REPERTORIO GENERALE ANNUALE

DI

GIURISPRUDENZA, BIBLIOGRAFIA

E

LEGISLAZIONE

IN MATERIA DI

DIRITTO CIVILE, COMMERCIALE, PENALE E AMMINISTRATIVO

INDICE

DELLE SENTENZE PUBBLICATE NEL VOLUME VI, ANNO 1881

DEL GIORNALE

IL FORO ITALIANO

E NEGLI ALTRI 39 PERIODICI GIUDIZIARI D'ITALIA

BIBLIOGRAFIA

DELLE MONOGRAFIE E DEGLI ARTICOLI DI DIRITTO PUBBLICATI NEI DETTI PERIODICI

NONCHÈ DELLE OPERE GIURIDICHE EDITE IN ITALIA NELL'ANNO 1881

E

NOMENCLATURA GIURIDICA DEL DIRITTO POSITIVO ITALIANO

COL RIFERIMENTO AGLI ARTICOLI DEI CODICI E DELLE LEGGI SPECIALI

PER CURA DEI DIRETTORI

DE CRESCENZIO cav. prof. N. — SCIALOJA cav. avv. ENRICO

E CON LA SPECIALE COLLABORAZIONE

DEI REDATTORI ORDINARI

Dialti avv. D. — Millelire-Albini avv. A. — Romano avv. V. — Sabbatini avv, Giunio

VOLUME VI — ANNO 1881

ROMA

SOCIETÀ PER LA PUBBLICAZIONE DEL GIORNALE

IL FORO ITALIANO

Approvata con Decreto Reale 6 febbraio 1876

FANO

TIPOGRAFIA SONCINIANA CON STEREOTIPIA

1883

AVVERTENZE GENERALI

Il presente volume del **Repertorio generale annuale** comprende:

I. **Repertorio alfabetico** di giurisprudenza, bibliografia e legislazione;
II. **Indice alfabetico dei nomi degli autori** di opere, monografie e articoli di diritto indicati nella parte bibliografica del Repertorio;
III. **Indice alfabetico dei nomi delle parti** litiganti, di cui nelle sentenze riferite nel Repertorio;
IV. **Indice cronologico delle decisioni** riassunte nel Repertorio;
V. **Indice delle decisioni per articoli** dei Codici e delle leggi speciali;

Questo volume si collega col Repertorio del 1880, che fa parte della quinta annata del Foro Italiano, e col Repertorio che sarà pubblicato a complemento dell'annata 1882.

Avvertenze per il Repertorio alfabetico

Il *Repertorio alfabetico di Giurisprudenza, Bibliografia e Legislazione* comprende:

a) le massime di tutte le sentenze contenute nelle tre parti civile, penale e amministrativa del volume VI, anno 1881, del Foro Italiano, ed il riassunto di tutte le altre sentenze per la prima volta pubblicate dagli altri 39 periodici giudiziari d'Italia, dei quali è dato l'elenco nella pagina seguente, nei fascicoli editi dal 1. gennaio 1881 a tutto il 31 dicembre detto anno;
b) l'indicazione delle principali annotazioni, pubblicate nel Foro Italiano, e quella di tutte le monografie, e degli articoli di diritto pubblicati dai sopra indicati giornali giudiziari, e di tutte le opere giuridiche edite nel corso dell'anno 1881;
c) la nomenclatura giuridica del diritto positivo italiano con riferimento agli articoli dei codici e delle leggi speciali.

Nella citazione delle sentenze pubblicate nel Foro Italiano é indicata la parte e la colonna in cui esse si trovano: non é indicato nè l'anno, nè il volume, perché sono tutte del volume VI, annata 1881.
Il segno (n) indica che la sentenza é corredata di nota.
Per le sentenze pubblicate da altri giornali, e non riprodotte nel Foro Italiano, sono indicati il volume e la pagina di tutti gli altri giornali che le hanno riportate durante l'anno 1881, o nei primi mesi del 1882, fino alla pubblicazione del presente Repertorio. Per le ricerche nei medesimi vedi le indicazioni di cui nella pagina seguente.
Nel caso che da una sola decisione sieno state estratte più massime, l'indicazione dei giornali in cui trovasi la relativa sentenza é stata apposta soltanto all'ultima massima: questa è indicata con una lettera marginale.
Le lettere marginali servono per chi, trovata l'indicazione delle opere, delle monografie e delle sentenze nei singoli indici dei nomi degli autori (n. II), delle parti (n. III), nell'indice cronologico (n. IV), od in quello per articoli (n. V), passi a farne ricerca nel Repertorio alfabetico (n. I).

Avvertenze per gli altri indici

Ciascuno degli indici II, III, IV, V è preceduto da speciali avvertenze.

ABBREVIAZIONI DIVERSE

A.	Corte d'Appello
C.	Corte di Cassazione
C. Conti	Corte dei Conti
C. Stato	Consiglio di Stato
C. d'Assise	Corte d'Assise
C. s. u.	Corte Sezioni Unite
T.	Tribunale civile, correzionale o di Commercio
T. S. G. e M.	Tribunale Supremo di Guerra e Marina
P.	Pretura
c. c.	Codice civile
c. p.	Codice penale
c. p. c.	Codice di procedura civile
c. p. p.	Codice di procedura penale
c. comm.	Codice di commercio
L.	Legge
D. R.	Decreto reale
Reg.	Regolamento
P. M.	Pubblico Ministero
Com.	Comune
S. P.	Sicurezza Pubblica
p. sp.	Parte speciale
Conf.	Conforme
Contr.	Contrario

ELENCO

delle abbreviazioni dei titoli dei 40 giornali di giurisprudenza, e indicazioni per le ricerche nei medesimi.

ABBREVIAZIONI	MODO DI CITAZIONE	TITOLI E INDICAZIONI PER LE RICERCHE	LUOGO DELLA PUBBLICAZIONE	PREZZO
				Lire
Annali	anno e pagina	*Annali della giurisprudenza italiana*, mensile (diviso in diverse parti con numerazione distinta. Le sentenze di Cassazione in materia civile si debbono cercare nella parte I, sez. I, in materia penale nella sez. 2, quelle civili o penali della Cassazione di Roma in materia di giurisdizione unica nella parte II, detta *parte speciale*, le sentenze di Corti d'appello nella parte III).	Firenze	25
Arch. giur.	volume e pagina	*Archivio giuridico*, mensile, forma 2 volumi l'anno.	Pisa	20
Bett.	anno e pagina	*Giurisprudenza italiana*, 20 fascicoli l'anno (diviso in diverse parti con numerazione distinta. Le sentenze di Cassazione si trovano nella parte I, sez. I e 2; e quelle della Cassaz. di Roma in materia speciale, nella stessa parte I, sez. 3; le sentenze di Corte d'appello nella parte II; la giurisprudenza amministrativa nella parte III; e le monografie nella parte IV).	Roma-Torino . .	40
Bollettino	id	*Bollettino di giurisprudenza amministrativa e finanziaria*, bimensile	Genova	10
Boll. amm. Nap.	id.	*Bollettino amministrativo*	Napoli	6
Boll. cont.	id.	*Bollettino del contenzioso ecclesiastico e finanziario*, mensile.	Firenze	8
Circ. giur.	id.	*Circolo giuridico*, mensile (diviso in diverse parti con numerazione distinta. Le monografie si trovano nella parte I, le sentenze civili nella II, le penali nella III)	Palermo	16
Cons. amm.	id.	*Consultore amministrativo*, settimanale	Verona	25
Corte S. Roma	id.	*Corte suprema di Roma*, raccolta di sentenze nelle materie esclusivamente attribuite alla cognizione della Cassazione di Roma (Pubblica un numero indeterminato di fascicoli).	Roma	1 il fascicolo
Eco Gen.	id.	*Eco di giurisprudenza*, bimensile	Genova	20
Filangieri	id.	*Filangeri*, mensile	Napoli	16
Foro	parte e pagina	*Foro italiano*, bimensile, con altri 10 fascicoli supplementari gratuiti (diviso in quattro parti con numerazione distinta. Le sentenze civili si trovano nella parte I, le penali nella II, le decisioni ed i pareri del Consiglio di Stato e della Corte dei conti nella III. La parte IV costituisce un Repertorio generale annuale di giurisprudenza bibliografia giuridica e legislazione	Roma	24
Foro calabr.	anno e pagina	*Foro calabrese*, bimensile	Catanzaro. . . .	10
G. leggi	id.	*Giornale delle leggi*, settimanale	Genova	10
G. pret.	id.	*Gazzetta delle Preture*, bimensile	Napoli	14
Gazz. leg.	id.	*Gazzetta legale*, settimanale	Genova	6
Gazz. proc.	volume e pagina	*Gazzetta del procuratore*, settimanale (Il volume non corrisponde all'anno gregoriano)	Napoli	16
G. trib. Nap.	id.	*Gazzetta dei Tribunali*, due volte la settimana (Il volume non corrisponde all'anno gregoriano)	Napoli	24
Giur. Casale	anno e pagina	*Giurisprudenza*, mensile	Casale	14
Giur. Cat.	id.	*Giurisprudenza*, mensile	Catania	6
Giur. comm. Gen.	id.	*Giurisprudenza commerciale italiana*, mensile (diviso in diverse parti con numerazione distinta. Le sentenze di Cassazione si trovano nella parte I, quelle di Appello o di Tribunale nella II, le monografie nella IV)	Genova	12
Giur. Tor.	id.	*Giurisprudenza*, settimanale.	Torino	22
Legge	anno, parte e pag.	*La Legge*, settimanale (divisa in due volumi con numerazione distinta e indice separato, ma senza distinzione di parti, avendo abolite quelle esistenti nelle annate anteriori al 1881).	Roma	36
Man. amm.	anno e papina	*Manuale degli amministratori*, bimensile	Roma	8
Massime	id.	*Le Massime, giornale del Registro e del Notariato*, bimensile.	Roma	12
M. canc. pret.	id.	*Monitore delle cancellerie di Pretura*, bimensile	Torino	8
M. giud. Ven.	id.	*Monitore giudiziario*, settimanale	Venezia	24
Mon. pret.	id.	*Monitore dei Pretori*, settimanale	Firenze	9
M. trib. Mil.	id.	*Monitore dei Tribunali*, settimanale	Milano	26
Not. it.	id.	*Notariato italiano*, mensile	Palermo.	10
R. amm.	id.	*Rivista amministrativa del Regno*, mensile	Torino	14
R. leg.	id.	*Rivista legale*, bimensile	Modena-Parma.	12
R. giur. Bol.	id.	*Rivista giuridica*, bimensile	Bologna	12
R. giur. Sir.	volume e pagina	*Rivista giuridica*, mensile	Siracusa	6
R. giur. Trani	anno e pagina	*Rivista di giurisprudenza*, mensile	Trani	12
Riv. med. leg.	id.	*Rivista di medicina legale*, trimestrale	Reggio (Emilia)	10
Riv. pen.	volume e pagina	*Rivista penale*, mensile, forma due volumi in 12 mesi (I volumi non corrispondono ai semestri dell'anno gregoriano)	Siena-Firenze. .	18
Temi rom.	anno e pagina	*Temi romana*, mensile	Roma	12
Temi ven.	id.	*Temi veneta*, settimanale	Venezia	20
Temi zancl.	id.	*Temi zanclea*, bimensile	Messina	9

Anno VI. Roma, 1881. Volume VI.

IL FORO ITALIANO

PARTE QUARTA

REPERTORIO GENERALE

I. — Repertorio alfabetico di giurisprudenza, bibliografia e legislazione.

Abbandono — [c. comm. 311, 482-505, 539] V. *Assicurazione* 11, 16, 21-24 — *Giudizio* 29 — *Marina mercantile* 2-4— *Nave* 19.

Abbandono d' infante —V. *Esposizione e abbandono d' infante*.

Abbordaggio — V. *Urto di nave*.

Abbreviazione di termini — [c. p. c. 154, 172].

Abigeato — [c. p. 609] V. *Furto* 29, 32, 33.

Abitazione — [c. c. 415, 476, 522-529, 1415, 1932]. V. *Successione* 38.

Aborto — [c. p. 501-505; c. c. 161, n. 3, 724, 764] V. *Medicina legale* 27, 28.

Abrogazione — [disp. prel. c. c. 5] V. *Legge* 10, 11, 12, 14 — V. pure *Libri di commercio* 15 — *Provincia* 14-17.

Abuso di armi – V. *Competenza pen.* 32, 33.

Abuso di autorità — [c. p. 229-240].

1. Commette atto arbitrario, costituente il reato preveduto dall' art. 238 cod. pen., il guardiano carcerario che abusi carnalmente di donne detenute, benchè queste siano consenzienti. — C. Firenze, 15 giugno 1881, Cappellari, Foro, II, 318.
2. Il fatto del guardiano di carceri, che ha congressi carnali con le detenute consenzienti, è da ritenersi come uno degli atti arbitrari, commessi sulle persone detenute, previsti e puniti dall' art. 238 del cod. pen.
3. Siccome per l' art. 239 cod. pen. la pena va aumentata di uno o di due gradi quando gli atti arbitrari siano degenerati in sevizie e costituiscano di per sè un crimine o un delitto, così resta escluso che alla punibilità di codesti atti, in base all' art. 238, sia necessaria una violenza od un' offesa qualunque alla persona detenuta. — A. Venezia, 15 giugno 1881, Cappellari, Temi ven., 1881, 382.
4. Il legislatore ha voluto coll' art. 238 c. p. reprimere e punire gli atti arbitrari ed i rigori non ordinati dai regolamenti, quali vengono commessi da custodi o carcerieri in tale loro qualifica, e nell' esercizio delle attribuzioni relative alla qualifica medesima.
5. Conseguentemente un custode o carceriere, che, insultato da un detenuto, lo ferisce, si rende responsabile del reato previsto dall' art. 543 c. p. e non già dell' altro reato contemplato nel succitato art. 238. — C. Firenze, 29 gennaio 1881, Bazzocco, Temi ven., 1881, 118; Bett., 1881, 99; Legge, 1881, I, 209.
6. Commette crimine e non delitto la guardia campestre che accorre e sorprende dei ladri, ma poi ferisce un testimonio, invece d'un ladro, e gli cagiona una malattia per oltre sei giorni.— C. Roma, 28 nov. 1881, Chiurilli, Corte S. Roma, 1881, 1161.

Abuso di bianco segno — [c. p. 628].

1. Non può aversi il reato speciale dell' abuso di foglio firmato in bianco se l' abuso del foglio non consista nell' averlo convertito in obbligazione od altro atto pregiudicevole al sottoscrittore.
2. Nel fatto si potranno ravvisare piuttosto, secondo i casi, gli estremi di una appropriazione indebita. — C. Roma, 26 ottobre 1881, Mancini, Foro, II, 477 (n).
3. Non esiste reato di abuso di fiducia, di cui si discorre nell' art. 628 cod. pen., nell' ipotesi che siasi coverto un effetto cambiario, il quale conteneva non una semplice sottoscrizione, ma eziandio l' accettazione. — A. Trani, 18 novembre 1880. Stangarone, R. giur. Trani, 1881, 454.
4. L' abuso di un bianco-segno e l' uso che in seguito si faccia del documento così creato, costituiscono un unico reato.

5. La prescrizione penale decorre quindi non dalla creazione del documento, ma dal momento in cui di questo si fece uso.

6. Applicazione ad un caso in cui, per convalidare una vendita di stabili, fu prodotta in giudizio una procura per vendere, creata mediante abuso di un bianco-segno rilasciato per diverso scopo dal proprietario degli stabili. — C. Torino, 16 settembre 1881, Carboni, M. trib. Mil., 1881, 1074; Riv. pen., XV, 197; Bett., 1882, 65.

Abuso di confidenza — [c. p. 628-630] V. *Appropriazione indebita.*

Abuso ecclesiastico (Appello per) — [L. 20 marzo 1865, n. 2248 all. *D.* art. 10].

Abuso di mezzi di correzione — [c. p. 514].

Abuso delle passioni di un minore — [c. p. 629].

Abuso della patria potestà — [c. c. 233, 516] V. *Patria potestà* 1-3, 5 — *Usufrutto* 9.

Accertamento del corpo del reato — [c. p. p. 121-141] V. *Corpo di reato.*

Accessione (diritto di) — [c. c. 443-475, 1766] V. *Proprietà* 1, 6-12.

Accesso giudiziale — [c. p. c. 231, 271-281, 429, 919, 939] e ispezione locale (c. p. p. 121-141).

Accettazione di cambiale — [c. comm. 205-212]. V. *Effetto cambiario.*

— di donazione — [c. c. 1057] V. *Donazione.* 24, 27 V. pure *Corpo morale* 13, 14.

— di eredità — [c. c. 929, 943] — V. *Successione Tassa di successione* 64-69.

— di liberalità — V. *Autorizzazione dei Comuni e dei corpi morali.*

— della rinunzia agli atti del giudizio — [c. p. c. 344, 345] V. *Rinunzia agli atti* 2, 3, 5-7.

Accomandita — V. *Società* 46, 50, 52.

Accrescimento (diritto di) — [c. c. 879-887, 946]. V. *Donazione — Legato* 28 — *Sostituzione — Successione.*

Accusato — V. *Imputato.*

Acque — [L. 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche 91-181; c. p. 678-681; c. c. 412, 536-545, 575-578, 591, 619-628, 637, 638, 648-661] V. *Competenza civ.* 67-69 — *Consorzio* — *Possesso.*

SOMMARIO.

Alveo 35, 47.
Argini 29-31, 34, 36, 38, 48.
Azioni possessorie 5, 24.
Bando doganale di Sicilia 21-23.
Canale, 10, 27.
Cambiamento di uso — V. *Uso.*
Cassazione (fatto) 17.
Competenza 1, 26-36, 38-41, 43-49.
Concessioni 2, 11-13, 15, 16, 47.
Consorzi 26, 39, 40.
Danni 29, 30, 32, 34, 38-42, 44.
Demanio 2.
Derivazioni 2, 12-15, 25, 47.
Diritti feudali — V. *Feudalità.*
Distruzione e modificazione delle opere 27, 31, 33-36.
Feudalità 3.
Fiumi e torrenti 2, 17, 18, 29-31, 33-40.
Fondi fronteggianti — V. *Proprietari riverani.*
Inibizione di lavori — V. *Opere.*
Lavori necessari — V. *Opere.*
Leggi austriache 39.
» siciliane — V. *Bando doganale.*
Manutenzione — V. *Opere.*
Misura dell' acqua 12-16.
Opere 8, 26-31, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 43, 45, 47-49.
Pesca 3.
Possesso 5, 15, 20, 24.
Precario, 16, 20.
Prescrizione 7, 14, 19, 20.
Proprietari riverani 25, 38.
Restituzione — V. *Uso.*
Revoca della concessione 16.
Risarcimento di danni — V. *Danni.*
Spese — V. *Danni.*
Sponde — V. *Argini.*
Uso 2, 8, 9, 12-16, 19, 25.

BIBLIOGRAFIA.

1. Della competenza in ordine alla classificazione delle acque, GANDOLFO Enrico, G. leggi, 1881, 337.

GIURISPRUDENZA.

2. Una concessione fatta dal R. Demanio a titolo oneroso d' acqua di un fiume dà diritto al concessionario all' uso dell' acqua, di derivarla, e d' impedire al Demanio di fare nuove concessioni in pregiudizio dei diritti del concessionario.

3. L' atto con cui lo Stato, alienando un feudo, concedeva allo acquisitore tutte le ragioni di acque, sì e come potevano spettare al R. patrimonio, del porto, della pesca sul fiume Tanaro, è titolo legittimo. — A. Torino, 20 dicembre 1880, Finanze c. Lucerna di Rorà, Giur., Tor., 1881, 263.

4. Perchè le acque pluviali siano comprese nella disposizione dell' art. 558 c. c. alb. (543 c. c. it.) è necessario che costituiscano un rivo.

5. Mancando questa condizione, e trattandosi così di acque pluviali sparse in luogo pubblico e senza direzione fissa, sono *res nullius*, e tali da appartenere al primo occupante, e imprescrittibili per indole, e quindi non sono suscettive di azione possessoria.

6. Chiunque può servirsi di queste acque, le quali però non divengono sue proprie se non dopo che sono entrate nel suo terreno.

7. Questa facoltà quantunque non mai esercitata per lunghissimo tratto di tempo non può perdersi per prescrizione.

8. In conseguenza colui, che pel primo costrusse opere per raccogliere sul suolo pubblico le acque pluviali sparse e condurle nel fondo proprio, non può, qualunque sia il lasso di tempo trascorso, impedire che altro proprietario eserciti sulle stesse acque uguale facoltà, e costruisca opere analoghe allo stesso intento.

9. Nè colui che così si serve di queste acque può esser costretto a restituirle poi al loro corso ordinario. — C. Torino, 7 dicembre 1880, Sivori c. Sivori, Giur. Tor., 1881, 224; Legge, 1881, I, 413; Annali, 1881, 180; M. trib. Mil., 1881, 351.

10. Le regole del diritto proprie delle sorgenti e degli scoli cui riguardano gli art. 540, 541, 637, 638 del cod. civ. non hanno alcun rapporto di analogia quando si tratta di erogazione di acque fra utenti di un canale artificiale in cui esiste un manufatto. — C. Torino, 6 dicembre 1880, Muggiani c. Scotti, Giur. Tor., 1881, 95.

11. L' art. 544 cod. civ. non si può invocare nelle controversie relative ad acqua di proprietà privata, la cui concessione è regolata da apposito titolo. — A. Casale, 5 aprile 1881, Clara c. Chivasso, Giur. Casale, 1881, 219.

12. Secondo il tenore ed il concetto dell' art. 642 del c. c. alb. la bocca certa limitata di derivazione d' acqua deve moderare la derivazione medesima anche nella sua altezza, ossia deve essere circoscritta in una quantità d' acqua certa e costante per evitare abuso ed eccesso; quindi chi è in possesso, anche immemorabile, di una bealera di determinata larghezza, per es. di quindici piedi, mercè apposito edificio deriva-

tore in dipendenza di concessione per un determinato servizio, senza alcuna opera però che moderi l'altezza dello stesso edificio, non può invocare l'alinea del detto art. 642 per mantenere questo nel medesimo stato ed impedire a chi vi ha interesse di fare stabilire la forma di derivazione e di farne apporre limiti in conformità di quanto dispone la prima parte dello stesso articolo.

13. La quale disposizione di legge è applicabile anche alle concessioni antiche, sia pei termini in cui la è concepita, sia per lo scopo che ebbe di mira il legislatore, cioè di favorire nell'interesse generale l'incremento dell'agricoltura in modo conciliabile col rispetto dei diritti acquistati circa la quantità dell'acqua necessaria al servizio contemplato dai contraenti, sia pel confronto della medesima disposizione con altre precedenti A e susseguenti nella stessa materia. — A. Genova, 18 ottobre 1881, Città di Bene c. Partecipanza dei Ronchi, Bett., 1881, 581; Eco Gen., 1882, I, 42.

14. Determinata dal titolo la quantità d'acqua concessa ed erogata da una bocca libera, non può il concessionario acquistare il diritto ad una quantità d'acqua maggiore col semplice decorso del tempo, qualunque esso sia, pendente il quale il concedente abbia lasciato defluire per quella bocca una quantità di acqua maggiore di quella promessa.

15. Per questo è indispensabile che il possesso sia accompagnato da opere visibili e permanenti praticate dal concessionario posteriormente all'avuta concessione allo scopo di esercitare quel maggior diritto d'acqua.

16. In difetto di ciò si deve ritenere che la maggior quantità di acqua si lasciasse decorrere dal concedente per pura facoltà e per mera tolleranza che, non ostante qualunque decorso di tempo, egli B può sempre rivocare. — C. Torino, 7 giugno 1881, Antona Traversi c. Cazzani, Giur. Tor., 1881, 537; Annali, 81, 462; M. trib. Mil., 1882, 455.

17. È un giudizio di fatto incensurabile in cassazione quello per cui il magistrato di merito ritiene che le acque di un fiume, di cui un Comune dispone a vantaggio di tutti i proprietari del suo territorio, siano a considerarsi come un bene di uso pubblico, anziché patrimoniale del Comune stesso.

18. Questa caratteristica delle acque non viene meno per ciò che il Comune ne regoli l'uso e la distribuzione, e non le abbandŏni assolutamente alla discrezione di tutti.

19. Trattandosi di acque di uso pubblico è imprescrittibile non soltanto la proprietà di esse, ma anche il modo di usarne.

20. Poichè la precarietà del possesso suppone la prescrittibilità, e si invoca appunto come mezzo ad escludere la prescrizione, è erroneo e contraddittorio lo escludere la prescrizione per precarietà di possesso, quando si tratti di beni di uso pubblico: in tal caso è invece l'impossibilità del A possesso che esclude la prescrizione. — C. Torino, 13 luglio 1881, Porta c. Com. di Tortona, M. trib. Mil., 1881, 1060; Cons. amm., 1881, 362; Bett., 1881, 746.

21. In virtù del bando doganale del 1877, emanato per la prosperità dell'agricoltura in generale e non per considerazioni d'interesse limitato, sono perpetue, salvo che i gabelloti non consentano a rinunziarle, le gabelle dell'acqua che serve per irrigare i giardini dell'agro palermitano, appartenga quest'acqua, o non, ad uno dei cinque fiumi singolarmente nominati in detto bando.

22. Non si può desumere che le parti abbiano consentito a togliere nei loro rapporti efficacia al detto bando da ciò che di tempo in tempo trovinsi degli atti, nei quali si rinnovi la gabella e se ne prefigga la durata in un determinato numero di anni, significando ciò non facoltà nel gabellante di non rinnovare la gabella, sì bene obbligo nel gabelloto di non rinunziare per quel numero di anni in ogni contratto indicato.

23. Tali gabelle, benchè perpetue, sono validamente stipulate da un amministratore del proprietario, perchè il mandato conferito per gabellare le acque deve intendersi conferito per gabellarle in perpetuo, se la perpetuità è per forza di legge B un carattere intrinseco di siffatte gabelle. — A. Palermo, 1 maggio 1880, Bagnasco e D'Amico c. D'Abbene, Circ. giur., 1881, 20.

24. I privati che hanno uso delle acque demaniali, possono nei rapporti tra di loro intentare azioni possessorie.

25. Il proprietario riverano, che si serve dell'acqua che costeggia il proprio fondo, deve restituirla al corso ordinario, in modo che tutti i proprietari intermedi possano goderne, non già a qualunque distanza dal punto di derivazione, comechè la faccia sempre uscire dai suoi terreni. C — C. Palermo, 23 dicembre 1880, Raffiotta c. Costanzo, Circ. giur., 1881, 133; Annali, 1881, 213; Legge, 1881, II, 449; G. pret., 1881, 362.

26. L'autorità giudiziaria è competente a pronunciare sopra contestazioni relative ai lavori che si facciano intorno a fiumi e torrenti, anche all'effetto di revocare o modificare provvedimenti dell'autorità amministrativa, se le opere da questa approvate riguardano l'interesse dei privati, siano pure consorzi istituiti in ordine alla legge D sui lavori pubblici. — A. Bologna, 29 ottobre 1881, Consorzio idraulico di Sermide c Consorzio idraulico di Pilastri. Annali, 1881, 347; Bett., 1882, 28.

27. Sino a quando la lite rimane circoscritta nei limiti della domanda intesa a tutelare la proprietà privata, a fronte di un altro proprietario che ha sbarrato un canale, spetta all'autorità giudiziaria di provvedere come di ragione per la distruzione di opere dannose e che non riguardano gl'interessi generali dei cittadini da doversi tutelare dalla pubblica amministrazione.

28. Se per poco la controversia potesse turbare il regolare corso delle acque, al prefetto non mancano i mezzi legittimi per risolvere le quistioni tecniche che sorgessero circa la esecuzione delle opere e statuire sulle opere medesime che occorressero al buon regime delle acque. — C. Roma, 15 giugno 1881, Sacerdote c. Valleggia, Corte S. Roma, 1881, 623.

L'autorità giudiziaria non è competente:

29. — a statuire sulla domanda di danni che si derivi come conseguenza della omessa esecuzione di lavori di riparazione d'arginatura, quando l'autorità amministrativa non abbia previamente dichiarata dannosa quella omissione.

30. Tanto più poi è improponibile in sede ordinaria quella dimanda quando l'autorità amministrativa abbia dichiarato non necessari i lavori di riparazione dalla cui mancanza si pretende esser provenuto il danno. — C. Roma, 19 maggio 1881, Min. LL. PP. c. Com. di Pisa, Foro, I, 582 (n).

31. — a conoscere della dimanda, colla quale si combatte il giudizio tecnico reso dall' autorità amministrativa che dichiarò in contravvenzione alla legge sui lavori pubblici un'arginatura costruita nella sponda di un fiume, e si vorrebbe impedire la esecuzione dei provvedimenti dell'autorità medesima che riguardano la demolizione o riduzione delle relative opere a forma di legge, quantunque il fiume sia di alveo e sponde variabili e non determinate.

32. — a statuire sulla domanda accessoria dei danni a causa dei provvedimenti dell'autorità amministrativa, dei quali si impugna l' efficacia. — C. Roma, 7 gennaio 1881, Min. LL. PP. c. Ciafardoni, Corte S. Roma, 1881, 82; Legge, 1881, I, 583; Bollettino, 1881, 252; G. trib. Nap., XXX, 580.

33. — a conoscere della domanda per riduzione *in pristinum* e quindi per distruzione di opere eseguite in un fiume secondo il tracciato della competente autorità tecnica amministrativa. — C. Roma, 30 maggio 1881, Pretaroli c. Di Giampietro e Provincia di Teramo, Corte S. Roma, 1881, 438.

34. — a provvedere sulla domanda diretta ad ottenere la distruzione e la ricostruzione di un argine: solo è competente ad accordare una indennità al privato sui cui fondi si distenda l' arginatura. — C. Roma, 17 febbraio 1881, Antona Traversi c. Consorzio argini di Campo Maggiore, Legge, 1881, I, 400; Corte S. Roma, 1881, 150.

35. — e in specie il pretore, a inibire la costruzione o la prosecuzione di opere praticate nell' alveo di un fiume, sopratutto se furono autorizzate con decreto del prefetto. — C. Torino, 8 agosto 1881, Comune di Gassino c. Chiesa, Giur. Tor., 1881, 637; Bett., 1881, 652.

36. Il privato che voglia presidiare di opere di difesa le sponde de' suoi beni, è affrancato dall'obbligo di riportare la preventiva omologazione del prefetto, ma, valendosi di questa esenzione, rimane esposto al contrasto successivo dell'autorità amministrativa ed affronta il rischio che il prefetto, sul parere emesso dall' ufficio del genio civile, trovando i lavori da lui eseguiti non conformi alle prescrizioni della legge, glie ne imponga la distruzione o la modificazione.

37. In tutto ciò non è competente l' autorità giudiziaria.

38. A termini dell'art. 121 della legge sulle opere pubbliche le questioni tecniche che insorgono circa la esecuzione delle opere di difesa erette dai proprietari frontisti lungo le sponde sono decise in via amministrativa dal prefetto, con riserva alle parti che si credono lese dalla esecuzione di tali opere di ricorrere ai tribunali ordinari per esperire le loro ragioni; ma questa riserva è fatta unicamente per la ripetizione di una indennità, non già per la questione sulla natura delle opere in relazione al buon regime delle acque pubbliche, questioni le quali, decise una volta dall'autorità amministrativa, non possono essere sottoposte al sindacato dei tribunali ordinari. — C. Roma, 5 maggio 1881, Plutino c. Prefetto di Reggio di Calabria, Corte S. Roma, 1881, 515; M. trib., Mil., 1881, 923; Bollettino, 1881, 453; Annali, 1881, p. sp. 138; Bett., 1881, p. sp. 276; Legge, 1882, 256.

39. Tanto per la legislazione austriaca, che per le leggi vigenti nel regno in materia di acque, è rimesso alla competenza esclusiva dell' autorità amministrativa l'ordinare i consorzi per la riparazione degli argini dei fiumi e torrenti, il decidere sulle opposizioni degli interessati, il conoscere della necessità e convenienza delle opere e determinarne le spese.

40. Anche la distribuzione e riparto delle spese medesime in proporzione del rispettivo vantaggio dei consorziati, in base ai giudizi tecnici ed estimazioni di fatto, entra nelle attribuzioni eminentemente amministrative.

41. È pertanto sottratta alla competenza giudiziaria la cognizione di reclami contro il riparto di spese occorse per le opere di riparazione di argini, ritenute necessarie ed utili dall' autorità amministrativa.

42. Nelle provincie venete il riparto delle spese di opere eseguite durante il dominio austriaco va regolato dalla legge italica 20 aprile 1804 rimasta in vigore nelle provincie stesse. — C. Roma, 11 maggio 1881, Provincie di Padova e Verona c. Consorzio XIII Guà, Temi ven., 1881, 301; Legge, 1881, II, 147; M. trib. Mil., 1881, 842; Bett., 1881, p. sp. 189; Corte S. Roma, 1881, 563; Cons. amm., 1881, 299.

43. È di competenza esclusiva dell'autorità amministrativa l'esaminare e il decidere se un fossato o corso d'acqua debba considerarsi come pubblico o privato, se debba qualificarsi piuttosto per fossato che per strada, e possano distruggersi e modificarsi opere in esso costrutte coll'autorizzazione amministrativa.

44. Se però la statuizione amministrativa offenda il diritto di qualche privato, togliendogli o restringendogli l'esercizio di qualche diritto di proprietà, o di altro diritto reale, i tribunali ordinari sono competenti a pronunciare pei danni. — A. Genova, 5 ottobre 1881, Bonavia c. Finanze, Eco Gen., 1881, I, 330; Legge 1881, II, 734; Bett., 1881, 620; Bollettino, 1882, 29; Annali, 1881, 503.

45. È riservata all'autorità amministrativa la suprema tutela delle acque pubbliche, la ispezione dei relativi lavori, e in genere ogni previsione sul regime di quelli toccanti il pubblico interesse.

46. Quando però sorga una contesa toccante al diritto civile privato, l'azione di quella autorità si arresta e le sottentra quella dell'autorità giudiziaria.

47. In specie, l'autorità giudiziaria è competente a conoscere se le opere costrutte nell' alveo di un fiume dal concessionario di una derivazione ledano i diritti di altro concessionario. — C. Roma, 28 aprile 1880, Briolini c. Wedmer Walti, Bollettino, 1881, 37; Legge, 1881, I, 550; Corte S. Roma, 1880, I, 194; Gazz. proc., XVI, 184; Cons. amm., 1881, 292.

48. Le opere di arginazione, intraprese a forma della autorizzazione ottenuta dalla autorità amministrativa, e da eseguirsi sotto il controllo del genio civile, onde non si turbasse il corso regolare delle acque ed il piano di massima, non possono essere sospese per decreto dell'autorità giudiziaria.

49. I privati però possono adire l'autorità giudiziaria per lesione dei loro diritti nella esecuzione delle opere intraprese dalla pubblica amministrazione o dai privati. — C. Roma, 16 dicembre 1881, Doldo c. Musitano, Corte S. Roma, 1881, 1064; Gazz. proc., XVII, 153.

V. *Competenza civ.* 67-69 — *Consorzio* — *Possesso.*

— servitù di acque — V. *Servitù.*

Acquedotto — [c. c. 598-615] V. *Acque* — *Servitù.*

Acquiescenza alla sentenza civ. — [c. p. c. 309, 465; c. c. 465] V. *Sentenza civ.* 132, 186 — 215.

— alla sentenza pen. — V. *Cassaz. pen.* 51-54.

Actio — V. *Azione.*

Ademprivi — uso e diritti di ademprivo e di cussorgia nell'isola di Sardegna. — [L. 23 aprile 1865, n. 2252; Reg. 26 luglio 1865, n. 2435; R. D. 25 aprile 1867, n. 3678; R. D. 29 novembre 1868, n. 4738; L. 18 agosto 1870, n. 5839; L. 3 giugno 1875, n. 2535; L. 26 dicembre 1877, n. 4215].

Adesione — V. *Appello civ.* 210-219 — *Cassaz. civ.* 244.

Adozione — [c. c. 202-219, 737, 888, 60, 63].

Bibliografia.

1. Dell' adozione e delle indagini sulla paternità A. Vismara, Cremona, Tip. Slerca.

Adulterini (figli) — V. *Filiagione* — V. pure *Alimenti* 18, 19, 22-25, 27.

Adulterio e **concubinato** — [c. c. 150, 165; c. p. 482-488; c. p. p. 487].

1. La querela d' adulterio è possibile contro la moglie, comunque separata di corpo dal marito.

2. Il precedente concubinato che impedisce al marito di querelarsi d' adulterio ha da essere inteso nei rigorosi sensi del diritto. — T. Napoli, 25 febbraio 1881, Liguori e Alvino, Gazz. proc., XVI, 67

3. A costituire la flagranza dell' adulterio, a senso dell' art. 485 c. p. sardo, non si richiede che la moglie sia sorpresa dal *marito medesimo.* — C. Roma, 1 luglio 1881, Ambrosi, Annali, 1881, 153.

4. La remissione, che il coniuge offeso fa al coniuge condannato per reato di adulterio, non giova al complice, nemmeno se sia intervenuta dopo l' appellazione introdotta da questo contro la sentenza di condanna alla quale il coniuge colpevole si era acquietato. — C. Firenze, 9 marzo 1881, Marchesin, Temi ven., 1881, 210; Bett., 1881, 188.

V. *Giurì* (§ 1) 4. *Filiagione.*

Affinità — [c. c. 52, 58, 59, 68, 69, 140, 253, 742, 2098] V. *Parentela e affinità.*

Affissione — [L. S. P. 20 marzo 1865, 2248, All. *B*, articolo 53, L. 13 settembre 1874, n. 2077, art. 16, 18, 20, n. 4]. — V. *Bollo* — *Sicurezza pubblica* 17, 18.

Affitto — V. *Locazione.*

Affrancamento dei canoni enfiteutici ed altre prestazioni dovute a corpi morali — [c. c. 1564, 1783-1788, 2090; L. 24 gennaio 1864, n. 1636; Reg. 31 marzo 1864, n. 1725; L. 23 giugno 1873, n. 1437; L. 20 gennaio 1880, n. 5253; L. 23 aprile 1865, n. 2252 (ademprivi); L. 26 febbraio 1865, n. 2168 (Tavoliere di Puglia].

Bibliografia.

1. Degli atti d' affranco delle prestazioni annue secondo la nuova legge 29 gennaio 1880. Siena Luigi, Not. it., 1884, 263.

2. Se per l' affrancazione di un livello, pendente un giudizio di caducità occorre l' offerta reale dei canoni insoluti. Ferrucci Filippo, Foro I, 994.

3. Sulla massima che « l' enfiteuta, durante il giudizio di caducità, può affrancare, sebbene la domanda di scadenza sia stata proposta prima della pubblicazione del c. c. ». Ferrucci Filippo, Foro, I, 996.

Giurisprudenza.

4. La legge 24 gennaio 1864 sulle affrancazioni, informata da motivi d' interesse pubblico, è una legge speciale, un *jus singolare.*

5. È massima che nella intelligenza ed applicazione di leggi di tale natura non vuolsi facilmente supporre che il silenzio tenuto dal legislatore circa una contingenza o modalità attenente alla materia da esso disciplinata, costituisca una omissione inavvertita riparabile col sussidio dei principî del diritto comune.

6. Una siffatta omissione può essere stata voluta pensatamente dal legislatore.

7. La parola o lo spirito della legge sono il criterio

sicuro per rilevare se la omissione fu o no voluta dal legislatore.

8. È omissione voluta dal legislatore, e quindi non riparabile dal magistrato, quella che è nella legge 24 gennaio 1864 intorno all'obbligo del pagamento della tassa di ricchezza mobile sulla rendita pubblica che l'utilista paga al direttario in prezzo della affrancazione.

9. Un siffatto obbligo sia per la lettera che per lo spirito delle legge, deve cadere sul direttario divenuto possessore della rendita rappresentante il canone, che per lo innanzi riscuoteva dall'enfiteuta.

10. A far ricadere sopra l'enfiteuta il peso di una siffatta tassa non può valere il patto recato dal contratto enfiteutico, di essersi egli obbligato a soddisfare sempre il canone senza alcuna riduzione del medesimo.

11. Questo patto, produttivo del suo effetto durante la esecuzione del contratto, non può essere invocato dopochè, trasformata l'enfiteusi in virtù dell'affrancazione, cessarano fra l'utilista e il direttario i precedenti rapporti contrattuali. — A. Ancona, 4 dicembre 1880, Capitolo metropolitano di Ferrara c. Bonetti, M. trib. Mil., 1881 15; Legge, 1881, I. 311.

12. Colui, che in conformità della legge 24 gennaio 1864 procede all'affrancazione di un canone dovuto ad un ente morale, deve offrire una rendita iscritta, lorda, e non netta da tassa di ricchezza mobile. — C. Napoli, 23 aprile 1881, Com. di Gravina c. Calderoni, Foro, I, 614 (n).

13. Al prezzo da pagarsi in rendita consolidata ai corpi morali per l'affrancazione delle enfiteusi non deve aggiungersi verun compenso per la tassa di ricchezza mobile di cui la rendita stessa è gravata, quand' anche nel contratto d'enfiteusi esista il patto che l'enfiteuta debba corrispondere sempre il canone libero e immune da ogni peso sì reale che personale, non che da qualunque tassa imposta o da imporsi, in modo che per qualsiasi inescogitabile caso non abbia a diminuire al direttario la stabilita prestazione. — C. Roma, 10 marzo 1880, Bonetti c. Capitolo Metropolitano di Ferrara, Corte S. Roma, 1880, v. c. 223.

14. La legge del 24 gennaio 1864 n. 1636, non obbliga l'enfiteuta, che voglia affrancare il fondo enfiteutico dal canone che vi gravita, a dare, oltre la rendita eguale al canone, anche un tanto che corrisponda alla imposta di ricchezza mobile, che sarà pagata dal direttario sulla detta rendita.

15. Nè il contratto di enfiteusi, in cui si trovi pattuito di doversi pagare il canone netto dalle ritenute già imposte e da quelle per avventura da imporsi, può interpretarsi nel senso di essere tenuto l'enfiteuta a dare l'equivalente della mentovata imposta, quando abbia luogo l'affranco. — A. Trani, 11 marzo 1881, Pascale c. Congrega di s. Giuseppe di Conversano, R. giur. Trani, 1881, 406; Bett., 1881, 538.

16. L'affrancazione, permessa dalla legge forestale 20 giugno 1877, non potendo proporsi in giudizio direttamente, neppure può invocarsi in sostegno di altra azione già dedotta in giudizio al sopravvenire della legge stessa. — A. Roma, 15 marzo 1881, Rocchi c. Com. di Olevano, Temi rom., 1881, 121.

17. Chi voglia affrancare un livello, pendente un giudizio di caducità, non è tenuta all'offerta reale dei canoni insoluti, e del corrispettivo dell'affrancazione.

18. L'enfiteuta, durante il giudizio di caducità, può affrancare, sebbene la domanda di decadenza sia proposta prima della pubblicazione del cod. civ. — A. Modena, 28 giugno 1881, Predieri c. Mazzolani, Foro, I, 994 (n).

19. Per effetto del decreto 1 settembre 1849 emanato dal governo borbonico furono messe al nulla le affrancazioni di canoni compiutesi in virtù del decreto 19 maggio 1848 del parlamento siciliano, e questi canoni perciò tornarono a rivivere come se l'affrancazione non fosse mai avvenuta.

20. Il decreto dittatoriale del 17 maggio 1860, richiamando in vigore le leggi, i decreti e i regolamenti esistenti fino al 15 maggio 1849, non potea richiamare in vita tutto ciò che nel tempo intermedio sotto l'impero di altra legge era stato distrutto. — C. Palermo, 20 dicembre 1879, Finanze c. Arcurio, Circ. giur., 1881, 39.

21. Un contratto di colonia stipulato in Sicilia in principio del secolo precedente, con una manomorta, per la durata di ventidue anni, ma poi senza rinnovazioni durato di fatto per più di un secolo e mezzo, non può dubitarsi essere stato stipulato sin dall'origine non ad *modicum, ma ad longum tempus*; ed ha quindi diritto il colono ad affrancare il fondo a termini del decreto proditatoriale 4 ottobre 1860, e della legge 24 gennaio 1864.

22. Ma per l'esercizio di tale diritto, a sensi e nei modi fissati da queste leggi speciali, è necessario che il dominio diretto si trovi attualmente nel corpo morale.

23. Quindi non può dal colono procedersi all'affrancazione nei modi stabiliti dalle leggi predette se il dominio diretto dal corpo morale sia passato in proprietà di privati. — A. Messina, 25 ottobre 1881, Garipali c. Giunta, M. trib. Mil., 1881, 1094.

V. *Competenza civ.* 220, 221 — *Enfiteusi* — *Pascolo* 8.

Agente di cambio — [c. comm. 32; R. D. 23 dicembre 1865, 2672; L. 8 giugno 1868, 4410) V. *Bancarotta* 4, 5 — *Borsa* 11, 12, 13.

Agente diplomatico e consolare — [c. c. 5, 6, 8, 10, 273, 367, 368, 381, 771, 796; L. consolare 28 gengaio 1866, n. 2804; Reg. 7 giugno 1866, n. 2996] V. *Console*.

Alimenti — [c. c. 26, 132, 133, 138-146, 156, 186, 187, 193, 211, 752, 767, 846, 867, 1081, 1415, 1956, n. 4, 2144; c. p. c. 592; c. comm. 582].

SOMMARIO.

BIBLIOGRAFIA.

1. Se l'obbligo del marito di sopperire ai bisogni della vita della moglie cessi quando la separazione sia avvenuta per colpa della moglie. — Alessandro MILLELIRE ALBINI, Foro, I, 701.

2. La moglie che non vuol seguire il marito, il quale, abbandonandola, va ad abitare nella casa di un genero e di una figlia di primo letto, ha diritto agli alimenti? — MESSERI Luigi, Mon. pret., 1881, 186.

GIURISPRUDENZA.

3. L'obbligo del marito di somministrare alla moglie tutto ciò che è necessario ai bisogni della vita in proporzione delle sue sostanze, ha la sua giuridica cagione di essere non nella convivenza coniugale, ma nella sussistenza del vincolo matrimoniale; onde non cessa pel fatto della separazione, anche autorizzata dal giudice, ed ancorchè avvenuta per colpa della moglie. — C. Torino, 23 settembre 1880, Bernasconi c. Lepori, Foro, I, 700 (n).

4. La donna, per colpa della quale è pronunciata la separazione, ha solo diritto agli alimenti in caso di bisogno. — A. Casale, 18 febbraio 1881, T. c. F, Giur. Casale, 1881, 200.

5. La moglie ha diritto di ottenere dal marito gli alimenti quand'anche si trovi da lui separata di fatto, purchè lo sia per causa che ne giustifichi l'allontanamento.

6. La presunzione che gli alimenti fra congiunti siansi somministrati *officio pietatis* può essere combattuta da presunzioni contrarie. — A. Genova, 30 giugno 1880, De Martini c. Boero, Foro, I, 49 (n).

7. L'obbligo degli alimenti deriva dal fatto del matrimonio, nè, a declinarlo, può il marito invocare l'art. 133 cod. civ. in pendenza del giudizio di separazione, perchè in questo caso l'allontanamento dalla casa coniugale è determinato da giusta causa, e perciò stesso non si può pretendere dal marito di fornir gli alimenti nella propria casa ed in natura. — A. Trani, 4 ottobre 1880, Botta c. Fabiano, R. giur. Trani, 1881, 26; Bett., 1881, 298.

8. Il marito non può negare gli alimenti alla moglie, perchè questa siasi allontanata dal domicilio coniugale e rifiuti di ritornarvi, quando la ragionevolezza di tale rifiuto della moglie dipende da risultamento ed apprezzamento di fatti da essa addotti in appoggio della domanda di separazione, e i quali, se stabiliti, potrebbero costituire una giusta causa di ricusarsi dal ritornare al domicilio coniugale. — A. Parma, 15 ottobre 1880, F. G. c. T. N., M. trib. Mil., 1881, 331.

9. È massima assodata in dottrina e giurisprudenza che trattandosi di prestazione d'alimenti fra persone legate da vincoli di parentela (in specie tra padre e figlio) non si fa luogo a ripetizione, fosse pur quello che riceve gli alimenti in condizione da non averne bisogno.

10. Questi alimenti si presumono prestati *pietatis animo* e senza intenzione di ripeterli.

11. Simile presunzione cessa solo quando concorrono specialissime circostanze, le quali valgano ad indurre in convinzione contraria.

12. Cumulo di circostanze per cui gli alimenti prestati dal figlio al padre nella casa di quest'ultimo furono dichiarati non ripetibili per parte del figlio. — A. Casale, 14 maggio 1881, Mascherpa c. Nebiolo, Giur. Casale, 1881, 263.

13. Il figlio naturale, onde ottenere gli alimenti dal padre in base al n. 1 dell'art. 193 del cod. civ., non può invocare una sentenza della Curia Vescovile, emanata in un giudizio istituito dalla madre contro il preteso padre al solo scopo di essere sposata o dotata.

14. Da una tale sentenza, quantunque abbia accolto la domanda della madre, non risulta a favore del figlio quella prova indiretta della paternità, che è richiesta dal n. 1 dell'art. 193 suddetto.

15. Il figlio, per poter invocare il n. 3 dello stesso articolo, deve effettivamente presentare lo *scritto* da cui risulti della paternità per esplicita dichiarazione del genitore.

16. Non sarebbe quindi ammessibile un interrogatorio dedotto al padre sul fatto, se egli non abbia in un dato giorno scritto alla madre una lettera, nella quale abbia ammessa la sua pater-

A ɔità. — A. Casale, 2 maggio 1881, R. c. N., Giur. Casale, 1881, 169.

17. La disposizione dell'art. 146 cod. civ., giusta il quale l'obbligazione degli alimenti cessa colla morte dell'obbligato, non si applica nel caso di figli naturali, i quali debbono sperimentare il loro diritto di credito esclusivamente sul patrimonio dei genitori.

18. L'art. 193, capoverso, concerne tutti i figli naturali, e non soltanto quelli non riconoscibili.

19. Ad ogni modo il solo silenzio della legge, od una eventuale meno felice redazione della medesima, non possono autorizzare a negare ai figli, di cui sarebbe ammesso il riconoscimento, quegli stessi alimenti che essa pur concede agli adulterini ed incestuosi in omaggio al principio di natura che impone ai genitori la obbligazione di alimentare B la prole. — T. Pavia, 8 luglio 1881, Bramosi c. Salvaneschi, M. trib. Mil., 1881, 953.

20. Per ottenere gli alimenti in base dell'art. 193, n. 3 del cod. civ., è necessario che il richiedente abbia lo stato di figlio naturale.

21. Quindi non potrebbe chiedere gli alimenti chi, pur essendo dichiarato figlio nella disposizione di ultima volontà di un terzo, è nato da legittimo matrimonio e la cui filiazione non fu mai di- C sconosciuta dal presunto genitore. — A. Venezia, 14 dicembre 1880, Facchin c. Dalla Santa, Foro, I, 184 (n).

22. Il figlio adulterino, nato da madre maritata, ha azione agli alimenti contro il padre naturale se la paternità risulta da esplicita sua dichiarazione scritta.

23. La legge fa meramente omaggio alla dichiarazione per la sola causa favorevole degli alimenti, senza che per questo si stabilisca un riconoscimento vietato che la paternità s'indaghi.

24. Ai figli adulterini la legge concede solo diritto agli alimenti che non si estende punto alla educazione ed all'istruzione.

25. Difetta di motivazione la sentenza che tassa al solo padre naturale l'obbligo degli alimenti senza tener conto della costui eccezione che potesse e D dovesse anche la madre concorrervi. — C. Palermo, 24 febbraio 1880, Artibali c. De Stefani, Circ. giur., 1881, 161.

26. Ai figli nati durante legittimo matrimonio, e non disconosciuti dal padre, non può applicarsi la seconda parte dell'art. 193 del cod. civ. italiano, sebbene la loro nascita o concepimento siano anteriori all'attuazione del cod. civ.

27. I figli in possesso di stato legittimo non hanno diritto di chiedere gli alimenti dal terzo che li abbia riconosciuti come suoi figli adulterini. — E C. Firenze, 1 dicembre 1881, Facchin c. D'Anna e Dalla Santa, Annali, 1881, 495; Temi ven., 1882, 29, Legge, 1882, I, 225; M. trib. Mil., 1882, 171; Bett., 1882, 118.

28. La madre della figlia naturale riconosciuta non ha diritto ad ottenere contro il marito di essa A gli alimenti. — A. Genova, 25 agosto 1881, Barbieri c. Raggio, Eco Gen., 1881, I, 350; Bett., 1881, 692.

29. Stabilito il quantitativo della prestazione alimentaria sia per sentenza, che per convenzione, esso non è definitivo, ma può variare a seconda B delle circostanze — A. Messina, 14 gennaio 1880, Basile c. Mondio, Foro, I, 749 (n).

30. Insino a che non sia prodotta una istanza giudiziale per una modificazione nella assegnazione degli alimenti, l'acquiescenza del debitore serve di tacita ricognizione del suo debito, ed il creditore acquista un diritto irrevocabile alle rate di C pensione scadute. — A. Casale, 19 novembre 1880, Boccaccio c. Cazzulini, Giur. Casale, 1881, 10.

V. *Compet. civ.* 3 — *Donazione* 5, 8 — *Donna marit.* 38, 39, 42, 43 — *Esecuz. in genere* 27, 35, 36 — *Ese uz. provv.* 12, 19 — *Filiazione* — *Legato* 31 — *Prescriz. civ.* 101 — *Tassa di successione* 84.

Alloggi militari — [L. 4 agosto 1861, n. 142] V. *Comune* 61, 69. *Provincia.*

Allontanamento di oblatori dai pubblici incanti — V. *Elezioni amm.* 1, 16.

Alluvione — [c. c. 453-461, 1966].

Alveo [c. c. 453 e seg.; L. opere pubbliche, 20 marzo 1865, tit. III.] V. *Acque* 35, 47 — *Proprietà* 2.

Amichevoli compositori — [c. p. c. 20, 28, n. 1, 31, n. 1] V. *Arbitramento* 68.

Ammenda — [c. p. 35, 36, 60, 62-67].

Amministratore — V. *Corpo morale* — *Divisione* — *Dote* — *Fallimento* — *Mandato* — *Opera pia* — *Patria potestà* — *Rendiconto* — *Società*.

Amministratore giudiziale — V. *Esecuzione immob.* 9, 183-189.

Amministrazione comunale e provinciale. — V. *Comune* — *Provincia.*

Amministrazione pubblica — [L. 22 aprile 1869, n. 5026; Reg. 4 settembre 1870 n. 5852; L. 2 marzo 1865, n. 2248 All. *E*; Reg. 25 giugno 1865 n. 2361; c. p. c. 138, 139, 93].

Bibliografia.

1. Della notificazione degli atti alle pubbliche am- D ministrazioni. P. S. Mancini, Filangieri, 1881, 257.

Giurisprudenza.

2. Il demanio può, come qualunque amministrazione dello Stato, contrarre col fatto proprio obblighi, acquistare dei diritti, e compiere atti come ogni privato; per cui non può esser confuso con le altre amministrazioni, nè immedesimato collo stato civ., i di cui parziali inte- E ressi è delegato per legge a reppresentare — A. Perugia, 24 febbr. 1881, Finanze c. Gobbetti, Bett., 1881, 180.

3. L'art. 111 della legge 20 marzo 1865 sul contenzioso amministrativo e l'art. 2 del regolamento 25 giugno designano i funzionari che debbono rappresentare il R. demanio nei giudizi di merito tanto attivi quanto passivi.

4. Nei giudizi esecutivi rappresentano il demanio

esattori, percettori, ricevitori di varia specie, segnatamente del registro per tutte le tasse concernenti le succcessioni ereditarie e gli affari — C. Roma, 10 agosto 1880, Guadalupi c. Finanze, Bett., 1881, p. sp. 48; Legge, 81, I, 622.

5. L'amministrazione finanziaria dello Stato è rappresentata nelle provincie dall'intendente di finanza residente nel luogo, ove ha sede l'autorità giudiziaria che deve conoscere della controversia. — A. Messina, 15 luglio 1880, Ospedale civico di Messina c. Comune di Barcellona, M. trib. Mil., 1881, 386.

6. L'intendente di finanza ha sempre facoltà di assumere la difesa, anche all'udienza, in una lite contestata col solo ricevitore.

7. È validamente notificata una sentenza ad istanza dell'intendente senza declinare il nome personale del titolare. — A. Catania, 30 marzo 1881, Capra Silvestri c. Finanze, Giur. Cat., 1881, 95.

8. Legittimo contraddittore in prima istanza il ricevitore del registro, lo appello è ben notificato a lui con citazione a comparire, comunque nella sede della Corte siavi l'intendente di finanza — A. Messina, 25 febbraio 1880, Paleologo c. Finanze Temi zancl., 1881, 174.

9. Nella citazione deve essere indicato, sotto pena di nullità, il nome, il cognome dell'individuo che incarna il corpo morale attore, quando anche questo corpo morale fosse una pubblica amministrazione — A. Perugia, 19 maggio 1881, Fondo pel culto c. Maravalle, Annali, 1881, 358.

10. Ben è notificato il ricorso contro il Fondo pel culto al ricevitore del registro, col quale venne dal ricorrente contestato il giudizio di merito, in seguito ad opposizione alla ingiunzione spiccata da esso ricevitore pel pagameuto di rendite. — C. Roma, 5 gennaio 1881, Mariani c. Fondo pel culto, Foro I, 338 (n)

11. È ammessibile il ricorso per cassazione che è stato regolarmente notificato all'amministrazione finanziaria, la quale nel corso del giudizio aveva rappresentata la società anonima per la vendita dei beni demaniali. — C. Roma, 31 decembre 1880, Aleori c. Finanze, Corte S. Roma, 1880, 160.

12. È ammessibile il ricorso per cassazione intimato all'intendente di finanza in cause contro il Fondo pel culto se questa amministrazione non ha mai disconosciuta la regolarità della lite col ricevitore del registro, se l'appello fu interposto dalla direzione del contenzioso finanziario, e se trattasi di materia analoga a quella delle leggi eversive dell'asse ecclesiastico del 1866 e 1867. — C. Roma, 17 agosto 1881, Bessone c. Finanze, Corte S. Roma, 1881, 1117.

13. Il ricorso in cassazione prodotto dallo intendente rappresentante in causa il demanio e il Fondo pel culto senza specifica indicazione se siasi interposto nell'interesse del primo o del secondo, lo si deve ritenere sporto per conto e parte del rappresentato che avea motivo a lamentarsi del pronunziato in appello.

14. Ai termini della legge 15 agosto 1867 non è necessario il deposito per l'ammessibilità del ricorso del Fondo del culto. — C. Roma, 3 dicembre 1880, Finanze c. Spanò, Legge, 1881, I, 2; Corte S. Roma, 1880, 134.

15. Non è inammessibile per mancanza di deposito il ricorso del Fondo pel culto interposto anteriormente alla legge che dal deposito dispensò esso Fondo per il culto, per estendersi questa tanto ai ricorsi intimati a seguito di lei, che a quelli intimati anteriormente. — C. Roma, 16 decembre 1880, Fondo culto c. Tota, Legge, 1881, I, 148.

16. I ricorsi prodotti nell'interesse del Fondo pel culto dopo la legge del 14 agosto 1879 vanno esenti dalla necessità del deposito a titolo di multa — C. Roma, 31 maggio 1881, Fondo culto c. Landini, Legge, 1881 II, 112.

17. I registri di riscossione de' ricevitori del registro e bollo sono a ritenersi atti pubblici, e facienti perciò fede dei pagamenti in essi annotati — T. Trani, 22 marzo 1881, De Luca c. Fondo pel culto, R. giur. Trani, 1881, 582.

18. Rimpetto alla pubblica amministrazione debbono riguardarsi inefficaci le quietanze che dai suoi agenti di riscossione si rilasciano sotto una forma diversa da quella prescritta dagli art. 272 e 276 del regio decreto 4 settembre 1870.

19. A provare anche rimpetto al demanio l'estinzione del debito, non è sufficiente il produrre un mandato di pagamento quietanzato dal ricevitore demaniale, sebbene il debitore sia un corpo morale (una provincia) che suol pagare colla spedizione di simili mandati — C. Roma, 10 agosto 1881, Finanze c. Prov. Cagliari, Corte S. Roma, 1881, 880; Gazz. proc., XVII, 65; Bett., 1882, p. sp., 101; Cons. amm., 1882, 123.

V. *Appalto* — *Arbitramento* 8, 9 — *Atto d commercio* 10 — *Avvocatura erar.* — *Competenza civ.* — *Conflitto di attribuzioni* — *Fondo culto* — *Impiegati* — *Responsabilità civ.* — *Spese giudiz.* 29.

Ammonizione — [c. p. 47-51; L. 6 luglio 1871, n. 294; L. S. P. 20 marzo 1865 n. 2248, All. *B*; art. 70, 75, 97, 98, 99, 100, 104, 105, 106, 114, 117].

SOMMARIO.

BIBLIOGRAFIA.

1. Dell' ammonizione. Paolo FARIS SPANEDDA, Sassari, 1880, Tip. Azuni.

2. Prontuario delle ammonizioni pretoriali, Antonio DE PORTIS, Napoli, Tip. del Tasso,

3. Studio sull' ammonizione e sui relativi provvedimenti. F. Boselli, Parma, Edit. Battei, pag. 167.
4. Dell' ammonizione giudiziale secondo la legge di pubblica sicurezza. Carlo Gatteschi, Mon. pret., 1881, 281; Riv. pen., XIV, 136.
5. Per la punizione del vagabondo è necessaria la preventiva ammonizione a norma della legge di P. S. come per l' ozioso? S. Pappagallo, R. giur. Trani, 1881, 617.
6. Gli ammoniti di fronte alla legge 30 giugno 1876 sui mandati di comparizione e di cattura e sulla libertà provvisoria. Annibale Alpi, Legge, 1881, II, 177.
7. Alcuni dubbi sulla prescrizione biennale in materia d' ammonizione. Antonio Marinuzzi, Legge, 1881, II, 248.
8. È applicabile la recidiva di cui all' art. 123 cod. pen. alle contravvenzioni all' ammonizione previste dagli art. 70, 71, 105, 106 della legge di pubblica sicurezza? Paolo De Ponti, M. trib. Mil., 1881, 1009.

Giurisprudenza.

9. Non è nulla l' ordinanza di ammonizione solo perchè l' ammonendo fu tradotto davanti al pretore dalla forza pubblica senza previa citazione dell' usciere. — A. Torino, 16 dicembre 1880, Micono, Legge, 1881, I, 568.
10. Quando l' individuo arrestato in fragrante oziosità, e presentato al pretore, si mostri sciente del motivo pel quale deve essere ammonito, e si limiti a rispondere alle contestazioni senza opporre la mancanza di precedente citazione o avviso a comparire, non può efficacemente addurre questa ommissione dopo che l' ammonizione abbia avuto luogo. — C. Firenze, 24 novembre 1880, Mazzuoli, M. giud. Ven., 1881, 16; Annali, 1880, 252; G. pret., 1881, 285.
11. È incensurabile in cassazione l' apprezzamento delle prove circa ai fatti in base ai quali il pretore profferì l' ammonizione. — C. Firenze, 12 marzo 1881, Salvagnini, Riv. pen., XIV, 197.
12. Il pretore non ha l' obbligo di sentire sempre e in tutti i casi i testimoni a discolpa indicati dal denunziato per l' ammonizione. — C. Firenze, 5 giugno 1880, Lavagi, Foro, II, 34.
13. Giusta il primo capoverso dell' art. 70 L. di p. s. il pretore non ha il dovere di assumere novelle informazioni sol che l'ammonendo lo chiegga, ma soltando allorchè non abbia ancora argomenti bastevoli per creder falsa la negativa dell' ammonendo ai fatti ascrittigli.
14. Laonde, constatato nella deliberazione che gli elementi già raccolti bastano al convincimento del pretore, questi si serve del suo diritto nel non attendere alla istanza di audizione di nuovi testimoni.
15. Alla validità del monito non occorre che l' avviso di comparizione dia preventiva scienza dell' ammonizione da infliggersi, e molto meno è richiesto un formale preventivo interrogatorio; ma basta che l'individuo comparso sappia di che si tratta per contestare od accettare i fatti denunziati. — C. Napoli, 1 aprile 1881, Ascoli, Foro, II, 349.
16. Quando l' ordinanza d'ammonizione è basata sulle assunte informazioni, manca ogni ragione di censura per essersi omesso l' esame dei testimoni a difesa.
17. Non può dirsi violata la regola, *non bis in idem*, allorchè il pretore per nuova denuncia, e posteriore d' oltre un anno alla prima non accolta, pronuncia la ammonizione.
18. Non è dalla legge prescritto, che nell' ordinanza d' ammonizione si faccia menzione dell' interrogatorio del denunciato. — C. Firenze, 16 novembre 1881, Delle Croce, Annali, 1881, 152.
19. È diniego di giustizia il rifiuto del pretore ad assumere novelle indagini sulla opposizione dell' ammonito, se tale rifiuto si fonda soltanto sul convincimento fornito dalle prime informazioni, e non si accenni di essersi ritenute false le discolpe presentate. — C. Napoli, 22 novembre 1880, Fedele, Foro, II, 204.
21. Ai decreti di ammonizione non sono applicabili le norme riguardanti i giudizi ordinari e le vere sentenze.
22. Laonde non è necessario che l' ordinanza sia intestata in nome del Re, nè è necessario l' avvertimento circa il termine per ricorrere in cassazione. — C. Firenze, 24 dicembre 1880, Leoni, Foro, II, 168 (n).
23. Il fatto di essere membro attivo dell' internazionale è sufficiente a legittimare l' ammonizione quale sospetto in genere. — C. Roma, 15 dicembre 1880, Coradetti, Riv. pen., XIII, 366; Bett., 1881, 74.
24. Per infliggere l' ammonizione ad un individuo come diffamato per crimini o delitti contro le persone o le proprietà, non occorre che per questi reati sia intervenuta qualche condanna. — C. Firenze, 5 giugno 1880, Lavagi, Foro, II, 34 (n).
25. È incensurabile il decreto del pretore che infligge l' ammonizione ad un individuo, per essere, oltrechè stato condannato per spendizione di biglietti falsi, sospetto in reati contro la proprietà.
26. Non basta essere possidente per ripuslare, agli effetti dell' ammonizione, l' accusa di sospetto in reati contro la proprietà. — C. Firenze, 8 gennaio 1881, Innocenti, Riv. pen., XIV, 23.
27. Avverso il verbale o decreto d' ammonizione non compete ricorso per cassazione; ma questo compete contro l' ordinanza pronunziata dal pretore sulla istanza di revoca del monito. — C. Napoli, 16 marzo 1881, Filicò, Foro, II, 165 (n).
28. L'ammonizione pronunziata dal pretore a norma degli art. 70, 105, 106, legge di p. s. non può essere sindacata dall'autorità giudiziaria chiamata a giudicare della contravvenzione alla medesima, solo ammettendosi il ricorso in cassazione

per violazione di forme e per eccesso di potere
A — A. Perugia, 15 gennaio 1881, Costa, Foro, II,92(n).

29. Viola la legge ed erra il pretore che infligge l'ammonizione sulla base di una procedura pendente a carico del denunciato o di condanne anteriori, senza che gli consti essersi quegli abbandonato a fatti che lo convincano di nuovi sospetti da esso eccitati e lo persuadano della giustizia e della opportunità del provvedimento.

30. Il pretore, se non è tenuto ad una motivazione speciale, deve tuttavia dichiarare esplicitamente che ritiene sospetto o diffamato in reati contro la proprietà e le persone l'individuo che ammo-
B nisce. — C. Firenze, 11 giugno 1881, Marchetti Foro, II, 475 (n).

31. Vi è eccesso di potere allorchè l'ammonizione è inflitta sotto il riguardo di trattarsi di persone sospette in genere, non essendo questa categoria compresa tra quelle enumerate nell'art. 105 della
C legge di p. s. — C. Napoli, 16 marzo 1881, Filicò, Foro, II, 165 (n).

32. L'ammonizione di sospetto in genere, a senso degli art. 105 e 106 della legge 20 marzo 1865, è irregolare ed inesatta, ove nel decreto del pretore non si precisi a quale delle categorie degli individui sospetti, nominalmente e genericamente enunciate dall'art. 105, l'ammonendo appartenga.

33. Il disposto dell'art. 105 non corrisponde nè si collega con quello dell'art. 71 della legge di p. s., che riflette soltanto il caso di non aver fatto constare nel termine prefisso di essersi dato a stabile lavoro, o di aver traslocata abitazione, senza preventiva partecipazione all'autorità di p. s.

34. È inefficace il decreto di ammonizione se non completa la ingiunzione di darsi a stabile lavoro col prefinire un termine determinato, ed è in tal caso improcedibile l'azione penale a base dell'articolo 71 succitato.

35. La incolpazione di avere un cittadino menata una vita tutt'altro che da buono ed onesto cittadino, non è equiparabile a quella contemplata dall'art. 70 della legge suddetta, che autorizza di procedere contro il contravventore ozioso.

36. Non si può devenire a condanna se l'imputazione manchi di chiarezza e precisione, e deve ritenersi per confusa quella che divaghi su diversi titoli di reato, senza alcuno delinearne con sicurezza, come quando stranamente si invochino per un solo fatto i diversi dettati degli art. 70, 71, 105, 106, 114 della legge di p. s. e 437
D del codice penale. — C. Firenze, 10 settembre 1881, Rinaldi, Temi ven., 1881, 539; Annali, 1881, 132; Bett., 1881, 304.

37. Commette un eccesso di potere quel pretore, che oltre all'assoggettare all'ammonizione l'individuo denunciato come sospetto in genere, lo sottopone
E a speciale precetto. — C. Firenze, 24 dicembre 1880, Dante Leoni, Riv. pen., XIII, 388.

38. Nell'ammonire le persone sospette, non si può ingiungere all'ammonito altro precetto che quello di non dar luogo ad ulteriori sospetti, come stabilisce l'art. 106, L. di p. s.

39. Epperò commette eccesso di potere il pretore che nell'ammonire le persone sospette ingiunge altri precetti, come ad es. quello (che per gli articoli 79 e 80 può ingiungersi ai sottoposti a sorveglianza) di non uscire dalla propria casa
A che in date ore. — C. Firenze, 24 dicembre 1880, Leoni, Foro, II, 168 (n).

40. La contravvenzione all'ammonizione prescritta dalla legge di pubblica sicurezza è un reato *sui generis* che può essere punito separatamente dal reato col quale si contravvenne all'ammonizione, ove per il secondo si debba procedere dietro que-
B rela di parte. — C. Roma, 19 luglio 1880, Bellotti, Legge, 1881, I, 103.

41. Quando l'ammonito a darsi a stabile lavoro e a farne constare entro un dato termine all'autorità di pubblica sicurezza ottempera alla prima parte della fattagli ammonizione, ma poi trascura di darne partecipazione entro il tempo assegnatogli dall'autorità suddetta, può bensì essere arrestato per tale trascuranza e sottoposto a procedimento, ma una volta che egli in giudizio provi di essersi dato in realtà a stabile la
C voro, non è passibile di alcuna pena. — A. Modena, 8 giugno 1881, Medioni, R. leg., 1881, 175.

42. La sorveglianza della p. s. stabilita, giusta l'articolo 437 cod. pen., come pena accessoria del carcere pel caso che l'ammonito trasgredisca il precetto di darsi a stabile lavoro, non è applicabile se la contravvenzione si riduca al non aver fatto constare all'autorità, nel termine prefisso, di es-
D sersi dato a stabile lavoro. — A. Palermo, 6 giugno 1880, Calogero, Foro, II, 264 (n).

43. Colui che contravviene all'ammonizione, abbia, o no, precedentemente subite altre condanne, è soggetto alla pena accessoria della sorveglianza della p. s., giusta le combinate disposizioni degli art. 106, al. 1, legge di p. s., e 437 cod. penale.

44. L'ultimo alinea del suddetto art. 106 deve intendersi nel senso che, trattandosi di ammoniti già condannati per reati contro le persone e le proprietà, il pretore può sottoporli alla sorveglianza speciale della p. s. nell'atto stesso dell'ammonizione, e non già nel senso che la sorveglianza possa infliggersi in caso di contravvenzione all'ammonizione a quelli soltanto che
E avessero già subìte altre condanne. — C. Roma, 18 agosto 1881, Coradetti, Foro, II, 433 (n).

45. L'ozioso che contravvenga all'ammonizione ed abbia precedentemente subìta altra condanna per un reato di diversa indole, deve subire l'aggravante della recidiva, a norma degli art. 118 e 123.

46. A ciò non osta l'art. 438 cod. pen., il quale con l'aver stabilita un'aggravante speciale per la recidiva *in eodem*, non volle escludere la recidiva comune pel caso in cui il contravventore fosse stato precedentemente condannato per altro reato.

A — C. Torino, 23 settembre 1881, Stuzzi, Foro., II, 409.

47. La contravvenzione all'ammonizione in materia di persone sospette di furto è un delitto vero e proprio, non già una semplice contravvenzione.

48. Epperò chi contravviene a detta ammonizione è recidivo, quando precedentemente sia stato condannato con sentenza divenuta irrevocabile B a pena criminale o correzionale. — C. Torino, 15 dicembre 1880., Pantrini e Scagnelli, R. leg., 1881, 124.

49. Non si può estendere ai sospetti per oziosità o vagabondaggio o per altri reati indicati nell'articolo 105 della legge di pubblica sicurezza, il benefizio della cessione degli effetti dell'ammonizione dopo un biennio senza condanna, accordato dall'art. 104 della legge stessa ai sospetti per furti campestri e pascoli abusivi.

50. Contravviene all'ammonizione colui che, pur essendo munito di passaporto per l'interno del regno, non fa noto all'autorità amministrativa la sua intenzione di trasferirsi in altra residenza C e non si dà a stabile lavoro. — A. Torino, 16 dicembre 1880, Bresciano, Giur. Tor., 1881, 14; Legge, 1881, I, 103; Riv. pen., XIII, 397.

51. L'art. 104 legge sulla pubblica sicurezza riguarda il semplice ammonito quale sospetto responsabile di furti campestri e di pascolo abusivo, fra le cui disposizioni speciali al capo 4. sez. 1. trovasi allogato; e non potrebbe perciò estendersi anche agli altri ammoniti più pericolosi come oziosi, vagabondi e sospetti ladri, grassatori, truffatori ecc., di cui agli art. 70, 105, 106 e 114 legge suddetta.

52. Pel combinato disposto dei precitati articoli 104 legge di pubblica sicurezza e 106 del regolamento, sarebbe sempre necessaria la preventiva dichiarazione di revoca del monito da parte dell'autorità giudiziaria perché si potesse ottenere la cessazione dello stato di ammonizione pel decorso del biennio consecutivo alla detta ingiunzione, senza che sia interceduta alcuna condanna penale, specie per contravvenzione agli obblighi derivanti dall'ammonizione stessa.

53. L'ammonito, il quale abbia nel corso del biennio successivo all'ammonizione subìto condanna penale, non può invocare a suo favore il beneficio derivante dal decorso del tempo come sopra stabilito dalla legge nell'articolo 104 succitato. — D A. Roma, 23 agosto 1881, Severi, Gazz. proc., XVI, 392.

54. Per ritenersi un ammonito come ozioso o vagabondo svincolato dagli obblighi assunti non basta il solo fatto del trascorrimento del biennio senza avere subita veruna condanna, ma deve precedere un'apposita dichiarazione dell'autorità E giudiziaria annotata nei registri della p. s. — C. Roma, 6 ottobre 1880, Costa, Foro, II, 49 (n).

55. Perchè il decorso del biennio senza condanna possa a norma degli art. 104 della suddetta legge e 106 del relativo regolamento far cessare l'effetto dell'ammonizione è necessario: 1. che l'ammonito abbia durante il suindicato periodo osservato gli obblighi a lui ingiunti; 2. che egli abbia ottenuto dall'autorità giudiziaria dichiarazione della cessazione degli effetti dell'ammonizione per farla registrare presso l'ufficio di p. s. locale.
A — A. Perugia, 15 gennaio 1881, Costa, Foro, II, 92 (n).

V. *Consiglio comunale* (decadenza) 18 — *Libertà provvisoria* 25 — *Oziosi e vagabondi* 3, 4 — *Testimoni pen.* 2.

Amnistia — [c. p. p. 830; RR. DD. 2 ottobre 1876, n. 3361, 19 gennaio 1878, n. 4260, 4261].

1. L'estinzione dell'azione penale per effetto dell'amnistia deve essere pronunciata per intero e senz'altra aggiunta che accenni alla colpevolezza dell'imputato in ordine al fatto per cui l'amni- B stia venne accordata. — C. Torino, 2 febbraio 1881, Priotti, M. trib. Mil., 1881, 307; Bett., 1881, 130.

2. Il magistrato penale, che dichiara compreso un reato nell'amnistia, deve dichiarare abolita l'azione penale, e rinviare, pei danni interessi, al C magistrato civile. — A. Messina, 27 novembre 1880, Xerri, Temi zancl., 1881, 200; G. pret., 1881, 425.

3. È inammissibile l'appello contro una sentenza che abbia dichiarata estinta l'azione penale per effetto d'amnistia.

4. Nè vale a renderlo ammessibile il convincimento di reità espresso dai primi giudici, da cui l'imputato assume di essere stato leso, una volta che gli effetti di tale convinzione si esauriscono col- D l'abolizione dell'azione penale. — A. Trani, 12 maggio 1880, Durante, R. giur. Trani, 1881, 261.

5. Ai decreti di amnistia deve darsi la più larga e benigna interpretazione; e per ciò severa e ristretta deve essere all'incontro quella delle condizioni, che possono far perdere tale beneficio,

6. Per il R. decreto 19 gennaio 1878, devonsi intendere decaduti dall'amnistia esclusivamente gli imputati e condannati per contravvenzione alla legge sul bollo, che non abbiano pagato la tassa entro tre mesi dalla data del decreto.

7. Laonde sono compresi nel suddetto decreto, benchè non abbiano adempito la condizione stabilita con l'art. 4, del pagamento cioè della tassa nel periodo di tre mesi, coloro che omisero di sottoporre alcuni atti alla tassa di bollo, senza però essere stati mai per ciò imputati nè condannati. E — C. Roma, 17 novembre 1881, Conte Montarsino, Corte S. Roma, 1880, 59; Riv. pen., XIII, 534.

8. Dev'essere ammesso a godere dell'amnistia accordata col regio decreto 14 gennaio 1878, chi precedentemente pagò la ingiunta sopratassa e multa per pretesa tardiva denuncia di successione, se questo pagamento fece *per compulsum* e con la condizione del *solve et repete*, mentre l'azione delle Finanze trovavasi sempre *sub judice;* e per ciò a lui deve restituirsi quanto pagò

A per questo titolo. — C. Roma, 19 marzo 1881, Finanze c. Ciccodicola, Corte S. Roma, 1881, 311; Bollettino, 1881, 297; Massime, 1881, 437; Boll. cont., 1881, 91.

9. Nel beneficio dell'amnistia concessa col R. decreto 19 gennaio 1878 non sono comprese le contravvenzioni dei cancellieri alla tariffa in materia civile e penale. — C. Roma, 13 ottobre 1880, De Lise, Foro, II, 154 (n).

10. É compresa nell'amnistia del 19 settembre 1881 la contravvenzione alle leggi sulle privative dello Stato punita con multa non eccedente le L. 100 e senza recidività. — C. Roma, 9 novembre 1881, D'Andrea, Corte S. Roma, 1881, 907.

11. Il R. decreto di amnistia del 19 settembre 1881 dispone l'abolizione dell'azione penale fra le altre contravvenzioni anche per quelle relative ai sali e tabacchi, purchè la pena pecuniaria applicabile o applicata non ecceda le L. 100. — C. Roma, 12 ottobre 1881, Brovelli, Corte S. Roma, 1881, 908.

12. Il reato di che all'art. 471 del cod. pen. sardo è reato politico e deve intendersi compreso nel real decreto d'amnistia 19 settembre 1881. — C. Roma, 7 ottobre 1881, Soro, Annali, 1881, 201.

13. Dopo che i giudici del merito hanno ritenuto in fatto, come punto di partenza, da cui si aveva da fissare la multa per contravvenzione alla legge sul macinato, una data anteriore al R. decreto di amnistia del 2 ottobre 1876, non possono a meno di ammettere l'imputato a goder del beneflzio portato da tale sovrana amnistia, senza perdere eguale diritto a quello della posteriore amnistia del 19 gennaio 1878. — C. Roma, 12 gennaio 1881, Marostica, Corte S. Roma, 1881, 98.

14. La sentenza della sezione di accusa che sulla ufficiale richiesta del pubblico ministero abbia ammesso un condannato al godimento dell'amnistia in una data misura, non impedisce la di lui instanza per una più larga applicazione.

15. La condanna ad anni sei di carcere per tre delitti distinti, ma congeneri, deve essere diminuita tre volte di mesi sei, secondo l'amnistia del 19 gennaio 1878. — C. Napoli, 16 marzo 1881, Levy e Grienwood, Foro, II, 273 (n).

16. Se l'amnistia abolisca l'azione penale pe' reati punibili con tre mesi di carcere, e diminuisca di tale durata le pene già inflitte, è inapplicabile a' reati che all'epoca del decreto erano tuttora soggetti a pena eccedente i tre mesi. — C. Napoli, 4 marzo 1881, Stolte, Foro, II, 305.

17. Ha violato il regio decreto sul lotto del 17 settembre 1871 e il R. decreto di amnistia del 19 gennaio 1878 la sentenza che dichiarò estinta l'azione penale contro un raccoglitore di lotto clandestino di cui la pena, anche se valutabile nel *minimum* di tre mesi di carcere e di mille lire di multa, fatto il ragguaglio legale di questa pena pecuniaria a pena corporale, avrebbe superato i sei mesi di carcere. — C. Roma, 11 aprile 1881, Fontana, Corte S. Roma, 1881, 702.

18. Non è applicabile l'amnistia per la pena di morte, quando in forza del verdetto dei giurati, che accordarono le circostanze attenuanti, questa non trova applicazione.

19. Non è poi applicabile specialmente quando nel giudizio di rinvio non può per opéra di legge esser fulminata la pena di morte, stante una precedente condanna nel primo giudizio ai lavori forzati a vita. — C. Palermo, 16 luglio 1880, Viviani e Valenti, Circ. giur., 1881, 31.

20. Il Principe facendo grazia ad un condannato può stabilire delle condizioni e quindi assoggettare il graziato alla sorveglianza speciale della p. s. per un certo tempo. — C. Roma, 30 marzo 1881, Doni Foro, II, 150.

V. *Armi* 2 — *Avvocati e procuratori* 4 — *Bollo* 19 — *Contrabbando* 14 — *Danni pen.* 7 — *Pena* 19 — *Registri pen.* 4 — *Tassa di successione* 71.

Amozione di termini — [c. p. 671].

Analfabetismo — [c. c. 1316, 1320, 1325; L. 22 aprile 1869, n. 5026, art. 38; Reg. 4 settembre 1870, n. 5852, art. 431; L. com. prov. 20 marzo 1865, n. 2248, All. *A*, art. 26, L. 17 settembre 1860, art. 1] V. *Consiglio com.* 26 — *Lotto e lotteria* 20.

Anatocismo — [c. c. 1232] V. *Interessi* 17-20.

Animali — [c. c. 413, 462, 713, 1154, 1505, 1665, 1696; c. p. 609, 675-677, 685; L. 20 marzo 1865, n. 2248, All. *B*, 90; Reg. di polizia stradale 1868, n. 4697, art. 42, 44-49; Reg. per la polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle strade ferrate, n. 1687, art. 55].

1. È da ritenersi malefico o feroce un cane da guardia che senza esser provocato si getta sopra una persona e la morde: e non é provocazione pel cane stesso l'introdursi che fà un estraneo con roba nel cortile ove esso cane è di guardia, o l'uscirne.

2. Un cane siffatto, se è tenuto nel cortile, col cancello chiuso in modo che non possa uscirne, è da ritenersi libero ed in istato di vagamento, anche se non è uscito.

3. Se in conseguenza dello essere aperto il cancello qualcheduno vi entra e quivi il cane gli si avventa e lo morde, senz'altro il proprietario del cane medesimo è colpevole della contravvenzione di cui all'art. 685, n. 6, cod. pen.

4. Se il detto cane trovasi nel cortile di una casa comune a più proprietari, tutti sono responsabili della contravvenzione, ove non si provi quale di essi è il proprietario del cane. — P. Scandiano Emilia, 8 febbraio 1881, A. B. e C., R. leg., 1881, 59.

V. *Ferrovie* 45, 46 — *Privilegio* 10, 12 — *Soccida*.

— reati relativi agli animali.

— vizi redibitori. — V. *Vizi redibitori*.

Annessione — V. *Cittadinanza* 7, 8 — *Successione di Stato a Stato*.

Anno del lutto — [c. c. 57, 128, 1415; R. D. 15 novembre 1855, n. 2602, art. 72].

Anonima (società) — V. *Società*.

Annotazione di pagamento — [c. c. 1331].

Annualità — V. *Prestazione annuale*.

Annunzi giudiziari — [c. p. c. 64-66; L. 30 giugno 1876, n. 3195].

Anticipazione — [c. comm. 409].

— del nolo — V. *Noleggio* 4-8.

— di pigioni e fitti — V. *Cessione*. — V. pure: *Esecuz. imm.* 133, 135, 138-140. *Locazione* 7. 13, 118, 119.

— di spese giudiziarie — V. *Spese giudiz.*

Anticipazione (contratto di).

Anticresi — [c. c. 1570, 1891-1897; c. comm. 316, 317].

Bibliografia.

1. Sotto l'impero delle leggi civili napolitane il contratto d'anticresi non fatto per iscrittura quali rapporti giuridici produceva tra le parti? — Germano Nicola, Filangieri, 1881, 28.

Giurisprudenza.

2. Secondo il cod. civ. vigente l'anticresi è inefficace rimpetto ai creditori di colui che l'ha consentita. — C. Napoli 25 giugno 1881, Frattarolo c. Cepparelli, Foro, I, 788.

3. La durata dell'anticresi non è stata limitata dalla legge e non è impedito di conseguenza che si conceda il godimento dell'immobile per la vita del creditore, sol che è permesso al debitore di abbreviare tale durata restituendo la somma. — C. Napoli, 6 agosto 1881, Fortunato c. Vitiello, Gazz. proc., XVI, 407; Massime, 1881, 495.

4. Secondo il sistema del cod. civ. italiano l'anticresi conferisce un semplice diritto personale, che non pregiudica i terzi, cioè i compratori del fondo anticretico. — A. Trani, 12 aprile 1881, Mele c. Luisi, R. giur. Trani, 1881, 663.

5. L'anticresi comporta l'idea e la variabilità del valore per la fruttificazione dell'immobile e la facoltà di rimborsare il credito in determinati periodi.

6. L'anticresi non dà alcun diritto reale.

7. Il creditore ipotecario può procedere sull'immobile anticretico comunque sia l'anticresi al-l'ipoteca anteriore. — C. Palermo, 5 giugno 1880, Salomone c. Sant'Elia, Circ. giur., 1881, 47.

8. Il creditore, avendo accettato il contratto di anticresi al conto delle somme mutuate, non può procedere esecutivamente in forza del precedente contratto di mutuo, se prima non abbia chiesta la risoluzione della anticresi.

9. Spetta al magistrato dichiarare risoluto il contratto di anticresi. — A. Catania, 22 luglio 1881, Cesarò c. Barbagallo, Giur. Cat., 1881, 233.

10. Risoluta l'anticresi per sentenza, il rendiconto de' frutti al proprietario è dovuto dal giorno in cui cominciano gli effetti esecutivi della stessa.

11. È conforme al codice napolitano, e al vigente codice civile, il patto, che gl'interessi del mutuo si compensino con i frutti de' fondi dati in anticresi. — C. Napoli, 10 novembre 1880, Colonna c. Di Scala, Gazz. proc., XV, 607; Legge, 1881, I, 524; G. trib. Nap., XXX, 700.

12. Non è soggetta a prescrizione l'azione del debitore anticretico per il rilascio del fondo dato in anticresi, anche quando nel contratto siasi apposto il patto, che non soddisfacendosi il debito in un termine stabilito, il fondo dovesse intendersi liberamente venduto al creditore. — C. Napoli, 23 luglio 1881, Spennacchio c. Zizzi, Gazz. proc., XVI, 397; G. trib. Nap., XXX, 707; Annali, 1881, 395; Bett., 1881, 659.

V. *Patto commissorio* 1, 3. — *Esecuzione immobil.* 143.

Apertura o **soppressione** di lettere — [c. p. 296].

Appalto — [c. c. 1627-1646].

Sommario.

Amministrazione dello Stato 15, 28, 29.
Appaltatore non riconosc. 34, 35.
Aumento di prezzi 5-9, 11, 12.
Azione in giudizio 34, 35.
Cauzione 20-22.
Collaudo 1, 23-27, 30, 31.
Commissioni di riscontro o collaudo 1, 30.
Compensi — V. *Aumento di prezzi*.
Competenza 1, 29, 31-33.
Cottimo 2-4.
Danni per inesecuz. di contratto 20, 21.
Errori tecnici 13, 14.
Ferrovie 14.
Forfait 6-15, 18, 19.
Locazione d'opera 2-4.
Patti (interpret.) 20-22.
Piani e progetti 13, 14, 18, 19.
Responsabilità 13, 14, 16-18.
Rovina delle opere 16, 17.
Variazioni delle opere — V. *Aumento di prezzo* e *Forfait*.

Bibliografia.

1. Sulla competenza delle commissioni di riscontro in materia di forniture. Genovesi, Legge, 1881, I, 571.

Giurisprudenza.

2. L'appalto come dicesi a cottimo si distingue dalla semplice locazione di opera, non solamente per l'obbligo che assume il cottimista della somministrazione dei materiali, ma ancora per altri estremi, vale a dire, per essersi determinato il lavoro da eseguirsi in tutte le sue specialità e stabilito un prezzo aversionale fisso ed invariabile.

3. Il ribasso che si accorda dall'appaltatore sul complesso dei prezzi delle singole opere può servire d'argomento per dedurre che l'appalto sia stato convenuto a cottimo.

4. È verissimo che nel contratto di locazione di opere e di appalto a cottimo è incluso il concetto di un mandato; per altro non sono applicabili le regole relative, ma quelle speciali stabilite dalla legge per il contratto di cottimo. — A. Roma, 9 settembre 1881, Impresa dell'Esquilino c. Lugani e Presenzini, Foro, I, 1012 (n).

5. Stabilito un contratto d'appalto di lavori con una pubblica amministrazione, a prezzi designati, in conseguenza d'incanti amministrativi, non è dato all'imprenditore pretendere posteriormente un aumento di costo per alcuna categoria di opera sotto il simulacro dell'errore, non vi essendo errore possibile nella natura giuridica di somiglianti contratti. — T. Benevento, 9 novembre 1880, Angeletti c. Min. Guerra e Com. di Benevento, G. trib. Nap., XXX, 461.

6. Nell'appalto a *forfait* fatto sopra un progetto

accompagnato da computi metrici determinanti la quantità o la qualità dei lavori, l'intraprenditore ha diritto a compenso per maggiori lavori impostigli dall'amministrazione appaltante ed importanti una maggiore spesa di quelli computati, ancorchè non ne sia seguita veruna variazione al progetto.

7. Soltanto quando si trattasse di qualche maggior lavoro di semplice esecuzione e di poco rilievo per avvenimenti contingenti non prima bene calcolabili, si dovrebbero ritenere come compresi nel contratto, e non dare quindi all'intraprenditore verun diritto a compenso.

8. L'imprenditore ha diritto a compenso per il maggior valore delle opere anco quando le varianti furono proposte da lui ed accettate dall'appaltante, sempre quando a questo sieno tornate utili.

9. Per determinare l'importanza delle maggiori opere che danno diritto a compenso non si deve considerare il rilievo e la spesa di ciascuna di esse separatamente, ma bensì il rilievo e la spesa del loro complesso. — C. Torino, 1 agosto 1881, Guastalla c. Finanze, Giur. Tor., 1881, 580; Bett., 1881, 523.

10. Nel contratto a *forfait* al prezzo fisso ed invariabilmente stabilito deve corrispondere la determinazione invariabile delle opere; onde l'alea, insita in simili contratti, può solo avere per oggetto il minore o il maggiore costo, non già il numero e la estensione delle opere.

11. Trattandosi di variazioni verificatesi nella esecuzione delle opere appaltate a *forfait* se queste vennero spontaneamente domandate dall'appaltatore, non fanno che determinare sempre più l'opera nel suo interesse; ma se le maggiori opere si eseguirono per ordine dell'appaltante, o per riparare errori nei quali incolse il progetto contrattuale, esse sono in tal caso fuori del contratto, e l'appaltatore ha diritto ad esserne indennizzato.

12. In quest'ultimo caso, nominati i periti allo scopo di valutare le dovute indennità, essi non debbono aver riguardo alla totalità delle opere eseguite ed a quella delle opere indicate nel contratto, per far dipendere dalla differenza di queste due cifre l'ammontare della dovuta indennità, ma debbono aver riguardo alle sole opere che importano variazione del progetto pratico in base al quale si fece l'appalto, senza che, quanto agli altri lavori, non alteranti il progetto grafico, si possa tener conto delle eccedenze verificatesi sul computo metrico. — A. Genova, 12 marzo 1881, Impresa Guastalla c. Finanze, Min. LL. PP., Bett., 1881, 175; Giur. Tor., 1881, 453.

13. L'appaltatore *à forfait* non è tenuto a rispondere verso i terzi dei danni provenienti da errori tecnici dei piani esecutivi a lui forniti dall'appaltante.

14. In ispecie l'impresa, che assume a totale suo rischio e pericolo la costruzione di una ferrovia su piani esecutivi da approvarsi dal Ministero, coll'obbligo di eseguire le opere secondo i buoni precetti dell'arte, non è responsabile dei danni lamentati dai terzi, ove provi che essi provengono da vizi di concetto inerenti ai progetti dati dal Ministero.

15. La legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865 allegato f, non può invocarsi dalle pubbliche amministrazioni delle finanze e dei lavori pubblici quando il Governo è appaltante: unica legge fra lui e l'appaltatore è il contratto. — A. Casale, 15 gennaio 1881, Finanze c. Cervetti, Giur. Casale, 1881, 51.

16. Trattandosi di costruzioni sull'altrui terreno la proprietà dei materiali passa al proprietario del suolo, e la rovina è a suo rischio.

17. Ciò è applicabile anche nel caso di un contratto a *forfait*.

18. Il *forfait*, quando è convenuto dietro un progetto, rende responsabile l'intraprenditore soltanto dei vizi dell'esecuzione, non dei difetti del piano d'opera.

19. Nessun cambiamento è ammissibile per parte dell'intraprenditore nel piano d'opera, se non approvato in iscritto, e non concordato il prezzo. — T. Catania, 30 dicembre 1880, Charles c. Pref. Catania, Giur. Cat., 1881, 36.

20. Il patto per cui l'appaltatore, dopo dichiarato il proprio obbligo alla rifusione dei danni ed alle spese in caso di inadempimento del contratto, si assoggetta altresì alla perdita della cauzione, non può legalmente intendersi se non nel senso che la cauzione debba rimanere in pegno dell'appaltante a garanzia delle obbligazioni assunte dall'appaltatore, così da rispondere col suo valore, totale o parziale, dei danni eventuali.

21. Questo patto non può mai intendersi quale una confisca della cauzione, indipendente dalla prova e liquidazione dei danni, perchè, sotto questo aspetto, sarebbe inefficace, mentre attribuirebbe a parte un lucro, e aggraverebbe l'altra di una jattura, e sì quello che questa senza alcuna causa.

22. È quindi arbitrario l'atto del sindaco, che, nella rappresentanza del Comune appaltante, ordina l'appropriazione e la vendita della cauzione data in pegno. — A. Venezia, 24 febbraio 1881, Pezzoli c. Com. di Pordenone, Cordenone, e Porcia, Temi ven., 1881, 144.

23. Il collaudo, col quale il committente porta il suo giudizio definitivo e finale sopra l'opera eseguita dallo imprenditore, è nel diritto tanto del locatore quanto del conduttore dell'opera.

24. Il collaudo, come la impugnativa della perfezione dell'opera, possono essere in massima tanto espressi quanto taciti.

25. Se non può ammettersi la collaudazione tacita di un' opera, quando per l'approvazione di essa è prestabilita la osservanza di forme tassative e speciali, può sempre per altro ammettersi la impugnativa tacita.

26. Il preposto o l'amministratore nuoce sempre in *omittendo* al preponente e allo amministrato.

27. Nel caso di espressa o tacita negazione del collaudo, l'imprenditore ha diritto di ricorrere ai tribunali ordinari, perchè, constatata la perfezione e consumazione dell'opera, sieno in conformità dichiarate le reciproche obbligazioni de' contraenti. — A. Roma, 29 luglio 1881, Soc. veneta c. Min. LL. PP., Temi rom., 1881, 410.

28. Lo Stato, in quanto si pone in rapporti contrattuali coi privati, anche per iscopi di pubblico servizio, assume le stesse obbligazioni, acquista gli stessi diritti, e si sottopone alle stesse leggi dei privati.

29. Sono di competenza dell'autorità giudiziaria così le quistioni circa la interpretazione dei contratti d'appalto conchiusi dallo Stato coi privati, come le quistioni relative alla esecuzione dei contratti stessi.

30. Il parere delle commissioni di collaudo prescritte dagli art. 130 e 131 del regolamento generale di contabilità dello Stato non ha per lo appaltatore valore di giudizio definitivo ed obbligatorio; ed il collaudo non ha altro effetto che di autorizzare l'amministrazione contraente ad accettare e ricevere irresponsabilmente il lavoro e le materie fornite dallo appaltatore.

31. Quando il fornitore siasi obbligato a somministrare della materia e dei lavori secondo la qualità convenuta nel contratto e conforme al campione, niun'altra questione può farsi tra l'amministrazione ed il fornitore che quella di vedere se la provvista sia conforme alle condizioni stipulate nel contratto, restando a tutta responsabilità dell'amministrazione il vedere se la provvista fatta in conformità al convenuto corrisponda poi o non corrisponda all'uso cui è destinata.

32. Tale quistione consistendo nell'esercizio d'un diritto derivante da rapporti contrattuali, ed avendo per unico effetto il pagamento di una somma è di competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria.

33. La competenza speciale amministrativa *sulle quistioni tecniche* prescritta dalla legge per le opere che riguardano le acque e le strade pubbliche, non può essere applicata ai contratti d'appalto e di fornitura per materie diverse. — C. Roma, 12 agosto 1880, Ministero della Guerra c. Mele, Foro, I, 2.

34. Non ha azione verso l'amministrazione appaltante colui che, senza approvazione e riconoscimento da parte di quella, lavorò per lo appaltatore o gli somministrò gli arnesi e i materiali di costruzione.

35. Quindi, ove ricorra il caso di procedersi di ufficio alla continuazione dei lavori in danno dell'appaltatore negligente, l'amministrazione ha il diritto di impossessarsi dei cantieri e materiali inservienti all'opera, a chiunque possano spettare, senza che le venga ostacolo dal fatto dello assuntore che ebbe ad affidarne ad altri la fabbricazione per proprio incarico. — C. Roma, 11 marzo 1881, Ferrigno c. Min. LL. PP., Bollettino, 1881, 337; Bett., 1881, p. sp. 225; Annali, 1881, p. sp. 170.

V. *Arbitramento* 8, 9 — *Atto di commercio* 5, 6, 10 — *Competenza civ.* 30, 41, 65 — *Comune* 124-127 — *Dazio cons.* — *Esazione* — *Incanti* — *Opere pubbliche* 1, 3-9, 11, 12 — *Registro* (tassa di).

Appello in materia civile — [c. p. c. 487-493, 657, 658, 702-705, 725, 726, 841, 28, 29; c. comm. 695, 696; c. c. 67, 98, 200, 214, 223, 2074].

SOMMARIO.

BIBLIOGRAFIA.

1. Dell'appello prodotto innanzi giudice incompetente. (Se l'appello prodotto innanzi giudice che si dichiara incompetente, possa riprodursi innanzi al giudice competente, quando sia decorso il termine ordinario per appellare). GALLINI Carlo, G. trib. Nap., XXX, 576.

2. Se notificato tempestivamente l'appello, possa questo dirsi deserto per aver l'appellante omesso d'iscrivere la causa a ruolo e non essere comparso all'udienza. FERRUCCI Filippo, Foro, I, 76.

3. Se possa appellarsi incidentalmente anche contro quei capi della sentenza che non siano investiti dall'appello principale. Appunti di dottrina e di giurisprudenza. Avv. F. CANEVELLO, Foro, I, 1097.

4. Se la rinunzia all'appello principale pregiudichi l'appello incidentale. RICCI, G. leggi, 1881, 106.

5. L'art. 408 del cod. di proc. civ., e la notificazione dell'appello contro le sentenze commerciali contumaciali. CUZZERI Emanuele, G. trib. Nap., XXX, 640.

GIURISPRUDENZA.

6. **Il creditore ha diritto di produrre appello da una sentenza che riflette gli interessi del suo debitore onde prender tutte quelle misure che reputa necessarie per prevenire la frode in suo danno. —** C. Torino, 14 dicembre 1880, Fantoli c. Caccianiga, Giur. Tor., 1881, 235.

7. **Chi avrebbe veste per fare opposizione di terzo ad una sentenza se non avesse avuto parte al giudizio, molto più può appellarne quando, partecipando al giudizio di primo grado, non abbia allora avuto interesse o bisogno di propugnare le ragioni che coll'appello vuol far prevalere. —** A. Bologna, 10 giugno 1881, Romagnoli c. Cavalieri, R. giur. Bol., 1881, 293.

8. **Non è inammissibile lo appello prodotto dal consulente interventore nel giudizio di prima istanza, e non dall'inabilitato che ha riportato la condanna, segnatamente se l'inabilitato stesso abbia fatto adesione a quel gravame. —** A. Napoli, 24 maggio 1880, Serra c. Sylos, Gazz. proc., XV, 584.

9. **Quantunque la sentenza non contenga alcuna pronunzia a carico del garante, questi può tuttavia interporre appello dalla stessa e farvi valere tutte le eccezioni contro l'azione che investe il garantito col quale egli ha comune l'interesse. —** C. Torino, 5 decembre 1881, Fidanza c. Tagliaferro, e Rosso, Annali, 1881, 550; M. trib. Mil., 1882, 79; Giur. Tor., 1882, 160; Bett., 1882, 217.

È appellabile:

10. **— il provvedimento del pretore col quale sotto forma anziché di sent., decide dell'annullabilità o no di una prova. —** C. Torino, 8 novembre 1880, Beraldi c. Merano, Giur. Tor., 1881, 27, M. trib. Mil., 1881, 107; Filangieri, 1881, 154; G. pret., 1881, 418.

11. **— il decreto del pretore in tema di denuncia di nuova opera quando lo si impugni per incompetenza o mancanza di giurisdizione nel pretore, come se si trattasse di materia esclusivamente attribuita all' autorità amministrativa. —** C. Torino, 8 agosto 1881, Com. di Gassino c. Chiesa Giur. Tor., 1881, 637; Bett., 1881, 652.

12. **— il decreto del presidente del tribunale emesso sulla istanza per ottenere la copia di un atto pubblico, e l' appello deve portarsi al primo presidente della Corte da cui il tribunale dipende. —** A. Milano, 29 luglio 1881, Bosia c. Comune di Lodi, M. trib. Mil., 1881, 901; Cons. amm., 1881, 313.

13. **— la sentenza che respinge la domanda dell' attore con la formola *allo stato attuale delle cose.* —** A. Casale, 22 gennaio 1881, Ferrari c. Ferrari, Giur. Casale, 1881, 83.

14. **— la sentenza pronunciata nel giudizio di esecuzione mobiliare se la nullità, su cui essa pronunzia, riguarda bensì materialmente il precetto mobiliare, ma sostanzialmente risale al titolo, in forza del quale il precetto è spiccato. —** A. Casale, 25 giugno 1881, Gambaro c. Candelo, Giur. Casale, 1881, 244; G. pret., 1882, 13.

15. **— la sentenza, che ordina la vendita. —** A. Napoli, 25 aprile 1881, De Asmundis c. Cardone, Gazz. proc., XVI, 292; Bett., 1881, 535; Gazz. leg., 1882, 38.

16. **— la sentenza che ordina la vendita, anche quando riguardi modificazioni alle condizioni della vendita, se tali modificazioni sieno relative a questioni di merito. —** C. Firenze, 24 dicembre 1880, Sambonifacio c. Bolinelli, Temi ven., 1881, 41; Legge, 1881, I, 122; M. giud. Ven., 1881, 70.

17. **— la sentenza che rigetta la eccezione relativa alla fissazione del prezzo fatta nella offerta del creditore subastante, non potendo la misura del prezzo su cui si apre l' incanto considerarsi come una delle condizioni della vendita. —** C. Roma, 4 gennaio 1881, Corsetti c. Corsetti, Legge, 1881, I, 438; Bett., 1881, 250; Annali, 1881, 245; Gazz. leg., 1881, 386.

18. **— la sentenza che nel giudizio di espropriazione rigetta eccezioni di nullità, quando la nullità sia proposta in via principale da un creditore iscritto,**

che non fu presente nel giudizio stesso, per non essere stato prevenuto colla notificazione del bando. — A. Catanzaro, 16 decembre 1881, ditta Fiorentino, Annali, 1881, 453.

19. — la sentenza, che provvede su domanda di surrogazione, quando statuisce anche sopra altre dimande, per cui l' appello sia ammessibile. — A. Trani, 27 luglio 1881, Rossi c. Finanze, R. giur. Trani, 1881, 861.

20. L' art. 702 del cod. di proc. civ. che dichiara non soggette ad appello le sentenze con le quali siasi provveduto sopra domanda di surrogazione a norma dell' art. 575, è applicabile allorquando si disputa sulla negligenza del creditore nel proseguire il giudizio di espropriazione, ma non quando la questione versa nel vedere, se un precetto sia o no operativo dopo la transazione fatta tra il creditore espropriante e l' espropriato.

21. La sentenza quindi che ha risoluto quest' ultima questione è appellabile nel termine ordinario. — A. Roma, 3 febbraio 1881, Pericoli c. Gimelli, Temi rom., 1881, 154.

22. L' art. 702 n. 4 c. p. c. dichiarando non soggette ad appello *le sentenze di vendita*, anche in seguito ad aumento ed a *rivendita*, intende di alludere non alla sentenza che autorizza la vendita (art. 666), ma alla sentenza che aggiudica l' immobile al maggiore offerente (art. 685).

23. La sentenza che autorizza la vendita, detta anche sentenza di espropriazione (art. 661, 666) è soggetta ad appello secondo le regole stabilite dall' art. 703.

24. L' art. 702, ponendo nel novero delle sentenze inappellabili quelle che rigettino l' eccezione di nullità, o modificazioni, o aggiunte alle condizioni della vendita dichiara implicitamente appellabili quelle che ammettano delle eccezioni, modificazioni o aggiunte. — C. Torino, 21 ottobre 1880, Mortola c. Arnaldi, M. trib. Mil., 1881, 45; Legge, 1881 I, 127; Giur. Tor., 1881, 190; Annali, 1881, 42 e 343; Gazz. leg., 1881, 314.

Non è appellabile:

25. — la sentenza d' autorizzazione alla vendita immobiliare, ove l' appello sia proposto unicamente per far modificare le condizioni d' asta, spettando il farlo al solo potere discrezionale del tribunale che autorizzò la vendita. — A. Venezia, 15 marzo 1881, Albiero c. Panizzoni, Temi ven., 1881, 179.

26. — la sentenza del tribunale, che abbia provveduto su opposizione a tassazione di spese e compensi, quando le dette spese ed i detti compensi siano relativi ad una causa, di cui il tribunale conobbe in grado di appello. — A. Trani, 18 gennaio 1881, Com. di Cagnano, Varano e Torqueto, R. giur. Trani, 1881, 217.

27. — la sentenza che statuisce sulle controversie relative alla esecuzione delle sentenze di cassazione, quand' anche sia emanata dal tribunale civile o di commercio; perchè viene proferita dai detti tribunali con la giurisdizione dei tribunali di appello, e non è quindi pronunciata in prima stanza. — A. Firenze, 21 dicembre 1880, Gatti c. Sozzifanti, Annali, 1881, 36; Bett., 1881, 217; Gazz. leg., 1882, 9.

28. — la sentenza che dichiara la perenzione d'un appello pronunziato dal tribunale come giudice di appello; ma potrebbe la cosa esser diversa se la perenzione dell' appello fosse dichiarata in sede di esecuzione sulle opposizioni al precetto, in prima istanza. — C. Napoli. 9 maggio 1881, Aieroli c. Chomet, Gazz. proc., XVI, 242.

29. — il provvedimento, che per misure regolamentari e discrezionali il magistrato rende all'udienza, sia per regolarne l' andamento, sia per differimento delle cause, sia per consimili ragioni. — A. Trani, 29 gennaio 1881, Ditta Borraccina c. Calia, R. giur. Trani, 1881, 219.

È appellabile nel termine ordinario stabilito dall' articolo 485 la sentenza:

30. — pronunziata nel giudizio promosso contro l'ingiunzione fiscale di pagamento d'un supplemento di tassa di registro. — A. Milano, 22 aprile 1881, Finanze, c. Polti e De Thoma, M. trib. Mil., 1881, 626.

31. — pronunziata in giudizio di esecuzione immobiliare, se l' opposizione al precetto abbia dato origine a questioni sul merito. — A. Casale, 11 febbraio 1881, Olearo c. Cerruti, Giur. Casale, 1881, 187.

32. — Conf. — A. Casale, 23 aprile 1881, Zunino c. Pesce, Giur. Casale, 1881, 235; Legge, 1881, II. 488; Gazz. leg., 1881, 358; Bett., 1881, 665; Annali, 1881, 439.

33. — A. Casale, 25 gennaio 1881, Terzano c. Cervetti, Giur. Casale, 1881, 74.

34. — A. Casale, 11 aprile 1881, Cornaglia-Beltrame c. Cella, Giur. Casale, 1881, 190.

35. — che in giudizio di spropriazione pronunzia sulla validità dell'obbligazione. — C. Napoli, 13 febbraio 1880, Russo e Masi c. Fiandanese, G. trib. Nap., XXX, 530.

36. — che pronunzia sulla opposizione al precetto tendente a negare il diritto nel creditore di colpire con la espropriazione un determinato stabile. — A. Roma, 21 aprile 1881, Pellei c. Viti, Legge, 1881, II, 414; Temi rom., 1881, 277.

37. che pronunzia nei giudizi di esecuzione mobiliare quando risolva quistioni di merito relative alla insussistenza, alla inefficacia o alla estensione del titolo esecutivo. — C. Roma, 4 giugno 1881, De Marinis c. Finanze, Fondo culto e Perazza, Corte S. Roma, 1881, 546.

38. — Conf. — C. Roma, 28 dicembre 1881, Floridia c. Fondo pel culto, Corte S. Roma, 1881, 1122.

39. — C. Torino, 7 aprile 1881, Ditta Boletti e C. c. Rosani, M. trib. Mil., 1881, 497; Bett., 1881, 425.

A 90.— C. Napoli, 9 febbraio 1881, Bianco c. Leo e Cagnazzo, Gazz. proc., XVI, 86; Legge, 1881, I, 769; Bett., 1881, 335.

B 41.— A. Catanzaro, 8 febbraio 1881, Fondo culto c. Subeconomo di S. Severino, Foro calabr., II, 75.

42. Di fronte all'art. 656 del codice di procedura civile, l'appello dalle sentenze appellabili, nei giudizi di esecuzione mobiliare deve essere proposto nel termine perentorio di giorni quindici, senza distinguere fra questioni relative alla forma del procedimento e questioni concernenti il merito. C — C. Firenze, 27 decembre 1881, Facen c. Marsiai, Annali, 1881, 535; Temi ven., 1882, 71; Gazz. leg., 1882, 108; Bett., 1882, 172.

D 43. Conf. — C. Firenze, 28 aprile 1881, Ferrari c. Del Ferro, Temi ven., 1881, 270.

44. Il precetto appartiene allo stadio esecutivo, senza distinzione fra giudizi di esecuzione forzata mobiliare od immobiliare.

45. Il disposto dell'art. 569 cod. di proc. civ., primo cap., è scritto tassativamente pel caso in esso previsto, di esecuzione forzata da proseguirsi contro gli eredi del debitore.

46. L'appello nei giudizi di esecuzione forzata, tanto mobiliare che immobiliare, si deve proporre nel termine di giorni quindici, ogniqualvolta la controversia sia di natura veramente esecutiva; e invece nel termine ordinario se la controversia, benché nata in giudizio esecutivo, sia di merito. E — C. Torino, 23 dicembre 1880, De-Bernardi c. Marocco, M. trib. Mil, 1881, 153; Legge, 1881, I, 518; Annali, 1881, 64; Bett., 1881, 193; Filangeri, 1881, 226.

47. La impugnazione del titolo creditorio nei giudizi d'esecuzione non fa si che le sentenze pronunziate sul proposito possano appellarsi nel termine ordinario di legge per tutte le sentenze in generale; ma anche in tal caso resta ferma la prescrizione che le sentenze pronunziate nei giudizi d'esecuzione non possono appellarsi che nel breve termine di 15 giorni.

48. Non esiste nella legge distinzione tra giudizio d'esecuzione e giudizio di cognizione in ordine ad una controversia che s'impegna tra il creditore, che vuol eseguito il titolo, ed il debitore F che lo impugna. — C. Palermo, 28 agosto 1880, Vasopolli c. Vasopolli, Circ. giur., 1881, 92.

49. La eccezione di non pignorabilità di un assegno (pensione d'impiegato comunale) costituisce vera G e propria questione di esecuzione. — C. Firenze, 27 dicembre 1881, Facen c. Marsiai, Annali, 1881, 535; Temi ven., 1882, 71; Gazz. leg., 1882, 108; Bett., 1882, 172.

50. Il termine a comparire non minore di cinque, nè maggiore di quindici giorni, prescritto dall'art. 656 del codice di procedura civile, completa il sistema d'eccezione, che pei giudizi di esecuzione mobiliare si riconobbe necessario nei rapporti fra debitore e creditore.

51. Laonde al terzo, che a propria difesa promosse *ex novo* le competenti azioni in separazione dei mobili pignorati, soccorrono le regole dell'appel- A lazione ordinaria. — A. Perugia, 12 maggio 1881, Ponzone c. Amidei, Annali, 1881, 158; Legge, 1881, II, 453; Bett., 1881, 680.

52. Alla disposizione dell'art. 703 proc. civ. circa il termine di 15 giorni per appellare offre una limitazione l'art. 704 capoverso, quando si tratti di cause di separazione di beni immobili.

53. Non osta che sia lo stesso debitore, e non già un terzo intervenuto che chiegga la separazione, qualora avvenga, come nel caso, che chi agisce rivesta la duplice qualità di debitore e di moglie, B e si tratti di beni dotali. — A. Bologna 24 decembre 1880, Nannetti c. Zucchini, R. giur. Bol., 1881, 295.

54. Il giudizio che interviene tra il creditore pignorante ed il custode per non aver costui presentato gli oggetti affidatigli, è di cognizione e non già di esecuzione, in guisa che il termine per appellare dalla relativa sentenza del pretore è l'ordinario dell'art. 485, e non quello breve ed C eccezionale di cui all'art. 656 c. p. c. — T. Trani, 11 decembre 1880, Campanella c. Minofra, Gazz. proc., XV, 600.

55. Un terzo detentore di mobili pignorati, chiamato a fare la dichiarazione, e condannato in contumacia, può appellare tra 30 giorni dalla notifica D della sentenza del pretore. — C. Napoli, 29 luglio 1881, Gisondi c. Iannelli, Foro, I, 1064 (n).

È appellabile nel termine straordinario di 15 giorni la sentenza che:

56. — pronunzia su opposizione a precetto immobi- E liare. — A. Torino, 16 settembre 1881, Germanetti c. Crolle, Giur. Tor., 1881, 682.

57. — che nei giudizi di esecuzione mobiliare pro- F nunzia su opposizione a precetto. — A. Casale, 25 giugno 1881, Gambaro c. Candelo, Giur. Casale, 1881, 244; G. pret., 1882, 13.

58. — che, dopo la dichiarazione del terzo pignoratario, giudica della eccezione del debitore relativa all'impignorabilità delle cose cadute in ese- G cuzione. — C. Torino, 25 novembre 1880, Cigolini c. Riboglio, Foro, I, 33 (n).

59. — che pronunzia in confronto de' terzi sequestratari, che in prima istanza opposero ragioni H di merito. — A. Catanzaro, 5 luglio 1881, La Regina c. Baffi, Foro calabr., 1881, 92.

60. — che concerne nomine di sequestratari giudiziali deputati in virtù dell'art. 2085 cod. civ. — I A. Genova, 31 dicembre 1880, Sindaci Fallita Abbondanza c. Scotto, Eco Gen., 1881, I, 132.

61. Il giudizio, che comincia colla dimanda di nullità del patito pignoramento, risguarda certamente gli atti esecutivi, comechè la nullità del pignoramento si ripeta da un vizio di forma nel titolo.

62. L'opposizione al precetto non sospendendo di regola l'esecuzione, e attesi gli articoli 655 e 656

della procedura civile, è da ritenersi che l'appello dalle sentenze pronunziate sulla detta opposizione abbia da interporsi nel termine di quin-A dici giorni. — C. Roma, 3 giugno 1881, Bonifiche ferraresi c. Tosi, Bett., 1881, 749; Annali, 1881, 418; Legge, 1882, I, 623.

63. Quando s'impugna l'esistenza, o la entità del titolo, in virtù del quale si procede, la controversia assume il carattere di un giudizio di cognizione.

64. Tale è l'esame dal pretore rinviato al tribunale, dell'eccezione del debitore contro del pignoramento, cui il creditore ha proceduto in virtù dei titoli che si dicono estinti da un precedente giudicato.

65. Quindi l'appello delle sentenze emesse in siffatti giudizi è regolato dalle norme di cui all'art. 485 B proc. civ. — A. Palermo, 15 maggio 1880, Cusamano e Mariotti c. Finanze, Circ giur., 1881, 191.

66. L'appello del compratore contumace è inammessibile, se interposto dopo 15 giorni dalla pubblicazione della sentenza, quantunque obbietto dell'appello sia un capo di sentenza che decide una questione promossa da un terzo interveniente, ed estranea al giudizio d'ordine.

67. Se il biglietto del cancelliere non fosse una citazione, il compratore non citato sarebbe sempre inammessibile ad appellare dalla sentenza, ancor quando questa lo ritenesse citato, lo dichiarasse contumace e lo condannasse in contumacia, perchè come terzo egli potrebbe aver figura d'in-C terventore, non mai di appellante. — A. Catania, 17 luglio 1881, Carbonaro c. Vernuccio, Giur. Cat., 1881, 217.

68. Il termine ad appellare da ordinanza del pretore che doveva rivestire la forma di sentenza D è di 30 giorni. — C. Torino, 8 novembre 1880, Beraldi c. Merano, Giur. Tor., 1881, 27; M. trib. Mil., 1881, 107; Filangieri, 1881, 154; G. pret., 1881, 418.

69. Anche se il tribunale, investito della doppia giurisdizione civile e commerciale, fu adito dall'attore in sede commerciale, pure, se nella intestazione della sentenza fu indicata la causa siccome civile, e d'altronde non vi ha espressione nella sentenza che indichi la commercialità della lite, il termine per appellare è quello di giorni ses-E santa. — A. Venezia, 5 aprile 1881, Da Prato c. Fontana, Temi ven., 1881, 332.

70. La ragione per cui il termine per appellare da una ordinanza fu ristretto a tre giorni concorre maggiormente per un reclamo contro un decreto. F — A. Genova, 4 aprile 1881, Ugo c. Ugo, Bett., 1881, 399; Eco Gen., 1881, I, 289.

71. Quantunque il termine di tre giorni per appellare dalla sentenza del conciliatore, nel caso dell'art. 459 c. p. c., decorra dalla notificazione della medesima, nondimeno se la dichiarazione di appellare siasi fatta innanzi al cancelliere, senza attendere la notificazione della sentenza, devesi l'appello notificare all'altra parte entro tre giorni successivi alla fatta dichiarazione. — A C. Firenze, 10 gennaio 1881, Tregnaghi c. Raggio, Foro, I, 510 (n).

72. I termini per appellare da una sentenza non decorrono, quando il pronunziato del giudice di primo grado di giurisdizione, mancandovi la elezione di domicilio o la dichiarazione di residenza, non sia stato notificato al procuratore in B causa. — A. Napoli, 30 luglio 1880, Menunni c. Finanze, Filangieri, 1881, 47.

73. Non è necessaria la preventiva notifica della sentenza, che vuolsi impugnare in appello.

74. Il termine per proporre un appello valido decorre non soltanto dalla notifica della sentenza di prima istanza, ma eziandio dalla notifica di un atto di appello nullo per incompetenza dell'ufficiale, che C procedette alla notificazione. — A. Trani, 10 settembre 1880, Topputi c. Codignac, R. giur. Trani, 1881, 20; Annali, 1881, 110.

75. Il termine per appellare decorre dalla notificazione della sentenza, ed in materia, che fa capo alla decadenza, non è lecito cambiare i termini fissati dalla legge.

76. Per la decorrenza dei termini ad appellare, non basta la notizia stragiudiziale della sentenza, richiedendosi tassativamente quella proveniente dalla formale notificazione della medesima.

77. Dall'art. 45 del cod. proc. civ., non può dedursi la teoria generale, che la semplice scienza equivalga alla notificazione ed abbia i medesimi ef-D fetti. — C. Firenze, 14 luglio 1881, Galanti c. Scaramucci, Temi ven., 1881, 413; Legge, 1881, II, 549; Gazz. leg., 1881, 398; Bett., 1882, 27.

78. Tanto per la disposizione generale sugli appelli contenuta nell'art. 467 del codice di procedura civile, quanto per l'art. 703, stesso codice, che riguarda specialmente gli appelli dalle sentenze nei giudizi di spropriazione, non comincia la decorrenza del termine ad appellare finchè non abbia avuto luogo la notificazione della sentenza.

79. E perciò, quando non sia stata notificata la sentenza, lo appello nullamente interposto può sempre rinnovarsi, e colla comparizione del citato E resta sanata la nullità. — C. Roma, 29 settembre 1880, Bruno c. Cassa di risparmio di Roma, Legge, 1881, II, 653.

80. La notificazione di una sentenza non intimata pure al consulente di un inabilitato od agli eredi di una delle parti defunta non mette in mora F gli intimati ad appellare. — A. Ancona, 20 dicembre 1879, Olei c. Tosi e Bileffi, Gazz. proc., XVI, 173 (n).

81. Non è a rigettarsi l'appello solo perchè per materiale errore nella copia della notificazione della sentenza appellata siasi errata la data della sentenza stessa, se incerta non poteva essere la data stessa, e non sia stata errata nell'originale che sta a mani dell'appellante.

82. Ciò deve dirsi non ostante per regola generale

la copia della notificanza lasciata a mani del notificato debba far piena prova, esclusa la prova contraria. — A. Torino, 27 aprile 1881, Com. di Piozzo c. Faussone, Giur. Tor., 1881, 381.

83. Dal computo del termine utile per l'appello devesi escludere soltanto il giorno della intimazione della sentenza di primo grado.

84. È quindi irricevibile l'appello interposto nel sessantesimo giorno dopo quello in cui fu notificata la sentenza. — A. Casale, 7 marzo 1881, Piccardi c. Gai e Ricci, Giur. Casale, 1881, 202.

85. È valido l'appello proposto con citazione a comparire innanzi ad un giudice incompetente, tanto più quando prima di portarsi la causa all'udienza, siasi con apposito atto emendato l'errore incorso. — C. Napoli, 29 gennaio 1881, Cosentino c. Pedoto Foro, I, 218 (n).

86. È valida la citazione d'appello prodotta avanti un giudice incompetente ed il giudizio può essere riassunto davanti il magistrato competente anche dopo la dichiarazione d'incompetenza del giudice primieramente adito e dopo la decorrenza del termine ad appellare. — C. Napoli, 12 novembre 1880, Bellotti c. Savarese, Foro, I, 786 (n).

87. — Conf. — C. Napoli, 3 giugno 1881, Gargano c. Proto, G. trib. Nap., XXX, 657; Gazz. proc., XVI, 444; Bett., 1881, 741.

88. Le condizioni legali, dalle quali dipendono la decorrenza del termine ad appellare e la decadenza dal diritto all'appello, consistono nel fatto della notificazione della sentenza ne' modi prescritti dagli art. 39 e 367 del cod. di proc. civ., e nella successiva negligenza dell'intimato a produrre l'appello entro il termine dalla legge stabilito. A queste condizioni non se ne possono nè aggiungere nè sostituire altre con pari effetto giuridico.

89. Quindi dal non uso della facoltà di appellare per incidente, nei modi e nei termini indicati dall'art. 435 della procedura civile non ne deriva la perenzione del diritto a proporre appello in via principale, qualora contro la parte appellata i termini correlativi non sieno incominciati a decorrere, o se incominciati non siano per anco scaduti. — A. Roma, 30 aprile 1881, Matani c. Lucatelli, Temi rom., 1881, 212.

90. La parte che ha appellato per incidente tardivamente può appellare in principale, se non è decorso il termine per tale appello. — A. Catania, 24 agosto 1881, Sanfilippo c. Miraglia, Giur. Cat., 1881, 180.

91. Trattandosi di casi connessi e dipendenti, l'appello interposto quanto all'uno, vale eziandio in ordine all'altro, perchè, in tal caso, l'appellazione pel capo connesso s'intende implicitamente interposto. — A. Venezia, 3 marzo, 1881, Cordenonsi c. Benedetti, Temi ven., 1881, 217; Bett., 1881, 319.

92. Non è inammessibile l'appello proposto contro la sentenza che provvide sulle opposizioni a sentenza contumaciale, sol perchè non fu appellato contemporaneamente alle opposizioni pel capo relativo all'obbietto della contumaciale. — A. Napoli, 18 novembre 1881, D'Ambrosio c. Com. di Mirabella Eclano, Gazz. proc., XVI, 544; Bett., 1882, 132.

93. Nulla vieta che, fatta opposizione ad una sentenza contumaciale, l'opponente proponga in tempo utile anche l'appellazione condizionata al caso che l'opposizione fosse dichiarata inammessibile.

94. In forza di questa condizione il magistrato d'appello manca di giurisdizione per giudicare della appellazione in pendenza della causa d'opposizione. — C. Torino, 19 novembre 1880, Del Maino c. Pacchiarini, M. trib. Mil., 1881, 102; Legge, 1881, I, 230; Bett., 1881, 163; Annali, 1881, 69.

95. La nullità dell'atto d'appello resta sanata, se non viene proposta specificatamente nella prima comparsa successiva all'atto stesso. — A. Casale, 21 febbraio 1881, Massavelli c. Gasti, Giur. Casale, 1881, 310.

96. L'appello s'interpone per le dimande rigettate, e non per ragioni dedotte dalla difesa, e sulle quali il magistrato non interloquì per averne adottata un'altra. — C. Torino, 17 ottobre 1881 Tanzi c. Campiotti, M. trib. Mil., 1881, 1113; Annali, 1881, 410; Giur. Tor., 1882, 14; Bett., 1881, 686; G. pret., 1882, 50.

97. Pel combinato disposto degli art. 486, 134 e 135 del cod. di proc. civ., è valido l'atto d'appello, nella cui parte conclusionale si domanda solo genericamente la riforma della sentenza di prima istanza, quando dai motivi di esso si rilevi chiaramente in che tale riforma debba consistere. — A. Bologna, 29 luglio 1881, Tommasi c. Congregazione di carità di Ravenna, R. giur. Bol., 1881, 218, Annali, 1881, 529.

98. Poco importa che l'intestazione dell'atto d'appello rechi il solo nome del gerente di una società senza tale qualifica, quando dal contesto dell'atto apparisca che l'appello s'intese interporre nell'interesse della società stessa. — A. Genova, 9 maggio 1881, Solinas Apostoli c. Guerrazzi, Bett., 1881, 364; Gazz. leg., 1882, 148.

99. Non è nullo l'atto d'appello per non essersi indicato in esso, come procuratore dell'appellante, un procuratore legalmente esercente presso la Corte, massimamente se la causa era a rito sommario e nel giorno dell'udienza l'appellante si era fatto rappresentare da un procuratore iscritto nell'albo. — A. Roma, 12 aprile 1881, Tabacchi c. Venarubea, Temi rom., 1881, 169.

100. L'atto d'appello si rende sostanzialmente nullo, quando in esso si è omessa l'indicazione del giorno a comparire, e non è più rinnovabile in tempo utile. — T. Bari, 9 decembre 1880, Acquafredda c. Desantis, Filangeri, 1881, 82.

101. L'art. 153 dichiara nulla la citazione nella quale sia assegnato, per comparire in giudizio, un ter-

mine minore di quello stabilito dalla legge; ma questa sanzione non si trova stabilita per l'assegnazione di un termine più lungo di quello dalla legge indicato.

102. Il termine più breve coarta la difesa del citato, quello più lungo la favorisce; e quando il citato reputa quest'ultimo contrario al suo interesse, ha facile rimedio nella facoltà di controcitare l'appellante a di lui spese nel termine più breve stabilito dalla legge.

103. I due termini stabiliti dall'art. 656 diversificano tra loro per il diverso loro obbietto, per la diversa loro computazione, e per la diversità delle norme di procedura che li governano.

104. Anche in caso di dubbio dovrebbe rispondersi contro la decadenza, ciò richiedendo la equità e lo spirito della legge di procedura, che non ammette perenzione, nè nullità, nè decadenza che non siano chiaramente dalla legge stabilite.

105. Nella discordanza della giurisprudenza interpretativa dell'art. 656 del cod. di proc. civ., la dottrina prevalente è questa: — che debba ritenersi perentorio il termine di quindici giorni assegnato dal citato articolo per interporre appello dalle sentenze proferite nei giudizi di esecuzione mobiliare: ma non sia da riguardare come perentorio il termine dei 15 giorni stabilito per la citazione a comparire all'udienza.

106. Le leggi, formanti eccezione alle regole generali, non devono estendersi oltre i casi e tempi in esse espressi, e perciò nella loro applicazione ricevono norma dal diritto comune in quanto non vi abbiano derogato.

107. L'art. 656 cod. di proc. civ. contiene una eccezione relativamente ai termini da osservarsi per interporre appello; e trattandosi di eccezione, devono riputarsi perentori quei soli termini, scaduti i quali, la legge pronuncia la decadenza o la nullità, senza che possano essere prorogati dall'autorità giudiziaria.

108. Il citato articolo 656, che stabilisce due termini, l'uno per interporre appello, l'altro per citare a udienza, non contiene comminazione di decadenza; quindi dalla natura di ciascuno di quei termini deve trarsi la conseguenza derivante dalla inosservanza di ciascuno di essi.

109. Il termine per interporre appello è indubbiamente perentorio per la disposizione generale dell'articolo 466, che dichiara perentori i termini stabiliti per impugnare le sentenze; e soggiunge che la decadenza ha luogo di diritto e deve pronunciarsi anche d'ufficio.

110. Della stessa natura non è l'altro termine di 15 giorni stabilito dal citato art. 656 dentro il quale si deve citare l'appellato a comparire in giudizio. — C. Firenze, 4 agosto 1881, Fallimento De Manzoni Maura c. Banca mutua di Belluno, Temi ven., 1881, 437; Annali, 1881, 290.

111. Nei giudizi di esecuzione il termine di 15 giorni a comparire non è prescritto sotto pena di nullità. — A Catania, 8 agosto 1881, Giunta Castiglione c. Seminaro, Giur. Cat., 1881, 144; Bett. 1881, 512.

112. Non è nullo e irricevibile l'appello in giudizio di esecuzione proposto con termine a comparire *maggiore* di quello assegnato dalla legge. — A. Roma, 5 luglio 1881, Finanze c. Battisti, Temi rom., 1881, 326; Legge, 1882, I, 307.

113. Conf. — A. Catanzaro, 5 luglio 1881, La Regina c. Baffi, Foro calabr., II, 92; Annali, 1882, 159.

114. — (nei giudizi di esecuzione mobiliare). — A. Venezia, 3 febbraio 1881, Fallim. De Manzoni, c. Banca mutua di Belluno, Foro, I, 336 (n).

115. — (*Id.*) — A. Catanzaro, 8 febbraio 1881, Fondo culto c. Sub economo di S. Severino, Foro calabr., II, 75.

116. — (nei giudizi di esecuzione immobiliare). — A. Venezia, 11 ottobre 1881, De Zan c. De Bona, Temi ven., 1881, 551.

117. — (nei giudizi di graduazione) — A. Trani, 17 settembre 1880, Amati c. Riccardi, R. giur. Trani, 1881, 22.

118. — (*Id.*) — A. Casale, 24 gennaio 1881, Riccardi c. Quaroni e Guffanti, Giur. Casale, 1881, 91.

119. — (*Id.*) — A. Catanzaro, 11 ottobre 1880, Mazzitelli c. Salazaro, Foro calabr., II, 65.

120. Nell'appello da sentenze pronunziate nei giudizi di espropriazione immobiliare può l'appellante assegnare a comparire un termine *minore* di giorni 10. — A. Catania, 24 ottobre 1881, Sbano c. Celestri, Giur. Cat., 1881, 207; Bett., 1882, 43.

121. Nei giudizi di graduazione non è nulla la citazione in appello con cui venga assegnato all'appellato un termine *minore* di dieci giorni — A. Firenze, 4 agosto 1880, Taddei c. Cannoni, Annali, 1881, 296.

122. Conf. — A. Genova, 30 maggio 1881, Del Nero c. Fabbricotti, Eco Gen., 1881, I, 252.

123. Nel termine di cui allo art. 725 c. p. ci è compreso l'ultimo giorno, e perciò l'appellante può ben citare per l'udienza fissa di tal giorno, il quale se non è giorno di udienza, la citazione s'intende cadere nella udienza immediatamente successiva a termini dell'art. 44 citato codice.

124. In applicazione di siffatto principio è valida la citazione *a comparire alla prima udienza dopo 10 giorni* quando si verifichi che nell'ultimo giorno del termine non siavi udienza. — C. Roma, 1 dicembre 1880, Valeri c. Consolini, Legge, 1881, I, 38; Gazz. leg., 1881, 362.

125. La nullità della citazione in appello mancante della sottoscrizione dell'usciere è sanata per l'avvenuta comparizione dell'appellato, se il termine ad appellare non era ancora trascorso.

126. Se la mancanza della sottoscrizione dell'usciere si riscontra soltanto nella copia, non nell'originale della citazione, la nullità riguarda soltanto la notificazione, ed è quindi riparabile a norma dell'art. 145 del cod. civ., rimanendo intanto la citazione efficace ad impedire ogni decadenza e

particolarmente a radicare il giudizio d'appello. — A. Torino, 31 agosto 1881, Aperlo c. Degiovannini, Giur. Tor., 1881, 683.

127. È nullo l'atto di appello diretto contro la parte che morì durante il giudizio di prima istanza o nel termine ad appellare, benchè la morte non sia stata notificata.

128. Tale nullità può essere dichiarata anche d'ufficio. — A. Genova, 31 gennaio 1881, Finanze c. Rossi, Eco Gen., 1881, I, 214.

129. Non è nullo l'appello se contenga citazione a comparire alla parte, e per essa al suo procuratore, quando quest'ultimo rivesta la qualità di mandatario generale alle liti della parte appellata. — C. Firenze, 7 febbraio 1881, Lastrucci c. Com. della Incisa, Legge, 1881, I, 408.

130. È nullo l'appello interposto con citazione diretta alla parte *in persona del procuratore* che ebbe già a rappresentarla nel giudizio di primo grado.

131. Siffatta nullità, riguardando la sostanza dell'atto e rendendolo quindi inesistente, non può restare sanata per la comparizione della parte stessa in giudizio. — A. Ancona, 13 aprile 1881, Panfili c. Fattori, Foro, I, 378 (n).

132. In materia di esecuzione mobiliare non passa in cosa giudicata la sentenza di primo grado, sol perchè l'atto di appello sia stato notificato al solo procuratore della parte, e non sia stata questa direttamente citata, specie se il procuratore siasi costituito in giudizio, ed abbia depositato il mandato alle liti. — A. Roma, 26 aprile 1881, Leali c. Salvadori Corsesi, Temi rom., 1881, 192.

133. Non è nullo l'atto d'appello in materia d'esecuzione immobiliare, quando è stato citato a comparire all'udienza il procuratore nella espressa qualità di rappresentante dell'appellato: in questo caso il vedere, se siasi inteso citare il procuratore personalmente o nella suespressa qualifica diviene una questione di puro fatto ed apprezzamento.

134. L'atto d'appello deve ritenersi tanto più valido se il citato sia comparso in giudizio per mezzo del suo procuratore ed abbia preso in proprio nome analoghe conclusioni. — A. Roma, 30 aprile 1881, De Felice c. Pietrangeli, Temi rom., 1881, 250.

135. È valido l'appello in giudizio di graduazione se sia citato a comparire il procuratore a vece della parte — A. Roma, 5 maggio 1881, Commissariato dell'asse ecclesiastico c. Transi Viti, Foro, I, 671 (n).

136. L'appello nei giudizi di espropriazione deve bensì notificarsi ai procuratori, ma la citazione deve essere indirizzata alle parti, altrimenti l'appello è inesistente per difetto assoluto di citazione — C. Roma, 9 aprile 1881, Nicoletti c. Iacoboni, Foro, I, 428 (n).

137. È nullo l'appello da sentenza pronunciata in giudizio di spropriazione se siasi citato a comparire il procuratore della parte invece che la parte stessa; nè la comparizione di questa sana la nullità dell'atto. — C. Roma, 21 marzo 1881, Banco di Napoli c. Com. di Cesenatico, Foro, I, 258 (n).

138. La nullità dell'appello, ben diversa dalla nullità della notificazione, non rimane sanata da un atto di comparsa, col quale venga dedotta in genere, essendo quesito il diritto a farla valere per il disposto dell'art. 190 c. p. c.

139. Nei giudizi ordinari, l'appello si notifica al procuratore in mancanza di elezione di domicilio; e nei giudizi di espropriazione la notificazione deve sempre farsi ai procuratori delle parti, anche quando sia stato eletto il domicilio.

140. Citato il procuratore come rappresentante della parte a comparire ad udienza fissa, la citazione è regolare, ritenendosi intimata la parte in persona propria, sebbene notificata in persona del suo procuratore. — A. Perugia, 25 novembre 1880, Iacoboni - Nicoletti c. Iacoboni, Annali, 1881, 12.

141. Nell'appello dalle sentenze pronunciate nel giudizio di graduazione è obbligatorio citare soltanto quei creditori le cui collocazioni sono contestate (art. 725 c. p. c.); epperò quando costoro siano comparsi, è inutile ricercare se la citazione fosse valida rispetto agli altri — A. Roma, 25 novembre 1880, Serventi c. Carpegna, Temi rom., 1881, 80.

142. Non è inammessibile il gravame di appello proposto dal debitore per essere stato notificato al procuratore in causa e non alla parte.

143. In questo caso, non già gli art. 699, 700 e 704, sibbene è applicabile il 703 della proc. civ. — A. Trani, 5 settembre 1881, Pentasuglio c. Varvara, R. giur. Trani, 1881, 845; Annali, 1882, 38; Bett., 1882, 196.

144. L'appello può notificarsi nel domicilio eletto.

145. Tale principio non soffre alcuna limitazione in materia di esecuzione — A. Trani, 14 febbraio 1881, Novelli c. De-Maio, R. giur. Trani, 1881, 567.

146. Il precetto dell'art. 656 proc. civ., per cui l'appello dalle sentenze nei giudizi di esecuzione immobiliare deve essere notificato al procuratore della parte, non è prescritto sotto pena di nullità.

147. Lo scopo della legge, essendo quello di rendere più celere la procedura in favore dei creditori, è ugualmente raggiunto, ove l'atto si notifichi al debitore medesimo. — A. Palermo, 15 maggio 1880, Cusamano - Mariotta c. Finanze, Circ. giur., 1881, 191.

148. Nei giudizi di spropriazione è valida la notificazione dell'atto d'appello fatta *personalmente* al debitore, quando esso non abbia costituito procuratore: e non è punto necessario, sotto pena di nullità, che la notificazione in tal caso debba farsi mediante affissione dell'atto alla porta esterna della sede del tribunale. — A. Casale, 26

aprile 1881, Furno e Seghini c. Debenedetti e Porta, Giur. Casale, 1881, 239; Gazz. leg., 1881, 379.

149. L'appello nei giudizi di spropriazione è regolarmente notificato alla parte nel domicilio del A procuratore — A. Catania, 25 giugno 1881, Libra Coco Castorina, Giur. Cat., 1881, 121.

150. Non è irrecevibile l'appello nei giudizi di spropriazione e graduazione, perciò solo che, invece di essere stato notificato alle parti nel domicilio dei procuratori, sia stato notificato nel modo or- B dinario delle citazioni. — A. Messina, 16 settembre 1881, Villari c. Ferraiuolo, M. trib. Mil., 1881, 1096; Bett., 1881, 635; Legge, 1882, I, 199.

151. La citazione d'appello deve, sotto pena di nullità, notificarsi nel domicilio eletto presso il procuratore e non al domicilio reale della parte o C alla parte stessa. — A. Venezia, 8 novembre 1881, Bergamini c. Com. di Rovigo, Temi ven., 1881, 582; Bett., 1881, 608.

152. Nella mancanza di dichiarazione di residenza o domicilio è valida la notificazione eseguita alla D parte personalmente e non al procuratore. — A. Genova, 31 decembre 1880, Sindaci Fallita Abbondanza c. Scotto, Eco Gen., 1881, I, 132.

153. È valida a senso degli articoli 159, 134 n. 5 cod. proc. civ., la dichiarazione di residenza fatta dal convenuto nella comparsa di costituzione di procuratore.

154. È quindi regolare la notificazione dell'atto d'appello fatta alla parte personalmente alla residenza come sopra dichiarata, e non è il caso che detta notificazione debba esser fatta al procura- E tore. — A. Casale, 14 maggio 1881, Angiolini c. Mensi, Giur. Casale, 1881, 240

155. È valido l'atto d'appello notificato alla residenza della parte, anzichè al domicilio da questa eletto nella citazione di primo giudizio.

156. Onde la notificazione dell'atto d'appello debba farsi al domicilio eletto, è necessario che l'elezione di domicilio sia fatta per atto in forma autentica o per scritto privato debitamente au- F tenticato e depositato in cancelleria. — A. Casale, 21 marzo 1881, Magnini c. Brocchetto, Giur. Casale, 1881, 135.

157. Quando la parte ha dichiarato in primo giudizio la propria residenza, è nullo l'appello che sia stato notificato al domicilio del procuratore.

158. La dichiarazione di residenza è validamente fatta nell'atto di citazione iniziativo del giudizio.

159. L'art. 190 del reg. gen. giud., in quanto prescrive che l'atto di dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio debba essere in forma autentica o per scritto privato autenticato, non deroga alla facoltà di dichiarare la residenza o di eleggere il domicilio nell'atto stesso di citazione.

160. La nullità della citazione d'appello per essere stata notificata al domicilio del procuratore in prima istanza, anzichè alla parte nella residenza dichiarata, non è sanata colla comparizione dell'appellato, il quale avesse già accquisito anteriormente il diritto alla cosa giudicata, e fosse comparso appunto per dedurre la nullità dell'appello.

161. Detta nullità non è imputabile a colpa dell'usciere e quindi l'appellato non può invocare a proprio favore il disposto dell'ultimo capoverso A dell'art. 145 c. p. c. — A. Milano, 3 giugno 1881, Martinazzi c. Pelizzari, M. trib. Mil., 1881, 761.

162. È nullo un atto di appello notificato all'altra parte nel domicilio del procuratore che lo rappresentò in prima istanza, e non nella residenza dichiarata, o nel domicilio eletto o dichiarato a norma dell'art. 486 cod. proc. civ.

163. Tale nullità non può dirsi sanata colla volontaria comparizione in appello della parte citata, quando preliminarmente questa eccepisce la inammissibilità dell'appello a motivo dell'incorsa B nullità. — A. Trani, 3 marzo 1879, Della Bella c. De Curtis, R. giur. Trani, 1881, 241.

164. Un atto di appello notificato nel domicilio del procuratore, quando nell'istanza e nella comparsa in procedimento sommario, innanzi al tribunale, si legge di avere dichiarato la parte la sua residenza, è nullo.

165. Nondimeno tale nullità rimane sanata colla volontaria comparizione in appello della parte ci- C tata. — A. Trani, 26 novembre 1880, Carafa c. Mastropasqua e Ceci, R. giur. Trani, 1881, 30; Bett., 1881, 301; Annali, 1881, 212.

166. È nullo l'atto di appello notificato al domicilio reale anzichè al procuratore, allorchè gli appellati non fecero alcuna dichiarazione di residenza nè elessero, nè dichiararono alcun domicilio.

167. Non sana tale nullità la comparizione dell'appellato seguita dopo trascorso il termine utile per l'appello allo scopo dichiarato di opporre D la nullità della citazione. — A. Casale, 5 aprile 1881, Gaggino c Schiavina, Giur. Casale, 1881, 222.

168. Quando la citazione d'appello è notificata al domicilio eletto dal procuratore, invece che alla residenza dichiarata dalla parte, e ciò avviene per aver la parte contribuito a crear confusione col mutar lungo il giudizio la sua indicazione di residenza ed eleggere poi domicilio presso il procuratore, la citazione stessa è nulla, ma ripetibile, applicandosi l'art. 57 proc. civ., per cui non può opporsi la nullità di forma quando la parte, o chi agisce per essa, vi abbia dato causa. E — C. Torino, 11 maggio 1881, Traversi c. Amministrazione della Guerra e Finanze, Legge, 1881, II, 337.

169. Colla dichiarazione fatta da un procuratore di rinunziare alla iscrizione nell'albo, e colla conseguente cancellazione ordinatane dal consiglio di disciplina, si verifica la *cessazione d'uffizio nella persona* presso cui ebbe luogo l'elezione di domicilio; epperò si rende necessario di ese-

guire le citazioni d' appello come se quella non fosse stata fatta.

170. Non può applicarsi l' ultimo capoverso dell' art. 145 c. p. c. quando la notificazione sia stata fatta da chi non rappresenta la parte citata. — A A. Milano, 11 marzo 1881, Ravasi c. Clapis, M. trib. Mil., 1881, 438 e 471; Bett., 1881, 321.

171. In materia commerciale l' atto d' appello deve notificarsi al domicilio eletto nell' atto di citazione di primo giudizio: è nullo se intimato alla B residenza o al domicilio reale della parte. — A. Casale, 26 febbraio 1881, Giurda - Reimondi c. Ditta Casserini e Papis, Giur. Casale, 1881, 164.

172. È regolarmente citato l' appellato al domicilio eletto mediante notificazione della citazione al C domiciliatario. — A. Perugia, 12 maggio 1881, Ponzone c. Amidei, Annali, 1881, 153; Legge, 1881, II, 453; Bett., 1881, 680.

173. Non si può con una sola copia intimare un atto di appello ad una persona e dare legale intelligenza dello stesso ad altra persona: occorre invece la consegna di due copie. L' inosservanza delle norme stabilite negli articoli 135 e 139 del cod. di proc. civ., rende nullo l' atto di appello. D — C. Napoli, 16 marzo 1881, Tortora c. Galatà e Candia, Gazz. proc., XVI, 132; G. trib. Nap., XXX, 571; Legge, 1881, II, 20; Bett., 1881, 364.

174. Contro una sentenza che ha omesso di pronunziare sulla domanda di esecuzione provvisoria, si può interporre appello in via principale, e non può questo dirsi inammessibile, sol perchè non E è stato prodotto in via incidentale. — A Roma, 3 febbraio 1881, Blasi c. Matorni e Guerrini, Temi rom., 1881, 91.

175. L' appellato, le cui conclusioni furono accolte dal primo giudice, non ha bisogno di appello incidentale per riproporre quelle fra le sue eccezioni e difese che il primo giudice ha ritenuto F insussistenti. — C. Torino, 2 agosto 1880, Opera pia Binaghi c. Cavagnino, Giur. Tor., 1881, 133.

176. Non è mestieri di appello nè principale nè incidente per riproporre in appello, a sostegno del dispositivo della sentenza, quei motivi che, già fatti valere avanti il primo giudice, non furono da G questi adottati. — A. Torino, 18 settembre 1880, Belliardi c. Ganora, Giur. Tor., 1881, 98.

177. Conf. — A. Torino, 1 giugno 1881, Società ferrovia H Ligure c. Tallacchini e Laschi, Giur. Tor., 1881, 497; Gazz. leg., 1881, 399; Annali, 1881, 447.

178. — A. Perugia, 8 luglio 1881, Simoncini c. Celli, I Annali, 1881, 278.

179. — A. Roma, 16 marzo 1881, Muti c. Massimo, L Temi rom., 1881, 126.

180. L' appellato, per ottenere la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui dichiarò compensate le spese del giudizio, deve proporre M appello incidentale. — A. Bologna, 6 ottobre 1881, Verardini de' Violini c. Verardini, Annali, 1881, 373.

181. Può proporsi appello incidente, anco quando siasi precedentemente proposto appello principale, e A questo sia nullo. — A. Lucca, 14 giugno 1881, Governo di Tunisi c. Codevilla, Legge, 1881, I, 383; Bett., 1881, 678.

182. Quand'anche l'esecuzione data ad una sentenza senza riserve o proteste potesse portare acquiescenza alla medesima, tuttavia colui che l'ha eseguita, può appellare incidentalmente, se una delle parti contrarie abbia appellato in via principale.

183. In questo caso, essendo unico il subbietto della causa, torna essa a rivivere per intero, e l'appello, incidente è efficace anche nei rapporti di quella delle parti che non aveva appellato. — B A. Roma, 15 marzo 1881, Zito c. Spaziano e Finanze, Temi rom., 1881, 119.

184. Non è di ostacolo all'appello incidente la esecuzione iniziata alla base della sentenza, se nel corso della stessa esecuzione sopravviene lo ap- C pello principale dell'avversario. — C. Napoli, 3 giugno 1880, Com. di Maddaloni c. Colucci, Foro, I, 698 (n).

185. Conf. — A. Genova, 18 febbraio 1881, Traversaro D c. Traversaro, Eco Gen., 1881, I, 177; Annali, 1881, 211.

186. L'appello incidente, anche nei giudizi di graduazione, non è ammissibile, se non di fronte ad E un'appello principale. — A. Roma, 5 maggio 1881, Tranzi c. Trinca, Fondo culto e R. commissariato, Temi rom., 1881, 225.

187. L'appello incidentale è solo proponibile contro quei capi della sentenza che si trovano investiti dall'appello principale, o che con essi hanno una necessaria connessione o stretta affinità e dipendenza, non mai contro quegli altri capi che ai primi siano perfettamente estranei o che riguardino persone diverse dallo appellante prin- F cipale. — C. Torino, 13 luglio 1881, Borzone c. Com. di Genova, Foro, I, 1097 (n).

188. L'appello incidente non è esclusivamente diretto a combattere l'assunto dell'appellante in via principale, ma, a simiglianza di una riconvenzionale, può investire qualunque altro capo della G sentenza. — A. Roma, 13 aprile 1881, Orsini c. Collegio Ghislieri, Legge, 1881, I, 125; Temi rom., 1881, 406.

189. Conf. — A. Genova, 6 maggio 1881, Contardi c. H Finanze, Eco Gen., 1881, I, 314.

190. — A. Genova, 18 febbraio 1881, Traversaro c. I Traversaro, Eco Gen., 1881, I, 177; Annali, 1881, 211.

191. — A. Genova, 3 dicembre 1880, Raggio c. Fi- L nanze, Annali, 1881, 77; Eco Gen., 1881, I, 161.

192. L'appello incidente deve avere una connessione necessaria coll'appello principale, per modo che senza il medesimo non possa sussistere.

193. Non è proponibile appello incidente da chi in primo grado rimase interamente soccombente od M ebbe piena vittoria. — T. Piacenza, 12 ottobre 1881, Callegari c. Tagliani, R. leg., 1881, 377.

194. Non è ammissibile l'appello incidente da parte di un appellato, non contro l'appellante princi- N pale, ma contro altro coappellato. — A. Torino,

18 settembre 1880, Belliardi c. Ganora, Giur. Tor., 1881, 98.

195. Conf. — A. Roma, 25 novembre 1880, Serventi c. Carpegna, Temi rom., 1881, 80.

196. L'appello incidente è proponibile ed ammessibile fra appellato ed appellante principale, non fra appellante ed appellato, eccetto quando il gravame proposto dall'appellante principale si riflette su tutti i collitiganti appellanti, nel quale caso non può vietarsi a tutti costoro il mezzo di difesa nello appello incidente. — A. Trani, 22 novembre 1881, Romanazzi c. De Leonardis Mastrangelo, R. giur. Trani, 1881, 786.

197. Prodotto in rito sommario appello principale, l'appellato, che produca fuori termine anch'esso appello comunque il dica principale, ammissibilmente il produce, avendosi a reputare come appello incidente, e proponibile fino alla conclusionale. — A. Napoli, 23 maggio 1879, Calabrese c. Finanze e Com. Napoli, Gazz. proc., XVI, 146.

198. Non è inammissibile in causa di rito formale l'appello incidente proposto dopo la intima di una o più comparse, quando in queste comparse precedenti non si è risposto sul merito dell'appello, ma si è eccepito il fine di non ricevere, la inammissibilità di qualunque esame di merito. — C. Palermo, 11 dicembre 1880, Pareti c. D'Amico, Circ. giur., 1881, 110.

199. L'appello incidentale è inammissibile se non è proposto nella prima comparsa di risposta.

200. La decadenza dell'appello incidentale si verifica attuandosi l'iscrizione a ruolo notificata regolarmente. — A. Torino, 1 agosto 1881, Ferrando c. Sarasino, Giur. Tor., 1881, 643; Cons. amm., 1881, 353; Annali, 1881, 354.

201. Una iscrizione a ruolo nulla non può produrre alcun effetto.

202. In ispecie se venne presa l'iscrizione prima che fosse decorso tutto il tempo utile per rispondere, essa si deve considerare come non avvenuta e si deve ritenere come utilmente proposto l'appello incidentale introdotto dopo quella iscrizione a ruolo. — A. Casale, 6 giugno 1881, Dina-Aubert c. Gazzera-Cecca, Giur. Casale, 1881, 277.

203. Rigettato l'appello principale per nullità sostanziale dell'atto di citazione, deve pure ritenersi come inesistente l'appello incidentale interposto dall'appellato. — A. Ancona, 13 aprile 1881, Panfili c. Fattori, Foro, I, 378 (n).

204. Malgrado la rinunzia dell'appello principale è ammessibile ed efficace l'appello incidente.

205. È la priorità soltanto, esclusa ogni altra considerazione, che contrasegna la natura dell'appello principale da quello incidente. — A. Catania, 11 dicembre 1880, Addario e di Bella c. Scuto Tomaselli, Giur. Cat., 1881, 3; Annali, 1881, 109; Filangieri, 1881 198.

206. Dal momento che l'una delle parti ha proposto l'appello principale, sorge nell'altra parte il diritto di proporre appello incidente.

207. Quindi la rinuncia all'appello principale non pregiudica l'appello incidente, tuttochè questo, al giorno della rinunzia, non fosse stato per anche proposto.

208. La rinuncia all'appello principale non è irretrattabile, nè fa passare in giudicato la sentenza, se non quando per l'appellato sia impossibile lo sperimento dell'appello incidente, sia perchè abbia accettata la rinunzia, sia perchè la sentenza non gli abbia recato gravame. — A. Roma, 31 marzo 1881, Madonna, Sciullo c. De Capite, Annali, 1881, 196; Gazz. leg. 1881, 301; Temi rom., 1881, 123.

209. Per potersi proporre appello per incidente fa mestieri che, contro colui che intende proporre un' appellazione incidentale siasi prodotto appello principale.

210. Chi fa adesione allo appello già da altri prodotto, non può che prendere conclusioni adesive a quelle dell' appellante, non mai contrarie. — A. Roma, 29 marzo 1881, Alessandrini c. Macchi e Santalamazza, Legge, 1881, II, 345; Temi rom., 1881, 266.

211. Nel difetto di comunanza d' interessi tra l' appellante e l' aderente al di costui gravame, l'atto di adesione è inammissibile. — T. Avellino, 9 giugno 1881, Lorda-Simeoni c. Cioffi, Gazz. proc., XVI, 520.

212. L' acquiescenza ad un giudicato si verifica solo quando il medesimo si eseguisce puramente, oppure la parte addivenga ad atti che escludono indubbiamente la volontà d' impugnarlo, quindi il solo lasso del termine utile per appellare non può sicuramente, nel caso concreto, considerarsi siccome una tacita acquiescenza alla sentenza dei primi giudici.

213. Base dell' appello per adesione, siccome chiaramente si rileva dal disposto dell' art. 470 del cod. di proc. civ., si è la comunanza d' interesse tra l' appellante in via principale e l' appellante per adesione; ciò posto, l' appello per adesione può essere validamente proposto anche quando sia di già trascorso il termine per appellare in via principale.

214. La forma del cosiffatto appello venne appunto introdotta per coloro che lasciarono decorrere il termine utile per appellare in via principale, i quali possono così approfittare di questo appello quando vi abbiano comunanza d' interesse, facendovi adesione nei modi e termini stabiliti dall' art. 488 dello stesso codice. — A. Modena, 27 novembre 1880, Segrè c. Barduzzi e Segrè, R. leg., 1881, 6.

215. Non è ammissibile l' appello per adesione proposto dopo trascorso il termine prescritto dall' art. 488 cod proc. civ.

216. Anche colui che per trattarsi di cosa individua potrebbe valersi della riforma o dell' annullamento che si ottenesse da altro cointeressato, è obbligato a rispettare i termini legali per impugnare la sentenza, se vuole restare in giudizio

a sostenere la riforma o l'annullamento chiesto nel termine legale dall'altro cointeressato.

217. In difetto, non può tenersi conto delle eccezioni e delle deduzioni che al detto intento da lui si facessero. — A. Torino, 18 settembre 1880, Belliardi c. Ganora, Giur. Tor., 1881, 98.

218. Indarno si allega la regolare notificazione di un appello che risulta adesivo ad un altro regolarmente interposto. — C. Roma, 17 maggio 1881, Piro c. Finanze, Patalano, Calise e Napoleone, Corte S. Roma, 1881, 450.

219. Se uno dei convenuti in appello dichiara non opporsi alla domanda, non fa con ciò adesione alla medesima, ma si dichiara disinteressato. — A. Perugia, 4 maggio 1881, Bernardinetti c. Bonafaccia, Annali, 1881, 382.

220. L'appello del garante si comunica, stante la identità o comunione d'interessi, al garantito, e quello del garantito al garante. — C. Roma, 10 agosto 1880, Siamesi c. Negroni e Finanze, Legge, 1881, I, 620.

221. Quando l'appellazione sia stata avanzata contro tutti gli avversari in primo grado, e questi sieno stati citati tutti dinanzi al tribunale di secondo grado, e trattisi di causa individua, non è nulla la citazione se fu notificata, in una sola copia, al domicilio eletto, alla persona del loro procuratore, valendo la citazione per uno di essi, cioè pel primo nominato, e quanto agli altri dovrà solo ordinarsi la integrazione del giudizio di appello colla citazione degli altri.

222. Questa non è però necessaria qualora risulti dal verbale d'udienza che tutti gli appellati sono comparsi spontaneamente mediante il loro procuratore senza fare in proposito eccezione alcuna. — A. Venezia, 30 dicembre 1880, Tomasi c. Tomasi, Temi ven., 1881, 129; Bett., 1881, 193.

223. La integrazione del giudicio ha per iscopo di far chiamare in giudizio tutte le parti a cui fu favorevole la sentenza impugnata e che hanno interesse a sostenerla, ma non si può pronunciare per far chiamare in causa altra parte che fu soccombente, e che essa pure avrebbe interesse ad impugnare la sentenza. — C. Torino, 4 marzo 1881, Viganotti c. Carrera, Giur. Tor., 1881, 411.

224. L'integrazione del giudizio in appello può e deve essere fatta colla chiamata, anche d'*ufficio*, di tutte le parti presenti in prima sede che non furono citate in appello; non però collo scopo di instaurare e formare per la prima volta in secondo grado un contraddittorio, mancante o difettoso, chiamando in causa chi non fu citato nè fece mai parte del giudizio. – A. Bologna, 8 luglio 1881, Samele c. Commissione amministrativa Dellamore, R. giur. Bol., 1881, 196.

225. È nullo l'atto d'integrazione di giudizio in appello, se alla parte chiamata ad intervenire non è notificato o copia dell'atto di appello stato già notificato alle altre parti, o il tenore preciso dell'atto medesimo. — A. Catanzaro, 12 settembre 1881, Credito Fondiario del Banco di Napoli c. Serrao, Annali, 1881, 334; Bett., 1882, 13; Annali, 1882, 36.

226. È nullo l'atto d'integrazione di giudizio in sede d'appello, se non sia notificato alla parte chiamata ad intervenirvi nel domicilio stato da questa eletto a senso dell'art. 158 n. 2 del codice di proc. civ. — A. Catanzaro, 8 giugno 1881, Credito Fondiario del Banco di Napoli c. Serrao, Annali, 1881, 333.

227. La misura rigorosa della decadenza dell'appello comminata nell'art. 489 cod. proc. civ. vuole essere interpretata ed applicata nei soli casi dalla legge tassativamente previsti. — A. Torino, 28 marzo 1881, Arnaldi di Balme c. Ghione, Giur. Tor., 1881, 464.

228. Se di pieno accordo delle parti l'ordinanza mandò a decidere tutto ciò che è maturo a decisione, deve il giudice d'appello risolvere il punto della deserzione d'appello.

229. Se l'appellante nel termine prescritto dall'art. 489 della proc. civ. non si uniforma a quanto in esso è prescritto e l'appellato comparso nel termine chiegga il rigetto d'appello, il magistrato deve rigettare l'appello.

230. Il termine per l'appello essendo perentorio, nè potendo essere sospeso per le trattative amichevoli delle parti, a nulla serve un secondo atto di appello proposto dopo trascorso il termine utile. — A. Casale, 12 marzo 1881, Cavanna c. Molinelli, Giur. Casale, 1881, 315.

231. Se il procuratore dell'appellante nelle cause sommarie, comparendo all'udienza, non abbia presentato il mandato e i documenti di prima istanza, non può il giudice, senza la domanda dell'appellato, dichiararne la contumacia e l'assolvenza dal giudizio. — A. Palermo, 19 agosto 1881, Sindaco di Borgetto c. Taormina, Circ. giur., 1881, 485.

232. Ove in iscadenza di citazione non siano stati prodotti gli atti di prima istanza deve essere rigettato l'appello, abbenchè gli atti stessi siano stati prodotti in appresso, e dopo che l'appellato ottenne già il certificato di ommessa produzione. — A. Genova, 31 dicembre 1880, Belmondo c. Sommariva, Eco Gen., 1881, I, 106.

233. Per lo spirito dell'art. 489 c. p. c., non si fa luogo al rigetto dell'appello senza esame allorchè il giudice trovi negli atti della causa elementi bastevoli per supplire agli atti del giudizio di prim'istanza non presentati dall'appellante, che ne aveva l'obbligo. — T. Firenze, 22 agosto 1881, Selb c. Bargellini, Gazz. proc., XVI, 546.

234. Il rigetto dell'appello senza esame per omessa produzione degli atti del primo giudizio (di che nell'art. 489 del cod. proc. civ.), non può essere proposto, se non quando si tratti di atti propri dell'appellante o comuni, e di atti riconosciuti necessari per decidere la questione deferita ai giudici di appello. — C. Torino, 9 novembre 1880,

Aimone c. De Lucis, M. trib. Mil., 1881, 59; Giur-Tor., 1881, 208; Annali, 1881, 22; G. pret., 1881, 65; Bett., 1881, 233.

235. Applica ed interpreta falsamente l' art. 489 c. p. c., il trib. che dichiara irricevibile l' appello per mancata produzione di atti o di documenti, i quali risultino non necessari per la risoluzione A della causa in appello. — C. Torino, 31 dicembre 1880, Decastelli c. Garrone e Fucelli, M. trib. Mil., 1881, 348.

236. Trattandosi di documento mancante di autentica (verbale di pignoramento) presentato in appello dall'appellante, non devesi rigettare l' appello a termini dell' art. 489 c. p. c., senza far constare che in primo giudizio il verbale fu presentato con l' autentica regolare.

237. In altri termini: la produzione in appello per parte dello appellante del detto verbale irregolare non porta l' inammissibilità dell' appello se quel documento stesso era pure stato irregolarmente prodotto in primo giudizio.

238. L' appellante non é tenuto, a pena d' inammissibilità dell' appello, a produrre un documento, sul quale la sentenza appellata non poggia la sua pronuncia quanto al punto controverso, sebbene il giudice d' appello ritenga importante la B regolare produzione di ésso. — C. Torino, 22 ottobre 1880, Gallo c. Levra, Giur. Tor., 1881, 5; M. trib. Mil., 1881, 59; Annali, 1881, 21.

239. L'appellante, pena la decadenza, deve eseguire il deposito degli atti e documenti da lui prodotti in prima sede.

240. Deve quindi rigettarsi il proposto appello, quando l'appellante non depositò una sentenza già da lui presentata in primo giudizio a sostegno della propria domanda.

241. A nulla serve la produzione del documento mancato dopo che venne fatta la domanda pel ri-C getto dell'appello. — A. Casale, 25 gennaio 1881, Arcelli c. Garbagna, Giur. Casale, 1881, 45.

242. Fra gli atti del primo giudizio, che l' appellante deve depositare a norma dell' art. 489 del cod. di proc. civ., sono compresi i verbali della riprova testimoniale esaurita, ad istanza dell' ap-D pellante stesso, dinanzi al primo giudice. — T. Bologna, 29 aprile 1881, Dalmonte c. Ferri, R. giur. Bol., 1881, 154.

243. È massima concordemente stabilita da tutte le Corti di cassazione che solo gli atti propri del primo giudizio é tenuto l'appellante a depositare e non quelli dell' appellato.

244. Quindi, se i verbali di prova testimoniale sui quali è basata la sentenza impugnata in appello furono in primo grado prodotti dall'appellato, deve questi produrli in appello e non già l'appellante.

245. Se però non li produrrà l' appellato dovrà pro-E durli l' appellante a cura e spese proprie. — A. Bologna, 15 marzo 1881, Dalmonte c. Fattorini, R. giur. Bol., 1881, 78; Legge, 1881, II, 732; Bett., 1881, 615.

246. Quando uno stesso appello è notificato a molte parti in lite domiciliate in luoghi diversi, l' appellante soddisfa le prescrizioni della legge se deposita il mandato e gli atti entro il termine A che é ultimo a spirare. — C. Palermo, 11 dec. 1880, Pareti c. D' Amico, Circ. giur., 1881, 110.

247. Opposto, all'appello di una sentenza, il non fatto deposito degli atti e della sentenza del primo giudice, l'appellato, se rinuncia al primo appello e ne propone un secondo, questo non é valido se é presentata la prima sentenza e sia trascorso quasi un anno, poiché tale produzione dimostra la scienza della prima sentenza cui é diretta la B notificazione. — A. Torino, 4 febbraio 1881, Stralla c. Ansaldi, Giur. Tor., 1881, 264.

248. La decadenza dall'appello per difetto di presentazione degli atti e documenti di prima istanza necessari alla decisione dell'appello stesso, si in-C corre eziandio nei giudizi di graduazione. — A. Genova, 20 giugno 1881, Danovaro c. Poggi Repetto, Eco Gen., 1881, I, 372.

249. Non può rigettarsi senza esame l'appello, per mancato deposito degli atti, se l'appellato non é D comparso nel termine della citazione. — A. Torino, 24 aprile 1881, Bozon c. Duclos, Giur. Tor., 1881, 358; Bett., 1881, 349.

250. Trattandosi di causa a procedimento formale, il rigetto dell' appello senza esame deve chiedersi con comparsa, non già verbalmente in udienza in assenza dell' appellante.

251. La disposizione di legge relativa al rigetto dell' appello senza esame non si applica all' appello E incidente. — A. Venezia, 15 febbraio 1881, Pegorini c. Bianchi, Bett., 1881, 211.

252. La domanda di rigetto di appello senza esame non è necessario che sia proposta nel termine della citazione; può esserlo finchè l' appellante non siasi posto in regola.

253. Una pronuncia ordinatoria, che ingiunge alla parte di porre in regola gli atti, in conformità delle leggi sul bollo e sul registro, non impedisce di insistere e riproporre la domanda di rigetto dell'appello senza esame.

254. Quando più sono gli appellati e la causa è comune, se uno comparisce e l'altro rimane contumace, il comparso può proporre la detta domanda; e questa basta per far pronunciare il rigetto dell' appello.

255. La questione se l' appello debba rigettarsi senza esame è preliminare e pregiudiziale ad ogni altra, ed anche alla eccezione di incompetenza, la quale, decisa dalla prima sentenza passata in cosa giudicata per la decadenza dall' appello, F rimane necessariamente eliminata. — C. Firenze, 1 agosto 1881, Vezzoli c. Bonistalli e Calvetti, Foro, I, 1083 (n).

256. Allorquando l' appellante non comparisce nella udienza stabilita, l'appellato ha dritto di far rigettare l'appello senza esame.

257. Questo diritto dell' appellato non viene alterato

dal fatto di aver l'appellante domandato ed ottenuto con decreto del presidente la riapertura della discussione. — A. Roma, 14 giugno 1881, Muccioli c. Sind. fall. Muccioli, Temi rom., 1881, 326.

258. A procedimento sommario l'appellante, che alla udienza fissata in citazione comparve e costituì procuratore, è salvo dalla pena di decadenza comminata dall'art. 489 cod. di proc. civ., quantunque non sia comparso all'udienza cui fu rinviata e in cui venne discussa la causa. — C. Firenze, 23 novembre 1880, Berti c. Magnani, Mandelli e Bartolena, Foro, I, 26 (n).

259. V'ha deserzione d'appello, e torna quindi applicabile la disposizione dell'art. 489 del cod. di proc. civ., relativa al rigetto della domanda senza esame, le quante volte, essendosi nell'atto di citazione indicato per comparire un giorno in cui non eravi udienza, l'appellante non siavi comparso nel giorno d'udienza immediatamente successivo; nè allo stesso appellante può giovare la circostanza che egli sia comparso nel giorno indicato in citazione e che in tal giorno non sia invece comparso l'appellato — C. Firenze, 6 dicembre 1880, Mattei c. Coltelli, Foro, I, 85 (n).

260. Introdotto un appello in via formale quando il giudizio è di sua natura sommario (giudizio di espropriazione) ha diritto l'appellato di far citare in via sommaria l'appellante e di ottenere che la causa si svolga con tale rito.

261. Quindi se all'udienza fissata l'appellante non sia comparso devesi rigettare l'appello ove l'appellato ne faccia istanza. — A. Casale, 11 dicembre 1880, Morello c. Argenta, Giur. Casale, 1881, 72; Annali, 1881, 446.

262. Notificato tempestivamente l'atto d'appello, questo non può dirsi deserto pel solo fatto che l'appellante a rito sommario abbia omesso d'iscrivere la causa a ruolo, e di comparire alla udienza.

263. Egli potrà sempre rinnovare la citazione per un'altra udienza. — C. Napoli, 8 giugno 1880, Giocoli c. Lastella, Foro, I, 76 (n).

264. È inammissibile l'opposizione dell'appellante contro la sentenza che rigetta l'appello senza esame, quand'anche la causa sia stata decisa sull'avviso fatto dall'appellato per non essere stata segnata a ruolo nel giorno stabilito nell'atto d'appello. — C. Napoli, 17 settembre 1881, Fusco c. Tambolleo, Gazz. proc., XVI, 505; Bett., 1882, 92.

È domanda nuova e quindi non si può proporre per la prima volta in appello:

265. — quella in merito alla quale i convenuti si limitano in primo giudizio ad opporre una semplice riserva. — A. Casale, 8 luglio 1881, Viarengo c. Viarengo, Giur. Casale, 1881, 365.

266. — quella tendente ad ottenere una provvisionale, tanto più se, trattandosi di un giudicio divisionale, in appello, non si discute che sopra un incidente relativo alla collazione. — A. Torino 16 marzo 1881, Grivet e Brancot c. Grivet Brancot, Giur. Tor., 1881, 303.

267. — quella con cui si chiedono gli interessi non dimandati nell'ingiunzione a pagamento. — A. Catania, 30 marzo 1881, Capra, Silvestri c. Finanze, Giur. Cat., 1881, 95.

268. — la istanza per la nullità di un atto, del quale in primo giudizio si contestava fra le parti la esistenza. — A. Casale, 25 giugno 1880, Opera pia Bagini c. Eredità giacente Bagini, Giur. Casale, 1881, 5; Giur. Tor., 1881, 322.

269. — quella con cui si chieda il possesso di determinati beni in base ad una petizione di eredità, mentre in prima istanza erasi chiesto lo stesso possesso in base della prescrizione acquisitiva. — A. Genova, 6 maggio 1881, Contardi c. Finanze, Eco Gen., 1881, I, 314.

270. — quella con cui si impugna per dolo o per frode una sentenza di separazione di dote opposta per impedire gli atti esecutivi. — A. Ancona, 9 dicembre 1880, De Gori c. Corteggiani, Foro, I, 368.

271. — quella dell'attore che, avendo chiesto in prima istanza di poter godere l'acqua di un fiume senza alcun vincolo e dipendenza dal Comune, chiede da poi in appello che sia interdetto al Comune stesso di estendere la distribuzione dell'acqua a fondi prima non irrigati. — C. Torino, 13 luglio 1881, Porta c. Com. di Tortona, M. trib. Mil., 1881, 1060; Cons. amm., 1881, 362; Bett., 1881, 746.

272. — l'eccezione desunta dall'art. 322 cod. civ., che un instromento di vendita (non stato impugnato in primo giudizio) sia nullo per mancanza delle formalità relative ai minori. — A. Casale, 27 giugno 1881, Candelo, c. Gambaro, Giur. Casale, 1881, 241.

273. Gli assicuratori, che in prima istanza hanno combattuta la domanda degli assicurati solo per lo ammontare della somma richiesta, non possono per l'art. 490 di proc. civile, chiedere in appello la risoluzione del contratto di assicurazione e quindi il rigetto della primitiva domanda degli attori.

274. Le controversie, che debbono essere decise in prima istanza dagli arbitri, se non furono loro proposte, non possono per la prima volta sottoporsi alla decisione dei magistrati ordinari in grado di appello. — A. Genova, 29 ottobre 1881, Giacobini e Serra c. Comp. Inglese di assicurazione, Bett., 1881, 817; Eco Gen., 1882, I, 62; Annali, 1882, 91.

275. Contestata un'azione per voluto passaggio sopra una via vicinale, che si allegava possedersi dal convenuto, e liquidatosi il contrario dopo le disposte prove istruttorie, non può l'attore in grado di appello reclamare il passaggio sopra una via diversa producendo novelli titoli. — C. Napoli, 7 febbraio 1881, Piscopo c. Bergamino, G. trib. Nap., XXX, 577.

276. La domanda concernente l' eccessività d' una esecuzione immobiliare è essenzialmente diversa, non accessoria, nè virtualmente od implicitamente contenuta in quella riflettente la perenzione del precetto; nè quindi, in giudizio d' appello, la prima può essere cambiata nella seconda senza che ne resti offeso il doppio grado di A giurisdizione. — C. Torino, 18 dicembre 1880, De Benedetti c. Acquarone, Foro, I, 86 (n).

277. Se in primo giudizio si discute soltanto intorno alla spettanza di una servitù di passaggio non si può per la 1. volta in appello allegare la comproprietà del suolo sul quale il passaggio si pra- B ticava. — A. Torino, 29 aprile 1881, Gardois c. Aluffi, Giur. Tor., 1881, 462.

Non è domanda nuova e quindi si può proporre per la prima volta in appello:

278. — quella che il chiamato in garanzia proponga in grado d' appello pel rigetto delle istanze dell' attore che formarono già materia di contestazione davanti i primi giudici in contraddittorio del convenuto e del garante stesso: e ciò sebbene quest'ultimo non prendesse nel primo giudizio alcuna specifica conclusione contro l' attore. — C C. Torino, 5 dicembre 1881, Fidanza c. Tagliaferro Roffo, Annali, 1881, 550; M. trib. Mil., 1882, 79; Giur. Tor., 1882, 160; Bett., 1882, 217.

279. — quella di chi, avendo in primo giudicio opposto la nullità del legato, chiede poi in appello, e in via subordinata, che il legato sia ristretto ad una somma minore di quella domandata. — D A. Torino, 15 giugno 1881, Bich c. Granier, Giur. Tor., 1881, 466; Massime, 1881, 331; Legge, 1881, II, 418.

280. — quella di chi, dopo la sentenza che condanna ai danni in genere, chieda nel giudizio di liquidazione la rifusione dei danni derivanti dalla cessata irrigazione delle acque, tanto pel mancato prezzo delle concessioni, quanto pei mancati ricolti, dei quali si aveva diritto ad una parte. E — C. Roma, 9 maggio 1881, Genoino c. Com. di Fossacesia, Bett., 1881, 389; Legge, 1881, II, 758; Corte s. Roma, 1881, 925.

281. — quella fatta dagli assicuratori per la esonerazione dall'obbligo di pagare la sicurtà, trattandosi di una conseguenza della dichiarazione del vizio della nave, e della colpa del capitano. F — C. Firenze, 16 dicembre 1880, Capitan Dade c. Società di assicurazione la Svizzera e l' Italia, Foro, I, 233.

282. Chiestasi con la citazione iniziativa del giudizio la dichiarazione di nullità di un precetto immobiliare non è vietato domandare per la prima volta in appello che si cancelli la relativa tra- G scrizione. — A. Brescia, 18 novembre 1880, Catella c. Signoroni, M. trib. Mil., 1881, 474.

283. Per determinare se una domanda sia nuova o no, conviene avere riguardo alla causa ed al fondamento su cui la domanda stessa è basata.

284. Non propone una domanda nuova, nè muta la propria azione, colui il quale, dopo aver chiesto in prima istanza che fossero dichiarati simulati e nulli alcuni atti di vendita d'immobili fatti dal proprio debitore, perchè compiuti in frode dei creditori, e basando la sua domanda sulla condizione del debitore alienante, sul danno in genere arrecato ai creditori colle vendite, e sull' art. 1235 del cod. civ., invochi poi avanti il magistrato d' appello, sempre a sostegno della stessa domanda, anche la lesione a danno dei creditori avuto riguardo al prezzo delle seguite alienazioni, e deduca la prova per istabilire essere stato questo prezzo inferiore alla metà del giusto valore degli immobili alienati.

285. Il giudice che nella predetta ipotesi abbia respinta come domanda nuova la nuova ragione dell' appellante, ha emesso un giudizio non di fatto, ma di diritto, e quindi soggetto a censura in se- A de di cassazione. — C. Torino, 12 marzo 1881, Giannazzi c. Turini, Remedi, M. trib. Mil., 1881, 546.

286. Domanda nuova, a sensi dell' art. 490 cod. proc. civ., è quella soltanto che varia essenzialmente l' oggetto della controversia mutando l' oggetto della spiegata azione.

287. Per ciò solo che una data questione non sia stata dibattuta e decisa in prima istanza, non è essa a considerarsi come nuova in sede d' appello, quando era già stata dedotta *re ipsa* colla proposta azione, era cioè virtualmente insita in questa.

288. L' eccepire in sede d' appello la validità di uno scritto per incorso errore o mancanza di giuridica causa, mentre in prima istanza erasene soltanto negata la efficacia in base agli art. 1313-1314 cod. civ., non può ritenersi quale domanda nuova, ma è a considerarsi un nuovo mezzo di difesa espressamente consentito dall' art. 490 cod. B proc. civ. — C. Torino, 17 settembre 1881, Casalia c. Vologni, M. trib. Mil., 1881, 1018; Legge, 1882, I, 115; R. leg., 1882, 1; Gazz. leg., 1882, 60; Annali, 1881, 526.

289. L' eccezione *inadimpleti contractus* è una nuova difesa da non confondersi colla nuova domanda, C quindi è sempre proponibile in appello. — A. Genova, 11 ottobre 1881, Migone c. Migone, Bett., 1881, 566.

290. In appello non può l' attore estendere la sua domanda di petizione ereditaria assumendo la rappresentanza di altro erede, se già in primo gra- D do non avesse assunta tale qualità. — A. Bologna, 27 maggio 1881, Guiccioli c. Ginanni-Corradini, R. giur. Bol., 1881, 277.

291. In sede d' appello non puossi dall'appellante, allo scopo di renderlo ammessibile, riformare l'inter- E rogatorio stato rigettato in prima sede. — A. Casale, 25 giugno 1881, Sillano c. Maggiora, Giur. Casale, 1881, 210.

292. Nel giudizio d' appello può variarsi la formola F dei capitoli dedotti in prima sede. — A. Casale, 5 marzo 1881, Campi c. Vezzosi, Giur. Casale, 1881, 166.

293. Il gravame da una sentenza ordinatoria di più regolare e completa istruzione della causa non può consistere in altro, che nella dimostrazione che negli atti vi era quanto bastava per risolvere le proposte questioni.

294. In quest'unico caso il principio di contraddizione non consente che si possa chiedere in appello qualsiasi prova o mezzo d'istruzione. — A. Genova, 28 marzo 1881, Granulli c. Corvetto, Bett., 1881, 245.

A

295. Il magistrato di appello deve rinviare la causa a quello di prima istanza, quando, o confermi una interlocutoria, o, riformandola, non decida definitivamente sul merito. — C. Palermo, 19 giugno 1880, Rizzone c. Bartolotta, Circ. giur., 1881, 72.

B

296. Confermandosi in appello una sentenza interlocutoria, la causa deve rinviarsi per il corso ulteriore all'autorità giudiziaria di primo grado. — A. Perugia, 13 giugno 1881, Com. Stroncone c. Desideri e Finanze, Legge, 1881, II, 269; Annali, 1881, 266.

C

297. Il giudice d'appello, che ordina una più ampia istruzione della causa, può rinviare la causa stessa pel suo corso ulteriore ai primi giudici. — C. Torino, 3 marzo 1881, Carcassola c. Sacchi, Giur. Tor., 1881, 338.

D

298. L'art. 492 proc. civ., faculta il magistrato, il quale ha da decidere sull'appello di una interlocutoria che ha ordinato una istruzione, di avocare a sè il merito, quando l'istruzione eseguita, nei suoi risultati, merita di essere approvata. — T. Catania, 20 dicembre 1880, Nicotera c. Guglielmo, G. pret., 1881, 38.

E

299. Il giudice d'appello che, giudicando incidentalmente, dichiara non ammessibile una prova testimoniale che era stata ammessa dalla sentenza appellata perchè la ritenne influente nel merito, può decidere anche questo senza rinviare la causa al primo giudice, se ritiene la causa matura a decisione. — C. Torino, 10 dicembre 1880, Malvano c. Casalegno, Giur Tor., 1881, 95.

F

300. Quando la Corte d'appello, in riforma della sentenza denunciata di merito, ammette in via interlocutoria ulteriori atti d'istruzione, senza dichiarare espressamente di trattenere la causa, la causa stessa, compiuti gli atti di istruttoria, deve riassumersi innanzi al tribunale di prima istanza.

301. Non potrebbe sostenersi che implicitamente fu giudicato doversi trattenere la causa in appello perciò che la Corte riservò al giudizio di merito le spese di seconda istanza, ovvero per questo che delegò un giudice del tribunale per l'assunzione dell'ammessa prova. — A. Venezia, 27 gennaio 1881, Rizzo c. Rizzo, M. giud. Ven., 1881, 72.

G

302. Se in appello sia riformata una sentenza interlocutoria, e venga ordinato un mezzo d'istruzione diverso da quello ammesso con l'appellata sentenza, il giudice superiore non può avocare a sè il merito, ma deve rinviare la causa al primo giudice. — C. Firenze, 17 febbraio 1881, Giorgi c. Turcheschi, Foro, I, 360 (n).

A

303. Dopo che il giudice di primo grado ha ammesso la domanda di evizione ed ha ordinata una perizia per la valutazione del danno, il magistrato di secondo grado non può, senza contraddizione, rivocare la sentenza del primo giudice in quanto alla perizia e rimettergli la causa per l'ulteriore corso. — C. Roma, 31 dicembre 1880, Aleori c. Finanze, Corte S. Roma, 1880, v. s., 160.

B

304. Quando il giudice di appello revoca una sentenza, la quale aveva dichiarato a torto perenta la istanza, può avocare il merito della lite e risolverla definitivamente.

305. Nelle materie discrezionali, come quella dell'avocazione della causa in appello nei casi in cui è lecito farlo, il giudice di merito non ha obligo di espressa motivazione. — C. Palermo, 5 marzo 1881, Celestre c. Roeciola, Circ. giur., 1881, 406; Legge, 1882, I, 410.

C

306. La sentenza, che, accogliendo l'eccezione della parte convenuta, abbia ordinato l'intervento in causa di altre persone per integrare la personalità giuridica della parte attrice, non è una semplice misura preparatoria, ma una vera sentenza definitiva, per cui il giudice d'appello, riformandola, ha piena giurisdizione per decidere definitivamente il merito della causa. — C. Torino, 14 giugno 1881, Rovere c. Berlingeri, M. trib. Mil., 1881, 699; Giur. Tor., 1881, 506; Legge, 1881, II, 803; Bett., 1882, 7; Annali, 1882, 38.

D

307. Se il tribunale si riserbò a liquidare una partita di conto, non può in secondo grado investirsi la Corte di merito di tale capo, che non si trovi in istato di essere deciso. — A. Palermo, 5 agosto 1881, Noto c. Vella, Circ. giur., 1881, 315.

E

308. I giudici di appello, quando la sentenza di primo grado sia nulla per non essere stato sentito il ministero pubblico, non rinviano la causa ai primi giudici, ma pronunciano sul merito. — A. Lucca, 8 marzo 1881, Agostini della Seta c. Lavorgnat d'Alencon e Borcella, Annali, 1881 103.

F

309. Quando il magistrato d'appello dichiara la nullità della sentenza, perchè alla votazione prese parte un giudice che non assistè alla discussione della causa, deve rinviare la causa ai primi giudici, non potendosi considerare come esaurito il primo grado di giurisdizione. — A. Catania, 7 marzo 1881, Ferrarotto c. Valoro, Giur Cat., 1881, 44; Bett., 1881, 287; Annali, 1881, 483; Gazz. leg., 1882, 10.

G

910. Anche quando il giudice d'appello dichiara la nullità della sentenza di primo grado, salvo per causa d'incompetenza, il primo grado di giurisdizione si ha per esaurito; e può il giudice d'appello decidere in merito. — C. Torino, 9 novembre 1880, Compans di Brichanteau c. Girio, Foro, I, 334 (n); v. pure Legge, 1881, I, 483.

H

311. Conf. — C. Napoli, 8 gennaio 1881, Bucci c. Provincia di Molise, Gazz. proc., XV, 607. G. trib. Nap., XXX, 698.

312. Se il tribunale ha pronunciata soltanto un interlocutoria per ordinare una maggiore istruzione onde meglio conoscere l'indole della causa, può la Corte, riformando tale interlocutoria, giudicare il merito della sola questione di competenza. — A. Bologna, 28 marzo 1881; Congregazione Scoli c. Feletti, R. giur. Bol., 1881, 273.

313. Dichiarata in sede di appello da sentenza pretoriale la incompetenza del pretore per ragione di materia o di valore, il tribunale, riconoscendo essere la causa di sua competenza, può ritenerla e pronunciare sulla medesima in qualità di tribunale di primo grado, ordinando ove occorra, una più ampia istruzione. – A. Bologna, 3 dicembre 1880, Formignani c. Pieri, Bett., 1881. 149; R. giur. Bol., 1881, 145; Gazz. leg., 1882, 85.

314. Contr. — T. Roma, 16 maggio 1881, Arioli c. Com. di Roma, Temi rom., 1881, 282.

315. Riconosciuta in appello la incompetenza del pretore, il tribunale deve annullare il primo giudizio per ragione d'incompetenza, rimettendo le parti a provvedersi come di ragione, o altrimenti ritenere a sè la causa, per pronunciare sulla medesima *tamquam in prima*. — C. Roma, 28 luglio 1881, Sperling c. Marini, Legge, 1881, II, 579.

316. Il giudice che avoca il merito sulla istanza dell'appellante deve deciderlo anche nello interesse dell'appellato, tuttochè non abbia prodotto appello incidente. — C. Napoli, 12 novembre 1880, Spaziante c. Sabino, Foro, I, 217.

317. Quando in sede di appello, contrariamente al pronunciato di primo grado, viene deferito il giuramento suppletivo all'attore, che in prima sede era rimasto soccombente, per quanto la sentenza contenga nel dispositivo la locuzione poco appropriata *sospeso di giudicare sul merito*, la prima sentenza si deve già intendere definitivamente riformata, e quindi non è più il caso che le parti conchiudano per la riforma o la conferma della sentenza stessa, sibbene debbono modellare le rispettive conclusioni sulla già intervenuta sentenza di appello. — T. Bologna, 28 marzo 1881, De Maria c. Trebbi, R. giur. Bol., 1881, 26.

318. La parola *rigetto* è comprensiva di tutti i modi legali, con cui una domanda può essere respinta o giuridicamente annientata.

319. E però chi conchiude per il rigetto dell'appello, non viene rinunziando implicitamente all'eccezione di nullità dell'appello stesso, precedentemente dedotta. — C. Roma, 5 luglio 1881, Rossano c. Finanze, G. trib. Nap., XXX, 660.

V. *Amministraz. pubb.* 8 — *Cassazione civ.* (avocaz. del merito) 66 — *Competenza civ.* 13, 90, 91, 95-98, 304-310 — *Comune* 110 — *Contumacia civ.* 9, 26, 27 — *Corte dei conti* 41-44 — *Delibazione* 5 — *Elezioni amministrative* — *Esecuzione immob.* 84, 93, 94, 165 — *Esecuzione provvisoria* — *Falso civ.* 28-31 — *Interrogatorio civ.* 27, 28 — *Intervento in causa* 1, 2, 14, 18-22, 28, 29 — *Liti comunali* 2, 5 — *Notificazione* — *Patria potestà* 4, 6 — *Patrocinio gratuito* 9-11 — *Ricusa e astensione di giudice* 3 — *Rinunzia agli atti* 7, 8 — *Rinvio civ.* — *Sequestro* (domanda nuova) 96, 97 — *Sentenza civ.* 132, 186, 212-215, 224, 225 — *Usciere.*

Appello in materia penale — [c. p. p. 353-370, 398, 421].

SOMMARIO.

BIBLIOGRAFIA.

1. Brevi osservazioni sulla decadenza dell'appello per parte del P. M. quando abbia omesso di presentare in cancelleria i motivi del gravame. Vincenzo GROTTA, Foro, II, 474.

2. Della decorrenza del termine per interporre appello da una sentenza del pretore. Avv. F. FERRUCCI, Foro, II, 130.

3. Brevi osservazioni di giurisprudenza sulla massima che il giudice penale non è tenuto per la trattazione del gravame di citare chi non ebbe parte nel promuovere il gravame medesimo. Foro, II, 270.

4. L'appello del procuratore del Re dalle sentenze penali dei pretori deve interporsi nella cancelleria della pretura che le pronunziò? ROBERO DI MONTICELLI, Mon. pret., 1881, 33.

GIURISPRUDENZA.

5. Agli effetti dell'appellabilità bisogna guardare, non gia alla pena concreta, che sia stata nel caso applicata, ma bensì a quella, che nel suo *maximum* si poteva applicare. — C. Roma, 7 novembre 1881, De Ambrogio, Corte S. Roma 1881, 899; Giur. pen., Tor., 1882, 9; Bollettino, 1882, 105; Legge, 1882, I, 380.

6. Il criterio, da cui si deduce l'appellabilità o meno d'una sentenza si fonda sulla natura della pena comminata dalla legge non sulla pena dalla sen-

tenza inflitta. — C. Torino, 11 maggio 1881, Grossi, Riv. pen., XIV, 312; Legge, 1881, II, 313.

7. L'appellabilità delle sentenze dei pretori in tema di delitti si determina non dall'esito del giudizio ma dal titolo della imputazione. — C. Torino, 23 febbraio 1881, Lanza Cavaglia c. Tamietti, M. trib. Mil., 1881, 397.

8. L'appellabilità delle sentenze dei pretori in materia correzionale si determina dalla pena che, giusta il titolo d'imputazione, avrebbe potuto applicarsi, e non già dalla pena applicata. — C. Torino, 10 febbraio 1881, Leidi, M. trib. Mil., 1881, 373.

9. L'appellabilità d'una sentenza pretoriale in tema di delitto si desume dal titolo della imputazione, e non dalla pena realmente inflitta.

10. Per l'art. 95 delle transitorie venete, la pena degli arresti comminata dal codice austriaco deve considerarsi corrispondente a pena correzionale.

11. Quindi il reato di illecito commercio di medicinali, previsto dalla legge 20 aprile 1837 e dal § 354 del codice penale austriaco, perchè punito con gli arresti, è delitto.

12. Di conseguenza la sentenza pretoriale, che lo dichiari, è suscettibile di appello e non di ricorso in cassazione. — C. Firenze, 9 aprile 1881, Castelli, Temi ven., 1881, 234.

13. Allorchè il reato rimane d'indole correzionale, la sentenza del pretore, che abbia su di esso pronunziato, è sempre appellabile, benchè abbia inflitta la sola pena dell'ammenda. — C. Firenze, 7 aprile 1881, Caneva, Foro, II, 450 (n).

14. É irricevibile l'appello prodotto contro sentenza di condanna per contravvenzione alla legge sul bollo punibile con 50 lire di ammenda. — C. Roma, 8 luglio 1881, Fanton, Corte S. Roma 1881, 810.

15. È ammissibile l'appello nel caso di contravvenzione a legge speciale punita con ammenda, ma punibile con multa da lire 5 a lire 150. — C. Roma, 9 novembre 1881, Micheletta, Corte S. Roma, 1881, 883.

16. La pena pecuniaria da lire 15 a 50 comminata dall'art. 15 della RR. PP. 16 luglio 1844 sulla caccia, quantunque ivi qualificata multa, è a considerarsi un'ammenda.

17. Sono quindi inappellabili le relative sentenze dei pretori (art. 353, n. 1., cod. proc. pen.); nè a renderle appellabili può valere il riflesso che la trasgressione di caccia implichi pure una contravvenzione alla legge sulle concessioni governative, quando anche questa contravvenzione non sia stata esplicitamente dedotta come imputazione distinta nell'atto di citazione. — C. Torino, 9 dicembre 1880, Pagani, M. trib. Mil., 1881, 237; Giur. pen. Tor., 1881, 10; Bett., 1881, 114; G. pret., 1881, 284.

18. Nei reati punibili con pene pecuniarie, il diritto ad appellare dalle sentenze dei tribunali correzionali è governato non dalla pena in realtà applicata, ma da quella che era in maggior latitudine applicabile secondo la legge. — C. Napoli, 28 gennaio 1881, Piazzolla, Filangieri, 1881, 96; Riv. pen., XIV, 86.

19. Allorchè diversi reati tra loro connessi siano stati giudicati con una sola sentenza, l'appellabilità di questo in ordine a taluno di quei reati si comunica agli altri, pei quali la sentenza sarebbe in via ordinaria inappellabile; e quindi per questi è inammissibile il ricorso in cassazione ove prima non siasi esperito il rimedio dell'appello. — C. Torino, 28 giugno 1881, Bottego e Brizzi, M. trib. Mil., 1881, 886.

20. È inappellabile la sentenza con cui il tribunale correzionale ha condannato l'appellante per contrabbando di tabacco, di cui la pena non avrebbe potuto, giusta l'art. 24 della legge 15 giugno 1865, superare, compresa la multa, la somma di lire 451. — C. Roma, 3 dicembre 1880, Cancellieri, Corte S. Roma, 1880, v. s., 135.

21. Se il tribunale correzionale annulla una sentenza di pretore perchè il titolo d'imputazione eccede la competenza pretoria, ed ordina il nuovo dibattimento, ma poi giudicando in merito ritiene che il fatto imputato costituisce un reato di titolo diverso, ma di competenza del pretore, la sua sentenza è da considerarsi come pronunziata in secondo grado, e quindi non può impugnarsi che con ricorso per cassazione.

22. Laonde giustamente la Corte cui fu presentato appello da questa sentenza dichiara la propria incompetenza. — C. Torino, 11 maggio 1881, Siri, Foro, II, 251.

23. Portato alle cognizioni del tribunale correzionale un reato di competenza del pretore perchè connesso con altro di competenza correzionale, se, questo dichiarato inesistente, giudica il tribunale su quello di competenza pretoria contro la istanza delle parti che ne abbiano chiesto il rinvio al pretore, la sentenza è inappellabile. — C. Torino, 22 decembre 1880, Perdomi e Sancini, Riv. pen., XIII, 384; M. trib. Mil., 1881, 259; Legge, 1881, I, 463; Bett., 1881, 53.

24. È illegittimo l'appello contro la sentenza, che ammise e pronunciò sulla opposizione ad una sentenza contumaciale che sarebbe stata appellabile, ed è nulla la sentenza che accoglie tale appello pronunciando in merito. — C. Roma, 21 febbraio 1881, Pedrini, Annali, 1881, 75; Riv. pen., XIV, 185.

25. È definitiva quella sentenza con la quale il giudice ha esaurita la sua giurisdizione sia in riguardo al merito sia in riguardo alla forma dell'azione dedotta.

26. Il giudice, *semel sententia dicta, desinit esse judex;* e quindi non può giammai riavere quel potere di che fece svolgimento ed applicazione.

27. Laonde la sentenza con la quale il tribunale dichiara la propria incompetenza e rinvia gli atti all'istruttore (art. 395 p. p.) è appellabile indipendentemente dalla sentenza definitiva. —

A A. Catania, 15 novembre 1881, Di Lorenzo, Foro, II, 378.

28. In materia penale le sentenze preparatorie o interlocutorie non assumono il valore di definitive, allo effetto di renderne ammessibile l'appello prima della sentenza che mette termine alla controversia, sol perchè pregiudichino, per qualsiasi ragione, il merito della causa.

29. Eppure la sentenza che a norma dell'art. 33 del cod. di proc. pen., sospende il giudizio penale per lo sperimento preliminare di un giudizio civile, non può dirsi definitiva, e quindi non è appellabile prima della sentenza che esaurisca B la giurisdizione adita. — A. Napoli, 29 gennaio 1881, Cavaniglia, Foro, II, 181 (n)

30. Il termine di tre giorni dalla interposizione dell'appello contro sentenza pretoriale, concesso dall'art. 356 cod. proc. pen. per produrre i motivi, è perentorio e non è prorogabile in ragione C delle distanze. — C. Firenze, 23 marzo 1881, Marini, Foro, II, 346.

31. Il termine per interporre appello da una sentenza di pretore comincia a decorrere pel pubblico ministero dal giorno della pronunziazione della sentenza, ma per l'imputato decorre dal D giorno successivo alla pronunziazione. — C. Firenze, 31 decembre 1880, Nait, Foro, II, 130 (n)

32. L'imputato condannato che rinunzia al diritto d'appellare con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, non può revocare la fatta rinunzia, proponendo l'appello, quantunque il termine legale E non sia trascorso. — A. Lucca, 16 novembre 1881, Pacini, Foro, II, 425 (n).

33. La rinunzia all'appello fatta dall'imputato non ha bisogno, per essere valida, di accettazione da parte del pubblico ministero.

34. Epperò intervenuta la rinunzia, se posteriormente l'imputato, revocando tale atto, insiste per la discussione dell'appello, legalmente il gravame è dichiarato inammessibile, benchè non consti che il p. m. abbia accettata la rinunzia. F — C. Torino, 10 marzo 1881, Schenone, Foro, II, 207.

35. Non può ritenersi inammessibile l'appello interposto contro la sentenza contumaciale del pretore sol perchè posteriormente contro la stessa sentenza è prodotta opposizione nel dubbio dell'uno G o dell'altro rimedio. — C. Roma, 30 maggio 1881, Tesauro, Foro, II, 195.

36. La dichiarazione di ricorrere in appello dalle sentenze dei pretori e dei tribunali spetta all'imputato o condannato, e non al difensore non munito di mandato speciale.

37. Non può giovare la ratifica fattane al dibattimento, perchè fuori di termine; ed i termini H sono perentori e di assoluto rigore. — C. Torino, 15 decembre 1880, Mazzoleni, M. trib. Mil., 1881, 193; Riv. pen., XIII, 370; Bett., 1881, 75; G. pret., 1881, 30.

38. L'interposizione d'appello deve essere fatta personalmente o col mezzo di procuratore speciale; la presentazione dei motivi può essere fatta A anche col ministero del patrocinante legale. — C. Torino, 11 aprile 1881, Rosati e Casali, Riv. pen., XIV, 163.

39. Il posteriore mandato non vale a ratificare l'interposizione d'appello fatto senza procura, a meno che il mandato sia spedito entro il termine utile B per appellare. — C. Roma, 13 dicembre 1880, Borrelli e Madonna, Annali, 1881, 69.

40. L'appello dalla sentenza definitiva non si estende alle sentenze interlocutorie, nè implica rinuncia all'appello da queste ultime, ma, una volta interposto, rimane libero al condannato di appellare da altra sentenza interlocutoria con atto separato, purchè presentato tempestivamente.

41. Conseguentemente, tanto l'appello dalla sentenza definitiva quanto quello dalla sentenza interlocutoria costituiscono tanti appelli distinti e indipendenti l'uno dall'altro.

42. Perciò, essendo più gli atti d'appello, la presentazione dei motivi deve essere fatta distintamente per ciascuno di essi nel termine rispetti- C vamente utile. — C. Firenze, 12 gennaio 1881, Calvelli, Riv. pen., XIII, 543.

43. Chi appella da sentenza di tribunale correz., può addurre i motivi dell'appello nell'atto con cui lo interpone, purchè osservi le formalità prescritte dall'art. 402 c. p. p.

44. La sottoscrizione di un avvocato, o di un procuratore esercente, ai motivi di appello costituisce una formalità sostanziale, la omissione della quale induce l'inefficacia dello atto d'appello.

45. A sanare tale ommissione non vale l'assistenza D del difensore alla dichiarazione d'appello. — C. Firenze, 20 aprile 1881, Zamparo, Temi ven.. 1881, 297; Annali, 1881, 86; Bett., 1881, 220.

46. Tuttochè nella dichiarazione di appello l'appellante abbia dedotto i motivi del suo ricorso, ove questi non rechino la firma di un avvocato o di un procuratore esercente vi ha decadenza dall'appello.

47. E non monta che gli atti processuali siano stati trasmessi ai giudici di appello prima che scadesse il termine per la presentazione dei motivi firmati dall'avvocato o dal procuratore, se risulti che l'appellante dichiarò non avere incaricato alcuno avvocato o procuratore di presentarli.

48. L'avvocato o il procuratore può esaminare gli atti processuali nel caso suddetto anche nella cancelleria della Corte cui fossero stati spediti prima della scadenza del termine di cui sopra. E — A Modena, 7 dicembre 1881, Sala, R., leg., 1881, 382.

49. Non si può utilmente invocare la forza maggiore a discolpa dell'appellante, se la presentazione dei motivi fu ritardata in causa di non corretto indirizzo sul piego che li conteneva, sia pure F spedito in via raccomandata. — C. Torino, 5 maggio 1881, Gavetti, Riv. pen., XIV, 172.

50. Non può parlarsi di motivi aggiunti quando il motivi principali non furono validamente presentati, come quando siano stati prodotti dal condannato senza alcun patrocinio.

51. In tal caso i motivi aggiunti, siccome tali, rimangono senza effetto, sebbene in sostanza siano la riproduzione dei motivi principali, e l'appello è nullo. — C. Roma, 15 giugno 1881, Mannini, Riv. pen., XIV, 413.

52. Quando l'imputato non propone i mezzi raccolti in sua difesa nei modi e termini dell'articolo 384 del cod. proc. pen., ma si limita invece a fare nuove produzioni ed istanze in appello, egli abbandona il giudizio della loro ammissibilità al criterio della Corte, e quindi non può ricorrere, contro di esso. — C. Roma, 17 novembre 1880 Carocci, Riv. pen., XIII, 517.

53. Basta che i motivi di appello siano enunciati in modo specifico e determinato negli atti di cui all'art. 356, o nel ricorso di cui all'art. 404 del codice di proc. penale, e non è anche necessario che ivi siano sviluppati.

54. Applicazione ad un caso in cui si ritenne sufficiente ad indicare essere mancata la prova della reità dell'accusato, la dichiarazione che il primo giudice avesse mal giudicato in merito per erroneo apprezzamento delle risultanze della causa. — C. Torino, 29 dicembre 1880, Piacenza e Panero, M. trib. Mil., 1881, 195; Bett., 1881, 86; Legge, 1881, II, 462.

55. Allorchè siasi addotto nella dichiarazione di appello che il primo giudice « apprezzò erroneamente i fatti risultati dalla discussione » il giudice di secondo grado non può ritenere inammissibile il gravame per mancanza di motivi. — C. Torino, 5 gennaio 1881, Monestarolo, Foro, II, 133 (n).

56. La dichiarazione, fatta dall'appellante nell'atto in cui interpone appello, di trovare gravatoria una sentenza senza aggiungere o specificare motivi di forza alcuna, rende nullo l'appello stesso, ove entro il termine utile non vengano presentati i motivi nelle debite forme presso la cancelleria.

57. Dichiarato irricevibile l'appello da sentenza pretoriale, non è necessaria la relazione della causa all'udienza. — C. Firenze, 13 agosto 1881, Maghin, Bett., 1881, 261; Legge, 1882, I, 92.

58. Il procuratore del re presso il tribunale correzionale non può interporre appello contro le sentenze dei pretori se non nella cancelleria della pretura, sia direttamente, sia per mandato al rappresentante del P. M. sopra luogo. — C. Palermo, 13 gennaio 1880, Acquaviti, Circ. giur., 1881, 30.

59. L'appello del procuratore del Re contro le sentenze pretoriali è validamente interposto, se sia presentato alla cancelleria delle pretura per mezzo del sindaco del luogo, siccome ufficiale di polizia giudiziaria, e rappresentante del pubblico ministero. — C. Roma, 4 aprile 1881, Sassetti e Cori, Riv. pen., XIV, 338; Annali, 1881, 114; Bett., 1881, 247.

60. È nullo l'appello del procuratore del re avverso sentenza del pretore, se lo abbia interposto non un rappresentante del p. m. presso la pretura, ma lo stesso pretore per incarico ricevutone dal procuratore del re.

61. Tale nullità deve rilevarsi di ufficio nello stesso tribunale innanzi a cui è portato l'appello, non potendo esser sanata dal silenzio delle parti. — C. Napoli, 4 febbraio 1881, Bernocco, Foro, II, 187 (n).

62. Il p. m. che voglia appellare da una sentenza deve personalmente emettere l'appello dinanzi al cancelliere, e l'appello è inammessibile se altrimenti egli rimetta alla cancelleria la relativa dichiarazione. — C. Firenze, 1 dicembre 1880, Cappelletto, Legge, 1881, I, 709; Temi ven., 1881, 107; Bett., 1881, 112.

63. Ritualmente appella il P. M. presso il tribunale quando nel termine di dieci giorni dalla prolazone della sentenza pretoria, egli abbia per iscritto fatta pervenire a mezzo postale la sua dichiarazione di appello al cancelliere della pretura e questi l'abbia trascritta entro il detto termine nel registro degli appelli, menzionando la data del ricevimento. — T. Parma, 5 marzo 1881, Parolari, R. Leg., 1881, 218.

64. Il procuratore del re può interporre appello dalla sentenza del pretore presentandolo alla cancelleria del tribunale.

65. Tanto più l'appello in tal guisa interposto deve ritenersi ammissibile, se nello stesso termine conceduto per interporlo, il procuratore del re lo abbia fatto notificare all'imputato per ministero di usciere. — C. Napoli, 6 decembre 1880, Tamburrano, Foro, II, 158 (n).

66. È valido l'appello del procuratore del re presentato alla cancelleria del tribunale, se a tempo utile ne sia pure stata trasmessa copia legale alla cancelleria della pretura. — C. Roma, 6 aprile 1881, Zanetti Lanfranco, Riv. pen., XIV, 404.

67. Il procuratore del re può validamente fare la dichiarazione d'appello dalle sentenze pretoriali nella cancelleria del tribunale, mandando poscia copia di tale dichiarazione al cancelliere della pretura che pronunziò la sentenza appellata.

68. Decade dall'appello il condannato che per posta spedisce in tempo i motivi in piego sigillato e raccomandato, diretto al cancelliere, quando questo non gli possa essere rimesso dall'ufficio postale entro i dieci giorni da quello della dichiarazione d'appello. — C. Torino, 11 aprile, 1881, Baraldi e Gavetti, R. leg., 1881, 147.

69. Trattandosi di appellare da sentenza del tribunale, l'appello va interposto dal procuratore del re presso lo stesso tribunale, non già dal procuratore generale presso la Corte. — A. Genova, 2 aprile 1881, Fiori, Bett., 1881, 430.

70. È inammissibile (e l'inammissibilità può essere anche dedotta in sede di cassazione) l'appello del procuratore del re, se il procuratore generale fa la richiesta di citazione trascorsi trenta giorni dall'interposizione del gravame; termine possibile della proroga di un giorno per ogni tre miriametri, e non per una frazione di essi, di distanza fra la sede delle due procure. — C. Napoli, 29 novembre 1880, Laganà, Riv. pen., XIII, 393.

71. A provare che la richiesta di citazione e l'unione dei motivi di appello agli atti siano stati eseguiti dal procurator generale nei trenta giorni, di cui all'art. 407 proc. pen., basta che ciò risulti dall'adempimento di quanto è prescritto negli art. 153 ord. giud., 275 n. 2, lett. E e 278 reg. gen. giudiz.

72. Secondo questi art. la prova di questi adempimenti consiste nello annotare nel relativo registro la semplice data della restituzione degli atti dal pubblico ministero alla cancelleria, e non è prescritto che sia altresì annotato che tale restituzione fu fatta con la richiesta di citazione e con l'unione dei motivi di appello.

73. Epperò se dal registro risulta che gli atti furono restituiti in tempo utile alla cancelleria, deve presumersi, almeno fino a prova contraria, che vi erano uniti i motivi di appello e la richiesta di citazione, benchè non se ne faccia speciale menzione.

74. Tanto più poi ciò deve ritenersi, se con apposito certificato il cancelliere abbia attestato che la restituzione degli atti alla cancelleria fu fatta insieme all'invio della richiesta di citazione e dei motivi di appello. — A. Roma, 28 maggio 1881, Bruno e Manetti, Foro, II, 211 (n).

75. È erroneo il ritenere che entro il termine di sessanta giorni, concesso al proc. gen., per appellare a norma dell'art. 414, debba il presidente rilasciare ordinanza di citazione a comparire in conformità dell'art. 415 della procedura. — C. Firenze, 5 giugno 1880, Bogani, Riv. pen., XIII, 231.

76. Anche se il gravame dell'imputato precede quello del procuratore generale, resta invariabile il termine di sessanta giorni, concesso a questi per appellare. — C. Firenze, 22 maggio 1880, Rapetti, Riv. pen., XIII, 518.

77. L'informativa, da trasmettersi al procuratore del re, appellante, al procuratore generale, allora soltanto può rappresentare la vera e propria scrittura dei motivi, quando il procuratore generale non si restringa ad unirla materialmente al processo, ma formalmente la esibisca, o prima o insieme alla richiesta di citazione, nella cancelleria della Corte, e il cancelliere la contrasegni e le attribuisca così data certa, ed il carattere di atto giudiziale.

78. La decadenza o la irricevibilità dell'appello deve, quando ne sia il caso, pronunciarsi d'uffizio indipendentemente da ogni richiesta delle parti.

79. Laonde può per la prima volta dedursi nel giudizio di cassazione. — C. Firenze, 1 dicembre 1880, Pitoni, M. giud. Ven., 1881, 31; Riv. pen. XIII, 379; Tem. ven, 1881, 147.

80. Il procuratore generale non perde il dritto di appellare quando abbia fatto istanza per la discussione dell'appello dell'imputato senza pria appellare direttamente, nè protestare contro la sentenza appellata. — A. Trani, 5 luglio 1880 Anelli, R. giur. Trani, 1881, 82.

81. Il P. M. decade dall'appello quando abbia omesso di presentare i motivi del gravame.

82. Tali motivi debbono essere presentati in cancelleria. — A. Lucca, 9 novembre 1881, Nicoli, Foro, II, 474 (n).

83. Anche il rappresentante del pubblico ministero, che dinanzi al pretore ha concluso per non farsi luogo a procedere contro l'imputato di contravvenzione alla legge sui pesi e misure, può appellare dalla sentenza che si è conformata alle sue conclusioni, se il reato sia punibile con multa da lire venticinque a cento. — C. Roma, 12 ottobre 1881, Crivelli, Corte S. Roma, 1881, 1187.

84. Non si può a sostegno dell'irricevibilità dell'appello del P. M., dir mai espiata la pena in pendenza dei termini a lui dalla legge accordati per appellare. — C. Firenze, 19 maggio 1880, Pini-Ottanelli, Riv. pen., XIII, 180.

85. L'imputato che accettò senza eccezioni la discussione sopra un appello del P. M. non può in cassazione impugnare la tempestività dell'appello medesimo per ciò che la relativa richiesta di citazione mancasse della firma del cancelliere accertante il giorno di sua presentazione. — C. Torino, 29 luglio 1881, Chantel, Foro, II, 431, (n).

86. Per quanto sia esteso il mandato speciale dato dalla parte civile al procuratore, questo non può far valida dichiarazione d'appello, se in esso mandato non si diede in modo non dubbio la *facoltà di appellare*. — A. Torino, 20 dicembre 1880, Fassi, Giur. pen. Tor., 1881, 16.

87. L'appello della parte civile concesso dall'art. 399 n. 3, del cod. di proc. pen., è ammissibile anche nel caso in cui siasi chiesta una indennità in cifra indeterminata.

88. Anco trattandosi di materia commerciale, non è prescritto a pena di decadenza di far citare la parte appellata entro il termine di 30 giorni.

89. Nel giudizio d'appello della parte civile non è ammesso l'appello incidentale dell'imputato, ma vuolsi che anch'esso proponga domanda d'appello principale a tempo debito.

90. Non può opporsi in grado d'appello la eccezione di illegittimità di persona alla parte civile, quando non fu fatta alcuna opposizione sulla costituzione di essa nel primo giudizio. — A. Firenze, 15 luglio 1881, Hovve c. Frattignani, Alberti, Annali, 1881, 233.

91. Quantunque l'appello di un imputato giovi e-

ziandio agli altri, non segue di necessità che il giudice debba citare per la trattazione del relativo gravame chi punto non v'ebbe parte. — C. Roma, 11 febbraio 1881, Galdi e D'Amore, Foro, II, 269 (n).

92. È nullo il giudizio di appello da sentenza del tribunale, se vi abbia preso parte un consigliere che aveva già fatto parte della Sezione d'accusa che rinviò la causa al tribunale.

93. Questa nullità si desume non tanto dall'art. 78 della legge di ordinamento giudiziario, quanto dagli art. 116 p. c., e 746 p. p.

94. Questi articoli non hanno soltanto per iscopo di stabilire il diritto di ricusazione, ma di fissare le incompatibilità, tra le quali ve ne hanno alcune d'ordine pubblico ed indeclinabile, che tolgono assolutamente al giudice la potestà di giudicare, come è appunto il caso del consigliere che col giudicare in Sezione d'accusa ha esaurito la sua giurisdizione, e quindi non può, quand'anche non sia ricusato e non siasi astenuto, giudicar la stessa causa in altro stadio del procedimento. — C. Palermo, 3 febbraio 1881, Polichino, Foro, II, 138 (n).

95. Il consigliere di Corte d'appello che abbia concorso alla sentenza della Sezione d'accusa, che rinviò l'imputato al giudizio correzionale, non può giudicare in grado di appello dalla sentenza del tribunale riguardante lo stesso imputato. — C. Palermo, 2 maggio 1881, Saitta, Foro, II, 326 (n).

96. Conf. — C. Palermo, 13 gennaio 1881, Apollo, Temi zancl., 1881, 223.

97. L'art. 78 del R. decreto 6 dicembre 1865 n. 2626, proibisce soltanto di far parte della Corte d'assise al presidente o giudice che abbia atteso all'istruzione del processo o concorso a pronunciare l'accusa di cui è giudizio.

98. Pertanto il consigliere che già pronunciò in una causa come membro della Sezione di accusa e la rinviò al tribunale, non è escluso dal prender parte al giudizio definitivo della causa medesima in grado di appello. — C. Torino, 29 luglio 1881, Chantel, Foro, II, 431 (n).

99. È nella facoltà del magistrato di appello, ed è quindi incensurabile in cassazione, il rinnovare o meno la udizione di persone già sentite in primo grado. — C. Firenze, 14 luglio 1880, Frisotti, Riv. pen., XIII, 219.

100. È facoltà incensurabile del magistrato l'ammettere in giudizio d'appello le nuove prove richieste dalle parti e che si riferiscano ad un gravame tempestivamente dedotto. — C. Firenze, 27 novembre 1880, Grazzini, Riv. pen., XIII, 500.

101. Nel giudizio d'appello è rimesso al prudente arbitrio del magistrato ammettere nuove prove. — C. Torino, 30 marzo 1881, Pelucchi, Legge, 1881, II, 785.

102. Non viola alcuna legge il magistrato di appello che non stima utile di sentire nuovamente i testimoni chiamati nel primo giudizio nè sentirne altri. — C. Roma, 10 gennaio 1881, Manfredi, Corte S. Roma, 1881, 19.

103. La Corte di appello è in piena facoltà di ammettere nuovi testimoni, o non ammetterli: la motivazione del suo rifiuto di sentire nuovi testimoni non è discutibile in cassazione. — C. Roma, 22 luglio 1881, Persico, Annali, 1881, 151; Bett., 1882, 18.

104. L'udire nuovi testimoni in grado di appello è facoltativo, e in quanto ne sia riconosciuta la necessità.

105. I giudici possono soprassedere alla definizione del giudizio di appello, se ci abbiano plausibile ragione. — C. Roma, 8 aprile 1881, Riva, Corte S. Roma, 1881, 551.

106. Non viola la legge il giudice di appello, che in causa di contrabbando non rinnova la discussione sul peso del tabacco, unico fatto controverso, ma sul quale non può effettivamente muoversi alcun dubbio. — C. Roma, 13 dicembre 1880, Limonta, Corte S. Roma, 1880, v. s., 374.

107. È regolare l'esame in appello di testi già citati e non comparsi nel giudizio di primo grado, non essendovi ripulsa da parte dell'imputato debitamente interpellato, sebbene la citazione di essi testi fosse stata fatta anteriormente al dibattimento su analoga proposta del P. M. — C. Palermo, 3 novembre 1880, Coniglio, Riv. pen., XIII, 173.

108. Se la sentenza di primo grado sia nulla per difetto (nel caso, per la mancanza della sottoscrizione di un giudice) il magistrato d'appello deve annullarla e pronunziare esso nel merito.

109. Nè per poter pronunziare nel merito è necessario in tal caso che il magistrato d'appello ordini la rinnovazione del dibattimento; ma esso può riferirsi alle risultanze di quello seguìto avanti ai primi giudici, ove questo sia perfetto e regolare, nè esso creda valersi della facoltà di cui gli articoli 417 cap. e 363 cap. del cod. di proc. pen. — C. Torino, 3 dicembre 1880, Verney e San Martino, M. trib. Mil., 1881, 88; Legge, 1881, I, 59.

110. La disposizione dell'art. 365 cod. proc. pen., per cui il magistrato di appello che annulla la sentenza di primo grado deve esso stesso giudicare in merito e non rinviare la causa al primo giudice, si applica anche se sia annullato l'atto di citazione ed il dibattimento, e si applica senza distinguere se le nullità del primo giudizio siano state rilevate di ufficio o dedotte dall'imputato. — C. Torino, 9 marzo 1881, Caravaggi, Foro, II, 280 (n).

111. Allorchè l'imputato appelli da sentenza del pretore, non per ragione d'incompetenza, ma per ragioni di merito, il tribunale deve ritenere e giudicare la causa, ancorchè nel fatto ravvisi i caratteri di un crimine. — C. Firenze, 9 febbraio 1881, Raddi, Bett., 1881, 123; Legge, 1881, II, 427.

112. L'ultima parte dell'art. 364 proc. pen., si riferi-

sce alle precedenti parti prima e seconda dello stesso articolo, e non soltanto alla seconda.

113. Epperò, trattandosi di appello del solo imputato, il tribunale, quand'anche l'incompetenza del pretore risulti da diversa definizione del reato, deve ritener la causa e giudicare in merito, e non già elevar conflitto. — C. Palermo, 16 agosto 1881, Contino, Foro, II, 420.

114. In grado di appello dovrà sempre ripetersi il dibattimento, quando innanzi ai primi giudici non sia avvenuta discussione, ed in ispecie se si ebbe un giudizio in contumacia. — C. Roma, 15 novembre 1880, D'Amico, Riv. pen., XIII, 490.

115. Non è prescritta a pena di nullità nei dibattimenti di appello, sebbene *ex integro* rinnovati, la lettura della citazione. — C. Firenze, 11 ottobre 1881, Campebel e Candio, Temi ven., 1881, 576; Annali, 1881, 154.

116. Nel dibattimento, che si rinnova *ex integro* in appello, allorchè sia stato annullato quello di primo grado, nessuna legge vieta che si faccia la relazione della causa, come non prescrive, invece di questa, la esposizione del fatto che incombe al procuratore del re innanzi al trib. correzionale.

117. Non si può presumere che tali relazioni contengano la enunciativa delle prove o degli atti che furono già dichiarati nulli, ma è piuttosto a ritenersi che si limitino a fare la storia della causa, il che può essere specialmente necessario allorchè alcuno dei magistrati non sia intervenuto alla prima sentenza che ordinò la rinnovazione del dibattimento. — C. Firenze, 23 febbraio 1881, Ticci, Foro, II, 172 (n).

118. Nei giudizi d'appello avanti la Corte è necessaria sotto pena di nullità la relazione della causa, a sensi dell'art. 416 del cod. di p. p.

119. Nè la legge fa distinzione fra il caso in cui si giudichi sul verbale del dibattimento seguito in prima istanza, ed il caso in cui, annullato il medesimo, siasene ordinato uno nuovo.

120. In quest'ultimo caso tuttavia, nella nuova relazione, non può desumersi alcun argomento dal verbale del dibattimento annullato.

121. Caso in cui essendosi in appello, nel nuovo dibattimento, per consenso delle parti, eseguita la lettura della deposizione scritta di un testimonio sentito con giuramento nel primo dibattimento stato annullato, e non comparso al secondo, ed essendosi la sentenza della Corte d'appello riportata nei motivi alla giurata deposizione di costui, ritenne ciò non ostante la Corte di cassazione che con ciò si sia inteso riportarsi alla deposizione scritta. — C. Torino, 27 aprile 1881, Demaria, M. trib. Mil., 1881, 584; Bett., 1881, 193.

122. Allorchè in appello si sia ordinata la rinnovazione del dibattimento, non è necessario che nella udienza a ciò destinata sia fatta ancora la relazione della causa. — C. Torino, 29 luglio 1881, Chantel, Foro, II, 431 (n).

123. Nel giudizio d'appello è indifferente che la relazione della causa sia fatta dal presidente, o da un consigliere da questo destinato, purchè essa sia fatta — C. Firenze, 9 febbraio 1881, Bini e Palmerini, Annali, 1881, 201.

124. Annullata dalla Corte d'appello una sentenza con ordinanza di procedersi a nuovo dibattimento dinanzi alla medesima, non si può nella nuova sentenza difinitiva tener più calcolo della precedente, riparandola in parte, ed in parte ordinandone l'esecuzione.

125. E quindi non si può nell'applicazione della pena ridurre quella inflitta dai primi giudici, e confermare nel resto la sentenza appellata che più non esiste. — C. Palermo, 3 novembre 1880, Calapoi, Circ. giur., 1881, 69.

126. Se il magistrato d'appello pronunci l'annullamento del primo giudizio deve procedere ad un nuovo dibattimento *ex integro*.

127. Violerebbe perciò la legge se, tosto dopo emessa siffatta pronuncia, passasse all'assunzione di atti, quale p. es. l'esame di testimoni, senza la integrale citazione di tutti i testi esaminati in prima istanza, e senza aver proceduto ad un nuovo interrogatorio dell'imputato.

128. Nè la violazione potrebbe dirsi sanata dall'acquiescenza e dal difetto di protesta delle parti durante la procedura irregolare. — C. Palermo, 11 luglio 1881, Ausiello, Circ. giur., 1881, 122; Riv. pen., XV, 211.

129. Non viola l'art. 393 del cod. di proc. pen., nè il principio della regiudicata, nè commette eccesso di potere il giudice d'appello, che, secondo le risultanze del dibattimento, corregge la definizione e la valutazione di un reato fatte dalla sezione di accusa nella sentenza di rinvio. — C. Roma, 28 marzo 1881, Meloni, Riv. pen., XIV, 330.

130. Se non è lecito al giudice di appello, in difetto di gravame per parte del P. M., di aggravare la condizione dell'imputato, codesto però non implica che il giudice di appello, chiamato dal prevenuto al riesame degli elementi processuali, debba sanzionare contro coscienza e contro i dettati del diritto una erronea difinizione di reato data dal primo giudice, ma importa soltanto che la pena da infliggere non possa aumentare. — C. Napoli, 16 maggio 1881, Cavallaro, Riv. pen., XIV, 310.

131. Se il trib. di primo grado ha inflitto due pene di 18 mesi l'una, per ciascuno dei due reati dedotti in giudizio, la Corte d'appello che, sul gravame del solo imputato, riconosca doversi applicare una sola pena, quella cioè del reato più grave, accresciuta entro i termini legali a norma dell'art. 81 cod. pen. toscano, può bene infliggere in definitiva la stessa pena di tre anni di carcere portata dalle sentenze di primo grado.

132. In tal caso non può dirsi violato l'art. 419 cod. proc. pen., che vieta di potersi aumentare in appello la pena inflitta in primo grado, allorchè l'appello sia stato interposto dal solo imputato.

A — C. Firenze, 9 febbraio 1881, Magini, Foro, II, 170 (n).

133. Quantunque l'appello da una sentenza penale riguardi soltanto gli interessi civili, il P. M. deve, sotto pena di nullità, intervenirvi e prendere B conclusioni nella relativa discussione. — C. Torino, 19 gennaio 1881, Ulrih, M. trib. Mil., 1880, 212; Bett., 1881, 88; Annali, 1881, 33; Eco Gen., 1881, II, 161.

V. *Amnistia* 3, 4 — *Bancarotta* 23 — *Complicità* 18 — *Contumacia pen.* 3, 4 — *Danni pen.* 1, 8, 9, 33 — *Ingiurie e diffamazione* 22-24 — *Interrogatorio pen.* 3, 4 — *Ministero pubb.* 7, 8 — *Notificazione pen.* — *Parte civ.* 20, 21, 23-25 — *Pesi e misure* 30 — *Prescrizione pen.* 14, 16-18 — *Sentenza civ.* 54.

Apposizione e rimozione di sigilli — [c. p. c. 847-865 c. c. 908, 978, 783] V. *Successione*.

Apprezzamento del fatto in cassazione — [c. p. c. 517, n. 3] V. *Cassazione civ. e pen.*

Apprezzamento del fatto per parte della Corte d'assise — V. *Corte d'assise*.

Appropriazione di cosa smarrita — [c. p. 634] V. *Cosa smarrita*.

Appropriazione indebita — [c. p. 631].

1. Colui che ritiene un oggetto prezioso consegnatogli per isbaglio in vece di altro oggetto di tenue valore commette il reato di truffa preveduto dall'art. 396 cod. pen. toscano (appropriazione indebita secondo il cod. pen. it.) e non quello di C appropriazione di cosa smarrita. — C. Firenze, 2 aprile 1881, Venelli, Foro, II, 277 (n).

2. Commette reato di appropriazione indebita (articolo 631 cod. pen.), colui che esige e converte in uso proprio le somme portate da un libretto della Cassa di risparmio a lui consegnato da altra persona al tassativo scopo ch'egli potesse ser- D virsene a cauzione dei contratti con terzi. — C. Torino, 5 gennaio 1881, Berio, M. trib. Mil., 1881, 301.

3. Anche il commissionario, che cerca convertire in proprio profitto il deposito presso di lui fatto, rendesi colpevole d'indebita appropriazione. — E T. Napoli, 3 giugno 1881, De Laurentiis, Gazz. proc., XVI, 235.

4. È punibile col carcere, e perciò di competenza correzionale, il reato di chi abbia convertito in proprio uso le merci affidategli ad uno scopo determinato, se tra di esso e il proprietario danneggiato non esista altro vincolo se non quello F derivante dalla consegna di questi oggetti. — C. Roma, 22 giugno 1881, Provinciali, Corte S. Roma, 1881, 1019.

5. Non vi può essere indebita appropriazione da parte di colui, che rilascia obbligazione pel suo dare. G — A. Roma, 12 luglio 1881, Corsella, Gazz. proc., XVI, 368.

6. Ad aversi il reato d'indebita appropriazione o quello di sottrazione di pubblico danaro non basta il danno effettivo o potenziale cagionato ad altri, ma è necessario che l'appropriazione e la sottrazione siano state dolosamente consumate. A — A. Trani, 19 giugno 1880, Abate, R. giur. Trani, 1881, 104.

7. Il trafugamento del pubblico danaro per parte di un contabile implica il concetto della fuga di lui dal luogo ove esercita le sue funzioni, come la sottrazione implica l'intento di portar via ed abusare delle cose altrui coll'aumentare il proprio patrimonio.

8. L'esattore comunale, a differenza degli altri contabili, essendo tenuto a rispondere anche pel non riscosso, è debitore di quantità e non di specie.

9. Per conseguenza l'esattore comunale, che, nei limiti della prestata cauzione, disponga del danaro introitato per sopperire alle personali sue private bisogne, senza l'intendimento di aumentare le sue sostanze con discapito di quelle del Comune, non è responsabile di trafugamento o di sottrazione nei sensi dell'art. 210 cod. pen.

10. Ma il diritto di usare del danaro, che l'esattore riscuote per ragioni delle sue funzioni, non trae seco quello di abusarne, e vi ha abuso ogni volta che l'esattore, distraendo e convertendo in uso proprio il danaro introitato, ometta poi alle scadenze di eseguire i dovuti pagamenti, reclamati non tanto per l'interesse peculiare dei singoli creditori, quanto per gli alti fini dell'ordine sociale.

11. In questo caso si verifica il reato d'indebita appropriazione nei sensi dell'art. 631 cod. pen., il quale non fa distinzioni fra privati e funzionari o depositari pubblici.

12. L'essersi rimborsate le somme distratte non può B servire ad arrestare l'azione penale. — A. Trani, 23 marzo 1881, De Luca, R. giur. Trani, 1881, 611; R. amm., 1882, 13.

13. L'abuso di una confidenza volontaria limitata per un dato oggetto costituisce il reato di appropriazione indebita.

14. L'abuso di una confidenza generale necessaria inerente alla qualità della persona — nella specie la sottrazione di denaro per parte di un agente contabile della regia dogana — quando non riveste gli estremi della prevaricazione, costituisce C il reato di furto. — C. Torino, 5 gennaio 1881, Settimo, Legge, 1881, I, 173; Bett., 1881, 63.

15. Mancano gli estremi del reato di truffa, ed in special modo il rigiro fraudolento, nell'ipotesi di quel debitore, che con studiata malizia guadagnandosi l'amicizia e l'affezione del suo creditore, con dolo e con inganno lo induce a consegnargli il titolo creditorio per l'oggetto determinato di fargliela pagare da un suo zio.

16. In questa fattispecie deve piuttosto ravvisarsi il reato d'indebita appropriazione, nei sensi dello D art. 631 cod. pen. — A. Trani, 31 marzo 1881, Pignatelli, R. giur. Trani, 1881, 599; Gazz. proc., XVI, 461.

17. È reo di appropriazione indebita, non di furto qualificato per la persona, il preposto che consuma e dissipa parte delle merci che gli erano state consegnate per vendere.

18. Se a favore dell' imputato concorrono circostanze attenuanti, ben può deferirsi al pretore la cognizione della causa. — C. Roma, 26 ottobre 1881, Fanelli, Corte S. Roma, 1881, 1131.

19. In tema di truffa (*appropriazione indebita*) la qualità di sensale, agli effetti dell' art. 398, lettera *b*, cod. pen. toscano, si desume non tanto dalla iscrizione nei registri, effettuatasi nei modi di legge, ma anche semplicemente dalla molteplicità e dalla abitualità delle operazioni, che il magistrato di merito ritenga, con giudizio incensurabile, avere indotto nel pubblico l' opinione di una tale qualifica. — C. Firenze, 27 novembre 1880, Grazzini, Riv. pen., XIII, 500.

— V. *Abuso di bianco segno* 2 — *Avvocati e proc.* 4 — *Competenza pen.* 3, 5, 37, 38 — *Falso pen.* 50-52 — *Furto* 1, 12, 13, 16-18 — *Impiegati com.* 1 — *Militari* 1 — *Prevaricazione* 1 — *Prova pen.* 11-13 — *Truffa* 2-6.

Arbitramento — [c. p. c. 8-34; c. c. 2130].

SOMMARIO.

BIBLIOGRAFIA.

1. De' giudizi arbitrali. Seconda edizione riveduta dallo autore. Moisè AMAR, Torino, Unione tip. editrice.

2. L'azione di nullità e l'appello contro le sentenze degli arbitri. CUZZERI Emanuele, Gazz. leg., 1881, 337.

3. L'azione di nullità istituita contro una sentenza arbitrale ne sospende l'esecuzione. CAPERLE Augusto, Gazz. leg., 1881, 33-41.

4. Se pendente il termine per impugnare di nullità il lodo arbitrale, sia sospesa l'esecuzione del lodo stesso, ancorchè sia stato dichiarato dalle parti inappellabile. Rodolfo FERRARI, Foro, I, 170.

5. Efficacia delle sentenze arbitrali. DI MAIO Alessio, Bett., 1881, 82.

GIURISPRUDENZA.

6. La clausola compromissoria, ugualmente che il compromesso, debbono, a pena di nullità, risultare da atto scritto.

7. Non può pertanto la clausola stessa provarsi per interrogatori, tanto più se diretti unicamente a giustificare la rimessione ad un terzo di un biancosegno firmato dalle parti. — A. Genova, 25 giugno 1880, Ditta frat. Raggio c. Sciaccaluga, Eco Gen., 1881, I, 42; Gazz. leg., 1881, 135.

8. È efficace la clausola compromissoria in virtù della quale tutte le controversie fra un'amministrazione pubblica, che abbia esistenza propria ed agisca nella sfera delle sue attribuzioni, e un'appaltatore, in dipendenza del contratto d'appalto, debbano risolversi inappellabilmente dal ministero da cui l'autorità medesima dipenda. — A. Genova, 8 aprile 1881, Laschi c. Ministero Interni, Foro, I, 639 (n).

9. Conf. — T. Roma, 13 luglio 1881, Rebecchi c. Ministero dei L.L. P.P., Temi rom., 1881, 377; R. giur. Trani, 1882, 71.

10. È valido ed obbligatorio il patto di deferire tutte le controversie che potranno nascere da un determinato contratto a tre arbitri, di cui due da nominarsi dalle parti, uno per ciascuna, ed il terzo dai due primi. — T. Piacenza, 29 aprile 1881, Soc. commercio genovese c. De Thierry, Eco Gen., 1881, II, 156.

11. La clausola compromissoria contenuta in un contratto, la quale attribuisce ad uno dei contraenti la facoltà di nominare un arbitro per dirimere eventuali controversie, è valida se in pari tempo vi sono prestabilite qualità personali dell'arbitro che ne guarentiscono l'idoneità. — C. Roma, 17 decembre 1880, Cerimboli c. Duca Caffarelli, Foro, I, 193.

12. Nell'atto di compromesso non è prescritta una formula sacramentale per determinare le questioni, ma basta che siano designate in modo da togliere ogni incertezza, come se fossero indicate tutte le questioni proposte in un precedente atto di citazione.

13. In tal caso gli arbitri non sono tenuti, e tanto meno sotto pena di nullità, a depositare, unitamente alla loro sentenza, l'atto di citazione in cui erano formulate le questioni.

14. L'art. 24 del c. p. c. non fulmina nullità pel mancato deposito dell'atto di compromesso insieme alla sentenza. — C. Torino, 28 decembre 1880, Tettamanti c Badoni, Giur. Tor., 1881, 177; M. trib. Mil., 1881, 323; Annali, 1881, 80; Bett., 1881, 316: Gazz. leg., 1881, 276.

15. La parte che ha adito il tribunale perchè decida una controversia relativa ad un contratto con-

tenente la clausola compromissoria, può benissimo chiedere in via subordinata che il tribunale nomini gli arbitri da cui venga decisa la questione medesima.

16. Non è giuridico il dire che il tribunale, accogliendo questa subordinata, abbia leso il preteso diritto del convenuto di scegliere da sè il proprio arbitro.

17. Le parti col loro contegno avendo mostrato che fra esse non v'era accordo sulla nomina degli arbitri, questa nomina restò senz' altro deferita A al tribunale. — A. Bologna, 24 gennaio 1881, Società nazionale per gazometri ed acquedotti c. Com. di Bologna, R. giur. Bol., 1881, 68.

18. La pronunzia con cui un tribunale dichiara che a lui non compete il conoscere di una questione, per volontà delle parti demandata al giudizio di arbitri da nominarsi, importa il concetto di una incompetenza non vera e propria, non assoluta, ma relativa soltanto e contrattuale.

19. Le eccezioni riconosciute dalla legge come procedenti da interesse meramente privato, e fra queste la incompetenza in forza della clausola compromissoria, non possono essere proposte che in *limine litis* ed a cura della parte, ma non mai d'ufficio dal magistrato, senza incorrere nell'accusa di *ultra* petizione.

20. E ciò a maggior ragione in tema di clausola compromissoria, alla quale può ognuna delle parti rinunziare anche *tacitamente:* e tale rinuncia tacita la si presume appunto derivandola dal fatto che altri abbia senz' altro adita l'autorità giudiziaria, ed il convenuto non abbia opposto, od eccepito il termine.

21. Il patto di compromettere vuolsi strettamente interpretare in rapporto all' oggetto; e questo, oltre che certo e possibile, deve essere ben deB terminato, almeno nella specie. — A. Bologna, 6 giugno 1881, Partecipanza di Medicina c. Plata, R. giur. Bol., 1881, 162.

22. La dimanda per ricusazione di un arbitro, ammesso pur anche che l' istituto della ricusazione e dell'astensione de' giudici sia applicabile agli arbitri, dovrebbe sempre precedere la pronunzia del lodo, e quante volte ciò non si fosse fatto, non si potrebbe impugnare di nullità il lodo medesimo perchè l'arbitro non si è astenuto dal C giudicare. — T. Roma, 1 giugno 1881, Partini c. Min. della Guerra, Temi rom., 1881, 469.

23. L'incarico dato ad un perito di riferire sopra fatti e darne l' apprezzamento, rimettendosi le parti al suo giudizio inappellabilmente, costituisce un vero arbitramento limitato però e circoscritto al solo campo tecnico e peritale. E quando altri arbitri siano nominati per risolvere le *altre* questioni, il giudizio del perito non presenta che la parte di fatto del giudicato definitivo, mentre tutta la parte di diritto si forma dagli altri arbitri.

24. Quando il giudizio dell'arbitro perito non porti la decisione delle questioni tecniche, ma si limiti a mandare a procedere più ampiamente col far delle prove, può senza nullità dispensarsi dal deposito presso il pretore.

25. Il termine dei novanta giorni prefisso dalla legge agli arbitri è stabilito nell'interesse delle parti, le quali possono o mutarlo, o prorogarlo, o riA nunciarvi anche tacitamente e col fatto. — A. Bologna, 25 aprile 1881, Rizzoni c. Gaiba, R. giur. Bol., 1881, 250.

26. La proroga ad un compromesso non è un altro compromesso.

27. Il difetto di deposito dell'atto di proroga del termine non porta la nullità del lodo arbitrale. — B A. Roma, 4 agosto 1881, Società dei Tramways c. Baccelli, Temi rom., 1881, 441; Gazz. leg., 1882, 100.

28. La fissazione del termine entro il quale gli arbitri debbano pronunciare il loro lodo non è assoluta e di rigore, non appartiene alla essenza del compromesso, ma è del solo interesse delle parti.

29. La legge non vieta la facoltà alle parti di prorogare agli arbitri il termine, quando il termine sia stato fissato nella scrittura di compromesso.

30. Lo stesso deve dirsi anche nel caso in cui il termine, non stato primamente fissato dalle parti, C decorra per disposizione di legge. — A. Casale, 16 marzo 1881, Gianotti c. Armandi, Giur. Casale, 1881, 230; Gazz. leg., 1881, 334.

31. Il termine entro cui gli arbitri debbono pronunciare il loro *lodo* non appartiene alla essenza del compromesso.

32. Le parti possono quindi prorogare il termine di 90 giorni stabilito dalla procedura civile per la durata del compromesso.

33. A render valida tale proroga basta la esistenza di fatti, dai quali si possa dedurre il consenso di ambe le parti.

34. In ispecie: rende valida tale proroga l' essersi presentato agli arbitri prima della scadenza di 90 giorni e l'aver concordato coll'avversario in quel giorno di presentare memorie di riscontro in epoca posteriore alla scadenza del detto termine.

35. L'aver partecipato a questi fatti vieta alle parti d'impugnare di nullità la sentenza arbitrale proD nunciata dopo i novanta giorni. — A. Casale, 2 luglio 1880, Rava c. Rava, Giur. Casale, 1881, 60.

36. Se nel termine fissato dalle parti compromittenti agli arbitri, per la pronuncia del lodo definitivo, sia stata pronunciata una sentenza interlocutoria, con la quale si mandano le parti ad istruire più ampiamente le loro ragioni con fissazione del termine della nuova istruttoria, solo dalla scadenza di quest' ultimo, incomincia per gli arbitri a decorrere un nuovo termine eguale E a quello stabilito nel compromesso. — T. Modena, 3 ottobre 1881, Pioppi c. Ascari, R. leg., 1881, 303.

F 37. Conf. — T. Modena, 26 settembre 1881, Luppi c. Cavazza, R. leg., 1881, 302.

38. Il patto inserito nel compromesso, per cui, nel caso in cui gli arbitri non pronunciassero nel

tempo stabilito, si avessero a nominare altri arbitri, non può invocarsi se non nel caso in cui gli arbitri non abbiano pronunciato.

39. Se invece gli arbitri hanno pronunciato fuori del termine, ed il loro lodo è per questo dichiarato nullo dall'autorità giudiziaria, in tal caso la giurisdizione arbitrale è esaurita, e sottentra la competenza dei tribunali, a norma dell'art. 23 c. p. c. — A. Torino, 1 giugno 1881, Società ferrovia ligure c. Tallacchini e Laschi, Giur. Tor., 1881, 498; Gazz. leg., 1881, 399; Annali, 1881, 447.

40. Il termine fissato agli arbitri, per le definizione di una questione, può essere ripetutamente prorogato dalle parti in caso di necessità. La proroga però deve esser sempre convenuta prima della scadenza del termine.

41. La sentenza arbitrale pronunziata nel termine prorogato dalle parti non può dirsi pronunziata sopra un compromesso nullo, perchè scaduto.

42. Un ente morale autorizzato a compromettere, non può eccepire la nullità della sentenza arbitrale sol perchè le proroghe da lui consentite non furono approvate volta per volta dall'autorità tutoria.

43. Non è vietato di compromettere e transigere sopra un ricorso pendente avanti la Corte di cassazione; potendo questa sempre emettere il proprio giudizio sul ricorso, qualora nell'interesse della legge creda necessario di farlo.

44. Dato agli arbitri oltre il mandato di definire la questione principale anche quello di decidere tutte le altre questioni che fossero potuto sorgere nello stralcio di alcuni conti, e di pronunziare sopra qualunque ambiguità che potesse presentare il compromesso, essendo intenzione dei compromittenti di non tornar più per qualunque caso avanti i tribunali, deve intendersi implicitamente compreso anche l'incarico di pronunziare sulle spese dei giudizi contestati prima del compromesso.

45. In ogni modo sarebbe questa una questione d'interpretazione sulla quale non potevano esser competenti a decidere che gli stessi arbitri. Quindi se dessi l'hanno sciolta e decisa nel senso surriferito deve ritenersi aver pronunziato entro i limiti del compromesso.

46. Non è nulla la sentenza arbitrale per mancata pronunzia, se essa risolve implicitamente la questione che si pretende irrisoluta.

47. La sentenza arbitrale che dichiara esser stata deliberata collegialmente ed a maggioranza di voti, fa piena fede; epperò codesta dichiarazione è inoppugnabile insino ad iscrizione in falso.

48. Il rinvio della pubblicazione della sentenza ad altro giorno, per dar agio all'arbitro dissenziente di decidersi a firmarla o no, e il fatto del presidente d'avergli dato a riesaminare gli atti, con dichiarazione di correggersi, ove gli avesse dimostrata l'erroneità della sua opinione, prima del giorno stabilito per la detta pubblicazione, non importano che la deliberazione non sia collegialmente già presa fin dal giorno in cui gli arbitri si riunirono e deliberarono a maggioranza di voti.

49. Il termine per effettuare il deposito delle sentenze arbitrali decorre dal giorno della loro pronunzia o pubblicazione e non dal giorno della loro deliberazione. — A. Roma, 1 giugno 1880, Ospedale di S. Spirito c. Cloetta, Temi rom., 1881, 278.

50. Se nell'atto di compromesso ciascuna delle parti ha nominato due arbitri liquidatori con dichiarazione che, non andandosi tra loro d'accordo, dovessero sulle controversie insorte, come sui punti di massima, pronunciare gli arbitri eletti, non può dirsi che, in difetto di esplicita dichiarazione, i quattro periti dovessero avere una rappresentanza collettiva, anzichè una parziale, e quindi l'avere uno di essi assunto la rappresentanza parziale della, parte da cui erano stati nominati, non è motivo per dichiarare la caducità del compromesso.

51. Neppure se per questo motivo i periti nominati dall'altra parte si sono rifiutati a proseguire le operazioni, ciò può dar motivo a questa parte di far pronunciare la caducità del compromesso.

52. Essendo anzi per tale fatto stabilita l'impossibilità dell'accordo dei periti, è verificato il caso in cui, a termini del compromesso, debbono pronunciare gli arbitri.

53. Devesi ritenere per vera sentenza arbitrale il provvedimento ragionato, col quale gli arbitri dichiarano efficace l'ordinanza dell'arbitro delegato, che aveva pronunciato sopra incidenti relativi alla regolarità e integrità del giudicio, ordinando, in ispecie, l'intervento degli eredi di una delle parti defunta.

54. È nulla la sentenza arbitrale data coll'intervento di due soli arbitri, assente il terzo, e senza previa loro conferenza personale.

55. È pur nulla la sentenza o deliberazione arbitrale che manchi della firma di alcuno degli arbitri, senza che del suo rifiuto sia in essa fatta menzione.

56. L'impossibilità di firmare per l'impedimento dell'assenza non può equipararsi al rifiuto; nè quindi la giustificazione dell'impedimento con documento annesso alla sentenza può salvare questa dalla nullità.

57. È ancor nulla la sentenza arbitrale pronunciata sopra una instanza incidente di una sola delle parti non stata comunicata all'altra.

58. La sentenza arbitrale nulla non può produrre l'effetto di prorogare il termine stabilito nel compromesso per la pronuncia definitiva degli arbitri. — A. Torino, 1 giugno 1881, Società ferrovia ligure c. Tallacchini e Laschi, Giur. Tor. 1881, 497; Gazz. leg., 1881, 399; Annali, 1881, 447

59. La sentenza arbitrale non è viziata da nullità, perciò solo che delle discussioni seguite dinanzi agli arbitri non sia stato redatto processo verbale.

60. Ciò si applica anche in tema di sentenze pronunziate a seguito di semplici clausole compromissorie. — A. Genova, 9 luglio 1881, Comp. The London and Lancashire, Giacopini, Borzone c. Peragallo, Eco Gen., 1881, I, 316.

61. È essenzialmente nulla la sentenza arbitrale, se non venne originalmente depositata, con l'atto del compromesso, nella cancelleria della pretura.

62. Invano nel caso suddetto si evocano fatti e proposizioni affermate dagli arbitri nella discussione del merito della causa. — C. Napoli, 27 marzo 1881 De Valeriis c. Com. di Taranto, G. trib. Nap., XXX, 585.

63. Il decreto d'esecutorietà del pretore, emesso a senso dell'art. 24 del cod. di proc. civ., sulla sentenza depositata dagli arbitri, non è un giudizio, ma soltanto una sanzione che la pubblica autorità aggiunge ad un atto privato, onde possa lo stesso avere esecuzione.

64. Contro il decreto pretoriale è ammesso il ricorso al tribunale, restando esauriti i due gradi di giurisdizione, salvo il ricorso in cassazione; laonde il provvedimento stesso del tribunale non è appellabile. — A. Venezia, 31 decembre 1880, D. M. c. T. Temi ven., 1881, 80; Gazz. leg., 1881, 403; Filangieri, 1881, 197.

65. Allorquando in un contratto di locazione dei beni stabili siasi provvisto alla nomina di un ingegnere per la consegna e per la riconsegna degli stabili stessi, l'operato di codesto ingegnere non è insindacabile, specialmente per quanto riflette i criteri di diritto in base ai quali abbia liquidato le partite del rispettivo dare ed avere. — A. Venezia, 18 gennaio 1881, Dall'Ovo c. Rosina, Temi ven., 1881, 231; Gazz. leg., 1881, 285.

66. Secondo l'art. 32 cod. civ., la sentenza degli arbitri non può essere impugnata sè non per quelle nullità che si presentino per se palesi e ben definite. — C. Torino, 14 febbraio 1881, Parodi c. Boero, Giur. Tor., 1881, 297; Bett., 1881, 325.

67. Il decidere se gli arbitri abbiano o no ecceduto il loro potere è giudizio di fatto incensurabile in cassazione.

68. Quantunque gli arbitri fossero stati nominati quali amichevoli compositori, pure la loro sentenza va soggetta a dichiarazione di nullità, se in essa fossero eccedute le facoltà loro attribuite coll'atto di compromesso. — C. Torino, 10 giugno 1880, Della Chiesa c. Viola, Giur. Tor., 1881, 29.

69. La domanda di nullità proposta contro la sentenza degli arbitri, ai termini dell'art. 32 del cod. di proc. civ., non sospende l'esecuzione della sentenza stessa. — A. Lucca, 12 novembre 1880, Del Gratta-Carrara c. Cardosi-Carrara e Ditta Cavalchini, Foro, I, 115.

70. Pendente il termine per impugnare di nullità il lodo arbitrale, è sospesa l'esecuzione del lodo stesso, ancorché sia stato dichiarato dalle parti inappellabile. — A. Roma, 22 maggio 1880, Borelli c. Fossati, Foro, I, 170 (n).

71. Non solo l'azione di nullità promossa contro il lodo ne sospende senz'altro l'esecuzione; ma questa è pur sospesa per la pendenza del termine a proporne l'azione medesima, massime poi se il lodo non sia stato dichiarato provvisoriamente eseguibile, ed il compromesso risulti da un semplice scritto privato. — A. Roma, 8 febbraio 1881, Agricola Folcari c. R. Commissariato dell'asse ecclesiastico, Legge, 1881, I. 489; Gazz. leg., 1881, 227; Temi rom., 1881, 3.

72. In difetto di patto speciale contenuto nel compromesso, gli arbitri non hanno facoltà di tassare essi stessi nella loro sentenza l'ammontare delle competenze loro dovute per l'opera prestata. — A. Genova, 19 novembre 1880, Frumento c. Celesia, Bonfiglio, e Berninzone, Eco Gen., 1881, I, 10; Annali, 1880, 494; Gazz. leg., 1881, 142.

Appello civ. 274 — Cosa giudicata civ. 11 — Opera pubb. 8.

Arbitrato internazionale.

1. Se in una questione surta tra i negozianti di un paese che abbiano fornito grano al Governo di un altro e questo Governo, appunto sia per avventura intervenuto il Governo di quel primo paese a sostenere il diritto dei suoi sudditi, ed ambi poi abbiano affidato la composizione delle differenze al sovrano d'un terzo Stato, affinchè la faccia decidere da un suo speciale tribunale, si dà luogo così ad un arbitrato internazionale.

2. Invano dunque si ricorre, per determinare il valore della decisione profferita, alle norme del codice civile circa i compromessi fra privati e cittadini.

3. E se quel magistrato, eccedendo i limiti della questione internazionale a lui sommessa, sia entrato a decidere questioni surte ad occasione del medesimo affare tra il Governo, cui il grano fu fornito, ed uno dei suoi sudditi, la decisione od arbitramento è, quanto a ciò, assolutamente nullo ed inefficace. — C. Napoli, 20 febbraio 1881, Hombrodos c. Calabrese, Gazz. proc., XVI, 215.

Arbitri conciliatori — (c. p. c. 402-404).

Architetto — V. *Ingegnere e architetto.*

Archivio.

Armatore — [c. comm. 311 317] V. *Assicurazione — Marina mercantile — Nave.*

Armi — [c. p. 453-467; L. di S. P. 20 marzo 1865, n. 2248, all. *B.*, e L. 6 luglio 1871].

BIBLIOGRAFIA.

1. Sulla legge 6 luglio 1871 per la fabbricazione, delazione, ritenzione nello Stato delle armi. Seconda edizione. G. B. STAGNI, Rieti, Tipi Trinchi.
2. Che cosa si debba intendere per armi non vietate secondo il decreto d'amnistia del 19 settembre 1881. GERMANO Nicola, Mon. pret., 1881, 354.

GIURISPRUDENZA.

3. A costituire il reato di che all'art. 462 c. p. sardo, basta il porto d'arma lunga da fuoco, e

la mancanza del prescritto permesso, senza che sia necessaria inoltre la circostanza che l'arme sia carica. — C. Roma, 6 luglio 1881, Falano, Annali, 1881, 157.

4. Ad escludere il reato di porto d'arma senza licenza, di cui all'art. 462 cod. pen., non rileva che la delazione sia momentanea e sul fondo proprio. — C. Roma, 1 dicembre 1880, Marcantonio, Foro, II, 343 (n).

5. Contravviene alla legge, che proibisce la delazione di arma insidiosa, colui che porta con sè una pistola di corta misura, dalla casa di un suo amico che gliela regalò, alla propria abitazione, e così quantunque per breve tratto, e quantunque non risulti della intenzione di volerla portare addosso. — A. Torino, 9 dicembre 1880, Milano, Giur. pen. Tor., 1881, 15.

6. Le armi insidiose sono sempre considerate come armi proprie.

7. Il solo fatto del porto o detenzione di armi insidiose, fosse anche casuale, e per essersene servito poco prima nell' esercizio del proprio mestiere, costituisce il reato previsto dall'art. 457, codice penale. — C. Torino, 2 febbraio 1881, Fumagalli, Legge, 1881, I, 358.

8. Le guardie particolari, deputate dai privati a custodia dei loro fondi, benchè approvate dal prefetto, non sono esenti dall'obbligo di ottenere la licenza per poter asportare le armi. — C. Roma, 18 maggio 1881, Amanzi, Foro, II, 347.

9. La momentaneità della delazione, disgiunta dall' intenzione dell'asporto, non basta a costituire il reato dell'art. 457 cod. pen., per il quale occorre inoltre che il porto d'arma insidiosa avvenga fuori dell'abitazione.

10. Sussiste il reato di ritenzione, se chi trova un' arma vietata, la trattenga presso di sè senza farne il deposito presso l'autorità competente. — A. Venezia, 15 dicembre 1880, Piazza, Temi ven., 1881, 31.

11. Per qualificare arma insidiosa una pistola, basta che la canna di questa, misurata internamente, non oltrepassi in lunghezza 171 millimetri, qualunque sia poi la lunghezza ed il volume della intera arma (art. 455, cod. pen.)

12. La espressione *pistole corte*, adoperata dalla legge, non ha quindi il valore di un ulteriore specifico requisito alla giuridica qualificazione dell'arma.

13. Per costituire il reato, di cui agli art. 455, e 457 del cod. pen., non si richiede il malvagio proposito, ma basta il fatto volontario in contravvenzione alla legge. — C. Torino, 17 dicembre 1880, Amigazzi, Bett., 1881, 81; G. pret., 1881, 31; M. trib. Mil., 1881, 172; Legge, 1881, II, 26.

14. Quantunque la lunghezza della lama di un coltello ecceda di una lievissima misura 10 centimetri, vi è sempre il reato preveduto dall'articolo 461 cod. pen., modif. dalla legge 6 luglio 1871.

15. Può però la tenuità dell'eccedenza (nella specie, mezzo millimetro) far ritenere la buona fede dell' imputato e quindi fare assolvere il medesimo. — A. Torino, 14 dicembre 1880, Dell'Erba, Foro, II, 70.

16. Il divieto stabilito dall'art. 459 cod. pen., di portare i coltelli della specie ivi indicata, non riguarda i soli e veri coltelli propriamente detti, ma anche le altre armi od anche arnesi di mestiere, che possono adoperarsi in altrui offesa allo stesso modo dei veri e propri coltelli; come sarebbe ad esempio una ronca con lama tagliente fissa al manico. — C. Firenze, 12 marzo 1881, Beoni, Foro, II, 245 (n).

17. Non basta l'aver domandato la licenza pel porto d'arme, onde essere autorizzato all'asportazione, quantunque la licenza effettivamente poi si ottenga. — C. Roma, 19 dicembre 1881, Iscurusu, Corte S. Roma, 1881, 1081; Gazz. proc. XVII, 187; Riv. pen., XVI, 323.

18. L'art. 95 del regolamento toscano di polizia punitiva, che vieta di trasportare armi da sparo cariche nell'interno di città, terre o castelli, è tuttora in vigore, non essendo stato abrogato nè espressamente, nè tacitamente dalla legge sulla p. s., 20 marzo 1865, nè dalla legge 6 luglio 1871, nè da quella 13 settembre 1874, n. 2086. — P. Sinalunga, 14 gennaio 1881, Cipriani, Mon. pret., 1881, 103; Temi ven., 1881, 103.

19. Non còstituisce reato di porto d'arma proibita il fatto di chi tiene presso di sè un coltello serramanico, di cui rimanga immobile la lama, se tale ritenzione è per oggetto del proprio mestiere, e non ci ha abuso. — T. Piacenza, 4 novembre 1881, Bottazzi, R. leg., 1881, 352.

20. La circostanza di vagare nottetempo per luoghi abitati, all'effetto di aggravare la pena del reato d'illecito porto d'armi, si può desumere dalla presenza non momentanea dell'individuo nei luoghi suddetti. — C. Firenze, 24 novembre 1880, Troni, Riv. pen., XIII, 496.

21. Le circostanze attenuanti, essendo ammessibili in tutti i reati contemplati dal codice penale, e punibili con pene criminali e correzionali, possono anche ammettersi nel reato di porto d'armi. — C. Napoli, 29 novembre 1880, Rocco Volpe, R. giur. Trani, 1881, 423.

22. La legge 19 luglio 1880 sulle concessioni governative, imponendo una tassa di lire 10 sul porto d'arma comune da fuoco, colla quale tassa si ha anche diritto di cacciare, e punendo il detto porto senza una ammenda, deroga all'art. 462 del c. p., che punisce lo stesso fatto con una multa; e l'ammenda comminata dalla legge stessa colpisce tanto il fatto del porto d'armi, che quello della caccia, poichè la tassa è imposta a questo duplice intento. — T. Reggio Emilia, 28 dicembre 1880, Alberini e Menechini, R. leg., 1881, 58.

23. In presenza della legge 19 luglio 1880, deve dirsi abrogato l'art. 462 c. p., e non è possibile il duplice reato di porto d'arme e di caccia proibita.

23.*bis* Uno, che stando alla propria abitazione, spara

dalla finestra un fucile contro una lepre nel proprio orto chiuso e recinto da siepe e unito alla propria casa, non commette reato per questo fatto, ove pure sia sprovvisto della prescritta licenza.

24. Commette però il reato quanto alla uccisione della lepre, se questa avvenga quando la terra è coperta di ghiaccio e di neve. — P. Bettola, 12 febbraio 1881, Scagnelli, R. leg., 1881, 95.

25. Dopo la promulgazione della legge 19 luglio 1880 n. 5536, la delazione d'arma senza licenza, sia per uso di caccia, sia per difesa personale, costituisce una unica contravvenzione punita col quintuplo della tassa dovuta, a mente del n. 50 lettera *b*, della tabella annessa alla detta legge, essendo rimasto implicitamente abrogato, quanto alla penalità, l'art. 462 c. p. italiano. — P. Bibbiena, 17 ottobre 1881, Tortelli, Mon. pret., 1881, 351.

Arra — V. *Caparra*.

Arresti — [c. p. 62, 67] V. *Pena* — V. pure *Appello pen.* 10.

Arresto arbitrario — [c. p. 194-204, c. p. p. 802-804] V. *Libertà provvisoria* 2, 3, 5, 6.

Arresto personale — [c. c. 2093-2104; c. comm. 328, 727-732, 548; c. p. c. 750-777; L. 6 dicembre 1877, n. 4166].

Bibliografia.

1. L'arresto personale per debiti e la legge 6 dicembre 1867. Achille Padoa, Torino-Unione tip. editrice.

Arresto preventivo — [L. 30 giugno 1876, n. 3183].

Arruolamento delle persone dell'equipaggio — [c. comm. 343-380; c. mar. merc. 66, 67].

Artista teatrale — V. *Teatro*.

Ascendente — [c. c. 30, 47, 50, 64, 78, 81, 82, 91, 104, 158, 244, 721, 729, 1044, 2098]. V. *Successione*.

Assassinio — [c. p. 526-531]. — V. *Ferite e percosse* 13 — *Giurì* (§ 2) 63-65 — *Provocazione* 9 — *Sicurezza dello Stato* 3.

Asse ecclesiastico — [L. 7 luglio 1866, n. 3036; 15 agosto 1867, n. 3848; 29 luglio 1868, n. 4493; 23 agosto 1867, n. 4585; 3 luglio 1870, n. 5723; 11 agosto 1870, n. 5784; 19 giugno 1873, n. 1402].

Sommario.

Bibliografia.

1. Compra d'immobili in ordine alle leggi di liquidazione dell'asse ecclesiastico. V. De Rossi, Prato, Tip. Giachetti.

Giurisprudenza.

2. La sentenza che ordinò l'intervento in causa del fondo pel culto e del patrono della cappellania, i cui beni furono venduti dal demanio, non pregiudica il merito della controversia, sulla rivendicazione di quei beni, specialmente se dichiara rimaner ferme le ragioni dei contendenti.

3. La Corte di merito, non ostante la opposta eccezione di prescrizione, può ordinare il suddetto intervento in causa. — C. Roma, 10 agosto 1881, Finanze c. Vella Varriale, Sepe, Notari, Corte S. Roma, 1881, 808.

4. Pel legato verificatosi a favore di un capitolo sotto l'impero del decreto 18 maggio 1857, non è necessario l'autorizzazione sovrana.

5. Il demanio ha diritto di prender possesso di questo legato, che fin dalla morte del testatore fu acquistato dal capitolo ed entrò a far parte del suo patrimonio, senza essersi mai dato alcun fatto di ripudio o d'incapacità.

6. Il capo della domanda relativa alla divisione non può dirsi dedotto per conclusione speciale, se nella medesima si chiese soltanto che in via principale fosse dichiarata nulla la presa di possesso e subordinatamente si fosse ordinato lo svincolo. — C. Roma, 9 settembre 1881, Lezzi c. Finanze, Corte S. Roma, 1881, 1161; Legge, 1882, II, 333.

6 *bis* — Conf. C. Roma, 15 aprile 1880, Finanze c. Leoni, Corte S. Roma, 1880, v. s., 202.

7. Ritenuta la natura mista di un istituto, la Corte di rinvio doveva discendere al merito della contestazione in conformità del giudicato, e attri-

buire al demanio i legati relativi al culto colpiti dalle leggi di soppressione, e che allo stato degli atti si potevano conoscere, rinviare poi a nuovo giudizio le altre quistioni.

8. Il demanio che ha preso possesso di tutti i beni nel presupposto che costituissero fondazioni a scopo di culto, e che alla domanda avanzata dalla commissione delle opere pie opponeva il rigettamento della medesima, non fa domanda nuova se davanti la corte di rinvio, dopo definito il punto di diritto sulla natura mista della istituzione, deduce le sue opposizioni e richiede la liquidazione del patrimonio, in conformità del punto di diritto già deciso.

9. È giudizio di fatto, incensurabile in cassazione, il ritenere che il legato si era acquistato dal monastero.

10. La corte di merito non pregiudica il fondo della controversia col rimandare le parti ad altro giudizio per la divisione di rendite inscritte sul gran libro del debito pubbico, e soltanto in linea provvisoria assegna queste rendite al demanio, per adempiere agli obblighi derivanti dalle fondazioni. — C. Roma, 9 luglio 1880, Opere pie laicali di Palermo ed opera pia di Castronuovo c. Finanze, Corte S. Roma, 1880, v. s., 345.

11. Per gli effetti delle leggi sulla liquidazione dell'asse ecclesiastico, non promuove un giudizio nullo chi cita il demanio invece del fondo pel culto, molto più se i beni in disputa, devoluti al fondo pel culto, erano amministrati dal demanio, e se eccezione siffatta fu elevata soltanto nella conclusione ultima presa in udienza avanti al magistrato d'appello.

12. Invano si deduce in cassazione la controversia del titolo, in virtù del quale dovevansi pagare le messe in quistione, allo scopo di far dichiarare incompetente il pretore, se dalla sentenza denunciata risulta che tale eccezione non fu accampata nel giudizio di merito.

13. È giudizio di fatto, incensurabile in cassazione, il ritenere che la novella produzione di documenti, pretesa dalla finanza, non serviva che a ritardare la definizione della causa.

14. È convinzione incensurabile in cassazione il ritenere provato che il celebratario delle messe sia stato eletto da chi rappresentava il testatore, e che il demanio abbia preso possesso della dotazione destinata alla celebrazione delle messe nei proventi di una determinata soggiogazione. — C. Roma, 11 maggio 1881, Finanze c. Villariso Parroco di Brancaccia, Corte S. Roma, 1881, 446; Boll. cont., 1881, 147.

15. Il Vicario in Roma del sommo Pontefice non ha nè azione nè diritto per far riaprire al culto le chiese appartenenti agli enti ecclesiastici soppressi in questa città, alle quali l'autorità governativa abbia dato altra destinazione.

16. Tutti i beni delle corporazioni religiose soppresse, essendosi devoluti al demanio dello Stato in virtù delle leggi eversive, anche gli edifizi ad uso di culto, meno quelli espressamente conservati alla loro destinazione, mediante decreto reale, seguirono la stessa sorte. — A. Roma, 28 aprile 1880, Monaco La Valletta c. Giunta Liquidatrice, Temi rom., 1881, 34.

16 *bis* Conf. — C. Roma, 28 gennaio 1881, Cardinal Vicario del Sommo Pontefice c. Commissariato per la liquidazione dell'asse ecclesiastico in Roma. Foro, I, 132 (n).

17. Le chiese, benchè appartenenti a conventi soppressi, restano conservate al culto.

18. Il vescovo ha dritto di opporsi alla messa in vendita per parte del demanio. — A. Catania, 21 marzo 1881, Vescovo di Neto c. Finanze, Giur. Cat., 1881, 83.

19. Il vescovo è in diritto di trarre profitto dai documenti che riflettono l'amministrazione dei beni della mensa durante la vacanza della diocesi.

20. Ma nè il vescovo, nè il subeconomo, sede vacante, ponno pretendere la esibizione dei rapporti d'ufficio che intercedettero fra l'amministrazione del fondo pel culto e la direzione demaniale. — A. Modena, 30 giugno 1881, Fondo culto c. Mensa di Reggio Emilia, R. leg., 1881, 244.

21. L'azione di rivendica di beni dotalizi di prebende coadiutorali va regolarmente e *legittimamente* proposta contro il demanio, non contro il fondo per il culto.

22. Tanto pel decreto Valerio, come per la legge 15 agosto 1877, colla soppressione delle collegiata, non andarono soppressi i benefizi cononicali a cui, in virtù delle tavole fondamentali che li crearono fu annesso l'obbligo di sussidiare il parroco nell'esercizio della cura delle anime in modo permanente ed assiduo.

22. *bis* L'art. 11 del decreto Valerio riflette il caso in cui la cura delle anime attuale si trovasse presso il capitolo delle chiese colleggiate, e si esercitasse da uno o più membri dei medesimi enti collettivi.

23. L'art. 2 dalla legge 11 agosto 1870, all. G., riguarda del pari la parrocchialità collettiva, *o* singolare che si esercita solidalmente, promiscuamente o separatamente dai canonici di una collegiata.

24. L'art. 21 del decreto Valerio riguarda le azioni riflettenti la rivendicazione dei beni degli enti soggetti a soppressione, e non già quelle relative al ricupero del patrimonio d'istituti conservati e mantenuti, come i benefici parrocchiali e le coudiatorie.

25. Non osta all'azione di rivendicazione dei beneficiati la transazione sulla proprietà dei beni del benefizio, per non essere essi proprietari, ma semplici usufruttuari. — T. Ascoli Piceno, 20 maggio 1879, Gabrielli e Rosati c. Finanze, Legge, 1881, II, 350.

26. Avvenuta la conversione dei beni spettanti a

mensa vescovile, il vescovo non ha più azione contro il demanio ad essere rimborsato della somma precedentemente liquidata per restauri e miglioramenti eseguiti con l'autorizzazione del ministero di grazia e giustizia, molto più se la rendita assegnata al vescovo comprende anche il valore degli alberi che erano destinati alla vendita per indennizzare il vescovo.

27. Devesi poi provvedere nei modi legittimi onde conseguire dalla mensa il rimborso della suddetta somma anche mediante stralcio, fino all'entrante quantità, di parte della rendita iscritta. — C. Roma, 10 novembre 1881, Finanze c. Adante, Corte S. Roma, 1881, 892.

28. L'investito di un beneficio non svincolato a tempo debito, ha azione contro il demanio che ha preso possesso del beneficio, per ripetere da lui il proprio assegno, senza che sia necessario l'intervento in causa del fondo pel culto, e ciò tanto più se il demanio abbia opposto doversi detrarre la imposta del 30 per cento da detto assegno. — C. Roma, 10 maggio 1881, Finanze c. Iovino Corte S. Roma, 1881, 417; Boll. cont., 1881, 137.

29. Nella fondazione di una messa senza rendita stabile, ma colla elemosina ben vista allo erede, non può ravvisarsi che un onere imposto alla coscienza dello erede, che sfugge dalla legge 15 agosto 1867.

30. I pagamenti fatti in soddisfazione dell'onere di coscienza dallo erede non gli creano un vincolo obbligatorio civile, pel quale può essere costretto a continuare il pagamento. — A. Palermo, 20 giugno 1881, Oliveri c. Finanze, Circ. giur., 1881, 312.

31. La parziale o totale convertibilità dei beni d'un istituto deve dedursi dall'essere i beni destinati in tutto o in parte a scopi di culto, e non dall'essere l'istituto di natura laicale, quando abbia scopo di culto.

32. In mancanza di tavole di fondazione non va ritenuta di regola la laicità d'un ente, ma l'uso delle rendite, l'osservanza, gli stati discussi e i bilanci ne determinano la natura. — C. Roma, 28 giugno 1881, Finanze c. Congregazione di carità di Pietra Montecorvino, Corte S. Roma., 1881, 760; Boll. cont., 1882, 5.

33. Ancorchè un beneficio creato con testamento non abbia preso vita, se però gli eredi in esecuzione del testamento siensi accordati a fare celebrare in perpetuo una messa ed abbiano a tale scopo assegnato un capitale contenuto in un certificato di rendita iscritta, per andare i semestri a beneficio del sacerdote celebrante, viene a crearsi un ente a scopo di culto soggetto all'applicazione del n. 6 dell'art. 1 della legge 15 agosto 1867. — C. Roma, 16 febbraio 1881, Finanze e Fondo culto c. Com. Castelletto, Legge, 1881, I, 470.

34. L'elemosina annuale in determinata quantità, imposta da un testatore ai suoi eredi, costituisce un vero e proprio legato ed è quindi obbligatoria per essi.

35. Anche agli ordini monastici limosinanti era lecito lasciar legati per *modum elemosynae*.

36. Una siffatta largizione fatta ai monaci deve considerarsi fatta al monastero, e quindi, per la soppressione di questo, va soggetta a devoluzione. — C. Roma, 21 gennaio 1881, Finanze e Fondo culto c. Guardati, Foro, I, 1260 (n).

37. Perchè ai termini dell'art. 22 della legge 7 luglio 1866 possa farsi luogo al ritorno dei beni in favore dei privati, non è d'uopo che specificatamente sia contemplato il caso di soppressione; basta una formola generale che abbracci tutti i casi della cessazione dell'ente.

38. Sono esclusi dalla rivendica i soli beni contemplati dall'art. 19 della ripetuta legge, cui rimanda il comma ultimo dell'art. 22.

39. Tutti gli altri beni, e quindi anche quelli non incamerati, descritti nell'art. 18, vanno compresi nella stipulata riversione.

40. Il n. 3 del suddetto art. 18 è dettato pel caso generale di non essersi dai fondatori provveduto al da farsi dei beni largiti, caso che l'ente beneficato fosse civilmente perito. — A. Catania, 9 febbraio 1881, Li Destri c. Finanze, Giur. Cat., 1881, 47.

41. Anche per gli enti soppressi con la legge 15 agosto 1867 i patti di riversione e di devoluzione non hanno efficacia se sono a favore di enti ecclesiastici.

42. Per tale effetto, come per la conversione dei beni e pel carico della quota di annuo concorso, i seminari diocesani sono considerati enti ecclesiastici. — C. Roma, 1 novembre 1881, Vescovo di Calvi e Teano c. Fondo pel culto, M. trib. Mil., 1881, 1133; Bollettino, 1882, 17; Bett., 1882, p. sp. 14; Annali, 1881, p. sp. 174; Legge, 1882, I, 5.

43. Si deve ritener compreso nella soppressione degli istituti ecclesiastici, decretata dal regnante in Napoli nel 1808, quel monastero, della cui soppressione fa fede un certificato del grande archivio, e con appositi decreti se ne riunirono i beni al demanio, e questi si dichiararono immuni da qualsivoglia diritto di ritorno.

44. La condizione di riversibilità dei beni e i diritti di patronato riservati dall'istitutore nell'istrumento di fondazione, per qualunque evento di soppressione o dismissione del monastero, non ristabilito da veruna legge posteriore, non possono valere ai suoi successori per pretendere la restituzione di quei beni, quando pure al seguito della soppressione, seguita nel 1808, fosse stato nuovamente ricostruito o surrogato al monastero non già un nuovo ente morale ecclesiastico, ma istituito dal Governo un pubblico stabilimento laicale d'istruzione a vantaggio della provincia.

45. Col concordato del 1818 non fu ristabilito alcuno di quei monasteri soppressi, i quali restarono pubblici stabilimenti laicali d'istruzione; per la loro ricostituzione era necessaria una speciale disposizione.

46. Le abusive professioni dei voti solenni e la ne-

gligenza dei pubblici ufficiali nella omessa iscrizione di un collegio come pubblico stabilimento della provincia, indipendentemente dal regio assenso, che non può essere supplito per equipollenti, non possono averlo immutato in un corpo ecclesiastico.

47. La Corte di appello non può esimersi dall'esame del giuridico valore dei pretesi diritti di riversibilità e di patronato, cui era chiamata dalle deduzioni dell'opponente.

48. La sentenza che riconosce soppresso e non più ristabilito un monastero, istituito un nuovo unico ente prettamente laicale, un collegio educativo dichiarato dalla potestà civile pubblico stabilimento d'istruzione della provincia, al quale, oltre i beni del cessato monastero che gli furono assegnati dal Governo, che ne fu il fondatore, vennero attribuiti altri acquistati dalla provincia, la quale col contributo dei Comuni supplì alla insufficienza delle sue rendite, risponde convenientemente anche alla conclusione subordinata, colla quale si sosteneva non potersi più contendere di duplicità di enti, nè di ente misto, ecclesiastico e laicale, quando ad un monastero soppresso è stato surrogato dalla potestà civile uno stabilimento prettamente laicale. — C. Roma, 27 luglio 1880, Garofalo c. Finanze, Fondo pel culto, Collegio della Visitazione in S. Giorgio la montagna e Provincia di Benevento, Corte S. Roma, 1880, v. s. 333.

49. La sentenza che, partendo dalla data di fatto di una donazione con patto di riversibilità, limita il diritto di riversione ai soli beni donati, escludendo quelli non provenienti dai donanti, ed ordina agli attori di provare quali sono i beni donati e ai convenuti i beni propri, emette in giudizio del tutto corretto.

50. Una concessione dei beni in ordine al semplice uso non è conciliabile col patto di riversione, che inchiude un passaggio ed un ritorno di proprietà.

51. Quando la sentenza ha argomentato e conchiuso, che alla riversione sono soggetti tutti i beni consegnati all'ente soppresso dagli autori degli attori, non si può dire che non abbia motivato sulla conclusione subalterna, che voleva limitato quel diritto.

52. Il giudizio sulla estensione di un patto di reversione è giudizio di fatto, non censurabile in cassazione.

53. È giurisprudenza formata dalla Corte suprema, che la riversione si eserciti sulla rendita iscritta decurtata del 30 per cento. — C. Roma, 24 febbraio 1881, Fondo pel culto e Finanze c. De Cesare, De Carles, Pagges, Corte S. Roma, 1881, 140; Legge, 1881, II, 7; Bett., 1881, p. sp. 111.

54. Quando fra più persone si devono dividere i beni di un ente morale soppresso, ha luogo una specie di giudizio *comuni dividundo*, in cui, tutte le parti essendo attrici e convenute, deve ognuno provare il suo diritto. — C. Roma, 24 febbraio 1881, Fondo pel culto e Finanze c. De Cesare, Martino, De Carles, Pagges, Corte S. Roma, 1881, 140; Legge, 1881, II, 7; Bett., 1881, p. sp. 111.

55. Le ville vescovili sono esenti dalla conversione, in ordine all'art. 18 n. 2 della legge 7 luglio 1866, perchè formano essenziale annesso della residenza principale, di cui sono comodo ed ornamento, perchè edifizi destinati all'abitazione, sia pur temporanea, nel fine di una necessità d'igiene, e perchè come immobili non redditizi hanno quel carattere per cui la legge le ha volute sottratte dal passaggio al demanio dello Stato.

56. Confermano questo concetto i lavori parlamentari preparatorî di detta legge, nei quali si trova che quelle ville furono espressamente dichiarate esenti dalla conversione nel progetto ministeriale, e se nella riforma dell'articolo operata poi, con formula generale e complessiva, della commissione della Camera dei deputati vennero letteralmente omesse, non s'intese però di escluderle dalla esenzione.

57. Nel dubbio deve preferirsi la intelligenza contraria alla conversione, poichè, essendo questa sostanzialmente una espropriazione per causa di pubblica utilità, non ammette interpretazione estensiva.

58. L'azione di rivendicazione diretta a sottrarre alla conversione gl'immobili che vi vanno soggetti in forza delle leggi sull'asse ecclesiastico, bene e legittimamente si rivolge contro il demanio incaricato appunto di dare esecuzione alle leggi medesime.

59. Le leggi di liquidazione dell'asse ecclesiastico, come interessanti la pubblica economia ed il generale interesse, assumono la natura di leggi politiche.

60. Lo Stato ed i suoi agenti, nel darvi esecuzione, spiegano autorità politica, tanto per le prese di possesso, come per le alienazioni dei beni ecclesiastici soggetti a conversione, per cui relativamente a tali atti, essi si considerano come in buona fede, e non contraggono alcuna responsabilità civile per i danni.

61. Il demanio dello Stato, possessore e venditore in buona fede dei beni surriferiti, non è tenuto di fronte al proprietario rivendicante se non al pagamento del prezzo ricavato dalla vendita, e non del valore effettivo e reale dei beni stessi, quando la reivindicatoria sia riuscita impossibile per la prescrizione acquisitiva consumatasi a favore del compratore. — A. Lucca, 28 marzo 1881, Finanze c. Vescovo di Volterra e Canessa, Annali, 1881, 124.

62. Quando con un decreto reale si approva che le rendite dei beni delle cappelle laicali amministrate dalle congregazioni di carità nel napoletano debbono essere spese in sovvenzione ai poveri, al mantenimento di una scuola elementare, alla somministrazione straordinaria di sussidio

a qualche chiesa povera a prudenza della congrega, e conformemente a questa destinazione le rendite figurino addette nei bilanci, non è dubbio che essi sono esenti da conversione. — A. Napoli, 6 settembre 1880, Congrega di carità di Montecorvino Rovella c. Finanze, Gazz. proc., XVI, 270.

63. Sono soggetti a conversione i beni delle cappelle laicali nel napoletano amministrati dalla congregazione di carità, quando dai bilanci emergano le rendite addette a scopo di culto e non di beneficenza, e quando nelle denunzie fatte dalla stessa congregazione per la manomorta, le cappelle stesse si dissero istituite pel culto divino. — C. Roma, 21 giugno 1880, Finanze c. Congrega di carità di S. Vittore del Lazio, Gazz. proc., XVI, 108; Corte S. Roma, 1881, 52.

64. È giudizio di fatto, incensurabile in cassazione, il ritenere che una cappella del napoletano sia aperta al pubblico culto, e perciò soggetta a conversione.

65. Non è nulla per difetto di motivazione la sentenza che, facendo supplire al difetto di fondazione delle controverse cappelle gli equipollenti e specificatamente su ciascuna ragionando, dove per ammettere in tutto o in parte, dove per escludere la natura di fondazione a scopo di culto, ha svolto i criteri del suo giudizio di fatto rispetto a ciascuna cappella, e così anche più categoricamente ragiona sulla triplice natura delle cappelle, ad esclusivo scopo di culto, a scopo di culto commisto a beneficenza, a scopo unico di beneficenza. — C. Roma, 21 giugno 1880, Cong. di Carità di Agerola c. Finanze., Corte S. Roma, 1880, v. s. 53.

66. La congregazione di Propaganda fide è un ente morale ecclesiastico in senso lato, per virtù della sua origine, per lo scopo cui tende, per la natura ed autorità del titolo in forza del quale esiste.

67. Epperò ne vanno i beni immobili soggetti a conversione. — A. Roma, 13 novembre 1880, R. Commissariato dell' Asse ecclesiastico per la provincia di Roma c. Amministrazione di Propaganda fide, Legge, 1881, I, 737; Temi rom., 1881, 57.

68. I beni immobili della sacra congregazione di Propaganda fide non sono soggetti a conversione. — C. Roma, 7 giugno 1881, Congregaz. di Propaganda Fide c. Giunta liquidatrice, Foro, I, 513.

69. Per essere compresa sotto la legge di conversione del 1867 basta che la istituzione, sotto qualunque denominazione, abbia carattere di perpetuità per oggetto di culto.

70. Tali leggi eversive non abolirono i riti e gli uffici del culto cattolico, il cui adempimento è tuttora obbligatorio per la disposizione dell' articolo 5 della legge del 15 agosto 1867, ma ebbero a mira di svincolare e restituire i beni della manomorta alla libera commerciabilità ed all'incremento dell' agricoltura: esse furono precesse dai savi dispacci del 1770 e 1774 dell' ex reame di Napoli. — A. Palermo, 25 marzo 1881, Callerame c. Finanze, Circ. giur., 1881, 210.

71. Erra in diritto la sentenza, la quale considera opera pia, e perciò non soggetta a conversione una chiesa, principalmente perchè è stata sempre amministrata da collegi laicali e secondo le forme dei luoghi pii, senza ricercare il fine e lo scopo dell'ente stesso.

72. Questa chiesa aperta al culto è soggetta a conversione.

73. Il magistrato di merito ha il dovere di esaminare la quistione, se la chiesa in disputa avesse esclusivamente il carattere di opera pia, sì che il culto, essendovi solo annesso come onere accessorio, fosse da considerarsi immune da qualsiasi legge eversiva, o se invece la chiesa stessa, non ostante il fine di beneficenza, avesse pur quello di culto per doverla ritenere sotto questo rispetto colpita dalla conversione.

74. Deve lasciarsi integra alla corte di rinvio la questione, di cui non si occupò la corte di merito, se la conversione debba limitarsi ai beni destinati alle opere di culto, nella ipotesi che la chiesa rappresenti un istituto misto. — C. Roma, 10 agosto 1881, Finanze c. Chiesa S. Maria delle Grazie in Napoli, Corte S. Roma, 1881, 886.

75. L' obbligo imposto ad una fabbriceria in un testamento di vendere i beni ad essa lasciati per impiegarne il prezzo in uno scopo determinato, senza prefinizione di tempo, non toglie alla fabbriceria il carattere di erede e di proprietaria dei beni.

76. Laonde, in ordine all' art. 32 della legge 7 luglio 1866, gli enti morali conservati, e tra essi le fabbricerie, devono denunciare al demanio per la conversione i beni immobili di cui divengono proprietari. — A. Venezia, 24 maggio 1881, Finanze c. Fabbriceria di S. Andrea di Padova, Temi ven., 1881, 392.

77. I beni degli enti ecclesiastici non soppressi colla legge 7 luglio 1866 (eccettuati i benefici parrocchiali e i beni delle ricettizie) si convertono mediante iscrizione di rendita 5 per 100 eguale alla rendita sottoposta alla tassa di manomorta.

78. Tale conversione non è impedita dal fatto di essere stati i beni in parola costituiti in sacro patrimonio. — A. Messina, 21 gennaio 1880, Finanze c. Collegiata di S. Antonio di Padova di Aggira, Temi zancl., 1881, 173.

79. Per l' art. 19 della legge 7 luglio 1866 essendo devoluti ai Comuni, dove esistevano corporazioni religiose soppresse, tutti o parte dei mobili, tutta o parte della rendita iscritta corrispondente ai beni, che pei titoli legittimi si trovavano destinati alla cura degli infermi o alla pubblica istruzione elementare o secondaria, s'intendono per titoli legittimi di destinazione dei beni, a senso del detto articolo, non solo i titoli specifici contenuti negli atti di trasmissione dei beni

singoli, ma anche il titolo generale insito per avventura nell' atto stesso di fondazione, per la destinazione dei beni voluta dagli scopi essenziali dell'istituto, com' è per gli ordini insegnanti od ospitalieri. — C. Roma, 26 aprile 1881, Fondo pel culto c. Com. di Napoli, Legge, 1881, I, 685; M. trib. Mil., 1881, 493; Cons. amm., 1881, 180; Bollettino, 1881, 305; Corte S. Roma, 1881, 381; Boll. cont., 1881, 140; Bett., 1881, p. sp. 230.

80. Il demanio ha diritto di prendere possesso dei beni di una chiesa non ostante la pendenza del giudizio da essa chiesa instaurato, per essere dichiarata immune da soppressione.

81. I rappresentanti di quella chiesa, per ottenere la sospensione della presa di possesso, avrebbero dovuto provvedersi nelle vie amministrative. — C. Roma, 9 luglio 1880, Gazzato per la chiesa di Alessano c. Finanze, Corte S. Roma, 1880, v. s., 142.

82. Il demanio ha diritto di prendere possesso dei beni di un capitolo, benchè sia pendente avanti il tribunale il giudizio petitorio sull'applicabilità o meno della legge di soppressione al capitolo suddetto. — C. Roma, 9 settembre 1881, Capitolo parrocchiale di Montemarano c. Finanze, Corte S. Roma, 1881, 1160.

83. Al demanio, che ha preso possesso dei beni di una cappellania già posseduti da una confraternita, e che poi li ha affittati, non può farsi addebito di spoglio violento o clandestino; egli invece è in possesso legittimo di quei beni e dev'esservi mantenuto fino a definizione della questione sulla esistenza o meno della cappellania come ente autonomo indipendentemente dalla confraternita.

84. Non erra in diritto il tribunale che, coll'appoggio della legge, dice regolare l'atto di presa di possesso, perchè ritiene in fatto intervenuto il sindaco in luogo del rappresentante della cappellania, per il rifiuto di costui ad assistere alla presa di possesso. — C. Roma, 7 novembre 1881, Confraternita del Rosario di Bazzano c. Finanze, Corte S. Roma, 1881; 820, Legge, 1882, I, 146; Bollettino, 1882, 54; Boll. cont., 1882, 22; G. pret., 1882, 59; Bett., 1882, p. sp. 57.

85. Quando dalla presa di possesso da parte della cassa ecclesiastica siensi lasciati trascorrere i cinque anni, senza che gli aventi diritto avessero sperimentato l'azione di rivendicazione dei beni, la prescrizione è incorsa irremissibilmente. — A. Napoli, 1 agosto 1881, Congregazione di carità di Lecce c. Finanze, Gazz. proc., XVI, 353; Legge, 1881, II, 593; Bett., 1881, 685; Annali, 1882, 220.

86. Dopo il decorrimento di 5 anni dalla presa di possesso dei beni e del regolare inventario, non può farsi valere, sia per il decreto Pepoli, sia per le successive leggi eversive, alcuna azione per il ricupero dei beni, e per far dichiarare che i medesimi non dovevano esser soppressi dal demanio, perchè l'ente non era di quelli compresi nella soppressione.

87. Quegli che vanta un *jus* di dominio sui beni inventariati non resta impedito nell'esercizio dell'azione durante la vita dell' investito, ed il silenzio per più di 5 anni pregiudica l'azione rivendicatoria.

88. Per interrompere il periodo quinquennale di prescrizione, è necessario un atto giudiziale. In ogni modo la prova del reclamo amministrativo fatto in tempo debito, la deve fornire la parte cui giova la interruzione della prescrizione. — A. Perugia, 6 dicembre 1880, Fondo pel culto c. Colapaoli, Bett., 1881, 154.

89. Non viola l'art. 16 della legge 7 luglio 1866 la sentenza che, distinguendo il fatto della presa di possesso da quello della vendita dei corpi controversi, qualifica questo secondo fatto come arbitrario e capace di dar luogo alla rifazione dei danni a favore dell'opera pia. — C. Roma, 8 aprile 1880, Finanze c. Congregazione di S. Giorgio dei Genovesi di Palermo, Corte S. Roma, 1880, v. s. 225.

90. I canonicati aventi cura di anime non furono soppressi dal decreto Valerio del 3 gennaio 1861; e per la opposizione dei coadiutori del parroco alla devoluzione e conversione, il possesso dei beni doveva rimanere appresso alla cassa ecclesiastica, finchè fossero risolute le insorte questioni.

91. L'azione, che il decreto Valerio sottopone alla prescrizione quinquennale, sia pel senso logico e giuridico, sia per la tessitura grammaticale dell'art. 21, è quella che tende a far dichiarare i beni appresi non essere stati colpiti, ovvero essere stati irregolarmente inventariati.

92. Riferendo il pronome *medesimi*, alle persone ed enti morali, l'art. 21 verrebbe a professare la massima, che la esistenza di questi ultimi sia cosa soggetta a prescrizione.

93. Una persona ancorchè civile, non può esser considerata vivente rispetto a certi beni, e morta rispetto a certi altri.

94. Ritenere che due coadiutori parrocchiali con cura di anime conservino la loro esistenza e in pari tempo abbiano perduto la loro personalità giuridica è contradizione flagrante.

95. È manifesto errore il dire, che giudicare sopra un'azione di proprietà, è lo stesso che giudicare sulla esistenza della persona che agisce: e che la perdita di alcuni oggetti importa, per la persona civile che li rivendica, una corrispondente perdita di personalità.

96. Il termine di 5 anni prescritto dall'art. 21 riguarda i soli successori nelle ragioni degli enti soppressi. Gli enti non soppressi possono rivendicare i beni loro nel termine e colle norme comuni.

97. È pure manifesto errore il dire, che gli enti non soppressi, se siansi lasciati inventariare i beni, ed abbiano taciuto per 5 anni, si debbano avere per soppressi.

98. Le azioni che, secondo il detto art. 21, vogliono essere esercitate entro un quinquennio, devono concernere i beni degli enti soppressi, ma possono appartenere a persone affatto diverse, e il termine fu prefisso per dar sicurezza alle alienazioni demaniali. — C. Roma, 5 gennaio 1881, Rosati-Gabrielli c. Finanze, Foro, I, 67 (n).

99. La disposizione dell'art. 21 del decreto commissariale 11 dicembre 1860, cioè la prescrizione ivi contemplata, è applicabile anche alle ragioni di non sopprimibilità degli enti, i cui beni furono soppressi come spettanti a fondazioni soppresse; cosicchè essi non possono per quelle ragioni non accampate in tempo essere più immuni dalla soppressione. — C. Roma, 29 dicembre 1880, Fondo pel culto c. Benedetti e Valentini, Boll. cont., 1881, 58; Legge, 1881, I, 145; Corte S. Roma, 1881, 60.

100. Deve considerarsi come vero assegno, definitivo e perpetuo, quello concesso con atto del vicerè di Napoli, ad una collegiata soppressa, il quale assegno ora è dovuto al demanio dello Stato. — C. Roma, 15 giugno 1881, Chiesa parrocchiale di Randazzo c. Finanze, Corte S. Roma, 1881, 662.

101. Viola gli art. 11, 25 e 28 del decreto legislativo 7 luglio 1866 la sentenza che nega all'amministrazione succeduta ad un convento soppresso il diritto di riscuotere la soggiogazione già a questo dovuta, per ciò solo che si è reso impossibile l'onere della celebrazione delle messe da parte di quei religiosi. — C. Roma, 11 giugno 1881, Fondo pel culto e Finanze c. Di Marzo e Valdauro, Corte S. Roma, 1881, 702.

102. Una prestazione ecclesiastica personale a carico di fedeli, coll'essere assunta per loro dal Comune in una somma determinata, venne a subire una novazione nella persona del debitore e nel modo di pagamento, non nella qualità e titolo originario della prestazione, sicchè trovasi compresa nel decreto di abolizione emanato in Sicilia il 4 ottobre 1860. — C. Roma, 13 dicembre 1880, Comune di Corleone c. Fondo pel culto, Corte S. Roma, 1880, v. s. 360; Boll. cont., 1881, 157.

103. Se l'ordine religioso soppresso non aveva diritto alla percezione di una rendita, questa non passa nel demanio, quantunque per fondazione le opere di culto, a cui quella rendita era destinata, dovessero eseguirsi nella chiesa dell'ordine stesso. — A. Roma, 30 marzo 1881, R. Commiss. dell'Asse ecclesiastico c. Cavicilli, Temi rom., 1881, 113.

104. Non è lecito imputare al Fondo pel culto i fatti che sono opera dell'amministrazione demaniale, e la conseguenza di quei fatti riversare tutta sul patrimonio ecclesiastico.

105. Nel caso di legato *sub modo* a favore di un soppresso monastero per la celebrazione di messe in una determinata chiesa, non può addebitarsi al demanio la impossibilità sopravvenuta nella esecuzione del legato per la vendita della chiesa fatta dal demanio, nè far decadere dal legato il Fondo pel culto succeduto al monastero. — C. Roma, 12 novembre 1880, Fondo culto e Finanze c. La Camiola, Corte S. Roma, 1880, v. s. 216; Boll. cont., 1881, 101.

106. Trattandosi di un soppresso salario laicale o cappellania, costituente un ente morale autonomo, da non potersi scambiare con un legato *sub modo* a favore di una chiesa, tanto i rappresentanti l'opera parrocchiale di detta chiesa, quanto il parroco, mancano di veste legittima e di titolo giuridico per chiedere, contro l'amministrazione del Fondo per il culto, l'adempimento degli oneri che erano annessi a quell'ufficio ecclesiastico.

107. Dalle leggi concernenti l'asse ecclesiastico furono mantenuti a carico della suddetta amministrazione gli oneri anche puramente religiosi annessi agli istituti od enti ecclesiastici soppressi, ma non per adempiersi nel modo specifico designato nelle fondazioni, sibbene secondo la destinazione per equipollenti voluta dalle leggi stesse, e da considerarsi come esecuzione data alla volontà degli istitutori nel modo più conforme alle mutate condizioni de' tempi. — C. Roma, 21 gennaio 1881, Fondo pel culto c. Opera parrocchiale di Vigolzone, Corte S. Roma, 1881, 58; Gazz. proc. XVI, 61; Legge, 1881, I, 474; Annali, 1881, p. sp. 55; Giur. Tor., 1881, 389.

108. Per l'applicazione delle leggi sull'asse ecclesiastico, ed in ispecie dell'art. 5 della legge 15 agosto 1867, è necessario distinguere i pesi ed oneri meramente spirituali, e che s'indirizzano alla sola fede religiosa ed alla coscienza del credente, da quegli altri che, pur non estranei al culto, toccano però in qualche guisa gli interessi economici dei cittadini, e costituiscono un diritto esperibile con azioni giudiziarie avanti i tribunali civili.

109. All'esatto adempimento degli oneri della prima specie deve vegliare l'autorità ecclesiastica, sola competente in tutto ciò che riguarda la fede e la coscienza; ma l'adempimento di quelli della seconda specie, tuttochè annessi ad istituti ecclesiastici di semplice culto, è posto sotto l'impero e la tutela del potere civile, e rientra nella sfera della giurisdizione e competenza dell'autorità giudiziaria civile.

110. L'indagare ed il decidere se l'investito di un beneficio abbia o no celebrate o fatte celebrare le messe, cui è obbligato, è una ricerca ed un giudizio di fatto che non può essere sindacato in sede di cassazione.

111. Per l'art. 1315 del cod. civ. non è escluso che debbano i parroci considerarsi quali pubblici ufficiali nei riguardi di tutti gli uffici religiosi, che si compiono nella rispettiva loro chiesa, e che sia quindi a riconoscersi in essi la facoltà di attestare la celebrazione delle messe o di ogni altro ufficio in modo pienamente provante.

112. Tale attestazione deve ammettersi anche in mancanza od in rettifica della effemeride o vacchetta,

la quale non ha già la natura e gli effetti di un documento pubblico ed ufficiale, ma é soltanto un provvedimento disciplinare ecclesiastico A interno. — C. Torino, 1 settembre 1881, Caccia c. Castiglioni, M. trib. Mil., 1881, 998; Annali; 1881, 515; Giur. Tor., 1882, 29; Bett., 1882, 152, R. amm., 1882, 106.

113. Ritenuta una chiesa come ricettizia e quindi soppressa, convien distinguere i rapporti tra il demanio e il Fondo pel culto, e quelli del Fondo pel culto cogli investiti.

114. Il demanio altro obbligo non ha che quello d'inscrivere a favore del Fondo pel culto una rendita uguale a quella accertata e sottoposta alla tassa di manomorta.

115. Al contrario il Fondo pel culto deve corrispondere ai partecipanti della chiesa ricettizia, il cui patrimonio non era stato convertito per effetto della legge 7 luglio 1866, un assegnamento annuo corrispondente alla rendita netta della dotazione ordinaria, cioè quella che si ricavava dai fondi all' epoca della presa di possesso.

116. Quindi non è lecito obbligare il demanio ad inscrivere in favore degli investiti una rendita corrispondente all'assegnamento dovuto dal Fondo B pel culto agli investiti medesimi. — C. Roma, 28 aprile 1880, Fondo pel culto c. Finanze, Corte S. Roma, 1880, v. s. 351.

116. *bis* — Conf. — C. Roma, 31 maggio 1881, Fondo culto C c. Landini, Legge, 1881, II, 112; Corte S. Roma, 1881, 604

117. È inconcepibile l'idea di una sostituzione fidecommissaria col lascito di alcuni beni fatto ad un monastero senza onere di conservazione o riversibilità, e con la sola condizione che, verificandosi la di lui soppressione, sia obbligato chi gli succede a pagare ad un determinato pio stabilimento una certa somma da erogarsi in suffragio dell'anima del testatore.

118. Quei beni così abbandonati alla libera destinazione del legislatore passano, avvenuta la soppressione, al demanio non per volontà del testatore, ma per disposizione di legge.

119. Quindi non si può ritenere obbligato il demanio alla soddisfazione del peso verso il ridetto pio stabilimento. Nè a questo compete azione per ricercare se il demanio, succeduto al monastero soppresso, debba o no soddisfare i suffragi voluti D dal testatore. — A. Roma, 26 aprile 1881, Stabilimento di Veste Coeli c. Fondo culto, Temi rom., 1881, 209.

120. Riguardo alle erogazioni per scopo di culto, che sono inerenti ad un beneficio soppresso, la diminuzione del patrimonio del Fondo pel culto, a causa della tassa straordinaria del 30 per cento, delle spese di amministrazione e della tassa di manomorta, opera la riduzione delle messe di cui all' atto di costituzione tra i patroni e la cassa E ecclesiastica. — C. Roma, 28 giugno 1881, Fondo pel culto c. Pellò, Burotti e Comune di Casalvolone, Corte S. Roma, 1881, 980; Legge, 1882, I, 472.

121. La liquidazione definitiva della rendita degli enti soppressi a termini dell'art. 6 della legge 15 agosto 1867, anche se eseguita dal Fondo del culto e accettata dai partecipanti e dal parroco, non può costituire giudicato nè contratto; cosicchè l' amministrazione del Fondo culto può sempre ritornare sulla stessa per emendare gli errori di calcolo o di ripartizione fra i partecipanti stessi.

122. I membri delle collegiate o comunie o cappellanie corali, tutto che partecipanti, e con obbligo di continuare ad adempiere i doveri annessi alla chiesa rimasta in piedi, non hanno diritto alcuno alle spese di culto o di manutenzione della chiesa stessa, spettando queste al solo rappresentante A della medesima. — A. Roma, 13 aprile 1881, Fondo culto c. Prevosto della collegiata di S. Giovanni Battista d'Ariano e Canonici. Temi rom., 1881, 166.

123. Invano si pretende costituito un debito meramente personale di una corporazione, anzichè l'onere di una rendita fondiaria sopra un ex feudo di soppresso monastero, se quell' ex feudo, assieme ad altri ex feudi, fu gravato dal peso di una data somma fin quando furono posseduti dal vescovo, se quell'onere fu diviso tra i concessionarî degli ex feudi in proporzione delle loro rendite, quando furono ceduti ai monaci soppressi, se nell' atto di citazione e nell' atto d'appello si dichiara che la somma suddetta è un onere annesso all' ex feudo dei monaci soppressi, una rendita che gravava il feudo medesimo, e se le sentenze di primo e secondo grado sono informate dal concetto dell' essere la suindicata somma una rendita corrispettiva della concessione dell' ex feudo.

124. In forza dell' art. 12 della legge 10 agosto 1862, l'onere suddetto, detratto dal canone lordo degli immobili del monastero soppresso ed addossato agli enfiteuti, divenne un debito esclusivamente proprio dei medesimi, nella qualità di possessori di quegli stabili, colla piena liberazione dei monaci, che nella stessa qualità ne erano debitori; e perciò non perdura anche nel monastero, ed ora nel demanio che gli è succeduto, l'obbligo di B pagare l' annua rendita. — C. Roma, 4 giugno 1880, Finanze c. Napoli pel deposito di mendicità in Palermo, Corte S. Roma, 1880, v. s. 282.

125. La Giunta liquidatrice dell' asse ecclesiastico, quantunque non sia l' erede delle corporazioni religiose soppresse nella provincia di Roma, pure, dovendone liquidare il patrimonio, deve tener conto di tutti i diritti su di esso acquisiti dai terzi creditori tanto ipotecari, come chirografari. C — A. Roma, 10 febbraio 1881, Vespignani c. R. Commissariato per l'Asse ecclesiastico, Temi rom., 1881, 26.

126. Quando risulta dagli atti che i componenti un

monastero hanno deliberato la esecuzione di un lavoro e nominata una commissione esecutrice, con vincolo di responsabilità verso il consiglio del monastero, e con obbligo di esatto rendiconto al medesimo, non può essere lecito d'impugnare gratuitamente che quella esecuzione fosse voluta dal consiglio, o che la deliberazione fosse presa collegialmente conforme prescrivono le leggi canoniche.

127. L'obbligo di un padre di famiglia, che per la esecuzione di un lavoro ha contrattato coi terzi, non si giudica dal preventivo dei mezzi coi quali intendeva far fronte alle spese relative, ma da ciò che egli ha fatto realmente eseguire.

128. I minori conventuali dei SS. XII Apostoli in Roma per erogare le rendite del proprio patrimonio nel restauro della loro chiesa non avevano bisogno del beneplacito apostolico.

129. Lo scopo della inalienabilità dei beni ecclesiastici è non solo di provvedere agli alimenti dei ministri del santuario, ma eziandio perchè servono, a seconda del bisogno e dei casi, al restauro dei sacri edifizi.

130. È principio di giure canonico che il beneplacito apostolico non si richieda per la validità delle alienazioni dei beni ecclesiastici, quando si procede alle medesime in adempimento di un precetto dello stesso diritto canonico.

131. Per la impresa assunta dai minori conventuali del restauro della loro Chiesa dei SS. XII Apostoli non può in ogni caso non ritenersi intervenuto il beneplacito apostolico.

132. Di fronte alla emanazione di un provvedimento dello stesso Papa, non osta il difetto dell'autorizzazione della congregazione dei vescovi o regolari.

133. La Giunta liquidatrice, affermandosi succeduta ai minori conventuali anche rispetto al restauro della basilica dei SS. XII Apostoli, non può opporre il difetto di fondi a coloro che continuarono, dopo la soppressione dell'ente ecclesiastico, a prestare l'opera loro nei lavori del restauro medesimo. — A. Roma, 15 marzo 1881, Commissariato dell'asse ecclesiastico c. Carimini, Temi rom., 1881, 99.

134. Ai regi subeconomi, surrogati nelle provincie parmensi alle opere parrocchiali, e per essi all'economato generale dei benefizi vacanti, che loro quindi successe, non è imputabile il difetto di rendita, che il nuovo investito ritrovi nella sua prebenda, e che sostenga avvenuto dacchè, essendosi per effetto delle leggi eversive, pubblicate durante la vacanza del benefizio, operata la conversione in rendita pubblica 5 per 0/0 delle rendite della prebenda, quali il precedente investito le avea denunciate nel 1862 per l'applicazione della tassa di manomorta, dentro il primo triennio di questo anno si era verificata una maggior rendita, la quale, giusta la prescrizione di legge sulla manomorta, avrebbe potuto essere e non fu denunziata dall'amministrazione dei benefizi vacanti.

135. L'economato dei benefizi vacanti, che combatte l'azione di danni contro di lui promossa, non fa quistione nuova in cassazione, se accampa ogni e singolo mezzo che converge allo scopo di far respingere l'azione, e che virtualmente si contiene nella proposta eccezione, come se eleva la disputa sull'applicazione degli art. 1228 e 1229 del codice civile.

136. Assuntosi e non adempiutosi dagli antecedenti investiti di un benefizio l'obbligo di ricostruirne, con annue distrazioni dalle rendite, la dote diminuita per debiti legittimamente autorizzati sotto condizione di rateale reintegrazione, quegli che, investitone dopo lunga vacanza, ne trova deficiente il capitale, avrà azioni esperibili contro i prebendari inadempienti, non contro l'economato dei benefizi vacanti, che non è loro succeduto, nè può da essi aver causa. — C. Roma, 4 gennaio 1881, Economato dei benefizi vacanti di Lombardia c. Allodi e Finanze, Corte S. Roma, 1881, 44; Boll. cont., 1881, 73.

137. Il coadiutore deputato ad un beneficiato secondo le discipline canoniche, anche col diritto di futura successione nel beneficio, non era un vero *beneficiato*, e non poteva considerarsi come *investito* se non al momento in cui per l'avvenuta morte del titolare del beneficio veniva a realizzarsi il suo diritto di successione.

138. Tanto meno egli, vivendo il titolare al momento della attuazione della legge 15 agosto 1867, può considerarsi come *l'odierno investito* di cui all'art. 3 della stessa legge.

139. In conseguenza, venuto a morte, dopo la promulgazione di detta legge, il titolare investito del beneficio, non può il coadiutore pretendere che a lui venga continuato, sua vita durante, il pagamento dell'annuo assegno già corrisposto al defunto investito a termini del citato articolo 3 della legge 15 agosto 1867. — A. Casale, 30 ottobre 1880, Pastore c. Benedetti, Giur. Casale, 1881, 33.

140. Il decreto 16 dicembre 1866 non contempla che le pensioni revocabili *ad nutum* del concedente, e non quelle legittimamente conferite e costituite in sacro patrimonio.

141. Quindi non può che dipendere da un errore il richiamo che esso fa per le pensioni di simil fatta, dell'art. 22 del decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861. — A. Roma, 26 aprile 1881, Fondo culto ed Economato c. Mensa di Melfi e Antoniucco, Temi rom., 1881, 309.

142. La sentenza la quale, nell'accordare la rivendicazione di un monastero al Comune, ritiene stabilito da regiudicata che il monastero non è altro che una istituzione fondata per testamento, non viola la cosa giudicata, se dichiara il monastero non soggetto a soppressione.

143. Alle monache di quell'istituto, in luogo degli alimenti che in esso ricevevano, dev'essere pagata dal municipio la pensione, specialmente se il mu-

nicipio, nel domandare la rivendicazione de' beni, dichiarò di assumere per l'effetto di detta rivendicazione l'onere di pagare alle monache la pensione. Deve accordarsi al demanio di portare a suo credito, nel rendiconto delle rendite, le pensioni pagate dal Fondo pel culto.

144. Annullato il possesso preso dal demanio, in conseguenza del giudizio di rivendicazione, i capitali fruttiferi devono essere rimessi dal Fondo pel culto al demanio e da questo consegnati al rappresentante dell'istituto non soppresso. — C. Roma, 18 luglio 1881, Com. Frasso Telesino c. Finanze e Suore Salesiane di Frasso Telesino, Corte S. Roma, 1881, 1125.

145. La pensione concessa dalla legge 7 luglio 1866 ai religiosi di ordini monastici con detta legge soppressi, si estende anche ai religiosi appartenenti a case monastiche soppresse in virtù di decreti commissariali anteriori.

146. Il requisito che la legge del 1866 esige della appartenenza del religioso ad una casa esistente nel regno al giorno della sua pubblicazione, si deve retrotrarre e ritenere voluto al giorno di quelle parziali soppressioni, rispetto ai religiosi di case monastiche soppresse con decreti commissariali anteriori.

147. L'abbandono che successivamente abbia fatto il religioso dell'antica casa monastica civilmente soppressa, ed anche l'allontanamento volontario dal territorio del regno non gli fanno perdere il diritto a chiedere la pensione, quando nel regno abbia fatto ritorno. — A. Roma, 19 luglio 1881, Fondo culto c. Barzotti, Temi rom., 1881, 398.

148. La legge del 2 gennaio 1876 concernente la iscrizione di rendita in corrispettivo della conversione dei beni ecclesiastici è dichiarativa: e perciò il demanio, per le conversioni avvenute prima di detta legge, non è tenuto d'iscrivere le rendite esenti dalla tassa di ricchezza mobile. — C. Roma, 16 aprile 1880, Finanze c. Canonici della Chiesa matrice di Marsala, Corte S. Roma, 1880, v. s. 331.

149. Il tribunale, che ordina al demanio di fare le maggiori e più diligenti ricerche per il rinvenimento di libri e registri di un monastero soppresso, non ne impone la produzione che solo dentro i limiti della possibilità; e perciò, riuscite inutili da parte del demanio tutte le possibili diligenze in proposito, al tribunale non resta che giudicare la causa sui soli documenti che esistevano.

150. Il tribunale esclude la prescrizione estintiva opposta contro il demanio, se ritiene essersi pagate le richieste annualità al monastero, il quale alla sua volta dichiarava di non ricevere quei pagamenti, se non per conto dei suoi originari debitori. — C. Roma, 23 aprile 1881, Vicentini c. Finanze, Corte S. Roma, 1881, 469.

151. Non è competente l'autorità giudiziaria a decidere le quistioni sorte intorno alla prefissione del termine di sei mesi alla pubblica amministrazione per la liquidazione del quarto dei beni di soppressi ordini religiosi dovuto al municipio. — C. Roma, 2 luglio 1881, Finanze e Fondo culto c. Com. Monreale. Corte S. Roma, 1881, 1121.

152. Chi prende in affitto dal demanio due lotti nella supposizione che comprendano tutti i beni provenienti da un suo canonicato, mentre, uno dei lotti comprende beni di una soppressa corporazione religiosa, già posseduti da altro affittuario, non ha diritto di ottenere la nullità del contratto, nè che il demanio sia obbligato di restituirgli i relativi frutti come indebitamente percepiti. — C. Roma, 11 luglio 1881, Governatori c. Finanze, Corte S. Roma, 1881, 1108.

153. Ai termini delle leggi sull'asse ecclesiastico 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867, il demanio ben ha diritto d'agire in giudizio onde esercitare la facoltà concessa dall'articolo 3 del decreto 1 dicembre 1833, emanato nel Napoletano, ai successori nel godimento dei beni addetti ad un beneficio, per chiedere la nullità degli affitti eccedenti la durata di quattro anni. — C. Roma, 4 gennaio 1881, Giffone c. Finanze Legge, 1881, I 221; Corte S. Roma 1881, 72 Gazz. proc., XVI, 72.

154. Il giudice di primo grado, che nei motivi della sua sentenza dichiara che l'essere lo affittuario in possesso della quitanza di un dato anno importa a suo favore una semplice presunzione di pagamento rispetto all'annata precedente, ed ordina col dispositivo al ricevitore demaniale di rilasciare a lui la quietanza a saldo dell'annata successiva, salva e riservata ogni ragione ed azione al demanio per le annate precedenti, ossia per quella che era in contesa, non fonda sulla accennata presunzione il suo criterio per risolvere la quistione di pagamento, per ritenere cioè che l'annata controversa si fosse realmente soddisfatta, ma solo l'ha in conto per definire che il pagamento fatto dall'affittuario per l'annata successiva si avesse in questa e non in altra causa ad imputare, e perciò questa sentenza passata in cosa giudicata non impedisce che l'affittuario possa essere in un secondo giudizio condannato al pagamento dell'annata suddetta.

155. Il Fondo pel culto convenuto nel primo giudizio non è la medesima persona del demanio che si rese attore nel secondo giudizio. — C. Roma, 29 settembre 1880, Finanze c. Ludovici, Corte S. Roma, 1880 v. s. 73; Boll. cont., 1881, 66.

156. È giudizio di fatto, incensurabile in cassazione, il ritenere che l'affittuario di beni dell'asse ecclesiastico, in difetto di quitanza, nemmeno possa dedurre un principio di prova scritta del verbale di aggiudicazione, allo scopo di esaminar testimoni e stabilire che egli aveva depositato una somma per offrire al relativo incanto. — C. Roma, 29 settembre 1880, Montanari c. Finanze, Corte S. Roma 1880, v. s. 65.

157. Per lo avvenimento delle leggi del 1866 e 1867,

ordinatrici della vendita dei beni provenienti dall'asse ecclesiastico, non può caratterizzarsi come un fatto di disintegrazione delle cautele, capace di dar luogo alla risoluzione del contratto l'alienazione dei fondi degli enti ecclesiastici, che per caso si trovassero destinati a cautele e sicurtà di censi consegnativi di rendite costituite con garantia ipotecaria. — C. Roma 27 gennaio 1880, Finanze c. Spaghetti, Corte S. Roma, 1880, v. s. 228; Gazz. proc., XVI, 184.

158. L'amministrazione demaniale non può prescindere dal vendere i beni provenienti dall'asse ecclesiastico, e vendendoli non provvede meramente ad un suo interesse patrimoniale, ma obbedisce ad un atto d'imperio, adempiendo ad un precetto legislativo dettato nei riguardi del benessere sociale. — C. Roma, 23 settembre 1880, Finanze c. La Camiola, Legge, 1881, I, 74.

159. Il pagamento della tassa d'insinuazione fatto in mani del segretario dell'intendenza, a norma di disposizioni espresse in un capitolato d'incanto, emanato dall'autorità governativa, è valido come se fatto in mani dell'insinuatore o ricevitore del registro secondo le norme generali.

160. I pubblici funzionari che prendono parte, nell'interesse della cassa ecclesiastica, alle operazioni d'incanto e alla stipulazione di uno strumento d'alienazione di beni della cassa stessa, non cessano di rappresentare anche l'amministrazione generale dello Stato, a nome della quale pertanto ricevono i pagamenti dal privato acquirente. — C. Roma, 4 febbraio 1881, Finanze c. Tolù, Corte S. Roma, 1881, 97; Legge, 1881, I, 617; Bett., 1881, p. sp. 105.

161. Il capitolato delle condizioni generali di vendita è l'unico titolo che deve regolare i rapporti di diritto fra il demanio e l'acquirente, in ordine alle indennizzazioni da questo reclamate, quante volte trattisi di caso previsto e regolato dal capitolato medesimo. — C. Roma, 21 aprile 1880, Chiappa e Siravagna c. Buglione di Monale Vescovo di Saluzzo e Finanze, Corte S. Roma, 1880, v. s. 256.

162. In base alle condizioni del capitolato generale sulle vendite dei beni dell'asse ecclesiastico, se nell'avviso d'asta, dove venne descritto il fabbricato esposto in vendita, si disse che, oltre il torchio infisso, ve ne esisteva altro non infisso, ciò non altro esprime se non che l'obbligo in chi offriva all'asta di fare acquisto di questo secondo torchio insieme al fabbricato.

163. Nel caso di vendita a corpo e non a misura di più fondi in un sol lotto, non può il demanio esimersi dall'obbligo di defalcare il prezzo di uno di quei fondi, che ad altri era stato precedentemente venduto. — C. Roma, 6 dic. 1881, Pugliese c. Finanze, Corte S. Roma, 1881, 1031.

164 L'amministrazione delle finanze non deve rispondere verso i compratori dei beni enfiteutici della differenza fra l'imposta prediale dichiarata nei bandi e nel verbale di vendita, e quella maggiore che realmente grava gl'immobili medesimi. — C. Roma, 16 aprile 1880, Finanze c. La Torre, Corte S. Roma, 1880, v. s. 215.

165. Il pagamento dei ventesimi dal prezzo dei beni demaniali è inefficace se fu eseguito prima della scadenza. — A. Catanzaro, 11 febbraio 1881, Finanze, c. Buccisano, Foro calabr. II, 81.

166. Alle rivendite dei beni dell'asse ecclesiastico non si possono applicare gli effetti e le norme di procedura stabiliti per le vendite da eseguirsi per via di espropriazione forzosa.

167. E perciò, se il demanio pone a nuovi incanti un fondo che era ritornato in suo potere, a causa di scioglimento di contratto attesa l'inadempienza degli obblighi, non può questo fondo considerarsi come tolto per espropriazione ai primi aggiudicatari, nè sono al caso applicabili l'art. 2090 del codice civile, nè gli art. 20, e 22 della legge 14 giugno 1866, in relazione all'art. 15 della legge 15 agosto 1867.

168. I benefici del pagamento in cartelle ecclesiastiche e nell'abbuono per l'anticipato pagamento delle rate del prezzo accordate agli aggiudicatari dei beni dell'asse ecclesiastico, debbono pure ammettersi a favore del nuovo aggiudicatario, salvo ai primi aggiudicatari ogni rapporto derivante dalla rivendita in danno, sia per la liquidazione e la bonifica in una sola rata della differenza in meno fra il prezzo da loro dovuto a quello ottenuto dal reincanto, sia per risarcimento dei danni a forma dei capitolati. — C. Roma, 10 febbraio 1881, Finanze c. Impiombato, Corte S. Roma, 1881, 148.

169. Se il compratore di beni dell'asse ecclesiastico si rende moroso nel pagamento delle rate dovute, la rivendita, che dovrà farsi a danno del moroso stesso, dovrà eseguirsi alle identiche condizioni alle quali la prima vendita venne fatta.

170. In conseguenza l'acquirente, in seguito a rivendita, deve godere dei benefizi accordati al primo aggiudicatario consistenti nel pagare il prezzo in cartelle dell'asse ecclesiastico e del 3 per cento sulle rate anticipate. — C. Roma, 24 marzo 1881, Finanze c. Bertucci, Foro, I, 1042 (n).

171. Prima di decidere, se in seguito alla legge di conversione il compratore debba pagare al demanio o al capitolo, che precedentemante vendè il taglio degli alberi maturi e spine di un bosco, è necessario risolvere le seguenti questioni, benchè non agitate formalmente dinanzi ai giudici del merito: se l'usufruttuario possa vendere il taglio prima che sia giunto a maturità, o vari anni prima che il bosco maturi; e se, dato che, nel frattempo tra la vendita e la maturità delle piante sia cessato l'usufrutto, possa il prezzo pel quale si vende il taglio in speranza, profittare all'usufruttuario, ovvero lo debba al proprietario del fondo. — C. Roma, 9 aprile 1880, Finanze c. Capitolo di Potenza, Corte S. Roma, 1880, v. s. 234.

172. Per disposizione degli art. 3, e 28 del regolamento per l'attuazione della legge 15 agosto 1867, l'obbligazione del demanio verso il compratore di un fondo proveniente dall'asse ecclesiastico è limitata a garantirlo soltanto dalla evizione totale o parziale dell'immobile venduto.

173. Se tale disposizione fu inserita nelle condizioni del contratto, l'essersi nel bando di vendita indicata una imposta minore di quella che effettivamente gravi l'immobile, non conferisce all'aggiudicatario il diritto ad un compenso per la differenza tra la imposta effettiva e la minore. — C. Roma, 24 novembre 1881, Finanze c. Spina, Corte S. Roma, 1881, 958.

174. Nei casi in cui il demanio deve rispondere di garanzia in occasione di vendita dei beni provenienti dall'asse ecclesiastico, non deve prestare che il prezzo corrispondente da lui ricevuto. — C. Roma, 9 marzo 1881, Finanze c. Secci e Cardia, Corte S. Roma, 1881, 381.

175. I creditori di colui che compra dal demanio beni provenienti dall'asse ecclesiastico non hanno diritto di assumere, prima della trascrizione del contratto di vendita, iscrizioni ipotecarie prevalenti a quella legale dell'amministrazione demaniale venditrice. — C. Roma, 10 agosto 1881, Finanze c. Viola e Fischer, Corte S. Roma, 1881, 1189, Legge, 1882, II, 581.

176. L'amministrazione demaniale, venditrice di beni provenienti da soppressi enti morali, è tenuta verso i terzi acquirenti per la cancellazione delle ipoteche gravanti tali beni e ne risponde anche giudizialmente. — A. Ancona, 12 febbraio 1881, Finanze c. Confraternita del SS. Sacramento, R. giur. Bol., 1881, 107.

177. Non è motivo di nullità, nè di risoluzione di contratto la esistenza d'iscrizione ipotecaria, e la esistenza di vantato livello su di un suolo degli immobili venduti: ma il demanio è obbligato di far cancellare quella iscrizione ed a pagare una indennità o ad affrancare il livello suddetto.

178. Non può dirsi che il demanio abbia venduto la cosa altrui per essere soggetta a livello una parte della cosa venduta.

179. È giudizio di fatto incensurabile in cassazione il ritenere che il demanio sia tenuto all'evizione totale o parziale degli immobili venduti, i quali a lui provennero dall'asse ecclesiastico. — C. Roma, 19 marzo 1880, Cornacchi c. Finanze, Corte S. Roma, 1880, v. s, 347.

180. Non possono gli acquirenti dei beni una volta ecclesiastici riconoscersi maggiori diritti di quelli che alla giunta liquidatrice spettavano al momento in cui seguì l'alienazione, ed i terzi possono al compratore opporre tutte le difese ed eccezioni che utilmente potrebbero accampare contro la stessa giunta liquidatrice.

181. Bene quindi all'acquirente è negata contro un contratto d'affitto l'azione per frode, quando questa, già prima dell'alienazione, la giunta venditrice aveva riconosciuta inesistente. — C. Roma, 18 maggio 1881, Guerrini c. Zagari, Legge, 1881, II, 686; Bett., 1881, p. sp. 263.

182. Le leggi 7 luglio 1866, 15 agosto 1867, e 11 agosto 1870 hanno mantenuto la legge del 10 agosto 1862, in forza della quale tutti i beni ecclesiastici della Sicilia, senza eccezione, debbono essere dati in enfiteusi.

183. I canoni costituenti la dote dei benefici delle altre parrocchie del regno non passano al demanio, ma rimangono alle parrocchie. — C. Roma, 29 settembre 1880, De Maria c. Finanze, Corte S. Roma, 1880, v. s. 269.

184. Le sentenze che concedono pagamenti annui di somme provvisionali ai Comuni di Sicilia pel quarto dei beni delle soppresse corporazioni, secondo l'art. 35 della legge 7 luglio 1866, attribuiscono un diritto sempre subordinato agli eventi posteriori ed alla liquidazione del vero reddito.

185. Fatta la liquidazione amministrativa deve concedersi un termine discreto ai Comuni per le deduzioni dirette ad ottenerne la rettificazione. — A. Palermo, 3 dicembre 1880, Sindaco di Sciacca c. Finanze, Legge, 1881, II, 55; Circ. giur., 1880, 354.

186. È un giudizio eslusivamente di fatto, incensurabile in cassazione, quello con cui il magistrato di merito concede una liberanza provvisionale al municipio siciliano, che ha convenuto il demanio e il Fondo culto pel rendiconto del quarto dalla rendita proveniente dai beni delle soppresse corporazioni religiose assegnati ai Comuni di Sicilia con l'art. 35 della legge 7 luglio 1866. — C. Roma, 10 agosto 1881, Fondo pel Culto c. Com. Palermo, Corte S. Roma, 1881, 1216

187. I Comuni di Sicilia han diritto ad avere il quarto dei beni delle corporazioni soppresse; e intanto la Corte di merito è in facoltà di accordare una provvisionale in quella somma che essa determinerà con criterio incensurabile di fatto, senza pregiudicare il merito della controversia. — C. Roma, 2 luglio 1881, Finanze e Fondo culto c. Com. Monreale, Corte S. Roma, 1881, 1138.

188. La massima *causa data causa non secuta*, agli effetti delle leggi sulla soppressione delle corporazioni religiose e della liquidazione dell'asse ecclesiastico, riesce inapplicabile, trattandosi di leggi eccezionali e di ordine pubblico, per le quali il legislatore sostituendosi alla volontà dei disponenti, espressamente mutava il fine delle disposizioni.

189. I debiti dei Comuni di Sicilia verso le corporazioni soppresse, che nel decreto del 15 ottobre 1860 erano stati accollati allo Stato, per effetto della legge 7 luglio 1866 art. 36 furono dichiarati estinti, e quindi non ha azione l'amministrazione del Fondo pel culto a pretenderne dai Comuni il pagamento. — A. Catania, 1 ottobre 1881, Fondo culto c. Sindaco di Vittorio, Giur. Cat., 1881, 191.

190. La regalia del terzo pensionabile esisteva anche

in Sicilia prima del concordato del 1818 e non è stata abolita da questo.

191. Essa grava sulla quota di annuo concorso attribuita al fondo pel culto. — A. Catania, 5 novembre 1880, Fondo culto e Finanze c. Mons. Dusmet Arciv. di Catania, Foro, I, 478 (n).

192. Il terzo pensionabile imposto sulle mense vescovili delle provincie meridionali non si è trasfuso e trasferito nella quota di annuo concorso. Il terzo pensionabile, sia che si ritenga poter esistere con la nuova legislazione, sia che si ritenga da essa soppresso, devesi sempre soddisfare, vita durante dei pensionati, dalle mense vescovili di quel peso gravate. — A. Roma, 26 aprile 1881, Fondo culto ed Economato c. Mensa di Melfi e Antocicco, Temi rom., 1881, 309.

193. Il 30 per cento che il patrono laico paga all'atto della rivendicazione della dote del beneficio soppresso in base alla legge 15 agosto 1867, non è già il prezzo di rivendicazione, ma una tassa straordinaria, che la legge citata, per sopperire ai bisogni dell' erario nazionale, impose sopra tutti indistintamente i beni appartenenti agli enti ecclesiastici soppressi in virtù dello articolo primo di detta legge. — A. Modena, 17 dicembre 1880, Capponi c. Capponi, R. leg., 1881, 48; Annali, 1881, 190.

194. L'esenzione dalla tassa del 30 per cento sul patrimonio ecclesiastico riguarda tassativamente le parrocchie e i beni di cui all'ultimo capoverso dell'art. 5 della legge 15 agosto 1867, nel caso e sotto le condizioni ivi espresse. — C. Roma, 2 aprile 1881, Fondo culto c. Bentivenga, Corte S. Roma, 1881, 1041, Boll. Cont., 1882, 193.

195. Fra i benefici parrocchiali esenti dalla conversione dei beni e dalla tassa del trenta per cento, si comprendono quei benefici, i cui investiti concorrono col parroco alla cura delle anime ed esercitano funzioni, che in grado eminente si annettono all'ufficio della parrocchialità.

196. Tali sono i benefici dei mansionari di una cattedrale, i quali, pur conservando il carattere di ufficiatori corali, siano chiamati a coadiuvare il parroco nella cura delle anime, giusta disposizione governativa. — C. Roma, 16 marzo 1881, Mansionari del Duomo di Padova c Finanze, Temi ven., 1881, 174; Corte S. Roma, 1881, 329; Legge, 1881, II, 328; Bett., 1881, p. sp. 240.

197. In tema di tassa straordinaria del 30 per cento non vale la eccezione del *solve et repete*.

198. Quando dai bilanci non emergano le rendite addette a scopo di culto, ma di beneficenza, e quando dalla denunzia fatta dalla congregazione di carità per la manomorta, le cappelle amministrate dalla congregazione di carità non si dicono istituite pel culto divino, sono esenti da soppressione e da conversione. — A. Napoli, 24 giugno 1881, Congrega di S. Vitigliano c. Finanze, Gazz. proc., XVI, 254.

199. È erroneo l'escludere l'autonomia delle cappelle del Napoletano da che si trovano dipendenti dall'autorità di beneficenza, e il supporre che i beni delle cappelle non fossero ecclesiastici, nè quindi soggetti alla tassa del 30 per cento, o in vista della loro provenienza o in vista del loro scopo non esclusivo di culto, ma congiunto ad opere di carità o come appartenenti ad istituzioni laiche. — C. Roma, 15 aprile, 1880, Finanze c. Congreg. carità di Casaldini, Corte S. Roma, 1880, v. s. 116.

200. La tassa straordinaria del 30 per 100 comprende anche i beni provenienti dalle cappellanie laicali soppresse.

201. L'abbuono del 30 per 100 è dovuto dal Fondo pel culto all'investito a cominciare dal 1 gennaio 1873 per la tenuità della dotazione in fra le lire 500 annuali. — C. Roma, 24 febbraio 1881, Finanze e Fondo culto c. Aversa, Corte S. Roma, 1881, 225.

202. Anche sui censi, livelli, canoni ed altre prestazioni che formano parte dell'asse ecclesiastico, il demanio ha il diritto di percepire il 30 per 100.

203. V'ha ente autonomo, agli effetti delle leggi di soppressione dell'asse ecclesiastico, anche quando la dote non sia costituita in beni stabili, ma consista soltanto in censi, livelli, canoni ed altre rendite e prestazioni perpetue; tanto più quando a garanzia dei crediti dell'ente siasi concessa ed iscritta ipoteca.

204. La celebrazione della messa è atto essenzialmente di culto, e questo carattere non viene meno se colui, che la celebrazione della messa procuri, abbia mirato al conseguimento di un bene spituale per sè e pei suoi cari. — C. Roma, 3 dicembre 1880, Finanze c. Spanò, Legge, 1881, I, 2; Corte S. Roma, 1880, v. s. 134.

205. A termini della legge 19 giugno 1873 la tassa del 30 per 100 non è dovuta dall'investito allorquando il di lui assegno non superi l'annuo reddito ivi determinato, ed egli non percepisca altri proventi ecclesiastici. — C. Roma, 10 maggio 1881, Finanze c. Iovino, Corte S. Roma, 1881, 417; Boll. cont., 1881, 137.

206. La tassa del 30 per 100, e soprattutto quella dovuta dalle fabbricerie pel tempo anteriore al 1871, non rappresenta una prelevazione di capitale o porzione del patrimonio degli enti devoluta al demanio; ma costituisce una vera imposta di trasferimento sul patrimonio ecclesiastico soggetta alla prescrizione quinquennale. — A. Palermo, 18 febbraio 1881, Chiesa di Corleone c. Finanze, Annali, 1881, 106.

207. Le confraternite o compagnie costituite pel bene spirituale dei loro membri sono enti laicali e autonomi, indipendenti dalla amministrazione della chiesa parrocchiale in cui per avventura sieno erette: e come tali sono esenti dalla conversione e dalla tassa del 30 per 100.

208. Si ha questo carattere di confraternita, e non quello di semplice fabbriceria parrocchiale, nella compagnia che, quantunque eretta nella chiesa

parrocchiale, ha però in essa un altare proprio ed è amministrata da un priore e sotto-priore e da una priora e sotto-priora che scadono e si rinnovano a periodi fissi, e senza diretta ingerenza del parroco, ed inoltre tiene della propria gestione conti separati, nè i suoi redditi sono destinati a beneficio della chiesa parrocchiale, e solo si applica a questo uso quella parte di essi che sopravanza all'adempimento delle principali obbligazioni della compagnia.

209. In mancanza delle tavole di fondazione che dichiarino il vero carattere della compagnia, questo può desumersi dalla consuetudine risultante dalla secolare osservanza. — A. Torino, 23 febbraio 1881, Comp. S.S. Sagramento c. Finanze, Giur. Tor., 1881, 290.

210. La legge 7 luglio 1866, sulla soppressione delle corporazioni religiose ed enti ecclesiastici, non solo sottopose all'obbligo di un'annuo concorso determinati enti ecclesiastici, ma vi comprese pure qualunque altro istituto di natura ecclesiastica od inserviente al culto, non espressamente determinato.

211. Violò quindi detta legge la sentenza che dichiarò una confraternita esente dalla quota di annno concorso dovuta in ragione delle rendite relative e destinate al culto. — C. Roma, 11 maggio 1881, Finanze c. Arciconfraternita del S. Sepolcro di Cagliari, Corte S. Roma, 1881, 422; Annali, 1881, p. sp. 103.

212. L'ultimo investito di un canonicato soppresso dalla legge 15 agosto 1867, i di cui patroni avevano rivendicato la dotazione, è tenuto alla quota di concorso a favore del fondo pel culto sull'assegno annuo che gli è corrisposto dai patroni. — C. Roma, 12 aprile 1880, Fondo pel culto c. Lurani, Corte S. Roma, 1880, v. s. 256.

213. Lo stabilimento fondato per tre scopi. di culto, di beneficenza, e di mutuo soccorso, ai quali devesi adempiere colle sue rendite comuni, siano patrimoniali, siano di contribuzioni degli ascritti e siano di oblazioni, raccolte nei modi permessi dalle vigenti leggi, è colpito dalla quota di annuo concorso proporzionatamente alla parte di rendite erogata in opere di culto. — C. Roma, 14 dicembre 1880, Fondo pel culto c. Stabilimento di S. Maria Vertecoeli, Corte S. Roma, 1880, v. s. 343; Boll. cont., 1881, 155.

214. Le chiese palatine vanno soggette al pagamento della quota di annuo concorso stabilita in favore del Fondo pel culto dalle nuove leggi italiane sull'asse ecclesiastico. — A. Trani, 22 dicembre 1880, Fondo pel culto c. Chiesa Palatina di Acquaviva, R. giur. Trani, 1881, 40.

215. Per determinare la quota di concorso, imposta dalle leggi sull'asse ecclesiastico, si ponno prelevare soltanto quegli oneri che costituiscono una sottrazione dei beni dell'ente a favore dei terzi: sulle mense vescovili quindi non si può prelevare l'importare degli oneri che gravano il vescovo sia per lo stipendio al vicario generale, che per la retribuzione e mantenimento dei predicatori nella quaresima ed avvento, come pure le spese della settimana santa. — A. Modena, 30 giugno 1881, Fondo culto c. Mensa Reggio-Emilia, R. leg., 1881, 244.

216. In difetto di denuncia del reddito decennale per parte dei corpi morali, la tassa d'equivalente d'imposta, in ordine alla legge austriaca 9 febbraio 1850, si commisurava in ragione del centuplo della imposta fondiaria, desunta dal catasto.

217. Il catasto dava la rendita valutata sul concorso di tutti i suoi fattori, fra i quali anche le scorte immobilizzate del fondo, il cui capitale costituiva uno degli elementi per determinare la media del valore produttivo del fondo stesso.

218. Laonde, dovendosi nella conversione dei beni immobili dei corpi morali conservati nelle provincie venete, prender per base la rendita assoggettata all'equivalente d'imposta, nessun aumento di rendita è dovuto per le scorte esistenti sui fondi appresi per la conversione. — C. Roma, 11 aprile 1881, Finanza c. Capitolo canonicale di Verona, Temi ven., 1881, 253; Corte S. Roma, 1881, 378; Legge, 1881, II, 438; Massime, 1881, 458.

219. Se l'arcivescovo, nella qualità di usufruttuario del patrimonio della mensa, paga con denaro proprio della mensa un debito, non rimane estinto per confusione il debito del capitale, ma la confusione si verifica per riguardo agli interessi.

220. A determinare la quota di concorso, dovendosi stabilire il reddito netto della mensa, come gli annui interessi del credito suddetto venivano detratti dal reddito prima del pagamento di quel debito fatto dall'arcivescovo, così debbono essere detratti anche dopo.

221. Le rendite censuali delle mense vescovili, sebbene annoverate tra i beni mobili dall'art. 418 del cod. civ., pure non furono gravate dall'imposta di ricchezza mobile, per essere considerate un onere inerente al godimento dei fondi sottoposti al censo, e per essere state nelle provincie delle due Sicilie sottoposte al tributo fondiario colla ritenuta del 10 per 100 concessa ai debitori.

222. I beni immobili degli enti morali conservati s'intendono trasferiti al demanio dalla data della presa di possesso, e da quel giorno decorre la rendita da inscriversi a favore dell'ente.

223. I privilegi e le ipoteche iscritte sugli immobili devoluti al demanio conservano il loro effetto, ma devesi nella iscrizione della rendita a favore dell'ente fare la deduziono della somma corrispondente al debito iscritto.

224. L'arcivescovo che ha l'usufrutto della casa pagata del proprio, trova nel medesimo il corrispettivo degl'interessi del prezzo da esso sborsato.

225. Il demanio, che, al seguito della presa di pos-

che doveva aver luogo dopo un determinato pesesso di quella casa, non ne inscrive la rendita a favore della mensa, e nega all' arcivescovo, che ne era privato dell' usufrutto, gl' interessi del prezzo dal giorno della presa di possesso, ne percepisce i redditi senza correspettivo in onta al principio dell' eguaglianza che dev' essere osservato in tutti i contratti commutativi, fra i quali deve annoverarsi la conversione dei beni immobili degli enti ecclesiastici conservati, ed al quale principio non ha derogato la legge 7 luglio 1866. — C. Roma, 4 giugno 1881, De Marinis c. Finanze, Fondo culto e Perazza, Corte S. Roma, 1881, 546.

226. Il sussidio che per legge viene accordato ad un seminario non può esser sospeso nè revocato se non da altra legge, formalmente pubblicata, quando non manchi lo scopo per il quale quella istituzione fu creata.

227. Tale revoca non può desumersi dai bilanci approvati dal potere legislativo, in cui figura quel sussidio non già al seminario semplicemente, ma al seminario ginnasio, nè può esser legittimata, nemmeno in via di sospensione, dal motivo che quel seminario non conformi l'insegnamento secondario ai programmi governativi, quando l'insegnamento stesso non sia che pei giovani chiamati al sacerdozio, scopo esclusivo di quel seminario.

228. La legge Casati 13 novembre 1859 non essendo stata promulgata solennemente, nelle forme volute, nella provincia parmense, non può avere efficacia giuridica, quand' anche quella legge sia osservata in fatto o per regolamenti speciali emanati dal potere esecutivo.

229. Il seminario di Berceto di origine e scopo ecclesiastico non dipende che dall' Ordinario, ma in tale sua condizione il sussidio elargitogli dalla sovrana Maria Luigia col decreto 13 luglio 1839, non è un onere di culto a sensi dello art. 28 n. 3 della legge 7 luglio 1866, e quindi non deve esser pagato dal Fondo pel culto, bensì dal tesoro dello Stato. — A. Parma, 31 dicembre 1880, Finanze c. Seminario Berceto, R. leg., 1881, 74.

V. *Cassazione civile* (apprezzamento) 61, 62, 64 — *Censo* 6 — *Competenza civile* — *Ipoteca* — *Legato* 3, 10, 26, 46, 48 — *Parrocchia e fabbriceria* — *Patrimonio sacro* — *Patronato.*

Assegnazione e distribuzione del denaro ricavato dalle esecuzioni mobiliari — [c. p. c. 650, 654] V. *Esecuzione mobiliare* 3, 4, 54, 56-56, 81, 84.

Assenso regio — V. *Exequatur* — *Autorizzazione a procedere.*

Assenza — [c. c. 20-47, 113, 135, 166, 220, 241, 908, 1441, 1979; c. p. c. 793-796].

Assessore — [c. comm. 446-505, 536, 540; c. c. 1102, 1951; L. 8 giugno 1874, n. 1947; Reg. 23 agosto 1874, n. 2051]. V. *Comune.*

Assicurazione.

SOMMARIO.

Abbandono 11, 16, 21-24.
Anticipazione di nolo — V. *Nolo.*
Associazione mutua 10, 11, 24, 25.
Avarie 16.
Capitano 9, 12, 23.
Cessione di patrimonio 28, 29.
Contribuzione ai riparti passivi 24, 25.
Creditori 2-4, 17, 30.
Decorrenza di rischi 8.
Eccedenza del valore 10, 11.
Giornale di bordo 12.
Incendio 26, 27.
Indennità 3, 5, 13-16, 18, 26, 27.
Liquidazione di società 28, 29, 31.
Locazione 26, 27.
Nave 2, 5, 8-17, 21-24.
Naufragio — V. *Nave.*
Noleggio 7.
Nolo 8, 9, 20-23.
Pegno 5.
Perdita delle merci — V. *Merci*
Polizze 1, 27.
Privilegio 3, 4.
Prova in genere 18-20, 26.
» del sinistro 12.
Responsabilità dell' assicuratore 13-17, 23.
Restituzione del nolo 9, 20-22.
Scrittura 6. 7.
Surrogazione 3.
Vendita forzata 17.

BIBLIOGRAFIA.

1. Le polizze d'abbonamento nelle assicurazioni marittime. C. VIVANTE, Arch. giur., XXVI, 285.
2. Le assicurazioni e i creditori navali. VIVANTE, Arch. giur., XXVI, 459.
3. Ancora della surrogazione legale dei creditori privilegiati sull'indennità pagabile dagli assicuratori. LÉBANO, Arch. giur., XXVII, 298.
4. Se l'art. 1951 del cod. civ. sia applicabile alle assicuraz. marittime. VIDARI Ercole, G. leggi, 1881, 209
5. Il pegno convenuto sulla nave è di pien diritto efficace sul prezzo di assicurazione. PIANA Paolo, G. trib. Nap., XXX, 542.

GIURISPRUDENZA.

6. Il contratto di assicurazione non richiede una scrittura propria sotto pena di nullità.

7. Così sotto unico atto possono racchiudersi il contratto di assicurazione e quello di noleggio.

8. Per gli effetti del contratto di assicurazione del nolo il rischio comincia a correre dal giorno in cui la nave, comechè non caricata, fa vela, mettendosi a disposizione del noleggiatore per andare a prendere il carico.

9. Non vale che il noleggiatore avesse preso il premio per assicurare nel suo interesse l' anticipo fatto; ciò non toglie la sua obbligazione verso il capitano, che volle l'assicurazione per evitare la restituzione del nolo anticipatogli. — A. Palermo, 28 marzo 1881, Ditta Alonso c. Romeo, Circ. giur., 1881, 269; Eco Gen., 1881, II, 333.

10. La sola circostanza di fatto, che un associato ad una mutua assicurazione marittima abbia assicurato presso altre compagnie a premio fisso l'eccedenza del valore della sua nave, che per lo statuto sociale non potè assicurare nella mutua suddetta, non può, in mancanza di un patto espresso, importare che il secondo contratto di assicurazione non si debba considerare puro e semplice, ma che gli effetti del medesimo debbano ritenersi limitati al solo caso della esistenza ulteriore di une eccedenza del valore assicurabile della nave oltre il limite massimo (*massimale*), stabilito dallo statuto sociale della mutua associazione ed il solo ammontare di tale eccedenza.

11. Ciò deve ritenersi tanto più quando nel contratto, essendosi espressamente contemplato il caso di una riduzione del valore assicurabile della nave

riodo di tempo, all'assicurato fu *data la facoltà*, non imposto l'obbligo, di formare la risultante differenza di valore, e quando, essendosi nel contratto stesso convenuto di pagare *il sinistro per intero in qualunque caso, e senza eccezione alcuna, venga accertato l'abbandono della nave dalla mutua associazione predetta e dichiarato di accettare i patti stabiliti nello statuto della associazione stessa*, risulti che secondo tale statuto non è vietato di limitare la mutua assicurazione della nave associata ad una sola quota parte del valore possibilmente assicurabile della medesima, nel caso che tale ultimo valore sia diventato inferiore al limite massimo sovramenzionato.

12. Nel caso che, avuto riguardo a tutte le circostanze del fatto ed alla località, in cui il capitano e l'equipaggio di una nave naufragata abbiano dovuto riparare, non sia stato possibile l'adempimento delle formalità prescritte dall'articolo 339 e 340 del cod. di comm., a provare il sinistro e la precisa natura del medesimo, sono sufficienti la protesta del capitano e l'estratto del giornale di bordo firmato da lui e dai principali dell'equipaggio, firmati nella località suddetta e rimessi a quella qualunque autorità od A ufficiale pubblico ivi residente. — A. Genova, 4 marzo 1881, Compag. d'assic. marittime in Genova c. Dall'Orso, Bett., 1881, 183.
13. L'assicuratore non può mai essere obbligato al di là della somma assicurata.
14. Se quindi la nave assicurata soffre diversi sinistri, l'assicuratore imputa di mano in mano ciò che paga per ciascuno di essi sinistri, finchè non venga esaurita la somma assicurata ed estinta B con ciò la sua obbligazione. — C. Torino, 30 settembre 1880, Cichero e Gandolfo c. Assicurazioni marittime, Foro, I, 878 (n); v. pure Bett., 1881, 236.
15. Conf. — A. Venezia, 21 luglio 1881, Mingozzi c. C Battaggia, Foro, I, 880 (n).
16. L'art. 518 del cod. comm. lascia bensì, anche di fronte alla clausola « franco d'avaria », libera all'assicurato la scelta tra l'abbandono e l'azione di avaria, sempreché si verifichino gli estremi dell'abbandono; ma non crea una nuova specie di avaria, la quale, sottraendosi alle norme dettate dalla legge e dal contratto pei casi d'avaria, produca per l'assicuratore un'obbligazione maggiore dello stesso abbandono, costringendolo a pagare non soltanto le somma assicurata, ma l'intiero valore della nave.
17. Perchè la vendita forzata di una nave per debito contratto in causa di sinistro costituisca un sinistro di cui debba rispondere l'assicuratore, sono necessarie due condizioni: l'una che le spese, per far fronte alle quali il debito fu contratto, siano tra quelle che, ai termini della legge o della convenzione, sono a carico dell'assicuratore; l'altra, che l'assicuratore sia avvertito, per quanto è possibile, in tempo e colle dovute giustificazioni dei debiti contratti e della minacciata espropriazione, onde sia posto in grado di prevenire A la vendita, disinteressando i creditori. — C. Torino, 19 aprile 1881, Lavarello c. Fiducia Ligure, M. trib. Mil., 1881, 825.
18. L'assicurato, che esige il pagamento dell'indennità promessagli, deve comprovare che l'oggetto assicurato venne esposto ai rischi del mare e che la perdita deriva da uno dei sinistri contemplati nel contratto.
19. Nè può sottrarsi all'onere di questa prova perchè l'assicuratore abbia assunto con frase generica tutti i rischi di mare, se pur taluno di essi B ne venia escluso. — A. Venezia, 7 aprile 1881, Ditta Peirano c. Assicuraz. gen. Venezia, Temi ven., 1881, 247.
20. L'assicurazione del nolo anticipato non è prova che l'anticipazione fu fatta senza obbligo di restituzione in caso che le merci andassero perdute.
21. Il nolo anticipato senza obbligo di restituzione in caso di perdita delle merci, non è compreso nella disposizione dell'art. 497 cod. di comm., quando tutte le merci andarono perdute, e quindi in tal caso non deve far parte dell'abbandono della C nave all'assicuratore. — A. Genova, 20 maggio 1881, Mutua Riunita c. Ditta Geisser, Bett., 1881, 426; Eco Gen., 1881, II, 293; Legge, 1881 II, 486; Giur. comm. Gen., 1882, II, 163.
22. Abbandonata la nave ed il suo carico alla società assicuratrice, si verifica il caso di naufragio, onde il capitano è tenuto a restituire il nolo anticipatogli, anche quando le merci siansi ricuperate, ma non consegnate al destinatario.
23. Ove la società assicuratrice, cui è fatto l'abbandono, ricuperi le merci, non è tenuta a pagare D il nolo al capitano o all'armatore. — A. Genova, 1 aprile 1881, Penco c. Ferrovie Alta Italia, e Assicurazione mutua, Bett., 1881, 248.
24. Nelle assicurazioni marittime mutue le navi assicurate cessano dal contribuire ai riparti passivi dal giorno che per sinistro di mare sono rese inabili alla navigazione, e non soltanto dal giorno in cui per tale causa ne fu fatto l'abbandono alla associazione assicuratrice. — C. Torino, 4 marzo 1881, Associazione marittima Camogliese c. Viale, Giur. Tor., 1881, 387; M. trib. Mil., 1881, 407; Giur. comm. Gen., 1882, I, 110.
25. Nelle associazioni di mutua assicurazione marittima, l'associato, il quale perde tal qualità, è esonerato dal momento stesso della perdita dai relativi contributi passivi, nè può ritenersi obbligato al versamento di quelli ulteriori relativi F al quadrimestre in corso. — A. Genova, 14 giugno 1880, Assoc. Riunite c. Ascherio, Eco Gen., 1881, II, 5; Giur. comm. Gen., 1881, II, 129.
26. La società assicuratrice, che, dopo avere pagato il danno dell'incendio all'assicurato locatore, verso la cessione del di lui diritto all'indennità contro il conduttore, da questo la ripete in giudizio, deve al giudice fornire le circostanze di fatto

dell'incendio ed altrimenti può essere rinviata a somministrarle.

27. La società assicuratrice ha azione d'indennità contro il conduttore in luogo e vece del locatore, dopo averla pagata a questo, e dopo avere da lui riportata, sia fin dal dì della polizza di assicurazione, sia all'atto del pagamento, la cessione o surroga nei di lui diritti verso il conduttore, senzachè vi osti l'avere assunto il rischio dell'incendio, e l'avere ricevuto perciò un premio dall'assicurato locatore. — A. Venezia, 26 aprile 1881, Riunione Adriatica c. Canova, M. trib. Mil., 1881, 443; Tem. ven., 1881, 244.

28. Una società anonima di assicurazione non cessa di esistere, nei suoi rapporti cogli assicurati, per essere semplicemente passata allo stato di liquidazione; quantunque abbia contemporaneamente ceduto, per un determinato correspettivo, ad altra società, le proprie attività e passività, compresi i premi ed i rischi in corso.

29. Simile cessione non può ritenersi avere per sè medesima diminuito le garanzie dell'assicurato, rimanendo integro il capitale sociale ed aggiungendosi anzi altra persona indirettamente responsabile secondo l'articolo 1234 cod. civ.

30. Nel contratto di assicurazione, non altrimenti che in qualsiasi altro, chi non si stipula garanzie speciali, ha soltanto la garanzia generale sui beni del proprio debitore, a tenore degli art. 1948 1949 codice civile, la quale non impedisce che il debitore disponga liberamente delle cose sue, finchè non faccia frode ai creditori, o contravvenga ad altra speciale disposizione di legge.

31. Per ciò, sia il passaggio allo stato di liquidazione, sia la cessione del patrimonio verso un correspettivo, non si possono ritenere da parte della società assicuratrice quali mancanze agli obblighi portati dal contratto di assicurazione, di modo che resti abilitato l'assicurato a chiedere la risoluzione del contratto stesso. — A. Venezia, 31 marzo 1881, Società di Montagnana c. Società « La Nazione, » e Azienda assicuratrice, Temi ven., 1881, 189.

V. *Pegno*, 16 17 — *Privilegio* 2, 3 — *Società*.

— assicuraz. marittima — V. *Noleggio* — *Nave*.

— abbandono — [c. comm. 311, 482-505] V. *Abbandono*.

— assicurazione contro l'incendio.

— assicurazione sulla vita.

Assise — V. *Corte d'assise*.

Associazione in genere.

1. Le persone associatesi in comitato per promuovere l'erezione di un monumento con fondi raccolti mediante pubblica sottoscrizione, le quali contrattano personalmente, o col mezzo di appositi delegati, con un artefice per opere di costruzione attinenti al monumento stesso, convenendone il prezzo e promettendone il pagamento, sono obbligate verso il detto artefice direttamente ed *in principale*, e non come semplici garanti o fideiussori dei sottoscrittori certi o eventuali, individualmente o collettivamente considerati. — C. Torino, 18 agosto 1880, Rossi, Benvenuti e Pes di Villamarina c. Cassani, Foro, I, 27 (n).

2. I deputati di una festa, che hanno riscosso il denaro degli oblatori per le spese della medesima, sono obbligati indivisibilmente a pagare gli operai e gli artisti che hanno, dietro incarico di alcuno di essi, prestato l'opera propria o fatto delle spese occorrenti per la festa stessa. — P. Roccasecca, 22 aprile 1881, Tanzilli c. Cerasi, Murro e Testa, Mon. pret., 1881, 327.

3. Le società operaie di mutuo soccorso non erette in corpo morale non hanno in tale qualità, nè come persone giuridiche, veste ed azione ad inoltrare domande giudiziarie o a rispondere a quelle da altri promosse.

4. Quindi contro una simile associazione non può da uno dei soci proporsi in giudizio alcuna domanda, citandola in persona del suo presidente, ma i relativi diritti possono e devono farsi valere col contradditorio dei singoli soci. — A. Torino, 16 marzo 1881, Pettiti c. Beltramo, R. amm., 1881, 234; Giur. Tor., 1881, 405; Legge, 1881, II, 56; Cons. amm., 1881, 234; Bett., 1881, 464; Filangieri, 1881, 323.

Associazione commerciale — V. *Società* — V. pure *Assicurazione* (associaz. mutua) 10, 11, 24, 25.

Associazione libraria.

Associazione di malfattori — [c. p. 426, 430].

1. A costituire l'aggravante stabilita dall'art. 430 cod. pen. per i reati commessi da taluni soltanto dei componenti l'associazione dei malfattori, occorre che dal quesito al giurì risulti non soltanto l'appartenenza degli accusati all'associazione, ma benanche il previo concerto con la banda. — C. Palermo, 17 giugno 1881, Gaimo e Migliazzo, Foro, II, 422.

Assoluzione — [c. p. p. 343, 344, 393, 512].

— dall'osservanza del giudizio civ. — V. *Cosa giudicata civ.* 71, 72 — *Sentenza civ.* 223, 225.

Assorbimento delle pene — V. *Competenza pen.* 45.

Asta pubblica — V. *Incanti*.

Astensione di giudice — [c. p. c. 119, 127, 131] V. *Ricusa e astensione di giudice*.

Attentato alla libertà individuale — V. *Libertà individuale*.

Attentato all'esercizio dei diritti politici — [c. p. 190-193] V. *Diritti politici* (attentato all'esercizio dei).

Attenuanti — [c. p. 682-684] V. *Circostanze attenuanti*.

Atti del procedimento penale.

1. I verbali di dibattimento e le relative sentenze non possono considerarsi come atti interni di ufficio; epperò coloro che dimostrano di avervi interesse possono ottenerne copia. — A. Milano, 13 ottobre 1881, Corti, Foro, II, 426 (n).

Atto d' accusa — [c. p. p. 442].

1. Il laconismo dell' atto d' accusa, che si limita ad esprimere soltanto la formula: *N. N. sono accusati di reato di associazione di malfattori previsto e punito dagli articoli* 426, 427 del cod pen. senza maggiore particolarità, non è motivo sufficiente per ritenere violato l' ultimo alinea dell' art. 442 cod. proc. pen., quando nel contesto e della sentenza di rinvio e dell' atto di accusa vengono riportate nei più minuti particolari tutte le circostanze di fatto prescritte dall' articolo stesso. — C. Firenze, 22 giugno 1881, Florian, Temi ven., 1881, 394.

Atto amministrativo — V. *Competenza civ.* — V pure *Acque* — *Consorzio* 13-15, 25 — *Espropriazione per p. u.* 2, 51-58, 77 — *Possesso* — *Prescrizione civ.* — *Sindaco.*

Atto di amministrazione — V. *Donna maritata* 8 — *Tutela.*

Atto d' appello — V. *Appello.*

Atto di commercio — [c. comm., 2-3, 723, 724; L. 13 luglio 1871, n. 840, art 34].

BIBLIOGRAFIA.

1. — *Quaestio Vexata* - Commercialità dei beni immobili. VIDARI Ercole, G. Leggi, 1881, 169.

GIURISPRUDENZA.

Costituisce atto di commercio:

2 — la costruzione sul proprio suolo di un edificio a scopo di vendita. — A. Genova, 19 marzo 1881, Gambaro c. Marano, Foro, I, 1128 (n).

3. — un agenzia per l' affissione di avvisi di ogni sorta. — A. Roma, 26 gingno 1880, Impresa generale di pubblicità c. Impresa di pubblicità economica, Foro, I, 123 (n).

4. — un prestito gratuito fatto mediante dichiarazione privata tra due commercianti. — C. Napoli, 18 maggio 1881, Romeo c. Pesaro, Foro, I, 698 (n).

5. L' atto mediante cui una parte cede ad altri un' area per un prezzo determinato, e si obbliga verso l' acquirente di costruire sopra di essa, con materiali propri, un edificio, contiene un contratto di vendita dell' area, e un contratto d' appalto d' una fabbrica.

6. Questo secondo contratto costituisce atto di commercio a senso dell' art. 2 n. 8 del cod. di comm.

7. Detto atto non può qualificarsi per vendita di cosa immobile futura, o per cessione del diritto di edificare sopra suolo altrui. — C. Torino, 20 aprile 1881, Trarsevo c. Castelli, e Masucco, Legge, 1881, II, 84; M. trib. Mil., 1881, 652; Massime, 1882, 41.

8. Se il committente è un commerciante, e se l'oggetto della commissione sta nel fornire mezzi al committente stesso per l' esercizio di un tale commercio, nè si tratta di commissione accidentale, il commissionario fa senza dubbio atto di commercio. — A. Trani, 14 febbraio 1881, Pirandello c. Del Viscio, R. giur. Trani, 1881, 394.

9. L' incarico dato da un commerciante al suo commesso di negozio di far stimare le merci del negozio, è un mandato commerciale, epperò l'azione del mandatario contro il mandante per essere rimborsato delle spese fatte in esecuzione del mandato, è di competenza commerciale. — C. Torino, 22 ottobre 1880, Moretti c. Perotti, Foro, I, 35.

10. Nello appalto di fornitura per lo esercito fa atto di commercio lo imprenditore, non già la pubblica amministrazione; da che risulta un atto misto, la cui competenza va regolata dall' articolo 725 cod. di commercio.

11. La indole mista degli atti si applica indistintamente tanto a quelli, che di lor natura siano commerciali, quanto agli altri che vengano reputati tali, giusta gli art. 2 e 3 cod. di commercio. — C. Napoli, 17 giugno 1881, Commissariato militare c. Imparato, Foro, I, 601 (n).

Non fa atto di commercio:

12. — colui che produce seme bachi per proprio uso, quantunque venda la porzione che gli avanza. — A. Brescia, 22 marzo 1881, Viola c. Banche di Cremona e Crema, Foro, I, 1152 (n); v. pure Giur. comm. Gen., 1882, II, 52.

13. — il coltivatore di terreni sia esso proprietario o affittaiuolo, che compra quantità anche rilevante di guano. — A Genova, 31 dicembre 1880 Cattaneo c. Veill, e Poggio, Foro, I, 483 (n).

14. — il colono che vende il vino del fondo da lui coltivato; la trasformazione delle uve in vino, non cambia la natura dell' atto, e non esce dall'industria agraria. — T. Napoli, 4 maggio 1881, Pisa c. Luongo, Filangieri, 1881, 171.

15. — l' artista disegnatore che contratta con un litografo editore per la pubblicazione di una pianta topografica. E ciò malgrado che si fosse tra le parti convenuto che il prezzo ricavato dalle prime 2500 copie, dedotte le spese di stampa, dovesse dividersi, come soci, a metà per uno. — A. Roma, 15 giugno 1881, Catufi c. Tosti, Temi rom., 1881, 360.

16. La locazione di beni stabili, sebbene fatta da uno all' altro commerciante allo scopo che quest' ultimo vi stabilisca l' esercizio della propria industria, è atto essenzialmente civile, e non commerciale: e perciò l' azione promossa dal conduttore contro il locatore di un edificio, destinato ad uso di filatoio, pel risarcimento dei danni derivati da pretesa mancanza agli obblighi contrattuali, è sempre di competenza dell'ordinaria autorità civile. — A. Milano, 18 febbraio 1881, Ditta Strazza-Lavezzari c. Ditta Guérin, M. trib. Mil., 1881, 247; Bett., 1881, 283; Filangieri, 1881, 155; Eco Gen., 1881, I, 260; Annali, 1881, 352; Legge, 1881, II, 555.

17. Le imprese di costruzioni sono atti commerciali, quando comprendono la provvista dei materiali, non quando si limitano ad una semplice locazione d'opera.

18. La costruzione di edifizi sul proprio suolo per rivenderli non può qualificarsi impresa di costruzioni, mancandovi l'elemento essenziale della locazione d'opera.

19. La compra di immobili per rivenderli, sia in natura o dopo avervi eseguito opere di costruzioni od altro, non è atto commerciale. — T. Genova, 31 gennaio 1881, Fratelli Brian c. Brignole, Eco Gen., 1881, II, 75.

V. *Borsa* 5, 6 — *Camera di commercio* 2 — *Commerciante* — *Competenza civ.* — *Effetto cambiario.*

Atto conservativo — V. *Sequestro.*

Atto fraudolento, o simulato — V. *Frode e simulazione.*

Atto del giudizio — [c. c. 90, 694, 864, 933, 1086, 1095, 1185, 1190, 1192, 1223, 1235] V. *Procedimento* — *Rinuncia agli atti.*

Atto di libidine — [c. p. 425] V. *Buon costume* — *Stupro.*

Atto di notorietà — [c. c. 51, 78, 80, 366; L. com. e prov. 102].

Atto privato — [c. c. 1320-1331] V. *Scrittura* — V. pure *Mandato* 20.

Atto pubblico — [c. c. 1314-1319, 1333-1338, 1383, 1880; c. p. c. 913-920] V. *Scrittura.* — V. pure: *Donazione* 4, 20 - *Dote* — *Frode e simulazione* 44 — *Interrogatorio civ.* 4, 6, 7. — *Mandato* 20 — *Obbligazione.*

Atto rispettoso — [c. c. 67] V. *Matrimonio.*

Atto scritto — [c. c. 1314-1340] V. *Scrittura.*

Atto dello stato civile — [c. c. 350-405; c. p. 845, 846; R. D. 10 novembre 1865, n. 2102; R. D. 30 dicembre 1865, n. 2721; R. D. 26 aprile 1866, n. 2854; R. D. 23 ottobre 1874, n. 2135] V. *Stato civile.*
— di matrimonio — V. *Matrimonio* 10, 15.
— di morte.
— di nascita — V. *Filiazione* 36.

Atto straniero. — [c. 1935, 1990, 2033; c. p. c. 559, 941-950] V. *Delibazione* — *Straniero.*

Attribuzione o dichiarazione di proprietà (atti dichiarativi o attributivi di proprietà) - V. *Confini* 11.

Aumento di sesto — [c. p. c. 680-683] V. *Esecuzione immob.* 111, 112, 168, 169.

Ausilio — V. *Complicità.*

Autenticazione — V. *Consiglio com.* (autenticaz. di firme) 12 — *Copie* — *Esecuzione in genere* 83 — *Esecuzione immob.* (bando) 100.

Autore principale — V. *Agente.*

Autorizzazione della donna [c. c. 134, 136, 1743; c. p. c. 799-805] V. *Donna marit.* — V. pure *Bollo* 42 — *Divisione* 6 — *Dote* — *Prescriz. civ.* 10.

Autorizzazione
— per l'alienazione della dote — V. *Dote.*
— dei Comuni e dei corpi morali — [L. 3 agosto 1862 n. 753, 15; c. c. 932, 1060; L. 5 giugno 1850] V *Arbitramento* 42 — *Asse eccles.* 4 — *Cassazione civ.* 20, 21, 78 — *Corpo morale* 11, 12, 14 — 17 — *Liti comunali.*
— per gli atti dei minori — [c. c. 224, 225, 290, 295, 301] V. *Minore* — *Patria potestà.*

Autorizzazione a procedere — [L. com. e prov. 20 marzo 1865, 8, 100; c. p. p. 805-808].

1. Davanti il giudice del merito, non già nella sede del giudizio sul conflitto di attribuzione, si potrà disputare se il prefetto, anche nei giudizi civili, goda la garanzia di non poter esser sottoposto a procedimento senza la previa autorizzazione sovrana, e se lo Stato debba rispondere del fatto dei suoi funzionari. — C. Roma, 16 dicembre 1881, Caronna c. Prefetto di Trapani, Corte S. Roma, 1881, 1162, Legge, 1882, I, 725; Gazz. proc., XVII, 152.

V. *Sindaco* 13-15.

Avallo — [c. comm. 226, 227] V. *Effetto cambiario.*

Avaria — [c. comm. 506-518, 78, 82, 103, 285, n. 11, 444, 536; c. c. 1631] V. *Assicurazione* — *Capitano* 4, 5, 16 — *Nave* — *Noleggio* — *Trasporto* 5.

Aventi causa — V. *Cosa giudicata civ.* — *Esecuzione immob.* 150 — *Esecuzione mob.* 64 — *Ipoteca.*

Avocazione del merito — [c. p. c. 492, 493] V. *Appello civ.* 295-316.

Avvertenze all'imputato o condannato — V. *Dibattimento pen.* 3, 68-79 — *Interrogatorio pen.* 9.
— ai giurati — V. *Giurì* (§ 1) 17, (§ 3) 10, 11.
— al querelante — [c. p. p. 116] V. *Querela* 8, 9.
— ai testimoni — V. *Testimoni* 25, 35-37 — *Testimonianza falsa* 7-9.

Avviamento.

Avvocato e **Procuratore** — [L. 8 giugno 1874, n. 1938; Reg. 26 luglio 1874, n. 2012; c. c. 1457, 1458, 2140, 2143; c. p. 309-313; c. p. c. 156-159, 162-172, 176, 177, 390, 395, 412].

BIBLIOGRAFIA.

1. La legge sull'esercizio della professione di avvocato e procuratore. R. CALDERARA, Torino, Tip. Roux e Favale, Gazz. leg., 1881, 105, 121, 129.

2. Delle arringhe e scritture oltraggiose, CUZZERI Emanuele, Gazz. leg., 1881, 273.

GIURISPRUDENZA.

3. Essendo espressamente determinati dalla legge i casi, nei quali l'aspirante all'esercizio dell'avvocatura non può essere iscritto nell'albo, od è rimesso al prudente giudizio del Consiglio dell'ordine ammettere ovvero negare l'iscrizione, non è lecito creare ulteriori ragioni di esclusione.

4. Conseguentemente, colui che fu condannato per reato di appropriazione indebita, quando durante l'appellazione sia intervenuta l'amnistia ad estinguere l'azione penale, ha diritto di essere iscritto nell'albo degli avvocati, sebbene possa, eventualmente, essere caduto in disistima per i fatti addebitatigli. — A. Venezia, 16 febbraio 1881, Bianchetti, Foro, I, 395 (n).

5. Il possesso della qualità di avvocato, richiesto dalla legge 1874 per la iscrizione nell'albo alla sua pubblicazione, va definito secondo le norme

prescritte dal decreto luogotenenziale 17 febbraio 1881. — C. Napoli, 9 giugno 1881, Pellegrino, Gazz. proc., XVI, 349; Bett., 1881, 716.

6. Il procuratore che, a senso degli art. 39 e 41 della legge 8 giugno 1874, fu iscritto definitivamente nell'albo dei procuratori presso una Corte o tribunale, se intende trasferire la sua residenza, ha diritto di farsi iscrivere nell' albo di altro collegio sulla sola presentazione del certificato di cui all'art. 42 della legge stessa.

7. Quindi il consiglio di disciplina del secondo collegio, prima di concedere la chiesta iscrizione, non può richiedere la previa giustificazione dei requisiti voluti dagli art. 39 e 40. — A. Casale, 24 gennaio 1881, Terzago, Giur. Casale, 1881, 53.

8. Il procuratore alle liti non può esercitare incarichi del procuratore di affari. — C. Napoli, 13 dicembre 1880, Ionossi c. Grimani, G. trib. Nap., XXX, 515.

9. La postulazione illecita non costituisce reato a termini delle vigenti leggi.

10. Nondimeno i procuratori, che vi avessero prestato il proprio nome, commettono una indelicatezza, per cui possono punirsi colla pena dello avvertimento. — A. Genova, 3 novembre 1880, Eco Gen., 1881, I, 72.

11. L'avvocato dee non solo astenersi da ciò che le leggi generali possono vietare, ma eziandio da ciò che possa menomarne la dignità ed il decoro della professione.

12. Agli effetti dell'art. 1458 cod. civ. dee qualificarsi litigiosa la cosa finchè, non sia esaurito lo stadio esecutivo, o sia ancora possibile l'esercizio di qualche mezzo ordinario o straordinario d'impugnazione del giudicato.

13. È patto di *quota lite*, epperciò vietato dall' articolo 1458 cod. civ., quello col quale il cliente cui sia contestata la totalità del patrimonio, prometta soddisfare al difensore una considerevole somma sulle prime riscossioni che del patrimonio stesso avrebbero potuto farsi.

14. Per l'esistenza del patto di *quota lite* basta che all'avvocato sia riservata una partecipazione qualsiasi sui vantaggi che potrebbero aversi dal buon esito della lite. — A. Genova, 1 aprile 1881, L. c. R., Eco Gen., 1881, I, 344.

15. La nomina di un altro avvocato per un giudizio d'appello, contro sentenza interlocutoria, non implica la revoca del mandato all' avvocato già nominato nella causa di merito. — A. Milano, 8 aprile 1881, Banca di Lecco c. Ditta A. Mella, M. trib. Mil., 1881, 527.

16. Per ingiurie scritte in atti a difesa davanti ai Consigli di ordine o di disciplina degli avvocati o procuratori non è luogo ad azione penale. — C. Napoli, 24 maggio 1880, Caracciolo e Grassi, Riv. pen., XIII, 174.

17. Il giudizio disciplinare a carico dell' avvocato per mancanze commesse innanzi alla Corte di assise, benchè debba aver luogo dopo la chiusura della sessione in cui le mancanze avvennero, resta di competenza della Corte d' assise e non è devoluto alla cognizione della sezione degli appelli correzionali. — C. Napoli, 12 luglio 1880, Rossi Milano, Foro, II, 8. (n).

18. L' art. 64 del regolamento per l' esecuzione della legge 8 giugno 1874 sull' esercizio della professione di avvocato e di procuratore dà un semplice avviso e non una ingiunzione. — T. Melfi, 2 febbraio 1881, Sibilla c. Cima, Gazz. proc., XVI, 30.

V. *Avvocatura erar.* — *Cassaz. civ.* — *Confessione civ.* 5 — *Contumacia civ* 8, 9 — *Domanda giudiz.* 10 — *Oltraggio e violenza* 27 — *Sentenze civ.* 91, 92 — *Spese giudiz. ed onorari.*

— difesa nei giudizi penali — V. *Difensore e difesa* — V. pure *Cassaz. pen.* 5-7 — *Oltraggio e violenza* 27.

— onorari di avvocato e proc. — V. *Spese giudiziali* — V. pure *Privilegio* 5, 6.

Avvocatura eraríale — [R. D. 16 gennaio 1876, n. 2914; L. 28 novembre 1875, n. 2781].

1. Anche in ordine ai giudizi colle pubbliche amministrazioni, la difesa delle quali è affidata agli uffici della avvocatura erariale, deve ritenersi distinto il ministero del procuratore da quello dell' avvocato; e per ciò essa avvocatura, di fronte alla parte avversaria soccombente, non può pretendere se non gli emolumenti competenti in ragione della qualità del difensore delegato. — C. Roma, 12 aprile 1881, Min. dell' Istruz. Pub. c. Sili, Foro, I, 770.

2. Gli avvocati erariali non hanno bisogno di mandato speciale per rappresentare l' amministrazione pubblica, e perciò il tribunale non ha diritto di elevar d' ufficio la eccezione di non aver mandato speciale il procuratore comparso per la Finanza e compreso nell' elenco dei procuratori erariali presso i tribunali, dove non hanno sede gli uffizi dell' avvocatura erariale. — C. Roma, 18 gennaio 1881, Finanze c. Fiorani, Corte S. Roma, 1881, 215.

Azione in genere — [c. p. c. 36 e seg.].

1. Azione giudiziaria è il diritto di reclamare in giudizio quello che è dovuto o la riparazione di un torto fatto. — A. Trani, 6 giugno 1881, Finanze c. Del Giudice. R. giur. Trani, 1881, 695.

2. Per promuovere un' azione in giudizio non è necessario un interesse materiale, ma basta quello morale ed apprezzabile. — A. Torino, 26 novembre 1880, Boriolo c. Mainelli, Giur. Tor., 1881, 71.

3. Vi ha interesse a proporre una domanda in giudizio quando il motivo che determina l' azione presenti la probabilità di riuscire per dichiarazione del giudice all' affermazione di un diritto attuale in sostegno della proprietà ingiustamente lesa o minacciata. — A. Perugia, 24 ottobre 1881, Spalletti c. Braccaloni, Foro, I, 1000.

4. I privati cittadini non hanno veste per farsi vindici dei diritti dello Stato e del Comune, per

censurare avanti l'autorità giudiziaria il modo con cui le pubbliche amministrazioni tutelino le loro ragioni — C. Torino, 16 marzo 1881, Masnata c. Demarchi, M. trib. Mil., 1881, 572.

5. Il giudizio promosso prima della scadenza del termine assegnato a pagare, può essere proseguito e senza ostacolo compiuto, se, esso pendente, sopravvenga il diritto che dapprima mancava. — A. Roma, 10 febbraio 1881, Vespignani c. R. Commissariato per l'asse ecclesiastico, Temi rom., 1881, 26.

6. L'azione sussidiaria si rende eseguibile dopo escusse le obbligazioni principali e sia riuscito vano il sodisfacimanto. — A. Catania, 15 decembre 1880, Gallo c. Finanze, Giur. Cat., 1881, 6.

7. Un'azione estinta non può rivivere massime a danno dei terzi. — A. Bologna, 28 marzo 1881, Folegatti e Sani c. Bonetti e Modoni, R. giur. Bol., 1881, 148.

V. *Dazio consumo — Interesse in giudizio — Filiazione — Pagamento.*

Banca.

Bibliografia.

1. Sul riordinamento delle banche - Studi e proposte. G. Boccardo, Torino, Unione tip. editrice.
2. Delle facoltà del consiglio di amministrazione di una banca di delegare in via generale le sue attribuzioni ad uno o più dei suoi membri. Avv. P. Frugoni, Foro, I, 978.

Giurisprudenza.

3. Per la legge speciale sul credito fondiario e relativo regolamento, a verificare le cautele dei mutui, o il difetto verificatosene, ha l'istituto diritto di designare il perito senza che, sorta la lite, possa lo stesso essere scelto, come pei casi ordinari, dall'autorità giudiziaria. — C. Napoli, 29 novembre 1880, Meo c. Istituto di credito fondiario, Gazz. proc., XV, 602 Bett., 1881, 157.

4. I libretti di deposito a risparmio della banche popolari (nella specie della Banca popolare piacentina) non costituiscono titoli di credito al portatore.

5. La clausola, che dalla Banca saranno riconosciuti come legittimi possessori dei libretti coloro che li presenteranno per operazioni o per ritiro di somme, non vale ad attribuire ai libretti stessi il carattere giuridico di titoli al portatore, anzi ne conferma la mancanza.

6. Dovendosi detti libri considerare come titoli di credito nominativi, ne derivano le conseguenze: che il trasferimento di proprietà non ha luogo che per mezzo di ordinaria cessione (art. 1538 cod. civ.); che l'intestazione nel libretto fa fede della proprietà del titolare; che il proprietario ha diritto di rivendicarlo da qualsiasi possessore o detentore. — A. Casale, 28 febbraio 1881, Malchiodi c. Grassi, M. trib. Mil., 1881, 1137; Bett., 1881, 694; Annali, 1881, 430; Giur. Casale, 1881, 153.

7. Per la legge del 17 aprile 1863 il Banco di Napoli ha conservato i suoi statuti, ed i suoi privilegi. — A. Trani, 26 ottobre 1881, Caputo, Gazz. proc., XVI, 475; R. giur. Trani, 1882, 94.

8. Le bancali del Banco di Napoli, sotto qualunque titolo si rilascino e qualunque denominazione assumano, di fedi di credito, o di polizze, o di bancali d'affitto, o di altri simili contratti od obligazioni, sono sempre suscettive di vincoli ed effetti giuridici, anche quando non portino che la firma di una parte, poichè in realtà esse corrispondono almeno o sono equivalenti alle polizze o promesse di pagare o di dare, le quali vanno, senza dubbio e senza eccezione, comprese nel novero degli atti e scritti che, giusta la chiara e larga disposizione dell'art. 19 n. 7 della legge 15 settembre 1874, sono soggetti fin dalla loro origine alla tassa di bollo. — C. Roma, 22 aprile 1881, Palli c. Pelusa, Gazz. proc., XVI, 224; Corte S. Roma, 1881, 385; Bett., 1881, p. sp., 188; Legge, 1881, II, 460.

9. Il Banco di Sicilia non è tenuto, secondo i suoi statuti, ad indennizzare il proprietario di una

fede di credito che sia stata denunziata come dispersa, quando ne abbia permessa la espensione ad altri, che ne fosse trovato in possesso, e quando anco sia riconosciuto che la fede ebbe a circolare dopo la dispersione mediante falsa gira. — A. Palermo, 27 agosto 1880, Banco di Sicilia c. Ditta Scuteri-Galiatoto, Circ. giur., 1881, 14.

V. *Falsa moneta*, 1 — *Società*.

Bancarotta — [c. p. 381-384; c. comm. 697-714].

BIBLIOGRAFIA.

1. Sull'intelligenza dell'art. 703, cod. di comm. Temi zancl., 1881, 178.
2. Della costituzione di parte civile, nei giudizi di bancarotta. PICCOLO Giuseppe, Circ. giur., 1881, 19.

GIURISPRUDENZA.

3. L'esercizio dell'azione penale per bancarotta non è subordinato alla previa dichiarazione di fallimento da emettersi dal tribunale di commercio. — C. Palermo 2 maggio 1881, Biondo, Foro, II, 256 (n).
4. È reo di bancarotta semplice quell'agente di cambio il quale abbia distratto in uso proprio, adoperandoli anche a scontare cambiali del padre, effetti e denari di ragione de' propri clienti ed a lui depositati per ragione di commercio e di cambio, ove si trovi nell'impotenza di restituire, o quanto meno di eseguire quell'impiego a cui i depositi medesimi erano destinati.
5. Ciò lo costituisce nel vero stato di cessazione di pagamenti e perciò stesso nello stato di fallimento colposo. — P. Salerno, 13 ottobre 1879, Migliaccio, Gazz. proc., XV, 610.
6. È colpevole di bancarotta semplice il commerciante fallito che, dopo la cessazione de' suoi pagamenti, ha pagato qualche creditore in pregiudizio della massa; nè può valere a sua discolpa la intenzione od opinione che egli avesse per avventura avuta di continuare nel commercio. — C. Torino, 24 marzo 1881, Fraschini, M. trib. Mil., 1881, 509.
7. Il solo fatto di non avere un commerciante tenuto i libri prescritti dal codice di commercio, a causa della pochezza del suo negozio, non è sufficiente a ritenerlo responsabile di bancarotta fraudolenta.
8. L'ordinanza della camera di consiglio, che rinvia l'imputato innanzi il tribunale correzionale per rispondere di bancarotta semplice, si risolve in un atto di mero ordine, non suscettivo di opposizione da parte dell'imputato.
9. Questo rimedio per la lettera e per lo spirito della legge, è riservato solo al pubblico ministero ed alla parte civile. — A. Trani, 3 febbraio 1881, Solimini, R. giur. Trani, 1881, 447.
10. È rimesso al discreto apprezzamento del giudice il dichiarare la bancarotta semplice nei casi enunciati dall'art. 701 cod. comm.*
11. È colpevole di bancarotta semplice il commerciante che trascura l'andamento del suo negozio, lasciandone la direzione alla moglie o a domestici indolenti e infedeli. — A. Torino, 15 gennaio 1881, Zanoli, Legge, 1881, I, 538.
12. Non è luogo a complicità in bancarotta fraudolenta quando per giudicato è stata escluso rispetto all'accusa di bancarotta fraudolenta l'autore principale.
13. Non è ammessa complicità nella bancarotta semplice. — A. Catania, 13 decembre 1880, Masumeci, Giur. Cat., 1881, 62.
14. La bancarotta semplice, di cui parlano gli art. 698 e 701 del cod. di commercio, corrisponde al fallimento colposo, contemplato e represso dall'art. 409 del cod. pen. tosc. — C. Firenze, 31 agosto 1880, Pieruccetti, Riv. pen., XIII, 195.
15. In giudizio di bancarotta il creditore del fallito, ancorchè querelante, non ha diritto di costituirsi parte civile. — C. d'Assise Catania 26 novembre 1880, Reina, Circ. giur., 1881, 109.
16. La parte civile può stare nel giudizio di bancarotta per fornire soltanto la prova del reato.
17. D'altronde l'indebito intervento della parte civile non annulla il giudizio penale, o almeno la nullità che ne deriva è sanabile col silenzio delle parti. — A. Palermo, 1 luglio 1880, Capozzi, Circ. giur., 1881, 18.
18. I sindaci del fallimento, quali rappresentanti la massa dei creditori, possono costituirsi parte civile nel giudizio penale di bancarotta istituito contro il fallito.
19. Tanto più il possono quando il procedimento è istituito non soltanto contro il fallito, ma eziandio contro un suo complice.
20. Il rappresentante d'una società commerciale, nominato sindaco d'un fallimento, non ha bisogno d'un mandato speciale della società stessa per potersi costituire parte civile nella qualità di sindaco. — A. Casale, 30 marzo 1880, Borella, Giur. Casale, 1881, 110.
21. Nel processo penale di bancarotta possono i sindaci del fallimento costituirsi parte civile anche contro il fallito, molto più se il processo penale e la costituzione di parte civile si estendano pure ai complici di questo. — A. Casale, 30 marzo 1880, Borella, M. trib. Mil., 1881, 198.
22. Il fallimento della società anonima non è di ostacolo a che i creditori di essa, che ne rimasero danneggiati, si costituiscano parte civile nel giudizio di bancarotta promosso contro gli amministratori di essa.
23. L'appello della parte civile pei danni in tema di bancarotta può esser proposto entro i 60 giorni dalla notificazione della sentenza. — A. Genova, 21 febbraio 1881, Azionista della fallita Cassa S. Giorgio c. Amministratori, Eco Gen., 1881, I, 183.

V. *Fallimento* — *Giudizio* (rapporto fra il giudizio civ. e il pen.) 31, 48 — *Prova pen.* 14.

Bando — [c. p. c. 629-632, 667, 668] V. *Esecuzione immob.* 95-102, 113-119, 127-129, 166, 167 — *Esecuzione mob.*

Baratteria — [c. com. 467; c. mar. merc., 303-319].

Bastimento — V. *Nave*.

Beneficenza (contratto di) — [c. c. 1101].

Beneficio.

— cedendarum actionum — [c. c. 1916].

— della divisione — [c. c. 1911, 1913].

— di escussione — [c. c. 1521, 1907-1910, 1923, 1924].

— d'inventario — [c. c. 226, 929, 955-976, 1444, 2119; c. p. c. 875, 881] V. *Successione* — V. pure *Esecuzione in gen.* 23 — *Tassa di successione*.

Benefizio ecclesiastico — V. *Asse eccles.* 22 — *Ente eccles.* — *Tassa di successione* 59, 73.

Benefizio vacante ed **Economato** dei benefizî vacanti — [Statuto 18; L. 13 maggio 1871, n. 214, 17; D. R. 26 settembre 1860, n. 4314; Reg. 16 gennaio 1861, n. 4608].

1. Le prescrizioni contenute nella circolare governativa 18 agosto 1821, relativa alla sovrana risoluzione 14 dicembre 1820 per l'amministrazione ed applicazione delle rendite dei vescovadi vacanti ai bisogni loro ed alle istituzioni annesse e dipendenti, avevano carattere e autorità di legge e furono mantenute in vigore, in Lombardia, dagli art. 5 del R. D. 26 settembre 1860, n. 4314, e 17 del regolamento 16 gennaio 1861, n. 4608.

2. Per effetto di dette prescrizioni era a ritenersi che il diritto del vicario capitolare all'assegno per onorari sui frutti della mensa vescovile, gli fosse acquisito dal momento della approvazione governativa, nella misura fissata in principio e per tutta la durata del suo ufficio.

3. Non poteva quindi essere in facoltà dell'autorità amministrativa di privare il vicario capitolare di detto assegno, nè poteva la corresponsione essere sospesa legittimamente senza apposita decisione del Consiglio di Stato, e non ostante anzi una decisione contraria. — C. Torino, 27 maggio 1881, Caccia Dominioni c. R. Economato generale dei beneficî vacanti, M. trib. Mil., 1881, 609; Giur. Tor., 1881, 470.

4. Il beneficio vacante è rappresentato dal R. Economato; e devono perciò in contraddittorio di questo farsi gli atti giudiziali ed esecutivi. — C. Torino, 24 febbraio 1881, Bossi c. Bruschini, Giur. Tor., 1881, 343.

Beni — V. *Proprietà*. — V. pure *Immobili* — *Mobili*.

— comunali — [L. comm. prov. 20 marzo 1865. n. 2248, 87-93, 112, 113, 128; L. 4 luglio 1874, n. 2011] V. *Comune* 11-14, 19 — V. pure *Diritti promiscui* — *Esecuzione in gen.* — *Possesso*.

— della Corona.

— demaniali — [c. c. 426-430] V. *Demanio* — V. pure *Acque* — *Possesso*.

— dotali — V. *Dote*.

— ecclesiastici — V. *Asse eccles.* — V. pure *Parrocchia e fabbriceria*.

— parafernali — [c. c. 133, 138, 1425-1432; c. comm. 671, 674] V. *Donna maritata* — *Dote*.

— patrimoniali dello Stato — [c. c. 428.] V. *Demanio*.

Bestemmia.

Bianco segno — V. *Abuso di bianco segno* — *Foglio in bianco*.

Bigamia — [c. p. 488].

Biglietto falso — V. *Falsa moneta*.

Biglietto all'ordine — [c. comm. 272-283] V. *Effetto cambiario* — V. pure *Falso penale* 45 — *Tassa di successione*.

Bilancio.

— comunale — V. *Comune* — V. pure *Competenza civ.* 27 — *Esecuzione in gen.* — *Strade* 8, 29.

— provinciale — V. *Provincia* 20.

— dello Stato — V. *Debito pubblico* 5-7 — *Rescritto sovrano* 25.

Binubo — V. *Seconde nozze*.

Bisognatario — [c. comm. 259] V. *Effetto cambiario*.

Blocco —

Bolla pontificia — V. *Rescritto sovrano*.

Bollo (tassa di) — [L. 13 settembre 1874, testo unico, n. 2077; Reg. 25 settembre 1874, n. 2128; L. 18 maggio 1880, n. 5430; Reg. 13 maggio 1880, n. 5431].

Sommario.

Amnistia 19 gennaio 1878, 19.
Atti di congedo 28-30.
Atti nulli od inefficaci 27.
Autorizzazione maritale 42.
Avvisi di abbonamento ai giornali 36.
Avvisi di locazione 12, 13.
Bancali di affitto 37-41.
Cambiali 63, 64, 68-76.
Competenza per le contravvenzioni 81-84.
Concorso di reati 77, 79, 80.
Contratto di apertura di credito 63
Contravvenzioni 3-7, 15, 16, 26, 43-47, 55-62, 64, 75.
» citazione penale 17.
» atto di più fogli 14.
Copie incomplete di atti 24.
Dichiarazione di debito 31.
Dilazione a pagamento 6.
Epitaffio 8.
Estratti di atti 21.
Falsificazione di marche 80.
Francobollo in luogo di marche 4.
Giudizio incensurabile in cassazione 5-7, 44, 60, 75.
Locazioni 37-41.
Mandati dei comuni 9-11.
Modifiche di contratti 5.
Modo di annullar le marche 2.
Nota di spese giudiziali 48-50.
Nullità di atti per mancanza di bollo 68-74.
Più atti in unico foglio 32-35, 49, 53.
Più contravventori, pena unica 3-47.
Prescrizione delle contravv. 18.
Protesti cambiari 65-67
Prova delle contravv. 15, 16, 43, 85.
Quietanze 54.
Registri degli alberghi 78.
Responsabilità delle contravv. 26, 45, 55-59, 61, 62, 64.
Scopo di beneficenza 25.
Solidarietà 26, 47.
Sostituzione di procuratore 51-53.
Stato civile 20-24.
Tassa unica 1.
Verbale di contravv. 15, 16, 43; 45, 46.

Bibliografia.

1. Sul progetto di legge presentato il 1 febbraio 1881 dal guardasigilli per sostituzione di una tassa unica ai diritti di originale per gli atti giudiziari. Avv. Carlo Gaza, Brescia, 1881, tip. Appollonio.

Giurisprudenza.

2. Le marche da bollo apposte agli avvisi in istampa non si possono annullare che col soprapporvi la data o coll'imprimervi parte di una o più linee dello stampato; e perciò cade in contravvenzione alla legge sul bollo chi annulla la marca apposta ad avviso stampato colla sovrapposizione di un suo timbro particolare

3. L'autore della contravvenzione, per avere affisso al pubblico un avviso in istampa con marca da bollo non debitamente annullata, ed il suo com-

mittente non possono essere condannati alla multa di lire 25 per ciascuno, ma solidalmente alla sola pena pecuniaria di lire 25. — C. Roma, 26 gennaio 1881, Morelli e Tani, Foro, II, 188 (n); v. pure Legge, 1881, I, 707; Massime, 1881, 218; G. trib. Nap., XXX, 564; Bollettino, 1881, 358; Boll. cont., 1881, 160.

4. Non costituisce contravvenzione alla legge sul bollo l'avere apposto ad un avviso affisso al pubblico, invece di una marca da bollo, un francobollo di ugual valore della marca prescritta. — C. Roma, 4 luglio 1881, Sabbadini, Foro, II, 435.

5. È giudizio di fatto, incensurabile in cassazione, il ritenere che un verbale si riferisca ad atto puramente amministrativo e d'ordine interno, e che il medesimo non contenga una vera modificazione di contratto, giacchè con esso non si alterò menomamente il contratto e gli obblighi del primitivo verbale di appalto fra un privato ed il Comune, di guisa che non si commise contravvenzione nel redigere quel verbale in carta libera. — C. Roma, 3 dicembre 1880, Carbone, Corte S. Roma, 1880, v. s. 32.

6. È giudizio di apprezzamento, incensurabile in cassazione, il ritenere che in una lettera non si contiene che una dimanda di dilazione a pagamento di un debito già preesistente e risultante da altro titolo, e perciò manca il fondamento alla contravvenzione dell'art. 19 n. 7 della legge sul bollo, il quale parla delle private scritture portanti contratti d'ogni genere. — C. Roma, 5 gennaio 1881, Vitarella e Lanzara, Corte S. Roma, 1881, 40.

7. È giudizio di fatto, incensurabile in cassazione, il ritenere che non fu affisso ma semplicemente esposto, secondo la consuetudine locale, nella vetrina interna di una bottega di rivendita, senza scopo di darvi pubblicità, un epitafio o iscrizione funeraria manoscritta, che non costituiva un manifesto politico.

8. Questo epitafio non va soggetto a tassa di bollo, nè alla licenza dell'autorità di pubblica sicurezza. — C. Roma, 2 febbraio 1881, Perozzo, Corte S. Roma, 1881, 131.

9. Le semplici firme per quitanza apposte sui mandati di pagamento, non eccedenti le lire 30, spediti sui fondi dei Comuni non possono riguardarsi quali vere quietanze o ricevute ordinarie, portanti liberazione di debito, a senso dell'art. 13 della legge 13 settembre 1874, sulla tassa di bollo.

10. Esse propriamente non sono e non rappresentano che un complemento di pratica regolamentare, e per solo uso amministrativo, dei mandati medesimi, da cui ritraggono l'essere, e di cui seguono la sorte, non altrimenti che avviene dell'accessorio in rapporto al principale, e di una formalità complementare in attinenza all'atto che con essa si perfeziona.

11. Quindi le firme per quitanza, che si appongono ai mandati dei corpi amministrativi non eccedenti le L. 30, vanno anch'esse esenti dalla tassa del bollo. — C. Roma, 25 aprile 1881, Gargani, Corte S. Roma, 1881, 332; R. amm., 1881, 502; Giur. Tor., 1881, 571; Legge, 1881, II, 588; G. trib. Nap., XXX, 662; Bollettino, 1881, 474; Cons. amm., 1881, 322; Massime, 1881, 459; Annali, 1881, p sp. 144; Bett., 1881, p. sp. 231.

12. I cartelli stampati con le indicazioni « Camere mobiliate d'affittare » appesi al muro esterno della casa non sono soggetti a tassa di bollo. — T. Modena, 4 ottobre 1881, Monteverde, R. leg., 1881, 304.

13. L'affissione, alla porta esterna d'ingresso nella casa propria, di avvisi di locazione sforniti delle prescritte marche da bollo, costituisce la contravvenzione prevista dall'art. 20 n. 4 della legge 13 settembre 1874, cui è bene applicabile la pena pecuniaria di lire cinquanta. — C. Roma, 27 aprile 1881, Pillittieri, Corte S. Roma, 1881, 1196.

14. Gli originali dei processi verbali delle deliberazioni delle provincie, delle comunità e di altri corpi amministrati, qualora si compongano di più fogli intercalari, e si trovino sforniti delle prescritte marche da bollo di centesimi cinquanta, danno luogo, come atto unico, ad una sola contravvenzione, e non a tante contravvenzioni quanti sono i fogli che ne formano parte, salvi i casi d'infrazioni distinte, ossia di vario genere, che possono pur rinvenirsi nel medesimo atto, nei quali casi tante devono essere le pene quante sono le diverse contravvenzioni.

15. Costituisce processo verbale valido ed efficace a dar moto all'azione penale, quello compilato e firmato nella segreteria comunale dall'ispettore demaniale, con cui si rilevarono e constatarono le contravvenzioni alla legge sulle tasse di bollo in verbali originali di deliberazioni consigliari, i quali furono sequestrati, se tutto ciò seguì alla presenza del segretario comunale, il quale invitato a pagare la somma complessiva della penalità in corso, si rifiutò.

16. Ai difetti e alle irregolarità di questi verbali si può supplire con altri mezzi di prova non vietati dalla legge; e per quanto irregolari essi siano, posson pur sempre valere come denuncie e dar moto all'azione penale.

17. Non è lecito denunciare in cassazione la nullità dell'atto di citazione davanti il tribunale, nel quale non si sia dal pubblico ministero indicato precisamente l'art. 58 della legge sulle tasse di bollo, di cui per la sanzione penale s'intendeva chiedere l'applicazione, se nell'atto stesso di citazione si è enunciato sommariamente e precisamente il fatto formante il soggetto dell'imputazione, se si sono citati vari articoli della legge per la designazione delle contravvenzioni, per la solidarietà dei contravventori, per la pluralità delle pene pecuniarie, e se gl'imputati comparsi

hanno accettato la discussione sul merito della causa, senza muovere neppure un dubbio sull'oggetto della citazione.

18. La prescrizione quinquennale dell'azione penale per contravvenzione alla legge sulle tasse di bollo ha principio dal giorno della commessa contravvenzione, e non è interrotta da atti di procedura.

19. Non possono invocare il beneficio dell'amnistia, accordata col regio decreto 19 gennaio 1878, coloro che non pagarono la relativa tassa, nè dopo che le contravvenzioni furono accertate e loro contestate, nè in pendenza del giudizio davanti A il tribunale. — C. Roma, 4 marzo 1881, Salviati e Bevilacqua, Foro, II, 229.

20. L'articolo 20 della legge 13 settembre 1874 sulla tassa di bollo colpisce della tassa di centesimi cinquanta, da corrispondersi anche in modo straordinario, non solamente i registri dello stato civile, tanto per gli originali che si conservano dagli ufficiali dello stesso stato civile, quanto per quelli che sono depositati nelle cancellerie dei tribunali, ma ben anche, ed espressamente, le copie e gli estratti dei libri dello stato civile da chiunque tenuti.

21. Non vi ha dubbio quindi che a tale tassa vadano pure soggetti gli estratti di morte che vengono rilasciati e firmati sia pure su moduli a stampa, ma con tutti i dati e requisiti per simili estratti richiesti e necessari, da un segretario del municipio, presso cui i libri dello stato civile trovinsi custoditi, nè vale ad esonerarneli la nota che per avventura vi si apponga in B calce *gratis* per uso di beneficenza. — C. Roma, 4 aprile 1881, Leone, Corte S. Roma, 1881, 349; R. amm., 1881, 509; Massime, 1881, 293.

22. Le copie e gli estratti o certificati dei libri dello stato civile debbono essere muniti di bollo fino dalla origine loro, od almeno prima che vi sia apposta la firma delle parti.

23. Contravviene perciò all'art. 20 n. 19 della legge sul bollo del 13 settembre 1874, che rilascia un certificato di seguito matrimonio, il segretario comunale apponendovi la propria firma e il suggello del municipio.

24. Non è necessario, agli effetti della legge sulle tasse di bollo, che il documento in quistione sia una copia *ad literam* dell'atto di stato civile, purchè possieda tutti i caratteri essenziali di un estratto o certificato autentico e legale.

25. Le parole *per uso di beneficenza*, aggiunte in istampa al disopra della firma del segretario, non bastano a far comprendere un simile estratto nella specialissima eccezione contemplata dal n. 14 dell'art. 21 della detta legge.

26. Il segretario comunale, che ha firmato e rilasciato l'estratto sorpreso in contravvenzione, è obbligato per questa solidalmente, a senso dei numeri 1 e 2 dell'art. 45 della legge.

27. L'invalidità od inefficacia giuridica degli atti incorsi in contravvenzione alla legge sul bollo A non esime i rei dalla pena. — C. Roma, 27 luglio 1881, D'Amore, Corte S. Roma, 1881, 781; Legge, 1882, I, 23; Massime, 1882, 7; Man. amm., 1882, 125; Cons. amm., 1882, 181.

28. L'art. 19 § 4 n. 9 della legge sulle tasse di bollo chiaramente dispone che, tanto gli atti originali celebrati, quanto le copie autentiche dei cancellieri, segretari ed altri funzionari e ufficiali giudiziari od amministrativi, in quanto non concernono materia contenziosa o di volontaria giurisdizione di competenza dei pretori, saranno scritti su carta da L. 1.

29. Fra questi atti, da scriversi su carta da L. 1, vanno indubbiamente compresi gli atti di congedo, che si celebrano e si notificano dagli uscieri, ognorachè non appartengano alla competenza dei pretori.

30. Si cade quindi in contravvenzione ove vengano B scritti su carta da c. 50. — C. Roma, 4 marzo 1881, Ferrarese, Corte S. Roma, 1881, 249; Legge, 1881, II, 275.

31. Ammesso il fatto che l'imputato abbia sottoscritto su carta da bollo da cent. 60 una dichiarazione di debito di lire 75, che doveva essere redatta su carta da lire 1, 20, non è possibile negare la sussistenza della contravvenzione all'art. C 19 n. 7 della legge 13 settembre 1874. — C. Roma, 14 genn. 1881, Cario, Corte S. Roma, 1881, 168.

32. Commette contravvenzione alla legge sul bollo l'avvocato che sul medesimo foglio di carta bollata da una lira, contenente l'atto di citazione, stende un mandato di delegazione ad altro avvocato per rappresentarlo nella discussione di D una causa. — C. Roma, 20 maggio 1881, Centa, Corte S. Roma, 1881; 847, Annali, 1881, p. sp. 175.

33. Contravviene alla legge sul bollo, la quale proibisce che un medesimo foglio di carta possa contenere più atti senza un bollo speciale, il procuratore che scrive in calce a un atto di citazione una sostituzione di procuratore per rappresentare il suo cliente in giudizio, sebbene l'articolo 46 della legge sull'esercizio della professione di avvocato e procuratore autorizzi la sostituzione e delegazione di altro procuratore esercente negli atti della causa o con dichiarazione separata.

34. È costituzionale l'art. 52 del regolamento 25 settembre 1874, il quale dispone che l'incarico dato ai termini del suindicato art. 46, dev'essere scritto E in carta bollata di due lire. — C. Roma, 23 maggio 1881, Villanova, Foro, II, 286 (n).

35. Si può in calce dell'atto conclusionale o di un atto qualunque della causa stendere la delegazione che un procuratore fa ad un altro suo collega per comparire in vece sua ad una udienza, nè v'è bisogno di estenderla in carta da bollo di F lire 2. — T. Modena, 24 dicembre 1880, L. C., R. leg., 1881, 21.

36. Non vi ha dubbio che l'affissione di un manifesto o di un avviso di associazione ad un'opera

letteraria, fatta sulla porta esterna di una edicola da libraio, sita in una pubblica via, senza la prescritta marca da bollo, è prevista e punita dall'art. 20 § 2 n. 4, in relazione agli articoli 45 n. 6 e 53 n. 8 della legge 13 settembre 1874 N. 2077 sulle tasse di bollo. — C. Roma, 28 marzo 1881, Fantini, Corte S. Roma, 1881, 434.

37. Le bancali di affitto, benchè sottoscritte dal solo conduttore, costituiscono degli atti, o recapiti legali suscettivi di vincoli e di effetti giuridici come le polizze o promesse di pagare, e così qualche cosa di più che non atti di semplice consenso.

38. Quindi commette contravvenzione chi firma una bancale di affitto prima di averla sottoposta al bollo. — C. Roma, 12 marzo 1881, Di Bernardo, Corte S. Roma, 1881, 405; Gazz. proc., XVI, 522; Mon. pret., 1882, 8.

39. Le così dette bancali di affitto o locazione, che per antica consuetudine hanno largo corso in Napoli, benchè firmate da una sola parte, equivalgono alle polizze o promesse per scrittura privata, ed hanno gli stessi effetti giuridici di queste.

40. Epperò esse sono soggette al bollo fin dalla loro origine, giusta le disposizioni degli art. 19 n. 7 e 9 n. 2 della legge sul bollo; nè a sottrarle da tale obbligo possono considerarsi come semplici parvenze di contratto, incapaci di qualunque vincolo ed effetto giuridico. — C. Roma, 25 marzo 1881, Giambutti, Foro, II, 223.

41. Le bancali del banco di Napoli, sotto qualunque titolo si rilascino, e qualunque denominazione assumano, sono soggette anch' esse alla tassa di bollo, non solamente prima di qualunque firma delle parti, ma fin dalla loro origine, giusta l'articolo 19 n. 7 della legge 13 settembre 1874 sulle tasse di bollo. — C. Roma, 25 maggio 1881, Ferrara, Corte S. Roma, 1881, 1197.

42. Devono scriversi su carta da due lire, e non su carta da una lira, gli atti i quali, oltre di contenere una procura generale, o vicariato, contengono anche l' autorizzazione dei mariti in favore delle loro mogli. — C. Roma, 9 novembre 1881, Matera, Corte S. Roma, 1881, 1050.

43. La contravvenzione alla legge sul bollo, per essersi affissi al pubblico degli stampati con francobollo non annullato nelle forme di legge, può accertarsi non solo per verbale, ma anche per rapporto dell' autorità di pubblica sicurezza, se le prove raccolte nell' orale dibattimento convinsero il magistrato della sussistenza del fatto punibile.

44. Indarno si deduce in cassazione, che il condannato non poteva essere ritenuto come committente di quella pubblicazione ed affissione, se il giudice di merito, valutate le risultanze del pubblico dibattimento, ebbe piena convinzione che l' imputato, il quale aveva ordinata la stampa, era interessato in quella pubblicazione e doveva quindi reputarsi come colui che aveva dato incarico dell'affissione dello stampato. — C. Roma, 29 dicembre 1880, Gasperini, Corte S. Roma, 1880, v. s. 342.

45. L' essersi il verbale di contravvenzione alla legge sul bollo compilato contro uno solo dei contravventori che, invitato a pagare, siasi rifiutato, non importa che gli altri contravventori e tutti coloro che sono solidalmente tenuti per la contravvenzione, non ne debbano rispondere, e non possano quindi essere all' uopo tradotti in giudizio; salva però sempre nei medesimi la facoltà di far cessare il procedimento col pagamento di cui agli art. 46 e 47 della legge suddetta.

46. Ciò deriva dal perchè il processo verbale di contravvenzione, anche a carico di un solo, deve considerarsi compilato a carico di tutti i contravventori; e d'altra parte il processo verbale non è condizione indispensabile pel procedimento di contravvenzione, ed al suo difetto od alle sue irregolarità si può supplire con altri mezzi di prova non vietati dalla legge.

47. Benchè più siano i contravventori alla legge sul bollo, pure, se non hanno commessa che una sola contravvenzione, si applica una sola multa con l'obbligo solidale dei contravventori, e non già tante multe quanti sono i contravventori. — C. Roma, 12 novembre 1880, Saveri, Foro II, 51 (n).

48. Le note delle spese che i procuratori o causidici devono compilare e depositare cogli atti della causa, sotto pena di una multa da lire 50 a lire 100, a senso dell'art. 352 del cod. di proc. civile, sono veri e propri atti del procedimento e complementari della causa.

49. Epperò è loro applicabile l'art. 31 della legge sul bollo 13 settembre 1874, giusta cui è proibito di fare, sì per originale che per copia, due o più atti distinti sul medesimo foglio, nè si può loro estendere l'eccezione portata dal n. 2 del successivo art. 32, la quale riguarda solamente gli atti di semplice istruttoria.

50. Ed a togliere a tali note di spese il carattere di atti della causa non può valere la circostanza che esse siano mancanti della firma del procuratore. — C. Roma, 7 febbraio 1881, Sordi, Foro, II, 100.

51. Giusta l'art. 44 della legge 8 giugno 1874, le sostituzioni di procuratore, non ristrette alle udienze, come è previsto dall'art. 46 della stessa legge, ma generali ed estese a tutto il mandato, debbono farsi con atto ricevuto dal cancelliere.,

52. Alla sostituzione generale nella procura *ad lites* non è applicabile l'art. 46 della legge 8 giugno 1874.

53. Questo articolo non autorizza il procuratore a stendere la dichiarazione, di cui vi si parla, sullo stesso foglio contenente la procura spedita a suo nome — C. Roma, 23 luglio 1880, Forni, Corte S. Roma, 1880, v. s. 381.

54. Nei rapporti fra debitore e creditore la spesa per

la tassa di bollo relativa alle quietanze è a carico del debitore. — T. Roma, 21 aprile 1881, Stampelli e Panzieri c. Società Anglo romana per la illuminazione a gaz di Roma, Foro, I, 572.

55. L'avvocato o procuratore esercente, che come mandatario di una parte tratta una causa innanzi al foro pretoriale, è responsabile di contravvenzione in proprio, se, in tale sua veste e qualità, a nome del suo cliente produca un documento senza bollo o con bollo insufficiente.

56. Non vale opporre che il ministero d'avvocato o di procuratore non è necessario nei giudizi innanzi al pretore; basta che tale ministero, nonessendo vietato dalla legge, siasi assunto dall'avvocato o procuratore esercente.

57. Il quale, come pei diritti di onorario può valersi della legge che regola l'esercizio dell'avvocatura o procura, così è tenuto ad osservare i doveri della professione, tra i quali senza dubbio vi è anche quello di ottemperare nell'esercizio della medesima a quanto è prescritto dalla legge sul bollo. — C. Roma, 29 aprile 1881, Sicorè, R. leg., 1881, 212; Corte S. Roma, 1881, 850.

58. Della contravvenzione alla legge sul bollo, commessa da un vicecancelliere di pretura, il quale inserì nel fascicolo degli atti di una causa e ricevè un atto di procura steso in contravvenzione all'art. 19 § 3, n. 3, della legge 13 settembre 1874, deve rispondere esso vicecancelliere, non il mai cancelliere che alla contravvenzione fu estraneo. — C. Roma, 18 maggio 1881, Comparini, Foro, II, 390.

59. L'ufficiale dello stato civile, che in atti di mamatrimonio da lui celebrati ha accettati documenti con marche da bollo che avevano segni di precedente uso, è responsabile anch'esso solidalmente e in proprio di contravvenzione all'art. 28 n.3 della legge sul bollo del 13 settembre 1874, giusta l'art. 45 n. 3 della stessa. — C. Roma, 11 febbraio 1881, Clops, Corte S. Roma, 1881, 1190; R. amm., 1882, 531.

60. Non è censurabile in cassazione il giudizio della Corte di merito, la quale dalle varie circostanze della causa deduce, che la impressione del timbro, posto dall'ufficiale del registro, abbia annullate le marche da bollo apposte in una cambiale, sebbene la impressione del timbro non lasci leggere le indicazioni che porta.

61. Dato in fatto, che la impressione del timbro sia fatta da un ufficiale pubblico, della negligenza usata non può riversarsi la colpa sulle parti innocenti.

62. Contro le parti non si potrebbe agire se non per collusione col ricevitore del registro, o per titolo di falso. — C. Roma, 12 febbraio 1881, Bocci c. Bourbon del Monte, Annali, 1881, 91.

63. La tassa di bollo che si paga per le cambiali nulla ha di comune colla tassa che si paga pel contratto di apertura di credito. — C. Roma, 11 luglio 1881, Finanze c. De Blasio, De Palma e Mansolini, Corte S. Roma, 1881, 946; Legge, 1882, I, 402; Annali, 1882, p. sp. 7; Bollettino, 1882, 172.

64. Commettono contravvenzione alla legge sulle tasse di bollo coloro che in carta semplice si firmano come accettanti e come avallanti, possa o non possa aver l'atto relativo efficacia giuridica, siano o no in buona fede i soscrittori. — C. Roma, 14 gennaio 1881, Paolini e Lettieri, Corte S. Roma, 1881, 90; G. trib. Nap., XXX, 574; Massime, 1881, 291.

65. Fra gli atti e scritti, compresi nell'art. 20 n. 39 della legge 13 settembre 1874 pei quali la tassa di bollo può essere corrisposta in modo straordinario, prima che siano muniti di firma delle parti, vi sono nominativamente indicati gli originali degli atti di protesto cambiario che per la speciale loro natura vanno soggetti alla tassa di lire tre senza riguardo alla dimensione della carta.

66. Cade quindi in contravvenzione il notaio il quale abbia redattò un originale di protesto cambiario su carta da bollo da lira una, e lo presenti all'ufficio del registro per essere sottoposto alla tassa suppletiva quando il medesimo già trovavasi munito della sua firma.

67. Non giova ad escludere la contravvenzione l'invocare la eccezione contenuta nell'ultimo alinea dell'art. 46 della legge, se dal contesto dell'atto non risulti espressamente dichiarato che la insufficienza del bollo derivò dal non essersi potuto trovar carta, nè supplire altrimenti, attesa l'urgenza, e se l'atto non siasi presentato entro tre giorni all'uffizio per sottoporlo alla formalità ed alla tassa. — C. Roma, 6 aprile 1881, Di Gaspare, Corte S. Roma, 1881, 394; Not. it., 1881, 432.

68. Le lettere di cambio, i biglietti all' ordine o gli altri recapiti di commercio, non regolarmente e originariamente o nel tempo prescritto bollati, non producono alcuno degli effetti cambiari previsti dalle leggi civili e commerciali.

69. Tale inefficacia perdura anche quando la contravvenzione al bollo sia stata riparata col pagamento della tassa suppletiva e della pena pecuniaria. — A. Brescia, 2 novembre 1881, Schiavini c. Donati e Griani, Foro, I, 1112 (n).

70. La perdita degli effetti commerciali per le cambiali non bollate, non è relativa o temporanea, ma assoluta e perpetua. — C. Roma, 12 febbraio 1881, Bocci c. Bourbon del Monte, Annali, 1881, 91.

71. La lettera di cambio, purchè creata nel Regno, va soggetta alle disposizioni dell' art. 42 della legge sul bollo, anche quando fosse tratta sopra una persona o casa di commercio residente all' estero.

72. La sola conseguenza che si verifica a carico di una lettera di cambio non regolarmente ed originariamente bollata, si è quella di perdere l' efficacia di titolo cambiario; ma con la perdita degli effetti cambiari non si verifica eziandio la perdita degli effetti giuridici.

73. In rapporto alla lettera di cambio, sono effetti cambiari quelli soltanto che riflettono le garanzie ed i privilegi che le leggi civili e commerciali accordano a questa speciale forma di contratto.
74. È il contrario effetto comune ad ogni altra specie di atto, scritto o documento, quello di far prova dell' esistenza e della natura di una obbligazione, quindi una lettera di cambio, in contravvenzione alla legge sul bollo, sebbene per questo motivo sia considerata come una privata scrittura, nulladimeno conserva tutta l'efficacia per provare non solo l'esistenza dell' obbligazione in coloro, che l' hanno firmata, ma ben anco l' indole commerciale dell'obbligazione medesima. — A. Roma, 21 aprile 1881, Ligieri c. Parodi e Pandolfi, Temi rom., 1881, 171.
75. È giudizio di fatto, incensurabile in cassazione, il ritenere che una cambiale, benchè pagabile a semplice richiesta, pure per non essere stata protestata che oltre un' anno dopo la sua creazione, debba considerarsi scadibile dopo sei mesi.
76. Per questa cambiale la tassa graduale ordinaria dev' essere raddoppiata. — C. Roma, 17 gennaio 1881, Piazza, Corte S. Roma, 1881, 96.
77. Una contravvenzione alla legge sulla pubblica sicurezza non esclude l'altra alla legge sul bollo.
78. Ritenuto in fatto che si tratti di un vero registro degli avventori alla locanda, cade in contravvenzione alla legge sul bollo chi non sottopone alla tassa di centesimi cinquanta quei registri. — C. Roma, 14 novembre 1881, Grimaldi, Corte S. Roma, 1881, 1036.
79. Costituiscono due distinte contravvenzioni alla legge 13 settembre 1874 sul bollo, la sottoscrizione e l' uso di atti non bollati, e sebbene commesse da una stessa persona, danno vita a due diverse azioni, le cui conseguenze giuridiche sono da tenersi distinte avendo riguardo al tempo in cui ciascuna delle due contravvenzioni è stata consumata. — C. Roma, 12 novembre 1880, Ruffini, Corte S. Roma, 1881, 7; R. amm., 1881, 153; Riv. pen., XIII, 388.
80. Chi applica marche da bollo usate, falsicandone le serpentine, viola in doppio modo la legge sul bollo, e questa falsità è regolata nei suoi elementi costitutivi con le norme del codice penale. — C. Roma, 6 dicembre 1880, Crespi, Riv. pen., XIII, 505; Corte S. Roma, 1880, v. s. 320.
81. Nel caso che le quietanze sfornite delle prescritte marche da bollo siano state rilasciate dall'imputato residente in un luogo e siano poi state trasmesse o consegnate al destinatario residente in altro luogo, la competenza a conoscere della contravvenzione è determinata dal luogo della consegna. — C. Roma, 18 marzo 1881, Isernia, Foro, II, 227 (n).
82. Di fronte alla disposizione testuale dell' art. 44 della legge 13 settembre 1874, giusta la quale tutte le contravvenzioni in materia di tasse di bollo devono, senza veruna eccezione, esser conosciute e decise dal tribunale correzionale, non può esser mai il caso di applicare l' art. 252 del cod. di proc. pen., pel rinvío della causa al giudizio del pretore, poichè tale rinvio suppone il principio almeno della giurisdizione, la quale nel pretore, per la materia speciale delle tasse sul bollo, è assolutamente esclusa dal chiaro testo della legge.
63. L' incompetenza del pretore a giudicare di simili cause, essendo relativa a ragion di materia e quindi di ordine pubblico, deve esser elevata d' ufficio. — C. Roma, 4 aprile 1881, Rapanelli, Foro, II, 216 (n).
84. Deve essere giudicato dal tribunale correzionale e non dal civile, il fatto di avere alcuni impiegati dell' amministrazione dei dazi governativi e comunali firmato e rilasciato delle bollette munite di bollo già precedentemente annullato, e che era apposto alle bollette in bianco di registri non esauriti.
85. Il doppio uso di queste bollette può apparire dalle traccie della doppia timbratura, della perizia giudiziale e dalla ispezione del magistrato. — C. Roma, 14 novembre 1881, Garbuio, Frezza, Bernardi e Marcello, Corte S. Roma, 1881, 942.

V. *Amnistia* 6, 7 — *Carte da giuoco.*

Bonifica (lavori e tassa di).

1. Finchè i lavori di bonifica dell' agro Nocerino siano compiuti, i Comuni devono pagare le tasse.
2. Se i lavori si trovano compiuti, al Comune non compete azione per domandare se ed in che misura debba la tassa, ma quale sia la somma definitiva, tenuto conto di quanto avessero contribuito durante i lavori, della quale dovessero risultare creditori o debitori. — C. Roma, 20 aprile 1880, Finanze c. Com. Siano, Corte S. Roma, 1880, v. s. 281.

V. *Competenza civ.* (spese di bonifica) 122.

Borsa (operazioni di) — [c. comm. 29; L. 14 giugno 1874, n. 1971; e 13 settembre 1876, n. 3326].

BIBLIOGRAFIA.

1. I contratti di borsa per operazioni differenziali. MUSSO G. B., Eco Gen., 1881, II, 225.
2. Ancora e sempre degli affari differenziali. VIDARI Ercole, G. leggi, 1881, 129.
3. Del contratto di riporto. MANCINI P. S., Filangieri, 1881, 523.

GIURISPRUDENZA.

4. Per le combinate disposizioni delle leggi 14 giugno 1874, e 13 dicembre 1876 relative alle contrattazioni di borsa, i soli contratti *differenziali per giuoco o scommessa* sono assoggettati alla condizione che essi siano scritti sopra appositi doppi registri bollati da ritirarsi uno caduno delle parti, non quelli che riflettano l' effettiva e reale consegna dei titoli. — A. Torino, 11 febbraio 1881, Sormani c. Levi, Giur. Tor., 1881, 230; Eco Gen., 1881, II, 140.

5. Le reiterate operazioni di borsa aventi per scopo, non il semplice rinvestimento di un capitale, sibbene la speculazione sull'aumento e sul ribasso dei pubblici valori, si reputano altrettanti atti di commercio; specialmente poi se le contrattazioni di borsa sono poste in essere col mezzo di agenti di cambio o da persona abitualmente dedita al commercio.
6. La legge 13 settembre 1876 considera nei contratti di borsa la natura di atto commerciale.
7. Nelle contrattazioni di borsa la promessa s' intende fatta nel luogo, del quale portano la data i foglietti bollati istituiti dalla legge 13 settembre 1876, e che sono mezzo tassativo e unico di prova delle contrattazioni medesime.
8. La legge concedendo l' azione in giudizio per i contratti di borsa, anche quando abbiano per oggetto il solo pagamento delle differenze, finge che sia avvenuta la consegna effettiva dei titoli negoziati.
9. La consegna fittizia, equiparabile alla consegna reale, si deve ritenere avvenuta in quella borsa o piazza di commercio cui si trova addetto lo agente di cambio, e secondo i prezzi della quale, per volontà delle parti, deve farsi la liquidazione delle differenze.
10. Il pagamento delle differenze, nel silenzio del contratto, deve eseguirsi nel luogo della presunta consegna dei titoli, della quale tiene le veci la liquidazione delle differenze che fa l' agente di cambio, essendo applicabile al caso l' art. 1508, e non l' art. 1249 del cod. civ.
11. L' agente di cambio per disposizione del codice di commercio non può fare operazioni di commercio o di banco per conto proprio, nè ricevere, nè fare pagamenti per conto dei propri committenti. Egli inoltre è tenuto a manifestare prima della conclusione del contratto, alla parte, che ne fa la domanda, il nome dell' altra parte.
12. Quelle disposizioni non sono state derogate dall' art. 3 della legge 13 settembre 1876.
13. L' articolo suddetto, stabilendo una responsabilità in proprio a carico del pubblico mediatore che tacque, richiesto, nei contratti a termine, il nome dell' altro contraente, non gli conferisce una azione diretta per la esecuzione del contratto, ma una semplice azione alla indennità contro la parte inadempiente, in quanto cioè egli provi le conseguenze dannose a cui è dovuto soggiacere per colpa della medesima.
14. Prima di respingere la domanda di un pubblico mediatore, come carente di azione, la equità vuole che egli sia ammesso a provare i danni a
A cui può essere rimasto esposto. — A. Roma, 19 marzo 1881, Tramontano c. Mazzoni, Temi rom., 1881, 110; Eco Gen., 1881, II, 373; Annali, 1881, 444.

Bosco — V. *Foresta.*

Brevetto d' invenzione — V. *Privativa industr.*

Buona e mala fede — [c. c. 41, 45, 116, 450, 452, 701-709, 716, 933, 1124, 1126, 1146-1150, 1759, 1762, 1851, 2135, 2137] V. *Contratto* 13 — *Diritto romano* 10 — *Matrimonio* 5 — *Pagamento* 4, 5 — *Prestrizione civ.* — *Privativa industriale* — *Successione.*
— in materia penale — V. *Carte da giuoco* 15, 18, 20 — *Stampa* (reato di) 24.

Buonatenenza.

Buon costume (condizione contro il) — [c. c. disp. prel. 12, 849, 1065, 1122, 1160] — V. *Condizione.*

Buon costume (reati contro il) — [c. p. 420-425].

Bibliografia.

1. Il mal costume in Italia ed il codice penale. Biusso
A Greco, Circ. giur., 1881, 193; G. trib. Nap., XXX, 565.

Giurisprudenza.

2. L'art 421 cod. pen. protegge i minori contro le altrui pratiche di corruzione fisico-morale, quand'anche essi siano già corrotti, e senza distinzione se gli atti di corruzione tendano a soddisfare la propria e l'altrui libidine.
3. La circostanza che si tratti di bambine di cinque anni, non toglie che si verifichi il reato di
B offesa al pudore. — A. Venezia, 9 settembre 1881, Rossi, M. trib. Mil., 1881, 935; Temi ven., 1881, 520; Legge, 1881, II, 602.
4. L'eccitamento alla corruzione non è presumibile che in danno di minori, i quali sieno capaci di sentire e ritenere una impressione morale, fomentandone gli appetiti; non è quindi concepibile negli infanti.
5. Il criterio differenziale tra eccitamento alla corruzione ed oltraggio al pudore, si deve trovare nella qualità degli atti osceni, che soltanto nel primo reato sono di tale indole da lasciare impressioni così forti che possono pervertire il senso
C morale dei minori. — A. Venezia, 4 giugno 1881, Dal Santo, Temi ven., 1881, 335.
6. La circostanza aggravante, prevista dall' articolo 422 del codice penale, si verifica anche quando il reato sia stato commesso sopra minorenni affidati all'imputato per apprendere un mestiere.
D — C. Torino, 26 luglio 1881, Becco, M. trib. Mil., 1881, 930; Annali, 1881, 125.
7. Deve rispondere del crimine di libidine contro natura, e non del delitto di oltraggio al pudore, chi usò violenza carnale contro un giovinetto, non senza cagionargli dolore allo sfintere ed una
E irritazione alla mucosa del retto. — C. Roma, 27 aprile 1881, Stara, Corte S. Roma, 1881, 998.
8. Nel reato di libidine contro natura senza violenza nè scandalo, ma per il quale vi sia stata querela, il corso dell'azione penale non può più essere arrestato dalla desistenza del querelante.
9. L'adesione agli atti di libidine da parte della persona che ne fu il soggetto passivo non toglie
F a questa il diritto di querelarsene. — C. Torino, 20 aprile 1881, Simili, Foro, II, 333 (n).
10. Commette il reato di che all'art. 301 § 2 del cod. pen. toscano, colui che, con scienza e coscienza

di essere veduto, si mostra in attitudine oscena, comunque lo scandalo pubblico, lungi dall'essere contemporaneo al fatto oltraggioso al pudore, si verifichi in seguito. — C. Firenze, 6 novembre 1880, Mencantini, Riv. pen., XIII, 354; Bett. 1881, 58.

— oltraggio al pudore. — [c. p. 420].

— corruzione, prostituzione, lenocinio — [c. p. 421-424].

— stupro e ratto. — V. *Stupro e ratto.*

Buono e approvato — [c. c. 1325, 1326]. V. *Falso civ.* 5.

Cabreo.

Caccia — [c. c. 712; L. com. prov. 20 marzo 1865, n. 2248, 172, n. 20].

SOMMARIO.

BIBLIOGRAFIA.

1. Sull'esercizio della caccia. Roma, 1880, Tip. Terme Diocleziane.
2. La legislazione sulla pesca e sulla caccia. Commento. Aronne RABBENO, Torino, Unione tip. editrice.
3. Se ad eliminare la contravvenzione di caccia sia sufficiente l'aver già presentato domanda per ottenere la licenza e fatto il relativo deposito e l'averla ottenuta prima del giudizio, ma dopo la contravvenzione. Foro, II, 218.
4. Diritto di caccia nei terreni aperti ed incolti. F. NOCCIOLI, Roma, Tip. Pallotta.
5. Il nuovo progetto di legge sull'esercizio della caccia e dell'uccellagione. T. TITTONI, Roma, Tip. Artero.

GIURISPRUDENZA.

6. Il permesso di caccia è personale, e per nessuna circostanza può essere fruito in società. — C. Roma, 13 dicembre 1880, Viel De Toffol Bortol, Corte S. Roma, 1880, v. s., 149; Riv. pen., XIII, 501; Annali, 1881, p. sp., 99.

7. A costituire il reato di contravvenzione alla legge sulla caccia non è necessario nello autore *l'animus nocendi.*

8. La legge 8 giugno 1874 sulla caccia si riferisce alle penalità della legge comune contemplata dal cod. pen.; epperò la multa comminata agli autori delle contravvenzioni a quella legge, è risolvibile in carcere. — C. Roma, 8 novembre 1880, Lotti, Foro, II, 72 (n); V. pure *Corte S. Roma,* 1880, 857; *Annali,* 1881, p. sp., 18.

9. La legge dell'8 giugno 1874 sulle concessioni governative non fa alcuna distinzione fra caccia esercitata nel fondo proprio e caccia esercitata nel fondo altrui, fra caccia in fondo aperto e caccia in fondo chiuso. — C. Roma, 16 luglio 1880, Fanizza e Colonna, Foro, II, 284 (n).

10. Secondo l'art. 4 della legge 4 giugno 1874, nonchè le dichiarazioni delle singoli leggi sulla caccia, e specialmente secondo le disposizioni del Dec. italico 21 settembre 1805, deve ritenersi nell'attuale esercizio di caccia chiunque sia sorpreso in aperta campagna con arma da fuoco e provvisto di munizioni da caccia, ancorchè non sia sorpreso nel momento preciso in cui ne fa uso. — C. Roma, 6 ottobre 1880, Menegollo, Foro, II, 7.

11. Basta per costituire il reato di caccia abusiva, che altri sia trovato senza permesso di cacciare, in aperta campagna, fuori delle strade e dei sentieri battuti, con fucile carico a piombo minuto. — C. Roma, 26 ottobre 1880, Roda, Annali, 1881, 22.

12. Chi sia stato sorpreso sull'uscio di casa propria con munizioni da caccia e col fucile recentemente esploso, mentre ancora si stava quivi presso cercando da altri il volatile colpito, può ben essere ritenuto colpevole di contravvenzione alle rr. pp. sulla caccia del 29 decembre 1836, e 16 luglio 1844, se mancava della dovuta licenza. — C. Roma, 6 dicembre 1880, Scopsi, Corte S. Roma, 1880, v. s. 154.

13. È incensurabile, siccome giudizio di fatto, e corrispondente alla ipotesi degli articoli 8 e 9 delle RR. PP. del 29 decembre 1836, la sentenza con cui il magistrato di merito dichiara essere stato sorpreso in esercizio attuale di caccia chi fu trovato in campagna, fuori delle strade e dei sentieri battuti, non solo con fucile e munizioni, ma altresì con reti e tramagli — C. Roma, 6 maggio 1881, Agazzi, Corte S. Roma, 1881, 1210.

14. Gli articoli 1 e 15 delle regie patenti del 16 luglio 1844, insieme combinati, puniscono con multa di lire quindici chiunque eserciti la caccia dal giorno 1 marzo a tutto il 13 luglio.

15. Perchè si verifichi l'attualità di caccia vietata, non è necessario che addosso al contravventore si rinvengano la selvaggina, il fucile carico, e le munizioni.

16. La esplosione effettiva del fucile di chi gira per la campagna accompagnato da un cane da caccia è prova più diretta della caccia che non sia lo avere semplicemente carico il fucile. — C. Roma, 14 febbraio 1881, Arrigoni-Carrozzi, Corte S. Roma, 1881, 286.

17. In materia di caccia basta, a far prova della contravvenzione, il verbale, o denuncia del guardaboschi (benchè munito della sola sua firma), il quale sia di poi sorretto da circostanze relative, dai testimoni sentiti al dibattimento. — C. Firenze 14 marzo 1881, Mannelli, Riv. pen., XIV, 408.

18. La caccia vagante con panie è proibita implicitamente dalla lett. F. dell'art. 4 della legge 8 giugno 1874 che contiene l'esplicito divieto di qualunque caccia con reti o altri ordigni porta-

A tili. — C. Roma. 18 giugno 1880, Salvetti, Foro, II, 261 (n).

19. Il pagamento della tassa pel rinnuovamento della licenza da caccia, avvenuto posteriormente alla commessa contravvenzione, non esime l'autore dalla multa. — C. Roma, 19 gennaio 1881, Bianchi e Ricciardi, Corte S. Roma, 1881, 210.

20. Commette contravvenzione chi esercitò la caccia senza permesso, benchè avesse pagato la relativa tassa. — C. Roma, 23 febbraio 1881, Ferrini, Corte S. Roma, 1881, 491.

21. È sempre colpevole di contravvenzione di caccia chi è sorpreso nell'atto di cacciare, prima di aver ottenuta la licenza, benchè ne avesse già fatto domanda e depositata la relativa tassa.

22. E non toglie la contravvenzione nemmeno l'aver ottenuto la licenza lo stesso giorno in cui l'imputato fu sorpreso nell'atto di cacciare, se tale caccia avvenne sulle prime ore del mattino, e la licenza fu rilasciata posteriormente, benchè nello stesso giorno. — C. Roma, 16 marzo 1881, Di Claudio, Foro, II, 217 (n).

23. Nel caso di porto di fucile e di esercizio di caccia senza licenza, la legge 12 dicembre 1875 ne attribuisce la conoscenza esclusiva alla Corte suprema di Roma, conoscenza che si estende a tutte le questioni che possono sollevarsi nel corso del giudizio, compresa quella relativa alla competenza per decidere in caso di conflitto, se al pretore o al tribunale correzionale spetti il diritto di giudicare del merito della causa. — C. Roma, 11 novembre 1880, Schermi, Corte S. Roma, 1880, v. s. 19.

24. La legge dell'8 giugno 1874 sulle concessioni governative, benchè porti una sola intitolazione, contiene in realtà due leggi distinte.

25. Non è indispensabile la perizia sull'idoneità del fucile ad esplodere per dichiarare il reato di caccia abusiva.

26. L'avere l'arme servito esclusivamente alla caccia, non fa scomparire il reato di porto d'arme senza permesso. — C. Roma, 10 decembre 1880, Di Maria, Uniade, Corte S. Roma, 1880, v. s. 156; Annali, 1881, p. sp. 89.

27. Chi senza licenza va a caccia in tempo proibito si rende colpevole di due reati, l'unicità del fatto non escludendo in massima che duplice sia il diritto offeso: l'uno contro il diritto di veder tutelata la proprietà agricola e la propagazione della specie degli uccelli, l'altro contro il diritto della finanza.

28. La legge 19 luglio 1880 ha stabilita un'unica tassa pel porto d'arma e per l'uso di essa a scopo di caccia. — C. Roma, 18 marzo 1881, Gobbi, Corte S. Roma, 1881, 471.

29. Anche dopo la legge del 19 luglio 1880, è responsabile di due contravvenzioni colui che senza permesso abbia portato armi (ancorchè di misura) e cacciato. — C. Roma, 22 luglio 1881, Brogi, Annali, 1881, p. sp. 159.

30. Ritenutosi in Toscana dal giudice del merito che gl'imputati sieno stati sorpresi dai reali carabinieri in tempo di neve armati di fucile e intenti a cacciare, benchè sprovvisti della licenza di cacciare e portare armi, invano si ricorre contro la condanna inflitta per la triplice contravvenzione agli art. 452 del c. p., 4 della legge 8 giugno 1874 e 7 della legge toscana 3 luglio 1836. — C. Roma, 26 aprile 1880, Guideri e Olmastroni, Corte S. Roma, 1880, v. s. 297.

31. L'art. 2 delle disposizioni transitorie contenute nella legge finanziaria del 19 luglio 1880, è applicabile alle sole contravvenzioni a leggi finanziarie per le quali non siano comminate pene speciali, non alla legge sulla caccia.

32. L'aumento di due decimi, stabilito dall'art. 1, n. 50 di detta legge, benchè elevi la pena dalle cinquanta alle sessanta lire, non aggrava la natura del reato di caccia, convertendo la contravvenzione in delitto.

33. È inappellabile perciò la sentenza del pretore sulla contravvenzione prevista dall'art. 1, n. 50 della stessa legge. — C. Roma, 4 maggio 1881, Santanello, Corte S. Roma, 1881, 1150.

34. È giudizio di fatto incensurabile in cassazione, il determinare il genere di caccia esercitato dall'imputato. — C. Roma, 8 novembre 1880, Lotti, Foro, II, 72; V. pure Corte S. Roma, 1880, 857; Annali, 1881, p. sp. 18.

35. Inutilmente si pretendono violate la legge 8 giugno 1874 sulla caccia e la tabella annessa alla legge 13 settembre dello stesso anno, sotto l'impero della legge 19 luglio 1880 allegato *F*.

36. Chi per caccia con reti fisse senza permesso è stato condannato a 50 lire invece che a 100 di multa, attesa la sua minore età, non ha interesse a ricorrere contro questa sentenza, mentre alle lire 100 dovevano per l'art. 3 aggiungersi due decimi. — C. Roma, 11 maggio 1881, Longagnoni, Corte S. Roma, 1881, 684.

37. Il reato di chi, avendo il permesso di portare armi se ne serve per uso di caccia (art. 4 della legge 8 giugno 1874), costituisce delitto per quanto riguarda gli effetti di rito e per conseguenza anche per l'appellabilità della causa. — C. Roma, 19 luglio 1880, Alberini, Corte S. Roma, 1880, v. s. 377.

38. La legge del 19 luglio 1880 non punisce più il fatto di chi, munito di porto d'arme per sola difesa personale, se ne vale per uso di caccia; e perciò questo fatto rientra nel caso generale di caccia senza permesso, che si punisce col quintuplo della tassa, cioè con lire 50 d'ammenda, e si prescrive in un anno dalla commessa contravvenzione.

39. La pena suddetta è sempre di polizia, e la contravvenzione non si converte in delitto da che la tassa soggiace all'aumento dei due decimi e così il quintuplo della pena ascenda a lire 60. — C. Roma, 21 febbraio 1881, Birindelli, Corte S.

Roma, 1881, 229; Annali, 1881 p. sp. 54; Massime, 1881, 365.

40. Il pubblico ministero può appellare dalla sentenza pretoriale, che ha dichiarato non esser luogo a procedere contro chi era stato imputato di aver cacciato, col permesso di caccia, bensì, ma non munito del patentino, del quale all'art 15 della legge toscana 3 luglio 1856, quantunque esso avesse richiesto per costui l'applicazione della pena in sole lire 50, cioè nel *minimum* della pena sancita dall'art. 9 della legge toscana stessa. — C. Roma, 1 decembre 1880, Tasso Bertolli, Corte S. Roma, 1880, v. s. 153.

41. I due decimi di aumento, imposti per l'esercizio della caccia dall'art. 8 della legge 13 settembre 1874, formano parte integrante della tassa.

42. Nel calcolare perciò la pena del doppio della tassa comminata per le contravvenzioni, debbono comprendersi anche i due decimi di sovrimposta. — C. Roma, 14 aprile 1880, Spinelli, Corte S. Roma, 1880, v. s. 378.

43. Prescrittasi l'azione penale per la contravvenzione alle leggi sulla caccia, commessa da chi abbia ucciso dei colombi in un fondo contiguo a quello del loro padrone, non essendo egli di questo fondo nè proprietario, nè fittaiuolo, nè socio del colono, non rimane esclusa insieme l'imputazione dell'altra contravvenzione, affatto indipendente, prevista dall'art. 677 del codice penale. — C. Roma, 2 luglio 1880, Marinelli, Corte S. Roma, 1880, v. s. 371.

44. L'ultimo alinea dell'art. 4 della legge 8 giugno 1874 sulla caccia, il quale dispone che restino ferme le penalità sanzionate da altre disposizioni legislative, significa, essere tuttavia applicabili le leggi penali anteriori, in quanto si riferiscono a materie dalla legge posteriore non contemplate, ovvero che colpiscono il fatto medesimo sotto un altro punto di vista, perchè contenente la violazione ad un tempo di diritti diversi. — C. Roma, 19 luglio 1880, Perugini, Corte S. Roma, 1880, v. s. 372.

45. La concessione a determinata persona del porto d'arma e di caccia nella regione toscana, costituendo per le legge 15 febbraio 1797 e 16 febbraio 1817 un diritto quesito, non può essere abolita se non da una espressa disposizione della legge posteriore. — C. Roma, 28 luglio 1880, Rodriguez, Corte S. Roma, 1880, v. s. 390.

46. Per la caccia nelle provincie toscane degli animali acquatici e di ripa, deve sempre osservarsi la legge toscana riguardo al tempo in cui detta caccia è permessa.

47. Quanto al permesso, basta quello ordinario di caccia, prescritto dalle leggi generali dello Stato; non è necessario ottenere per essa un permesso speciale. — C. Roma, 8 luglio 1881, Giovannoni, Annali, 1881, p. sp. 158; Bettini, 1882, p. sp. 5; Corte S. Roma, 1881, 1114.

48. La legge toscana sulla caccia conserva vigore perciò solo che ne riguarda il tempo e per le prescrizioni relative al rispetto delle proprietà ed alla conservazione delle razze.

49. Non incorre però in contravvenzione chi in Toscana, provvisto regolarmente del permesso di porto d'armi e di caccia, secondo le vigenti leggi, quantunque senza il patentino già prescritto dall'art. 15 della antica legge di quel paese, cacci animali acquatici e di ripa, se non sia fuori del tempo determinato da quest'ultima legge. — C. Roma, 20 giugno 1881, Mazzinghi, Corte S. Roma, 1881, 1198.

V. *Armi* 22-25 — *Competenza pen.* 7 — *Concorso di reati* 8.

Cadastro — V. *Catasto.*

Calmiere.

Calo — V. *Tara e Calo.*

Calunnia — [c. p. 375-380].

1. La denuncia di un furto, che si sa non avvenuto, e che si attribuisce a persona, perciò innocente, col disegno di nuocerle, costituisce calunnia. — A. Roma, 3 aprile 1880, Fabrizi, Riv. pen., XIII, 192.

2. È validamente processato e condannato per calunnia a termini dell'art. 266 c. p. toscano, colui che ha falsamente e con dolo incolpato altri in giudizio di un fatto punibile, che il giudice istruttore con sua ordinanza dichiarò insussistente. — C. Firenze, 10 decembre 1881, Lazzeri c. Fieri-Fierli, Annali, 1881, 173; Riv. pen., XV, 349.

Cambiale — V. *Effetto cambiario.*

Cambiamento di stato — [c. p. c. 332, 333] — V. *Procedimento civ.*

Cambio marittimo — [c. comm. 426-445, 540].

1. Il capitano può nel corso del viaggio contrarre un prestito a cambio marittimo assicurandolo sulle merci del carico.

2. La validità di questo mutuo non è subordinata allo adempimento delle formalità prescritte dall'art. 427 citato codice, le quali riguardano soltanto i rapporti del mutuante a cambio marittimo cogli altri creditori, non quelli dello stesso mutuante coll'armatore o proprietario della nave o del carico vincolato.

3. Neppure è subordinata all'adempimento delle formalità di cui all'art. 331, l'inosservanza delle quali rende bensì responsabile il capitano verso l'armatore o i proprietari delle merci vincolate, ma non pregiudica le ragioni del mutuante verso costoro sulla nave o sul carico. — C. Torino, 4 marzo 1881, Weiss c. Pratolongo Giur. Tor., 1881, 414; Eco Gen., 1881, I, 857; Giur. comm. Gen., 1882, I, 5; M. trib. Mil., 1881, 407.

Camera di commercio — [L. 6 luglio 1862, n. 680; R. D. 31 agosto 1862, n. 814].

1. I membri amministratori dei consigli delle succursali della Banca nazionale debbono considerarsi come soci amministratori di una stessa società a termini dell'art. 10 della legge 6 luglio 1862 sulle camere di commercio; quindi, formando parte d'una camera di commercio un mem-

bro del consiglio di amministrazione di una succursale della Banca nazionale, non possono entrare a far parte della medesima altri membri appartenenti allo stesso consiglio di amministrazione. — C. Stato, 8 gennaio 1881, Ministero di agricoltura industria e comm., Bott., 1881, 2, 66; Legge, 1881, I, 502.

2. Il farmacista che non si limita all'esercizio della propria professione, ma estende le sue operazioni di compravendita ad altre merci, quali sarebbero i preparati esteri, le acque minerali ed altre materie affini, fa atto di commercio e deve essere inscritto nelle liste degli elettori commerciali. — A. Venezia, 16 novembre 1880, Maggioni, Foro, I, 59 (n).

3. In caso di rinuncia dei membri componenti la camera di commercio non può procedersi alla surrogazione a norma dell'art. 7 della legge 6 luglio 1862 n. 680, ma colle elezioni suppletive, quando coloro che dovrebbero surrogare i rinunzianti non sortirono che uno o due voti. — C. Stato, 26 gennaio 1881, Camera di comm. di Verona, Legge, 1881, I, 539.

Camera di consiglio in materia civile — [c. p. c. 778-783, 125, 130, 136, 206, 793, 794, 798, 801, 802, 836, 845, 954; c. c. 2039; Reg. gen. giud. 259] V. *Giurisdizione volontaria.*

Camera di consiglio in materia pen. — [c. p. p. 198-204, 246, 247] V. *Istruzione penale*

Camera dei deputati — V. *Parlamento.*

Canale — [c. c. 412, 575 e seg., 599 e seg.] V. *Acque.*

Cancellazione dai registri penali — [c. p. p. 404] V. *Registri penali.*

Cancellazione d'ipoteca — V. *Ipoteca.*

Cancellazione dal ruolo — V. *Procedim. civ.*

Cancelliere — [c. c. 360, 365, 944, 955, 213, 359, 384, 2004, 2084; c. p. c. 53, 55, 312, 313; L. ord. giud. 6 dicembre 1865, 32, 152-164, 246-249; Reg. gen. giud 14 dicembre 1865, 24-36, 135-140, 274-281, 296-298, 385-401; Tariffa civ. 23 dicembre 1865, n. 2700; Tariffa pen. 23 dicembre 1865, n. 2701] V. *Amnistia* 3 - *Competenza civ.* (spese giudiz.) 118, 119 — (depositi) 153, 175, 176 — *Rinvio pen.* 1. — *Tariffa giudiziaria* — *Tribunale.* 1.

Canone — V. *Enfiteusi* — V. pure *Prova testimoniale* 58.

Canonicato — V. *Asse ecclesiastico* — *Ente ecclesiastico* — *Patronato.*

Capacità giuridica — V. *Diritto civile* 17 — *Donna maritata* — *Legato* 46 — *Legge*, 7, 8 — *Matrimonio* — *Minore* — *Monaco* 1, 13-17, 35 — *Straniero.*

Caparra — [c. c 1217, 1230, 1767].

Capitano marittimo — [c. comm. 285, n. 7, 311, 318-342, 526, 537; c. mar. merc. 57-63].

1. Il capitano della nave urtata è responsabile dei danni dell'urto se non fece tutto quanto era in suo potere per evitarlo.

2. Quando l'abbordaggio provvenga da colpa di entrambi i capitani delle due navi, i proprietari sono solidalmente tenuti pei danni verso i terzi. T. Livorno, 11 gennaio 1880, Fraissinet, Velhy c. Morena, Giur. comm. Gen., 1880, II, 103.

3. Nel caso di urto di navi, il capitano della nave da cui l'urto è prodotto, e l'armatore di essa da lui rappresentato, non sono esenti da ogni responsabilità per le dannose conseguenze dell'urto, per ciò solo, che al tempo in cui l'urto avvenne, la nave siasi trovata sotto la direzione di un pilota pratico obbligatorio. — A. Venezia, 27 ottobre 1881, Dal Maschio c. Iliff, Foro, I, 1254.

4. Il capitano è responsabile dell'avaria della merce, ove, servendosi di una facoltà datagli nel contratto, abbia operato esso stesso lo sbarco, valendosi di persone di sua scelta.

5. Tale responsabilità non cessa pel patto che lo sbarco si eseguisca a rischi e pericoli della mercanzia. — A. Catania, 31 gennaio 1881, Cremona c Ditta Bonanno, Giur. Cat., 1881, 29; Bett., 1881, 191; Eco Gen., 1881, II, 201; Giur. comm. Gen. 1882, II, 169.

6. A declinare la responsabilità per lo smarrimento della merce, non può il capitano allegare che i colli non portassero impresso il nome del porto di destinazione, quando ciò regolarmente risulta dalla polizza di carico. — A. Catania, 21 febbraio 1881, Gaston c. Abate, Giur. Cat., 1881, 82; G. pret., 1881, 249.

7. Spetta al capitano della nave la prova, che la merce si avariò per forza maggiore.

8. Fino a prova contraria, si presume la colpa e negligenza del capitano.

9. La prova del sinistro di mare deve risultare da una relazione fatta dal capitano in conformità dell'art. 339 del cod. di comm., e legalmente verificata ai termini del successivo art. 340.

10. Le relazioni del capitano di un legno mercantile straniero, che si trova nelle acque territoriali del regno, debbono essere fatte con le forme prescritte dalle leggi del regno. — A. Catania, 26 gennaio 1881, Lucifero c. Rhoades, Giur. Cat., 1881, 28; Bett., 1881, 190; Annali, 1881, 173.

11. È norma di gius comune marittimo, applicabile quindi alla responsabilità di un capitano estero in estero territorio, quella per la quale la colpa non si presume; ma deve risultare dalle prove tutte raccolte nel giudizio.

12. Nè vale a renderla inapplicabile la mancanza delle carte di bordo e del giornale.

13. La natura della merce non può costituire una colpa, che il noleggiatore abbia diritto di rimproverare al capitano.

14. Soltanto la colpa non può esistere che quando la merce viene caricata senza l'osservanza di quelle regole, che la natura di essa richiede.

15. Gli obblighi assunti dal capitano di fronte al noleggiatore si determinano dal contratto di noleggio, non dalla polizza di carico. — A. Palermo 22 agosto 1881, Tricomi, Scherma, Sgarallino, Circ. giur., 1881, 428; Eco Gen., 1882, II, 106;

Bett., 1882, 204; Annali, 1882, 134; Giur. comm. Gen. 1882, II, 118.

16. Ad una clausola della polizza di carico concepita nel senso che gli armatori, il capitano e il bastimento non siano responsabili dei rischi ed avarie di mare, a bordo o nelle chiatte, del fuoco o dalle avarie cagionate dalle macchine, ed in genere dei guasti cagionati da qualsiasi accidente, non può attribuirsi la portata di svincolare gli armatori dalla responsabilità del danno derivato alle merci per colpa del capitano.

17. La disposizione dell'art. 311 cod. di comm., secondo cui i proprietari di navi sono responsabili dei fatti del capitano, è d'ordine pubblico. — C. Torino, 14 dicembre 1880, Ditta Piaggio c. Ditta Stone, M. trib. Mil., 1881, 138.

18. L'obbligo di far visitare la nave prima della partenza, prescritto dall'art. 322 del cod. di commercio, è applicabile tanto ai bastimenti *nazionali*, quanto a quelli *stranieri*, essendo una misura di sicurezza pubblica e di polizia marittima. — C. Firenze, 16 dicembre 1880, Cap. Dade, Intimati, Società di assicurazioni la Svizzera c. Società di assicurazioni l'Italia, Foro I, 233 (n).

V. *Assicurazione* 9, 12, 23 — *Cambio marittimo* — *Nave* 1, 12, 14, 22, 23, 26-28, 33, 34 — *Noleggio* 14, 23-26.

Capitolato — V. *Appalto.*

Capitolo — V. *Asse ecclesiastico* — *Parrocchia e fabbriceria.*

Capo dei giurati — V. *Giurì.*

Cappa.

Cappella — V. *Ente ecclesiastico.*

Cappellania — V. *Asse ecclesiastico* — *Legato* 37 — *Patronato.*

Captazione — V. *Circonvenzione.*

Carabinieri — [c. p. p. 62-70] V. *Funzionario pubb.*

— spese di accasermamento — V. *Casermaggio.*

Carcere (pena del) — [c. p. 27, 33, 56, 95]. V. *Pena* 51-53.

Carcere preventivo — [c. p. 56; c. p. p. 205-228] V. *Libertà provvisoria.*

— sussidiario.

Carceri e sistema penitenziario — [c. p. p. 809, 823].

BIBLIOGRAFIA.

1. Le case di custodia ed i riformatori per i minorenni in Italia. Boscomerengo tip. del Riformatorio.
2. La correzione coatta dei minorenni traviati e delinquenti. C. BOCCHI, Parma, tip. Adorni.
3. La riforma penitenziaria in Italia. BELTRANI SCALIA, Roma, 1879.
4. Note e considerazioni sul libro - La riforma penitenziaria in Italia. P. FASSA, Milano, 1880, tip. Saverio.

V. *Comune* (relazione trimestrale) 73, 74.

Carenza d'azione — V. *Azione* — *Interesse per proporre un' azione.*

Carte da giuoco — [L. 13 settembre 1874, n. 2080, testo unico; Reg. 25 settembre 1874, n. 2131, testo unico; L. 29 giugno 1879, n. 5165].

SOMMARIO.

GIURISPRUDENZA.

1. Il conduttore di un pubblico esercizio può essere condannato per la semplice ritenzione di carte non bollate.

2. L'esercente suddetto può essere condannato per uso di quelle carte, ancorchè non se ne sequestrino che 38 delle 40 di cui si compone il mazzo. — C. Roma, 22 aprile 1881, Lipari, Foro, II 287 (n).

3. L' uso in luogo pubblico di carte da giuoco non bollate costituisce contravvenzione, ai termini dell' art. 8 ultimo alinea della legge 21 settembre 1862 n. 965.

4. L' azione penale per le contravvenzioni si prescrive in un anno dal commesso reato. — C. Roma, 22 decembre 1880, Cuciniello, Corte S. Roma, 1880, v. s., 371.

5. È applicabile la legge 13 settembre 1874 contro chi non fece apporre il nuovo bollo sui mazzi di carte da giuoco. — C. Roma, 13 luglio 1881, Saraceni, Corte S. Roma, 1881, 788.

6. Commette la contravvenzione alla legge 29 giugno 1879 n. 5165, per la ribollatura delle carte da giuoco, l' oste che nel locale del proprio esercizio tiene un mazzo di carte mancanti del nuovo bollo prescritto dall' art. 1 di quella legge, quando era già decorso il termine di sei mesi dalla pubblicazione di essa, quantunque servissero per uso privato.

7. La parola *esercente*, usata in detta legge del 29 giugno 1879, si estende a tutti coloro che abbiano uno degli stabilimenti di cui discorre l'articolo 35 della legge di pubblica sicurezza, e perciò comprende anche gli osti. — C. Roma, 19 gennaio 1881, Tornaghi, Corte S. Roma, 1881, 51.

8. La legge del 19 giugno 1879 esime da tassa la ribollatura delle carte da giuoco.

9. La contravvenzione preveduta da quella legge consiste nel non sottoporre le carte alla ribollatura nei termini prefissi.

10. La mancanza nei verbali di ribollatura delle indicazioni richieste pei verbali di bollatura non produce alcuna nullità. — C. Roma, 23 febbraio 1881, Pub. Min. c. Capodivacca, Corte S. Roma, 1881, 1144.

11. Costituisce la contravvenzione prevista e punita dall' art. 4 della legge 28 giugno 1879 n. 5165, il fatto di chi forma dei mazzi di carte da giuoco senza lasciarvi il vano prescritto dalla legge,

e senza che la carta portante il bollo sia rinchiusa in ciascun mazzo.

12. La disposizione dell'art. 7 del regolamento 25 settembre 1874, perchè riprodotta nell'art. 4 della legge 29 giugno 1879, non può essere attaccata di incostituzionalità. — C. Roma, 9 novembre 1881, Beghi, Corte S. Roma, 1881, 891; R. leg., 1882, 16; Annali, 1882, p. sp., 5; Legge, 1882, I, 634.

13. La legge 29 giugno 1879 impone l'obbligo di bollare le carte da giuoco entro il termine di sei mesi dalla *pubblicazione* di detta legge, che si compie colla inserzione nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, e coll'annunzio di tale inserzione nella gazzetta ufficiale, senza che debba attendersi il giorno in cui le leggi divengono obbligatorie in forza dell'art. 1 delle disposizioni sulla pubblicazione, interpretazione ed applicazione delle leggi in generale.

14. Quindi commette contravvenzione chi non fa nuovamente bollare le carte da giuoco dopo sei mesi da che la legge 29 giugno 1879 fu così pubblicata, sebbene ancora non siano decorsi altri quindici giorni che si richiedono in genere per rendere obbligatorie le leggi. — C. Roma, 21 marzo 1881, Ellena, Foro, II, 285 (n).

15. Giusta la disposizione dell'art. 1 della legge 29 giugno 1879, n. 5165, cade in contravvenzione qualunque pubblico esercente il quale, nel termine ivi prescritto di sei mesi dalla *pubblicazione* della legge, non sottoponga al nuovo bollo i mazzi delle carte da giuoco, di cui si trovi in possesso, senza distinzione se ne abbia o no fatto uso, e senzachè valga a scusarlo nè la sua buona fede, nè la pretesa ignoranza della legge.

16. La suddetta legge agli art. 7 ed 8 non crea però altrettante contravvenzioni quanti siano i mazzi delle carte da giuoco non munite del nuovo bollo, ma si limita a disporre che cade in contravvenzione chi venga trovato in possesso *di mazzi di carte da giuoco* non munite del bollo prescritto, e fissa un *maximum* ed un *minimum* della multa da applicarsi dalle l. 100 alle 600, entro cui lascia al magistrato libera ed ampia facoltà di spaziare secondo la diversità dei casi.

17. Quindi se il numero dei mazzi sequestrati in un solo atto di contravvenzione può influire a fare aumentare la multa, nel limite delle lire 100 alle 600, non potrà mai valere per moltiplicare le contravvenzioni e le pene, e convertire l'unità in pluralità. — C. Roma, 7 febbraio 1881, Mureddu, Foro, II, 104.

18. Non giustifica nè scusa la buona fede in materia contravvenzionale, e tanto meno per le contravvenzioni a leggi finanziarie come quella sul bollo di carte da giuoco. — C. Roma, 13 luglio 1881 Di Palma, Corte S. Roma, 1881, 855.

19. All'irregolarità dei verbali di contravvenzione alle leggi sul bollo delle carte da giuoco può supplirsi con altri mezzi di prova raccolti da pubblico dibattimento e non vietati dalla legge.

20. In materia contravvenzionale, e tanto più di fronte alle leggi finanziarie, l'ignoranza e la buona fede non solo non escludono la responsabilità penale, ma neppure la scusano,

21. La contravvenzione agli art. 7 e 8 della legge 13 settembre 1874 sulle carte da giuoco non può essere punita che fino a lire 400 di multa. — C. Roma, 28 gennaio 1881, Raso, Corte S. Roma, 1881, 159.

22. Non è nullo, e può quindi servire di denunzia o di elemento di prova, il verbale di contravvenzione alla legge sul bollo delle carte da giuoco, benchè nel medesimo non siano indicate le pene comminate dagli articoli di legge a cui si è contravvenuto. — C. Roma, 16 marzo 1881, Ramin, Corte S. Roma, 1881, 387.

23. La condanna solidale a lire 150 di multa dell'esercente la bettola e dei giuocatori, per contravvenzione alla legge sul bollo delle carte da giuoco, è perfettamente legale, secondo gli articoli 7 e 8 della legge 13 settembre 1874 e 1 della legge 29 giugno 1879. — C. Roma, 16 marzo 1881, Greco, Corte S. Roma, 1881, 1196.

24. Trascorso un anno dalla commessa contravvenzione alla legge sul bollo delle carte da giuoco del 13 settembre 1874 n. 2080, cui fosse applicabile le pena dell'ammenda da 25 a 100 lire, l'azione penale è estinta, ai termini dell'art. 140 del codice penale, benchè un coimputato, che non avrebbe potuto invocare la prescrizione annale, sia stato assoluto. — C. Roma, 19 gennaio 1881, Gagliotta, Corte S. Roma, 1881, 59.

25. È competente il tribunale correzionale, e non il pretore, a giudidare della contravvenzione commessa da chi non sottopose, nel termine prescritto, al nuovo bollo i mazzi di carte da giuoco che gli furono sequestrati. — C. Roma, 2 marzo 1881, Comis, Corte S. Roma, 1881, 388.

26. Spetta alla competenza del tribunale correzionale, ed è perciò incompetente il pretore, a giudicare della contravvenzione agli art. 7 e 8 della legge 13 settembre 1874 sul bollo delle carte da giuoco, in relazione all'art. 2 delle legge 29 giugno 1879, per non aver fatto apporre il nuova bollo, da questa legge prescritto, ai mazzi di carte trovate nell'esercizio dell'imputato.

27. La incompetenza del pretore in questo caso può essere rilevata d'ufficio. — C. Roma, 16 marzo 1881, Ramin, Corte S. Roma, 1881, 387.

28. È competente il tribunale non il pretore, a conoscere della contravvenzione alla legge sul bollo delle carte da giuoco, punibile con multa da lire 100 a lire 400.

29. Però al giudice istruttore è lecito deferirne la competenza al pretore per circostanze attenuanti estranee a quelle contemplate nell'art. 684 c. p. — C. Roma, 14 novembre 1881, Capodivacca, Corte S. Roma, 1881, 1116.

V. *Perizia pen.*, 10, 11.

Casellario giudiziale — [R. D. 6 dicembre 1865, n. 2644] V. *Registri penali.*

Casermaggio — [L. com. prov. 20 marzo 1865, n. 2248, 3, 174, R. D. 9 ottobre 1861, n. 251] — V. *Competenza civ.* 105, 106 — *Comune* 61 — *Provincia* 8, 9, 16.

Caso fortuito — V. *Forza maggiore.*

Cassa dei depositi — [L. 17 maggio 1863, n. 1270; Reg. 8 ottobre 1870, n. 5943; L. 11 agosto 1870, n. 5784. all. *D*; c. c. 982].

Cassa invalidi della marina mercantile — V. *Marina mercantile.*

Cassa di risparmio — [c. c. 1232].

Cassazione in genere — V. *Ministero pubb.* 1.

Cassazione in materia civile — [c. p. c. 517-552, 31, 88, 471; L. 12 dicembre 1875, n. 2837; R. D. 23 dicembre 1875, n. 2852].

SOMMARIO.

BIBLIOGRAFIA.

1. È ammesso il ricorso in cassazione da sentenze di loro natura inappellabili? C. ZORZI, Bett., 1881, 38.

1. *bis* Le sentenze dei giudici conciliatori sono suscettibili di ricorso per cassazione. DE GREGORIO Salvatore, Filangieri, 1881, 510.

GIURISPRUDENZA.

2. Non è ufficio della Corte di cassazione, sopra ricorso della parte privata, statuire in massima per norma dei casi futuri, intorno a questioni non influenti nella controversia fra i contendenti. — C. Firenze, 27 giugno 1881, Verrando c. Cuminetti, Foro, I, 792 (n).

3. Una sentenza non può essere impugnata in cassazione per violazione o falsa applicazione di astratti principi di diritto pubblico universale. — C. Torino, 28 decembre 1880, Gambini c. Finanze, Foro, I, 283.

4. Non è ammissibile ricorso in cassazione per violazione di un rescritto speciale emanato alle preci del postulante, e sulle informazioni dei ministri del principe. — C. Firenze, 28 marzo 1881, Comune e Congregazione di Borgo a Buggiano c. Tonini, Temi ven., 1881, 226; Legge, 1881, I, 658, Annali, 1881, 169.

5. Non è ammissibile il ricorso in cassazione per erronea interpretazione di brevi pontifici, non contenenti risoluzioni di massima su di un punto di diritto, ma emanati in caso speciale *ad supplicationem partis.* — C. Roma, 25 maggio 1881, Mantegazza c. Beretta, Economato dei beneficii

vacanti, Coppa e Finanze, Corte S. Roma, 1881.1037; Legge, 1882, I, 549; Boll. cont., 1882, 76.

6. Può somministrare motivo di ricorso in cassazione anche la inosservanza o violazione di regolamenti pubblicati in conformità di una legge, quando ne rimanga pregiudicato un diritto civile privato. — C. Torino, 8 agosto 1881, Motetti c Com. S. Ponzio, M. trib. Mil., 1881, 1058. Cons. amm., 1881, 364; R. amm., 1881, 792; Bett., 1881, 655: Giur. Tor., 1882, 65; Annali, 1881, 480; Cons. amm., 1882, 130.

7. Si può produrre ricorso per cassazione contro un capo della sentenza subordinatamente alla condizione che l'avversario sia per impugnare collo stesso mezzo altro capo della sentenza. — C. Torino, 28 gennaio 1881, Bonaccini c. Dupuy, Giur. Tor., 1881, 271.

8. Non vi è interesse ad annullare il capo di una sentenza che si è limitato a fare una semplice riserva di ragione, senza nulla riconoscere nè pregiudicare. — C. Roma, 12 febbraio 1881, Bocci c. Bourbon Del Monte, Annali, 1881, 91.

9. Non le sole sentenze propriamente tali, ma anche qualunque provvedimento dell'autorità giudiziaria, con cui sia violata la legge, può essere da chi ne rimane leso denunciato in via di cassazione quando non sia aperto altro rimedio contro il medesimo.

10. Sono quindi denunciabili in cassazione le ordinanze del giudice delegato del fallimento, contro le quali non è dalla legge ammesso il mezzo ordinario del reclamo al tribunale. — C. Torino, 24 febbraio 1881, Ottino c. Sindaci della fallita Nogara-Brigola, M. trib. Mil., 1881, 380; Giur. comm. Gen., 1882, I, 20; Giur. Tor., 1881, 813; Legge, 1881, I, 625; M. trib. Mil., 1881, 498.

11. Contro il decreto della Corte d'appello, che provvede nelle forme speciali proprie al regolamento di competenza, è aperta la via al ricorso in cassazione nei termini e colle forme stabilite dalla legge comune, benchè la deliberazione sia stata presa in Camera di consiglio. — C. Firenze, 28 luglio 1881, Busetto c. Wildmann-Rezzonico, Foro, I, 928.

12. Riformata in appello la sentenza del pretore, che negò al convenuto contumace la riapertura del processo, in ordine all'art. 386 cod. proc. civ., ma non rinviata la causa al primo giudice, ed esaminate invece in secondo grado le eccezioni dal contumace proposte, l'attore non ha interesse a reclamare in cassazione contro la risoluzione della disputa sul diritto alla riapertura del processo. — C. Firenze, 27 giugno 1881, Verrando c. Cuminetti, Foro, I, 792 (n).

13. Quando col ricorso si impugnano contemporaneamente una sentenza interlocutoria, che ammise un mezzo di istruzione rimasto ineseguito e la sentenza di merito, per decidere se il ricorrente ha interesse di impugnare la interlocutoria a lui contraria, occorre risolvere il ricorso concernente la sentenza di merito: potendo in caso dell'annullamento di questa, rimanere pregiudicato da quella interlocutoria nel giudizio di rinvio. — C. Firenze, 6 giugno 1881, Micheli c. Pagni, Temi ven., 1881, 365; Bett., 1881, 550; Legge, 1881, II, 802, Giur. comm. Gen., 1882, I, 105.

14. Il terzo, chiamato ed intervenuto di uffizio in causa come cessionario dell'attore, è la parte più interessata nella causa.

15. Quindi, se nella detta qualità di cessionario, e concorde col cedente, spiegò conclusioni speciali perchè gli venisse attribuita e pagata qualunque somma dovuta dal debitore ceduto, ha veste ed interesse, come parte nel giudizio, di ricorrere in cassazione dalla sentenza contraria alle prese conclusioni. — C. Torino, 15 dicembre 1881, Riccardi c. Facchi, Annali, 1881, 456; Bett., 1882, 42.

16. Colui che non ha fatto parte del giudizio in prima istanza ed in appello, non può produrre ricorso per annullamento.

17. Il convenuto in giudizio per dimanda di interdizione ha libera la difesa per evitarla e così, senza bisogno di rappresentante alcuno, può difendersi e poi appellare dalla sentenza e per la stessa ragione produrre il ricorso per annullamento. — C. Napoli, 7 maggio 1881, Mosca c. Sanfaresa, Gazz. proc., XVI, 279; Annali, 1881, 260; Bett., 1881, 508.

18. Chi, essendo parte in un giudizio di primo grado, non lo è del pari in appello, perchè non citatovi nè intervenutovi, non può ricorrere in cassazione contro la sentenza d'appello, pel motivo che dovevasi integrare il giudizio colla sua presenza.

19. Diritto a ricorrere per un tal vizio del giudizio d'appello ha bensì quella parte, che, presente al giudizio stesso, non ne ha domandata l'integrazione, nè ha mosso lamento per non essersi ordinata d'ufficio. — C. Napoli, 10 dicembre 1881, Trogli c. Modarelli, Annali, 1881, 493; Gazz. proc., XVI, 552; Legge, 1882, I, 193; Gazz. leg., 1882, 37; Bett., 1882, 139.

20. Il ricorso por cassazione si deve produrre dalla parte nella stessa qualità e condizione da essa rivestita nel giudizio di merito.

21. Così il rappresentante di un ente morale non ha bisogno di veruna autorizzazione per ricorrere in Cassazione, sebbene la sentenza denunciata abbia dichiarato che quell'ente è un' opera pia, per cui sarebbe necessaria l'autorizzazione della deputazione provinciale. — C. Torino, 29 luglio 1880, Scurani c. Collegio S. Agostino di Piacenza, Giur. Tor., 1881, 130.

22. Quando manca il mezzo di annullamento per difetto di discussione, la cassazione non può d'ufficio elevarlo. — C. Napoli, 8 febbraio 1881, Cassa marittima c. Cilento, Gazz. proc., XVI, 239.

23. Non è ufficio della Corte suprema di riandare i fatti per conoscere se siano o no dimostrati; la sua missione è di vegliare che non siano violate

A le norme di diritto. — C. Firenze, 21 febbraio 1881, Stroili c. Società ferroviaria di A. I. Temi ven., 1881, 204; Legge, 1881, I, 481; G. pret., 1881, 93.

24. Dato un fatto, ritenuto dal magistrato di merito, ciò che può fare obbietto di ricorso sono le conseguenze di diritto, in quanto o non si racchiudano nel fatto medesimo, o siano a questo contrarie. — C. Torino, 17 settembre 1881, Montagnini c. Gianferri, M. trib. Mil., 1881, 1020. B

È censurabile in cassazione perchè cadente su questione di diritto:

25. — la sentenza che ammette od esclude i fatti sia perchè prescinde dalle condizioni indicate e dalle prove richieste dalla legge,sia perchè ritiene necessarie condizioni e prove che la legge non richiede. — C. Roma, 20 aprile 1881, Finanze c. Com. di Genova, Foro, I, 526. C

26. — il giudizio intorno alla efficacia od inefficacia di atti, d'onde nascono diritti ed obbligazioni. — C. Torino, 23 settembre 1881, Antona, Traversi c. Consorzio del Cavone Marangone, M. trib. Mil., 1881, 1043; Bett., 1881, 703. D

27. — il giudizio sulla vera natura giuridica della dimanda spiegata di decadenza o di perenzione. — C. Roma, 10 agosto 1881, Com. di Scerni c. Del Vasto, Legge, 1881, II, 762; Bett., 1882, 23. E

28. — il giudizio circa la qualifica del possesso. — C. Torino, 5 settembre 1881, Dolfin, Boldu c. Amministrazione del civico naviglio cremonese, M. trib. Mil., 1881, 1022; Giur. Tor., 1881, 687; Bett., 1881, 635; G. pret. 1882, 52. F

29. — il giudizio intorno alla qualificazione giuridica di una servitù. — C. Firenze, 28 luglio 1881, Dindo Costa, Dindo Ronconi c. Dindo, Foro, I, 723 (n). G

30. — la sentenza che abbia disconosciuto i caratteri legali della litispendenza; ma è insindacabile il giudizio sul concorso o meno nella specie delle condizioni di fatto necessarie a costituire la litispendenza stessa. — C. Torino, 27 febbraio 1881, Vanni c. Pagella, M. trib. Mil., 1881, 1087. H

31. Quando sono errati i motivi di diritto, pei quali si dichiara irrilevante e si respinge un incombente di prova, la questione non è più di mero apprezzamento, ma di diritto, e discutibile in cassazione. — C. Torino, 22 giugno 1880, Ferrario c. Cipolla, Giur. Tor., 1881, 41. I

32. Sebbene il giudizio di fatto sfugga alla censura della Corte suprema, nondimeno essa può esaminare i criteri giuridici, sui quali l'apprezzamento del fatto è fondato, e dichiararli erronei. — C. Roma, 5 febbraio 1881, Arcivescovo di Modena c. Finanze, Bett., 1881, p. sp. 98. L

33. Il giudicare se in un contratto prevalga l'elemento di vendita o l'elemento d'appalto è giudizio di apprezzamento; è però indagine di diritto quella dei caratteri dell'una e dell'altra convenzione. — C. Torino, 20 aprile 1881, Traverso c. Castelli e Masucco, Legge, 1881, II, 84; M. trib. Mil., 1881, 652; Massime, 1882, 41. M

34. È giudizio di fatto, incensurabile in cassazione, il ritenere che le obbligazioni emesse da un Comune non abbiano avuto per un quinquennio corso legale, e che la Finanza non sia riuscita a provare che quei titoli avessero conseguito nelle contrattazioni in borsa un valore superiore a quello dichiarato dal municipio.

35. Al contrario è questione di diritto, censurabile in cassazione, il decidere se la sentenza denunziata abbia supposta la necessità di condizioni e limiti, che la legge assolutamente non impone, nel determinare la esistenza del corso legale dei titoli tassabili, e la qualità delle prove opportune a constatare di quei titoli il valore. — C. Roma, 31 maggio 1881, Finanze c. Com. di Genova, Corte S. Roma, 1881, 524; Bollettino, 1881, 342. A

È incensurabile in cassazione perchè cadente su questione di fatto:

36. — il giudizio intorno alle spese della lite. — C. Torino, 28 aprile 1881, Lclaire c. Tullo Zuccoli, Giur. Tor., 1881, 541; Legge, 1881, II, 551; Annali, 1881, 472; Bett., 1882, 5. B

37. — il giudizio sulla concorrenza o meno di quei giusti motivi, pei quali possono dichiararsi compensate le spese di lite. — C. Torino, 20 luglio 1881, Cong. Carità di Milano, D'Adda c. Ala Ponzone, M. trib. Mil., 1881, 919; Annali, 1881, 341. C

D 38. — Conf. — C. Torino, 20 dicembre 1881, Baroni c. Bollani, Annali, 1881, 558; M. trib. Mil. 1882, 90; Giur. Tor., 1882, 73; G. pret., 1882, 43; Legge, 1882, I, 553; Bett., 1882, 177.

39. — il capo della sentenza che dichiara quale parte litigante sia soccombente e in quale proporzione. — C. Napoli, 26 maggio 1880, Faivano c. Scafarelli, Gazz. proc., XVI, 133. E

40. — il giudizio sulla convenienza di ulteriore istruzione. — C. Napoli, 22 aprile 1881, Santolano c. Caleo, G. trib. Nap., XXX, 561. F

G 41. — Conf. — C. Napoli, 25 giugno 1881, Colvari e Prattico c. D'Avalos, Gazz. proc., XVI, 359.

H 42. — C. Torino, 3 marzo 1881, Carcassola c. Sacchi, Giur. Tor., 1881, 335.

43. — il decidere sulla convenienza di ripetere o no l'atto d'istruzione nullo. — C. Napoli, 18 gennaio 1881, Sofi Calandrucci Sciarrone, G. pret., 1881, 357. I

44. — il giudizio sulla concorrenza degli estremi per ammettere il giuramento d'uffizio, e il vedere a quale delle parti debba deferirsi. — C. Firenze, 1 agosto 1881, Marangoni c. Cenzati, Legge, 1881, I, 402. L

45. — l'apprezzamento sulla concorrenza degli estremi per far luogo al giuramento suppletivo. — C. Torino, 8 agosto 1881, Bordiga c. Fortina, Giur. Tor., 1881, 653. M

N 46. — Conf. — C. Torino, 1 settembre 1881, Caccia c. Castiglioni, M. trib. Mil., 1881, 998; Annali, 1881, 515; Giur. Tor., 1882, 29; Bett., 1882, 152; R. amm., 1882, 106.

47. — il giudicio sulla rilevanza delle prove, sia testimoniale, che per interrogatorio. — C. Torino, 14 febbraio 1881, Parodi c. Boero, Giur. Tor., 1881, 297; Bett., 1881, 325.

48. — il criterio del giudice del merito che lo determinò a respingere una prova testimoniale perchè irrilevante, tanto più quando trattasi di stabilire il dolo in un contratto. — C. Torino, 4 dicembre 1880, Caminale c. Negro, Giur. Tor., 1881, 81.

49. — il giudizio sulla convenienza dell' ammissione di prova testimoniale all' oggetto di stabilire il vizio originario della merce antecedente alla consegna, ed escludere l' accettazione della merce stessa; quando in ispecie alla cognizione del merito sia riserbato il definitivo apprezzamento dei fatti valevoli o no a sostenere la eccezione dal compratore opposta. — C. Firenze, 27 giugno 1881, Verrando c. Cuminetti, Foro, I, 792.

50. — il giudizio di apprezzamento sulla importanza dello scritto a somministrare il principio di prova. — C. Firenze, 30 dicembre 1880, Cendali c. Zanchetta-Frollo, Temi ven., 1881, 63; Legge, 1881, I, 335; Annali, 1881, 75.

51. — il giudizio con cui il giudice esclude che ricorrano nel caso in esame circostanze gravi e concordanti per ammettere una parte alla prova dei sospetti addotti contro i testimoni della parte avversaria, e ritiene che i sospetti stessi non sieno fondati sopra uno scritto, come esige l'articolo 237 del cod. di proc. civ. — C. Torino, 26 luglio 1881, Gnecchi c. Migliavacca, M. trib. Mil., 1881, 873; Bett., 1881, 493; Annali, 1881, 332.

52. — la pronunzia con cui i giudici del merito respingono come inopportuna, allo stato della causa, l' istanza per una perizia sulla sanità di mente del testatore. — C. Torino, 2 giugno 1881, Vistarini c. Pellegrino-Armetano, Foro, I, 1087 (n).

53. — la norma seguita nella valutazione delle prove, — C. Roma, 5 gennaio 1881, Borghi c. Ranieri, Legge, 1881, I, 298; Bett., 1881, 215; Filangieri, 1881, 179.

54. — l' apprezzamento delle prove, quando non si tratta di atti e che per virtù di legge facciano prova per se stessi. — C. Torino, 3 marzo 1881, Carcassola c. Sacchi, Giur. Tor., 1881, 338.

55. — l' apprezzamento sulla gravità e concordanza delle presunzioni *hominis*. — C. Torino, 25 agosto 1881, Franceschini c. Manzi e Crotto, M. trib. Mil., 1881, 913.

56. — il giudizio sulla forza probante degli atti proposti in giudizio. — C. Roma, 8 luglio 1881, Fondo per culto c. Calabrese e Ceppaglia, Corte S. Roma, 1881, 753; Gazz. proc., XVI, 569; Legge, 1882, I, 292.

57. — la valutazione dei titoli e delle prove per verificare il concorso o meno della frode da parte di entrambi i contraenti ed in danno dei creditori. — C. Torino, 31 dicembre 1880, Tobia c. Ditte commerciali Guglielmetti, Olivero, M. trib. Mil., 1881, 622.

58. — l' apprezzamento che nè in sentenza precedente proferita sul procedimento speciale per editto contro tutti i debitori di terraggio, nè nel ruolo esecutivo si riscontrano elementi tali da far ritenere che taluno sia il debitore del censo — C. Roma, 31 dicembre 1880, Fondo pel culto c. Rosiello, Corte S. Roma, 1880, v. s, 214.

59. — il giudizio intorno alla pertinenza della proprietà, fondato sui titoli e sull'apprezzamento dei fatti. — C. Torino, 28 giugno 1880, Soc. Rivo Canadella c. Soc. Rivo Sforzesco, Giur. Tor., 1881, 78.

60. — il ritenere che il terreno venduto per debito d' imposta non appartenga al debitore. — C. Roma, 17 giugno 1881, Serra c. Putzu-Pinna, Corte S. Roma, 1881, 591.

61. — il convincersi del difetto di prova che alcuni stabili, di cui prese possesso il demanio, fossero fra quelli spettanti in virtù di donazione a monastero soppresso. — C. Roma, 8 marzo 1880, Com. di Stroncone c. Finanze, Corte S. Roma, 1880, v. s. 267.

62. — il giudizio sul contenuto di documenti, prodotti dal demanio all' effetto di chiarire storicamente l' esistenza di una cappellania, e già qualificati dal giudice di merito. — C. Roma, 25 novembre 1881, Cong. di Carità di Bienno c. Finanze, Corte S. Roma, 1881, 994.

63. — la sentenza che ritiene che i documenti della causa dimostrano non esistere beneficio ecclesiastico per mancanza di dotazione. — C. Roma, 3 febbraio 1881, Finanze c. Confraternità del S. Monte dei morti in Benevento. Corte S. Roma, 1881, 210.

64. — la sentenza che ritiene uno strumento insufficiente prova delle pretese spiegate dal Fondo pel culto, il quale chiedeva il pagamento di grano per annualità di canone dovute a capitolo soppresso. — C. Roma, 19 febbraio 1881, Fondo pel culto c. Janacchino, Corte S. Roma, 1881, 404.

65. — l'accettazione d'una verifica di luoghi, contenuta in verbale sottoscritto dalle parti e prodotto in giudizio. — C. Napoli, 1 luglio 1881, Autilio c. Frabasile G. trib. Nap., XXX, 658; Gazz. proc., XVI, 458.

66. — il giudizio sull'opportunità di usare della facoltà lasciata dalla legge al giudice di appello di decidere anche il merito, quando riforma una sentenza incidentale od interlocutoria. — C. Torino, 10 dicembre 1880, Malvano c. Casalegno, Giur. Tor., 1881, 95.

67. — l' apprezzamento delle circostanze che inducono la connessione di causa, sia in rapporto alla competenza che all'unione di cause. — C. Torino, 6 dicembre 1880, Muggiani c. Scotti, Giur. Tor., 1881, 95.

68. — la sentenza, che, eccepita la declinatoria del foro adito per connessione del nuovo giudizio con altro precedentemente istituito presso altro giu-

dice, tuttavia pendente, ritenga indipendente A l'un giudizio dall'altro. — C. Napoli, 26 febbraio 1881, Lavagna c. Foti, Gazz. proc., XVI, 87; Legge, 1881, I, 767.

69. — il giudizio intorno alla prestabilita esistenza del credito, e all'opportunità del sequestro conservatorio per assicurarlo. — C. Torino, 10 luglio 1880, Dodero c. Marchisio, Giur. Tor., 1881, 105.

70. — il giudizio con cui si ritiene esser equo e conveniente accordare una provvisionale sulla somma domandata, e si determina il montare di essa. — C. Torino, 1 agosto 1881, Guastalla c. Finanze, Giur. Tor., 1881, 580; Bett., 1881, 523.

71. — il giudizio sull'ammissione della compensazione, basato sulla data apparente e non certa della cessione, e sulla mancanza di prova della pervenuta notificazione al debitore. — C. Torino, 15 dicembre 1881, Riccardi c. Facchi, Annali, 1881, 456; Bett., 1882, 42.

72. — il giudizio del magistrato di merito, che per interpretazione degli atti di causa, ritiene promossa azione possessoria in manutenzione a titolo di condominio, e non a titolo di servitù.

73. — il giudizio per apprezzamento di esami testimoniali, che il possesso fosse dall'attore esercitato senza interruzione dentro l'anno dalla promossa azione.

74. — il giudizio sulla importanza dell'atto turbativo obiettato dall'attore al convenuto. — C. Firenze, 3 febbraio 1881, Cogo c. Carli, Temi ven., 1881, 122.

75. — il giudizio del giudice di merito, col quale in un'azione di turbativa di possesso abbia ritenuto il difetto del danno prodotto dalla nuova opera, e quindi abbia escluso la turbativa. — C. Napoli, 6 decembre 1880, Salvi c. Cammarota, Gazz. proc., XV, 596.

76. — il giudizio emesso sulle circostanze atte a colorire il possesso legittimo che dà luogo alla azione di manutenzione a termini dell'art. 694. — C. Torino, 6 dicembre 1880, Muggiani c. Scotti, Giur. Tor., 1881, 95.

77. — la sentenza che ritiene di mera tolleranza il possesso invocato, ed esclude che abbia i caratteri del possesso legittimo necessario per la sua manutenibilità. — C. Torino, 18 marzo 1881, Università Israelitica d'Acqui c. Com. d'Acqui, Giur. Tor., 1881, 363; Legge, 1881, II, 16; Bett., 1881, 355; Annali, 1881, 208; M. trib. Mil., 1881, 405.

78. — l'apprezzamento di fatto, se la congregazione di carità fosse stata autorizzata a promuovere il giudizio, se questa autorizzazione fu assoluta o condizionata, e se nel secondo caso la condizione si fosse verificata. — C. Roma, 30 luglio 1881, Arcivescovo di Chieti c. Congregazione di Carità di Chieti, Corte S. Roma, 1881, 1173.

79. — il fatto asserito dalla Corte di merito, di essersi dal difensore di un'opera pia dichiarato nella pubblica udienza di non fare quistione intorno alla sussistenza dei fatti articolati dalla parte avversaria per la prova testimoniale. — C. Roma, 11 giugno 1881, Opere Pie in Ponterotto e della Adunanza al Gianicolo c. Muccioli e Pesci, Corte S. Roma, 1881, 778; Boll. cont., 1882, 30.

80. — il giudizio del magistrato di merito, che ritiene definitivo e non approssimativo il conto su cui le parti contendono. — C. Torino, 17 maggio 1881, Lafleur c. Bracco, M. trib. Mil., 1881, 1068; Annali, 1881, 345; Bett. 1881, 726; Circ. giur., 1882, 54.

81. — la dichiarazione della vicendevole colpa del locatore e del fittaiolo in due fatti di danno, che ne rimangono perciò compensati. — C. Napoli, 20 novembre 1880, Corrado c. Doria, G. trib. Nap., XXX, 449.

82. — la sentenza che accerta i fatti nella loro realtà storica, e indaga e chiarisce le cause, i fini, e la volontà, onde que' fatti furono determinati. — C. Torino, 12 maggio 1881, Viola c. Furno, M. trib. Mil., 1881, 576.

83. — la interpretazione dei giudicati e la maggiore o minore estensione di essi. — C. Napoli, 3 giugno 1881, Migliaccio c. Martinez, G. trib. Nap., XXX, 596.

84. — Conf. — C. Napoli, 25 giugno 1881, Calvari e Prattico c. D'Avalos, Gazz. proc., XVI, 359.

85. — C. Napoli, 7 luglio 1881, Pacelli c. Poliseno, Gazz. proc., XVI, 386; G. trib. Nap., XXX, 709.

86. — C. Firenze, 9 giugno 1881, Pivato c. Ditta Pohich, Temi ven., 1381, 465; Legge, 1881, II, 440.

87. — il giudizio sulla esistenza della cosa giudicata, quando la controversia non sia caduta sulla natura, numero e valutazione giuridica dei requisiti essenziali. — C. Roma, 24 febbraio 1881, Fondo pel culto e Finanze c. De Cesare, Martino, De Carles, Fagges, Corte S. Roma, 1881, 140; Legge, 1881, II, 7; Bett., 1881, p. sp., 111.

88. — la definizione della cosa giudicata col riscontro dei fatti controversi. — C. Napoli, 7 febbraio 1881, Piscopo c. Bergamini, G. trib. Nap., XXX, 577.

89. — il giudizio, pronunziato in seguito d'oculare ispezione della scheda contenente il testamento segreto, che la chiusura non era fatta in guisa da impedire la estrazione del testamento stesso. — C. Roma, 18 novembre 1880, Maggiori c. Sansovini, Bett., 1881, 35.

90. — l'interpretazione dei testamenti. — C. Firenze 27 maggio 1881, Giovi c. Stampato e Corso, Temi ven., 1881, 329.

91. — l'apprezzamento se una disposizione di ultima volontà contenga o no delle ambiguità. — C. Roma, 11 luglio 1881, Com. di Urbino c. Finanze, Corte S. Roma, 1881, 705; Legge, 1882, I, 6; Bett., 1882, p. sp. 28.

92. — il giudizio col quale si ritiene, che il testatore non abbia inteso di nominare un semplice esecutore testamentario, nel senso degli art. 903 e seg. del cod. civ., ma bensì di lasciare tutta la sua sostanza ad una data persona (cui diede il

nome di esecutore testamentario), perchè la convertisse intieramente nella celebrazione di messe.
A — C. Torino, 14 giugno 1881, Rovere c. Berlingeri, M. trib. Mil., 1881, 698; Giur. Tor., 1881, 506; Legge, 1881, II, 803; Bett., 1882, 7; Annali, 1882, 38.

93. — l'apprezzamento della volontà del defunto, in relazione ai casi che si possono verificare e alla forma e figura giuridica della disposizione, condizione, modo, consiglio.

94. — il giudizio sul non essere un legato nè condizionale, nè *sub modo*, quando si fonda sulla interpretazione della volontà, e la interpretazione B è guidata da sani principî di diritto. — C. Roma, 28 luglio 1881, Dal Pozzo c. Ginnasi, Legge, 1881, II, 618.

95. — il giudizio della Corte di merito che un legato abbia a considerarsi puro, anzichè sottoposto a C condizione sospensiva. — C. Firenze, 27 giugno 1881, Cristini c. Marcer, Temi ven., 1881, 373.

96. — l'apprezzamento che il testatore abbia inteso fondare una cappellania laicale od un legato di D messe. — C. Napoli, 25 novembre 1880, Montella c. Faziani, Gazz. proc., XV, 570; Filangieri, 1881, 55.

97. — l'apprezzamento che la somma legata non sia che una pura elemosina da farsi dall'erede, e che con questa elemosina abbia voluto il testatore soccorrere alcuni monaci fino a che questi E avessero avuto vita comune. — C. Roma, 12 luglio 1881, Fondo culto c. Sacarean, Corte S. Roma, 1881, 1115.

98. — la sentenza che ritiene non essersi verificata la condizione apposta dal testatore ed in base alla quale poteva farsi luogo alla riversibilità, F — C. Roma, 16 maggio 1881, Reina c. Opera Pia Pertossi e Finanze, Corte S. Roma, 1881, 424.

99. — l'apprezzamento, che in mancanza delle tavole di fondazione di un monte di chiesa, risulti dalla lettera e dallo spirito delle disposizioni dello statuto e dai bilanci dell'amministrazione, che le opere di culto non sono uno scopo di quel monte creato a soccorso dei poveri e degl'infermi, ma il solo adempimento di oneri ingiunto dalla carità dei disponenti, che non immutavano la natura laicale dell'istituzione in quella di un G ente misto. — C. Roma, 10 agosto 1881, Finanze c. Monte del SS. Crocifisso in Caivano, Corte S. Roma, 1881, 829; Boll. cont., 1882, 28.

100. — il giudizio col quale si ritiene che un' opera pia non sia fondazione a scopo di culto, ma un'ente autonomo le cui rendite sono destinate a restaurare le chiese parrocchiali povere con vantaggio H dei fedeli e dei Comuni. — C. Roma, 16 febbraio 1881, Finanza c. Causa pia soccorsi alle povere di Milano, Corte S. Roma, 1881, 251.

101. — la sentenza che ritenne essere stata volontà del testatore di fondare un vero ente ecclesiastico a scopo di culto, e perciò soppresso.

102. — la sentenza che ritiene che l'incarico dato dall'arcivescovo al sacerdote investito della cappellania di coadiuvare il parroco nelle confessioni, non fu perpetuo, ma temporaneo, cioè quinquennale, e diretto alla persona del solo inve- A stito allora esistente. — C. Roma, 9 settembre 1881, Fabbriceria della Chiesa Parrocchiale di S Vittore in Caibenno c. Finanze, Corte S. Roma. 1881, 1154.

103. — la sentenza con cui si ritenne che un istituto laicale di carità non fu trasformato in casa monastica pel solo fatto dell'esserne stata affidata con breve pontificio l'amministrazione ad alcune suore di carità, appartenenti ad un solidalizio B religioso, e menanti vita comune. — C. Roma, 11 giugno 1881, Nacchetti c. Regio Commissario per la liquidazione dell'asse ecclesiastico in Roma, Corte S. Roma, 1881, 731.

104. — l'interpretazione dei contratti. — C. Firenze, C 27 dicembre 1881, Munari c. Pierotello, Annali, 1881, 553; Temi ven., 1882, 108.

105. Conf. — C. Napoli, 27 aprile 1881, Covino c. Mambez D e General Credit., Gazz. proc., XVI, 251.

106. — C. Napoli, 17 febbraio 1881, Compagnone c. E Iahuc, Gazz. proc., XVI, 232; G. trib. Nap., XXX, 613.

107. — C. Torino, 7 giugno 1881, Leonardi c. Ramati, F Giur. Tor., 1881, 527.

108. — l'applicazione nella interpretazione di un contratto delle norme contenute negli art. 1123, G 1133, 1134, 1137 c. c. — C. Torino, 19 febbraio 1881, Sacchini c. Musi Casa, Giur. Tor., 1881, 325.

109. — il giudizio per il quale si dichiara che una prestazione, per le espressioni contenute nell'atto di costituzione, ha il carattere facoltativo anzichè H oneroso. — C. Torino, 12 novembre 1880, Semeria c. Com. di Dolceacqua, Giur. Tor., 1881, 4.

110. — la sentenza che, valutando una convenzione, giudichi di concorrere in essa i caratteri di una determinata obbligazione, per esempio della fi- I deiussione. — C. Napoli. 9 aprile 1881, Com. di Terlizzi c. De Napoli, Gazz. proc., XVI, 409.

111. — l'apprezzamento che le parti coi patti stipulati in una convenzione posteriore abbiano inteso di fare una transazione sulle questioni sorte da L un contratto anteriore. — C. Torino, 19 febbraio 1881, Ferraris c. Ferraris, Giur. Tor., 1881, 281; Bett., 1881, 262.

112. — la definizione data ad un contratto dichiarandolo una locazione d'opera con interessamento negli M utili, anzichè una società commerciale. — C. Torino. 4 dicembre 1880, Masnata c. Rossi, Giur. Tor.. 1881, 60.

113. — l'apprezzamento che una scrittura privata, agli effetti della tassa di registro, contenga un N semplice contratto di affitto. — C. Roma, 14 aprile 1880, Finanze c. Ravasini, Corte S. Roma, 1880, v. s. 243.

114. — il giudizio che una vendita contenga una cessione risolutiva, anzichè sospensiva, emesso dal magistrato di merito in seguito all'esame della O clausola e dei termini del contratto. — C. Roma, 3 febbraio 1881, Com. di Bonovra c. Falaqui, Foro, I, 332.

115. — l'apprezzamento che tra il debitore di spese di giustizia verso lo Stato e il terzo, presso di cui si è fatto da questo operare un pignoramento a danno del primo, intervenne un contratto puro e incondizionato. — C. Roma, 10 giugno 1881, De Silvestri c. Finanze, Corte S. Roma, 1881, 1026.

116. — il giudizio della sentenza di merito che ritiene come corrispettivo di una transazione la donazione contenuta nella transazione stessa. — C. Roma, 6 aprile 1881, Guidi c. Guidi, Legge, 1881, II, 185; Bett., 1881, 395.

117. — la sentenza che, interpretando fogli nuziali del 1794, giudichi di non trovarsi in essi una istituzione contrattuale, tra le altre ragioni, perchè ivi non si faccia cenno di figli nascituri e manchi l'accettazione nel loro interesse, secondo la cautela di Molfesio. — C. Napoli, 26 gennaio 1881, Cotronei, Gazz. proc., XVI, 84; Legge, 1881, I, 735.

118. — la sentenza che, interpretando i patti di un capitolato fra il segretario ed il municipio, e segnatamente quello, col quale il segretario non possa esser rimosso senza approvazione del prefetto o del sottoprefetto, ne ha tratto la conseguenza dei danni interessi, se non siasi promossa disputa sulla efficacia del patto. — C. Napoli, 18 luglio 1881, Com. Galdo c. Genovese, Gazz. proc., XVI, 336; Cons. amm., 1881, 315.

119. — il giudizio sui limiti di un mandato. — C. Torino, 17 settembre 1881, Montagnini c. Gianferri, M. trib. Mil., 1881, 1020.

120. — l'apprezzamento, desunto da interpretazione di contratto, sulla esistenza o rivocazione di un mandato. — C. Napoli 5 gennaio 1881, Finanze c. Pascale, Gazz. proc., XV, 605; G. trib. Nap., XXX, 482; Legge, 1881, 523.

121. — il giudizio che fra l'affittuario di beni ecclesiastici e il ricevitore demaniale vi sia stata riconduzione. — C. Roma, 16 aprile 1880, Finanze c. Perrone, Corte S. Roma, 1880, v. s. 193.

122. — il giudizio del magistrato di merito che dall'esame della corrispondenza epistolare delle parti in causa, e delle risultanze dell'assunta prova per testimoni, deduce quale sia stato l'intendimento per cui fu fatta la girata dei titoli in contestazione. — C. Torino, 22 luglio 1881, Ditta Marti c. Madlener, M. trib. Mil., 1881, 974.

123. — il giudizio del magistrato di merito, che, interpretando ed apprezzando il deposto dei testimoni mediatori al contratto, riconobbe essersi voluto concludere non una transazione, ma una locazione. — C. Firenze, 24 gennaio 1881, Fabbro c. Toneatto, Temi ven., 1881, 99.

124. — l'apprezzamento che il creditore non solo non aveva consentito a creare una novella obbligazione ed accettare un debitore diverso, liberando il primo, ma vi si era invece espressamente rifiutato. — C. Roma, 23 aprile 1881, Vicentini c. Finanze, Corte S. Roma, 1881, 469.

125. — l'apprezzamento sulla simulazione di un'atto, — C. Torino, 4 marzo 1881, Viganotti, c. Carrera Giur. Tor., 1881, 411.

126. — la sentenza che ritenne non essere intervenuta simulazione di contratto tra moglie e marito. — C. Roma, 22 marzo 1880, Ditta Stoffmann c. Bucciarelli e Bellucci., Legge, 1881, I, 192.

127. Non sono deducibili in cassazione quei mezzi con cui si attacca un giudicato per travisamento o falsa applicazione di regole d'interpretazione. — C. Roma, 3 maggio 1881, Gattai e Budini c. Amministrazione militare dello Stato, Corte S. Roma, 1881, 427; Bollettino, 1881, 367; Legge, 1881, II, 253; R. amm., 1881, 590; Bett., 1881, p. sp. 218; M. trib. Mil., 1881, 162, Cons. amm., 1882, 99.

128. Il travisamento, o meglio, la disamina dei fatti, non apre l'adito alla cassazione. — C. Torino, 31 dicembre 1880, Maccagno c. Verasis di Castiglione, Giur. Tor., 1881, 139; M. trib. Mil., 1881, 293.

129. Il travisamento delle disposizioni testimoniali non è deducibile in cassazione. — C. Torino, 19 febbraio 1881, Sacchini c. Musi-Casa, Giur. Tor., 1881, 325.

130. Il travisamento degli atti della causa non è proponibile in cassazione. — C. Torino, 8 agosto 1881, Bordiga c. Fortina, Giur. Tor., 1881, 653.

131 — Conf. — C. Torino, 23 febbraio 1881, Parisini c. Fiorini, Legge, 1881, I, 588; Massime, 1881, 209.

132. — C. Torino, 8 agosto 1881, Invernizzi c. Villa, M. trib. Mil., 1881, 1067.

133. Non può parlarsi di travisamento di contratto, se questo è verbale, e la prova ne sia fornita mediante testimoni. — C. Torino, 26 gennaio 1881, Costa c. Bitral, M. trib. Mil., 1881, 222.

134. Il mezzo del travisamento di un contratto non può sperimentarsi in cassazione, ove non apparisca dall'esame degli atti che il giudice abbia ritenuto il contrario di ciò che da essi evidentemente risulta. — C. Torino, 26 aprile 1881, Clerico c. E. O. Wild, Foro, I, 620.

135. — Conf. — C. Torino, 28 dicembre 1880, Gambini c. Finanze, Foro, I, 283.

136. — C. Torino, 8 agosto 1881, Rognoni, c. Rigoldi, Tamburini e Gavazzi, M. trib. Mil., 1881, 966; Giur. Tor., 1881, 627; Bett., 1882, 82; Annali, 1882, 259.

137. — C. Torino, 4 febbraio 1881, Deferrari ved. Leveroni c. Leveroni, M. trib. Mil., 1881, 521; Giur. Tor., 1881, 287.

138. — C. Torino, 18 agosto 1880, Martin di S. Martino c. Perrone di S. Martino, Giur. Tor., 1881, 158; Legge, 1881, I, 555.

139. Quando le stesse diverse vedute dei litiganti intorno alle varie clausole di un contratto mostrano chiaramente che tali clausole erano suscettive ed avevano bisogno d'interpretazione, non può parlarsi di travisamento di esse da parte del magistrato di merito, il quale, dovendo per necessità apprezzare la intenzione dei contraenti, emette un giudizio, che deve essere ed è infatti abbandonato totalmente al suo criterio ed alla sua coscienza. — C. Torino, 28 luglio 1881,

Comolli e Cassina c. R. Ospizio generale di carità in Torino, M. trib. Mil., 1881, 897.

140. Si verifica quel travisamento del contratto, che, giusta la giurisprudenza della Corte suprema di Torino, costituisce un motivo di annullamento della sentenza, allora quando il magistrato di merito ravvisa nel contratto stesso una obbligazione, che ne è invece evidentemente esclusa.

141. Fattispecie nella quale si è ammesso il travisamento. — C. Torino, 27 luglio 1881, Com. di Torino c. Bossi, M. trib. Mil., 1881,874; Giur. Tor., 1881, 639.

142. È giudizio di mero apprezzamento ed interpretazione, incensurabile in cassazione, quello col quale il magistrato di merito ritiene che con una data clausola convenzionale non siasi voluto derogare ad un testo di legge, semprechè la clausola medesima non si presenti di così intuitiva evidenza nel senso appunto di una deroga alla legge, da aprir adito, secondo la giurisprudenza della Corte suprema di Torino, al rimedio del travisamento. — C. Torino, 15 giugno 1881, Associazione di mutua assicurazione della marina mercantile c. Ragione di commercio Ferrero, M. trib. Mil., 1881, 696.

143. Allora solo vi ha travisamento quando sia d'intuitiva evidenza che il giudice, sotto il pretesto dell'interpretazione, abbia aggiunto al contratto e dato al medesimo una qualificazione diversa da quella portata dai chiari suoi termini.

144. Non è quindi censurabile, sotto alcun aspetto, la sentenza, che nella sua parte razionale, dopo avere stabilito nel convenuto l'obbligo di pagare una data somma, aggiunga la clausola: « salvo venga egli a stabilire d'essersi altrimenti dato carico regolare della somma stessa », e poscia non faccia cenno della clausola medesima nel suo dispositivo. — C. Torino, 15 settembre 1880, Bianco c. Bianco, M. trib. Mil., 1881, 327.

145. Non è mai ammissibile il mezzo di travisamento contro una sentenza che, avendo ordinato una prova diretta a meglio illuminare la coscienza dei giudici, lascia aperto l'adito a far diritto in definitiva alla parte che ricorre.

146. Altrettanto intempestiva, e perciò inammissibile, è l'accusa di violazione delle norme regolatrici della prescrizione fatta ad una sentenza interlocutoria in materia di possesso, la quale, senza contenere alcun motivo e considerazione che valga a vincolare i giudici negli ulteriori apprezzamenti intorno alla prescrizione medesima, abbia ordinato una prova diretta a constatare l'esistenza o meno di altro fra i caratteri del possesso, e quindi l'ammissibilità o meno nel caso dell'opposta prescrizione. — C. Torino, 20 luglio 1881, Ospizio di carità in Torino c. Pallavicini, M. trib. Mil., 1881, 898.

Non può proporsi per la prima volta nel giudizio di cassazione:

147. — un mezzo fondato sopra fatti non dedotti per azione od eccezione davanti i giudici del merito. — C. Torino, 24 febbraio 1881, Bossi c. Bruschini. Giur. Tor., 1881, 343.

148. — una deduzione non fatta innanzi a' giudici di merito. — C. Napoli, 6 luglio 1881, Del Re c. Mugnoz, G. trib. Nap., XXX, 611.

149. — Conf. C. Roma, 10 agosto 1881, Com. Scerni c. Del Vasto, Legge, 1881, II, 762; Bett., 1882, 23.

150. — una questione proposta soltanto in note defensionali posteriori alla discussione della causa avanti i giudici del merito e da questi non esaminati. — C. Firenze, 27 giugno 1881, Verraudo c. Cuminetti, Foro, I, 792.

151. — una questione che, sebbene adombrata nei primi atti della lite, non fu poi in seguito coltivata, ed anzi fu abbandonata nel giudicio d'appello. — C. Torino, 18 gennaio 1881, Ghio c. Deferrari, Giur. Tor., 1881, 259; M. trib. Mil., 1881, 270; Bett., 1881, 256; Legge, 1881, II, 50.

152. — un mezzo di prova, non ammesso dai primi giudici e non riproposto in appello. — C. Torino, 15 dicembre 1881, Riccardi c. Facchi, Annali, 1881, 456; Bett., 1882, 42.

153. — un mezzo di nullità incorsa nel giudizio di primo grado, quando non sia stato proposto nel giudizio d'appello. — C. Firenze, 9 febbraio 1881, Bini c. Palmerini, Annali, 1881, 201, Sez. II.

154. — l'eccezione di nullità (non proposta nei giudizi di merito) di un contratto stipulato nell'interesse di un Comune; eccezione che si pretenda derivare da incapacità della giunta a contrattare, da mancata approvazione dell' autorità tutoria o da difetto di mandato nei sottoscritti. — C. Torino, 31 dicembre 1880, Furno c. Città d' Ivrea, M. trib. Mil., 1881, 291; Bett., 1881, 314.

155. — l'eccezione della prescrizione, nemmeno quando i giudici del merito, discutendone in forma ipotetica, l'abbiano esclusa. — C. Torino, 21 novembre 1881, Maglione c. Boccardo, Annali, 1881, 554; Giur. Tor., 1882, 78.

156. — l'incompetenza per valore, quando la medesima non ha l' appoggio degli atti seguiti avanti i giudici del merito, ma dipende da indagini da farsi per accertare il valore dell' oggetto controverso. — C. Torino, 28 aprile 1881, Muttoni c. Selva, M. trib. Mil., 1881, 563.

157. — Conf. — C. Torino, 17 novembre 1880, Appendino Casale, M. trib. Mil., 1881, 5; Legge, 1881, I, 79, Giur. Tor., 1881, 214, G. pret., 1881, 54; Annali, 1881, 48.

158. — C. Torino, 20 agosto 1881, Matteodo c. Matteodo, Giur. Tor., 1881, 652; M. trib. Mil., 1881, 1110; Bett., 1882, 13.

159. — C. Torino, 2 luglio 1881, Macchetto c. Palladio, M. trib. Mil., 1881, 776; Giur. Tor., 1881, 566. Legge, 1881, II, 372; Bett., 1881; 545, Annali 1881, 355.

160. —L'eccezione d'incompetenza per materia o valore, che avrebbe dovuto essere rilevata anche d'ufficio dai giudici del merito, può essere per la prima

volta denunciata in cassazione anche dalla stessa parte che propose la domanda. — C. Torino, 10 agosto 1881, Cominada c. Oman, M. trib. Mil., 1881, 895; Giur. Tor., 1881, 630.

161. — la questione di competenza dell'autorità giudiziaria, dichiarata dal magistrato di merito con sentenza passata in cosa giudicata per non essersi prodotto ricorso. — C. Roma, 10 agosto 1881, Carola, Gargano, e Aracri c. Società delle strade ferrate romane, e Min. dei LL. PP., Corte S. Roma, 1881, 1155; Legge, 1882, II, 261.

162. — la violazione della cosa giudicata, a sensi dell'art 517 n. 8 cod. proc. civ., se l'eccezione relativa non venne mai formalmente dedotta, nè su essa potè quindi pronunziarsi il giudice del merito. — C. Firenze, 27 maggio 1881, Ancaiani c. Ferrovie romane, Temi ven., 1881, 338; Annali, 1881, 377.

163. — Conf.—C. Roma, 20 dicembre 1880, Imbastaro c. Tonelli, Legge, 1881, I, 510; Annali, 1881, 140.

164. — C. Napoli, 10 novembre 1880, Colonna c. Di Scala, Gazz. proc., XV, 607; Legge, 1881, I, 524; G trib. Nap., XXX, 700.

165. — C. Torino, 3 marzo 1881, Cavagnaro c. Sbarbaro, Giur. Tor., 1881, 344; G. pret., 1881, 181.

166. — C. Torino, 28 aprile 1881, Laclaire c. Tullo Zuccoli, Giur. Tor., 1881, 541; Legge, 1881, II, 551; Annali, 1881, 472; Bett., 1882, 5.

167. — C. Torino, 6 dicembre 1880. Pozzi c. Baner, Giur. Tor., 1881, 91.

168. — la cosa giudicata invocata in primo giudicio, ma abbandonata in appello. — C. Torino, 4 marzo 1881, Associazione marittima camogliese c. Viale, Giur. Tor., 1881, 387; M. trib. Mil., 1881, 407.

169. L'esame diretto a stabilire se vi sia contrarietà di giudicati non sfugge alla competenza della Corte di cassazione, qualunque possa essere la ragione per la quale la sentenza denunziata abbia respinto l'eccezione della violazione della cosa giudicata. — C. Roma, 9 maggio 1881, Duca di Ripalda c. Ministero LL. PP., Foro, I, 519 (n).

170. Come non può fare oggetto di ricorso una questione non proposta dinanzi al magistrato di merito, non si può volere che in Corte di cassazione si valuti un documento non prodotto in sede di appello. — C. Torino, 17 settembre 1881, Montagnini c. Gianferri, M. trib. Mil., 1881, 1020.

171. — Conf. — C. Palermo, 5 giugno 1880, Salomone c. Sant'Elia, Circ. giur., 1881, 47.

172. I mezzi, ne' quali si domanda l' annullamento di una sentenza, con l' indicazione delle leggi violate, debbonsi esprimere nel ricorso, che si deposita nella cancelleria nel termine legale, ed altri diversi non possonsi aggiungere posteriormente, sotto l' apparenza di sviluppo de' primi. — C. Napoli, 25 gennaio 1881, Capitolo Metropolitano di Bari c. Ferrara, Gazz. proc., XVI, 85.

173. Non puossi innanzi il supremo Collegio sostenere, che si annulli la sentenza per uno dei numeri dell' art. 517 del cod. di proc. civ., quando col ricorso nel termine legale siasi chiesto l' annullamento per altro numero diverso o per violazione delle leggi civili.

174. La sentenza impugnata vale ad assicurare quali questioni siansi agitate tra le parti nel giudizio di merito, sopra tutto quando la parte ricorrente non presenti le comparse conclusionali a dimostrare il suo contrario assunto. — C. Napoli, 26 gennaio 1881, Cutronei, Gazz. proc., XVI, 84; Legge, 1882, I, 735.

175. Per le leggi di procedura del 1819 non è inammissibile il ricorso, il quale è rivestito di tutte le forme di legge, ma, anzichè precedere l' atto d' intimazione, è in questo inserito. — C. Palermo, 19 novembre 1880, Sirchia c. Francica, Circ. giur., 1881, 176.

176. Quando dagli atti non consta della seguita notificazione della sentenza denunciata, il contro ricorrente, per sostenere che il ricorso fu proposto fuori termine, deve provare che realmente dal dì della notifica a quello del ricorso scorsero più di 90 giorni. — C. Torino, 8 agosto 1881, Invernizzi c. Villa, M. trib. Mil., 1881, 1067.

177. La notificazione del ricorso per cassazione, fatta in tempo utile ad uno degli interessati ad opporsi allo annullamento della sentenza, basta ad impedire la decadenza contro gli altri, quando la questione muova, o sia dipendente dallo stesso fatto, che diede luogo alla contestazione della lite. — C. Roma, 12 Febbraio 1881, Com. Castiglione c. Finanze, Legge, 1881, I, 584; Bett., 1881, p. sp., 121; Corte S. Roma, 1881, 104; G. trib. Nap., XXX, 549.

178. Non mena alla nullità del ricorso il difetto della indicazione del domicilio del ricorrente, quando non siavi incertezza sulla persona di costui. — C. Roma, 23 settembre 1880, Ferrovie Romane c. Rossi, Foro, I, 127 (n).

179. Non importa che il ricorso manchi di data, se questa esiste nell' atto di notifica. — C. Palermo, 29 dicembre 1880, Lucifera c. Messina, Circ. giur., 1881, 166.

180. È ammessibile il ricorso comunque nella notificazione di esso manchi la citazione a comparire innanzi alla Cassazione.

181. È ammessibile il ricorso, comunque non si sia in esso fatta menzione della data della notificazione della sentenza impugnata. — C. Napoli, 11 febbraio 1881, Comune di Serra S. Bruno c. Pisani, Gazz. proc., XVI, 226.

182. Non è inammissibile il ricorso per ciò che non vi si trovi indicata la data della notificazione della sentenza denunciata, o non sia altrimenti avvertito ch' essa non fu notificata, quando consti dagli atti che il ricorso fu proposto in tempo utile. — C. Torino, 31 dicembre 1880, Tobia c. Ditte commerciali Guglielmetti e Olivero, M. trib. Mil., 1881, 622.

183. È inattendibile la censura che si muove ad una sentenza, di aver violato delle leggi e de' prin-

cipî di diritto, quando non s' indica in che consista la violazione. — C. Roma, 17 maggio 1881, Piro c. Finanze, Pantalano, Calise e Napoleone, Corte S. Roma, 1881, 450.

184. Non è accoglibile un mezzo di cassazione basato sulla violazione dei principî di diritto positivo e razionale, se non si cita l'articolo di legge violato. — C. Torino, 6 dicembre 1880, Pozzi c. Baner, Giur. Tor., 1881, 91.

185. All'obbligo d'indicare nel ricorso in cassazione gli articoli che si pretendono violati, non risponde la citazione d'interi titoli del codice. — C. Torino, 28 gennaio 1881, Polli c. Polli, Foro, I, 361.

186. Il legislatore, nel prescrivere che il ricorso, oltre agli articoli di legge, contenga i motivi pei quali si chiede la cassazione, non intese d'imporre l'obbligo d'indicare distintamente le ragioni relative alla violazione di ciascun articolo di legge, bastando che dall'insieme si rilevi quali sono gli errori che si addebitano al giudicato. — C. Firenze, 4 aprile 1881, Bronzuoli c. Fraschetti, Foro, I, 929 (n).

187. Il ricorso contro una sentenza, che distragga le spese a favore del procuratore, basta che a questo venga notificato, nè occorre che contenga speciali motivi contro di esso. — C. Firenze, 15 marzo 1881, Ugazzi c. De Witt, Bett., 1881, 370; Temi ven., 1881, 255; Legge, 1881, I, 692.

188. La incompletezza dell'elenco degli atti depositati col ricorso non costituisce fondamento di inammessibilità del medesimo. — C. Firenze, 28 luglio 1881, Dindo Costa, Dindo Ronconi c. Dindo, Foro, I, 723 (n).

189. Alla scadenza dei termini per ricorrere in cassazione restano irretrattabilmente quesiti i diritti delle parti.

190. Quindi se il ricorso presentato in termine mancava di alcuna delle condizioni dalla legge richieste, non vale a renderlo efficace che in seguito la nullità venga sanata.

191. Applicazione nel caso di ricorso sottoscritto da avvocato non ancora ammesso al patrocinio in Cassazione, e che soltanto in seguito ne ottenne l'ammissione. — C. Torino, 20 maggio 1881, Adami c. Tagliafichi, M. trib. Mil., 1881, 576.

192. È inammissibile il ricorso firmato da avvocato non ammesso a patrocinare innanzi alla Corte di cassazione. — C. Napoli, 11 luglio 1881, Mazzarotta c. Compagnia de' Bianchi, G. trib. Nap., XXX, 626; Gazz. proc., XVI; 371; Annali, 1881, 342.

193. Non è motivo di inammessibilità del ricorso la omissione della firma dell'avvocato nella intimata copia del ricorso, allorchè l'originale attesta che la sottoscrizione non manchi.

194. Si ha in questo caso un errore puramente materiale di scritturazione che non mena a giuridiche conseguenze. — C. Napoli, 27 maggio 1881, Com. Noci c. Acquaviva, G. trib. Nap., XXX, 578.

195. La sottoscrizione dell'avvocato del ricorrente in cassazione deve essere autografa sull'originale del ricorso: ma sulla copia da notificarsi basta vi sia trascritta dall'usciere.

196. Il certificato di deposito della multa per ricorrere in cassazione non deve notificarsi alla parte insieme col ricorso, ma basta che la parte stessa ne sia fatta consapevole coll'indicare nel ricorso le parti sostanziali di detto certificato; cioè la sua data, l'ufficio che lo ha rilasciato, la somma pagata e lo scopo per cui il deposito fu fatto.

197. Quando nel corpo del ricorso si contengono tutte queste indicazioni, non importa che alcuna di esse non si trovi ripetuta nell'elenco annesso. — C. Torino, 16 marzo 1881, Aimonetti c. Maliatti, Giur. Tor., 1881, 423.

198. Il deposito a titolo di multa per ricorrere in cassazione può essere unico quando i ricorrenti, benchè abbiano qualità diverse, abbiano però il medesimo interesse. — C. Palermo, 22 novembre 1880, Parisi c. Spitaleri, Bett., 1881, 225.

199. Più persone, aventi un comune interesse, possono con un solo deposito impugnare la medesima sentenza, sebbene questa contenga più capi. — C. Firenze, 15 marzo 1881, Ugazzi, c. De Witt, Bett., 1881, 370; Temi ven., 1881, 255; Legge, 1881, I, 692.

200. Non si richiedono più depositi per poter ricorrere in cassazione, sebbene la sentenza, contro cui si reclama, contenga più pronunzie relative alle diverse persone degli intimati. — C. Firenze, 28 marzo 1881, Bernaroli c. De Vitt, Temi ven., 1881, 255; Legge, 1881, I, 692; Bett., 1881, 370.

201. Basta un solo deposito per ricorrere in cassazione, ancorchè siano impugnate più sentenze, se pronunciate nello stesso giudicio. — C. Torino, 9 febbraio 1881, Com. Moriondo c. Com. Moncucco, Giur. Tor., 1881, 302.

202. Con un solo deposito possono impugnarsi, anche da diverse persone, più sentenze pronunziate nello stesso giudizio. — C. Palermo, 19 giugno 1880, Rizzone c. Bartolotta, Circ. giur., 1881, 72.

203. Quando unica è la sentenza impugnata (sebbene abbia pronunciato sopra controversie promosse con due diverse istanze e relative a diversi contendenti), ed una sola sia pure la parte ricorrente (ritenuto che giuridicamente costituiscono un unico ricorrente anche più firmatari, chiamati od agenti ad unico scopo), non può pretendersi più di un deposito solo, perchè i resistenti al ricorrente hanno interessi distinti per contraddire all'unico interesse di quest'ultimo. — C. Torino, 3 ottobre 1881, Bozza c. Ditta Donner e Baumann, M. trib. Mil., 1881, 1062.

204. L'unicità del giudizio e la parità dello scopo della domanda, e di quasi tutti i mezzi di difesa fatti valere contro la medesima, non valgono a rendere identici interessi distinti, all'effetto di poter ricorrere in cassazione con un solo deposito.

205. In tal caso, se il deposito unico venne intestato cumulativamente a più ricorrenti, il ricorso deve dichiararsi inammessibile per tutti per insuffi-

A cienza del deposito. — C. Torino, 11 maggio 1881, Noli e Salici c. Com. di Castiglione d'Intelvi, M. trib. Mil., 1881, 595; Annali, 1881, 201; Giur. Tor., 1881, 540.

206. Il ricorso per cassazione deve dichiararsi inammissibile se non sia stato unito il certificato di deposito, o il decreto di ammissione al beneficio dei poveri; e quando l'ammissione provvisoria a tale beneficio non sia stata confermata, ma revocata, rimane inammessibile il ricorso, se al decreto di provvisoria ammissione, che potè essere unito, non si sostituisce dal ricorrente, notificato della revoca, il certificato di deposito della somma B per legge stabilita. — C. Firenze, 11 luglio 1881, Bellini c. Ronconi, Foro, I, 796 (n).

207. — Conf. — C. Torino, 22 aprile 1881, Peirone c. Fer- C rone, M. trib. Mil., 1881, 565; Massime, 1881, 283.

208. Non è inammessibile il ricorso, se, rivocato il decreto di provvisoria ammissione al gratuito patrocinio, si adempì al deposito per la multa an- D che dopo scaduto il termine per il ricorso. — C. Palermo, 17 agosto 1880, Mazzola c. Mistretta, Circ. giur., 1881, 74.

209. Il non essersi nel verbale di deposito della multa segnata la data della sentenza, che intendevasi col ricorso impugnare, non costituisce motivo d'inammessibilità del gravame, quando le altre indicazioni, che nel verbale medesimo riscontransi, additano senza equivoco la sentenza stessa. — E C. Napoli, 27 maggio 1881, Com. Noci c. Acquaviva, G. trib. Nap., XXX, 578.

210. È nullo il ricorso in cassazione ove nel mandato F conferito all'avvocato manchi la data. — C. Napoli, 3 febbraio 1881, Cappella degli Ostuni c. Talgheri, Legge, 1881, I, 415; Gazz. proc., XVI, 37.

211. Non è inammissibile il ricorso in cassazione, sebbene la data del mandato in persona dell'avvocato che lo sottoscrisse sia posteriore a quella della sottoscrizione, quando però preceda la intima del ricorso fatta nel termine di legge. — G C. Palermo, 17 agosto 1880, Mazzola c. Mistretta, Circ. giur., 1881, 74.

212. È inammessibile il ricorso in cassazione se nell'autenticazione del mandato fatta dal notaio non si contenga la menzione che la firma del man- H dante fu apposta in sua presenza. — C. Napoli, 4 agosto 1881, Rossi c. Rossi, Foro, I, 1149; v. pure Bett., 1882, 16.

213. Il mandatario generale *ad negotia* può interporre ricorso in cassazione, sebbene non munito di I mandato speciale. — C. Firenze, 30 dicembre 1880, Rosselli c. Sadun, Legge, 1881, I, 193; Temi ven., 1881, 142; Bett., 1881, 152.

214. — Conf. — C. Firenze, 16 dicembre 1880, Dade c. L Wassmuth, Legge, 1881, I, 266; Temi ven., 1881, 151; Annali, 1881, 128; Giur. comm. Gen., 1881, I, 72.

215. Nel mandato conferito per impugnare una sentenza, è per implicito necessario concessa la facoltà di dirigere il ricorso contro tutti i compo- A nenti la parte avversaria. — C. Firenze, 28 marzo 1881, Bernaroli c. De-Vitt, Temi ven., 1881, 215.

216. Non può dirsi inammissibile il ricorso in cassazione per essere stato notificato al domicilio eletto, se fu anche notificato al domicilio reale di B coloro in confronto dei quali si ricorse. — C. Roma, 7 gennaio 1881, Finanze c. Ditta Bonnet e Perret, Corte S. Roma, 1881, 21.

217. Il ricorso in cassazione è validamente notificato C al domicilio eletto nel giudizio di merito. — C. Firenze, 24 dicembre 1880, Sambonifacio c. Bosinelli, Temi ven., 1881, 41; Legge, 1881, I, 122; M. giud. Ven., 1881, 70.

218. È costante giurisprudenza della Corte suprema di Firenze che il ricorso in cassazione si può validamente notificare al procuratore, che rappresentava la parte intimata, tanto più se questa aveva eletto il suo domicilio presso il mede- D simo. — C. Firenze, 21 febbraio 1881, Stroili c. Società ferroviaria dell'Alta Italia, Temi ven., 1881, 204; Legge, 1881, I, 481; G. pret., 1881, 93.

219. È regolare il ricorso in cassazione contro più rappresentanti di un corpo morale, se fu notificato ad alcuni di questi in persona propria, ad altri, non potendosi alla persona, nella casa di lor residenza, non essendovi alcuno ufficio o locale ove si raccolga od abbia sede l'ammini- E strazione dell'ente. — C. Roma, 12 aprile 1881, Finanze c. Chiesa del SS. Crocifisso in Calatafimi, Corte S. Roma, 1881, 1003.

220. La copia di un ricorso in cassazione da intimarsi al sindaco è bene rilasciata nelle mani F del segretario comunale. — C. Palermo, 9 luglio 1881, Borgetti c. Sindaco di Augusta, Circ. giur., 1881, 354; Bett., 1881, 628; Annali, 1881, 375.

221. Ad una società ferroviaria, la quale negli ultimi atti abbia indicato il suo domicilio in Roma senza precisazione di numero e di strada, e l'usciere non abbia in Roma potuto notificare l'atto perchè ignoto il domicilio, è validamente notificato il ricorso a domicilio ignoto dall'usciere presso la Corte di cassazione, innanzi a cui si deve G comparire. — C. Napoli, 23 luglio 1881, Dell'Osso c. Impresa Vitolo Cocles, Gazz. proc., XVI, 336.

222. Quantunque una società residente all'estero abbia eletto domicilio nel regno, e tenga qui un suo rappresentante, è a ritenersi perfettamente regolare la notificazione del ricorso per cassazione ad essa fatta nel modo e colle forme prescritte dagli art. 141 e 142 del cod. di proc. civ., se il giudizio, a cui il ricorso si riferisce, sia stato dalla società istituito non dal suo domicilio eletto ed in persona del suo rappresentante in Italia, ma sibbene dalla sua sede all'estero ed in persona del presidente del suo consiglio di H amministrazione ivi pure residente. — C. Torino, 3 dicembre 1880, Società Anonima delle miniere Monteponi c. Società Anonima delle miniere di Malfidano, M. trib. Mil., 1881, 275.

223. È inammissibile il ricorso per cassazione se nella relazione di sua notificazione l'usciere ha semplicemente dichirato d'aver notificato copia autentica di ricorso, lasciando così ignorare quale fosse il ricorso notificato.

224. È pure inammissibile se la stessa relazione di notificazione non contiene veruna menzione del certificato di deposito che deve notificarsi insieme al ricorso.

225. Non basta all'uopo che il certificato di deposito si trovi bensì menzionato nell'elenco dei documenti annesso al ricorso, ma senza indicazione del luogo e dello ufficio in cui il deposito si fosse fatto e neppure della sentenza contro cui A si intende ricorrere in cassazione. — C. Torino, 27 maggio 1881, Santini c. Rosa, Giur. Tor., 1881, 531.

226. L'omessa menzione del non essersi potuto notificare il ricorso in cassazione alla persona dell'intimato, è vizio sanato dalla notificazione del contro ricorso.

227. Non fa differenza in proposito la circostanza che il ricorso sia stato interposto nell'ultimo giorno B del termine. — C. Torino, 26 gennaio 1881, Figoli c. Marassi, Foro, I, 625.

228. Non è inammissibile il ricorso sol perchè l'usciere disse che la copia dell'atto di notifica sia stata da lui collazionata e firmata, quando poi in altra parte afferma di avere intimato il ricorso con atto da lui scritto e sottoscritto così nell'o- C riginale che nella copia. — C. Palermo, 20 dicembre 1879, Finanze c. Arcuvio, Circ. giur., 1881, 39.

229. Alla validità dell'atto di notificazione del ricorso per cassazione non è punto necessario che sia scritto per intiero dall'usciere, purchè sia da D lui sottoscritto. — C. Roma, 10 agosto 1881, Finanze c. Chiesa S. Maria delle Grazie in Napoli, Corte S. Roma, 1881, 886.

230. Ai termini degli art. 525 cod. proc. civ., e 175 dello ordinamento giudiziario è valida la notificazione del ricorso in cassazione fatta dal messo E comunale. — C. Roma, 6 novembre 1880, Menicucci c. Calabrini, Legge, 1881, I, 303; Annali, 1881, 82.

231. È valida la notificazione del ricorso, eseguita da un'inserviente comunale, per incarico speciale datogli con provvedimento del pretore, a norma dell'art. 185 della legge sull'ordinamento giudiziario 6 dicembre 1865, e 175 modificato con la legge 23 dicembre 1875, n. 2839.

232. Gli estremi di fatto, richiesti dalla legge, dipendono dall'apprezzamento del pretore, incensurabile in cassazione.

233. Per la validità della notificazione del ricorso basta che il provvedimento di delega sia trascritto nell'originale del ricorso; nè occorre che lo sia F pure nella copia notificata. — C. Firenze, 7 giugno 1881, Varonese c. Vitulo, Temi ven., 1881, 325; Annali, 1881, 237; Bett., 1881, 444; Legge, 1881, II, 442; Filangieri, 1881, 341; Gazz. leg., 1882, 35.

234. Per ritenersi autentica la copia di sentenza depositata in una al ricorso in cassazione, basta che sia sottoscritta dal cancelliere nell'ultimo foglio, nè occorre la sottoscrizione si trovi in A ciascun foglio. — C. Palermo, 22 novembe 1880, Parisi e Spitalori, Bett., 1881, 225.

235. Quando la sentenza denunciata contiene tutti gli elementi di fatto non controversi, necessari a risolvere le questioni proposte col ricorso, questo non è inammissibile per ciò solo che il ricorrente abbia omesso di fare in cancelleria B il deposito degli atti e documenti. — C. Firenze, 28 febbraio 1881, Fazzari c. Banco di Napoli, Temi ven., 1881, 206; Legge, 1881, I, 624; Giur. comm. Gen. 1882, I, 19.

236. Non è inammissibile il ricorso per l'ommesso deposito di documenti, alla cui mancanza si possa supplire colle altre produzioni state depositate. C — C. Torino, 8 febbraio 1881, Galloni c. Castelfranco, Giur. Tor., 1881, 301; Bett., 1881, 327.

237. Quando venga impugnata col ricorso in cassazione l'interpretazione data dai giudici del merito ad una determinata convenzione, è a dichiararsi in questa parte inammissibile il ricorso stesso se fra idocumenti unitivi non sia compresa D la convenzione in contestazione. — C. Torino, 7 luglio 1881, Sandonnini c. Castelfranco, M. trib. Mil., 1881, 854.

238. È inammissibile il ricorso in cassazione, se, avendo il ricorrente fatto in tempo debito il deposito degli atti e documenti, li ha poi ritirati per valersene in altro giudicio, senza curarsi di restituirli in cancelleria per l'udienza fissata alla E discussione del ricorso. — C. Torino, 18 giugno 1881, Monti c. Balleydier, Giur. Tor., 1881, 639; Annali, 1881, 396.

239. Non è possibile il conoscere se realmente il giudice del merito abbia cambiata l'azione redibitoria con quella ben diversa di risarcimento di danni, quando il ricorrente non ha unito al ricorso tutti gli atti, dal complesso dei quali il giudice stesso ha dedotta la prova che si trat- F tasse di azione redibitoria. — C. Torino, 8 agosto 1881, Invernizzi c. Villa, M. trib. Mil., 1881, 1067.

240. È inaccettabile l'eccezione d'irrecettibilità del ricorso, quando non adduconsi che motivi va- G ghi e indeterminati. — C. Palermo, 6 aprile 1879, Radice c. Baratta, Circ. giur., 1881, 55.

241. Non può formare un' eccezione pregiudiziale d'inammissibilità del ricorso una questione dipendente dal merito della causa, e che non può essere esaminata senza discutere il merito del H ricorso. — C. Torino, 23 marzo 1881, Fiorini c. Parisini, Giur. Tor., 1881, 329; Legge, 1881, I, 587; M. trib. Mil., 1881, 516; Annali, 1881, 217.

242. Non sono da attendere le eccezioni dedotte con I un controricorso prodotto fuori termine. — C. Napoli, 16 febbraio 1881, Dino c. Guida, Gazz. proc., XVI, 192; Bett., 1881, 452; Legge, 1881, II, 449.

242. *bis.* Sono inattendibili le eccezioni contro l'ammissibilità del ricorso opposte nel controricorso presentato fuori di termine, e si tratti di motivi che non debbano rilevarsi d'ufficio. — C. Firenze, 4 agosto 1881, Vallenzasca c. Toscani-Da Polo, Temi ven., 1881, 425; Bett., 1881, 573; Legge, 1881, II, 654.

243. Dovendo il controricorso essere sottoscritto da avvocato munito di mandato speciale, ove questo manchi, si rende inattendibile il controricorso stesso, col quale si deducono eccezioni contro l'ammissibilità del ricorso. — C. Firenze, 28 aprile 1881, Della Croce c. Pardini, Foro, I, 615.

244. È inammissibile il ricorso adesivo prodotto da chi non ha interesse comune col ricorrente principale. — C. Torino, 23 giugno 1880, Comune di Balzola c. Sancio, Giur. Tor, 1881, 62.

245. Non si può supporre per argomento che siasi ricorso alla cassazione della parte favorevole a sentenza, che rigettò eccezioni preliminari; e senza ricorso espresso nasce sulle medesime la cosa giudicata.

246. Pronunziato distintamente sulle eccezioni preliminari e sul merito, non si può dire annullata la intiera sentenza, se la cassazione si occupò delle sole ragioni di merito, e sulle altre non ne fu provocata la giurisdizione. — C. Roma, 27 maggio 1881, Prosperini c. Banca Nazionale, Bett., 1881, p. sp. 155.

247. L'annullamento di una sentenza per un vizio riguardante uno dei suoi capi colpisce anche gli altri capi che sieno dipendenti da quello, o con quello connessi. — C. Torino, 10 giugno 1880 Della Chiesa c. Viola, Giur. Tor., 1881, 29.

248. Quando la Corte suprema cassa una sentenza per alcuni dei mezzi del ricorso, dicendo che per questi essendo dimostrata la erroneità dei principî costituenti il fondamento della sentenza impugnata, non occorre prendere in esame gli altri, la cassazione investe l'intera sentenza.

249. Perciò tutta quanta la controversia da questa decisa è devoluta alla Corte di rinvio. — A. Ancona, 21 giugno 1881, Gazzoli c. Gazzoli, M. trib. Mil., 1881, 729; Legge, 1881, II, 161.

250. Non si deve far luogo a giudizio di rinvio quando questo, per la specialità del caso, ponesse la ricorrente in peggiore condizione, e producesse conseguenze direttamente contrarie allo scopo del ricorso stato accolto. — C. Torino, 22 dicembre 1880, Battù c. Corti, Giur. Tor., 1881, 242.

251. In materia di competenza la Corte di cassazione dovendo indicarne le norme e mantenerne la osservanza nei giudizi, deve esaminare nei suoi termini, l'azione dedotta onde ricavarne le conseguenze di ragione circa la quistione giurisdizionale. — C. Roma, 11 dicembre 1880, Finanze c. Ditta Bounet, e Perret, Legge, 1881, I, 111, M. trib. Mil., 1881, 363; Cons. amm., 1881, 149.

252. Dalle sezioni unite della Corte di cassazione deve essere risoluta la sola quistione che fu trattata dalla sezione civile e dalla Corte di rinvio; le altre quistioni non discusse precedentemente rientrano nelle attribuzioni della sezione civile. — C. Roma, 21 aprile 1881, Finanze c. Ciliberti, Corte S. Roma, 1881, 472.

253. Se la quistione d'incompetenza dell'autorità giudiziaria, proposta con un mezzo di ricorso, sia subordinata alla risoluzione di un altro mezzo, anche di questo devono necessariamente e preliminarmente occuparsi le sezioni unite. — C. Roma 17 agosto 1881, Finanze c. Fallotti. Corte S. Roma, 1881, 894; Legge, 1882, I, 362; Bollettino, 1882, 163; Annali, 1882, p. sp., 25.

254. È inammessibile un nuovo ricorso per cassazione dopo che la Corte di rinvio, davanti alla quale la causa fu riprodotta nelle medesime condizioni di fatto e di diritto, in cui si era presentata presso la Corte che aveva prima giudicato in merito, siasi conformata ai principi ritenuti dalla Corte di cassazione. — C. Roma, 18 gennaio 1881, Macario c. Fondo pel culto, Corte S. Roma, 1881, 211.

255. — Conf. — C. Roma, 27 gennaio 1880, Fidecommissaria Crimibella c. Finanze, Corte S. Roma, 1880, v. s. 252; Boll. cont., 1881, 152.

256. — C. Roma, 23 dicembre 1881, Lombardo c. Finanze e Fondo culto, Corte S. Roma, 1881, 1007; Boll. cont., 1882, 74.

257. — C. Roma, 10 novembre 1881, Lurani c. Fondo pel culto, Corte S. Roma, 1881, 907; Gazz. proc., XVII, 79.

258. — C. Torino, 15 giugno 1881, Nascimbene c. Depretis, M. trib. Mil., 1881, 697; Giur. Tor., 1881, 494.

259. — C. Torino, 10 luglio 1880, Dodero c. Marchisio, Giur. Tor. 1881, 105.

260. La rinuncia al ricorso in cassazione può bensì essere anche implicita, ma in questo caso deve risultare da fatti certi e positivi, che non lascino dubbio sulla volontà di eseguire la sentenza.

261. Non può dirsi che abbia rinunciato al ricorso già fatto notificare colui il quale riceve poi dagli intimati il pagamento spontaneo di somma, sull'importare della quale, e sul diritto nel ricorrente a riscuoterla, non vi fu mai contestazione — C. Torino, 25 agosto 1881, Franceschini c Monza e Crotto, M. trib. Mil., 1881, 913.

V. *Amministrazione pubblica* 10, 11, 13-16 — *Arbitramento* 43 — *Asse ecclesiastico* 9, 12-14, 52, 110, 135, 156, 179, 186 — *Competenza civ.* (eccez. d'incompet.) 13, 321-330 — *Corpo morale* 6 — *Corte dei conti* 21, 56 — *Elezioni amm.* 200 208 — *Esazione* — *Falso civ.* 31 — *Fondo culto* *Libri di commercio* 5, 6 — *Liti comunali* 15, 21, 22 — *Patrocinio gratuito* 4, 5 — *Rescritto sovrano* 5, 26 — *Rivocazione* — *Sentenza civ.* 170 — *Spese giudiziali* 63 — *Strade* 23, 25.

— apprezzamento di fatti o atti censurabili o no — V. *Acque* 17 — *Appello civ.* 285 — *Arbitramento* 67 — 67 — *Comunione e condominio* 5

— *Contratto* 15 — *Corte dei conti* 19-21 — *Elezioni amm.* 210, 211 — *Esazione* 104, 162, 214, 218, 220 — *Falso civ.* 11 — *Legato* 34, 35 — *Libri di comm.* 6, 10 — *Monaco* 31 — *Patria potestà* 8, 15 — *Prova test.* 22 — *Quadri esec.* 10, 11 — *Regolam. com.* 32, 33 — *Rivocazione.*

— motivi d'impugnazione di una sentenza in cassazione. — V. *Sentenza.*

— rinuncia tacita a ricorrere — V. *Sentenza* (acquiescenza).

— rinvio per effetto di cassazione di sentenza — V. *Rinvio.*

Cassazione in materia penale — [c. p. p. 284, 360, 420, 445-461, 338-387; L. 12 dicembre 1875, n. 2837; R. D. 23 dicembre 1875, n. 2852].

SOMMARIO.

BIBLIOGRAFIA.

1. Del ricorso in cassazione del P. M. in materia correzionale e di polizia in danno dell'imputato assoluto o pel quale siasi dichiarato non farsi A luogo a procedimento, Foro, II, 145.

GIURISPRUDENZA.

2. Il ricorso in cassazione, in materia criminale, è inammissibile, quando i motivi siano dedotti oltre i termini perentori stabiliti dagli art. 659 e B 661 del cod. di proc. pen. — C. Firenze, 31 dicembre 1880, Zambon, Temi ven., 1881, 71; Legge, 1881, II, 95.

3. Se il ricorso non contiene la precisa indicazione degli articoli di legge che si pretendono violati, C e delle formalità omesse, è inammissibile. — C. Firenze, 29 agosto 1881, Casprini e Petrilli, Temi ven., 1881, 479; Annali, 1881, 115.

4. Il ricorso in cassazione è ammissibile sebbene manchi la indicazione precisa dell'articolo di legge violato, ognorachè la disposizione che si pretende violata chiaramente si rilevi dal contesto del discorso, o si deduca la violazione di un principio scientifico generale regolante la di- D sposizione del codice non indicata. — C. Firenze, 10 settembre 1881, Ambrosoli, Temi ven., 1881, 538; Bett., 1881, 303.

5. La presentazione dei motivi di nullità di una sentenza, quantunque sottoscritti dall'avvocato difensore, non serve a radicare il giudizio di cassazione, pel quale è indeclinabilmente necessaria la dichiarazione fatta avanti il cancelliere da chi ha interesse di ricorrere, in persona o per A mezzo di altri munito di procura speciale. — C. Torino, 3 dicembre 1880, Neirotti Barrera Sola, Giur. pen. Tor., 1881, 11; M. trib. Mil., 1881, 151; Legge, 1881, I, 782.

6. L'avvocato che presentò i motivi di appello, può presentare quelli di ricorso in cassazione contro la sentenza di secondo grado, benchè questa sia stata pronunziata in contumacia dell'appellante. B — C. Firenze, 13 novembre 1880, Iob, Foro, II, 14

7. Non è necessario che il ricorso motivato in cassazione presentato dal condannato, a sensi dell'art. 659 cod. di p. p., sia sottoscritto dall'avvocato che ebbe a difendere il ricorrente avanti i giudici del merito, o dal difensore eletto avanti C la Corte suprema. — C. Torino, 6 aprile 1881, Ribaldone, Foro, II, 216 (n).

8. È inattendibile il ricorso del pubblico ministero nel quale non è citato alcun articolo di legge e in genere si dice violata la legge sul macinato. D — C. Roma, 1 dicembre 1880, Fusaro e Conte, Corte S. Roma, 1881, 43.

9. L'avere una sentenza erroneamente dichiarato inammissibile l'appello, non involve contravvenzione alle regole di competenza, nè ricade in alcun altro dei casi preveduti dall'art. 640 proc. pen., e quindi non può dar luogo a ricorso in E cassazione. — C. Roma, 26 ottobre 1880, Burghi, Foro, II, 57.

10. Se nel giudizio di merito i figli minori dell'ucciso sieno stati rappresentati come parti civili da un curatore speciale per la contradizione di interessi colla madre coaccusata, legittimamente in cassazione la rappresentanza è ripresa dalla F stessa già assoluta per verdetto negativo. — C. Napoli, 26 marzo 1881, Mariani, Riv. pen., XIV, 292.

11. L'obbligo del condannato al carcere eccedente tre mesi di trovarsi detenuto, od ammesso a libertà provvisoria, pel ricorso in cassazione, non subì nessuna modificazione per la legge 30 giu- G gno 1876. — C. Napoli, 12 novembre 1880, Logica. Riv. pen., XIII, 385; Annali, 1881, 13.

12. Il condannato a più di tre mesi di carcere con una sentenza, ma per più reati distinti, per nessuno dei quali la pena superi quella misura, non ha obbligo, per poter ricorrere in cassazione, di H chiedere la libertà provvisoria. — C. Firenze, 13 novembre 1880, Iob, Foro, II, 14 (n).

13. Conf. — A. Venezia, 13 maggio 1881, T, Foro, II, I 428 (n).

14. È irricevibile il ricorso in cassazione se l'imputato, ammesso per produrlo a libertà provvisoria, L non faccia l'atto di sottomissione. — C. Firenze,

30 agosto 1881, Facci, Temi ven., 1881, 553; Bett., 1881, 330; Legge, 1882, I, 352.

15. Il ricorso interposto da più condannati ammessi a libertà provvisoria senza cauzione, dei quali alcuni non abbiano fatto atto di sottomissione, non è ammissibile a riguardo di questi ultimi, ancorchè non consti che sia stata ad essi notificata la ordinanza che loro accordava la libertà provvisoria. — C. Firenze, 12 gennaio 1881, Calvelli, Riv. pen., XIII, 543.

A

16. È irricevibile il ricorso in cassazione se il ricorrente ammesso a libertà provvisoria, previa cauzione, non l'abbia prestata o non abbia fatto l'atto di sottomissione.

17. È irrecivibile il ricorso se il ricorrente indigente non provi la sua miserabilità col certificato dell'agente delle imposte. — C. Firenze, 11 ottobre 1881, Campebel e Candio, Temi ven., 1881, 576; Annali, 1881, 154.

B

18. Non è regolare attestato di povertà quello, in cui il sindaco certifica, non per conoscenza personale che abbia, dello stato del richiedente, nè per speciali informazioni assunte sul medesimo, ma sibbene per induzioni tratte dai ruoli fondiari. — C. Palermo, 6 settembre 1880, Ammanita, Circ. giur., 1881, 46.

C

19. Le ordinanze aventi natura e carattere di sentenza definitiva possono denunciarsi in cassazione anche prima e indipendentemente dalla sentenza definitiva.

20. Applicazione al caso di una ordinanza che dichiarò ammissibile un appello e contro la quale fu prodotto ricorso dal P. M. — C. Torino, 15 dicembre 1880, Mazzoleni, M. trib. Mil., 1881, 193; Riv. pen., XIII, 370; Bett., 1881, 75; G. pret., 1881, 30.

D

21. L'ordinanza della Corte d'assise, con cui viene rinviata ad altra sessione una causa in corso, non è da comprendersi tra quelle contemplate dall'art. 647 della proc. pen., e quindi, come avente forza di definitiva, può essere subito deferita in cassazione. — C. Firenze, 14 maggio 1881, Barbi, Temi ven., 1881, 345; Annali, 1881, 80; Bett., 1881, 214.

E

22. Se compiuta la istruzione sul falso in scrittura privata, la Sezione d'accusa giudichi, contro la richiesta del pubblico ministero, non essersi fatta interpellanza dell'art. 352 codice, e deleghi all'uopo il giudice istruttore, la sentenza nella prima parte è definitiva.

23. Epperò inammissibile è la dimanda di cassazione fattane dal procurator generale, dopo che, sulla negativa dichiarazione degli imputati, la sezione stessa abbia dichiarata estinta l'azione penale. — C. Napoli, 15 novembre 1880, Lauriola, Riv. pen., XIII, 376.

F

24. Rinviata la causa alla competenza pretoriale con ordinanza della camera di consiglio, viola la legge il pretore, il quale, invece di portare la causa al pubblico regolare giudizio per ivi trattare tutte le questioni che vi si riferiscano, emetta in forma meramente privata un'ordinanza con la quale richiede l'autorità amministrativa ad invitare l'imputato a fare l'oblazione, e dichiara che il corso ulteriore della causa debba continuare nel solo caso che l'amichevole componimento non abbia luogo.

25. Tale ordinanza equivale ad una sentenza definitiva in quanto stabilisce che, riuscendo il componimento amministrativo, la causa non avrà più luogo, ed è perciò suscettiva del ricorso per cassazione indipendentemente dalla sentenza definitiva. — C. Firenze, 22 giugno 1881, Grini, Foro, II, 451.

A

26. Respinta dalla Sezione di accusa la eccezione della cosa giudicata dedotta dall'imputato, e disposto un prosieguo d'istruzione, è la sentenza impugnabile per cassazione, anche prima della definitiva.

27. E se non fu notificata, non osta all'ammessibilità della dimanda la produzione fattane dopo. — C. Napoli, 30 ottobre 1880, Nobile, Riv. pen., XIII, 372.

B

28. La sentenza, colla quale il querelante è ammesso a costituirsi parte civile in giudizio, è interlocutoria, e non può quindi impugnarsi in cassazione, se non contemporaneamente alla sentenza definitiva. — C. Firenze, 20 aprile 1881, Paoletti, Bett., 1881, 218.

C

29. Contro la sentenza con la quale il giudice di appello annulla la sentenza di primo grado ed ordina di rinnovare il dibattimento in altra udienza da determinarsi, non è ammissibile il ricorso per cassazione prima della sentenza definitiva. — C. Torino, 13 gennaio 1881, Becchino, Foro, II, 177.

D

30. Non è sentenza definitiva quella colla quale il giudice di appello, scritto un motivo, ne accoglie un'altro ed ordina rinnovarsi il dibattimento; epperò non può impugnarsi in cassazione prima della sentenza definitiva. — C. Firenze, 7 dicembre 1880, Rizzolati, Legge, 1881, I, 356; Temi ven., 1881, 148; Bett., 1881, 113.

E

31. È sentenza d'istruzione quella per la quale si ordini che il giudice istruttore faccia procedere alla interpellanza dell'imputato di falso in scrittura privata, a senso dell'art. 352 del cod. pen. modificato per le prov. napoletane dal D. 17 febbraio 1861; epperò il ricorso per annullamento contro tale sentenza è soltanto ammissibile dopo la sentenza definitiva. — C. Napoli, 22 dicemdre 1880, Di Giovanni, Foro, II, 47 (n); V. pure, Riv. pen., XIII, 539.

F

32. Prima che sia stato elevato innanzi al giudice del merito il conflitto, in coerenza all'art. 395 c. p. p., è inammissibile il ricorso in cassazione per parte del P. M., contro una sentenza della Sezione d'accusa, che in virtù dell'art. 440 della detta procedura abbia rinviato l'imputato. — C. Firenze, 27 agosto 1881, Amà, Temi ven., 1881, 518; Annali, 1881, 120; Legge, 1881, II, 598; Bett., 1881, 269.

G

33. È inammissibile un ricorso contro una sentenza di rinvio della sezione di accusa al tribunale correzionale.

34. Il ricorrere nel corso dell'istruzione anteriore al pubblico dibattimento è soltanto ammissibile quando v'è sentenza di rinvio alla Corte di assise, e nei casi specificati dalla legge. — C. Palermo, 9 febbraio 1880, Alcamisi, Circ. giur., 1881, 40.

35. Davanti la Corte di cassazione, giusta la precisa disposizione dell'art. 420 del cod. di proc. penale, non possono proporsi che le nullità incorse nel giudizio d'appello.

36. Le nullità avvenute innanzi al tribunale non possono esservi proposte, se non quando la sentenza del medesimo fosse inappellabile, ovvero se siansi proposte davanti la Corte d'appello, e questa non le abbia riparate.

37. In conseguenza un mezzo nuovo di annullamento, che si deduca cioè per la prima volta in cassazione, contro una sentenza di Corte d'appello in materia correzionale, è del tutto inattendibile. — C. Roma, 25 marzo 1881, Bellocchi, Legge, 1881, II, 168.

38. La Corte suprema non può occuparsi del mezzo non dedotto come motivo di appello, e col quale si dice che si sarebbe sorpreso e sequestrato il pane nell'atto che portavasi allo uffizio daziario, onde ottenersi la relativa bolletta di pagamento del dazio. — C. Roma, 15 giugno 1881, Castelli, Corte S. Roma, 1881, 571; Riv. pen., XIV, 502.

39. Non può tenersi conto del mezzo per la prima volta dedotto in cassazione, sebbene vi si riferisse all'udienza il difensore nel giudizio di appello. — C. Roma, 20 dicembre 1880, Nerini, Corte S. Roma, 1880, v. s. 356.

40. Se nei motivi di appello dedotti contro la sentenza di primo grado non si dedusse la inapplicabilità della recidiva, enunciata nell'atto di citazione, invano se ne fa motivo di annullamento in cassazione. — C. Roma, 10 giugno 1881, Reale, Corte S. Roma, 1881, 647.

41. Probabilmente è ammissibile l'appello di chi citato per guasto al contatore del macinato (delitto), fu condannato per omessa denuncia del guasto (contravvenzione).

42. Ma, dichiaratosi dalla Corte d'appello inammissibile il gravame, è inattendibile il ricorso in cassazione col quale si deduce che la sentenza di primo grado abbia condannato per un titolo di reato, non compreso nella imputazione, riferendosi tale violazione di legge al giudizio di primo grado e non a quello di appello. — C. Roma, 24 giugno 1881, Brucciano, Foro, II, 337.

43. Il condannato in contumacia, che non abbia avuto notificazione della sentenza, e, tuttavia, senza farvi opposizione, comparisce in giudizio d'appello, non può poi dolersi in cassazione della mancata notificazione. — C. Firenze, 6 novembre 1880, Dell'Olivo, Riv. pen., XIII, 524.

44. Invano si denuncia in cassazione la irregolarità della procedura, per quanto informe e irregolare si voglia dire la semplice annotazione scritta e firmata dal solo cancelliere del tribunale, da cui apparisce che la causa fu rinviata ad altra udienza, se la causa nella indetta udienza non fu trattata, se in seguito venne rilasciata una nuova ordinanza di citazione in perfetta regola, la quale fu notificata alle parti, dietro cui l'imputato comparve, accettò la discussione, spiegò e sostenne i motivi del suo appello, senza elevare alcuna eccezione pregiudiziale riguardo al rito, con cui la causa si era portata al giudizio. — C. Roma, 7 dicembre 1881, Bosozza, Corte S. Roma, 1881, 1069; Boll. daz., 1882, 166.

45. Invano si deduce in cassazione che furono sentiti con giuramento coloro che stesero il verbale e denunziarono la contravvenzione alla legge sul lotto, aventi un interesse personale nel fatto, se deduzione siffatta non fu proposta in appello. — C. Roma, 4 aprile 1881, Persichini, Corte S. Roma, 1881, 737.

46. Chi vuole ricorrere contro una ordinanza emanata nel corso del dibattimento, oltre la riserva da farsi all'udienza, deve ancora ciò espressamente enunciare nella dichiarazione, che fa, di ricorrere contro la sentenza definitiva. — C. Torino, 29 dicembre 1880, Bellotti, Giur. pen. Tor., 1881, 10.

47. Quantunque si fosse violata la legge dal tribunale, per aver permesso alla parte civile la presentazione di documenti nel corso del dibattimento, pure il ricorrente in cassazione non potrebbe muoverne lamento, se l'ordinanza emessa in proposito venne protestata, ma non investita nel ricorso. — C. Roma, 21 dicembre 1881, Zane, Corte S. Roma, 1881, 1066.

48. Non può dedursi in cassazione la mancata emissione di una ordinanza pretoriale nel corso del dibattimento, per richiamare all'ordine un testimonio redarguito sia dal P. M., che dalla difesa, ove nè l'uno nè l'altro abbiano formalmente fatto istanza perchè sull'incidente si pronunciasse il pretore. — C. Firenze, 23 marzo 1881, Rimini, Temi ven., 1881, 346.

49. Non può riproporsi nei motivi di cassazione una questione già decisa in primo grado con ordinanza passata in cosa giudicata. — C. Firenze, 7 luglio 1880, Gentilini, Riv. pen., XIII, 509.

50. Prorogata la causa con ordinanza emessa da un assessore della Corte, inattendibile è la nullità in cassazione, se, ritualmente celebrato il dibattimento, la difesa abbia serbato silenzio. — C. Napoli, 21 aprile 1880, Storzieri, Riv. pen., XIII, 204.

51. Non contraddetta davanti la Corte di assise la costituzione di parte civile, è vano dolersene in cassazione. — C. Napoli, 26 aprile 1880, Russo, Riv. pen., XIII, 182.

52. La nullità derivante dalla imperfezione della formula del giuramento prestato dai periti nella procedura scritta, non proposta in cassazione nei cinque giorni dall' interrogatorio fatto dal presidente allo accusato, prima del dibattimento, non è più proponibile dopo la sentenza definitiva. — A C. Torino, 22 ottobre 1881, Ligabue e Barbieri, R. leg., 1881, 351; M. trib. Mil., 1881, 1141; Annali, 1881, 148.

53. Qualunque nullità d' istruttoria rimane sanata in difetto di ricorso in cassazione entro i cinque giorni dall' interrogatorio di cui nell' art. 457 del cod. di proc. pen.

54. Applicazione ad un caso di nullità di perizia. — B C. Torino, 13 luglio 1881, Aldrighetti, Suardi e Solari, Foro, II, 384 (n).

55. Non essendo espressamente indicato come ed in che un documento letto ad istanza della difesa si riferisca alla prova specifica del reato, il relativo motivo del ricorso è inammissibile perchè C vago e generico. — C. Firenze, 4 agosto 1880, Laurino, Temi ven., 1881, 16.

56. Non constando dal verbale di dibattimento che si sia letto un documento, invano si ricorre in cassazione, dicendosi che il documento medesimo non si poteva leggere, perche proibito dalla leg- D ge. — C. Torino, 1 dicembre 1880, Massa-Micon, Giur. pen. Tor., 1881, 1; Annali, 1880, 253; Bett., 1881, 74.

57. Contro una sentenza di condanna per contravvenzione alla legge sul dazio consumo, la quale si fonda anche sul deposto di testimoni, oltrechè sul processo verbale, riesce inutile il ricorso per le irregolarità che siano occorse nella compila- E zione di questo. — C. Roma, 2 dicembre 1881, Petta, Corte S. Roma, 1881, 1194.

58. È inattendibile il ricorso in cassazione nel quale si dice che il condannato per contravvenzione alla legge sul bollo era ignaro delle disposizioni di legge, e firmò la quietanza in piena buona F fede. — C. Roma, 12 gennaio 1881, Murolo, Corte S. Roma, 1881, 217.

59. Per difetto d' interesse il condannato per contravvenzione alla legge sul dazio consumo, invano deduce in cassazione che non fu chiamato in causa un altro imputato, siccome responsabile G civile nel fatto della contravvenzione. — C. Roma, 25 maggio 1881, Guicciardi, Corte S. Roma, 1881, 464.

60. Dichiarato colpevole lo accusato di ferimento volontario, e di un successivo mancato omicidio in danno dello stesso individuo, inattendibili sono i mezzi intorno alle quistioni sul ferimento, se la pena ne sia stata dichiarata assorbita in quella H dell' omicidio. — C. Napoli, 25 febbraio 1881, Scalise, Foro, II, 313.

61. Il dire incensurabile il convincimento de' primi giudici è certamente una non esatta locuzione della sentenza d' appello, ma non porta a nessuna conseguenza là dove, pel riesame fatto delle risultanze processuali, appaia manifesto che s' intese nel senso, che quel convincimento non me- A ritava censura. — C. Firenze, 31 agosto 1880, Pieruccetti, Riv. pen., XIII, 195.

62. L'avvertimento del *diritto di ricorrere entro tre giorni*, è sufficiente sebbene il pretore abbia ommesso d'indicare che il ricorso è in cassazione.

63. Ad ogni modo il ricorso effettuato nelle forme di legge toglierebbe l'interesse a rilevarne l'irre- B golarità. — C. Firenze, 27 agosto 1881, Lovadina, Temi ven., 1881, 543.

64. Invano il condannato si duole in cassazione d'essere stato erroneamente dal pretore avvertito della facoltà di produrre appello avverso sentenza inappellabile, una volta che il medesimo, riconoscendo di non competergli quel gravame, ma bensì il ricorso per cassazione, fu sollecito di proporlo nei termini, e nelle forme di legge. C — C. Roma, 6 dicembre 1880, Usai e Piroddi, Corte S. Roma, 1880, v. s., 67.

65. Il P. M. presso il tribunale non può interporre il ricorso in cassazione contro sentenza inappellabile pronunziata dal pretore.

66. Tale ricorso può prodursi solamente dal rappre- D sentante il p. m. presso la pretura. — C. Firenze, 2 marzo 1881, Baroni, Bett., 1881, 125; Riv. pen., XIV, 188.

67. Nel termine di tre giorni entro il quale il ricorso per cassazione fatto dal p. m. deve esser notificato all'imputato, a norma dell'art. 654 proc. pen., è compreso il giorno della dichiarazione di E ricorrere. — C. Firenze, 28 giugno 1881, Biagini, Foro, II, 317.

68. Il termine conceduto al procuratore generale per la notificazione allo imputato della dimanda di cassazione non è prorogabile se non quando debba F farsi a distanza di almeno tre miriametri. — C. Napoli, 4 marzo 1881, Stolte, Foro, II, 305.

69. Non occorre che il ricorso del p. m. sia notificato all'imputato, allorchè il gravame è rivolto G a vantaggio e non a danno del prevenuto. — C. Napoli, 2 agosto 1880, Vernice, Foro, II, 11 (n).

70. Coerentemente al disposto dell'art. 642 del cod. di proc. pen., non manca il p. m. d'azione per interporre ricorso contro una sentenza di Corte d'assise che abbia dichiarato non essere luogo a procedere per falsità in atto pubblico, sul fondamento che, negata la questione concernente il danno individuale, sia venuto a mancare un H estremo del reato. — C. Firenze, 30 dicembre 1880, Haberstrumps, Annali, 1881, 52.

71. Anche nelle materie correzionali e di polizia, il p. m. non può ricorrere in cassazione in danno dell'imputato assoluto, o pel quale siasi dichiarato non farsi luogo a procedimento, se non nei soli due casi in cui la sentenza sia stata pronunziata perchè il fatto non costituisce reato o perchè l'azione penale è prescritta o in altro I modo estinta. — C. Roma, 20 ottobre 1880, Galluzzo; 20 ottobre 1880, Rubei; 2 febbraio 1881,

Di Franco; 16 febbraio 1881, De Lucia, Foro, II. 145 (n).

72. Il p. m. non ha diritto di ricorrere in cassazione se l'imputato di contravvenzione alla legge sul bollo fu assoluto per non provata reità. — C. Roma, 23 luglio 1881, De Angelis, Corte S. Roma, 1881, 888; Annali, 1882, p. sp., 6; Legge, 1882, I, 634.

73. — Conf. — C. Roma, 1 aprile 1881, Bucciarelli, Corte S. Roma, 1881, 1149.

74. — C. Roma, 16 febbraio 1881, Melloni; Corte S. Roma, 1881, 233; Gazz. proc., XVI, 128; Bett., 1881, 156; Legge, 1881, II, 240.

75. Quando la dichiarazione del non farsi luogo a procedere, anche in materia contravvenzionale alla legge sul bollo, dipende non dall'inesistenza del reato, ma dall'esclusione del fatto formante il soggetto dell'imputazione, al P. M. non spetta la facoltà di ricorrere in cassazione.

76. Vi ostano apertamente le combinate disposizioni degli articoli 642, e 646 del codice di procedura penale, giusta cui l'annullazione di una sentenza non può chiedersi dal pubblico ministero, se non quando la dichiarazione di non farsi luogo sia stata pronunciata perchè il fatto di cui l'imputato fu dichiarato colpevole non costituisca reato o perchè l'azione penale sia prescritta o in altro modo estinta.

77. Fuori di questo caso l'annullamento non può essere promosso dal P. M. se non nell'interesse della legge, e senza pregiudizio dell'imputato. — C. Roma, 16 febbraio 1881, De Lucia, Legge, 1881, I, 603; Corte S. Roma, 1881, 234; Bett., 1881, 187; Legge, 1881, II, 427.

78. Il ricorso del P. M. contro le sentenze assolutorie può essere soltanto promosso nell'interesse della legge. — C. Roma, 2 febbraio 1881, Di Franco, Annali, 1881, I, 46; Riv. pen., XIII, 527; Legge, 1881, II, 426; Corte S. Roma, 1881, 251.

79. Al P. M. è permesso il ricorso contro le sentenze della sezione di accusa, nei soli casi in cui vi sia stata violazione od omissione di forme prescritte dalla legge di nullità, o quando egli non sia stato inteso, o infine se la sentenza sia stata pronunciata dai giudici non competenti, o l'accusato rinviato a magistrato incompetente (Cod. proc. pen., art. 639).

80. È inammissibile pertanto il ricorso del P. M. contro sentenza della sezione di accusa di non luogo a procedimento penale, per insufficienza d'indizi, allorchè non ricorra alcuno dei casi suddetti, e il ricorso lamenti di essersi trascurati alcuni risultamenti della istruzione. — C. Palermo, 23 dicembre 1880, Guastella, Circ. giur., 1881, 13; Riv. pen., XIV, 79.

81. È ammissibile il ricorso del P. M. contro una sentenza assolutoria fondata sopra motivi che vengano in realtà a dichiarare che il fatto non costituisce reato. — C. Roma, 6 ottobre 1880, Menegallo, Foro, II, 7.

82. In materia criminale la parte civile non ha diritto di chiedere l'annullamento di una sentenza assolutoria, tranne quando la sentenza abbia pronunciato contro di essa condanne civili superiori alle domande dell'accusato assoluto. — C. Torino, 17 novembre 1880, D. Carlos di Borbone c. Boet Gonsales, M. trib. Mil., 1881, 22; Riv. pen., XIII, 503.

83. Anche nelle materie correzionali non può la parte civile ricorrere in cassazione contro le sentenze assolutorie. — C. Napoli, 23 marzo 1881, Gammino, Foro, II, 239 (n).

84. È inammissibile dalla sezione penale della Corte di cassazione il ricorso proposto fuori dei termini del codice di procedura penale contro la sentenza del tribunale correzionale, che, sull'appello della sola parte civile, condannava un imputato in contravvenzione daziaria al pagamento del dazio dovuto, dei danni e delle spese, mentre il pretore avea dichiarato non farsi luogo a procedere contro l'attuale ricorrente; e ciò, sebbene la sentenza denunciata non sia stata pronunciata al giorno stesso in cui fu discussa la casua. — C. Roma, 14 dicembre 1881, Brusa e Bausardo, Corte S. Roma, 1881, 1201.

85. Il termine concesso dall'art. 651 del codice di proc. pen. alla parte civile per la dichiarazione di voler ricorrere in cassazione, decorre dalla pronunciazione della sentenza quando questa abbia cumulativamente deciso e sulla azione civile e sulla azione penale.

86. Se però l'azione penale era rimasta estinta per una declaratoria di assoluzione o di non luogo in primo giudizio, e il giudizio di appello non riguardava che gli interessi civili, e fu per conseguenza (art. 370 cod. proc. pen.) istruito e deciso giusta le norme della procedura civile, allora il termine per la dichiarazione sopradetta non decorre se non dalla notificazione fatta alla parte civile della sentenza di appello. — C. Torino, 13 gennaio 1881, Vivaldi e Priori, M. trib. Mil., 1881, 303; Filangieri, 1881, 90; Bett., 1881, 138.

87. La parte civile che ricorre in cassazione non ha obbligo di far notificare il suo ricorso motivato, bastando che faccia notificare la dichiarazione di ricorrere.

88. È incensurabile in cassazione il giudizio sulla sussistenza o meno del dolo nei reati di oltraggio e d'ingiuria. — C. Torino, 2 febbraio 1881, Ferrari, Riv. pen., XIII, 530.

89. Inattendibile è la ordinanza del pretore che dichiara ammessibile o non ammessibile il ricorso del pubblico ministero contro una sua sentenza. — C. Roma, 13 luglio 1881, Pettà c. Di Maggio, Corte S. Roma, 1881, 977.

90. Se la sezione di accusa abbia ad istanza del procurator generale dichiarato applicabile ad un condannato la condonazione di pena conceduta con amnistia, ritenendo erroneamente come anteriore il reato, può la sentenza impugnarsi per

cassazione, ma non dimandarsene la rivocazione alla stessa sezione per errore materiale. — C. Napoli, 28 gennaio 1881, Zollo, Foro, II, 161.

91. Non può invocare la disposizione dell'art. 678, proc. pen., colui che, ritenuto colpevole di prevaricazione, si ebbe nel giudizio di rinvio confermata la condanna pronunciata in prima sede, dopo essere stata cessata la sentenza d'appello, che, senza prendere cognizione del merito, pronunciò dichiarazione di non luogo in applicazione d'un decreto d'amnistia. — C. Firenze, 7 luglio 1880, Pomello, Riv. pen., XIII, 488.

92. È incensurabile una sentenza della sezione di accusa, che in fatto ritiene parecchie azioni delittuose, commesse da un imputato in tempi e luoghi diversi e presso diverse persone, non costituire reato continuato.

93. Del resto l'erronea qualificazione di un reato, che non muta la competenza della corte d'assise, non apre adito al ricorso per cassazione. — C. Palermo, 18 novembre 1880, Halbert Todes, Circ. giur. 1881, 59.

94. È insindacabile in cassazione il giudizio sulla concludenza delle prove e sulla sussistenza dei fatti. — C. Firenze, 30 agosto 1881, Facci, Temi ven., 1881, 553; Bett., 1881, 330; Legge, 1882, I, 352.

95. — Conf. — C. Firenze, 27 agosto 1881, Lavodina Temi ven., 1881, 543.

96. — C. Torino, 15 dicembre 1880, Caloni, M. trib. Mil., 1881, 18.

È giudizio di fatto incensurabile in cassazione:

97. — il ritenere il concorso degli estremi del dolo e del danno nel reato di che agli art. 210-213 c. p. — C. Torino, 18 maggio 1881, Martina, Riv. pen., XIV, 494; Bett., 1881, 323.

98. — lo stabilire le circostanze costituenti gli estremi del raggiro per la sussistenza della truffa. — C. Firenze, 14 luglio 1880, Frisotti, Riv. pen., XIII, 219.

99. — il decidere se la pesca sia o no consumata. — C. Roma, 7 novembre 1881, Cocchi, Corte S. Roma, 1881, 988.

100. — quello relativo allo stato di mente di un testimonio. — C. Torino, 29 dicembre 1880, Gaffi, Giur. pen. Tor., 1881, 10.

101. — od all'età dell'imputato. — C. Roma, 14 gennaio 1881, Tacchi, Corte S. Roma, 1881, 209.

102. — il ritenere che l'accusato ha ecceduto i limiti della legittima difesa. — C. Torino, 6 luglio 1881, Brisciali, Riv. pen,, XIV, 509.

103. — il ritenere che taluno abbia avuto lo scopo di appropriarsi l'altrui, anzichè di esercitare un diritto. — C. Firenze, 3 luglio 1880, Costaglio, Riv. pen., XIII, 352.

104. — lo stabilire:

1. Se l'omicidio sia una circostanza aggravante della estorsione, o un reato per se stante.
2. Se da due serie di fatti distinti risultano due reati alla loro volta distinti.
3. Se gl'imputati siano egualmente responsabili come autori del reato. — C. Palermo, 8 agosto 1881, Matina, Mercadante, e Pizzo, Circ. giur., 1881, 131.

105. — il ritenere che introduttore materiale dello zucchero sorpreso in contrabbando sia stato uno degli imputati agente principale, che il secondo imputato ne sia stato il vero promotore, e complice il terzo, il quale, previa intelligenza cogli autori, erasi adoperato a procurare il mezzo che doveva servire al trasporto del genere di contrabbando, facilitando così il contrabbando medesimo. — C. Roma, 26 ottobre 1881, Barbieri e Gusberti, Corte S. Roma, 1881, 886.

106. — il ritenere che l'imputato fosse l'esercente della bettola, ove furono rinvenute le carte da giuoco sfornite del prescritto bollo. — C. Roma, 16 marzo 1881, Romeo, Corte S. Roma, 1881, 449.

107. — il ritenere provato il reato di contrabbando di tabacco lavorato di estera provenienza, non ostante le deposizioni dei testimoni indotti a difesa dell'imputato. — C. Roma, 25 marzo 1881, Gasparini, Corte S. Roma, 1881, 423.

108. — il ritenere che i giudicabili con piccolo molino a manubrio eseguivano la macinazione del grano in farina, senza che ne avessero ottenuta licenza dall'autorità competente. — C. Roma, 8 aprile 1881, Lucido e Mannino, Corte S. Roma, 1881, 359.

109. — il ritenere che all'epoca a cui si riferisce il verbale di contravvenzione alla legge sul macinato, l'imputato non era più l'esercente del molino, il quale era stato precedentemente ceduto ad altri, e che nemmeno era provato che un secondo imputato fosse il gestore del suddetto mulino e che per fatto proprio egli si fosse denegato ad esibire agli agenti del macinato le bollette richiestegli. — C. Roma, 1 dicembre 1880, Fusaro e Conte, Corte S. Roma, 1881, 43.

110. — il ritenere che l'imputato abbia consegnato del vino a chi fu sorpreso in contravvenzione dal subappaltatore del dazio consumo. — C. Roma, 8 aprile 1881, Sulis, Corte S. Roma, 1881, 718.

111. — il ritenere colpevole l'imputato, anzichè il suo garzone, di contrabbando per trasporto di tabacco estero. — C. Roma, 2 dicembre 1881, Pomè Corte S. Roma, 1881, 972.

112. — il ritenere che non sia provato l'avere l'imputato sottratto del vino da un magazzino di deposito a fine di sottrarsi dal pagamento del dazio. — C. Roma, 30 marzo 1881, Com. di Palermo c. Pampinello, Corte S. Roma, 1881, 319.

113. — il giudizio del magistrato di merito, che ha dichiarato non provato che l'imputato si sia reso colpevole dell'ascrittagli contravvenzione di detenzione di carte da giuoco munite di bollo falso, non che di fabbricazione di carte da giuoco senza licenza dell'autorità giudiziaria.

114. Invano si allega in cassazione che fosse provato il possesso di carte da giuoco con bollo falsifi-

cato, se il tribunale non ne fu persuaso ed anzi ha dichiarato il contrario. — C. Roma, 22 giugno 1881, Finanze c. Anelli, Corte S. Roma, 1881, 1031.

115. Invano si ricorre in cassazione contro sentenza la quale ha ritenuto che l'imputato faceva usare in sua casa un mulinello a mano per la macinazione del grano, e che il verificatore del macinato aveva sequestrato della farina elevandone verbale di contravvenzione. — C. Roma, 23 febbraio 1881, Pennisi, Corte S. Roma, 1881, 426.

116. Invano si denuncia in cassazione la inesistenza di reato, dopo che il magistrato di merito, con giudizio di fatto incensurabile in cassazione, ha ritenuto colpevoli ambidue gl' imputati nelle rispettive qualità, l' uno di agente principale, l'altro di agente secondario della contravvenzione di esercizio di lotto clandestino. — C. Roma, 3 giugno 1881, Ceccaro, Anitra e Madia, Corte S. Roma, 1881, 745.

117. Invano si ricorre in cassazione contro sentenza che, con stringenti ragioni dimostra quanto suffragata fosse la convinzione dei giudici nelle prove raccolte, e quanto vano sarebbe stato l'udire nuovi testimoni al cospetto delle stesse, o per corroborare una tesi indifferente alla decisione della causa. — C. Roma, 8 aprile 1881, Riva, Corte S. Roma, 1881, 551.

È pure incensurabile in Cassazione:

118. — il rigetto di una domanda (nella specie per citazione di testi) che siasi ritenuta irrilevante ed estranea alla causa. — C. Torino, 1 giugno 1881, Pampania e Meli, Riv. pen., XIV, 313.

119. — la sentenza dei giudici del merito, i quali ritennero inutile di udire come testimonio il magazziniere dei sali e tabacchi compilatore del verbale di contravvenzione. — C. Roma, 12 ottobre 1881, Sellitti, Corte S. Roma, 1881, 889.

120. — il giudizio con cui il tribunale e la Corte di merito hanno rigettato l'istanza dell' imputato, che fosse esibito il reperto del tabacco caduto in contravvenzione per procedere quindi a nuova perizia, se l'hanno considerata come una eccezione dilatoria.

121. — il giudizio col quale quei magistrati hanno negato fede alla difesa dell' imputato, ch' egli fosse separato dalla moglie nella cui casa si rinvenne il tabacco sequestrato. — C. Roma, 1 luglio 1881, Celona, Corte S. Roma, 1881, 1199.

122 — l'accogliere o meno le allegazioni di fatto del giudicabile. — C. Roma, 29 aprile 1881, Laganà, Corte S. Roma, 1881, 909.

123. — il giudizio del magistrato che ritiene insito il dolo nell'imputato di contrabbando, perchè scendeva alle circostanze del fatto. — C. Roma, 8 aprile 1881, Riva, Corte S. Roma, 1881, 551.

124. — il giudizio interpretativo del verbale d'udienza del tribunale fatto dalla Corte di appello relativamente al modo onde vennero esaminati i testimoni. — C. Firenze, 15 dicembre 1880, Lemmi, Legge, 1880, I, 58; M. giud. Ven., 1881, 74.

125. — l'apprezzamento del giudice del merito, in quanto fu ritenuto che diverse sottrazioni commesse dall'imputato a danno di una stessa persona costituiscano altrettanti reati di furto ovvero un solo furto continuato. — C. Firenze, 26 gennaio 1881, Durante, M. giud. Ven., 1881, 89; G. pret., 1881, 320.

126. Sebbene il carabiniere redattore del verbale di contrabbando siasi ritrattato nel pubblico giudizio ed abbia deposto, al pari dei testimoni difensivi, favorevolmente all'imputato nel senso esclusivo del contrabbando, non è dato di censurare in cassazione le convinzioni contrarie del magistrato di merito. — C. Roma, 22 luglio 1881, Ronzino, Corte S. Roma, 1881, 906.

127. Non è censurabile in cassazione la sentenza di appello sol perchè siasi taciuto sulla istanza delle parti per la ripetizione del dibattimento.

128. Se però lo imputato fosse stato assolto in prima istanza, merita censura la Corte che abbia ritenuto la colpabilità, senza gli elementi di legge, e senza curare di assodarli colla rinnovazione della pubblica discussione. — C. Napoli, 25 settembre 1880, De Padova, Legge, 1881, II, 61; R. giur. Trani., 1881, 93; Riv. pen., XIII, 491.

129. Invano si eccepisce in cassazione che il pretore non ammise i testimoni che l'imputato voleva far sentire per provare che la vendita di vino si era fatta da sua moglie e per una quantità superiore a 25 litri, se dal verbale di dibattimento non risulta che l'imputato abbia prodotto dei testimoni a difesa e che il pretore non li abbia voluti sentire. — C. Roma, 8 aprile, 1881, Sulis, Corte S. Roma, 1881, 718.

130. Invano si denuncia in cassazione che il fatto ritenuto come contrabbando sarebbe avvenuto fuori il territorio dello Stato e fuori delle acque territoriali, se i giudici del merito ritennero tutto in contrario.

131. Qualora a uno dei coimputati fosse dato proporre in cassazione mezzi che riguardano eslusivamente gli altri imputati, non potrebbe mai sostenere che costoro, i quali si resero contumaci in primo grado, siano stati irregolarmente citati, se l'usciere rilasciò nelle loro residenze copie legali degli atti di citazione, parlando con la rispettiva loro madre e zia, e se in seguito alla affermazione di costei che gl'intimati si trovavano all'estero e all'attestato del sindaco che diceva ignorare se i medesimi si trovavano nel luogo dove aveva luogo la notificazione, non si mancò di procedere alle citazioni mediante affissione delle copie alla porta esterna della sala d'udienza della Corte d'appello.

132. Invano si deduce in cassazione che nel giudizio di prima istanza siansi commesse delle nullità per preteso difetto di regolare citazione agl'imputati non presenti al dibattimento.

133. Invano si ricorre in cassazione per enormità di

pena, se questa è irrogata dalla legge. — C. Roma, 16 novembre 1881, Paglino Bozzo e Bruzzi, Corte S. Roma, 1881, 911.

V. *Ammonizione* 11, 25, 27, 28 — *Appello pen.* 19 — *Bancarotta* (apprezzamento) 10 — *Concorso di reati* 3 — *Conflitto di giurisdiz. pen.* — *Contrabbando* 20-22, 26, 29 — *Danni pen.* 9 — *Giudizio* 53, 56 — *Interrogatorio pen.* 11-13 — *Libertà prov.* 17-21 — *Notificazione pen.* 6, 7 — *Prescrizione pen.* 29 — *Querela* 11 — *Riabilitazione* 2, 4, 5 — *Sentenza pen.* 7 — *Tentativo* 4 — *Truffa* 13 — *Bollo* (apprezzamento) 5-7, 44, 60, 75.

— rinvio per effetto di cassazione di sentenza — V. *Rinvio penale.*

Cassazione di Roma — [L. 12 dicembre 1875, n. 2837; Reg. 23 dicembre 1875, n. 2852; L. 31 marzo 1877, n. 3761] V. *Competenza civ.* 104-157 — V. pure *Conflitto di attribuz.*

Catasto — [L. 8 giugno 1864, n. 1803; R. D. 24 novembre 1867, n. 4068; L. 26 luglio 1868, n. 4515; L. 11 agosto 1870, n. 5748, all. *G;* L. 3 maggio 1871, n. 202; L. 30 giugno 1872, n. 878; Reg. 2 settembre 1871, n. 441; Reg. 5 giugno 1872, n. 267].

BIBLIOGRAFIA.

1. Manuale del perito censuario. G. TROSSARELLO, Torino, Unione tip. editrice.

GIURISPRUDENZA.

2. Le risultanze del catasto non bastano a provare la proprietà. — C. Torino, 7 giugno 1881, Isola c. Barberis, Giur. Tor., 1881, 493.

3. Le tavole catastali non possono mai fornir la prova nè della proprietà nè del possesso. — A. Bologna, 10 giugno 1881, Signani e Grossi c. Tomasini e Pasi, R. giur. Bol., 1881, 166.

4. Acquistato con pubblico atto un fondo in comune tra due persone, non può dalla sola intestazione catastale fatta in seguito a favore di una di esse, desumersi la prova che il fondo sia passato in esclusiva proprietà di lei. — C. Roma, 14 febbraio 1881, Castiglia c. Mulas, Bett., 1881, 271.

5. Le regie patenti dell' 8 gennaio 1839 sulle volture catastali sono rimaste abrogate dalla legge 11 agosto 1870, allegato G., di cui l' art. 3 sottrae le relative contravvenzioni all' autorità giudiziaria, per attribuirle esclusivamente all'autorità amministrativa.

6. L' art. 96 del regolamento 24 dicembre 1870, se ha forza sospensiva per quei Comuni, ove i libri e registri catastali sono da loro per intiero conservati, non riguarda però che l' ordine interno del servizio, ossia la tenuta e la conservazione dei libri e registri, fino all' esecuzione compiuta dell' art. 4 dello stesso regolamento, a cui si riferisce. — C. Roma, 7 novembre 1881, De Ambrogio, Corte S. Roma, 1881, 899; Giur. pen. Tor., 1882, 9; Bollettino, 1882, 105; Legge, 1882, I, 380.

7. Sebbene per l' art. 6 del regolamento 24 settembre 1870 incomba all' acquirente e non al concedente di eseguire la voltura catastale dei lotti acquistati, tuttavia, ammesso l' acquirente con sentenza interlocutoria passata in giudicato a provare che la voltura non potè effettuarsi per colpa del demanio concedente, non viola la legge, nè contraddice, anzi conferma la regiudicata suddetta, la sentenza che, ritenendo fornita siffatta prova, con giudizio insindacabile di fatto dichiarò in conseguenza responsabile il demanio della non eseguita voltura. — C. Roma, 27 aprile 1881, Finanze c. Virgadamo, Corte S. Roma, 1881, 318; Legge, 1881, II, 363.

V. *Asse eccles.* 217 — *Proprietà* 18.

Cattivi trattamenti — [c. p. 515].

Cattura (mandato di) — [c. p. p. 181-196] V. *Mandato.*

Causa nei contratti ed atti — [c. c. 1119-1122] V. *Contratto* — V. pure *Prova civ.* 7 — *Prova test.* 13.

Causa petendi — V. *Cosa giudicata civ.* 3-5 8-12, 15-17.

Causa pia – V. *Ente ecclesiastico* — *Opera pia* — *Successione.*

Cauzione in materia civ. — [c. c. 26, 292-294, 497 e seg.; 525, 656, 856, 975, 2064, 2104, 1904, 1922, 2027; c. comm. 258; c. p. c. 329-331, 182, 363, 409, 647, 723, 724, 731, 754, 794, 795, 928, 929, 931, 940; Leggi speciali] — V. *Appalto* 20-22 — *Compensazione* — *Graduazione* 45 — *Nuova opera* 14 — *Tassa di successione* 55, 56 — *Usufrutto* 6-9.

— degli esattori e contabili dello Stato — *Contabile* 2, 4-10 — *Corte dei conti* 7 — *Esazione.*

— per l'esecuzione provvisoria — [c. p. c. 363] — V. *Esecuzione provvisoria* 14, 19, 20.

— per libertà provvisoria — [c. p. p. 197-222] — V. *Libertà provvisoria* 12, 15-21.

— della parte offesa per la esecuzione della sentenza contumaciale — [c. p. p. 559, 560, 562-566].

— de rappresentando — [c. c. 2091; c. p. c. 723, 724].

Cava — V. *Miniera.*

Censo.

BIBLIOGRAFIA.

1. Del censo enfiteutico nel diritto anteriore, NAPOLITANI Vincenzo, G. trib. Nap., XXX, 463.

GIURISPRUDENZA.

2. Non può dirsi acquistato per usucapione un censo solo perchè siasene esatta la prestazione per trent'anni, specialmente, quando i frutti si esigettero nei trent'anni da persone diverse, fra le quali non vi era congiunzione e continuazione di rapporti giuridici.

3. La confessione d'aver pagato per un dato numero d'anni i frutti di un censo prova semplicemente il fatto del pagamento e non il debito di pagare. — C. Roma, 6 novembre 1880, Menicucci c. Calabrini, Legge, 1881, I, 303; Annali, 1881, 82.

4. Pei censi di antica fondazione non si richiede assolutamente il titolo, potendone tener luogo il

possesso continuato per oltre trent'anni, del diritto di esigere l'annua prestazione.

5. La domanda fatta in iscritto al demanio dal debitore del censo pel riscatto del medesimo, costituisce una specie di titolo ricognitivo, quando per parecchi anni siasi persistito in essa, senza allegar mai alcuna causa d'errore.

6. Un censo lasciato in perpetuo al parroco e ad altri sacerdoti per inneggiare *sanctorum meritis*, essendo destinato ad oggetto o scopo di culto, andò soggetto a soppressione. — A. Genova, 16 maggio 1881, Rubini c. Fondo culto, Bett., 1881, 390.

7. Il possesso *ab immemorabili* dell'esazione di un canone livellario, gli atti ricognitivi e le sentenze, che condannino in possessorio e più ancora in petitorio al pagamento di una o più annate di una corresponsione livellaria, tengono luogo del relativo titolo costitutivo. — A. Venezia, 4 agosto 1881, Benedetti Poli c. Giusti, Temi ven., 1881, 498.

8. Il censo perpetuo non equivale mai a canone enfiteutico. — A. Catanzaro, 16 maggio 1881, De-Salazar c. Marincola, Foro calabr., II, 84.

9. Se la decisione della quistione non è dipendente dall'ipotesi di terzo acquirente, ma dipende dall'aver ritenuto il magistrato, con giudizio di fatto incensurabile in cassazione, che l'opponente fosse erede diretto di chi, nell'acquistare il fondo, su cui era fatto gravitare un censo bollare, se ne accollava il pagamento, invano si censura la proposizione contenuta nella sentenza, che cioè l'opponente, anche nel caso fosse stato terzo acquirente, sarebbe tenuto a pagare le annualità del censo. — C. Roma, 7 dicembre 1881, Iacona, Navarra e Aliotta c. Fondo culto, Corte S. Roma, 1881, 1142; Legge, 1882, II, 220.

10. Per le leggi civili del 1819 si acquistava dritto al riscatto della rendita pel semplice decorrimento del triennio, senza bisogno di legittima interpellazione.

11. È legittimo il patto di rinuncia all'atto d'interpellazione. — A. Catania, 2 maggio 1881, Cassò c. Rivera, Giur. Cat., 1881, 92.

12. La Bolla pontificia di Pio V, 14 febbraio 1569, ebbe per iscopo di abolire i debiti personali perpetui: sicchè la guarentigia degli stabili specialmente obbligati od ipotecati si attenesse, nello spirito della legge, alla sostanza del contratto, *scilicet ut excludatur census personalis*.

13. É erroneo il ritenere che in base alla succitata bolla spettasse esclusivamente ai creditori dei censi l' obbligo di vegliare alla conservazione della concessa ipoteca, e che per la perdita della guarentigia avvenuta per loro negligenza, non venisse punto alterata la natura del censo.

14. Sta invece che, avvenuta l'alienazione dei beni *ab origine* vincolati a censo, e perdutasi dai creditori di questi, sia pure per loro negligenza, la garanzia dai terzi stessi somministrata, il credito si è mutato, da censo a forma della Bolla Piana, in rendita semplice non garantita da ipoteca, il cui capitale quindi diventava ripetibile tanto a sensi della legge anteriore, quanto dell'attuale codice civile, all'art. 1782. — C. Torino, 22 aprile 1881, Balbi e Campanari ved. Balbi c. Finanze, M. trib. Mil., 1881, 567.

15. Il divieto sanzionato dalla Bolla Piana di non potersi porre a carico di un contraente i pesi che sarebbero spettanti all'altro per diritto o per la natura del contratto, venne abrogato dalla posteriore legislazione pontificia, e specialmente dalla notificazione 21 giugno 1806.

16. Deve quindi ritenersi valido il patto, col quale il debitore si accolla le tasse imposte e da imporsi sui frutti del censo e tenuto perciò al pagamento della tassa di ricchezza mobile. — T Spoleto, 17 febbraio 1881, Consolini c. Gavetti, Gazz. proc., XVI, 53.

V. *Ipoteca* 101 — *Prescrizione civ.*, 79-81, 93, 114.

Censuazione di beni di enti ecclesiastici in Sicilia — [L. 10 agosto 1862] V. *Asse ecclesiastico* — *Enfiteusi*.

Cessazione di pagamento — [c. comm., 543, 547] V. *Fallimento*.

Cessione — [c. c. 1538-1548].

SOMMARIO.

Atto di amministrazione 42-47.
Azione 1.
Cassazione (fatto) 24.
Causa della cessione 27.
Cessione di negozio 18, 19.
Coeredi — V. *Ragioni ereditarie*.
Compensazione 23.
Concorrenza 18, 19.
Consegna dei titoli 48.
Danni 40.
Data certa 3, 6, 9.
Diritti litigiosi 28.
» reali immobiliari 48-50.
Disparità di correspettivo 51.
Esattoria 36-40.
Esistenza del credito 16.
Frutti 26.
Garantia 16, 17, 50.
Graduazione 6, 7.
Indicazione del corrispettivo del credito ceduto 14.
Ipoteca 2, 4, 9-11, 13, 34, 42, 43, 46.
Lesione enorme 30, 31.
Locazione (anticipazione di pigioni) 42-47.
Locazione d'opera 37.
Mandatario ad esigere 41.
Molestie 50.
Notificazione 3-8, 10-12.
Pagamento 14, 41.
Patto commissorio 39.
Perizia 31, 25.
Pesca 24, 32.
Pignoramento 8.
Prova testimoniale 15.
Ragioni ereditarie 26, 29, 30, 33 35.
Rescissione 30.
Riscatto 38-40.
Solvibilità, garanzia 17.
Surrogazione 11.
Terzo possessore 4, 13.
Tradizione 49.
Trascrizione 2, 11, 13.
Vendita 29-32, 42-47.

BIBLIOGRAFIA.

1. La cessione dei crediti e delle azioni nel diritto romano e nel codice patrio. DE-FEO Nicola, R. giur. Trani, 1881, 130.

2. Sulla questione se il cessionario di una ipoteca che abbia curato di fare annotare la cessione in margine della iscrizione presa dal cedente debba essere preferito ad un precedente cessionario dello stesso credito, ma che l' abbia posteriormente annotato. Prof. N. SORGENTE, Foro, I, 855.

GIURISPRUDENZA.

3. La cessione per essere efficace in faccia ai terzi deve avere data certa, risultante dalle forme richieste dalla legge civile, cioè dall' intimazione della cessione fatta dal cessionario al debitore o dall'accettazione fatta dal debitore con atto au-

A tentico. — A. Catania, 6 luglio 1881, Sinopoli c. Cucchiara, Giur. Cat., 1881, 128

4. Il cessionario del credito ipotecario, obbligato a notificare la cessione al debitore personale, non è obbligato a notificarla anche al terzo possessore dei beni ipotecati per quel credito.

5. In ogni caso la notificazione della cessione non richiede veruna forma speciale e precisa: basta che la cessione sia denunziata e fatta conoscere in qualunque modo; ed è sufficiente all'uopo la notificazione della sentenza ottenuta dal cessionario contro il debitore, nella quale sia fatta e-

B spressa menzione della cessione — A. Casale, 30 dicembre 1880, Testa c. Capello, Giur. Casale, 1881, 207.

6. Trattandosi di cessione di un credito cadente in giudizio di graduazione, è impossibile la regolare notifica della cessione stessa al debitore, a senso degli art. 1539, 1540 cod. civ., per parte del cessionario, il quale non è neppure tenuto a notificare regolarmente la cessione ai deliberatari.

7. Ad ogni modo tiene luogo di tale notificazione la presentazione di una comparsa nel giudizio di graduazione notificata ai creditori di tutti gli interessati, colla quale il cessionario presenta e notifica l' atto di cessione e chiede di essere ammesso a fare parte del giudizio, e collocato al luogo e vece del creditore cesso.

8. Quindi è nullo ed inefficace un pignoramento che altro creditore abbia fatto a mano dei deliberatari, dopo la cessione e sua notificazione come

C sopra eseguita. — A. Casale, 24 agosto 1881, Jarach, Mellana c. Vanni, Giur. Casale, 1881, 261.

9. La sola cessione dell' ipoteca non importa cessione di credito guarentito da essa.

10. In ogni caso la cessione della ipoteca non si potrebbe dal cessionario far valere come cessione del credito di fronte ad altri creditori del cedente, se non venne notificata al debitore ceduto, o non fu da questo accettata a termini dell' art. 1539 c. c.

11. L' annotazione dell'avvenuta cessione o surrogazione della ipoteca, per l' effetto dell' art. 1994 c. c., non equivarrebbe alla notificazione della cessione del credito per l' effetto di cui all' art. 1539.

12. L' ommessa notificazione della cessione del credito si può invocare contro il cessionario da qualunque creditore del cedente, quantunque e-

D gli sia un avente causa dal cedente stesso. — A. Torino, 7 luglio 1880, Savi c. Calosso, Giur. Tor., 1881, 53; Gazz. proc., XV, 598; Legge, 1881, I, 740.

13. Alla validità della cessione è necessario il concorso dei tre elementi sostanziali alla vendita.

14. In conseguenza è nulla ed inefficace la cessione di credito il cui corrispettivo non sia altrimenti indicato che per la mera indicazione del paga-

E mento di un acconto. — A. Genova, 22 marzo 1881, Daccò c. Lanificio Rossi Gallarate, Eco Gen. 1881, I, 221.

15. La cessione di un diritto o di un credito può provarsi anche coi testimoni, ma per la sua validità è necessaria la riunione dei consensi sulla cosa, ossia sulla cessione del credito, o del dirit-

A to, e sul prezzo, od altro corrispettivo. — C. Torino, 24 maggio 1881, Nicolini c. Celle, Bett., 1881, 460; Legge, 1881, II, 444.

16. Chi cede un credito deve garantirne la sussistenza all' epoca della cessione.

17. Qualora garantisca anche la solvenza del debitore, senza stabilire la durata della garanzia, questa s' intende limitata ad un anno computabile dal giorno della cessione, se il termine del credito è scaduto, o dalla scadenza se il termine

B è ancora in corso. — C. Firenze, 30 dicembre 1880, Buonamici c. Reali e Francois, Massime, 1881, 140; Legge, 1881, I, 265; M. giud. Ven., 1881, 86; Bett., 1881, 169; Annali, 1881, 134.

18. Chi cede un negozio (litografia) ed il relativo avviamento, non può fare atti che pregiudichino quell' esercizio ceduto.

19. Quindi non può aprire un nuovo negozio in località e modi da portare al cessionario una tale concorrenza da pregiudicare l' avviamento del

C negozio ceduto. — C. Torino, 29 marzo 1881, Giordana c. Salussolia, Giur. Tor., 1881, 435; Massime, 1881, 310; Giur. comm. Gen., 1882, I, 117.

20. Il diritto del cessionario di crediti è determinato dalle condizioni apposte alla cessione e non abbraccia necessariamente diritti che in ordine ai crediti stessi possano competere al cedente, quando non si son voluti comprendere nella ces-

D sione. — C. Roma, 27 aprile 1881, Scola c. Naccarato e Marzucco, Corte S. Roma, 1881, 375.

21. Il cessionario di un diritto non può far valere contro il debitore maggiori ragioni di quelle che possa far valere il cedente.

22. Quindi se tra il cedente ed il debitore verte giudizio sulla validità ed esecuzione della obbligazione, non può il cessionario chiedere per sua parte l' esecuzione della obbligazione al debitore, finchè non siano verso di questo giuridicamente

E stabiliti i diritti del cedente. — A. Casale, 20 maggio 1881, Sagliotti e Sacco c. Zavoli, Giur. Casale, 1881, 268.

23. Il debitore ceduto può opporre al cessionario la compensazione verificatasi nei rapporti tra essi ed il cedente anteriormente alla notificazione

F dell' atto di cessione. — C. Napoli, 15 febbraio 1881, Saraporia c. Ronadias, Foro, I, 875 (n).

24. La cessione a titolo oneroso dell' esercizio temporaneo di una privativa dello Stato (nella specie della privativa di pesca nelle valli di Comacchio), se comprende necessariamente il diritto nel cessionario di servirsi di tutti i mezzi *ordinari*, coi quali le leggi comuni civili e penali provvedono alla tutela di qualsiasi diritto di privativa legittimamente acquistato, non comprende del pari necessariamente la cessione di quegli altri mezzi *straordinari*, ed affatto *speciali*, che per leggi eccezionali e regolamenti par-

ticolari competessero all' amministrazione pubblica concedente.

25. Perciò è questione d' interpretazione il decidere, se la comune intenzione delle parti contraenti sia stata di cedere e rispettivamente acquistare anche cotesti mezzi straordinari. — C. Torino, 11 agosto 1881, Ballerini c. Finanze, M. trib. Mil., 1881, 892; Giur. Tor., 1881, 678.

26. Ceduta senz' altro la qualità di coerede, si comprendono nella cessione i frutti scaduti e da scadere. — A. Torino, 29 dicembre 1880, Vignarolo c. Martelli e Vignarolo, M. trib. Mil., 1881, 365.

27. Non può dirsi mancante di causa una cessione di diritti, sol perchè il corrispettivo di essa, che nell' atto si dice già pagato anteriormente, non si fosse realmente pagato.

28. Perchè si abbia una cessione di diritti litigiosi è indispensabile che la sussistenza dei diritti ceduti già fosse giudizialmente contestata al momento della cessione, a nulla valendo le contestazioni sollevate posteriormente.

29. L' atto col quale si rinunciano ad altri tutte le ragioni che si hanno sopra una determinata successione deve considerarsi come una vendita degli immobili o dei mobili caduti in quella successione, piuttosto che come una vera cessione di ragioni ereditarie, se in esso non viene fatto cenno delle passività ereditarie, e solo si designano gl' immobili compresi nella cessione, anche senza indicarli singolarmente nell' atto, ma determinandoli specificatamente nell'addivenire alla trascrizione dell' atto, la quale non sarebbe stata necessaria, se si fosse trattato di vera cessione di ragioni ereditarie.

30. Contro quest' atto di cessione è quindi ammissibile l' azione di rescissione per lesione oltre la metà del giusto prezzo degli immobili.

31. La perizia per provare la lesione non si può ammettere se non quando siansi precedentemente denunziati fatti gravi e verosimili, che valgano a far presumere la lesione.

32. Possono servire all' uopo una perizia stragiudiziale, un certificato d' estimo catastale e dei tributi, atti di vendita anteriori e atti di locazione. — A. Torino, 21 marzo 1881, Nigro c. Vidano, Giur. Tor., 1881, 441.

33. Quando in una cessione di ragioni ereditarie è detto che esse ragioni consistono sopra stabili nell' atto specificati, il contratto limita la sua efficacia ai beni indicati e il cedente non resta spogliato del diritto di erede.

34. Quindi anche dopo quella cessione esso, pel diritto di accrescimento, acquista la quota alla quale abbia posteriormente rinunciato un coerede e su di essa produce il proprio effetto l' ipoteca stata iscritta sui beni indivisi ereditari. — A. Casale, 8 luglio 1881, Viarengo c. Viarengo, Giur. Casale, 1881, 365.

35. La cessione delle ragioni ereditarie non spoglia il cedente della qualità d' erede per trasferirla nel cessionario. — A. Casale, 25 gennaio 1881, Arcelli c. Garbagna e Compagnia assicurazioni di Venezia, Giur. Casale, 1881, 55.

36. La distinzione fra *diritto* ed *esercizio del diritto* è sempre ammissibile in astratto: in concreto (esempligrazia in un contratto di cessione dell' esercizio di una esattoria) può l' uno andar confuso nell' altro, nel significato tanto volgare quanto giuridico della parola.

37. Un contratto d' esattoria (d' appalto col demanio) può bene offrirsi sotto la figura di una *locazione d' opera*. Ma come, ciò stante, *esercizio* è sinonimo di *locazione*, così, ceduto quello, si intende trasferito e ceduto ogni diritto, ed ogni peso ed obbligo insieme, inerente a tale contratto di appalto o *locazione*.

38. E ciò massimamente, quando i cessionari, o subingrediti, erano stati i sovventori delle somme date in garanzia, sotto questa condizione in casi previsti, e quando al patto di subingresso era aggiunto l' altro di riscatto della esattoria a termine prefisso.

39. Un tal patto di subingredire, siccome oneroso ad un tempo ed aleatorio, sfugge all' accusa di contenere in sè il vizio, la *labes usuraria*, del patto commissorio.

40. L' *actio pacti conventi*, allo scopo di accampare o di opporre il diritto al riscatto, riesce serotina ed inattendibile dopo che il contratto sia venuto a mancare: potrebbe quella risolversi in una domanda di risarcimento di danni, qualora però i cedenti provassero di avere legalmente costituito in mora i cessionari e subingrediti ad accettare il riparto. — A. Bologna, 18 settembre 1880, Ferri c. Merlani, R. giur. Bol., 1881, 262.

41. In tema di cessione *pro solvendo* a comodo del cedente, il cessionario si riguarda come un semplice mandatario ad esigere. — A. Firenze, 21 giugno 1881, De Witt c. Baldi-Busoni, Annali, 1881, 220.

42. L' ipoteca costituita toglie al debitore la facoltà di fare disposizioni anticipate di rendite, che eccedendo i limiti di atti amministrativi diminuiscano il valore permutabile dello stabile.

43. A siffatte disposizioni non è applicabile il testo dell' art. 1492 ultimo alinea del codice civile, il quale invece si applica agli atti traslativi di diritti, che erano in potere dell' alienante.

44. La disposizione anticipata di rendite, quando non ecceda breve termine, rientra ne' limiti degli atti amministrativi.

45. Questo termine variamente stabilito ne' precedenti codici, è fissato a tre anni dal vigente codice civile.

46. Quando l' anticipazione fosse fatta per tempo più in lungo dal debitore ipotecario, devesi a quella durata ridurre nell' interesse dei creditori precedentemente iscritti.

47. Proposta la dimanda per l' esercizio di lunga delegazione di rendite e fatta pure la dimanda

subordinata per la riduzione a tre anni, la sentenza, che dichiara l' inefficacia per la durata convenuta, devesi per questa parte annullare per A difetto di motivazione. — C. Napoli, 15 marzo 1881, Ditta Cortesi c. Cilento, Gazz. proc., XVI, 131; G. trib. Nap., XXX, 571; Bett., 1881, 368; Legge, 1881, II, 342.

48. Nella trasmissione, per un dato prezzo, di un diritto reale immobiliare capace di possesso, il cedente deve far conseguire al cessionario non la sola disponibilità di diritto, ma la disponibilità di fatto della cosa ceduta. La consegna dei titoli non basta, se non quando il cessionario trovi innanzi a sè *vacuam possessionem*.

49. L' obbligo della tradizione esiste anche quando le cessione abbia luogo in favore del padrone del fondo gravato dal peso (uso civico di pascere e di legnare); poichè, se questo si estingue come *jus in re aliena*, si trasforma nel diritto al godimento di certe utilità del fondo per l' integrato titolo di dominio, e quel godimento dev' essere conseguito, nell' atto della esecuzione, non *in jure* soltanto, ma anche di fatto, mercè possesso libero da ogni restrizione.

50. A differenza del primo momento nell' atto della esecuzione, in cui bastano le molestie di fatto a far dichiarare mancato l' adempimento della consegna, nel tratto successivo occorrono per la domanda di garantia molestie di diritto spiegate B per azione giudiziale. — C. Roma, 24 febbraio 1881, Com. di Ravenna c. Belluzzi-Pergami, Foro, I, 207.

51. La disparità del corrispettivo nella vendita o nella cessione dei diritti, non basta a mutare la C natura del contratto. — A. Bologna, 2 luglio 1880, Bonora c. Franchi, Foro, I, 41.

V. *Banca* 6 — *Compensazione* 4 — *Dazio consumo* — *Dote* 39, 42 — *Graduazione* 39, 40 — *Nave* 3 — *Privilegio* 28 — *Società* — *Successione* 17, 248, 259 — *Surrogazione e subingresso* 29. — *Tassa di successione* 18, 19, 25.

— anticipazione o cessione di pigioni. — V. *Esecuzione immobiliare,* 133, 135, 138-140 — *Locazione* 7, 13, 118, 119.

Cessione di grado ipotecario e d' ipoteca — V. *Ipoteca* 62-64, 68.

Cessione di territorio nazionale. — V. *Monaco* 32.

Chèque.

Chiamata in causa — V. *Garantia* (chiamata in) — V. pure *Intervento* — *Integrazione.*

Chiamata in garanzia — [c. p. c. 193-205] V. *Garantia.*

Chiesa. — V. *Asse ecclesiastico* — *Competenza civ.* 2 — *Corpo morale* 12 — *Ente ecclesiastico* — *Esecuzione immob.* 17 — *Manomorta*

— palatina — V. *Asse eccles.* — *Ente eccles.*

— ricettizia — V. *Ente ecclesiastico.*

Chirografo — V. *Scrittura.*

Chirurgo — V. *Medico e chirurgo.*

Chiusura del fondo — [c. c. 442].

Cieco — [c. c. 340].

Cimitero — V. *Sanità pubblica*, 2, 25, 26, 29 — *Espropriazione per pubblica utilità* (servitù) 71-73.

Circoscrizione.

— amministrativa. — V. *Comune* 10-78.

— giudiziaria.

Circostanze.

— aggravanti. — V. *Aguato* — *Armi* 20 — *Associazione di malfattori* — *Buon costume* 6 — *Complicità* 7-9, 11 — *Dazio consumo* 119 — *Giurì* § 2. 52, 53 — *Grassazione* — *Premeditazione* — *Prodizione* — *Recidiva* — *Sezione d'accusa* 4, 5.

— attenuanti — [c. p. 682-684] V. *Appropriazione indebita* 18 — *Armi* 21 — *Contrabbando* 49 — *Contravvenzione in genere* 15 — *Ferite e percosse* 18 — *Insubordinazione* 1 — *Leva militare* 14 — *Lotto e lotteria* 44 — *Privative* (generi di) 8, 37 — *Provocazione* — *Stampa* 25 — *Vizio e privazione di mente.*

— escludenti — [c. p. p. 495; c. p. 94, 558-560] V. *Difesa legittima.* — *Giurì* § 2. 26, 32-39, 91.

— scusanti — [c. p. 87-95, 561-569] V. *Eccesso di difesa* — *Eccesso nel fine* — *Falsa moneta* 5 — *Ferite e percosse* 1, 9-11, 14, 15 — *Giurì* § 2. 26, 89 — *Provocazione.*

Citazione in materia civile — [c. p. c. 37, 38, 132-154, 332-335, 393, 394, 442, 947; R. D. 6 dicembre 1865, n. 2611].

SOMMARIO.

BIBLIOGRAFIA.

1. Trattato elementare della citazione. DE LO- A RENZO AMADDIO G., Catania, Tip. Coco.

GIURISPRUDENZA.

2. La identità della questione non è causa di giudizio collettivo, quale può solo istituirsi ove si B abbia comunanza d'interesse. — C. Roma, 26 gennaio 1881, Finanze c. Armani, Foro, I, 350 (n).

3. Si ha giudizio collettivo quando subietto del medesimo è una cosa unica, ancorchè divisibile, comune a più persone, le quali, derivando la loro azione da uno stesso titolo, hanno perciò un interesse comune a farla valere per mezzo di un unico libello, e possono chiamarsi allora veri consorti di lite.

4. Quando, al contrario, subbietto del giudizio siano cose diverse appartenenti a più persone, non può

essere il medesimo istituito da esse con un'unica domanda, a malgrado che concorra la unicità del titolo o la identità della questione e della difesa o l'una e le altre, perchè in quel caso il diritto risultante è un diritto individuale e proprio di ciascuna persona, esperibile per mezzo di tante azioni separate e distinte, quante sono le persone appunto cui è attribuito.

5. Se l'art. 73 c. p. c. permette di proporre più capi di domanda con un unico libello, tanto se dipendenti da uno stesso titolo, quanto se da titoli distinti, non concede però questa facoltà che ad un unico attore. Ove si ammettesse che l'articolo stesso regolasse anco il cumulo di più azioni per parte di più attori, il disposto del successivo art. 74, come inutile ripetizione della prima parte dell'art. 73, non avrebbe ragione di essere, e questo non si può ritenere. — A. Lucca, 14 gennaio 1881, Com. di Livorno c. Carrara Vannucci, Annali, 1881, 3.

6. Quando si tratti di causa a procedimento sommario, l'essersi ommesso d'indicare nell'atto di citazione il nome e il cognome del procuratore dell'attore, non induce la nullità della citazione — C. Torino, 10 novembre 1880, Angelino c. Caneparo, M. trib. Mil., 1881, 4; Legge, 1881, I, 125; Giur. Tor., 1881, 94; Gazz. leg., 1881, 355; Annali, 1881, 441.

7. — Conf. — A. Trani, 19 settembre 1881, Fondo culto c. Curzio, R. giur. Trani, 1881, 807.

8. È nulla la citazione mancante del nome e cognome dell'istante. — A. Ancona, 20 dicembre 1879, Olei c. Tosi e Bileffi, Gazz. proc., XVI, 173.

9. Le disposizioni che si contengono nell'art. 57 e nell'ultimo capoverso dell'art. 145 della proc. civ. non sono applicabili nei casi in cui si tratti di nullità sostanziali.

10. Si attiene alla forma della citazione l'obbligo d'indicare i termini che sieno stati assegnati per comparire, in quanto essi possono rimanere nell'arbitrio dell'attore; non si attiene però alla forma, ma alla sostanza intrinseca dell'atto, l'obbligo di non assegnarne mai un termine che sia minore di quello dalla legge stabilito. — A. Roma, 7 aprile 1881, Quagliottini c. Franchi, Temi rom. 1881, 359; Legge, 1882, II, 706.

11. Quando nel giorno fissato per la comparizione non vi è udienza, si deve comparire all'udienza immediatamente successiva (articolo 44 cod. di proc. civ.); quindi l'erronea indicazione del giorno dell'udienza non produce nullità della citazione. — A. Palermo 2 luglio 1880, Bertolino c. Agus, Circ. giur., 1881, 247.

12. Le citazioni delle società di commercio vanno dirette a chi le rappresenta, o come socio, o come amministratore, e i terzi non possono prescindere dagli statuti e dalle nomine degli amministratori e dei rappresentanti che sieno regolarmente fatte e pubblicate.

13. È perciò nulla la citazione contro la società delle ferrovie romane diretta al capo stazione, per essere, ai termini dell'art. 60 dello statuto 29 novembre 1868, n. 325, la rappresentanza di essa società concentrata tutta ed esclusivamente nella persona del direttore generale. — C. Roma, 23 settembre 1880, Ferrovie Romane c. Rossi, Foro, I, 127 (n).

14. In una società anonima nella quale la rappresentanza è concentrata nel direttore generale (nella specie, la società delle ferrovie romane), è nulla la citazione fatta a persona diversa da questo. — C. Napoli, 13 aprile 1880, Ferrovie Romane c. Brotto, R. giur. Trani 1881, 108; Annali, 1881, 116.

15. Perchè la citazione sia validamente notificata ad un socio, è indispensabile che egli rappresenti la società intimata.

16. Una sotto-direzione di ferrovia, che ha il potere di amministrare, dirigere e in qualunque modo gestire tutti gli affari che occorrono nella zona, nella quale è surta, ha eziandio legittima rappresentanza per le contestazioni giudiziarie, che possono avvenire nella medesima. — C. Palermo, 19 luglio 1881, Benedetti c. Arena, Circ. giur., 1881, 327. Bett. 1881, 625; Annali 1881, 469.

17. È nulla la citazione di persona che si dice assente, se fatta nella residenza di un suo fratello come domicilio di lei, senza le previe ricerche della persona e della sua residenza. — A. Genova, 19 ottobre 1881, Livi c. Bonanni, Bett., 1881, 588.

18. È valida la citazione notificata a persona famigliare senza indicazione del nome. — C. Roma, 10 giugno 1881, Finanze c. Sterio, Corte S. Roma, 1881, 639.

19. La notificazione della citazione è nulla, se la relativa copia vien consegnata a persona diversa da quella cui dovea notificarsi, quando non consti se, ed in qual luogo, l'usciere abbia ricercato il notificando medesimo.

20. Non è *vicino*, a senso dell'art. 139 cod. proc. civ. colui che abita in una via diversa da quella della persona, cui la notificazione dee farsi, e la di lui abitazione sia separata da quella di quest'ultimo da case intermedie.

21. Può impugnarsi la qualifica di *vicino*, data a taluno in un atto d'usciere, senz'uopo d'iscrizione in falso. — A. Genova, 5 marzo 1881, Gastando c. Basso. Eco Gen. 1881, I, 173; G. pret., 1881. 173.

22. L'art. 136 del cod. di proc. civ., non esige a pena di nullità che l'usciere riferisca il motivo pel quale la notificazione della citazione non potè farsi alla persona stessa del convenuto; e il fatto stesso della consegna, eseguita ad uno della famiglia o addetto alla casa o al servizio, implica la presunzione che l'usciere non ha trovato il convenuto nella sua residenza.

23. Alla dichiarazione dell'usciere intorno l'assenza, la malattia od altro impedimento del convenuto non si può attribuire la fede dovuta ai certificati degli ufficiali pubblici quando attestano del fatto

proprio; e anche quando sia contraria alla verità, non può essere impugnata coll' iscrizione in falso. — C. Roma, 7 gennaio 1881, Galluccio c. Caivano, Legge, 1881, I, 326, Annali, 81, 308; Corte S. Roma, 1881, 114; R. amm., 1881. 262; Bett., 81, 216; Giur. Tor., 1881, 379; Cons. amm., 1881, 177.

24. In tema di citazione controversa per vizio apparente della copia rimessa al convenuto, è alla stregua di questa, e non dell'originale, che si deve giudicare, perchè la copia notificata tiene luogo dell'originale.

25. È sostanzialmente nulla la citazione se nella copia rimessa al convenuto manca la sottoscrizione dell'usciere. — C. Torino, 19 novembre 1880, Del Majno c. Pacchiarini, M. trib. Mil., 1881, 102; Legge, 1881, I, 230; Bett., 1881, 163; Annali, 81, 69.

26. La comparizione dei convenuti sana sempre la nullità della citazione per difetto del termine a comparire. — A. Venezia, 28 dicembre 1880, Chielin c. Com. Breganze, Carli e Marinoni. M. giu l·Ven., 1881, 10; Cons. amm., 1881, 49.

27. L'art. 190 del cod. di proc. civ., riferendosi alla nullità degli atti di citazione, contempla non solo i vizi di forma che concernono la notificazione, ma anche quelli che colpiscono la sostanza stessa dell'atto. — C. Roma, 29 settembre 1880, Bruno c. Cassa di risparmio di Roma, Legge, 1881, II, 653.

28. Chi non fa parte di un giudizio non può sanare la nullità di una citazione che sia stata notificata per lui a persona, che non era il suo rappresentante.

29. Una questione simile non può essere poi proposta in un giudizio nel quale colui che avrebbe sanata la nullità non trovasi rappresentato. — C. Firenze, 7 marzo 1881, Posocco c. Società strade ferrate venete, R. giur. Trani, 1881, 743.

30. Trattandosi di contumace, incombe al tribunale, a termini dell'art. 192 cod. proc. civ. di pronunciare d'ufficio la irregolarità della citazione, se questa sia tale da produrre nullità, e da non ammettere sanatoria. — A. Venezia, 23 dicembre 1880, Muzzi c. Cossa, Temi ven., 1881, 26.

V. *Amministraz. pubb.* 9 — *Appello civ.* — *Asse eccles.* 11-21 — *Cassaz. civ.* 180 — *Contumacia civ.* 16, 17 — *Delibazione* 10, 19, 23-27 — *Domanda giudiz.* — *Esecuzione immob.* — *Graduazione* 31-33, 46 — *Intervento* 12 — *Locazione* 75 — *Notificazione* — *Patria potestà* 26, 27 — *Prescrizione civ.* 30, 50, 136-140 — *Prova civ.* 15, 47 — *Riconvenzione* 1, 3-5 — *Rivendicazione* 14 — *Sequestro*.

Citazione in materia penale — [c. p. p. 331-337, 372-385].

SOMMARIO.

Dimora all'estero 8, 9.
» ignota 12.
Discordanza fra l'originale e la copia 5-7.
Imputato detenuto 10.
Imputazione alternativa 21, 22.
Incertezza del reato 21, 22, 24-27.
Indicazione della legge 14-20.
» della data del reato 23.
» del domicilio 13.
Ingiurie 27.
Libello famoso 26.
Notificazione 8-11.
Nullità sanata 2, 18, 29, 30.
Relazione dell'usciere 6, 11, 13.
Richiesta di citazione, firma del p. m. 28.
Sentenza, enunciazione del fatto come nella citazione 25.
Supposizione di parto o sostituzione d'infante 22.
Termine a comparire 1-4, 6.

GIURISPRUDENZA.

1. L'integrale decorrenza del termine per comparire non è nel nostro codice prescritta a pena di nullità.

2. In ogni modo il difetto resta sanato dal silenzio dell'imputato. — C. Roma, 28 marzo 1881, Invidiato, Corte S. Roma, 1881, 484.

3. Il termine a comparire avanti i tribunali correzionali è di dieci giorni, coll'aumento di un giorno per ogni tre miriametri (art. 375 del cod. di proc. pen.).

4. Siffatto aumento deve concedersi anche quando la distanza successiva ai primi tre miriametri sia una frazione inferiore ai trenta chilometri. — C. Roma, 28 decembre 1881, Menghi, Annali, 1881, 185.

5. Nell'atto di citazione, in rapporto alla parte citata, fa stato l'ordine notificato dall'usciere alla parte per comparire.

6. Quindi in caso di discordanza relativamente al giorno della comparsa fra il decreto presidenziale e la notifica dell'usciere, prevale quest'ultima. — C. Palermo, 27 marzo 1881, Baldassarre, Circ. giur., 1881, 71; Riv. pen., XIV, 330.

7. Caso in cui per la diversità del giorno indicato nel decreto di citazione e nell'atto di usciere fu giudicata incerta la data della comparizione, e nulla quindi la citazione e il successivo giudizio contumaciale. — C. Torino, 2 giugno 1881, Ammirati, M. trib. Mil., 1881, 710; Annali, 1881, 97; Legge, 1881, II, 525.

8. La notificazione della citazione all'imputato dimorante all'estero è regolare se rilasciata nelle mani della di lui moglie nel luogo del suo domicilio nel regno. — C. Firenze, 6 novembre 1880, Dell'Olivo, Riv. pen., XIII, 524.

9. Tanto nei riguardi del giudizio puramente penale di prima istanza, quanto nei riguardi di quello di appello, promosso dalla parte civile pei soli suoi interessi civili, devesi ritenere regolarmente e validamente citato lo straniero, che non abitò mai nei nostri stati, quando l' atto di citazione gli fu notificato mediante affissione nei termini e modi, di cui agli art. 191 cod. p. p., e 142 cod. p. c. — A. Milano, 19 settembre 1881, Cavalieri c. Groulier, Corbellini e Vigoni, M. trib. Mil., 1881, 1001.

10. Se la citazione è stata ritualmente fatta al giudicabile nel suo domicilio, non si ha il dovere di ripeterla nel carcere sol perchè colui, nella intercapedine tra la citazione ed il dì della comparsa in giudizio, sia stato per altra causa arrestato.

11. Quando l' usciere esprima di aver consegnato copia della citazione a persona familiare del giudicabile, non ha obbligo di esprimere altresì il nome e cognome della persona medesima. — C.

Napoli, 27 aprile 1881, Imparato, Foro II, 186 (n) v. pure Legge, 1881 II, 171.

12. Quando risulti provato dalle relazioni d' usciere che l' imputato da citarsi per la discussione dell' appello non aveva nè residenza, nè domicilio, nè dimora certa nello Stato, la citazione che siasi eseguita mediante consegna di copia dell' atto al sindaco dell'ultima dimora conosciuta, il quale abbia apposto il suo visto all' originale, e mediante affissione d'altra copia alla porta esterna della sala d' udienza della Corte d' appello, corrisponde pienamente alle combinate disposizioni degli art. 189, 190, 191, e 527 del cod. di proc. pen., e deve ritenersi in perfetta regola per far luogo al giudizio in contumacia. — C. Roma, 6 aprile 1881, Zerbini, Corte S. Roma, 1881, 345.

13. È indifferente che l' atto di citazione non contenga in termini abbastanza chiari l'indicazione della residenza o domicilio dell'intimato, quando dal referto d' usciere risulti che la citazione venne rilasciata, nella di lui assenza, alla moglie, che si incaricò della consegna, e nel luogo del suo domicilio. — C. Firenze, 22 maggio 1880, Rapetti, Riv. pen., XIII, 518.

14. Allorchè la enunciazione del fatto resti immutata, non è nulla la citazione penale solo perchè siasi per errore indicata come applicabile una legge che non lo era. (Nella specie la citazione era fatta in base alla legge 27 settembre 1863 sul lotto e la condanna fu emanata in base al R. D. 17 settembre 1871).

15. L' omissione della indicazione della legge da applicarsi rende nulla la citazione, soltanto quando produce incertezza sull' oggetto della causa; ed anche in questo caso la nullità dev' esser proposta prima di ogni altra, altrimenti s' intende sanata col silenzio. — C. Roma, 9 febbraio 1881, Incerti e Brenna Foro, II, 126.

16. La citazione, di chi ha fabbricato acque gazose senza previa denunzia e pagamento di tassa, a comparire dinanzi al tribunale correzionale non è nulla se per mero equivoco vi sia stato richiamato il regolamento del 19 nvembre 1874, invece di quello del 15 novembre 1870 e della legge del 3 luglio 1864, quando il fatto della imputazione vi era nettamente precisato. — C. Roma, 5 dicembre 1881, Barberi Corte S. Roma, 1881, 1218.

17. Non è nullo il giudizio sol perchè nella copia della citazione a comparire intimata all' imputato per rispondere della contravvenzione alla legge sul dazio consumo, siasi accennato al decreto legislativo che la prevede e punisce, attribuendosi però, per errore di scritturazione, una data erronea anzi futura nell' indicazione dell' anno (invece del 28 giugno 1866 si scrisse 28 giugno, 1881.

18. In ogni modo questa nullità rimane sanata, se non fu mai dedotta presso il giudice del merito. — C. Roma, 25 maggio 1881, Guicciardi, Corte S. Roma, 1881, 464.

19. Non è lecito denunciare in cassazione la nullità dell' atto di citazione davanti il tribunale, nel quale non si sia dal pubblico ministero indicato precisamente l' art. 53 della legge sulle tasse di bollo, di cui per la sanzione penale s' intendeva chiedere l' applicazione, se nell' atto stesso di citazione si è enunciato sommariamente e precisamente il fatto formante il soggetto dell' imputazione, se si sono citati nuovi articoli della legge per la designazione delle contravvenzioni, per la solidarietà dei contravventori, per la pluralità delle pene pecuniarie, e se gl' imputati comparsi hanno accettato la discussione sul merito della causa, senza muovere neppure un dubbio sull'oggetto della citazione. — C. Roma, 4 marzo 1881, Salviati e Bevilacqua, Foro, II, 229.

20. Non è nulla la citazione, nella quale si indicano gli art. 38 e 39 della legge 5 novembre 1863 che sono il fondamento della contravvenzione, senza indicarsi l' art. 2 del regolamento 3 dicembre 1863, il quale non dispone che l' aumento della pena del reato. — C. Roma, 10 dicembre 1880, Parodi e Molfino, Corte S. Roma, 1880, v. s. 365.

21. Non si può dir nulla, a sensi dell' art. 373 del cod. di proc. pen., una citazione nella quale il titolo del reato imputato sia enunciato in modo alternativo, quando il fatto vi sia esposto con tali indicazioni da non lasciar dubbio sull' accusa a termini degli articoli di legge nella citazione stessa richiamati.

22. Applicazione ad un caso di accusa alternativa di supposizione di parto o sostituzione d' infante. — A. Milano, 19 agosto 1881, Allis e Mazza, Foro, II, 327.

23. L' erronea indicazione della data in cui avvennero i fatti imputati, non induce nullità della citazione, quando per essa l'accusato non si sia trovato nella impossibilità di provvedere alla propria difesa. — C. Torino, 15 dicembre 1880, Carlevaris, M. trib. Mil., 1881, 172.

24. Non riman dubbio il fatto punibile, attribuito all' imputato nel decreto di citazione in cui si dice che si procede per lotto clandestino da lui esercitato in luogo ed anno determinato, reato accertato dagli agenti di pubblica sicurezza in un dato giorno, e di cui all' art. 2 del regolamento annesso al reale decreto 17 settembre 1781, n. 483 serie 2.

25. Se la Corte di merito, basandosi sulla legge, non ravvisò irregolarità nell' esposizione del fatto costitutivo del soggetto dell' imputazione, e ritenne perciò valido l'atto di chiamata in giudizio, non si può in cassazione censurare la sentenza per lo stesso supposto vizio, per cui erasi censurata la citazione, in quanto che la sentenza non può che enunciare il medesimo fatto imputato con la citazione. — C. Roma, 10 dicembre 1880, Provagna, Corte S. Roma, 1880, v. s. 56.

26. In tema di libello famoso l'oggetto della impu-

tazione è sufficientemente espresso nella citazione se questa accenni all' articolo incriminato colla indicazione del numero, della data e della pagina del giornale in cui si trova inserito. — C. Torino, 15 dicembre 1880, Caloni, M. trib. Mil., 1881, 18.

27. È insanabilmente nulla la citazione che chiama taluno a rispondere del reato d' ingiurie verbali private a sensi dell' art. 583 c. p., senza accennare alle espressioni ingiuriose, nè alle circostanze in cui furono proferite. — C. Torino, 16 marzo 1881, Tobia, M. trib. Mil., 1881, 484.

28. Non induce nullità il difetto della firma del P. M. nell' atto di richiesta di citazione, quando sia firmato dal presidente l'annesso decreto, e quando nel giorno stabilito l' imputato sia comparso al dibattimento, e nulla abbia opposto contro la surriferita irregolarità. — C. Firenze, 19 novembre 1881, Scarcella e Massart, Annali, 1881, 175; Temi ven., 1882, 85.

29. La nullità della citazione, per non esservi stata indicata l' epoca del commesso reato, è sanata dalla comparsa dell' imputato e dalle eccezioni che abbia prodotte ad escludere l' oggetto della imputazione. — C. Firenze, 11 maggio 1881, Mannelli, Riv. pen., XIV, 408.

30. Tutte le nullità derivanti da difetti nell' atto di citazione sono sanate, se non sono dedotte prima di ogni altra difesa. — C. Firenze, 18 dicembre 1880, Leoni e Morali, Temi ven., 1881, 147.

V. *Ammonizione* 9, 15 — *Appello pen.* 3, 75, 91 — *Bollo* 17 — *Contrabbando* 24, 27 — *Istruzione pen.* 4, 6.

Cittadinanza — [c. c. 4-15].

BIBLIOGRAFIA.

1. Della cittadinanza delle donne maritate secondo il diritto romano vigente in Toscana prima del codice italiano. CALUCCI Eugenio, Foro, I, 730.
2. Esame critico delle disposizioni sulla cittadinanza contenute nel cod. civ. rispetto ai figli minori di padre divenuto straniero e residente all' estero. Alessandro AIROLI, Genova, 1880, tip. Sordomuti.

GIURISPRUDENZA.

3. L' acquisto della cittadinanza italiana per parte di un forestiero deve essere provata dagli eredi testamentari, che su quella circostanza basano la validità del testamento a termini della legge italiana.

4. È principio di diritto internazionale odierno il dettato romano che nessuno, di sola e propria volontà sua, può spogliarsi della cittadinanza di cui è rivestito. — C. Firenze, 21 marzo 1881, Governo di Tunisi c. Samama, Foro, I, 447 (n).

5. Secondo l' antico e puro diritto romano, la cittadinanza che acquistava la donna passando a marito, s' intendeva in senso di cittadinanza municipale, non di nazionalità straniera; ma poi, per lo svolgimento dei principî, applicati alla vera e propria nazionalità, prevalse la massima che la donna, conservando la nazionalità originaria, acquista eziandio la nazionalità del marito.

6. Disconosce questa massima la sentenza, che trascura ogni indagine sul concorso della duplice nazionalità austriaca ed italiana nella moglie, della cui eredità si tratta, essendo questa regolata diversamente dalle leggi italiane in confronto delle austriache. — C. Firenze, 23 dicembre 1880, Pontio Vegni c. Seletovich de Berio, Foro, I, 730 (n).

7. Gli abitanti od originari delle provincie venete e del mantovano, i quali durante un anno, a partire dal giorno dello scambio delle ratifiche del trattato di pace 3 ottobre 1866, non dichiararono formalmente all' autorità competente di voler conservare la sudditanza austriaca, divennero *ipso jure* cittadini italiani.

8. Sì pel tenore letterale, che per lo spirito dell' art. 14 dello stesso trattato, la detta dichiarazione era soltanto facoltativa, nè poteva estendersi a quei sudditi austriaci, che transitoriamente si fossero trovati nel veneto, o tanto meno a cittadini d' altre nazioni. — A. Venezia, 10 marzo 1881, Fleischmann, Temi ven., 1881, 259.

V. *Leva militare* 3, 4, 6.

Clandestinità — [c. c. 686, 689, 695] V. *Possesso*.

Clausola — V. *Patto*.

— compromissoria — V. *Arbitramento*.

Coadiutoria — V. *Asse ecclesiastico* 22, 25 — *Parrocchia e fabbriceria*.

Coalisione — [c. p. 385-389] V. *Sciopero*.

Coautore — V. *Complicità*.

Coazione — V. *Ingiunzione*.

Codice — V. *Diritto*.

Cognome e nome — [c. c. 185, 210, 375, 376, 378, 383, 388; R. decreto 15 novembre 1865, n. 2602].

1. Perchè si possa promuovere giudizio contro colui che si pretende aver abusivamente assunto il cognome di una famiglia ed averne usurpato lo stemma gentilizio, occorre dimostrare essere discendente agnato della medesima.

2. Per diritto romano, vigente nelle provincie ex pontificie, i nomi e cognomi non si consideravano, come oggi, una proprietà di famiglia, la la cui conservazione interessa anche l' ordine pubblico; ma era libero a tutti di mutarli, purchè non fosse fatto fraudolentemente con lo scopo di recare danno ad altrui.

3. L' autorità giudiziaria è incompetente ad annullare un rescritto emanato dal S. Pontefice, col quale taluno è stato autorizzato ad aggiungere al proprio il cognome di altra famiglia, dichiarando non esser egli in diritto di portarlo.

4. Quegli che ha pertanto legalmente assunto sotto la legislazione pontificia un nome e cognome ha con ciò acquistato un diritto che deve essergli riconosciuto dalla nuova legge, in forza del ri-

A spetto dovuto ai diritti quesiti. — T. Roma, 20 aprile 1881, Giustiniani c. Giustiniani Bandini, Temi rom., 1881, 464.

V. *Sostituzione e fedecom.*, 58, 61.

Collaterale — V. *Parentela* — V. pure *Successione.*

Collazione degli atti pubblici — [c. p. c. 13-970] V. *Copia.*

Collazione ed **imputazione** — [c. c. 992, 1001-1026] V. *Successione* — V. pure *Donazione* 39, 40.

Collegiata — V. *Asse ecclesiastico* 10 — *Ente eccles.*

Collettivo (in nome) — V. *Società.*

Collettore di esattoria — V. *Esattoria.*

Collisione di interesse—V. *Opposizione d'interesse.*

Collocamento a riposo — V. *Impiegati comunali e provinciali* — *Pensione.*

Collocazione — V. *Graduazione.*

Colonia — [c. c. 1147-1664].

BIBLIOGRAFIA.

1. Il contratto di mezzadria. II. edizione, Aronne B RABBENO, Torino, Unione tip. editrice.
2. Del contratto di colonia o mezzadria secondo il C codice civ. it., AVV. N. CIANCHI, Siena, 1881, Edit. Tarini.
3. La mancanza dell' uva e le decime prediali. G. D CASSANI, Bologna, 1881, R. Tipografia.
4. Le primizie e la mancanza dell' uva. Appunti E storico - giuridici. Guido GOZZI, R. giur. Bol. 1880, 370.

GIURISPRUDENZA.

5. Per consuetudine vigente in Toscana da tempo immemorabile il colono non ha facoltà di comprare e vendere il bestiame, e di obbligare il padrone, senza il mandato espresso o tacito, o la ratifica di questo.
6. Tale consuetudine è mantenuta in vigore dall' art. 1654 del codice civile.
7. Le inibizioni a contrattare bestiame coi loro coloni, che si fanno da alcuni proprietari, non val- F gono a indurre una consuetudine contraria. — C. Firenze, 9 giugno 1881, Brenzini e Light c. Piatti, Legge, 1881, II. 49; Massime, 1882, 67.

V. *Affrancamento* 21, 22, 23.

Colpa civ. — [c. c. 1151-1156] V. *Responsabilità.*

— penale — V. *Contravvenzione* — *Imputabilità.*

Comandata — [L. 30 agosto 1868, n. 4613] V. *Prestazione d' opera.*

Commerciante — [c. comm. 1].

BIBLIOGRAFIA.

1. L' art. 14 del codice di commercio. RIGNANO, Arch. G giur., XXVII, 114.

GIURISPRUDENZA.

2. A conferire la qualità di commerciante non basta l' esercizio di uno o più atti di commercio, ma si richiede la professione abituale ed attuale di tale esercizio.
3. Uno o due atti isolati contenenti vera e propria impresa di costruzione non bastano a conferire la qualità abituale di impresario di costruzioni. A — T. Genova, 31 gennaio 1881, Brian c. Brignole, Eco Gen., 1881, II, 75.
4. I così detti mercanti di campagna della provincia romana sono veri e propri commercianti, soggetti alla giurisdizione del tribunale di commercio. — B A. Roma, 11 giugno 1881, Scriattoli c. Fallim. Scriattoli, Foro, I, 862 (n).
5. Non è commerciante chi coltiva anche in vastissime proporzioni i fondi propri o gli altrui presi C in affitto. — A. Genova, 31 decembre 1880, Cattaneo c. Weill e Poggio, Foro, I, 483.
6. È commerciante, e può quindi essere dichiarato fallito, il tipografo quando in un opificio, sebbene di ultimo ordine, impieghi l' opera di altri ma- D nuali che diriga o sorvegli. — A. Napoli, 5 agosto 1881, Amoretti c. De Simone Gambardella, Eco Gen., 1881, II, 335; Annali, 1881, 371; Giur. comm. Gen., 1882, II, 57.

V. *Atto di commercio* — *Bancarotta* — *Camera di comm.* 2 — *Competenza civ.* 73-103 — *Donna maritata* 12, 49 — *Dote* 61, 62, 64, 65 — *Fallimento* — *Libri di commercio* 3, 7 — *Pesi e misure* 16, 17 — *Prescrizione civ.* 97, 98.

Commercio ereditario — V. *Legge* 8 — *Patria potestà* 16-18.

Commercio (reati contro il). — [c. p. 385-397].

Commesso — [c. c. 1153; c. p. 607] V. *Responsabilità civ.*

Commissione e **Commissionario** — [c. comm. 68-88].

1. È commissionario colui il quale fa atti di commercio in suo nome o sotto quello di una ragione sociale e per conto di un committente mediante salario e provvisione.
2. Il commissionario è responsabile direttamente verso colui col quale ha contrattato come se lo affare fosse suo, a meno che non abbia espressamente dichiarato di agire in nome o per conto E del committente. — A. Trani, 15 giugno 1881, De Nittis c. Dumeil - Leblè, R. giur. Trani, 1881, 686.
3. Nella commissione per vendere una merce, lo evento della perdita, lungo il trasporto, passa nel commissionario, se il contratto designa il luogo della tradizione, e se le spese di trasporto sono F assunte dal commissionario. — C. Torino, 30 giugno 1881, Sala c. Smreker, Circ. giur., 1881, 340; Annali, 1881, 281; M. trib. Mil., 1881, 1089; Eco Gen., 1882, II, 1; G. pret., 1882, 75; Giur. comm. Gen., 1882, I, 59.
4. La vendita delle merci, richiesta dal commissionario onde far valere il privilegio concessogli dall' art. 73 del cod. di comm., può essere ordinata dal giudice senza le formalità della espro- G priazione forzata esecutiva. — C. Torino, 26 aprile 1881, Clerico c. E. O. Wild, Foro, I, 620.

V. *Appropriazione indebita* 3 — *Atto di com-*

mercio 8 — *Competenza civ.* 281 — *Console* 10 — *Mandato* 2-4 — *Trasporto* (contratto di).

Commissorio — V. *Patto.*

Commutazione — V. *Decime.*

Comodato — [c. c. 1805-1818].

Comparazione delle scritture — [c. p. c. 282 e seg.] V. *Scrittura.*

Camparizione (mandato di) — V. *Mandato di cattura o di comparizione.*

Comparizione dell'attore o del convenuto — V. *Competenza civ.* 26, 27 — *Esecuzione in genere* 86, 87 — *Esecuz. immob.* 176 — *Procedimento.*

Comparizione personale delle parti — [c. p. c. 401-417] V. *Appello civ.* — *Contumacia civ.* 1 12, 16, 17.

Comparizione tardiva — V. *Contumacia civ.* 2, 3, 18-20, 24.

Comparsa — [c. p. c. 162-180] V. *Procedimento* — V. pure *Intervento* 23 — *Riconvenzione* 1, 3-5 — *Spese giudiz.* 13.

— conclusionale — V. *Procedimento civ.* — V. pure *Riconvenzione* 5-7 — *Rivendicazione* 14 — *Spese giudiz* 22.

Compensazione — [c. c. 1285-1295; c. p. c. 490].

1. È impossibile la compensazione, quando non si riscontra la contemporanea esistenza dei crediti certi e liquidi. — A. Trani, 1 luglio 1881, Pitta, Soria, Pierantoni, Quercia e Lionetti c. Chiomenti e Com. di Cerignola, Filangieri, 1881, 303; R. giur. Trani, 1881, 814.

2. Il marito non può, all'effetto di compensare un suo debito, eccepire o dedurre un credito della moglie. — T. Spoleto, 22 novembre 1880, Valentini c. Borghini, Gazz. proc., XVI, 29.

3. Non è esigibile una somma rimasta presso il debitore a titolo di provvisoria cauzione, e come tale, non può essere obbietto di compensazione legale. — C. Napoli, 2 giugno 1881, Bruno c. Com. di Corato, G. trib. Nap., XXX, 650; Gazz. proc., XVI, 420; Legge, 1881, II, 776.

4. La compensazione tra due crediti, di cui uno risultante da contro-dichiarazione fatta per privata scrittura, può essere opposta al cessionario di colui che era debitore in forza della detta contro-dichiarazione. — C. Napoli, 29 gennaio 1881, Amato c. Raimondi, Gazz. proc., XVI, 22; Legge, 1881, I, 378; Bett., 1881, 212; G. pret., 1881, 305.

5. Non si può opporre in compensazione un credito illiquido ed incerto, tuttochè un giudicato ne abbia ordinato la liquidazione nello stesso giudizio, in cui si disputa della compensazione. — A. Catanzaro, 1 luglio 1881, Bragò c. Società anonima, Foro calabr., II, 90.

6. Non si può opporre la compensazione di un credito con un altro portato da sentenza quando questa non è ancora passata in giudicato. — A. Casale, 4 aprile 1881, Arduino c. Roberti, Giur. Casale, 1881, 223.

7. L'atto di precetto a pagamento può contenere ad un tempo un atto di mora per una partita compensabile.

8. La compensazione non può avverarsi di dritto, quando per la legge del contratto essa dipende dall'avveramento di una condizione o modo. — A. Palermo, 5 agosto 1881, Noto c. Vella, Circ. giur., 1881, 315.

9. La rinuncia alla compensazione può essere anche tacita, ma dee risultare da un atto che sia assolutamente inconciliabile col riservo di dedurre la detta compensazione.

10. Conseguentemente la suaccennata rinuncia non può ritenersi provata dal solo fatto di non essere stata la compensazione opposta dal debitore nel giudizio per la canonizzazione del credito che era da lui impugnato.

11. Alla regola generale, che la compensazione ha luogo qualunque siano le cause dell'uno e dell'altro debito, è fatta dall'art. 1289 del codice civile una prima eccezione, quando si tratta della domanda per la restituzione della cosa, di cui il proprietario fu ingiustamente spogliato.

12. Questa eccezione è basata sulla regola: *spoliatus ante omnia restituendus*, e, alla pari di essa, richiede per la sua applicazione, che sia stata posta in movimento l'azione per reintegrazione nel possesso, concessa allo spogliato dall'art. 695 dello stesso codice.

13. La detta eccezione non può essere altrimenti applicata, quando lo spogliato ha domandato ed ottenuto la condanna dello spogliatore, non alla restituzione della cosa, oggetto dello spoglio, ma al pagamento del prezzo della medesima, con più i danni e gli interessi, ed agisce in via esecutiva con l'azione del giudicato. — A. Firenze, 8 aprile 1881, Pandolfi c. Ciani, Annali, 1881, 201.

V. *Anticresi* 11 — *Cassazione civ.* 71, 81 — *Cessione* 23 — *Esecuz. immob.* 75, 76 — *Fallimento* 67, 68 — *Riconvenzione* 7.

— nelle spese giudiziali — V. *Spese giudiziali* 7, 9.

Compensazione delle ingiurie — V. *Ingiurie* 25-27.

Competenza in materia civile e commerciale — [c. p. c. 67-107, 187-189, 456-459, 570, 571, 836 e seg., 882 e seg.; c. comm. 723-726].

SOMMARIO.

Acque 67-69.
Affrancazione 220, 221.
Alimenti (prestaz. alimentari) 3.
Amministrazione pubb. V. *Competenza giudiz. o amministrat.* e *della Cassaz. di Roma.*
Appalto 30, 41, 65.
Appello 13, 90, 91, 95-98, 304-310.
Asse ed ente eccles. 129-151.
Atti amministrativi — V. *Competenza giudiz. o amministrat.* e *della Cassaz. di Roma.*
« commerciali — V. *Competenza civ. o commerc.*
Autorità ecclesiastica 43-47.
Azione (carenza di) 70.
Bilanci comunali 27.
Bonificazione (spese di) 122.
Cancelliere (spese giud.) 118, 119.
« depositi 153, 175, 176.
Carabinieri (spese per accasermamento) 105, 106.
Cassazione (eccez. d'incomp.) 13, 321-330.
Cassazione di Roma 104-157.
Censura al giudice (eccesso di potere) 270, 271.
Chiesa (chiusura) 2.
Commerciante — V. *Competenza civ. o commerc.*
Commesso di commercio 89.
Commissione 281.
Comune 26, 27 — V. *Impiegati* - *Tasse.*
« circoscrizione 36-38, 54.
« frazione (aggregaz.) 34.
« rivendicazione di territorio 35, 36.

Bibliografia.

1. Sulla competenza dell'autorità giudiziaria a statuire sulla restituzione delle somme prestate nel 1848 al Governo provvisorio di Lombardia. — Avv. P. Frugoni, Foro, I, 382.
2. Della competenza sulla chiusura delle chiese. — Santucci Carlo, Boll. cont., 1881, 57.
3. Competenza del pretore nelle controversie alimentari. Mon. pret., 1881, 377.
4. Della regola: « il giudice dell'azione é il giudice dell'eccezione. » Pistoni Ettore, G. leggi, 1881, 19; Genova 1881, Sambolino.
5. Sulla determinazione della competenza per valore in caso di più coobbligati. Prof. F. Ricci, Foro, I, 517.
6. Nelle controversie per restituzione di oggetto dato in pegno, il valore della causa è determinato dal valore dell'oggetto, o da quello del credito relativo? Impallomeni G. B., G. pret., 1881, 209.
7. Agli effetti della competenza, il valore delle controversie sovra beni immobili, che non possa stabilirsi mediante il tributo, potrà determinarsi con altri criteri diversi da quello del tributo, o dovrà sempre ritenersi eccedente le lire mille e cinquecento? Giacobone, Arch. giur., XXVI, 173.
8. L'ammontare dell'annuo canone in danaro dichiarato nel giudizio di commutazione di una prestazione ex-feudale vale per determinare la competenza quando anche sia impugnato il diritto di riscuotere la prestazione. Nardelli Francesco, G. pret., 1881, 209.
9. Una quistione di competenza sulle sentenze che giudicano convenzioni tra persone lontane. — Todaro della Galia, Filangieri, 1881, 474.
10. Della competenza territoriale in tema di nullità di matrimonio. Bolaffio Leone, Foro, I, 918.
11. Della competenza del magistrato di rinvio. — F. Ricci, Torino, 1880 Unione tip. edit.
12. Se i tribunali francesi sieno competenti a giudicare sopra obbligazioni contratte con un francese da un italiano in Italia e quivi eseguibili. V. De Rossi, Foro, I, 836.

12. *bis.* Note ed appunti alla sentenza della Corte d'appello di Lucca, 81 maggio 1881. Competenza dei tribunali italiani verso gli stranieri. Giurisdizione consolare. V. De Rossi, Foro, I, 662.

13. Se l'eccezione d'incompetenza per materia sia proponibile o possa elevarsi d'uffizio in appello e in cassazione, quando sulla medesima sia intervenuta la cosa giudicata. Prof. G. Sangiorgi, Foro, I, 72.

Giurisprudenza.

È competente l'autorità giudiziaria ordinaria a giudicare:

14. — quando si trova in contestazione un diritto. — A. Lucca, 16 settembre 1881, Papanti ne' Dal Borgo c. Dal Borgo, Annali, 1881, 311.
15. — delle questioni che si agitano dai privati contro le pubbliche amministrazioni, ove cadano sopra un diritto, e quand'anche si tratti di un provvedimento emanato dal potere esecutivo. — A. Parma, 31 dicembre 1880, Finanze c. Seminario Berceto, R. leg., 1881, 74.
16. — se gli atti dell'autorità amministrativa siansi mantenuti nella sfera di azione, che ad essa vien designata dalla legge, negando qualsiasi effetto giuridico a quegli atti che ne avessero trasceso i limiti, in offesa dei diritti civili o politici del privato cittadino. — A. Roma, 26 aprile 1881, Fondo culto, ed Economato c. Mensa di Melfi e Antocicco, Temi rom., 1881, 309.
17. — della questione se un atto amministrativo siasi reso entro i limiti della legalità, ossia col

concorso delle forme imposte dalla legge al riguardo, senza delle quali l'atto medesimo non potrebbe sortire effetto: non può però l'autorità giudiziaria, anche data la illegalità dell'atto amministrativo, inibirne la esecuzione; ma deve rispettarlo, salvo a dichiararlo inefficace. — C. Roma, 14 maggio 1881, Com. di Ceva c. Giorelli, Legge, 1881, II, 147; R. amm., 1881, 580.

18. — Conf. — C. Roma, 23 decembre 1881, Com. Torre Pellice c. Com. Luserna S. Giovanni e Min. Int., Corte S. Roma, 1881, 990; Legge, 1882, I, 471; Cons. amm., 1882, 119; Annali, 1882, p. sp., 31.

19. — della questione se il provvedimento del sindaco di un Comune abbia i caratteri di provvedimento d'urgenza, la cui trasgressione costituisca una contravvenzione punibile. — C. Torino, 9 dicembre 1880, Ruffoni, Filangieri, 1881, 93; Cons. amm., 1881, 54; M. trib. Mil., 1881, 194; Man. amm., 1881, 77; Annali, 1881, 37; G. pret., 1881, 44.

20. — sopra un reclamo contro l'esecuzione di un decreto prefettizio in materia di pubblica incolumità. — A. Catania, 19 settembre 1881, Sindaco di Catania c. Calabrò, Giur. Cat., 1881, 180; Cons. amm., 1881, 399; Legge, 1882, I, 348; R. amm., 1882, 139; Boll. amm. Nap., 1882, 109; Man. amm., 1882, 156.

21. — della controversia nella quale si disputa se lo stipendio a cui un professore ha diritto in virtù della sua nomina abbia subìto una diminuzione in forza della legge 14 luglio 1862, e tal competenza dell'autorità giudiziaria sussiste, quantunque siano intervenuti decreti regi e provvedimenti amministrativi per determinare in applicazione di detta legge la riduzione o la ritenuta degli stipendi. — C. Roma, 10 agosto 1881, Finanze c. Bruno, Corte S. Roma, 1881, 983; Legge 1882, II, 118.

22. — del vincolo contrattuale fra di un Comune e chi si è assunto di insegnare in una scuola elementare, e dei suoi effetti giuridici nelle varie contingenze dei casi, anche se il giudizio debba vertire intorno alla illegalità ed inefficacia, per difetto di forme, di deliberazioni del consiglio comunale, e sebbene a queste l'autorità amministrativa superiore abbia apposto il suo visto di *nihil obstat*. — C. Roma, 27 dicembre 1881, Com. Crissolo c. Palasciano, Corte S. Roma, 1881, 1214.

23. — della questione se fu o no tardivamente notificato il licenziamento a un segretario comunale e se a lui sia dovuto il pagamento dello stipendio per un nuovo sessennio. — C. Roma, 8 aprile 1880, Com. di Palmoli c. De Libertis, Corte S. Roma, 1880, v. s.207.

24. — della questione se il licenziamento di un segretario comunale da parte del consiglio fu o no arbitrario, all'effetto di pronunciare quindi sull'obbligo eventuale del Comune a prestare l'indennità per tale licenziamento. — A. Venezia, 17 maggio 1881, Com. di Venezia c. Pavan, Filangieri, 1881, 206.

25. — della dimanda avanzata da un medico condotto, il quale, assumendo di essere stato ingiustamente licenziato con deliberazione del consiglio comunale, chiegga per questo fatto i danni ed interessi dal municipio. In questo caso il magistrato adito deve valutare i motivi, che diedero luogo al licenziamento, e, trovandoli fondati, deve riparare la lesione del diritto civile, senza punto revocare la deliberazione consiliare. — A. Trani, 10 ottobre 1879, Com. Palagiano c. Caruso, Gazz. proc., XVI, 376; Cons. amm., 1881, 337.

26. — di un'azione per credito e debito fra il Comune e lo Stato. — A. Messina, 16 novembre 1880, Com. Messina c. Fondo culto, Temi zanc., 1881, 164.

27. — sulle impostazioni nei bilanci comunali, quando con le stesse si asserisca leso un diritto nascente, sia dalle leggi generali dello Stato, che da quelle speciali politico-amministrative. — A. Genova, 24 maggio 1881, Com. di Montalto Ligure c. Triora, Prefetto di Porto-Maurizio, Eco Gen., 1881, I, 359; Cons. amm., 1881, 405.

28. — delle questioni sopra atti contrattuali interceduti tra l'autorità amministrativa e un privato.

29. — della questione concernente il modo di intendere ed applicare la tariffa indicativa delle cose sottoposte a dazio di consumo, la cui riscossione venne da un Comune data in appalto. — A. Ancona, 28 settembre 1881, Fabbri c. Com. Pesaro, M. trib. Mil., 1881, 979.

30. — dell'azione di risoluzione di un contratto d'appalto di opere pubbliche, fatto con le forme amministrative, se la detta azione si basi sull'inadempimento di patti. — C. Roma, 9 dicembre 1881, Rubboli e Missiroli c. Congregazione del 1. circondario degli scoli di Ferrara, Corte S. Roma, 1881, 1092; Legge, 1882, I, 765.

31. — della doglianza di uno o più componenti un consorzio, di essere stati gravati da un contributo non solo in virtù di una deliberazione irregolare, ma anche fuori dei termini della deliberazione medesima. — A. Bologna, 1 marzo 1881, Congregazione scoli c. Feletti, R. giur. Bol., 1881, 134.

32. — delle controversie giudiziali riguardanti le tasse e pene pecuniarie stabilite dalla legge sulle tasse di registro. — C. Roma, 12 gennaio 1881, Finanze c. Canetto, Corte S. Roma, 1881, 79.

33. — sulle questioni: se l'assoldamento di un militare defunto sia stato valido o nullo: se il militare sia incorso o no nella perdita del premio correlativo, e se perciò il suo erede abbia il diritto a reclamarlo. — A. Roma, 8 febbraio 1881, Sabbatini c. Ministero della guerra, Temi rom., 1881, 187.

34. — se furono osservate le condizioni dalla legge richieste per far luogo alla separazione di una frazione di un Comune per aggregarla a un altro. — A. Torino, 27 dicembre 1880, Com. Lu-

serna S. Giovanni c. Com. Torre Pellice, Man. amm., 1881, 59; Cons. amm., 1881, 82; R. amm., 1881, 105; Boll. amm., Nap. 1881, 91; Legge' 1881, I, 314.

35. — della controversia insorta tra due Comuni per la rivendicazione di frazioni di territorio (non meramente giurisdizionale, ma demaniale); tanto più quando alla quistione di rivendicazione è sostanzialmente connessa quella dei diritti civici di abitazione e del pascolo di bestiame. — C. Roma, 28 aprile 1881, Com. di Frosinone c. Com. di Torrice, Foro, I, 1047 (n).

36. — della azione di regolamento di confini tra due proprietà, anche quando, statuendo su di essa, venga indirettamente a determinare la confinazione dei territori fra due Comuni. — A. Roma, 22 dicembre 1880, Pandolfi, Leali ed Annibaldi c. Com. Caprarola, Legge, 1881, I, 594.*

37. È competente l' autorità giudiziaria ad accertare se una porzione di territorio appartenga alla circoscrizione di un Comune, piuttosto che di un altro Comune, quando tale questione non è proposta in via principale, ma costituisce una indagine preliminare di fatto, per giudicare della istanza fatta da un privato per restituzione di tassa contro i due Comuni, i quali, avendo entrambi compreso nella propria mappa il terreno controverso, hanno entrambi riscosso per molti anni le relative contribuzioni.

38. Soltanto quando i periti all'uopo nominati avvisassero mancare assolutamente i dati per determinare a quale dei due Comuni appartenga il terreno disputato, dovranno le parti provocare preventivamente un provvedimento dell'autorità amministrativa, affinchè possa poi l'autorità giudiziaria, in base al medesimo, pronunciare sulla domanda di restituzione di tasse. — A. Casale, 14 ottobre 1880, Farina c. Com. di Mezzanino e Com. di Travacò, Giur. Casale, 1881, 27.

39. Non sorpassa i limiti della propria giurisdizione la Corte che interpreta gli atti della pubblica amministrazione, e dà loro il senso attribuito dalle leggi, che regolano la materia relativa. — C. Palermo, 22 febbraio 1881, Prefetto di Catania c. Di Stefano Libra, Circ. giur., 1881, 224.

40. Dal rapporto degli articoli 4 e 5 della legge 29 marzo 1865 allegato *E* risulta, che se l' autorità giudiziaria non deve mai direttamente spingersi ad attentare all' atto amministrativo coll' annullarlo, può indirettamente ed in via di eccezione resistervi, col ricusarsi di darvi esecuzione quante volte, dedotto in giudizio a fondamento di un preteso diritto, essa trovi che non abbia le condizioni necessarie di legittimità, onde applicarne gli effetti per cui è invocato.

41. Perciò, qualora l' appaltatore di una strada del Comune, per provare l' adempimento delle sue obbligazioni, allo scopo di conseguire il prezzo di costruzione, invochi l' atto di collaudo, ed il Comune ne opponga la illegalità, perchè eseguito dall' ingegnere stesso, che avea diretto i lavori, l' autorità giudiziaria non trascende punto i limiti delle sue attribuzioni, se prima di applicare gli effetti del collaudo, esamini se sussista l' opposta eccezione di illegalità, quantunque ciò facendo possa implicitamente appuntare la deliberazione della deputazione provinciale, che commetteva quell'atto al detto ingegnere. — C. Roma, 10 agosto 1880, Conti c. Com. di Cellino Attanasio, Corte S.Roma, 1881, 44.

42. La legge del 31 marzo 1877, statuendo che la decisione sulla competenza è determinata dall'oggetto della dimanda, non ha modificate le basi della legge 20 marzo 1865, a termine della quale sono devolute all' autorità giudiziaria le cause non espressamente eccettuate, nelle quali si faccia questione di un diritto civile e politico. — C. Roma, 11 novembre 1880, Finanze c. Mina, Legge, 1881, I, 476.

43. La disposizione dell' art. 10 n. 3 della legge 20 marzo 1865 sul Consiglio di Stato riguarda le contestazioni che possono sorgere tra le due potestà civile ed ecclesiastica intorno ai provvedimenti emanati dalla potestà civile.

44. É di competenza dei tribunali il pronunciare sulle controversie che riguardano i diritti, ancorchè la lesione del diritto provenga da atti concernenti materia spirituale e disciplinare di competenza dell'autorità ecclesiastica.

45. E però appartiene sempre all' autorità giudiziaria il conoscere dell' azione possessoria, di turbativa e di manutenzione, provenga la lesione o turbativa da atto di persona laica o di persona rivestita di dignità ecclesiastica.

46. Gli atti provvisionali di sicurezza pubblica, ai quali si riferisce l' art. 10 della legge 20 marzo 1865, sono quelli che provvengono dall' autorità civile e politica, a cui la pubblica sicurezza è affidata.

47. Coll' abolizione del fôro ecclesiastico furono, restituite alla giurisdizione ordinaria dei tribunali tutte quelle cause che, per l'ecclesiasticità delle persone o della materia, erano una volta soggette a quel fôro privilegiato. — C. Roma, 24 agosto 1881, Diocesi di Chieti c. Congr. carità di Chieti, Corte S. Roma, 1881, 855; Legge, 1882, I, 510; Annali, 1882, 49.

48. Quando di più domande alcune sieno, altre non sieno di competenza dell' autorità giudiziaria, non può, sol perchè per alcune vi sia incompetenza, sottrarsi ad essa autorità la cognizione anche di quelle su cui è competente a provvedere.

49. Non è di competenza dell' autorità giudiziaria la dimanda che tende ad introdurre innovazioni ed alterare il tracciato ferroviario approvato dall' autorità amministrativa.

50. Però l' azione tendente ad ottenere il risarci-

mento dei danni conseguenti all'esecuzione del detto tracciato, come azione meramente civile, va deferita alla cognizione dei tribunali ordinari per l'art. 2 della legge sul contenzioso ammini-
A strativo. — C. Roma, 8 gennaio 1881, Min. dei LL. PP. c. Traina, Legge, 1881, I, 475; Bollettino 1881, 295; Bett., 1881, p. sp. 217; Corte S. Roma, 1881, 266.

Non è competente l'autorità giudiziaria ordinaria a giudicare:

51. — dei criteri d'opportunità e di convenienza, pei quali il Governo abbia usato delle facoltà
B ad esso delegate. — C. Roma, 23 dicembre 1881, Com. Torre Pellice c. Com. Luserna S. Giovanni, e Min. Int,. Corte S. Roma, 1881, 990; Legge, 1882, I, 471; Cons. amm., 1882, 119; Annali, 1882, p. sp., 31; Bett., 1882, p. sp., 121; Man. amm., 1882, 237.

52. — dei provvedimenti presi dall'autorità governativa nell'esercizio delle sue legittime attribuzioni e delle conseguenze dei medesimi.

53. — dell'azione dei danni intentata da una compagnia di navigazione per provvedimenti presi da un ufficiale o capitano di porto, relativi alle funzioni loro affidate dall'art. 163 del cod. per
C la marina mercantile. — C. Roma, 24 agosto 1881, Capitaneria del Porto di Livorno c. Laind e Miller, Foro, I, 894.

54. — delle questioni insorte fra Comuni relative alla loro esistenza o alla delimitazione del loro
D territorio amministrativo. — A Genova, 6 agosto 1881, Com. Apparizione c. Com. Bavara, Bett., 1881, 562; Eco Gen., 1881, I, 376; Cons. amm., 1882, 10.

55. — della questione se sia lecito a un tale di coltivare i propri fondi a risaia, quando questi ne abbia riportato dall'autorità amministrativa le prescritte autorizzazioni, nemmeno se si pretenda che egli abbia estesa la coltivazione oltre le au-
E torizzazioni medesime. — P. Gattinara, 17 novembre 1880, Boggio c. Micheletti, R. leg., 1881, 144.

56. — sullo spoglio e turbativa di possesso che un'arciconfraternita deduca per essere reintegrata e mantenuta nel possesso della chiave del cancello dell'arcata destinata alla sepoltura dei confratelli, chiave che per ordine del sindaco ed in esecuzione del regolamento municipale, fu consegnata al cappellano direttore del camposanto.
F — C. Roma, 10 agosto 1880, Arciconfraternita della SS. Vergine d'Istria c. Com. di Cagliari, Corte S. Roma, 1880, v. s.218; Boll. cont., 1881, 106.

57. — della giustizia od ingiustizia del provvedimento con cui l'autorità superiore amministrativa ha licenziato il maestro comunale.

58. — della domanda con cui il maestro comunale, licenziato dal consiglio scolastico provinciale su proposta del consiglio comunale, chiede che il municipio sia condannato a pagargli lo stipendio sino al termine del tempo stabilito nel capitolato ed una somma a titolo di danni od inte-
A ressi. — C. Roma, 8 gennaio 1881, Com. di Bassiano c. Galli, Foro, I, 1153 (n).

59. La disposizione dell'art. 87 della legge comunale e provinciale del 20 marzo 1865, sulle facoltà de consigli comunali, intorno alla nomina, sospensione e licenziamento degli impiegati dei Comuni, proclama i due principî della amovibilità degli impiegati stessi, e del potere assoluto ed insindacabile nei menzionati consigli di disfarsene ove non godano più la loro fiducia.

60. Conseguentemente, l'autorità giudiziaria non ha competenza a conoscere dei motivi, che hanno potuto determinare il licenziamento d'un impiegato comunale, nè può discuterne il merito ed apprezzarne la giustizia nel fine di secondare o rigettare una domanda di rifacimento di danni
B promossa dall'impiegato stesso. — A. Lucca, 3 giugno 1881, Cristofani c. Com. di Pescaglia, Annali, 1881, 240.

61. È atto amministrativo quello del sindaco approvato dal consiglio comunale, col quale infligge la sospensione al maestro e direttore della banda musicale del Comune stipendiato a base di un contratto.

62. Quest'atto amministrativo sfugge alla competenza della autorità giudiziaria, la quale deve limitarsi ad esaminarne la legalità ed i suoi ef-
C effetti giuridici. — C. Roma, 17 agosto 1881, Martelli c. Com. di Foggia, Corte S. Roma, 1881, 1102; Legge, 1882, I, 766; R. amm., 1882, 449.

63. Ogni azione che si deduce contro lo Stato avendo per oggetto l'adempimento di una obbligazione o il rifacimento di un danno, a risolvere la questione di competenza è un preliminare sostanziale la disamina della proponibilità dell'azione.

64. Se l'azione nasce da un diritto civile, ne è vindice l'autorità giudiziaria, ma se il diritto dedotto in giudizio non è esperibile civilmente, l'autorità giudiziaria manca di giurisdizione a conoscere di cose, che sono estranee alle sue at-
D tribuzioni. — C. Roma, 11 gennaio 1881, Min. di Finanze e Tesoro c. Armani, Foro, I, 350.

65. L'autorità giudiziaria è incompetente ad esaminare il contratto del prefetto stipulato con l'appaltatore per la costruzione di strada comunale
E obbligatoria. — C. Roma, 15 giugno 1881, Com. di Bagnara calabra, Foti c. Prefetto di Reggio, Foro, I, 764 (n).

66. All'autorità amministrativa superiore, non già al potere dei tribunali, può ricorrersi contro il prefetto che non risponde alle varie proteste di chi si lagna di un provvedimento da lui preso quale rappresentante del potere amministrativo; come se il prefetto non abbia creduto di aderire alla pretesa di modificare il muro di cinta dei
F pubblici lupanari. — C. Roma, 9 febbraio 1881, Giordano c. Prefetto di Napoli, Foro, I, 777.

67. Non è competente l'autorita giudiziaria ad ordi-

nare le opere necessarie per la ricostruzione di un pozzo, e per le opere di arginazione ad un torrente, salvo di sperimentare davanti l'autorità giudiziaria l'azione per risarcimento dei danni. A — C. Roma, 16 maggio 1881, Medici c. Gallucci, Corte S. Roma, 1881, 660.

68. È di competenza esclusiva dell'autorità amministrativa l'esaminare e il decidere se un fossato o corso d'acqua debba considerarsi come pubblico o privato, se debba qualificarsi piuttosto per fossato che per strada, e possano distruggersi o modificarsi opere in esso costrutte coll'autorizzazione amministrativa.

69. Se però la statuizione amministrativa offenda il diritto di qualche privato, togliendogli o restringendogli l'esercizio di qualche diritto di proprietà, o di altro diritto reale, i tribunali ordinari sono B competenti a pronunciare pei danni. — A. Genova, 5 ottobre 1881, Bonavia Nam Giraldi c. Com. Alessio, Finanze, Cons. amm., 1881, 371; Eco Gen., 1881, I, 330; Legge, 1881, II, 734; Bollettino, 1882, 29; Bett., 1881, 620; Annali, 1881, 503.

70. La competenza del giudice non si può confondere colla pertinenza del diritto o colla proponibilità dell'azione: non può quindi il giudice del merito dichiararsi incompetente per carenza o inammissibilità dell'azione proposta.

71. È controversia di diritto civile, e perciò di competenza dei tribunali ordinari, il vedere se il Governo italiano sia tenuto a restituire le somme prestate nel 1848 al Governo provvisorio di Lombardia, quantunque per risolverla sia d'uopo entrare nell'esame di fatti politici e di trattati pubblici.

72. La domanda di restituzione delle somme sovvenute al Governo provvisorio di Lombardia, pei decreti 1 e 2 giugno 1848 non cade sotto la giu- C risdizione del Consiglio di Stato. — A. Brescia, 22 marzo 1881, Gallera c. Finanze, Foro, I, 382 (n).

Spetta alla giurisdizione civile il giudicare:

73. — dell'azione per scioglimento di una locazione di un grande fabbricato per uso di locanda, tuttochè proposta contro il locandiere affittuario. D — A. Genova, 30 luglio 1881, Arras. c. Riunione Adriatica, Bett. 1881, 458.

74. — della causa avente per oggetto una confessionale di debito che sia stata rilasciata da un commerciante, e che non rivesta per se stessa i caratteri di un atto di commercio effettivo o presunto. — E A. Milano, 10 giugno 1881, Galli c. Rechiedei, M. trib. Mil., 1881, 704, Bett; 1881, 524; Giur. comm. Gen., 1882, 177.

75. — della dimanda per restituzione di somma mutuata, sebbene il mutuatario l'abbia impiegata F in una operazione commerciale. — C. Torino 23 febbraio 1881, Rossi c. Ceroli Giovesi, M. trib. Mil., 1881, 462; Bett., 1881, 402: Legge, 1881, II, 265, Gazz. leg., 1881, 315; Giur. comm. Gen., 1882, I, 77.

76. È sempre civile l'azione fondata su di un titolo civile, sebbene in seguito l'attore, in garentia dei propri diritti, in linea d'eccezione, impugni di simulazione e frode la vendita commerciale consentita dal suo debitore.

77. Il tribunale civile, magistrato ordinario e di giurisprudenza plenaria, conosce d'ogni causa, anche commerciale, siavi pur nel distretto un tribunale commerciale, ove la parte, cui compete la declinatoria, non la eccepisca prima d'ogni altra di- A fesa in merito. — C. Palermo, 8 febbraio 1881, Anastasi c. Colletta ved. Vitali., Circ. giur., 1881, 221; Legge, 1881, II, 343; G. pret., 1881, 198.

78. Il commerciante il quale compie un atto, che per lui è meramente civile, e per l'altra parte, non commerciante, è atto di commercio, non può essere da questa convenuto dinanzi al tribunale di commercio, ma debb'esserlo invece innanzi al tribunale civile.

79. La giurisdizione dei tribunali di commercio è reale e non personale, e più che dalla condizione delle persone prende norma dalla natura dell'atto.

80. Ciò si applica anche di fronte all'art. 725 cod B di commercio. — A. Genova, 15 febbraio 1881, Conti c. Dagnino, Eco Gen., 1881, II, 168; G. pret. 1882, 26; Giur. comm. Gen., 1882, II, 110.

81. Quando il giudice civile risolve questioni riflettenti contratti commerciali che eccedono la sua competenza per ragione di materia, la sua sentenza è nulla.

82. Trattandosi di competenza assoluta, deve elevarsi C anche di ufficio. — A. Roma, 6 settembre 1881, Savarese Dell'Aira c. Vanutelli, G. pret., 1881, 423.

Spetta alla giurisdizione commerciale il giudicare:

83. — dell'azione pel risarcimento dei danni causati D da concorrenza sleale fra commercianti. — A. Roma, 26 giugno 1880, Impresa generale di pubblicità c. Impresa pubblicità economica, Foro, I, 123 (n).

84. — dell'azione nascente da biglietto ad ordine sottoscritto da non commercianti, benchè le firme di questi ultimi si limitino alle sole girate. — E A. Messina, 5 febbraio 1881, Muscolino c. Parisi Gentile, Temi zancl., 1881, 221; Bett., 1881, 341; G. pret., 1881, 267; Eco Gen., 1881, II, 236; Giur. comm. Gen., 1882, II, 1.

85. — della domanda contro il fidejussore solidale di un'obbligazione commerciale, anche se non commerciante, e anche se convenuto separatamente F dall'obbligato principale. — A. Venezia, 26 marzo 1880, Ditta Branciard c. Zago e Zanina, Foro, I, 192 (n).

86. — della fideiussione prestata da persona non commerciante per obbligazioni commerciali assunte da commercianti, nonostante che rimpetto al fideiussore medesimo la fideiussione pre- G stata sia di natura meramente civile. — A. Genova, 29 novembre 1880, Gorziglia c. Borzone,

Eco Gen., 1881, II, 118; Giur. comm. Gen., 1881, II, 135.

87. — dell'azione di danni interessi contro una casa di commercio, per vizio nel seme serico somministrato. — A. Catanzaro, 1 febbraio 1881, Sbraccia c. Mirabelli, Foro calabr., II, 69.

88. — della quistione di capacità dell' inabilitato a contrarre obbligazione cambiaria. — A. Napoli, 24 maggio 1880, Serra c. Sylos, Gazz. proc., XV, 584.

89. — di tutte indistintamente le domande che una ditta propone contro il proprio commesso in dipendenza dei rapporti fra loro esistiti e della convenzione che li aveva regolati: e così tanto di quella di restituzione dell' azienda bancaria al commesso affidata, e di relativa resa di conto, quanto di quelle dirette ad ottenere il pagamento del reliquato attivo di cassa, l'applicazione della penale convenuta pel caso di mancanza agli obblighi assuntisi, ed il risarcimento del danno cagionato da tale mancanza. — C. Torino, 27 febbraio 1881, Vanni c. Pagella, M. trib. Mil., 1881, 1087.

90. Quando il pretore sia stato adito come giudice commerciale, e in tale qualità egli abbia pronunciato, il reclamo in appello, sia che abbia per oggetto l' annullamento della sentenza per violazione delle norme di giurisdizione, sia la riforma nel merito, dev'essere diretto al tribunale di commercio, non al tribunale civile.

91. Per poter censurare il giudicato del tribunale civile, che dichiarò irricevibile l'appello, perchè proposto contro sentenza proferita da giudice commerciale, è d'uopo anzitutto dimostrare l'erroneità del giudizio del pretore circa all'indole commerciale della causa. — C. Torino, 22 ottobre 1880, Moretti c. Perotti, Foro, I, 35 (n).

92. Non si può sollevare l'eccezione d' incompetenza per ragione di materia, se il tribunale adito riunisce in sè due giurisdizioni civile e commerciale.

93. Quindi l'essere stato promosso un giudizio in forma commerciale in luogo della civile, o viceversa, non importa mancanza di giurisdizione, ma soltanto differenza di procedimento. — A. Roma, 8 marzo 1881, Butckiewietz c. Fallim. De Rossi, Temi rom., 1881, 116.

94. — Conf. — A. Catania, 15 novembre 1880, Vinci, c. Castelli, Giur., Cat., 1881, 5; Bett., 1881, 98.

95. Allorchè si cita la parte in appello innanzi ad un tribunale che riunisce la duplice qualità civile e commerciale, senza indicare quest' ultima che sarebbe quella propria della causa, non perciò ne vien meno la relativa competenza. — C. Napoli, 3 giugno 1881, Gargano c. Proto, G. trib. Nap., XXX, 657; Gazz. proc., XVI, 444; Bett., 1881, 741.

96. La dichiarazione che sia scritta nella intestazione della sentenza, cioè che il primo giudice ha pronunciato come tribunale di commercio, non può alterare la verità derivante da necessità giuridica, essendo tali dichiarazioni opera del cancelliere.

97. Quando il tribunale commerciale di appello dichiara la propria incompetenza a conoscere della causa, è illogico che dichiari nel dispositivo la competenza civile del primo giudice.

98. Però essendo una tale pronuncia inutile e superflua, non importa nullità. — C. Firenze, 7 giugno 1881, Veronese c. Vitulo, Temi ven., 1881, 325; Annali, 1881, 237; Bett., 1881, 444; Legge, 1881, II, 442; Filangieri, 1881, 341; Gazz. leg., 1882, 35.

99. La competenza commerciale è assoluta e non relativa.

100. Il pretore funzionante da giudice di commercio non può pronunciare in causa civile. — C. Napoli, 6 agosto 1880, Coliandro c. Coliandro, G. trib. Nap., XXX, 474; Gazz. proc., XVI, 23; Legge, 1881, I, 379; Filangieri, 1881, 71; G. pret., 1881, 180; Giur. comm. Gen., 1881, 85.

101. Le due giurisdizioni civile e commerciale, di cui sia rivestito uno stesso magistrato, sono distinte fra loro; ed è vietato al magistrato spiegare una giurisdizione diversa da quella, con cui è stato adito; e gli è vietato pure di decidere nella stessa sentenza quistioni civili e commerciali.

102. Il magistrato non può rinviare innanzi una determinata autorità per la competenza, ma deve limitarsi a dichiarare la propria incompetenza. — A. Napoli. 4 agosto 1880, Di Palmi c. Fantoni e Cola, Filangieri, 1881, 44.

103. L'eccezione d'incompetenza del foro commerciale adito deve conoscersi col merito, col quale si confonde. — T. Napoli, 24 gennaio 1881, Molino c. Del Vasto e Capretti, Filangieri, 1881, 73; Gazz. proc., XV, 608.

È di competenza esclusiva della Corte di cassazione di Roma il giudicare:

104. — delle questioni di competenza dell'autorità giudiziaria per ragione di materia, quantunque l'eccezione d'incompetenza siasi elevata innanzi ad altra Corte di cassazione. — C. Roma, 12 dicembre 1880, Prov. Benevento, Prov. Avellino, Prov. Campobasso, Gazz. proc., XV, 545; Gazz. leg., 1881, 58; Bett., 1881, p. sp. 55; Corte S. Roma, 1880, v. s. 103; Annali, 1881, p. sp. 25; Circ. giur., 1881, 94.

105. — della questione se le spese per accasermamento dei reali carabinieri spettino, in base all'art. 174 della legge comunale e provinciale, all'amministrazione dello Stato o ad una o più provincie. — C. Roma, 17 agosto 1881, Provincia di Sondrio c. Provincia di Milano, Corte S. Roma, 1881, 746.

106. — Contra — C. Roma, 16 maggio 1881, Prov. Cremona e Milano c. Finanze, Corte S. Roma, 1881, 661; Legge, 1881, II, 687.

107. — della questione se il giudice del merito ha bene o male giudicato col ritenere di competenza dell'autorità giudiziaria l' esame sull' azione di manutenzione in possesso, promossa da un privato contro il sindaco per avere ordinato la soppressione di un rigagnolo per motivo di pubblica

A igiene. — C. Torino, 8 aprile 1881, Com. di Origgio c. Borletti, Giur. Tor., 1881, 471.

108. — della questione se l'amministrazione finanziaria dello Stato sia tenuta al risarcimento dei danni a causa della ordinata chiusura di un opificio per la estrazione del cremor di tartaro e B dell'alcool dalle vinacce. — C. Roma, 31 luglio 1880, Gambardella c. Finanze, Corte S. Roma, 1881, 42.

109. — dei ricorsi contro sentenze pronunciate fra i privati e l'amministrazione dello Stato, le quali s'impugnano per violazione o falsa applicazione delle leggi sulle imposte o tasse erariali e per C le contravvenzioni alle stesse. C. Roma, 3 maggio 1881, Finanze c, Manganaro e Ciccarella, Corte S. Roma, 1881, 1153.

110. — del ricorso diretto contro l'esattore, che nelle cause per pagamento d'imposte rappresenta lo Stato, pur quando i motivi richiamino a sole quistioni di procedura, ma sia la legge di imposta la legge sostantiva applicata e nella appli- D cazione violata dalla sentenza. — C. Roma, 26 gennaio 1881, Francia c. Fracchia, Foro, I, 337 (n).

111. — del ricorso in cui si fa questione sull'applicabilità dell'art. 4 della legge 14 giugno 1874, circa la pignorabilità de' mobili che servono all'esercizio della professione del debitore d'imposta. — E C. Roma, 25 maggio 1881, Salomone ed Uzielli c. Romualdi, Corte S. Roma, 1881, 426.

112. — del ricorso per violazioni di disposizioni relative alla tassa di ricchezza mobile, contro il quale presentò altro ricorso l'intendenza di fi- F nanza. — C. Roma, 9 maggio 1881, Assereto c. Finanze, Corte S. Roma, 1881, 477.

113. — del ricorso presentato da una intendenza di finanza per violazione delle leggi e dei regolamenti sulla tassa di macinazione dei cereali. — G C. Roma, 12 aprile 1881, Finanze c. Dolce, Corte S. Roma, 1881, 463.

114. — Conf. — C. Roma, 17 agosto 1881, Castellazzo e H Cariglio c. Finanze, Corte S. Roma, 1881, 827.

115. — del ricorso contro le finanze, nel quale si denuncia la flagrante violazione della legge per essersi giudicato che la multa della doppia tassa di macinato non fu compresa nell'amnistia, e si assume che la causa di questo errore consiste nella strana ed illegale confusione fatta dalla Corte di merito tra il dazio dovuto alle finanze e la multa che, in qualunque modo possa calcolarsi ai sensi di legge, sia in una somma fissa sia in una somma proporzionale alla tassa, è sempre una pena; e ciò sebbene nel ricorso stesso non si alleghi alcuna violazione della legge sul I macinato. — C. Roma, 25 febbraio 1880, De Luca c. Finanze, Corte S. Roma, 1880, v. s. 221.

116. — delle quistioni per quanto limitate, che siano sorte tra un privato e le finanze circa la interpretazione dell'art. 1 del regio decreto 22 aprile 1868 n. 4331, col quale si accordò il condono delle multe o pene pecuniarie per contravvenzioni alle L leggi sulle imposte. — C. Roma, 7 gennaio 1881, Finanze c. Statetta, Corte S. Roma, 1881, 31; Legge, 1881, I, 145; Massime, 1881, 56; Annali, 1881, p. sp., 26; Bett., 1881, p. sp., 62.

117. — del ricorso proposto da un privato avverso sentenza proferita in causa da lui promossa contro l'amministrazione delle finanze per violazione di articoli della legge sulla tassa di registro. — A C. Roma, 3 maggio 1881, Anguissola c. Finanze, Corte S. Roma, 1881, 396.

118. — del ricorso presentato da un cancelliere di appello, che domanda il pagamento di spese giudiziali contro un privato, nel qual ricorso si dicono violati alcuni articoli delle leggi sul bollo e re- B gistro. — C. Roma, 19 marzo 1881, Cancelliere della Corte di appello di Milano c. Assi, Corte S. Roma, 1881, 363.

119. Della controversia in confronto del cancelliere, quale agente finanziario, sulla sussistenza o insussistenza del diritto in esso a percepire le spese e tasse dovutegli in forza della tariffa giudiziaria; perciocchè la tariffa giudiziaria è legge di finan- C za. — C. Roma, 9 marzo 1881, Finanze c. Di Bartolo e Sorge, Foro, I, 773.

120. — del ricorso contro sentenza pronunciata in confronto dell'amministrazione della dogana, ove si lamenti la violazione della legge doganale 19 D aprile 1826. — C. Roma, 28 marzo 1881, Ricevitore della dogana di Palermo c. Settineri, Legge, 1881, I, 577; Corte S. Roma, 1881, 278.

121. — del ricorso contro la regìa dei tabacchi, prodotto da chi fu condannato per coltivazione di tabacco in contrabbando, e nel quale si accenna a violazione della legge speciale sul monopolio dei tabacchi. — C. Roma, 8 gennaio 1881, Regia E dei tabacchi c. Toele, Corte S. Roma, 1881, 36; Legge, 1881, I, 507; Annali, 1881, p. sp., 35.

122. — del ricorso prodotto dal demanio pel pagamento delle quote di riparto per una spesa di bonificazione incontrata così nell'interesse del demanio, che dei vari Comuni che ne siano rimasti av- F vantaggiati. — C. Roma, 9 marzo 1881, Finanze c. Com. di Angri, Foro, I, 1021 (n).

123. — del ricorso per violazione di leggi che riguar- G dano la imposta del dazio consumo. — C. Roma, 12 agosto 1880, Cazzato c. Rizzuni, Corte S. Roma, 1880, v. c. 320.

124. — della contravvenzione alle leggi sul dazio consumo governativo per sottrazione di farine (o di vino) al pagamento della tassa dovuta, se il ricorso contro la sentenza assolutoria poggia sopra pretese infrazioni a parecchi precetti di codeste leggi, ed è proposto da un Comune che ha in abbonamento la percezione dei dazi governativi. — H C. Roma, 16 decembre 1880, Com. Palermo c. Marchese Castelli, Corte S. Roma, 1880, v. s. 91.

125. — del ricorso col quale la finanza domanda ad un Comune, abbonato per la riscossione del dazio consumo, il pagamento del relativo annuo I canone. — C. Roma, 2 luglio 1881, Finanze c. Com. di Naro, Corte S. Roma, 1881, 667.

126. — della causa tra un privato e il Comune che ha assunto la riscossione del dazio di consumo governativo; causa, la quale si riferisce alla intelligenza ed applicazione delle leggi e dei regolamenti sul dazio consumo, tanto che si denunzia la violazione dell' art. 7 della legge 3 luglio 1864 e degli articoli 37 e 58 del regolamento 25 agosto 1870, sebbene in ultimo si domandino danni A e interessi. — C. Roma, 25 aprile 1881, Scrofani c. Com. di Palermo, Corte S. Roma, 1881, 789.

127. — del ricorso prodotto dal contribuente, per restituzione di dazi governativi e per violazione di leggi sul dazio di consumo, contro un Comune abbonato col Governo per la esazione del dazio di consumo dovuto allo Stato, e gli eredi dell'appaltatore di quel Comune per la riscossione dello stesso dazio governativo, e del dazio comunale. B — C. Roma, 7 febbraio 1881, Lodola c. Bozzi, Gioia, e Com. di Pozzuoli, Corte S. Roma, 1881, 220.

128. — delle quistioni intorno alla applicazione delle leggi concernenti la soppressione degli enti mo- C rali. — C. Roma, 25 aprile 1881, Finanze c. Congregazione di Carità di Bienno, Corte S. Roma, 1881, 273; Boll. cont., 1881, 94.

129. — del ricorso contro sentenza pronunciata tra privati e l' amministrazione dello Stato, e che sia impugnata per violazione della legge 7 lu- D glio 1866. — C. Roma, 10 agosto 1881, Finanze e Fondo culto c. Pilo Gioveni, Corte S. Roma, 1881, 778.

130. — di una questione relativa ad asse ecclesiastico, se nel ricorso prodotto dalla finanza si accenni a violazione della legge 15 agosto 1867. — E C. Roma, 24 marzo 1881, Finanze c. Indica, Corte S. Roma, 1881, 437.

131. — del ricorso prodotto dell' amministrazione demaniale per violazione dall' art. 26 della legge 7 luglio 1866, del R. decreto 21 luglio 1866 e F dell' art. 2 della legge 15 agosto 1867. — C. Roma, 31 dicembre 1880, Finanze c. Villariso, Corte S. Roma, 1880, v. s. 249.

132. — del ricorso contro sentenza pronunciata tra un ospedale e la finanza, ed impugnata di falsa applicazione della legge sulla liquidazione e G conversione dell' asse ecclesiastico. — C. Roma, 24 marzo 1881, Finanze c. Ospedale di Alcamo, Corte S. Roma, 1881, 813.

133. — del ricorso da sentenza pronunciata anche in confronto della amministrazione delle finanze, e nel quale si denunci la violazione di alcuni articoli della legge 15 agosto 1867, sebbene la controversia riguardi principalmente l' interesse di H vari pretendenti al patronato. — C. Roma, 12 gennaio 1881, Mantegazza c. Mantegazza, Corte S. Roma, 1881, 43; Legge, 1881, I, 507; Giur. Tor., 1881, 365.

134. — del ricorso presentato dalla finanza, col quale si denunzia, tra le altre, la violazione dell' art. 1 della legge 15 agosto 1867 per essersi dichiarata nulla la fondazione di una cappellania per di- A fetto di sovrana autorizzazione. — C. Roma, 31 marzo 1881, Finanze c. Scammacca e Galvano, Corte S. Roma, 1881, 519.

135. — della causa tra il demanio e privati, se si contenda della validità di un legato in favore di corporazione religiosa già soppressa, e si denunci la violazione del decreto 28 luglio 1866 e del- B l' art. 826 delle leggi civili del 1819. — C. Roma, 31 marzo 1881, Finanze c. Calabrò, e Sottile, Corte S. Roma, 1881, 368.

136. — del ricorso contro sentenza, pronunciata tra privati e l'amministrazione dello Stato, che nel giudizio era stata chiamata ed era intervenuta in garantia, se uno dei mezzi denunci la violazione e falsa applicazione dell'art. 18 n. 2 della C legge 7 luglio 1866. — C. Roma, 21 gennaio 1881, Subeconomo dei benefizi vacanti di Ostuni c. Tanzarella, e Giovine, Corte S. Roma, 1881, 61.

137. — della quistione incidente per violazione di leggi di procedura civile, connessa con la questione principale di merito per violazione della legge sulla soppressione delle corporazioni ecclesiastiche, se sia in causa l'Economato dei benefizi va- D canti. — C. Roma, 25 aprile 1881, Antona Traversi, c. Capitolo di Novara e Economato di Torino, Corte S. Roma, 1881, 389.

138. — del ricorso contro le sentenze pronunziate tra l' amministrazione e i privati, fondato su violazioni di leggi comuni, purchè implichi l'applicabilità di leggi speciali; in specie, susciti la quistione sulla sopprimibilità di un ente ecclesia- E stico. — C. Roma, 9 marzo 1881, Lo Giudice c. Finanze, Legge, 1881, I, 506; Bollettino, 1881, 221; Corte S. Roma, 1881, 376; Bett., 1881, p. sp. 135.

139. — della questione, fra l' amministrazione del fondo pel culto e alcuni canonici, se, in base alle leggi di soppressione e liquidazione dell'asse ecclesiastico, fossero questi tenuti o no al pagamento della quota di concorso sopra i redditi F delle loro prebende. — C. Roma, 9 settembre 1881, Fondo culto, c. Canonici di S. Gaudenzio in Novara, Corte S. Roma, 1881, 772.

140. — del ricorso interposto dà un privato che, tra le altre violazioni di legge, lamenta anche quella degli art. 2, 3, 23 del decreto 17 febbraio 1861, e il giudizio relativo, in cui fu convenuta anche la regia finanza, si riferisce alla esistenza di un istituto ecclesiastico ed alla destinazione del suo patrimonio, non senza doversi decidere se l'istituto in controversia sia una mera cappellania laicale o piuttosto un titolo di sacro patrimonio G fondato nella parrocchia. — C. Roma, 8 aprile 1881, Percuoco e Finanze c. D' Angelo Parroco di S. Lucia a Mare, Corte S. Roma, 1881, 521.

141. — di una questione contenuta nei mezzi del ricorso, che si connetta con altra più fondamentale della causa implicante l' applicazione delle leggi sull' asse ecclesiastico.

142. — della questione se il demanio abbia assunto, o potuto assumere, l'obbligo personale verso una

fabbriceria relativamente al credito ipotecato sulla cosa appresa, per gli effetti delle leggi eversive dell'asse ecclesiastico. — C. Roma, 29 marzo 1881, Fabb. del duomo di Verona c. Finanze, Temi ven., 1881, 213.

143. — del ricorso che, sebbene non denunci espressamente la violazione di alcuna legge speciale, versi però sul determinare qual sia la responsabilità del demanio verso gli acquirenti di beni provenienti dall'asse ecclesiastico, in dipendenza delle condizioni generali contenute in un capitolato, la cui osservanza è prescritta da speciale regolamento — C. Roma, 21 maggio 1881, Longo c. Finanze, Corte S. Roma, 1881, 431.

144. — degli effetti di una vendita di beni derivanti dal patrimonio ecclesiastico, regolati in gran parte da leggi speciali. — C. Roma, 25 aprile 1881, Finanze c. Spina, Foro I, 872 (n).

145. — del ricorso prodotto dal demanio per violazione degli art. 1942-1944, 1985-1969 n. 1 del cod. civile, se la sentenza denunciata, in giudizio di graduazione, sul prezzo di un fondo di provenienza monastica, per concedere la priorità ai creditori opponenti che inscrissero la ipoteca prima del demanio, osservò che, sebbene il disposto dell'art. 1942 assicuri la efficacia della ipoteca legale pel credito del prezzo contro i creditori, ancorchè anteriori, dell'aquirente fino a che non siasi fatta la trascrizione, tuttavia il demanio non poteva nel caso giovarsi di questa disposizione di legge, in quanto che per il disposto dell'art. 1944 ultimo capoverso, la mancanza della trascrizione non può essere opposta da chi aveva l'obbligo di farla, e il demanio era a ciò fare obbligato dalla legge 15 agosto 1867 e relativo regolamento. — C. Roma, 2 maggio 1881, Finanze c. Viola e Giorgianni, Corte S. Roma, 1881, 594.

146. — del ricorso contro le finanze, nel quale si denuncia le violazione della legge 10 agosto 1862, relativa alla concessione ad enfiteusi perpetua redimibile dei beni fondi ecclesiastici in Sicilia. — C. Roma, 2 maggio 1881, Massuto c. Finanze, Foro, I, 1021.

147. — Conf. — C. Roma, 18 marzo 1881, Finanze c. Morano, Legge, 1881, I, 579; Corte S. Roma, 1881, 382.

148. — della questione se la finanza sia tenuta ai danni e interessi per patita evizione di un fondo all'asta pubblica censito per virtù della legge 10 agosto 1862. — C. Roma, 22 giugno 1880, Finanze c. Figlia, e De Simone, Corte S. Roma, 1880, v. s. 353.

Non è di competenza esclusiva della Corte di cassazione di Roma, ma spetta alla Cassazione competente per territorio, il giudicare:

149. — del ricorso per violazione di legge sull'asse ecclesiastico, se la sentenza impugnata fu pronunziata tra privati, senza l'intervento della amministrazione dello Stato, quantunque implicito sia l'interesse del demanio a sostenere la sentenza e veder respinto il ricorso. — C. Roma, 13 aprile 1881, Cristini c. Marcer, Foro, I, 705 (n).

150. — del ricorso che verta sul sapere se l'art. 485, piuttosto che l'altro 659 c. p. c., sia applicabile nel caso di restituzione di mutuo, riconosciuto da un monastero soppresso cui è succeduto il demanio. — C. Roma, 12 luglio 1881, Finanze c. Palizzi Campis per Collegio di S. Maria di Troina, Corte S. Roma, 1881, 811.

151. — del ricorso contro sentenza in materia di svincolo e per violazione della legge 29 maggio 1855, se in appello si proseguì il giudizio fra privati, senza la presenza dell'amministrazione del Fondo pel culto che intervenne in primo grado. — C. Roma, 31 dicembre 1880, Checchinelli c. Zacchia e Fondo culto, Corte S. Roma, 1880, v. s. 241.

152. — del ricorso da sentenza pronunciata tra l'esattore comunale ed il contribuente per tassa di famiglia. — C. Roma, 12 gennaio 1881, Piantanida c. Piselli, e Com. di Firenze, Corte S. Roma, 1881, 41: Gazz. proc., XVI, 61; Legge, 1881, I, 507: Annali, 1881, p. sp., 35; Bett., 1881, p. sp., 97.

153. — del ricorso diretto dalla Finanza contro una sentenza che dichiarò responsabile lo Stato del danno sofferto da un privato nel furto del deposito che costui aveva fatto al cancelliere del tribunale, onde promuovere, come creditore ipotecario, in senso dell'art. 2045 del codice civile, l'incanto di beni immobili di ragione privata, nel qual ricorso si dicono violati gli art. 1151, 1153, 1864 del codice civile, 18 della legge 12 aprile 1869 sulla contabilità dello Stato, 152 e seguenti della legge sull'ordinamento giudiziario, e 10 della legge sulla istituzione delle casse di depositi e prestiti, sebbene la finanza nella sua memoria a stampa abbia denunziata la violazione degli art. 418 e 420 della tariffa civile, i quali sono affatto estranei alla materia in disputa, e sebbene la denunziata sentenza in via incidentale abbia fatto cenno di detti articoli, che non ebbero nè potevano avere alcuna influenza sull'emessa decisione. — C. Roma, 28 aprile 1881, Finanze c. Riccio, Corte S. Roma, 1881, 461; Circ. giur., 1881, 283; Annali, 1881, p. sp., 133; Bett., 1881, p. sp., 252.

154. Il ricorso che per ragione di speciale competenza dev'essere deciso dalla Corte suprema di Roma, non è inammissibile se fu presentato alla Corte di cassazione competente per ragione di territorio. — C. Roma, 7 marzo 1881: Ferrovie Meridionali c. Com. di Napoli, Corte S. Roma, 1881, 230; Bett., 1881, p. sp., 91; R. amm., 1881, 342; Annali, 1881, p. sp., 82.

155. Invano si eccita la competenza esclusiva della Corte suprema di Roma, dopo che il ricorrente si rese parte diligente in giudizio, e conchiuse, davanti la Corte d'appello, a cui la causa fu inviata dalla Cassazione competente per ragione di territorio, richiedendo la rivocazione della

sentenza di primo grado pronunziata in favore del Fondo per il culto, sebbene nel primo ricorso, presentato alla Cassazione, che ordinò il rinvio, si fosse dedotta la violazione di legge sull'asse ecclesiastico, senza che le parti, nè il pubblico ministero elevassero la eccezione d'incompetenza.
A — C. Roma, 18 gennaio 1881, Macario c. Fondo culto, Corte S. Roma, 1881, 211.

156. Sfugge al giudizio della Corte suprema di Roma l'esaminare se la Corte de' conti abbia giudicato in appello di cose e d'interessi che non erano in contesa, e su cui non aveva in primo grado provveduto il consiglio di prefettura, quantunque siasi accennato ad eccesso di competenza e di potere.
B — C. Roma, 23 febbraio 1881, Com. di Procida c. Cozzolino, Corte S. Roma, 1881, 383.

157. Inutile e prematura potrebbe riuscire una dichiarazione di competenza tra i diversi magistrati, e quindi sospender devesi la relativa decisione, se ambidue i contendenti impugnino la competenza delle sezioni unite della Cassazione di Roma, circa il tema se spetti al potere giudiziario risolvere le controversie tra loro insorte, e solo dissentano intorno al magistrato supremo che debbe prender cognizione dei motivi di annullamen-
C to. — C. Roma, 12 dicembre 1881, Com. di Lucca c. Finanza, Corte S. Roma, 1881, 1079.

158. È incompetente il conciliatore in azione per de-
D cime prediali impugnate dal convenuto. — C. Napoli, 22 aprile 1881, Mauriello c. Frieri, G. trib. Nap., XXX, 625; Gazz. proc. XVI, 370; Bett., 1881, 606; Annali, 1881 481; Legge, 1882 I, 118; G. pret. 1882, 73; Gazz. leg., 1882, 81.

159. È competente il pretore pel num. 1. dell'art. 82 del codice di procedura civile, sia comunque dato il danno, *iure vel iniuria*.

160. L'anno deve computarsi dal danno avvenuto e non già dalla costruzione dell'opera, che vi ha dato
E causa. — C. Napoli, 6 agosto 1881, Salvatore c. Prefetto di Salerno, Foro I, 1149 (n); v. pure Bett., 1882., 17; G. pret., 1882, 39.

161. Nel decidere dell'eccezionale competenza attribuita al pretore dall'art. 82, n. 1. del cod. di proc. civ., deve aversi riguardo unicamente al tempo in cui il danno ebbe a verificarsi; non al tempo in cui l'opera, causa del danno stesso, fu
F costruita — C. Napoli, 15 dicembre 1880, Carbone, c. Società ferrovie romane, Foro, I, 141 (n).

162. In tema di danno dato la competenza del pretore non vien meno ove sorga controversia sulla proprietà del fondo, a cui il danno è stato inferto, purchè però il valore di esso fondo non ecceda la competenza pretoria.

163. La questione in tal caso resta unica, quella del danno; ed il valore della lite, agli effetti della competenza, non va desunto del cumulo dei due valori, quello del danno e quello del fondo ma solo ed unicamente dalla entità del danno.
G — C. Roma, 10 dicembre 1880, Conti c. Com. di Calvi e Stame, Legge, 1881, I. 511.

164. Sono d'assoluta competenza pretoriale le azioni di sfratto, quando si tratti di locazione finita, e non si faccia di ciò quistione. Le controversie invece sulla durata della locazione ai termini del contratto seguono le regole generali della
A competenza per ragion di valore. — C. Palermo, 1 settembre 1880, Barile c. Moaldo, Foro. I, 574 (n).

165. La competenza del pretore a conoscere dell'azione di sfratto per locazione finita non vien meno per il solo fatto dell'essersi dal convenuto dedotta un'eccezione eccedente per valore la giurisdizione del magistrato adito.

166. In questo caso deve il pretore esaminare sommariamente l'eccezione del convenuto e respingerla, se la ravvisi manifestamente insussistente, e rinviare invece il giudizio al giudice competente, se la ritenga plausibile e seria.

167. Ma sebbene l'apprezzamento dell'eccezione del convenuto contro l'azione di sfratto sia lasciato al pretore, non può ammettersi che il suo giudizio resti insindacabile dal magistrato superiore.

168. Che se il tribunale ritenga quell'eccezione meritevole di esame, contrariamente alla decisione del pretore, deve dichiarare l'incompetenza, senza farsi a conoscere del merito, ostandovi il
B disposto dell'art. 493 della proc. civ. — C. Firenze 4 agosto 1881, Palanca c. Cappellini, Foro, I, 1073 (n).

169. La facoltà riservatasi dal locatore di troncare la locazione dopo decorso un certo periodo del termine convenuto, il qual periodo starebbe nei limiti della competenza pretoria, non rende meno fondata l'esecuzione d'incompetenza del pretore a conoscere della domanda diretta a far dichiarare l'obbligo del convenuto di addivenire alla sottoscrizione dell'atto comprovante la locazione
C stipulata per tutto il detto termine. — C. Torino, 10 agosto 1881, Caminada c. Oman, M. trib. Mil., 1881, 895; Giur. Tor., 1881, 630.

170. In materia d'imposte è sempre il tribunale, a norma dell'art. 71 proc. civ., competente a conoscere delle cause sia o no la tassa stata riscossa.

171. La quistione di competenza non è pregiudicata da una precedente sentenza, che dichiarò non esser luogo a deliberare sulla lite per difetto di
D registrazione dei documenti prodotti. — A. Catania, 30 marzo 1881, Silvestri c. Finanze, Giur. Cat., 1881, 85; G. pret., 1881, 349

172. La natura della contestazione della lite, si desume dalla domanda dell'attore, in relazione all'eccezione del convenuto.

173. Quando la legge, che va consultata ed applicata per la soluzione di una questione, è una legge d'imposta, la giurisdizione competente a risolverla non è certamente quella ordinaria, dal cod. di proc. civ. indicata in ragion del valore, ma quella invece eccezionalmente prescritta in ragion di materia.

174. Se una controversia, promossa davanti a un magistrato civile, fosse connessa ad una causa già pendente avanti a un magistrato penale, e in guisa che la definizione potesse in qualche modo dipenderne, in tal caso, potrebbe derivarne bensì la necessità di sospendere il giudizio civile, sino all' esito di quello penale, ma non ne verrebbe giammai la conseguenza di doversi per ciò solo derogare alle regole ordinarie di competenza. — A A. Roma, 26 aprile 1881, Bellagamba c. Cavatelli, Temi rom., 1881, 177.

175. Non è questione d' imposta diretta o indiretta, ma di credito ordinario, la domanda proposta contro le finanze per restituzione di deposito d' asta sottratto dal cancelliere del tribunale, quando si tratta semplicemente della porzione sopravvanzata dopo coperte le spese.

176. Quindi non è di competenza del tribunale se il B residuo chiesto sia inferiore alle lire 1500. — A. Torino, 28 marzo 1881, Boschi c. Finanze, Giur. Tor., 1881, 404; Bett., 1881, 382.

177. La domanda di rimborso, fatta al proprietario del fondo, della imposta pagata dal proprietario antecedente (Demanio) non è controversia sulle imposte e quindi è soggetta alle regole ordinarie C della competenza. — A. Casale, 7 marzo 1881, Borghi c. Finanze, Giur. Casale, 1881, 167.

178. Le controversie d' imposte sottratte dall' art. 71 cod. proc. civ. alla competenza dei pretori sono quelle concernenti le imposte dirette a favore dello Stato, non già quelle a favore dei Comuni che non costituiscano una sovraimposizione ai pubblici tributi nei limiti stabiliti dalla legge.

179. Applicazione di questa massima al caso di controversia circa la tassa sul valore locativo. — D C. Firenze, 31 marzo 1881, Com. di Padova c. Manzoni, Foro, I, 876 (n); v. pure Legge, 1881, II, 585.

180. È incompetente il pretore a conoscere della azione per restituzione di somma basata su sentenza che, in giudizio penale per contravvenzioni a leggi di tasse, assolve l' attore dalla contravvenzione imputatagli, quando cada quistione se la somma fu pagata a titolo di pena od a titolo di tassa. E — C. Roma, 4 gennaio 1881, Finanze c. Vignarelli, Legge, 1881, I, 188; Corte S. Roma, 1881, 63; Gazz. leg., 1881, 171.

181. La domanda di pagamento di una tassa per occupazione di area, promossa da un municipio contro colui che ha costruito un balcone nel suo edificio, sfugge alla competenza del pretore e rientra in quella del trib. civ. qualunque sia il F valore della causa. — T. Roma, 16 maggio 1881, Arioli c. Com. di Roma. Temi rom., 1881, 282.

182. Per la commutazione delle decime ex feudali in denaro è competente il pretore se la dimanda è G fra le L. 1500. — A. Trani, 5 settembre 1881, Imperiali c. Vennesi, G. pret., 1881, 212.

183. È incompetente la pretura a giudicare se sia dovuto allo Stato il pagamento del decimo, messo a carico dei possessori delle Commende Costantiniane dall' art. 5 della legge 24 giugno 1873. — A P. S. Ferdinando, 12 apr. 1881, Finanze c. de Gemmis, Gazz. proc., XVI, 306.

184. Se la Corte d' appello conferma una sentenza riflettente l' ammissione d' una perizia, il rinvio d' una causa ai primi giudici, per la esecuzione di quella perizia, radica in essi la competenza della causa.

185. Non vien meno tale competenza se venne in seguito a cadere la necessità dello esaurimento di tale perizia, e siasi la domanda ridotta a cifra inferiore alle 1500 lire.

186. Ciò tanto più devesi dire quando tale domanda non è altro che la conseguenza diretta di giudicati precedenti del tribunale e della Corte. — B A. Casale, 15 settembre 1881, Magnani c. Rossi, Giur. Casale, 1881, 318.

187. Se taluno astretto al pagamento di somma superiore a lire 1500 a favore del terzo possessore di due biglietti ad ordine, ciascuno per L. 1000, di poi dimandi contro altre persone la condanna solidale al pagamento delle L. 2000 e degli accessori, a loro attribuendo di essersi fraudolentemente impadronite di que' biglietti, che egli afferma di aver sottoscritti in bianco, e di poi soddisfatti al primo possessore, presso il quale li avrebbe lasciati, la competenza non sarà del pretore, ma del tribunale, essendo la dimanda pel complessivo valore poggiata su l' asserto fatto C delittuoso. — C. Napoli, 31 maggio 1881, Ranieri c. Greco, G. pret., 1881, 161; Gazz. proc., XVI, 411.

188. Quando nel proporre una domanda che è per sua natura nella competenza dell' autorità adita, il proponente trasmodi nella forma chiedendo cosa che ecceda questa competenza, ciò autorizza bensì l' autorità stessa a moderare la sua decisione, D ma non già a rifiutarsi di giudicare. — A Bologna, 28 marzo 1881, Congregazione Scoli c. Feletti, R. giur. Bol., 1881, 273.

189. La competenza per ragione di valore si desume dal contenuto della domanda e non già dal contratto o in generale dal titolo a cui la domanda E si collega. — C. Roma, 17 dicembre 1880, Cerimboli c. duca Caffarelli, Foro, I, 193.

190. Piuttosto che al tenore letterale della domanda, il giudice nel determinare la competenza dee principalmente attendere allo scopo di essa ed F all' intenzione dell' attore. — A. Genova, 21 giugno 1881, Penna c. Bacci, Eco Gen., 1881, I, 333.

191. Il pagamento parziale della somma richiesta, fatto dal convenuto dopo la citazione, non importa che il tribunale legittimamente adito si renda incompetente, avuto riguardo alla minor somma per cui si prosegue il giudizio.

192. La domanda ristretta al residuo nelle conclusioni dell'attore rimane sempre parte dell'azione introdotta per maggior somma, quando la restituzione è derivata dal fatto del convenuto di

avere riconosciuta legittima, sia pure in parte, A l' azione proposta. — A. Roma, 28 maggio 1881, Flamini c Calabresi, Temi rom., 1881, 234.

193. Quando la domanda di pagamento è ristretta a somma determinata, minore di L. 1500, reclamata, non come parte di maggiore obbligazione, che debba avere tratto successivo, ma come somma, col pagamento della quale la intera obbligazione resta consumata ed estinta, la competenza a conoscere della causa risiede nel pretore.

194. Ugualmente, quando i danni reclamati per inadempimento di contratto, di cui chiedesi la risoluzione, si domandino in somma certa e determinata, inferiore alle L. 1500, la causa non B esce dalla competenza pretoria. — C. Firenze, 9 maggio 1881, Mancini c. Cocchella, Temi ven., 1881, 328; Legge, 1881, II, 83; Bett., 1881, 446.

195. Quando la domanda é della prestazione della parte residua di una maggiore obbligazione, il valore della causa per la competenza si determina dal residuo domandato e non dalla obbligazione intiera, sebbene questa sia contestata.

196. Il valore della domanda di danni chiesti in modo indeterminato, quando non sia fissato dall' attore nella domanda stessa, si presume che sia nei limiti della competenza del giudice adito. C — C. Torino, 4 marzo 1881, Roggiani c. Piroia, Giur. Tor., 1881, 377; M. trib. Mil., 81, 543; G. pret., 1881, 113; Gazz. leg., 1881, 388.

197. Il valore da attribuirsi alla copia di un atto pubblico è determinato dalla somma che si deve spendere per averne il rilascio, senza riguardo alla natura intrinseca dell'atto.

198. Perciò, trattandosi di domanda di restituzione di una copia di un atto pubblico, il valore della causa è determinato dal prezzo di costo di detta D copia. — C. Torino, 26 ottobre 1880, Rossi c. Vermicelli, M. trib. Mil., 1881, 46; Legge, 1881, I, 126; Giur. Tor., 1881, 108; Annali, 81, 45.

199. Il valore d'una causa di cancellazione d'ipoteca si determina dalla somma enunciata nella nota E d'iscrizione. — A. Milano, 19 settembre 1881, Bellenghi c. Negri, M. trib. Mil., 1881, 1028; Legge, 1881, II, 662; Annali, 1881, 343; Bett., 1882, 9.

200. Quando la domanda è diretta contro più persone, ciascuna delle quali sia tenuta per la propria parte, la competenza si determina avuto riguardo alla somma complessivamente dovuta, non F già alla somma di cui ciascuna sia debitrice. — C. Roma, 4 marzo 1881, Magni c. Fortuna, Foro, I, 517 (n).

291. La distinzione fra *documento* e *titolo* non è applicabile agli atti di ultima volontà, come agli atti fra vivi; poichè il testamento non è soltanto un documento, ma un titolo per se stesso.

202. Negli atti tra vivi tanti sono i titoli quante sono le specie dei contratti che si stipulano, i quali si possono cumulare in un unico atto; e non può dirsi che le domande dirette allo adempimento di ciascuno di essi dipendano dallo stesso titolo.

203. Al contrario negli atti di ultima volontà, distinto il titolo *pro haerede* da quello *pro legato*, il titolo è unico sebbene il testamento contenga più disposizioni.

204. Non deriva quindi da più titoli distinti la domanda pel conseguimento di più legati lasciati ad uno stesso legatario; onde la competenza va determinata dal valore dei legati presi insieme, A e non da quello di ciascuno separatamente. — C. Roma, 8 luglio 1881. De Angelis c. Betti-Chiola Foro, I, 888.

205. Lo stesso titolo, da cui debbono dipendere i diversi capi di dimanda per potersi sommare allo scopo di determinare la competenza ai termini dello art. 73 cod. di proc. civile, non deve intendersi il titolo unico materiale, ma il titolo unico giuridico, cioè quel fatto unico, da cui dipendono i dritti e le obbligazioni delle parti

206. È perciò competente il tribunale quando il valore dei diversi capi di dimanda, presi insieme, superi le lire 1500, e questi dipendano tutti dall'unico fatto della convivenza famigliare fra at- B tore e convenuto. — A. Trani, 2 febbraio 1881, Gazzilli e Lamparelli. R. giur. Trani, 1881, 851; Filangieri, 1882, 44.

207. L'unicità del titolo, per gli effetti dell'art. 73, c. p. c., è costituita dall'unicità dell'azione o causa di chiedere.

208. Applicazione al caso di domanda di restituzione di una somma per pretesi pagamenti indebiti fatti C in una serie di trasporti. — C. Torino, 28 luglio 1881, Forte c. Società strade ferrate Alta Italia, M. trib. Mil., 1881, 896; Giur. Tor., 1881, 641.

209. Per la dottrina e giurisprudenza prevalenti, devesi intendere aver voluto il legislatore, colle parole *stesso titolo*, adoperate nell' art. 73 cod. proc. civ., riferirsi all' identità dell' atto o del fatto da cui l' obbligazione e l' azione derivano e non già all'identità della natura dei titoli.

210. Quindi, ai riguardi della competenza, non possono sommarsi gli importi dovuti dal locatore al conduttore, in base a due diverse obbligazioni, sebbene ambedue per affitto dei beni medesimi.

211. Quando il conduttore, con atto scritto, si riconosce debitore in massima di sette annualità di affitto (che è liquido ascendere ciascuna a lire trecento), ed in pari tempo oppone, per le due prime annualità, la prescrizione quinquennale dell'art. 2144 cod. civ., ed il locatore non riconosce stragiudizialmente, e neppure in giudizio, verificata la prescrizione, è competente a giudicare il tribunale e non il pretore.

212. Il tribunale è poi competente, per ragione di continenza, a conoscere anche della ulteriore domanda di pagamento di lire trecento, per un ulteriore annata di affitto, in dipendenza a di- D verso atto di locazione. — A. Venezia, 7 aprile 1881, Missio c. Finanze, Temi ven., 1881, 354.

213. Chiedendosi, con unica azione in confronto del Governo italiano, da più portatori di titoli del

prestito contratto nel 1848 dal governo provvisorio di Lombardia, il pagamento di una somma complessiva superiore alle lire 1500, è sempre competente a conoscerne il tribunale, sebbene le quote chieste da taluno dei portatori siano inferiori alle lire 1500, dipendendo le varie domande A dallo stesso titolo. — A. Brescia, 22 marzo 1881, Gallera c. Finanze, Foro, I, 382 (n).

214. Quando i capi di domanda dipendono da titoli distinti, per determinare la competenza si ha riguardo al valore di ciascuno preso separatamente.

215. Quindi se niuno di essi capi presi isolatamente, eccede la somma di lire 1500, la causa è di com- B petenza pretoriale. — A. Casale, 7 marzo 1881, Borghi c. Finanze, Giur. Casale, 1881, 167.

216. Quando la domanda contiene capi distinti e in uno di essi viene ad esame il titolo, allora il valore, rapporto alla competenza del giudice, si deve fissare alla base dell' art. 76 del cod. proc. civ. Il secondo capo, connesso al primo, segue C la stessa competenza. — A. Aquila, 20 gennaio 1881, Fondo culto c. Cappellini, G. trib. Nap., XXX, 574.

217. Per determinare la competenza del giudice su la dimanda di pagamento di più canoni dipendenti da titoli distinti, de' quali si chiegga pure la rinnovazione, si deve aver riguardo al valore non lordo, ma netto della ritenuta del quinto di ciascun canone, distinto dagli altri, riunite al D capitale le annualità che si dimandino. — C. Napoli, 27 settembre 1880, Masucci c. Acquaviva, Gazz. proc., XV, 605.

218. Per gli effetti della disposizione contenuta nell'art. 76 cod. proc. civ., secondo la quale il valore delle controversie, quando si tratta di annualità, si desume dalla somma capitale espressa nell'atto di costituzione se il titolo sia controverso, devesi ritenere titolo controverso quello contro E cui è opposta la prescrizione.— C. Napoli, 10 gennaio 1881, Ceglie c. Genca, Foro, I, 789 (n).

219. Trattandosi di azione promossa da un legatario cui venne assegnata un' annua somma da prestarsi sul canone dovuto da un enfiteuta, la competenza va determinata a norma dello art. 76 del codice di proc. civile, non dallo articolo 79. F — C. Roma, 16 novembre 1880, Ubaldi c. Capitolo metrepolitano di Chieti, Legge, 1881, I, 354; G. pret., 1881, 196.

220. Per lo attroncamento di annua prestazione, se questa è indeterminata, vien meno la competenza del pretore.

221. Nè può in tal caso farsi ricorso al tributo erariale, perchè non trattasi di azione reale immo- G biliare. — C. Napoli, 6 aprile 1881, De Gaetano c. De Gaetano, G. trib. Nap., XXX, 548.

222. Il tribunale è competente a giudicare sull' istanza di taluni degli eredi tendenti a conseguire le loro pretese rate ereditarie, benchè siano queste inferiori a L. 1500, ove l' eredità in controver- A sia ecceda tal valore. — C. Palermo, 30 giugno 1880, Tasca c. Giardina, Circ. giur., 1881, 5; G. pret., 1881, 201.

223. La competenza per valore nelle azioni di petizione e divisione di eredità si determina dall'intera sostanza mobiliare ed immobiliare del defunto.

224. In mancanza di beni immobili, e nel caso in cui sia ignoto il valore dei mobili componenti l'asse ereditario, devono applicarsi i principi stabiliti dagli articoli 72 e 80 del c. p. c., e cioè che la competenza si desume dalla domanda, e, trattandosi di controversia di un valore indeterminabile, si considera come eccedente le 1500 lire. B — A. Macerata, 3 febbraio 1881, Piscini c. Balzi, Foro, I, 314.

225. Dopo la bonaria divisione de' mobili di una eredità, la questione di spettanza di taluni degli oggetti va, quanto alla competenza, regolata dal C valore di essi. — C. Napoli, 2 maggio 1881, Caruso c. Soriano, G. trib. Nap., XXX, 569.

226. L' art. 79 del c. p. c. collo stabilire che, quando il valore dell' immobile non si possa determinare dal tributo, la causa debba considerarsi di valore eccedente le L. 1500, non fa punto obbligo al pretore di dichiarare d' ufficio la propria incompetenza, tutte le volte che non sia giustificato colla produzione del certificato catastale il valore del fondo controverso; e nemmeno potrebbe farsi aggravio al pretore, o in secondo grado al tribunale, di non aver richiesto la detta produzione, quando nessun dubbio fosse stato sollevato o potesse ragionevolmente insorgere sulla competenza D del pretore adito. — C. Torino, 17 novembre 1880, Appendino c. Casale, M. trib. Mil., 1881, 5; Legge, 1881, I, 79; Giur. Tor., 1881, 214; G. pret., 1881, 54; Annali, 1881, 48.

227. Nell' art. 79 del cod. di proc. civ. si contengono norme generali applicabili quando nell' animo del giudice esistano dubbi sul valore dell' immobile.

228. Non può quindi invocarsi quella disposizione in una controversia sopra una servitù prediale, quando il valore del fondo serviente risulta ma- E nifesto dai documenti della lite. — A. Casale, 10 maggio 1881, Ospedale di Alessandria c. Testa, Giur. Casale, 1881, 173.

229. Il convenuto con azione *negatoria servitutis* che eccepisce la incompetenza del tribunale adito, perchè il valore del fondo serviente non eccede le L. 1500, deve dare la prova di questa sua eccezione.

230. Se l' azione ha per oggetto di far dichiarare tenuto il convenuto ad osservare nella sua costruzione la distanza legale dal fondo dell' attore: servente è invece il fondo del convenuto soggetto alla servitù legale di distanza reclamata dall' attore.

231. Quindi devesi attendere al valore del fondo del convenuto per determinare la competenza, ed

erra perciò il tribunale che manda invece all'attore di produrre il certificato del tributo diretto verso lo Stato gravitante sul suo fondo.

232. Il valore della causa in tema di proprietà immobiliare o di servitù prediale, non può desumersi che dal tributo diretto imposto sul fondo, non già da titoli di compra-vendita del medesimo. — A. Torino, 8 luglio 1881, Vercellotto c. Graziano, Giur. Tor., 1881, 619.

233. Sorta questione sulla comproprietà di un cortile e di un pozzo, il valore della causa, agli effetti della competenza, non può desumersi da altro criterio all'infuori di quello del tributo. — C. Torino, 31 dicembre 1880, Griffa c. Griffa, Foro, I, 734 (n).

234. In materia di servitù la competenza deve determinarsi sulla base del tributo prediale imposto sul fondo servente, e se non si hanno gli elementi per determinare su questo criterio il valore della causa, questa deve ritenersi di valore eccedente la competenza del pretore.

235. L'incompetenza del pretore, in questo caso deve rilevarsi d'ufflzio dal pretore ed in appello dal tribunale, non ostante il silenzio delle parti.

236. In difetto di ciò la sentenza sarebbe nulla per difetto di competenza, anche nel caso in cui il pretore e tribunale non avessero giudicato in merito, ma si fossero limitati a decidere se per la natura della eccezione sollevata dal convenuto la causa fosse ancora di cognizione pretoria. — C. Torino, 12 novembre 1880, Colmarini c. Calmarini, Giur. Tor., 1881, 205.

237. È manifesto errore il dire che la competenza del pretore sia assolutamente esclusa ogni qualvolta il valore della causa non sia determinato nell'atto della domanda dell'attore.

238. Nella controversia sulla proprietà di stabili, quando il valore di questi non si può determinare dal tributo, non solo non si deve, ma non si può ricorrere, per determinarlo, alla perizia: e la causa si considera di valore eccedente la competenza del pretore. — C. Torino, 22 aprile 1881, Minetti e Botto c. Pagliettini, M. trib. Mil., 1881, 542; Giur. Tor., 1881, 511; Legge, 1881, II, 807; Gazz. leg., 1882, 5; Annali, 1881, 494.

239. Il criterio unico per determinare li valore della causa riguardante la proprietà degli immobili consiste nel tributo diretto. L'attestato degli agenti sulle tasse è il documento legale su cui il giudice può basarsi per conoscere l'ammontare del tributo cui è soggetto lo stabile controverso.

240. Di tutto ciò che costituisce un accessorio del fondo, come messi, piante, frutti ancora attaccati al suolo, non si può tener conto per stabilire il valore della causa in ordine dell'art. 79 del codice di procedura civile.

241. Il certificato o le fedi censuarie prodotti da una delle parti contendenti devono aversi per attendibili tutte volte che la parte avversa non ne produce altri, che contengano zone diverse da quelle segnate sotto i numeri di mappa in quelli descritti. — A. Lucca, 6 giugno 1881, Valle di Cadore c. Com. di Cibiana, Legge, 1881, II, 416.

242. Quando sia evidentemente accertata la esiguità del valore dell'immobile controverso, quantunque non possa stabilirsi colla norma del tributo diretto verso lo Stato, la causa si ritiene di competenza del giudice inferiore. — C. Firenze, 5 maggio 1881, Buoncristiani c. Buoncristiani, Foro, I, 454 (n).

243. Per determinare il valore del dominio utile rispetto alla competenza del pretore, egli è forza stabilire prima, mercè il catasto, il valore del fondo in sè considerato, e poscia detrarre il valore del canone, stabilito a norma dell'art. 79 cod. di proc. civ. — C. Napoli, 16 agosto 1880, De Luca c. Del Duca, Gazz. proc., XVI, 323; G. pret., 1881, 370.

244. Quando si presenta al pretore una controversia di apparente valore indeterminato, primo dovere di lui è quello di far ricerca sul valore e determinare la competenza, indipendentemente dalle eccezioni e dai mezzi di difesa spiegati dalle parti.

245. Il diritto di pescare nel mare e nei fiumi è immobiliare. Non potendosi determinare il valore dal tributo, devesi lo stesso ritenere di valore indeterminato. — C. Napoli, 31 luglio 1880, Finanze c. Guadalupi, G. pret., 1881, 347.

246. Trattandosi di una domanda pel pagamento di una somma certa e liquida non eccedente la competenza pretoriale, non può il tribunale esimersi dal risolvere la questione pregiudiziale e dichiararsi incompetente per ragione di valore.

247. Nulla osta che nella questione di merito siansi sollevate eccezioni di nullità contro una sentenza portante condanna di una somma di gran lunga superiore alle lire 1500. — A. Casale, 7 febbraio 1881, Mella c. Gambarana, Giur. Casale, 1881, 290.

248. Il giudice competente per l'azione lo è pure della eccezione.

249. Ove però la eccezione implichi una indagine da costituire il fondamento dell'azione, un merito cioè obbiettivamente ed intrinsecamente connesso col diritto dedotto in giudizio, la competenza va determinata in base alla eccezione come assorbente del diritto medesimo, e tale ad un tempo da ampliare la materia del contendere.

250. Agli effetti della competenza, ove il convenuto abbia costituito il suo procuratore, il quale abbia eccepito la validità e forza obbligatoria del titolo dedotto dall'attore, non può esso titolo non ritenersi controverso, ancora quando il convenuto non compaia ulteriormente. — C. Roma, 28 luglio 1881, Sperling c. Marini, Legge, 1881, II, 579.

251. Quando la domanda è inferiore a lire 1500, che non è parte di una maggiore obbligazione controversa, il pretore è competente a giudicare

qualunque sieno le eccezioni del convenuto, perchè di regola il giudice dell'azione è competente a giudicare della eccezione, e le limitazioni vanno applicate ristrettivamente. — C. Torino, 31 maggio 1881, Peretto c. Curta, Bett., 1881, 431; Annali, 1881, 188.

252. Il principio che il giudice dell'azione è anche quello dell'eccezione ha luogo quando le eccezioni sollevate dal convenuto tendono a far respingere l'azione, senza però sorpassare quei confini prefissi dalla legge relativamente alla competenza del magistrato adito; ma al contrario non è applicabile, quando il convenuto solleva con la sua eccezione una questione diversa da quella promossa dall'attore.

253. In questo caso se la lite, acquistando una maggiore ampiezza, viene ad accedere la competenza pretoria, la cognizione della causa è rimessa al tribunale. — T. Viterbo, 17 novembre 1881, Coletta c. Coletta, Temi rom., 1881, 556.

254. Ove contro l'azione di rivendicazione di un fondo, il cui valore censuario non eccede la competenza del pretore, spieghi il convenuto dimanda in garanzia, che superi la competenza del pretore stesso, non può questi conoscerne, ma deve per essa rinviare le parti avanti al magistrato competente. — C. Roma, 19 marzo 1881, Finanze c. Russomandi, Legge, 1881, I, 578; G. pret., 1881, 92.

255. Vien meno la competenza del pretore, semprechè dalle eccezioni sorga tale una materia controversa da oltrepassare i confini di sua giurisdizione. — C. Napoli, 13 maggio 1881, Tafuri c. Anguilli, G. trib. Nap., XXX, 554.

256. Quando l'eccezione del convenuto riveste il carattere di domanda riconvenzionale dipendente dal titolo già dedotto in giudizio dall'attore ed eccede pel suo valore i limiti della competenza del pretore adito, questi diviene incompetente tanto per la eccezione, quanto per la domanda principale.

257. Ciò ha luogo anche nel caso in cui l'eccezione sia manifestamente male fondata. — C. Torino, 4 marzo 1881, Roggiani c. Piroia, Giur. Tor., 1881, 377; M. trib. Mil., 1881, 543; G. pret., 1881, 113; Gazz. leg., 1881, 388.

258. Se il valore della domanda è nei limiti di competenza del pretore adito, la sua competenza non cessa solo perchè il convenuto opponga una eccezione tendente ad impugnare il titolo, la quale però, sebbene per sè stessa sia di competenza del pretore, tuttavia non è il pretore chiamato a pronunciare su di essa con distinta decisione, ma deve soltanto trarne il mezzo per poter pronunciare sulla domanda principale di sua competenza.

259. In questo caso la sentenza che pronuncia su quella eccezione non ha autorità di giudicato se non limitatamente alla domanda principale. — C. Torino, 14 febbraio 1881, Meazza c. Franzi, Giur. Tor., 1881, 284; M. trib. Mil., 1881, 515; G. pret., 1881, 35.

260. La domanda riconvenzionale, per le abolite L.L. di proc. civ., operava la proroga della giurisdizione. — C. Napoli, 10 dicembre 1880, Ditta Perrelli c. Ladisa, G. trib. Nap., XXX, 530; Gazz. proc., XVI, 219.

261. È domanda riconvenzionale la difesa che racchiude un'azione, per modo che il convenuto avrebbe potuto esperimentarla in apposito giudizio, indipendentemente dall'azione che l'attore ha mosso contro di lui.

262. È semplice eccezione in senso stretto la difesa che tende unicamente a respingere in tutto o in parte la domanda dell'attore.

263. Nella specie, il convenuto citato per il pagamento di un premio di assicurazione, il quale deduca di non essere tenuto a pagare perchè il contratto di assicurazione rimase sciolto in conseguenza della cessione fatta dalla compagnia assicuratrice del suo patrimonio ad altra compagnia, non propone una domanda riconvenzionale ma una semplice eccezione.

264. Quindi la questione della risoluzione del contratto è di competenza del giudice adito per la condanna, del convenuto al pagamento del premio. — A. Genova, 30 dicembre 1880, Società La Nazione c. Ditta Barabino, M. trib. Mil., 1881, 136; Bett., 1881, 188.

265. L'art. 100 proc. civ. contiene una regola non applicabile ai soli tribunali, ma a tutte le autorità giudiziarie, tra le quali sono i pretori, ed i conciliatori e la clausula *eccettuato il caso d'incompetenza per materia o valore e salvo quanto è stabilito negli art. 101 e 102* non costituisce che una limitazione della regola che si verifica pure nei casi degli art. sud. 101 e 102. - C. Napoli, 15 gennaio 1881, Palma c. Licopoli e Peluso, Gazz. proc., XVI, 12; Legge, 1881, I, 449; Bett., 1881, 259; G. pret., 1881, 203; Filangieri, 1882, 73; Giur. comm. Gen., 1882, I, 97.

266. Si è nei puri termini di garanzia e ricorre quindi, quanto alla competenza, l'applicabilità dell'articolo 100 c. p. c. nel caso di azione in rilievo promossa dal conduttore principale verso il locatore a seguito dell'azione promossagli dal subconduttore per impedimento avuto nel godimento della cosa locata. — C. Roma, 6 novembre 1880, Congreg. di carità di S. Pietro Avellana c. Pattini, Legge, 1881, I, 73.

267. La competenza sull'azione principale non si estende all'azione di garanzia e alle questioni connesse, quando queste per ragione della materia sono soggette ad altra giurisdizione.

268. Così nel giudizio commerciale per pagamento di lettera di cambio, non possono evocarsi in responsabilità il notaio e l'usciere per nullità da loro commesse nella compilazione del processo, e nella sua notificazione. — A. Torino, 15 giugno 1881, Guglielminetti c. Borgarello, Giur. Tor., 1881, 598.

269. Deve pronunciarsi anche d'uffizio soltanto la incompetenza per materia e valore, non quella per

A connessione o continenza di causa. — C. Roma 16 maggio 1881, Finanze c. Assi, Corte S. Roma, 1881, 440; Bollettino, 1882, 110; Legge, 1882, I, 43.

270. Commette eccesso d'incompetenza territoriale quel conciliatore che pronuncia sentenze o conciliazioni nell'interesse di terrazzani appartenenti a un Comune limitrofo, nel quale conciliatore e vice-conciliatore mancano o sono impediti.

271. In questo caso devesi applicare la censura dell'ammonizione *scritta* portata dalla legge sull'ordinamento giudiziario agli art. 214, n. 1, 215, 220

B — T. Pallanza, 16 dicembre 1880, Bianchetti, Giur. Tor., 1881, 23.

272. Nelle materie commerciali è competente il giudice del luogo dove è stata fatta la promessa e la consegna della merce, ovvero ove dovea ese-

C guirsi l'obbligazione. — A. Messina, 27 dicembre 1880, Fischer c. D'Amico e Cardinali, Foro, I, 162.

273. Il portatore di effetti cambiari, pagabili in luogo diverso da quello della residenza dell'accettante, può citarlo dinanzi il giudice di questo luogo.

274. Nè vale in contrario il fatto, che il giudice fosse chiamato a risolvere anche la questione se il debitore fosse divenuto insolvente, e però decaduto dal beneficio del termine, quando tale questione non costituisca propriamente l'oggetto della domanda, ma sia invece stata proposta come motivo della decisione sulla domanda di pagamento.

D — C. Torino, 27 dicembre 1880, Sacerdoti c. Mori Ubaldini, M. trib. Mil., 1881, 133; Giur. Tor., 1881, 157; Legge, 1881, I, 338; Bett., 1881, 183; Eco Gen., 1881, II, 178; Filangieri, 1881, 182; Annali, 1881, 156; Giur. comm. Gen., 1881, I, 92.

275. Quando si possa conoscere il luogo in cui l'obbligazione doveva eseguirsi, è inutile affatto, nei riguardi della competenza, il questionare intorno al luogo in cui il relativo contratto siasi perfezionato.

276. La polizza di carico, siccome documento destinato dalla propria indole a mettere in atto la consegna al presentatore nel luogo dello arrivo della merce, toglie in generale ogni importanza, nei riguardi della competenza, alle altre clausole contrattuali, e rimuove ogni dubbio intorno alla competenza stessa.

277. L'art. 91 del cod. di comm. non autorizza alcuna distinzione fra consegna o tradizione ma-

E teriale o simbolica. — C. Torino, 6 luglio 1881, Calì c. Ferrero, M. trib. Mil., 1881, 849; Eco Gen., 1881, II, 321; Bett., 1882, 73; Giur. comm. Gen., 1882, I, 48; Annali, 1882, 259.

278. La presunzione di rinunzia all'eccezione d'incompetenza relativa non si può desumere da una difesa in merito in appello, quando questa fu fatta subordinatamente.

279. La competenza *ratione domicilii* e quella *ratione contractus* sono equiparate a favore delle materie commerciali (art. 91 capov. cod. proc. civ.), e però la scelta dell'uno e dell'altro foro spetta di regola all'attore.

280. Ma se il convenuto neghi l'asserito luogo del contratto o di sua esecuzione e persino l'esistenza del medesimo, incombe all'attore la prova dei

A fatti posti a base della scelta del fôro. — A. Genova, 9 maggio 1881, Solinas, Apostoli c. Guerrazzi, Bett., 1881, 364; Gazz. leg., 1882, 148.

281. È competente a giudicare dell'azione istituita dal commissionario contro il committente il giudice del luogo, dove la commissione si è eseguita.

B — A. Trani, 14 febbraio 1881, Pirandello c. Del Viscio, R. giur. Trani, 1881, 394.

282. L'azione civile del compratore che reclama l'esecuzione del contratto di acquisto di un taglio d'alberi, segue il foro del venditore, non quello

C *rei sitae*. — P. Morcone, 20 agosto 1881, Lombardi c. Paolucci, Gazz. proc., XVI, 414.

283. L'azione proposta, per ottenere la cancellazione di un'ipoteca, è una vera azione reale sopra immobili.

284. Perciò a conoscere di questa azione è competente l'autorità giudiziaria del luogo ove è posto l'immobile gravato e non quella della residenza del

D creditore che iscrisse l'ipoteca. - A. Casale, 27 giugno 1881, Candelo c. Gambaro, Giur. Casale, 1881, 241.

285. La elezione di domicilio, che i soci fanno nel contratto sociale riguarda, non solo le azioni che essi dirigono contro la società, ma eziandio quelle che esercitano tra loro, e siffatta elezione de-

E termina la competenza *ratione territorii*. — C Roma, 4 marzo 1881, Bargigli c. Castellani, Marignoli, Legge, 1881, I, 398; Bett., 1881, 294; G. pret., 1881, 180; Giur. Tor., 1881, 460.

286. La competenza stabilita dall'art. 97 c. p. c. per le azioni di rendiconto di una tutela o di una amministrazione va limitata a quelle amministrazioni che hanno rassomiglianza ed affinità colla tutela, e non può estendersi alle amministrazioni puramente private.

287. In particolare non è applicabile all'azione di rendiconto contro il mandatario cui siasi dato incarico di vendere, di riscuotere il prezzo, e di render poi conto di tutto al mandante.

288. Quest'azione sarebbe di competenza del tribunale del domicilio, o residenza del convenuto, a senso dell'art. 90 c. p. c., salvo il caso di cui al

F successivo art. 91. — A. Torino, 21 giugno 1880, Bottino c. Benedetti, Giur. Tor., 1881, 15; Legge, 1881, I, 166; G. pret., 1881, 150; Gazz. leg., 1881, 382.

289. Il patto di assoggettarsi ad un giudizio personale diverso da quello per legge competente, convenuto espressamente fra le parti in un contratto stipulato sotto l'impero della norma di giurisdizione austriaca, 20 novembre 1852, continua ad essere valido, efficace ed obbligatorio per le parti, anche dopo l'attuazione della legislazione italiana, non avendo questa portato alcuna deroga a simili convenzioni, le quali d'altra parte non possono ritenersi nè illecite, nè

contrario ad alcuna disposizione d'ordine pubblico. — A. Milano, 18 marzo 1881, Ferrari c. Zamperoni, M. trib. Mil., 1881, 437; Massime, 1881, 239.

290. Vi ha connessità tra la causa mossa dal venditore contro il compratore della merce, e quella mossa dal commissionario di trasporto contro il committente venditore, quando in entrambe sia a discutersi la stessa questione della legittimità del rifiuto del compratore a ricevere la merce, per essergli stata spedita in ritardo, ed essere giunta a destinazione avariata.

291. Devono quindi entrambe le cause rimettersi al tribunale di prevenzione. — C. Torino, 23 febbraio 1881, Agostini c. Rovelli, Giur. Tor., 1881, 347; M. trib. Mil., 1881, 598; G. pret., 1881, 231.

292. Scontrandosi in un secondo giudizio l'affinità della contesa e la maggior importanza della materia, impegnata nel primo che tuttavia pende: prevale la regola che delle due cause, sebbene sieno distinte le azioni, deve prima esser giudicata quella che presenta maggior interesse, e quindi ha luogo la soprassessoria nel secondo. — C. Napoli, 10 giugno 1881, Di Capua c. Bartoli, Gazz. proc., XVI, 289; Bett., 1881, 729.

293. La declaratoria del foro per connessione con altro giudizio già pendente, al pari dell'incompetenza per materia o valore, può essere proposta in qualunque stato e grado del giudizio. — C. Napoli, 26 febbraio 1881, Lavagna c. Foti, Gazz. proc., XVI, 87; Legge, 1881, I, 767.

294. Il termine di 15 giorni assegnato con ordinanza per la notificazione della domanda per regolamento di competenza, non può decorrere che da quello nel quale dalla cancelleria è rilasciata la copia delle conclusioni del pubblico ministero e della ordinanza che insieme al ricorso dovevano essere notificate. — C. Roma, 14 aprile 1880, Guidi di Bagno c. Fabiani, Corte S. Roma, 1880, v. s. 278.

295. Il decreto della Corte d'appello che provvede nelle forme speciali proprie al regolamento di competenza, non importa obbligo di duplice notificazione, riferendosi la detta decisione inscindibilmente ad ambe le cause. — C. Firenze, 28 luglio 1881, Busetto e Wildmann c. Rezzonico, Foro, I, 928.

296. Per l'abbandono della litispendenza, se non è necessaria una rinuncia a sensi dell'art. 343 della procedura civile, occorre però una chiara ed esplicita dichiarazione al riguardo in una formale comparsa.

297. In ispecie: non puossi dire aver abbandonato quella eccezione chi, dopo averla sollevata, deduca interrogatori sul merito della causa e ne chiegga al giudice delegato l'ammissione in via principale. — A. Casale, 27 novembre 1880, Pennone c. Ospedale di Vigevano e Binotti, Giur. Casale, 1881, 97.

298. Sono competenti i tribunali dello Stato a conoscere della divisione della successione lasciata da un cittadino italiano, avente domicilio in Italia, quantunque i beni siano in paese straniero.

299. Data la competenza dei tribunali dello Stato non può farvi ostacolo la litispendenza avanti un tribunale straniero. — A. Torino, 22 aprile 1881, Ion-Tonel c. Myer, Giur. Tor., 1881, 450.

300. Lo straniero residente in Italia è soggetto alla giurisdizione dei tribunali del regno per tutte le obbligazioni, in qualunque modo ivi contratte, verso i nostri nazionali, ancorchè di fronte a certe questioni i tribunali stessi debbano applicare la legge straniera.

301. I tribunali italiani sono competenti a conoscere e giudicare sulla domanda di onorari, avanzata da periti ragionieri cittadini nostri, per operazioni fatte nel regno, al seguito di incarico ricevutone da un console straniero, in relazione ad atti riguardanti la successione di un suddito estero morto nel regno.

302. Non può il nazionale col proprio fatto sottrarsi all'autorità dei tribunali del proprio paese, non ammettendosi in materia di giurisdizione territoriale e d'ordine pubblico possibilità di rinunzia. — A. Lucca, 31 maggio 1881, Cauro c. Rivolti e Rigacci, Foro, I, 662 (n).

303. Cassata una sentenza con rinvio, il giudice che l'ha pronunciata perde irrevocabilmente ogni giurisdizione sulla causa relativa; mentre di ogni piena e assoluta giurisdizione fino alla definitiva decisione della causa viene investito il giudice di rinvio, non per delegazione della Corte di cassazione, ma per virtù stessa della legge.

304. Posto, quindi, che il magistrato di rinvio abbia rimandata la causa ai primi giudici per l'ulteriore corso dell'istruttoria, e che i primi giudici abbiano in seguito pronunciato sentenza definitiva sul merito, l'appello da tale sentenza devesi produrre, non davanti al giudice d'appello, che proferì la sentenza cassata, bensì davanti al magistrato di rinvio. — C. Torino, 13 luglio 1881, Sartorio c. Demaria, M. trib. Mil., 1881, 798; Giur. Tor., 1881, 592; Legge, 1881, II, 478; Annali, 1881, 323.

305. — Conf. — A. Casale, 6 dicembre 1880, Sertorio c. Demaria, Cavagliato, Giur., Casale, 1881, 12.

306. — A. Casale, 19 novembre 1881, Vitta e Sforni c. Vitta, Giur. Casale, 1881, 383.

307. — A. Genova, 20 giugno 1881, Serra c. Sanvitale, Eco Gen., 1881, I, 348.

308. A senso dell'art. 544 cod. proc. civ. per *causa* si intende non già il solo *punto* che formò oggetto di discussione innanzi la Corte di cassazione, ma tutto quanto in virtù dell'atto di appello e delle conclusioni erasi demandato alla cognizione del magistrato d'appello territoriale, toltane solo la parte non cassata dal pronunciato, sia o no essa definita, la quale forma cosa giudicata pel magistrato di rinvio.

309. Quindi il magistrato di rinvio può e deve pro-

nunziare su tutto quanto decise e fu cassato, o poteva decidere il magistrato d' appello territoriale; e se egli per ciò ordina una ulteriore istruttoria, e rinvia la causa ai primi giudici, alla conoscenza di lui deve essere portato il gravame dalle ulteriori sentenze sulle materie che formarono oggetto del primo appello, le quali per la sentenza di annullamento furono definitivamente sottratte alla cognizione del magistrato d' appello.

310. Solo quando nel primo appello non si fosse compresa tutta la materia contenziosa, oggetto della domanda iniziativa del giudizio di prima istanza, ed esaurita la causa di rinvio, si emanassero dai primi giudici altre sentenze intorno a ciò che non fu compreso nel detto appello, il gravame da quelle ultime sentenze dovrebbe portarsi innanzi al magistrato d'appello territoriale. — A. Genova, 14 dicembre 1880, Guastalla c. Min. LL, PP. e Finanze, Eco Gen., 1881, I, 18; Annali, 1880, 474; Legge, 1881, I, 204; Bett., 1881, 21; Gazz. proc., XVI, 6; Filangieri, 1881, 103; Gazz. leg., 1881, 390.

311. Il magistrato d'appello, la cui sentenza venne cassata, resta svestito d'ogni giurisdizione nella causa.

312. Quindi se le parti, dopo la sentenza della cassazione, intendono di provocare una ordinanza consensuale di ammissione di prova, devono presentarsi davanti al presidente della Corte di rinvio, non a quello della Corte che pronunziò la sentenza cassata, e ciò tanto più quando la sentenza della Cassazione sia stata notificata e prodotta.

313. Conseguentemente è nulla la ordinanza emanata dal presidente della prima Corte, quando anche le parti avessero avanti di lui dichiarato che non intendevano di valersi del giudizio di rinvio.

314. L' incompetenza della Corte che pronunziò la sentenza cassata è assoluta, e deve pronunziarsi d' ufficio non ostante il silenzio o l' acquiescenza delle parti. — A. Casale, 5 febbraio 1881, Bellora, Becchia, c. Min. LL. PP., Giur. Casale, 1881, 146.

315. Cassata una sentenza, l' autorità giudiziaria che l'ha pronunciata rimane irrevocabilmente spogliata di ogni competenza a decidere le questioni che le vennero sottoposte quando la causa fu discussa, essendo al contrario investito il magistrato di rinvio della cognizione della intiera causa, e non della sola controversia in cui statuì la sentenza annullata.

316. Questa competenza esclusiva del magistrato di rinvio non sorge per effetto di mandato o delegazione della Corte di cassazione, ma emana dalla legge.

317. La ragione di siffatta disposizione di legge non sta nella continenza della causa, ma in motivi di alta convenienza.

318. La nuova sentenza pronunciata incompetentemente é affetta di nullità insanabile, che dev'essere rilevata anche d' ufficio.

319. L'annullamento si fa senza rinvio, dovendo la causa continuare avanti il magistrato, a cui fu primamente rinviata. — C. Torino, 1 aprile 1881, Pernigotti ved. Frascara c. Falanga, M. trib. Mil., 1881, 653; Bett., 1881, 473; Legge, 1881, II, 373.

320. Ove dalla sentenza d'appello, che decide sulla sola competenza, siasi proposto ricorso per incompetenza, non vi si intende rinunciato sol perchè, ritornata la causa al primo giudice, e decisa in merito, non siasi contro la relativa sentenza prodotto appello. — C. Roma, 11 dicembre 1880, Finanze c. Ditta Bonnet e Perret, Legge, 1881, I, 111; M. trib. Mil., 1881, 383; Cons. amm., 1881, 149.

321. L' eccezione d' incompetenza per materia e valore puossi proporre in ogni grado del giudizio, e solo possibile ostacolo sarebbe l' esistenza del giudicato espresso su tale eccezione. — C. Napoli, 31 luglio 1880, Finanze c. Guadalupi, G. pret., 1881, 347.

322. L' incompetenza dell' autorità giudiziaria *ratione materiae* non é deducibile, dopo che la competenza dell' autorità giudiziaria è stata affermata con sentenza passata in giudicato, per non essersi proposti contro la medesima i rimedi accordati dalla legge. — C. Roma, 22 gennaio 1881, Finanze c. Falese, Legge, 1881, I, 256; Corte S. Roma, 1881, 170; Bett., 1881, p. sp., 56.

323. — Conf. — C. Roma, 16 dicembre 1881, Bianchini c. Spadoni, Corte S. Roma, 1881, 1015.

324. — A. Catania, 7 marzo 1881, Rapisarda c. Toscano, Giur. Cat., 1881, 51; G. pret., 1881, 59.

325. L' eccezione d' *incompetenza* dell' autorità giudiziaria proposta in prima istanza e respinta con sentenza del tribunale, in questa parte non appellata, costituisce cosa giudicata; e non si può riproporre o elevare d'ufficio davanti la Corte d'appello, presso cui prosegue il giudizio sul merito della contestazione, e neanche in cassazione. — C. Roma, 18 novembre 1880, Provincie di Benevento, Avellino, Campobasso, e Caserta c. Finanze, Foro, I, 72, (n).

326. — Conf. — C. Roma, 9 febbraio 1881, Barisonzo c. Finanze, Legge, 1881, I, 293; Corte S. Roma, 1881, 187; Bett., 1881, p. sp., 71.

327. — C. Roma, 2 maggio 1881, Prefetto di Palermo, c. Pizzuto e Lombino, Corte S. Roma, 1881, 922.

328. — C. Roma, 16 maggio 1881, Amministrazione dei lavori pubblici c. Comune di Reggio Calabria, Vita e Pain, Corte S. Roma, 1881, 649; Annali, 1881, p. sp. 153; Gazz. proc., XVI, 530; Bett., 1882, p. sp. 7.

329. — C. Roma, 15 giugno 1881, Com. di Belgioioso c. Ministero del tesoro, Corte S. Roma, 1881, 758; Legge, 1882, II, 5; Annali, 1882, p. sp. 62.

330. — C. Roma, 16 dicembre 1881, Com. di Enemonzo c. Zuliani, Corte S. Roma, 1881, 951.

331. La decisione pronunziata dal Consiglio di Stato, quando era costituito giudice supremo dei conflitti tra l'autorità amministrativa e giudiziaria,

colla quale fu dichiarata la competenza del magistrato ordinario, ha insito il valore di una regiudicata, fondamento di un indiscutibile, irrevocabile diritto fra i contendenti. — C. Roma, 13 aprile 1881, Provincia e Com. di Catania, Finanze c. Rizzari Paternò e Paternò Castello, Corte S. Roma, 1881, 578; M. trib. Mil., 1881, 921; Legge, 1881, II, 509.

332. Risoluta dal Consiglio di Stato la competenza del potere amministrativo sopra materie relative a concessione di acque pubbliche, e questa avvenuta, sentita la parte avversa opponente, in ciò v'è ostacolo di cosa giudicata, perchè la disputa medesima si porti davanti l'autorità giudiziaria. — A. Napoli, 15 dicembre 1880, Galiani c. De Felice, Gazz. proc., XVI, 50.

333. Non vi ha cosa giudicata sulla eccezione di incompetenza, che il tribunale con la prima sentenza non diede alcun provvedimento in ordine alla ricostruzione di un pozzo pei bisogni della coltura e alle opere di arginazione a un torrente già deviato per evitare i danni derivanti dall'alluvione, e se con la sentenza definitiva dichiarò di ostare alle accennate due domande la precedente sentenza, mentre la Corte d'appello pronunziò sul merito delle domande medesime, ritenendo di non trovarsi pregiudicata per quella prima sentenza. — C. Roma, 16 maggio 1881, Medici c. Gallucci, Corte S. Roma, 1881, 660.

V. *Acque* 1, 26-36, 38-41, 43-49 — *Appalto* 1, 29, 31-33, — *Appello civ.* 12, 312-315 — *Arbitramento* 18-20, 39 — *Atto di commercio* — *Cassazione civ.* 11, 67, 68, 156-161, 251 — *Cognome e nome* 3 — *Commerciante* — *Conflitto di attribuzioni* — *Consiglio com.* 35 — *Console* — *Consorzio* 1, 2, 9, 13-15, 24, 25 — *Contabile* 31, 32 — *Contratto* 12 — *Corte dei conti* 3-31, 43, 48 — *Cosa giudicata civ.* 61 — *Danni di guerra* — *Dazio consumo* — *Debito pubblico* 7 — *Delibazione* — *Deliberazioni amm.* 27, 28 — *Diritti promiscui* 12-20 — *Divisione* 28, 32 — *Elezioni amm.* — *Esazione* — *Espropriazione per p. u.* 2, 51-58, 77 — *Falso civile* 14, 19 — *Farmacia* 2 — *Ferrovie* 12 — *Giudizio* 45 — *Impiegati comunali* 15, 23, 29 — *Inabilitazione e interdizione* 6, 7, 13-17 — *Intervento* 33-36 — *Leva militare* 2, 6 — *Locazione* 6 — *Matrimonio* 17-20 — *Miniere* 1, 3 — *Nave* 11, 31 — *Nobiltà* — *Noleggio* 31 — *Opera pia* 11, 17, 37, 50 — *Opere pubbliche* 2, 4 — *Pascolo* 6, 7 — *Possesso* — *Prescrizione civ.* — *Provincia* 12, 13, 18 — *Regolamenti com.* 7, 11 — *Rinvio civ.* — *Sequestro* — *Servitù* 71, 182 — *Sindaco* 22, 23 — *Società* 59 — *Spese giudiziali* 12, 15, 52 — *Spese di spedalità* 2, 5 — *Stato* 7, 9 — *Stato civ.* 4, 7, 8 — *Strade* 13-18, 21, 22, 24, 25, 28, 32

— **competenza** in materia di esecuzione di sentenze. — V. *Esecuzione in genere, mob., e immob.*

— **competenza** della Corte dei conti — V *Corte dei conti* — V. pure *Pensione.*

Competenza in materia penale — [c. p. p. 9-29].

SOMMARIO.

BIBLIOGRAFIA.

1. Un caso di competenza della sezione d'accusa. X, Legge, 1881, II, 35.

GIURISPRUDENZA.

2. Le sentenze della sezione d'accusa, sono rispetto ai tribunali, meramente indicative e non attributive la competenza. — T. Urbino, 12 gennaio 1881, Luminati, Legge, 1881, I, 283.

3. Per la testuale disposizione dell' art. 15 del cod. di proc. pen., ad istruire e giudicare in causa di truffa e di appropriazione indebita è competente il giudice del luogo dove il reato è stato commesso. — C. Roma, 19 aprile 1880, Mastrocinque, Corte S. Roma, 1880, v. s. 73.

4. È competente a procedere pel reato di truffa l' autorità giudiziaria del luogo in cui l' oggetto truffato perviene in mano dell' imputato, non già l' autorità giudiziaria del luogo da cui l'oggetto è spedito. — C. Roma, 22 settembre 1881, Gasparini, Galasso e Giannini, Corte S. Roma, 1881, 1120.

5. La competenza territoriale nel reato di appropriazione indebita non si desume dal luogo ov'è avvenuta la consegna della somma, ma da quello ove dovea essere fatta la consegna ed avveniva invece lo storno in proprio uso. — A. Napoli, 24 maggio 1881, Carbone c. Sica, Gazz. proc., XVI, 247; Bett., 1881, 467.

6. I reati d' ingiurie e di minacce per lettera, si consumano nel luogo ove lo scritto dev' essere ricapitato, e quindi è competente a conoscerne il giudice di questo luogo non quello del luogo ove le lettere furono scritte od impostate. — C. Torino, 15 giugno 1881, Galli, Foro, II, 324 (n).

7. In caso di caccia senza permesso, avvenuta e sorpresa sul confine di due giurisdizioni pretoriali, ha luogo la prevenzione a tenore dell' art. 18 del cod. di proc. pen. — C. Roma, 1 dicembre 1880, Cininni, Corte S. Roma, 1880, v. s. 151.

8. Nel caso di scritture private o di effetti commerciali impugnati di falso, senza che si conosca il luogo preciso, ove la falsità sia stata commessa,

la competenza a giudicare vien determinata dal luogo, ove dell' atto falso sia stato fatto uso.

9. Ma se per lo stesso genere di reato e contro gli stessi imputati si procede in un tribunale, per ragioni di connessione, allo stesso tribunale si devono rimettere gli atti del nuovo processo pel A corso ulteriore del giudizio. — C. Roma, 31 gennaio 1881, Midolo e Rocca, Corte S. Roma, 1881, 951.

10. L' autorità giudiziaria del regno è competente a giudicare della contravvenzione alle leggi sulla privativa, commessa da uno straniero residente in Italia e scoperta dagli agenti dell' ufficio doganale italiano, che è sezione della dogana internazionale.

11. Quando anche la contravvenzione fosse ivi scoperta dagli agenti doganali stranieri, la competenza spetterebbe pur sempre all' autorità giu- B diziaria del regno. — C. Roma, 18 maggio 1881, Manfredi, Corte S. Roma, 1881, 981; Annali, 1881, p. sp., 34.

12. Sono competenti i tribunali italiani a conoscere del reato di libello famoso, che si pretenda commesso da uno straniero colla sottoscrizione di un articolo ritenuto diffamatorio, pubblicato, in un giornale che si stampa nel regno, senza che tale competenza possa venire scossa dalla convenzione 12 maggio 1870, intesa unicamente a regolare tra la Francia e l' Italia l' estradizione dei malfattori.

13. Anche escluso il dolo penale, e quindi il reato, i tribunali nostri rimangono tuttavia competenti a conoscere della sussistenza del dolo civile o della colpa, e della conseguente domanda di risarcimento di danno spiegata dalla parte civile. C — A. Milano, 19 settembre 1881, Cavalieri c. Groullier, Corbellini, e Vigoni, M. trib. Mil., 1881, 1001.

14. Le dichiarazioni d' incompetenza debbono farsi secondo lo stato degli atti nel tempo in cui sono pronunciate e possono essere riformate quando muti la condizione dei fatti.

15. Se di due persone, accusate di aver commesso due reati in territori dipendenti da due diverse Corti di appello, una sia pur accusata di averne commesso un altro nel territorio dove il secondo in tempo di quelli era già stato commesso, la Corte di appello da cui questo territorio dipende D è competente a giudicare dei tre reati. — C. Roma, 16 luglio 1880, Colainda, Corte S. Roma, 1880, v. s. 177.

16. Trattandosi di due reati di uguale gravezza, commessi dalle stesse persone in territori soggetti alla giurisdizione di due diverse Corti di appello, è utile, nello interesse della verità e della giustizia, che ne sia unico il giudizio e che questo si compia nel luogo, dove si commise il primo E reato. — C. Roma, 2 giugno 1880, Biagio, Colainda e Rutili, Corte S. Roma, 1880, v. s. 176.

17. Non è il caso di designare in linea di eccezione la Corte che debba conoscere dei diversi reati imputati, se la sezione d' accusa, a cui furono mandati gli atti per ragione di competenza, non abbia su ciò emesso alcun giudizio, e se la medesima sezione d' accusa per alcuni reati ne pronunziò l' accusa, e per gli altri reati gl' imputati si trovino tuttora nello stato di semplice imputazione, mentre gli uffiziali del pubblico ministero sono discordi circa la opportunità di seguire le eccezioni, anzichè la regola di competenza segnata nell' art. 26 del cod. di proc. pen. A — C. Roma, 19 ottobre 1881, Cipriani, Corte S. Roma, 1881, 1158.

18. Rinviata la causa principale pel procedimento di falso contro alcuni testimoni, e questi poscia rimandati alle assise dalla sezione di accusa, non è vietato trattarsi congiuntamente le due cause. B — C. Napoli, 23 ottobre 1880, Vallone, Riv. pen., XIV, 44.

19. È competente la Corte d' assise a conoscere del reato di corruzione, anche rapporto al corruttore che sia passibile di pena correzionale, una volta che al corrotto, in vista della sua qualità, è com- C minata pena criminale. — C. Firenze, 12 gennaio 1881, Marani, Riv. pen., XIV, 50.

20. Se di più persone unite, alcuna si faccia colpevole di asportazione d' arma proibita, altra, e nello stesso tempo, di ribellione ed oltraggio alla forza pubblica, e tutte insieme di grida sediziose, debbono tutte rinviarsi per questi reati ad un solo giudizio innanzi alla Corte di assise.

21. Trovatasi un' arma proibita presso l' imputato di grida sediziose, mentre gli si faceva la visita domiciliare, è utile di procedere ad un solo giu- D dizio per due reati. — C. Roma, 29 novembre 1880, Bravini, Santi, Sarchiotti, Corte S. Roma, 1880, v. s. 359.

22. È competente il tribunale, e non è lecito attribuire la competenza al pretore, per giudicare del ferimento punibile col carcere da uno a cinque E anni. — C. Roma, 2 maggio 1881, Talari, Corte S. Roma, 1881, 983.

23. Quando la multa sull' importo del dazio, moltiplicato secondo le norme della legge, che dicesi violata eccede le L. 300, il pretore è incompe- F tente a procedere. — C. Roma, 30 maggio 1881, Tesauro, Foro, II, 195.

24. È competente il tribunale, e non il pretore a giudicare del reato di ferimento con premeditazione, senza il concorso di circostanze attenuanti. G — C. Roma, 21 gennaio 1881, Maravelli, Corte S. Roma, 1881, 937.

25. Il pretore non può dichiararsi incompetente a giudicare del furto di alveari commesso di giorno, se il giudice istruttore, valutando le circostanze attenuanti, abbia ritenuto potersi discendere dalla pena di sei mesi di carcere a quella H di tre mesi. — C. Roma, 28 giugno 1880, Ruzzi, Corte S. Roma, 1880, v. s. 178.

26. Chi per dispetto prese un caldaio, entro cui e-

ravi dell'acqua bollente, e lo gittò contro il suo avversario, che ne riportò tali scottature nel viso da morirne tra giorni dopo, ritener devesi che agisse volontariamente, fino a prova contraria; e perciò il reato è di competenza criminale. — C. Roma, 26 gennaio 1881, Vanni, Corte S. Roma, 1881, 935.

27. La esplosione, a disegno di uccidere, di più colpi di un'arma da fuoco caricata a piombi, la quale non ha raggiunto il criminoso suo scopo per circostanze fortuite, costituisce un reato di competenza criminale. — C. Roma, 26 ottobre 1880, Catalfamo e Bonetti, Corte S. Roma, 1880, v. s. 319; Gazz. proc., XVI, 451.

28. L'attacco e la resistenza con percosse e ferite gravi contro le guardie di pubblica sicurezza nell'esercizio delle loro funzioni, commesso da soldati appartenenti al corpo reali equipaggi, costituisce il reato preveduto dagli art. 263 e 264 del cod. pen. comune, di competenza dei tribunali ordinari, e non già il reato di attacco e resistenza contro la forza armata, previsto dall'articolo 121 del cod. pen. milit. marittimo, e devoluto alla cognizione del trib. mil. marittimo. — C. Roma, 12 aprile 1881, Tipo, Foro, II, 386 (n).

29. I reali carabinieri, tuttochè addetti al servizio speciale dell'ordine e della sicurezza pubblica, fanno parte della forza armata e la resistenza e l'attacco contro di essi per parte di un ufficiale dell'esercito deve ritenersi come reato militare di competenza dei tribunali militari. — C. Roma, 9 maggio 1881, Bonaia, Legge, 1881, II, 24; Bett., 1881, p. sp., 192; Annali, 1882, p. sp., 6; Corte S. Roma, 1881, 940.

30. Spetta alla competenza dei tribunali ordinari la cognizione del reato di acquisto o ritenzione di cose destinate ad uso militare, commesso da chi non è militare nè fra le persone assimilate ai militari. — C. Roma, 11 novembre 1881, Campagna, Milazzo e Previti, Corte S. Roma, 1881, 1134.

31. È competente l'autorità giudiziaria, non il tribunale militare, a conoscere dell'omicidio involontario commesso in una stazione dei reali carabinieri, ove l'imputato e l'ucciso erano comandati in sussidio. — C. Roma, 22 luglio 1881, Gianquinto, Corte S. Roma, 1881, 1140.

32. La guardia doganale, che nello inseguire dei supposti contrabbandieri datisi alla fuga spara contro di questi il suo moschetto, non si fa colpevole di semplice abuso d'armi, a termini dell'art. 13 della legge 13 maggio 1862, mancando il concorso delle condizioni richieste dall'art. 40 del regolamento organico 13 novembre 1862, n. 989, ma commette un reato comune di competenza ordinaria. — C. Roma, 20 ottobre 1880, Greco, Corte S. Roma, 1880, v. s., 331.

33. La competenza a giudicare del reato commesso da una guardia doganale che, senza trovarsi nella necessità di difendersi contro un'ingiusta aggressione, o di vincere una violenta resistenza alla esecuzione del proprio servizio, abbia fatto illecito uso delle armi, contrariamente all'art. 40 del regolamento organico 1862, spetta ai tribunali ordinari, non potendosi nel caso ricorrere all'art. 13 della legge 13 maggio dello stesso anno. — C. Roma, 20 febbraio 1880, D'Ambrosio, Corte S. Roma, 1880, v. s., 314.

34. Le guardie doganali meno in casi d'insubordinazione al loro capo, non sono soggette alle disposizioni del cod. mil.

35. È competente il tribunale ordinario, non il militare a giudicare il reato di furto commesso da un militare in luogo militare, ma non in pregiudizio di altro militare. — C. Roma, 10 settembre 1881, Mariscotti, Corte S. Roma, 1881, 1112.

36. Il furto commesso da un militare a danno del suo superiore, al cui servizio personale non era addetto, nella abitazione privata di questo, è di competenza dei tribunali ordinari. — C. Roma 24 maggio 1880, Boda, Foro, II, 189 (n).

37. Spetta al magistrato ordinario e non al tribunale militare, la cognizione del reato di appropriazione indebita commesso da una guardia doganale a danno di altra guardia doganale. — C. Roma, 11 novembre 1881, Bozzato, Corte S. Roma, 1881, 1117.

38. I reati di furto e di appropriazione indebita imputati alle guardie doganali non entrano sotto alcuna categoria di quelli previsti dalla legge sulla organizzazione di dette guardie del 13 maggio e 13 novembre 1862, e quindi rimangono sotto la giurisdizione dei tribunali comuni. — C. Roma, 14 luglio 1880, Margheria, Sosso e Garneri, Corte S. Roma, 1880, v. s. 234.

39. Il reato di abuso d'armi, di cui è imputata una guardia doganale, dev'essere deciso dal magistrato ordinario, se vi sia connessità con altro commesso da chi non è soldato. — C. Roma, 2 febbraio 1881, Fedeli e D'Ambrosio, Corte S Roma, 1881, 938.

40. Spetta alla competenza dei trib. ordinari, e non al trib. mil., il giudicare di due reati connessi fra di loro, comune l'uno, e l'altro d'insubordinazione con vie di fatto, commessi da una guardia doganale. — C. Roma, 9 dicembre 1881, Maletta e Alberti, Corte S. Roma, 1881, 1111.

41. Spetta alla competenza dei tribunali ordinari il giudicare del reato d'abuso d'arma commesso da una guardia doganale, se vi sia connessione col reato di falsità del verbale di contravvenzione compilato da lei e da altra guardia doganale. — C. Roma, 21 febbraio 1881, Aloè, De Vicenti e Buffone, Corte S. Roma, 1881, 939.

42. Escluso il reato di apertura di lettera, che sarebbe stato di competenza dei tribunali ordinari, il militare imputato di appropriazione indebita a danno di un altro militare dev'essere giudicato dal tribunale militare competente. — C. Roma, 11 aprile 1881, Carpentieri, Corte S. Roma, 1881, 940.

43. La competenza dei consigli di guerra a bordo non cessa per il solo ritorno della nave in acque territoriali dello Stato. — C. Roma, 7 novembre 1881, Battaglieri e Iuliano, Corte S. Roma, 1881, 1133.

44. Per fare la dichiarazione di eseguibilità della sentenza è competente, non la Corte di cassazione, bensì la Corte d' appello, il tribunale o pretore che proferì la sentenza denunciata. — C. Firenze, 13 agosto 1881, Urbani e Mimbelli, Temi ven., 1881, 479.

45. Spetta al magistrato correzionale, che ultimo ha pronunciato, e non alla Corte di assise provvedere sull' assorbimento della pena correzionale in quella criminale, sempreché del delitto precedente alla condanna criminale la Corte di assise non abbia mai avuto notizia, trattando del criminale di sua competenza. — C. Napoli, 11 gennaio 1881, Mininni, Riv. pen., XIV, 58; Bett., 1881, 162.

46. Se taluno venne portato alla udienza del pretore come imputato del reato di danno dato ai termini dell' art. 449 lett. *a* e *b* del c. p. toscano, reato indubbiamente di competenza del pretore, questi non violava le regole di competenza e gli art. 11, e 12 c. p. p., se all'esito del dibattimento potè convincersi che il fatto presentava invece la figura del reato di ragione illecitamente fattasi senza violenza e senza quei caratteri di gravità che avrebbero per avventura potuto renderlo punibile coll' esilio fino ad un anno, e lo puniva colla pena pecuniaria di lire 10 toscane ai termini dell' art. 146 § I° del cod. suddetto. — C. Firenze, 22 giugno 1881, Vignoli, Legge, 1881, II, 741.

47. Per tutti gli incidenti, conseguenze delle condanne subìte sotto gli aboliti tribunali criminali dei diversi Stati d' Italia, sono competenti a giudicare le Corti d' appello nelle sezioni degli appelli correzionali. — C. Roma, 30 marzo 1881, Doni, Foro II, 150.

48. Deve mantenersi la competenza del pretore, come ebbe a dichiararla il giudice istruttore, se il pretore elevò il conflitto senza esaurire il dibattimento orale, e se il processo scritto induce a credere che il reato non debba essere punito oltre i tre mesi di carcere. — C. Roma, 23 novembre 1881, Niccolantonio, Corte S. Roma, 1881, 1136.

49. Perchè il tribunale giudicante possa dichiarare la propria incompetenza, a norma dell'art. 395 proc. pen., non basta accennare alla possibilità di novelli elementi, che diano al fatto in esame i caratteri di crimine, ma che dal dibattimento risultino elementi certi ed indubitati che conducano a quella conseguenza. — A. Catania, 15 novembre 1881, Di Lorenzo, Foro, II, 378.

50. Deve giudicare il tribunale correzionale e non il pretore, cui fu dal giudice istruttore rinviata la causa di minaccie punite dall'art. 686 n. 2 del codice penale, se il pretore nello insieme degli elementi discussi ebbe a rilevare essenziali circostanze di fatto, per le quali le minaccie assumevano un carattere più grave ed eccedente la sua competenza. — C. Roma, 11 settembre 1880, Belisario, Corte S. Roma, 1880, v. s. 231.

51. A mente dell'ultimo inciso dell'art. 396, in correlazione del primo comma del precedente art. 395 p. p., deve dichiararsi incompetente a giudicare il tribunale che, non per circostanze nuove apparse nel pubblico dibattimento, ma per elementi di convinzione che ne siano stati meglio avvalorati, vegga assumersi dal reato un titolo diverso da quello. che la sentenza di rinvio avea definito e sia di competenza della Corte di assise. — C. Roma, 20 luglio 1881, Pompili, Corte S. Roma, 1881, 1215.

52. Il reato che può secondo le circostanze esser punito con pena criminale o con pena correzionale (p. es. sottrazione di effetti pegnorati commessa dal custode giudiziario, art. 298 cod. pen.) è sempre da considerarsi crimine, agli effetti della competenza.

53. Epperò non può il giudice istruttore rinviarne il giudizio al tribunale correzionale, salvo alla sezione di accusa la facoltà di correzionalizzare il crimine in vista delle circostanze che rendono applicabile la pena correzionale. — C. Napoli, 9 marzo 1881, Rioles, Foro, II, 275.

54. Spetta alla sezione d'accusa, non al giudice istruttore, di riconoscere se a favore dell'imputato di ferimento con pericolo di vita ed incapacità al lavoro per oltre 30 giorni concorrono circostanze attenuanti, per rinviare la causa alla competenza correzionale. — C. Roma, 11 aprile 1881, Ercoli, Corte S. Roma, 1881, 955.

55. Alla sezione di accusa soltanto compete di rinviare, giusta l'art. 440 della procedura penale, al tribunale correzionale l'imputato di furto qualificato ai termini dell' art. 607 n. 2 del codice penale. — C. Roma, 3 maggio 1880, Nerputi, Corte S. Roma, 1880, v. s. 215.

56. Non il tribunale correzionale in camera di consiglio, ma la sezione d'accusa è competente ad ordinare il rinvio al giudizio del tribunale, nel caso di ferimento volontario con pericolo di vita ed impedimento al lavoro per trenta e più giorni. — C. Roma, 25 febbraio 1881, Dell'Agata e Balestri, Corte S. Roma, 1881, 929.

57. Spetta unicamente alla sezione d'accusa il decidere, se per circostanze scusanti od attenuanti debbasi rinviare al giudizio correzionale l'imputato d'avere gettato del caffè bollente ad un carabiniere reale nell'esercizio delle sue funzioni, cagionandogli una malattia ed incapacità al lavoro per giorni nove. — C. Roma, 22 aprile 1881, Gelli e Pennaresi, Corte S. Roma, 1881, 952.

V. *Appello pen.* 21-23 — *Appropriazione indebita* 4, 18 — *Avvocati e procuratori* 17 — *Bollo* 81-84 — *Carte da giuoco* 25-29 — *Conflitto di giurisdizione pen.* 4 — *Contrabbando* 16, 28,

36, 39-41 — *Corte d'assise* 36-40 — *Cosa giudicata pen.* 4 — *Danni in materia pen.* 18, 9, 33' 43 — *Dazio consumo* — *Duello* 1, 4, 5 — *Falso penale* 3-5 — *Ferite e percosse* 17, 18, 20 — *Giudizio* 1, 2, 15-17 — *Incendio* — *Infante* 6 — *Ingiurie* 2 — *Leva militare* 14 — *Libertà individuale* 7 — *Marina mercantile* 8 — *Militari* 3 — *Oltraggio e violenze* 18 — *Pena* 22 — *Privative* (generi di) — *Provocazione a reati* 2 — *Sezione d'accusa* — *Spergiuro* 14 — *Sottrazione da luogo di pubb. deposito* 13-15 — *Testimonianza falsa* 3, 34.

Complicità — [c. p. 103-105].

1. Il concorso immediato alla esecuzione di un reato e l'aiuto efficace prestato alla consumazione di questo nell'atto stesso in cui il reato si eseguisce, configurano la ipotesi dell' agente principale prevista dall' art. 102 n. 3, del cod. pen.; il concorso non immediato costituisce la forma di complicità contemplata dall' art. 103, n. 3.

2. La questione ai giurati se l' accusato sia colpevole di avere, nell' atto stesso in cui si eseguiva il reato, prestato aiuto efficace a consumarlo o di avere concorso con l' opera propria al reato medesimo (senza aggiungere che questo concorso fosse immediato), é viziata di complessità, siccome inchiudente le due ipotesi dell'agente principale e del complice. — C. Torino, 25 novembre 1880, Mazzali, M. trib. Mil., 1881, 93.

3. Il complice può secondo legge essere colpito da pena maggiore di quella inflitta all' autore principale. — C. Roma, 14 luglio 1880, Petey, Foro, II, 259 (n).

4. Quando il magistrato rispetta per l'autore e pel complice necessario il genere ed il grado di pena spettante egualmente all' uno ed all'altro, ottempera all' art. 104 del cod. pen., restando poi in sua balia di spaziare diversamente nella latitudine del grado nell' uno e nell' altro, a seconda delle peculiari circostanze riferibili a ciascuno, non altrimenti che indiscutibilmente egli far potrebbe tra autore ed un altro nel reato medesimo. — C. Napoli, 4 maggio 1881, Piscitelli, Riv. pen., XIV, 325.

5. Il complice necessario in un reato non può mai essere condannato ad una pena maggiore di quella inflitta all' autore.

6. Perchè esista la complicità necessaria premeditata in un omicidio premeditato, occorre, oltre le altre circostanze, che il complice abbia avuto scienza della premeditazione del reato per parte dell' autore. — C. Palermo, 22 agosto 1881, Mingiardi e Iudicelli, Circ. giur., 1881, 133.

7. Per ritenersi assassinio l'omicidio volontario bisogna che l'aggravante della premeditazione o dell'agguato concorrano nell' autore, senza di che il complice non può essere responsabile dell' aggravante, comunque gli atti di sua assistenza o cooperazione siano stati premeditati od eseguiti per agguato. — C. Palermo, 17 gennaio 1881, Napoli, Foro, II, 116.

8. A rendere responsabile il complice dell' aggravante della premeditazione nell' omicidio é necessario risulti della scienza che egli ne abbia avuto.

9. Infondatamente quindi gli viene detta circostanza addebitata, quando non sia stata proposta ed affermata dai giurati analoga questione. — C. Palermo, 11 luglio 1881, Cataldo e Napoli, Foro, II, 476.

10. Opera legalmente il presidente delle assise, che in tema di complicità chiede ai giurati se sia stata tale che senza di essa il reato non si sarebbe commesso, comunque di tale circostanza non siasi fatto cenno nella sentenza di rinvio.

11. La circostanza che l' imputato di furto, agli effetti dell' art. 608, non conviva col derubato, è meramente personale, e perciò non comunicabile al complice per virtù della sola scienza che questi ne abbia avuto. Quindi siffatta circostanza nel verdetto vuol essere separatamente affermata e per l'autore principale e pel complice, onde poterla porre a carico del complice. — C. Palermo, 21 febbraio 1881, Margiotta, Riv. pen., XIV, 24; Bett., 1881, 165; Circ. giur., 1881, 105.

12. In tema di complicità in omicidio premeditato, dev' esser dal presidente elevata la questione ai giurati, se l' autore dell' omicidio formò prima dell' azione il disegno di uccidere. — C. Palermo, 2 maggio 1881, Urrata e Scacco, Foro, II, 431 (n).

13. Trattandosi di delitto improvviso, é ammissibile il concetto di un precedente concerto fra più agenti. — C. Firenze, 4 dicembre 1880, Carmignani, M. giud. Ven., 1881, 91; Legge, 1881, I, 283; Bett., 1881, 85.

14. La complicità corrispettiva in omicidio volontario non é testualmente prevista dal codice vigente, ma essendo fondata sui principi di diritto, può ben essere formulata come ipotesi di reità — C. Napoli, 3 agosto 1881, Baccari, Filangieri, 1881, 318.

15. Trattandosi di omicidio commesso da più individui con unica ferita della quale non si conosca il preciso autore, e constando dell' aiuto e dell' assistenza reciproca prestatasi dagli accusati nella consumazione del reato, ben si può ritenere applicabile ai medesimi la teoria della complicità corrispettiva, e quindi dichiararli punibili a norma dell' art. 103, n. 3, cod. penale. — C. Palermo, 1 luglio 1880, Mazzaglia, Foro, II, 90.

16. Non é nulla la quistione sulla complicità corrispettiva, se in essa si parla di aiuto ed assistenza vicendevole nei fatti di preparazione e facilitazione del reato, se vi si aggiunge ancora in quelli di esecuzione. — C. Napoli, 3 agosto 1881, Baccari, Filangieri, 1881, 318.

17. L' imputato chiamato a rispondere di complicità in contrabbando di tabacco non ha diritto a pretendere che si discuta e giudichi soltanto intorno alla complicità non necessaria.

18. Il pubblico ministero può appellare contro la sen-

tenza del tribunale che ritenne l'imputato suddetto colpevole di complicità non necessaria, mentre a suo dire sarebbesi dovuto ritenere responsabile di complicità necessaria e punito con pena più grave di quella stata irrogata. — C. Roma, 8 aprile 1881, Valli, Corte S. Roma, 1881, 367; Riv. pen., XIV, 334; Annali, 1881, 95.

V. *Adulterio* 4 — *Bancarotta* 12, 13 — *Contrabbando* 23, 26 — *Dazio consumo* 113-115, 120, 199, 200 — *Giurì* § II, 25, 55-59, 77-79 — *Giurì* § III, 23-25 — *Leva militare* 16, 17 — *Mandato a delinquere* 3 — *Premeditazione* 13, 14 — *Ricettazione* 1, 2 — *Rinvio pen.* 2 — *Stampa* 31, 35 — *Sentenza pen.* (misura della pena) 29 — *Truffa* 14.

Compositori amichevoli — [c. p. c. 20 n. 1, 31 n. 1] V. *Arbitramento*.

Compra e vendita — V. *Vendita*.

Compromesso — [c. p. c. 8-34] V. *Arbitramento*.

Comproprietà — V. *Comunione e condominio*.

Comune — [L. com. e prov. 20 marzo 1865; L. 14 giugno 1874, n. 1961; L. 4 luglio 1874, n. 2011; c. c. 432, 518, 1060].

SOMMARIO.

BIBLIOGRAFIA.

1. Modificazioni alla legge comunale e prov. L. GATTI, Alessandria, Tip. Ragazzone.
2. Trattato di diritto e procedura comunale F. BUFALINI, Torino, Tip. Celanza.
3. Sulla autonomia amministrativa del Comune. Luigi Egidio NICETI, Torino, Unione tip. editrice.
4. Si può agire in giudizio nell'interesse del Comune. BIONDI, Mon. pret., 1881, 233.

GIURISPRUDENZA.

5. La circostanza che la sede del Comune si trovi in una frazione del Comune stesso da qualche tempo,

coll' acquiescenza dei comunisti e dell' autorità governativa, anche per mancanza di un decreto reale o di altro provvedimento amministrativo che l'abbia ivi stabilita, costituisce a favore della frazione, in cui si trova, un possesso di stato, che non può essere innovato senza l'osservanza del procedimento stabilito dall' art. 176 della legge comunale e provinciale.

6. Merita quindi di essere annullato il visto per l'esecutorietà apposto dal prefetto alla deliberazione del consiglio comunale colla quale si trasferisca la sede del Comune in altra frazione, in seguito a semplici allegazioni del sindaco e di alcuni consiglieri, che la sede del Comune si trovi nella frazione in cui è posta, per abuso e non per diritto. — C. Stato, 18 agosto 1880, Com. di Tribogna, Foro, III, 110 (n).

7. Data la concorrenza delle condizioni stabilite dagli articoli 13, 14, 15 e 16 della legge comunale, il Governo esercita sulle materie ivi contemplate una vera delegazione legislativa, nè le sue facoltà possono per conseguenza essere menomate da private convenzioni.

8. Le facoltà di modificare le circoscrizioni inchiude tanto la facoltà di attribuire la giurisdizione sugli abitanti, quanto quella di esigere le sovraimposte sul territorio.

9. Il diritto di sovraimporre non può considerarsi come un credito qualunque, oggetto di private convenzioni, ma sibbene come un mezzo da sopperire alle spese comunali. — C. Stato, 13 novembre 1880, Elettori della Borgata di Vaglio, Com. di Zumaglia, Foro, III, 10.

10. Il Comune può, di fronte a provvedimento amministrativo che ne stacchi una frazione o borgata per aggregarla ad altro Comune limitrofo, muovere richiamo all' autorità giudiziaria perchè, in rapporto a diritto leso, siano circoscritti gli effetti del provvedimento stesso, se illegale. — C. Roma, 23 dicembre 1881, Com. Torre Pellice c Com. Luserna S. Giovanni, e Min. Int., Corte S. Roma, 1881, 990; Legge, 1882, I, 471; Cons. amm., 1882, 119 e 275; Annali, 1882, p. sp. 31; Man. amm., 1882, 237.

11. Fra i beni patrimoniali di un Comune si devono annoverare anche quelli che il Comune stesso sottopone all' uso pubblico.

12. Quindi, poichè l' art. 3 della convenzione internazionale 7 marzo 1861 fra la Sardegna e la Francia (concernente la delimitazione dei due Stati in seguito e per effetto della cessione di Nizza e Savoia) lasciava intatti i diritti di proprietà e di uso dei Comuni dei paesi rispettivi, consegue che i beni di un Comune passato alla Francia e soggetti ad uso pubblico, situati nel territorio aggregato a Comuni rimasti all'Italia (nel caso concreto l' altipiano del Moncenisio) continua a spettare al Comune passato alla Francia. — C. Torino, 31 maggio 1881, Com. di Ferrara Cenisio c. Comune di Lanslebourg, M. trib. Mil., 1881, 941; Giur. Tor., 1881, 615; Legge, 1882, I, 48.

13. I diritti che tutti gli abitanti di un Comune hanno ed esercitano in comune, si acquistano dal Comune, il quale perciò ha ragione di rivendicarli e difenderli. — C. Firenze, 20 gennaio 1881, Rastelli c. Comunità di Suvereto, Legge, 1881, I, 265; G. pret., 1881, 57; M. giud. Ven., 1881, 66; Annali, 1881, 23.

14. Non trova ostacolo nello spirito della legge 5 giugno 1850 l' acquisto per parte di un Comune di uno stabile allo scopo di impiantarvi un mulino, nel solo caso che il Comune non miri a fare una speculazione, ma bensì a provvedere ad un interesse pubblico, e sia suo unico scopo quello di far cessare gli inconvenienti e i non lievi danni che la popolazione risente dalla assoluta mancanza di mulini del territorio del Comune. — C. Stato, 11 febbraio 1881, Com. di Anticoli di Campagna, Foro, III, 129 (n).

15. La deliberazione della deputazione provinciale colla quale si autorizza un Comune a vendere un tratto di suolo comunale, qualora sul medesimo esitsano delle servitù di passaggio, è improvvida, e come tale deve essere annullata. — C. Stato, 27 ottobre 1880, Gambale c. Com. di Montemarano, Foro, III, 24 (n).

16. L'art. 573 del codice civile è scritto nell'interesse dei privati e non contempla gli orinatoi pubblici.

17. Un Comune può aprire quindi orinatoi pubblici nelle strade e vicoli senza osservare le distanze prescritte in quell'articolo.

18. Le parole *salvo le prescrizioni di legge*, che si leggessero nel relativo regolamento municipale, devono riferirsi non all' art. 573, ma agli art. 1151 e 1152, pel caso in cui, non essendo costrutti a regola d'arte gli orinatoi, producano dei danni. — A. Torino, 6 marzo 1880, De Notaristefano c. Com. di Taranto, Foro, I, 867 (n).

19. Non si può stabilire *per massima generale* se i *prati naturali e perenni di montagna* debbano considerarsi o pur no per beni incolti, a termini della legge 4 luglio 1874, che rende obbligatorio il ridurre a coltura, o agraria o silvana, i beni incolti patrimoniali dei Comuni ; ma devesi invece decidere caso per caso. — C. Stato, 29 dicembre 1880, Min. ind. agric. e commercio, Foro, III, 41.

20. È in facoltà dell'autorità municipale di concedere l'occupazione del suolo pubblico ad uso degli *omnibus*, o di altri veicoli con norme determinate per le stazioni, pel numero, per le linee e per ogni disciplina richiesta dalla necessità di provvedere all' interesse della circolazione e all'ordine del servizio. — C. Stato 19 febbraio 1881, Com. di Roma, Foro, III, 45 (n).

21. La revoca di una concessione municipale per l'occupazione temporanea e gratuita di spiazzi ed aree pubbliche non dà diritto ad indennità.

A — C. Napoli, 13 settembre 1880, Gallucci c. Comune di Cosenza, Foro, I, 12 (n).

22. La facoltà che hanno i Comuni, giusta l'art. 57, n. 7 del regolamento 8 giugno 1865 per l'esecuzione della legge com. e prov., di determinare gli spazi per le fiere, mercati e luoghi pubblici, si deve intendere limitata agli spazi ed aree pubbliche, per la cui occupazione i Comuni medesimi hanno facoltà di imporre una tassa, giusta l'art. 118, n. 3 della citata legge.

23. I Comuni non possono quindi proibire che un commerciante in occasione di fiere o mercati si valga di spazi e aree private dai proprietari locategli per l'esercizio del suo traffico, ed ove abbiano ciò proibito, deve l'autorità giudiziaria chiamata a pronunziare sulla contravvenzione, dichiarare nella specie inapplicabile il regolamento comunale. — C. Torino, 30 marzo 1881, Maggioni, M. trib, Mil., 1881, 534; Cons. amm., 1881, 181; R. amm., 1881, 400; Legge, 1881, II, 356; G. pret., 1881, 462; Bett., 1881, 272.

24. Nella mancanza di tariffa specifica delle tasse per le occupazioni temporanee del suolo pubblico in una città, se fu data nei modi di legge all'autorità municipale facoltà di ragguagliare essa le proporzioni, entro certi limiti, ai singoli casi, la tassa così determinata dall'autorità competente dev'essere rispettata, senza che sia luogo ad altre indagini.

25. Che se quella facoltà non fu concessa, ed allora manchi all'amministrazione pubblica il mezzo legale di attuare la tassa determinandola, deve respingersi come illegittima quella richiesta in misura arbitrariamente determinata.

26. Nell'uno come nell'altro caso torna inutile il sapere, se la tassa richiesta sarebbe o no giusta, secondo criterî di estimazione più o meno conformi al dritto comune. — C. Roma, 6 dicembre 1881, Com. di Roma c. Santini, Corte S. Roma, 1881, v. s. 967.

27. Il consiglio comunale soltanto è giudice della validità dei motivi d'urgenza delle deliberazioni prese in suo nome dalla giunta o dal regio delegato straordinario: — e se il consiglio non ravvisa in tali deliberazioni l'urgenza allegata, basta questo suo giudizio a viziare le deliberazioni medesime.

28. Se quindi il regio delegato straordinario ha alienato d'urgenza in nome del consiglio comunale una zona di strada comunale, e se il consiglio comunale ha impugnato tale alienazione, perchè non urgente, questo suo provvedimento, è corretto e regolare se è dimostrato che non vi era l'urgenza allegata; tanto più che trattandosi di una zona di strada comunale, l'alienazione per gli effetti degli articoli 18 e 22 della legge sulle opere pubbliche non può aver luogo senza le formalità ivi prescritte. — C. Stato, 1 ottobre 1881, Com. di Montazzoli, Foro, III, 127 (n).

29. In virtù dell'art. 87 n. 1 della legge comunale spetta al consiglio comunale di deliberare intorno agli stipendi, indennità e salari degl'impiegati e degli inservienti comunali, e circa alle gratificazioni da concedersi ai medesimi.

30. Non si potrebbe quindi ritenere la competenza nella giunta di concedere le gratificazioni agli inservienti; deducendo tale competenza per analogia dell'art. 93 n. 2 della legge predetta, giacchè si darebbe a questo articolo un'estenstensione non consentita, nè dalla lettera, nè dallo spirito della legge. — C. Stato, 23 ottobre 1880, Com. di Cerignola, Man. amm., 1881, 13; Legge, 1881, I, 106; Cons. amm., 1881, 38; Bett., 1881, p sp., 38.

31. L'art. 82 della legge comunale riguarda due specie di istituzioni, quelle cioè fatte alla generalità degli abitanti del Comune o alle sue frazioni e le altre alle quali sono applicabili le regole degli istituti di carità e beneficenza.

32. Nel primo caso, quando siavi conflitto d'interessi fra il Comune e la frazione, il prefetto può convocare gli elettori per la nomina di tre commissari, i quali provvedano all'amministrazione colle facoltà del consiglio; nel secondo invece non vi ha che la sorveglianza del consiglio comunale, il quale può sempre esaminare l'andamento e vederne i conti.

33. Perciò trattandosi di un ospizio per gli ammalati appartenenti ad una frazione del Comune, non essendo il medesimo una attività e proprietà patrimoniale della detta frazione, non è il caso della nomina della commissione speciale portata dal detto articolo 82, ed il decreto di convocazione degli elettori emesso dal prefetto deve annullarsi. — C. Stato, 17 giugno 1881, Com. di Castelvetro, Foro, III, 99.

34. È viziata da nullità per effetto dell'art. 15 della legge 20 aprile 1871 la deliberazione del consiglio comunale colla quale fu nominato ad assessore supplente il fratello dell'esattore comunale — C. Stato, 14 aprile 1880, Com. Rotonda, Tancredi, Foro, III, 33.

35. Quando nella nomina di un assessore, in due distinte votazioni si è verificata parità di voti a due candidati e si è proceduto ad una terza votazione sul nome degli stessi due candidati in discussione, quest'ultima votazione deve considerarsi come un vero ballottaggio a norma dell'art. 47 del regolamento comunale 8 giugno 1865; e se perciò anche in questa terza votazione i due candidati ottengono un numero uguale di voti s'intende eletto il più anziano dei due.

36. Le norme del citato art. 47 del regolamento per pratica giurisprudenza sono applicabili anco alle altre votazioni del consiglio comunale e quindi anche alla nomina dei membri della congregazione di carità. — C. Stato, 6 agosto 1881, Com. di Guardiaregia, Foro, III, 151.

37. È in facoltà della giunta comunale l'autorizzare la spesa per revisione dei ruoli per uso delle li-

ste elettorali, quando i ruoli dati dallo esattore siano insufficienti allo scopo. — C. Conti, 24 gennaio 1881, Foratti c. Com. di Magliadino, Foro, III, 32 (n).

38. L' emissione dei mandati ed il loro pagamento sono due funzioni distinte. La prima appartiene alla giunta comunale, la seconda all' esattore o tesoriere.

39. Sebbene l' esattore o tesoriere comunale ricusi di pagare alcuni mandati rilasciati dalla giunta a creditori del Comune, la giunta non ha tuttavia la facoltà di intimare ad una lista di debitori di non pagare all' esattore, ma di estinguere colle somme da essi dovute i mandati che di mano in mano sarebbero emessi dalla giunta e consegnati ai suoi creditori. — C. Stato, 2 febbraio 1881, Giunta com. di Penne, Foro, III, 52 (n).

40. Lo stanziamento nel bilancio comunale del fondo per una determinata spesa non implica la facoltà alla giunta di effettuare la spesa prevista, ma occorre sempre, a tale effetto, una deliberazione speciale del consiglio comunale. — C. Stato, 24 settembre 1881, Min. Interno, Foro, III, 115 (n).

41. Il conto che la giunta comunale deve rendere ai termini dell' articolo 96 della legge comunale, si riferisce al conto morale della gestione della giunta, e non ha nulla che fare col conto materiale delle entrate e delle spese, il quale, a termini dei successivi articoli 124 e 125, è reso dallo esattore.

42. Quindi il prescritto dell' art. 86 della legge stessa non può a meno di riferirsi al conto morale della gestione della giunta, vale a dire all' unico conto che la giunta stessa è tenuta di rendere al consiglio.

43. E perciò i membri della giunta non possono prendere parte nel consiglio comunale alla votazione del detto conto morale. — C. Stato, 9 dicembre 1880, Cons. com. di Codognè, Foro, III, 104 (n).

44. La facoltà di richiedere e concedere la separazione di patrimonio e di spese a favore delle frazioni di un Comune, è limitata ai soli cinque capi di spese obbligatorie risultanti dal combinato disposto degli articoli 16 e 13 n. 3 della L. com. e prov. 20 marzo 1865, all. A.

45. Conseguentemente è inammissibile l' istanza, avanzata dagli abitanti di una frazione, di essere ammessi alla separazione di tutte le spese obbligatorie senza alcuna distinzione. — C. Stato, 18 dicembre 1880, Com. d' Orgiano. R. amm., 1881, 512.

46. Quando per antica consuetudine certe e determinate spese per opere pubbliche (ad es., ristaurazione e spurgo di pozzi comunali), sono sempre state sopportate, prima dell' attivazione della legge com. e prov. 20 marzo 1865, dalla frazione in cui sono situate, non può il consiglio comunale deliberare che le spese medesime vengano poste a carico della generalità degli abitanti, anche quando la frazione a cui particolare vantaggio sono fatte, non ecceda i 500 abitanti. — C. Stato, 15 dicembre 1880, Com. di S. Odorico, Foro, III, 88 (n).

47. Non è stabilito da alcuna legge che i Comuni non possano applicare le tasse stabilite dalle leggi 26 giugno 1866 e 26 luglio 1868, se prima non hanno applicate tutte le tasse loro attribuite dall' art. 118 della legge comunale.

48. La legislazione vigente proibisce bensì che i Comuni possano essere autorizzati ad eccedere il limite normale della sovraimposta, se non hanno prima esperito un dato numero delle tasse loro attribuite, ma non prescrive punto che i Comuni non possano esperire le loro tasse speciali prima di avere raggiunto il limite legale della sovrimposta fondiaria. — C. Stato, 9 dicembre 1880, Com. di Grassano e Dep. prov. di Potenza, Foro, III, 17.

49. L' art. 210 della legge comunale considera l' annuo compenso assegnato al sindaco come una indennità di spese, e perciò la deputazione provinciale non può redarguirsi se, nell'autorizzare il Comune ad eccedere il limite legale della sovrimposta, avendo trovato stanziata nel bilancio comunale tale spesa, la trasporta in una categoria meglio conveniente alla sua natura.

50. I Comuni che eccedono il limite legale della sovraimposta debbono essere solleciti di deliberare il bilancio nella sessione di autunno, per poterlo inviare alla deputazione provinciale e riaverlo approvato innanzi il 1 novembre di ciascun anno, per gli effetti della legge 23 giugno 1873.

51. Se invece l' invio del bilancio si facesse tardivamente ed occorresse poi alla deputazione provinciale di rimandarlo al Comune colle sue osservazioni prima di approvarlo, per cui si rendesse impossibile l' approvazione in tempo utile per la denunzia dell' aliquota, il Comune deve imputare a se stesso se è tenuto a sostenere la spesa pei ruoli suppletivi della sovrimposta. — C. Stato, 9 agosto 1881, Com. di Monticoli d' Ongina, Foro, III, 146 (n).

52. Per l' art. 141 della legge comunale, prima di fare lo stanziamento di ufficio nel bilancio del Comune, la deputazione provinciale ha l' obbligo soltanto di udire il consiglio comunale, ciò che non importa una confutazione polemica delle ragioni in contrario addotte dal Comune.

53. Sono a carico del Comune le spese per le operazioni demaniali eseguite da un avvocato e da un perito, quando le rispettive indennità sieno state liquidate dal prefetto quale commissario a forma di legge, e perciò trattandosi di un debito liquido, devono essere stanziate nel bilancio comunale.

54. Le eccezioni opposte dai Comuni per non stanziare in bilancio le somme dovute per ratizzi stradali, cioè di lavori non eseguiti, e di riparto di somme errato, non hanno valore, dovendo soddisfare ciascuna quota alla sua scadenza, e

potendo dopo lo stanziamento far valere le proprie ragioni per la rettifica della liquidazione.

55. In forza dell'art. 141 succitato, la deputazione ha il diritto di procedere allo stanziamento nella parte attiva del bilancio delle somme, che occorrono per far fronte agli stanziamenti fatti di ufficio nella parte passiva. — C. Stato, 25 agosto 1881, Cons. di Serra S. Bruno, Foro, III, 148.

56. La spesa incontrata da un Comune per il passaggio delle LL. MM. è una spesa giustificata e impreveduta, a coprire la quale regolarmente il consiglio provvede con storni sui bilanci e con prevalersi delle opportune partite di introito. — C. Stato, 6 agosto 1881, Com. di Soverato, Foro, III, 131.

57. L'art. 133 della legge 23 ottobre 1859 sull'amministrazione comunale e provinciale contiene una disposizione generale, che non poteva avere applicazione nei casi in cui la legge stessa avesse diversamente ordinato, com'era fatto per le capitolazioni dei Comuni coi loro salariati, le quali finchè fossero contenute entro i limiti di un quinquennio erano poste nella piena e assoluta balìa dei consigli comunali, e quindi sottratte all'approvazione della deputazione provinciale.

58. Conseguentemente, stipulatasi fra un Comune ed il suo segretario, vigente la legge del 1848, una capitolazione duratura per anni cinque, e rinnovabile tacitamente di quinquennio in quinquennio, ove non precedesse diffida due anni prima della scadenza, essa, mancando tale diffida, dovevasi ritenere efficace anche di fronte al citato art. 133 della sopravvenuta legge del 1859, che sottoponeva all'approvazione della deputazione provinciale le spese vincolanti il bilancio per più di 6 anni, ed in base all'articolo 84 che autorizza i Comuni a stipulare da sè capitolazioni per un quinquennio. — C. Torino, 18 agosto 1881, Com. di Meana c. Sartour, M. trib. Mil., 1881, 915; Giur. Tor., 1881, 640.

È obbligatoria la spesa:

59. — per il restauro del teatro comunale, se non è di mero lusso. — C. Stato, 23 luglio 1881, Com. di Celle Ligure, Foro, III, 114.

60. — Conf. — C. Stato, 8 aprile 1881, Cons. com. Montefano e Dep. prov. di Macerata, Foro, III, 113.

61. — per la somministrazione dell'alloggio militare ai carabinieri in perlustrazione, che trovansi obbligati a pernottare nei Comuni del proprio distretto. — C. Stato, 31 gennaio 1880, Ministero Interno, Foro, III, 23 (n).

62. — per le visite necroscopiche. — C. Stato, 14 ottobre 1880, Com. D'Origlio, Foro, III, 43.

63. — per l'indennità dovuta al pretore per l'ispezione da lui fatta ai registri dello stato civile. — C. Stato, 20 novembre 1880, Com. di Crespano, Foro, III, 39 (n).

64. — per le scuole ed i concerti musicali se hanno precedenti impegni morali. — C. Stato, 24 settembre 1881, Com. di Campiglia Marittima, Foro, III, 128 (n).

65. Sebbene l'art. 235 della legge comunale disponga che nel caso di scioglimento del consiglio comunale si debba provvedere per una nuova elezione entro un termine non maggiore di tre mesi, e quindi debba inferirsene che l'opera del regio delegato straordinario non possa protrarsi al di là di questo termine, tuttavia quando avvenga che il delegato straordinario abbia prolungato la sua permanenza nel Comune per lo insediamento del consiglio comunale e della giunta, eccedendo così il termine suddetto, non gli si può contestare il diritto di pretendere, anche per i giorni eccedenti i tre mesi, l'indennità liquidata a suo favore in somma giornaliera.

66. Il credito del regio delegato straordinario, per la indennità che gli compete, è certo e liquido ed il Comune non può rifiutarsi al pagamento, a pena dei provvedimenti d'ufficio per parte della deputazione provinciale, sotto pretesto di ragioni di danni esperibili verso il delegato, in dipendenza di atti da questi compiuti, che si pretendono lesivi dell'economia comunale od eccedenti le sue attribuzioni. — C. Stato, 21 gennaio 1881, Com. di Toffia, Foro, III, 87 (n).

67. Quando il consiglio scolastico provinciale, per la negligenza del Comune, ha dovuto provvedere d'ufficio alla nomina di un maestro, e il Comune, non avendo reclamato con valide ragioni contro la nomina d'ufficio, ma limitatosi soltanto a non riconoscere quel maestro, dovette la deputazione provinciale stanziare di ufficio nel bilancio del Comune lo stipendio di quell'insegnante, a tale stanziamento non può più opporsi il Comune, invocando ragioni speciali in contrario, che esso non dedusse a suo tempo presso il consiglio scolastico prima del provvedimento della deputazione provinciale.

68. Il non avere riconosciuto il maestro nominato d'ufficio, e il non averlo ammesso ad esercitare la sua carica, è un fatto che non crea nè dimostra nessun diritto nel Comune in senso di derogare alla validità della nomina d'ufficio. — C. Stato, 13 aprile 1881, Com. Casarano, Foro, III, 101.

69. Per le regie patenti 9 agosto 1836 l'obbligo dei Comuni di fornire le truppe del necessario si estende oltre i tre giorni, quando il comando militare si trovi nell'impossibilità di farlo. — C. Stato, 14 ottobre 1880, Com. Como c. Pref. Milano, Foro, III, 1.

70. Non è obbligatoria pei Comuni la spesa per la rinnovazione dei registri di stato civile rimasti distrutti nell'incendio fortuito seguito nell'archivio del tribunale, dove erano depositati.

71. I Comuni, non avendo alcun interesse a che si conservi in altro ufficio governativo la copia degli atti ch'essi già tengono nel loro archivio, ed essendo nell'interesse generale della Nazione che questi atti debbano esistere anche nell'archivio

del tribunale, la spesa da farsi per la rinnovazione degli atti medesimi che fossero stati distrutti deve sopportarsi dal Governo. — C. Stato, 30 giugno 1880, Com. di Contigliano, Foro, III, 1.

72. L' art. 145 della L. com. è applicabile quando si tratti di verificazione della regolarità degli uffici comunali, e nel solo caso di ommissione d'incombenze loro affidate.

73. Quindi se un Comune a tempo debito ha trasmessa una copia della relazione trimestrale di visita al carcere mandamentale, ed il prefetto la respinse, perché fosse rimessa nuovamente in doppio esemplare, ciò che non è prescritto da alcuna legge o regolamento, inviando poscia un commissario a ritirarla; qualora il Comune dimostri di averla spedita, sebbene non sia pervenuta allo uffizio di prefettura, non si può dire che non abbia adempito al suo obbligo.

74. Perciò è illegale il decreto della dep. prov. col quale venne spedito un mandato di uffizio a carico del Comune per pagar le spese del commissario. — C. Stato, 21 gennaio 1881, Sindaco di Moggio e Com. di Udine, Man. amm., 1881, 95; Cons. amm., 1881, 116; Bett., 1881, 72; Legge, 1881, I, 606.

È facoltativa la spesa:

75. — per il predicatore, se non é fondata sopra un vincolo contrattuale e d' indole facoltativa, e non può considerarsi come continuativa per ciò solo che per lunghissimo tempo fu iscritta in bilancio. — C. Stato, 21 gennaio 1881, Com. di Piobbico, Foro, III, 64 (n).

76. — per l' associazione alla gazzetta ufficiale. — C. Stato, 9 agosto 1881, Com. Monticoli d' Orgina, Foro, III, 146.

77. — per l' abbono della tassa di ricchezza mobile al segretario comunale. — C. Stato, 5 febbraio 1881, Com. di Tretto, R. amm., 1881, 510.

78. — per l' aumento dello stipendio al segretario comunale. — C. Stato, 1 ottobre 1881, Com. di Morando, Foro, III, 144 (n).

79. — pel mantenimento di orfani poveri incapaci al lavoro. — C. Stato, 23 ottobre 1880, Com. di Sospiro, R. amm., 1881, 175.

80. Per il disposto dell' art. 3 della legge 14 giugno 1874 le deputazioni provinciali non possono autorizzare i Comuni ad eccedere il limite legale della sovraimposta, se non per spese obbligatorie, o per spese facoltative dipendenti da impegni precedenti alla pubblicazione della legge suddetta, ed aventi carattere continuativo.

81. Quindi la spesa stanziata per la prima volta in un bilancio per sussidi scolastici deve essere eliminata, non essendo obbligatoria, e non avendo il carattere di spesa facoltativa continuativa o dipendente da precedenti impegni, per cui si risolve in una mera liberalità. — C. Stato, 13 marzo 1880, Com. Siculiano, Man. amm., 1881, 23; Cons. amm., 1881, 43.

82. Imposta da un Comune la tassa sul bestiame, limitandola ad alcuna specie di animali, in conformità al regolamento provinciale per la tassa stessa, opera rettamente la deputazione provinciale, invitando il Comune ad aumentare la tassa medesima. — C. Stato, 1 ottobre 1881, Com. di Morando, Foro, III, 144 (n).

83. Bandito un concorso ad una condotta medico chirurgica, il Comune vincola la sua libertà sino a che il concorso non abbia avuto il suo termine legale, che è l' elezione o la dichiarazione che il concorso è riuscito vano per mancanza di concorrenti o perché fra essi nessuno è riuscito eletto.

84. Trascorso il termine legale del concorso, il Comune riacquista la sua libertà e può rinnovare il concorso con altre condizioni, o procedere in altro modo alla elezione.

85. Viola quindi le proprie obbligazioni ed offende i diritti dei concorrenti il consiglio comunale, quando delibera la rinnovazione del concorso e la modificazione delle condizioni, ponendo poi in votazione la domanda di coloro che si presentarono al primo concorso. — C. Stato, 11 febbraio 1881, Com. di Canino, Cons. amm., 1881, 194; Bett., 1881, 119.

86. La deliberazione, colla quale un Comune, senza esservi obbligato per legge, assegna ad un suo impiegato, sopra sua instanza in rimunerazione dei lunghi servigi prestati, una pensione di riposo, costituisce una donazione soggetta alla condizione sospensiva dell'approvazione superiore.

87. Essa pertanto anche prima di aver ottenuto questa approvazione, e così in pendenza della condizione, vincola il Comune, che non può recedere se non per mutuo consenso o per una delle cause ammesse dalla legge.

88. Ottenuta poi l' approvazione superiore, la donazione diviene perfetta coll' avveramento della condizione, nè il Comune può rivocarla con una posteriore deliberazione.

89. L' accettazione di questa donazione è insita nella domanda della pensione fatta al Comune, sebbene la pensione si sia assegnata in una somma minore di quella domandata, e si sia stabilito per la sua decorrenza un termine non accennato nella domanda.

90. La facoltà consentita ai Comuni dall' art. 221 della legge comunale di rivocare le loro deliberazioni riguarda soltanto la deliberazione d' ordine economico, non già quelle che hanno generato dei diritti legittimi a favore dei terzi — C. Torino, 21 gennaio 1881, Boneschi c. Com. di Copiano, Giur. Tor., 1881, 249; Cons. amm., 1881, 236.

91. Dopo l' esecuzione data ad una transazione dal Comune, oltre a 40 anni, non può elevare eccezioni sul manco delle forme necessarie, quando l' esito corrispettivo, anno per anno, venne stanziato negli antichi bilanci e superiormente restò

approvato; nella specie i giudici del merito avrebbero pur esclusa nel fatto la sussistenza di quelle eccezioni.

92. Quando la deputazione provinciale dispone, neghittoso il Comune, rilasciarsi un mandato d'ufficio, ed il mandato venne in effetti emesso dal prefetto, si ha in tal fatto la manifestazione del pagamento. — C. Napoli, 2 maggio 1881, Chiesa Ricettizia c. Com. Petina, G. trib. Nap., XXX, 665,

93. La cassa dei censi e prestiti eretta nella città di Torino il 30 aprile 1795, e ripristinata il 1. settembre 1816, non costituiva un ente separato e distinto, ma un ramo particolare dell'amministrazione municipale.

94. Quindi le obbligazioni della cassa erano obbligazioni del municipio, e, soppressa la cassa cogli ordinamenti amministrativi del 1848, non può il municipio ricusarne l'adempimento.

95. In specie, le cedole emesse dal municipio per mezzo della giunta decurionale amministratrice della banca, colla notificanza 2 marzo 1830, coll'affidamento delle dette cedole, sarebbero state ricevute come denaro contante in tutti gli impieghi che potrebbero aprirsi presso la cassa, possono ancora oggidì darsi in pagamento di obbligazioni sottoscritte in imprestiti municipali della città di Torino, e questa non può ricusarle.

96. I Comuni non possono invocare i modi e le forme di contabilità dei loro bilanci, per sottrarsi all'adempimento delle obbligazioni legittimamente contratte. — A. Torino, 19 luglio 1880, Rossi c. Com. di Torino, Giur. Tor., 1881, 48.

97. Acciò un Comune sia liberato efficacemente da un debito, è necessario non solo che spedisca il mandato di pagamento a favore del creditore, ma che giustifichi lo stanziamento in bilancio della somma dovuta. — A. Cagliari, 6 ottobre 1880, Finanze c. Fadda, Bollettino, 1881, 46.

98. La forma dei contratti dei Comuni, essendo stabilita all'art. 128 della legge comunale, non occorre per definirla alcuna deliberazione del consiglio comunale; è soltanto qualora il consiglio creda di prescindere dalla solennità dei pubblici incanti, che deve farne previa domanda al prefetto con speciale deliberazione. E la giunta municipale può soltanto, ove siavi urgenza, chiedere essa la dispensa a termini dell'art. 94 della legge comunale. — C. Stato, 24 settembre 1881, Min. interno, Foro, III, 115 (n).

99. L'interpretazione di un contratto data dalle stesse parti contraenti ha un valore giuridico incontestabile; e, mentre sottrae la disputa al giudizio dei tribunali, che soli sarebbero competenti a deciderla, deve rendere cauta l'autorità amministrativa ad impegnarsi nel risolvere questioni che non sono di sua spettanza.

100. Qando si tratta di spese derivanti in qualsiasi modo da contratti, la competenza prefettizia, a senso dell'art. 2 della legge 14 giugno 1874, non può spingersi con quella larghezza che trova la sua ragione nelle spese volontariamente deliberate dai Comuni.

101. Quindi trattandosi di una indennità deliberata dal consiglio comunale in favore dell'appaltatore del dazio consumo, per un servizio al quale è dubbio se fosse tenuto per contratto, non deve applicarsi l'articolo 2 della legge 14 giugno 1874, non trattandosi di spesa meramente facoltativa. — C. Stato, 3 maggio 1881, Com. di Bitonto, Foro, III, 97.

102. I contratti riguardanti alienazioni, locazioni, appalti di cose ed opere dei Comuni, qualora siano ricevuti dai segretari comunali, massimamente coll'intervento del sindaco, o di chi ne faccia le veci, devono considerarsi come atti pubblici aventi la forza di titoli esecutivi.

103. E qualora per la esecuzione di questi contratti sia concessa analoga ipoteca, la iscrizione presa alla base dell'atto ricevuto dal segretario comunale è pienamente efficace. — A. Trani, 21 maggio 1881, Spadavecchia, e Gioia c. Com. Giovinazzo Gazz. proc., XVI, 435; Cons. amm., 1881, 377; Bett., 1881, 572; Boll. amm. Nap., 1881, 356; R. amm., 1882, 33; Man. amm., 1882, 121; Munic. it. 1882, 83 e 133.

104. A termini dell'art. 6, n. 1 della legge 14 giugno 1874 la giurisdizione della deputazione provinciale in caso di aumento delle imposte comunali non può spiegarsi se non viene eccitata da un reclamo dei contribuenti, che insieme paghino il ventesimo delle contribuzioni dirette imposte al Comune. — C. Stato, 9 decembre 1880, Com. di Grassano c. Dep. Prov. di Potenza, Foro, III, 17.

105. Non è contrario nè alla legge, nè alla giurisprudenza che i Comuni, invece di tenere infruttifere nella propria cassa le somme disponibili nel corso dell'anno in conformità del proprio bilancio, le collochino in conto corrente fruttifero nella cassa dei depositi e prestiti per rilevarle secondo le occorrenze.

106. Tanto il deposito, quanto il ritiro parziale o totale delle dette somme non è soggetto all'autorizzazione dell'autorità tutoria, poichè tali operazioni si possono effettuare sulla semplice domanda del rispettivo municipio. — C. Stato, 17 gennaio 1881, Com. di Chiavari, Foro, III, 71 (n).

107. In forza dell'ultimo inciso dell'articolo 142 della legge comunale è tolta alla deputazione provinciale, ed *a fortiori* al prefetto presidente della medesima, ogni facoltà di coercizione amministrativa sui Comuni, quando si tratta di operazioni, spese, o interessi che riguardino i rapporti fra i Comuni e la provincia.

108. Perciò in quel caso non si può provvedere che con decreto reale: ed il prefetto non può, nemmeno provvisoriamente, stanziare nel bilancio comunale le somme dovute alla provincia. — C. Stato, 22 aprile 1881, Prefetto di Catanzaro, Foro, III, 112 (n).

109. I contribuenti hanno diritto di chiedere copia

delle deliberazioni dei consigli comunali, non degli atti della giunta, i quali possono essere chiesti solo in via giudiziale a norma degli art. 913 e seg. della proc. civ.

110. Contro il decreto del presidente del tribunale civile che rigetta l'istanza per avere la detta copia, dichiarando l'incompetenza dell'autorità giudiziaria, si può ricorrere al presidente della Corte d'appello.

111. Il prefetto non ha facoltà di provvedere coattivamente alla comunicazione degli atti della giunta valendosi delle disposizioni tassative alla A comunicazione delle delibere consigliari. — C. Stato, 8 gennaio 1880, Com. di S. Angelo Lodigiano c. Prefetto di Milano, Foro, III, 34 (n).

112. Il segretario comunale è tenuto soltanto a fornire gratuitamente copia degli atti che riguardano gli interessi degli abitanti del suo Comune, o quando la copia è richiesta nell'interesse dello Stato.

113. Ove altri Comuni abbiano bisogno di copie di atti, essi non possono ottenerle che retribuendo la prestazione al segretario comunale, come farebbe ogni privato estraneo al Comune medesimo.

114. Quindi se i Comuni, nei quali non si tiene mercato, devono valersi, per l'esecuzione della legge sul macinato, delle mercuriali del mercato più vicino, o di quello sulle cui mercuriali il mercato si regola, sono in dovere di corrispondere al segretario del Comune, ove si tiene il mercato, i diritti di segreteria portati dalla tabella n. 3 annessa al regolamento comunale dell'8 giugno 1865.

115. In conseguenza se questi Comuni hanno deliberato di pagare al segretario del Comune, ove si tiene il mercato, i diritti che gli competono pel rilascio delle mercuriali ebdomadarie; tali deliberazioni sono conformi alla legge e non si possono dal prefetto annullare: ed in caso di ricorso contro il provvedimento prefettizio, questo deve B revocarsi. — C. Stato, 18 marzo 1881, Macola, Foro, III, 74.

116. L'art. 10 della legge comunale deve intendersi nel senso che ogni Comune deve avere un segretario, con facoltà però al Comune stesso di nominarne più d'uno secondo l'importanza dei serC vizi da soddisfare. — C. Stato, 1 aprile 1881, Biasso c. Com. di Riccò, Foro, III, 72 (n).

117. Non è in facoltà del Comune di dare ai pagamenti fattisi a mano dell'esattore una imputazione diversa da quella apparente dalle relative quitanze, allo scopo di far rivivere un credito D che era di già prescritto. — C. Torino, 14 febbraio 1881, Radicati di Brosolo c. Com. di Farigliano, Foro, I, 1023 (n).

118. I crediti dei campisti sono in genere riconosciuti e liquidati in contraddizione dello stesso Comune.

119. I crediti medesimi passarono a carico dello Stato in virtù del decreto proditloriale 17 ottobre 1860.

120. Il sovrano rescritto del 1842 non ha nulla innovato. Contiene esso la facoltà al debitore di rimborsare in anni 30 i capitali col sistema dell'ammortizzazione; non contiene la concessione ai creditori della facoltà, spirato il trentennio, di chiedere il pagamento dei capitali.

121. Passati al demanio i crediti suddetti, in virtù della legge del 7 luglio 1866, sono già estinti, e però il Fondo per il culto non ha azione veruna A contro il Comune. — A. Messina, 16 novembre 1880, Com. Messina c. Fondo culto, Temi zanc., 1881, 164.

122. Nel caso che un Comune, composto da due borgate, venga diviso in due distinti Comuni, le obbligazioni assunte prima della separazione vanno divise tra le due nuove persone morali in proporzione dell'interesse che ciascuna di esse può avere nella comunione alla quale il debito si riattacca.

123. La competenza della commissione istituita a Palermo col decreto 29 aprile 1863 si limita all'esame in via economica ed amministrativa se un dato credito verso un Comune sia o no della categoria di quelli contemplati nel decreto 1860; e non ha quindi alcuna giurisdizione contenziosa, restando sempre di competenza dell'autorità giudiziaria il decidere se il debito sia o meno adB dossabile allo Stato. — A. Messina, 15 luglio 1880, Ospedale civico di Messina c. Com. di Barcellona, M. trib. Mil., 1881, 386.

124. La privativa dello spaccio della neve non esclude la fabbricazione e la vendita del ghiaccio.

125. La concorrenza del ghiaccio ora è un caso prevedibile, e non può formare obbietto di risoluzione del contratto di appalto della vendita della C neve. — A. Catania, 31 gennaio 1881, Motta c. Sindaco di Catania, Giur. Cat., 1881, 33; Bett., 1881, 225; G. pret., 1881, 407; Circ. giur., 1882, 281.

126. Dato in appalto da un Comune l'esercizio del peso pubblico, si intende trasferito tale esercizio nell'appaltatore munito della corrispondente privativa, senza di cui l'appaltatore verrebbe a pagare un canone senza adeguato corrispettivo.

127. Il conferimento della privativa rimane sottointeso, ove il contratto di concessione ne taccia, e parli solo di appalto del peso pubblico: per escludere la privativa occorrerebbe che la si fosse D detta esclusa precisamente nel contratto. — A. Torino, 29 luglio 1881, Città di Biella c. Boglietti, R. amm., 1881, 562.

128. Allora solo il Comune è responsabile dell'operato del sindaco, quando questi agisce a nome, nello interesse o per incarico del Comune, quale ente patrimoniale.

129. Il Comune non incorre alcuna responsabilità per il rifiuto opposto dal sindaco allo invito fattogli dall'appaltatore del dazio consumo di assistere alla visita degli esercizi in forza dell'art. 61 delle istruzioni 20 ottobre 1870.

130. Nè il Comune, nè il sindaco contraggono responsabilità alcuna per la pubblicazione di note del-

l'intendenza delle finanze, da cui appaia che lo appaltatore percepisca un dato diritto di dazio in misura illegale. — T. Novara, 26 novembre 1880, Bariolo c. Com. di Galliate, M. trib. Mil., 1881, 86; Cons. amm., 1881, 124.

131. La spesa delle guardie compestri, che il Comune cava dai grani addizionali sulle contribuzioni dirette, è a carico dei proprietari, e non dei conduttori dei fondi. — T. Trani, 23 luglio 1881, Petrone c. Bucci, Gazz. proc., XVI, 306.

132. È nulla la notificazione eseguita consegnandone copia ad un semplice consigliere comunale, invece che al sindaco od a chi ne fa le veci. — A. Genova, 5 marzo 1881, Gastando c. Basso, Eco Gen., 1881, I, 173; G. pret., 1881, 173.

V. *Autorizzazione* — *Bonifica* — *Competenza civ.* — *Consorzio* — *Dazio consumo* — *Demanio Esecuzione immob.* 12-16 — *Ferrovie* 5-7 — *Feudi* 10, 11 — *Impiegati comunali* 22 — *Maestro* — *Medico* 4-9, 10-14 — *Opere pubbliche* 2, 4 — *Privilegio* 23, 24 — *Provincia* 7 — *Sindaco* — *Spese di culto* 1-3 — *Sostituz. e fedecommesso* 80 — *Spese di spedalità* — *Storia del diritto* 8 — *Strade* 37-39, 44 — *Successione* 149-152, 157 — *Terratico.*

Comunicazione ai coautori o complici di una qualità o circostanza — [c. p. 205] V. *Complicità.*

Comunicazione dei libri di commercio — [c. comm. 25] V. *Libri di commercio.*

Comunione e **condominio** — [c. c. 673-684 546 e seg., 471, 609].

BIBLIOGRAFIA.

1. Della comunione dei beni. G. FORNARI, Napoli, Iovene.

GIURISPRUDENZA.

2. Si può provare con testimoni una comunione universale di beni derivanti da semplice quasi contratto per un possesso avuto in comune da più persone.

3. A costituire tale comunione universale si richiede il godimento in comune dei lucri fatti da ciascun comunista, la loro convivenza, la mancanza di rendiconto, la comunione di ogni lavoro e risparmio. — A. Torino, 4 aprile 1881, Berton-Giacchetti c. Aimone, Giur. Tor., 1881, 359; Massime, 1882, 45.

4. Non è più a parlarsi di azione negatoria di servitù e dell'obbligo che ha il convenuto in siffatto giudizio di dimostrare l'esistenza della servitù medesima, quando non dell'esistenza di una servitù si è litigato fra le parti, ma dell'esistenza d'una concessione.

5. Il magistrato di merito può desumere da presunzioni e per mezzo di testimoni la prova della comunione, ed il suo giudizio è incensurabile. — C. Palermo, 27 novembre 1879, Fiorito c. Santocanale, Circ. giur., 1881, 96.

6. Anche sotto il regime del cod. albertino era costantemente accolto il principio di diritto pel quale è vietato al comunista di servirsi della cosa comune in modo diverso dalla avuta destinazione senza il concorso dei soci.

7. Stabilita quindi la comunione di un cortile pel servizio delle vicine case dei comunisti non può uno di essi praticare per quella corte il passaggio con carri, buoi, ed altro al servizio di fondi rustici estranei alla comunione. — A. Casale, 11 aprile 1881, Boerio c. Laboranti, Giur Casale, 1881, 205.

8. Le controversie nate da innovazioni alla cosa comune non implicano modificazioni di diritti di servitù.

9. È quindi ammessibile la prova per testi per istabilire che le opere eseguite intorno ad un pozzo comune si fecero col consenso del comproprietario. — A. Casale, 15 gennaio 1881, Briola c. Arisio, Giur. Casale, 1881, 45.

10. L'amministrazione della cosa comune spetta alla maggioranza dei partecipanti ai termini dell' art. 678 c. c., solo nel caso che la cosa debba rimanere necessariamente in comunione per la sua materiale indivisibilità, e pel migliore godimento della cosa comune. — A. Trani 28 gennaio 1881, Marasco c. Marasco, Gazz. proc., XVI, 495.

11. In una comunione di beni, la maggioranza dei partecipanti, le cui deliberazioni sono obbligatorie anche per la minorità dissenziente, deve esser formata da più voti, dati da persone diverse, e rappresentanti la maggior entità degli interessi, che costituiscono l'oggetto della comunione.

12. Per conseguenza non può dirsi che le deliberazioni prese da un solo comunista, che rappresenti nove decimi d'interessi sulla cosa comune, debbano fare stato per l'altro comunista, che ne rappresenti un decimo.

13. Le deliberazioni della maggioranza dei partecipanti, per essere obbligatorie anche per la minoranza, debbono riferirsi alla sola amministrazione, e non possono mai trascendere ad atti dominicali, come sarebbe le costituzione di un'ipoteca. — A. Trani, 23 febbraio 1880, Valentini c Boccuni, R. giur. Trani, 1881, 207.

14. La sovraimposizione non è cosa comune, perchè non esiste pria di eseguirsi, e costituisce un dritto che vuolsi esercitare da uno dei condomini, per sua propria utilità, il quale può incontrare il dissenso di altri, dissenso, che se per legge senza ragione non è ammesso, vien sostenuto dal patto ove questo stia per divieto, e questo patto forma il dritto quesito degli altri condomini. — C. Napoli, 25 aprile 1881, Golia c. Cilento, Gazz. proc., XVI, 279.

15. L'art. 681 c. c., proclamando il principio che si può sempre da ciascuno dei partecipanti domandare lo scioglimento della comunione, non fa alcuna distinzione tra il caso in cui sia o non sia determinata la qualità di ciascun partecipante, nè tra la comunione delle cose e quella dei diritti, e tanto meno tra la comunione della

piena proprietà, e quella del dominio utile o d'altro diritto reale sulla cosa, come quello di uso di pascolo od altro godimento.

16. Nella specie non può negarsi l'applicazione di detto principio alla comunione del diritto di pascolo sopra un alpe, concesso a più privati coll'assegnazione a ciascuno di essi del numero delle bestie che possono condurvi.

17. La prova contraria alla presunzione stabilita dall'art. 674 c. c. dell'eguaglianza delle quote dei partecipanti, può sorgere da elementi forniti dal titolo costitutivo della concessione; in concreto la qualità di ciascun partecipante ad un alpiere comune può desumersi dalla assegnazione fattagli del numero delle bestie che può condurre al A pascolo. — C. Torino, 4 marzo 1881, Guillet c Com. Charnois, M. trib. Mil., 1881, 337 e 345; Giur. Tor., 1881, 388; Bett., 1881, 312.

18. La disposizione dell art. 681 cod. civ. non è applicabile, quando trattisi di comunisti i quali abbiano ragioni di dominio separate e d'indole diverse, abbenchè sopra lo stesso fondo.

19. Per provocare la divisione è mestieri che la comunione si verifichi sulla cosa stessa per modo che uno non possa toccarla per sè senza entrare B nella parte dell'altro. — A. Roma, 15 marzo 1881, Rocchi c. Com. di Olevano, Temi rom. 1881., 121.

20. Quando un immobile, puta uno stabilimento idraulico, dividendosi, cesserebbe di servire all'uso per cui fu destinato, i condomini non possono chiederne la vendita nella sua integrità, perchè nel condominio impera l'art. 683 e non l'altro 988 cod. civ. C nulla di contrario contenendo l'art. 684. — A. Napoli, 18 luglio 1881, Squillacciotti c. De Sangro, Gazz. proc., XVI, 317; Bett., 1881, 540.

21. Il possesso del condomino non è precario, ma a titolo, di proprietà.

22. Il possesso del condomino può essere equivoco rispetto agli altri condomini: ma l'equivocità scompare quando si ha la prova di atti tali che manifestino nel condomino la volontà di possedere la cosa a solo nome proprio, e ad esclusione degli altri condomini.

23. In tale caso il comunista può prescrivere contro gli altri comunisti, ed ha contro di essi le azioni D possessorie. — C. Torino, 18 dicembre 1880, Valenti c. Carmignani, M. trib. Mil., 1881, 105; Giur. Tor., 1881, 241; Bett., 1881, 166.

24. Quando nessuna legge o regolamento osta al libero esercizio dell'arte che taluno esercita nella parte di casa di sua proprietà, ed è stabilito in fatto che da tale esercizio nessun danno deriva attualmente al proprietario dell'altra parte della casa stessa, manca a quest'ultimo ogni fondamento per chiedere che sia all'altro proprietario inibita la continuazione del lavoro dell'arte sua.

25. Ed ove quest'ultimo siasi in causa spontaneamente obbligato ad astenersi da quella parte dei suoi lavori che fossero per produrre in avvenire gravi incomodi e danni, opera rettamente il giudice che nella sua sentenza si limita a dar atto all'attore della ricognizione fatta dal convenuto, di non aver diritto a continuare in quei casi i suoi lavori, e della conseguente obbligazione di astenersene.

26. Nè può farsi censura al giudice stesso per non avere invece pronunciato, non aver il convenuto il diritto di continuare in quella parte l'esercizio dei lavori dell'arte sua, essendo le due pronuncie A perfettamente equivalenti. — C. Torino, 27 agosto 1881, Vane c. Boreo, M. trib. Mil., 1881 1026.

V. *Consorzio* 18, 19 — *Danno e guasto* 1 — *Diritti promiscui* 24-26 — *Divisione* — *Dote* 79, 80 — *Esecuzione immob.* (beni indivisi) 15, 17, 29, 33 — *Intervento* 10 — *Ipoteca* 79 — *Locazione* 111, 112 — *Miniere* 18, 19 — *Nave* 8, 9 — *Possesso* 19, 60, 99, 114 — *Obbligazione* 48 — *Prescrizione civ.* 58, 59, 82 — *Sentenza civ.* (effetti) 230 — *Servitù* — *Società* 39, 40 — *Trascrizione* 6.

— muri, edifizi e fossi comuni — [c. c. 546-561] V. *Servitù.*

Comunione di beni fra coniugi — [c. c. 1443-1446] V. *Dote.*

Concessioni governative — V. *Tasse sulle concessioni.*

Conciliazione e **Conciliatore** — [c. p. c. 1-7 70, 417, 448-464].

Bibliografia.

1. L'istituzione dei giudici conciliatori. Luigi Neri, B Torino, Unione tip. editrice.
2. Degli effetti del processo verbale di conciliazione. C Cuzzeri Emanuele, Gazz. leg., 1881, 49; Not. it., 1881, 148; G. trib. Nap., XXX, 703.
3. Intorno all'efficacia del verbale di conciliazione su questione eccedente il valore di L. 30 seguito avanti il conciliatore e non sottoscritto da una D delle parti perchè illetterata. Foro, I, 492.

Giurisprudenza.

4. Non ha efficacia neppure di scrittura privata il verbale di conciliazione seguito avanti il conciliatore allorquando, trattandosi di valore eccedente le lire trenta, non sia esso verbale sottoscritto da una delle parti, perchè illetterata. — E A. Torino, 21 marzo 1881, Brocherel c. Fenoillet, Foro, I, 492 (n).

5. Il verbale di conciliazione compiuta avanti il pretore non ha forza esecutiva, ma semplicemente di scrittura privata riconosciuta in giudizio.

6. Un' ordinanza, od in caso di contrasto, una sentenza del pretore può rendere, però, esecutivo F tale verbale. — T. Palermo, 18 gennaio 1881, Bidera c. Collidà, Circ. giur., 1881, 481; Not. it., 1882, 54; G. pret., 1882, 45.

V. *Appello civ.* 71 — *Cassaz. civ.* 2 — *Competenza civ.* 158, 270, 271 — *Esecuz. in genere* (*verbale di conciliaz.*) 3, 67 — *Ordinamento*

giudiz. 13, 18 — *Regolamenti com.* 26 — *Strade* 2, 7.

Conclusioni delle parti — V. *Procedimento* — v. pure *Sentenza civ.* (trascriz. delle conclusioni) 21, 22, 25, 41.

— del Ministero pubblico — V. *Ministero pubblico.*

Concordato — [c. comm. 615-641] V. *Fallimento.*

Concorso di creditori — [regolam. processuale austriaco e altre leggi anteriori al cod. di proc. civ. it.]

Concorso di reati — [c. p. 106, 117.

1. Quantunque si tratti di fatto unico, pure se concorre nell'agente una duplice intenzione criminosa, e siano stati lesi due diritti tra loro diversi, si fa luogo a doppia imputazione.

2. Nella specie, il getto di un sasso dalla tribuna pubblica nell'emiciclo riservato ai deputati, può costituire un doppio reato; l'uno consumato, di eccitamento allo sprezzo ed al malcontento contro le istituzioni costituzionali, e l'altro mancato di ferimento.

3. Non si può disputare in cassazione sulla punibilità di un fatto, quando dal verdetto dei giurati risultano gli estremi costituenti un reato contemplato dal codice penale.

4. Epperò, affermato nella specie che il fatto dell'accusato fu tale da eccitare lo sprezzo contro le istituzioni costituzionali, e da configurare un mancato ferimento, si hanno due reati, e non è più lecito discutere in proposito. — C. Roma, 12 novembre 1880, Cordigliani, Foro, II, 27 (n).

5. Allorchè un reato ha servito di mezzo per commettere un altro, si deve far luogo alla teorica del concorso di più reati e della prevalenza del reato più grave sul reato minore, non mai alla prevalenza del reato minore su quello maggiore.

6. Subordinatamente a codesta teorica va pure interpretato l'art. 199 del cod. pen., nè a ciò può fare ostacolo la espressione di questo articolo « senza però che abbiasi per oggetto uno speciale reato ».

7. Verificandosi pertanto il caso di esercizio arbitrario delle proprie ragioni commesso mediante sequestro di persona costituente crimine, devono applicarsi, giusta la teorica della prevalenza, le pene stabilite dagli art. 200 e seg del cod. pen., e ciò anche in relazione all'art. 286 al. ult., che dichiara salve sempre le maggiori pene pei reati per se stessi più gravi. — C. Torino, 5 maggio 1881, Taricco, M. trib. Mil., 1881, 660.

8. Se con l'esercizio della caccia senza licenza siasi recato danno alla proprietà privata, si hanno due reati fra loro distinti, benchè l'uno sia stato il mezzo per consumar l'altro; ed il colpevole deve soggiacere alle pene di entrambi. — C. Roma, 18 maggio 1881, Amanzi, Foro, II, 347.

9. Essendo distinti i due omicidi, de' quali dee rispondere lo accusato, ancorchè gli abbia commessi per eccesso nella difesa, debbe nella determinazione della pena aversi ragione del concorso de' reati. — C. Napoli, 13 maggio 1881, Contini, Foro, II, 355.

V. *Bollo* 77, 79, 80 — *Falso pen.* 50-52, 62, 63 — *Furto* 2, 34 — *Pena* 33, 34, 36, 39-44.

Concubinato — [c. p. 483 e seg.; c. c. 150] V. *Adulterio e concubinato.*

Concussione — [c. p. 215, 216] V. *Prevaricazione.*

Condannato — V. *Matrimonio* 1, 2 — *Registri pen.* — *Revisione pen.*

Condizione nelle donazioni — [c. c. 1065-1067] V. *Donazione* 32, 34, 36-38.

— nelle obbligazioni — [c. c. 1157-1171] V. *Obbligazione* — V. pure *Compensazione* 8 — *Mandato* 11 — *Noleggio* 12-16 — *Opera pia* 24, 46-48 — *Vendita.*

— nei testamenti — [c. c. 848-861] V. *Legato* 11, 12, 18, 19, 35, 36, 45, 50 — *Sostituzione e fedecommesso* — *Successione* 129, 158-169.

— potestativa — [c. c. 1066, 1159, 1162] V. *Obbligazione* 32, 33.

— sospensiva — [c. c. 853-857, 1158, 1163] V. *Obbligazione* 34, 43.

— risolutiva — [c. c. 1158, 1164, 1065] V. *Obbligazione* 5, 27-44 — V. pure: *Danni civili* 12 — *Diritto romano* 25 — *Ipoteca* 69-70 — *Locazione* — *Vitalizio* 4-7 — *Vendita.*

Condominio — V. *Comunione e condominio.*

Condotta medica e chirurgica — V. *Medico e chirurgo.*

Conferma — V. *Ratifica.*

— del sequestro conservativo — [c. p. c. 931, 936] V. *Sequestro.*

Confessione in materia civile — [c. c. 1355-1361].

1. A termini dell'art. 1356 cod. civ. patrio, la confessione giudiziale fa piena prova contro il confitente anche in giudizio diverso fra le stesse parti. — A. Venezia, 3 marzo 1881, Cordenonsi c. Benedetti, Temi ven., 1881, 217; Bett., 1881, 319

2. Quantunque la confessione giudiziale del debitore faccia prova del suo debito verso il creditore, tuttavia deve il giudice andar guardingo nell'accogliere una confessione di debito lesiva degli interessi dei terzi e scrutar bene la intenzione dei confitenti, onde conoscere i motivi da cui furono mossi a confessare.

3. Se quindi dalle circostanze di fatto risulta che la confessione nasconde una collusione a danno dei creditori, essa si deve avere come non avvenuta. — A. Casale, 6 giugno 1881, Dina, Aubert c. Gazzera, Cecca, Giur. Casale, 1881, 278.

4. Allorchè da un documento prodotto da una delle parti contendenti risulta che essa ha riconosciuta ed ammessa la data di un fatto, non può esserle lecito d'impugnare questa data sotto pretesto che non è resa certa per mezzo di un atto debitamente registrato. — A. Roma, 15 marzo 1881, Commissariato dell'asse eccles. c. Carimini, Temi rom., 1881, 99.

5. È a definirsi confessione quella dichiarazione

fatta in giudizio dal procuratore, colla quale accetta un fatto giuridico nocevole al suo difeso, ed in conseguenza non può tenersene conto quando il procuratore istesso non sia stato autorizzato a farla, mercè mandato speciale, o quando non sia sottoscritta dalla parte. — C. Napoli, 14 giugno 1881, Golia c. Lombardi, G. trib., Nap., XXX, 612; Gazz. proc., XVI, 338.

6. Nelle confessioni giudiziali complesse, non si applica il principio della non scindibilità. — C. Napoli, 25 maggio 1881, Ditta Masteller c. Pancio G. trib. Nap., XXX, 579.

7. La confessione giudiziale *complessa*, ossia quella che abbraccia fatti distinti ed estranei alla disputa, è divisibile, a differenza della confessione *qualificata*, per circostanze connesse ed intrinseche al soggetto della causa.

8. Il principio della scindibilità della confessione *complessa* procede anche se questa costituisce l'unica prova dell'azione o dell'eccezione. — C. Firenze, 2 maggio 1881, Tardi c. Caponi, Foro, I, 574 (n); v. pure Temi ven., 1881, 292; Legge, 1881, II, 151; Bett., 1881, 499.

9. Il principio della inscindibilità della confessione non è assoluto; è inscindibile la confessione qualificata, ma non quella complessa che contenga un fatto nuovo non compreso nella questione. — C. Torino, 9 febbraio 1881, Torti c. Bollani, Giur. Tor., 1881, 239; M. trib. Mil., 1881, 463.

10. La confessione non è inscindibile quando l'aggiunta fatta alla confessione riguarda una convenzione estranea affatto al contratto intorno al quale l'interrogatorio si aggira, e richiederebbe una prova speciale.

11. Tale è il caso in cui il confitente ammetta d'avere avuto in origine a nolo un pianoforte, ma aggiunga di averlo in seguito comperato. — C. Torino, 22 ottobre 1881, Demeiller c. Ditta Debenedetti, Annali, 1881, 544; M. trib. Mil., 1882, 76

12. Tuttochè la confessione giudiziale non possa scindersi, si può benissimo accettare una parte e fornire per l'altra una prova in contrario. — P. di Chiaravalle Centrale, 27 giugno 1881, Sacco e Giancotti, Mon. pret., 1881, 336.

13. Si scinde la confessione giudiziale allorchè si vuol desumere da una sua parte un principio di prova scritta. — C. Napoli, 7 aprile 1881, Cardillo c. Leoperfidin, Foro, I, 1055.

14. Non si scinde la confessione giudiziale quando non si creano per argomentazioni nuovi fatti, nè si ripudia alcuno dei confessati, ma in opposta vece si afferma che gli stessi rivelano gli estremi di contratto diverso da quello che propugna chi li dichiarò. — A. Genova, 25 giugno 1881. Zunini c. Torre, Eco Gen., 1881, II, 297.

15. La ricognizione del debito verso il padre defunto, e l'offerta di pagarlo fatta al figlio attore, non costituiscono una confessione qualificata; ma una proposta, che può essere rifiutata e respinta senza violare il principio della inscindibilità della confessione. — C. Firenze, 27 dicembre 1881, Munari c. Pierotello, Annali, 1881, 553, Temi ven., 1882, 108.

16. Il principio dell'inscindibilità della confessione giudiziale o stragiudiziale si applica alla confessione fatta dalla parte, non alle ammissioni contenute negli atti di causa.

17. La confessione d'aver pagato a titolo d'interesse delle somme, è scindibile dall'aggiunta che il debito capitale fosse stato ridotto ad una somma minore. — C. Torino, 8 aprile 1881, Guidebone e Malaspina c. Tamburelli, M. trib. Mil., 1881, 821; Giur. Tor., 1881, 447.

18. Dedotto un fatto, come base di un'azione che si esperimenta in giudizio, non è più dato di ritrattarlo nel corso dello stesso giudizio, senza scalzare la propria azione. — A. Messina, 25 febbraio 1881, Finanze c. Santoro e Com. Messina Temi zancl., 1881, 213.

V. *Censo* 3. — *Filiazione* 34 — *Vendita* 13.

Confessione in materia penale.

1. In materia penale, a differenza delle questioni civili, la giudiziale confessione dell'imputato può scindersi, tanto più se il giudice trae il suo convincimento anche da altri elementi. — C. Firenze, 28 agosto 1880, Pellizzoni, Riv. pen., XIII, 287.

Confini — [c. c. 441; c. p., 671].

Bibliografia.

1. Dell'azione per regolamento di confini. Zerlotto Giuseppe, Gazz. leg., 1881, 217.

Giurisprudenza.

2. Le condizioni nel cui concorso ha vita la azione *finium regundorum* sono un possesso confuso o promiscuo dei confini di due proprietà contigue, e la impossibilità o la somma difficoltà di riconoscere l'antica linea divisoria, o perchè i termini appostivi sieno scomparsi, o perchè il tempo li abbia resi irriconoscibili.

3. Detta azione non ha potuto perdere il suo carattere originario, e trasformarsi in un'azione vindicatoria, per essersi dall'attore dichiarato in una comparsa di deliberazione che intendeva riacquistare il tratto di terreno indebitamente posseduto dal convenuto.

4. Nell'azione per regolamento di confini è insito il concetto di rivendicare quella qualunque zona di terreno, che l'apposizione dei nuovi termini o la ricognizione degli antichi dimostrerà essere stata indebitamente occupata dal proprietario vicino.

5. Ma un tale concetto non solo non è dominante, che anzi apparisce dipendente o subordinato all'esito che sarà per avere la cognizione dei veri confini; laonde sta pur sempre che l'oggetto principale del giudizio è quello di regolare i confini di due proprietà contigue. — C. Torino, 4 maggio 1881, Com. di Capranna c. Com. di Armo, M. trib. Mil., 1881, 575; Giur. Tor., 1881, 545; Legge, 1881, II, 589; Annali, 1881, 474.

6. Al contrario dell'azione di rivendicazione che

compete quando, essendo certi i confini dei rispettivi fondi, sieno ciò non ostante stati oltrepassati da uno dei proprietari, quella *finium regundorum* ha luogo invece, quando sieno divenuti incerti i confini per caso o per fatto illecito. — T. Spoleto, 14 luglio 1881, Calabresi c. Amici, Gazz. proc., XVI, 438.

7. Essendo i termini i segni materiali destinati a determinare in modo sensibile e apparente la sfera di attività di ciascuno dei proprietari confinanti, la loro apposizione ha lo scopo di mettere il fatto in corrispondenza col diritto, ossia di dare completa e materiale esecuzione alla convenzione avente per oggetto il regolamento di un confine.

8. Eseguita da un perito una apposizione di termini su di una nuova linea di confine, coll' accordo di ambi i proprietari confinanti, ciascuno di detti proprietari viene immesso mediante tale operazione nel possesso dei terreni assegnatigli dal perito.

9. Perciò non è responsabile di spoglio violento quel proprietario che ha eseguiti dei lavori nel terreno assegnatogli con detta rettificazione di confine.

10. Non si cumula il petitorio col possessorio coll'indagare se la predetta operazione sia stata eseguita col consenso di ambi i proprietari confinanti, purchè l'indagine rimanga limitata a valutarne l'efficacia relativamente al possesso.

11. Essendo la determinazione di un confine mediante apposizione di termini dichiarativa e non attributiva dei diritti dei proprietari confinanti, può uno di essi far regolare il confine, nuovamente dimostrando che la linea tracciata dal perito non corrisponde alla sua proprietà, ma per far ciò deve provvedersi in sede petitoria.

12. Essendo i termini i segni materiali a garantire l'integrità di un possesso, la loro rimozione, operata non ostante la evidente contraria volontà del proprietario confinante, costituisce lo spoglio violento, che apre l'adito al rimedio possessorio della reintegrazione, concesso dall'art. 695 c. c., onde impedire che l'arbitrio del privato si sostituisca alla autorità del giudice.

13. Ordinando che il termine rimosso sia collocato nuovamente al precedente suo posto, non si cumula il petitorio col possessorio, poichè tale provvedimento, lasciando impregiudicati i diritti delle parti, tende soltanto ad annullare l'effetto della violenza in omaggio al principio « *spoliatus ante omnia restituendus.* »

14. La clausola, colla quale si ordina ad una delle parti di non turbar più l'altra nel possesso del terreno in questione, è opportuna quando trattasi di manutenzione nel possesso legittimo più che annuale, e non già in materia di reintegrazione, in cui non si ha riguardo alla qualità del possesso e fa d' uopo limitarsi a rimetter le cose nello stato antecedente allo spoglio. — P. Zibello, 2 giugno 1881, Verdi c. Fedeli, R. leg., 1881, 169.

15. Nei giudizi di regolamento di confini, ciascuno dei litiganti è simultaneamente attore e convenuto, e quindi è reciproco l' obbligo della prova.

16. In questi giudizi il magistrato può attingere le proprie convinzioni dai titoli prodotti, senza distinguere da quale delle due parti essi provengano, se cioè, dall'attore o dal convenuto. — C. Torino, 14 dicembre 1881, Com. Salbertrand c. Com. Oulx, Annali, 1881, 530; M. trib. Mil., 1882, 125; Giur. Tor., 1882, 157; G. pret., 1882, 183.

V. *Prova in genere civ.* 9-11 — *Rivendicazione* 11.

Confino — [c. p. 29, 58; c. p. p. 778-786].

Confisca — [c. p. 74, 689].

1. Escluso il fatto che il denaro sequestrato non provenga da contravvenzione della legge sul lotto, la confisca di esso riguarda soltanto il condannato, e non l'imputato assoluto per insufficienza di prove. — C. Palermo, 27 dicembre 1880, Rizzo, Circ. giur., 1881, 63.

V. *Contrabbando* 1, 43-46 — *Dazio cons.* 36-38 — *Privative industr.* 31 — *Sanità pubblica* 24.

Conflitto di attribuzioni — [L. 31 marzo 1877, n. 3761].

1. La disposizione dell' art. 1 della legge 31 marzo 1877, che autorizza le pubbliche amministrazioni a promuovere direttamente la decisione della Corte di cassazione sull'incompetenza, in qualunque stato della causa, non è applicabile al sindaco di un Comune litigante. — C. Roma, 10 agosto 1881, Finanze, Fondo culto c. Com. di Messina, Corte S. Roma, 1881, 741.

2. È ammissibile il ricorso del prefetto che domanda la decisione diretta della Corte suprema di Roma sulla competenza, se non fu proferita alcuna sentenza definitiva sul merito della causa, ma fu solo dichiarata la incompetenza dell'autorità giudiziaria. — C. Roma, 16 febbraio 1881, Sotto prefetto di Mondovì c. Levi, Corte S. Roma, 1881, 195; Annali, 1881, p. sp. 80; R. amm., 1881, 506; Cons. amm., 1881, 262.

3. Il procedimento col quale il pretore, sulla denuncia di nuova opera, ne abbia ordinata la sospensione, non è decisione definitiva, nè vale a rendere tardivo il conflitto elevato dal prefetto, per far dichiarare la incompetenza dell'autorità giudiziaria.

4. Il conflitto è bene elevato, quando trattasi di controversia su provvedimenti del sindaco relativi ad una via vicinale soggetta a servitù pubblica. — C. Roma, 18 luglio 1881, Com. di Palazzuolo Castrocielo c. Turco, Corte S. Roma, 1881, 692; G. pret., 1882, 57; Gazz. proc., XVI, 532; Legge, 1882, I, 110; Cons. amm., 1882, 107.

5. Dopo che la causa promossa da chi prestò cauzione all' esattore contro il consorzio comunale dell'esattoria fu definitivamente decisa in primo grado di giurisdizione con sentenza del tribunale, non è più lecito al prefetto nell' interesse del detto consorzio, che come pubblica amministra-

zione è parte in giudizio, di richiedere la decisione diretta della Corte suprema di Roma sull' incompetenza dell' autorità giudiziaria a conoscere di quella causa. — C. Roma, 16 febbraio 1881, Pallavicini c. Consorzio per le esattorie di Serravalle Scrivia, Corte S. Roma, 1881, 225.

6. Non può più sollevarsi il conflitto d'attribuzione dopo che la dichiarazione di competenza, o la sentenza definitiva di merito abbiano acquistato l' autorità di cosa giudicata. — C. Roma, 7 aprile 1881, Prefetto di Palermo, Pizzuto, e Lombino Legge, 1881, II, 759; Bett., 1881, p. sp., 284.

7. La legge del 31 marzo 1877, statuendo nell' articolo 4 che la decisione sulla competenza è determinata dall' oggetto della domanda, non ha modificato le basi della legge del 20 marzo 1865, a termini della quale non sono devolute all'autorità giudiziaria se non che le cause, non espressamente eccettuate, nelle quali si faccia questione di un diritto civile o politico.

8. Il giudice d'appello, posto nella necessità di decidere sebbene o male il tribunale abbia giudicato, dichiarando inammissibile l' azione nella sede ordinaria giudiziaria, non può esimersi dallo statuire sulla competenza giudiziaria.

9. Quindi, se questa è stata esclusa da un precedente decreto del Consiglio di Stato, la sentenza di appello, che invece l' ebbe ad ammettere, è soggetta a rivocazione. — C. Roma, 10 dicembre 1880, Finanze, c. Mina, M. trib. Mil., 1881,178, Corte S. Roma, 1880, v. s. 197; Filangieri, 1881, 109.

10. Anche i decreti che sospendono il corso del giudizio per l' elevato conflitto devono notificarsi ai procuratori delle parti legalmente costituiti, ed in mancanza di costituzione di procuratore, alle parti.

11. Il decreto di sospensione emanato in appello è regolarmente notificato al procuratore in prima istanza, se da qualche atto possa dedursi che questi fu costituito anche in seconda istanza.

12. Non può dirsi che uno dei contendenti abbia proposto in corso di causa la eccezione d'incompetenza, se in prima istanza e col suo atto d'appello si difese unicamente in merito, deducendo ch'egli non aveva alcun interesse nella controversia, per non essersi da lui, ma da un consorzio ordinate le opere in questione. — C. Roma, 15 giugno 1881, Sacerdote c. Valleggia, Corte S. Roma, 1881, 623.

V. *Competenza civ.* 331, 332 — *Spese giudiz.* 63.

Conflitto di giurisdizione in materia civ. — [c. p. c. 108-115] V. *Competenza civ.*

Conflitto in materia penale — [c. p. p. 731-745].

1. Il conflitto nato tra due autorità giudiziali sulla qualificazione, titolo o *nomen iuris*, da dare ad un reato, presuppone una quistione di diritto, appunto per ciò sottoposta al giudizio della Corte suprema.

2. È il caso di vero e proprio conflitto, e non dell' applicazione del secondo comma dell' art. 395 cod. di proc. pen. quando, tuttoché al dibattimento siano risultate nuove circostanze, queste però non abbiano che meglio chiarito i risultamenti del processo scritto, in base ai quali solamente il tribunale abbia attribuita al verdetto una figura diversa da quella datagli dalla sezione di accusa. — T. Urbino, 12 gennaio 1881, Luminati, Legge, 1881, I, 283.

3. Il tribunale procedente per sentenza di rinvio non può dichiararsi imcompetente per mutamento del fatto, ma rinviare gli atti al giudice istruttore. — C. Napoli, 2 ottobre 1880, Logoluso, Legge, 1881, I, 424.

4. Se il tribunale, procedente per ordinanza di rinvio, muti il fatto per le risultanze del dibattimento e si dichiari incompetente, non vi ha luogo a conflitto da risolversi dalla Corte di cassazione, e quindi regolarmente si procede ad un supplemento d' istruzione.

5. Laonde il tribunale incorre nel niego di giustizia, qualora, ritenuta dalla camera di consiglio la prima definizione anche a seguito della suppletoria istruzione, ricusi di pronunziare pel motivo della precedente dichiarazione d' incompetenza. — C. Napoli, 10 gennaio 1881, Francomano, Foro, II, 244.

6. Non esiste conflitto, ai termini dell' articolo 395 del cod. di proc. pen., fra le dichiarazioni d' incompetenza a conoscere della imputazione di mancato omicidio emesse successivamente dalla sezione di accusa e dal tribunale correzionale, se siano state motivate non dalla diversa definizione giuridica del fatto stesso, ma dalla diversa maniera di porre gli elementi sostanziali, essendosi dal tribunale ritenuto come provato, per schiarimenti e circostanze nuove, svolte nella pubblica discussione, l' estremo della intenzione omicida, che dalla istruzione sembrava esclusa. — C. Roma, 11 agosto 1880, Mandolini Galavotti, Corte S. Roma, 1881, 78.

7. Il tribunale, procedente per ordinanza di rinvio, il quale, per i risultamenti della pubblica discussione, ritenga la volontà omicida dell'imputato stata esclusa dalla giurisdizione istruttoria, non deve elevar conflitto, ma trasmettere gli atti all'istruttore. — C. Napoli, 28 luglio 1880, Grassi, Riv. pen., XIV, 47.

8. Se il tribunale, procedente per sentenza di rinvio, stimi essere esclusa dalle risultanze del dibattimento la scusa dello eccesso di difesa rispetto al commesso omicidio volontario, deve rimandar gli atti al giudice istruttore. — C. Napoli, 21 luglio 1880, Di Lauro, Foro, II, 80.

9. Quando il fatto è posto diversamente dal magistrato che pronunzia in seguito di pubblica discussione per diversa estimazione delle risultanze processuali, non può la Corte di cassazione farsi giudice di quelle divergenze, ma deve procedersi a nuova istruzione. — C. Roma, 10 settembre

1881, Amori, Tosi, Guerri e Lazzarini, Corte S. Roma, 1881, 1127.

10. Non è il caso di elevare e dirimere il conflitto. qualora la diversa definizione data al fatto dipenda dal diverso apprezzamento delle risultanze del processo scritto ed orale, per avere il giudice di merito ammessa una circostanza della quale la sezione d'accusa aveva dubitato.

11. In tal caso deve procedersi a nuova istruzione. A — C. Roma, 10 settembre 1881, Stocchini, Corte S. Roma, 1881, 1127.

12. Rinviato dalla sezione d'accusa avanti il tribunale correzionale un fatto siccome costituente il reato speciale, di cui all'art. 536 del cod. pen., qualora i giudici del merito riconoscano che gli atti incriminati erano già prima dell'esecuzione idonei a consumare l'omicidio, è caso di conflitto di competenza a sensi dell'art. 395 del B cod. di p. p. — C. Torino, 27 aprile 1881, Santonino, M. trib. Mil., 1881, 586.

13. Dopo che la sezione d'accusa ha dichiarato non farsi luogo ad ulterior procedimento per il reato d'attentato alla libertà individuale, stante la insufficienza d'indizi, ed ha rinviato alla competenza correzionale l'imputato qual colpevole di ferimento con prodizione, non è lecito al tribunale di elevar conflitto affinchè si proceda per C l'attentato alla libertà individuale. — C. Roma, 7 marzo 1881, Luminati, Ugolini e Federici, Corte S. Roma, 1881, 945.

14. Deve elevar conflitto il tribunale quando dal dibattimento emerga che il ferimento rinviato al suo giudizio abbia prodotto pericolo di vita e impedimento al lavoro per non meno di 30 giorni. D — C. Roma, 19 febbraio 1881, Alfonsi e Carli, Corte S. Roma, 1881, 971.

15. Il pretore, cui per le circostanze speciali del fatto siano stati rinviati gli atti a carico dell'imputato di ferimento volontario, ai termini degli art. 252 e 257 dalla proc. pen., non può dichiararsi incompetente a giudicarne perchè il ferimento stesso gli sia apparso piuttosto involon- E tario. — C. Roma, 19 aprile 1880, De Medicis, Foro, II, 189 (n).

16. Il pretore, al quale per ragioni di attenuanti sia stata rinviata la cognizione di un reato sotto il titolo di furto, se invece riconosce che si tratta di truffa, deve tuttavia giudicare in merito e non elevare conflitto, rimanendo la pena, per effetto delle attenuanti che motivarono il rinvio, nei li- F miti della sua competenza. — C. Torino, 26 luglio 1881, Desestri, Foro, II, 366 (n).

17. Se la sezione di accusa, per le attenuanti dovute alla persona dell'imputato, abbia correzionalizzato il crimine, il tribunale non deve dirsi incompetente, allorchè, anche mutando la qualificazione in altro titolo criminale, si trovi in grazia delle G attenuanti ad applicar pena correzionale. — C. Napoli, 13 maggio 1881, Marrapodi, Foro, II, 353 (n).

18. Invano si eleva conflitto quando la definizione del reato non è errata, e quando la pena per le peculiari circostanze del giudizio non può essere A variata. — C. Roma, 7 novembre 1881, Cossu, Corte S. Roma, 1881, 1132.

19. Rinviata la causa dall'autorità istruttoria al tribunale, se questo riconosca di essere incompetente per ragione di territorio, non è luogo a conflitto da risolversi dalla Corte di cassazione a norma dell'art. 395 proc. pen., ma gli atti devono esser trasmessi al tribunale ritenuto competente, per indi promuovere, nel caso che anche l'altro tribunale si dichiarasse incompetente, il procedimento di cui all'art. 732 proc. penale. B — C. Napoli, 6 maggio 1881, Giuda, Foro, II, 444.

20. L'art. 364 del cod. di proc. pen., in ordine al conflitto che può essere elevato dal tribunale correzionale sulla incompetenza del pretore primo giudice, non è mai applicabile senza distinzione alcuna, e la pena non potrà essere aumentata, se l'appello è stato interposto dall' imputato. — C C. Palermo, 22 agosto 1881, Centineo, Circ. giur., 1881, 116.

V. *Appello pen* 113 — *Competenza pen.* 48, 49, 51 — *Omicidio* 10 — *Pascolo* 5.

Conflitto d'interesse — V. *Opposizione d'interesse.* — di leggi — V. *Leggi.*

Confraternita.

1. È costante la giurisprudenza nel ritenere che, in applicazione della legge 7 luglio 1814, quanto alla Liguria, e dello editto 14 maggio 1814, quanto alle altre parti del regno, le confraternite riammesse non rappresentano più le antiche state soppresse, ma formano enti nuovi, e non possono pel solo fatto della loro ricostituzione riacquistare senz'altro la proprietà di quei beni, che avessero posseduto prima della loro soppressione.

2. L'assegnazione dei beni, che ad esse precedentemente spettavano, fatta dal governo nel 1817 alle corporazioni religiose. soppresse durante la dominazione francese, e richiamate in virtù dopo la restaurazione della monarchia sarda, avvenne per misure politiche, in forza di disposizioni governative e di trattati colla S. Sede; laonde non essendo questione per esse di convenzione, ma di determinazione di un Governo assoluto, non si possono invocare, per la giustificazione di siffatte assegnazioni, le disposizioni delle leggi che regolano i privati interessi e dettano norme per D la prova delle private convenzioni. — C. Torino, 23 settembre 1881, Confraternita di S. Antonio di Padova in Genova c. Marenco, M. trib. Mil., 1881, 1041.

V. *Asse eccles.* 207, 211.

Confusione — [c. c. 464 e seg., 1296, 1297, 1926] V. *Possesso* 6, 28.

Congiunto — V. *Parentela e affinità* — V. pure *Coniuge* — *Fratello.*

Congregazione di carità.

1. L'art. 29 della legge sulle opere pie del 3 agosto

SOMMARIO

Ammonizione (decad. da cons.) 18.
Analfabetismo (verificazione) 26.
Autenticazione di firme 12.
Censimento (riparto cens.) 15, 16.
Competenza delle autorità giudiz. (decadenza dei cons.) 35.
Consiglieri (decadenza) 17-39.
» (riparto) 1-16.
Consiglio com. (convocazione) 40.
» » (dichiarazione di decadenza) 28 32, 34 36.
» » (legalità del numero) 42.
Convocazione del consiglio 40.
Decadenza da consigliere 17-39.
Deliberazione cons (irrevocabilità) 36.
» » (votanti interessati) 43-47.
Deputazione prov. (decadenza dei cons.) 27.
» » (riparto dei consig.) 5-11, 13, 14.
Esattore (decadenza da cons.) 19.
Notificazione (in materia di decadenza) 29-32.
Oltraggio (decadenza da cons). 17.
Perentorietà di termini (produzione di documenti) 37-39.
Procedimento (per la decadenza dei cons.) 29-32.
Produzione di documenti) (*id*) 37-39.
Riparto di consiglieri 1-16.
Verbale del consiglio (valore) 41, 42.
Vice-segretario (decadenza da consig.) 20.

GIURISPRUDENZA

1. Il provvedimento del riparto dei consiglieri comunali fra le frazioni del Comune è un provvedimento grave, che non deve prendersi con troppa facilità, e deve invece evitarsi quando non apparisca evidente la ragione che lo determina.

2. Non è il caso d'applicare tale provvedimento in un piccolissimo Comune dove le condizioni topografiche non lo esigono, e dove non si può parlare seriamente di conflitto d'interessi fra le frazioni quando, come nella specie, una frazione, con un solo elettore, eleggerebbe due consiglieri. — A C. Stato, 22 aprile 1881, Com. di Fortunago c. Dep. prov. di Pavia, Foro, III, 71 (n).

3. La circostanza che sia pendente una domanda di separazione di patrimonio e di spese tra due frazioni di un Comune non può sospendere l'esecuzione del riparto dei consiglieri decretato dalla deputazione provinciale.

4. Nella assegnazione dei consiglieri a ciascuna frazione vuolsi essenzialmente aver riguardo alla loro popolazione numerica, in modo che, istituito un rapporto proporzionale tra la popolazione, ed il numero dei consiglieri assegnato alla frazione, i consiglieri ancora ad assegnarsi siano di preferenza attribuiti a quella frazione in cui trovasi maggiore il supero degli abitanti, dopo B l'assegnazione normale dei consiglieri. — C. Stato, 13 aprile 1881, Com. d'Agra, R. amm., 1881, 528.

5. In massima é insindacabile il giudizio della deputazione provinciale sulla convenienza e modo del riparto di consiglieri tra varie frazioni, ma tale insindacabilità cessa quando lo apprezzamento dell'autorità tutoria appare capriccioso e C contrario direttamente alla legge. — C. Stato, 26. giugno 1880, Com. di Montoggio, R. amm., 1881, 56.

6. In forza dell'art 47 della legge comunale il giudizio sulla convenienza di ripartire i consiglieri fra le frazioni del Comune è deferito alla deputazione provinciale. Questa competenza, siccome si spiega in un apprezzamento del fatto, difficilmente può essere sindacata dall'autorità governativa.

7. La citata legge deferisce pure alla deputazione provinciale di riconoscere il numero ed il carattere delle frazioni, e se nell'emettere tale giudizio essa si è conformata al parere del genio civile, emesso in seguito a visita locale, la determinazione della deputazione provinciale non potrebbe essere oppugnata, se non vengono in modo concludente contradette le affermazioni del genio civile, mancando ogni argomento di fatto per oppugnare la ragione di diritto che ne deriva.
8. Per eccitare legittimamente la competenza della deputazione provinciale a decretare il riparto fra le frazioni, basta la domanda degli abitanti di una sola delle frazioni con le firme debitamente certificate da notaro. — C. Stato, 29 aprile 1881, Com. di Carasco c. Dep. Genova, Foro, III, 158 (n); v. pure Legge, 1881, II, 568; Bett., 1881, 127.
9. Il riparto dei consiglieri fra le diverse frazioni è affidato, per l'art. 47 della legge com., al prudente arbitrio della deputazione provinciale.
10. Essa deputazione è la sola competente ad apprezzare le condizioni topografiche ed economiche delle frazioni, ed a contradire il suo criterio non bastano semplici allegazioni.
11. Sotto il nome di frazioni intendonsi le borgate in cui esistono molti elettori con distinti interessi.
12. Non è richiesto dalla legge che le firme degli abitanti delle frazioni, i quali chiedono il riparto dei consiglieri, siano autenticate.
13. Però la deputazione prov. può ritenerle per vere quando non siano singolarmente contestate, nè vengano impugnate dai firmatari.
14. Qualora, detratte dall'istanza fatta per ottenere il riparto le firme contestate, le altre rappresentino la maggioranza degli abitanti delle frazioni voluta dall'art. 27 del regolamento comunale, deve esser mantenuto il riparto decretato dalla deputazione prov. — C. Stato, 18 dicembre 1880, Cons. com. di Sandrigo c. Dep. prov. di Vicenza, Man. amm., 1881, 108; Legge, 1881, I, 641; Cons. amm., 1881, 153; Bett., 1881, 79.
15. Il censimento ufficiale è la sola base legale del riparto dei consiglieri comunali tra le frazioni di un Comune.
16. Non è ammissibile alcuna rettificazione del censimento ufficiale fatta da autorità locali, dovendosi sempre stare a quello che è ordinato ed eseguito nel tempo e nei modi prescritti dalla legge. — C. Stato, 14 ottobre 1880, Com. di Campo Tartaneo, R. amm. 1881, 174; Bett. 1881, 53.

Decade dalla carica di consigliere comunale:

17. — il condannato a pena correzionale per reato di oltraggio contro il sindaco. — A. Milano, 23 agosto 1880, Cons. com. di Dorio, Dell'Era, Boll. amm. Nap., 1881, 26.
18. — chi viene ammonito. — A. Roma, 2 luglio 1881, Piga Zeddu, Foro, I, 864 (n).
19. — l'esattore a cui fu regolarmente aggiudicato l'appalto dell'esazione delle imposte di un Comune, dovendo restare fermo l'appalto. — C. Stato, 14 aprile 1880, Com. Rotonda, c. Tancredi, Foro, III, 33 (n).
20. — il vice-segretario, debitamente nominato dal consiglio comunale, sebbene sia direttamente stipendiato dal segretario titolare, il quale accettò con la condizione di non portarsi in ufficio che ogni 15 giorni. — A. Roma, 23 giugno 1881, P. M. c. Varatta, Foro, I, 1264 (n).
21. La vertenza della lite col Comune costituisce l'impedimento all'eleggibilità e soltanto dopo risolta la lite la eleggibilità può acquistarsi.
22. Dichiarata pertanto la decadenza da consigliere comunale per la esistenza della lite, non è più il caso di discutere se debbasi o no sospendere la decisione sulla capacità legale dell'ineleggibile sin dopo l'esito della lite. — A. Casale, 7 giugno 1881, Scovazzi, c. Com. di Quaranti, Giur. Casale, 1881, 275.
23. Vi è lite vertente che produce ineleggibilità e decadenza, tra un consigliere ed il Comune, quando esiste una citazione del Comune per condanna del consigliere al pagamento di un canone, ed una citazione del consigliere in opposizione ad un precetto intimatogli dal Comune.
24. Basta, per radicare la lite vertente, l'atto introduttivo del giudizio finchè non è rinunciato o perento, essendo ciò sufficiente a porre la controversia *sub judice* e a fondare la contestazione della lite.
25. Vi è lite vertente, ancorchè non consti già acceso un vero e proprio giudizio avanti i tribunali, quando da un verbale amministrativo risulti che pende tra il Comune ed un consigliere una contestazione su di una questione di servitù in fondo comunale.
26. Dedotto l'analfabetismo di un consigliere, e non risultando il medesimo da atti prodotti alla Corte d'appello, nè escluso, nè dimostrato, è luogo ad ordinare l'esperimento sulla capacità a leggere e scrivere, delegando il pretore della sua residenza. — A. Messina, 1 luglio 1881, Magaraci c. Pugliesi, Arezzi, Ardizzone, R. amm., 1881, 571.
27. Rimasta ferma la cancellazione dalla lista degli elettori del nome di un consigliere comunale, la dep. prov. è competente a pronunciare, sul ricorso degli elettori, la dichiarazione di decadenza dall'uffizio di consigliere. — A. Cagliari, 11 dicembre 1880, Pigozzi, Annali, 1881, 29; R. amm., 1881, 144.
28. Presentato un reclamo di elettori al consiglio comunale per far dichiarare la ineleggibilità di un cittadino eletto consigliere, ove il reclamo stesso venga poi ritirato dai ricorrenti, non può il consiglio comunale di sua iniziativa promuovere la decadenza. — A. Torino, 21 dicembre 1880, C. c. Com. di P., R. amm., 1881, 114.

29. In tema d'ineleggibilità e di decadenza dalla carica di consigliere comunale sono applicabili le stesse forme di procedura che per le quistioni sulla capacità di esercitare il diritto elettorale.

30. Quindi i reclami diretti a far dichiarare ineleggibile o decaduto il cittadino stato eletto consigliere, che prima d'essere portati al consiglio comunale, non siano stati notificati giudizialmente al consigliere, della cui elezione si tratta, non sono ammessibili.

31. Non equivale a notificanza il fatto che la questione d'ineleggibilità sia stata posta nell'ordine del giorno notificato all'interessato nella sua qualità di consigliere comunale.

32. La deliberazione consigliare, che in cosifatti aggiunti abbia pronunciato su quel reclamo, è nulla A e inefficace. — A. Torino, 6 dicembre 1880, Caffarelli c. Com. di Fenile, R. amm., 1881, 122; Cons. amm., 1881, 324.

33. Il p. m. ha facoltà di promuovere giudizio per far dichiarare la decadenza dall'ufficio di consigliere comunale taluni riconosciuti per non B elettori, perchè analfabeti. — A. Roma, 11 maggio 1881, Com. di Viticuso ed Acquafondata, Temi rom, 1881, 375; Legge, 1882, II, 737.

34. È proprio del consiglio comunale il dichiararsi regolarmente costituito, ed il dichiarare esclusi quelli che fossero stati non eleggibili alla carica di consiglieri comunali, od eletti, avessero perduta la loro qualità per essere sopravvenuto alcuno degli impedimenti alla loro eleggibilità, dichiarati dalla legge.

35. È aperta la via all'azione giuridica, a norma degli art. 39, 40 e 41 della legge comunale e provinciale, contro la deliberazione del consiglio comunale che dichiarò taluno dei consiglieri decaduto dalla sua qualità per alcuno degli impedimenti che lo rendevano ineleggibile, sopravvenuto dopo la seguitane elezione.

36. La deliberazione del consiglio comunale, che dichiara la decadenza di un consigliere, non impugnata, o male impugnata trascorsi i termini, non osservate le forme stabilite dalla legge, diviene irrevocabile, sebbene il consiglio comunale abbia ecceduto i limiti della sua autorità.

37. Ad esimersi dalle conseguenze della mancata osservanza del termine stabilito dal suddetto art. 39 per la presentazione dei titoli in appoggio del reclamo all'autorità giudiziaria, invano si addebita alla sentenza denunziata in cassazione di avere aggiunto al rigore di quel termine la pena della decadenza, con illegali analogie desunte dai termini stabiliti dal codice di procedura civile per impugnare le sentenze.

38. Dalla comparizione del citato sono sanate soltanto le nullità degli atti di citazione, e non la mancata presentazione dei titoli che appoggiano la domanda nel termine stabilito della legge.

39. Per la mancata presentazione dei documenti nel termine fatale dei 10 giorni dalla notificazione della deliberazione del consiglio comunale, la parte avversaria, prima della sua comparizione in giudizio, acquista il diritto alla decadenza del A reclamo senza esame. — C. Roma, 9 febbraio 1881, Goria c. Com. di Macerata di Asti, Corte S. Roma, 1881, 176; Legge, 1881, I, 255; Bett., 1881, p. sp. 185.

40. Per l'art. 93, n. 1 della legge comunale, la convocazione straordinaria del consiglio spetta alla giunta, e quindi sono nulle tutte le adunanze straordinarie indette dal sindaco, senza la medesima, quantunque gli assessori siano intervenuti B alle medesime a seguito d'invito. — C. Stato, 25 giugno 1881, Com. d'Agnadello, Foro, III, 158 (n).

41. Il processo verbale delle sedute dei consigli comunali fa prova fino alla iscrizione in falso di ciò che afferma, ma non può far fede di ciò su cui tace.

42. Quindi, se il processo verbale tien calcolo del numero dei consiglieri intervenuti al principio della seduta, per renderla legale, ma tace dei consiglieri che uscirono dalla sala al momento di votare, la deliberazione è nulla perchè, non facendo constare del nome dei consiglieri presenti alla votazione e di quelli che si sono astenuti, non si può riconoscere se la legge sia stata os- C servata o delusa. — C. Stato, 18 dicembre 1880, Com. di Claino, Foro, III, 42.

43. La disposizione dell'art. 222 della legge comunale e provinciale riguarda ogni specie di deliberazione così definitiva, come preparatoria; ed al consigliere interessato è vietato di prender parte alla deliberazione, sia in modo diretto che indirettamente.

44. È nulla la deliberazione colla quale contro l'articole 222 comma 2, siasi affidato lo appalto del D dazio di consumo ad uno dei consiglieri. — C. Stato, 25 agosto 1881, Coletti De Polo c. Consig. com. di Pieve di Cadore, Foro, III, 115.

45. È nulla, secondo la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, la nomina a tesoriere comunale di un consigliere comunale, il quale assieme al sindaco, a cui è legato con vincoli di parentela, sia intervenuto alla deliberazione che lo riguarda, quantunque nè l'uno nè l'altro abbia E preso parte alla votazione. — C. Stato, 14 gennaio 1881, Com. di Bisenti, Foro. III, 63 (n).

46. Non si può dire che si tratti della elezione ad un ufficio pubblico non retribuito, e quindi dell'inapplicabilità dell'art. 222 della legge comunale, quando si tratta della nomina del rettore di una chiesa pagato dall'amministrazione del fondo pel culto.

47. Il detto art. 222 della legge deve essere osservato anche nel caso in cui manchi una precedente designazione dell'eligendo; e devesi, in questo caso, conosciuta l'elezione, togliere dal numero dei votanti i voti dei parenti dell'eletto. F — C. Stato, 29 aprile 1881, Magliarditi, Foro, III, 88 (n).

V. *Comune* 27-36, 40, 43, 109-111 — *Deliberazioni amm.* — *Elezioni amministrative* — *Impiegati comunali* 2, 7-9, 18-20 — *Liti comunali*.

Consiglio di famiglia e di tutela — [c. c. 249-264, 267-270, 275, 276, 278-280, 284, 291-299, 301, 303, 311-314, 319; c. p. c. 812-814] V. *Patria potestà* 3-6, 9, 20, 22 — *Tutela*.

Consiglio di leva — V. *Leva militare*.

Consiglio notarile — V. *Notaro*.

Consiglio dell'ordine — [Legge 8 giugno 1874] V. *Avvocato procuratore* 17 — *Difensore e difesa* 13, 14 — *Spese giudiziali* 5-7.

Consiglio di prefettura — [L. com. e prov. 25 marzo 1865, 2, 5, 6, 125, 136, 194, 197; Reg., 5, 6, 7; R. D. 15 ottobre, 1862, n. 884, articoli 35, 48].

1. La competenza dei consigli di prefettura non va limitata al solo fatto materiale dell'approvazione dei conti, ma secondo la lettera e lo spirito dell'art. 125 della legge com. e prov., e dell'art. 1 e seguenti della legge sul contenzioso amministrativo, include la cognizione e definizione, sempre amministrativa, di tutte le controversie che alla contabilità si connettono, e quindi anche la competenza ad interpretare le clausole del contratto a cui i conti si riferiscono.

2. Agli effetti della competenza del Consiglio di prefettura non può farsi distinzione tra gli esattori delle imposte correnti, e coloro che sulle basi del decreto 15 novembre 1872 assunsero la esazione degli arretrati. — C. Conti, 27 aprile 1880, Com. di Bagni di Lucca, Foro, III, 40 (n).

3. Non può il consiglio di prefettura revocare un proprio decreto approvativo di un conto comunale senza che il consiglio comunale sia previamente sentito. — C. Conti, 1 marzo 1881, Com. Spezzano Albanese c. Nociti, Foro, III, 92.

3. *bis* Non spetta ai consigli di prefettura, nell'approvazione dei conti consuntivi, sindacare deliberazioni dei consigli e delle giunte municipali legalmente prese e divenute esecutorie, nè ad essi spetta indagare se una spesa, legalmente ordinata ed eseguita, dovesse o no ordinarsi ed eseguirsi, per addossarne quindi il carico agli ordinatori. — C. Conti, 24 gennaio 1881, Foratti c. Com. di Magliadino, Foro, III, 32 (n).

4. I decreti dei consigli di prefettura producono effetto quantunque non notificati da un usciere.

5. Quando il decreto del consiglio di prefettura sul conto di un Comune confermi le risultanze del conto riconosciuto regolare dal consiglio comunale, vi ha l'acquiescenza del Comune al suddetto decreto presunta per fatto anteriore.

6. Che se in un conto posteriore il consiglio comunale ammette e riconosce regolare il trasporto del fondo di cassa quale fu stabilito col decreto del consiglio di prefettura sul conto precedente, si ha l'accettazione esplicita del suddetto decreto, contro il quale quindi non può la rappresentanza del Comune più interporre ricorso. — C. Conti, 29 maggio 1881, Com. di Montagna c. Rossi, Foro, III, 106 (n).

7. Presso i consigli di prefettura per l'approvazione dei conti comunali non sono prescritte forme di procedimento contenzioso.

8. Il procedimento contenzioso sui conti comunali si apre col ricorso alla Corte dei conti e resta chiuso col giudizio che da essa Corte viene pronunziato.

9. Se pertanto la Corte dei conti, pronunziando su reclamo, rinvia le parti al consiglio di prefettura, il procedimento contenzioso rimane chiuso colla notifica della relativa decisione, e si apre un nuovo stadio di procedimento amministrativo presso il suddetto consiglio. — C. Conti, 28 giugno 1881, Farina, Foro, III, 108.

10. Il consiglio di prefettura nell'approvazione dei conti comunali esercita anche un sindacato amministrativo simile a quello della Corte dei conti nei giudizi fra lo Stato e i suoi contabili. — C. Conti, 17 dicembre 1880, Mercadante c. Com. di Prizzi, Legge, 1881, I, 539; Bett., 1881, 55.

V. *Corte dei conti* 40, 43.

Consiglio provinciale — [L. com. e prov., 1865, 155-178, 190-235] V. *Deliberazioni amministrative*.

Consiglio di Stato — [L. 20 marzo 1865, n. 2248] V. *Competenza civ.* 331, 322 — *Strade* (classificazione) 2, 7.

Console e giurisdizione consolare — [L. 28 gennaio 1866, d. 2804; Reg. 7 giugno 1866, n. 2296; L. 16 giugno 1871, all. *E;* c. p. c. 86; c. comm. 285, 289, 339, 340, 344, 348, 357, 365, 427, 459, 522, 524].

BIBLIOGRAFIA.

1. Le facoltà dei consoli nei giudizi civili e penali in ordine alla convenzione consolare fra l'Italia e la Francia del 20 luglio 1862. DE ROSSI Vittorio, G. leggi, 1881, 211.

GIURISPRUDENZA.

2. La convenzione consolare fra l'Italia e la Francia del 26 luglio 1862 non ha riconosciuto nei consoli dei rispettivi paesi la giurisdizione contenziosa civile, ma soltanto funzioni notarili, di stato civile, amministrative, e di giurisdizione volontaria, in armonia col principio consacrato dal diritto internazionale, quello cioè del rispetto alla indipendenza della sovranità nei confini del suo proprio territorio, al quale non si è fatta eccezione se non là dove la costituzione politica e sociale, essendo esclusivamente informata al principio religioso, le capitolazioni hanno ammesso la istituzione di veri e propri tribunali consolari.

3. La finzione della estraterritorialità non è estesa ai consoli, i quali non hanno la rappresentanza della sovranità da cui tengono i loro poteri. — A. Lucca, 31 maggio 1881, Cauro Bougleux c. Rivolti e Rigacci, Foro, I, 662 (n).

4. Benchè il regolamento consolare 26 dicembre 1815 non contenga una espressa disposizione in argomento (come invece si trova nella legge 15 agosto

1858), tuttavia dall'insieme di esso, dallo spirito che lo informa, dallo scopo che si proponeva di conseguire, scaturisce la facoltà nei consoli di spedire copie autentiche, come di rilasciarne traduzioni, dalla lingua del paese di loro residenza in quella italiana, degli atti e delle scritture presso di essi depositate.

5. La potestà di rilasciar traduzioni è insita nell'ufficio di console.

6. I consoli, siccome espressamente autorizzati dalla legge a ricevere in paese estero i testamenti ed ogni maniera di contratti, e ad attribuire loro la fede pubblica, debbono essere riguardati come notari, quando anche la legge così non li qualifichi espressamente. — C. Torino, 23 dicembre 1880, Balestrero c. Balestrero, M. trib. Mil., 1881, 158; Annali, 1881, 60; Legge, 1881, II, 51.

7. La legge ottomana del 7 sepher 1284 (18 giugno 1867) colla quale venne concesso agli stranieri il diritto di possedere beni immobili in Turchia, non intese di stabilire la competenza dei tribunali ottomani, anche per gli stranieri, se non per le questioni relative alla proprietà fondiaria, e per le azioni reali.

8. Di conseguenza l'esercizio tra stranieri di quelle personali, quand' anche occasionate dal possesso degli immobili, rimase sottoposto alla giurisdizione consolare.

9. Per gli stranieri residenti in Turchia, la giurisdizione consolare è la regola, quella ottomana la eccezione. — T. Consolare d'Italia (Costantinopoli) 21 dicembre 1880, Bertini c. Ottoni, Legge, 1881, I, 170.

10. Un console dell' ex Regno di Napoli incaricato nel 1764 dal Governo stesso di acquistar grani onde provvedere ad una carestia, non può esser respinto nell' azione da lui proposta per ottenere una provvigione, quando per le consuetudini del tempo e per le conseguenze speciali della causa, appaia che egli gerì l' affare indipendentemente dalla sua funzione, come ogni privato cittadino. — C. Napoli, 20 febbraio 1881, Hombrodos c. Calabrese Gazz. proc., XVI, 215.

Consorzio — [c. c. 657-661; L. opere pubbliche 1865, 103 e seg.; L. 29 maggio 1873].

1. I consorzi per l'irrigazione non possono qualificarsi per vere e proprie società nei sensi dell' art. 1697 c. c. mancando in essi l'estremo della speculazione, quale è espressamente voluto (oltre a quello del conferimento di capitali) da questo articolo; nè possono quindi invocarsi nelle controversie relative a consorzi le disposizioni di legge concernenti la vera società.

2. Le differenze esistenti tra le vere e proprie società civili e commerciali, ed i consorzi per l'irrigazione, non tolgono però che anche nel caso di contestazione fra consortisti la competenza si determini (com' è tassativamente disposto dall' art. 96 codice di proc. civile per le contestazioni tra soci) dal luogo in cui il consorzio tiene il suo principale stabilimento, e non da quello in cui il convenuto ha residenza o domicilio. — C. Torino, 23 settembre 1881, Antona Traversi c. Consorzio del Cavone Marangone, M. trib. Mil., 1881, 1043; Bett., 1881, 703.

3. Per ciò che parecchi proprietari di un Comune siensi associati allo scopo di costituire un consorzio onde portare il beneficio della irrigazione nel territorio comunale, ed abbiano formolato il capitolato d' oneri, e stipulato anche un rogito notarile, nel quale la giunta, autorizzata dal consiglio, abbia preso atto degli oneri assunti dai proprietari e siasi eretta amministratice del consorzio fino a che questo abbia potuto rendersi indipendente, non può dirsi ancora che siavi stata effettiva costituzione di consorzio a termini degli art. 657 e 658 del cod. civ.

4. In tale stato di cose però non potrebbesi impugnare la legittimità della veste del Comune ad agire in giudizio quale rappresentante dell' associazione dei proprietari preordinata alla costituzione di un futuro consorzio, allo scopo di chiedere il transito coatto delle acque consortili attraverso i cavi altrui. — C. Torino, 18 agosto 1881, Plezza, Moreo, c. Com. di S. Giorgio Lomellina; M. trib. Mil., 1881, 940; Giur. Tor., 1881, 666; Cons. amm., 1881, 381; Legge, 1882, I, 11.

5. Gli statuti e regolamenti di consorzi per le opere di difesa dalle acque pubbliche, anteriori alla legge 20 marzo 1865, all. F., che entro i tre anni fissati dall' art. 116 di questa non siano stati approvati in conformità della stessa, non hanno più nessun valore.

6. Quindi alle contravvenzioni relative non si ponno applicare le pene in essi sancite.

7. Nè può condurre ad un diverso risultato il fatto che in quel periodo di tempo non sia stato possibile riunire gli interessati: giacchè ciò sussistendo, sarebbesi dovuto domandare al Parlamento la proroga degli statuti e dei regolamenti stessi. — C. Torino, 30 maggio 1881, Consorzio degli utenti del fiume Olona, c. Ditta Brambilla e Com. di Parabiago, M. trib. Mil., 1881, 943; Cons. amm., 1882, 140.

8. L' art. 116 della legge sulle opere pubbliche, pel quale è disposto che i consorzi, tanto nella esecuzione, quanto nella manutenzione delle opere continueranno a procedere colle norme prescritte dalla loro instituzione, non ha luogo quando un consorzio non avesse altre norme che la legge comune, e questa volesse per esso mantenersi in vigore, dopo la sua abrogazione in pregiudizio del pubblico diritto e della competenza dei magistrati.

9. La competenza dell' autorità giudiziaria anche in materia di consorzi dipende dall' essere o no in questione un diritto civile: e per vedere se ciò si verifichi deve guardarsi a ciò che l'attore domanda, non già a quello che, giudicata la causa, sia riconosciuto competergli. Quindi se

l'attore chiede che sia dichiarato che « alla congregazione non si compete il diritto di gravare di tasse la sua proprietà » la domanda è di competenza dell'autorità giudiziaria, nulla poi importando se tale dichiarazione debba essergli concessa o negata. — A. Bologna, 28 marzo 1881, Congregazione Scoli c. Feletti, R. giur. Bol., 1831, 273.

10. I consorzi per condotte mediche, ordinati in forza dei regolamenti austriaci ed atti di autorità provinciali oggi soppresse, non possono tenersi come inviolabili, giacchè le leggi nuove hanno abrogato le disposizioni che non potrebbero coesistere col nostro diritto amministrativo.

11. Essendo stabilito dalla legge sui lavori pubblici quali sono i consorzi obbligatori per i Comuni e con quali forme debbano essere costituiti, tutti gli altri non contemplati dalla legge rivestono carattere di volontari, e come tali i Comuni associati hanno il diritto di provocarne lo scioglimento, salvo di sottostare ai danni che dal loro recesso possono derivare agli altri Comuni associati. — C. Stato, 25 giugno 1881, Com. di Possagno, Foro, III, 102.

12. Giusta l'art. 118 della legge sui LL. PP. e le deliberazioni dei consorzi idraulici, e così anche quelle riferentesi ai bilanci preventivi, sono tutte soggette senza distinzione alle prescrizioni della legge comunale sulle deliberazioni dei consigli e delle giunte comunali, quando non sia altrimenti disposto nei loro statuti e regolamenti. — C. Stato, 4 giugno 1881, Prefetto di Rovigo, Man. amm., 1881, 375; Legge, 1882, I, 28; Cons. amm., 1882, 27; R. amm., 1882, 60; Bett., 1882, 31.

13. Sia pel motuproprio piano del 23 ottobre 1817, sia per la legge 20 marzo 1865 n. 2248 allegato F, il provvedimento emesso da congregazione consorziale non può mai assumere carattere di atto amministrativo senza l'approvazione del prefetto.

14. Qualunque sia la natura dei consorzi, ritenuto pure che i loro atti potessero ritenersi della natura di quelli emanati dalla pubblica amministrazione, non meno competente sarebbe il potere giudiziario a definire la lite.

15. Trattandosi di un mero atto di gestione privata, anche quando vi fosse intervenuta l'approvazione prefettizia, non avrebbe questa la forza d'immutare la natura dell'atto e da puramente privato e patrimoniale sollevarlo al grado di atto amministrativo di pubblico interesse. — C. Roma, 11 luglio 1881, Congregazione del 1. circondario Scoli di Ferrara, c. Società per la bonifica dei terreni Ferraresi, Corte S. Roma, 1881, 540.

16. Salvo espressa stipulazione in contrario, non si può espellere da un consorzio irriguo uno dei consortisti pel solo fatto di non avere adempiuto alla sua obbligazione nel concorso delle spese di costruzione del cavo ed acquisto delle razioni d'acqua.

17. Per la stessa ragione non si potrebbe farlo decadere dal diritto di compartecipazione e condominio dell'ente consorziale.

18. La comproprietà del consortista sulla cosa formante soggetto del consorzio essendo distintivo carattere dei consorzi, essa si acquista tanto sulle cose presenti, che sulle future, fino dal giorno della costituzione del consorzio stesso.

19. Quindi il consortista può bene ipotecare le sue ragioni sul cavo consorziale, sebbene tutt'ora in corso di costruzione. — A. Torino, 27 luglio 1881, Zanetti c. Consorzio del cavo Rica, Giur. Tor., 1881, 584.

20. Il consortista non può pretendere di sciogliersi a suo arbitrio da ogni vincolo sociale, per ciò che l'amministrazione del consorzio abbia fatto qualche atto od apportata qualche innovazione alle discipline consorziali, senza che egli vi abbia partecipato o consentito; ma ha soltanto il diritto di chiedere ed ottenere giudizialmente la rivocazione di quegli atti, e così pure il proprio recesso dal consorzio. — C. Torino, 23 settembre 1881, Antona Traversi c. Consorzio del Cavone Marangone, M. trib. Mil., 1881, 1043; Bett., 1881, 703.

21. I rattizzi stradali, posti a carico dei Comuni coobbligati alla costruzione di una strada consortile, devono essere pagati annualmente nelle rate stabilite, indipendentemente dall'esecuzione dei lavori che si compiono nel corso dell'anno, e quand'anche nell'anno, a cui si riferiscono, non siasi eseguito alcun lavoro.

22. Gli errori, che si allegano incorsi nella ripartizione delle quote, non possono esimere il Comune, che li adduce, dallo stanziamento della quota a lui assegnata nel proprio bilancio, salva ogni ragione alla rettificazione dell'errore.

23. In caso di rifiuto del Comune ad operare lo stanziamento della sua quota e quando non possa provvedere in proposito la deputazione provinciale per essere la provincia interessata nella costruzione della strada e creditrice dei ratizzi stradali, allo stanziamento dev'essere provvisto con decreto reale e non con decreto del prefetto. — C. Stato, 30 settembre 1880, Com. di Serra S. Bruno, R. amm., 1881, 371.

24. Sarebbe incompetente l'autorità giudiziaria a sciogliere un consorzio obbligatorio di provincie per la manutenzione di una strada.

25. Essa però, è competente a conoscere della interpretazione e della legalità di prodotti atti amministrativi, per decidere se contengano dichiarazione di scioglimento del consorzio, e nell'affermativa, se la dichiarazione fu emessa nelle debite forme dall'autorità competente. — C. Roma, 16 luglio 1881, Provincia di Aquila c. Provincia di Caserta, Corte S. Roma, 1881, 589.

26. Le disposizioni dello statuto del consorzio di partecipanza di S. Giovanni in Persiceto, debbono interpretarsi per modo da ritenere che quando la

commissione amministrativa di esso consorzio abbia riconosciuto concorrere in taluno tutti i requisiti per ammetterlo a partecipare nel prossimo riparto dei beni, non possa il consiglio amministrativo del consorzio medesimo ingerirsi sul merito di tale decisione, e rivederla e riformarla. — T. Bologna, 14 settembre 1881, Risi Consorzio dei partecipanti di S. Giov. di Persiceto, R. giur. Bol., 1881, 298.

V. *Acque*, 26, 39, 40 — *Competenza civ.*, 31.

Consorzio nazionale.

Consuetudine. — [c. c. 486, 489-506, 580, 582, 675, 1124, 1134, 1135, 1232, 1505, 1513, 1604, 1607-1610, 1613, 1625, 1651, 1654; c. comm. 89, 382].

BIBLIOGRAFIA.

1. Della consuetudine nella legge civile. MANARESI A., Bologna, regia tipografia, 1881.
2. Della consuetudine. Appunti e note. MANARESI A., R. giur. Bol., 1881, 65, 81, 97, 114.
3. Di una consuetudine invalsa presso i cittadini di Taranto nel cingere i loro campi con muri di pietre a secco. PALAMÀ Carlo, R. giur. Trani, 1881, 306.

V. *Colonia* 5-7 — *Esecuzione immob.* 141 — *Legge* 14 — *Locazione* 8, 54, 74, 75, 82 — *Noleggio* 4, 20.

Contabile dello Stato e altre amministrazioni pubbliche — [L. 22 aprile 1869, 58-63; Reg. 4 settembre 1870, 202-243; L. 22 marzo, 1877, n. 3756].

SOMMARIO.

1. Il cassiere comunale può e deve pagare i mandati regolari nella forma, quando esistono fondi disponibili in bilancio. — C. Conti, 28 giugno 1881, Canicolo c. Com. di S. Eusanio Forconese, Foro III, 141.

2. Per le leggi imperanti sotto l'ex reame delle Due Sicilie un ricevitore pria di immettersi in gestione avrebbe dovuto prestare cauzione, ed in mancanza avrebbe dovuto esser prestata dai componenti il decurionato.

3. Epperò senza preventiva ed opportuna escussione di tale serie di obbligazioni non potrebbe procedersi contro un ex direttore tenuto con obbligazione sussidiaria al pagamento di somme dovute da uno ex ricevitore. — A. Catania, 15 dicembre 1880. Gallo c. Finanze, Giur. Cat., 1881, 6,

4. I tesorieri comunali non sono tenuti dalla legge 20 aprile 1871 a prestare cauzione.

5. Questa garanzia è però voluta dallo spirito della legge, dall' indole dell' ufficio e dalla necessità della custodia del danaro comunale,e quindi dev'essere regolata dal diritto comune.

6. In conseguenza solo quando ne sono state violate le norme il prefetto può, a seconda dei casi, annullare le delibere consiliari che hanno statuito sulla cauzione da prestarsi al tesoriere, o provocarne l'annullamento. — C. Stato, 6 novembre 1880, Cons. com. di Casabona Laruffa, Foro, III, 9 (n).

7. L'intestatario di una cartella di rendita nominativa vincolata a cauzione della gestione di un contabile può intervenire nel giudizio di opposizione promosso dallo stesso contabile contro una condanna pronunciata sui di lui conti.

8. Tale intervento non può spostare, mutare ed estendere i termini del giudizio quali furono col ricorso d'opposizione proposti.

9. Le eccezioni quindi dell'interveniente sulla regolarità dell' avvenuta vendita della cauzione non possono essere valutate nel giudizio di opposizione proposto dal contabile.

10. Solo quando il contabile venisse assolto dal debito o condannato per un debito minore dell'importo della cauzione venduta, potrebbesi nello stesso giudizio deliberara anche sulla reintegrazione totale o parziale della cauzione medesima. — C. Conti, 21 giugno 1881, Ghirlanda, Legge, 1881, II, 394.

11. Quando il contabile accetta senza eccezione un fondo di cassa determinato dal consiglio di prefettura nel decreto di approvazione di un conto, riconobbe con ciò la regolarità del conto stesso in ogni sua partita di entrata e di uscita.

12. Se si tratta di gestione continuativa, il riconoscimento della regolarità contabile dell' ultimo esercizio vale anche per gli esercizi precedenti.

13. Se il contabile successore non reclami contro l'approvazione di un conto nel quale furono portate a suo carico le restanze lasciate dal predecessore, non può più contro a tal carico reclamare in occasione del ricorso contro il decreto di approvazione di un conto successivo in cui il carico medesimo venne riportato.

14. Il contabile, che riporta il fondo di cassa sta-

bilito dal consiglio di prefettura sul conto di un esercizio precedente, fa atto di accettazione tacita e quindi non può più reclamare contro il carico del suddetto fondo di cassa, se anche il decreto con cui fu liquidato non gli venne notificato. — C. Conti, 24 maggio, 1881, Guarini c. Com. Dolceacqua, Legge, 1881, II, 358.

15. Il contabile non ha titolo a gravarsi perchè una somma accreditatagli sia tra i residui attivi posta a debito del sindaco o della giunta municipale.

16. Possono ammettersi gl'interessi sulle somme anticipate dal cassiere comunale, quando sia dimostrata la deficenza del danaro in cassa e la somma degli interessi non sia usuraria. — C. Conti, 28 giugno 1881, Canicolo c. Com. S. Eusanio Forconese, Foro, III, 141.

17. In tesi generale il contabile non ha diritto a discarico sul suo conto di cassa che dei versamenti da lui fatti in tesoreria, e che effettivamente o fittiziamente, mediante i rimborsi che vengono in quitanza di tesoreria convertiti.

18. Il contabile, quando abbia prodotto in via amministrativa carte di spese per averne il rimborso e questo gli sia stato dall'amministrazione rifiutato, ha diritto d'invocare il giudizio della Corte nella sede del di lui conto, od, ove questo fosse stato giudicato, in giudizio speciale.

19. Non può per altro la Corte pronunciare sull'ammissibilità di rimborsi per carte di spesa non presentate previamente alla amministrazione e prodotte per la prima volta soltanto in giudizio.

20. Ma rimane sempre impregiudicato il diritto del contabile a chiedere i rimborsi in sede amministrativa, ed, in caso di rifiuto, anche in sede contenziosa. — C. Conti, 21 giugno 1881, Ghirlanda, Legge, 1881, II, 394.

21. La regola del diritto comune, che il debito in somma di danaro sia improduttivo d'interessi, era applicabile anche nei rapporti tra lo Stato ed i suoi agenti maneggiatori di pubblico danaro.

22. Quindi il contabile negli stati ex-pontificî in debito per la sua gestione non deve interessi prima della pubblicazione in essi del vigente codice civ.

23. Anche dopo l'attuazione del cod., l'interesse sul debito contratto nella gestione pontificia non può decorrere che dalla costituzione in mora.

24. L'interesse sul debito di un contabile indipendente da maneggio di pubblico danaro decorre dalla data della decisione che accerta la responsabilità ed il conseguente debito. — C. Conti, 24 maggio 1881, Finanze c. Passerini, Legge, 1881, II, 604; Bett., 1882, 3.

25. Il verbale di passaggio di cassa da un tesoriere all'altro, tuttochè racchiuda il conto di colui che ha compiuto la sua gestione, non può elevarsi a titolo di liberazione.

26. I conti di un tesoriere comunale non addivengono definitivi, se non dopo riveduti dal consiglio municipale, ed approvati dal consiglio di prefettura.

27. Fa stato quindi contro lo stesso tesoriere la significa fatta dal consiglio di prefettura, se contro l'analoga decisione non abbia egli prodotto gravame alla Corte dei conti. — C. Napoli, 1 luglio 1881, Naddeo c. Marcoffi, G. trib. Nap., XXX, 601; Gazz. proc., XVI, 303.

28. Il passaggio di cassa non libera il contabile, mentre la responsabilità di lui termina solo con l'approvazione del conto impartita dalle autorità competenti.

29. Un conto erroneo può sempre rettificarsi; ed esso può dimostrare soltanto lo stato delle cose lasciate dal contabile che lo rende. — T. Salerno, 3 maggio 1880, Marcassi c. Naddeo e Com. Castiglione, Gazz. proc., XVI, 497.

30. Il verbale di verifica di cassa contenente riserve da parte del contabile costituisce perfetta prova e si ha per confermato nella sua integrità anche quando porti la firma di esso contabile solo in calce alle riserve e non anche in calce alla ricapitolazione delle entrate e delle spese. — C. Conti, 7 dicembre 1880, Rizzo Russo c. Com. di Partanna, Foro, III, 20.

31. L'autorità giudiziaria è incompetente a rivedere i conti di coloro che hanno tenuto il maneggio del denaro comunale; quindi non può decidere sulla domanda del tesoriere comunale per restituzione o pagamento di somme indebitamente e per confusione versate al Comune.

32. Destituito il tesoriere comunale dal suo ufficio, il tribunale non può pronunziare alcun giudizio sul risarcimento dei danni da esso domandati, finchè non abbia dato il rendiconto della gestione da lui tenuta. — T. Viterbo, 31 marzo 1881, Colesanti c. Com. Viterbo, Temi rom., 1881, 142.

33. Può prescindersi dall'esame della legittimità di una liquidazione amministrativa emessa dall'intendente di finanza contro un contabile dello Stato, quando questi impugni anche la sussistenza del debito pel quale venne emessa, dovendo su questo la Corte dei conti giudicare in primo ed ultimo grado.

34. Il ricevitore generale, che per malversazione commessa da un contabile suo dipendente prese ipoteca a carico di costui, non riconobbe per questo solo fatto la responsabilità propria per quella malversazione.

35. Però l'amministrazione ha diritto di ottenere il subingresso nella suddetta ipoteca.

36. Il contabile uscito di carica e collocato a riposo, non può per questo solo motivo impugnare la validità di una decisione amministrativa sulla di lui responsabilità, ma deve produrre la prova del proprio discarico. — C. Conti, 28 giugno 1881, Cirino c. Finanze, Foro, III, 104.

37. Il tesoriere comunale che desistè dagli atti coattivi sopra mobili, i quali da un atto pubblico risultavano passati dal debitore in proprietà di

terzi, non è in colpa, nè può esser chiamato responsabile pel credito inesatto.

38. Non spetta al tesoriere comunale impugnare la validità e sincerità di simili atti pubblici: impugnando in caso di soccombenza non potrebbe rivalersi contro il Comune dei danni e spese che dovette rifare al convenuto. — C. Conti, 28 giugno 1881, Canicolo c. Com. di S. Eusanio Forconese, Foro, III, 141.

39. Pel regolamento 29 marzo 1842 sull'amministrazione e contabilità dei corpi della regia marina, e successivo regio decreto 27 maggio 1869, il presidente ed i membri del consiglio di amministrazione di un ospedale della regia marina sono responsabili in solido tra loro, delle malversazioni commesse dal contabile del consiglio medesimo.

40. La solidarietà dell'obbligo non cessa pel fatto che il Ministero, in via amministrativa, abbia ripartito il danno fra vari cor responsabili.

41. Però la responsabilità del presidente e dei membri è limitata alle malversazioni commesse dal contabile nel tempo, durante il quale ciascuno di essi formi rispettivamente parte del consiglio.

42. La stessa responsabilità è pur limitata alla malversazione commessa nella cassa principale, mentre per quelle commesse nella cassa succursale è responsabile soltanto, in unione al contabile, il relatore del consiglio.

43. La mancanza del relatore attenua la responsabilità del presidente e dei membri del consiglio agli effetti dell'apprezzamento equitativo di cui può far uso la Corte dei conti in applicazione dell'art. 61 della legge 22 aprile 1869, n. 5026 sulla contabilità generale dello Stato. — C. Conti, 28 dicembre 1880, De Maria, Legge, 1881, I, 389.

V. *Appropriazione indebita* 7, 10-12, 14 — *Corte dei conti* 9, 33-39 — *Esazione*.

Contabilità dello Stato — [L. 22 aprile 1869, 17-66 Reg. 4 settembre 1870, 133-687; L. 30 dicembre 1876, n. 3590; L. 20 marzo 1877, n. 3756] V. *Corte dei conti*.

Continenza di cause — V. *Connessione e continenza di cause*.

Conto — V. *Rendiconto*.

Conto comunale — V. *Consiglio di prefettura* — *Corte dei conti*.

Conto corrente.

BIBLIOGRAFIA.

1. Concetto del conto corrente secondo le decisioni della giurisprudenza pratica. VIDARI Ercole, G. leggi, 1881, 353.

GIURISPRUDENZA.

2. Il conto corrente è un contratto *sui generis*, che partecipa del mandato e del deposito, ma con interesse pattuito, ed importa, fra le altre obbligazioni speciali, quella di bilanciare a periodi determinati il reliquato, capitalizzandone gl'interessi.

3. Chiuso il conto, e non pagato il reliquato, non cambia di natura il credito primitivo. Esso rimane fruttifero, siccom'era in origine, e sino al suo pieno soddisfacimento. — A. Roma, 19 aprile 1881, Lusena c. Ditta Lusena, Temi rom., 1881, 164; Eco Gen., 1881, II, 376; Giur. comm. Gen., 1882, II, 95.

4. Il contratto di conto corrente, se per sussistere non ha bisogno di espressa stipulazione, è necessario però che abbia per oggetto una reciproca concessione di credito, in guisa da stabilire reciproci rapporti di dare e di avere.

5. Quindi non può parlarsi di contratto di conto corrente quando tra le due parti esista un conto di dare ed avere dipendente da rimesse fatte soltanto da una parte all'altra. — C. Torino, 25 aprile 1881, Grazzani, c. Carrara, M. trib. Mil., 1881, 564.

Contrabbando.

SOMMARIO.

BIBLIOGRAFIA.

1. Della confisca e del sequestro nei reati di contrabbando. MAJNO Luigi, M. trib. Mil., 1881, 714.

GIURISPRUDENZA.

2. Agli effetti dell'art. 2 del decreto luogotenenziale 28 giugno 1866, n. 3020, è da ritenersi contrabbandiere chiunque in qualsiasi modo e per una prima volta deluda le leggi sulle privative dello Stato, e come tale sono a lui applicabili simultaneamente la multa fissa e la multa proporzionale alla quantità del genere di contrabbando, del quale è detentore, e ciò a termini degli art. 24, 27 e 28 della legge 15 giugno 1865, n. 2397, sulla privativa dei sali e tabacchi. — C. Roma, 13 ottobre 1880, P. M., Riv. pen., XIII, 389.

3. Per aversi il contrabbando qualificato non è richiesta la riunione di più persone allo scopo di commetterlo nell'interesse comune. — C. Roma, 7 maggio 1880, Valente e Ambrosini, Corte S. Roma, 1880, v. s. 330.

4. Alla esistenza del reato di contrabbando in associazione non è necessario che le tre persone, o più, le quali vi hanno partecipato, siano contrabbandieri abituali, cioè abbiano riportato tre condanne successive per contrabbando, od anche una sola condanna per tre contrabbandi diversi.

A — C. Roma, 12 dicembre 1881, Mora, Musso e Garelli, Corte S. Roma, 1881, 1200; Riv. pen., XV, 365.

5. Dopo che la Corte d'appello ha ritenuto che taluno faceva parte della banda di più di tre persone, tutti insieme in fila procedenti dal confine, e tutti carichi di bricolle piene di zucchero, non può non applicare la pena sancita dall'art. 1 n. 3 del decreto 28 giugno 1866.

6. Ciò stante, inutile riesce in cassazione esaminare se sia fondato in legge l'argomento ipotetico ed esuberante addotto dalla Corte d'appello, che un incontro momentaneo e accidentale di uno dei contrabbandieri con altri, senza proposito di unirsi insieme, per imporre col loro numero e rendere più difficile la resistenza degli agenti daziari al loro colpevole intento, sia sufficiente ritenere essere il contrabbando avvenuto in unione di più persone ed a rendere perciò applicabile il citato articolo. — C. Roma, 11 luglio B 1881, Benecchi, Corte S. Roma, 1881, 630.

7. Non deve rispondere che di semplice complicità per favoreggiamento in contrabbando, esclusa perciò l'associazione coi contrabbandieri e la complicità necessaria, la guardia doganale ritenuta colpevole di non aver fermato i contrabbandieri, mentre con parecchi colli di contrabbando attraversavano un torrente commesso alla sua sorveglianza, cercando anzi di sedurre a non agire gli altri suoi compagni, i quali seguirono i contrabbandieri e riescirono a sequestrare della merce, sì che, ritenuta la guardia suddetta connivente e complice, senza però che risultasse l'associazione di lei alla banda dei contrabbandieri nell'intento di consumare il reato, fu condannata ad un mese di carcere.

8. Contro questa sentenza indarno si ricorre in cassazione per non essersi detto quale fosse la figura giuridica della complicità, se d'instigazione o di favoreggiamento, e quale ne fosse il grado, C cioè necessaria o non necessaria. — C. Roma, 12 maggio 1881, Gualandra, Corte S. Roma, 1881, 740.

9. La legge non esclude dal novero dei contrabbandi la detenzione od il trasporto di tabacco estero in frazione inferiore al chilogramma.

10. Il possesso in qualunque modo e per qualunque ragione di tabacco estero in foglia, costituisce, D caso di contrabbando. — C. Roma, 13 luglio 1881 Cirillo, Foro, II, 332 (n).

11. Giustamente si applicano gli art. 11, 27 e 34 della legge 13 giugno 1865 sulle privative a chi è sorpreso con una quantità di tabacco lavorato da fumo di estera provenienza addosso, senza E carte giustificative. — C. Roma, 5 luglio 1880, Ferraro, Corte S. Roma, 1880, v. s. 369.

12. I mozziconi di sigari di provenienza estera devono considerarsi come tabacchi lavorati, e non già come tabacco consumato, e perciò anche con F quelli può commettersi contrabbando. — C. Roma, 21 gennaio 1881, Bernasconi, Corte S. Roma, 1881, 241; Annali, 1881, p. sp. 161.

13. Deve considerarsi come estero il tabacco attualmente sequestrato, che sia di creazione anteriore alle leggi, che estesero alla Sicilia la privativa dei tabacchi.

14. Si commette contrabbando nel momento in cui si sorprende questo tabacco senza la bolletta comprovante il pagamento del dazio d'importazione, e perciò a favore del contrabbandiere non può invocarsi il beneficio della precedente amnistia concessa col regio decreto 19 gennaio 1878.

A — C. Roma, 4 maggio 1881, Cinnirella e Scordia Corte S. Roma, 1881, 1017.

15. È il caso d'applicare gli art. 11 e 24 della legge 15 giugno 1865, se il giudicabile fu sorpreso nell'atto che asportava un chilogramma di tabacco B estero in contrabbando. — C. Roma, 13 maggio 1881, Bisintini, Corte S. Roma, 1881, 424.

16. Il pretore non è competente a giudicare del contrabbando punibile colla multa da lire 51 a 500.

17. Non può mandarsi assoluto l'imputato, se fra le erbe da lui importate dal territorio francese erano C frammiste foglie di nocciuolo. — C. Roma, 12 marzo 1881, Formatore, Corte S. Roma, 1881, 980.

18. Qualunque possa essere la natura della contravvenzione imputabile al depositario, presso il quale fu rinvenuto dello zucchero in contrabbando, non può altri sfuggire la pena come autore del contrabbando, se in fatto si ritenne assodato che esso, profittando del tempo burrascoso, avesse introdotto per mare nello Stato quello zucchero, che poi depositò in una casa presso la spiaggia del mare per timore d'essere scoperto dalle guardie doganali. — D C. Roma, 9 novembre 1881, Lanza, Corte S. Roma, 1881, 985.

19. Pei tessuti non soggetti a laminazione, la bolletta della dogana è il solo documento del dazio, e senza il quale per conseguenza deve ritenersi in contrabbando la merce estera, trovata entro la zona di vigilanza.

20. È giudizio di fatto, incensurabile in cassazione, il non credere che la bolletta presentata, sebbene entro l'anno della sua emissione, potesse ritenersi relativa alla merce sequestrata e quindi di convincersi che questa merce fu introdotta E dall'estero senza pagamento di dazio. — C. Roma, 21 febbraio 1881, Mazzocchi, Corte S. Roma, 1881, 488; Annali, 1881, p. sp. 90.

21. Invano il condannato sostiene in cassazione di non essersi trovato in locali di sua proprietà, o da lui medesimo abitati, il tabacco sequestrato, se il tribunale ritenne che, avendo il giudicabile la chiave della stanza a pian terreno attigua alla di lui abitazione e nella quale trovavasi il tabacco sprovvisto della bolletta di pagamento del dazio, ed essendone egli proprietario e possessore, non poteva non soggiacere alla pena prescritta avF verso i contravventori. — C. Roma, 27 maggio 1881, Baresi, Corte S. Roma, 1881, 518.

22. È giudizio di fatto, incensurabile in cassazione, il convincersi della colpabilità dell'imputato dal

fatto accertato della materiale detenzione del tabacco di contrabbando sequestrato e dal complesso delle circostanze risultate dal pubblico dibattimento.

23. Dev'essere punito come agente principale del reato, e non come complice non necessario, colui il quale con la sua opera, nell'atto della consumazione del contrabbando di tabacco, prestò aiuto efficace a consumarlo. — C. Roma, 24 gennaio 1881, Pontarolo, Corte S. Roma, 1881, 130.

24. Ben si comprende qual sia precisamente il soggetto dell'imputazione, se nell'atto di citazione degli imputati di contrabbando si dica che essi sono chiamati in giudizio per essere stati in determinate acque marine e nella zona doganale sorpresi su d'una bilancella, mentre tentavano il trasporto di tabacco proveniente dall'estero sulla bilancella medesima.

25. Ritenuti provati gli atti di esecuzione per far entrare nello Stato il tabacco estero sequestrato, applicar devesi la pena per tentativo di contrabbando, senza che sia applicabile l'art. 5 del regolamento doganale dell'11 settembre 1862.

26. L'equipaggio del legno, in cui tentavasi il contrabbando, non può esimersi da responsabilità penale, se la Corte di merito con giudizio incensurabile ritenne che esso era consapevole del contrabbando, e che s'era dovuto necessariamente associare alle speculazioni intraprese dal suo capitano, riconosciuto del resto come un audace contrabbandiere. — C. Roma, 20 giugno 1881, Sagols, Atxer, Vial e Rey, Corte S. Roma, 1881, 607

27. Il condannato per contrabbando di tacacco non può pretendere la nullità della citazione innanzi al tribunale, se in questa si dice non solo di sentir pronunciare sull'appello del pubblico ministero, ma si cita il giudicabile a difendersi dalla imputazione prevista dall'art. 27 della legge 15 giugno 1865.

28. Il pubblico ministero ha diritto di appellare al tribunale dalla sentenza del pretore che dichiarò la propria incompetenza a conoscere della contravvenzione di contrabbando di tabacco. — C. Roma, 5 gennaio 1881, Maffioletti, Corte S. Roma, 1881, 129.

29. Anche quando fossero fondati, non possono farsi valere in cassazione i mezzi che non furono proposti con l'appello, quali sono il preteso difetto nell'assistenza di testimoni nella redazione del verbale di contrabbando, e la mancanza di perizia sulle foglie del tabacco sequestrato.

30. Non fa mestieri di questa perizia, se risulta dalle prove svolte nell'orale giudizio essere il tabacco d'estera provenienza.

31. Le foglie del tabacco sorprese e sequestrate non possono certamente reputarsi inservibili, sol perchè i contravventori non avrebbero potuto personalmente consumarle, non essendo fumatori.

32. Da una tale circostanza è lecito dedurre trattrarsi di tabacco che s'intendeva smerciare. — C. Roma, 29 aprile 1881, Pino, Corte S. Roma, 1881, 479.

33. Per la sussistenza del reato di contrabbando non è richiesto il concorso necessario della flagranza, ma può provarsi come ogni altro reato. — C. Roma, 11 luglio 1881, Lo Surdo, Corte S. Roma, 1881, 861.

34. Il giudice non è obbligato di ordinare una regolare perizia pel tabacco lavorato, che si ritiene d'estera provenienza, se non la crede necessaria.

35. Non è nulla, per difetto di motivazione, la sentenza che non trascura le più minute ed essenziali circostanze sulla qualità del tabacco sequestrato. — C. Roma, 5 gennaio 1881, Caminada, Corte S. Roma, 1881, 123; Legge, 1881, I, 817.

36. Il pretore è incompetente a giudicare del contrabbando di farine il cui dazio frodato si fa ascendere a più di 30 lire, sì da potersi applicare una pena eccedente le lire 300.

37. Questo reato non è di azione privata, e perciò non è lecito di assolvere l'imputato per la contumacia dell'amministrazione comunale, parte civile. — C. Roma, 30 maggio 1881, Sindaco di Palermo c. Tesauro, Corte S. Roma, 1881, 733.

38. In tema di contrabbando o contravvenzione alle leggi di finanza, non trattandosi di reato di azione privata, è inapplicabile la disposizione dell'art. cod. di proc. pen. — C. Roma, 30 maggio 1881, Tesauro, Foro, II, 195.

39. Non possono unirsi insieme i giudizi di contrabbando e di violazione di domicilio, promosso questo dall'imputato del primo di quei reati contro taluni agenti finanziari, se per diversa natura e diverse persone manchi qualsiasi connessione dell'uno coll'altro. — C. Roma, 7 gennaio 1880, Chiaretta, Corte S. Roma, 1880, v. s., 317.

40. Giusta le combinate disposizioni degli art. 87 del regolamento doganale 11 settembre 1862 e 91 del decreto 30 ottobre 1862, in caso di connessione di contrabbando con altro reato, si deve, compiuto il giudizio di questo innanzi al magistrato cui spetta, procedere per quello innanzi al giudice competente.

41. La Corte di assise non può giudicare del reato di contrabbando connesso con altro reato di sua competenza, benchè la sezione di accusa gliene abbia rinviato cumulativamente il giudizio. — C. Roma, 7 giugno 1880, Moroni e Infascelli, Corte S. Roma, 1880, v. s. 312.

42. Pel disposto dell'art. 30 della legge 15 giugno 1865, la recidiva nel contrabbando è punita con doppia multa, senza distinzione fra il contrabbando abituale e non abituale. — C. Roma, 11 febbraio 1881, Gatti e Podestà, Corte S. Roma, 1881 321; G. trib. Nap., XXX, 671.

43. In caso di contrabbando, alla cui consumazione abbiano servito una barca ed i suoi attrezzi, benchè abitualmente destinati alla pesca, se ne deve operare la confisca, giusta l'art. 10 della legge 26 giugno 1866, n. 3020. — C. Roma, 7 a-

prile 1880, Silvagno, Sassetto e Gianni, Corte S. Roma, 1880, v. s. 281.

44. Dopo quanto ha disposto l'art. 10 del decreto luogotenenziale 28 giugno 1866 n. 3020 non si può dubitare che debba confiscarsi anche la barca o legno, adoperato appositamente nel trasporto della merce di contrabbando, benchè il proprietario od armatore di quello sia scevro d'ogni colpa. — C. Roma, 20 dicembre 1880, Pipitone, Corte S. Roma, 1880, v. s. 362.

45. Il magistrato può ordinare che al proprietario siano restituiti il carretto ed il cavallo dati con fine onesto al garzone, che li adoperò, inconsapevole il padrone, affin di commettere il contrabbando, se il valore di tali oggetti sia ben grande in relazione a quello del genere sorpreso in contrabbando — C. Roma, 9 febbraio 1881, Butti, Corte S. Roma, 1881, 178.

46. La confisca dei veicoli, cavalli ecc. adoperati a commettere il contràbbando, ordinata dagli art. 24 della legge 15 giugno 1865 e 10 del R. D. 28 giugno 1866, si applica ai soli oggetti appartenenti al contravventore, e non comprende quelli appartenenti a persona, che nè direttamente nè indirettamente abbia partecipato al reato. — C. Roma, 11 aprile 1881, Zani, Foro, II, 266 (n).

47. L' art. 2 del regio decreto 28 gennaio 1866 prescrive la pena da sei giorni a due mesi di carcere, non solo al recidivo, ma anche al reiteratore di più contrabbandi. — C. Roma, 16 febbraio 1881, Crespi e Fontana, Corte S. Roma, 1881, 1143.

48. La condanna alla multa del doppio dazio inflitta a più contrabbandieri per lo stesso reato li obbliga solidariamente giusta l' art. 80 del regolamento doganale. — C. Roma, 25 aprile 1881, Zennaro, Gianni, Varagnolo e Nordio, Corte S. Roma, 1881, 1149.

49. In materia di contrabbando non possono ammettersi le circostanze attenuanti di cui all' art. 684 del cod. pen. — C. Roma, 18 novembre 1881, Perottis, Corte S. Roma, 1881, 1196.

50. Non esiste contrabbando, ai sensi delle nostre leggi, pel fatto di chi tenti d'introdurre del tabacco estero in altro territorio straniero. — C. Roma, 19 maggio 1880, Croatto, Fontanini, Zanni Corte S. Roma, 1880, v. s., 292.

V. *Complicità* 17 — *Prescrizione pen.* 23 — *Privative* (generi di) — *Procedimento pen.* 10.

Contraffazione — [c. p. 394, 395; L. 25 giugno 1865, 29 e seg., L. 31 gennaio 1864, n. 1657; L. 30 agosto 1868, n. 4577 ; L. 30 agosto 1868, n. 4578] V. *Privativa industr.* 12, 13, 21, 27, 31, 34, 37.

Contratto in genere — [c. c. 1098-1139; c. comm., 89-94, 316].

BIBLIOGRAFIA.

1. Trattato del contratti e della restituzione. Giovanni ARMANDI, Faenza, tip. Conti.

2. Del contratto fra assenti. Prof. C. F. GABBA, Foro, I, 620.

3. Delle convenzioni fra persone lontane. MANCINI P. S., Filangieri, 1881, 193.

4. Di un' antica regola di dritto riprodotta nel codice civile. *Interpretatio contra stipulatorem.* POLIGNANI Giuseppe, Filangieri, 1881, 1.

GIURISPRUDENZA.

5. La data di un contratto e il notaro che lo rogò non appartengono alla essenza della convenzione, ma unicamente concorrono alla prova della medesima.

6. Quante volte non sia dato dubitare che una contrattazione è avvenuta, la obbligazione non viene meno perchè non risulti dell'anno preciso in cui fu contratta, quando il periodo, nel quale si afferma conclusa, è coartato da due termini certi, e sia d'altronde indifferente, per gli effetti della contestazione, l'essersi verificata in uno piuttosto che in altro momento del periodo stesso. — A. Roma, 4 giugno 1881, Com. Carbognano c. Serventi, Temi rom., 1881, 257.

7. Il contratto è perfetto al momento dell'accettazione espressa, anche prima che questa pervenga a notizia dell'offerente, *nam quae per rerum naturam certa sunt non morantur obbligationem, licet apud nos incerta sunt.* — C. Napoli, 5 aprile 1881, De Angelis c. Prencipe, Gazz. proc., XVI, 411; Legge, 1881, II, 812; Annali, 1881, 384; Bett., 1881, 744; Eco Gen., 1882, II, 33; Filangieri, 1882, 42; Giur. comm. Gen., 1882, I, 82.

8. Il contratto per telegrafo o per lettera fra assenti si perfeziona nel momento e nel luogo dell'arrivo del telegramma o della lettera di accettazione al promittente. — A. Messina, 27 dicembre 1880, Fischer c. D'Amico e Cardinale, Foro, I, 162 (n).

9. Fra assenti il contratto si ha per perfezionamento quando e dove il proponente venne a conoscere l'accettazione.

10. Allorquando un contraente fa od omette ciò che avrebbe dovuto omettere o fare onde eseguire con buona fede la convenzione, dà diritto all'altro contraente di domandare lo scioglimento del contratto. — C. Torino, 26 aprile 1881, Clerico e Fassina c. E. O. Wild, Foro, I, 620 (n).

11. Il contratto per lettera si perfeziona nel luogo dove la proposta viene accettata con atto estrinseco, certo e positivo, prima ancora che il proponente abbia scienza dell'accettazione. — A. Trani, 10 dicembre 1880, Ditta Gigandet, c. Ditta Introna R. giur. Trani, 1881, 221; Giur. comm. Gen., 1881 II, 184; Gazz. leg., 1882, 93; Annali, 1882, 95.

12. Nei contratti per corrispondenza il luogo del perfezionamento e che stabilisce quindi la competenza è quello in cui si unisce il consenso, cioè quello da dove il commissionario accetta la commissione. — A. Catania, 18 luglio 1881, Cancellieri c. Arletta, Giur. Cat., 1881, 133.

13. Nei contratti di buona fede si intende inclusa la clausola che non vi è, ne vi sarà dolo. — A. Pa-

lermo, 5 agosto 1881, Noto c. Vella, Circ. giur., 1881, 315.

14. Quando le parti contraenti non abbiano in alcun modo qualificata la convenzione fra loro stipulata, il magistrato deve desumere il carattere giuridico di quella dalla apparente intenzione delle parti, dai rapporti ch'esse abbiano voluto stabilire fra loro, dai principî riguardanti i contratti in genere, nonchè, occorrendo, dalle regole particolari di quei contratti coi quali abbia maggiore analogia quello in contestazione.

15. Ove il giudice del merito siasi appoggiato a questi principî di diritto per determinare i caratteri giuridici e gli effetti del contratto in disputa, il suo giudizio sfugge ad ogni censura in A sede di cassazione. — C. Torino, 24 marzo 1881, Sormani c. Luzzato, M. trib. Mil., 1881, 568; Annali, 1881, 401.

16. Quando la giuridica natura di una convenzione si appalesa manifesta, non è consentito con interpretazione attribuirnele altra, onde francarla dalla nullità per vizio di forma.

17. La nullità dei contratti risale al tempo in cui B le parti pretesero stipularli. — A. Genova, 25 giugno 1881, Zunini c. Torre, Eco Gen., 1881, II, 972.

18. Il principio che nell'interpretazione della legge debba aversi riguardo al suo intero contesto va applicato alla interpretazione degli atti in ge- C nere e quindi anche ai contratti. — C. Napoli, 5 gennaio 1881, Salvi c. Barba, G. trib. Nap., XXX, 481; Legge, 1881, I, 450.

19. Nei contratti nei quali la volontà delle parti trasparisce chiaramente dal senso letterale dell'atto, non è lecito ricorrere ad argomentazioni inter- D pretative ed a congetture. — T. Spoleto 13 dicembre 1880, Pierfelici c. Pierfelici, Foro, I, 690.

20. Non è già dalle singole parole ed espressioni, ma dall'intero contesto dell'atto che si deve desumere la volontà de' contraenti; e perciò, se la volontà risulta chiara, piuttosto che sovvertirla, è lecito anzi d'impropriare il senso letterale delle E parole. — A. Roma, 12 aprile 1881, Crispigni c. c. Partini, Temi rom., 1881, 161.

V. *Bollo* 63 — *Competenza civ.*, 9, 12, 300, 302 — *Comune* 98-103 — *Danni civili* — *Impiegati comunali* 14, 16, 23, 24 — *Incanti* — *Prova testimoniale.*

— **copia esecutiva** — V. *Esecuzione in genere* 83.

— **interpretazione** — [c. c. 1131-1139] V. *Contratto* — V. pure *Appalto* 20-22 — *Cassazione civ.* — *Cosa giudicata civ.* 40 — *Prova testimoniale.*

Contratto a termine e differenziale — [c. comm. 97; L. 13 settembre 1876] V. *Borsa* (operazioni di)

Contratto di matrimonio — V. *Dote e contratto di matrimonio.*

Contravvenzione in genere — [c. p. 2, 685-688; c. p. p., 58-91, 318-340].

1. **In materia di contravvenzione non occorre dolo, basta il fatto materiale, però commesso volonta-** A riamente. — P. Reggio Emilia (campagna) 7 ottobre 1881, Guidetti, R. leg., 1881, 305.

2. Le contravvenzioni o trasgressioni a leggi speciali, nelle quali il fatto è per se innocuo, ma è vietato per iscongiurare danni possibili in uno scopo di utilità generale e d'ordine pubblico, rimangono sempre tali, benchè punite con pena eccedente quelle di polizia.

3. Epperò a ritenere responsabile il contravventore non occorre il dolo.

4. Applicazione alla trasgressione dell' obbligo di depositare le merci ad una certa distanza dalla B cinta della città franca. — C. Roma, 30 maggio 1881, Brandimonte, Foro, II, 345.

5. Il dolo non è indispensabile nelle contravvenzioni. C — C. Roma, 29 aprile 1881, Laganà, Corte S. Roma, 1881, 909.

6. Costituisce semplice contravvenzione e non delitto la infrazione dell'art. 75 della legge 17 dicembre 1860, il quale vieta l'ingresso nell'ufficio elettorale a chiunque manchi del titolo di elettore del collegio, sebbene la pena sancita possa essere correzionale.

7. Epperò a costituire questo reato non occorre il dolo, ma è bastevole il solo fatto materiale. — D C. Roma, 6 aprile 1881, Monzani, Foro, II, 288 (n).

8. In materia di semplici contravvenzioni a leggi o regolamenti speciali non si richiede il dolo; ba- E sta il danno possibile o verificato. — C. Torino, 30 maggio 1881, Consorzio degli utenti del fiume Olona c. Ditta fratelli Brambilla e Com. di Parabiago, M. trib. Mil., 1881, 943; Cons. amm., 1882, 140.

9. L'osservanza della legge è obbligo morale del cittadino, indipendentemente dalla sanzione penale, ed è quindi in dolo il cittadino che vi contravviene, anche se antecedentemente il magistrato lo avesse esentato da pena, ritenendo incostituzionale non il divieto, ma la sanzione.

10. La buona fede è viemmaggiormente esclusa nel caso di vendita di medicinali a dose per parte di un farmacista che ormai con posteriori e ripetuti giudicati si ritenne punibile, a tenore delle leggi austriache.

11. In materia contravvenzionale poi valendo il principio che *malum quia vetitum non quia malum,* non occorre il concorso del dolo dell'agente. — F C. Firenze, 10 settembre 1881, Ambrosoli, Temi, ven., 1881, 538; Bett., 1881, 303.

12. Il committente non è solo responsabile civilmente, ma può essere condannato in via penale come i G materiali autori della contravvenzione. — C. Roma, 29 dicembre 1880, Gasparini, Corte S. Roma 1880, v. s. 342.

13. Il proprietario di un esercizio, nel quale si vendano sostanze alimentari, è corresponsabile anche agli effetti penali della trasgressione incorsa dalla persona prepostavi per vendita di carne H insalubre. — C. Firenze, 2 giugno 1880, Fenili, Riv. pen., XIII, 230.

14. Non vi è luogo a tentare la conciliazione quando si tratti di contravvenzioni, per le quali i regolamenti municipali richiamino disposizioni d'ordine generale. — C. Firenze, 10 luglio 1880, Mancini, Riv. pen., XIII, 191.
15. Nelle contravvenzioni punibili con pene di polizia, le circostanze attenuanti non possono, allorchè vengono applicate, variare la graduazione della pena in modo da far applicare la pena stessa in grado inferiore al *minimum* dalla legge stabilito. — C. Torino, 28 aprile 1881, Bregante Stagnaro, Bett., 1881, 194; Legge, 1881, II, 601.

V. *Amnistia* 6-11, 13 — *Animali* — *Consorzio* 6-7 — *Elezioni politiche* 18, 19 — *Pascolo* — *Prescrizione pen.* — *Verbale in genere* 2, 3.

— contravvenzione a leggi speciali — V. *Ammonizione* — *Appello pen.* — *Bollo* 3-7, 14-17, 26, 43-47, 55-62, 64, 75 — *Caccia* — *Dazio consumo* — *Ferrovie* 37-41, 45-61 — *Foreste* — *Lotto e lotteria* 10, 13, 14 — *Macinato* — *Pesi e misure* — *Polveri* — *Posta* — *Privative* (generi di) — *Regolamenti com.* — *Risaje* 3 — *Sicurezza pubb.* — *Stampa* 24.

Contribuzione — V. *Getto e contribuzione*.

Controdote — V. *Dote* 7.

Controprova — V. *Prova testim.*

Controstallie — V. *Stallie e controstallie*.

Contumacia in materia civile e opposizione contumaciale — [c. p. c. 380-388, 440-442, 474-481, 5, 27, 192, 283, 517, 518, 574, 895].

BIBLIOGRAFIA.

1. Se la comparizione del contumace faccia cadere l'iscrizione a ruolo anche riguardo al correo comparso. MORTARA Lodovico, Gaz. leg., 1881, 257.
2. Il beneficio della riapertura del processo può invocarsi da uno fra più convenuti non comparsi, quantunque citato in persona propria o citato due volte? FERRUCCI Filippo, Foro, I, 1131.
3. Comparsa tardiva nei giudizi dinanzi ai pretori. ARIANI Luigi, G. pret., 1881, 337-353.
4. Della contumacia nei giudizi civili avanti ai pretori. BOVARINI, Mon. pret., 1881, 305.
5. Ancora della contumacia nella riassunzione d'istanza; interpretazione dell'art. 337, c. p. c. SCOTTI Antonio, G. leggi, 1881, 33.
6. Nota all'articolo 388 codice procedura civile. APPIANO Gaetano, Gazz. proc., XVI, 381.
7. Se sia nullo l'atto di opposizione che non ne contenga i motivi. C. LOZZI, Bett., 1881, 11.

GIURISPRUDENZA.

8. L'avvocato non iscritto nel ruolo dei procuratori è incapace a rappresentare in giudizio una delle parti avanti ad un tribunale civile.
9. Conseguentemente la parte illegittimamente rappresentata si ritiene contumace; e se è appellante, si applica l'art. 489 del cod. di proc. civile. — C. Firenze, 1 agosto 1881, Vezzosi c. Bonistalli, Calvetti, Foro, I, 1083.
10. Costituito il procuratore e contestata la lite, il giudicio procede in contraddittorio, sebbene chi rappresenta la parte non deduca e non faccia valere le sue ragioni e difese. — C. Torino, 11 decembre 1880, Arvigo, c. Montebruno, Giur. Tor., 1881, 164; M. trib. Mil., 1881, 349; Legge, 1881, I, 699; Gazz. leg., 1881, 251.
11. Nei giudizi sommari, all'effetto che taluno si abbia come presente al giudizio, sia come attore, sia come reo convenuto, basta che nel di lui interesse sia comparso un procuratore legale all'udienza, per domandare o concordare il rinvio della causa, sempreché questo fosse rivestito di legittimo mandato. — A. Firenze, 31 dicembre 1880, Ciacci c. Pandolfi, Annali, 1881, 5; Legge, 1881, II, 270; Gazz. leg., 1881, 311.
12. Per la non comparsa dell'attore e del convenuto all'udienza del pretore si ha come non avvenuta la chiamata in giudizio, non la dimanda. — A. Catania, 7 marzo 1881, Montoneri c. Falbo, Giur. Cat., 1881, 43; Bett., 1881, 259; Eco Gen., 1881, II, 238; G. pret., 1881, 47; Annali, 1881, 264; Giur. comm. Gen., 1882, 170.
13. La constatazione della contumacia di una parte può risultare in qualunque modo dalla sentenza.
14. Non induce nullità la omissione nel dispositivo della formale dichiarazione della contumacia medesima.
15. La osservanza delle forme prescritte dall'art. 230 del reg. gen. giudiz., deve risultare dal processo verbale di udienza, e non dalla sentenza. — C. Firenze, 25 luglio 1881, Gozza c. Muzzi dalla Vecchia, Foro, I, 1075 (n).
16. La disposizione dell'art. 382 capov. del codice di rito, secondo la quale se tra due o più convenuti alcuno sia stato citato in persona propria, o comparisca, e alcuno non citato in persona propria non comparisca, l'attore, se non rinunci all'effetto della citazione contro il non comparso, deve farlo nuovamente citare con dichiarazione che, non comparendo, la causa sarà proseguita in sua contumacia, deve trovare applicazione tanto nei giudizî di prima istanza, come in quelli d'appello.
17. Ove la parte non abbia ottemperato alla predetta disposizione è necessario che il giudice ordini d'ufficio la regolarizzazione degli atti, e la rinnovazione della citazione al convenuto non comparso. — A. Venezia, 9 novembre 1880, Banca popolare di Vicenza c. Chemin Palma Freschi, Foro, I, 61 (n).
18. Il contumace che comparisce pria della prolazione della sentenza, proponendo le sue ragioni non potrà esser riguardato qual contumace, se alla novella udienza assegnata dal presidente non si presenta. — A. Catania, 30 marzo 1881, Squaglia c. Finanze, Giur. Cat., 1881, 84; Bett., 1881, 347.
19. Se nella riproduzione del giudizio non si presenta all'udienza il procuratore una volta già costi-

tuito, non ha luogo la riapertura dei termini per comparizione tardiva. — A. Catania, 24 ottobre 1881, Musumeci c. Siringo, Giur. Cat., 1881, 210.

20. Il benefizio della riapertura del processo può invocarsi da uno fra più convenuti non comparsi, quantunque citato in persona propria, o citato due volte. — A. Palermo, 16 aprile 1881, Sartorio Mavero, Foro, I, 1131 (n).

21. Il convenuto, citato due volte e non comparso quando altri convenuti son comparsi ed il giudizio ha avuto termine in contraddizione di questi, non è contumace nel senso di legge, e quindi non è ammissibile al beneficio della comparsa tardiva, anteriore alla sentenza. — C. Palermo, 11 dicembre 1880, Mavero c. Sartorio, Circ. giur., 1881, 31; Bett., 1881, 245; Gazz. leg., 1882, 26; Annali, 1881, 549.

22. La facoltà di far riaprire la discussione della causa è consentita dall'art. 386 cod. proc. civ. al solo contumace.

23. Non può considerarsi contumace la parte che costituì procuratore, sebbene in seguito questi rinunzi al mandato.

24. Contro il decreto presidenziale di riapertura della discussione la parte gravata ha diritto di insorgere davanti il collegio, allorchè l'altra parte ne chiede l'applicazione. — A. Bologna, 22 luglio 1880, Montanari c. Magazzardi, R. giur. Bol., 1881, 6.

25. Non è applicabile ai giudizi sommari la disposizione dell'art. 382 del cod. di proc. civ. relativa alla dichiarazione di contumacia e alla perenzione di 60 giorni. — C. Napoli, 21 maggio 1881, Giordano c. Siniscalchi, Foro, I, 575 (n).

26. L'appellante, che, per non aver costituito il procuratore a norma dell'art. 158 cod. proc. civ., non può far dichiarare la contumacia dell'appellato, non può nemmeno incorrere nella perenzione d'instanza di cui all'art. 338, per aver egli chiesto questa dichiarazione dopo spirati i 60 giorni di cui all'art. 383, e rettamente gli si ordina invece la rinnovazione della citazione, a termini dell'art. 380, alinea, stesso codice.

27. In questo caso sono mantenuti gli effetti conservativi della prima citazione d'appello. — C. Torino, 11 marzo 1881, Vigo c. Barbiano, Foro, I, 552 (n).

28. Il magistrato può, anche di uffizio, dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione alla contumaciale, se prodotta fuori termine. — C. Napoli, 4 luglio 1881, Pasquale c. Romano, G. trib. Nap., XXX, 667.

29. In grado di opposizione non puossi emetter condanna contro l'opponente, al di là di quella già pronunziata con la sentenza opposta, meno per le spese in grado di opposizione. — C. Napoli, 16 marzo 1881, Tortora c. Galatà, e Candia, Gazz. proc., XVI, 132; G. trib. Nap., XXX, 571; Legge, 1881, II, 20; Bett., 1881, 364.

30. Quando il primo atto di esecuzione si compie in presenza del convenuto, non basta che l'opposizione sia da lui proposta nel termine di giorni 5 o 10 secondo i casi, ma è mestieri che esso dichiari in quel momento di voler fare opposizione alla sentenza contumaciale e che di questa dichiarazione se ne faccia menzione nel processo verbale di pignoramento. — A. Roma, 5 luglio 1881, Fenicchia c. Toccafondi, Temi rom. 1881, 329; Legge, 1882, I, 412.

V. *Cassaz. civ.* 12. — *Citaz. civ.* 30 — *Cosa giudicata civ.* 13, 76 — *Graduazione* 31, 32 — *Interrogatorio civ.* 27,28 — *Perenzione* — *Spese giudiz.* 19.

— riapertura del giudizio — V. *Contumacia civ.* — V. pure *Appello civ.* 257 — *Cassazione civ.* 12.

— opposizione — V. *Contumacia civ.* — V. pure *Appello civ.* 92-94 — *Perenzione* 45, 53, 54.

— sentenza — V. *Sentenza civ.* 181-183 — V. pure *Appello civ.* 5 — *Perenzione* 45.

Contumacia in materia penale — [c. p. 143, 148; c. p. p. 193-196, 524-548, 599, 600, 389, 390, 349-351, 574, 576, 580, 582, 599].

BIBLIOGRAFIA.

1. Della contumacia nei giudizi penali avanti i pretori. BOVARINI, Mon. pret., 1881, 305.

GIURISPRUDENZA.

2. Fattasi opposizione ad una sentenza contumaciale, non può procedersi al nuovo giudizio se non previa citazione dell'opponente, specialmente se questi sia un ufficiale pubblico, contro cui si proceda a sensi dell'art. 850, proc. pen. — C. Palermo, 27 gennaio 1881, Sammartano. Circ. giur., 1881, 68; Riv. pen., XIV, 308.

3. La circostanza che l'appellante abbia, alla vigilia del dibattimento, chiesto il rinvio della causa, non dispensa l'appellante stesso dal presentarsi all'udienza fissata nella citazione.

4. Perciò esso querelante non può lagnarsi in cassazione di essere stato giudicato in contumacia. — C. Torino, 19 novembre 1880, Fumagalli, Giur. pen. Tor., 1881, 3; Legge, 1881, I, 60.

5. Impugnatasi con opposizione dal condannato la sentenza contumaciale, gli può essere inflitta nel nuovo giudizio una pena più grave. — C. Roma, 14 luglio 1880, Petey, Foro, II, 259 (n).

6. La opposizione che l'art. 352 consente alla parte danneggiata, non costituitasi parte civile, contro la sentenza che in di lei contumacia la condannò nelle spese ed assolse l'imputato di reato di azione privata, è inattendibile, se non fu notificata all'imputato nel termine di tre giorni dal decreto del pretore che, sull'istanza di opposizione, prefisse l'udienza, e deve essere trascritta nella citazione pel nuovo giudizio. — C. Torino, 9 febbraio 1881, Dorsa, Riv. pen., XIII, 516.

V. *Prescrizione pen.* 1,13 — *Sentenza pen.* 49

Convenzione — V. *Contratto.*

Convenzioni internazionali.

BIBLIOGRAFIA.

1. La teorica dei trattati internazionali. E. CRISCUOLO, Napoli, Tip. Strada Atri.
2. La convenzione consolare colla Francia e la giurisdizione dei tribunali italiani. Avv. Vittorio DE ROSSI, G. Leggi, 1881, 281.

V. *Diritto internazionale* — *Ferrovie* 5 — *Rescritto sovrano* 24.

Conversione dei beni dell'asse ecclesiastico — V. *Asse ecclesiastico* 55, 77.

Copie di atti pubblici e privati e collazione — [c. c. 1339-1339; c. p. c. 913-930] V. *Appello civ.* 12 — *Atti del procedimento pen.* — *Bollo* 24 — *Competenza civ.* 197, 198 — *Console* 4 — *Notaro* 35-37 — *Prova civ.* 43-45 — *Rescritto sovrano* 19 — *Scrittura* 36, 39, 44.

Corona — V. *Re*.

Corpo morale — [c. c. 2, 433, 434, 518, 932, 1060].

BIBLIOGRAFIA.

1. Un quesito sull'art 2 del c. c. it. F. BIANCHI, Siena, Tip. dell'Ancora.
2. Concetto e natura delle così dette persone giuridiche. ZITELMANN, Legge, 1881, II, 606-639-671.

GIURISPRUDENZA.

3. Gli enti morali, che avevano ricevuto vita legale sotto gli antichi Governi, non han bisogno per continuare ad esistere di essere formalmente riconosciuti dal Governo nuovo, il quale li riconosce e li mantiene vivi non sopprimendoli. — C. Firenze, 27 gennaio 1881, Giovi c. Piacezzi e Istituto Sordo-Muti, Annali, 1881, 84; Temi ven., 1881, 101.
4. Coll'evocare in giudizio il presidente del consiglio d'amministrazione di un istituto, l' attore viene implicitamente a riconoscere nell' istituto citato la qualità di ente morale. — P. Modena, città, 26 febbraio 1881, Scandolera c. Istituto Orfanelle e Stradi, R. leg., 1881, 120.
5. Per il gius pubblico dell'ex Stato pontificio, in tema di opere pie, aventi per oggetto il culto o la beneficienza, bastava l'atto di fondazione per erigerli in enti morali e dar loro la personalità giuridica.
6. Invano si deduce in cassazione che l' istitutore non ebbe mai volontà di attribuire all'opera pia la prerogativa e l'entità di persona morale autonoma, se tale quistione non si è mai sollevata innanzi ai giudici del merito.
7. Non è concepibile l'ipotesi di chi sostiene che in opposizione alla volontà del fondatore fosse mai possibile l'intervento del potere sovrano a fine di creare l'ente in una forma che il proprio autore non gli aveva acconsentita. — C. Roma, 11 giugno 1881, Opere pie Ponterotto e della adunanza al Gianicolo c. Muccioli e Pesci, Corte S. Roma, 1881, 778; Boll. cont., 1882, 30; Legge, 1881, II, 507.
8. Non è il caso di erezione in Corpo morale autonomo, quando si tratta della istituzione di erede di una congregazione di carità, coll'obbligo della medesima d'impiegare i frutti della eredità, prelevato l'importo dei legati e delle spese, nell'erogazione di dote a favore di zitelle povere di determinati luoghi; tanto più se non vi é alcuna istanza per la erezione del lascito in corpo morale.
9. In questo caso occorre soltanto che l'amministrazione, della congregazione di carità istituita erede, introduca nei suoi statuti le disposizioni speciali occorrenti per la gestione dei beni e per l' erogazione delle rendite nella conformità voluta dal testatore. — C. Stato, 6 novembre 1880, Com. di Roma, R. amm., 1881, 450.
10. Il decreto 18 maggio 1857 non fece diventar perfette le donazioni tra vivi fatte ai corpi morali non accettate legalmente prima della morte del donatore. — C. Napoli, 16 novembre 1880, Vescovo d'Andria c. Congregazione di carità di Andria G. trib. Nap., XXX, 466; Legge, 1881, I, 273; Masime 1881, 111; Not. it., 1881, 132.
11. L'autorizzazione sovrana, richiesta per la validità degli acquisti dei corpi morali, non é necessario che sia preventiva, nulla perdendo il contratto, se la si provochi ed ottenga dopo; giacché, anche in questo caso, il contratto stesso non é che subordinato ad una condizione sospensiva, da non avere il contratto effetto se la condizione venga meno, o da valere anche sin da prima per la retroattività della condizione, se la condizione invece si verifichi. — A. Napoli, 11 marzo 1881, Mele, Martucci Clavica e Danelli c. Com. Mesagne, Gazz. proc., XVI, 137; Cons. amm., 1881, 179; Bett., 1881, 402.
12. Quando era in vigore nel Veneto il concordato colla santa Sede, le chiese avevano diritto di liberamente acquistare nuove possessioni, senza uopo di previa autorizzazione governativa. — C. Firenze, 27 giugno 1881, Cristini c. Marcer, Temi ven., 1881, 373.
13. Trattandosi di donazione fatta ad un luogo pio non è il tesoriere di esso, ma il consiglio che ha la facoltà di accettarla e quindi di intervenire nell'atto relativo; il tesoriere non può che venir delegato a fare all'uopo le veci del consiglio. — C. Torino, 30 maggio 1881, Sartori, Ricoboni c. Opera parrocchiale del Groppo di Alberoto, e Finanze, M. trib. Mil., 1881, 676.
14. Caso in cui si dichiara inefficace una donazione fatta ad un corpo morale sotto l' impero delle leggi napoletane, essendo stata posta in essere l'accettazione senza l'autorizzazione governativa, ed essendo morto il donante prima del decreto borbonico 18 maggio 1857, che esonerava da detta autorizzazione, non potendo avere questo decreto effetto retroattivo e dovendo l' accettazione esser fatta durante la vita del donante. — P. Partanna, 28 dicembre 1880, Li Causi e Si-

gnorelli c. Ric. del Registro, Convento S. Nicolò, Mon. pret., 1881, 272.

15. L'autorizzazione governativa per l'accettazione di eredità deferite ai corpi morali, non è diretta ad integrare la capacità dei corpi medesimi, ma bensì ha uno scopo d'ordine pubblico.

16. La necessità di tale autorizzazione si estende eziandio ai corpi morali stranieri, non esclusi i medesimi Stati esteri. — A. Genova, 6 agosto 1881, Morellet c. Banca Nazionale, Eco Gen., 1881, I, 303; Legge, 1882, I, 86; Circ. giur., 1881, 459; Annali, 1882, 41; Bett., 1882, 66.

17. Il possesso dei beni ereditari passa sempre nell'erede testamentario all'aprirsi della successione non ostante non abbia ancora ottenuta la necessaria autorizzazione governativa per l'accettazione dell'eredità. — A. Genova, 6 agosto 1881, Morellet c. Banca Nazionale, Eco Gen., 1881, I, 303; Legge, 1882, I, 86; Circ. giur., 1881, 459; Annali, 1882, 41; Bett., 1882, 66.

18. La disposizione dell'art. 1307 del cod. civ., nella parte ove riserva a chi ha fatto un pagamento ad un minore, in forza di un'obbligazione che rimanga annullata, il diritto a rimborso di quanto venne rivolto a vantaggio del medesimo, è applicabile anche agli enti morali, assimilati, quanto alla amministrazione, ai minori. — A. Torino, 28 aprile 1881, Parrocchia di Gropparello c. Ferrari, Massime, 1881, 501; Not. it., 1881, 387.

19. Un'amministrazione nuova non può separarsi da quella che la precede dalla quale le vengono trasmessi i residui attivi e passivi, di cui deve render conto come di gestione propria.

20. Quindi i nuovi amministratori sono responsabili per le poste lasciate inesatte dai loro predecessori; e se hanno trascurato di esigerle, diventano essi debitori dell'opera pia amministrata, salvo, occorrendo, il diritto di rivalsa contro i passati amministratori. — C. Stato, 10 giugno 1881, Giovi e di Vincenzo, Foro, III, 90.

21. L'acquiescenza od il fatto di alcuni soltanto fra i rappresentanti di un corpo morale non può pregiudicare le ragioni di questo. — C. Torino, 30 settembre 1880, Reggenza parrocchiale di San Martino di Rosignano c. Mossi, M. trib. Mil., 1881, 318; R. amm., 1881, 246.

V. *Comune* — *Provincia* — *Quadri esecutivi* — *Tassa di successione* 70.

— autorizzazione per l'accettazione di libertà, per gli acquisti e giudizi — V. *Corpo morale* — V. pure *Autorizzazione* — *Legato* 7 — *Successione*.

Corpo di reato — [c. p. p. 121-141].

1. Trattandosi di causa di competenza della Corte d'assise, se questa non abbia provveduto nella sentenza di condanna o di assoluzione dell'accusato alla restituzione degli oggetti furtivi, vi deve provvedere la Corte di appello nella sezione degli appelli correzionali.

2. I possessori degli oggetti furtivi hanno il dovere di restituirli al proprietario ogni qualvolta questi si uniformi al prescritto dello art. 709 del codice civile. — C. Firenze, 16 marzo 1881, Torresin, Legge, 1881, II, 169.

V. *Perizia penale* 9.

Corporazione religiosa — V. *Asse ecclesiast.* — *Ente ecclesiast.* — *Monaco*.

Corredo — V. *Dote e contratto di matrimonio*.

Correo — *Coattore*.

Correzionalizzazione di crimine — V. *Competenza pen.* 52-57 — *Conflitto di giurisdizione pen.* — *Cosa giudicata pen.* 4 — *Libertà provvisoria*.

Correzione di errori della sentenza — V. *Cosa giudic.* 83 — *Graduazione* 56 — *Sentenza civ.* 3, 29-43.

Corrispondenza come mezzo di prova. — V. *Prova in genere civ.* 28, 34.

Corruzione ed eccitamento alla corruzione di minori — [c. p. 421-427] V. *Buon costume* (reati contro il).

Corruzione di pubblici ufficiali — [c. p. 217-228].

1. L'art. 220 c. p. si riferisce agli atti del funzionario che hanno veste legale e si trasformano in un reato quando lo stesso funzionario fu mosso dall'intento di favorire o danneggiare alcuno ingiustamente.

2. Perciò tale articolo non è applicabile al funzionario che commette il danno ingiusto, con fatti che non sono compresi nella cerchia delle sue attribuzioni. — P. Zibello, 29 gennaio 1881, P. I., R. leg., 1881, 91.

3. Sussiste il reato di corruzione le quante volte l'ufficiale, destinato a registrare le merci introdotte nei magazzini fiduciari, sia stato, mediante prestiti gratuiti, indotto da taluno ad omettere la registrazione delle proprie, per poi poterle introdurre in città senza pagare il relativo dazio.

4. Il mostrarsi l'ufficiale pubblico disposto a farsi corrompere non esclude il reato di colui che, profittando di tal disposizione, lo corrompe di fatto. — C. Firenze, 12 gennaio 1881, Marani, Riv. pen., XIV, 50.

V. *Competenza* 19. — *Prevaricazione*.

Corruzione e pressione elettorale — V. *Diritti politici* (attentato ai).

Corso forzoso — [R. D. 1. maggio 1866; L. 30 aprile 1874, n. 1920].

BIBLIOGRAFIA.

1. Il corso forzoso. C. FAVALE, Roma, 1880, Tip. Forzani.

2. Considerazioni esposte sul progetto di legge intorno alla abolizione del corso forzoso. NERVO, Roma, Tip. Botta,

3. Discorso sull'abolizione del corso forzoso. M. MINGHETTI, Roma, Tip. Botta.

4. La legge sulla circolazione cartacea. Alberto QUARTA, Torino, Unione tip. editrice.

GIURISPRUDENZA.

5. La riserva del pagamento in moneta d'oro e di

argento al corso plateale non ha più in oggi pratica applicazione. — A. Milano, 8 aprile 1881, Perabò c. Economato dei benefici vacanti, Annali, 1881, 185.

Corte d'appello — V. *Appello* — *Competenza* — *Tribunale*.

Corte d'assise — [L. ord. giud. 75-80].

SOMMARIO.

GIURISPRUDENZA.

1. La notificazione dell'ordinanza di apertura del dibattimento, di cui nell'art. 471 del cod. di proc. pen., non è prescritta sotto pena di nullità; e perciò la sua omissione non può fornir mezzo di annullamento, quando da essa non sia derivato danno alla difesa. — C. Torino, 24 marzo 1881, Richieri, M. trib. Mil., 1881, 532.

2. Non vi ha nullità se la causa sia trattata in giorno posteriore a quello già fissato nella ordinanza prescritta dall'art. 471 del cod. di p. p. in seguito di differimento di officio del presidente delle assise, e tuttoché di tal differimento non siasi fatta preventiva notifica, massime se neppure siasi al riguardo sporta doglianza alla Corte di merito. — C. Napoli, 25 aprile 1881, La Gatta, Foro, II, 187 (n).

3. Per la notifica dell'ordinanza del presidente delle Assise relativa all'apertura del dibattimento, non vi ha termine determinato precedente al dibattimento medesimo, ma basta che essa segua entro 24 ore dalla sua data.

4. Se è anormale il fatto del presidente delle Assise, che dispone la citazione dei testimoni della causa, e la notifica all'imputato della lista dei giurati di servizio, prima di procedere all'interrogatorio di costui e prima di dar fuori l'ordinanza di apertura del dibattimento, non perciò, in mancanza di danno qualsiasi al giudicabile, si fa luogo all'annullamento. — C. Napoli, 23 febbraio 1881, Pilogallo, Riv. pen., XIV, 34; Bett., 1881, 164.

5. Riaperto formalmente il termine dei cinque giorni per la rinunzia del difensore, non può il dibattimento aver luogo sotto pena di nullità prima della scadenza dello stesso. — C. Napoli, 27 aprile 1881, Colucci, Foro, II, 356.

6. L'art. 78 della legge sull'ordinamento giudiziario ha disposto che non possa far parte della Corte d'assise il giudice che abbia atteso all'istruzione del processo.

7. Tale divieto, non tassativo pel solo giudice istruttore, si estende quindi al giudice, che fece parte della Camera di consiglio, la quale legittimò lo arresto degli imputati: nè d'altra parte si limita soltanto all'assistenza al dibattimento, o alla sentenza di condanna; sibbene a qualsiasi atto relativo al processo.

8. Onde è nullo il procedimento, in cui il giudice, che attese all'istruzione del processo, abbia poscia proceduto, invece del presidente, all'interrogatorio dell'accusato, benchè sia stato assente dal dibattimento. — C. Palermo, 10 marzo 1881, Adamo, Circ. giur., 1881, 42; Bett., 1881, 16: Riv. pen., XIV, 178.

9. È nullo il giudizio se della Corte di assise abbia fatto parte un giudice che prese parte all'ordinanza definitiva con cui la Camera di consiglio ordinò la trasmissione degli atti al procuratore generale. — C. Napoli, 23 luglio 1880, Goffredi e Ruffi, Foro, II, 76 (n).

10. Al giudice, che abbia votato nella camera di consiglio per la legittimazione dello arresto di un coimputato, non è vietato far parte della Corte di assise nel giudizio contro altro accusato. — C. Napoli, 30 giugno 1880, Giglio, Foro, II, 62 (n).

11. Non è violato l'art. 78 ord. giud. se della Corte d'assise abbia fatto parte un giudice, che fece pur parte della Corte d'assise nella causa di altro individuo, accusato dello stesso crimine e dipoi assolto, e che col suo discarico aveva provato essere autore del reato colui, che fu poi sottoposto al nuovo giudizio. — C. Napoli, 29 aprile 1881, Franco, Foro, II, 237.

12. Non rendesi applicabile l'art. 78 della legge organica giudiziaria, qualora il presidente delle assise, nella sua precedente qualità di procuratore del re, siasi limitato a disporre la trasmissione all'istruttore dei certificati di penalità riguardanti gli accusati, e poscia abbia disposto l'invio al medesimo istruttore della istanza di uno degli accusati, chiedente i provvedimenti circa la sua spontanea presentazione. — C. Napoli, 21 marzo 1881, Esposito Famoso, Riv. pen., XIV, 41.

13. L'udienza delle Corti d'assise può essere in ogni momento sospesa pel riposo della Corte e dei giurati, purché ciò non si faccia dopo il riassunto.

14. Non è necessario che si notifichino agli accusati le sentenze che rettificano gli errori incorsi nella lista dei giurati loro notificata; e in ogni caso la relativa nullità sarebbe sanata, se non venne dedotta al dibattimento — C. Firenze, 11 dicembre 1880, Bonacchi, M. giud. Ven., 1881, 94; Legge, 1881, I, 355; Bett., 1881, 77.

15. Data lettura delle questioni ai giurati, può l'udienza essere rinviata al giorno successivo pel riassunto del presidente. — C. Firenze, 18 dicembre 1880, Fabbrini, M. giud. Ven., 188 1,75;

Annali, 1881, 18; Legge, 1881, I, 423; Bett., 1881, 105.

16. Non è violato l' art. 489 c. p. p., se, data lettura della sentenza, è rinviata all' udienza successiva la lettura e spiegazione dell' atto di accusa. — A C. Firenze, 26 novembre 1881, Mastri, Annali 1881, 167; Bett., 1882, 43; Riv. pen., XV, 369.

17. Non vi è nullità se nel rinviare il dibattimento all' udienza successiva siasi di ciò avvertito il difensore e non individualmente gli accusati. — B C. Roma, 29 novembre 1880, Barbaresi e Moretti, Annali, 1881, 32.

18. Cominciato il dibattimento innanzi la Corte di assise, qualsiasi operazione istruttoria è legalmente impossibile, salvi gli atti consentiti al potere discrezionale del presidente.

19. Laonde costituisce nullità l' ordinanza della Corte che autorizza la lettura di un telegramma spedito dal pretore in risposta alla richiesta fattagli durante il dibattimento dal pubblico ministero, e riguardante la credibilità dei testimoni C a discarico. — C. Palermo, 3 novembre 1880, Alessandro, Foro, II, 22 (n).

20. Salvo le testuali eccezioni prevedute dalla legge nel titolo delle cause che debbono trattarsi davanti le Corti d' assise, è incrollabile il precetto che nei giudizî contraddittorî innanzi alle stesse Corti, l'accusato vi debba essere costituito in i- D *stato* di detenzione. — A. Napoli, 22 ottobre 1881, Mori, G. trib. Nap., XXX, 709.

21. Per l'esercizio del suo potere discrezionale, il presidente della Corte d'assise non ha bisogno di E emettere apposita e formale ordinanza. — C. Roma, 24 giugno, 1881, Giacobini e Rossi, Foro, II, 295.

22. Il presidente delle assise non è tenuto ad emettere ordinanza motivata per citare, in virtù dei suoi poteri discrezionali, i testimoni, che crede F opportuno sentire. — C. Roma, 10 marzo 1881, Tangherlini, Governatori e Paccapelo, Riv. pen., XIV, 169.

23. In virtù del suo potere discrezionale, il presidente della Corte d'assise può chiamare ad esame qualunque persona, quand'anche questa si trovi già presente all'udienza.

24. Non è a questo caso applicabile il divieto dell'art. 301 cod. proc. pen., il quale riguarda i soli testimoni che vengono citati a deporre con giu- G ramento. — C. Palermo, 15 marzo 1881, Calderone e Rotelli, Foro, II, 374 (n)

25. Anche i periti esaminati nel periodo istruttorio, e non dati in lista dalle parti, possono essere sentiti in virtù del potere discrezionale del pre- H sidente delle assise. — C. Napoli, 23 luglio 1880, Goffredi e Ruppi, Foro, II, 76.

26. Nulla vieta, sotto pena di nullità, che il presidente delle assise, in virtù dei suoi poteri discrezionali, a senso e per gli effetti degli art. 478 e 479 del cod. di procedura penale, possa chiamare e sentire per semplici schiarimenti, senza giuramento, una persona la quale non siasi potuta sentire come testimone, perchè come tale data in nota e notificata tardivamente all'accusato, cioè fuori del termine segnato dall'art. 468 del A cod. di procedura penale. — C. Roma, 7 gennaio 1881, Calcagni e Castelli, Legge, 1881, I, 247; Riv. pen., XIV, 23; Bett., 1881, 117; Filangieri, 1881, 223

27. Il presidente della corte di assise può rivocare l'ordinanza per la citazione di testi in forza del potere discrezionale, quando stimi esserne cessato B il bisogno. — C. Napoli, 26 marzo 1881, Mariani. Riv. pen., XIV, 293.

28. Quando si tratta di persone chiamate per ischiarimenti dal potere discrezionale del presidente, questi può prendere atto, ove non compaiono, senza interrogare nè la Corte, nè il pubblico mi- C nistero. — C. Roma, 6 luglio 1881, Senes, Annali, 1881, 136.

29. Allorquando la difesa ha concordato l'esame di un testimonio, l'interrogatorio rientra nel potere discrezionale del presidente, che è personale ed incomunicabile, nè è permesso alla difesa di interrompere le interrogazioni sotto qualsiasi pre- D testo. — C. Firenze. 13 luglio 1881, Pagliai, Annali, 1881, 157.

30. Il presidente ha facoltà, per il potere direttivo di cui è investito, di escludere le interrogazioni che egli creda inconcludenti ed inopportune, salvo alle parti il diritto di sollevare apposito incidente qualora si credano lese dal rifiuto del presidente.

31. Ove nessuno incidente è stato sollevato, l'operato del presidente non può censurarsi in cassazione. E — C. Torino, 17 novembre 1880, Borrasio, M. trib. Mil., 1881, 67.

32. Non eccede il presidente delle assise i poteri conferitigli dagli art. 477, 478 c. p. p., nè può darglisi carico di avere preoccupato il giudizio dei periti, nè la dichiarazione dei giurati, se all'accusato che adduce il morboso furore, dirige qualche osservazione obbiettiva, equivalente ad una vera e propria contestazione desunta dal suo con- F tegno nella esecuzione del reato. — C. Firenze, 26 novembre 1881, Mastri, Annali, 1881, 167; Bett., 1882, 43; Riv. pen., XV, 369.

33. Non può il presidente della Corte d'assise ordinare nel corso del dibattimento un mezzo istruttorio fuori la presenza delle parti ed all'insaputa G delle medesime. — C. Firenze, 11 giugno 1881, Zuffonato e Nanto, Foro, II, 446 (n).

34. Rientra nelle attribuzioni della Corte d'assise, non del solo presidente, il giudicare sulla opposizione fatta dall'accusato o dal pubblico ministero alla posizione delle quistioni, per essere cotesto un incidente contenzioso, di cui il presidente non può rivendicare il giudizio nè come incaricato della polizia delle udienze, nè come investito del potere discrezionale. — C. Roma, 14 novembre 1881, H Saccorotti, Annali, 1881, 219; Bett., 1882, 55; Legge, 1882, I, 129.

35. Commette eccesso di potere il presidente facendo citare in dibattimento novelli periti, senza che

vi abbiano dato addentellato spiegazioni dello accusato, o dei testimoni o periti già uditi. — C. Napoli, 29 novembre 1880, Pucci, Legge, 1881, II, 787.

36. Le Corti di assise, al pari che le altre magistrature, sono dalla legge chiamate a risolvere quistioni di competenza, e sebbene siasi dato un termine di cinque giorni agli accusati per dedurre la incompetenza, è sempre salvo al magistrato il giudizio della propria competenza.

37. Se quindi dopo l'interrogatorio una causa viene assegnata ad una Corte di assise, l'incompetenza può ben dedursi dall'imputato, e certo non nel termine dei cinque giorni dall'interrogatorio.

38. Da una circolare non possono mai indursi limitazioni ad un decreto, che non corrispondano alle regole generali.

39. Due o più Corti di assise, istituite nel medesimo circolo, non hanno altri limiti alla loro competenza territoriale che quelli dell'unico circolo, dell'unica urna di giurati.

40. Di conseguenza una causa può indistintamente essere rinviata all'una o all'altra Corte, essendo ugualmente competenti per ragion di territorio. — C. Palermo, 13 ottobre 1881, Balsamo, Circ. giur., 1881, 136.

41. Allorquando la dichiarazione dei giurati sia stata affermativa sul fatto principale alla semplice maggioranza di sette voti, è nella facoltà incensurabile della Corte di sospendere la sentenza, rimandando la causa alla nuova sessione innanzi a nuovi giurati. — C. Firenze, 6 novembre 1880, Porciani, Riv. pen., XIII, 502.

42. La facoltà di rinviare la causa ad altra sessione quando il verdetto sia affermativo alla semplice maggioranza di 7 voti, è rimessa unicamente ed esclusivamente alla coscienza della Corte d'assise, la quale non ha l'obbligo di motivare e neanche di esprimere il suo voto negativo allorchè non creda di far uso di quella facoltà. — C. Roma, 8 novembre 1880, Fannone, Foro, II, 3 (n).

43. La Corte deve pronunciare apposita ordinanza nel caso in cui convinta a unanimità della erroneità del verdetto affermativo dei giurati sul fatto principale, voglia valersi della facoltà di rimandare ad altra sessione la causa.

44. Ma non è necessario alcun speciale provvedimento quando la Corte non intenda valersi di simile facoltà; bastando in questo caso il silenzio di essa al riguardo, per far conoscere che i giudici la medesima componenti non furono ad unanimità convinti dalla erroneità del verdetto. — C. Torino, 23 ottobre 1880, Morena, Foro, II, 144 (n); V. pure M. trib. Mil., 1881, 149; Legge, 1881, I, 746.

45. Data una accusa di falso in biglietti all'ordine commerciali, appartiene ai giurati il decidere se nei biglietti incriminati concorrano gli estremi di fatto necessari per dar loro il carattere di atti del commercio.

46. É quindi nullo l'intero giudizio se i giurati non furono interrogati sulla sussistenza di tali estremi. — C. Torino, 13 luglio 1881, Forneris, M. trib. Mil., 1881, 911; Bett., 1882, 15.

47. Data una accusa di falso in biglietti all'ordine commerciali, i giurati devono essere interrogati sulla sussistenza delle circostanze di fatto che servono legalmente ad imprimere a quei titoli il carattere di scritture di commercio; ma la questione di diritto sulla natura commerciale dei titoli incriminati deve essere risoluta dalla Corte.

48. Vi è quindi nullità se i giurati siano stati puramente interrogati se i biglietti incriminati costituissero scritture di commercio.

49. Allorchè la qualità di commerciante nelle persone che figurano in biglietti all'ordine falsificati, sia già in modo legale stabilita (nella specie con una sentenza dichiarativa di fallimento) la Corte di assise può emettere il giudizio sulla commercialità di quei biglietti senza bisogno di interrogare i giurati sulla qualità di commerciante nelle persone apparenti nei medesimi. — C. Torino, 13 luglio 1881, Noberasco, M. trib. Mil., 1881, 910.

50. Spetta alla Corte d'assise e non ai giurati il concedere al colpevole, che abbia procurato l'arresto dei suoi complici nel reato di falsa moneta, l'impunità concessa dall'art. 332 del cod. pen. sardo. — C. Firenze, 29 dicembre 1880, Sandoni, Temi ven., 1881, 159; Riv. pen., XIII, 364; Bett., 1881, 49; Legge, 1881, I, 566; Annali, 1881, 56.

51. Spetta alla Corte e non ai giurati, il decidere se una falsità in iscrittura pubblica costituisca caso leggiero. — C. Firenze, 11 dicembre 1880, Cambi M. giud. Ven., 1881, 92; Legge, 1881, I, 317; Bett. 1881, 98.

52. Spetta ai giurati accertare gli elementi di fatto costituenti la provocazione; ma spetta alla Corte il giudicare se tali fatti costituiscano provocazione grave o lieve. — C. Palermo, 2 giugno 1881, Costa, Roffini, Foro, II, 376.

53. Quando in un giudizio d'assise interviene la parte civile, il pronunciare sulle sue domande di risarcimento è di competenza esclusiva della Corte di assise, i cui apprezzamenti in linea di fatto non sono censurabili in cassazione. — A. Milano, 23 settembre 1881, Cavazza, M. trib. Mil., 1881, 1030.

54. Chiesto dalla difesa in dibattimento uno sperimento di fatto, la Corte è libera di valutarne la necessità o l'utilità, quantunque il giurì ne abbia pure espresso il desiderio. — C. Napoli, 26 aprile 1880, Russo, Riv. pen., XIII, 182.

V. *Avvocato e procuratore* 17 — *Contrabbando* 41 — *Libertà provvisoria* 21 — *Ordinanza pen.* — *Perizia pen.* 8 — *Tentativo* 6, 7.

Corte dei conti — [L. 14 agosto 1862, n. 800 e 15 agosto 1867; R. D. 21 settembre 1862, n. 822, 823, 824; 5 ottobre 1862, n. 884; L. 22 marzo 1877, n. 3756; L. 26 luglio 1868, n. 4516].

SOMMARIO.

BIBLIOGRAFIA.

1. Legge sull'istituzione della Corte dei conti annotata. Enrico PASINI, Torino, Unione tip. editrice.

2. La rivocazione, saggio di comentario alla legge sulla Corte dei conti. TANGO, Arch. giur., XXVII, 3.

GIURISPRUDENZA.

3. La legge 20 marzo 1865 all. *E*, rimise alla giurisdizione ordinaria le controversie precedentemente devolute al contenzioso amministrativo, non però quelle sulle pensioni, attribuite per legge speciale alla Corte dei conti, e riservate a questa per l'art. 12 della legge stessa sul contenzioso amministrativo. — C. Roma, 24 marzo 1881, Finanze c. Dorigo, Temi ven., 1881, 201; Corte S. Roma, 1881, 260; M. trib. Mil., 1881, 964.

È di competenza della Corte dei conti:

4. — pronunciare non solo intorno alla semplice materiale liquidazione delle pensioni; ma anche sul diritto di averle; per cui disconosciuto dalla Corte dei conti il diritto di avere pensione non si possono adire i tribunali ordinari per far pronunciare sull'esistenza di siffatto diritto. — C. Roma, 8 marzo 1881, Finanze c. Dorigo, Foro, I, 706 (n).

5. — risolvere la questione tra un ricevitore ed un esattore, che non può altrimenti essere risoluta che con l'esame della rispettiva gestione dei suoi contabili e dei rapporti sorti tra loro per effetto della gestione medesima, sebbene i contendenti nel tempo in cui fu iniziato il giudizio non fossero più contabili dello Stato, e l'amministrazione delle finanze non fosse direttamente interessata alla lite. — C. Roma, 22 novembre 1880, De Maria c. Scafarelli, Corte S. Roma, 1880, v. s. 337.

6. — giudicare dell'opposizione fatta da un esattore alla ingiunzione della finanza per somme esatte dai contribuenti e non versate nella cassa dello Stato. — C. Roma, 5 gennaio 1880, Finanze c. Fensore, Corte S. Roma, 1880, v. s. 375.

7. — giudicare del provvedimento preso dal prefetto che ordinò la vendita della cauzione prestata da un esattore, il quale rinunziò a quell'ufficio dopo aver ricevuto in consegna il ruolo dei contribuenti, e le delegazioni firmate dalla giunta municipale ed accettate da lui, quantunque la cauzione sia già stata venduta. — C. Roma, 14 giugno 1880, Ruscitto Zaccagnino c. Pref. Foggia, Corte S. Roma, 1880, v. s. 149.

8. — risolvere la controversia sorta intorno ad un credito che la provincia assume di avere contro gli esattori per resti di imposte non versate durante il loro esercizio nella cassa della provincia, alla base della liquidazione fattane a norma di legge dal presidente della deputazione provinciale. — C. Roma, 16 dicembre 1881, Pintaura e Giunta c. Provincia di Catania, Corte S. Roma, 1881, 1167.

9. — conoscere del titolo e della estensione della responsabilità del contabile, quand'anche sorga disputa sui termini e sugli effetti del contratto di esattoria nei rapporti colla pubblica amministrazione, essendo parte inscindibile di rendiconto. — C. Roma, 3 dicembre 1880, Finanze c. Canessa, Legge, 1881, I, 4; M. trib. Mil., 1881, 4; Annali, 1880, p. sp. 197; Corte S. Roma, 1881, 23; Gazz. proc., XVI, 99; Filangieri, 1881, 176; Cons. amm., 1881, 238.

10. — conoscere se un esattore abbia diritto di avere dalle R. finanze la restituzione delle somme che pretende indebitamente riscosse da lui a titolo di tassa macinato, di spese di coazione e d'interessi legali, non che la rifazione dei danni ed interessi. — C. Roma, 18 luglio 1881, Finanze c. Maiorano, Corte S. Roma, 1881, 1109,

11. — conoscere del merito delle opposizioni prodotte da un ex-esattore, il quale sostiene di essere creditore, non debitore, per residuo di tassa macinato, salvo al medesimo, dopo la declaratoria della Corte dei conti, il diritto di far valere davanti l'autorità giudiziaria le sue ragioni per un'indebita esecuzione, cui avesse contro di lui proceduto la finanza. — C. Roma, 31 dicembre 1880, Finanze c. Valenti, Corte S. Roma, 1880, v. s. 139.

12. — conoscere della estinzione di debito e della mutua compensazione di credito invocate da un esattore, includendo quistione di contabilità. — C. Roma, 24 marzo 1881, Finanze c. De Giovanni, Corte S. Roma, 1881, 216.

13. — il giudizio sulla responsabilità del prefetto o consigliere delegato per appropriazione indebita commessa da un segretario di prefettura, anche se l'appropriazione cadde, invece che su valori propri e patrimoniali dello Stato, su depositi di A titoli fatti dagl' imprenditori di appalto. — C. Roma, 17 giugno 1881, Tirelli, Berti, Soldi e Lavaggi c. Niccolini e Ministero del tesoro, Corte S. Roma, 1881, 762; Gazz. proc., XVI, 557; Legge, 1882, I, 293.

14. — giudicare della opposizione fatta dal contabile agli atti coattivi spediti dalla finanza a suo carico e alla liquidazione amministrativa del suo B debito. — C. Roma, 30 luglio 1881, Finanze c. Piccolo, Andronico, Corte S. Roma, 1881, 684; Legge, 1881, II, 722; Gazz. proc., XVI, 541; Mon. pret., 1882, 7; Bett., 1882, p. sp. 2.

15. — conoscere le questioni che possono sorgere fra un terzo, a cui il Comune abbia rilasciato delegazioni sul proprio esattore, e l'esattore in ordine al pagamento delle suddette delegazioni, quando le questioni derivino dai rapporti giuridici nascenti da questioni esattoriali.

16. La suddetta competenza però non può di regola esplicarsi che mediante la produzione del conto della gestione esattoriale e nel giudizio sul conto stesso.

17. In questo stesso giudizio occorre l'intervento del Comune che rilasciò le delegazioni, come C principale interessato. — C. Conti, 18 gennaio 1881, Ruscitto c. Com. di S. Nicandro Garganico, Legge 1881, I, 426.

18. La competenza della Corte dei conti sulla domanda di un ex ricevitore generale delle provincie meridionali pel pagamento del premio stabilito coi RR. decreti napoletani 11 ottobre 1817 e 31 agosto 1818 dipende dalla giurisdizione che le spetta sui conti resi da coloro che hanno gestioni di valori dello Stato e sulla responsabilità incorsa dai contabili ed altri funzionari D dello Stato. — C. Conti, 31 marzo 1881, Di Maio c. Finanze, Foro, III, 83.

19. Non eccede la propria competenza la Corte dei conti quando riconosce male addebitata all'esattore dal consiglio di prefettura una somma per la riscossione della quale il consiglio comunale aveva concesso dilazione all'esattore nell' interesse dei contribuenti, dilazione che la Corte dei conti avvisò non venuta meno per il vuoto di cassa verificatosi nella gestione dell'esattore.

20. Non eccede di potere la Corte nei conti quando delibera che la somma suindicata, della quale aveva liberato l'esattore, dovesse inscriversi tra i residui attivi della esattoria per l'esercizio E successivo. — C. Roma, 23 febbraio 1881, Com. di Procida c. Cozzolino, Corte S. Roma, 1881, 383.

21. Non è lecito ricorrere alla Corte suprema di Roma contro sentenza della Corte dei conti che giudicò del conto di un esattore in seguito al giudizio su di esso pronunziato dal consiglio di prefettura, ciò che è di competenza esclusiva della Corte dei conti, sebbene questa avesse surrogato i criteri A propri alle disposizioni della legge. — C. Roma, 5 marzo 1880, Pinna ved. Grixoni c. Com. di Tula, Corte S. Roma, 1880, v. s. 203.

22. Gli avvisi della Corte dei conti sui reclami contro le ordinanze degl' intendenti in materia demaniale, acquistavano valore di giudicati con la sovrana approvazione.

23. Non approvato sovranamente l' avviso, il reclamo su di cui quello fu emesso, deve portarsi B alla cognizione dell' autorità giudiziaria. — A. Catanzaro, 9 luglio 1880, Com. di S. Martino di Finita c. Alimena, Foro calabr., II, 36.

24. È nella giurisdizione del presidente della Corte dei conti il rilasciare l'ordine di pagamento degli onorari dovuti all' avvocato che patrocinò avanti quella Corte.

25. Il suo provvedimento ha l' autorità di una sentenza in forma di esecutiva, e l' autorità giudiziaria è incompetente a conoscere della validità ed esecutorietà del medesimo.

26. Però l'autorità giudiziaria è competente a conoscere di tutte le altre eccezioni di merito opposte al precetto per la esecuzione dello stesso provvedimento in forza dell' art. 570 del codice C di procedura civile. — C. Roma, 17 aprile 1880, Marolda Petilli c. Vecchi, Corte S. Roma, 1880, v. s. 270; Gazz. proc., XVI, 469.

27. La Corte dei conti non ha competenza a dare alcun provvedimento sopra un incidente di falso civile dinanzi ad essa sollevato.

28. In conseguenza, se una parte intende accusare di falsità documenti presentati nel processo pendente dinanzi la Corte dei conti, deve presentare la querela al giudice ordinario, e data la prova della prodotta querela, spetta alla Corte dei conti il vedere se ed in quanto essa influisca sul giudizio pendente dinanzi ad essa, e quindi se debba o no sospendersi il giudizio stesso finchè dal giudice competente non siasi pronunziato sul falso.

29. Anche ammesso che la Corte dei conti possa aver riguardo alla querela di falso, incompetentemente iniziata innanzi ad essa, tale riguardo non può avere altro effetto che quello di esaminare se i documenti presentati ed accusati di falso siano essenziali per la decisione della causa, e se le falsità siano tali da toglier loro ogni forza pro D bante. — C. Conti, 7 dicembre 1880, Rizzo, Russo c. Com. di Partanna, Foro, III, 20.

30. All' autorità giudiziaria, e non alla Corte dei conti, deve l' esattore rivolgersi per essere dalle finanze rimborsato del suo credito per imposte erariali, sovrimposte e relative spese, dopo che al demanio si è devoluto l' immobile espropriato al contribuente, molto più se intorno al vero ammontare del credito non sorse mai contesa, anzi fu pure riconosciuto dalle finanze.

31. Non è per sè materia che rientri nella competenza speciale della Corte dei conti, ma in quella

del potere ordinario, il determinare la posizione dell' esattore rispetto alla pubblica amministrazione, col dichiarare quest' ultima tenuta verso il primo in forza d' un obbligo derivante dalla legge o da qualunque fatto estraneo alla gestione, o dalla medesima separato e disgiunto. — C. Roma, 27 dicembre 1881, Finanze c. Masi, Corte S. Roma, 1881, 987; Bett., 1882, p. sp. 37; Bollettino, 1882, 209; Annali, 1882, p. sp., 33.

33. Per norma generale la Corte dei conti non giudica sulle questioni fra lo Stato ed i suoi contabili che in occasione del giudizio sui conti annuali dei contabili stessi.

34. Il giudizio speciale contemplato dalla legge 22 aprile 1869 di regola non può aver luogo che sulla domanda del procuratore generale.

35. Però il giudizio speciale può ritenersi autorizzato anche sulla domanda del contabile, per speciale disposizione di legge, quando non sia tenuto alla resa dei conti giudiziali. — C. Conti, 14 giugno 1881, Bonanno, Foro, III, 153.

36. I conti degli esattori comunali, per quanto riguarda l' interesse erariale, sono compenetrati in quelli del ricevitore provindiale ed in occasione dei giudizi su questi conti, la Corte dei conti spiega la sua giurisdizione anche sugli esattori comunali, sulla domanda delle parti interessate.

37. Però gli esattori comunali, anche indipendentemente dal conto del ricevitore provinciale, possono presentare un conto loro proprio, che è soggetto al giudizio della Corte dei conti.

38. Ove questo giudizio sul conto dell' esattore comunale venga a riflettere l' interesse del terzo, questo pure deve essere citato ad assistervi per dedurre le sue ragioni.

39. Se un esattore comunale, dichiarato decaduto dalla esattoria, lascia dei resti ad esigere, i quali vengono assunti dal suo successore, questi deve presentare il conto relativo alla gestione di quei resti in occasione del giudizio sul conto del contabile decaduto.

40. Quando per la specialità del caso, il conto dell' esattore comunale per la gestione delle imposte erariali e delle sovrimposte e tasse puramente comunali non possa scindersi, ma debba giudicarsi in complesso, non è il caso di rimettere il contabile al consigio di prefettura per il giudizio in primo grado nella parte che riflette le sovraimposte e tasse comunali. — C. Conti, 31 maggio 1881, Giordano c. Prefetto o intendente di Palermo, Foro, III, 123 (n).

41. Non può ammettersi reclamo alla Corte dei conti contro un decreto del consiglio di prefettura passato in giudicato, nè contro i precedenti decreti relativi ai conti consuntivi comunali degli anni anteriori, sebbene non notificati, se le resultanze di questi conti furono nell' ultimo decreto riportate. — C. Conti, 1 luglio 1880, Giannini c. Com. di Ariccia, Foro, III, 47 (n).

42. Nei ricorsi contro i decreti dei consigli di prefettura, emessi in via di rivocazione dei precedenti, con cui furono approvati i conti consuntivi comunali, non è ammissibile la pregiudiziale di regiudicata desunta dagli stessi decreti revocati. — C. Conti, 22 marzo 1881, Radeschi c. Com. di Castelvolturno, Foro, III, 155 (n).

43. La competenza dei consigli di prefettura, e quella della Corte dei conti in appello, per quanto riguarda i conti comunali, deve ritenersi estesa, oltrechè sul contabile, anche sugli amministratori del Comune, quali ufficiali ordinatori. — C. Conti, 24 gennaio 1881, Foratti c. Com. di Magliadino S Fidenzio, Foro, III, 32 (n).

44. Il ricorrente che, non avendo depositato alcun documento ad appoggio del suo ricorso, chiede alla udienza che gli sia prefisso un termine a produrli, dopo avere inutilmente chiesto un rinvio della udienza stessa, non può essere in questa sua domanda assecondato. — C. Conti, 28 giugno 1881, Farina, Foro, III, 108.

45. La eccezione di perenzione dei termini non può essere opposta per convalidare atti illegittimi.

46. Agli atti nulli per mancanza di giurisdizione non è applicabile alcuna norma di procedura ed alcuna sanatoria di tempo. — C. Conti, 28 giugno 1881, Cirino c. Finanze, Foro, III, 104.

47. Le commissioni temporanaee per le revisioni dei conti, nominate con R. D. 21 settembre 1862, sono corpi amministrativi, e quindi le loro decisioni validamente possono essere notificate dagli uscieri percettoriali.

48. Nel giudizio di esecuzione delle decisioni delle commissioni dei conti, non può eccepirsi avanti l' autorità giudiziaria la estinzione dei carichi. — A. Catania, 30 marzo 1881, Capra Silvestri c. Finanze, Giur. Cat., 1881, 95.

49. Il diritto di opposizione, contemplato dall' art. 41 della legge 14 agosto 1862, compete all' agente contro qualsivoglia decisione della Corte dei conti dalla quale reputi offesi i propri diritti ed interessi.

50. Quindi l' opposizione ha luogo anche contro la decisione che accerta un debito del contabile, senza condanna a pagarlo, ed eziandio contro quella che ammise un di lui credito, però in misura diversa da quella che egli pretende.

51. Il giudizio di opposizione contro la decisione emessa su un conto deve essere riunito a quello sui conti suppletivi e complementari, che fossero infrattanto stati presentati. — C. Conti, 26 luglio 1881, Albini c. Finanze, Foro, III, 85

52. Quando la Corte dei conti abbia pronunciato in merito su un primo ricorso per rivocazione contro decisione da essa emessa per condanna del contabile al pagamento di un debito risultante dalla liquidazione dei suoi conti, un secondo ricorso per rivocazione contro tale condanna è inammissibile, trattandosi sempre dello stesso oggetto.

53. Se nel primo ricorso allegavasi che al contabile fosse stato dato per errore di fatto un carico da obbligarsi maggiore del dovuto per somme già riscosse dal suo predecessore, e nel nuovo ricorso si alleghi che il maggior carico da obbligarsi derivi da minori versamenti fatti al contabile stesso dai contabili subalterni suoi dipendenti, la differenza sarebbe di motivi e non di oggetto, il quale, anche nel significato più ristretto sarebbe nei due ricorsi l'identico.

54. Nella suddetta ipotesi il nuovo ricorso è diretto contro la decisione emessa in merito nel primo ricorso, e quindi è anche perciò inammissibile, essendo proibito il rimedio della rivocazione contro una decisione emessa in sede revocatoria. — A C. Conti, 7 giugno 1881, Di Lorenzo, Foro, III, 96 (n).

55. L'istituto della revisione giusta la legge organica napolitana 29 maggio 1817 era analoga a quello della rivocazione stabilito colla legge 14 B aprile 1862. — C. Conti, 31 marzo 1881, Di Maio c. Finanze, Foro, III, 83.

56. Il ricorso per cassazione prodotto contro le decisioni della Corte dei conti per motivo d'incompetenza, o eccesso di potere, dev'essere preceduto dal deposito della somma di lire 150, al- C trimenti è dichiarato inammissibile. — C. Roma, 9 dicembre 1880, Piazza c. Finanze, Foro, I, 65.

V. *Competenza civ.* 156 — *Contabile* — *Storia del diritto* 9.

Cosa.

BIBLIOGRAFIA.

Delle cose comuni (*communes omnium*) secondo le dottrine giuridiche, e di alcune applicazioni D pratiche relative. CIPELLI, Arch. giur., XXVI, 323.

V. *Immobile* — *Mobile*.

Cosa d'altri — V. *Esecuz. immob.* 131, 132, 177, 180 — *Esecuz mob.* — *Legato* 13, 14 — *Vendita* 7, 39, 42-51.

Cosa giudicata in materia civile — [c. c. 1350-1353].

SOMMARIO.

BIBLIOGRAFIA.

1. Note ed appunti alla sentenza della cassazione di Roma 9 maggio 1881 in materia di cosa giudicata, relativamente ai criteri da seguirsi dai periti nella determinazione di indennità dovuta per espropriazione in causa di pubblica utilità A AVV. D. DIALTI, Foro, I, 519.

GIURISPRUDENZA.

2. L'autorità della cosa giudicata non dipende dal modo con cui la questione fu proposta, se cioè in via principale e d'azione o in via accidentale B o d'eccezione. — A. Lucca, 30 giugno 1881, Rochat c. Prefetto di Firenze, Foro, I, 642.

3. Non può ammettersi l'eccezione di cosa giudicata se le questioni agitate nelle due liti non siano identiche, se cioè non sia uguale la *causa petendi*, come quando delle due azioni promosse, l'una derivi dal contratto, l'altra dalla legge e C da un fatto posteriore al giudicato. — C. Napoli, 20 gennaio 1881, Colella c. Freda, Foro, I, 268.

4. L'eccezione della cosa giudicata non è opponibile, quando la quistione già decisa non sia perfettamente identica a quella della quale si domanda la risoluzione, e quando la precedente sentenza non sia stata pronunziata tra le stesse parti. — D A. Roma, 22 dicembre 1880, Pandolfi-Leali e Annibaldi c. Com. Caprarola, Legge, 1881, I, 594.

5. Affinchè possa ritenersi l'esistenza della cosa giudicata, non basta che il fatto giuridico, costituente il fondamento immediato del diritto che si vuol far valere in via di azione o di eccezione, sia identico nei due giudizi, ma fa d'uopo altresì che l'azione e l'eccezione di entrambi i giudizî si riferiscano al medesimo oggetto.

6. La formula « reietta ogni eccezione od istanza in contrario » non vale di per se stessa a stabilire la cosa giudicata, rispetto a quanto non costituì materia del giudizio in relazione al soggetto sul E quale ebbe a cadere. — C. Torino, 5 dicembre 1881, Fidanza c. Tagliaferro e Raffo, Annali, 1881; 550; M. trib. Mil., 1882, 79; Giur. Tor., 1882, 160, Bett., 1882, 217.

7. Il giudizio conseguenziale di pagamento della somma portata dal resoconto si risolve in un *actio rei judicatae*, e quindi non ammette la possibilità di ritornare sul titolo della obbligazione, nè può essere arrestato nel suo corso regolare, se non per fatti posteriori al precedente giudizio, in cui trova il proprio fondamento.

8. Per l'esistenza dell'*actio judicati*, è sufficiente che nella causa anteriore esista il principio rigeneratore della posteriore istanza, e quindi non occorre che l'oggetto materiale che si domanda

sia identico, quando nelle due cause concorrono gli altri estremi della indennità subbiettiva e del medesimo titolo della domanda. — A. Venezia, 11 febbraio 1881, Massa concorsuale, Canella, c. Giacomuzzi, Temi ven., 1881, 111.

9. Onde si possa proficuamente accampare la cosa giudicata è uopo, tra l'altro, che identico sia il fatto giuridico da cui germina il diritto, che porge fondamento all'azione od all'eccezione, e che delinea la materia della contesa, su cui debbono i giudici svolgere la loro giurisdizione, o gli arbitri sciogliere il mandato loro deferito dalle parti.

10. Dalla causa *proxima actionis* è determinata la questione di diritto, cui deve attendersi per stabilire l'estensione del giudicato; laonde il rigetto di una istanza determinato da causa obbiettiva, non impedisce di libellare altra domanda per la stessa cosa, a base di causa subbiettiva.

11. La sentenza arbitrale non ha della transazione i caratteri, quando gli arbitri nel giudicare non s'informano a principî di equità o di giustizia naturale, ma in opposta vece giudicano colle regole di diritto; onde non è d'ostacolo a che si possa proporre la *condictio indebiti*, quando innanzi agli arbitri la questione non si aggirò sul pagamento già eseguito. — A. Genova, 2 maggio 1881, Rossi c. Remondini, Bett., 1881, 454; Eco Gen., 1881, I, 310.

12. È impossibile la violazione della cosa giudicata, che si vuole dedurre da due sentenze che hanno deciso questioni diverse ed aventi diverso titolo e causa. — C. Torino, 9 febbraio 1881, Com. Moriondo c. Com. di Moncucco, Giur. Tor., 1881, 302.

13. La massima, che la contumacia dell'attore o deserzione della lite tolga alla sentenza assolutoria del convenuto ogni efficacia di cosa giudicata, non può in alcun modo invocarsi nel caso in cui l'azione fu respinta per difetto di prove.

14. La distinzione di causa prossima e causa remota in materia di giudicato, sebbene vera e razionale in se stessa, pure pel suo valore di relazione, dà luogo nella applicazione a difficoltà a varietà di apprezzamenti che ne scemano la pratica utilità.

15. Se la identità della causa, che richiedesi a costituire l'eccezione di cosa giudicata, si interpretasse grettamente nel senso di escluderla ogni volta che nel nuovo giudizio si mutino in qualche modo i termini della quistione, l'effetto dei giudicati sarebbe pressochè nullo ed illusorio.

16. Anche secondo le opinioni più restrittive dell'eccezione di giudicato, questa eccezione ha sempre luogo, quando la contestazione decisa nel primo giudizio non fu esattamente circoscritta ad una determinata causa dell'azione o dell'eccezione, ma fu così vaga e generica da potere ancora abbracciare la nuova causa che è oggetto del secondo giudizio.

17. La eccezione di cosa giudicata osta sempre, quando senza mutare la causa, si propongano solamente nuovi argomenti, o nuove prove. — A. Bologna, 24 dicembre 1880, Cavazza c. Cavazza, R. giur. Bol., 1881, 22.

18. Per potersi invocare il diritto della cosa giudicata occorre che le stesse persone che hanno figurato nel primo giudizio s'incontrino nel secondo come avversarie l'una dell'altra sullo stesso punto di contesa.

19. È però indifferente che nel secondo giudizio le qualità di attore e convenuto, rispettivamente assunte nel primo giudizio, si trovino cambiate. — C. Roma, 21 settembre 1881, Timon c. Falqui, Foro, I, 1022 (n).

20. L'identità delle persone, come elemento della cosa giudicata, va intesa non già nel senso materiale, ma bensì nel senso giuridico.

21. Così le sentenze in tema di diritti reali immobiliari fanno cosa giudicata anche contro i posteriori acquisitori degli immobili anche a titolo particolare.

22. Similmente avvenuta la perenzione del giudicio, le sentenze pronunciate nel giudicio perento e le prove in esso raccolte, trattandosi di azione reale immobiliare, sono opponibili non solo alle parti che figuravano nel giudizio perento, ma eziandio a' loro aventi causa e successori a titolo particolare negli immobili in contesa.

23. E ciò anche quando nel giudizio rinnovato dopo la percezione più non vi sia il contradditorio diretto dei precedenti proprietari, ma solo quello dei detti aventi causa e successori, ed i primi siano solo chiamati in garanzia dai secondi. — C. Torino, 15 marzo 1881, Deluchi c. Sanvitale, Giur. Tor., 1881, 397; Legge, 1881, II, 121; Bett., 1881, 461.

24. Quando il debitore agisca in un interesse collettivo ed unico, egli rappresenta i suoi creditori nei giudizi e nelle sentenze rese contro di lui, le quali perciò fanno stato anche verso i creditori ipotecari.

25. Cessa bensì questo principio, allorchè non esista unità d'interesse, come sarebbe quando il creditore abbia dei mezzi, che gli sono propri, e che il debitore non aveva il dritto di opporre; quando la lite decisa col solo debitore non ebbe altro oggetto che l'estensione e l'efficacia dei dritti individuali dei creditori sull'attivo che ne forma la loro comune garanzia senza che d'altronde attacchi il principio e l'entità dei loro crediti; quando insomma l'azione dei creditori proceda da dritti loro proprî, inerenti alla natura dei loro crediti, e non mutuati dalla persona del debitore.

26. In conseguenza il debitore non rappresenta i creditori ipotecari in tuttociò che si riferisce al grado o rango e alla posizione ipotecaria dei creditori.

27. Ma se non si tratta di debitore personale e diretto, sibbene di un terzo, che abbia dato in ipo-

teca il suo fondo per obbligazioni contratte da altri, ed in sua contraddizione siasi discusso sul valore di tale garanzia reale, ossia sulla validità ed efficacia della ipoteca costituita, il giudicato ottenuto fa stato contro i creditori personali del terzo, ai quali perciò è vietato di riporre in quistione l'efficacia della ipoteca. — A. Trani, 21 maggio 1881, Spadavecchia, e Gioia c. Com. Giovinazzo, Gazz. proc., XVI, 436; Cons. amm., 1881, 377; Bett., 1881, 572; Boll. amm. Nap., 1881, 356; R. amm., 1882, 33; Man amm., 1882, 121; Mun. it., 1882, 83, 133.

28. Se tra più parti convenute in giudizio d'opposizione di terzo avverso una sentenza, che ordina la divisione ereditaria, talune impugnano di falso gli atti di nascita degli opponenti di terzo, ed altre dichiarano di rimanere estranee e rimangono di fatto a quel procedimento di falso, la sentenza che provvede sul falso dichiarando inammissibile la querela, non fa stato contro di loro. — A. Napoli, 22 giugno 1881, Auriemma c. Cascalino, Gazz. proc., XVI, 350; Legge, 1881, II, 557.

29. La regiudicata anche *super statu rei* in materia di patronato non può opporsi a coloro che non furono rappresentati nel giudizio. — A. Roma, 16 marzo 1881, Muti c. Massimo, Temi rom., 1881, 126.

30. L'obbligazione, ritenuta indivisibile da un giudicato, resta tale per gli eredi dell'obbligato e pei suoi aventi causa. — A. Palermo, 27 agosto 1880, Abbate c. Duidone, Circ. giur., 1881, 44; G. pret., 1881, 327.

31. Passata in giudicato la sentenza che condanna taluno a pagare in qualità d'erede del debitore primitivo, non può più la qualità d'erede contestarsi dal condannato nè dai suoi rappresentanti in ispecie dai terzi possessori dei beni colpiti dall'ipoteca giudiziale per detta condanna. — A Torino, 8 luglio 1881, Devietti c. Martini, Giur. Tor., 1881, 631.

32. Nel cod. civ. italiano non è stata riprodotta la massima sancita nello art. 989 cod. albertino, che cioè la sentenza, la quale in contradditorio e senza collusione pronunzia sulla qualità ereditaria, *facit jus inter omnes:* per conseguenza cosiffatte sentenze possono avere forza di cosa giudicata solo fra le parti, in contradizione delle quali siano state emesse. — A. Trani, 23 dicembre 1880, Pellegrino c. Piccirillo, Gazz. proc., XVI, 196.

33. Secondo la dottrina e la giurisprudenza più comunemente adottata, i motivi, quando contengano la esclusiva ragione, il fondamento necessario delle pronuncia, fanno parte integrante delle medesime e valgono così uniti a costituire la cosa giudicata. — C. Firenze, 13 maggio 1881 Sambonifacio c. Pindemonte, Temi ven., 1881, 314

34. Giusto i principî di tutte le legislazioni, non esclusa l'austriaca, i motivi, tuttochè staccati dal corpo della sentenza, valgono a spiegarne il significato.

35. Per questo, chiestasi, sotto l'impero della legge austriaca, dichiarazione d'insussistenza di un debito, e respinta la domanda perchè l'allegata prescrizione sarebbe stata interrotta, tale interruzione si ha per riconosciuta con sentenza passata in giudicato. — C. Firenze, 13 dicembre 1880, Com. Vittorio c. Finanze, M. giud. Ven., 1881, 18; Temi ven., 1881, 65.

36. Anche secondo la legislazione austriaca, i motivi, benchè separati, formavano parte integrante delle sentenza non altrimenti che se fossero stati contestualmente stillati col dispositivo.

37. I motivi della sentenza che formano la premessa logica e necessaria del dispositivo acquistano autorità di cosa giudicata.

38. La sentenza, che obbliga un socio a rendere il conto, implicitamente, ma necessariamente, riconosce l'esistenza di un rapporto valido di società siccome unico titolo della domanda, anche se il giudice in modo espresso non lo dichiari. — A. Venezia, 11 febbraio 1881, Massa concorsuale Cannella c. Giacomuzzi, Temi ven., 1881, 111.

39. Hanno autorità di cosa giudicata non solo il dispositivo della sentenza, ma anche i motivi di fatto e di diritto che sono la base del dispositivo, e senza dei quali questo più non reggerebbe

40. In ispecie; la sentenza che, dopo avere nei motivi discussa la natura del contratto e dichiarato che questo è un enfiteusi e non una locazione, e che quindi erano leciti certi atti di disposizione fatti dell'utilista, viene poi una conseguenza del dispositivo ad assolvere il convenuto dalla domanda di decadenza fatta contro di lui dall'attore costituisce cosa giudicata anche nei motivi, di guisa che più non potrebbe in seguito rimettersi in questione la natura del contratto e sostenersi che questo sia una locazione, non un'enfiteusi — C. Torino, 25 novembre 1880, Belloni c. Corsini, Giur. Tor., 1881, 211.

41. La cosa giudicata talune volte può esistere anche nei motivi della sentenza; ma ciò non è possibile che in quei casi ,nei quali i motivi sono la premessa logica e necassaria del dispositivo.

42. In ispecie non esiste cosa giudicata, che impedisca di promuovere un'azione per ricerca di paternità naturale, nella sentenza che, dovendo giudicare sulla ammissibilità di una prova testimoniale invocata per impugnare lo stato di figlia legittima nel caso di supposizione di parto, ritiene:

1°. In diritto, che la controversia dovesse giudicarsi in base agli art. 173 e 174 del cod. civ. e non già in base dell'art. 7 delle disposizioni transitorie.

2°. In fatto, che tra i documenti prodotti non ve ne sia alcuno che costituisca un principio di prova, nè che stabilisca la certezza di alcun fatto, dal quale risulti una sola presunzione od un indizio abbastanza grave per ammettere, giusta l'art. 174, la chiesta prova testimoniale.

43. Non esiste neppur cosa giudicata che impedisca di promuovere la detta azione nella sentenza della Corte di cassazione per aver questa in un considerando ritenuto che la prova testimoniale si sarebbe dovuta respingere dalla sentenza denunziata per l'assoluta improponibilità dell'azione di ricerca di paternità naturale contro il titolo e un possesso di stato di figlia legittima. — A. Roma, 5 luglio 1881, Marconi Lambertini c. Antonelli, Temi rom., 1881, 399.

44. La cosa giudicata sta nel dispositivo della sentenza, ma la sua portata va intesa in relazione colla motivazione.

45. È sentenza definitiva quella che condanna al risarcimento del danno sofferto per impedimento nell'uso di un'acqua irrigatoria, mediante giuramento estimatorio sull'ammontare di esso danno, quando questa declaratoria è appoggiata nei motivi a che il danneggiato aveva il diritto all'uso dell'acqua di cui fu privato.

46. Quindi, dopo che tale sentenza passò in giudicato, non è ammessa altra indagine se non quella che ha rapporto al punto di giudicare se e come il giuramento fu prestato. — C. Torino, 7 dicembre 1880, Padovani c. Raimondi, Giur. Tor., 1881, 59; M. trib. Mil., 1881, 289; Annali, 1881, 127.

47. Non è soltanto al dispositivo della sentenza che devesi aver riguardo per misurare la vera portata della cosa giudicata, la quale invece va sempre intesa anche in relazione alla motivazione.

48. Conseguentemente può formar ostacolo di cosa giudicata, quanto al merito, anche la sentenza interlocutoria per ammissione di prova, quando il magistrato per giungere a tale ammissione abbia dovuto risolvere il punto di diritto su cui si contende. — A. Milano, 18 febbraio 1881, Min. Lavori Pubblici c. Isola, M. trib. Mil., 1881, 300; Annali, 1881, 121.

49. Anche i motivi delle sentenze interlocutorie sull'ammissione di prove possono produrre l'effetto di cosa giudicata, ma ciò va inteso limitatamente a quelle quistioni di merito, che formarono oggetto di discussione fra le parti, e che dovevansi esaminare e risolvere per devenire a quella ammissione. — C. Torino, 1 settembre 1881, Ferrero c. Abegg, M. trib. Mil., 1881, 992; Eco Gen., 1882, I, 1.

50. La motivazione di una sentenza interlocutoria può solo invocarsi nella questione di merito quale cosa giudicata, quando fra i motivi di diritto e il dispositivo vi è quella colleganza atta a far ritenere che l'uno è la logica conseguenza degli altri. — A. Casale, 8 luglio 1881, Viarengo c. Viarengo, Giur. Casale, 1881, 365.

51. La sentenza interlocutoria che nella sua parte razionale esprime i criterii a seguirsi in una liquidazione, senza però nulla decidere in proposito nel suo dispositivo, non fa cosa giudicata nel senso che non si possa impugnare la sentenza definitiva che ha sanzionato la liquidazione fatta con quei criteri e dimostrare che questi sono errati e contrari a quelli già irrevocabilmente fissati con una sentenza anteriore passata in giudicato. — C. Torino, 28 gennaio 1881, Bonaccini c. Dupuy, Giur. Tor., 1881, 271.

52. Anche le sentenze che ordinano degli incombenti d'istruttoria hanno valore di cosa giudicata, e creano un vincolo al giudice per le ulteriori decisioni, quando risolvono un punto di fatto o di diritto contestato, che direttamente ferisca il merito della causa, e si presenti come un antecedente logico degli incombenti ammessi. — C. Torino, 12 gennaio 1881, Braghieri c. Guglielmetti e Finanze, M. trib. Mil., 1881, 249.

53. Una sentenza che rigetta come inconcludente la prova di certi fatti determinati, costituisce cosa giudicata unicamente rispetto a questa prova, ma lascia impregiudicato il merito della questione. — C. Torino, 12 maggio 1881, Viola c. Furno, M. trib. Mil., 1881, 576.

54. Anche le sentenze interlocutorie possono costituire cosa giudicata, quando colle questioni con esse decise viene arrecato gravame irreparabile in definitiva. — C. Torino, 7 luglio 1881, Casalegna, Cacace, Ceneri, c. Banca della piccola industria e commercio di Torino, M. trib. Mil., 1881, 846; Giur. Tor., 1880, 567; Legge, 1881, II, 406.

55. La sentenza interlocutoria fa stato di cosa giudicata non solo sul punto interlocutorio, ma anche sulle questioni di merito risolute nei motivi, ogni volta che il dispositivo interlocutorio è la conseguenza logica delle premesse considerazioni di merito.

56. Così se la sentenza, ritenendo nei motivi che l'atto di cui si tratta è una donazione, e che l'ente donatario è un'opera pia, manda poi col dispositivo ad istrurre più ampiamente la causa e a produrre l'atto di autorizzazione della deputazione provinciale, non è più lecito, passata in giudicato questa interlocutoria, rimettere in questione il carattere di donazione già irrevocabilmente attribuito all'atto. — C. Torino, 10 giugno 1881 Minojetti c. Pessani, Giur. Tor., 1881, 521; M. trib. Mil., 1881, 817; Legge, 1881, II, 511; Annali, 1881, 414,

57. Le sentenze interlocutorie non fanno mai stato di cosa giudicata nel senso che il giudice, pur dopo di avere ritenuta come influente una circostanza dedotta a prova, è pienamente libero di erigere poi a criterio del giudizio definitivo altri dati o di diritto o di fatto, altrimenti acquisiti alla causa.

58. Ma se, come spesso avviene, per ammettere un incombente probatorio deve preliminarmente risolvere una questione di diritto, la sentenza fa stato in ordine al punto di diritto deciso.

59. In ispecie la sentenza, la quale deferisce d'ufficio un giuramento suppletivo, impedisce, come cosa giudicata, che, dopo prestato il giuramento, si torni a discutere sulla esistenza della semiprova, in

base alla quale il giuramento medesimo fu deferito. — T. Bologna, 28 marzo 1881, De-Maria c. Trebbi, R. giur. Bol., 1881, 126.

60. La cosa giudicata non può estendersi oltre a quello che fu contestato e discusso fra le parti.

61. Per i principî della legislazione austriaca, le sentenze pronunziate in questione di competenza non potevano costituire autorità di cosa giudicata in ordine alla sussistenza dell'azione, e non potevano vulnerare le quistioni di merito. — C. Firenze, 2 dicembre 1880, Ditta Teixeira c. Ditta Grube, Foro, I, 226.

62. Nelle materie civili il giudicato costituisce una verità non assoluta, ma soltanto relativa; relativa cioè a quelli in contraddittorio o legittima contumacia dei quali la sentenza fu proferita.

63. Ma essa non può aver luogo se non relativamente a ciò che ha formato il soggetto della sentenza: *tantum decisum quantum disputatum.* — A. Perugia, 13 giugno 1881, Com. Stroncone c. Desideri, Finanze, Legge, 1881, II, 269; Annali, 1881, 266.

64. Vi ha regiudicata soltanto rispetto a ciò che in modo manifesto costituisce il soggetto della sentenza, e il solo dubbio basta per escluderla. — C. Firenze, 23 dicembre 1880, Pontio Vegni c. Seletovich De Berio, Foro, I, 730.

65. L'autorità della cosa giudicata non ha luogo se non relativamente a ciò che ha formato il soggetto della sentenza: *tantum decisum, quantum discussum.*

66. E s'intende di una decisione *causa cognita* non implicita, e tanto meno presuntiva: una pronuncia che si determini *ex praesumptionibus* e senza piena cognizione di causa, *nullum veritati praejudicium facere debet.* — A. Bologna, 4 febbraio 1881, Lorini c. Fondo culto. R. giur. Bol., 1881, 286.

67. Un semplice accenno dubitativo nei motivi, senza corrispondente dichiarazione nel dispositivo, non può mai costituire cosa giudicata. — A. Roma, 13 aprile 1881, Orsini c. Collegio Ghislieri, Legge, 1881, I, 125; Temi rom., 1881, 406.

68. Le parole *ferme allo stato le rispettive ragioni delle parti,* usate in sentenza interlocutoria, accennano alle ragioni di merito, non già d'inammissibilità della dimanda.

69. Epperò l'ordinato mezzo istruttorio forma ostacolo di giudicato alle eccezioni d'inammissibilità. — A. Catania, 31 gennaio 1881, Cremona c. Ditta Bonanno, Giur. Cat., 1881, 29; Bett., 1881, 191; Eco Gen., 1881, II, 201; Giur. comm. Gen., 1882, II, 169.

70. La formola « reietta ogni istanza ed eccezione » si riferisce all'unica questione risolta dal giudice, e non può influire come cosa giudicata sulle altre questioni che non furono esaminate in modo speciale dalla sentenza. — A. Casale, 14 ottobre 1880, Bailo c. Marchisa, Giur. Casale, 1881, 63.

71. È ormai controverso che la sentenza la quale abbia assolto il convenuto dall'*osservanza del giudizio* non torna di ostacolo all'attore di riproporre la medesima azione con novella citazione.

72. La detta formula, comune nella pratica antica, viene tuttora usata a preservare l'azione dagli effetti della cosa giudicata. — A. Venezia 3, marzo 1881, Cordenonsi c. Benedetti, Temi ven., 1881, 217; Bett., 1881, 319.

73. Per aversi l'eccezione della regiudicata non basta che di una quistione siasi, incidentalmente e per occasione diversa, discusso fra le stesse parti. — A. Trani, 13 dicembre 1880, Berardini c. Francot, R. giur. Trani, 1881, 234.

74. Non si può fare ricorso agli atti di causa, che possono aver servito di base ad una pronuncia giudiziale, per rilevare se esista la cosa giudicata, dovendo gli estremi, che questa costituiscono, ricercarsi esclusivamente nel contenuto della sentenza. — A. Venezia, 11 ottobre 1881, De Zan c. De Bona, Temi ven., 1881, 551.

75. Il provvedimento pretoriale con cui resta venduto l'immobile non costituisce un atto contenzioso, ma è la dichiarazione di un fatto, e quindi non può formare ostacolo di giudicato. — A. Catania, 10 dicembre 1880, Sanfilippo c. Polizzi, Giur. Cat., 1881, 14; Bett., 1881, 135; G. pret., 1881, 75.

76. La sentenza del giudice competente costituisce cosa giudicata sempre che giudica in modo definitivo su la domanda, siavi stata o no contraddizione. — C. Napoli, 12 gennaio 1881, Delli Santi c. Festa, Gazz. proc., XVI, 133.

77. Il giudicio possessorio non può esercitare alcuna influenza nel petitorio.

78. Quindi, se la parte soccombente nel possessorio prova in petitorio la prescrizione compiuta a suo favore anteriormente alla istituzione del giudicio possessorio, deve a lei aggiudicarsi la proprietà dell'immobile, senza che in ciò vi sia nè contraddizione, nè violazione di cosa giudicata. — C. Torino, 3 marzo 1881, Cavagnaro c. Sbarbaro, Giur. Tor., 1881, 344; G. pret., 1881, 181.

79. Viola la cosa giudicata il giudice, che dopo aver in contradditorio di un legittimario e degli eredi sulla parte disponibile, ordinata la divisione della eredità, respinge la istanza del legittimario di esigere la sua quota in natura perchè già ricevette a titolo di dote una somma equivalente alla detta quota. — A. Casale, 9 maggio 1881, Buffa c. Buffa, Giur. Casale, 1881, 302.

80. Se con una prima sentenza fu ommesso un interrogatorio perchè i fatti in esso dedotti valevano a porre in essere gli estremi dell' azione pi vendita, anzichè di una semplice azione redibitoria, e quindi non era in contrario opponibile la prescrizione stabilita dall' art. 1505 c. c. non si può, senza contraddire alla cosa giudicata, negare con una seconda sentenza l' ammissione della prova testimoniale sugli stessi fatti, comèchè tendente a fomentare una azione redibitoria

A già estinta a termini di detto art. 1505. — C Torino, 4 marzo 1881, Ruffoni c. Dayna, M. trib. Mil., 1881, 347; Giur. Tor., 1881, 401.

81. La sentenza interlocutoria, che, dopo aver risolto le proposte questioni di diritto e scritto nella parte dispositiva la clausola « ogni diversa istanza respinta », ammette un incombente probatorio quale conseguenza dei punti decisi, è definitiva nella prima parte, interlocutoria nella seconda.

82. Non si può quindi più, dopo di essa, discutere ancora sulla esistenza o meno degli estremi della azione proposta (Pauliana), nè se un dato atto (costituzione di dote) abbiasi a considerare fatto a titolo gratuito o a titolo oneroso; solo si possono B apprezzare le risultanze delle prove. — A. Casale, 31 agosto 1881, Grasso c. Ferro, Giur. Casale, 1881, 368.

83. La sentenza che non corregge un'errore di calcolo fra le parti rilevato e discusso, se non è riformata coi rimedii di legge, passa in regiudicata; e come tale osta alla posteriore domanda C per correggere l'errore. — A. Palermo, 21 giugno 1880, Prefetto di Caltanisetta c. Vita., Circ. giur., 1881, 134.

84. Dopo il giudicato di condanna non può dedursi D la *nullità* dell'obbligazione. — A. Napoli, 27 maggio 1881, Congrega di S. G. B. alla marina del Vino c. Nola, Gazz. proc., XVI, 185; Bett., 1881, 371.

85. Alla eccezione *de soluto* non può fare ostacolo la cosa giudicata, se non quando risulti che i mezzi sui quali si fonda fossero già stati proposti e discussi nel giudizio in cui venne respinta. E — A. Casale, 19 novembre 1880, Boccaccio c. Cazzulini, Giur. Casale, 1881, 10.

86. Il condannato con sentenza inappellabile a pagare una somma, ritrovando la quietanza del pagamento da esso o dal suo autore compiuto, può, senza far ricorso al rimedio della rivocazione, paralizzare gli effetti giuridici della sentenza coll' eccezione *de soluto*, che può opporsi F anche *post rem iudicatam*. — A. Genova, 2 maggio 1881, Rossi c. Remondini, Bett., 1881, 454; Eco Gen , 1881, I, 310.

87. La sentenza relativa alla sussistenza dell' ipoteca non può formare ostacolo di giudicato alla quistione sulla proprietà del grado ipotecario. — G A. Catania, 25 giugno 1881, Libra c. Coco Castorina, Giur. Cat., 1881, 121.

88. La sentenza che condanna al pagamento di una annualità di censo non fa stato di cosa giudicata sulla esistenza del titolo, quando questa non abbia formato oggetto di contesa in giudizio e nol potea formare per eccedere la competenza del giudice.

89. Però quando per aggiudicare i frutti faccia mestieri di pronunciare sulla esistenza del titolo e la sentenza vi si pronunzi, nasce cosa giudicata anche intorno al titolo.

90. Ma in tal caso è necessario che la sentenza sia resa da giudici competenti dovendosi in caso diverso ritenere che la cognizione del titolo sia stata meramente incidentale, ed abbia formato soltanto uno fra i diversi motivi del giudicare. A — C. Roma, 6 novembre 1880, Menicucci c. Calabrini, Legge, 1881, I, 303; Annali, 1881, 82.

91. È certo in diritto che, quante volte, sia pure in in occasione di una cosa singola, siasi conteso sulla pertinenza del *jus universale*, per esempio, della eredità, la sentenza, che riconosce e sanziona in uno dei contendenti la pertinenza del *gius* medesimo, giova non solo a costui in quel giudizio particolare, ma costituisce a suo favore la cosa giudicata, sia per agire contro l' avversario, onde ottenere il rilascio d' altre cose che possiede, appartenenti allo stesso compendio, sia per respingere, in appresso, ogni azione dell'avversario medesimo, colla quale venga a risuscitare la questione identica sulla pertinenza di quel diritto.

92. Conseguentemente, decise che alcune femmine non hanno diritto al rilascio da parte degli investiti di determinati beni di compendio di un dato feudo, per essere questo proprio, retto, legale, non possono insorgere posteriormente a pretendere dagli investiti medesimi il rilascio di altri diversi beni, dello stesso feudo, ostandovi la cosa B giudicata. — C. Firenze, 13 maggio 1881, Sambonifacio c. Pindemonte, Temi ven., 1881, 314.

93. Non è tenuto i giudice ad occuparsi della cosa giudicata se la relativa eccezione non fu opC posta per specifica conclusione. — C. Torino, 20 agosto 1881, Matteodo c. Matteodo, Giur. Tor., 1881, 652; M. trib. Mil., 1881, 1110; Bett., 1882, 13.

94. Per i principî universalmente accolti dalla dottrina e confermati dalla giurisprudenza, l' eccezione della cosa giudicata non é rilevabile d' *uf-* D *fizio* da giudice. — A. Venezia, 3 marzo 1881, Cordenonsi c. Benedetti, Temi ven., 1881, 217; Bett., 1881, 319.

95. Il creditore chirografario, che in giudizio di graduazione contesta il grado ipotecario assegnato ad altro creditore o gli appone l' eccezione non *numeratae pecuniae*, non agisce *ex jure proprio*, ma in nome del debitore spropriato, e quindi gli si possono opporre come cosa giudicata le senE tenze pronunciate contro di quest' ultimo. — C. Torino, 8 febbraio 1881, Galloni c. Castelfranco, Giur. Tor., 1881, 301; Bett., 1881, 327.

96. Un motivo d' ordine pubblico addotto in una sentenza non importa la conseguenza che essa abbia deciso una materia d' ordine pubblico, e che per ciò abbia valore, non solo per le parti litiganti ma anche *inter omnes*.

97. Una sentenza pronunciata in una causa non può avere alcun valore, nemmeno di autorità, in un altra causa, in cui le condizioni di fatto siano F giuridicamente diverse. — A. Venezia, 7 giugno 1881, Mossolin c. Mossolin, Selte, Temi ven., 1881, 502.

98. L' opposizione di terzo non è obbligatoria, e chi non ha fatto parte di un giudizio e nel quale non è stato neppure legalmente rappresentato, ben può, a respingere gli effetti della sentenza a sè pregiudizievole, valersi di una azione *ex novo*, o della eccezione fondata sul principio che *res inter alios iudicata aliis nec nocet nec prodest*. — C. Roma, 23 settembre 1880, Ferrovie Romane c. Rossi, Foro, I, 127 (n).

V. *Cassazione civ.* 87, 88, 161, 170 — *Competenza civ.* 13, 259, 321, 332 — *Conflitto d' attribuzioni* 6, 9 — *Corte dei conti* — *Elezioni amm.* — *Esecuzione immobil.* 92, 96, 148-150, 154, 160 — *Esecuzione mob.* 64 — *Espropriazione per p. u.* 39 — *Inabilitazione e interdizione* 29, 30 — *Intervento* 16 — *Ipoteca* 66, 71 — *Perizia civ.* 28 — *Possesso* 149 — *Privilegio* 16 — *Rivocazione* 28-33 — *Successione* 60, 203, 207, 214, 215 — *Spese giudiziali* 42 — *Strade* 22.

— passaggio della sentenza in giudicato — V. *Sentenza civ.* — V. pure: *Perenzione* 42.

Cosa giudicata in materia penale.

1. L'art. 518 del cod. di procedura penale va interpretato nel senso che ove taluno sia stato assolto per un determinato fatto, non possa più esser sottoposto a procedimento per quel fatto che ha fornito materia del primo giudizio; ma non deve estendersi fino a stabilire che, ove un fatto di natura identica intervenga in tempi diversi tra le stesse persone, questo non possa più essere sindacato, per virtù della cosa giudicata.

2. Quindi la ristampa di articolo di giornale già sottoposto a processo, e pel quale sia intervenuta una sentenza passata in cosa giudicata dichiarante che l' articolo non costituisce reato, perchè mancante degli estremi necessari, potrà fornire materia di un nuovo giudizio. — T. Roma, 26 aprile 1881, N. N., Foro, II, 183 (n).

3. Non v' ha cosa giudicata, nè il tribunale si mette in contraddizione con una precedente sentenza del pretore, se la denunciata sentenza, combattendo e respingendo i motivi d' opposizione spiegati dall' imputato, fra cui non si accennava nemmeno a precedente sentenza che potesse fare stato come cosa giudicata, ne adduce le più ampie e soddisfacenti ragioni. — C. Roma, 16 marzo 1881, Romeo, Corte S. Roma, 1881, 449.

4. Non induce violazione del principio di contraddittorio in giudizio, nè della cosa giudicata, anzi è perfettamente regolare l' ordinanza della camera di consiglio presso la Corte d' appello, la quale, in seguito ad una condanna inflitta a persona militare per furto qualificato, sostituisca la reclusione ordinaria alla militare, applicata dalle Assise. — C. Firenze, 14 maggio 1881, Mancini e Caroli, Riv. pen., XIV, 391.

5. Una sentenza di sezione di accusa, che correzionalizza un reato, se non è impugnata con ricorso, diviene cosa giudicata, e stabilisce definitivamente la competenza dei giudici correzionali. — C. Palermo, 31 ottobre 1881, Foderà, Circ. giur., 1881, 148; Annali, 1882, 18; Legge, 1882, II, 64.

5. Se il fatto inviato dalla sezione di accusa come contravvenzione, per la incompetenza dichiarata dal pretore a base delle novelle prove, e pel disposto prosieguo d'istruzione, riassuma il carattere di crimine, non osta al rinvio dell'imputato davanti la Corte di assise la prima sentenza della sezione di accusa. — C. Napoli, 21 luglio 1880, D' Amato, Riv. pen., XIV, 26.

6. Nel crimine di grassazione, commesso da più, persone armate ed accompagnate da omicidio, questo, come circostanza materiale aggravatrice della pena, costituente per sè stessa un reato, in virtù dell'art. 105 cod. pen. imperante nelle provincie napolitane, non nuoce che agli autori o complici del medesimo.

7. Se quindi la camera di consiglio, giudicando sulla istruzione, ritenga solo alcuni de' coimputati della grassazione responsabili del detto omicidio, ed escluda, per insufficienza d'indizi, siffatta responsabilità a carico di altri, nè la correlativa ordinanza venga legalmente opposta, forma questa, allo stato degli atti, un giudicato a favore degli imputati esclusi dalla responsabilità dell'omicidio.

8. E però commette eccesso di potere la sezione di accusa, che, senza tener conto della enunciata ordinanza e senza sopravvenienza di nuove prove, pronunzia anche pei detti imputati l'accusa di omicidio. — C. Napoli, 18 marzo 1881, Minerva, Filangieri, 1881; 230.

9. La sentenza della sezione di accusa, che dichiarò non potersi per insufficienza d'indizi ritener colpevole l'imputato di falsità in scrittura privata, nè di uso sciente di carta falsa, non impedisce che per la scienza posteriore sulla falsità, sia l'imputato sottoposto a novello processo per uso sciente di carta falsa. — C. Napoli, 30 ottobre 1880, Nobile, Riv. pen., XIII, 372.

V. *Danni in materia pen.* 39-41 — *Giudizio* 2-14, 18-22, 24-38, 41.

Cosa smarrita o furtiva — [c. c. 708; c. p. 634, 638-641] V. *Corpo del reato* — *Ricettazione.*

Cospirazione — [c. p. 155-160] V. *Sicurezza dello Stato* (reato contro la).

Costituzionalità — V *Dazio consumo* 12, 14, 15 *Esazione* — *Ferrovie* 42 — *Lotto* 1-8 — *Opera pia* 55 — *Sanità pubblica* 1, 4-9, 12-14, 19.

Costituzione di dote — V. *Dote.*

Costituzione di procuratore — [c. p. c. 134, n. 6, 158-161, 334-337] V. *Procedim. civ.* — V. pure: *Contumacia civ.*

Costituzione di rendita — V. *Rendita.*

Costruzione — V. *Proprietà* (costruzione su fondo altrui) 1, 6-12 — *Appalto* — *Locazione d' opera.*

Cottimo — V. *Appalto.*

Credere (convenzione del).

Credito fondiario — V. *Banca* 3.

Creditore — [cod. civ. 36, 680, 949, 1032, 1421, 1422, 1565; cod. comm., 656-678] V. *Anticresi* 2, 7 —

Appello civ. 6 — *Cosa giudicata civ.* 24-27, 95 — *Divisione* 10, 24 — *Dote* — *Esecuzione in genere* — *Esecuzione immob.* — *Frode e simulazione* — *Intervento* 7, 8 — *Ipoteca* — *Locazione* 7, 119 — *Opposizione di terzo* — *Società* — *Successione* — *Surrogazione e subingresso.*

Crimine — [c. p. 2] V. *Reato.*

Culto — V. *Religione* (reati contro la) — *Spese di culto.*

Croce-segno — V. *Falso pen.* 58.

Cumulo di azioni — V. *Citazione civ.* 2-5.
— petitorio e possessorio — V. *Possesso* 137-160, 162-167 — V. pure *Cosa giudic.* 77, 78.

Cumulo di pene — [c. p. 107-117] V. *Pena.*

Cura d'anime.

Curatore — [c. c. 21, 47, 224, 236, 246, 247, 314 e seg., 327 e seg., 339 e seg., 980-983] V. *Tutela e curatela.*

Custode giudiziario di mobili pignorati — [c. p. c. 599-605, 644] V. *Esecuzione mobil.* 65, 66 — *Nave* 35, 36 — *Sequestro.*

Custodia (pena della) — [c. p. 28] V. *Pena.*

Danneggiati dalle truppe borboniche.

1. La distribuzione di legati di maritaggio in favore di persone povere d'incerto genere, non può ritenersi come una sovvenzione diretta in favore dei poveri, e quindi non va esclusa dalla inversione a pro dell' azienda dei danneggiati, giusta A il decreto dittatoriale 9 giugno 1860. — C. Palermo, 6 novembre 1880, Finanze c. fidecommissaria Balsamo, Circ. giur., 1881, 131.

2. Sono legati d' incerto genere, e quindi soggetti all' inversione in beneficio dei danneggiati dalle truppe borboniche, ordinata dal decreto dittatoriale del 9 giugno 1860, quei legati destinati al maritaggio di zitelle povere non indicate nominativamente.

3. Non giova ad impedire tale inversione, che siasi disposto dovere una delle recluse in uno ospedale conseguire uno di tali legati, poichè nè ciò significa che i legati siano stabiliti in vantaggio dell' ospedale, ente certo e determinato, nè significa che sieno stabilite in favore delle recluse di quell' ospedale che costituiscano una de- B terminata classe di persone. — C. Palermo, 18 giugno 1881, Ospedale di Messina c. Finanza, Circ. giur., 1881, 364.

Danneggiati per causa politica.
— per causa di guerra — V. *Danni di guerra.*

Danni per inadempimento di contratto, e liquidazione in genere di danni civ. — [c. c. 1218, 1231

BIBLIOGRAFIA.

1. Del danno, del risarcimento, dei criteri o modi C per liquidarlo. VITALI Vittore, Piacenza, tip. Favari.

GIURISPRUDENZA.

2. Non si fa luogo a condannare nei danni, se non risulta che in effetto il danno siasi verificato. D — A. Bologna, 17 settembre 1881, Pia fondazione Brignole Sales c. Medri, R. giur. Bol., 1881, 254.

3. Per solo inadempimento del contratto non si fa luogo a condanna nei danni se dalla stessa dichiarazione di chi ne chiede il risarcimento ap- A pare che non se n'è verificato alcuno. — A. Genova, 8 aprile 1881, Figuri c. Evert, Bett., 1881, 388; Eco Gen., 1881, II, 371; G. pret., 1882, 155; Giur. comm. Gen., 1882, I, 74.

4. I danni che a sensi degli articoli 1151 e seg. c. c. devono essere risarciti sono tantò i materiali B che i morali. — A. Milano, 19 settembre 1881, Cavalieri c. Groulier Corbellino e Vigoni, M. trib. Mil., 1881, 1001.

5. I danni, dei quali si domanda il risarcimento, debbono essere conseguenza immediata e necessaria del fatto che si rimprovera come colposo. C — A. Roma, 12 luglio 1881, Telfener c. Bellezza, Temi rom., 1881, 395.

6. Ciò che distingue essenzialmente le conseguenze di danno dell'inadempimento semplice della contratta obbligazione, da quelle dello inadempimento doloso, si è che nel primo caso è necessario di ricercare se i danni potevansi prevedere o si sono preveduti all'epoca del contratto, mentre nel secondo tale ricerca è indifferente: del resto tanto nell'uno quanto nell'altro caso sta sempre che la quantità delle perdite devesi limitare esclusivamente a quelle che furono immediata e diretta conseguenza dell'inadempimento.

7. Conseguentemente non possono mai imputarsi a carico del debitore quelle concause produttrici di danno, alle quali manca ogni attinenza necessaria colla causa contrattuale, perchè sebbene da questa piglino la propria origine, pure non vennero punto contemplate dai contraenti. D — C. Torino, 6 luglio 1881, Call c. Ferrero, M. trib. Mil., 1881, 849; Eco Gen., 1881, II, 321; Bett., 1882, 73; Giur. comm. Gen., 1882, I, 48; Annali, 1882, 259.

8. I danni dovuti dal venditore per mancata consegna della merce comprendono anche ciò che il compratore avrebbe potuto guadagnare in ragione del prezzo corrente al tempo e nel luogo E della consegna. — A. Genova, 22 novembre 1880, Ferrero c. Calì, Giur. comm. Gen., 1881, 99.

F 9. Conf. — A. Milano, 19 aprile 1881, Ditta Adolfo Bert c. Ditta Primo Bianchi, M. trib. Mil., 1881, 439.

10. Per i combinati §§ 919, 1066, 1047 cod. civ. austriaco, e per gli art. 355, 357 cod. di comm. germanico, quegli, che con colpa manca alla consegna della merce venduta, è tenuto per il danno emergente e per il lucro cessante.

11. Nello stabilire l'entità del danno, devesi aver riguardo al guadagno di cui fu per avventura G privato il compratore. — A. Venezia, 3 marzo 1881, Cordenonsi c. Benedetti, Temi ven., 1881, 217; Bett., 1881, 319.

12. La parte che, per causa indipendente dal fatto

delle altre parti, si trova nell'impossibilità di eseguire dal canto suo la convenzione bilaterale, non può invocare la condizione risolutiva tacita per ottenere dalle altre parti, a titolo di risarcimento dei danni, quegli utili che dall'esecuzione del contratto la stessa parte avrebbe ritratto.

13. Trattandosi di obbligazione solidaria o indivisibile, l'impossibilità dell'adempimento provata rispetto ad uno dei condebitori s'intende provata A anche rispetto agli altri. — C. Torino, 19 febbraio 1881, Arborio di Gattinara c. Opera pia Barolo, Giur. Tor., 1881, 299.

14. L' inosservanza dell' obbligazione del terzo dà luogo alla sua responsabilità per i danni avvenuti.

15. I danni derivanti dal ritardo nell'adempimento di obbligazione di dare una somma di denaro, come nel rapporto tra creditore e debitore, si fanno consistere per legge negli interessi legali della mora, solo nella mancanza di speciali convenzioni; similmente nell'interesse dei fideiussori si determinano prima secondo le speciali convenzioni, e in coerenza di queste devesi tener conto delle conseguenze, che fossero avvenute a causa del ritardo, e solo nel difetto dei patti si determinano secondo le speciali regole su la fi-B deiussione. — C. Napoli, 9 aprile 1881, Com. di Terlizzi c. De Napoli, Gazz. proc., XVI, 409.

16. Il prezzo dei fondi, ed i frutti di essi, vanno ben compresi nel novero dei danni-interessi, se un giudicato porti la condanna alternativa o al rilascio dei detti fondi, o in difetto alla rivalsa dei danni-interessi, e quando al ricupero degli immobili tornaron vane le procedure esecutive C iniziate contro i soccombenti. — C. Napoli, 20 maggio 1881, Forquet c. Rossi, G. pret., 1881, 162; Gazz. proc., XVI, 275; Filangieri, 1881, 587.

17. Nella domanda del dippiù dei danni si contiene D sempre il meno. — C. Napoli, 4 luglio 1881, Conforti c. Costa, G. trib. Nap., XXX, 667.

V. *Appello civ.* 280 — *Atto di commercio* 16 — *Borsa* 13, 14 — *Domanda giudiz.* 7 — *Dote* 50-54 — *Giuramento civ.* 88 — *Impiegati com.* (licenziamento) 8-10, 13, 14, 21, 22 — *Ipoteca* 30, 68, 72, 76-78 — *Mutuo* 4 — *Trasporto* — *Vendita*.

Danni in materia penale — [c. p. p. 569, 583; c. p. 72 e seg.].

SOMMARIO.

Aggiudicazione generica 10-12.
Amnistia 7.
Appello del solo p. m. 33.
» per i soli interessi civili 1, 8, 9.
Cassazione-sezione penale 9.
Competenza 1, 8, 9, 33, 43.
Condanna del querelante o parte civ. 20-31
Cosa giudicata 39-41.
Danno morale 31.
Forza irresistibile 4.
Liquidazione 19, 31, 32, 34-38.
Perdita del diritto 39-41.
Provvisionale 19.
Ricorso in cassazione-esecutorietà della sentenza 42.
Rinunzia 13-17.
Sentenza assolutoria 1-17, 20-31, 42.
Sezione d'accusa 43.
Solidarietà 14-18.

BIBLIOGRAFIA.

1. Quando l'appello è stato prodotto soltanto dalla parte civile contro una sentenza penale del pretore, che dichiarò il fatto non costituire reato, questo appello debbe essere discusso dal tribunale correzionale, con le forme civili e non dal A tribunale civile. MIRAGLIA Francesco Saverio, Filangieri, 1881, 667.

GIURISPRUDENZA.

2. Il giudice penale deve statuire sull'azione civile anche nel caso di assolutoria o di non farsi luogo B a procedere. — C. Torino, 26 gennaio 1881, Crispoldi Mignini e Ciava, Legge, 1881, I, 501.

3. Se l'azione civile fu regolarmente radicata contemporaneamente all'azione penale, innanzi al magistrato penale, non può questi esimersi dallo statuire sui danni, pel caso che l'imputato venga prosciolto per aver commesso il fatto addebitatogli nello stato di chi non ha la coscienza dei C propri atti. — C. d'Assise di Milano, 11 maggio 1881, Sbragia, Federighi, M. trib. Mil., 1881, 1144.

4. L'affermazione della forza irresistibile toglie bensì al fatto imputato il carattere di reato, ma non è per sè sola di ostacolo a che il fatto stesso possa dar luogo, sotto l'aspetto civile, ad un'azione D e condanna di risarcimento di danni. — C. d'Assise di Milano, 26 novembre 1881, Viganotti e Crema Brandi, M. trib. Mil., 1881, 1144; Riv. pen., XV, 213; R. giur. Trani, 1882, 98.

5. Anche nel caso che, a seguito del verdetto dei giurati, l'accusato sia stato assoluto, la Corte d'Assise può pronunziare sui danni a favore della parte civile.

6. Non può per altro la Corte nell'emettere tale pronunzia censurare o contraddire alla dichiarazione dei giurati; ma se abbia ciò fatto la sua sentenza non è nulla, purchè la censura o la contraddizione non sia stata la ragione di decidere, e la sentenza si sostenga per altri ed in-E dipendenti motivi. — C. Firenze, 11 maggio 1881, Sbragia, Foro, II, 359.

7. Applicata l' amnistia, come abolizione dell'azione il giudice penale non può condannare ai danni ed alle spese, ma deve far semplicemente salvo all'offeso o danneggiato l'esperimento delle sue ragioni dinanzi al giudice civile competente. F — C. Napoli, 12 novembre 1880, Cardamone, Filangieri, 1881, 37.

8. Prodottosi appello soltanto dalla parte civile contro sentenza del tribunale correzionale, e, di conseguenza, in materia penale, quantunque abbia ad essere regolato solamente per la istruzione e pel giudizio dalle leggi sulla procedura civile, pure la cognizione di cotesto gravame, che costituisce una prosecuzione del giudizio di primo grado, spetta alla sezione degli appelli correzio-G nali. — A. Roma, 25 luglio 1881, Sagrati e Camilli, Gazz. proc., XVI, 320.

9. La Corte d' appello che pronuncia sull' appellazione proposta dalla parte civile, pei soli interessi civili, pronuncia in sede penale: quindi il ricorso contro la sua sentenza deve presentarsi

alla sezione penale della Corte di cassazione — C. Torino, 20 aprile 1881, Morassuti c. Gaffuri. M. trib. Mil., 1881, 513; Giur. Tor., 1881, 469.

10. La sentenza penale che dichiara genericamente tenuto il reo ai danni verso la parte lesa, è subordinata al caso che essa indennità sia veramente per essere dovuta alla parte lesa.

11. Applicazione al caso di un notaio stato condannato a termini dell'art. 348 cod. pen., per avere ricevuto un atto pubblico senza accertarsi dell' identità personale di una delle parti contraenti, di cui non aveva conoscenza propria.

12. In ispecie: se in un atto pubblico di mutuo il mutuatario ha usurpato il nome altrui, ommettendo il notaio di adoperare le cautele richieste per accertarsi dell'identità personale di lui, non è tenuto il notaio ai danni verso il mutuante, parte lesa, se fu il mutuante stesso che, ingannato esso pel primo, presentò al notaio il mutuatario sotto il mentito nome, rimettendogli insieme la minuta del contratto già concordato. — A. Torino, 27 aprile 1881, Ripa c. Chiodi, Giur. Tor., 1881, 479.

13. Non può esser luogo a condanna nei danni quando nel giudizio penale la persona danneggiata rinunci al risarcimento.

14. Qualora però sieno più i debitori solidali del danno, la liberazione di uno di essi da parte dei creditori non lo esonera dagli obblighi ch' egli ha per le leggi civili verso gli altri debitori.

15. Tali diritti dei condebitori solidali non vengono violati dalla sentenza penale, che libera il debitore cui si sia rinunciato, in quanto vanno fatti valere in separata sede civile. — A. Venezia, 6 luglio 1881, Zardinoni e Angelini, Temi ven., 1881, 381.

16. Non è censurabile la sentenza della Corte d'assise, la quale, nella condanna solidale di più accusati al risarcimento del danno, eccettua quello che dalla parte offesa riportò la rinunzia alla dovutale indennità.

17. Però questa esonerazione lascia inalterate le disposizioni della legge civile, concernenti il diritto al riparto del solido fra i più condebitori. — C. Firenze, 6 luglio 1881, Zardinoni, Annali, 1881, 94.

18. Accertata la simultanea responsabilità di più imputati, ne viene di conseguenza la solidarietà nel risarcimento dei danni. — C. Torino, 1 giugno 1881, Peverengo, Riv. pen., XIV, 411.

19. Il giudice penale non può proferire condanne al risarcimento dei danni in determinata somma, e neppure al pagamento di una provvisionale, ove non gli siano somministrati elementi concreti per la determinazione quantitativa dell' indennizzo. — A. Milano, 13 dicembre 1881, Salazar M. trib. Mil., 1881, 419.

20. Chi denuncia una contravvenzione e si costituisce parte civile nel suo privato interesse ed affine di essere rinfrancato dei danni, che quale agente principale del dazio consumo avesse potuto risentire, può essere condannato alle spese e ai danni qualora si dichiari non farsi luogo a procedimento per la denunciata contravvenzione, ed in cassazione invano deduce d'aver agito come pubblico ufficiale. — C. Roma, 25 giugno 1880, Gramendola Scalamagna e Lazzaro, Corte S Roma, 1880, v. s. 154.

21. Non basta l'assoluzione dell' imputato per dirsi ingiusta e temeraria la querela e responsabile il querelante, parte civile, de' danni interessi. — C. Napoli, 6 luglio 1881, Sollazzo e Vernieri, Gazz. proc., XVI, 314; Legge, 1881, II, 446; Bett., 1881, 666.

22. La condanna della parte civile ai danni non è conseguenza necessaria del rigetto delle sue opposizioni davanti la sezione d'accusa.

23. È perciò nulla per difetto di motivazione la sentenza della sezione d'accusa che, per motivare la condanna della parte civile ai danni, si limita ad invocare il disposto dell'art. 265. — C. Torino, 13 luglio 1881, Carcassola, M. trib. Mil., 1881, 911; Bett., 1881, 351.

24. A termine dell'art. 570 cod. proc. pen. la condanna della parte civile a risarcire i danni non è una conseguenza necessaria e diretta della pro fertasi sentenza di assolutoria, ma, come il legislatore espressamente dichiara, deve aver luogo soltanto ove occorra, quando cioè il querelante, costituitosi parte civile, abbia agito se non con mala fede, almeno con imprudenza o leggerezza, promovendo senza verun palusibile motivo il processo terminato con un'assolutoria. — C. Torino, 17 febbraio 1881, Villa, Gazz. proc., XVI, 176; Annali, 1881, 70; M. trib. Mil., 1881, 444.

25. Nel caso di assoluzione di un imputato, il querelante non è tenuto verso il medesimo a risarcimento di danni, se non consti dalle circostanze della causa, ed è provato che nel portare le sue doglianze alla giustizia egli avesse operato con malvagità o dolo, ovvero con colposa leggerezza, nell'asserire per veri dei fatti la cui prova sia poi venuta a mancare. — A. Torino, 8 aprile 1881, Catti c. Laiolo, Legge, 1881, II, 787; Mon. pret., 1882, 12.

26. La semplice assolutoria riportata in sede penale dall'imputato, con riserva a suo favore di ogni ragione ed azione pel risarcimento dei danni, non costituisce a favore di lui titolo a domanda di danni contro il querelante o la parte civile.

27. Tale titolo non può ravvisarsi che nella mala fede o nella leggerezza con cui venne per avventura presentata la querela.

28. L'apprezzamento di cotale titolo di danni può farsi dal giudice civile anche quando la sentenza penale non contenga verun elemento in proposito e solo si limita ad una semplice riserva. — A. Genova, 31 dicembre 1880, Boeri c. Catto, Marcellini, Eco Gen., 1881, I, 68. G. pret., 1881, 61.

29. Per l'applicazione dell'art. 1151 c. c. occorre provare nel danneggiante la colpa, o quanto meno

una evidente trascuratezza, che corrisponde alla negligenza.

30. Non esistono questi estremi nel fatto di colui che, ritenendosi legittimo possessore di un fondo, presenta querela di furto contro colui che se ne sia appropriato un prodotto, sebbene il giudizio sia finito con una pronuncia di non farsi luogo a procedere contro quest'ultimo per la ritenuta controversia della proprietà del fondo in questione. — A. Venezia, 18 aprile 1881, Miotti c. Canciani, Temi ven., 1881, 249.

31. Sebbene, trattandosi di danno morale, non si esiga una prova rigorosa e precisa del suo ammontare, è necessario nondimeno fornire degli elementi per la sua valutazione. — C. Torino, 23 marzo 1881, De-Vecchi, Bett., 1881, 174.

32. I danni da risarcirsi alla famiglia per la violenta uccisione del capo di essa sono rappresentati dalle spese effettive incontrate in conseguenza dell'assassinio, dal guadagno di cui la stessa venne per tal fatto privata, e dal dolore, offesa e dissesto morali dalla medesima per ciò subìti. Criteri speciali di tale liquidazione. — A. Genova 12 febbraio 1881, Putzu c. Semidei, Eco Gen., 1881, I, 180.

33. Quantunque il P. M. abbia prodotto appello, il giudice di seconda istanza può bene condannare lo imputato alla rifazione dei danni, non ostante la inazione della parte civile. — C. Roma, 19 gennaio 1881, Finzi, Foro, II, 75.

34. L'art. 6 del cod. di proc. pen. si applica quando si reclamano i danni derivati da un reato per il quale fu dichiarato, con sentenza definitiva, non essere stato luogo a procedere, e non allorchè vi è una sentenza condannatoria nella pena e nei danni.

35. In quest' ultimo tema la sentenza penale di condanna fa stato nel giudizio civile di liquidazione dei danni.

36. Per la legislazione francese l' azione pubblica è pregiudiziale all' azione civile; ma la sentenza penale, ancorchè condannatoria nella pena, non può condannare nei danni se la parte offesa non si è costituita parte civile e non li ha domandati.

37. Per il codice di procedura penale italiano non solo l' azione pubblica è pregiudiziale a quella civile, ma la sentenza penale di condanna deve condannare eziandio nei danni che siano derivati dal reato, ancorchè la parte offesa non sia intervenuta in giudizio, o non li abbia domandati; e in questo caso la parte offesa deve indirizzarsi al tribunale civile competente per ottenere la liquidazione di tali danni.

38. Queste disposizioni introdotte nel codice di procedura penale italiano per troncare le dispute sulla influenza della sentenza condannatoria penale nel giudizio civile, dimostrano che la parte offesa, non intervenuta nel giudizio penale, deve tenere a base della liquidazione la sentenza penale contenente ancora la condanna in genere ai danni; nè può nel giudizio di liquidazione impugnare il titolo in forza del quale agisce. — C. Firenze, 21 febbraio 1881, Avvisati e Mercuri, Temi ven., 1881, 132; Riv. pen., XIV, 73.

39. La parte civile legalmente costituita in giudizio penale non può convolare al foro civile se non previa rivocazione, con riserva della sua costituzione.

40. Ove il tribunale correzionale abbia assoluto alcuno degl' imputati, ritenendo provato il fatto ma non esserne egli colpevole, senza emettere alcuna esplicita pronunzia circa all' azione civile contro di esso esercitata dalla parte lesa, questa ha soltanto diritto d' interporre appello alla Corte nel puro suo interesse civile.

41. Quindi, se la parte civile abbia lasciato passare in giudicato la sentenza assolutoria, avendo perduto ogni azione, non ha facoltà di adire il tribunale civile in prima istanza per chiedere la refezione dei danni contro la stessa persona e per lo stesso fatto che formò oggetto di giudizio penale. — A. Firenze, 24 febbraio 1881, Lazzeri c. Faleri, Annali, 1881, 118; Giur. Tor., 1881, 367. M. trib. Mil., 1882, 333.

42. La sentenza della Corte d' assise, che al seguito del verdetto negativo dei giurati, assolve l' imputato dal reato addebitatogli, ma lo condanna alla riparazione del danno come civilmente responsabile, non rimane sospesa nella sua esecuzione dal fatto dell' avere l' assoluto interposto ricorso in Cassazione contro la condanna alla civile indennità, essendo al caso applicabile il disposto dell' art. 520 del cod. di proc. civ., anzichè quello scritto nell' art. 652 del cod. di proc. pen. — A. Lucca, 20 settembre 1881, Gotti c. Macchia, Annali, 1881, 325; Bett., 1882, 26.

43. Non può la sezione d' accusa pronunciare intorno all' azione privata spettante al danneggiato, perchè provvedere agli interressi privati in rapporto alla parte civile appartiene ai giudici del merito e non a quelli del periodo istruttorio. — C. Firenze, 30 luglio 1881, Logli c. Antonelli, Temi ven., 1881, 482.

V. *Giudizio* (rapporti fra il giudizio civ. e il p.) 6-11, 29-46 — *Ingiurie* 1, 8, 28, 35 — *Parte civile* — *Querela* 13, 14 — *Reato in genere* — *Spergiuro* 3, 4, 7-11 — *Responsabilità civ.* — *Sentenza pen.* 27.

Danni di guerra.

BIBLIOGRAFIA.

1. Della responsabilità del governo italiano per i danni recati dai cessati governi ai propri sudditi in tempo di guerra. Prof. C. F. GABBA, Foro, I. 284.

2. Danni di guerra e requisizioni militari nel 1859. Vercelli, Tip. Guglielmoni.

GIURISPRUDENZA.

3. Dichiarata la guerra, e avvenuta per parte di

un combattente l'invasione del territorio nemico, ciò che l'altro belligerante intraprende sul territorio invaso e a scopo di difesa, ha carattere di fatale necessità di guerra e di forza maggiore·

4. Conseguentemente i danni in tale occasione e per tal causa sopportati dai privati non sono espropriazioni per causa di pubblica utilità, a cui si applica il disposto dell' art. 365 del cod. civ. austriaco, ma bensì veri danni di guerra, a cui si applica piuttosto l' art. 1044 di quel codice, e che in virtù di questo paragrafo cadono esclusivamente sotto la giurisdizione delle autorità politiche per essere ripartiti fra i cittadini.

5. L'art. 8 del trattato di Zurigo non impone al governo italiano, come successore del governo austriaco, altri obblighi verso i sudditi delle provincie cedute, fuorchè quelli risultanti da contratti regolarmente stipulati.

6. Esso articolo non può quindi invocarsi per estendere le conseguenze giuridiche di quella successione di Stato a Stato a mere ragioni creditorie per danni e requisizioni consumate nel frangente di guerra, e per necessità di difesa contro una imminente invasione. — C. Torino, 28 dicembre 1880, Gambini c. Finanze, Foro, I, 283 (n).

7. Se l'autorità giudiziaria è incompetente a pronunziare su dimanda d'indennità a causa di danni di guerra, è peraltro competente allorchè la domanda stessa è fondata in un verbale di liquidazione fatto dal governo. — C. Roma, 25 giugno 1881, Min. Tesoro c. Berna Manara, Corte S. Roma, 1881, 510; Legge, 1881, II, 469; Bollettino, 1881, 507; Bett., 1881, s. sp. 237. Annali, 1882, p. s. 21.

8. Non in via d'ipotesi, ma in modo certo, chiede il risarcimento per veri e propri danni di guerra chi domanda il ristoro di danni che a guerra dichiarata ed in mezzo al furore delle succedentisi battaglie, l'una delle parti combattente aveva cagionati alla proprietà di lui.

9. Su questa domanda non è competente l' autorità giudiziaria. — C. Roma, 8 luglio 1881, Finanze c. Nagliati, Corte S. Roma, 1881, 1057; Gazz. proc., XVII, 164.

10. La disposizione del § 1044 cod. civ. austriaco, che attribuisce all'autorità politica la ripartizione dei danni di guerra, non costituisce semplicemente una legge di competenza, ma anche di diritto statuente dacchè nega l'esercizio di ogni diritto civile per danni di guerra.

11. Laonde, se è vero che la competenza deve essere regolata dalle leggi vigenti al tempo in cui il diritto si esercita, e non da quelle in cui esso è nato, trattandosi di danni di guerra, avvenuti sotto l'impero del codice austriaco, che non li conosceva produttivi di alcun diritto civile, l'azione pel risarcimento dei medesimi, anche secondo le leggi italiane, è sottratta alla cognizione dei tribunali ordinari, che devono dichiararsi incompetenti, quando riconoscano trattarsi di danni di guerra, e non dichiarare la carenza di azione

12. Sono a considerarsi danni di guerra i guasti e la perdita dei frutti pendenti, cagionati dal passaggio e dall'accampamento fatto dalle truppe italiane nel 1866, allorquando le armi nemiche invadevano le provincie venete, ancorchè scopo della guerra fosse la liberazione del Veneto dal dominio straniero.

13. È competente invece l'autorità giudiziaria a conoscere della domanda diretta ad ottenere compensi per l' espropriazione di terreni sui quali sono state erette delle fortificazioni dalle truppe italiane che occuparono il Veneto nel luglio 1866 — C. Roma, 31 maggio 1881, Finanza c. Melloni, Temi ven., 1881, 349; Legge, 1881, II, 145; Bett., 1881, p. sp., 179; Corte S. Roma, 1881, 507; Annali, 1882, p. s. 83.

Danno e guasto dato ai fondi — [c. p. c. 82 n. 1] V. *Competenza civ.* 59, 160-163.

Danno e guasto (reato di) — [c. p. 655-681].

1. Il condominio di un fondo non esclude che l'uno de' condomini commetta reato di danno volontario in pregiudizio dell'altro per esercitare una vendetta o sfogare un dispetto. — C. Napoli, 26 gennaio 1881, Riccio, Foro, II, 162.

2. La disposizione dell'art. 635 cod. pen., che vieta il procedimento per le *sottrazioni* commesse da persone della stessa famiglia, è inapplicabile ai casi di danneggiamento volontario. — C. Roma, 12. luglio 1880, Paladinetti, Foro, II, 152.

V. *Competenza pen.*, 46 — *Pascolo* 1.

Danno temuto — [c. c. 698, 699, c. p. c. 82, n. 3, 938-940] V. *Nuova opera e danno temuto.*

Data certa — [c. c. 1327; c. comm. 94, 674] V. *Cessione* 3 6, 9, — *Confessione civ.* 4 — *Esecuz. immob.* (locazioni) 137, 144, 151 — *Fallimento* 116 — *Scrittura.*

Dazio consumo — [L. 3 luglio 1864, n. 1827; 28 giugno 1866, n. 3018; 28 dicembre 1867, n. 4136; R. D. 24 settembre 1868, n. 4633; L. 11 agosto 1870, all. *L*, n. 5784; Reg. 25 agosto 1870, n. 5840; Istr. Min., 20 ottobre 1870; per il pagamento degli arretrati L. 27 marzo 1871, n. 131; L. 19 aprile 1872, n. 754, all. B].

SOMMARIO.

BIBLIOGRAFIA.

1. Commento sui dazi di consumo governativi e comunali. GIANZANA Sebastiano, Torino, Unione, tip. edit. (A)

2. Una lacuna nelle leggi daziarie. DE GREGORIO Salvatore, Filangieri, 1881, 745. (B)

GIURISPRUDENZA.

3. La esatta intelligenza delle varie leggi sul dazio consumo importa la conoscenza di alcune regole della economia pubblica quale scienza sussidiaria del dritto.

4. Per l'applicazione della legge del 3 luglio 1864, bisogna non perdere di vista: 1.) che verun punto del territorio dello Stato sia sottratto alla riscossione della imposta; 2.) che niun valore tassato sfugga alla stregua del dazio stabilito; 3.) che i mezzi di riscossione siano identicamente uguali.

5. Le regole della generalità e proporzionalità dell'imposta sulla consumazione spiegano la ripartizione dei Comuni chiusi e dei Comuni aperti e la loro suddivisione in classi.

6. I vari casi d'infrazione alle leggi sul dazio consumo esprimono viemeglio i principî informatori di esse leggi.

7. Le convenzioni particolari non possono derogare alle leggi finanziarie.

8. Con l'attuazione della legge fondamentale del 3 luglio 1864 cessarono le consuetudini e i regolamenti speciali circa i vari sistemi di riscossione preesistenti.

9. Gli appaltatori subentrano per virtù di legge ai diritti dei Comuni verso i contribuenti.

10. La promulgazione di ogni legge tributaria è la morte del privato monopolio. In conseguenza non può avere alcun significato giuridico un modo di percezione comunque usitato, contrario alle leggi ed ai regolamenti generali invocati nel contratto di appalto.

11. Il municipio però non è tenuto a pagare le differenze in più delle somme risultanti dalla percezione legale del dazio, le quali sono a carico dei contribuenti. — T. Velletri, 1 settembre 1881, Com. Velletri c. Appaltatore, Dazio consumo, Gazz. proc., XVI, 449. (A)

12. É incostituzionale e quindi non obbligatorio, il regolamento di dazio governativo e comunale emanato da un municipio prima che fosse applicata la legge comunale e provinciale del 20 marzo 1865, senza il previo parere del Consiglio di Stato e mancante della regia approvazione. — C. Roma, 17 marzo 1880, Cerruti e Varallo, Corte S. Roma, 1880, v. s. 304. (B)

13. Le istruzioni disciplinari per la esecuzione della legge e regolamento del dazio di consumo vanno considerate come integrante del regolamento.

14. Le istruzioni non possono essere dichiarate incostituzionali se non in quanto con evidenza si allontanano dallo spirito e dalla lettera della legge.

15. Gli art. 24 e 15 istruzioni disciplinari legge dazio di consumo sono costituzionali. — A. Trani, 22 luglio 1881, Tamburrino c. Com. di Gallipoli, R. giur. Trani, 1881, 682; Cons. amm., 1882, 126; Boll. daziario, 1882, 34. (C)

16. Le leggi daziarie devono essere applicate nel senso fatto palese dal significato proprio delle parole ed ai soli casi specificamente in esse espressi.

17. Reca offesa a questo principio la sentenza la quale

dopo avere riconosciuto che dalle leggi sul dazio interno di consumo era imposto un balzello sullo zucchero nei soli Comuni chiusi, estende quel tributo anche sui confetti non indicati specificatamente nella legge.

18. Dalle leggi sul dazio d'importazione dello zucchero non può dedursi un argomento per aggravare i prodotti, nei quali è trasformato, di un dazio interno di consumo. — C. Roma, 18 dicembre 1880, Di Leo, Di Candia c. App. del Dazio di Bisceglie, Corte S. Roma, 1880, v. s., 143.

19. Il Comune, dal quale, in pendenza del contratto di abbonamento per la riscossione del dazio consumo, si è distaccata una frazione per aggregarla ad un altro, non ha diritto di domandare contro le Finanze un indennizzo per il lucro cessante che avrebbe avuto per la riscossione della tassa nel territorio perduto. — C. Roma, 9 marzo 1881, Com. di Boscoreale c. Finanze e Com. di Torre Annunziata, Foro, I, 1158.

20. I Comuni hanno facoltà di procedere ad un abbonamento cogli esercenti per tenere il dazio consumo in amministrazione economica.

21. É incompatibile l'obbligo dell'asta pubblica, di cui all'art. 128 della legge comunale, con la natura del vincolo che i Comuni contraggono cogli esercenti per la riscossione del dazio consumo. — C. Stato, 21 gennaio 1881, Com. di Montorio Veronese c. Prefetto di Verona, Foro, III, 25 (n).

22. Il fabbricatore di acque gazose, a cui venga dalla finanza ricusato l'abbonamento per la tassa di fabbricazione, può adire i tribunali per ottenere giudizialmente la declaratoria d'abbuonamento e la determinazione del relativo canone. — A. Napoli, 4 luglio 1881, Finanze, c. Squillace, Bollettino, 1881, 545.

23. Quando il consiglio comunale ha deliberato la riduzione di un dazio consumo, e ha poi dato in subappalto il dazio medesimo, il subappaltore, legittima o illegittima che si fosse la deliberazione del consiglio, non può non riconoscere la riduzione, quando fu nel contratto d'appalto espressamente stipulata. — C. Roma, 27 aprile 1881, Scola c. Naccarato e Morzucco, Corte S. Roma, 1881, 375.

24. Per l'art. 77 del reg. 25 agosto 1870 il solo appaltatore governativo ha il diritto ed il dovere di riscuotere tanto il dazio ordinario governativo, quanto la sopratassa; perciò il consiglio comunale non può togliere ad esso appaltatore la riscossione della sopratassa, e non può neppure dare ad appalto il prodotto di questa, che deve essere percetta esclusivamente dal medesimo. — C. Stato, 25 luglio 1881, Com. di Missanello c. Prefetto di Potenza, Man. amm., 1881, 341; Legge, 1881, II, 790: R. amm., 1881, 825; Bett., 1882, 17; Boll. amm. Nap., 1881, 343; Cons. amm., 1882, 31; Bol. daziario, 1882, 84.

25. Gli appalti aventi per oggetto la esazione di una imposta non rientrano fra i contratti di sorte, od aleatorii, contemplati nell'art. 1102, c. c.

26. Nell'appalto della esazione della tassa dazio-consumo, sulle farine macinabili in un dato Comune chiuso, non possono ritenersi compresi che i mulini che esistevano in quel Comune al giorno del contratto, e che nel tratto successivo non abbiano ricevuto modificazioni capaci di alterare le condizioni dell'accollo in pregiudizio del concedente.

27. I mulini, nei quali al motore idraulico sia stato sostituito il vapore, cessano di esservi compresi, massimamente se tale immutazione sia avvenuta pel fatto dello stesso appaltatore. — A. Firenze, 25 gennaio 1881, Turchini c. Com. di Arezzo, Annali, 1881, 30.

28. L'appalto dell'esazione di un dazio comunale costituisce una locazione di cose e non rimane sciolto per la morte dell'appaltatore. — A. Genova, 14 dicembre 1880, Villa e Ghigliotti c. Grasso, Eco Gen., 1881, I, 103; R. amm., 1881, 250; Bett., 1881, 85.

29. Non potendosi tassare la consumazione effettiva, non resta che tassare quella presunta, ossiano le merci destinate alla consumazione, e nel momento in cui la possibilità di questa incomincia in un dato luogo.

30. L'appaltatore nuovo ha diritto alla riscossione del dazio consumo soltanto nel luogo, tempo e modo determinato dalla legge: e se in ciò potesse per lui verificarsi un danno, non potrebbe mai ripetere indennità dall' appaltatore precedente per le merci introdotte e non consumate al cominciare del nuovo appalto.

31. L' introduttore della merce nella cinta daziaria o negli spacci al minuto, anticipa la tassa pei consumatori e questi la restituiscono nell'acquistare la merce per il consumo.

32. Delle merci sdaziate, ancorchè si volessero trasportare altrove, non si può mai ripetere la tassa. — C. Roma, 12 aprile 1881, Cazzato c. Rizzuni, Legge, 1881, I, 797; Corte S. Roma, 1881, 364; Giur. Tor., 1881, 560; Bett., 1881, p. sp., 156; Cons. amm., 1881, 310.

33. Pel vero dazio sul consumo e per la sovrimposta comunale compete il privilegio, non solo sugli oggetti sottoposti a tassa, ma anche sui recipienti e mobili del debitore; mentre per i dazi imposti dai Comuni ad esclusivo loro profitto, il privilegio è limitato alle merci cadute in contravvenzione ed è esercibile sempre dopo il privilegio dello Stato. — C. Roma, 9 settembre 1881, Com. Asti c. Fogliati, Corte S. Roma, 1881, 1141.

34. L'art. 14 della legge 3 luglio 1864 sul dazio consumo, estendendo ai Comuni il privilegio dato allo Stato dall' art. 11 di quella legge, limitollo alle sole merci cadute in contravvenzione, escludendone i recipienti.

35. Non compete quindi ad un Comune alcun privilegio sui vasi vinari di un esercente debitore di una somma per tassa di dazio consumo. — A. Casale, 7 ottobre 1880 Com. Asti c. Fogliati, Giur. Casale, 1881, 48.

36. L'art. 22 della legge 3 luglio 1864 dà bensì dritto a sequestrare, per sicurezza della multa incorsa, i generi caduti in contravvenzione al dazio consumo; ma non ad ordinarne la confisca.

37. Laonde ciò che avanza del genere o del suo prezzo dev'essere restituito al proprietario. — C. Roma, 8 giugno 1881, Chiappare, Elice, Meronio, Foro, II, 295 (n).

38. Si può ordinare il sequestro ma non la confisca della merce importata senza il pagamento del dazio consumo. — C. Roma, 19 gennaio 1881, Biggio, Corte S. Roma, 1881, 629.

39. Il principio *solve et repete* non compete all'appaltatore del dazio consumo che agisce giudiziariamente, non contro gli esercenti, ma contro i consumatori per la riscossione dei crediti gabellarii.

40. Nella stessa ipotesi l'appaltatore non ha diritto a valersi della ingiunzione autorizzata con gli art. 3 e 6, della legge del 6 agosto 1868 e con l'art. 5 del corrispondente regolamento. — A. Catanzaro, 12 settembre 1881, Musolino c. Com. di Pizzo e Scalamogna, Annali, 1881, 441.

41. Se la licenza per distillazione di vinacce fu concessa per tariffa e non per abbuonamento, non è dovuta tassa suppletiva pel conseguimento di una proroga alla licenza.

42. Se l'esattore ha posto per condizione alla proroga della licenza il pagamento della tassa suppletiva, mentre non sarebbe dovuta, e il privato, piuttosto che pagarla, ha preferito di tenere inoperosi i suoi apparecchi, non è tenuta la finanza a indennizzarlo de' danni che dalla non compiuta distillazione gli son derivati.

43. L'indennizzo sarebbe dovuto, se l'esattore invece di subordinare la concessione della proroga alla condizione del pagamento della tassa, l'avesse assolutamente negata. — C. Roma, 5 dicembre 1881, Finanze c. Vagina d'Emarese, Corte S. Roma, 1881, 960.

44. Non è lecito adire l'autorità giudiziaria per far dichiarare potersi liberamente introdurre della segala in un mulino di Comune chiuso senza essere soggetta a dazio di consumo, se prima non si paga la tassa stabilita per la introduzione di quel prodotto.

45. L'appaltatore adempie ai doveri di ufficio se impedisce l'introduzione di prodotti che crede sottoposti a dazio di consumo; e se dà alla tariffa daziaria una interpretazione, che il potere giudiziario riconosce erronea, sarà il caso della restituzione della tassa col rimborso delle spese del giudizio, ma non potrà mai essere condannato l'appaltatore al rifacimento dei danni. — C. Roma, 26 giugno 1880, Crisafulli c. Ditta Ainis, Corte S. Roma, 1880, v. s. 341.

46. L'appaltatore del dazio consumo ha diritto di verificare esattamente anche i generi e le merci che si dichiarano per transito.

47. Per evitere lo scarico e la verifica di carri carichi di calce, può dall'agente daziario offrirsi la scorta, la spesa della quale stia a carico del transitante, non dell'amministrazione daziaria. — C. Roma, 7 dicembre 1881, Bosazza, Corte S. Roma, 1881, 1069.

48. Ottenuta bolletta di transito, per un Comune chiuso, di generi soggetti al dazio consumo, non si può riavere la restituzione della somma depositata a titolo di cauzione, se non presentando all'ufficio d'ingresso lo scontrino rilasciato dall'uffizio d'uscita, o se non quando, smarrito lo scontrino, consti della regolarità dell'operazione, dai libri e registri dell'amministrazione.

49. Non è quindi ammissibile la prova per testimoni, al fine di giustificare che l'operazione fu eseguita e che la bolletta fu consegnata agli impiegati dell'ufficio d'uscita, i quali poi non la restituirono, allegando di averla smarrita.

50. La colpa degli impiegati non potrebbe, in questo caso, risalire allo Stato, o all'appaltatore del dazio.

51. Le stazioni delle ferrovie, poste nella cinta daziaria, si considerano fuori della medesima, all'effetto delle operazioni riguardanti il dazio consumo.

52. L'uffizio finanziario annesso alle medesime funge le veci di uffizio d'uscita delle merci nei transiti, e di uffizio d'introduzione, quando la merce viene estratta dalla stazione per entrare nel territorio del Comune chiuso. — A. Messina, 27 gennaio 1881, Sterio c. Grisafalli, Legge, 1881, II, 237.

53. La determinazione della linea daziaria di un Comune chiuso è atto delle competenti autorità amministrative, che non crea l'imposta, ma ne regola soltanto una delle modalità della esazione. — C. Roma, 12 luglio 1881, Giacalone, Marchese c. Com. di Palermo, Corte S. Roma, 1881, 588; Legge, 1881, II, 507.

54. Può il Comune soggettare a dazio di consumo locale il carbon fossile impiegato in opifici industriali.

55. La linea daziaria di un Comune chiuso, riconosciuta per trilustre osservanza in tutti gli atti delle competenti autorità amministrative, non ha bisogno di atto formale perchè sia produttiva dei suoi effetti legali.

56. Tranne che pel passaggio nell'interno dell'abitato, non può il Comune per le merci di transito segnare la via da tenere; garentia dell'amministrazione sono la cauzione o la scorta. — C. Roma, 8 luglio 1881, ditta Schlaepfer Wesmer c. Com. di Salerno, Corte S. Roma, 1881, 581; R. amm., 1881, 809; Bett., 1882, p. sp., 11; Gazz. proc., XVI, 518.

57. Nei Comuni aperti e nelle frazioni aperte dei Comuni chiusi è lecito imporre un dazio di consumo sulle farine, sulle paste, sul pane, sul riso.

58. Il dazio comunale deve essere fissato con riguardo al valore dei generi tassati, ma ciò non

richiedesi assolutamente e molto meno a titolo di inefficacia che le farine debbono designare quel valore.

59. Un dazio comunale nella frazione aperta può riuscire più grave di quello che sugli stessi generi, come addizionale, pagasi dentro la cinta A daziaria. — C. Roma, 23 giugno 1881, Lodola c. Com. Pozzuoli Bozzi e Gioia, Corte S. Roma, 1881, 721; Gazz. proc., XVI, 538; Legge, 1881, II, 649; Boll. amm. Nap., 1881, 317; Bett., 1881, p. sp., 269; Cons. amm., 1882, 77.

60. Per l'imposizione della tassa sulle farine, sulle paste e sul pane per parte di un Comune è necessaria l'approvazione del prefetto, inteso il consiglio di prefettura, ma non occorre l'approvazione della deputazione provinciale, nè il parere B del Consiglio di Stato. — C. Roma, 27 luglio 1881, Castelli, Corte S. Roma, 1881, 856.

65. Non sono esenti dal dazio di consumo i generi che si introducono nelle stazioni ferroviarie situate dentro la cinta daziaria del Comune per C uso delle stesse. — C. Roma, 7 marzo 1881, Società strade ferrate Calabro-Sicule c. Grima e Crisafulli, Corte S. Roma, 1881, 1137.

D 66. — Conf. — C. Roma, 7 marzo 1881, Ferrovie meridionali c. Com. di Napoli, Corte S. Roma, 1881, 230; Bett., 1881, p. sp. 91; R. amm., 1881, 342; Annali, 1881, p. sp. 82.

67. È colpito dal dazio tanto il consumo pubblico delle carni quanto il privato.

68. Il valore tassato si distingue e dai momenti più o meno prossimi alla consumazione, e dal modo di riscossione della tassa sulle carni.

69. D'esso è duplice, esigendosi o per capo o per quintale.

70. Per le carni macellate fresche non v'è deduzione di tassa.

71. La tara del 20 per cento in base alla tariffa delle carni macellate fresche è concessa per la riscossione del dazio sul peso degli animali vivi o morti interi, purchè niuna parte dei medesimi, e nemmeno gli intestini, sia sottratto al peso.

72. I municipi abbonati col governo non hanno bisogno di ottenere l'autorizzazione esplicita per esigere a peso vivo.

73. La tariffa Valiterna del 9 luglio 1880 è basata sulla riscossione del dazio a peso degli animali E vivi. — T. Velletri, 1 settembre 1881, Com. Velletri c. Appaltatore del dazio consumo, Gazz. proc., XVI, 449.

74. Non possono andar soggette a dazio differenziale le carni, le quali daziate nei Comuni aperti al momento della macellazione o della introduzione nei locali di vendita, vi siano posteriormente salate, e così esposte in vendita.

75. La falsa interpretazione che in una legge prevalga, lungi dal rendere impossibile l'errore di diritto, lo rende più scusabile e più degno di riparazione; e per ciò è soggetto a ripetizione il pagamento che si fa in conseguenza della errata interpretazione della legge, anche quando la misura del pagamento siasi di comune accordo accettata e stabilita.

76. Il concetto di un pagamento a titolo di donazione è incompatibile colla natura delle leggi tributarie, le quali ammettono indistintamente la restituzione della tassa, ove la si richieda in un A determinato tempo. — C. Roma, 31 dicembre 1880, Ditta Trezza c. Finanze, Legge, 1881, I, 366; Corte S. Roma, 1880, v. s. 84; Gazz. proc., XVI, 110; R. amm., 1881, 269; Cons. amm., 1881, 213; Bett., 1881, p, sp. 132.

77. Non è dovuto dazio sul pane cotto dai privati in forno pubblico di un Comune aperto, sebbene B ivi siavi anche vendita di pane al minuto. — T. Modena, 19 settembre 1881, Mattioli e Zagnoli c. Trombi, R leg., 1881, 362.

78. Non compete dazio comunale sulla cera lavorata nella cinta daziaria, come su quella che s'intro- C duce in essa. — T. Benevento, 11 marzo 1881, Iannace c. Sabino, Gazz. proc., XVI, 510.

79. È esente da dazio la consumazione dei generi e derrate fatte dall'equipaggio a bordo de' legni in misura proporzionata ai suoi veri bisogni e al suo soggiorno nel porto; quale che sia la provenienza di detti generi.

80. La provvista dei viveri ad un legno in condizioni di poter salpare da un giorno all'altro s'intende di regola fatta all'ingrosso, come costituzione o complemento e surrogazione della provvista di bordo, essendo accidentale il fatto della permanenza maggiore o minore del legno nel porto, e quindi accidentale e non necessaria la immediata ripartizione e consumazione della provvista, che è condizione richiesta a poterla colpire nell'atto stesso dell'acquisto come vendita D a minuto. — C. Roma, 28 giugno 1881, Manara, Marmori e Torana rappresentanti l'impresa daziaria di Spezia c. Melfini rappresentante l'impresa dei viveri per la marina della Spezia, Foro, I, 593 (n).

81. Non è dovuto il dazio consumo pel trasporto in un Comune delle carni macellate in altro Comune dopo essersi pagato il dazio in questo Comune.

82. Non difetta di motivazione, relativamente al rigetto della domanda di rilevazione dell'appaltatore del dazio consumo contro il Comune nel quale si consumano le carni altrove macellate, quella sentenza che intorno a ciò osserva che la esigenza del dazio in disputa non essendo stata compresa nel contratto d'appalto stipulato col municipio, doveva perciò la detta azione di rile- E vazione respingersi come infondata. — C. Roma, 23 marzo 1881, Virando c. Zanotti, Corte S. Roma, 1881, 650; R. amm., 1881 807; Bett., 1882, p sp. 8; Cons. amm., 1882, 103; Boll. daziario, 1882, 23.

83. Sono soggette a dazio consumo le somministrazioni di vino che le società operaie fanno ai loro soci pel solo prezzo di costo.

84. I soci che si resero contravventori sono tutti responsabili delle pene prescritte dalla legge, e non il solo presidente o rappresentante, se la società operaia non sia elevata ad ente morale.

85. I soci tradotti in giudizio e puniti non hanno ragione nè interesse a sostenere che il giudizio si renda comune agli altri per subire anche questi la meritata pena.

86. I distributori del genere in contravvenzione sono tutt' insieme solidalmente tenuti della pena medesima, e perciò non è lecito sancire la pena A contro ciascuno di essi. — C. Roma, 9 maggio 1881, Miglietta. Corte S. Roma, 1881, 475; R. amm., 1881, 584; Bollettino 1881, 447.

87. Un contratto esistente fra un municipio ed una società, in forza del quale questa siasi obbligata di somministrare il gaz-luce per la pubblica illuminazione e pel servizio dei privati, ad un prezzo fisso pel gaz da consumarsi dal municipio, e col limite di un massimo prezzo pel gaz da consumarsi dai privati, non è d' ostacolo alla facoltà del municipio d' imporre un dazio di consumo sul gaz somministrato dalla società e consumato sia in servizio della pubblica illuminazione, che dei privati.

88. In tal caso la società deve pagare il dazio di consumo, ma ha diritto al rimborso verso il municipio pel gaz dal medesimo consumato, e verso i privati per quello consumato a loro vantaggio.

89. Il municipio rimane estraneo ai rapporti della società coi privati consumatori, quanto al modo con cui la società possa da questi ottenere la rifusione del dazio in loro conto anticipato.

90. Dato che al municipio consti, dai prospetti consegnati dalla società, della quantità di gaz consumata dai privati, egli è in diritto di compensare il debito della società per il corrispondente dazio di consumo, con altrettanto credito della stessa per il prezzo del gaz somministrato al B municipio. — C. Torino, 20 maggio 1881, Società del gaz Lodi-Ravenna c. Comune di Lodi, M. trib. Mil., 1881, 738; Legge, 1881, II, 769.

91. E pubblica l' azione penale contro alle contravvenzioni alla legge sul dazio consumo: cosicchè la costituzione dell' appaltatore, quale parte civile, nei relativi giudizi, non può seguir le re- C gole dei giudizi per azione privata. — C. Roma, 18 novembre 1881, Giannantonio, Corte S. Roma, 1381, 1193.

92. L' appaltatore del dazio consumo può costituirsi parte civile nei giudizi per contravvenzioni alla legge relativa del 3 luglio 1864.

93. Le leggi successive, e recanti modificazioni a quella del 3 luglio 1864, non hanno abrogata la disposizione dell' articolo 13 di essa, nè dell'articolo 103 del relativo regolamento.

94. In tema di contravvenzione a detta legge è inammissibile qualunque disputa sull' elemento inten- D zionale. — C. Roma, 6 aprile 1881, Chillari, Corte S. Roma, 1881, 1191.

95. Le guardie municipali e gli altri uffiziali di polizia giudiziaria possono rilevare ed accertare le contravvenzioni alle leggi sul dazio di consumo.

96. Le formalità prescritte per la redazione dei verbali di dette contravvenzioni non sono sostanziali, e la loro omissione quindi non produce nullità, bastando, per accertare le ripetute contravvenzioni, i rapporti e le dichiarazioni dei A testimoni. - C. Roma, 6 ottobre 1880, Calvi, Boll. amm. Nap, 1881, 29.

97. Il verbale di contravvenzione alle leggi daziarie, disteso a nome dell' appaltatore e sottoscritto dai suoi impiegati, prodotti poi come testimoni, non sarebbe nullo per la mancanza in costoro della patente di agenti daziari.

98. Legittima è la condanna del contravventore, basata, prescindendo dal verbale, sulle testimo- B nianze raccolte nel pubblico dibattimento. — C. Roma, 7 gennaio 1881, Pomata, Corte S. Roma, 1881, 195.

99. Non manca di facoltà a rediger verbali di contravvenzioni l'agente daziario munito di patente rilasciatagli dal sindaco di uno dei Comuni del consorzio, sebbene non sia quello del Comune capo consorzio.

100. I verbali di contravvenzioni non sono invalidi, se per le omesse formalità non v' ha legge che ne pronunci la nullità.

101. Con l' art. 11 della legge 28 giugno 1866, la pena, che per l' art. 20 della legge 3 luglio 1864 non poteva estendersi che al quintuplo del da- C zio dovuto, venne estesa fino al decuplo. — C. Roma, 20 luglio 1881, Margapoti, Corte S. Roma, 1881, 824.

102. Per constatare la contravvenzione alla legge sul dazio consumo non è richiesta la presenza di alcun uffiziale di polizia giudiziaria.

103. Sebbene l' imputato eserciti il proprio traffico in altro Comune, egli tuttavia, rispetto a quel Comune nel cui territorio e al cui dazio contravvenne è un particolare o semplice consumatore, di guisa che per l' iutroduzione degli animali malati altrove, in un esercizio di Comune aperto, è giuocoforza prendere a guida le discipline sulla introduzione dei medesimi nei Comuni D chiusi. — C. Roma, 14 gennaio 1881, Rotigni, Corte S. Roma, 1881, 303; Legge, 1881, I, 817; Bett., 1881, 167.

104. Qualunque sia la irregolarità del verbale di contravvenzione alla legge sul dazio consumo, non è vietato al giudice di pronunziar condanna in base a detto verbale e ad altre risultanze del dibattimento.

105. Il commesso dell' agente daziario, citato come testimonio, può essere inteso con giuramento. — E C. Roma, 13 luglio 1881, Pettà c. Di Maggio, Corte S. Roma, 1881, 977.

106. Ai processi verbali per contravvenzioni alla legge sul dazio consumo è applicabile l' art. 90 del regolamento doganale, che regola il modo in

cui essi debbono essere redatti e le persone chiamate ad intervenirvi. — C. Roma, 18 giugno 1880, Calcagnile, Corte S. Roma, 1880, v. s. 373.

107. Invano si dice invalido il verbale di contravvenzione alla legge sul dazio consumo, sol perchè non siasi redatto immediatamente dopo la sorpresa dell' animale macellato senza la preventiva denuncia, se il giudice attinse la sua convinzione dalle dichiarazioni dei testimoni uditi al pubblico dibattimento.

108. La contravvenzione alla legge sul dazio consuconsumo è di azione pubblica, per la quale non è ammesso l' accomodamento tra gli agenti daziari e l' imputato.

109. Le disposizioni penali degli articoli 36-38 della legge 25 agosto 1870 non sono applicabili a chi omette di denunciare la macellazione di un animale colpito da dazio, senza peró instituire un macello e averne effettuata la vendita. — C. Roma, 28 luglio 1881, Gili, Corte S. Roma, 1881, 819; Gazz. proc., XVII, 66; Cons. amm., 1882, 135.

110. Anche chi vende generi di altrui proprietà soggiace a pena per le contravvenzioni alla legge commesse nel suo esercizio. — C. Roma, 7 gennaio 1881, Pomata, Corte S. Roma, 1881, 195.

111. Anche il tentativo di sottrazione al pagamento dei generi soggetti a dazio è previsto e punito dagli articoli 20 della legge 3 luglio 1864 ed 11 del decreto legislativo 28 giugno 1866. — C. Roma, 23 novembre 1881, Evangelisti, Corte S. Roma, 1881, 1191.

112. La legge non punisce soltanto i fatti di sottrazione dei generi al pagamento del dazio, ma benanche il semplice tentativo di una tale sottrazione.

113. Il complice non è tenuto per legge a pena pecuniaria commissurata in ragione del genere sottratto o che si tentava di sottrarre al dazio, ma bensì ad una multa certa e determinata da lire 10 a 500.

114. Il complice può essere punito con pena più grave di quella irrogata agli autori della contravvenzione al dazio consumo.

115. È complice chi fu dichiarato informato del come corressero le cose, scientemente ricettatore del vino in contravvenzione, e responsabile di complicità a senso dell' art. 103 del codice penale, specialmente per quanto è sancito al n. 3. — C. Roma, 21 dicembre 1881, Nulli, Corte S. Roma, 1881, 1048,

116. Non può non ritenersi la sussistenza della contravvenzione e la legittimità della condanna di chi, oltrepassato il casotto posto all' ingresso della zona daziaria, non si diede pensiero di presentarsi poi all' ufficio di ricevitoria per la dichiarazione dei generi che trasportava, anzi prese opposta via e tentò in questo modo di sottrarsi al pagamento del dazio. — C. Roma, 25 maggio 1881, Guicciardi, Corte S. Roma, 1881, 464.

117. Pel disposto degli art. 36, 39 e 40 del regolamento sul dazio consumo, 25 agosto 1870, l'esercente, prima d' introdurre il genere nel proprio negozio, deve far liquidare la tassa, e pagarla, e quindi non può essere assolto dalla contravvenzione quello che omise di ciò fare, quantunque ritenesse di non dovere alcun dazio. — C. Roma, 10 gennaio 1881, Com. di Fondi, c. Parise, Bett., 1881, p. sp. 260; Cons. amm., 1882, 86; Corte, S. Roma, 1881, 442; Gazz. proc., XVI, 535; Legge, 1882, I, 239; Boll. Daziario 1882, 24.

118. Chi introduce la carne da altro Comune ed offre all' agente daziario la tassa dovuta, non può esser dichiarato colpevole di contravvenzione alla legge sul dazio consumo per mancato pagamento della tassa, sebbene avesse ommesso di fare esaminare i visceri della bestia macellata prima d' introdurre la carne, a norma di ordinanza del Comune.

119. Questa ommissione potrebbe dar luogo a trasgressione al regolamento d' igiene, non già alle leggi ed ai regolamenti sul dazio consumo. — C. Roma, 15 luglio 1881, Geronimi, Corte S. Roma, 1881, 631.

120. Convintosi del giudice di merito, che l' imputato abbia per conto ed interesse proprio dato altrui le istruzioni necessarie per vendere in frode la carne vaccina consegnatagli, o che gli abbia mostrata la via da tenere per deludere la vigilanza delle guardie doganali, bene pronuncia applicandogli l'art. 50 del regolamento sul dazio consumo 21 agosto 1870, anzichè l' art. 51 che non ci ha nulla a fare in quel caso. — C. Roma, 14 luglio 1880, Petey, Foro, II, 259.

121. La legge del 3 luglio 1864 sul dazio consumo colpisce nei Comuni aperti l' introduzione nell'esercizio anche delle *carni salate*, quando anche sia stato pagato il dazio dal macellaio.

122. La facoltà di chiedere che l' applicazione della multa sia fatta dall' amministrazione daziaria, non dà il diritto di sottrarsi al giudizio dei tribunali; massime poi quando il giudizio è reso indispensabile dal contestare che faccia il contravventore di una parte dell' imputazione. — C. Roma, 6 dicembre 1880, Zanoni, Annali, 1881, p. sp. 28; Corte S. Roma, 1880, v. s. 174; R. amm., 1881, 428.

123. L' imputato non dev' essere dichiarato colpevole di contravvenzione alla legge sul dazio consumo per aver sottratto parte della carne al pagamento del dazio, se nel negozio perquisito si trovò una quantità minore di carne di quella sdaziata; e se della carne sequestrata in una data quantità, se ne sottrasse qualche chilo: chi ne fu l' autore dovrà rispondere di sottrazione di cosa sequestrata. — C. Roma, 12 dicembre 1881, Vitto, Corte S. Roma, 1881, 995.

124. Il pretore deve dichiarare non esser luogo a procedimento per contravvenzione alla legge sul dazio consumo, se l' imputato ottenne un esplicito permesso dall' ufficio daziario per l' aper-

tura d' uno spaccio di carne, molto più se l' imputato fosse stato costretto dall' autorità politica di macellare della carne e venderla per motivi di pubblica necessità.

125. Ma l' esercente deve anche pagare il dazio nel Comune, in cui si macellavano gli animali, e nell'altro Comune in cui s' introdussero le carni per consumo, salvo il diritto di chiedere la restituzione della tassa pagata qualora si tratti di una quantità di carne maggiore di metà della A bestia macellata. — C. Roma, 8 luglio 1881, Casson, Moncada, La Buma, Corsello e Farina, Corte S. Roma, 1881, 707.

126. La macellazione di animali soggetti a dazio non consiste esclusivamente nella uccisione delle bestie, ma pure nella ripartizione di quelle morte di malattia, a fine di smercio.

127. A ciascuno dei rei, giudicati colpevoli della contravvenzione alla legge sulla macellazione, devesi applicare nella sua integrità la multa, di cui il massimo corrisponde al decuplo del dazio B frodato. — C. Roma, 18 novembre 1881, Arena, Corte. S. Roma, 1881, 1215; R. Amm., 1882, 521; Boll. Daziario' 1882, 135.

128. Esercita un proprio diritto e non contravviene ad alcuna legge, chi senza chiedere permesso ad alcuno e senza fare alcuna dichiarazione, deposita il prodotto del suolo, e cioè le sue olive, in un luogo qualunque, salvo l' obbligo di pagare il dazio quando, estrattone l' olio, lo trasporta in C Comune chiuso. — C. Roma, 17 giugno 1881, Bagalà, Febbo, Barbaro, Corte S. Roma, 1881, 599.

129. Non commettono reato i venditori, sia ambulanti, sia con posto fisso, di pane o di altri generi soggetti a dazio, i quali non lo pagano perchè nel Comune, dove non si è costituito ufflzio daziario, manca chi rappresenti l' appaltatore assente.

130. All' appaltatore rimane in questo caso, l' azione D civile contro gli esercenti. — C. Roma, 9 giugno 1880, Barenghi, Corte S. Roma, 1880, v. s. 307.

131. A costituire la contravvenzione al regolamento 25 agosto 1870 basta la semplice introduzione di vino in uno spaccio, e non occorre lo smercio E effettivo. — C. Roma, 21 gennaio 1881, Forcini, Foro, II, 149.

132. La contravvenzione è costituita dalla semplice esistenza del fatto materiale in opposizione alla legge, se questo sia volontario, o frutto quanto meno di negligenza.

133. Non soggiace a pena l' oste, che abbia materialmente introdotto nel locale del proprio esercizio un barile di vino, prima di averne pagato il dazio, s' egli abbia usato ogni specie di diligenza, affinchè non succedesse il fatto della contrav- F venzione. — C. Roma, 12 gennaio 1881, Santinelli, c. Lampa, Foro, II, 120 (n); v. pure Corte S. Roma, 1881, 71; Legge, 1881, I, 535.

134. La somministrazione abituale di vino ai giuocatori che sogliono frequentare una bottega, costituisce appunto pel proprietario e conduttore di questa la vendita al minuto prevista dalla legge. A — C. Roma, 18 novembre 1881, Giannantonio, Corte S. Roma, 1881, 1193.

135. Il venditore di vino al minuto, e così di quantità non maggiori di 25 litri, ancorchè non si sia uniformato alle leggi e regolamenti sullo spaccio al minuto nei Comuni aperti, va nondimeno soggetto alla tassa del dazio, e l' appaltatore può senza altro agire contro di lui in via ingiunzionale.

136. Non è nullo il procedimento per mezzo d' ingiunzione, ancorchè sia impugnato il fatto della vendita al minuto, e non sia certa e liquida la somma, per la quale si procede.

137. Ciò obbligherebbe soltanto l' appaltatore a provare con successivi incombenti e la realtà del B fatto e la sussistenza del credito. — A. Torino, 31 agosto 1881, Aperlo c. Degiovannini, Giur. Tor., 1881, 682.

138. Non è vietato d' introdurre e depositare dell'uva nel proprio magazzino, posto dentro la zona di vigilanza, benchè l' imputato abbia affermato esser suo proposito specificar quell' uva ed e- C strarne del vino. — C. Roma, 27 luglio 1881, Sind. Palermo c. Castelli, Corte S. Roma, 1881, 805.

139. Alla contravvenzione commessa da un esercente di pizzicheria, sia in un Comune aperto, sia in un Comune chiuso, il quale abbia introdotto e posto in vendita nel suo negozio una quantità di olio di oliva senza munirsi della bolletta attestante il dazio pagato, debbono applicarsi gli art. 20 della legge 3 luglio 1864 ed 11 del decreto legislativo del 28 giugno 1866; per cui la pena, già commisurata nel minimo al dazio dovuto e nel massimo al quintuplo di questo, è determinata ad esso fra il doppio e il decuplo D di esso. — C. Roma, 26 gennaio 1881, Rampa, Corte S. Roma, 1881, 1190.

140. Il fatto di chi ha introdotto nel locale del proprio esercizio di vendita delle bottiglie di vino, senza la dichiarazione prescritta dall' art. 11 del decreto legislativo 29 giugno 1866 n. 3018, costituisce contravvenzione o delitto, secondochè il giudice elevi o abbassi la multa; giusta la cui misura si fa o no appellabile la sentenza di E condanna. — C. Roma, 20 maggio 1881, Bruno, Corte S. Roma, 1881, 1152; Boll. Daziario 1882, 152; Cons. Amm., 1882, 372.

141. L' art. 5 della legge 11 agosto 1870, all. *L.* sul dazio di consumo, e l' art. 71 delle istruzioni approvate col decreto ministeriale del 20 ottobre 1870 non consentono che la rottura dei sigilli apposti ai flaschi di vino soggetti al dazio rimanga in piena balìa dello esercente, ossia senza verun controllo da parte dell' appaltatore del dazio.

142. Fa equa interpretazione della legge l' appaltatore del dazio che ha conceduto all' esercente la facoltà di rompere, senza il concorso o l' assistenza degli agenti daziari, i suggelli apposti ai

fiaschi, purchè il vino se ne consumi per intero, e i fiaschi rimangono vuoti, per l'occorrente riscontro fra la dichiarazione ed il consumo. — C. Roma, 27 luglio 1881, Cornacchia, Foro, II, 385.

143. Il Comune che domanda allo appaltatore del dazio, una somma in restituzione del dazio riscosso per la minuta vendita del vino sovvenuto alla direzione sanitaria ed al presidio militare, può essere obbligato di produrre in giudizio la quietanza di pagamento rilasciatagli dall'appaltatore, nonchè i contratti ed i capitoli d'appalto, qualora l'appaltatore abbia eccepito avere il Comune volontariamente e non per errore restituita quella somma in esecuzione delle decisioni amministrative del prefetto e del ministro delle finanze, ed essere egli stato legittimo creditore del dazio, ingiustamente riscosso dal Comune in forza dei suoi contratti d'appalto. — C. Roma, 26 gennaio 1881, Com. Catanzaro c. Dall' Occhio Corte S. Roma, 1881, 1113.

144. Non può sostenersi che la sentenza impugnata abbia omesso di citare l'articolo di legge da applicarsi, se nella medesima si è citato l'art. 11 del regio decreto 28 giugno 1866, nel caso di vendita di vino al minuto senza il pagamento della tassa. — C. Roma, 13 luglio 1881, Pettà c. Di Maggio, Corte S. Roma, 1881, 977.

145. Agli esportatori all'estero del vino sordo, ossia dell'alcool mescolato col mosto, è accordato il favore della restituzione della tassa concesso per la esportazione del vino fermentato, se tutte le richieste esigenze abbiano praticate per rimuovere i pericoli di frode in danno della pubblica amministrazione. — C. Roma, 13 giugno 1881, Finanze c. Alliata, Foro, I, 874 (n).

146. La domanda diretta ad ottenere la restituzione della tassa di dazio-consumo pagata per generi di un negozio, di cui era già in precedenza stata dichiarata e riconosciuta la cessazione, sfugge alla competenza del pretore anche se l'importo sia inferiore alle L. 1500, a sensi dell'art. 71 paragrafo ultimo cod. proc. civ., involgendo essa una controversia sopra un'imposta indiretta.

147. Non potrebbesi opporre a ciò la qualità privata delle parti, poichè il subappaltatore del dazio-consumo è investito di tutte le ragioni spettanti alla pubblica amministrazione. — C. Torino, 17 settembre 1881, Chiesa c. Bosio, M. trib. Mil., 1881, 1017.

148. I regolamenti per l'esecuzione di una legge non possono stabilire pene maggiori o diverse da quelle stabilite dalla legge.

149. Quindi la decadenza dal beneficio del deposito e la temporanea sospensione del medesimo, pronunciata pel caso di contravvenzione ai regolamenti del dazio di consumo, non si devono riguardare quali pene della contravvenzione in aggiunta a quelle già stabilite dalla legge, ma solo quali sanzioni civili nell'interesse dell'appaltatore o dell'amministrazione daziaria.

150. Di conseguenza: quantunque l'appaltatore si sia costituito parte civile nel giudizio penale di contravvenzione, e ivi non abbia proposto contro il contravventore la domanda di decadenza dal beneficio del deposito, può sempre proporla in separato giudicio civile, senza che con ciò sia violato il principio *non bis in idem*

151. La disposizione del regolamento comunale che toglie il beneficio del deposito al concessionario, che nel magazzino di deposito introduce merci d'altrui proprietà, non è applicabile a colui che v'introduce merci proprie provenienti da altro suo locale.

152. La disposizione del regolamento governativo 25 agosto 1870, art. 21, che sospende per un anno il beneficio del deposito al concessionario che s'introduce nel magazzino di deposito, senza il permesso e l'intervento degli agenti daziari, è a maggior ragione applicabile a chi, senza quel permesso e intervento, introduce nel magazzino di deposito altri suoi generi, in sostituzione di quelli già regolarmente introdottivi.

153. La sospensione del deposito rettamente si pronuncia per l'anno intero, sebbene prima della scadenza dell'anno sia per cessare l'impresa dell'appaltatore instante; salvo, avvenendo il caso, gli accordi tra il contravventore e l'appaltatore subentrante. — A. Torino, 16 marzo 1881, Bernardi c. Dazio consumo di Cuneo, Giur. Tor., 1881, 429; Cons. amm., 1881, 222.

154. L'art. 21 del regolamento generale 25 agosto 1870, importa che sia punito colla decadenza quel concessionario che, senza previo permesso, introduca merci soggette a dazio in un suo magazzino privato, ove ottenne facoltà di deposito.

155. La decadenza della facoltà di deposito deve pronunciarsi per un anno senza distinguere pel caso in cui sia per cessare l'impresa attuale del dazio, salvo al decaduto di fare valere le sue ragioni in confronto di un nuovo appaltatore, qualora l'attuale cessasse prima dello scadere di quell'anno

156. Non giova a prosciogliere il contravventore l'argomento desunto da una tolleranza anteriore da parte dell'impresa. — A. Torino, 16 marzo 1881, Bernardi c. Impresa dazio consumo governativo Cuneo, R. amm., 1881, 241; Giur. Tor., 1881, 381.

157. Il rifiuto del commerciante, ammesso al deposito delle merci in magazzini di sua proprietà, alla verifica degli agenti daziari, non è colpito dalla pena della decadenza dal benefizio del deposito, ma della sola multa proferita dall'art. 21 della legge del 3 luglio 1864. — C. Roma, 25 ottobre 1881, Baracco dazio di Cuneo c. Bellino, Corte S. Roma, 1881, 871; Annali, 1881, p. sp., 176; R. amm., 1882, 44; Legge, 1882, I, 221; Giur. Tor., 1882 121; Bett., 1882, p. sp. 62; Boll. daziario, 1882, 50.

158. In giudizio di contravvenzione alle leggi del 3 luglio 1864 ed 11 agosto 1870, ed al regolamento del 25 agosto di quest'ultimo anno, per vendita

di vino al minuto senza denuncia e pagamento del dazio, all'effetto di definire la competenza, se del pretore, o del tribunale, debbesi valutare il dazio gravante, non la sola quantità del genere sorpreso in vendita, ma tutta la quantità ritrovata nel locale del clandestino esercizio. — C. Roma, 30 dicembre 1881, Vecchiano, Galasso, e Martiniello, Corte S. Roma, 1881, 1219.

159. La contravvenzione alle leggi sul dazio consumo, punibile con multa da 100 a 500 lire, non può rinviarsi al giudizio del pretore, ancorchè concorrano circostanze attenuanti. — C. Roma, 29 aprile 1881, Mazzarra, Corte S. Roma, 1881, 1007.

160. Il reato di contravvenzione daziaria punita con multa da lire 5 a 150 è un delitto; ed è perciò appellabile la sentenza con cui il pretore l'ha applicata. — C. Roma, 15 giugno 1881, De Cesare, Proto, e Criscuolo, Corte S. Roma, 1881, 1212.

161. È ammissibile l'appello nel caso di contravvenzione all'art. 21, della legge 3 luglio 1864 sul dazio consumo punibile con multa da lire 5 a 150 oltre al dazio, e quindi costituente delitto, non semplice contravvenzione. — C. Roma, 25 marzo 1881, Bolla, Bruzzo e Corsiglio, Corte S. Roma, 1881, 253.

162. Costituisce delitto e non contravvenzione, per cui è ammissibile l'appello del pubblico ministero, la trasgressione di aver depositato liquori e bottiglie di Marsala in luogo posto a distanza minore di 500 metri dall' esercizio dell' imputato, punibile con multa da lire 49, 18 a lire 245, 90, sebbene la sentenza del pretore siasi pronunziata sulle conformi conclusioni di chi asunse presso di lui le funzioni di pubblico ministero.

163. Costituisce reato il fatto di essersi dall'imputato introdotto liquori e bottiglie di Marsala in locali annessi al suo negozio di pizzicagnolo ed a quello della moglie di lui, esercente *vendita di vino*.

164. Il trib. che ritenne l'imputato, non come rappresentante la moglie, ma nel nome proprio, di avere detenuti oggetti soggetti a dazio in locali posti alla distanza inferiore di 500 metri dal suo esercizio, non può non pronunciare condanna, quand'anche siasi appoggiato ad un fatto insussistente. — C. Roma, 21 dicembre 1881, Zane, Corte S. Roma, 1881, 1066.

165. È inammissibile l'appello di chi fu condannato alla multa di lire 10 per contravvenzione all'art. 20 della legge 3 luglio 1864 sul dazio consumo, punibile con multa estensibile al decuplo del dazio dovuto in lire tre. — C. Roma, 28 novembre 1881, Greco-Buonsanti. Corte S. Roma, 1881, 1040.

166. Il dedurre avanti al giudice penale, che non abbia base la imputata contravvenzione, per non essere dovuto il dazio che si sarebbe frodato, invocandosi all'uopo la legge speciale sul dazio consumo, non significa proporre una eccezione di diritto civile ai termini dell'art. 33 del codice di procedura penale.

167. L'ipotesi, nelle istruzioni ministeriali, di merci giacenti nelle stazioni di ferrovia, e non sottoposte ancora a dazio, le quali però non incorrono in contravvenzione fino a che non le si introducono nell'abitato, è diversa affatto dal caso di materiali adoperati nella costruzione di una stazione, cui nessuna disposizione di legge esime dal dazio.

168. Tanto contravviene alla legge sul dazio consumo chi vi sottrae furtivamente i generi che ne sarebbero colpiti, quanto chi lo faccia apertamente. — C. Roma, 13 luglio 1881, Giovanardi. Corte S. Roma 1881, 1192.

169. Dopo che il giudice istruttore per inesistenza di reato ha dichiarato non farsi luogo a procedimento, a carico dell'imputato di contravvenzione, per aver fatto uso di un congegno meccanico clandestino, mercè il quale veniva a sottrarsi al pagamento del dazio una parte della produzione nella di lui fabbrica d'alcool, non è consentito al pubblico ministero di far riaprire le indagini istruttorie in base ad un verbale, che dicevasi non essersi tenuto presente nell'emettersi l'enunciata ordinanza, se questo verbale e quello di cui tenne conto il giudice istruttore riguardano l'identico fatto denunciato come costituente l'identica contravvenzione. — C. Roma, 11 aprile 1881, Costa, Corte S. Roma, 1881, 416.

170. È nulla per difetto di motivazione la sentenza di secondo grado, la quale si limita a dichiarare che l'essere un villaggio in un determinato territorio comunale non esclude l'obbligo, che impone indistintamente la legge, di munirsi la merce della relative bolletta, mentre l'appellante aveva dedotto, che mentre quel villaggio già compreso nella zona di vigilanza doganale, quando il Comune di cui faceva parte godeva il privilegio di città franca, vi era rimasto escluso in seguito all'abolizione della franchigia, e che in ogni caso, facendo il villaggio parte del Comune di città che conta più di 100,000 abitanti, lo zucchero sequestrato poteva colà circolare liberamente senza alcuna bolletta, e quindi in nessuna ipotesi si sarebbe commessa contravvenzione. — C. Roma, 25 aprile 1881, Scaglione, Corte S. Roma 1881, 493.

È giudizio di fatto incensurabile in cassazione:

171. — il ritenere che le tariffe del dazio consumo si riferiscano in modo chiaro e fuori d'ogni dubbio sia ad un Comune chiuso, sia a frazione aperta dello stesso Comune.

172. — il ritenere che il Comune non aveva imposto ed esatto che il solo dazio principale di sua spettanza. — C. Roma, 23 giugno 1881, Lodolo c. Com. Pozzuoli, Bozzi e Gioia, Corte S. Roma, 1881, 721, Gazz. proc., XVI, 538.

173. — il ritenere taluno esercente di smercio al minuto soggetto al dazio consumo. — C. Roma, 15 luglio 1881, Giannuzzi, Corte S. Roma, 1881, 828.

174. — il convincersi che esercente della vendita nel luogo in cui avveniva, fosse l'imputato che non aveva richiesto, nè ottenuto alcuna licenza. — A C. Roma, 10 dicembre 1880, Steri, Corte S. Roma, 1880, v. s. 88.

175. — il ritenere che l'imputato avente esercizio di pizzicagnolo sia il contravventore alla legge sul fatto del deposito di liquori e di marsala a distanza minore di 500 metri dal suo esercizio. — B C. Roma, 21 dicembre 1881, Zane, Corte S. Roma, 1881, 1066.

176. — il ritenere che le carni furono acquistate in altro Comune già macellate e fatte trasportare C in altro Comune per essere consumate. — C. Roma, 23 marzo 1881, Virando c. Zanotti, Corte S. Roma, 1881, 650; R. amm., 1881, 807; Bett., 1882, p. sp. 8; Cons. amm., 1882, 103; Boll. daziario, 1882, 23.

177. — il ritenere che l' imputato abbia venduto carne suina senza adempire all' obbligo del paga- D mento del dazio. — C. Roma, 9 novembre 1881, Longarini, Corte S. Roma, 1881, 898.

178. — il ritenere che il vino sorpreso e sequestrato nella cantina dell' imputato appartenesse ad una E data persona. — C. Roma, 21 dicembre 1881, Nulli, Corte S. Roma, 1881, 1048.

179. — il ritenere che l' uva depositata nel proprio magazzino sia stata trasportata con carretto per F uso proprio, non già con carretto da nolo. — C. Roma, 27 luglio 1881, Sindaco Palermo c. Castelli, Corte S. Roma, 1881, 805.

180. — il ritenere che un determinato magazzino non sia compreso nella linea di sorveglianza, e ciò in base a deliberazione del consiglio comunale, a perizia, a piano topografico tracciato sulla posizione dei luoghi e all' accesso giudiziale.

181. Con questo giudizio non può dirsi lasciata senza indicazione la zona di sorveglienza.

182. Eccede la competenza dell' autorità giudiziaria il determinare in qual luogo si abbia a stabilire la zona di sorveglianza.

183. La misura sulla gravità, precisione e concordanza delle presunzioni, in forza delle quali fu giudicato non compreso il magazzino nella zona di sorveglianza, implica un giudizio di apprezzamento, incensurabile in cassazione.

184. Chi accetta la sentenza del tribunale, che esclude il magazzino dalla zona di sorveglianza, non riconosce per veri ed inattaccabili tutti i motivi all' uopo addotti, secondo i quali un altro luogo poteva ritenervisi compreso.

185. È nulla per difetto di motivazione la sentenza la quale, dopo aver dichiarato che il municipio ingiustamente ricusò la licenza di transito a quel magazzino, nulla disse in ordine al richiesto ed opposto risarcimento di danni, pur confermando la sentenza di primo grado, che aveva condan- G nato il municipio ai danni ed interessi. — C. Roma, 2 maggio 1881, Com. di Palermo c. Pitti, Corte S. Roma, 1881, 625.

186. Invano si ricorre in cassazione per avere il magistrato condannato alla rifazione dei danni a favore della parte civile, da liquidarsi in altra sede, ed in quanto si potessero ivi concretare, sebbene per l' abbonamento daziario del condannato si avesse ragione di credere che nessuno potesse dalla costui macellazione venir defrau- A dato. — C. Roma, 14 gennaio 1881, Rotigni, Corte S. Roma, 1881, 303; Legge, 1881, I, 817; Bett., 1881, 167.

187. Invano si deduce in cassazione la irregolorità del verbale di contravvenzione alla legge sul dazio consumo, se il pretore dichiarò che la sussistenza dell' ascritta contravvenzione e la prova della colpevolezza dell' imputato erano per lui risultate, non tanto dal verbale di contravvenzione, quanto dalle dichiarazioni orali rese all' udienza dai verbalizzanti, sotto la santità del giuramento, non che dalle spontanee confessioni B dello stesso imputato. — C. Roma, 15 luglio 1881. Giannuzzi, Corte S. Roma, 1881, 828.

188. Invano si denuncia in cassazione il non intervento del contravventore al verbale di contravvenzione se costui, incitato ad intervenirvi, si C rifiutò. — C. Roma, 20 luglio 1881, Margapoti, Corte S. Roma, 1881, 824.

189. Se il dazio sui mattoni sussiste senza contrasto dell' autorità legittima, e se il tentato defraudo del medesimo venne legalmente verificato, indarno si denuncia in cassazione la impropria de- D nominazione data al reato. — C. Roma, 19 gennaio 1881, Biggio, Corte S. Roma, 1881, 629.

190. Ritenuto in fatto che un negoziante di commestibili in Comune chiuso abbia convenuto per lo abbuonamento della tassa di consumo sulla minuta vendita, che terminato l' abbuonamento non sia stato rinnovato, che l' esercente non fece all' ufficio daziario alcuna dichiarazione di cessazione di esercizio, che gli agenti daziari, in seguito in un magazzino di deposito dell' esercente rinvennero dell' alcool, dell' aceto, della carne porcina e dello strutto bianco, che l' esercente aveva venduto al minuto dell'alcool, che la contravvenzione fu elevata e l' imputato citato a base degli art. 38 del regolamento 25 agosto 1870 e 11 del decreto 28 giugno 1866 e che nella sentenza di condanna si cita anche l' art. 47 del regolamento suddetto, invano si deduce in cassazione che nella citazione non si fece menzione di quest' art. 47, che si pronunciò condanna a base del solo processo verbale di contravvenzione, e che si violarono gli art. 8 della legge 3 luglio 1864, 11 del decreto suddetto e 37 del regola- E mento 25 agosto 1870. — C. Roma, 16 maggio 1881, Sbnelz c. Morgante, Corte S. Roma, 1881, 636.

191. Dopo che il giudice si è convinto della colpevolezza dell'imputato, il quale, inteso a frodare l'amministrazione, aveva introdotto nel suo esercizio un genere soggetto a dazio senza la relativa bolletta e senza farne dichiarazione all'ufficio da-

ziario, invano si deduce in cassazione che l'imputato, come destinatario del genere, non poteva rispondere della contravvenzione che egli attribuisce ad un terzo, come colui che avrebbe introdotto il genere. — C. Roma, 20 luglio 1881, Margapoti, Corte S. Roma, 1881, 824.

192. Non viola alcuna legge la Corte di merito la quale, avendo sott'occhio la tariffa e conoscendo l'attuazione che se n'era fatta, ritenne che la quantità per la vendita al minuto, stabilita con espressa relazione alla farina, intendevasi applicabile anche ai derivanti e similari della farina, tra i quali era da noverare anche il riso compreso nelle tariffe sotto lo stesso numero e paragrafo.

193. L'attore non ha alcun interesse a ricorrere in cassazione contro sentenza della Corte d'appello, che non si occupò della prescrizione eccepita e dai primi giudici ammessa a danno di lui, se la discussione sulla prescrizione avesse potuto bensì rendere deteriore la sua condizione, ma giammai portargli più di quel che gli venne accordato.

194. È vano in cassazione discutere se in processo esistono elementi donde apparisca o almeno possa presumersi il parere della deputazione provinciale ed il consentimento del Governo per elevare il dazio sul valore.

195. Se la contesa versa intorno alla esistenza dell'eccesso del dazio e all'importanza di esso, bene a ragione la Corte di appello può domandare ad un tempo la dimostrazione dell'estremo limite cui la sua imposizione poteva legalmente estendersi, e dal contribuente la prova di una percezione superiore all'ordinaria tassabilità.

196. Se il tribunale, per ragione di prescrizione, restrinse la domanda d'indebito a quel che il contribuente avesse pagato oltre il giusto nel biennio anteriore alla citazione, e se la Corte d'appello rigettò la domanda del contribuente, eccetto pel capo relativo al dazio comunale sulla farina e suoi derivati, che sostenevasi nella frazione aperta essere stato imposto oltre i limiti consentiti dalle disposizioni in vigore, ordinando istruirsi la domanda dell'uno e la difesa dell'altro, senza avere alcun riguardo alla prescrizione, è evidente che la Corte di merito, senza avervi in alcun modo ragionato, revoca un capo della sentenza di primo grado favorevole al Comune, e slarga quanto all'eccesso del dazio sulla farina una indagine, che per la sentenza appellata avrebbe dovuto aggirarsi nel periodo dei due anni precedenti la istituzione del giudizio. — C. Roma, 23 giugno 1881, Lodola, Com. di Pozzuoli, Bozzi e Gioia, Corte S. Roma, 1881, 721; Gazz. proc., XVI, 538.

197. Dichiarato colpevole il giudicabile e condannato per aver mancato di fare la dichiarazione dei generi e di ottenere la bolletta di pagamento del dazio, è inutile eccepire in cassazione che il Comune non abbia facoltà d'imporre alcun obbligo di provvedersi di bolletta di circolazione a portatori di generi soggetti a tasse. — C. Roma, 27 luglio 1881, Castelli, Corte S. Roma, 1881, 856.

198. Il ricorso in cassazione è regolarmente notificato al direttore o all'appaltatore del dazio consumo nella casa di residenza dell'amministrazione, ossia nell'ufficio daziario del Comune, lasciandosene le copie a mani del capo di servizio ivi addetto. — C. Roma, 7 marzo 1881, Società delle strade ferrate calabro-sicule c. Grima e Grisafulli, Corte S. Roma, 1881, 1137.

199. È competente il tribunale correzionale, e non il pretore, a giudicare i complici di frode nel dazio consumo, i quali possono essere condannati colla multa da lire 10 a lire 500.

200. Il complice in due contravvenzioni, l'una di macellazione di animali suini senza la preventiva dichiarazione, e l'altra di contravvenzione ai regolamenti di pulizia municipale d'igiene pubblica, non può dolersi d'essersi illegalmente pronunziata una condanna di multa comminata dalla legge sul dazio, sol perchè il tribunale non ritenendone già la macellazione seguita nel Comune senza la preventiva dichiarazione, ma bensì la introduzione nel Comune di animali macellati altrove. — C. Roma, 12 marzo 1881, Com. Genova c. Garardi, Corte S. Roma, 1881, 243.

201. Non è punibile con pena eccedente le lire 300, ed è quindi di competenza del pretore, la contravvenzione all'art. 5 della legge 11 agosto 1870 pel dazio consumo, per avere venduto vino al minuto senza averne corrisposto il dazio relativo. — C. Roma, 8 aprile 1881, Sulis, Corte, S. Roma, 1881, 718.

V. *Competenza civ.* 29, 123-127 — *Comune* 129, 30 — *Esecuzione in genere* (proventi del dazio) 16, (stipendi degli impiegati) 42-45 — *Impiegati governativi* 3.

Dazione in pagamento — V. *Pagamento.*

Debito pubblico — [L. 10 luglio 1861; 4 agosto 1861; Reg. 8 ottobre 1870; Reg. 4 settembre 1870, 478 489].

1. La proprietà di un certificato di rendita nominativo per l'amministrazione del debito pubblico risiede unicamente nella persona iscritta; ma nei rapporti privati si può riscuotere e provare che il certificato, anzichè al titolare, appartiene ad altri.
2. L'inventario degli oggetti esistenti nella casa del defunto non vale a provare che a lui appartenessero i certificati di rendita nominativa ivi descritti, quando questi siano intestati ad altra persona, sebbene questa abbia preso parte alla formazione dello inventario.
3. A provare che i certificati di rendita intestati alla moglie erano invece di spettanza del defunto marito, sarebbero rilevanti gli interrogatorî a lei dedotti per stabilire che, essendo egli ufficiale dell'esercito, comprò di suo danaro la rendita e la fece intestare alla moglie unicamente per costituire e vincolare il reddito di L. 1200

voluto dalle RR. PP. 29 aprile 1834 pei matrimonî degli ufficiali, e che ritenne poi costantemente presso di sè la rendita così intestata.

4. Non sarebbe però ammissibile l'interrogatorio con cui si eccitasse la vedova a dichiarare con quali mezzi abbia essa potuto acquistare la rendita che pretende sia sua propria. — A. Torino, 27 giugno 1881, Mariano c. Mariano, Giur. Tor., 1881, 654.

5. Un assegno ad un luogo pio per rescritto pontificio inscritto sul gran libro del debito pubblico non è legge, ma un atto di alta amministrazione, che, per la mutata condizione politica dello Stato, può essere cancellato dai bilanci.

6. Il trattato internazionale 7 dicembre 1866 tra il Governo francese ed italiano fu inteso a regolare il riparto del debito pontificio stante la incorporazione di talune provincie dell'ex Stato pontificio al regno italico; ma nei rapporti tra creditore e debitore il trattato nulla aggiunse o tolse all'efficacia o inefficacia dei titoli.

7. Non ostante la cancellazione dell'assegno si può adire l'autorità giudiziaria, la sola competente ad esaminare la efficacia del titolo, che si vuol far valere contro lo Stato pel pagamento di quell'assegno che era stato cancellato dai bilanci. — C. Roma, 8 novembre 1881, Congregaz. di carità di Perugia c. Finanze, Foro, I, 1039.

V. *Titolo al portatore.*

Decadenza dall' azione cambiaria. — V. *Effetto cambiario* 36, 37.

Decima — [L. 8 giugno 1873, n. 1389; L. 30 maggio 1877, n. 3850; L. 29 giugno 1879, n. 4946].

BIBLIOGRAFIA.

1. Le decime ecclesiastiche. FULCI L., Messina tip. del Foro 1881.

GIURISPRUDENZA.

2. Il pagamento delle decime costituisce un' obbligazione civile o giuridica in quelle località e per quelle parrocchie in cui per lunga consuetudine e per patto speciale si erano le decime costantemente mantenute.

3. In conseguenza, se il Comune con antica convenzione ha affrancato i suoi territori dal pagamento delle decime mediante una annualità iscritta in bianco e stata sempre pagata al parroco, non potrebbe oggidì ricusare la continuazione e il pagamento.

4. L' annualità deve continuare a pagarsi al parroco in virtù della convenzione con esso seguita, non ostante che in seguito la parrocchia sia stata smembrata colla creazione di altre parrocchie. — A. Torino, 9 luglio 1880, Tonelli c. Com. Villanova, Giur. Tor., 1881, 65.

V. *Competenza pen.* 158, 182 — *Enfiteusi* 10 — *Possesso* 35 — *Prova test.* 63.

Declinatoria del foro. — [c. p. c. 187-189] V. *Competenza civ.* 294, 295.

Decozione — V. *Insolvibilità.*

Decreto in materia giudiziaria — [c. p. c. 50] V. *Ordinanza e decreto.*

Decreto reale — V. *Costituzionalità — Legge.*

Delegazione del giuramento civ. — V. *Giuramento civ.*

Delegato straordinario. V. *Comune.*

Delegazione — [c. c. 1171-1278].

1. Il contratto di delegazione per essere efficace richiede il concorso della volontà del delegante, di quella del delegato, nonché di quella del creditore che accetta. — A. Genova, 8 maggio 1880, Osp. di Torino c. Com. di Torino, Eco Gen., 1881, I, 49.

2. Il ricevere in linea di fatto il pagamento di un debito, non significa che se ne era accettata la delegazione rispetto ai terzi. — C. Roma, 21 aprile 1881, Mazza c. Rossi, Legge, 1881, II, 255.

3. Secondo l'art. 1271 non è rigorosamente richiesto che s'adoperino parole speciali per liberare il debitore delegante.

4. Quindi in una delegazione di debito vi ha novazione quando l'*animus novandi* e la liberazione del delegante nettamente emergono dall'atto per diverse circostanze e massime per nuove pattuizioni intervenute fra il creditore e il debitore delegato.

5. Il codice non vieta al creditore delegatario, il quale intende liberare il delegante, di riservarsi sui beni del medesimo le ipoteche che già garantivano il suo credito. — A. Casale, 12 aprile 1881, Vacca c. Delorenzi, Giur. Casale, 1881, 139.

6. Il creditore delegatario non perde la sua azione contro il debitore delegato se omette di concorrere al giudizio di graduazione attivato contro il venditore delegante.

7. L'errore di dritto allora può scusare quando fosse stato la causa unica o principale della obbligazione; e non mai potrebbe allegarsi contro il creditore delegatario, cui è dovuto il pagamento dal debitore delegato, anche nella ipotesi che questi nulla dovesse al debitore delegante. — A. Ancona, 5 giugno 1880, Burlet c. Paolinelli, Gazz. proc., XVI, 88.

8. L'art. 1278 del codice civile, pel quale il debitore, che accettò la delegazione, non può opporre al creditore le eccezioni che avrebbe potuto opporre al creditore originario, si riferisce tanto al caso di delegazione semplice, quanto a quello di delegazione con novazione.

9. In conseguenza, delegato dal venditore al suo creditore il compratore pel pagamento del prezzo, non può questi, dopo accettata la delegazione, allegare la evizione parziale del fondo verso il delegatario, onde esimersi dal pagamento, nemmeno quanto adduca l'ignoranza di diritto. — C. Roma, 9 febbraio 1881, Paolinelli c. Burlet, Legge, 1881, I, 325; Bett., 1881, 219.

10. La disposizione dell'art. 1278 del codice civile si applica anche quando non vi ha novazione.

11. Il compratore che in pagamento del prezzo dei fondi vendutigli accetta l'accollazione dei debiti del venditore, se soffre l'evizione di qualcuno di essi fondi, deve ciò non ostante pagare l'intero debito accollatosi, massime quando il creditore del venditore ha accettata la delegazione dietro le reiterate promesse di pagamento fattegli dal compratore; salvo la costui azione per l'emenda del danno contro il venditore delegante. — A. Ancona, 5 giugno 1880, Burlet c. Paolinelli, Gazz. proc., XVI, 88.

V. *Interessi* 13 — *Pagamento* 32.

Delegazione legislativa — V. *Mandato legislativo*.

Delibazione — [c. p. c. 941-950].

BIBLIOGRAFIA.

1. Intorno alla questione se sia inibito al magistrato nel giudizio di delibazione di occuparsi di elementi estrinseci e conseguenziali alle sentenze straniere. V. DE ROSSI, Foro, I, 835.

GIURISPRUDENZA.

2. Per invocare una sentenza straniera solo come prova di un fatto che dicesi avvenuto, non è necessario il farvi precedere il giudizio di delibazione. — A. Genova, 17 luglio 1880, Lombardo c. Zeiro, Eco Gen., 1881, I, 11.
3. Nei giudizi di delibazione delle sentenze emesse da autorità giudiziarie straniere in relazione specialmente della materia compresa nei numeri 1 e 4 dell'art. 941 proc. civ., le Corti del regno possono valutare la natura della causa e il contenuto delle conclusioni delle parti, non per venire ad un nuovo esame delle deduzioni di queste, ma per esaminare, in quanto alla competenza, se il fatto contenuto nelle dimande sia riserbato ai tribunali del Regno; e in quanto al merito, se il contenuto della sentenza apporti offesa alla sovranità nazionale, o alle leggi di sicurezza pubblica, o al buon costume; se disturbi, o impedisca l'esecuzione delle leggi del Regno, e se delle cose poste nel Regno disponga ed usi in modo diverso da quello, che dalle leggi medesime è sanzionato, e se la sentenza voglia eseguirsi, o no, contro la persona contro cui fu profferita.
4. Quando dunque innanzi al tribunale straniero si fu d'accordo fra le parti di contendersi di obbligazione eseguibile all'estero, non può più, in sede di delibazione, rimettersi in quistione questo fatto, e promuovere una nuova quistione di competenza. — A. Palermo, 28 marzo 1881, Avril c. Donaudy, Circ. giur., 1881, 193; Annali, 1881, 263.
5. Al giudizio di delibazione sono estranei gli esami intorno alla notificazione, appellabilità ed esecuzione concreta della sentenza estera.
6. I tribunali francesi non possono riputarsi competenti sopra obbligazioni contratte con un francese da un italiano in Italia e qui eseguibili.
7. In questo caso, alla sentenza dell'autorità giudiziaria francese non può darsi in Italia forza esecutiva. — A. Messina, 5 settembre 1881, Deschamps c. Carbone, Foro, I, 836 (n).
8. L'art. 14 codice civile francese, che statuisce potersi convenire lo straniero innanzi ai tribunali di Francia per la sola ragione di avere egli contrattato con un francese, è contrario al dritto pubblico italiano e perciò non può servire di base alla competenza dei giudici di Francia.
9. È interrotta la perenzione stabilita coll'art. 156 cod. proc. civ. francese, corrispondente al 253 dell'abolita procedura napoletana, sia quando in via diplomatica pervenga al condannato, entro i sei mesi, un verbale di pegnoramento fatto in sua danno all'estero, sia istituendo il giudizio di delibazione per eseguire una sentenza contumaciale proferita dai magistrati francesi.
10. Secondo l'art. 29 codice di procedura civile francese è esaurito il compito dell'attore con la consegna della copia della citazione al procuratore della Repubblica, il quale appone il visto all'originale, poco importando poi se tale copia pervenga, oppur no, in via diplomatica al convenuto.
11. Non è contraria al dritto pubblico italiano, perchè mancante di motivazione, una sentenza, che, in contumacia del convenuto, verificata giusta e fondata la dimanda, pronunzi la condanna. — A. Trani, 10 dicembre 1880, Ditta Gigandet c. Ditta Introna, R. giur. Trani, 1881, 221; Giur. comm. Gen., 1881, II, 184; Gazz. leg., 1882, 93; Annali, 1882, 95.
12. Non può ordinarsi in Italia l'esecuzione di una sentenza pronunciata da giudice, la cui competenza sia determinata unicamente dall'art. 14 del cod. civ. francese.
13. Ciò dee tanto più dirsi quando si tratti di un cittadino italiano convenuto da altro cittadino italiano per obbligazioni contratte in Italia e da eseguirsi pure in Italia.
14. La lunga dimora, ed il pagamento delle imposte in Francia, non valgono ad equiparare lo straniero al Francese sotto il rapporto del godimento dei diritti civili.
15. L'eccezione di competenza può proporsi nel giudizio di delibazione, anche quando su di essa abbia pronunziato il giudice straniero, la cui sentenza trattasi di eseguire. — A. Genova, 4 aprile 1881, Pianello c. Calvari, Eco Gen., 1881, I, 186; Bett., 1881, 246.
16. I tribunali nazionali non sono competenti a conoscere della conferma o revoca di un sequestro di cose situate all'estero; ma la sola Corte d'appello deve delibare il giudicato prima che sia messo ad esecuzione nel Regno. — C. Torino, 10 novembre, 1880 Costa c. Pellus, Giur. Tor., 1881, 96; Legge, 1881, I, 233; Giur. comm. Gen., 1881, I, 52.
17. La competenza a pronunziare la esecutorietà di sentenze proferite da un' autorità giudiziaria straniera in giudizio di separazione personale, e -

che, se eseguibili, darebbero al marito azione, per costringere la moglie a reintegrare il domicilio coniugale, spetta alla Corte di appello, nella cui giurisdizione la moglie abbia fatto la sua abituale dimora.

18. Gli atti esecutivi diretti ad ottenere dalla parte soccombente il pagamento delle spese del giudizio, rientrano fra gli atti pei quali a' termini dell' art. 169 del codice di procedura civile francese la sentenza contumaciale si reputa eseguita, ma perchè tali atti producano questo effetto, è necessario che la parte contumace abbia avuto cognizione certa e positiva dell' avvenuta esecuzione.

A — A. Firenze, 13 settembre 1881, Blanco Encalada c. Troubetzkoy, Annali, 1881, 302.

19. Non può essere accordata l' esecutorietà in Italia ad una sentenza del tribunale di Lugano, quando ad onta della mancata pubblicazione e notifica della sentenza d' inabilitazione, risulti che ivi non fu citato regolarmente anche il curatore dello inabilitato.

20. Tanto per le leggi nostre che per quelle imperanti nel cantone Ticino, il tribunale del luogo dell' eletto domicilio ha competenza per pronunziare condanna di pagamento anche a carico di uno straniero.

21. Il tribunale di Lugano, dichiarando che le cambiali secondo le leggi svizzere hanno il diritto della esecuzione parata, non pronuncia una vera sentenza, e perciò tale declaratoria non costituisce un *bis in idem*, quando, richiesto, abbia dopo

B emessa una vera sentenza di condanna. — A. Modena, 28 giugno 1881, Valsangiacomo c. Cattania, R. leg., 1881, 298; Annali, 1882, 141.

22. Nel giudizio di delibazione l' esame della competenza del tribunale non si fonda su ciò che venne chiesto col libello, ma su quello che fu riconosciuto ed attribuito col giudicato, e che s'intende di portare ad esecuzione nel regno.

23. All' effetto di accordare l' esecutorietà ad una sentenza straniera, non fa bisogno all' attore in delibazione di provare che la citazione giunse effettivamente a notizia del convenuto, bastandogli soltanto di dimostrare, che furono osservate le formalità stabilite dalla legge straniera per le citazioni dei residenti fuori dello Stato.

24. L' adempimento di siffatte formalità fa sorgere la presunzione *juris et de jure*, che la citazione stessa sia giunta in tempo utile a cognizione del convenuto.

25. Tanto più questa presunzione ricorre di fronte alla legislazione del Belgio, la quale, volendo che la citazione si faccia dall' usciere, non solo colla affissione alla porta del tribunale competente, ma colla trasmissione all' indirizzo personale del convenuto di una copia della medesima entro piego raccomandato alla posta, garantisce un mezzo diretto e sicuro perchè giunga a di lui cognizione.

26. L' art. 941 n. 2 c. p. c. richiama semplicemente a vedere se la citazione fu regolare, vale a dire se fu fatta, osservate le forme stabilite per la medesima legge.

27. La regolarità della citazione deve esaminarsi al dirimpetto della legge del luogo in cui avvenne il giudizio.

28. I consigli dei *prud' hommes*, come sono regolati dalla legge belga 7 febbraio 1859, costituiscono altrettanti tribunali speciali dell' industria, e le loro pronunzie hanno tutti i caratteri delle sentenze emesse da una vera e propria autorità giudiziaria.

29. La competenza dei consigli dei *prud' hommes*, la quale abbraccia le questioni che possono sorgere fra intraprenditori e capi d' industria ed operai, non è ristretta a quelle soltanto riguardanti le mercedi, ma si estende ad ogni fatto d' opera, lavoro e salario, e quindi ancora alle conseguenze dell' inadempimento parziale o totale delle obbligazioni risultanti dai correlativi contratti, tra le quali è da annoverarsi pur quello del rifacimento di danni nel contratto stesso previsti, sotto la figura di penalità civile costituente la valutazione convenzionale ed anticipata dei medesi-

A mi. — A. Lucca, 11 febbraio 1881, Borreman c. Gilles, Annali, 1881, 73.

Deliberazioni amministrative — [L. com. e prov. 1865, 212-228].

1. È nulla la deliberazione comunale, nella quale siasi trattato un affare non iscritto nell' ordine del giorno, quantunque la proposta sia stata depositata 24 ore prima, e ciò perchè, in forza degli art. 79 e 80 della legge comunale, occorre la comunicazione per iscritto 24 ore prima a

B tutti i consiglieri. — C. Stato, 18 agosto 1881, Com. di Vistarino, R. amm., 1881, 828.

2. Se in seguito a reclami della procura del Re per una più esatta osservanza della legge nel servizio dello stato civile, il quale abusivamente per colpa del segretario comunale, dimorante in altro Comune, era stato ivi stabilito, fu indetta un'adunanza comunale per prendere *provvedimenti a riguardo dello stato civile;* non si potrebbe sostenere che in questa locuzione dell' ordine del giorno non fosse virtualmente compreso anche il provvedimento della rimozione del segretario comunale dal quale dipendevano gli inconvenienti

C cui volevasi provvedere. — C. Stato, 1 aprile 1881, Biasso c. Com. di Riccò, Foro, III, 72 (n).

3. Posta all' ordine del giorno la riforma della condotta medica comprimaria di un Comune e relativi provvedimenti, non esorbita dalla materia assegnata a trattazione la deliberazione, colla quale siasi stabilito che in cambio di tre medici ed un chirurgo, ai quali era affidato il servizio sanitario, si adottasse il sistema di due medici ed un chirurgo, con che ad una delle due condotte mediche comprimarie venisse aggiunto l'obbligo della chirurgia; e quindi a voti segreti siasi licenziato il meno anziano dei medici condotti.

4. Nemmeno può dirsi irregolare tale deliberazione per non contenere la revoca espressa della deliberazione precedente che stabiliva in un numero di tre i medici condotti, a senso dell'art. 221 della legge com. e prov., essendochè la revoca è implicita nella deliberazione stessa. — C. Stato, 8 gennaio 1881, Felici, R. amm., 1881, 293; Bett., 1881, 75.

5. È valida, quanto alla forma, la deliberazione, colla quale il consiglio comunale accorda al segretario l'abbuono della tassa di ricchezza mobile afferente al suo stipendio, quando il segretario interessato, essendosi assentato dalla adunanza, il consiglio assunse a farne le veci il cursore comunale, anzichè un consigliere. — C. Stato, 5 febbraio 1881, Com. di Tretto, R. amm., 1881, 510.

6. È motivo di nullità insanabile per la deliberazione della giunta municipale la violazione dell'art. 95 della legge comunale e provinciale, l'essere, cioè, stata presa coll'intervento del sindaco e di un solo assessore, facendosi concorrere inoltre un consigliere comunale, quando erano in carica gli altri assessori. — C. Stato, 20 novembre 1880 Com. di Trevi nel Lazio, R. amm., 1881, 359.

7. Segue regolarmente a voti segreti la deliberazione del consiglio comunale, colla quale viene tenuta responsabile in proprio la giunta municipale, per spese attorno ad opere non autorizzate dal consiglio, riflettendo tale deliberazione direttamente, a senso dell'art. 212 della legge comunale e provinciale, le persone a cui aggravio viene presa.

8. Tale deliberazione però deve essere presa nella sessione ordinaria di primavera e sul rapporto dei revisori del conto, a norma dell'art. 85 della legge comunale e provinciale, dopo d'avere sentita la giunta nelle sue deduzioni a discarico; e non potrebbe essere fondata sulla semplice relazione di un ufficiale governativo, quale un ingegnere del genio civile, che non ha alcuna competenza per portare un avviso morale e giuridico sull'operato della giunta. — C. Stato, 11 agosto 1880, Com. di Rocca d'Arezzo, Foro, III, 8 (n).

9. Quando ad un impiego comunale aspirano diversi concorrenti, negli scrutinî relativi alla nomina per concorso, chi vota per un nome non esclude in modo assoluto tutti gli altri, nè toglie a sè la facoltà di votare in appresso per un altro nome, in questo senso di accostarsi a fare maggioranza anche per un altro dei concorrenti.

10. Essendo tre i candidati, e il sindaco non avendo fatto la dichiarazione espressa di escludere gli altri due, qualora la proposta di nominare il primo ottenga la maggioranza dei voti, e tal modo di votazione non essendosi deliberato dal consiglio, il partito da porre ai voti deve comprendere tre posti, cioè tre nomi di candidati che devono tutti e tre essere votati.

11. In simil caso il partito è complesso e la votazione deve portarsi su tutte le parti della proposta, legate l'una all'altra da un rapporto di comparazione, riuscendo inapplicabile l'art. 233 legge comunale. — C. Stato, 15 dicembre 1880, Com. Poggio Nativo, R. amm., 1881, 181; Boll. amm. Nap., 1881, 134.

12. Deve annullarsi, a termini dell'art. 222 della legge comunale e provinciale, la deliberazione con cui coll'intervento di consiglieri interessati o affini, si nomina un candidato a segretario comunale, ancorchè la nomina sia fatta senza designazione di condidati. — C. Stato, 30 ottobre 1880, Com. di Volturara Irpina, Foro, III, 41 (n).

13. Quantunque un consigliere comunale interessato in una votazione siasi astenuto di prendervi parte, tuttavia la deliberazione è nulla le quante volte egli abbia presieduto l'adunanza.

14. Il Governo del Re, per ispeciali circostanze e ragioni di equità, può ben astenersi dal pronunciarne l'annullamento. — C. Stato, 23 marzo 1881, Com. di Pieve d'Alpago, Foro, III, 147.

15. Il consigliere che depone nell'urna la scheda bianca è un vero e proprio votante: e l'art. 223 della legge comunale prescrivendo che si intende adottata la proposta se ottenne la maggiorità dei votanti, la scheda bianca non può essere detratta, ma dev'essere computata con tutte le altre per determinare la maggiorità assoluta. — C. Stato, 5 febbraio 1881, Ansaldi, Man. amm., 1881, 148; Legge, 1881, II, 65; Cons. amm., 1881, 209.

16. Secondo la giurisprudenza oramai assodata i consiglieri che, non impediti per legge, si astengono dal votare, si contano unicamente per determinare il numero legale pel quale i consigli possono deliberare; ma non si possono contare per votanti, dacchè precisamente dichiarano di volersi astenere dal votare e non votano.

17. I consiglieri invece che depongono schede bianche, debbono contarsi per votanti, e quindi computarsi nella maggioranza necessaria a vincere le proposte. — C. Stato, 8 aprile 1881, Emiliani, Pampinoni, Foro, III, 157 (n).

18. Nessun giudizio può farsi sulla asserita irregolarità di una deliberazione, finchè non siano messi in chiaro i fatti non risultanti da un verbale riconosciuto sincero a giudizio dell'autorità competente. — C. Stato, 13 aprile 1881, Dep. di Teramo c. Conti, Man. amm., 1881, 261; Legge, 1881, II, 466; Cons. amm., 1881, 332.

19. La irregolarità o la ommissione della pubblicazione delle deliberazioni comunali può essere cagione di sospendere l'efficacia dell'atto consiliare, finchè non sia stato regolarmente soddisfatto all'intendimento della legge, ma non conduce a rendere nulla la deliberazione. — C. Stato, 24 agosto 1880, Com. di Berbenno, Foro, III, 46 (n).

20. La formalità del visto del prefetto rende esecutorie le deliberazioni dei consigli comunali, quando si tratti di oggetto pel quale la legge non abbia espressamente dichiarata la necessità dell'approvazione, non già quando la espressa

approvazione è parte integrante e requisito necessario della validità delle deliberazioni. — A. Catania, 30 dicembre 1880, Mantegna c. Speciale, Giur. Cat., 1881, 11.

21. Il Comune non può invocare la nullità di un atto, per non essersi sentita la deputazione provinciale, quando l'altro contraente non aveva potere di provocare tale approvazione e la doveva ritenere intervenuta, essendosi poi d'altronde il contratto tra le parti eseguito. — A. Torino, 29 luglio 1881, Città di Biella c. Boglietti, R. amm., 1881, 562.

22. È nulla di pien diritto la deliberazione relativa all'esercizio dell'autorità tutoria intorno ad atti di una congregazione di carità, a cui abbia preso parte come deputato provinciale un membro della congregazione.

23. Data tale nullità per difetto di forme, non rimane per altro trasferita al governo la facoltà di risolvere quegli affari, per i quali la deputazione provinciale ha il mandato di esercitare le funzioni di autorità tutoria. — C. Stato, 24 settembre 1881, Com. di Fermo, Foro, III, 144 (n); v. pure Bett., 1882, 29.

24. Sebbene ai termini dell'art. 227 della legge com. e prov., non sia prefisso al governo del Re alcun termine per annullare le deliberazioni comunali, che nella forma o nella sostanza siano contrarie alla legge, il regolamento comunale esplicando questa disposizione, dichiara che il governo può usare di questa facoltà in qualunque tempo, ciò che la giurisprudenza ha interpretato ogni volta che non vi si opponga la convenienza amministrativa; giacchè la pubblica amministrazione non può governarsi con norme assolute ed indeclinabili, nè può sempre applicare la legge con quel rigore che si applica dai tribunali; ma deve preoccuparsi degli effetti dei suoi atti, ed usare certi temperamenti i quali, senza offendere la giustizia, abbiano il fine di evitare il turbamento gratuito degli interessi. — C. Stato, 28 gennaio 1881, Com. di Maddaloni, Foro, III, 63 (n).

25. Per l'art 138 della legge comunale e provinciale dei 20 marzo 1865, è richiesto il parere del Consiglio di Stato, non quando il ministro approvi, ma quando voglia far annullare la deliberazione della deputazione provinciale. — C. Roma, 12 luglio 1881, Giacalone e Marchese c. Com. di Palermo, Corte S. Roma, 1881, 588; Legge, 1881, II, 507.

26. Denunciata dal Comune la risoluzione di un contratto di affittamento per inadempienza del locatore ai suoi obblighi, la deputazione provinciale non può negare approvazione a tal deliberato, ingerendosi sulla questione giuridica della rescindibilità o meno del contratto.

27. Tale giudizio è riservato ai competenti tribunali.

28. Ad ogni modo sarebbe nulla tale decisione della deputazione provinciale se della medesima fu ommesso di fare conoscere preventivamente i motivi al consiglio comunale, eccitandolo a dare e prendendo ad esame le repliche che il medesimo potesse contrapporre. — C. Stato, 9 luglio 1881, Com. di Canistro, R amm., 1881, 817; Bett., 1882, 13.

V. *Competenza civ.* 22 — *Comune* 27, 86, 88, 90 — *Consiglio com.* 36, 43-47 — *Contabile* 6 — *Consiglio di prefettura* (ingerenza) 3 — *Consorzio* 12, 25 — *Elezioni amm.* — *Ferrovie* 10 — *Impiegati com.* 4-6.

Delitti e quasi delitti in materia civ. — [c. c. 1151-1156, 1306, 1348] V. *Responsabilità*.

Delitto — V. *Reato*.

Demani comunali — V. *Diritti promiscui e demani com.*

Demanio e beni demaniali.

1. Sebbene le spiagge del mare siano inalienabili, non è vietato occuparle con stabilimenti di pubblica utilità per concessione governativa temporanea, che ne attribuisca il libero dominio al costruttore durante la concessione. — C. Firenze, 7 febbraio 1881, Ramazzotti c. Vigna, Annali, 1881, 62; Temi ven., 1881, 204, Legge, 1881, I, 305: Massime 1881, 183; Bett., 1881, 200.

2. Una legge nuova che dichiara inalienabile e imprescrittibile una cosa, che era alienabile e prescrittibile secondo la legge antica, non influisce sulle prescrizioni già compiute, ma impedisce che continuino e si compiano le prescrizioni in corso.

3. Nella specie, le prescrizioni dei lidi e delle spiagge incominciate nel genovesato prima dell'attivazione del cod. civ. albertino, e non ancora compiute, non poterono continuare e compiersi dopo l'attivazione di esso cod. che, innovando al diritto preesistente, dichiarò di pertinenza del regio demanio, e quindi non suscettibili di privata proprietà, i lidi del mare e le spiaggie. — C. Torino, 16 agosto 1881, Finanze c. Guarini, M. trib. Mil., 1881, 918; Legge, 1881, II, 510, Annali 1881, 306; Giur. Tor., 1881, 663; Bett., 1881 561; Bollettino, 1881, 457.

4. L'abolizione anche tacita dell'uso pubblico dei beni di pubblico demanio rende questi liberi e soggetti a prescrizione.

5. Tali beni in tal caso entrano nel patrimonio dello Stato e vanno soggetti alla prescrizione ordinaria. — C. Torino, 18 giugno 1881, Com. di Tortona c. Ravazzani e Magno, Foro, I, 971 (n).

6. Le mura di cinta ed i bastioni di una piazza di guerra, ancorchè costruiti a spese comuni dello Stato e della città, cessata la destinazione di tali opere, non addivengono proprietà del Comune, ma passano al patrimonio dello Stato. — A. Messina, 25 febbraio 1881, Finanze c. Santoro e Com. Messina, Temi zancl., 1881, 214.

7. La chiusura di un pubblico passaggio, mediante rastelli di ferro apposti a *beneplacito della pubblica amministrazione*, non vale, col decorso di qualsiasi tempo, a sottrarre il passaggio medesimo

A dal pubblico demanio. — A. Genova, 31 maggio 1881 Gianello c. De Amicis, Eco Gen., 1881, I, 262.

8. I fondi adiacenti al lago non debbono ritenersi assolutamente demaniali oltre l' uso ordinario della spiaggia, quante volte sia assicurata da B titoli la proprietà privata — C. Napoli, 22 aprile 1881, Com. Cagnano c. Forquet; G. trib. Nap., XXX, 553; Legge 1881, II, 809; Bett., 1882, 9.

9. Per le leggi romane, i fiumi erano pubblici; per le costituzioni dei tempi feudali in Sicilia, appartenevano al pubblico demanio rappresentato dal principe, e si annoveravano tra le regalie, e per ciò stesso non potevano divenire privata proprietà.

10. Altra cosa è il dominio di un fiume, altra il dritto di goderne: or se per l'utile pubblico, il dominio dei fiumi è inalienabile, non così avviene del diritto di godere delle acque di esso, il quale come che compreso nel dominio, non è però tale da non potersi trasferire nei privati, sia temporaneamente, sia perpetuamente, siccome è stato sancito non pure dalla dottrina e dalla giurisprudenza, ma bensì dal testuale disposto dell'art. 133 della vigente legge sulle opere pubbliche.

11. La quale legge, sebbene nuova, si può considerare come dichiarativa, perchè dipendente dalla natura stessa delle cose e dal giusto concetto della demanialità, e però anche applicabile ai contratti antichi.

12. Se per un titolo, antico quindi, non potè essere trasferito il dominio di un fiume, perchè, preso nel suo assieme, è demaniale, potè bene essere trasferito il godimento, che è cosa diversa dal do- C minio. — C. Palermo, 8 febbraio 1881, Moncade, c. Vinci, Circ. giur., 1881, 213.

13. Quando nè nella perizia, nè nell'elenco, nè nel capitolato speciale della vendita dei beni demaniali sia fatto alcun cenno di pesi o servitù gravanti sul fondo venduto, il demanio è tenuto alla garantia verso il compratore, quando di D servitù o di pesi il fondo risulti gravato. — C. Napoli, 26 novembre 1880, Finanze c. Brescese, Foro, I, 143 (n).

14. Nella legge 21 agosto 1862 per la vendita dei beni demaniali la parola *accessori* è adoperata sempre in senso generico, in modo da compren- E dere anche gli alberi. — C. Roma, 10 novembre 1881, Speranza c. Finanze, Corte S. Roma, 1881, 882.

V. *Feudi* 8 — *Monumento pubb.* — *Possesso.*

Demenza — V. *Alienazione mentale.*

Denunzia, rapporto o dichiarazione — [c. p. p. 98-103] V. *Calunnia* — *Medico* — *Querela* — *Testimoni pen.*

Denunzia di nuova opera — V. *Nuova opera.*

Depositi franchi — [L. 6 agosto 1866] V. *Dogana.*

Deposito — [c. c. 1835-1868].

1. Il deponente ha diritto d' avere la restituzione della cosa depositata provando semplicemente il fatto deposito, senza che sia obbligato a provare la proprietà della cosa.

2. Ma la prova del deposito non può darsi per testimoni se il valore della cosa eccede le L. 500.

3. Può tuttavia il deponente provare la proprietà della cosa per averne senz'altro la restituzione, e allora la prova, se non tende a stabilire alcun contratto, può darsi per testimoni, ancorchè lo oggetto abbia un valore superiore alle lire 500. A — A. Torino, 16 marzo 1881, De Lorenzi c. Biotti' Giur. Tor., 1881, 431.

4. Il depositario di carte rinvenute nel procedere all'inventario di una successione non ha diritto per tale custodia ad una indennità, quando volontariamente e spontaneamente abbia accettato B tale incarico. — C. Napoli, 23 maggio 1881, Scotti c. Caccavalle, Foro, I, 1061.

V. *Responsabilità civ.*

Deposito di atti e documenti - V. *Documenti.*

Deposito nelle mani dell'usciere che procede all'esecuzione — [c. p. c. 580] V. *Esecuzione.*

— in seguito a offerta di pagamento — [c. c. 1259-1226; c. p. c. 902-912] — V. *Offerta reale.*

Depredazione — [c. p. 396 e seg.] — V. *Grassazione, estorsione e rapina.*

Deputato al parlamento — V. *Parlamento.*

Deputazione provinciale — [L. com. e prov. 1865, 36-39, 47, 75, 137-144, 160, 161, 171, 179-189, 196] V. *Comune* — *Consiglio com.* 5-11, 13, 14, 27 — *Deliberazioni amm.* 21-23, 26-28 — *Elezioni amm.* — *Liti comunali* — *Spese di culto* 3 — *Strade* 8, 29 — *Opera pia* 21-28, 33, 49.

Derivazione d'acqua — V. *Acqua.*

Deserzione — V. *Diserzione.*

Desistenza dalla querela — [c. p. p. 116-119] V. *Querela.*

Destinazione del padre di famiglia — [c. c. 629-632] V. *Servitù* 12, 102, 197, 198.

Destituzione e licenziamento da un ufficio — V. *Licenziamento.*

Detenzione — V. *Arresto.*

Detenzione abusiva — [c. p. 195 e seg.] V. *Libertà individuale.*

Deturpamento — [c. p. 538, n. 3.] V. *Ferite e percosse.*

Devastazione, strage, saccheggio — [c. p. 157 e seg.] V. *Sicurezza dello Stato* (reati contro la),

Devoluzione — V. *Asse ecclesiastico* 36 — *Enfiteusi* — *Ente eccles.* 103 — *Opera pia* 4, 5.

Dibattimento penale — [c. p. p. 268-283, 338, 386-392, 486-511].

SOMMARIO.

BIBLIOGRAFIA.

1. Intorno all'art. 546 del cod. di proc. pen., (lettura delle deposizioni dei coimputati da farsi nel giudizio contradditorio riguardante il già condannato in contumacia) MORI-UBALDINI, Foro, II, 402.

2. Intorno agli art. 282 e 341 del cod. di proc. pen., (interruzione o sospensione dei dibattimenti correzionali). ROMANO Vincenzo, Foro, II, 35.

3. Sulle conseguenze dell'errore del magistrato nell'indicare i diritti del condannato per gravami contro la sentenza. BENEVOLO Federico, Riv. pen., XIV, 385.

GIURISPRUDENZA.

4. Comprendendosi più carichi nell' accusa, non è vietato procedersi in dibattimento ad interrogatori separati per ciascun carico. — C. Napoli, 5 novembre 1880, Bruno, Legge, 1881, I, 639.

5. Non è prescritto sotto pena di nullità la lettura in dibattimento degli atti generici. — C. Napoli, 13 maggio 1881, Contini, Foro, II, 355.

6. Non occorre che dal verbale d' udienza risulti essersi data lettura dei documenti, a norma dell' art. 281, n. 2 cod. pen.

7. L' ommissione di tale lettura, se anche sussistente, non importerebbe nullità. — C. Roma, 7 febbraio 1881, Sordi, Barittieri e Manera, Foro, II, 100.

8. Non vi ha disposizione nel codice di procedura penale che prescriva il preventivo deposito in cancelleria dei documenti che si vogliono far leggere al dibattimento; e quindi è perfettamente legale la produzione che se ne faccia all'udienza. — C. Torino, 30 marzo 1881, Porta, M. trib. Mil., 1881, 510.

9. Se non è commendevole il sistema di produrre all' ultimo momento documenti che possono dar luogo a recriminazioni ed a lagnanze di sorprese, pure il solo fatto della tardiva presentazione e della conseguente lettura non produce nullità. — C. Torino, 15 dicembre 1880, Araldi e Sartori, Foro, II, 88 (n).

10. Nessuna disposizione di legge vieta che si dia lettura di documenti i quali, sebbene non strettamente relativi alla causa, alla causa stessa non siano affatto estranei. — C. Firenze, 11 dicembre 1880, Bonacchi, M. giud. Ven., 1881, 94; Legge, 1881, I, 355; Bett., 1881, 77.

11. L' ufficio del procuratore generale non è obbligato a rilasciare copia di atti di amministrazione interna riguardanti i giudicabili (ad es. rapporto fatto in occasione di una domanda di grazia).

12. Epperò a buon dritto la Corte d' assise respinge la domanda dell' accusato di richiamare dalla procura generale alcuno di quegli atti. — C. Palermo, 2 giugno 1881, Costa-Rappa, Foro, II, 376.

13. I provvedimenti istruttorî, dati dal presidente nel corso del dibattimento, possono essere rivocati o modificati dal tribunale.

14. Epperò ordinatasi dal presidente la comparizione di due periti a discarico, se questi richiedano un ulteriore esperimento, non commette violazione di cosa giudicata e molto meno del diritto di difesa, il tribunale che dichiari inutile quell' esperimento e quindi rigetti la domanda di rinvio fatta dall' accusato. — T. S. G. e M. 27 settembre 1880, Canicattì, Foro, II, 43.

15. I documenti che non contengono deposizioni di testimoni e che riguardano il materiale del reato, possono leggersi all' udienza. — C. Firenze, 29 agosto 1881, Casprini e Petrilli, Temi ven., 1881, 479; Annali, 1881, 115.

16. Le ordinanze della camera di consiglio sono comprese fra gli atti, di cui la legge permette la lettura, quantunque riferiscano deposizioni di testimoni non presenti al dibattimento. — C. Firenze, 18 dicembre 1880, Fabbrini, M. giud. Ven., 1881, 75; Annali, 1881, 18; Legge, 1881, I, 423; Bett., 1881, 105.

17. Il divieto dell'art. 311 c. p. p. deve limitarsi alle sole vere deposizioni scritte dei testimoni, o a quelle che, almeno al loro estrinseco, rivestono la forma di deposizioni.

18. Conseguentemente si possono leggere nel dibattimento le note informative, i verbali, i certificati di notorietà rilasciati dai sindaci, ancorchè riguardino la prova specifica. — C. Torino, 22 ottobre 1881, Ligabue e Barbieri, R. leg., 1881, 350; M. trib. Mil., 1881, 1141; Annali, 1881, 148.

19. I verbali ed i rapporti dei RR. carabinieri, stesi nell'esercizio e per causa delle loro funzioni di uffiziali di polizia giudiziaria, fosse pure sulla condotta e sulle qualità morali degli accusati, non possono riguardarsi quali deposizioni di testimoni su fatti specifici della causa.

20. Epperò non osta alla loro lettura in pubblico dibattimento la disposizione dell'art. 311 del cod. di proc. pen. Essa invece è prescritta a senso dell'art. 281 n. 2 del cod. stesso. — C. Roma, 7 marzo 1881, Leoni, Foro, II, 224.

21. I rapporti e processi verbali, in cui dagli agenti della dogana si raccolgono gli elementi di prova generica e specifica delle contravvenzioni ad essa relative, debbono essere letti tutti senza distinzione nel pubblico dibattimento; tanto più se

in questo siano uditi gli scopritori della contravvenzione, che sottoscrissero il relativo verbale. A — C. Roma, 16 marzo 1881, Brigandi, Corte S. Roma, 1881, 337; Legge, 1881 II, 425.

22. I rapporti dei pubblici ufficiali, quantunque abbiano qualche riferimento alla prova specifica, (come ad esempio quelli che contengono informazioni sui testimoni a discarico), possono esser B letti nel pubblico dibattimento. — C. Torino, 15 dicembre 1880, Araldi e Sartori, Foro, II, 88.

23. I rapporti degli agenti di polizia giudiziaria non possono essere letti al dibattimento quando contengono vere e proprie testimonianze.

24. Ma può esser letto un rapporto che, senza contenere veruna effettiva deposizione, indica testimoni e circostanze che si ritiene possano essere da questi deposte, se quei testimoni furono esa- C minati al dibattimento. — C. Torino, 22 giugno 1881, Ghilardi, M. trib. Mil., 1881, 860; Legge, 1881, II, 428; Bett., 1881, 244.

25. Al dibattimento non può darsi lettura di documenti contenenti deposizioni di testimoni a carico dell'imputato, fatta eccezione dei verbali degli agenti della forza pubblica, che possono esser letti.

26. Possono però leggersi tali documenti quando il testimonio, la cui deposizione è in quelli riferita, D è stato udito al pubblico dibattimento. — C. Roma, 15 dicembre 1880, Berti, Bett., 1881, 145.

27. È nullo il dibattimento, se si sia letto un rapporto de' carabinieri contenenti dichiarazioni E specifiche di testi non uditi, nè citati. — C. Napoli, 7 luglio 1880, Mamone, Foro, II, 61.

F 28. — Conf. — C. Napoli, 16 giugno 1880, Ciliberti, Foro, II, 59.

29. Non è vietato di leggere alla udienza alcune lettere della direzione generale delle gabelle e- G sibite dal pubblico ministero. — C. Roma, 8 aprile 1881, Riva, Corte S. Roma, 1881, 551.

30. La dichiarazione dell' ucciso, quantunque speci- H fica, può leggersi in dibattimento. — C. Napoli, 13 dicembre 1880, Carlino, Foro, II, 203.

31. Non è vietato leggere in dibattimento una lettera scritta da persona non citata, nè data in lista come testimone e rimasta del tutto estranea I alla causa. — C. Roma, 24 giugno 1881, Giacobini e Rossi, Foro, II, 295.

32. Nessuna disposizione di legge vieta che siano letti all'udienza documenti provenienti da persone udite quali testimoni in virtù del potere L discrezionale del presidente. — C. Firenze, 22 giugno 1881, Florian, Temi ven., 1881, 394.

33. Le informazioni, che un sindaco abbia trasmesso all'autorità giudiziaria circa l'espressione della voce pubblica intorno ad un reato, possono es- M sere lette al dibattimento. — C. Torino, 17 febbraio 1881, Prato, Forno, II, 215 (n).

34. Non è atto di prova specifica, e quindi se ne può dare lettura in pubblico dibattimento, un atto nel quale si trovano scritte parole favorevoli sulla N credibilità dei testimoni della causa. — C. Palermo, 16 maggio 1881, Raja, Circ. giur., 1881, 87.

35. Le lettere di privati a privati di regola, ed in ispecie quando non sono scritte appositamente per servire di dichiarazione e attestazione da prodursi in giudizio, non possono qualificarsi deposizioni scritte, delle quali sia interdetta la lettura al dibattimento, giusta l'art. 311 del cod. di proc. pen., ma sono piuttosto documenti non col- A piti da questo divieto. — C. Torino, 19 maggio 1881, Andreani, M. trib. Mil., 1881, 686; Bett., 1881, 216.

36. È vietato sotto pena di nullità di dar lettura al pubblico dibattimento di lettere od attestazioni notarili di privati, essendo ciò contrario al prin- B cipio delle oralità dei dibattimenti. — C. Torino, 29 maggio 1881, Queto, Bett., 1881, 295; Legge, 1881, II, 567.

37 Inammissibile in cassazione è la doglianza per la lettura in dibattimento dell'atto di ricognizione di una berretta, che i testi, senza giuramento, avessero deposto avere appartenuto allo C ucciso. — C. Napoli, 16 giugno 1880, Ciliberti, Foro, II, 59.

38. L'interrogatorio del coaccusato defunto può essere letto all'udienza, senza incorrere in nullità, D quando non vi sia opposizione delle parti. — C. Roma, 28 gennaio 1881, Zeicchina, Riv. pen., XIV, 70.

39. Gli interrogatorî dei coimputati precedentemente condannati sono da considerarsi come documenti dei quali è lecita, e se ne vien fatta domanda, E è doverosa la lettura. — C. Palermo, 17 giugno 1881, Giaimo e Migliazzo, Foro, II, 422. (n).

40. Non può in dibattimento leggersi l'interrogatorio del coimputato assente dal giudizio, nè citato a F comparirvi. — C. Napoli, 20 dicembre 1880, Scalone, Riv. pen., XIII, 505.

41. Gl' interrogatorî di accusati rimasti assolti sono da considerarsi come deposizioni testimoniali, la G cui lettura è vietata in dibattimento. — C. Napoli, 29 aprile 1881, Franco, Foro, II, 237 (n).

42. L'atto di ricognizione del cadavere, sfornito del giuramento de' testimoni, non può essere letto in dibattimento, quantunque non impugnato nel termine dei cinque giorni dall'interrogatorio. — H C. Napoli, 19 novembre 1880, Passaro, Riv. pen., XIII, 395.

43. Non può darsi lettura in dibattimento di una perizia contenente dichiarazione di prova specifica, ma deve il perito deporre oralmente alla pubblica discussione.

44. Applicazione al caso in cui fu data lettura di un rapporto del carceriere incaricato di misu- I rare la statura dell'accusato. — C. Firenze, 11 giugno 1881, Zaffonato e Nanto, Foro, II, 446.

45. Annullata una pubblica discussione, è illegale il rifiuto di leggere le dichiarazioni dei testimoni uditi e registrati nel relativo verbale di pubblica discussione per far risultare la divergenza dalla dichiarazione orale che il testimone rende

alla nuova discussione. — C. Napoli, 1 agosto 1881, Pignatelli, Filangieri, 1881, 296; R. giur Trani, 1881, 926.

46. Nel giudizio contradditorio, al quale venga sottoposto il condannato in contumacia a pena criminale, giusta l'art. 546 proc. pen., dev'esser data lettura, a pena di nullità, delle risposte scritte degli altri coaccusati stati assolti. — C. Firenze, 5 febbraio 1881, Tofani, Foro, II, 400 (n).

47. È nullo il dibattimento, quando non risulti quali sieno le conclusioni del pubblico ministero. — C. Roma, 17 gennaio 1881, Soliveros, Annali, 1881, 67.

48. Trattandosi d'incidente, non è necessario che risulti dal verbale essersi data per ultimo la parola all'accusato prima di pronunziare la relativa ordinanza. — T. S. G. e M., 27 settembre 1880, Canicatti, Foro, II, 43.

49. Non vi è nullità, se non risulta che l'accusato abbia parlato per l'ultimo, sempre che risulti aver avuto per l'ultimo la facoltà di parlare. — C. Roma, 6 maggio 1881, Sani, Annali, 1881, 145.

50. Nei giudizi per la sola applicazione di pena, ove non intervengono giurati, non possono eseguirsi tutte le formalità richieste dagli art. 281 c. p. p., a pena di nullità. — C. Palermo, 29 decembre 1880, De Luca, Circ. giur., 1881, 10.

51. Uno dei casi, oltre quelli preveduti dagli articoli 291, 314 e 509 proc. pen., in cui può essere rinviata una causa, è la necessità, perchè imprescindibile e tale da giustificare la gravissima misura, sorta durante la pubblica discussione di provvedere a un vuoto del procedimento. — C. Firenze, 14 maggio 1881, Barbi, Temi ven., 1881, 345; Annali, 1881, 80; Bett., 1881, 214.

52. Rinviata una causa per legittima sospezione ad altra Corte di assise, bene vi è letta la sentenza ordinante il rinvio. — C. Napoli, 26 marzo 1881, Mariani, Riv. pen., XIV, 293.

53. È nullo il dibattimento se essendosi fatto allontanare un imputato per esaminare gli altri separatamente, il presidente non l'abbia poi istruito di ciò che siasi fatto o detto in sua assenza. — C. Roma, 11 maggio 1881, Marconi e Tortolini, Foro, II, 316 (n).

54. Non vi è ragione di doglianza per i coimputati, se furono allontanati dalla sala di udienza durante lo svolgimento delle prove relative a fatti esclusivamente addebitati ad uno solo degli imputati, ed indipendenti dalla imputazione comune. — C. Roma, 23 febbraio 1881, Corona, Riv. pen., XIV, 191.

55. È nullo il dibattimento se, ordinatasi dalla Corte d'assise una perizia o altro mezzo istruttorio da eseguirsi fuori la sala d'udienza, l'accusato non ne sia stato avvertito, e così non abbia potuto esservi presente, nè farsi rappresentare. — C. Palermo, 2 maggio 1881, Burgio, Foro, II, 375.

56. Allorchè la persona citata come testimone debba esser interrogata su circostanze che meglio si addicono alla qualità di perito, giustamente il presidente gli deferisce il giuramento di perito, anzichè quello di testimone. — C. Firenze, 22 gennaio 1881, Balao, Foro, II, 363.

57. Non si incorre a nullità, se per conservare la continuità del giudizio si prosegue il dibattimento in giorno festivo, dietro semplice dichiarazione formale del presidente, e senza uno speciale decreto. — C. Roma, 6 dicembre 1880, Carli, Riv. pen., XIII, 526.

58. Non è prescritta a pena di nullità un'ordinanza motivata per rinviare per gravi motivi un dibattimento al dì là del secondo giorno dopo principiato o dopo proseguito. — C. Firenze, 11 ottobre 1881, Campebel c. Caudio, Temi ven., 1881, 576; Annali, 1881, 154.

59. Disposto con analoga ordinanza il rinvio di una causa per la citazione di nuovi testimoni, se questi il giorno fissato non compariscano, e dalle parti vi si rinunci, non costituisce violazione della cosa giudicata il proseguire il dibattimento senza una nuova ordinanza motivata. — C. Torino, 11 aprile 1880, Rainaldi, Riv. pen., XIV, 184.

60. Viola la legge il presidente, che, dopo chiuso il pubblico dibattimento e fatto il riassunto richiesto dalla legge, lo riapre sull'istanza della difesa, cui dà la parola per nuovi schiarimenti sulle nuove osservazioni della difesa, senza reiterare l'intero riassunto. — C. Palermo, 29 dicembre 1880, Fazio, Circ. giur., 1881, 6; Riv. pen., XIII, 526; Bett., 1881, 115.

61. Rinviata una causa ad udienza indeterminata, il secondo dibattimento non può nè deve ritenersi come continuazione del primo.

62. Quindi l'interrogatorio dell'imputato sui fatti costituenti il soggetto dell'accusa è prescritto anche in quello a pena di nullità. — C. Firenze, 26 maggio 1880, Vianello, Riv. pen., XIII, 203.

63. Rinviata la causa dal pretore ad udienza indeterminata per procurarsi nuovi documenti, il dibattimento deve, a pena di nullità, essere rinnovato *ex integro*. — C. Firenze, 7 dicembre 1880, Valchiarotti, Foro, II, 35 (n).

64. È nullo il dibattimento dei giudizi correzionali, se sia interrotto per essere proseguito in altra udienza da tenersi oltre i 10 giorni successivi. — C. Palermo, 3 febbraio 1881, Troja, Foro, II, 257 (n).

65. Il tribunale, davanti a cui sia aperto un dibattimento penale, non può sull'istanza di una parte, contrastata dall'altra, disporre con ordinanza un supplemento d'istruzione segreta, od anche solo un mezzo istruttorio, per esempio, una perizia, con delegazione a procedervi ad un giudice membro del collegio giudicante, senza l'intervento di tutte le parti.

66. L'ordinanza che ciò disponga e che inoltre rinvii, all'effetto, la prosecuzione del dibattimento ad altra udienza fissa, alla distanza di oltre tre mesi, è per molteplici ragioni viziata di nullità assoluta. — C. Roma, 4 aprile 1881, Reinaud, Foro, II, 197 (n).

67. Le disposizioni degli art. 629 e 630 del cod. di p. p. si applicano esclusivamente al caso di imputati che si rifiutano di comparire al dibattimento, e non anche a quello di imputati che, essendovi comparsi, si rifiutino di intervenire ad un accesso in luogo ordinato durante il dibattimento A medesimo. — C. Torino, 13 luglio 1881, Aldrighetti, Suardi e Solari, Foro, II, 384.

68. La contravvenzione agli art. 27 e 65 del regolamento doganale 11 settembre 1862, punibile con multa di L. 763 60, costituisce delitto, qualunque sia stata la pena inflitta dal tribunale, e il condannato ha diritto di appellare.

69. Ma se il presidente lo avvertì della sola facoltà di ricorrere in cassazione, e il condannato vi ricorse, inammissibile è la proposta istanza, ma deve rimanergli salvo il diritto di gravarsi per B via di appello. — C. Roma, 4 maggio 1881, Pellerano, Corte S. Roma, 1881, 480.

70. L'erroneo avvertimento del pretore al condannato, che la propria sentenza potesse denunciarsi con ricorso per cassazione, invece che attaccarsi con appello, non può far ammissibile il ricorso illegalmente proposto, ma esime il condannato dal pagamento della multa e delle spese, aprendogli un nuovo termine per l'interposizione del C l'appello. — C. Roma, 15 giugno 1881, Di Cesare, Proto e Criscuolo, Corte S. Roma, 1881, 1212.

71. La circostanza che il pretore abbia erroneamente, avvertito l'imputato che gli competeva il rimedio della cassazione, anzichè quello dell'appello, giova all'imputato nel senso di non fargli perdere la somma depositata a titolo di multa ma non rende ammissibile il ricorso in cassazione che egli, seguendo l'erroneo avvertimento, D avesse interposto. — C. Torino, 10 febbraio 1881, Leidi, M. trib. Mil., 1881, 373.

72. L'erroneo avvertimento dato all'imputato d poter ricorrere in cassazione, invece di quello di poter appellare, proroga a pro dell'imputato il termine per produrre appello e lo esonera dalla multa o dalle spese relative al ricorso per cas- E sazione da lui prodotto. — C. Firenze, 7 aprile 1881, Caneva, Foro, II, 450 (n).

73. Se il pretore ha erroneamente avvertito il condannato del diritto di ricorrere in cassazione anzichè di quello di appellare, il termine ad interporre appello è prorogato, e non ha luogo la condanna nè alle spese del ricorso, nè alla multa F — C. Firenze, 9 aprile 1881, Castelli, Temi ven. 1881, 234.

74. L'erroneo avvertimento dato dal pretore di poter appellare, invece di quello di poter ricorrere in cassazione, sospende la decorrenza del termine G per interporre ricorso. — C. Firenze, 11 giugno 1881, Pasini, Foro, II, 408 (n).

75. Durante il giudizio di appello, erroneamente introdotto in seguito ad avvertimento datone al condannato dal presidente del tribunale, deve ritenersi sospeso il termine per ricorrere in cassazione, il quale non comincia a decorrere che dal giorno della sentenza della Corte, che dichiara A l'appello inammissibile. — C. Roma, 4 marzo 1881, Salviati e Bevilacqua, Foro, II, 229 (n).

76. L'erroneo avvertimento di appellare, anzichè produrre ricorso in cassazione, fa salvo il diritto di B ricorso contro la sentenza. — C. Roma, 8 luglio 1881, Fanton, Corte S. Roma, 1881, 810.

77. Allorchè l'imputato, per effetto di erroneo avvertimento del presidente, abbia prodotto un gravame inammissibile, è conforme all'equità che egli non debba risentirne le dannose conseguenze ed essere condannato alla multa ed alle inutili C spese. — C. Torino, 11 maggio 1881, Siri, Foro, II, 251 (n).

8. L'erronea indicazione del presidente del tribunale circa il gravame competente avverso la sentenza, non impedisce la decorrenza del termine per interporre il gravame, che compete a norma di legge.

79. Epperò quand'anche per effetto dell'erroneo avvertimento l'imputato abbia interposto appello, invece di ricorrere in cassazione, non può poi essere restituito in tempo a proporre il ricorso in cassazione a cui realmente aveva diritto. — D C. Roma, 22 aprile 1881, Di Rocco, Foro, II, 300 (n).

V. *Appello pen.* (rinnovaz. del dibattim.) 109, 111, 114-128 — *Difensore e difesa* — *Interrogatorio pen.* — *Ministero pubb.* — *Verbale del dibattimento.*

Diboscamento e dissodamento di terreni — V *Foreste.*

Dichiarazione e denuncia di cose comprate, ricevute in pegno ecc. — [c. p. 640-644].

Dichiarazione di fallimento — V. *Fallimento.*

Dichiarazione di mandato — V. *Esecuzione immob.* 103-107 — *Registro.*

Dichiarazione del terzo pignorato — V. *Esecuzione mob.* 6, 67-80 — V. pure *Appello civ.*

Difensore e difesa nei giudizi penali — [c. p. p. 632-637, 650, 658).

1. Potendo le due professioni di avvocato e procuratore esercitarsi cumulativamente, l'avvocato che abbia assunta la qualità di procuratore legale dell'imputato in una causa, in cui questi può farsi rappresentare da altri a vece di comparire personalmente, può anche assumere l'ufficio di E avvocato difensore dello stesso imputato. — C. Palermo, 15 marzo 1881, La Lumia, Foro, II, 377.

2. Semprechè colui che fu nominato difensore avanti la pretura avesse i requisiti stabiliti dall'art. 275 al. ult. del cod. di p. p., non vi è nullità per ciò che il pretore, sulla dichiarazione di costui di essere sprovvisto delle cognizioni legali necessarie per la difesa, anzichè provvedere alla nomina di altro difensore, o rinviare la causa perchè vi provvedesse l'imputato, abbia col difensore no- F minato continuato il dibattimento. — C. Torino, 10 marzo 1881, Morelli, M. trib. Mil., 1881, 445; M. canc. pret., 1881, 155; Bettini, 1881, 169.

3. Se il primo difensore, deputato di ufficio allo

accusato, abbia accettato lo incarico, e dopo un mese lo declini, non è luogo a riapertura del termine di cinque giorni, di cui all' art. 456 proc. pen. — C. Napoli, 7 luglio 1880, Mamone, Foro, II, 61,

4. Se il difensore ufficioso nominato in una causa davanti la Corte di assise persista nel rifiuto già respinto dal presidente, la Corte non può sotto pena di nullità obbligarlo a prestare il suo ministero. — C. Napoli, 30 maggio 1881, Teti, Riv. pen., XIV, 409; Bett., 1881, 260; Filangieri, 1881, 324; Legge, 1882, I, 95; R. giur. Trani, 1882, 84.

5. Il diritto della difesa non impone al presidente della Corte il dovere di offrire ad ogni incidente la parola al difensore ed all' accusato, essendo questi sempre liberi di domandarla — C. Roma, 6 maggio 1881, Sani, Annali, 1881, 145.

6. Anche quando si tratta unicamente di dare la parola all' imputato prima di chiudere il dibattimento, dopo le arringhe e le repliche del pubblico ministero e della difesa, l' imputato stesso deve, sotto pena di nullità, essere assistito da un difensore nelle cause per crimini o delitti. — C. Torino, 16 marzo 1881, Ravizza, M. trib. Mil., 1881, 510; Bett., 1881, 194; Legge, 1881, II, 634.

7. L' imputato ed il suo difensore costituiscono una sola persona e per gli effetti dell' art. 281 n. 13, la parola del difensore vale come quella dell' imputato. — A. Catania, 11 giugno 1881, Policastro e Nicotra, Giur. Cat., 1881, 152.

8. La conclusione della difesa, di non aver nulla da dire, equivale a quella di riferirsi alla giustizia della Corte, ammessa dalla legge. — C. Firenze, 13 luglio 1881, Pagliaj, Annali, 1881, 157.

9. Non può dirsi violato il diritto della difesa se l' accusato fu condotto sul banco del giudicabile legato con le manette prima che incominciasse il giudizio, e se fu immediatamente sciolto e liberato da ogni vincolo. — C. Firenze, 29 agosto 1881, Casprini e Petrilli, Temi ven., 1881, 479; Annali, 1881, 115.

10. Non sussiste coartazione di difesa, sol perchè il presidente nell'esame di un testimonio abbia imposto al difensore di tacersi e di non interromperlo, riservandogli il diritto di fare a fin d'esame quelle domande che stimasse opportune. — C. Firenze, 22 maggio 1880, Rapetti, Riv. pen., XIII, 518.

11. L' incompatibilità di difesa (che si desume soltanto dall' interesse che ha un imputato per iscagionar se stesso di aggravare un altro) non dedotta in prima sede, non può dedursi come motivo di nullità in grado d' appello. — C. Torino, 6 aprile 1881, Donetti, Riv. pen., XIV, 79; Bett., 1881, 167.

12. Nei procedimenti disciplinari contro avvocati e procuratori, di cui agli art. 635 e segg. del cod. di proc. pen., non è ammesso il ministero del difensori.

13. La giurisdizione attribuita ai consigli dell'ordine e di disciplina dagli art. 24 n. 2 e 50 n. 3 della legge 8 giugno 1874, sulle professioni di avvocato e procuratore, è limitata a reprimere gli abusi e mancanze di cui gli avvocati e procuratori si rendono colpevoli nell' esercizio della loro professione, nei rapporti fra loro, e fra essi ed i clienti.

14. Ma per le altre mancanze ed abusi quella legge non ha abrogato le disposizioni dei tit. IX, libro II del cod. di p. p.

15. Il procedimento di cui negli art. 635 e relativi del cod. di p. p. può essere promosso anche posteriormente alla udienza, nella quale furono commesse le mancanze dell' avvocato o procuratore,

16. Detto procedimento può essere richiesto anche dal pubblico ministero.

17. Non è necessario che per comprovare la mancanza dell' avvocato o procuratore, a sensi dell' art. 636 del cod. di p. p., si eriga apposito verbale distinto da quello del dibattimento in cui la mancanza si è verificata.

18. La condanna dell'avvocato o procuratore nelle spese occasionate dalla sua mancanza si deve pronunciare contemporaneamente a quella della ammonizione o sospensione.

19. Alle sentenze proferite in via disciplinare contro avvocati e procuratori non si applica il disposto dell' art. 322 del cod. di p. p., circa la pronunciazione in pubblica udienza.

20. Le decisioni in via disciplinare contro avvocati e procuratori devono sotto pena di nullità avere le forme delle sentenze.

21. La citazione del procuratore o avvocato, l' erezione del verbale comprovante la sua mancanza, e le conclusioni del pubblico ministero sono dall' art. 636 del cod. di p. p. prescritte sotto pena di nullità. — C. Torino, 22 giugno 1881, Nasi; C. Torino, 17 giugno 1881, Nelli, Foro, II, 336 (n).

V. *Avvocato e procuratore* 17 — *Oltraggio e violenze* 7-9 — *Spese del procedim. pen.*

Difesa legittima ed eccesso di difesa — [c. p. 559, 560].

Bibliografia.

1. Stato di necessità e legittima difesa. Buri M. V., Riv. pen., XIII, 433.

Giurisprudenza.

2. Il provocante non può mai invocare contro il provocato la dirimente della legittima difesa. — C. Torino 5 maggio 1881, Sismondi, Descalzi e Viale, Riv. pen., XIV, 161.

3. Dedotta a favore dell' imputato d' omicidio consumato la dirimente della legittima difesa, è conforme alla logica ed alla legge il farla dipendere, nelle questioni da proporsi ai giurati, dal pericolo della vita. — C. Palermo, 7 febbraio 1881, Vizzo, Riv. pen., XIV, 43.

4. L' eccesso di difesa assorbe ogni fatto provocativo, sia pure la provocazione grave, e quindi le due scuse non possono coesistere.

5. Laonde affermato dai giurati così lo eccesso di difesa come la provocazione grave in tema di omicidio volontario, la prima scusa, come la maggiore, assorbe la seconda, e la pena di conseguenza va regolata soltanto a riguardo dello eccessò di difesa. — C. Napoli, 1 dicembre 1880, Nugues, Foro, II, 46 (n); v. pure Gazz. proc., XV, 575; Legge, 1881, I, 210; Riv. pen., XIII, 494.

6. Il richiedere ai giurati se un fatto fu commesso *nello stato di necessità attuale della legittima difesa di se medesimo*, non pone una questione esclusivamente giuridica. — C. Palermo, 30 maggio 1881, Pollina, Circ. giur., 1881, 143; Annali, 1882, 24.

V. *Giurì* (§ 2) 61, 62.

Diffamato — V. *Sospetto e diffamato.*

Diffamazione — [c. p. 570 e seg., L. sulla stampa 26 marzo 1848] V. *Ingiurie, diffamazione e libello famoso.*

Differimento della causa — V. *Appello civ.* 29, 252, 258 — *Contumacia civ.* 11 — *Procedim. civ.* 150 — *Spese del procedim. pen.* 2.

Diffida e **Licenza** — V. *Comune* 57, 58 — *Impiegati com.* 11, 12, 25 — *Locazione* 70, 74, 75, 79, 80 — *Maestro.*

Dilazione consensuale al pagamento ed all'esecuzione di obbligazioni — V. *Bollo* 6 — *Legato* 50, 51.

— di equità che può accordare il giudice — [c. c. 1165, 1173; c. comm. 221, 243].

Diligenza nell' adempimento dell' obbligazione — [c. c. 1218, 1220 e seg., 1151 e seg] V. *Danni civ.*

Dimora — V. *Domicilio.*

Diritti d'autore — [L. 25 giugno 1865; L. 10 agosto 1875, n. 2652].

Bibliografia.

1. Del diritto di proprietà sulle produzioni dell'ingegno. — G. C. Bruzzo, Genova, Tip. Sordomuti,
2. Diritti d'autore sulle opere postume. Studi di legislazione comparata e di giurisprudenza. C. Lozzi Bett., 1881, 57.
3. Studio sulla proprietà letteraria. — Odoardo Toscani, Roma, 1881.
4. L'autore straniero di un' opera musicale quali obblighi ha dalla legge per garanzia della sua proprietà artistica in Italia? Panebianco Luigi, Gazz. proc., XVI, 561.
5. Parole sulla proposta di una società generale italiana degli autori. E. Rosmini, Milano, Tip. Lombarda.
6. La concorrenza sleale in materia libraria, Amar Moisè, Temi ven., 1881, 461, 473, 485.

Giurisprudenza.

7. Coloro, che erano investiti dei diritti d'autore nel regno d'Italia, estesero i loro diritti nelle provincie venete e mantovane pel solo effetto della promulgazione della legge 30 giugno 1867, con cui si mandò in esse in vigore la legge 25 giugno 1865, senza che sia stato necessario l'adempimento di alcuna formalità.

8. Coloro invece che erano investiti dei diritti d'autore nelle province venete e mantovane prima della legge 30 giugno 1867, non altrimenti estesero i loro diritti nelle altre provincie del Regno, se non fecero esplicita dichiarazione di volersi giovare della nuova legge entro tre mesi dacchè andò la medesima in esecuzione.

9. Se la legge 10 agosto 1875 modificò il modo di tutela dei diritti d'autore per le opere adatte a pubblico spettacolo, non alterò tuttavia le altre disposizioni della legge 25 giugno 1865 ad essa non contrarie, e così non derogò ai diritti guarentiti dall'art. 3 dalla legge del 1865, agli autori o loro cessionari di eseguire riduzioni o variazioni delle loro opere musicali.

10. Quando si è dimostrato in giudizio di essere investiti dei diritti d'autore su di un'opera dell'ingegno, chi sostiene cessati tali diritti ed essere caduta l'opera nel dominio del pubblico, deve darne la prova.

11. È vietato l'esecuzione in pubblico esercizio (birreria) di pezzi musicali tolti da opere sulle quali esistono diritti d'autore. — A. Venezia, 15 marzo 1881; Ditte Ricordi, e Lucca. c. Heindl, e Carcano, Temi ven., 1881, 180.

12. Se la legge 10 agosto 1875 modificò il modo di tutela dei diritti d'autore per le opere adatte a pubblico spettacolo, non alterò tuttavia le altre disposizioni delle legge 25 giugno 1865, ad essa non contrarie, e così non derogò ai diritti guarentiti dall'art. 3 della legge 1865, agli autori o loro cessionari di eseguire riduzioni e variazioni delle loro opere musicali. — C. Firenze, 21 maggio 1881, Carcano c. Ditta Ricordi, Temi ven., 1881, 333; Annali, 1881, 96; Bett., 1881, 200; Legge, 1881, II, 633.

13. Giusta l'art. 29 della legge 20 giugno 1865, sui diritti d'autore, è pubblicazione abusiva la pubblicazione senza il consenso dell'autore di qualunque suo scritto ed opera non ancora da lui dati alla pubblicità; è contraffazione la riproduzione o spaccio arbitrario di un' opera già pubblicata e soggetta tuttora al diritto d'autore.

14. Non basta ad escludere codesti reati il fatto che l'autore non avesse ancora esaurite le pratiche necessarie per garantirsi la sua proprietà, purchè però queste formalità siano state, a norma dell' art. 5 della legge 10 agosto 1875, esaurite nel termine di tre mesi dalla pubblicazione dell'opera. — C. Torino, 23 ottobre 1880, Fallo c. Morando, M. trib. Mil., 1881, 92.

15. La traduzione anche manoscritta di un'opera scientifica o letteraria è colpita dall'art. 29 della legge 25 giugno 1865, sui diritti d'autore, quando sia fatta non per uso personale del traduttore, ma d'altrui, e ne siano diffuse e spacciate le copie ai terzi, sia pure gratuitamente. — A. Mila-

no, 30 settembre 1881, Polese, M. trib. Mil., 1881 1005.

16. L'esecuzione in teatro di uno spartito musicale non è lo stesso che pubblicato - *typis edere* - Quindi non è a ricercarsi se ne fu conservata dal maestro compositore la proprietà artistica, a' termini della legge del 1865. — A. Venezia, 17 febbraio 1881, Roggia c. Graffigna, Gazz. proc., XVI, 74.

Diritti feudali — V. *Feudalità, feudo e prestazioni feudali.*

Diritti litigiosi — [c. c. 1546, 1547] V. *Cessione*, 28.

Diritti di pascolo — V. *Pascolo.*

Diritti politici (attentato contro l'esercizio dei).

Diritti politici e civili (perdita e sospensione dei) — [c. p. 19, 20-22, 31] V. *Interdizione.*

Diritti promiscui, **Demani** comunali e **Usi** civici.

BIBLIOGRAFIA.

1. Del godimento in natura dei beni comunali. — TADINI Antonio, M. trib. Mil., 1881, 489.

GIURISPRUDENZA.

2. Le terre sono naturalmente libere e tali debbono ritenersi sino a prova contraria. Onde è erroneo assumere che la demanialità sia la regola, la colonia l'eccezione, e l'allodio l'eccezione della eccezione. — C. Napoli, 23 febbraio 1881, Granitto c. Com. S. Potito Sannitico, Gazz. proc., XVI, 135; G. trib. Nap., XXX, 572; Legge, 1881, II, 20.

3. Oltre alle cose di patrimonio privato o demaniale, vi possono essere cose di patrimonio proprio del principe come principe, e non come privato.

4. Quando la concessione d'un castro trae origine dalla liberalità d'un principe è questo un allodio e non un feudo.

5. Sono presunzioni, che valgono a provare la demaniabilità, meno il caso che vi fosse titolo dimostrativo della qualità allodiale e burgensatica, la natura ecclesiastica dell'ente possessore, la fisica configurazione e condizione della terra, la qualità del fondo aperto, la esistenza di colonie, e l'esercizio degli usi civici.

6. Un territorio non può ad un tempo essere patrimoniale del principe o della corona, ed altresì demaniale e soggetto agli usi civici di alcune università, mentre l'esercizio di questi importa diritto di condominio.

7. Non ogni fondo, benchè aperto, di chiesa o di ex barone, andava soggetto a divisione come demaniale; ma solamente i feudali o i demaniali. Sui fondi aperti ben si potevano esercitar degli usi comuni.

8. La presunzione quindi di demanialità per la compatibilità del fondo con gli usi, svanisce quando vi fosse titolo che ne dimostrasse la qualità patrimoniale.

9. La sola servitù dei corsi non importa presunzione di demanialità. — C. Napoli, 1 giugno 1881, Com. di Rionero c. Finanze, Gazz. proc., XVI, 311; Legge, 1881, II, 408.

10. Sono di natura mobiliare i canoni che nelle provincie meridionali pagano i quotisti, fra i quali furono ripartiti i demani ex-comunali.

11. La *difesa* appartenente già ad un Comune, che ne fece censuazione a diversi cittadini, costituiva un bene patrimoniale del Comune, non compreso nello scioglimento delle promiscuità ordinato in epoca posteriore ed in conseguenza della legge eversiva della feudalità del 1806, e perciò il canone relativo non è sottoposto alla tassa di ricchezza mobile. — C. Roma, 29 aprile 1881, Comune di Torremaggiore c. Finanze, Corte S. Roma, 1881, 436; Gazz. proc., XVI, 529; R. amm., 1882, 42.

12. È competente non il prefetto qual commissario demaniale, ma il magistrato ordinario a decidere una quistione d'identità di fondi, che sorga nell'esecuzione di un distacco, in virtù di ordinanza del commissario ripartitore, quando si sostenga che il fondo sul quale si esegue il distacco, sia di privata proprietà del possessore. — C. Napoli, 20 dicembre 1880, Rizziconi c. Serra, Gazz. proc., XVI, 13.

13. È competente l'autorità giudiziaria, non l'amministrativa, a decidere intorno alla proprietà di terre, le quali sieno state dall'autorità amministrativa come demaniali reintegrate ad un Comune delle provincie meridionali, e siensi già divise o sul punto di dividersi tra i comunisti, sebbene costoro abbiano fatta opposizione di terzo. — C. Roma, 11 giugno 1881, Prefetto di Cosenza c. Campagna, Corte S. Roma, 1881, 491.

14. Per gli ordinamenti imperiali, anteriormente alla legge 20 marzo 1865 (All. E), era di competenza speciale dei Prefetti lo scioglimento di promiscuità dei demani comunali, sempre quando non fosse in contestazione la demanialità dei fondi.

15. Siffatta competenza, per l'art. 16 della succitata legge, è rimasta inalterata senza limitazione, e non pei soli procedimenti iniziati anteriormente alla abolizione del contenzioso amministrativo, esclusi quelli intervenuti dappoi. — C. Roma, 25 aprile 1881, Comune di Alcara di Fusi c. Giuppa e Prefetto di Messina, Legge, 1881, I, 759; Corte S. Roma, 1881, 342; Gazz. proc. XV, 458.

16. Contro il decreto dell'autorità municipale, emesso in materia di reintegra di strada demaniale, non vi è altro rimedio che il ricorso in via gerarchica, non essendo applicabile l'art. 16 della legge sul contenzioso amministrativo, il quale, accennando ai richiami contro le ordinanze dei prefetti e dei commissari ripartitori, ne attribuisce la competenza alle Corti d'appello; riferendosi le disposizioni contenute nel detto articolo allo scioglimento dei diritti promiscui, alla divisione dei demani comunali, ed alla reintegra dei demani medesimi.

17. Puossi bensì, in virtù dell'antica azione popolare, che ha riscontro nell'art. 2 della legge sul contenzioso amministrativo, produrre dai privati gravame per diritto leso avanti la Corte d'appello in materia di usurpazione di strada appartenente al pubblico demanio; però bisogna che l'istanza di reintegra sia stata istituita avanti il tribunale, secondo i principî generali riguar- A danti l'ordine dei giudizi civili. — A. Palermo, 30 dicembre 1881, Emma c. Militello, Annali, 1881, 507; Circ. giur., 1882, 166.

18. Perchè il prefetto disponga la reintegra di terre comunali, è necessario che sia certo lo stato possessivo demaniale di tali terre.

19. Se cotesto stato demaniale di fatto si ha accertato o vuolsi accertare con mezzi d'istruzione, il convenuto non può evitare le conseguenze o arrestare il corso ulteriore del giudizio, negando la demanialità delle terre e traendo da tale diniego una ragione d'incompetenza del prefetto a B provvedere su la reintegra. — A. Trani. 14 febbraio 1881, Com. di Manfredonia c. De Nicastri, R. giur. Trani, 1881, 378.

20. Essendo incontestabile la demaniabilità di un fondo, è competente il prefetto a giudicare.

21. Nella procedura demaniale non si ammette perenzione.

22. I diritti delle popolazioni, e gli usi civici da esse C esercitati, sono imprescrittibili. — A. Catanzaro, 17 dicembre 1880, Guzzolini c. Com. S. Pietro a Guarano, Foro, calabr., II, 67.

23. Per chiedersi che venga sospesa l'esecuzione di un' ordinanza renduta dal prefetto nella qualità di commissario ripartitore per la divisione in massa dei demani comunali, scioglimento di promiscuità ecc., non vi é duopo della previa esi- D stenza di un valido e legale appello. — A. Trani, 15 ottobre 1880, D'Addetta c. Com. di Carpino, R. giur. Trani, 1881, 181.

24. Il giudicio sul concorso degli elementi della *utilità generale*, richiesta perchè la domanda di recesso dalla reciprocità del pascolo possa essere respinta, siccome *dipende da imprevedibili varietà di circostanze*, fu dalla legge lasciato al prudente arbitrio del giudice, ed é incensurabile in cassazione.

25. L'*utilità generale* che dà diritto di opposizione al recesso, é quella che specialmente riguarda il Comune dove sono situati i terreni che si tratta di sottrarre alla comunione.

26. Uno dei criteri per giudicare di tale utilità può essere il praticato sotto simile rapporto nei Comuni finitimi, che per natura dei terreni, genesi di coltura e bisogni relativi, trovinsi in *condizioni* E *eguali*. — C. Torino, 8 aprile 1881, Com. di Pantassina c. Carli, Giur. Tor., 1881, 445.

27. Il cittadino non può, nel proprio suo nome, istituire giudizio onde esercitare un contradetto diritto di conpascolo civico che assume apparte- F nere al Comune. — C. Napoli, 22 novembre 1880, Scordo c. Baracca, G. trib. Nap., XXX, 465; Gazz. proc., XVI, 4; Legge, 1881, I, 271.

Diritti di segreteria — [L. 13 settembre 1874, n. 2086, art. 6; Reg. 16 ottobre 1877, n. 4098] V. *Comune*.

Diritto in genere.

BIBLIOGRAFIA.

A 1. Il digesto italiano. Torino, Unione, tip. editrice.
2. Postille legali; note di giurisprudenze pratica e B di diritto A. SCEVOLA, Torino, 1881, Tip. Camilla e Bertolero.
3. Le leggi in Italia. Lettera. R. FOGLIETTI, Ma- C cerata, Tip. Bianchini.
4. Dei fattori della civiltà e delle sue condizioni at- D tuali. AUGIAS C., Ancona, 1880, Tip. del Commercio
5. Temi di riforma giuridica. B. PESOBTTO, Torino, E Unione tip. editrice.
6. Scritti di diritto pubblico preceduti da un cenno F biografico del prof. Fontanelli. Guido PADELLETTI, Firenze, 1881, Edit. Pellas.
7. Intorno ad alcuni problemi della scienza sociale. G Conferenze. prof. C. F. GABBA, Firenze, 1881, Pellas.
8. Le istituzioni civili a colpo d'occhio. E, ROMERSI, H Pavia, 1880, Tip. Ponzio.
9. La legge ecclesiastica e la legge civile, ovvero i I diritti della Chiesa e dello Stato. F. MASSI, Fano, Tip. Pasqualis.
10. Saggio di giurisprudenza agraria. Aronne RAB- L BENO, Torino, Unione tip. editrice.
11. Questioni attuali di legislazione e giurisprudenza M agraria. Aronne RABBENO, Torino, Unione tip. editrice,

Diritto amministrativo.

BIBLIOGRAFIA.

1. La scienza dell'amministrazione e il diritto am- N ministrativo. MIRAGLIA Luigi, Filangieri, 1881, 532.
2. Scienza dell'amministrazione ossia avvenire degli O Stati. G. RUGGERI, Torino, 1880, Tip. operaia.
3. La giustizia nell' amministrazione. MANTELLINI, P Boll. amm. Nap., 1881, 108.
4. Saggi di economia, statistica e scienza dell'am- Q ministrazione di Carlo F. FERRERIS V. M., Boll. amm. Nap., 1881, 100.
5. Lo stato e la sua amministrazione in Italia R Salvatore CAVALLARO-FRENI, Catania, 1880, Tip. Rizzo.
6. Venti anni di accentramento amministrativo in S Italia. G. B. RUGGERI, Milano, 1880, Tip. Rechiedei.

Diritto canonico.

Diritto civile.

BIBLIOGRAFIA.

1. Codice civile commentato. PACIFICI MAZZONI E. T Firenze Edit. Cammirelli.
2. Corso teorico pratico di diritto civile. Avv. F. U RICCI, Torino, 1881, Unione tip. ed.
3. Corso di diritto civile e commerciale. ARONNE V RABBENO, Torino, Unione tip. editrice.

4. Commento al codice civile del Regno d'Italia. — Cesare BAUDANA VACCOLINI, Roma, tip. Forzani.
5. Commento al codice civile. L. BORSARI, Napoli-Roma, 1881, Unione tip. editrice.
6. Il codice civile italiano e la scienza. — VADALA' PAPALE, Napoli, Morano libraio edit.
7. Saggio d'istituzione del diritto civile italiano. — BRINI, Arch. giur., XXVI, 544.
8. Nozioni elementari di diritto civile, parte prima G. LOMONACO, Napoli, 1880, tip. dell' Ancora.
9. Introduzione al codice civile e al diritto internazionale privato. Saggio teorico pratico. LOZZI Carlo, Venezia, tip. Fontana, 1881.
10. Relazioni e raffronti del codice civile italiano colla legge romana e i codici stranieri. Antonio BIANCHETTI, Torino, Unione tip. editrice.
11. Appunti delle lezioni di diritto civile esposte nella Regia Università di Siena. F. BIANCHI, Siena, tip. Barzellini.
12. Del titolo preliminare e del diritto delle persone Studî. Prof. A. FULCI, Firenze, 1881, edit. Pellas.
13. Gli studî di diritto civile e la quistione del metodo in Italia. GIANTURCO Emanuele, Filangieri, 1881, 722.
14. Il diritto civile nell' insegnamento universitario. VADALA' PAPALE, Arch. giur., XXVII, 447.
15. Le voci del diritto civile spiegate in ordine alfabetico. GIURIATI e PINCHERLE, Torino tip. Roux Favale.
16. I principî della indivisibilità nel diritto civile it. F. BIANCHI, Siena, Tip. dell' Ancora.
17. Della condizione giuridica del sordomuto; studi di giurisprudenza e legislazione comparata. LOMONACO Giovanni, Filanzieri, 1881, 705.

V. *Diritto internaz.* — *Diritto romano.*

Diritto commerciale.

BIBLIOGRAFIA.

1. Corso di diritto commerciale. II. edizione, G. VIDARI, Milano, Hoepli.
2. Il nuovo codice di commercio. LEBANO Vincenzo, Gazz. proc., XVI, 501.
3. Intorno al progetto del codice di commercio. LEBANO Vincenzo, Gazz. proc., XVI, 525.
4. Rivista del progetto di codici di commercio. MAURIZI Luigi, Torino, Unione tip. editrice.
5. Sulla convenienza di un' ordinata collezione delle antiche leggi marittime italiane. IACOPO Virgilio, G. leggi, 1881, 97.
6. La concorrenza sleale. Moisè AMAR, Venezia, 1881, tip. Fontana.

V. *Storia del diritto* 11, 12.

Diritto costituzionale.

BIBLIOGRAFIA.

1. Corso di diritto costituzionale. L. PALMA, Firenze, Pellas.
2. La costituzione italiana. A. BRUNIALTI, Torino, Edit. Loescher.
3. Lo statuto fondamentale del Regno d' Italia annotato. G. URTOLLER, Cesena, Edit. Gargano.
4. Condizione politica e giuridica del Re nel regime costituzionale. C. MONTALCINI, Torino, tip. Bona
5. Riforma dello statuto italiano. Amedeo DI LAMPORO. Torino, Loescher,
6. Le moderne evoluzioni del governo costituzionale. A. BRUNIALTI, Milano, Edit. Hoepli.
7. Del governo parlamentare o di gabinetto. ROMANO CATANIA Antonio. Circ. giur., 1881, 129.
8. Il senato nel governo costituzionale. G. B. UGO. Torino, Loescher.
9. Il senato elettivo. TRICOMI LA PORTA Filippo. Messina, tip. del Commercio, 1880.
10. La verificazione dei poteri nella camera dei deputati e il giudizio sulle elezioni contestate. — GRIPPO Pasquale, Filangieri, 1881, 163, 214.

V. *Storia del diritto* 7.

Diritto internazionale.

BIBLIOGRAFIA.

1. Propedeutica al diritto internazionale. R. SCHIATTARELLA, Firenze, 1881, Pellas.
2. L' istituto di diritto internazionale. A. PATERNOSTRO, Bergamo, 1879, Merighetti.
3. Il diritto civile internazionale nella codificazione francese ed italiana. PIERANTONI Augusto, Filangieri, 1881, 264.
4. Studi di diritto internazionale privato in relazione alla legge italiana. DE ROSSI V., Livorno, 1880 Meucci.
5. L' Italia e il suo diritto internazionale privato. LAURENT, Temi ven., 1881, 121.
6. Il secondo congresso giuridico internazionale. E CALUCI, Venezia, 1880, Fontana.
7. Il congresso giuridico italiano internazionale a Torino. BARTOCCINI Nicola, Roma, 1880, Pallotta.
8. Atti del secondo congresso giuridico italiano internazionale in Torino. Torino, 1881, Botta.
9. Il diritto delle neutralità nelle guerre marittime. II edizione, R. SCHIATTARELLA, Firenze, Pellas.
10. L'occupazione, suo concetto e suoi effetti sulle proprietà pubbliche e private nella guerra continentale. Pompeo LITTA, Milano, 1881, Dumolard.
11. Considerazioni sulle prede marittime. L. OLIVI, Venezia, 1880, Cecchini.
12. Delle leggi proibitive riguardanti l'ordine pubblico e il buon costume nelle attinenze giuridiche internazionali. LOZZI Carlo, Temi ven., 1881, 137.
13. Il papato nel diritto internazionale. C. DE CRESCENZIO, Roma, Tip. romana.
14. Del fallimento in diritto internazionale. G. FERRARA, Bergamo.
15. Della donazione per diritto privato internazionale. F. Gentile AGNETTA, Palermo, Tip. dello Statuto.

V. *Trattati internazionali.*

Diritto penale.

BIBLIOGRAFIA.

1. Progresso e regresso del giure penale nel nuovo regno d'Italia. P. CARRARA, Prato, Giacchetti.
2. Crisi attuale del diritto penale. Lo sperimenta-

lismo. Posto che gli si conviene nella scienza penale. BUCCELLATI A., G. leggi, 1881, 75.

3. Di un criterio positivo della penalità. B. R. GAROFALO, Napoli, 1880, Vallardi.

4. I nuovi orizzonti del diritto e della procedura penale. G. FERRI, Modena, Zanichelli.

5. Gli studi sperimentali e la scienza del diritto penale. BUCCELLATI Antonio, Riv. pen., XIV, 129.

6. Programma del corso di diritto criminale. Esposizione de' delitti in specie. Prof. F. CARRARA Lucca, Canovetti.

7. Della colpabilità ad uso dei giurati italiani, G. FALCONE, Lanciano, Carabba.

8. Del principio storico razionale delle azioni derivanti dal reato. F. MECACCI, Roma, 1880, Cecchini.

9. Sulle criminalità in Italia al 1879. G. TRAMONTE Taranto, Paisiello.

10. Diritto positivo penale italiano illustrato, quarta edizione. Avv. I. MEL, Napoli, 1881, Gargiulo.

11. Dritto controverso e saggi di giurisprudenza critica penale. AJELLO Pietro, Filangieri, 1881, 673.

12. Studi sulla criminalità in Francia dal 1826 al 1878. FERRI, Roma, 1881.

13. Sui progetti delle leggi penali inglesi. I. FANTI, Fano, tip. Pasqualis.

14. Il progetto del nuovo codice penale e la scienza del diritto. MANDUCA Filippo, Filangieri, 1881, 461-559.

Diritto quesito — V. *Legge* 7.

Diritto romano.

BIBLIOGRAFIA.

1. Elementi di diritto romano. — Giovanni BONGA Torino, Unione tip. editrice.

2. Appunti d'istituzioni di diritto romano con la comparazione al diritto civile moderno. FOSCHINI Gaetano, Gazz. proc., XVI, 393, 405, 429, 441, 453, 465.

3. Lezioni di istituzioni di diritto romano comparato a' codici odierni. FOSCHINI, Mon. pret., 1881, 394.

4. Il diritto privato dei Romani. Luigi CAPUANO, Napoli, 1881, tip. Marchese.

5. Il diritto privato dei Romani. CAPUTO Luigi, Napoli, tip. Marchese, 1881.

6. Le istituzioni civili di Giustiniano comparate ed annotate. A. GARAIO, Palermo, tip. Virzì.

7. Gaio e le sue istituzioni. F. GATTANEO, Pavia, 1880, Tip. Bozzoni.

8. Lezioni su temi del *ius familiae*. G. CENERI, Bologna, Zanichelli.

9. Appunti d'istituzioni di diritto romano con la comparazione al diritto civile moderno. Possesso. FOSCHINI Gaetano, Filangieri, 1881, 613.

10. Del possesso di buona fede: studi di diritto romano. BORSARI L., G. leggi, 1881, 369.

11. Le servitù per diritto romano in confronto col cod. civ. it. Cons. G. FOSCHINI, Firenze, 1881, Tip. Fioretti.

12. Studi sulla dottrina romana delle servitù prediali. BRUGI, Arch. giur., XXVII, 165.

13. Osservazioni sulle leggi 27 e 34 Dig. *de servitutibus praediorum rusticorum* e sulla L. 30 § I D. *de servit. praed. urb.* A. LORU, Arch. giur., XXVI, 203.

14. Le obbligazioni in solido secondo il dir. romano. Lando LANDUCCI, Padova, Tip del Seminario.

15. L'azione pauliana del diritto romano. Delle persone collettive volontarie secondo il dir. rom. dei tempi classici. L. BELLAVITE, Verona, Tip. Civelli.

16. Sulla monografia del prof. Luigi BELLAVITE: « L'azione Pauliana del diritto romano ». Giuseppe LEONI, Circ. giur., 1881, 3.

17. Della *stipulatio poenae* nel diritto romano. P. CATENACCI, Napoli, 1881, tip. Lanciano.

18. I cosidetti contratti a pro' dei terzi secondo il diritto romano di Mattia Knaus. LEONI Giuseppe, Filangieri, 1881, 321.

19. *De lege Rhodia de jactu* (dig. 14, 2). NEGRI DI LAMPORO, Arch. giur., XXVII, 339.

20. Della querela di donazione inofficiosa secondo il diritto romano. VERALLI Alessandro, G. trib. Nap., XXX, 599, 622.

21. Interpretazione ed esame di alcuni frammenti controversi del digesto. Della *aestimatio* nella obbligazione indivisibile. VERALLI Alessandro, Filangieri, 1881, 112, 138.

22. Commento a due frammenti di Ulpiano. Avv. G. SERGI, Messina. tip. Capra.

23. Interpretazione del § 48 del IV. Comm. di Gaio. M. RAZZOLI, Pisa, 1880, tip. Nistri.

24. L'azione popolare romana, in materia di opere pie. BRUGI, Arch. giur., XXVII, 440.

25. Se per diritto romano verificandosi la condizione risolutiva apposta ad un atto traslativo di proprietà, questa torni o no *ipso jure* all'alienante. Enrico LEVI, Ancona, tip. Civelli.

26. Sul metodo d'insegnamento del diritto romano, nelle università italiane. SCIALOIA Vittorio, Arch. giur., XXVI, 486.

27. Sull'originalità romana. V. NAPOLITANI G. trib. Nap., XXX, 416.

V. *Cittadinanza* 1, 5, 6 — *Legge* 13 — *Storia del diritto*.

Diritto transitorio - V. *Enfiteusi* 3, 27, 64 - *Filiazione* 7, 38, 39, 42-44, 48 — *Ipoteca* 80-83, 85-94, 96-108 — *Legge* (tempo) — *Prescrizione civ.* 118-125, 127, 133, 134 — *Prova test.* 227, 228 — *Sostituzione e fedecommesso* — *Successione*.

Disconoscimento di prole — [c. c. 162 e seg.] V. *Filiazione*.

Disdetta — V. *Diffida*.

Disegno e modello di fabbrica — [L. 30 agosto 1808, n. 4578; Leg. 7 febbraio 1869, n. 4861]. V. *Privative industriali, marchi, e disegni*.

Diserzione (militare e marinaio).

8. È reato di diserzione l'assenza senza autorizzazione e senza giusti motivi dal proprio corpo,

quantunque nell' intervallo si sia prestato altrove un servizio militare. — A. Catania, 11 giugno 1881, Policastro e Nicotra, Giur. Cat., 1881, 152.
V. *Marina mercantile* 8.

Diserzione d'appello — [c. p. c. 489] V. *Appello* 2, 227-264 — v. pure: *Contumacia civ.* 9 — *Procedim. civ.*

Disponibilità e aspettativa — V. *Impiegati governativi.* 1.

Dispositivo delle sentenze civili — V. *Sentenza civ.* — *Sentenza pen.* 38.

— interpretazione — V. *Interpretazione.*

Distanze — [c. c. 570-582, 588.] V. *Servitù.*

Distruzione di documenti — [c. p. 669; c. p. p. 796-801.]

Distruzione, guasto o deterioramento della proprietà — [c. p. 655-681] V. *Danno dato.*

Ditta — V. *Società.*

— firma e ragione sociale — V. *Firma ecc.*

Divisibilità — V *Indivisibilità.*

Divisione — [c. c. 37, 679-684, 984-1000, 1034-1049, 1445, 1446, 1736, 2077; c. p. c. 882-895].

SOMMARIO.

Amministrazione 52, 53, 55, 56.
Appello 38.
Assegnazione di quote ai coeredi 7, 8, 12, 15, 17.
Attribuzione e dichiarazione di proprietà 5, 7-9, 11, 12, 14-16, 18-21.
Autorizzazione maritale 6.
Codice albertino 3.
» francese 3.
Competenza 28, 32.
Comunione 32, 55, 56.
Conguagli 7, 17, 34, 54.
Creditori 10, 24.
Diritto reale 54.
Divisione giudiziaria 2, 32, 39.
» inter liberos 45.
» verbale 13, 14, 26, 27.
Donna maritata 6.
Eredi legittimi 10.
Errore 47, 48, 50.
Evizione 43, 44.
Giudice delegato 29, 31, 33.
Giuramento decisorio 17
Immobili 6, 14, 16, 26, 27.
Imputazione 39.
Indivisibilità 55, 56.
Interrogatorio 27.
Intervento degli interessati 3?-38.
Ipoteca 22-25, 43, 46.
Legittima 45.
Lesione 45, 50.
Liberanze 57.
Mandato speciale 41.
Notaio 29, 33. 36.
Notificazione di verbale 36, 37.
Ommissione 44, 48.
Opposizione alla divisione 10, 24, 57.
Pesi ed oneri 22, 23.
Possesso dei beni ereditari 43, 46, 57.
Prescrizione 43.
Procedimento 2, 28 34, 36-42, 51.
Prova 3, 13, 14, 17, 27, 43.
» testimoniale 13, 14.
Quota 7, 8, 12, 15, 17, 46, 57.
Rendiconto 31.
Rescissione 44-49.
Rinunzia 41, 42.
Scrittura 13, 14-17, 25-27.
Sentenza 39, 52.
Supplemento 49.
Testamento falso 52, 53.
Titolo antico 51.
Trascrizione 25.
Valutazione della sostanza ereditaria 50, 57.
Verbale 30, 36.

BIBLIOGRAFIA.

1. Se l'azione in divisione sia di natura dividua od individua. SCOTTI Antonio, M. trib. Mil., 1881, 73.
2. Della divisione giudiziaria. G. POLIZZOTTI, Palermo, 1880, tip. Amenta.
3. Prova della divisione per diritto romano, e pe' codici francese, albertino, italiano. FOSCHINI Gaetano, Filangieri, 1881, 437.
4. Della divisione delle cose, della tradizione delle servitù. NAPOLITANI Vincenzo, G. trib. Nap., XXX, 518-526.

GIURISPRUDENZA.

5. La divisione è per natura sua semplicemente dichiarativa, non attribuiva di proprietà, non solo rispetto ai terzi, ma anche rispetto alle parti condividenti.
6. Quantunque la divisione abbia per oggetto beni immobili, può ad essa addivenire la donna maritata senza bisogno dell'autorizzazione del marito. — C. Torino, 22 giugno 1881, Pallavicino c. Groppallo, Foro, I, 1195 (n).
7. La divisione ereditaria è dichiarativa, non attributiva di proprietà, anche quando per essa siasi fatto luogo ad attribuzioni e sorteggi di quote, rifacimenti e conguagli, — A. Genova, 27 novembre 1880, Vatteroni c. Vatteroni. Eco Gen., 1881, I, 38; Gazz. proc., XVI, 65; Bett., 1881, 146, Legge, 1881, II, 420.
8. Le assegnazioni delle *parti* o *capi di terreno* che si fanno ai partecipanti già inscritti, non costituiscono un vero trasferimento di proprietà, ma piuttosto una assegnazione divisoria di quota. — A. Bologna, 1 marzo 1881, Cassa di Risparmio di Cento c. Tosi, R. giur. Bol., 1881, 137 e 246.
9. La divisione è dichiarativa non attributiva di diritti.
10. Alla divisione si può sempre procedere sulla istanza degli eredi testamentari, nè possono impedirla gli eredi legittimi, o i creditori ereditari — T. Livorno, 21 gennaio 1881, Nissim e Chiellini c. Samama; Gazz. proc., XVI, 77.
11. La divisione, secondo il cod. patrio, non è titolo traslativo di proprietà; essa non è che il modo con cui i coeredi determinano quali e quanti beni sono per diritto di successione passati in proprietà esclusiva di ciascuno di essi.
12. Tale principio vale anche se taluno dei coeredi, invece che ricevere parte dei beni comuni, riceva un correspettivo in denaro per l'importo delle sua quota.
13. Quindi l'atto divisionale può essere fatto validamente anche a voce: e l'accordo fra i coeredi, nello sciogliere la comunione, può essere provato a mezzo di testimoni, ogniqualvolta l'oggetto della divisione non superi lire cinquecento. — A. Venezia, 21 luglio 1881, Panziera c. Panziera, Temi ven., 1881, 445; Annali, 1881, 389.
14. — Conf. — A. Brescia, 12 gennaio 1881, Melotti c. Melotti, M. trib. Mil., 1881, 476; Bett., 1881, 403.
15. L'art. 1034 del cod. civ. ital. sta anche quando nell' atto di divisione siasi posto a carico d'un condividente il pagamento d'una rifatta; così che anche nei beni statigli assegnati con questo carico, egli deve considerarsi come il *successore immediato* del comune autore.
16. Quindi neanco in questo caso la divisione è *traslativa* di proprietà; epperciò quand'anche abbia per oggetto beni immobili, non è per essa necessario l'atto scritto richiesto dall'art. 1314, n 1, per gli atti traslativi della proprietà immobiliare.
17. In conseguenza l'art. 1364 del cod. civ. non è d'ostacolo all'ammissibilità del giuramento decisorio dedotto per provare che in occasione d'un atto di divisione è stata assegnata ad uno dei condividenti a conguaglio della sua quota un'altra maggiore rifatta oltre quella espressa nel-

A l'atto di divisione. — A. Torino, 2 maggio 1881, Uzel c. Uzel, Giur. Tor., 1881, 535; Massime, 1881, 405; Not. it. 1881, 318.

18. Pel vigente c. c. la divisione della eredità non è attributiva di diritti, ma soltanto dichiarativa dei medesimi.

19. Il diritto ereditario non trasfonde nei vari coeredi la proprietà concreta dei singoli enti formanti l'asse del defunto in proporzione delle rispettive quote, le quali sono puramente ideali.

20. È ufficio esclusivo della divisione il determinare quali enti fino all'ammontare di dette quote spettino ai diversi coeredi.

21. E ciascuno di essi si reputa solo ed immediato successore di detti beni, come se li avesse ricevuti direttamente dal defunto all'epoca della morte.

22. Pertanto qualunque vincolo sia stato impresso su di un immobile, formante parte di una eredità, a causa di alcuno dei coeredi, deve scomparire, se nella divisione dell'immobile venga assegnato ad altri.

23. In ispecie le ipoteche, convenzionali o giudiziarie, prese a carico di uno dei coeredi, hanno vigore solamente sotto la condizione, che il fondo alle medesime *obnozio* tocchi nella divisione al debitore.

24. I creditori a tutela dei propri diritti, non ponno che impugnare, se del caso, la divisione, e chiederne una nuova, ma non è in loro facoltà di procedere con azione ipotecaria sullo stabile assegnato a chi non è debitore.

25. La mancanza di trascrizione dell'atto divisionale non può indurre la validità di una ipoteca accesa a carico di uno dei condividenti, al quale non sia toccato il fondo, non essendo tale formalità necessaria nemmeno nel caso di aggiudicazioni seguite all'incanto fra condividenti.

26. È valida la divisione di una eredità fatta verbalmente, quanch'anche comprenda beni immobili ed abbiano luogo compensi in denaro.

27. Sono quindi ammissibili interrogatori per provare accordi puramente verbali per la divisione B fra coeredi di stabili. — A. Brescia, 18 novembre, 1880, Catella c. Signoroni, M. trib. Mil., 1881, 474.

28. L'azione in divisione di una eredità deve proporsi innanzi al tribunale del luogo in cui si apre la successione: nulla importa che l'asse ereditario provenga in gran parte da una persona morta C nel circolo di un altro tribunale. — A. Casale, 17 gennaio 1881, Chiola c. Balduzzi, Giur. Casale, 1881, 47.

29. In un giudizio di divisione di eredità bisogna ben distinguere le quistioni principali da proporsi direttamente al tribunale da quelle accessorie e secondarie per le quali le parti vanno rimesse D avanti il giudice delegato o il notaio. — A. Genova, 28 marzo 1881, Granulli c. Cornetto, Bett., 1881, 245.

30. Nel giudicio di divisione non occorre fissare preventivamente le questioni, ma sorgendo durante le operazioni controversie, se ne fa processo verbale, con rimessione delle parti avanti il giudice delegante, le questioni insorte non possono sospendersi al termine della discussione onde provvedere con un unico verbale comprendente tutte A le questioni insorte nella divisione. — A. Torino, 1 agosto, 1881, Giordano c. Bosco, Giur. Tor., 1881, 645.

31. Tutto ciò che riflette la resa di conto deve essere preventivamente discusso innanzi al giudice B delegato alle operazioni della divisione. — A. Torino, 29 dicembre 1880, Vignarolo e Martelli c. Martelli, M. trib. Mil., 1881, 366.

32. Nelle divisioni, tanto delle cose ereditarie, come delle cose comuni, se esse vengano ordinate dalla Corte di appello, le operazioni relative debbono C sempre rinviarsi all'autorità di primo grado. — C. Napoli, 6 dicembre 1881, Pellino c. Auletta, Annali, 1881, 545; Gazz. proc., XVI, 577; Gazz. leg., 1882, 214.

33. Non si possono proporre direttamente al tribunale, nell'esordio del giudizio divisorio d'eredità, quelle controversie che possono sorgere nel corso delle operazioni da commettersi, a senso dell'art. 990 cod. civ., a un giudice delegato o notaio, e per la cui risoluzione le parti devono essere rimesse dal notaio avanti il tribunale, D giusta l'art. 890 del cod. di p. c. — A. Messina, 13 dicembre 1880, Varotta c. Varotta, M, trib Mil., 1881, 632.

34. Col solo procedimento dettato dall'art. 890 del codice di proc. civ., devono trattarsi le controversie che insorgono fra coeredi nella divisione di eredità, circa la formazione dell'asse ereditario, circa i conferimenti a rimborsarsi dovuti da uno dei coeredi e non da terzi, e di azioni E nascenti dal diritto di successione. — C. Torino, 28 dicembre 1880, Fogliata c. Fogliata, Giur. Tor., 1881, 175.

35. Non si può provvedere sul riparto di una cosa comune, senza la presenza in giudizio di tutti F gli aventi diritto. — A. Perugia, 8 luglio 1881, Simoncini c. Celli, Annali, 1881, 278.

36. Alle parti non comparse davanti al notaio delegato per le operazioni di una divisione devesi notificare il verbale fatto dal notaio delle controversie insorte, citandole a comparire all'udienza a cui le parti tutte furono rimesse.

37. Questa notificazione e citazione non è necessaria rispetto alle parti che sono comparse e hanno anche firmato il verbale.

38. In sede d'appello dalla sentenza che mandò integrare il giudizio colla citazione di dette parti non comparse avanti il notaio, non si può pretendere dall'appellante di far decidere le controversie in contradditorio o contumacia delle G parti stesse citate primamente in appello. — A. Milano, 5 ottobre 1881, Balduini c. Castelli, M. trib. Mil., 1881, 1097; Massime, 1881, 522; Bett. 1881, 636; Annali, 1881, 436.

39. Quando un giudicato, provvedendo sopra analoga dimanda, ordina la divisione e la imputazione di determinati fondi, e non si è discusso se ciò debbasi, per essersi alcuno di essi alienato dal comune autore; ove si eccepisca in seguito, o si ricordino altri fondi ereditari a dividersi ed imputarsi, nulla osta quel giudicato, a provvedere A in merito su queste posteriori istanze. — A. Trani, 14 luglio 1881, Minosi c. Pirtoli, Gazz. proc., XVI, 389; R. giur. Trani, 1881, 677; Bett., 1881, 640.

40. Non potendo scindersi la continenza di un giudizio *familiae erciscundae*, chiesta la divisione di tutti i fondi ereditari, compresi quelli apparentemente venduti, si deve prima giudicare della nullità della vendita per simulazione.

41. Proposta tale domanda, è nulla la rinuncia o il recesso fattone dal procuratore, se non è munito di mandato speciale, o se la parte non sottoscrisse la relativa comparsa, in cui la domanda della divisione si restrinse ai soli fondi esistenti nel patrimonio del *de cujus*.

42. E ciò quand'anche il procuratore vi fosse stato indotto dai prodotti documenti e per evitare le B conseguenze di una lite temeraria. — A. Genova, 21 febbraio 1881, Sogari c. Ferrari, Bett., 1881, 182.

43. Per potersi dire cessato il pericolo dell'evizione e venire autorizzata la cancellazione della relativa ipoteca stipulata tra i condividenti, è necessario dimostrare che per gli stabili di cui si tratta non solo vi siano altre iscrizioni, ma che sia anche escluso che vi possano essere altre ipoteche suscettibili di essere iscritte utilmente. Non basta perciò che i condividenti abbiano in loro favore la prescrizione acquisitiva pel possesso trentennario tra essi e il loro autore, ma è necessario che esista a loro vantaggio anche la prescrizione estintiva dei diritti dei terzi, per la quale occorre un trentennio dall'atto di diviC sione. — C. Torino, 23 marzo 1881, Levera c. Caviglia Costa Bertone, M. trib. Mil., 1881, 570; Massime, 1881, 282.

44. Per l'ommissione ed evizione di qualche oggetto D non si annulla, o si rescinde la divisione. — A Bologna, 28 marzo 1881, Folegatti e Sani c. Bonetti e Modoni, R. giur. Bol., 1881, 148.

45. Può per lesione di legittima attaccarsi una divisione *inter liberos* fatta con testamento, sebbene trascorso il quinquennio dalla morte del testatore e dalla notizia del testamento.

46. Osta però all'azione l'essersi lo erede, sciente delle forze ereditarie, immesso, senza riserve, nel possesso della sua quota, dando perfino dopo molti anni in ipoteca uno dei fondi, dichiarando di possederlo E in forza della divisione. — A. Trani, 22 ottob. 1880, Masucci c. Cassano, R. giur. Trani, 1880, 167.

47. Per le regole di gius comune, può dirsi esistere errore e falsa causa in una divisione stragiudiziale, allorchè essa sia fatta con persona che non rivestiva qualità ereditaria e quando sieno state divise cose che non erano soggette a divisione.

48. Però non si fa luogo a nullità nè a rescissione per l'errore di calcolo, che può sempre correggersi, e nemmeno per la ommissione di assegnamenti o di partite, che avrebbero dovuto comprendersi e non furono comprese nella divisione.

49. In tal caso è concessa l'azione al supplemento di divisione, ferma stante quella già fatta.

50. Se poi fu errato nella valutazione e stima dei beni stati compresi nella divisione, si fa luogo all'azione di lesione, qualora il danno si estenda alla misura stabilita a questo effetto dalla legge. A — C. Firenze, 28 marzo 1881, Bernaroli c. De Witt, Temi ven., 1881, 215; Legge, 1881, I, 692; Bett., 1881, 370.

51. In un giudizio divisorio in cui ciascuna delle parti figura anche come attore, l'una di esse non può trarre conseguenze dannose a carico dell'altra, pel fatto che non abbia potuto produrre un titolo di data molto antica, e reputato smarrito, quando essa stessa non giustifica di aver fatto B alcuna diligenza in proposito. — A. Bologna, 4 febbraio 1881, Denti c. Quartaroli, R. giur. Bol., 1881, 241.

52. Non vi ha contraddizione nella sentenza, in giudizio contestato per divisione d'eredità, la quale vista l'impugnativa di falso del testamento fondamento dell'azione, sospende di procedere oltre, sino all'esito del giudizio penale, ma destina intanto un amministratore provvisorio per la conservazione dei beni.

53. L'è cosa ingiusta però il comprendere nell'amministrazione provvisoria anche i beni di particolare spettanza d'alcun condividente, indipendentemente dal testamento impugnato, per riferirsi la divisione a successioni diverse, sol perchè C ne sia una sola l'operazione. — C. Napoli, 26 gennaio 1881, Colagrosso c. Nobile, G. trib. Nap., XXX, 513; Gazz. proc., XVI, 227.

54. La plusvalenza dovuta ad un condividente non costituisce diritto reale, sicchè per conseguirla possa avvalersi lo spettatario della domanda in D separazione. — C. Napoli, 20 agosto 1881, Naldi c. Pirone, Gazz. proc., XVI, 444; Massime, 1881, 520.

55. L'amministrazione della cosa comune spetta alla maggioranza dei partecipanti, ai termini dell'articolo 678 codice civile, solo nel caso che la cosa debba rimanere necessariamente in comunione per la sua materiale indivisibilità, e pel miglior godimento della cosa comune.

56. Epperò il detto articolo malamente s'invoca quando si tratta di divisione di beni ereditari, il cui possesso sia contrastato tra più eredi.

57. Le liberanze accordate ad uno dei condividenti nel giudizio di divisione di eredità cedono in conto della quota ereditaria, e dovendosi nella formazione della massa valutare il più o meno che ciascun condividente avrà ricevuto, non è dato ad alcun coerede opporsi a che siano le dette liberanze concesse, specialmente da quei coeredi, che sono E in possesso dei beni ereditari. — A. Trani, 28 gen-

naio 1881, Marasco c. Marasco, Gazz. proc., XVI, 495.

V. *Asse ecclesiastico* 54 — *Competenza civ.* 223, 224, 298, 299 — *Comunione e condominio* — *Donna maritata* 7 — *Esecuz. immob.* 15, 17-29, 33 — *Ipoteca* 35-37, 41 — *Legato* 27 — *Patrocinio gratuito* 12 — *Prova civ. in genere* 14 — *Registro* — *Sequestro* 63, 67.

Divorzio.

BIBLIOGRAFIA.

1. Sulla quistione del divorzio. A. CARDUCCI, Messina, 1880, Tip. Capra.
2. Discorsi sul divorzio. V. FERRANTI, Bologna, 1880, Tip. militare.
3. Il divorzio considerato come contro natura ed antigiuridico. Enrico CENNI, Firenze, 1881, Tip. Cellini,

Documenti (deposito, produzione, comunicazione)— V. *Appello civ.* — *Cassazione civ.* — *Corte dei conti* 44 — *Dibattimento pen.* 8, 9 — *Esecuz immob.* 75-81

Dogana — [L. 21 dicembre 1862; R. D. 11 settembre 1862, n. 867; L. 28 giugno 1866; L. 19 agosto 1872; Istruzioni approvate con R. D. 8 novembre 1868].

BIBLIOGRAFIA.

1. Testo e commento delle leggi sulle dogane, sui magazzini generali e sui depositi franchi. CLAVARINO e GIANZANA, Torino, Unione tip. editrice.
2. È d'esclusiva competenza amministrativa la risoluzione delle controversie tecniche fra i contribuenti e la pubblica amministrazione che riguardino la qualificazione delle merci rispetto alla tariffa doganale? BOSONE. Legge, 1881, II, 33.

GIURISPRUDENZA.

3. Nella contravvenzione doganale vi ha l'estremo del luogo, se la merce fu sorpresa entro il raggio di cinque chilometri dalla città.
4. È inutile occuparsi di quanto potesse o non potesse l'imputato smerciare di quella merce, se costui non ne esercita alcun commercio.
5. È giudizio di fatto incensurabile in cassazione il ritenere che la merce eccedeva il consumo semestrale. — C. Roma, 14 gennaio 1881, Centurrino, Corte S. Roma, 1881, 317; Legge, 1881, II, 389.
6. Secondo l'art. 56 del reg. dog. dell'11 settembre 1862, due sono le simultanee condizioni perchè la circolazione dello zucchero e del caffè nella zona lungo il lido del mare e dei laghi sia esente dall'obbligo della relativa bolletta; prima, che quei generi siano destinati ad uso particolare; seconda, che trattisi di quantità il cui dazio non superi la somma di lire dieci, ridotta poi a lire quattro dal regio decreto del 23 marzo 1879. — C. Roma, 29 maggio 1880, Boggio, Corte S. Roma, 1880, v. s. 352.
7. L'olio di fegato di merluzzo è colpito dalla tariffa annessa al trattato colla Francia come olio di pesce, e non può mai sostenersi che sia in facoltà di una delle parti contraenti il trasportare il prodotto suddetto dalla categoria olio di pesce a quella di medicinali all'effetto di assoggettarlo ad un dazio maggiore. — C. Roma, 10 agosto 1881, Finanze c. Ragione del com. Giudice, Corte S. Roma, 1881, 863.
8. La tariffa convenzionale che annulla il trattato colla Francia del 1864, estesa anche alla Germania mercè la clausola della nazione più favorita, dovendosi spiegare colla tariffa e col repertorio del 9 luglio 1859, ascrive, senza alcuna distinzione di qualità o di sostanza, fra gli olii di pesce l'olio di fegato di merluzzo.
9. Non è permesso ad uno degli Stati contraenti del trattato commerciale, di estrarre arbitralmente da una categoria complessiva e generica una data specie di merci, darle un nome proprio e passarla ad altro genere con aumento di dazio, benchè intanto essa abbia variato il suo repertorio generale.
10. Per l'olio di fegato di merluzzo introdotto nel regno dalla Germania, come dalla Francia, deve perciò corrispondersi il dazio risultante dalla tariffa convenzionale del 1864, su cui la nuova tariffa generale del 1878 non ha potuto portare innovazione di sorta. — C. Roma, 10 agosto 1881, Finanze c. Ragione del com. Piombino Marrè, Corte S. Roma, 1881, 858; Legge, 1881, II, 182.
11. Per gli art. 5, 6, 7 della legge 30 maggio 1878, la competenza speciale del ministro delle finanze, udito il collegio dei periti ufficiali, è per le *sole* quistioni tecniche di qualificazione delle merci e di assimilazione di una specie ad altra analoga, non per le questioni giuridiche sull'estensione del vincolo di una tariffa convenzionale; se cioè nel genere siano o no vincolate tutte le specie in esso comprese, non eccettuate espressamente. — C. Roma, 30 luglio 1881, Finanze c. Ditta Scassi, Corte S. Roma, 1881, 584; Legge, 1882, II, 505; Annali, 1881, p. sp. 166.
12. Vincolato per trattato commerciale ad una tassa determinata un genere di merci, s'intendono vincolate (tranne il caso di espressa riserva), tutte le specie comprese in quel genere.
13. Non potrebbe uno dei contraenti, per atto unilaterale, sceverare dal genere comune già vincolato una delle specie, e farne una voce a sè per soggettarla a tassa maggiore. — C. Roma, 30 luglio 1881, Finanze c. Ditta Scassi, Corte S. Roma, 1881, 586; Legge, 1881, II, 506; Gazz. proc., XVI, 517; Bett., 1881, 248.
14. Allo scopo di esimersi dalla pena stabilita per verificata deficenza oltre il 2 per 100, di merci ammesse a deposito in magazzino, ma noverate tra quelle che godono il beneficio del calo, invano si deduce che la frode era impossibile stante la doppia chiave del magazzino, che per tali merci fu data cauzione, che le medesime furono vigilate

da guardia doganale e che la constatata deficenza non poteva essere che l'effetto di un naturale prosciugamento. — C. Roma, 14 novembre 1881, Parisi, Corte S. Roma, 1881, 1135.

V. *Competenza civ.* 120 — *Contravvenzione* 4 — *Corruzione* 3 — *Fidejussione* 12, 13.

Dolo in materia civ. — [c. c. 1108, 1115, 1235, 1305] V. *Danni civ.* 6, 7 — *Ipoteca* 77, 78 — *Prova test.* 19, 24 — *Responsabilità civ.* — *Rivocazione.*

Dolo in materia penale — [c. p. c. 495] V. *Contravvenzione* — *Falsa moneta* — *Oltraggio e violenze* 12 — *Prevaricazione* 2-4 — *Truffa* 13.

Domanda eccezione o questione nuova — V. *Appello civ.* 265-292 — *Cassazione civ.* 147-169 — *Elezioni amm.* 198, 199 — *Esecuz. immob.* 165 — *Libri di commercio* 5 — *Liti comunali* 8 — *Procedimento civ.* — *Rinvio civ.* 11, 12.

Domanda in garantia — V. *Garantia.*

Domanda giudiziale.

1. Sino al momento della contestazione della lite, la parte attrice può modificare, chiarire, correggere la sua domanda, spiegare, documentare altrimenti il suo diritto, purchè non muti la natura e l'oggetto dell'azione.
2. Il mutamento dell'azione avviene quando si cambia l'oggetto della domanda, ovvero quando si muta la *causa petendi.* — C. Torino, 8 giugno 1881, Naja c. Bertecco, M. trib. Mil., 1881, 672; Bett., 1881, 530; Legge, 1881, II, 153; Gazz. leg., 1881, 307; Annali, 1881, 350.
3. Nel corso del giudizio non possono proporsi altre domande che non abbiano alcun nesso coll'oggetto speciale del giudizio stesso.
4. In ispecie: se il giudizio fu istituito all'unico scopo di ottenere la comunione di muri, onde mantenere opere già fatte, e costrurne delle nuove, non può l'attore in corso di causa proporre domanda per pretese usurpazioni della sua proprietà commesse dal convenuto mediante costruzione di opere per parte sua.
5. Queste domande sono da considerarsi come domande nuove, da proporsi con apposita citazione.
6. La cosa non cangia quando anche il convenuto avesse accettata la discussione su tali domande in giudizio, quando però ne abbia in via preliminare eccepita la irricevibilità. — A. Casale, 14 febbraio 1881, Spriano c. Veglio Franzini, Giur. Casale, 1881, 231.
7. Non può dirsi che l'attore abbia variato nelle conclusioni la specie dell'azione proposta colla domanda introduttiva, chiedendo lo stipendio come danni per l'inadempimento della convenzione, mentre aveva intentato l'azione per l'osservanza della medesima, se, tanto nella citazione quanto nelle conclusioni, abbia dedotto la tardività del licenziamento. — C. Roma, 8 aprile 1880, Com. di Palmoli c. De Libertis, Corte S. Roma, 1880, v. s. 207.
8. Chiesto col libello introduttivo del giudizio ad un armatore di una nave il rendiconto di un carato di partecipazione agli utili della stessa, non è lecito convolare a una domanda diversa ed opposta, quale sarebbe la restituzione pura e semplice di una somma risultante da cambiale, con una semplice comparsa; ma è indispensabile un nuovo atto di citazione, previa rinunzia alla domanda contenuta nel primo. — A. Genova, 13 giugno 1881, Moglia c. Moglia, Bett., 1881, 431.
9. Non si può confondere la causa *petendi* colle varie ragioni o motivi che sostengono l'azione. — C. Roma, 3 giugno 1881, Bonifiche Ferraresi c. Tosi, Bett., 1881, 749; Annali, 1881, 418; Legge, 1882, I, 623.
10. Il procuratore, come *dominus litis*, può restringere e rinunciare nelle conclusioni ad un capo della domanda, finchè si rimane nel campo dell'azione promossa, ma non quando il suo operato implichi un cambiamento nel genere dell'azione medesima, tanto meno può farlo ove non sia munito di mandato speciale. — C. Roma, 1 dicembre 1880, Torri c. Guerra, Legge, 1881, I, 114.

V. *Azione civile.* — *Cosa giudicata* (identità della domanda) 3-5, 8-11, 15-17. — *Intervento* 2, 8 24-29, 32. — *Prescrizione civ.*

Domanda provvisionale — V. *Provvisionale*

Domanda riconvenzionale — V. *Riconvenzione.*

Domicilio, residenza e dimora — [c. c. 16-19; c. p. c. 40, 95, 140].

1. Chi allega la perdita di un domicilio anteriore deve provare l'acquisto del nuovo, tanto più quando quello si identifichi colla cittadinanza. — A. Genova, 19 ottobre 1881, Livi c. Bonanni, Bett., 1881, 588.
2. Non basta a produrre cangiamento di residenza la dichiarazione emessa davanti l'ufficiale dello stato civile di volerla effettuare, se non è susseguita dal reale ed effettivo trasferimento delle persone, e dal fatto di trattenersi a rimanere permanentemente nel luogo della nuova residenza.
3. Chi in base al preteso cangiamento si rende attore contro un Comune, per sottrarsi al pagamento della tassa di famiglia, deve provare il cangiamento stesso cogli estremi enunciati. — A. Parma, 11 dicembre 1880, Campolonghi c. Com. di Parma, R. leg., 1881, 4.
4. Dal solo atto di parte può desumersi la elezione di domicilio o la dichiarazione di residenza. — C. Napoli, 30 luglio 1880, Mennuni c. Finanze, Filangieri, 1881, 47.
5. Il domicilio eletto per una causa non vale per tutte la altre cause della stessa persona, — A. Torino 21 giugno 1880, Bottino c. Debenetti, Giur. Tor., 1881, 15; Legge, 1881, I, 166; G. pret., 1881, 150; Gazz. leg., 1881, 382.

V. *Elezioni polit.* 6, 7. — *Locazione* 110. — *Notificazione civ.* — *Offerta reale* — *Pagamento* 10, 11 — *Spese di spedalità.*

— domicilio eletto — V. *Appello civ.* 5, 139, 140, 144, 145, 148-172, 226 — *Cassazione civ.* 178 216-218, 222 — *Competenza civ.* 285 — *Esecu-*

zione immob. 98, 99. — *Esecuz. mob.* 17, 23, 25, 29 — *Notificazione civ.* — *Sentenza civ.*165-170 172-180.

Domicilio (violazione di) — [c. p. 205, 206] V. *Violazione di domicilio.*

Domicilio coatto.

Dominio — V. *Proprietà* — *Comunione e condom.* — utile — V. *Enfiteusi* — V. pure *Esecuz. immob.*

Donazione — [c. c. 1050-1096].

SOMMARIO.

BIBLIOGRAFIA.

1. Può darsi luogo al diritto di accrescere tra diversi donatari nel caso posto dal donante, con riserva dell'usufrutto, che alcuno di essi premuoia all' altro prima che l' usufrutto si consolidi con la proprietà. V. NAPOLITANI, G. trib. Nap., XXX, 470.

GIURISPRUDENZA.

2. La promessa di donazione equivale a donazione, segnatamente se in essa concorrano tutti gli estremi della donazione.
3. Tutte le clausole o le stipulazioni contenute in una donazione si intendono far parte integrante di questa. — A. Bologna, 27 luglio 1880, Guidi c. Guidi, Foro, I, 291.
4. L'obbligazione assunta dal padre di consegnare alla figlia maritata una somma di danaro in conto di futura successione, è una donazione, e va fatta con atto pubblico a pena di nullità.
5. Gli atti remunerativi, secondo il codice civile vigente, sono vere e proprie donazioni; quindi elargizioni gratuite e non onerose.
6. I figli, per la chiara disposizione dell'art. 138, cod. civ. non han diritto di costringere il padre a fare ad essi assegni di qualsiasi natura; ed obbligandosi uno dei genitori di dare alla figlia maritata una somma, non si può, per escludere il concetto della donazione, ricorrere alla teoria delle obbligazioni naturali del diritto romano.
7. La legislazione civile in vigore, non riconoscendo nei genitori l'obbligo di dotare la figlia, la costituzione di dote da essi fatta è una donazione nello stretto senso della parola. — T. Spoleto, 13 dicembre 1880, Pierfelici c. Pierfelici, Foro, I, 690.
8. Non è donazione l'assegno di beni stabili fatto al figlio unicamente per soddisfare all' obbligazione degli alimenti impostagli dalla legge. — A. Torino, 29 luglio 1881, Cortella c. Bonenti, Giur. Tor., 1881, 696.
9. Non si presume includere donazione del marito alla moglie lo acquisto di un immobile fatto per parti uguali dal marito e dalla moglie da lui autorizzata.
10. Per impugnare tale acquisto come contenente donazione del coniuge si devono addurre prove sufficienti. — A. Palermo, 18 marzo 1881, Salvia c. Di Vita, Legge, 1881, I, 602; Bett., 1881, 310.
11. La cessione di una locazione, ancorchè si tratti di affitto vantaggioso pel conduttore, non costituisce donazione.
12. La liberalità fatta come accessorio ad un altro contratto è affrancata dalle forme speciali prescritte per gli atti di donazione.
13. Ceduto l'affitto di alcuni fondi al socio affittuario, non può riguardarsi come donazione la cessione dei residui attivi che potrebbero verificarsi al termine del contratto ancorchè di rilevante ammontare, tanto più se la cessione ha qualche corrispettivo aleatorio. — A. Bologna, 2 luglio 1880, Bonora c. Franchi, Foro, I, 41.
14. I doni manuali debbono ritenersi validi ed efficaci anche se compiuti senza le formalità prescritte dall'art. 1056 del cod. civ. — C. Torino, 26 marzo 1881, Cedriano e Silvano c. Ricci, Foro, I, 364 (n).
15. Per riconoscere se un atto di liberalità sia una vera e propria donazione soggetta alle formalità stabilite per le donazioni, devesi aver riguardo alle circostanze ed alla presumibile volontà delle parti.
16. Così, può non ravvisarsi una vera donazione nella cessione gratuita di un affittamento fatta dal padre al figlio per avviarlo all'esercizio dell'industria agricola, accompagnata anche dalla gratuita cessione dei capitali vivi e morti destinati alla conduzione del fondo. — C. Torino, 16 febbraio 1881, Salini c. Silva, Giur. Tor., 1881, 298; M. trib. Mil., 1881, 550.
17. Il padre di famiglia, che con denaro suo proprio libera il figliuolo dal peso che prima avea posto alla donazione a lui fatta, non viola alcuna legge, se non viene lesa la legittima degli altri figliuoli.
18. Per la legalità delle donazioni indirette o le simulate sotto il nome di altro contratto, quando non offendono i diritti altrui legittimi o pattizi, bastano le forme dalla legge richieste pel contratto scritto. — C. Napoli, 9 marzo 1881, D'Egidio, c. D'Egidio, Foro, I, 605.

19. La teoria francese, combattuta dagli scrittori, per cui la donazione proposta come accessorio di un altro contratto o concepita nei termini di un contratto oneroso è valida ancorchè non osservate le forme prescritte per le donazioni, non può ammettersi di fronte all'art. 1051 del codice, attesa la sua derivazione dall' art. 1122 del codice albertino. — C. Roma, 31 gennaio 1881, Bonara c. Franchi, R. giur. Bol., 1881, 116.

20. Ove sia proposta l'azione in nullità contro un contratto oneroso fatto per scrittura privata, per ciò che, contenendo in parte una donazione, doveva questa essere raccomandata ad atto pubblico, vuolsi portare un attento esame sopra tutte le clausole in relazione le une colle altre e nel loro complesso.

21. Se da un siffatto esame emerge che la stipulazione che si pretende a titolo gratuito, si colleghi alle altre a titolo oneroso, per modo da costituire un solo ed unico contratto, basta tanto per questa che per quella l'atto privato.

22. Solamente è nulla la donazione diretta fatta per atto privato, se fu coperta sotto la veste di un contratto oneroso, onde sottrarla alla forma dell'atto pubblico, non quella indiretta, accessoria ad un contratto oneroso, col quale è commista.

23. Il criterio da seguire per rilevare se trattasi dell'una o dell'altra donazione sta nell'avere riguardo alle condizione delle parti, agli attuali e precedenti loro rapporti di interesse, allo scopo che vollero raggiungere colle loro stipulazioni. — A. Ancona, 19 ottobre 1881, Bonora c. Franchi, M. trib. Mil., 1881, 1047; Cons. amm., 1881, 366; R. giur. Bol., 1882, 4; Legge, 1882, I, 119; Annali, 1881, 467.

24. Per la validità della istituzione contrattuale, a differenza della donazione, non vi era bisogno dell'accettazione da parte dell'istituito.

25. Per le leggi anteriori era priva di effetto la disposizione a titolo gratuito, fatta dall'istituente, di beni già donati con istituzione contrattuale.

26. Nè poteva valere come ratifica della detta donazione il semplice intervento, nell'atto pubblico, di colui a favore di cui l'istituzione contrattuale era stata fatta. — A. Trani, 23 dicembre 1880, Pausini c. Del Bene, R. giur. Trani, 1881, 249.

27. Le persone destinate dalla legge a supplire il consenso di chi per difetto di intelligenza, o per non compiuto sviluppo della stessa, non possa da sè manifestarlo, devono anzitutto esaminare se la donazione fatta al loro rappresentato convenga a questo, e cioè se ne migliori o deteriori la condizione: di qui la necessità del loro personale intervento nell'atto, che deve far fede della donazione fatta ed accettata. — C. Torino, 30 maggio 1881, Sartori e Riccoboni c. Opera parrocchiale del Groppo di Albereto e Finanze, M. trib. Mil., 1881, 676.

28. Non vi ha alcuna presunzione di diritto per ritenere che i doni, sol perchè avvenuti tra fidanzati, siano fatti in riguardo al loro futuro matrimonio; ma la clausola suddetta deve essere dimostrata, potendosi avverare fra i medesimi fidanzati delle largizioni irrevocabili, quantunque il matrimonio non segua. — C. Napoli, 13 agosto 1881, Tondo c. Tesse, Foro, I, 1186 (n).

29. La facoltà racchiusa in un atto di donazione di rimanere esclusa dal patto riversivo una determinata somma e valore, da prendersi da taluni immobili, importa che, verificatasi la riversione, la suddetta somma non possa pagarsi in contante, ma debba corrispondersi in natura agli eredi del donatario. — A. Trani, 13 dicembre 1880, Berardini c. Francot., R. giur. Trani, 1881, 234.

30. Sotto l' impero delle LL. CC. napoletane, nel caso di donazione a contemplazione di matrimonio si verifica la riversione preveduta dall' art. 670 di quelle leggi a favore del donante, anche nel caso che il donatario fosse premorto con prole, quando questa fosse poi anche premorta al donante. — A. Trani, 30 luglio 1880, Cimaglia c. Grieco, R. giur. Trani, 1881, 356.

31. Se, anteriormente all' attuazione del codice civile vigente, dopo essersi stipulata in una donazione la riversibilità della somma donata, avvenga che questa si costituisca *ex novo* quale clausola accessoria di altra convenzione bilaterale, ed in corrispettivo di altri vantaggi stipulati a favore del donatario, non è più lecito di regolarla colle norme stabilite dal codice italiano per la condizione di riversibilità stipulata nella donazione. — C. Torino, 7 luglio 1881, Sandonnini c. Castelfranco, M. trib. Mil., 1881, 854.

32. La donazione fatta a più persone congiuntamente colla clausola che nel caso di premorienza di uno dei donatari, senz' aver disposto della sua parte, passerà per intero al sopravvivente, non può dirsi che contenga una sostituzione fedecommissaria, o un patto successorio, ma semplicemente costituisce una donazione condizionale.

33. Il dritto di accrescere non è già che sia vietato stipularlo negli atti di donazione per difetto di una esplicita proibizione della legge e pel principio che garantisce la libertà più assoluta nel disporre delle cose proprie, ma il vero è che il *jus adcrescendi* in materia di donazione non può avere lo stesso significato e l'applicazione medesima che a codesta clausola si addice nelle disposizioni testamentarie.

34. La condizione non può ritenersi verificata per quello dei donatari, che cessò di vivere durante ancora la sua età minore, non così per colui di cui si alleghi lo stato d' incapacità mentale, se non fu promosso il giudizio d' interdizione.

35. È però inammessibile la prova per testimoni sullo stato di ebetismo. — A. Napoli, 1 settembre 1881, Polsinelli c. Pignatelli, Gazz. proc., XVI, 470; Bett., 1881, 710.

36. La donazione fatta col diritto di accrescere a più persone con facoltà a ciascuna di disporre

della quota che vi rappresenta non importa una sostituzione vietata, nè un turbamento dell'ordine delle successioni; ma un fedecommesso *de residuo* permesso dal codice di Napoleone fin oggi, od anche un dono sotto doppia condizione, sospensiva e risolutiva, non riprovato.

37. L'accettazione di detta condizione non induce l'idea di un patto su futura successione, nè una donazione di beni futuri.

38. Questa facoltà di disporre non è circoscritta ai soli atti a titolo oneroso, ma pur gratuito, non esclusi i testamenti, perchè il donante intese affidarsi completamente alla legge della volontà espressa del donatario. — T. Cassino, 11 marzo 1881, Polsinelli c. Polsinelli, Gazz. proc., XVI, 115.

39. La dispensa dalla collazione, di cui nell' art. 1001 del codice civile, deve essere espressa, quantunque non sia per ciò richiesta una formola sacramentale, ma basta che risulti dall' atto la volontà della dispensa.

40. Manifesta la volontà di dispensare una donazione dalla collazione il donante, che riserva sui beni donati al figlio in occasione di matrimonio l' usufrutto per sè e per la propria moglie. — A. Casale, 7 marzo 1881, Poggi c. Poggi e Bernini, Giur. Casale, 1881, 179.

41. Il padre, che sia cacciato di casa dal figlio, al quale avea già donati taluni beni, può per ingratitudine far rivocare la fatta donazione. Il semplice possesso delle cose donate pone il donatario nella necessità di adempiere ai pesi imposti. — A. Trani, 27 agosto 1880, Perrone c. Perrone, R. giur. Trani, 1881, 213.

42. La donazione fatta in costanza di matrimonio da un coniuge all' altro, sotto lo impero del codice del 1819, è valida, benchè il donante sia morto dopo la pubblicazione del codice italiano, che non ammette più simili donazioni.

43. Siffatta donazione può essere revocata per ingratitudine. — A. Palermo, 20 agosto 1880, Vicari c. Trupia, Circ. giur., 1881, 88.

44. Secondo la disposizione dell' art. 966 del codice francese, il donatario che è in possesso della cosa donata da oltre 30 anni, a datare dalla nascita dell' ultimo figlio sopravvenuto al donante, può opporre la prescrizione contro la domanda di quest' ultimo diretta a far cessare gli effetti derivati dalla donazione. — A. Bologna, 8 luglio 1881, Tozzoni c. Mambrini, R. giur. Bol., 1881, 212.

45. Nelle donazioni di tutti i beni presenti, l' onere delle passività imposto al donatario, riflette quelle soltanto, che nel relativo atto vennero dal donante specificatamente indicate: e dal solo fatto che il donante si è spogliato di tutti i suoi beni, non è lecito dedurre che il donatario intese di assumere tutte le passività che il donante aveva all' epoca della donazione.

46. Il donatario di tutti i beni presenti non è un successore universale del donante; come successore particolare lo rappresenta, ristrettivamente ai beni compresi nella donazione ed agli oneri specificatamente assunti.

47. I creditori chirografari del donante non indicati nell' atto di donazione, sebbene anteriori alla medesima, nè per la natura dell' atto, nè per disposizione di legge, nè per un riguardo di equità, nè per effetto della regola « *donari non posse nisi quod superest, deducto aere alieno* » non hanno azione personale verso il donatario, contro il quale ponno soltanto esperimentare l' azione paulliana. — A. Modena, 14 marzo 1881, Menafoglio c. Malagoli e Camellini, R. leg., 1881, 138; Annali, 1881, 140.

48. I §§ 50 e 51 del regolamento gregoriano sanciscono la nullità per le donazioni vere e proprie, non per i patti, che, qualunque nome ricevano, formano parte integrante e corrispettiva di una transazione. — C. Roma, 6 aprile 1881, Guidi c. Guidi, Legge, 1881, II, 185; Bett., 1881, 395.

V. *Corpo morale* 10, 13, 14 — *Diritto internaz.* 15 — *Ente eccles.* 15, 87 — *Frode e simulazione* 21, 22. 24, 25 — *Interrogatorio civ.* 11 — *Opera pia* 23-26 — *Presunzione* 5 — *Registro* — *Trascrizione* 17-19.

Donna (sua condizione giuridica in genere).

BIBLIOGRAFIA.

1. Della condizione giuridica della donna. 2. edizione, prof. C. F. GABBA.
2. Della condizione giuridica delle donne. C. LOZZI, Bett., 1881, 17.
3. La donna e la imputabilità giuridica. V. A. BERARDI, Bari, Tip. Gissi.

GIURISPRUDENZA.

4. Per gli art. 1788, 1791 del regolamento legislativo pontificio 10 novembre 1834, la nomina del curatore si richiedeva per essere sentito dal giudice sulla utilità del contratto e non per assistere la donna nella stipulazione del medesimo. — C. Firenze, 28 marzo 1881, Bernaroli c. De Witt, Temi ven., 1881, 255; Legge, 1881, I, 692.

Donna commerciante — [c. comm., 7-9, 11-15, 199; c. c. 135] V. *Commerciante* — *Donna maritata* 12, 49.

Donna maritata — [c. c. 134-137; c. comm., 671-678, c. p. c. 799-805].

SOMMARIO.

BIBLIOGRAFIA.

1. Dell'autorizzazione maritale e giudiziale nel cod. civ. it. Avv. Francesco CIAFFI, Subiaco, 1880, Tip. Angelucci.
2. Se sia valida l'obbligazione solidale contratta da due coniugi senza l'autorizzazione del tribunale. GANDOLFO Enrico, G. leggi, 1881, 377.

GIURISPRUDENZA.

3. La donna maritata non solo ha la piena capacità civile per amministrare le cose sue, ma anche la libera disponibilità delle medesime mediante tutti quegli atti che non sono tassativamente esclusi dall'art. 134 del cod. civ.
4. La donna maritata per lo esercizio della sua azione civile in un giudizio penale non ha alcun bisogno dell'autorizzazione del marito.
5. Nemmeno di quella del tribunale.
6. Il diritto di reclamare un'indennità per offesa ricevuta rientra nel patrimonio mobiliare della donna e quindi la donna può promuovere un giudizio penale anche contro il proprio marito senza duopo di alcuna autorizzazione. — A. Roma, 14 agosto 1881, Demarchis nei Benedetti, Temi rom., 1882, 536; Not. it., 1881, 357.
7. La donna maritata non ha bisogno di autorizzazione maritale per conchiudere un atto di divisione. — A. Venezia, 21 luglio 1881, Panziera c. Panziera, Temi ven., 1881, 445; Annali, 1881, 389.
8. La donna maritata vendendo un taglio di selva, che essa possiede come estradotale, compie un atto di semplice amministrazione, per la cui validità non ha bisogno dell' autorizzazione maritale. — A. Roma, 13 ottobre 1881, Fascia c. Patrizi, Temi rom., 1882, 541.
9. Perchè la moglie non abbia bisogno dell' autorizzazione maritale a causa dell' assenza del marito, non è necessario che questa sia dichiarata, ma basta che sia soltanto presunta. — C. Roma, 30 maggio 1881, Zambelli c. Dalla Noce, Foro, I, 774 (n).
10. La donna maritata non può senza l' autorizzazione del marito, quantunque questo sia assente di fatto, non solo alienare o dare *in solutum* beni immobili, ma neppure contrarre e sottoscrivere obbligazioni di debito. — A. Roma, 15 marzo 1881, Cecchini c. Palmieri, Temi rom., 1881, 145.
11. La moglie di un inabilitato non può validamente obbligarsi al pagamento di un debito non suo, senza l' autorizzazione espressa dal marito assistito dal consulente giudiziario. — A. Ancona, 20 dicembre 1879, Olei c. Tosi e Beleffi, Gazz. proc., XVI, 173.
12. La donna maritata che esercita pubblica mercatura può civilmente obbligarsi per affari del suo commercio. — C. Napoli, 21 febbraio 1881, Rossi c. Porpora, G. trib. Nap., XXX, 658.
13. Per conferire mandati per gli atti enumerati dall' art. 134 cod. civ., la donna maritata ha bisogno dell' autorizzazione maritale.
14. Per costituire suo mandatario gratuito il marito, la donna maritata non abbisogna mai dell' autorizzazione giudiziale, o ne abbisogna solo quando il mandato stesso ha per oggetto un contratto, in cui gli interessi dei coniugi fossero opposti.
15. È valido, abbenchè difetti della giudiziale autorizzazione, il mandato della moglie conferito al marito di contrarre mutui in nome di lei, sebbene il denaro ritrattone debba servire a pagare debiti del marito medesimo. — A. Genova, 4 aprile 1881, Senno c. Nassi, Eco Gen., 1881, I, 129; Bett., 1881, 345; Not. it., 1881, 255.
16. È nulla l' alienazione del fondo dotale.
17. È valida però l' obbligazione assunta dalla donna maritata con l' autorizzazione del marito di garentire il compratore di ogni futura molestia.
18. Tale obbligazione è esperibile sui beni estradotali. — A. Catania, 22 agosto 1881, Nicosia c. La Noce, Giur. Cat., 1881, 165; Bett., 1881, 548; Not. it., 1881, 393; Annali, 1881, 398.
19. La nullità dell' obbligazione contratta dalla moglie senza l' autorizzazione del marito non può esser sanata da una posteriore dichiarazione di conferma rilasciata dal marito al creditore, senza che la moglie vi sia concorsa per rinnovare il suo consenso. — C. Torino, 25 settembre 1880, Solussaglia c. Alumello, Giur. Tor., 1881, 149; M. trib. Mil., 1881, 353; Annali, 1881, 77.
20. Per verificarsi l' opposizione d' interessi preveduta dall' art. 136 del cod. civ., non si richiede l' attualità del danno, ma basta che esista una attualità di opposizione suscettibile di arrecare danno. — C. Firenze, 4 agosto 1881, Tonino Zago c. Ditta Bianciard, Foro, I, 1187 (n).
21. L' opposizione d' interesse fra i due coniugi, che contrattano con un terzo, non può desumersi dalla possibilità di avvenimenti futuri ed incerti, ma deve essere attuale e presentanea quando la stipulazione avviene, ed emergere dalle viscere stesse dell' atto. Solo in questo secondo caso occorre alla moglie l' autorizzazione del magistrato.
22. È incensurabile in cassazione il giudizio del magistrato di merito, che ha ritenuto non esservi stata opposizione d' interesse al momento della stipulazione dell' atto. — C. Palermo, 11 settembre 1880, Alessi c. Grimaldi, Circ. giur., 1881, 205.
23. L'opposizione d'interessi fra moglie e marito, di cui all'art. 136 c. c., è quello che si verifica nel momento in cui si compie l'atto e che sorge dalla natura di esso.
24. Non esiste la detta opposizione nel caso di un mutuo contratto solidalmente da due coniugi per pagare debiti che si dissero comuni, e che poi il

A marito dichiarò interamente suoi. — C. Palermo, 11 febbraio 1881, D'Angelo c. Cattaneo, Not. it., 1881, 171.

25. Nella stessa natura dell'obbligazione solidale, che la moglie contrae pel marito e con lui verso un terzo, havvi opposizione o conflitto d'interessi, e però, giusta il disposto dell'art. 136 cod. civ., è nulla la detta obbligazione, quando manchi dell'autorizzazione giudiziaria.

26. Parimenti, essendo unico il vincolo giuridico, non si può ritenere valida l'obbligazione neppure per la parte di debito che si dicesse riguardare esclu-
B sivamente la moglie. — A. Trani, 18 luglio 1881, Majulli, Impellizeri c. Mele, R. giur. Trani, 1881, 801

27. È nulla, meno per la parte della somma a lei pervenuta, la obbligazione assunta dalla donna maritata insieme col marito e col vincolo soli-
C dale, senza autorizzazione del tribunale. — C. Napoli, 25 gennaio 1881, Budetta c. Bassi, Foro, I, 717 (n).

28. L'obbligazione contratta dalla moglie in solido col marito, e senza l'autorizzazione del tribunale, ha effetti contro la moglie per la sola metà. —
D T. Trani, 1 luglio 1881, D'Oria c. Amoruso, Gazz. proc., XVI, 282; Filangieri, 1881, 266.

29. A termine del c. c. alb. non era vietato alla moglie di costituire suo mandatario generale il marito.

30. È nulla ove manchi l'autorizzazione giudiziale, l'obbligazione solidale che la moglie abbia assunto per debiti del marito.

31. Tale nullità si estende a tutta l'intiera obbligazione, non a quella sola parte di essa che rica-
E drebbe a carico della moglie. — A. Genova, 23 aprile 1881, Pordigoni, Molfino c. Alvigini, Eco Gen., 1881, I, 154.

32. Vi ha opposizione d'interesse tra marito e moglie che contraggono un mutuo obbligandosi in solido per la restituzione.

33. L'opposizione d'interesse risiede nel patto della solidarietà; e quindi se la moglie s'obbligò senza l'autorizzazione del tribunale la sua obbligazione in solido è nulla, ma è valida limitatamente alla
F sua parte. — A. Messina, 10 settembre 1881; Signer c. Alibrandi, M. trib. Mil., 1881, 1134; Bett., 1882, 35; Filangieri, 1882, 168.

34. È nulla la obbligazione solidalmente col marito assunta dalla donna maritata senz'autorizza-
G zione giudiziale. — A. Napoli, 25 luglio 1881, Maglione c. Ferrigno, Gazz. proc., XVI, 305.

35. L'obbligazione solidale assunta dalla moglie insieme al marito, senza specificazione dell'intendimento per cui il mutuo fu contratto e con l'ipoteca costituita sui beni propri della moglie, fa presumere che dessa sia stata una semplice fidejussione nell'interesse del marito, onde il bisogno dell'autorizzazione del magistrato per la
H validità dell'obbligazione. — A. Catania, 1 giugno 1881, Di Bella c. Romeo, Giur. Cat., 1881, 114.

36. È nulla per opposizione d'interesse, l'obbligazione con cui la moglie, senza l'autorizzazione del tribunale, si assume verso un terzo di pagare un debito proprio del marito, compenetrandolo in una somma della quale si dichiara debitrice a ti-
A tolo di mutuo, con costituzione d'ipoteca. — A. Brescia, 15 novembre 1880, Guerra c. Ditta Duina, M. trib. Mil., 1881, 223.

37. La postergazione dell'ipoteca a garanzia della dote, concessa dalla moglie a favore di un creditore del marito, per assicurare un debito particolare di quest'ultimo, è nulla se non é auto-
B rizzata dal tribunale. — A. Venezia, 8 novembre 1881, Cengregazione di carità c. Rovelli e Prosdocimi, Temi ven., 1881, 581.

38. La moglie non è tenuta se non in sussidio a prestare gli alimenti alla famiglia.

39. Perciò l'obbligazione assunta dalla moglie di pagare l'importo di somministranze alimentari fatte alla famiglia ha potuto dal giudice del merito essere considerata quale fideiussione prestata dalla moglie in favore del marito, quando non constava che il marito non avesse mezzi
C propri per alimentare la famiglia. — C. Torino, 18 dicembre 1880, Castagno c. Alpe, Giur. Tor., 1881, 289; M. trib. Mil., 1881, 430.

40. Nei contratti, nei quali havvi opposizione d'interesse tra marito e moglie, alla necessaria e preventiva autorizzazione della donna maritata da parte del tribunale civile non può supplirsi colla posteriore omologazione del contratto per parte dello stesso magistrato.

41. Il contratto perciò, formato senza la debita autorizzazione, rimane sempre nullo, non ostante qualunque ratifica o esecuzione volontaria delle obbligazioni assunte.

42. La moglie legalmente separata, la quale in forza di un giudicato abbia acquistato diritto ad avere dal marito una determinata somma mensile a titolo di alimenti, non può, senza la previa autorizzazione del tribunale civile, transigere col marito sulla detta somma, dovendosi le somministrazioni alimentarie considerarsi come capitali, per i quali la donna maritata non può fare cessioni o transazioni senza essere debitamente
D autorizzata. — A. Trani, 27 agosto 1880, Rossi c. Pasca, R. giur. Trani, 1881, 49; Gazz. proc., XVI, 426.

43. La moglie legalmente separata dal marito non può, senza l'autorizzazione del tribunale, validamente transigere sulla pensione alimentaria, a cui esso marito si trova condannato.

44. Quest'autorizzazione non può esser domandata nella pendenza della lite sulla nullità della tran-
E sazione medesima. — C. Napoli, 23 aprile 1881, Pasca c. Rossi, Foro, I, 537.

45. Il biglietto all'ordine sottoscritto per mutuo dalla moglie senza l'autorizzazione del marito è nullo quanto a lei, nè può valere per autorizzazione la semplice sottoscrizione apposta anche dal marito quale coobbligato nel mutuo stesso.

46. In ogni caso la semplice autorizzazione maritale sarebbe insufficiente: è indispensabile l' autorizzazione giudiziale perché sia efficace rispetto alla moglie il mutuo da essa contratto congiuntamente col marito per un debito tutto proprio di questo. — A. Casale, 15 febbraio 1881, Grassi c. Selicorni, Giur. Casale, 1881, 149.

47. La donna maritata non ha bisogno d' autorizzazione giudiziale per contrarre un mutuo in solido col marito, non essendovi in ciò opposizione d' interesse tra marito e moglie,

48. Il principio non vien meno per ciò solo che la moglie, in garanzia del mutuo abbia data ipoteca sui propri beni parafernali. — C. Palermo, 21 aprile 1881, Cangemi e Costa, Foro, I, 556 (n).

49. È valida l' obbligazione in solido della moglie, che ha sottoscritto col marito biglietti ad ordine per merci che servirono alla mercatura comune, ed é di natura commerciale.

50. Indipendentemente da questa circostanza l' obbligazione sarebbe anche valida, senza l' autorizzazione del magistrato, la quale é necessaria solo quando l' opposizione d' interessi fra coniugi esiste al tempo della stipulazione dell' atto, ed apparisce dal medesimo. — T. Napoli, 11 maggio 1881, Boccia c. Sofflotti e Garzia, Filangieri, 1881, 167.

51. È valida, senza autorizzazione del magistrato, l' obbligazione solidale assunta dalla moglie col marito quando né dallo stesso atto né da altri elementi processuali sorge l' opposizione d' interesse. — A. Catania, 7 novembre 1881, Arena c. Santonocito, Giur. Cat., 1881, 222; G. pret., 1882, 88; Bett., 1882, 117.

52. È valida l' obbligazione solidale assunta dalla moglie col marito, non però quella fideiussoria.

53. Ed è ammissibile la prova a giustificare che sotto le apparenze di una obbligazione solidale si contenga invece quella fideiussoria. — A. Catania, 7 dicembre, 1881, Costa Cangemi c. Costa, Giur. Cat., 1881, 225; Not. it., 1882, 12; G. pret., 1882, 89.

54. Allora è richiesta alla donna maritata l' autorizzazione del tribunale, quando il marito abbia nell' atto un interesse personale e attuale, in opposizione a quello della donna, sicché siavi il pericolo che costui, facendosi *auctor in rem suam*, venga col suo concorso a sacrificare il patrimonio della moglie per recar vantaggio a sè stesso.

55. Il costituirsi sicurtà è tra gli atti che per l' articolo 134 cod. civ. la moglie può porre in essere con la sola autorizzazione del marito; perlochè a rendere necessaria l' autorizzazione del tribunale, é d' uopo che la sicurtà sia stata prestata a favore del marito, potendosi solo in tale caso avere quella opposizione d' interessi, di cui parla l' art. 136.

56. Conseguentemente è valida la malleveria prestata dalla moglie insieme al marito a favore del suocero, non bastando l' interesse puramente morale del marito per inabilitarlo a prestare il consenso all' atto, che la moglie vuole porre in essere a favore del terzo, sia pure strettamente congiunto al marito.

57. E nemmeno l' interesse del marito può ravvisarsi nel fatto di essere chiamato dalla legge a raccogliere l' eredità del padre, a cui favore fu prestata la sicurtà, non dovendosi confondere l' interesse attuale del marito, che sorge dall'atto stesso cui presta il consenso, colle speranze incerte di vantaggi futuri, le quali possono anche non verificarsi. - C. Firenze, 30 giugno 1881, Rubazzer e Andervolti c. Marcotti, Temi ven., 1881, 361; Legge, 1881, II, 117; Bett., 1881, 509; Filangieri, 1881, 336.

58. La nullità d' un atto derivante dal difetto dell' autorizzazione di cui negli art. 136, 137 c. c., è essenzialmente relativa; quindi non può essere opposta se non da coloro a cui favore venne introdotta e fra questi non possono essere annoverati i creditori del marito. — A. Modena, 6 ottobre 1881, Azzoni e Grappetti c. Silingardi e Campovecchi, R. leg., 1881, 360.

59. Le obbligazioni della donna maritata, contratte con l'autorizzazione del marito, nel caso di opposizione d'interessi fra entrambi, non possono più eccepirsi di nullità, quando la moglie trovasi con giudicati irrevocabilmente condannata. — A. Trani, 23 dicembre 1880, Pansini c. Del Bene, R. giur. Trani, 1881, 248.

60. Come alla donna maritata viene concessa azione per impugnare di nullità la obbligazione contratta senza l'autorizzazione giudiziale, quando non è sufficiente quella del marito, così deve essere permesso di offrire la prova relativa, ed anche per testimoni, se non vi resistono le regole generali di legge.

61. Ciò procede pure se la obbligazione è in forma cambiaria; nè fa ostacolo che la cambiale per giro sia passata in mano di un terzo, non trattandosi di eccezione che riguardi la persona soltanto del cedente, ma di eccezione reale, opponibile efficacemente contro chiunque perseguiti l' adempimento della obbligazione nulla. — C. Firenze, 30 dicembre 1880, Cendali c. Zanchetta-Frollo, Temi ven., 1881, 63; Legge, 1881, I, 335; Annali, 1881, 75; Bett., 1881, 230.

62. La nullità dell' obbligazione contrattata dalla donna, senza l'autorizzazione del magistrato, secondo il regolamento giudiziario pontificio del 10 novembre 1834, è assoluta e non relativa. — T Spoleto, 25 aprile 1881, De Luca c. Celesti, Gazz. proc., XVI, 175.

63. La donna maritata, in ordine al regolamento gregoriano 10 novembre 1834, validamente si obbligava anco senza l'intervento del curatore all'atto, e senza che in questo fosse trascritto il decreto autorizzativo, bastando che il primo fosse sentito dal giudice sulla utilità del contratto, e che del secondo fosse al notaro consegnata la co-

A pia autentica. — C. Firenze, 15 marzo 1881, Ugazzi c. De Witt, Bett., 1881, 370.

64. Lo scarico acconsentito da una donna maritata di somma pagata a diminuzione del prezzo stipulato dal marito di questa per detta vendita, equivale a conferma e ad esecuzione dello stesso contratto, sebbene la donna maritata non vi fosse concorsa personalmente, nè al marito avesse attribuiti gli opportuni poteri per devenirvi.

65. Quand'anche la ratifica non fosse stata operata a termini di ragione, il vizio, da cui l' atto potrebbe trovarsi affetto, sarebbe solo opponibile dalla donna maritata, non producendo questo che
B una nullità relativa. — A. Parma, 26 novembre 1880, Brizzolara c. Guastoni-Prati, Gazz. leg., 1881, 144.

V. *Cittadinanza* 1, 5, 6 — *Esecuzione in genere* (ritorno forzato al domic. coniug.) 8 — *Fallimento* 30, 94 — *Locupletazione* — *Mutuo* 5, 6 — *Notificazione civ.* 16-18 — *Divisione* 6 — *Donazione* 4, 6, 7.

Dono manuale — V. *Donazione* 14.

Doppio grado di giurisdizione — V. *Appello civ.* — *Intervento* 2, 14, 18-22, 28, 29.

Dote, contratto di matrimonio, beni parafernali, e comunione di beni — [c. c. 128, 138, 156, 334, 665, 1007, 1378-1446, 1969, 1982, 2004, 2079, 2119; c. comm. 671, 674].

SOMMARIO.

BIBLIOGRAFIA.

1. Una questione circa l'inalienabilità del fondo dotale. ANAU Flaminio, M. trib. Mil., 1881, 865.
C

2. Della rettroattività della sentenza che pronunzia
A la separazione della dote. Avv. S. COHN, Foro, I, 369.

GIURISPRUDENZA.

3. Il contratto nuziale può essere rivocato dai contraenti prima della celebrazione del matrimonio.

4. In mancanza di nuova stipulazione esso non può rivivere pel solo fatto del seguito matrimonio, che si era conchiuso, e per la cui mancanza esso era stato rivocato.

5. Gli eredi della moglie non possono eccepire la inefficacia della contro scrittura per non essere la stessa stata distesa a piè del contratto di nozze.

6. Sotto l'impero delle leggi napoletane i beni della donna non costituiti in dote non divenivano do-
B tali per il solo fatto del matrimonio. — T. Trani, 12 febbraio 1881, Danieli c. De Gioia, R. giur. Trani, 1881, 417.

7. Per ciò che il codice civile italiano non usa mai il vocabolo di controdote, non è già a concludersi che non siasi voluto contemplare la funzione della controdote, la quale invece si manifesta in esso codice sotto l'aspetto di lucro dotale,
C specialmente nell'art. 1398. — A. Milano, 22 aprile 1881, Amministrazione delle Finanze c. Polti e De Thoma, M. trib. Mil., 1881, 627; Massime, 1881, 294.

8. Il patto che il marito riscuota le somme dotali senz' obbligo di reimpiego non è contrario alla
D legge. — A. Catania, 4 marzo 1881, Guerrera c. Mangano, Massime, 1881, 165; Giur. Cat., 1881, 41; Bett., 1881, 252; Not. it., 1881, 216; G. pret., 1881, 222.

9. Secondo il codice albertino (art. 1412) la quitanza del pagamento della dote dovevasi fare per atto pubblico: in difetto niuna prova era ammessibile per far constatare del pagamento.
E — A. Casale, 31 ottobre 1881, Cavalli c. Aeletto e Cavalli, Giur. Casale, 1881, 354.

10. Non contiene cangiamento alle convenzioni matrimoniali l'atto con cui il marito durante il matrimonio aggiunge maggiori guarentigie reali per assicurare le obbligazioni assunte col con-
F tratto di matrimonio. — C. Torino, 23 febbraio 1881, Colonna c. Amey, Giur. Tor., 1881, 254; M. trib. Mil., 1881, 466; Bett., 1881, 254; Eco Gen., 1881, II, 209.

11. Sulla dote sono dovuti gl' interessi, comunque il promittente tacque su di essi, e la somma sia
G pagabile alla morte di lui. — A. Trani, 22 dicembre 1880, Scattone c. Vavalle, R. giur. Trani, 1881, 176.

12. Costituito in dote un fondo conceduto in enfiteusi, se avvenga la consolidazione dell'utile col diretto dominio, il fondo diviene inalienabile, come lo
H era il canone. — C. Palermo, 29 dicembre 1880, Lucifera c. Messina, Circ. giur., 1881, 166.

13. Non può agirsi dal marito amministratore della

dote pel pagamento degli interessi sulla medesima contro gli altri eredi, quando la moglie non abbia rinunziato all'eredità paterna, dovendo invece le competenti ragioni esercitarsi nel giudizio di divisione. — C. Napoli, 30 aprile 1881, Murale c. Golia, Foro, I, 785.

14. Il marito avendo i diritti e doveri dell'usufruttuario su gli stabili dotali, durante il matrimonio, ha il diritto di convenir l'affitto e di riscuoter gli estagli personalmente e per mezzo di altri, anche con anticipazione.

15. La posteriore vendita dello stabile dotale non dà luogo alla risoluzione e tanto meno alla nullità dell'affitto, avendo le moderne legislazioni eliminato affatto l'antica regola *successor particularis non tenetur stare colono.*

16. L'altro principio « *resoluto iure dantis, resolvitur ius accipientis* » non è mai applicabile tutte le volte, che per la efficacia di un dritto verso i terzi la legge abbia prescritta la trascrizione nei pubblici registri, e questa siasi eseguita.

17. Il succennato affitto, se trovisi convenuto per termine più lungo a causa della vendita, va ridotto al quinquennio, che era in corso al tempo della vendita stessa, ne' termini dell'art. 493 del codice civile. — C. Napoli, 18 maggio 1881, Molfese di Palma c. Auliva, Foro, 610 (n).

18. La dote stimata come è quella consistente in una somma di danaro, non passa in proprietà del marito, se a lui non è stata pagata, nè si sono verificati gli eventi che la rendevano esigibile.

19. In tal caso il marito non è responsabile della restituzione malgrado che a sicurezza della dote abbia insieme al suocero prestata ipoteca. — C. Torino, 4 febbraio 1881, Giacri c. Lucotti, Foro, I, 1261 (n).

20. Il marito è sempre responsabile del prezzo della vendita del fondo dotale ancorchè l'atto sia stato consentito dalla moglie. — A. Catania, 9 maggio 1881, Fronte c. Roccasalvo, Giur. Cat., 1881, 94.

21. Non si deve confondere il fardello estimato coi regali fatti alla sposa nè cogli effetti che le appartenevano prima del matrimonio.

22. Quindi se in un *atto nuziale* il padre dello sposo e lo sposo dichiarano di avere ritirato il fardello estimato, costituitosi dalla sposa, essi sono tenuti a rappresentarne all'occorrenza il valore. — A. Casale, 6 giugno 1881, Dina Auber c. Gazzera Cecca, Giur. Casale, 1881, 277.

23. Se la sposa si costituì in dote e fardello una somma certa e determinata di denaro, e tale somma venne per convenzione convertita in un certificato intestato al marito annotato d'ipoteca a cautela della dote stessa e fardello, la somma convertita, non il certificato nominativo, costituisce la dote.

24. Quindi se la sentenza di separazione fra i coniugi assegnò il terzo degli interessi della dote alla moglie, questo terzo devesi commisurare in ragione della somma di danaro costituita in dote, non in ragione degl'interessi che produce la cartella nominativa. — A. Torino, 24 novembre 1880, D. c. C., Massime, 1881, 184; Giur. Tor., 1881, 35.

25. L'immissione in possesso di un fondo, ordinata a favore della donna per modo di *assicurazione* e cautela della sua dote, produce il diritto di ritenzione fino a che la dote non sia stata restituita dagli eredi del defunto marito.

26. Date certe circostanze, anche di fronte al diritto canonico, può essere concesso alla vedova di percepire i frutti del fondo datole a *cautela* della dote stessa, sia o non fra i frutti del fondo e gl'interessi dotali una esatta corrispondenza. — A. Bologna, 25 febbrio 1881, Panciatichi e Guidi c Baccanelli, R. giur. Bol., 1881, 82.

27. L'art. 1403 cod. civ. è applicabile tanto nel caso in cui l'acquisto di un immobile con danaro dotale venga fatto dal marito, quanto in quello in cui sia acquistato dalla moglie.

28. Lo stabile così comperato, se nel contratto di matrimonio è stipulata la condizione dell'impiego della dote, diviene dotale ed inalienabile, anche quando la moglie si rende deliberataria dell'immobile ipotecato per la sua dote e, in estinzione del suo credito dotale, ritiene quanto avanza dopo aver pagato sul prezzo di deliberamento i creditori collocati prima di lei.

29. Tale qualità dell'immobile dall'averlo la moglie gravato di passività non viene punto alterata. — A. Casale, 19 novembre 1880, Grosso c. Rettuga, Giur. Casale, 1881, 41.

30. Perchè l'immobile, acquistato con danaro dotale, divenga dotale, non basta che siasi nel contratto di matrimonio pattuita la condizione d'impiegare il danaro nell'acquisto di un fondo *indeterminato* e che il prezzo di quello successivamente comperato sia stato soddisfatto col denaro medesimo; ma è pur d'uopo che di questo fatto e della relativa volontà dei coniugi risulti dall'atto stesso di acquisto. — C. Torino, 17 settembre 1881, Pescarolo Finzi c. Cassa di Risparmio di Correggio; R. leg., 1881, 295.

31. Il principio dell'inalienabilità della dote, contemplato in diritto romano è parimenti sancito dai codici moderni.

32. Indi l'azione concessa alla moglie (ed estesa agli eredi) per far annullare qualsiasi alienazione di beni dotali (intesa la parola *alienazione* nel suo più largo significato) contro chiunque ed eziandio contro i creditori di lei è per debiti suoi proprii, durante il matrimonio. — A. Bologna, 24 dicembre 1880, Nannetti c. Zucchini, R. giur. Bol., 1881, 295.

33. Pattuita l'alienabilità degli immobili dotali con l'obbligo del reimpiego, è nulla la vendita di essi quando questo manchi, costituendo esso una condizione sostenziale della alienazione, ed incombendo al compratore la assicurazione dello effettivo reimpiego della somma ritratta dalla vendita.

34. Chiesta la nullità della vendita per mancato reimpiego, il compratore non può evitarla offrendo nuovamente la somma risultante dalla vendita per essere reimpiegata. — T. Caltanissetta, 9 giugno 1881, Fortorici c. Bertini, Not. it., 1881, 280.

35. Rispetta il principio dell'inalienabilità dei beni dotali la sentenza, che approvi una transazione sopra quistioni sorte in giudizio di divisione, se pure taluni diritti ereditari si trovassero costituiti in dote, quando la sentenza giudichi di non essersi punto menomato il valore dei diritti dotali. — C. Napoli, 26 gennaio 1881, Cotronei, Gazz. proc., XVI, 84; Legge, 1881, I, 735.

36. Il creditore di una donna maritata può, durante il matrimonio, iscrivere un' ipoteca giudiziale sui fondi che essa si è costituita in dote, e quindi espropriarli, qualora il contratto di costituzione dotale non sia stato trascritto. — A. Roma, 5 maggio 1881, Bini c. Salvini, Temi rom., 1881, 207.

37. Non è valida una ipoteca giudiziale iscritta su di un fondo dotale.

38. La sua nullità però è relativa, e non può essere opposta che dal marito e dalla moglie. — T. Modena, 7 luglio 1881, Manzieri c. Gasparini, R. leg., 1881, 256.

39. È nulla la cessione fatta dalla moglie in favore di uno dei creditori del marito del grado della ipoteca iscritta in garanzia della sua dote, ove non vi sia stata autorizzata dal tribunale. — A. Venezia, 8 novembre 1881, Novelli c. Prosdocimi, Bett., 1881, 607.

40. Tanto pel diritto romano, come pel diritto vigente, il creditore in virtù di obbligazione nascente dal delitto della donna maritata, può escutere la nuda proprietà dei beni dotali, rimanendo al marito l' usufrutto e l' amministrazione dei medesimi fino a che dura il matrimonio, — A. Roma, 9 luglio 1881, Lucarelli c. Rinaldi, M. trib. Mil., 1881, 877; Legge, 1881, II, 629; Annali, 1881, 324; Bett., 1881, 580.

41. — Conf. — A. Roma, 9 luglio 1881, Lucarelli c. Rinaldi, M. trib. Mil., 1881, 877.

42. Il marito, libero ed assoluto dispositore dei frutti della dote, può senza restituzione alcuna obbligarli e cederli, e così i di lui creditori per le obbligazioni da esso contratte durante il matrimonio, possono procedere su tutti i frutti medesimi, senza distinzione fra quelli necessari e quelli eccedenti i bisogni della famiglia. — C. Torino, 21 giugno 1881, Foglia c. Bergonzi e Ferrari, M. trib. Mil., 1881, 972; Annali, 1881, 232.

43. Nel caso che i beni dotali siano venduti dalla moglie, da sè sola o congiuntamente col marito o con la di lui autorizzazione, l' azione competente a lei ed ai suoi eredi è l' azione di nullità. Quando invece la vendita sia fatta dal solo marito senza l' intervento ed il concorso della moglie, a costei ed ai suoi eredi compete l' azione di rivendica.

44. È nulla la garanzia promessa dalla moglie per la vendita del fondo dotale, fatta da lei congiuntamente al marito o con la di lui autorizzazione, nè può farle ostacolo la massima *quem de evictione* ecc.

45. A tale garanzia è solo tenuto il marito, che non abbia dichiarato nel contratto che la cosa alienata era dotale.

46. L' aggiudicazione non trasmette all' aggiudicatario altri dritti che quelli, che appartenevano al debitore espropriato. Epperò l' aggiudicazione non cancella i dritti di proprietà competenti alla moglie ed ai suoi eredi sui beni dotali alienati e soggetti all' azione di nullità o di revindicazione, le quali azioni possono sperimentarsi anche dopo l' aggiudicazione. — A. Trani, 2 febbraio 1881, Montefusco c. Bardoscia, R. giur. Trani, 1881, 360,

47. È nullità relativa quella dell' alienazione della cosa dotale.

48. È però in ogni caso nulla la garanzia promessa dalla moglie che vende il fondo dotale, al pari di quella promessa da un incapace.

49 Al compratore di buona fede del fondo dotale compete il diritto di ritenzione pel solo rimborso dei miglioramenti ivi praticati. — A. Trani, 22 novembre 1881, Romanazzi, De Leonardis c. Mastrangelo, R. giur. Trani, 1881, 785.

50. Per la vendita del fondo dotale fatta dai coniugi il solo marito è tenuto al risarcimento dei danni a causa della nullità di essa; la moglie non può essere obbligata a restituire il prezzo, se non in quanto se ne sia avvantaggiata.

51. La dichiarazione fatta dai coniugi venditori, che il fondo venduto è libero, non costituisce dolo, e conseguentemente non pone a carico della moglie l' obbligazione pel risarcimento dei danni. — C. Napoli, 17 ottobre 1880, Maglioni c. Vitacqua, Foro, I, 219 (n).

52. La nullità delle vendita del fondo dotale stipulata dalla moglie coll' autorizzazione del marito obbliga costui al risarcimento dei danni in pro del compratore, per non averlo nel momento del contratto illuminato sul pericolo al quale si esponeva con quell'acquisto; specialmente quando egli abbia espressamente assunta la garenzia, o ne abbia assicurato gli effetti col promettere il pagamento di una determinata somma in caso di evizione.

53. Nè giova, per escludere quest'obbligo del marito, che l'acquirente, nel momento del contratto, abbia potuto *extrinsecus* avere scienza della dotalità del fondo; la legge nell' art. 1407 vuole essenzialmente che il marito dichiari la qualità dotale del fondo alienato, la quale espressa dichiarazione non può essere supplita da equipollenti.

54 La garanzia, promessa dal marito pel caso di revoca dell' alienazione del fondo dotale, non tocca punto la dote, nè pregiudica il principio dell' inalienabilità della stessa. Questa obbligazione del marito è principale, e quindi non può

dirsi nulla solo perche sia nulla quella relativa alla vendita del fondo dotale. — A. Trani, 22 novembre 1881, Romanazzi, De Leonardis c. Mastrangelo, R. giur. Trani, 1881, 785.

55. Il lascito d'una pensione vitalizia fatto dal marito alla moglie colla condizione che questa lasciasse incorporate nel patrimonio di lui le sue doti e ragioni dotali, e che in difetto la pensione venisse ridotta della porzione corrispondente agli interessi legali di detta dote e lucri, non importa estensione del credito della dote e lucri in danno della moglie che ha accettato il legato della pensione e l'adempimento di quella condizione.

56. Ciò vuol significare soltanto che essa non può dagli eredi del marito esigere la dote e i lucri dotali durante la propria vita. — A. Casale, 14 maggio 1881, Pozzo c. Pozzo Ibertis, Giur. Casale, 1881, 286.

57. La domanda di separazione della dote, siccome quella che implica l'interesse di terzi, non può proporsi in camera di consiglio.

58. La pronuncia quindi deve provocarsi nella sede contenziosa. — A. Venezia, 14 settembre 1881. N. N., Temi ven, 1881, 552.

59. La moglie è in diritto di chiedere la separazione della dote anche nel caso che ne veda compromessa la fruttificazione.

60. Il termine dei 60 giorni prescritto dall'art. 1419 cod. civ., per mandare ad esecuzione la sentenza di separazione della dote decorre dalla notificazione di essa, e non dalla pubblicazione.

61. La omissione della registrazione ed affissione della dimanda di separazione di beni, ai termini degli art. 4 e 14 cod. di comm. e dell'articolo 1418 del cod. civ. non è a pena di nullità.

62. Soltanto i creditori del marito, anteriori alla separazione di beni, possono reclamare contro la stessa.

63. La separazione di beni non esclude la coabitazione, e quindi questa non può valere come elemento di frode. — A. Catania, 26 settembre 1881, Lippimon c. Vadalà, Foro, I, 979 (n).

64. L'inosservanza della formalità di registrazione ed affissione ordinate dall'art. 14 cod. di comm., per la domanda e sentenza di separazione di beni tra coniugi, di cui uno sia commerciante, non ha altra sanzione che la facoltà data ai creditori di opporsi alla separazione stessa.

65. Tanto l'art. 606 cod. di comm. alb., che l'art. 677 cod. di comm. ital., contemplano solamente l'ipoteca legale della moglie, non la convenzionale. — C. Torino, 23 febbraio 1881, Colonna c. Amey, Giur. Tor., 1881, 254; M. trib. Mil., 1881, 466; Bett., 1881, 254; Eco Gen., 1881, II, 209.

66. Ottenutasi dalla moglie una sentenza di separazione di beni contro il marito, qualora la medesima non venga opposta dai creditori di costui nel termine e nel modo di legge, e sia invece posta ad esecuzione fra i sessanta giorni, non può più parlarsi di collusione e di concerto fraudolento fra i coniugi. — A. Trani, 20 dicembre 1880, Covelli, Pappalepore c. Ventricelli, R. giur. Trani, 1881, 194; Bollettino, 1882, 74.

67. La moglie avente diritto a separazione della propria dote dai beni del marito, quando questi più non ne possiede o quelli posseduti sono insufficienti a rappresentare la dote, ha diritto di agire in via ipotecaria contro i terzi possessori dei beni colpiti dalla ipoteca dotale.

68. La tacita obbligazione, di cui all'art. 2170 del codice albertino sorgeva, allorchè gli ascendenti del marito avessero ritirata la dote o consentito espressamente che venisse pagata al loro discendente, ed era limitata alla somma realmente esatta o pagata in seguito al consenso dell'ascendente.

69. È quindi valida la ipoteca dotale sui beni dello suocero inscritta in base ad un atto, col quale esso dichiarò di aver esatto l'intiera dote.

70. Non menoma tale validità il fatto di essere stata iscritta su di un fondo dello suocero già venduto ad un terzo nell'epoca della iscrizione, se ancora non erano passati tre mesi dal dì in cui il compratore faceva trasportare quel fondo nella partita catastale. — A. Casale, 1 aprile 1881, Stefanone c. Cassani, Filangieri, 1881, 174; Giur. Casale, 1881, 213.

71. La sentenza che pronunzia la separazione della dote produce effetto retroattivo fino al giorno della domanda, non solo nei rapporti dei coniugi, ma anche di fronte ai terzi ed ai creditori.

72. La domanda di separazione della dote produce tanto sul fondo dotale, quanto sui beni del marito, contro il quale la domanda è diretta, una specie di sequestro giudiziario in favore della moglie, in guisa che i creditori del marito, ove non abbiano ragioni prevalenti a quelle della moglie, non possono rivolgere con profitto alcuna pretesa nè contro i beni del marito nè contro i frutti del fondo dotale, ponendo innanzi il principio che tutti i beni del debitore stanno a garanzia dei suoi creditori.

73. Non è necessario che la domanda di separazione della dote sia trascritta, affinchè la sentenza che pronunzia sulla medesima produca effetto retroattivo anche di fronte ai creditori del marito, non essendo la trascrizione richiesta nè dall'art. 1420, nè dagli art. 1932 e 1933 cod. civ.

74. Se il marito, quando contrasse il matrimonio, era suddito di uno Stato che non concedeva alla moglie la separazione della dote nei casi contemplati dal cod. civ. italiano, non perciò si deve alla moglie negare il diritto alla separazione della dote, se l'evento che vi dà luogo si verifica sotto l'impero del codice civile. — A. Ancona, 9 dicembre 1880, De Gori c. Corteggiani, Foro, I, 368. (n)

75. Per avvalersi del diritto che la legge accorda ai creditori del marito di opporsi alla separazione della dote pronunziata dall'autorità giudiziaria

(art. 1422), non occorre che essi sieno muniti di un titolo, bastando invece che abbiano un'azione creditoria da esperire ed un pregiudizio a subire.

76. Non è inammissibile quindi l' azione di chi, essendo costretto a reimpiegare il prezzo della cosa dotale alienatagli, ha diritto di costringere il marito a garentirlo del pagamento della somma corrispondente al detto prezzo.

77. Tale diritto verrebbegli anche attribuito come a terzo, in virtù dei principî generali, per cui un terzo può fare opposizione a sentenza pronunziata tra altre persone, quando pregiudichi i suoi diritti. — A. Palermo, 12 luglio 1880, Quattrocchi e Zito c. Ciofalo, Circ. giur., 1881, 255.

78. La responsabilità del marito pel prezzo della vendita dei beni parafernali, ammessa sotto l' impero delle leggi civili del 1819, non può essere più applicata sotto l' impero del cod. civ. ital. — A. Catania, 24 agosto 1881, Sanfilippo c. Miraglia, Giur. Cat., 1881, 180.

79. Secondo il codice albertino la comunione di beni tra coniugi non poteva aver luogo che in virtù di speciale convenzione fattane nel contratto di matrimonio avanti notaio e prima del matrimonio.

80. In mancanza di speciali convenzioni matrimoniali avanti notaio e anteriori al matrimonio, il regime degli interessi pecuniari dei coniugi era quello della separazione dei beni.

81. La presunzione della legge *Quintus Mucius* non era più ammessibile dopo l'attivazione del codice civile albertino.

82. La stessa presunzione, anche sotto l' impero del diritto comune, veniva meno quando constava dello stato finanziario attivo della moglie al tempo del matrimonio. — C. Torino, 8 febbraio 1881, Donzino c. Visconti, Giur. Tor., 1881, 286; M. trib. Mil., 1881, 461.

V. *Frode e simulazione* 17, 20 — *Ipoteca* 6, 31, 40, 42, 53, 54, 105, 106 — *Legato* 33, 34 — *Tassa di successione* 24, 25 — *Donazione* 4-7 — *Donna maritata* 16-18, 37 — *Prescrizione civ* 13, 14.

— contratto di matrimonio. — V. *Minore* 2, 4, 5.

Dote di maritaggio e monacaggio (istituzione di legati di) — V. *Corpo morale* 8, 9— *Danneggiati dalle truppe borboniche.*

Dote di monaca. — V. *Monaco.*

Dote di paraggio.

Duello — [c. p. 588-595].

1. Se taluno è rinviato dal giudice istruttore avanti al pretore pel reato di duello contemplato dall' ultimo alinea dell'art. 589 c. p., pel caso cioè che il duello non abbia prodotto nè omicidio nè lesione personale, caso in cui i duellanti sono puniti colla pena del carcere estensibile ad un mese, ben può il pretore ritenere la causa, anche quando al pubblico dibattimento venga a risultare che si tratta del caso contemplato dal precedente alinea, pel quale essendo derivato dal duello ferite non costituenti crimine, il feritore è punito colla pena del carcere estensibile a mesi sei.

2. In fatto di duello non è applicabile il disposto dell'art. 550 c. p. pel quale non si può procedere, senza querela di parte, quando le percosse o ferite volontarie fatte senz'armi proprie non hanno cagionato malattia od incapacità al lavoro per un tempo maggiore di 5 giorni.

3. Pel c. p. italiano sono puniti ambedue i duellanti se il duello non ha prodotto niuna lesione personale, ma quando siane derivato ferimento, il solo feritore è punito, non il ferito che non sia stato a sua volta feritore. — P. Chiavenna, 9 settembre 1881, Troncane c. Radici, Mon. pret., 1881, 375.

4. Il reato di duello fra militari dev'essere giudicato dai tribunali ordinari, non dai tribunali militari.

5. Il pretore non può esimersi dal giudicare il reato di duello con ferita, se la causa gli fu rinviata per circostanze attenuanti. — C. Roma, 27 luglio 1881, Troncane e Radici, Corte S. Roma, 1881, 1126; Riv. pen., XV, 208; Legge, 1882, II, 93.

Ebbrezza — V. *Ubbriachezza.*

Eccesso di difesa. — V. *Difesa legittima e eccesso di difesa.*

Eccesso nel fine.

1. L' art. 569 cod. pen., secondo il quale colui che nella intenzione di percuotere o ferire commette un reato più grave, deve rispondere del reato maggiore, salva la diminuzione di uno o due gradi di pena, si applica tanto a chi ebbe l' intenzione di ferire, quanto a chi ebbe soltanto quella di percuotere. — C. Roma, 8 novembre 1880, Fannone, Foro, II, 3 (n).

V. *Ferite e percosse* 1, 9-11, — *Giurì* (§ 2) 28, 29, 62.

Eccesso di potere. — V. *Ammonizione* 31, 32, 35-39 — *Arbitramento* 67, 68 — *Competenza civ.* 156, 270, 271 — *Corte d' assise* 32-35 — *Cosa giudic. pen.* 8 — *Esecuzione provvis.* 3. — *Nuova opera* 7 — *Sentenza civ.*

Eccezione in genere — [c. c. 187-192, 695-701, 707, 738, 739] V. *Procedimento civ.*

— nuova in appello, o in cassaz. — V. *Appello civ.* — *Cassaz. civ.*

— personale — [c. c. 1927, 2015; c. comm. 2347] V. *Delegazione* 8, 9 — *Effetto cambiario*, 19, 22, 24-27.

— pregiudiziale — V. *Cassazione civ.* 241-243, 245, 246 — *Procedimento civ.* 140-147 — *Spese giudiz.* 4.

— di terzo — V. *Graduazione* 37.

— d' incompetenza — V. *Competenza civ.* 4, 162, 163, 165-168, 248, 249, 251-264.

— di prescrizione — V. *Prescrizione civ.*

— de soluto — V. *Cosa giudic. civ.* 85, 86.

Eccitamento alla corruzione. — V. *Buon costume.*

Economato dei benefizi vacanti — V. *Benefizio vacante* — V. pure *Asse ecclesiastico*, 134.

Economia politica.

BIBLIOGRAFIA.

1. Della ingerenza dello Stato nei fatti economici. A. De MARTINO, Torino, Edit. Loescher.
2. La teoria economica della popolazione in Italia. A. SINIGAGLIA, Arch. giur., XXVI, 121.

Edifizio — [c. c. 447-452, 570, 698, 1639, 1155] V. *Atto di commercio* (costruzione di edifizi) 2, 5, 17, 18 — *Locazione d' opera* 4-20 — *Nuova opera.*

Edilizia — V. *Regolamento com.* 7-9, 16-20.

Educazione dei figli — [c. c. 46, 47, 229, 230, 138, 1142] V. *Filiazione* 63 — *Patria potestà* 21, 22 — *Separazione coniugale.*

Effetto cambiario — [c. comm. 196-283].

SOMMARIO.

BIBLIOGRAFIA.

1. Dell'avallo, BERTOLINI, Legge 1881, I, 608.
2. Quale è il termine utile a compiere l'intervento di cui all' articolo 244 del codice di commercio? PENGIO Arch. giur., XXVI, 477.
3. Intorno alla intelligenza dell'art. 278, del codice commerciale, LEBANO V. Filangieri, 1881, 554.

GIURISPRUDENZA.

4. Non è nulla l'obbligazione civile contenuta in una cambiale per non essersi espresso in disteso ed in lettere la somma del debito. — C. Torino, 10 dicembre 1880, Cattaneo c. Alebardi, Giur. Tor., 1881, 130.

5. Il trasferimento di un effetto commerciale simulato, fatto dallo stralciario di una società in liquidazione, vincola tutti i soci verso il terzo ignaro della simulazione. — C. Palermo, 29 aprile 1880, Giorgianni c. Misitano, Foro, I, 127 (n).

6. I firmatari di lettere di cambio, quando queste si fossero tratte per conto di terza persona, sono solidalmente tenuti verso i giranti e il possessore, sì che alle scadenze debbono pagare la valuta.

7. Questa obbligazione non impedisce che altra speciale convenzione possa aver luogo nel rapporto tra il terzo e il firmatario dell'effetto cambiario, per esempio che la provvista dei fondi venga fatta dal terzo, e in tale caso alla scadenza il traente o girante ha diritto di avere i fondi dal terzo per eseguire il pagamento.

8. I sottoscrittori delle cambiali, quando sieno fideiussori del terzo, ed abbiano dovuto pagare, hanno regresso verso costui pel capitale, per gli interessi del pagamento, ancorchè il debito primitivo non avesse prodotto interessi, nonchè per altri danni, che fossero avvenuti. — C. Napoli, 9 aprile 1881, Com. di Terlizzi c. De Napoli, Gazz. proc., XVI, 409.

9. L' art. 210 del cod. di comm. non distingue fra atti anteriori e posteriori alla scadenza dell' effetto cambiario.

10. Come questa distinzione sia contraria alla natura delle cose ed allo spirito della legge. — C. Torino, 27 dicembre 1880, Sacerdoti c. Mori Ubaldini, M. trib. Mil., 1881, 134; Giur. Tor., 1881, 157; Legge, 1881, I, 338; Bett., 1881, 183; Eco Gen. 1881, II, 178; Filangieri, 1881, 182; Annali, 1881, 156; Giur. comm. Gen., 1881, I, 92.

11. L' indicazione del luogo pel pagamento della lettera di cambio vale come elezione di domicilio anche per gli atti giudiziari. — C. Napoli, 7 gennaio 1880, Marsarelli c. Tafuri, G. trib. Nap., XXX, 509.

12. L' art. 210 c. comm. è solo attributivo di competenza, talchè sì dall'accettante che da ogni altro condebitore si devono bensì proporre le proprie difese al domicilio eletto nella cambiale, ma la citazione deve sempre farsi colle norme dell'art. 135 cod. proc. civ. — T. Reggio-Emilia, 6 ottobre 1881, Marconi c. Magnoni e Salomi, R. leg., 1881, 370.

13. Un bono rilasciato d' una pubblica amministrazione, nella specie municipale, non è un effetto commerciale girabile come una lettera di cambio o un biglietto all'ordine ai sensi dell'art. 222 cod. di comm. — A. Catania, 6 luglio 1881, Sinopoli c. Cucchiara, Giur. Cat., 1881, 128.

14. L'avallante d' una cambiale, sebbene sia obbligato in via cambiaria solidalmente coll' accettante, e quand' anche abbia prestato l' avallo a richiesta del traente, senza però farne dichiarazione sulla cambiale, ha regresso contro l' accettante di questa, tostochè l' abbia pagata, per il fatto istesso delle due firme di avallante e di accettante apposte da essi due sulla medesima

cambiale, importando quella dell' accettante obbligazione principale a pagare, indipendentemente dalla causale, e l' altra obbligazione sussidiaria di pagamento in luogo e vece dell' accettante.

15. Chi accetta una cambiale ne è debitore, quand' anche lo faccia a comodo del traente, perchè il pagamento da parte sua costituisce l' adempimento della cosa da lui dovuta, e l' avere accettato a comodo del traente è una eccezione estrinseca alla cambiale opponibile al solo traente.

16. I rapporti di avallante e di accettante, non fondati in un contratto personale, lo sono però nell' obbligazione scritta della cambiale, e costituiscono una fidejussione *sui generis*, appoggiandosi ad un tempo così ai rapporti cambiari che a quelli generali di diritto civile. — A. Venezia, 25 marzo 1881, Sabbadini c. Mainardi, Foro, I, 704 (n) A

17. Alle obbligazioni cambiarie, anche per avallo' non sono applicabili i principî della fidejussione civile. — A. Venezia, 10 febbraio 1881, Frappa c. Barbui; Temi ven., 1881, 126; Bett., 1881, 235. B

18. Il debitore cambiario può opporre al creditore quelle eccezioni di diritto civile, che direttamente gli competono in confronto di lui, e quindi anche quella della mancanza di causale nella obbligazione assunta, di simulazione, di compensazione, di dolo ecc. —A. Venezia, 24 dicembre 1880, Tonino e Casasola c. Tonino Alessio, Temi ven., 1881, 15, C

19. L' art. 234, capoverso secondo, del codice di commercio, parlando di *eccezioni personali al possessore* della lettera di cambio, intende di qualunque possessore, sia esso remittente, beneficiario o ordinatario della cambiale medesima.

20. Circa poi alle eccezioni suddette e alla loro qualità e gravità è merito di speciale apprezzamento per parte del magistrato, non che sulla spedizione e sulla efficacia, in rapporto a quelle, dei mezzi di prova proposti. — A. Bologna, 15 marzo 1881, Cristofari c. Cavalieri, R. giur. Bol., 1881, 70. D

21. Impugnato di falso un titolo cambiario, il tribunale di commercio dee bensì astenersi dal risolvere il relativo incidente, ma può, nonostante, pronunziare sul merito della causa.

22. Ove non sia impugnata la sottoscrizione della lettera di cambio, l' alterazione del contenuto di essa non esime il traente dal pagare al giratario di buona fede la somma da esso pagata al girante.

23. Ciò si applica anche quando l' alterazione del titolo cambiario colpisca la somma espressa. — A. Genova, 5 febbraio 1881, Banca popolare di Savona c. Tortarolo e Pelizza, Eco Gen., 1881, II, 115. E

24. Il pagamento di un biglietto all'ordine all'ultimo possessore non può esser nè rifiutato nè sospeso dall'accettante, per la ragione che fu dedotta la falsità della firma di uno dei giranti intermedì — C. Torino, 15 marzo 1881, Queirolo c. Liceti, Annali, 1881, 132. F

25. Il creditore, cui è data in pegno una lettera di cambio, ha diritto di esigerne il pagamento alla scadenza, senza che gli si possano opporre le speciali diverse convenzioni seguite tra il possessore e l' accettante.

26. Dedotto ad interrogatorio che la girata si fosse fatta in bianco, l' esaurimento di questo incombente non è d'ostacolo a che intanto si ordini provvisoriamente il pagamento della lettera di cambio, che nell' intrinseco suo apparisce regolare e regolarmente girata. — C. Torino, 30 giugno 1881, Perazzoli c. Gattone, Giur. Tor., 1881, 565; Legge, 1882, I, 150; Giur. comm. Gen., 1882, I, 31. A

27. A termini dell' art. 234 del codice di commercio la eccezione può considerarsi come di soluzione pronta quendo ne sia commessa la prova ad un interrogatorio, salvo al tribunale di provvedere, a termini dell' articolo, alla condanna, quante volte, fallito l' interrogatorio, il convenuto volesse ricorrere ad altre prove. — A Bologna, 17 giugno 1881, Bazzocchi c. Vallicelli, R. giur. Bol., 1881, 253. B

28. Firmato un effetto commerciale con una qualità specificata, l' obbligazione del sottoscrittore non può estendersi oltre i limiti della personalità giuridica, con la quale si è assunta l'obbligazione.

29. Se per tanto più eredi beneficiati sottoscrissero con questa qualità lo effetto commerciale, ognuno risponde per la sua parte, rimanendo escluso il legame della solidarietà personale.

30. Nulla rileva che uno dei suoi coeredi abbia fatto la dichiarazione d' accettare col benefizio dell' inventario, poichè l' art. 958 del codice civ. rende comune ai coeredi tale dichiarazione. — C. Palermo, 27 luglio 1880, Banca Succursale di Catania c. Rapisardi, Foro, I, 158. C

31. Le cambiali in bianco e con semplice sottoscrizione obbliga non di meno il traente al pagamento, salvo le sue ragioni verso colui cui venne consegnata la tratta.

32. Il prenditore, a cui il traente oppone la mancanza di correspettivo deducendogli all' uopo il giuramento, non esaurisce la deduzione se giura semplicemente che la tratta gli fu rimessa per altrettante somme anticipate da lui pel traente senza indicare a chi queste anticipazioni egli abbia fatte, e per quale somma le abbia fatte. — A. Torino, 22 giugno 1881, Gilardino c. Coda Zabetta. Giur. Tor., 1881, 563. D

33. Il pagamento per intervento può aver luogo anche dopo i giudicati di condanna e dopo incominciati i giudizi esecutivi.

34. Il terzo che paga per intervento ha azione di regresso contro tutti i firmatari della lettera di cambio, senza che gli si possano opporre le particolari convenzioni fra loro seguite, e i giudicati tra di loro pronunciati. — C, Torino, 21 giugno 1881, Sozzi c. Mioni, Giur. Tor., 1881, 570; Eco Gen., 1881, II, 377; Bett., 1881, 751; Legge, 1882, I, 227; Giur. comm. Gen., 1882, 163. E

35. La mancanza di protesto di una cambiale non rende civile l'obbligazione commerciale in quella contenuta. Anzi non ci è obbligo di protestare all'accettante. — A. Catanzaro, 22 marzo 1881, Perrotti c. Miceli, Foro calabr., II, 61.

36. La notificazione ai giranti dell'eseguito protesto contro il traente è sempre necessaria anche nel caso che si agisca collettivamente contro tutti. — A. Catania, 17 ottobre 1881, Banca popolare c. Seminara, Giur. Cat., 1881, 190; Giur. comm. Gen., 1882, 83.

37. Una citazione avanti un giudice incompetente vale ad interrompere il termine dei 15 giorni, comminato a pena di decadenza al possessore della lettera di cambio per esercitare il regresso contro i coobbligati cambiarii. — A. Catania, 7 marzo 1881, Montoneri c. Falbo, Giur. Cat., 1881, 43; Bett., 1881, 259; Eco Gen., 1881, II, 238; G. pret. 1881, 47; Annali, 1881, 264; Giur. comm. Gen., 1882, 170

38. Chi su di un biglietto all'ordine diede lo avallo per l'accettante è tenuto verso il possessore di esso al pagamento, anche quando non sia stato elevato l'opportuno protesto alla scadenza — C. Napoli, 7 gennaio 1881, Romano c. Capilongo, G. pret., 1881, 386.

39. Contra il trattario ed accettante l'azione di regresso non è necessario sia esercitata nei termini fissati dal codice di commercio riguardo ai giranti.

40. La speciale prescrizione di cinque anni, stabilita dal codice di commercio, non è applicabile al l'azione che non sia fondata nel titolo risultante originariamente da effetti cambiari, ma nel giudicato in esecuzione del quale l'obbligato, insieme con altri, abbia dovuto pagare, ed eserciti poi la surrogazione legale nei diritti del creditore dimesso. — C. Firenze, 24 marzo 1881, Paoletti c. Vanni, Legge, 1881, I, 624; Temi ven., 1881, 202; Bett., 1881, 323; Eco Gen., 1881, II, 229; G. pret., 1881, 261; Filangieri, 1881, 239; Giur. comm. Gen., 1882, I, 18.

41. L'atto di perquisizione, preambolo al protesto, contemplato dall'art. 259 cod. comm. deve eseguirsi soltanto allora che la indicazione del luogo scritta nel recapito sia errata o falsa. — C. Firenze, 28 febbraio 1881, Fazzari c. Banco di Napoli, Temi ven., 1881, 206; Legge, 1881, I, 624; Giur. comm. Gen., 1882, I, 19.

42. Rilasciato un biglietto all'ordine per consegna di merci vendute, la girata che il compratore faccia di esso ad altra persona non libera il primo acquirente di fronte al venditore. — C. Palermo, 21 ottobre 1880, Alonso e Consoli c. Vasta, Foro, I, 1020, (n).

43. Il biglietto all'ordine che taluno abbia emesso non già a favore di una data società commerciale, ma di un terzo che che ha pagato per lui alla società stessa una somma quale versamento del decimo di alquante azioni sociali, non può dirsi che abbia causa commerciale, risolvendosi la causa del biglietto in un prestito per eseguire un pagamento, cui l'emittente del biglietto era obbligato, prestito che rimase nei limiti di una obbligazione puramente civile. — C. Torino, 3 maggio 1881, Anforti c. Terni, M. trib. Mil., 1881, 976.

44. Quando manca ogni dichiarazione il biglietto all'ordine è atto di commercio tra negozianti e non lo è tra i non negozianti, ma quando invece vi è una dichiarazione è la stessa che fa fede della natura dell'atto e della causa commerciale o del contrario.

45. Non può farsi distinzione pel caso che la valuta sia per danaro ricevuto, quando si ha la dichiarazione che il danaro fu dato per comprare mercanzie e per rivenderle. — C. Napoli, 15 gennaio 1881, Palma c. Licopoli, e Peluso, Gazz. proc., XVI, 12; Legge, 1881, I, 449; Bett., 1881, 259; G. pret., 1881, 203; Filangieri, 1882, 73; Giur. comm. Gen., 1882, I, 97.

46. L'aver adottata la forma del biglietto a ordine nella redazione dell'atto comprovante il mutuo avvenuto per causa civile fra persone non commercianti, non basta per rendere solidale l'obbligazione fra i sottoscrittori dello stesso.

47. La forma data al titolo comprovante l'obbligazione basta da per se a imprimere alla stessa il carattere commerciale, e perciò anche la solidarietà quando si tratta di vere cambiali.

48. La giurisprudenza, secondo la quale alle obbligazioni civili contratte sotto la forma di biglietti a ordine sono applicabili le disposizioni legislative stabilite per le cambiali, si deve intendere per ciò che riguarda l'estrinseco e la negoziazione del titolo, ma non all'indole intrinseca della obbligazione. — A. Genova, 3 novembre 1880, Finocchietti c. Gandolfo e Carrara, Annali, 1881, 10; Eco Gen., 1881, II, 146; Giur. comm. Gen. 1881, II, 221.

49. Anche il biglietto all'ordine, che non è atto di commercio, è un vero biglietto all'ordine, soggetto a tutte le disposizioni relative alle lettere di cambio giusta gli art. 272-274 cod. comm.

50. Nella specie, la girata di un biglietto all'ordine sottoscritta da un non commerciante non ha bisogno per essere efficace anche contro i terzi della preventiva notificazione al debitore. — C. Torino, 18 agosto 1881, Pisani c. Sacchi, M. trib. Mil., 1881, 917; Eco Gen., 1881, II, 339; Bett., 1881, 597; Annali, 1881, 482; Giur. comm. Gen., 1882, I, 55.

51. Il nostro codice di commercio dichiara con l'art. 272 che i biglietti all'ordine possono essere spediti da commercianti e da non commercianti, e con l'art. 274 stabilisce che sono applicabili ai biglietti all'ordine le disposizioni relative alle lettere di cambio concernenti gli argomenti ivi indicati, fra i quali menziona il pagamento e i doveri e i diritti del possessore.

52. Conseguentemente sono applicabili ai biglietti al-

l'ordine, spediti da commercianti e da non commercianti, le disposizioni contenute nella sez. IX, lib. I tit. I,X dello stesso codice che tratta del pagamento delle lettere di cambio, dove con l'art. 234 si stabilisce che non sono ammesse contro il possessore le eccezioni che riguardano la persona dei suoi cedenti.

53. L'accettante del biglietto all'ordine non può opporre il difetto di protesta al possessore che agisce contro di lui per il pagamento. — C. Firenze, 6 giugno 1881, Micheli c. Pagni, Temi ven., 1881, 365; Bett., 1881, 550; Legge, 1881, II, 802; Giur. comm. Gen., 1882, I, 105.

54. Il biglietto all'ordine non commerciale, perchè tratto da non commerciante e per causa non commerciale, è soggetto alle stesse regole del biglietto all' ordine commerciale, ad eccezione soltanto di quelle che riguardano la competenza commerciale.

55. In particolare: la disposizione dell'art. 148 ultimo alinea c. p. c. che autorizza il procedimento sommario nelle cause relative a lettere di cambio o biglietti all'ordine sta anche pei biglietti all'ordine non commerciali.

56. Similmente anche a tali biglietti è applicabile la disposizione dell'art. 234 cod. di comm. — A. Torino, 15 novembre 1880, Diena c. Salussolia, Giur. Tor., 1881, 183.

57. L'art. 274 cod. comm., e le disposizioni ivi richiamate sono applicabili anche ai biglietti all'ordine tratti da non commerciante per causa non commerciale.

58. Il traente quindi non può respingere l' azione del possessore a pretesto che questi non abbiagli notificata la cessione, nè abbialo chiamato nel giudizio già mosso contro il girante.

59. Neppure può opporre al possessore le eccezioni che gli competerebbero contro la persona del girante. — A. Torino, 13 giugno 1881, Merlano c. Leoncini, Giur. Tor., 1881, 575; Legge, 1882, I, 308.

60. Gli accettanti di un biglietto ad ordine che non sia commerciale non sono tenuti in solido. — A. Catania, 1 luglio 1881, Santangelo c. Polizzi, Giur. Cat., 1881, 170; Not. it., 1881, 356; Bett., 1881, 558; G. pret., 1882, 12.

61. Per stabilire in riguardo ai terzi la data della girata di un biglietto all'ordine firmato da persona non commerciante è da applicarsi la disposizione dell'art. 94 capov. del codice di commercio, non l'art. 1367 del codice civile. — C. Torino, 28 giugno 1881, Gloria e Porta c. Borelli, Foro, I, 1095.

62. Il possesso di un effetto cambiario quitanzato fa fede, fino a prova contraria, del pagamento eseguito dal possessore.

63. In mancanza di una precisa disposizione di legge, che richiede la scrittura sotto pena di nullità, deve ritenersi valida ed obbligatoria anche la verbale, specialmente nelle materie commerciali.

64. Conseguentemente devono aversi per valide ed efficaci nei rapporti fra i contraenti le convenzioni verbali che sieno state stipulate fra le parti circa la portata e i limiti dell'avallo, non essendo dalla legge all'uopo richiesto che risultino o dall'effetto avallato, o dall'atto separato di avallo, o da altro documento scritto.

65. È quindi ammissibile l'interrogatorio proposto per istabilire la sussistenza di tali convenzioni, e cioè anche di quella per la quale l'avallo si sostiene prestato per mero favore, e senza garanzia del pagamento da parte dell'emittente. — A. Milano, 3 giugno 1881, Guggiari c. Vecchio, M. trib. Mil., 1881, 683; Eco Gen., 1881, II, 234; G. pret., 1881, 294; Bett., 1881, 654; Giur. comm. Gen., 1882, II, 8.

66. La data nei biglietti all'ordine si presume quella appostavi fino a prova contraria, e questa prova contraria è ammissibile per testimoni sempre che l'antidata si concretizzi nel dolo.

67. Non vale allegare la simulazione del titolo cambiario risultante dall'effetto senza una pruova egualmente scritta che la dimostri — A. Napoli, 24 maggio 1880, Serra c. Sylos, Gazz. proc., XV, 584.

68. Precipui caratteri del biglietto all'ordine in derrate, sono la menzione della valuta ricevuta in conto, l'ordine di consegnare la merce ed il tempo preciso ed il luogo della consegna.

69. Non può ravvisarsi tale una lettera con cui si cede ad altri un contratto di vendita di merci da consegnarsi nel mese tale alle condizioni stabilite dal venditore.

70. Neppure può dirsi tale la girata scritta a tergo di una polizza contenente un contratto di vendita, quando questo contratto non abbia esso stesso i caratteri del biglietto all'ordine in derrate.

71. Non si riscontrano questi caratteri in quel contratto che manchi dell'indicazione della valuta ricevuta in conto, dica che la consegna non deve farsi che contro attuale pagamento del prezzo, manchi dell' ordine di consegnare una precisa quantità della merce in un tempo e luogo determinato, ed anzi tutto ciò siasi lasciato al piacere del venditore. — A. Casale, 20 maggio 1881, Sagliotti e Sacco c. Zavoli, Giur. Casale, 1881, 268.

72. Perchè un biglietto all'ordine sottoscritto da un commerciante sia sottratto alla giurisdizione commerciale è necessario che porti espressa una causa non commerciale.

73. La non commercialità della causa deve risultare dal biglietto medesimo, non da atti estrinseci, quantunque accennati nel biglietto.

74. In ispecie: non può dirsi non commerciale la causa per prezzo di cessione di crediti portati da istromenti citati nel biglietto per sola data; nè si potrebbe, per stabilire che la causa non è commerciale, ricorrere agli istromenti medesimi. — C. Torino, 8 novembre 1880, De Benedetti c. Bellana, Foro, I, 334 (n).

75. L'avallo prestato da commerciante in un bigliet-

to all'ordine è di competenza commerciale, sebbene il biglietto sia stato tratto da non commerciante e per causa non commerciale.

76. Tanto meno può contestare la competenza commerciale il creditore che citò l'avvallante in primo grado avanti il pretore in sede commerciale, ed ivi chiese gl'interessi mercantili e l'arresto personale.

77. Il pagamento del debito portato da biglietto può dal debitore commerciante provarsi con ogni mezzo ammesso dalla legge, senza i limiti di cui all'art. 1354 c. c., e quindi se anche la somma ecceda le L. 500, il pagamento può essere stabilito anche per via di presunzioni *hominis*, massime se, A suffragate dal giuramento suppletivo. — C. Torino, 11 novembre 1880, Gagna c. Tassone, Giur. Tor., 1881, 212.

78. Appartiene alla competenza commerciale l'azione nascente da biglietto ad ordine sottoscritto da non commercianti per danaro somministrato in B oro a titolo di prestito. — T. Napoli, 20 aprile 1881, Berlingieri c. Savelli e Valboa, Filangieri 1881, 190.

79. Cessata ogni relazione tra il portatore dello effetto commerciale e i sottoscrittori, ogni controversia fra questi ultimi va riservata al magistrato ordinario ed in regolare giudizio di cogni- C zione. — A. Trani, 1 luglio 1881, Leobardi c. Cardone, R. giur. Trani, 1881, 692.

80. Passata in giudicato la sentenza che condanna a pagare, non è più ammissibile *in executivis* l'eccezione di simulazione del titolo in base al quale la condanna fu pronunciata.

81. In ispecie: passata in giudicato la sentenza che, sull'istanza del possessore d'un titolo cambiario, condanna solidariamente al pagamento il traente, il suo avallante e il girante, e dichiara tenuto il traente al rilievo verso il girante, se quest'ultimo paga il debito e indi subingredisce nelle ragioni del possessore e nella iscrizione d'ipoteca giudiziale da lui presa sui beni del traente e dall'avallante, non può da questi ultimi opporsi al girante, che agisce *in executivis* contro di loro, che l' effetto di cambio fosse simulato e non si fosse dal girante prenditore somministrato alcun corrispettivo.

82. Il girante che paga il possessore del titolo cambiario protestato subingredisce nelle ragioni di lui, nelle sentenze da lui ottenute e nelle ipoteche da lui iscritte, e questo subingresso ha luogo per virtù di legge, e non può quindi venir meno solo perchè gli sia anche stato concesso convenzionalmente dal possessore con atto *non con-* D *temporaneo ma posteriore al pagamento*. — A. Casale, 24 gennaio 1881, Boccignone c. Scarrone, Giur. Casale, 1881, 163; Annali, 1881, 452.

83. Una cambiale, sebbene scritta materialmente ed accettata in luogo ove vige il titolo IX del codice di commercio, ma datata da un luogo del Veneto, ed ivi firmata dal traente posteriormente all' accettazione, deve intendersi in quest' ultimo luogo perfezionata, e quindi, secondo l' art. 9 delle disposizioni generali premesse al codice civile, soggetta, tanto per la sua forma esterna, quanto per la sua sostanza e i suoi effetti, alla legge cambiaria vigente nel Veneto.

84. Indipendentemente da ciò, questa cambiale è sottoposta alla detta legge cambiaria, quando consti dal cumulo delle circostanze che ambedue i contraenti, traente cioè ed accettante, intendessero ad essa assoggettarsi.

85. Sono circostanze a tal uopo influenti la data della tratta e il luogo della firma del traente, il domicilio cambiario nel Veneto apposto al nome dell' accettante, l' origine veneta di quest' ultimo, e la garanzia combiaria da lui accordata con og- A getti proprì esistenti nel Veneto. — A. Venezia, 19 luglio 1881, Mantovani Orsetti c. De Zen, Temi ven.. 1881, 420.

86. La legge speciale germanica 25 gennaio 1850, conservata nelle provincie venete, non impera quanto alla capacità personale di obbligarsi, la quale è regolata dalla legge generale comune. B — C. Firenze, 30 dicembre 1880, Cendali c. Zanchetta-Frollo, Temi ven., 1881, 63; Legge, 1881, I, 335; Annali, 1881, 75.

87. La cambiale secca o propria, contemplata dalla sezione III della legge di cambio germanica, è in queste provincie una vera cambiale, e come tale soggetta alla giurisdizione dei giudizi commerciali, indipendentemente dalla circostanza che sia sottoscritta da persone commercianti, o che sia stata emessa in dipendenza ad affari di commercio.

88. Quando vi siano più coaccettanti, non basta a provare la mancanza di causale nell' accettazione di uno di essi, la circostanza che, non egli, ma gli altri, colla acquiescenza di lui, ne abbiano riscossa la valuta.

89. È inutile all' accettante qualunque eccezione, in confronto al giratario attore, di simulazione della girata, nel senso che si trattasse di semplice procura all' incasso, quando è escluso che gli competesse alcuna valida eccezione nemmeno contro la persona dal girante.

90. È ammesso l' accettante ad opporre al giratario essere la girata simulata, e trattarsi invece di semplice procura, all' effetto di poter difendersi dalle eccezioni che gli competerebbero in con- C fronto del girante. — A. Venezia, 31 dicembre 1880, Balasco c. Banca popolare di Vincenza, Temi ven., 1881, 79.

91. Secondo la legge generale di cambio austriaco 25 gennaio 1850 la clausola all'ordine non è necessaria nelle lettere di cambio, ed è tale anche quel titolo che esclude la girabilità colla clausola *non ad ordine* od altra equivalente.

92. Secondo la stessa legge austriaca il debitore cambiario non può valersi che delle eccezioni che si fondano sul diritto di cambio; e non sarebbe

quindi ammissibile a provare con testimoni essergliisi stata promessa la rinnovazione del titolo alla scadenza. — C. Torino, 9 novembre 1880, Custozza c. Cadenazzi, Giur. Tor., 1881, 209; M. trib. Mil., 1881, 320.

93. Le disposizioni della legge speciale germanica 25 gennaio 1850, conservata in vigore nelle provincie venete, non impediscono che nella sopravvenuta insolvenza del debitore per titoli cambiari, esso decada dal beneficio del termine convenzionale, in virtù della disposizione della legge comune, contenuta nell' art. 1176 cod. civ.

94. Le dichiarazioni di fatto nella sentenza che il debitore non avesse disconosciuto trovarsi nella obiettatagli condizione di insolvenza, e di avere col fatto proprio diminuite le garanzie, sulle quali i suoi creditori avevano diritto di far calcolo, non ammettono sindacato in cassazione. — C. Firenze, 25 luglio 1881, Cozza c. Muzzi dalla Vecchia, Foro, I, 1075.

V. *Abuso di bianco segno* 3 — *Bollo* 63, 64, 68-76 — *Competenza civ.* 84, 273, 274 — *Fallimento* 16, 17, 31, 36-38, 112-115 — *Falso civ.* 7, 8 — *Frode e simulazione* 6, 43 — *Notificaz. civ.* 16-18 — *Opera pia* 35, 36 — *Pagamento* 4, 5, 24 — *Registro* (tassa di) 64, 75 — *Sequestro* 28.

Effetto retroattivo — V. *Retroattività.*

Eleggibilità. — [L. com. e prov., art. 25 e seg.; L. 17 dicembre 1880, 96 e seg.] V. *Elezioni amm.*

Elezione di domicilio — [c. p. c. 40, 408] V. *Domicilio*,

Elezioni amministrative — [L. com. e prov. 20 marzo 1865, 25 e seg., 46 e seg.; Regolamento per la L. com. 23-28; L. 24 agosto 1877, n. 4021. articolo 73].

SOMMARIO.

Acquisto sciente di cosa furtiva — V. *Elettorato.*
Affitto — V. *Locazione.*
Allontanamento dai pubblici incanti — V. *Elettorato.*
Ammissione al voto — V. *Votazione.*
Annull. di oper. elett. (convenienza) 10.
» » » (per inosservanza di forma 122.
Appello alla Corte — V. *Ricorsi.*
Cancellazione dalle liste — V. *Liste.*
Cassazione (apprezzam. di fatto) 210, 211.
» (deposito di multa) 203-205.
» (procedura) 206-208.
» (notificazione del ricorso) 200-202.
Censo — V. *Elettorato.*
Cessione di lite — V. *Eleggibilità.*
Commissario prefettizio (nella votazione) 110.
Competenza — V. *Deputazione prov.* — *Ricorsi.*
Consiglieri com. e deput. provin.
» » (decadenza) 126. — V. *Liste.*
» » (riparto fra le frazioni) 103.
Consiglio com. — V. *Ricorsi.*
Contabile — V. *Eleggibilità.*
Cosa giudicata (per l'elettorato) — V. *Elettorato.*
» » (deliberazioni del cons. com.) 184.
Delega al figlio (atto autentico) 28-33.
» » (padre analfabeta) 27.
Deliberazioni amm. (cosa giud.) — V. *Cosa giudicata.*
» » (depos. della lista) 98.
» » (sindacazione per parte dell'aut. giud.) 193-195.
» » (voti palesi o segreti) 131, 138.
Deposito per ricorsi — V. *Cassazione* — *Ricorsi.*
Deputaz prov. (consiglieri prov.) 116, 117.
» » (fissaz. della votazione) 109.
» » (liste) — V. *Liste.*
» » (rinvio della votazione) 107, 108.
» » (riparto di consiglieri) 103.
Domanda nuova in appello — V. *Ricorsi.*
Eleggibilità (amanuense dello stato civ.) 47.
» (amministratore di opera pia) 49.
» (concessionario di peso pubblico) 42.
» (collettore d'imposte com.) 64, 65.
» (condannato a multa) 39, 40.
» (cosa giud.) 184.
Eleggibilità (direttore comunale scolastico) 66.
» (distributore di acqua) 52.
» (farmacista dei poveri) 62, 63.
» (fideius. dell'esatt.) 43.
» » dell'illumin. 44.
» (impiegato provvisorio) 50.
» (iscrizione nella lista) 155, 156.
» (lite vertente) 77-92.
» (maneggio di danaro) 61.
» (medico cond.) 54-61.
» » » rinunciante) 45.
» (nuovi mezzi in appello) 198, 199.
» (presidente di asilo infantile) 46.
» (ricettatore di cosa furtiva) 73-76.
» (sacerdote) 34-38.
» (segretario della congregazione di carità) 48.
» (socio dell' esattore) 43.
» (somma stanziata in bilancio) 51.
» (stipendiato) 53, 67-72.
Elettorato (acquisto sciente di cose furtive) 17.
» (allontanamento di oblatori dai pubblici incanti) 1, 16.
» (amnistia) 20.
» (censo) 7, 80.
» (» prova) 3-6.
» (condanna sotto leggi abolite) 19, 22-25.
» (cosa giudicata) 18.
» disimpegno di cariche di fiducia posteriormente a condanna) 21.
» (iscrizione nella lista) 26.
» (notaio non abilitato) 15.
» (simulazione di contratto) 2, 3, 7-12.
» (ufficiale di complemento) 13.
Esattore (obbligo di rilasciare certificati di tasse) 217, 218.
Governo del re (sindacazione in materia elettorale) 178. 185.
Gradi accademici (notaio non abilitato) 14, 15.
Impiegati comunali — V. *Eleggibilità.*
Incanti (allontanamento di oblatori) — V. *Elettorato.*
Inchiesta (operazioni elettorali) 123, 124.
Incompatibilità — V. *Eleggibilità.*
Iscrizione — V. *Liste.*
Legge (interpretazione) 75.
» (retroattività per precedente condanna) 19, 22-25.
Lesione dei diritti civ. e politici 210.
Liste approvazione (del cons. com.) 97, 98.
» » (della dep. provinc.) 96, 101, 102.
» (cancellazione) 108, 126-128.
» (iscrizione del cons. com.). 94, 95.
» » (irregolare d'ufficio) 159.
» (pubblicazione) 99.
» (ricorso alla Corte d'appello) 189, 190.
» (riscontro per la votazione) — V. *Votazione.*
Lite vertente — V. *Eleggibilità.*
Locazione (simulazione di contratto) 2, 7-12.
Maneggio del danaro — V. *Eleggibilità.*
Manifesto delle elezioni (pubblicazione) 107.
Medico condotto — V. *Eleggibilità.*
Ministero pubblico (ricorso in materia elettorale) 142-149.
Notaio — V. *Elettorato.*
Notificazione (cancellazione dalla lista) 108.
Notificazione (elezioni) 117.
» (ricorsi) — V *Ricorsi.*
Operazioni elettorali — V. *Commissario prefettizio* — *Inchiesta* — *Manifesto* — *Proclamazione di candidato* — *Schede* — *Seggio elettorale* — *Verbale* — *Votazione.*
Opzione (surrogazione di cons.) 129.
Prefetto (denunzia contro elezioni senza ricorso) 186.
» (fissazione della votazione) 109.
» (provoca di deliberazioni cons. per decadenza) 151-154.
Proclam. del candidato (chiusura delle operazioni elettorali) 130.
» » (errore mater.) 182.
» » (surroga di consigliere) 126-129.
Prova — V. *Verbale.*
» (ammissibilità) 11, 12, 197.
» (di fatti taciuti nel verbale) 124.
» (testimoniale per simulazione di contratto) 11, 12.
Riabilitazione 22-25.
Ricchezza mobile (prova del credito) 3.
Ricorso all'autorità giud. (capacità) 139-141.
» alla Corte d'appello 187-195.
» (Comune) 157, 158.
» (eccezioni posteriori alle operazioni elettorali) 130.
» ministero pubblico) 142-149.
» (notificazione 160-169, 172, 200-202, 209.
» » fatta da un usciere ricorr.) 162.
» (nuovi mezzi di ineleggibilità in app.) 198, 199.
» (obbligo di eleggere domicilio) 180.
Riscontro nelle liste — V. *Votazione.*
Sacerdote — V. *Eleggibilità.*
Schede (in più) 115.
Seggio elettorale (designazione erronea di consigliere surrogante) 119.
» » (dichiarazioni posteriori dei membri) 120.
» » rinnovaz. arbitraria) 110.
» » (elezione cons. prov.) 116, 117.
Simulazione di contratto di locazione — V. *Locazione.*
Sindaco — V. *Delega al figlio* — *Ricorso.*
Società (prova) 4.
Socio dell'esattore — V. *Eleggibilità.*
Spese giudiziali ed onorari (rimborso) 212-215.
Stipendio e stipendiati — V. *Eleggibilità.*
Termine 168, 170, 171, 173, 174, 176, 177, 179.
Ufficiale di complemento — V. *Elettorato.*
Ufficio elettorale — V. *Seggio elettorale.*
Urne — V. *Votazione.*
Verbale (errore materiale) 121.
» (valore) 118-123, 196.
Votazione (custodia dell'urna) 124, 125.
» (divisione in sezioni) 104-106.
» (rinvio) 107, 108.
» (riscontro nelle liste) 111, 112.
» (ritardo di notificazione ai cancellati) 108.
» (voti illegittimi) 113, 114.

BIBLIOGRAFIA.

1. Del reato preveduto dall' art. 403 c. p. e l' esclusione dal diritto elettorale. Prof. F. CARRARA, Foro, II, 290.

2. Del reato preveduto dall' art. 57 della legge com. e prov. del 1865 alleg. A e propriamente della simulazione di contratti di affitto per ottenere il dritto elettorale. BILANCIA Ortensio, Filangieri, 1881, 505.

GIURISPRUDENZA.

3. Chi reclama per essere iscritto fra gli elettori comunali, perchè paga una sufficiente tassa di ricchezza mobile, deve non solo provare che paga la tassa prescritta, ma deve altresì dare la prova della sussistenza del credito per cui paga l'imposta, tanto più quando si hanno fondati motivi per dubitare della verità del credito stesso. — A. Casale, 29 luglio 1881, Colli e Mangiarotti c. Deputazione provinciale di Pavia, Giur. Casale, 1881, 319; Legge, 1882, I, 235; M. trib. Mil., 1882, 176; Cons. amm., 1882, 81; Boll. amm. Nap., 1882, 85; Man. amm., 1882, 100.

4. La semplice dichiarazione di chi trovasi iscritto nel ruolo dei tributi, come esercente di un negozio, attestante che un terzo gli è socio nella relativa azienda, non basta a fare iscrivere quest' ultimo nelle liste elettorali amministrative; ma occorre che si giustifichi in modo attendibile, non solamente la qualità di socio, ma eziandio il giorno in cui fu acquistata. — A. Milano, 1 dicembre 1881, Dell' Ava e Mezzara c. Della Morte, Annali, 1881, 484; R. amm., 1882, 91.

5. Trattandosi di capacità elettorale per cause soggette a perdersi, l' iscrizione per un determinato anno nelle liste elettorali nulla prova in ordine alla capacità stessa per gli anni successivi.

6. A giustificare la capacità elettorale per censo non bastano attestazioni giudiziali fatte coll' intervento dei soli reclamanti. — A. Genova, 8 luglio 1881, Anselmi c. Elettori di Arenzano, Eco Gen., 1881, I, 248; Bett., 1881, 561.

7. Non hanno diritto all' elettorato coloro che, sebbene figurino iscritti nel ruolo delle tasse, vi siano stati però iscritti in seguito ad atti simulati ed apparenze fittizie, non essendo essi in fatto i veri possessori del cespite tassato e che attribuisce il voto.

8. Sono indizi di simulazione la circostanza che già in altre occasioni gli individui così iscritti siansi ritenuti iscritti fittiziamente, e l' essere la tassa stata pagata effettivamente da altri e non da loro.

9. Non è autentica, nè vale a conferire il diritto elettorale una scrittura privata di affittamento in cui figuri solo il preteso affittavolo e non il locatore colla sua firma. — A. Roma, 30 giugno 1881, Micheli c. Cordovani, R. amm., 1881, 576.

10. Colui che reclama il diritto elettorale in base ad una scrittura di locazione, non può essere respinto nella sua istanza pel motivo esservi ragione per ritenere simulata scrittura: ma all'uopo è necessaria la prova della simulazione. — A. Casale, 23 luglio 1881, Aceto c. Deputazione provinciale di Alessandria, Giur. Casale, 1881, 313; Legge, 1882, I, 310; Man. amm., 1882, 132. Cons. amm., 1882, 194.

11. In causa elettorale è ammissibile nel giudizio di appello la prova per testi dedotta per dimostrare la simulazione dei contratti che originarono la impugnata decisione della deputazione provinciale.

12. In ispecie, se la deputazione provinciale, in base a contratti di locazione, manda inscriversi nelle liste elettorali amministrative individui stati esclusi dal consiglio comunale, questi può provare con testi innanzi alla Corte d' appello la simulazione di quei contratti. — A. Casale, 9 settembre 1880, Comune di Redavalle c. Deputazione provinciale di Pavia, Giur. Casale, 1881, 7: R. amm., 1881, 97.

13. L' ufficiale di complemento è elettore amministrativo. — C. Roma, 23 aprile 1881, Agnini c. Prefetto di Modena e Com. di Finale, Foro, I, 409 (n).

14. Non può qualificarsi grado accademico, e quindi non gode del diritto elettorale colui che ha riportato il diploma d' abilitazione ad una speciale professione, quale quella del notaio.

15. Non può ritenersi notaio chi ottenne nell' università il detto diploma d' abilitazione, essendo necessario un corso di pratica notarile e dovendosi dare appositi esami per conseguire siffatto titolo. — A. Torino, 31 agosto 1881, Cons. com. di Trino c. Viale, Bett., 1881, 631; Man. amm., 1882, 69.

16. L' esclusione dal diritto elettorale, stabilita dall'art. 26 della legge comunale e provinciale per i condannati per *frode*, si applica a chi fu condannato pel reato di allontanamento degli oblatori dai pubblici incanti mediante offerta di danaro, preveduto dall'art. 403 cod. pen. — C. Roma, 14 ottobre 1880, Lamponi, Foro, II, 290 (n).

17. Non può essere nè elettore nè eleggibile chi fu condannato in via correzionale per acquisto sciente di oggetti di furtiva provenienza.

18. In materia elettorale non v' è cosa giudicata nella deliberazione anteriore della dep. prov. che abbia tenuta ferma la qualità d' elettore ed eleggibile non ostante tale condanna.

19. Le leggi comunali e prov. sia del 1859 che del 1865 si applicano, senza vizio di retroattività illegale, a chi anteriormente alla loro pubblicazione occorse in quella condanna stessa.

20. L' incapacità non rimane sanata per amnistie largite più tardi.

21. Ne tanto meno pel solo fatto che quel condannato abbia posteriormente alla condanna coperté in paese cariche di fiducia. — A. Casale, 2 settembre 1880, C. R. amm., 1881, 95.

22. Cessa di essere elettore il condannato a pena criminale, se non fu riabilitato, sia che la pena abbia o meno seco portata l'interdizione dai pubblici uffici.

23. In ispecie cessa di essere elettore colui che sotto la legislazione pontificia è stato condannato ad una pena criminale, sebbene il reato per cui subì la condanna avrebbe potuto, secondo il nostro codice penale e giusta il prudente arbitrio del magistrato, esser punibile con pena da non portar seco la perdita del diritto di essere elettore. — A. Roma, 8 febbraio 1881, Pacella, Temi rom., 1881, 49.

24. La legge posteriore più mite si applica non solo alle pene, ma altresì agli effetti politici e civili della condanna.

25. In conseguenza, chi espiò una condanna, che per la nuova legge non porta interdizione dai pubblici uffici, non ha bisogno di riabilitazione per esercitare il diritto elettorale amministrativo.— C. Roma, 10 giugno 1881, Pacella, Legge, 1881, II, 355; R. amm., 1881, 500; Man. amm., 1881, 245; Temi rom. 1881. 257; Corte S. Roma, 1881, 1176.

26. Il solo fatto di trovarsi iscritto nella lista elettorale politica non dà diritto di essere elettore amministrativo. — A. Napoli, 26 agosto 1881, Com. Napoli c. Deputazione provinciale di Napoli, Boll. amm. Nap., 1881, 256; R. amm., 1881, 795; Man. amm., 1881, 313; Bett., 1881, 716.

27. Il padre analfabeta, escluso per legge dal diritto elettorale, non può questo diritto delegare al figlio. — A. Catania, 5 agosto 1881, Sangiorgi, Giur. Cat., 1881, 141; Cons. amm., 1881, 305; Bett., 1881, 523; Boll. amm. Nap., 1881, 281; Man. amm., 1881, 349; Annali, 1881, 399.

28. La legge comunale e provinciale del 20 marzo 1865, nell' art. 22, mentre concede all' elettore amministrativo, che abbia figli, la facoltà di delegare ad uno di questi l'esercizio dei suoi diritti elettorali, dispone pure che tale delegazione non possa essere fatta che per atto autentico.

29. Il sindaco è incompetente a ricevere la dichiarazione della delegazione di diritto elettorale, e l'atto stesso da lui con l'assistenza di due testimoni, onde far fede dell'avvenuta delegazione non può costituire quell'atto autentico che è richiesto dalla legge.

30. Senza una disposizione espressa, nessuna autorità qualunque sia il suo grado, può fare le veci del notaro per attribuire agli atti notarili il carattere dell'autenticità. — A. Firenze, 12 agosto 1881, Mazzantini, Annali, 1881, 292; Bett., 1882, 94; Legge, 1882, I, 484.

31. La delegazione dello esercizio dei diritti elettorali del padre al figlio, di che nell' articolo 22 della legge comunale e provinciale, non può farsi che per atto autentico.

32. Perchè l'atto possa dirsi autentico è necessario che sia ricevuto e compilato da un pubblico ufficiale il quale agisca con la osservanza delle solennità di legge nei limiti delle sue attribuzioni, sotto il duplice rapporto della natura, cioè, dell' atto ricevuto, o compilato, e del luogo in cui l' atto medesimo abbia vita.

33. Fra le competenze del sindaco non vi è quella di ricevere simili atti di delegazione, i quali importando una trasmissione di diritti, rientrano nelle operazioni contrattuali proprie dell' ufficio notarile. — A. Firenze, 10 agosto 1881, Giusti, Annali, 1881, 291.

È eleggibile a consigliere comunale:

34. — il sacerdote, che era incardinato ad una chiesa ricettizia soppressa. — C. Roma, 1 giugno 1881, Martino c. Graziano e Siciliano, Corte S. Roma, 1881, 661.

35. — Conf. — C. Roma, 9 marzo 1881, Palumbo c. D'Amely, Foro, I, 579 (n).

36. — C. Roma, 5 aprile 1880, Pergola c. Finizio, Corte S. Roma, 1880, v. s. 141; R. amm., 1881, 261.

37. — il canonico di una chiesa collegiata soppressa, non avente cura d'anime, nè obbligo di coadiuvare il parroco. — A. Roma, 29 novembre 1881, Fattorosi e Risi, Temi rom., 1881, 539.

38. — il sacerdote che sebbene eserciti qualche ufficio parrocchiale, non lo eserciti per regolare delegazione avuta e legalmente approvata dall'Ordinario diocesano. — A. Genova, 19 ottobre 1880, Magliotti, Foro, I, 512 (n).

39. — il condannato alla pena della multa mentre la sconta. — C. Roma, 23 aprile 1881, Rivaroli c. Prefetto di Modena e Com. di Finale, Foro, I, 412.

40. — Contr. — A. Modena, 22 ottobre 1880, Rivaroli, R. amm., 1881, 136; Annali, 1881, 26; Cons. amm., 1881, 257.

41. — chi ha avuto il maneggio del danaro comunale ed ha reso il conto, quantunque non siasi ancora approvato. — A. Catania, 28 ottobre 1880, Portale c. Sindaco di Biancavilla, Foro, I, 879 (n).

42. — chi riportò dal Comune la concessione di esercire un peso ad uso pubblico, col patto di far suoi i frutti del peso, sotto deduzione di una parte di essi che rimanga devoluta al Comune concedente. — A. Casale, 19 febbraio 1881, Colli c. Gatti, R. amm., 1881, 232; Man. amm., 1881, 360; Cons. amm., 1882, 41; Giur. Casale, 1881, 115.

43. — il fideiussore dell'esattore, oppure il socio con esso lui in affari e interessi estranei all' amministrazione comunale. — A. Casale, 15 settembre 1881, Testa c. S. Damiano D'asti e Ventre, Giur. Casale, 1881, 292; Annali, 1881, 393; Legge, 1882, I, 52; Man. amm., 1882, 55; Cons. amm., 1882, 73; Bett., 1882, 76.

44. — il garante solidale dell' appaltatore dell' illuminazione pubblica d' un Comune. — A. Napoli, 28 settembre 1881, Comella c. Com. Casaluce, Boll. amm. Nap., 1881, 341; Man. amm., 1882, 99; Cons. amm., 1882, 161.

45. — il medico chirurgo che rinunciò alla cura obbligatoria dei poveri del Comune ed allo stipen-

dio, riservandosi solo di seguitare in via precaria e colla semplice retribuzione che il consiglio sarà in seguito per accordargli. — A. Torino, 13 ottobre 1880, Novo c. Cauda, R. amm., 1881, 34; Bett., 1881, p. sp., 34.

46. — il presidente della direzione di un asilo infantile avente carattere di opera pia autonoma con redditi propri e distinti, sebbene sussidiata dal Comune e dalla congregazione di carita con assegni annui. — A. Torino, 1 dicembre 1880, Thea c. Com. di Santhià, Giur. Tor., 1881, 152; Cons. amm., 1881, 145; R. amm., 1881,103; Legge, 1881, II, 777.

47. — l'amanuense, al quale l'ufficiale dello stato civile assegnò il fondo bilanciato per retribuire un amanuense che avesse prestato l'opera nella registrazione dei registri, senza che la retribuzione sia stata portata in bilancio quale stipendio all'amanuense stesso singolarmente fissato, quale ufficiale a questo ufficio personalmente scelto.

48. — il segretario d'una congregazione di carità da questa stipendiato. — A. Torino, 22 decembre 1880, Massimo Canova c. Sogno-Teia, Foro, I, 400 (n).

49. — l'amministratore di un'opera pia tutelata dalla deputazione provinciale, sebbene la nomina e la revoca dell'amministratore siano riservate al consiglio del Comune a cui in origine sia stato lasciato in eredità il patrimonio della istituzione, per certa classe però di comunisti.

50. — quegli che presti l'opera sua a vantaggio del Comune secondo il bisogno e sia retribuito a specifica.

51. — un elettore se nel bilancio del Comune sia iscritta una somma approssimativa per un dato servizio e a favore di tale elettore, ordinariamente di quel servizio incaricato. — A. Venezia, 28 dicembre 1880, Chielin c. Com. Breganze, Carli e Marinoni, M. giud. Ven., 1881, 10; Cons. amm., 1881, 49.

52. — colui che esercita le funzioni di custode e distributore di acque, quale nominato da una rappresentanza consortile di cui fa parte il Comune e percepisce dalla rappresentanza uno stipendio di cui una quota é stanziata nel bilancio comunale.

53. Non é stipendiato dal Comune agli effetti della ineleggibilità chi non ripete la sua nomina e il suo stipendio direttamente dal Comune, ma da una rappresentanza e da un ente complesso in cui l'ingerenza si trova da quel Comune divisa con altri Comuni e possidenti. — A. Torino, 13 giugno 1881, Caffaratti c. Com di Fenile, R. amm., 1881, 415; Man. amm., 1881, 296.; Cons. amm., 1881, 385.

È ineleggibile a consigliere comunale:

54. — il medico condotto. — C. Roma, 6 novembre 1880, Com. Vitaluccio c. Borelli, Corte S. Roma, 1880, v. s.132; Gazz. proc. XVI, 121; Annali, 1881, p. sp., 64.

53. — Conf. — C. Roma, 25 ottobre 1880, Com. di Vitalaccio c. Borelli, Legge, 1881, I, 40.

56. — C. Roma, 13 aprile 1881, Olivieri c. Calabritto, Corte S. Roma, 1881, 435; Legge, 1881, II, 472.

57. — C. Roma, 11 novembre 1881, Casella e D'agostino, Corte S. Roma, 1881, 832; Legge, 1882, I, 145, Giur. Tor., 1882, 189; Gazz. proc., XVII, 56; Cons. amm., 1882, 106; Bett., 1882, p. sp. 95.

58. — C. Roma, 24 agosto 1881, Landolfi c. Giordano, Corte S. Roma, 1881, 823; Legge, 1882, I, 146; Gazz. proc., XVII, 55.

59. — A. Trani, 17 settembre 1880, Ricco c. Rotondo R. giur. Trani, 1881, 58; Gazz. proc., XVI, 388.

60. — il medico anche quando non vi é una convenzione scritta di condotta. — A. Casale, 4 dicembre 1880, Micheletti e Varalda c. Com. di Balzola, Giur. Casale, 1881, 70.

61. — anche quando posteriormente alle elezioni, la somma stanziata in suo favore per detta qualità sia stata stornata per un altro uso. — A. Roma, 15 agosto 1881, Rossi, Cons. amm., 1881, 331.

62. — il farmacista che fornisce i medicinali ai poveri di un Comune, verso l'obbligo di resa di conto trimestrale da rivedersi dal consiglio comunale, e liquidarsi da apposita commissione consigliare.

63. — In tal caso non si tratta di incapacità, ma di incompatibiltà di uffici, ripugnando che nella stessa persona si congiungano le due diverse funzioni di sorvegliante e sorvegliato. — A. Venezia. 5. maggio 1881, Trentin, Temi ven., 1881, 305; R. amm., 1881, 497.

64. — il collettore delle imposte del Comune al pari dell'esattore. — A. Torino. 20 dicembre 1880, Pisoni c. Com. di Momo, Giur. Tor., 1881, 117; Cons. amm., 1881, 129; R. amm., 1881, 99.

65. — Contr., anche quando dal contratto risulta che è socio dell'esattore. — A. Casale, 10 giugno 1881, Ferlini c. Setti e Beccaria, Giur. Casale, 1881, 299; Man. amm., 1881, 329; R.amm., 1881, 482; Annali, 1881, 378; Cons. amm., 1882, 25.

66. — il direttore comunale scolastico nominato dal Comune colla retribuzione di L. 500 assegnate preventivamente a quell'ufficio per speciale deliberazione comunale. — C. Stato, 18 marzo 1881. Latini, Foro, III, 82 (n).

67. Il compenso, chiamasi *stipendio o indennità*, e sia pur lieve, quando è allogato in bilancio, e si riscuote a periodi ed in corrispettivo all'opera prestata al Comune, rende lo stipendiato in istato d'ineleggibilità alla carica di consigliere comunale. — A. Catania, 30 aprile 1881, Di Stefano c. Carbonaro, Giur. Cat., 1881, 98; Cons. amm., 1881, 171.

68. La distinzione fra semplice indennità e stipendio agli effetti della eliggibilità più che dalla qualifica data nel contratto all'assegno, si desume dall'indole stessa permanente del medesimo. —

A A. Torino, 28 ottobre, 1881, Gilardino c. Sindaco del com. Cassilla, R. amm., 1881, 782; Bett., 1881, 698; Boll. amm. Nap., 1881, 347; Giur. Tor., 1882, 67; Man. amm., 1882, 84; Cons. amm., 1882, 154.

69. Gli assegnamenti stabiliti nei bilanci comunali, continuativi, corrisposti nelle forme ordinarie a termini e scadenze periodiche per servizi determinati, e similmente di carattere stabile e continuativo, sono un vero e preciso stipendio, e non si possono confondere con le indennità o con le gratificazioni che hanno carattere eventuale più ancora che transitorio.

70. Chi presta tali servizi ai Comuni e tocca di tali corrispondenti assegnamenti, quale ne sia la misura, si deve ragguagliare ad un vero stipendiato ed impiegato, ed è ineleggibile a consi-B gliere provinciale. — C. Stato, 18 marzo 1881, Lantini, Foro, III, 82 (n).

71. Per gli effetti dell' art. 25 cap. ult. legge com. e prov. si ritiene stipendiato anche chi riceve paga man mano che compie lavori, sebbene non abbia stipendio fisso mensile o ad anno.

72. Lo stipendio o salario è sufficientemente stabilito quantunque non si sia specificatamente fissata la cifra, e solo si sia detto che verrebbe corrisposto secondo è uso, e come si retribuivano i predecessori del nuovo accettato.

73. La sciente ricettazione di che all' art. 638 c. p. è un reato *sui generis* da non confondersi col *furto* o colla *frode*.

74. I fatti criminali avvenuti dopo la ricettazione della cosa furtiva non costituiscono complicità pel ricettatore.

75. L' art. 26 della legge comunale e prov. devesi interpretare ristrettivamente in armonia al disposto dell' art. 4 delle disposizioni che precedono il c. c.

76. Chi fu condannato quale ricettatore di cose furtive senza previo trattato può nullameno essere C eletto a consigliere comunale. — A. Modena, 14 gennaio 1881, Odorici Pioggioli Brascaglia, R. leg., 1881, 111.

77. Non vi è lite vertente per la sola eventualità più o meno probabile di una lite.

78. Aggiunti speciali di fatto per cui può ritenersi D cessata la lite e l'ostacolo alla eleggibilità. — A. Torino, 15 novembre 1880, Formento c. Galleano, R. amm., 1881, 25; Giur. Tor., 1881, 166; Legge, 1881, I, 382; Bett., 1881, p. sp. 36; Cons. amm., 1881, 121; Man. amm., 1881, 185.

79. Cessa l'ostacolo della ineleggibilità per lite vertente col Comune quando chi aveva la lite cedette la medesima ad altri in modo assoluto ed indistinto, ponendolo completamente a suo luogo e vece nei rapporti col Comune.

80. Tale cessione fa scomparire nel cedente la qualità di avente lite, salvo si provi che la cessione stessa non era seria, ma finta e simulata.

81. La causa di simulare non si presume, e non può a *priori* ritenersi come tale il solo intento di spogliarsi della ineleggibilità da cui era colpito A il cedente. — A. Casale, 4 dicembre 1880, Colli c. Com. di Redavalle, R. amm., 1881, 14; Cons. amm., 1881, 90; Annali, 1881, 214; Giur. Casale, 1881, 113.

82. L' ineleggibilità alla carica di consigliere comunale in causa di una lite vertente col Comune suppone una lite che rifletta direttamente l' interesse comunale, e non soltanto le persone preposte all'amministrazione, quantunque queste abbiano creduto di agire nell' interesse del Comune.

83. Una lite che sia stata decisa definitivamente anche in sede di cassazione cessa di essere vertente per detto effetto, anche se la relativa sentenza della Corte suprema non sia stata notificata. B — A. Milano, 11 ottobre 1881, D'Agostini c. Cons. com. Cunardo, M. trib. Mil., 1881, 1072; Cons. amm., 1881, 361; R. amm., 1881, 790; Bett., 1882, 14.

84. La lite vertente col Comune che toglie la eleggibilità deve essere precisamente attuale; cessa l'ostacolo quando la lite, d'accordo delle parti, rimase sospesa fino all'esaurimento di una pratica che, comunque esaurita, toglierebbe la ragione d'essere della lite.

85. Cessa ugualmente tale ostacolo quando il consigliere, la cui elezione sia contestata, prima delle elezioni, ha presentato formale rinuncia alla lite, quantunque il Comune abbia preteso di non accettarla.

86. La rinuncia agli effetti della eleggibilità non ha bisogno di essere accettata dal Comune conve-C nuto. — A. Firenze, 6 novembre 1880, Martinucci, R. amm., 1881, 118; Cons. amm., 1881, 298.

87. Per ritenere un consigliere come avente lite col Comune devesi considerare lo stato degli atti nella causa vertente, considerando come titolare della lite il consigliere in cui nome la lite fu iniziata contro il Comune.

88. A sopprimere tale definizione di avente lite col Comune, non basta invocare la circostanza che l'oggetto della lite rifletta effettivamente altra persona di cui siasi dato l'intervento, mentre il giudizio non cessa per ciò solo di vertire tra quel consigliere, l'intervenuto in causa ed il Comue.

89. La decisione sull' incapacità legale per lite vertente non può sospendersi sin visto l'esito della lite, perchè basta il fatto materiale della vertenza di lite per creare l' impedimento che pro-D duce l' ineleggibilità o la decadenza — A. Casale, 15 giugno 1881, Scovazzi c. Com. di Quaranti, R. amm., 1881, 413.

90. Non vi è lite vertente quando, pronunziatasi sentenza di primo grado dichiarativa di incompetenza e proposto appello dalla medesima, nella causa di appello siasi rimasti inoperosi dalle parti per un triennio, verificandosi così la perenzione.

91. Non può equipararsi a lite vertente la comminatoria o riserva fatta in una comparsa di instituire a parte giudizio per altro capo contro del Comune, la lite dovendo essere attuale.

92. La circostanza che non si siano ancora pagate le spese del primo giudizio non fa sì che possa ritenersi tuttora vertente la lite, perchè anzi la richiesta di tale pagamento accenna nelle sopra-riferite circostanze a cessazione della lite stessa. — A. Torino, 29 ottobre 1880, Vittone c. Vernetti, R. amm., 1881, 30.

93. La disposizione dell' art. 72 della legge comunale e provinciale per la quale, nel caso in cui l' elezione porti nel consiglio comunale alcuni dei congiunti di cui all' art. 27, il consigliere nuovo viene escluso da chi è in ufficio, ha unicamente applicazione quando il consigliere antico sia ancora effettivamente in carica e non quando, essendo scaduto da consigliere, venga a riportare un numero minore di voti di un suo congiunto nei gradi indicati dall' art. 27 della legge, nel qual caso l' elezione è determinata esclusivamente dal maggior numero di voti. — C. Stato, 11 febbraio 1881, Com. di Zumpano, R. amm, 1881, 438.

94. Anche ai consigli comunali compete la facoltà di fare iscrizioni di ufficio.

95. Però le iscrizioni d' ufficio devono essere giustificate da analoghi documenti e non solo per notorietà. — A. Napoli, 26 agosto 1881, Com. di Napoli, c. Dep. prov. Napoli, Boll. amm. Nap. 1881, 256; R. amm., 1881, 795; Man. amm.. 1881 313; Bett., 1881, 716.

96. Non si può dire viziata di nullità la decretazione della deputazione provinciale della lista elettorale amministrativa per l' anno in corso, senza che sia stata approvata quella dell' anno precedente, e ciò quando le elezioni dello stesso anno precedente, furono fatte in base alla lista antica, per non essere ancora approvata la lista dell'anno in corso; e quando risulti che la deputazione provinciale aveva applicato alla lista dell' anno corrente le correzioni già preparate per quella dell' anno precedente.

97. Non è vietato al consiglio comunale di approvare in complesso la lista deliberata dalla Giunta, senza precisare nominativamente gl'individui.

98. Non basta asserire che la lista coi documenti non venne presentata 24 ore prima dell' adunanza consigliare, ma occorre dimostrare la mancanza del deposito, perchè la nullità abbia fondamento.

99. La pubblicazione della lista, a norma dell'ultimo inciso dell' art. 31 della legge comunale, è necessaria servendo a garantire la sincerità delle modificazioni introdotte alla lista elettorale: e quando sia violata la disposizione del detto articolo, si incorre in nullità a norma dell' art. 227 della legge comunale.

100. Però l' applicazione del detto articolo 227 della legge comunale è subordinata alle circostanze di fatto che possono suggerirla o sconsigliarla nell' interesse della buona amministrazione. — C. Stato, 6 novembre 1880, Dinelli, Man. amm., 1881, 24; Legge, 1881, I, 175; Cons. amm., 1881, 41.

101. Nell' approvazione delle liste amministrative, la deputazione esercita funzioni sostanzialmente giurisdizionali, le quali, per regola generale di diritto, non possono essere adempiute che dall' autorità, cui sono devolute dalla legge.

102. Quindi il consigliere comunale, che è membro della deputazione provinciale, può prendere parte alla deliberazione di approvazione della lista del suo Comune, non trattandosi in questo caso degli *affari* pei quali i Comuni sono sottoposti alla tutela della deputazione. — C. Stato, 10 giugno 1881, Dep. Prov. di Bergamo, Foro, III, 81.

103. La deputazione provinciale ha bensì facoltà di decretare il riparto dei consiglieri fra le frazioni, ma non ne ha l' obbligo, essendo dalla legge lasciato al criterio discretivo della medesima di apprezzare le circostanze locali e decidere sul proposito.

104. Il riparto dei consiglieri fra le frazioni, e la divisione degli elettori in sezioni, sono due fatti indipendenti l' uno dall' altro, e non possono essere l' uno coll' altro confusi.

105. La divisione dell' assemblea in sezioni ha luogo non già quando i consiglieri sono ripartiti fra le frazioni, ma quando gli elettori del Comune eccedono il numero di 400, ed allora ogni sezione deve comprendere 200 elettori almeno, senza riguardo alle frazioni.

106. Quindi, quand' anche sia stato decretato il riparto dei consiglieri fra le frazioni, se nel Comune vi sono meno di 400 elettori, si dovrà sempre procedere alla elezione dei consiglieri in una sola assemblea dagli elettori delle frazioni a scrutinio separato. — C. Stato, 22 aprile 1881, Cons. com. di Mercato S. Severino c. Dep. prov. di Salerno, Foro, III, 87 (n).

107. Quando la giunta municipale ha pubblicato il manifesto delle elezioni amministrative, in virtù della facoltà attribuitale dall' art. 46 della legge comunale, la deputazione provinciale non può con altro provvedimento rimandare le elezioni ad un tempo diverso da quello fissato dalla giunta.

108. Il timore o sospetto della deputazione provinciale che la giunta municipale differisca la notificazione agli elettori cancellati dalla lista per agevolarli a presentarsi alla votazione col certificato di avere ricorso alla Corte d' appello, e che l' autorità giudiziaria non abbia tempo di provvedere sui ricorsi stessi, non basta per rendere di nessun effetto le operazioni fatte in conformità alla legge, per ordinare cioè che le elezioni già indette siano fatte in altra epoca più lontana. — C. Stato, 30 ottobre 1880, Com. di Soccavo, Foro, III, 24 (n).

109. L' art. 26 del regolamento per l' esecuzione della legge comunale e provinciale determina quanto deve fare il prefetto quando prima del 15 luglio non gli viene comunicato il manifesto della giunta municipale per le elezioni; ed attribuisce esclusivamente alla deputazione provinciale di pren-

dere i relativi provvedimenti d'ufficio. Conseguentemente la deputazione provinciale non può in precedenza spogliarsi delle sue attribuzioni e delegarle in via generica al prefetto, ed a discretiva di questo, provvedere per la indizione dei comizi elettorali in quei Comuni che prima del 9 luglio non trasmettessero il manifesto per le elezioni. Sono quindi nulle le elezioni indette dal prefetto in dipendenza di siffatta delegazione, tanto più se il giorno in cui seguirono è fuori del termine legale.

110. È illegale l'invio e l'intervento di un commissario prefettizio alle operazioni elettorali che si ingerisce in esse e si arbitri ordinare o rinnovare la costituzione del seggio elettorale. — C. Stato, 5 marzo 1881, Com. di Giardini, Foro, III, 111 (n).

111. Per la invalsa e costante giurisprudenza, la disposizione dell'art. 62 della legge comunale è tassativa e sostanziale per la validità delle elezioni, ed al procedimento ivi stabilito non può sostituirsi altro metodo equipollente per l'accertamento legale del numero delle schede e delle persone dei votanti.

112. Basta perciò l'inosservanza di tale disposizione di legge per indurre la nullità e perchè si proceda d'uffizio agli analoghi provvedimenti a termini dell'art. 227 della legge comunale. — C. Stato, 3 giugno 1881, Manni c. Cons. com. di Massimo, Man. amm., 1881, 259; Legge, 1881, II, 430; Cons. amm., 1881, 321.

113. Quando un voto dato illegittimamente può avere influenza sul risultato parziale delle elezioni, queste devono essere annullate, ma nella sola parte relativa alla proclamazione di quel candidato, sulla cui elezione il voto ritenuto nullo può influire e devono rimanere ferme quanto agli altri eletti.

114. È quindi a revocarsi la decisione della deputazione provinciale che abbia annullate indistintamente le elezioni per avere constatata la nullità di un voto che poteva avere influenza sulla elezione di un solo candidato, e se intanto, in dipendenza di quella decisione furono rinnovate le elezioni e queste ebbero luogo con diverso risultato, devono essere considerate come di nessun effetto per i candidati prima eletti e sulla cui elezione il voto annullato non aveva influenza. — C. Stato, 18 febbraio 1881, Com. di Villa Santo Stefano, R. amm., 1881, 435; Bett., 1881, 102.

115. Sono da annullarsi le operazioni elettorali, se nello spoglio delle schede se ne riscontrino 64 in più del numero dei votanti, tanto più se la differenza tra due candidati fu solo di tre voti.

116. Per l'art. 160 della legge comunale e provinciale nelle elezioni dei consiglieri provinciali, la deputazione è direttamente costituita siccome complemento del seggio elettorale.

117. Eppertanto essa non ha bisogno di essere eccitata da alcun ricorso per spiegare la sua competenza riguardo allo scrutinio ed alla proclamazione; e quindi non è nullo il di lei operato, se pronunciò in base a ricorsi non stati prima notificati giudizialmente agli interessati. — C. Stato, 27 ottobre 1880, Elez. del mand. di Monsummano, Foro, III, 18 (n).

118. Non possono tenersi in alcun conto quei fatti esposti in un ricorso quando il verbale dell'elezione non ne faccia menzione o li escluda esplicitamente, essendochè il verbale stesso fa piena fede, fino a che non sia querelato di falso.

119. Non è causa di nullità dell'elezione l'avere l'ufficio elettorale designato quale degli eletti dovesse prendere il posto del consigliere defunto, non trattandosi di una vera e propria deliberazione, ma di una dichiarazione superflua, e che non produce alcun effetto se erronea, provvedendo all'uopo la disposizione dell'art. 100 del regolamento per la legge comunale.

120. Non si può attribuire alcun valore giuridico alle dichiarazioni posteriori dei membri del seggio elettorale.

121. Quando risulti che nell'indicare l'ora in cui si è proceduto al secondo appello è incorso nel verbale un errore materiale di scritturazione, e che dal testo medesimo del verbale sia provato che scorse un'ora tra la chiusura del primo e l'apertura del secondo appello, l'errore stesso non è motivo di nullità. — C. Stato, 27 ottobre 1880, Com. di Apricale, c. Rebaudi, Man. amm., 1881, 7; Legge, 1881, I, 64; Cons. amm., 1881, 25.

122. Quando con un decreto reale furono annullate per difetto di rito le decisioni del consiglio comunale e della deputazione provinciale relative alle elezioni comunali, si intende che fu lasciata impregiudicata la questione del merito sulle elezioni stesse, ossia della nullità o validità di esse.

123. Non è ammissibile un'inchiesta per accertare le circostanze di fatto risultanti dai verbali delle elezioni amministrative, i quali debbono considerarsi come atti pubblici, e fanno piena fede sino ad iscrizione in falso.

124. Può ammettersi qualunque genere di prova sulle circostanze di fatto taciute nel verbale delle elezioni. Ad esempio, se nel medesimo non è fatta alcuna menzione riguardo alla custodia delle urne per parte dei membri dell'ufficio elettorale tra il primo ed il secondo appello, e se non vi si incontra neppure la frase generale che tutte le prescrizioni della legge sono state osservate, può essere ordinata un'inchiesta amministrativa per accertare la realtà del fatto denunciato dagl'interessati, che le urne fossero state custodite per un tempo notabile da due soli membri dell'ufficio.

125. Qualora dalla inchiesta praticata sia risultato in modo non dubbio e per confessione degli stessi membri dell'ufficio elettorale che realmente per un certo spazio di tempo l'urna fu custodita da

due soli scrutatori, il consiglio comunale opera in modo corretto e legale se dichiara la nullità delle elezioni. — C. Stato, 6 novembre 1880, Com. di S. Bellino, Man. amm., 1881, 11; Legge, 1881, I, 143; Cons. amm., 1881, 33.

126. Il consigliere comunale, stato cancellato dalle liste elettorali per sopravvenuta deficienza di censo, non cessa *ipso jure* dalla carica, e la giunta non può ritenerlo come decaduto e far luogo alla sua surrogazione, prima che la cancellazione dalle liste gli sia stata notificata e che la decadenza sia stata dichiarata dal consiglio.

127. Conseguentemente sono nulle le elezioni di consiglieri comunali che si siano fatte in via di surrogazione dei consiglieri cancellati dalle liste, prima e all' infuori del regolare procedimento, di cui all'art. 75 della legge comunale, per la loro decadenza.

128. Ma questa nullità non colpisce tutte le operazioni elettorali, bensì solo la elezione dei consiglieri eccedenti il numero di quelli da eleggersi, ritenendosi come non eletti gli ultimi per numero di voti. — C Stato, 14 ottobre 1880, Com. di Monteromano, Foro, III, 19 (n).

129. Il consigliere provinciale eletto in più mandamenti non può esser surrogato, in caso di opzione, da colui che riportò il maggior numero di voti nel mandamento rimasto vacante. — C. Stato, 10 giugno 1881, Ronchetti, Foro, III, 89 (n).

130. Lo stadio elettorale si chiude con la proclamazione degli eletti da parte della giunta comunale ai termini della legge 20 marzo 1865, ma da questa proclamazione non rimane chiusa eziandio la via ai ricorsi contro le operazioni elettorali, dipendentemente o indipendentemente dalle decisioni dell'ufficio elettorale. — C. Stato, 11 gennaio 1881, Consig. Com. di Zeme c. Dep. prov. di Pavia, Man. amm., 1881, 114; Cons. amm., 1881, 169; Legge, 1881, II, 30; Bett., 1881, 109.

131. Non si può stabilire una regola generale per determinare in quali casi, ove si tratti di questioni elettorali, la deliberazione del consiglio comunale debba prendersi a voti palesi, ed in quali a voti segreti.

132. Quando una deliberazione implichi direttamente od indirettamente un apprezzamento sulle qualità personali del consigliere eletto, allora deve prendersi a voti segreti.

133. Nel caso invece che si tratti di vedere se sia vera la pendenza di lite fra l'eletto e il Comune, la deliberazione deve prendersi a voti palesi. — C. Stato, 23 marzo 1881, Com. di Martignacco, Foro, III, 150 (n).

134. Le deliberazioni dei consigli comunali che riguardano le operazioni elettorali devono prendersi a suffragi palesi.

135. Quelle riguardanti l'eleggibilità personale degli eletti vanno risolute, senza distinzione di sorta, *in seduta segreta ed a suffragi segreti*. — C. Stato, 8 gennaio 1881, Trentin, Foro, III, 157 (n).

136. — Conf. — C. Stato, 2 febbraio 1881, Cons. com. di S. Biasio, Man. amm., 1881, 168; R. amm., 1881, 440; Bett., 1881, 99; Legge, 1881, II, 101.

137. L'art. 212 della legge comunale, che prescrive il voto segreto in talune deliberazioni comunali, si riferisce soltanto ai casi in cui trattisi di esaminare gli aggiunti personali di moralità, condotta, capacità e simili, non quando si tratti solo di circostanze estrinseche basate a fatti già pubblici e notori, e cioè all'ineleggibilità per lite vertente.

138. Comunque vi fosse in una deliberazione nullità per vizio di forma, non potrebbe questo vizio eccepirsi e quella nullità invocarsi da colui, che come sindaco presiedette alla deliberazione e votazione, perchè si tratterebbe di nullità cui diede causa egli stesso. — A. Torino, 15 novembre 1880 Formento c. Galleano, R. amm., 1881, 25; Giur.Tor., 1881, 166; Legge, 1881, I, 382; Bett., 1881, p. sp., 36; Cons. amm., 1881, 121; Man. amm., 1881, 185.

139. Qualunque cittadino che esercita il diritto elettorale nel territorio comunale può reclamare contro i provvedimenti della deputazione provinciale per la indebita iscrizione nella lista elettorale di persone che non hanno la capacità elettorale. — C. Roma, 4 dicembre 1880, Bonacorsi c. Strallini, Foro, I, 75.

140. — Conf. — C. Roma, 17 dicembre 1880, Com. di Potenza Picena c. Bonacorsi e Strallini, Corte S. Roma, 1880, 388; Man. amm., 1882, 85; Boll. amm., Nap., 1882, 107; Cons. amm., 1882, 145; Munic. It. 1882, 138.

141. Il reclamo contro le deliberazioni del consiglio comunale in materia elettorale può essere prodotto da qualunque privato, e non è stabilito affatto che competa solo a colui che abbia agito nello stadio amministrativo. — A. Napoli, 28 settembre 1881, Comella c. Com. Casaluce, Boll., amm. Nap., 1881, 341; Man. amm., 1882, 99; Cons. amm., 1882, 161.

142. Il p. m. ha azione ad impugnare le deliberazioni dei consigli comunali relative a questioni di capacità elettorale, come per decadenza dall'ufficio di consigliere comunale. — C. Roma, 23 febbraio 1881, Cetta, Corte S. Roma, 1881, 233.

143. — Conf. — C. Roma, 9 settembre 1881, Perna, Amato e Sindaco di Lioni, Corte S. Roma, 1881, 1110; Legge, 1882, I, 765; Gazz. proc., XVII, 165; Boll. cont., 1882, 112.

144. — C. Roma, 6 novembre 1880, Del Vecchio, Corte S. Roma, 1880, v. s. 309.

145. — C. Roma, 2 aprile 1880, Fattorosi c. Risi, Corte S. Roma, 1880, v. s., 36.

146. — C. Roma, 30 novembre 1880, Testa, Corte S. Roma, 1880, v. s. 250.

147. — A. Roma, 29 novembre 1881, Fattorosi c. Risi, Temi rom., 1881, 539.

148. La materia elettorale politica o amministrativa è d'interesse pubblico, potendo compromettere gli stessi interessi dello Stato.

149. Non sono stati dalle leggi designati altri pubblici uffiziali, oltre il pubblico ministero, per fare eseguire ed osservare le leggi in materia elettorale.

150. Per l'art. 97 della legge comunale il sindaco è uffiziale del governo: ma il compito che in materia elettorale gli assegna l'art. 102 si limita a dover dare denunzia al prefetto. — C. Roma, 17 agosto 1880, Perollo c. Sindaco di Acquafondata, Corte S. Roma, 1880, v. s., 17; Gazz. proc., XVI, 99; Bett., 1881, p. sp., 46.

151. Il prefetto ha facoltà di reclamare d'uffizio contro la nomina a consiglieri comunali di persone escluse o decadute per legge dalla eleggibilità, e quindi di provocare dal consiglio comunale la relativa deliberazione. — A. Modena, 22 ottobre 1880, Rivaroli, Annali, 1881, 26; Cons. amm., 1881, 257. R. Amm. 1881, 136.

152. — Conf. — C. Roma, 23 aprile 1881, Rivaroli c. Prefetto di Modena e Com. di Finale, Foro, I, 412 (n).

153. — C. Roma, 23 aprile 1881, Rivaroli c. Com. di Finale, Foro, I, 412 (n).

154. — C. Roma, 23 aprile 1881, Agnini c. Prefetto di Modena e Com. di Finale, Foro, I, 409 (n).

155. L'iscrizione incontestata di un elettore nelle liste amministrative non impedisce di promuovere la di lui decadenza da consigliere per insufficienza di titolo ad essere elettore. — C. Roma, 23 aprile 1881, Agnini c. Prefetto di Modena e Com. di Finale, Foro, I, 409 (n).

156. — Conf. — C. Roma, 23 aprile 1881, Rivaroli c. Prefetto di Modena e Com. di Finale, Foro, 412 (n).

157. Il Comune ha veste per sostenere innanzi alla Corte d'appello l'ineleggibilità di alcuno a consigliere comunale, sebbene il consiglio comunale abbia pronunciata l'ineleggibilità stessa sopra ricorso dalla proclamazione dell'ufficio elettorale. — A. Torino, 1 dicembre 1880, Thea c. Com. Santhià, Giur. Tor., 1881, 152; Cons. amm., 1881, 145; R. amm., 1881, 103; Legge, 1881, II, 177.

158. Il Comune ha diritto di reclamare alla Corte di appello contro la deliberazione della deputazione provinciale, la quale non ha rigettato domande d'iscrizione proposte da terzi, ma ha cancellato nomi di elettori inscritti nella lista deliberata dal consiglio comunale.

159. Sono nulle le iscrizioni d'ufficio deliberate dalla deputazione provinciale, se mancano delle indicazioni che al lato dell'iscritto vuole siano fatte l'art. 29 della legge comunale e provinciale. — C. Roma, 27 ottobre 1880, Com. Palermo c. Dep. prov. di Palermo, Corte S. Roma, 1880, v. s. 39; Gazz.proc., XVI, 114.

160. Non è ammissibile il ricorso contro le elezioni amministrative, se non consta della sua notificazione giudiziale agli interessati. La semplice notificazione per mezzo dell'usciere comunale non è sufficiente. — C. Stato, 1 aprile 1881, Com. di Arvier, R. amm., 1881, 599.

161. — Contra — A. Casale, 6 ottobre 1880, Cassano, c. Ameri, Giur. Casale, 1882, 43.

162. È regolare la notificazione del ricorso por ineleggibilità, sebbene fatta da un usciere che figuri nel novero dei ricorrenti.

163. Il disposto degli art. 34, 35 e 36 della legge comunale concerne i richiami nelle liste ed operazioni elettorali contro cui è ammesso il ricorso al consiglio comunale e da questo alla deputazione provinciale, e non i richiami sulla capacità dell'eleggibile.

164. Non può impugnarsi per nullità di notificanza la deliberazione del consiglio comunale dall'interessato che accettò la discussione sul merito della deliberazione stessa, interponendone appello. — A. Torino, 28 ottobre 1881, Gilardino c. Com. di Cassilla, R. amm., 1881, 781; Bett., 1881, 698; Boll., amm. Nap., 1881, 347; Giur. Tor., 1882, 67; Man. amm., 1882, 84; Cons. amm., 1882, 154.

165. L'eletto che reclama contro la decisione del consiglio comunale, che lo dichiarò ineleggibile in seguito a ricorso di parecchi comunisti, non è obbligato di notificare ad essi il suo ricorso in appello. — A. Casale, 15 settembre 1881, Testa c. S. Damiano d'Asti e Ventre, Giur. Casale, 1881, 292; Annali, 1881, 393; Legge, 1882, I, 52; Man. amm., 1882, 55; Cons. amm., 1882, 73; Bett., 1882, 76.

166. Per la notificazione da farsi al consigliere, la cui nomina è contestata dal prefetto, non occorre che siagli notificata copia del reclamo della nota prefettizia, ma basta che il reclamo stesso siagli partecipato colla indicazione dei motivi di *esclusione* o di decadenza. — A. Modena, 22 ottobre 1880, Rivaroli, Annali, 1881, 26; Cons. amm., 1881, 257; R. amm., 1881, 136.

167. Il reclamo contro la pronuncia dell'ufficio elettorale debbe essere notificato, sotto pena di nullità delle operazioni successive, unicamente alla persona la cui elezione è contestata, non dovendosi la notificazione estendere a chi non fu direttamente parte nella contestazione. — A. Torino, 15 novembre 1880, Formento c. Galleano, R. amm., 1881, 24; Giur. Tor., 1881, 166; Legge, 1881, I, 382; Bett., 1881, p. sp., 26; Cons. amm., 1881, 121; Man. amm., 1881, 185.

168. La notizia comunicata per lettera dal sindaco all'elettore in forma privata e graziosa della sua cancellazione dalle liste amministrative, non fa decorrere il termine per ricorrere contro il detto provvedimento, sebbene il messo comunale attesti nella sua relazione di aver recapitato la lettera. — A. Roma, 8 febbraio 1881, Pacelli, Temi rom., 1881, 49; Man. amm., 1881, 188; R. amm., 1881, 413; Cons. amm., 1881, 265.

169. Quando un Comune vuol contraddire ad una decisione della deputazione provinciale in tema di liste elettorali amministrative non ha obbligo di notificare a questa il suo ricorso. — A. Napoli, 26 agosto 1881, Com. Napoli c. Dep. prov. Napoli,

Boll. amm. Nap., 1881, 256; R. amm., 1881, 795; Man. amm., 1881, 313; Bett., 1881, 716.

170. Il termine di 10 giorni fissato nell'art. 139 della L. com. prov. per agire innanzi alla Corte di appello contro una decisione della deputazione provinciale è perentorio. — A. Casale, 6 ottobre 1880, Cassano c. Ameri, Giur. Casale, 1881, 43.

171. Il ricorso contro una decisione del consiglio comunale in materia di eleggibilità è tempestivamente inoltrato avanti la Corte d'appello quando non siano spirati i 10 giorni tra la data in cui fu notificata all' interessato la decisione del consiglio a quella in cui si presenta la domanda alla Corte.

172. La contemperanea notificazione di questo ricorso a coloro che hanno interesse a contraddirvi non è imposta da nessuna legge, quindi rimane tempestiva l'azione ancorchè alla data della notificanza di tal ricorso siano già passati i dieci giorni. — A. Casale, 19 febbraio 1881, Colli c. Gatti, R. amm., 1881, 232; Man. amm., 1881, 360; Cons. amm., 1882, 41; Giur. Casale, 1881, 115.

173. Il termine di dieci giorni per ricorrere avverso di una deliberazione del consiglio comunale in tema elettorale è stabilito per la presentazione del reclamo e pel deposito di esso nella cancelleria della Corte d' appello, ma non per la necessaria notificazione all' interessato. — A. Napoli, 28 settembre 1881, Comello c. Com. Casaluce, Boll. amm. Nap., 1881, 341; Man. amm., 1882, 99; Cons. amm., 1882, 161.

174. In materia di elettorato amministrativo, il ricorso alla Corte d' appello dev' essere notificato agli interessati, in modo che tra il giorno della notifica e quello fissato per la discussione della causa intercedano i termini dell' art. 148 cod. proc. civ. — A. Venezia, 28 dicembre 1880, Chielin c. Com Breganze, M. giud. Ven, 1881, 10; Cons amm., 1881, 49.

175. L' azione esperibile a termine dell' art. 39 della legge comunale e provinciale, è un vero appello dalle decisioni delle deputazioni provinciali, e respettivamente del consiglio comunale, cosicchè sono applicabili le disposizioni del codice di procedura civile concernenti le appellazioni. — A Milano, 1 dicembre 1881, Dell'Ava e Mazzara c. Della Morte, Annali, 1881, 484; R. amm., 1882, 91.

176. La legge non ha opposto un termine perentorio per la presentazione dei ricorsi ai consigli comunali contro le operazioni elettorali, e quindi i ricorsi possono presentarsi in qualunque tempo.

177. Pei ricorsi alle dep. prov. contro le decisioni dei consigli comunali intorno alle operazioni elettorali è applicabile la disposizione dell' art. 251 della legge comunale, che fissa il termine di giorni trenta. — C. Stato, 11 gennaio 1881, Cons. com. di Zeme c. Deputaz. prov. di Pavia, Man. amm., 1881, 114; Cons. amm., 1881, 169; Legge, 1881, 30; Bett., 1881, 109.

178. Trattandosi di materia elettorale e di questioni che implicano apprezzamento di fatti allegati e contraddetti, di fronte al disposto dell' art. 75 della legge comunale il Governo del Re non può sindacare l' operato della deputazione provinciale.

179. Non è prescritto da alcuna disposizione che i consigli comunali debbano occuparsi nelle sedute autunnali dei ricorsi contro le elezioni, e quindi possono deliberare anche prima in seduta straordinaria legalmente autorizzata, e perciò senza l' intervento dei consiglieri nuovi eletti e sotto la presidenza del sindaco benchè scaduto d'ufficio.

180. L' inosservanza della prescrizione dell'art. 37 del regolamento comunale dell' 8 giugno 1865, concernente l'obbligo imposto ai ricorrenti contro le elezioni di eleggere col ricorso il domicilio nel Comune, per quanto biasimevole non è però tale da perimere il diritto di ricorso che ai ricorrenti stessi è assicurato dalla legge. — C. Stato, 3 giugno 1881, Crosiglia e Calvi, Foro, III, 159 (n).

181. A senso dell' art. 75 della legge comunale non può mettersi in dubbio la giurisdizione del consiglio comunale per conoscere dei reclami a lui proposti contro le operazioni elettorali: e quindi esso ha facoltà di correggere gli errori e riparare le illegalità commesse dall' ufficio elettorale.

182. Se risulta che la proclamazione di un consigliere comunale è stato il risultato di un errore materiale del computo dei voti, il consiglio comunale applica puramente e semplicemente la legge rettificando l' errore e provvedendo alle conseguenze giuridiche di questa rettifica col sostituire il nome dell' eletto a quello che era stato proclamato illegalmente. — C. Stato, 18 febbraio 1881, De Vincentis c. Dep. prov. di Lecce, Foro, III, 64 (n).

183. Non è nulla la deliberazione del consiglio comunale, che si pronunzia su ricorso in materia elettorale, perciò solo che l' adunanza in cui fu presa sia stato indetta e presieduta da chi firmò il ricorso. — A. Torino, 28 ottobre 1881, Gilardino c. Com. di Cassilla, R. amm., 1881, 781; Bett., 1881, 698; Boll. amm. Nap., 1881, 347; Giur. Tor., 1882, 667; Man. amm., 1882, 84; Cons. amm., 1882, 154.

184. Le deliberazioni prese a riguardo della eleggibilità di un consigliere comunale restano caducate per effetto delle nuove elezioni, e non possono formare ostacolo di giudicato. — A. Catania, 30 aprile 1881, Distefano c. Carbonaro, Giur. Cat., 1881, 98; Cons. amm., 1881, 171.

185. Denunziata al Governo del Re la decisione della deputazione provinciale che, revocando la contraria deliberazione di un consiglio comunale, dichiara valide le seguite elezioni, tale denunzia induce anche a conoscere della legalità della deliberazione consigliare, nel caso di annullamento della decisione della deputazione provinciale, quantunque questo annullamento venga pronunziato pel motivo che il ricorso sporto alla deputazione provinciale non fosse ammissibile. — C.

Stato, 1 aprile 1881, Com. di Arvier, R. amm., 1881, 599.

186. Rettamente si rifiuta la deputazione provinciale di emettere provvedimenti sulla validità di elezioni comunali denunciate dal prefetto, quando A non vi esiste ricorso contro di esse. — C. Stato, 11 febbraio 1881, Com. Zumpano, R. amm., 1881, 438.

187. Contro le decisioni del consiglio comunale in materia elettorale si ricorre direttamente alla Corte d'appello, omessa la deputazione provinciale. — B A. Catania, 30 aprile 1881, Di Stefano c. Carbonaro, Giur. Cat., 1881, 98; Cons. amm., 1881, 171.

C 188. — Conf. — A. Torino, 22 dicembre 1880, Massimo, Canova c. Sogno Tei, Foro, I, 400 (n).

189. La previa decisione della deputazione provinciale è necessaria soltanto quando si tratta di controversia circa l'iscrizione o revisione delle liste D elettorali. — A. Torino, 22 dicembre 1880, Massimo Canova c. Sogno Teia, Foro, I, 400 (n).

190. L'alinea 2 dello art. 75 della legge comunale del 1865, che accorda la facoltà di ricorrere alla Corte d'appello contro la deliberazione del consiglio comunale senz'alcuna ingerenza intermedia della deputazione provinciale, tutte le volte che la controversia cada sulla capacità di un cittadino ad essere elettore od eleggibile, vuolsi interpretare ristrettivamente, limitandolo al secondo stadio del procedimento elettorale, che è quello delle operazioni elettorali, e non estendendolo al primo stadio, al periodo cioè della formazione delle liste.

191. La Corte di appello è quindi incompetente a giudicare, senza la preventiva deliberazione della deputazione provinciale, del reclamo contro la decisione emessa dal consiglio comunale nel periodo della formazione delle liste, tuttochè il reclamo sia relativo alla capacità legale di un cit- E tadino a godere del dritto elettorale. — A. Trani, 22 giugno 1881, Casola, Gazz. proc., XVI, 494, Cons. amm., 1881, 409; Bett., 1882, 59; Legge, 1882, I, 528; R. giur. Trani, 1882, 5; Munic. it., 1882, 51;

192. All'azione giudiziaria, promossa a sensi dell'art. 39 della legge comunale e provinciale, non è di ostacolo il fatto che il ricorso anteriormente presentato alla deputazione provinciale sia stato respinto per difetto d'ordine, e cioè per mancato F deposito della multa. — A. Milano, 29 luglio 1881, Tamborini, M. trib. Mil., 1881, 800; Cons. amm. 1881, 394.

193. È competente la Corte d'appello a conoscere previamente se la deliberazione impugnata dal consiglio in materia elettorale sia o non nulla per G vizi di forma. — A. Torino, 15 novembre 1880, Formento c. Galleano, R. amm., 1881, 24; Giur. Tor., 1881, 166; Legge, 1881, I, 382; Bett., 1881, p. sp. 36; Cons. amm., 1881, 121; Man. amm., 1881, 185.

194. In tema di elezioni amministrative, le Corti di appello, in virtù dell'art. 39 della legge comunale e provinciale ed art. 2 della legge sul contenzioso amministrativo, sono competenti a conoscere del merito delle deliberazioni consigliari. A — A. Milano, 1 dicembre 1881, Dell'Ava e Messara c. Della Morte, Annali, 1881, 484; R. amm., 1882, 91.

195. La Corte d'appello è competente unicamente per quel che riflette la capacità giuridica o meno dei consiglieri eletti, ma non può interloquire sui vizi di forma delle deliberazioni prese a B tal riguardo dal consiglio comunale. — A. Napoli, 28 settembre 1881, Comella c. Com. Casaluce, Boll. amm. Nap., 1881, 341; Man. amm., 1882, 99; Cons. amm., 1882, 161.

196. Il verbale delle elezioni è un atto pubblico che fa piena fede fino all'iscrizione in falso dinanzi all'autorità competente; ed è quindi illegale, epperciò da annullarsi, la deliberazione del consiglio comunale che, in base a fatti addotti in un ricorso e smentiti dal verbale che attesta che il procedimento elettorale fu in tutto regolare e non diede luogo a reclami degli elettori, pro- C nunzia la nullità delle elezioni. — C. Stato, 1 aprile 1881, Com. di Arvier, R. amm., 1881, 599.

197. Nelle materie elettorali non è ammissibile la D prova testimoniale. — A. Genova, 8 luglio 1881, Anselmi c. Elettori di Arenzano, Eco Gen., 1881, I, 248; Bett., 1881, 561.

198. Non si può in materia elettorale dedurre nel giudizio di appello nuovi mezzi d'ineleggibilità, E nè prove nuove per istabilirli. — A. Casale, 15 settembre 1881, Testa c. S. Damiano d'Asti e Ventre, Giur. Casale, 1881, 292; Annali, 1881, 393; Legge, 1882, I, 52; Man. amm., 1882, 55; Cons. amm., 1882, 73; Bett., 1882, 76.

199. Discussa avanti il consiglio comunale la questione di ineleggibilità in base ad un preciso e determinato motivo, non si possono avanti la Corte d'appello discutere altri motivi di ineleggibilità che non abbiano percorso il primo grado. F — A. Casale, 4 dicembre 1880, Colli c. Com. Redavalle, R. amm., 1881, 13; Cons. amm., 1881, 90; Annali, 1881, 214. Giur. Casale, 1881, 113.

200. È inammissibile il ricorso presentato nella cancelleria delle Corte di cassazione, ma non notificato agli interessati, la cui cancellazione dalle liste amministrative si reclama dal ricorrente. G — C. Roma, 13 novembre 1880, Quaglini c. Com. di Corvino S. Quirico, Corte S. Roma, 1880, v. s. 318.

201. È ammessibile il ricorso per cassazione in materia elettorale amministrativa, notificato al sindaco nel palazzo comunale, ove egli era domiciliato, e con consegna della copia al segretario comunale.

202. Se anche vi fosse irregolarità di notificazione, colla comparsa dell'intimato resterebbe sanata. H — C. Roma, 13 aprile 1881, Olivieri c. Calabritto, Corte S. Roma, 1881, 435; Legge, 1881, II, 472.

203. Nei ricorsi per cassazione in materia elettorale non si richiede il deposito per la multa prescritto dall'articolo 521 del codice di procedura civile.

— C. Roma, 4 dicembre 1880, Bonacorsi c. Strallini, Foro, I, 75 (n).

204. — Conf. — C. Roma, 7 gennaio 1881, Galluccio c. Caivano, Legge, 1881, I, 326; Annali, 1881, 308; Corte S. Roma, 1881, 114; R. amm., 1881, 262; Bett., 1881, 216; Giur. Tor., 1881, 379; Cons. amm., 1881, 177.

205. — C. Roma, 17 dicembre 1880, Com. di Potenza c. Bonaccorsi e Sbrollini, Corte S. Roma, 1880, v. s. 388; Man. amm., 1882, 85; Boll. amm. Nap., 1882, 107; Cons. amm., 1882, 145.

206. La capacità per ricorrere in cassazione avverso le sentenze elettorali delle Corti d'appello è fondata sulle condizioni essenziali alla legale interposizione dei ricorsi per annullamento in qualunque altra materia comune ed ordinaria.

207. E perciò deve dichiararsi inammissibile il reclamo di quell'elettore, il quale, per non avere mai reclamato alla deputazione provinciale, non sia stato notificato o non abbia altrimenti curato d'intervenire volontariamente nel giudizio agitatosi presso la Corte d'appello. — C. Roma, 23 novembre 1881, Rilli e Neroni c. De Angelis e Renzi, Corte S. Roma, 1881, 1024; Legge, 1882, I, 548; R. amm., 1882, 271; Bett., 1882, p. sp. 110; Cons. amm., 1882, 209; Annali, 1882, p. sp., 46; Munic. it., 1882, 182.

208. Dev'essere rigettato il ricorso di quegli elettori i quali, nè davanti la Corte di mèrito nè in cassazione, presentarono documenti intesi a dimostrare il loro diritto elettorale, nè il decreto del prefetto per effetto del quale essi asserirono di essere stati cacellati dalle liste elettorali amministrative. — C. Roma, 23 febbraio 1881, Elettori di S. Giovanni a Teduccio c. Prefetto di Napoli, Corte S. Roma, 1881, 235.

209. La sentenza della Corte d'appello, che, in base all'art. 35 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 A, respinge il reclamo diretto ad ottenere la iscrizione nelle liste elettorali amministrative, non può dirsi che lo respinga per mancanza di censo.

210. Vaga e indeterminata è la doglianza dei ricorrenti, i quali affermano che la sentenza impugnata, negando la iscrizione per altri motivi, come dalla sentenza stessa, abbia leso i loro diritti civili e politici. — C. Roma, 23 novembre 1881, Laurenti c. Deputazione provinciale di Ascoli-Piceno, Corte S. Roma, 1881, 900.

211. In cassazione invano si oppongono inesattezze ed omissioni, nell'esame dei documenti esibiti, alla sentenza della Corte d'appello, che dichiarò inammessibile il reclamo di chi domandava d'essere iscritto fra gli elettori amministrativi per non aver corredato il reclamo dei documenti comprovanti il censo. — C. Roma, 23 novembre 1881, Massicci c. Deputazione provinciale di Ascoli-Piceno, Corte S. Roma, 1881, 908.

212. Il soccombente nel reclamo della capacità elettorale non è tenuto a rimborso di spese verso la parte che vittoriosamente ne contestò il reclamo. A. Genova, 8 luglio 1881, Anselmi c. Elettori di Arenzano, Eco Gen., 1881, I, 248; Bett., 1881, 561.

213. — Conf. — A. Torino, 22 dicembre 1880, Massimo Canova c. Sogno Teia, Foro, I, 400.

214. — Contr. — A. Venezia, 28 dicembre 1880, Chielin c. Com. Breganze, M. giud. Ven., 1881, 10; cons. amm., 1881, 49.

215. Le spese della sentenza, spedizione, e notifica vanno a carico del soccombente. — A. Casale, 2 settembre 1880, C. R. amm., 1881, 95.

216. Il consiglio provinciale che dichiara ineleggibile un candidato pel motivo che, sebbene abbia trasportata nella provincia la sua residenza, non ha fatto la legale dichiarazione di domicilio, non commette, per le note controversie cui dà luogo l'interpretazione dei combinati articoli 19 della legge comunale e 17 del codice civile, una vera e manifesta violazione di legge; epperciò la relativa deliberazione non può annullarsi. — C. Stato, 10 giugno 1881, Prefetto di Modena, Foro, III, 99.

217. Sono tuttora in vigore le disposizioni dell'art. 59 della legge 17 dicembre 1860 sulle elezioni politiche e dell'art. 44 della legge comunale, le quali impongono ai ricevitori delle imposte dirette ed ai tesorieri comunali, dove esistono, l'obbligo di rilasciare in carta libera gli estratti e certificati positivi o negativi del ruolo delle imposte, non potendo riscuotere che cinque centesimi per ogni estratto relativo al medesimo contribuente.

218. Le dette disposizioni non sono state in alcuna guisa modificate nè dalla legge dell' 11 agosto 1870 sulle volture catastali, nè da quella del 20 aprile 1871 sulla riscossione delle imposte dirette. — C. Stato, 22 dicembre 1880, Prefetto di Siracusa, Foro, III, 39 (n).

V. *Riabilitazione* 3.

— decadenza dall'ufficio di consigliere comunale — V. *Consiglio com.*

Elezioni commerciali — V. *Camere di commercio.*

Elezioni politiche — [L. 17 dicembre 1860, n. 4513; L. 3 luglio 1875, n. 2610; L. 13 maggio 1877, n. 3830; L. 24 agosto 1877, n. 4021, art. 73].

BIBLIOGRAFIA.

1. Della riforma elettorale. A. MORELLI, Roma, Tip. del Senato.

2. Sulla riforma della legge elettorale politica e la rappresentanza proporzionale. GENALA, Roma, Tip. Botta.

3. La rappresentanza proporzionale dinnanzi alla giunta per la legge elettorale. A. MORELLI, Padova, Tip. Randi.

4. La riforma elettorale e lo scrutinio di lista. — G. CORBETTA, Milano, Edit. Hoepli.

5. Interpretazione dell'art. 6 della legge 13 maggio 1877 sulle incompatibilità parlamentari. SAREDO, Legge, 1881, I, 214.

GIURISPRUDENZA.

6 Il domicilio politico si intende determinato dal domicilio civile, fino a che non risulti che il cit-

tadino lo abbia altrove trasferito nei modi voluti dal codice civile.

7. Il cittadino pertanto quando acquista il diritto all'esercizio elettorale, o perchè giunge all'età richiesta o perchè acquista la qualità che quel diritto attribuisce, deve essere inscritto nelle liste elettorali dove ha il domicilio di origine e non in quello dove risiede per ragioni d'ufficio. — A. Bologna, 8 maggio 1880, Della Ferrara, Foro, I, 161 (n).

8. Per la lettera e per lo spirito della legge 3 maggio 1877, ciascuna delle categorie d'impiegati istituita dall'art. 6 sta da sè, è distinta e indipendente dalle altre.

9. Epperciò, se si lascia un posto vacante in una delle tre categorie, esso non può essere occupato che da un deputato il quale appartenga a quelli che la legge ha assegnati alla categoria stessa.

10. In ispecie: ove fosse vacante un posto nella categoria dei professori, se anche siano stati eletti contemporaneamente degli impiegati appartenenti alle altre due categorie, il posto spetta di diritto a un professore; e le altre elezioni debbono essere annullate. — C. Deputati, 8 febbraio 1881, Elez. dell'onor. Carnazza a dep. del II collegio di Catania, Foro, III, 30 (n).

11. In tema d'iscrizione d'ufficio nella lista elettorale politica e di domanda proposta da terzi alla Corte d'appello per la cancellazione di quelli indebitamente iscritti, è indispensabile che sia notificata agl'interessati a norma di legge la citazione e la sentenza che ordina la cancellazione dei medesimi dalla lista.

12. Approvata dal prefetto la lista elettorale diventa questa intangibile fino alla nuova revisione annua fuori dei casi tassativamente previsti dalla legge, cioè di decesso, perdita dei diritti civili e politici e di sentenza divenuta eseguibile.

13. In materia elettorale, a differenza della civile, non è eseguibile la sentenza che ordina la cancellazione dalla lista di un cittadino, finchè contro la medesima si può ricorrere in cassazione.

14. Fra la votazione prima e quella di ballottaggio non si può portare variazioni alla lista elettorale.

15. Turba la libertà del voto l'accesso di un pubblico funzionario, in tale sua qualità, nelle sale dell'elezione.

16. Costituisce quindi un fatto gravissimo quello di avere permesso ad un usciere di entrare nelle sale delle elezioni per notificare ai rispettivi presidenti una sentenza, colla quale si ordina la cancellazione di alcuni elettori dalla lista; tanto più quando ciò assuma carattere di pompa per la conseguita vittoria. — C. Deputati, 25 giugno 1880, Elez. dell'onor. De Amezaga al 3. collegio Genova, Foro, III, 14 (n).

17. Per costante giurisprudenza della Camera quantunque nelle schede non vi siano specificate tutte le qualità della persona eletta, se però nel circondario non si conoscano altri individui *eleggibili* di quel nome, deve l'ufficio tenerle per valide. — C. Deputati, 25 giugno 1880, Elez. dell'onor. Genin a dep. di Susa, Foro, III, 5 (n).

18. L'ingresso nell'ufficio elettorale fatto da colui, che manca del titolo di elettore del collegio, costituisce contravvenzione e non delitto.

19. Basta quindi a costituire siffatto reato il solo fatto materiale comunque manchi il dolo. — C. Roma, 6 aprile 1881, Mongari, Gazz. proc., XVI, 440.

V. *Contravvenzione in genere* 6, 7 — *Diritto costituz.* 10 — *Riabilitazione* 3.

Elezioni (reati commessi nel corso delle operazioni elettorali) — [c. p. 190 e seg.] V. *Diritti politici* (attentato contro l'esercizio dei).

Emancipazione — [c. c. 310-322, 1743, 2119; c. comm. 4].

Emulazione.

Enfiteusi — [c. c. 1556-1567; L. 10 agosto 1862; L. 24 gennaio 1864].

SOMMARIO.

BIBLIOGRAFIA.

1. In conseguenza di un contratto di enfiteusi stipulato sotto le passate leggi, col quale siasi data facoltà all'enfiteuta di subconcedere, potrebbesi consentire una subenfiteusi di fronte all'art. 1562, 2 cap. c. c. SORRENTINO Gabriele, Temi zancl., 1881, 161.

2. Se per la legge 10 agosto 1862 vigente in Sicilia e l'art. 1562 del cod. civ. l'enfiteuta col ven-

dere lo stabile rimanga liberato di pagare il canone verso il concedente, Avv. Tripodo Milanesi, Foro, I, 831.

3. Su di una questione di diritto transitorio in tema di devoluzione nell'enfiteusi. Prof. C. F. Gabba, Foro, I, 559.

4. Del modo di regolare la competenza nelle questioni d'enfiteusi. Ricci F., G. leggi, 1881, 3.

5. Della divisibilità del canone enfiteutico. Mancini P. S., Filangieri, 1881, 385.

Giurisprudenza.

6. Quando si è concesso un'area e l'uso delle acque da servire come forza motrice, con l'obbligo nel concessionario di costruire a sue spese uno stabilimento di sega idraulica, e quando nel contempo si sono stipulati i patti: 1. che la concessione dovea essere duratura per 24 anni; 2. che si dovea restituire l'area col fabbricato ed infissi senza pretendere compenso; 3. che, mancando per due anni al pagamento del canone, s' intendeva sciolto il contratto, 4. che la tassa mobile e fabbricati dovea essere a carico del concessionario; 5. che il canone dovea corrispondersi indiminuito per qualunque caso di forza maggiore; il contratto in questo caso racchiude una enfiteusi e non un affitto, e la prestazione annua è soggetta all'affrancazione. — T. Roma, 1 agosto 1881, Fumaroli c. Com. di Tivoli, Temi rom., 1881, 552.

7. Per l'art. 1617 c. c. estense dell'anno 1852 è richiesto per la costituzione dell'enfiteusi un atto autentico notarile. — A. Modena, 8 febbraio 1881, Delwit c. Ditta Vincenzi, R. leg., 1881, 52.

8. Il possesso *ab immemorabili* dell'esazione di un canone livellario, gli atti ricognitivi, e le sentenze che condannino in possessorio, e più ancora se in petitorio, al pagamento di una o più annate di una corresponsione livellaria, tengono luogo del relativo titolo costitutivo.

9. Nelle provincie soggette al veneto dominio, alla costituzione del contratto di enfiteusi, non era essenziale il titolo scritto, bastando anche per esso la usucapione e prove congetturali.

10. Trattandosi di decidere se un canone dovuto ad un beneficio parrocchiale delle provincie venete, sia articolo enfiteutico, ovvero di censo, decima, affittanza ereditaria od altro, sono criteri sufficienti ad argomentare per titolo enfiteutico, il difetto di dati negativi, per qualsiasi altro titolo, e specialmente la sua costante uniformità e non provata proporzionalità col reddito reale del fondo *obnoxio* al tempo della relativa costituzione, la sua denominazione di enfiteusi od anche soltanto di livello negli antichi catasti, e l' avere il livellario approfittato della ritenuta del quinto, di cui il decreto italico 27 aprile 1811. — A. Venezia, 4 agosto 1881, Benedetti-Poli c. Giusti, Temi ven., 1881, 498.

11. Trattandosi d'enfiteusi antica per cui la scrittura non era di essenza, sono ammissibili gli equipollenti a provare la costituzione. — A. Roma, 13 aprile 1881, Orsini c. Collegio Ghislieri, Legge, 1881; II, 125, Temi rom., 1881, 406.

12. Con amminicoli e congetture può provarsi il diretto dominio, quando cioè si abbia l'osservanza secolare col pagamento continuo dei canoni e dei laudemi di passaggio, e coll'assunzione delle investiture. — A. Bologna, 31 dicembre 1880, Beltramini-Bertocchi c. mensa Vescovile di Ravenna e Reverenda Sagrestia Metropolitana di Ferrara, R. giur. Bol., 1881, 26.

13. Non può impugnarsi in cassazione la qualità di enfiteusi ereditaria, riconosciuta dalla sentenza di merito, da chi acquistò il dominio utile per contratto.

14. Il movimento del dominio utile nelle linee o entro la cerchia de' vocati è possibile solo nelle enfiteusi *ex pacto et provvidentia*, non già nelle ereditarie transitorie ad *quoscumque*. Quindi soltanto nelle prime, quando non si faccia luogo ad elezione, non è necessario che il concedente direttario laudi il passaggio, e che l'enfiteuta faccia la ricognizione *in dominum*.

15. L'enfiteuta di patto e provvidenza può assomigliarsi ad un usufruttuario o a un possessore fedecommissario; ma l'enfiteuta ereditario dispone liberamente del suo capitale enfiteutico: indi la necessità del laudemio e della ricognizione *in dominum*.

16. Nella *laudatio transmissionis* e nel pagamento del laudemio consiste la parte sostanziale della ricognizione *in dominum*, necessaria nelle enfiteusi ereditarie, perchè il direttario possa esercitare la prelazione e conoscere chi è il suo soggetto, e da chi ricever deve il pagamento del canone.

17. La necessità della ricognizione *in dominum* era dogma di diritto comune, quando l' enfiteusi si assimilò le idee feudali; ed ora è considerata come un mezzo d'assicurare la prova.

18. L'alienazione fatta *irrequisito domino*, ancorchè da lui risaputa, gli è estranea, e il direttario può valersi della notizia avuta per costringere l'acquirente alla ricognizione *in dominum*.

19. L'affermare che fu riconosciuto *in dominum* il possessore di un fedecommesso non include che l'enfiteusi facesse parte di questo. — C. Roma, 10 maggio 1881, Cruciani c. Colonna, Bett., 1881; 391; Annali, 1881, 69; Legge, 1881, II, 149.

20. Una promessa di subenfiteusi stipulata vigenti le leggi civili del 1819 non può realizzarsi sotto l'impero del codice civile italiano che, non più riconosce la subenfiteusi. — A. Catania, 21 marzo 1881, Del Giudice c. Caruso, Giur. Cat, 1881, 81, Bett., 1881, 348.

21. Per costituirsi un atto ricognitivo di un titolo primordiale d'enfiteusi stipulato sotto l' impero delle abolite leggi civili, non basta la sola enunciazione del medesimo, sibbene vuolsi il riporto specifico in quello di ricognizione. — T. Avellino,

9 giugno 1881, Lorda-Simeoni c. Cioffi, Gazz. proc., XVI, 520.

22. Il creditore in possesso di un fondo enfiteutico a fondo di salviano non può essere obbligato a stipulare atto recognitorio in favore del concedente; molto più se in forza di sentenza, passata in giudicato, egli sia stato condannato a rilasciare il fondo enfiteutico medesimo. — A. Palermo, 28 maggio 1881, Finanze c. Colonna e Fondo culto, Circ. giur., 1881, 439.

23. In forza del rescritto sovrano del 10 febbraio 1838, nel caso di canoni enfiteutici, l'enfiteuta non acquista giammai il diretto dominio, e perciò il titolo enfiteutico non ha bisogno di rinnovazione. — C. Roma, 12 marzo 1881, Fondo culto c. Polidoro, Corte S. Roma, 1881, 259; Legge, 1881, I, 804; Boll. cont., 1881, 133; G. trib. Nap., XXX, 732.

24. Dopo l'attuazione del cod. patrio, il dominio utile delle enfiteusi a terza generazione si devolve agli eredi legittimi o testamentari di colui che godeva per intero la enfiteusi.

25. Quindi non possono vantare sul detto dominio verun diritto coloro che, dopo la morte dell'ultimo possessore, farebbero parte della terza generazione. — A. Roma, 1 febbraio 1881, Fontana c. Fontana, Temi rom., 1881, 7.

26. Data una concessione enfiteutica colla clausola « *pro se, suisque et quibus dederit* », non può negarsi la facoltà di concordare restrizioni tra il direttario e l'enfiteuta in ordine alle vocazioni, e così anche di limitare la vocazione a benefizio dei figli maschi dell'enfiteuta.

27. L'alienazione dell'utile dominio, fatta dall'enfiteuta in un tempo in cui gliene mancava il diritto, si convalida e diventa ineccepibile quando, per effetto delle disposizioni transitorie del codice civile italiano, l'enfiteuta venne in condizione di poter non solo vendere l'utile dominio, ma anche di consolidarlo col diritto. — C. Torino, 26 ottobre 1881, Menotti c. Menotti, M. trib. Mil., 1881, 1132; Giur. Tor., 1882, 44.

28. Il contratto di subenfiteusi non priva necessariamente colui che l'accorda di ogni diritto reale sul fondo enfiteutico di fronte al subenfiteuta.

29. La riserva del subcanone, fatta con diritto alla devoluzione in mancanza di pagamento, importa riserva di un diritto reale.

30. Gravando questo l'utile dominio rimpetto al subenfiteuta, passa anche nei compratori che gli succedono nel dominio stesso per vendita giudiziale fatta a di lui carico.

31. Ai compratori compete però il diritto di ritenzione sul prezzo del capitale corrispondente al subcanone, come pel canone principale. — A. Roma, 5 maggio 1881, Trauzi c. Trinca, Fondo culto e R. Commissariato, Temi rom., 1881, 225.

32. Il direttario ha sul fondo enfiteutico un diritto di condominio al pari che l'enfiteuta.

33. Il credito di canoni enfiteutici consistendo in derrate, è d'uopo per la iscrizione ipotecaria che se ne indichi il valore approssimativo in una somma certa; il direttario, nel domandare la iscrizione, può fissare questo valore da sè, quando non sia stato determinato nel contratto costitutivo dell'enfiteusi. — C. Firenze, 16 dicembre 1880, Rinaldi c. Capitolo Fiorentino, M. giud. Ven., 1881, 19.

34. Non è venuto meno, pel sopraggiungere del nuovo cod. civ. italiano, il patto inserto in un contratto di enfiteusi stipulato sotto l'impero delle costituzioni estensi del 1771, di doversi nella vendita dell'utile dominio interpellare preventivamente il domino diretto, sia per la prestazione del suo consenso, sì per l'esercizio del diritto di prelazione.

35. Però il direttario che non ha esercitato tale diritto entro un anno dopo la vendita della cosa soggetta al retratto, decade dal diritto che gli competeva.

36. Nè vale a salvarlo da siffatta decadenza il fatto che egli, rilasciando la quietanza dei canoni all'enfiteuta, abbia emessa formale protesta per la riserva dell'esercizio del gius di prelazione.

37. Il diritto nell'enfiteuta di redimere il fondo enfiteutico deve preferirsi al diritto di devoluzione consentito al domino diretto anche quando abbia questi in precedenza spiegata la relativa azione.

38. L'affrancazione però non deve esser fatta per tutto intiero il canone portato dall'istrumento di concessione. — T. Modena, 24 febbraio 1881, Buoncompagni c. Leoni, R. leg., 1881, 79.

39. L'alienazione del fondo enfiteutico, *irrequisito domino*, caso di devoluzione per le leggi del tempo, non impedisce l'affrancazione. - T. Taranto 6 luglio 1881, Villani-Immirsi c. Com. S. Giorgio G. trib. Nap., XXX, 614.

40. Il patto col quale il domino diretto si riserva il diritto di poter rioccupare gratuitamente il fondo date in enfiteusi, sebbene sia stato stipulato dal concedente, per contingenze eventuali di pubblico servizio, non ha più efficacia in seguito all'affrancazione del fondo enfiteutico.

41. Il domino diretto, dovendo consentire alla detta affrancazione puramente e semplicemente, ha diritto però ad un proporzionato compenso in corrispettivo del diritto al quale ha rinunziato. — A. Roma, 9 marzo 1881, Impaccianti c. Texeira De Mathos, Temi rom., 1881, 106.

42. Secondo l'art. 14 della legge 13 luglio 1857 i direttari delle enfiteusi perpetue, o considerate come tali, sono tenuti a fare le iscrizioni ivi accennate solamente nel caso in cui non abbiano proposta la domanda di svincolo della enfiteusi nel termine utile.

43. Tale termine per effetto di quella legge, e delle posteriori, dalle quali fu prorogato, venne a scadere nel giorno 7 agosto 1861.

44. È quindi valida la domanda di svincolo proposta

nel giorno 26 luglio di quell'anno e deve rigettarsi l'istanza di subasta promossa in base ad una ipoteca iscritta posteriormente sul fondo enfiteutico contro l'utilista.

45. Il non aver l'utilista usato del diritto di riscatto, concessogli dall'art. 4 della citata legge, non toglie al direttario la facoltà di consolidare il dominio utile col diretto.

46. È inammessibile la prova orale per istabilire la A rinunzia a svincolare un fondo enfiteutico. — A. Casale, 21 gennaio 1881, Capitolo di Casale c. Luria, Giur. Casale, 1881, 90.

47. La cessione del diretto dominio non implica punto quella del diritto di prelazione.

48. Quindi il cessionario, cui venne solo ceduto il diretto dominio di una data somma cogli arretrati, non può esercitare il diritto di prelazione, B il quale spetta sempre al primo direttario. — A. Casale, 11 aprile 1881, Calvi c. Spairani, Giur. Casale, 1881, 221.

49. La dichiarazione non conforme al mandato, se in virtù della legge speciale di registro rende passibile l'atto della tassa di alienazione, non può però invocarsi dal domino diretto per esercitare il diritto di prelazione contro l'acquirente del C fondo enfiteutico. — A. Catania 26 novembre 1880, Cordaro c. Cornigliani, Giur Cat., 1881, 4; Not. it., 1881, 61.

50. Il domino diretto ha dritto di prelevare le annate di canone non solo sui frutti, ma pure sul D prezzo del fondo enfiteutico. — A. Napoli, 11 febbraio 1881, Dino c. Correale, Iennaco, Gazz. proc., XVI, 207; Bett., 1881, 376.

51. Il direttario non può perseguitare con azione personale l'utilista che si è spogliato del fondo enfiteutico, perchè egli non ha sullo stesso che un diritto affatto reale, che lo faculta a rivol- E gersi sol contro colui che lo possiede. — T. Cassino, 1 dicembre 1879, Fondo culto c. De Camillis, Gazz. proc., XVI, 341.

52. L'enfiteuta non può prescrivere contro il proprio titolo senza intervertirlo, nè può cambiare a sè la causa del suo possesso, che è precario di fronte al direttario, pel quale lo enfiteuta possiede.

53. In conseguenza di questo principio, l'enfiteuta che, in un atto recognitorio accettato dal domino, ha dichiarato di possedere soltanto la metà del fondo già avuto in enfiteusi e si è obbligato al pagamento della metà del canone dovuto giusta l'atto di concessione, può esser sempre obbligato a stipulare l'atto d'obbligo per l'intero canone sul fondo intero, quand'anche, in conformità all'atto recognitorio predetto, avesse per oltre 30 F anni pagato la metà del canone. — C. Palermo, 11 dicembre 1880, Sipione c. Spatola, Not. it., 1881, 59.

54. Il canone enfiteutico è indivisibile ed irrevoca- G bile. — A. Venezia, 4 agosto 1881, Benedetti Poli c. Giusti, Temi ven., 1881, 498.

H 55. — Conf. — A. Catania, 15 marzo 1881, Torrisi c. Fondo culto, Giur. Cat., 1881, 93; G. pret., 1881, 423.

56. Nelle materie livellari le questioni relative al luogo del pagamento delle rendite che furono costituite sotto le leggi anteriori, sono, in mancanza di patto, regolate dalle leggi medesime e non dal codice civile.

57. Quindi, in mancanza di patto espresso nel contratto, la consuetudine osservata dal livellario per molto tempo di recare la rendita al domicilio del direttario, dev'essere mantenuta, non avendola abrogata il codice civile posteriormente pubblicato.

58. Tanto più quando il direttario ed il livellare abitino nella stessa giurisdizione del tribunale di A circondario. — T. Lucca, 7 ottobre 1880, Gianneschi c. Opera di Pariana, Foro, I, 695 (n).

59. Per effetto del vincolo di solidarietà e d'indivisibilità, stabilito in un atto di enfiteusi *in solidum per se et suo, in perpetuum*, gli eredi dell'enfiteuta sono tenuti solidalmente al pagamento del canone, quantunque ciascuno sia in possesso di B una singola parte del fondo. — A. Catania, 31 gennaio 1881, Fondo culto c. Schermi, Giur. Cat., 1881, 71; Circ. giur., 1881, 231; G. pret., 1881, 172.

60. L'essersi in un'enfiteusi prestato per oltre 30 anni di continuo un genere in luogo di un altro non toglie il diritto di avere le successive prestazioni secondo il titolo originario, essendosi la surroga limitata al pagamento delle rate perdute, senza novare il titolo.

61. L'essersi offerto dall'obbligato il genere dato negli anni precedenti lo scusa e salva dalla caducità dell'enfiteusi, ad onta che si riconosca l'obbligo a dare il genere primitivo, occorrendo per la caducità una colposa mancanza od un in- C dubbio proprio obbligo. — A. Venezia, 15 dicembre 1880, Antonini c. Frazionisti Cicconico, Legge 1881, I, 530.

62. Non si fa luogo a devoluzione del fondo per la vendita *irrequesito domino* in difetto di produzione del titolo originario da cui potersi rilevare i fatti e clausole che includerebbero la penalità incorsa dall'enfiteuta.

63. Agli effetti della devoluzione e dell'affranco deve aversi, di fronte al direttario, quale enfiteuta colui che, sebbene abbia alienato l'utile dominio, siasi presentato sempre quale debitore del canone senza che l'acquirente sia mai stato riconosciuto dal domino diretto.

64. Il diritto d'affrancazione, di cui all'art. 30 delle disposizioni transitorie per l'attuazione del c. c., si riferisce alle enfiteusi antiche, mentre l'art. 1565 c. c., regola quelle costituite sotto l'impero del diritto comune.

65. Tale diritto è sempre prevalente al diritto di devoluzione anche se esercitato dopo che la devo- D luzione fu chiesta in giudizio. — A. Roma, 13 aprile 1881, Orsini c. Collegio Ghislieri, Legge, 1881, II, 125; Temi rom., 1881, 406.

66. L'atto di ricognizione del dritto del domino diretto, per dirsi tale, deve necessariamente aver luogo direttamente tra il domino diretto e l'enfiteuta.

67. Elevata, mercè privata scrittura, la misura di di un canone, constando che l'enfiteuta abbia per più anni corrisposto al canone in tal modo aumentato, non può più avere uno scopo utile la esibizione della scrittura originale. — A. Messina 25 febbraio 1881, Finanze c. Santoro, e com. Messina, Temi zancl., 1881, 213.

68. La devoluzione delle enfiteusi poste in essere anteriormente al cod. civ. it., per titolo di non pagamento del canone, va regolata dalla legge sotto il cui impero il canone venne costituito.

69. In virtù dell'art. 1565 del cod. civ. ital., la devoluzione dell'enfiteusi per titolo di non pagamento del canone per due anni consecutivi, non accade se non quando l'interpellazione del domino diretto abbia preceduto quel biennio. — A. Messina, 24 marzo 1881, Parisi c. Cesareo, Foro, I, 559 (n).

70. L'interpellazione prescritta dall'art. 1565 cod. civ. italiano deve seguire e non precedere il mancato pagamento per due anni del canone, di cui si chiede il riscatto, nè dev'essere seguita da un nuovo biennio. — A. Catania, 26 settembre 1881, Rao c. Solemi, Foro, I, 983 (n).

71. L'interpellazione prescritta dall'art. 1565 cod. civ., non è necessaria per le enfiteusi costituite sotto le leggi antiche.

72. L'interpellazione dev'essere fatta soltanto all'attuale possessore del fondo enfiteutico, e non è necessario sia fatta anche al suo autore.

73. La consegna del titolo enfiteutico e di un originale precetto fatta dal concedente all'enfiteuta non costituisce alcun principio di prova scritta della rimessione del debito dei canoni arretrati. — A. Palermo, 31 gennaio 1881, Damiani-D'Oca, Circ. giur., 1881, 233; G. pret., 1881, 445; Bett., 1881, 546; Legge, 1882, I, 416.

74. A soddisfare il precetto dell'art. 1565, per cui la devoluzione vuole essere preceduta da legittima interpellazione, basta qualunque atto di mora.

75. E perciò ottempera alla legge il creditore con la dichiarazione espressa al debitore che, non pagando infra un dato termine, procederà alla devoluzione, sebbene sia tale dichiarazione contenuta in un atto di citazione per la commuta delle prestazioni in natura.

75 bis. La legge dell'8 giugno 1873, che prescrisse la commuta in danaro delle prestazioni in natura, non vietò ai creditori di esercitare i loro diritti per le scadenze maturate, e nel corso di tre anni e della proroga successiva non lo priva del dritto di continuare ad esigere le dette prestazioni in natura. — A. Palermo, 27 agosto 1880, Abbate c. Duidone, Circ. giur., 1881, 44; G. pret., 1881, 327.

76. Una prima citazione, preceduta di oltre a due anni all'altra sulla quale furono provocati i provvedimenti di giustizia in ordine alla devoluzione del dominio utile, ben raffigura la interpellazione richiesta dall'art. 1565 cod. civ., quando precedentemente alle prima citazione erasi verificato l'inadempimento che dà luogo alla devoluzione. — C. Napoli, 18 giugno 1881, Pisanti c. Mensa vescovile di Potenza, Gazz. proc. XVI, 315.

77. Vale come atto di legittima interpellazione il precetto fatto all'enfiteuta pel pagamento dei canoni arretrati con la riserva di chiedere la devoluzione in caso di non effettuato pagamento. — A. Catania, 7 febbraio 1881, Abbate c. Ferrara Giur. Cat., 1881, 51.

78. L'azione di caducità per mancato pagamento di canoni livellari non può proporsi dopo la trascrizione del precetto esecutivo sullo stabile enfiteutico.

79. La stessa, in ogni caso, non potrebbe mai proporsi se non come un incidente del relativo giudizio di espropriazione.

80. Ove il precetto esecutivo sia stato trascritto, niuno degli interessati può allegarne l'ignoranza.

81. La devoluzione o caducità del dominio utile non può verificarsi se non per pronunzia del giudice, qualunque siano i passi speciali delle parti, e benchè stipolati per enfiteusi anteriori al vigente cod. italiano. — A. Genova, 6 settembre 1881, Traggia, c. Frediani, Eco Gen., 1881, I, 365.

82. L'esperimento dell'azione onde ottenere il pagamento dei canoni scaduti non induce tacita rinunzia al dritto di dimandare la devoluzione.

83. I pagamenti in acconto fatti dall'enfiteuta non rendono discontinuo il periodo biennale per la devoluzione, quando l'imputazione deve esser fatta al debito più antico di annualità precedenti

84. La dimanda di devoluzione non può essere arrestata dall'esistenza di un pignoramento eseguito per la riscossione dei canoni, nè la riscossione dei canoni, nè la riscossione delle somme posteriormente avvenuta costituisce un pagamento da retroagire all'epoca del pignoramento.

85. L'errore materiale nella indicazione della cifra di fondiaria, in meno della vera accollata all'enfiteuta dei beni enfiteutici con l'atto di aggiudicazione, non dà luogo a compenso contro il concedente.

86. La dimanda di risoluzione del contratto di enfiteusi e di devoluzione non va trascritta per essere operativa in faccia ai terzi che abbiano trascritti i diritti loro concessi dall'enfiteuta sul fondo enfiteutico.

87. È di competenza della Corte conoscere anche in seconda istanza della validità di un'offerta presentatasi incidentalmente nel giudizio di appello.

88. La semplice dichiarazione di volere affrancare non è sufficiente ad impedire lo esperimento del diritto acquisito dal direttario.

89. L'annua rendita da offrirsi per l'affrancazione

non dev' essere aumentata dalla cifra corrispondente al peso della tassa di ricchezza mobile.

90. Provvede conformemente all' ipotesi della legge l' antica formula di sentenziare contenente da un canto la caducità dell' enfiteuta e dall' altro la dichiaratoria di non avere effetto, ove in un prescritto termine si realizzi l'affrancazione. — A. Catania, 22 settembre 1880, Cap. Cattedrale c. Crispo Moncada, Giur. Cat., 1881, 53.

91. Facendosi dritto alla devoluzione, non si può condannare l'attuale enfiteuta al pagamento dei canoni, dovuti e non pagati dall' enfiteuta antecedente. — A. Palermo, 31 gennaio 1881, Damiani-D' Oca, Circ. giur., 1881, 234; G. pret., 1881, 445; Bett., 1881, 546; Legge, 1882, I, 416.

92. Essendo reale e non personale l' obbligazione relativa al pagamento del capitale del canone enfiteutico, al domino diretto non fa mestieri di una speciale ipoteca per ottenere preferenza contro i creditori del domino utile. — A. Trani, 17 settembre 1880, Amati c. Riccardi, R. giur. Trani, 1881, 22.

93. Per decidere se, nel caso di devoluzione di un fondo enfiteutico, un precedente utilista abbia diritto a compenso pei miglioramenti da esso fatti, non è applicabile la legge vigente al tempo in cui si operò la devoluzione, ma bensì quella del tempo in cui ebbe luogo la trasmissione dell' utile dominio da parte di detto utilista a favore di altra persona.

94. L' enfiteuta che, a senso dell' art. 1566 cod. civ., ha diritto al compenso pei miglioramenti da esso fatti al fondo enfiteutico, è quello che ha tale qualità al momento in cui si opera la devoluzione del fondo a favore del concedente, e che rilascia il fondo medesimo, quantunque i miglioramenti siano stati fatti da utilisti anteriori. — C. Torino, 4 dicembre 1880, Valenti c. Valenti e Com. di Manerbio, M. trib. Mil., 1881, 181; Giur. Tor., 1881, 239; Bett., 1881, 170; Annali, 1881, 86.

95. La finanza che, a norma della legge 10 agosto 1862, concede ad enfiteusi un fondo, è tenuta a garantire il concessionario della maggior rata di tributo fondiario che sta a carico del fondo enfiteutico, oltre la cifra dichiarata nel relativo contratto di concessione, se la causa di questo maggior carico sia da attribuire ad errore dei periti, che non esattamente distribuirono l' imponibile erariale tra vari fondi da concedersi ad enfiteusi. — C. Roma, 7 gennaio 1881, Finanze c. Leonardi, Corte S. Roma, 1881, 19; Gazz. proc., XVI, 60; Bett., 1881, 156; Bollettino, 1881, 270; Boll. cont., 1881, 128; Massime, 1881, 61.

96. In forza della legge 10 agosto 1862 per le concessioni ad enfiteusi dei beni ecclesiastici in Sicilia, il demanio adempie all' obbligo della consegna degli stabili enfiteutici colla remissione dei verbali di ultima aggiudicazione rivestiti di forza esecutiva, senza bisogno della consegna materiale od a misura. — C. Roma, 18 novembre 1881, Mosuto c. Finanze, Corte S. Roma, 1881, 923; Gazz. proc., XVII, 139; Legge, 1881, II, 793; Bett., 1882, p. s. 19; Circ. giur., 1882, 152.

97. Gli aggiudicatari di lotti censiti in base alla legge 10 agosto 1862 non sono tenuti a pagare i pesi, gravanti lo intero latifondo, indivisibilmente, molto meno solidariamente, ma solo per la rata loro data in accollo. — T. Palermo, 28 giugno 1880, Mensa arcivescovile di Monreale c. Giacone, Circ. giur., 1881, 59.

98. Secondo il cod. civ. vigente, l' enfiteuta coll' alienazione del fondo enfiteutico resta liberato dal pagamento del canone, che passa a carico del compratore, benchè nel contratto di alienazione non sia intervenuto il direttario.

99. Questo principio deve a più forte ragione essere applicato per le concessioni in enfiteusi dei fondi provenienti dagli enti ecclesiastici di Sicilia, di cui nella legge 10 agosto 1862, la quale favorisce anche più largamente la condizione dell' enfiteuta. — C. Roma, 9 maggio 1881, Sollina e Pintaura c. Finanze, Foro, I, 419 (n).

100. Per la legge 10 agosto 1862, vigente nella Sicilia, e per l' articolo 1562 cod. civ. l'enfiteuta, col vendere lo stabile enfiteutico, rimane liberato di pagare il canone verso il concedente.

101. Rimane obbligato però quando la vendita sia l'effetto di una simulazione.

102. Caso in cui è stata ritenuta simulata la vendita di un fondo enfiteutico. — A. Messina, 9 febbraio 1881, Anza Picardi c. Finanze, Foro, I, 831 (n).

103. Il principio della divisibilità del canone, conseguente alla divisione del fondo enfiteutico, fu stabilito dall' art. 23 della legge 10 agosto 1862, per le enfiteusi dei beni ecclesiastici in Sicilia, in modo assoluto ed impersonale, e non già per le sole divisioni anteriori alla concessione, e nei soli rapporti fra l'enfiteuta ed i suoi aventi causa.

104. Ma la stessa locuzione dell' art. 23 della legge 10 agosto 1862 sulla censuazione di Sicilia, col dichiarare che il canone segue la divisione del fondo, esprime il concetto di relazione proporzionale fra il fondo diviso e il canone corrispondente che lo deve seguire.

105. Ed è poi una conseguenza necessaria delle garanzie dovute per diritto al concedente per il pagamento del canone, che l' enfiteuta, comunque libero di dividere il fondo, non sia però egualmente libero di assegnare alla frazione divisa una parte di canone che non sia in esatta proporzione col valore della medesima. — C. Roma, 23 aprile 1881, Finanze c. Cimino, Foro, I, 892 (n).

106. Il principio, della divisibilità del canone conseguente alla divisione del fondo enfiteutico, fu stabilito dall' art. 23 lettera D della legge 10 agosto 1862 per le enfiteusi di beni ecclesiastici in Sicilia, in modo assoluto ed impersonale, non nei soli rapporti fra l'enfiteuta ed i suoi aventi causa.

107. Se l' enfiteuta, però, dividendo il fondo e con

esso il canone, abbia assegnato a ciascuna porzione del fondo stesso una parte di canone, che non sia col valore della medesima in esatta proporzione, il concedente ha il diritto di sconoscere ed impugnare la mal eseguita ripartizione.

108. Il concetto della divisibilità del canone non è giuridicamente inconciliabile col concetto di enfiteusi.

109. Non esiste contraddizione fra le leggi del 10 agosto 1862 e 24 gennaio 1864, benchè inspirate da principî diversi; delle quali questa contempla le enfiteusi regolate dal diritto comune, e quella riguarda unicamente le concessioni in enfiteusi dei fondi ecclesiastici della Sicilia. — C. Roma, 7 febbraio 1881, Finanze c. Ardizzone-Sotera, Macri, Consoli, Furari-Costa, Abate e Impallumeri, Corte S. Roma, 1881, 200; Legge, 1881, I, 687; Annali, 1881, p. s. 86; Circ. giur., 1881, 260; Boll. cont., 1881, 108.

110. La domina diretta, impugnando la permuta fatta dal marito d'una parte del casamento soggetto al domino diretto, se sia avente causa di uno o più degli enfiteuti, che consentivano la detta permuta, ben è respinta pel principio *quem de evictione* ecc. — C. Napoli, 16 febbraio 1881, Melogli c. De Mellis, Gazz. proc., XVI, 144; Legge, 1881, II, 197.

V. *Affrancamento — Asse ecclesiastico* 182 — *Competenza civ.* 146-148 — *Dote* 12 — *Esecuzione immob.* 128, 129 — *Espropriazione per p. u.* 59 — *Graduazione* 27 — *Quadri esecutivi* — *Rivendicazione* 9 — *Prescrizione civ.* 15 — *Scrittura* 6-12 — *Successione* 223-225 — *Vendita* 23.

Ente ecclesiastico — [R. D. 26 settembre 1860, 16 gennaio 1861; L. 7 luglio 1866, 15 agosto 1867, 3 luglio 1870, 11 agosto 1870, 19 giugno 1873; c. c. 1075].

Sommario.

Bibliografia.

1. Vera idea delle chiese palatine. A. Ambani, Boll. cont., 1881, 78.

Giurisprudenza.

2. Il carattere ecclesiastico di un ente non può rilevarsi che dal titolo di fondazione, alla mancanza del quale non si può supplire con equipollenti. — A. Trani, 16 agosto 1881, Viti, De Marco, Tomacelli e Corina, R. giur. Trani, 1881, 866.

3. Le leggi eversive dell'asse ecclesiastico non richiedono per la loro applicazione la qualità ecclesiastica in stretto senso negli enti contemplati; basta che essi abbiano per iscopo principale l'esercizio del culto; ed è ciò che deve esaminarsi dal magistrato. — C. Roma, 28 aprile 1881, Finanze c. Congr. di carità di S. Egidio al Monte Albino, Corte S. Roma, 1881, 1040.

4. Allo effetto della soppressione o della conversione contemplate nelle leggi 15 agosto 1867 e 11 agosto 1870, non è necessario negli enti morali il carattere rigorosamente ecclesiastico; ma basta invece che i medesimi abbiano principalmente uno scopo di culto.

5. La mancanza dei titoli di fondazione non è vero che faccia presumere la laicalità dell'istituto, potendosi la natura dell'ente desumere da equipollenti, che ne rivelino *a posteriori* il carattere fondamentale.

6. Sono per tal caso equipollenti idonei le memorie antiche, i registri catastali, gli atti comprovanti una lunga e tradizionale osservanza, i bilanci e stati discussi, e qualunque altro documento dal quale trasparisca, e in modo non equivoco, l'uso e la destinazione del patrimonio degli enti suddetti.

7. Quando si tratta di argomentare da un fatto consuetudinario la natura primitiva di un istituto, non è dai documenti meno antichi, che il fatto stesso si deve attingere, ma dai più remoti.

8. Epperò, se per definire la natura di un ente morale, è mestieri, in difetto delle tavole di fondazione, di ricorrere ad argomenti di presunzione, è sempre presunzione più forte quella che deriva dai fatti che sono consentanei alla natura dei tempi, in cui gli enti medesimi furono creati.

9. Le istruzioni del 20 maggio 1820 e il decreto 2 dicembre 1813, emanati in ordine a quelle istituzioni note nelle provincie meridionali col nome di Luoghi pii o Cappelle laicali, miravano soltanto a meglio coadiuvarne l'amministrazione dei beni, ma non ad immutarne la destinazione primitiva, nè a snaturarne il carattere fondamentale. — A. Roma, 15 marzo 1881, Finanze c. Congregazione di carità di Serino, Temi rom., 1881, 82.

10. Nel napoletano, sotto la denominazione di cappelle laicali si comprendono istituti di varia natura, altri a scopo di beneficenza ed altri anche a scopo misto di beneficenza e di culto.

11. Per pronunziare rettamente nei singoli casi, se quelle cappelle siano o no colpite dalle leggi sull'asse ecclesiastico, è necessario un distinto e peculiare esame sull'indole rispettiva.

12. Non è giusto criterio per considerare quelle cappelle quali istituti di beneficenza, l'essere amministrate da commissioni preposte alle opere pie. — C. Roma, 25 giugno 1880, Finanze c. Congr. carità di Massalubrens, Corte S. Roma, 1880, v. s., 126.

13. Non basta accennare le antiche lotte tra la chiesa e lo Stato intorno l'amministrazione delle cappelle delle provincie napolitane e come negli ultimi tempi tali istituti fossero dichiarati luoghi pii laicali e poscia assoggettati alle leggi onde volevansi governate le opere pie, per dedurre che le cappelle amministrate dalle congregazioni di carità fossero enti a scopo di culto.

14. È apprezzamento di fatto, incensurabile in cassazione, il desumere dalle particolari circostanze delle causa che nelle cappelle in disputa predomina lo scopo di beneficenza, e che il culto non ne costituisce che un onere. — C. Roma, 11 maggio 1881, Finanze c. Congregazione di carità di S. Pietro Infino, Corte S. Roma, 1881, 683.

15. Il decreto borbonico del 18 maggio 1857 non consentì solamente che l'autorizzazione sovrana, necessaria secondo le leggi civili del tempo perchè i corpi morali ecclesiastici accettassero validamente le donazioni e i testamenti fatti in loro favore, non prevenisse, ma seguisse l'accettazione, sì bene sciolse interamente la chiesa dai vincoli che le leggi del 1819 aveano imposti per ragioni di pubblica economia agli acquisti della mano morta. — C. Roma, 24 agosto 1881, Finanze c. Calabrò e Sottile, Corte S. Roma, 1881, 1182.

16. Nelle liti dirette alla conservazione del patrimonio delle confraternite gli amministratori possono stare in giudizio come attori e come convenuti, e non è necessaria per ciò l'autorizzazione della autorità civile. — P. Oviglio, 6 novembre 1880, Comp. del S.S. Rosario c. Com. di Masio, Mon. pret., 1881, 288.

17. È regolarmente notificato il ricorso in cassazione al domicilio di un canonico, quale rappresentante del capitolo, se ne era il procuratore.

18. Il procuratore di un capitolo ne è il rappresentante per tutti indistintamente gli affari patrimoniali, e specialmente per ciò che riguarda le operazioni di conversione ed iscrizione della relativa vendita, quantunque per la costituzione organica di esso la sua rappresentanza risegga nel decano e le facoltà normali del procuratore siano ristrette nei confini della semplice amministrazione. — C. Roma, 6 luglio 1880, Finanze c. Capitolo di Aversa, Corte S. Roma, 1880, v. s. 202.

19. Dovrebbero rigettarsi, come inammessibili per mancanza d'interesse, i mezzi di ricorso coi quali l'economato dei benefizi vacanti ed il patriarca di Venezia mirassero a sottrarre da soppressione un benefizio ecclesiastico, in quanto lo pretendessero un istituto di beneficenza od almeno un istituto di natura mista. — C. Roma, 19 gennaio 1881, Economato dei benefizi vacanti per le provincie venete e patriarca di Venezia c. Moro e Finanze, Corte S. Roma, 1881, 123.

20. Il magistrato, che in mancanza del titolo di fondazione ritiene non provata la costituzione di un clero in corpo morale collettivo parrocchiale, non deve occuparsi della questione se il clero medesimo, come ente collettivo, fosse stato colpito di soppressione dalla legge 15 agosto 1867. — C. Roma, 27 ottobre 1880, Chiesa e clero parrocchiale di Parabito c. Finanze, Corte S. Roma, 1880, v. s., 118.

21. Le confraternite non sono colpite dalla soppressione, nè i loro beni soggetti ad incameramento o conversione, per le leggi del 1866 e 1870.

22. Gli oratorî contemplati dall'art. 1 della legge 11 agosto 1870, all. *P*, sono quelli che costituiscono di per sè un ente morale, e sono aperti al culto: nè si comprendono in essi gli oratorî nei quali le confraternite si adunano per i loro esercizi spirituali. — C. Roma, 14 settembre 1881, Mortola, Lovarello e Cichero, Conf. del S. Prospero di Camogli e Finanze, Corte S. Roma, 1881, 814; Legge, 1882, I, 184; Giur. Tor., 1882, 146; Boll. cont., 1882, 21; Annali, 1882, p. sp., 11; Bett., 1882, p. sp. 73.

23. Le confraternite sono enti laicali, ed alle Corti d'appello è attribuita la loro sorveglianza economica.

24. Perciò le quistioni sull'elezione dei loro amministratori sono di competenza dell'autorità giudiziaria.

25. Il non avere l'amministratore in questione incombenze amministrative, ma quella sola di amministrare i novizi nelle pratiche dirette a culto divino, non basta per escludere la competenza giudiziaria, perchè trattasi di un ufficio costitutivo dell'ente, il quale è di natura laicale. — A. Torino, 26 novembre 1880, Boriolo c. Mainelli, Giur. Tor., 1881, 71.

26. Non è chiesa ricettizia, ma collegiata, quella in cui vi sono dignità e canonici in numero determinato, e con istituzione canonica. — A. Messina 21 gennaio 1880, Finanze c. Collegiata di S. Antonio di Padova, Temi zancl., 1881, 173.

27. La personalità giuridica di una congregazione religiosa risulta dall'essere stata sempre considerata come ente autonomo, dall'essere stata colpita dalle leggi di soppressione, dall'avere in precedenza contrattato, acquistato, posseduto ecc. — C. Roma, 24 febbraio 1881, Fondo pel culto e Finanze c. De Cesare, Martino, De Carles e Pagges, Corte S. Roma, 1881, 140; Legge, 1881, II, 7; Bett., 1881, p. sp., 111.

28. La congregazione secolare de' preti dell'oratorio, detta dei Filippini, è una congregazione religiosa con personalità giuridica autonoma, con carattere di perpetuità e con patrimonio appartenente all'ente e non ai singoli membri; essa è quindi soggetta a soppressione sebbene i congregati non

A emettessero voti solenni. — A. Roma, 3 agosto 1880, Preti dell'oratorio c. R. Commissariato dell'asse ecclesiastico, Temi rom., 1881, 270.

29. Gli ordini religiosi costituiscono milizie monastiche, con le loro autorità, la loro gerarchia, i loro gradi sotto un capo supremo, al quale per la emissione dei tre voti solenni devono obbedienza assoluta.

30. Le congregazione o le corporazioni autonome vivono isolate, sono locali e fra loro diverse pei fini e mezzi, e si distinguono in regolari e secolari: nè sussiste che l'epiteto di religioso si usa in diversi significati più o meno estesi; ma il più comune si applica alle persone addette e alle cose usate in particolare modo al servizio e alla promozione del culto.

31. L'epiteto di regolare appartiene invece agl'istituti di qualsivoglia specie e a tutte le persone, che professano la regola per antonomasia detta comune, colla emissione dei tre voti solenni, e muoiono al secolo e alla vita terrena, per rinascere alla vita del convento e all'evo oltremondano.

32. Sono congregazioni, corporazioni, conservatorî e ritiri religiosi, ma secolari, quelli che sono bensì usati in opere e per fini religiosi, ma senza uscire dal secolo, colla emissione dei tre voti.

33. Non corrisponde ai principî certi e alla più ricevuta dottrina il dire che sieno religiosi secolari coloro, che sebbene abbiano professato i tre voti, pure non sono stati elevati alla dignità di sacerdoti.

34. La casa dei Filippini di Roma costituiva una congregazione religiosa secolare, aveva gli stessi statuti di quella di Firenze, e se diversità esisteva al paragone di altre case d'Italia, essa non concerneva la natura delle congregazioni.

35. La detta casa fu colpita dalla legge 19 giugno 1873, che estese alla città e provincia di Roma l'impero della legge 7 luglio 1866, il cui art. 1 sopprimeva le congregazioni religiose, regolari e secolari.

36. La vita comune fu considerata come un fatto, indipendentemente dalle cause, che la rendevano necessaria; tanto più che siffatta necessità non è assoluta nemmeno per le case dei regolari, secondo che risulta dai più gravi documenti di tutti i tempi.

37. I fini propostisi dal legislatore per sopprimere gli ordini, le corporazioni e congregazioni religiose furono di tre specie, politici, economici e sociali; ma questi ultimi, intesi a restituire la libertà e i diritti civili a coloro, che se ne erano spogliati, furono subalterni, perchè si potevano conseguire anche senza l'abolizione.

38. Quindi i detti fini non furono di ostacolo a comprendere nell'abolizione gl'istituti religiosi che non emettono i tre voti, e non hanno la vita comune.

39. La necessità del concorso comulativo del carattere ecclesiastico e della vita comune non fu riconosciuta che per i conservatorî e ritiri.

40. Anche considerata come conservatorio e ritiro, la casa dei Filippini di Roma andò soggetta a soppressione per aver gradazione, carattere ecclesiastico e vita comune.

41. Non è così dei conservatorî e ritiri di femmine per non avere questi carattere ecclesiastico nè in ragione delle persone, nè in ragione del fine, che si propongono o dell'uffizio cui adempiono.

42. La regola generale per attribuire le pensioni ai membri delle corporazioni e congregazioni religiose soppresse, si è che i detti membri abbiano cominciato ad appartenere stabilmente alle medesime.

43. I P. P. Filippini, prima di essere aggregati definitivamente alla loro congregazione, dovevano in un periodo d'istruzione dar prove di attitudine, di A severo consiglio e di animo perseverante. — C. Roma, 13 giugno 1881, Oratorio di S. Maria in Vallicella c. Commissariato per la liquidazione dell'asse ecclesiastico, Legge, 1881, II, 40; Corte S. Roma, 1881, 609; Boll. cont. 1881, 176.

44. Per costituire la dotazione di un ente autonomo, soggetto alla legge di soppressione, basta che vi sia un'azione giuridica per costringere al paga- B mento della prestazione che vi è tenuta. — A Catania, 10 ottobre 1881, Grassi c. Finanze, Giur. Cat., 1881, 188.

45. Per la costituzione di un ente autonomo non si richiede l'assegnazione di un dato cespite in pro prietà, ma basta l'assegnazione di una rendita o di un usufrutto di determinati beni.

46. Sotto il rispetto della dotazione basta un qualunque diritto patrimoniale, il cui prodotto utile C debba servire in perpetuo ad uso di culto. — C. Roma, 27 gennaio 1880, Finanze c. Natoli, Corte S. Roma, 1880, v. s, 153.

47. Non è lecito di escludere la istituzione di un ente autonomo, sia desso una cappellania, sia una fondazione ad oggetto di culto, perchè ciò solo l'istitutore non tolse dall'asse ereditario un cespite o una quota di beni da servire di dotazione al benefizio, da possedersi quindi dall'investito col raccoglierne i frutti, e non istituì una fedecommissaria nel significato di un ente autonomo, nulla avendo lasciato alla medesima, se per altro l'istitutore nominò l'investito col nome di prete beneficiale ossia di cappellano, non *ad nutum* amovibile, ma avente diritti propri, quello pur anche del conferimento del *jus patronato* attivo e passivo rispettivamente agli esecutori testamentari e a quei della famiglia dell'istitutore. — D C. Roma, 3 maggio 1881, Finanze c. Barbagallo, Corte S. Roma, 1881, 458; Boll. cont., 1881, 168.

48. Non si ha fedecommesso colpito dalle leggi di soppressione, ove manchi nell'istituito l'obbligo di conservare i beni; quindi non può ritenersi soggetta alle stesse leggi la disposizione colla quale lasciandosi i beni ad un istituto, si di-

sponga, che in caso di soppressione, essi vadano al sostituito nominato. — C. Roma, 8 giugno 1881, Finanze c. Gucci Baschi, Legge, 1881, II, 109; Bett., 1881, p. sp. 202.

49. Costituisce un vero ente a scopo di culto l'obbligo assunto dagli eredi di far celebrare in perpetuo una messa istituita dal testatore col corrispondente capitale contenuto in un certificato di rendita inscritta i cui semestri andavano a beneficio del sacerdote celebrante, sebbene il benefizio ecclesiastico non venisse dal sovrano autorizzato. — C. Roma, 6 febbraio 1881, Finanze e Fondo culto c. Com. di Castelletto sopra Ticino, Corte S. Roma, 1881, 229.

50. Un legato perpetuo di messe avente un patrimonio proprio, sebbene consista non in fondi rustici, ma in rendita, deve considerarsi come un ente autonomo a scopo di culto e perciò soggetto a soppressione. — A. Roma, 30 marzo 1881, Russo c. Finanze, Temi rom., 1881, 186.

51. La disposizione inspirata dal desiderio di provvedere al suffragio della propria e dell'anima de' suoi congiunti con legati di messe, costituisce, non già un' opera di beneficenza, ma una fondazione a scopo di culto, che per ciò deve essere soppressa, salva la separazione delle rendite destinate a maritaggi, che sono evidentemente opere di beneficenza. — C. Roma, 20 giugno 1881, Finanze c. Indica e Perez, Corte S. Roma, 1881, 629; Giur. Tor., 1882, 15; Annali, 1881, p. sp., 180.

52. Non manca degli elementi costitutivi di una fondazione o ente autonomo avente carattere di perpetuità ed oggetto di culto, quindi soppressa, la disposizione testamentaria colla quale si volle che una messa fosse celebrata tutti i giorni festivi in una data chiesa da religiosi soppressi, che gl'impiegati della chiesa ne curassero l'adempimento, che rimanesse assegnata la elemosina in una determinata forma e che questo corrispettivo rimanesse garantito con ipoteca, la quale fu accollata e riconosciuta dagli acquirenti del fondo ipotecato. — C. Roma, 5 dicembre 1881 Fondo culto c. Pani, Corte S. Roma, 1881, 976; Boll. cont., 1882, 51.

53. Costituisce fondazione autonoma con carattere e per oggetto di culto, il legato di somma annuale, guarentita da ipoteca e come dote della fondazione, per elemosina di messe da celebrarsi entro determinata chiesa in suffragio dell'anima del testatore e di tutti i suoi congiunti in perpetuo e sino all'infinito, con l'indicazione del celebrante da nominarsi dal guardiano del tempo di detta chiesa. — C. Roma, 12 agosto 1880, Finanze c. La Rosa, Corte S. Roma, 1880, v. s. 162.

54. Costituisce ente autonomo ad oggetto di culto la destinazione in perpetuo di un patrimonio per celebrar delle messe in una designata cappella, con incarico all'erede di amministrare insieme al massaro della cappella questo patrimonio, sebbene gli avanzi delle rendite debbano servire a decorare la cappella medesima.

55. L'erede non poteva possedere quel patrimonio *animo domini*, e perciò riesce inutile la prova del fatto anche trentenne del possesso. — C. Roma, 3 giugno 1880, Musa c. Finanze, Corte S. Roma, 1880, v. s. 206.

56. Il patrimonio di un ente autonomo può essere costituito di qualsivoglia specie ed anche da diritti di obbligazione, specialmente se assicurati con ipoteca; nè occorre che siano distaccati dal patrimonio dell'erede. — C. Roma, 25 agosto 1880, Fondo culto c. Gangemi e Luglisi, Corte S. Roma, 1880, v. s., 318.

57. Se il testatore dispone ed assegna una determinata somma annuale in celebrazione di messe in perpetuo in una chiesa designata del Comune natio, e poi il suo erede con altro testamento venga ad assegnare al medesimo pio fine altro supplemento di somma annuale ed in perpetuo, acciò quella celebrazione di messe in quella chiesa divenisse quotidiana; queste due disposizioni s'immedesimano, e l'una non è che il completamento dell'altra, e perciò formano unità giuridica di istituzione di ente morale autonomo.

57. *bis*. A definire l'indole di somigliante pia istituzione, è da giudicare dalla sostanza della stessa, e non dalle parole usate dal testatore; giacchè sovente la parola *legato* si è nei testamenti adoperata ad esprimere ora il beneficio, or la cappellania laicale, ora il legato di messe, quantunque fossero fra loro differenti. — A. Palermo, 25 marzo 1881, Callerame c. Finanze, Circ. giur., 1881, 210.

58. Devesi ritenere come ente autonomo quella istituzione, alla quale il testatore costituì per dote una somma da prelevarsi dal suo asse ereditario, con diritto nell'investito o in chi deve invigilare sull'ente istesso, di poter costringere, quando lo voglia, l'erede al soddisfacimento di quell'onere di cui il testatore volle gravarlo — C. Roma, 23 aprile 1881, Finanze c. Barbagallo, Legge, 1881. I, 759; Bett., 1881, p. sp.173.

59. Trattandosi di un legato particolare di un fondo fatto a persona determinata e indicata per la sua qualità e ai successori in detta qualità, per uno scopo pure determinato e perpetuo, cioè l'obbligo dell'adempimento costante di un uffizio religioso, si presenta spontaneo e naturale il concetto della fondazione di un ente autonomo per oggetto di culto.

60. Quando le leggi della fondazione sono chiare, è ad esse, non ad una indicazione secondaria, qual'è quella della qualità del legatario, che ivi si trovasse espressa, che devesi ricorrere per determinare quale sia l'ente qualificato.

60. *bis*. Ammessa l'esistenza dell' ente autonomo, la sua condizione e vita giuridica sta per natura di cose indipendente dalla chiesa, nè può confondersi col patrimonio di questa, nè colle leggi

A del suo istituto qualunque esso siasi. — C. Roma, 17 decembre 1880, Finanze c. Tortorella, Coma, Radriguez, Ideo, Corte S. Roma, 1880, v. s. 88.

61. Nel giure canonico sono ignoti enti o fondazioni autonome cui per essenziale natura si applichi la denominazione speciale di prelatura. La voce *prelato* designa le persone fornite di potestà, giurisdizione e preminenza nella gerarchia ecclesiastica.

62. La prelatura ecclesiastica, considerata come fondazione autonoma e rispetto alla destinazione del patrimonio, si confonde col beneficio ecclesiastico: il nome quindi di prelatura adottato per consuetudine caratterizza l'elevatezza del grado ecclesiastico da conseguirsi pel beneficiato, ma non cangia la natura della fondazione.

63. Il giure canonico non si occupa di quell'ordine di persone, che negli Stati Romani potevano esclusivamente con la sola parvenza dell'abito ecclesiastico, accedere agli uffici del governo civile, e l'appellativo di prelato era ad esse applicato soltanto *honoris causa*.

64. Mal può concepirsi una prelatura laicale con scopo analogo e, poichè l'ordine denominato prelatura veniva costituito dalle persone che vi erano ammesse, per conseguire gli uffici civili e politici del governo, benchè teocratico, non era possibile ad un privato fondare una prelatura di siffatto genere, individua ed autonoma appunto per la moltiplicità delle funzioni dello Stato cui poteva esser chiamato l'appartenente a quell'ordine.

65. La costituzione di un patrimonio a fine di porgere colle sue rendite mezzi decorosi e lauti ai membri di sua famiglia, cui fosse toccato in sorte di essere ascritti alla prelatura romana, per poi essere adoperato nel governo civile degli Stati della chiesa, se non potè creare una prelatura autonoma con personalità civile, e tanto meno con carattere ecclesiastico, non può definirsi una commenda, nè altra istituzione avente patronato qualsiasi.

66. Allorchè un patrimonio sia stato immobilizzato senza che esista un ente morale cui i beni siano donati, senza che i chiamati siano considerati per conseguire la proprietà ed il possesso onde trasmetterli ai sopravvegnenti, ma invece per avere un semplice godimento temporaneo delle rendite, con determinate qualità, e con condizioni sospensive e risolutive; la donazione non può essere altrimenti intesa se non fatta alla famiglia contemplata per godere dei vantaggi

B dell'istituzione. — A. Roma, 27 luglio 1880, Ruffo c. Ruffo, Gazz. proc., XVI, 123.

67. Sotto il nome di benefizio sono nel comune linguaggio indicati, oltre i benefizi propriamente tali, le cappellanie, i legati di messe, ed in genere, ogni fondazione religiosa. Indi la massima, che la qualità dell'ente, meglio che dalla denominazione adoperata nelle tavole di fondazione si debba desumere dalla sua natura stessa, dalle speciali condizioni, dallo scopo finale ecc.

68. A costituire il benefizio ecclesiastico, non che la cappellania ecclesiastica, sono indispensabili l'istituzione canonica, l'erezione in titolo, il passaggio dei beni alla chiesa.

69. Elementi caratteristici, invece, della cappellania laicale sono: la fondazione a perpetuità, la determinazione dei pesi ed obblighi *(manus ex bona)*, la elezione del cappellano, la designazione

A della chiesa e dell'altare ecc. — A. Bologna, 4 febbraio 1881, Lorini c. Fondo culto, R. giur. Bol., 1881, 286.

70. La parola *beneficio* nel suo più largo significato comprende anche le cappellanie laicali, od altre fondazioni con onere di messe.

71. Non può dirsi istituito beneficio o cappellania ecclesiastica, *quae a beneficio solo nomine differt*, se non sia stata ordinata e non sia intervenuta l'erezione canonica, che è elemento essenziale della loro personalità.

72. Le cappellanie laicali ed ogni altra fondazione che non sia un benefizio acquistavano, nelle provincie ex pontificie, qualità di persona giuridica e capacità di acquistare per la sola volontà del fondatore, senz'uopo di alcuna autorizzazione.

B — A. Bologna, 21 febbraio 1881, Bertazzoni c. Golfieri, R. giur. Bol., 1881, 132.

73. Nei benefizi in cui non vi sia l'obbligo *personale* di adempiere certi pesi inerenti al medesimo, come ad esempio l'obbligo *celebrandi seu celebrari faciendi singula die missam*, non incorre in decadenza quel rettore od investito che *non* abbia adempiuto a tale obbligo personalmente.

74. Lo svestimento degli abiti clericali non induce decadenza *ipso jure et ipso facto* dal benefizio ecclesiastico, ma occorre invece una formale costituzione in mora ed un'apposita declaratoria.

75. Benchè l'esercizio dell'arte medico chirurgica sia in genere vietato ai chierici, è forse a ritenersi che la medesima, per diritto canonico, non sia vietata ai chierici costituiti negli ordini minori.

76. Se però l'aver dimessi gli abiti clericali e l'aver esercitato una professione, per regola generale vietata dai sacri canoni ai chierici, non possono di per sè costituire un motivo di decadenza *ipso jure* dal benefizio, questi fatti però, uniti ad altri che non possono avere altra spiegazione, sono manifesta prova della volontà dell'investito di rinunciare al beneficio medesimo al pari di una

C esplicita a rinunzia. — T. Bologna, 27 gennaio 1881, Santandrea c. Zampieri ed altri, R. giur. Bol., 1881, 285.

77. La designazione dell'ente morale fatta dal testatore col nome di beneficio semplice, o di cappellania, non vale a dimostrare che intenzione sua fosse di fondare una cappellania laicale, ch'egli volesse sottrarre all'autorità ecclesiastica.

78. Costituisce un vero benefizio ecclesiastico la fondazione per la quale il testatore ordinò la ce-

lebrazione dei divini offici, in perpetuo, in certe ricorrenze, e in una determinata chiesa, da un sacerdote da nominarsi con date forme, e retribuito colle rendite di una quantità di boni all'uopo disposti.

79. Non è mestieri che il testatore, ordinando tale fondazione, abbia esplicitamente manifestata l'intenzione di voler provvedere al comodo spirituale della popolazione.

80. L'erezione canonica necessaria per la esistenza di un beneficio ecclesiastico, può provarsi mediante un decreto vescovile di investitura.

81. Il rettore della chiesa, presso la quale fu istituito un beneficio ecclesiastico per la celebrazione degli offici divini, nonché (anche da soli) il rettore e i fabbricieri della chiesa parrocchiale da cui il primo dipenda, hanno veste per adire l'autorità giudiziaria e obbligare chi di ragione a provvedere per l'adempimento di quegli oneri spirituali.

82. Il patrono di un benefizio ecclesiastico, avendo svincolati i beni appresi dal demanio a norma della legge 15 agosto 1867, non potrebbe sottrarsi all'obbligo di provvedere alla celebrazione dei divini offici sostenendo che a lui, come patrono, era rimessa la scelta del sacerdote celebrante, e ch'egli avea facoltà di convenire pel compenso, potendo ottenere per fino la gratuità della prestazione.

83. Un beneficio ecclesiastico semplice non mutò natura, per ciò che le leggi politiche o canoniche abbiano imposto ai beneficiati, senza il concorso e l'assenso del patrono, l'obbligo di coadiuvare altro sacerdote nella cura d'anime.

84. La superiore autorità ecclesiastica, nell'interesse spirituale della popolazione, e pur senza il concorso del patrono, può legittimamente trasferire la celebrazione delle messe dalla chiesa determinata dal fondatore del beneficio ecclesiastico ad altra chiesa della stessa parrocchia. — A. Venezia, 30 dicembre 1880, De Meda c. Benetti, e Fabbriceria della chiesa, Arcipetrale di Velo d'Artico, M. giud. Ven., 1881, 53.

85. È giudizio di fatto, incensurabile in cassazione, il ritenere che il testatore abbia avuto in animo di fondare una cappellania in un monastero ed abbia cominciato ad ordinare questo suo disegno, facendo pervenire nelle casse del monastero le somme che reputavansi necessarie; ma che il progetto non era stato ancor tradotto in atto al momento in cui sopravvennero le leggi che soppressero le cappellanie.

86. Le somme assegnate alla cappellania, non avendo potuto raggiungere la loro destinazione, debbono riguardarsi come non mai uscite dal dominio del testatore.

87. Se il testatore non intese donare nè donò al monastero, oziose e superflue debbono riguardarsi tutte le discussioni intorno alla necessità di un'accettazione espressa e intorno alla prescrittibilità dell'azione per far dichiarare nulli ed inefficaci i doni manuali fatti a corpi morali ecclesiastici, i quali non fossero stati autorizzati od annullati. — C. Roma, 9 settembre 1881, Finanze c. Scamacca, Corte S. Roma, 1881, 1184.

88. Fondata una cappellania, e collo stesso atto nominato un usufruttuario dei beni assegnati in dotazione dell'ente, la cappellania deve del pari ritenersi legalmente esistente, sebbene non ancora in attualità di funzioni, e soggetta perciò a soppressione.

88. *bis* Avvenuta questa, riesce, per conseguenza, nulla e senza effetto qualsiasi nomina ed investitura fatta posteriormente quando l'ente più non esisteva.

89. Rimarrà per altro nell'investito, detentore del benefizio e possessore di buona fede, il diritto d'imputare le spese che gli fossero state imposte, e che esso provi di avere effettivamente sostenute. — A. Bologna, 4 febbraio 1881, Lorini c. Fondo culto, R. giur. Bol., 1881, 286.

90. Una cappellania laicale, in cui sieno gli altri elementi costitutivi, per esistere come distinta dal pio legato, non ha bisogno quale di prima ed essenziale nota, del fatto e del possesso dell'amministrazione dei beni della dotazione presso il celebrante. — C. Napoli, 25 novembre 1880, Montella c. Faziani, Gazz. proc., XV, 570; Filangieri, 1881, 55.

91. Una cappellania autonoma e perpetua per la celebrazione di una messa quotidiana, non muta di essenza, nè perde il carattere della perpetuità, perciò che il fondatore volle che, in determinati casi, l' ufficio della messa rimanesse sospeso e si erogasse la prestazione dotalizia ad altri scopi determinati.

92. Ond' è che una cappellania così costituita non può sottrarsi alla legge di soppressione. — C. Roma, 4 giugno 1880, Finanze c. Vacirca e Cavalieri, Boll. cont., 1881, 64; Corte S. Roma, 1880, v. s. 76.

93. L' obbligo imposto allo erede di far celebrare una messa quotidiana e perpetua, con espresso incarico d' istituire una regolare cappellania, se non è delibato il reddito da servire per dotazione, è mero onere di coscienza.

94. Se lo erede incaricato d' istituire la cappellania nomina invece con atto pubblico il celebratario, e si obbliga con altro atto verso i coeredi a far celebrare un certo numero di messe, egli non istituisce un ente autonomo ad oggetto di culto, soppresso dalla legge 15 agosto 1867, non crea un vincolo giuridico verso un ente cui il demanio è succeduto, ma crea un obbligo pienamente giuridico, e non soggetto a soppressione, perchè stabilito per suffragio dell' anima della disponente.

95. Mancando il reddito, la chiesa, l' altare designato, e la persona destinata a sorvegliare la esecuzione del legato, non v' ha ente morale soggetto a soppressione, ma un semplice legato di

messe. — A. Palermo, 5 settembre 1881, Calì e Ricevitore di Valguarnera, Circ. giur., 1881, 417.

96. La fondazione testamentaria di una cappellania perpetua per celebrazione di messe in suffragio dell'anima della pia fondatrice, con assegnazione per dote di due tenimenti, non costituisce una semplice largizione *cum onere*, e cade sotto la applicazione dell'art. 1 n. 5 e 6 della legge del 15 agosto 1867 per la liquidazione dell'asse ecclesiastico. — C. Roma, 17 agosto 1881, Finanze c. Opere pie di Alcamo, Corte S. Roma, 1881, 1211. Legge, 1882, II, 581.

97. Non può dirsi che si abbia una semplice celebrazione di messe abbandonata alla sola coscienza dell'erede, quando il testatore ha mandato all'erede di fondare nella chiesa parrocchiale una cappellania per celebrazione di messa in perpetuo, e ha stabilito il patronato attivo di essa.

98. Nè importa che per la fissazione della dote il testatore nulla abbia tassativamente disposto, ed abbia semplicemente indicato quella elemosina che l'erede stimerà di fissare col parere di persona saggia e prudente.

99. In tale fondazione si ha una istituzione ad oggetto di culto colpita dalla legge 15 agosto 1867, quantunque non sia avvenuta l'erezione ecclesiastica. — A. Casale, 7 maggio 1881, Ceroni c. Finanze, Giur. Casale, 1881, 284.

100. Se un canonicato soppresso si ripristinò nel 1835 sotto la condizione che, sopravvenendo altra soppressione, dovesse allora erigersi colla stessa dote una cappellania, di cui sarebbe stato primo cappellano il canonico investito a quell'epoca, coll'obbligo di sussidiare il parroco, desso fu colpito dalla legge 15 agosto 1867 n. 3848.

101. È contraria al fatto e al diritto la pretensione che la cappellania incominciasse ad avere la sua giuridica esistenza fin dal 1835; e dovendo succedere al cononicato quando questo fosse di nuovo soppresso, *incidit in eum casum, a quo incipere non poterat*, per virtù dell'art. 833 del codice civile.

102. Diversi significati hanno i verbi sussidiare e coadiuvare per non potersi ritenere fatta la istituzione in favore della parrocchia; come ben diversi sono fra loro il beneficio e la cappellania.

103. Il diritto di devoluzione o meglio di revindicazione contro il demanio, che erasi impossessato dei beni dotalizi del canonicato, non ispetta al cappellano od al parroco; ma invece i soli eredi del fondatore possono dimandare lo svincolo mediante il pagamento della doppia tassa di successione fra estranei. — A. Ancona, 24 gennaio 1881, Finanze c. Andreucci, Gazz. proc., XVI, 138.

104. Non riveste carattere di coadiutoriale, ed è quindi soggetta a soppressione, la cappellania per cui il fondatore prescrisse bensì ne venisse investito un sacerdote approvato per la confessione ed abile all'insegnamento del catechismo, ma non impose al cappellano l'obbligo, nell'interesse del parroco, della pratica di tali uffici. — A. Genova, 22 aprile 1881, Finanze c. Chiesa parroch. di Nenno Castello, Foro, I, 989 (n).

105. Che a date cappellanie istituite per testamento non sia annessa cura di anime, è giudizio di fatto non censurabile in cassazione.

106. Non esaminata nel giudizio di merito la quistione, se a cappellanie istituite senza cura di anime possa questa aggiungersi per disposizione di autorità o per consuetudine, non è lecito alla Corte suprema di pigliarla in considerazione.

107. La conversione di cappellanie in canonicato per bolla pontificia e l'obbligo personale di prestarsi alla cura delle anime in corrispettivo della partecipazione alla massa, non importano un obbligo reale sopra i benefizi canonicali. — C. Roma, 21 dicembre 1881, Fabbriceria di S. Maria Assunta in Spezia, e Battolla c. Tusini e Finanze, Corte S. Roma, 1881, 1000; Legge, 1882, I, 400; Boll. cont., 1882, 53.

108. Non può essere censurata la Corte di merito per aver respinto le eccezioni sollevate contro la soppressione di un beneficio ecclesiastico, qualora abbia ritenuto che la cura d'anime accordata al priore di esso per privilegio e speciale concessione, lo abbia tramutato in un parroco ed in un coadiutore di questo.

109. L'obbligo della residenza può incombere, per giure canonico, anche ad un benefizio semplice.

110. Non sconosce la virtù della lunga osservanza sulla natura delle istituzioni, nè la importanza della consuetudine nella interpretazione delle leggi la sentenza, che respinge come inconcludente la prova testimoniale, dedotta allo scopo di accertare quale fosse a memoria di uomo la estensione che praticamente davasi dai priori del beneficio controverso all'autorità loro accordata dalle lettere pontificie e che quella interpretazione fosse stata rispettata anche dal parroco locale, se ritenga che gli atti, i quali intendevasi di accertare, risalivano al tempo di priori che avevano creduto loro competere una giurisdizione episcopale ed eransi erroneamente considerati come abati *nullius dioecesis*, e che qualunque avesse potuto essere la opinione di qualche priore e del parroco *pro tempore*, esso non avrebbe potuto mai imprimere alla cura delle anime esercitata quei caratteri che dalle vigenti leggi sono richiesti per esimere il beneficio da soppressione.

111. La legge limita la esenzione della soppressione ai soli istituti di natura mista e per la sola parte che distintamente amministrata sia addetta ad opere di carità. — C. Roma, 19 gennaio 1881, Economato dei benefizi vacanti per le provincie venete e Patriarca di Venezia c. Moro e Finanze, Corte S. Roma, 1881, 123.

112. Sebbene in giudizio precedente e in contraddittorio del demanio siasi dichiarato che una chiesa aveva conservato il carattere di parrocchiale,

ad onta della sua erezione in collegiata e che tutti i beni di lei formavano parte integrante del benefizio parrocchiale, pure non può opporsi la cosa giudicata al demanio che ora chiede la soppressione di quella chiesa contro gl' investiti dell' ente soppresso, mentre prima ne aveva domandato la conversione contro l' ente conservato, e se col primo giudicato si riservò espressamente al demanio le ragioni che potevano competergli a senso della legge di soppressione.

113. Costituisce capitolo di chiesa collegiata, avente cura d' anime, soggetto a soppressione salvo un beneficio curato od una quota curata di massa per congrua parrocchiale, la chiesa in cui un rettore ed ebdomadari esercitavano i divini uffici e in turno attendevano alla cura delle anime, la qual chiesa fu eretta in collegiata insigne effettiva con tutte le prerogative proprie di codesto istituto, ed il primicerio ed i canonici rimasero collettivamente investiti, come già lo erano i rettori e gli ebdomadari, della cura delle anime, escluso assolutamente il concetto di benefizi parrocchiali con propria e separata giurisdizione.

114. Sono eccettuati dalla soppressione i benefizi aventi cura d' anime o l' obbligazione principale permanente di coadiuvare il parroco, purchè non costituiscano corporazioni od enti collettivi, ma siano benefizi individui rappresentati da un solo investito. — C. Roma, 10 agosto 1880, Vellecco, Tarantino c. Finanze, Corte S. Roma, 1880, v. s. 191.

115. La unione di un ente ecclesiastico ad un ente laico non produce la fusione e trasformazione del primo al secondo, se non risulta che questa fosse la volontà del rescrivente, perchè l' unione accessoria del benefizio ad un ente meno degno, repugnava agli ordini, alle consuetudini ed ai canoni della chiesa, anche prima del concilio tridentino.

116. L' ente laico ritenuto soltanto amministratore, non proprietario di beni, le cui rendite devono essere ripartite in modo fisso e a persone determinate, ha un obbligo assoluto che riflette un diritto negli assegnatari delle rendite medesime. — C. Torino, 31 dicembre 1881, Osped. Brescia c. Com. Garda, Annali, 1881, 512; Bett., 1882, 68; M. trib. Mil., 1882, 620.

117. La unione di una cappellania ad una parrocchia può avvenire per *extinctionem*, per *consociationem*, e per *subiectionem*.

118. Ricorre la unione *subiettiva* quando due chiese si uniscano in modo che non se ne formi un sol corpo, come avviene nella estintiva, ma una sia superiore, l' altra inferiore, nel qual caso la chiesa accessoriamente unita all' altra assume la natura, le consuetudini od i privilegi della chiesa principale cui è annessa.

119. Si ha l' unione per *consociationem* quando due chiese egualmente e principalmente insieme si uniscano, sì che ambedue conservino il loro titolo e il loro grado d' onore, e solo siano rette da uno stesso rettore, pur restando i due benefici autonomi e indipendenti.

120. La cappellania, qual ente accessorio ed inserviente alle parrocchie cui fu unita per *subiectionem*, pertecipa, a seguito della subita trasformazione, della loro stessa natura, e così gode di tutti i diritti, e privilegi alle medesime spettanti, tra cui quello di andare esente al pari di esse dagli effetti delle leggi eversive, ancorchè l' unione non derivi dall' atto di fondazione, ma da successivo decreto episcopale.

121. Per esser salva dalla soppressione è sufficiente che la cappellania presenti la vera figura di una coadiutoria parrocchiale, quale che si siano i rapporti e gli effetti della unione tra di essa e le chiese principali. — C. Roma, 4 gennaio 1881, Fondo culto c. Tota, Tavani Corte S. Roma, 1881, 88; Annali, 1881, p. sp. 59; Boll. cont., 1881, 150; G. trib. Nap., XXX, 613; Legge, 1881, I, 148.

122. L' unione dei benefizi per diritto canonico poteva essere o subiettiva (*per subiectionem*), quando un beneficio assorbiva l' altro perdendo questo ogni giuridica e materiale esistenza, o consociativa (*aeque principaliter*) allorchè ambedue gli enti rimanevano in vita senza perdere niuno di essi le loro qualità essenziali e soltanto erano goduti da unico rettore,

123. Avvi unione subiettiva allorquando una parrocchia è unita ad una mensa in forza di bolla pontificia, che dichiara doversi incorporare la parrocchia stessa nella mensa insieme ai beni ed ai diritti a quella spettanti; in questo caso la cura delle anime, secondo la dottrina canonica, è *abituale* nel solo vicario da nominarsi a tale scopo secondo le prescrizioni della bolla.

124. Essendo perciò i beni della parrocchia divenuti parte del patrimonio della mensa, sono soggetti alla conversione sancita dalla legge 7 luglio 1866, nè possono esserne eccettuati come beni di spettanza di un benefizio con cura d' anime in base alla legge 15 agosto 1867, poichè la cura stessa non è attuale nel vescovo. — A. Bologna, 1 agosto 1881, Trucchi c. Finanze, R. giur. Bol., 1881, 238.

125. Svincolato un beneficio laicale a norma dell' articolo 22 della legge sarda del 29 maggio 1855, l' obbligo di celebrazione di messe o di altri adempimenti religiosi, assunti dalla cassa ecclesiastica per l' impiego della rendita annua del capitale a tal uopo ricevuto dal patrono svincolante, va ridotto per legge in corrispondenza della riduzione della rendita per le tasse sopravvenute del 30 per 100 sul capitale, e della ricchezza mobile sulla stessa rendita da impiegare. — C. Roma, 4 aprile 1881, Fondo culto c. Pellò, Com. di Casalvolone e Avogrado, Corte S. Roma, 1881, 304.

126. Il *R. placet* quanto alla provvista dei benefizi ecclesiastici non tende ad altro scopo che a fare

conseguire il godimento delle temporalità che ne costituiscono la dotazione.

127. Non è quindi dal R. *placet* che il benefiziato rimane investito del benefizio, ma dalla nomina dell' autorità ecclesiastica, con la quale viene accordata la investitura secondo il diritto canonico.

128. La decadenza dall' assegno vitalizio, prevista dall' art. 3 della legge 15 agosto 1867, nel caso in cui l' investito venga provvisto d' un altro benefizio, non è applicabile alle provviste anteriori a detta legge, sebbene placitate solamente dopo la promulgazione della medesima; e non è neppure applicabile se la provvista d' altro benefizio, a senso del diritto canonico, non è incompatibile col primo. — T. Arezzo, 20 settembre 1880, Bianchini c. Fondo culto, Boll. cont., 1881, 130.

V. *Asse ecclesiastico — Cassazione civ.* (apprezzamento) 62, 63, 99, 100-103 — *Competenza civ.* 129-151 — *Manomorta* (tassa di) — *Monaco — Parrocchia e fabbriceria.*

Ente morale — V. *Corpo morale.*

Equipaggio — V. *Nave.*

Equità — [c. c. 463, 578, 1124, 1652, 1718; L. opere pubbliche 162].

Erede apparente — V. *Successione.*

Eredità — V. *Succesione.*

— beneficiaria — V. *Successione* — V. pure *Effetto cambiario* 28-30 — *Esecuzione in genere* 23 — *Sequestro* 6, 36, 37 — *Tassa di successione.*

— giacentè — [c. c. 980-983; c. p. c. 896, 899] V. *Successione.*

— divisione d' eredità — V. *Divisione.*

Errore — [c. c. 1108-1110]. V. *Divisione* 47, 48, 50 — *Delegazione* 7, 9 — *Matrimonio* 7 — *Transazione* 4.

Esame testimoniale — V. *Prova testimoniale in materia civ.* — *Testimone in materia pen.*

Esazione delle imposte ed esattore — [L. 20 aprile 1871 n. 192; L. 27 marzo 1871, n. 131, L. 30 dicembre 1876, n. 3591; Reg. 25 agosto 1876, n. 3303].

SOMMARIO.

Abrogazione di leggi napoletane 132, 158.
» » modenesi, 148, 149.
» » piemontesi, 147.
» » pontificie 136.
» » siciliane, 160.
Aggio (ai ricevitori del Napoletano) 249, 250.
» (dazio consumo) 167, 170.
» (sulle imposte dei beni com.) 169.
» (giudizio speciale) 248, 249. 250.
» (servizio di tesoreria) 164-166, 171-175.
Annullamento di atti esecutivi. — V. *Competenza.*
Appalto (mancanza di approvazione dei capitoli normali) 168.
Appello (manoregia) 136, 137.
Appropriazione indebita (cancelliere) 37.
Arretrati — V. *Prescrizione.*
Avviso d'asta, notificazione (contribuenti irreperibili) 27.
» » » al mandatario gen.) 27.
» di pagamento — V. *Ingiunzione.*
Bollo (quitanze) 233.
Cancelliere (controfirma della coazione amm.) 133.
Capitoli normali, mancanza, 168.
Cassazione, apprezzamento 104, 162, 214, 218, 220.
» eccezione nuova 217.
» incompetenza della Corte dei conti 190.
» sentenza di primo grado 63.
Cauzione (fideiussione con atto posteriore) 231.
» (vendita) 183, 184.
Censurabilità degli atti del prefetto 79-81.
Cessione di mandati (validità) 234, 235.
Citazione, notifica 22, 24.
Coazione — V. *Ingiunzione.*
Commento alla legge 1.
Compensazione (mandati ceduti) 234, 235.
Competenza, annullamento dell'esecuzione compiuta 81.
« « di atti esecutivi 76, 83, 85-88.
» diffida del ricevitore all' esattore nella Lombardia 163.
» dell' autorità giud. 80-87, 105-115, 127-131, 152, 163.
» censurabilità di atti prefettizi 79-81.
» comminat. di multe 81.
» della Corte dei conti 116, 118-120.
» enfiteusi 109.
» esecuzione ordinaria cominciata 95-97.
» legge applicab. 108.
» ministro delle finanze 61.
» opposiz. alla esec. in base alla L. 22 marzo 1804 nel modenese 152.
» » manoreg. 144.
» » di terzo 71, 72, 74, 77, 107.
» del prefetto — V. *Prefetto.*
» del pretore — V. *Pretore.*
» procedimento contro l'esattore 64-68.
» quote inesigibili — V. *Quote inesigibili.*
» regolarità delle forme 80, 81, 84.
» responsabilità fra tesorieri 111.
» rimborsi — V. *Rimborsi.*
» risarcimento di danni 80, 81, 84-88, 91-93.
» sospensione degli atti esecutivi. — V. *Prefetto.*
» tasse pagate 93, 94.
Comune, privilegio Gambarini 145.
» rendite comunali 153-155.
» » » inesigibili 177.
» » » nel Modenese 148-152.
» » » nel Napolet. 132-133.
» » » nel Piemonte 147.
» » » nelle prov. ex pontificie — V. *Manoregia.*
» » » nella Toscana 156, 157.
» » » scosso e non scosso 153.
» tasse comunali — *Tasse comunali.*
Contabile (rendiconto del percettore in Sicilia) 246, 247.
Contratto, modificazioni posteriori 176.
» approvazione di capitoli normali 168.
Copia d'ingiunzione (collazione) 26.
Cosa giudicata 239.
Costituzionalità del reg. 27, 31.
Dazio consumo — V. *Aggio, Manoregia.*
Deliberazioni amm. (modificazioni al contratto d'esattoria) 176.
Demanio, privilegio del Fondo culto in Sicilia 160.
» responsabilità — V. *Responsabilità.*
Diffida del ricevitore all' esattore in Lombardia (annullamento) 163.
Disponibilità degli antichi esattori 244, 245.
Domicilio eletto — V. *Ingiunzione*
Enfiteusi, competenza 109.
» insufficienza del dominio utile 29, 31.
Erede del contribuente, privilegio fiscale 19, 20.
» dell' esattore, privilegio fiscale 15.
Esecuzione imm., avviso d'asta 27.
» » enfiteusi 20-31.
» » mobili insufficienti 28.
» » morte del contribuente 19, 20.
» » nullità della vend. 100, 101.
» » opposizione — V. *Competenza - Prefetto - Pretore.*
» » verbale 4.
» mob., avviso di pagamento — V. *Ingiunzione.*
» » opposizione — *Compet. - Prefetto - Pretore.*
» » perenzione dell'avviso di pagamento 21.
» » pignoram. presso terzi 78.
» privilegiata — V. *Privilegio fiscale.*
Evizione, fondo erroneamente indicato. 102.
» riscatto di fondi espropriati 43, 44.
Fideiussore dell'esatt. — V. *Cauzione.*
» » (premio) 232.
» del mugnaio (indebito) 207, 208.
Fondo culto, rendita nel Napoletano 158.
» » titolo esecutivo 15.
Funzionario pubblico (percettore) 26.
Giunta comunale (approvazione del messo) 127.
» » dispensa di scosso e non scosso 176.
Indebito, competenza 106.
» fideiussore del mugnaio 207, 208.
» quote inesigibili 122.
Ingiunzione, collazione 26.
» elezione di domicilio 70.
» notifica 23, 25, 262-264.
» opposizione — V. *Prefetto.*
» perenzione 21.
» rendite com. nel Napoletano 133, 134.
Interessi (immobile devoluto al demanio) 126,
Intervento in causa, del collettore 199.
» » del sindaco 195.
Ipoteca (ignoranza dell'esecuzione) 238-241.
Legge (abbrogazione) V. *Abrogazione di legge.*
» commento 1.
» modificazioni 2.
Mandato a riscuotere, arretrati 226.
» » responsabilità 191, 192.
Mano regia, abolizione 135-138, 141, 143.
» » appello (opposizione) 136, 137.
» » competenza 144.
» » dazio consumo 143.
» » debito liquido 141, 142.
» » editto Gamberini 145.
» » prescrizione 140.
» » tasse dell' esattore 146.
» » titolo per l' ordinanza 139.
Messo (approvazione) 127.
Ministro delle finanze (sospensione degli atti esecutori) 61.

BIBLIOGRAFIA.

1. Legge sulla riscossione delle imposte dirette. Isidoro MAGGI, Torino, Unione tip. editrice.
2. Modificazione alla legge sulla riscossione delle imposte dirette. Boll. amm. Nap., 1881, 193.
3. Dell'art. 104 della legge 20 aprile 1871. N. CRISAFULLI, Messina, tip. del Foro.

GIURISPRUDENZA.

4. I verbali d'incanto compilati nel procedimento esecutivo immobiliare, secondo la legge per la riscossione delle imposte del 20 aprile 1871, come atti essenziali e costitutivi del procedimento esecutivo fiscale, non sono soggetti alle tasse giudiziarie stabilite dalla tariffa. — C. Roma, 30 aprile 1881, Credito siciliano c. Finanze, Corte S. Roma, 1881, 848; Legge, 1881, II, 3; Bett., 1881, p. sp. 177, Massime, 1881, 439.

5. Le multe e le spese di esecuzione sono accessorii dell'imposta, e come tali comprese nel privilegio dell'esattore. — A. Bologna, 13 ottobre 1881, Esattoria comunale di Ferrara c. Arcispedali S. Anna di Ferrara c. S. Spirito di Roma e Forlani, Annali, 1881, 391.

6. L'art. 71 della legge sulla riscossione delle imposte dirette contiene due disposizioni ben distinte, cioè:

7. Cessazione dei privilegi fiscali dell'esattore dopo tre mesi dalla scadenza del contratto di esattoria.

8. Trasformazione dei suoi crediti residui, nel senso che diventano crediti privati.

9. In virtù di questa seconda disposizione, diversa affatto dalla prima, l'ex esattore per la riscossione di essi crediti, non può agire esecutivamente contro i suoi debitori in forza dei ruoli delle imposte, ancorchè resi novellamente esecutivi dal prefetto, e notificati preventivamente nelle forme ordinarie delle esecuzioni. — T. Palermo, 20 maggio 1881, Credito siciliano c. Voglica, Circ. giur., 1881, 413.

10. Spirato l'anno dal cessare del contratto d'esattoria, le procedure esecutive in corso privilegiato si fermano, ed il pretore è incompetente a proclamare la vendita e a fare gli altri incombenti, che per la legge speciale del 1871 gli sono deferiti. — T. Napoli, 27 ottobre 1880, Ditta Trezza c. De Sangro, Gazz. proc., XVI, 42.

11. Il privilegio fiscale attivato entro l'anno della scadenza del contratto di esattoria non perde la sua efficacia, ancorchè gli atti di esecuzione non sieno stati esauriti nel corso dello stesso anno.

12. Questo principio ha luogo quand'anche il contratto di esattoria sia stato posto in essere sotto una legge poscia abrogata, la quale stabilisca che il privilegio fiscale non si potesse conservare che per un determinato tempo — A. Roma, 26 aprile 1881, Banca generale c. Tobia, Temi rom., 1881, 306.

14. Basta per evitare la decadenza dall'esercizio del procedimento privilegiato della legge 20 aprile 1871 che nel termine legale di proroga sia intimato e trascritto l'avviso d'asta per espropriazione d'immobili. — C. Roma, 9 febbraio 1881, Cosentini c. Albini e Finanze, Corte S. Roma, 1881, 94; G. trib. Nap., XXX, 620; Bett., 1881, p. sp. 42.

15. Sono legali gli atti esecutivi con privilegio fiscale

intrapresi dal fratello ed erede del defunto esattore contro i contribuenti morosi.

16. L'art. 71 della legge, 20 aprile 1871, non mantiene all'esattore i privilegi fiscali se non per tre mesi dalla scadenza del contratto, ma questo termine fu esteso ad un anno dall' art. 2 della legge 30 dicembre 1876.

17. Il nuovo termine di un anno è applicabile eziandio ai contratti anteriori pei quali al tempo dell' attuazione della legge del 1876, non fosse ancora scaduto il termine di tre mesi fissato dalla legge precedente.

18. All'esattore, che ha iniziato un giudizio affatto superfluo per la condanna del debitore moroso al pagamento dell'imposta, non è impedito di addivenire ad atti esecutivi per l' imposta medesima in pendenza di quella causa. — C. Roma, 15 giugno 1881, Palumbo c. Ciccotti, e Mancinelli, Corte S. Roma 1881, 679; Legge, 1881, II, 723; M. canc. pret., 1881, 291; Gazz. proc., XVI, 533; Mon. pret., 1882, 7.

19. Ove il contribuente sia deceduto, l' esecuzione immobiliare per l'esazione della tassa da lui dovuta deve dall' esattore promuoversi in contraddittorio degli eredi di lui.

20. In difetto la vendita, cui già si fosse addivenuto dei beni già appartenenti a lui, è colpita di nullità. — A. Genova, 21 ottobre 1880, Consigliere c. Sciutto, Bertani e Merello, Eco Gen., 1881, I, 1; M. canc. pret., 1881, 25; Bollettino, 1881, 91.

21. L'ingiunzione per pagamento d'imposta non è soggetta alla perenzione di 180 giorni, come il precetto comune per esecuzione mobiliare. — C. Roma, 10 agosto 1881, Cocuzza c. Finanze, Corte S. Roma, 1881, 656; Legge, 1881, II, 721, Giur. Tor., 1882, 48; Bett., 1882 p. sp. 5; G. pret., 1882, 40.

22. Ove la citazione non possa notificarsi alla persona del convenuto è validamente notificata ad uno della famiglia o addetti alla casa o al servizio di esso convenuto, anche quando non sia indicato il nome e cognome della persona famigliare.

23. Lo stesso vale per la notificazione degli avvisi di pagamento delle imposte ai termini della legge, 20 aprile 1871. — C. Roma, 4 dicembre 1880, Finanze c. Facciola, Legge, 1881, I, 114; Giur. Cat., 1881, 17; Bollettino, 1881, 72.

24. L'art. 139 c. p. c., là dove dispone potersi la citazione notificare a persona familiare, non richiede a pena di nullità che di questa sia pure indicato il nome.

25. A maggior ragione la mancanza di siffatta indicazione non inficia la validità degli avvisi di pagamento emessi dal percettore delle tasse ed intimati dal messo esattoriale, per non essere essi vincolati alla rigorosa osservanza delle forme degli atti giudiziali.

26. Il percettore delle imposte è pubblico ufficiale e merita fede ove attesti la conformità delle copie degli avvisi di pagamento esibiti in giudicio, cogli originali esistenti in ufficio. — C. Roma, 5 gennaio 1881, Finanze c. Bisignani, Legge, 1881, I, 109: Corte S. Roma, 1881, 37; Annali, 1881, p. sp. 23.

27. Può l'esattore far notificare ai contribuenti morosi non trovati l'avviso d'asta nelle forme volute dall'art. 33 del regolamento per la esecuzione della legge 20 aprile 1871 sulla esazione delle imposte, che è perfettamente costituzionale, e può far notificare detto avviso al mandatario generale del contribuente.

28. L'esattore può procedere alla esecuzione immobiliare quando trovi insufficiente quella sui mobili, quantunque non abbia proceduto alla vendita di questi. — C. Firenze, 13 dicembre 1880, Greco c. Esattoria di Pitigliano, Foro, I, 148 (n).

29. Nella enfiteusi la divisione convenzionale fra dominio diretto ed utile non altera la garanzia reale che il fondo intero fornisce allo Stato per la soddisfazione delle imposte, che gravitano sul medesimo.

30. Quindi l'erario creditore d'imposte prediali non soddisfatte dall'enfiteuta, riuscita vana la subasta del dominio utile, ha diritto di procedere anche all'espropriazione del dominio diretto.

31. L'art. 44 del regolamento 25 agosto 1876, che stabilisce questo principio, è conforme alla parola ed allo spirito della legge sulla riscossione delle imposte e non può dirsi incostituzionale — A. Roma, 11 dicembre 1880, Finanze c. Mascioli e Oreglia, Temi rom., 1881, 66.

32. L'esattore, che procede per tasse dovute dal marito, non è abilitato a pignorare uno stabile che già sa essere della moglie, alla quale è intestato nei catasti. — C. Roma, 20 giugno 1881, Finanze c. De Biase, Corte S. Roma, 1881, 634; Legge, 1882, I, 112.

33. L'esattore richiesto da quello di un altro Comune, a norma dell' art. 33 della legge 20 aprile 1871, a procedere contro un contribuente moroso, agisce per comando della legge a suo rischio, nè sono a lui applicabili le regole del mandato.

34. In conseguenza di ciò l' esattore richiesto non può esimersi dalle molestie e dalle conseguenze della lite sollevata dal contribuente moroso colla chiamata in causa dell' esattore richiedente, nè può pretendere, che da questo gli vengano rimborsate le spese sostenute. — A. Ancona, 2 luglio 1881, Luparini c. Candi, Foro, I, 633 (n).

35. La richiesta fatta in base degli art. 33 della legge 20 aprile 1871, 34 e 59 del regolamento uno ottobre successivo dall' esattore di un Comune all' esattore di altro Comune per gli atti esecutivi contro contribuenti quivi esistenti, non può qualificarsi per vero e proprio mandato; ma le sono applicabili le norme per questo stabilite, in specie le è applicabile l' art. 1753 del codice civile. — C. Roma, 17 dicembre 1880, Luparini c. Candi, Legge, 1880, I, 191; Bett., 1881, p. sp., 68; Corte S. Roma, 1880, v. s. 363.

36. Il pagamento del prezzo degli immobili stati subastati ad istanza dell'esattore deve farsi presso la cancelleria della relativa pretura.

37. È quindi pienamente liberativo cotale pagamento, nonostante l'appropriazione che il cancelliere abbia fatto della relativa somma. — A. Genova, 4 lug. 1881, Battilana c. Rusca, Eco Gen., 1881, I, 296.

38. L'espropriato a causa di mancato pagamento del tributo fondiario, dopo avvenuta l'aggiudicazione, ha diritto di riscattare il fondo dietro dimanda presentata al pretore, accompagnata dal deposito del prezzo, e dagli interessi sul medesimo alla ragione del 5 per cento, oltre l'offerta all'aggiudicatario del rimborso delle spese sostenute in occasione dell'acquisto.

39. La mancanza di liquidazione di queste spese non impedisce al pretore di dichiarare frattanto effettuato il riscatto.

40. La mancanza di avviso all'aggiudicatario del riscatto avvenuto nel termine stabilito dalla legge (tre mesi) non induce la presunzione che la dimanda sia stata proposta fuori termine, e che perciò sia abusivo il decreto che autorizza il riscatto.

41. L'aggiudicatario tutt'al più può pretendere, in sino a quando non abbia avuto scienza del decreto, che gli siano soddisfatti sulla somma gli ulteriori interessi; ma questo suo diritto non importa la illegalità del decreto stesso. — A. Roma, 29 dicembre 1880, Figarolo c. Menenti, Temi rom., 1881, 351.

42. Il riscatto, o pattuito o disposto per diritto come nella ipotesi contemplata dall'art. 57 della legge 20 aprile 1871, risolve la vendita e ripone le parti nella rispettiva loro condizione di prima.

43. A differenza del venditore, chi è passivo del riscatto, non può essere tenuto alla garanzia della evizione.

44. E perciò a questa garanzia non è tenuto il demanio cui fu devoluto, per diserzione d'asta, un fondo espropriato per debito d'imposta e che lo retrocedè al debitore contribuente, mentre un terzo dimostrò di possedere da oltre un trentennio parte di quel fondo e gli contrastò il diritto di ottenerne il riscatto. — C. Roma, 7 novembre 1881, Finanza c. Fara, Satta-Becciù, Corte S. Roma, 1881, 825; Bollettino, 1882, 55; Legge, 1882, I, 183; Giur. Tor., 1882, 161; Bett., 1882, p. sp. 54.

45. Le ragioni del privilegio *solve et repete*, istituito a favore dell'erario, sono riposte e nella esigenza di pubblico interesse, che vuole i tributi riscossi senza indugio, e nella presunzione che il pubblico funzionario esegua la tassazione in conformità di legge.

46. Però quel privilegio ha il suo pieno effetto, sebbene con opposizione giudiziaria si contenda intorno alla natura del debito, alla esistenza del titolo richiesto dalla legge, e alla legalità della liquidazione.

47. Le opposizioni si riferiscono a controversia d'imposta, per la quale è applicabile il *solve et repete*, anche quando l'amministrazione finanziaria intenda di conseguire la pena per una macinazione di contrabbando. — C. Roma, 22 novembre 1881, Finanze c. Collavini, Corte S. Roma, 1881, 918; Legge, 1882, I, 361; Temi ven., 1882, 141; Bett., 1882, p. sp., 74.

48. La regola del *solve et repete* deve ricevere tutta la sua applicazione nella materia di riscossione d'imposte; e dopo pubblicato il ruolo reso esecutivo, il contribuente, che si crede leso, deve preliminarmente pagare per essere inteso nelle sue ragioni. — C. Roma, 8 luglio 1881, Assereto c. Finanze, Corte S. Roma, 1881, 928.

49. È erroneo il dichiarare che il privilegio nel *solve et repete* compete solo quando non è controversa la somma per cui si spingono gli atti coattivi. — C. Roma, 23 aprile 1881, Com. Piano di Sorrento c. Mazzolo, Gargiulo, e Cafiero, Corte S. Roma, 1881, 392; Legge, 1881, II, 438.

50. In ogni controversia di tassa, per rendere ammessibile in giudizio gli atti di opposizione, la legge vuole che essi siano accompagnati dal certificato del fatto pagamento.

51. L'obbligo di pagar la tassa riportata sugli elenchi, salvo il diritto alla restituzione (*solve et repete*), è indipendente dal giudizio sulla realtà del debito.

52. Le conseguenze, alle quali si espone il mugnaio che non ottemperi al precetto del *solve et repete* consistono nella esecuzione forzata, nelle multe di mora a favore dell'esattore, e nella sospensione dall'esercizio del molino. — C. Roma, 2 marzo 1881, Finanze c. De Filippis, Corte S. Roma, 1881, 211.

53. Non è il caso d'invocare la regola del *solve et repete* se non si sia verificata la condizione sospensiva apposta nel contratto d'affitto e se sia mancato il titolo alla ingiunzione, cioè la denuncia del contribuente che la Corte di merito ritenne come inesistente. — C. Roma, 18 gennaio 1881, Finanze c. Vigiano, Corte S. Roma, 1881 249; Legge, 1881, II, 329.

54. L'eccezione di compensazione forma parte del merito della causa, e non potrebbe far le veci del certificato del previo pagamento dell'imposta, (dazio consumo) che la legge richiede per l'ammissibilità della opposizione del contribuente. — C. Roma, 17 agosto 1881, Finanze c. Com. di Pietragalla, Corte S. Roma, 1881, 655; Legge, 1881, II, 721; Annali 1881, p. sp., 155; Gazz. proc., XVI, 529; Giur. Tor., 1882, 66; Bett., 1882 p. sp., 4.

55. Al debitore non è lecito impugnare dinnanzi all'autorità giudiziaria il precetto preventivo e gli atti ulteriori di esecuzione per la esazione delle imposte. Il solo prefetto ne può ordinare la sospensione in via amministrativa. — C. Roma, 24 marzo 1881, Finanze c. De Giovanni, Corte S. Roma, 1881, 216.

56. Il pretore è incompetente a ordinare la sospensione della vendita d'immobili subastati dall'esattore; questa sospensione non può ordinarsi che dal prefetto.
57. Il tribunale è obbligato di tener conto di codesta pregiudiziale eccezione, e il merito della controversia esorbita per ragione di materia dalle
A attribuzioni dell'autorità giudiziaria. — C. Roma, 23 dicembre 1881, Giansanti c. Bonaccorsi, Corte S. Roma, 1881, 993; Legge, 1882, I, 543; G. pret., 1882, 182; Foro Cat., 1882, 58.
58. Il solo prefetto, e non il pretore, può sospendere gli atti coattivi contro l'esattore, né il tribunale
B può mettere al nulla il precetto. – C. Roma, 30 luglio 1881, Finanze c. Piccolo, Andronico, Corte S. Roma, 1881, 684; Legge, 1881, II, 722; Gazz. proc., XVI, 541; Mon. pret., 1882, 7; Bett., 1882, p. sp., 2.
59. L'autorità giudiziaria non è competente ad ordinare la sospensione degli atti esecutivi per debito d'imposta, incoati colle forme abbreviate e di procedura privilegiata a norma della legge
C 20 aprile 1871. — C. Roma, 24 luglio 1880, Ansaldi c. Martini, Corte S. Roma, 1880, v. s. 243.
60. Niuna autorità, sia dell'ordine giudiziario, sia dell'ordine amministrativo, tranne il solo prefetto della provincia, può sospendere la vendita de' beni esecutati a carico dei debitori d'imposte dirette.
61. Questa facoltà non compete nemmeno al ministro
D delle finanze. — C. Firenze, 18 luglio 1881, Banca nazionale Toscana c. Finanze, Annali, 1881, 242.
62. In materia di tasse l'autorità giudiziaria è incompetente a pronunziare la sospensione degli atti esecutivi.
63. Cassata la sentenza di appello, che confermò il provvedimento di sospensione dato dal tribunale, il provvedimento della Corte di cassazione ferisce implicitamente lo stesso provvedimento anche in riguardo alla sentenza di prima istanza. —
E A. Roma, 26 febbraio 1881, Finanze c. Corvino e Faella, Temi rom., 1881, 78.
64. Spetta alla esclusiva competenza amministrativa il conoscere della opposizione al precetto, che la finanza o il ricevitore fece notificare all'esattore per ottenere il pagamento di imposte arretrate.
F — C. Roma, 2 giugno 1881, Todaro c. Finanze, Corte S. Roma, 1881, 476; Annali, 1881, p. sp., 104; Bollettino, 1881, 473; Bett., 1881, p sp., 274; Legge, 1882, I, 256.
65. Le stesse norme, per la esecuzione fiscale sui mobili e sugli immobili, le quali hanno luogo nei rapporti tra l'esattore ed i contribuenti, debbono
G osservarsi tra il ricevitore e l'esattore. — C. Roma, 2 giugno 1881, Todaro c. Finanze, Corte S. Roma, 1881, 476; Annali, 1881, p. sp., 104; Bollettino, 1881, 473; Bett., 1881, p. sp. 274; Legge, 1882, I, 256.
66. — Conf. — C. Roma, 24 novembre 1880, Fiorio c.
H Bonoris, Corte S. Roma, 1880, v. s. 40.

67. Fatto sequestro, ad istanza del demanio, delle somme dovute da un ex-esattore ad un ex-ricevitore, solo il certificato dell'eseguito deposito delle somme, nelle casse pubbliche, può equivalere al certificato di pagamento, che autorizzerebbe il pretore a sospendere gli atti di esecuzione contro l'esattore.
68. Fatta opposizione dall'esattore, in pendenza della esecuzione, ed elevate le quistioni dette di sopra, è competente a risolvere l'autorità giudiziaria; ma risolute contro l'opponente, l'autorità giudiziaria è incompetente, pel divieto dell'art. 72
A della legge, a sospendere l'esecuzione. — C. Roma, 9 febbraio 1881, Cosentini c. Albini e Finenze, Corte S. Roma, 1881, 94; G. trib. Nap., XXX, 620; Bett., 1881, p. sp., 42.
69. È una necessità assoluta che il giudizio di opposizione si faccia contro chi abbia fatto la ingiunzione, essendo che gli art. 138 e 145 della procedura civile pei rappresentanti delle pubbliche amministrazioni concernono i giudizi di merito mentre gli art. 553, 554, 563, e 564 riguardano la stessa rappresentanza nei giudizi esecutivi.
70. La elezione del domicilio nell'atto d'ingiunzione è voluta, perché l'intimato sappia a chi ed in
B qual luogo presentare la opposizione. — C. Roma, 10 agosto 1880, Guardalupi c. Finanze, Bett., 1881, p. s., 48; Legge, 1881, I, 622.
71. Il pretore è incompetente a conoscere della opposizione dei proprietari d'un oggetto al pignoramento eseguitone dall'esattore comunale a carico del loro fattore, debitore di tassa di ricchezza
C mobile, che di detto oggetto servivasi. — C. Roma, 12 luglio 1881, Uzelli c. Com. di Monte Reggiani e Baldi, Corte S. Roma, 1881, 704; Legge, 1881, II, 685; Bollettino, 1882, 5; Bett., 1881, p. sp., 261.
72. Le attribuzioni conferite al pretore nelle operazioni d'asta, di cui al titolo III della legge 20 aprile 1871 sulle imposte dirette, sono di semplice giurisdizione onoraria, e non includono conferimento di giurisdizione contenziosa, da rendere competente il pretore a decidere, nel corso del procedimento esecutivo, e tanto meno dopo di esso, le controversie, in cui il valore dell'oggetto in contestazione ecceda la competenza pretoria.
D — C. Roma, 9 febbraio 1881, Scandurra, e Monteforte c. Monteforte, Foro, I, 765; vedi pure Corte S. Roma, 1881, 110; Legge, 1881, I, 616; G. trib. Nap., XXX, 589; G. pret., 1881, 231; Boll. cont., 1881, 163; Bett., 1881, p. sp. 99.
73. Ritenutosi dal pretore, contro la eccezione dal collettore d'imposte convenuto, la propria competenza a sospendere una vendita promossa da questo ed a conoscere della relativa causa d'imposte, se la eccezione d'incompetenza non sia riproposta nella citazione di appello, benchè lo sia quindi nelle conclusioni dinanzi al tribunale, e questo pienamente confermi il giudizio del pretore, rejette, col dispositivo della sua sentenza, le eccezioni e deduzioni contrarie, la eccezione

d' incompetenza deve ritenersi definitivamente rigettata.

74. L' art. 63 della legge 20 aprile 1871 attribuisce al pretore la speciale competenza di provvedere sulle dimande dei pretendenti la proprietà od altro diritto reale sui mobili pignorati dall'esattore di sospendere la vendita e di pronunciare sulle loro dimande, quando ne sia competente per valore. — C. Roma, 24 novembre 1880, Gallia c. Zerega, Corte S. Roma, 1880, v. s. 127 e 357.

75. Il pretore e il tribunale sono incompetenti a conoscere dell' opposizione fatta dal debitore per arrestare il corso e gli effetti degli atti esecutivi, essendo competente il solo prefetto.

76. Se l' esattore mosse giudizio contro un terzo per obbligarlo a rappresentare gli oggetti che venivano presso di lui pignorati, come di spettanza del debitore, e dei quali era stato nominato custode, il pretore doveva a questo solo limitare il suo ministero, non mai sospendere ed annullare gli atti di esecuzione di rimpetto al debitore. — C. Roma, 15 giugno 1881, Palumbo c. Ciccotti e Mancinelli, Corte S. Roma, 1881, 679; Legge, 1881, II, 723; M. canc. pret., 1881, 291; Gazz. proc., XVI, 533; Mon. pret., 1882, 7.

77. Al pretore non è ingiunto di verificare la regolarità del procedimento dell' esattore, di pronunziare sulle eccezioni di nullità che venissero opposte, nè dato il potere di sospendere l' incanto, sino a che le forme stabilite dalla legge non siano state puntualmente osservate, eccettuate le opposizioni per ragioni di proprietà o di altri diritti reali sugli stabili da vendersi, per le quali soltanto è attribuito al pretore il sospendere il procedimento esecutivo e pronunziare sulle opposizioni medesime, quando ne sia competente per ragione di valore. — C. Roma, 9 marzo 1881 Gozzo c. Barresi, Bordonaro, e Iacono, Corte S. Roma, 1881, 239; Annali, 1881, p. sp., 79.

78. Non è applicabile l'art. 71 del cod. di proc. civ., ed è per conseguenza competente il pretore, se il medesimo fu adito per ritenere la dichiarazione di cui all' art. 611 n. 6 del codice suddetto, per fare l' assegno della somma dovuta da un Comune all' amministrazione delle finanze per debito d' imposte, se la dichiarazione fatta dal terzo non fu contraddetta, e se contro la ingiunzione notificata al Comune non essendovi stata opposizione nel termine di quindici giorni, l'esattore aveva il diritto di procedere all' esecuzione, anzi la stessa opposizione non avrebbe sospeso l' esecuzione, stante il principio del *solve et repete* — C. Roma, 12 dicembre 1881, Finanze c. Com. Villa S. Angelo, Corte S. Roma, 1881, 955; Bollettino, 1882, 212.

79. Il prefetto nell' esercizio delle sue funzioni, a lui demandate dalla legge 20 aprile 1871 sulla riscossione delle imposte dirette, esercita atti di autorità insindacabili dal potere giudiziario.

80. Se però la parte si duole del provvedimento prefettizio, non per provocare l' annullamento dall' autorità giudiziaria, ma pel risarcimento del danno patito, spetta all' autorità giudiziaria di esaminare se il decreto fu emanato nei limiti delle proprie attribuzioni e se le forme stabilite dalla legge furono osservate.

81. Quindi devono essere risolute dall' autorità giudiziaria le seguenti quistioni: se la facoltà data al prefetto dall' art. 72 di detta legge, di sospendere l' esecuzione mobiliare iniziata dall' esattore, racchiuda anche quella di annullare esecuzioni già consumate; se le formalità stabilite dalla legge 20 aprile 1871 per la esecuzione mobiliare, furono osservate; se le tasse di riscossione furono percette a norma della tariffa; e se il prefetto poteva comminare multe. — C. Roma, 16 dicem. 1881, Caronna c. Prefetto di Trapani, Corte S. Roma, 1881, 1162; Legge, 1882, I, 725; Gazz. proc., XVII, 152.

82. Eccede la competenza dei tribunali ordinari ed è riservato alla sola autorità amministrativa il conoscere della opposizione, colla quale taluno pretende contestare il debito a cui egli fu dichiarato tenuto come percettore delle imposte comunali ed erariali con deliberazione del consiglio comunale, ovvero contrapporre al debito stesso oltre partite di credito all' effetto di farlo dichiarare estinto per compensazione.

83. L' autorità giudiziaria è incompetente a conoscere della domanda diretta ad ottenere l' annullamento degli atti esecutivi praticati dall'esattore comunale in base al ruolo definitivo.

84. La competenza dell' autorità giudiziaria è circoscritta al solo esame sulla regolarità o irregolarità delle forme del procedimento esecutivo ed alla sola pronunzia sui danni. — C. Roma, 12 agosto 1880, Com. di Avigliano, c. Carriero, Corte S. Roma, 1880, v. s., 190; Gazz. proc., XVI, 183.

85. È incompetente l' autorità giudiziaria a conoscere intorno alla domanda per risarcimento di danni e spese derivanti da atti esecutivi, cui sia addivenuto un esattore in virtù della legge 20 aprile 1871, se con la domanda stessa sia pur chiesta la dichiarazione di nullità di quegli atti. — C. Roma, 3 maggio 1881, Finanze c. Pisacane, Foro, I, 516.

86. In base del combinato disposto degli articoli 72 73, 84 e 86 è riservata esclusivamente al prefetto la cognizione di tutte le opposizioni, sia per sospensione, sia per annullamento, che si promuovono tanto dai contribuenti che dagli esattori o ricevitori contro gli atti esecutivi; e non può aprirsi l' adito all' azione giudiziaria davanti i tribunali ordinari pel risarcimento dei danni, se non quando gli atti d' esecuzione siensi appieno espletati ed esauriti. — C. Roma, 9 febbraio 1881, Barisonzo c. Finanze, Legge, 1881, I, 294; Corte S. Roma, 1881, 187; Bett., 1881, p. sp., 71.

87. L' autorità giudiziaria è incompetente a cono-

scere dell' azione promossa per nullità dell' aggiudicazione di un immobile, del quale l' attore era condomino, e ne dimandava il rilascio in seguito di atti illegali di esecuzione dell' esattore pel pagamento delle imposte di quell' immobile; ma l' autorità giudiziaria è competente a pronunziare sull' altra azione proposta dallo stesso condomino contro l' esattore al solo effetto di ottenere il risarcimento dei danni e delle spese.
A — C. Roma, 25 febbraio 1880, Tani c. Grevenich, Corte S. Roma, 1880, v. s. 274.

88. In ordine agli art. 72 e 73 della legge 20 aprile 1871, trattandosi di esecuzione fiscale sopra immobili sotto l' asta per riscossione d' imposta, l' autorità giudiziaria non è competente ad annullare gli atti esecutivi all' effetto di rescindere l' aggiudicazione e rivendicare i fondi aggiudicati, ma è soltanto competente per l' azione dei danni
B e spese contro l' esattore. — C. Roma, 8 aprile 1880, Boi c. Com. di Suelli, e Finanze, Corte S. Roma, 1880, v. s., 209.

89. L' art. 72 della legge 20 aprile 1871 sulla riscossione delle imposte dirette, là dove non permette la sospensione degli atti esecutivi se non in forza di ordinanza motivata dal prefetto, si riferisce unicamente agli atti esecutivi in corso.

90. Quando invece il giudizio di subasta sia rimasto definito colla sentenza di aggiudicazione, non eccede i limiti della propria giurisdizione l' autorità giudiziaria che conosce della dimanda di nullità degli atti esecutivi.

91. Non osta a ciò l' art. 13 della citata legge; perchè esso riguarda non la competenza del magistrato, ma il diritto ad agire delle parti che si ritengono lese, quale fa consistere nel solo risarcimento dei danni e delle spese.

92. Proposta quindi l' azione ad altro effetto che a quello del risarcimento, il magistrato dovrà in forza del citato articolo respingere come inammessibile l' azione, ma non dichiararsi incompe-
C tente. — C. Roma, 9 febbraio 1881, Scandurra c. Monteforte, Foro, I, 765 (n).

93. Invano si pretende la incompetenza dell'autorità giudiziaria come se si trattasse di sospendere una esecuzione fiscale, mentre invece il contribuente aveva chiesto che il magistrato riconoscesse già soddisfatte quelle imposte per le quali era stato a suo carico iniziato il procedimento esecutivo, che conseguentemente dovesse quel procedimento riguardarsi come nullo e non avvenuto, e portare nell' esattore l' obbligo della rifazione delle spese e dei danni che ne erano
D derivati. — C. Roma, 17 agosto 1881, Valtolina c. Pietrasanta, Corte S. Roma, 1881, 1083.

94. È competente l' autorità giudiziaria per conoscere della eccezione di soddisfazione da parte del de-
E bitore delle imposte. — A. Napoli, 20 giugno 1881, Prov. di Avellino c. Dello Jacono, Gazz. proc., XVI, 293.

95. Gli articoli 64, 72, 73 della legge sulla riscossione delle imposte del 20 aprile 1871 non sono applicabili, senonchè quando sia da essa legge ammesso il procedimento privilegiato dello esattore.

96. In conseguenza, non potendo per l' art. 65 *della* citata legge essere colpiti dal procedimento fiscale beni che già si trovino sottoposti ad esecuzione, spetta all' autorità giudiziaria arrestare gli atti esecutivi dello esattore, coi quali abbia esso intralciato il procedimento esecutivo in corso.
A — C. Roma, 7 gennaio 1881, Tondi c. Bevilacqua, Legge, 1881, I, 223; Corte S. Roma, 1881, 243; Bollettino, 1881, 110; Annali, 1881, p. sp., 29; Bett., 1881, p. sp., 79.

97. È di competenza del magistrato conoscere del divieto imposto dall' art. 65 della legge 20 aprile 1871 all' esattore di poter imprendere atti esecutivi con la legge speciale sopra beni già sottoposti ad esecuzione forzata con le regole del diritto comune.

98. Tale divieto è imposto a pena di nullità della vendita.

99. L' azione è esperibile anche per parte del debi-
B tore. — A. Catania, 10 dicembre 1880, Sanfilippo c. Polizzi, Giur. Cat., 1881, 14; Bett., 1881, 135; G. pret, 1881, 75.

100. La vendita forzata in esecuzione della legge sulle imposte, non è sempre irretrattabile, ma può invece essere dichiarata nulla, sull' istanza dei terzi che se ne trovino lesi.

101. I terzi possono proporre le eccezioni di nullità del giudizio di espropriazione anche posteriormente al termine fissato dall' art. 695 *cod. proc.*
C civ. — A. Genova, 21 ottobre 1880, *Consigliere* c. Sciuto, Butani, e Merello, Eco Gen., 1881, I, 1; M. canc. pret., 1881, 25; Bollettino, 1881, 91.

102. Se il fondo descritto nell' avviso d' asta per spropriazione contro un debitore per tasse, non concorda nè per quantitativo, nè per coerenza, con quello intestato in cadastro allo spropriato, non può dirsi che per questo fatto il deliberatario, che non può avere il possesso del fondo descritto nell' avviso d' asta, abbia sofferto evizione del fondo comprato, e neppure che la vendita venga a risolversi per la condizione risolutiva sottintesa, e non ha quindi il deliberatario diritto, oltre al ricupero del prezzo, anche al risarcimento del danno contro l' esattore.

103. Si ha invece in tale caso la vendita di cosa altrui, per cui il risarcimento del danno non è dovuto, se non secondo le circostanze.

104. L' apprezzamento di queste circostanze, per cui il giudice del merito ha ritenuto non essere obbligato l' esattore a risarcire il danno, è incensu-
D rabile in cassazione. — C. Torino, 31 gennaio 1881, Cora c. Barbara, Giur. Tor., 1881, 285.

105. L' autorità giudiziaria, e non l'amministrativa, è competente a giudicare dell' azione rivendicatoria di chi pretende la proprietà di un fondo venduto dall' esattore comunale come apparte-
E nente ad un contribuente moroso. — C. Roma

9 novembre 1881, Albonico c. Giuliani, Corte S. Roma, 1881, 1096.

106. È competente l'autorità giudiziaria a conoscere dell'azione per restituzione d'indebito, quantunque esatto per imposte da un Comune, e sull'obbietto siansi emanati provvedimenti del potere esecutivo o dell'autorità amministrativa, senza che questi vadano ad essere revocati o A modificati. — C. Roma, 19 agosto 1880, Com. Grazianise c. Baracco, Corte S. Roma, 1880, v. s. 145.

107. Se taluni non hanno alcun rapporto coll'esattore por le imposte arretrate, a causa delle quali si era proceduto ad atti esecutivi contro un'altra persona, per non essere debitori di quelle imposte, che da costei dovevano essere pagate, e se i loro titoli di acquisto, dipendenti da un'asta giudiziale, eran legittimi, trascritti e non impugnati, ben può dirsi che i medesimi non erano contribuenti dai quali fosse lamentata la lesione dei loro diritti per gli atti esecutivi dell'esattore, ma erano terzi estranei e ignari del procedimento esecutivo, che reclamavano per ragione di proprietà il rilascio dei beni illegalmente venduti, sì da doversi respingere la male opposta eccezione d'incompetenza dell'autorità giudiziaria B a conoscere della loro domanda. — C. Roma, 9 marzo 1881. Gozzo c. Barresi, Bardonaro e Iacono, Corte S. Roma, 1881, 236.

108. Quando la validità o meno degli atti esecutivi riassunti contro l'esattore, per non avere soddisfatto alcuni versamenti d'imposte, dipende dal vedere qual sia la legge da applicarsi, la questione è di competenza dell'autorità giu- C diziaria. — A. Roma, 26 aprile 1881, Banco generale c. Tobia, Temi rom., 1881, 306.

109. L'autorità giudiziaria è competente a giudicare sull'opposizione sollevata dal direttario contro l'intimo di pagamento delle imposte e contro la minaccia della esecuzione forzata del suo domi- D nio diretto. — A. Roma, 11 dicembre 1880, Finanze c. Mascioli e Oreglia, Temi rom., 1881, 66.

110. È incompetente l'autorità giudiziaria a conoscere della questione, promossa da un ex esattore contro il prefetto, per aver questi, in virtù della facoltà che la legge gli attribuisce, ordinata la vendita della di lui cauzione e la ricostituzione della medesima, e, questa mancata, la rimozione E dell'esattore dall'ufficio. — C. Roma, 18 giugno 1881, Prefetto di Catania c. D'Angelo e Com. di Sperlingo, e Spreafico, Corte S. Roma, 1881, 677; Gazz. proc., XVI, 531; Bett., 1882, p. sp. 26.

111. È competente l'autorità giudiziaria, non l'amministrativa, a conoscere dell'azione, la quale non implica la necessità di una revisione di conti in senso di opposizione o reclamo prodotto contro i medesimi, ma diretto a vedere quale dei tesorieri debba rispondere dei mandati in que- F stione. — C. Roma, 11 novembre 1881, Asilo infantile di Chiusa Pesio c. Eula e Bandino, Corte S. Roma, 1881, 1106.

112. Sono di competenza dell'autorità giudiziaria, non della Corte dei conti, le controversie che hanno rapporto bensì tra l'esattore ed un privato, come quando trattasi di vedere se sia veridica o non la quitanza rilasciata all'esattore A da un titolare di un mandato. — C. Torino, 29 marzo 1881, Feriere c. Turbiglio, Giur. Tor., 1881, 328.

113. Il rimborso delle tasse dovuto dal demanio a seguito di devoluzione di beni immobili di un contribuente, rifiutatogli dall'esattore a termini dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871, e ogni questione relativa, va soggetta alla competenza dell'autorità giudiziaria e non a quella della Corte B dei conti. — C. Roma, 18 agosto 1881, Banca Generale c. Finanze, Foro, I, 781 (n).

114. L'azione dell'esattore per avere il prezzo dell'aggiudicazione necessaria al demanio degli immobili espropriati ai contribuenti morosi, è indipendente da qualsiasi azione di rendiconto, e quindi di competenza dell'autorità giudiziaria. C — C. Roma, 25 maggio 1881, Finanze c. Banca del credito Siciliano, Legge, 1881, II, 325; Bollettino, 1881, 395.

105. L'azione dell'esattore contro il demanio, per avere il prezzo degli immobili espropriati a contribuenti morosi e devoluti necessariamente a questo per mancanza di oblatori, spetta alla competenza dell'autorità giudiziaria, non della D Corte dei conti. — C. Roma, 10 agosto 1881, Finanze c. Commissione di stralcio del credito siciliano, Corte S. Roma, 1881, 1169.

116. Appartiene alla Corte dei conti il giudizio sul conto reso dai gestori del pubblico denaro e sulle questioni giuridiche annesse al conto, come pure sulle questioni per rimborso di partite indebite inesigibili, e per sgravi nei rapporti fra lo Stato e il contribuente.

117. Appartiene invece ai tribunali ordinari il conoscere della domanda dell'esattore contro il demanio pel pagamento dell'imposta gravante gli stabili a questo devoluti, per difetto di oblatori all'asta, a senso dell'art. 54 della legge 20 E aprile 1871. — A. Palermo, 10 settembre 1880, Finanze c. Fasola, Bollettino, 1881, 157.

118. L'esame della irreperibilità dei contribuenti fa parte nel giudizio di rendiconto che devesi agitare avanti la Corte dei conti.

119. Quindi si rende improponibile avanti l'autorità giudiziaria la dimanda di rimborso per tali mo- F tivi proposta da un esattore. — A. Catania, 8 giugno 1881, Rizzari c. Finanze, Giur. Cat, 1881, 109.

120. L'esattore che vuole adire la Corte dei conti per ragioni dipendenti dal conto, in specie per ottenere il rimborso di quote inesigibili richieste in base alla legge 20 aprile 1871, debbe farlo, anzichè con un giudizio speciale, colla presentazione diretta del conto stesso, e con seguire la pro G cedura tracciata dal R. D. 6 ottobre 1862. — C. Conti, 14 dicembre 1880, De Siervo, Foro, III, 48 (n).

121. L' esattore non può chiedere il rimborso delle quote d' imposta inscritte nei ruoli, quando non provi di avere esperito contro il contribuente gli atti esecutivi di legge.

122. Quindi non può chiedere ed ottenere il suddetto rimborso a pretesto che trattisi di quote indebite di duplicazione di imposta sullo stesso reddito.

123. La stessa dichiarazione dell' agente delle imposte che una quota iscritta nei ruoli sia indebita o duplicata, non giova all' esattore per ottenere il A rimborso e discarico. — C. Conti, 24 marzo 1881, Maspero e Nevari, Foro, III, 60 (n).

124. Giusta l' art. 16 del decreto del 15 novembre 1872, le liquidazioni delle domande di rimborsi presentate prima del 31 dicembre 1872, doveano farsi secondo le disposizioni allora vigenti, ed a quelle presentate posteriormente devono applicarsi la legge del 20 aprile, ed il regolamento del 31 ottobre 1871.

125. Non concede arbitriariamente rimborsi e disgravi non consentiti dalla legge la sentenza che dichiara « proclamato dallo Stato il *non deberi* del percettore per le imposte erariali ritenute indebite ed inesigibili, e quindi non essere problematico il *non deberi* per le sovrimposte addizionali sulle medesime partite pretese a loro credito dalla provincia e dal Comune, le quali non erano che quasi frazioni di tutti ormai di- B chiarati non voluti. — C. Roma, 21 luglio 1881, Provincia di Catania, c. Sindaco di Catania, Rizzari e Paternò Castello, Corte S. Roma, 1881, 1203.

126. Nelle espropriazioni per debito d' imposta, il demanio in conseguenza della devoluzione diventa aggiudicatario del fondo espropriato e debitore del prezzo; e perciò in caso di mora è tenuto agli interessi verso il debitore ed i costui creditori, tra i quali va primamente noverato l' e- C sattore. — C. Roma, 25 maggio 1881, Finanze c. Banca del credito siciliano, Legge, 1881, II, 326; Corte S. Roma, 1881, 1171.

127. L' esercizio della facoltà, riserbata dall' art. 28 del regolamento 1 ottobre 1871 alla giunta comunale, consistente nel poter sempre essa ritirare l' approvazione dei messi nominati dagli esattori, perchè d' indole essenzialmente discretiva, non è soggetta al sindacato dell' autorità D giudiziaria. — C. Roma, 24 marzo 1881, Prefetto di Perugia c. Ambrosi, Legge, 1881, I, 578; Corte S. Roma, 1881, 228; R. amm., 1881, 340; Bett., 1881, p. sp. 131.

128. Ogni controversia sulle imposte, anche nei rapporti coll' esattore, appartiene alla competenza dei tribunali.

129. Devesi considerare sempre imposta quella che è dovuta allo Stato ed ai Comuni, e che paga direttamente il contribuente, come quella che esige l'appaltatore in luogo del Governo o del Comune.

130. Devesi annoverare fra le imposte anche la tassa di occupazione del suolo pubblico, non ostante il godimento conceduto, ed il prezzo corrisposto per l' affitto.

131. Nè questo può assumere il carattere di contrattazione perchè le concessioni e le convenzioni autorizzate dalla legge sulle cose pubbliche, e sui pubblici proventi, rimangono sempre subordinate alle ragioni, ai motivi di necessità e di utilità, che non fanno loro perdere la caratteristica e i privilegi attribuiti dalla legge A speciale. — C. Torino, 4 maggio 1881, Bertolotti c. Com. di Sassello, M. trib. Mil., 1881, 540; Cons. amm., 1881, 199; Annali, 1881, 144; Giur. Tor., 1881, 553. Cons. Amm., 1881, 301.

132. I Comuni per la riscossione delle rendite patrimoniali godono pure dei privilegi fiscali, anche per effetto del decreto del 30 gennaio 1817, che non è stato abrogato.

133. Per la coazione, essendo richiesto il provvedimento del pretore, esso non è valido se non viene contrassegnato con la firma del cancelliere, e B quindi non può imprimere forza esecutiva. — A. Catanzaro, 18 settembre 1880, Com. Palmi c. Fehr, Foro, calab., II, 19; G. pret., 1881, 157.

134. Non è nulla la coazione amministrativa nella quale manchi la menzione della data e natura C del titolo. — C. Napoli, 28 gennaio 1881, Finanza C. Corvino, G. trib. Nap., XXX, 529; Gazz. proc., XVI, 220.

135. Per la pubblicazione della legge 20 aprile 1871, non rimase abolita la manoregia nelle provincie dell' ex-governo pontificio; nè in merito, nè nella relativa procedura.

136. L'appello quindi delle sentenze che rigettano la opposizione alla manoregia va proposto nel termine di otto giorni dalla notifica, a norma del § 1384 del regolamento gregoriano, richiamato nel § 1424, a cui fa rimando il § 1689 del regolamento stesso; comunque le citate disposizioni per ogni altro rapporto abbiano a ritenersi abrogate coll'abolizione del regolamento grego- D riano. — C. Roma, 7 gennaio 1881, Com. Castiglione c. Finanze, Corte S. Roma, 1881, 104; G trib. Nap., XXX, 549; Legge, 1881, I, 584; Bett. 1881, p. sp., 121.

137. Il termine per appellare dalla sentenza del tribunale, pronunziata in materia di opposizione agli atti di manoregia, è di otto giorni a datare dalla notifica della sentenza, salvo l'aumento in ragione della distanza de' luoghi; e l'appello è perento se non viene interposto nel detto ter- E mine. — A. Roma, 28 maggio 1881, Lupi c. Banca Generale, Temi rom., 1881, 303.

138. Il procedimento della manoregia per le rendite comunali è rimasto in vigore anche dopo la pubblicazione della legge 20 aprile 1871.

139. L'estratto dei ruoli firmato dall'impiegato che ne ha la custodia per ufficio, equivale a titolo per promuovere l'ordinanza di manoregia, sia che si tratti di gabelle, sia di altre rendite fiscali o comunali.

140. La eccezione di prescrizione non è opponibile contro il procedimento di manoregia. — A. Roma, 8 febbraio 1881, Gamba c. Cerri, Temi rom., 1881, 24.

141. Per ottenere il pagamento di un credito comunale, dipendente da residuo di esigenza d'una esattoria tenuta sotto la passata legislazione, è ammissibile il procedimento della manoregia ancora vigente nelle provincie ex-pontificie; ma, perchè in specie possa essere adottato, occorre che il credito, pel quale si procede, sia liquido e certo.

142. Il solo fatto dell'esser stato iscritto nel preventivo del bilancio comunale non lo rende tale, massime se sia tuttora pendente la liquidazione di esso davanti all'autorità amministrativa. — A. Roma, 25 gennaio 1881, Com. Rocca S. Stefano, e Banca generale c. Giordani, Temi rom., 1881, 275.

143. Nella provincia di Roma il dazio consumo comunale si deve riscuotere colla manoregia sancita dal regolamento gregoriano, per questa parte tuttora vigente.

144. Nella fattispecie l'opposizione del debitore alla manoregia, trattandosi di tassa, deve proporsi al tribunale civile.

145. L'ente (*Stato, provincia, Comune, opere pie, ecc.*) padrone del credito privilegiato, non va soggetto alla decadenza dal privilegio previsto dal § 14 dell'editto Gamberini e dall'art. 71 della legge 20 aprile 1871, essendo queste disposizioni relative ai soli esattori. — C. Roma, 28 febbraio 1881, Banca generale c. Mancini, Foro, I, 264 (n).

146. Quando un esattore resti debitore di tasse verso un Comune, questi non ha diritto di procedere all'esecuzione col sistema della manoregia, ma deve seguire quello della legge 20 aprile 1871. — C. Roma, 5 febbraio 1881, Com. di Cisterna c. Giansanti, Foro, I, 426 (n).

147. Nelle antiche provincie del Piemonte, debbono ancora ritenersi in vigore le disposizioni speciali dei regi decreti 28 gennaio 1859, n. 3319 e 9 luglio 1859, n. 3498, pei quali è attribuito ai Comuni il privilegio fiscale per la riscossione delle loro rendite e la multa sui morosi è ragguagliata al 4 per cento sulle somme dovute. — C. Stato, 20 novembre 1880, Com. di Torino, Foro III, 31 (n).

148. La L. 20 aprile 1871 n. 192 sulla riscossione delle imposte dirette non abrogò, nella prov. modenese, la legge 22 marzo 1804 per quanto si attiene alla riscossione delle *rendite* patrimoniali.

149. Il vice-reale D. 10 ottobre 1811 n. 242 è parte integrante della citata L. 22 marzo 1804 che la esplica e completa.

150. Le opere pie vennero equiparate al pubblico tesoro anche pel metodo speciale di esecuzione contro i terzi, e ad esse è quindi eziandio applicabile l'art. 11 del suddetto D. 10 ottobre 1811.

151. La trascrizione di precetto immobiliare precedentemente eseguita da qualche creditore, non è ostacolo alla consumazione sul fondo stesso, cui si riferisce il precetto trascritto, della esecuzione parata istituita dalla L. del 1804.

152. L'autorità giudiziaria è competente a conoscere delle controversie che nascono per effetto delle opposizioni che si fanno alle esecuzioni intraprese in base alla legge 22 marzo 1804 dalle congregazioni di carità. — T. Modena, 18 agosto 1881, Muratori, c. Congregazione di carità di Mirandola e Veronesi, R. leg., 1881, 272.

153. Quantunque nei contratti di appalto delle rendite patrimoniali dei Comuni siasi adoperata la formula del non esatto per esatto, non possono applicarsi per tali rendite le norme del procedimento stabilito dalla legge del 20 aprile 1871 per l'esazione delle imposte e delle tasse.

154. Per la riscossione delle rendite patrimoniali sono applicabili le norme dell'articolo 123 della legge comunale, secondo il quale l'esattore riscuote tali rendite secondo le indicazioni del bilancio e dei ruoli coi privilegi fiscali determinati dalle leggi.

155. Tali privilegi sono quelli sanciti dalle leggi locali che disponevano sopra la materia.

156. Nella Toscana sono le disposizioni estese nel 1847 al già Ducato di Lucca e segnatamente il motuproprio del 29 settembre 1774, la notificazione del 28 marzo 1815 e la circolare del 30 aprile 1824.

157. Secondo tali leggi, il camarlingo, oggi esattore delle rendite del Comune, per ottenere il rimborso delle poste inesatte, deve giustificare entro i sei mesi dalla cessata gestione di avere agito contro i morosi col precetto e col sequestro. — C. Stato, 18 febbraio 1881, Frediani c. Prefetto di Lucca, Foro, III, 49 (n).

158. Per le provincie meridionali è conservata la procedura esecutiva stabilita dal regio decreto 30 gennaio 1817. — C. Roma, 18 maggio 1881, Fondo culto c. Morleo, Corte S. Roma, 1881, 623; Legge, 1881, II, 652.

159. Il fondo pel culto a far valere il privilegio fiscale accordatogli per la riscossione delle rendite patrimoniali non ha bisogno di titolo esecutivo. — C. Roma, 24 febbraio 1881, Fondo culto c. Fasanelli, Foro, I, 769 (n).

160. Il privilegio fiscale, accordato dall'art. 21 della legge 15 agosto 1867 al fondo del culto per la riscossione de' suoi crediti, appartiene al demanio per l'esazione delle sue rendite a norma dell'art. 26 del decreto siciliano 18 ottobre 1819.

161. I pretori, nei limiti della loro competenza, sono investiti della cognizione dei relativi procedimenti esecutivi, e perciò delle opposizioni alle ingiunzioni fatte pel pagamento di rendite patrimoniali del demanio. — C. Roma, 16 febbraio 1881, Finanze c. Papalia, Corte S. Roma, 1881, 519.

162. Invano si ricorre in cassazione per falso supposto contro sentenza, la quale ha dichiarato non essere contestata la sussistenza del credito pel

quale il ricevitore provinciale intimò ad esattore comunale diffida di pagamento, nè la causa del credito stesso, avente origine da rate d'imposte e sovrimposte e tasse di ricchezza mobile esatte e non versate nella cassa provinciale, e non essere neppur contraddetto che l'esattore comunale le percepisse, e l'esattore provinciale le richiedesse nelle rispettive loro qualità, e perciò si è limitata a conoscere se fosse o no valida la detta diffida e se fosse chiamata a dirlo l'autorità giudiziaria o l'amministrativa.

163. In forza della regia patente 18 aprile 1816, rimasta in vigore nelle provincie lombardo-venete fino al 1873, non è competente l'autorità giudiziaria a conoscere dell'azione spiegata da esattore comunale, il quale non pone in contestazione il suo obbligo al versamento delle imposte, ma intende far annullare l'atto di diffida e quindi impedire l'esecuzione di un atto amministrativo, quale si è la diffida eseguita contro di lui dall'esattore provinciale per versamento d'imposte.
A — C. Roma, 24 novembre 1880, Fiorio c. Bonoris, Corte S. Roma, 1881, v. s. 48.

164. L'esattore non ha diritto all'aggio pel servizio essenzialmente gratuito di tesoreria marcatamente distinto dal servizio retribuito ad aggio di riscossione delle imposte, sovrimposte, tasse ed
B altre rendite comunali. — C. Conti, 3 maggio 1881, Scudieri c. Com. D'Ottaiano, Foro, III, 139.

165. Rientra nelle ordinarie competenze dell'amministrazione comunale, a termini dell'art. 100 della legge 20 aprile 1871, il deliberare se siano o non dovute all'esattore tesoriere comunale, a titolo di rimborso, le spese vive di trasferta da questo incontrate nell'interesse del Comune.

166. Da che l'esattore comunale sia tenuto a far gratuitamente il servizio di cassa del Comune, non ne deriva la conseguenza che egli non abbia diritto al rimborso delle spese che asserisce senza contestazione di avere fatte in servizio del Comune; a nulla rilevando che il rimborso di tali spese sia dal Comune deliberato tanto a titolo di
C indennità, quanto di gratificazione. — C. Stato, 5 febbraio 1881, Esattore di Vernio c. Prefetto di Firenze, Foro, III, 79 (n).

167. Gli incassi dipendenti dal dazio consumo non danno diritto ad aggio in favore dell'esattore, limitandosi questi a ricevere in cassa i versa-
D menti dell'appaltatore. — C. Conti, 1 luglio 1880, Giannini c. Com. d'Ariccia, Foro, III, 47 (n).

168. Se i capitoli normali per l'appalto di un'esattoria comunale non furono approvati dalla deputazione provinciale, tale difetto potrebbe giovare al Comune, non mai all'esattore.

169. È ragionevole ed equo il patto d'esclusione dell'aggio all'esattore sulle quote d'imposta dei beni comunali.

170. Quando più Comuni siano consorziati riguardo alla legge sul dazio consumo, l'esattore del Comune capo del consorzio non può pretendere aggio sulle somme che gli vengono versate dagli
A altri Comuni del consorzio. — C. Conti, 10 marzo 1881, Banca generale c. Com. Genzano, Legge, 1881, II, 604.

171. Ammesso che si possa derogare al principio della gratuità del servizio di tesoreria comunale affidato all'esattore delle imposte e sovrimposte comunali, tale patto è soggetto alla approvazione del prefetto, sentita la dep. prov.

172. L'esattore delle imposte dirette presta in tale qualità doppio servizio al Comune, uno necessario che è la riscossione delle imposte e sovrimposte comunali, il secondo facoltativo pel Comune che è la riscossione delle altre entrate comunali.

173. La riscossione di somme versate dallo Stato e dalla provincia al Comune forma parte del servizio gratuito di tesoreria.

174. Se anche per incassi relativi al semplice servizio di tesoreria venne pagato all'esattore un aggio, tale *indebito pagamento* non costituisce per questi un diritto alla sua ripetizione per simili partite.

175. L'annuenza del consiglio comunale alla pretesa dello esattore per simili aggi non può mai ob-
B bligare il Comune. — C. Conti, 17 dicembre 1880, Mercadante c. Com. di Prizzi, Legge, 1881, I, 539; Bett., 1881, 55.

176. Sebbene non conforme alla legge la deliberazione della giunta municipale, colla quale, modificandosi a beneficio dell'esattore comunale i capitoli speciali dell'appalto dell'esattoria, viene l'esattore medesimo dispensato dall'obbligo del non scosso pel riscosso relativamente alle rendite patrimoniali del Comune, tuttavia può la stessa deliberazione essere mantenuta, quando così consiglino equità, e convenienza amministrativa, massime se il contratto così modificato sia stato approvato dal prefetto, sentita la deputazione
C provinciale, ed abbia già avuto esecuzione. — C. Stato, 20 novembre 1880, Com. di Trevi nel Lazio, R. amm., 1881, 359.

177. L'esattore comunale ha diritto di ottenere che a lui non siano date di nuovo in esigenza a termini del contratto partite di rendite comunali per le quali ha già inutilmente escutati i debitori morosi e presentati i relativi mandati di carenza, stati riconosciuti ed ammessi nell'approvazione dei conti; oppure che gli siano dal Comune rimborsate le spese dei nuovi atti di esecuzione che il Comune intenda di sperimentare contro i detti debitori coi privilegi speciali. —
D C. Stato, 20 novembre 1880, Casciani c. Prefetto di Roma, Foro, III, 51.

178. Passato un credito comunale fra i residui attivi del bilancio d'un esercizio, l'esattore ha l'obbligo di nuovamente escutere il debitore, anche se questi nell'esercizio precedente fosse risultato
E insolvibile. — C. Conti, 28 giugno 1881, Cascinolo c. Com. di S. Eusonia Forconese, Foro, III, 141.

179. L'esattore comunale che trascura di esigere i

crediti del Comune datigli in esazione, è obbligato a risponderne, quantunque non tenuto all' obbligo del non scosso per scosso.

180. Da tale responsabilità egli non può esimersi a pretesto della inesigibilità di quei crediti, quando questa risulti da atti tardivamente intrapresi.

181. Potrebbe però andarne assolto provando che, quando anche avesse proceduto senza ritardo contro i debitori, questi sarebbero egualmente risultati insolventi ed irreperibili.

182. Il termine accordato dalla legge all'esattore per l'esercizio dei privilegi fiscali legittima la tardiva sua procedura (purchè intrapresa entro quel termine) in confronto dei debitori, ma non basta ad esonerarlo da responsabilità verso il Comune. — C. Conti, 20 gennaio 1881, Fiorentino c. Com. di Galtelli, Foro, III, 28.

183. Manca ai doveri impostigli dalla legge il tesoriere comunale che, uniformandosi agli ordini ricevuti dal Comune, rifiuta il pagamento di una spesa iscritta regolarmente nel bilancio comunale (ad es., assegno alla maestra elementare), e per la quale venne rilasciato mandato d'ufficio.

184. E rettamente in tal caso il prefetto provvede per la vendita della cauzione del tesoriere fino a concorrenza della somma a pagarsi, nominando ad un tempo un sorvegliante all'esattoria. — C. Stato, 28 gennaio 1881, Com. di Lama Mocogno, Foro, III, 73.

185. Se un sorvegliante imposto all'esattore estende arbitrariamente le sue funzioni alla effettiva gestione della esattoria, l'esattore che accetta le risultanze di questa gestione arbitraria non può esimersi dal risponderne.

186. La rinuncia al ricorso per una qualche partita è implicita quando il ricorrente riconosce che essa è compenetrata in altra partita che forma pure soggetto del reclamo.

187. L'esattore deve pagare le spese pel commissario spedito dal prefetto, una volta che dalla verifica da questo commissario eseguita, risulta la irregolarità della sua gestione.

188. L'accettazione da parte dell'esattore delle risultanze di una gestione tenuta dal sorvegliante, non pregiudica l' azione del Comune contro il sorvegliante stesso, qualora questi fosse tenuto a rispondere di risultanze diverse da quelle accettate dall'esattore. — C. Conti, 16 novembre 1880, Di Stefano c. Com. di Rocca di Cambio, Foro, III, 36 (n).

189. Dopo l'approvazione in via normale dei conti dell'esattore comunale per parte del consiglio di prefettura, se il Comune ritiene esserglisi data erroneamente liberanza per una data somma, può ricorrere egli stesso al consiglio di prefettura, senza adire l'autorità giudiziaria.

190. Se l'esattore contro la seconda deliberazione del consiglio di prefettura, ricorre alla Corte dei conti, indarno poi dopo una decisione a lui contraria eccepisce in cassazione la incompetenza della Corte dei conti. — C. Roma, 13 aprile 1881 Barnato c. Com. di Voltri, Corte S. Roma, 1881, 256.

191. Il mandato di riscuotere le somme dovute al Comune, dato dall'esattore al sindaco, è di niun effetto, come che avente causa illecita, contraria alla legge.

192. Il sindaco quindi, il quale, per mandato ricevuto dall'esattore eseguisce riscossioni di entrate appartenenti al Comune, non si sottrae alla responsabilità ed all' obbligo della resa di conto, e la responsabilità di esso non libera l' esattore che ha rilasciato il mandato. — C. Conti, 20 luglio 1880, Angolilli e Abbate c. Com. di Pacentro, Foro, III, 44 (n).

193. Per addebitare l'esattore di una entrata straordinaria del Comune non contemplata dal bilancio né datagli ad esigere con ruoli, deve esser data la prova che fu dall'esattore incassata.

194. Per conseguenza, quando risulta che simili entrate siano state pagate direttamente dal debitore al sindaco, l'esattore non è responsabile, se non qualora le corrispondenti somme siano state versate nella cassa della esattoria.

195. Nella ipotesi suindicata occorre la chiamata in causa del sindaco che fece la riscossione agli effetti della sua responsabilità. — C. Conti, 22 marzo 1881, Radescki c. Com. di Castelvolturno, Foro, III, 155.

196. Il decreto emesso dal consiglio di prefettura sopra un conto comunale compilato d'ufficio, non può essere impugnato dall'esattore, per ciò solo che egli aveva già prodotto altro conto da lui firmato, una volta che questo conto gli fu restituito come irregolare, e che fra i due conti non vi sono differenze che riguardo ad una partita, sulla quale pende il ricorso in merito.

197. La ricevuta di una qualunque entrata comunale, rilasciata dal collettore e staccata dal bollettario della esattoria, impegna la responsabilità dell'esattore.

198. L'esattore non può ottenere il discarico dei pagamenti fatti per conto del Comune, quando non produca i corrispondenti mandati debitamente quitanzati.

199. Non è ammissibile l'intervento o la chiamata in causa (pendente tra l'esattore o il suo fideiussore ed il Comune) del collettore, a pretesto che questi detenga arbitrariamente mandati di pagamento quitanzati, e si rifiuti di consegnarli all'esattore od al Comune. — C. Conti, 15 marzo 1881, Candoli c. Com. di S. Arcangelo, Foro, III, 121.

200. L'esattore, avuta la consegna dei ruoli, diviene debitore della somma da essi portata, e non può considerarsi come mandatario delle regie finanze, e deve rispondere della nullità degli atti esecutivi, se non sono causati da errori per lui invincibili. — C. Roma, 20 giugno 1881, Finanze c. De Biase, Corte S. Roma, 1881, 634; Legge, 1882, I, 112.

201. Anche quando il ruolo dei contribuenti è errato, il demanio non risponde mai delle irregolarità del procedimento esecutivo, le quali siensi commesse dall'esattore.

202. Negli atti che si fanno dal percettore delle imposte contro i contribuenti per la esigenza della tassa di ricchezza mobile, non può dirsi che sia in causa l'amministrazione delle finanze, ma è in causa il percettore, il quale per conseguenza A è responsabile delle spese giudiziali. — C. Roma, 10 novembre 1881, Finanze c. Ratti, Corte S. Roma, 1881, 889; Legge, 1882, I, 362; Annali, 1881, 198; Bett., 1882, p. sp. 72.

203. Non viola l'art. 1 della legge 20 aprile 1871 la sentenza la quale non mette in dubbio che dall'esattore dovessero esigersi le imposte e sovrimposte provinciali e comunali, e, quando fossero dovute, dai fideiussori del mugnaio, la sovratassa e la multa da lui non pagate.

204. L'esattore che, prima d'intraprendere il procedimento esecutivo contro i fideiussori del mugnaio, si rivolge all'intendente di finanza e ne ha richiesta la escussione, la deve eseguire.

205. L'esattore è tenuto al risarcimento dei danni alle parti che siano state lese dai suoi atti esecutivi, quando la lesione recata sia conseguenza dell'anormalità dei suoi atti; ma, quando il gravame lamentato dalle parti sia relativo all'insussistenza o all'ecccesso di tasse ingiustamente riscosse, è la pubblica amministrazione che deve rispondere del fatto dell'indebita tassazione o dei modi usati per la riscossione.

206. Gli articoli 87 e 90 della legge 30 aprile 1871, relativi ai rimborsi dovuti all'esattore delle imposte non conseguite, sono inapplicabili a coloro che, in ossequio al principio del *solve et repete* avendo soddisfatto al preteso debito dell'imposte, ne pretendono la restituzione impugnandone la sussistenza.

207. L'art. 100 della legge 20 marzo 1871 si applica alla definizione in via amministrativa di tutte le controversie giudiziali dei privati, quando venga contestato il debito delle imposte, delle quali sieno stati gravati dall'amministrazione finanziaria.

208. I fideiussori che indebitamente pagarono pel mugnaio la sopratassa e la multa, il cui pagamento fu versato nelle casse dello Stato, hanno diritto di rivolgersi per la restituzione all'amministrazione finanziaria, la quale non ha diritto di obbligarli a richiederla dall'esattore al quale pa- B garono. — C. Roma, 20 maggio 1881, Finanze c. Tommasoli e Sisti, Corte S. Roma, 1881, 1155.

209. Pel decreto del 19 dicembre 1811 il sindaco ed i consiglieri comunali nelle provincie meridionali sono responsabili non solo delle somme malversate dall'esattore, ma altresì di quelle per sua colpa o negligenza non esatte o divenute inesigibili.

210. Quando dei consiglieri comunali taluni soltanto concorsero alla nomina dell'esattore ed altri lo trovarono in carica, ma lo confermarono, tutti sono solidali.

211. L'esazione delle reste era un carico solidale del A nuovo e del vecchio esattore. — A. Napoli, 20 giugno 1881, Provincia di Avellino c. Dello Iacono, Gazz. proc., XVI, 293.

212. La restituzione degli aggi nel caso di rimborso al contribuente di imposte indebitamente percette deve farsi dal Comune; ma non è dato a questo di agire verso l'erario quando non possa ottenere rivalsa dall'esattore per causa d'insol- B venza. — C. Roma, 20 giugno 1881, Finanze c. Com. d'Avezzano, Foro, I, 1025.

213. La finanza deve rispondere di fronte all'esattore in linea di rilievo delle conseguenze dell'irregolare procedimento di esecuzione, se in causa si disputò della sussistenza o della misura dell'imposta, sebbene la finanza abbia rinunziato ad ogni lite con il preteso contribuente.

214. È giudizio di fatto il ritenere che il procedimento fu dall'esattore eseguito a termini del carico che gli era stato trasmesso dalla finanza, e che gli errori incorsi, lungi dal doversi attribuire a sua colpa e lungi dal poter essere da lui riparati con ricerche, e con diligenze che in fatto si chiarirono impossibili, si dovevano all'opposto ascrivere alle inesattezze del ruolo e al fatto della finanza che gli aveva trasmesso un ruolo ine- C satto. — C. Roma, 26 marzo 1881, Finanze c. De-Luca, Corte S. Roma, 1881, 305; Bollettino, 1881, 300; Bett., 1881, p. sp., 227; Annali, 1881, p. sp., 172.

215. L'esattore ha diritto ad essere rilevato dei danni ed interessi patiti in conseguenza di esecuzione arbitraria ed illegale praticata contro di lui, quale debitore di arretrati della esattoria assunta, non dovuti da lui, sibbene dagli esattori precedenti.

216. È tenuto a rispondere di tali danni il ricevitore provinciale che procedette a tale esecuzione, non D lo Stato. — A. Potenza, 21 febbraio 1881, Banco di Napoli e Caggiano c. Finanze, Bollettino, 1881, 531.

217. Invano si ricorre in cassazione per essersi ammessa la prova testimoniale a fin di dimostrare il pagamento di una parte delle imposte che l'esattore richiedeva, se questa eccezione non fu mai neppure accennata nel giudizio di merito, e se il ricorrente abbia eseguito volontariamente la relativa sentenza.

218. È giudizio di fatto incensurabile in cassazione, il ritenere che l'esattore non abbia mai curato l'ordine e la regolarità dei registri, ed abbia consentito invece che uno dei suoi impiegati ricevesse le rate dei tributi che i contribuenti recavansi nella esattoria a pagare, e si rilasciassero loro le quietanze distaccate dal registro a matrice.

219. Ritenuti questi fatti, giudicar devesi che, non i contribuenti, ma l'esattore deve sostenere le con-

seguenze dell'abuso di quella fiducia che egli aveva collocata in uno scritturale da lui scelto e vigilato, e che i risultati di un processo penale tra l'esattore e l'impiegato falsario od infedele, non potessero avere alcuna influenza sulle ragioni dei contribuenti.

220. È giudizio di fatto incensurabile in cassazione il ritenere in gran parte provata mediante testimoni la soddisfazione delle imposte che l'esattore intendeva dal contribuente esigere per mezzo della esecuzione forzata.

221. Ciò posto, la sentenza non viola la legge quando, malgrado il processo criminale promosso contro l'impiegato per falsità delle firme apposte nelle quietanze, volle proceder oltre nel giudizio civile tra l'esattore ed il contribuente, nè quando deferì il giuramento d'uffizio piuttosto a questo che A all'esattore. — C. Roma, 17 agosto 1881, Yaltolina c. Pietrasanta, Corte S. Roma. 1881, 1083.

222. I percettori delle imposte dirette per lo incarico dell'esazione del prestito nazionale, non furono sottoposti all'obbligazione di versare le somme B non riscosse al pari delle riscosse. — A. Catania, 25 febbraio 1881, Dep. Provinciale c. Rizzari, Giur. Cat., 1881, 52.

223. La sovrana patente austriaca del 18 aprile 1816 impose agli esattori l'inesatto per esatto, e volle che per l'azione di qualsivoglia tributo si osservasse la medesima regola; alla quale non derogarono nè il regolamento del 19 luglio, nè la circolare del 10 ottobre 1870.

224. L'obbligo di versare nella stessa qualità di moneta l'intera somma riscossa, non toglie l'altro dell'inesatto per esatto.

225. Lo stesso metodo privilegiato di esazione che il demanio ha verso i contribuenti, deve avere per pari anzi più forte ragione verso gli esattori.

226. Chi assume di esigere gli arretrati degli esattori può considerarsi come un mandatario del regio C demanio. — C. Roma, 10 agosto 1880, Siamesi c. Negroni, e Finanze, Legge, 1881, I, 620.

227. In forza delle disposizioni degli art. 14 del decreto 8 novembre 1809 e 85 del decreto 10 giugno 1817, già vigenti nel reame di Napoli, i percettori delle contribuzioni dirette eran tenuti a versare alla finanza l'ammontare dei ruoli o che esigessero o che non esigessero; onde gli atti esecutivi che essi facevano per la esazione erano tutti nel loro esclusivo interesse.

228. In conseguenza, anche per le citate disposizioni, come per quelle della legge 20 aprile 1871, la pubblica amministrazione mai poteva esser chiamata a rispondere delle conseguenze degli atti esecutivi nulli o illegali commessi dai percettori D per giungere alla percezione delle imposte. — C. Roma, 6 novembre 1880, Finanze c. Grillet, Legge, 1881, I, 10; Corte S. Roma, 1881, 68.

229. Il creditore surrogato nel privilegio dell'esattore delle imposte, al par di questi non è obbligato a specializzare le imposte dovute dai singoli fondi caduti in subasta, ma solo deve dimostrare e detrarre dalla somma delle imposte la parte dovuta dal fondo, sul quale l'esattore aveva esercitato il privilegio, dando luogo alla surroga del A creditore perdente. — A. Roma, 30 decembre 1880, Oblieght, Maggiorani, Menotti, Foro, I, 166.

230. L'esattore delle imposte dirette, pagando un vuoto del suo collettore, il quale abbia già prestata all'erario una cauzione con ipoteca su beni immobili per l'esercizio della esattoria, non può dirsi surrogato nell'ipoteca competente all'erario, in base ai numeri 1 e 3 dell'art. 1253 cod. civ. B — A. Trani, 20 decembre 1880, Covelli, Pappalepore e Ventricelli, R. giur. Trani, 1881, 194; Bollettino, 1882, 74.

231. Il fideiussore di un esattore comunale non può eccepire la nullità della sua cauzione per non averla prestata contestualmente alla stipulazione del contratto di esattoria, ma con atto separato. C — A. Roma, 30 dicembre 1880, Caporioni c. Com. Campagnano, Temi rom., 1881, 322.

232. Nel dubbio il contratto s'interpreta in favore di colui che ha contratta l'obbligazione; in specie colui che ha prestato, nell'interesse di un esattore comunale una cauzione ipotecaria da durare per tutto il tempo della gestione esattoriale, dietro il correspettivo di un premio annuo d'un tanto per cento sull'ammontare della cauzione, non può pretendere dal garantito la soddisfazione del premio insino al giorno in cui non gli sia stata cancellata la ipoteca, ma soltanto insino a D giorno in cui ha tenuto l'esattoria. — A. Roma, 20 gennaio 1881, Filippi c. Banca generale, Tem, rom., 1881, 199.

233. Gli impiegati, incaricati non solo di esigere i diritti che vengono loro pagati dai contribuenti ma ben anche di rilasciare ai medesimi le relative bollette di quietanza da loro estese e firmate, assumono la veste di veri esattori e creditori davanti ai contribuenti, i quali non possono rifiutarsi ai pagamenti loro richiesti, e perciò non è al caso applicabile l'art. 9 della legge 11 E gennaio 1880. — C. Roma, 14 novembre 1881, Garbuio c. Frezza, Bernardi e Marcello, Corte S. Roma, 1881, 947.

234. Il mandato rilasciato dal Comune ad un artista in pagamento de' suoi lavori a carico dello esattore, e dallo stesso creditore quitanzato, non costituisce un titolo commerciale, ma un titolo prettamente civile; e perciò il cessionario ne acquista la proprietà per riguardo al cedente; ma rispetto ai terzi non ha il cessionario alcun diritto se non dopo la intimazione fatta al Comune od all'esattore della seguita cessione e dopo la riportata loro accettazione della cessione con atto autentico.

235. In mancanza di questa intimazione od accettazione, l'esattore ha diritto di dichiarare giustamente compensato quel credito col debito delle imposte cui era tenuto lo stesso creditore, al

quale erano state rilasciate le regolari ricevute di pagamento, quantunque l'esattore sapesse la seguita cessione. — C. Roma, 30 novembre 1881 Galisai c. Angioi, Corte S. Roma, 1881, 973; Legge 1882, I, 547; Bett., 1882, 110; Annali 1882, p. sp. 38.

236. Il privilegio del *solve et repete*, competente all'amministrazione comunale per l'esazione dei diritti di piazza, compete altresì all'appaltatore degli stessi diritti.

237. Quindi cade in contravvenzione il debitore della tassa che si rifiuta di pagarla all'appaltatore, deducendo eccezioni intorno all'applicazione della tariffa e del regolamento. — C. Torino, 2 febbraio 1881, Carosini, Riv. pen., XIII, 513; R. amm., 1881, 410.

238. L'aggiudicazione all'asta pubblica di una casa, ad istanza dell'esattore comunale e per debito d'imposta espropriata a chi la comprò dal demanio, non pregiudica l'ipoteca legale iscritta per sicurezza del residuo prezzo dal demanio, il quale rimase estraneo e non fu notificato nel corso della subastazione. — C. Roma, 16 marzo 1881, Finanze c. Campagnola, Corte S. Roma, 1881, 379; Cons. amm., 1881, 360; Gazz. proc., XVI, 459

239. Se taluno, in base di un'ipoteca giudiziale, inscritta per garantire alcune annualità di una rendita, intenta giudizio di nullità, per inosservanza di forme rituali, contro un'aggiudicazione ottenuta a norma della legge 20 aprile 1871, e rimane soccombente, non gli si può opporre l'eccezione di cosa giudicata, qualora, senza intaccare l'aggiudicazione per difetto di forma, chiede che il fondo gli sia rilasciato, e ciò in base dell'ipoteca convenzionale, stipulata per garantire il capitale della rendita ed i relativi accessori.

240. Anche nei procedimenti esecutivi, secondo la legge 20 aprile 1871, il creditore ipotecario, il quale non ebbe l'avviso dell'incanto dall'esattore, e non prese parte alla formazione del credito, nè volontariamente concorse alla sua distribuzione, può agire contro l'aggiudicatario, con sottomissione di pagare o di dimettere.

241. L'aggiudicatario potrebbe solamente respingere la infertagli molestia, qualora provasse che questo creditore non potrebbe avere utile capienza in prezzo sperabile dalla vendita.

242. Gli esattori, prima della legge 20 aprile 1871, erano nominati dal Governo, e costituiti sotto la diretta dipendenza degli uffizi demaniali, e non potevano quindi considerarsi quali impiegati e dipendenti dei Comuni, nemmeno per quanto riguardava la riscossione delle rendite comunali.

243. Non poteva quindi ritenersi il Comune responsabile del danno recato dall'esattore per illegittimo pignoramento da esso eseguito. — C. Torino, 23 giugno 1880, Com. di Balzola c. Sancio, Giur. Tor., 1881, 62

244. La dilazione al collocamento in disponibilità, ordinata dall'ultimo capoverso dell'art. 103 della legge 20 aprile 1871 sulla riscossione delle imposte dirette, non può altrimenti riguardare che il solo primo quinquennio d'esattoria assunta dall'esattore impiegato per favore di legge senza gara d'appalto.

245. L'esattore impiegato quindi, che assunse l'esercizio di riscossione nei quinquenni posteriori, non è alla dilazione stessa tenuto, e può far valere i propri diritti alla disponibilità, comunque si trovi nell'esercizio dell'esattoria medesima. — C. Roma, 21 gennaio 1881, Finanze c. Verdelli Foro, I, 511 (n).

246. Nel sistema di esazione delle imposte dirette già vigente nell'ex regno delle Due Sicilie i percettori ed i ricevitori circondariali non rendevano conti loro propri, inquantochè questi conti si ritenevano compenetrati in quelli del ricevitore.

247. Ma se mancavano i ricevitori generali ed i circondariali il percettore, entrando in diretti ed immediati rapporti collo Stato, doveva e deve rendere il conto giudiziale alla Corte.

248. Nelle premesse ipotesi il percettore non può accampare pretese ad aggi, od altro, verso l'amministrazione in giudizio speciale, salvo di farle valere nel giudizio sul conto. — C. Conti, 14 giugno 1881, Bonanno, Foro, III, 153.

249. L'azione diretta e indipendente dal conto per aggi od altro titolo è data agli esattori istituiti colla legge 20 aprile 1871 solo perchè questi non sono obbligati a rendere conto.

250. Per l'articolo 8 del R. decreto 11 ottobre 1817 il premio ivi promesso ai ricevitori generali veniva pagato mediante mandato di liquidazione, che poi figurava negli esiti del conto; e quindi, quando il ricevitore pretenda che simili esiti non gli siano stati accreditati nei suoi conti già giudicati, non può domandarne il pagamento in giudizio speciale, ma bensì soltanto mediante ricorso in revisione o rivocazione. — C. Conti, 31 marzo 1881, Di Maio c. Finanze, Foro, III, 83.

251. In forza dell'art. 104 della legge 20 aprile 1871, la finanza fu impedita dal proseguire la esazione delle imposte arretrate dal dì della pubblicazione di detta legge fino allo scadere dei termini che il governo ebbe a fissare col decreto 5 gennaio 1873, e per conseguenza restò sospesa la relativa prescrizione. — C. Roma, 15 giugno 1881, Finanze c. Basile, Corte S. Roma, 1881, 529.

252. — Conf. — C. Roma, 28 gennaio 1881, Finanze c. Cucinotto, Legge, 1881, I, 293; Corte S. Roma, 1881, 208; Bett., 1881, p. sp. 70.

253. — C. Roma, 9 settembre 1881, Finanze c. Morabito, Corte S. Roma, 1881, 798; Legge, 1882, I, 75; Annali, 1881, p. sp. 185; Circ. giur., 1882, 64.

254. — C. Roma, 17 agosto 1881, Finanze c. Bonfiglio, Corte S. Roma, 1881, 857.

255. — C. Roma, 21 dicembre 1880, Finanze c. Manafò, Legge, 1881, I, 111; Corte S. Roma, 1880, v. s. 205.

256. — C. Roma, 6 aprile 1880, Finanze c. Lombardo, Corte S. Roma, 1080, v. s. 196.

257. — C. Roma, 5 gennaio 1881, Finanze c. Bisignani,

Legge, 1881, v. s. 109; Corte S. Roma, 1881, 37; Annali, 1881, p. sp., 23.

A 258. — C. Roma, 15 aprile 1880, Com. di Napoli c. Finanze, Corte S. Roma, 1880, v. s. 355.

B 259. — C. Roma, 12 gennaio 1881, Finanze c. Sgroi, Legge, 1881, I, 185; Corte S. Roma, 1881, 128.

C 260. — Contr. — A. Messina, 3 marzo 1880, Sterio c. Finanze, Temi zancl., 1881, 191.

261. Sono contribuzioni arretrate a' sensi dell'art. 104 della legge 20 aprile 1871, non solo quelle non pagate dai contribuenti, ma sì anche i mancati versamenti delle imposte dovuti dai percettori e ricevitori, contro i quali per conseguenza il ricevitore generale ha diritto di procedere ad atti esecutivi a norma della legge suddetta, quantunque i contratti dei debitori morosi fossero stipulati ed avessero termine sotto l'impero della legge precedente, ed il ricevitore generale abbia così agito dopo i tre mesi assegnati dagli art. 71 e 78 della legge 20 aprile 1871. — C. Roma, 14 maggio 1880, Barbatelli c. Sepe e Ripandelli, Corte S. Roma, 1880, v. s. 263; Gazz. proc. XVI, 480.

262. È valido ad interrompere la prescrizione l'avviso di pagamento notificato a persona famigliare del contribuente, anche quando non fosse nella notifica indicato il nome e cognome di detta persona, nè la qualità od attributi capaci ad individuarla. — C. Roma, 12 gennaio 1881, Finanze c. Sgroi, Legge, 1881, I, 85; Corte S. Roma, 1881, 128.

F 263. — Conf. — C. Roma, 10 agosto 1881, Finanze c. Colatozzola, Corte S. Roma, 1881, 1005; Legge, 1882, 549; Bollettino, 1882, 211.

G 264. — Contr. — A. Messina, 3 marzo 1880, Sterio c Finanze, Temi zancl., 1881, 191.

V. *Appropriazione indebita* 8-12 — *Cassazione civ.* (apprezzamento) 60 — *Competenza civ.* 110, 111, 152 — *Comune* 38, 39 — *Consiglio com* 19 — *Corte dei conti* — *Dazio consumo* — *Elezioni amm.* 217, 218 — *Privilegio* 28.

Escussione (beneficio della) — V. *Beneficio di escussione*.

Esecutore testamentario — [c. c. 903-911] V. *Successione* 175-177.

Esecuzione in genere — [c. p. c. 553-576].

SOMMARIO.

BIBLIOGRAFIA.

1. Della espropriazione contro il debitore. DEMURTAS ZICHINA, Torino, Unione tip. edit.

2. Sulla sequestrabilità o meno degli stipendi e pensioni degli impiegati. C. G., Man. pret., 1881, 121.

3. Sulla questione se i verbali di conciliazione fatti dai pretori a norma dell' art. 417 della procedura sono titoli esecutori. Foro, I, 531.

4. Della notificazione della sentenza quale titolo esecutivo. RICCI C., G. leggi, 1881, 250.

5. Quale è la notificazione della sentenza che le attribuisce la qualità di titolo esecutivo? NAPOLITANI Vincenzo, S. trib. Nap., XXX, 680.

6. Studio critico intorno all' art. 561 del cod. di proc. civ. V. VITALI, Piacenza, 1880, Tip. Favari.

8. Se quali prove si possono proporre nei giudizi di esecuzione. — VITALI Vittore, G. trib. Nap., XXX, 590.

8. Se e con quali mezzi possa astringersi la moglie a tornare al domicilio coniugale. C. LOZZI Bett., 1881, 15.

9. Dei terzi esecutori di sentenze. V. VITALI, Piacenza 1879. Tip. Favari.

GIURISPRUDENZA.

10. I beni patrimoniali dello Stato, come di qualunque altra pubblica amministrazione, sono sog-

getti ad esecuzione forzata secondo le norme del c. p. c.

11. Ciò specialmente ha luogo quando si tratta di pignoramento presso un terzo debitore dello Stato o di altra pubblica amministrazione. — P. Oppido Mamertina, 20 aprile 1881, Megali c. Finanze, Mon. pret., 1881, 398.

12. Il creditore di un Comune per giudicato può procedere alla espropriazione dei beni patrimoniali dello stesso Comune, ancorchè il loro valore presuntivo ritraibile dalla vendita si trovi iscritto in bilancio.

13. All' esecuzione non osta che il pagamento del debito pel quale si procede non siasi fatto prima stanziare tra le spese obbligatorie, e nemmeno il ricorso fatto dal creditore all' autorità tutoria amministrativa per la iscrizione del credito nel bilancio comunale. — A. Venezia 27 luglio 1881, Com. Talmassons c. Pinzani, Legge, 1881, II, 697; Bett., 1881, 642; Boll., amm. Nap., 1881, 329; Cons. amm., 1882, 82.

14. I beni patrimoniali de' Comuni sono passibili di esecuzioni giudiziali.

15. Sono esenti da tali esecuzione i beni di uso pubblico, i quali o siano tali per loro natura, od essendolo per destinazione tornano indispensabili o necessarii al pubblico servizio. Non sono esenti quelli che sembrano destinati ad un pubblico servizio, ma sono di lusso o di ornamento. — P. Marigliano 5. ottobre 1881, Del Giudice c. Varchetta e Com. Marigliano, Gazz. proc., XVI, 459.

16. I balzelli comunali, in specie i proventi del dazio consumo, sono insequestrabili. — T. Viterbo, 4 luglio 1881, Com. di S. Lorenzo nuovo c. Rinaldi, Temi rom., 1881, 381.

17. Una chiesa, che non sia una cappella privata, ma destinata al pubblico culto è cosa fuori commercio, e non può quindi esser soggetta ad espropriazione. — A. Napoli, 27 maggio 1881, Congrega di S. G. B. alla marina del Vino c. Nola, Gazz. proc., XVI, 185; Bett., 1881, 371.

18. Non si ammette esecuzione forzata sopra posti vacanti di sepolcro in un cimitero.

19. Nè, dato che nella cripta si abbiano più posti di tumulazione, in alcuni dei quali siano già state deposte delle salme, può pretendersi la separazione di questi dagli altri tuttora vacanti per procedere su questi alla spropriazione forzata.

20. Il diritto di sepoltura in luogo determinato, stato concesso ad una persona, suoi eredi, e successori, è un diritto famigliare, che non può trasmettersi in altri che non sia della famiglia, solo potendo diventare ereditario quando la famiglia venga ad estinguersi.

21. Questo diritto non può quindi, a tenore dell'art. 1234, cod. civ., esercitarsi dai creditori.

22. È nullo il precetto intimato per la spropriazione di beni posti fuori di commercio. — A. Torino, 25, luglio 1881, Nomis di Pollone c. Gloria, Giur. Tor., 1881, 658; Annali, 1881, 384; Bett., 1882, 3.

23. Non puossi procedere in esecuzione sui beni di compendio di una eredità beneficiata durante i termini concessi all' erede per la compilazione dell' inventario e per deliberare. — A. Modena, 2 luglio 1880, Segrè c. Sacerdoti, R. leg., 1881, 41; Annali, 1881, 69.

24. Non si possono espropriare i beni dotali dello erede del debitore originario, quando nel momento della costituzione della dote beni siffatti non erano gravati da ipoteca veruna. — A. Napoli, 26 gennaio 1881, Leonetti e Tarcagnota c. Tarcagnota, Gazz. proc., XVI, 114; Bett., 1881, 330; Legge, 1881, I, 703.

25. Per la qualità di sacerdote non si può affermare la insequestrabilità del sacro patrimonio.

26. Il sacro patrimonio come ogni altra cosa è garentia dei creditori per i debiti contratti dal prete.

27. Solo si deve considerare come pensione alimentaria, e quindi riservarsene una quota, se ne viene dimostrata la necessità. — A. Trani, 5 settembre 1881, Pentasuglia e Varvara, R. giur. Trani, 1881, 845; Annali, 1882, 38; Bett., 1882, 196.

28. È inefficace il pegnoramento dei frutti di un immobile ipotecato di data posteriore alla pubblicazione della ipoteca comunque anteriore alla trascrizione del precetto immobiliare. — T. Napoli, 1 giugno 1881, De Burey c. Bianvalli, Gazz. proc., XVI, 281.

29. Le botti, i tini e gli altri arnesi che il proprietario tiene nella sua cantina, destinati a raccogliere le uve dei propri fondi, senza nessuno scopo d'industria, sono mobili, e quindi *sono soggetti* a pignoramento. — P. Pratola Peligna, 26 ottobre 1880, Trasmondi c. Banca nazionale di Chieti, Mon. pret., 1881, 255.

30. Le scorte sono la dote del fondo come pegno della sua buona cultura e dei profitti, che nell'interesse comune e locatore e conduttore intendono ricavarne: in esse comprendonsi anche i cavalli e le vetture destinate esclusivamente alla coltura dei fondi.

31. Sono quindi da considerarsi quali immobili per destinazione e come tali non sono pignorabili a senso dell'art. 586 cod. proc. civ.

32. Non si può pignorare una parte delle cose comuni, le quali dividendosi non possono più servire all'uso cui sono destinate, perchè si produrrebbe uno scioglimento della comunione vietato dall'art. 683 cod. civ.

33. In ispecie, data una società d'affitto di beni rurali, non può il creditore di un socio pignorare la parte di scorte del debitore, separandola da quelle degli altri soci.

34. Non rende efficace tale pignoramento l'intervento nella perizia e nella vendita promossa dal creditore di persona, che tiene dai soci il mandato di trattare col locatore e suoi dipendenti tutto quanto concerne l'affittamento. — A. Casale, 19 novembre 1880, Vitale c. Nai, Giur. Casale, 1881, 38.

35. Non è insequestrabile, come se fosse prestazione alimentare, la quota di congrua parrocchiale che A si riferisce alla tassa di manomorta. — C. Roma, 16 aprile 1880, Finanze c. D'Angelo, Corte S. Roma, 1880, v. s. 215.

36. L'impignorabilità degli assegni per alimenti non ha luogo quando l'assegno fu fatto in beni stabili. — A. Torino, 29 luglio 1881, Cortella c. Bonenti, Giur. Tor., 1881, 696.

37. Gli alimenti assegnati al figlio adulterino sono insequestrabili, tuttochè costituiscano una somma cospicua formata da annualità non soddisfatte. — A. Ancona, 26 gennaio 1881, Cheynet c. Candelari, R. giur. Bol., 1881, 57.

38. Il disposto dell'art. 521 del cod. di proc. civ., in virtù del quale sono insequestrabili gli stipendi e le pensioni dello Stato, più che un privilegio accordato agl'impiegati, è una prescrizione dettata in vantaggio del migliore andamento del pubblico servizio, e della contabilità dello Stato.

39. In rapporto quindi alla regola di eccezione sancita nell'articolo stesso, l'indennità di alloggio per gli impiegati residenti in Roma deve considerarsi come compresa nell'eccezione medesima sia perchè sostanzialmente si risolve in un aumento di stipendio, e sia perchè il bisogno di non intralciare la contabilità dello Stato con le molteplici ed incessanti liquidazioni di privato interesse si verifica egualmente, o che si tratti di vero e principale stipendio, o che si tratti di un compenso accessorio e supplementare.

40. Quand'anche la indennità di residenza non fosse stipendio, o parte accessoria di esso, è certamente sussidio, che porta seco infallantemente il carattere di prestazione alimentaria.

41. Epperò, sia che la indennità abbia carattere di stipendio, sia che abbia carattere di pensione D alimentare, è sempre insequestrabile. — A. Roma. 22 novem. 1881, Gautier c. Traschio, Foro, I, 1232.

42. A norma degli art. 591 proc. civ. e 36-45 della legge 14 aprile 1864 n. 1731, non è insequestrabile lo stipendio che il Comune, succeduto al governo nella riscossione dei dazi di consumo, corrisponde ad un impiegato di nomina governativa addetto a tale riscossione e passato a servizio del Comune stesso.

43. La legge sul dazio consumo del 3 luglio 1864 n. 1827, ed il relativo regolamento 25 agosto 1870 n. 5840, mentre regolano il passaggio degl'impiegati dal governo al Comune, e viceversa, non contengono alcuna disposizione che autorizzi ad estendere l'eccezionale precetto dell'art. 591 proc. civ. e della legge 14 aprile 1864, pel quale la insequestrabilità è limitata a quelle sole pensioni, ed a quei soli stipendi che sono dovuti dallo Stato, e che sono a peso del bilancio generale dello Stato. — T. Roma, 8 ottobre 1881, Vinciguerra c. Antinori, Temi rom., 1881, 549.

44. L'insequestrabilità delle pensioni di riposo non riguarda che quelle dovute dallo Stato.

45. Laonde, la pensione liquidata ad un impiegato già governativo nell'amministrazione del dazio, e passato poi al servizio del Comune per effetto della legge 3 luglio 1864, ed assegnata in parte sul bilancio dello Stato, e in parte su quello del Comune, è sequestrabile per la parte assegnata A al Comune. — C. Torino, 8 agosto 1881, Gabaglio c. Iamoli, M. trib. Mil., 1881, 895; Giur. Tor., 1881, 617; Annali, 1881, 361; Bollettino, 1881, 523; Bett., 1881, 714; Legge, 1882, I, 260.

46. Non è sequestrabile, nè pignorabile lo stipendio di L. 12 mensili che una guardia campestre percepisce dal Comune, quando il credito per cui si procede non sia nel numero dei crediti privilegiati.

47. Non furono abrogate dalle leggi 13 marzo e 17 giugno 1864 le disposizioni sulla materia contenute negli antichi editti camerali e nella circolare 5 settembre 1839. — T. Aosta, 5 febbraio 1881, Gros c. Camos, Giur. Tor., 1881, 407.

48. Non è condizionale, e perciò può essere oggetto di pignoramento presso terzi il credito del garzone preposto all'esercizio di un molino con retribuzione dell'alloggio in quello, e una mercede pagabile in somma fissa giorno per giorno.

49. Il pignoramento stesso può praticarsi non soltanto sulle somme che siano dovute attualmente ed immediatamente al tempo della esecuzione, ma eziandio sopra somme che saranno per essere dovute in termine successivo, in dipendenza di un titolo capace di produrre effetto anche in avvenire. — C. Firenze, 28 aprile 1881, Della Croce c. Pardini, Foro, I, 615 (n).

50. Onde possa aver luogo la esecuzione forzata per conseguire il pagamento coattivo di un credito (pensione vitalizia) è mestieri che questo sia certo e liquido.

51. È liquido, per gli effetti esecutivi, il credito la cui liquidazione può eseguirsi con semplice calcolo aritmetico avente fondamento sopra dati certi, i quali dimanano dallo stesso titolo esecutivo. — A. Casale, 14 ottobre 1880, Bailo c. Marchisa, Giur. Casale, 1881, 63.

52. Non può dirsi illiquido nel senso e per gli effetti dell'art. 568 cod. proc. civ., un credito che può immediatamente liquidarsi e accertarsi con un semplice calcolo sopra dati positivi e documenti non impugnati. — A. Casale, 30 dicembre 1880, Testa c. Capello, Giur. Casale, 1881, 207.

53. È liquido il credito, che è stabilito da una sentenza in una somma determinata, quantunque occorra un calcolo aritmetico per computarne gl'interessi.

54. È pur liquido il credito risultante da un'istrumento in una cifra determinata e con determinato saggio dei frutti variabile soltanto secondo date eventualità prevedute nel contratto.

55. Se la liquidità del credito risulta da un istromento, finchè questo non venga impugnato, non può essere eliminata da alcun documento od eccezione.

56. Se la eccezione concerne somma determinata diminuisce il credito, ma non lo rende illiquido; se non concerne somma determinata si vuol rimandare ad un giudizio diverso dall'esecutivo.

57. Quando le eccezioni meritano di essere ascoltate, le si devono esaminare nello stesso giudizio esecutivo, non mai sospender questo, per pigliarne prima cognizione in giudizio di merito; altrimenti niun giudizio esecutivo potrebbe portarsi a compimento.

58. L'esecuzione sopra i frutti pendenti in caso di affitto colpisce la proprietà dell'affittuario; nè su ciò produce variazione alcuna il fatto dello stesso affittuario, che abbia fatto amministrare il suo fondo dal proprietario, incaricandolo ancora di eseguire alcuni pagamenti. — C. Roma, 1 giugno 1880, Cao c. Bichi, Legge, 1881, I, 151.

59. Pendente il termine d'appello nessuna sentenza neanche non preparatoria, può esser messa ad esecuzione. — A. Catania, 2 aprile 1881, Nativo c. Bruca, G. pret., 1881, 136.

60. Non è dato al magistrato, cui si chiedono i provvedimenti in esito alla sentenza impugnata di ricorso, soffermarne l'esecuzione. A questo principio non negano ossequio gli art. 570, 571, e 572 proc. civ. — T. Livorno, 21 gennaio 1881, Nissim e Chiellini c. Samama, Gazz. proc., XVI, 77.

61. Non è valida la esecuzione fatta in forza di sentenza non contenente condanne di pagamento a favore di colui che procede. — A. Trani, 1 luglio 1881, Leobardi c. Cardone, R. giur. Trani, 1881, 692.

62. La sentenza con cui si condanna il convenuto al pagamento di somma determinata è definitiva, e costituisce titolo esecutivo per procedere in esecuzione per detta somma, ancorchè con esso si faccia riserva alla parte condannata di giustificare i pagamenti che allega aver fatto in conto.

63. In questo caso il debito portato dalla sentenza non può dirsi illiquido, e il pignoramento fatto per tutta la somma è valido, salvo al debitore di giustificare nel giudizio esecutivo gli asserti pagamenti.

64. Questa giustificazione però non può essere data nel giudizio esecutivo se non con mezzi facili e pronti, come produzione di quitanze o delazione di giuramento decisorio, ma non sarebbe ammissibile la prova testimoniale di pagamenti o di pretesi assestamenti di conti.

65. Se nel giudizio esecutivo si associa al creditore un terzo interessato che non fu parte nel giudizio di condanna, ciò non reca nullità del procedimento.

66. Se la somma per cui si procede è stata precedentemente sequestrata da un terzo presso il debitore, e indi il sequestrante si unisce al creditore nel giudizio esecutivo, cessa il vincolo del sequestro, che non può più fare ostacolo. — A. Torino, 5 settembre 1881, Petey c. Allera, Giur. Tor., 1881, 680.

67. I verbali di conciliazione fatti dai pretori a norma dell'art. 417 della procedura sono titoli esecutivi. — C. Roma, 10 giugno 1881, Cargangiù c. Pellitu, Foro, I, 531 (n).

68. L'atto di sottomissione prestato in senso dell'art. 329, c. p. c. costituisce titolo esecutivo anche quando la cauzione non debba avere efficacia immediata.

69. È nulla l'esecuzione forzata promossa in virtù d'atto di sottomissione per cauzione, ove la relativa copia non sia stata rilasciata dal cancelliere che ebbe a riceverlo. — A. Genova, 19 ottobre 1880, Morice c. Wust, Eco Gen., 1881, I, 35; Bett., 1881, 144; Gazz. leg., 1881, 164.

70. Il procedimento per il rilascio di una seconda copia del titolo esecutivo costituisce una procedura speciale, che non eccede i limiti della competenza del presidente stesso; onde esso non può, qualunque siano le eccezioni sollevate, rimettere le parti avanti il tribunale acciò pronunzi sulle medesime. — A. Genova, 8 febbraio 1881, Galeazzi c. Ordine di Malta, Bett., 1881, 233.

71. Sebbene un atto pubblico, sull'eccezione dello stesso promuovente un esecuzione immobiliare, sia dichiarato in parte simulato (ad esempio in quella dell'enunciativa del prezzo), tuttavia può servire di titolo esecutivo onde procedersi, se la causale di credito, per cui l'esecuzione si compie, sia conforme a realtà.

72. Un'allegata erroneità di calcolo non vale ad impedire la prosecuzione degli atti esecutivi, ma solo dà diritto, nella liquidazione del prezzo ricavato nella vendita giudiziale, di ottenere rettifica colla dovuta precisione. — A. Parma, 26 novembre 1880, Brizzolaro c. Guastoni Prati, *Gazz. leg.*, 1881, 14.

73. La sentenza che omologa lo stato di graduazione non è titolo esecutivo per spingere precetto e procedere ad altra esecuzione per la soddisfazione delle somme per le quali siasi rimasto incapiente nella liquidazione di essa graduazione. — C. Napoli, 18 luglio 1881, Cutillo c. Rocco, Foro, I, 915.

74. L'esecutato può fino alla vendita definitiva opporre la nullità del contratto notarile, che servì di titolo esecutivo, sebbene abbia da primo contestato la irregolarità della domanda di vendita, e sia stata respinta la sua appellazione contro la sentenza di vendita, come ugualmente irregolare. — A. Venezia, 29 luglio 1881, Cellini c. Antiga, M. trib. Mil., 1881, 900; Legge, 1881, II, 457; Temi ven., 1881, 536.

75. La eccezione della litigiosità del credito, proposta nel termine per opporre al precetto, vale a sospendere la esecuzione, ancorchè l'intimato non possa fornire incontinenti prova chiara e completa dei crediti dedotti in compensazione.

76. Il tribunale, avanti il quale pende il giudizio esecutivo, non può assumere l'esame della sussistenza o insussistenza dei crediti stessi, se il magistrato innanzi cui furono proposti in via ordinaria fu adito prima. — A. Firenze, 21 giugno 1881, De-Witt c. Baldi de' Busoni, Annali, 1881, 220.

77. Per regola generale il tribunale civile è competente a decidere le controversie sull'esecuzione delle sentenze e degli atti contrattuali sia in materia civile che in materia commerciale.

78. Ma se in occasione di un giudizio d'esecuzione sorgono questioni sulla esistenza, entità ed interpretazione di una obbligazione di competenza del tribunale di commercio, questo, e non il tribunale civile, è competente a deciderle. — A. Roma, 24 decembre 1880, Ladola, Greiser, Weis, Ministero Interno e Tesoro c. Fortuna e Impresa Bagni penali, Temi rom., 1881, 51.

79. Il precetto di pagare entro 30 giorni con diffidamento che in diffetto si procederà alla esecuzione sugl'immobili, deve contenere la notificazione del titolo in forma esecutiva e in difetto è nullo. — A. Casale, 25 gennaio 1881, Terzano c. Cervetti, Giur. Casale, 1881, 74.

80. È regolare e valida la notificazione della sentenza al domicilio eletto presso il procuratore all'effetto di procedere quindi alla notificazione al debitore del precetto e agli altri atti di esecuzione.

81. La copia della sentenza, che si notifica al debitore, non deve contenere anche la formula esecutiva, poichè la legge parla unicamente di notifica del titolo esecutivo, e cioè dell'atto che ha insita in se stesso la forza esecutiva, come sarebbe, nel caso, una sentenza, di cui fu accordata la esecuzione provvisoria.

82. Sebbene l'art. 562 cod. proc. civ. si riferisca solamente all'art. 368 dello stesso codice, tuttavia deve implicitamente intendersi richiamato anche l'art. 367, che forma tutto un sistema col successivo, quanto al modo, alla forma e al luogo con cui e in cui devono notificarsi le sentenze. — A. Venezia, 24 giugno 1881, Avesani c. De Chiusole-Nodari, Temi ven., 1881, 352; Bett. 1881, 432; Gazz. leg., 1882, 29.

83. La mancanza della legalizzazione prescritta dall'art. 556 del cod. di proc. civ. non rende radicalmente nullo il precetto. Basta ch'essa venga apposta prima che la causa sia chiusa, ogniqualvolta il debitore ne formi oggetto di opposizione.

84. Non è nullo il precetto, col pignoramento che lo sussegue, se spinto dal precettante, così nel suo proprio nome, che come erede di una sua defunta sorella, non abbia in antecedenza giustificata la sua qualità. — C. Napoli, 22 giugno 1881, Montanino c. Marigliano, G. trib. Nap., XXX, 619; Gazz. proc., XVI, 363; Legge, 1881, II, 696; Bett., 1881, 607.

85. Il precetto esecutivo come la citazione, è opera della parte, non dell'usciere: l'usciere colla notificanza non fa che eseguire il di lei mandato, ed il tenore delle ingiunzioni e diffide, in esso precetto attestate dall'usciere, non si possono impugnare che coll'iscrizione in falso. — C. Torino, 31 dicembre 1880, Demelchior c. Rusconi, Giur. Tor., 1881, 108; M. trib. Mil., 1881, 247.

86. Le nullità degli atti di citazione sono sanate dalla comparizione: non può quindi il convenuto comparso impugnare il precetto per violazione di rito. — A. Casale, 11 febraio 1881, Olearo c. Cerruti, Giur. Casale, 1881, 187.

87. Le nullità delle notificazioni del precetto non sono sanate colla comparizione. — A. Genova, 5 marzo 1881, Gastando c. Basso, Eco Gen., 1881, I, 173; G pret., 1881, 173.

88. Quantunque la legge non stabilisca una formola speciale per l'avvertimento al debitore, che non pagando nel termine a lui prefisso si procederà al pignoramento, tuttavia essendo un tale avviso parte sostanziale del precetto, la sua ommissione rende nullo l'atto di precetto.

89. Niuna sede di giudizio è più appropriata per far valere l'eccezione di nullità di un atto che quella in cui se ne domanda la esecuzione.

90. È quindi ricevibile la opposizione contro un precetto elevato nel giudizio di aggiudicazione del deposito fatto dal precettato. — A. Casale, 8 aprile 1881, Muzzio c. Bezzio, Giur. Casale, 1881, 254.

91. Ad escludere la nullità dell'atto di opposizione per *difetto di motivi* basta indicarli in modo generico, senza bisogno di accennare i fatti e le ragioni su cui si fondano.

92. Molto più che se per il combinato disposto dall'art. 134 e 145 c. p. c. *l'assoluta incertezza* dei motivi non importa nullità di citazione. — C. Firenze, 9 decembre 1880, Bauffremont-Lerouz, c. Löw, Temi ven., 1881, 10; M. giud. Ven., 1881 6; Gazz. leg., 1881, 19; Legge, 1881, I, 154; Bett., 1881, 27; Annali, 1881, 47.

93. L'opposizione a precetto per esecuzione di atti contrattuali spediti in forma esecutiva deve proporsi innanzi al tribunale o pretore, a seconda del valore della controversia sollevata dall'opposizione stessa. — A. Torino, 7 febbraio 1881, Gallo c. Gallo, Giur. Tor., 1881, 262.

94. Se il precetto ha per base un atto contrattuale spedito in forma esecutiva, l'opposizione deve proporsi avanti il tribunale ed il pretore, nella cui giurisdizione si fa l'esecuzione, osservate le norme della rispettiva competenza per valore.

95. Quindi se il precetto è fatto per somma inferiore a lire 1500, l'opposizione deve proporsi avanti il pretore, non avanti al tribunale, il quale perciò rettamente pronuncia d'ufficio la propria incompetenza. — A. Casale, 11 aprile 1881, Corneglia Beltrame c. Cella, Giur. Casale, 1881, 190.

96. Il magistrato del luogo, ove vien fatto il precetto, è sempre competente a conoscere delle relative opposizioni, non ostante la rinunzia fatta dal precettante al precetto medesimo. — A. Trani, 14 febbraio 1881, Novelli c. De Maio, R. giur. Trani, 1881, 567; Annali, 1882, 341.

97. Non tutte le opposizioni alle ordinanze di pagamento di spese giudiziali e di onorari, sono di competenza dell'autorità giudiziaria, davanti cui

fu promossa la causa che cagionò le dette spese, ma solo quelle relative alla sussistenza del credito ed all'ammontare delle singole partite.

98. Quindi le opposizioni ad un precetto riguardanti eccezioni di pagamento o di compensazione appartengono al tribunale od al pretore, nella cui giurisdizione si procede all' esecuzione, osservate le norme delle rispettive competenze per valore. — T. Spoleto, 22 novembre 1880, Valenti c. Borghini, Gazz. proc., XVI, 29.

99. Il precetto, quantunque susseguito da opposizione, non è atto di giudizio, ma una semplice diffidazione al debitore per costituirlo in mora.

100. Al precetto quindi non sono applicabili le disposizioni della legge di rito, riguardanti la rinunzia agli atti del giudizio, e può il creditore rinunziarvi, anche se trascritto, mediante un secondo precetto — A. Bologna, 31 dicembre 1880, Facchini c. Bosisio, R. giur. Bol., 1881, 29.

101. Il giudicio sulla nullità del precetto si ha per terminato, tostochè il creditore riconosce per comparsa da lui firmata la eccepita nullità e dichiara di rinunciare agli effetti del precetto medesimo, senza che per questo occorra l'accettazione della rinuncia da parte del debitore opponente.

102. Pertanto potrebbe il creditore intimare nuovo atto di precetto, senza che gli si possa opporre la litispendenza sulla validità del primo. — A. Torino, 8 luglio 1881, Devietti c. Martini, Giur. Tor., 1881, 631.

103. La rinunzia all'opposizione ad un precetto non diventa efficace che mediante l'accettazione della controparte.

104. In pendenza di questa accettazione, l' opponente può rivocare la rinunzia. — A. Messina, 4 marzo 1881, Romano c. Corso-Bottari, M. trib. Mil., 1881, 1093; Bett., 1881, 628.

105. Il precetto non è soggetto a perenzione, ma può in taluni casi divenire solo inefficace. — A. Trani, 23 dicembre 1880, Pellegrino c. Piccirillo, Gazz. proc., XVI, 196.

106. Le ingiunzioni, i comandi, i precetti a pagare o dismettere non sono vere istanze giudiziali e quindi non sono soggetti a perenzione.

107. Nel caso in cui vengono contestati, l'effetto della contestazione dura anche dopo l' eventuale perenzione della istanza. — A. Casale, 16 maggio 1881, Civalieri c. Negri, Giur. Casale, 1881, 177.

108. Le coazioni amministrative, al pari de' precetti preventivi, sono atti preliminari di esecuzione ed hanno carattere giuridico ben distinto dalle istanze giudiziali, le quali nel vero significato legale sono le dimande istitutive de' giudizi, cioè dirette dall'una parte verso l'altra, con citazione innanzi il giudice, perchè conosca ed emetta la sentenza.

109. Al pari del primo, i successivi atti hanno il carattere d'istanza giudiziale; queste sono le istanze che il codice sottopone alla perenzione triennale o annale.

110. L'istituto della perenzione riguarda i giudizi di cognizione, ossia quelli diretti alla formazione di titoli, od a rimuovere le controversie, che sorgono in procedimenti esecutivi. All'opposto questi procedimenti, perchè abbiano un limite nella durata, vanno soggetti alla prescrizione, e gli effetti giuridici di taluni anche a norme speciali del codice.

111. D'altra banda l'opposizione al mandato di cauzione, come il precetto preventivo, è atto iniziatore di giudizio, e quindi va soggetta alla perenzione. — C. Napoli, 22 gennaio 1881, Fondo pel culto c. Petruccione, e Fucci, Gazz. proc., XVI, 83; Legge, 1881, I, 736; Bett., 1881, 305; G. pret., 1881, 450.

112. Il triennio decorso dal giorno della prolazione di una sentenza che annullò un precetto esecutivo, sino al giorno della citazione d'appello trasmessa contro quella sentenza, non vale a statuire la perenzione del precetto, quando l' appellata sentenza non sia stata notificata alla parte appellante. — A Milano, 17 febbraio 1881, Ripamonti c. Fumagalli, Annali, 1881, 164.

113. La perenzione del precetto deve essere eccepita prima di ogni altra istanza o difesa. — A. Trani, 27 luglio 1881, Rossi c. Finanze, R. giur. Trani, 1881, 861.

114. L'eccezione *de soluto* può venir proposta anche nel giudizio esecutivo. — C. Torino, 15 settembre 1880, Bianco c. Bianco, M. trib. Mil., 1881, 327.

115. Il principio dell'antica prassi, pel quale non erano ammissibili nei giudizi sommari ed esecutivi, come quelli riguardanti la eseguibilità dei contratti e delle convenzioni, se non le eccezioni che fossero *incontinenti* provate, più non vige nel diritto procedurale moderno, il quale, meno specialissime eccezioni, ammette, senza distinzione di giudizi e gravità o meno di materia, l' uso delle eccezioni, colle quali il convenuto possa perimere o rendere frustranea l' azione della parte avversa. — C. Roma, 8 gennaio 1881, Ferrari c. Galletti, Legge, 1881, I, 508; R. giur. Bol., 1881, 161.

116. Non sono dovuti danni per la esecuzione di una sentenza proferita in grado di appello, sebbene sia stata posteriormente cassata dalla Corte suprema. — A. Lucca, 14 giugno 1881, Governo di Tunisi c. Codevilla, Legge, 1881, I, 383; Bett., 1881, 678.

117. I danni patiti in seguito di una esecuzione hanno il legame con questa di effetto a causa; ciò non basta ad obbligare al rifacimento, abbisognando il concorso della colpa. — C. Roma, 3 giugno 1881, Bonifiche Ferraresi c. Tosi, Bett., 1881, 749; Annali, 1881, 418; Legge, 1882, I, 623.

118. Per l'ammissibilità della domanda di risarcimento di danni, occorre che l' esistenza di un danno sia almeno genericamente provata, e che sia inoltre provata la colpa o negligenza od imprudenza di quello cui si attribuisce il fatto dannoso.

119. Nel fatto di un pignoramento senza causa, quand'anche non si abbia un danno patrimoniale, può tuttavia aversi un danno morale consistente nella perturbazione dell'animo, e nello sfregio arrecato alla riputazione.

120. Ma la domanda di risarcimento può ammettersi solo quando il danno sia stato cagionato col proposito di ingiuria, oppure quando dipenda da colpa o negligenza di chi ha proceduto al pignoramento senza causa. — A. Venezia, 10 maggio 1881, Finanze c. Marchi, Temi ven., 1881, 343.

121. L'eccessività della cumulazione dell'esecuzione immobiliare e mobiliare non può presumersi per il solo fatto che il creditore è garantito da ipoteca comvenzionale. — A. Brescia, 15 novembre 1880, Guerra c. Ditta Duini, M. trib. Mil., 1881, 223.

122. Perchè possa ritenersi che il creditore ecceda nell'esercizio del suo diritto, cumulando diversi mezzi di esecuzione, le medesime debbono presentare sicurezza di pieno e pronto soddisfacimento; diversamente debbono reputarsi inesistenti.

123. Anche uno stesso creditore, sia pure per cause diverse, non può agire contemporaneamente in due giudizi per ottenere la vendita degli stessi beni. — A. Bologna, 2 febbraio 1881, Maiani c. Barbieri, R. giur. Bol., 1881, 39.

124. Per promuovere giudizio di espropriazione forzata basta semplice procura a liti, nè è necessario un mandato speciale.

125. Nel mandato generale *ad negotia* comprendesi anche la facoltà di far promuovere giudizio di espropriazione forzata. — A. Genova, 3 novembre 1880, Cassinelli c. Gatti, Eco Gen., 1881, I, 112.

V. *Amministrazione pubblica* 4 — *Appello civ.* — *Commissione* 4 — *Compensazione* 7 — *Comune* 102 — *Dote* — *Elezioni politiche* 13 — *Esecuz. provvis.* — *Fallimento* — *Giuramento civ.* 89 — *Immobili* — *Libri di commercio* 16 — *Offerta reale* 5 — *Opposizione di terzo* 13-16 — *Quadri esecutivi* — *Sentenza civ.* 227 — *Spese giudiziali.*

Esecuzione immobiliare — [c. c. 2076-2089; c. p. c. 659-707].

SOMMARIO.

BIBLIOGRAFIA.

1. Della perenzione del precetto immobiliare. — A ALAGGIA Cesare, Gazz. proc., XVI, 225-237-249.
2. L' articolo 566 del codice di procedura civile e la B trascrizione del precetto. R. leg., 1881, 293.
3. La domanda di stima e la inserzione nel foglio ufficiale fatte prima che sia trascorso il termine di 30 giorni di un precetto immobiliare sono validamente eseguite? Se vengano compiute rendono nullo o meno il procedimento esecutivo? Se è dichiarato nullo ed inefficace, il debitore ha verso il creditore l' azione di danni di cui al- C l' art. 1151 del codice civ.? Avv. Aronne RABBENO, R. giur., Bol., 1881, 301.
4. Come si debba domandare e di qual natura sia il provvedimento che fissa l'udienza per l'incanto dei D beni immobili. RIMINI Carlo, Gazz. leg., 1881, 385.
5. Della rivendita immobiliare forzata. MADONINI E G., Tem. ven., 1881, 397.
6. Dell' evizione nelle vendite giudiziali. BERTOLINI, F Temi ven., 1881, 197.
7. L' aggiudicatario evitto di tutto o di parte del fondo comprato, ove abbia pagato il prezzo ai creditori ipotecari, ha diritto di rivolgersi, non solo contro il debitore espropriato per l' evizione, ma anche contro i detti creditori per la restituzione G del prezzo. MIRAGLIA Francesco Saverio, Filangieri, 1881, II, 371.
8. Di un caso di riscatto d' immobile espropriato H con deliberamento al primo incanto. PIATTELLI, Legge, 1881, 570.
9. Sull' autorizzazione del sequestratario a stare in I giudizio. RICCI, G. leggi, 1881, 26.

GIURISPRUDENZA.

10. Non regge l' eccezione, che dopo la scadenza del termine di giorni 30, fissato nel precetto immobiliare, sia inammissibile qualsiasi eccezione con- L tro il titolo esecutivo ed il precetto. — A. Venezia, 11 ottobre 1881, De Zon c. De Bona, Temi ven., 1881, 551.
11. Qualora sieno più i creditori esproprianti, il debitore non ha interesse che il giudizio di espropria sia condotto innanzi dall' uno piuttosto che dall' altro dei creditori stessi; chiunque di loro lo continui, deve essere sempre comprensivo di tutti i fondi pei quali si sono notificati e trascritti i precetti e si sono ottenute le sentenze di vendita.
12. Il debitore espropriato non ha diritto di opporsi alla vendita di uno dei fondi convenzionalmente dati in ipoteca, asserendo che basti il valore degli altri per estinguere i debiti, e le spese di e- M spropriazione. — A. Roma, 30 aprile 1881, De Felice c. Pietrangeli, Temi rom., 1881, 250.
13. È in facoltà del creditore espropriante di esporre in vendita anche i beni del debitore non ipotecati, nel caso di comprovata insufficienza di A quelli dati in ipoteca. — A. Catanzaro, 4 novembre 1880, Bosurgi c. Ruffo, Foro calabr., II, 10.
14. Onde il debitore espropriato possa astringere il creditore espropriante a limitare la esecuzione immobiliare ad alcuni soltanto dei beni investiti, occorre che offra incontanente la prova chiara e completa che il loro prezzo è sufficiente a dimettere non tanto il credito dell' espropriante in sorte, capitale, frutti e spese, quanto ancora quella degli altri creditori iscritti sui beni istes- B si. — A. Lucca, 18 febbraio 1881, Beussi c. Pate e Cinti, Annali, 1881, 86.
15. L' art. 2077 cod. civ. proibisce la subastazione, non il precetto e la trascrizione del medesimo, che sono atti preliminari della subasta.
16. Non può il creditore in danno del debitore smembrare la proprietà nuda dall' usufrutto, e far C vendere l' una separatamente dall' altra. — A. Catania, 4 luglio 1881, Giuliano c. Banca Nazionale, Giur. Cat., 1881, 169.
17. Il creditore di uno de' coeredi indivisi, che abbia iniziata una espropriazione e dimandata la giudiziale divisione, può impugnare, senza ricorrere alla frode, una divisione bonaria eseguita da detti coeredi, ove risulti avvenuta la sua dimanda D per la divisione giudiziale. — C. Napoli, 27 luglio 1881, De Benedictis c. Giuliani, Gazz. proc., XVI, 338; Legge, 1881, II, 482; Bett., 1881, 718; G. trib. Nap., XXX, 674.
18. È inefficace, e può frattanto ordinarsene dal giudice la sospensione, l' esecuzione promossa per la parte indivisa di un immobile da chi non è E creditore di tutti i comproprietari. — A. Genova, 31 dicembre 1880, Curotto c. Marrè, Eco Gen., 1881, I, 285.
19. I creditori ipotecari di beni indivisi ereditari non possono procedere ad atti esecutivi se non dopo la divisione.
20. Se pertanto una sola persona in sè compendia l' asse ereditario, del quale metà non può essere colpita dall' ipoteca perchè a lei pervenuta in forza d' acquisto, si devono sospendere gli atti esecutivi, insino a che le due metà non sieno se- F parate. — A. Casale, 8 luglio 1881, Viarengo c. Viarengo, Giur. Casale, 1881, 365.
21. Se risulta che i beni da subastarsi non sono di esclusiva proprietà del debitore precettato, ma sono indivisi con altri comproprietari, bisogna sospendere la subasta insino a che siasi fatta la G divisione. — A. Casale, 13 dicembre 1880, Gallione c. Bistagnino, Giur. Casale, 1881, 168.
22. È regolare e valida la notificazione, con successiva trascrizione del precetto immobiliare, per la espropriazione di beni indivisi fatta da chi non è creditore di tutti i comproprietari, purchè il giudizio di divisione si effettui prima di procedere alla subastazione.

23. La meno che esatta descrizione dei fondi da subastarsi porta la nullità del precetto, ognorachè vi sia incertezza dei fondi stessi.

24. In ogni modo l' inesattezza non radicale potrebbe correggersi nella citazione per autorizzazione a vendita; e sarebbe poi di niun valore se, prima dell' espropriazione, si dovesse far precedere il giudizio di divisione della quota da subastarsi, la quale quindi verrebbe negli atti successivi di A esecuzione più regolarmente determinata. — A. Venezia, 5 aprile 1881, Marinetti c. Nason, Temi ven., 1881, 208; Gazz. leg., 1881, 181; Bett., 1881, 271.

25. La ragione e la legge non consentono che si abbia a ritenere che gli atti esecutivi immobiliari notificati al solo debitore riescano efficaci al dirimpetto del comproprietario degli stabili su cui si procede, sebbene egli si trovi coinvolto nell'ipoteca che li colpisce, senza essere però obbligato personalmente verso il creditore espropriante.

26. Allo stesso comproprietario adunque (così stando le cose), rimane integro il diritto di pretendere che in suo favore si faccia luogo all' applicazione dell' art. 2077 del cod. civ., e che gli effetti dell' instaurata procedura esecutiva siano circoscritti alla parte di beni che sarà per conseguire, dietro la divisione, il debitore esecutato.

27. Non può dirsi prematura la domanda di divisione, fatta nei sensi del sovradetto articolo 2077 cod. civ., allorchè non solo sia stato trascritto il precetto immobiliare, ma per di più siasi (di conformità all' art. 663 cod. di proc. civ.) ottenuta la nomina del perito per stimare i beni, e siansi B anche in parte stimati i beni stessi. — T. Bologna, 24 marzo 1881, Monsignani Sassatelli c. Eredi del fu Monsignani-Sassatelli, R. giur. Bol., 1881, 221.

28. Procedendosi all' espropriazione di stabili indivisi fra il debitore e dei nascituri, non deve premettersene la divisione, ma bensì invece devesi porre fra le condizioni della vendita la clausola risolutiva a favore dei nascituri, per quanto risguarda C la loro possibile interessenza. — T. Reggio Emilia, 21 giugno 1880, Calvi c. Tagliani, R. leg., 1881, 10.

29. Non è nullo il precetto intimato per la espropriazione di beni indivisi, sebbene la vendita non se ne possa fare se non dopo compiuta la divisione. D — A. Torino, 25 luglio 1881, Nomis di Pollone c. Gloria, Giur. Tor., 1881, 658; Annali, 1881, 384; Bett., 1882, 3.

30. La notificazione del precetto al terzo possessore ben può farsi nello stesso giorno in cui lo si notifica al debitore principale, di guisa che decorra un unico termine di trenta giorni rispetto ad ambedue per procedere alla vendita.

31. L'articolo 2014 del codice civile non contrasta E siffatto principio. — C. Roma, 3 marzo 1881, Bovellacci c. Corradini, Legge, 1881, I, 400; Annali, 1881, 253.

32. L'aver lasciata deserta la lite proposta coll'atto d'opposizione a precetto immobiliare, non importa rinuncia all'opposizione medesima.

33. Non vale a stabilire la rinuncia all'opposizione il silenzio serbato dall'opponente in seguito all'istanza promossa dall'esecutante per la divisione dei beni da espropriarsi, nè l'avere lasciato passare in cosa giudicata la sentenza, che A in sua contumacia omologò la divisione. — A. Venezia, 28 dicembre 1880, Beretta c. Beretta-Saladini, Temi, ven., 1881, 207; Gazz. leg., 1881, 174.

34. Non è rito logico che nella sentenza di rigetto delle opposizioni al precetto si cumuli la pro- B nunziazione della vendita degl'immobili. — A. Catania, 6 aprile 1881, Platania c. Santoro, Giur. Cat., 1881, 109.

35. La trascrizione del precetto immobiliare non importa passaggio di proprietà; ma toglie al debitore la facoltà di disporre delle proprie sostanze in pregiudizio del creditore pignorante.

36. Il diritto acquistato sull'immobile, mediante la trascrizione del precetto, rende vana altresì la tardiva trascrizione fatta da terzi per atti traslativi di proprietà, quantunque siano anteriori C di data. — A. Roma, 10 febbraio 1881, Carnevali c. Massa, Temi, rom., 1881, 182.

37. Trascritto che sia il precetto per procedura immobiliare, torna inefficace e priva di effetti la trascrizione di un contratto traslativo di dominio, tuttochè di data anteriore.

38. Nel rapporto de' terzi, e tali sono i creditori, il concetto giuridico della prelazione va collegato D alla pubblicità della trascrizione. — C. Napoli, 1 aprile 1881, De Matteis c. Daniele, G. trib. Nap., XXX, 515; Gazz. proc., XVI, 230; Legge, 1881, II, 341.

39. Se la trascrizione del precetto immobiliare impedisce al debitore di alienare i frutti del fondo colpito dal precetto, non gl'impedisce però di rivendicarli ove essi vengano alienati da chi non E è suo creditore. — C. Roma, 14 febbraio 1881, Castiglia c. Mulas, Bett., 1881, 271.

40. Le rimanenze di rendite degli anni agricoli precedenti, come granaglie, strami, fieni, legname ecc., benchè esistenti sul fondo colpito da precetto immobiliare, si considerano come cose mobili e come tali non vengono colpite nè dal precetto immobiliare, nè dal conseguente sequestro giudiziale del fondo pignorato.

41. Non sono ugualmente colpite dal precetto immobiliare le rate di corrisposte già scadute, e la porzione di rate a scadere tuttora, ma riferentisi al periodo di tempo anteriore al giorno della F trascrizione del precetto. — T. Bologna, 28 febbraio 1881. Barilari e Belvederi c. Gabrielli, R. giur. Bol., 1881, 255.

42. Se la trascrizione del precetto immobiliare d'un creditore trovi ferma e non radiata la trascrizione d'un altro precetto, benchè fosse stato estinto per avventura il credito del primo proce-

dente, il procedimento non radiato sta tuttavia fermo nel rapporto del secondo creditore, le cui istanze a quel procedimento si connettono. — C. Palermo, 5 giugno 1880, Salomone c. Sant'Elia, Circ. giur., 1881, 47.

43. Nei giudizi di esecuzione immobiliare la perenzione del precetto, comminata dall'art. 566 del codice di proc. civ., non ha più luogo quando prima dello spirare dei 180 giorni il creditore abbia ottenuta la nomina del perito per la stima dei beni da subastarsi, dovendo siffatta nomina ritenersi compresa nella generica designazione di « atti di esecuzione » adoperata dal citato articolo; nè può ammettersi che il termine per la perenzione del precetto resti sospeso durante il tempo accordato al perito per presentare la propria relazione, e riprenda poi il suo corso dopo che la relazione medesima sia stata depositata in cancelleria.

44. La negligenza da parte del creditore, verificatasi dopo la nomina del perito, potrà tuttavia far sorgere un'altra figura di perenzione, quella cioè degli atti esecutivi, la quale, in difetto di altra speciale disposizione di legge, dovrà, in quanto al termine, essere regolata dalla disposizione dell'art. 338 del detto codice, relativa alla perenzione degli atti giudiziali in genere, salvo quanto dispone il capoverso primo dell'art. 2085 del cod. civ., in riguardo alla cessazione degli effetti della trascrizione del precetto. — C. Torino, 18 dicembre 1880, De Benedetti c. Acquarone, Foro, I, 86 (n).

45. La perizia ordinata dal presidente per istabilire il prezzo di subasta è un vero atto di esecuzione e come tale interrompe la perenzione del precetto. — A. Casale, 13 dicembre 1880, Gallione c. Bistagnino, Giur. Casale, 1881, 168.

46. Ove il precetto immobiliare sia stato trascritto entro i 180 giorni, lo stesso non perde la sua efficacia, nonostante che nel termine stesso non sia proceduto ad atti di espropriazione. — A. Genova, 26 giugno 1880, De Martini c. Rissotto, Eco Gen., 1881, I, 33.

47. Il precetto immobiliare regolarmente trascritto non si perime, ove gli atti esecutivi seguano entro l'anno dal rigetto delle relative opposizioni.

48. La trascrizione del precetto costituisce un atto esecutivo, e vale quindi ad interromperne la perenzione. — A. Genova, 21 ottobre 1880, Ferrari c. Degola, Eco Gen., 1881, II, 113.

49. — Conf. — A. Casale, 26 marzo 1881, Iarach c. Pugliese, Giur. Casale., 1881, 250.

50. — A. Milano, 8 marzo 1881, Miglio, Mangili c. Sottocasa e Ponti, M. trib. Mil., 1881, 383; Bett., 1881, 312.

51. Il precetto immobiliare seguito nei 180 giorni dalla trascrizione si salva dalla inefficacia sancita dall'art. 566 del codice di procedura civile.

52. Abbandonato il procedimento per oltre un anno dalla trascrizione, cessano gli effetti indicati nell'art. 2085 del codice civile, ma il precetto rimane in vita, finchè il creditore può continuare la esecuzione senza bisogno di rinnovare il precetto. — A. Palermo, 8 aprile 1881, Ugo c. Loverde, Annali, 1881, 192; Circ. giur., 1881, 241; Gazz. leg., 1881, 333; Bett., 1881, 533.

53. La trascrizione del precetto immobiliare impedisce la perenzione di questo, salvo abbandono o perenzione del giudizio.

54. Siffatto abbandono o perenzione ha luogo col non procedersi ad atti ulteriori pel termine di un anno dopo la detta trascrizione.

55. Per tale abbandono cessano gli effetti della trascrizione, fra cui quello dell'impedimento della suindicata perenzione del precetto.

56. Conseguentemente può il debitore spropriato disporre in tal caso liberamente dell'immobile, ed il creditore espropriante non può riprendere il giudizio di esecuzione immobiliare, se non colla notificazione di un nuovo precetto. — C. Napoli, 11 luglio 1881, Manfredi e Pignataro c. Farina Foro, I, 1065 (n).

57. Ravvicinando le disposizioni racchiuse negli art. 566 cod. proc. civ., si trae legittima la conseguenza che, rimanendo abbandonata per lo spazio di un anno l'istanza di spropriazione, siccome cessano gli effetti della trascrizione, così diventa del pari inefficace il precetto fatto contro il terzo possessore, quando fosse decorso l'anno dall'altro spiccato e trascritto contro il debitore. — C. Napoli, 3 febbraio 1881, Oliva c. Di Donato, Gazz. proc., XVI, 241; Bett., 1881, 484; Legge, 1881, II, 590; Gazz. leg., 1882, 58.

58. Il giudizio di espropriazione forzata non è sottratto alla perenzione stabilita dall'art. 338 cod. di proc. civile.

59. Le sentenze di surrogazione nel processo esecutivo non esauriscono l'istanza principale trasformandola in *actio judicati*.

60. Le medesime quindi non sono di ostacolo alla perenzione. — A. Trani, 1 luglio 1881, Chiamenti c. Com. di Cerignola, R. giur. Trani, 1881, 815; Filangieri, 1881, 303.

61. La disposizione dello art. 663 del cod. di proc. civile è assoluta e non ammette distinzioni.

62. Conseguentemente il creditore ha il diritto di fare l'offerta sulla base del tributo, quand'anche siasi aumentato il valore dello stabile per miglioramenti e cambiamenti susseguiti alla attivazione del catasto, ed il tributo non rappresenti più il valore del fondo.

63. L'art. 666 del cod. di proc. civile, lascia alla coscienza ed al criterio del giudice di merito il conoscere e decidere sulla opportunità o no dell'ammissione della perizia per la descrizione degli stabili investiti dalla esecuzione. — C. Torino, 25 novembre 1880, Pirola-Combi c. Combi, Foro, I, 236 (n).

64. L' art. 633 del cod. di proc. civ. attribuisce al creditore la libera scelta di far procedere al-

l'asta del fondo espropriato in base alla sua offerta o alla perizia.

65. Siffatto diritto non può venir meno, nè il debitore ha facoltà di chiedere la perizia, stante l'aumento di valore del fondo da subastarsi, per compiuta cultura, per miglioramenti fatti, per tempo passato dalla formazione del catasto, per maggiore estensione del fondo, ecc. — C. Napoli, 27 agosto 1881, D'Elia c. Sbarra, Foro, I, 1060 (n).

66. L'art. 663 proc. civ. dà la scelta al creditore istante di offerire il prezzo resultante dalla moltiplicazione del tributo diretto per 60 volte, o di chiedere una perizia: non contiene però alcuna proibizione al debitore, od altro interessato, di provvedere al suo interesse, quando ne sia il caso, richiedendo la stima non ostante che vi sia stata l'offerta.

67. Quando l'immobile trovasi trasformato per tali miglioramenti avvenuti per l'opera dell'uomo, che esso più non risponde a quello annotato nel catasto, è contrario alla legge il metterlo all'incanto al prezzo risultante dal multiplo del tributo offerto dal creditore istante.

68. È giudizio di fatto, incensurabile in cassazione, il ritenere che la catastazione interamente provvede, e che la offerta del creditore è stata legalmente eseguita. — C. Palermo, 23 settembre 1880, Russo Abatelli c. Banca Nazionale di Catania, Circ. giur., 1881, 250; Annali, 1881, 279.

69. Nel giudizio di espropriazione non è dato al debitore chiedere la perizia per stabilire la esistenza di miglioramenti da accrescere il valore venale del fondo.

70. Quando però i miglioramenti sono tali che ne resti interamente cangiata la destinazione dello immobile, come avviene allorché in un terreno siasi costruito un edifizio che non sia casa colonica, il nuovo fabbricato, se non sia stato ancor rilevato in catasto, deve essere periziato per istabilirsene il prezzo venale; e ove il creditore istante non abbia chiesta la stima, questa può bene dimandarsi dal debitore, o anche ordinarsi di ufficio dal magistrato. — A. Palermo, 8 aprile 1881, Salvati c. Ruffo, Annali, 1881, 162; Circ. giur., 1881, 275; Bett., 1881, 559.

71. L'offerta fatta dal creditore istante, giusta l'art. 663 del cod. di proc. civ., non toglie che nel prezzo di vendita s'intendano compresi anche i miglioramenti fatti nel fondo dopo il censimento dell'anno 1835, sul quale trovavasi regolata la imposta diretta presa a base della detta offerta. — A. Roma, 5 maggio 1881, Tranzi c. Trinca, Fondo culto, e R. Commissariato, Temi rom., 1881, 225.

72. Se il creditore subastante può, a sua scelta, fare l'offerta in ragione del tributo, ovvero invocare la perizia, ciò non toglie che il debitore e altro creditore interessato possano invocare la perizia, ove vi concorrano giuste ragioni, nel caso in cui il creditore istante abbia creduto procedere per via di offerta. — C. Palermo, 22 novembre 1880, Parisi c. Spitaleri, Bett., 1881, 225.

73. La stima del valore locativo di un fabbricato affittato complessivamente e composto di più alloggi locabili separatamente non deve farsi computando separatamente il valore locativo dei singoli alloggi, ma complessivamente e così tenendo conto dell'alea e della difficoltà cui va incontro il fittavolo generale pel conseguimento dei fitti di tutta la casa. — A. Torino, 11 luglio 1881, Foa c. Masanti, Giur. Tor., 1881, 620; Annali, 1881, 379.

74. Non è nulla la citazione introduttiva del giudizio di subasta per ciò solo che in essa non sia stata indicata l'estensione dei beni posti in vendita, o la relativa indicazione sia stata errata. — A. Genova, 26 giugno 1880, De Martini c. Rissotto, Eco Gen., 1881, 1, 33.

75. La citazione per vendita è viziata di nullità se invece di essere accompagnata dal deposito in cancelleria del titolo in forma esecutiva, in forza del quale si procede, non si offra che una copia autentica del titolo stesso.

76. Contro questa nullità non può invocarsi il disposto nell'art 190 del cod. di proc. civ.

77. Neppure il procedente può invocare il disposto nell'art. 557 del citato codice come impedimento insuperabile ad ottenere la spedizione di una seconda copia del titolo in forma esecutiva, perchè, se egli non volle o stimò di non potere offrire in comunicazione a vari debitori una stessa copia spedita in quella forma, poteva allora e doveva valersi del procedimento della procedura tracciata nello stesso articolo per ottenerne una seconda. — A. Bologna, 17 settembre 1881, Pia fondazione Brignole - Sales c. Medri, R. giur. Bol., 1881, 254.

78. La legge non richiede, pena la nullità, che colla citazione per l'autorizzazione della subasta siano prodotti l'estratto di catasto e il certificato comprovante l'ammontare del tributo.

79. Basta che venga a ciò supplito con documenti equipollenti. — A. Casale, 13 decembre 1880, Galliani c. Bistagnino, Giur. Casale, 1881, 168.

80. In tema di esecuzione immobiliare, l'art. 707 cod. proc. civ., trattando delle formalità quivi prescritte a pena di nullità, non comprende, epperciò eccettua la produzione del certificato catastale (di cui all'art. 665, n. 4 capoverso terzo), che è solo richiesto per la miglior descrizione o designazione degli stabili soggetti a vendita. — A. Bologna, 10 giugno 1881, Signani e Grossi c. Tommasini e Pasi, R. giur. Bol., 1881, 166.

81. È nulla la citazione per la vendita, qualora non si adempia al deposito degli estratti catastali, portanti l'indicazione dell'immobile, gli art. di catasto, i numeri di sezione, ed il tributo erariale. — A. Catanzaro, 4 novembre 1880, Bosurgi c. Ruffo, Foro calabr., II, 10.

82. La notificazione del precetto è il primo atto del

giudizio di espropriazione; ma perchè questo possa essere proseguito non occorre che il precetto sia trascritto.

83. Notificato e trascritto il precetto immobiliare ad istanza di tutti i creditori, sebbene la richiesta della trascrizione siasi fatta dal solo creditore espropriante, se in seguito questo abbia transatto col debitore, e convenuto di dover far cancellare la trascrizione, questo fatto non pregiudica la condizione degli altri creditori, i quali possono essere surrogati in forza dell' art. 575 del cod. di proc. civ. a continuare il giudizio di A esecuzione. — A. Roma, 3 febbraio 1881, Pericoli c. Gimelli, Temi rom., 1881, 154.

84. I creditori ipotecari, all' effetto di farsi surrogare nella procedura esecutiva al promovente, possono intervenire anche in appello.

85. L' istanza per altro di surroga nella procedura esecutiva non può proporsi che dinanzi ai giu-B dici di primo grado. — A. Genova, 23 giugno 1881, Rivara c. Demicheli, Chiappe e D' Aste. Eco Gen., 1881, I, 284.

86. Per gli effetti dell' art. 575 roc civ., si ha negligenza per parte del creditore istante, allora quando i termini facoltativi per compiere un atto siano decorsi senza che l' atto abbia avuto luogo.

87. Quindi se dalla trascrizione del precetto è decorso meno di un anno senza che il creditore istante abbia proceduto ad alcun atto, deve accogliersi la domanda di un altro creditore di essere surrogato al creditore istante nella procedura della subasta da lui iniziata.

88. L' esecuzione forzata non può aver luogo che per un credito certo e liquido, nè tale può dirsi quello che mediante una operazione di semplice calcolo su dati positivi possa dal giudice ridursi a somma determinata, allora che trattasi di subasta promossa contro il terzo possessore.

89. Il terzo possessore, per decidere sul pagamento o sul rilascio dello stabile, ha diritto di tenere per unica base la somma indicata nel precetto quale credito dell' istante.

90. Quindi se nella citazione il credito fu notato nella somma realmente dovuta, e nel precetto fu scritto in modo da lasciar dubbio il suo ammontare, il terzo possessore ha diritto di eccepire C quel credito quale incerto e illiquido. — A. Casale, 26 marzo 1881, Jarach c. Pugliese, Giur Casale, 1881, 250.

91. Non è necessario, che la domanda per esser surrogati a proseguire gli atti esecutivi in luogo di un creditore oscitante sia ventilata con l' intervento e contradittorio di tutti creditori iscritti.

92. La cosa giudicata per un primo creditore procedente non cessa di esser tale anche di fronte al creditore surrogato; specialmente se, atteso l'art. 664 della procedura civile, negò di procedere a D nuova perizia dei beni da subastare. — C. Roma, 27 novembre 1880, Graziadei c. Società delle bonifiche ferraresi, Legge, 1881, I, 546; Gazz. leg. 1881, 170; Annali, 1881, 231.

93. Il termine per appellare, rimasto sospeso per la morte della parte soccombente, riprende il suo corso soltanto dopo che la sentenza siasi notificata agli eredi del defunto.

94. Viola quindi la legge il giudice che, prima della notificazione agli eredi della sentenza la quale mandò ad eseguirsi un precetto, autorizza la re-A lativa subasta. — A. Casale, 10 dicembre 1880, Audisio c. Bocchino e Audisio, Giur. Casale, 1881, 189.; Annali, 1881, 465,

95. È nulla l' esecuzione immobilare promossa senza la notificazione del bando di vendita al debitore. B — A. Genova, 21 ottobre 1880, Consigliere c. Sciuto, Boitani e Merello, Eco Gen., 1881, I, 1; M. canc. pret., 1881, 25; Bollettino, 1881, 91.

96. Se uno dei creditori iscritti non venne notificato del bando, non ha il diritto di fare annullare in confronto di tutti il seguito giudizio di graduazione, ma conserva l' azione personale contro il debitore, e l' azione reale contro qualsiasi detentore dello stabile ipotecato, la quale ultima azione può far valere non ostante che la sentenza con cui si chiude il giudizio di graduazione sia passata in giudicato, e non ostante che già C sia seguita la distribuzione del prezzo. — C. Torino, 3 ottobre 1881, Puccio c. Paolucci, Foro, I, 1214.

97. I creditori non notificati, o non validamente notificati, del bando, ponno fare valere i loro diritti anche posteriormente alla sentenza d' omologazione.

98. Fa una valida elezione di domicilio, a sensi e per gli effetti dell' art. 668 succitato, il creditore che nella sua iscrizione indica un determinato luogo *come suo domicilio reale ed effettivo.*

99. Nè importa che il luogo di domicilio eletto sia lo stesso del domicilio effettivo, se si trova nella giurisdizione del tribunale da cui dipende l' ufficio ipotecario presso il quale si fa l' iscrizione.

100. E neppure che l' autenticazione della copia del bando sia stata fatta dal cancelliere del tribunale stesso, invece che dal procuratore dell' e-D secutante. — A. Milano, 4 aprile 1881, Locatelli c. Duplay Balay, M. trib. Mil., 1881, 554.

101. La mancata notificazione del bando ad uno dei creditori iscritti rende nulli gli atti del giudizio di espropriazione e di graduazione posteriori alla compilazione del bando, comprese la sentenza di deliberamento, la successiva graduatoria e la sentenza di omologazione, tanto nei rapporti col creditore non notificato, quanto rispetto a tutti gli altri creditori ed interessati, al cui riguardo ogni formalità legale sia stata osservata, l' annullamento di detti atti si ottiene coll' opposizione di terzo spiegata dal creditore non notificato del bando, art. 707 c. p. c. — A. Mo-E dena, 24 gennaio 1881, Paolucci c. Giannasso, M. trib. Mil., 1881, 1121; Annali, 1882, 100.

102. Un errore occorso nel bando non porta nullità

se è tale che potrebbe essere rilevato con facilità dal meno esperto aspirante all'asta. — C. Torino, 3 dicembre 1880, Morandi c. Carissimi, Giur. Tor., 1881, 94.

103. Sebbene il codice italiano non abbia tassativamente regolato il caso del procuratore che avesse offerto o comprato per persona insolvibile, pure la di lui responsabilità risulta dai principî generali.

104. Occorre però che la insolvibilità sia notoriamente conosciuta. — A. Catania, 23 maggio 1881, Niceforo c. Walser, Giur. Cat., 1881, 106.

105. Un deliberatario al pubblico incanto il quale acquista in nome proprio non può opporre ai creditori concorrenti di avere acquistato in nome di un terzo, all'effetto segnatamente di liberarsi dal pagamento del prezzo.

106. Il divieto fatto dall'art. 673 del codice di procedura civile al debitore espropriato di acquistare all'incanto i beni spropriati è d'ordine pubblico e la convenzione passata tra lui ed un terzo nello scopo di accedere all'acquisto è nulla per causa illecita — A. Genova, 29 giugno 1881, Canessa c. Musso, e Parodi, Legge, 1881, II, 306; Eco Gen., 1881, I, 281; Bett., 1881, 513.

107. Contro il deliberatario di alcuni fondi non è vietato di provare che egli ne è stato l'acquirente per conto altrui, sebbene siano passati i tre giorni stabiliti dalla legge senza dichiarare la persona nel cui interesse aveva fatto l'acquisto. — A. Roma, 11 maggio 1881, Modesti c. De Angelis, Temi rom., 1881, 367.

108. Qualora il tribunale non provveda per la rinnovazione dell'incanto, sia che le parti abbiano fatta o no apposita istanza al riguardo, il giudizio per la subasta rimane sospeso, potendo solo cessare in uno dei modi voluti dalla legge.

109. È quindi valida la notificazione degli atti iniziati per la continuazione del giudizio fatta al procuratore dell'avversario, anzichè personalmente a questo in forma di citazione.

110. Il tribunale è tenuto, a senso dell'art. 666, 3°, a rimettere le parti innanzi al presidente per la fissazione dell'udienza del primo incanto e non già per quella della rinnovazione d'incanto andato deserto per difetto d'oblatori. — A. Casale, 4 aprile 1881, Arduini c. Roberti, Giur. Casale, 1881, 223.

111. Le vendite che si fanno ai pubblici incanti con aumenti di decimo, o di sesto sono alligate a condizione sospensiva; se ha luogo l'aumento, il primo compratore resta pienamente disobbligato, e si considera come se non lo fosse mai stato; se non ha luogo la vendita definitiva, ed i di lui effetti si riportano al giorno dell'aggiudicazione.

112. Stipulato per patto che l'offerta del sesto debba farsi col contemporaneo deposito in cancelleria, delle spese e dell'aumento affinchè possa aprirsi l'incanto del sesto, se l'offerente non fa il detto deposito, l'offerta si ha come nulla nell'interesse tanto del venditore che del primo aggiudicatario. — A. Messina, 29 dicembre 1880, Scuto e Tomaselli c. Demanio, Legge, 1881, I, 703; Gazz. leg., 1881, 243.

113. Il bando nel caso di vendita all'asta regola i rapporti tra compratore e venditore; per guisa che il primo ha diritto ad ottenere la cosa come trovasi nel bando descritta; ma se per elementi certi risultati dagli stessi atti che accompagnano la vendita appare che il compratore conosceva il cambiamento avvenuto nella cosa esposta in vendita, non potrebbe pretendere un oggetto diverso da quello che realmente ha voluto comprare.

114. In tale caso l'inganno, in cui si dice caduto, sarebbe apparente non vero, e non potrebbe l'acquirente trar profitto di ciò che gli si è taciuto quando già lo conosceva. — C. Napoli, 20 agosto 1881, De Luise c. De Nicola, Gazz. proc., XVI, 479; G. trib. Nap., XXX, 747; Legge, 1882, I, 305.

115. La differenza relativa al tributo fondiario non dà luogo ad alcuna rivalsa, anche nel caso di errore materiale incorso, perchè il compratore poteva sempre verificare la vera imposta, e se non lo ha fatto è sua la colpa, anche quando questa verificazione abbia presentato molte difficoltà al momento della vendita.

116. Se l'aggiudicatario trova una pigione inferiore a quella che credeva di rinvenire, quando non potesse ottenere la rescissione della locazione, deve accontentarsi della rendita che trova, fino a che non rimane prosciolta dai vincoli creati dal contratto conchiuso dal precedente proprietario. — T. Napoli, 6 dicembre 1880, Savarese c. Punzo, Gazz. proc., XVI, 18.

117. Nel rapporto dello aggiudicatario l'atto che costituisce il titolo consiste unicamente nella sentenza di vendita che gli trasferisce il fondo sotto le condizioni contenute nel processo verbale dell'incanto nella sentenza medesima trascritte.

118. Tutti gli atti anteriori alla celebrazione degli incanti sono estranei all'aggiudicatario e perciò qualunque differenza potesse esistere tra le condizioni del bando precedentemente pubblicato, e quelle contenute nella sentenza di vendita, non potrebbe nel rapporto dello aggiudicatario influire sulle condizioni del contratto risultanti dalla sentenza di vendita.

119. In difetto di una espressa pattuizione, l'aggiudicatario ha diritto a rivalsa dei pesi che gravano il fondo non dichiarati nell'atto di aggiudicazione. — A. Catania, 12 gennaio 1881, Finanze c. Nicosia, Giur. Cat., 1881, 27; Gazz. leg., 1881, 124.

120. La massa dei creditori in una subasta ha veste di *venditore*, e quindi il compratore ha diritto di rivolgersi alla medesima per l'adempimento di tutti i patti convenuti.

121. Nè tal diritto cessa solo perchè la massa abbia incaricato un terzo dell'adempimento di codesti patti.

122. In conseguenza la massa, che vende un tenimento, con una dotazione di moduli quattro d' acqua estiva ed otto iemale, incaricando di fornirli il deliberatario di un altro lotto, è tenuta. ad indennizzo, se pel modo con cui fissò il modo di estrazione, e la bocca di presa, non possa il tenimento venduto aver la quantità fissatagli. — A C. Torino, 24 novembre 1880, Cusmani c. Montu, Legge, 1881, I, 17.

123. Se più compratori acquistano all' asta un fondo diviso in più lotti con determinata quantità di acqua per ciascun lotto, ed uno poi non trova la intera quantità di acqua acquistata, può questi rivolgersi contro il venditore per la riduzione del prezzo proporzionato alla mancanza verificata e per li danni interessi che ne conseguono; ma non può pretendere di togliere l' acqua al compratore dei lotti successivi, che tanta ne possiede, quanta ne ha acquistata, e neppure che si proceda a novella proporzionale ripartizione. — B A. Catanzaro, 24 maggio 1881, Messina c. Giffoni, Foro calabr., 1881, 86.

124. L' usufruttuario di beni spropriati contro il nudo proprietario conserva sui medesimi il suo diritto d' usufrutto, nè può lagnarsene il deliberatario se nel bando fu dichiarato che i beni erano vincolati ad usufrutto.

125. Non perde l' usufruttuario questo diritto solo perchè, avendolo proposto nel giudizio di graduazione, vi abbia ottenuto collocazione sull'eventuale avanzo del prezzo.

126. Il non aver il debitore spropriato impugnato questa collocazione che vincola all' usufrutto il residuo prezzo a lui spettante, anzichè riversare intieramente l' usufrutto dei beni espropriati, non vale a liberar l'acquirente dal peso dell' usufrutto. C — C. Torino, 14 gennaio 1881, Oriani c. Orcese, Giur. Tor., 1881, 257; M. trib. Mil., 1881, 220; Bett., 1881, 206.

127. La vendita livellare all' incanto di un fondo livellare, che si faccia in un giudizio di esecuzione introdotto contro l' utilista, trasferisce nel compratore il solo dominio utile, sebbene il fondo sia stato stimato come libero, e sul prezzo di stima abbia avuto luogo l' incanto, e nonostantechè al compratore, per patto della vendita, fosse riservato il diritto di trattenersi sul prezzo il capitale rappresentante il dominio diretto, e di affrancare D con esso il livello. — A. Bologna, 13 ottobre 1881, Esattoria com. di Ferrara c. Arcispedali di S. Anna e di S. Spirito di Roma e Forlani, Annali, 1881, 391.

128. Se nella designazione dei beni da vendersi non si indica che vien posta in vendita soltanto la proprietà utile, devesi ritenere autorizzata la vendita della proprietà piena ed indivisa, e quindi nel prezzo di delibera debbono ritenersi compresi anche i capitali dovuti ai proprietari diretti con sollievo del deliberatario.

129. Se i proprietari diretti non vennero citati nel giudizio per autorizzazione a vendita, la loro adesione posteriore, risultante dalla insinuazione delle rispettive ragioni nel giudizio di graduazione, basta a sanare la nullità della vendita A della loro proprietà diretta. — A. Venezia, 30 dicembre 1880, Volpati, Basevi c. Finanza, Temi ven., 1881, 583.

130. Quando di un macchinario, gli stigli ed utensili sieno stati precedentemente alienati, l' aggiudicatario dello immobile non ha dritto di pretenderne B il rilascio. — A. Roma, 25 giugno 1881, Pieruzzi c. Fallita Pompei, Gazz. proc., XVI, 364.

131. Se nella vendita forzata furono compresi immobili che più non erano di proprietà del debitore, per essere già stati precedentemente alienati, la responsabilità per l' indennità dovuta al deliberatario non è a carico del precedente acquisitore di quegl' immobili che si limitò a trascrivere il suo acquisto senza operare la voltura catastale.

132. La responsabilità è invece a carico del promovente la vendita che si limitò a munirsi del certificato di catasto senza consultare i registri delle C trascrizioni. — A. Torino, 8 aprile 1881, Comune c. Iemina, Giur. Tor., 1881, 418; Bett., 1881, 440.

133. La disposizione dell' art. 687 del cod. di proc. civ. non può estendersi al caso di cessione di fitti non ancora scaduti fatta dal locatore ad un terzo, essendo essa limitata alle sole anticipazioni.

134. Non basta il solo fatto dell' esser aggiudicatario di uno stabile per venire surrogato in tutte le ragioni dei creditori ipotecari inscritti sullo stabile stesso; all' uopo è necessario non *soltanto* che l' aggiudicatario paghi col prezzo da lui dovuto i detti creditori, ma che tale pagamento sia fatto da lui volontariamente, e non per fatto del venditore, od *ope legis* e del magistrato. — D C. Torino, 23 marzo 1881, Bonazzi c. Vellani, M. trib. Mil., 1881, 571; Giur. Tor., 1881, 421; Legge, 1881, II, 264; Bett., 1881, 453; G. pret., 1881, 438.

135. Il conduttore dei beni colpiti di spropriazione forzata ha azione per intervenire nella procedura a proporvi che fra le condizioni della vendita sia posta quella di doversi rispettare il suo affittamento e riconoscere i pagamenti anticipati da lui fatti di più annate di fitti.

136. Se la locazione novennale ha data certa anteriore alla notificazione del precetto devesi rispettare dal deliberatario, a meno che sia stata fatta in frode.

137. Non può ritenersi fatta in frode se non quando il fitto pattuito sia inferiore di un terzo a quello risultante da perizia all' uopo ordinata.

138. Le anticipazioni di fitti per più di tre annate non si possono opporre ai creditori e al deliberatario, se non è stato trascritto l' atto da cui risultano.

139. Quantunque le anticipazioni stesse si siano fatte in tempi diversi e con atti distinti, e ciascuna per un termine minore di tre anni, pure, se nel

complesso superano il triennio, la trascrizione è indispensabile, a meno che quando fu fatta la successiva anticipazione già fosse decorso il termine pel quale era stata fatta l'anteriore.

140. Mancando la trascrizione, l'anticipazione non ha effetto nemmeno limitatamente al triennio.

141. In caso di spropriazione forzata le anticipazioni anche non eccedenti il triennio non hanno effetto, se non si sono fatte in conformità della consuetudine locale. — A. Torino, 11 luglio 1881, Foa c. Masanti, Giur. Tor., 1881, 620; Annali, 1881, 379.

142. Non è efficace di fronte all'aggiudicatario il credito dell'inquilino per miglioramenti fatti in virtù di convenzione col vecchio proprietario nel fondo locato e venduto.

143. Chi compra paga il fondo nello stato in cui si trova a quel momento, e neppure varrebbe contro di lui la convenzione che l'inquilino in mancanza di pagamento si trattenesse in compenso il godimento del fondo, perchè questo sarebbe un'anticresi la quale non ha effetto che fra le parti e i loro eredi. — A. Roma, 30 dicembre 1880, Oblieght, Maggiorani, e Menotti, Foro, I, 166 (n).

144 Il deliberatario di un immobile, che fu venduto colla clausola che per le locazioni l'espropriando avesse stipulato varranno le disposizioni degli art. 687 cod. proc. civ., e 1597, 1598 e 1600 cod. civ., non può impugnare l'efficacia di una locazione dodicennale fatta dall'espropriando con atto avente data certa anteriore alla notificazione e trascrizione del precetto, benchè sia stata trascritta dopo la trascrizione di questo atto, prima però della delibera. — A. Milano, 28 marzo 1881, Piccioni c. Segagni, M. trib. Mil., 1881, 385.

145. Cessati gli effetti della trascrizione del precetto, indicati nel primo capoverso dell'art. 2085 del codice civile, per essersi abbandonata l'istanza di spropriazione per lo spazio di un anno, cessa del pari l'inefficacia, sancita dall'art. 687 cod. proc. civ., delle locazioni fatte dopo la notificazione del precetto stesso. — A. Milano, 8 marzo 1881, Miglio Mangili c. Sottocasa e Ponti, M. trib. Mil., 1881, 383; Bett., 1881, 312.

146. Le locazioni dei beni fatte dal debitore non sono opponibili all'aggiudicatario, se siano posteriori alla notificazione del precetto.

147. Se però il precetto sia posteriormente addivenuto inefficace pel decorso dei 180 giorni senza esser trascritto: o se, dopo trascritto, siasi abbandonata la istanza per un anno, le dette locazioni addivengono efficaci, e, in caso di ripresa del giudizio esecutivo, sono opponibili all'aggiudicatario. — C. Torino, 10 agosto 1880, Mangilli c. Sottocasa e Ponti, M. trib. Mil., 1881, 382; Annali, 1881, 214.

148. Nell'azione promossa dagli eredi dell'aggiudicatario in base dell'art. 687 del cod. di proc. civ. per far dichiarare fraudolenta una locazione compiuta dal debitore espropriato, non è di ostacolo la esistenza di un giudicato, che abbia rigettata l'eccezione di frode spiegata dall'aggiudicatario nella qualità di creditore, in base dell'articolo 1235 del cod. civ. contro la medesima locazione.

149. Nella prima lite coverta dal giudicato di frode fu considerata nei rapporti tra conduttore e creditore, ed in relazione all'azione paulliana, la quale fra gli altri requisiti richiede pur quello che sia conscio della frode il terzo, che ha contrattato col debitore; nella seconda promossa dagli eredi dell'aggiudicatario, la frode deve considerarsi nei rapporti tra conduttore ed aggiudicatario ed in relazione ad altra *causa petendi* derivante dall'art. 687 del cod. di proc. civ., quindi diversa la causa del dimandare, diversa la condizione giuridica delle persone.

150. L'aggiudicatario non è avente causa del creditore istante, e molto meno degli altri creditori. Non lo è neppure del debitore, e se avviene che questi sia tenuto di garanzia verso l'aggiudicatario evitto, ciò accade perchè l'espropriato sia in colpa dell'evizione in virtù del principio generale, che ciascuno è obbligato a riparare il danno cagionato per sua colpa, ed anche perchè abbia il debitore conseguito un ingiusto lucro, per cui la legge 12 § 1 Dig. *De distractione pignoris* concede all'aggiudicatario evitto l'utile azione *ex empto*.

151. L'obbligo dell'aggiudicatario di rispettare le locazioni legalmente consentite non gl'impedisce di espellere il fittuario, se la locazione non abbia data certa anteriore alla notificazione del precetto, ovvero se sia l'effetto della frode del debitore. — A. Trani, 12 aprile 1881, Mele c. Luisi, R. giur. Trani, 1881, 663.

152. L'azione del debitore espropriato per obbligare il deliberatario a corrispondergli il residuo prezzo per il deliberamento deve essere proposta dinanzi al tribunale presso cui vertì il giudizio d'ordine e nelle forme tracciate alla sez. 2, capo 2, tit 3, lib. 2 cod. proc. civ. — A. Genova, 24 gennaio 1881, Mencaccini c. Granai, Eco Gen., 1881, I, 179.

153. Non notificato l'avviso d'asta, a termini di legge, ad uno dei creditori ipotecari, ha questi il diritto di esperire l'azione ipotecaria contro l'acquirente del fondo ai pubblici incanti. — A. Roma, 10 febbraio 1881, Finanze c. Ballocco e Chessa, Cons. amm., 1881, 360; Temi romana, 1881, 331; Bollettino, 1882, 35; Legge, 1882, I, 411.

154. Il creditore espropriante rappresenta, nel giudizio di espropriazione tutti gli altri creditori: epperò una sentenza pronunciata in sua contraddizione fa stato anche contro di costoro.

155. I creditori che non avevano ipoteca anteriore alla vendita, e quelli che avessero fatta perimere la iscrizione al tempo del deposito, non possono trarre profitto della disposizione contenuta nell'art. 13 della legge napoletana del 1828

sulle espropriazioni forzate e quindi pretendere A d'essere soddisfatti dal compratore. — C. Napoli, 13 agosto 1881, D'Eufemia c. Assella, e d'Errico, Gazz. proc., XVI, 492.

156. La rivendita, domandata entro tre anni dalla vendita, deve considerarsi per una continuazione del giudizio di espropriazione non ancora perfetto, e rimasto interrotto per fatto suo proprio del compratore; chiesta invece dopo il suddetto termine, deve aversi per un giudizio nuovo di subastazione, diverso dal precedente.

157. Perciò onde poter domandare, nel primo caso, la rivendita per non effettuato pagamento del prezzo, non è necessario il precetto di cui gli art. 562, 659, ma sufficiente la notifica al compratore della nota di collocazione, spedita a sensi dell'art. 717.

158. Sebbene nelle condizioni della vendita sia stabilito che tutte le spese e tasse d'esecuzione debbano essere pagate dal deliberatario nella somma liquidata in mano del procuratore dell'esecutante, e debba il relativo importo considerarsi come parte del prezzo, tuttavia il detto procuratore non può domandare la rivendita contro il compratore per non avere soddisfatte le spese e tasse appena liquidate dal giudice delegato, ma deve fargli prima notificare la nota di collocazione e lasciar trascorrere il termine B da essa portato. — A. Venezia, 23 giugno 1881, Previtali e Cocli. c. Astori, Gazz. leg., 1881, 403.

159. La sentenza che per il mancato pagamento del prezzo di un immobile ne autorizza la rivendita a spese e rischio del compratore, non produce la cessazione per quest'ultimo della proprietà dello stabile, nè obbliga il rilascio del medesimo al venditore.

160. Quindi viola la cosa giudicata la sentenza, che attribuisce al giudicato questi maggiori e di- C versi effetti. — C. Torino, 24 novembre 1880, Bono c. Finanze e Società anonima per la vendita dei beni demaniali, M. trib. Mil., 1881, 81; Legge, 1881, I, 554.

161. Rappresentando l'esecutante anche ogni altro creditore, e perfino il deliberatario e l'offerente dell'aumento del sesto, perchè hanno comuni l'interesse e la difesa, alla sospensione del reincanto, che va pronunciata contro l'esecutante, non è di ostacolo il non trovarsi in giudizio anche il deliberatario e l'offerente dell'aumento D del sesto. — A. Venezia, 29 luglio 1881, Cellini c. Antiga, M. trib Mil., 1881, 900; Legge, 1881, II, 457; Temi ven., 1881, 536.

162. Il creditore istante, o qualunque altro creditore può surrogarsi al maggiore offerente, quando questi sia negligente nel nuovo incanto, ed in tal caso la surroga deve aver luogo nel termine di 20 giorni dal nuovo incanto.

163. Ma tale surroga non può aver luogo, quando il maggiore offerente ha fatto la procedura d'incanto ed è stata annullata, ed il termine dei 20 giorni è spirato; sicchè, la primitiva aggiudicazione divenuta irretrattabile, non vi è possibilità di nuovo incanto.

164. Non si può in tal incontro applicare l'art. 681 che, in caso di atti nulli, permette riassumersi il procedimento dell'ultimo atto valido; imperocchè ciò è possibile, quando non vi ha termini perentori, fatali, in che debbono esser fatti, come accade nel procedimento di nuovo incanto, non avendo voluto il legislatore rimanesse lungamente incertto l'acquisto fatto dall'aggiudica- A tario. — A. Catania, 7 giugno 1881, Dilgh c. Condelli, Giur. Cat., 1881, 110; Bett., 1881, 359.

165. Le disposizioni degli art. 695 e 702 cod. proc. civ. sono solo applicabili quando trattasi di eccepire la nullità del procedimento. Quindi se l'eccezione dedotta riguardi una questione di merito, è sempre lecito all'appellante di sollevarla per la prima volta avanti la Corte in B base all'art. 386 cod. di proc. civ. — A. Roma, 30 aprile 1881, De-Felice c. Pietrangeli, Temi, romana, 1881, 250.

166. Il termine di 15 giorni di che nell'art. 695 c. p. c., e la conseguente decadenza, non sono applicabili al creditore, a cui non fu notificato il bando.

167. La nullità comminata dall'art. 707 c. p. c., per mancanza della notificazione del bando, non è d'ordine pubblico, ma d'interesse privato, per lo che il creditore, che avrebbe diritto di eccepirla, C può rinunciarvi anche implicitamente. — A. Catanzaro, 16 dicembre 1881, Ditta Fiorentino, Annali, 1881, 453.

168. L'aumento del sesto è un atto di giudizio di espropriazione, e si risolve con un incidente del medesimo, con le norme e nei termini più spediti speciali a questo giudizio, e per ciò la nullità dell'aumento del sesto deve esser proposta, a pena di nullità, 15 giorni prima dell'udienza fissata per il nuovo incanto, con citazione a comparire nel termine di 15 giorni.

169. Il termine di 15 giorni accordato dall'art. 695 c. p. c. per proporre le eccezioni di nullità degli atti del giudizio di espropriazione è un termine perentorio e deve decorrere libero ed intiero.

170. Decade dal diritto di profittare della nullità colui che la deduce fuori del termine di 15 giorni. D — A. Perugia, 25 novembre 1880, Jacoboni Nicoletti c. Jacoboni, Annali, 1881, 12.

171. Il disposto dell'art. 695 c. p. c., che prescrive il termine ed i modi per proporre le eccezioni di nullità nei giudizi di espropriazione, non si applica quante volte si tratti di nullità non di pura forma, ma di sostanza.

172. La eccezione di nullità di citazione del convenuto è una eccezione di nullità sostanziale, interessante anche l'ordine pubblico, e quindi può esser proposta in qualunque tempo, nè per quella valgono i i modi di notificazione in detto art. stabiliti.

173. Nella pendenza di un giudizio di inabilitazione

e mentre allo inabilitato è stato nominato un curatore temporaneo, è nullo il precetto immobiliare che sia stato trasmesso al primo senza notificarlo anche al secondo, e nulla ugualmente è la sentenza di ordine di vendita che sia stata proferita senza la citazione del curatore, dovendosi ritenere estese allo inabilitando le disposizioni dell' art. 335 del c. c. relative allo interdicendo.

174. Non può fare ostacolo alle dichiarazioni di tali nullità che l' attore creditore espropriante non abbia avuta alcuna cognizione del giudizio d' inabilitazione promosso, poichè la legge non si preoccupa dello interesse dei terzi, e vuole che il decreto di nomina di un curatore temporaneo abbia il suo effetto dal giorno in cui fu proferito, nel modo stesso che la sentenza che pronuncia la interdizione o la inabilitazione è efficace dal giorno stesso in cui fu pronunciata, e non già da quello in cui ebbe la sua pubblicazione nelle A forme di legge. — A. Firenze, 17 giugno 1881, Cappelli c. Guicciardini, Annali, 1881, 169.

175. Il diritto alla separazione del prezzo dei miglioramenti in caso di vendita forzata non può farsi valere dal terzo possessore dello stabile ipotecato, il quale, in via di delegazione, abbia B assunto il rilievo del debitore ipotecario. — A. Genova, 25 aprile 1881, Morasso c. Narizzano, Eco Gen., 1881, II, 270.

176. È nulla la citazione per modificazione od aggiunta alle condizioni della vendita o reclamo di proprietà, quando sia un termine minore di 10 giorni, e, se vi sia decreto di abbreviazione, minore di 5 giorni; e la nullità non è sanata dalla C comparizione della parte. — T. Napoli, 25 ottobre 1880, Monte degli agonizzanti c. Spagnuoli, Filangieri, 1881, 194.

177. L'aggiudicazione di beni stabili, stati espropriati da un creditore come ritenuti dal suo debitore, non toglie al terzo proprietario il diritto all' esercizio dell' azione vindicatoria, sia pure che sul prezzo dei beni aggiudicati sia già stata aperta ed omologata la graduatoria.

178. A far respingere una siffatta azione non può valere la circostanza di essere il terzo rivendicante concorso al giudizio di graduazione col fare istanza di essere collocato in via di privilegio sul prezzo in distribuzione sino a concorrenza dei beni a lui spettanti, ogni volta che quella istanza, per la opposizione dell'espropriante, D venne respinta. — A. Ancona, 30 novembre 1880, Banca Romana c. Patrizi, Legge, 1881, I, 133.

179. L'acquirente che non fece la trascrizione del suo titolo non può invocare il possesso per fare opposizione di terzo alla vendita forzata del fondo; massime, se il debito, pel quale furono promossi gli atti di espropriazione, è comune anche ad esso.

180. Non può neppure eccepire la irregolarità degli atti istituiti per la vendita, dovendo stare entro i confini della propria azione, cioè il reclamo A della proprietà come terzo. — A. Roma, 10 febbraio 1881, Carnevali c. Massa, Temi rom., 1881, 182.

181. La disposizione dell' art. 746 del cod. di proc. civ., non si estende a coloro che tengono od occupano il fondo del quale fu ordinato il rilascio, in forza di un titolo o per un possesso qualificato in proprio nome; ed ove contro di essi nella forma del detto articolo si eseguisca il giudicato, al quale sono estranei, portante la condanna al rilascio, vi si possono opporre sia coll' azione B vindicatoria, sia con rimedî possessorî. — C. Roma, 12 novembre 1880, Marella c. Papolla, Legge, 1881, I, 150.

182. Il decimo del prezzo di asta che deve depositarsi dagli offerenti, non è un principio di pagamento del prezzo di delibera, ma costituisce una cautela per il risarcimento dei danni in caso d' inadempimento degli obblighi dell' offerente divenuto deliberatario e quindi l' autorità giudiziaria può assegnare l'ammontare di detto decimo ai creditori del deliberatario inadempiente, per il rimborso dalle spese, per il pagamento degli interessi od in ultimo per il pagamento della parte C dei creditori rimasti scoperti. — A. Macerata, 26 aprile 1880, Brunacci e Maiani c. Politi, R. giur. Bol., 1881, 90.

183. I diritti e i doveri del sequestratario nominato in tema di espropriazione forzata, ed a mente dell' art. 2085 del cod. civ., sono identici a quelli degli altri sequestratari o depositari giudiziali.

184. Le funzioni del sequestratario stesso si riassumono nell'esercizio degli atti di semplice amministrazione.

185. Egli ha veste legittima per convenire in giudizio, senza bisogno d'autorizzazione, i debitori morosi delle rendite, e tutelare, al riguardo, e mantener fermi i diritti del patrimonio che amministra.

186. Egli, sia come rappresentante del debitore, sia come rappresentante dei creditori, non può impugnare la data di un foglio di quitanza sottoscritto dal debitore medesimo, ed anteriore al pignoramento; imperocchè, nella stessa guisa che il debitore non può contrastare il proprio fatto, così non ponno impugnare il di lui fatto i creD ditori che sono suoi aventi causa. — T. Bologna, 22 aprile 1881, Chierici c. Zotti, R. giur. Bol., 1881, 171.

187. Gli affitti consentiti dallo amministratore giudiziario, non autorizzati dal tribunale e senza tenerne intesi i creditori ed il debitore, sono nulli E di pieno diritto. — A. Trani, 19 settembre 1881 Pansini c. Del Bene, R. giur. Trani, 1881, 811; Bett., 1882, 182.

188. Un sequestratario giudiziale di una casa subastata, il quale abbia dall' aggiudicatario ricevuto il diffidamento di pagare ad altri le pigioni maturate dopo il giorno della delibera, non può comprendere, nè confondere nel rendiconto della sua gestione i frutti dovuti al ceto dei creditori con quelli spettanti al compratore; e se l' abbia

fatto, questa sua confusione non gli dà diritto di opporre alcuna connessione, che si volesse ritenere esistente tra la domanda di approvazione del conto promossa innanzi al tribunale nel giudizio di graduazione, e la istanza del compratore, che chiede il rimborso delle pigioni maturate e riscosse dopo la vendita giudiziale.

189. Quindi il pretore non è incompetente a giudicare sulla domanda del rimborso per la pretesa connessione tra le due cause, ma la sua giurisdizione deve desumersi in questo caso dal valore della somma domandata. — T. Roma, 11 marzo 1881, De Romanis c. Ghidoli, Temi rom., 1881, 473.

V. *Contabile* 37 — *Contumacia civ.* 30 — *Cosa giudic. civ.* 75 — *Esecuz. provvis.* 15 — *Interessi* 12 — *Ipoteca* 56, 73, 75, 76 — *Procedim. civ.* 21, 22 — *Trascrizione* 2, 10, 12.

— appello in materia di esecuzione immob. — V. *Appello civ.*

— esecuzione immob. in materia di tasse — V. *Esazione ed esattore.*

Esecuzione mobiliare — [c. p. c. 577-658].

SOMMARIO.

BIBLIOGRAFIA.

1. Dell'efficacia del pagamento e della cessione di un credito di fronte ai creditori pignoranti. GIANZANA Sebastiano, Gazz. leg., 1881, 17-15.

2. Della sospensione dell'asta mobiliare da parte del terzo rivendicante. BOLAFFIO Leone, Gazz. leg., 1881, 97.

3. Dell'assegnazione di un credito in pagamento. BOLAFFIO Leone, G. trib. Nap., XXX, 496.

4. Se si possono pignorare, assegnare e vendere giudizialmente i crediti incerti, eventuali e condizionali presso terzi. MONSELISE Ugo, Gazz. leg., 1881, 201.

5. Del pignoramento dei crediti condizionati e litigiosi presso terzi. VALCAVI, R. leg., 1881, 197.

6. Se nel giudizio che promuove il creditore pignorante contro il terzo pignoratario per contradire la sua dichiarazione negativa debba necessariamente intervenire il debitore pignorato. GERMANO Nicola, Filangieri, 1881, 566.

GIURISPRUDENZA.

7. Il locatore, sciente del subaffitto, può ben procedere a pignoramento degli oggetti del subinquilino, esistenti nella casa locata, dopo aver fatto intimare il precetto al solo conduttore. — C. Napoli, 10 agosto 1881, Finanze c. Carsana, Foro, I, 913.

8. Il creditore di un comunista non può procedere per via di pignoramento diretto presso l'amministratore della comunione sui frutti della cosa comune sottoposta ad amministrazione, ma deve procedere con le forme del pignoramento dei mobili presso i terzi a norma dell'art. 611 proc. civ. — A. Catania, 30 aprile 1881, Toscano c. Consoli Toscano, Giur. Cat., 1881, 88; G. pret., 1881, 460.

9. La coabitazione di più persone in una casa stessa non fa che ognuno dei coabitanti sia detentore degli effetti mobili dell'altro; ognuno invece possiede personalmente i suoi effetti nella casa comune.

10. Per agire esecutivamente contro gli effetti d'un coabitante non è luogo quindi alla forma del pignoramento presso terzi. — C. Palermo, 19 luglio 1881, Maria c. Sammartino, Foro, I, 974.

11. Non è luogo a sospendersi l'esecuzione mobiliare per abbondante quantità di mobili pignorati di cendo solo l'art. 640 c. p. c. che, ove il prezzo degli oggetti venduti sopravvanzi il credito e le spese, si sospenda la vendita. — A. Catania, 2 aprile 1881, Nativo c. Bruca, G. pret., 1881, 136.

12. Per procedere ad un valido pignoramento è necessario che il creditore abbia ottenuto copia del titolo in forma esecutiva, ma non è necessario che questa copia sia esibita dall'usciere che vi procede. — C. Roma, 30 giugno 1880, Caroccio Scarzi, Foro, 1880, 993.

13. Il provvedimento col quale il pretore autorizza il pignoramento prima del decorso di cinque giorni di cui agli art. 577 e 578 del cod. di proc. civ., non va soggetto nè a reclamo nè a sindacato.

14. Non può quindi il tribunale annullare il pignoramento sul pretesto che il pretore lo avesse autorizzato, senza che vi fosse il giusto timore di danno nel ritardo, di cui al citato art. 578. — A. Torino, 5 settembre 1881, Petey c. Allera, Giur. Tor., 1881, 680.

15. Il precetto che intima di pagare nel termine di 5 giorni a pena di *procedere nei modi di legge*,

senz' altra specificazione, deve intendersi per un precetto in via mobiliare. — A. Torino, 27 aprile 1881, Com. di Piozzo c. Fausone, Giur. Tor., 1881, 381.

16. Quando con l' opposizione al precetto mobiliare si attacca il diritto del precettante, ed esso è di valore maggiore delle lire 1500, la competenza è del tribunale. — A. Catanzaro, 18 settembre 1880, Com. Palmi c. Fehr, Foro calab., II, 19; G. pret., 1881, 157.

17. La opposizione al precetto mobiliare, indipendentemente da qualsiasi elezione di domicilio in esso contenuta, deve esser promossa innanzi a quel giudice, nella cui giurisdizione, secondo la maggiore probabilità, deve succedere la minacciata esecuzione; in altri termini innanzi al magistrato del luogo in cui sono situati la maggior parte dei beni da sottoporre a pignoramento. — T. Roma, 6 giugno 1881, Ordine Gerosolimitano c. Galeazzi, Temi rom., 1881, II, 244.

18. L' art. 579 del cod. di proc. civ. contempla la opposizione al precetto mobiliare, sia che questa venga fatta prima che incominci la esecuzione, sia che venga fatta ad esecuzione incominciata.

19. Pel combinato disposto degli articoli 570 e 579 del codice suddetto è competente a conoscere della opposizione al precetto quella autorità giudiziaria soltanto, nella cui giurisdizione si fa, ovvero deve farsi la esecuzione.

20. Il creditore, col manifestare espressamente o virtualmente la sua volontà di procedere alla esecuzione in un luogo determinato, determina pure il magistrato competente a conoscere della opposizione al precetto.

21. Il creditore, che ha manifestato la sua volontà nel precetto di procedere alla esecuzione in un dato luogo, non può a suo libito e senza nuovo precetto colpire il suo debitore in luogo diverso.

22. Quando il creditore non ha in verun modo fatto conoscere il luogo nel quale intenda procedere alla esecuzione, il debitore ha diritto di fare opposizione al precetto avanti qualunque delle autorità giudiziarie, nella giurisdizione delle quali possieda beni mobili capaci ad essere pignorati.

23. La elezione di domicilio, fatta dal creditore istante nel senso dell' art. 563 n. 2 del cod. di proc. civ., vale manifestazione della volontà del creditore di procedere alla esecuzione nel luogo del domicilio eletto. — A. Roma, 30 agosto 1881, Galeazzi c. Sacro ordine di Malta, Temi rom., 1881, 417.

24. L' art. 579 c. p. c. disponendo per via di richiamo all' art. 570 che l' opposizione al precetto per esecuzione mobiliare deve proporsi avanti quell' autorità giudiziaria, nella cui giurisdizione si fa l' esecuzione, contempla soltanto l'opposizione che sopravviene ad esecuzione iniziata col pignoramento.

25. L' elezione di domicilio, di che nell' art. 563, è richiesta alla scopo di dare facoltà al debitore di fare al domicilio eletto dal creditore tutte le notificazioni (art. 564) e non ha quindi efficacia di accertare il luogo dell' esecuzione, nè di stabilire la competenza.

26. L' autorità giudiziaria competente a giudicare dell' opposizione al precetto anteriore al pignoramento, quando il creditore non ha indicato i beni che intende escutere, o non si tratti di consegna di mobili, è quella del luogo, in cui il debitore ha domicilio, residenza o dimora.

27. Il precetto, se non è formale esercizio di azione reale sui beni mobili, apre certamente l' adito ad un giudizio affine a quelli pei quali la competenza è regolata dall' art. 90 della procedura.

28. Il debitore non ha diritto di scegliere mediante l' opposizione al precetto le cose pignorabili, o il luogo della esecuzione.

29. Questa libertà di scelta è data invece al creditore, il quale, non ostante l'elezione di domicilio fatta nel precetto, può senza bisogno di nuovi precetti pignorare i mobili del suo debitore ovunque si trovino. — C. Roma, 7 dicembre 1881, Ordine Gerosolimitano di Malta c. Galeazzi, Annali, 1881, 438; Bett., 1882, 215; Legge, 1882, I, 289; G. pret., 1882, 139; Gazz. leg., 1882, 216.

30. Nel giudizio ordinario di rivendicazione di mobili proposto da un terzo non colpito da titolo esecutivo, devonsi rispettare le varie competenze delle diverse autorità giudiziarie. — A Roma, 6 settembre 1881, Savarese Dell' Aira c. Vannutelli, G. pret., 1881, 423.

31. Le dimande di separazione di mobili pegnorati debbonsi proporre davanti al pretore, che deve provvedere per la vendita, e quel giudice emette i provvedimenti urgenti.

32. Il giudizio poi sul merito dell' azione va regolato dagli ordinari principi di competenza per valore e per materia, di guisa che quando tali dimande presentino questioni su l' esistenza, entità e su l' interpretazione di una obbligazione commerciale, di esse debbono conoscere i giudici di commercio.

33. La questione di ammissibilità dell' azione rientra nella competenza del giudice civile dell' esecuzione, quando pure l' azione fosse diretta al- l' esecuzione di un diritto emergente da contratto commerciale. — C. Napoli, 9 febbraio 1881, Murolo c. Di Rienzo, Gazz. proc., XVI, 85; Legge, 1881, I, 734; Bett., 1881, 331; G. pret., 1881, 289; G. trib. Nap., XXXI, 92; Giur. comm. Gen., 1882, I, 91.

34. Quando un commerciante reclama in base di titoli commerciali la proprietà di oggetti pegnorati, e venga di quei contratti dedotta la simulazione, la disputa non esce dalla competenza civile. — A. Roma, 6 luglio 1881, Giannatasio c. Nicolasck e Balducci, Gazz. proc., XVI, 354; Tem rom., 1881, 325.

35. Pegnorate talune merci depositate nella gran dogana in testa del debitore, se altri pretenda di averne acquistato la proprietà, mediante gira

apposta alla polizza di carico, e quindi come terzo possessore assuma di non poter essere pregiudicato dal pignoramento, la disputa è di competenza del foro civile, non del commerciale. — A C. Napoli, 27 agosto 1881, Berenzone c. Toledo, Gazz. proc., XVI, 491; Legge, 1882, I, 15; Annali, 1881, 447; Bett., 1882, 39.

36. L'opposizione a precetto per parte di chi è proprietario od ha altro diritto reale sui mobili pignorati, dà luogo a un giudizio che deve iniziarsi avanti a pretore colla citazione del creditore instante e non già con semplice ricorso.

37. È quindi nullo il decreto. col quale il pretore, *inaudita altera parte*, ordina la sospensione della vendita e rimette le parti al magistrato competente.

38. Tale nullità non può essere sanata, secondo lo art. 190 cod. proc. civ., perchè esso riflette unicamente la nullità degli atti di citazione. — B A. Casale, 23 novembre 1880, Rampini c. Ferri, Giur. Casale, 1881, 29.

39. È regolare il semplice ricorso al pretore fatto da chi si oppone alla vendita, siccome preteso proprietario dei mobili pignorati, all'effetto di ottenere la sospensione dell'asta.

40. La notificazione del ricorso e del decreto di sospensione e di rinvio al tribunale vale per citazione a comparire dinanzi al detto tribunale competente a decidere sulla separazione dei mobili, anche se non contiene la specifica conclusione di rivendica delle cose pignorate. — C A. Venezia, 25 novembre 1880, Zanini c. Vivante, Temi ven., 1881, 128; Gazz. leg., 1881, 98.

41. La rendita consolidata in cartelle al portatore, che si dà alle Finanze per garantire la concessione di un banco lotto, deve presumersi, fino a prova contraria, che appartenga a colui che l'ha data; e può essere pignorabile a danno dello stesso.

42. Quegli che vuol rivendicarla contro al pignorante, non dimostra abbastanza di esserne il proprietario, producendo una dichiarazione del debitore pignorato, qualora questa dichiarazione gli sia stata rilasciata otto giorni prima che venisse poi condannato al pagamento di un debito anteriore.

43. Sono indizi della simulazione di questa dichiarazione, la preesistenza del credito per cui si è proceduto al pignoramento della rendita; il difetto del debitore di reali garanzie; gli stretti legami di parentela intercedenti fra il debitore e il terzo rivendicante; e la contradizione della seconda dichiarazione con la prima fatta alle Finanze nella quale il debitore dicevasi proprietario della D rendita depositata. — A. Roma, 24 marzo 1881, Benedetti c. Bianchini e Finanze, Temi rom., 1881, 156.

44. Quantunque il provvedimento che sospende la vendita non sia stato notificato al debitore pignorato, a senso dell'art. 647 del cod. di proc. civ., non è però nullo il giudicio in separazione dei mobili, se consta che il debitore pignorato aveva piena conoscenza della domanda di separazione.

45. Così se il debitore pignorato ha dichiarato al momento del pignoramento che tutti i mobili erano di spettanza della moglie, se egli poi ha prestato la cauzione imposta alla moglie perchè questa potesse ottenere la sospensione della vendita di quei mobili, non può dubitarsi che egli avesse piena conoscenza della domanda di separazione fatta dalla moglie; e quindi l'omessagli notificazione del provvedimento di sospensione non osta alla validità del giudizio di separazione dei A mobili. — A. Torino, 1 agosto 1881, Perotti c. Moro, Giur. Tor., 1881, 671; Bett., 1881, 706.

46. Nella pendenza di uno incidente e prima che sia intervenuta l'autorizzazione del magistrato per continuare la procedura esecutiva, non può dirsi verificata la perenzione del pignoramento mobi- B liare. — A. Napoli, 21 gennaio 1881, Setificio italiano c. Amicie Bonis, Gazz. proc., XVI, 40; G. pret., 1881, 442.

47. La disposizione dell'art. 581 della proc. civ., che non computa nei 90 giorni assegnati alla perenzione del pignoramento il tempo decorso per le opposizioni, o altre questioni incidentali, è assoluto e per la lettera e per lo spirito

48. Dicendo l'art. 580. che l'opposizione non sospende il pignoramento, dà facoltà, e non impone obbligo al debitore di proseguire gli atti.

49. L'art. 642 della proc. civ. contempla un caso particolare, in cui la sospensione degli *atti si* chiarisce necessaria o conveniente, ma se anche il magistrato si astiene dal pronunziarla, non per questo il corso della perenzione cessa dall'essere interrotto; soltanto l'alternativa dell'art. 581 vien meno.

50. Il creditore procedente, come non è obbligato a insistere per la soluzione delle opposizioni, così non ha il debito di far intervenire il debitore. C — C. Roma, 21 dicembre 1880, Savini c. Manciui, Legge, 1881, I, 259; Gazz. proc., XVI, 96; Annali, 1881, 87; Bett., 1881, 329; Gazz. leg., 1881, 356.

51. Va ben distinto il conflitto dalla concorrenza d'interesse che ha un padre, debitore esecutato, ad impedire la vendita dei beni già sequestrati, come proprietà dei suoi figli minori.

52. Egli può intervenire nel giudizio d'autorizzazione alla vendita, in rappresentanza dei figli, al fine d'impedire tale autorizzazione, senza dovere aspettare che sia emanata, per esperire un separato giudizio di separazione.

53. E può intervenirvi all'udienza, senza previa citazione alla controparte creditrice esecutante, se essa accetta la discussione; nè questa sarebbe ammessa ad opporre in appello la mancanza di D citazione. — A. Venezia, 9 marzo 1881, Vidale c. Toluzzi, M. trib. Mil., 1881, 341; Legge, 1881, II, 91.

54. Il provvedimento pretoriale, che, sia pure in as-

senza del debitore, assegna al creditore in pagamento somme o titoli di rendita detenuti da un terzo, è una sentenza, e come tale fa stato di cosa giudicata anche in confronto di altro creditore, il quale non può quindi pretendere di far annullare l'assegno per indi partecipare alla distribuzione della somma o dei titoli già assegnati.

55. I titoli di rendita pubblica sono passibili di esecuzione e di assegno. — C. Firenze, 16 maggio 1881, Trevisan e Savon c. Com. di Venezia e Ravà-Cutti, Temi ven., 1881, 302; Legge, 1881, II, 14; Gazz. leg., 1881, 235.

56. Non partecipano alla distribuzione del prezzo dei mobili se non i creditori che hanno fatto opposizione prima della vendita, ovvero siano privilegiati.

57. L'opposizione, per essere efficace, vuole avere le forme e i requisiti dell'art. 646, e specialmente essere notificata al debitore nell'interesse di lui e degli altri creditori.

58. Il difetto di notificazione al debitore non è di mera forma; fornisce una eccezione e con essa il diritto di respingere i creditori, che non hanno fatto opposizione in tempo; e quindi non si sana per non averla dedotta nella comparsa successiva. — C. Roma, 10 agosto 1881, Giovannini c. Sinibaldi e Cortecci, Legge, 1881, II, 617; Annali, 1881, 400; Gazz. leg., 1882, 215.

59. È valida la vendita dei mobili pignorati fatta nella pendenza del giudizio esecutivo dal debitore all'unico creditore esecutante, purchè gli altri creditori intervenendo ed opponendosi tempestivamente non abbiano preso parte all'esecuzione. — C. Roma, 17 giugno 1881, Adriani c. Leoncilli, Foro, I, 697 (n).

60. Se unico sia il creditore pignorante, può il debitore cedergli in *solutum* gli oggetti pignorati, senza preoccuparsi dell'intervento astratto e possibile di altri creditori.

61. Non è nulla la cessione, se il contratto sia sottoscritto dal solo cedente.

62. Non agisce in frode di altri il creditore che riceve la somma dovutagli dal suo debitore; nè perciò potrebbe essere costretto a restituire quello che ha ricevuto. — T. Spoleto, 3 ottobre 1881, Adriani c. Leoncilli, Gazz. proc., XVI, 474.

63. Nel caso di pignoramento o cessione di un credito che si trovasse antecedentemente in buona fede soddisfatto, non potrebbe al certo pretendersi un secondo pagamento solo perchè non si trovasse registrata la quietanza.

64. Il pignorante o cessionario, se possono reputarsi terzi dopo il pignoramento o la cessione, non lasciano di essere aventi causa del debitore per gli atti consumati, prima che il pignoramento o la cessione avvenissero. — C. Napoli, 3 dicembre 1881, Manuti c. Del Zio, Gazz. proc., XVI, 516; Bett., 1882, 22; G. pret., 1882, 85.

65. Il custode degli oggetti pignorati, che non li presenta nel dì della vendita, è tenuto alla consegna degli stessi, ed in mancanza, a pagare il valore effettivo; non mai il pagamento del credito pel quale procedesi.

66. Ma se poi il creditor pignorante non giustifichi, nè chiede di essere abilitato a giustificare il cennato valore effettivo, sarà dovuto quello stabilito nel verbale dell'usciere esecutore. — T. Trani, 11 dicembre 1880, Campanella c. Minafra, Gazz. proc., XV, 600.

67. Non è necessario che la dichiarazione del terzo pignorato sull'istanza di un creditore sia fatta in contraddizione degli altri creditori. — A. Palermo, 18 marzo 1881, Catania e Banca Nazionale c. Di Marco e Caleca, Circ. giur., 1881, 151; Eco Gen., 1881, II, 252; Giur. comm. Gen., 1882, II, 28.

68. La dichiarazione del terzo pignorato deve esser fatta davanti il pretore, con atto ricevuto dal cancelliere.

69. È inefficace se fatta per comparsa comunicata alla parte.

70. Però è valida se un esemplare della comparsa viene unito ad uno speciale verbale d'udienza, come parte integrante del medesimo, per rimanere incluso nello stesso.

71. Non così ove si enunci solo nel verbale che la comparsa sarà unita, *se del caso*, e poi non la si unisca, e nemmeno si dimetta il mandato speciale, essendo fatta la dichiarazione da un procuratore.

72. Nel giudizio, di cui il cap. V, tit. II, lib. III, del cod. di proc. civ., sono parti in causa, tanto il creditore esecutante, quanto il debitore esecutato ed il terzo dichiarante.

73. Il creditore esecutante ha interesse per opporre la nullità della dichiarazione.

74. Per non essere questa stata fatta regolarmente, non ne consegue che il terzo pignorato debba ritenersi detentore dei mobili o debitore della somma.

75. La dichiarazione può essere validamente emessa, finchè la sentenza che abbia condannato il terzo pignorato, il quale non sia comparso avanti il pretore, o siasi ricusato di farla, sia passata in giudicato, e quindi può farsi anche in sede di appello,

76. L'art. 614 cod. proc. civ. dà facoltà, e non obbligo al giudice, di dichiarare il terzo pignorato detentore dei mobili o debitore della somma. — A. Venezia, 9 agosto 1881, Bortoluzzi c. Favero-Marchiori, Temi ven., 1881, 431; Bett., 1881, 515.

77. Quando i creditori non hanno accettata la dichiarazione del terzo pignorato, essi possono proporvi contro tutte le osservazioni opportune. — A. Napoli, 1 luglio 1881, Hallecher e Massari c. Fanelli o Giallocasta, Gazz. proc., XVI, 268.

78. Nel giudizio di pignoramento in mani terze il creditore pignorante, che impugna la dichiarazione del terzo pignoratario, può deferirgli il giu-

ramento decisorio, senza bisogno che sia instaurato un nuovo giudizio, quando il pretore che riceve la dichiarazione è competente per valore e per territorio.

79. Il giudizio però perde il carattere di giudizio esecutivo per assumere quello di giudizio ordinario.

A — P. Poppi, 2 aprile 1881, Tonveronachi, Bacci c. Tonveronachi, Mon. pret., 1881, 191.

80. Quando sorgono contestazioni sulla dichiarazione del terzo, la competenza va determinata secondo il valore della causa, avuto riguardo, non al credito del pegnorante, sibbene a ciò che viene in esame per la impugnata dichiarazione del terzo.

B — C. Napoli, 25 giugno 1881, Garra c. Pellicano, Gazz. proc., XVI, 326; G. pret., 1881, 369; Annali, 1881, 362; Bett., 1881, 582; G. trib. Nap., XXX, 731; Mon. pret., 1882, 6; Legge, 1882, I, 156; Gazz. leg., 1882, 147.

81. Le somme pignorate a mani terze non vanno assegnate soltanto al creditore pignorante, ma sono soggette al contributo di tutti gli altri creditori a senso degli art. 619, 651 c. p. c.

82. Lo stesso sarebbe se il pignorante per ottenere l'attribuzione del credito pignorato intervenisse nel giudizio di graduazione sul prezzo d'immobili spropriati in danno del debitore pignorato.

83. In tale caso la domanda di collocazione regolarmente fatta dall'altro creditore equivale all'opposizione di cui all'art. 651 citato codice, ed attribuisce a chi l'ha fatta il diritto di concorrere per contributo alla distribuzione delle somme pignorate.

84. Nello stesso caso il concorso per contributo spetta anche ai creditori i cui crediti non siano ancora

C scaduti. — A. Torino, 7 luglio 1880, Savi c. Calosso, Giur. Tor., 1881, 53; Gazz. proc., XV, 598; Legge, 1881, I, 740.

85. A rendere efficace il deposito che, a senso dell'art. 580, capov. c. p. c., il debitore faccia a mani dell'ufficiale procedente della somma dovuta e delle spese, è necessario che egli precedentemente abbia fatto opposizione al precetto.

86. Quand'anche l'usciere nel verbale di pignoramento abbia dichiarato che il debitore pagò a lui la somma dovuta, il debitore non resta liberato verso il creditore, a meno che provi che l'usciere era autorizzato dal creditore ad esigere o che questi abbia posteriormente ratificato il

D fatto pagamento, o ne abbia approfittato. — A. Casale, 23 aprile 1881, Zunino c. Pesce, Giur. Casale, 1881, 235; Legge, 1881, II, 488; Gazz. leg., 1881, 358; Bett., 1881, 665; Annali, 1881, 439.

87. L'usciere nell'esecuzione mobiliare è commissionario o mandatario della parte istante.

88. Egli non perde tale qualità allorquando il debitore, che vuol far sospendere l'esecuzione, gli consegna a titolo di deposito la somma intiera per cui si procede e l'importare delle spese.

89. Siffatta consegna vale liberazione; ed *a titolo di deposito* vuol dire che il creditore conserva il diritto di dedurre innanzi al giudice dell'esecuzione, se ne ha, ragioni in contrario, per continuare nell'esecuzione; non già per costringere il debitore ad un altro pagamento nel caso che l'usciere si appropri la somma a lui consegnata.

A — T. Roma, 2 dicembre 1881, Travallone c. Fondo culto, Foro, I, 1146.

90. Il debitore rimane al tutto liberato verso il suo creditore quando paghi allo usciere che gli intimi di fare pagamento a sè, latore dei titoli esecutivi, sotto minaccia d'immediato pignoramento mobiliare.

91. Il pagamento così fatto rimane a tutto rischio del creditore; e quando l'usciere si appropriasse la somma riscossa, il danno ricade esclusiva-

B mente sopra di sè. — T. Roma, 22 aprile 1881, Proietti e Palmieri, R. giur. Trani, 1881, 586; Temi rom., 1881, 332; Legge, 1882, I, 125; G. pret., 1882, 92.

V. *Anticresi* 8 — *Miniere* 13-15.

— appello in materia di esecuzione mobiliare. — V. *Appello civ.*

— pignoramento di nave. — V. *Nave.*

— esecuzione in materia di tasse — V. *Esazione ed esattore.*

Esecuzione provvisoria — [cp. c. 363-365, 409, 482-484, 209].

BIBLIOGRAFIA.

1. L'inibitoria emessa dal giudice di secondo grado non invalida gli atti esecutivi praticati mercè sentenza del giudice di primo grado, munita di

C clausola provvisionale. NAPOLITANI Vincenzo, G. trib. Nap., XXX, 632.

GIURISPRUDENZA.

2. La pronunzia del tribunale, con la quale si accorda l'esecuzione provvisoria della sentenza va esente da censura, sol quando usi la facoltà concessagli in uno dei casi che la legge tassativamente contempla.

3. Se invece non esiste alcuno dei casi contemplati, e non ne risulti giustificato alcuno dai documenti della causa, il tribunale accordando l'esecuzione provvisoria commette un eccesso di po-

D tere, e si fa luogo alla inibizione. — A. Bologna, 17 maggio 1881, Topi c. Lugatti, R. giur. Bol., 1881, 183.

4. La clausola esecutoria pel cod. civ. it. è sempre un provvedimento facoltativo.

5. Epperò, trattandosi di questione grave, non è conveniente apporla malgrado che la dimanda

E sia fondata a titolo autentico. — A. Catania, 20 aprile 1881, Vagliasindi c. Romeo, Giur. Cat., 1881, 93; G. pret., 1881, 397.

6. Può concedersi la esecuzione provvisoria, trattandosi di domanda fondata su scrittura privata riconosciuta, quand'anche il vincolo giuridico, dal giudice dichiarato esistente, non sia emerso

F che dalla interpretazione della legge. — A. Roma,

14 decembre 1880, Lesen e Gioia c. Casini, Temi rom., 1881, 71.

7. Perchè possa ordinarsi l'esecuzione provvisoria della sentenza in base a scrittura privata basta che questa sia riconosciuta nel suo estrinseco, sebbene se ne contesti l'intrinseco, ossia s'impugni l'obbligazione con essa stabilita, e della cui esecuzione si tratta. — C. Torino, 23 giugno 1880, C. c. L., Foro, I, 238 (n).

8. La sentenza che concede lo sfratto per infrazioni ai patti del contratto locatizio, può esser munita dell'esecuzione provvisoria, anche quando esista un titolo scritto.

9. Contro questa regola non osta l'art. 363, n. 4, del cod. di proc. civ., il quale dispone potersi ordinare l'esecuzione provvisoria quando non vi sia titolo scritto o il termine sia decorso. — A. Roma, 3 marzo 1881, Nocchi c. Ruggieri, Temi rom., 1881, 61.

10. Le dichiarazioni fatte in giudizio equivalgono a confessione giudiziale e quindi ad un atto autentico nel senso e per gli effetti dello art. 363 del cod. di proc. civ.

11. In tema di restituzione di mobili, la presunzione stabilita dallo art. 707 del cod. civ. non può autorizzare la esecuzione provvisoria. — A. Roma, 21 aprile 1881, Matani c. Lucatelli, Legge, 1881, II, 413; Temi rom., 1881, 273.

12. In tema di esecuzione provvisoria, il cod. di proc. civ. non fa alcuna distinzione fra prestazioni per pensioni alimentari, già scadute e quelle ancora da scadere.

13. Si può quindi in ambi i casi accordare l'esecuzione provvisoria.

14. L'imporre o no l'obbligo della cauzione, di cui all'art. 363 del cod. di proc. civ., è lasciato totalmente al criterio del giudice. — A. Casale, 28 febbraio 1881, Rapetti c. Sutti, Giur. Casale, 1881, 271.

15. La sentenza, che rigetta la domanda di separazione dei beni immobili da subastarsi non può munirsi della clausola di esecuzione provvisoria. — A. Roma, 28 giugno 1881, Venarubea c. Tabacchi, Temi rom., 1881, 328; Legge, 1882, I, 307.

16. Può il giudice d'appello, su domanda accidentale della parte, ordinare la esecuzione provvisoria della sentenza, che il primo giudice avea negata.

17. È titolo autentico, e può quindi per esso concedersi la esecuzione provvisoria della sentenza, un atto che è stato argomento e base alla condanna del primo giudizio e di cui non s'impugna la esistenza e la validità. — C. Roma, 28 giugno 1881, Antona Traversi c. Capitolo della cattedrale di Novara, ed Economato de' benefizi vacanti di Torino, Corte S. Roma, 1881, 695.

18. Il magistrato d'appello in materia d' inibizione ad esecuzione provvisoria deve limitarsi ad indagare, se la suddetta esecuzione sia stata accordata nei casi tassativamente indicati dallo art. 363 della proc. civile; nè può sindacare se i primi giudici abbiano o non fatto buon uso della facoltà loro concessa dalla legge, quand'anche ad ottenere la inibizione siansi prodotti in appello nuovi documenti.

19. Di conseguente non può in appello neppure aggravarsi la condizione di chi ottenne la esecuzione provvisoria, assoggettandolo a prestare cauzione. — A. Roma, 7 giugno 1881, Vulpiani c. Pitoni, Legge, 1881, II, 160; Temi rom., 1881, 255; Bett., 1881, 465.

20. La formola « esecutoria provvisoriamente la presente a senso della legge », usata in una sentenza, importa seco l'esonero nei creditori della cauzione di cui all'art. 363 della proc. civ. — A. Casale, 8 aprile 1881, Muzio c. Bezzio, Giur. Casale, 1881, 254.

21. Allorchè nel giudizio di appello è rimasto definitivamente escluso il fatto pel quale il magistrato di prima istanza aveva fondato il pregiudizio, e ordinata la esecuzione provvisoria della sentenza, non può non essere inibita tale esecuzione, quando il magistrato d' appello, sospendendo la risoluzione del merito, ordini una ulteriore istruttoria della causa. — A. Roma, 9 aprile 1881, Fondo culto c. Berardi Temi rom., 1881, 150.

22. Per applicare il principio: *sublata causa tollitur effectus* non basta che alcune delle cause sieno cessate, se non risulti sostanzialmente cangiata la condizione giuridica ed economica di colui a cui carico fu accordato il provvedimento. — A. Bologna, 27 novembre 1880, Francia c. Monesi, R. giur. Bol., 1881, 10.

23. Chiesta con atto d'appello l' inibitoria all' esecuzione provvisoria e la riforma della sentenza nel merito, se il giudice di appello trova maturo il merito, lo deve decidere senza occuparsi dell' inibitoria, quand' anche all' udienza siasi dall' appellante fatta istanza per la decisione dell'inibitoria e per il rinvio ad altra udienza per il merito. — C. Torino 31 dicembre 1880, Massone c. Conservatorio delle Maestre di S. Agata, Giur. Tor., 1881, 142; M. trib. Mil., 1881, 295; Bett., 1881, 303; G. pret., 1881, 313.

24. La domanda di inibitoria della esecuzione provvisoria proposta irregolarmente non può invalidare il giudizio d'appello.

25. Non devesi quindi rigettare l' appello pel solo motivo che venne chiesta l' inibitoria della esecuzione provvisoria nell'atto d'appello. — A. Casale, 28 febbraio 1881, Rapetti c. Sutti, Giur. Casale, 1881, 271.

26. La parte che esegue, in pendenza dell' appello, la sentenza eseguibile provvisoriamente, dove questa venga rivocata dal magistrato superiore, non è obbligata al rifacimento dei danni cagionati con l'esecuzione. — A. Catanzaro, 31 dicembre 1880, Albani-Salsano c. Vono, Foro calabr., II, 26; G. pret., 1881, 136.

27. — Contr. — A. Catanzaro, 29 novembre 1880, Col-

arco c. Melacrino, Foro calabr., II, 24; G. pret. 1881, 156,

28. Trattandosi di sentenza provvisoriamente esecutiva basta, per procedere alla esecuzione, la notificazione di essa al domicilio eletto nel giu- A dizio di cognizione. — T. Roma, 23 maggio 1881, Marinelli c. Faraoni, Legge, 1881, II, 164; Temi rom., 1881, 261.

29. Colui che è stato condannato al pagamento di una somma con sentenza provvisoriamente eseguibile, non può impedire al creditore di ritirare, finchè la sentenza non sia passata in giudicato, la somma che egli, per liberarsi da un pignoramento avesse depositato in cancelleria; e soltanto gli rimane aperta la via a chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni risentiti, nel caso che la sentenza predetta venga revocata o riformata in B appello. — P. Pieve del Cairo, 10 marzo 1881, Bocchiola c. Zucchi, Mon. pret., 1881, 176.

V. *Appello civ.* 174 — *Fallimento* 35 — *Sentenza civ.* 204.

Esecuzione delle sentenze arbitrali — V. *Arbitramento.*

Esecuzione delle sentenze penali. — [c. p. p. 584-604, 778-786] V. *Sentenza pen.*

Esecuzione di sentenze straniere — [c. c. 1935, 1973, 1990, 1991, c. p. c. 941-950] V. *Delibazione.*

Esecuzione volontaria.

— di obbligazioni — [c. c. 1309, 1310].

— di donazione — [c. c. 1311] V. *Donazione.*

— di sentenze — V. *Sentenza civ.* 132, 186 217.

— di testamento — [c. c. 1311] V. *Successione.*

Esercizio arbitrario di ragioni — V. *Ragion fattasi.*

Esercizio dei diritti e delle ragioni del debitore — [c. c. 1234, 1235, 2112, 680, 949, 1421; c. p. c. 715] V. *Creditore.*

Esercizio pubblico — V. *Sicurezza pubblica* 3-9.

Esibizione dei libri di commercio — [c. comm. 21-27] V. *Libri di commercio.*

Esilio — [c. p, 30; c. p. p. 778-786].

Esposizione o abbandono d'infante — [c. p. 508-513] V. *Infante.*

Esposti - V. *Spese di spedalità* 1-5.

Espropriazione forzata — V. *Esecuzione.*

Espropriazione e danni per l'esecuzione di opere di pubblica utilità — [c. c. 438, 1951; L. 25 giugno 1865; L. 18 dicembre 1879, n. 5188].

SOMMARIO.

BIBLIOGRAFIA.

1. Commento alla legge 25 giugno 1865 sulle espro- A priazioni per pubblica utilità. Avv. Giunio SABBATINI, Unione tipografico editrice torinese.

2. Della competenza delle autorità giudiziarie e amministrative in materia di espropriazione per B pubblica utilità. G. SABBATINI, Foro, I, 53.

3. Se il conduttore abbia diritto ad indennità nel caso di espropriazione del fondo locato a causa C di pubblica utilità. F. RICCI, Bett., 1881, 77.

4. Dell'autorità competente a pronunciare sui reclami contro la stima nelle espropriazioni per D pubblica utilità. BETTINI Luigi, Gazz. leg., 1881, 369.

5. Dell'autorità competente a pronunciare sui reclami contro la stima nelle espropriazioni per E pubblica utilità. M. G., Temi ven., 1881, 569.

GIURISPRUDENZA.

6. Gli accordi intervenuti nella espropriazione per u. p. tra l'espropriante e l'espropriando non sono obbligatorî e non vincolano l'espropriante ad acquistare la proprietà del privato, se non alla condizione che il piano della opera ottenga la definitiva approvazione, e in essi vengano compresi i beni intorno ai quali seguirono quegli accordi.

7. Questo principio è generale, e comprende ogni causa per cui si compie l'espropriazione, senza distinzione fra la maggiore o minore importanza della proprietà da occuparsi, nè fra le diverse destinazioni che avrebbe avuto attivandosi il pub- F blico servizio. — C. Torino, 8 marzo 1881, Busca c. Finanze, Giur. Tor., 1881, 378; Bollettino, 1881, 310.

8. La legge sulle espropriazioni per pubblica utilità, se autorizza l'espropriato a proporre avanti l'autorità giudiziaria competente le sue istanze contro la stima fatta dai periti, non gli dà per ciò solo diritto ad esigere che sia ordinata una nuova stima.

9. Esso però può accusare la perizia di nullità, quando non sieno state osservate le forme estrinseche, e le norme tassativamente ordinate dal legislatore; ovvero di inefficacia quando il perito non abbia posto a base del suo giudizio tutti i criteri voluti dalla scienza, o siasi fondato sopra

un criterio erroneo, come pure può pretendere che la giusta indennità per l'espropriazione sia determinata dall'autorità giudiziaria, la quale non è vincolata dall'avviso dei periti.

10. Nei casi di occupazione parziale non è necessario, sotto pena di nullità, che nella perizia si indichino distintamente il giusto prezzo, che avrebbe avuto l'immobile avanti l'occupazione, e il giusto prezzo che potrà avere la residua parte di esso dopo l'occupazione; basta che i due valori risultino implicitamente dalla relazione peritale, oppure che da questa si rilevi che i periti hanno preso a calcolo tali due valori nel determinare la giusta indennità.

11. Il fitto non può essere l'unico criterio dal quale si abbia a dedurre il giusto prezzo di un immobile occupato od espropriato.

12. Allorquando per effetto di una espropriazione per causa di p. u. un terreno viene ad essere diviso in due parti da una strada o da un canale, deve per ciò solo ritenersi cagionato un danno nel valore; spetta quindi al proprietario un titolo od indennità.

13. Lo stesso deve dirsi nel caso in cui, per effetto della espropriazione, venga ad imporsi a favore dei terreni espropriati una servitù di passaggio coi terreni ad essi confinanti.

14. Nel determinare il giusto prezzo di un immobile espropriato, devesi guardare non soltanto al valore del suolo, ma anche a quello del sopra suolo, e così alle piantagioni che in esso si trovino.

15. Nello stabilire l'indennità ad attribuirsi al proprietario di un immobile occupato od espropriato per p. u., deve pure comprendersi la spesa necessaria per rimettere la rimanente porzione non espropriata od occupata nello stato anteriore, e così quella per la ricostruzione dei muri e la nuova formazione delle siepi che si fossero abbattute.

16. Parimente nel determinare tale indennità deve tenersi calcolo delle opere e delle spese fatte per la seminagione, se i frutti non sono più raccolti.

17. È il caso di richiedere ai periti ulteriori schiarimenti allorquando là loro relazione sia incerta oscura od incompiuta; è invece il caso di ordinare una nuova perizia, se la prima sia inetta per lo scopo a cui fu redatta.

18. Quando nell'espropriazione per p. u. l'una delle parti non si acquieta alla perizia fatta in esecuzione della legge, ed ottiene che l'autorità giudiziaria ordini una nuova perizia, la indennità per la espropriazione non viene determinata per semplice effetto della nuova perizia, ma d'altra parte ha diritto che venga fissata dal giudice, il quale non è vincolato dall'avviso dei nuovi periti — A. Venezia, 30 novembre 1880, Elti c. Consorzio Ledra Tagliamento, Temi ven., 1881, 113; Legge, 1881, II, 232.

19. Così secondo la leggi vigente sulla spropriazione per utilità pubblica, come per le RR. PP. 6 aprile 1839, la indennità di espropriazione si ragguaglia al valore reale dello stabile spropriato, senza tener conto veruno di altri danni che la spropriazione rechi al proprietario o ad altri interessati, o, in ispecie, all'affittuario.

20. L'indennità spettante all'affittuario per migliorie fatte o per frutti pendenti si fa valere da lui contro lo spropriato locatore e sull'indennità fissata in contradditorio di questo, salvo a lui il diritto d'impugnarla in tempo debito come insufficiente.

21. Non potrebbe l'affittuario pretendere nè dallo spropriante, nè dallo spropriato locatore, veruna maggiore indennità per pretesi lucri eventuali che vadano perduti per la risoluzione dell'affitto.

22. Neppure potrebbe l'affittuario pretendere di avere per tutto il rimanente del tempo convenuto il godimento del capitale prezzo stato pagato al proprietario e surrogato così alla cosa spropriata.

23. Soltanto l'usufruttuario e il creditore ipotecario trasferiscono sul prezzo il diritto reale già loro spettante sulla cosa spropriata. — C. Torino, 5 febbraio 1881, Lupi c. Federici e Ministero della marina, Giur. Tor., 1881, 309; M. trib. Mil., 1881, 522; Massime, 1881, 381; Cons. amm., 1881, 154.

24. Se, nella espropriazione parziale per causa di pubblica utilità di un terreno posto in luogo remoto e chiuso da tutti i lati, avvenga che allo espropriato resti una zona di terreno fronteggiante una strada pubblica nell'abitato di una città, questa zona residuale riceve un vantaggio speciale ed immediato pel solo fatto dell'opera pubblica anzidetta, indipendentemente dalla effettiva destinazione di detta zona ad uso edificatorio, ed il maggior valore di essa deve detrarsi dallo ammontare delle indennità dovute per la parte espropriata, giusta il disposto dell'art. 41 della legge 25 giugno 1865 sulla espropriazione per causa di pubblica utilità. — A. Palermo, 18 febbraio 1881, Viettone c. Bondi e Sindaco di Palermo, Annali, 1881, 93; Circ. giur. 1881, 301.

25. Nel caso di espropriazione parziale di un fondo, per causa di pubblica utilità, il proprietario ha diritto ad essere indennizzato non solo del danno risentito per il frazionamento del fondo stesso, ma eziandio del danno *speciale* derivante dall'esecuzione dell'opera alla parte residua.

26. Pecca per omessa pronuncia e cade in errore la sentenza che, dopo aver giustamente ammesso tal principio, non determini quali siano nella specie i danni *speciali* risentiti dalla detta parte residuale, e lasci per tal guisa supporre che nell'indennità dovuta al proprietario parzialmente espropriato debbono comprendersi artresì i danni *generali* e *comuni* agli altri fondi vicini, i quali sono regolati da norme diverse. — C. Roma, 10

novembre 1880, M. guerra c. Manzi, Foro, I, 202 (n).

27. Il proprietario parzialmente espropriato a causa dell'opera pubblica non è a riguardarsi, per la parte residua del fondo rimasto di sua proprietà, come posto nelle identiche condizioni di quegli altri proprietari, a cui accenna l'art. 46 della legge 25 giugno 1865, quelli cioè che senza avere subìta la espropriazione vengono dalla esecuzione dell'opera danneggiati colla imposizione di una servitù o con una lesione permanente di un loro diritto.

28. La legge ha voluto sia pel danno come pel vantaggio mantenere il proprietario espropriato in quella condizione di integrità, in cui egli stava pria dell'espropriazione; e determina il concetto che così, come nel caso del vantaggio speciale la indennità deve in proporzione essere diminuita, dell'egual modo nel caso del danno lo scopo della legge non si raggiunge ove non si tenga calcolo del deprezzamento possibile che dalla esecuzione dell'opera possa derivare alla parte residua del fondo e questo apprezzamento non si saldi col debito compenso.

29. Diverso è il caso degli altri proprietari ai quali accenna l'art. 46.

30. Fra essi la legge non ha potuto comprendere coloro che abbiano subìto l'espropriazione parziale, avendo già stabilito in quanto a questi ultimi un criterio speciale nei precedenti art. 40 e 41, motivo dalla diversa condizione di fatto. Sicchè non si è occupata che del caso comune, cioè di proprietari i cui fondi vicini, senza avere subìta la occupazione richiesta dalla costruzione dell'opera, ciò non pertanto ricevono da questa un danno; e per tale caso secondo le regole generali di diritto non ha dato azione che nella sola ipotesi in cui questo danno si sostanzi nella imposizione di una servitù o nella perdita o diminuzione permanente di un diritto.

31. Nella liquidazione della indennità dovuta per la parziale espropriazione non entra ogni maniera di danno diretto o indiretto, mediato od immediato, ma quel solo speciale ed immediato che dall'opera pubblica risulta alla parte residua, tenuto conto del vantaggio anche speciale ed immediato.

32. Viola quindi questo principio direttivo della legge la sentenza che limita le indennità a soli danni presentanei diretti ed immediati, con che si elimina la pretesa di danni futuri, remoti o contingenti, ma non appone alcuna determinazione agli altri. — C. Roma, 30 aprile 1881, Amministrazione della guerra c. Della Valle, Legge, 1881, II, 78; Circ. giur., 1881, 308; Bett., 1881, p. sp. 199; Corte S. Roma, 1881, 644; Annali, 1881, p. sp. 156; Gazz. proc., XVI, 528; Cons. amm., 1882, 117; Mon. Canc. Pret., 1881, 276.

33. In materia d'espropriazione per pubblica utilità, sebbene sia prescritto l'obbligo della notificazione del decreto prefettizio, che ordina l'occupazione temporanea, pure il difetto di siffatta notifica non induce vizio sostanziale, quando lo scopo della legge resta altrimenti conseguito.

34. La perizia ordinata dal prefetto per la stima dei beni da espropriarsi ha gli effetti di perizia giudiziale, e può essere impugnata nei modi di legge.

35. Non è dubbio quindi, che può parimenti essere impugnato il decreto del prefetto, che ordina l'espropriazione, fondandosi sulla perizia, da chiunque possa credersene leso.

36. In materia di occupazione e di espropriazione per pubblica utilità, il proprietario del fondo occupato ed espropriato non deve subire alcun danno, nè conseguire vantaggio maggiore dal fatto della pubblica autorità.

37. L'indennità del fondo occupato ed espropriato dovendo determinarsi, avuto riguardo alla perdita dei frutti, alla diminuzione del valore, e tenuto conto di tutte le altre valutabili circostanze, è conforme alla legge e alla equità non privare il proprietario del valore che ha da per se stessa la materia estratta dal suo fondo, sebbene fino all'epoca dell'espropriazione non posta in commercio.

38. Non è contrario a legge quindi lo indennizzare un proprietario, oltre del prezzo del fondo espropriatogli, di quello della ghiaia estratta, impiegabile per l'armamento della ferrovia, non ostante che in fatto quel materiale vendibile non sia stato mai sin allora venduto. — A. Palermo, 12 aprile 1880, Ugo c. Lescanne, Circ. giur., 1881, 243;

39. In giudizio di liquidazione d'indennità per espropriazione a causa di pubblica utilità, se il tribunale nella motivazione della sentenza riconosce la gravità degli appunti fatti dall'espropriato contro il sistema di valutazione seguìto dai primi periti, e nel dispositivo nomina altri periti con mandato « *di riferire se siano fondati gli appunti dedotti dall'espropriato* » deve ritenersi con questa pronunzia implicitamente esclusi i criteri di estimazione seguìti dai primi periti; e perciò, passata questa sentenza in giudicato, la Corte di appello viola la cosa giudicata, qualora ritenga giusti ed esatti i criteri indicati dai primi periti. — C. Roma, 9 maggio 1881, Duca di Ripalda c. Min. LL. PP., Foro, I, 519 (n).

40. Ove una delle parti abbia nel termine di legge impugnata la perizia di espropriazione a causa di pubblica utilità, può l'altra parte impugnarla essa pure, non ostante che rimpetto ad essa il termine già sia decorso.

41. Ciò dee tanto più dirsi ove l'eccezione di tardività del reclamo sia stata proposta soltanto in appello. — A. Genova, 30 aprile 1881, Com. di Genova c. Nicora, Eco Gen., 1881, I, 298.

42. Quando la legge ha espressamente dichiarato il significato e l'effetto giuridico di un atto o di un

fatto qualunque, non si duò dare all'atto o al fatto un significato diverso, tanto meno un effetto giuridico maggiore.

43. Nella specie, avendo la legge sull'espropriazione per causa di u. p. prescritto all'espropriante il deposito delle somme risultanti dalla perizia e la notifica all'espropriato del decreto prefettizio di espropriazione, e ciò all'effetto di rendere possibile all'espropriante l'impossessarsi dello stabile, e di aprire i termini ai reclami contro l'operato dei periti; viola la legge il magistrato che, nel fatto del detto deposito e della notificazione del decreto di espropriazione, ravvisa una lecita acquiescenza da parte dell'espropriante, all'ammontare dell'indennità determinata dai periti, e ritiene che per precludere l'adito ad una tale interpretazione sia necessaria una espressa riserva o protesta da parte dell'espropriante. — A C. Torino, 10 novembre 1880, Società anonima di Genova c. Bregaro, M. trib. Mil., 1881, 56; Bollettino, 1881, 73; Cons. amm., 1881, 35, 290; Legge, 1881, I, 626; Bett., 1881, 178.

44. Nelle espropriazioni per pubblica utilità le spese di perizia non possono andare a carico dei proprietari espropriati, se non quando siano occasionate da fatti ad essi imputabili.

45. Non può quindi condannarsi il proprietario espropriato alle spese della seconda perizia ordinata dal tribunale dietro opposizione dell'espropriato alla prima perizia, con la quale era stata fissata un'indennità di gran lunga superiore all'offerta fatta dallo stesso espropriante, sebbene i secondi periti abbiano ridotto la detta indennità a una cifra inferiore a quella determinata dai primi periti; dovendosi nel caso ritenere che le spese per la revisione della prima perizia siano una conseguenza diretta dell'offerta troppo meschina B fatta dall'espropriante. — C. Roma, 29 marzo 1881, Com. di Roma c. Torlonia, Foro, I, 422 (n).

46. L'indennità della spropriazione per causa di pubblica utilità non produce interessi a favore dello spropriato per tutto il tempo pel quale non potè essere pagato dallo spropriante per fatto dello spropriato.

47. Così se i beni da espropriare non appariscono liberi, l'espropriante che invece di fare il deposito dell'indennità la tenne a disposizione dello spropriato finchè questi avesse presentati tutti i documenti giustificativi, non è tenuto a corrispondergli gli interessi durante tutto il tempo all'uopo occorso.

48. Il deposito a farsi dall'espropriante non è ne- C cessario sia preceduto dall'offerta. — C. Torino, 8 marzo 1881, Ministero lavori pubblici c. Mangini, Giur. Tor., 1881, 402; Boll., 1881, 372; Cons. amm., 1881, 268

49. A termini della legge 25 giugno 1865 e dall'art. 438 del cod. civ., perchè possa venir autorizzata l'occupazione dei beni di altrui proprietà non basta già che tale occupazione sia necessaria per l'esecuzione di un'opera di pubblica utilità, ma è indispensabile che sieno state previamente adempiute tutte le pratiche prescritte dagli art. 16, 21, 22, 31, 47, 48 della legge suddetta.

50. S'informa quindi ad un concetto affatto erroneo ed illegale la sentenza che, pur riconoscendo non essere accertato in atti che una data proprietà sia compresa nell'elenco delle espropriazioni, anzichè accogliere la domanda di inibizione all'occupazione proposta dal proprietario, ordina una perizia allo scopo che sia accertato se quella proprietà è necessaria per l'opera dichiarata di pubblica utilità, ed in affermativa quale inden- A nità possa spettare all'espropriato. — C. Torino, 13 luglio 1881, Bosio c. Giordano, M. trib. Mil., 1881 844; Cons. amm., 1881, 298; Giur. Tor., 1881 629; Bollettino 1881, 521; Bett., 1882, 40.

51. I tribunali ordinari sono competenti a esaminare se in materia di espropriazione per pubblica utilità la relativa dichiarazione dell'utilità pubblica sia stata concessa dall'autorità e con le forme designate dalla legge.

52. E nel caso di inosservanza di tali forme può l'autorità giudiziaria, pur non modificando l'atto dell'autorità amministrativa col quale fu irregolarmente riconosciuto l'interesse pubblico dell'opera da eseguirsi, dichiararlo inefficace nella specie sottoposta alla sua cognizione.

53. Del pari è dato all'autorità giudiziaria in pendenza di tal giudizio sull'inefficacia di quell'atto l'emanare provvedimenti ed inibitorie a tutela B dei diritti dell'opponente. — A. Torino, 17 settembre 1880, Com. Geva c. Giorelli e Prefetto della provincia di Cuneo, Foro, I, 53 (n).

54. È competente l'autorità giudiziaria a decidere se un atto amministrativo siasi reso entro i limiti della legalità, ossia con il concorso delle forme imposte dalla legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, senza delle quali l'atto medesimo non potrebbe sortire effetto.

55. Ma, data la competenza dell'azione, il tribunale non è più competente ad inibire il proseguimento delle opere intraprese a seguito di D. R. e di decreto del prefetto, con cui si pronunciò l'espropriazione con l'ordine altresì di occupare i terreni relativi, molto più se il tribunale nulla avesse deliberato in merito e fosse tuttora in forse sulla esistenza o meno della lesione di un diritto.

56. L'autorità giudiziaria può dichiarare inefficace l'atto amministrativo, non mai distruggerlo o comunque modificarlo.

57. Un decreto di espropriazione, pienamente valido rimpetto ad uno dei comproprietari, non può considerarsi come inesistente di fronte all'altro comproprietario il nome del quale fu ommesso in quel decreto.

58. Quindi l'autorità giudiziaria non può in pendenza di contestazione paralizzare gli effetti di una espropriazione comunque decretata, potendo in definitiva ridursi ad una vana pretesa il re-

clamo del comproprietario ommesso. — C. Roma, 15 giugno 1881, Com. di Ceva c. Giorelli, Corte S. Roma, 1881, 637; Legge, 1881, II, 147; R. amm., 1881, 580.

59. Nel caso di espropriazione di un fondo enfiteutico di diretto dominio di un ente morale, non può presumersi essersi pagata integralmente la indennità all'utilista per l'effetto di ritenerlo obbligato al pagamento del canone anche posteriormente alla espropria, ma ciò debbe essere provato dal direttario. — C. Roma, 27 ottobre 1880, Lo Surdo c. Finanze, Legge, 1881, I, 404; Corte S. Roma, 1880, v. s. 151.

60. I piani regolatori edilizi e i piani d'ampliamento debitamente approvati colpiscono le opere e le costruzioni in corso, le quali, tuttochè incominciate prima, non possono condursi a compimento dopo l'approvazione del piano se si trovano in contravvenzione col medesimo. — C. Torino, 13 luglio 1881, Borzone c. Com. di Genova, Foro, I, 1097.

61. Il solo fatto di essere compresa una zona di terreno nel piano regoltoare di una città, approvato con decreto reale, sentito il parere del Consiglio di Stato e dei lavori pubblici, non attribuisce dritto al proprietario di pretendere indennità, se non quando la detta zona venga ad essere effettivamente espropriata per causa di pubblica utilità.

62. Le modificazioni apportate alla proprietà privata colla formazione dei detti piani e stabilite nella legge del 25 giugno 1865, sull'espropriazione per utilità pubblica debbono considerarsi come servitù legali insuscettive d'indennità a favore dei privati, specialmente quando questi non abbiano, nei modi e termini di legge, prodotto opposizione al piano anzidetto. — A. Trani, 29 marzo 1881, Gioia c. Com. di Corato, R. giur. Trani, 1882, 883.

63. Ove in una città manchi un piano regolatore, superiormente approvato e notificato agl' interessati a forma degli art. 86 e seg. della legge di spropriazione a causa di pubblica utilità, non si può dal municipio impedire il sovralzamento, sotto il pretesto d'una facciata buona o no che sia, e per motivi di euritmica e di ornato, ma il magistrato adotta i temperamenti opportuni per conciliare i dritti del privato con l'esigenze del regolamento di edilità. — A. Napoli, 21 dicembre 1881, Bruno c. Com, di Napoli, Gazz. proc., XVI, 534.

64. Il proprietario di una casa non ha altro diritto sulla strada che dà accesso al suo fondo che quello di servirsene *jure civitatis* compatibilmente colla esigenza della pubblica comodità.

65. Quindi se un municipio rialza un marciapiede di una via, impedendo l'accesso in carrozza nel cortile della casa, non può il proprietario pretendere che venga rimosso il marciapiede o gli sia attribuita una indennità. Tanto più se risulta che prima della innovazione per la natura dei luoghi fosse assai limitata l'utilità dell'accesso nel portone, e che questa sia largamente compensata dal miglioramento della strada. — A. Roma, 29 luglio 1880, Cherubini e Vinzio c. Com. Roma, Foro, I, 52 (n).

66. Per avere diritto all'indennità per espropriazione di utilità pubblica, non è necessario che l'espropriazione sia diretta, ma basta ancora che i lavori eseguiti dalla causa espropriante, sia pure sui proprii beni, abbiano recato un danno anche indiretto ai proprietari limitrofi dei beni medesimi.

67. Così è tenuto a siffatta indennità il Comune, il quale abbassando il livello della strada pubblica, altera e modifica lo stato delle case e dei fondi che la costeggiano, senza che possa esimersi da tale obbligazione deducendo il proprio diritto assoluto sulle strade medesime.

68. A tale effetto esso non può pretendere di compensare il maggiore valore che hanno per quel fatto acquistato le botteghe col danno risentito dai quartieri, quando le une gli altri appartengono a proprietari diversi.

69. Parimente, non si fa luogo a compenso quando i fondi avvantaggiati, e quelli deprezzati, non facciano parte di un solo e medesimo corpo.

70. Siffatto compenso non può essere ammesso che nel caso, e colle limitazioni espressamente contemplate dall'art. 41 della legge sulla espropriazione di pubblica utilità. — A. Catania 17 ottobre 1881, Licciardello c. Com. Catania, Giur. Cat., 1881, 201; Cons. amm., 1881, 403; Legge, 1882, 1, 376; Annali, 1881, 532.

71. Non v'ha espropriazione per pubblica utilità, nè sono quindi applicabili le forme stabilite dalla relativa legge 25 giugno 1865, se un fondo appartenente a un privato non sia in tutto o in parte occupato, ma venga soltanto aggravato di qualche peso e risenta, per l'esecuzione dell'opera pubblica, un danno conseguenziale e indiretto.

72. Non è dovuta indennità alcuna per le servitù legali, alle quali, in virtù dell'art. 65 del regolamento 6 settembre 1874, sono sottoposti i terreni situati nella periferia di 200 metri dai cimiteri.

73. Un cimitero deve essere considerato come opera di utilità pubblica quantunque costruito sopra un terreno acquistato da un Comune per trattative private invecechè per espropriazione. — C. Firenze, 14 febbraio 1881, Cini c. Com. di Casellina e Torri, Foro, I, 221 (n).

74. Quando le armi tacciono, e non sovrasta imminente pericolo di guerra, non può verificarsi il caso di forza maggiore, e quindi le provvidenze di difesa, prese durante un armistizio dall'autorità militare, apportando un danno alla proprietà privata, non possono considerarsi quali conseguenze di guerra guerreggiata.

75. Laonde, nel fatto di occupazione di terreni circostanti le fortificazioni per meglio allargare la visuale ed aggiustare il terreno alle più efficaci e gagliarde difese, nella previsione più o meno lontana di ostilità future, si hanno i caratteri di una espropriazione forzata per causa di pubblica utilità, che dà diritto all'espropriato, in base ai §§ 365, e 1043 del codice civile austriaco, a conveniente indennità.

76. Nè tale diritto può essere paralizzato nella sua azione dal fatto che una legge fosse sul proposito stata proposta al Parlamento, mentre i diritti quesiti non si tolgono di mezzo se non che da una legge promulgata.

77. È pertanto di competenza dell'autorità giudiziaria il conoscere sulle domande per indennità, proposte dai privati danneggiati dalla espropriazione del soprasuolo, per opera dell'autorità militare austriaca nel 1866, durante l'armistizio. — C. Roma, 22 gennaio 1881, Battagliarin c. Finanza, Temi ven., 1881, 75; Legge, 1881, I, 294; Annali, 1881, p. sp. 23; Corte S. Roma, 1881, 161; Bett., 1881, p. sp. 67; Bollettino, 1881, 263.

V. *Cosa giudic. civ.* 1 — *Danni di guerra* 3, 4.

Estero (atti e contratti fatti all') — V. *Delibazione* — *Straniero*.

Estorsione violenta — [c. p. 596 e seg.; c. p. p. 138].

1. La guardia campestre, che, mediante minaccia di arresto e contestazione di contravvenzione, si fa rilasciare qualche oggetto, non commette reato di truffa, nè quello di grassazione mediante abuso del titolo o della divisa di funzionario pubblico, ma quello di estorsione preveduto dall'art. 601 cod. pen. — C. Napoli, 6 febbraio 1881, Toto, Foro, II, 351.

2. È irregolare ed incompleta quella questione proposta ai giurati in cui si accenna in termini generali ai modi di esecuzione atti ad incutere timore per estorcer denaro, senza specificarli.

3. A nulla vale, per tale riguardo, se siffatto reato d'estorsione tentata sia stato accompagnato dalla circostanza aggravante del sequestro di persona, per la quale sia stata dal presidente regolarmente proposta la questione ai giurati. — C. Palermo, 2 maggio 1881, Sinatra, Circ. giur., 1881, 81; Bett., 1881, 231.

4. Il sequestro di persona vale più di qualunque altro atto come minaccia per commettere un reato d'estorsione.

5. Ed in questo caso il sequestro non devesi riguardare come circostanza aggravante della estorsione, ma come mezzo unico a consumarla.

6. Non viola quindi la legge il presidente della Corte d'assise, se, dopo aver proposto ai giurati la questione in generale se fu commessa una estorsione per mezzo di minaccie ed altri gravi danni, senza specificarli, chiede loro in altra questione se siffatta estorsione fu commessa per mezzo del sequestro. — C. Palermo, 29 agosto 1881, Randazzo, Circ. giur., 1881, 146; Riv. pen., XV, 342.

V. *Giurì* (§ II,) 20 — *Minaccie* 6, 7.

Estradizione — [c. p. p. 832 e singoli trattati].

BIBLIOGRAFIA.

1. Sul privilegio concesso al nazionale in materia di estradizione. WOUTERS Teofilo, Riv. pen., XIII, 148.

Età — V. *Minore*.

Evizione — [c. c. 1482-1497, 1035, 1036, 1077, 1396, 1552, 1709] V. — *Vendita* 8, 72, 100, 118 — V. pure *Asse ecclesiastico* 172-174 — *Delegazione* 9, 11 — *Divisione* 43, 44 — *Esecuzione immob.* 6, 7, 150 — *Ipoteca* 72, 78 — *Surrogazione* 20, 21.

Exequatur regio e placet — [Statuto, 18; L. 13 maggio 1871, n. 214, 15, 16, 18; D. 25 giugno 1871, n. 320] — V. *Ente eccles.* 126, 127.

Extra petita — [c. p. c. 517, n. 4 e 5] V. *Sentenza civ.* 44-56.

Extraterritorialità — V. *Console* 3.

Fabbricati (imposta sui) — V. *Fondiaria sui terreni e sui fabbricati*.

Fabbriceria — [L. 11 agosto 1870] V. *Parrocchia e fabbriceria*.

Fallimento — [c. comm. 542-722, 31, 63, 124, 166, 175, 180, 187, 235, 249, 415, 460, 723, n. 7].

SOMMARIO.

BIBLIOGRAFIA.

1. La riforma del fallimento. SPAZIANI A., Roma tip. del popolo romano, 1881.

2. Contro l'arte di fallire. L. PEDRAGLIO, Roma, tip. italiana.
3. Del fallimento di chi ha più case commerciali nello Stato e fuori. BERTOLINI G. trib. Nap., XXX, 535.
4. Libri di commercio e sindaci di fallimento. VIDARI Ercole, G. leggi, 1881, 345.
5. La rivendicazione nel fallimento. DAVID SUPINO, Firenze, 1881, Edit. Pellas.
6. Incapacità di amministrare del fallito. VIDARI Ercole, G. leggi, 1881, 107.
7. Se il creditore privilegiato sulla totalità dei mobili, volendo nel fallimento far valere il suo diritto, debba far ammettere il proprio credito nelle forme stabilite dal cod. di comm. e se sieno ammessibili equipollenti. GROTTA Vincenzo, Foro, I, 115.
8. Art. 603 del codice di commercio. LEVI Guglielmo, Legge, 1881, II, 176.
9. L'articolo 548 del codice di commercio e l'abolizione dell'arresto per debiti. VIDARI Ercole, G. leggi, 1881, 249.

GIURISPRUDENZA.

10. Non può dichiararsi fallito chi non rivesta la qualità di commerciante. — T. Genova, 31 gennaio 1881, Fratelli Brian c. Fall. Brignole, Eco Gen., 1881, II, 75.
11. Per potersi dichiarare una persona in istato di fallimento bisogna che sia provato che essa ha la qualità giuridica di commerciante, e che ha cessato di fare i suoi pagamenti.
12. Per aversi la qualità giuridica di commerciante sono necessari la volontà ed il fatto dell'esercizio abituale e per professione di atti di commercio.
13. Specie in cui fu ritenuta mancante la prova della qualità di commerciante in una persona dichiarata fallita. — A. Milano, 17 maggio 1881, Moreschi c. Sconfietti, M. trib. Mil., 1881, 727.
14. Èvvi stato di fallimento quando, benchè esigui siano l'ammontare dei debiti ed il numero dei creditori, la cessazione dei pagamenti sia permanente, e manchino affatto i mezzi per eseguirli. — A. Napoli, 5 agosto 1881, Amoretti c. De Simone Gambardella, Eco Gen., 1881, II, 335; Annali, 1881, 371; Giur. comm. Gen., 1882, II, 57.
15. La dichiarazione di fallimento anche per l'esercizio di una locanda cessato da parecchi anni deve farsi nella cancelleria del tribunale, alla cui giurisdizione era soggetto il luogo ov'era sita la locanda; e così per giudicarne, resta competente lo stesso tribunale di commercio, non già quello dell'attuale residenza del fallito.
16. Quando la dichiarazione di fallimento sia impugnata deve questo dimostrarsi con effetti protestati, con fatture insolute, con riportate condanne e simili.
17. A tal uopo non basta una semplice nota di debiti, ma bisogna inoltre provare che sieno scaduti, che non sia stata accordata dilazione, che il passivo superi l'attivo; tanto più quando della non serietà della dichiarazione di fallimento si hanno gravi indizi dal movente di intralciare la esecuzione di condanna riportata in via civile. — A. Genova, 16 marzo 1881, De Barbieri c. Vico, Bett., 1881, 285.
18. La querela di falso contro titoli di credito prodotti dal sindaco per far fissare ad una certa data la cessazione dei pagamenti, e l'interpello sull'intenzione a valersene, non possono dagli interessati proporsi contro il sindaco stesso, ma debbono all'uopo chiamarsi in causa i singoli creditori cui tali titoli riguardino. — A. Genova, 30 maggio 1881, Sindaco fall. Pace c. Rosciano, Eco Gen., 1881, II, 343; Giur. comm. Gen., 1882, II, 166.
19. Caso in cui fu ritenuta la desistenza di un fallito dalla domanda di revoca del fallimento. — C. Torino, 11 maggio 1881, Garbaccio Gili, M. trib. Mil., 1881, 636.
20. Quantunque nella sentenza che dichiara il fallimento si fissi la data della cessazione dei pagamenti, siffatta statuizione nondimeno non è mai definitiva finchè non siasi compiuta la verificazione dei crediti; quindi può essere modificata. — C. Napoli 23 marzo 1881, Romano c. De Rosa, Foro, I, 785 (n).
21. Il sequestro cui taluno dei creditori avesse proceduto presso terzi sui beni del fallito, non dà diritto al creditore stesso di ottenere sui beni medesimi pagamento del proprio credito a preferenza degli altri.
22. I creditori, abbenchè privilegiati, non possono sopravvenendo il fallimento, proseguire gli atti esecutivi su beni sui quali loro non competa un diritto singolare ed esclusivo.
23. Il sindaco ha obbligo di opporsi ad azioni proposte dai creditori del fallito nel proprio particolare interesse, ed in danno della massa. — A. Genova, 6 agosto 1880, Giovo e Marina c. Mutua Camogliese, Eco Gen., 1881, II, 8; Giur comm. Gen., 1881, II, 80.
24. Per l'art. 552 del codice di commercio dal giorno della dichiarazione del fallimento ogni azione contro il fallito deve essere proposta contro i sindaci senza distinzione di sorta, rappresentando essi tutti i creditori sì chirografari che privilegiati.
25. Citati quindi i detti creditori nella persona dei sindaci, devono subire le conseguenze del giudicato nella identica controversia, che fa stato contro tutti i creditori aventi interesse comune.
26. Del resto i creditori, i cui crediti sono stati verificati, o soltanto portati in bilancio, possono assistere e contraddire alle verificazioni fatte o da farsi; però non essendosi essi avvalsi di questa facoltà, il loro silenzio implica riconoscimento del credito, onde, reiette in giudizio le opposizioni dei sindaci, non è più aperto adito a nuovo esame sulla legittimità del credito. — A. Pa-

lermo, 17 dicembre 1880, Banco di Sicilia c. Prefetto di Palermo, Orlando, Circ. giur., 1881, 323.

27. Gl'interessi che decorrono sulle somme dovute, in virtù di sentenza, o di altro titolo, da chi cade in fallimento, cessano dal giorno della sentenza, che dichiara il fallimento stesso, non da quello, col quale la stessa sentenza, o altra posteriore, fa risalire la cessazione dei pagamenti; — A. Palermo, 27 agosto 1880, Banco di Sicilia c. ditta Di Benedetto e Motto, Circ. giur., 1881, 227; Annali, 1881, 274; Giur. comm. Gen., 1881, II, 256.

28. La disposizione dell'art. 555 del cod. di comm. che colpisce di nullità i pegni costituiti dopo la cessazione dei pagamenti e nei dieci giorni che la precedettero, spiega la sua efficacia indistintamente sopra i pegni a garanzia di debiti anteriori e sopra quelli a sicurezza di debiti contemporanei. — C. Firenze, 6 dicembre 1880, Valenti e Banca di Udine c. Sindaci del fallimento Bonanni, Foro, I, 126 (n). V. pure Temi ven., 1881, 11; Legge, 1881, I, 155; Annali, 1880, 528; Giur comm. Gen., 1881, I, 84; Filangieri 1881, 164; M. giud. Ven., 1881, 22.

29. Gli atti menzionati nell'art- 555 cod. di comm. sono nulli di nullità assoluta rispetto alla massa ancorchè fatti con un terzo di buona fede che ignorasse la cessazione dei pagamenti. — C. Torino, 4 marzo 1881, Viganotti c. Carrera, Giur. Tor., 1881, 411.

30. È nullo il pagamento per restituzione di ragioni dotali fatta dal marito alla moglie dopo la cessazione dei pagamenti. — A. Catania, 3 ottobre 1881, Di Stefano c. Mangano, Giur. Cat., 1881, 185; Giur. comm. Gen., 1882, II, 79.

31. Una lettera del debitore, con cui egli assegna al creditore in pagamento del di lui credito scaduto la somma ricavanda dalla vendita di merci che un terzo è dal debitore stesso incaricato di vendere, è un effetto di *commercio* in senso dell'art. 555 cod. di comm. secondo alinea.

32. Perciò il pagamento fatto in tal modo e nei dieci giorni di cui in detto articolo è valido rispetto alla massa dei creditori. — A. Casale, 19 novembre 1880, Marenghi c. Fallita Grosso, Giur. Casale, 1881, 44; Giur. comm. Gen., 1881, II, 120.

33. Il creditore ipotecario del fallito, quando la sua iscrizione sia posteriore alla cessazione dei pagamenti o sia stata presa ne' dieci giorni precedenti, non può instare per l'esecuzione forzata dei beni ipotecati.

34. Essendosi da lui fatta opposizione alla sentenza che fece risalire la cessazione dei pagamenti e data anteriore alla sua iscrizione, devesi la spropriazione da lui intrapresa sospendere finchè quell'opposizione non sia risolta.

35. La sentenza che fa risalire la cessazione dei pagamenti ad epoca anteriore è esecutoria non ostante appello od opposizione, come la sentenza dichiarativa del fallimento. — A. Torino, 4 maggio 1881, Carena c. Dobernardi, Giur. Tor., 1881, 551; Eco Gen., 1882, II, 37.

36. L'assegnazione di un credito, ottenuta mercè pignoramento presso il terzo, il quale sia praticato dopo la cessazione dei pagamenti del debitore, non è pagamento fatto in danaro o in effetti di commercio, epperò è nulla di diritto, avvenuto il fallimento, ancorchè la sentenza, la quale profferì l'assegnazione, abbia fatto passaggio nello stato di cosa giudicata. — C. Napoli, 12 novembre 1880, Petrillo Kernot c. De Iulio, Gazz. proc., XV, 579; Eco Gen., 1881, II, 33; Legge, 1881, I, 233; Annali, 1881, 44; Bett., 1881, 210; Giur. comm. Gen., 1881, I, 49; G. trib. Nap., XXX, 522; Filangieri, 1881, 210.

37. La presunzione di frode stabilita dagli articoli 555 e 556 del codice di commercio si applica agli affari commerciali dai tribunali di commercio, ed ai negozi civili dai tribunali civili.

38. La dazione di un credito civile in pagamento di debiti commerciali fatta da un commerciante fallito, e dissimulato sotto la forma di una cessione vera e propria, si presume *iuris et de iure* fatta in frode degli altri creditori, ed è nulla. — A. Perugia, 1 giugno 1881, Fallimento Cianni c. Valentini, Annali 1881, 247.

39. Dichiarato il fallimento dopo la omologazione dello stato di graduazione a carico del fallito, non possono rivendicarsi alla massa le somme attribuite ai creditori collocati sul prezzo dovuto dall'aggiudicatario dei beni espropriati; quando però essi creditori non abbiano avuto conoscenza della cessazione dei pagamenti. — C. Napoli, 7 maggio 1881, De-Rosa c. Fiorilli e Pironti, Legge, 1881, II, 52; Eco Gen., 1881, II, 246; Bett. 1881, 521; Filangieri, 1881, 330; Giur. comm. Gen., 1882, I, 93.

40. Se col concordato si è fatto cessare lo stato di fallimento non possono i creditori opporre la nullità di un'iscrizione ipotecaria presa sui beni del debittore nei dieci giorni precedenti il fallimento. — C. Torino, 23 febbraio 1881, Colonna c. Amey, Giur. Tor., 1881, 254; M. trib. Mil. 1881, 466; Bett., 1881, 254; Eco Gen., 1881, II, 209.

41. Il sequestro conservativo sui beni del fallito a profitto particolare di uno dei suoi creditori, come atto frustratorio e che intralcia le operazioni dei sindaci nella carriera del fallimento, non deve concedersi, mancando la ragione per cui la legge lo autorizza, il pericolo cioè di perdere le garanzie del proprio credito.

42. Il pegno sul nolo consentito dal capitano all'estero non sussiste a pregiudizio della massa dei creditori dell'armatore, se costui era già in istato di fallimento, quando fu fatta nello Stato la notificazione al ricevitore del carico debitore del nolo.

43. Se la legge straniera può invocarsi per la validità della costituzione del pegno sul nolo, quanto alla forma dell'atto, non può invocarsi per far derogare alle disposizioni di ordine pubblico san-

cite nello art. 555 c. comm. che dichiarano la nullità del pegno costituito da chi è in istato di fallimento. — A. Genova, 4 febbraio 1881, Viale c. Parodi, Bett., 1881, 198; Eco Gen., 1881, II, 215; Giur. comm. Gen., 1882, II, 3.

44. In tema di fallimento i singoli creditori del fallito possono anche individualmente far valere a loro rischio e pericolo l'azione di nullità sancita dall'art. 555 cod. di comm., quando ciò torni di vantaggio alla massa. — A. Genova, 30 dicembre 1880, Sacco e Roncallo c. Credito di Nizza, Eco Gen., 1881, II, 36; Giur. comm. Gen., 1881, II, 90; Gazz. proc., XVI, 65; Bett., 1881, 126.

45. Sono nulle le ordinanze colle quali il giudice delegato al fallimento eccede i limiti dei suoi poteri; in ispecie, se con esse autorizza l'esecuzione di sentenze, senza che ne sia ancora stata rilasciata la copia in forma esecutiva, e senza che neppure siano state notificate all'interessato — C. Torino, 24 febbraio 1881, Ottino c. Brigola, Giur. Tor., 1881, 313; Legge, 1881, I, 625; M. trib. Mil., 1881, 498, 380; Giur. comm. Gen., 1882, I, 20.

46. I sindaci del fallimento hanno qualità ed azione per chiederne le rimonta.

47. I singoli creditori del fallito possono intervenire nel giudizio per la rimonta del fallimento introdotto dai sindaci, sia per appoggiare l'istanza di questi, sia per oppugnarla.

48. La data del fallimento dee fissarsi al giorno della effettiva cessazione dei pagamenti, non a quello in cui si produssero i fatti che condur doveano alla cessazione medesima.

49. La cessazione dei pagamenti non può risultare che dal fatto sensibile o notorio della domanda del creditore di riscuotere e del rifiuto del debitore di pagare.

50. Tale cessazione quindi non può risultare da semplici dilazioni chieste ed ottenute dal debitore.

51. Ciò si applica anche, e specialmente trattandosi di agenti di cambio, cui dal committente non si chiese mai il nome dell' altro contraente. — T. Napoli, 1 luglio 1881, Sindaci fall. De Monaco c. De Monaco, Amatucci e Gandiello, Eco Gen., 1881, II, 284.

52. I sindaci d'un fallimento hanno veste quali rappresentanti la massa dei creditori, a costituirsi parte civile nel giudizio penale di bancarotta istituito contro il fallito.

53. Il rappresentante d'una società di commercio nominato sindaco d'un fallimento, non ha bisogno di speciale autorizzazione della società per costituirsi parte civile nella sua qualità di sindaco — A. Casale, 30 marzo 1880, Borella c. Borella, Giur. comm. Gen., 1881, II, 204.

54. Eccettuato il caso di negligenza o colpa grave, di dolo, di dimostrato vero abuso di funzioni, o di reale eccesso di poteri, il sindaco di un fallimento il quale agisce in tale sua qualità nell'amministrazione e liquidazione del patrimonio del fallito, non assume mai obbligazione personale, nè incontra veruna responsabilità in proprio, ma vincola ed obbliga col suo intermezzo la massa del fallimento al pari del mandatario che, stando nei limiti del mandato, obbliga il mandante, non se stesso, anche rispetto ai terzi.

55. Coloro pertanto che dietro richiesta ed incarico avuto da un sindaco *non nomine proprio*, ma colla qualità giuridica di cui è rivestito, accettano ed acconsentono di prestare la loro opera in operazioni relative al fallimento, non obbligano, pel compenso che possa esser loro dovuto, che la massa dei creditori e in caso di mancanza di fondi, non hanno azione verso il sindaco per costringerlo a supplire del proprio. — C. Torino, 23 febbraio 1881, Marchetti c. Guinzio, Foro, I, 275 (n).

56. La qualità di terzo od avente causa nei successori a titolo singolare è di regola essenzialmente relativa e vuole essere determinata a grado dell'azione dedotta in giudizio.

57. Impugnandosi quindi dai sindaci di un fallimento il contratto di vendita d'immobili del fallito non avente data certa anteriore al fallimento, ed intentandosi l'azione di rivendicazione dei beni stessi nell'interesse della massa dei creditori, si agisce dai medesimi non come aventi causa dal fallito; ma come terzi.

58. Sono pure a considerarsi come terzi quanto alla ipoteca che inscrivono in forza di legge sopra i beni immobili del fallito. — C. Firenze, 27 giugno 1881, Cantele c. Fallimento Romano, Legge, 1881, II, 330; Bett., 1881, 532; Eco Gen., 1881, II 303; Giur. comm. Gen., 1882, I, 12.

59. Se non si apposero i sigilli, non si fece l'inventario, e non è compiuta la verificazione dei crediti non possono i sindaci disporre delle sostanze del fallito.

60. È quindi nullo l'atto, col quale i sindaci in simili circostanze vendettero ad un terzo tutto l'attivo del fallimento e cedettero tutte le ragioni dei creditori del fallito.

61. Non rendon valido tale contratto nè gli atti conservativi anteriori alla dichiarazione del fallimento, nè l'autorizzazione del giudice delegato di vendere le cose soggette a deperimento.

62. L'ordinanza del giudice delegato emessa in merito alla istanza fatta da un creditore per la chiusura del negozio del fallito, negozio compreso nella vendita fatta dai sindaci, non è di quelle, contro le quali è vietato dalla legge il richiamo.

63. Non rende nullo tale reclamo l'essere stato il creditore reclamante nominato in seguito sindaco definitivo.

64. Quando non si appongono i sigilli, non si fa l'inventario, devesi concedere per garanzia dei creditori il sequestro sul venduto negozio del fallito.

65. Nulla osta la locazione di esso avvenuta per opera di chi lo comperò dai sindaci: la nullità

dell' acquisto non è sanata dal successivo affitto.
A — A. Casale, 26 novembre 1880, Piovano c. Vecchio e Scarano, Giur. Casale, 1881, 75; Giur. comm. Gen., 1881, 189.

66. I crediti verso il fallito devono verificarsi e soddisfarsi in concorso ed in parità di condizione con quelli degli altri creditori.

67. Non può quindi quegli che acquista merce dal negoziante dopo il concordato, opporgli nel pagamento del prezzo la compensazione con un suo credito anteriore al concordato stesso.

68. Sarebbe nullo, poichè fondato su causa illecita, il contratto, nel quale si convenisse tale compen-
B sazione. — A. Casale, 19 novembre 1880, Saracco c. Deambrogio, Giur. Casale, 1881, 40; Eco Gen., 1881, II, 122; Giur. comm. Gen., 1882, II, 50.

69. Il creditore avente privilegio sulla totalità dei mobili, se nel fallimento vuol far valere questo suo diritto, deve fare ammettere il proprio credito nelle forme stabilite dal codice di commercio. Non supplisce, nè equivale all'osservanza di tali forme, la domanda di collocazione presentata nel giudizio di graduazione apertosi a carico del
C debitore. — A. Lucca, 12 novembre 1880, Del Gratta-Carrara c. Cardosi-Carrara e Ditta Cavalchini, Foro, I, 115 (n).

70. Il creditore di una ditta commerciale, di cui siasi dichiarato il fallimento, non può esigere ed appropriarsi un credito di essa ditta in detrimento
D degli altri creditori. — A. Ancona, 26 gennaio 1881, Federici, Fartoa c. Aliotty, Gazz. proc., XVI, 89.

71. Nel giudizio di verificazione dei crediti verso il fallito può farsi luogo alla chiesta comunicazione dei libri di commercio di questo, anche a prova
E di crediti d'indole meramente civile. — A. Milano, 20 maggio 1881, Butti c. Sindaci del fallimento Butti, M. trib. Mil., 1881, 553; Eco Gen., 1881, II, 308; Giur. comm. Gen., 1882, II, 176.

72. Non può appellare dalla sentenza di omologazione del concordato il fallito, il quale non fu parte nella stipulazione del concordato medesimo.

73. L'opposizione del concordato per motivi intrinseci allo stesso non può in verun caso farsi in via d'appello dalla relativa sentenza di omologa-
F zione. — A. Genova, 2 aprile 1881, Dellepiane c. Sindaci, Fall. Dellepiane, Eco Gen., 1881, II, 305; Legge, 1881, II, 663.

74. Perchè il concordato col fallito sia efficace è necessario che, tanto nella prima quanto nella seconda convocazione dei creditori, si ottenga il voto della maggior parte di essi, e della maggior somma, cioè della maggior entità dei crediti.

75. Non si deve avere riguardo agli assensi dati dai creditori posteriormente ed all'infuori di quelle adunanze.

76. Però non è vietata una nuova regolare adunanza per ottenere altro esperimento di concordato.

77. In altri termini: solo per regolare adunanza dei creditori si può ottenere il concordato giudiziale
A col fallito. — A. Torino, 11 febbraio 1881, Gandolfi c. Brenta, Giur. Tor., 1881, 231; Eco Gen., 1881, II, 121; Giur. comm. Gen., 1882, II, 109.

78. Se i creditori del fallito a maggioranza di numero e di entità di crediti assentirono a percepire un tanto per cento, la poca entità di esso (3 per 0l0) non è motivo sufficiente per diniegare la omologazione del concordato.

79. Non puossi per giustificare tale diniego dal tribunale invocare l'interesse pubblico, quando per difetto di elementi non si procedette in via pe-
B nale contro il fallito. — A. Casale, 25 gennaio 1880, Garrone, Giur. Casale, 1881, 67.

80. Il concordato non è concesso esclusivamente a favore nel fallito, ma eziandio dei creditori.

81. Per ritenere indegno il fallito di addivenire ad un concordato coi propri creditori, non basta che sia in corso contro di lui il procedimento di bancarotta, ma vuolsi la di lui effettiva condanna.

82. In pendenza di detto procedimento, i creditori, quantunque comparsi in minoranza, hanno diritto d'instare per una ulteriore convocazione allo scopo di deliberare sulla sospensione del concordato, ed erra il tribunale che, in vista della frustrata prima adunanza, respinge senz'altro la domanda, e dichiara d'ufficio i credi-
C tori in istato d'unione. — A. Milano, 17 febbraio 1881, Ghisalberti, Annali, 1881, 206; Eco Gen., 1881, 308.

83. Decorsi gli otto giorni successivi al concordato, non vi si può opporre quel creditore che trovavasi soddisfatto al tempo in cui venne formato, sebbene dopo il detto termine sia risorto il suo credito.

84. Neppure vi si può opporre il creditore garantito da pegno che abbia chiesto di essere ammesso al passivo del fallimento per la possibile differenza fra il credito e il pegno, se non si trovi nelle condizioni volute dalla legge per potere esercitare un tale diritto.

85. Non può ammettersi la opposizione per adesione al concordato fatta fuori termine, se quella a cui si aderisce venga dichiarata inammissibile.

86. Non debbono essere invitati ad intervenire alla formazione del concordato quei creditori i cui crediti non siano stati verificati, giurati od ammessi provvisoriamente.

87. Può farsi un secondo concordato se sia annullato il primo. Lo stato di unione si avvera di diritto sol quando si abbia la certezza di non po-
D tervi essere alcun concordato. — C. Napoli, 11 febbraio 1881, Levy c. Stolte, Foro, I, 1182 (n).

88. La disposizione dell' art. 630 del cod. di comm., per cui passata in giudicato la sentenza che omologa il concordato, i sindaci devono rendere al fallito il conto definitivo di loro gestione da discutersi innanzi al giudice delegato, non è prescritta a pena di nullità, ma ammette gli equipollenti.

89. Quindi se i sindaci hanno già reso il conto direttamente e stragiudizialmente al fallito con piena sua accettazione ed approvazione, non sono più obbligati a renderglielo di nuovo avanti al giudice delegato.

90. Gli interrogatorî al riguardo dedotti dai sindaci, per provare il precedente rendiconto, e la rimessione dei beni, effetti e titoli al fallito sono ammessibili, senza che faccia ostacolo ai medesimi l'art. 1314 del cod. civ. — A. Casale, 29 gennaio 1881, Bigliani c. Lovisolo, Giur. Casale, 1881, 199. A

91. Quando il concordato non è proposto dal fallito, ma da un terzo che offre di pagare per esso un tanto per cento dei crediti ammessi e giurati, i creditori che, omologato il concordato, non ottengono il pagamento ai tempi convenuti, non possono chiedere la risoluzione del concordato se non dimostrano di aver chiesto il pagamento al terzo che ha fatto quell'offerta stata accettata colla stipulazione del concordato. — A. Torino, 14 luglio 1880, Ballatore c. Moriondo, Giur. Tor., 1881, 72. B

92. Tra l'annullamento e la risoluzione del concordato esiste sostanziale differenza: pel primo il concordato viene assolutamente distrutto di guisa che deve considerarsi come non mai esistito; la seconda lo annulla soltanto nella parte che torna a beneficio del fallito concordatario, lasciandolo sussistere per ciò che è favorevole ai creditori.

93. In conseguenza anche dopo risoluto il concordato è tenuto il fallito concordatario al pagamento delle quote promesse nel concordato; ed i creditori per conseguirle possono precettare il debitore in base alla sentenza che omologò il concordato. — C. Torino, 8 ottbre 1880, Garbaccio c. Gastaldi, Foro, I, 155 (n). C

94. La moglie del fallito, che nell'atto d'acquisto di un immobile non abbia fatta la dichiarazione prescritta dall'art. 672 del codice di commercio intorno alla provenienza del danaro, mercè del quale procedette al detto acquisto, può ciò non ostante essere ammessa a provare per testimone, che la compra fu fatta con suo particolare, peculio; e di distruggere così la presunsione contraria stabilita nello articolo 673 del detto codice di commercio. In altri termini, la prova contraria, di cui si fa cenno in questo articolo, può essere sia la prova per titoli, che quella per testimoni. — A. Trani, 10 luglio 1880, Aicardi c. Gastaldi, R. giur. Trani, 1881, 46; Gazz. proc., XVI, 472; Giur. comm. Gen., 1881, II, 173. D

95. La sentenza che dichiara il fallimento, e quella che fissa la data della cessazione dei pagamenti, non sono pareggiabili alle contumaciali e non si può quindi estendere ad esse la facoltà di potersene richiamare non solo in via di opposizione, ma anche di appello.

96. L'appello non compete che contro le sentenze emanate nel giudizio di opposizione e nel giudizio promosso dai creditori a sensi dell'art. 694 c. di commercio.

97. Tanto meno potrebbe interporre appello contro tali sentenze il sindaco del fallimento. — A. Milano, 24 giugno 1881, Porta c. Panceri-Frigerio, Foro, I, 992 (n). A

98. Contro le sentenze che dichiarano il fallimento, o rigettano l'istanza per la relativa dichiarazione non si fa luogo ad appello dinanzi alla Corte, se prima non venne proposta opposizione innanzi al tribunale medesimo che le proferì. — A. Genova, 2 settembre 1881, Giona, Cemini, Bocci, Eco Gen., 1881, II, 345; Bett., 1882, 90; Giur. comm. Gen., 1882, II, 168. B

99. Le sentenze rese in sede d'opposizione a quella che fissa la data della cessazione dei pagamenti non possono ulteriormente impugnarsi da alcun creditore. — A. Genova, 31 dicembre 1880, Perotto e Parodi c. DiNegra, Giur. comm. Gen., 1881, II, 132. C

100. Il tribunale può d'ufficio pronunciare la variazione della data della cessazione dei pagamenti anche dopo trascorsi i termini, di cui l'art. 694 cod. di comm.

101. Quando il creditore, sulla cui istanza è stato dichiarato il fallimento, ha domandato nel tempo stesso la fissazione della sua data, se il tribunale si è riservato di determinarla, può indi provvedervi senza che debbasi dire ch'egli lo abbia fatto d'ufficio.

102. Ove dopo la verifica di tutti i crediti ed il relativo giuramento venga variata la data della cessazione dei pagamenti, i creditori possono fare opposizione od interporre appello nel termine ordinario stabilito dall'art. 693 codice suddetto — A. Venezia, 30 dicembre 1880, Luzi c. Fallimento Battistelli e Lazzarutti, Temi ven., 1881, 24; Eco Gen., 1881, II, 191; Giur. comm. Gen., 1881, II, 232. D

103. I creditori del fallimento non possono avvalersi dell'opposizione di un terzo, affine di far revocare nel loro particolare interesse le sentenze emesse, anche in grado di opposizione, circa la dichiarazione di fallimento. — A. Genova, 5 febbraio 1881, Zino c. Fallimento Fantoni, Eco Gen., 1881, II, 68; Bett., 1881, 201. E

104. Contro la sentenza declarativa del fallimento compete tanto il rimedio della opposizione avanti lo stesso tribunale, quanto quello dell'appello avanti la Corte.

105. La opposizione alla sentenza declarativa del fallimento che sia proposta fuori del contradditorio dei sindaci, o fuori del termine perentorio di otto giorni, è irricevibile.

106. All'esercizio del rimedio dell'appello direttamente contro la sentenza declaratoria del fallimento non osta il precedente esperimento della opposizione, quando questa fu riconosciuta irricevibile per difetti di forma.

107. Il fallimento del commerciante è costituito uni-

camente dal fatto della cessazione dei pagamenti e dalla perdita assoluta del credito.

108. Qualunque altro fatto, ancorchè criminoso, è inefficace a costituirlo in istato di fallimento.

109. Il creditore che ha provocato una dichiarazione di fallimento senza legittima causa è tenuto al plenario risarcimento dei danni. — A. Roma, 24 maggio 1881, Varzi c. Mililotti e Paganetti, Temi rom., 1881, 246; Eco Gen., 1881, II, 381; Giur. comm. Gen., 1882, II, 132.

110. Contro le sentenze pronunciate nei giudizi di graduazione vertiti col fallito nel tempo fissato per la cessazione dei pagamenti, ed anteriore alla relativa dichiarazione, i sindaci del di lui fallimento non possono fare opposizione di terzo.

111. La sopravvenuta dichiarazione di fallimento non fa venir meno gli effetti di regolare collocazione in giudizio d'ordine ottenuta in contraddittorio del debitore prima della dichiarazione medesima di fallimento, sebbene per iscrizioni prese durante il tempo fissato per la cessazione dei pagamenti. — A. Napoli, 20 dicembre 1880, Fiorilli e Pironti c. Sindaci Fallimento De Rosa, Eco Gen., 1881, II, 69; Legge, 1881, I, 351; Giur. comm. Gen., 1881, II, 126; Bett., 1881, 202.

112. Colui che per incarico altrui procura lo sconto d'un *pagherò*, girandolo colla firma propria allo scontante, senza aver fornito per la tratta alcun valore al traente, e spedisce a questo il danaro riscosso, non è che un fideiussore solidario con lui verso lo scontante, non già un mutuante del danaro.

113. Se dunque il traente cade in fallimento prima che il denaro speditogli sia giunto in sue mani, non può il mittente, ritenendosi ancora proprietario esso, pretenderne il ricupero dal vetturale incaricato del trasporto, o dal terzo a cui questo l'ha rimesso e che lo tiene in deposito.

114. Non trattandosi nè di mutuo, nè di mandato, nè di commissione, non potrebbe il mittente, allo scopo di ricuperare e impedirne la rimessione ai sindaci della fallita, invocare gli art. 1863 cod. civ., e 73, 74, 75 cod. comm.

115. Del resto il gruppo contenente il danaro si deve ritener passato in possesso del destinatario ogni volta che il vetturale lo abbia rimesso nel luogo indicato dal mittente, sebbene lo abbia consegnato a persona diversa, che però lo ha ritirato e ritenuto per conto del destinatario. — A. Torino, 1 agosto 1881, Dellaglio c. Pangella, Giur. Tor. 1881, 667; Eco Gen., 1881, II, 346.

116. Il principio dichiarato dall'art. 1538 del cod. civ., che la cessione del credito è perfetta col solo consenso delle parti intorno al credito da cedersi e al prezzo da pagarsi, riceve la sua applicazione soltanto nei rapporti fra cedente e cessionario, e non nei rapporti coi terzi, quali sono i creditori del cedente caduto in fallimento: e quindi alla massa non è opponibile una cessione di credito, che quantunque abbia data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento, non fu però prima di questa notificata al debitore ceduto, nè da lui accettata con atto autentico a termini dell'art. 1539 detto codice. — C. Torino, 3 maggio 1881, Ghedini c. Aroli, M. trib. Mil., 1881, 541; Giur. Tor., 1881, 483; Legge, 1881, II, 725; Eco Gen., 1881, II, 369; Giur. comm. Gen., 1882, I, 30.

117. Nel giudizio d'appello promosso dei sindaci del fallimento nell'interesse della massa non possono i singoli creditori intervenire in proprio per meglio sostenere le ragioni dei sindaci stessi.

118. Il giudizio civile per simulazione di crediti contro un fallito non può essere sospeso per causa di querela penale, ove il credito stesso, di cui si contesti l'ammissione al passivo del fallimento, non sia stato per anco giurato. — A. Genova, 13 ottobre 1881, Sindaci fall. Gazzo c. Casareto, Priario, Eco Gen., 1881, II, 351.

119. Il provvedimento del tribunale di commercio che ordina l'arresto del fallito non è una ordinanza ma una vera e propria sentenza appellabile.

120. Anche ammesso che un simile provvedimento sia opponibile, il difetto della opposizione non esclude che possa essere impugnato mediante appello.

121. L'arresto personale del fallito è abolito. — A. Napoli, 1 decembre 1880. Ruoppolo e Sindaci del fallimento Ruoppolo, Foro, I, 490 (1).

122. L'ordinanza della sezione d'accusa, che, rinviando il fallito innanzi al magistrato penale, ne ordina la scarcerazione provvisoria senza cauzione, è d'ostacolo a che il tribunale di commercio possa ulteriormente provvedere sul di lui arresto, sia coll'impedire l'esecuzione dell'ordinanza medesima, sia col renderla più gravosa. — A. Genova, 21 dicembre 1880, Oddero c. Sindaci. fallita Oddero, Eco Gen. 1881, II, 54; Giur. comm. Gen., 1881, II, 123; Legge, 1881, II, 702.

123. L'arresto e la custodia del fallito, ordinati dal tribunale di comercio, costituiscono una misura di prevenzione e di sicurezza in sussidio dell'amministrazione della giustizia penale, non un provvedimento determinato da considerazioni di alta tutela degli interessi generali del commercio, compromessi dal fallimento e indipendenti dal reato di bancarotta.

124. La facoltà concessa al tribunale di commercio di dare un salvacondotto al fallito è esercibile unicamente in quello stadio, in cui non sia stato ancora iniziato un penale procedimento per bancarotta; ed è allora che si attribuisce, ove sia luogo a procedere in via penale, al procuratore del re il diritto di opporsi alla esecuzione della relativa ordinanza, mentre in qualunque altro stadio successivo non può esser luogo a salvacondotto, ma a libertà provvisoria

125. Il diritto di opporsi nel pubblico ministero alla liberazione del fallito, cui sia stato concesso il salvacondotto, non assume, attuandosi, il carattere di un rimedio di opposizione civile in contradditorio

di parte, ma riveste invece quello di un atto di pubblica autorità, il quale si ricollega essenzialmente alle funzioni che, nell' interesse della società e dell' ordine pubblico, sono delegate al procuratore del re dalle leggi di ordinamento giudiziario e di procedura penale e regolate e disciplinate dalle leggi medesime.

126. Quand' anco non fosse stato espressamente menzionato nell' art. 580 del codice di commercio, quel diritto di opposizione competerebbe sempre al pubblico ministero, in forza della propria libertà di azione nel campo delle sue funzioni pubbliche e per la prevalenza che la causa penale ha sulla civile.

127. Al privato non spetta azione civilmente esperibile per tradurre avanti l' autorità giudiziaria il pubblico ministero (il quale perciò non deve mai comparirvi nella veste di civil convenuto per ragione delle sue funzioni, a meno che si tratti dei casi previsti dall' art. 783 del cod. di proc. civ., e nei modi e forme ivi stabiliti; conseguentemente mancando la materia giudicabile, il tribunale di commercio non può conoscere e sindacare la legittimità e il fondamento dell' opposizione anzidetta.

128. Il fallimento del commerciante, se nelle relazioni tra il fallito e i creditori interessa la giurisdizione del tribunale di commercio, nelle relazioni fra esso e la società può interessare l' autorità della magistratura penale, e ciò, verificandosi, i due ordini di giudizi procedono distinti e paralleli, prevalendo il secondo sul primo di quanto l' interesse pubblico prepondera sul privato. — A A. Lucca, 14 giugno 1881, Pagni, Riv. pen., XIV, 290; Annali, 1881, 207; Filangieri, 1881, 241; Eco Gen., 1881, II, 309; Legge, 1881, I, 699; Bett., 1881, 644.

V. *Cassazione civ.* (apprezzamento) 10 — *Commerciante* — *Diritto internaz.* 14 — *Giudizio* (rapporto fra il giudizio civ. e il pen.,) 48 — *Locazione* 107, 108 — *Responsabilità civ.* — *Rivendicazione* 13 — *Società* 34 — *Storia del diritto* 12 —

— sindaco del fallimento — V. *Fallimento* — V. pure *Bancarotta* 18-21.

— bancarotta — V. *Bancarotta*.

Falsa denunzia — V. *Denunzia falsa*.

Falsa moneta e falsificazione di carte equivalenti moneta — [c. p. 316-332; c. p. p. 708-713].

1. I biglietti delle banche consorziali autorizzate si devono considerare non come vera moneta, ma come carte di pubblico credito, equivalenti a moneta; e perciò nei casi di falsificazione e di spendizione di biglietti consorziali si devono applicare le disposizioni della sezione 2. e non già della sezione prima del capo 1, tit. IV, libro 2. c. B p. — C. Torino, 17 novembre 1880, Borrasio, M. trib. Mil., 1881, 67.

2. Vendere scientemente carte false di credito pubblico equivalenti moneta, sia o no consapevole della falsità l' aquirente, è sempre reato il quale offende la pubblica fede, costituendo in fondo il crimine di uso sciente di false carte come sopra, nei sensi del capoverso dello art. 329 cod. A penale. — C. Napoli, 27 luglio 1881, Timberio, G. trib. Nap., XXX, 646.

3. Fa uso doloso di false carte di credito pubblico equivalenti a denaro tanto chi lo consegna ad altri perchè le metta in circolazione, come chi le riceva a tale scopo e cerchi di frodare i terzi. B — C. Roma, 18 agosto 1881, Carli Cavazzini, Riv. pen., XIV, 500.

4. Affermato dal giurì l' uso sciente di falsi biglietti equivalenti a moneta, sorge completa la figura del reato di cui all' art. 329 cod. pen., senza che occorra che il giurì sia interrogato ed escluda la circostanza di avere l' accusato ricevuti per veri i biglietti falsi.

5. Quest' ultima circostanza, che dà luogo alla figura del reato meno grave previsto dall' art. 331, è una scusante, intorno alla quale il presidente non ha obbligo d'interrogare il giurì, se non ad C istanza della difesa. — C. Roma, 24 giugno 1881, Giacobini e Rossi, Foro, II, 295.

6. Il giudizio se i biglietti consorziali siano carte di pubblico credito equivalenti a moneta, essendo di mero diritto, siccome dipendente dall' esame delle leggi 1 maggio 1866 e 3 aprile 1874, è sottratto all' apprezzamento dei giurati.

7. La questione ai giurati se l' accusato sia colpevole d'avere scientemente posti in circolazione, col darli in pagamento, biglietti falsi consorziali di taglio determinato, aventi corso forzoso nel regno e inconvertibili, esprime sufficientemente anche il concetto della equivalenza di detti biglietti a moneta.

8. In tema di falsa moneta non può pretendersi che sia posta ai giurati speciale questione circa la spendibilità della moneta falsificata, essendo cotesto estremo necessariamente compreso nella questione principale circa la sussistenza del rea- D to. — C. Torino, 23 ottobre 1880, Ferrari e Incerti, M. trib. Mil., 1881, 67.

9. L' art. 323 c. p. contiene due distinte circostanze, ognuna per se stante, le quali danno luogo a diminuzione di un grado di pena: e cioè l' una, che la falsa moneta sia di valore eguale o superiore alla legale e l' altra che la falsità sia facilmente riconoscibile.

10. Qualunque pertanto di esse si verifichi, basta per dar luogo alla diminuzione di un grado della pena.

11. E concorrendo entrambe, la diminuzione è di due E gradi. — C. Torino, 24 marzo 1881, Robecchi e Ronchi, M. trib. Mil., 1881, 478; Bett., 1881, 186.

12. La diminuzione di pena pel caso che la falsità sia facilmente riconoscibile, o che lo spenditore non avesse intelligenza coi falsificatori, è soltanto applicabile alla moneta vera e propria (art. 323 e 326 del cod. pen.) e non anche

ai biglietti consorziali, i quali vanno considerati come carte di pubblico credito equivalenti a moneta. — C. Torino, 18 maggio 1881, Parussa e Rosso, Foro, II, 264.

13. La impunità ammessa dall' art. 332 del cod. pen. non può essere mai accordata fuorchè nel caso in cui la denuncia sia stata data, o l' arresto di altri colpevoli sia stato procurato prima che seguisse alcuna emissione della falsa moneta o di carte di pubblico credito falsificate. — C. Torino, 11 novembre 1880, Ponsetto e Guglielmi, M. trib. Mil., 1881, 148; Bett., 1881, 93.

14. In causa di uso sciente di carte false di credito pubblico equivalenti a moneta, torna assolutamente vano al condannato ricorrente il sostenere che egli abbia fatto tutto quanto era in suo potere per procurare l' arresto dei complici, all'effetto di godere del beneficio portato dall' art. 332 c. p., quando alle relative questioni proposte sull' istanza della difesa i giurati abbiano data una risposta negativa. — C. Roma, 7 marzo 1881, Mazzoni, Legge, 1881, II, 136.

15. Nel reato di falsificazione di carta moneta spetta alla Corte di assise, esclusa l' ingerenza dei giurati, il concedere l' impunità al colpevole che abbia procurato l' arresto dei suoi complici.

16. Il benefizio accordato dall' art. 332, codice penale sardo, non è applicabile se non nel caso in cui i denunciati come rei di falsificazione di moneta siano dichiarati colpevoli. — C. Firenze, 29 agosto 1880, Landini, Filangieri, 1881, 143.

V. *Corte d'assise* 50 — *Tentativo* 9.

Falsa testimonianza — [c. p. 364-374] V. *Testimonianza falsa.*

Falsificazione di cedole o carte equivalenti a moneta — [c. p. 329-331] V. *Falsa moneta.*

Falsificazione di sigilli, atti sovrani, punzoni, bolli ecc. — [c. p. 333-340].

Falsità in atti pubblici, e in iscrittura di commercio. — [c. p. 341-363; c. p. p. 695-707] V. *Falso pen.*

Falsità e frodi nel commercio — [c. p. 392 e seg.] V. *Frodi relative al commercio.*

Falso in materia civile — [c. p c. 296-318, 1317].

Sommario.

1. L'azione di falso civile ha per iscopo di togliere ogni efficacia al documento impugnato.

2. Può quindi esser rivolta unicamente contro l'atto, ed è ammissibile la prova per testi diretta a stabilire la falsità dei fatti nell'atto indicati. — A. Casale, 12 febbraio 1881, B. G.. Giur. Casale 1881, 190.

3. Nel sistema del vigente codice di proc. civ. può formare obbietto della querela di falso in via civile non solamente il falso materiale, ma anche il falso immateriale, o, come anche si chiama intellettuale.

4. Nell'uno nell'altro caso si ha sempre l'immutazione obbiettiva del vero capace di recar danno ad altri, per cui la legge non fa distinzione fra l'uno e l'altro falso: e per conseguenza è ammissibile la prova testimoniale per mettere in luce sia l'una, sia l'altra specie di falsità.

5. Se un debitore sottoscriva un foglio con l'aggiunta del *buono* e *approvato* e la consegni al suo creditore, affinchè questi vi stenda sopra un obbligazione a proprio favore, ed il creditore. abusando di questa fiducia in lui riposta dal debitore, aggiunga all'obbligazione alcune modalità, che non erano state convenute: in questa ipotesi, malgrado vi sia un'alterazione del vero per mezzo di scrittura, non può farsi luogo al giudizio di falso, dovendo il debitore imputare a propria colpa di avere avuto fiducia in un creditore sleale.

6. Diversamente però deve giudicarsi, se un individuo, appropriandosi clandestinamente un foglio bianco portante la semplice sottoscrizione di un altro, foggi una obbligazione e cerchi di farla valere in giudizio come vera e reale; in questo caso il convenuto, che non è stato mai debitore, ha diritto di mettere a nudo la falsità morale del titolo. — A. Trani, 29 maggio 1880, Savino c. Del Pozzo, R. giur. Trani, 1881, 411.

7. È inammissibile la prova orale dei motivi di falso rivolti a giustificare che la cambiale fu consegnata ad un individuo con la sola firma in bianco, allo scopo di darla ad una terza persona in rinnovazione di altra cambiale, e che quell'individuo la diede invece dolosamente ad altri, il quale vi avrebbe scritto o fatto scrivere l' obbligo in suo vantaggio.

8. Deve perciò respingersi in questo caso la relativa querela di falso. — A. Trani, 3 febbraio 1879, Cioffrese c. Siracusa R. giur. Trani, 1881, 15.

9. In incidente di falso civile non è luogo a distinguere, come in materia penale, tra il falso, propriamente detto, e la frode, dovendosi invece ritenere come falso l'alterazione della verità in qualunque modo commessa in altrui pregiudizio.

10. Così può dar luogo ad incidente di falso civile l'abuso della firma in bianco, quando vi si trova scritta da chi l'ha ricevuta un'obbligazione, o dichiarazione, a cui il sottoscrittore non ha prestato il suo consenso.

11. È facoltativo al magistrato di ammettere, o meno, l'azione di falso, e ordinare la istruzione relativa, ed è giudizio di fatto incensurabile in

cassazione l'apprezzamento delle circostanze che A rendono ammissibile la procedura di falso — C. Palermo, 19 novembre 1880, Sirchia c. Francica, Circ. giur., 1881, 177.

12. Il procedimento di falso in via civile ha uno stadio preliminare o di preparazione che è costituito dalla interpellanza fatta alla parte se intende valersi dell'impugnato documento, e dalla sua risposta.

13. L'interpellanza può farsi alla stessa parte che firmò e produsse in causa il documento eccepito.

14. Soltanto dopo esaurito tale stadio, ed allorchè l'interpellato persista o non risponda, la querela di falso viene proposta, il relativo giudizio è radicato, e cessa la competenza del pretore, che deve rimettere l'atto al procuratore del re, e rinviare le parti al tribunale civile.

15. La querela di falso in via civile è ammessa anche contro l'atto pubblico pel combinato disposto dell'art. 296, cod. proc. civ., e 1317 codice civile. B Essa è direttamente contro il documento, e non contro la persona che ne fu l'autore. — T. Bologna, 15 gennaio 1881, Corazza c. Luciani, R. giur. Bol., 1881, 61.

16. Quando si faccia la preliminare interpellanza per proporre la querela di falso, il giudice, prima di sospendere la decisione della causa, deve esaminare se il documento, che si vorrebbe impugnare di falso, abbia attinenza alla questione, che si C agita fra le parti. — C Firenze, 7 febbraio 1881, Lastrucci c. Com. di Incisa, Legge, 1881, I, 408.

17. L'attore che produce in causa un documento a suffragio delle proprie dichiarazioni, può interpellare il convenuto, che ritrae da quel documento il diritto contestato, se intenda servirsene per poter, in seguito a risposta affermativa, proporre la querela il falso.

18. Il servirsi o valersi del documento impugnato, di cui parla l'art. 298 cod. civ., non va pertanto interpretato nel significato materiale di aver principiato a comunicarlo in causa: ma bensì allude al vantaggio che voglia o possa trarsi dall'esistenza del documento stesso.

19. Il procedimento tracciato per la querela di falso è applicabile tanto se la querela è stata presentata in via principale, quanto in via incidenta- D le. — A. Venezia, 28 giugno 1881, Carli c. Cattaneo, Temi ven., 1881, 377; Bett., 1881, 496.

20. La parte che intende proporre la querela di falso, qualora la parte interpellata non risponda nel termine ordinario, acquista solamente il diritto di dichiarare con atto ricevuto dal cancelliere di proporre la querela di falso esprimendone i motivi: ma ciò non impedisce alla parte interpellata di sostenere la improponibilità della querela, e all'autorità giudiziaria di ammettere E codesta eccezione. — A. Roma, 5 luglio 1881, Marconi Lambertini c. Antonelli; Temi rom. 1881, 399.

21. In materia di falso incidente, tanto l'interpellazione, di che nell'art. 298 del codice di procedure civile, quanto il decreto, di che nel successivo art. 301, si notificano da procuratore a procuratore.

22. Se la parte interpellata non risponde nel tempo utile, e sia stato avviato il procedimento per falso incidente, non può la medesima declinarne gli ulteriori effetti col dichiarare di non volersi più servire del documento querelato.

23. Il falso civile attacca la verità per se stessa, e quindi è inconcludente che l'alterazione sia opera della parte avversa, oppure di altri, od anche del caso.

24. Non è precluso al magistrato, il quale sia investito anche della cognizione del merito, di deliberare la influenza che potrebbero avere sul giudizio nella causa principale i documenti impugnati di falso, e perciò di rifiutare la prova dei motivi di falso per quei documenti, che quando anche alterati, non potessero in definitiva avere A alcuna importanza. — A. Milano, 21 dicembre 1881, Besozzi De Luise c. Besozzi, Annali, 1881, 495; Gazz. leg., 1882, 252.

25. La disposizione dell' art. 298 cod. di proc. civ., secondo cui la parte che intende proporre la querela di falso deve interpellare innanzi tutto l'altra parte, se voglia o no servirsi del documento impugnato, con protesta che se voglia servirsene proporrà la querela di falso, è applicabile alla querela di falso incidente, ma non anche alla querela di falso principale.

26. L'ar. 308 del cod. di proc. civ., in quanto ordina la sospensione della causa civile di falso sino a che siasi pronunziato definitivamente nel giudizio penale, non fa che applicare al giudizio di falso la generale disposizione dell'art. 4 del cod. di proc. pen.; epperò quand'anche il giudizio penale sia stato iniziato prima che siano state ammesse le prove della falsità dedotte nel giudizio civile, questo deve rimanere sospeso sino B all'esito del giudizio penale. — A. Milano, 6 dicembre, 1880, Visconti di Modrone c. Bracciolini, M. trib. Mil., 1881, 82; Bett., 1881, 99; Legge, 1881, I, 558; Legge, 1882, I, 157.

27. Il magistrato non può trasmettere il documento impugnato di falso in via civile, al procuratore del re, se prima non viene eseguito quanto è prescritto dall'art. 258 e seguenti del cod. proc. civ.

28. Se, pendente l'appello, viene a constare dell' esistenza del giudizio penale per falso, si deve sos- C pendere la causa civile. — A. Casale, 27 novembre 1880, Duretto c. Banche Unite, Giur. Casale, 1881, 95.

29. L'inscrizione in falso incidente civile, proposta avanti il tribunale in grado di appello da sentenza pretoriale, quando sia legalmente ammessa ed istrutta, dà luogo ad un giudizio separato e distinto da quello di merito, che deve compiersi

avanti il tribunale in primo grado, e, ove d'uopo, in appello innanzi la Corte, e decidersi distintamente e definivamente prima della causa di merito a cui si riferisce.

30. Confonde quindi stranamente i termini dei due giudizi, principale ed incidentale, e viola l'art. 406 del cod. di proc. civ., il tribunale che, dopo avere, con due sentenze interlocutorie, ammesso, prima la querela di falso incidente civile, e poi capitoli proposti dalle parti nell'incidente stesso, compiuta l'istruttoria, non pronuncia categoricamente su di esso, ma considerando l'iscrizione in falso come un'eccezione alla domanda principale, decide senz'altro in secondo grado la quistione di merito.

31. In tale ipotesi il soccombente non ha altra via per impugnare la sentenza che quella del ricorso A in cassazione. — C. Torino, 27 maggio 1881, Francini c. Zannini e Gagliardi, M. trib. Mil., 1881, 996.

V. *Corte dei conti* 27-29 — *Cosa giudicata civ.*, 28 — *Effetto camb.* 21-24, 41 — *Giudizio* (rapporto fra il giudizio civ. e il pen.) 28 — *Perenzione* 26-29, 35 *Procedimento* 45, 46 — *Stato civ.*, 7. 8.

Falso in materia penale — [c. p. 341-363; c, p. p. 695-707]

SOMMARIO.

BIBLIOGRAFIA.

1. Falso in atto pubblico per supposizione di per- B sona. CISOTTI G. B., Riv. pen., XIV, 463.

2. Se è obbiettabile il reato di falso in atto pubblico nel fatto di chi sotto mentito nome ritira dalla posta una lettera raccomandata e firma il regi- C stro relativo. PUGLIESE G. A., R. giur. Trani, 1881, 301.

GIURISPRUDENZA.

3. Pel reato di falso certificato si procede dal giudice istruttore del luogo ove la falsità fu commessa, e non da quella nella cui giurisdizione si D fece uso del falso certificato. — C. Roma, 23 marzo 1881, Rippa, e Sangiovanni, Corte S. Roma, 1881, 979.

4. Il reato di falsità è distinto ed è più grave di quello di uso sciente della carta falsa.

5. Epperò se il documento o atto fu falsificato in un luogo e ne fu fatto uso sciente in un altro, la competenza a conoscere dei due reati spetta al giudice del luogo ove la falsità fu commessa. A — C. Roma, 29 maggio 1880, Battistini e Passerini, Foro, II, 6.

6. Nei reati di falso è sufficiente che esista la possibilità del danno quale conseguenza del fatto B colpevole. — C. Roma, 14 febbraio 1881, Chingaro, Riv. pen., XIV, 181.

7. Nella falsità di atto pubblico, contemplata dall' art. 342 del cod. pen. sardo, non è necessaria condizione il danno individuale, costituendo estremo di quel reato il danno morale politico insito nel reato stesso, e consistente nella lesione C alla fede pubblica. — C. Firenze, 30 dicembre 1880, Haberstrumps, Annali, 1881, 52.

8. Il danno reale o possibile altrui non è elemento costitutivo del reato di falso in atto pubblico.

9. E per ciò, avendo i giurati ammesso che l' accusato aveva fraudolentemente eseguite delle annotazioni nei registri di una pubblica amministrazione, e dichiaratosi dalla Corte che l'accusato rivestiva la qualità di pubblico ufficiale dell' ordine amministrativo, e che i registri falsificati erano atti pubblici, nulla mancava alla esistenza del reato contemplato dall' art. 342 del codice penale.

10. Se però fu erroneamente proposto anche il quesito sul danno reale o potenziale, a cui i giurati risposero negativamente, è congruo temperamento cassare non soltanto la sentenza sbagliata, ma anche il verdetto, potendo sorgere il dubbio che il detto quesito abbia avuto una influenza sul restante della dichiarazione proferita dai D giurati. — C. Firenze, 30 marzo 1881, Haberstrumps, Temi ven., 1881, 192; Annali, 1881, 51.

11. A costituire l' estremo del danno per il reato di falso in privata scrittura, di cui all' art 350 del cod. pen., occorre che la forza giuridica dello scritto abbia in sè stessa efficacia di ingenerare almeno potenzialmente l' altrui danno.

12. Il danno necessario a costituire il reato di falso deve essere inerente alla scrittura falsificata, e promanare direttamente dalla falsità, non già da fatti estranei e accidentali.

13. Applicazione ad un caso, nel quale si era ritenuto concorrere gli estremi del falso in scrittura privata, nel fatto di colui che aveva contraffatto le sottoscrizioni a scritture esprimenti fedelmente i contratti passati fra le parti, ma in contravvenzione alle leggi sul bollo, ed atte per questo solo titolo a nuocere alle parti che ivi E apparivano sottoscritte. — C. Torino, 7 aprile 1881, Fabbi, M. trib. Mil., 1881, 533; Bett., 1881, 198.

14. Imputato taluno del reato previsto e punito dall' art. 350 del cod. pen., (falsità in privata scrittura) non è necessario indicare nelle questioni ai giurati tutti i varî modi della legge comtemplati, pei quali la scrittura fu o poteva esser pregiudicevole; ed è regolare esprimere l' atti-

tudine nella medesima a produrre liberazione od obbligazione. — C. Firenze, 16 giugno 1880, Goldin, Riv. pen., XIII, 233.

15. Perchè sussista il reato di falso in privata scrittura previsto dall'art. 350 cod. pen., non è necessario che lo scritto falsificato sia atto a produrre obbligazione o liberazione e congiuntamente sia anche atto a nuocere altrui; ma basta che abbia attitudine all'uno ed all'altro degli indicati effetti.

16. Epperò, affermata del pari l'attitudine a nuocere, diventa ozioso il discutere se si potesse proporre ai giurati la questione sull'attitudine a produrre obbligazione, o se invece tale questione fosse riservata alla disamina della Corte d'assise. — C. Torino, 30 settembre 1880, Ottone e Passaglia, Foro, II, 21.

17. A costituire il reato di falso, di cui all'art. 363 del cod. pen., è estremo indispensabile la possibilità di un danno.

18. Caso in cui, essendosi il Comune assunto di pagare i medicinali pei poveri, si ritenne non concorrere nel falso per se stesso l'estremo della possibilità del danno nel fatto di colui che, avendo a taluno somministrato medicinali senza ottenerne, per la povertà di questo, il diretto pagamento, presentò insieme con altre e con data alterata le relative ricette all'autorità comunale, reclamandone da questa il rimborso. — C. Torino, 13 luglio 1881, Ubertone, M. trib. Mil., 1881, 883; Legge, 1881, II, 709; Bett., 1881, 339.

19. Per gli effetti dell'art. 341 cod. pen. sardo, lo atto di conciliazione assunto dal giudice conciliatore sopra un oggetto eccedente le lire 30, è atto pubblico.

20. Il cancelliere di conciliatore è pubblico ufficiale, dipendendo tale qualità dalle funzioni che esso esercita per legge. — C. Firenze, 8 maggio 1880, Miotti, Temi ven., 1881, 59.

21. I certificati di iscrizione di rendita sul gran libro del debito pubblico sono a considerarsi atti pubblici; e quindi le falsificazioni relative cadono sotto il disposto dell'art. 343 del cod. pen.

22. Atti pubblici contemplati dal detto art. 343 del cod. pen., e non semplici certificati contemplati dal successivo art. 363, sono anche le dichiarazioni di cessione fatte sui detti certificati di rendita e autenticate da agenti di cambio o da notai specialmente accreditati, a sensi dell'art. 18 della legge 10 luglio 1861 sul debito pubblico, e dell'art. 46 del regolamento 3 novembre 1861. — A. Milano, 23 settembre 1881, Capello, M. trib. Mil., 1881, 1031.

23. Tanto i certificati d'iscrizione di rendita sul debito pubblico, quanto le dichiarazioni di cessioni fatte sui certificati medesimi, autenticate da agenti di cambio autorizzati o da un pubblico notaio, sono a considerarsi atti pubblici, e quindi la falsificazione di essi costituisce il reato di cui è parola nell'art. 343 codice pen. — C. Torino, 23 settembre 1881, Capello, Bett., 1881, 297.

24. La guardia doganale che appone sui riscontrini delle bollette il nome di un'altra guardia contraffacendone la scrittura, per lasciar passare delle merci come se dirette all'estero, commette il reato previsto e punito dagli art. 341 e 342 del codice penale. — C. Roma, 7 giugno 1880, Moroni e Infascelli, Corte S. Roma, 1880, v. s., 312.

25. Commette il reato di falsità per alterazione di data, e non per supposizione di persona, chi redige un atto pubblico di divisione in un determinato giorno, nel quale era già morto uno dei condividenti.

26. Questo reato può essere punito col carcere, se concorrono circostanze attenuanti. — C. Roma, 26 ottobre 1881, Strocchi, Corte S. Roma, 1881, 1128.

27. Le falsità commesse nei registri delle giocate del lotto pubblico non possono considerarsi come ricadenti sotto la sanzione dell'art. 363 cod. pen. (falso in certificati od altra falsità non preveduta particolarmente), che commina la carcere o la reclusione secondochè il reato sia commesso da un ufficiale pubblico o da un privato.

28. Il commesso del ricevitore del lotto, rivocabile *ad nutum* dal medesimo, non può considerarsi come pubbico funzionario; epperò supposto che la falsificazione dei registri del lotto ricada sotto la sanzione del citato art. 363, non sarebbe applicabile al commesso del ricevitore, che se ne sia reso colpevole, l'aggravamento stabilito nello stesso articolo per i funzionari pubblici.

29. La falsificazione dei registri delle giuocate, se commessa nella bolletta madre, ricade sotto la sanzione degli art. 342 e 343 cod. pen. (falso in atto pubblico), che comminano la pena della reclusione non minore di cinque anni; e se è commessa nella bolletta figlia, ricade sotto la disposizione dell'art. 334 n. 1 (falsificazione di promesse di pagamento spedite per conto dello Stato) che commina la pena della reclusione non minore di anni sette. — C. Napoli, 26 gennaio 1881, Cuocolo, Foro, II, 163 (n).

30. I diplomi universitari sono da considerarsi certificati d'un pubblico funzionario e non veri atti pubblici.

31. Epperò la loro falsificazione ricade sotto il disposto dell'art. 363 cod. pen. (falsità in certificati ed altre falsità non prevedute particolarmente), e non degli art. 341 e 342 relativi alle falsità in atto pubblico. — C. Napoli, 20 aprile 1881, Gabriele, Foro, II, 393 (n).

32. La falsità dei permessi di caccia non costituisce il falso in atti pubblici, di che negli art. 341 e 343 cod. pen., sibbene il falso innominato previsto dall'art. 363. — T. Trani, 23 marzo 1881, Lobefero, R. giur. Trani, 1881, 459.

33. Il fatto del cancelliere che appone date posteriori alle reali o altera le date vere nei certificati relativi alle pubblicazioni di sentenze civili,

allo scopo di evitare la multa dovuta all' ufficio del registro per la tardiva registrazione delle sentenze medesime, rientra nella sanzione dell' art. 363 cod. pen. — C. Roma, 15 luglio 1881, Cicatemi, Foro, II, 478 (n).

34. Le dichiarazioni che un medico rilascia sopra richiesta di un privato per constatare la esistenza in questo di una malattia o ferita, sono a considerarsi certificati, e non già scritture private.

35. Le relative falsificazioni cadono quindi sotto lo art. 363, e non sotto l' art. 350 del cod. pen. — C. Torino, 29 luglio 1881, Chantel, Foro, II, 432.

36. Il medico che in un certificato necroscopico riferisca contro verità di aver visitato un cadavere, e fidandosi sull'altrui relazione accenni una causa di morte diversa dalla vera, commette il reato di falso preveduto dagli art. 341, 342 e 363 cod. pen., nè a questo caso può applicarsi la mite disposizione dell'art. 346 cod. pen., riguardante le falsità commesse per inavvertenza o negligenza del notaio od altro pubblico ufficiale in determinati atti. — C. Torino, 9 dicembre 1880, Costa, Foro, II, 131.

37. Il reato di falsità per alterazione di parole, commesso da un privato in copia autentica di un pubblico istrumento, va regolato dall'art. 363, e non dall'art. 343 codice penale. — C. Napoli, 3 dicembre 1880, Langella, Gazz. proc., XVI, 260; Riv. pen., XIII, 390; Legge, 1881, II, 27.

38. La formazione di cambiali con firme immaginarie costituisce il crimine di falso in scrittura di commercio, previsto dall'articolo 343 del codice penale.

39. Applicazione alla risoluzione di un conflitto di competenza. — C. Torino, 22 ottobre 1881, Dorida, M. trib. Mil., 1881, 1140; Annali, 1881, 150; Legge, 1882, I, 93; Bett., 1882, 40.

40. Identificandosi nel biglietto ad ordine la cambiale secca della legge di cambio austriaca 25 gennaio 1850, occorre per costituire il reato di falso in scrittura di commercio, previsto dall'art. 343 del cod. pen. sardo, una delle due condizioni indispensabili all'effetto che la falsità di un biglietto all'ordine, di cui parla il detto articolo, possa costituire il reato di falso in scrittura commerciale, occorre cioè che vi sia espressa una causa commerciale, ovvero che contenga la firma di commercianti.

41. Conseguentemente, vi è nullità nel verdetto quando non sia stato domandato ai giurati se il recapito incriminato contenga una delle predette due condizioni. — C. Firenze, 20 aprile 1881, Visconti, Temi ven., 1881, 261; Annali, 1881, 59; Legge, 1881, II, 240.

42. Trà modi di commettere il falso in scrittura, sia pubblica o di commercio, o privata, v'ha quello di foggiare le false obbligazioni, quietanze e liberazioni ecc., anche con supposizioni non esistenti.

43. I *bills* devono ritenersi vere scritture di commercio, concorrendo in essi i requisiti delle lettere di cambio, od almeno quelli dei biglietti all'ordine, ai quali pure devono pure equipararsi gli *chèques*.

44. La loro falsità quindi è sempre contemplata nell'ultimo alinea dell'art. 343 c. p. — C. Palermo, 18 novembre 1880, Herbert c. Herbert Todes, Circ. giur., 1881, 59.

45. In tema di falso in biglietti all'ordine i giurati devono essere interrogati sulla sussistenza delle circostanze di fatto costituenti la commercialità. Il definitivo giudizio di diritto appartiene alla Corte.

46. Il giudicare se il procedimento penale per falso in scrittura privata fosse o no già iniziato allorchè il colpevole di falso ha palesato la falsità, è questione di diritto che non può sottoporsi ai giurati, i quali vanno soltanto interrogati se il colpevole abbia palesato la falsità. — C. Torino, 23 settembre 1881, Frigerio, M. trib. Mil., 1881, 1055; Bett., 1881, 317.

47. Le lettere-quietanze fra commercianti sono scritture private.

48. L'alterazione del contenuto nelle medesime dà vita al reato di falsità, di cui all'art. 350 cod. pen.

49. Il falso certificato o la falsità innominata di cui all'art. 363 si riferisce a falsità non specificatamente prevedute dalla legge.

50. Le infrazioni collettive le quali derivano dall'unicità del concetto e del fine, si compenetrano fra loro, e danno consistenza ad unico reato, che emerge dal fatto che implica la più intensa violazione della legge penale.

51. In questo caso la pena deve rispondere non all'obbiettività ideologica, ma all'obbiettività giuridica dell'infrazione più grave che si è commessa.

52. È oziosa, per gli effetti della penalità, la quistione se un fatto si debba definire falsità in privata scrittura ovvero appropriazione indebita, quando quest'appropriazione comprende un valore che eccede le lire 500 e siasi commessa da un impiegato di una casa di commercio. — A. Napoli, 28 luglio 1881, Aquilar, G. trib. Nap., XXX, 628.

53. L'inserviente comunale addetto al conciliatore non ha facoltà di procedere ad atti di offerte reali.

54. Epperò è semplice falsità in atto privato, e non falsità in atto pubblico, quella consumata in un atto di offerta reale compiuto dal detto inserviente. — A. Trani, 3 febbraio 1881, Lancellotti, R. giur. Trani, 1881, 449.

55. La falsificazione di un atto della curia vescovile che attesta l'ordinazione al sacerdozio (pagella sacerdotale) costituisce il reato di falso in privata scrittura.

56. La falsificazione del sigillo della curia vescovile ricade sotto il disposto dell' articolo 337 del co-

dice penale (falsificazione dei sigilli di un' autorità). — C. Palermo, 3 maggio 1880, De Salvo, Foro II, 281 (n).

57. Commette reato di falso in scrittura privata colui che falsifica in danno di una banca un assegno per restituzione di somme depositate in conto corrente. — A. Milano, 23 settembre 1881, Cavazza, M. trib. Mil., 1881, 1030.

58. Quantunque al *croce-segno* sia dal c. c. vigente rifiutato ogni valore, e negata qualsiasi efficacia di valida sottoscrizione, atta di obbligare legittimamente, ciò nullameno può costituire subbietto di falsità istrumentale, in coerenza all' articolo 243 del codice penale toscano, la soppressione di un pagherò nel quale al croce-segno apposto dal debitore altri abbia con la sua firma acceduto in garanzia. — C. Firenze, 15 dicembre 1880, Nistri, Annali, 1881, 23; Temi ven., 1881, 435.

59. La contraffazione di una fede di credito del banco di Napoli, la falsificazione delle firme degli uffiziali del banco, o del bollo, l'alterazione della somma che rappresenta, costituiscono il reato di falsificazione di carte di credito pubblico, reato previsto dall'art. 329 cod. pen.

60. Ogni altra falsificazione nelle girate o nelle sottoscrizioni delle parti è un falso in scrittura privata.

61. L'art. 35 della legge 30 aprile 1874 n. 1920, che ha dichiarato titoli fiduciari le fedi di credito e le polizze del banco suddetto, le ha soltanto escluse dal corso forzoso dopo il 22 maggio 1875, ma non ha tolto ad esse la qualità di carta di credito pubblico equivalente a moneta. — A. Trani, 26 ottobre 1881, Caputo, Gazz. proc., XVI, 475; R. giur. Trani, 1882, 94.

62. Chi, alfine di consumare una truffa, falsifica una scrittura di obbligazione, giusta cui alcuno si faccia garante per un altro, commette il reato di falso in scrittura privata, previsto e punito dall'art. 350 del codice penale, che è di competenza criminale. — C. Roma, 20 ottobre 1880, Casciola, Corte S. Roma, 1880, v. s. 269; Gazz. proc., XVI, 283.

63. Colui che, senza essere autore del falso, scientemente adopera una falsa scrittura per carpir denaro o altri valori, deve essere assoggettato alla pena dell'uso doloso di falsa scrittura, e non anche a quella della truffa, dovendo l'azione punibile considerarsi in tal caso come una sola. — C. Torino, 7 luglio 1881, Ficarelli, M. trib. Mil., 1881, 885.

64. Non vi è il reato di falso in scrittura privata allorchè lo scritto incriminato, per quanto contenente false sottoscrizioni, rappresenti fedelmente i contratti passati fra le parti nello scritto medesimo indicate. — C. Torino, 7 aprile 1881, Fabbi, M. trib. Mil., 1881, 533; Bett., 1881, 198.

65. Pel raffronto degli articoli 348 del cod. pen. e 41 della legge sul notariato del 29 luglio 1875, i fidefacenti, cioè coloro i quali son chiamati a far conoscere le parti stipulanti al notaio, semprechè costui non le conosca personalmente, possono bene essere gli stessi testimoni istrumentali, — C. Napoli, 21 marzo 1881, Ciarlo, Giosuè, Riv. pen., XIV, 155.

66. Quando la circostanza di aver firmato il documento falso per altrui mandato non risulta dal documento stesso, non è tenuto il presidente a porre la questione *ex-officio*, non trattandosi di circostanza dirimente.

67. Secondo il codice penale toscano il cittadino che commette una falsità in iscrittura di commercio è punibile a norma dell'art. 245, e non dell'art. 244, il quale ultimo contempla soltanto le falsità commesse dai notari, ed altri pubblici ufficiali. — C. Firenze, 11 dicembre 1880, Cambi, M. giud. Ven., 1881, 92; Legge, 1881, I, 317; Bett., 1881, 98.

V. *Competenza pen.* 8, 9 — *Corte d'assise* 45-49, 51 — *Cosa giudicata civ.* 9 — *Giudizio* (rapporto fra il giudizio civ. e il pen.) 50, 51 — *Giurì* (§ 2) 72, 74, 75 — *Truffa* 2.

Falso giuramento — V. *Spergiuro.*

Famulato — V. *Furto.*

Farmacia —[L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. C, 9, 17, 23-25, Reg. 6 settembre 1874, n. 2120, 97-112].

1. Il regolamento del 6 settembre 1874 sulla pubblica sanità ha imposto, con effetto retroattivo, anche ai farmacisti già in esercizio, l' obbligo di ottenere l' autorizzazione speciale del ministro dell' interno. — C. Roma, 25 marzo 1881, Ricci, Corte S. Roma, 1881, 1218.

2. L'autorità giudiziaria è incompetente a pronunziare sulla domanda diretta a far dichiarare il diritto all' esercizio della farmacia, giusta la nomina ottenuta dal prefetto, la quale nomina fu revocata dal ministro dell' interno. — C. Roma, 15 giugno 1881, Calvi c. Azzaretti, Corte S. Roma, 1881, 600.

3. Non possono i droghieri, per quanto autorizzati a vendere veleni, somministrarli in dosi medicinali. — C. Firenze, 12 febbraio 1881, Zanardi, Riv. pen., XIV, 157.

V. *Contravvenzione in genere* 10.

Fatto turpe o delittuoso nei rapporti civ. — V. *Giuramento civ.* — *Interrogatorio civ.* 2. 3.

Fedecommesso — [c. c. 899, 900, 902; disp. trans. c. c. 24, 27] V. *Sostituzione e fedecommesso.*

Fedecommissaria — V. *Ente ecclesiastico.*

Fede di credito — V. *Banca* 8, 9 — *Falso pen.* 59-61.

Ferite e percosse, e simili offese contro le persone — [c. p. 537-569].

Bibliografia.

1. Del ferimento seguito da morte e dell'eccesso nel fine. B. Boselli, Foro, II, 307.

Giurisprudenza.

2. Il movimento della gamba con intenzione di tirare un calcio costituisce via di fatto. — C. Pa-

lermo, 13 dicembre 1880, Giancani, Circ. giur., 1881, 11; Bett., 1881, 103.

3. Quando si tratti di percosse è applicabile l'art. 550 e non l'art. 686 n. 2 del cod. penale.

4. Ad ogni modo, applicata pel primo reato una pena di polizia, non ha interesse il condannato per chiedere la sostituzione nel titolo della imputazione. — C. Firenze, 27 agosto 1881, Lovadino, Temi ven., 1881, 543.

A

5. Non è contradittoria, ma si adegua perfettamente all'ipotesi dell'art. 565 c. p., la dichiarazione di responsabilità penale a carico di due distinte persone per un'unica ferita inferta in rissa. — C. Torino, 1° giugno 1881, Peverengo, Riv. pen., XIV, 411.

B

6. In tema di ferimento si può far precedere la questione sulla ipotesi dell'art. 538 cod. pen. alla questione sulla ipotesi dell'art. 539, e non vi è contraddizione se sia negata la prima, che è meno grave, ed affermata la seconda che è più grave; essendo le due figure di reato affatto distinte fra loro. — C. Roma, 12 novembre 1880, Cordigliani, Foro, II, 27.

C

7. Anche in tema di ferimento mancato, si deve tener conto della natura e gravità delle conseguenze possibili dell'atto commesso. — C. Roma, 12 novembre 1880, Cordigliani, Filangieri, 1881, 60.

D

8. Se alla intenzione omicida segue pienamente lo effetto, ed il colpo unico che uccise la vittima designata produsse ferite in persona di un terzo, queste ferite si debbono definire involontarie, e non già omicidio mancato. — A. Trani, 26 ottobre 1881, Covelli, Gazz. proc., XVI, 570.

E

9. In tema di ferimento volontario seguito da morte è bene formolata la quistione sullo eccesso di fine, con che siasi dimandato, se lo accusato avesse potuto facilmente prevedere le conseguenze del proprio fatto, cioè che dalla ferita seguisse la morte. — C. Napoli, 20 giugno 1881, Fioretti, Foro, II, 442.

F

10. In tema di ferimento seguito da morte, l'eccesso sul fine è una circostanza scusante che il presidente non è obbligato a proporre di ufficio.

11. Nè a rendere perfetta la figura del reato di ferimento seguito da morte, punito a norma dell'articolo 541 cod. pen., con la stessa pena dell'omicidio, occorre che il giurì sia richiesto ed ammetta la facile prevedibilità delle conseguenze del reato, dovendosi la quistione della prevedibilità subordinare a quella dell'eccesso sul fine, non essendo il concetto dell'eccesso sul fine insito in quello del ferimento seguito da morte. — C. Napoli, 21 giugno 1881, Fortunato, Foro, II, 306 (n).

G

12. La ferita che fu causa unica della morte dell'offeso, avvenuta entro i quaranta giorni, è agguagliata all'omicidio esclusivamente nella penalità, differendone nel resto.

13. Quindi il ferimento mortale non può essere, come l'omicidio, nel concorso delle circostanze volute dalla legge, qualificato assassinio. — C. Palermo, 7 febbraio 1881, Natoli, Riv. pen., XIV, 36.

H

14. Il ferimento con susseguita morte è parificato all'omicidio e punito colle pene corrispondenti, anche quando sia commesso per eccesso di difesa.

15. Per ciò in questo caso la pena da applicarsi è quella dell'art. 563, e non già quella degli art. 565 e 566. — C. Torino, 19 maggio 1881, Demarié, M. trib. Mil., 1881, 685.

A

16. Il ferimento susseguito da morte commesso in rissa, e del quale non si conosca il preciso autore, va punito secondo l'art. 564, e non secondo l'art. 565 del cod. pen. — C. Torino, 1 giugno 1881, Lercari, M. trib. Mil., 1881, 711.

B

17. Se le offese, di cui debbono rispondere gl'imputati, abbiano portato seco qualche pericolo di vita per cinque giorni ed incapacità per trenta, il reato è di competenza criminale. — C. Roma, 31 marzo 1880, Vantolecchi, Corte S. Roma, 1880, v. s. 75.

C

18. Non ostante le ammesse circostanze attenuanti, il tribunale, e non il pretore, è competente a giudicare del ferimento con coltello, la cui lama mediante ordigno rimane fissa ed immobile, reato previsto dall'art. 544 n. 2 del cod pen. — C. Roma, 21 novembre 1881, Nicci, Corte S. Roma, 1881, 1181; Legge, 1882, II, 668.

D

19. Le ferite e percosse, quand'anche non abbiano cagionato malattia o incapacità al lavoro per un tempo eccedente cinque giorni, sono punibili col carcere da tre mesi a tre anni quando furono commesse con premeditazione. — C. Torino, 3 dicembre 1880, Verney e S. Martino, M. trib. Mil., 1881, 89; Legge, 1881, I, 59.

E

20. Spetta alla sezione di accusa di rinviare al giudice competente il reato di ferite e percosse previsto dall'art. 543 del codice penale, e di cui la pena ivi stabilita possa per la qualità dell'arma usata essere accresciuta di due gradi giusta l'art. 547. — C. Roma, 29 maggio 1880, Cherchi-Cocco, Corte S. Roma, 1880, v. s. 196.

F

21. Spetta alla sezione d'accusa il determinare, col concorso ove occorra di una nuova perizia, se un dito dell'offeso sia rimasto permanentemente debilitato, per poi decidere se l'imputato debba essere rinviato alla Corte d'assise o al tribunale correzionale. — C. Roma, 22 aprile 1881, Bartocci, Corte S. Roma, 1881, 1005.

G

22. La circostanza che il ferimento volontario debilitò permanentemente un senso del ferito non è circostanza aggravante del reato; ma un elemento costitutivo del medesimo ai sensi dell'art. 532 n. 2, c. p.

23. Quindi non occorre di fare una speciale questione ai giurati di tale circostanza, quando la questione proposta richiama le circostanze materiali di altra questione, sì da comprendervi gli elementi materiali e morali del ferimento. — C. Torino, 3 dicembre 1880, Neirotti-Barrera-Sola, Giur. pen. Tor., 1881, 11; M. trib. Mil., 1881, 151; Legge, 1881, I, 782.

H

V. *Abuso di autorità* 5, 6 — *Competenza pen.*

22, 24, 26, 27 — *Duello* — *Eccesso nel fine* 1 — *Giudizio* (rapporto fra il giudizio civ. e il pen.) 9 — *Grassazione* 1, 2 — *Libertà provvisoria* 4 — *Sicurezza dello Stato* 1.

Ferrovie (costruzione, esercizio, contratto di trasporto per ferrovie) — [c. p. 557, 657; L. 20 marzo 1865, all. *F*, tit. V. Reg. 31 ottobre 1873, n. 1687].

SOMMARIO.

BIBLIOGRAFIA.

1. Legislazione sulle tranvie. M. FERRARIS, Roma, Botta.
2. Le concessioni ed autorizzazioni di tranvie sulle strade ordinarie. Boll. amm. Nap., 1881, 73.
3. Del risarcimento di danni derivanti da colposi sinistri sulle ferrovie nei rapporti fra la società concessionaria ed i propri impiegati. LOZZI Carlo, Bett., 1881, 88.
4. Del *quantum* di indennità che le imprese ferroviarie devono corrispondere in caso di perdita delle merci loro affidate pel trasporto. ARRIGONI E., M. trib. Mil., 1881, 772.

GIURISPRUDENZA.

5. Lo Stato, per la convenzione di Basilea 17 novem. 1875, riscattando le ferrovie dell'Alta Italia, ha assunto tutti i diritti di proprietà, possesso, ragioni, azioni, oneri e servitù. Laonde l'amministrazione del tesoro ha veste ad esercitare le azioni creditorie dapprima spettanti alla società ferroviaria.

6. Il concorso votato a favore dello Stato da un Comune nella spesa per l'acquisto di terreni a sede di una ferrovia, costituisce materia di rapporti non puramente di carattere amministrativo, ma giuridico. Epperciò, data la promessa per parte di un Comune al concorso nella spesa per una somma determinata ed accettata tale promessa dallo Stato col fatto di aver ceduto, con convenzione approvata da legge, alla società concessionaria il sussidio dovuto dal Comune, si verificano, a sensi dell'art. 1098 cod. civ., gli estremi necessari per un vero contratto.

7. Non possono ravvisarsi i caratteri di una condizione nella causa di un patto diretto a togliere ogni indeterminatezza sull' ammontare della somma di debito, quale sarebbe, nella specie, il voto di un consiglio comunale nel concorso ad una spesa in una somma fissa, escluso qualunque proporzionale aumento nel caso che la somma presunta non fosse sufficiente a tacitare l'importo necessario per l'acquisto dei fondi. — A. Venezia, 4 dicembre 1880, Com. di Ampezzo c. Finanze, Temi ven., 1881, 155; Bollettino, 1881, 155.

8. Ogni amministrazione locale proprietaria di strade può da sè fare le concessioni di tranvia sulle strade medesime, senza altra approvazione che quella dell'autorità competente ad approvare, secondo la legge, atti di natura analoga alle concessioni medesime.

9. Non può quindi un consiglio provinciale nell'interesse della viabilità della provincia fare concessioni di tranvia sulle strade comunali.

10. Le concessioni di tranvia fatte dai consigli comunali sulle strade comunali sono soggette alla approvazione della deputazione provinciale a termini dell' art. 137 della legge comunale. — C. Stato, 18 febbraio 1881, Dep. prov. di Caserta e Otley, Foro, III, 54.

11. Chi per l'esercizio di una tranvia ha collocato le ruotaie sulla strada pubblica in virtù di regolare concessione che gli ha conservata la proprietà di esse, ha dritto d' impedire che altri ne usi per farvi scorrere i propri veicoli. — A. Genova, 1 luglio 1881, Comp. dei Tranvia c. Società trasporti Liguri, Foro, I, 746.

12. L'azione per rivalsa di danni cagionati con la costruzione di strade ferrate è di competenza del potere giudiziario.

13 Non è responsabile lo Stato dei danni cagionati dagli assuntori con la costruzione di strade ferrate. — A. Catanzaro, 8 luglio 1880, Ministero Lavori Pubblici c. Toscano, Foro calabr., II, 3.

14. È responsabile l'amministrazione ferroviaria dei danni prodotti da un incendio appresosi ai fondi vicini, se ne diè causa la mancanza dello spurgo delle erbe secche dei viali.

15. Chi esegue la legge non può fare atto colposo o di negligenza e non può trovarsi in una contravvenzione alla legge un obbligo ed una diligenza.

16. Il deposito volontario di materie accensibili che è vietato dall'art. 237 legge sulle opere pubbliche nel fine di evitare il danno alla strada ferrata non si può confondere con i depositi temporanei de' prodotti del suolo, che si fanno al tempo del raccolto, che dallo stesso articolo seno esclusi dal divieto, per la ragione appunto della loro necessità e temporaneità e del rispetto ai

diritti di proprietà. — C. Napoli, 23 luglio 1881, Dell'Osso c. Impresa Vitolo Cacles. Gazz. proc., XVI, 336.

17. L'amministrazione ferroviaria è responsabile verso lo Stato, verso i corpi morali e i privati dei danni cagionati dai suoi dipendenti nell'esercizio delle loro funzioni, e anche di fronte agl' impiegati che per avventura rimasero offesi e danneggiati.

18. Lo Stato incorre la stessa responsabilità anche verso i suoi impiegati, allorquando la rete ferroviaria, come quella dell'alta Italia, sia esercitata per suo conto e interesse.

19. Siffatta condizione giuridica rimane immutata, non ostante che i danni sieno derivati all' impiegato per colpa di altro impiegato.

20. Nei giudizi per risarcimento di danni, a causa di disastri ferroviari, la colpa è presunta negli agenti dell'amministrazione, ed è questa tenuta a dar la prova del caso fortuito e della forza maggiore.

21. Prove e perizia che in questi giudizi si possono *hinc inde* ammettere per escludere o diminuire la responsabilità, e per la liquidazione dei danni — A. Genova, 12 luglio 1881, Scrimadore c. Ferrovie Alta Italia, Bett., 1881, 667; Annali, 1881, 505; Legge, 1882, I, 415; Eco Gen., 1882, I, 8.

22. L' impiegato stabile indebitamente licenziato dal servizio della società ferroviaria dell'alta Italia con deliberazione del consiglio di amministrazione, può esperire davanti l'autorità giudiziaria l'azione da lui derivante dal contratto di locazione d'opera per essere indennizzato.

23. Quest'azione d'indenizzo non ha nulla a che fare con l'eventuale azione eruente a beneficio dello stesso impiegato e da lui esperibile in confronto della cassa pensioni.

24. L' impiegato stabile non può esser licenziato ad arbitrio della società ferroviaria alta Italia senza giustificati motivi.

25. L'indennizzo vuol essere piuttosto vitalizio e proporzionato a quanto l'impiegato poteva procurarsi colla propria attività, e liquidato in una somma fissa per una volta soltanto. — A. Milano, 4 novembre 1880, S. F. Alta Italia c. Giacopuzzi, Legge, 1881, I, 50.

26. I regolamenti delle ferrovie sono equiparati a leggi e per produrli in giudizio non abbisognano di bollo e registro; tanto più se implicitamente od esplicitamente sono confermati da una legge.

27. Ai trasporti di merci su linee italiane e tedesche in servizio cumulativo non è applicabile la tariffa generale del 1872, ma il regolamento dell' agosto 1869, mantenuto implicitamente dalla legge 8 luglio 1878 n. 4438.

28. Trattandosi di accertare il danno subito dalla merce trasportata in ferrovia, non è necessario di citare gl'interessati, nè di notificare ai medesimi il provvedimento emanato dal giudice. — C. Firenze, 10 marzo 1881, Ferrovia Alta Italia c. Ferrovie Romane e ditta Bernheimer, Foro, I, 445.

29. Le disposizioni contenute nel regolamento 26 settembre 1860 per le tariffe e condizioni dei trasporti ferroviari, anche in quanto statuiscono delle tasse, fanno bensì legge per coloro che contraggono colle ferrovie, ma una legge contrattuale, la quale quindi deve essere interpretata ed applicata giusta le norme comuni ai contratti. — C. Torino, 6 maggio 1881, Ferrato c. Società ferroviaria dell'alta Italia, M. trib. Mil., 1881, 538,

30. Non è responsabile nel ritardo della consegna di merci la società ferroviaria, se lo speditore nella bolletta di spedizione non indicò precisamente la merce e la persona del destinatario.

31. Se lo speditore indicò nella lettera di spedizione la merce come verdura, invece di foglie di gelso deve subire le conseguenze della sua erronea indicazione. — C. Roma, 18 dicembre 1880, Robatto c. Soc. ferr. alta Italia, Giur. Tor., 1881, 92.

32. Non ha più azione di danni contro la società ferroviaria quello speditore che pagava alla stazione di partenza le spese di porto ed a quello di arrivo ritirava le cose spedite senza riserva, verifica o protesta.

33. Non esiste nella legge, e quindi non deve avere alcuna efficacia giuridica, la distinzione tra avarie apparenti ed avarie occulte. — A. Bologna, 25 settembre. 1881, Strade ferrate meridionali c. Gaddi, Hercolani, R. giur. Trani, 1881, 744.

34. Se giusta il regolamento per le ferrovie meridionali la società risponde del pagamento fatto dal destinatario della merce, ove sopraggiunga un sequestro anche ad istanza dello stesso destinatario, può ben essa sospendere il pagamento, non dovendo in pendenza di sequestro essere obbligata a versare la somma. — C. Napoli, 14 maggio 1881, Società delle ferrovie merid. c. Servillo, Gazz. proc., XVI, 240; Filangieri, 1881, 270.

35. Le pratiche stragiudiziali per comporre le questioni d'indennità colle amministrazioni delle ferrovie non impediscono l'incominciamento, nè interrompono il corso della prescrizione di cui all'art. 58 c. comm.

36. Questa speciale prescrizione vale a coprire la responsabilità dei commissionari di trasporti per le perdite ed avarie di merci avvenute in corso di viaggio, non per quelle derivanti da mancanza di spedizione o caricazione nel luogo di partenza, per cui è obbligo dei commissari stessi, che vogliono giovarsi della prescrizione, provare che le merci della cui perdita si domanda la indennità, sieno state effettivamente spedite alla loro destinazione. — C. Firenze, 20 gennaio 1881, Ditta Puliti c. Ferr. romane e meridionali, Temi ven., 1881, 110; Legge, 1881, I, 374; Annali, 1881, 52.

37. Le contravvenzioni ai regolamenti delle strade ferrate sono di ordine pubblico e quindi non vi è mestieri della istanza privata.

38. Non solo i guardiani addetti al servizio delle

ferrovie possono constatare le contravvenzioni, ma anche gli agenti della forza pubblica. — C. Roma, 5 gennaio 1880, Ottaviani ed Orazi, Foro, II, 58.

39. Per l'art. 272 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. *F*, e per l'art. 10 delle tariffe generali ferroviarie approvate con decreto ministeriale 22 ottobre 1871 non è permesso valersi delle sezioni dei biglietti di andata e ritorno, se non partendo dalla stazione di destinazione.

40. Coloro che tentino ripartire dalle stazioni intermedie, valendosi della sezione del biglietto di ritorno, incorrono nella contravvenzione di cui l'art. 3 del R. decreto 30 aprile 1871, n. 29, e gli art. 51 e 64 del regolamento ferroviario, approvato con R. decreto 21 ottobre 1873, punibile con pena pecuniaria estensibile a L. 100, dovendosi considerare come non muniti di biglietto.

41. L'art. 378 della legge sulle opere pubbliche, che rimette al potere del prefetto il promuovere l'azione penale contro coloro che abbiano danneggiato una qualche opera, non è applicabile alle contravvenzioni ferroviarie, per le quali il promuovere l'azione penale è rimesso dai rispettivi regolamenti ai capi stazione dei luoghi dove le contravvenzioni si siano commesse. — C. Firenze, 4 dicembre 1880, Macola, Temi ven., 1881, 69; Legge, 1881, I, 356; Bollettino, 1881, 105.

42. È costituzionale il regolamento approvato con R. decreto 31 ottobre 1873 in quanto che commina delle pene contro chi abbia attraversato una linea ferroviaria senza permesso. — C. Palermo, 5 luglio 1880, Drago, Circ. giur., 1881, 17.

43. In base alla concessione approvata con legge del 25 agosto 1863 e della legge sulle opere pubbliche del 20 marzo 1865, conforme alla precedente legge del 20 novembre 1859, i proprietari limitrofi dell'asse stradale ferroviario non han dritto a pretendere che la chiusura sia fatta con muri, anzichè con siepe viva.

44. La convenienza di adottare il diverso modo di chiusura è nell'interesse dell'opera pubblica, non dei proprietari frontisti. — A. Catania, 19 settembre 1881, Scuderi c. Vitale Charles, Giur. Cat., 1881, 179; Legge, 1882, I, 312.

45. Di fronte al disposto degli art. 54 e 55 del regolamento ferroviario 31 ottobre 1873, si verifica la contravvenzione pel solo fatto che l'animale si sia introdotto sul binario.

46. È quindi inconcludente la prova che questo fatto sia imputabile al caso piuttosto che a mancata custodia.

48. Il guardiano del gregge, e il conduttore del fondo confinante della ferrovia dove pascola il gregge, sono responsabili di contravvenzione all'art. 55 del regolamento 31 ottobre 1873 per l'inoltrarsi delle pecore sulla strada, quantunque le si fossero rinchiuse nello stazzo, a meno che, non la insufficiente solidità di questo, ma la forza maggiore od il caso, cioè nuove circostanze che malgrado ogni diligenza non era possibile di prevedere, abbiano permesso alle pecore d'introdursi sulla ferrovia.

49. Sono tenuti a pagare ciascuno la multa di lire 1000, stabilita dall'art. 64 del reg. 31 ottobre 1873, così il guardiano del gregge come il conduttore del fondo. — C. Roma, 17 novembre 1880, Serafini e Bufalari, Foro, II, 48 (n). 1881

50. La responsabilità dei *proprietari* e *conduttori* dei fondi limitrofi alle ferrovie, stabilita dall'art. 55 del R. D. 31 ottobre 1873, non si può estendere al semplice *amministratore* dei fondi.

51. Laonde se non risulti che l'amministratore sia stato particolarmente preposto a queste ingerenze ed in tale qualità non abbia fatto quanto doveva per impedire il fatto costituente la contravvenzione, non può esser convenuto in via penale per risponderne, non bastando ad addossargli questa responsabilità la sola qualità di amministratore di beni. — C. Firenze, 11 giugno 1881, Bini, Foro, II, 320.

52. Il proprietario del bestiame dato a soccida non è responsabile personalmente, insieme al conduttore, della contravvenzione all'articolo 55 del regolamento sulle ferrovie. — C. Roma, 11 luglio 1881, Pub. Min. c. Bufalari, Corte S. Roma, 1881, 1175.

53. Al conduttore del fondo limitrofo alla ferrovia, e proprietario dei semoventi, che si sono introdotti su di questa in contravvenzione alla legge, riesce oziosa per la sua responsabilità ogni disquisizione intorno al senso filologico della parola *colono*, ed alla circostanza ch'egli sia o non il capo della propria famiglia, tanto più se la si faccia per la prima volta dinanzi alla Corte di cassazione. — C. Roma, 24 giugno 1881, Dogana, Corte S. Roma, 1881, 1175.

54. Quantunque l'art. 55 del reg. ferroviario ponga a carico dei proprietari e conduttori dei fondi la sorveglianza del bestiame, non può per altro, nè per la lettera, nè per lo spirito del detto articolo, nè per i principî della responsabilità penale intendersi esclusa la responsabilità dei guardiani del predetto bestiame.

55. La dichiarazione di fatto, che il ministro di una tenuta ne rappresenti il proprietario assente dallo Stato per gli effetti della responsabilità civile, ai termini dell'art. 1153 c. c., e, in conseguenza di una trasgressione al predetto regolamento ferroviario, commessa da un guardiano addetto a quella tenuta, è un apprezzamento insindacabile in cassazione. — C. Firenze, 19 novembre 1881, Scarcella e Massart, Annali, 1881, 176; Temi ven., 1882, 85.

56. Se la responsabilità penale delle contravvenzioni contemplate dal regolamento ferroviario 31 novembre 1873, nominativamente estesa dallo art. 55 alle persone dei *proprietari* e *conduttori* dei fondi limitrofi alla ferrovia, non può estendersi anco al semplice amministratore di beni, non va

però questi esente dalla responsabilità civile ai termini dello art. 1153 del cod. civ. — C. Firenze, 10 settembre 1881, Bartolini c. Massart, Legge, 1881, II, 523; Temi ven., 1881, 541; Bett., 1881, 307.

57. Stando il fatto che un animale pascolante in vicinanza di una strada ferrata abbia oltrepassato le scarpate, è applicabile la multa di L. 1000, essendo che questo fatto rientra nella seconda e più grave ipotesi prevista dall'art. 64 del Reg. sulla polizia, sicurezza e regolarità delle strade ferrate, approvato con decreto del 31 dicembre 1873 n. 1687. — C. Palermo, 15 marzo 1881, Lauricella, Circ. giur., 1881, 71; G. pret., 1881, 383.

58. La contravvenzione al regolamento ferroviario per essersi gli animali pascolanti in prossimità della ferrovia introdotti sullo stradale, non soggiace alla multa fissa di lire mille, bensì a quella estensibile dalle 500 alle 1000. — C. Napoli, 19 luglio 1880, Milano Riv. pen., XIII, 537.

59. La multa di L. 1000 prescritta dall' al. 2 dell'art. 64 del regolamento 31 ottobre 1873 n. 1687, per la polizia, sicurezza e regolarità delle strade ferrate, è fissa. — C. Torino, 8 giugno 1881, Frignani, M. trib. Mil., 1881, 734; Legge, 1881, II, 499.

60. Quantunque i verbali dei cantonieri, guardiani ed altri impiegati ed agenti addetti alle ferrovie dovessero essere giurati, secondo il disposto coll'art. 314 della legge sulle opere pubbliche, pure quando, a prescindere dal verbale, la contravvenzione viene accertata in dibattimento con testimoni, non è dato in appello dedurre la nullità del verbale, e quindi la nullità del giudizio di prima istanza.

61. Il proprietario di animali, che pascolano nei fondi limitrofi alla ferrovia, è tenuto direttamente responsabile dell' accesso dei medesimi sulla strada, quante volte egli non li abbia provveduti di appositi guardiani. — A. Trani, 7 aprile 1881, Raffaele, R. giur. Trani, 1881, 750.

V. *Appalto* 14 — *Giudizio* 13-16 — *Competenza civ.* 49, 50 — *Locazione d' opera* 25 — *Possesso* 34, 51 — *Prova civ.* 29 — *Registro* 138-140 — *Ribellione e resistenza* (guardasala) 3 — *Servitù* 122, 123. — *Società* 22.

Feudalità, fondi e prestazioni feudali.

BIBLIOGRAFIA.

1. Per la riscossione delle decime ex feudali compete l'azione possessoria anche sotto l'impero del codice civile ital. NAPOLITANI Vincenzo, G. trib. Nap., XXX, 671.

GIURISPRUDENZA.

2. L'azione, diretta a far dichiarare liberi d'ogni prestazione i fondi posti nel territorio della Sila, va regolata dalla legge 25 maggio 1876.

2 *bis*. Il termine perentorio prescritto dall' art. 5 di questa legge non impedisce che la si possa instituire prima della liquidazione dell'ammontare del debito. — C. Napoli, 5 agosto 1880, Imbriani c. Finanze G. trib., Nap., XXX, 531; Gazz. proc., XVI, 206.

3. Per la legge abolitiva della feudalità del 2 agosto 1806, e per tutti gli atti governativi successivamente emanati sul proposito, voglionsi distinguere i terraggi derivanti *jure dominii*, i quali come domenicali, perchè diramazione della proprietà, eran sempre e dovunque rispettati e conservati, da quelli provenienti *jure feudi*, che insieme con la feudalità, fin d'allora, eran destinati a scomparire con lo scioglimento d'ogni promiscuità. — C. Napoli, 3 dicembre 1880, Com. di Biccari c. Finanze, Gazz. proc., XV, 581.

4. L'immobile feudale negli antichi onciarii non potea essere intestato ai privati, ed agli onciarii stessi non si può negare l'importante valore che hanno. — C. Napoli, 23 febbraio 1881, Granitto c. Com. S. Potito Sannitico, Gazz. proc., XVI, 135; G. trib. Nap., XXX, 572; Legge, 1881, II, 20.

5. La formula del puro e franco allodio, se libera l'acquirente dal servizio militare e da altri obblighi, non immuta però del tutto la natura del feudo.

6. Nelle vendite francoallodiali quindi non solamente avviene la trasmissione della proprietà, ma eziandio la concessione di dritti feudali, venuti meno per la legge del 1812 abolitiva della feudalità. — C. Palermo, 8 febbraio 1881, Moncada c. Vinci, Circ. giur., 1881, 213.

7. La prova della feudalità non può desumersi dal semplice fatto che il territorio di un Comune era feudo e che il barone vi esercitava i dritti di regalia: deve invece risultare dal titolo di concessione e dalla investitura.

8. Debbono presumersi usurpati in danno del demanio comunale tutti quei dritti dell'ex barone, che non risultino giustificati dal titolo d'infeudazione o da pubblici istrumenti: per essi non va dovuto corrispettivo di sorta all'ex barone, nè può giovare il possesso per oltre il trentennio. — T. Trani, 20 marzo 1879, Com. di Canosa c. Spagnoletti, e Zezza, R. giur. Trani, 1881, 65.

9. La prestazione della decima parte dei prodotti di un ex-feudo concesso è diversa dalle decime ecclesiastiche, e deriva da un titolo legittimo di proprietà, nè può confondersi coi dritti proibitivi e coi servizi e con le prestazioni meramente feudali abolite senza compenso.

10. La prestazione determinata in danaro posta a peso del Comune, e sostituita alla decima di incerto prodotto e valore annuale, è perpetua a pro del domino concedente delle terre.

11. L'indicazione di doversi pagare la prestazione del Comune sui sopravanzi del bilancio non limita i dritti del domino, nè gli obblighi del Comune, che sempre è tenuto al pagamento con mezzi opportuni da procurarsi ed imporsi secondo le leggi vigenti. — A. Palermo 12 novembre 1880, Mensa arcivescovile di Monreale c. Com. di Piana dei Greci, Circ. giur., 1881, 100.

V. *Acque* 3 — *Competenza civ.* 8, 182.

Fida (diritto di).

Fideiussione — [c. c. 1907-1931].

1. La promessa del fatto del terzo e la fideiussione si distinguono in questo, e cioè la prima ha di mira una obbligazione da assumersi o ratificarsi da un terzo, e il promittente assume una obbligazione principale ed indipendente, la quale allora solo cessa quando il promittente abbia dato adempimento alla propria promessa, o il terzo abbia accettato o ratificata la obbligazione; la seconda presuppone sempre la coesistenza di una obbligazione principale, alla quale il fideiussore accede come debitore sussidiario.

2. Quando non siasi la fideiussione limitata ad una epoca determinata, la sola scadenza del debito non libera il fideiussore, e quindi la proroga del pagamento accordata al debitore principale perpetua la obbligazione del fideiussore, purchè con essa proroga non siasi fatta novazione, o non siasi in altro modo estinta l'obbligazione del fideiussore. — C. Torino, 29 aprile 1880, Bersani-Salvini c. Tersaghi, Legge, 1881, I, 344.

3. Chi dà buone informazioni intorno alla onestà e solvenza di un dato individuo non si intende che abbia prestato fidejussione per lui, dovendo essere questa sempre espressa. — C. Firenze, 9 maggio 1881, Ditta Pecile c. Nobile, Foro, I, 700 (n); v. pure Legge, 1881, II, 14; Annali, 1881, 202; Bett., 1881, 438; Filangieri, 1881, 350; Temi ven., 1881, 304.

4. Per esservi un' *expromissio*, bisogna che il nuovo obbligato, assumendo su di sè il debito altrui, liberi l' antico debitore.

5. Se l'*animus novandi* non risulti dall'atto, si deve ritenere essersi convenuta una fideiussione, un'intercessione cumulativa, non mica un *expromissio.*

6. La fideiussione non potendo eccedere ciò che è dovuto dal debitore principale, nè implicare condizioni più gravi, se il fideiussore ha pagato interessi non dovuti dal debitore principale, può esercitare la *condictio indebiti*, e richiedere la restituzione di ciò che ha pagato per un errore di dritto scusabile.

7. Se il fideiussore, scaduta la dilazione accordata al debitore principale ed in corrispettivo d'una nuova dilazione, assume obbligazione di corrispondere interessi, deve per tale riguardo considerarsi come se avesse assunto una nuova e diretta obbligazione.

8. Conseguentemente, pagati questi interessi, non concorrono i requisiti per poter esperire la *condictio indebiti*. — A. Catania, 17 agosto 1881, Pellegrino c. Bruca, Giur. Cat., 1831, 168.

9. La garanzia assunta in favore di uno dei debitori solidali si estende virtualmente anche in favore degli altri.

10. Sono ammissibili gl' interrogatorii e i capi di prova testimoniale dedotti dal fideiussore per dimostrare il pericolo della insolvenza nel debitore.

11. In ispecie: chi si rese sicurtà principale per un conduttore tenuto a pagare il fitto solidariamente con un suo socio d'affitto, deve rispondere anche pel socio e, ove questi abbia ceduto alla moglie la sua parte d' affitto, può il garante essere ammesso a provare che non ha alcun valore la ipoteca dotale data dalla moglie del socio in garanzia dei suoi impegni verso il locatore. — A. Casale, 27 novembre 1880, Grignolio c. Vanni e Magnani, Giur. Casale, 1881, 72.

12. È valida ed efficace l' obbligazione assunta da chi si costituì sicurtà solidale di una ditta per spedizioni, confermando l' obbligazione assunta dagli spedizionieri verso il ricevitore doganale, di addivenire al pagamento di tutti i diritti doganali ed accessori, come pure di tutte le multe relative qualora fosse per verificarsi il caso che una qualche spedizione di merci in transito o deperite non pervenisse alla dogana di destinazione e quando nel termine fissato non arrivasse alla dogana il certificato di scarico di ciascheduna delle singole bolle a cauzione, che si ammettono anche da detta dogana a nome della ditta, obbligandosi la stessa sicurtà al pagamento dei diritti doganali ed accessori e delle multe quando la ditta si rifiutasse sulla domanda del ricevitore doganale e si rendesse morosa ai pagamenti, obbligandosi pure come si obbligava la ditta all' adempimento di quanto sopra sotto l'obbligo dei propri beni in forma legale.

13. Invano si allega la incapacità del ricevitore ad accettare la fideiussione nel modo indicato prestata per le responsabilità nelle quali la ditta avesse potuto incorrere di fronte alla dogana; nè può dirsi che l' oggetto della convenzione fosse vago, incerto, indeterminato, e che non possa formare oggetto di fideiussione ciò che abbia attinenza a pagamento di dazi e di multe imposte dalla legge.

14. La sentenza penale proferita contro il rappresentante della ditta, per contravvenzioni doganali, è per la finanza titolo legittimo onde ripetere dagli eredi del fideiussore l' ammontare della condanna.

15. Colla assunta obbligazione vi fu costituzione pura e semplice di fideiussore solidale della ditta, e perciò gli eredi di lui non possono profittare del § 1367 del codice austriaco, a termine del quale il contratto di sicurtà non assicurato da pegno o da ipoteca si estingue, se nel triennio dalla morte del fideiussore gli eredi suoi non siano stati giudizialmente o stragiudizialmente richiesti del pagamento, avvegnachè colla sovrana risoluzione del 7 febbraio 1837 fu statuito che il detto § 1367 non si sarebbe applicato agli eredi di chi si fosse costituito fideiussore e pagatore, sotto la quale denominazione il legislatore intese di designare non altri che il fideiussore solidale. — C. Roma, 15 luglio 1880, Viganotti c. Finanze, Corte S. Roma, 1880, v. s., 100.

16. La semplice proroga del termine accordata dal creditore al debitore principale non può dirsi quel fatto indicato nell'art. 1928 cod. civ. pel quale non possa aver effetto a favore del fideiussore la surrogazione nelle ragioni del creditore per l'allegata insolvenza verificatasi del debitore principale.

17. Colui che si obbliga qual fideiussore solidale di adempiere al pagamento, qualora il debitore non vi adempisse nell'epoca stabilita, non si obbliga limitatamente a norma dell'art. 1931, il quale vuole che la limitazione fosse convenuta con altri termini, cioè con la dichiarazione espressa di essere l'obbligazione ristretta a quel solo tempo e non altro, per modo che, scorso esso, il fideiussore resti liberato. — C. Napoli, 4 giugno 1881, Pellinzi c. Maringola, Foro, I, 608 (n).

18. Perchè il termine accordato dal creditore al debitore liberi, in caso di proroga, il fideiussore, è necessario che questi espressamente limiti a tal termine la sua fideiussione.

19. La semplice negligenza nel creditore ad esigere il suo credito scaduto non può costituire il fatto di cui parla l'art. 1928 del cod. civ., nè dà il diritto al fideiussore d'opporre al creditore l'eccezione *cedendarum actionum*. — A. Roma, 4 maggio 1881, Orfei, c. Colesanti, Temi rom., 1881, 193.

20. La obbligazione accessoria del fideiussore deve sortire gli stessi effetti della principale del debitore.

21. Quindi un avallante, se firmò subito dopo la sottoscrizione del debitore in un biglietto all'ordine, nel quale il debitore vi appose il bono di cui all'art. 1325 del cod. civ., non può esimersi dal pagare l'obbligazione.

22. A rendere opportuna l'applicazione dell'art. 1931 Cod. civ. è necessario che il fideiussore abbia con patto espresso limitata la sua fideiussione al termine accordato al debitore principale.

23. Il ritardo del creditore nell'agire contro il debitore principale non libera il fideiussore e solo gli dà facoltà d'agire egli stesso contro il debitore per costringerlo al pagamento. — A. Casale, 4 giugno 1881, Paglia c. Banca Agricola, Giur. Casale, 1881, 270.

24. L'art. 1931 del codice civile costituisce una eccezione al disposto del precedente articolo 1930, in forza del quale la dilazione accordata al debitore non libera il fideiussore.

25. Ma perchè sia applicabile l'art. 1931, e il fideiussore resti liberato dopo due mesi dalla scadenza del termine, occorre una limitazione esplicita, che circoscriva il termine della obbligazione del fideiussore, il che non avviene quando il fidejussore, senza alcuna restituzione, accede alla obbligazione del debitore principale. — A. Venezia, 10 febbraio 1881, Frappa c. Barbui, Temi ven., 1881, 126; Bett., 1881, 235.

26. Il fideiussore ha interesse e veste per chiedere ed ottenere il sequestro contro il debitore. — A. Casale, 26 novembre 1880, Gantin c. Garretto e Fassio, Giur. Casale, 1881, 79.

V. *Competenza civ.* 85, 86 — *Danni civ.* 15 — *Donna maritata* 17, 35, 39, 48, 52, 53, 55, 56 — *Esecuzione in gen.* 68, 69 — *Patria potestà* 30.

— in materia cambiaria — V. *Effetto cambiario.*

Fiducia — V. *Successione* 85-87, 90, 117, 121.

Fiera e mercato — [c. comm. 726] V. *Comune* 22, 23.

Filiazione — [c. c. 159, 201].

SOMMARIO

BIBLIOGRAFIA.

1. L'art. 180 del codice civile. LEVI G. Legge, 1881, II, 69.
2. Della prole incapace di riconoscimento e di legittimazione. LOMONACO Giovanni, Gazz. proc., XVI, 585.
3. L'art. 181 del codice civile e i testamenti olografi segreti. PANTANO Adolfo.
4. Dell'adozione e delle indagini sulla paternità. A. VISMARA, Cremona, tip. Slerca.
5. Dei diritti della prole illegittima e delle indagini sulla paternità. CUZZOLINO V., Circ. giur., 1881, 241.
6. Il divieto delle indagini sulla paternità. GIURIATI D., Temi ven., 1881. 164.
7. Se l'art. 7 dist. trans., possa invocarsi in pregiudizio dei figli. N., Foro, I, 358.
8. Sulle dichiarazione giudiziale della paternità dei figli naturali. C. CUTURI, Bologna 1880, tip. Fava e Garagnani.
9. Delle dichiarazioni di paternità in un testamento scritto da un terzo e firmato dal disponente. LEONE BOLAFFIO, Foro, I, 185.
10. La legittimazione dei figli naturali. P. PEROTTA, Boll. amm. Nap., 1881, 273.

GIURISPRUDENZA.

11. La parola *allontanamento*, usata dall'art. 162 c. c., significa una separazione di fatto fra i coniugi da rendere impossibile, o per la distanza fra i luoghi in cui essi risiedono, o per altre circostanze valutabili dal giudice, la loro con-

giunzione dal trentesimo al centoattantesimo giorno prima della nascita del figlio disconosciuto.

12. L'art. 165 del codice civile contempla il disconoscimento della prole dal lato della morale impossibilità della paternità del marito; ed esige per la sua applicabilità la prova dell'adulterio della moglie, ed il celamento della nascita del figlio.

13. Perchè si verifichi il celamento, occorre che l'occultazione della nascita del figlio avvenga per opera della moglie, e che sia dolosa; vale a dire diretta a nascondere il frutto dell'adulterio. — A A. Lucca, 8 marzo 1881, Agostini Della Seta c. Lavoignat D'Alencon Baccella, Annali, 1881, 103.

14. La confessione della madre, quantunque non basta da sola ad escludere la paternità del marito, può essere presa in considerazione insieme ad altri fatti dai giudici, il cui apprezzamento in proposito è insindacabile.

15. Anche il fatto dell'adulterio, come base del disconoscimento di paternità, nel caso contemplato dall'art. 165 c. c. può provarsi per presunzioni, e queste possono essere dedotte da fatti posteriori alla nàscita del figlio.

16. L'ammissibilità di scritture private a prova dei fatti addotti a fondamento di una azione in negazione di paternità, e l'opponibilità loro contro terze persone non vanno soggette alle regole ordinarie stabilite dalla legge per le scritture, come mezzi di prova delle obbligazioni e della B loro estinzione. — C. Torino, 22 novembre 1881, Canesi c. Abbiati, Annali, 1881, 448; Legge, 1882 I, 300; Bett., 1882, 190.

17. La legittimità o illegittimità della figliazione va giudicata secondo la legge sotto il cui impero ebbe luogo la nascita, non secondo altra legge anteriore o posteriore.

18. Quindi, per giudicare se taluno abbia la qualità di figlio legittimo, richiesta per godere il beneficio di una disposizione testamentaria, si deve stare alle legge vigente al tempo della di lui nascita, non già a quella in vigore al tempo in cui fu eretto il testamento o il testatore mancò di vita.

19. Il diritto d'impugnare la legittimità del figlio non concepito, ma pure nato durante il matrimonio, spetta al solo marito ed agli eredi, che dopo la sua morte lo rappresentano.

20. Quindi, finchè non sia disconosciuto dal supposto padre, e tanto più quando questi si trovi nella legale impossibilità di disconoscerlo, il figlio nato, ma non concepito durante il matrimonio è legalmente considerato legittimo, e a nessun terzo, qualunque pur sia il suo interesse, è lecito con- C testargli siffatta qualità. — C. Torino, 22 ottobre 1881, Marasini c. Ida-Rosa e De Vitalis, M. trib. Mil., 1881, 1084, e 1882, 73; Bett., 1881, 709; Annali, 1881, 434, Giur. Tor., 1882, 75; Legge, 1882, I, 190.

21. Gli atti di battesimo, scritti dai parrochi nei tempi antichi, non possono formar prova di filiazione di fronte ad una prova contraria.

22. Se però manchi assolutamente prova, anco l'atto di battesimo, come testimonianza scritta e anti- A ca, fa prova della filiazione. — A. Perugia, 8 luglio 1881, Simoncini c. Celli, Annali, 1881, 278.

23. Secondo il codice civile italiano, figli naturali si dicono quelli nati fuori di legittimo matrimonio. B — C. Firenze, 1 dicembre 1881, Facchin c. D'Anna, e Della Santa, Annali, 1881, 495; Temi ven., 1882 29; Legge, 1882, I, 225; M. trib. Mil., 1882, 171; Bett., 1882, 118.

24. L'azione per reclamare la filiazione naturale si trasmette ai discendenti legittimi del figlio naturale premorto, a quella guisa e con quelle condizioni richieste dall'art. 178 del cod. civ. per la trasmissione dell'azione diretta a reclamare lo C stato di figlio legittimo. — A. Genova, 22 febbraio 1881, Cicognani c. Laura, Legge, 1881, I, 417; Annali, 1881, 249; Bett., 1881, 204.

25. Non v'ha disposizione di legge italiana che vieti alle persone legate da ordini sacri, o da voto solenne di professione religiosa, il riconoscere i loro figli naturali procreati dopo la pubblica- D zione del codice civile. — A. Palermo, 30 ottobre 1880, Marchese c. Passantino, Foro, I, 860 (n).

26. È efficace e retroattivo secondo le leggi napoletane il riconoscimento posteriore al matrimonio per parte di entrambi i coniugi del figlio nato E da essi prima del matrimonio. — A. Napoli, 19 novembre 1880, Sementini c. Sementini, Gazz. proc., XVI, 244.

27. L'atto di revoca del riconoscimento di un figlio naturale non è a tenersi in conto, se non risulta da ragioni savie e positive atte a dimostrare che il riconoscimento stesso fu il prodotto di un er- F rore. — A. Torino, 11 febbraio 1881, Collegio artigianelli c. Inosan, Giur. Tor., 1881, 229.

28. L'autore del riconoscimento di un figlio naturale fatto nei modi prescritti dall'art. 181 c. c., non è ammesso ad impugnarlo, sebbene si offrisse a provare che il riconoscimento fu menzognero.

29. L'art. 188 c. c. fra gli aventi facoltà ad impugnare il riconoscimento, non comprende l'autore del riconoscimento.

30. Quest'ultimo può solamente domandare la nullità, quando sia stato l'effetto di un errore o di violenza, o di dolo; o farne dichiarare la inesistenza giuridica per inosservanza alle forme costitutive dell'atto, a'termini dell'art. 181 suddetto. G — A. Firenze, 1 febbraio 1881, Perino c. Perino, Annali, 1881, 82.

31. Il riconoscimento di cui tiene proposito l'art. 188 c. c., può essere impugnato dal figlio e da chiunque vi abbia interesse, esclusi gli autori del riconoscimento stesso.

32. La dizione, *chiunque vi abbia interesse*, si riferisce ai terzi, e non a coloro che riconobbero il figlio naturale.

33. L'atto di riconoscimento non riveste carattere contrattuale, e quindi non autorizza il dichiarante a contestarlo per tutte quelle cause in base alle quali i contraenti possono impugnare le loro obbligazioni.

34. Esso costituisce invece una confessione e deve regolarsi colle norme dettate dall'art. 1360 c. c. — C. Firenze, 17 novembre 1881, Perino c. Frondoni, Annali, 1881, 412; Temi ven., 1882, 32; Bett., 1882, 101; Legge, 1882, I, 77.

35. La ricerca della paternità non compete a colui che intende rinunziare ad una figliazione legittima per andare in cerca di una paternità bastarda o sacrilega; ma solamente a colui, che posto nelle precise condizioni indicate dall'art. 174 voglia reclamare per sè una diversa, ma pur sempre legittima filiazione.

36. Deve quindi respingersi un interrogatorio diretto a dimostrare simulata e supposta la paternità legittima e vera soltanto quella naturale; è una querela di falso diretta a provare la falsità dell'atto di nascita. — A. Roma, 5 luglio 1881, Marconi Lambertini c. Antonelli, Temi rom., 1881, 399.

37. Il figlio naturale nato sotto l'impero d'una legge che permetteva le induzioni sulla paternità, può attivare tali indagini anche dopo la pubblicazione di una legge nuova che le vieta. — C. Torino, 20 luglio 1881, C. c. N., Giur. Tor., 1881, 673; Bett., 1881, 643.

38. L'art. 7 delle disposizioni transitorie al cod. civ. è dettato nell'interesse esclusivo dei figli nati e concepiti innanzi l'attuazione del codice stesso, nè può invocarsi dai terzi in pregiudizio dei figli medesimi. — C. Firenze, 7 marzo 1881, Lisi c. Tonietti, Foro, I, 358 (n).

39. Per gli art. 6 e 7 delle disposizioni transitorie relative alla unificazione legislativa nelle provincie venete, sono inapplicabili ai figli, nati e concepiti prima dell'attuazione del codice civile italiano, soltanto gli articoli 189, 190, e prima parte dell'art. 193 del codice stesso. — C. Firenze, 1 dicembre 1881, Facchin c. D'Anna e Della Santa, Annali, 1881, 495; Temi ven., 1882, 29; Legge, 1882, I, 225; M. trib. Mil., 1882, 171; Bett., 1882, 118.

40. Il diritto alla ricerca della paternità naturale è acquisito col fatto della nascita.

41. Perciò se una legge nuova introduce il divieto delle indagini sulla paternità naturale, tale divieto non può ritenersi applicabile, senza una espressa disposizione contraria, anche ai figli nati sotto il dominio della legge anteriore, che permetteva la ricerca.

42. L'art. 7 delle disposizioni transitorie del cod. civ., in quanto dispone il suo inciso finale che ai figli nati o concepiti prima dell'attuazione del codice « sono applicabili le disposizioni delle leggi anteriori » intende di alludere alle disposizioni concernenti le indagini sulla paternità o maternità, non già a tutte le disposizioni che regolano la condizione dei figli naturali, e in ispecie a quelle relative ai diritti successorii. — C. Torino, 20 luglio 1881, Conservatorio dei Sordo-muti eretto in Modena c. Della Casa ved. Nobili, M. trib. Mil., 1881, 991; R. leg., 1881, 262; Circ. giur., 1881, 478.

43. In mancanza di una disposizione di legge contraria, debbesi osservare il principio generale, secondo cui gli effetti civili di uno stato personale, sebbene acquistato sotto l'impero di leggi anteriori, rimangono sempre soggetti alle modificazioni che in qualunque senso vi vengano fatte da leggi che sopraggiungano.

44. L'art. 7 delle disp. trans. pel cod. civ., diretto a regolare le indagini di paternità o di maternità, alle quali, vigente il nuovo codice, possa farsi luogo in favore di figli illegittimi, nati o concepiti prima dell'attuazione del codice stesso, ed a determinare i casi e le condizioni di ammissibilità di tali indagini, e i mezzi di prova che possano essere accolti, non riguarda affatto gli effetti che possono derivarsi da dichiarazioni giudiziali di paternità o di maternità già pronunciate sotto l'impero di leggi anteriori.

45. La dichiarazione di presunta paternità a senso del § 163 del cod. civ. austr., non dà luogo in favore di chi l'abbia ottenuta, ad uno stato civile di figliazione, ma semplicemente ad un rapporto giuridico avente per effetto le sole obbligazioni del presunto genitore di somministrare in proporzione delle proprie sostanze al figlio gli alimenti, l'educazione ed il collocamento.

46. Il legislatore, parlando dell'art. 192 cod. civ. ital., di sentenza che dichiari la figliazione naturale, si riferisce a sentenze pronunciate secondo le disposizioni normali del codice stesso, nei casi e sotto le condizioni e garanzie da esso prescritte, non a quelle che fossero proferite a norma di altre leggi anteriori, senza limitazione di casi, senza le condizioni e garanzie predette.

47. Quindi un figlio illegittimo, il quale anteriormente all'attuazione del cod. civ. italiano abbia ottenuta la dichiarazione giudiziale della prescrizione stabilita dal § 163 del cod. civ. austr., non può reputarsi investito di uno stato civile di figliazione, nè quindi invocare le disposizioni del cod. civ. ital., per assumere il nome di famiglia del genitore. — C. Torino, 17 agosto 1881, Robecchi e Inglese c. Brichetti, M. trib. Mil., 1881, 850; Legge, 1881, II, 331; Annali, 1881, 298; Giur. Tor., 1881, 649.

48. L'art. 7 delle disposizioni transitorie per l'attuazione del cod. civ. italiano, riservando il disposto delle leggi anteriori ai figli nati, o concepiti prima della sua attuazione, si riferì espressamente ed unicamente alle indagini sulla paternità e maternità, e non ai diritti sui beni dei genitori. — A. Modena, 23 novembre 1880, Pollastri, Annali, 1881, 7.

49. Nel sistema del codice civile austriaco l'indagine della paternità naturale in base al § 163, non in-

volve una questione di stato personale e di diritto di famiglia, ma una semplice questione di diritto patrimoniale, sulla quale si può validamente transigere. — C. Torino, 8 agosto 1881, Norlenghi c. Rossi, M. trib. Mil., 1881, 1038.

50. Per la legge 29 Dig. *de probat.*, vigente prima del cod. civ. alb., era permessa la prova testimoniale in tema d'indagini sulla paternità e maternità, anche se non era sussidiata da altra prova scritta, o da fatti già costanti che la rendessero verosimile: nè può dirsi che la giurisprudenza degli in allora magistrati supremi (avente pur essa forza di legge in quell'epoca) abbia stabilito un principio contrario costante. — C. Torino, 30 settembre 1881, Tacconet in Peradotto c. Cong. di carità di Rocca Corio e Reviglio, ed Economato generale dei beneficii vacanti, M. trib. Mil., 1881, 1065; Bett., 1881, 733; Annali, 1882, 43.

51. Dicendo l'art. 193 n. 3 che la paternità deve risultare da esplicita dichiarazione per iscritto dei genitori, il senso da attribuirsi a queste parole è che la esplicita dichiarazione di paternità deve essere scritta di mano del dichiarante.

52. Non può quindi considerarsi per tale una disposizione di ultima volontà scritta da un terzo e soltanto firmata dal disponente, senza neppure cenno che lo scritto fu prima letto dal medesimo.

53. Per ottenere gli alimenti in base al suaccennato articolo è necessario che il richiedente abbia lo stato di figlio naturale.

54. Quindi non potrebbe chiedere gli alimenti chi, pur essendo dichiarato figlio nella disposizione di ultima volontà di un terzo, è nato da legittimo matrimonio, e la cui filiazione non fu mai disconosciuta dal presunto genitore.

55. La paternità naturale deve risultare da atto scritto, e non può quindi supplirsi con altre prove, quantunqne queste possano indurre nel giudice il morale convincimento dell'asserita paternità. — A. Venezia, 14 dicembre 1880, Facchin c. Della Santa, Foro, I, 184 (n).

56. Colui il qnale scrivendo alla propria amante, e accennando al di lei figlio, lo chiama nostro (di noi), esprime la medesima cosa come se lo indicasse col pronome di mio; chi dice mio figlio, mio bambino, non potrebbe sicuramente trovare una forma più efficace, più propria e più chiara per dichiarare ch'egli ne è il padre. — T. Pavia, 8 luglio 1881, Bramosi c. Salvaneschi, M. trib. Mil., 1881, 953.

57. Il capoverso dell'art. 193 c. c. è applicabile in correlazione a tutta la materia relativa alla figliazione della prole nata fuori di matrimonio, e così tanto a quella il di cui riconoscimento non è vietato.

58. Varie espressioni contenute in varie lettere, quali vennero riconosciute siccome contenenti esplicita dichiarazione di paternità naturale dello scrivente prescritta dal n. 3 dell'art. 193 c. c. per poterlo dichiarare obbligato a prestare al figlio naturale gli alimenti.

59. La legge non prescrive una formula sacramentale per il riconoscimento della prova naturale. — A. Torino, 19 dicembre 1880, B. c. A., Giur. Tor., 1881, 14; Bett., 1881, 189; Legge, 1881, I, 235.

60. È giudizio di fatto incensurabile in cassazione se vi sia esplicita dichiarazione di paternità, nè richiedesi altronde che quella dichiarazione sia categorica.

61. Non difetta di motivazione la sentenza della Corte, che ammette la esistenza della dichiarazione di paternità senza rispondere alla deduzione del padre naturale, che per mezzo di lettere della madre vorrebbe scalzare il valore della sua dichiarazione.

62. Nè altronde è lecito indagare sulla verità del fatto dichiarato. — C. Palermo, 24 febbraio 1880, Artibali c. De-Stefani, Circ. giur., 1881, 161.

63. Il padre adulterino non ha diritto d'invigilare sulla educazione della prole adulterina — T. Napoli, 23 maggio 1881, Persione c. Covelli, Foro, I, 1145.

64. Il figlio naturale, ed i suoi discendenti, ancorchè riconosciuti, non han dritto ai legati di maritaggio disposti dai congiunti del padre, essendosi per la mancanza del matrimonio interrotta la conservazione legittima della consanguineità. — T. Palermo, 13 dicembre 1880, Maggiore Ficano c. Valdaura, Circ. giur., 1881, 52.

V. *Cosa giudic. civ.* 42, 43 — *Stato civ.*

— riconoscimento — V. *Alimenti.*

— figli naturali (loro diritto agli alimenti) — V. *Alimenti* 13-15, 17-26, 28 — *Successione.*

Filosofia del diritto.

BIBLIOGRAFIA.

1. Principî di filosofia del diritto. G. LONGO ABATE, Torino, edit. Loescher.
2. Introduzione allo studio della filosofia del diritto. Avv. G. Abate LONGO, Catania, Coco.
3. Il diritto secondo la legge di evoluzione. Avv. B. ZANI, Mantova, 1881, tip. Mondovi
4. La teoria dell'evoluzione nella scienza e nel diritto. S. TALAMO, Roma, 1881, tip. di Roma.
5. Morale e diritto nella vita. G. VADALÀ PAPALE, Arch. giur., XXVII, 130.

Finestre — [c. c. 583-590] V. *Servitù.*

Filossera (L. 3 aprile 1879, n. 4810).

Firma e ragione sociale.

1. La ditta o nome è una proprietà di cui altri non può usare se non ne abbia un legittimo possesso.
2. Venduto un negozio col suo avviamento non si presume eziandio l'uso della ditta o nome.
3. L'usurpazione del nome o ditta altrui, dà luogo al risarcimento dei danni. — A. Milano, 16 maggio 1881, Erba c. Piccioli, Foro, I, 750 (n).

V. *Società* 12-14.

Fisco — V. *Demanio* — *Esazione* — *Privilegi fiscali* — *Tasse.*

Fiume — V. *Acque* — V. pure *Demanio* 9-12 — *Possesso* 43, 50 — *Proprietà* 2.

Flagranza nei reati — [c. p. 485; c. p. p. 197]. V. *Adulterio* 3 — *Contrabbando* 33 — *Libertà provvisoria* — *Testimonianza falsa* 35, 36.

Foglio in bianco — V. *Falso civ.* 5-10.

Fondazione per oggetto pio o di culto — V. *Ente ecclesiast.* — *Opera pia* — *Successione.*

Fondiaria sui terreni e sui fabbricati (imposta)— [L 14 luglio 1864, n. 1831; L. 20 luglio 1864, n. 1832; L. 20 gennaio 1865, n. 2136; L. 11 agosto 1870, n. 5784, all. *F*; L. 6 giugno 1877, n. 3864; Reg. 24 agosto 1877, n. 4024].

SOMMARIO.

BIBLIOGRAFIA.

1. Perequazione della imposta fondiaria. G. LA CROCE, Palermo, 1880, tip. Mirto.
2. Della perequazione fondiaria, studi. Luigi TEGAS, Torino, Unione tip. edit.

GIURISPRUDENZA.

3. In materia d'imposta sui fabbricati l'autorità giudiziaria è competente a risolvere tutte le quistioni di tassabilità, di esistenza, di qualità e di quantità della materia da imporsi. — C. Roma, 9 dicembre 1880, Finanze c. Oratorio della disciplina di Napoli, Corte S. Roma, 1880, v. s. 289; Bollettino, 1881, 356.

3 *bis*. — Conf. — T. Catanzaro, 23 giugno 1880, Caligiuri c. Finanze, Legge, 1881, I, 245.

4. Il decreto del direttore compartimentale, che dichiara esente da imposta un fabbricato, è un semplice atto amministrativo che può legittimamente revocarsi dalla superiore amministrativa autorità, senza che debba rivederlo l'autorità giudiziaria per decidere se fosse o no la conseguenza di un errore di fatto.

5. Il ricorso in via giudiziale contro il risultato delle matrici non sospende l'applicazione e la riscossione dell'imposta.

6. Le leggi d'imposta, nella parte loro procedurale, hanno piena efficacia dal momento della loro pubblicazione anche per regolare la esazione degli arretrati, e colpiscono perciò tutti gli interessi pendenti e le cause non ancora definite. — C. Roma, 25 agosto 1880, Facini Risso c. Finanze, Corte S. Roma, 1880, v. s. 57; R. amm., 1880, 154.

7. Il termine di sei mesi, stabilito dall'art. 16 della legge 26 gennaio 1865 per ricorrere all'autorità giudiziaria in tema di imposta fabbricati, è perentorio per espressa disposizione dell'art. 8 della successiva legge 10 agosto 1870.

8. Trattandosi di questioni non peranco definitivamente risolute in via amministrativa prima della formazione del ruolo, il detto termine decorre dal giorno della notificazione al possessore, dell'ultima decisione delle commissioni, che sia definitiva per sua natura, o tale sia divenuta per mancanza d'appello.

9. Siccome la commissione centrale è incompetente a conoscere delle questioni di puro fatto, relative alla ultimazione dei redditi imponibili, dovendo limitarsi a giudicare della esatta applicazione delle leggi e regolamenti ai casi decisi dalle commissioni di appello, così, in ordine a simili questioni, è decisione definitiva quella della commissione di primo grado, se non appellata nel termine utile, o quella della commissione provinciale.

10. Di conseguenza nel caso di appello, il detto termine perentorio di sei mesi per adire l'autorità giudiziaria, comincia a decorrere dal giorno della notificazione della decisione della Commissione provinciale, sebbene avverso la stessa decisione si sia dallo interessato interposto ricorso alla Commissione centrale, tuttavolta il ricorso venga poi respinto per incompetenza, a ragione di materia, dalla commissione medesima. — A. Torino, 10 settembre 1881, Bianchi c. Finanze, Bollettino, 1881, 527.

10 *bis*. Conf.— T. Catanzaro, 23 giugno 1880, Caligiuri c. Finanze, Legge, 1881, I, 245.

11. In materia di tassa sui fabbricati, la estimazione dei redditi non è ancora devoluta esclusivamente alle commissioni amministrative, come per la ricchezza mobile, ma è concesso dalla legge anche il reclamo in via giudiziaria.

12. In siffatte materie, pubblicati che siano i ruoli, può il contribuente adire direttamente il potere giudiziario, tuttoché avesse trascurati i gravami amministrativi.

13. Il conduttore di un fabbricato, se durante il periodo della locazione v' impianti un mulino, non è per questo tenuto direttamente al pagamento della tassa maggiore, che per questo fatto potrebbe ricadere sul fabbricato stesso.

14. Non è dato però al conduttore di ripetere dalla finanza la tassa maggiore, se questa fu pagata direttamente dal proprietario, ed a costui in seguito di un giudicato di condanna dal conduttore stesso rimborsata. — A. Palermo, 29 ottobre 1881, Intendente di Girgenti c. Patania, Annali, 1881, 366; Legge, 1882, I, 20; Circ. giur., 1881, 432; Bett., 1882, 33; Bollettino, 1882, 275.

15. L'accertamento del reddito dei fabbricati, agli effetti dell'imposta, deve farsi, per regola, in base al reddito effettivo, e solo quando manchi questo criterio devesi fare ricorso al reddito presunto.

16. Conseguentemente, nel caso di contestazione circa

il reddito di un fabbricato, è preferibile la prova dedotta dalla Finanza per stabilire il montare dei canoni d'affitto in corso a quella per perizia instata dal proprietario.

17. Alla prova per perizia è a ricorrersi quando trattisi di accertare il reddito ritraibile da un fabbricato non affittato, oppure quando il reddito effettivo risultante dai contratti di affitto sia dalle finanze ritenuto inferiore al reddito ritraibile, mai quando queste sostengano che il reddito effettivo ritratto dagli affitti è superiore a quello denunciato.

18. La prova testimoniale dedotta dalla finanza per stabilire il reddito effettivo risultante dagli affitti in corso è ammissibile anche quando trattisi A di affitti superiori alle L. 500. — A. Genova, 29 dicembre 1880, Centurione c. Finanze, Bollettino, 1881, 145; Eco Gen., 1881, I, 118; Annali, 1881, 165.

19. L'imposta erariale sui fabbricati enfiteutici deve pagarsi dal possessore del fondo, ossia dall'utilista, il quale n'è il solo responsabile verso la finanza, e verso l'esattore.

20. Conseguentemente, soltanto contro di lui può adibirsi la procedura privilegiata tracciata dalla legge 20 aprile 1871, senza che col negarsi all'erario il diritto di escutere anco il direttario, ne possa derivare il pericolo della perdita per esso delle imposte arretrate e future.

21. La finanza si rivale delle imposte arretrate con la devoluzione del dominio utile, e può rivalersi delle future con le rendite dei fabbricati e mediante la ritenzione sul canone di tanta parte d'imposta, quanta il direttario deve rifondere B al livellare. — A. Lucca, 5 luglio 1881, Finanze c. Cerri, Giorgetti, Annali, 1881, 275.

22. L'improduttività della casa per cagione di disaffitti non è motivo per conseguire l'esonero dalla relativa tassa di fabbricati.

23. Non può farsi luogo allo sgravio dalla tassa di fabbricati su edificio tuttora sussistente, per ciò solo che il medesimo sia così gravemente deteriorato da richiedere molte riparazioni anche radicali, a meno che lo stesso non trovisi in istato continuativo di assoluta inabitabilità ed C improduttività. — A. Genova, 6 agosto 1880 Bensa c. Finanze, Eco Gen., 1881, I, 44; Bollettino, 1881, 149.

24. Per decidere se abbiasi la diminuzione di un terzo sull'antico reddito, e se questa diminuzione provenga da causa con effetto continuato, allo scopo di ottenere la parziale revisione del reddito di un fabbricato può ravvisarsi indispensabile una perizia, sebbene l'edifizio in disputa sia destinato per sua natura a servire di collegio convitto.

25. Per ottenere la revisione parziale del reddito di un fabbricato è richiesto il fatto dell'aumento o della diminuzione del reddito, non già la esistenza d'una causa nuova sopravvenuta dopo la A revisione generale. — C. Roma, 17 febbraio 1880, Finanze c. Rivera, Corte S. Roma, 1880, v. s. 81,

26. Assunta da una società la costruzione di un ponte per uso pubblico, stipulando come correspettivo la percezione di pedaggio sul ponte stesso, incombe alla società concessionaria il carico dell'imposta fabbricato sul reddito di tale pedaggio. B — A. Firenze, 24 marzo 1881, Finanze c. Società del ponte sull'Arno di Rocca d'Elsa, Bollettino, 1881, 242; Bett., 1881, p. sp. 76.

27. Giudica rettamente il magistrato, il quale, per riconoscere se nel caso in disputa ricorrano gli estremi per la esenzione della tassa sui fabbricati, esamina in tutto se quella, cui il proprietario ha destinato il fabbricato, sia operazione di prima manipolazione dei suoi prodotti agrari oppure di trasformazione industriale, traendo argomento al decidere in uno più che in altro senso dal criterio dello abbisognare o meno di alcuna manipolazione e di quale, dopo staccati dal suolo, i diversi prodotti agrari per la loro C normale ed usuale commerciabilità. — C. Roma, 8 luglio 1881, Pennisi Barone di Floristella c. Finanze, Corte S. Roma, 1881, 686; Bollettino, 1881, 451, Bett., 1881, p. sp., 275; Legge, 1882, I, 255; R. amm., 1882, 152; M. trib. Mil., 1882, 253.

28. Non può invocarsi il diritto alla esenzione dalla tassa fondandosi su decreti posteriormente revocati.

29. Non può estendersi, senza che si dimostri esser tale la volontà del legislatore, il privilegio dell'esenzione da tassa, che godono tali fabbriche, ad altre che venissero erette nelle aree assegnate dal municipio.

30. L'accusa contro una sentenza, di avere erroneamente ritenuto che una nota ministeriale contenesse la revoca de' decreti di esenzione, è un'accusa di travisamento, improponibile in cassazione.

31. Non può censurarsi di violazione di legge quella sentenza che ordinò una perizia per accertare se le fabbriche, che si pretendono esenti dalla tassa, fossero elevate nelle aree espressamente indicate dalle regie patenti del 19 luglio 1826, e 21 giugno D 1836 per l'esenzione medesima. — C. Roma, 29 settembre 1880, Maine c. Finanze, Corte S. Roma 1880, v. s. 386.

32. Le esenzioni dalla imposta fabbricati concedute colle RR. PP. 19 luglio 1825, e 21 giugno 1836 rimasero abolite per virtù delle leggi 14 luglio E 1864, e 26 gennaio 1865. — A. Genova, 22 aprile 1881, Gambaro c, Finanze, Eco Gen., 1881, I, 216, Bollettino 1881, 374.

33. Le nuove leggi, 14 luglio 1864, 26 gennaio 1865, e 11 agosto 1870 allegato F, abolirono tutti gli antichi privilegi a titolo gratuito, e le esenzioni dalla tassa, concesse per legge ai costruttori di nuove case, e mantennero solamente le esenzioni derivanti da concessioni speciali, ed aventi causa onerosa.

34. Fra le esenzioni abolite non rientrano quelle di cui godono i proprietari di case costruite a Grosseto, ed in altri luoghi della Maremma toscana, conformemente al motuproprio 27 gennaio 1831, le quali risultano da concessione speciale a titolo oneroso.

35. Siffatte esenzioni non potrebbero essere abolite A che dietro indennità. — A. Firenze, 7 marzo 1881, Ponticelli c. Finanze, Prefetto di Grosseto, Banca Nazionale Toscana e Sindaco di Grosseto, Annali, 1881, 90.

36. L'utilista è tenuto al pagamento degli oneri reali che pesano sul fondo, fra cui l' imposta prediale, ma a quel pagamento concorre anche il direttario nella proporzione che si presume stabilita al momento in cui stipulavasi il canone annuale.

37. Utilista e direttario sono del pari contribuenti; e data una sola iscrizione in catasto, l'uno di essi, il possessore intestato del fondo, è delegato al pagamento nell' interesse comune, e l' erario non soddisfatto dell' imposta può procedere realmente su qualunque parte del fondo gravato, indipendentemente da tutte le convenzioni che abbiano potuto separare il dominio dell' immobile.

38. Non è nulla per difetto di contradizione la sentenza la quale, ammettendo che l'art. 1558 c. c. non escluda l' obbligo del direttario verso lo Stato, logicamente conchiude che la imposta resti garantita, non solo da ciò che spetta all' utilista, ma anche da quel diritto che al dominio diretto si appartiene.

39. In alcuni casi il direttario non può domandare ed ottenere in catasto un allibramento ad iscrizione separata, e il tributo fondiario si stabilisce senza alcuna detrazione per canoni, decime o livelli.

40. Quindi, indipendentemente dalle private convenzioni, il dominio diretto è anch'esso colpito dal tributo fondiario e può quindi essere espropriato, non altrimenti che il dominio utile, per il ricupero dell' imposta.

41. Nulla contiene che aggiunga o contradica alla legge l' art. 44 del reg. 25 agosto 1876, il quale dispone, che nei casi di devoluzione del dominio utile, l'esattore non abbia diritto al rimborso per titolo d' inesigibilità, se prima non espropri B anche il dominio diretto. — C. Roma, 23 dicembre 1881, Oreglia c. Finanze e Mascioli, Corte S. Roma, 1881, 1098; Legge, 1882, I, 763; Gazz. proc., XVII, 165.

42. Nelle provincie meridionali il reclamo per esenzione o diminuzione di tassa fondiaria, avanzato primo di averne ottenuta l'autorizzazione del Re, ha valore quando questa autorizzazione abbia avuto per oggetto di permettere la produzione del ricorso tardivo.

43. Col decreto 1 giugno 1817 fu assegnato un termine ai reclami per discarichi e riduzioni dell'imponibile fondiario, il qual termine spirato, ogni altro ricorso per questo obbietto posteriormente presentato, non può solo riguardarsi come ricorso in grazia tardivamente prodotto se, quantunque molto tempo dopo, fu dall' amministrazione finanziaria in fatto riconosciuto come legittimo e ben fondato, e se il chiesto disgravio fu ammesso nel suo punto essenziale colla riduzione dell' imponibile; per modo che l'ammissione di questo ricorso ha effetto, non solo dal momentò in cui per l'autorizzazione sovrana venne il contribuente abilitato a produrlo, ma dal A giorno in cui lo presentò. — C. Roma, 29 marzo 1881, Finanze c. Pangrati, Corte S. Roma, 1881, 294; Gazz. proc., XVI, 205; Legge, 1881, II, 115.

44. I Comuni di Sardegna devono rimborsare al demanio la imposta fondiaria che continuò a corrispondere per terreni ex-ademprivili già devoluti ai Comuni in forza di decreto prefettizio secondo la legge 23 aprile 1865, sebbene i Comuni non abbiano conseguito l' effettivo possesso di quei beni, perchè ritenuti da comunisti che B ne pretendevano la proprietà. — C. Roma, 26 aprile 1881, Finanze c. Com. Sinnai, Foro I, 886.

V. *Comune*.

Fondo per il culto — [L. 7 luglio 1866, n. 3036, 25-30, 37; L. 15 agosto 1867, 21; L. 14 agosto 1879, n. 5035].

1. Le amministrazioni delle finanze e del fondo pel culto sono autonome e fra loro indipendenti. — C C. Roma, 12 luglio 1881, Finanze c. D' Aprile e Milano, Corte S. Roma 1881, 738; Boll. cont., 1882, 12.

2. L'amministrazione del Fondo pel culto paragonata nei diritti e nelle prerogative alle amm. dello Stato se può esser come tale considerata riguardo al modo della sua creazione, ai fini di sociale utilità e politica convenienza, onde venne istituita, alla tutela su di lei esercitata dai due Ministeri di grazia e giustizia e delle finanze, non v' ha dubbio per altro che la medesima quanto ai rapporti civili ed economici, nei quali si svolge la patrimoniale sua attività, mantiene sempre la sua caratteristica di ente autonomo per sè stante con beni e gestione del tutto distinti e separati dalla amm. e dall'erario nazionale.

3. Quindi ella non gode veruna delle esenzioni e delle franchigie che godono le amm. dello Stato in virtù dell' indennità di interessi che, quantunque per vari organismi, tutte le ricongiunge e riassume in un solo e comune patrimonio, che è l' erario nazionale.

3. *bis*. Il Fondo del culto perciò, come non è tenuto di pagare allo Stato le convenute somme in retribuzione dei servigi che a lui vengono prestati dai vari funzionari governativi, nonchè le tasse ed i diritti giudiziari così è obbligato di corrispondere ai conservatori delle ipoteche gli emolumenti dovuti a norma della relativa tariffa, non potendo egli a suo favore invocare l'esenzione disposta dallo art. 24 della legge ipotecaria per

titolo di correspettività nello esclusivo interesse delle amm. dello Stato e quando la spesa debba sopportarsi dallo erario dello Stato, o nel caso di lavori richiesti dal governo per ragione di pub-
A blica amministrazione. — A. Perugia, 3 marzo 1881, Pierantoni c. Fondo culto; Legge, 1881, I, 526; Annali 1881, 97; Bett., 1881, 260.

4. Il Fondo pel culto, nel rapporto cogl'investiti, è un ente a sè, ben distinto dal demanio, avente anche un proprio interesse, e da non potersi punto ravvisare riguardo agli assegni da corrispondersi ai singoli beneficiati quale un paga-
B tore in nome o per conto del demanio. — C. Roma, 16 settembre 1880, Fondo culto c. Collegiata di S. Giusta in Aquila, Corte S. Roma, 1880, v. s. 164.

5. L' amministrazione del Fondo pel culto è regolarmente citata nelle persone de' ricevitori del registro locali, quando la controversia riguarda la esistenza di uno di quei cespiti di rendita, la cui amministrazione è stata affidata alla intendenza di Finanza dal decreto del 18 dicembre
C 1869. — T. Salerno, 26 marzo 1881, Fondo culto c. Budetta, Gazz. proc., XVI, 139.

6. L'amministrazione del Fondo per il culto è rappresentata in giudizio dall' intendenza di finanza nei luoghi in cui non ha una propria locale
D rappresentanza. — A. Torino, 10 giugno 1881, Fondo per il culto c. Bernocco Giur. Tor., 1881, 533.

7. Il ricorso per cassazione è validamente notificato per l' amministrazione del Fondo pel culto al ricevitore del registro o all' intendente di finanza, tanto più se il ricevitore o l' intendente abbiano notificato e ricevuto atti come rappresentanti
E l'amministrazione suddetta. — C. Roma, 12 febbraio 1881, Com. di Castiglione dei Pepoli c. Finanze, Corte S. Roma, 1881, 104; G. trib. Nap., XXX, 549.

8. Il Fondo pel culto non ha veste per contestare la estensione del diritto di riversibilità, quando cotesto diritto fu ammesso con cosa giudicata
F contro il demanio. — C. Roma, 24 febbraio 1881, Fondo culto e Finanze c. De Cesare, Martino, De Carles, Pagges, Corte S. Roma, 1881, 140; Bett., 1881, p. sp., 111.

9. È giudizio di interpretazione il dedurre dalla relativa disposizione testamentaria che il legato fu fatto ad una cappella, e che sul cespite legato e sui frutti di esso nessun diritto di proprietà ebbe mai acquistato il capitolo. Ciò stante, per la soppressione del capitolo niun diritto si
G è trasmesso al Fondo pel culto. — C. Roma, 5 aprile 1880, Fondo culto c. Cappella del SS. Sacramento Cassano Murge, Corte S. Roma, 1880, v. s. 139.

10. La chiesa parrocchiale non ha la rappresentanza dei fedeli all' effetto di chiedere all'amministrazione del Fondo pel culto l'adempimeuto di legati di messe istituiti nella chiesa medesima a comodo della popolazione.

11. L' adempimento degli oneri inerenti ad una cappellania soppressa può dall' amministrazione del fondo pel culto eseguirsi in modo equipollente a quello prescritto dal fondatore, nè la parrocchia, in cui la cappellania medesima era fondata, può esercitare sul modo stesso verun sindacato. —
A A. Genova, 16 maggio 1881, Fondo culto c. finanze e Chiesa parrocchiale di Cesino, Eco Gen., 1881, I, 271.

12. Gli obblighi religiosi imposti agli enti ecclesiastici soppressi, ove non siano a favore di determinate persone investite di azione giuridica per lo adempimento, possono eseguirsi dal Fondo pel culto, non pur nella forma specifica designata dal testatore, ma in modo equivalente, secondo
B i fini dell' istituto del Fondo pel culto. — C. Roma, 10 aprile 1880. Fondo culto c. La Canicola, Corte S. Roma, 1880, v. s. 221.

13. Non è dato ai privati d'insorgere contro il Fondo pel culto per lo adempimento di speciali oneri religiosi annessi a legati in favore d'enti soppressi.

14. Il Fondo pel culto è obbligato di soddisfare agli oneri inerenti ai beni degli enti soppressi, val dire a quegli oneri che propriamente costituiscono un debito o una passività degli enti soppressi, non già ai pesi di cui gli enti medesimi volessero essere gravati, secondo il fine della propria istituzione, come pei missionari di dare gli esercizi spirituali, e le missioni in determi-
C nati periodi. — C. Roma, 12 marzo 1881, Fondo pel culto c. Com. di Canneto di Bari, Corte S. Roma, 1881, 316; Boll. cont., 1881, 114; Legge, 1881, II, 366; Annali, 1881, p. sp., 141; G. trib. Nap., XXX, 749; Bett., 1882, p. sp. 1.

15. Non è incompatibile coll'organismo e colle funzioni del Fondo pel culto l' amministrazione d'un legato avente oneri di beneficenza, gia devoluto ad una corporazione religiosa, segnatamente quando la beneficenza sia destinata a sollievo delle classi più povere e più benemerite del clero. —
D C. Roma, 9 marzo 1881, Congregazione di carità in Napoli c. Fondo pel culto, Corte S. Roma, 1881, 595; Legge 1881, II, 760; Boll. cont., 1881, 170; Bett., 1882, p. sp. 16.

16. Il Fondo pel culto che domanda delle annualità a titolo di canone, che fa derivare da prescrizione acquisitiva per pagamenti ricevuti da oltre trent'anni, spiega senza meno un'azione immobiliare dipendente da dominio diretto contro l'utilista, il quale perciò ha diritto di domandare qual sia il fondo pel quale esso è chiamato a corrispondere le richieste annualità, e il tribunale può bene ordinare che il Fondo pel culto, ammesso alla prova della percezione oltretrentennale di simili prestazioni, la completi colla indicazione del fondo sul quale quelle prestazioni gravita-
E vano. — C. Roma, 29 luglio 1880, Fondo culto c. Melaragni, e Clero delle chiesa ricettizia di Arischio, Corte S. Roma, 1880, v. s. 238; Boll. cont., 1881, 105.

17. Il Fondo pel culto, per riscuotere le sue rendite patrimoniali, non ha bisogno di un titolo esecutivo, essendo sufficiente che nella ingiunzione di pagamento si faccia menzione del titolo in virtù del quale si è la ingiunzione spedita.
18. Ai tribunali di prima istanza, di cui è parola nell'art. 70 del regio decreto 30 gennaio 1817, sono sostituiti i pretori nei limiti della loro competenza; e perciò, se per le peculiari circostanze della causa sia il caso di ordinare la sospensione degli atti esecutivi, può il pretore, competentemente adito per conoscere del merito delle opposizioni all'ingiunzione, ordinare la sospensione della procedura esecutiva in pendenza delle istruzioni preparatorie alla definizione della lite.
A — C. Roma, 9 aprile 1880, Fondo pel culto c. Caccese, Corte S. Roma, 1880, v. s. 157.
18. *bis* L'amministrazione del Fondo pel culto si può avvalere del privilegio fiscale per la riscossione degli arretrati delle sue rendite patrimoniali. —
B C. Roma, 18 maggio 1881, Fondo pel culto c. Morleo, Corte S. Roma, 1881, 623; Legge, 1881, II, 652.
19. L'amministrazione del Fondo pel culto, procedendo per la riscossione dei suoi crediti colla forma privilegiata, non ha bisogno di notificare
C anticipatamente al debitore il suo titolo. — C. Roma, 3 maggio 1881, Fondo pel culto c. Com. di Civitella - Casanova, Legge, 1881, I, 757; Corte S. Roma, 1881, 485; Bollettino, 1881, 366; Bett., 1881, p. sp., 162.
20. — Conf. — C. Roma, 13 dicembre 1880, Com. di Cor-
D leone c. Fondo culto, Corte S. Roma, 1880, v. s. 360; Boll. cont., 1881, 157.
21. — C. Roma, 18 novembre 1881, Fondo culto c.
E Campanile, Corte S. Roma, 1881, 972.
22. — C. Roma, 19 marzo 1880, Fondo culto c. Ala-
F rino Zarella, Corte S. Roma, 1880, v. s. 34.
23. — C. Roma, 7 dicembre 1881, Iacona Novarra, e
G Aliotta c. Fondo pel culto, Corte S. Roma, 1881, 1142.
24. Alle coazioni fatte ad istanza del Fondo pel culto sono applicabili gli art. 21 della legge 15 agosto 1867 sull'asse ecclesiastico, e 131 del decr. 14 luglio 1866 n. 3121 sulle tasse di registro.
25. Non è nulla la coazione nella quale manchi la indicazione della data e del titolo giustificativo
H della somma dovuta. — C. Napoli, 17 giugno 1881, Fondo culto c. Ancella, G. trib. Nap., XXX, 611.
26. — Conf. — C. Roma, 6 novembre 1880, Fondo pel
I culto c. Gaetani Vinci, Foro, I, 128 (n).
27. Non è lecito di sospendere la esecuzione della ingiunzione notificata dal Fondo pel culto a base del ruolo esecutivo, molto più se l'intimato aveva pagato i canoni precedenti.
28. Se però l'intimato eccepisce di essere un terzo, e non già il debitore del creditore originario, si potrà sospendere la esecuzione a norma dell'art. 18 del decreto 30 gennaio 1817, non già decretar
L l'annullamento dell'ingiunzione. — C. Roma, 23 marzo 1880, Fondo culto c. Agrosa, Corte S. Roma, 1880, v. s. 30.
29. Dalla rendita netta della dotazione ordinaria, cui hanno diritto gl'investiti degli enti soppressi, l'amministrazione del Fondo pel culto, e non gl'investiti, deve prelevare la tassa di manomorta e quella di ricchezza mobile.
30. Nel caso di beni passati nel patrimonio del Fondo pel culto, sul quale dev'essere già stata fatta la esazione della doppia tassa di successione, l'amministrazione ha il diritto di ritenere a carico dell'assegnatario della rendita una quota
A corrispondente. — C. Roma, 7 novembre 1881, Fondo culto c. Sotgiu, Corte S. Roma, 1881, 956.
31. La nuovo legge, che dispensa il Fondo pel culto dal deposito della multa pei ricorsi in cassazione, si applica a tutti i ricorsi non per anche risoluti, benchè intimati anteriormente a detta legge.
B — C. Roma, 4 gennaio 1881, Fondo culto c. Tota, Tavani, Corte S. Roma, 1881, 88; Annali, 1881, p. sp., 59; Boll. cont., 1881, 150; G. trib. Nap., XXX. 613.
32. A seguito della legge 14 agosto 1879, i ricorsi per cassazione proposti nell'interesse dell'amministrazione del Fondo pel culto vanno esenti dalla necessità del deposito a titolo di multa. —
C C. Roma, 20 giugno 1881, Fondo culto c. Landini, Corte S. Roma, 1881, 604; Annali, 1881, p. sp., 163.

V. *Amministrazione pubblica* 12, 13, 15, 16 — *Asse ecclesiastico* 113, 115, 155 — *Esazione* 15, 158.

Foreste — [L. 4 luglio 1874, n. 2011; L. 20 giugno 1877, n. 3917; Reg. 10 febbraio 1878].

BIBLIOGRAFIA.

1. Corso di legislazione rurale. Aronne RABBENO,
D Torino, Unione tip. editrice.
2. Le selve e le inondazioni. Studi di legislazione
E forestale. Aronne RABBENO, Torino, Unione tip. editrice.
3. Brevi osservazioni intorno all'art. 4 delle legge
F forestale 20 giugno 1877 n. 3917. Avv. V. MOSCIONI, Foro, II, 23.

GIURISPRUDENZA.

4. Pel combinato disposto degli articoli 4 e 16 della legge forestale 20 giugno 1877, onde vi sia contravvenzione punibile per abusivo diboscamento e dissodamento, non è necessario che un intero ettaro si sia diboscato o dissodato, ma basta che
G ne sia diboscata o dissodata una parte. — C. Torino, 15 dicembre 1880, Ghezzi, Legge, 1881, I, 387; Cons. amm., 1881, 237.
5. L'articolo 16 della legge 20 giugno 1877, n. 3917 collo stabilire la multa estensibile a lire 250 per ettaro di terreno diboscato, non ha inteso di lasciare impuniti i diboscamenti di estensione
H minore di un ettaro. — C. Torino, 19 novembre 1880, Nori, M. trib. Mil., 1881, 91; Riv. pen., XIII, 377; Legge, 1881, II, 825.

6. A costituire la contravvenzione prevista dall'art. 4 del regolamento di polizia forestale occorre che chi estrae le ceppaie dal bosco di altrui proprietà non ne abbia il diritto, e che inoltre si tratti A di bosco soggetto a vincolo. — C. Firenze, 11, giugno 1881, Pasini, Foro, II, 408.

7. Cade in contravvenzione chi, avendo in enfiteusi un terreno boschivo soggetto a vincolo forestale, lo dissoda senza la debita autorizzazione, allo scopo di trarne quei miglioramenti, ai quali è B obbligato in virtù del contratto. — C. Firenze, 6 novembre 1880, Dell'Olivo, Riv. pen., XIII, 525.

8. Chi dopo la pubblicazione del regolamento forestale, avvenuta l'8 febbraio 1878, si è adoperato per ottenere la licenza di vendere un bosco e, non ottenutala, lo ha nondimeno tagliato, è C incorso in contravvenzione. — C. Roma, 23 luglio 1880, Renzi, Corte S. Roma, 1880, v. s. 382.

9. L'atterramento o abbattimento di qualche albero in una estensione di terreno boschivo, anche sottoposta a vincolo, non è compreso nel divieto di cui all'art. 4 della legge 20 giugno 1877, n. 3917.

10. Le prescrizioni di massima dei comitati forestali non possono estendersi a proibire al proprietario l'atterramento di qualche pianta, ma soltanto a regolare la coltuna e il taglio dei boschi, onde colui che in un terreno vincolato atterra 20 piante di alto fusto non è in contravvenzione D agli art. 4, 18 e 20. — A. Perugia, 27 novembre 1880, Bocci, Foro, II, 23 (n).

11. Colpiti di vincolo forestale ettari 36 di terreno in un vasto ex feudo, non possono reputarsene in contravvenzione per dissodamento ett. 131.

12. In un complesso totale di ettari 671, 11, 01 di terreno, divincolata una parte indistinta della estensione di ett. 76 senza concreta delimitazione, ove se ne coltivino ett. 131, non ci può esser prova d'esistenza di contravvenzione.

13. Il dissodamento del terreno compreso nella zona superiore della vegetazione del castagno non è vietato, purchè si fosse trovato, allo apparire della legge forestale 30 giugno 1877, già ridotto legittimamente a coltura agraria, e purchè e sinchè non si siano attuati e compiti i procedimenti prescritti dall'art. 7 e chiariti dagli art. E 15, 22, 24 del relativo regolamento. — A. Messina, 26 maggio 1881, Ugdulena, Circ. giur., 1881, 100.

14. Giusta l'art. 8 della legge forestale 20 giugno 1877 n. 8917, non è necessaria l'approvazione del Comitato per la legale efficacia degli elenchi formati dall'amministrazione forestale.

15. Il Comitato ha soltanto la facoltà, dietro analoga istanza, di modificare quegli elenchi; ma finchè non li abbia modificati incorre in contravvenzione F colui che vi trasgredisce. — C. Torino, 26 luglio 1881, Tacchino, M. trib. Mil., 1881 929.

16. Quantunque l' art. 16 della legge farestale 20 giugno 1877, contempli letteralmente il proprietario che, avendo dissodato e diboscato in contravvenzione alle leggi, continuerà a coltivare il terreno vincolato, si deve intendere colpito da quell'articolo anche il proprietario il quale continui una coltura incominciata da altri.

17. Non è necessario per la sussistenza del reato di continuazione di coltura che il terreno in questione fosse vincolato allorchè la coltura è incominciata.

18. Sussiste quindi tale reato anche quando, giusta le leggi preesistenti all'attuale, e sotto l'impero delle quali fu cominciata la coltura, il terreno A fosse vincolato. — C. Torino, 8 ottobre 1881, Briselli, M. trib Mil., 1881, 1124; Bett., 1881, 334; Annali, 1882, 19.

19. La nullità delle deliberazioni del comitato forestale, di cui agli art. 5 e segg. della legge 20 giugno 1377 n. 3917, derivante dal non aver sentito il membro di detto comitato nominato dal Comune, è relativa, e gli interessati vi possono perciò rinunziare.

20. Applicazione ad un caso nel quale, essendosi pubblicato un elenco senza sentire la persona designata dal Consiglio comunale a far parte del comitato forestale, fu giudicato essere in contravvenzione colui che, dopo aver domandato il permesso di dissodare e ridurre a coltura alcuni suoi boschi compresi in detto elenco, non ottemperò poi alle prescrizioni del relativo decreto B prefettizio. — C. Torino, 10 marzo 1881, Grillo, M. trib. Mil., 1881, 589.

21. Le terre soggette al vincolo forestale prima della pubblicazione della legge del 20 giugno 1877, non ne rimangono libero se non osservate le norme in essa prescritte.

22. Erra perciò il tribunale che dichiara non farsi luogo a procedimento contro gl'imputati di contravvenzione agli art. 4 e 14 di detta legge per la semplice considerazione che non siasi riconosciuto regolare il vincolo forestale del terreno controverso, giusta l'articolo 7 in correlazione C cogli articoli 1 e 2 della stessa legge. — C. Roma, 23 agosto 1881, Floris Tharel, Arcaxin, e Zurru, Corte S. Roma, 1881, 1199.

23. I terreni boschivi posti nelle provincie già formanti parte del ducato di Parma e Piacenza sono ancora, e non ostante la pubblicazione della nuova legge unificatrice forestale 20 giugno 1877, vincolati per effetto dei decreti di Maria Luigia, 11 novembre 1842 e di Carlo III, 1 giugno 1853, i quali nemmeno si può dire sieno stati abrogati D dalla legge 26 agosto 1868. — T. Piacenza, 21 luglio 1881, Agnelli, R. leg., 1881, 261.

V. *Comune*, 19.

Forfait — V. *Appalto* 6-15, 18, 19.

Forma degli atti — legge applicabile — [disp. prel. c. c. 9] V. *Legge*.

Formola esecutiva — [c. p. c. 556] V. *Esecuzione in gen.* 81.

Fornitura — V. *Appalto*.

Fortezza — [c. c. 427; L. 19 ottobre 1859 sulle servitù militari; L. 25 giugno 1865 sulla espropr. per p. u., art. 11, 74 e seg.] V. *Espropriazione per p. u.* — *Servitù* (militari).

Forza irresistibile — [c. p. 94, 95] V. *Danni pen.* 4 — *Premeditazione* 7 — *Provocazione* 13, 14.

Forza maggiore e caso fortuito — [c. c. 1012, 1153, 1226, 1298, 1348 1497, 1504, 1589, 1605, 1620, 1621, 1631, 1648, 1845. 1868] V. *Appello pen.* 49 — *Capitano* 7-9 —*Danni di guerra* —*Eufiteusi* 6 — *Ferrovie* 20, 46, 48 — *Locazione* 14, 34. 35. 59, 92, 97, 100 — *Locazione d'opera* 6 — *Perizia civ.* 20 — *Responsabilità civ.* — *Servitù* 27, 28 — *Trasposto*.

Forza pubblica (reati contro i depositari di essa) — [c. p, 247-267] V. *Funzionario pubblico* — *Oltraggio* — *Resistenza* — *Ribellione*.

Fratello — V. *Alimenti* — *Successione* 31.

Frazione di Comune — V. *Comune* 5, 6, 10, 31-33, 44-46, — V. pure *Dazio consumo*.

Frode e **Simulazione** — [c. c. 1235, 680.

SOMMARIO.

BIBLIOGRAFIA.

A 1. Azione pauliana — C. G. Mon. pret., 1881, 251.

GIURISPRUDENZA.

2. L'azione revocatoria o pauliana ha per estremo necessario la frode, a costituire la quale, di conformità alla moderna dottrina e giurisprudenza che si riportano ai principî del romano diritto, richiedesi: che in conseguenza dell'atto impugnato il creditore istante abbia sofferto un danno (*eventus damni*); che nel debitore che procedette all'atto sia concorsa la coscienza del danno (*consilium fraudis)*; che quando l'atto sia a titolo oneroso, il terzo contraente abbia avuto cognizione del *consilium fraudis* (*scientia consilium fraudis*).

3. La *scientia*, o partecipazione fraudolenta, concorre nel terzo alienatario tuttavolta che abbia conosciuto che, il debitore non ignorava la sua condizione economica, e saputo che, sottraendosi i beni alienati dal costui patrimonio, se ne cagionava od aumentava la insolvibilità. — T. Bologna, 5 luglio 1881, Rossi c. Manzoni e Malvasia, R. giur. Bol., 1881, 281. A

4. L'azione pauliana o revocatoria deve distinguersi dall'azione dichiaratoria di simulazione; la prima suppone un negozio realmente compiuto dal debitore, che il creditore può fare revocare, se dimostri il danno a lui venutone e l'intendimento di frodarlo in coloro che al negozio concorsero: la seconda invece suppone un negozio che non fu mai reale nell'intendimento dei contraenti, ma a cui questi vollero soltanto dare l'apparenza di reale.

5. Il creditore che si fa attore nella revocatoria deve dunque provare il danno e la frode per distruggere l'atto che realmente esiste; mentre al creditore, che si fa attore nella dichiaratoria, basta soltanto di smascherare la effettiva volontà delle parti coperta sotto le forme d'un contratto, senza che gli occorra di chiarire la frode e il danno avvenuto.

6. È dichiaratoria, e non revocatoria, l'azione di chi assume simulate le gire apposte in effetti commerciali.

7. E per dimostrare tale assunto non sono ammissibili le presunzioni, ma è anche ammissibile, e per qualunque valore, la prova testimoniale, essendo il caso della simulazione uno di quelli nei quali non si può pretendere la prova scritta. — C. Palermo, 20 settembre 1880, Quatra c. Banco di Sicilia, Banca Nazionale di Girgenti, e Sindaci della fallita Gennardi, Circ. giur., 1881, 81. B

8. Il compratore deve essere partecipe della frode per essere passibile di danni interessi a favore del frodato, e la misura dell'indennità è determinata dal danno sofferto da quest'ultimo. — C. Palermo, 8 febbraio 1881, Anastasi c. Colletti ved. Vitale, Circ. giur., 1881, 221; Legge, 1881, II, 343; G. pret., 1881, 198. C

9. La parola *atti*, usata nell'art. 1235 del cod. civ., comprende tutti i mezzi di frode coi quali il debitore ha potuto diminuire il suo patrimonio a danno dei creditori, e fra questi il più frequente è appunto quello per cui ai beni venduti dal debitore si attribuisce un valore inferiore al giusto e reale.

10. Anche secondo il diritto romano la lesione nel prezzo dava luogo all'azione pauliana, e solo dubitavasi se in tal caso il compratore potesse ritenere il fondo pagandone il supplemento del prezzo, e se restituendolo avesse diritto di ottenere dai creditori il rimborso del prezzo pagato. — C. Torino, 12 marzo 1881, Giannazza c. Turini, Remedi, M. trib., Mil., 1881, 546. D

11. Il debitore agisce in frode dei suoi creditori quando, spogliandosi dell'intiero patrimonio, si costituisce in uno stato di perfetta insolvibilità

12. L'azione pauliana è ammissibile anche contro il minore che avesse trattato col *fraudator*, limitata al profitto ricavato dall'atto fraudolento.
13. Se la cosa fraudolentemente alienata sia stata gravata d'iscrizione, i creditori devono essere rivalsuti di quel tanto che le vien sottratto di valore. — A. Catania, 4 luglio 1881, Wizy c. Wizy, Giur Cat., 1881, 130.
14. Degli atti compiuti in frode dei creditori possono domandare la rivocazione soltanto quelli il cui titolo di credito sia anteriore all' atto fraudolento.
15. Gli atti simulati invece possono essere impugnati coll'azione di simulazione anche dai creditori ad essi posteriori. — C. Napoli, 2 dicembre 1880, Leboff c. Thonet, Foro, I, 722 (n).
16. L'azione rivocatoria compete anche ai creditori posteriori all'atto, quando il debitore nella certezza od anche solo nella fondata previsione che sarebbero divenuti creditori, lo abbia contratto per defraudarli.
17. Deve ritenersi fatta in frode dei creditori e quindi nulla la costituzione di dote fatta dal padre alla figlia, se in quell' epoca le passività ipotecarie e chirografarie superavano di gran lunga le attività di chi costituiva la dote.
18. L'affinità, la convivenza, la necessaria conoscenza del patrimonio del venditore, la viltà del prezzo valgono per sè sole a stabilire l' accordo del compratore col venditore per fraudare i creditori di questo. — A. Casale, 31 agosto 1881, Grasso c. Ferro, Giur. Casale, 1881, 368.
19. I creditori pel conseguimento del loro credito possono esercitare i diritti e le azioni tutte dei debitori, eccetto quei diritti inerenti esclusivamente alla persona del debitore.
20. Può quindi il creditore invocare il diritto della sua debitrice alla legittima sulla eredità materna, allo scopo di ottenere mediante la confusione estinta fino all' ammontare della legittima una porzione corrispondente del debito della debitrice verso la madre per le ragioni dotali. — A. Casale, 6 giugno 1881, Dina-Aubert c. Gazzera e Cecca, Giur. Casale, 1881, 278.
21 Sebbene sia esclusa l'opposta simulazione di un atto, può però impugnarsi siccome fatto in frode delle ragioni altrui, come se sotto forma di contratto a titolo oneroso fatto tra il padre e uno dei figli si fosse palliata una donazione in frode delle ragioni di legittima spettanti ad altro figlio.
22. Apprezzamento di circostanze nel cui concorso fu ritenuta questa frode. — A. Torino, 7 aprile 1881, Imperatori c. Imperatori, Giur. Tor., 1881, 473.
23. La disposizione dell'art. 687 cod. proc. civ. contempla i rapporti tra il deliberatario e l' affittuario, e non mai quelli fra costui e i creditori prima della vendita, pei quali creditori, in tema di frode, soccorre e provvede la generale e normale disposizione dell' articolo 1235 codice suddetto colla pauliana. — T. Bologna, 16 marzo 1880, Zambrini ved. Vespignani c. Bernardi, Monsignani-Sassatelli, Zotti, R. giur. Bol., 1881, 14.
24. Dichiarata nulla per frode pauliana, nel rapporto di creditori anteriori, una donazione, giova tale nullità anche ai creditori posteriori alla donazione medesima.
25. Il debitore però non può giovarsene pel principio che *nemo dolo suo fit ditior*. — A. Trani, 20 gennaio 1880, Granafei c. Lazzari, R. giur. Trani, 1881, 184.
26. L'azione di simulazione di contratto ha caratteri propri, distinti da quelli dell'azione pauliana: fra essi non havvi quello della frode, che è invece elemento essenziale della pauliana.
27. La parentela esistente fra mutuante e mutuatario, e la circostanza che il preteso mutuo figuri stipulato in epoca molto prossima all'introduzione del giudizio promosso contro il mutuatario dai suoi creditori, sono potenti e valevoli indizi di concerto fraudolento tra i contraenti. — C. Torino, 31 dicembre 1880, Tobia c. Ditte commerciali Guglielmetti, Olivero, M. trib. Mil., 1881, 622.
28. Non sono validi argomenti di frode e simulazione la parentela, la data coeva dei titoli creditorii e la iscrizione sulla minuta dell' istrumento non ancor registrata. — T. Napoli, 20 aprile 1881, Meoli c. Bianco, Gazz. proc., XVI, 198.
29. Per l' *actio pauliana revocatoria alienationis* è presupposto che il passaggio di proprietà effettivamente abbia avuto luogo; quando invece si eccepisce il contratto come simulato, si ritiene che l'alienazione non abbia mai avuto effetto, e cioè che la causa non sia mai uscita dal patrimonio del debitore.
30. Ne deriva, per conseguenza, che tutte le persone interessate possono far constatare la simulazione, e che, mentre nella *pauliana* è essenziale l'anteriorità del credito per agire, altrettanto non è a dirsi in caso di simulazione, mentre tutti i creditori, anche posteriori, sono ammessi a dimostrare che la cosa, rimanendo *in bonis* del debitore, seguita a far parte della garanzia che ad essi loro è comune.
31. Quando s' impugna un atto come simulato, non si revoca già in dubbio la fede del pubblico funzionario che lo stipulò, per quanto egli afferma *de visu et auditu*, ma sibbene e soltanto il fatto delle parti contraenti in rapporto alla verità e lealtà delle loro intenzioni.
32. La prova testimoniale è quindi sempre ammissibile per dimostrare l' insussistenza della convenzione apparente, e ciò senza che sia d' uopo della iscrizione del falso contro l'atto impugnato.
33. Non osta che non sia provata a pieno nel primo stadio d'istruttoria la *causa simulandi* all'ammissione della prova testimoniale, quando questa sia diretta appunto, insieme con altre prove fatte o da farsi, ad appoggiare la dedotta ecce-

zione di simulazione, giusta il noto principio *non deducta deducam, non probata probabo.* — A. Bologna, 4 aprile 1881, Rossi c. Banca dell'Emilia, R. giur. Bol., 1881, 104.

34. In tema di simulazione, importa distinguere fra gli atti che risultano interamente fittizi, e quelli che, sebbene nella forma estrinseca non siano conformi alla verità, nondimeno nella loro sostanza contengono una condizione di cose effettivamente creata dal mutuo consenso dei contraenti.

35. Nel primo caso, l'atto di dichiara del tutto inesistente: nel secondo, invece, rimane ferma la esistenza del contratto che in realtà si volle porre in essere, sempre che la causa del medesimo sia lecita.

36. L'eccezione di simulazione esclude il contemporaneo esercizio dell'azione revocatoria pauliana.

37. Agli effetti della pauliana, non può riconoscersi il *consilium fraudis* in quel creditore che fu sollecito ad ottenere dal suo debitore il pagamento di un debito certo, liquido, e scaduto prima che altri creditori ottenessero il possesso dei beni dello stesso debitore. — A. Perugia, 12 maggio 1881, Ponzone c. Amidei, Annali, 1881, 153; Legge, 1881, II, 453; Bett., 1881, 680.

38. Senza dimostrazione della causa di simulare non si dà simulazione.

39. È quindi inammessibile l'interrogatorio che si limita a provare una simulazione in genere senza specificarne alcun estremo. — A. Casale, 25 giugno 1881, Sillano c. Maggiora, Giur. Casale, 1881, 210.

40. L'azione di simulazione si può innestare nel giudizio sommario di divisione, e quindi può formare un incidente del medesimo.

41. Per la legislazione austriaca erano ammesse senza distinzione e limitazione le prove per testimoni e congetture a stabilire la simulazione. — A. Venezia, 30 dicembre 1880, Tomasi c. Tomasi, Temi ven., 1881, 129; Bett., 1881, 193.

42. Il contraente può eccepire la simulazione della causa scritta dell'obbligazione e di questa medesima; ma a provarla gli è necessaria la controscrittura di data certa antecedente o contemporanea alla scritta.

43. La simulazione semplice, non fraudolenta, non puossi eccepire contro il terzo possessore di un titolo di credito e principalmente di effetti commerciali. — C. Napoli, 12 febbraio 1881, Valente c. Fumagalli, Gazz. proc., XVI, 95; Legge, 1881, I, 591; Bett., 1881, 331; Filangieri, 1881, 153.

44. Nel concorso di scritte private di un atto pubblico importante alienazione di stabili, di cui le prime contengono una enunciazione di prezzo maggiore o diverso del secondo, si può coll'eccezione di simulazione impugnare l'enunciazione di prezzo contenuta nell'atto pubblico.

45. Concorrendovi *dolo* o *frode* in pregiudizio altresì del pubblico erario, possono per la prova di detta eccezione, invocarsi le presunzioni, purchè gravi, precise e concordanti, quantunque queste non si ammettano che nel caso in cui si ammette la prova testimoniale. — A. Parma, 26 novembre 1880, Brizzolara c. Guastoni-Prati, Gazz. leg., 1881, 144.

46. Si può con prove scritte estrinseche dimostrare la simulazione di una compravendita, e qualificare il contratto per mutuo mascherato. L'esame però di dette prove è di puro fatto e sfugge alla censura del supremo collegio. — C. Napoli, 5 agosto 1880, Colasanto c. Venditti, Filangieri, 1881, 3.

47. Appare manifesta la simulazione in un atto di vendita, allorchè il convenuto, dopo esser stato condannato a pagare all'attore, vende ad un terzo il proprio stabile con tutte le scorte e continua a rimanerne al possesso.

48. La trascrizione non può dare alcun valore ad un istromento così viziato da simulazione e non può quindi esser opposta ad un precetto trascritto posteriormente.

49. In tale stato di cose la vendita, che il compratore avesse fatto di quel fondo ad un terzo anche in buona fede, è nulla, nè vale a sanarla la trascrizione, salva però restando al terzo l'azione dei danni. — A. Casale, 7 febbraio 1881, Torielli Porta c. Torielli Pronzato, Giur. Casale, 1881, 157.

50. È a presumersi fortemente che sia simulata la vendita di una macchina fatta ad un terzo da chi non la pagò al fabbricante, quando dagli atti risulta che una vendita identica invocata dallo stesso individuo in una controversia simile all'attuale venne riconosciuta simulata in frode del fabbricante creditore.

51. Ove pel concorso di gravi e concordanti presunzioni il giudice sia convinto della simulazione fraudolenta, è inutile ammettere incombenti di prova al riguardo. — A. Casale, 4 febbraio 1881, Pistorius c. Manildo, Giur. Casale, 1881, 116; M. trib. Mil., 1881, 225.

52. Una vera e propria riconvenzionale, non una mera eccezione, è quella per cui chi sia convenuto a rendere conto della tutela, deduca che i titoli creditori che figurano nel patrimonio del minore sono a questo simulatamente intestati; onde non può essa ritenersi sottratta alla prescrizione, ma deve dichiararsi prescritta ove il termine per proporre l'azione di simulazione sia trascorso.

53. La regola *quae sunt temporalia ad agendum, ad excipiendum sunt perpetua* non può valere che per le proprie e vere eccezioni. — C. Roma, 12 marzo 1881, De Cicco c. Castracane, Legge, 1881, II, 37.

54. La trascrizione di un contratto fraudolento di compra e vendita non è ostacolo a che possa esser validamente iscritta sullo stabile alienato una ipoteca, e intrapresa in forza di essa contro l'alienante o il compratore, quale terzo posses-

sore, un' esecuzione forzata. — A. Modena, 6 ottobre 1881, Azzoni e Groppetti c. Silingardi e Camporecchi, R. leg., 1881, 360.

V. *Asse ecclesiastico* 181 — *Cassazione civ.* (apprezzamento) 57, 125, 126 — *Confessione civ.* 2, 3 — *Diritto romano* 15, 16 — *Dote* — *Effetto cambiario* 5, 18, 66, 67, 80, 81, 89, 90 — *Esecuzione mob.* 62 — *Graduazione* 36 — *Intervento* 15, 17 — *Prova civ.* 8 — *Successione* 38, 213, 215.

Frode in materia penale — [c. p. 626 e seg.]

BIBLIOGRAFIA.

1. Sulla frode punibile, e sui criteri per non confonderla colla civile, RIZZUTO, Arch. giur., XXVI, 503.

GIURISPRUDENZA.

2. Pel codice penale italiano non si verifica l' inganno al commercio previsto dall' art. 392 per la sola circostanza di essersi venduto il vino colorato dalla fucsina. — C. Napoli, 23 febbraio 1881, Galise c. Addivinola e Guaglielmella, G. trib. Nap., XXX, 580; Gazz. proc., XVI, 355; Bett., 1881, 237.

V. *Libertà provvisoria* 5 — *Pesi e misure* — *Truffa*.

Frode elettorale — V. *Diritti politici* (attentato contro l' esercizio dei).

Frodi relative al commercio, alle manifatture, e alle arti — [c. p. 385-397].

BIBLIOGRAFIA.

L'art. 392 e l'art. 416 del cod. pen. Sulle piante oleoginose e sulle frodi dell'olio di oliva. M. MAGLIONI, Albenga, tip. Craviatto.

V. *Frode pen.* 2 — *Pesi e misure* 2-5 — *Privative industriali*.

Frutti — [c. c. 444, 445, 479, 481, 1399, 1408, 1431, 1647, 1648, 1661; c. p. c. 328] V. *Asse ecclesiastico* 61, 152 — *Esecuzione in gen.* 28, 58 — *Esecuzione immob.* 37 — *Esecuzione mob.* 8 — *Indebito* 6 — *Interessi* — *Possesso* 12, 121, 125-127, 130 — *Privilegio* 7, 8 — *Registro* 96 — *Successione* — *Surrogazione* 4 — *Usufrutto* — *Vendita*.

— immobilizzazione — V. *Esecuzione immob.* 39-41 — *Interessi* 12.

Fuga dei condannati e successivo arresto — [c. p. p. 787-796].

Fuga dei detenuti — [c. p. 271-284].

Funerale — [c. c. 1956, n. 2; L. 13 settembre 1874 sulla tassa di registro, art. 53].

1. Le spese funerarie non si comprendono nel mantenimento e negli alimenti; e per regola generale, chi le anticipa, ha azione a ripeterle da chi vi è obbligato; ma la regola riceve limitazione quando consta che furono fatte, non per soddisfare un debito altrui, ma con animo di pietà e di affezione verso il defunto; ed il relativo giudizio costituisce un apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione. — C. Firenze, 27 maggio 1881, Giovi c. Sbampato e Corso, Temi ven., 1881, 329.

V. *Successione* 192.

Funzionario pubblico.

1. Agli effetti dell' art. 206 § 1 del cod. pen. tosc. vuol essere considerato come persona rivestita di pubblica autorità il brigadiere dei RR. carabinieri. — C. Firenze, 20 aprile 1881, Turchi, Riv. pen., XIV, 298.

V. *Corruzione* — *Esazione* 26 — *Libertà individuale* 6 — *Oltraggio e violenze* — *Prevaricazione* — *Responsabilità civ.* — *Ribellione e resistenza* 3.

Furore morboso — [c. p. 94, 95].

Furto — [c. p. 605-625, 297 e seg.; c. c. 708].

SOMMARIO.

Abigeato 29, 32, 33.
Accertamento della preesistenza dell'oggetto rubato 53.
Amozione della cosa 9.
Animo di lucrare 6, 7, 10.
Appropriazione indebita 1, 12, 16-18.
Assistenza del difensore 39, 40.
Concorso di reati 2, 34.
Domestico 19.
Esposizione alla pubblica fede 36, 37.
Favoreggiamento 14.
Furto campestre 3 a 5, 11, 38-52.
» » recidiva 4, 41-49, 52.
» continuato 34.
Oggetti dimenticati 13.
Ospite 35.
Pali che sostengono le viti 36.
Pena 15, 54, 55.
Più qualifiche, attenuanti, misura della pena 50, 51.
Qualifiche, persona 16-21, 35.
» tempo 26, 27, 29-31, 35.
» luogo 29, 32, 33.
» mezzo 22 a 24.
» qualità della cosa 25, 50, 51, 53.
» applicabilità ai furti campestri 50, 51.
Recidiva 4, 41-49, 52.
Reiterazione, 34.
Restituzione dell'oggetto rubato 15.
Ricettazione 8.
Violazione di sepolcro 2.

BIBLIOGRAFIA.

1. Furto e indebita appropriazione, art. 607, n. 3 e 361 cod. pen. E. P., Filangieri, 1881, 416.
2. Se è possibile obbiettare due reati, quello di violato sepolcro e quello di furto nel fatto di un sacerdote custode che, aperto un sepolcro esistente nella chiesa, prese oggetti di valore riposti in esso e li pose in sacrestia per essere adibiti al culto. PUGLIESE G. A., R. giur., Trani, 1881, 113.
3. Della repressione dei furti campestri. A. SICHER, Venezia, tip. Società tipografi.
4. Della recidiva dei furti campestri. PERUGLIA, Legge, 1881, I, 610.
5. L'art. 625 n. 1 del codice penale. PITARI, Mon. pret., 1881, 49.

GIURISPRUDENZA.

6. Nel furto non è indispensabile l' elemento del lucro; questo reato può stare pel solo fatto dello spoglio consumato in frode al proprietario, abbia o no il ladro avuto intenzione di trarne guadagno. — A. Trani, 4 febbraio 1881, Cognetti, R. giur. Trani, 1881, 425.
7. Per aversi l'elemento obbiettivo del reato di furto, cioè il *lucri faciendi causa*, è necessario che la cosa rubata sia in qualunque modo permutabile, e tale da apportare un'utilità qualsiasi al possessore di essa. Epperò havvi reato di furto anche nell'ipotesi che venga sottratta una cambiale in bianco, portante la semplice sottoscrizione del debitore.
8. Vi è l'intromissione nella vendita di un oggetto furtivo, e quindi la ipotesi dell'art. 639 codice

penale quando alcuno cerchi scontare una cambiale rubata da altri. — A. Trani, 8 luglio 1880, Paparella, Calamita e Pesole, R. giur. Trani, 1881, 96.

9. Commette reato di furto colui che con intenzione di lucrare sottrae covoni di grano dal luogo in cui erano e li nasconde in altro luogo del fondo di pertinenza del proprietario derubato. — T. Trani, 3 settembre 1881, Pace, R. giur. Trani, 1881, 739.

10. Non costituisce furto la sottrazione di oggetti fatta allo scopo di procurarsi una garanzia di un vero o preteso credito. — C. Firenze, 12 novembre 1881, Demin e Venturini, Foro, II, 448.

11. Il colono, che senza permesso del padrone, atterra nel fondo da lui coltivato un numero di piante del complessivo valore di lire quattrocento, convertendone in proprio profitto il ricavato, commette il reato di furto semplice previsto dall'art. 625. n. 3 del cod. pen., e quindi il giudice istruttore può rinviarlo al giudizio avanti il pretore. — C. Roma, 22 luglio 1881, Casacci, Corte S. Roma, 1881, 1028.

12. Commette furto, e non semplice appropriazione indebita colui che ritiene e si appropria un animale tornato spontaneamente al suo gregge, dopo che l'avea già ad altri venduto. — C. Roma, 26 febbraio 1881, Cabras, Foro, II, 154.

13. Trattandosi di oggetti semplicemente dimenticati dal proprietario, colui che se li appropria, mentre non ignora che il padrone, rammentando dove li aveva lasciati, non avrebbe tardato a farne ricerca, commette furto e non semplice appropriazione di cosa smarrita. — C. Torino, 10 febbraio 1881, Guaita, Foro, II, 175 (n).

14. Basta alla sussistenza del reato di favoreggiamento del furto che l'imputato sia stato sorpreso mentre tentava assicurare il criminoso profitto od eludere le investigazioni della giustizia, mediante la vendita delle cose furtive, che, atteso l'arresto, non poté essere consumata. — C. Firenze, 6 novembre 1880, Porciani, Riv. pen., XIII, 502.

15. Le restituzione del tolto che, per quanto tempestiva, non sia stata spontanea nè completa, non influisce affatto nella misura della pena. — C. Firenze, 19 maggio 1880, Buracchini e Montelatici, Riv. pen., XIII, 184.

16. Colui che, essendo adibito anche momentaneamente all'imballaggio di oggetti, ruba alcuno di questi, è colpevole di furto qualificato per la persona. — C. Roma, 11 aprile 1881, Brandimani, Foro, II, 227 (n).

17. Il vetturale che si appropria gli oggetti a lui consegnati in ragione del suo mestiere per trasportarli altrove, è reo di furto qualificato per la persona e non di semplice appropriaziona indebita. — C. Roma, 12 agosto 1880, Balestra, Foro, II, 2 (n).

18. Il facchino stipendiato di una farmacia, il quale converte in suo pro il denaro consegnatogli dal suo principale per un determinato uso, commette furto qualificato, e non indebita appropriazione. — C. Napoli, 6 maggio 1881, Del Prete, Foro, II, 353 (n).

19. È domestico il furto a danno della persona presso la quale si stia a servizio continuo o retribuito, anche se la retribuzione venga computata a giorni anzichè a mesi, e il servizio non sia quello che prestano i domestici propriamente detti. — C. Firenze, 19 maggio 1880, Pini - Ottanelli, Riv. pen., XIII, 180.

20. Ad escludere la qualifica di cui al n. 4 dell'art. 607, non si può dire aperto al pubblico uno stabilimento di pubblica istruzione, solo perchè ad esso accedono parecchie persone, alcune per ragione d'impiego, altre quali alunni e chi a causa di servizio.

21. Nè viene a mancare l'abuso della speciale e necessaria fiducia per ciò che essa fosse condivisa da molte persone addette allo stabilimento; dacchè la citata disposizione di legge non fa limitazione di numero di persone, ma ha riguardo alle circostanze personali, per cui il colpevole era liberamente ammesso nel luogo ove fu commesso il furto. — C. Torino, 2 giugno 1881, Zuliani, Riv. pen., XIV, 414; M. trib. Mil., 1881, 886; Legge, 1881, II, 741; Bett., 1881, 264.

22. Caso in cui ritenne sottratta con frode ed artifizio una chiave, e si considerò pertanto qualificato, a senso degli art. 610 e 620 del cod. pen., un furto commesso mediante uso della chiave falsa. — C. Torino, 13 luglio 1881, Bella, M. trib. Mil., 1881, 884.

23. La questione sul furto qualificato da scalamento è completa quando si domanda ai giurati, se il ladro superò l'altezza delle braccia 4 toscane (pari a metri 2,33 centimetri) per mezzo della sua agilità personale.

24. Colla risposta affermativa i giurati non risolvono mai una questione di diritto, la quale è soltanto decisa dalla Corte. — C. Firenze, 21 dicembre 1881, Amerighi, Annali, 1881, 228.

25. Il furto di danaro commesso in un ufficio postale non è qualificato dalla natura della cosa, giusta l'art. 611 del cod. pen., se dagli atti non risulti che l'autore sapesse di danneggiare così l'amministrazione dello Stato, invece che la persona dell'impiegato. — C. Roma, 20 luglio 1881, Chicarella, Corte S. Roma, 1881, 1020.

26. Ai termini dell'art. 614 c. p. la condizione della dipendenza allora si avvera quando i luoghi denotati dal detto articolo siano compresi sul recinto generale della casa, non bastando che ne dipendano per destinazione, ma occorrendo invece che ne dipendano di fatto.

27. Non è perciò qualificato il furto commesso in un orto attiguo ad un cortile, situato di rimpetto alla casa abitata, ma non compreso nel recinto generale di essa.

28. Tale furto non potendo considerarsi commesso

all' aperta campagna assume il carattere di furto semplice ed è punibile col carcere ai termini dello art. 622 del cod. pen., e perciò di competenza del tribunale correzionale. — C. Firenze, 4 maggio 1881, Biason, Legge, 1881, II, 168; Bett., 1881, 216.

29. La circostanza di essersi commesso un furto nella stalla, non può, a danno del prevenuto, aggravare due volte la di lui responsabilità, una volta cioè a compimento della qualifica del tempo, ed un altra volta a compimento della qualifica del luogo. — C. Napoli, 1 aprile 1881, Spanò e Ruscitano, Riv. pen., XIV, 176.

30. È da considerarsi casa abitata, a sensi dell' art. 614 cod. pen., un bastimento ancorato in un porto.

31. Laonde il furto, commesso di notte sovra un tale bastimento, è da ritenersi qualificato pel tempo, a norma dell' art. 608 n. 1 cod. pen. — C. Palermo, 2 dicembre 1880, Buonsignore, Foro, II, 211.

32. La parola *mandra*, esprimendo il ricettacolo di animali in campagna, è più che sinonimo di *stalla*.

33. Pel cod. pen., il furto è qualificato pel luogo, quando è commesso in aperta campagna; onde in ultima analisi unico è il luogo, che può render qualificato un furto, la campagna. — C. Palermo, 19 dicembre 1881, D' Angelo e Bonafede, Cir. c. giur., 1881, 152; Riv. pen., XV, 200; Bett., 1882, 99.

34. Diversi furti commessi in esecuzione di una stessa risoluzione criminosa, nelle medesime circostanze di tempo e di luogo, e a danno della stessa persona, non possono considerarsi che come un reato unico.

35. Il furto qualificato per la persona in vista della tradita ospitalità, non riveste anche la qualifica del tempo per ciò che sia commesso di notte e nelle circostanze di luogo di cui agli art. 608 n. 1, e 614 del cod. pen. — C. Torino, 13 luglio 1881, Bertorello, M. trib. Mil., 1881, 861; Legge, 1881, II, 461.

36. I pali che sostengono le viti devono considerarsi come oggetti od effetti che è necessità lasciar esposti alla pubblica fede nelle campagne; epperò la loro sottrazione costituisce il furto aggravato di cui all' art. 624 cod. pen. — C. Firenze, 28 agosto 1880, Gallo, Foro, II, 17.

37. Il furto di cose esposte in un bazar, non è furto di cose esposte alla fede pubblica, nei sensi dell' art. 624 c. p. — A. Venezia, 17 agosto 1881, Riosa, Temi ven., 1881, 495; Bett., 1881, 551.

38. Il furto di frutti attaccati tuttavia alle piante, in un orto, anche se questo sia attiguo alla casa del derubato, costituisce il reato previsto dall' art. 625 del cod. pen. — C. Roma, 21 maggio 1880, Putzulu, Corte S. Roma, 1880, v. s. 227.

39. Il furto campestre, di cui all' art. 625 n. 1 cod. pen., essendo punibile con pena di polizia, deve considerarsi come reato d' indole contravvenzionale.

40. Epperò nel relativo giudizio non è necessario, giusta l' art. 274 proc. pen., che l' imputato sia assistito da un difensore. — C. Torino, 9 febbraio 1881, Cornaggia, Foro, II, 206 (n).

41. Il furto campestre con recidiva speciale, a sensi dell' art. 625 n. 3 del cod. pen., è un delitto; e perciò va punito a norma degli art. 118 e 123 stesso codice, colui che, dopo essere stato condannato irrevocabilmente per furto campestre con recidiva speciale, ha commesso un altro delitto. — C. Torino, 9 marzo 1881, Bonomi, M. trib. Mil., 1881, 445.

42. Il furto campestre, quand' anche minacciato di sola pena di polizia, non cessa di essere delitto.

43. La recidiva contemplata nell' ultimo all. dell' art. 625 del cod. pen., è una recidiva speciale diversa da quelle previste dallo stesso codice agli art. 118 e 688.

44. Conseguentemente non basta a costituirla una precedente condanna criminale o correzionale per titolo diverso dal furto campestre; nè, dato che il furto campestre precedente non eccedesse le lire venti, e sia stato perciò punito con pena di polizia, è necessario che il nuovo furto campestre, pure non eccedente le lire venti, sia stato commesso nell' intervallo di un anno dalla sentenza precedente, e nel distretto della stessa provincia. — A. Casale, 27 ottobre 1880, Crotti, M. trib. Mil., 1881, 199.

45. A costituire la recidiva speciale nei furti campestri, di cui nell' ultima alinea dell' art. 625 cod. pen., non è necessario, quantunque si tratti di reati per sè stessi punibili con pene di polizia, che la precedente condanna riunisca gli estremi voluti dall' art. 688 cod. pen. relativo alla recidiva nelle contravvenzioni. — C. Torino, 25 maggio 1881, Mussotto, Foro, II, 279 (n).

46. La recidività in materia di furto campestre, specialmente indicata nell' ultimo comma dell' art. 625 cod. pen., deve essere intesa a norma delle regole generali, e così si debbono restringere le parole « qualunque sia il valore della cosa rubata ».

47. Laonde non è applicabile l' ultimo comma suddetto se la precedente condanna fu per delitto, anzichè per contravvenzione, non essendovi per le regole generali recidiva da delitto a contravvenzione. — C. Roma, 11 febbraio 1881, Stefanini e Ceccarelli, Riv. pen., XIV, 48; Bett., 1881, 163; Legge, 1881, I, 57.

48. Non esiste recidiva giusta l' ultimo alinea dell' art. 625 del cod. pen., in caso che l' imputato sia stato precedentemente condannato per contravvenzione, ma non colpito da condanna irrevocabile per crimine o delitto. — C. Roma, 26 ottobre 1880, Sanna, Corte S. Roma, v. s. 312.

49. Non commette il furto previsto dall' art. 624 del cod. pen., ma il furto previsto dal successivo art. 625, reato di competenza del pretore, se il valore non eccede le lire 25 e se il furto non fu

commesso di notte nè con recidiva, chi ruba delle fascine recise e poscia trasportate presso la casa colonica del derubato. — C. Roma, 10 settembre 1881, Mezzorecchia e Sinighili, Corte S. Roma, 1881, 1122.

50. Il furto campestre previsto dall' art. 625 del codice penale se può dirsi un'ipotesi di rigore nella categoria dei furti semplici, non per questo sfugge alle disposizioni relative al furto qualificato.

51. Laonde se il furto cade su prodotti campestri si ma di proprietà dello Stato (nella specie legna nel bosco Montello) non riveste già i caratteri del reato di cui all'art. 625 del suddetto codice, ma va soggetto alla sanzione dell'art. 611, n. 2,

52. In questa ipotesi l' imputato recidivo non può rinviarsi al giudizio del pretore e questi deve in caso diverso dichiararsi incompetente. — P. Biadene, 28 gennaio 1881, Tessari, R. giur. Bol., 1881, 158.

53. Quantunque la legge di rito, con gli art. 137 e 138, cod. proc. pen., stabilisca bensì che in tema di reati sulla proprietà il giudice istruttore deve verificare la preesistenza e succesivamente la mancanza della cosa che è soggetto del furto, ciò non toglie che il magistrato giudicante, anche in difetto di tali elementi, possa formarsi un convincimento e concretare il suo giudizio. — C. Torino, 4 maggio 1881, Nicelli, Riv. pen., XIV, 191.

54. Nell'applicazione dell'art. 682 c. p. si può discendere a 6 mesi di carcere se il danno è inferiore a L. 25, e ad un anno di carcere se il danno è superiore a L. 100, quand'anche il furto sia più volte qualificato. — A. Venezia, 9 agosto 1881, Cesaro, Temi ven., 1881, 495.

55. Ammesso in un furto doppiamente qualificato, le attenuanti dell'art. 682 c. p., se il valore non superi le L. 100 non può esser comminata la pena di un anno di carcere, ma deve essere inflitta una pena superiore. — C. Firenze, 8 ottobre 1881, Cesaro, Temi ven., 1881, 555; Bett., 1881, 332; Legge, 1882, I, 316.

V. *Appropriazione indebita* 17, 18 — *Competenza pen.* 25, 28-41 — *Complicità* 11 — *Giurì* (§ 2) 43, 49, 67 — *Medicina legale* 22 — *Possesso* 13 — *Ricettazione* — *Sentenza pen.* 9 — *Truffa* 7, 8 — *Violazione di sepolcro.*

Furto violento — V. *Grassazione.*

Futura memoria (prove a) V. *Perizia civ.* 1 — *Prova testim.* 11, 221-225.

Gabelle — V. *Dogana.*

Garanzia e chiamata in garanzia — [c. p. c. 193-205].

1. Quando, acquistato un fondo con un muro di argine, questo non possa esser conservato nel modo medesimo e debb'esser modificato sull'azione dei terzi, si fa luogo a garentia. — C. Napoli, 5 marzo 1881, Romeo c. Finanze, e Occhiuto, Gazz. proc., XVI, 134; Legge, 1881, II, 53.

2. La chiamata a garantia deve esser proposta nel termine stabilito per rispondere.

3. Questo termine per altro non comincia mai a decorrere finchè l'attore non abbia depositato i documenti indicati nell'atto di citazione. — A. Casale, 28 novembre 1881, Carnevale, Baraglia, Antona, Traversi, Gallotti, Annali, 1881, 540; Giur. Casale, 1882, 19.

4. Il magistrato che respinge la domanda proposta contro il convenuto e dice inattendibile quella fatta da costui in garentia semplice, non può mantenere in giudizio il garante nel rapporto dell'attore principale. — C. Napoli, 27 gennaio 1881, Maggio c. Di Dio, Gazz. proc., XVI, 36; Bett., 1881, 231; G. pret., 1881, 441.

V. *Appello* 9, 220, 278 — *Asse ecclesiastico* 172-174 — *Competenza civ.* — *Demanio* 13 — *Dote* — *Esecuzione immob.* 6, 7, 150 — *Evizione* — *Fidejussione* — *Vendita.*

Gestione d'affari — [c. c. 1141 e seg.].

1. Per aversi il quasi contratto della gestione di affari, non è necessario che il *dominus negotii* sia assente, ma basta un fatto morale qualunque, che gl'impedisca di occuparsi dei suoi affari.

2. Si hanno tutti i caratteri della *gestio negotiorum* nella esazione delle rendite spettanti alla suocera ed eseguita dal genero in nome e nell'interesse di lei. — A. Trani, 2 febbraio 1881, Gazzilli c. Lamparelli, R. giur. Trani, 1881, 852; Filangieri, 1882, 44.

3. La *negotiorum gestio* dev'essere disinteressata, e scevra di sospetti; e suppone l' assenza od altro impedimento di colui, del cui negozio si tratta. Ed, in ogni caso, deve contenere la utilità dell'affare. — T. Trani, 15 novembre 1881, Lemma c. Finanze, Gazz. proc., XVI, 496.

V. *Quasi contratto.*

Getto e contribuzione [c. comm. 519-535].

Giornale — V. *Stampa.*

Girata — [c. comm. 222-224, 274, 428] V. *Effetto cambiario* — V. pure *Noleggio* (polizza di carico).

Giubilazione — V. *Pensione.*

Giudicato — V. *Cosa giudicata* — *Sentenza.*

Giudice — V. *Ordinamento giudiz.* — *Ricusa* — *Sentenza* — *Tribunale.*

— delegato in materia di divisione — V. *Divisione* 29, 31, 33.

— delegato in materia di prove — V. *Giuramento civ.* 33, 34 — *Prova civ. in genere* 46-48 — *Prova testimoniale.*

— delegato in materia di fallimento — V. *Fallimento.*

— delegato in materia penale — *Istruzione pen.* — *Testimoni pen.*

— giudice istruttore — V. *Istruzione pen.* — V. pure *Conflitto pen.* — *Testimoni pen.*

Giudizio (rapporto fra il giudizio civile e il penale e viceversa) — c. p. p. 3-7, 33).

SOMMARIO.

BIBLIOGRAFIA.

1. Della competenza del giudice penale nelle questioni di diritto civile. PASELLA P., Foro, I, 642. A
2. Della competenza del giudice penale nelle questioni di diritto civile. DE ROSSI V., Foro, I, 642. B

GIURISPRUDENZA.

3. Le sentenze del magistrato penale rispetto a fatti dichiarati costanti e costituenti reato fanno stato *quoad omnes*, e molto più rispetto alle parti, nel giudizio civile.
4. Quindi, se trattandosi d'una sottrazione di venti mila lire, per circa dieci mila delle quali imputata ad uno che ne sia stato dichiarato colpevole e come tale condannato, non potrà questi essere ammesso in giudizio civile a dedurre interrogatori ed altri mezzi d'istruzione tendenti ad ottenere la restituzione dell'intiera somma. C — A. Genova, 11 gennaio 1881, Biestro c. Satoldi, Riv. pen., XIV, 300.
5. La sentenza penale che proscioglie l'accusato dall'imputazione fattagli, allora solo tronca l'azione civile contro di lui quando dichiara che il fatto non è avvenuto o che in esso non ebbe parte l'accusato; ma non quando ritiene semplicemente che il fatto non è punibile.
6. La sentenza penale che assolve l'accusato di calunnia ritenendo che la querela ingiusta da lui data non sia stata sporta con intenzione di nuocere, e sia invece stata data in buona fede, non impedisce che il danneggiato proponga contro di lui l'azione civile di danno, fondata non solo sulla ingiusta querela data, ma ancora sull'avere egli propalato e divulgato il fatto querelato in modo da danneggiare la riputazione della persona ingiustamente accusata. D — C. Torino, 3 marzo 1881, Giolitto-Ceresa c. Gallo-Marchiando. Giur. Tor., 1881, 341; G. pret., 1881, 398.
7. Nel giudizio penale si cerca la reità ed il dolo dell'imputato, nel civile pel risarcimento del danno si cerca il delitto o quasi-delitto civile.
8. Quindi la sentenza penale fa stato di cosa giudicata nel giudicio civile nel solo senso che non si possa in questo sostenere essere il reato e la colpa dell'imputato maggiore di quella stabilita nel giudicio penale; ma al danneggiato non può negarsi la facoltà di domandare in giudicio civile tutta quell'indennità che appaia proporzionata ai danni patiti.
9. Conseguentemente chi fu percosso, nel giudicio civile ha diritto di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni reali provando che le percosse produssero conseguenze più gravi di quelle che furono ritenute nel giudicio penale. A — A. Torino, 24 dicembre 1880, Caffaratto c. Raimondo, Giur. Tor., 1881, 82; G. pret., 1881, 90.
10. La sentenza penale di condanna non può invocarsi in sede civile contro il civilmente responsabile che non fu chiamato nel giudizio penale.
11. Tanto meno può contro di lui invocarla il danneggiato, che essendosi costituito parte civile nel giudicio penale, abbia ommesso di evocarvi il civilmente responsabile, giusta l'art. 549 cod. proc. pen. B — C. Torino, 28 giugno 1881, Società Anonima Cassa Generale c. Costa Paganelli, Foro, I, 1203 (n).
12. La cosa giudicata si ravvisa non in tutto ciò di cui il giudice ha dovuto prendere conoscenza, ma in ciò su cui ha effettivamente pronunciato.
13. La sentenza del giudice penale, che abbia dovuto incidentalmente conoscere di una questione di diritto civile, e sia pure di stato personale, non può estendere i suoi effetti giuridici oltre il fatto incriminato, su cui cadde la pronuncia di condanna o di assoluzione, nè può vincolare la giurisdizione del tribunale civile, dinanzi al quale venga in seguito portata la stessa questione in via principale. C — C. Firenze, 3 marzo 1881, Prefetto di Firenze c. Rochat, Foro, I, 273 (n).
14. Non si possono impugnare avanti il giudice civile i fatti che furono dichiarati costanti da una sentenza penale passata in cosa giudicata.
15. Il giudice penale è competente, tranne una contraria disposizione di legge, a statuire sopra ogni questione di diritto civile ed anco di stato personale, la di cui risoluzione si presenti necessaria onde compiere l'ufficio suo.
16. Questa competenza accessoria del giudice penale diventa principale quando la questione civile che è antecedente logico giuridico della penale s'identifichi con questa o perchè condizione della ammissibilità dell'esercizio dell'azione pubblica o perchè condizione dell'esistenza del reato.
17. Gli art. 32 e 33 del vigente cod. di proc. pen., devono essere interpretrati restrittivamente, limitando la disposizione del primo soltanto ai reati di soppressione di stato di filiazione, e la disposizione del secondo soltanto ai casi ivi letteralmente espressi, cioè alle sole questioni concernenti la proprietà od altro diritto reale.
18. Non si può riproporre per nuova risoluzione al civile un punto di questione che da una sentenza penale di condanna o di assoluzione sia stato deciso non in modo implicito ma in termini certi e positivi e per cui la questione stessa trovisi inevitabilmente assorbita e risoluta in maniera che nel concetto di una contraria pronunzia fu-

tura del giudice civile o verrebbero a scomparire il reato e la condanna, o sparirebbe la dichiarazione della innocenza.

19. La tendenza espansiva del giudicato penale sul civile è determinata da una considerazione di ordine sociale di dignità e di prestigio, di moralità e di giustizia.

20. Il giudicato penale tanto per i fatti dichiarati constanti quanto per le questioni formalmente e in modo positivo ed assoluto decise, ha autorità ed efficacia *quoad et adversus omnes*, anco non stati rappresentati nel relativo giudizio.

21. I motivi di una sentenza penale possono per gli effetti civili costituire cosa giudicata, quando siano la premessa logica e necessaria del dispositivo.

22. Non può essere considerata come pronunzia proferita nello stato degli atti una sentenza penale emanata in seguito di un pubblico dibattimento e nel contraddittorio dell'imputato e del pubblico ministero.

23. La teorica desunta dalla L. 1 cod. de ord. judiciorum e per cui si ritiene che il giudice non statuisca a tutti gli effetti sulla questione incidente, quando fosse imcompetente a conoscerne in via principale, se può trovare applicazione in materia ctvile, non è invocabile in materia penale.

24. Anche i motivi di una sentenza penale possono, per gli effetti civili, costituire cosa giudicata quando siano la premessa logica e necessaria del dispositivo.

25. La sentenza penale passata in cosa giudicata ha efficacia ed autorità assoluta nei giudizi civili, quanto ai fatti in essa dichiarati e ritenuti constanti.

26. Tale efficacia ed autorità non vien meno nel caso in cui il giudice criminale abbia risoluta una questione di stato.

27. È ammissibile l'eccezione di cosa giudicata ogni qualvolta fra le stesse persone si proponga la medesima questione, quantunque in giudizio diverso. — A Firenze, 29 luglio 1880, Rochat c. Prefetto di Firenze, Foro, I, 304 (n).

28. La sentenza con la quale la sezione d'accusa dichiara non farsi luogo a precedere per inesistenza del reato di falsità di un documento è sentenza irrevocabile per gli effetti dell'art. 296 della procedura civile e quindi rende inammissibile la querela di falso civile. — T. Lucca, 25 aprile 1881, Testa Carulli c. Depaolis, Foro, I, 503 (n).

29. Assolto in giudizio penale il capitano dell'accusa di abbandono della nave, non puossi più in giudizio civile dibattere la quistione sulla volontarietà dello sbarco. — A. Genova, 31 dicembre 1880, Gazzolo c. Chiappella, Giur. comm. Gen., 1881, II, 116.

30. L'art. 6 del cod. di proc. pen., in quanto dispone per la parte danneggiata od offesa non potrà più esercitare l'azione civile pei danni sofferti quando l'imputato sarà stato assoluto perchè risulti non avere egli commesso il reato, nè avervi avuto parte, non può ricevere applicazione al caso di assolutoria dell'accusato per dichiarazione dei giurati, non essendo questa motivata.

31. L'assoluzione pronunciata in sede correzionale degl'imputati di bancarotta semplice; perchè le colpe loro addebitate non bastassere a fondare una rensponsabilità penale, non impedisce alla parte danneggiata l'esperimento dell'azione civile. — A. Genova, 1 febbraio 1881, Massà c. Cerani, M. trib. Mil., 1881, 229; Eco Gen., 1881, II, 97; Legge, 1881, I, 631.

32. Chi fu danneggiato da un fatto, e si costituì parte civile nel giudizio penale contro l'imputato, chiedendone la condanna ai danni, non può, aver lasciato passare in giudicato la sentenza penale assolutoria, riproporre *ex integro* in sede civile contro la stessa persona l'azione d'indennità dipendente dallo stesso fatto. — A. Firenze, 28 febbraio 1881, Lazzeri e Faleri, Legge, 1881, II, 314.

33. La sentenza penale di condanna per un fatto di sottrazione di danaro da una cassa erariale fa stato nel successivo giudizio di responsabilità civile. — C. Conti, 28 dicembre 1880, De Maria, Legge, 1881, I, 389.

34. Pel principio che un'azione qualsiasi non si può esercitare che una volta soltanto, quando l'azione civile siasi esercitata innanzi allo stesso giudice dell'azione penale, non la si può esercitare di nuovo innanzi al giudice civile.

35. L'art. 6 del codice di procedura penale, pel quale è sancito che la parte danneggiata non può esercitare l'azione civile sol quando si sarà dichiarato con sentenza passata in giudicato di non essere avvenuto il fatto che formò l'oggetto della imputazione, o l'imputato sia stato assoluto perchè risulti di non avervi avuto parte, è applicabile al caso in cui innanzi al giudice penale non siasi esercitata anche l'azione civile pel risarcimento de' danni.

36. La costituzione di parte civile non può ritenersi inefficace nell'esistenza del precedente giudizio civile promosso dalla parte lesa: imperocchè il divieto contenuto nell'alinea dell'art. 7 del codica di procedura penale può farsi valere dal solo imputato o dal responsabile civile. — T. Salerno, 24 maggio 1881, Pellegrino c. Cerrato, Gazz. proc., XVI, 211.

37. L'art. 6 del cod. proc. pen., si applica quando si reclamano i danni derivati da un reato per il quale fu dichiarato, con sentenza definitiva, non essere stato luogo a procedere, e non allorchè vi è una sentenza condannatoria nella pena e nei danni.

38. In questo ultimo caso la sentenza penale di condanna fa stato nel giudizio civile di liquidazione dei danni.

39. Per la legislazione francese, l'azione pubblica è pregiudiziale all'azione civile; ma la sentenza penale, ancorchè condannatoria nella pena, non può condannare nei danni, se la parte offesa non si è costituita parte civile e non li ha domandati.
40. Per il codice di procedura penale italiano, non solo l'azione pubblica è pregiudiziale a quella civile, ma la sentenza penale di condanna deve condannare eziandio nei danni che sieno derivati dal reato, ancorchè la parte offesa non sia intervenuta in giudizio, o non li abbia domandati e in questo caso la parte offesa deve indirizzarsi al tribunale civile competente per ottenere la liquidazione di taluni danni.
41. Quindi la parte offesa, non intervenuta nel giudizio penale, deve tenere a base della liquidazione la sentenza penale contenente la condanna in genere ai danni, nè può nel giudizio di liquidazione impugnare il titolo in forza del quale agisce. — C. Firenze, 21 febbraio 1881, Avvisati c. Mercuri, Legge, 1881, I, 410; Annali, 1881, 93; Bett., 1881, 234.
42. Le azioni penale e civile, risultanti da un reato, sono distinte ed indipendenti, hanno ciascuna una sostanzialità propria ed attributi e scopi differenti.
43. Se l'azione per la riparazione del danno privato, come famulativa e pedissequa della penale, può divenire esperibile innanzi allo stesso magistrato che giudica di questa, ciò non fa si che venga in essa ad incorporarsi e perdere la sua natura di essenzialmente civile, non potendo il concetto di pena estendersi mai alla civile indennità.
44. Se l'azione civile può esser sospesa, confusa ed ecclissata nell'azione penale, pur sempre serbando la propria sostanzialità, quando, per qualunque siasi causa, quest'ultima venga a mancare od estinguersi, essa allora, spogliandosi di ogni parvenza o mistura di penalità, torna a manifestarsi nel suo puro carattere, riprende il suo campo e rimane regolata dalle norme della legge civile. — A. Lucca, 20 settembre 1881, Gotti c. Macchia; Annali, 1881, 325; Bett., 1882, 26.
45. Ove il giudice penale, in seguito a desistenza del querelante, abbia dichiarato non farsi luogo a procedimento, l'azione civile pei danni derivanti dal reato deve essere proposta dinanzi al giudice civile, osservate le ordinarie norme di competenza. — A. Genova, 28 gennaio 1881, Pancaldo c. Borzone, Eco Gen., 1881, I, 104; G. pret., 1881, 43.
46. L'azione civile, che, secondo l'art. 4 del cod. proc. pen., (salvo i casi degli art. 32 e 33), rimane sospesa dall'esercizio dell'azione penale, è quella di risarcimento di danni in seguito a reato.
47. Nell' applicare l' altro caso di sospensione della causa civile, previsto dall'art. 31 detto codice, quello cioè, che la cognizione del reato influisce sulla decisione della causa stessa, devesi aver riguardo alle disposizioni speciali che stabilissero diversamente.
48. Perciò, essendo il fallimento istituto distinto a fini commerciali e penali, e la dichiarazione di fallimento spettando alla giurisdizione commerciale, il giudice commerciale può, in pendenza della procedura penale di bancarotta dichiarare il fallimento, senza sospendere la sua decisione fino al compimento della detta procedura. — A. Venezia, 10 febbraio 1881, Rancan c. Ditta Aga, Temi ven., 1881, 177.
49. La querela di spergiuro, proposta contro un giuramento decisorio già deferito e prestato, non vale a sospendere la risoluzione del giudizio civile sino all'esito del processo penale. — T. Roma, 27 luglio 1881, Novelli c. Bricca, Temi rom., 1881, 472.
50. Il giudizio civile sulla validità o meno di un testamento, rimasto sospeso per la intervenuta querela di falso criminale, riprende senz'altro il suo corso appena decorsi i termini utili a fare opposizione alla ordinanza del giudice istruttore che dichiarò non esser luogo a procedimento per inesistenza di reato.
51. Una successiva istanza degli interessati per la riapertura del processo penale non è efficace a far sospendere nuovamente il giudizio civile, se non si prova che il procedimento penale è stato effettivamente riassunto dietro requisitoria del pubblico ministero. — A. Roma, 5 marzo 1881, Borgognoni, Originali, Giordani, Filangieri, 1881, 135; Temi rom., 1881, 87.
52. Iniziata in giudizio penale l'azione civ. per danni la decisione di essa non può esser sospesa per ciò che posteriormente si fosse per l'oggetto stesso, proposta l'azione medesima in giudizio civile. — A. Genova, 21 febbraio 1881, Azionisti della fallita cassa San Giorgio, c. Amministratori, Eco Gen., 1881, I, 183.
53. La sentenza colla quale il giudice penale, in virtù della facoltà concessagli dall'art. 33 c. p. p., ha sospeso il giudizio e rimessa la cognizione di una eccezione di diritto civile al giudice competente, è un giudicato che ha natura e virtù di *definitivo* e perciò, se non è appellabile, può essere denunciato in cassazione.
54. Non corrisponde al disposto dell'art. 33 predetto, il giudice penale, che, valendosi della facoltà concessagli da quell'art. sospende il giudizio per rimettere la cognizione del merito della opposta eccezione al giudizio civile, senza osservare le condizioni a tale effetto volute.
55. Quindi viola la legge quel provvedimento col quale viene rimessa la causa senza indicare se la eccezione opposta sia dell'indole di quelle contemplate dall'art. 33, se abbia qualche apparenza di fondamento che escluderebbe il reato, e quale sia il giudice competente a conoscere della detta eccezione. — C. Firenze, 12 novembre 1881, Com. di Vigasio c. Nogarola, Annali, 1881, 171;

Legge, 1882, I, 380; Bett., 1882, 78; Temi ven., 1882, 167.

56. L'art. 33 del cod. di proc. pen, stabilisce la facoltà e non l'obbligo pei giudici penali di sospendere le causa fino a che non siano risolte le proposte eccezioni di diritto civile, nè per l' uso che i giudici abbiano fatto di simile facoltà può le loro sentenza essere censurata in cassazione. — C. Torino, 19 gennaio 1881, Freund c. Pelaez, M. trib. Mil., 1881, 233; Annali, 1881, 39.

57. Ove il magistrato ritenga concorrere elementi sufficienti per concretare la responsabilità penale dell' imputato, non è tenuto a sospendere il giudizio quantunque siano proposte eccezioni di diritto civile. — C. Torino, 18 maggio 1881, Martina, Riv. pen.. XIV, 494; Bett., 1881, 323.

58. In materia di costruzione di nuova opera, quando si riscontri contravvenzione, alla punibilità di questa dee seguire l' ordine di demolizione della nuova opera, ove questa sia inconciliabile coi diritti e cogli interessi della pubblica amministrazione.

59. Il giudice penale deve rimettere a quello civile la decisione intorno al danno provvenuto dalla nuova opera, se la prova emersa in proposito dal dibattimento gli paia insufficiente. — P. Reggio-Emilia Campagna, 7 ottobre 1881, Guidetti, R. leg.,1881, 305.

V. — *Citazione civ.* 2-5 — *Competenza pen.* 174 *Falso civ.* 26, 28 — *Leva militare* 3 — *Spergiuro* 5, 6.

Giudizio di delibazione — V. *Delibazione.*
— di graduazione — V. *Graduazione.*
— di jattanza e preventivo — V. *Jattanza.*
— di purgazione — V. *Purgazione.*
— di rinvio — V. *Rinvio.*
— di rivocazione — V. *Rivocazione.*

Giunta comunale — V. *Comune.* — V. pure *Deliberazione amm.* 6.— *Esazione* 127, 176 — *Impiegati com.* 3 — *Liti comunali.*

Giuoco e scommessa — [c. c. 1802-1804]. V. *Borsa.*

Giuoco proibito — [c. p. 474-480].

Giuramento (in materia civile) come mezzo di prova — [c. c. 1362-1373; c. p. p. 220 e seg.]

SOMMARIO.

BIBLIOGRAFIA.

1. Giurisprudenza comparata. È ammessibile il giuramento decisorio dedotto in via subordinata? CABERLOTTO Enrico, M. trib. Mil., 1881, 265.

2. Sulla clausola « per quanto ricordo » aggiunta alla formula di un giuramento decisorio. Foro, I, 457.

3. Quando la parte che deve giurare non si è presentata nel giorno stabilito per la prestazione del giuramento può essere ammessa a giustificare la causa che l' ha impedita? MESSERI, Mon. pret., 1881, 114.

4. Della mancata prestazione del giuramento deferito d' ufficio. PITARI G., Mon. pret., 1881, 265.

5. Se la sentenza di condanna possa essere subordinata alla prestazione del giuramento deferito d' ufficio. RICCI D., G. leggi, 1881, 163.

GIURISPRUDENZA.

6. Il giuramento decisorio può essere deferito anche su fatti indelicati, quando gli stessi non costituiscano reato.

7. Costituisce reato, e non può quindi deferirsi su di esso il giuramento, la simulazione di un accollo in virtù del quale un amministratore, comprando i voti della maggioranza, siasi esonerato dalla responsabilità dipendente da fatti colposi da esso commessi e realizzato anche un guadagno. — A. Genova, 22 aprile 1881, Carozzino c. Tedeschi, Eco Gen., 1881, I, 193; Bett., 1881, 295; Legge, 1881, II, 778; Annali, 1881, 458.

8. Quando non si impugna come falsa la firma di una ricevuta di danaro, che il debitore produce per liberarsi dalla domanda di pagamento, nè si imputa frode dolosa al debitore, è ammessibile il giuramento decisorio per stabilire che la quitanza venne rilasciata senza aver ricevuto il danaro.

9. È ammessibile il giuramento decisorio quando versa non sopra un falso doloso, ma solo di non buona fede, — C. Torino, 29 marzo 1881, Feriere c. Turbiglio, Giur. Tor., 1881, 328.

10. Non è vietato deferire il giuramento decisorio ad un creditore, affinchè dica se il suo credito sia A vero o simulato. — A. Trani, 20 decembre 1880, Covelli Pappalepore c. Ventricelli, R. giur. Trani, 1881, 194; Bollettino, 1882, 74.

11. Qualora nell'atto pubblico eretto in prova del mutuo siasi dichiarato soltanto che la somma venne ricevuta prima della sua stipulazione, l'art. 1364 cod. civ. non osta alla delazione del giuramento decisorio intorno alla circostanza, ch'essa non venne tutta sborsata in denaro.

12. In tema di giuramento decisorio ciò che volle il legislatore si è, che, dopo la sua prestazione, più non possano mettersi in contingenza i diritti ed obblighi derivanti dal fatto, su cui venne deferito; non già che sia tolta di mezzo ogni possibile contesa anche intorno a punti subordinati. B — A. Brescia, 15 novembre 1880, Guerra c. Ditta Duina, M. trib. Mil., 1881, 223.

13. Non si può deferire il giuramento sopra un fatto (surrogazione e conseguitone pagamento) che deve risultare da atto scritto.

14. È inammissibile il giuramento decisorio dedotto C sopra fatti esclusi. — A. Casale, 7 febbraio 1881, Torielli-Porta c. Torielli-Pronzato, Giur. Casale, 1881, 157.

15. Il giuramento decisorio può deferirsi in qualunque stato della causa.

16. È quindi inammissibile il giuramento decisorio dedotto su fatti intorno ai quali già vennero e- D sperimentate altre prove. — A. Casale, 21 maggio 1881, Bosso c. Bosso, Giur. Casale, 1881, 257.

17. Il fatto della prestazione del giuramento *suppletivo* sulla verità del proposto credito seguito *in via di esecuzione provvisoria* di una sentenza di primo grado, non è d'ostacolo alla deduzione ed ammissione *in appello* di capi specifici di giuramento *decisorio* sui fatti e sulle circostanze componenti le singole partite del credito E medesimo. — C. Torino, 26 novembre 1881, Ferraris c. Barberis, Annali, 1881, 445.

18. Il giuramento autorizzato dall'art. 2142 c. c. per accertare se ha avuto luogo l'estinzione del debito può essere prestato anche per l'estinzione parziale del medesimo: allora la prescrizione sta per la parte giurata del pagamento e sussiste il F debito per il rimanente. — C. Torino, 13 luglio 1881, Nascimbene c. Morini, Giur. Tor., 1881, 579.

19. Il giuramento decisorio, siccome quello che contiene gli elementi della transazione, non può essere deferto se non a chi abbia la libera disponibilità del diritto o della cosa che forma l'oggetto della controversia.

20. L'amministrazione d'una società anonima non può transigere, se non siavi espressamente autorizzata dallo statuto sociale, non può quindi alla medesima deferirsi un giuramento decisorio.

21. La regola può soffrir eccezione soltanto quando l'oggetto della transazione non eccede i limiti delle facoltà ordinarie dell'amministratore.

22. Tale non sarebbe il caso di *nomina e revoca di impiegati*, quando dallo statuto sociale fosse deferita all'intero consiglio d'amministrazione non al solo amministratore che si vorrebbe chia- A mare a giurare. — T. Genova, 11 febbraio 1881, Cattanei c. Compagnia Generale delle miniere, Eco Gen., 1881, II, 124; Giur. comm. Gen., 1882, II, 63.

23. Il giuramento decisorio non si può deferire se non a chi è parte in causa.

24. Perciò nel giudicio istituito contro una compagnia rappresentata dal suo direttore, il giuramento non si può deferire ad un antico direttore di essa, sebbene i fatti, oggetto della lite, si riferiscano al tempo della sua amministrazione, e siano fatti suoi proprii.

25. Nemmeno al direttore e rappresentante attuale della compagnia si può deferire il giuramento su fatti proprî di un direttore anteriore, a meno che tale giuramento sia deferito sulla semplice scienza.

26. Medesimamente, a colui che è chiamato in causa unicamente quale mandatario della compagnia convenuta e rappresentata dal suo direttore, non si può deferire il giuramento decisorio sul fatto della compagnia, e in ispecie sull'incarico datogli da questa di addivenire a quelle convenzioni che sono l'oggetto dell'azione mossa contro la compagnia.

27. E neppure questo giuramento si può deferire al mandatario per contabilizzarlo in proprio del suo operato, se egli non è in causa nell'inte- B resse proprio, ma solo come mandatario. — A. Torino, 11 aprile 1881, Fiore c. Società dei lavori pubblici, Giur. Tor., 1881, 394.

28. Ammesso un giuramento decisorio sopra un fatto proprio di colui al quale fu deferito, i costui eredi non possono pretendere di essere ammessi a prestarlo sulla semplice notizia del fatto medesimo.

29. Il fatto che la parte, a cui fu deferito il giuramento decisorio, fu impedita dalla morte di prestarlo, non vale a far ritenere per prestato il giuramento stesso, quantunque detta parte lo avesse già accettato. — C. Torino, 5 marzo 1881, C Savino c. Levi, Annali, 1881, 152; M. trib. Mil., 1881, 428; Giur. Tor., 1881, 385.

30. Il giuramento decisorio può esser dedotto an- D che in via subalterna. — A. Genova, 12 ottobre 1880, Finocchietti c. Gandolfo Carrara, Annali, 1880, 10.

31. — Conf. — A. Casale, 8 aprile 1881, Bezzio c. Bezzio, E Giur. Casale, 1881, 248.

32. — A. Torino, 16 marzo 1881, Grivet-Brancot c. F Grivet-Brancot, Giur. Tor., 1881, 303.

33. La giurisdizione del presidente, o del giudice delegato per la esecuzione dell'ammesso giuramento, è ristretta e limitata alla fissazione del giorno in cui si dovrà prestare il giuramento dinanzi al tribunale o al giudice delegato quan-

do esistano istanze delle parti e motivi gravi che lo esigano.

34. Se quindi il presidente, o il giudice delegato, di proprio arbitrio senza speciale istanza fondata su gravi motivi fissò un giorno per la prestazione del giuramento innanzi ad un giudice delegato, il provvedimento è nullo e deve riformarsi la sentenza che decise in merito al giuramento così prestato. — A. Casale, 11 giugno 1881, Vernetti c. Barisone Morel, Giur. Casale, 1881, 301.

35. Tutta la procedura relativa al modo di deferire, accettare e prestare il giuramento innanzi ai pretori è tracciata nel titolo IV, capo V del cod. di rito: in tale materia non si può quindi, a termine dell'articolo 447 dello stesso codice, ricorrere alle norme ivi sancite nel capo I, epperciò non è applicabile l'articolo 223 alinea. — C. Roma, 23 marzo 1881, Cassarini c. Melloni-Raggi, R. giur. Bol., 1881, 227; G. pret., 1882, 148.

36. Il disposto dell'art. 225 cod. di proc. civ., per cui se la parte che deve prestare il giuramento non si presenti nel giorno indicato s'intende che ricusi di prestarlo, non è applicabile quando la sentenza non abbia con precisione indicato quel giorno, ma lo abbia lasciato alla intelligenza della parte, che per conoscerlo avrebbe dovuto istituire un computo di termine, e prendere informazioni per sapere in quale udienza avesse a comparire.

37. Egualmente non è applicabile il detto art. se la sentenza dalla controparte non fu notificata a norma dell'art. 223, non bastando la notificazione eseguita dalla parte, che doveva giurare e che mirava a diverso effetto. — C. Firenze, 17 marzo 1881, Forti c. Felli, Foro, I, 455 (n).

38. Se la parte intervenne all'udienza del pretore, il cui il procuratore deferì il giuramento, e non si oppose, non può l'altra parte impugnarlo per difetto di mandato, in ispecie se lo abbia riferito.

39. La parte non usa il diritto di revocare il giuramento, di cui sia stata mutata la formola, se dopo aver affermato questo diritto, impugna la nuova formula, ed insiste perchè sia mantenuta quella primitiva. — C. Firenze, 18 luglio 1881, Munari c. D'Agostini, Temi ven., 1881, 430; Legge, 1881, II, 765.

40. Il giuramento decisorio essendo il risultato di una vera transazione fra le parti, che ha maggiore autorità della cosa giudicata, dopo prestato, il giudice non deve occuparsi che dell'esame *an juratum sit*.

41. La formola però deve contenere fatti che affermati o negati valgano a metter termine definitivamente alla lite, e colui, a cui è stato deferito o riferito il giuramento, se ne altera la formola con aggiunte o mutilazioni essenziali deve soccombere nella sua azione od eccezione. — A. Ancona, 26 gennaio 1881, Federici Fartoa c. Aliotty, Gazz. proc., XVI, 89.

42. La parte invitata a giurare non è obbligata ad attenersi rigorosamente alla formula dedotta, ma può farvi quelle aggiunte che, senza alterarne la sostanza, spiegano, completano e pongono nel vero loro essere i fatti su cui è chiamata a giurare.

43. Non può quindi negarsi effetto al giuramento prestato da chi, invitato a giurare di aver pagato un debito di somministranze fattegli, abbia affermato giurando di averlo pagato nella massima parte, e di non esser più debitore che di un residuo, che indica in una determinata somma. — C. Torino, 13 luglio 1881, Nascimbene c. Morini, Giur. Tor., 1881, 579.

44. La parte chiamata a giurare decisoriamente, se può fare aggiunte o variazioni alla formula del giuramento che siano complemento e spiegazione dei fatti in essa dedotti, non può ritenersi autorizzata a farvi aggiunte o variazioni sostanziali, tali cioè che esorbitino dalla cerchia dei fatti proposti a giurare, e trasformino l'oggetto della controversia. — C. Torino, 27 luglio 1881, Manzetti c. Calderoni, M. trib. Mil., 1881, 1025.

45. Il giurante, il quale non ha contraddetta la formola con cui il giuramento fu deferito ed ammesso, non ha diritto di farvi, all'atto della prestazione, aggiunte che ne modifichino la portata.

46. Sono attendibili le aggiunte con cui un giuramento di obbligazione verrebbe all'atto della prestazione trasformato in giuramento di liberazione. — A. Genova, 6 luglio 1880, Garroni c. Giustiniani, Eco Gen., 1881, I, 76.

47. Il principio ormai invalso nella giurisprudenza, che il giurante non abbia obbligo di attenersi sacramentalmente ai termini della formola giuratoria, non può interpretarsi così largamente da ritenere che il giurante possa uscire dai limiti della deduzione estendendosi a fatti estranei al proposto partito, e sui quali il deducente non era punto disposto ad abbandonarsi alla coscienza del suo avversario. — C. Torino, 15 settembre 1880, Bianco c. Bianco, M. trib. Mil., 1881, 327.

48. La clausola « per quanto ricordo » aggiunta alla formula di un giuramento decisorio ammesso ed accettato in termini precisi e positivi, non già sulle scienza o memoria, ma sulla verità o meno in senso assoluto di un fatto personale al giurante, rende la risposta incerta ed ambigua ed in conseguenza il giuramento stesso deve aversi, a cagione di quella clausola, come non prestato. C. Torino, 11 settembre 1880, Arcostanzo c. Rocca Ceresole, Foro, I, 457 (n).

49. Il giurante non è obbligato ad attenersi strettamente alle parole della formola giuratoria, ma può far aggiunte o variazioni, le quali sieno complemento e spiegazione dei fatti, che formano la materia del giuramento.

50. Prestato il giuramento decisorio non è più ammissibile alcun altro incombente, e l'unica in-

dagine a farsi dal magistrato si è *an juratum sit*.

51. Il giuramento non può scindersi in danno di chi lo presta, equivalendo alla confessione giurata.

52. Mentre è disputabile se sia o no di esclusiva competenza del giudice di merito l'indagare e riconoscere, dopo la prestazione del giuramento, se sia stata o meno esaurita la formula proposta, non si può razionalmente non ammettere essere giudizio di diritto il pronunciare sulla connessità delle circostanze aggiunte nella prestazione del giuramento, e sulla scindibilità o meno delle medesime, perchè un'erroneo concetto involve sempre la violazione della legge. — C. Torino, 15 settembre 1880, Olivetti c. Radicati di Robello, M. trib. Mil., 1881, 321; Gazz. proc., XVI, 122.

53. Se nel prestarsi un giuramento si dichiari un fatto intimamente ad esso collegato, avvenuto dopo essersi deferito, ma pria che venga prestato, può ritenersi parte integrante del giuramento medesimo. — C. Napoli, 7 aprile 1881, Cardillo c. Leopertido Foro, I, 1055.

54. Per la sola confessione giudiziale, non per il giuramento decisorio, si può invocare la violazione dell'art. 1360 del cod. civ.

55. È solo ufficio del giudice del merito l'esaminare se la formola sostituita dal giurante equivalga a quella deferta. — C. Torino, 23 marzo 1881, Defassi c. Defassi, Giur. Tor., 1881, 357.

56. Dopo la prestazione del giuramento decisorio non sono ammessibili oltre prove, e quindi nemmeno la delazione di un nuovo giuramento diretto a completare e a meglio precisare i fatti soltanto parzialmente giurati.

57. Sarebbe invece ammessa codesta prova di complemento ove si trattasse di giuramento di ufficio. — A. Venezia, 19 luglio 1881, Frappa c. Barbai, Temi ven., 1881, 393.

58. Il giuramento deferto ed ammesso sopra un fatto specifico, ma non proprio di colui che deve giurare, s'intende sempre deferto ed ammesso sulla semplice notizia di detto fatto, di guisa che, prestato in tal guisa, la materia dedotta a giuramento si deve avere come pienamente affermata. — A. Casale, 11 marzo 1881, Fara Crosta c. Fara, Giur. Casale, 1881, 195.

59. L'effetto del giuramento decisorio prestato è limitato all'oggetto sul quale fu deferito.

60. Se quindi il giuramento fu deferito sul punto se il debito controverso sia stato estinto colla stipulazione di un successivo contratto, e fu prestato negandosi la pretesa estinzione, è sempre aperta la via a impugnare il debito stesso perchè contratto da donna maritata senza l'autorizzazione del marito; semprechè la sentenza nell'ammettere quel giuramento nulla avesse deciso intorno alla portata di esso, in ordine alle questioni che colla sua prestazione sarebbero rimaste risolte. — A. Casale, 15 febbraio 1881, Grassi c. Selicorni, Giur. Casale, 1881, 149.

61. Deferito il giuramento decisorio sul fatto di alcuni pagamenti fatti dal deducente in estinzione del suo debito, e prestatosi questo giuramento con negarsi gli asserti pagamenti, non può il deducente ricorrere ad altre prove per stabilire altri pagamenti che dice aver fatto in conto o saldo dello stesso debito. — C. Torino, 4 marzo 1881, Canale Rolando c. Cagliero, Giur. Tor., 1881, 347.

62. Il giudice non può assolvere il convenuto in merito mediante giuramento suppletivo se contro di lui fu chiesta la condanna mediante giuramento decisorio.

63. Dedotto ed accettato il giuramento decisorio, il deducente non può più instare per l'ammissione di altre prove. — A. Torino, 16 marzo 1881, Grivet Brancot c. Grivet Brancot, Giur. Tor., 1881, 303.

64. La dichiarazione giurata della parte litigante, sia provocata dall'altra parte, ovvero venga ordinata dal giudice, è mezzo di prova, dal quale deve dipendere la decisione della causa.

65. Il giuramento decisorio deferito dalla parte importa la transazione sui mezzi di prova; prestato legalmente non è lecito in alcun modo impugnare la dichiarazione, e il giudice deve in ogni caso giudicare in conformità di esso.

66. Al giuramento suppletorio puossi ricorrere solo nei casi di assoluta necessità, o di evidente vantaggio, in *causis dubiis*, prima discussi tutti gli altri mezzi di prove legali, secondo i nuovi codici quando concorrono le due condizioni che la domanda o l'eccezione non sia totalmente provate, che le medesime non siano pienamente mancanti di prova.

67. Il giuramento suppletorio legalmente prestato non è un semplice mezzo d'istruzione al quale si possa contrapporre qualsiasi altra prova; ma per la santità del giuramento non si potrebbe scuotere *nisi per nova istrumenta inventa*.

68. Quante volte la dichiarazione giurata nulla aggiungesse alle prove precedenti, si dovrà giudicare secondo il canone, *actore non probante, reus absolvitur*. — C. Napoli, 15 giugno 1881, Piccioli c. Ricupero, Gazz. proc., XIV, 410; Bett., 1881, 673.

69. Può il giudice deferire il giuramento d'ufficio sulla notizia di un fatto agli eredi di una delle parti, dai quali sia stata riassunta e proseguita la causa. — C. Napoli, 12 novembre 1880, Pace c. Renna, Foro I, 354.

70. Non può farsi luogo al giuramento d'ufficio, se non vi esiste un principio di prova.

71. È a respingersi il giuramento supplettivo offerto da chi è partecipe della frode o della simulazione. — A. Casale, 4 febbraio 1881, Pistorius c. Manildo, Giur. Casale, 1881, 116; M. trib. Mil., 1881, 225.

72. Ove risulti insussistente la semiprova invocata da una delle parti per essere ammessa al giuramento supplettivo non può il giudice deferire A un tale giuramento. — A. Casale, 8 aprile 1881, Bezzio c. Bezzio, Giur. Casale, 1881, 248.

73. Sebbene il magistrato possa deferire il giuramento di uffizio a quella che gli piaccia delle parti, pure deve sempre deferirlo a quella che B offre un principio di prova. — A. Palermo, 8 ottobre 1881, Dimino c. Quartararo, Circ. giur., 1881, 416; G. pret., 1882, 23; Annali, 1882, 66.

74. Il giuramento decisorio costituisce di per sè una prova perfetta, implica una transazione fra le parti, e non ammette prove ulteriori, può essere deferito dall'una all'altra parte e non dal giudice d'ufficio.

75. Il giuramento suppletorio completa la prova del l'azione o della eccezione riuscita imperfetta; ammette la prova contraria per documenti; e si deferisce dal giudice d'ufficio a quella delle parti che è assistita da maggiori elementi della prova imperfetta già raccolta.

76. Anche il giuramento d'ufficio o suppletorio si deferisce per far dipendere da esso la decisione della causa, ma non può, perchè ammesso a tale scopo, qualificarsi decisorio.

77. Il giuramento purgativo non è diretto come il decisorio ed il suppletorio a far dipendere da esso la decisione della causa od a completare una prova imperfetta, ma ad eliminare il sospetto che siasi occultata qualche verità nella mancanza d'ogni prova.

78. La formola unica del giuramento d'uffizio deferito per completare la prova di una eccezione non si può notomizzare per distinguere la parte affermativa dalla negativa; tutta la formola essendo diretta a provare l'eccezione, e perciò da qualificarsi tutta come affermativa della ec- C cezione. — C. Firenze, 1 agosto 1881, Marangoni c. Cenzatti, Legge, 1881, 1, 402.

79. Cumulo di circostanze che fornirono al giudice quantità di presunzioni gravi e concordanti contro il debitore, da autorizzare la delazione del D giuramento d'ufficio al creditore. — A. Casale, 25 marzo 1881, Tava e Deambrosi c. Cicala, Giur. Casale, 1881, 161; Annali, 1881, 454.

80. Quando l'obbligato a rendere un conto non lo presenti, il giudice può ammettere a favore dell'altra parte il rimedio del giuramento in lite, soltanto nel caso in cui i termini del giuramento sieno tali da farne derivare lo stesso effetto che si sarebbe regolarmente ottenuto dal conto che si E fosse presentato. — C. Torino, 17 giugno 1881, Rensi c. Pasta, M. trib. Mil., 1881, 975; Annali, 1881, 417.

81. Quantunque una sentenza abbia prefisso un termine per presentare il conto, sotto pena che trascorso inutilmente quel termine fosse lecito all'avversario di dare a chi deve presentare il conto il caricamento in lite, può sempre il giudice ammettere i capi di giuramento dedotti da chi doveva presentare il conto, per provare che quel conto era già stato reso ed approvato.

82. Il giudice non può ammettere il giuramento estimatorio quando si presenti un mezzo qualunque di prova atto a stabilire il valore della cosa A domandata. — A. Casale, 7 giugno 1881, Dallavalle c. Scarrone, Giur. Casale, 1881, 266.

83. Il giuramento estimativo ad una delle parti, nel rifiuto dell'altra a rendere il conto, non vincola B il magistrato. — A. Catania, 17 ottobre 1881, Cartelli c. Salnitro, Giur. Cat., 1881, 189; Bett., 1881, 627; Annali, 1881, 502.

84. La prestazione del giuramento supplettivo (a differenza del decisorio) non chiude la via ad ulteriori investigazioni, nè al riesame della causa C per un definitivo giudizio. — T. Bologna, 28 marzo 1881, De Maria c. Trebbi, R. giur. Bol., 1881, 126.

85. Prestato dalla parte il giuramento suppletorio deferitole d'ufficio dal giudice, non è altrimenti permesso alla controparte di riaprire lo stadio del processo probatorio, ormai chiuso, ad istru- D zioni ulteriori per mezzo di testimoni. — C. Firenze, 2 giugno 1881, Bevilacqua-Ziggiotti c. Verlato, Foro, I, 544 (n).

86. La prestazione del giuramento deferito d'ufficio a una delle parti pone fine all'istruzione della lite, nè può quindi ammettersi successivamente la prova testimoniale a favore dell'altra parte.

87. La sopravvenienza di nuove prove istrumentali può aver nel caso l'efficacia di far riaprire E l'istruzione. — C. Firenze, 30 dicembre 1880, Rigotti c. Rigotti, Foro, I, 332 (n).

88. Il fatto che la parte abbia giurato estimatoriamente in una determinata somma l'ammontare dei danni da essa patiti, non preclude la cognizione ulteriore dell'importo dei danni stessi nel F giudizio definitivo su di essi. — A. Milano, 19 aprile 1881, Ditta Bert c. Ditta Bianchi, M. trib. Mil., 1881, 439.

89. È lecito al giudice di subordinare l'esecutorietà della sentenza alla prestazione del giuramento G deferito d'ufficio. — C. Torino, 28 gennaio 1881, Polli c. Polli, Foro, I, 361 (n).

— giuramento decisorio. — V. *Appello civ.* 317 — *Divisione* 17 — *Effetto camb.* 32, 77 — *Esecuzione mob.* 78 — *Nave* 15 — *Prova testim.* (principio di prova) 83.

— d'ufficio — V. *Cassaz. civ.* (apprezzamento) 45-46 — *Cosa giudic. civ.* 45, 46, 59 — *Rendiconto* 9-12 — *Scrittura* 24.

— falsità — V. *Spergiuro*.

Giuramento per determinati atti e funzioni. — [L. 30 giugno 1876, n. 3184].

Giuramento in materia penale. — V. *Interprete* — *Testimoni pen.* — *Testimonianza falsa* 32, 33 — *Verbale del dibattimento*.

Giurì — [L. 8 giugno 1874, n. 1937].

— § I. Lista dei giurati e composizione del giurì.

— § II. Questioni.

— § III. Verdetto, avvertimenti e schiarimenti, deliberazione, lettura, ecc.

§ I.

Lista dei giurati e composizione del giurì.

SOMMARIO.

BIBLIOGRAFIA.

1. Intorno alla ricusa dei giurati nel caso di più accusati. NARICI Michele, Riv. pen., XIV, 16.
2. Cenni critici sulla giurìa in Italia. E. FERRI, Venezia, 1880.
3. Sull' istituto della giurìa G. DEODATI, Venezia, tip. Longo.
4. Se il cittadino condannato per adulterio può essere giurato. GERMANO Nicola, Filangieri, 1881, 306.

GIURISPRUDENZA.

5. Devono essere iscritti nelle liste dei giurati anche quei cittadini i quali si trovassero in qualcuna delle condizioni di dispensa contemplate nell' art. 4 della legge 8 giugno 1874.
6. Non possono omettersi nelle liste i recevitori del registro sebbene si trovino ad esser soli titolari senza supplenti del proprio ufficio, potendo verificarsi il caso che cessi la condizione di essere senza supplenti, che determinerebbe la loro dispensa dalle funzioni di giurato. — A. Torino, 17 gennaio 1881, Salomone, R. amm., 1881, 90.
7. Non vi è nullità per ciò che nella notifica delle liste siasi omessa taluna delle generalità dei giurati di cui all' art. 35 della legge 8 giugno 1874, purchè l' omissione non sia tale da indurre incertezza sulle persone. — C. Torino, 13 luglio 1881, Aldrighetti c. Suardi e Solari, Foro, II, 384 (n).
8. Fatta dal presidente del tribunale la estrazione di 40 giurati ordinari, e di 10 supplenti, devono citarsi per la udienza della Corte d' assise i primi 40 ordinari estratti, ed i 10 supplenti
9. Soltanto quando consti al presidente del tribunale o della Corte d' assise della irreperibilità o dell' impedimento di taluni dei giurati ordinari citati, devono citarsi, per sostituirli, gli altri 10 complementari.
10. Se non è provato che prima dell' udienza constasse della irreperibilità o impedimento, l' accusato non può lagnarsi della omessa citazione dei 10 complementari; e nel giorno della udienza, se coi supplementi estratti e comparsi, non può completarsi il numero di 40, si completa con la estrazione che si fa dall' urna dei supplenti. — C. Firenze, 30 agosto 1881, Zuccherini, Annali, 1881, 113; Temi ven., 1881, 542.
11. Secondo la legge 8 giugno 1874 la nota dei giurati ordinari e supplenti pel servizio della quindicina da notificarsi deve essere in perfetta corrispondenza colla nota originale risultante dal verbale di estrazione; e deve contenere la individualità esatta e completa di ciascun giurato, mediante le indicazioni dalla legge prescritte.
12. Altrimenti è da accogliersi la istanza di rinvio della causa ad altra quindicina, fatta dall' accusato; impossibilitato ad esercitare con piena cognizione il diritto dell' accusa. — C. Assisse Ravenna, 25 novembre 1880, Baldassari, R. giur. Bol., 1881, 16.
13. L' appello nominale dei giurati può esser fatto dal cancelliere in vece ed ordine del presidente. — C. Firenze, 11 dicembre 1880, Bonacchi, M. giud. Ven., 1881, 94; Legge, 1881, I, 355; Bet, 1881, 77.
14. L' obbligo di eseguire l' imbussolamento dei giurati alla pubblica udienza è puramente regolamentare; la trasgressione del medesimo quindi non induce nullità. — C. Palermo, 23 dicembre 1880, Raffa, Circ. giur., 1881, 9; Bett., 1881, 107.
15. Quantunque l' art. 39 della legge dell' 8 giugno 1874, riferendosi alla estrazione dei giurati, contempli soltanto il caso in cui l' estrazione predetta sia fatta nell' aula pubblica, non è per altro violato quell' articolo se l' estrazione sia fatta invece in camera di consiglio della Corte, purchè vi assistino le parti interessate, sia fatta a porte chiuse, e non vi siano presenti i giurati. — C. Firenze, 26 novembre 1881, Mastri, Annali, 1881, 167; Bett., 1882, 43; Riv. pen., XV, 369.
16. Annullata la estrazione dei giurati, deve farsene una nuova, considerando la prima come non avvenuta. — C. Firenze, 18 dicembre 1880, Fabbrini, M. giud. Ven., 1881, 75; Annali 1881, 18; Legge, 1881, I, 423; Bett., 1881, 105.
17. Non è imposto al presidente della Corte d' assise specificare le pene dalle legge sancite contro i giurati, che non dichiarano i motivi d' incompatibilità. — C. Palermo, 2 maggio 1881, Sabato, Circ. giur., 1881, 82; Bett., 1881, 219.
18. La qualità di creditore del danneggiato da un reato non è titolo di esclusione dall' ufficio di giurato nel giudizio sul reato medesimo. — A. Milano, 23 settembre 1881, Cavazza, M. trib. Mil., 1881, 1030.
19. La nomina del capo dei giurati in sostituzione del primo estratto rinunciante è giustamente fatta fuori della presenza del pubblico. — C. Roma, 23 febbraio 1881, Corona, Riv. pen., XIV, 191.
20. Se il primo estratto fra i giurati sia dispensato dal servizio per sopravvenutagli malattia, regolarmente la Corte gli sostituisce nell' ufficio di

capo del giurì il secondo estratto. — C. Roma, 6 decembre 1880, Minciotti, Foro, II, 25 (u).

21. La irregolare sostituzione nelle funzioni di capo del giurì, di un giurato supplente al primo estratto, non invalida il giudizio, allorchè sia revocata prima del termine del dibattimento e della votazione. — C. Firenze, 20 luglio 1881, Belloni e Petrucci, Foro, II, 314.

22. Se un giurato, che la Corte ritenne non poter legittimamente far parte del giurì, fu licenziato durante il processo e sostituito dal primo dei supplenti, senza aver preso parte alla risoluzione della causa, con ciò si è prestato omaggio e non violato l'art. 37 della legge 8 giugno 1874. — C. Firenze, 22, giugno 1881, Florian, Temi ven., 1881, 394.

23. Non occorre l'ordinanza della Corte per provvedere alla supplenza di un giurato mancante. — C. Roma, 6 maggio 1881, Sani, Annali, 1881, 145.

24. Il giudizio sulla validità dei motivi nell'impedimento addotto da un giurato, e sulla necessità di sostituirgli uno dei supplenti è nelle facoltà esclusive della Corte.

25. Pertanto importa nullità del verdetto e della sentenza la deliberazione presa dal solo presidente. — C. Firenze, 9 aprile 1881, Siviero, Temi, ven., 1881, 251; Bett., 1881, 157; Legge, 1881, II, 564.

26. Non vi è nullità del dibattimento per ciò che fra i trenta giurati del giudizio, e fra i quattordici estratti e non ricusati, si sia trovato taluno incapace per difetto fisico (nel caso speciale, la sordità) ad essere giurato, ove egli abbia chiesto la dispensa dal servizio e la Corte gliel'abbia accordata surrogandolo col primo supplente. — C. Torino, 13 luglio 1881, Aldrigetti, Suardi e Solari, Foro, II, 384 (n).

27. La nullità derivante dall'essere stato compreso fra i 30 giurati una persona colpita da incapacità assoluta, è sanata col silenzio delle parti, se quella persona non abbia fatto parte del giurì definitivo che ebbe a giudicare la causa.

28. La disposizione dell'art. 43, di potersi anche dopo l'estrazione dei giurati reclamare contro la costituzione del giurì, se di questo abbiano fatto parte persone colpite da determinate incapacità, si applica al caso in cui tali persone abbiano preso parte al giurì che giudicò la causa, e non già anche a quello in cui, benchè comprese fra i trenta, non siano poi state comprese nel novero dei giurati che ebbero a giudicare. — C. Torino, 27 maggio 1881, Pigorini e Gavardi, Foro, II, 248 (n).

29. Fatta l'estraz. dei giurati senza che l'accusato abbia proposte domande od eccezioni, non è ammesso alcun ricorso sulla legalità della costituzione del giurì. — C. Firenze, 30 agosto 1881, Zuccherini, Annali, 1881, 113; Temi ven., 1881, 542.

30. Contro il processo verbale di udienza, che non fa menzione veruna d'incapacità d'un giurato per sordizie, non vale, per provare questo difetto, un atto di notorietà posteriore al giudizio, ove di esso si faccia fede.

31. Il declinare le funzioni di capo dei giurati, non può importare mai l'inidoneità all'ufficio di giurato. — C. Firenze, 5 novembre 1881, Quaglia e Danieli, Annali, 1881, 138; Temi ven., 1882, 25; Legge, 1882, I, 131; Bett., 1882, 47; Riv. pen., XV, 333.

32. Perchè si possa far luogo all'esclusione dell'ufficio di giurato in una causa in base dell'articolo 37 della legge 8 giugno 1874, è d'uopo che il giurato abbia preso effettivamente parte nell'istruttoria, e non semplicemente che sia concorso con l'opera sua in un atto avente tratto col procedimento. — C. Torino, 8 giugno 1881, Fagnolo, Riv. pen., XIV, 333.

33. Sebbene la Corte di assise disponga farsi il dibattimento a porte chiuse, i giurati debbono sotto pena di nullità prestar giuramento in pubblica udienza. — C. Napoli, 28 giugno 1880, Buono, Foro, II, 31.

§ II.

Questioni.

SOMMARIO.

1. Nella questione da proporsi ai giurati deve figurare il reato quale risulta dalla sentenza della sezione d'accusa, e non altrimenti, nonostante anche il consenso dell'accusato. — C. Torino, 1 giugno 1881, Pampania e Meli, Riv. pen., XIV, 313.

2. Non è violato l'art. 494 del cod. di proc. pen., qualora entro i limiti dell'accusa i fatti siano proposti ai giurati secondo la modalità risultata dal dibattimento. — C. Roma, 29 novembre 1880, Alessandrini, Annali, 1881, 25.

3. Nelle questioni ai giurati devesi porre la data della perpetrazione del reato come risultò nel dibattimento, e non come erroneamente fu indicata nel capo d'accusa. — C. Torino, 26 luglio 1881, Mattarozzi, R. leg., 1881, 281.

4. Non è viziata la questione, che assegni alla consumazione del reato una data diversa da quella indicata nell'atto di accusa, quando il bisogno di tale mutazione deriva dalle risultanze del dibattimento.

5. Tale bisogno si presume nel silenzio delle parti,

che sana altresì la nullità, in cui perciò si fosse incorsi. — C. Roma, 4 febbraio 1881, Bacchiocchi, Riv. pen. XIII, 514.

6. Non vi è difformità tra le questioni e l'atto di accusa, quando le differenze riguardano le modalità, non la essenza del fatto.

7. Nella questione relativa al compratore degli oggetti rubati, non occorre far menzione del valore di essi, quando in proposito siasi fatta la questione per gli accusati principali. — C. Firenze, 18 dicembre 1880, Fabbrini, M. giud. Ven., 1881, 75; Annali, 1881, 18; Legge, 1881, I, 423; Bett., 1881, 105.

8. La sentenza d'accusa, che rinvia avanti la Corte d'assise l'accusato a rispondere d'omicidio improvviso, previsto e punito dall'art. 310 del codice penale toscano, fa comprendere colla indicazione dell'articolo e del tribunale che deve giudicare del reato, essersi ritenuto l'elemento intenzionale, ossia l'animo d'uccidere, quantunque non esplicitamente espresso.

9. In ogni modo, la omissione dell'elemento intenzionale che sopra, può essere supplito dall'atto di accusa, il quale espressamente lo dichiari, e così rettamente nel quesito può essere inscritto l'animo d'uccidere. — C. Firenze, 7 decembre 1881, Erranti, Annali, 1881, 212.

10. Se può il presidente delle Assise rilevare qualche circostanza non compresa per espresso nel dispositivo della sentenza di rinvio, ma accennata nella narrativa del fatto o nelle considerazioni sul medesimo per proporre ai giurati analoga questione, non per questo gli è dato di valersi allo stesso scopo delle circostanze risultanti dalla parte motivata in manifesta contradizione alla lettera del dispositivo. — C. Palermo, 7 febbraio 1881, Natolf, Riv. pen., XIV, 36.

11. Non vi è nullità se nella definizione di un reato, contenuta nelle questioni ai giurati, si comprende una circostanza, che non sarebbe richiesta, ma che reca vantaggio all'imputato. — C. Roma, 10 marzo 1881, Tangherlini, Governatori e Paccapelo, Riv. pen., XIV, 169.

12. Secondo l'art. 495 cod. proc. pen., è necessaria nel quesito formulato ai giurati l'indicazione dei fatti che formano il soggetto dell'accusa e costituiscono gli elementi morali e materiali del reato, senza dare loro alcuna denominazione giuridica, ma non è prescritto che si abbiano ad esporre precisamente circostanze particolari, specifiche e modali del fatto.

13. Non è vietato dalla legge, ed è anzi permesso dalla giurisprudenza, di usare le espressioni della legge che i detti elementi stabilisce.

14. Non è una denominazione astrattamente giuridica quella che il commerciante fallito ha distratto parte del suo attivo.

15. Nè la questione così formulata può dirsi complessa per ciò che in più modi è dato al commerciante fallito distrarre il suo attivo.

16. La facoltà di porre questioni subalterne, spettante al presidente o alla Corte d'assise, è insindacabile. — C. Firenze, 11 ottobre 1881, Rancan, Temi ven., 1881, 567; Annali, 1881, 165; Bett., 1882, 21.

17. Il divieto di escludere nelle questioni al giurì la denominazione giuridica del reato non impedisce di adoperare le stesse parole o frasi della legge le quali siano d'uso o d'intelligenza comune. — C. Roma, 24 giugno 1881, Giacobini e Rossi, Foro, II, 295.

18. — Conf. C. Roma, 6 maggio 1881, Sani, Annali, 1881, 145.

19. — C. Roma, 6 luglio 1881, Senes, Annali, 1881, 136.

20. La parola *estorsione*, benchè usata dalla legge ad indicare uno speciale reato, pure è di uso e di intelligenza comune; epperò l'adoprarla nelle quistioni ai giurati non importa nullità. — C. Roma, 7 marzo 1881, Leoni, Foro, II, 224.

21. La questione, se una depredazione fu accompagnata da mali trattamenti, che costituiscono di per sè un delitto, è formulata con termini di diritto, mentre doveva presentare i fatti materiali costituenti il delitto, e quindi èvvi violazione dello art. 495, c. p. p. — C. Palermo, 29 dicembre 1880, Valentotto e Palermo, Circ. giur., 1881, 51; Bett., 1881, 159.

22. Nelle questoni ai giurati è obbligo di legge indicare i fatti che formano soggetto all'accusa, e gli elementi materiali e morali del reato, senza dar loro *alcuna* denominazione giuridica.

23. La parola *tentato* è una denominazione giuridica, la quale può essere svolta nei suoi fattori sostanziali, essendo stato il *tentativo* definito dalla legge la *volontà di commettere un reato, manifestata con atti di esecuzione,* interrotta o mancata nei suoi effetti per circostanze indipendenti dalla volontà del colpevole.

24. Quindi si è violata la legge se nella questione elevata ai giurati (in materia di grassazione), sul reato mancato e sul tentativo, non si curò di indicare l'elemento più importante, cioè se la volontà sia stata manifestata con atti d'*esecuzione*. — C. Palermo, 29 dicembre 1880, Salvatore, Circ. giur., 1881, 64.

25. È nulla la questione ai giurati formulata con l'espressione giuridica di « complicità corrispettiva », quantunque nel chiedere se l'accusato fosse colpevole di tale reato, siasi soggiunto « per avere... ecc. » — C. Palermo, 1 luglio 1880, Mazzaglia, Foro, II, 90 (n).

26. La formula imposta per la posizione delle questioni relative a circostanze scusanti, o escludenti la imputabilità, prescritte dall'art. 495 c. p. p., riformato dalla legge dell'8 giugno, non è così sacramentale da non ammettere gli equipollenti. — C. Firenze, 26 novembre 1881, Mastri, Annali, 1881, 167; Bett., 1882, 43; Riv. pen., XV, 369.

27. Ove in una questione si domandi se l'imputato vibrò il colpo *coll' intenzione di uccidere*, rimane incluso l'elemento del dolo nella seconda, con la quale l'imputato sia colpevole *di avere nelle circostanze di luogo*, tempo e modo, di che nella prima questione, cagionata la morte ecc.

28. La previdenza della probabilità o possibilità dell' evento non è che una modalità.

29. Quindi se la relativa questione sia affermata alla semplice maggioranza di sette voti, non è richiesto che se ne faccia menzione nel verdetto. — C. Firenze, 9 giugno 1880, Vestri, Riv. pen., XIII, 533.

30. È superflua per ciascuno dei condelinquenti la questione sul fatto principale quando il fatto criminoso è unico, e se sieno poste le questioni in ordine alla loro rispettiva partecipazione al reato.

31. L'elemento morale del reato è sufficientemente espresso nelle questioni ai giurati dalla domanda « è colpevole ». — C. Roma, 13 giugno 1881, Piccone, Bellandi e Nucci, Riv. pen., XIV, 496; Bett., 1881, 325.

32. Posta una questione sulla esistenza materiale del fatto principale ed una seconda sulla circostanza escludente l'imputabilità, entrambe con la formola « siete convinti », di cui alla seconda parte dell' art. 495 modif. cod. pen., la questione da porsi in terzo luogo per completare gli estremi della colpabilità dell' accusato, dev' essere proposta con la formola ordinaria « è colpevole ».

33. Tuttavia non vi è nullità per essersi quella terza questione proposta con la formola « siete convinti », quante volte gli estremi della colpevolezza risultino dal complesso delle risposte date agli altri quesiti. — C. Roma, 12 novembre 1880, Cordigliani, Foro, II, 27 (n).

34. Proposta dalla difesa la dirimente della forza irresistibile, occorre formolare prima una questione sul fatto materiale, poi una seconda sulla causa giustificativa, e quindi una terza riguardante l'elemento morale del reato.

35. È quindi censurabile il sistema di esprimere nella prima questione l'elemento della volontà, nella seconda il fatto giustificativo e nelle altre la scusante della provocazione, omettendo la questione riguardante la imputabilità dell' accusato.

36. Tuttavia tale irregolarità non produce nullità allorchè dal verdetto del giurì risulta che la risposta sarebbe stata uguale anche nel caso che i quesiti fossero stati più conformi alla legge; come se i giurati avessero negato la circostanza giustificativa ed ammessa la scusante della provocazione. — C. Napoli, 13 giugno 1881, Collotorto, Foro, II, 397 (n).

37. Dedotta dalla difesa la forza irresistibile, nullamente è posta la questione di fatto principale col dimandare ai giurati, se fossero convinti di avere l' accusato tirato un colpo di arma da fuoco con intenzione di uccidere, e così tolto altrui la vita. — C. Napoli, 23 ottobre 1880, Vallone, Riv. pen., XIV, 44.

38. Sebbene meriti censura il presidente per avere proposta la sola questione del fatto materiale, stante l'allegata causa giustificante, il difetto della questione sull'elemento morale può ritenersi supplito dalle questioni sulle scusanti affermate successivamente dai giurati. — C. Napoli, 20 dicembre 1880, Scalone, Riv. pen., XIII, 505.

39. È nullamente proposta la quistione sul fatto principale colla formola del « siete convinti »; questa formola essendo esclusivamente riservata pei casi in cui si propongano ai giurati quistioni intorno a fatti, che escludono la imputabilità, ovvero nel caso in cui si abbia a proporre anzitutto la quistione sulla esistenza del fatto in genere. — C. Roma, 1 luglio 1881, Manconi-Mulos, Legge, 1881, II, 354; M. trib. Mil., 1881, 1141; Bett., 1881, 275.

40. È questione complessa quella per la quale i giurati, obbligati a rispondere con una affermativa o negativa, sono costretti a negare ciò che in parte è vero, o ad affermare ciò che in parte è falso.

41. È rimesso al prudente arbitrio del presidente la compenetrazione in uno sol quesito degli elementi costitutivi del reato o la loro separazione,

42. Tale facoltà è incensurabile ognorachè la posizione dei quesiti e il loro nesso logico non crei incertezza sulle rispettive responsabilità degli accusati.

43. Sono quindi regolari i quesiti riflettenti il furto qualificato, di cui all' art. 609 cod. pen., sebbene nel primo si domandi se sussista una sottrazione in genere di alcune capre; nei seguenti si chieda se della sottrazione sieno colpevoli gli accusati; in altra se la sottrazione avvenne all' aperta campagna, ove le capre pascolavano.

44. Non sussistendo per il codice di procedura penale alcuna differenza nel modo di risolvere la questione sul fatto principale dalle subordinate, manca d'interesse il mezzo dedotto in cassazione che censura la posizione di un quesito, perchè si propose come subordinato, anzichè denominarlo principale. — C. Firenze, 23 aprile 1881, Sala, Temi ven., 1881, 321.

45. È in facoltà del presidente della Corte di assise, nè può quindi essere censurato, se anco in danno della maggior chiarezza, piuttostochè separarli in più questioni, abbia riunito in un solo quesito tutti gli elementi costitutivi del reato. — C. Firenze, 28 giugno 1881, Fagiuoli-Mannelli, Temi ven., 1881, 422; Annali, 1881, 110.

46. È in facoltà del presidente il farlo, ma non è richiesto a pena di nullità, che in un reato di tentata grassazione si pongano separatamente le questioni sulla manifestazione, sul disegno di depredare, e sull' interruzione degli atti di esecu-

zione per circostanze fortuite ed indipendenti dalla volontà dell' agente.

47. Nè è necessario esprimere nella questione ai giurati la presenza del depredato nell'atto della depredazione, come quella che si presume. — C. Palermo, 29 agosto 1881, Incardona; Circ. giur. 1881, 147; Riv. pen., XV, 331.

48. Il numero delle persone può includersi nella questione anche di tentata depredazione. — C. Napoli, 5 novembre 1880, Bruno, Legge, 1881, I, 639.

49. Non può dirsi viziata di complessità la questione che contenga tutti e tre gli elementi che costituiscono la qualifica del tempo nel reato di furto. — C. Napoli, 21 febbraio 1881, Saliano, Di Fronzo, e Raspatella; Foro, II; 157, V. pure Riv. pen., XIV, 72.

50. Non è viziata di complessità la questione proposta ai giurati se l' accusato di spendita dolosa di biglietti falsi sia colpevole di aver speso detti biglietti sapendo che erano falsi; essendo in essa compresi i due elementi di un reato per natura complesso. — C. Roma, 6 dicembre 1880, Benedetti, Legge, 1881, I, 281; Bett., 1881, 84; G. trib. Nap., XXX, 533.

51. Non presenta il vizio di complessità, ma è conforme alla legge la questione che riunisce l'elemento morale all' elemento materiale in un' accusa di tentativo di furto violento.

52. La questione sulle circostanze aggravanti formulata colle parole *l'accusato è egli colpevole*, in vece che colle altre *l' accusato ha commesso il fatto o i fatti ecc.* costituisce una irregolarità, ma non è nullità.

53. L'aggiungere il titolo di circostanza aggravante nella questione sul fatto che a questa si riferisce, non importa nullità nè complessità.

54. Non è viziata per suggesto, o preoccupazione del voto dei giurati, la questione sulla circostanza aggravante, ove si accenna alla reità dell' accusato dopo che è ripetutamente annunziato doversi questa risolvere, semprechè sia affermata la colpevolezza dell' accusato. — C. Firenze, 23 febbraio 1881, Squarcini, Annali, 1881, 193.

55. Non si ritiene complessa la questione ai giurati, la quale per determinare la complicità comprende il concorso immediato e l' aiuto efficace a consumare il reato. — C. Roma, 28 gennaio 1881, Zecchina, Riv. pen., XIV, 69.

56. Non è complessa quella questione proposta ai giurati, che non contiene altro che gli elementi costitutivi della complicità, comunque comprenda più ipotesi.

57. Viola però la legge il presidente, quando tali ipotesi non presenta ai giurati in tutta la loro integrità, con tutti gli elementi necessari a costituire la complicità.

58. E quindi deve annullarsi un verdetto che pone ai giurati il quesito, se alcuno sia colpevole di complicità per avere procurato i mezzi al reato, ch' erano serviti alla consumazione d' un veneficio, senza che nello stesso tempo domandi loro se egli sapeva l' uso, cui dovevano servire i mezzi apprestati. — C. Palermo, 3 novembre 1880, Spada e Buscemi, Circ. giur., 1881, 57; Bett., 1881, 173.

59. Non è complessa la questione, proposta ai giurati, colla quale si chiede se alcuno prestò sciente cooperazione per assistenza a colui, che conferì un mandato ad uccidere, accettato ed eseguito, quando precisamente questa è l' accusa per la complicità di lui. — C. Palermo, 7 novembre 1881, Santi Filipigni, Circ. giur., 1881, 141.

60. Le due ipotesi escludenti la imputazione di che nell' art. 34. del codice penale toscano, cioè la mancanza nell' agente di coscienza dei suoi atti, e di libertà di elezione, possono essere proposte anco in una sola questione, purchè con formula disgiuntiva.

61. Lo stato di legittima difesa è compreso nella disposizione del predetto articolo 34 del codice penale toscano, segnatamente nella ipotesi della mancanza nell' agente di libertà di elezione.

62. Essendo l' omicidio preterintenzionale, e quello per eccesso di difesa, contemplati respettivamente negli articoli 312 e 339 del codice stesso, due diverse figure di reato, rettamente ha proceduto la Corte d' assise se respinse, come inconciliabili tra loro, la domanda che i giurati, non ostante l'affermazione della preterintenzionalità, dovessero occuparsi anco del successivo quesito concernente l' eccesso di difesa. — C Firenze, 9 luglio 1881, Gazzesi, Annali, 1881, 105.

63. Nel reato d' omicidio, accompagnato da premeditazione e prodizione, qualificato assassinio, le questioni riguardanti queste due circostanze aggravanti possono esser proposte separatamente da quella principale sull' omicidio.

64. Nè sarebbe d' ostacolo l' osservare che riguardo alla questione principale debbe esser fatta menzione della maggioranza di sette voti. — C. Palermo, 29 dicembre 1880, Fiorello, Circ. giur., 1881, 25.

65. La premeditazione, la prodizione e l'aguato sono circostanze aggravanti del crimine di omicidio, quantunque mutino la qualificazione di questo in assassinio; e devono perciò, sotto pena di nullità, formare oggetto di speciali questioni ai giurati, disgiuntamente dalla questione sull' omicidio volontario in genere. — C. Torino, 2 febbraio 1881, Canevari, M. trib. Mil., 1881, 307; Bett., 1881, 129.

66. Non induce complessità l' avere, in tema di furto, inclusa nella questione principale la circostanza del valore, quando non costituisca qualifica, nè la difesa abbia fatto istanza per una questione separata. — C. Torino, 7 luglio 1881, Quintini Riv. pen., XIV, 396.

67. È complessa e quindi nulla la questione, nella quale si comprenda così il fatto principale del furto,

come l'ammontare del suo valore, ognora che cotesto valore costituisca una qualifica di furto. — C. Napoli, 15 dicembre 1880, Donato, G. trib. Nap., XXX, 478; Annali, 1881, 15; Legge, 1881, I, 567; Bett., 1881, 149.

68. Quantunque cada contestazione sul vincolo della paternità, non è complessa, e anzi è rettamente posta la quistione principale in tema di parricidio contemplato dall'art. 523 c. p. sardo, se la qualità del padre dell'uccisore è inserita nella quistione stessa come elemento costitutivo del reato. — C. Firenze, 26 novembre 1881, Mastri, Annali, 1881, 167; Bett., 1882, 43; Riv. pen., XV, 369.

69. Non è necessario proporre ai giurati la questione se l'interfetto era padre dell'uccisore, quando tale rapporto di paternità e filiazione risulta dagli attestati annessi al processo. — C. Palermo, 29 dicembre 1880, Silvestri, Circ. giur., 1881, 14.

70. La circostanza di essere l'ucciso padre dell'uccisore dee formare oggetto di questione da risolversi dai giurati.

71. Epperò commette eccesso di potere la Corte d'assise che affermi essa invece dei giurati, quella circostanza. — C. Napoli, 19 novembre 1880, Licursi e Petti, Foro, II, 13 (n).

72. È questione di diritto riservata alla Corte d'assise e da non sottoporsi ai giurati, il vedere se i biglietti consorziali siano da equipararsi all'oro ed all'argento o piuttosto a considerarsi carte di pubblico credito equivalenti a moneta. — C. Torino, 18 maggio 1881, Parussa e Rosso, Foro, II, 264.

73. Non pecca d'alternativa la domanda ai giurati, tuttavolta che sia dall'una che dall'altra delle proposizioni in essa contenute discenda la stessa giuridica conseguenza, tanto per la natura del reato, quanto per la quantità e misura della pena. — C. Torino, 26 luglio 1881, Mattarozzi, R. leg., 1881, 281.

74. Le ipotesi degli art. 329 e 331 codice penale in materia di contraffazione, falsificazione e rimessione in circolazione di obbligazioni, contengono due figure giuridiche distinte di reati, punite con pene diverse.

75. Quindi dovendosene interrogare i giurati, vogliono essere proposte in due distinte questioni principali. — C. Torino, 9 giugno 1881, Balbiani, Riv. pen., XIV, 329.

76. Inoppugnabile è la questione del mancato omicidio, quando anche non fossero stati esattamente indicati i colpi recati. — C. Napoli, 18 maggio 1881, Musca, Riv. pen., XIV, 406.

77. Giudicandosi nel medesimo tempo il principale autore del reato ed il complice per instigazione, non è indispensabile nominarsi il primo nella questione posta pel secondo. — C. Napoli, 11 febbraio 1881, Balella, Foro, II, 274.

78. Essendo ignoto l'esecutore immediato dell'omicidio, la questione per l'istigatore dee necessariamente comprendere il fatto dell'istigazione, e l'uccisione compiuta dall'istigato, qualunque fosse, in esecuzione della stessa.

79. Nella medesima ipotesi, ignorandosi se l'omicidio sia stato commesso con premeditazione, è ozioso indagare se l'istigatore avesse formato prima dell'istigazione il disegno di concorrere colla stessa all'uccisione. — C. Napoli, 26 aprile 1880, Russo, Riv. pen., XIII, 182.

80. Quando dalla sentenza di rinvio risulta uno solo essere stato il colpo d'arma da fuoco in un reato d'omicidio, mentre due sono gli accusati rinviati alla Corte d'assise come autori, il presidente, ad evitare la possibile contradizione, oltre le questioni principali comuni per i due accusati, deve altresì proporre ai giurati le questioni subordinate, per regolare la colpabilità rispettiva dei medesimi. — C. Palermo, 23 dicembre 1880, Bronte e Lopez, Circ. giur., 1881, 8.

81. La questione ai giurati sul reato di mandato ad uccidere deve stabilire il nesso necessario fra il mandato e l'esecuzione del medesimo come di causa ad effetto.

82. Questo nesso per altro può risultare dal complesso delle questioni proposte, nè è necessario che sia stabilito nella questione principale. — C. Napoli, 26 agosto 1881, Santoro, Annali, 1881, 215.

83. Finchè i giurati non abbiano definitivamente deliberato è lecito al presidente, nella occasione che i giurati domandino schiarimenti sopra qualche questione, riaprire la discussione anche per porre questioni nuove. — C. Torino, 18 maggio 1881, Parussa e Rosso, Foro, II, 264 (n).

84. Dopo esaurite le quistioni relative al fatto con la figura assegnatagli dalla accusa non è vietato al presidente porre una quistione subordinata nella quale venga il fatto medesimo riprodotto sotto diverso aspetto, purchè la pena corrispondente non superi quella della imputazione originale. — C. Torino, 5 gennaio 1881, Settimo, Legge, 1881, I, 173; Bett., 1881, 63.

85. Nell'accusa di reità principale è virtualmente compresa quella di complicità, e perciò non v'è nullità, se, dopo aver posta in una questione la ipotesi della reità dell'accusato, come autore del reato, si formula una questione subalterna sulla sua complicità — C. Torino, 18 marzo 1881, Dell'amico, Annali, 1881, 43.

86. Non si può censurare di eccesso di potere il rifiuto del presidente o della corte di assise a proporre questioni subordinate, essendo ciò riservato esclusivamente al loro prudente arbitrio. — C. Firenze, 5 novembre 1881, Quaglia e Danieli, Annali, 1881, 137; Temi ven., 1882, 25; Legge, 1882, I, 131; Bett., 1882, 47; Riv. pen., XV, 333.

87. L'obbligo del presidente di proporre ai giurati le questioni relative a' fatti scusanti l'imputabilità, non si estende ai fatti i quali dan luogo ad una

figura di reato al tutto diversa da quella dedotta in giudizio.

88. Per questi ultimi, il proporli o no al giurì, è rilasciato al giudizio della Corte secondochè i risultati del pubblico dibattimento ne abbiano o pur no forniti gli elementi costitutivi.

89. Data l' accusa di omicidio volontario, la questione subordinata di omicidio in rissa non può ritenersi relativa ad un fatto di scusa ma ad una nuova figura di reato; epperò il presidente e la Corte possono rifiutarsi di proporla se giudichino che dal dibattimento non ne siano emersi gli elementi costitutivi. — C. Napoli, 23 luglio 1880 Goffredi e Ruppi, Foro, II, 76 (n).

90. La irregolarità nella posizione delle questioni non importa nullità del verdetto se non quando si dimostri che le risposte date dai giurati potevano essere l'effetto di un equivoco di apprezzamenti meno sicuri e corretti a causa del modo con cui le questioni furono formulate.

91. Epperò, dedotte dalla difesa le dirimenti della forza irresistibile e della legittima difesa, l' introdurre nella prima questione riferibile al solo fatto materiale la parola *volontariamente*, benchè sia censurabile, non induce nullità, quante volte dal complesso delle risposte date ai quesiti risulta esclusa la possibilità di un errore da parte dei giurati; e ciò quand'anche alla parola *volontariamente* introdotta nella prima questione si volesse dare il significato di una volontà criminosa, piuttosto che di una volontà relativa soltanto alla materiale esecuzione del fatto imputato, considerato indipendentemente dall' intenzione del giudicabile. — C. Torino, 11 novembre 1880, Franceschini Foro, II, 39 (n).

V. *Complicità* 2, 10-12, 16 — *Corte d' assise* 45-55 — *Difesa legittima* 3, 6 — *Estorsione* 2, 3, 6 — *Falsa moneta* 4-8 — *Ferite e percosse* 6, 9-11, 22, 23 — *Grassazione* — *Infanticidio* 4, 6 — *Omicidio* 2-5 — *Premeditazione* — *Prodizione* — *Provocazione* — *Rinvio pen.* 4 — *Tentativo* 5 — *Veneficio* 4 — *Vizio e privazione di mente* 2, 3, 5.

§ III.

Verdetto, deliberazione, schiarimenti nella camera delle deliberazioni, lettura, ecc.

SOMMARIO.

BIBLIOGRAFIA.

1. Della rettifica dei verdetti incompleti, contradditori o irregolari. MAJNO Luigi, M. trib. Mil., 1881, 449.

GIURISPRUDENZA.

2. Non costituisce nullità il fatto che gli art. 502, 503 e 504 cod. proc. pen. vengano dal presidente spiegati ai giurati anzichè letti. — C. Roma, 10 marzo 1881, Tangherlini, Governatori c. Paccapelo, Riv. pen., XIV, 163.

3. Gli avvertimenti da farsi dal presidente ai giurati in ordine agli art. 497, 498 riform. e 503 c. p. p. debbono ritenersi eseguiti interamente, quando risulta dal verbale, che oltre la enunciativa dei detti art., fu data di questi analoga spiegazione. — C. Firenze, 13 luglio 1881, Pagliai, Annali, 1881, 157.

4. Non può dirsi violato l'art. 499 della procedura penale sol perchè i giurati abbiano seco loro portato, in presenza della Corte e delle parti, nella camera delle deliberazioni dei documenti acquisiti al processo. — C. Torino, 7 luglio 1881, Rabagatti e Merendi, Riv. pen. XIV, 403; Annali, 1881, 116; Bett., 1881, 263.

5. La sentenza di rinvio e l' atto di accusa vanno annoverati tra i documenti dei quali è permessa la consegna ai' giurati, ai termini dell' art. 499 al. ult., cod. di proc. penale. — C. Torino, 22 giugno, 1881, Ghilardi, M. trib. Mil., 1881, 860; Legge, 1881, II, 428; Bett., 1881, 244.

6. La consegna d'un documento, fatta al solo capo dei giurati nella sala delle pubbliche udienze, non è deducibile in cassazione come una nullità contemplata dal primo comma dell' art. 499 del cod. di proc. penale, ma è da ravvisarsi invece come una delle nullità comprese nell'ultimo alinea dell' istesso art. 499, riformato dalla legge 8 giugno 1874, n. 1937, e quindi non attendibile, se non sia intervenuta opposizione o protesta nel giudizio di merito.

7. È a dirsi altrettanto della nullità che si denunzi, per l' avvenuta presenza dell' accusato nella camera delle deliberazioni dei giurati, quando ivi siano dati dal presidente della Corte d' assise gli schiarimenti richiesti.

8. Allorchè i giurati abbiano affermato la esistenza in genere della contraffazione di un biglietto o pagherò commerciale, la negativa che l'ausiliatore della contraffazione avesse la scienza della indole commerciale non importa contradizione, nè incompletezza del verdetto, e sono rettamente applicati gli art. 56 lett. C., e 268 del cod. pen. toscano. — C. Firenze, 31 dicembre 1881, Falciai, Annali, 1881, 196.

9. L'art. 499 del cod. di p. p., modificato colla legge 8 giugno 1874, ripete la disposizione dell' art. originario, che gli schiarimenti si debbano dare *nella camera delle deliberazioni dei giurati*, e quindi non vi è nullità se siano stati dati in udienza pubblica e riaprendo la discussione. — C. Torino, 18 maggio 1881, Parussa e Rosso, Foro, II, 264 (n).

10. Allorchè in tema ed accusa di *mancata estor-*

sione il presidente propone ai giurati tre distinte questioni per comprendere nella prima il semplice *tentativo*, nella seconda la non *riuscita* per cause fortuite e indipendenti dalla volontà dell'accusato, nella terza l'estremo essenziale del reato *mancato*, l'esser cioè l'accusato giunto a tali atti di esecuzione che nulla rimaneva per parte sua a farsi onde mandar ad effetto, ossia consumare, la tentata estorsione, è evidente, e non vi può essere dubbio, che in tutte e tre le questioni vi hanno elementi e parti del fatto principale.

11. Erra quindi il presidente, ed incorre nella nullità sancita dall'art. 507 del cod. di proc. pen., se nello spiegare l'art. 503 del cod. stesso, avverta esplicitamente i giurati, come ne risulta dal verbale del dibattimento, che il *fatto principale* è *quello posto nella prima questione*, allo scopo che, ove del fatto medesimo gli accusati siano dichiarati colpevoli alla semplice maggioranza di sette voti, debbano farne menzione al principio della loro dichiarazione. — C. Roma, 7 marzo 1881, Leoni, Foro, II, 224.

12. Non vi è nullità se i giurati abbiano dichiarato la maggioranza di sette voti non sulla questione principale, ma sovra una circostanza aggravante. — C. Torino, 18 marzo 1881, Dell'amico, Annali, 1881, 43.

13. Bene è disposta la rettificazione del verdetto, se letta la dichiarazione il capo giurato dichiari avere per errore scritto il « si » ad una questione, e lo stesso sia affermato dagli altri giurati. — C. Napoli, 30 giugno 1880, Giglio, Foro, II, 62 (n).

14. Benchè pel disposto dell'art. 507 proc. pen. la prima dichiarazione del giurì che sia riuscita favorevole all'accusato in qualche circostanza, non possa essere variata, pure ciò non ha luogo, quando una solenne dichiarazione unanime dei giurati acclari che per un mero errore materiale di scritturazione sia stato scritto il monosillabo *no* invece del *si*, che era la vera espressione del loro responso.

15. Bene in tal caso la Corte ordina la correzione del verdetto ed anche una nuova votazione, se i giurati lo credano; e l'accusato non può dolersi che la nuova risposta sia affermativa della sua colpabilità. — C. Napoli, 10 giugno 1881, Napolitano, Foro, II, 399 (n).

16. I giurati che si fanno rientrare nella camera delle deliberazioni, a sensi dell'art. 507 c. p. p., hanno facoltà di procedere ad una intera e plenaria nuova votazione, ed anche di revocare il già dato verdetto, quando ci fu *contraddizione* tra le loro risposte a diversi quesiti.

17. Allorchè vi fu *incompletezza* o *irregolarità* del verdetto sopra un quesito indipendente dagli altri, la votazione per la rettifica non può risguardare che quel quesito speciale.

18. Applicazione ad un caso in cui nella risposta affermativa ad un quesito si era omesso di aggiungere le parole *a maggioranza*. — C. Torino, 9 marzo 1881, Balbo-Mussetto, M. trib. Mil., 1881, 479; Annali, 1881, 68; Bett., 1881, 185.

19. Non vi è contraddizione nel verdetto, e non è altrimenti il caso di rinviare i giurati per la rettifica, a sensi dell'art. 507 c. p. p., qualora dopo aver risposto affermativamente al quesito della colpevolezza dell'accusato come ricettatore con previo trattato, e risposto ai quesiti da quello dipendenti sulla scienza in costui delle qualifiche del furto, i giurati, senza però rispondere al quesito subordinato della colpevolezza dello accusato come ricettatore semplice, abbiano votato di nuovo, in senso conforme alla già data votazione, alcuno dei quesiti sulla scienza delle qualifiche del furto stati dal presidente ripetuti in relazione al quesito subordinato della ricettazione semplice.

20. Data una accusa di ricettazione, è sufficiente interrogare i giurati in modo impersonale sopra le circostanze aggravanti del reato principale e non è necessario interrogarli sopra la scienza nel ricettatore di tali circostanze.

21. Verificandosi nel verdetto una contradizione, è corretta e legale, e non si può dire che vincoli la coscienza dei giurati e circoscriva il loro potere, l'ordinanza della Corte che eccita i giurati a rientrare nella camera delle loro deliberazioni *allo scopo di togliere la rilevata contradizione.*

22. La contradizione del verdetto relativamente ad un accusato, e sopra questioni non aventi alcuna corrispondenza con quelle senza contradizione votate, relative agli altri accusati, non può dar luogo anche per questi al provvedimento, di cui nell'art. 507 c. p. p. — C. Torino, 23 marzo 1881, Silva, M. trib. Mil., 1881, 480.

23. Non è contraddittorio il verdetto se per alcuni complici corrispettivi si ammette che furon complici necessari e per altri che furono non necessari.

24. V'è contraddizione nel verdetto se per alcuni complici corrispettivi in omicidio, che accompagnò la grassazione, ritiene il nesso tra l'omicidio e la depredazione e per gli altri lo nega. — C. Napoli, 3 agosto 1881, Baccari, Filangieri, 1881, 318.

25. Non vi è contradizione od incompatibilità nel verdetto, ognora che sia stato ritenuto per un accusato l'ipotesi dell'agente principale, per avere con doni e promesse indotti altri a malfare, e per altro accusato l'ipotesi di autore del maleficio, cui sia stato indotto, anzichè l'altra di agente principale, quale esecutore immediato dell'atto costitutivo del reato. — C. Napoli, 18 febbraio 1881, Intrieri, Riv. pen., XIII, 541.

26. Vi ha nullità se il capo dei giurati, nel leggere la dichiarazione del giurì, ometta la formula « sul mio onore e sulla mia coscienza la dichiarazione dei giurati è questa. »

27. Tale nullità per altro può essere sanata, se il capo dei giurati ripete la lettura del verdetto premettendo la suddetta formola, ancorchè il verdetto sia stato firmato, purchè ciò accada prima del richiamo dell' accusato nella sala e nell' istesso contesto di tempo segnato dagli articoli 506 e 508 per le formalità aventi tutte per obietto la identificazione del verdetto reso dai giurati. — C. Torino, 19 dicembre 1880, Morandino, e Critto, Riv. pen., XIII, 363.

28. La firma del capo dei giurati è richiesta dalla legge per l' intiero verdetto, e non in ciascun mezzo foglio, e molto meno a ciascuna risposta. — C. Roma, 29 novembre 1880, Barbaresi e Moretti, Annali, 1881, 32.

29. Non si può dire violato l' art. 498 del codice di p. p. in quanto proibisce ai giurati di pensare alle conseguenze dal verdetto, per ciò che, allo scopo di comprovare il proprio assunto, il pubblico ministero in causa di falsa moneta abbia letto ai giurati l' art. 332 del cod. pen. — C. Torino, 18 maggio 1881, Parussa e Rosso, Foro, II, 263 (n).

30. Benchè il verbale non contenga la dichiarazione che la lettura e sottoscrizione del verdetto avvennero alla presenza della Corte, questo particolare può aversi per istabilito anche per mezzo di equipollenti. Fatti che valgono come tali. — C. Torino, 6 luglio 1881, Dallero, M. trib. Mil., 1881, 806.

31. Ad infirmare la fede del verbale d' udienza è inattendibile la posteriore dichiarazione dei giurati, sia pure ricevuta da notaio. — C. Roma, 24 giugno 1881, Giacobini e Rossi, Foro, II, 295.

V. *Ferite e percosse* 6.

Giurisdizione — V. *Competenza civ.* — *Conflitto* — *Sentenza.*

Giurisdizione volontaria — [c. p. c. 778-782].

1. Il reclamo contro i provvedimenti emessi in linea di volontaria giurisdizione deve da chi li richiese proporsi all' autorità superiore parimenti in linea di volontaria giurisdizione, quand'anche ai provvedimenti stessi siasi data la forma di una sentenza.

2. Coloro che dai detti provvedimenti si ritengono lesi non possono appellarne, ma debbono invece proporre le loro istanza in contradditorio del ricorrente, dinanzi all' autorità competente di primo grado. — A. Genova, 8 aprile 1881, Sindaci fall. Lardon c. Lardon, Eco Gen., 1881, I, 317; Legge, 1882, I, 156.

V. *Ministero pubb.* 2 — *Notificazione civ.* 19.

Giuspatronato — V. *Patronato.*

Governo — V. *Amministrazione pubb.* — *Stato* — *Successione di Stato a Stato.*

Graduazione e distribuzione del prezzo fra creditori — [c. c. 2090-2092, 2007-2011; c. p. c. 708-726].

Sommario.

Bibliografia.

1. Delle misure degli interessi dei crediti ipotecari dopo la sentenza di vendita. Auletta Pasquale, Foro, I, 108.

Giurisprudenza.

2. È inammissibile il principio che dopo la sentenza di vendita, gli interessi dei crediti iscritti cessino di decorrere nella misura convenzionale e comincino a decorrere tutti nella misura legale, dovendosi invece ammettere che l' interesse convenzionale continua a decorrere fino all' effettivo pagamento del credito, senza distinguere se il medesimo sia superiore o inferiore al legale. — A. Brescia, 13 ottobre 1880, Carenzi c. Bevilacqua La Masa, Bonoris, Foro, I, 108 (n).

3. Gl' interessi *successivi* del capitale fruttifero collocato utilmente in graduatoria, di che nell'art. 2010 del codice civile, sono tutti quelli che decorrono fino all' estinzione del capitale.

4. Gl' interessi però che accorrono dopo omologata la graduatoria, sono dovuti in ragione della misura legale, e non convenzionale. — C. Firenze, 4 aprile 1881, Bronzuoli c. Fraschetti, Foro, I, 929 (n).

5. Gli interessi moratorî in un giudizio di spropriazione si debbono alla ragione convenuta nello stesso grado del capitale fino alla liquidazione dei crediti, al riparto delle somme ed alla assegnazione del pagatore; operazioni che si fanno dopo che la graduazione è divenuta irrevocabile.

6. Gl' interessi che si debbono agli aggiudicatarî s' immobilizzano, come i frutti, fino alla liquidazione dei crediti ed al reparto. — A. Perugia, 4 maggio 1881, Bernardinetti c. Bonafaccia, Annali 1881, 382.

7. Perchè possano gl' interessi esser collocati allo stesso grado del capitale a norma dell' art. 2010

c. c., conviene che gli interessi stessi siano stipulati espressamente nell' atto costitutivo dell'ipoteca, e che la relativa nota d' iscrizione contenga l' indicazione degl' interessi o annualità che il credito produce.

8. Conseguentemente, non ha fondamento la pretesa che siano per tal modo collocati i frutti moratorî in forza dell' art. 1225 che sanziona il principio *dies interpellat pro homine.* — A. Modena, 18 ottobre 1880, Soldini-Babbini c. Orsi, R. leg., 1881, 42.

9. Concorrendo in una graduazione soli creditori, le di cui ipoteche erano nate e pubblicate prima che venisse in osservanza il vigente codice civile, per decidere intorno agli interessi da collocarsi col rango del capitale, devesi prendere a guida non la legge nuova, ma l' antica (nella specie, le leggi civili napol. del 1819). — C. Napoli, 11 marzo 1881, Astrominica c. De Rota, Foro, I, 1258 (n).

10. I creditori iscritti dopo l' attuazione del nuovo codice non possono contrastare agli iscritti precedentemente il beneflzio degli interessi moratorî stabiliti dall' art. 2010 del codice in vigore, quando sotto l' impero del medesimo sia trascritto il precetto immobiliare. — C. Napoli, 5 gennaio 1881, Duchessa di Bagnara c. De Luca Gazz. proc., XVI, 11; Legge, 1881, I, 555; Annali, 1881, 79; Bett., 1881, 311; G. trib. Nap., XXX, 748.

11. La disposizione dell'art. 2010 del codice civile, che estende l'ipoteca iscritta per la sorte agl'interessi degli ultimi due anni antecedenti al precetto trascritto o a tutti i successivi, ha per base il pegno giudiziario che vien costituito dalla trascrizione del precetto.

12. Avvenendo questo sotto l'impero del vigente codice, gli effetti debbono essere eguali per tutti i creditori antichi e nuovi, mentre l'applicazione della nuova legge giova ai primi, non offende i secondi creditori posteriori nel grado.

13. Diverso è il rapporto fra più creditori concorrenti nella graduazione, tutti iscritti sotto l'impero delle leggi civili del 1819, le quali nell'art. 2046 estendevano il grado della iscrizione della sorte agl'interessi degli ultimi due anni e di quello corrente al tempo della graduazione. — C. Napoli, 30 marzo 1881, Lopez c. Pureаro, Mainieri e Forte, Gazz. proc., XVI, 266; G. trib. Nap., XXX, 659; Legge, 1881, II, 553.

14. Anche dopo la vendita non si alterano i rapporti dei creditori ipotecari col debitore espropriato, ed a questo non viene surrogato il deliberatario.

15. Conseguentemente, gli interessi dei creditori iscritti continuano a decorrere sino all'effettivo pagamento, nella misura portata dal titolo, e gli interessi dovuti dal deliberatario si accumulano al prezzo per essere distribuiti col medesimo, a termini dello stato di graduazione. — A. Venezia, 24 dicembre 1880, Fautario c. Buffetti-Spinelli Temi ven., 1881, 66; Gazz. leg., 1881, 51; Bett., 1881, 128.

16. Il credito iscritto sopra un fondo espropriato ha diritto al capitale e agli interessi fino al giorno in cui il pagamento si verifichi.

17. Non equivalendo il deposito del prezzo di delibera a pagamento, non è accoglibile l'eccezione che col deposito si arresti anche la decorrenza degl'interessi a favore dei creditori iscritti, mentre questi hanno diritto agl'interessi, sebbene la cosa ipotecata o il prezzo non ne produca. — A. Venezia, 11 ottobre 1881, Fornera c. De Nardo, Temi ven., 1881, 560; Annali, 1881, 415.

18. Verificato in graduazione il pagamento del capitale e di tre annate d'interessi, così come figurano nella primitiva iscrizione, la ipoteca per questo lato vien meno.

19. Ciò per altro non distrugge, nè toglie giuridica efficacia alla seconda iscrizione, presa per gli ulteriori interessi sopra fondi non compresi nella spropria. — C. Napoli, 4 marzo, 1881, Calabritti c. Mignano, G. trib. Nap., XXX, 547.

20. È una impossibilità giuridica la coesistenza nella stessa persona delle due qualità di proprietario e di conduttore dello stesso identico immobile.

21. Conseguentemente se, durante la locazione, si compia l'espropriazione dell'immobile, e questo venga deliberato al conduttore, il contratto di locazione e conduzione si risolve *ipso jure* anche nei rapporti dei creditori, che nella distribuzione del prezzo sieno per rimanere insoluti.

22. In tali particolari circostanze l'eventuale credito del conduttore deliberatario verso il locatore espropriato, che fosse stato originariamente infruttifero, non può riguardarsi siccome credito con mora al pagamento, onde procurarne gl'interessi a chi di ragione nei sensi dell'art. 2090 cod. civ.

23. Farebbe quindi una erronea applicazione di detto articolo il tribunale, che nello stato di graduazione vincolasse la collazione della somma capitale, come sopra dovuta al conduttore deliberatario, alla riserva dei frutti maturati e maturandi a favore dei creditori ipotecari scoperti. — C. Torino, 8 agosto 1881, Rognoni c. Rigoldi, Tamborini e Gadazzi, M. trib. Mil., 1881, 966; Giur. Tor., 1881, 627; Bett., 1882, 82; Annali, 1882, 259.

24. L'avere il creditore, nella sua comparsa innanzi al giudice delegato per la graduazione impugnato solo una parte della nota, non importa che l'altra parte siasi da esso accettata per cui gli venga tolto il dritto di posteriormente impugnarla.

25. La moglie del debitore espropriato, che abbia ipoteca sui beni di costui per sicurezza della dote, ha dritto di essere collocata in graduazione col rango della sua ipoteca, malgrado non giustifichi che il dotante abbia effettivamente pagata la dote al marito.

26. Compete però al creditore, che per tale colla-

zione rimanga incapiente, il dritto di agire, se e come per legge, contro il dotante, esercitando i dritti del suo debitore. — A. Trani, 7 febbraio 1881, D'Amato c. Salerni, R. giur. Trani, 1881, 390.

27. Il deliberatario ad un'asta giudiziale ha interesse e quindi veste non solo per intervenire nel giudizio di graduazione, e chiedere l'utile collocazione dei direttari sul prezzo di vendita, ma anche per appellare dalla sentenza che escluse la loro collocazione. — A. Venezia. 31 dicembre 1880, Volpati, Basevi c. Finanze, Temi ven., 1881, 583.

28. Non ha dritto d'intervenire in grado d'appello per far ammettere un credito privilegiato l'esattore fondiario. — A. Napoli, 11 febbraio 1881, Dino c. Correale, Tennaco, Gazz. proc., XVI, 207; Bett., 1881, 376.

29. La domanda di collocazione di graduatoria non è inammessibile perchè non è stata preventivamente notificata agli altri creditori comparsi nei termini di legge, e deve prendersi in considerazione, purchè sia presentata prima che incominci la relazione della causa di omologazione. — A. Roma, 24 maggio 1881, Fondo culto c. Ditta Manzi, De Felici, e Ceto creditorio, Temi rom., 1881, 304; Giur. Tor., 1881, 452; Gazz. leg., 1881, 380.

30. Il difetto di notificazione della domanda di collocazione presentata dopo il deposito dello Stato di provvisoria collocazione non importa la nullità della domanda stessa. — A. Roma, 24 maggio 1881, Fondo culto c. De Felici, Giur. Tor., 1881, 452; Gazz. leg., 1881, 380; Temi ven., 1881, 304.

31. Nel giudizio graduatorio tien luogo di citazione il biglietto notificato a cura del cancelliere.

32. Perciò se il compratore, a cui è notificato quel biglietto, non comparisca, dev'essere dichiarato contumace. — A. Catania, 17 luglio 1881, Carbonaro c. Vernuccio, Giur. Cat., 1881, 217.

33. La notifica prescritta dallo art: 712 c. p. c. deve farsi dal cancelliere a quei creditori iscritti, che furono citati e comparvero, e non a quelli, che non furono citati, rispetto ai quali è atto di parte il citarli, supplendo alla mancanza della non fatta citazione a tempo.

34. Gli effetti di una sentenza impugnata con opposizione di terzo, quando possa derivarne pregiudizio ai diritti del terzo, rimangono sospesi *ope legis* fino alla decisione di detta opposizione.

35. Epperò, pendente il giudizio, la sentenza impugnata non può servir di titolo alla domanda di graduazione. — A. Trani, 29 ottobre 1880, Bari, Carpinelli, Gentili, Gazz. proc., XVI, 222.

36. Nel giudizio esecutivo di graduazione, attaccato incidentalmente un credito di simulazione e frode, il tribunale è tenuto a decidere l'incidente proposto, anzichè rimandare le parti a sperimentare le loro ragioni in separato giudizio. — A. Trani, 21 maggio 1881, Spadavecchia e Gioja c. Com. Giovinazzo, Gazz. proc., XVI, 435; Cons. amm., 1881, 377; Bett., 1881, 572; Boll. amm. Nap., 1881, 356; R. amm., 1882, 33; Man. amm., 1882, 121; Munic. it., 1882, 83, e 133.

37. Non compete al creditore ipotecario l'opposizione contro la collocazione di altro creditore ipotecario a motivo della mancanza di fondamento all'assunta iscrizione, perchè ciò forma una eccezione di terzo. — A. Bologna, 31 dicembre 1880, Beltramini-Bertocchi c. Mensa vescovile di Ravenna e Reverenda Sagrestia Metropolitana di Ferrara, R. giur. Bol., 1881, 26.

38. Il terzo possessore che non si oppone al precetto nè alla vendita, anzi si rese egli medesimo aggiudicatario, non può in graduazione per la sua precedente trascrizione oppugnare di nullità la ipoteca del creditore istante. — A. Napoli, 14 febbraio 1881, Finanze c. Corrado, Gazz. proc., XVI, 186.

39. Il cessionario di un credito portato in graduazione non ha bisogno di notificare la cessione ai deliberatarî per essere preferito al pignorante posteriore dello stesso credito.

40. In ogni caso tiene luogo di questa notificazione la denuncia della cessione nel giudizio di graduazione colla produzione dei titoli relativi e la domanda di collocazione in luogo del cedente: e da questo punto non può avere effetto il pregiudicio del cessionario il successivo pignoramento del credito a mani del deliberatario. — A. Torino, 11 maggio 1881, Mellana c. Vita Iarach, Giur. Tor., 1881, 562.

41. Quando un credito ipotecario, originariamente unico, trovisi diviso fra più persone e divisamente attribuito in graduazione, nè possa soddisfarsi per intero, nella liquidazione le norme che debbono seguirsi sono quelle del concorso e non della imputazione. — C. Napoli, 13 agosto 1881, Della Bella c. Salerni, Gazz. proc., XVI, 446; Annali, 1881, 402; Bett., 1881, 701.

42. La collocazione di un credito in graduazione non produce novazione. — C. Torino, 14 gennaio 1881, Oriani c. Orcese, Giur. Tor., 1881, 258; M. trib. Mil., 1881, 220; Bett., 1881, 206.

43. L'ammissione definitiva di un creditore chirografario in graduazione non può essere pregiudicata da un sequestro conservativo, imposto da un altro creditore chirografario presso la cassa depositi e prestiti, sul supero di massa, come di pertinenza del debitore dopo soddisfatti soltanto i crediti privilegiati e ipotecari. — C. Napoli, 4 aprile 1881, Lanza c. Scalfati, Foro, I, 430.

44. La dimanda in sottordine in giudizio di graduazione equivale ad un sequestro giudiziale, per inibire al debitore il diritto di disporre della somma sulla quale si è chiesto il sottordine. — C. Napoli, 10 gennaio 1881, Filomarino c. Lucifero Palli, Foro, I, 355.

45. La cauzione prescritta nelle note di collocazione deve prestarsi non solo pel capitale, ma anche per gli interessi e può darsi con rendita sul de-

bito pubblico, previa la determinazione del valore da attribuirsi alle cartelle. — A. Casale, 29 settembre 1880, Artom Vita c. Costanzo, Giur. Casale, 1881, 7.

46. L'essersi omesso dal giudice delegato l'invito al procuratore di taluno fra i creditori di comparire dinanzi a lui per sentire statuire definitivamente sullo stato di graduazione a norma della sentenza d'appello, che sia stata pronunziata intorno a questioni relative allo stato stesso, non induce la nullità di tale stato che in assenza di detto procuratore siasi stabilito.

47. Lo stato non può in simil caso essere da quel creditore impugnato se non alle due condizioni: che non l'abbia nemmeno implicitamenmte accettato, e che porti il suo reclamo alla Corte specificando i motivi.

48. L'aggiudicatario, che, senza autorizzazione del tribunale, pagò prima del rilascio delle note di collocazione alcuni dei creditori iscritti, deve essere addebitato degli interessi decorsi sull'intiero prezzo, come se non avesse eseguiti quei pagamenti, e così del pari gli interessi sui crediti fruttiferi soddisfatti continueranno a decorrere a vantaggio di coloro cui spettano i crediti stessi.

49. L'aggiudicatario però, essendo subentrato nei diritti dei creditori soddisfatti, può farsi accreditare nella liquidazione finale dell'importo degli interessi dovuti ai detti creditori, e decorsi fra il giorno del pagamento e quello della liquidazione.

50. Se quindi nella liquidazione furono indebitamente abbonati all'aggiudicatario gli interessi sulla parte del prezzo corrispondente ai pagamenti anticipati, i creditori perdenti hanno, o no, interesse a muoverne lamento a seconda della qualità del credito dimesso, e così se sia fruttifero, o no, se l'interesse che produceva era minore o maggiore di quello dovuto dal deliberatario sul prezzo. — A. Genova, 16 dicembre 1881, Parodi c. Musso, Annali, 1881 511; Eco Gen., 1882, I, 12; Gazz. leg., 1882, 226.

51. I giudizi di contributo e di graduazione rivestono la natura giuridica di veri giudizi di cognizione.

52. Tuttavia il magistrato può rinviare in propria sede per ragioni prudenziali qualcuna delle questioni sorte nel contributo nell'interesse di uno o più creditori, quando abbia bisogno di complicati mezzi istruttori, assegnando un termine allo interessato per espletarla. — A. Napoli, 4 agosto 1880, Di Palma c Fantoni e Cola, Filangieri, 1881, 44.

53. Collocato nella graduatoria un creditore chirografario e passata in giudicato la sentenza con cui lo stato di graduazione si è omologato, l'assegnazione della somma fatta al creditore chirografario comparso addiviene definitiva, nè può essere revocata per effetto di sequestro, praticato su detta somma, presso chi ne è depositario, da altro creditore chirografario non compreso nella graduazione. — A. Napoli, 4 aprile 1881; Lanza c. Scalfati, Bett., 1881, 338; Gazz. leg., 1882, 64; Filangieri, 1882, 87.

54. L'aggiudicatario che ha pagato il prezzo sulle note di collocazione spedite in seguito a liquidazione non impugnata, ha diritto di ottenere la cancellazione delle iscrizioni, non ostante che un creditore, che ebbe avviso dell'avvenuto deposito della liquidazione e non reclamò contro la stessa nel termine stabilito dall'art. 717 cod. p. c., abbia dopo detto pagamento mosso lite, impugnando la regolarità di atti anteriori del giudizio di graduazione.

55. Il termine di cinque giorni stabilito da detto art. 717 per proporre i reclami contro la liquidazione è da osservarsi per qualsiasi specie di reclamo; epperò non può ammettersi che sotto il disposto del detto articolo non cada il reclamo fondato sulla mancanza di veste del perito liquidatore per vizi inerenti agli atti anteriori alla di lui nomina. — C. Torino, 27 settembre 1881, Hanau c. ditta Wurms, M. trib. Mil., 1881, 1046; Giur. Tor., 1882, 8; Bett., 1882, 120.

56. Il non aver fatto cenno alcuno nello stato di collocazione e nella sentenza di omologazione di un creditore comparso e nominato nella epigrafe dello stato e della sentenza costituisce un motivo di nullità assoluta e non già un errore materiale sanabile a sensi dell'articolo 473 cod. proc. civ.

57. È quindi nulla la sentenza, che dopo aver nominato in epigrafe un creditore, non fa più parola di lui e del suo credito nè nei motivi, nè nel dispositivo.

58. In tal caso spetta al magistrato di appello la decisione del merito, tanto più se il creditore, su cui non pronunciò la annullata sentenza, aveva regolarmente proposta la sua domanda. — A. Casale, 24 gennaio 1881, Riccardi c. Quaroni e Guffanti, Giur. Casale, 1881, 92.

59. L'appello da sentenza graduatoria, interposto contro una delle parti in causa, rende irretrattabile la sentenza a favore di tutte le altre, sebbene queste siano chiamate ad integrare il giudizio di appello. — A. Firenze, 2 febbraio 1881, Del Corona c. Melani, Annali, 1881, 19; Bett., 1881, 228

60. Annullata la espropriazione fatta in danno della donna maritata per obbligazione contratta pel marito, deve altresì annullarsi la conseguente graduazione. — A. Napoli, 11 febbraio 1881, Dino c. Correale, Iennaco, Gazz. proc., XVI, 207; Bett., 1881, 376.

61. Le spese riflettenti le istanze già dedotte innanzi al giudice delegato alla graduazione e rigettate dal tribunale vanno a carico della parte.

62. Sono a peso della massa quelle nello interesse comune delle parti. — A. Catania, 3 ottobre 1881, Cilio c. Battaglia, Giur. Cat., 1881, 184.

V. *Appello civ.* 117-119, 121-124, 135, 141, 150, 186, 248 — *Cessione* 6, 7 — *Cosa giudic. civ.* 95 — *Delegazione* 6 — *Esecuzione in gen.* 73 — *Esecuzione immob.* 125, 126, 177, 178 — *Fallimento* 39, 69, 110 — *Ipoteca* 55, 78, 103, 104 — *Sentenza civ.* 21, 33, 34, 52, 164.

Grassazione e rapina — [c. p. 596-604].

1. È nulla la questione sul nesso tra la depredazione e le ferite e percosse inferte alla persona depredata se manca la dichiarazione di contemporaneità ai sensi dell'art. 600 codice penale. — A C. Napoli, 5 agosto 1881, Abatiello, Filangieri 1881, 302.

2. Erroneamente posta è la questione del nesso tra la depredazione e l'omicidio col dimandare se B questo abbia accompagnato l'altra. — C. Napoli, 6 febbraio 1881, Coppola, Foro, II, 160.

3. Nel reato di grassazione, nel quale siano concorse parecchie delle circostanze che servono a così specificare la depredazione, la domanda sul fatto principale deve contenere e il fatto della depredazione, ed una delle circostanze anzidette, la quale funge da costitutiva: e quanto alle altre debbono formare oggetto di domande speciali C siccome altrettante aggravanti. — C. Torino, 6 luglio 1881, Dallera, M. trib. Mil., 1881, 806.

4. Nel reato di grassazione con omicidio la circostanza dell'omicidio è costituente e non aggravante, e quindi può senza vizio di complessità essere compresa nella questione principale in- D sieme alla depredazione. — C. Roma, 6 dicembre 1880, Minciotti, Foro, II, 25 (n).

5. Integrata la ipotesi della grassazione per la depredazione e pel numero delle persone, l'omicidio del depredato per agevolarne la consumazione ne diviene circostanza aggravante, nè può includersi nella stessa questione senza vizio di E complessità. — C. Napoli, 16 febbraio 1881, Marzano, Riv. pen., XIV, 184.

6. Una depredazione commessa da due o più persone, ai termini del n. 4 dell'art. 196 c. p., costituisce senz'altro una grassazione.

7. Non è la circostanza della presenza di due o più persone al momento della consumazione del reato, che può confondere la grassazione col furto qualificato, essendo ben diverse le condizioni che F distinguono questi due reati. — C. Palermo, 29 agosto 1881, Incardona, Circ. giur., 1881, 147; Riv. pen., XV, 331.

8. L'imputato di grassazione accompagnata da mancato omicidio non ha interesse a querelarsi perchè dal presidente alla questione sul fatto della aggressione e della depredazione altra se ne aggiunse sul concorso di due o più persone; poichè non può dirsi che tale questione ecceda i G confini della accusa. — C. Roma, 26 gennaio 1881, Faina, Legge, 1881, I, 354; Bett., 1881, 108.

9. Gli accusati non rispondono dell'omicidio, onde sia stata accompagnata la grassazione, se non quando ne vengano dichiarati autori o complici.

10. È quindi erroneo nelle questioni ai giurati il farne dipendere l'imputabilità dalla sola scienza A che ne abbiano avuta. — C. Napoli, 16 febbraio 1881, Marzano, Riv. pen., XIV. 184.

11. La esasperazione di pena insino ai lavori forzati a vita, in tema di grassazione, può per l'art. 598 cod. pen., aver luogo se nel fatto concorrono non già più circostanze di ciascuno dei n. 3, 4, 5 dell'art. 596, ovvero una sola di quelle che rendono qualificato il furto, si bene quando si avverino più circostanze indicate rispettivamente nei numeri anzidetti, ovvero due o più di quelle B le quali rendano qualificato il furto. — C. Napoli, 7 marzo 1881, Forte e Antenucci, Riv. pen., XIV, 65; Bett., 1881, 167.

12. La depredazione accompagnata da omicidio consumato è punibile di morte, anche rispetto al C minore di anni 21. — C. Napoli, 5 novembre 1880, Bruno, Legge, 1881, I, 639.

— grassazione — V. *Giurì* (§ 2) 21, 24, 46-48; (§ 3) 24 — *Pena* 38.

V. *Estorsione.*

Gratuito patrocinio — [R. D., 6 dicembre 1865] V. *Patrocinio gratuito.*

Grazia — [c. p. p. 826, 827] V. *Amnistia.*

Guardia campestre — [c. p. p. 57-61] V. *Abuso di autorità* 6 — *Esecuzione in gen.* 46-47 — *Estorsione* 1 — *Impiegato com.* 3.

Guardia forestale — V. *Foreste.*

Guarentigie della S. Sede — V. *Prerogative del Sommo Pontefice.*

Guasti fatti ai pubblici monumenti — [c. p. 304].

Guasti e danni dati ai fondi — [c. p. c. 82, n. 1] V. *Danno e guasto dato ai fondi.*

Guasto e danno (reato di) — V. *Danno e guasto* (reato di).

Iattanza.

1. Il carattere essenziale delle azioni di iattanza, o provocatorie, consiste nell'obbligare chi vanta un diritto a dedurlo in giudizio entro un dato termine, con imposizione altrimenti di perpetuo silenzio.

2. Le azioni preventive tendono invece a fare anticipatamente dichiarare un obbligo del convenuto, o la liberazione dell'attore da un vincolo giuridico, di cui egli potrebbe in futuro risentire gli effetti.

3. Le prime, un tempo assai in uso, sono giustamente prescritte dalla vigente legislazione; le altre sono ancora ammissibili, offrendone esempi il codice civile agli art. 1300, 2126.

4. È quindi procedibile la domanda di dichiarazione di nullità d'una girata apparente su di una cambiale, prima che l'ultimo possessore eserciti i di- D ritti dalla medesima derivanti — A. Brescia, 4 maggio 1881, Banca Popolare Agricola di Crema c. Vailati, M. trib. Mil., 1881, 879; Legge, 1881, II, 704; Bett., 1881, 689; Eco Gen., 1882, II, 41; Giur. comm. Gen., 1882, II, 129.

5. Non può respingersi come *preventivo e di iat-*

tanza il giudizio proposto per ottenere una declaratoria del proprio diritto concertato da altrui formali proteste, quando si ha un interesse attuale per ottenerla. — A. Roma, 30 dicembre 1880, Oblieght, Maggiorani, Menotti, Foro, I, 166 (n).

Igiene pubblica — V. *Sanità pubblica* — V. pure *Regolamenti com.* 10, 11, 13-15.

Ignoranza di diritto e di fatto — V. *Errore.*

Imbecillità — V. *Vizio e privazione di mente — Medicina legale — Sostituzione e fedecommesso* 4, 10, 14.

Immobili — [c. c. 406-415].

1. L'art. 408 c. c. riconosce immobili per natura le fabbriche e gli edifici fissi sui pilastri, o formanti parte di altre fabbriche, senza richiedere che vi siano incorporati con destinazione perpetua — C. Firenze, 7 febbraio 1881, Ramazzotti c. Vigna, Annali, 1881, 61; Legge, 1881, I, 305; Temi ven., 1881, 204; Massime, 1881, 183; Bett., 1881, 200.

2. Le macchine esistenti in un fabbricato ad uso filatoio, quand'anche non solidamente attaccate all'edificio stesso, devono pur sempre intendersi destinate, nel concetto del proprietario, a rimaner stabilmente annesse al fabbricato; formano quindi un sol tutto con esso, e stante la loro destinazione, e quale che sia il loro valore, assumono, a mente di legge, la qualità immobiliare dell'oggetto principale cui si trovano addette. — A. Milano, 18 febbraio 1881, Ditta Strazza-Lavezzari c. Ditta Veuve Guérin, M. trib. Mil., 1881, 298; Bett., 1881, 283; Filangieri, 1881, 155; Eco Gen., 1881, I, 260; Annali, 1881, 352; Legge, 1881, II, 555; Giur. comm. Gen., 1882, II, 67.

3. Nell'aggiudicazione di un celliere, sia posto in campagna, sia in città, sono compresi gli utensili esistenti nel celliere medesimo ad atti a premere le uve. Ed erra in diritto il magistrato di merito, che ammettendo la esistenza in fatto dei detti utensili, non li ritiene far parte dello immobile. — C. Napoli, 28 giugno 1881, Della Petra c. Annunziata, Gazz. proc., XVI, 317.

4. Non s' immobilizza al suolo su cui è riposto un machinario fin quando è sottoposto alla condizione risolutiva in favore del creditore pel pagamento del prezzo.

5. Tutti i diritti ipotecari che si potrebbero conseguire sullo stesso non sarebbero che soggetti alla stessa condizione della risoluzione.

6. L'atto di compra e vendita di un machinario con la condizione della risoluzione e la corrispondente dimanda di risoluzione non sono soggetti a trascrizione, avendo per oggetto un bene mobile.

7. Tal difetto di trascrizione non può venire opposto da coloro che intendono esercitare dritti ipotecari posteriormente acquistati sul machinario. — A. Catania, 28 gennaio 1881, Abate, Platania, Sgroi, Giur. Cat., 1881, 25; Bett., 1881, 237.

V. *Atto di commercio* 1, 19 — *Competenza civ.* 7, 226-242 — *Esecuzione in gen.* — *Esecuzione immob.* — *Privilegio.*

Immobilizzazione dei frutti — [c. c. 2085, 2086, 2021] V. *Esecuzione immob.* 39-41 — V. pure: *Interessi* 12.

Impedimento al matrimonio — [c. c. 55-69] V. *Matrimonio* 3.

Impedimento o distruzione della prova dello stato di un infante — [c. p. 506 e seg.] V. *Infante.*

Impiegato comunale e provinciale.

SOMMARIO.

GIURISPRUDENZA.

1. Il condannato per appropriazione indebita, qualunque sia la pena inflitta, è inabilitato all'esercizio delle funzioni di segretario comunale. — C. Stato, 11 febbraio 1881, Pugliese, Foro, III, 52.

2. Bandito un concorso per esami ad impieghi comunali, se il consiglio comunale non si è vincolato al risultato dell'esame, ma si è riservata la nomina dichiarando di tenere in considerazione tutti i titoli dei concorrenti, l'apprezzamento del valore relativo dei titoli prodotti, che venisse fatto dal consiglio stesso, non può formare oggetto di esame da parte del Governo. — C. Stato, 11 febbraio 1881, Marullier c. Cons. com. di Taranto, Foro, III, 65.

3. Le guardie campestri devono ritenersi come semplici servienti comunali e non come impiegati, e quindi la loro nomina spetta alla giunta e non al consiglio comunale. — C. Stato, 23 luglio 1881, Com. di Pigna, Foro, III, 143 (n).

4. Negli scrutinî per nomina ad impieghi comunali, ai quali aspirino varî concorrenti, chi vota per un nome non esclude in modo assoluto tutti gli altri, e non toglie a sè la facoltà di votare in appresso per un altro candidato.

5. Fra parecchi candidati, un votante può accordare il suo suffragio a più d'uno e in modo assoluto e in modo relativo, ed accostarsi a fare maggioranza tanto per uno come per un altro.

6. Quando i candidati sono tre, se il sindaco non fa la dichiarazione espressa di escludere gli altri due, qualora la proposta di nominare il primo raccolga la maggioranza dei suffragi ed il consiglio comunale non manifestò di volere questo modo di votazione, il partito da porre ai voti

comprende tre posti, cioè tre nomi, i quali *tutti e tre* debbono essere votati. — C. Stato, 15 dicembre 1880, Cremesini, Foro, III, 94 (n).

7. Gli impiegati municipali sono amovibili, ed il consiglio comunale ha piena facoltà di licenziarli secondo le circostanze per qualsiasi motivo che creda fondato.

8. I contratti di nomina del segretario per un dato tempo hanno forma di *mandato* e sono revocabili *ad libitum* dei contraenti senza che il segretario possa pretendere il risarcimento di danni ed interessi.

9. Il solo diritto spettante al segretario è quello di essere retribuito fino al licenziamento, e di liquidare a norma di legge la pensione, ove ne sia il caso, ma non già di aspirare al risarcimento dei danni pel tempo posteriore all'uscita sua dall'ufficio. — A. Potenza, 12 ottobre 1880, Selvaggi c. Com. di Pisticci, Foro, I, 242 (n).

10. Un segretario comunale, revocato dalla carica pel periodo rimanente di suo ufficio, ha diritto ai danni interressi contro il Comune, se i carichi appostigli non reggono: e questi danni possono prudenzialmente determinarsi nello stipendio di un anno, tempo sufficiente per procurarsi una nuova occupazione. — A. Napoli 12 aprile 1881, Wanderlingh c. Com. S. Anastasia, Gazz. proc., XVI, 172; Cons. amm., 1881, 201.

11. Convenuta dal Comune una locazione d'opera col suo segretario per tempo indeterminato, e rimasto il segretario in ufficio dopo scaduto il primo anno, si verifica una tacita riconduzione, a far cessare la quale occorre una preventiva diffida.

12. Comunque, trattandosi di locazione d'opera ad anno, il diffidamento deve esser dato in modo che il licenziamento effettivo dell'impiegato venga a corrispondere al termine dell'anno della locazione.

13. Se pel suo contratto il segretario aveva un preciso diritto a far suoi i proventi dell'ufficio catastale, di questi proventi devesi tener conto nella determinazione dell'indennità. — A. Casale, 6 dicembre 1880, Com. di Barbianello c. Lasagna R. amm., 1881, 10; Giur. Casale, 1881, 16; Cons. amm., 1881, 81; Boll. amm. Nap., 1881, 49; Man. amm., 1881, 123.

14. Per le norme generali del diritto è giuridicamente efficace la convenzione per un quinquennio interceduta fra il Comune ed il suo segretario: e perciò, qualora il Comune voglia licenziarlo prima di tal termine, è obbligato a rispondere dei danni, sempre però che il licenziamento non abbia avuto luogo per colpa del suddetto impiegato.

15. L'autorità giudiziaria è competente a decidere le controversie che sorgessero in questo caso circa all'indennizzo dovuto al segretario.

16. Il contratto di capitolazione fra il Comune e il segretario non ha efficacia in ordine alla nomina ed allo uffizio, che la legge sola governa, ma vale soltanto in ordine allo stipendio che a seconda delle condizioni dello impiegato, della capacità e del lavoro che gli viene affidato, può formare obbietto di convenzione siccome correspettivo di un fatto che l'impiegato medesimo si obbliga di eseguire. — C. Napoli, 23 giugno 1881, Selvaggi c. Com. di Pisticci, Man. amm., 1881, 252; Gazz. proc., XVI, 334; Cons. amm., 1881, 282: G. trib. Nap., XXX, 667; Filangieri, 1881, 261; Legge, 1881, II, 626; Annali, 1881, 419; Bett., 1882, 18; Muaic. it., 1882, 84.

17. Non è contraddittoria la sentenza, che, riconosciute giuste le cause per licenziare un impiegato, dichiara intempestivo il licenziamento ed irregolare il modo di mandarlo ad effetto.

18. Il § 1160 c. c. austriaco autorizza espressamente a licenziare innanzi il termine del contratto le persone che locano l'opera loro, quante volte esistano questi motivi.

19. Per l'art. 87 n. 2 della legge com. e prov. del 20 marzo 1865, i consigli municipali hanno diritto di licenziare i loro impiegati compresi i segretari.

20. L'ultimo capoverso del citato art. 87 richiede talune condizioni per la nomina dei segretari, ma nulla innova sul resto. — C. Firenze, 2 dicembre 1880, Paiello c. Com. di Zugliano, Temi ven., 1881, 7; M. giud. Ven., 1881, 9; Cons. amm., 1881, 51.

21. Al segretario comunale licenziato intempestivamente non si devono tenere a calcolo, nel determinare l'indennità a lui dovuta, nè i proventi di maggiori attribuzioni (oltre quelle normali) che il Comune poteva affidare ad altri, indipendentemente dalla qualità di segretario, nè i proventi casuali ed incerti, i quali, appunto perchè incerti, non posson servir di base ad indennità. — A. Torino, 29 dicembre 1880, Com. Rueglio c. Oggieri, R. amm., 1881, 21.

22. Un Comune non può sopprimere uno de'suoi uffici con danno degli impiegati addettivi, i quali continueranno perciò, nonostante la riduzione di stipendio o il licenziamento ordinato dal consiglio, ad aver diritto all'intiero stipendio per tutta la vita. — A. Catania, 25 giugno 1881, Com. di Catania c. Garofalo, Foro, I, 984 (n).

23. Deliberatasi dal consiglio comunale la nomina d'un impiegato per un tempo e corrispettivo determinato, divenuta esecutiva tale deliberazione e posta in esecuzione già da qualche tempo, vi è contratto perfetto che vincola il Comune in confronto di quell'impiegato, sebbene non si sia redatta apposita capitolazione. — C. Stato, 14 ottobre 1880, Com. di Origlio, Foro, III, 43.

24. Il contratto di locazione e conduzione di opere, stabilito senza durata speciale di tempo, è sostanzialmente annuale, quando sia convenuto ad anni lo stipendio relativo.

25. La disdetta di contratti può trasmettersi anche ad anno incominciato; ma essa è inefficace a risolvere i diritti e le obbligazioni risultanti dalla medesima a mezzo dell'anno in corso.

26. All'oggetto di determinare il tempo, pel quale un impiegato comunale, licenziato dal servizio per soppressione d'ufficio, ha diritto ad una pensione, si deve computare non solo il servizio effettivamente prestato, ma anche quello virtuale, cioè anche il tempo in cui egli aveva l'obbligo e il diritto di rimanere in servizio. — A. Macerata, 30 novembre 1880, Com. di Camerino c. Abbati, Legge, 1881, I, 380; R. amm., 1881, 333; Cons. amm., 1881, 284; Annali, 1881, 497.

27. Giusta il regolamento per la giubilazione degli impiegati comunali del 26 maggio 1873, il servizio interrotto durante la destituzione è di ostacolo a che il tempo anteriore alla destituzione venga ricongiunto al posteriore al fine di determinare la quota di pensione dovuta allo impiegato.

28. A ritenere il contrario non può ricorrersi all'art. 13 della legge 14 aprile 1864, per regolare essa le sorti dei funzionari governativi e per non potersi estendere a casi e persone diverse. — C. Roma, 16 luglio 1881, Com. di Roma c. Andreuzzi, Legge, 1881, II, 181; Corte S. Roma, 1881, 1086.

29. Il diritto di un impiegato comunale al conseguimento della pensione di riposo è un diritto civile e patrimoniale, la tutela del quale appartiene all'autorità giudiziaria, ai termini del disposto degli art. 2 e 4 della legge 20 marzo 1865, sul contenzioso amministrativo.

30. La pubblica amministrazione ha potestà di destinare l'impiegato da lei dipendente ad un servizio diverso, purchè congenere a quello cui era stato innanzi preposto, senzachè questa nuova destinazione possa fornire valido motivo all'impiegato stesso per abbandonare il servizio, conservando il diritto alla pensione di riposo.

31. Se fosse diversamente, l' amministrazione pubblica non potrebbe mutare o modificare i suoi organici senza trovarsi esposta a dover corrispondere la pensione ad impiegati, i quali non hanno anche l'età necessaria per sonseguirla, mentre si rifiutano di accettare il nuovo ufficio loro conferito, quantunque non diversifichi sostanzialmente dal precedente, e sieno atti ed idonei a bene esercitarlo.

32. La pensione di riposo non è dovuta all'impiegato, se non nei casi e nel concorso delle condizioni stabilite dalla legge e dai relativi regolamenti, ed oltre il requisito concernente il tempo del prestato servizio, fa mestieri che sia raggiunta l'età prescritta, o che il difetto della età venga supplito dalla inabilità a continuare nel servizio per cagione d'infermità, o da altra circostanza ammessa come idoneo equipollente.

33. La dimissione volontaria non può mai costituire questo equipollente, perchè l'impiegato che si dimette, se usa della sua libertà col rompere il contratto, che lo legava alla pubblica amministrazione, decade però per il fatto della dimissione dai diritti che gli derivavano dal contratto. e perde il diritto alla pensione, a meno che militino già a suo favore tutti gli estremi richiesti per conseguirla. — A. Lucca, 14 gennaio 1881, Ricci e Baroni c. Com. di Pisa, Annali, 1881, 21.

V. *Cassazione civ* 118 — *Competenza civ.* 22-25, 57-62 — *Comune* 58, 83-85, 90 — *Deliberazioni amm.* 9-12 — *Elezioni amm.* 50 — *Esecuzione in gen.* 2, 42-47 — *Maestro* — *Medico* — *Pensione.*

Impiegato governativo.

BIBLIOGRAFIA.

1. L'aspettativa e disponibilità dei pubblici funzionari. Angelo LIVIO FERRERI, Roma, 1880, Tip. Pallotta.

GIURISPRUDENZA.

2. Gli impiegati cessati dal servizio per dimissione e poscia riammessi non possono essere altrimenti collocati che all'ultimo posto del ruolo e della classe alla quale vengono richiamati, e la loro anzianità decorre addirittura da quel giorno come per nuova nomina. — C. Stato, 22 aprile 1881, Z. V., C. E., Foro, III, 77.

3. Assunta dal governo la riscossione del dazio consumo gli impiegati comunali divengono impiegati governativi. — A. Napoli, 5 settembre 1881, Pinto c. Finanze, Abate, Gazz. proc., XVI, 434; Legge, 1882, I, 525.

V. *Esecuzione in gen.* 2, 38-41 — *Ferrovie* 3, 17-20, 22-25, 78 — *Pensione.*

Imposte — V. *Tasse.*

Impotenza — [c. c. 107, 164] V. *Matrimonio* 21-37.

Imprescrittibilità e inalienabilità — V. *Inalienabilità* — *Prescrizione.*

Impunità — [c. p. 332] V. *Falsa moneta* 13-16.

Imputabilità.

1. La immunità ed i privilegi concessi ai rappresentanti degli stati esteri ed al loro seguito non esonerano da imputabilità giuridica e penale le persone addette al loro servizio. — C. Roma, 7 novembre 1881, Cardoni, Annali, 1881, 205; Riv. pen., XV, 199; Bett., 1881, 102.

V. *Circostanze aggravanti, attenuanti, escludenti, scusanti* — *Diritto penale* — *Forza irresistibile* — *Lotto e lotteria* 10, 13, 14, 16, 17 — *Minore* — *Omicidio* 9 — *Pena* — *Tentativo* — 10, 11 — *Vizio e privazione di mente.*

Imputato — V. *Contumacia pen.* — *Corte d'assise* — *Dibattimento pen.* — *Difensore* — *Interrogatorio pen.* — *Notificaizone pen.*

Imputazione nella collazione — [c. c. 820, 1001-1026] V. *Successione.*

— in pagamento — [c. c. 1255 e seg.] V. *Pagamento* 14-21.

Inabilitazione e interdizione — [c. c. 18, 61, 112, 135, 324-349, 763, 931, 963, 1052, 1059, 1063, 1106, 1107, 1300, 1304, 1307, 1387, 1531, 1767, 1811, 1984 2119, 2120, 2145; c. p. c.

SOMMARIO.

BIBLIOGRAFIA.

A 1. Nozioni elementari di diritto civile - Tutela - interdizione - inabilitazione secondo il cod. civ. it. B. PAOLI, Genova 1881, tip. Sordemuti, G. leggi, 1881, 257.

B 2. Dell' instituto della interdizione. PAOLI, G. leggi, 1881, 178.

C 3. Della nullità degli atti fatti dall' interdicendo dopo la nomina di un curatore temporaneo, nel caso in cui il tribunale non abbia trovato ragione per doverlo interdire. DIALTI Dario, Foro, I, 1025.

D 4. Alienati interdetti e non interdetti. CRESCIMANNO P., Circ. giur., 1881, 256.

GIURISPRUDENZA.

5 Fra i congiunti, che a termini dell'art. 326 c. c. possono promuovere il giudizio d' interdizione, si E comprendono anche gli affini. — A. Milano, 5 settembre 1881, Bargiggia e Restelli c. Restelli, Foro, I, 842 (n).

6. Il provvedimento, col quale viene provvisoriamente inibito ad uno straniero di obbligarsi, contrattare e stare in giudizio senza l' assistenza di un curatore, è d' indole meramente conservativa, e si risolve in uno di quegli atti di protezione dello interesse attuale ed imminente dello straniero, i quali, anche per motivi di ordine generale, ed a seconda delle speciali circostanze dei casi sono riconosciuti conciliabili col rispetto dovuto alla giurisdizione, che in materia di stato personale compete ai giudici del paese d'origine.

7. Tale provvedimento può utilmente invocarsi sino a che non consti di un modo legittimo, per il quale abbia cessato d' aver vigore, e fino a che non sia revocato, o ne sia dimostrata una giusta F causa d' inapplicabilità. — C. Firenze, 19 aprile 1881, Flachile Welikanoff c. Degli Albizzi. Legge, 1881, I, 805; Temi ven., 1881, 271; Bett., 1881, 414; Annali, 1881, 270.

8. Perchè le sentenze di inabilitazione e di interdizione siano produttive di effetti giuridici devono provocarsi nel procedimento ordinario.

9. Non possono quindi pronunciarsi in camera di A consiglio. — A. Venezia, 2 giugno 1881, Gregorina, Temi ven., 1881, 563.

10. Le sentenze di interdizione ed inabilitazione producono rispetto ai terzi i loro effetti dal momento che sono pronunziate, e non già dalla loro pubblicazione nelle forme richieste dagli art. 844 B del cod. di p. c. e 269 del reg. gen. giud. — A. Firenze, 17 giugno 1881, Cerrini c. Prato, M. trib. Mil., 1881, 800; Annali, 1881, 194; Circ. giur., 1881, 447.

11. La sentenza, che pronuncia l' interdizione, produce il suo effetto dal giorno della sua data, ed è per sua natura esecutoria non ostante appello.

12. Venendo però riformata in appello per mancanza degli estremi necessarii alla pronuncia d' interdizione, conservano la loro efficacia gli atti che intanto si fossero fatti regolarmente dal tutore e le sentenze nel suo contradittorio pronunciate.

13. Lo stesso sarebbe se la sentenza d' interdizione venisse in appello dichiarata insussistente per mancanza di giurisdizione nel magistrato italiano che ebbe a pronunciarla contro uno straniero.

14. Specialmente quegli atti e giudicati non possono annullarsi in danno del terzo che ha contrattato o contestato le liti col tutore del dichiarato interdetto, sopra tutto se le circostanze palesassero che questi era comunemente reputato C quale cittadino dello Stato. — A Torino, 6 aprile 1881, Brocchi c. Colli, Giur. Tor., 1881, 490; Annali, 1881, 235.

15. La sentenza d' interdizione non può essere impugnata per difetto di giurisdizione davanti al tribunale da cui fu pronunziata, ma solo in via di appello davanti alla Corte.

16. Tuttavia, se si appellò alla Corte dalla sentenza del tribunale che per detta ragione respinse l' istanza di revoca, deve intendersi implicitamente appellata anche la sentenza d' interdizione per il difetto di giurisdizione, e la Corte può quindi provvedere anche su questa.

17. I tribunali dello Stato non sono competenti a pronunciare sentenza d' interdizione contro uno D straniero. — A. Torino, 16 luglio 1880, Brocchi c. Quadri, Giur. Tor., 1881, 50; Legge, 1881, I, 773.

18. Secondo il codice civile italiano per impugnare gli atti di un interdetto avvenuti prima della sua interdizione, non basta (come bastava a' termini dei codici francesi, e albertino, art. 503, e 385) provare la notorietà della follia od imbecillità al tempo in cui seguivano gli atti impugnati, ma bisogna provare che a quell' epoca sussisteva veramente la causa della interdizione, salva poi la decisione sulla mala fede dell'altro contraente.

19. Conseguentemente, perchè sia ammissibile la prova per testimoni è necessario che essa verta sopra fatti specifici e determinati, i quali valgano a fornire al giudice i criteri per conoscere se effettivamente l' interdetto, anche in quell' epoca anteriore, fosse affetto da vizio di mente tale da

A renderlo *non compos sui*. — A. Milano, 10 giugno 1881, Galli c. Rechiedei, M. trib. Mil., 1881, 704; Bett., 1881, 524; Giur. comm. Gen., 1882, 177.

20. Gli atti fatti dall'interdicendo pendente il giudizio d'interdizione, ma dopo la nomina di un curatore temporaneo, son nulli, sebbene in seguito il tribunale non abbia trovato ragione per B doverlo interdire. — C. Roma, 10 agosto 1881, Caporioni, Prefetto di Roma e Cassa depositi e prestiti c. Banca Generale e Com. di Campagnano, Foro, I, 1025 (n).

21. — Contra — A. Roma, 30 dicembre 1880, Capo- C rioni c. Com. Campagnano, Temi rom., 1881, 322.

22. La sentenza d'interdizione o d'inabilitazione si pronuncia regolarmente dal tribunale, sebbene i membri che vi concorrono non siano quegli stessi che già ebbero ad assistere all'interrogatorio dell'interdicendo o dell'inabilitando.

23. La prodigalità, allo scopo dell'inabilitazione, non ha nella legge significato diverso da quello del comune linguaggio: nessun criterio assoluto, nessuna misura certa di disperdimento e scialacquo è dalla legge prestabilito per indurne la prodigalità e far luogo all'inabilitazione, tutto è rimesso nei singoli casi al prudente giudicio del magistrato.

24. Apprezzamento di circostanze nel cui concorso fu ritenuta la prodigalità e pronunciata l'ina- D bilitazione. — A. Torino, 24 novembre 1880, Vicari-Berlia c. Bernardi-Martini, Giur. Tor., 1881, 101; Gazz. leg., 1881, 279.

25. Una sentenza d'inabilitazione si presume fino a prova contraria che sia stata pubblicata nei modi di legge.

26. È nullo il giudizio instituito contro un inabilitato senza l'assistenza del consulente giudiziario. — E A. Ancona, 20 dicembre 1879, Olei c. Tosi e Beleffi, Gazz. proc., XVI, 173.

27. Le obbligazioni dello inabilitato, anche se incontrate in estero Stato, senza l'assistenza del curatore sono colpite di nullità.

28. L'inabilitazione per le leggi italiane produce i suoi effetti dal giorno della sentenza che la pronuncia, nè può giovare anche di fronte ai terzi, che tale sentenza non sia stata notificata all'inabilitato, quando questi l'abbia col fatto accettata, e che la sentenza non sia stata pubblicata e trascritta a senso dell'art. 844 c. c. italiano. F — A. Modena, 28 giugno 1881, Valsangiacomo c. Cattania, R. leg., 1881, 298; Annali, 1882, 141.

29. Colui che contratta con l'interdetto o con l'incapace non può giovarsi della mancanza o del ritardo della pubblicazione della sentenza, o del non essere passata in giudicato al tempo del contratto.

30. La sentenza d'inabilitazione essendo produttiva di effetti dalla sua data, malgrado non ancora passata in giudicato, nè pubblicata a forma dell'art. 844 cod. di proc. civ., non impedisce di ammettersi la prova della scienza del contraente e quindi della mala fede o del dolo da lui usato A a sfuggirne le conseguenze. — A. Napoli, 24 maggio 1880, Serra c. Sylos, Gazz. proc., XV, 584.

— inabilitazione — V. *Appello civ.* 8 — *Cassazione civ.* 17 — *Competenza civ.* 88 — *Donna maritata* 11.

— interdizione — V. *Tutela*.

Inalienabilità e imprescrittibilità — V. *Acque* — *Demanio* — *Patrimonio sacro* 1, 2-8 — *Prescrizione civ.*

— inalienabilità della dote — V. *Dote*.

Inamovibilità — V. *Ordinamento giudiz.* 6, 7.

Incanti (in genere) — [Reg. 4 settembre 1870, n. 5852, art. 79-100].

1. Nelle aggiudicazioni all'asta pubblica, il contratto si perfeziona con la proclamazione che ne fa l'ufficiale che presiede all'incanto.

2. Se alcuna delle parti si rifiuta a sottoscrivere il verbale, basta la menzione di un tal fatto per B rendere l'atto perfetto. — A. Catania, 17 agosto 1881, Battaglia c. Iummino, Giur. Cat., 1881, 146; Massime, 1881, 454; Not. it., 1881, 359; Annali, 1881, 355.

V. *Asse ecclesiastico* 160, 164 — *Responsabilità civ.* — *Strade* 34, 35.

Incanti (reati relativi ai pubblici) — [c p. 402-405].

Incanto nelle esecuzioni forzate — V. *Esecuzione immobiliare* — *Esecuzione mobiliare* — *Graduazione* — *Purgazione*.

Incapacità giuridica — V. *Capacità*.

Incendio, per gli effetti civili — V. *Assicurazione* 26, 27 — *Ferrovie* 14-16 — *Locazione* 2, 48, 61-64 — *Locazione d'opera* 8, 9.

Incendio per gli effetti penali — [c. p. 650 e seg., 662 e seg].

1. L'appiccamento volontario del fuoco ad una capanna, destinata non solo ad uso di pagliaio e di stalla, ma pure di abitazione, corrisponde alla ipotesi, non dell'art. 652, ma dell'art. 651 del codice penale; ed è perciò reato di competenza criminale, pur concorrendo la circostanza attenuante C del danno non superiore alle 500 lire. — C. Roma, 21 dicembre 1881, Testa, Corte S. Roma, 1881, 1216.

2. Pel raffronto degli art. 652 e 653 del cod. pen. vi ha reato di incendio di pagliaio o fienile, sol quando tale incendio non porti del pari quello della fabbrica in cui il pagliaio o fienile si trova.

3. Nel caso opposto, vi ha il reato più grave dell'incendio di fabbrica non abitata, nè destinata D ad abitazione. — C. Napoli, 18 febbraio 1881, Intrieri, Riv. pen., XIII, 541.

4. Non sono da confondere i *pagliai* che formano obbietto dell'art. 653 cod. pen., l'incendio volontario dei quali costituisce crimine, e i volgarmente detti *pagliai*, che si costruiscono nei campi a ricovero dei custodi, o di bestie.

5. L'incendio volontario di questi *pagliai*, equivalenti a capanne, costituisce delitto di competenza

del pretore o del tribunale, a seconda l'ammontare del danno e delle circostanze aggravanti. — A. Palermo, 20 luglio 1880, Richiusa c. Riggio, Circ. giur., 1881, 45.

V. *Medicina legale* 19.

Incesto — [c. p. 487; c. c. 180].

Incidente — [c. p. c. 181-186] V. *Procedimento civ.* — V. pure *Graduazione* 36.

Incompatibilità.

— ineleggibilità a consigliere comunale e provinciale, decadenza dai detti uffici e loro incompatibilità a compiere dati atti. — V. *Elezioni amministative.*

— per la partecipazione all'istruzione o al giudizio — [L. sull'ordin. giudiz. 78] V. *Corte d' assise* 6-12 — *Interrogatorio pen.* 8 — *Patrocinio gratuito* 14-16 — *Ricusa o astensione di giudice* — *Tribunale.*

Incompatibilità amministrative — [L, 5 giugno 1882, n. 842]. V. *Elezioni polit.* 5, 8-10.

Incompetenza — V. *Competenza.*

Incostituzionalità — V. *Costituzionalità.*

Indagini sulla maternità o paternità — [c. c. 190, 191, 193, 189] V. *Filiazione.*

Indebito — [c. c. 1145, 1146 e seg., 1237, 1307].

BIBLIOGRAFIA.

1. Caso speciale di ripetizione d' indebito. ASCOLI P., Temi ven., 1881, 49.

GIURISPRUDENZA.

2. Il terzo che ha pagato per altri un debito inesistente, ha la ripetizione dell' indebito contro colui al quale fu fatto un pagamento che non gli era dovuto. — A. Genova, 23 luglio 1881, Finanze c. Maneri, Eco Gen., 1881, I, 380; Annali, 1881, 441.

3. Non può essere mutuata la eccezione da un minore quando si promuove azione di indebito contro chi ha ricevuto il pagamento in nome di lui, ma senza autorizzazione.

4. Si considera come pagamento indebito quello fatto a persona non autorizzata a ricevere. — C. Roma, 29 dicembre 1880, Pascale e Barassi Legge, 1881, I, 545; G. pret., 1881, 275,

5. Quegli che ha ricevuto una data somma in parziale pagamento di una merce venduta, se vuole liberarsi dalla restituzione, non basta che provi d' averla restituita ad un mandatario del compratore, ma che la restituzione avvenne col consenso di quest' ultimo, anzichè quale versamento in conto corrente con lo stesso mandatario. — A. Venezia, 3 marzo 1881, Cordenonsi c. Benedetti, Temi ven., 1881, 217; Bett., 1881, 319.

6. Nella ripetizione dell' indebito, le cui norme sono applicabili anco all' abitazione e al mobiliare non dovuti, e stati dati e ricevuti per errore, il ricevente in buona fede non è tenuto a restituire i frutti precetti prima della contestazione della lite o domanda giudiziale, e quindi anco i canoni ed i noli, relativamente al tempo antecedente, non costituendo per lui indebito arricchimento. — A. Lucca, 2 settembre 1881, Com. di Pisa c. Ministero dell'Istruzione pubblica, Annali, 1881, 294.

V. *Cosa giudic. civ.* 11 — *Esazione* — *Fideiussione* 6-8 — *Interessi* 9 — *Opera pia* 55 — *Registro.*

Indegnità — [c. c. 725-728, 765].

Indennità.

— per espropriazioni per p. utilità e danni arrecati nella esecuzione di opere pubbliche — V. *Espropriaz. per p. u.* — V. pure *Proprietà* 13, 14.

— per danni derivanti da inesecuzione di contratto — V. *Danni civ.*

— per danni derivanti da dolo o colpa civ. — V. *Responsabilità civ.*

— per danni derivanti da reato — V. *Danni pen.*

— per gli impiegati non aventi diritto a pensione — [L. 14 aprile 1864] V. *Pensione.*

— per licenziamento da impiego — V. *Licenziamento.*

— liquidazione di danni — V. *Danni civ. e pen.*

Indigenza — V. *Patrocinio gratuito* - *Spese di spedalità.*

Indivisibilità — [c. c. 1202 e seg.] V. *Enfiteusi* (divisibilità del canone) 5, 54, 55, 59, 103-109 — *Divisione* 55, 56.

— della confessione e del giuramento — V. *Confessione civ.* — *Giuramento civ.* 51-55 — V. pure *Pagamento* 16.

— della (causa individua) — V. *Perenzione* 61, 62.

Indulto e grazia — [c. p. 136; c. p. p. 826-833] V. *Amnistia.*

Industria — V. *Privativa industr.* — *Stabilimento incomodo e insalubre.*

Infante (esposizione o abbandono; impedimento o distruzione della prova dello stato, ecc). — [c. p. 506-513].

1. Se l' infante sia abbandonato sulla pubblica via è applicabile l' art. 512.

2. L' esenzione da pena, di cui all' art. 508 alinea codice pen., riguarda l' ipotesi dell' esposizione e non dell' abbandono d' infante. — C. Roma, 12 luglio 1880, Mecarelli, Riv. pen., XIII, 177.

3. Il fatto dell' esposizione di un infante in luogo solitario implica anche il concetto dell'abbandono, specialmente se per la esposizione seguì la morte.

4. L' aggravamento di pena prescritto dall' art. 513 pel reato di esposizione d' infante è applicabile ai genitori tanto legittimi quanto naturali. — C. Torino, 2 febbraio 1881, Botti, Riv. pen., XIII, 508; Filangieri, 1881, 122.

5. L' art. 518 del codice penale, in cui si prevede il caso che prima della visita giudiziale siasi rimosso, trasportato, seppellito o nascosto il cadavere di un neonato o di altra persona estinta di morte violenta, non è applicabile al caso di un ifante partorito morto.

6. Rinviatosi al pretore l'imputato di occultamento dell' infante proprio nato morto, se dal dibatti-

mento risulti che questo fu partorito vivo, la dichiarazione d'incompetenza è regolata dal secondo comma dell'art. 45 cod. proc. pen. — C. Roma, 21 maggio 1880, Scagliarini, Corte S. Roma, 1880, v. s. 193.

7. Lo esporre alla ruota de' proietti il proprio bambino, già iscritto su' registri dello stato civile, può dar luogo bensì ad una azione per soppressione di stato, ma soltanto dopo la sentenza definitiva del giudice civile.

8. Una simile esposizione d'infante, benchè fatta dalla madre del bambino allo scopo di lucrare il mensile che si dà alle nutrici dei trovatelli, non costituisce reato di truffa. — C. Napoli, 13 dicembre 1880, De Viti, Foro, II, 202.

9. L'art. 32 del cod. di proc. pen. non si riferisce soltanto al reato specifico di soppressione di stato, quale è accennato nell'art. 506 del cod. pen.; ma a tutti i fatti criminosi cui sia concomitante o conseguente una soppressione di stato.

10. L'art. 506 del cod. pen. contempla la supposizione di parto in quanto contenga lo scopo di far figurare come propria una creatura non data alla luce dalla donna che ha supposto il parto, e quindi non può disgiungersi dall'ingenere di tale reato il concetto della soppressione o alterazione dello stato dell'infante.

11. Conseguentemente l'art. 32 del cod. di proc. pen. si applica anche ai processi per supposizione di parto.

12. Il divieto di detto art. 32 di promuovere l'azione penale prima della sentenza definitiva del giudice civile sulla questione di stato, è assoluto, e non limitato al caso che sia pendente una causa civile per reclamazione di stato.

13. L'art. 506 del cod. pen. è diretto a tutelare anche lo stato della prole illegittima. — A. Milano, 19 agosto 1881, Allis e Mazza, Foro, II, 327 (n).

V. *Aborto* — *Infanticidio*.

Infanticidio — [c. p. 525; c. p. p. 135].

BIBLIOGRAFIA.

1. Il reato d'infanticidio. PUGLIA Ferdinando, R. giur. Trani, 1881, 935.

GIURISPRUDENZA.

2. Secondo l'art. 525 del cod. pen. sardo è estremo essenziale dell'infanticidio che il fanciullo sia nato vivo.

3 Sebbene non sia egualmente estremo essenziale, che il fanciullo sia anche nato vitale, pure interessa che sia stabilito anche, se ricorre o no una tale circostanza; giacchè la mancanza di vitalità della prole è per lo meno una circostanza diminuente la imputazione.

4. La questione proposta ai giurati nella quale non siasi fatta parola della vita del neonato è incompleta. — C. Firenze, 7 maggio 1881, Crescenzio, Legge, 1881, I, 817, II 461; Bett., 1881, 208.

5. A costituire il reato d'infanticidio basta che l'infante sia nato vivo e non è necessario accertare che sia nato anche vitale.

6. Non è quindi necessario interrogare il giurì su questa circostanza. — C. Roma, 6 luglio 1881, Vanni, Foro, II, 301 (n).

Ingegnere e **architetto** — V. *Locazione d'opera*.

Ingerenza illegittima [c. p. 241, 242].

Ingiunzione — V. *Appello civ.* 30 — *Esazione* — *Esecuzione in gen.* 108. 111—*Fondo culto*—*Quadri esecutivi*—*Registro* 164, 176, 179, 180, 182, 184-186.

Ingiuria, diffamazione e libello famoso. — [c. p. 572 e seg., 73; c. p. c. 63, 576].

SOMMARIO.

BIBLIOGRAFIA.

1. Il risarcimento del danno morale e materiale derivante dai reati di diffamazione e d'ingiuria, giusta l'art. 73 cod. penale italiano, allora potrà farsi valere giuridicamente quando trae seco delle conseguenze che equivalgono ad un valore economico giuridico. CAGEGGI Pietro, Mon. pret., 1881, 65.

GIURISPRUDENZA.

2. Trattandosi d'ingiurie contenute in una lettera, è competente a conoscerne il magistrato del luogo ove fu diretta e aperta la lettera e non quello del luogo ove fu impostata. — C. Torino, 30 marzo 1881, Cirimbelli, Riv. pen., XIV, 283; Legge, 1881, II, 209; Filangieri, 1881, 251.

3. Qualunque sia il modo impiegato per offendere la riputazione e l'onore altrui, l'esporre taluno allo scherno ed al disprezzo rende sempre responsabile di ingiurie chi se ne fa autore.

4. Quindi sono responsabili di ingiurie coloro che con grida, schiamazzi, suoni di corni ed altri discordanti istrumenti salutano gli sponsali fra persone vedove od attempate. — C. Torino, 5 maggio 1881, Sismondi, Descalzi e Viale, Riv. pen. XIV, 161.

5. Data un'accusa d'ingiurie, se le parole incriminate possono lasciar luogo a diversa interpretazione, è nulla la sentenza, dove non si dimostri con una speciale motivazione la intenzione d'ingiuriare. — C. Torino, 15 dicembre 1880, Carlevaris, M. trib. Mil., 1881, 172.

6. Non sussiste reato di libello famoso quante volte l'imputato riesca a provare la mancanza dell'intenzione di offendere per aver egli dovuto piuttosto difendersi da un attacco violento ed ingiusto. — A. Firenze, 24 marzo 1881, Giovacchini e Ponis, Legge, 1881, II, 277; Riv. pen., XIV, 170.

7. Non si rende colpevole di ingiuria il consigliere comunale che con lettera al prefetto accusa il segretario del Comune di fatti abusivi.

8. Perciò non può il segretario comunale per talune espressioni usate nella lettera del consigliere chiedere risarcimento di danni. — A. Torino, 1 agosto 1881, Ferrando c. Sarasino, Giur. Tor., 1881, 643; Cons. amm., 1881, 353; Annali, 1881, 354.

9. L'uffiziale pubblico, che in un rapporto all'autorità superiore stigmatizza il contegno di un suo dipendente con parole acri e per sè ingiuriose, non può esser condannato per ingiuria, se non consti che egli veramente agì solo a tale intento: e solo fino a siffatta prova deve presumersi che egli abbia agito nell'esercizio delle sue funzioni, e senz'animo d'ingiuriare. — T. Parma, 5 marzo 1881, Parolari, R. leg., 1881, 218.

10. L'art. 579 c. p. non rende inviolabili in ogni caso i funzionarî, che con fatti o con parole abbiano recato offesa all'altrui onore, ma soltanto coloro che possono con fondamento allegare in loro favore il principio « *nemo damnum facit nisi id faciat quod facere jus non habet* ».

11. Siccome il potere censorio o disciplinare è una emanazione del diritto, così ha segnati i suoi limiti dal principio, comune a tutte le istituzioni giuridiche, che non può sindacarsi la moralità dell'agente, se non si estrinsechi in atti contenenti la violazione di un dovere.

12. Perciò una censura diretta a ripetere a carico di un impiegato l'identica accusa di diffamazione, rimasta esclusa in precedente giudizio penale, risolvesi in un arbitrario sindacato della moralità.

13. Il funzionario che procede ad una ammonizione in via disciplinare deve limitarsi ad indicare gli elementi morali che valgono a dimostrare l'imputabilità dell'agente e non trascendere ad espressioni atte a ferire senza giusto scopo e fuor del bisogno l'onore del voluto trasgressore, e specialmente ad espressioni che prendono di mira piuttosto la sua persona che il fatto ascrittogli.

14. Le parole « animo basso e vile », per il loro carattere contumelioso manifestano chiaramente l'intenzione d'ingiuriare, tanto più se la lettera che le contiene fu comunicata non solo alla persona biasimata, ma eziandio al suo avversario che aveva il massimo interesse a farla palese. — P. Zibello, 29 gennaio 1881, P. T., R. leg., 1881, 91.

15. L'imputazione di fatti certi, e determinati, che possano dar luogo a procedimento penale, od altrimenti ledano l'onore e la reputazione altrui, costituisce il reato di diffamazione, ai termini dell'art. 570 cod. pen., se avenga con discorsi in pubbliche riunioni od in luoghi pubblici alla presenza di due o più persone. — C. Roma, 2 giugno 1880, Pisano, Corte S. Roma, 1880, v. s. 170.

16. A costituire il reato d'ingiuria pubblica mediante scritti, non si richiede la pubblicità assoluta; ma basta la pubblicità relativa, derivante dall'avere sparsi o distribuiti in qualsivoglia modo gli scritti ingiuriosi.

17. Applicazione ad un caso d'ingiuria col mezzo di cartoline postali fatte pervenire all'ingiuriato con destinazioni diverse. — A. Milano, 13 dicembre 1881, Salazar, M. trib. Mil., 1881. 419.

18. Il gabinetto d'uffizio della cancelleria per gli affari penali non è un luogo pubblico nel senso della legge, e quindi le ingiurie proferite in quel locale sono da considerarsi come semplici, punibili secondo il disposto dell'art. 583 c. p. con pene di polizia. — P. Modena Città, 27 agosto 1881, Fontana Toni, R. leg., 1881, 304.

19. La inserzione nel processo verbale di una seduta di consiglio municipale delle parole ingiuriose, diffamatrici, profferite da un consigliere contro di un altro, costituisce il libello famoso, previsto dall'art. 571 del codice penale, ed eccedente però la competenza pretoriale. — C. Roma, 13 luglio 1881, Pellacchi, Corte S. Roma, 1881, 1020.

20. La legge nella diffamazione si è preoccupata della passione e irritabilità di quei che si credono offesi, e che, invece di denunciare ai tribunali la conoscenza e la repressione delle offese ricevute, si costituiscono essi giudici e vendicatori dell'onta portata al loro onore, e nell'interesse della giustizia, della morale e della società ne ha proibita la prova. La quale poi in ogni caso sarebbe inammissibile perchè inconcludente e pregiudizievole, non essendo mai capace ad escludere gli elementi sostanziali che sono: 1. gravezza dei fatti imputati; 2. loro divulgazione e pubblicità; e non varrebbe che ad accrescere la pubblicità medesima. — A. Roma, 25 giugno 1881, Merighi, Gazz. proc., XVI, 342.

21. Nel caso in cui, a seguito d'istanza della parte, sia stato dal P. M. citato l'imputato per rispondere del reato d'ingiuria pubblica, commesso a mezzo della stampa, previsto dal combinato disposto dagli art. 571, 572 c. p., non è in facoltà dell'imputato, anche quando la parte lesa glielo avesse concesso, di somministrare le prove pei testimoni con i quali stabilire la sussistenza del fatto relativo alla ingiuria. — T. Piacenza, 10 novembre 1881, Raffo direttore del Progresso, R. leg., 1881, 353.

22. Nel caso di contravvenzione all'art. 583 del cod. pen. italiano, al P. M. non compete il diritto di appellare dalla sentenza assolutoria proferita dal pretore, se non ha espressamente chiesto l'applicazione del capoverso del predetto articolo, o indicato nella esposizione del fatto circostanze gravanti di tempo e di luogo o di persona. — C. Firenze, 1 decembre 1880, Busarello, Temi ven. 1881, 30; M. giud Ven., 1881, 62; Bett., 1881, 73; G. pret., 1881, 46.

23. È appellabile la sentenza del pretore che abbia giudicato su di un fatto, che, giusta i criteri dell'art. 2 cod. pen., è qualificato delitto, qualunque sia poi la pena effettivamente inflitta.

24. Quindi se nella citazione a rispondere del reato d'ingiuria di cui all'art. 583, come altra speci-

ficazione, ai nomi degli offesi siasi aggiunta la qualità loro personale di sindaco e segretario comunale, per indicare che l'ingiuria sia diretta a persone rivestite di pubbliche funzioni, devesi intendere citazione per l'ingiuria qualificata costituente delitto, e la sentenza è appellabile anche se fu applicata l'ammenda. — C. Torino, 2 febbraio 1881, Ferrari, Riv. pen., XIII, 530.

25. Perchè un'ingiuria possa dichiararsi compensata, a norma dell'art. 686 n. 3 cod. pen., per effetto della provocazione, occorre non solo che non ecceda i limiti della provocazione, ma che per sè stessa non costituisca nè crimine nè delitto.

26. Trattandosi quindi d'ingiuria pubblica, benchè commessa a seguito di provocazione, è improponibile l'eccezione di compensazione. — C. Torino, 2 giugno 1881, Lovisone, Foro, II, 254 (n).

27. Quando il magistrato con giudizio di fatto incensurabile in cassazione abbia ritenuto che uno schiaffo dato costituisca una contravvenzione per via di fatto, anzichè un'ingiuria, e che tale percossa sia stata inferta a seguito di provocazione, giustamente respinge la domanda di compensazione, la quale non è ammessibile se non quando trattasi di ingiurie, che non eccedano i limiti della subita provocazione.

28. Stabilita con giudizio di fatto la sussistenza di un danno morale cagionato alla persona lesa da uno schiaffo, compete ad essa l'azione per risarcimento del danno malgrado che sia stabilita per parte sua la provocazione. — C. Torino, 16 marzo 1881, Lanzini, Legge, 1881, II, 786.

29. L'art. 580, c. p., non è applicabile che alle imputazioni od alle ingiurie contenute nelle arringhe o negli scritti, o nelle stampe prodotte in giudizio e relative alla contestazione; non basta che le parole oltraggiose siano proferite nel corso od in occasione della contestazione stessa, quando a questa non sono relative. — C. Torino, 15 giugno 1881, Giberti, R. leg., 1881, 215.

30. L'al. 1 dell'art. 580 c. p. si applica soltanto alle parti contendenti e loro patrocinatori, e non anche agli estranei, i quali impossessandosi delle scritture dai contendenti prodotte in causa, diano loro per fini particolari una pubblicità diversa da quella cui erano unicamente destinate, come scritture di causa.

31. Applicazione ad un caso di divulgazione col mezzo della stampa di una comparsa conclusionale in causa civile. — C. Torino, 15 dicembre 1880, Caloni, M. trib. Mil., 1881, 18.

32. Quando entrambe le parti negli atti della causa si sono lasciate trascinare da sentimenti di acrimonia, usando espressioni poco misurate, non può una di esse domandare la cancellazione di espressioni ingiuriose usate verso di lei dal suo avversario. — A. Torino, 19 gennaio 1881, Salvetti c. Ballesio, Giur. Tor., 1881, 244.

33. Si devono cancellare dal ricorso in cassazione, come ingiuriose, le parole con cui il ricorrente abbia affermato avere il tribunale pronunciato con ostile *prevenzione* a suo riguardo. — C. Torino, 11 gennaio 1881, Traversi c. Pizzi, Annali, 1881, 10; M. trib Mil., 1881, 246; Giur. Tor., 1881, 251; Bett., 1881, 189.

34. La facoltà accordata ai giudici civili dall'articolo 580 del cod. pen., anche quando fosse stata esercitata, non è di ostacolo a che gli scritti di causa ingiuriosi siano presi in considerazione dal giudice penale allo scopo di giustamente valutare un reato avente relazione con quegli scritti (nella specie, un reato d'ingiuria, provocato dalle offese contenute negli scritti di causa).

35. Quantunque nella entità del danno morale non si possa pretendere una prova matematicamente precisa, è però sempre necessario che anche di esso vengano forniti elementi per una determinazione quantitativa. — C. Torino, 23 marzo 1881, Salazar, M. trib. Mil., 1881, 417; Bett., 1881, 174.

36. Il termine di sei mesi o di un mese, stabilito dall'art. 141 cod. pen. per la prescrizione delle ingiurie *verbali* rispettivamente punibili con pena correzionale o di polizia, non si applica alle ingiurie *scritte*, per la cui prescrizione occorre il termine ordinario. — C. Torino, 15 giugno 1881, Galli, Foro, II, 324.

V. *Citazione pen.* 26, 27 — *Competenza pen.* 6 — *Oltraggio e violenza* — *Prescrizione pen.* 9, 10, 11, 27, 28 — *Querela* 7 — *Sentenza pen.* 5, 11.

— ingiuria in atti e difese giudiziali — [c. p. c. 63, 576; c. p. p. 634; c. p. 580; L. sulla stampa, articolo 32] V. *Avvocato e procuratore* 2, 16.

Ingratitudine — [c. c. 1078, 1081, 1082, 1087, 1088] V. *Donazione* 41, 43.

Inibitoria (nelle esecuz. provv. — [c. p. c. 484] V. *Esecuz. provv.* 1, 3.

Inibizione — V. *Nuova opera.*

Inscindibilità — V. *Indivisibilità.*

Insequestrabilità — [c. p. c. 585, 586, 588-592, L. 15 marzo 1864, art. 36, 45; L. sui lavori pubblici 20 marzo 1865, art. 351-354] V. *Pignorabilità.*

Insolvibilità — [c. c. 1037, 1176, 1543, 1544, 1769, n. 4, 1786, 1906, 1912, 1919]. V *Effetto camb.* 93 94 — *Frode e simulazione* 11, 17 — *Vendita* 63 — agli effetti del sequestro — V. *Sequestro.*

Insubordinazione.

1. Per l'art. 135 del cod. pen. per l'esercito la ubbriachezza, sia pure eccessiva, non vale ad escludere nè ad attenuare la responsabilità penale del reato di insubordinazione. — T. S. G. M., 22 novembre 1880, Tissi, Legge, 1881, I, 104.

2 La disposizione dell'art. 11 della legge 13 maggio 1862 sulle guardie doganali va applicata anche nel caso di insubordinazione verso superiore ispettore o sottoispettore, abbenchè l'uno o l'altro rivestano la qualità d'impiegati civili congiuntamente a quella d'ufficiali del corpo. — T. S G. e M., 22 novembre 1880, Salviati, Legge, 1881, I, 32.

V. *Competenza pen.* 34, 40.

Integrazione del giudizio — V. *Appello civ.* 221-226, 306 — *Cassazione civ.* 18, 19.

Interdetti possessori — V. *Possesso.*

Interdizione per vizio di mente — V. *Inabilitazione e interdizione.*

Interdizione legale nascente da reato.

BIBLIOGRAFIA.

1. L'articolo 22 cod. penale e l'articolo 3 disposizioni transitorie per l'attuazione cod. civ MIGLIACCIO Giovanni, Mon. pret., 1881, 337.

Interesse per proporre un' azione o una domanda e contradirvi — [c. p. c. 36, 201-205] V. *Azione civile* 2,3 — *Cassazione civ.* 13-15 — *Graduazione* 27, 50 — *Intervento* 3-8 — *Opposizione di terzo* 2.

— comune — V. *Cassazione civ.* — *Intervento.*

Interesse (conflitto di) — V. *Opposizione di interesse.*

Interessi — [c. c. 308, 509, 864, 1231-1233, 1256, 1259, 1399, 1710, 1829, 1831, 1886].

BIBLIOGRAFIA.

1. Cenni intorno all'usura giudicata in rapporto della morale e del diritto. D. LA GUARDIA, Taranto, 1880, Paisiello.

GIURISPRUDENZA.

2. Gl'interessi legali non sono dovuti dalla scadenza del biglietto, ma solo dal giorno della costituzione in mora. — A. Catania, 1 luglio 1881, Santangelo c. Polizzi, Giur. Cat., 1881, 170; Not. it., 1881, 356; Bett., 1881, 558; G. pret., 1882, 12.

3. Il debitore costituito in mora deve gli interessi legali dal dì della domanda giudiziale. — A. Casale, 19 novembre 1880, Saracco c. Deambrogio, Giur. Casale, 1881, 40; Eco Gen., 1881, II, 122; Giur. comm. Gen., 1882, II, 50.

4. È domanda giudiziale anche quella proposta avanti una autorità giudiziaria incompetente.

5. Perciò se il giudizio fu proposto prima avanti un giudice incompetente, e poscia rinnovato ed attivato avanti il giudice competente, gli interessi di mora decorrono dalla prima citazione fatta avanti il giudice incompetente e non solo dalla seconda fatta poi avanti l' autorità giudiziaria competente. — A. Casale, 21 febbraio 1881, Almano c. Ferrovia Alta Italia e Finanze, Giur. Casale, 1881, 226; Legge, 1881, II, 592; Bett., 1881, 684; Annali, 1882, 104.

6. La prescrizione estintiva degli interessi può essere opposta anche da chi confessa il debito.

7. La regola stabilita dall' articolo 1233 del cod. civ., che le rendite scadute e i frutti maturati delle rendite perpetue o vitalizie producono interessi dal giorno della domanda giudiziale o della convenzione, è applicabile a tutte le rendite maturate sotto il vigore del codice civile, quantunque il titolo costitutivo risalga ad epoca anteriore. — C. Torino, 11 maggio 1881, Com. di Aquila Arroscia c. Com. di Pieve di Teco, M. trib. Mil., 1881, 595; Giur. Tor., 1881, 543; Bett., 1881, 464; Legge, 1881, II, 587.

8. Essendo la sentenza non attributiva, ma dichiarativa di diritti, quando il debito per cui si agisce è preesistente alla mossa lite, decorre sulla somma dello stesso l'interesse di mora dal giorno della citazione. — C. Torino, 24 febbraio 1881, Mina c. Boschi, M. trib. Mil., 1881, 574.

9. L'amministrazione finanziaria che deve restituire tasse indebitamente percette, deve restituire anche gli interessi dal giorno della domanda giudiziale e da quelli delle riscossioni successivamente fatte. — A. Torino, 7 giugno 1880, Franzolini c. Piceni, Giur. Tor., 1881, 68.

10. L'illiquidità del credito allora soltanto può essere ostativa alla decorrenza degli interessi a carico del debitore costituito in mora quando essa non provenga dal fatto e da colpa del debitore stesso. — A. Bologna, 18 settembre 1880, Ferri c. Merlani, R. giur. Bol., 1881, 262.

11. Per gl'interessi su somme non liquidate nè certe richieste in giudizio mercè una domanda del 1764 bene si è applicata la massima *in liquidandis non fit mora.* — C. Napoli, 20 febbraio 1881, Hombrados c. Calabrese, Gazz. proc., XVI, 215.

12. Cessata l'immobilizzazione dei frutti per interruzione ultra-annale del procedimento di espropriazione forzata immobiliare, vien meno anche la ragione ipotecaria degl'interessi moratori, i quali sono appunto una conseguenza di quell'immobilizzazione. — A. Catanzaro, 16 maggio 1881, De Salazar c. Marincola, Foro calab., II, 84.

13. Fatta e accettata una delegazione semplice in prò dei creditori del delegante pel pagamento d'una somma determinata senza far parola degli interessi, il delegato è tenuto a corrispondere ai creditori gl'interessi *moratori* nel caso di ritardo, ma non gl'interessi maggiori stipulati da essi nei loro titoli di credito. — C. Napoli, 28 gennaio 1881, Rotoli c. Lombardi, G. trib. Nap., XXX, 499; Annali, 1881, 211.

14. È vietato di potersi godere da una stessa persona in un tempo i frutti od i proventi della cosa e del prezzo.

15. Il danaro in commercio si considera sempre fruttifero.

16. I frutti della cosa che formò obbietto di un nullo contratto son dovuti al venditore, che è tenuto di corrispondere al compratore gl' interessi sul prezzo. — A. Genova, 25 giugno 1881, Zunini c. Torre, Eco Gen., 1881, II, 297.

17. Il pagamento d'interessi usurari non risultanti da esplicita convenzione scritta, non è dovuto neppure quando gli interessi stessi siano stati capitalizzati in una somma indicata in biglietti all'ordine. — A. Genova, 21 febbraio 1881, Guasco c. Rossi, Eco, Gen. 1881, I, 170.

18 Gl'interessi degl'interessi sono dovuti dal dì della domanda giudiziale. — A. Casale, 29 gennaio 1881, Ricca c. Oldani, Giur. Casale, 1881, 100.

19. Gli interessi degli interessi sono dovuti anche dal deliberatario inadempiente sulle somme dei crediti, e l'articolo 693 del cod. di proc. civ. non contiene alcuna limitazione alla generale disposizione dell'articolo 1232 del cod. civ. — A. Macerata, 26 aprile 1880, Brunacci e Majani c. Politi R. giur. Bol., 1881, 90.

20. Non sono a conteggiarsi gl'interessi degli interessi, se al giorno della domanda giudiziale gli interessi non erano ancora scaduti nè liquidi, nè era certo il capitale. — C. Torino, 28 gennaio 1881, Bonaccini c. Dupuy, Giur. Tor., 1881, 271.

21. L'art. 1830 del cod. civ., secondo cui il mutuatario che abbia pagato interessi non convenuti, o eccedenti la misura convenuta, non può ripeterli nè imputarli al capitale, non può essere invocato dal mutuante, che pretenda di lucrare e ritenersi a titolo d'interessi i frutti della cosa avuta in pegno a cauzione del mutuo infruttifero, invocando dichiarazioni, autorizzazioni e ricognizioni verbali, le quali avrebbero convertito quel mutuo con interessi, anche eccedenti la misura legale. — C. Torino, 8 aprile 1881, Rossi c. Martini, M. trib. Mil.. 1881, 500; Giur. Tor., 1881, 446; Bett., 1881, 551; Massime, 1881, 330.

22. Quando in un contratto di mutuo si accumulano capitale ed interessi, se il contratto si scioglie per condizione risolutiva, gl'interessi cumulati non sono più dovuti e il debitore è sempre ammesso a provare questo cumulo. — A. Roma, 21 luglio 1880, Ricchi Quarti c. Guglielmi, Temi rom., 1881, 211.

23. Dato che a taluno sia stato attribuito il possesso e godimento di certi beni con obbligo di restituzione al verificarsi di una data condizione, per giudicare del tempo della restituzione e della decorrenza dei frutti da restituirsi si deve stare alla legge in vigore al tempo in cui fu attribuito il detto possesso. — C. Torino, 22 ottobre 1881, Marasini c. Ida-Rosa, e De Vitalis, M. trib. Mil., 1881, 1084 e 1882, 73; Bett., 1881, 709; Annali, 1881, 434; Giur. Tor., 1882, 75; Legge, 1882, I, 190.

24. Il § 996 del cod. civ. austriaco colpisce quei patti accessori del mutuo, i quali dessero adito a creare a favore del sovventore un vantaggio diretto che, unito all'interesse convenuto, concorresse a fargli fruttare il suo capitale oltre il limite che il codice stesso aveva creduto d'imporre.

25. Tale non può dirsi quello che pone a carico del sovvenuto le tasse che venissero imposte sul capitale e sugli interessi.

26. Questo patto non importa la stipulazione di un tasso maggiore, nè lo fa percepire al capitalista. — C. Torino, 17 ottobre 1881, Sforni Fanny c. Cavriani, M. trib. Mil., 1881, 1092; Giur. Tor., 1882, 13; Legge, 1882, I, 192.

V. *Anticresi* 11 — *Appello civ.* 267 — *Contabile* 16, 21-24 — *Dote* — *Esazione* 126 — *Espropriazione per p. u.* 46, 47 — *Conto corrente* 2, 3 — *Danni civ.* 15 — *Graduazione* 1-22, 48-50 —*Ipoteca* 45, 46,50, 78 —*Legato* 24—*Prescrizione civ.* 68-71, 102, 103, 107, 109 — *Procedimento* (domanda degli interessi) 38 — *Provincia* 6, 7 — *Rinvio civ.* 12, 13 — *Vendita* 35, 81, 89, 113, 114, 137.

Interlocutoria — V. *Sentenza civ.*

Interpellazione — V. *Falso civ.* 12-21, 25.

— nelle alienazioni del dominio utile — V. *Enfiteusi* — *Censo* 10, 11.

Interposizione di persona nelle successioni — V. *Persona interposta.*

Interpretazione —[Disp. prel. c. c. 3,4;c. c. 1131-1139, 829 e seg.]. V. *Cassazione civ.* 108.

— interpretazione di contratto — V. *Contratto* 4, 14-16, 18-20 — V. pure; *Appalto* 20-22 — *Cassazione civ.* 33, 104-126, 237 — *Cosa giudic. civ.* 40 — *Prova test.* 43, 44.

— di testamento — V. *Testamento* —V. pure *Cassaz. civ.* 90-98 — *Legato* 17, 38, 39 — *Opera pia* 3, 6 — *Patronato* 22 — *Sostituzione e fedecommesso* — *Successione.*

— di atti giudiziali — V. *Cassazione civ.*

— di legge — V. *Legge* 3, 9 — V. pure: *Amnistia* 5 — *Rescritto sovrano.*

— di sentenza — V. *Cassazione civ.* 83 88 — *Cosa giudic. civ.* 74 — *Sentenza civ.* 216-220.

Interprete — [c. p. p. 91-94, 238; c. p. c. 212].

1. Caso in cui fu ritenuto che un conoscitore di lingue straniere, il quale aveva prestato il giuramento nella formula prescritta dall'art. 291 c. p. p. per gli interpreti, e non anche in quella prescritta dall'art. 298 per i periti, ha potuto validamente essere incaricato di tradurre da una lingua straniera una deposizione scritta di testimoni. — C. Torino, 17 novembre 1880, Palmer, M. trib. Mil., 1881, 21.

Interrogatorio in materia civile. — [c. p. c. 216-219, 224; c. c. 1356].

1. È inattendibile la dimanda d'interrogatorio sopra fatti specifici non propri a coloro, cui si vuole deferire. — A. Palermo, 31 gennaio 1881, Damiani c. D'Oca, Circ. giur., 1881, 234; G. pret. 1881 445; Bett., 1881, 546; Legge, 1882, 416.

2. È inammessibile l'interrogatorio dedotto sovra fatti turpi e delittuosi. — A. Parma, 15 ottobre 1880, F. G. c. T. N., M. trib. Mil., 1881, 332.

3. — Conf. — A. Palermo, 21 gennaio 1881, Macaluso c. Concialdi, Circ. giur., 1881, 124; Bett., 1881, 375.

4. Contro ciò che il notaio afferma in rogito essere avvenuto alla sua presenza non si può ammettere neppure l'interrogatorio. — A. Messina, 4 marzo 1881, Romano c. Corso-Bottari, M. trib. Mil., 1881, 1093; Bett., 1881, 628.

5. Si può ammettere la prova per interrogatori anche contro o in aggiunta al contenuto dell'atto scritto. — C. Firenze, 3 febbraio 1881, Toccafondi c. Calamai, Foro, I, 271 (n).

6. Sono sempre ammissibili gl'interrogatori diretti a provare la estinzione di un credito risultante da un atto pubblico.

7. Sono però inamissibili quelli dedotti sopra fatti contradetti in modo preciso da un atto pubblico. — A. Casale, 13 dicembre 1880, Pallavicini c. Gariglio e Scarrone, Giur. Casale, 1881, 14.

8. Nei contratti di compra-vendita di immobili non sono ammissibili gli interrogatorî diretti a stabilire un patto affermativo, ma sono ammissibili quelli che tendono a dimostrarne l' adempimento. — A. Genova, 23 maggio 1881, Reggiardo c. Scaniglia, Bett., 1881, 367.

9. È ammissibile la prova per interrogatorio, quando senza urtare contro le pattuizioni dell' atto scritto sia dedotta allo scopo d' interpretare la portata del medesimo.

10. In ispecie, è ammissibile per provare che in un contratto di vendita furono nel fondo venduto comprese anche le scorte. — A. Casale, 1 luglio 1881, Zanatta c. Borgatta, Giur. Casale, 1881, 247.

11. È inconcludente l' interrogatorio diretto a provare che la somma indicata in un atto di donazione venne somministrata al donante da un terzo, al solo scopo di farla figurare in rogito.

12. È inammissibile l' interrogatorio dedotto per distruggere il contenuto di un testamento olografo. — A. Casale, 17 gennaio 1881, Chiola c. Balduzzi, Giur. Casale, 1881, 47.

13. Sono ammissibili interrogatorî dedotti dal debitore per provare che non tutta la somma portata dall' atto di confessione di debito egli ricevette, ma soltanto una parte e che la restante parte costituisce un cumulo d' interessi usurarî.

14. All' ammissione di tale prova non osterebbe una precedente sentenza contumaciale che avesse condannato il debitore al pagamento degli interessi sulla intiera somma; non osta essersi nell'atto accennato ad una precedente sistemazione di conti, e non osta la prescrizione dell'art. 1300 cod. civ. — A. Casale, 21 febbraio 1881, Massavelli c. Gasti, Giur. Casale 1881, 310.

15. L' interrogatorio è ammissibile sopra qualunque controversia, anche se non sia ammissibile la prova testimoniale.

16. Dev'essere limitato però ai fatti relativi alla causa, e non servire di susbtrato a tutte altre obbligazioni estranee alla contestazione. — A. Catania, 4 luglio 1881, Brugnoni, c. Baldini, Giur. Cat., 1881, 129; G. pret., 1881, 268.

17. È inconcludente l'interrogatorio dedotto su fatti già stati negati dall' attore in un atto che deve presumersi contenga l' espressione della sua volontà, quale si è l' atto di citazione. — A. Casale, 22 gennaio 1881, Ferrari c. Ferrari, Giur. Casale, 1881, 83.

18. Non sono ammissibili gl' interrogatorî dal debitore principale dedotti al creditore, se il debitore solidario, presente nella causa, non ha ancora emesso le proprie deliberazioni. — A. Casale, 27 novembre 1880, Pennone c. Ospedale di Vigevano e Binotti, Giur. Casale, 1881, 97.

19. L'interrogatorio deve essere dedotto per articoli separati sopra i fatti relativi alla causa.

20. È quindi inammessibile l' interrogatorio, che non contiene nè il nome, nè la qualità dei creditori, che si pretendono soddisfatti, nè la causa del credito, nè la somma pagata. — A. Casale, 8 marzo 1881, Bovio c. Vacca, Giur. Casale, 1881 224.

21. L' ordinanza che fissa il giorno per rispondere all' interrogatorio non è necessario sia notificata al procuratore che rappresenta più convenuti in tante copie quanto è il numero di questi, ma è sufficiente una copia sola.

22. Tra la notificazione dell' ordinanza, che fissa il giorno per rispondere all' interrogatorio, e questo giorno medesimo, non è necessario decorra uno dei termini stabiliti per la comparizione in giudizio.

23. Qualora il giudice fissi un termine troppo breve alla parte che deve rispondere all' interrogatorio, o se la relativa ordinanza viene notificata al procuratore in un giorno, in cui non gli sia più possibile d' informarne a tempo il cliente, o se, per esser questi residenti in luogo lontano, gli riesca difficile, o troppo incomodo, il presentarsi nel giorno stabilito, havvi il rimedio dell' opposizione all' ordinanza che fissa detto termine. — A. Genova, 19 dicembre 1881, Ceretti c. Sturlese, Gianelli, Annali, 1881, 486; Gazz. leg., 1882, 222

24. Non è legittimo impedimento atto a giustificare l' assenza della parte nel dì fissato per le sue risposte ad interrogatorî la perdita del treno tendente al luogo in cui deve la parte rispondere, quando per altra via e altri mezzi la parte poteva egualmente recarsi a rispondere, e quando essa parte non giustifica l' assenza sua alle precedenti monizioni. — A. Casale, 14 febbraio 1881, Scarrone c. Ronfani, Giur. Casale, 1881, 295.

25. Le risposte negative date ad un interrogatorio nulla stabiliscono irrevocabilmente in pro del rispondente, e possono essere dalla parte contraria combattute colla deduzione dei capitoli di prova testimoniale. — A. Torino, 25 luglio 1881, Rho c. Cantini, Giur. Tor., 1881, 656; Bett., 1882, 1; Giur. comm. Gen. 1882, II, 154.

26. Se la parte, cui fu deferito un interrogatorio, risponda di non potere nè ammettere, nè escludere la esistenza di un fatto, tale dichiarazione, per gli effetti giuridici, non è affermativa, ma negativa del fatto stesso. — T. Spoleto, 10 febbraio 1881, Lanzi c. Collicola Gazz. proc., XVI, 52

27. Ritenuti come ammissibili i fatti dedotti in un interrogatorio, in seguito alla contumacia dei rispondenti accertata in un primo giudizio, possono questi nel giudizio d'appello impugnarli.

28. L' ammissione non è che l' effetto di una presunzione legale sancita dall' art. 218 del cod. di proc. civ., la quale può essere distrutta, quando anche nel giudizio d' appello vengano quei fatti

contestati. — A. Modena, 27 novembre 1880, Segrè c. Barduzzi, e Segrè, R. leg., 1881, 6.

V. *Appello civ.* 291 — *Arbitramento* 7 — *Cassazione civ.* 47 — *Debito pubblico* 4 — *Divisione* 27 — *Effetto camb.* 26, 27, 65 — *Fallimento* 9 — *Filiazione* 36 — *Frode e simulazione* 39 — *Minore* 16 — *Noleggio* 32 — *Pagamenti* 30 — *Prova testim.* 85-89.

Interrogatorio in materia penale — [c. p. p. 73, 85, 231-240, 456, 457, 487.

1. Il procedimento penale compiuto senza previo interrogatorio del giudicabile in ordine al reato ascrittogli, e senza previa lettura dell'atto di imputazione, non che nullo, è giuridicamente inesistente; e sono quindi nulli ed inesistenti tutti gli atti seguiti all'apertura del dibattimento.— A. Firenze, 24 marzo 1881, Giovacchini e Ponsis Legge, 1881, II, 277; Riv. pen., XIV, 170.

2. La mancanza dell' interrogatorio in un dibattimento, anche rinnovato per intero, produce per legge la nullità di questo, per quanto esso abbia luogo poco dopo l'annullamento del giudizio in primo grado, annullamento preceduto dall'interogatorio dell'imputato nel giudizio d'appello. — C. Palermo, 11 luglio 1881, Ausiello, Circ. giur., 1881, 122; Riv. pen., XV, 211.

3. L'interrogatorio dell'imputato è sostanziale, anco nel giudizio di appello; ed è prescritto a pena di nullità, sebbene non si pronunzi la sentenza definitiva.

4. A supplire la mancanza dell'interrogatorio non giova che l' accusato abbia avuto ultimo la parola. — C. Firenze, 11 dicembre 1860, Stagi, M. giud. Ven., 1881, 73.

5. Se innanzi al pretore invece del prevenuto comparisca un suo procuratore, non si può procedere oltre in giudizio senza averlo prima interrogato a forma dell'art. 281 n. 1 p. p. — C. Napoli, 18 maggio 1881, Porcelli e Cerchia, Riv. pen., XIV, 508; Annali, 1881, 140.

6. Non può allegare la violazione dell'art. 281 n. 1 proc. pen., per manco di interrogatorio, l'imputato che, invitato a dedurre tutto quanto avesse creduto nel proprio interesse, siasi totalmente rimesso al suo difensore. — C. Firenze, 30 aprile 1881, Cambi, Riv. pen., XIV, 326.

7. L'interrogatorio dell'accusato anteriore al dibattimento può raccogliersi anche dopo le ore 24 dal di lui arrivo nella città, ove dev'essere giudicato; e dal presidente del tribunale in assenza di quello della Corte o del giudice dal medesimo delegato. — C. Napoli 9 febbraio 1881, Naccarato Riv. pen., XIV, 178.

8. Il giudice che sia intervenuto nell'ordinanza della camera di consiglio, la quale, in vista di sufficienti indizi di reità, abbia legittimato l' arresto degli imputati, non potendo far parte della Corte d'assise nella stessa causa, non può nemmeno procedere all'interrogatorio dei medesimi. — C. Palermo, 21 febbraio 1881, Adami, Foro, II, 179 (n).

9. L'avere il presidente nell'interrogatorio, prescritto nell'art. 457 proc. pen., omesso di avvertire l'accusato del diritto di esaminare i corpi dei reati, non importa nullità dell'interrogatorio e del successivo giudizio, ma produce soltanto la conseguenza, giusta il successivo art. 458, di potersi far valere anche dopo la sentenza definitiva le nullità incorse nell'istruttoria in ordine ai corpi dei reati. — C. Torino, 27 maggio 1881, Pigorini e Gavardi, Foro, II, 248.

10. Quando l'accusato d'un omicidio improvviso ritenga che importi nullità la omissione nella sentenza di rinvio della dichiarazione dell' animo d'uccidere, deve dedurre la relativa domanda entro i cinque giorni, di che nell' art. 457, § 2 del cod. di proc. penale. — C. Firenze, 7 dicembre 1881, Erranti, Annali, 1881, 212.

11. Annullata dalla Cassazione una sentenza della Corte d'assise per nullità commesse avanti la Corte stessa, gli atti anteriori, tra i quali l'interrogatorio dell'accusato, rimangono fermi.

12. La validità di tale interrogatorio ha luogo a senso e per gli effetti degli art. 456 e 457, e così anche per la decorrenza dei cinque giorni a proporre domanda di nullità.

13. Epperò è ammissibile, perchè proposta dopo i 5 giorni, di cui all'art. 457 proc. pen., il ricorso avverso la sentenza della sezione d'accusa, non ostante che il successivo dibattimento innanzi alla Corte d'assise sia stato annullato, e si debba quindi procedere a nuovo giudizio. — C. Roma, 7 ottobre 1881, Fonata, Foro, II, 434.

14. L' interrogatorio anteriore al dibattimento non è nullo perchè disteso sopra modulo a stampa. — C. Napoli, 30 giugno 1880, Giglio, Foro, II, 62, (n).

15. Per costante giurisprudenza della Cassazione di Firenze il verbale d' interrogatorio dell'accusato anteriore al dibattimento (di cui all'art. 479 proc. pen.), può, a differenza del verbale di udienza (di cui all' art. 316), esser redatto sovra modulo a stampa. — C. Firenze, 22 gennaio 1881 Balao, Foro, II, 363 (n).

V. *Ammonizione* 15, 18 — *Cassazione pen.* 52-54 — *Dibattimento pen.* 4, 61, 62 — *Notificazione pen.* 2 — *Verbale del dibattimento.*

Intervento in causa — [c. p. c. 201-205].

SOMMARIO.

BIBLIOGRAFIA.

1. L'Intervento in causa, per l'avv. Giunio SABBATINI Studio. (2 ediz.) Torino, Unione tip. editrice.

2. Se al terzo che volontario interviene in un giudizio d'appello sia dato proporre domande sue proprie, combattendo insieme le pretese dell'attore e quelle del convenuto, e se egual diritto competa al terzo intervenuto in causa per ordine del giudice, a tenore dell'art. 205 della procedura civ. Giunio SABBATINI, Foro, I, 280.

GIURISPRUDENZA.

3. Chi ha interesse in una causa può intervenirvi, non ostante che davanti lo stesso tribunale fra le stesse parti o fra alcuna di esse soltanto verta lo stesso giudizio, od altro connesso con quello in cui ha luogo l'intervento. — A. Casale, 25 marzo 1881, Percival c. Banca Agricola di Alessandria, Fubini e Bausola, Giur. Casale, 1881, 225; Legge, 1881, II, 592; Gazz. leg., 1881, 380.

4. Per poter intervenire in una causa vertente tra altre persone, bisogna avere un interesse concreto ed effettivo.

5. Esiste questo interesse allora soltanto che i propri diritti possano essere pregiudicati dall'esito di detta causa.

6. Nella specie, trattandosi di causa promossa da un azionista contro gli amministratori cessati di una società anonima, per essere risarcito del danno avuto in conseguenza della loro cattiva gestione, manca di interesse effettivo per intervenirvi un altro azionista, il quale voglia proporre a sua volta domanda di risarcimento contro le stesse persone per gli stessi fatti. — A. Genova, 1 febbraio 1881, Massa c. Cerani, M. trib. Mil., 1881, 229; Eco Gen., 1881, II, 97; Legge, 1881, I, 631.

7. Ogni creditore d'un fallito è interessato nella lite che egli muove, e che può avere per effetto di diminuire il patrimonio del fallito, facendone aumentare le passività.

8. Ogni creditore quindi può fare intervento in tale lite, e spiegarvi liberamente le proprie difese, senza che osti all'intervento la presenza nel giudizio dei sindaci della fallita, e senza che l'interveniente sia, per effetto di tal presenza, costretto a non far valere altre ragioni, fuori di quelle dedotte dai sindaci. — C. Palermo, 20 settembre 1880, Quarta c. Banco di Sicilia, Banca Nazionale di Girgenti e Sindaci della fallita Genuardi, Circ. giur., 1881, 81.

9. Quegli che vede giudizio contestato sopra effetti di sua proprietà, può spiegare volontario intervento e giovarsi delle prove compilate tra i contendenti. — C. Napoli, 2 maggio 1881, Caruso c. Soriano, G. trib. Nap., XXX, 569.

10. Non è necessario, nel caso di vendita di un taglio di selva, di far intervenire in causa tutti gli altri asserti condomini del fondo estranei al contratto. — A. Roma, 13 ottobre 1881, Fascia c. Patrizi, Temi rom., 1882, 541.

11. Sono due specie essenzialmente diverse, e non vanno confuse (come spesso avviene nelle domande), l'intervento *coatto* e l'intervento ordinato d'*ufficio*.

12. Il primo, accordato nell'interesse esclusivo della parte che lo esige, importa per conseguenza l'obbligo della citazione a cura della parte medesima, onde in contraddittorio dell'intervenuto, occorrendo, si possa anzitutto giudicare della convenienza, o meno, della sua chiamata.

13. Il secondo è determinato da un interesse più elevato; esso è un mezzo di istruzione direttamente ordinato dal giudice, ed atto a raggiungere lo scopo, che è quello di scoprire la verità e di decidere secondo questa.

14. L'intervento *volontario*, o *coatto*, non è mai consentito in grado d'appello. Le limitazioni portate nel citato articolo risguardano l'intervento d'*ufficio*, e sono in favore di colui che ha diritto di fare *opposizione di terzo*: ma un tale intervento essendo *facoltativo*, non potrebbe mai essere *coatto*, sibbene è soltanto *spontaneo e volontario*. — A. Bologna, 8 luglio 1881, Samele c. Commissione amministrativa Dell'amore, R. giur. Bol., 1881, 196.

15. Quando in una causa per simulazione di contratto di compra-vendita e successiva ricupera d'immobili, il convenuto abbia accettata la contestazione cogli attori, senza l'intervento in causa di una delle parti contraenti, e sieno state ammesse ed assunte delle prove testimoniali per stabilire la simulazione medesima, il convenuto non può insorgere ad opporre l'eccezione della mancanza di detta parte contraente in giudizio, nè l'intervento può in tale stadio della lite ordinarsi dal giudice, e tuttavia la causa può proseguirsi ai riguardi dei contendenti.

16. In tale caso la sentenza non avrà efficacia contro la parte contraente non intervenuta in lite.

17. È affatto superflua la presenza in causa di coloro a cui questo contraente avesse rivenduti i beni siccome affatto estranei ai contratti accusati di simulazione. — A. Venezia, 30 dicembre 1880, Tomasi c. Tomasi, Temi ven., 1881, 129; Bett., 1881, 193.

18. Non si può in appello ordinare l'intervento di un terzo per decidere una lite novella, privandolo del doppio grado di giurisdizione. — C. Palermo, 19 giugno 1880, Rizzone c. Bartolotti, Circ. giur., 1881, 72.

19. Non è il caso di intervento in appello quando non si è appellato contro il capo della sentenza che risguarda la persona che si pretende di far intervenire. — C. Torino, 6 dicembre 1880, Pozzi c. Bauer Giur. Tor., 1881, 91.

20. Chi non ha preso parte al giudizio, e non risponde alla citazione per intervento, con la quale si domanda subordinatamente la di lui condanna, non può essere costretto ad accettare il giudizio d'appello, e può eccepire la irricevibilità.

21. L'accettazione del primo giudicato non può presumersi.

22. Tanto meno può presumersi, se vi si oppone l'interesse contrario del chiamato in intervento. — C. Torino, 16 luglio 1881, Furlotti c. Polo, Annali 1881, 267; Bett., 1881, 495.

23. Nel giudizio sommario è sempre per la forma ammissibile l'intervento volontario proposto per la prima volta con comparsa letta all'udienza nella quale si tratta la causa, ove si fa intervento, nè occorre aver prima notificato la detta comparsa alle parti in lite o ai loro procuratori. — C. Palermo, 20 settembre 1880, Quarta c. Banco di Sicilia, Banca Naz. di Girgenti e Sindaci della fallita Genuardi, Circ. giur., 1881, 81.

24. In un giudizio sommario e d'indole esecutiva non è dato ammettere l'intervento di un terzo, per il quale cercasi promuovere un'azione di mera cognizione indipendente da quella in principale promossa.

25. L'interveniente non può alterare i termini della lite, e deve accettarla *in statu et terminis* in cui si trova. — T. Ascoli-Piceno, 1 febbraio 1881, Franconi c. Pucci, Legge, 1881, I, 386.

26. L'intervento in causa avviene, così per coadiuvare altri che stiano in giudizio, come per propugnarvi il proprio interesse giuridico, sia concorrente, sia benanco contrario a quello già dedottovi, purchè l'interveniente si attenga ai limiti dell'azione dedotta in giudizio ed accetti questo nello stadio in cui si trova. — A. Venezia, 1 dicembre 1880, Bressan c. Vaccari-Thiene, Legge, 1881, I, 165.

27. L'interventore in causa, che in un giudizio di revindica fa piena e completa adesione alle ragioni del convenuto, accetta implicitamente lo stato della lite nel modo come si è contestata col detto convenuto, e non può quindi chiedere nuove prove, che a quello sarebbe vietato di domandare. — A. Trani, 5 aprile, 1881, Finanze c. Di Giulio, Gazz. proc., XVI, 483.

28. Il terzo che, avendo diritto all'opposizione, interviene volontariamente in giudizio d'appello, può proporvi domande nel suo speciale interesse contrarie a quelle delle parti principali.

29. La stessa facoltà compete al terzo intervenuto in causa per ordine del giudice, a tenore dell'art. 205 della procedura civile, ogni qual volta abbia anch'egli diritto all'opposizione. — C. Torino, 4 decembre 1880, Binda c. Piazzoni, Foro, I, 280.

30. L'interveniente in causa diviene parte nel giudizio, e come tale resta soggetto al disposto della legge per le spese, a seconda della sua sconfitta o della sua vittoria. — A. Casale, 29 gennaio 1881, Litta c. Castelnovetto e Sacchi, Giur. Casale, 1881, 107.

31. Quando l'intervento officioso viene ordinato all'effetto di ottenere da un terzo l'esibizione di un documento che tiene in deposito, l'interveniente in causa ha bensì il diritto di conseguire il rimborso delle spese che all'intervenuto direttamente si attengono, ma non quello di esperimentare contro una delle parti in causa, a cui giova la produzione, un'azione propria e distinta dalla principale per rimborso di spese ed onorarî dipendente dalla formazione del documento stesso — A. Parma, 26 novembre 1880, Brizzolara c. Guastoni, Prati, Gazz. leg., 1881, 144.

32. Non dedotta dal convenuto principale la irregolarità del procedimento per la pluralità degli attori, non aventi un'interesse comune, non può la stessa eccezione proporsi da coloro che chiamati sono intervenuti in causa per garanzia dei proprî diritti. — A. Napoli, 5 settembre 1881, Pinto c. Finanze, Abate, Gazz. proc., XVI, 434; Legge, 1882, I, 525.

33. Quando sia contestata in una lite ad un tempo la competenza del tribunale e l'intervento di un terzo, può riuscire di non poco momento il vedere quale delle due questioni debba essere prima decisa.

34. E tale precedenza dee attribuirsi alla quistione sull'intervento, quante volte sia questa domanda oppugnata per motivi d'ordine, come se la domanda fosse serotinamente o nullamente proposta.

35. All'opposto se si tratti di giudicare sul diritto e sull'azione di chi vuol intervenire, il tribunale dee prima accertarsi della propria competenza in causa. — A. Bologna, 28 marzo 1881, Congregazioni Scoli c. Feletti, R. giur. Bol., 1881, 273.

36. Quando, pendente la questione di competenza si sollevi incidente sull'ammissibilità di un intervento, l'autorità adita non può giudicare su l'intervento, quante volte la opposizione al medesimo implichi un giudizio sul punto se sia al terzo comune, o no, l'azione, o se gli osti un'eccezione, poichè tali giudizi non possono darsi che dall'autorità che si è già riconosciuta competente. — A. Bologna, 1 marzo 1881, Congregazione Scoli c. Feletti, R. giur. Bol., 1881, 134.

V. *Appello civ.* 221-226, 306 — *Asse ecclesiastico* 2, 28 — *Cassazione civ.* 14, 15 — *Corte dei conti* 17, 38 — *Esazione* 195, 199 — *Esecuzione immob.* — *Esecuzione mob.* — *Graduazione* 27, 28 — *Possesso* 74 — *Sequestro* 84 — *Spese giudiziali* 20 — *Successione*.

Intervento nella accettazione e nel pagamento degli effetti cambiari — [c. comm. 213-215, 244, 245] V. *Effetto camb.* 2, 33.

Inumazioni (violazione delle leggi sulle) — [c. p. 517-519] V. *Sanità pubb.* 29.

Inventario (in genere) — V. *Tutela* 26.

Inventario dei beni ereditari — [c. p. c. 866-874] V. *Successione*.

— beneficio di inventario — [c. c. 955-979; c. p. c. 875-881] V. *Successione* — V. pure *Esecuzione in genere* 23 — *Tassa di successione*.

Invenzione di tesoro o di altra cosa mobile — [c. c. 494, 714-718] V. *Tesoro*.

Invenzioni industriali — V. *Privative industriali*.

Investimento di nave — V. *Nave*.

Ipoteca — [c. c. 1964-2053].

SOMMARIO.

BIBLIOGRAFIA.

1. Trattato dei privilegi e delle ipoteche. PACIFICI MAZZONI E., Firenze, Carnesecchi.

2. Il sistema ipotecario. Luigi CHIESI, Torino, Unione tip. editrice.

3. Cenno critico su di un progetto di riforma del sistema ipotecario francese proposto da Neigebaur. Antonio SCIASICA, Torino, Unione tip. editrice.

4. Appunti sul quesito se l' ipoteca impressa sull' immobile ne comprenda di diritto gli accessori reputati immobili. I. TARDUCCI, Perugia tip. Boncompagni.

5. Dell'indole della ipoteca legale derivante dall'atto di alienazione e de' suoi effetti rimpetto ai terzi. BELTRANO Giovanni, Filangieri, 1881, 65.

6. L'ipoteca legale della dote in antinomia coll'articolo 1400 del cod. civ. V. RUGGERINI, Bologna Zanichelli.

7. Della rinunzia da parte del venditore all' ipoteca legale ed alla relativa iscrizione. LOMONACO Giovanni, G. leggi, 1881, 361.

8. Della ipoteca costituita con atto unilaterale. E NALIN, Arch. giur., XXVI, 268.

9. Della ipoteca costituita in un atto unilaterale. AVV. M. VITA LEVI, Bologna 1881, c. Tip. Fava e Garagnani, pag. 37.

10. Sulla validità dell' ipoteca unilaterale. DONATI Marco, Temi ven., 1881, 521.

11. Della ipoteca costituita con atto unilaterale. — ALAGGIA Cesare, Gazz. proc., XVI, 489-513.

GIURISPRUDENZA.

12. Alla validità della costituzione d' una ipoteca basta il consenso del costituente, non occorrendo come atto unilaterale e favorevole, l'accettazione di colui a cui favore fu l'ipoteca accordata. — A. Modena, 18 ottobre 1880, Soldini Babbini c. Orsi R. leg., 1881, 42.

13. Alla validità dell'ipoteca convenzionale non è richiesto lo intervento immediato del creditore alla stipulazione dell' atto di costituzione, nè è necessario un atto posteriore scritto di accettazione da parte del creditore medesimo, il cui assenso si presume fino a prova contraria.

14. La prova dell' accettazione da parte del creditore risulta dalla iscrizione che egli abbia assunta della ipoteca consentita dal debitore unilateralmente; ancorchè tale iscrizione siasi accesa dal mandatario di esso, o da altri quale *negotiorum gestor*, quando l' operato dell' uno o dell'altro sia stato poscia ratificato dal creditore a cui favore l'ipoteca fu concessa. — C. Torino, 24 novembre 1880, Deangeli c. Banca Popolare di Alessandria, Foro, I, 151 (n).

15. La costituzione d' ipoteca per atto unilaterale del debitore è inefficace, ove non sia seguita dall'accettazione tacita od espressa del creditore, anteriore alla subita espropriazione forzata.

16. Gli effetti della accettazione dell' ipoteca retroagiscono al giorno della concessione, solo nei rapporti tra le parti, non già in quelli dei terzi.

17. È valido il patto con cui un debitore consenta per atto unilaterale un' ipoteca di ugual grado a tutti i propri creditori, che accettassero la concessione medesima. — A. Genova, 5 marzo 1881, Maglione c. Serra, Annali, 1881, 231; Eco Gen., 1881, I, 150.

18. Si può validamente costituire un' ipoteca su un immobile da chi al momento della costituzione non ne abbia ancora la proprietà, ma soltanto una speranza di acquistarla in avvenire.

19. Tale ipoteca si consoliderà al verificarsi della proprietà nel concedente, ovvero verrà meno qualora questo evento non succeda. — A. Modena, 8 febbraio 1881, Delwit c. Ditta Vincenzi, R. leg., 1881, 52.

20. Il divieto di sottoporre ad ipoteca convenzionale i beni futuri non colpisce le fabbriche in costruzione. — C. Firenze, 7 febbraio 1881, Ramazzotti c. Vigna, Annali, 1881, 62; Temi ven., 1881, 204; Legge, 1881, I, 305; Massime, 1881, 183; Bett., 1881, 200.

21. La ipoteca sull' *usufrutto formale* non ha per soggetto lo stabile goduto dall'usufruttuario, ma unicamente *il gius di usufrutto*, considerato immobile dalla legge per l'oggetto cui si riferisce.

Quindi le note di iscrizione devono indicare questo gius di usufrutto colpito, non potendo suffragare la mera designazione degli stabili su cui cade.

22. Tre sono le formalità essenziali alla validità di una iscrizione ipotecaria: a) indicazione del debitore; b) designazione del credito; c) identificazione dei beni gravati. E ciascuna vuolsi esattamente osservata, non potendosi riferire alla intenzione dello inscrivente. Quindi non è dato attingere alla persona del debitore il soggetto o diritto colpito, quantunque sia noto; ma vuolsi specificamente indicato nella inscrizione.

23. È valida la costituzione di ipoteca e susseguente inscrizione, sebbene la designazione degli stabili sottoposti ad ipoteca sia fatta con riferimento a cercificati censuari da unirsi in allegato al rogito dopo la sua pubblicazione, se in fatto vi si trovano allegati e le note riportino quelle indicazioni e specializzazioni. — A. Modena, 20 luglio 1881, Reggi c. Curti Accerbi e Casoli, Foro, I, 850 (n).

24. L'iscrizione ipotecaria deve, secondo il codice civile italiano, contenere la specifica designazione degli immobili gravati da ipoteca.

25. Non corrisponde al voto della legge l' iscrizione presa genericamente sui beni che, secondo il catasto, risultino posseduti dal debitore in un dato Comune. — A. Lucca, 12 novembre 1880, Del Gratta-Carrara c. Cardosi-Carrara, Ditta Cavalchini, Rocchi, Foro, I, 115.

26. È nulla l'ipoteca convenzionale quando nell'atto costitutivo della medesima manca ogni e qualsiasi designazione dell' immobile da sottoporsi ad essa, quantunque questa risulti poi specificatamente dalle due note presentate da un terzo all'ufficio delle ipoteche, che, sulla scorta di esse, ebbe ad inscrivere la ipoteca. — C. Torino, 8 agosto 1881, Rognoni c. Rigoldi, Tamborini e Gavazzi, M. trib. Mil., 1881, 966; Giur. Tor., 1881, 627; Bett., 1882, 82.

27. La designazione degl'immobili da ipotecarsi deve essere fatta nell'atto costitutivo e non può supplirsi con atto posteriore.

28. É quindi nulla la ipoteca iscritta in base ad un atto nel quale manca la specifica designazione dello stabile, nè può sanare una tale nullità l'essere stata l'iscrizione presa su stabili descritti in una dichiarazione notarile debitamente autenticata e posteriore all' atto costitutivo.

29. È valida la ipoteca acconsentita per sicurezza di un mutuo ancora da effettuarsi. — A. Casale, 8 febbraio 1881, Benaglia Mazza c. Strada, Giur. Casale, 1881, 215; Annali, 1881, 238.

30. La sentenza che condanna alla rappresentazione di frutti e al risarcimento di danni produce la ipoteca giudiziale sui beni del debitore, quantunque i frutti non siano ancora liquidati. — A. Casale, 25 gennaio 1881, Arcelli c. Garbagna e Compagnia Assicurazioni di Venezia, Giur. Casale, 1881, 55.

31. Se la costituzione di dote, che la donna faccia sui propri beni immobili non viene trascritta, i suoi creditori per obbligazioni anteriori al matrimonio possono efficacemente iscrivere su quei beni un' ipoteca giudiziale. — C. Roma, 9 settembre 1881, Cherubini c. Bini, Foro, I, 883.

32. La ipoteca iscritta sulle quote demaniali durante il ventennio è nulla. — A. Catanzaro, 25 ottobre 1880, Branca c. Scazziota, Foro calab., II, 42.

33. È nulla la iscrizione presa in virtù d'un testamento. — T. Napoli, 6 dicembre 1880, Savarese c. Punzo, Gazz. proc., XVI, 18.

34. Non può impugnarsi di nullità l' ipoteca testamentaria, per ciò che il testatore nell'attribuirla ai legatari non abbia espressamente designato i beni da vincolarsi, sopratutto se gl'interessati, in adempimento della volontà del testatore, hanno con atto contrattuale volontariamente determinato e specializzato l'ipoteca stessa. — C. Torino, 3 dicembre 1880, Forni c. Busca, Giur. Tor., 1881, 156; M. trib. Mil., 1881, 8.

35. L'ipoteca concessa sopra una quota indivisa non viene meno dal perchè nella divisione della quota fu soddisfatta in denaro. — A. Catania, 27 giugno 1881, Pennisi Forziosi Bonaventura, Giur. Cat., 1881, 126; Bett., 1881, 443.

36. La massima del diritto romano, secondo la quale la divisione ereditaria era attributiva di proprietà, nei rapporti tra creditore ipotecario e coerede non debitore, non conduce a conseguenze differenti da quelle prodotte dalla divisione dichiarativa di proprietà, giusta il codice vigente.

37. In specie: l'ipoteca imposta sotto l'impero del diritto comune da un coerede sopra l'intera ed ancora indivisa paterna eredità, della quale si dichiarò mendacemente proprietario, non ha alcuna efficacia, eseguita che sia la divisione, sulle quote toccate agli altri coeredi non debitori e non consenzienti alla imposizione della ipoteca medesima. — A. Roma, 17 dicembre 1880, Com. di Corneto c. Lopez Celly, Temi rom., 1881, 63.

38. L' ipoteca presa sopra i beni indivisi di una successione non può colpire quella parte di beni, che prima di essa passarono al discendente in forza di contratto bilaterale. — A. Casale, 8 luglio 1881, Viarengo c. Viarengo, Giur. Casale, 1881, 365.

39. Iscritta ipoteca per la sicurezza d'una rendita annua vitalizia (L. 400), l'iscrizione ipotecaria colpisce l'immobile per un valore atto a garantirla, sebbene siasi poi specificata una somma capitale insufficiente (L. 40,000). — A. Casale, 11 aprile 1881, Schioppo c. Vergnano, Giur. Tor., 1881, 383; Massime, 1881, 260; Giur. Casale, 1881, 159.

40. Il marito può durante il matrimonio con altre ipoteche consensuali cautelare le obbligazioni da lui assunte verso la moglie, l'art. 1967 cod. civ. andando limitato alle ipoteche legali.

41. La iscrizione sui beni di una eredità accettata con beneficio d'inventario è valida quando sia presa

da un creditore dell'erede e non della eredità, o quando cada su beni donati con divisione *inter liberos*, comunque poi l'eredità venga accettata con beneficio d'inventario. — T. Napoli, 20 aprile 1881, Meoli c. Bianco, Gazz. proc., XVI, 198.

42. La iscrizione presa per la sola buona amministrazione della dote, per lo spillatico e sopravvivenze, non si estende al valore degli oggetti corredali, se non vi sieno espressamente compresi. — A. Napoli, 25 luglio 1881, Maglione c. Ferrigno, Gazz. proc., XVI, 305.

43. Il possessore di un fondo non può impugnare la validità dell'ipoteca costituita sul fondo medesimo da colui, da cui egli ne ha fatto l'acquisto pel motivo che mancasse al costituente stesso la proprietà e il conseguente diritto di ipotecarlo, quando per tal modo verrebbe a negare ancora la validità della vendita.

44. La ipoteca costituita anche sul fondo altrui, si convalida, se il fondo poscia è pervenuto al costituente, e se al tempo in cui fu data l'ipoteca quel fondo era dovuto al debitore. — A. Bologna, 14 marzo 1881, Cassa di risparmio di Cento c. Tosi, R. giur. Bol., 1881, 246 e 137.

45. La disposizione dell'art. 2010 del codice civile, che estende l'ipoteca iscritta per la sorte agl'interessi degli ultimi due anni antecedenti al precetto trascritto e a tutti i successivi, ha per base il pegno giudiziario che vien costituito dalla trascrizione del precetto.

46. Avvenendo questo sotto l'impero del vigente codice, gli effetti debbono essere eguali per tutti i creditori, antichi e nuovi: mentre l'applicazione della nuova legge giova ai primi, non offende i secondi creditori posteriori nel grado.

47. Diverso è il rapporto fra più creditori concorrenti nella graduazione, tutti iscritti sotto l'impero delle leggi civili del 1819, le quali nell'art. 2046 estendevano il grado della iscrizione della sorte agl'interessi degli ultimi due anni, e di quello corrente al tempo della graduazione. — C. Napoli, 30 marzo 1881, Lopez-Purearo c. Mainieri e Forte, Gazz. proc., XVI, 266; G. trib. Nap., XXX, 659; Legge, 1881, II, 553.

48. Il principio che nel legato annuo si hanno tanti distinti legati quanti sono gli anni della prestazione, non è applicabile se non allo scopo speciale espresso nell'art. 867 cod. civ., nè può spiegare la sua efficacia nel tema delle ipoteche.

49. Quindi alle annualità di un legato vitalizio è applicabile la disposizione dell'art. 2010 cod. civ., e così l'ipoteca iscritta per esso non può farsi valere per tutte le annualità arretrate, e neppure per tutte quelle dell'ultimo quinquennio, ma soltanto per le due precedenti e per quelle in corso al tempo della trascrizione del precetto. — C. Torino, 23 marzo 1881, Fiorini c. Parisini, Giur. Tor., 1881, 329; Legge, 1881, I, 587; M. trib. Mil., 1881, 516; Annali, 1881, 217.

50. I creditori iscritti dopo l'attuazione del nuovo codice non possono contrastare agli iscritti precedentemente il benefizio degli interessi moratorî stabiliti dall'art. 2010 del codice in vigore, quando sotto l'impero del medesimo siasi trascritto il precetto immobiliare. — C. Napoli, 5 gennaio 1881, Duchessa di Bagnara c. De Luca, Gazz. proc., XVI, 11; Legge, 1881, I, 555; Annali, 1881, 79; Bett., 1881, 311; G. trib. Nap., XXX, 748.

51. Gli effetti dell'ipoteca non cessano colla vendita all'incanto dell'immobile ipotecato, ma soltanto colla estinzione del credito mediante il pagamento. — A. Venezia, 24 dicembre 1880, Fautario c. Buffetti-Spinelli, Temi ven., 1881, 66; Gazz. leg., 1881, 51; Bett., 1881, 128.

52. Se colui, che ha ipotecato i suoi beni pel debito altrui, diviene proprietario del credito, l'ipoteca si estingue per *confusione*.

53. Così se la dote ritirata dal marito viene garantita dal figlio con ipoteca sui beni propri, e indi il figlio diviene erede della madre creditrice, cessa per confusione l'ipoteca da lui costituita.

54. In conseguenza se, morta la madre, il figlio cede ad un terzo quel credito dotale, il cessionario non acquista col credito la cessata garanzia ipotecaria sui beni del cedente.

55. Qualunque creditore nel giudizio di graduazione, ancorchè non abbia ipoteca, può contestare le collazioni altrui, non tanto nel proprio interesse, quanto in quello della massa.

56. L'ipoteca legale nascente dal deliberamento serve unicamente a garantire il pagamento del prezzo ed accessorî, non anche per garantire lo adempimento di altre estranee obbligazioni a favore di terzi, imposte nel bando al deliberatario, sopratutto se per queste non venne specificata nell'iscrizione veruna somma determinata.

57. In ispecie, essendo stato spropriato un teatro e imposto al deliberatario di rispettare certi diritti spettanti al municipio, ed obbligazioni imposte al precedente proprietario circa le rappresentazioni a darsi nel teatro, non può il municipio pretendere che, pagatosi dal deliberatario il prezzo cogli accessorî, rimanga tuttavia ferma l'iscrizione dell'ipoteca legale per garantire lo adempimento di quelle obbligazioni. — A. Casale, 25 novembre 1881, Guglielminetti c. Bolzoni, Opere Pie S. Paolo, Giur. Casale, 1881, 373.

58. Il creditore ipotecario che si rende acquirente dell'immobile a suo favore ipotecato conserva pur sempre la sua ipoteca sul medesimo, la quale quindi non si estingue per consolidazione in forza dell'acquisto. — A. Modena, 10 decembre 1880, Garavini c. Ladovini, R. leg., 1881, 137.

59. L'alienante di un immobile se vuole dare e conservare efficacia alla sua ipoteca legale deve iscriverla.

60. Quando l'iscrizione abbia luogo prima della trascrizione, o contemporaneamente, ha per effetto di assegnare a detta ipoteca prelazione sulle altre ipoteche acconsentite dall'acquirente sul fondo

stesso, ed iscritte anteriormente alla medesima.
A — A. Casale, 22 novembre 1880, Aceto c. Bellono, Giur. Tor., 1881, 17; Giur. Casale, 1881, 34; Legge, 1881, I, 561.

61. Il creditore acquirente dell'immobile a suo favore ipotecato, conserva l'ipoteca, la quale prende grado dall'iscrizione originaria, se questa fu conservata, e in caso contrario dalla nuova iscri-
B zione. — A. Modena, 7 dicembre 1880, Garavini c. Ladovini-Angeli, M. trib. Mil., 1881, 164; R. leg., 1881, 106; Bett., 1881, 213; Annali, 1881, 228.

62. Il cessionario di una ipoteca, che abbia curato di fare annotare la cessione al margine della iscrizione presa dal cedente, deve esser preferito ad un precedente cessionario dello stesso credito ed ipoteca, ma che l'abbia posteriormente an-
C notato. — A. Napoli, 11 luglio 1881, Silvestri c. Credito Fondiario, Foro, I, 835 (n).

62. Il precedente cessionario di un credito parafernale iscritto, che aveva già acquistato diritto verso i terzi, non può essere posposto al cessionario posteriore del grado ipotecario dello stesso credito, sol perchè l'annotazione in margine della iscrizione trovisi fatta della seconda cessione an-
D zichè nella prima. — C. Napoli, 26 febbraio 1881, Credito fondiario c. Silvestri Milella, Filangieri, 1881, 244.

64. L'intervento del creditore all'atto con cui il debitore ipoteca ad altrui l'immobile anteriormente ipotecato, non può far presumere cessione di grado.

65. L'esame relativo è tutto apprezzamento di fatto.
E — A. Catania 4 marzo 1881, Russo Finocchiaro c. D'Angelo, Giur Cat., 1881, 45.

66. La cancellazione di un' iscrizione ipotecaria non può aver luogo se non in forza di un atto portante il consenso del creditore, o quando venga ordinata giudizialmente con sentenza o provvedimento passati in cosa giudicata.

67. A tale effetto non è sufficiente che si dimostri di essersi estinta la obbligazione garentita dall'ipoteca; ma è sempre necessario il consenso in
F iscritto del creditore. — A. Trani, 13 ottobre 1879, De Sinno, Gazz. proc., XVI, 150.

68. La cancellazione delle iscrizioni, le surroghe, le cessioni delle stesse non possono chiedersi, alla base di scrittura non registrata; al contrario di quello che avviene per le trascrizioni e per le iscrizioni originarie, in virtù degli art. 1946 e 1991 del cod. civ. E però il conservatore delle ipoteche, che si rifiuta, non è tenuto dei danni
G possibili verso il richiedente. — T. Trani, 3 dicembre 1881, De Feo c. Conservatore delle ipoteche di Trani, Gazz. proc., XVI, 535; Massime, 1882, 9; Not. it., 1882, 14.

69. Al creditore ipotecario non si può opporre la clausola risolutiva non trascritta anteriormente
H all' ipoteca. — A. Torino, 27 luglio 1881, Zanetti c. Consorzio del Cavo Ricca, Giur. Tor., 1881, 584.

70. È sospensiva e non risolutiva la condizione della ratifica, alla quale è sottoposta la validità di un obbligazione contratta da un procuratore in nome del costituente.

71. Dichiarato nullo l' atto per mancata ratifica, con sentenza passata in giudicato, è restituibile la tassa ipotecaria che si fosse riscossa per una iscrizione presa in base all' atto non avente an-
A cora esistenza giuridica. — A. Catania, 24 agosto 1881, Paternò Alliata c. Finanze, Giur. Cat., 1881, 163; Bollettino, 1881, 491; Bett., 1881, 633; Massime, 1882, 58.

72 Quando si risolve il contratto di compra-vendita in rapporto ai contraenti, si risolve con esso anche la convenuta ipoteca evizionale, senza che la si possa far valere per il risarcimento dei danni, dovuto dal venditore a causa della stessa
B risoluzione del contratto. — A. Catanzaro, 16 maggio 1881, De-Salazar c. Marincola, Foro calabr., II, 84.

73. Il creditore che ha titolo esecutivo contro il debitore personale non ha mestieri d' altro titolo esecutivo per agire in espropriazione contro il terzo possessore dei beni ipotecati per lo stesso credito.

74. L' iscrizione ipotecaria che si sia iscritta sulla intiera proprietà, anzichè sul solo dominio utile spettante al debitore, non è nulla, ed è soltanto da restringersi al dominio utile.

75. Non è obbligato il creditore a conservare le sue ragioni ipotecarie sui beni ancora esistenti presso il debitore, per poter agire in esecuzione contro il terzo possessore di beni ipotecati per lo stesso debito.

76. Quindi il terzo possessore non può respingere l'esecuzione ipotecaria pel solo motivo che, non avendo il creditore conservato la sua ipoteca sugli altri beni ancora posseduti o già stati posseduti dal debitore personale, sia ad esso terzo possessore impedito l' esercizio utile contro il suo autore, o del subingresso verso altri terzi possessori.

77. Neppure gli spetta per questo fatto veruna ragione d' indennità verso il creditore ipotecario
C salvo il dolo o mala fede. — A. Casale, 30 dicembre 1880, Testa c. Capello, Giur. Casale, 1881, 207.

78. Il creditore che senza animo di frodare si vale del diritto di rinunzia dell' ipoteca in favore di un terzo possessore, non è tenuto in luogo di danni alla cancellazione dell' ipoteca pel medesimo titolo iscritta sopra altri fondi passati ad altro possessore. Il quale non può a questo fine giovarsi nè della regola *quem de evictione tenet actio eumdem agentem repellit exceptio*, nè dell'eccezione *redendarum actionum*, nè del divieto a rinunziare fatto dall' art. 2087 cod. civ., al creditore ipotecario a tutela degl' interessi del ceto creditorio impegnato in un giudizio di gra-
D duazione. — A. Perugia, 24 ottobre 1881, Spalletti c. Braccaloni, Foro, I, 1000.

79. La ipoteca data dal condomino mena alla con-

seguenza di doversi ridurre l'azione ipotecaria in proporzione del diritto del concedente, ma non già all'annullamento del precetto immobiliare notificato ai terzi possessori. — C. Roma, 8 luglio 1881, Finanze e Fondo culto c. Merlo, Corte S. Roma, 1881, 909.

80. La disposizione dell'art. 36 della legge transitoria è estranea agli effetti del pegnò giudiziario, che venga a costituirsi sotto l'impero della legge nuova. — C. Napoli, 30 marzo 1881, Lopez Purearo c. Mainieri e Forte, Gazz. proc., XVI, 266; G. trib. Nap., XXX, 659; Legge 1881, II, 553.

81. La rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie, prescritte dall'art. 38 delle disposizioni transitorie civili, concerne soltanto quelle anteriori iscrizioni, in cui mancasse la specifica designazione degli immobili. — C. Torino, 26 gennaio 1881, Figoli c. Marassi, Foro, I, 625.

82. L'art. 38 delle disposizioni transitorie per l'attivazione del c. c. italiano contempla tre casi distinti: 1. Il caso di privilegi, ipoteche, e prenotazioni non ancora iscritti al giorno dell'attuazione nel nuovo codice; 2. il caso di privilegi od ipoteche iscritti bensì al detto giorno, ma senza determinazione di somma o senza specifica designazione degli immobili; 3. Il caso di privilegi, ipoteche e prenotazioni iscritti bensì con o senza specificazione di somme o d'immobili contro il debitore, ma non contro i suoi eredi od aventi causa, che quali possessori apparissero al detto giorno nei libri censuari.

83. Questo terzo caso è previsto dal secondo capoverso di detto art. 38; epperò non può dirsi che questo capoverso si riferisca agli stessi due casi previsti nelle prime due parti dello stesso art., e ne sia soltanto un complemento.

84. Conseguentemente, pur trattandosi d'ipoteca iscritta giusta la legge anteriore, con l'indicazione dell'importare della somma dovuta e con specificazione degli immobili gravati; se al giorno dell'attuazione del codice civile gli immobili apparivano nei libri censuari passati agli eredi o ad altri aventi causa del debitore, correva l'obbligo al creditore d'iscrivere nuovamente l'ipoteca entro un biennio, stato dappoi prorogato, anche contro i detti possessori, non ostante non fosse giunto ancora il termine stabilito dalla legge anteriore per rinnovazione d'iscrizione.

85. L'art. 39 delle disposizioni transitorie completa e sanziona il disposto dell'art. 38, epperò nel caso che il creditore, il quale aveva obbligo di iscrivere nuovamente l'ipoteca anche contro il nuovo possessore apparente al giorno dell'attuazione del c. c. abbia mancato ad un tale obbligo, l'ipoteca rimane perenta, e non può più essere iscritta a carico del terzo che acquistò anteriormente l'immobile da detto possessore e trascrisse il suo acquisto. — C. Torino, 15 dicembre 1880, Dell'Isola Molo c. Sibilla, M. trib. Mil., 1881, 60; Giur. Tor., 1881, 225; Legge, 1881, II, 85.

86. L'ultimo caso contemplato nel secondo capoverso dell'art. 38 delle disposizioni transitorie 30 novembre 1865, non è già subordinato ai due casi previsti nel precedente capoverso e nella prima parte dell'articolo stesso, per modo che l'iscrizione contro gli eredi ed aventi causa dal debitore, ivi prescritta, debba farsi soltanto quando si tratti di privilegi, ipoteche e prenotazioni da iscriversi per la prima volta, o trattasi di reinscrivere privilegi, ipoteche e prenotazioni già inscritte per somma indeterminata e senza specifica designazione degli stabili colpiti; ma contiene un precetto generale che abbraccia indistintamente tutte le ipoteche e tutti i privilegi inscritti all'attuazione del nuovo codice civile. — C. Torino, 7 luglio 1881, Hertis c. Romero e Cafati, M. trib. Mil., 1881, 848; Giur. Tor., 1881 568; Legge, 1881, II, 405; Annali, 1881, 357; Bett., 1881, 591.

87. La nuova iscrizione ipotecaria iscritta dal creditore in luogo della originaria perenta è valida ed efficace dalla sua data quale iscrizione primitiva, sempreché i beni colpiti non siano usciti dal patrimonio del debitore originario o, se usciti, il nuovo possessore non abbia trascritto il titolo di acquisto.

88. Il creditore avente tale nuova iscrizione a termine della legge transitoria art. 38 era solo obbligato a riescriverla contro i nuovi possessori che nel dì dell'attuazione del nuovo codice apparissero nelle tavole censuarie.

89. In specie: una ipoteca iscritta nel 1864 e reiscritta nel 1870 contro il debitore originario e suoi figli ed eredi, è valida ed efficace contro il terzo possessore, che, avendo comprato nel 1858, solamente nel 13 aprile 1866 abbia fatto iscrivere quel proprio acquisto nei libri censuari e nel 18 febbraio 1879 lo abbia trascritto. — A. Casale, 1 aprile 1881, Billiani c. Milano, Giur. Casale, 1881, 315.

90. L'ipoteca non reiscritta a tenore dell'art. 38 della legge transitoria, e 2106 cod. civ., contro i terzi possessori apparenti dai libri censuari, è inefficace rispetto a loro, quantunque non avessero trascritto i loro acquisti. — A. Torino, 8 luglio 1881, Devietti c. Martini, Giur. Tor., 1881, 631.

91. Per essere efficace la rinnovazione dell'ipoteca contro il novello possessore dev'essere presa direttamente contro di lui, cosiché non è adempito lo scopo della legge, se la rinnovazione è diretta contro l'antico possessore con la indicazione di essere attualmente il fondo in potere di altro possessore.

92. Dalla esistenza del privilegio del venditore sul prezzo dell'immobile non consegue che le iscrizioni ipotecarie dei creditori di costui si mantengano vive senza farsi luogo alla rinnovazione delle stesse.

93. La proroga accordata dall'art. 2 della legge 12

dicembre 1880 non riflette i termini prescritti dall' art. 38 della legge transitoria, già prorogati sino a tutto decembre 1870, ma sibbene quelli stabiliti nel secondo capoverso dell' art. 41 delle stesse. — A. Catania, 25 giugno 1881, Libra c. Coco Castorina, Giur. Cat., 1881, 121.

94. Il termine stabilito dalla legge transitoria 30 novembre 1865 per la rinnovazione e specializzazione delle ipoteche generali anche contro il terzo possessore, fu prorogato a tutto decembre 1870 con la legge 29 giugno dello stesso anno. — A. Casale, 30 dicembre 1880, Testa c. Capello, Giur. Casale, 1881, 207.

95. Nei giudizi relativi alle iscrizioni ipotecarie e corrispondenti tasse, la rappresentanza speciale dell' amministrazione finanziaria è nel conservatore dell' uffizio delle ipoteche.

96. Il termine per la rinnovazione delle iscrizioni voluta dalle leggi anteriori alla pubblicazione del codice civile italiano fu senza dubbio prorogato a tutto il 1870, quando, trattandosi d' ipoteca generale sui beni presenti e futuri, la rinnovazione dell' iscrizione portava obbligo delle specializzazioni volute dall' art. 38 delle disposizioni transitorie. — C. Roma, 28 gennaio 1881, Pinna c. Sabini, Corte S. Roma, 1881, 27; Annali, 1881, 53; Legge, 1881, I, 473.

97. Se in forza delle leggi sull' asse ecclesiastico, il demanio ha appreso un fondo, la cui proprietà diretta apparteneva ad una fabbriceria, e l' apprensione ebbe luogo dopo che il dominio utile si era consolidato col diretto per difetto degli utilisti a pagare i canoni, era obbligo dei creditori ipotecari, sotto comminatoria di perdere il loro grado, di rinnovare le loro iscrizioni, entro il termine prefisso dalla legge transitoria, non soltanto in confronto degli utilisti debitori, ma anche del demanio, che resultava dai libri censuari terzo possessore dell' immobile espropriato.

98. Infatti, se può dirsi che del passaggio dell' immobile della fabbriceria al demanio furono causa occasionale le leggi sull' asse ecclesiastico, è però vero che il demanio ha causa sostanziale dai debitori relativamente all' obbligo di sottostare ai pesi inerenti all' immobile appreso a motivo appunto della condizione ipotecaria nella quale l' immobile passava dai debitori nella fabbriceria, per l' avvenuta consolidazione e dalla fabbriceria, per disposizione estranea al diritto civile, nell' ultimo possessore, il demanio.

99. Sotto questo aspetto pertanto il demanio deve ritenersi quale avente causa dai debitori, contemplato dall' articolo 2006 del cod. civ., e dall' art. 38 delle disposizioni transitorie. — A. Venezia, 28 giugno 1881, Finanze c. Lazzari, Todros, Bisano e Föhr, Temi ven., 1881, 378.

100. Secondo il codice albertino il creditore ipotecario non era tenuto e reiscrivere la ipoteca contro i terzi possessori, ma doveva far riconoscere da essi il vincolo ipotecario: in difetto col decorso di anni 30 l' ipoteca si prescriveva.

101. Quindi, se i terzi possessori di fondi gravati d'ipoteca per costituzione di un censo non furon molestati per un trentennio, il creditore ipotecario non ha verso di loro azione reale, anche se il censo fosse sempre stato pagato dal debitore originario. — A. Casale, 20 dicembre 1880, Orfanotrofio Merula c. Albertazzi, Giur. Casale, 1881, 18.

102. Secondo il codice civile albertino (art. 2242) non era più necessaria la rinnovazione dell'iscrizione ipotecaria, dopo che, in caso di purgazione, il prezzo dei beni fosse rimasto definitivamente accertato per non essersi fatta da alcun creditore l' instanza per l' incanto, e ciò quando anche non fosse stato iscritto il privilegio nascente dal deliberamento a favore della massa dei creditori.

103. La reiscrizione dell' ipoteca contro i terzi possessori a termine dell'art. 38 ult. capoverso della legge transitoria non è più necessaria, allorchè prima dell' attuazione del cod. civ. ital. già seguì la sua graduazione e la spedizione delle note di collocazione contro detti possessori.

104. In conseguenza: se non vengono pagate le note di collocazione e i beni sono passati a terzi possessori, i creditori conservano contro di questi le loro ipoteche, tuttochè non rinnovate nè reiscritte. — A. Casale, 18 agosto 1881, Boido c. Debenedetti e Ottolenghi, Giur. Casale, 1881, 377.

105. La iscrizione presa sotto il regio editto del 1822 per la ipoteca dotale, allora dispensata dalla iscrizione, supplisce a quella prescritta dall' art. 19 delle RR. PP. 6 dicembre 1837 e non è soggetta a rinnovazione giusta l' art. 2239 cod. alb.

106. Quindi, se la medesima venne reiscritta a sensi dell' art. 38 della legge transitoria, conserva efficacemente ed utilmente il suo grado.

107. La perenzione della iscrizione per difetto di rinnovazione fa perdere il grado alla iscrizione primitiva, ma non estingue l' ipoteca.

108. Quindi la iscrizione perenta, per essere stata rinnovata dopo il quinquennio previsto dall'art. 2238 cod. alb. vale, ove sia fornita di tutti i requisiti voluti dalla legge, quale prima iscrizione a prendere grado dalla sua data. — A. Casale, 8 febbraio 1881, Benaglio-Mazza c. Strada, Giur. Casale, 1881, 215; Annali, 1881, 238.

109. Secondo la legislazione austriaca il solo titolo costitutivo dell' ipoteca non valeva ad attribuire il diritto reale d'ipoteca, per il quale era necessaria anche l'effettiva iscrizione nei registri ipotecari.

110. Quando l' ipoteca fosse perenta per diritto di rinnovazione, si poteva reiscriverla, ma tale reiscrizione aveva l'effetto d'un' iscrizione nuova e non poteva seguire che sui beni ancora in proprietà del debitore.

111. Nel semplice obbligo di pagare un debito, che

non è tampoco designato come ipotecario, ma figura soltanto in una lista di debiti da pagarsi dall'acquirente di un immobile a conto del prezzo d'acquisto, non si può ravvisare, secondo la legislazione austriaca, l'obbligo di sottoporre i propri beni ad ipoteca a garanzia di detto debito.

112. Conseguentemente, se l'ipoteca costituita dall'alienante a garanzia di detto debito rimane perenta per difetto di rinnovazione dopo che l'immobile era passato in proprietà di detto acquirente, il creditore non ha diritto di reiscriverla sullo stesso immobile a carico del possessore. — A C. Torino, 30 novembre 1880, Rossi c. Aureggi, M. trib. Mil., 1881, 43; Giur. Tor., 1881, 61.

V. *Anticresi* 7 — *Asse ecclesiastico* 125, 157, 175-177 — *Cessione* 2, 4, 9-11, 13, 34, 42, 43, 46 — *Competenza civ.* 199, 283, 284 — *Comune* 103 — *Comunione e condominio* 13 — *Consorzio* 19 — *Cosa giudic. civ.* 87 — *Delegazione* 5 — *Divisione* 27 — *Dote* — *Esecuzione immob.* — *Graduazione* — *Minore* 5 — *Pagamento* 3, 18 — *Prescrizione civ.* 37, 81, 94 — *Privilegio* 31. *Purgazione* — *Registro* 64-73 — *Società* 72 — *Surrogazione e subingresso* — *Successione* — *Trascrizione* 7, 13-16, 19 — *Vendita*.

Iscrizione ipotecaria — V. *Ipoteca*.

Iscrizione in falso in via civile — [c. c. 1317; c. p. c. 296-318] V. *Falso civ.*

Iscrizione in falso nel procedimento penale — c. p. p. 714-722]. V. *Falso penale.*

Iscrizione a ruolo — [c. p. c. 173-179] V. *Procedimento civ.* 44-77 — V. pure *Appello civ.* 2, 200-202, 262-264 — *Contumacia civ.* 1 — *Perenzione* 2, 10, 11, 22, 24, 28, 56.

Isola — [c. c. 457-460].

Ispezione giudiziale di luogo o cosa controversa — [c. p. c. 271-281] V. *Accesso giudiziale.*

Ispezione locale per accertare i reati — [c. p. p. 221-241].

Istigazione a delinquere — V. *Mandato a delinquere* 2, 3.

Istitore

1. L'istitore di un negozio non si può confondere nè col commissionario nè col mandatario semplice.
2. Il preposto o istitore obbliga sempre tanto sè stesso quanto il proponente, sia che ne indichi, o no, il nome.
3. Il sequestro ottenuto a carico del solo istitore sopra merci esistenti nella bottega da esso gerita, per garanzia di un credito proveniente da somministrazione di merci fatta all'istitore per la stessa bottega, è valido anche in confronto del preponente, ancorchè l'ordinanza di sequestro non faccia menzione del suo nome.
4. Non è quindi da rigettare per irrilevanza la prova testimoniale chiesta in tali circostanze di fatto per stabilire il rapporto esistente fra l'istitore e il preponente. — B C. Roma, 25 gennaio 1881, Cancellieri c. Sabbatucci, Foro, I, 348.
5. Le obbligazioni assunte dall'istitore obbligano il preponente sempreché riguardino la cosa per la quale l'istitore fu preposto.
6. Tale è il caso di merce contrattata per recarsi, e recata effettivamente nel locale ove l'istitore esercita siffatta qualità.
7. Non rileva che l'istitore abbia fatto il contratto in nome proprio, e mentre trovavasi costituito sequestratario del negozio, per essere in disputa la qualità istitoria da esso impugnata.
8. In ogni modo anche al sequestratario giudiziale appartiene l'acquisto delle merci occorrenti all'esercizio ordinario del negozio, e l'abuso che ne avesse fatto, non può mai pregiudicare il venditore delle merci. — A A. Roma, 28 maggio 1881, Flamini c. Calabresi, Temi rom., 1881, 234.

Istituto di credito — V. *Banca*.

Istituzione di erede — V. *Successione.*

Istrumento — V *Scrittura.*

Istruzione delle cause civ. — V. *Procedimento civ.* — *Rinvio civile.*

Istruzione penale — [c. p. p. 79-97, 453-476].

1. Il giudice istruttore può raccogliere tutte le prove che gli si presentano, e assicurare tutti gli oggetti che possono servire alla manifestazione della verità sia a carico che a discarico degli imputati; ma non può, con danno dei terzi, procedere ad atti non aventi per iscopo la ricerca del reato e dei colpevoli.
2. Contro simili atti la parte danneggiata ha diritto di ricorrere alle superiori autorità istruttorie; nè per i relativi reclami sono obbligatorî i termini e le forme degli art. 246 e seg. del cod. proc. pen.
3. Applicazione ad un caso in cui, sopra domanda di un fallito stato prosciolto dalla accusa di bancarotta e querelatosi di calunnia contro alcuni creditori, il giudice istruttore, non per altro scopo che per assicurare a costùi la realizzazione delle sue sperate ragioni private d'indennità, aveva sequestrato nelle mani del sindaco del fallimento tutte le carte e tutte le somme destinate per il B riparto tra i creditori. — C. Torino, 3 febbraio 1881, Julien, M. trib. Mil., 1881, 398; Bett., 1881, 154.
4. Anche dopo che, in base al processo verbale delle guardie doganali per giuoco del lotto clandestino, ed in seguito a sommarie informazioni, il pretore abbia compiuto una perizia per incarico del regio procuratore, l'imputato può essere tratto in giu- C dizio con citazione diretta. — C. Roma, 14 dicembre 1880, Giuliano, Corte S. Roma, 1880, v. s. 379.
5. Se il tribunale, investito della causa per citazione diretta, delega il giudice istruttore a procedere a qualche atto, non deve poi la causa essere rinviata alla giurisdizione istruttoria, ma deve ritornare alla cognizione dello stesso tribunale, il quale continua a rimanerne investito per virtù della citazione diretta, quand'anche l'istruttore abbia esteso la delegazione datagli, procedendo ad altri atti oltre quelli delegatigli.
6. A ciò non osta l'art. 375 cod. proc. pen. che vieta

di potersi chiedere la citazione diretta quando sia intervenuto qualche atto di istruzione; poichè quell'articolo si riferisce alla istruzione precedente la citazione, e non a quella ordinata dopo che la causa fu già portata al giudizio colla forma della citazione diretta. — C. Napoli, 30 maggio 1881, Arcamone, Foro, II, 443.

7. Il giudice delegato dalla Corte di assise a procedere per la falsa testimonianza resa nel corso del dibattimento è competente ad istruire pure contro i subornatori od istigatori del reato.

8. E però se alla sezione di accusa siasi fatta istanza di avocare a sè la istruzione, sul presupposto contrario, bene è dalla stessa dichiarato di non averne la facoltà. — C. Napoli, 21 luglio 1880, Bevilacqua, Riv. pen., XIII, 522.

9. La giurisdizione istruttoria, benchè divisa in tre ordini di giudizî (giudice istruttore, camera di consiglio e sezione d' accusa), è unica, e quindi non può dirsi che la camera di consiglio costituisca un grado di giurisdizione da doversi necessariamente esaurire prima del giudizio della sezione d' accusa.

10. Laonde, fattasi dal P. M. opposizione all' ordinanza di proscioglimento pronunziata dalla camera di consiglio, e dispostosi dalla sezione d' accusa un prosieguo d' istruzione da raccogliersi dal giudice istruttore, la sezione d' accusa deve essa pronunziare sul' risultato delle nuove indagini, e non può rinviare la causa alla camera di consiglio sul motivo di doversi esaurire il primo grado di giurisdizione. — C. Palermo, 18 agosto 1881, Miceli, Foro, II, 456.

11. Oppostasi la parte civile alla ordinanza di non esser luogo per difetto d' indizi, e dedotta dall' imputato la inammissibilità della opposizione per tardiva notificazione, se il procuratore generale chieda un supplemento d' istruzione, la sezione può rinviargli il processo, perchè faccia le istanze sulla pregiudiciale, ma non disporre che sia notificato all' imputato l' estratto della requisitoria. — C. Napoli, 3 giugno 1881, Notaro, Riv. pen., XIV, 399.

12. Appartiene al giudice istruttore lo apprezzamento del grado d' istruzione, cui sian pervenuti gli atti di un processo per dirsi completo.

13. La non consistenza dell' istruzione non autorizza in alcun caso la dichiarazione d' incompetenza di una camera di consiglio, specialmente trattandosi di delitto, ma la determinazione che indichi gli atti a compiersi.

14. Nè è il caso di elevare conflitto perchè non trattasi di diversa definizione del reato. — C. Palermo, 29 dicembre 1880, Bafumo, Circ. giur., 1881, 22; Annali, 1881, 55.

15. Se dopo la requisitoria pel rinvio alle assise, siasi proceduto ad un atto istruttorio, nè il procurator generale, nè la sezione sono tenuti a vagliarlo sotto pena di nullità. — C. Napoli, 27 aprile 1881, Colucci, Foro, II, 356.

16. Se, dopo la sentenza di accusa, lo istruttore raccolga altre dichiarazioni relative al reato, queste non debbono sottomettersi allo esame della sezione di accusa che ha già pronunziato il rinvio. — C. Napoli, 18 luglio 1881, Mele, G. trib. Nap., XXX, 621; Legge, 1881, II, 710; Bett., 1881, 341.

V. *Conflitto pen.* — *Mandato di cattura.* — *Parte civ.* 3, 14, 15 — *Procedimento pen.* 8 — *Sezione d' accusa.*

— partecipazione dei giudici istruttori al giudizio, e incompatibilità — V. *Incompatibilità.*

Istruzione pubblica — [L. 13 novembre 1859; L. 23 giugno 1877, n. 3918; L. per l' istruzione obbligatoria 15 luglio 1877, n. 3961].

BIBLIOGRAFIA.

1. Leggi sulla pubblica istruzione annotate. M. VITA LEVI, Torino, Unione tip. editrice.

GIURISPRUDENZA.

2. Non essendo stata estesa e pubblicata nelle provincie toscane la legge Casati 13 novembre 1859 sull' istruzione pubblica, è rimasta in vigore nelle medesime, per ciò che riguarda le spese di mantenimento dei reali licei, la legge del Governo della Toscana del 10 marzo 1860.

3. Di fronte all' art. 29 di quest' ultima legge, non si può fare distinzione fra spesa dell' insegnamento e del materiale scientifico, e spesa per il locale ed il mobile dei licei, dovendo ritenersi a carico dello Stato tanto l' una che l' altra, essendo esso obbligato indistintamente al mantenimento di detti istituti.

4. Il precedente decreto granducale del 30 giugno 1852 non può servire ad interpretare la legge del 1860. — A. Lucca, 2 settembre 1881, Com. di Pisa c. Ministero dell' Istruzione pubblica, Annali, 1881, 294.

V. *Competenza civ.* 21 — *Maestro* — *Opera pia* 8, 18, 43, 44.

Lastrici solari — [c. c. 563, 564] V. *Servitù.*

Laudemio — [c. c. 1562] V. *Enfiteusi* 12, 14-16.

Lavori forzati — [c. p. 16, 20, 22, 23, 53, 68, 69] V. *Pena.*

Lavori pubblici — V. *Opere pubbliche.*

Legato — [c. c. 760, 827-847, 862-878, 884, e seg., 892, 893, 1032, 1033].

SOMMARIO.

Bibliografia.

1. Guida per le disposizioni di ultima volontà in materia di legati ed opere pie. Palmuli Vincenzo, G. trib. Nap., XXX, 478-486.
2. Il legato di una pensione vitalizia a più persone successivamente è valido per la prima e per le altre? Luparia Vincenzo, Temi ven., 1881, 557·

Giurisprudenza.

3. Il legato di una rendita annua fatto ad una monaca, da pagarlesi finchè vivrà nello stato di religiosa professa in un monastero, non si perde dalla medesima per questo, perchè le leggi del Regno abbiano soppresse le corporazioni religiose·
4. Il pagamento o soddisfazione dei legati non può mai far carico a coloro che hanno conseguito sulla eredità la sola quota legittima ad essi competente.
5. Il legato di una rendita pagabile ad anno non va soggetto alla prescrizione quinquennale. — P. Molfetta, 4 giugno 1880, Mastropasqua c. Mastropasqua, Mon. pret., 1881, 87.
6. Il legato fatto ai figli di persona che ne ha tre, due maschi e una femmina, senza indicare a quale dei figli il legato è fatto, non è nullo per incertezza di persona, ma si deve ritenere limitato ai soli figli maschi. — A. Milano, 13 maggio 1881, Filippini c. Moneta, Foro, I, 1129 (n).
7. È valido il legato genericamente lasciato per *un' opera di beneficenza* da determinarsi da speciali esecutori testamentari. — A. Genova, 22 aprile 1881, Marchelli, Scribanis, Acquarone; Eco Gen., 1881, I, 257.
8. È massima adottata dalla dottrina e dalla giurisprudenza, che il legato di messe a suffragio dell' anima deve ritenersi fatto a scopo di culto·
9. Perciò quando sia dal testatore designata espressamente la chiesa parrocchiale, dove le messe debbano celebrarsi, questa, e per essa il suo rettore *pro tempore*, ha azione per astringere l' erede all' adempimento del legato. — A. Bologna, 29 luglio 1881, Tommasi c. Congregazione di carità di Ravenna, R. giur. Bol., 1881, 218; Annali, 1881, 529.
10. È valido il legato di annua somma, fatto ad una parrocchia col peso della celebrazione di messe ed anniversari, se non costituisce un ente giuridico ed autonomo. Desso non incontra ostacolo nelle sanzioni del c. c. e ancor meno nelle leggi concernenti l' asse ecclesiastico. — C. Napoli, 17 dicembre 1880, Carfora c. Parrocchia della Pietrasanta; G. trib. Nap., XXX, 459; Legge, 1881, I, 129; Gazz. proc., XV. 597.
11. Non si ha vero legato nella disposizione con cui il testatore non impone l' obbligo, ma consiglia soltanto l' erede a dare una somma a un terzo, lasciandolo però pienamente arbitro di seguire o no il consiglio stesso.
12. Il legato posto all' arbitrio dell' erede è nullo, e non può venire confuso col legato condizionale. — A. Torino, 13 febbraio 1881, Carelli c. Respini, Giur. Tor., 1881, 319; Massime, 1881, 213.
13. Quando la cosa altrui stata legata dal testatore non è di spettanza di un terzo, ma del suo erede universale, non si richiede per la validità del legato la dichiarazione espressa che il testatore sapeva che la cosa era d' altrui.
14. Così è valida indistintamente la liberazione del debito legata dal testatore a chi non è debitore verso la sua eredità, ma verso quella di un terzo, pervenuta alla persona che egli ha nominato suo erede universale. — C. Torino, 18 agosto 1880, Martin di San Martino c. Perrone di San Martino, Giur. Tor., 1881, 157; Legge, 1881, I, 555.
15. Coll' art. 842 il codice civile vigente, a differenza delle leggi precedenti e dei dettati del dritto romano, ingiunge che l' esistenza della cosa legata nel luogo determinato sia l' indice unico della volontà del testatore, vietando in modo assoluto qualunque indagine sulla ragione permanente, o transitoria, che ha fatto togliere la cosa dal luogo assegnato.
16. In un legato quindi degli oggetti d' argento, denaro e carte monete che *si troveranno in casa mia*, non vanno compresi gli oggetti simili, che dal testatore siano stati presso altri depositati. — C. Palermo, 21 ottobre 1880, Coppoler c. Costantini, Foro, I, 808 (n).
17. Il principio che il legato concepito in tempo presente si intende comprendere quanto esisteva al tempo del testamento, non è che una norma direttiva il criterio dei giudici pel caso che non apparisca diversa la volontà del testatore. — C. Firenze, 6 dicembre 1880, Cortesi Servadio-Regis, Picard c. Servadio, M. giud. Ven., 1881, 51.
18. Quando è legato un fondo colla ingiunzione al legatario di fare qualche cosa e colla prescrizione che, non facendo il legatario, il fondo abbia a ritornare all' erede, vi ha un vero legato soggetto a condizione risolutiva.
19. Verificandosi siffatta condizione risolutiva, l'erede ha azione per rivendicare dal terzo il fondo legato anche quando questi lo abbia acquistato agli incanti giudiziali.
20. Non può essere, nel caso, opposta all' erede la trascrizione fatta dal terzo acquirente del suo titolo di acquisto, prima che siasi contro di lui proposta domanda di rivendicazione. — A. Messina, 22 dicembre 1880, Coco c. Salmeri, Bett., 1881, 208.

21. Il legatario, che sia nello stesso tempo erede legittimario e che si trovi in possesso « *ex alia causa* » della cosa legata, non è tenuto a domandare il rilascio del legato ai coeredi legittimari.

22. Non puossi ordinare il sequestro giudiziario spogliando i legatari ed eredi dei beni legati, di A cui si trovino in possesso. — A. Palermo, 1 maggio 1880, Marcianò c. Marcianò, Circ. giur., 1881, 143.

23. Non contravviene al principio, che il legatario possa avere il possesso della cosa legata dalla dimanda, o dal volontario rilascio da parte dell' erede, la sentenza, che ritiene di essere stato il legatario in casa del testatore prima della costui morte e dopo, e che abbia goduta la cosa legata pienamente, osservando il modo imposto B al legato. — C. Napoli, 18 ottobre 1880, Pir c. Mattera, Gazz. proc., XV, 606; G. trib. Nap., XXX, 700.

24. Trattandosi di legato di cose fruttifere, gl'interessi od i frutti spettano al legatario *a die mortis*. — C A. Palermo, 19 dicembre 1881, Coppoller c. Conti, Annali, 1881, 542.

25. Per diritto romano nell'annuo legato si riconoscevano altrettanti legati quanti erano gli anni della prestazione; ed era per ciò puro il legato del primo anno, condizionati invece quelli degli anni successivi.

26. Tale figura di legato è virtualmente riconosciuta D dall'art. 867 del cod. civ. ital. — C. Torino, 23 febbraio 1881, Fiorini c. Parisini, Legge, 1881, I, 587; M. trib. Mil., 1881, 516; Annali, 1881, 217; Giur. Tor., 1881, 329.

27. Data con legato a titolo universale la quota disponibile all'un de' successibili, col peso di altro legato particolare per determinata somma in pro' degli altri successibili, possono questi, nella pendenza del giudizio di famiglia, farsi a ripetere il pagamento della detta somma, semprechè gli atti della divisione facciano palese di non essersi col legato particolare ecceduti i limiti della prova E disponibile. — C. Napoli, 18 marzo 1881, Longo c. Longo, G. trib. Nap., XXX, 570.

28. Nel legato d'usufrutto ordinato a favore di più persone, divenendo taluna di esse incapace, dopo la morte del testatore, l'usufrutto stesso non si consolida alla proprietà, ma si accresce alle altre.

29. Il legato d'usufrutto fatto a più persone congiuntamente e cumulativamente non è colpito da F nullità. — A. Genova, 3 giugno 1881, Verni c. Verni, Eco Gen., 1881, I, 292.

30. Il legato di un'annua pensione, vitalizia disposto dal testatore a favore di una sua persona di servizio, é continuativo, dopo il decesso di lei, in capo di altra persona a quella congiunta, senza che per il servizio di questa pensione si sia vincolato presso l'erede alcun fondo o capitale de- G terminato. — A. Torino, 15 giugno 1881, Bich c. Granier, Giur Tor., 1881, 466; Massime, 1881, 331; Legge, 1881, II, 418.

31. Quando il testatore ha onerato un ceto di legatarî del mantenimento di certe persone determinate, alle quali perciò sono dovuti i pieni alimenti, non si può far distinzione fra vitto ed alimenti; ed essendo dovuti questi ultimi, rientrano nei medesimi anche le spese di ultima ma- A lattia. — C. Firenze, 27 maggio 1881, Giovi c. Stampato e Corso, Temi ven., 1881, 329.

32. L'ordine della testatrice di soddisfare un legato con un modo speciale di pagamento costituisce un diritto pel legatario, ma non un'obbligazione: quindi può renunziarvi e accettare un modo di pagamento diverso.

33. Il semplice interesse morale di una testatrice basta per esigere l'osservanza della piena volontà di lei; ma non si può immaginare, senza che ve ne sia indizio, che siffatto interesse consista nel far prevalere il sistema stradotale al dotale.

34. Quindi se il magistrato di merito ritiene che l'aver detto una testatrice di lasciare i beni a una nipote, la quale se li costituirebbe in estradotali, sia un consiglio più che un precetto, emette un giudizio B non censurabile in cassazione. — C. Roma, 28 luglio 1881, Dal Pezzo c. Ginnasi, Legge, 1881, II 618.

35. È giudizio di fatto incensurabile in cassazione il convincersi che un legato, più che modo, includa condizione in quanto al suo perfezionamento, giacchè il diritto al legato si purificava al momento in cui fosse avvenuta la professione monastica.

36. Questo legato *sub conditione* è divenuto caduco per essersi l'avvenimento del medesimo reso impossibile a causa della sopravvenuta legge di C soppressione delle corporazioni ecclesiastiche. — C. Roma, 27 gennaio 1880, Finanze c. Fidecommissaria Crimibella, Corte S. Roma, 1880, v. s. 250; Boll. cont., 1881, 151.

37. Non è necessario che un cespite sia avulso dalla eredità per dotazione della cappellania; ma basta che una porzione delle rendite ereditarie abbia la speciale destinazione di essere erogata a beneficio di cappellani, i quali abbiano perciò azione civile per costringere l'erede all'adempi- D mento del legato a scopo di culto. — C. Roma, 24 novembre 1881, Finanze c. Ospedale civico di Alcamo, Corte S. Roma, 1881, 898.

38. Il legato di una somma determinata, fatto a due persone congiuntamente nominate (lego al mio domestico e alla mia cuoca lire 200 annue), può essere interpretato nel senso che a ciascuna delle persone nominate sia dovuta la somma indicata, e non nel senso che questa abbia a dividersi tra E loro in parti eguali. — A. Torino, 4 novembre 1881, Gardini c. Garello, Annali, 1881, 488; Giur. Tor.. 1882, 54.

39. Un legato concepito in questi termini, « lascio a

mia moglie la somma di x in rimunerazione degli aumenti recati al mio patrimonio per mezzo della sua particolare industria, » è da considerarsi come atto di pura liberalità quando non sia provata ed accertata la causa della rimunerazione.
A — C. Roma, 1 dicembre 1880, Tomassi c. Ciprari, Legge, 1881, I, 115.

40. Quando il testatore abbia disposto un legato in lire milanesi, senza l'aggiunta al corso abusivo sono a ritenersi tariffali.

41. Se lo stesso testatore fece il ragguaglio delle lire milanesi in lire austriache, vanno queste valutate giusta il ragguaglio portato dal decreto 20 novembre 1859 del Governo centrale di Lom-
B bardia. — A. Milano, 8 aprile 1881, Perabò c. Economato dei benefizi vacanti, Annali, 1881, 185.

42. La indicazione di un fondo sul quale una cosa legata dev'essere soddisfatta non tramuta il legato da quantitativo in reale.

43. Con quella indicazione il legatario sarebbe soltanto tenuto a procedere pria nel fondo designato,
C — A. Catania, 17 ottobre 1881, Bongiorno c. Ferlito Pugliesi, Giur. Cat., 1881, 210.

44. Non soltanto nel linguaggio comune, ma eziandio in quello legale, la parola *tassa* abbraccia e comprende anche l'imposta sopra redditi di ricchezza mobile.

45. Conseguentemente, è a ritenersi che il testatore abbia voluto porre a carico del suo erede, con isgravio dei legatari, la detta imposta, se, disponendo per questi una determinata pensione annua vitalizia, abbia ingiunto all'erede di pagare del proprio le spese di tasse di ogni sorta, che fossero dovute per i legati da lui lasciati
D ecc. — A. Milano, 7 marzo 1881, Stoppani c. Albonico, M. trib. Mil., 1881, 409.

46. Discute una quistione per proposta e la tratta con inadequata motivazione quella sentenza che, invece di decidere se un convento dei cappuccini avesse avuto bisogno dell'autorizzazione con decreto sovrano per accettare un legato e se il legato, costituendo un ente autonomo, spettasse agli eredi del testatore il diritto di svincolarne i beni, sollevò il dubbio, se di fronte alle leggi ecclesiastiche, il legato potesse essere valido ed efficace, sebbene di ciò non fosse mai sorta contestazione fra le parti, presuppose che l'incapacità canonica dei cappuccini a ricever legati fosse assoluta, senza indicare le fonti da cui aveva inteso trarre siffatta dottrina, nè si curò intanto di esaminare se, stabilita in antico una tale dottrina dal concilio tridentino, non ne venisse poi temperato il rigore per i legati, che fatti ai conventi di quell'ordine per *modum elemosinae* punto non contraddicevano alla povertà del loro in-
E stituto. — C. Roma, 22 giugno 1881, Finanze c. De Pietro, Inferrera, Corte S. Roma, 1881, 669.

47. Pel codice austriaco, il legatario acquista per sè e pei suoi successori il diritto al legato subito dopo la morte del testatore.

48. Conseguito tale diritto da una mansioneria, passò per le leggi sull'asse ecclesiastico nel demanio dello Stato, comune successore universale degli enti soppressi.

49. È volgare principio di diritto che il possesso legale dei beni lasciati ad altri in usufrutto esiste negli eredi.

50. Quando il tempo non è adietto al legato nella stessa orazione, ma in orazione separata, esso non costituisce condizione sospensiva all'acquisto, ma semplice dilazione al godimento.

51. Di conseguenza, se il legatario viene a morte prima del tempo adietto, l'azione del legato si
A trasmette al suo erede. — C. Firenze, 27 giugno 1881, Cristini c. Marcer, Temi ven., 1881, 373.

V. *Cassazione civ.* (apprezzamento) 94-98 — *Competenza civ.* 201-204, 219 — *Fondo culto* — *Opera pia*, 1, 22, 46 — *Sostituzione e fedecommesso* 22, 23 — *Tassa di successione.*

Legato pio o di beneficenza — [L. 15 agosto 1867, art. 1. n, 6.] V. *Asse ecclesiastico* 4, 5, 7, 8, 34, 105, 106 — *Ente eccles.*

Legge.

BIBLIOGRAFIA.

1. Degli effetti delle leggi giudiziarie in ordine al tempo da cui cominciano ad essere obbligatorie.
B GARGIULO F. S., G. trib. Nap., XXX, 472.

2. Diritto pubblico interno. Dei regolamenti emanati dal potere esecutivo per mandato legislativo.
C SAREDO Giuseppe, Legge, 1881, I, 68.

3. La nuova dottrina di F. LAURENT sulla inter-
D pretazione delle leggi. C. LOZZI, Bett., 1881, 30.

GIURISPRUDENZA.

4. Vere e proprie leggi non sono nel vigente diritto italiano se non quei precetti universali votati dal Parlamento, sanzionati e promulgati dal Re. Sono equiparate alle leggi le disposizioni emanate dai poteri costituiti dello Stato, con carattere di universalità, e per delegazione espressa
E del potere legislativo. — C. Firenze, 17 gennaio 1881, Com. di Pisa c. Mengalli, Foro, I, 541.

6. Se è vero che le leggi d'interesse ed utilità generale sono retroattive di lor natura, vero è pure che in conseguenza di tale effetto, senza una volontà manifesta e certa del legislatore, non può ritornarsi in vita ciò che per una legge
F precedente cessò di avere esistenza. — A. Bologna, 14 febbraio 1881, Parrocchi di Bologna c. Com. di Bologna, R. giur. Bol., 1881, 42.

7. Il principio che le leggi riguardanti lo Stato e la capacità delle persone operano immediatamente fino dal momento della loro pubblicazione, non può applicarsi per modificare od alterare le conseguenze di un atto ormai compiuto, di una facoltà portata ad esercizio e convertita in diritto quesito e perfetto prima della pubblicazione del codice.

8. Così negandosi legale valore ed efficacia giuri-

dica al fatto compiuto dell'esercizio del commercio intrapreso e continuato ancor prima dell'attuazione del codice, nell'interesse dei figli minori dal padre avente la patria potestà sui medesimi, e legittimamente a ciò autorizzato nei modi e forme permesse dalla legge imperante anteriormente, si viene ad attribuire effetto retroattivo alla legge contro il principio sanzionato dall'art. 2 del titolo preliminare al cod. civ.
A — C. Firenze, 28 febbraio 1881, Baracos-Alphandery c. Vannini, Temi ven., 1881, 165; Legge, 1881, I, 479; Annali, 1881, 120; Bett., 1881, 276.

9. È incivile accagionare difetto alla legge senza che si esamini nel suo complesso ed in rapporto alle B altre leggi e talvolta colla storia. — A. Palermo, 19 agosto 1881, Scalia Rosso c. Provincia di Caltanisetta, Circ. giur., 1881, 356.

10. Le leggi regolarmente emanate dal Governo legittimo rimangono in vigore anche sotto il Governo che gli è succeduto, finchè da questo non siano espressamente o implicitamente abrogate.
C — C. Firenze, 11 dicembre 1880, Cosma, Temi ven., 1881, 95; Bett., 1881, 66; Legge, 1881, I, 337.

11. Quando intorno ad una data materia, già regolata interamente da una legge, emana in seguito altra legge, che pur interamente la regoli, allora si ha la abrogazione tacita della legge precedente, anche in quei rapporti speciali, che, contemplati in essa, non siano espressamente compresi nella legge posteriore.

12. Ma ciò non si verifica se, mentre la legge nuova regoli la intera materia, la precedente non ne D regolasse che alcune parti soltanto. — C. Torino, 19 gennaio 1881, Ministero dell'interno c. Ospizio civile di S. Andrea di Spezia, M. trib. Mil., 1881, 249; Giur. Tor., 1881, 256; R. amm., 1881, 238.

13. Nelle materie regolate dal cod. civ., il diritto romano ha perduto ogni valore come fonte di diE ritto. — A. Genova, 6 agosto 1881, Morellet c. Banca nazionale, Eco Gen., 1881, I, 303; Legge, 1882, I, 86; Circ. giur., 1881, 459; Annali, 1882, 41; Bett., 1882, 66.

14. La consuetudine non ha virtù abrogativa della legge esistente, la quale non può rimanere diF strutta che da una legge posteriore. — A. Lucca, 2 settembre 1881, Com. di Pisa c. Ministero dell'Istruzione Pubblica, Annali, 1881, 294.

15. Non vi ha inconveniente di applicazione di diverse legislazioni ad una fattispecie, quando le medesime abbiano relazione ad oggetti diversi G e ad eventi in diverso tempo verificati. — A. Modena, 23 novembre 1880, Pollastri, Annali, 1881, 7.

16. La questione d'inammissibilità d'una eccezione perentoria deve decidersi non già con le leggi del tempo in cui fu promosso il giudizio, o sotto il cui impero furono dati dei provvedimenti istruttori senza giudicarsi nulla circa il merito, ma sì con quelle del tempo in cui, reintegrato il giuH dizio, l'eccezione stessa viene proposta. — C. Napoli, 20 febbraio 1881, Hombrados c. Calabrese, Gazz. proc., XVI, 215.

17. Senza una speciale abilitazione sovrana, non poteva il ministero estense derogare alle disposizioni del codice promulgato dallo stesso sovrano.
A — A. Modena, 8 febbraio 1881, Delwit c. Ditta Vincenzi, R. leg., 1881, 52.

V. *Consuetudine — Diritto in genere — Rescritto sovrano.*

— rispetto al luogo o alla nazione — V. *Capitano* 10 — *Delibazione — Matrimonio* 10 — *Obbligazione* 6-8.

— rispetto al tempo — [disp. prel. c. c. 2] V. *Graduazione* 9-13 — *Cognome e nome* 4 — *Danni di guerra* 11 — *Demanio* 2, 3 — *Diritti d'autore* 7-9 — *Foreste* 21-23 — *Interessi* 7, 23 — *Pegno* 18 — *Pensione — Proprietà* 7.

— interpretazione di legge — V. *Amnistia* 5 — *Rescritto sovrano.*

Legittima — [c. c. 805-809, 818] V. *Successione* 32-47, 186, 225 — V. pure *Patria potestà* 24.

Legittima difesa — V. *Difesa legittima.*

Legittimazione di figli naturali — [c. c. 191, 201] V. *Filiazione* 2, 10.

Legittimità — [c. c. 169-174, 177, 178] V. *Filiazione.*

Lenocinio — [c. p. 421-424].

Lesione enorme — V. *Cessione* 30, 31 — *Divisione* 45-50 — *Transazione* 10 — *Vendita* 10, 133-136, 138.

Lesione personale — [c. p. 537 e seg.] V. *Ferite e percosse.*

Lettera di cambio — V. *Effetto cambiario.*

Lettera minatoria — [c. p. 601].

Lettera missiva — [c. comm., 16, 24, 579] V. *Contratto — Prova civ.* 28, 34.

Lettera di vettura — [c. comm. 80, 81].

Lettere (apertura o soppressione di) — [c. p. 296].

1. Non è duopo che la soppressione delle lettere avvenga in luogo pubblico per ricadersi nell'ipoB tesi dell'art. 296 cod. pen. — C. Napoli, 28 gennaio 1881, Greco, G. trib. Nap., XXX, 702.

Lettere rogatorie — V. *Delibazione.*

Letto di fiume — V. *Alveo.*

Lettura di documenti nel dibattim. pen. — V. *Dibattimento pen.* — V. pure *Testimoni pen.* 14, 22-32, 78.

Leva militare e marittima — [L. 7 giugno 1875, n. 2532; 26 luglio 1876, n. 3260; 3 maggio 1877, n. 3813].

1. Il provvedimento, con cui il ministero della guerra in base all'art. 85 della legge medesima, ordina che un riformato dal consiglio di leva venga chiamato a nuovo esperimento innanzi alla direzione sanitaria, la quale giudichi se sia il caso di rinviarlo ad altro consiglio di leva, o se sia idoneo, lo arruoli, non può formar materia di C discussione avanti all'autorità giudiziaria. — C. Roma, 4 gennaio 1881, Romagnoli c. Ministero della Guerra, Foro, I, 1260 (n).

2. L'autorità giudiziaria è incompetente ad applicare le leggi sul reclutamento dell'esercito intorno al tempo ed alle forme della iscrizione, ed è pure incompetente a dichiarare ed applicare le stesse leggi quanto agli effetti che il domicilio, la cittadinanza, la figliazione ecc., producono negli esclusivi rapporti della coscrizione. — C Roma, 16 febbraio 1881, Sotto-prefetto di Mondovì c. Levi, Corte S. Roma, 1881, 195; Annali, 1881, p. sp., 80; R. amm., 1881, 506; Cons. amm., 1881, 262.
3. La questione della cittadinanza agli effetti della leva risoluta nel giudizio penale di renitenza in contradditorio tra lo Stato e l'inscritto, ed allo scopo di stabilire se a carico di quest' ultimo ricorra l'obbligo della prestazione del militare servizio nel regno, non può venire riproposta per nuova decisione fra le stesse parti nello identico scopo avanti il giudice civile, sebbene nel primo giudizio lo Stato fosse rappresentato dal p. m. e nel secondo lo sia dal prefetto.
4. Le questioni di cittadinanza agli effetti della leva si contestano in tutti i casi tra lo Stato e lo inscritto, per cui, come nel giudizio civile lo Stato è legittimamente rappresentato per le medesime dal prefetto, nel penale lo è dal pubblico ministero.
5. Il reato di renitenza alla leva, come reato di mera inazione o di omissione, suppone necessariamente nello Stato il diritto esigibile all'azione omessa, e quando questo manchi e subentri invece nell'imputato un diritto contrario che legittimi l'omissione sua, il reato stesso sparisce.
6. Di fronte alla vigente legge italiana sul reclutamento dell'esercito, la competenza a conoscere della questione di cittadinanza agli effetti della leva è promiscua fra il tribunale civile e penale, secondochè l'inscritto la proponga *ex integro* in via d'azione nello stadio dalla legge permesso, o se ne valga in via d'eccezione contro l'accusa di renitenza ad eliminare il reato. — A. Lucca, 30 giugno 1881, Rochat c. Prefetto di Firenze, Foro, I, 642.
7. L'applicazione dell'art. 85 della legge pel reclutamento dell'esercito, giusta il quale la riforma pronunciata prima del discarico finale non è irrevocabile, restando in facoltà del ministro della guerra di rimandare i riformati ad altro consiglio di leva, non è sottoposta alla condizione che sia intervenuta frode o ve ne sia il sospetto.
8. Anche dopo il primo esame i riformati rimangono soggetti agli obblighi della leva, e continuano ad essere considerati come inscritti, per ogni effetto della renitenza.
9. Un giudizio civile incoato sugli obblighi di leva del riformato non legittima la sua mancanza alla chiamata, secondo gli art. 157 della legge, e 361 del regolamento. — C. Roma, 16 dicembre 1881, Romagnoli, Corte S. Roma, 1881, 1103; Riv. pen., XV, 358; R. amm., 1882, 453.
10. Per le disposizioni contenute nella legge sul reclutamento militare del 20 marzo 1854 e nel relativo regolamento del 31 marzo 1855, a differenza del regolamento del 30 dicembre 1877, allora soltanto può dirsi che vi sia renitenza, quando il designato a formare il contingente sia precettato a presentarsi all'assento, e nel fatto poi non si presenti. — A. Trani, 10 marzo 1881, Del Fonso, R. giur. Trani, 1881, 728.
11. Non può il padre, sfornito di speciale mandato di procura, rappresentare il figlio assente innanzi al consiglio di leva. — C. Torino, 21 aprile 1881, De Tolenelli, Riv. pen., XIV, 323; Legge, 1881, II, 390; Bett., 1881, 308; Annali, 1881, 198.
12. Costituisce un legittimo impedimento di presentarsi all'assento, e quindi non vi è reato di renitenza alla leva, l'ignoranza di fatto specificatamente constatata, nella quale il voluto renitente si sia trovato intorno al luogo ed alla data della sua nascita, specialmonte quand' egli, appena avuta notizia della sua età, siasi presentato al sindaco per dichiarare d'essere pronto a militare sotto le reali bandiere. — A. Trani, 28 aprile 1881, Cataldo, R. giur. Trani, 1881, 929.
13. La renitenza alla leva è reato continuato, e non è quindi applicabile il benefizio dell'età a colui che quantunque minorenne al tempo della dichiarazione di renitenza, fosse maggiorenne allorchè fu arrestato o si è spontaneamente presentato. — C. Torino, 9 marzo 1881, Ghiggeri, M. trib. Mil., 1881, 373; Annali, 1881, 67.
14. Il renitente alla leva militare, che può essere condannato al carcere da un mese ad un anno, non può essere rinviato al giudizio del pretore se minore degli anni 21, ma dev'essere giudicato dal tribunale, al quale spetterà il vedere se a favore dell' imputato si possano ammettere le circostanze attenuanti a senso dell' art. 684 del codice penale. — C. Roma, 25 novembre 1881, Giancaterino, Corte S. Roma, 1881, 1168.
15. Al reato di fraudolenta sostituzione di persona al servizio militare bene sono applicabili le teorie della complicità stabilita dal codice penale comune.
16. A ciò non osta la disposizione dell'art. 153 della legge sul reclutamento militare, che punisce con la stessa pena il sostituente ed il sostituito al servizio militare.
17. Nè è logicamente e legalmente impossibile che il sostituito si ritenga semplicemente complice non necessario del reato di sostituzione. — C. Palermo, 30 maggio 1881, Conti e Guzzardi, Foro, II, 459.

Libello famoso — [c. p. 571-586] V. *Ingiuria, diffamazione e libello famoso.*

Liberanza — V. *Provvisionale.*

Libero arbitrio — V. *Imputabilità.*

Liberazione condizionale.

Libertà individuale (attentato alla) — [c. p. 194-294; c. p. p. 802-804].

BIBLIOGRAFIA.

1. Della libertà individuale. M. MULLER, Firenze, 1880, Tip. del Vocabolario.

GIURISPRUDENZA.

2. Il reato di arresto arbitrario, di cui all' art. 194 cod. pen., si verifica sempreché lo arresto siasi eseguito od ordinato *volontariamente fuori dei casi dalla legge previsti*, e non occorre che l'agente abbia cognizione dell' innocenza dell' arrestato, ovvero che abbia la diretta volontà di commettere un atto illegale.
3. Il sindaco, che ordini un arresto illegale, non può declinare la responsabilità penale con l' addurre di aver agito per consiglio del delegato di pubblica sicurezza. — C. Roma, 1 giugno 1881, Frezza, Foro, II, 301.
4. Data la ingiustizia dell' atto che si pretendeva dalla persona sequestrata, non vale ad escludere il reato di sequestro di persona la circostanza che il sequestrato potesse, addivenendovi, ottenere la propria liberazione. — C. Torino, 5 maggio 1881, Taricco, M. trib. Mil., 1881, 660.
5. Le disposizioni degli art. 200, 201 e 202, c. p. sono comuni agli art. 194 e 199.
6. L' uffiziale pubblico quindi, il quale commette il reato di arresto arbitrario, sequestro della persona e detenzione con violenza e percosse, va punito con la reclusione di anni sette. — A. Venezia, 18 dicembre 1880, Gentili, Gazz. proc., XVI, 7; Legge, 1881, I, 464.
7. Ha carattere di sequestro di persona, piuttosto chè di semplici percosse, ferite o minaccie di morte, ed è perciò di competenza criminale, il reato di chi risulta dagli atti avere, percotendo e ferendo, trascinato altrui nella propria casa, e quivi legatolo nelle mani e nei piedi e denudatolo, averlo battuto fino a ridurlo in miserevole stato, dopo di che, trattolo ancora per le vicinanze del paese su di un animale, averlo rilasciato con la ingiunzione di tacere a chiunque l' avvenuto ed estortane prima la promessa di desistere da querela prodotta per altro reato. — C. Roma, 17 giugno 1881, Colantoni, Corte S. Roma, 1881, 1019.

Libertà provvisoria e **scarcerazione** — [c. p. p. 205-230; L. 30 giugno 1876, n. 3183].

BIBLIOGRAFIA.

1. Se possa accordarsi la libertà provvisoria all'imputato del crimine di falsa testimonianza del quale sia stato ordinato l' arresto in udienza. CASORATI L., Foro, II, 82.
2. Di alcune questioni in materia di libertà provvisoria chiesta dal falso testimone. FERRUCCI, Legge, 1881, II, 71.
3. Se allorquando la sezione d' accusa abbia ordinato il rinvio di un procedimento per crimine al giudizio del tribunale correzionale a termini dell' art. 440 c. p. c. debba accordare la libertà provvisoria, benchè l' imputato sia stato arrestato in flagranza. L. CASORATI, Foro, II, 85.
4. La libertà provvisoria, nel caso di flagrante reato dell' autore di lesioni personali capaci di pericolo di vita, di debilitamento e di deturpamento permanente. Brevi riflessioni sulla legge 30 giugno 1876. CONTE Carlo, Gazz. proc., XVI, 417.
5. Se lo imputato di frode e recidivo nello istesso reato possa essere escarcerato quando è rinviato per giudizio al tribunale. MIRAGLIA G., R. giur. Trani, 1881, 754.
6. Della libertà condizionale dei condannati. P. NOCITO, Roma, Tip. Artero.

GIURISPRUDENZA.

7. È in facoltà del magistrato chiamato a deliberare sulle domande di libertà provvisoria lo stabilire, sia pure interinalmente, il titolo del reato, allo stato presente delle prove.
8. Non commette quindi eccesso di potere la sezione d' accusa che sul ricorso d' opposizione ad una ordinanza di rigetto della domanda per parte della camera di consiglio, la quale qualifica crimine il reato imputato, accorda il provvedimento chiesto qualificando in vece delitto il reato stesso. — C. Napoli, 10 giugno 1881, Palma, Foro, II, 476 (n).
9. In fatto di delitti non è luogo per regola a carcere preventivo.
10. Tra le eccezioni però stabilite dalla legge, nelle quali il giudice potrà rilasciare mandato di cattura, vi è quella riguardante gli stranieri imputati di un delitto commesso nel regno, e punibile col carcere maggiore di tre mesi.
11. In siffatto caso può essere anche concessa la libertà provvisoria.
12. È facoltà, non dovere del giudice, dispensare i poveri dall' obbligo della cauzione. — C. Palermo, 20 giugno 1881, Herbert, Circ. giur., 1881, 125; Annali, 1881, 129; Bett., 1882, 6.
13. L' arrestato in flagranza di crimine, se sia poi rinviato dalla sezione d' accusa al tribunale correzionale, ha diritto alla libertà provvisoria, a norma dell' art. 205 alinea terzo, non essendo a questo caso applicabile l' eccezione di cui all' art. 206 n. 2 proc. pen. — C. Palermo, 3 marzo 1881, Motrascia e Marsola, Foro, II, 141 (n).
14. L' imputato di crimine arrestato in flagranza non può (pel combinato disposto degli art. 205 alinea terzo e 206 n. 2 proc. pen. modif. dalla legge 30 giugno 1876) ottenere la libertà provvisoria nemmeno nel caso in cui la sezione di accusa, a norma dell' art. 440 proc. pen., lo abbia rinviato al giudizio del tribunale correzionale — C. Firenze, 13 settembre 1880, Chialchia, Foro, II, 82 (n).
15. La disposizione dell' art. 205 proc. pen. modif., secondo la quale l' imputato di crimine rinviato al giudizio correzionale ha diritto alla libertà

provvisoria *senza cauzione*, si riferisce soltanto all' imputato che sia detenuto.

16. Epperò se nel corso della istruzione l' imputato abbia già ottenuta la libertà provvisoria con cauzione, e sia poi rinviato al giudizio correzionale, non si può nè da lui, nè dal fideiussore invocare il citato articolo per ottenere la restitu- A zione della cauzione. — A. Milano, 12 luglio 1880 Tassani e Nessi, Foro, II, 94 (n).

17. Le norme degli art. 205 e segg. di p. p. colle modificazioni della legge 30 giugno 1876, sono applicabili alla libertà provvisoria domandata pendente il giudizio di cassazione.

18. Epperò colui che fu ammesso a libertà provvisoria a norma dell' art. 657 del cod. di p. p., si deve considerare in istato di libertà provvisoria, finchè la causa non sia esaurita con una sentenza irrevocabile.

19. Conseguentemente, la ordinanza di ammissione alla libertà provvisoria, pendente il primo giudizio di cassazione, è efficace anche in pendenza del nuovo ricorso che il condannato abbia interposto contro la sentenza del magistrato di rin- B vio. — C. Torino, 6 aprile 1881, Demaria, Foro, II, 192 (n).

20. Il condannato dalla Corte d'assise a pena correzionale, quantunque sia detenuto, può ottenere la libertà provvisoria in pendenza del ricorso per cassazione.

21. Anche in questo caso (di condannato detenuto) il provvedere sulla domanda di libertà provvisoria, in pendenza del giudizio di cassazione, spetta alla Corte d'assise che ha pronunziata la condanna, semprechè non abbia ancora chiusa la C sessione. — C. Napoli, 10 novembre 1880, Nicolella, Foro II, 108 (n).

22. La sola pena correzionale, sia che derivi dalla originaria disposizione della legge, o che venga segnalata dalle autorità istruttorie, od applicata dai giudici di merito ai fatti che si annunziano come crimini, non è un criterio che implichi la necessità della libertà provvisoria ai detenuti, quando debba conseguirne la manomissione delle sanzioni legislative sulle forme solenni del procedimento innanzi alle Corti di assise, e lo scioglimento delle basi fondamentali e regolatrici delle diverse giurisdizioni punitive.

23. Accettata pure la giurisprudenza delle Corti di cassazione d' Italia favorevole ai detenuti, che, dopo aver riportata una pena di carcere dalle Corti d'assise impugnino con ricorso la sentenza di condanna, non si potrebbe essa estendere anche ai condannati alla pena della custodia, sopratutto quando questa ecceda la durata di dieci anni.

24. La domanda di libertà provvisoria è in ogni modo un incidente che si verifica nella perduranza dello stato istruttorio dei processi, o del giudizio sul merito; e giammai nei casi in cui la sentenza di condanna ad una pena che importa privazione di libertà individuale costituisca un giudicato del quale è soltanto sospesa l'esecu- A zione. — A. Napoli, 22 ottobre 1881, Mari, G. trib. Nap., XXX, 709.

25. Decorsi due anni dalla espiazione della pena profferita contro lo ammonito quale ozioso per contravvenzione all'amministrazione, non può la suddetta pena costituire ostacolo alla dimanda di libertà provvisoria, fatta ne' sensi dello arti- B colo 205 proc. penale. — C. Napoli, 6 maggio 1881, De Martino, Foro, II, 304.

V. *Ammonizione* 6 — *Cassazione pen.* 11-16 — *Testimonianza falsa* 35, 36.

Libri colonici — [c. c. 1662-1664].

Libri di commercio — [c. c. 1328, 1329; c. comm. 16-27, 46-49, 52, 57, 321, 583; c. p. c. 405].

BIBLIOGRAFIA.

1. Della proprietà dei libri di commercio. VIDARI C Ercole, G. leggi, 1881, 10.

GIURISPRUDENZA.

2. La esibizione dei libri di commercio può essere ordinata non solo dal giudice di commercio, ma ancora dal tribunale civile.

3. Il commerciante è tenuto a registrare nei suoi libri non solo le operazioni commerciali, ma anche quelle civili.

4. La qualità di commerciante ritenuta dalla sentenza di merito di fronte a una persona, fa presumere che questa abbia tenuto i libri, se non regolari, almeno irregolari; e tal presunzione esonera la parte contraria, che non chiede la esibizione, dall'obbligo di provarne la esistenza, e riversa in chi lo nega il dovere di concludere la prova di non averli tenuti di nessuna specie.

5. Non può allegarsi in cassazione la violazione del capoverso dell'art. 231 codice di commercio, quando nel giudizio di merito non fu formulata analoga domanda.

6. La ispezione di un libro può costituire una prova talvolta di lunga, e talvolta di breve indagine; ciò dipende da un apprezzamento di fatto in- D censurabile avanti la Corte suprema. — C. Firenze, 6 giugno 1881, Micheli c. Pagni, Temi ven., 1881, 365; Bett., 1881, 550; Legge, 1881, II, 802; Giur. comm. Gen., 1882, I, 105.

7. La produzione dei libri di commercio può ordinarsi dal giudice tanto nel caso in cui entrambe le parti contendenti sono commercianti, quanto in quello in cui una sola di esse rivesta quella qualità.

8. Può dal giudice ordinarsi la produzione del libro di cassa, sebbene questo non entri nel novero di quelli de' quali la legge ordina la te- E nuta. — A. Genova, 19 maggio 1880, Cevasco c. Agostoni, Giur. comm. Gen., 1881, II, 159.

9. La comunicazione dei libri di commercio nei casi espressi dall'art. 25 cod. comm., non è imposta da questa disposizione, ma è rimesso al prudente

arbitrio del giudice il decidere se sia o no opportuno l'ordinarla. — C. Torino, 14 febbraio 1881, Parodi c. Boero, Giur. Tor., 1881, 297; Bett., 1881, 325.

10 Anche i libri dei commercianti, come qualunque altra prova, sono sottoposti alla sovrana estimazione del magistrato di merito.

11. L'art. 27 del codice di commercio, presuppone che una delle parti contendenti abbia dimandata la esibizione dei libri commerciali, offrendosi ad avere per prova ciò che in essi è notato. — C. Roma, 5 gennaio 1881, Borghi c. Rainieri, Legge, 1881, I, 298; Bett., 1881, 215; Filangieri, 1881, 179.

12. Il non esercente la mercatura ha diritto di domandare al commerciante la presentazione dei libri di commercio nei giudizi relativi ad affari commerciali.

13. L'art. 14 del cod. di comm., stato in vigore nelle provincie venete fino al 1862, si riferisce alla comunicazione dei libri commerciali, e non alla presentazione dei medesimi, in ordine alla quale dispone l'art. 15 dello stesso codice.

14. La esibizione dei libri commerciali può ordinarsi anche dopo decorso il decennio prescritto per la loro conservazione, quando ne consti dell'esistenza.

15. Le disposizioni del codice di commercio risguardanti i libri commerciali non furono abrogate dal regolamento generale austriaco del processo civile. — C. Firenze, 8 marzo 1881, Mastelli c. Natali, Temi ven., 1881, 185; Legge, 1881, I, 585; Bett., 1881, 258.

16. La sentenza, che manda, a chi non è terzo in causa, di esibire libri di commercio, è un titolo esecutivo che deve mandarsi ad esecuzione mediante il precetto e la procedura indicata nello art. 741 cod. proc. civ. per il rilascio o consegna forzata di beni mobili. — C. Torino, 24 novembre 1880, Banca Italiana di costruzione c. Favole, Foro, I, 333.

17. Non è nè contraddittoria nè ingiusta la sentenza che confermi il sequestro dei libri e documenti spettanti alla Ditta attrice, accordando espressamente al convenuto commesso la facoltà d'ispezionarli presso la Ditta stessa, onde porsi in grado di rendere il conto, e sollevando il convenuto stesso dall'obbligo della resa del conto, ove tale ispezione gli fosse dall'attrice vietata. — C. Torino, 27 febbraio 1881, Vanni c. Pagella, M. trib. Mil., 1881, 1087.

18. Per determinare la vera data delle quitanze e l'ammontare dello sconto può giovare anche la produzione dei libri commerciali.

19. La proprietà di questi libri non deve confondersi con quella assoluta di ogni altro oggetto, essendo essa subordinata alle esigenze della fede pubblica, e della retta amministrazione della giustizia. — A. Genova, 11 aprile 1881, Ditta Clara c. Scarzollo, Bett., 1881, 305; Eco Gen., 1881, II, 247.

V. *Bancarotta* 7 — *Fallimento* 4, 71 — *Trasporto* 21.

Licenza — V. *Diffida*.

Licenziamento e destituzione da un ufficio — V. *Competenza civ.* 22-25, 57, 58-62 — *Ferrovie* 22-25 — *Impiegati com.* 7-9, 10-14, 17-20, 25 — *Maestro* 1-5 — *Medico* 14.

Lido e spiaggia di mare — [c. c. 427, 454] V. *Demanio* 1, 3.

Liquidazione di società — [c. comm. 167-171] V. *Società*.

Lista civile — [L. 16 marzo 1850, n. 1004, 19 giugno 1853, n. 1560, 24 giugno 1860, n. 4135, 11 agosto 1861, n. 230, 10 agosto 1862, n. 755, 14 dicembre 1862, n. 1029, 24 febbraio 1864, n. 2006, 14 marzo 1865, n. 2198, 5 febbraio 1868, n. 4212, 26 agosto 1868, n. 4547, 20 maggio 1872, n. 1823, 21 maggio 1876, n. 3122].

Lite temeraria — [c. p. c. 370; c. c. 1151] V. *Spese giudiziali* 10.

Liti comunali.

1. È inammissibile il ricorso proposto dal sindaco nell'interesse ed in rappresentanza del suo Comune, quando manchi l'autorizzazione, sia del consiglio comunale che della giunta municipale.

2. Non può dirsi implicitamente provata tale autorizzazione per ciò che il ricorso sia stato inoltrato, ed il mandato rilasciato all'avvocato dal sindaco e da due assessori, quando la giunta sia composta almeno di quattro assessori oltre il sindaco.

3. La dichiarata inammissibilità del ricorso rende i firmatari responsabili in proprio delle spese e dei danni cagionati con esso. — C. Torino, 31 maggio 1881, Amministrazione del Naviglio civico Cremonese c. Com. di Fontanella, M. trib. Mil., 1881, 677; Cons. amm., 1881, 227; Giur. Tor., 1881, 508; Man. amm., 1881, 264; Legge, 1881, II, 805.

4. Il sindaco nelle azioni possessorie può validamente stare in giudizio mediante deliberazione della giunta municipale. — C. Napoli, 2 dicembre 1880, Bello c. Com. di Martina, Gazz. proc., XV, 572; Legge, 1881, I, 159; Bett., 1881, 155; Cons. amm., 1881, 58.

5. Un decreto ministeriale che approvi un progetto di ferrovia non potrebbe valere come autorizzazione al sindaco a stare in giudizio nelle liti, alle quali possa dar luogo la costruzione della ferrovia medesima, diversa essendo l'autorità cui spetta impartire tale autorizzazione.

6. Devesi invece aver per legittimo il giudizio, quando il sindaco sia stato d'urgenza autorizzato dalla giunta, ma poi sia intervenuta regolare deliberazione del consiglio, approvata dalla deputazione, con cui s'incaricava la giunta di provvedere alla spropriazione dei terreni pel passaggio della ferrovia. — C. Torino, 17 settembre 1881, Vaccà, Canale, Udini c. Com. di Carrara, M. trib. Mil., 1881, 1019; Legge, 1881, II, 657;

Cons. amm., 1881, 369; Bett., 1881, 638; Giur. Tor., 1882, 7.

7. Per l'art. 87 n. 5 e 94 della L. com. e prov. 20 marzo 1865, il sindaco non manca di persona giuridica a stare in giudizio, tuttavoltachè in caso di urgenza sia stato autorizzato dalla giunta, ed è poi sempre attendibile e tempestiva la produzione dei documenti che fanno fede della necessaria autorizzazione, semprechè siano questi stati prodotti prima della discussione della causa, A e ciò rende ammissibile il ricorso. — C. Firenze, 12 novembre 1881, Com. di Vigasio c. Nagarola, Annali, 1881, 171; Legge, 1882, I, 380; Bett. 1882, 78; Temi ven., 1882, 167.

8. La eccezione di mancanza di autorizzazione al sindaco per stare in giudizio, una volta rigettata con sentenza interlocutoria passata in giudicato, legittimamente si torna a respingere con la definitiva, se riproposta; nè in sede di cassazione può farsi questione se urgenza, o no, vi fosse per rendere valida l'autorizzazione deliberata dalla giunta; manca poi d'interesse a reclamare la parte, dopo che il consiglio abbia ratificato il fatto della giunta, ed abbia autorizzato la B prosecuzione della lite in appello. — C. Firenze, 13 giugno 1881, Gattolini c. Com. Codroipo, Annali, 1881, 247; Temi ven., 1881, 375; R. amm., 1881, 565; Legge, 1881, II, 191.

9. Per lo spirito e la lettera dello art. 144 legge comunale, data l'autorizzazione a giudizio di prima istanza, non occorre ottenerne una seconda per C andare in secondo grado di giurisdizione. — A. Trani, 2 agosto 1881, Com. di Sannicandro c. Pasquale, R. giur. Trani 1881, 858.

10. L'autorizzazione data genericamente dal consiglio comunale al sindaco di sostenere una lite vale anche per il giudicio di appello.

11. E può quindi il sindaco, senza bisogno d'altra autorizzazione, appellare dalla sentenza di primo grado che reputa lesiva dei diritti del Comune.

12. L'autorizzazione della deputazione provinciale, trattandosi di giudizi sopra beni stabili, è necessaria solo quando il Comune intenda rendersi attore, non già quando, essendo convenuto, intende contraddire alla domanda contro di lui fatta. — D C. Torino, 18 marzo 1881, Università isdraelitica d'Acqui c. Com. d' Acqui, Giur. Tor., 1881, 363; Legge, 1881, II, 16; Bett., 1881, 355; Annali, 1881 208; M. trib. Mil., 1881, 405.

13. Per la vigilanza che spetta ai Comuni sulle strade vicinali destinate al pubblico transito, è obbligo dei Comuni stessi di opporsi a quegli atti i quali vengono a difficoltare od impedire la libertà del transito.

14. Conseguentemente opera legalmente la deputazione provinciale che autorizza il sindaco a stare in giudizio per sostenere le difese del Comune contro le pretese di un privato, che abbia frapposto ostacoli alla libera viabilità di una strada soggetta a servitù pubblica e classificata fra le vicinali, quando tale autorizzazione sia stata al sindaco negata dal consiglio comunale per insussistenti A motivi. — C. Stato, 9 dicembre 1880, Com. di Coro Giovine, Foro, III, 93, (n).

15. Non è prescritta dalla legge, a pena di nullità, l'annessione al ricorso dell'autorizzazione data al sindaco dal consiglio comunale di promuovere il giudizio di cassazione.

16. Al difetto dalla materiale presentazione di questo documento supplisce l'autorizzazione anteriore alla notificazione del ricorso presentata prima B della discussione. — C. Roma, 8 marzo 1880, Com. di Cagliari c. Finanze, Corte S. Roma, 1880, v. s. 285.

17. La deliberazione del consiglio colla quale è autorizzato il sindaco a stare in giudizio, e, quando occorra, l'autorizzazione della deputazione provinciale, deve, per la legittimità del giudizio, essere in atti prodotta.

18. In difetto, la omissione può essere elevata d'ufC fizio dal giudice. — A. Palermo, 7 febbraio 1881, Com. Ventimiglia c. N., Legge, 1881, II, 595; Circ. giur., 1881, 361; Annali, 1881, 513.

19. Il giudice deve elevare d'ufficio il manco del mandato del procuratore esercente, come pure la mancanza di autorizzazione del consiglio comunale al sindaco, per la lite del Comune, sia attore o convenuto.

20. Il sindaco, che non produce agli atti tale deliberazione e con ciò cagiona ritardo in danno della controparte, va tenuto in proprio nome alla spesa del provvedimento e della notificazione, che accorda un termine, a questo scopo, al Comune. — D A. Palermo, 19 agosto 1881, Sindaco di Borgetto c. Taormina, Circ. giur., 1881, 485.

21. In causa trattata nell'interesse del Comune il sindaco, condannato nelle spese *nomine proprio*, può produrre ricorso in cassazione per detta condanna personale e pei capi ad essa connessi. — E C. Roma, 16 dicembre 1881, Bianchini c. Spadoni, Corte S. Roma, 1881, 1015.

22. Il sindaco non ha bisogno di speciale autorizzazione al ricorso per cassazione se l'ebbe nel giuF dizio di merito. — C. Napoli, 21 gennaio 1881, Provincia di Basilicata c. Com. Acerenza, G. trib. Nap., XXX, 514; Gazz. proc., XVI, 230.

23. Uu Comune, che, difendendosi in giudizio, a mezzo del suo procuratore legale accetta una parte della dimanda per esenzione del terratico comunque senza analoga deliberazione, e contro l'altra parte si difende, forma il quasi contratto giudiziale, e G in appello non può disdirlo. — C. Napoli, 23 febbraio 1881, Granitto c. Com. S. Potito Sannitico, Gazz. proc., XVI, 135; G. trib. Nap., XXX, 572; Legge, 1881, II, 20.

24. Il sindaco, al quale per esser l'interesse dei membri del consiglio in opposizione con quello del Comune, siasi sostituito il prefetto per iniziare e proseguire una lite, non ha più alcuna veste per rappresentare in essa i comunisti, sebbene egli vi sia affatto estraneo.

25. È quindi nulla, nè può esser rinnovata, a sensi dell'art. 145 cod. proc. civ., la notifica dell'atto di appello fatta al sindaco, anzichè al prefetto che ne faceva le veci. — A. Casale, 28 gennaio 1881, Com. Bognanco Dentro c. Galletti, Giur. Casale, 1881, 136.

V. *Cassazione civ.* 220 — *Comune* 4 — *Conflitto di attribuz.* 1 — *Sentenza* (notificazione) 175.

Liti del Governo — V. *Amministrazione pubblica* — *Avvocatura erariale.*

Litispendenza — [c. p. c. 104]. — V. *Competenza civ.* — V. pure: *Cassazione civ.* (apprezzamento) 30 — *Competenza civ.* 290, 297, 299.

Livello — V. *Affrancamento* 2, 17, 18 — *Asse ecclesiastico* 202 — *Esecuzione immob.* 127.

Locazione in genere e locazione delle cose — [c. c. 493, 1417, 1439, 1568-1626, 1932, n. 5, 2058; c. p. c. 687].

SOMMARIO.

BIBLIOGRAFIA.

1. Del patto stipulato in un contratto di locazione che le rate di fitto si debbano pagare alla loro scadenza non ostante qualunque ragione od eccezione potesse allegare in contrario il conduttore. Prof. C. F. GABBA, Foro, I, 193.

2. Incendio della cosa locata. BERTOLINI, Legge, 1881, II, 714.

3. Il diritto del conduttore è esso reale o personale? V. LUPARIA, Torino, Tip. Botta, Legge, 1881, II, 103.

4. Novità dottrinale — Locazione di cose fungibili· DARIO Michele, Not. it., 1881, 183.

5. Se il conduttore di un fondo coltivato a riso abbia diritto ad una diminuzione di fitto quando per decreto reale sia stata inibita tale coltivazione. Prof. S. GIANZANA, Foro, I, 470.

6. Questioni giuridiche pratiche:

Nascendo controversia su di un contratto di locazione avente la durata di nove anni, in cui è stabilito che in due anni specificati il prezzo della locazione si deve pagare per la metà, e contravvenendosi ai patti per l'intero, come negli altri sette anni, per regolare la competenza i due anni devono calcolarsi per intero o per metà? MESSERI, Mon. pret., 1881, 114.

7. Se dopo la cessione dei fitti possano il locatore ed il conduttore sciogliere il contratto di locazione col solo loro mutuo consenso. Se possa verificarsi altrettanto dopo il giudicato di assegnazione in caso di pignoramento dei fitti medesimi eseguito dai creditori del locatore. PALLADINI Diocleziano, Filangieri, 1881, 749.

GIURISPRUDENZA.

8. Trattandosi di usi locativi ben s'invocano le consuetudini locali. — C. Napoli, 28 gennaio 1881, Bianchi c. Forino, G. trib. Nap., XXX, 634; Gazz. proc., XVI, 373.

9. A differenza delle vendite la locazione delle cose altrui non è nulla. — A. Palermo, 5 agosto 1881, Nolo c. Vella, Circ. giur., 1881, 315.

10. Le disposizioni contenenti regole particolari per la locazione delle case, sono così definite non perchè siano incompatibili con le locazioni dei fondi rustici: sì bene perchè sono meglio e naturalmente adatte alla costruzione dei fondi urbani. Sicchè dove le condizioni del fondo rustico sieno tali da comprendere anche quelle dell'urbano, non vi è ragione da variare i criteri di legge circa il rapporto giuridico tra locatore e conduttore. — C. Napoli, 7 luglio 1881, Pacelli c. Poliseno, Gazz. proc., XVI, 386; G. trib. Nap., XXX, 709.

10. *bis* La locazione, come la vendita, per conservare la propria natura non richiede che il prezzo o la mercede siano giusti, basta che siano veri. — A. Bologna, 2 luglio 1880, Bonora c. Franchi, Foro, I, 41.

11. Il contratto di locazione si perfeziona col concorso del consenso delle parti sulla cosa e sul prezzo; ma gli effetti di questo sono diversi da quelli della vendita.

12. Col contratto di locazione non si trasferisce nè

la proprietà, nè il possesso, ma si creano obbligazioni personali delle parti per la esecuzione, la prima e principale delle quali è quella del locatore, consistente nella consegna della cosa locata.

13. Finchè il locatore non abbia adempiuta per parte sua siffatta obbligazione, il conduttore non è obbligato a pagare il canone; e se lo avesse anticipato ha diritto di ripeterlo.

14. Se per effetto di forza maggiore il locatore non potè fare la consegna della cosa nel giorno stabilito, non va soggetto a risarcimento dei danni, ma non può pretendere dal conduttore il canone pattuito per il godimento della cosa che gli è A mancato. — C. Firenze, 9 dicembre 1881, Finanze c. Nannini, Annali, 1881, 547; Temi ven., 1882, 169; Legge, 1882, I, 585.

15. L'informazione inesatta che avesse dato il mediatore intorno al fitto pagato dall'antico conduttore, anche quando per essa si fosse indotto il nuovo conduttore a pagare un fitto maggiore, non costituisce un motivo d'errore che possa indurre la nullità del contratto, non cadendo sulla sostanza della cosa che forma l'oggetto del me- B desimo. — A. Genova, 30 luglio 1881, Arras c. Riunione Adriatica, Bett., 1881, 458.

16. Ciò che originariamente non era che un progetto di locazione per essere il fitto stato convenuto soltanto in ragione di un tanto per 0l0 del valore capitale (da accertarsi mediante perizia) de' locali affittati e delle macchine ed utensili in esse contenuti, diveniva un contratto perfetto di locazione subito che i periti nominati dalle parti a termini dell'art. 1454 cod. civ. alb., avessero fissato il detto valore.

17. Non può accusarsi di contradizione la sentenza, che, mentre ritiene per tal modo perfettamente conchiuso e valido il contratto, prima di pronunciare sulle domande principali, ed in ispecie sulla sussistenza della locazione, ammette l'interrogatorio da una all' altra parte, ed inteso a provare essersi successivamente modificata la prima convenzione in guisa da rendersi nuovamente incerto ed illiquido il fitto, elemento sostanziale C della locazione. — C. Torino, 14 dicembre 1880, Martinengo c. Aonzo, M. trib. Mil., 1881, 272.

18. La locazione *ad longum tempus* era equiparata all'enfiteusi sol quando la si stipolava da principio per non meno di 10 anni.

19. Al fittaiuolo non compete il *ius retentionis* per D le migliorie fatte nel fondo locato. — T. Cassino 10 ottobre 1879, Finanze e Cessinelli c. Martini e Nardi Pelagalli, Gazz. proc., XVI, 389.

20. L'obbligo del locatore consiste nel far godere al conduttore la cosa nello stato in cui si trova al E tempo dell' affittamento. — A. Casale, 15 marzo 1881, Pavia c. Bagna, Foro, I, 470 (n).

21. L'azione del conduttore verso del locatore è personale, inquantochè in base del contratto di locazione, il locatore assume l'obbligazione personale di procurare e mantenere al conduttore il A pacifico godimento della cosa locata. — T. Consolare d'Italia (Costantinopoli) 21 dicembre 1880, Bertini c. Ottoni, Legge, 1881, I, 170.

22. Non è iniquo nè illecito il patto stipulato in un contratto di locazione che le rate di fitto si debbano pagare alla loro scadenza non ostante qualunque ragione od eccezione potesse allegare in B contrario il conduttore. — C. Roma, 17 dicembre 1880, Cerimboli c. Duca Caffarelli, Foro, I, 193 (n).

23. Il patto, col quale si conviene che al termine di una locazione a lungo tempo tutti i miglioramenti e lavori eseguiti nella cosa locata vadano a beneficio del locatore, senza che si possa domandare dal conduttore alcun compenso, *perchè di tutto s'è tenuto conto nel fissare la corrisposta d'affitto*, non può invocarsi dal locatore, allorquando il contratto sia stato sciolto, sia pure per colpa del conduttore, molto tempo prima del termine convenuto.

24. In questo caso il locatore è tenuto a rimborsare il conduttore dell'aumento ed utile reale recato C ai locali affittati con i lavori ivi eseguiti. — A. Roma, 9 marzo 1881; D'Angelo c. Sciarra, Foro, I, 1243 (n).

25. Quando per patto sia vietato al conduttore di fare qualsiasi miglioramento alla cosa locata, cessa pei miglioramenti eseguitivi ogni diritto a rimborso.

26. Il conduttore in tal caso non ha diritto se non al rimborso delle spese per riparazioni necessarie, che sarebbero state a carico del locatore.

27. Pel conseguimento di tale rimborso, non compete al conduttore il *ius retentionis*, nemmeno limitatamente al tempo occorrente per la relativa D perizia. — A. Genova, 2 maggio 1881, Teglio c. Bertoletti, Eco Gen., 1881, I, 220; Bett., 1881, 299.

28. Col disposto del capoverso dello articolo 1576 cod. civ., si è inteso statuire una regola fissa e generale circa il dovere del locatore a fare ogni sorta di riparazioni, si addimandino queste ordinarie o straordinarie, tranne le piccole imposte dall' uso al conduttore.

29. La legge però non dicendo in che consistono tali riparazioni se ne è per ciò stesso rimessa alla estimazione del giudice.

30. Sotto la voce *riparazioni* il legislatore non ha punto comprese le *ricostruzioni*, le quali presuppongono la distruzione, ossia il perimento totale o parziale della cosa locata.

31. Vedere se in un dato caso occorra l' opera della ricostruzione anzichè di riparazione, o viceversa, è rimesso dalla legge al prudente arbitrio del magistrato.

32. Versandosi quindi in tema di locazione di un opificio ad uso di cartiera, animato dalle acque trattenute e raccolte da un muraglione, giudica rettamente la sentenza quando ritiene che la caduta di esso non importi che la cartiera si abbia a considerare come distrutta, e dichiara

tenuto il locatore a rifarlo per essere a suo carico le riparazioni ordinarie, e straordinarie. — A C. Roma, 21 settembre 1881, Pieri c. Casinelli, Legge, 1881, II, 577; M. trib. Mil., 1881, 1082; Bett., 1881, 704.

33. Il locatore è tenuto a far solo le riparazioni necessarie a mantenere la casa in istato di servire all'uso per cui venne locatá.

34. Quindi se le riparazioni fatte sono tali da mantenere e mantengono di fatto, salvo il caso di forza maggiore, la cosa locata in istato di servire all'uso prefisso secondo il contratto, il conduttore non ha diritto di esigere altre maggiori e più stabili opere.

35. Non é responsabile pei danni il locatore che per forza maggiore ritardi a fare le riparazioni necessarie.

36. In ispecie: l'affittabile di un canale per l'esercizio di un molino e per l'irrigazione, se il locatore in seguito ad una rottura del cavo fece opere capaci ad impedire in caso di una piena ordinaria la rottura del canale, non ha diritto a chiedere opere straordinarie e più potenti delle eseguite.

37. Non è tenuto ai danni il locatore che ritardi a riparare la rottura del canale perchè le acque del fiume, dal quale parte il canale, erano ad B una altezza tale da impedire i lavori. — A. Casale, 24 agosto 1881, Gualco c. Anfossi e Asinari, Giur. Casale, 1881, 370.

38. Per la responsabilità di danno in genere e per quella in ispecie del locatore verso il conduttore occorre che sia conosciuta e dimostrata la colpa della persona che deve rispondere per essere la medesima effettivamente obbligata all'indennizzo corrispondente.

39. La scienza del vizio, riconosciuto come causa o dell'impedimento all'uso o della perdita della cosa per parte del locatore, è l'elemento più decisivo per ritenere la colpa del locatore stesso e per tenerlo obbligato del danno verso il con- C duttore coll'azione *ex conducto*. — C. Roma, 14 gennaio 1881, Andreoli c. De Dominicis Coppello, Foro, I, 210 (n).

40. Il non sicuro uso e godimento di un appartamento locato per essere l'inquilino esposto al pericolo di vedere invasa la propria abitazione, dà diritto al conduttore di chiedere lo scioglimento del contratto.

41. Tale risoluzione può domandarsi anche a mezzo del periodo contrattuale, quand'anche il conduttore continui, durante il giudizio, ad abitare la casa locatagli; nè fa ostacolo che la pronuncia giudiziale si protragga sino al di là del termine fissato per la durata della locazione.

42. Il non avere il conduttore, che ha abbandonato la casa locatagli, riconsegnata la chiave al proprietario, non è tal fatto che gl'impedisca di domandare la risoluzione del contratto, ed il risarcimento dei danni.

43. La dimanda per il risarcimento dei danni in genere non può trovare ostacolo neppure nel fatto di avere il conduttore protratta l'abitazione della casa locata.

44. Ammessa la risoluzione del contratto, il conduttore deve il fitto per tutto il tempo in cui ha abitato la casa locatagli, ma ha diritto di esigere la restituzione dei fitti pagati dopo che A abbandonò l'abitazione. — A. Perugia, 23 marzo, 1881, Zoccoli c. Marini, Bett., 1881, 543.

45. Se la cosa locata è distrutta, o divenuta irreparabilmente inservibile al suo uso, ha luogo la risoluzione del contratto di pieno diritto. Se invece l'impedimento ad usarne deriva da un fatto a cui il locatore può portare rimedio, allora la risoluzione non avviene di pien diritto. ma come conseguenza dell'inadempimento del locatore.

46. Nell'un caso e nell'altro, ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, divenuta la cosa locata inservibile, il conduttore non è obbligato al pagamento delle pigioni.

47. La regiudicata che respinse l'azione promossa dal conduttore per far dichiarare risoluto l'affitto in base all'art. 1578, in quanto ritenne non versarsi nel caso previsto dal detto articolo, ma in quello contemplato dall'altro art. 1165, non impedisce allo stesso conduttore citato posteriormente dal locatore per le pigioni, di opB porre il mancatogli uso della cosa. — C. Roma 2 maggio 1881, Bruni c. De Carolis, Annali, 1881, 288.

48. Il conduttore non può sottrarsi all'adempimento dell'obbligazione di pagare il fitto a causa di perimento parziale, per incendio, della cosa locata, sinchè non abbia distrutta la presunzione legale di colpa, che, per l'incendio, sta contro C di lui. — C. Torino, 20 agosto 1881, Diofebbo c. Almansi, Annali, 1881, 525.

49. Viene meno la sostanza stessa del contratto di locazione quando, prima ancora che della cosa locata sia fatta la consegna al conduttore, venga essa occupata da terzi i quali pretendono esercitare un diritto sulla stessa e lo attuino con vie di fatto.

50. In siffatto caso sono applicabili gli art. 1578, D 1595, non gli art. 1581 e 1582 c. c. — C. Roma, 6 novembre 1880, Congreg. Carità S. Pietro Avellana c. Patini, Legge, 1881, I, 73.

51. Il conduttore che, stipulando il contratto di locazione, aveva esatta notizia delle condizioni dei locali affittati e accettò la cosa locata costituita, a seconda degli accordi formati fra esso e il locatore non ha diritto di chiedere lo scioglimento del contratto per essersi manifestati difetti (umidità) che possono facilmente ripararsi.

52. In tal caso il locatore è tenuto solo a fare le riparazioni opportune per togliere alla cosa il difetto denunciato e a risarcire al conduttore i danni sofferti, se non ignorava quel difetto. —

A A Casale, 15 settembre 1881, Guglielminetti c. Ballario, Giur. Casale, 1881, 380.

53. Affinchè possa applicarsi l'art. 1581 del cod. civ. è necessario che sia anzitutto provato essere la molestia avvenuta precisamente sulla cosa lo- B cata. — C. Torino, 22 dicembre 1880, Campassi c. Guerci, M. trib. Mil., 1881, 429.

54. Per consuetudine vigente in Genova, il fitto delle case deve sempre esser pagato anticipatamente

55. L'abitabilità degli edifici non è assoluta, ma relativa alla condizione delle persone.

56. Per incomodi leggieri, sofferti anche altre 20 giorni nell'uso della casa locata, non si fa luogo a diminuzione del fitto.

57. Il ritardo ingiustificato nel pagamento del fitto può far luogo alla risoluzione del contratto. — C A. Genova, 12 febbraio 1881, Gilli c. Peragallo, Eco Gen., 1881, I, 195.

58. Senza il concorso di una clausola espressa, e per quanto siano generali i termini adoperati, in un contratto di locazione e conduzione, non è possibile presumere che il conduttore abbia inteso di assumersi l'obbligo (certo non inerente alla natura del contratto) di riconsegnare in istato ottimo anche le cose da lui ricevute in istato cattivo.

59. Del pari l'aver il conduttore assunto sopra di sè il caso contingibile di riparazioni occorrenti nella cosa locata, l'aver rinunziato ad ogni indennizzo o diminuzione di fitto, non esprime senza possibilità di dubbio il concetto che tutto ciò si intenda esteso anche ai casi di forza maggiore; nè ammesso pur questo concetto, si può dire che la detta rinuncia importi senz'altro anche l'obbligo di riparare a proprie spese i danni dalla forza maggiore prodotti.

60. Conseguentemente non potendo nelle suespresse ipotesi ritenersi la parola del contratto così scevra di ambiguità da non dar luogo a dubbiezze, occorse la sovrana incensurabile interpretazione del giudice, ed è esclusa la possibilità di D travisamento. — C. Torino, 3 ottobre 1881, Bozza c. Ditta Donner, e Baumann, M. trib. Mil., 1881, 1062.

61. La presunzione di responsabilità del conduttore per l'incendio della cosa locata non cessa se non quando egli abbia fornito positivamente la prova contraria.

62. Quindi la di lui pretesa ad una riduzione di fitto per distruzione parziale della cosa locata a causa d'incendio indipendente da sua colpa non sospende il pagamento del fitto integrale chiesto dal locatore.

63. Nè può il giudice sospendere di pronunciare la condanna del conduttore al pagamento integrale del fitto, ammettendo intanto le prove da lui dedotte per stabilire la propria irresponsabilità E per l'incendio. — C. Torino, 20 agosto 1881, Melilussi c. Almansi, Foro, I, 1104.

64. Mentre il codice civile austriaco nel caso d'incendio della cosa locata addossava al locatore la prova della colpa da parte del conduttore, il codice italiano dà obbligo dell'indennità a quest'ultimo, ove non provi la diligenza d'un accurato padre di famiglia, non già per una presunzione di colpa, ma in conseguenza dell'obbligo assuntosi di custodire e restituire, a locazione finita, la cosa locata: per cui il diritto d'indennità in caso d'incendio ne costituisce un diritto condizionato, che risale al tempo del contratto, e non si fonda soltanto sulla legge del tempo A dell'incendio. — A. Venezia, 26 aprile 1881, Riunione Adriatica c. Canova, M. trib. Mil., 1881, 443; Temi ven., 1881, 244.

65. A sanare le mancanze del conduttore nel pagamento del fitto occorre l'incondizionata accettazione posteriore di questo.

66. Pattuitasi dal locatore la facoltà di chiedere la risoluzione dell'affittanza pel caso di mancanza del conduttore, diventa quella facoltà di diritto appena notificata la citazione per rescissione.

67. Se infrattanto il conduttore paga, viene a cessare il soggetto alla rescissione, sebbene il locatore abbia accettato il pagamento a solo deposito; inquantochè, continuando nel frattempo a sussistere il contratto coi diritti ed obblighi re- B lativi, il conduttore poteva ancora soddisfare il proprio obbligo. A. Venezia, 25 maggio 1881, Bernardini c. Gentilini, M. trib. Mil., 1881, 631.

68. Quando in un contratto di locazione è inserta la clausola penale della decadenza nel caso di ritardo del pagamento di due rate di affitto, verificandosi tale ritardo, i conduttori, di pieno di- C ritto decadono dalla locazione. — A. Casale, 7 febbraio 1881, Mella c. Gambarana, Giur. Casale, 1881, 289.

69. Non può scindersi la dichiarazione del conduttore al locatore, con cui riconosce, in massima, dovute alcune annualità d'affitto, ma per talune oppone la prescrizione.

70. Qualora trattasi di fondi rustici e di locazione a tempo determinato, se nessuna delle parti dà la disdetta, ed il conduttore rimane ed è lasciato in possesso dei beni, si ha per rinnovata tacitamente la locazione per il tempo necessario a raccogliere i frutti.

71. Quindi affinchè la locazione non si ritenga tacitamente rinnovata, è necessario che il conduttore provi di avere alla scadenza della locazione primitiva fatta la riconsegna dei beni al locatore, e non già che questi dia la prova D di avergleli nuovamente consegnati. — A. Venezia, 7 aprile 1881, Missio c. Finanze, Temi ven., 1881, 354.

72. Stipulandosi una locazione, col patto che, se al termine di essa un debito del locatore verso il conduttore non sarà totalmente estinto, il locatore dovrà pagare il residuo, il conduttore non ha diritto, verificandosi questo caso, di continuare nel godimento della cosa locata, ma bensì ha diritto di farsi pagare.

73. S'egli rimane ed è lasciato in possesso della cosa, si verifica una tacita riconduzione ai sensi dell'art. 1592 cod. civ.

74. In Messina è consuetudine che le case si appigionino a mese; e giusta la stessa consuetudine le licenze si debbono dare un mese prima.

75. La citazione in giudizio per rilascio della cosa locata equivale a licenza, e sorte il suo effetto appena scaduto il termine fissato per le licenze A dalla consuetudine del luogo. — A. Messina, 10 settembre 1881, Signer c. Alibrandi, M. trib. Mil., 1881, 1134; Bett., 1882, 35; Filangieri, 1882, 199.

76. Tuttochè la tacita riconduzione s'intenda consentita colle medesime condizioni della locazione primitiva, pure ciò non va detto di quelle condizioni anormali, molto meno difformi dalla indole del contratto di locazione, come rilascio del B loero. — C. Palermo, 5 marzo 1881, Celestre c. Rocciola, Circ. giur. 1881, 406; Legge, 1882, I, 410.

77. Sebbene la tacita riconduzione avvenga alle stesse condizioni della primitiva, pure è un nuovo contratto, che va regolato nelle disposizioni complementari di legge, da quelle che nel frattempo è subentrata alla legge del tempo del primitivo C contratto. — A. Venezia, 26 aprile 1881, Riunione Adriatica c. Canova, M. trib. Mil., 1881, 443; Temi ven., 1881, 244.

78. Se il termine stabilito per la locazione non risulti da contratto, la locazione si ha per rinnovata.

79. Non può dichiararsi valida una licenza spiccata nel giorno istesso in cui avrebbe dovuto aver ter- D mine la locazione. — P. Ottaiano, 27 ottobre 1880 Cola c. Boccia, Gazz. proc, XVI, 54.

80. La licenza di cui parla l'art. 1598 cod. civ. è quella dello scioglimento della locazione. E però nel caso di compra non è necessaria, quando la locazione anteriore alla compra ha avuto il suo termine, comunque il conduttore fosse restato nel possesso del fondo successivamente a detto ter- E mine. — P. Mercato Sanseverino, 3 settembre 1881 De Caro c. Pastore, Gazz. proc., XVI, 439.

81. L'art. 1608 cod. civ. è applicabile per analogia anche ai contratti di dozzena, per legge dei quali il locatore di una camera mobiliata si obbliga anche di somministrare al conduttore il vitto giornaliero.

82. Quindi se il pagamento delle corrisposte dovute dal conduttore è pattuito a mese, si deve intendere fatto a mese l'intero contratto, nè può il conduttore o dozzinante pretendere di provare che, non ostante questo modo di pagamento, il contratto era fatto ad anno per la consuetudine dei luoghi, giacchè la prova di questa consuetudine è ammessa solo in difetto di qualunque criterio atto a stabilire le epoche fissate pei paga- F menti in questione. — T. Bologna, 23 marzo 1881 Monsignani-Sassatelli c. Franzini, R. giur. Bol 1881, 141.

83. Il contratto di locazione non riguarda la condizione legale della proprietà, bensì lo stato di fatto della cosa locata allorchè le parti esprimono il loro consenso nella stipulazione dell'atto.

84. Quindi, se all'epoca della stipulazione del contratto d'affitto i fondi locati erano coltivati a riso, venuta a cessare questa coltivazione, e quindi il relativo cospicuo reddito, pel regio decreto che la inibì, è dovuta diminuzione di canone al A conduttore. — A Casale, 15 marzo 1881, Pavia c Bagna, Foro, I, 470 (n).

85. Il locatore non è tenuto a mantenere i beni in istato da essere coltivati siccome lo erano al tempo della locazione.

86. La proibizione della coltura a riso non dà quindi diritto al conduttore di chiedere una diminuzione di fitto al locatore, se nel contratto di locazione non si parlò in modo esplicito di risaie.

87. La condizione risolutiva espressa opera *ipso iure*.

88. Pertanto se il conduttore non paga il fitto nel tempo stabilito sotto pena di risoluzione, questa ha luogo di pien diritto senza che possa addursi a spiegazione del ritardo la lite iniziata per otte- B nere una diminuzione di fitto. — A Casale, 14 ottobre 1880, Bioglio c. Dapassano, Giur. Casale, 1881, 25.

89. Stabilito che il conduttore non debba mai pretendere indennità, non può reclamarla neppure pel mancato godimento del fondo; ma avrà diritto a ripetere il pagato e rescindere il contratto. — C C. Torino, 17 settembre 1881, Pinardi c. Finanze, Bett., 1881, 617; Annali 1881, 484.

90. Quando il conduttore che siasi obbligato di fare una piantagione, non l'ha potuta fare per la natura del terreno, non vi può essere luogo a danni D interessi. — C. Napoli, 27 agosto 1881, Lequile c. Cardillo, Gazz. proc. XVI, 385; G.trib. Nap. XXX., 706.

91. Nel contratto di locazione di immobili rustici a molteplici coltivazioni può il conduttore efficacemente rinunziare al diritto di ottenere ristoro o riduzione della corrisposta per mancato uso o godimento di parte della cosa locata.

92. Col patto espresso, e stabilito come integrante della corrisposta, che pose a carico del conduttore qualunque disgrazia o caso fortuito, per cui tanto i fondi locati quanto i frutti venissero danneggiati, rimossa ogni eccezione di diritto e di fatto, egli si sottopose alle conseguenze del gelo che mortificò le viti nell'inverno 1879-80.

93. Ancorchè tale danno abbia colpita la sostanza della cosa locata o la sua capacità o potenza produttiva, essendo transeunte, ricade propriamente soltanto sui frutti.

94. Preveduto l'evento che l'uso e godimento della cosa fosse minore dello sperato o calcolato nella determinazione della corrisposta, la riduzione di questa condurrebbe alla ingiustizia di calcolare la perdita una seconda volta, contro la volontà E delle parti. — T. Bologna, 20 giugno 1881, Catucci e Rusconi c. Ludergnani, R. giur. Bol., 1881, 205.

95. È legittimo il patto col quale nel contratto di

locazione di fondi rustici, il conduttore emette le più effrenate rinunzie a qualsiasi compenso e diminuzione di corrisposta pei danni che si verifichino nei fondi stessi per caso fortuito anco superiore a memoria d'uomo, anzi questo patto consuona coi regolam. sugli affitti delle opere pie.

96. Di fronte a tale patto, e trattandosi di fondi rustici a molteplici coltivazioni, i danni cagionati alle viti dal gelo dell'inverno 1879-80 e anche la loro perdita totale o parziale non costituiscono perdita di sostanza della cosa locata, ma di uno solo dei fruttati di cui la medesima è capace; quindi non è ammissibile perizia diretta a constatare tali danni e deve rigettarsi l'azione promossa dal conduttore per ottenere compenso o diminuzione di fitto. — A Bologna, 23 giugno 1881, Amministrazione dell'Istituto Trisi di Lugo c. Galletti e Baldi, R. giur. Bol., 1881, 194.

97. Il patto che accolla i fortuiti al conduttore comprende quelli che avvengono dopo la consegna della cosa, e non nel tempo anteriore.

98. Quando il contratto non limita ad una specie di prodotti, o ad un tempo dell'anno, la cultura del fondo affittato, non può il locatore opporre il difetto d'interesse del conduttore a riceverne la consegna nell'inverno; tanto più quando i giudici di merito hanno ritenuto incensurabilmente in fatto che anche in quella stagione potevano ritrarsi dal fondo alcune utilità.

99. In caso di ritardata consegna del fondo, si ratizza il canone in proporzione del tempo in cui il conduttore non ne ha avuto il godimento, e la porzione relativa a questo tempo non e dovuta, e se fu pagata, si ripete. — C. Firenze, 9 dicembre 1881 Finanze c. Nannini, Annali, 1881, 547; Temi ven., 1882, 169; Legge, 1882, I, 585.

100. La formula dell'affittanza - *a fuoco e fiamma* - che contiene un'effrenata rinuncia ai danni per infortunii di qualsiasi specie, prevedibili, che ne' predi affittati possano verificarsi, consuona coi principi a' quali s'informano i regolamenti vigenti per gli affitti dei beni appartenenti alle opere pie, avendo queste necessità di certezza nell'incasso dei loro proventi.

101. La enunciazione nel contratto di affitto che i fondi sono *arativi, alberati e vitati,* dimostra come a torto si sostenga dall'affittuario che il principal prodotto dei fondi sia quello delle viti, e dimostra ancora come nella mancanza del raccolto delle viti medesime, l'affittuario possa indennizzarsi con altri prodotti, sicchè di perdita di sostanza del fondo non è nel caso a parlarsi, come se si trattasse del totale o parziale deperimento di una vigna o di un oliveto — A Bologna, 23 giugno 1881, Congregazione di Carità di Bagnacavallo c. Galletti, R. giur. Bol., 1881, 189.

102. Le spese di manutenzione e dei tributi non diminuiscono le pensioni dovute per affitto, sia che vengano accollate all'affittuario, sia che restino a pro del locatore.

103. Quando la sospensione d'un molino è ordinaria e prevedibile per inondazioni od altre cause, se ne tiene conto naturalmente nello stabilire la pensione di affitto, specialmente se è provato che non si fece opposizione alle giuste deduzioni. — C. Roma, 9 maggio 1881, Genoino c. Com. di Fossacesia, Bett., 1881, 389; Corte S. Roma, 1881, 925; Legge, 1881, II, 758.

104. Per essersi il locatore provveduto di una speciale, determinata cautela convenzionale, quand'anche fosse riferibile a tutti i semestri di fitto ed a tutte le altre obbligazioni del contratto di locazione, non puossi dire che egli abbia inteso liberare i conduttori da quella garanzia generale, che la legge all'art. 1949 accorda al creditore su tutti i beni del debitore, eppercið sotto la parola *garanzia*, di cui è cenno nell'art. 924 cod. proc. civ., vengono comprese tutte le garanzie, sia le convenzionali, che quelle legali. — A. Torino, 28 marzo 1881, Arnaldi di Balme c. Ghione, Giur. Tor., 1881, 464.

105. L'insufficienza delle garanzie ipotecarie stipulate dal locatore nel contratto di locazione non lo autorizza a chiedere la risoluzione dell'affittamento, nè un supplemento in garanzia.

106. Però nonostante qualunque garanzia convenzionale, può sempre il locatore procurare contro il conduttore che non adempie le sue obbligazioni, o di cui sia peggiorata la condizione economica, il sequestro giudiziario o conservativo, agire contro di lui in esecuzione mobiliare, ed esperire il privilegio attribuitogli dall'art. 1958 codice civile. — A. Torino, 9 maggio 1881, Garnero c. Eula, Giur. Tor., 1881, 550.

107. Quando in un contratto di affitto gli inquilini hanno consegnato al locatore una somma a cauzione e garantia dell'esatto pagamento delle pigioni e del valore dei possibili danni da verificarsi nella riconsegna della casa, se il locatore è fallito, e non si è trovata nel fallimento quella somma data a cauzione, gl'inquilini hanno diritto a compensarla nella corrispondente cifra con le ultime pigioni da loro dovute, e se il sequestratario giudiziale della relativa casa compresa nella fallita, il quale rappresenta il ceto de' creditori ed il debitore, non vuole garantire la restituzione di quel deposito, non può pretendere il pagamento delle ultime pigioni sotto pretesto che non è seguita anco la riconsegna della casa e non si è verificato se esistono i danni.

108. Quella cauzione costituisce un deposito condizionato, e la condizione, che apre l'adito alle relative obbligazioni e diritti, si verifica al cessare della locazione: e perciò se il fallimento ed il concordato dei creditori siano avvenuti prima di questo termine, gl'inquilini, che non avevano ancora diritto alla restituzione del deposito, non potevano concorrere nella verificazione dei crediti, nè soggiacere alle condizioni stabilite nel concordato per tutti gli altri creditori, ma

era dato loro chiedere la restituzione di quella cauzione, quando si veniva a reclamare da loro il pagamento delle ultime pigioni. — T. Roma, 7 febbraio 1881, Crispigni c. Mancini e Perozzi, Temi rom., 1881, 462.

109. Sono legittimi i pagamenti di estaglio fatti dal conduttore al locatore, comunque posteriormente siasi fatto dritto alla domanda di revindicazione del fondo locato inoltrata da un terzo. — C. Napoli, 2 dicembre 1880, Addeo c. Ombra, Gazz. proc., XV, 582; Annali, 1881, 20.

110. Venendo a mancare colla morte del locatore l'elezione del luogo di pagamento fissato nel contratto, stante la diversità del domicilio degli eredi, questi, per porre in mora i conduttori rispetto al pagamento del fitto, debbono richiederlo al domicilio degli stessi debitori.

111. L'azione di scioglimento della locazione, quando sia compresa in un'eredità, va proposta da tutti gli eredi e non da un solo, portando cambiamento nella cosa comune.

112. Quest'azione spetta anche al comunista che approfittò della locazione fatta dall'altro comunista in proprio nome; ed i coeredi, concorrendo nell'azione promossa dal primo contro i conduttori, riconoscono il suo diritto di agire. — A. Venezia, 1 dic. 1880, Bressan c. Vaccari Thiene, Legge, 1881, I, 165.

113. Il conduttore non può intentare azione di sfratto avverso il terzo, che detenga il predio locato, vantandovi dritto.

114. Egli non ha veste ad agire da sè sia in petitorio, sia in possessorio, dovendo semplicemente denunziare la detenzione al locatore, onde astringerlo alla consegna della cosa in suo libero godimento. — P. Mileto, 18 giugno 1881, Finanze c. Borgia, Gazz. proc., XVI, 331.

115. In tema di sfratto per locazione finita, la prova del dominio non può valere di giuridico fondamento all'azione, ma occorre dar la prova della locazione, la quale incombe all'attore.

116. L'eccepirsi dal convenuto un diritto sullo stabile, ad es. l'enfiteusi, non esime il proprietario dall'obbligo di cotesta prova, se non vuole vedersi respinta l'azione per difetto di prova.

117. L'azione di sfratto per locazione finita viene dalla legge assimilata alle azioni possessorie per la specialità della procedura e della competenza, non può però ritenersi per azione possessoria propriamente detta. — C. Roma, 23 settembre 1880, Giovannangeli c. Scarsella, Legge, 1881, I, 548; G. pret., 1881, 197; Annali, 1881, 310.

118. Nella cessione delle pigioni di un fondo urbano non sono compresi gli altri diritti che nascono dal contratto di locazione; in ispecie, quello che riguarda la risoluzione della medesima, che può essere liberamente esercitato senza il consenso del cessionario, massime quando la rescissione è giustificata da qualche legittimo motivo. — A. Roma, 26 gennaio 1881, Ditta Anfossi c. Pennacchietti, Foro, I, 335 (n).

119. La cessione di un'annata di fitto, quantunque non trascritta, è valida di fronte ai terzi e però anche di fronte ai creditori del cedente, sebbene abbiano iscritta una ipoteca anteriore alla data della cessione. — T. Reggio Emilia, 31 ottobre 1881, Gobbi e Cottafavi, R. leg., 1881, 373.

120. Il pagamento di un canone annuo sempre uniforme, continuato per oltre un secolo, costituisce titolo giuridico di per sè stante per far ritenere una locazione perpetua.

121. Se nel contratto di locazione perpetua in un mulino non si fa menzione di coercitiva, nè consta che il locatore esercitasse questo diritto, il Comune conduttore del mulino stesso, se esercitò tale diritto, si presume averlo esercitato in virtù della giurisdizione propria e giammai *ex juribus* del locatore.

122. Il Comune deve quindi sopportare le conseguenze dannose che gli derivarono dalla soppressione del diritto di coercitiva, nè può pretendere per questo veruna diminuzione di canone.

123. Il diritto di coercitiva fu abolito definitivamente in tutto lo Stato pontificio dal pontefice Pio VII fino dal 19 marzo 1851.

124. Quando il debitore non paga nè offre di pagare il canone in natura, il creditore ha diritto di esigerne il prezzo. — A. Roma, 4 giugno 1881, Com. Carbognano c. Serventi, Temi rom., 1881, 257

125. Il gabellotto che si è obbligato di pagare per conto del gabellante la fondiaria erariale, e poi compensare questa all'epoca e coi pagamenti dello estaglio col mostrare le bollette specifiche, ossia quietanze di pagamento erariale, va tenuto di consegnar queste al gabellante, e non può supplirvi con un certificato del percettore.

126. Il gabellotto del fondo rustico a corpo determinato per lo estaglio di un tanto a misura, spirata la gabella, non può eccepire di non essersi misurato, perchè osta a lui la presunzione di legge.

127. Spirata la gabella nemmeno può eccepire che gli fu locata una porzione di fondo di altrui proprietà. — A. Palermo, 5 agosto 1881, Noto c. Vella, Circ. giur., 1881, 315.

V. *Arbitramento* 65 — *Asse ecclesiastico* 152-156, 181 — *Atto di commercio* 16 — *Bollo* 37-41 — *Cessione* 42-47 — *Competenza civ.* 73, 164-169, 210-212 — *Deliberazioni amm.* 26, 31, 38 — *Dote* 14-17 — *Esecuzione immob.* — *Esecuzione mob.* 7 — *Espropriazione per p. u.* 3, 19-23 — *Graduazione* 20-22 — *Nuova opera* 35 — *Opera pia* 45 — *Registro* (tassa di) 37, 46, 96, 175 — *Trascrizione* 11 — *Usufrutto* 5 — *Vendita* 136, 140.

Locazione d'opera — [c. c. 1627-1646].

Sommario.

1. Il contratto di locazione di opera può stipularsi a tempo indeterminato: i soli elementi indispensabili sono lavoro, prezzo, consenso. — A. Milano, 4 novembre 1880, S. F. Alta Italia c. Giacopuzzi, Legge, 1881, I, 50.

2. La commissione data ed accettata di fare un quadro di dimensioni determinate, costituisce un contratto di locazione d' opera valida ed efficace, quand' anche il soggetto del quadro sia rimesso alla scelta del pittore.

3. Questi, finchè non abbia consegnato il quadro, o messo in mora il committente di riceverlo, ne rimane proprietario e ne può disporre, senza che il committente possa agire in rivendicazione per ottenerne la consegna. — A. Milano, 12 novembre 1880, Caccia c. Brambilla, M. trib. Mil., 1881, 10.

4. È contratto di locazione d' opera quello, con cui un municipio affida ad un ingegnere la direzione dei lavori di costruzione di un edificio.

5. Sebbene nelle diverse prestazioni e mansioni, che tal contratto impone all' architetto, siavi commisto qualche elemento del mandato, predomina però il concetto di locazione dell' opera, da cui quindi la convenzione prende nome e governo.

6. Quindi non può applicarsi la regola della revocabilità del mandato, e, salvo il caso di colpa o forza maggiore assoluta a carico del prestatore dell'opera, chi la commise deve, ove creda di esonerarlo dal servizio, corrispondergli il preciso *quod interest*, per l' inesecuzione del contratto.

7. È ammissibile peraltro, a giustificazione della rescissione da parte del committente, la prova che il contratto fosse condizionato all' eseguimento dei lavori, in base a un progetto e piano di quell' architetto e direttore, e che siasi dovuto mutare all' atto pratico il progetto stesso per difetti ravvisativi nell' esecuzione, per modo da non doversi continuare a quell' architetto l' incarico della direzione dei lavori. — A. Venezia, 20 settembre 1881, Com. di Venezia c. Romano, Temi ven., 1881, 529; Annali, 1881, 336.

8. Il committente e conduttore di un fabbricato che abbia partecipato alle spese di costruzione dell' edificio, una volta avutane regolare consegna, non ha diritto ad alcun rimborso in caso d' incendio, se anche il costruttore dell' edificio siasi espressamente obbligato ad assicurarlo a proprie spese.

9. Nè l' incendio sopravvenuto, appena fatta la consegna del locale, esonera il committente e conduttore dall' obbligo assunto di versare l'ultima rata del prezzo pattuito, dopo aver completamente goduto dell' edificio locato per un tempo determinato. — A. Brescia, 21 marzo 1881, Comitato ordinatore della mostra industriale ed artistica di Cremona c. Podestà, Legge, 1881, II, 235.

10. Quando l' area su cui altri si obbliga ad innalzare l' edificio non appartiene al costruttore, il contratto rimane locazione, nè si tramuta in compra-vendita per ciò che il costruttore medesimo provveda i materiali.

11. L' essere i materiali all' uopo impiegati di qualità scadente o diversa da quella pattuita rende il costruttore responsabile per un decennio, ma non fa luogo alla risoluzione del contratto.

12. Ciò si applica sempre quando siavi stata consegna ed accettazione dell' edificio, sebbene manchi il regolare e definitivo collaudo. — A. Genova, 8 luglio 1881, Caprile c. Rainuzzo, Eco Gen., 1881, I, 267; Cons. amm., 1881, 273.

13. Il periodo dei dieci anni stabilito dall'art. 1638 delle abolite leggi civili per la garantia dovuta dagli architetti ed appaltatori, cominciava a decorrere dalla consegna non dal compimento dell'opera.

14. Il termine di due anni assegnato dal capoverso dell'art. 1639 del cod. civ. per promuovere l'azione d'indennità decorre dal dì dell'avvenimento del danno. — C. Napoli, 8 gennaio 1881, Bucci c. Provincia di Molise, Gazz. proc., XV, 607; G. trib. Nap., XXX, 698.

15. Il committente può negarsi a ricevere la consegna di un edifizio costruito dal cottimista senza le regole dell'arte e con cattivi materiali, ma seguita che sia la consegna, l'azione derivante dal cottimo non può sperimentarsi che nei casi indicati tassativamente dall'art. 1639, cod. civ., rovina totale o parziale cioè, o l'evidente pericolo di rovina.

16. Il tempo utile a sperimentare questa azione a senso dell'art. 1639 è dentro i dieci anni dal compimento delle fabbriche e l'azione per indennità deve essere promossa entro i due anni dal giorno in cui si sono verificati i casi indicati da questo articolo. — C. Napoli, 3 febbraio 1881, Lamacchia c. D'Ambra, Foro, I, 606 (n).

17. È ammissibile l' azione d' indennità intentata contro l'architetto o imprenditore, in base all'art. 1639 del cod. civ., per la ruina dell'opera entro i dieci anni dalla sua costruzione, sebbene la medesima fosse stata all'epoca della consegna dichiarata ricevibile con sentenza passata in cosa giudicata.

18. La ruina dell'edificio nel corso del decennio susseguente alla sua costruzione, si presume avvenuta, sino a prova in contrario, per colpa dell'architetto o imprenditore. — C. Napoli, 20 gennaio 1881, Colella c. Freda, Foro, I, 268 (n).

19. L'art. 1639 cod. civ., obbligando solidalmente l'ar-

chitetto e l'intraprenditore, deve intendersi coordinato ai principi generali che regolano le distribuzioni dei danni e delle perdite, e quindi cessa questa solidalità quando da indagini di fatto, che è mestieri chiarire, risulti che unicamente all'uno od all'altro siano imputabili i danni. — C. Napoli, 3 luglio 1881, De Cesare c. Valiante, Foro, I, 1147 (n).

20. La convenzione, colla quale un architetto si obbliga di fare il piano di una casa e di dirigerne i lavori, ed il proprietario a corrispondergli un tanto per cento sul costo della fabbrica, è sempre risolubile a volontà del proprietario, a mente del disposto dell'art. 1641 del cod. civ.

21. Ammesso anche, che trattandosi di una professione liberale, quale è quella dell'architetto, male ad essa si adattino le espressioni di locazione di opera e di appalto adoperate dalla legge, la disposizione suddetta dovrebbe sempre applicarsi per analogia giusta il disposto dello art. 3 delle disposizioni preliminari dello stesso cod. civ.

22. Lo scioglimento del contratto non può subordinarsi al previo, o contemporaneo pagamento dell'indennità spettante all'architetto. — T. Consolare d'Italia in Costantinopoli, 19 marzo 1881, Corpi c. Leoni, Legge, 1881, I, 705.

23. Chi offre la sua opera a prezzi unitari, si obbliga, ma non il conduttore, sebbene questi gli abbia posto in prospettiva una serie di prestazioni, e gli abbia fatto eseguire alcuni lavori, quando non gli abbia allogato determinate opere; per cui sospendendo la di lui prestazione d'opera, per appaltare ad altri le opere ulteriori nel medesimo fabbricato, non incontra il conduttore alcuna responsabilità, usando del proprio diritto.

24. Se tuttavia lasciò preparare al locatore i materiali per le opere ulteriori postegli in prospettiva, è responsabile del danno cagionatogli per l'apparecchio e trasporto dei detti materiali. — A. Venezia, 18 maggio 1881, Padovani c. Com. Pordenone, Legge, 1881, I, 814.

25. Quando un municipio abbia conferito ad un ingegnere l'incarico per gli studi preparatori e pel progetto d'arte da presentarsi per la concessione, ad esempio d'un tronco ferroviario, nel loro interesse, deve pagargli la competente indennità, tuttochè non seguita la stipulazione definitiva, nè mai più costruita l'opera. — C. Napoli, 11 dic. 1880, Cerignola c. Canosa e Menin, Gazz. proc., XV, 579.

26. Colui che ha locato l'opera propria ha diritto alla mercede per tutto il tempo che l'ha locata, qualora non sia attribuibile a lui, se l'opera non venne prestata. — A. Roma, 10 febbraio 1881, Vespignani c. R. Commissariato per l'asse ecclesiastico, Temi rom., 1881, 26.

27. La gratuità dell'opera prestata da un architetto, che esercita abitualmente la sua professione, ha contro di sè non solo la presunzione generale che niuno presti l'opera propria con suo detrimento senza adeguato indennizzo, ma quella speciale che nasce dalla abitualità di prestare l'opera stessa contro una mercede od onorario.

28. A distruggere questa ultima presunzione occorre o un'esplicita rinunzia, o argomenti talmente concludenti da portare necessariamente al concetto di una rinunzia o remissione.

29. La rinunzia o remissione dell'onorario può essere tanto totale quanto parziale.

30. L'apprezzamento delle circostanze di fatto capaci, in difetto di rinunzia espressa, a far ritenere la remissione dell'onorario, che sarebbe dovuto in tutto o in parte, rientra nel prudente arbitrio del magistrato. — A. Roma, 15 marzo 1881, Commissariato dell'Asse ecclesiastico c. Carimini, Temi rom., 1881, 99.

V. *Appalto* 2-4 — *Atto di commercio* 17, 18 — *Cessione* 37 — *Ferrovie* 22 — *Maestro* — *Mandato civ.* 6, 14, 15 — *Medico* 4-14 — *Prova testimoniale* 46.

Locupletazione — [c. c. 1148, 1243, 1307, 1728, 445, 449, 450, 1150, 1743, 1842].

1. Gli art. 1404 cod. civ. alb., e 1307 cod. civ. ital., secondo cui il minore, l'interdetto, la donna maritata sono tenuti a rimborsare quanto fu loro pagato in forza di un'obbligazione nulla, se andò in loro vantaggio, comprendono ogni specie di vantaggio morale e materiale, ed abbia questo aumentato o impedito che si diminuisse il patrimonio di tali persone.

2. Non è censurabile, ma al contrario rettamente giuridica la sentenza che ritiene che la donna maritata, la quale, senza autorizzazione, tolse a mutuo danaro e lo adoperò per recarsi a visitare il marito trattenuto in carcere, ne ebbe vantaggio morale e materiale, e deve quindi restituirlo.

3. Se, interrogata la donna maritata sull'uso del danaro mutuatole dall'attore, neghi l'uso da questi addotto, ma ne ammetta un altro che le fu di vantaggio, l'attore ha diritto d'invocare questa ammissione, ed a ragione ne tiene conto il giudice. — C. Torino, 8 agosto 1881, Bordiga c. Fortina, Giur. Tor., 1881, 653.

V. *Corpo morale* 18 — *Gestione d'affari* 3 — *Minore* — *Opera pia* 25.

Lodo — V. *Arbitramento*.

Lotto e lotteria — [R. D. 27 settembre 1863, 17 settembre 1871; L. 19 luglio 1880, all. *E*, n. 5536; R. D. 21 novembre 1880, n. 5744].

SOMMARIO.

1. È costituzionale il regio decreto e regolamento sul giuoco del lotto del 17 settembre 1881. — C. Roma, 21 novembre 1881, Meotti, Corte S. Roma, 1881, 1075.

2. — Conf. — C. Roma, 31 gennaio 1881, Ghiandoni, Corte S. Roma, 1881, 215.

3. — C. Roma, 14 febbraio 1881, Camandona, Corte S. Roma, 1881, 268; Legge, 1881, II, 784.

4. — C. Roma, 20 luglio 1881, Caprile, Corte S. Roma, 1881, 827.

5. La legge 19 luglio 1880, n. 5531, lett. E, ha riconosciuta la validità di tutti i decreti emanati in materia di lotto dopo la legge 27 settembre 1863, e quindi anche la costituzionalità del R. D. 17 settembre 1871. — C. Roma, 11 aprile 1881, Bellenghi, Foro, II, 430 (n).

6. Dopo la legge 19 luglio 1880, non si può contrastar più la costituzionalità del regio decreto 17 settembre 1871, sul giuoco del lotto. — C. Roma, 2 maggio 1881, Fani, Corte S. Roma, 1881, 999.

7. Il R. decreto 17 settembre 1871 sul giuoco del lotto fu emanato fuori dei limiti del mandato dato dal potere legislativo.

8. Quindi è incostituzionale e non applicabile in quelle parti in cui stabilisce pene più severe di quelle stabilite col decreto 5 novembre 1863, le sole applicabili. — A. Bologna, 18 gennaio 1881, Volta, R. giur. Bol., 1881, 31; Riv. pen., XIV, 32.

9. Alla disposizione generale dello art. 339 c. p. p., per cui i reati si provano con verbali o rapporti, o con ogni altro mezzo non vietato dalla legge, non è fatta veruna eccezione pel reato di lotto clandestino. — C. Roma, 11 aprile 1881, Teofani, Capponi e Gugliottini, Corte S. Roma, 1881, 689; Riv. pen., XIV, 319.

10. È errore giuridico l'ammettere che l'ignoranza di diritto basti da sola a scusare un imputato di un reato o di una contravvenzione ad una legge resa regolarmente obbligatoria, come la legge 21 novembre 1880 sul giuoco del lotto. — C. Roma, 15 giugno 1881, Nicoluzzi, Corte S. Roma, 1881, 1079.

11. La legge punisce ogni specie di lotteria clandestina, e perciò invano si ricorre in cassazione per non essersi dai giudici del merito precisata la specie del giuoco di lotteria tenuto dall'imputato. — C. Roma, 5 gennaio 1881, Testa, Corte, S. Roma, 1881, 43.

12. La legge proibisce ogni specie di lotteria sì pubblica che clandestina, e non ammette eccezioni se non per le lotterie e tombole a scopo di beneficenza o d'incoraggiamento alle belle arti, che vengano previamente autorizzate dal governo, ossia dal prefetto della provincia.

13. Non vale ad escludere nè a scusare le contravvenzioni per qualunque lotteria si intraprenda, all'infuori delle eccezioni come sopra indicate e condizionate, nè la consuetudine di devozione, nè lo scopo di culto, nè l'interesse d'una chiesa, nè l'apparato festivo con cui la lotteria venga eseguita.

14. Trattandosi di materia speciale regolata da una legge di pura creazione politica, basta per la sussistenza della contravvenzione il solo fatto materiale e volontario della lotteria in *spreto* della legge. — C. Roma, 27 maggio 1881, Tocconelli, Foro, II, 431 (n).

15. Contravviene al divieto contenuto nella legge del lotto pubblico l'intraprenditore di speculazioni ed operazioni finanziarie che hanno per base la cessione di obbligazioni dei prestiti a premî autorizzati nel regno, come anche del solo diritto di concorrere individualmente o in partecipazione all'alea di quei premî, o che vengano anche fatte senza emissione di nuovi titoli, unendo e combinando obbligazioni d'imprestiti a premi con titoli di altri imprestiti, o di altre imprese industriali e commerciali, o con titoli di credito di qualsivoglia natura e provenienza. — C. Roma, 25 dicembre 1880, Casareto, Foro, II, 106.

16. L'art. 5 del regolamento sul giuoco del lotto approvato col regio decreto legislativo del 17 settembre 1871, in relazione al precedente articolo 4, punisce con multa da lire 300 a lire 1000 tutti coloro che pubblicano programmi od avvisi di lotterie o di prestiti a premi esteri, e fanno conoscere il luogo ove sono aperte le sottoscrizioni. I gerenti e gli stampatori dei giornali, ivi espressamente si aggiunge, nei quali siano dati tali avvisi, incorreranno nella stessa pena.

17. In conseguenza lo stampatore e il gerente di un giornale, in cui siasi pubblicato un avviso di lotteria a premi esteri di Amburgo, a torto si dolgono d'essere stati condannati alla multa rispettiva di L. 300. — C. Roma, 1 aprile 1881, Garganese e Malli, Corte S. Roma, 1881, 374.

18. Colui che mette al giuoco, mediante estrazione di alcuni numeri, degli oggetti di tenue valore, non incorre nella pena del numeretto o giuoco clandestino del lotto, ma in quella più mite delle *riffe* contemplate dal R. D. 21 novembre 1880 e sotto la cui denominazione vanno compresi i piccoli giuochi di azzardo mediante sorteggio di numeri. — A. Venezia, 2 settembre 1881, Cesaletti, Foro, II, 429.

19. È compreso nelle disposizioni degli art. 1 a 2 del regio decreto e regolamento 17 settembre 1871 il fatto di chi prese parte all'esercizio del lotto clandestino quale coadiutore secondario.

20. L'analfabeta non può esimersi da ogni responsabilità penale in contravvenzione alla legge sul giuoco del lotto, quando cotale responsabilità sia stabilita e dichiarata con giudizio incensurabile del magistrato di merito, dietro le vagliate risultanze del dibattimento. — C. Roma, 15 luglio 1881, Marcucci e Barchiesi, Corte S. Roma, 1881, 822.

21. Chi non si limita a giuocare i numeri che gli siano affidati individualmente da qualche persona di sua conoscenza, ma si faccia apertamente collettore di giuocate da chiunque gli si presenti, cade nella contravvenzione punita dall'art. 6

del regolamento 17 settembre 1871, già prevista dall'art. 29 del regolamento 5 novembre 1863. A — C. Roma, 14 febbraio 1881, Camandona, Corte S. Roma, 1881, 268; Legge, 1881, II, 784.

22. Viola la legge quella sentenza che assolve l'imputato per inesistenza di reato, dopo avere ammesso che aveva egli raccolto parecchie giuocate, che poi recava ad un banco di lotto per conto e nell'interesse di vari committenti, i quali ne lo retribuivano con piccolo compenso in danaro, e tutto ciò senza essere provvisto della necesB saria autorizzazione. — C. Roma, 20 luglio 1881, Zecchini, Corte S. Roma, 1881, 844.

23. L'imputato che siasi ritenuto in fatto responsabile di aver raccolto per mestiere, e mediante correspettivo, delle giuocate al lotto pubblico, non essendo all'uopo munito della prescritta autorizzazione, è giustamente condannato per la contravvenzione prevista e punita dall'art. 6 del regio decreto legislativo del 17 settembre 1871, che proibisce, senza la prescritta autorizzazione, a chiunque di raccogliere o ricevere giuocate pel lotto pubblico, sotto pena della multa da lire C 300 a 500. — C. Roma, 28 marzo 1881, Zanchi, Corte S. Roma, 1881, 430.

24. In ordine alla ritenuta colpabilità dell'imputato come intraprenditore di lotteria clandestina, piuttosto che come coadiutore secondario, non è nulla per difetto di notificazione la sentenza che dimostra il nessun valore e l'assoluta inattendiD bilità delle addotte circostauze di fatto. — C. Roma, 31 gennaio 1881, Ghiandoni, Corte S. Roma, 1881, 215.

25. Dichiarati due individui con unica sentenza colpevoli entrambi dello stesso reato di lotto clandestino, devesi applicare a ciascuno di essi individualmente la pena pecuniaria intera, non E questa a metà per ciascuno. — C. Roma, 26 gennaio 1881, Remerciari e Pertica, Corte S. Roma, 1881, 1217.

26. Il tribunale, che ritenne convinti gl'imputati di contravvenzione prevista e punita dall'art. 30 della legge 5 novembre 1863 per avere raccolto giuocate sul lotto pubblico fuori del banco a ciò destinato e senza autorizzazione, e che li condannò in applicazione dell'articolo medesimo alla pena pecuniaria ivi tassativamente fissata in lire trenta, doveva però ammettere la prescrizione dell'azione penale, per esser decorso un anno dalla accertata contravvenzione al giudizio, ancorchè vi siano stati atti di procedura. F — C. Roma, 12 novembre 1880, Guido e Buratti Corte S. Roma, 1880, v. s., 15.

27. Non ha motivo di ricorrere in cassazione chi fu condannato per contravvenzione alla legge sul lotto in applicazione della legge 5 novembre 1863, anzichè in applicazione del regolamento 17 settembre 1871, che commina una pena più severa di quella legge.

28. La condizione di fortuna e di famiglia dell'imputato non può portare nè alla non imputabilità nè alla impunità, salva l'influenza che possa esercitare sull'animo dei giudici nella latitudine A della pena o per le circostanze attenuanti. — C. Roma, 25 maggio 1881, D'Agata, Corte S. Roma, 1881, 746.

29. Il trib. che ritenne l'imputato come coadiutore e agente secondario in lotteria clandestina, e lo condannò a soli giorni 45 di carcere ed alla multa di lire 500 a senso dell'ultima parte dell'art. 2 del R. D. 17 settembre 1871 applica una pena più mite di quella che è comminata dall'art. 11 del R. D. 21 novembre 1880.

30. In un unico caso può esser più mite il regolamento del 1880 in confronto di quello del 1871, quando cioè il magistrato del merito premette e stabilisce per base al suo giudizio, nella applicazione della pena, che si debba stare al minimo B del carcere stabilito dalla legge. — C. Roma, 6 luglio 1881, Pareto, Corte S. Roma, 1881, 808.

31. Applica la legge più mite la sentenza che, in virtù dell'art. 2 del regolamento 17 settembre 1871 sul giuoco del lotto, ammette in favore dell'imputato la qualità di coadiutore secondario e riduce così della metà la pena da infliggersi, mentre tale figura di reato non è più ammessa C dal regolamento 21 novembre 1880. — C. Roma, 12 ottobre 1881, Ghiglione, Corte S. Roma, 1881, 1021.

32. Volendo applicare l'art. 11 del regolamento 21 novembre 1880, come più mite in confronto dell'art. 3 del R. decreto, e regolamento 17 settembre 1871 sul lotto, non è lecito di ammettere più la figura dell'agente secondario, e quindi non è più consentita la riduzione di metà della pena. D — C. Roma, 18 novembre 1881, Corvetto, Corte S. Roma, 1881, 1033.

33. L'agente secondario in lotteria clandestina è punito dal decreto 17 settembre 1871 con 45 giorni di carcere e con la multa di lire 500.

34. Non può invocarsi come pena più mite quella stabilita nel caso concreto dalla legge 21 novembre 1880, una volta che in forza di questa legge l'agente secondario, al pari di colui che in qualsiasi modo concorre nelle operazioni degli intraprenditori o dei raccoglitori, è punito colla multa di lire 1000 a lire 5000 e col carcere da uno a sei mesi, mentre si ha ragione per credere che il condannato a 45 giorni di carcere non E fosse meritevole del minimo della pena. — C. Roma, 25 febbraio 1881, Baglione, Corte S. Roma, 1881, 397; Riv. pen., XIV, 193.

35. È più mite la pena portata dal regolamento 21 novembre 1880 sul giuoco del lotto, in confronto di quella stabilita dal regolamento 17 settembre 1871, sol quando il magistrato del merito abbia premesso e dichiarato, a base del suo giudizio per l'applicazione del carcere, che questa debba ridursi al minimo fissato dalla legge.

36. La multa però, anzichè scemare, si aumenta e

si aggrava col regolamento del 1880 — C. Roma 11 luglio 1881, Cusani e Parodi, Corte S. Roma, 1881, 797.

37. Deve applicarsi il regolamento 21 novembre 1880 come più mite, in confronto del regolamento 17 settembre 1871, solo nel caso in cui il magistrato di merito per una contravvenzione prevista e punita dall'art. 11 del regolamento 21 novembre 1880, abbia dichiarato in termini precisi ed assoluti di applicare il minimo della pena del carcere. — C. Roma, 20 luglio 1881, Caprile, Corte S. Roma, 1881, 827.

38. L'unico caso in cui sia assolutamente più mite la pena stabilita dal regolamento sul giouco del lotto del 21 novembre 1880, in confronto della pena portata dall'anteriore regolamento del 27 settembre 1871, ed in cui perciò occorra l'applicazione dell'articolo 3 del codice penale, è quello nel quale il magistrato del merito dichiari innanzi tutto, come suo criterio direttivo, che esso non intende d'infliggere allo imputato che il *minimum* della pena fissata dalla legge.

39. Allora non vi ha dubbio, ed è evidente, che il *minimum* della pena del carcere segnato dal regolamento del 1880, art. 11, essendo di un solo mese, questo a preferenza si dovrà applicare, anziché il *minimum* dei tre mesi fissato dal regolamento del 1871; astrazione fatta, ben s'intende, dalla multa che deve sempre accompagnare la pena del carcere.

40. In ogni altro caso la pena potendo estendersi a sei mesi, *maximum* eguale pei due regolamenti, basta che la pena inflitta sia legale per togliere ogni ragione di confronto e di ricorso. — C. Roma, 10 giugno 1881, Morasso, Foro, II, 339.

41. Anche secondo il regolamento 21 novembre 1880, più mite del regolamento 17 settembre 1871, è legale la pena di tre mesi di carcere inflitta ad un'intrapprenditore o ad un raccoglitore di lotto clandestino e ad un complice.

42. Ma se il magistrato giudicante ha dichiarato nella motivazione della sua sentenza che intendeva di applicare il minimo fissato dalla legge, in tal caso la pena non può essere che di un mese di carcere.

43. La pena di tre mesi dev'essere ridotta della metà a seconda del regolamento 17 settembre 1871 qual legge più mite, se in conformità del medesimo si riconosca una figura di reato non più riconosciuta dal regolamento del 1880, quella cioè di agente coadiutore secondario.

44. In materia di contravvenzione a leggi speciali, qual'è la legge sul lotto, non possono mai trovar luogo le circostanze attenuanti, valutabili soltanto nella latitudine della pena. — C. Roma, 1 giugno 1881, Negro, Corte S. Roma, 1881, 709.

45. La pena comminata dal regolamento 21 novembre 1880 non è più mite di quella portata dal regolamento 17 settembre 1871 per chi è dichiarato convinto d'aver raccolto delle giuocate al lotto clandestino. — C. Roma, 4 maggio 1881, Maggiolo, Corte S. Roma, 1881, 745.

46. Il giuocatore, in caso di vincita non pagata, ha diritto di rivolgersi contro il ricevitore del lotto per essere in via civile indennizzato dei danni causatigli dal fatto delittuoso del commesso.

47. Questo fatto delittuoso si verifica qualora il commesso abbia notato nella matrice una somma minore a quella realmente giuocata, e che risulta dal biglietto rilasciato al giuocatore.

48. L'art. 24 del Reg. 5 novembre 1863, che condanna il ricevitore al quintuplo del prezzo giuocato, riguarda il caso in cui la vincita non sia pagata dall'amministrazione per un *difetto nella matrice* imputabile a *negligenza* e non il caso in cui non sia pagata per dolo o frode.

49. La negligenza del giuocatore a riscontrare la matrice col suo biglietto, come gli è fatto obbligo dall'art. 15 del surriferito regolamento, non esime il ricevitore del lotto dalla responsabilità civile nascente dal fatto delittuoso. — A. Catania, 7 novembre 1881, Leto c. Di Blasi, Foro, I, 1219 (n).

50. Per l'articolo 15 del decreto organico 5 novembre 1863, che fa seguito alla legge sul lotto del 27 settembre 1863, il giocatore deve nel suo interesse riscontrare la regolarità della scritturazione nella matrice, confrontandola con il biglietto che a lui si rilascia.

51. Per l'art. 24 del decreto stesso, qualora venisse rifiutato il pagamento della vincita per qualsiasi difetto sulla prima matrice imputabile a negligenza del ricevitore, il giocatore non potrà pretendere che il quintuplo del prezzo del giuoco da pagarsi in proprio dal ricevitore istesso.

52. Quindi avendo il commesso del ricevitore del banco del lotto, anche fraudolentemente, iscritto sulla matrice una somma minore, e però una promessa minore di quella giuocata, e non avendo curato il giuocatore di confrontare la matrice col suo biglietto, verificatasi la vincita, non ha altro diritto che al quintuplo sopradetto, e viola la legge quella sentenza che attribuisce al ricevitore una responsabilità maggiore. — C. Palermo, 28 giugno 1881, Leto c. Di Blasi, Circ. giur., 1881, 336; Bett., 1881, 623; Annali, 1881, 389; Legge, 1882, II, 230.

V. *Amnistia* 17.

Luce e prospetto — [c. c. 583, 590] V. *Servitù* 77, 78, 80-95, 97-105, 162, 175.

Lucri dotali — V. *Dote* 7, 55, 56.

Luogo.

— agli effetti della competenza — V. *Competenza civ.* — *Connessione e continenza di cause* — *Trasporto* 3, 4.

— del perfezionam. del contratto — V. *Contratto* 12.

— agli effetti della esecuzione — V. *Esecuzione mob.* 21-23, 25, 28, 29.

— in quanto alla legge applicabile — V. *Legge.*

— del commesso reato — [c. p. p. 14 e seg.] V. *Competenza pen.*

— del pagamento — [c. c. 1219, 1468] V. *Borsa* 10 *Effetto camb.* 9-12, 41, 68, 71 — *Enfiteusi* 56-58, 60 — *Locazione* 110 — *Obbligazione* 6-8, 62, 65 — *Pagamento* 10-13, 22, 24 — *Vendita* 16.

Macinato — [L. 13 settembre 1874, n. 2065; Reg. 13 settembre 1874, n. 2057, e 8 settembre 1876, n. 3324; L. 15 luglio 1879; Reg. 4 agosto 1879; L. 19 luglio 1880, all. A].

SOMMARIO.

1. Dal giorno 1 agosto 1879 in poi, i giudici hanno dovuto applicare la legge del 25 luglio precedente, per cui il granturco cessò di essere gravato dalla tassa di macinato, e dichiarare perciò di non farsi luogo a procedimento per le relative contravvenzioni. — C. Roma, 6 febbraio 1880, Cosentino, Corte S. Roma, 1880, v. s. 345.

2. Avendo l'art. 1 della legge 25 luglio 1879 n. 4994, dichiarato esenti dalla tassa del macinato il granturco, la segala, l'avena e gli orzi d'ogni specie, non possono ritenersi colpiti da quella tassa i generi di qualità e lucro inferiori, come ad esempio la miscela volgarmente chiamata frumentello, argomentando anche dall'art. 1 dalla legge 13 settembre 1874 n. 2056.

3. Non può quindi costituire contravvenzione il fatto che in un palmento destinato alla macinazione esclusiva dei generi nominativamente indicati nell'art. 1 della legge 25 luglio 1879 si sia macinato altro dei generi logicamente compresi nella esenzione dalla tassa. — A. Milano, 17 novembre 1880, Fiocchi, M. trib. Mil., 1881, 262.

4. Le quote dal perito devono essere stabilite in base ai tre elementi prescritti dall'art. 14 della legge, ogni altro apprezzamento rende nullo l'operato del perito.

5. Le perizie e le deliberazioni precedenti non formano ostacolo di giudicato, sia che si tratti di stabilimento di nuova quota, o di revisione straordinaria ai termini dello articoli 19 della legge. — A. Catania, 10 agosto 1881, Finanze c. La Rosa, Giur. Cat., 1881, 145.

6. È legalmente ed efficacemente formata la matricola del ruolo degli esercenti di molini di un Comune, nella quale taluno fu quotato di tassa in via presuntiva per la macinazione di un mese, se costui aveva fatta la dichiarazione del presunto prodotto mensile, ma non essendo stata dall'agente dell'imposte trovata esatta, lo si era invitato a dare schiarimenti e rettificarla da se stesso prima che la rettificazione venisse fatta d'ufficio, mediante invito pervenuto all'esercente il giorno 16 del mese precedente, mentre la matricola redatta quattro dì prima, fu depositata il giorno innanzi all'ufficio comunale, e l'esercente non ignorava nè poteva ignorare che il ruolo era stato depositato nella sala comunale per tutti gli effetti di legge, e che egli si trovava compreso nel ruolo medesimo per la somma ivi notata.

7. La tassa dovuta per quel mese non era da fissarsi sulla base delle indicazioni del contatore, ma fu quella dell'accertamento risultante dalla matricola e relativo ruolo, se l'intendente di finanza, con decreto emanato con pendenza del giudizio peritale, abbia fissatto al 1 del mese successivo il giorno di partenza per la commisurazione della tassa secondo le indicazioni del contatore e secondo il giudizio dei periti. — C. Roma, 25 agosto 1880, Grattoni c. Finanze, Corte S. Roma, 1880, v. s. 70.

8. L'azione giudiziaria che si esperimenta a base dello art. 18 della legge sul macinato contro le decisioni del comitato peritale, non si limita solo allo esame di nullità e violazione di legge, nè solo allo esame dei motivi di gravame denunziati dallo attore. Il magistrato è libero di esaminare il fondo della controversia, cercare ed affermare qualunque causa che rende nulla la decisione arbitrale.

9. Una perizia ordinata per revisione ordinaria deve verificare la pressione e non ritenerla come un dato già giudicato.

10. Le decisione del comitato emessa in base a simile perizia è quindi a ritenersi nulla per violazione del sistema probatorio proclamato dallo art. 1312 cod. civ. — A. Trani, 6 giugno 1881, Finanze c. Del Giudice, R. giur. Trani, 1881, 695.

11. La circolare 1 agosto 1876, per la quale il ministro delle finanze ordinò che da quel giorno in poi le quote fisse annuali della tassa sul macinato, allora in corso, non dovessero venire sottoposte, pel fine di aumentarle, a veruna revisione ordinaria, fu produttiva di effetto giuridi-

co in favore dei mugnai contribuenti, i quali per ciò possono invocarne l' applicazione contro l' amministrazione finanziaria.

12. Non si può negare l' applicazione di una tale circolare per la circostanza che il mugnaio, alcuni giorni prima della pubblicazione della medesima, ebbe notificazione della revisione ordinaria stata praticata dall' ingegnere del macinato ai palmenti del mulino.

13. A così ritenere inducono la ragione informante la circolare stessa, l' indole dell' atto della revisione ordinaria, i principî che governano la materia della retroattività.

14. Quindi se l' amministrazione finanziaria, nonostante ciò, volle obbligato il mugnaio a pagare l' aumento portato dalla revisione ordinaria sulla quota fissa in corso, mentre per virtù della circolare doveva andarne esente, costringendolo, per evitare un grave pregiudizio, a chiudere il mulino, essa è tenuta verso il medesimo alla riparazione del danno sofferto per la cessazione della sua industria.

15. L' autorità amministrativa, tenendo dalla legge il diritto, o meglio il dovere, di occupare la privata proprietà quando ciò sia imposto da gravi esigenze di ordine pubblico, va esente da ogni responsabilità allora che, per provvedere alla urgenza della macinazione, ordina la riapertura di un mulino stato chiuso dal proprietario.

16. È rimesso al prudente arbitrio dell' autorità amministrativa lo apprezzare se concorrono gravi circostanze valevoli a far emanare la misura della coattiva riapertura del mulino. Però al proprietario del mulino compete il diritto di tenere responsabile l' autorità amministrativa dei danni che l' agente da essa preposto all' esercizio del mulino potesse avere cagionato. — A. Ancona, 26 febbraio 1881, Società del Mulino d' Ancona, c. Ministeri delle Finanze e dell' Interno, M. trib. Mil., 1881, 253; Legge, 1881, I, 452; R. giur. Bol. 1881, 93; Bett., 1881, 239.

17. L' ispettore del macinato, che interviene col comitato peritale allo accertamento della forza motrice di una macchina, in luogo e vece dello ingegnere indicato dall' art. 56 del reg. del 13 settembre 1874, ne assume completamente e regolarmente le funzioni.

18. Se un ingegnere dell' amministrazione, nell'esercizio delle attribuzioni designate dalla legge, produce colposamente un danno, lo Stato è nello obbligo di risarcirlo. Così l'ispettore del macinato, che nell' accertamento della tassa, fa inconsultamente impiegare alla macchina tutto il vapore in un tratto, sicchè la stessa ne vada infranta, non è occasione al danno, ma è causa del danno stesso; e di questo danno lo Stato deve rispondere. — C. Roma, 13 maggio 1881, Finanze c. Tesei, Annali, 1881, p. sp. 95; Corte S. Roma, 1881, 711; Eco Gen., 1881, I, 321; Gazz. proc., XVI, 542; Bett., 1882, p. sp. 30.

19. L' ingegnere del macinato è il pubblico ufficiale incaricato a ricevere le dichiarazioni della variazione delle quote in forza dei regolamenti 1 aprile 1870 e 2 aprile 1871; quindi le attestazioni di revisione da lui ricevute debbono ritenersi come atti autentici pei quali non è necessario il buono ed approvato. — C. Roma, 4 gennaio 1881, Damora c. Finanze, Corte S. Roma, 1881, 24.

20. Chiuso un mulino per mancato pagamento della tassa, colui che vuol subentrare, sia pure in forza di un nuovo contratto, nell' esercizio del medesimo, onde ottenere la licenza, deve pagare tutte le tasse scadute nell' anno e non soddisfatte dal precedente esercente. — A. Roma, 15 marzo 1881, Zito c. Spaziano e Finanze, Temi rom., 1881, 119.

21. Entra nella gestione del nuovo esattore la somma dovuta da un mugnaio per tassa di macinazione in forza di sentenza pronunziata sotto la gestione del precedente esattore, e notificata dopo; e perciò la somma suddetta, benchè pagata posteriormente, dev'essere messa in conto di quel debito e non in conto di un nuovo debito del mugnaio.

22. La somma pagata dal mugnaio e restituitagli in seguito a sentenza annullata poi dalla Corte suprema e che dal mugnaio doveva essere restituita è per lui un debito di imposta. — C. Roma, 14 maggio 1880, Finanze c. Ghio, Corte S. Roma, 1880, v. s. 272.

23. Se il nuovo mugnaio entrò nel diritto di fare stabilire le quote fisse che non erano state accettate dal precedente mugnaio, e se, col consenso dell' uffizio tecnico del macinato, la perizia amministrativa si era eseguita anche nel contraddittorio del nuovo mugnaio, bene a ragione se ne può dedurre che era decorso il termine dei trenta giorni accordato per ricorrere all' autorità giudiziaria. — C. Roma, 11 luglio 1881, Finanze c. Salvati e Segnino, Corte S. Roma, 1881, 952.

24. L' amministrazione non è autorizzata a procedere a notificazione di atti nel molino, confondendo l' appaltatore col mugnaio e rendendo comuni al primo le disposizioni regolamentari emanate pel secondo, sebbene l' appaltatore abbia omesso di eleggere il suo domicilio legale per tutti gli effetti dell' appalto, cui si era obbligato in forza del relativo capitolato.

25. In questo caso l' appaltatore conservò il suo domicilio reale, e trova inutile la prova per testimoni affine di stabilire chi fosse il rappresentante dell' appaltatore del molino che ne teneva la gestione nell' interèsse di questo. — C. Roma, 4 gennaio 1881, Damora c. Finanze, Corte S. Roma, 1881, 24; Legge, 1881, I, 117.

26. In ordine al combinato disposto dagli art. 2 e 6 della legge dei 13 dicembre 1874 sulla macinazione dei cereali (testo unico) e 135, 227 e 229 del reg. per l' applicazione della legge medesi-

ma, il mugnaio è il vero contribuente verso lo Stato.

27. Quindi il debito del mugnaio per le imposte arretrate si prescrive nel termine di 5 anni. — C. Roma, 9 giugno 1880, Finanze c. Catalano, Bollettino, 1881, 15; Corte S. Roma, 1880, 804.

28. Il mugnaio non è un vero e proprio contribuente della tassa di macinazione, benchè iscritto nei ruoli resi esecutivi dal prefetto e costretto all' adempimento dei suoi obblighi dall' esattore, con le stesse regole seguite contro i contribuenti, senza che sia sottoposto come esattore alla giurisdizione della Corte dei conti, e benchè per legge si possa sospendere dall' esercizio il mugnaio che rimanga in arretrato del canone o della tassa dovuta, l' ingegnere provinciale liquidi alla scadenza della rata di pagamento lo ammontare della tassa dovuta da ciascun esercente.

29. La tassa dell' avventore non scompare nè si trasforma in una nuova tutt'affatto differente e propria del mugnaio, per ciò solo che la tassa si paga dall' avventore sul peso dei cereali; e dal mugnaio sul numero dei giri del contatore, in base di una quota fissa determinata tra il mugnaio e l' agente, fuori qualunque ingerenza del proprietario del frumento da macinarsi.

30. Quindi dalla prescrizione propria del debito del contribuente non è lecito conchiudere alla prescrizione in favore del mugnaio. — C. Roma, 11 giugno 1881, Finanze c. Fallucchi, Corte S. Roma, 1881, 495; Annali, 1881, p. sp. 124.

31. La ingiunzione notificata per debito di tassa di macinato, in caso di alterazione dei sigilli apposti al contatore, non ha per oggetto una tassa supplementare, ma una vera e propria tassa principale; e quindi non è ammissibile l' opposizione senza il previo pagamento. — C. Roma, 12 dicembre 1881, Finanze c. Zanni, Annali, 1881, p. sp. 173; Corte S. Roma, 1881, 969; Legge, 1882, I, 1; Bett., 1882, p. sp. 35. Foro Cat. 1882, 14.

31 *bis* — Conf. — A. Roma, 26 febbraio 1881, Finanze c. Corvino e Faella, Temi rom., 1881, 78.

32. L' istituto del *solve et repete* non spiega soltanto la sua efficacia nei casi in cui la tassa sia dovuta, ma anzi presuppone che la tassa non sia dovuta e pur ne impone il pagamento.

33. Le conseguenze, alle quali si espone il mugnaio che non ottemperi al precetto del *solve et repete*, e ritarda il pagamento della tassa che gli si ingiunge in conformità degli elenchi, consistono nella esecuzione forzata, nelle multe di mora in favore dell' esattore, e nella sospensione dall' esercizio del mulino.

34. Non può per ciò trarre ragione di danno per la chiusura del mulino il mugnaio che si rese contumace al pagamento; e l' art. 1151 del cod. civ., ove pur sia applicabile, lo è contro, non a favore del mugnaio per colpa del quale deve ritenersi avvenuto il fatto causativo del danno. — C. Roma, 31 gennaio 1881, Finanze c. De Filippis., Legge, 1881, I, 472; R. giur. Trani, 1881, 345.

35. Il privilegio del *solve et repete* non compete all' erario quando il contribuente impugni la condizione del privilegio stesso, ossia la natura del debito, la esistenza del titolo richiesto dalla legge, e la competenza del funzionario che lo emise.

36. Quindi il mugnaio, contro del quale è stato elevato verbale di contravvenzione per macinazione di frumento in un palmento destinato alla macinazione di cereale esente da tassa, può promuovere giudizio civile di inefficacia del verbale stesso, senza bisogno di giustificare il previo pagamento della tassa stata liquidata a suo carico come massimo dovuto per la contestata contravvenzione, ogni qualvolta egli impugni la esistenza di questa, attacchi la natura del debito, negandogli la qualità di debito di imposta, e contradica la legalità della liquidazione.

37. Ove il giudizio penale. instaurato sulla base dell' accennato verbale di contravvenzione, abbia avuto fine con sentenza di non luogo per inesistenza di reato, il giudice civile deve, in esecuzione del giudicato penale, dichiarare carente di diritto l' amministrazione ad esigere la pretesa tassa, ed inefficace il verbale da essa elevato.

38. Tale giudizio può essere pronunciato in grado di appello, sebbene la sentenza penale di non luogo sia posteriore di data alla sentenza civile di prima istanza contro la quale pende l' appello.

39. Dichiarato nullo ed inefficace il verbale di contravvenzione, tutti gli atti di esecuzione incoati dall' esattore contro il mugnaio per costringerlo al pagamento della tassa liquidata in base al medesimo, devono pur essere dichiarati nulli: colla conseguenza a carico dell' amministrazione di rivalere il mugnaio di ogni danno che a causa della ingiusta esenzione abbia potuto risentire. — A. Venezia, 5 aprile 1881, Finanze c. Collavini, Temi ven., 1881, 228; Legge, 1881, I, 672.

40. Chi, sfornito della prescritta licenza, sfarina dei cereali in un mulinello a mano, non può essere condannato dal pretore alla sola ammenda di lire 50, ma dev' essere condannato alla multa non inferiore a lire 50 ed estensibile a lire 500, non che al dazio sulla macinazione di contrabbando ed alla multa proporzionale del dazio dovuto. — C. Roma, 13 ottobre 1880, Gasparino, Corte S. Roma, 1880, v. s. 254.

41. Commette reato chi macina nella propria casa del grano con molinello portatile, senza essere munito della prescritta licenza e senza averne dato avviso alla autorità finanziaria. — C. Roma, 15 marzo 1880, Garofoli, Corte S. Roma, 1880, v. s. 376.

42. Il mugnaio che macina senza licenza commette la contravvenzione prevista dall' art. 36 della legge del 13 settembre 1874 n. 2056, benchè esso siasi fatto inscrivere nei ruoli degli esercenti. — C. Roma, 7 gennaio 1880, Pirro Congiu, Corte S. Roma, 1880, v. s., 346.

43. La multa proporzionale colla quantità del genere illegalmente macinato e col dazio defraudato, cui per l'art. 38 della legge 13 settembre 1874 (n. 2056 serie 2.) deve essere condannato chi è incorso nella contravvenzione prevista dall'art. 35 della stessa legge, è una vera pena, non un risarcimento di danni, e si risolve nel carcere in caso di non fatto pagamento.

44. Deve quindi, per gli art. 389 e 399 n. 1 del codice di procedura penale, dichiararsi inammissibile la opposizione prodotta contro la sentenza del tribunale da chi ne è stato condannato in contumacia, siccome colpevole di non denunciato aumento nella potenza della macina del suo molino, ad una multa fissa e ad una multa proporzionale, le quali insieme superino le seicento lire
A — C. Roma, 12 gennaio 1881, Baldacchino, Corte S. Roma, 1881, 67; Gazz. proc., XVI, 56; Legge, 1881, I, 535; Bett., 1881, 127.

45. Giusta l'art. 40 della legge sul macinato, alle contravvenzioni ivi prevedute sono applicabili, in quanto non ne sia diversamente disposto, gli art. 21 e 25 della legge sul dazio consumo del 3 luglio 1861.

46. È conforme perciò alla legge la condanna a lire 50 di multa inflitta al mugnaio che ha riscosso
B la tassa in misura maggiore della legale. — C. Roma, 9 febbraio 1881, Parollo, Corte S. Roma, 1881, 293; Legge, 1881, II, 784.

47. Commettono contravvenzione agli art. 33 n. 3, 36 e 38 della legge 13 settembre 1874 i mugnai che, non ostante la riduzione del quarto sulla tassa del macinato sancita della legge 19 luglio 1880, hanno continuato a riscuotere per intiero la suddetta tassa, portando in aumento del diritto di molenda, ed a loro esclusivo vantaggio, il quarto della riduzione che da essi in pratica non si eseguiva.

48. Non vale ad escludere questa contravvenzione l'allegata affissione di un avviso o manifesto, col quale i mugnai avvertirono tutti i loro clienti che essi avrebbero continuato ad esigere quanto
C esigevano precedentemente. — C. Roma, 29 aprile 1881, Schifone c. Nardella, Corte S. Roma, 1881, 532; Riv. pen., XIV, 407.

49. Il pretore è incompetente a giudicare della contravvenzione prevista dagli art. 36, 37 e 38 della legge 13 settembre 1874 o 268 del relativo rego-
D lamento. — C. Roma, 28 giugno 1880, Finaia, Corte S. Roma, 1880, v. s. 161.

50. Il vocabolo *notte*, usato nell'art. 33 della legge 13 settembre 1874 sul macinato, deve intendersi nel senso adottato dalla comune nozione, anzichè secondo gli art. 142 c. p. p. e 613 c. p.

51. Le violenze e minacce contro il verificatore del macinato, che, dopo di essere acceduto al mulino per operare la verifica, si rifiutava di compierla per insorte questioni sulla negata somministrazione del lume, sebbene dirette a costringerlo a fare la verifica che ormai non voleva più fare, non costituiscono il crimine di coercizione previsto dall'art. 257. c. p.

52. Queste minaccie costituiscono il crimine di ribellione, il rifiuto del pubblico funzionario essendo limitato al semplice modo di eseguire l'atto del
A suo ministero. — A. Venezia, 10 dicembre 1880, Da Re, Temi ven., 1881, 17.

53. La fraudolenta alterazione della luce di efflusso costituisce il reato prescritto dall'art. 37 della legge sul macinato, e non può allogarsi tra le contravvenzioni di cui fa obbietto l'art. 266 n. 7 del regolamento, essendo la stessa riferibile a quei fatti che per se stessi non sono dolosi, ma che sono punibili per la mancanza di preventiva dichiarazione da farsi all'ingegnere del macinato.
B — A. Catania, 5 luglio 1881, Bruciano c. Crisaldi, Giur. Cat., 1881, 155.

54. Invano si deduce in cassazione, non essersi dal tribunale risposto alla formale domanda che dalla difesa si era fatta, perchè venisse presentato il sacchetto di crusca che aveva dato origine alla contravvenzione, se la sentenza denunciata osservò che l'imputato aveva sollevato un'eccezione contro la perizia giudiziale, sostenendo che non forse tutta crusca di frumento quella in controversia; ma oltrechè tale eccezione si presentava del tutto nuova, era in ogni caso a respingersi pel disposto dell'art. 25 della legge sul macinato e per la dichiarazione dell'imputato il quale ammise che la crusca sequestrata fosse in,
C parte di frumento. — C. Roma, 23 marzo 1881 Ossola, Corte S. Roma, 1881, 454.

55. È giudizio di fatto, incensurabile in cassazione il ritenere che l'imputato abbia commesso la ascrittagli contravvenzione sul macinato.

56. Per la contravvenzione all'art. 25 n. 1 della legge 13 settembre 1874 non si fa distinzione fra chicchi di grano separati o uniti ad altri.

57. Per la macinazione di contrabbando, il suddetto art. 25 n. 3 commina una pena obbligatoria, non soltanto facoltativa, invano si ricorrerebbe in cassazione per averla il giudice applicata.

58. La multa proporzionale, stabilita dall'art. 38 di detta legge, si deve commisurare a seconda della macinazione presunta e non della macinazione
D effettiva. — C. Roma, 19 gennaio 1881, Spuller Corte S. Roma, 1881, 627.

59. È inammissibile, giusta l'art. 399 del cod. di proc. pen., l'appello del pubblico ministero dalla sentenza del tribunale, che ha condannato a lire 51 di multa l'imputato di contravvenzione alla legge sul macinato, pel quale reato la multa avrebbe potuto ascendere, al più, a 102 lire.

60. Anche per le contravvenzioni alla legge sul macinato, cui si applica l'ar. 82 della legge doganale, i limiti della pena si raddoppiano nel solo
E caso di recidiva entro i tre anni. — C. Roma, 6 dicembre 1880, Calipo, Corte S. Roma, 1880, v. s. 366.

61. Per commettere la contravvenzione d'impedita

applicazione del saggiatore, non basta che il giudicabile non abbia voluto prestarvi il proprio consenso, ma è necessaria tale opposizione che si estrinsechi in un impedimento o per lo meno in un disturbo agli agenti finanziari, mentre stanno per apporre quel congegno meccanico ai palmenti. — C. Roma, 29 dicembre 1880, Tonioni, Corte S. Roma, 1880, v. s. 368.

62. Applica esattamente l'art. 37 comma 4. combinato con l'art. 38 della legge sul macinato 13 settembre 1874, e l'art. 4 della legge 25 luglio 1879, la corte di appello che, ritenuto il mugnaio colpevole di negligenza nella custodia del molino, lo condanna alla tassa di macinazione in contrabbando, alla multa proporzionale e ai danni liquidando lo tassa a contare dal giorno degli avvenuti guasti, anteriore a quello della contestata contravvenzione, e ciò sulla base della perizia giudiziaria seguita immediatamente dopo la contravvenzione per ordine del pretore, e della liquidazione motivata dell'ufficio tecnico del macinato, documenti i quali facevano già parte degli atti del primo giudizio e che la Corte afferma non contraddetti.

63. Non manca di motivazione la sentenza con cui la Corte, sul gravame proposto all'appellante, che il guasto verificato nel contatore fosse avvenuto per opera dei ladri, durante la sua malattia, dice espressamente che la malattia del mugnaio non poteva esimerlo dalla taccia di negligenza, perchè avrebbe ad ogni modo dovuto provvedere alla custodia del molino durante la sua assenza. — C. Roma, 26 gennaio 1881, Musso, Corte S. Roma, 1881, 17.

64. A costituire la contravvenzione di malizioso guasto del saggiatore applicato al molino, basta che si renda possibile la macinazione con defraudo della gabella. — C. Roma, 10 gennaio 1881, Gazzetti, Corte S. Roma, 1881, 128.

65. In tema di macinato la dichiarazione di inesistenza della contravvenzione non fa ricadere alcuna responsabilità sullo Stato, i cui agenti abbiano fatto la denunzia e compilato il verbale. — C. Roma, 31, gennaio 1881, Finanze c. De Filippis, Legge, 1881, I, 472; R. giur. Trani, 1881, 345.

66. L'articolo 26 della legge 13 settembre 1874, n. 2056, parlando in genere di guasto al congegno applicato ad un molino, comprende sotto questa designazione, non solo il contatore dei giri, ma altresì il saggiatore apposto a senso dell'art. 22 di detta legge.

67. Cade quindi in contravvenzione anche il mugnaio, che non denunzi immediatamente all'agente finanziario ogni guasto avvenuto nel congegno del suo molino, benchè questo sia destinato a macinar cereali esenti da tassa.

68. La legge del 25 luglio 1879, abolitiva della tassa sulla macinazione del granturco e dell'orzo, della segala e della avena, nell'accordare facoltà al Governo di sostituire il pesatore o misuratore conferma espressamente nel secondo comma dell'art. 3, le sanzioni penali anteriormente stabilite per l'inosservanza delle norme relative al sistema del contatore. — C. Roma, 18 giugho 1880, Franceschet, Corte S. Roma, 1880, v. s. 35.

69. La finanza ha diritto di esigere la tassa corrispondente alla macinazione presunta a norma dell'art. 26 della legge 13 settembre 1874, e non la sola tassa corrispondente alle indicazioni del contatore, se delle due laminette, che assicuravano la scatola numeratrice del contatore, l'ufficiale verificatore trovò l'una mancante e l'altra rotta, mentre trovò le quattro viti inalterate, sebbene la perizia nel giudizio penale sulla contravvenzione ebbe ad accertare che la scatola non era stata aperta e che nessuna alterazione era stata portata al congegno interno, giacchè la commisurazione della tassa alla macinazione presunta non è subordinata alla condizione che il guasto abbia effettivamente alterato le funzioni del congegno numeratore.

71. È giudizio di fatto, incensurabile in cassazione, il ritenere che il guasto non sia stato denunziato dall'esercente; ed ove costui l'avesse denunziata, la tassa sarebbe dovuta in diversa misura, ma sempre sulla macinazione presunta e non sulle indicazioni del contatore. — C. Roma, 10 agosto 1880, Finanze c. Connella, Bollettino, 1881, 13; Corte S. Roma, 1880, v. s. 112.

72. L'art. 37 della legge sulla macinazione dei cereali contempla due distinti reati, quello di chiunque alteri o falsifichi i contatori o altri congegni, e quello di chiunque scientemente, ne faccia uso; quindi per il primo reato non occorre l'uso sciente dei congegni alterati o falsificati, e pel secondo reato non occorre che colui il quale fece uso di quei congegni sia pur reo di alterazione o di falsificazione dei medesimi. — C. Roma, 8 giugno 1881, Gravano, Corte S. Roma, 1881, 751.

73. La Corte di appello, la quale annulla la sentenzo del tribunale, che condannò l'imputato a tre anni di carcere per contravvenzioni all'art. 37 della legge sul macinato, ritenendolo colpevole di laminette false e di falsi suggelli apposti al contatore, può invece ritenerlo colpevole di rottura ed alterazione delle laminette e dei sigilli apposti alle scatole dei contatori, non che per sostituzione alle dette laminette di altre falsificate, e condannarlo ad un anno di carcere. — C. Roma, 8 giugno 1881, Magnano, Corte S. Roma, 1881, 752.

74. Invano si denuncia in cassazione, non già la impunibilità, ma la insussistenza della contravvenzione alla legge sul macinato per impedita comunicazione del movimento della macina al contatore, adducendo ragioni tratte dalla meccanica o di pari supposta evidenza.

75. Questa contravvenzione è preveduta dal legisla-

tore quale un guasto malizioso del congegno verificatore della macinazione o quale un'artificiosa elusione del relativo balzello.

76. Non v'ha diversità di titoli se nella sentenza, non meno che nella citazione, sempre all'imputato si addebita di avere reso possibile il movimento di palmenti, senza che il movimento stesso fosse comunicato al contatore. — C. Roma, 21 febbraio 1881, Reggiani, Corte S. Roma, 1881, 452.

77. Se nel giudizio di merito per contravvenzione alla legge sul macinato niuna opposizione si fece all'esame con giuramento degli ingegneri del macinato, invano si ricorre perciò in cassazione, ove pur si trattasse di nullità.

78. Giudica rettamente il tribunale, che attinge il suo convincimento morale, non già dalla teoria *is fecit cui prodest*, ma da tutti gli elementi di prova discussi in dibattimento, per ritenere il mugnaio responsabile del guasto al contatore.

79. È giudizio di convinzione, incensurabile in cassazione, il ritenere che il mugnaio fosse l'autore dei guasti avvenuti nei pesatori. — C. Roma, 2 marzo 1881, Altomare, Corte S. Roma, 1881, 603.

80. Poste innanzi al giudice di merito le questioni, se il guasto del contatore meccanico apposto ad un palmento di un molino costituisce reato, e di qual natura, e se di esso deve rispondere l'appellato, la sentenza che ha discusso su tali questioni coll'usata formula di colpabilità, non è censurabile per vizio di motivazione.

81. Il mezzo, con cui si sostiene che il giudice di merito desumesse la colpabilità del ricorrente da un solo elemento, oltrechè viene infirmato se risulti essersi attinta tal convinzione da altri elementi, non può accettarsi in cassazione perchè cela, sotto l'apparenza di una questione di diritto, la censura di un apprezzamento di fatto. — C. Roma, 13 ottobre 1880, Giacalone, Corte S. Roma, 1880, v. s, 389.

82. La responsabilità del mugnaio, pei guasti nel contatore apposto ai palmenti del suo molino, si fonda sulla realtà del fatto e nella presunzione della sua negligenza.

83. Il semplice guasto nella intonacatura di gesso dell'apparecchio non può equipararsi all'alterazione del congegno del contatore, che impedisca di conoscere la esatta misura della macinazione

84. La presunzione di negligenza vien meno, se il giudice del merito ritenga che il mugnaio sia stato da reale e diuturna malattia impedito di attendere al suo molino. — C. Roma, 6 maggio 1881, Guttillo, Corte S. Roma, 1881, 919.

85. Chi fu citato per rispondere del reato di guasto doloso al contatore può essere condannato per negligenza nella custodia di questo. — C. Roma, 20 dicembre 1880, Cuccoli, Corte S. Roma, 1880, v. s, 350.

86. Pel guasto non denunciato del contatore meccanico, la tassa dovuta dal mugnaio è in ragione del massimo lavoro, qualunque sia l'esito del giudizio penale. — C. Roma, 22 giugno 1881, Finanze c. Caputo, Corte S. Roma, 1881, 631.

87. In tema di contravvenzione alla legge sul macinato l'azione pel conseguimento della tassa dovuta dal contravventore è affatto indipendente dall'azione penale.

88. L'assolutoria del contravventore nella sede penale influisce sul rimborso della tassa pagata, allorchè la sentenza di assoluzione esclude assolutamente il fatto oggetto della contravvenzione o mette in sodo che non fu l'opera dell'imputato.

89. Non può quindi il contravventore agire pel rimborso della tassa pagata quando dalla sentenza appare che la sua assolutoria dipende dall'essere la sua reità rimasta dubbia.

90. L'art. 26 della legge sul macinato 13 settembre 1874 presume non solo la misura ma anche il fatto della macinazione senza che alle finanze faccia d'uopo di dimostrarlo per avere diritto ad esigere la tassa nella quota ivi stabilita, o sia lecito al mugnaio di provare il contrario per liberarsene.

91. È quindi inammissibile la prova testimoniale diretta ad escludere il fatto della macinazione durante i guasti al contatore o a provare una denunzia degli stessi guasti esclusa dal verbale di contravvenzione. — A. Casale, 30 aprile 1881, Finanze c. Demarchi, Giur. Casale, 1881, 361.

92. All'esercente di un molino può addebitarsi la tassa liquidata sul massimo lavoro presunto dalla legge nel caso di guasto al contatore constatato con verbale di contravvenzione, sebbene il magistrato penale abbia ritenuto che l'esercente non fu l'autore del guasto, avvenuto casualmente e denunziato, e che non si verificò danno alcuno per la mancanza di macinazione. — C. Roma, 28 febbraio 1881, Finanze c. Galasso, Corte S. Roma, 1881, 221.

93. L'esercente di un molino, che non denuncia il guasto del contatore, invano adduce a sua giustificazione che, trattandosi di guasto accidentale a lui ignoto, non gli era possibile farne la denuncia a senso di legge. — C. Roma, 14 gennaio 1881, Mucciforo, Corte S. Roma, 1881, 87.

94. A costituire la contravvenzione non basta il fatto materiale contrario alla legge, ma bisogna che questo sia stato direttamente o indirettamente voluto dall'agente.

95. Bene quindi è assoluto dalla imputazione di omessa denuncia del guasto al contatore il mugnaio, nel cui mulino il guasto non sia avvenuto nè per volontà nè per negligenza sua. — C. Roma, 15 dicembre 1880, Fornarini, Corte S. Roma, 1880, v. s. 369.

96. Sono considerati delitti punibili con pene pecuniarie, applicabili dai magistrati penali, la macinazione di grano nei palmenti destinati alla macinazione dei cereali inferiori, e la presenza del grano in quei palmenti, quando resti provato l'elemento intenzionale della frode alla legge.

97. Oltre a ciò vi è una contravvenzione produttiva di soli effetti civili, il raddoppiamento cioè delle quote fisse e la sospensione della licenza, ed in caso di recidiva, la revisione straordinaria delle quote e la decadenza dalla licenza speciale, quando, non provato l'elemento della frode, sia verificato il fatto materiale della presenza di una quantità qualsiasi di grano nei palmenti assegnati alla macinatura dei cereali inferiori.

98. Senza l'intervento dell'autorità giudiziaria che pronunzi costante il fatto, che la legge dichiara stabilito dal verbale degli agenti finanziari, senza d'uopo che ne dichiari gli effetti, l'autorità finanziaria, in esecuzione della legge, esige le maggiori quote, le rivede, sospende o priva l'esercente della licenza di macinazione di cereali inferiori. — C. Roma, 20 febbraio 1880, Finanze c. D'Orsi, Corte S. Roma, 1880, v. s. 258.

99. In tema di contrabbando alla legge sul macinato, il verbale che lo accerta fa piena prova in sede civile, anche quando in sede penale siasi pronunziata l'assoluzione dello imputato; massime poi quando questa sia stata pronunziata, per non provata reità, non per inesistenza del fatto. — C. Roma, 11 aprile 1881, Finanze c. Forte, Legge, 1881, I, 615, Corte S. Roma, 1881, 362; Bett., 1881, p. sp. 129.

100. La presenza di una quantità qualsiasi di grano nei palmenti destinati a macinare altri cereali, benchè lo si trovi misto con altri generi, costituisce contrabbando, per cui la legge non ammette prova contraria. — C. Roma, 5 gennaio 1881, Lamanna, Corte S. Roma, 1881, 183; Riv. pen., XIV, 26.

101. La presenza di una quantità qualsiasi di grano nei mulini o palmenti destinati alla macinazione d'altri cereali, non è punibile se i pochi acini di grano si trovarono nel mulino, non già per essere macinati, ma perchè sceveratisi dal granone ivi macinato in grande copia.

102. Nei reati di pura creazione politica si prescinde dall'animo pravo, ma vi occorre un qualche difetto di volontà, o per lo meno che l'azione o l'omissione si possa attribuire a cause spontanee ed all'uomo, non già alle cause fortuite o al caso. — C. Roma, 13 dicembre 1880, Fanghella, Corte S. Roma, 1880, v. s. 364.

103. Il tribunale deve prosciogliere l'imputato dalla ascrittagli contravvenzione alla legge sul macinato, qualora ritenga: 1. indubitabile il reperimento di dodici acini di frumento nel molino immediatamente di seguito ad una macinazione di 35 quintali fra granone e orzo; 2. frequente in siffatta copia di cereali la mescolanza di qualche acino del suddetto frumento; 3. involontaria e inevitabile codesta mescolanza, qualunque sia la diligenza del mugnaio. — C. Roma, 20 giugno 1881, Costantino, Corte S. Roma, 1881, 910.

104. La contravvenzione prevista dall'art. 25 della legge sul macinato si verifica trovandosi del grano nascosto in qualunque parte del fabbricato che ha comunicazione con i palmenti destinati a macinare dei cereali esenti da tassa.

105. La pena d'applicarsi a detta contravvenzione è quella della multa fissa e di quella proporzionale insieme, sulla base delle due precedenti quindicine. — C. Roma, 23 febbraio 1881, Mandelli, Corte S. Roma, 1881, 1144.

106. Non ostante la legge del 19 luglio 1879 che abolisce la tassa del macinato sul secondo palmento, commette contravvenzione agli articoli 26 e 36 della legge 13 settembre 1874 chi omette di denunciare il guasto al contatore del terzo palmento addetto alla macinazione promiscua e non alla macinazione esclusiva del granturco o delle civaie.

107. È giudizio di fatto incensurabile in cassazione, il ritenere che, non ostante il guasto al contatore, il mulino macinava, ed il mugnaio non aveva curato fare immediatamente la denuncia. — C. Roma, 22 marzo 1880, Bagnasacco, Corte, S. Roma, 1880, v. s. 339.

108. La riscossione del supplemento di tassa corrispondente allo sgravio, quando siasi macinato grano in palmenti esclusivamente destinati ai cereali inferiori, non è pena, nè sopratassa, nè risarcimento di danno presunto, ma rivocazione *ex tunc* di un beneflzio accordato sotto condizioni non osservate.

109. Il diritto spettante in tal caso alla finanza di ripetere la tassa normale dovuta per la macinazione del grano nasce senz'altro dal fatto, e come il credito di ogni altra imposta investe la finanza di un'azione civile, la quale appunto perchè prettamente civile è indipendente dal corso e dall'esito del giudizio penale che s'instauri, ove il fatto abbia il carattere di contravvenzione imputabile all'esercente, quantunque la finanza nel giudizio penale siasi costituita parte civile.

110. Tanto più ciò deve osservarsi se il giudice penale assolvè l'esercente per inesistenza di reato in quanto ritenne esclusa la responsabilità sua, ma constatò la esistenza del fatto della macinazione del grano avvenuta in un palmento riservato ai cereali inferiori. — C. Roma, 10 agosto 1880, Finanze c. Lembo, Corte S. Roma, 1880, v. s. 304.

111. Nel caso di guasti verificati e non denunziati del contatore non è ammessa altra norma per la determinazione della tassa da pagarsi dal mugnaio che quella dell'articolo 26 della legge 14 settembre 1874: in specie non è all'oggetto ammissibile una perizia. — C. Roma, 22 dicembre 1880, Finanze c. Galardi, Legge, 1881, I, 189; Corte S. Roma, 1880, v. s. 128.

112. Nulla vieta al tribunale correzionale di attingere elementi di prova contro l'imputato di contravvenzione alla legge sul macinato da un verbale steso dal magazziniere delle privative.

113. I regolamenti ammettono la presenza in giudizio

dell'intendente di finanza o di un suo rappresentante, cui non occorra un atto autentico di procura, bastando la nota ufficiale enunciata a piè della cedola d'intimazione.

114. Ritenutasi la reità dell'imputato per prove desunte nell'orale giudizio, indipendentemente dal verbale di contravvenzione impugnato di nullità, manca di ogni valore ed importanza il fatto, che le firme di alcuni fra gli intervenuti al verbale A siano o no false. — C. Roma, 15 marzo 1880, Zambetta, Corte S. Roma, 1880, v. s. 308.

115. Accertati dal giudice di merito i fatti, che il mulino del ricorrente non si trovasse nelle condizioni materiali, in cui la direzione daziaria avea diritto che fosse costituito per la sicura percezione della imposta, e che dalla direzione medesima si fosse ordinato di non continuare l'esercizio dei molini in quelle condizioni di locale; riesce inutile il discutere dinanzi alla Corte di cassazione sulla regolarità del verbale di contravvenzione elevata per l'inosservanza di quella prescrizione.

116. Conformemente agli articoli 57 e 58 del regolamento 25 agosto 1870 i processi verbali per contravvenzioni possono esser compilati nell'ufficio daziario fuori della presenza di testimonii, quali lo sottoscrivono.

117. La legge non obbliga gli agenti daziari a dare all'esercente copia scritta dell'ordine loro impartito dalla direzione di far chiudere la comunicazione di un mulino con altro edificio non destinato alla macinazione dei cereali.

118. Ritenutosi dal magistrato del merito che quel lavoro di chiusura dovesse eseguirsi immediatamente, invano si lamenta dinanzi alla Corte suprema la mancata assegnazione di un termine, il quale necessariamente consisteva nel tempo B indispensabile ad eseguirlo. — C. Roma, 24 agosto 1881, Scrofani e Macdonald c. Com. Palermo, Corte S. Roma, 1881, 1178.

119. Al magistrato civile non è lecito ammettere una prova diretta ad assodare se fosse vera oppure no la macinazione in contrabbando, se questa C risulti dal verbale degli agenti finanziari. — C. Roma, 5 dicembre 1881, Finanze c. Cardamone, Corte S. Roma, 1881, 1142; Legge, 1882, II, 220.

120. Gli esercenti dei molini sono personalmente responsabili, a tutti gli effetti penali, della contravvenzione commessa coll'aver macinato grano nel palmento destinato esclusivamente alla macinazione con sgravio, senza che valga ad esonerarli nè la circostanza che non sia provato esserne essi stati gli autori materiali, nè la prova che nel momento della verificatasi contrav- D venzione si trovavano assenti dal molino. — C. Roma, 1 dicembre 1880, Sobrero, Corte S. Roma, 1881, 40; Annali, 1881, p. sp. 44.

121. Il mugnaio è responsabile della contravvenzione commessa nel suo molino, sebbene precedentemente ne facesse cessione, alla quale la finanza A fu estranea. — C. Roma, 13 ottobre 1880, Fusaro, Corte S. Roma, 1880 v. s. 240.

122. Giusta gli articoli 16 della legge 7 luglio 1868, e 37 della legge 13 settembre 1874, in accordo colle disposizioni delle leggi penali generali, chiunque commette una falsificazione dei suggelli del contatore meccanico di un mulino è responsabile in faccia alla legge, anche se non sia B esso che figuri come esercente di questo. — C. Roma, 28 aprile 1880, Canale, Corte S. Roma, 1881, 37.

123. Per le contravvenzioni alla legge sul macinato non è ammissibile il beneficio delle circostanze attenuanti, accordato dall'art. 684 del codice C penale. — C. Roma, 11 maggio 1881, Polidoro; Corte S. Roma, 1881, 967; Gazz. proc., XVII, 348.

123. *bis*. Conf. — A. Catania, 5 luglio 1881, Bruciano D c. Crisaldi; Giur. Cat., 1881, 155.

124. I contratti stipulati da un appaltatore del macinato con l'amministrazione delle finanze, e conseguentemente contratti amministrativi, cadono sotto le norme generali del diritto comune, sino a che non vengono queste derogate da leggi spe- E ciali. — C. Roma, 4 gennaio 1881, Damora c. Finanze, Corte S. Roma, 1881, 24.

V. *Amnistia* 13 — *Competenza civ.* 113-115.

Madre — V. *Alimenti* 25, 28 — *Patria potestà* 3 5, 15-23 — *Successione*.

Maestro — [L. 13 novembre 1859, 328-354; 16 dicembre 1878, n. 4646; 9 luglio 1876, n. 3250].

1. Il congedo, che un Comune dà ad un maestro di scuola elementare, deve darsi sei mesi prima di spirare la convenzione, e non sei mesi prima di F finire l'anno scolastico. — A. Trani, 3 giugno 1879, Lazzaro c. Com. di Sava, R. giur. Trani, 1881, 13.

2. Le deliberazioni di congedo ai maestri non possono produrre effetto, se non dal giorno in cui vennero ad essi partecipate.

3. Non basta la semplice pubblicazione all'albo pretorio.

4. Il termine per il congedo che si dà sei mesi prima della scadenza, si calcola a mesi di trenta giorni.

5. Ai maestri, cui fu partecipata la licenza intempestivamente, spetta il diritto di essere considerati ancora in carica, od almeno di percepirne lo stipendio a norma di legge.

6. Lo stipendio dei maestri non si può ridurre oltre il *minimum* legale e deve perciò loro rimborsarsi il dipiù ai medesimi spettante sugli stipendi arretrati corrisposti in somma inferiore a G detto *minimum*. — T. Voghera, 11 dicembre 1880, Mazza c. Com. di Cecina, Filangieri, 1881, 162.

7. Il maestro elementare riconfermato per un triennio, che debba essere licenziato per uno dei gravi motivi indicati nell'art. 79 del regolamento 15 settembre 1860, n. 4336, non gode del favore accordato ad ogni maestro di essere notificato della disdetta sei mesi prima del termine stabilito

dalla legge o dalla convenzione, o sei mesi prima di perdere l'insegnamento o lo stipendio, ma può essere licenziato in qualunque momento, salve soltanto le pratiche prescritte dall'art. 80 del citato regolamento 1860 e dall'art. 40 dell'altro regol. 21 novembre 1867, n. 4050. — C. Torino, 8 agosto 1881, Motetti c. Com. S. Ponzio, M. trib. Mil., 1881, 1058; Bett., 1881, 655; Cons. amm., 1881, 364; R. amm., 1881, 792; Giur. Tor., 1882, 65; Annali, 1881, 480; Cons. amm., 1882, 130.

8. A termine dell'art. 9 della legge 9 luglio 1876, i maestri di età inferiore a 22 anni non solo non hanno diritto all'aumento del decimo portato dall'art. 1 della detta legge, ma possono anche ricevere uno stipendio inferiore allo stipendio minimo legale. — C. Stato, 14 gennaio 1881, Com. di Menconico, R. amm., 1881, 457; Bett., 1881, 111.

9. Per l'art. 343 della legge sull'istruzione pubblica 13 novembre 1859, le scuole comunali stabilite nei comuni o nelle borgate aventi una popolazione inferiore ai 500 abitanti, e quelle che non istanno aperte se non una parte dell'anno, non sono soggette alla classificazione ordinata dall'art. 338 della legge medesima, salvo ai municipi di determinare, ciascuno secondo i propri mezzi, e salva l'approvazione dell'autorità superiore, lo stipendio da assegnarsi agli insegnanti preposti a quelle scuole.

10. L'art. 3 della legge 9 luglio 1876, pel quale i Comuni ed i maestri non possono pattuire uno stipendio inferiore al legale, non può applicarsi ai Comuni che si trovano nella condizione speciale contemplata con l'ultimo capoverso dell'art. 343 sopracitato.

11. Per il disposto degli art. 3 e 17 della legge 16 dicembre 1878 il contributo annuo dei Comuni al monte delle pensioni è stabilito nella misura di cinque centesimi sull'ammontare degli stipendi *minimi legali*, e quindi qualora la popolazione di un comune sia inferiore ai 500 abitanti, il contributo per il monte suddetto deve esser proporzionato agli stipendi che esso paga ai maestri elementari, sebbene tali stipendi non rappresentino *il minimo legale* in forza del disposto del detto art. 343 della legge del 1859. — C. Stato, 15 ottobre 1881, Com. di Maro Castello c. Dep. prov. di Porto Maurizio, Foro, III, 131.

V. *Competenza civ.* 22, 57-60 — *Comuni* 67, 68.

Magazzini generali — V. *Dogane*.

Maggiorasco — V. *Sostituzione e fedecommesso*.

Malafede — [c. c. 701 e seg. 336] V. *Buonafede*.

Malleveria — V. *Fidejussione*.

Malversazione — V. *Prevaricazione*.

Mandato in materia civile — [c. c. 1737-1763].

SOMMARIO.

BIBLIOGRAFIA.

1. Se la ratifica del mandante agli atti che il mandatario pose in essere oltre i limiti delle facoltà ricevute, e di cui nello art. 1752 del cod. civ., sia subordinata alle regole che in tema di ratifica trovansi dettate nello art. 1309 del detto codice. BIAGIONI Alessandro, Filangieri, 1881, 401.

GIURISPRUDENZA.

2. Il mandato civile e quello commerciale, come la commissione, s'informano a principii generali, ma differiscono per alcune specialità, determinate dal fine diverso, a cui mirano.

3. Nell'uno le due persone di mandante e mandatario s'identificano rispetto al terzo, s'impersonano in una sola entità; nell'altro sparisce il committente, resta il commissionario.

4. Nell'uno, come ragione di responsabilità, si tien conto della sola responsabilità ordinaria, nell'altro si esige quella diligenza, il cui criterio è enunciato dalla legge 1, *Dig.* § 4, *De oblig. et action.*

5. Il mandato imperativo produce lo effetto di obbligare alla esecuzione conforme. — C. Torino, 30 giugno 1881, Sala c. Smrekr, Circ. giur., 1881, 340; Annali, 1881, 281; M. trib. Mil., 1881, 1089; Eco Gen., 1882, II, 1; G. pret., 1882, 75; Giur. comm. Gen., 1882, I, 59.

6. Il giudice che attribuisce onorari e non mercedi, applica le regole del mandato, non quelle della locazione d'opera. — C. Firenze, 14 luglio 1881, Galanti c. Scaramucci, Temi ven., 1881, 413; Legge, 1881, II, 549; Gazz. leg., 1881, 398; Bett., 1882, 27.

7. La questione sulla efficacia di un contratto, dipendente dalla esistenza di un mandato espresso o tacito, risulta abbastanza motivata nella sentenza che, escludendo l'espresso, ed argomentando il tacito, lascia bene intendere che ritiene il tacito come sufficiente.

8. È espressamente incensurabile in cassazione quello dei giudici di merito sull'esistenza del mandato tacito.

9. Nè difettosa è la motivazione sull'argomento sussidiario che il contraente senza mandato potrebbe essere obbligato a rispettare il contratto divenuto erede della persona cui appartenesse l'affare, desumendo questo principio dal testo della *Leg.* 46 *de act. empt. et vend.* trascritto nella sentenza.

10. La prova di un mandato tacito può stabilirsi anche per presunzioni, e la regola che queste non si ammettono se non sia ammessibile la prova testimoniale, procede quando vogliasi sta-

bilire il mandato come fonte di obbligazione fra mandante e mandatario, parti contraenti, non quando si faccia valere come fonte di responsabilità ed obbligazione verso terzi. — C. Firenze, 24 gennaio 1881, Fabbro c. Toneatto, Temi ven., 1881, 99.

11. Perchè nel mandato la condizione possa avere efficacia giuridica bisogna che sia chiara e precisa; altrimenti sarà una raccomandazione, un consiglio, non una condizione. — A. Catania, 12 settembre 1881, Lobello c. Pitrè, Giur. Cat., 1881, 186; Bett., 1881, 622.

12. Non eccede i limiti dei suoi poteri il mandatario che, incaricato di vendere ad una persona designata, vende invece ad una persona diversa, se quella persona non fu designata in modo imperativo, nè altrimenti risulta che la considerazione di essa sia stata sostanziale. — A. Torino, 29 aprile 1881, Magnico c. Bagnasacco, Giur. Tor., 1881, 476.

13. Dato un fatto, e seguito per virtù di mandato, il mandante non può non subire le conseguenze giuridiche che dal fatto medesimo abbian potuto derivare, allegando che queste non facciano espresso obbietto del mandato, giacchè quando si tratta di conseguenze di diritti risultanti da fatti legittimamente consentiti e constatati, esse non sono già operative, perchè le parti le abbiano espressamente volute, sebbene per sola virtù di legge. — C. Torino, 17 settembre 1881, Montagnini c. Gianferri, M. trib. Mil., 1881, 1020.

14. Il professionista che, dietro incarico, ha prestato a taluno l'opera propria nelle operazioni di accertamento e divisione di sostanza ereditaria, ha diritto di farsi pagare dal suo cliente la totalità degli onorari o retribuzioni competentigli, sia che lo si consideri come mandatario, sia come locatore d'opera.

15. Perciò che le prestazioni del proprio incaricato siano riuscite di vantaggio anche agli altri interessati nella divisione dell'eredità, non può il mandante pretendere che la somma domandata per onorari sia in parti eguali suddivisa tra tutti gl'interessati: a tal uopo sarebbe necessario che si trattasse di un mandato comune, unico ed individuo per modo che il loro mandante fosse la massa degli eredi. — C. Torino, 24 febbraio 1881, Mina c. Boschi, M. trib. Mil., 1881, 574.

16. Nel mandato generale *ad lites* con facoltà di farsi sostituire è insita la facoltà di nominare avvocati. — C. Napoli, 13 luglio 1881, Ditta Ehensperger c. Scarano, Foro, I, 1259 (n).

17. Colle parole *mandato generale* citate nell'ultimo capoverso dell'art. 156 c. p. c. si è inteso d'indicare quel mandato che concerne tutti gli affari del mandante.

18. Quindi non è ammesso a rappresentare una parte avanti ai pretori ed ai conciliatori chi non è munito del mandato generale nel senso suespresso o di mandato speciale per ciaschedun giudizio. — P. Pietra Ligure, 23 novembre 1880, Raimondo e Folco c. Pastorino, Mon. pret., 1881, 31.

19. Il mandato speciale, di cui all'art. 672 cod. proc. civ., è richiesto soltanto nei rapporti speciali tra l'offerente all'incanto, il debitore e i terzi, non già nei rapporti tra l'offerente e colui che gli diede l'incarico di offerire.

20. Per dare ad altri il mandato di acquistare immobili all'incanto non è necessario atto pubblico, nè scrittura privata.

21. Il mandato espresso di cui all'art. 1741 cod. civ. può anche essere verbale.

22. Il mandato verbale può provarsi con testimoni, nei limiti però delle disposizioni degli art. 1341 e seg. stesso codice.

23. Non è vago e indeterminato il mandato dato ad altri di acquistare ad un incanto quel lotto o quei lotti che si crederanno atti all'impianto di un molino.

24. Colui che acquistò all'incanto beni stabili per conto di chi gli diede espresso incarico di offerire per lui non è responsabile dell'evizione indi sofferta dal mandante per la rivendicazione fatta da terzi di parte dei beni comprati. — A. Torino, 14 luglio 1880, Allocco c. Manissero, Giur. Tor., 1881, 87.

25. Conferito un mandato a ricorrere contro una determinata sentenza, non può parlarsi d'errore, quantunque possano esservi indicazioni meno esatte.

26. Dato il mandato ad impugnare una sentenza, è implicitamente conceduta la facoltà di ricorrere contro tutte le persone alle quali la sentenza stessa sia favorevole. — C. Firenze, 15 marzo 1881, Ugazzi c. De Witt, Bett., 1881, 370.

27. Deve d'ufficio il magistrato rilevare l'inesistenza del mandato in capo al procuratore alle liti, o l'inefficacia della copia di mandato unita agli atti.

28. Non ha valore di copia di mandato che si presenta in forma non autentica o colla sola autenticazione del procuratore in cui capo il mandato fu spedito.

29. Mancando il mandato, il magistrato deve astenersi dal giudicare la causa, mandando anzitutto prodursi il mandato in forma autentica. — A. Torino, 4 agosto 1880, Duprè c. Antonelli, Giur. Tor., 1881, 83; Massime, 1881, 161.

30. Il mandato conferito allo scopo di agevolare al mandatario l'esercizio di diritti in esso trasferiti per regolare cessione è irrevocabile. — A. Genova, 12 aprile 1881, Paglia c. Banca di costruzione e Ministero dei LL PP., Eco Gen., 1881, I, 283.

31. Una prova sicura del mandato sta nel fatto compiuto colla scienza e pazienza di coloro che avrebbero avuto potere e interesse di opporvisi, ed altra non meno sicura nel fatto dell'approvazione dell'operato.

32. La ratifica ha forza retroattiva all'incominciamento della operazione. — A. Roma, 15 marzo 1881, Commissariato dell'Asse ecclesiastico c. Carimini, Temi rom., 1881, 99.

V. *Atto di commercio* 9 — *Cassazione civ.* 119, 120 — *Competenza civ.* 286-288 — *Donna maritata* 13-15, 29 — *Esecuzione in gen.* 125 — *Giuramento civ.* 26 — *Locazione d'opera* 5, 6 — *Mediatore* 1 — *Prova test.* 40 — *Scrittura* 17, 25, 37 — *Vendita* 60, 61, 146.

— nel giudizio civile — V. *Avvocato e proc.* 15 — *Avvocatura erar.* 2 — *Cassazione civ.* 210-215, 243 — *Esecuzione in gen.* 125 — *Giuramento* 38 — *Patrocinio grat.* 8 — *Tutela* 41-43.

Mandato in materia penale — [c. p. 99, 100].

1. Affermata dai giurati la questione che gli autori od i complici degli esecutori materiali eseguirono e facilitarono l'esecuzione di un omicidio per mandato, è implicita l'accettazione del mandato medesimo.
2. L'istigazione al mandato ad uccidere è un reato distinto dal mandato a delinquere.
3. Può quindi coesistere il reato d'istigazione al mandato colla complicità nell'esecuzione dello omicidio per mandato.
4. Il mandato a delinquere è un reato speciale, e la circostanza di essersi eseguito il reato per altrui mandato è materiale ed inerente al reato. — C. Palermo, 16 luglio 1880, Viviani c. Valenti, Circ. giur., 1881, 31.

V. *Giurì* § 2, 81, 82.

Mandato di cattura e di comparizione — [c. p. p. 180 e segg.; L. 30 giugno 1876, n. 3183, serie 2].

BIBLIOGRAFIA.

1. Pensieri di un pretore sulla applicazione dell'art. 197 del c. p. p. A. BOVARINI, Lucca, Tip. Tarugliani.
2. La polizia giudiziaria e l'istruzione preparatoria dopo la legge 30 giugno 1876 sui mandati di comparizione, di cattura e sulla libertà provvisoria. GATTESCHI Carlo, Filangieri, 1881, 84.

V. *Libertà provvis.* 10 — *Notaro* 46.

Mandato di collocazione — [c. p. c. 719] V. *Graduazione.*

Mandato legislativo — V. *Costituzionalità* — *Legge* 2, 5, 17.

Manomorta (tassa di) — [L. testo unico 13 settembre 1874, n. 2078; Reg. 25 settembre 1874; L. 24 agosto 1877, n. 4021, art. 71].

1. Sono soltanto gli istituti di carità e di beneficenza quelli che la legge ha assoggettato alla tassa di manomorta nella misura del 1/2 per cento.
2. Quindi non hanno diritto a detta tassa di favore, le opere e gli istituti pii in genere, eretti per oggetto di culto; sul reddito destinato al culto essi devono pagare la tassa del 4 0/0. — A. Aquila, 22 febbraio 1881, Finanze c. Congregazione di carità di Visciano di Nola, R. amm., 1881, 485; Massime, 1881, 276.
3. L'assegno corrisposto ai parroci nelle provincie meridionali costituisce un vero debito del Comune a favore della parrocchia, ed è quindi soggetto alla tassa di manomorta. — C. Roma, 12 maggio 1880, Finanze c. Parroco di Senise, Bett., 1881, 7; Legge, 1881, I, 264.
4. I canoni risultanti dall'aggiudicazione in enfiteusi di fondi pertinenti a corpo morale, non soppresso, son di proprietà del demanio, essendo questo tenuto di consegnare la rendita equivalente.
5. Tale rendita deve essere uguale a quella accertata e sottoposta alla tassa di manomorta e non al canone annuo ottenuto per effetto della censuazione. — A. Catania, 21 marzo 1881, Finanze c. Franzò, Giur. Cat., 1881, 69; Circ. giur., 1881, 159.
6. La Corte di merito, coll'osservare in linea di fatto aversi giusto motivo per ritenere l'identità tra la denuncia per l'applicazione della tassa di manomorta e i risultamenti dei verbali di possesso in ordine al montare delle rendite, identità non ammessa dalla parte, e col soggiungere di scendere come per un di più alla quistione di diritto, si pone in contraddizione e sposta del tutto il soggetto della disputa, oltrepassando le deduzioni stesse delle parti, le quali intendevano piatire unicamente nel campo del diritto.
7. Ritenuto questo fatto, doveva la Corte, contrariamente a quanto fece, dichiarare venir meno nei sacerdoti attori l'interesse a piatire sul modo dell'accertamento, stante l'identità del risultato, ed assolvere quindi il demanio in ordine a cotesto capo dall'osservanza del giudizio.
8. La dotazione ordinaria o la relativa rendita di cui l'art. 3 della legge 15 agosto 1867, quanto ai beni di quegli enti che per la legge precedente 7 luglio 1867 andavano soggetti a conversione, è rappresentata dalla rendita iscritta o da iscriversi a base a quella risultante dalla denuncia per la tassa di manomorta, e non dalla rendita effettiva in corrispondenza alla presa di possesso.
9. Gli assegnamenti degli investiti debbono soffrire la diminuzione di cotesto balzello, benchè il Fondo pel culto non ne vada alla sua volta soggetto. — C. Roma, 16 settembre 1880, Fondo culto c. Collegiata di S. Giusta in Aquila, Corte S. Roma, 1880, v. s. 164.
10. Il parroco, rappresentante pur di un legato pio, fa sue le rendite della parrocchia e del legato coll'obbligo di soddisfare ai pesi inerenti, fra cui la tassa di manomorta, e il detto obbligo è personale.
11. La tassa di manomorta si paga colle rendite: e quindi è un debito di chi le gode, e il debitore deve rispondere coi suoi beni, nè quali sono comprese anche le rendite della manomorta goduta. — C. Roma, 12 maggio 1881, Melas c. Finanze, Bett., 1881, p. sp. 149; Corte S. Roma, 1881, 632; Bollettino, 1881, 442; Boll. cont., 1881, 174; Bett., 1881, p. sp., 279.

12. La ingiunzione, come il precetto, non costituisce il titolo del giudizio esecutivo, ma lo inizia, e dove sia spiegata per tassa di manomorta, il titolo si ha nella liquidazione di essa tassa.

13. Anche quando si deducono irregolarità nell'atto d'ingiunzione pel pagamento della suddetta tassa, l'opposizione non è ammessibile senza il previo A pagamento. — C. Roma, 1 febbraio 1881, Giampè c. Finanze, Legge, 1881, I, 218; Bollettino, 1881, 109; Corte S. Roma, 1881, 291; Boll. cont., 1881, 125

14. La ingiunzione per il pagamento della tassa d manomorta è eseguibile 15 giorni dopo la sua intimazione, e il richiamo amministrativo o la opposizione giudiziaria non sospendono l'obbligo del pagamento, di cui anzi debb'essere data prova B all'atto dell'opposizione stessa. — C. Roma, 16 maggio 1881, Finanze c. Com. di S. Luca, Strongis, Voltari e Pelle, Corte S. Roma, 1881, 444; Legge, 1881, II, 470.

V. *Asse eccles.* 114, 120.

Manoregia — V. *Esazione — Fondo pel culto — Privilegio fiscale.*

Marchi e segni distintivi di fabbrica — [L. 30 agosto 1868, n. 4577 e 4578; Reg. 7 febbraio 1869, n. 4861 e 4862] V. *Privative industriali e marchi di fabbrica.*

Marchio e saggio dei metalli preziosi — [L. 2 maggio 1872 n. 806; Reg. 15 dicembre 1872, n. 1201].

Mare — V. *Lido e spiaggia del mare.*

Marina mercantile — [c. mar. merc.; L. 24 maggio 1877, n. 3919; Reg. 20 novembre 1879. n. 5166].

1. Il proprietario o l'armatore di una nave è tenuto solidariamente al pagamento della quota di retribuzione a favore della cassa degli invalidi della marina mercantile per le paghe degli uomini dell'equipaggio, non ostante che questi per la perdita o l'abbandono della nave stessa, non possano esigere alcun salario.

2. Il legislatore colla seconda parte dell'art. 56 del cod. della marina mercantile volle introdurre, pel caso di naufragio e di abbandono della nave, una sola limitazione alla obbligazione solidale del proprietario od armatore di essa, cioè pel rimborso delle spese di nutrimento e di ritorno in patria degli uomini dell'equipaggio.

3. Ragione di questa discretiva è in ciò, che non è giusto di aggravar la condizione del proprietario od armatore che pel naufragio tutto perde; mentre gli altri regnicoli in casi analoghi sono nutriti, e fatti rimpatriare a spese dello Stato.

4. La responsabilità degli armatori e proprietari per tutte le spese ed obblighi portati dall'art. 56 è principale e non soltanto reale, cioè limitata all'equivalente della nave e del nolo, ma personale, e però l'abbandono dell'una e dell'altro non è mezzo di liberazione.

5. La cassa degli invalidi è società di mutuo soccorso e di beneficenza: e da questo carattere trae conferma la suddetta obbligazione solidale a favore della medesima.

6. L'art. 56 del cod. della marina mercantile contiene una deroga al disposto degli art. 311 e 359 del cod. di comm. a favore della cassa stessa e A dei marinai. — A. Genova, 14 febbraio 1881, Cassa della marina mercantile c. Marana, Bett., 1881, 105; Eco Gen., 1881, II, 137; Giur. comm. Gen., 1882, II, 106.

7. A costituire il reato dell'art. 364 del cod. per la marina mercantile basta la determinata intenB zione di scrivere allegazioni contro la verità. — C. Torino, 20 apr. 1881, Lubrano, Riv. pen., XIV, 297.

8. La competenza a giudicare del reato di diserzione, commesso da un marinaio nazionale mentre il bastimento era ancorato in un porto estero, e denunciato dal capitano al regio console iv. residente, spetta al tribunale della città nel cui compartimento marittimo è inscritta la nave. — C C. Roma, 26 ottobre 1880, Giocoliere, Corte S. Roma, 1880, v. s., 351.

V. *Competenza civ.* 53.

Marinajo — V. *Nave.*

Matrimonio — [c. c. 53-158; c. p. c. 797, 798; c comm., 11-15].

BIBLIOGRAFIA.

1. Il codannato ai lavori forzati a tempo può conD sentire al matrimonio dei suoi figli minori? ORTOLINI Valerio Giuseppe, Filangieri, 1881, 442.

2. Fuori dell'articolo 432 del codice penale vi sono altri casi per i quali la pena inflitta porta seco la perdita della patria potestà e quindi il divieto nel padre di poter dare il suo consenso al matriE monio del suo figlio minore. MIRAGLIA Francesco Saverio, Filangieri 1881, 654.

3. *De impedimentis matrimonium dirimentibus.* F MANSELLA Ios. Romae ex typ. Poliglotta.

4. Se il prete cattolico possa contrarre matrimonio G civile. DE FEO Nicola, R. giur. Trani, 1881, 496.

5. Il sacerdote cattolico sotto lo impero del cod. civ. italiano è capace di contrarre matrimonio, H MATTAROCCI, R. giur. Trani, 1881, 761.

6. La nullità del matrimonio del prete cattolico. I BARONE Giovanni, Gazz. proc., XVI, 9.

7. Se l'errore sulla qualità di uno degli sposi sia L motivo per annullare il matrimonio. NAPOLITANI V., M. trib. Nap., XXX, 646.

8. Era civilmente valido il matrimonio contratto dai sudditi napolitani, sotto l'impero delle leggi civili del 1819 fuori dello Stato e senza essere stato preceduto dalle pubblicazioni nel Regno. M TROISE F., Legge, 1881, II, 284.

9. Sulla prova della buona fede nel matrimonio puN tativo. SORRENTINO Gabriele, Temi zancl, 1881, 162.

GIURISPRUDENZA.

10. Per gli atti di matrimonio dei cittadini italiani residenti all'estero è facoltativa la scelta della forma prescritta dalle leggi del luogo.

11. Il secondo matrimonio contratto mentre ancora sussisteva il primo, produce i suoi effetti, finchè non venga dalle competenti autorità annullato. — A. Genova 17 luglio 1880, Lombardo c. Zeiro, Eco Gen., 1881, I, 11.

12. Gli ordini sacri non sono pel vigente codice d'impedimento al matrimonio civile. — A. Tràni, 22 marzo 1881, Gravili c. Urso, Legge, 1881, II, 129; Circ. giur., 1881, 289; Bett., 1881, 470; Annali 1881, 317.

13. È nullo il matrimonio contratto dal prete cattolico. — T. Napoli, 15 novembre 1880, Cappabianca c. Della Cava, Gazz. proc., XVI, 28.

14. La promessa sebbene scritta, e sebbene fatta nello stesso istrumento matrimoniale, dal marito alla moglie di fissare in un determinato luogo la propria residenza è colpita da nullità. — A. Genova, 17 settembre 1880, M. c. V., Eco Gen., 1881, I, 40.

15. In una città divisa in quartieri deve dirsi nullo il matrimonio se celebrato innanzi l'ufficiale dello stato civile di un quartiere nel quale niuno degli sposi avea il domicilio o la residenza. — C. Napoli, 15 dicembre 1880, De Merich c. Sorge, Foro, I, 79 (n).

16. — Conf. — C. Napoli, 29 luglio 1881, Comito c. D'Ambrosio, Foro, I, 717 (n).

17. La citazione per nullità di matrimonio, fatta a sensi dell'art. 91 del cod. di proc. civ., nel luogo ove fu contratto il matrimonio, è valida ove il convenuto sia ivi citato in persona propria.

18. Per l'azione di nullità di matrimonio è competente il tribunale del luogo ove il matrimonio fu contratto, quando la citazione del convenuto segua ivi in persona propria. — C. Firenze, 11 ottobre 1881, Mongiuffi Valentise c. Valentise, Foro, I, 918 (n).

19. L'azione per far pronunciare la nullità del ma-matrimonio va proposta dinanzi al foro personale della parte convenuta, e non dinanzi al tribunale, nella cui giurisdizione il matrimonio fu contratto.

20. L'obbligo del marito di soddisfare al debito coniugale mediante il concubito, non è compreso tra quelle obbligazioni, di cui l'art. 91 cod. proc. civ., che radicano la competenza del foro contrattuale.

21. La perenzione di un mese, di cui l'art. 106 cod. civ., decorre anche nel caso di domanda per nullità del matrimonio, attesa l'impotenza manifesta e perpetua del marito anteriore al matrimonio. — A. Venezia, 3 maggio 1881, V. c. L, Temi ven., 1881, 257; Bett., 1881, 328; Gazz. leg., 1881, 366; Legge, 1882, I, 124.

22. Colui che era unito in matrimonio solo religioso, quando avvenga la separazione pel fatto dell'altro coniuge, non ha alcuna azione di danni verso di lui, non può reclamare da lui restituzione dei frutti consumati pendente la convivenza, nè pretendere salario o mercede per prestazione delle opere giornaliere. — T. Aosta, 13 luglio 1881, T c. D., Giur. Tor., 1881, 624.

V. *Compensazione civ.* 10 — *Successione* 165-167.

— contratto di matrimonio — V. *Dote e contratto di matrimonio.*

— filiazione — V. *Filiazione.*

— bigamia — V. *Bigamia.*

— seconde nozze — [c. c. 57, 128, 237, 670] V. *Seconde nozze.*

— separazione coniugale — V. *Separaz. coniug.*

— divorzio — V. *Divorzio.*

Mediazione e mediatore — [c. comm., 32-67, 700; R. D. 23 dicembre 1865, n. 2672].

1. La mediazione in affari di commercio, al pari della commissione, è un mandato commerciale.

2. Dato un contratto di noleggio, consentito da un mediatore, questi obbliga se stesso in rapporto a chi appresta il carico.

3. Il contratto di noleggio ha per precipuo obbietto di assicurare la integrità del carico, e questo fine si consegue mediante la polizza di carico; sicchè questa completa il contratto suddetto, e quindi del non rilascio della stessa è responsabile il mediatore. — C. Torino, 20 luglio 1881, Lonato e Scerni c. Breitweiser, Foro, I, 966.

V. *Appropriazione indebita* 19 — *Borsa* 11-13.

Medicina legale.

SOMMARIO.

BIBLIOGRAFIA.

1. Manuale di medicina legale. G. B. GARIBALDI, Torino, Unione tip. editrice.

2. Alcune note pratiche di medicina forense. ORSOLINI, Lucca, 1881.

3. Gli ultimi studi sulla criminalità. Prof. TAMASSIA, Riv. med. leg., VII, 225.

4. Gli studi recenti sul così detto magnetismo animale e le loro applicazioni alla medicina forense. SEPPILLI, Riv. med. leg., VII, 63, 284.

5. Alcune ricerche sul così detto sonno magnetico. SALVIOLI, Torino, 1881.

6. Le tre coscenze. CORSO, Firenze, 1881.

7. La psichiatria nella storia. Prelezione al corso delle malattie mentali dettato nell'anno scolastico 1880-81. VIRGILIO, Napoli, 1881.

8. Studi di psicologia sperimentale. La durata del discernimento e della determinazione volitiva. BUCCOLA, Milano, 1881.

9. Della fotoparaestesia degli alienati. ROZZI, Milano, 1881.

A 10. Sulla rupofobia. VERGA, Milano, 1881.

11. Importanza medico-forense della mania transi-
B toria. TAMASSIA Arrigo, Riv. pen., XIII, 475.

12. La dianiosi medico forense dell'epilesia. A. TA-
C MASSIA, Riv. med. leg., VII, 378.

13. Localizzazioni cerebrali in rapporto alle allucinazioni. Memoria al congresso medico di Lon-
D dra. TAMBURINI.

14. Sull' inversione dell' istinto sessuale. A. TA-
E MASSIA, Riv. med. leg., VII, 371.

F 15. Il cranipolimetro. GIACOMETTI, Mantova, 1881.

16. Sulle anomalie delle circolazioni frontali nei cer-
G velli dei deliquenti. AMADEI, Riv.med. leg., VII, 106.

17. Sulle ineguaglianze di sviluppo delle ossa del cranio umano nei loro rapporti colla legge della
H simmetria morfologica. PALOMBI, Montegiorgio, 1881.

18. In causa di omicidio improviso. FUNAIOLI; Riv.
I med. leg., VII, 349.

19. In causa di tentato suicidio e minacce a mano
L armata contro i propri figli. ZÜNO, Napoli, 1881.

20. In causa di grassazione imputata a un frena-
M. stenico. ZÜNO, Napoli, 1881.

21. Sullo stato mentale dell' omicidia Botti Antonio
N (imbecillità parziale epilettica). FRANZOLINI, Riv. med. leg., VII, 46.

22. Sullo stato di mente di R. C. imputato di furto con destrezza e ribellione alla forza pubblica recidivo per la 20 volta nel delitto e per la sesta
O nella pazzia. TAMBURINI, Riv. med. leg., VII, 20.

23. Eccentricità del carattere in rapporto a testare:
P studio medico-legale e relativa perizia. TEBALDI dott. prof. Augusto, Padova, Angelo Draghi lib. edit., 1881,

24. Il progetto di legge sugli alienati e i manicomi.
Q GRILLI, Firenze, 1881.

25. Sul progetto di legge italiano pei manicomi pubblici, privati e criminali. Comunicazioni al con-
R gresso medico di Londra, TAMBURINI.

26. Proposte di riforma in Inghilterra sulla legge
S per gli alienati. Riv. med. leg., VII, 161.

27. L'esponente più corretto della capacità vitale.
T MAESTRELLI, Firenze, 1881.

28. Esame critico di una perizia medico legale per
U aborto. PICCINNI, Napoli, 1881.

29. Un problema medico legale sulla *causa mortis*.
V N. MARCHETTI, Bari, Tip. Petruzzelli.

30. Sulle norme generali per le prove in genere nel
X reato di veneficio. Riv. med. leg., VII, 308.

31. In causa di venificio per arsenico. Perizia medico
Y legale. SELMI, CASALI, VELLA, Riv. med. leg., VII, 189.

32. Della intossicazione acutissima per solfuro di
Z carbonio. TAMASSIA, Riv. med. leg., VII, 169.

33. Ptomaine od alcaloidi cadaverici e prodotti analoghi da certe malattie in correlazione colla me-
AA dicina legale. SELMI, Riv. med. leg., VII, 134.

34. Gli accidi biliari nelle ricerche tossicologiche e la natura chimica delle ptomaine o alcaloidi ca-
BB daverici del Selmi, A. CASALI, Ferrara, 1881.

35. La putrefazione dell' utero, ricerche sperimen-
A tali di medicina forense. TAMASSIA, Riv. med. leg., VII, 329.

36. Dell' irrigazione sanguigna nella cavità del timpano e nel fondo dell' occhio nell' appiccamento.
B TAMASSIA, Riv. med. leg., VII, 1.

Medico e chirurgo — [c. p. 307, 308, 360, 504, 505, c. p. p. 102, 103; L. com. e prov. 1865, art. 116]

BIBLIOGRAFIA.

1. Della responsabilità del medico e del chirurgo.
C PITARI, Mon. pret., 1881, 338.

GIURISPRUDENZA.

2. Non può ritenersi responsabile del reato di che nell' art. 360 cod. pen. ital. il medico, nè del reato di che nell' art. 306 detto codice i testimoni citati per deporre avanti l' autorità e non comparsi, se in un certificato di malattia o d'indisposizione, dal primo rilasciato, e dai secondi allegato a scusa per esimersi dal comparire, sia stata dichiarato che questi ultimi erano impossibilitati a sostenere un viaggio di lunga durata (quello necessario per andare a deporre), sol perchè i RR. carabinieri con loro rapporto avevano assicurato l' autorità essere i detti testimoni di ottima salute, quando è venuto a resultare del pubblico dibattimento, per deposizioni testimoniali, essere essi stati trovati in tale condizione di malessere da non potere sopportare quel viaggio, sebbene potessero fare o facessero breve tratto di cammino, ed è pur venuto a resultare, per attestazione medica, che, data la malattia di che nell' impugnato certificato essi erano impossibilitati a recarsi al luogo ove dovevano deporre.

3. Avrebbe avuto più solida base il procedimento se un perito dell' arte salutare, nel momento in cui si era attestata l' ottima salute delle persone chiamate a deporre, avesse loro fatto una visita medica, ed in tal modo avesse constatato la falsità dei certificato da loro addotto a scusa.
D — P. Oppido Mamertina, 13 ottobre 1880, Stilo, Carbone Frisina, Mon. pret., 1881, 96.

4. Nei contratti stipulati coi medici condotti non occorre l' applicazione dell' art. 128 della legge comunale, non trattandosi di appalto di cose ed opere.

5. La proroga per un novennio del contratto col medico condotto non trova ostacolo nella legge e nel diritto degli amministratori futuri, come non ha mai trovato e non troverebbe ostacolo il conferimento di un impiego per un tempo più lungo
E del quinquennio. — C. Stato, 21 gennaio 1881, Costa c. Dep. prov. di Parma, Foro, III, 116.

6. Gli atti dei consigli comunali, pubblicati a norma di legge, entrano nel dominio nel pubblico, sono per presunzione legale conosciuti da tutti gli amministrati e producono i loro effetti giuridici.

7. Quindi se la deliberazione di un consiglio comunale di nomina del medico condotto per un quinquennio, con uno stipendio determinato, è divenuta esecutoria col visto prefettizio, ed il medico assunse gli obblighi impostigli, ed il Comune gli pagò gli onorari, fu posto in essere il vincolo contrattuale da ambe le parti; e a nulla vale che non vi sia stato un formale contratto per la ragione che non vi sia stata espressa e formale stipulazione sottoscritta dal sindaco e dal medico.

8. Quindi la stessa deliberazione non può più essere revocata perchè lederebbe i diritti acquisiti dei terzi. — C. Stato, 18 marzo 1881, Com. d'Oviglio, Foro, III, 65 (n).

9. Tra il Comune e l'impiegato che fu nominato per un quinquennio esiste un vincolo giuridico obbligatorio non annullabile che di consenso delle parti, o per gravi motivi; e quindi non può un Comune nel corso di una ferma del medico condotto diminuire lo stipendio per assegnarne una parte ad altro medico che gli piacesse di nominare. — C. Stato, 20 maggio 1881, Com. di Salice Salentino, Foro, III, 145. (n)

10. Sebbene il medico condotto, in quanto obbliga la propria persona al servizio d' un Comune, possa dirsi un locatore d'opera, ciò non esclude che, attesa la natura del servizio, e la qualità della persona morale a cui venne impegnato, egli assume la qualità d'impiegato e stipendiato del Comune.

11. Quindi esso è compreso nella generica dizione dell' art. 101 della legge comunale e provinciale, che autorizza il sindaco a sospendere tutti gli impiegati e salariati del Comune, salvo a riferirne alla giunta e al consiglio. — C. Roma, 26 marzo 1881, De Cicco c. Com. di Villa S. Maria, Foro, I, 586 (n).

12. Lo statuto arciducale del 31 decembre 1858 sulle condotte mediche nei Comuni dell'ex regno Lombardo-Veneto è stato abrogato dalla legge comunale e provinciale in quella parte nella quale esso dispone sulla sostanza e sulla modalità della nomina del medico chirurgo comunale.

13. Quantunque un consiglio comunale abbia nominato per un sessennio il medico condotto col patto espresso che i diritti e gli oneri dell'eletto andar devono regolati dallo statuto 31 dicembre 1858, ed annesse istruzioni, e senza diritto a pensione, esso tuttavia, spirati sei anni, è in facoltà di esonerarsi a suo arbitrio da ogni successivo impegno, senza che il medico possa pretendere di essere confermato *in via definitiva*, per il buon servizio prestato, nei sensi di quello statuto. — A. Venezia, 31 maggio 1881, Pasetti c. Com. Ramodipalo, Temi ven., 1881, 340.

14. È infondato il motivo di licenziamento di un medico-condotto consistente nell' essersi egli intromesso nelle discussioni dei partiti politici del Comune. — A. Trani, 10 ottobre 1879, Com. di Palagiano c. Caruso, Gazz. proc., XVI, 376; Cons. amm., 1881, 337.

V. *Competenza civ.* 25 — *Comune* — *Elezioni amm.*, 45, 54-61 — *Rifiuto di servizio.*

Mendicanti — [c. p. 442-446] V. *Oziosi, vagabondi e mendicanti.*

Mentecatto — V. *Alienazione mentale* — *Spese spedalità.*

Mercato — V. *Fiera e mercato.*

Mercede — V. *Salario.*

Mercuriale — [c. c. 1454].

Messo — V. *Esazione* 127.

Messadria — [c. c. 1647-1664] V. *Colonia.*

Miglioramenti — [c. c. 495, 704, 706, 1018, 1150, 1490, 1491, 1528, 1566] V. *Dote* 49 — *Enfiteusi* 93, 94 — *Esecuzione immob.* 62, 65-71, 142, 143, 175 — *Locazione* 19, 23-26 — *Miniere* 18, 19 — *Perizia civ.* 14 — *Successione* 222 — *Vendita* 130-132.

Militari — [c. c. 799, 803, 2120, 2145.

BLIBLIOGRAFIA.

1. L'art. 225 del codice penale per l'esercito. LEVI, Legge, 1881, I, 827.

GIURISPRUDENZA.

2. I militari addetti ai depositi dei cavalli stalloni dipendono interamente dal ministero di agricoltura, industria e commercio, eccetto in ciò che riguarda la disciplina militare.

3. L' appropriazione indebita perciò, commessa a danno del deposito da un militare addetto al suo servizio, non cade sotto le sanzioni degli art. 211 e segg. del codice penale per l'esercito, ma è un reato comune. — C. Roma, 20 ottobre 1880, Re, Corte S. Roma, 1880, v. s. 318.

4. L'azione promossa dall'erede del militare per ottenere la consegna della cartella, rappresentante il premio dell'assoldamento, e il pagamento della medesima, non è un'azione possessoria; egli quindi non può in appello contro il proprio fatto impugnare la sentenza di primo grado per non aver giudicato limitatamente sulla consegna della cartella ed essere al contrario discesa all'esame del diritto o meno a reclamarla.

5. Il militare che si è assoldato, dichiarandosi falsamente scapolo, incorre nella perdita del premio di assoldamento, che non può conseguentemente più esser domandato dal suo erede legittimo. — A. Roma, 8 febbraio, 1881, Sabbatini c. Min. Guerra, Temi rom., 1881, 187.

V. *Competenza civ.* 33 — *Diserzione* — *Duello* — *Insubordinazione* — *Pensione.*

Minacce — [c. p. 431 e seg.].

1. Perchè sia consumato il reato d'impugnamento d'arma, non si richiede l'estrazione della medesima, ma basta che vi si metta la mano con l'intenzione di estrarla. — C. Palermo, 13 dicembre 1880, Giancani, Circ. giur., 1881, 11; Bett., 1881, 103.

2. Colui che in preda a forte esaltazione mentale, sia pure cagionata da ubriachezza, imbrandita

un'arma, minaccia qualcheduno, deve ritenersi colpevole, non già delle minaccie previste dagli art. 431, 432 c. p., le quali presuppongono tale serietà da compromettere non pure la persona minacciata ma l'ordine pubblico, sibbene deve tenersi colpevole delle minaccie di minor conto previste dall'art. 686 n. 2 c. p., il quale art. mira a tutelare le persone. — T. Piacenza, 17 giugno 1881, Bernardi, R. leg., 1881, 221.

3. A costituire il reato di minaccia di cui all' art. 431 c. p., bisogna che il male minacciato sia o di morte o di incendio o di altro grave danno, ma precisato e manifestato di guisa che emerga la seria intenzione di mandarlo ad effetto, e che la condizione imposta ad evitare il detto male sia chiara ed espressa; non bastano contumelie, o espressioni di un malo desiderio o profezie di cattivo genere. — A. Modena, 13 gennaio 1881, Vezzadini e Bonvicini, R. leg., 1881, 14.

4. Sebbene vi siano circostanze per convincersi che l'imputato, quando esplose il colpo d'arma da fuoco, aveva l'intenzione di uccidere, pure anzichè mancato omicidio, devesi la sua azione qualificare minaccia, se, disposta apposita perizia, si patè constatare che la mira non era diretta per offendere alcuno. — C. Roma, 23 febbraio 1881, Valletta, Corte S. Roma, 1881, 986.

5. Non è semplicemente reo di minaccia punita dall' art. 686 n. 2 del cod. pen., ma minaccia con arme ai sensi del precedente art. 432, colui che sorprende una persona nel suo terreno ad esercitarvi una preteso pascolo, la vilipende, la invita a cimentarsi con lui armato di scure, e poi le punta contro la canna del fucile, la quale deviata pel solerte intromettersi dei circostanti, il colpo esplode all' aria. — C. Roma, 9 dicembre 1881, Trottini, Corte S. Roma, 1881, 1162.

6. Il reato di minaccia, contemplato dall' art. 431 del codice penale, sta insito in quello di estorsione previsto dallo art. 601. Epperciò ben può la Corte, dietro le risposte al verdetto sopra i fatti tutti indicati nella sentenza di accusa, punire come colpevole del reato consumato di minaccie l'imputato di tentata estorsione. — C. Torino, 15 giugno 1881, Virgili e Canovi, Legge, 1881, II, 566; Bett., 1881, 296.

V. *Competenza pen.* 6. — *Premeditazione* 3.

Miniera e cava — [c. c. 431, 447; L. 20 novembre 1859, n. 3755].

1. Per determinare la maggiore o minor estensione della giurisdizione dei tribunali civili odierni in materia di cave e miniere, non devesi prendere esclusivamente per norma la legge relativa 20 marzo 1859, essendochè questa parte del diritto pubblico interno subì una radicale innovazione colla legge 20 marze 1865, all. E, sul contenzioso amministrativo, alla quale pertanto è necessario di riportarsi. — C. Torino, 16 marzo 1881, Masnata c. Demarchi, M. trib. Mil., 1881, 572.

2. I permessi di ricerca e le concessioni di miniere fatte in conformità della legge del 20 novembre 1859, sono in commercio e possono essere oggetto di private convenzioni.

3. Le controversie relative a rapporti contrattuali costituiti tra privati intorno a permissioni di ricerca, a dichiarazioni di scoperta ed a concessioni fatte o da farsi di miniere sono di competenza dell' autorità giudiziaria ordinaria. — C. Roma, 19 agosto 1880, Comp. gen. delle miniere in Genova c. Spano, Foro, I, 8.

4. In compenso stabilito dalla citata legge mineraria del 1852 non è già per lo scopritore di uno o più campioni di minerale, quando pur questo fosse riconosciuto di ottima qualità, ma solo per lo scopritore della miniera o in ragione della sua più o meno utile coltivazione.

5. Onde tal premio non compete allo scopritore quando la miniera non sia utilmente coltivata o non apparisca coltivabile. — C. Stato, 4 gennaio 1881, Piroli, Legge, 1881, I, 569.

6. Per i più elementari principi di diritto, adottati dalla moderna scienza metallurgica e giuridica, è stabilito che non può esistere, nè economicamente, nè legalmente, la miniera, finchè non è scoperta ed attivata; e che alienato e diviso un fondo, nel quale non sia scoperta nè attivata la miniera, se l'alienatario la scopre e l'attiva di poi, la fa sua, nè l'alienante o il condividente del fondo può pretendere alcuna cosa. — C. Firenze, 28 marzo 1881, Bernaroli c. De Witt, Temi ven., 1881, 255; Legge, 1881, I, 692; Bett., 1881, 370.

7. Quando si concede una miniera nello stato di espletazione, il concessionario non può abbandonarla prima del termine stabilito nel contratto ed è tenuto ai danni interessi, che pel suo fatto possa arrecare.

8. Quando si concede la facoltà di esplorare il minerale con l' obbligo di darne parte, la concessione è veramente precaria, e quindi il concedente non può pretendere che le ricerche si prosiegnano con danno del concessionario, o che questi sia tenuto ai danni-interessi per averle tralasciate. — A. Catania, 2 maggio 1881, Tenerelli c. Cali, Giur. Cat., 1881, 105.

9. Dopo emanato il decreto di concessione per la coltivazione di una miniera, non può il proprietario della superficie erigere nuovi fabbricati nel perimetro della miniera stessa, come gli è impedita la ricostruzione degli edifici preesistenti, se per avventura vengano a distruggersi.

10. In conseguenza, il concessionario della miniera non può esser tenuto verso il superficiario al risarcimento dei danni derivati dall' esercizio della miniera agli edifici costrutti o ricostrutti entro il perimetro della miniera stessa, dopo la emanazione del decreto di concessione. — C. Roma, 24 febbraio 1881, Gualtieri Ballanti c. Società Cesena Sulphur Company, Legge, 1881, II, 799.

11. La concessione di estrarre pietra calcare da un

fondo costituisce una compra-vendita di cose mobili.

12. Non può quindi il concessionario far valere il suo contratto contro un terzo avente diritti reali sullo stesso fondo allo scopo di continuare la estrazione della calce.

13. In ispecie, chi acquistò la concessione di estrarre calce da una cava non ha diritto d'intervenire nel giudizio di subasta promosso contro il fondo contenente la calce da un creditore ipotecario per chiedere la separazione in suo favore dei diritti a lui conceduti dall'acquistata concessione.

14. Allorchè la concessione di estrarre calce venne accordata posteriormente alla iscrizione della ipoteca, origine della subasta, al cessionario non potrebbe spettare diritto veruno a qualsiasi separazione in suo favore, neppure considerando quale compra-vendita di cose immobili la concessione di estrarre calce da una cava.

15. In entrambi i casi il concessionario ha solo diritto di esportare dal fondo la calce estratta prima della trascrizione del precetto.

16. La concessione di passaggio su di un fondo per trasportare i prodotti delle cave esistenti nei fondi limitrofi, non ha nè il carattere nè gli estremi di una servitù reale: essa si risolve in una servitù personale. — A. Casale, 25 giugno 1881, Società anonima Calce e Cementi di Casale c. Massa e Barbano, Giur. Casale, 1881, 356.

17. Il comproprietario d'una zolfara, che a proprie spese, estragga le acque di essa e prosciughi, necessariamente e di conseguenza, anche le zolfare circostanti, o superiori, ha azione tanto contro i suoi comproprietari, quanto contro i terzi proprietari delle miniere limitrofe, per far concorrere gli uni e gli altri alle spese di tale educazione e prosciugamento, in proporzione del vantaggio che essi rispettivamente ne ricavano. — A. Palermo, 26 novembre 1880, Scarlotta, Catalano e Fiorentino c. Catalano, Federici e La Vecchia, Foro, I, 667 (n).

18. Il socio avente una sesta parte di una cava marmifera, se dopo la sentenza di primo grado a favore degli attori rivendicanti, siccome costituenti la maggioranza dei partecipanti, abbia ai medesimi cedute le sue ragioni di possesso, non può in appello pretendere la ritenzione della cava stessa per pretesi miglioramenti.

19. Il conduttore dell'intera cava, dichiarato nullo il contratto di locazione da regiudicata, non ha veste a impugnare la riconosciuta maggioranza dei partecipanti, nè diritto a ritenzione della stessa per pretesi miglioramenti.

20. La domanda per rimborsi dei miglioramenti, non potendo ritardare la decisione della causa di rivendicazione della cava già istrutta, si ricongiunge naturalmente e opportunamente alla successiva liquidazione dei danni, a cui lo stesso affittuario fu condannato a favore dei proprietari della cava da lui sfruttata. — A. Genova, 28 novembre 1881, Peghini c. Bombarda, Bett., 1881, 674.

V. *Registro* (tassa di) 43-46, 135, 136 — *Società* 44.

Ministero pubblico — [c. p. p. 30, 34-54, 97, 185, 260-263, 303, 331, 442, 446, 459, 468, 639; c. c. 87, 104, 114, 129, 326 e seg.; c. p. c. 116-131, 62, 315, 142, 143, 505, 801, 802, 815, 876, 881, 915, 316, 318, 836 e seg.; L. 28 novembre 1875, 2781].

BIBLIOGRAFIA.

1. Del pubblico ministero e della suprema Corte di giustizia, a proposito di due discorsi d'insediamento di procuratori generali alle Corti di cassazione di Firenze e di Torino. LOZZI Carlo, G. leggi, 1881, 225.

2. Il codice civile italiano e la scienza del diritto. Il pubblico ministero e la volontaria giurisdizione. MANDUCA Filippo, Filangieri, 1881, 32-354.

3. Del pubblico ministero nell'ordine giudiziale. F. LA FRANCESCA, Napoli, 1880, Tip. del Fibreno.

GIURISPRUDENZA.

4. Il pubblico ministero, oltre il compito di vegliare all'osservanza delle leggi, ha pure azione diretta in ordine a quelle che sono d'ordine pubblico e interessano i diritti dello Stato, purchè l'azione non appartenga ad altri pubblici uffiziali.

5. Le disposizioni della legge organica sul pubblico ministero non hanno mestieri di essere ripetute nelle leggi particolari. — C. Roma, 19 agosto 1880; Pirolio, Bett., 1881, p. sp. 46, Corte S, Roma, 1880, v. s. 17; Gazz. proc., XVI, 99.

6. È conforme alla legge l'intervento del segretario comunale come pubblico ministero o di alcuno giurato in dibattimento penale avanti il pretore. — C. Roma, 15 luglio 1881, Gianuzzi; Corte S. Roma, 1881, 828.

7. Quando il magistrato correzionale pronuncia sull'appello della parte civile pei soli interessi civili vi ha nullità se all'udienza non interviene il rappresentante del pubblico ministero. — C. Torino, 13 gennaio 1881, Anfossi, Vivaldi e Priori, M. trib. Mil., 1881, 303; Filangieri, 1881, 90.

8. Quantunque l'appello di una sentenza penale riguardi soltanto gl'interessi civili, il pubblico ministero deve, sotto pena di nullità, intervenire e prendere conclusioni nella relativa discussione. — C. Torino, 19 gennaio 1881, Freund, Vercellino e Pelaez, M. trib. Mil., 1881, 234; Annali, 1881, 39.

9. Il P. M. deve, sotto pena di nullità, presentare, esplicite conclusioni.

10. È quindi nullo l'intero giudizio, se il pubblico ministero si sia limitato a rimettersi alla saviezza del magistrato giudicante. — C. Torino, 22 giugno 1881, Rigolone e Viazzo, M. trib. Mil., 1881, 832; Bett., 1881, 256; Legge, 1881, II, 565.

11. Il ministero pubblico deve sempre conchiudere

per la colpevolezza o innocenza del giudicabile; rimettendosi alla coscienza ed alla saviezza dei giudici o giurati non soddisfa al precetto della legge e rende nullo il dibattimento.

12. La formula terminativa delle conclusioni del pubblico ministero deve essere enunciata nel processo verbale. — C. Firenze, 10 novembre 1880, Pantani, Legge, 1881, I, 209; Bett., 1881, 64.

13. Se il P. M. non può, a pena di nullità, omettere le sue conclusioni, può però rimettersi ai giudici per la misura della pena, bastando alla validità della requisitoria la indicazione della specie e della disposizione penale. — C. Firenze, 30 agosto 1881, Facci, Temi ven., 1881, 553; Bett., 1881, 330; Legge, 1882, I, 352.

14. Non può il P. M. preoccuparsi della persona civilmente responsabile, se non quando si tratti di crimine, essa sia citata prima dell'atto d'accusa, e l'interesse civile, per cui la si chiama, appartenga allo Stato. — C. Firenze, 30 luglio 1881, Logli c. Antonelli, Temi ven., 1881, 482.

15. Dovendo, nelle cause penali, il pubblico ministero, come parte integrante del giudizio, intervenire e concludere (art. 281 n. 10, e 282 del cod. di proc. pen.), vi ha nullità del giudizio, se dal verbale di udenza non emerga che il pubblico ministero abbia fatto una qualche proposta sull'argomento della causa. — C. Firenze, 31 dicembre 1881, Gagliardi, Annali, 1881, 207; Riv. pen., XVI, 77; Temi ven., 1882, 434.

— nelle materie civili — V. *Appello civ.* 308 — *Elezioni amm.* 142-149 — *Sentenza civ.* 38-40 — *Stato civile* 2, 5.

— nei giudizi penali — V. *Appello penale* — *Cassazione pen.* 1, 65-81 — *Citazione pen.* 28 — *Complicità* 18 — *Dibattimento pen.* 47 — *Querela* 10, 11 — *Riabilitazione di condannato* 4, 5.

Ministri della religione — V. *Parroco* — *Pontefice* — *Sacerdote* — *Vescovo*.

— reati contro di essi — [c. p. 183 e seg.] V. *Religione*.

Ministri di Stato.

Minore — [c. c. 240-309, 46, 47, 18, 63, 65, 930, 963, 1052, 1059, 1063, 1106, 1153, 1303-1307, 1386, 1743, 2097, 2120, 2145; c. comm. 4, 6, 10, 200, 283, 729; c. p. c. 136, 816-835].

Bibliografia.

1. Sull'impiego delle rendite dei minori. Trigona Crescimanno, G. leggi, 1881, 220.
2. Sulla capacità del minore a consentire le speciali stipulazioni e donazioni che sono proprie dell'essenza del contratto di matrimonio. Jannuzzi, Foro, I, 1173.
3. L'articolo 1306 del codice civile, Losana Cesare, G. leggi, 1881, 115.

Giurisprudenza.

4. Il minore colla semplice assistenza delle persone, il cui consenso è necessario per la validità del matrimonio, non gode la capacità di contrarre qualsiasi convenzione, ma può solo validamente consentire quelle speciali stipulazioni e donazioni che sono proprie dell'essenza del contratto di matrimonio. — C. Napoli, 1 giugno 1881, Casardi c. Casardi, Foro, I, 1172 (n).

5. Una minore, tuttochè assistita nel suo contratto di matrimonio dalle persone il cui consenso era necessario a renderlo valido, non potea per le abolite LL. CC. consentire alla limitazione della sua ipoteca legale. — C. Napoli, 3 gennaio 1881 Papazzo c. Naclerio, G. trib. Nap., XXX, 526.

6. Pel codice civile vigente gli atti compiuti nell'interesse di un minore, fatti con le forme volute, hanno la stessa forza degli atti fatti dai maggiori di età.

7. L'azione di nullità è soltanto ammessa se il minore non sia stato rappresentato legittimamente e non siano state osservate le forme stabilite. — A. Bologna, 28 marzo 1881, Folegatti e Sani c. Bonetti e Modoni, R. giur. Bol., 1881, 148.

8. Le obbligazioni dei minori sono nulle, se contratte senza le autorizzazioni volute, ma possono divenir valide per la ratifica espressa o tacita, che ne faccia il minore divenuto maggiore. — C Firenze, 15 marzo 1881, Ugazzi c. De Witt, Bett., 1881, 370.

9. Non potendosi dubitare che le malversazioni costituiscano un quasi delitto, il minorenne non si può liberare dal rispondere delle contabilità contratte per malversazioni in una gestione da lui tenuta.

10. È giudizio di fatto incensurabile in cassazione quello per cui il tribunale, apprezzando le risultanze dei documenti, decide che il debito di un minorenne è conseguenza di malversazioni da lui commesse nell'esercizio del suo impiego. — C. Torino, 4 maggio 1881, Raboni c. Gaietti, Legge, 1881, II, 514.

11. Sotto il disposto dell'art. 1307 del cod. civ. cade non solo il pagamento di somme di danaro, ma anche la prestazione di altre cose, come l'esecuzione di opere di ristauro, lavori di costruzioni e simili.

12. La stessa disposizione è applicabile non solo a pagamenti fatti a minori, ma anche ad altre persone loro assimilate quanto all'amministrazione, come sarebbe un'opera parrochiale o fabbriceria per obbligazioni contratte senza la debita autorizzazione superiore. — C. Torino, 28 aprile 1881, Opera Parrocchiale di Gropparello c. Ferrari, M. trib. Mil., 1881, 563; Giur. Tor., 1881. 495; Bett., 1881, 488; Legge, 1881, II, 480.

13. L'amministratore d'uno stabilimento industriale, che ereditano dei minori, avendo bisogno dell'approvazione del consiglio di famiglia e del tribunale per continuare, non li obbliga col confessare il debito delle forniture da altri fatte in detto stabilimento.

14. Se gestendone l'esercizio, poteva commettere le

forniture, onde non interromperlo, non poteva commetterle per non pagarle, nè senza l'approvazione costituirne poscia un debito capitalistico sul patrimonio amministrato, andando a diminuzione di questo pel principio *deducto aere alieno*.

15. Essendo invalido l'atto costitutivo del debito, pei minori, può tuttavia l'attore nello stesso giudizio provare il vantaggio a loro arrecato colle forniture, avendo avuto la azione di pagamento pur sempre la sua origine nelle stesse.

16. Il tutore e chi altri ha mandato di gestione per minori, non può essere interpellato sopra fatti eccedenti l'ordinaria gestione, non potendosi autorizzarlo a rispondere all'interrogatorio senza compromettere in esso la lite. — A. Venezia, 2 febbraio 1881, Riegelmann c. Colladel, Legge, 1881, I. 313.

17. La persona *sui juris* che contratti con un minore, non può opporre all'altra parte la nullità del contratto; essa può esigere soltanto che il rappresentante del minore provochi l'autorizzazione giudiziale necessaria a rendere valido il contratto anche per l'incapace. — A. Venezia, 21 luglio 1881, Panziera c. Panziera, Temi ven., 1881, 445; Annali, 1881, 389.

18. L'azione di nullità che il minore, fatto maggiore poteva esperire nel termine prefisso dagli articoli 1361 e 1365 del cod. civ. estense, non riguardano che i fatti della tutela, vale a dire quegli atti molteplici e passeggeri che costituiscono la gestione tutelare e che nell'interesse del minore debbono essere rivestiti di solennità speciali: ma quando si tratta d'un atto nullo dalla sua origine, quale si è quello della vendita della cosa del minore fatta da altri, non puossi più invocare quell'articolo per dedurre una tacita ratifica dal fatto che il minore divenuto maggiore non si valse del tempo determinato dalla legge dell'esercizio della predetta azione. — A. Modena, 27 novembre 1880, Segrè c. Barduzzi Segrè, R. leg., 1881, 6.

19. Secondo le leggi romane, state applicate dalla giurisprudenza toscana, anche sotto l'impero della disposizione legislativa 15 novembre 1814, le alienazioni fatte dal minore e dal pupillo possono essere ratificate in modo espresso ed anche tacito.

20. La scienza presunta delle nullità notorie, è sufficiente, nei congrui casi, alla efficacia della ratifica. — C. Firenze, 28 marzo 1881, Bernaroli c. De Wit, Temi ven., 1881, 255; Legge, 1881, I, 692; Bett., 1881, 370.

21. L'imputato minorenne, contro il quale la parte civile ha proposto azione per danni, non ha bisogno, per stare in giudizio in quanto concerne tale azione, dell'assistenza del proprio legale rappresentante. — C. d'assise di Milano, 26 novembre 1881, Viganotti e Crema c. Brandi, M. trib. Mil., 1881, 1144; Riv. pen., XV, 213; R. giur. Trani, 1882, 98.

22. La figlia minore di età, che abbia oppignorato un suo credito contro il padre a favore di un di lui creditore, non può essere rappresentata dal padre espropriato per impugnare nel giudizio di graduazione la validità del pegno, ma deve esserle nominato un curatore.

23. Nel suddetto caso il pegno deve essere stato autorizzato dal tribunale alle istanze di un curatore, ed è nulla l'autorizzazione se fu invece provocata dal padre. — C. Firenze, 17 marzo 1881, Com. di Sorano c. Selvi, Temi ven., 1881, 174; Legge, 1881, I, 515; Annali, 1881, 105; Bett., 1881, 248.

24. Il rilascio dei beni che il minore ha diritto di avere in conformità dei risultamenti del conto non è azione di rivendicazione, non avendo necessità il minore di dimostrare la proprietà di ciò che il tutore per lui si trovi a detenere. — C. Roma, 12 marzo 1881, De Cicco c. Castracane, Legge, 1881, II, 37.

Monaco, monaca e corporazione religiosa in genere.

SOMMARIO.

BIBLIOGRAFIA.

1. Il monaco ch'ebbe a professare i voti solenni, rientrato nel secolo per effetto dei decreti del 17 febbraio 1861, non può pretendere ai diritti successori per successioni aperte durante il suo stato d'incapacità civile. V. NAPOLITANI, G. trib. Nap., XXX, 503.

2. Intorno alla iscrizione nel censimento richiesta

dalla legge 19 giugno 1873 pel conseguimento della pensione monastica. Roma, 1880, Tip. Forzani.

GIURISPRUDENZA.

3. Il concordato del 1781 fra la Santa Sede e i re delle due Sicilie conservò in vigore le leggi canoniche in tutte le materie di polizia ecclesiastica da esso non espressamente innovate.

4. Le RR. prammatiche 4 luglio 1788, 13 luglio e 17 ottobre 1796 vietarono nel reame di Napoli le professioni monastiche prima dell'età di anni 21.

5. Il concordato del 1818, fra la Santa Sede e il re delle due Sicilie confermò le leggi disciplinari ecclesiastiche in tutte le materie in esso non menzionate.

6. Tale disposizione del concordato del 1818 ha implicitamente abrogato le succitate prammatiche.

7. Conseguentemente, coloro i quali fecero solenne professione religiosa nel regno delle due Sicilie, vigendo il concordato del 1818 hanno diritto ai provvedimenti assegnati dall'art. 3 della legge 7 luglio 1866, e non già a quelli assegnati dalla legge 29 luglio 1868 a coloro i quali abbiano fatto quella professione prima dell'età prescritta o consentita dalle preesistenti leggi civili.

8. La legge civile a cui si riferisce l'art. 3 della legge del 1868 è propriamente la legge vigente prima in ogni singolo Stato d'Italia, circa l'età idonea alla professione monacale, e non già la legge civile intorno alla età in cui si acquistasse in generale la piena capacità di disporre e di obbligarsi. — C. Roma, 2 dicembre 1880, Contuzzi c. Fondo culto, Foro, I, 197.

9. Vigente il concordato borbonico 16 febbraio 1818 nelle provincie dell'ex regno di Napoli la professione religiosa era permessa all'età di 16 anni compiti giusta le prescrizioni del concilio di Trento.

10. Col concordato medesimo erano rimaste abrogate nelle suddette provincie le così dette leggi tannucciane e così anche la reale prammatica 4 luglio 1789 che a pena di nullità vietava la professione religiosa prima dei 20 anni compiti.

11. Ai religiosi quindi dei soppressi ordini i quali avessero fatto nelle suddette provincie la professione religiosa prima dei 21 anni, compete la pensione a termine dell'art. 3 della legge 7 luglio 1866, e non sono applicabili le disposizioni degli art. 3 e 4 della posteriore legge 29 luglio 1868. — A. Perugia, 28 aprile 1881, Contuzzi c. Fondo culto, Legge, 1881, I, 770; Annali 1881, 186.

12. Sebbene in Toscana, per le leggi leopoldine la età per la professione religiosa fosse diversa da quella stabilita nel capitolo 15 del concilio tridentino, sess. XXV, *de regularibus*, pure era ivi rimasto sempre in vigore il cap. 19 dello stesso titolo relativa alla prescrizione dell'azione di nullità della professione, qual prescrizione cominciava a decorrere dall'età in cui la professione era dalla legge civile permessa.

13. La restituzione in intiero *adversus professionem* si può concedere in via di garanzia soltanto dal Sommo Pontefice, ed opera *ex nunc* e non *ex tunc*.

14. Per le leggi toscane chi emetteva la professione religiosa incorreva nella morte civile, in qualunque luogo la emettesse.

15. La legge 7 luglio 1866, se ridonò ai professi la capacità civile, operò per il futuro, e non distrusse gli effetti della morte civile pel tempo anteriore. — C. Firenze, 15 marzo 1881, Ugazzi c. De Witt. Bett., 1881, 370.

16. A termini del cod. civ. alb. i membri della corporazione religiosa dei passionisti, attualmente soppressa, erano incapaci di possedere.

17. Le speciali disposizioni delle singole costituzioni religiose, colle quali, contrariamente alle regole generali, si permettesse a qualche religioso di possedere, non possono derogare alla legge civile, in quanto considera il religioso medesimo come morto civilmente dal momento stesso della sua professione. — A. Genova, 28 marzo 1881, Maglione c. Agosto, Eco Gen., 1881, II, 343.

18. Il religioso professo, riunendo le condizioni volute dall'art. 3 della legge 7 luglio 1866, acquistò il diritto alla pensione dal giorno stesso della pubblicazione della legge, senza riguardo alla speciale casa religiosa, di cui in quel giorno facesse parte, purchè esistente nel regno.

19. La prova della pertinenza ad una casa religiosa piuttosto che ad altra, per la legge generale di soppressione degli ordini monastici, non riflette il diritto del religioso alla pensione, ma *la più* facile spedita esecuzione della legge.

20. La pensione di che nel citato articolo 3 della legge 7 luglio 1866, anteriormente al 31 dicembre 1866 non poteva cominciare a decorrere che dalla presa di possesso de' chiostri.

21. Successivamente potè decorrere tanto dalla presa di possesso, quanto dal giorno della domanda del religioso che reclami la pensione.

22. Quando il demanio, dopo il 31 dicembre 1866, abbia omesso di prendere possesso di qualche casa religiosa soppressa, e i religiosi abbiano continuato a rimanere nel chiostro, e a godere delle rendite o proventi del monastero; il termine alla presa di possesso si deve ritenere prorogato di comune consenso a tutti gli effetti, e quindi anche a quello della pensione, finchè non cessa cotesto accordo.

23. La domanda del religioso pel conseguimento della pensione fa prova della cessazione dell'accordo.

24. Il magistrato deve supplire in diritto al difetto dei difensori.

25. È sempre definitivo quel provvedimento, la durata del quale non è nè assolutamente nè relativamente determinata.

26. La destinazione definitiva di un religioso ad una casa monastica è quella che determina in diritto la appartenenza di un religioso ad uno piuttosto che ad altro monastero.

27. Tale destinazione definitiva fa cessare la efficacia della semplice presunzione di appartenenza nascente dalla professione de' voti solenni. — A. Roma, 9 aprile 1881, Fondo culto c. Berardi, Temi rom., 1881, 150.
28. Giusta le leggi canoniche ciascun monaco o religioso appartiene come figlio al monastero nel quale ha emesso la sua professione, a meno che si provi, che per regolare disposizione dell'autorità monastica centrale, esso sia stato definitivamente trasferito da uno ad altro convento.
29. Quante volte non sia dalla legge stabilito un mezzo tassativo di prova, può supplirsi con equipollenti, ed è perciò ammessibile qualunque prova capace d'indurre la certezza morale di un fatto.
30. A dimostrare che un religioso appartiene ad un dato monastero per gli effetti della legge di soppressione, non può considerarsi come equipollente, in mancanza di prova diretta, la denunzia fatta nell'occasione di un censimento, della presenza del religioso in quel monastero. — A. Roma, 30 dicembre 1880, Zimarino c. R. Commissariato dell'Asse ecclesiastico, Temi rom., 1881, 17.
31. È giudizio di fatto incensurabile in cassazione il ritenere che, alla pubblicazione della legge 29 maggio 1855, un monaco faceva effettivamente parte di una determinata casa religiosa, e ne faceva anche parte quando alla medesima furono restituiti i beni, in rapporto ai quali furono a tutti i monaci liquidate e pagate le pensioni.
32. Mancata la causa della pensione, per la restituzione dei beni in rapporto ai quali la pensione era stata assegnata al monaco suddetto, questa doveva cessare fino al momento della restituzione dei beni, benchè il monaco passasse in altra casa religiosa, e la Savoia, nel cui territorio si trova il primo monastero, fosse ceduta alla Francia.
33. Non disconosce la legge del 29 maggio 1855 la sentenza, la quale dice che erano state soppresse le case religiose di taluni ordini religiosi esistenti nel regno subalpino, e che le pensioni erano liquidate in rapporto ai beni posseduti dalle case medesime, sotto alcune condizioni di vita comune e con norme per il passaggio dei religiosi da una all'altra casa. — C. Roma, 17 agosto 1881, Bessone c. Finanze, Corte S. Roma, 1881, 1117.
34. Anche dopo la pubblicazione delle leggi di soppressione delle corporazioni religiose, la monaca può continuare a vivere in un monastero nello stato di religiosa professa osservando i voti solenni.
35. Per le leggi indicate avendo la monaca professa riacquistata la capacità civile, fa proprie le rendite del legato lasciatole, le quali non si acquistano dal monastero, che ha perduto la personalità giuridica. — P. Molfetta, 4 giugno 1880, Mastropasqua c. Mastropasqua, Mon. pret., 1881, 87.

V. *Asse ecclesiastico* — *Ente ecclesiast.* — *Legato*, 3, 35.

Moneta — V. *Corso forzoso* — *Falsa moneta*.

Monte frumentario.

BIBLIOGRAFIA.

1. I monti frumentari, proposta di conversione. A. CIANCIOSI, Lanciano, Tip. Carabba.

Monte di famiglia.

2. Dopo la legge del 1818 ed il rescritto del 1819 per la Sicilia, e le altre leggi e decreti del 1807, 1809, e 1811 per il Napoletano furono vietate le istituzioni di monti di famiglia, quando anche avessero per iscopo la pietà, la pubblica beneficenza, e la dote delle famiglie. Solo i monti preesistenti aventi quest'ultimo scopo furono rispettati. — A. Messina, 25 aprile 1881, Carnevale c. Maggiore, Gazz. proc., XVI, 257.

Monte delle pensioni — [L. 16 dicembre 1878 n. 4646.] — V. *Maestro* 11.

Monte di pietà.

1. Niuna legge attribuisce ai commissionari o sensali il diritto di trattare presso i monti di pietà le loro operazioni di pegno.
2. Conseguentemente i monti di pietà hanno diritto di escludere questi commissionari o sensali dal beneficio dei prestiti su pegno. — A. Genova, 19 ottobre 1880, Astengo, Depin c. Amministrazione del Monte di Pietà, Eco Gen., 1881, I, 5; Cons. amm., 1881, 59.

Monumento pubblico — [c. p. 304; L 25 giugno 1865, n. 2359, art. 83, 84, 85; L. 27 maggio 1875, n. 2554; R. D. 10 giugno 1875, n. 2555; Reg. 11 ottobre 1875, n. 2759].

BIBLIOGRAFIA.

1. Lo Stato può espropriare per causa di pubblica utilità i monumenti storici o artistici che sono in proprietà dei privati, ma non può rivendicarli come di illegittimi detentori. SCIALOJA VITTORIO, Foro, I, 1116.

GIURISPRUDENZA.

2. La cosa demaniale, perdendo ogni carattere di cosa pubblica, sprofondando e rimanendo sepolta sotto terra, diviene accessione del suolo, e chi ha la proprietà della superficie, o l'ha prescritta, ha insieme acquistata e prescritta la proprietà di tutto ciò che si contiene nel sottosuolo.
3. I monumenti storici o artistici possono essere proprietà non solo dello Stato, delle provincie e dei Comuni, ma anche dei privati cittadini, ed altro obbligo questi non hanno che di conservarli.
4. Lo Stato può espropriare, per causa di pubblica utilità, i monumenti storici o artistici che sono in proprietà dei privati, ma non può rivendicarli come da illegittimi detentori. — A. Catania, 1 sett. 1881, Finanze c. Valsavoia, Foro, I, 1116 (n).

Mora — [c. c. 1191, 1213, 1219, 1223-1226, 1229, 1231, 1247, 1298, 1469, e seg.; 1750, 1852, 2125] V. *Interessi* 2, 3-5, 7, 8, 10, 11 — *Obbligazione* 27, 54-57, 60 — *Provincia* 7 — *Successione* 203.

Morboso furore — V. *Furore morboso*.

Morte (pena di) — [c. p. 14, 15, 20, 23].

Morte (effetti giuridici) — V. *Appello civ.* 127, 128 — *Giuramento civ.* 29 — *Perenzione* 7-10 — *Procedimento civ.* 112-124 — *Società* 31.

Motivazione della sentenza — [c. p. c. 360, n. 6, 361, n. 2] *Sentenza civ.* — *Sentenza pen.* — V. pure *Appello civ.* 176-179 — *Cosa giudic. civ.* 32-59 — *Giudizio* 21, 24 — *Spese giudiz.* 6.

— delle ordinanze — V. *Ordinanze e decreti pen.*

Multa — [c. c. 128, 404, 1934; c. p. c. 59-62, 66, 170, 177, 352, 552, 314, 506, 935, 239, 295, 313, 588 685, 756; c. p. 26, 34, 60 e seg.].

— in materia penale — V. *Macinato* 40, 43, 46, 58, 59 — *Notaro* 30, 31, 33 — *Registro* (tassa di) — *Tassa di successione*.

— in materia civile — V. *Cassazione civ.* — *Rivocazione* 38.

Muro edifizio e fosso comune e divisorio — [c. c. 546-584, 586] V. *Servitù*.

Mutua — V. *Società*.

Mutuo — [c. c. 1819-1834].

1. Il patto di poter prorogare un mutuo d'anno in anno non fa sì che il mutuo, trascorso il termine originario, non abbia più termine. — C. Firenze, 30 dicembre 1880, Buonamici c. Reali e François, Massime, 1881, 140; Legge, 1881, I, 265, M. giud. Ven., 1881, 86; Bett., 1881, 169; Annali, 1881, 134.

2. È valido il patto che addossa al mutuatario l'imposta di ricchezza mobile concernente il mutuo.

3. Questo patto importa un aumento dell'interesse, non larvato, ma espressamente stipulato nell'atto stesso del mutuo, essendo notoria la misura dell'imposta. — A. Messina, 4 marzo 1881, Romano c. Corso-Bottari M. trib. Mil., 1881, 1093, Bett., 1881, 628.

4. Il patto pel quale il mutuatario promette al mutuante di preferirlo nella vendita del fondo ipotecato, nel caso che voglia procedere alla vendita di esso, e pel prezzo da determinarsi da periti, contiene una vendita sotto condizione sospensiva, e trasferisce quindi nel mutuante un vero diritto reale: onde fatta ad altri la vendita, il mutuante non ha solo il diritto al rimborso dei danni interessi, ma anche quello di acquistare la proprietà del fondo. — C. Palermo, 12 marzo 1881, Alberti c. Giarizzo e Bartoli, Not. it., 1881, 211.

5. Il marito, nominato procuratore della moglie con facoltà benanco di ricevere denaro a mutuo, non può contrarre un mutuo, bensì a nome di lei ed a base dell'avuta procura, ma per pagare i debiti propri.

6. Al mutuante, che procede alla vendita dei beni della moglie per pagarsi del dato mutuo, può la moglie opporre la scienza che il mutuo serviva a pagare i debiti del marito, come *consilium fraudis*, che rende nullo il mutuo al di lei riguardo e toglie al mutuante la facoltà di più oltre agire esecutivamente. — A. Venezia, 29 luglio 1881 Cellini c. Antiga, M. trib. Mil., 1881, 900; Legge, 1881, II, 457; Temi ven., 1881, 536.

V. *Atto di commercio* 4 — *Cambio marittimo* — *Competenza civ.* 75 — *Frode e simulazione* 27 — *Interessi* — *Ipoteca* 29 — *Locupletazione* — *Patria potestà* 29, 30 — *Prescrizione civ.* 110 — *Registro* 3, 63 — *Surrogazione* 10 — *Tutela* 38, 45, 46 — *Vendita* 21, 22, 35.

Mutuo soccorso (società di). — V. *Società* 93-96

Nascituro — [c. c. 224, 236, 724, 764, 860, 1059] V. *Successione* — *Tassa di successione* 2, 3, 10-13.

Naturalizzazione — [c. c. 10-14] V. *Cittadinanza*.

Naufragio — [c. c. 1384, n. 2, 1864-1868; c. comm. 338, 359, 409, 441, 464, 482, 492, 512; c. mar. merc. 120-138, 330, 406, 408].

Nave — [c. comm. 284-542; c. mar. merc. 25-138].

SOMMARIO.

Abbandono della nave 19.
Armatore e proprietario 19, 20, 23, 24, 26, 33, 34.
Assicurazione 21.
Avaria 20, 27-30.
Cambio marittimo 20, 22.
Capitano 1, 12, 14, 22, 23, 26-28, 33, 34.
» di porto 31.
» straniero 28.
Carati e caratisti 2, 4, 23-25.
Cessione in pagamento 3.
Competenza 11, 31.
Condominio 8, 9.
Costruzione 4.
Custode giudiz 35, 36.
Danni 6, 7, 23, 26, 27, 31, 32.
Distribuzione del prezzo della nave 8-10.
Equipaggio 1, 12, 17-20.
Forza maggiore 29.
Giuramento 15.
Interessi 24, 25.
Mercedi del capitano ed equipaggio 1, 12, 14, 17-20.
Nolo 19, 22.
Opposizione 10.
Pegno 35, 36.
Perizia 6.
Privilegio 1, 10, 12, 15-17, 21-22.
Prova 5, 6, 15, 16, 27.
» testimoniale 5, 16.
Provviste di vettovaglie 16.
Rappresentanza in giudizio 33, 34.
Relazione del capitano 27.
Responsabilità 19, 20, 23, 26.
Ritardo nel pagamento degli utili 25.
Salari — V. *Mercedi*.
Scrittura 3, 4.
Sinistri — V. *Avarie*.
Società in partecipazione 2.
Stima del danno 6, 7, 31.
Urto di nave 26, 27, 31, 32.
Vendita in genere 2, 11.
» di carati 2.
» giudiziale 11.
» verbale 2.
Viaggio 13.

BIBLIOGRAFIA.

1. I privilegi sulla nave competenti al capitano ed all'equipaggio nel diritto italiano e nel germanico. AVV. Enrico GANDOLFO, G. leggi, 1881, 378.

GIURISPRUDENZA.

2. La vendita verbale di carati di un bastimento non vale ad attribuire al compratore la qualità di socio in partecipazione agli utili navali.

3. Nella cessione in pagamento di parte di una nave non si può prescindere dalla scrittura per poter affermare la giuridica esistenza del contratto. — A. Genova, 25 giugno 1881, Zunini c. Torre, Eco Gen., 1881, II, 297.

4. La convenzione mediante la quale taluno si interessa per una determinata caratura nella costruzione di una nave, a cui deve fornire i cordami, col patto che nel conto di questi venga imputato l'importo della caratura, deve, a sensi dell'art. 316 del cod. di comm., essere fatta per iscritto a pena di nullità.

5. Non ne è quindi ammissibile la prova mediante testimoni. — C. Torino, 27 dicembre 1880, Vinelli c. Schiaffino, M. trib. Mil., 1881, 433; Giur. comm. Gen., 1881, I, 115.

6. La disposizione dell'art. 516 cod. comm., non

deve intendersi nel senso, che l'unica prova ammissibile per la stima del danno ivi contemplato sia la perizia, ma come disposizione puramente dimostrativa.

7. Anche le convenzioni seguite fra terze persone possono servire o somministrare elementi legittimi all'accertamento del valore delle cose. Così ad es. il valore di una nave perduta può desumersi da quello che venne alla stessa attribuito all'atto di sua ammissione ad una società di mutua assicurazione. — C. Torino, 16 novembre 1880, Antola c. Questa e Repetto, M. trib. Mil., 1881, 431; Giur. Tor., 1881, 93.

8. Il condomino di una nave, che concorra nella graduazione sul prezzo di essa, e ne chiegga l'attribuzione della parte, che corrisponde alla sua quota di condominio, ben può ottenerla, comunque la dimanda stessa abbia proposta non con la forma di citazione, ma d'intervento nel giudizio di distribuzione.

9. La disposizione dell'art. 315 cod. di comm. sta per tutto che riguarda l'interesse comune dei proprietari, non per i prestiti a carico della nave, per i quali la maggioranza non può obbligare la minoranza dei dissenzienti. — C. Napoli, 8 febbraio 1881, Cassa marittima c. Cilento, Gazz proc., XVI, 239.

10. Dovendosi osservare così per il pignoramento come per la vendita dei bastimenti le disposizioni del codice di commercio, non possono ammettersi altre opposizioni di creditori, privilegiati o meno, all'infuori di quelle sul prezzo della vendita, esclusa quindi ogni azione di nullità contro gli atti della procedura.

11. È competente il tribunale di commercio ad autorizzare, a favore dei creditori esecutanti, la vendita giudiziale dei bastimenti. — C. Torino, 26 gennaio 1881, Cichero c. Società anonima Cassa marittima e fallita Sanguinetti, M. trib. Mil., 1881, 548; Giur. comm. Gen., 1882, I, 111.

12. Hanno privilegio sopra la nave e i suoi attrezzi, non che sul prezzo dei medesimi, i salari e gli emolumenti del capitano e dell'equipaggio per l'ultimo viaggio.

13. Il principio e la fine del viaggio di un bastimento non possono stabilirsi a priori con una regola fissa; ma si devono desumere secondo i casi dall'intendimento e dal concetto che ebbero le parti della sua destinazione.

14. Nella espressione *emolumenti* s'intendono comprese tutte quelle competenze che possono spettare o per patto, o per uso, al capitano contro la nave; ma non già i crediti competenti contro terza persona come p. es. i noleggiatori del bastimento.

15. Di fronte al disposto dell'art. 286 del codice di commercio, il quale stabilisce l'inammissibilità dei privilegi per crediti indicati nel precedente articolo, se questi non siano provati nei modi da esso tassativamente indicati, non sono ammissibili altre prove diverse da quelle, e perciò neppure la prova per giuramento.

16. È inammissibile, di fronte all'art. 286 n. 6 del codice di commercio, la prova testimoniale per giustificare il credito privilegiato, dipendente da provviste di vettovaglie fatte alla nave prima dell'ultimo viaggio. — A. Genova, 2 dicembre 1881, Caillot c. Di Grazia, Annali, 1881, 480.

17. A garanzia dei salari dei marinari, eccetto il caso previsto dall'art. 285, n. 6 cod. comm. non compete verun privilegio sulla nave rimpetto al terzo possessore.

18. Il diritto del marinaio di rimanere a bordo della nave finchè non sia soddisfatto dei salari dovutigli si limita ai rapporti tra il marinaio stesso ed il capitano. — A. Genova, 27 maggio 1881, Fall. Schiaffino c. Ditta Accame, Eco Gen., 1881, II, 250; Bett., 1881, 391; Legge, 1881, II, 458.

19. Il proprietario od armatore che ha fatto l'abbandono della nave e dei noli, nulla riscuotendo di questi, non è tenuto personalmente al pagamento dei salari dei marinari e delle persone dell'equipaggio non state da lui assoldate.

20. Quindi il pagamento da lui fatto di quei salari deve considerarsi come un'avaria nei rapporti tra lui ed il mutuante a cambio marittimo. — C. Torino, 3 marzo 1881, Calcagno c. Ferraro, Giur. Tor., 1881, 342; Giur. comm. Gen., 1882, I, 113.

21. L'art. 1951 del cod. civ. pel quale le indennità dovute dagli assicuratori sono vincolate al pagamento dei crediti privilegiati, riceve applicazione anche in tema d'assicurazione marittima. — A. Genova, 15 febbraio 1881, Lavarello Ogino, Foro, I, 388 (n).

22. Il capitano può vincolare la nave, ed il nolo a garanzia dei debiti contratti per necessità della nave, senz'uopo delle formalità richieste pei cambi marittimi, rimanendo così la nave come il nolo affetti di privilegio pel pagamento dei debiti stessi. — T. Genova, 20 settembre 1880, Parodi c. Cuneo Calcagno, Giur. comm. Gen., 1881, II, 60.

23. L'armatore, capitano ad un tempo della nave, deve rifondere ai caratisti i danni dipendenti da insufficienza di pagliolo.

24. L'armatore non può addebitare ai caratisti alcun interesse sul disavanzo della gestione, se non vi sia stipulazione al proposito o costituzione in mora.

25. I caratisti per contro hanno diritto agli interessi sugli utili di cui l'armatore ha ritardato il riparto. — T. Genova, 6 luglio 1880, Montobbio c. Ogno, Giur. comm. Gen., 1881, II, 105.

26. I proprietari delle navi essendo responsabili del fatto del capitano, segue che se i capitani lasciano per loro colpa avvenire l'investimento, devono stare con essi responsabili dei danni verso i caricanti. — T. Livorno, 11 gennaio 1881, Delhy c. Palasio, Gazz. proc., XV, 586; Eco Gen., 1881, II, 61.

27. La relazione del capitano, di cui agli art. 338 e

segg. codice commerciale, ancorchè non sia stata confermata da tutte le persone dell'equipaggio, e manchino in essa le altre condizioni di cui all'art. 338, può nondimeno assumersi dal giudice, se non come titolo per sè provante il sinistro, almeno come un documento qualsiasi capace col concorso di altri elementi, di formare la prova cercata. — C. Torino, 3 marzo 1881, Associazione marittima della società Ungherese c. Beverino, Giur. Tor., 1881, 337; Giur. comm. Gen., 1882, I, 115.

28. Il regolamento d'avaria va subordinato alla legge imperante nel porto del discarico, quand'anche si tratti di capitano estero, o di noleggio stipulato in porto straniero.

29. Allo scopo di portare in avaria comune i danni sofferti dalla nave in caso di sinistro, fa d'uopo che allo elemento della forza maggiore si congiunga il fatto volontario.

30. Il taglio dei cordami eseguito dallo equipaggio per liberare una nave dall'urto degli alberi caduti, quando non vi è luogo a scelta, non vale a costituire il fatto volontario, richiesto a costituire l'avaria comune. — A. Palermo, 22 agosto 1881, Sgarallino, Tricomi c. Scherma, Circ. giur., 1881, 428; Eco Gen., 1882, II, 106; Bett., 1882, 204; Annali, 1882, 134; Giur. comm. Gen., 1882, II, 118.

31. I capitani di porto non sono competenti a conoscere delle domande per risarcimento di danni di valore indeterminato cagionati da investimenti di navi nel porto.

32. Il difetto di reclamo nei termini fissati negli articoli 536, 537 cod. comm. non rende inammissibile l'azione pei danni cagionati da urto di navi, ove l'autore di essi, riconoscendo la propria obbligazione, abbia dato opera a ripararli. — A. Genova, 21 giugno 1881, Foffani c. Risso, Eco Gen., 1881, II, 278; Giur. comm. Gen., 1882, II, 11.

33. La rappresentanza dell'armatore nel capitano per tutto quanto s'attiene alla nave comprende anche la rappresentanza in giudizio. — A. Napoli, 1 dicembre 1880, Matarazzo c. Caillot, Giur. comm. Gen., 1881, II, 113.

34. Il capitano della nave di fronte al proprietario ed armatore di essa non è un terzo, anzi rappresenta in tutto e per tutto lo stesso, in caso di assenza: essendo stato quindi regolarmente citato il proprietario di una nave sequestrata, non incombe al creditore di notificare la citazione al capitano della medesima, e tanto meno la mancanza di questa notifica induce nullità. — A. Palermo, 2 luglio 1880, Bertolino c. Agus, Circ. giur., 1881, 247; Giur. comm. Gen., 1881, II, 254.

35. Nonostante il difetto di accettazione scritta della nomina a custode, è valido il pegno navale quando il custode nominato sia stato effettivamente e permanentemente in tale qualità a bordo della nave.

36. L'accettazione espressa o tacita della nomina a custode può farsi anche posteriormente alla stipulazione del pegno navale. — A. Genova, 30 dicembre 1880, Sacco, Roncallo c. Credito di Nizza Eco Gen., 1881, II, 36; Giur. comm. Gen., 1881, II 90; Gazz. proc., XVI, 65; Bett., 1881, 126.

V. *Assicurazione* 2, 5, 8-17, 21-24 — *Diritto romano* 19 — *Marina merc.* — *Perizia civ.* 20.,

— capitano — [c. comm. 311, 318-342, 536, 537] V. *Capitano.*

— cambio marittimo — V. *Cambio marittimo.*

— noleggio — V. *Noleggio.*

— assicurazione — V. *Assicurazione.*

— urto di nave — [c. comm. 516, 536, 537] V. *Urto di nave.*

Nazionalità — V. *Cittadinanza.*

Negligenza — [c. c. 1151 e seg., 1218 e seg.] V *Responsabilità civile.*

Negotiorum gestio — V. *Gestione d' affari.*

Nobiltà (titolo di) — [L. 26 luglio 1868, n. 4720; R. D. 10 ottobre 1869, n. 5318].

1. È competente l'autorità giudiziaria a decidere la questione, se a taluno spetti l'esclusivo godimento di un titolo nobiliare di fronte a un terzo che, assumendo quel medesimo titolo, violi l'esclusività del vantato diritto.

2. Di fronte all'art. 79 dello statuto, le nuove concessioni nobiliari sono di regia prerogativa, ma l'essere mantenuto nei titoli anteriormente concessi è un diritto proclamato e garantito dallo statuto, e quindi ne è devoluto l'esame al magistrato ordinario.

3. Tale esame però va limitato al punto, se nel contrasto dei titoli dell'una e dell'altra parte debba ritenersi prevalente ed esclusivo quello vantato dall'attore, senza occuparsi del valore intrinseco, dell'estensione ed efficacia dei rescritti sovrani di concessione dei titoli nobiliari.

4. L'autorità giudiziaria non potrebbe in ogni caso inibire alla parte soccombente di portare il titolo nobiliare, che pur dichiari spettare all'attore, ognorachè consti che un sovrano straniero ha affermato con proprio rescritto il titolo nobiliare antecedente. — A. Roma, 24 marzo 1881, Di Sermoneta Caetani c. Palffy Daun, Annali, 1881, 299; Bett., 1881, 461; Temi rom., 1881, 147; M. trib. Mil., 1881, 414; Gazz. proc., XVI, 221; Legge, 1881, II, 54; Filangieri, 1881, 184; Gazz. leg., 1881, 282.

V. *Cognome e nome.*

Noleggio — [c. com., 381-425, 432, 434, 461, 487, 536, 541].

SOMMARIO.

BIBLIOGRAFIA.

1. La polizza di carico. C. VIVANTE, Milano, Edit. Hoepli.
2. Sull'articolo 396 del codice di commercio, VIDARI Ercole, G. Leggi 1881, 393.
3. Della contribuzione nelle avarie comuni. Cesare avv. VIVANTE, Bologna, 1881, Tip. Fava e Garagnani.

GIURISPRUDENZA.

4. Negli usi del commercio è ammessa la convenzione di non restituire il nolo anticipato nei casi previsti dall' art. 409 cod. commerciale.
5. Nè a ciò contraddice l' art. 461 cod. comm., che vieta l' assicurazione del nolo, giacchè la giurisprudenza ha ritenuto il divieto solamente per il nolo promesso, escludendolo per l' anticipato. — A. Palermo, 28 marzo 1881, Ditta Alonso c. Romeo, Circ. giur., 1881, 269; Eco Gen., 1881, II, 333.
6. Somministrata da un terzo una somma all' armatore della nave, a titolo di anticipazione sul nolo, con patto di non restituzione in caso di sinistro, questo avvenimento liberativo devesi intendere verificato sia che la nave abbia sofferto un proprio sinistro, sia che sia stata venduta in forza di cambio marittimo contratto per causa di riparazioni.
7. L' assicurazione dell' anticipo nolo fatto da un terzo con patto di liberazione in caso di sinistro, si estende non tanto ai sinistri che colpiscono il nolo, a termini dell' art. 409 cod. com., quanto da ogni altro sinistro che abbia colpito la nave.
8. La somma lucrata dallo armatore per l' anticipo nelle condizioni di cui sopra, non può riguardarsi come parte del nolo. — A. Genova, 19 settembre 1881, Cassa marittima c. Assicuratori, Giur. comm. Gen., 1882, II, 35; Eco Gen., 1881, II, 224.
9. Lo sbarco dei caffè, che arrivano a Genova dall' estero con vapori, è sempre fatto dalle rispettive amministrazioni dei vapori stessi, e tutte le partite vengono allo sbarco confuse insieme, di modo che i destinatari non possono nè riconoscerle intieramente, nè riceverle, se non dopo che tutto il carico sia stato introdotto nel deposito franco, e dai caravana classificato, partita per partita, marca per marca.
10. È pure consuetudine, allorquando una partita di merci trovasi in contestazione in quel deposito franco, di depositarla nel guardaroba di mare, che è un magazzino di proprietà della Camera di commercio, le cui chiavi sono tenute dal custode.
11. Apprezzamento di questi usi in relazione alla eccezione, dedotta in base all' art. 536 1 alinea cod. comm., d' inammissibilità dell' azione contro il capitano e gli assicuratori per danno accaduto alla merce.
12. La condizione della polizza di carico diretta a svincolare il proprietario della nave dalla responsabilità delle merci verso il caricatore, è a reputarsi come condizione immorale, e quindi priva di effetto giuridico.
13. Il contrario non si può argomentare per analogia dalle disposizioni degli art. 78 e 467 cod. comm. — C. Torino, 14 dicembre 1880, Ditta Piaggio c. Ditta Massone, M. trib. Mil., 1881, 138.
14. È nulla la clausola inserta in una polizza di carico, per la quale l' armatore dichiara di non rispondere dei fatti e colpe del capitano. — A. Genova, 11 dicembre 1880, Piaggio c. Massone, Giur. comm. Gen., 1881, II, 121; Bett., 1881, 215.
15. Non è immorale, nè illecito, il patto contenuto in una polizza di carico, pel quale l' armatore si libera da ogni responsabilità pel danno che ad una merce possa derivare dal contatto con altre merci, per transudamento, esplosione ecc.
16. Il solo caso, nel quale l' armatore sia responsabile, malgrado questo patto, verso il proprietario della merce danneggiata, è quello pel quale sia dimostrato che fu fatto un cattivo stiaggio, perchè solo allora si avrebbe un fatto colposo dell'armatore. — A. Palermo, 28 marzo 1881, Celona c. Poiero e Laganà, Circ. giur. 1881, 229; Eco Gen., 1881, II, 300; Bett., 1881, 518; Giur. comm. Gen., 1882, II, 161.
17. Stabilito nel contratto di noleggio pel caso di inadempimento a titolo di multa l' ammontare del nolo, non può restringersi la responsabilità all' ammontare di quel maggior nolo necessario per aversi la equivalenza dello adempimento. — A. Catania, 21 dicembre 1881, Bonanno c. Desalvo, Giur. Cat., 1881, 232; G. pret., 1882, 109, 172.
18. In difetto di convenzione circa all' arrivo della nave, non si può eccepire ritardo, se si giustifica essere desso avvenuto per forza maggiore.
19. Il noleggiante, che si rifiuta al carico, deve pagare il nolo per intiero. — A. Catania, 12 settembre 1881, Lobello c. Pitrè, Giur. Cat., 1881, 186; Bett., 1881, 622.
20. Quando un contratto stipulato nel regno, e che deve avere esecuzione all' estero, è consentito sotto la condizione di dovervisi enunciare espressamente un dato diritto, benchè questo possa essere riconosciuto per consuetudine vigente nel regno, e la parte, cui interessa, è ammessa a provare che la convenzione rimase senza effetto, perchè quel dato diritto non sia stato enunciato per clausola espressa, non può la parte contraria essere ammessa a dimostrare in linea di riprova la esistenza di quella consuetudine, a fine di concluderne poi, in esito alla riprova, che le clausole di uso debbono intendersi opposte, ancorchè non si siano espresse.
21. Nella specie, se un armatore noleggiò nel regno una nave ad uno straniero per trasporto di sale da caricarsi all' estero, e sottoscrisse il relativo contratto, senza leggerlo, in quanto ebbe dal me-

diatore assicurazione che nel medesimo fosse espressa la clausola di potere esso armatore imbarcare sulla nave passeggieri per conto proprio, se poi egli agisce per danno contro il mediatore per essere il contratto rimasto senza effetto in conseguenza della mancanza di detta clausola ed è ammesso a provare con testimoni di aver assentito al contratto sotto quella condizione: è irrelevante e quindi inammissibile la riprova dedotta dal mediatore allo scopo di dimostrare che quella clausola era d'uso, e doveva quindi aversi per opposta ancorchè non espressa. — C. Torino, 27 maggio 1881, Ditta Schiaffino c. Petrone, M. trib. Mil., 1881, 650; Giur. Tor., 1881, 510; Annali, 1881, 338; Legge, 1881, II, 805.

22. Il possesso della polizza di carico rimessa al destinatario conferisce allo stesso il diritto a ricevere la merce, anche quando questa sia stata trasbordata sopra altra nave.

23. Il capitano della seconda nave non può rifiutarsi alla consegna della merce pel motivo che il destinatario o possessore delle polizze di carico non possegga anche la polizza di trasbordo.

24. Il capitano, il quale rifiuti al possessore della polizza di carico la consegna della merce, sol perchè costui non possiede anche la polizza di trasbordo, opera illegalmente, ed è tenuto a danni ed interessi.

25. Non essendo necessario al possessore della polizza di carico la polizza di trasbordo per ritirare la merce, e dovendo il risarcimento dei danni ed interessi ricadere sul capitano della seconda nave, che illegalmente si rifiuti a consegnarla, lo speditore non è tenuto a rispondere anche egli dei danni ed interessi. — A. Trani, 27 maggio 1881, Compagnia dei vapori inglesi, Società Peirano-Danovaro c. Ditta Minati, R. giur. Trani, 1881, 887.

26. Basta a costitituire la consegna, da cui l'art. 537 cod. di comm. fa decorrere i tre giorni, oltre i quali si decade dall'azione per danni contro il capitano della nave, la trasmissione della bolletta, in cui sono indicati i colli da ritirarsi dalla dogana, e che per sè sola conferisce la potestà di ottenere il rilascio di questi.

27. Non lice però far discendere, senz'altro esame, dall'articolo e dal principio cennati nella massima precedente anche la decadenza da ogni azione verso il venditore della merce per danni di questa, massime se derivanti dal fatto di lui. Questa seconda quistione richiede, per la specialità e diversità del rapporto giuridico, indagini e argomentazioni speciali, le quali non possono trascurarsi dal magistrato senza incorrere nel difetto di discussione. — C. Napoli, 7 settembre 1880, De Gennaro c. De Luca, Gazz. proc., XVI, 288.

28. Anche alle girate delle polizze di carico è applicabile il principio stabilito allo art. 224 del codice di commercio per le lettere di cambio, e cioè che la girata irregolare non opera il trasferimento della proprietà nel giratario, onde contro questo possono dal debitore proporsi tutte le eccezioni che stanno contro il girante.

29. E quindi, essendo irregolare la girata della polizza di carico, è ammissibile contro il giratario la prova testimoniale diretta a dimostrare che la merce venne caricata per conto di una persona diversa da quella a cui favore è intestata la polizza stessa. — T. Catania, 28 gennaio 1881, Ditta Manzone e Mineo c. Ursino e Greco, Legge, 1881, I, 461; Giur. comm. Gen., 1882, II, 12.

30. Ove la girata della polizza di carico manchi del l'indicazione del valore somministrato, non vale a trasferire la proprietà della merce. — A. Genova, 6 luglio 1880, Di Mattina c. Cicellis, Eco Gen., 1881, II, 120; Giur. comm. Gen., 1881, II, 132.

31. Il giratario della polizza di carico esercita gli stessi diritti del girante, e quindi anche quello della competenza ove esperire le proprie azioni. — A. Catania, 18 luglio 1881, Cancellieri c. Arletta, Giur. Cat., 1881, 133.

32. Il contratto di noleggio può essere provato anche per interrogatori.

33. All'azione pei danni cagionati dall'essersi le merci sbarcate in luogo diverso dal pattuito non sono applicabili le decadenze sancite dagli art. 536 e 537 cod. di comm. — A. Genova, 29 aprile 1881, Figari c. Sauvaigne, Eco Gen., 1881, II, 360; Giur. comm. Gen., 1882, II, 155.

V. *Capitano*, 13, 15, 16 — *Mediatore* 2, 3 — *Prova testim.* 7.

Nolo — [c. comm. 394-417, 432, 434, 461, 487, 541] V. *Assicurazione* 8, 9, 20-23 — *Nave* 19, 22 — *Noleggio*.

Nome e cognome — V. *Cognome e nome*.

Notaro — [L. 25 luglio 1875, n. 2786; Reg. 19 dicombre 1875, n. 2840; L. testo unico, 25 maggio 1879, n. 4900; Reg. 23 novembre 1879, n. 5170; c. c. 282, 776, e seg.; 990 e seg.; 1458, 1982, 2140; c. p. c. 358, 866, 869, 884; c. p. 344-349; c. comm. 12, 259, 262].

SOMMARIO.

BIBLIOGRAFIA.

1. La legge sull'ordinamento del notariato. Carlo Gallini, Torino, Unione tip. editrice.
2. Della nuova legge sul riordinamento del notariato. G. Pincitore Marott, Palermo, 1879, Tip. del Giornale di Sicilia.
3. Riordinamento del notariato. N. Fasanotti, Milano, Tip. Agnelii.
4. Prontuario per l'applicazione della tariffa annessa al testo unico delle leggi sul riordinamento del notariato. N. Fasanotti, Milano, Tip. Pirola.
5. Prontuario notarile. II edizione. Camillo Teppati, Torino, 1880, Unione tip. editrice.
6. Lettera diretta ai notari del Regno. D. Corsale, Venezia, Tip. Emiliana.
7. Sulla durata della pratica notarile degli ex funzionari dell'ordine giudiziario. Anza, Not. it., 1881, 190.
8. Ancora sulla rinunzia alla trascrizione degl'inserti nella copia esecutiva. Polizzotti G. Not. it., 1881, 152.
9. L'art. 41 della legge notarile. Zolese P., Not. it., 1881, 332.
10. Sull'articolo 42 della legge notarile, Bianchi Domenico, Not. it., 1881, 448.
11. Sull'art. 43 n. 10 della legge notarile 6 aprile 1879 n. 4817. Puppati Francesco, Not.it., 1881, 369.
12. Del come debba interpretarsi l'art. 142 alinea 2, della nuova legge sul riordinamento del notariato. G. Poncitore Marott, Palermo, Tip. del Giornale Sicilia.
13. Difficoltà della pratica applicazione dell'art. 8 tariffa notarile in rapporto alla tassa d'archivio. Castelli Ettore, Not. it., 1881, 156.
14. L'onorario notarile nel caso in cui il valore di una vendita sia aumentato, per gli effetti della tassa, dal ricevitore del registro. Fusco Alessandro, Not. it., 1881, 373.
15. Del subingresso nelle ragioni, azioni e privilegi dell'amministrazione pel rimborso delle tasse di registro. — Migliaccio Giovanni, Mon. pret., 1881, 313.

GIURISPRUDENZA.

16. Con l'imporre al notaio l'obbligo della residenza in un determinato luogo, la legge mira a provvedere ai bisogni delle popolazioni, ad impedire assenze affatto arbitrarie, e il danno che potrebbe conseguirne ove non si potesse aver pronto il ministero del notaio.

17. Questo obbligo però di dimora permanente deve intendersi con discrezione, e in un senso ragionevole, per cui si concilino le esigenze delle popolazioni con quelle della libertà individuale, la quale non deve senza scopo soffrire eccessive restrizioni, avuto riguardo per di più alla facoltà accordata al notaio di assumere atti del proprio ministero anche al di là del Comune di residenza, sempre che non varchi i confini del collegio notariale.

18. Se quindi nessun lagno si muove dagli abitanti del Comune, se anzi essi, e con essi il sindaco, affermano che l'obbligo della residenza è osservato, non si può dal fatto che il notaio ha rogato nel capoluogo del distretto un numero di atti enormemente superiore a quelli rogati nel Comune di propria residenza dedurre senz'altro la prova che l'obbligazione della residenza fu violata. — A. Venezia 4 ottobre 1881, Sperotti, Pantoli, Chirlotto, Temi ven., 1881, 528; Bett., 1881, 598.

19. — Conf. — A. Venezia, 13 ottobre 1881, Angeli, Temi ven., 1881, 551.

20. Il notaro contravventore per la terza volta all'obbligo della residenza incorre nella destituzione, quand'anche provi con certificati sanitari essere stato necessario alla sua salute di non risiedere nel Comune assegnatogli. — T. Lecce, 15 aprile 1880, R. G., Not. it., 1881, 139.

21. Secondo la legge notarile del 23 novembre 1819, e le ministeriali e i rescritti in seguito emanati nell'ex regno delle due Sicilie la idoneità all'ufficio di notaro era cosa ben diversa dall'eligibilità, dipendendo quella dall'esito di esami che si subivano, questa dalla volontà del Governo, che fra gli idonei determinava il più meritevole, o anche dal caso.

22. La legge vigente notarile invece, fa dipendere la eleggibilità dalla maggiore anzianità fra i concorrenti idonei, e nelle disposizioni transitorie ammette a concorrere ai posti vuoti di notaio tutti quelli che fossero stati dichiarati idonei secondo le leggi anteriori.

23. Per lo che non è dubbio, che chi fu dichiarato idoneo all'ufficio di notaio secondo la legge del 1819 possa concorrere senz'altro pei posti vuoti insieme con coloro che sono stati dichiarati idonei secondo la legge del 1875, e che debba nel concorso vincerli, essendo di loro più anziano.

24. L'art. 11 della legge notarile vigente, disponendo che il criterio per conferire un posto di notaro deve essere l'anzianità, *quando la condotta successiva all'approvazione riportata nell'esame non consigli diversamente*, ha inteso solo riferirsi alla condotta morale dei candidati, e stabilire che basti il più anziano fra essi non avere a tal riguardo demeritato per essere preferito. — A. Palermo, 2 maggio 1881, Polizzotti, Marcianò e Pincitore, Circ. giur., 1881, 387; Not. it., 1881, 256.

25. Non è applicabile ai testimoni la sanzione di nullità degli atti stabiliti dalla legge notarile, pel caso che non venga letta la menzione della dichiarazione che facciano le parti di non sapere o di non potere sottoscrivere. — T. Roma, 27 luglio 1881, Gasparini c. Cardelli, Not. it. 1881, 325.

26. La nullità degli atti notarili, stabilita dalla legge

sul notariato, pel caso che la menzione della dichiarazione delle parti, di non potere o di non sapere sottoscrivere, non sia letta, e che di questa lettura non risulti dall'atto, è applicabile, non solo agli atti fra vivi, ma anche a quelli di ultima volnotà.

27. I notari sono responsabili per la nullità dei loro atti nei casi di dolo o di colpa grave se comparabile al dolo.

28. I notari non sono responsabili quando la nullità degli atti deriva dalla omissione di una formalità sulla necessità della quale la giurisprudenza non è stabilita. — T. Siena, 26 luglio 1881, Grazioli c. Petrioli, Not. it., 1881, 321.

29. Le nullità formali degli atti pubblici incorse per colpa del notaro obbligano quest'ultimo al risarcimento dei danni. — A. Genova, 31 dicembre 1880, Vico c. Peluffo, Eco Gen., 1881, I, 209; G. pret., 1881, 154.

30. Non adempie all'obbligo impostogli dalla legge sulle tasse di registro 13 settembre 1874, e va colpito dalla multa comminata dall'art. 110, quel notaio che inscrive bensì nel suo repertorio tutti gli atti che riceve per ordine di numero e di data, ma non procede a siffatta inscrizione giorno per giorno.

31. È quindi soggetto alla predetta multa il notaio ogni qual volta sia constatata la iscrizione a repertorio di alcuni atti di data anteriore a quella della numerazione e vidimazione del pretore, voluta dalla citata legge sul registro. — A. Modena, 6 maggio 1881, Finanze c. Mazzoli, Foro, I, 1229.

32. Non adempie al precetto dell'art. 111 n. 5 della legge 13 settembre 1874, n. 2076 (serie seconda) e dell' art. 53 n. 4 del testo unico della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879 n. 4900 (serie seconda) il notaro che nel *repertorio speciale* da sottoporsi semestralmente alla vidimazione dell'ufficiale del registro, ai termini dell'art. 113 della prima di dette leggi, riportando *l'indicazione sommaria* dei beni dedotti in contratto, si limita e designarli coi nomi soltanto di orti, case, terreni, beni imm., quote ereditarie ecc.

33. Con ciò non è soddisfatto il voto della legge, ed il notaro incorre nella pena pecuniaria sancita dal penultimo allinea dell'art. 110 della citata legge sulle tasse di registro. — T. Sondrio, 22 dicembre 1880, Betti c. Finanze, Not. it., 1881, 106.

34. Il notaio è tenuto ad indicare ne' suoi rogiti le misure ed i valori colle denominazioni attualmente legali, sebbene li desuma da certificati rilasciati dagli agenti demaniali colle denominazioni antiche e senza il ragguaglio delle misure e monete antiche colle nuove, ed ancorchè le parti contraenti abbiano indicato quelle anzichè queste. — C. Firenze, 22 gennaio 1881, Liparacchi, Foro, II, 71 (n); V. *pure* M. giur. Ven., 1881, 59.

35. Chi richiede una copia di atto notarile, anche in forma esecutiva, ha diritto di ottenerla senza la trascrizione degli allegati dell'atto. — T. Palermo, 19 gennaio 1881, Villa c. Pizzuto, Not. it., 1881, 64; Massime, 1881, 287.

36. L'art. 914 c. p. c. dà al presidente del trib. il potere di rimuovere gli impedimenti al rilascio della copia di un atto, non già quello di decidere alcuna controversia.

37. Onde il presidente è incompetente ad ordinare al notaio il rilascio di una copia, quando una intendenza la voglia gratuitamente, e il notaio neghi a quest' amministrazione tal diritto. — T. Palermo, 21 luglio 1880, Finanze c. Daddi, Not. it., 1881, 219.

38. Nei procedimenti disciplinari a carico di notari il tribunale e la Corte non possono mai giudicare *inaudita parte*.

39. Il notaro imputato deve sempre esser reso partecipe in forma di citazione e mediante notificazione di copia dell'apposito decreto presidenziale, del giorno e dell'ora in cui il tribunale o la Corte si raduneranno per provvedere.

40. La mancanza di questa formalità rende nullo il procedimento. — C. Torino, 23 marzo 1881, Lubatti, Massime, 1881, 226; R. leg., 1882, 25, Annali, 1881, 211; M. trib. Mil., 1881, 404.

41. Nei giudizi disciplinari, a carico di pubblici funzionari, che in sostanza sono giudizi penali, all'incolpato è dato pieno diritto di difesa scritta e orale, così in prima istanza, come in grado d'appello. Epperò al notaio incolpato, come si intima l'ordinanza del presidente del tribunale, che fissa l'udienza per la discussione, similmente dev' esser fatto per quella del presidente dalla Corte di appello, siasi il gravame proposto dal ministero pubblico o dal notaio stesso.

42. L' inosservanza di tale intimazione rende nullo il giudizio. — C. Napoli, 14 dicembre 1880, Not. Campanile, Gazz. proc., XV, 584; Annali, 1881, 17; Massime, 1881, 140.

43. Dei casi di che negli art. 124-127 della legge sul notariato del 25 maggio 1879, il tribunale o la Corte non possono, sotto pena di nullità, giudicare, ed applicare pene disciplinari al notaio imputato, se questi non sia citato e posto in grado di presentarsi personalmente, o per mezzo di procuratore allo effetto di far valere le proprie difese. — C. Torino, 23 marzo 1881, Lubatti, Annali, 1881, 211; M. trib. Mil., 1881, 404; Massime, 1881, 226.

44. Ai termini dell'art. 127 del regolamento notarile, un notaio che sia stato sospeso può essere riabilitato quando siano cessati i motivi, non gli effetti della sospensione.

45. Spetta esclusivamente al procuratore generale del re il proporre appello dalle sentenze emesse in materia di applicazione di pene disciplinari ai notari.

46. Il mandato di cattura in tutti i casi produce di per sè la sospensione di dritto del notaio. — C. Palermo, 20 marzo 1880, Sabatino, Not. it., 1881, 56; Circ. giur., 1881, 155.

47. I ricorsi contro sentenze rese in giudizio disciplinare ai sensi della vigente legge notarile meno per le disposizioni speciali di questa legge, sono soggetti alle forme del diritto comune: onde è inammissibile quel ricorso cui, oltre la sentenza impugnata, non siano uniti gli altri documenti necessari alla definizione dello stesso, meno il caso in cui si tratti di semplice attacco alla forma della sentenza medesima. — C. Palermo, 5 marzo 1881, Sipola, Not. it., 1881, 170.

48. La condanna del carcere pel reato di falso, sebbene inflitta dopo l' attuazione della legge sul riordinamento del notariato, non produce la destituzione di diritto del notaio, se il reato sia stato commesso sotto l'impero di leggi anteriori, che per la punizione di quello non aggiungevano alla pena del carcere l'altra della destituzione. — A. Palermo, 10 febbraio 1881, P. S., Not. it., 1881, 217.

49. I notai destituiti in via disciplinare sotto la cessata legge napoletana per l' inosservanza all'obbligo della residenza, non hanno perduto la capacità a concorrere a posti notarili vacanti.

50. La triennale inabilitazione portata dalla vigente legge sul riordinamento del notariato, essendo una nuova pena accessoria, non colpisce i notari che non vennero destituiti per questo titolo che sotto l'impero della cessata legge.

51. A costoro pertanto è applicabile la disposizione transitoria del capoverso dell'art. 142 della legge notarile vigente, e possono senz'altro essere iscritti nell'albo degli aspiranti notai. — A. Trani, 10 dicembre 1880, Palella, Not. it., 1881, 133.

V. *Divisione* 29, 33, 36 — *Elezioni amm.* 15 — *Opera pia* 42 — *Testamento.*

Notificazione di atti civili — [c. p. c. 39-47, 136, 142, 367-369, 385, 396, 397, 947].

Bibliografia

1. Nullità di notificazione. Particolari effetti della medesima. Granata Letterio, Temi zancl., 1881, 145.

Giurisprudenza

2. Il codice di procedura civile non prescrive che l'usciere debba far uso nella sua relazione del verbo *notificare*, ed è regolarmente notificata la citazione, se dichiara di averla consegnata alla parte. — A. Venezia, 30 dicembre 1880, Tomasi c. Tomasi, Temi ven., 1881, 129; Bett., 1881, 193.

3. La notificazione di un atto d'usciere si prova colla relazione che deve fare il medesimo, e colla produzione della relazione stessa; in mancanza della relazione, volendo provare la notificazione con altri documenti, debbono contenere tutte le indicazioni prescritte per la relazione. — C. Torino, 11 dicembre 1880, Arvigo c. Montebruno, Giur. Tor., 1881, 164; M. trib. Mil., 1881, 349; Legge, 1881, I, 699; Gazz. leg., 1881, 251.

4. È nulla una notificazione se l'usciere non fece menzione dell'impossibilità di consegnare la copia alla persona del convenuto.

5. Non adempiono al voto della legge le espressioni *per non averlo trovato nella sua casa*, non essendo escluso che lo si poteva trovare altrove. — T. Piacenza, 8 marzo 1881, Cassi-Cantù c. Cassi, R.leg., 1881, 142.

6. L'art. 139 del cod. di proc. civ., là dove dispone potersi la citazione notificare a persona familiare, non richiede, a pena di nullità, che ne sia dall'usciere nella sua relazione indicato il nome. — C. Roma, 22 dicembre 1880, Finanze c. Facciolà, Foro, I, 129 (n).

7. Non è nulla la notificazione (nella specie di una sentenza) per avere l'usciere nel suo referto dichiarato d'avere consegnata la copia nel domicilio dello intimato e nelle mani della madre di esso senza l'indicazione del nome; per queste indicazioni non essendovi alcuna incertezza del luogo della notificazione e della persona, a cui fu consegnata. — C. Roma, 12 aprile 1881, Calcagni c. Bernabei, Legge, 1881, II, 219; G. pret., 1882, 172.

8. Un nipote *ex fratre* della persona a cui deve farsi la notificazione, che si trovi bensì materialmente nel di costei domicilio, ma dalla quale sia da anni separato di casa ed interessi, non può aversi quale una persona *della famiglia* del notificando, a cui possa farsi validamente, in assenza di lui, la consegna dell'atto.

9. Quindi è nulla la notificazione così avvenuta, e tanto più se l'usciere abbia omesso di indicare nella relazione di non aver trovato nella sua abitazione o domicilio la persona, a cui doveva fare la notificazione.

10. L'adempimento dalle forme prescritte per le notificazioni deve risultare dalla relazione dell'usciere, che ne è il documento *ad substantiam*, nè può venire surrogato o completato con equipollenti. — A. Milano, 4 aprile 1881, Locatelli c. Duplay-Balay, M. trib. Mil., 1881, 554.

11. Se si abbiano da atti precedenti sufficienti notizie del domicilio, della residenza o della dimora di colui che deve notificarsi, è nullamente fatta la notificazione a domicilio ignoto. — C. Napoli, 6 luglio 1881, Fernandez c. Lorecchio, Gazz. proc., XVI, 335; Legge, 1881, II, 517; Giur. comm. Gen., 1882, I, 7.

12. Le dichiarazioni dell' usciere possono solo far fede nelle cose che concernono il suo ministero e in quanto si riferiscono al fatto proprio.

13. Bene quindi è ammissibile, senz'uopo di querela di falso, la prova diretta a dimostrare che il luogo che venne indicato come domicilio dallo usciere nella notifica di un atto, non è quello del notificato.

14. È però inutile tale prova quando, trattandosi di citazione, venne essa notificata alla residenza che erroneamente venne indicata per domicilio. — C. Roma, 16 novembre 1880, Ubaldi c. Capitolo

metropolitano di Chieti, Legge, 1881, I, 654: G. pret., 1881, 196.

15. Non è nulla la notifica degli atti al domicilio eletto, quando trovasi verificata la tacita riconduzione di un affitto, nel quale venne consentita A l'elezione di domicilio. — A. Catanzaro, 20 settembre 1880, De Raco c. Gangemi, Foro, calabr., II, 38; G. pret., 1881, 265.

16. Il domicilio eletto dalla moglie per il pagamento di una lettera di cambio non ha efficacia per quanto risguarda la notificazione degli atti relativi da farsi al marito.

17. Conseguentemente è nulla la notificazione della sentenza contumaciale, che condanna la moglie, fatta per entrambi i coniugi in quel domicilio; ed è ammissibile e giova anche alla moglie l'appello interposto dal marito contro la sentenza stessa, dopo i trenta giorni, ed in seguito a una seconda notificazione fatta al suo domicilio reale.

18. Del pari devonsi nel caso dichiarare nulli così la citazione introduttiva del primo giudizio, come gli atti successivi, se anche questi furono notificati al marito nel domicilio eletto dalla sola B moglie. — A. Bologna, 25 novembre 1880, Zacchia, e Ginnasi c. Zarletti, Foro, I, 240.

19. Le copie dei decreti emessi in virtù dell'art. 50, cod. di proc. civile, e delle quali occorre farsi la notificazione, non debbono necessariamente, per legge, essere rilasciate od autenticate dal cancelliere, ma possono essere fatte dallo usciere. C — A. Roma, 17 marzo 1881, Poggiali c. Ercole, Legge, 1881, I, 666; Annali, 1881, 149; Bett., 1881, 334; Temi rom., 1881, 136; Massime, 1881, 232.

20. Non è necessario che la firma del pretore sia contrassegnata dal cancelliere, in quei provvedimenti coi quali si delega un'usciere per eseguire un'atto di procedura, e nemmeno in quelli coi quali vien delegato un giudice, o vien surrogato un usciere ad altro.

21. Sebbene, per l'art. 153 della legge sull'ordinamento giudiziario, il cancelliere debba assistere i giudici nell'esercizio delle loro funzioni, contrassegnandone le firme, pure il codice di procedura civile indica specialmente gli atti nei quali richiede la firma del cancelliere, i quali sono in sostanza le sentenze, i verbali, e le ordinanze.

22. Ai provvedimenti di delega di un inserviente comunale sono applicabili gli art. 627, 229, 385, che non richiedono la firma del cancelliere.

23. In ogni caso, il difetto della firma del cancelliere, in un provvedimento della specie in parola, non D importerebbe nullità. — C. Firenze, 7 giugno 1881, Veronese c. Vitulo, Temi ven., 1881, 325; Annali, 1881, 237; Bett., 1881, 444; Gazz., leg., 1882, 35; Legge, 1881, II, 442; Filangieri, 1881, 341.

V. *Amministrazione pubblica* 1, 7, 8, 10, 11 — *Competenza civ.* 295 — *Comune* 132 — *Conflitto di attribuz.* 10, 11 — *Consiglio di prefett.* 4 — *Delibazione* 5 — *Elezioni politiche* 11 — *Esazione* — *Esecuzione immob.* — *Esecuzione mob.* — *Espropriazione per p. u.* — *Falso civ.* 21 — *Giuramento civ.* 35, 37 — *Graduazione* 29-33 — *Intervento* 23 — *Interrogazione* 21-23 — *Liti comunali* 25 — *Ordinanza civ.* — *Perenzione* 31, 57-59 — *Procedimento* 38 — *Prova testim.* — *Sequestro* — *Usciere.*

— notificazione dell'appello — V. *Appello civ.* 5, 74, 125, 126, 132, 139-173, 218, 221, 225, 226.

— della citazione — V. *Citazione civ.* 15-25, 28.

— del precetto — V. *Esecuzione in gen.* 85, 87.

— del ricorso e controricorso per cassazione — V. *Cassaz. civ.* 177, 180, 216-233.

— della sentenza — V. *Sentenza civ.* 2, 164-185, 189 — V. pure *Appello civ.* 71-82 — *Cassazione civ.* 181, 182 — *Esecuzione in gen.* 4, 5, 80-82 — *Inabilitazione e interdizione* 28.

— del titolo esecutivo — V. *Esecuzione in gen.* 4 5, 79-82 — *Esecuzione provvisoria* 28.

Notificazione di atti penali.

1. La notifica di una sentenza contumaciale non è nulla sol perchè non indica ad istanza di chi venne fatta; epperò i termini per produrre gravame decorrono dalla data di essa, e non da quella *di una seconda* notifica che l' imputato A avesse chiesta ed ottenuta. — C. Napoli, 18 settembre 1880, De Santis, Foro, II, 32.

2. Ancorchè sia fatta menzione del giorno ed occorrendo dell'ora, in cui siano stati notificati all'accusato la sentenza di rinvio e l'atto d'accusa, deve ritenersi che il presidente abbia proceduto all'interrogatorio di lui dopo siffatta notificazione.

3. La notificazione della sentenza di rinvio e dell' atto di accusa ad un accusato cieco dev' esser fatta nelle forme ordinarie.

4. Pel cieco e per gli analfabeti la legge non preB scrive la lettura di quegli atti. — C. Palermo, 20 dicembre 1880, Bonafede, Circ. giur., 1881, 5.

5. È regolare la consegna fatta dall' usciere di copia dell' atto e sentenza d' accusa all' imputato detenuto per mezzo del capo guardiano delle carC ceri. — C. Napoli, 6 aprile 1881, Naselli e Garrelli, Riv. pen., XIV, 166.

6. Costando dagli atti che lo accusato, assoluto dalla Corte d' assisie per prescrizione dell' azione penale, fosse domiciliato in un Comune diverso da quello del nascimento, inefficace è la notificazione fattagli in questo della dimanda di cassazione del pubblico ministero con la consegna della copia ad un cugino, sebbene l' usciere abbia indicato tra le generalità il domicilio di origine come domicilio attuale.

7. Nè la inefficacia è eliminata dalla postilla, inserita tre giorni dopo dallo usciere nell' atto, per constatare di essersi la copia consegnata nel doD micilio dello accusato. — C. Napoli, 6 aprile 1881, Giorgi, Foro, II, 354.

V. *Cassazione pen.* 67-69, 87 — *Citazione pen* 8-11 — *Giurì* § I, 7, 11, 12 — *Parte civile*, 11-13.

Notorietà — [c. c. 51, 78, 80, 364, 366, 1445; L. com. e prov. 102, n. 8].

Novazione — [c. c. 1267-1278] V. *Obbligazione* — V. pure. *Delegazione* — *Graduazione* 42 — *Prova test.* 56 — *Provincia* 5 — *Registro* 61, 62.

Nozze — V. *Matrimonio.*

Nullità in genere.

BIBLIOGRAFIA.

1. La nullità degli atti giuridici. V. PUNZI, Napoli, 1880, tip. De Angelis.

Nullità e rescissione (azione di) — [c. c. 1300-1311]. V. *Minore* 7, 8, 18.

Nullità sanata.

— in materia civile — V. *Appello civ.* 79, 85, 95, 99, 125, 126, 131, 132, 134, 137, 138, 160, 161, 163, 165, 167, 170 — *Cassazione civ.* 190, 191, 226, 227 — *Citazione civ.* 9, 26-29 — *Corte dei conti* 45, 46 — *Esecuzione in gen.* 86, 87 — *Esecuzione immob.* 176 — *Esecuzione mob.* 38, 58 — *Procedimento civ.* 41 — *Prova civ.* 48.

— in materia pen. — V. *Cassazione pen.* — *Citazione pen.* 2, 18, 29, 30 — *Corte d' assise* 14 — *Testimoni pen.* 9, 40-42, 53, 63, 79.

Nuova opera (denuncia di) e **danno temuto** — [c. c. 698, 699; c. p. c. 82, n. 3, 938-940].

SOMMARIO.

1. Lo spargimento del petrisco su di una strada non è opera nuova; non dà quindi azione per denuncia di nuova opera. — C. Napoli, 12 novembre 1880, Spaziante c. Sabino, Foro, I, 217.

2. Estremo caratteristico della straordinaria azione di danno temuto, la cui cognizione, indipendentemente dal valore della causa, è riservata alla competenza del pretore, si è quello di ottenere un pronto ed interinale provvedimento per ovviare al pericolo di un danno grave e prossimo, che da un oggetto possa sovrastare ad un fondo od oggetto posseduto da chi la promuove.

3. Non può ravvisarsi la legale fisionomia di detta azione straordinaria in una domanda diretta ad ottenere, non già un provvedimento capace di ovviare al pericolo derivabile a certi fondi per la chiusura permanente da altri eseguita della valvola od imposta esistente in un canale, ma bensì la riapertura dell' imposta, la rimessione delle cose in pristino ed il risarcimento dei danni.

4. Tale domanda riveste invece i caratteri di una azione ordinaria, da esperirsi avanti l' autorità competente per valore. — C. Torino, 18 giugno 1881, Perrone di San Martino c. Migliore e Gandi, M. trib. Mil., 1881, 724; Giur. Tor., 1881, 569; Gazz. leg., 1882, 5; Legge, 1882, I, 227.

5. Secondo la vigente legislazione, l' azione di nuova opera è data pel timore di un danno possibile a cagione di un' opera nuova ed ha per fine di ottenere che la medesima non sia continuata, nè può quindi il denunziante chiedere l' abbattimento o la riforma dei lavori già eseguiti.

6. La demolizione può essere disposta dal pretore nel solo caso in cui la parte denunziata, in disprezzo della prescritta sospensione, abbia proseguita l' opera.

7. Se il giudice, invece di vietare o permettere la continuazione dei lavori, ordina che se ne facciano altri di forma diversa, altera lo scopo del giudizio di nunciazione, in cui sommarissimo è il procedimento e temporaneo il provvedimento, e commette un eccesso di potere. — C. Napoli, 12 marzo 1881, Rutinacci c. Attanasio, Foro, I, 434 (n).

8. Il provvedimento di sospensione della nuova opera è sempre *transitorio*, comechè diretto a impedire la consumazione dei danni talvolta irreparabili, a frenare la violenza privata *ne cives ad arma veniant*, a mantenere inviolato lo impero della legge e del magistrato; a tale provvedimento deve di necessità tener dietro un giudizio formale sul merito della controversia.

9. L' azione di denuncia di nuova opera è ben distinta da quella di danno temuto; le dette azioni non possono confondersi, quantunque si possano proporre congiuntamente.

10. Per l' una è sufficiente la *possibilità del danno*; per l' altra si esige un *prossimo pericolo* di un danno sovrastante.

11. Nel giudizio di nuova opera si può bene ordinare la *sospensione*, ma non la *demolizione* col provvedimento temporaneo del pretore; in quello di danno temuto il pretore è autorizzato a provvedere come di necessità per ovviare il pericolo sovrastante e prossimo anche mediante la demolizione di un manufatto o di qualunque altro oggetto, di cui il pericolo del grave danno è minacciato.

12. Ma tanto nell' una quanto nell' altra azione il pretore deve limitarsi a dare provvedimenti temporanei; egli non può esaminare le ragioni di merito o risolvere questioni che sono proprie del giudizio *petitorio* o possessorio, non può pronunciare giammai definitivamente. — T. Salerno, 27 novembre 1880, Notari Barbato e Casolaro, Gazz. proc., XV, 549.

13. I provvedimenti pretoriali per denuncia di nuova opera o di danno temuto non ammettono revoca o conferma, e solo nel giudizio di merito l' autorità competente può togliere o modificare l' accordata inibizione.

14. È rilasciato all' apprezzamento del pretore l' ordinare o no al denunciante la prestazione di una cauzione. — A. Torino, 2 agosto 1880, Belletti c. Gambaro, M. trib. Mil., 1881, 166.

15. L' interdetto che pronunzi il pretore *inspecta sola petitione, non auditis partibus*, è provvisorio e non spoglia il giudice della giurisdizione.

16. All' opposto egli deve di poi *auditis partibus et plena cognitione* confermare o rivocare il decreto provvisorio. — C. Napoli, 13 novembre 1880, Piscinelli c. Com. di Vico-Garganico, Gazz. proc., XVI, 169; G. pret., 1881, 274.

17. La denuncia di nuova opera non è un' azione possessoria, ma un rimedio straordinario, diretto ad evitare un danno che non è ancora avvenuto, che si ha ragione di temere che avvenga.

18. Il decreto del pretore, che vieta o permette la continuazione della opera denunciata, non è soggetto a revisione veruna, dovendo la conferma o revoca del medesimo dipendere dall' esito del giudizio di merito.

19. Conseguentemente detto decreto, se rimane circoscritto nei limiti di un provvedimento temporaneo, e non decide alcuna quistione, è inappellabile.

20. Neppure è permesso il domandare nel giudizio di merito per via d' incidente la revoca del decreto pretoriale, od un provvedimento contrario a quello ordinato dal pretore, se non sono sopravvenuti fatti nuovi che abbiano essenzialmente cambiato lo stato delle cose. — A. Bologna, 29 ottobre 1881, Consorzio idraulico di Sermide c. Consorzio idraulico di Pilastri, Annali, 1881, 348; Bett., 1882, 24.

21. I provvedimenti d' inibizione, in tema di nunciazione di nuova opera, sono ammessi dal pretore sul ricorso del nunciante e con citazione non in persona propria a due convenuti, sono opponibili da parte del contumace contro di cui non fu rinnovata la citazione, sebbene l' altro nunciato citato fosse comparso.

22. L' acquiescenza prestata dal nunciante all' impianto ed alla continuazione dell' opera impedisce l' azione di nunciazione. — P. Torre Annunziata, 28 maggio 1881, Ricotti c. Abate, Gazz. proc., XVI, 521.

23. La denuncia di nuova opera ammette due procedimenti, la citazione a norma dell'art. 93 della procedura civile, e la presenza di una semplice memoria, su cui si procede istantaneamente *inaudita parte*.

24. Il procedimento per citazione apre un vero giudizio e dà luogo ad una vera sentenza.

25. Il provvedimento preso sopra semplice memoria, esaurisce il giudizio possessorio di nunciazione di opera nuova.

26. Quando si ordina una istruzione, questa deve seguire in contradittorio, e quindi sottentrano le forme di un vero giudizio.

27. Benchè il pretore sbagli rinviando la causa avanti di sè per ragioni di competenza, pure pronuncia una sentenza appellabile in materia di nunciazione di nuova opera. — C. Roma, 27 maggio 1881, Di Mattia c. Scaiola; Annali, 1881, 370; Legge, 1882, I, 184; G pret., 1882, 140; Gazz. leg., 1882, 220.

28. La disposizione dell' art. 699 del cod. civ., d' indole affatto particolare, non contempla i pregiudizi in genere che possono derivare alla pubblica e privata proprietà da fatti colposi dell' uomo, ma il pericolo che cose esterne, collocate in vicinanza ad edifizi od oggetti di altrui spettanza, vi abbiano a recare prossimo e grave danno.

29. La presenza in luogo di tali cose deve necessariamente avere un carattere di stabilità, e non esser puramente transitoria e momentanea, nel qual caso anche il pericolo potendo essere solo passeggiero e verificarsi al momento, non si tratterebbe più di danno recato, e l' azione da esperirsi sarebbe quella generale di cui all' art. 1151 del cod. civ. e non già quella speciale di cui al citato art. 699 cod. stesso.

30. Conseguentemente è improcedibile l' azione spiegata in base all'art. 699 per ottenere inibitoria di passaggio di certi determinati carri per una strada, per ciò che, in seguito alla ristrettezza di questa, ne derivi un danno alla casa situata sull' angolo della stessa.

31. Tale azione è d' altra parte sottratta alla competenza della autorità giudiziaria in forza della legge, 20 marzo 1865, all. F. sui lavori pubblici art. 80 e 83. — A. Milano, 4 febbraio 1881, Redaelli c. Galbusero, M. trib. Mil., 1881, 284.

32. Le inibizioni *de non faciendo* sono ancora ammesse dall' attuale codice di procedura, quantunque venga in esso fatta menzione come nei codici anteriori.

33. Le inibizioni *de non faciendo* non sono a riguardarsi come denuncia di nuova opera, nè sono quindi esclusiva competenza del pretore, qualunque sia il valore della causa,

34. Esse rivestono invece i caratteri del sequestro, e quindi si concedono dal pretore *ex primo decreto* e *inaudita parte*, salvo conferma o revoca del tribunale competente per materia o valore, secondo gli art. 925, 927 e 931, cod. proc. civ.

35. Se il conduttore procede a tagli di boschi in contravvenzione ai patti locatizi, può il locatore provocare contro di lui nel modo anzidetto l' inibizione di oltre continuare il taglio medesimo. — A. Torino, 1 giugno 1881, Douban c. Patrimonio privato di S. M., Giur. Tor., 1881, 618.

V. *Giudizio* 58, 59 — *Conflitto di attribuz.* 3

Obbligazione — [c. c. 1097-1377].

SOMMARIO.

BIBLIOGRAFIA.

1. Il nuovo codice federale svizzero delle obbligazioni. FRUGONI, Arch. giur., XXVI, 441.
2. Delle obbligazioni in solido. Cesare CONSOLO, Messina, tip. del foro.
3. Affari trattati con chi è sotto la potestà altrui. NAPOLITANI Vincenzo, G. trib. Nap., XXX, 534.
4. Sull' art. 1123 del cod. civ. MEDICI, Mon. pret., 1881, 257.
5. Della condizione risolutiva per inadempimento di contratto. BERTOLINI, Legge, 1881, I, 321.

GIURISPRUDENZA.

6. La sostanza e gli effetti delle obbligazioni si reputano regolati dalla legge del luogo in cui gli atti furon fatti, a meno che non sia dimostrata una diversa volontà delle parti.
7. Questa regola vale anche allorquando l' atto sia stato fatto in un luogo, dove vige una legge diversa da quella che vige in altro luogo del regno.
8. L' aver fissato un luogo per la esecuzione della obbligazione non basta per dimostrare che l' obbligato abbia voluto sottoporsi alla legge ivi vigente. — A. Venezia, 30 dicembre 1880, Degli Alessandri c. Alli Maccarani, M. giud. Ven., 1881, 27; Temi ven., 1881, 44.
9. La causale del contratto è cosa diversa dalla corrispettività, che è uno degli estremi essenziali degli atti bilaterali. — C. Torino, 24 maggio 1881, Nicolini c. Celle, Bett., 1881, 460; Legge, 1881, II, 444.
10. Non bisogna confondere il concetto della causa dei contratti nel senso degli art. 1104, 1119, 1122 del cod. civ., con ciò che può essere motivo impellente o causa mediata dei medesimi.
11. Nei contratti a titolo oneroso la causa dell' obbligazione di uno dei contraenti si confonde con ciò che è l' oggetto dell' obbligazione dell' altro.
12. Così nel contratto di locazione l' obbligo del conduttore di pagare la mercede ha per causa l' obbligo del locatore di fargli godere la cosa, e viceversa. — C. Torino, 25 aprile 1881, Fè c. Bizzoni, M. trib. Mil., 1881, 615; Giur. Tor., 1881, 530; Legge, 1881, II, 297.
13. Non si può dire mancante di causale una obbligazione, quando si provi la esistenza di una causale nuova diversa da quella espressa nell'atto.
14. In ispecie: impugnato un biglietto all'ordine, nel quale il debitore dichiara di dover una somma per mercanzie ricevute, e deferto al creditore il giuramento per provare che egli non diede alcuna mercanzia, non vien meno quel biglietto se il creditore giura che la somma ivi indicata rappresenta invece un suo credito verso un terzo, in nome del quale il debitore si obbligò di pagare. — A. Casale, 26 novembre 1880, Gantin c. Garretto e Fassio, Giur. Casale, 1881, 79.
15. Il difetto di causa di una obbligazione in tutto od in parte può essere oggetto di prova. — A. Casale, 21 febbraio 1881, Massarelli, c. Gasti, Giur. Casale, 1881, 310.
16. Dimostrata dal debitore la falsità della causa dell'obbligazione espressa nell'atto, cade l'obbligazione se il creditore non dimostra l'esistenza di altra causa. — C. Torino, 4 febbraio 1881, Gandolfi c. Gandolfi, Giur. Tor., 1881, 274.
17. Non è fondata sopra causa illecita, ed è quindi valida come portante il riconoscimento di un dovere morale, l'obbligazione assunta di pagare una pensione vitalizia ad una femmina, non già quale prezzo di una tresca che si volesse seco lei contrarre o continuare, ma quale risarcimento del danno recatole con quella precedentemente con lei mantenuta. — C. Torino, 23 giugno 1880, C. c. L., Foro, I, 238; (n).
18. Non è fondata su causa illecita, ed è pienamente valida la obbligazione assunta dall'autore di una corrispondenza da inserire in un giornale, o da altri per lui verso il direttore responsabile dello stesso giornale, di tenerlo rilevato dalle conseguenze pecuniarie del procedimento penale a cui la pubblicazione di quella corrispondenza potesse dar luogo, assumendo di rimborsargli le spese giudiziarie e di difesa, e le somme che venissero attribuite in indennità alla parte lesa.
19. L'obbligazione stessa assunta insieme da più persone è solidaria tra di loro.
20. L'obbligazione assunta in nome di un circolo od ente mancante di esistenza legale, se non dà azione efficace contro di questo, la dà però intiera contro quegli che in nome del circolo ha promesso. — A. Torino, 19 gennaio 1881, Salvetti c. Ballesio, Giur. Tor., 1881, 244.
21. Non è contrario alla legge, nè all'ordine pubblico od ai buoni costumi, il contratto col quale alcuno, rivelando ad altri essere a questo devoluto un legato vistoso sopra una successione apertasi in luogo lontano, stipula un corrispettivo per tale rivelazione, promettendo insieme di prestare al legatario il suo concorso per fargli conseguire il legato.
22. In questo contratto non devesi ravvisare un semplice mandato che il legatario possa di suo arbitrio revocare.

23. Circostanze per le quali non fu ritenuto eccessivo il compenso stipulato nella quarta parte del legato in detta specie. — A. Torino, 29 dicembre 1880, Thoumiere c. Auvrey, Giur. Tor., 1881, 135.

24. Un contratto stipulato a scopo di frode non cessa di essere immorale per ciò solo che le parti contraenti previdero il caso che la frode fosse scoperta, e il contratto rimanesse in tutto o in parte privo di effetto. — C. Torino, 9 maggio 1880, Peregallo c. Tavazza, M. trib. Mil., 1881, 537.

25. Il patto di pagare il prezzo d'un'area fabbricabile a contanti o con appartamenti di case ivi fabbricate, costituisce una obbligazione alternativa a favore del compratore; e il dubbio sulla sua durata va risoluto contro il venditore.

26. Quindi il compratore, come ogni altro debitore, a cui scelta fu posto il modo di pagamento, non può essere costretto a pagare in danaro sinchè è in condizione di dare invece la cosa. — A. Genova, 23 maggio 1881, Reggiardo c. Scaniglia, Bett., 1881, 367.

27. Nell'art. 1165, pel quale nei contratti bilaterali ha diritto una parte a chiedere la risoluzione del contratto pel caso in cui l'altra non soddisfaccia alla sua obbligazione, è insito il diritto della parte stessa di non eseguire le obbligazioni nascenti dal contratto quando l'altra parte è in mora ad eseguire le sue. — C. Firenze, 25 aprile 1881, Bucciarelli c. Zuccotti, Foro I, 1148 (n).

28. Chi non può più, per inadempimento della propria obbligazione, costringere l'altra ad adempiere la sua, non può nemmeno chiedere la risoluzione del contratto. — A. Venezia, 19 aprile 1881, Barbieri c. Carli, Temi ven., 1881, 246.

29. L'art. 1165 del cod. civ. concerne la condizione risolutiva tacita, *sottintesa* sempre nei contratti bilaterali in caso d'inadempimento, e ne determina gli effetti. Il contratto in tal caso è risoluto di pien diritto; e resta a favore dell'adempiente l'alternativa, di cui all'articolo suddetto.

30. Il patto relativo, e nei termini della indicata disposizione di legge, non riflette e non traduce praticamente il concetto del *patto commissorio* quale, presso i Romani, si stipulava in favore del venditore cui nel termine convenuto non fosse stato pagato il prezzo.

31. Altra, del pari, è la condizione *risolutiva espressa*, il cui senso e gli effetti sono dichiarati dall'art. 1158 cod. civ. Codesta *risolutiva*, sia essa *causale* o *potestativa*, ritorna le cose allo stato in cui si trovavano, come se la convenzione non fosse avvenuta.

32. In caso concreto e d'interpretazione di volontà, deve aversi per condizione *espressa potestativa* quella che si fa dipendere dal concorso della volontà di entrambe le parti, e al verificarsi della quale fu pattuito che la convenzione, e l'atto relativo, si intendessero di pieno diritto annullati. Indi l'azione per chiedere la risoluzione, competente così all'una come all'altra delle parti stesse — A. Bologna, 28 marzo 1881, Baviera c. Baracchi, R. giur. Bol., 1881, 129; G. pret., 1881, 298.

33. Se vi è patto espresso di decadenza, il creditore non ha bisogno di far pronunciare giudizialmente la risoluzione del contratto, a norma dell'art. 1165 cod. civ.; ma può senz'altro valersi del precetto. E tocca al debitore di giustificare l'adempimento degli obblighi assuntisi. — A. Brescia, 15 novembre 1880, Guerra c. Ditta Duina, M. trib. Mil., 1881, 223.

34. L'autorità giudiziaria ha facoltà di accordare un termine ad una delle parti contraenti, quando si tratta di condizione risolutiva sottintesa, ma non quando si versa in tema di condizione sospensiva, la quale una volta che *defuit* non *stauratur*. — C. Torino, 31 dicembre 1880, Furr. c. Città d'Ivrea, M. trib. Mil., 1881, 291; Bett. 1881, 314.

35. Quando la scadenza del termine è stata espressamente stabilita dalle parti, non è permesso al magistrato di accordare una dilazione per l'adempimento dell'obbligazione. — A. Roma, 3 marzo 1881, Nocchi c. Ruggieri, Temi rom., 1881, 61.

36. Se lo scioglimento del contratto è dichiarato in contratto per l'inadempimento suo da parte d'uno dei contraenti, non occorre la domanda giudiziale, ma si procede esecutivamente, nè al giudice è rimesso l'esame della causa dell'inadempimento, sia benanco per forza maggiore; e neppure quindi a lui spetterebbe il negare *lo scioglimento*, perchè non sia proporzionato alle gravi sue conseguenze di gravità della mancanza, o l'accordare una dilazione allo scioglimento, affinchè infrattanto sia prestato il tardivo adempimento.

37. Se invece il contratto da per questo caso soltanto la facoltà di chiedere lo scioglimento, può l'altra parte ancora adempiere al suo obbligo, fino a che non le viene notificata la citazione avversaria di scioglimento, occorrendo che questa si abbia, onde la facoltà diventi un diritto perfetto.

38. Ma può tuttavia il giudice nella condizione risolutiva nudamente espressa, al pari che nella tacita dell'art. 1165 cod. civ., non accordare lo scioglimento od accordare una dilazione a seconda delle circostanze. — A. Venezia, 21 dicembre 1880, Bernardini Bonata Gentilini, Temi ven., 1881, 56.

39. La dilazione accordata ad uno dei debitori solidali sotto condizione e di fronte ad una corrispettiva obbligazione costituisce un beneficio personale che non può invocarsi dagli altri condebitori solidali. — A. Catania, 24 ottobre 1881, Sbano c. Celestri, Giur. Cat. 1881, 207; Bett, 1882, 43.

39. *bis*. Il debitore, che è in ritardo nell'adempimento della sua obbligazione, può, anche dopo la domanda di risoluzione proposta in base alla con-

dizione risolutiva tacita sancita dall'art. 1165 cod. civ., eseguire l'obbligazione medesima ed evitare così lo scioglimento del contratto. — A. Bologna, 18 luglio 1881, Cassarini c. Melloni-Raggi, R. giur. Bol., 1881, 268.

40. La condizione risolutiva espressa non deve resultare una formola sacramentale; basta l'uso di termini chiari e precisi da far risultare che nel caso d'inadempimento resta sciolta di dritto la convenzione.

41. Non è incompatibile alla natura della condizione risolutiva espressa la facoltà di esigere lo scioglimento o l'adempimento della condizione.

42. Nel caso di condizione risolutiva espressa non vi è d'uopo di pronunziazione di magistrato. — A. Catania, 15 ottobre 1881, Jacono c. Banco di Sicilia, Giur. Cat., 1881, 224.

43. La condizione sospensiva non è mai sottintesa nei contratti, ma deve essere espressa. — A Roma, 13 ottobre 1881, Fascia c. Patrizi, Temi rom., 1882, 541.

44. La clausola risolutoria scritta in vantaggio del creditore gli consente, per l'art. 1165 cod. civ., il dritto di prescegliere la via dell'esecuzione del contratto. — A. Trani, 1 luglio 1881, Chiamenti c. Com. di Cerignola, R. giur. Trani, 1881, 814; Filangieri, 1881, 303.

45. La clausola « ora per allora » per se stessa e giuridicamente è assai chiara in rapporto *al tempo* in cui l'obbligazione si risolve e si compie, in quanto però *all'effetto*, e per la sola disposizione dell'art. 1170 cod. civ. che potrebbe questo avere un esito retroattivo. — A. Bologna, 18 settembre 1880, Ferri c. Merlani, R. giur. Bol., 1881, 262.

46. A stabilire l'esistenza dell'obbligazione in solido non è indispensabile che nel contratto siansi usate le parole: *solidario*, *solidariamente o in solido*: solo si esige che dal contratto risulti in modo positivo che venne assunta tale obbligazione solidaria.

47. La solidarietà non si può dedurre dal fatto che alcuni fratelli si siano obbligati in proprio, e quali procuratori generali di altri loro fratelli, a meno che risulti che gli stipulanti fossero autorizzati ad obbligare solidariamente gli altri fratelli, e siansi prevalsi di tale facoltà.

48. Il vincolo della comunione, e neppure quello della società civile formalmente costituita, non importano la obbligazione solidaria pel pagamento dei debiti contratti a nome e per l'interesse sociale.

49. Neppure la stabilisce il fatto che al giorno del contratto i debitori fossero costituiti in società commerciale, quando non risulti che il contratto stesso costituisca un atto di commercio compiuto dalla ditta. — A. Casale, 11 giugno 1881, Debenedetti c. Gonella, Giur. Casale, 1881, 305.

50. Non si può pretendere alle conseguenze giuridiche della solidarietà del coobligato che confessava essersi contrattata la obbligazione nel suo esclusivo interesse. — A. Trani, 1 luglio 1881, Leobardi c. Cardone, R. giur. Trani, 1881, 692.

51. Anche un'obbligazione avente per oggetto la prestazione di una somma di denaro può cessare di essere divisibile pel modo in cui le parti contraenti considerarono l'oggetto stesso.

52. Il giudizio del magistrato di merito in proposito non è sindacabile in cassazione. — C. Torino, 18 agosto 1880, Rossi, Benvenuti e Pes di Villamarina c. Cassani, Foro, I, 27.

53. Il principio che la nullità dell'obbligazione principale trae seco quella della clausola penale si riferisce al caso di nullità assoluta radicale, che rende inesistente l'obbligazione principale; e non può quindi invocarsi quando si tratti di nullità relativa, che per potersi attuare ha bisogno del concorso di colui, pel cui fatto la penale si promette. — A. Trani, 22 novembre 1881, Romanazzi, De Leonardis c. Mastrangelo, R. giur. Trani, 1881, 785.

54. Per incorrere nella mora nelle obbligazioni di fare senza termine, anche se debbano subito eseguirsi, occorre la intimazione, di cui nell'ultima parte dell'art. 1223 cod. civ. — A. Trani, 22 dicembre 1880, Piancone c. Monte di pietà di Ruvo, R. giur. Trani, 1881, 172.

55. La disposizione dell'art. 1223 cod. civ. che quando il termine scade dopo la morte del debitore, lo erede non è costituito in mora se non mediante intimazione, o altro atto equivalente, e dopo otto giorni dalla intimazioue, procede per la ipotesi che l'erede si possa credere insciente delle obbligazioni assunte dal suo autore; ma non si applica al caso in cui l'erede con fatti propri abbia dimostrato di aver cognizione pienissima dei termini della obbligazione dell'autore in esso trapassata.

56. Nè l'erede è meno astretto in tutte le modalità convenute dall'attore, anche in riguardo alla rinunzia fatta ad ogni purgazione di mora. — C. Firenze, 11 luglio 1881, Vettori c. Schmutz, Temi ven., 1881, 443.

57. L'azione di messa in mora importa di per sè che la decadenza del diritto non sia ancora verificata e quindi la necessità di accordare un termine.

58. Le conseguenze delle obbligazioni bisogna guardarle e circoscriverle al momento in cui si compiono e nei loro rapporti diretti ed immediati; le rivalse quindi e le restituzioni vanno fatte secondo i rapporti reali e non secondo le mutabilità e le ragioni dei mercati.

59. Colui quindi che pagava la rendita pubblica al 57 per 100 non può pretendere che gli venga tenuto conto della rendita alla ragione corrente. — A. Trani, 1 gennaio 1881, Pietrantoni c. Filiasi, R. giur. Trani, 1881, 711.

60. La purgazione della mora ammessibile pei contratti antichi non lo è più per le leggi civili. —

A. Catania, 7 febbraio 1881, Abbate c. Ferrara, Giur. Cat., 1881, 51.

61. Perchè la forza maggiore e l'impossibilità di adempiere l'obbligazione producano la liberazione del debitore da ogni responsabilità è necessario che l'impedimento sia invincibile e assoluto.

62. Tale non sarebbe l'impedimento che riguardasse soltanto il modo o luogo dell'inadempimento considerato nel contratto, e lasciasse possibile l'adempimento equipollente in un modo o luogo diverso.

63. E deve il debitore sopportare in proprio l'aggravio delle maggiori spese occorse per il mezzo equipollente stato adoperato per eseguire l'obbligazione. — C. Torino, 22 gennaio 1881, Seminario d'Asti c. Opera pia S. Elena, Giur. Tor., 1881, 268.

64. L'impossibilità di adempiere l'obbbligazione dev'essere assoluta per esimere il debitore da ogni responsabilità.

65. A scusare il proprio inadempimento non giova allegare l'inadempimento di chi alla sua volta avea assunto l'obbligazione di fornire l'oggetto nel tempo e nel luogo stabilito in contratto. — A. Catania, 21 dicembre 1881, Bonanno c. De Salvo, Giur. Cat., 1881, 232; G. pret., 1882, 109-172.

66. Le regole e le eccezioni di dritto sancite negli articoli 1218, 1225, e 1226 del cod. civ. non han bisogno di esser specialmente convenute dai contraenti. Esse potrebbero diventare materia di speciale convenzione, quando, al beneficio di quelle regole o di quelle eccezioni, le parti intendessero di rinunziare.

67. Quando in un contratto si fa menzione di forza maggiore, non allo scopo di rinunziarne i benefizi ma per invocarne invece l'ausilio, è duopo ritenere che le parti contraenti, prevedendo la probabilità di eventi speciali, contro l'influenza dei medesimi s'abbian voluto premunire.

68. In tal caso, l'evento speciale preso concretamente di mira, di qualunque natura esso sia, assume sempre nell'intenzione de'contraenti, tutta l'importanza di una vera forza maggiore, secondo è preveduta dai citati articoli 1225, e 1226. Epperò ne abbia o no i caratteri essenziali, ne avrà sempre tutta l'efficacia giuridica. — A. Roma, 12 aprile 1881, Crispigni c. Partini, Temi rom., 1881, 161.

69. La prescrizione dell'azione di nullità, di cui all'art. 1300 c. c., basa sopra la tacita agnizione, nè può opporsi a chi fu estraneo al contratto. — A. Roma, 16 marzo 1881, Muti c. Massimo, Temi rom., 1881, 126.

70. La ignoranza della nullità di un atto esclude, di fronte a quello che non la conosce, la possibilità della conferma o ratifica dell'atto stesso richiedendosi assolutamente a quest'effetto la scienza del vizio dell'atto e la volontà dichiarata di correggerlo. — A Lucca, 25 gennaio 1881, Sbragia e Catalani c. Papanti, Foro, I, 486.

71. Il ritornare ad approvare una precedente convenzione, di qualunque natura essa sia, col ridurla a publico istromento, ne costituisce una vera e propria ratificazione.

72. Il patto di ridurre una scrittura a pubblico istromento, in qualunque luogo si trovi, investe tutte le convenzioni in essa contenute, qualunque sia l'ordine della scrittura. — C. Roma, 28 aprile 1881, Guidi c. Guidi, Bett., 1881, 395.

73. È nulla l'obbligazione assunta con un ricapito cambiario da persona che, all'epoca del rilascio di questo, era tuttora minorenne.

74. La conferma o ratifica di un obbligo, contro il quale la legge ammette l'azione di nullità, non può risultare da frasi vaghe e generiche, ma dev'essere chiara ed esplicita, e quindi tale che tolga ogni dubbio che colui che la emette conoscesse il vizio dal quale era affetta l'obbligazione, e volesse appunto sanarlo.

75. Non può considerarsi come efficace conferma o ratifica di un obbligo nullamente assunto da un minorenne la verbale e nuda dichiarazione da lui fatta all'udienza di nulla avere ad opporre alle domande dell'attore.

76. Dacchè, non ostante la nullità dell'obbligazione assunta da uno minore, la legge riserva al creditore alcuni diritti al verificarsi di determinate condizioni previste dagli art. 1305, 1306, 1307 del cod. civ., il giudice, pur accogliendo l'eccezione di nullità opposta dal minore, pronuncia equamente l'assoluzione del convenuto dall'osservanza del giudizio, piuttostochè dalle domande dell'attore. — A. Milano, 25 maggio 1881, Rovida c. Bardelli, M. trib. Mil., 1881, 682; Bett., 1881, 652.

77. Bisogna distinguere il caso della ratifica di un atto nullo, che non può aver valore, dall'altro di una ratifica che si equipara al mandato, e che costituisce appunto l'approvazione di ciò che siasi fatto da altri senza il mandato espresso. — C. Napoli, 16 febbraio 1881, Melogli c. Mellis, Gazz. proc., XVI, 144; Legge, 1881, II, 197.

78. Non produce vincolo giuridico a carico dell'offerente la pruova scritta dell'intenzione di prendere in enfiteusi, a trattative private, un canone da un ente morale, sì da poterlo costringere alla stipulazione. — C. Napoli, 26 gennaio 1881, Anania c. Liceo Vittorio Emanuele, G. trib. Nap., XXX, 526; Bett., 1881, 260.

79. Ceduta una massa d'acqua sorgente, con che il cessionario somministrasse annualmente al cedente una determinata misura costante e perpetua d'acqua, minore della quantità ceduta, si ha un contratto aleatorio, per cui il cessionario non può esimersi dal prestare tutta la misura promessa, anche quando a causa della siccità le sorgenti cedute ne forniscano una quantità minore. — C. Torino, 7 giugno 1881, Leonardi c. Ramati, Giur. Tor., 1881, 527.

80. Il modo di eseguire l'obbligazione è rimesso al-

l'arbitrio del debitore, tuttavolta che non nasca contesa sul modo stesso della esecuzione. — C. Roma, 21 settembre 1881, Pieri c. Casinelli, Legge, 1881, II, 577; M. trib. Mil., 1881, 1082; Bett., 1881, 704.

81. Quando le parti non abbiano espresso chiaramente la loro volontà dI novare, e sia mestieri indagare la natura dell'atto, devesi por mente ai due atti per vedere se il secondo ne' suoi effetti distrugga il primo, o sia incompatibile la loro coesistenza.

82. Qualche cangiamento a una prima obbligazione, sia aggiungendovi o togliendovi un'ipoteca, o altra maniera di sicurtà, sia dando un termine più lungo o più breve, sia aumentando o diminuendo il debito, sia rendendo condizionale l'obbligazione se era semplice, o semplice se era condizionale, non crea una nuova obbligazione, ma solo modifica la preesistente. — C. Napoli, 5 gennaio 1881, Salvi c. Barba, Legge, 1881, I, 450; G. trib. Nap., XXX, 481.

83. Con la consegna del titolo provvisorio di liquidazione a carico dello Stato, restano novati i rapporti tra i Comuni ed i loro debitori, restando i primi discaricati da ogni responsabilità. — A. Catania, 10 dicembre 1880, Eredità Coltraro c. Sindaco di Catania. Giur. Cat., 1881, 8.

84. La novazione può essere espressa e tacita, nè si oppone a tal distinzione la frase dell'art. 1269 cod. civ. che la novazione non si presume, ma deve risultare chiaramente dall'atto la volontà di effettuarla. — T. Firenze, 22 agosto 1881, Selb c. Bargellini, Gazz. proc., XVI, 546.

85. La Leg. 44 § 6 ff. *de obligationibus et actionibus*, parla della novazione contrattuale e non della giudiziale.

86. È massima comune nel foro che la novazione nascente dalla contestazione della lite, e dalla successiva pronuncia del giudice, è *cumulativa* e non *estintiva*. — C. Firenze, 27 maggio 1881, Ancaiani c. Ferrovie romane, Temi ven., 1881, 338; Annali, 1881, 377.

V. *Associazione — Comune* 93-96 — *Confessione — Delegazione — Donazione* 6 — *Fidejussione — Istitore — Minore — Mora — Pagamento — Patria potestà* 25 - *Prescrizione Prova — Prova testim. — Ratifica — Scrittura — Solidarietà — Transazione.*

— danni per inesecuzione di obbligazione — V. *Danni civ.*

Obbligazioni (titoli di prestiti emessi da società banche, o enti morali). V. *Titoli al portatore.*

Oblazione per l'interesse pubblico nelle contravvenzioni — [L. com. 20 marzo 1865, art. 148, Reg., 15 novembre 1868, n. 4697, art. 83]. — V. *Contravvenzione.*

Occultamento dei rei — [c. p. 285].

Occultazione della verità — V. *Testimonianza falsa ed occultazione della verità.*

Occupazione — [c. c. 710-719].

Offerta reale — [c. p. c. 902-912; c. c. 1259-1266, 2046].

1. È estremo necessario per la validità dell'offerta reale che essa sia fatta al creditore nel luogo convenuto per il pagamento, o, questo mancando, alla persona del creditore, o al suo domicilio, o a quello scelto per l'esecuzione del contratto.

2. L'art. 564 non deroga alla disposizione dell'articolo 1260 del cod. civ., e permette solo che la notificazione dell'offerta, non la stessa offerta, sia fatta al domicilio eletto nell'atto di precetto.

3. È nulla e inefficace l'offerta reale se nella notificazione della medesima non sia indicato il giorno, l'ora e il luogo dove si effettuerà il deposito.

4. Del pari vi ha nullità se l'offerta e il deposito siano fatti nel giorno medesimo. — A. Venezia, 19 marzo 1880, Pezzia e Canciani c. De Paoli, Foro, I, 328 (n).

5. Per ottenere la sospensione degli atti esecutivi non basta che il debitore faccia l'offerta reale; è necessario che segua realmente il deposito della cosa dovuta.

6. La legge non fissa alcun termine per eseguire il deposito dopo l'offerta; se quindi esso venne fatto dopo la sentenza, che mandò proseguirsi gli atti esecutivi iniziati dal creditore e sospesi per la convenuta offerta reale, devesi sospendere di nuovo quegli atti.

7. In tale stato di cose le spese sì di primo grado che di secondo giudizio, eccettuate quelle dell'offerta reale e del deposito, sono a carico di chi ritardò nell'eseguire il deposito. — A. Casale, 6 giugno 1881, Accornero c. Gatti, Giur. Casale, 1881, 294; Annali, 1881, 413.

8. È nulla l'offerta reale ed il successivo deposito, quando si sia offerta apparentemente una cosa e poi siasi negato di consegnarla per motivo ingiusto. — T. Napoli, 24 gennaio 1881, Molino c. Del Vasto e Capretti, Filangieri, 1881, 73; Gazz. proc., XV, 609.

V. *Affrancamento* 2, 17 — *Espropriazione per p. u.* 48.

Oltraggio e violenze contro i depositari dell'autorità e della forza pubblica — [c. p. 257-267].

BIBLIOGRAFIA.

1. Di un reato di oltraggio e di preteso arresto arbitrario. C. G., Mon. pret., 1881, 178.

2. Studi sui delitti perfetti di diffamazione, d'oltraggio a pubblici uffiziali e di violenza privata, F. CATASTINI, Siena, 1880, Tip. dell'Ancora.

GIURISPRUDENZA.

3. A costituire il reato di oltraggio, a sensi dell'art. 260 del cod. pen., è necessario che le parole ingiuriose siano proferite alla presenza della persona che ne è l'oggetto.

4. Mancando tale presenza, vi è soltanto il reato di ingiuria. — C. Torino, 29 luglio 1881, Gotti,

M. trib. Mil., 1881, 982; Legge, 1881, II, 635; Bett., 1881, 276; Annali, 1881, 140.

5. A costituire il reato di oltraggio contro pubblico ufficiale, preveduto dall' art. 258 cod. pen., non é richiesto l' estremo della pubblicità, e quindi esso sussiste se anche le parole oltraggiose siano state udite dal solo pubblico funzionario.

6. Per poter procedere pel reato suddetto non è necessaria la querela della parte offesa. — C. Roma, 21 gennaio 1881, Trigona, Foro, II, 73.

7. Le parole oltraggiose all'indirizzo dei carabinieri presenti all'udienza, allusive ai verbali da questi redatti e contenute nell' arringa dell' avvocato, costituiscono il reato di oltraggio e non quello di semplice ingiuria.

8. Trattandosi non d' ingiuria, ma di oltraggio, non è applicabile la disposizione dell' art. 580 cod. pen., che esclude l' azion penale per le imputazioni od ingiurie contenute nelle arringhe dei difensori, e non è nemmeno ammissibile, giusta la espressa eccezione contenuta nell'art. 585 cod. pen., la prova dei fatti imputati. — C. Roma, 4 febbraio 1881, Miliani, Foro, II, 121 (n).

9. Le espressioni per sè ingiuriose o di invettiva, dirette al P. M. in pubblica udienza, a causa delle requisitorie ivi da lui spiegate in dibattimento, sono oltraggiose a sensi dell'art. 258 c. p.

10. A costituire un tale oltraggio non è necessario che le parole offendano l' onore del magistrato, preso questo vocabolo nel senso di onestà, basta che ne offendano il decoro e la dignità dell'ufficio. — A. Modena, 21 aprile 1881, Ferri Menozzi, R. leg., 1881, 127.

11. La sola espressione contumeliosa di *ladri*, *assassini* e le *minaccie* vaghe e generiche, proferite contro un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, non costituiscono il reato di ribellione, sibbene quello di oltraggio. — A. Modena, 30 decembre 1880, Grotti, R. leg., 1881, 56.

12. Per quanto sconcia sia una proposizione detta ad un agente della pubblica forza nell'esercizio delle sue funzioni, non c'è oltraggio, se non è certa la intenzione di offendere, massime se le parole sono generiche ed impersonali. — A. Parma 17 novembre 1881, Mantovani, R. leg., 1881, 380

13. Vi è reato di ribellione, a sensi dell'art. 247, n. 1 del cod. pen., allorchè ci sia un attacco o resistenza con violenza o vie di fatto contro i funzionari ivi indicati, per impedire ad essi l'esercizio delle loro funzioni.

14. Ma se le violenze o vie di fatto non furono dirette a questo scopo, esse costituiscono il reato di oltraggio contemplato nell'art. 260. — C. Torino, 29 dicembre 1880, Mattone, M. trib. Mil., 1881, 262.

15. In materia di violenze gravi contro una persona legittimamente incaricata di un pubblico servizio, deve questa considerarsi aver agito nell'esercizio delle sue funzioni anche quando ciò che fece in tale sua qualità non fosse pienamente regolare. — C. Roma, 7 novembre 1881, Cardoni, Riv. pen., XV, 199; Annali, 1881, 205; Bett., 1882, 102.

16. Non costituiscono oltraggio le parole ingiuriose dirette contro agenti della pubblica forza che, abusando ed eccedendo i limiti delle proprie funzioni, abbiano provocato a pronunziarle. — C. Palermo, 3 novembre 1880, Aria, Foro, II, 42 (n).

17. Chi fa pascere la sua vigna da buoi e ne è impedito da una guardia campestre, se contro di questa inveisce, si rende responsabile di vie di fatto, non di oltraggio.

18. Quand'anche si trattasse di oltraggio previsto dall'art. 260 del cod. pen., sarebbe pur competente il pretore, poichè la pena accessoria del confino, qualora si volesse applicare a norma del seguente art. 266, non potrebbe eccedere la durata di tre mesi. — C. Roma, 26 gennaio 1881, Leone, Corte S. Roma, 1881, 1220.

19. Le percosse ricevute da soldati che intervennero a sedare una rissa, costituiscono il reato di oltraggio o violenza contro persone legittimamente incaricate di un pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni. — C. Roma, 10 settembre 1881, Maggi, Corte S. Roma, 1881, 1127.

20. Le guardie campestri municipali, comandate a tutelare l'ordine in un teatro, possono accertare le contravvenzioni che ivi si commettono, e le ingiurie, a loro dirette nell'esercizio di tali funzioni, costituiscono il reato d'oltraggio, di cui l'art. 260 cod. pen.

21. Il dolo nel reato d'oltraggio è insito nel fatto che costituisce tale reato. — C. Torino, 13 gennaio 1881, Bonamico, Cons. amm., 1881, 54; G. pret., 1881, 45.

22. Nel caso di percosse o violenze gravi contro un usciere nello esercizio o per causa delle sue funzioni, non si deve applicare l'art. 262, ma l'art. 263 c. p. perchè l'usciere non è un ufficiale dell'ordine giudiziario, ma un ufficiale addetto all'ordine medesimo. — A. Modena, 2 dicembre 1881, Cuniberti, R. leg., 1881, 381.

23. La guardia doganale nella esecuzione del suo servizio, ordinato per la garentia dell'erario, è un pubblico funzionario, non un agente o depositario ai sensi dell'art. 261 del cod. pen. — C. Roma, 7 giugno 1880, Moroni e Infascelli, Corte S. Roma, 1880, v. s. 312.

24. Il segretario comunale, specialmente se gli sieno state delegate le attribuzioni di ufficiale dello stato civile, è un *ufficiale dell' ordine amministrativo* e non semplicemente *una persona legittimamente incaricata di un pubblico ufficio.*

25. Quindi l'oltraggio contro di lui commesso per causa delle sue attribuzioni di ufficiale dello stato civile delegato dal sindaco, è punibile a sensi dell'art. 258 cod. pen. e non a sensi dell' art. 260 stesso codice. — C. Firenze, 26 febbraio 1881, Mengherle, Temi ven., 1881, 169; Legge 1881, I, 500; Annali, 1881, 44; Bett., 1881, 133.

26. Il vicedirettore di un luogo di pena nell' esercizio delle sue funzioni riveste la qualità di ufficiale dell' ordine amministrativo e le parole oltraggiose a lui dirette vanno punite a norma dell' art. 258 e non dell' art. 260 del codice penale. — C. Torino, 23 marzo 1881, Conserti, Legge, 1881, II, 785.

27. Gli avvocati ed i procuratori non possono annoverarsi fra gli ufficiali pubblici dell'ordine giudiziario od amministrativo, nè tra le persone legittimamente incaricate di un pubblico servizio, di che è cenno negli art. 258-260 cod. pen. — T. Trani, 22 dicembre 1880, Lamparelli, R. giur. Trani, 1881, 267.

28. I conduttori dei tranvia non possono considerarsi, agli effetti degli art. 260 e 263 cod. pen., come persone legittimamente incaricate di un pubblico servizio.

29 Epperò le ingiurie contro di essi non costituiscono il reato di oltraggio preveduto nei citati articoli. — C. Torino, 9 dicembre 1880, Conconi e Corengia, Foro, II, 68.

V. *Consiglio com.* 17 — *Macinato* 51 — *Ribellione e resistenza* 3 — *Sentenza pen.* 5.

Oltraggio al pudore — [c. p., 420 e seg.] V. *Buon costume.*

Omessa pronunzia — V. *Sentenza civ.* 1, 42, 43, 57-83.

Omicidio, assassinio, e parricidio — [c. p. 522-536, 554-569].

BIBLIOGRAFIA.

1. Il reato di omicidio. F. PUGLIA; Milano, Gnocchi.

GIURISPRUDENZA.

2. In coerenza all' art. 522 del cod. pen. it., è legalmente posta la questione di omicidio volontario, col domandare se l' accusato abbia tolto volontariamente la vita; e non si può opporre che da questa formola non risulti se l' agente abbia voluto uccidere o semplicemente ferire. — C. Firenze, 22 gennaio 1881, Balao, Foro, II, 363.

3. La questione sull' omicidio è nullamente posta, includendovisi il solo fatto materiale della uccisione. — C. Napoli, 16 giugno 1880, Ciliberti, Foro, II, 59.

4. Se in materia di assassini sarebbe viziosa la questione che attribuisse all' accusato il disegno di attentare alla persona, è regolare e completa la la questione, dove gli sia attribuito il disegno di attentare alla vita. — C. Torino, 18 marzo 1881, Dell' amico, Annali, 1881, 43.

5. In tema di omicidio volontario commesso in rissa, è regolare la questione con cui si domandi se le ferite e percosse, inferte alla vittima, furono la causa unica invece che necessaria della di lei morte — C. Firenze, 24 novembre 1880, Guarniero, Riv. pen., XIII, 355.

6. L' omicidio mancato in persona di un agente della forza pubblica nello esercizio delle sue funzioni è passibile dell' aumento di pena stabilito dall' art. 265 cod. pen. — C. Napoli, 18 giugno 1880, Galasso, Foro, II, 81.

7. Il principio del quale deve rispondere di omicidio doloso consumato chi, nella intenzione di uccidere una persona determinata, ne abbia uccisa per errore un' altra, è applicabile anco al caso di omicidio preterintenzionale previsto dall'art. 312 del codice penale toscano.

8. Non può peraltro di regola essere ammesso, che il caso dell' omicidio preterintenzionale comprenda due diversi reati, dovendo invece l'agente rispondere d' un reato solo, di quello, cioè, che abbia consumato, quantunque per errore ed oltre la sua intenzione, sulla persona che ne fu subbietto passivo. — C. Firenze, 23 luglio 1881, Benvenuti, Annali, 1881, 108.

9. Non è grave la disattenzione e l' imprudenza di chi maneggiando una pistola rugginosa senza alzare il cane, nè toccare il grilletto, collo sparo accidentale della medesima, uccide un individuo, quando non poteva ragionevolmente credere che l' arma esplodesse. — A. Torino, 9 dicembre 1880, Milano, Giur. pen. Tor., 1881, 15.

10. Le disposiz. dell' art. 564 capov. e 565 c. p. costituiscono figure speciali di reato, e non già attenuazioni alla pena ordinaria dei reati di omicidio e di ferimento. Applicazione alla risoluzione di un conflitto di competenza. — C. Torino, 9 febbraio 1881, Vacca e Torta, M. trib. Mil., 1881, 370.

11. Bene, nel caso di omicidio premeditato con prodizione, è applicata la pena di 20 anni di lavori forzati, nel concorso della minorante dell' età fra i 18 e i 21 anni e delle circostanze attenuanti. — C. Napoli, 6 aprile 1881, Naselli e Garelli, Riv. pen., XIV, 166.

12. Bene è applicata la pena ordinaria dell'omicidio premeditato, senza la diminuzione di un grado; nel caso che l' autore del maleficio, maggiore degli anni 18 e minore dei 21, l' abbia commesso proditoriamente. — C. Palermo, 25 febbraio 1881, Mannino, Riv. pen., XIV, 29; Circ. giur., 1881, 96, Filangieri, 1881, 208.

V. *Complicità* 6-9, 12-15 — *Concorso di reati* 9 — *Difesa legittima* 3 — *Giurì* § II, 27-29, 76, 81, 82 — *Grassazione* — *Medicina legale* 18, 2, — *Interrogatorio pen.* 10 — *Minaccie* 4 — *Premeditazione* — *Provocazione* — *Tentativo.*

Omologazione — [c. c. 158, 214, 216, 235, 237, 276, 292, 301, 319; c. p. c. 814, 716, 825; c. comm. 41 625-629] V. *Fallimento* — *Graduazione* — *Patria potestà* 3, 9, 14-16 — *Tutela.*

Onere della prova — [c. c. art. 1312] V. *Prova civ. in genere* — V. pure: *Capitano* 7 — *Confini* 15 — *Diritti d' autore* 7-9 — *Domicilio* 1, 3 — *Prescrizione civ.* 62 — *Successione* — *Trasporto* 15-17.

Onorario — V. *Arbitramento* (onorario degli arbitri) 72.

— di avvocato — V. *Spese giudiz. in materia civ.*

e onorari — *Spese del procedim pen.* 13, 14 — V. pure *Prescrizione civ.* 53.

— di procuratore — V. *Spese giudiziali.*

— di notaio — V. *Notaro* 13, 14.

Opera (denunzia di nuova) — V. *Nuova opera.*

Opera dell' ingegno — V. *Diritti d' autore.*

Opera pia — [L. 3 agosto 1862, n. 753; Reg. 27 novembre 1862, n. 1007; 29 gennaio 1863, n. 1142; R. D. 20 agosto 1864, n. 1896].

SOMMARIO.

BIBLIOGRAFIA.

1. Guida per le disposizioni in materia di legati e di opere pie, II ediz. V. PALMULLI, Firenze, edit Giacchetti.

2. Guida municipale e delle opere pie. G. PENNA, Milano, tip. Penna.

GIURISPRUDENZA.

3. Nelle istituzioni pie devesi aver riguardo al-l' atto di fondazione, e la diuturna osservanza è criterio d' interpretazione nel solo caso che siano oscuri od ambigui i termini di quella. — A. Milano, 8 aprile 1881, Perabò c. Economato dei benefizi vacanti, Annali, 1881, 185.

4. In una fondazione per testamento di opera pia di ragione pubblica, deve aversi per non iscritta la clausola di decadenza con devoluzione dei beni ad altri chiamati, ove mai in un tempo qualunque l' amministrazione dell' opera fosse sottoposta ad ingerenza governativa.

5. Anche ammesso che quella clausola fosse stata convalidata per privilegio dell' autorità sovrana al tempo della istituzione, non mai creerebbe a favore dei futuri chiamati un diritto quesito, che la legge italiana del 1862 dovesse rispettare. — C. Roma, 13 giugno 1881, Blesio Santini c. Min. Interni, Annali, 1881, 256; Legge, 1881, II, 437; Corte S. Roma, 1881, 747; Giur. Tor., 1882, 3; Gazz. proc, XVI, 542; Bett., 1881, p. sp., 258; Bollettino, 1882, 59; Annali, 1881, p. sp., 188.

6. Quando per le varie espressioni e clausole della disposizione, i giudici del merito riconoscono di essere perpetua l' istituzione di una pia opera determinata, codesto carattere della perpetuità non viene distrutto dalla facoltà data all' erede di mutare, col suo testamento, la destinazione della pia opera, essendo data tale facoltà, secondo i principî di diritto riconosciuti dalla legge sulle opere pie, in relazione delle possibili contingenze non esistenti al tempo della disposizione, o non prevedute, le quali potranno essere valutate, senza alterare la perpetuità della pia opera.

7. La sentenza, che, riconoscendo la perpetuità della pia opera ordinata, rigetta l' azione diretta a far dichiarare inefficaci gli atti amministrativi, e i reali decreti che approvano le istituzioni dell' ente giuridico, non pregiudica punto la succennata facoltà data all' erede, da sperimentarsi nei modi di legge. — C. Napoli, 14 maggio 1881, Ginistrelli c. Congrega di carità di Lavello, Gazz. proc., XVI, 265; G. trib. Nap., XXX, 643.

8. Gli eredi legittimi del fondatore di un istituto a scopo di istruzione, sopravenuta la legislazione italiana, non acquistano il diritto di avere dagli amministratori il rendimento dei conti e tanto meno quello di nominarli, qualora dalle tavole di fondazione e da una secolare osservanza risulti che, ad eccezione del diritto ad esser preferiti nei posti di studio, sono stati sempre esclusi da qualunque ingerenza nell' amministrazione del patrimonio dell' istituto.

9. In questo caso gli eredi legittimi, ove reputino che la detta amministrazione non sia più consentanea alle mutate condizioni politico-legislative, potranno provocare da chi di dritto i provvedimenti indicati dalla legge sulle opere pie. — A. Roma, 30 dicembre 1880, Ginnasi c. De Ruggiero, Temi rom. 1881, 369.

10. Il Governo che fonda a perpetuità un' opera pia per soddisfare ad un bisogno di pubblico e generale interesse, ha il dovere di dotarla in correspettività degli uffici e servizi impostile.

11. Questa dotazione è obbligatoria per lo Stato fino a che mantiene in vita l' ente che ha creato, o non lo modifichi essenzialmente.

12. Le opere pie, mantenute dallo Stato prima della dominazione francese in Italia, non mutarono di condizione giuridica per le diverse disposizioni del Governo francese circa il modo di sussidiarle e la loro direzione ed amministrazione.

13. A riguardo delle opere pie del Piemonte, in forza dell' editto 24 maggio 1814 si debbono ritenere come non avvenuti tutti i provvedimenti del Governo francese.

14. I regi biglietti emanati dai Reali di Sardegna non hanno forza di legge. — A. Genova, 8 maggio 1880, Osp. di Torino. c. Com. di Torino, Eco Gen., 1881, I, 49.

15. Non è violazione di fondazione, nè disconoscimento di diritti acquisiti l' adattare le istituzioni di qualsiasi genere alle necessità dei tempi nuovi. — A. Casale, 2 maggio 1881, Com. di

Gambolò c. Ospedale di Pavia, Giur. Casale, 1881, 196.

16. L'esercizio della facoltà competente al Governo in base allo art. 23 della legge 3 agosto 1862, nei limiti di soggetto, di condizioni e di forma dettati dalla legge, non può essere argomento di richiamo all'autorità giudiziaria, nè per l'uso che ne sia fatto dal Governo, nè per ciò che esso, colla mutazione di fine o colla riforma degli statuti, della amministrazione o direzione della opera pia, tocchi a pretesi diritti, sorti od immedesimati col modo di essere preesistente della medesima.

17. Mancano quindi di azione esperibile davanti l'autorità giudiziaria gli amministratori di un opera pia per essere, nel caso di riforma dell'amministrazione dell'opera stessa, mantenuti nelle attribuzioni ed ingerenze amministrative A ad essi affidate nelle tavole di fondazione. — C. Roma, 7 febbraio 1881, Occhipinti c. Sindaco di Ragusa, Foro, I, 581 (n).

18. La domanda di modificare un articolo dello statuto organico di un asilo infantile allo scopo di poter affidare l'istruzione anche alle Suore, e non soltanto alle maestre laiche, come era prima stabilito, non ha alcun fondamento nell'articolo 23 della legge sulle opere pie, e quindi deve re B spingersi. — C. Stato, 17 giugno 1881, Asilo infantile c. Com. Alpignano, Man. amm., 1881, 320; Cons. amm., 1881, 412; Legge, 1881, II, 637; Bett., 1882, 35.

19. Il decreto 19 agosto 1859 del governatore generale delle Romagne fu emanato da potere legittimo ed ebbe per effetto di abrogare immediatamente ogni amministrazione speciale delle opere pie, che risultasse da leggi precedenti, da consuetudini, o da tavole di fondazione, e di rendere invalida ogni disposizione avvenire d'istitutori, che contraddicesse all'amministrazione dal decreto medesimo stabilito.

20. Detto decreto 19 agosto 1859 spiegò tosto la sua virtù obligatoria in forza della promulgazione, ed indipendentemente da qualsiasi condizione di C fatto. — A. Bologna, 14 febbraio 1881, Parrochi di Bologna c. Com. di Bologna, R. giur. Bol., 1881, 42.

21. Pei regolamenti d'ordine interno delle opere pie non è necessaria l'approvazione governativa, ma basta quella della deputazione provinciale. D — A. Genova, 19 ottobre 1880, Astengo, Dapino, c. Amm. del Monte di pietà, Eco Gen., 1881, I, 5; Cons. amm., 1881, 59.

22. Per l'accettazione di lasciti di cose mobili disposti in favore delle opere pie, non è a queste necessaria l'autorizzazione governativa, bastando E quella della deputazione provinciale. — A. Torino, 20 giugno 1881, Asilo infantile di Graglia c. Crosa, Foro, I, 878 (n).

23. La donazione ad un' opera pia è perfetta colla accettazione espressa o tacita da parte di questa, e da tale punto è irrevocabile, ancorchè non sia ancora intervenuta l'autorizzazione della deputazione provinciale.

24. Questa autorizzazione costituisce soltanto una condizione risolutiva nel senso che la donazione verrebbe risolta quando l'autorizzazione venisse A denegata. — C. Torino 10 giugno 1881, Minoietti c. Pessani, Giur. Tor., 1881, 521; M. trib. Mil., 1881, 817; Legge, 1881, II, 511; Annali 1881, 414.

25. Gli art. 932 e 1060 del codice civile non hanno abrogato il n. 3 dell'art. 15 della legge sulle opere pie dell'8 agosto 1862, a termini del quale per l'accettazione delle donazioni di *cose mobili*, basta l'approvazione della deputazione provinciale.

26. Non occorre che la detta accettazione preceda l'accettazione del corpo morale, e sia notificata B al donante prima della sua morte. — A. Roma, 1 dicembre 1880, Congregazione di Carità di Fiumalbo c. Venturi Nardini, R. giur. Bol., 1881, 36.

27. L'approvazione della deputazione prov., parte sostanziale ed integrante delle deliberazioni dell'amm. dell'opere pie, è condizione indispensabile alla validità ed efficacia delle medesime.

28. Per conseguenza, mancando tale approvazione, è a ritenersi che l'amministrazione difetti di qualità e di veste giuridica per rappresentare in giudizio l'opera pia da essa amministrata.

29. La disposizione dell'art. 48 del reg. 27 novembre 1862 sulle opere pie, per ciò che rende responsabili in proprio gli amministratori delle spese e dei danni cagionati dalla lite intrapresa e sostenuta senza la preventiva autorizzazione, non importa sanatoria della nullità degli atti, ma racchiude una sanzione diretta a meglio assicurare l'adempimento dell'obbligo imposto dalla legge.

30. Dalla mancata preventiva autorizzazione derivano quindi insieme le due conseguenze, e cioè la nullità degli atti, e la responsabilità personale degli amministratori.

31. L'eccezione preveduta dall'art. 15 della legge 3 agosto 1862, per cui non è richiesta alcuna autorizzazione, si limita al solo caso in cui si tratti della esazione delle rendite proprie della opera pia, e quindi non può estendersi a quello affatto diverso in cui si tratti di volersi sottrarre al pagamento di una prestazione annua C richiesta dalla stessa opera pia. — C. Torino, 23 agosto 1881, Delmati c. Cong. di Carità di Vailate, M. trib. Mil., 1881, 890; Cons. amm., 1881, 319; Bett., 1881, 732; Giur. Tor., 1881, 662; Legge, 1882, I, 10; Annali, 1881, 444; Man. amm., 1882, 15; Circ. giur., 1881, 422.

32. L'amministrazione di un' opera pia nei casi di urgenza (convenuta in causa sommaria dichiarata d'urgenza) può stare in giudizio, salvo a riportare l'autorizzazione per continuare la lite. D — A. Casale, 10 maggio 1881, Ospedale di Alessandria c. Testa, Giur. Casale, 1881, 173.

33. La mancanza della approvazione per parte della dep. prov. in ordine alle spese occorse oltre i bilanci importa la nullità dell' obbligazione contratta dall' amministratore, anche se questo ha la effettiva rappresentanza morale e civile dello istituto. E nemmeno è tenuta la dep. prov. a rispondere dello operato dello amministratore pel solo fatto di averlo conservato alla carica di direttore dell' istituto soggetto alla sua vigilanza e tutela.
34. Perchè si possa applicare il principio di naturale equità *nemo cum damno alterius locupletior fieri potest*, è necessario che colui che lo invoca contro un ente morale, fornisca una prova chiara e positiva che le obbligazioni furono contratte dall'amministratore direttore di esso nello esclusivo interesse e vantaggio dell' ente stesso.
35. E non suffraga all' uopo la dichiarazione emessa in proposito dall' amministratore o direttore dello istituto, nè l' estratto dei registri di commercio dell' attore, dai quali si rileva la data e la natura delle somministrazioni pel cui importo fu poi rilasciato l' effetto cambiario dal direttore medesimo in tale sua qualità.
36. Conseguentemente, il direttore dell' istituto resta obbligato in proprio verso il possessore del titolo cambiario. — P. Modena-Città, 26 febbraio 1881, Scandolera c. Istituto Orfanelle, Stradi, R. leg., 1881, 120.
37. A fronte dei D. reali del 31 ottobre 1869 e 26 marzo 1871, dei quali non s' impugnò la legalità per vizio di forma, è incompetente l' autorità giudiziaria a conoscere della domanda promossa da mensa vescovile, che sosteneva appartenerle e doverle essere mantenuta e perciò restituita l' amministrazione di un' opera pia. — C. Roma, 2 giugno 1881, Mensa vescovile di Aversa c. Congregazione di Carità di Aversa, Corte S. Roma, 1881, 494.
38. L' art. 38 della legge sulle opere pie 3 agosto 1862 non ha espressamente abrogato il R. D. 19 agosto 1851 n. 1256, pubblicato nelle antiche provincie, il quale non riguarda nè le opere pie in generale, nè l' ordinamento e l' amministrazione di alcune determinate specie di queste, ma si limita ad imporre a quelle destinate alla cura dei poveri ammalati un obbligo particolare per motivi di tutela pubblica.
39. Neppure quel R. D. è stato abrogato tacitamente a sensi dell' art. 5 delle disposizioni preliminari del cod. civile.
40. Per l' art. 6 del R. D. succitato il diritto che gli stabilimenti destinati alla cura dei poveri ammalati hanno verso il Ministero dell' interno ad essere indennizzati delle spese di cura per quegli ammalati che siano in essi ricoverati a richiesta delle autorità di pubblica sicurezza, non è subordinato alla condizione che siansi da essi previamente escussi le persone e i corpi morali preferibilmente tenuti a sopportare tali spese.
41. Basta che essi facciano constare della impossibilità di ottenere altrimenti il rimborso. E il giudizio su questo punto è di mero apprezzamento. — C. Torino, 19 gennaio 1881, Ministero dell' Interno c. Ospizio civile di S. Andrea di Spezia, M. trib. Mil., 1881, 250; Giur. Tor., 1881, 256; R. amm., 1881, 238.
42. I segretari delle opere pie, non rivestiti della qualità di notai esercenti in luogo, non possono aversi per uffiziali pubblici agli effetti dello art. 1315 del cod. civ., e per conseguenza gli atti e contratti designati dall' art. 13 della legge sulle opere pie, compiuti con le formalità prescritte in quella disposizione, non rivestono il carattere di pubblici, se non sono ricevuti dai notai od altri pubblici uffiziali autorizzati nel luogo dove furono compiti ad attribuire loro la fede pubblica. — C. Stato, 21 maggio 1880, Opere pie di Savona, Foro, III, 118.
43. Quando un' amministrazione di un' opera pia nel conferimento di un posto di studio, pel quale era richiesta dal fondatore la condizione che il beneficando appartenga a famiglia civile senza altri vincoli, l'abbia effettivamente conferito, tenendo conto anche delle circostanze economiche relativamente ristrette della famiglia, non può più revocare la concessione fatta solo perchè altri dei concorrenti abbiano cercato di dimostrare di essere in condizioni di famiglia peggiori di quelle del beneficato.
44. E tanto meno può la deputazione provinciale disapprovare la nomina fatta, ledendo così un diritto acquisito dal nominato al posto di studio. — C. Stato, 2 agosto 1881, Cicognani, Foro, III, 133.
45. Non può formarsi tacita riconduzione dei beni delle opere pie, essendo soggette a speciali formalità. — A. Catania, 4 marzo 1881, Congregaz. di Carità c. Nicosia, Foro, I, 768 (n).
46. Nei legati *sub modo* fatti ad un ente morale, se anche l' onere annesso al lascito ne assorba l'intero reddito, non può dirsi che l' ente, anzichè legatario, sia stato costituito *nudus minister* della volontà del disponente, ove l' onere sia di natura tale che l'ente, adempiendolo, serva allo scopo cui è preordinato, poichè l' ente, pel fatto stesso d' essere posto in grado di corrispondere al proprio istituto, raccoglie dalla disposizione un emolumento. — C. Roma, 9 marzo 1881, Congregazione di carità in Napoli c. Fondo pel culto, Corte S. Roma, 1881, 595; Legge, 1881, II, 760; Boll. cont., 1881, 170; Bett., 1881, p. sp. 16.
47. La condizione, apposta nelle tavole di fondazione di un' opera pia, che tende a sottrarne l' amministrazione alla vigilanza dell' autorità amministrativa del Governo è contraria alle leggi vigenti, e quindi nulla, benchè da essa sia fatta dipendere la esistenza dell' opera pia.
48. Questo principio si applica anche allora che si tratti di condizione, la quale non fosse stata contraria alle leggi vigenti al momento in cui la successione è aperta.

49. Il Governo centrale può, senza bisogno di ricorso dell' amministrazione dell' opera pia o del prefetto, revocare una deliberazione della deputazione provinciale concernente l' amministrazione dell' opera pia, anche se si tratti di affare devoluto all' approvazione della detta deputazione.
50. È insindacabile dall' autorità giudiziaria il decreto del potere centrale, con cui si dichiara sciolta l' amministrazione di un' opera pia. — A. Venezia, 6 settembre 1881, Commissaria Morando c. Gaggia, Temi ven., 1881, 532.
51. Un ospedale eretto pel ricovero dei poveri infermi di una città e parrocchia non s'intende costituito a beneficio dei parrocchiani tassativamente, secondo la circoscrizione parrocchiale al tempo della fondazione.
52. Epperò possono fruire dell' istituzione anche gli abitanti di quelle frazioni che furono aggregate alla parrocchia nei tempi successivi.
53. E reciprocamente gli abitanti delle frazioni che già facevano parte della parrocchia al tempo della fondazione dell'ospedale, ma che in seguito ne furono scorporate, più non possono fruire dei benefizi di quell' istituzione. — A. Torino, 13 aprile 1881, Com. di La Loggia c. Ospedale di Carignano, Giur. Tor., 1881, 416; Cons. amm., 1881, 217.
54. Il decreto dei 20 agosto 1864, n. 1896, che impose i contributi pii è costituzionale.
55. Dato che non fosse costituzionale, l'azione d' indebito, quando manchi la prova dell'errore, su cui fondasi, non è ammissibile. — A. Trani, 12 febbraio 1881, Opere Pie, di Bari c. Deputazione provinciale di Bari, R. giur. Trani, 1881, 580; Legge, 1881, II, 595.

V. *Asse eccles.* 71 — *Cassazione civ.* 21 — *Corpo morale* 5, 6, 13, 19, 20 — *Debito pubblico* 4 — *Esazione* 145, 150, 151 — *Manomorta* 2 — *Successione.*

Operazioni di borsa — V. *Borsa.*

Opere pubbliche — [L. 20 marzo 1865, n. 2248 all. *F.*]

1. Nei contratti d'appalto per opere pubbliche lo Stato agisce *jure gestionis.*
2. Sono di competenza dell'autorità giudiziaria le questioni circa la facoltà riservatasi dall'amministrazione per patto esplicito del capitolato di risolvere le differenze insorgenti nella esecuzione dell'opera; non costituendo un tal patto che una modalità della convenzione di dominio comune dei paciscenti. — C. Roma, 24 agosto 1881, Minist. della guerra c. Marciano, Foro, I, 882 (n).
3. È competente il potere giudiziario sull'azione dell'appaltatore di lavori pubblici, con la quale, dichiarando di non potere accettare la collaudazione dell'ufficio tecnico delle opere con proposta di tenere in sofferenza una parte del prezzo d'appalto, chiede che il tribunale dichiari collaudata l'opera intera con le conseguenze di risulta, o subordinatamente che si condanni la pubblica amministrazione all'ammontare delle somme non controverse, e per le controverse si disponga una perizia diretta ad assodare l'obbligo delle partite reputate non dovute o messe in sofferenza. — A. Napoli, 25 aprile 1881, Com. di Montoro c. Prefetto di Avellino, Gazz. proc., XVI, 255; Cons. amm., 1881, 241.
4. Gli atti d'appalto diventano esecutorî anche senza il visto del prefetto o sotto prefetto quando non siano stati annullati dal prefetto e sia trascorso il termine utile per l'annullamento. — C. Stato, 11 marzo 1881, Com. di Castelfranco Veneto, Foro, III, 76.
5. La disposizione dell'art. 12 della legge 22 aprile 1869, n. 5025, in forza della quale i contratti per opere pubbliche diventano eseguibili soltanto dopo la loro approvazione, non è applicabile quando non si tratti di contratto nuovo, ma di modificazione, già preventivata in massima, di un contratto regolarmente approvato.
6. Trattandosi di fare delle varianti all'opera già approvata, è sufficiente, per regolarizzare la posizione ed i diritti dell'appaltatore, che l'ingegnere direttore gliene abbia dato ordine scritto alludendo alla superiore approvazione, nè può ritenersi obbligato l'appaltatore stesso a verificare se o meno questa approvazione sia stata impartita.
7. In ogni evento, quando sia provato essere le varianti venute in cognizione del Ministero ed averle questo in qualsivoglia attendibile modo riconosciute, non può esso sottrarsi al pagamento delle opere relative. — A. Milano, 18 febbraio 1881, Ministero Lavori Pubblici c. Isola, M. trib. Mil., 1881, 300; Annali, 1881, 121.
8. In un contratto d'appalto d'opere pubbliche la clausola compromissoria in ordine al materiale eseguimento dei lavori ed alla interpretazione dei patti del contratto ha efficacia ristrettivamente pel periodo di esecuzione, e non pel periodo posteriore, ove si disputa della garentia.
9. La costruzione di una tubulatura per condotto delle acque non esime l' imprenditore da responsabilità per la garentia, equiparandosi al caso di rovina totale o parziale la deviazione ed il deprezzamento delle acque, quando mettessero capo a vizi di costruzione del canale.
10. Quando l' imprenditore costruisce sotto la direzione d'un ingegnere, se i danni derivino dalla qualità dei materiali e dalla esecuzione dei lavori, la garentia è dello imprenditore, non così se derivino dal progetto d'arte. — A. Napoli, 18 novembre 1881, D'Ambrosio c. Com. di Mirabella Eclano, Gazz. proc., XVI, 544; Bett., 1882, 132.
11. L'art. 344 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici impone l'obbligo all'appaltatore di assoggettarsi sino a concorrenza del quinto del prezzo d'appalto alle stesse condizioni del contratto, ma non gli attribuisce il diritto di pretendere che l'amministrazione non possa commettere ad altri le provviste che eccedono il

prezzo d'appalto, ma sia obbligata a provvedersi da lui fino all' importo di un quinto in più.

12. Quindi non può censurarsi per falsa interpretazione di detto articolo la sentenza la quale ritiene che la legge in caso di aumento di lavori impose obbligo all'appaltatore, ma non gli conferì diritto di eseguirli. — C. Roma, 3 maggio 1881, Gattai e Budini c. Amministrazione militare dello Stato, Corte S. Roma, 1881, 427; Bollettino, 1881, 367; Legge, 1881, II, 253; R. amm., 1881, 590; Bett., 1881, p. sp. 218; M. trib. Mil., 1881, 162; Cons. amm., 1882, 99.

13. L'uso e il servizio cui, di norma, ugualmente tendono le spese pubbliche dello Stato e dei Comuni, l'interessamento, l'ingerenza e la sorveglianza che su queste ultime ha pure il Governo e per esso il Ministero dei lavori pubblici e le molteplici disposizioni che colla legge del 20 marzo 1865 vennero dettate riguardo alle opere pubbliche comunali, rendono intuitivo il concetto che le sostanziali discipline in esse contenute per gli appalti delle opere pubbliche dello Stato sieno estensive ed applicabili a quelli per le opere dei Comuni.

14. Sono quindi in particolare applicabili anche agli appalti dei Comuni le disposizioni dell'art. 344 della legge sui lavori pubblici. — C. Torino, 20 novembre 1880, Com. Brà c. Franco, Cons. amm., 1881, 117.

15. L'appaltatore del mantenimento di una strada provinciale ben poteva abbandonarla pel regolamento del 1832, malgrado avesse continuato al mantenimento stesso oltre l'anno indicato nell'art. 35 del regolamento anzidetto, quando d'altra parte avesse più volte e nei modi di legge offerto di far la riconsegna e la provincia avesse trascurato di far procedere a questa. Tanto piu poi l'appaltatore poteva tener questo modo quando la provincia fosse in ritardo nel pagamento di due o più trimestri. — C. Napoli, 7 luglio 1880, Provincia di Basilicata c. Vaccaro, Gazz proc., XVI, 347.

16. Un ponte costrutto sopra un fiume pubblico e destinato al pubblico transito, è la continuazione della via pubblica; perciò è un'opera pubblica, nè può riguardarsi come una proprietà privata.

17. Il pedaggio è una tassa stabilita dalla pubblica autorità per rimborsare e compensare la spesa di costruzione, e può concedersi dalla sola autorità che può stabilire le imposte.

18. Per costruire un ponte nel circuito di una piazza da guerra fortificata, era necessaria per le leggi austriache la concessione del permesso, non solo dell'autorità civile ed amministrativa, ma ancora della autorità militare.

19. L'autorità che può concedere o negare il permesso di costruire un'opera pubblica, può anche subordinare la concessione a condizioni relative agli interessi affidati alla sua tutela.

20. L'esecuzione dell'opera pubblica, con scienza delle condizioni a cui la concessione fu subordinata, importa accettazione della concessione e delle condizioni, le quale non possono di poi essere impugnate. — C. Firenze 14 marzo 1881, Neville, Com. di Verona c. Amm. Militare, Temi ven. 1881, 243; Annali, 1881, 117; Legge, 1881, I, 728.

21. L'opposizione al pagamento di somme dovute dall'amministrazione all'appaltatore di opere pubbliche è nulla, ove abbia per unico fondamento, la pretesa di un credito diverso dall' indennità per espropriazione.

22. L'opposizione stessa per altro non espone l'opponente al risarcimento dei danni che per la somma del credito preteso, e quando sia dimostrata l'insussistenza di esso. — A. Genova, 12 aprile 1881, Paglia c. Banca di costruzione, e Ministero dei LL. PP., Eco Gen, 1881, I, 283.

23. È inefficace il sequestro sul prezzo dei contratti in corso per opera pubblica e sul prezzo dell'appalto durante l'esecuzione dell'opera stessa, praticato presso l'amministrazione generale del tesoro e presso il ministero della guerra, non consenzienti al sequestro medesimo, come nocevole all'andamento e alla perfezione dell' opera appaltata.

24. Il sequestro è inefficace, sia che trattisi di somme dovute nel corso del contratto o durante la esecuzione dell'opera, sia che trattisi di somme che resteranno dovute finito il contratto o dopo l'esecuzione dell'opera appaltata, salvo però il diritto di sequestrare le somme che saranno dovute all'appaltatore dopo la definitiva collaudazione dei lavori ed eseguita che sia l'opera appaltata. — C. Roma, 21 giugno 1880, Carpineto c. Finanze, Bollettino, 1881, 8; Corte S. Roma, 1880, v. s. 204.

V. *Appalto* — *Competenza civ.* 30, 41, 49-50, 65, 67-69 — *Consorzio.*

Opposizione d'interesse — V. *Patria potestà.*

— fra coniugi — V. *Donna maritata* 14, 20-28, 30-37, 53-57, 59.

Opposizione al matrimonio — [c. c. 82-92; c. p. c. 797, 798] V. *Matrimonio.*

Opposizione in materia civile.

— contro sentenze contumaciali — [c. p. c. 474-480] — V. *Contumacia e opposizione contumaciale* — V. pure *Appello civ.* 92-94 — *Nuova opera* 21 — *Perenzione* 45, 53, 54.

— al precetto — V. *Appello civ.* — *Esecuzione in gen.* 91-98, 103, 104 — *Esecuzione immob.* 32-34 — *Esecuzione mob.* 16-28, 36-38, 85.

— alla tassazione delle spese giudiziarie e degli onorari — V. *Spese giudiziarie.*

— alla dichiarazione di fallimento — [c. comm. 693 696] V. *Fallimento.*

Opposizione contro sentenze e ordinanze in materia penale — [c. p. p. 260-265]. V. *Appello pen.* 24, 35 — *Contumacia pen.*

Opposizione di terzo — [c. p. c 510-516].

1. La opposizione di terzo deve proporsi non con-

tro la sentenza di primo grado, ma contro quella pronunziata in appello, confermativa della prima. — C. Napoli, 6 decembre 1881, Pellino c. Auletta, Annali, 1881, 545; Gazz. proc., XVI, 577. Gazz. leg. 1882, 14.

2. L'interesse non dà il diritto di fare opposizione di terzo in forza dell'art. 510 del cod. di proc. civ.; l'interesse è la condizione generale dell'azione, di cui si dice misura, ma non produce nè l'azione, nè il diritto. — T. Roma, 29 aprile 1881, Todini e. Roberti, Temi rom., 1881, 231.

3. Nelle società civili, puta in quella di appalto per riscossione del dazio di consumo, è ammissibile la opposizione di terzo prodotta dal socio non citato contro sentenza che pregiudica la massa sociale. — C. Napoli, 20 aprile 1881, Ricci c. Ruggiero, Foro, I, 699 (n); V. pure Bett., 1881, 517; Gazz. leg., 1881, 374.

4. È inammissibile il creditore ipotecario ad opporsi al terzo contro la sentenza resa nella contradizione del creditore istante e del debitore espropriato, salvo che accennasse a fatti di collusione in frode dei propri diritti. — A. Catania, 28 gennaio 1881, Longo, Modica, Russo, Abatelli, Giur. Cat., 1881, 26; Bett., 1881, 186; Gazz. leg., 1881, 132.

5. È ammissibile l'opposizione di terzo avverso una sentenza, quando l'opponente non sia stato parte nel giudizio, nè rappresentato da altra parte, e quando la sentenza pregiudichi i suoi diritti.

6. In giudizio di graduazione l'erede universale del debitore non rappresenta l'interesse del legatario particolare, avendo esso diritti distinti ed opposti fra loro. — C. Napoli, 7 maggio 1881, Bernat c. Mosco, Gazz. proc., XVI, 264; G. trib. Nap., XXX, 636; Filangieri, 1882, 6; Annali, 1882, 53.

7. Quando la moglie ha ottenuto contro il marito sentenza di separazione di dote, l'azione promossa dai creditori per far dichiarare la nullità di una cessione d'industria del marito a favore della moglie, si risolve in opposizione di terzo contro la sentenza, in base alla quale la cessione è stata fatta.

8. Questa opposizione non può dirsi perenta perchè promossa dopo 60 giorni, da quello in cui i creditori hanno conosciuto l'esistenza della cessione.

9. Non basta aver notizia dell'esistenza di un giudicato per essere in grado di conoscere che desso fu la conseguenza del dolo e della collusione ordita dalla moglie d'accordo col marito a danno dei terzi.

10. Quindi il termine, stabilito dall'art. 512 del cod. di proc. civ., decorre solo dal giorno in cui, giusta il prudente avviso del giudice, i creditori si son potuti convincere che la sentenza fu ottenuta con mezzi fraudolenti in loro danno.

11. In ogni modo quegli che eccepisce la prescrizione del diritto a proporre la opposizione di terzo, sostenendo che l'attore fu in grado di scoprire il dolo e la frode anteriormente al termine stabilito dall'art. 512 cod. proc. civ., è tenuto a darne la prova. — A. Roma, 8 marzo 1881, Butckiewietz c. Fall. De Rossi, Temi rom., 1881, 116.

12. La opposizione di terzo, facoltativa per regola, è in taluni casi necessaria, come quando trattisi di prevenire o far cessare la esecuzione di una sentenza. — C. Napoli, 20 agosto 1881, Naldi c. Pirone, Gazz. proc., XVI, 444; Massime, 1881, 520.

13. Quando dalla esecuzione di una sentenza può derivarne pregiudizio ai diritti del terzo, la esecuzione è sospesa, a meno che l'autorità giudiziaria la ordini espressamente non ostante la opposizione di terzo.

14. Finchè la opposizione di terzo non sia stata risolta, la sentenza non può servire di titolo per una esecuzione immobiliare. — A. Casale, 10 giugno 1881, Ravera c. Perdomo, Giur. Casale, 1881, 289.

15. Fra le parti i mezzi straordinari non sospendono le esecuzioni, salvo i casi espressamente eccettuati dalla legge pel ricorso in cassazione, e salvo che l'autorità giudiziaria per motivi gravi, sulla domanda di rivocazione, creda per gravi motivi sospendere la esecuzione.

16. Nel rapporto dei terzi, cui si riferisce segnatamente l'opposizione di terzo, la esecuzione è sospesa per antivenire il pregiudizio che può derivarne al terzo, salvo che l'autorità giudiziaria ordini per gravi motivi la esecuzione non ostante la opposizione del terzo. — C. Napoli, 20 luglio 1881, Carpinelli c. Bari, Gazz. proc., XVI, 421.

V. *Cosa giudic. civ* 98 — *Esecuzione immob.* 179.

Oratorio — V. *Ente ecclesiastico.*

Ordinamento giudiziario — [L. 6 dicembre 1865, n. 2626; Reg. 14 dicembre 1865, n. 2641; L. 23 dicembre 1875, n. 2839; 8 giugno 1874, n. 1937].

Bibliografia.

1. Sull'ordinamento giudiziario in Italia. Quidam, Mon. pret., 1881, 73.

2. Ancora sull'ordinamento giudiziario. C., Mon. pret., 1881, 81.

3. L'ordinamento giudiziario e il cod. di proc. civ. per l'impero germanico entrati in vigore il 1. ottobre 1879, considerati nei loro essenziali caratteri. Maltino Maurizio, M. trib. Mil., 1881, 642.

4. Garanzie nell'amministrazione della giustizia dipendenti dall'ordinamento giudiziario. Prolusione al corso di proc. civ. nella R. Università di Roma. Demurtas-Zichina, Roma, 1881, Tip. Civelli.

5. Unicità o pluralità dei giudici nei diversi gradi di giurisdizione. Avv. Ignazio Esperson, Roma, Tip. Torzani.

6. L'inamovibilità della magistratura nel regno d'Italia. Seconda edizione. G. Mirabelli, Napoli, 1880.

7. L'inamovibilità della magistratura nel regno d'Italia. Napolitani Vincenzo, G. trib. Nap., XXX, 480.

8. Del tribunale supremo di giustizia. M. Ferrari, Torino, Tip. Roux e Favale,

9. I pretori e gli aggiunti giudiziari. C. G., Mon. pret., 1881, 393.
10. Sulla condizione dei pretori. Rossi Riccardo, Mon pret., 1881, 209.
11. Gli organici e i pretori. N., Mon. pret., 1881, 249.
12. Dei tramutamenti per punizione. C. G., Mon. pret., 1881, 177.

GIURISPRUDENZA

13. Il pretore non ha sorveglianza sui conciliatori, nè quindi ha diritto di invitare il conciliatore a giustificare il suo passato: il pretore deve dirigere i reclami direttamente al procuratore del re.
14. Se il pretore dirige al conciliatore una richiesta tendente ad esercitare su di lui un sindacato, il conciliatore usa del suo diritto lasciando la richiesta senza risposta.
15. Il tribunale non può infliggere la censura dell'ammonizione ad un magistrato (conciliatore) senza averlo prima sentito.
16. Mai deve assoggettarsi alla censura dell'ammonizione, prevista dall'art. 213 della legge sull'organizzazione giudiziaria, un giudice (conciliatore) per errori di diritto commessi in una sua pronuncia.
17. Neppure tale ammonizione potrebbe applicarsi nel caso in cui il giudice (conciliatore) avesse errato in tema di competenza.
18. Tanto più ciò deve dirsi nel caso in cui si trattasse d'incompetenza per ragione di territorio, quale incompetenza non deve esser elevata d'ufficio per disposto dall'art. 187 del cod. di proc. civ. — A. Torino, 31 gennaio 1881, Bianchetti, Giur. Tor., 1881, 132.

V. *Cancelliere* — *Giudice* — *Tribunale* — V. pure — *Storia del diritto*, 10.

Ordinanza e decreto in genere in materia civile — [c. p. c. 50, 362, 367-369, 438, 554].

Le ordinanze dei pretori, tranne quelle che ammettono interrogatori o giuramento, si hanno per notificate colla semplice loro pubblicazione così nel caso in cui la parte non sia presente personalmente, come in quello in cui non sia neppure rappresentata da procuratore. — C. Torino, 12 aprile 1881, Pedrazzini c. Bussetti, Foro, I 1106 (n).

V. *Appello civ.* 10, 68 — *Cassazione civ.* 9. 10 *Contumacia civ.* 24 — *Giuramento civ.* 33-35 *Notificazione civ.* 23 — *Prova testim.*

— per tassazione di spese giudiziali e onorari. — V. *Spese giudiziali.*

Ordinanza e decreto in materia penale — [c. p. p. 246-267, 284, 655].

1. Per la validità delle ordinanze motivate emesse in corso del dibattimento non si richiede la firma dei giudici che sono concorsi a pronunciarle. — C. Torino, 6 luglio 1881, Dallera, M. trib. Mil., 1881, 806.
2. Le ordinanze emesse nel corso del dibattimento invano s'impugnano per mancanza di firma del pretore e del cancelliere, mentre restano legalizzate dal processo verbale da essi formato nel quale si trovano fuse. — C. Roma, 5 luglio 1880, Guidi, Anzilotti e Bianchi, Corte S. Roma, 1880, v. s. 370.
3. È ammissibile il richiamo alla Corte dalle ordinanze presidenziali emesse sull'istanza delle parti e non in virtù del potere discrezionale. — C. Torino, 1 giugno 1881, Tamagnone, Riv. pen., XIV, 306; Annali, 1881. 102; Legge, 1882, I, 274; Circ. giur., 1882, 30; R. giur. Trani, 1882, 240.
5. La nullità verificatasi pel difetto di motivazione nell'ordinanza resa dalla Corte di appello nel corso del dibattimento, e rilevata con apposita protesta, non è sanata dal motivato della sentenza. — C. Napoli, 23 aprile 1880, Volpe, Riv. pen., XIII, 235.
5. Le ordinanze pronunziate nel corso del dibattimento non hanno bisogno delle stesse formalità delle sentenze; epperò non vi è nullità se nel verbale di udienza siano trascritte senza la intestazione in nome del Re. — T. S. G. e M., 27 settembre 1880, Canicatti, Foro, II, 42.

V. *Appello pen.* 25-29, 40-42 — *Cassazione pen.* — *Corte d'assise* 1-5 — *Dibattimento pen.* 58, 59 — *Sentenza pen.* 36.

Ordine in derrate — [c. comm. 275-281] V. *Effetto cambiario.*

Ordine pubblico (contravvenzione contro l') — [c. p. 685] V. *Sicurezza pubblica.*

Ordine religioso — [L. 7 luglio 1866] V. *Asse ecclesiastico* — *Ente ecclesiastico* — *Monaco.*

Ordini sacri — V. *Filiazione* 25 — *Matrimonio* 4-6, 12, 13 — *Patrimonio sacro.*

Ospedale — V. *Opera pia* 38-41, 51-53 — *Spese di spedalità.*

Oziosi, vagabondi, mendicanti ed altre persone sospette — [c. p. 435-446; c. p. p. 66, 74, 199].

1. Ai vagabondi e mendicanti stranieri è applicabile soltanto l'art. 439 del cod. pen., che ordina la loro espulsione dal regno, e nel caso che vi rientrino, il carcere estensibile a un anno, e non anche il disposto degli art. 437, 438 e 440 dello stesso codice. — C. Torino, 6 aprile 1881, Renaud, M. trib. Mil., 1881, 556.
2. Allo straniero legalmente dichiarato vagabondo non può applicarsi, giusta l'art. 439 cod. pen., che la sua espulsione dal regno, e non anche la pena del carcere prevista dall'art. 437, il quale colpisce unicamente i vagabondi nati nello Stato. — C. Torino, 26 gennaio 1881, Franz, Foro, II, 134.
3. Le modificazioni recate dalla legge 6 luglio 1871 all'art. 70 della L. di p. s. 20 marzo 1865, non hanno per nulla innovato l'art. 437 cod. pen.
4. Epperò, a differenza dell'ozioso che non può essere punito, se non abbia contravvenuto ad una precedente ammonizione, il vagabondo può esser

punito la con stessa sentenza che tale lo dichiara, benchè anteriormente non sia stato sottoposto al monito. — C. Firenze, 29 dicembre 1880, Brunelli, Foro, II, 129.

V. *Sicurezza pubblica*.

Pagamento delle obbligazioni — [c. c. 1237-1266].

SOMMARIO.

1. La dazione *in solutum* è modo di pagamento che produce liberazione. — A. Perugia, 12 maggio 1881, Ponzone c. Amidei, Annali, 1881, 154; Legge, 1881, II, 453; Bett., 1881, 680.

2. Il pagamento eseguito da un terzo, non interessato a farlo, estingue l' obbligazione solo quando il terzo agisca in nome proprio e per la liberazione del debitore, o quando, agendo in nome proprio, non si surroghi nei diritti del creditore soddisfatto.

3. Il perchè riguardo ai terzi l' obbligazione rimane valida, se il terzo, agendo in nome e per interesse proprio, estingue l' obbligazione, annuente il debitore, purchè l' ipoteca, che garantisce l' obbligazione, continui a sussistere. — A. Venezia, 8 novembre 1881, Ermacora c. Tavizza, Temi ven., 1881, 582.

4. Il pagamento fatto in buona fede in estinzione d' un effetto cambiario sopra falsa firma, estingue il debito se la firma stessa fosse stata contraffata in guisa da ingannare i più esperti, e da potersi difficilmente discernere dalla vera.

5. Quindi in tali condizioni non è impugnabile, di fronte a chi ha pagato, il pagamento sopra firma falsa del commesso di negozio che, mentre godeva la fiducia del suo principale, abitualmente esigeva per conto di lui, e l' effetto portava il timbro della persona la cui firma era apocrifa. — C. Torino, 8 novembre 1880, Ferrari c. Banca Nazionale, Giur. Tor., 1881, 269.

6. Ricercandosi se è stato saldato un debito per potere ritirare il pegno, basta provare indifferentemente una delle due cose; o che la persona, a cui fu sborsata la somma, aveva diritto di ricevere il pagamento o facoltà di rilasciare la quietanza. — C. Roma, 1 aprile 1881, Borghetti c. Ugolini; Annali, 1881, 517.

7. Al debitore, che non si libera per aver pagato in mano di chi non aveva facoltà di ricevere, conviene dare azione per impedire che sia esposto ad un reiterato pagamento.

8. Le nullità di contratti o pagamenti non possono essere dedotte contro i minori, solo allorquando da parte di questi o di chi li rappresenta gli si vogliono mantenere fermi, riconoscendosi validi ed atti a liberare.

9. Non può esser mutuata la eccezione da un minore quando si promuove azione di indebito contro chi ha ricevuto il pagamento in nome di lui ma senza autorizzazione. — C. Roma, 29 dicembre 1880, Pascale c. Barassi, Legge, 1881, I, 545; G. pret., 1881, 275.

10. Il patto per cui il pagamento dee eseguirsi in luogo diverso dal domicilio del debitore, se può essere tacito, non deve però essere equivoco. — A. Genova, 21 giugno 1881, Penna c. Bacci, Eco Gen., 1881, I, 333.

11. Quando in un contratto non sia stabilito il luogo di pagamento, il creditore può chiedere giudizialmente quest' ultimo, senza bisogno di farne prima richiesta direttamente o per mezzo di altri, al domicilio del debitore, mentre a ciò non è necessario se non che l' *obligatio solvendi* siasi verificata.

12. Diversamente avviene pel caso in cui al difetto della *solutio*, la legge abbia rannodate alcune conseguenze, come la risoluzione del contratto, una clausola penale, e simili, per le quali è necessario che il fatto stesso della *solutio* manchi della sua reale e giuridica esistenza, e non già che esista soltanto l' obbligo di ottenerla. Ed in questa seconda ipotesi è senza dubbio applicabile l'art. 1249 cod. civ. — C. Napoli, 13 settembre 1880, Smiraglia c. Chiesa di S. Bartolomeo, Gazz. proc., XVI, 322, G. pret., 1881, 387.

13. Nell' applicazione della regola di cui all' alinea dell' art. 1249 cod. civ., fa duopo osservare che se la mancanza di costituzione in mora del debitore libera costui dalle conseguenze che si riferiscono alla risoluzione del contratto, alla prestazione degli interessi e dei danni, non lo sottrae però dalla condanna al pagamento del debito suo, certo, liquido, e scaduto. — T. Bologna, 22 aprile 1881, Chierici c. Zotti, R. giur. Bol., 1881, 171.

14. In caso di più debiti, se le quitanza non ispecifica quale si vuole estinguere, il pagamento deve essere imputato a quel debito che il debitore aveva maggior interesse ad estinguere.

15. In ispecie, se sono dovute diverse somme, alcune per capitale, altre per interessi o per usufrutto, devonsi i pagamenti fatti al creditore imputare pel debito del capitale. — A. Casale, 6 giugno 1881, Dina, Auber c. Gazzera, Cecca, Giur. Casale, 1881, 277.

16. La imputazione di pagamento espressa dal creditore congiuntamente alla quietanza in un atto di pignoramento è obbligatoria per la parte opponente, per la inscindibilità della confessione, quando dessa non possa altrimenti provare il pagamento.

17. Ma allorchè per questo si abbia altro mezzo di prova, si offra espressamente o si sostenga di esistere, debbesi prima versare su tale prova e indi si può discutere su la imputazione, la quale va regolata in tal caso dall'art. 1258 del cod. civ. — C. Napoli, 9 febbraio 1881, Bianco c. Leo e Cagnasso, Gazz. proc., XVI, 86; Legge, 1881, I, 769; Bett., 1881, 335.

18. Quando la ipoteca, data in garanzia di una obbligazione, è per somma minore dell'importare dell'obbligazione medesima, i pagamenti, che il debitore eseguisce, debbono imputarsi prima dell'estinzione della parte del credito non garantito dall'ipoteca. — T. Roma, 16 febbraio 1881, Altieri c. Grifoni; Temi rom., 1881, 97.

19. Anche un coobligato può opporre al creditore il pagamento fatto da altro coobligato, il quale, pur avendo altri debiti verso il medesimo creditore, però non ancora scaduti, non poteva, pel principio della imputazione legale contemplata dall'art. 1238 del cod. civ., aver in contemplazione col pagamento che il debito scaduto. — A. Venezia, 10 febbraio 1881, Frappa c. Barbui, Temi ven., 1881, 126; Bett., 1881, 235.

20. La parziale imputazione, che faccia il creditore nel ricevère il pagamento di una somma, al debito di terza persona nel quale egli si trovi obligato, potrà revocarsi sino all'accettazione da parte del terzo.

21. Nella parte che dichiara revocata e corretta la prima imputazione, la sentenza de' giudici del merito non è soggetta a censura per cassazione. — C. Napoli, 12 gennaio 1881, Delli Santi c. Festa, Gazz. proc., XVI, 133.

22. A senso dell'art. 1279 del cod. civ. ciò che costituisce la prova della liberazione del debitore è la *volontaria restituzione* del titolo fatta dal creditore al debitore e non il semplice e materiale possesso del titolo presso il debitore.

22. Quindi il creditore può provare con tutti i mezzi permessi dalla legge che il titolo fu da lui consegnato al suo debitore ed è da questo ritenuto per tutt'altra causa che non sia quella di rimessione del debito o di pagamento. — A. Casale, 25 marzo 1881, Tava e Deambrosi c. Cicala, Giur. Casale, 1881, 161; Annali, 1881, 454.

24. Ove su un biglietto all'ordine trovisi la firma del creditore colla indicazione *per quietanza*, il debitore si intende per presunzione *juris et de jure* liberato, nonostante che il titolo stesso sia sempre rimasto presso il creditore. — A. Genova, 27 novembre 1880, Ricchini c. Casanova, Eco Gen., 1881, I, 59, G. pret., 1881, 220.

25. Non può dirsi legale la prova di un pagamento fatto alla Finanza se manca la rispondenza tra la madre e la figlia delle bollette da distaccarsi dai registri. — A. Catania, 17 ottobre 1881, Toscano c. Finanze, Giur. Cat., 1881, 203; Bollettino 1882, 26.

26. Il diritto del debitore di ottenere dal creditore dimesso la restituzione del chirografo, non sancito da alcuna espressa disposizione del codice, è da quegli stessi autori che lo ammettono sottoposto a condizioni e restrizioni; e certo da questo obbligo di restituzione, quando pure si ammetta, non può trarsi alcuna conseguenza a danno del creditore, se questi sia stato impedito di eseguirla.

21. Deve aversi per legittimo impedimento la circostanza che il documento sia stato dal creditore prima del pagamento consegnato al procuratore del Re per ricorso in via disciplinare; nè è imputabile a chi lo consegnò il ritardo frapposto da quel funzionario alla restituzione del documento medesimo. — A. Bologna, 12 aprile 1881, Isani c. Uberti-Calara, R. giur. Bol., 1881, 248.

28. Il diffidamento di non pagare a una ditta di una data persona o alla persona stessa, non rende per incertezza inatendibile il diffidamento stesso, quando ogni incertezza sul vero creditore è tolta dalla specificazione del titolo del credito (appalto di lavoro per un municipio).

29. Impedito il pagamento dall' atto di diffida e resa necessaria una sentenza per dichiarare quest'atto nullo e come non avvenuto, chi lo fece intimare per un preteso suo credito, è legittimamente condannato all'emenda dei danni.

30. In simili cause di nullità del diffidamento non sono ammissibili gli interrogatorî diretti a stabilire la sussistenza del credito vantato dal diffidente. — A. Genova, 20 ottobre 1881, Canessa c. Foce, Bett. 1881, 571.

31. Indicare ad un affittuario i pagamenti nei quali deve erogare le rendite non significa disporre irrevocabilmente delle medesime.

32. il ricevere in linea di pagamento di un debito, non significa che se ne sia nel tempo accettata la delegazione rispetto ai terzi. — C. Roma, 10 maggio 1881, Mazza c. Rossi, Bett., 1881, 386; Annali, 1881, 424.

V. *Asse ecclesiastico — Compensazione — Comune* 92, 95, 97, 117, — *Corso forzoso — Dilazione — Esecuzione in genere*. 62, 64 — *Effetto cambiario — Fidejussione* (*proroga al pagamento*) 2 16-18, 22-24 — *Mora — Offerta reale — Prova testimoniale* 28, 30, 57 — *Surrogazione*.

Parafernalità — V. *Dote*.

Paragio — V. *Dote di paragio*.

Parentela e **affinità** — [c. c. 48-52].

Bibliografia.

Modo di computare i gradi della parentela e della affinità. — Vandelli E. Not. it., 1881, 226.

V. *Alimenti* 9, 12 — *Inabilitazione e interdizione — Successione*.

Parlamento — V. *Diritto costituz.* 7-9.

— elezioni — V. *Elezioni politiche*.

Parricidio — [c. p. 523] V. *Omicidio, assassinio e parricidio*. V. pure *Giurì* (§ 2) 68-71.

Parrocchia e fabbriceria.

1. Secondo la lettera e lo spirito dell'art. 11 § 2 della legge 7 luglio 1866 sono eccettuati dalla conversione soltanto i beni immobili appartenenti ai benefizi parrocchiali; non già gl'immobili in genere delle parrocchie o delle chiese succursali. — C. Roma, 12 aprile 1881, Finanze c. Chiesa del SSmo. Crocifisso in Calatafimi, Corte S. Roma, 1881, 1003.

2. L'esenzione dalla conversione, stabilita dagli articoli 11 della legge 7 luglio 1866 e 1 e 5 della legge 11 agosto 1870, è limitata ai soli beni costituenti la dote del benefizio parrocchiale e non si estende a quei beni che dalla pietà dei fedeli furono lasciati alla chiesa parrocchiale per sopperire ai bisogni del culto, molto meno se l'amministrazione dei medesimi venne affidata a persone diverse dal parroco. — C. Roma, 23 novembre 1880, Finanze c. Chiesa parroc. di Piazza Armerina, Corte S. Roma, 1881, v. s. 20; Gazz. proc., XVI, 101.

3. L'esenzione dalla conversione applicasi soltanto alla congrua parrocchiale, cioè a quel complesso di beni che sono dati al parroco *propter officium* con libera amministrazione nel suo proprio personale interesse. — A. Catania, 21 marzo 1881, Finanze c. Franzò, Giur. Cat., 1881, 69; Circ. giur., 1881, 159.

4. I canoni costituenti la dote dei benefizi delle parrocchie del Regno, escluse quelle della Sicilia, non passano al demanio ma rimangono alle parrocchie. — C. Roma, 29 settembre 1880, De Maria c. Finanze, Corte S. di Roma, 1880, v. s. 269.

5. I beni lasciati alle chiese parrocchiali a scopo di culto, se vengono amministrati da estranei e che non costituiscono il fondo parrocchiale, non sono esenti da soppressione. — C. Roma, 23 novembre 1880, Finanze c. Jaci Trigona, Legge, 1881, I, 9; Bett., 1881, p. p. 11.

6. Le distribuzioni corali avevano l'ufficio di allettativa ed incentivo per la maggiore frequenza al coro e l'assistenza ai divini uffizi.

7. Le distribuzioni corali non formavano parte integrante dei benefizi canonicali, ma ogni canonico, oltre ai proventi dei benefizi, coll'intervenire in coro, fruiva delle distribuzioni.

8. Il parroco, che è canonico ad un tempo, cessa di percepire le distribuzioni quotidiane, di avere ragioni sulla massa comune, se la collegiata è soppressa, salvi i diritti propri alla persona dell'attuale investito. — C. Roma, 31 marzo 1881, Gualtieri c. Finanze, Corte S. Roma, 1881, 350; Legge, 1881, II, 398; Boll. cont., 1881, 134; Bollettino, 1881, 483; Gazz. proc., XVI, 458; Bett., 1881, p. sp. 267.

9. La prestazione annua corrisposta da un Comune, avente carattere non oneroso, ma facoltativo, non si prescrive a favore dei parroci successori, sebbene detta prestazione sia stata iscritta nel bilancio comunale. — C. Torino, 12 novembre 1880, Semeria c. Com. di Dolceacqua, Giur. Tor. 1881, 4.

10. Sebbene un Comune siasi assunto l'obbligo di contribuire un annuo assegno per provvista di arredi sacri alla chiesa parrocchiale, esso non può pretendere che il parroco gli dimostri di avere erogato ia tal uso quelle somme, bensì avrà tale diritto allora solo quando il parroco gli facesse, per quell'oggetto, richiesta di concorso in tale spesa.

11. A tenore degli art. 82, 83 della legge com. e prov. le fabbricerie parrocchiali allora solo avrebbero l'obbligo di lasciar verificare i loro conti dal Comune, quando si presentasse il caso che le fabbricerie attualmente richiedessero al Comune un concorso nelle spese. — A. Torino, 8 giugno 1881, Com. di Vignolo c. Arnaudi, R. amm., 1881, 491.

12. L'abolizione del concordato del 1818 non trasse seco quella delle antiche congrue parrocchiali. — C. Napoli, 2 maggio 1881, Chiesa Ricettizia c. Com. di Petina, G. trib. Nap. XXX, 665.

13. Nell'ex reame di Napoli l'obbligo di provvedere i parroci d'un supplemento di congrua in surrogazione delle decime abolite, rimase a carico dei Comuni in virtù del diritto pubblico ecclesiastico anteriore al concordato del 1818 richiamato in vigore dal decreto luogotenenziale del 17 febbraio 1861, col quale il concordato stesso venne abolito.

14. Coll'art. 25 dell'altro decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861, col quale furono soppresse le corporazioni religiose, non si addossarono i supplementi di congrua alla cassa ecclesiastica senonchè soddisfatti gli obblighi tutti ad essa imposti e in caso d'impotenza dei Comuni.

15. Il n. 1 dell'art. 28 della legge 7 luglio 1866 non contempla senonchè i debiti, le passività, le detrazioni d'ogni maniera dai quali doveva essere depurato il patrimonio del Fondo pel culto, e nei successivi numeri sono contemplate le erogazioni dei fondi depurati e disponibili, quali debbono procedere nell'ordine in essi numeri tracciato.

16. Non va quindi compreso nel n. 1, ma nel n. 4 del citato articolo l'assegno ai parroci per supplemento di congrua, che anche quando lo si fosse corrisposto dalla cassa ecclesiastica, non è obbligatorio pel Fondo del culto, a quella succeduto, nel caso in cui non vi sieno fondi bastevoli per riescire allo adempimento degli obblighi addossati alla detta amministrazione nei tre primi numeri dello articolo medesimo. — C. Roma, 5 gennaio 1881, Fondo culto c. De Feo, Legge, 1881, I, 187; Corte S. Roma, 1881, 111; Boll. cont., 1881, 83.

17. Le primizie son parte della congrua parrochiale (Con. Trid. Sess. 24 de ref.), cosicchè, venendo quelle rinunziate, ciò che si dà, o si promette in cambio, prende il carattere di congrua,

18. Pei regi dispacci 1759 e 1771 fu data la scelta o

di continuare ne' Comuni il pagamento delle decime, o di costituire la congrua.

19. L' art. 7 del Concordato del 1818 nello stabilire il *minimun* della congrua parrocchiale, dispose doversi osservare l' obbligazione precedentemente contratta di una congrua maggiore.

20. Data una transazione, colla quale si assegna, oltre della congrua, una determinata somma in luogo delle primizie, questa prende anche il carattere di assegno definitivo per congrua.

21. Una diversa intelligenza, più che interpretare, viola i termini e la fede dell'atto. — C. Palermo, 4 dicembre 1880, Arnone arciprete di Marineo c. Com. di Marineo, Circ. giur., 1881, 299; Boll. cont., 1881, 31.

22. Il Comune che, con atto anteriore al decreto prodittoriale abolitivo delle decime personali in Sicilia, convertì in una somma determinata le primizie costituenti tutto o parte della congrua parrocchiale, non può, per sottrarsi al pagamento, invocare il menzionato decreto, imperocchè la somma dovuta non ha il carattere di primizia o decima, ma quello di congrua dovuta per convenzione e per il diritto pubblico ecclesiastico in vigore nell'isola.

23. La congrua dovuta dal Comune in correspettivo delle decime o primizie rinunziate dal parroco, non è revocabile, nè riducibile, benchè trovisi stabilita in somma maggiore al *minimum* fissato coll'art. 7 del concordato del 1818. — A. Palermo, 28 maggio 1881, Com. Marineo c. Arnone, Boll. cont., 1881, 116; Circ. giur., 1881, 471.

V. *Decime* — *Fondo culto* 10, 11 — *Ente ecclesiastico* 104-114, 117, 123 — *Manomorta* 3, 10.

Partecipazione (associazione in) — V. *Società*.

Parte civile — [c. p. p. 109-115, 260, 265, 277, 384, 385, 399, 402, 408, 409, 459, 493, 512, 513, 537, 549, 562-566, 570-583, 613, 644, 645, 651, 656, 658, 660, 665, 679].

BIBLIOGRAFIA.

1. La parte civile nel giudizio penale. F. BENEVOLO, Torino, Unione tip. editrice.
2. La parte civile in materia penale. F. COCITO, Torino, Edit. Bocca.
3. Due questioni in materia di opposizione della parte civile avverso l'ordinanza della Camera di consiglio o del giudice istruttore. VACCA Guglielmo, Riv. pen., XIV, 18.

GIURISPRUDENZA.

4. La costituzione di parte civile è ammessa anche per far valere danni puramente morali. — C. Torino, 13 luglio 1881, Ubertone, M. trib. Mil., 1881, 883; Legge, 1881, II, 709; Bett., 1881, 339.

5. È soltanto l'aver promosso una causa civile pel risarcimento dei danni derivati dal reato, che a sensi dell'art. 7 del cod. di proc. pen., impedisce al danneggiato di costituirsi parte civile nel processo penale. — C. Torino, 16 settembre 1881, Carboni, M. trib. Mil., 1881, 1074; Riv. pen., XV, 197; Bett., 1882, 65.

6. Anche nella esistenza della moglie e dei figli dell'ucciso dev'esser permesso al padre di questo costituirsi parte civile. — C. Palermo, 2 maggio 1881, Sabato, Circ. giur., 1881, 82; Bett., 1881, 219.

7. La madre dell'ucciso ha diritto di costituirsi parte civile, ancorchè non ne sia l'erede.

8. La costituzione di parte civile può aver luogo all'udienza senza che vi sia il bisogno di emettere nella cancelleria analoga dichiarazione.

9. Le spese da anticiparsi dalla parte civile sono soltanto quelle che si fanno a sua istanza e nell'interesse di lei. — C. Roma, 22 gennaio 1881, Franchi, Bett., 1881, 147; Annali, 1881, 30.

10. È censurabile la costituzione di parte civile, coerentemente all'art. 109 del cod. di proc. pen., quando il diritto in chi assume questa qualità, erroneamente facciasi derivare da atti che riguardano una persona diversa. — C. Firenze, 27 aprile 1881, Falciai, Annali, 1881, 88; Temi ven., 1881 471.

11. La dichiarazione di costituzione di parte civile deve farsi davanti il cancelliere, e deve esser notificata quando segua il corso dell'istruzione.

12. Per contro, se la costituzione di parte civile abbia luogo nel dibattimento, quando nel dibattimento si possa fare, non occorre nè alcuna preventiva dichiarazione davanti il cancelliere, nè alcuna notificazione. — C. Torino, 1 dicembre 1880, Massa c. Micon, Giur. pen. Tor., 1881, 1; Annali, 1880, 253; Bett., 1881, 74.

13. Trattandosi di reato d'azione privata pel quale ha luogo la citazione diretta dell'imputato, è nullo il dibattimento se la dichiarazione di costituzione di parte civile sia stata emessa posteriormente alla citazione dell'imputato, tanto più poi se non sia stata neanche notificata. — C. Roma, 7 novembre 1881, Martinelli, Foro, II, 437.

14. Per l'art. 260 del codice di proc. penale, alla parte civile non è dato fare opposizione alla ordinanza della Camera di consiglio, se non nel caso di cui al precedente art. 250.

15. Non è quindi ammissibile l'opposizione della parte civile contro l'ordinanza della Camera di consiglio che pronunziando a seguito di conflitto per dichiarazione d'incompetenza emessa dal pretore, non abbia tenuto conto delle circostanze nuove emerse dal dibattimento per le quali il conflitto venne elevato, ed abbia semplicemente rinviata la causa al tribunale; e ciò quantunque una tale ordinanza sia censurabile per quella omissione. — C. Torino, 17 novembre 1880, Gandolfi c. Miglioli, Legge, 1881, I, 248; M. trib. Mil., 1881, 116; R. leg., 1881, 89.

16. La parte civile che, non essendo domiciliata nel luogo dove si fa l'istruzione o dove pende il giudizio, ha trascurato di eleggervi domicilio con atto da riceversi nella cancelleria, decade dal diritto di opposizione alla ordinanza terminativa

del processo, se non eserciti questo diritto di opposizione nelle ore 24 dalla data della pronunciazione di essa ordinanza.

17. A far rivivere questo diritto, essa parte civile non può giovarsi della notificazione che il procuratore del re le ne facesse fare al domicilio reale, che non sia quello del luogo della istruzione.

18. La parte civile perdente nel giudizio incidentale oppositorio, deve esser condannata alle spese di tale giudizio verso l'erario nazionale; non così ai danni verso gl'imputati quando questi non ne domandano, o non apparisca dagli atti averne sofferto. — A. Palermo, 28 dicembre 1880, Picone, Circ. giur., 1881, 16.

19. Le norme dalla legge stabilite per l'accusato e il pubblico ministero in ordine alla appellabilità delle sentenze penali, valgono anche nei rapporti colla parte civile.

20. La parte civile che intende reclamare per essere stata esclusa, sopra analoga eccezione dell'accusato, dallo intervenire in un giudizio per debito avanti il pretore, deve, non ostante la pronunciata assoluzione dell'imputato, ricorrere in appello, e non in cassazione.

21. Nè può valere a rendere da parte sua inappellabile a sensi dell'art. 353 n. 3 la sentenza, la circostanza che essa parte civile non avesse peranco formulato le sue conclusioni sui danni. — C. Torino, 23 febbraio 1881, Lanza, Cavaglio c. Tamietti, M. trib. Mil., 1881, 397.

22. Devesi ritenere che le conclusioni, riportate nel verbale di dibattimento, prese dall'avvocato della parte civile in presenza del procuratore, siano state prese a nome e per conto del procuratore medesimo. — A. Torino, 11 dicembre 1880, Bottero e Fornasero, Giur. pen. Tor., 1881, 7.

23. L'estinzione dell'azione penale in seguito di assoluzione, a differenza di quella ch'è effetto dell'amnistia, non dà facoltà alla parte civile di convolare al giudizio civile, ma le dà quella di proporre appello in via penale. — A. Firenze, 28 febbraio 1881, Lazzeri e Faleri, Legge, 1881, II, 314.

24. L'azione civile esercitata nel giudizio penale gli è connessa, e ne segue le conseguenze e l'esito.

25. Epperò, qualunque sia il valore dei danni reclamati dalla parte civile, la statuizione di non farsi luogo diventa irrevocabile, sinchè non ne appella il pubblico ministero, e fa cessare l'esercizio dell'azione civile sul giudizio penale ormai definito.

26. È quindi inammissibile l'appello della parte civile contro siffatta sentenza di non farsi luogo, col quale si chieda la sola condanna ai danni interessi, eccedenti le lire 30. — C. Palermo, 29 dicembre 1880, Minelli, Circ. giur., 1881, 27.

V. *Appello pen.* 79, 86, 90, 133 — *Bancarotta* 3, 15-23 — *Cassazione pen.* 51, 82-84, 87 — *Dazio consumo* — *Donna maritata* 4 — *Fallimento* 52, 53 — *Regolamento com.* 12 — *Responsabilità civ.* — *Sentenza pen.* 27, 59 — *Spergiuro* 3, 4 — *Spese giudiz. civ.* 8, 9 — *Spese del procedim. pen.* 4, 7, 8.

Parte lesa — [c. p. p. 2-8 104, 558, 563, 568] V. *Parte civ.* — *Querela* — *Testimoni pen.*, 43-45 51-53, 56.

Pascolo.

1. I reati di pascolo abusivo e danneggiamento volontario per mezzo di pascolo sul fondo altrui differenziano tra loro unicamente riguardo allo scopo dell'agente, che nel primo è quello del lucro e nel secondo quello di recar danno per ingiuria; ma in entrambi il fatto dev'essere volontario. — C. Roma, 22 aprile 1881, Josuè, Foro, II, 217.

2. I limiti imposti dall'art. 115 del cod. pen. all'aumento oltre il *maximum* delle pene di polizia, quando concorrano due o più contravvenzioni, non sono applicabili alle trasgressioni alla legge forestale 20 giugno 1877 e ai regolamenti relativi.

3. Applicazione al regolamento per la provincia di Bergamo, in quanto, per le trasgressioni relative al pascolo delle capre, stabilisce l'ammenda di L. 5 per ogni capra.

4. Secondo lo spirito di detto regolamento, la contravvenzione del pascolo abusivo è compiuta e perfetta colla introduzione anche di un solo animale, e perciò si moltiplica per quanti sono gli animali introdotti per fine di pascolo.

5. Applicazione di tutte le massime enunciate alla risoluzione di un conflitto di competenza. — C. Torino, 17 ottobre 1881, Bellini e Dossi, M. trib. Mil., 1881, 1139; G. pret., 1882, 208.

6. L'art. 12 della notificazione governativa 29 dicembre 1849 restò abolito con la pubblicazione del cod. di proc. civile e relative disposizioni transitorie, in una alla procedura stabilita da quella legge per le domande di affrancazione delle servitù di pascolo.

7. Quindi la domanda di affrancazione può direttamente proporsi innanzi al potere giudiziario.

8. L'affrancazione non rimane impedita dalla circostanza che l'esercizio di pascolo per i singoli cittadini dipenda dal godimento dell'altra servitù di seminare, competente alla stessa popolazione sulle terre da affrancarsi. — A. Roma, 5 febbraio 1881, Altieri c. Com. di Canale Monterano, Temi rom., 1881, 19.

— diritti civili e servitù di pascolo — V. *Comunione e condominio* 15, 16 — *Diritti promiscui* 24-26.

Passaggio — [c. c. 594-615] V. *Servitù*.

— abusivo — [c. p. 687].

Passaggio di usufrutto per la presa di possesso dei benefici o cappellanie — V. *Tassa sulle successioni*.

Passaporto.

Paternità — V. *Filiazione*.

Patria potestà — [c. c. 46, 220-239, 1457; c. p. 423]

SOMMARIO.

1. Viola i proprî doveri e male amministra la sostanza dei figli il genitore superstite che, dopo lo stato di vedovanza, ha figli e li mantiene e li educa insieme ai suoi figli legittimi.

2. Per istabilire tali fatti è ammissibile la prova testimoniale, nè per escluderla puossi invocare l'articolo 190 codice civile. — A. Casale, 3 dicembre 1880, T. c. V., Foro, I, 816.

3. La deliberazione del consiglio di famiglia, per la quale alla madre si surroga un tutore e protutore per l'amministrazione dei beni dei figli in causa della di lei cattiva condotta e mala amministrazione, è fra quelle contemplate nell'art. 815 c. p. c., che non sono soggette alla omologazione.

4. Quindi l'appello della sentenza proferita dal tribunale sopra opposizione a quella deliberazione deve proporsi nei modi stabiliti nello stesso articolo.

5. Finchè i figli sono sotto la potestà del padre o della madre non è possibile alcun consiglio di famiglia all'infuori dei casi contemplati dagli art. 235, 237, 238 c. c., fra i quali non è annoverato quello in cui trattisi di far decadere la madre dalla patria potestà e dall'amministrazione dei beni dei figli per mala condotta o per sperpero nel patrimonio di essi; pel quale caso la regola viene tracciata dall'art. 233.

6. I membri del consiglio di famiglia appartenenti alla minoranza, che sono chiamati in appello da chi sostiene la nullità della deliberazione del consiglio stesso, sebbene abbia fatto adesione alla sentenza appellata, hanno diritto ad esser rilevati nelle spese dall'appellante. — A. Torino, 1 dicembre 1880, Battalla c. Prola, Giur. Tor., 1881, 181.

7. Quand'anche le rendite dei beni del minore siano così larghe da permettere uno splendido trattamento, pure, nello stabilire la somma di questo trattamento, è conveniente osservare una giusta frugalità, e resecare tutto ciò che potrebbe trasmodare in mero lusso.

8. Non ha luogo istituzione di consiglio di famiglia, sia permanente, sia per un solo atto, quando trattasi di minore soggetto alla patria potestà.

9. In questo caso basta l'autorizzazione del pretore, o del tribunale, secondo la diversa indole degli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione, quando il padre non possa in questa ingerirsi per esserne stato privato. — C. Firenze, 30 dicembre 1880, Martelli c. Amm. Martelli, Temi ven., 1881, 53; Legge, 1881, I, 194; Annali, 1881, 17.

10. Spetta esclusivamente al presidente del tribunale, con appello al primo presidente della Corte, il riconoscere l'esistenza di giusta causa per cui il figlio minore debba essere allontanato dalla casa paterna.

11. Ciò ha luogo anche nel caso in cui il figlio minore sia per un fatto qualunque fuori della casa paterna e ritirato presso un parente che ravvisi inconveniente restituirlo al padre che lo reclama.

12. Quindi, se il padre muove istanza giudiziale contro il parente avanti il tribunale per riavere il figlio, il giudicio rimane sospeso per effetto del ricorso presentato al presidente dal parente in base all'art. 221; nè può il tribunale pronunciare se non dopo emanato il provvedimento del presidente.

13. Dichiaratosi poi dal presidente del tribunale, o sopra richiamo, dal primo presidente della Corte, che il figlio deve essere tenuto lontano dalla casa del padre, e affidato alle cure del parente, devesi senz'altro respingere dal tribunale o dalla Corte l'istanza fatta dal padre per riavere il figlio. — A. Torino, 11 marzo 1881, Fiora c. Fiora, Giur. Tor., 1881, 295; Bett., 1881, 242.

14. La disposizione dell'art. 224 del cod. civ. relativa agli atti che, nell'interesse dei minori, non possono essere compiuti senza l'autorizzazione del tribunale da chi è investito della patria potestà, deve ritenersi come dimostrativa, non come tassativa.

15. In conseguenza, e non ostante la regola generale stabilita dall'art. 343 capov. del cod. di rito, non può la madre amministratrice dei suoi figli minori rinunziare ad un ricorso per annullamento prodotto nel loro interesse senza l'autorizzazione del tribunale, quando non trattisi di atto di semplice amministrazione e dalla rinunzia derivi la perdita di un diritto. — C. Napoli, 27 agosto 1881, Cenatiempo c. Fioranti e Merolla, Foro, I, 911.

16. La disposizione dell'art. 299 cod. civ. non è applicabile alla madre investita della patria potestà sui figli minori, la quale può quindi nell'interesse di questi, e senza necessità di veruna autorizzazione, continuare l'esercizio dello stabilimento di commercio e d'industria già tenuto dal padre loro.

17. Può anche la madre dar procura speciale ad un terzo per la gestione di quello stabilimento dei minori.

18. I minori sono pertanto vincolati dalle obbligazioni contratte dalla madre o dal suo procura-

tore nell'esercizio del detto commercio. — A. Torino, 2 maggio 1881, Nicod - Carrel c. Bagnoli, Foro, I, 1247 (n).

19. L'usufrutto legale sui beni ereditati dal figlio minore spetta alla madre superstite anche quando essa, perchè interdetta per vizio di mente, non possa esercitare di fatto la patria potestà del figliuolo.

20. In tal caso v'è d'uopo di due distinti consigli di famiglia e di due tutori, l'uno per la madre interdetta, l'altro pel figlio minore.

21. Spetta al consiglio di famiglia del minore il determinare il luogo e il modo dell'educazione del medesimo, e la spesa occorrente.

22. Il curatore speciale dell' eredità deve render il conto annuale della sua gestione alla madre, e per lei al suo tutore, pei suoi diritti d'usufrutto, e al figlio minore, e per esso al suo consiglio di famiglia, per ciò che riguarda la sua educazione ed eccede l'ordinaria amministrazione dei beni.

23. L'annua rendita, detratti i pesi, spettando alla madre, recherebbe pregiudizio ai suoi diritti di usufrutto il curatore od amministratore dell'eredità, che ne rivestisse l'avanzo attivo a favore del figlio minore. — A. Genova, 30 maggio 1881, Spigno c. Gallo, Bett., 1881, 434; Eco Gen., 1881, I, 290.

24. Può il testatore privare il padre dell'erede dell'amministrazione delle sostanze ereditarie anche per la quota componente la porzione legittima. — A. Firenze, 4 giugno 1881, Folli c. Malesci, Annali, 1881, 256.

25. Non è permesso al padre di obbligarsi verso i figli minori e nel medesimo tempo accettare la stessa obbligazione a favore di loro. — C. Roma, 10 maggio 1881, Mazza c. Rossi, Bett., 1881, 386; Annali, 1881, 424; Legge, 1881, II, 255.

26. Perchè possa dichiararsi nulla per opposizione d'interesse, in base agli art. 136 e 145 del cod. di proc. civ., la citazione colla quale il padre è convenuto tanto in proprio, quanto nella rappresentanza dei suoi figli, è necessario che la opposizione fra l'uno e gli altri sia indubitata ed evidente *a priori*.

27. Quando può ragionevolmente dubitarsi, per le circostanze speciali del caso, della esistenza di siffatta opposizione, prima che il padre abbia manifestate le sue deliberazioni, la omissione per parte dell' attore della richiesta nomina di un curatore speciale non importa nullità di citazione, ma, palesatosi il conflitto fra i suddetti convenuti, importa unicamente l'obbligo di fare integrare il giudizio mediante intervento di un legittimo rappresentante dei figli suddetti.

28. Non esiste opposizione d'interesse fra padre e figli, e quindi non ha luogo la nomina di un curatore a questi ultimi, quando il padre non solo non conclude in modo contrario all'interesse dei figli, ma ne sostiene virilmente le ragioni, e fa causa comune con loro per respingere le domande dell'attore. — A. Roma, 26 aprile 1881, Petrarca c. Petrarca, Temi rom., 1881, 221.

29. L'obbligazione per mutuo, contratto dal figlio di famiglia maggiore di età senza consenso del padre, nulla, a termini dell'art. 1919 c. c. alb., rimaneva convalidata dalla posteriore dichiarazione del padre di confermarla e ratificarla, sebbene il figlio non fosse intervenuto in detta dichiarazione.

30. Il mutuo contratto dalla figlia maggiore di età, anche per provvedere ai bisogni della famiglia, non è nullo per l' art. 2054 c. c. alb., se d'altronde non risulta e non è costatato dal giudice del merito, che nell'obbligazione contrattata dalla figlia si nascondesse una fideiussione in pro del padre. — C. Torino, 25 settembre 1880, Solussoglia c. Alumello, Giur. Tor., 1881, 169; M. trib. Mil., 1881, 353; Annali, 1881, 77.

V. *Matrimonio* 2 — *Querela* 2 — *Separazione coniugale* 27, 28, 30-32 — *Usufrutto* 9.

Patrimonio sacro.

BIBLIOGRAFIA.

1. Cenni e dottrine sulla inalienabilità del vero patrimonio del chierico. Firenze, tip. Barbera.

2. Appunti di giurisprudenza intorno alla questione se i beni costituiti in patrimonio sacro siano alienabili. Cons. FULCI, Foro, I, 824.

GIURISPRUDENZA.

3. Quando la costituzione del patrimonio ecclesiastico fu posta in essere con intervento dell'autorità ecclesiastica, a forma del Concilio tridentino, ed il chierico fu ordinato *in sacris* con quel titolo, esso non ha potestà di alienarlo, nè di obbligarlo senza la necessaria autorizzazione e non può quindi sottoporlo a ipoteca.

4. E neppure acquista *ipso jure* il chierico la detta facoltà per la sopravvenienza di altri beni, dovendo il vincolo essere prosciolto dall' autorità competente, previa cognizione dalla sufficienza dei beni sopravvenuti.

5. Nè il codice civile, nè le leggi posteriori, come quella del 15 agosto 1867 sulla liquidazione dell'asse ecclesiastico, hanno abolito le disposizioni del diritto canonico relative alla inalienabilità del patrimonio ecclesiastico.

6. Non può dedursi il principio contrario della massima generale ed astratta della separazione della Chiesa dallo Stato, la quale non può essere applicata dal giudice se non nei casi speciali nei quali è stata tradotta in legge positiva. — C. Firenze, 20 giugno 1881, Iacopetti c. Landi, Foro, I, 1191 (n).

7. I beni costituiti in patrimonio sacro sono alienabili. — A. Messina, 13 luglio 1881, Chiavetta c. Marchese, Foro, I, 824 (n).

8. L' assegnazione a titolo di sacro patrimonio non è una vera e semplice donazione retta dalle leggi comuni.

9. Non richiede l' accettazione espressa dello assegnatario.

10. È valida quando sia stata omologata dal tribunale e riconosciuta dall'autorità ecclesiastica.

11. Se nell'atto col quale il padre assegna al figlio minore un fondo a titolo di patrimonio sacro, interviene la madre e posterga a favore del figlio assegnatario l'ipoteca legale a lei spettante sull'immobile stesso, ha con ciò validamente accettata nell'interesse del figlio l'assegnazione. — C. Palermo, 6 aprile 1879, Radice c. Baratta, Circ. giur., 1881, 55.

12. Non è a confondersi coi benefizi ecclesiastici o le cappellanie laicali il patrimonio sacro dei chierici, che può costituirsi tanto coi beni e colle rendite di veri benefizi ecclesiastici, quanto, pei chierici privi di benefizio, con qualunque sorta di beni e rendite di privato dominio, e che ha sempre per iscopo la beneficenza, quello cioè di somministrare al chierico il modo di vivere decentemente. — A. Bologna, 4 febbraio 1881, Lorini c. Fondo culto, R. giur. Bol., 1881, 286.

V. *Asse ecclesiastico* 78, 140 — *Esecuzione in gen.* 25-27 — *Patronato* 69.

Patrocinio gratuito — [R. D., 6 decembre 1865, n. 2627; L. 19 luglio 1880, all. *D;* c. p. c. 521, n. 2, 523, 525, 528, n. 2].

BIBLIOGRAFIA.

1. Risoluzioni di alcuni dubbi circa le nuove disposizioni sul gratuito patrocinio. MONSELISE Ugo, Gazz. leg., 1881, 1.

2. La parte ammessa al patrocinio gratuito in primo giudizio, ma non anche in appello, deve, se appellante, pagare le tasse e i diritti prenotati per gli atti prodotti in prima istanza. BOLAFFIO, Leone, Gazz. leg., 1881, 345.

GIURISPRUDENZA.

3. Per l'art. 8 del decreto legislativo del 6 decembre 1865, un capitolo cattedrale, non avente a scopo la carità o la istruzione pei poveri, è escluso dal benefizio del gratuito patrocinio. — C. Napoli, 20 agosto 1881, Capitolo cattedrale di Conza, G. trib. Nap., XXX, 649; Massime, 1881, 467.

4. Mentre per essere ammessi al gratuito patrocinio basta una povertà relativa emergente dai certificati dell'agente delle tasse e del sindaco, per ottenere la dispensa dal deposito per ricorrere in cassazione occorre una indigenza assoluta, ad escludere la quale è sufficiente la condizione di possidente risultante dagli atti giudiziali. — C. Torino, 30 marzo 1881, Panizzi, Riv. pen., XIV, 85; Annali, 1881, 62.

5. Caso in cui si ritenne insufficiente a stabilire l'indigenza del ricorrente in cassazione il certificato di povertà rilasciato dal sindaco. — C. Torino, 16 agosto 1881, Gotti, M. trib. Mil., 1881, 982; Bett., 1881, 276; Annali, 1881, 140; Legge, 1881, II, 635.

6. La parte che è citata davanti alla commissione per dichiararsi sull'istanza dell'avversario per patrocinio gratuito può farsi rappresentare da persona munita da special mandato.

7. La parte stessa, se ha facoltà di prendere cognizione dei titoli prodotti alla seduta stabilita per la deliberazione della commissione, non ha però diritto di averne comunicazione pel libero esame fuori della seduta stessa. — A. Brescia, 15 novembre 1880, Custoza, Gazz. leg., 1881, 5.

8. Per gli ammessi al patrocinio gratuito non è necessaria la produzione del mandato regolare in testa al procuratore che loro ha deputato la commissione. — A. Bologna, 5 agosto 1881, Bertazzoli c. Bertazzoli, Legge, 1881, II, 520; R. giur. Bol., 1881, 230.

9. Chi fu ammesso al gratuito patrocinio, appellando dalla sentenza del primo giudice, basta che depositi la sentenza e gli atti del primo giudicio, quali furono compiti, e così non è tenuto di farli bollare e registrare. — A. Torino, 16 marzo 1881, Stevano c. De Bernardi, Giur. Tor., 1881, 280.

10. La parte ammessa a patrocinio gratuito in primo grado, ma non anche in appello, deve, se appellante, pagare le tasse e i diritti prenotati pegli atti condotti in prima istanza.

11. Finchè la parte non ha ottemperato a questo obbligo, il giudizio deve rimanere sospeso. — A. Venezia, 9 agosto 1881, Padernello c. Bagattin Temi ven., 1881, 514; Gazz. leg., 1881, 349; Annali, 1881, 356; M. canc. pret., 1881, 323.

12. L'amministrazione del demanio e delle tasse non ha diritto di ottenere dagli eredi, ammessi al gratuito patrocinio, il rimborso delle spese anticipate, se il relativo giudizio di divisione ereditaria è ancora pendente, non essendosi dalla sentenza, che metteva le spese a carico della massa, definito che un incidente del procedimento divisionale. — C. Roma, 22 gennaio 1881, Finanze c. Vicentini, Corte S. Roma, 1881, 985; Legge, 1882, I, 472.

13. Il gratuito patrocinio concesso per la riscossione delle spese contenute in precedente condanna già estinta per compensazione, non conferisce all'erario dello Stato alcun diritto di rimborso delle spese di esecuzione contro la parte non più debitrice. — C. Napoli, 10 gennaio 1881, Finanze c. Chimele, Gazz. proc., XVI, 180; G. trib. Nap., XXX, 508.

14. L'incapacità del magistrato presidente della commissione per il patrocinio gratuito di intervenire nei giudizi riguardanti affari da lui esaminati nell'esercizio di detto uffizio, è assoluta e produce la radicale nullità della sentenza pronunciata col di lui concorso.

15. Nè vale a sanare la nullità che il decreto emesso dalla commissione pel gratuito patrocinio fosse di data remota, che con esso si fosse negato il beneficio del patrocinio gratuito, che un tale decreto fosse rimasto ignoto alla controparte, per non essere stato prodotto davanti ai giudici di merito. — C. Torino, 9 novembre 1880, Pellisseri c. Di Marco, M. trib. Mil., 1881, 47.

16. Nell'art. 2, n. 1, del decreto legge 6 dicembre 1865, il comando fatto al giudice, che prese notizia dell'affare come presidente delle commissione pel gratuito patricinio, di non intervenire nel giudizio, si traduce nell' obbligo di astenersi, ai termini dell'art. 119, proc. civ., con questa conseguenza ulteriore, che, mancando l'astensione, subentri il diritto delle parti alla ricusazione, salvi sempre da nullità gli atti anteriori, ai termini degli altri art. 116, n. 9, e 131 proc. civ. — C. Roma, 9 marzo 1881, Chezzo c, Bianchi, Legge, 1881, I, 397; M. trib. Mil., 1881, 281; Bett., 1881, 264; Annali, 1881, 254; Gazz. leg., 1881, 347.

V. *Cassazione civ.* 206-208 — *Perenzione* 37.

Patronato.

SOMMARIO.

1. I beni quantunque destinati ad uso sacro, quando non siano spiritualizzati, non mutano natura e rimangono temporali. L'uso sacro è quello che passa sotto la cura ed ispezione della potestà ecclesiastica; ma la proprietà rimane sotto la tutela delle leggi civili.

2. Segnatamente il patronato, come insegnano anche i canonisti romanisti, è un diritto temporale annesso allo spirituale (Gagliardi, cap. II, § 1); perciò non contenendo esso nulla di spirituale, non può essere sconosciuto o violato dalla potestà ecclesiastica, ed è stato sempre protetto, e custodito dal dritto pubblico. (Dispacci del 26 settembre 1751, e 8 maggio 1873, Gatta).

3. Al diritto di patronato ben compete il possibile esercizio dell'azione possessoria.

4. Le statuizioni del dritto comune non sono applicabili ai patronati, che formano argomento di diritto speciale.

5. Colui che chiede esser mantenuto nell' esercizio di un dritto patronato, come quello di un particolare accesso in una chiesa, non reclama una servitù di passaggio o di accesso. — C. Napoli, 27 agosto 1881, Corrado c. Monaco, Gazz. proc., XVI, 396.

6. L'esercizio del diritto di patronato è subordinato alle leggi ecclesiastiche, le quali in tale materia fanno tuttora parte del diritto pubblico interno, per quanto al riguardo non siano incompatibili colla legislazione civile.

7. Secondo il diritto di presentazione spettante al patrono deve esercitarsi nel termine perentorio di quattro mesi dal giorno della vacanza del benefizio, in difetto si verifica la devoluzione a favore dell'Ordinario diocesano.

8. Soltanto quando il presentato nel primo quadrimestre non abbia accettato o abbia rinunciato, o sia morto, o non sia stato riconosciuto idoneo, si concede al patrono un secondo quadrimestre per fare una seconda presentazione.

9. Ma se anche il secondo presentato non può essere investito per alcuna di dette cause, non si concede altro quadrimestre per altra presentazione, e si verifica invece irrevocabilmente la devoluzione a favore del vescovo. — A. Torino, 18 settembre 1880, Belliardi c. Ganora, Giur. Tor., 1881, 98.

10. La cessazione di *gius patronato*, sebbene di cose non apprezzabili in danaro, riveste la caratteristica giuridica di donazione, implicando la rinuncia del patrono al diritto d'alimenti, caso che egli cada nell'inopia.

11. Non ha mestieri di giustificare il fatto delle tre presentazioni, richieste dalla canonica giurisprudenza, colui che giustifica il titolo del possesso del *gius patronato*. — A. Bologna, 8 luglio 1881, Tozzoni c. Mambrini, R. giur. Bol., 1881, 212.

12. Il fondatore d' una cappellania laicale, che conferisce il *gius patronato* della medesima ad un terzo assente, può, con un atto posteriore, dare ad altri il *gius patronato*, e cambiarlo da gentilizio in ereditario.

13. La consuetudine è buona interprete dell'indole di un *gius patronato* il quale, nel dubbio, deve presumersi piuttosto ereditario che gentilizio.

14. Il patrono di una cappellania laicale poteva far dono del *gius patronato* senza il consenso del vescovo. — A. Perugia, 8 luglio 1881, Simoncini c. Celli, Annali, 1881, 278.

15. La parola *investito*, se più esattamente conviene a chi ottenne la istituzione canonica ad un benefizio eretto in titolo, sta pure ad indicare, nel comune linguaggio, chi venne nominato dai patroni ad una cappellania laicale semplice, e che ne compie gli uffizi con il consenso e l'approvazione vescovile.

16. I pesi inerenti alle cappellanie rivestono l'indole di quelli il cui adempimento è imposto dalla legge sulla liquidazione dell'asse ecclesiastico; ed i patroni ne sono debitori del corrispettivo verso coloro incaricati di soddisfarli, abbenchè non canonicamente investiti.

17. L' art. 2 della legge 15 agosto 1867 tiene proposito soltanto dei veri e propri investiti canonicamente all'unico scopo di attribuire ad essi il diritto agli annui assegnamenti loro vita naturale durante. — C. Firenze, 28 aprile 1881, Branzo-Loschi c. Marchiori, Legge, 1881, II, 152.

18. I dritti di patronato possono trasmettersi insieme alla cessione di una universalità di beni, di cui fanno parte. — A. Catania, 9 febbraio 1881, Li Destri c. Finanze, Giur. Cat., 1881, 47.

19. Per i sacri canoni antecedenti e per quelli del concilio di Trento il diritto di patronato de' benefizii ecclesiastici si costituisce per la fondazione, per la dote, e per le ripetute presentazioni. — C. Napoli, 25 gennaio 1881, Capitolo Metropolitano di Bari c. Ferrara, Gazz. proc., XVI, 85.

20. Le leggi di soppressione concessero la rivendicazione e lo svincolo de' beni degli enti soppressi non agli eredi del fondatore, ma a quelli che avevano dritto di patronato. — A. Bologna, 21 febbraio 1881, Bertazzoni c. Golfieri, R. giur. Bol., 1881, 132.

21. Quando il testatore, in difetto della linea contemplata, abbia avuto mira di beneficare indistintamente i superstiti discendenti di altre linee, è tra costoro che bisogna dividere i beni costituenti la dotazione d'una cappellania.

22. In fatto di prelazione o di decadenza di dritto la interpretazione estensiva o di anologia non si ammette. — A. Roma, 12 luglio 1881, Angeletti c. Angeletti, Gazz. proc., XVI, 374.

23. Per determinare l'indole di una pia fondazione e di un patronato, se cioè sia famigliare o ereditario, può ricorrersi ad altre prove e alle presunzioni, quali sono se la presentazione sia stata fatta per un periodo notevole di tempo da persone della famiglia senza menzione della qualità di erede, se siano stati ammessi a presentare tutti i componenti la famiglia medesima senza distinzione di grado, se nell'uno o nell'altro modo la pubblica voce abbia denominato il patronato medesimo, o nell'uno o nell'altro modo sia stato in atti della ecclesiastica autorità qualificato. — A. Bologna, 4 febbraio 1881, Denti c. Quartaroli, R. giur. Bol., 1881, 241 e 101.

24. È massima indiscutibile di ragione e di giustizia che tra coeredi e nei diritti comuni, ciascheduno amministra per tutti: e tutti in collettiva si giovano del fatto del loro coerede.

25. Nè ostano alla massima, in tesi di benefizio, le sanzioni dei sacri canoni, le quali non si occupano che dei rapporti del patronato colla chiesa, non di quelli fra i membri della stessa famiglia rivestita di un privilegio di spettanza comune, ed esercitato in virtù del medesimo titolo.

26. È conseguente quindi, ed è pacifico nella dottrina e nella giurisprudenza, il principio che, come l'esercizio di un'azione individua per parte di un coerede giova ai medesimi, ove si riferisca ad un possesso o ad un diritto di comune spettanza, così nei loro rapporti non può farsi luogo a prescrizione. — A. Modena, 7 dicembre 1880, Grimaldi c. Artoni e Tiraboschi, R. leg., 1881, 7.

27. Il titolo di fondazione può essere supplito con prove equipollenti.

28. *Haeres suus* non è soltanto l'erede del sangue, ma anche l'estraneo.

29. La nomina fatta per quote dimostra la natura ereditaria del patronato.

30. Le azioni del compratore sono valido argomento a stabilire l'indole del patronato e sopratutto è attendibile l'ultimo stato.

31. Il patronato da ereditario può convertirsi in misto o gentilizio, mediante una lunga e non interrotta osservanza.

32. Le enunciative non influiscono a stabilire la natura del patronato, quando questa risulti da prove più concludenti.

33. Lo stemma della famiglia apposto sulla cappella non è argomento esclusivo del patronato gentilizio.

34. L'eretico non poteva essere privato del giuspatronato senza analoga sentenza dell'ordinario.

35. Operato da un patrono lo svincolo, gli altri non possono ripetere se non la porzione che loro spetta, ma non impugnare quella che rimane allo svincolante, tostochè altri possa avervi diritto a compartecipazione.

36. Il diritto di accrescere ha luogo tra le linee subalterne, prima di passare saltuariamente all'altra linea principale.

37. Il patrono, ancorchè succeduto all'ente, può impugnare i contratti stipulati dai rappresentanti del medesimo.

38. La vendita del fondo dotale della cappellania è nulla se non vi concorse l'assenso del patrono, al quale per altro è vietato immischiarsi nell'amministrazione.

39. È nullo un contratto quando il rescritto che lo autorizzava era munito della clausola *auditis interesse habentibus*, quante volte tutti gli interessati non furono interpellati.

40. È orrettizio e surrettizio quando si tacque al Pontefice l'esistenza di alcuni patroni. — A. Roma, 16 marzo 1881, Muti c. Massimo, Temi rom., 1881, 126.

41. Scopo delle leggi sull'asse ecclesiastico è stato quello di riportare alla libera commercialità i beni immobilizzati dalla manomorta, come anche di farli ritornare nel patrimonio dei privati.

42. Quindi, fondato un canonicato col giuspatronato *attivo* a favore del capitolo di una cattedrale, e col *passivo* a favore di una determinata famiglia, spetta a questa il diritto di rivendicarne i beni, senza tener conto se il numero dei canonicati esistenti sia o no maggiore di dodici. — C. Roma, 26 gennaio 1881, Marrandono c. Finanze, Foro, I, 1160 (n).

43. In mancanza delle tavole di fondazione in un patronato, deve aversi riguardo alla stipulazione fatta senza contrasto da quelli che eran reputati patroni.

44. Il patronato non è *ereditario*, ma *misto* quando

nella stipulazione dell'atto si sono adoperate le parole *eredi* e *successori*, e quando le parti hanno convenuto che la scelta dei rettori non dovesse uscire da certe determinate famiglie.

45. Il patronato non può ritenersi esclusivamente *agnatizio* quando coloro che ne hanno regolato l'esercizio con uno stipulato furono donne, le quali non espressero il voto *conservandae agnationis*, nè vollero la esclusione delle femmine.

46. Il patronato non può considerarsi pieno, ma diviso in *attivo* e *passivo* quando *ex lege fundatoris certum genus personarum est necessario presentandum*.

47. La proprietà dei beni degli enti cappellaniali soppressi si devolve secondo l'art. 15 del decreto Valerio, 3 gennaio 1881, in porzioni eguali ai patroni attivi e passivi che abbiano il diritto di patronato *al momento della cessazione della civile personalità dell'ente*.

48. Però il patrono passivo, che trovavasi in detta epoca investito del beneficio o della cappellania, non ha altro diritto, secondo l'art. 14 del detto decreto, che di godere sua vita naturale durante l'usufrutto dei beni dell'ente soppresso, e la proprietà dei medesimi spetta a quello che secondo le tavole di fondazione è chiamato immediatamente dopo l'investito al patronato passivo, considerata la soppressione come vacanza.

49. Questa massima vera in tesi generale acquista una speciale applicazione quando l'investito trovavasi nel 3 gennaio 1861 per grazia o beneplacito del Pontefice a godere i beni dell'ente soppresso.

50. Quando nel 3 gennaio 1861, gli aventi diritto al patronato passivo fossero più, si deve avere riguardo per la rivendicazione della proprietà dei beni al più idoneo ad essere investito in detta epoca, se invece della soppressione si fosse verificata la vacanza. — A. Macerata, 1 febbraio 1881, Scoccia c. Azzolino, Com. Fermo, R. giur. Bol„ 1881, 72.

51. Pel caso di più compatroni attivi o di più compatroni passivi la domanda di rivendicazione di uno solo vale di fronte al demanio, detentore dei beni dotalizi, quanto la domanda che tutti unitamente potessero spiegare.

52. Ma quando vi sono patroni attivi e nel tempo stesso patroni passivi, l'esercizio del diritto di rivendicazione degli uni non può comprendere anche quello degli altri; e perciò la metà della dotazione dei patroni passivi non rivendicanti rimane presso il demanio e non si accresce, nè va a vantaggio dei patroni attivi rivendicanti. — C. Roma, 12 febbraio 1881, Fondo culto c. Manzi, Foro, I, 1053.

53. Non si può parlare di patronato attivo agli effetti dello svincolo di una cappellania, quando il patronato stesso fu esaurito dall'istitutore col determinare le persone chiamate. In questo caso il diritto attivo s' intende confuso e compenetrato col passivo.

54. Per verificare chi sia in diritto il patrono passivo, è necessario indagare a chi spettava la cappellania, se si fosse resa vacante all' epoca della soppressione, e ciò indipendentemente dal possesso attuale dell'investito, a cui la legge ha diversamente provveduto. In tale indagine si deve attendere all'attualità subbiettiva del diritto, non all'obbiettiva. Quindi chi appartiene alla categoria dei chiamati, ma è privo di qualche condizione voluta dal fondatore, non può riguardarsi quale patrono.

55. Al possessore della cappellania deve preferirsi colui che all'epoca della soppressione aveva diritto prevalente a senso della fondazione.

56. Il cappellano possessore conserva il possesso e fa propri i frutti finchè non gli venga fissato l'assegnamento uguale alla rendita netta della dotazione. — A. Roma, 20 luglio 1881, Cappelletti c. Antonelli, Temi rom., 1881, 363.

57. È erroneo il ritenere che l' esistenza nell' investito di un beneficio tolga ai patroni passivi questa loro qualità, mentre non fa che porre impedimento all' attuale esercizio del loro diritto.

58. Se alla pubblicazione del decreto Valerio di soppressione esisteva l' investito di una cappellania, a questo spetta l' usufrutto dei beni svincolati, la cui proprietà fu divisa fra i vari patroni, senza distinzione fra attivi e passivi.

59. Quindi se l' investito era anche patrono passivo, oltre all' usufrutto suddetto, ha diritto anche ad una parte di proprietà eguale a quella degli altri compatroni. — C. Roma, 12 aprile 1881, Leonardi c. Leonardi e Vecchiarelli, Corte S. Roma, 1881, 346; Legge, 1881, II, 294.

60. Il diritto di patronato passivo spettante a più patroni congiuntamente chiamati, è meramente potenziale ed eventuale e non vale contro chi è già investito del diritto pieno ed effettivo conseguito con la nomina del patrono attivo.

61. La devoluzione dei beni dotalizi di una cappellania laicale soppressa col decreto legge 3 gennaio 1861 si opera a favore di cui teneva l' attuale esercizio del diritto di patronato passivo, ad esclusione di tutti gli altri cui per avventura avrebbe potuto toccare tale diritto quando sopravvenne la legge di soppressione.

62. Il matrimonio contratto dall'investito di una cappellania laicale, dopo la pubblicazione della legge di soppressione, non lo priva del vantaggio della devoluzione di metà dei beni dotalizi e quindi del diritto di svincolarli. — A. Ancona, 3 luglio 1880, Leonardi c. Vecchiarelli e Leonardi, Legge, 1881, I, 415.

63. In una cappellania laicale, in cui l' istitutore ha creato un giuspatronato di natura famigliare o gentilizia, il diritto di patronato passivo diversifica sostanzialmente dal diritto dell' investito, ma può coesistere nella stessa persona.

64. Avvenuta la vocazione e la investitura di una fra le diverse persone aventi le qualità e condizioni

previste dal testatore per concorrere al patronato passivo ad essere chiamato, il patronato passivo si consolida tutto nell' investito, e non rimane agli altri che la qualità giuridica per l'eventuale esercizio di un diritto che potrebbe in essi rivivere solo venendo meno l' investito.

65. Di conseguenza non spetta a costoro, sui beni costituenti la dote della cappellania, alcun diritto reale durante l' investitura, nè possono quindi contro di essi iscriversi ipoteche sui beni stessi.

66. Per effetto delle leggi di soppressione degli enti ecclesiastici, i diritti di patronato passivo, nella specie di cui sopra, rimangono esclusivamente all'investito che per sè solo ha diritto di svincolare la parte corrispondente dei beni, di far cancellare le ipoteche iscritte su di essi a carico di chiunque altro avente in potenza il diritto di essere chiamato, essendosi ormai resa A impossibile tale vocazione. — T. Modena, 19 settembre 1881, Bulgarelli c. Bulgarelli, R. leg., 1881, 363.

67. La soppressione delle cappellanie laicali importa indubbiamente che il valore dei fondi, depurato dal 30 per cento a pro dell' erario, si attribuisca metà al patrono attivo e metà al patrono passivo.

68. Soppressa la cappellania, s' intende caducato il diritto di sagrestia nel capo della chiesa ove celebravansi le messe.

69 La costituzione di patrimonio sacro aggiunta sulla medesima rendita della cappellania essendo permessa sì dall' articolo 602 codice civile come per le leggi anteriori, non resta involta nella soppressione della cappellania, e la rendita iscritta conserva la sua destinazione ecclesiastica e la sua inalienabilità per la parte che gli corrisponde e che va divisa dalla parte svincolata per la B soppressa cappellania. — A. Napoli, 17 marzo 1880, Parroco di S. Lucia a mare c. Percuoco e Finanze, Gazz. proc., XVI, 364.

70. Il legislatore conservando nelle chiese cattedrali i canonicati fino al numero di 12 e gli altri benefizi fino al numero di 6, non volle sottrarli del tutto dal sistema della liquidazione dell' asse ecclesiastico, nè volle creare una differenza di trattamento nelle chiese cattedrali tra i canonicati ed altri benefizi limitatamente conservati, lasciando a quelli di patronato laicale o misto i beni in natura ed assegnando rendite iscritte a quelli di libera collazione.

71. Il patrono non può mai aver diritto di far re- C stituire i beni stabili agli enti conservati. — C. Roma, 27 ottobre 1880, Finanze c. Com. di Montalto (Marche), Corte S. Roma, 1880, v. s. 315, Boll. cont., 1882, 1.

72. I provvedimenti emanati colla legge 3 luglio 1870 riguardano quelle provincie italiane nelle quali i beneficî o le cappellanie furono soppressi con leggi anteriori al 1867, non già le altre, come la Sicilia, per la quale fu nuova la legge di soppressione.

73. Per la legge del 15 agosto 1867 i patroni hanno diritto immediato allo svincolo ed alla rivendica dei beni costituenti la dotazione del beneficio, o cappellania, senza l' obbligo preventivo di assicurare l'assegnamento allo investito.

74. Costui ha dritto allo assegnamento in rapporto alla rendita effettiva del fondo, non già a quella risultante da affrancazione, od altre operazioni che il patrono ha compiuto nel suo interesse.

75. Devesi pur anche per l' investito fare deduzione A della tassa straordinaria del 30 per 100. — A. Palermo, 31 dicembre 1880, Crispi ved. Dara-Alossi-Bidera e Monteleone, Circ. giur., 1881, 272.

76. La tassa di svincolo delle cappellanie di *ius patronato* laicale, imposta dalla legge del 15 agosto 1879, viene considerata dalla legge stessa come una vera e propria tassa di successione, importando lo svincolo, il trasferimento di proprietà dall'ente soppresso nelle persone dei patroni; quindi l' azione per ripetizione d' indebito, come la tassa di successione, si prescrive in due anni B — C. Roma, 2 febbraio 1881, Finanze c. Maccagnone, Foro, I, 1041 (n).

77. La somma liquidata per la metà dei beni dotalizi di un patronato misto, dovuta dal rivendicante all' erario dello Stato, non può considerarsi come una tassa di registro o di successione, e quindi non è applicabile la prescrizione abbreviata stabilita dalla legge 13 settembre 1874, ma costituisce un credito soggetto alla prescri- C zione del diritto comune. — C. Roma, 3 maggio 1881, Finanze c Mengolini, Corte S. Roma, 1881, 437; Legge, 1881, II, 470.

78. Il compratore che abbia rivendicato dal demanio la totalità dei beni soggetti a patronato deve restituire ai compatroni la parte dei beni stessi loro spettante.

79. Nè il rivendicante potrebbe invocare in proprio favore la prescrizione quinquennale che solo nell' interesse del demanio è stabilita.

80. Ai compratori, chiedenti la loro parte dei beni, non osta la mancanza di offerta, per parte loro al convenuto, di ciò che ha pagato per la rivendicazione, bastando che della parte dei beni medesimi spettante agli attori non si ordini il rilascio se non previo pagamento di ciò che ha D costato la sua rivendicazione. — A. Bologna, 14 marzo 1881, Montanari c. Montanari, R giur. Bol., 1881, 245.

81. Il patrono di un beneficio soppresso e l' investito di questo, che hanno lasciato cadere in prescrizione il credito costituente la dote del beneficio, non sono per questo responsabili verso l' amministrazione del Fondo per culto, se al momento della soppressione la prescrizione non era ancora compiuta, e l'amministrazione fu anch'essa posteriormente negligente nel conservare, colla interruzione della prescrizione, la ragione del

beneficio. — A. Torino, 10 giugno 1881, Fondo culto c. Bernocco, Giur. Tor., 1881, 533.

82. È giudizio di fatto, incensurabile in cassazione, il ritenere che sia trascorso il quinquennio entro il quale è lecito ai patroni di reclamare la devoluzione dei beni dotalizi del benefizio, e che un atto entro questo termine notificato all' intendente di finanza non fu che una mera protesta da non potersi tenere in conto di vera e propria istanza di devoluzione o di svincolo.

83 La domanda di devoluzione o di svincolo non consiste già in una semplice manifestazione di volontà da attuarsi in seguito, ma in una istanza attuale accompagnata dall' effettivo adempimento delle condizioni imposte ai patroni.

84. Se gli attori si proposero di esercitare il diritto di devoluzione sui beni costituenti la dotazione di un benefizio laicale in qualità di patroni, e se in appello solamente accennarono al concetto che per difetto di erezione canonica i beni reclamati fossero rimasti a far parte dell' eredità del loro autore, ben fece la Corte d' appello a non tener conto di questa nuova domanda per rivendicazione, pur riservando il diritto di farla valere in separato giudizio. — C. Roma, 7 luglio 1880, Claradie c. Finanze, Corte S. Roma, 1880, v. s. 130.

85. Non è proponibile per la prima volta in cassazione la questione se il demanio possa concedere la rivendicazione dei beni, dopo spirati i termini dalla legge concessi ai patroni.

86. Conseguentemente si può domandare il rilascio di beni all' erede, che abbia ottenuto, secondo il codice austriaco, l' aggiudicazione della eredità, sebbene i beni si trovino nel possesso dell' usufruttuario. — C. Firenze, 27 giugno 1881, Cristini c. Marcer, Temi ven., 1881, 373.

87. L' obbligo civile degli eredi, di pagare una determinata somma per celebrazione di messe, non cessa per la soppressione del capitolo che, secondo la volontà del testatore, le doveva celebrare, giacchè al capitolo per virtù di legge è succeduto il Fondo pel culto. — C. Roma, 16 maggio 1881, Fondo culto c. D' Aiutolo, Corte S. Roma, 1881, 474; Annali, 1881, p. sp. 108.

88. Al patronato agnatizio, a differenza del fidecommesso agnatizio, erano chiamate anche le femmine discendenti da maschi. — C. Roma, 25 maggio 1881, Mantegazza c. Beretta, Economato dei benefici vacanti, Coppa e Finanze, Corte S. Roma, 1881, 1037; Legge, 1882, I, 549; Boll. cont., 1882, 76.

89. La denuncia dell' investito celebratario delle messe non nuoce al patrono nel senso d' immutare l' indole propria dell' istituzione.

90. Gl' interessati allo svincolo non possono che richiederlo, e farlo valere amministrativamente presso il demanio. — A. Palermo, 25 marzo 1881. Callerame c. Finanze, Circ. giur., 1881, 211.

91. Le cappellanie laicali furono disciolte nel Napoletano col decreto 17 febbraio 1861.

92. E però i beni che ne formano la dotazione vanno devoluti a coloro che avevano in atto il diritto di paotronato secondo le tavole di fondazione al momento dell'abolizione, non a tutti congiunti.

93. Quando secondo le tavole di fondazione per avere il patronato bisognasse riunire alla qualità di figlio quella di erede del fondatore, la figlia paragista non essendo erede del padre, i suoi discendenti, nè per rappresentanza nè *iure proprio*, hanno diritto al patronato. — C. Napoli, 25 novembre 1880, Montella c. Faziani, Gazz. proc., XV, 570; Filangieri, 1881, 55.

94. L' amministrazione del Fondo pel culto, che in virtù di legge ottenne il possesso di beni dotatalizi di patronato laicale e che senza colpa o negligenza lo conservò durante le pratiche dello svincolo, non acquistò questo possesso per un suo fatto volontario, e lo ritenne nello interesse dello svincolante.

95. Rientrato il patrono nel possesso dei beni svincolati, potrà egli sperimentare tutti i diritti di patrono, e rivalersi dei danni contro il conduttore dei beni propri, se nella consegna risultarono deteriorati; ma non potrà per i danni della riconsegna dirigersi al Fondo pel culto. — C. Roma, 23 dicembre 1881, Fondo pel culto c. Maggiori, Tarufari, Rocchi e Trasatti, Corte S. Roma, 1881, 988; Legge, 1882, I, 470; Boll., cont., 1882, 52.

96. Quando i beni non si trovassero divisi al sopraggiungere dei decreti del 1818 e del 1831, che nelle provincie napoletane ripristinarono le cappellanie ed i benefizi, questi tornarono in vita con le stesse leggi prescritte dai fondatori, e con la distinzione del patronato attivo e passivo. Onde l' applicazione delle leggi eversive del 1861 e posteriori, ed i beni si hanno a dividere per capi secondo il numero di coloro che vi rappresentano diritti, non per istirpi. — C. Napoli, 15 luglio 1881, Carpentieri c. Buonopane, Gazz. proc., XVI, 424.

V. *Ente ecclesiastico* 82-84 — *Spese di culto* 3 — *Sostituzione e fedecommesso* 76-78 — *Successione* 109, 110.

Patto commissorio.

1. Il patto commissorio aggiunto all' anticresi e al pegno è contrario ai buoni costumi e alla morale, che fanno parte di ciò che chiamasi ordine pubblico, ond' è che quel patto rende radicalmente nulla la vendita per mancanza di libero consenso e di giusto prezzo.

2. Le nullità che resistono alla legge, che vieta di fare certe cose nell' interesse dell' ordine pubblico, sono assolute, e quindi non si prescrive mai l' azione relativa per dedurle in giudizio.

3. Di conseguenza è imprescrittibile l'azione per impugnare di nullità il patto commissorio, che non avrà mai fatto cambiar natura all' anticresi o al pegno e al possesso precario, che dai medesimi contratti deriva. — T. Palermo, 9 luglio

1880, Garaffa c. De Caro, Carello, Circ. giur., 1881, 465.

V. *Obbligazione* 30.

Pazzia — V. *Alienazione mentale.*

Peculato — V. *Prevaricazione.*

Pedaggio — [L. 20 marzo 1865, all. *F*] V. *Fondiaria* 26 — *Opere pubbliche* 17.

Pegno — [c. c. 1878-1890; c. comm., 188-195, 287, 661, 662].

1. Il pegno può esser costituito sopra un'università di cose di cui si continui il commercio, purchè a quelle vendute altre se ne sostituiscano della medesima specie.

2. La mancata notificazione dell'oppignorazione di un credito non importa nullità del pegno, ma solo che il debitore possa validamente pagare al creditore originario. — C. Firenze, 30 dicembre 1880, Brown c. Boldrin, Foro, I, 149 (n).

3. Il pegno è un contratto accessorio, che ha per oggetto di assicurare il pagamento di un debito, e ciò fa sì che esso partecipi all'obbligazione principale, e debba aversi come pegno commerciale, se dato in garanzia di un'operazione commerciale.

4. Le lettere, i telegrammi, le memorie e qualunque scritto possono fornire in materia di commercio, la prova scritturale del contratto di pegno, quando questa è richiesta dalla legge.

5. La data della scrittura di dazione di pegno commerciale può essere stabilita con ogni mezzo di prova ammesso dalle leggi commerciali, e quindi anche col mezzo di testimoni e con presunzioni.

6. Il pegno è un contratto reale, che si fonda sul possesso della cosa pignorata per parte del creditore, e si richiede che la trasmissione del pegno sia sincera, manifesta e non apparente.

7. Trattandosi di credito dato in pegno, il titolo non può consistere che nel documento originante il credito medesimo.

8. Anche trattandosi di pegno commerciale, il privilegio non ha luogo, se non quando siane stata fatta notificazione al debitore del credito dato in pegno.

9. La notificazione è una formalità speciale del pegno delle cose incorporali, e non può ammettersi preferenza di fronte ai terzi, se la notificazione non è stata fatta nei modi voluti dalla legge di rito. — A. Modena, 15 aprile 1881, Albinelli Sacerdoti, c. Banca dell'Emilia in Bologna, Com. di Castelnuovo nei Monti, Annali, 1881, 330; R. leg., 1881, 113.

10. È nullo il pegno di un credito ove nell'atto costitutivo non apparisca la tradizione del chirografo, qualunque esso sia, cui il credito è affidato. — T. Modena, 7 novembre 1881, Ferrari c. Bisbini, R. leg., 1881, 369.

11. L'art. 1888 del cod. civ. in quanto dispone che il debitore non può pretendere la restituzione del pegno, se non dopo avere interamente pagato il capitale, gli interessi e le spese del debito, per la sicurezza del quale è stato dato il pegno, non può essere tratto alla conseguenza che il creditore pignoratizio sia autorizzato a rifiutare la restituzione del pegno anche per titolo di interessi insoluti già colpiti dalla prescrizione quinquennale.

12. Il creditore pignoratizio non può prescrivere a proprio favore la proprietà del pegno — C. Torino, 17 settembre 1881, Semaria c. Devalle, M. trib. Mil., 1881, 1018: Giur. Tor., 1881, 661; Annali, 1881, 441; Legge, 1882, I, 260; Bett., 1882, 122.

13. Il debitore non può chiedere la restituzione del pegno prima di avere intieramente pagato il suo debito in capitale ed acessori.

14. Non basta a tale effetto la semplice offerta di pagare il debito contemporaneamente alla consegna della cosa oppignorata.

15. Spetta al debitore il promuovere una dispunzione di conti col creditore, qualora sia necessaria per determinare la quantità del debito. — A. Firenze, 30 luglio 1881, Giuliani c. Pistoresi, Annali, 1881, 286.

16. Costituito il pegno su cosa precedentemente assicurata, se questa venga a perire, il privilegio del creditore pignoratario si esercita sulle somme dovute all'assicuratore a titolo d'indennità.

17. È inefficace di fronte al creditore la cessione che il debitore faccia ad un terzo, delle sue azioni contro l'assicuratore. — A. Firenze, 21 luglio 1881, Banca Siciliana c. Ditta Guttarolo Cappadonia, Annali, 1881, 281.

18. La disposizione dell'art. 36 della legge transitoria è estranea agli effetti del pegno giudiziario, che venga a costituirsi sotto l'impero della legge nuova. — C. Napoli, 30 marzo 1881, Lopez c. Purearo, Mainieri e Forte, Gazz. proc, XVI, 266; G. trib. Nap., XXX, 659; Legge, 1881, II, 553.

V. *Assicurazione* 5 — *Competenza civ.* 6 — *Fallimento* 28, 42, 43, 84 — *Nave* 35, 36 — *Patto commissorio* 1, 3 — *Società* 46, 64, 79.

Pena — [c. p. 2-4, 13-95, 106 e seg., 131 137-152].

SOMMARIO.

BIBLIOGRAFIA.

1. Gli istituti di patrocinio e di riforma al congresso penitenziario di Stocolma. CONFORTI Luigi, Napoli, Tip. Giannini.

2. Carcerazione preventiva. CARRARA Francesco, G. leggi, 1881, 266.
3. Sulla detenzione preventiva. ORTICA, Mon. pret., 1881, 386.
4. Del beneficio delle circostanze attenuanti di cui all'art. 684 c. p. rispetto ai reati contemplati da leggi speciali. Cons. G. FERRERI, Foro, II, 98.
5. Sull'applicabilità dell'art. 684 cod. pen., ai reati previsti e repressi da altre leggi. CARBONI Enrico, Mon. pret., 1882, 345.

GIURISPRUDENZA.

6. Le circostanze attenuanti non si attingono soltanto dai precedenti del giudicabile, ma sì puro dallo insieme del fatto, come dal luogo, dal tempo, dal modo del reato, ecc.

Applicazione al reato di porto d'arma. — C. Napoli, 27 aprile 1881, Imparato, Foro, II, 186; v. pure Legge, 1881, II, 171 (n).

7. Ammesse dalla sezione d'accusa le attenuanti dell'art. 682, non possono esser valutate dal giudice di merito anche le attenuanti dell'art. 684 c. p. — C. Firenze, 8 ottobre 1881, Molena, Temi ven., 1881, 552; Bett., 1881, 329; Legge, 1882, I, 316.
8. Non può più applicarsi l'art. 684 cod. pen., una volta che le attenuanti, in concorso della tenuità del tolto, nel reato di furto, abbiano resa necessaria l'applicazione dell'art. 682. — C. Torino, 4 maggio 1881, Fogliati, Riv. pen., XIV, 277; Legge, 1881, II, 170.
9. In materia di contravvenzioni il giudice può sempre infliggere gli arresti, se anche concorrano circostanze attenuanti e scusanti, salvo a tener conto di queste nella latitudine della pena.
10. Non è prescritto dalla legge che concorrendo circostanze scusanti od attenuanti si debba passare dalla pena degli arresti a quella dell'ammenda. — C. Firenze, 20 aprile 1881, Ravesi, Foro, II, 247.
11. Nelle contravvenzioni a leggi speciali d'indole essenzialmente politica e finanziaria, là dove il legislatore ha comminato delle multe fisse e tassative, non è lecito al magistrato, sotto verun aspetto, di variarle e modificarle, nè di diminuirle od aumentarle in via di graduazione, dovendo esse venire applicate quali sono stabilite pei singoli casi.
12. Il benefizio delle attenuanti, portato dallo art. 684 del cod. penale, non si può estendere ai reati previsti e puniti da leggi speciali, in cui non siavi al riguardo una espressa disposizione che lo richiami o lo ammetta, e tanto meno alle contravvenzioni di indole politica e finanziaria, le quali non sono di ragione comune, e non rivestono il carattere di veri, e propri delitti a tutti gli effetti del codice penale. — C. Roma, 23 ottobre 1880, P. M., Legge, 1881, I, 603; G. pret., 1881, 93.
13. Nei reati contemplati da leggi speciali, massime se d'indole contravvenzionale, non è applicabile il beneficio nelle circostanze attenuanti stabilite dall'art. 684 c. p. per i reati in esso codice preveduti — C. Roma, 15 gennaio 1881, Amato, Foro, II, 97 (n).
14. Non è lecito diminuir la pena in considerazione di circostanze attenuanti nel caso di contravvenzione alla legge 5 giugno 1869. — C. Roma, 13 ottobre 1880, Gallo, Corte S. Roma, 1880, v. s. 230.
15. Anche nelle contravvenzioni a leggi speciali, come quella sulle concessioni governative, è applicabile l'attenuante della età minore, a norma della regola generale stabilita nel cod. comune; ammenochè nelle leggi speciali non sia altrimenti disposto. — C. Roma, 13 ottobre 1880, Della Mea, Foro, II, 189 (n).
16. Se il minorenne ha varcati i 14 anni non occorre far luogo alla indagine del discernimento.
17. Le diminuzioni di pena derivanti dall'età minore, a norma degli art. 89 e seg. cod. pen., si applicano anche alle infrazioni a leggi speciali. — C. Roma, 19 aprile 1880, Brino, Foro, II, 55 (n).
18. Nell'applicare le pene per reato di contrabbando si deve tener conto dell'età minore degli imputati.
19. Se la pena incorsa è compresa in real decreto di amnistia, la Corte di cassazione la deve dichiarar condonata. — C. Roma, 14 novembre 1881, Mauro, Cardinali, Plaino e Piceno, Corte S. Roma, 1881, 1136.
20. A determinare la pena dovuta al maggiore degli anni 14 e minore de' 18, deve aversi riguardo non alla penalità dipendente dal titolo del reato, bensì a quella nella quale sarebbe effettivamente incorso senza il beneficio dell'età. — C. Napoli, 22 dicembre 1880, Contardi, Riv. pen., XIII, 533.
21. Ha fatto giusta applicazione dell'art. 24 della legge 15 giugno 1865 e degli art. 88 e 89 del codice penale il tribunale che, ritenuto un giovanetto, maggiore degli anni nove e minore dei quattordici, colpevole di avere con discernimento commesso contrabbando di sale, ne ha ordinato il ricovero in uno stabilimento pubblico di lavoro per la durata di un anno. — C. Roma, 17 gennaio 1881, Balocco, Corte S. Roma, 1881, 54.
22. Non soltanto la Corte o il tribunale, ma anche il pretore può ordinare il ricovero di imputati minori degli anni 14 in uno stabilimento di lavoro, giusta gli art. 88 e 89 del cod. pen. — C. Torino 9 febbraio 1881, Cornaggia, Foro, II, 206.
23. Il disposto dell'art. 66 cod. pen., per cui il passaggio da un genere di pena ad un altro costituisce di per sè un grado, non deroga al potere discrezionale del magistrato di spaziare in tutta la larghezza del grado dal massimo al minimo, — C. Roma, 10 novembre 1880, Salvati, Riv. pen., XIII, 366; Bett., 1881, 55; Legge, 1881, I, 744.
24. È nulla la sentenza con che la Corte, rilevando potersi una data pena, pel concorso di una spe-

ciale circostanza, aumentare di uno a due gradi, abbia applicato il massimo dell'aumento, senza alcuna motivazione intorno all' esplicamento della latitudine. — C. Napoli, 18 giugno 1880, Galasso, Foro, II, 81.

25. Allorchè la legge sancisce la pena della reclusione non minore degli anni 5, riferiscesi al minimo del secondo grado, e non al massimo del primo. — C. Napoli, 8 aprile 1881, Gatti, Foro, II, 312 (n).

26. — Conf. — C. Napoli, 18 marzo 1881, Gisolfi, Legge, 1881, II, 826.

27. Non è lecito deferire alla cognizione del tribunale correzionale la sottrazione di cose per un valore minore di lire 5000, ma che giunge alle lire 1000 o le eccede, reato punibile con reclusione non minore di cinque anni, quantunque si debba diminuire la pena di un grado per le ammesse circostanze attenuanti. — C. Roma, 26 ottobre 1881, Gardini, Corte S. Roma, 1881, 1130.

28. Volendosi scemare di tre gradi la pena de' venti anni di lavori forzati, erronea è l'applicazione di anni 10 di reclusione. — C. Napoli, 20 giugno 1881, Fioretti, Foro, II, 442.

29. La ferita con deturpamento permanente nella faccia, irrogata a guardia municipale nell' eser. cizio delle sue funzioni, è punita colla relegazione estensibile ad anni cinque con aumento di uno o di due gradi; e perciò il tribunale non è tenuto discendere a pena correzionale, sebbene per l'età minore dell' imputato debba diminuirsi la pena di un grado. — C. Roma, 18 febbraio 1881, Morgante e Volpe, Corte S. Roma, 1881, 975.

30. Ritenuto dalla Corte di assise, senza ricorso del P. M. applicabile al giudizio di cassazione l'art. 694 di procedura, la pena s' intende cominciata ad espiare dalla prima condanna, e non dalla data della sentenza di annullamento. — C. Napoli, 6 dicembre 1880, Buglione, Legge, 1881, II, 786.

31. Nel concorso di più reati le circostanze attenuanti rispettivamente ammesse debbono essere calcolate separatamente sulla pena dovuta per ciascun reato e non sul coordinamento complessivo delle diverse pene. — C. Roma, 13 giugno 1881, Piccone-Bellandi e Nucci, Riv. pen., XIV, 496; Bett., 1881, 325.

32. Dovendosi in tema di mancato omicidio con aguato tener ragione delle attenuanti e della recidiva, erroneo è il sistema di compensare tra loro le circostanze. — C. Napoli, 18 maggio 1881, Musca, Riv. pen., XIV, 406.

33. Quando si tratta di più reati punibili con pene congeneri correzionali o di polizia, è applicabile il benefizio della riduzione di pena o correzionale o di polizia rispettivamente imposto dagli art. 112 e 115 del c. p. sardo. — C. Firenze, 26 gennaio 1881, Durante, M. giud. Ven., 1881, 89; G. pret., 1881, 302.

34. È principio elementare di diritto che nel concorso di più pene criminali dello stesso genere o diverso, si applicherà la pena più grave aumentata secondo i casi; è pel caso solo che concorrano più delitti soggetti tutti alla stessa pena correzionale, che la legge prescrive il cumulo delle pene corrispondenti a ciascun delitto, purchè non si ecceda della metà il *maximum* della pena incorsa.

35. Viola quindi la legge la sentenza che per due furti qualificati ha accumulato due pene criminali sebbene dello stesso genere. — C. Palermo, 23 dicembre 1880, Raffa, Circ. giur., 1881, 9; Bett., 1881, 107.

36. Soltanto nel caso che concorrano due o più crimini può la pena dei lavori forzati a tempo essere estesa oltre i venti anni.

37. E subordinatamente a tale concetto va inteso l'art. 598 del cod. pen., per ciò che concerne la misura della pena.

38. Conseguentemente, trattandosi di una grassazione sola, per quanto accompagnata da diverse delle circostanze accennate nell'art. 598, la Corte d'assise ove non creda di applicare la pena dei lavori forzati a vita, non può applicare quella dei lavori forzati a tempo per una durata eccedente i venti anni. — C. Torino, 23 settembre 1881, Bombarda, M. trib. Mil., 1881, 1077.

39. L'aumento di anni cinque, oltre il *maximum* della pena temporanea, prescritto dall'alinea dell'art. 109 del cod. pen., deve farsi sul massimo della maggior pena del reato più grave.

40. L'uso doloso di carte di credito pubblico, *nel concorso di più reati e di circostanze attenuanti*, non può essere punito con pena maggiore di 10 o 15 anni di lavori forzati. — C. Roma, 11 dicembre 1880, Mattia e Masci, Riv. pen., XIII, 537.

41. Per effetto della reiterazione, ossia pel concorso di più crimini importanti più pene temporanee o dello stesso, o di diverso genere, il *maximum* della pena più grave si può bensì aumentare secondo il numero dei reati e la qualità delle pene incorse, a senso della disposizione dell' art. 109 del codice penale, ma tale aumento deve aver luogo entro il limite di cinque anni dalla pena più grave effettivamente incorsa e non astrattamente considerata.

42. Dato quindi il caso che la pena incorsa pel reato più grave non fossse che di 15 anni di lavori forzati, la condanna per la reiterazione, a senso del capoverso del precitato art. 109, non si potrebbe far salire oltre i 20 anni della stessa pena. — C. Roma, 7 gennaio 1881, Calcagni e Castelli, Legge, 1881, I, 247; Riv. pen., XIV, 23; Bett., 1881, 117; Filangieri, 1881, 223.

43. Secondo il concetto del legislatore, la parola *importare* usata nell'art. 109 del cod. pen. equivale *incorrere* di cui all'art. 90 dello stesso codice, e la pena incorsa debbe intendersi quella che sia l'ultimo ed intero prodotto di tutte le quantità aggiunte o scemate, per qualunque titolo, alla pena principale, fra le quali può andar

compresa la diminuzione concessa per circostanze attenuanti.

44. In conseguenza dalla pena di ciascun singolo reato debbonsi sottrarre le diminuzioni per l'età, e per le attenuanti accordate, e se uno dei reati in origine crimine, per effetto di tali diminuzioni si rende punibile di çarcere inferiore a tre anni, non vi è cumulo e quindi rendesi inapplicabile non solo l'art. 109, ma benanche il successivo art. 110. — C. Roma, 11 maggio 1881, Amici, Legge, 1881, II, 207.

45. Non è eccessiva la pena inflitta di quattro mesi di carcere, quando si doveva discendere almeno di tre gradi dalla pena della relegazione da 3 a 5 anni. — C. Firenze, 4 dicembre 1880, Zennaro, M. giud. Ven., 1881, 93; Legge, 1881, I, 708.

46. Il beneficio derivante dall'art. 95 del cod. pen., nel caso di vizio di mente, verrebbe a mancare e sarebbe illogicamente applicato ove il magistrato si attenesse al genere di pena ivi indicato, ma nella durata fissasse un periodo maggiore di quello che per legge fissar poteva, se, senza il vizio di mente, avesse applicata la pena più grave. — C. Napoli, 12 novembre 1880, Stilo, Riv. pen., XIII, 218; Legge, 1881, I, 61.

47. Fissata la pena per un reato di omicidio, commesso con la scusante di un vizio parziale di mente, e stabilita la discenzione per altre circostanze attenuanti, non è permesso al magistrato applicar la pena a suo arbitrio, senza aver riguardo a queste circostanze. — C. Palermo, 2 maggio 1881, Sabato, Circ. giur., 1881, 82; Bett., 1881, 219.

48. Non determinando l'art. 95 del cod. pen. il *minimum* della pena della custodia da applicarsi pei reati commessi in istato di parziale irresponsabilità, e non essendo detta pena altrimenti graduata (art. 57), non può essere censurata per la misura della pena applicata la sentenza che dimostri di avere avuto presente, nel determinarla, il fatto con tutte le sue accertate circostanze. — C. Torino, 11 maggio 1881, Cammarata, M. trib. Mil., 1881, 606; Bett., 1881, 228.

49. La pena della custodia sancita nell' art. 95 cod. pen. può essere applicata per anni diciotto, anche ammesse le attenuanti. — C. Napoli, 2 ottobre 1880, Fusaro, Foro, II, 111 (n).

50. All' imputato ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 471 cod. pen., punibile col carcere o col confine congiuntamente alla multa, e che si trovi nello stato di vizio parziale di mente, non si può applicare, in virtù dell'art. 95 dello stesso cod., che la sola pena del carcere, e non la carcere e la multa. — C. Roma, 12 novembre 1880, Cordigliani, Foro, II, 27.

51. Il carcere e la custodia sono sempre pene correzionali, anche quando la legge in alcuni casi speciali permetta una durata maggiore dell' ordinaria riguardo alle spese. — C. Palermo, 13 gennaio 1881, Siligato, Circ. giur., 1881, 24; Legge, 1882, I, 491; G. pret., 1881, 334.

52. La pena del carcere, essendo afflittiva, è più grave della pena pecuniaria della multa.

53. Nella specie, avendo il solo imputato appellato dalla sentenza che lo condannò alla multa di L. 181, non poteva in appello esser condannato ad un mese di carcere. — C. Torino, 11 maggio 1881, Siri, Foro, II, 251 (n).

V. *Abuso di autorità* 3 — *Amnistia* — *Appello pen.* 131, 132 — *Armi* 20, 22 — *Carte da giuoco* 16, 17, 21 — *Complicità* — *Concorso di reati* — *Contrabbando* 2, 42, 48, 49 — *Contravvenzione* 15 — *Contumacia pen.* 5 — *Cosa giudicata pen.* 2 — *Difesa legittima* 5 — *Diritto penale* — *Eccesso nel fine* — *Falsa moneta* 9-12 — *Ferite e percosse* — *Furto* 15, 54, 55 — *Grassazione* 11, 12 — *Leva militare* 13 — *Libertà individuale* 6 — *Lotto e lotteria* — *Militari* 3 — *Omicidio* 6, 11, 12 — *Pesi e misure* 29 — *Prescrizione penale* — *Recidiva* — *Registro* — *Ribellione* 9, 10 — *Rinvio pen.* 5, 6 — *Sanità pubblica* — *Storia del diritto* — *Testimonianza falsa* 29-31.

Penale (clausola nelle obbligazioni) — [c. c. 1209-1217] V. *Diritto romano* 17.

Pensione — [L. 27 giugno 1850, n. 1049; L. 14 aprile 1864; Reg. 24 aprile 1864; L. 29 luglio 1868; L. 21 agosto 1870; L. 3 luglio 1871, n. 330; L. 2 luglio 1872, c. p., 178].

SOMMARIO.

1. Il servizio dell' assistente gratuito senza determinazione di tempo nelle scuole elementari di Lombardia anche sotto il Governo austriaco deve considerarsi come un principio di carriera equivalente all'alunnato.

2. Per conseguenza il suddetto servizio, quantunque non valutabile per le direttive austriache, è utile per la pensione liquidata colla legge 14 aprile 1864. — C. Conti, 18 marzo 1881, Busseghin, Foro, III, 58 (n).

3. L'ufficiale per essere ammesso alla pensione normale deve presentarsi alla Corte dei conti con un decreto di giubilazione emesso dal potere esecutivo.

4. In conseguenza l'ufficiale, il quale non può presentare che un decreto di rimozione dal grado e

dall'impiego, non può essere ammesso alla pensione normale, se anche con decreto venisse facoltizzato a domandarla.

5. L' ufficiale rimosso dal grado e dall'impiego non può essere giubilato, avendogli la rimozione tolto il grado e lo stato militare.

6. Egli in conseguenza non può mai ottenere che l'assegnamento contemplato dall'art. 3 della legge 25 maggio 1852, n. 1376, quando anche al giorno della rimozione avesse raggiunto gli estremi di età e di servizio, i quali, giusta le leggi 27 giugno 1850 n. 1409 e 7 febbraio 1865, n. 2143, gli avrebbero dato diritto a chiedere la giubilazione.

7. L' uguaglianza di trattamento tra l' uffiziale rimosso ed il rivocato è limitata all'assegnamento, e quindi il rimosso non può invocare il benefizio della pensione normale accordato dalla legge nei A casi della revocazione. — C. Conti, 18 giugno 1881, D'Andrea, Foro, III, 134.

8. Il *moto proprio* pontificio 30 gennaio 1822 non tolse il beneficio accordato agli ex carabinieri di cumulare il servizio precedentemente prestato in qualunque arma, sebbene susseguito da interruzione.

9. La legge 7 luglio conserva ai militari ex pontifici il diritto di invocare l'applicazione delle leggi pontificie sulle pensioni, così come avrebbero potuto invocarlo all'epoca del loro passaggio nell'esercito italiano.

10. Quindi la pensione loro spettante nell' applicazione della legge pontificia deve essere commisurata al grado che avevano conseguito negli eserciti nazionali fino al giorno in cui a questi eserciti erano applicabili le suddette leggi pon- B tificie. — C. Conti, 27 maggio 1881, Degi, Foro, III, 68.

11. Il grado di capitano nella guardia civica bolognese del 1831 non costituiva un impiego produttivo di pensione.

12. L' incarico di reprimere un moto insurrezionale in senso ostile alla libertà, anche se retribuito, non costituisce che un incarico provvisorio non equivalente a conferimento d' impiego produttivo di pensione.

13. La nomina a segretario della presidenza regionale di ponente in Bologna ottenuta nel 1846, quando quest'ufficio non era ancora organizzato, nè direttamente retribuito dal Governo, non era produttiva di pensione

14. L'avere quest'ufficio cambiato il titolo di segretario in quello di aggiunto retribuito da stipendio normale soggetto a ritenuta, dopo che l' impiegato aveva cessato dall' ufficio medesimo, non costituisce titolo a pensione.

15. La nomina regolare a sottotenente pagatore nel battaglione civico bolognese mobilizzato, che si recò nel Veneto a combattere contro gli austriaci, era produttiva di pensione.

16. I decreti reali 4 e 29 marzo 1860, confermati, dalla legge 30 giugno 1861, n. 90, non applicabili per le prime nomine, hanno effetto per quest'ultima ad ufficiale pagatore nel battaglione A civico bolognese. — C. Conti, 20 maggio 1881, Bottrigari, Foro, III, 119.

17. Spetta al potere esecutivo determinare lo stato degli impiegati, in base al quale la pensione deve essere loro liquidata dalla Corte dei conti, cui ne spetta fissare pur anche la decorrenza.

18. Il decreto con cui ne vien revocato altro precedente di dimissione non può produrre effetto retroattivo sullo stato dello impiegato, il quale fino al giorno della revoca deve considerarsi come dimesso.

19. Invece il decreto d' annullamento di altro precedente retrotrae le sue conseguenze alla data della disposizione annullata.

20. Deve quindi ritenersi quale decreto *d' annullamento* e non di *semplice revoca* quello per cui, pur usandosi l'espressione di *revoca*, si annulla in sostanza con effetto retroattivo la disposizione B anteriore. - C. Conti, 19 novembre 1880, Santoni, Foro, III, 3.

21. Le disposizioni della circolare del ministero della guerra 7 novembre 1856, per le quali, qualora il comitato di sanità militare giudichi le ferite o infermità del militare di natura tale da renderlo inabile al servizio attivo, ma non a quello sedentario nei veterani, si nega a questi il collocamento a riposo ed il diritto a pensione, non sono applicabili a coloro che si fanno a chiedere un trattamento di riposo in base alle leggi 4 dicembre 1879 e 7 luglio 1876.

22. La suddetta circolare non può considerarsi che come un espediente amministrativo, che non potrebbe aver mai la virtù di menomare un diritto che ha il suo fondamento nella legge.

23. Sono applicabili tutte le disposizioni che regolano le giubilazioni militari, eccetto che nella parte che ha riguardo agli anni di servizio, a coloro che invocano la giubilazione in base alle leggi del 1876 e del 1879.

24. Il giudizio tecnico, quanto all' accertamento, all' importanza ed entità dell' infermità e delle ferite che devono dar luogo alla giubilazione, spetta esclusivamente al comitato di sanità militare e non può essere rifatto dalla Corte dei conti, a meno che non trattisi di qualche fatto giuridico di cui il comitato non abbia tenuto conto, nel quale caso conosce anche di esso fatto la Corte dei conti, arbitra e giudice supremo di C tutto ciò che si riferisce alle pensioni. — C. Conti, 15 settembre 1880, Hang, Foro, III, 12.

25. Il regio decreto 15 agosto 1852 n. 1455, quanto all' accertamento delle infermità che danno diritto alla pensione militare, è pur applicabile alle pensioni cui vennero ammessi i feriti del 1848-49 e nei fatti d' armi per la liberazione di Roma, giusta l'art. 3 della legge 4 dicembre 1879.

26. Il giudizio emesso dalle autorità sanitarie mili-

tari sulla appartenenza delle ferite ed infermità all'una od all'altra delle tre categorie di legge, o sulla non appartenenza ad alcuna, non vincola la Corte dei conti, non avendo quel giudizio che il valore di una perizia, per quanto rispettabile ed autorevole.

27. Le disposizioni della circolare ministeriale 22 aprile 1880, n. 1000, sono inapplicabili ai feriti contemplati nel succitato art. 3 della legge 4 dicembre 1879, i quali, se anche dichiarati idonei ad un servizio nei veterani, possono tuttavia essere ammessi alla pensione quando risulti della loro inabilità al servizio militare attivo in causa delle riportate ferite.

28. Le perizie sullo stato sanitario dei suddetti feriti devono riportarsi al tempo in cui le ferite vennero riportate pel giudizio sulla conseguente inabilità al servizio militare, e sul diritto a pensione.

29. Le leggi sulle pensioni militari contemplano l'inabilità assoluta ad un servizio militare ordinario e continuativo, e quindi i servizi militari puramente temporanei ed occasionali prestati dopo le riportate ferite non escludono le prove della suddetta inabilità ed il conseguente diritto alla pensione. — C. Conti, 10 giugno 1881, Hang, Legge, 1881, II, 502. A

30. L'aumento di cui l'art. 3 della legge 6 febbraio 1881 compete alle vedove degli impiegati morti dopo che la legge stessa è andata in vigore.

31. Invece non compete alle vedove degli impiegati morti prima che la legge suddetta fosse posta in vigore. — C. Stato, 10 giugno 1881, Coglitore, Foro, II, 91. B

V. *Comune* 9 — *Corte dei conti* 3, 4 — *Esecuzione in gen.* 2, 44, 45 — *Impiegati com.* 9, 26-33 — *Prescrizione civ.* 21-23 — *Prova test.* 68 — *Regolamento com.* 32, 33.

Pensione alimentare — V. *Alimenti.*

Pensione ecclesiastica — V. *Monaco* 2, 11, 18, 20. 24, 31-33; — V. pure *Asse ecclesiastico* 140, 147.

Percosse — V. *Ferite e percosse.*

Perdita della cosa oggetto del contratto — [c. c. 1125, 1180-1182, 1298, 1299, 708, 709, 2146] V. *Locazione* 39, 45, 46, 48-50, 62, 63, 101.

Perenzione — [c. p. c. 338-342, 447, 464; c. c. 2128].

SOMMARIO.

BIBLIOGRAFIA.

1. Se s'incorra nella perenzione di 60 giorni allorchè nè l'attore nè il convenuto siano comparsi. A RICCI F., G. leggi, 1881, 259.

2. Se la perenzione possa opporsi dopo rimasta ferma l'iscrizione a ruolo. F. RICCI., Bett., 1881, 23. B

3. Intorno al principio sancito dalla Corte d'appello di Torino che, per interrompere la perenzione è necessario un atto di procedura valido. Filippo FERRUCCI, Foro, I, 179. C

4. Una quistione di perenzione. Se potè cadere in perenzione la sentenza di un'antico giudice di circondario, colla quale costui dichiarò la sua incompetenza per la impugnazione di falso dei documenti e delle sentenze prodottisi dall'attore e che rimandò al giudice competente per giudicare sia dell'incidente, sia sul merito della lite. D TODARO DELLA GALLIA Antonio, Filangieri, 1881, 365.

5. Due quistioni in tema di perenzione d'istanza. E PITARI, Mon. pret., 1881, 185.

GIURISPRUDENZA.

6. Il termine stabilito dall'art. 338 del cod. di proc. civ. per la perenzione d'instanza è assoluto e perentorio, e non ammette alcuna distinzione o proroga.

7. Detto termine per ciò non rimane sospeso per la morte avvenuta di uno dei procuratori delle parti. — A Casale, 2 luglio 1881, Com. di Ottobiano c. Angeleri e Salvadeo, Giur. Casale, 1881, 243. F

G 8. — Conf. — A. Casale, 10 maggio 1881, Poggio c. Longhi, Giur. Casale, 1881, 264.

9. La morte del procuratore di una delle parti non sospende il corso della perenzione.

10. L'iscrizione a ruolo fatta durante la sospensione della istanza per la morte di uno dei procuratori delle parti è nulla, e quindi non vale ad interrompere la perenzione, dappoichè a questo effetto è necessario un atto valido. — A. Torino, 3 maggio 1880, Rinaldi c. Rinaldi, Foro, I, 179 (n). H

11. La iscrizione della causa a ruolo non impedisce la perenzione del giudizio. — A. Casale, 30 novembre 1880, Manacorda c. Audisio e Fantini, Giur. Casale, 1881, 69. I

12. Le trattative di concordia possono essere causa sospensiva del termine d'inerzia, pel quale l'istanza giudiziale si perime, quando contengano il patto espresso o tacito per la sospensione del giudizio.

13. Codesto patto sospensivo ha il valore della lite e devesi provare secondo le ordinarie regole della prova delle convenzioni. — C. Napoli, 10 L

marzo 1880, De Martinis c. Montalto, Gazz. proc., XVI, 169.

14. Gli atti di protesta o di salvezza di ragioni non salvano dalla perenzione l'istanza del giudizio. — C. Napoli, 11 marzo 1881, De Tintis c. Finanze, G. trib. Nap., XXX, 633.

15. Il corso della perenzione è interrotto dagli atti che sono propri del procedimento giudiziario, non da quelli che si compiono avanti le autorità amministrative. — C. Roma, 28 aprile 1881, Com. Frosinone c. Com. Torrice, Legge, 1881, II 757; Bett., 1881, 745; Corte S. Roma, 1881, 652.

16. Qualunque atto di procedura interrompe la perenzione.

17. Non si può vagliare l'opportunità dell'atto nello scopo di dichiararlo inutile, e quindi inefficace alla interruzione della perenzione. — A. Trani, 16 agosto 1881, Viti, De Marco c. Tomacelli, Corina, R. giur. Trani, 1881, 866.

18. Sono atti interruttivi della perenzione d'istanza tutti quelli di procedura, ossia dalle leggi del rito riconosciuti come atti propri del giudizio.

19. La legge non limita la forza interruttiva ai soli atti, che siano sostanzialmente utili al prosieguo del giudizio. — C. Napoli, 2 aprile 1881, Tomacelli c. Viti De Marco, Gazz. proc., XVI, 267; Bett., 1881, 534; G. pret., 1881, 417.

20. La rinuncia al mandato fatta dal procuratore d'un litigante non produce interruzione dell'istanza. — A. Modena, 12 agosto 1881, Spaletti c. Marconi, R. leg., 1881, 254.

21. Quando la causa è chiusa, non si fa più luogo a perenzione.

22. Ma la causa non è chiusa, quando solo è rimasta ferma l'iscrizione a ruolo, e non si sono ancora presentate le comparse conclusionali e depositati gli atti in cancelleria come prescrivono gli articoli 176, 177 cod. proc. civ.

23. Gli atti di procedura nulli non interrompono il corso della perenzione.

24. Quindi non la interrompe una comparsa (che non sia la comparsa conclusionale) presentata dopo rimasta ferma la iscrizione a ruolo. — A. Casale, 26 novembre 1880, Terracini c. Bossi, Giur. Casale, 1881, 67.

25. Ancorchè uno dei litiganti siasi astenuto dagli atti di procedura per un triennio, la perenzione, di cui all'art. 338 della proc. civ., non si verifica se durante il triennio abbia avuto luogo qualche atto della controparte. — A. Roma, 20 luglio 1881, Cappelletti c. Antonelli, Temi rom., 1881, 363.

26. Un' istanza incidentale di falso civile è perimibile in tre anni, al pari, ed anzi con massime ragioni, d'una istanza principale.

27. Qualunque atto eseguito dopo i tre anni, anche prima che la perenzione sia domandata, non interrompe la perenzione stessa, che si opera di diritto.

28. Non la interrompe neppure la domanda fatta entro i tre anni per cancellarsi la causa di merito dal ruolo, non giovando tal cancellazione a far progredire la causa.

29. Chiesta la perenzione della querela di falso, il deposito dei documenti impugnati deve intendersi fatto a semplice cautela e con lo scopo di non trovarsi poi fuorcluso il termine assegnato; non importa quindi ostacolo di fatto proprio per chi chiede la perenzione, nè acquiescenza alle obbiezioni contro la perenzione. — A. Palermo, 7 marzo 1881, Muscarnera c. Campisi, Circ. giur., 1881, 113; Bett., 1881, 304; Legge, 1881, II, 779.

30. Un semplice decreto presidenziale emesso in corso di giudizio ha efficacia ad interrompere la perenzione per un altro triennio.

31. La perenzione ricomincia dalla data di esso decreto, e non dalla sua notificazione. — A. Catania, 19 settembre 1881, Sindaco di Caltagirone c. Finanze, Giur. Cat., 1881, 177; Bett., 1881, 604; Legge, 1882, I, 55; Cons. amm., 1882, 237.

32. Non è perimibile una istanza, sulla quale è stata emessa sentenza, che respinse impugnazioni contro un titolo, e ordinò una prova testimoniale contrastata tra le parti. — C. Palermo, 5 marzo 1881, Celestre c. Roeciola, Circ. giur., 1881, 406; Legge, 1882 I, 410.

33. Le sentenze, che hanno deciso o pregiudicato il merito, anche interlocutorie, come la contrastata ammissibilità di un mezzo istruttorio, non sono perimibili. — A. Catania, 12 settembre 1881, Parisi c. Gravina Taranto, Giur. Cat., 1881, 185.

34. L'istanza avanti ai pretori non proseguita entro l'anno è perenta, tuttochè sia intervenuta una sentenza che ammette una prova. — P. Teramo, 4 novembre 1880, Rasetti c. Medori, Mon. pret., 1881, 248.

35. La sentenza del giudice di mandamento, che in presenza di un attacco di falso di un documento, rinvia la causa al tribunale, è sentenza definitiva, che contiene una dichiarazione d'incompetenza, e quindi esclude la perenzione della istanza. — A. Palermo, 28 maggio 1881, Cirino c. Guamotta, Filangieri, 1881, 265.

36. Una sentenza in parte definitiva ed in parte interlocutoria, proferita in seconda istanza, non è di ostacolo al corso della perenzione per i capi dell'appello non definitivamente decisi.

37. La domanda del gratuito patrocinio ed il decreto di ammissione non impediscono il corso della perenzione. — A. Trani, 14 maggio 1880, Bretta, R. giur. Trani, 1881, 380.

38. Non interrompono nè tolgono la perenzione le sentenze interlocutorie, delle quali però rimangono salvi gli effetti. — P. Bisacquino, 15 maggio 1881, Massaro c. Di Leonardo, Mon. pret., 1881, 296.

39. Non le sentenze definitive soltanto, ma anche le interlocutorie, conservano la loro efficacia, malgrado la perenzione dell'istanza, tuttavolta che con queste siasi pregiudicato il merito della causa.

— C. Torino, 15 marzo 1881, Deluchi c. Sanvitale, Giur. Tor., 1881, 397; Legge, 1881, II, 121; Bett., 1881, 461.

40. La disposizione dell'art. 341 del cod. di proc. civ., che la perenzione non estingue gli effetti delle sentenze pronunziate, non può essere estesa ai provvedimenti d'istruttoria.

41. Il giudizio di manutenzione dovendosi introdurre entro l'anno dalla molestia, la perenzione della relativa domanda importa necessariamente la decadenza dal diritto di riproporla. — C. Torino, 23 marzo 1881, Cavallieri c. Pallestrini, Foro, I, 512 (n); v. pure Legge, 1881, II, 15; Annali, 1881, 207.

42. Perento l'appello pel decorso di un triennio, non sono per questo perenti gli atti esecutivi di primo grado; anzi la sentenza da cui fu interposto appello passa in cosa giudicata.

43. La perenzione degli atti non toglie di mezzo nè le sentenze pronunciate nella causa, nè le prove acquistate.

44. La perenzione degli atti di primo grado, sospesa per un appello, non ripiglia il suo corso se non dopo la perenzione di questo. — C. Roma, 27 novembre 1880, Graziadei c. Società delle bonifiche ferraresi, Legge, 1881, I, 546; Gazz. leg., 1881, 170; Annali, 1881, 231.

45. Pronunziate delle sentenze contumaciali, se dopo le opposizioni, su cui non siasi definitivamente giudicato, venga chiesto il rigetto delle opposizioni, e l'opponente deduca la perenzione dello intero procedimento, questa ben ha luogo. — C. Napoli, 27 luglio 1881, Caruso c. Viscusi, Gazz. proc., XVI, 400; Gazz. leg., 1882, 183.

46. Il magistrato di appello non può, sopra lo incidente di perenzione del gravame, dichiarar perento anche il procedimento di prima istanza. — C. Napoli, 7 marzo 1881, Coppola c. Buonauro, G. trib. Nap., XXX, 563; Gazz. proc., XVI, 253.

47. A decidere sulla perenzione dell'appello contro una sentenza del tribunale è competente la Corte d'appello.

48. Il principio, che non si possono cumulare due giudizi, vieta alla Corte, la quale decide la incompetenza del tribunale, di risolvere la tesi sulla perenzione, la quale devesi quindi riassumere con separata istanza. — A. Casale, 30 ottobre 1880, Longhi c. Poggio e De Benedetti, Giur. Casale, 1881, 32.

49. L'appellante può chiedere la perenzione dell'appello. — A. Aquila, 25 ottobre 1880, Novara c. Nanni, G. trib. Nap., XXX, 541.

50. Ritenuta la differenza tra la decadenza e la perenzione di appello espressamente dimandata, ove si ragioni in tema di decadenza e nel dispositivo si dichiari perento il diritto, o s'intese pronunziare la decadenza e si mancò di pronunziare sopra una conchiusione specifica, o s'intese ammettere la perenzione, e si verificò difetto di motivazione.

51. Essendosi dimandata la perenzione dell'appello principale e la prosecuzione dell'appello incidente non può cader dubbio, che siasi inteso parlare di vera perenzione in senso tecnico e non di decadenza: nè repugna che si discuta il secondo, benchè perento il primo.

52. La perenzione degli atti conduce talora, specialmente in grado di appello, a decadenza di diritti; e si allude a cotesta causa allorchè si fa dipendere dal non avere proseguito un'appello. — C. Roma, 10 agosto 1881, Com. di Scerni c. Del Vasto, Legge, 1881, II, 762; Bett., 1882, 23.

53. Sono soggetti alla perenzione gli appelli perchè sono nuove istanze contro le sentenze già pronunziate; ma non le opposizioni alle sentenze contumaciali che sono atti meramente difensivi. — C. Napoli, 22 gennaio 1881, Fondo culto c. Petruccione, e Fucci; Gazz. proc., XVI, 83; Legge 1881, I, 736, Bett., 1881, 305; G. pret., 1881, 450.

54. Ovechè, dopo l'attuazione del codice di procedura civile, non sia stata proseguita per tre anni l'istanza che diè luogo al giudizio oppositorio dietro sentenza contumaciale di parte, pronunciata ed opposta sotto l'impero della procedura abolita, la perenzione si estenderà alla sentenza contumaciale ed alla istanza principale, sulla quale essa fu pronunciata. — A. Palermo, 1 luglio 1881, Gallo c. Cottone; Circ. giur., 1881, 437.

55. La eccezione di perenzione dev'essere proposta innanzi di ogni altra difesa nel caso in che vuolsi colpire il giudizio che s'intende proseguire e non già quando uno dei litiganti voglia giovarsi di un atto per altro giudizio; nella quale ipotesi la parte contraria ha la facoltà di dedurre la perenzione di tale atto nel momento in cui lo stesso s'invoca. — C. Napoli, 17 settembre 1881, Gallone c. De Marco, Gazz. proc., XVI, 527; Massime, 1882, 14; Legge, 1882, I, 116; Bett., 1882, 50.

56. Nel procedimento formale, notificatasi dall'attore, dopo più di tre anni d'inazione, una comparsa defensiva e quindi iscritta la causa a ruolo, non può più il convenuto, quando già l'iscrizione sia rimasta ferma, dedurre la perenzione d'istanza, alla quale deve intendersi aver esso col suo silenzio voluto rinunziare. — C. Firenze, 25 novembre 1880, Sarri Dall'Armi c. Com. di Valdobbiadene e Sequesino, Foro, I, 84.

57. Nei giudizi di rinvio è perento l'appello se dalla data dello annullamento siasi fatto trascorrere un triennio senza procedere ad atti di procedura, ancorchè non siasi notificata la sentenza di cassazione. — C. Napoli, 28 luglio 1881, Catanzaro c. Caracciolo, Foro, I, 909 (n).

58. Cassata una sentenza, il termine per la perenzione comincia a decorrere dalla data del pronunciato di annullamento, non da quello della notificazione del medesimo. — C. Napoli, 30 agosto 1880, Del Pezzo c. Ferrovie meridionali, Foro, I, 14 (n).

59. Annullata dalla Corte di cassazione la sentenza, il periodo della perenzione comincia a decorrere dal pronunziato annullamento. — A. Napoli, 2 febbraio 1881, Del Pezzo c. Società delle Ferrovie meridionali, Gazz. proc., XVI, 102; Gazz. leg., 1882, 63, R. giur. Bol., 1882, 66.

60 La perenzione degli atti vale per tutte le parti comparse in giudizio, non può essere opposta da chi non v' intervenne; e si addebita a chi non prosegue la istanza proposta. — C. Roma, 21 dicembre 1880, Savini c. Mancini, Legge, 1881, I, 259; Gazz. proc., XVI, 96, Annali; 1881, 87; Bett., 1881, 329; Gazz. leg., 1881, 356.

61. Nel caso di più attori che concorrono nella medesima azione, o di più parti che rappresentano l'originario attore, la domanda giudiziale deve ritenersi indivisibile, anche se non abbia per obbietto un interesse individuo; e conseguentemente non può per alcune delle dette parti dichiararsi la perenzione dell' istanza e ritenersi che questa non sia per le altre perenta. — C. Palermo, 16 novembre 1880, Chiarenza c. Cavallaro, Foro, I, 464(n).

62. Semprechè tra consorti di lite intercede alcun rapporto comune di dimanda e di difesa, irregolarmente si ammetterebbe la divisibilità dell'istanza di perenzione. — C. Napoli, 1 settembre 1881, Nolli c. Campanella, Gazz. proc., XVI, 505; Legge, 1882, I, 50, Bett., 1882, 91.

63. Il regresso di cui all'art. 339 proc. civ. non deve applicarsi contro il solo sindaco del tempo, sibene anche contro la giunta.

64. Non si può esercitare quest'azione in responsabilità se non contro colui sotto la cui gestione si compiva la perenzione. — A. Trani, 2 agosto 1881, Com. di Sannicandro e Pasquale, R. giur. Trani 1881, 858.

65. Le spese del giudizio perento, e che ciascuna delle parti deve sopportare in proprio a termini dell' art. 342 del cod. di proc. civ., sono unicamente quelle che le parti hanno sostenuto per la istruttoria della causa, e per ottenere di comune consenso la declaratoria di perenzione.

66. Perciò, se sul punto della verificatasi perenzione si fa questione fra le parti e si solleva incidente, le spese dell' incidente rientrano nella regola comune dell' art. 370, e vanno a carico della parte soccombente. — A. Casale, 30 novembre 1880, Manacorda c. Audisio e Fantini, Giur. Casale, 1881, 69.

V. *Appello civ.* 28, 304 — *Cassazione civ.* 27 — *Contumacia civ.* 25-27 — *Corte dei conti* 44-46 — *Cosa giudic. civ.* 22, 23 — *Delibazione* 9 — *Diritti promiscui* 21 — *Esecuzione immob.* 44, 53-60 — *Esecuzione mob.* 46, 49 — *Prescrizione civ.* 1, 28, 29.

— perenzione del precetto — V. *Esecuzione in gen.* 91-98, 103, 104, 108-111 — *Esecuzione immob.* 1, 2, 43-55, 57, 145-147.

Perizia in materia civile — [c. p. c. 252-270, 428, 454, 819, 825, 826, 870, 819].

BIBLIOGRAFIA.

1. Sulla ammissibilità della prova peritale a futura memoria. MAZZONI Giovanni, Gazz. leg., 1881, 353.

2. Se il disposto dell' art. 47 cod. proc. civ. sia applicabile alla seconda proroga chiesta dai periti. RICCI F., G. leggi, 1881, 299.

GIURISPRUDENZA.

3. La sentenza, che nomina due periti, anzichè uno o tre, non è nulla, perchè può avvenire che i due periti, nel silenzio delle parti, riescano d'accordo nei loro giudizi ed in tal caso la perizia eseguita sarebbe valida e potrebbe servire come mezzo di prova per pronunciare la sentenza di merito.

4. Ma è bensì la sentenza irregolare e difettosa e potrebbe riuscire inefficace quando i due periti nominati riuscissero ad un diverso o contrario giudizio; e ciò basta perchè le parti abbiano diritto ad impugnarla, e perchè la sentenza debba essere riformata. — T. Modena, 3 febbraio 1881, Namias c. Menafoglio, R. leg., 1881, 78.

5. È principio generalmente accolto che la difficoltà che una prova possa riuscire ad essere somministrata non è motivo legale per escluderla.

6. Conseguentemente, è ammissibile una perizia tendente a stabilire il valore di immobili in epoche piuttosto lontane. — A. Venezia, 30 dicembre 1880, Tomasi c. Tomasi, Temi ven., 1881, *129*; Bett., 1881, 193.

7. Anche quando da un verbale di collazione risulti che un testamento olografo contiene parole indecifrabili o di assai difficile lettura, prima di ordinare la chiesta perizia calligrafica, può il tribunale ordinare la produzione dell'olografo.

8. In generale, il giudice prima di ammettere un mezzo di prova od una perizia, deve esaminare se sia ammissibile, se influente, se e come debba disporsi.

9. Può anche rigettare una perizia calligrafica siccome superflua, quando la ispezione oculare, e il contesto dell'atto ed altri riscontri sono sufficienti a chiarire il dubbio insorto. — A. Genova, 19 ottobre 1881, Pavero c. Dellepiane, Bett., 1881, 606.

10. È rimesso al prudente criterio del giudice il decidere se la relazione dei periti contenga gli elementi necessari ad illuminarlo, ovvero faccia mestieri domandar loro ulteriori schiarimenti, od ordinare una nuova perizia.

11. L'esperimento della comparazione dei caratteri, a mezzo di periti calligrafici, è stato sempre considerato quale un mezzo di prova fallace e pericoloso.

12. Tanto meno poi può offrire un sicuro criterio al giudice la perizia che si fonda non sui documenti originali, ma su copie fotografiche e quando dalla relazione apparisca chè i periti a tutta prima concordi, si mostrarono in seguito dissenzienti, ritenendo qualcuno di essi la necessità di ulteriori studi sugli originali.

13. L'autorità giudiziaria può ordinare d'*ufficio* anche una nuova perizia calligrafica. — A. Vene-

zia, 13 maggio 1881, Marchi c. Pacchini, Foro, I, 568 (n).

14. I testimoni possono far fede delle opere e delle spese commesse dal possessore di un fondo, ma il giudicare in quanto tali opere e tali spese abbiano aumentato il valore del fondo è ufficio esclusivamente dei periti dell'arte.

15. Per accordare una seconda perizia giudiziale non basta una generica impugnativa della giustizia della prima, ma è d'uopo con prove specifiche ingenerare un dubbio ragionevole sulla di lei erroneità. — A. Roma, 6 giugno 1881, Macci c. Donati, Temi rom., 1881, 307.

16. Dopo una perizia giudiziale non se ne può ammettere una nuova, se non quando venga dimostrato che la prima sia infetta da tali errori di fatto e di criterio da renderla assolutamente inaccettabile e mancante degli elementi necessari per la decisione della causa, ovvero i periti non siansi attenuti alle norme prescritte.

17. Il non aver specificato il valore locativo di ogni appartamento di una casa, il non aver dedotte le spese per le imposte e la manutenzione prima di stabilire il prezzo di essa in base al fitto lordo, l'aver tenuto conto di un fitto maggiore del conseguito dal proprietario, non sono errori tali da giustificare la prescrizione di una seconda perizia. — A. Casale, 19 febbraio 1881, Bregaro c. Banca di costruzione italiana, Giur. Casale, 1881, 272.

18. Caso, in cui, non essendo prudente chiedere schiarimenti al perito che fece la perizia se ne debba ordinare una nuova da eseguirsi da altro perito. — A. Genova, 25 marzo 1881, Chiozza c. Chiozza, Bett., 1881, 255.

19. Il termine stabilito al perito, che ha già presentato il suo rapporto, per dare schiarimenti sul medesimo, non è perentorio; quindi decorso il medesimo senza che gli schiarimenti richiesti dal giudice siansi dati, non può una delle parti esigere che si proceda alla nomina di altro perito. — C. Roma, 2 novembre 1880, Società dell'acqua Marcia c. Négre, Bett., 1881, 28; Gazz. leg., 1881, 394.

20. L'avviso dei periti nautici non vincola i magistrati del merito sulla valutazione degli estremi giuridici della forza maggiore, poichè i tribunali sono pienamente liberi negli apprezzamenti dei pareri tecnici. — C. Firenze, 16 dicembre 1880, Capitano Dade c. Società d'assicurazioni la Svizzera e l'Italia, Foro, I, 233.

21. Quantunque il perito abbia constatato l'esistenza del danno lamentato, può tuttavia il giudice escluderla e negare il chiesto risarcimento.

22. In ogni caso sarebbe questo un giudizio di fatto indiscutibile in cassazione. — C. Torino, 16 marzo 1881, Aimonetti c. Molinatti, Giur. Tor., 1881, 423.

23. Basta un atto di protesta, e non occorre la formale citazione per surroga del perito, all'effetto che la parte faccia conoscere la sua volontà di non rinunziare alla decadenza stabilita dalla legge, nel caso in cui la perizia non sia presentata nel termine stabilito. — A. Catania, 18 luglio 1881, Pace Scala c. Guzzardi, Giur. Cat., 1881, 134; Bett., 1881, 449; Annali, 1881, 372.

24. Quando al tempo, in cui fu depositata la relazione del perito non vi sia stata dimanda di surroga del perito medesimo, anche senza la proroga, costui non può ritenersi decaduto dalla perizia. — C. Napoli, 6 agosto 1881, Salvatore c. Prefetto di Salerno, Foro, I, 1150; V. pure: Bett. 1882, 17; G. pret., 1882, 39.

25. Il provvedimento del presidente col quale si accorda una seconda proroga, ritenendo la forza maggiore allegata dal perito, costituisce una presunzione *juris* che non può distruggersi senza la dimostrazione di fatti precisi contrari. — A. Catanzaro, 18 febbraio 1881, Aspro c. Mannella, Foro, calab., II, 13.

26. È nulla la perizia depositata oltre il termine stabilito dalle parti nel mandato conferito al perito.

27. La omologazione anticipatamente convenuta, trattandosi di perizia avente per oggetto esclusivo la misura di una data estensione di terreno, non esclude il dritto delle parti di chiederne la rettificazione ove fosse dimostrato di essere il perito incorso in un errore di fatto e di calcolo di grave conseguenza. — A. Catania, 27 luglio 1881, Torremuzza c. Calabrese, Giur. Cat., 1881, 139.

28. Passata in giudicato una sentenza che dichiara la decadenza da una revisione di perizia per decorrenza dei termini all'uopo prefissi dal primo giudice, non si può ordinare la detta revisione nel giudizio d'appello sotto ragione dell'utile che potrebbe derivarne alla risoluzione della controversia. — C. Napoli, 18 maggio 1881, Del Balzo c. Com. di Gerace, Foro, I, 791.

V. *Banca* 3 — *Cassazione civ.* 52 — *Competenza civ.* 301. — *Cosa giudic. civ.* 1 — *Esecuzione immob.* 3, 43, 44, 61-73 — *Espropriazione per p. u.* — *Locazione* 16, 17, 27, 96 — *Nave* 6 — *Registro* 7-17 — *Servitù* 57, 109 — *Tassa di successione* — *Termine* 3 — *Vendita* 9, 22, 29-31, 98, 150-152.

Perizia in materia penale — [c. p. 19, 25; c. p. p., 152-159, 285-317].

1. Le formole dettate pel giuramento dei testimoni o dei periti sebbene non siano sacramentali nelle parole, debbono essere rigorosamente osservate nel concetto.

2. Epperò è nullo il giuramento prestato dal perito con la formola di « far conoscere al giudice la pura verità ». — C. Roma, 6 dicembre 1880, Contini, Foro, II, 144; (n). V. pure: Riv. pen., XIII, 508.

3. È nullo il dibattimento, se i periti chiamati a dare un giudizio abbiano prestato il giuramento di testimone. — C. Napoli, 16 giugno 1880, Ciliberti, Foro, II, 59.

4. Coloro che prestano la loro assistenza materiale alla esecuzione di una perizia non sono tenuti a prestare giuramento. — C. Roma, 10 marzo 1881, Tangherlini, Governatori e Paccapelo, Riv. pen., XIV, 169.

5. Quando anche il verbale di recognizione di cadavere e d'autopsia non attesti esplicitamente che i periti, prima di procedere alle loro operazioni, abbiano effettivamente prestato il giuramento, che resulta peraltro essere stato loro deferito, la osservanza di questa forma essenziale può essere dimostrata implicitamente, e per argomento può essere desunta dalla dichiarazione di un secondo verbale redatto dalla stessa autorità giudiziaria, e con li stessi periti in continuazione del primo. — C. Firenze, 26 novembre 1881, Mastri, Annali, 1881, 167; Bett., 1882, 43; Riv. pen., XV, 369.

6. Il perito sanitario, ancorchè dagli elementi raccolti giudichi essersi il colpo tratto con intenzione omicida, non fa dichiarazione di testimone. — C. Napoli, 18 maggio 1881, Musca, Riv. pen., XIV, 406.

7. Non si fa risolvere ad un perito una questione di diritto e non si commette quindi nullità dal pretore che, in causa di contravvenzione alle leggi daziarie, vertendo la quistione nel vedere se il parato di cui si trattava fosse, per la sua qualità, nel novero di quelli che le leggi daziarie e la relativa tariffa collocano nella prima o nella seconda classe, consulta appunto su di questo fatto il perito. — C. Roma, 25 marzo 1881, De Ferrari, Corte S. Roma, 1881, 694.

8. La legge rimette al libero e prudente criterio del presidente, consigliato solo dalla natura della causa, di ordinare, ove lo creda opportuno, che i periti assistano allo svolgersi di tutto il dibattimento, od a parte di esso. — C. Roma, 1 luglio 1881, Manconi-Mulas, Legge, 1881, II, 354; M. trib. Mil., 1881, 1141; Bett., 1881, 275.

9. Per l'esame di un corpo di reato non è prescritto l'uso di un solo perito. — C. Roma, 18 maggio 1881, Giannelli, Corte S. Roma, 1881, 1151.

10. È regolare, e corrisponde alla prescrizione dell'art. 709 c. p. p., la perizia sulla falsità o contrafazione del bollo appostosi su carte da giuoco, la quale siasi eseguita nell'officina governativa delle *Carte-valori* di Torino.

11. La disposizione dell'art. 709 di detto codice è semplicemente regolamentare e non porta a nullità, nè essa toglie la facoltà al giudice istruttore di valersi anche di altri periti che non siano gl'impiegati delle regie zecche, quando si tratti di verificazione facile a compiersi, senzachè vi occorrano speciali cognizioni tecniche; il che è rimesso al prudente criterio dello stesso giudice istruttore, e del magistrato in ultimo che ha da giudicare in merito. — C. Roma, 2 marzo 1881, Cardi, Corte S. Roma, 1881, 244; Legge, 1881, II, 275.

V. *Contrabbando* 30, 34 — *Medicina legale* — *Prova pen.* 15, 16 — *Testimoni pen.* 5.

Permuta — [c. c. 1549-1555].

Perquisizione — [c. p. p. 142 e seg.].

1. La disposizione dell'art. 145 del codice di procedura penale è semplicemente regolamentare, e quand'anche non si fosse esattamente osservata, non porterebbe nullità. — C. Roma, 13 luglio 1881, Saraceni, Corte S. Roma, 1881, 788.

Persona.

— capacità — V. *Diritto civ.* 17 — *Donna maritata* — *Legato* 46 — *Legge* 7, 8 — *Matrimonio* — *Minore* — *Monaco* 1, 13-17, 35 — *Straniero*.

— giuridica — V. *Corpo morale* — *Ente eccles.* — *Società* — V. pure *Comune* — *Diritto civ.* 12 — *Provincia* — *Stato*.

— incerta — V. *Successione*.

— interposta — V. *Successione* 85-87, 90-117, 121.

— sospetta — V. *Sospetti e diffamati*.

Pesca e pesci — [c. c. 413, 462, 711, 712; L. 1 marzo 1877, n. 3706; Regol. 13 giugno 1880, n. 5482; c. mar. merc. 139-149; L. 4 marzo 1877, n. 3760; Regol. 13 giugno 1880; R. D. 23 ottobre 1880].

BIBLIOGRAFIA.

1. Considerazioni sulla legge e regolamento per la pesca lagunale e fluviale. G. VENINI, Como, 1880, Tip. Giorgietti.

2. Pesca illecita, resistenza, falsa testimonianza. CARRARA Francesco, G. leggi, 1881, 217.

GIURISPRUDENZA.

3. Le regie patenti sulla pesca di gennaio 1827 rimasero abrogate dalla legge di marzo 1877 e regolamento del 1 luglio 1880; epperò giudicandosi ai 30 di quest'ultimo mese di una contravvenzione seguita il 24 gennaio, non era più applicabile la pena sancita nelle cennate patenti. — C. Napoli, 1 febbraio 1881, Salvemicci e Piccino, Riv. pen., XIV, 391.

4. Chi sia sorpreso con reti ed utensili da pesca presso il lago Trasimeno giustamente soggiace alle sanzioni penali stabilite dagli art. 29 e 79 del *mutu proprio* pontificio 3 agosto 1822 tuttavia in rigore. — C. Roma, 29 dicembre 1880, Girotti, Corte S. Roma, 1880, v. s., 384.

V. *Acque* 3 — *Competenza civ.* 245.

Pesi e misure — [c. p. 393; L. 23 giugno 1874, Regolamento 29 ottobre 1874 e 18 marzo 1875].

SOMMARIO.

BIBLIOGRAFIA.

1. Leggi sul servizio dei pesi e delle misure, e sulla fabbrica degli oggetti d'oro e d'argento. Luciano FOSCOLO, Torino, Unione tip. editrice.

GIURISPRUDENZA.

2. Per costituire il reato di frode relativa al commercio, di cui all'art. 392 del cod. pen., basta che l'esercente tenga pesi dolosamente alterati nel proprio negozio, disposto ad usarne in ogni occorrenza e non si richiede eziandio che consti di alcun individuo frodato, o dell'inganno flagrante.

3. L'art. 685 n. 12 del cod. pen. contempla unicamente il fatto di coloro che ritengono, senza farne uso e senza scopo di frode, falsi pesi o false misure.

4. L'art. 131 n. 11 del regolamento 29 ottobre 1874 n. 2188, contempla unicamente i pesi o le misure alterati senza dolo dell'esercente, e da questi usati senza scopo di illecito lucro, e senza avvertire a riparare la loro alterazione. — A. Milano, 25 gennaio 1881, Pelandini, M. trib. Mil. 1881, 310.

5. A costituire il reato di cui all'articolo 392 cod. pen. (inganno sulla quantità delle cose vendute mediante l'uso di falsi pesi e di false misure) non basta che vi sia l'uso di pesi e misure false e l'intenzione d'ingannare, ma è necessario che risulti in fatto che l'inganno ebbe effettivamente luogo. — C. Roma, 21 marzo 1881, Zarri e Cuttica, Foro II, 265 (n).

6. La semplice detenzione di una stadera di vecchia misura non corrisponde ad alcuna delle ipotesi determinate dall'art. 685 n. 2 del cod. pen., tanto meno poi se il preteso contravventore abbia fittato ad altri quel locale di sua pertinenza, in cui si ritrovò la misura di antica costruzione. — C. Roma, 11 novembre 1881, Arrigoni, Corte S. Roma, 1881, 1188.

7. Il proprietario di terreni vignati, che si limiti a vendere o a far smerciare il vino prodotto dalla sua proprietà nei magazzini annessi alla sua casa d'abitazione, non può esser tenuto all'obbligo della verificazione periodica dei pesi e misure di cui per tale vendita o smercio faccia uso.

8. Esso va indubbiamente compreso nella provvida eccezione contenuta nell'ultimo capoverso dell'art. 14 della legge 28 luglio 1861, giusta cui la verificazione periodica non è obbligatoria per coloro che si servono di pesi e misure per lo smercio nelle loro abitazioni dei prodotti delle terre e del bestiame di cui abbiano a qualunque titolo la proprietà, l'usufrutto o il godimento.

9. A cotesta chiara e larga disposizione del legislatore, di favore e di tutela per la proprietà ed industria agricola, non è lecito di dare una interpretazione ristrettiva ripugnante alla sua lettera, non meno che allo spirito onde essa è informata. — C. Roma, 8 aprile 1881, Melis Leo, Foro, II, 260 (n).

10. Il proprietario di vigne, che ne vende il prodotto all'ingrosso ed al minuto nella propria abitazione, non è obbligato alla verificazione periodica delle misure. — C. Roma, 28 febbraio 1881, Valle, Corte S. Roma, 1881, 1145.

11. Coloro che si servono di pesi e misure nelle proprie abitazioni, per lo smercio dei prodotti della terra e del bestiame loro, sono esenti dall'obbligo della verificazione periodica, tanto meno sono obbligati a curare essi la prima verificazione. — C. Roma, 12 ottobre 1881, Crivelli, Corte S. Roma, 1881, 1187.

12. Chi non negozia vini od olî, ma si serve del suo palmento e del suo torchio pel solo prodotto dei propri fondi, non deve alcuna tassa, tanto più se non sia stato iscritto nell'elenco di coloro che sono obbligati a presentarsi alla visita periodica dei pesi e misure. — C. Roma, 28 febbraio 1881, Spedale, Scalone, Cipriani e Repe, Corte S. Roma, 1881, 1146.

13. I proprietari che fanno uso privatamente nelle loro case di abitazione di pesi e misure per la determinazione della quantità dei generi e derrate che corrispondono ai propri coloni e dipendenti, in compenso dell'opera di questi, non sono soggetti all'obbligo della verificazione periodica dei detti pesi e misure. — C. Roma, 21 marzo 1881, Ganora, R. amm., 1881, 432; Corte S. Roma, 1881, 497; Annali, 1881, p. sp. 92.

14. Il pretore che dichiara non farsi luogo a procedimento a carico di un commerciante in cereali su vasta scala per l'ascrittagli contravvenzione di avere omesso farsi inscrivere nello stato degli utenti pesi e misure, non viola l'art. 14 della legge 28 luglio 1861, nè l'articolo 2 della legge 23 giugno 1874, se dal dibattimento rimase accertato, come il pretore riconobbe e dichiarò con giudizio di fatto incensurabile, che l'imputato, non compreso nello stato degli utenti, non aveva mai fatto uso nei suoi negozi di pesi e misure, e che pel modo speciale del suo commercio non poteva sotto verun aspetto ritenersi come utente, nè in obbligo di farsi inscrivere nell'elenco degli utenti. — C. Roma, 18 febbraio 1881 Iacona, Corte S. Roma, 1881, 421.

15. Il fabbricante di mattoni che eseguisce lo smercio del suo genere per numero e corpo, non è soggetto alla legge sui pesi e misure. — C. Roma, 28 febbraio 1881, Sinatra, Corte S. Roma, 1881, 1146.

16. L'obbligo dell'iscrizione nello stato degli utenti dei pesi e misure non deriva dalla semplice qualità di commerciante, ma dall'uso effettivo di pesi e misure nell'esercizio del proprio commercio.

17. La constatazione della esistenza di tale qualità ed obbligo dipende da un giudizio di fatto incensurabile in cassazione. — C. Roma, 18 febbraio 1881, Di Bartolo, Annali, 1881, p. sp. 91; Riv. pen., XIV, 162.

18. Commette contravvenzione alle leggi sui pesi e sulle misure chi di prima o di seconda mano pone in vendita o in commercio pesi e misure nuovi o ridotti a nuovo, senza che siano stati verificati. — C. Roma, 2 maggio 1881, Albertini, Corte S. Roma, 1881, 1016.

19. Quand'anche fosse erroneo il concetto da cui mosse il pretore nel giudicare, che basti cioè il fatto di essere inscritto nell'elenco degli esercenti e di non essersi sporto reclamo presso le autorità amministrative per soggiacere alle prescrizioni della legge metrica, pure non può sfuggire a condanna l'imputato che dal pretore fu ritenuto avere esercitato l'industria della fabbricazione del formaggio senza essersi provvisto dei pesi e delle misure legali.

20. Indarno si eccepisce per la prima volta in cassazione che l'imputato non vendeva che i prodotti del proprio fondo. — C. Roma, 1 luglio 1881, Prati, Corte S. Roma, 1881, 651; Bett., 1881, 305; Legge, 1881, II, 496.

21. Giustamente è stato condannato quale contravventore l'utente di pesi e misure, che nel giorno della verificazione, notificato nel Comune dal decreto prefettizio regolarmente affisso e da speciale avviso dell'inserviente municipale, non si è presentato al verificatore co' suoi pesi e le sue misure nelle ore stabilite. — C. Roma, 18 febbraio 1881, Spaziani, Corte S. Roma, 1881, 291; Annali, 1882, p. sp., 18.

22. Coloro, che nell'interesse della loro associazione distribuiscono mediante pagamento vino a tutti i soci nel locale ove sogliono avere le loro riunioni, incorrono nella contravvenzione prevista dall'art. 5 all. L. della legge 11 agosto 1870. — C. Roma, 5 luglio 1880, Guidi, Anzilotti e Bianchi, Corte S. Roma, 1880, v. s. 370.

23. È tenuto alla verificazione periodica, imposta dalla legge a tutti coloro che fanno uso di pesi e misure per la vendita o compra, colui che compra uva o vino in un luogo per rifornirsene un negozio che tiene in un altro luogo. — C. Roma, 10 dicembre 1880, Cravero, Corte S. Roma, 1880, v. s. 373.

24. Sebbene sia irregolare un verbale di contravvenzione alla legge metrica non sottoscritto nè da testimoni, nè dal verificatore, siffatte formalità non sono però prescritte a pena di nullità, cosicchè potendo il verbale costituire una rigorosa prova legale, esso tuttavia non mancherà del carattere di elemento di prova, da cui il giudice possa trarre la certezza morale.

25. Sono obbligati a farsi iscrivere nell'elenco degli utenti di pesi e misure i torcolieri d'uva soltanto che lavorano per conto altrui. — C. Roma, 28 marzo 1881, Invidiato, Corte S. Roma, 1881, 484

26. Invano si lamenta in Corte di cassazione la mancata assistenza di due testimoni al processo verbale di contravvenzione alla legge sui pesi e misure del 28 luglio 1861, invocandone l'art. 20 il quale non riguarda le contravvenzioni alla stessa legge, ma la verificazione.

27. Al verificatore spetta di verificare i pesi e misure per accertarne la legalità; al potere giudiziario di conoscere le contravvenzioni alla legge.

28. Il servirsi per misurare il grano della misura illegale detta *stoppello*, costituisce contravvenzione alla legge. — C. Roma, 14 dicembre 1881 Cipriani, Corte S. Roma, 1881, 1202.

29. Le contravvenzioni alla legge sui pesi e misure del 28 luglio 1861, che mancano di speciale sanzione, sono punite con ammenda sino a lire cinquanta dall'art. 25 n. 2 della stessa legge.

30. Assoluto quindi dal giudice l'imputato di quelle contravvenzioni, non è ammissibile l'appello del pubblico ministero.

31. Agli esercenti dei negozi di vino, birra od altri liquidi non è vietato l'uso di recipienti non bollati, per decenza e comodo degli avventori, purchè tengano pel debito riscontro anche le misure legali. — C. Roma, 11 giugno 1880, Trivesi, Foro, II, 283 (n).

V. *Regolamento com.* 30, 31.

Petitorio — V. *Possesso* — V. pure *Confini* 11.

Petizione di eredità — V. *Successione.*

Piano regolatore edilizio e di ampliamento — [L. 25 giugno 1865, art. 86-94] V. *Espropriazione per p. u* 60-63.

Pianta e piantagione — [c. c. 410, 579 e seg. 582-447-452, 485, 1658] V. *Servitù* 59, 73-76.

Pignorabilità — [c. p. c. 585-592] V. *Esecuzione in gen.* 2, 10-48.

Pignoramento — [c. p. c. 577-658] V. *Esecuzione mobiliare.*

— presso terzi — V. *Esecuzione mob.* 4-6, 8-10, 54, 67-84.

— della nave — [c. comm. 291-310; c. p. c. 532] V. *Nave.*

Placet regio — V. *Exequatur regio.*

Polizia giudiziaria ed ufficiali che la esercitano — [c. p. p. 56-80] V. *Sicurezza pubblica* — V. pure *Procedimento pen.* 8.

Polizia (pene di) — [c. p. 35, 36] V. *Pena.*

Polizia navale — V. *Marina mercantile.*

Polizia delle udienze.

— civili — [c. p. c. 354, 355].

— penali — [c. p. p. 619-631] V. *Dibattimento.*

Polizia urbana — V. *Regolamento com.*

Polizza di carico — [c. comm. 389-383] V. *Noleggio* — V. pure *Capitano* 6, 15, 16 — *Mediatore* 3.

Polvere pirica — [L. 5 giugno 1869, n. 5111; Reg. 21 giugno 1869, n. 5134].

1. La tassa di 1200 lire mensili imposta sulle botti tritatorie per la fabbricazione delle polveri, della capacità di 120 chilogr. non è applicabile alle botti di minore portata. — C. Roma, 5 maggio 1881, Grandinetti c. Finanze, Foro, I, 401 (n).

2. Il reato di clandestina fabbricazione di polvere da fuoco è punito dall'art. 16 della legge 5 giugno 1869 colla multa fissa di lire 1000, senza possibile distinzione di gravità o di circostanze; e quindi spetta alla competenza esclusiva del tribunale correzionale. — C. Roma, 11 settembre 1880, Borrelli, Corte S. Roma, 1880, v. s., 295.

3. La sentenza che rileva le circostanze di fatto

emerse nell'orale giudizio e ritiene provato abbastanza che il giudicabile aveva fabbricato polvere da sparo, ed era perciò incorso nella contravvenzione ascrittagli, risponde ad un tempo al motivo di appello, con cui negasi la fabbricazione, ed all'altro diretto a mostrare che nella peggiore ipotesi si sarebbe potuto considerare siccome ritentore di detto genere.

4. Dopo che la Corte di merito si è convinta che l'imputato abbia veramente fabbricato polvere pirica, invano egli deduce in cassazione d'aver solo ritenuto un mortaio e non essere perciò colpevole della contravvenzione suddetta. — C. Roma, 10 giugno 1881, Reale, Corte S. Roma, 1881, 647.

5. L'*annualità* della licenza per vendere polvere pirica si deve calcolare dal giorno in cui la licenza è concessa; e quindi v'ha contravvenzione in ogni vendita, direttamente, o per mezzo di agenti, operata prima di tal giorno. — C. Roma, 1 dicembre 1880, Gessa, Annali, 1881, p. sp., 53 Corte S. Roma, 1880, v. s., 280.

6. A costituire la contravvenzione alla legge 5 giugno 1865, (vendita di polvere pirica senza licenza) occorre che la vendita sia abituale, e non può quindi considerarsi contravvenzione il fatto singolare di una vendita di polvere in qualche particolare emergenza, come se un fuochista ne abbia venduti due soldi per far piacere ad un fanciullo, ovvero se un cacciatore, provveduto oltre il bisogno di polvere, ne abbia venduto ad altri una parte. — C. Roma, 29 dicembre 1880, Norcia, Foro, II, 125.

7. Per incorrere nella contravvenzione prevista e punita dagli art. 5 e 20 della legge 5 giugno 1869 basta un solo atto di vendita, non facendo mestieri di una moltiplicità e continuità di atti a costituire l'esercizio, che importa pratica abituale di vendita di polvere da sparo.

7. *bis*. Esercita la vendita di cotesto genere chi tiene esposto nel proprio negozio scatole di cariche esplodenti, con indicazione agli avventori del prezzo al quale si vendono e che ne vendette in fatto ad un brigadiere doganale. — C. Roma, 6 dicembre 1880, Usai, e Piroddi, Corte S. Roma., 1880, v. s. 67.

8. A costituire lo smercio abusivo di polvere pirica basta il solo fatto, che la polvere sia senza permesso ritenuta dall'imputato a fine di venderla, e tale fatto è punibile ai termini degli art. 5. 8 e 20 della legge 5 giugno 1869 e non dell' art. 89 della legge di p. s. — C. Roma, 6 ottobre 1880 Benedetti, Riv. pen., XIII, 194; Annali, 1880 p. sp, 196; Corte S. Roma, 1880, v. s. 117.

9. È affatto oziosa la distinzione tra lo smercio abituale di polvere pirica senza licenza e la vendita isolata di una piccola quantità di tal genere all' effetto di sottrar questa alla sanzione penale della legge 5 giugno 1869, quando dal fatto ritenuto nel giudizio di merito chiaro risulta che il ricorrente abitualmente smerciasse polvere pirica.

10. Invano s' impugna per la prima volta in cassazione la natura di esplodente nella polvere pirica, già constatata per tale nè impugnata nel giudizio di merito. — C. Roma, 7 luglio 1880, Quartu, Corte S. Roma, 1880, v. s. 368.

11. In caso di vendita o smercio di polvere pirica senza licenza non si misura il più o meno della quantità, ma si considera solamente la frode a danno dello Stato. — C. Roma, 5 gennaio 1880, Nini, Corte S. Roma, 1880, v. s. 375.

12. La legge, vietando la vendita di polvere senza autorizzazione, non distingue, e perciò la contravvenzione relativa ha luogo in qualunque modo ciò accada, ed anche se trattasi di vendita momentanea ed eccezionale.

13. Invano si allega in cassazione che la polvere sequestrata, di cui si ordinò la confisca, non era propria degli imputati e non era corpo del reato se dal verbale di contravvenzione risulta, per la dichiarazione stessa dei contravventori, come la polvere sequestrata fosse di loro proprietà e se questa sia indubbitamente corpo di reato.

14. Sono pienamente validi i verbali di contravvenzione per spaccio di polvere pirica senza licenza gli uni compilati il giorno stesso della contestata contravvenzione e in presenza dei contravvenventori, gli altri compilati otto giorni appresso e in assenza dei medesimi, ma innanzi al ricevitore del registro. — C. Roma, 12 marzo 1881, Casella c. Pinizzotto, Corte S. Roma, 1881, 473; Gazz. proc., XVI, 272.

15. Deve essere condannato a 500 lire di multa, a senso dell'articolo 20 della legge 5 giugno 1869, chi esercita da più tempo la vendita di polvere pirica per incarico di parecchie persone senza aver curato di ottenerne licenza.

16. Il detto articolo punisce chi apre uno smercio; colle quali parole si comprende chiunque intende intraprendere la vendita della polvere, anche quando un negozio propriamente non siasi aperto, e si faccia un traffico ambulante. — C. Roma, 11 novembre 1881, Bianchi, Corte S. Roma, 1881, 881.

17. Alla contravvenzione repressa dall'art. 20 della legge 5 giugno 1869 n. 5111, per spaccio di polvere pirica o di altre materie esplodenti senza la prescritta licenza, non sono applicabili le circostanze attenuanti sanzionate dagli art. 682 e seg. del cod. pen. — C. Roma, 13 marzo 1880, Pingitore, Corte S. Roma, 1880, v. s. 285.

18. L'espressione dell'art. 20 della legge 5 giugno 1869 « sarà applicabile ai venditori di polvere pirica senza permesso una multa di L. 500, » esclude per sè ogni graduabilità di pena, ed inchiude quindi il concetto di multa fissa. — C. Roma, 2 marzo 1881, Sarchioni e Barigelli, Corte S. Roma, 1881, 460; Annali 1881, p. sp. 92.

19. La multa fissa di L. 500, comminata dall'art. 20 della legge 5 giugno 1869 n. 5111, a chi venda polveri piriche senza licenza, non si può graduare

giusta il codice comune. — C. Roma, 13 dicembre 1880, Buffoni, Corte S. Roma, 1880, v. s. 374.

20 Spirato il periodo di tempo designato nella licenza per vendita di polvere pirica, commette contravvenzione chi prosegue a spacciarne senza essere provveduto di nuovo permesso, sebbene non si sia fatta che una singola vendita di polvere nel suo negozio dalla propria moglie, in assenza e all' insaputa di lui e in seguito a richiesta di guardie doganali travestite. — C. Roma, 25 maggio 1881, Piccioni, Corte S. Roma, 1881, 482.

21. La sentenza di tribunale che ha condannato l'imputato a L. 500 di multa, per spaccio di polvere pirica senza permesso, e a due giorni d'arresto per detenzione e trasporto della medesima, è inappellabile così per l'uno come per l'altro capo d' imputazione.

22. Il condannato non può lagnarsi di mancare del secondo grado di giurisdizione, quando esso vi abbia volontariamente rinunciato, non chiedendo il rinvio della causa portata al giudizio del tribunale, benchè fosse di competenza del pretore. — C. Roma, 22 aprile 1881, Michelazzi, Corte S. Roma, 1881, 913.

23. Commette contravvenzione alla legge sulle privative l'armiere, il quale, munito del permesso di vendere armi, ma sprovvisto di quello per lo smercio della materia esplodente, vende della polvere da sparo distribuita a piccole dosi in cartuccie o cariche per armi da fuoco. — C. Roma, 13 ottobre 1880, Sancipriano, Corte S. Roma, 1880, v. s. 235.

24. Chi espone in vendita cartucce o cariche da rivoltella, senza esser munito di regolare permesso per la vendita della polvere da sparo, cade nella contravvenzione prevista dagli articoli 2 e 4 della legge 5 giugno 1869, n. 5111. — C. Roma, 30 giugno 1880, Canio, Corte S. Roma, 1880, v. s. 255.

25. La cartuccia è un prodotto esplodente equiparato dall'art. 4 della legge 5 giugno 1869 n. 5111 alla polvere e quindi soggetta alle disposizioni del relativo regolamento di ugual data n. 3134. — C. Roma, 21 giugno 1880, Fiocchi, Corte S. Roma 1880, v. s. 366.

26. Compete al tribunale correzionale di giudicare l'imputato di contravvenzione all'art. 15 del regolamento 21 giugno 1869 per trasporto di polveri piriche senza le prescritte cautele, se, potendo applicarsi il secondo comma del succitato art. 20, nel caso che risulti avere lo imputato messo egli stesso in trasporto le dette polveri, debba la pena da infliggersi sorpassare le trecento lire.

27. Per la riduzione, che fa la Corte di appello, della pena inflitta dal tribunale correzionale fino ad una somma, cui sarebbe stato competente a condannare anche il pretore, non segue che abbia pronunciato incompetentemente il tribunale in cui si era validamente radicata la competenza del giudizio.

28. L'art. 15 del regolamento 21 giugno 1869 contempla e l'art. 20 punisce il fatto del vetturale che ha, pur solo materialmente, operato il trasporto di polveri da sparo senza le prescritte cautele. — C. Roma, 17 dicembre 1880, Zito, Corte S. Roma, 1880, v. s. 257.

Pontefice — [L. 13 maggio 1871, n. 214].

Porto d'armi — V. *Armi* — V. pure *Pena* 6.

Possesso ed azioni possessorie — [c. c. 685-709, 925, 1125, 1126, 1538, 2106, 2113-2117; c. p. c 443-445].

SOMMARIO.

BIBLIOGRAFIA.

1. Commento al tit. 5. lib. 2. del codice civile italiano (Del possesso). Saverio ROMANO, Messina, tip. del Progresso.
2. Il possesso e gli istituti prossimi ad esso. O. RUGGIERI, Firenze, 1880, edit. Pellas.
3. A costituire il possesso nel diritto francese ed italiano è forse necessario l' *animus sibi habendi*, come nel diritto romano? LUPARIA, Legge, 1881, I, 392.
4. Del giusto titolo. Nota ad un' opera del possesso. TARTUFARI, Arch. giur., XXVI, 353.
5. Sullo scopo dell' azione di manutenzione nel pos-

sesso annale e di reintegrazione nel possesso e sul senso della molestia e dello spoglio secondo il codice civile. LUPARIA, Arch. giur., XXVII, 122.

6. Brevi appunti alla sentenza della Cassazione di Palermo 29 dicembre 1880, intorno all'ammissibilità dell'azione possessoria in caso di confusione della cosa altrui colla propria. MILLELIRE ALBINI Alessandro, Foro, I, 738.

7. Le servitù necessarie di transito e l'azione possessoria di manutenzione. Foro, I, 261.

8. Se l'azione di reintegra è ammissibile per le servitù prediali. DEL VECCHIO Agostino, Gazz. proc., XVI, 309.

9. Compete l'azione di turbativa al terzo possessore, che viene spossessato del fondo, in virtù di sentenza, cui egli fu straniero, ancorchè posta in esecuzione per ministero d'usciere. NARDELLI Francesco, G. pret., 1881, 225-241-257.

10. Risoluzione di contratto: possesso. GALAVRESI Luigi, M. trib. Mil., 1881, 769.

11. L'anno utile per agire in manutenzione nel possesso annale decorre dal primo atto di molestia, oppure dall'ultimo? LUPARIA, Arch. giur., XXVI, 458.

12. Dei frutti e miglioramenti spettanti al possessore di buona fede. Cons. ROSADI, Foro, I, 546.

13. La parola *derubato* di cui si serve l'art. 708 c. c. si riferisce al solo furto proprio o anche a tutte le specie di furti impropri? BIONDI Lodovico, Mon. pret., 1881, 369.

GIURISPRUDENZA.

14. Nel diritto moderno è precario qualunque possesso esercitato in nome altrui.

15. La concessione di un precario suppone un contratto, ma alla validità di questo non è prescritta dalla legge alcuna forma determinata. — C. Torino, 12 maggio 1881, Viola c. Furno, M. trib. Mil., 1881, 576.

16. Il possesso precario non può avere che uno di questi due supposti, o una proprietà frazionata, o un possesso a nome altrui.

17. E però, quando un terzo possessore, piuttosto che invocare la prescrizione, riconosce il vero proprietario del fondo da lui posseduto, e d'altra parte è lasciato tuttavia nel possesso, questo non diventa precario per la ricognizione già fatta, ma si inizia d'allora un nuovo possesso, che, per la mala fede risultante dalla ricognizione medesima, può essere induttivo della prescrizione di 30 anni.

18. La clausola antica della precarietà non dava all'acquirente la qualità di possessore precario, ma la si considerava come una riserva del venditore. — C. Torino, 18 giugno 1881, Com. di Tortona c. Magno, Foro, I, 971.

19. Può un immobile essere posseduto da più, contemporaneamente per oggetti e scopi diversi, come p. e. se l'uno percepisca i prodotti del suolo, e l'altro quelli degli alberi nello stesso fondo esistenti.

20. Anche per l'esercizio di un diritto reale immobiliare, che non sia di proprietà piena, può un terzo acquistare un possesso giuridico *animo domini*, e non equivoco, a danno del proprietario, durante il tempo che questi possiede per mezzo di un fittaiuolo. — C. Roma, 6 dicembre 1881, Gaiani c. Cuccoli, Annali, 1881, 442; Legge, 1882, I, 2; M. trib. Mil., 1882, 4; Bett., 1882, 95; Massime, 1882, 87.

21. Le pubbliche vie sono tali appunto perchè servono a tutti sia pel passaggio, sia per la veduta, e la stessa pubblica amministrazione che le regola, non potrebbe cangiarle, offendendo i diritti acquisiti ed il possesso dei privati, senza ricorrere all'espropriazione per p. u.

22. Se il privato, che non può occupare il suolo pubblico, e che avendolo fatto senza avere incontrato come doveva il divieto ed i provvedimenti della pubblica amministrazione, offende con l'opera sua il possesso del vicino nel godimento della via pubblica per quanto è a tutti consentito dalla legge, è ben sottoposto alle competenti azioni per conservarsi il possesso turbato. — C. Napoli, 6 agosto 1881, Vinciprova c. Garga, Gazz. proc., XVI, 408; Cons. amm., 1881, 372.

23. Il possessore della cosa è abbastanza difeso dal fatto stesso del possesso, di cui egli non è tenuto giustificare il titolo. — A. Perugia, 13 giugno 1881, Com. Stroncone c. Desideri e Finanze, Legge, 1881, II, 269; Annali, 1881, 266.

24. L'aggiudicatario può riunire al suo possesso quello del debitore espropriato per istituire l'azione possessoria. — T. Napoli, 3 giugno 1881, Ferrarese c. De Luca, Gazz. proc., XVI, 271.

25. Gli antichi ruoli dei corpi morali conservano l'effetto possessorio anche nella deficienza del possesso annale. — C. Napoli, 18 settembre 1880, Ambrosio c. Pascarello, G. trib. Nap., XXX, 483

26. Anche per le questioni di manutenzione in possesso in materia di servitù la pratica dell'anno precedente determina i diritti ed i doveri tanto di chi ne gode, quanto di chi la deve e di ogni altro interessato. — C. Firenze, 28 luglio 1881, Dindo Costa, Dindo Ronconi c. Dindo, Foro, I, 723 (n).

27. Dall'art. 47 delle disposizioni transitorie per l'attuazione del cod. civ. dichiarandosi regolate dalle leggi anteriori le prescrizioni cominciate prima del gennaio 1866, dalle stesse leggi anteriori deve ritenersi regolato anche l'annale possesso necessario a rendere ammissibile l'azione di manutenzione. — C. Roma, 17 maggio 1881, Diaz c. Morogna, Legge, 1881, II, 362.

28. Non è inammissibile l'azione possessoria sol perchè colui che ha prodotto la turbativa ha confuso colla propria la cosa, di cui l'attore reclama il possesso.

29. Compete l'azione possessoria contro colui che, in dispregio dell'art. 578 cod. civ., si è fatto lecito di scavare nuove sorgive, senza osservare le di-

stanze necessarie per non arrecare detrimento
A alle sorgenti in altri fondi preesistenti. — C. Palermo, 29 dicembre 1880, Carrozza c. Fiorentino, Foro, I, 738 (n).

30. Non è data azione giudiziaria in possessorio contro gli atti d'impero della pubblica amministrazione.

31. Non per restituzione di possesso vietandolo l'articolo 4 della legge sul contenzioso amministrativo.

32. Non per lesione di diritto ed ammenda di danni, al quale uopo occorrerebbe dimostrare in petitorio che l'atto dell'autorità amministrativa fu abusivo per incompetenza, eccesso di potere, o violazione delle forme tutelari del diritto privato.
B — C. Roma, 25 aprile 1881, Compagnia di assicurazione in Milano c. Com. di Zeno-Naviglio, Legge, 1881, I, 649; M. trib. Mil., 1881, 458; Cons. amm., 1881, 186; Gazz. leg., 1881, 195; Corte S. Roma, 1881, 379; Bett., 1881, p. sp., 147; G. trib. Nap., XXX, 701; Gazz. proc., XVI, 448; Annali, 1881, p. sp., 151.

34. Caso in cui ad una società concessionaria della costruzione di una strada ferrata viene negato
C l'esperimento delle azioni possessorie. — P. Marino, 15 giugno 1880, Società Belga c. Taddei, Mon. pret., 1881, 232.

35 Per la riscossione delle decime compete l'azione possessoria. La domanda por la rinnovazione del titolo relativo non è di ostacolo alla medesima.
D — C. Napoli, 4 febbraio 1881, Congedo c. Stragona, G. trib. Nap., XXX, 634; Gazz. proc., XVI, 372; Bett., 1881, 605.

36. È ammessa l'azione possessoria contro l'operato dalla autorità amministrativa, quando questa contraviene alla legge.

37. Il canale comunale non si può considerare come bene pubblico, ma come un semplice bene patrimoniale soggetto al diritto comune.

38. L'art. dell'all. *E*, L. 20 marzo 1865, non si applica, quando la pub. amm. opera fuori del territorio
E in cui ha giurisdizione. — P. Rubiera, 25 agosto 1881, Valentini c. Comune di Reggio Emilia, R. leg., 1881, 339.

39. I corsi d'acqua essendo riputati immobili sono suscettibili di possesso e della tutela delle azioni possessorie.

40. Per l'utile esplicazione dei rimedi possessori torna indifferente se l'atto materiale della turbativa avvenga nel fondo dell'attore od in quello del
F convenuto, basta la molestia del possesso. — C. Torino, 20 luglio 1881, Congr. carità di Milano e Adda c. Ala-Ponsone, M. trib. Mil., 1881, 919; Annali, 1881, 341.

41. La qualità demaniale comunale di un canale non induce necessariamente che sia pure demaniale la superficie sovrastante sorretta da volta in muratura da cui il canale è coperto.

42. Epperciò tale superficie può essere oggetto di possesso legittimo da parte di privati, e capace
G di azione possessoria. — C. Torino, 18 decembre 1880, Valenti c. Carmignani, M. trib. Mil., 1881, 105; Giur. Tor, 1881, 240; Bett., 1881, 166.

43. Gli argini dei fiumi sono suscettibili di un possesso materiale mediante il godimento delle erbe che ivi crescono.

44. L'art. 690 del cod. civ., che diniega effetto giuridico al possesso di cose, delle quali non si può acquistare la proprietà, non è applicabile in tema
A di reintegrazione. — C. Torino, 3 settembre 1880, Finanze c. Cantoni, Giur. Tor., 1881, 198; G. pret., 1881, 68.

45. Il possesso di acque pubbliche non è legittimo e manutenibile se non è appoggiato ad un atto re-
B golare di cessione. — C. Torino, 3 dicembre 1880, Gatti c. Montaldo, Giur. Tor., 1881, 204; G. pret, 1881, 53.

46. Quando si è ceduto ai cittadini di un paese un lago di privata proprietà con l'obbligo a costoro di prestare al proprietario una quarta parte del pesce, che si sarebbe pescato nel lago stesso, questo peso non costituisce una semplice prestazione personale, ma un vero diritto reale capace
C dell'azione possessoria. — T. Roma, 30 maggio 1881, Avincola e Bui c. Sillari e Del Drago, Temi rom., 1881, 470.

47. Un atto non arreca turbamento in senso legale se non contiene in sè manifesta l'idea di volersi, da chi lo commetta, sostituire il proprio all'altrui possesso.

48. Non è necessario che quest'atto sia conosciuto dal possessore, ma è necessario che sia palese in modo da includere la presunzione legale della scienza, o abbia tale una notorietà della cui ignoranza non possa rimanere scusato il posses-
D sore. — C. Napoli, 28 giugno 1881, Soriani c. Sarlo, G. trib. Nap., XXX, 650; G. pret., 1882, 7; Gazz. proc., XVI, 423; Annali, 1881, 340.

49. Non vi è turbativa di possesso quando il diritto che si pretende leso è nello stato di potenzialità senza essere tradotto in atto, e se non se ne gode da oltre un anno l'esercizio.

50. Nella specie, concessasi la derivazione di una quantità di acqua da un torrente, non si può parlare di turbativa, fino a che non sia decorso un
E anno dal completamento dei lavori. — C. Roma, 12 marzo 1881, Coriani c. Angelucci, Foro, I, 413 (n).

51. Costituisce una molestia valevole ad animare l'azione possessoria il fatto dell'intraprenditore di una ferrovia pubblica, il quale, sospinto dalle esigenze dei lavori necessari all'esecuzione dell'opera, occupa, senza le forme stabilite dalla
F legge, il fondo altrui. — T. Palermo, 25 luglio 1881, Mignano e Caramazza c. Parboni, Circ. giur., 1881, 287.

52. Per l'esercizio dell'azione di manutenzione è condizione necessaria il fatto turbativo, o la molestia da parte del convenuto.

53. Quindi non può negarsi a questo il diritto di provare che esercita gli atti di possesso per concessione dello stesso attore.

54. Per l'effetto di escludere l'azione di turbativa, basta che il fatto sia stato eseguito col consenso del possessore legittimo, senza avere riguardo se la concessione fu precaria, e se per essere stata fatta verbalmente non fu capace a costituire un diritto di servitù.

55. La turbativa deve precedere l'azione di manutenzione, nè come tale può considerarsi l'opposizione contro un'azione possessoria illegalmente promossa. — C. Roma, 7 gennaio 1881, Morelli c. De Simone, Legge, 1881, I, 364; Bett., 1881, 220; Annali, 1881, 165.

Compete l'azione di manutenzione:

56. — a colui che è stato turbato nel possesso di una servitù necessaria di transito. — C. Roma, 17 febbraio 1881, Ginanni c. Pasquali, Foro, I, 261 (n).

57. — in materia di diritto di passo, quando lo si eserciti sopra una via vicinale o si tratti di passaggio necessario. — P. Amatrice, 10 agosto 1881, Gloria c. Quattrocchi, Mon. pret., 1881, 359.

58. — in materia di servitù naturali derivanti dall' art. 536 del c. c. il cui titolo è nella legge. — T. Catania, 20 dicembre 1880, Nicotera c. Guglielmo, G. pret., 1881, 38.

59. — alla congregazione di carità che si trova in possesso di una cappella di cui fa parte una cripta o sottocorpo di un santo contro il vicario capitolare che fece sbarrare e quindi togliere la serratura della porta, che dalla strada vi conduce. — C. Roma, 30 luglio 1881, Arcivescovo di Chieti c. Cong. di Carità di Chieti, Corte S. Roma, 1881, 1173; Legge, 1882, 510; Annali, 1882, 49.

60. — al condomino o partecipante al possesso di cosa comune. — C. Firenze, 3 febbraio 1881, Cogo c. Carli, Temi ven., 1881, 122.

61. — al terzo possessore quando viene spossessato del fondo in virtù di sentenza emessa tra altre parti senza il suo intervento ed eseguita per ministero di usciere. — C. Napoli, 4 dicembre 1880, Vignali e Fortunato c. La Grotta, Foro, I, 146 (n).

62. — al proprietario del fondo inferiore, se venga molestato nel legittimo possesso delle acque vive o colaticcie provenienti dal fondo superiore, anche quando il suo possesso sia fondato sopra un titolo di acquisto, non essendo indispensabile all' uopo che sia esso atto a prescrivere.

63. Nel primo caso, e cioè quando il godimento delle acque sia appoggiato al titolo creativo del diritto, non è necessario, onde si possa esercitare l' azione possessoria, che il possessore del fondo dominante abbia sul fondo serviente da cui provengono le acque, qualche possesso di fatto accertato dalla esistenza di analoghe opere visibili e permanenti.

64. Conseguentemente, ove l' attore abbia fondata la sua azione possessoria sopra titoli scritti e sopra atti di possesso, ma la prova di questi ultimi gli sia fallita, il giudice del possessorio ha tuttavia l' obbligo di prendere cognizione dei titoli concernenti il possesso di cui si chiede la manutenzione, bene inteso entro i limiti segnati dalla natura stessa del giudizio, e cioè al solo scopo di chiarire i caratteri del possesso, *ad colorandam possessionem*. — C. Torino, 5 settembre 1881, Dolfin Boldu c. Amministrazione del civico naviglio cremonese, M. trib. Mil., 1881, 1022; Giur. Tor., 1881, 687; Bett., 1881, 635; G. pret., 1882, 52.

65. Secondo la legislazione italiana non può avere effetto giuridico il solo possesso delle cose destinate all' uso pubblico; e quindi a ritenere manutenibile e prescrittibile il possesso di una chiesa non è già da attendere alla sua qualità di *res sacra*, ma unicamente all' essere o meno la fondazione creata a scopo di privata comodità. — C. Torino, 18 agosto 1881, Fabb. di S. Maria della Castagna c. Arbucò, Foro, I, 1262 (n).

66. Il semplice usufruttuario non può agire coll' azione possessoria di manutenzione. — C. Roma, 20 dicembre 1880, Imbastaro c. Tonelli, Legge, 1881, I, 510; Annali, 1881, 140.

67. Caso in cui è dichiarato da un privato, nel giardino del quale si scarica, servendo alla irrigazione, l' acqua di una sorgente, che alimenta una pubblica fontana, non può chiedere la manutenzione in possesso dell' uso dell' acqua stessa o intentare qualsiasi altra azione possessoria all' oggetto di avere l' esclusivo possesso dell' intero volume dell' acqua, ed impedire che dal Comune si facciano opere nuove per accrescere la comodità degli abitanti o la bellezza del paese. — P. Mirabella Imbaccari, 22 gennaio 1881, Trigona c. Sindaco di S. Cono, Mon. pret., 1881, 159.

68. È inammissibile l' azione di manutenzione in possesso ove manchi nell' attore l' estremo di un possesso legittimo *animo domini*.

69. Una volta promossa domanda principale di manutenzione in possesso, non si può recedere da essa e limitarsi alla domanda di risarcimento dei danni, tramutando così il giudizio possessorio in petitorio e scindendo un giudizio unico in due parti sostanzialmente diverse. — C. Roma, 1 dicembre 1880, Torri c. Guerra, Legge, 1881, I, 114.

70. Non si può adire l' autorità giudiziaria per essere mantenuto in possesso contro un decreto del sindaco che, a rimuovere le opere già fatte sulla strada comunale e a danno della medesima, dispose la chiusura del condotto ond' erano tratte le acque nel fondo attiguo.

71. Per ottenere il risarcimento del danno che può derivare da questo decreto dell' autorità amministrativa, è necessario promuovere la relativa azione petitoria dinanzi al pretore. — C. Roma, 1 aprile 1881, Chiamone c. Sindaco di Montecalvo Irpino, Foro, I, 1051 (n).

72 Contro ordinanza del sindaco risguardante le opere pubbliche comunali non compete l' azione

A possessoria. — C. Napoli, 2 dicembre 1880, Bello c. Com. di Martina, Gazz. proc., XV, 572; Legge, 1881, I, 159; Bett., 1881, 155; Cons. amm., 1881, 58.

73. Per l' ammissibilità dell' azione di reintegrazione basta anche che lo spoglio sia parziale. Qualora lo spoglio consista nella distruzione dell' opera materiale di una presa d' acqua e di porzione del canale, la relativa azione può proporsi anche dal proprietario del fondo serviente.

74. Chi ha diritto a servitù di condotta d' acqua può intervenire nel giudizio di spoglio e di reintegrazione promossa dal proprietario del fondo serviente e possessore dell' opera della presa di acqua e del canale, per l' oggetto di ottenere il risarcimento dei danni causati dallo spoglio stes-B so. — C. Firenze, 11 luglio 1881, Vannini c. Motroni e Fazzi, Legge, 1881, II, 295; Annali, 1881, 276.

75. All' ammissibilità della reintegranda basta un possesso pur vizioso e sfornito dei giuridici caratteri necessari per essere manutenibile.

76. Emette un giudizio di fatto insindacabile, e soddisfa al precetto della motivazione, il pretore che respinge l' azione in reintegrazione e per ciò che non essendo mai riuscito l' attore, in onta ai fatti tentativi ad occupare il fondo del convenuto, andava a mancare tanto l' estremo fondamentale di un possesso qualunque di fatto, quanto C l' altro dello spoglio. — C. Torino, 18 agosto 1881, Fornoni c. Fornoni, M. trib. Mil., 1881, 915; Annali, 1881, 345.

77. Mentre all' azione di turbativa deve servire di base il possesso legittimo, per lo esperimento dell' azione di reintegrazione basta un possesso qualunque, anche clandestino e precario, e per-D fino il possesso del predone. — C. Torino, 31 dicembre 1880, Rivaroli c. Valle, Foro, I, 767 (n); V. pure M. trib. Mil., 1881, 293.

78. Chi agisce in reintegrazione in possesso non è tenuto di giustificare il possesso legittimo: tale azione può esercitarsi da qualunque possessore spogliato violentemente; nè il giudice è tenuto a fare indagini sulla proprietà o legittimità del E possesso. — C. Torino, 31 dicembre 1880, Massone c. Conservatorio delle Maestre di S. Agata, Giur. Tor., 1881, 142; M. trib. Mil., 1881, 295; Bett., 1881, 303; G. pret., 1881, 313.

79. Per l' esperimento dell' azione di reintegrazione in possesso non basta il fatto materiale dello spoglio sofferto, ma è necessario che questo sia avvenuto con mezzo clandestino.

80. Dopo istituito il giudizio petitorio, un' azione di reintegrazione davanti al pretore non è proponibile, se non in caso di attentato violento o F clandestino. — C. Torino, 5 settembre 1881, Antona Traversi c. Ospedale di S. Matteo di Pavia, M. trib. Mil., 1881, 1023; Giur. Tor., 1881, 692.

81. Il giudizio di spoglio è inteso ad impedire che uno si renda giustizia da sè medesimo, ed a far sì che lo spogliato rientri al più presto al possesso dal quale fu detruso.

82. La legge reputa violento lo spoglio che si compie contro la manifesta o presunta volontà del possessore, e con vie di fatto, quand' anche non cadano sulla persona dello spogliato, ma soltanto sulla cosa che forma oggetto dello spo-A glio. — C. Firenze, 4 aprile 1881, Manfrin c. Dall' Oglio, Temi ven., 1881, 241; Bett., 1881, 352.

83. Vi è spoglio con violenza quando taluno di privata autorità, e senza la permissione del giudice, occupa una cosa contro la volontà di chi la possiede; vi è spoglio clandestino quando sia operato all' insaputa del possessore e non è necessario siavi uso di violenza materiale, nè rileva che lo spoglio si commetta in presenza di testimoni, basta che si compia contro la volontà espressa dal possessore, o a di lui insaputa. — B C. Firenze, 2 dicembre 1880, Com. di Porto-ferraio c. Foresi, Temi ven., 1881, 101.

84. Non può dirsi spogliato, a sensi dell' art. 695 cod. civ., chi fu solo impedito di incominciare a possedere.

85. Le vie di fatto costituiscono un atto illecito, C non un atto di possesso. — C. Torino, 12 marzo 1881, Massa c. Raggio e Massa, M. trib. Mil., 1881, 496; Giur. Tor., 1881, 437; Bett., 1881, 406; Annali, 1881, 272.

86. A costituire la violenza per l' azione di reintegrazione in possesso non è necessaria una vera coercizione personale, ma basta qualunque fatto contrario alla volontà espressa ed anche presunta del possessore.

87. Quindi è violenza il passare sopra un sentiero non ostante la proibizione espressa dal proprietario del fondo in parola e mediante l' atto della dissodazione del sentiero stesso; e tanto più se chi riceve la proibizione dichiarò di non voler rispettare il divieto, e continuò a passare profferendo parole ingiuriose verso il proprietario D inibente. — C. Torino, 24 marzo 1881, Bottaro c. Viale, Giur. Tor., 1881. 354; M. trib. Mil, 1881, 550.

88. L'azione di reintegra fondandosi su di un quasi delitto è proponibile contro l'esecutore materiale, il quale non può mai declinare la sua responsabilità, allegando la sua qualità di agente, mandatario, o di conduttore che abbia agito per ordine del locatore.

89. Per l'azione di manutenzione è legalmente intimato in giudizio colui che commise il fatto turbativo del possesso altrui, *ex. gr.* il conduttore, quand'anche avesse agito non tanto per affermare un proprio diritto ma quello d'un altro p. e. del locatore.

90. Il decidere se uno spoglio fu violento richiede un giudizio misto di fatto e di diritto e, quando non siasi apertamente disconosciuto il carattere giuridico della violenza, devesi non poco deferire all'intimo convincimento dei giudici del fatto.

91. Pello spoglio violento non richiedesi la forza brutale, un attacco o resistenza contro la persona, o gravi minacce: basta avvenga contro la vo-

lontà dello spogliato con spreto della legge e della A giustizia pubblica. — C. Torino, 17 dicembre 1880, Barbieri e Pozzoli c. Ageno, Foro, I, 91 (n).

92. Non è giuridicamente possibile l'azione in reintegrazione per preteso spoglio violento di un fon do stato occupato in esecuzione di un ordinanza, della pubblica autorità amministrativa per ragione e scopo di pubblica ed urgente utilità.

93. Tale azione si risolverebbe in provocare dall'autorità giudiziaria la revoca dell'atto amministrativo, demandato esclusivamente alla competente autorità amministrativa superiore.

94. Essendo inammissibile l'azione in reintegrazione contro l'atto emanato da una pubblica autorità amministrativa, non si fa luogo a discutere in sede possessoria della legalità dell'atto stesso. — B C. Torino, 11 gennaio 1881, Traversi c. Pizzi, Annali, 1881, 10; M. trib. Mil., 1881, 246; Giur. Tor., 1881, 251; Bett., 1881, 189.

95. L'azione di spoglio è solidale e individua di fronte a ciascuno degli autori del medesimo, e ciò non tanto per la reintegrazione del possesso, quanto per la prestazione dei danni relativi.

96. Quindi, il convenuto in tali giudizî non può pretendere dall'attore la integrazione del giudizio colla citazione di tutte quelle altre persone, che insieme con esso concorsero allo spoglio del possesso..

97. La prova dello spoglio non è soggetta alle forme ordinarie, e può raccogliersi dal magistrato anche su semplici indizi ed argomenti che valgano a stabilire la notorietà di quel fatto.

98. Il convenuto nel giudizio di spoglio non può per via di riconvenzione pretendere di liberarsi, sostenendo la proprietà pubblica della strada su cui lo spoglio del possesso si è verificato.

99. E ciò tanto meno egli può fare, quando reclami la proprietà pubblica della via, non per l'esercizio diretto ed immediato del diritto di passo a favore di un suo fondo, ma per riguardo al suo diritto di comunista.

100. Il diritto *vim repellendi* ha da essere esercitato *incontinenti*, e non *ex intervallo*.

101. È questione di fatto, rilasciata al magistrato ordinario, il dichiarare incensurabile il concorso di C questo estremo. — C. Torino, 28 dic. 1881, Conelli c. Mora, Annali, 1881, 519; Giur. Tor., 1882, 267.

102. Fondamento dell'azione di *reintegra* non è il possesso legittimo che occorre per quella di *manutenzione*, bensì invece lo *spoglio* violento ed occulto di qualsiasi possesso.

103. Conseguentemente la sentenza che accoglie la reintegra, provvede alla riparazione dello spoglio attuale e non alla manutenzione del possesso; cosicchè essa, ricevendo la piena e completa sua esecuzione con la rimessione in pristino della cosa, non può giovare a riparare uno spoglio futuro, e meno poi a difendere dalle turbative del possesso, le quali danno luogo all'azione di manutenzione.

104. Per l'esecuzione della sentenza di reintegra non si può seguire il procedimento tracciato dal codice di rito per la consegna dei mobili ed il rilascio A degli immobili. — T. Reggio Emilio, 6 dicembre 1880, Oliva c. Pedrazzi-Testi, R. leg., 1881, 82.

È inammissibile l'azione di reintegrazione:

105. — in tutti i casi di arbitrario esercizio di un preteso diritto, sia che riguardi il possesso di una cosa mobile o di un immobile, sia che di un diritto B incorporale. — T. Salerno, 22 marzo 1881, Doria Alfani c. Doria, G. pret., 1881, 330.

106. — anche per il quasi possesso dei diritti in quanto si riferiscono ad un oggetto suscettibile di C spoglio. — C. Roma, 17 novembre 1880, Com. Opi c. Boccia, Legge, 1881, I, 261; Annali, 1881, 38; Gazz. proc., XVI, 95; Bett., 1881, 174.

107. — anche pei diritti incorporali. — C. Torino, 17 D dicembre 1880, Barbieri e Pazzoli c. Ageno, Foro, I, 91 (n).

108. — tanto per lo spogliato violentemente o clandestinamente del possesso di cosa mobile o immobile quanto per lo spogliato del quasi possesso o godimento di un diritto reale, come di servitù prediale.

109. — anche quando la privazione del possesso di un E diritto si verificò parzialmente soltanto. — C. Firenze, 2 dicembre 1880, Com. Portoferraio c. Foresi, Temi ven., 1881, 101.

110. — anche relativamente ai diritti reali, e segnatamente ai diritti di servitù, quando vi concorra possesso, o quasi-possesso e spoglio nei modi e termini tracciati dall'art. 695 del cod. civ. F — C. Torino, 20 maggio 1881, Antona-Traversi c. Cazzani, M. trib. Mil., 1881, 61 l; Giur. Tor. 1881, 525; Bett., 1881, 442.

111. — anche quando si tratti di diritti reali e specialG mente di diritti di servitù. — C. Torino, 20 maggio 1881, Antona-Traversi c. Cazzani, Giur. Tor., 1881, 555; M. trib. Mil., 1881, 944.

112. — anche per le servitù discontinue. — C. Firenze H 28 luglio 1881, Dindo Costa, Dindo Ronconi c. Dindo, Foro, I, 723 (n).

113. — anche quando si tratti di possesso di passaggio I a fondo interchiuso. — C. Napoli, 13 agosto 1881, Pollice e Ruvo c. Sorella e Ruvo, Foro I, 907 (n).

114. — non solo per i possessori *pro diviso* ma anche e forse con maggiore ragione per i possessori *pro in-* L *diviso* o comunisti. — C. Torino, 31 dicembre 1880, Rivarola c. Valle, Foro, I, 767 (n); v. pure M. trib. Mil., 1881, 293.

115. — nel possesso di sedie e banchi nella chiesa M parrocchiale — T. Piacenza, 2 luglio 1881, Opera parrocchiale di Rossoreggio c. Lidoli e Lusardi, Giur. Tor., 1881, 635; G. pret., 1882, 28.

116. — intentata dal conduttore contro il locatore N per spoglio violento della cosa locata. — C. Roma, 8 gennaio 1881, Evangelista c. Com. di Castel-Gandolfo, Foro I, 255 (n).

117. — per chi, trovandosi nell'esercizio del diritto di derivare l'acqua da una roggia ad uso d'irrigazione dei propri fondi si vede improvvisamente e senza avviso alcuno soppressa detta derivazione, mediante rinnovazione della diga di sostegno della roggia medesima. — C. Firenze, 4 aprile 1881, Manfrin c. Dell'Oglio, Temi ven., 1881, 241; Bett., 1881, 352.

118. L'uso fatto nella stagione invernale di tutta l'acqua del canale dispensatore in vantaggio di un opificio idraulico dà diritto di intentare l'azione di spoglio e di reintegrazione contro chi in tale periodo ha spogliato l'utente violentemente ed occultamente di tale uso. — C. Firenze 28 luglio 1881, Dindo Costa, Dindo Ronconi c. Dindo, Foro, I, 723 (n).

119. La questione della buona fede andando decisa essenzialmente per considerazioni di fatto relative alle circostanze della specie ed alle condizioni personali del possessore, il criterio del giudice del merito in cotesto campo di fatti non può soggiacere a censura.

120. Secondo il cod. italiano a differenza delle leggi napoletane, la mala fede sopraggiunta non nuoce. — C. Napoli, 11 dicembre 1880, Spremolla c. Taglianetti, Gazz. proc., XV, 571.

121. Per la ragione stessa che la questione di buona fede toglie occasione dello annullamento del titolo vizioso, senza di che non si farebbe luogo a restituzione di frutti, non vale argomentare dal fatto dell'annullamento per voler concludere necessariamente alla mala fede.

122. Invece la questione di buona o mala fede dipende dalle condizioni subbiettive dello acquirente nel momento dell'acquisto, per le quali avesse potuto credere di farlo più o meno legalmente. — C. Napoli, 18 novembre 1880, Marcone c. Picano, Gazz. proc., XV, 569; Legge, 1881, I, 160.

123. La scienza del diritto altrui, comunque indotta, costituisce per regola in mala fede il possessore. Applicazione al caso di un coerede che possiede porzione d'eredità appartenente ad altro coerede per diritto di successione intestata.

124. La mala fede dell'autore passa nei successori a titolo universale, per modo che non può farsi distinzione alcuna fra primo ed ulteriori eredi. — A. Roma, 25 gennaio 1881, Terrinoni c. Fantini, Temi rom., 1881, 30.

125. Il possessore di buona fede fa suoi i frutti percetti prima della domanda giudiziale, ed ha diritto insieme di chiedere indennità verso il rivendicante pe' miglioramenti operati sul fondo, e che tuttavia sussistono al tempo della evizione, nella somma minore risultante fra lo speso ed il migliorato; senza che, a differenza di quanto era per gius comune, imperante prima dell' attuazione del codice civile italiano, sia tenuto, per le disposizioni positive di questo, di compensare il valore dei miglioramenti con il maggior valore dei frutti o rendite percette. — C. Firenze, 2 maggio 1881, Mazzanti c. Mazzanti, Foro, I, 546 (n).

126. Il possessore in mala fede della eredità deve sempre i frutti per intero senza che possa difendersi colla prescrizione.

127. Nel determinare poi l'equivalente in denaro di questi frutti non può tenersi conto delle oscillazioni che in un lunghissimo corso di anno il prezzo dei fondi, o quello degli stessi frutti possa aver subìte, se non sia fornita la prova non solo che tali oscillazioni siensi di fatto verificate, ma ciò che più monta, che esse sieno reali e non apparenti, e cioè non dipendenti dalle oscillazioni del valore della moneta, anzichè da quella dei fondi e dei frutti. — A. Bologna, 27 maggio 1881, Guiccioli c. Ginanni-Corradini, R. giur. Bol., 1881, 277.

128. Al possessore di mala fede spetta a titolo di miglioramenti la somma che risulterà minore tra lo speso ed il migliorato.

129. Il diritto di ritenzione non compete al possessore di malafede. — A. Messina, 9 giugno 1881, Finanze c. Livoti; G. pret., 1881, 455.

130. L'usurpatore non ha diritto a prelevare dai frutti le spese, che egli non ha sostenuto, adducendo per motivo, che il proprietario le avrebbe fatte. — A. Napoli, 1 agosto 1881, Drinkvater c. Orfanatrofio militare; Gazz proc., XVI, 328.

131. La definizione della buona fede data dall' art. 701 c. c., e applicabile a tutti i casi contemplati dagli articoli susseguenti, si riferisce tanto ai mobili quanto agli immobili, e perciò ricorre anche di fronte alla disposizione contenuta nell'art. 2137 del codice stesso.

132. In ordine a quella difinizione, non sono altrimenti applicabili le distinzioni attinte dal diritto romano sull'ignoranza ed errore di fatto o di diritto e sulle cause di scusabilità o no di quest'ultimo.

133. Gli art. 701 e 2137 non dettano norme dirette a proteggere gl'interessi della società e dell'ordine pubblico, nel qual caso l'ignoranza della legge non sarebbe allegabile, ma regolano invece rapporti di diritto privato, relativamente ai quali l' errore di diritto può essere efficacemente dedotto. — A. Lucca, 28 marzo 1881, Finanze c. Vescovo di Volterra e Canessa; Annali, 1881, 123.

134. L'erede di chi ebbe mandato di riscuotere un libretto della cassa di risparmio, appartenente all'intestato, non può esimersi dal restituire la somma invocando il principio che il possesso vale il titolo.

135. Spetta all' erede convenuto il provare che la somma stessa fu restituita; tuttavia, mancata questa prova, il giudice può deferire d' ufficio all' attore il giuramento.

136. Se l' obbligazione eccede le cinquecento lire non si ammettono nè la prova testimoniale nè presunzioni non stabilite dalla legge, ma non rileva che la sentenza abbia parlato di presunzioni, quando essa si fonda su altre prove e docu-

A menti. — C. Firenze, 25 novembre 1880, Campatelli c. Celati, Temi ven., 1881, 55; Bett., 1881, 8; Legge, 1881, I, 229.

137. Instituito un giudizio petitorio non si può più esperire il possessorio, quantunque il primo sia stato dichiarato nullo per incompetenza dell'autorità adita. — C. Roma, 12 marzo 1881, Coriani c. Angelucci, Foro, I, 413 (n).

138. Nel giudizio possessorio si debbono delibare i titoli per riconoscere la legittimità e l'estensione del possesso. — C. Napoli, 19 novembre 1880, Paolillo c. Gambardella, G. trib. Nap., XXX, 489.

139. Nel giudizio possessorio non solo non è necessario di giudicare sul diritto delle parti, ma è ben pure proibito al convenuto di promuovere eccezione di diritto. — C. Palermo, 29 dicembre 1880, Carozza c. Fiorentino, Foro, I, 738 (n).

140. In sede possessoria non è dato di esaminare se un fondo sia di ragion privata o demaniale. Si verrebbe con ciò ad impegnare una vera disputa di proprietà, incompatibile con la indole dei giudizii possessoriali. Unica è la indagine da fars in questi ed è limitata al fatto del possesso e della turbativa. — C. Napoli, 28 marzo 1881, Com. di Serino c. De Medici, G. trib. Nap., XXX, 547.

141. Nei giudizi di spoglio non si deve indagare la legittimità o la manutenibilità del possesso, ma basta la materiale detenzione della cosa suscettibile di un possesso qualunque. — C. Torino, 3 settembre 1880, Finanze c. Cantoni, Giur. Tor. 1881, 198; G. pret., 1881, 68.

142. Il giudice del possessorio non può occuparsi della eccezione *iure fecimus*, opposta dal convenuto per arrestare l' azione possessoria, essendo essa attinente esclusivamente al petitorio.

143. In applicazione di tali principî, ove gli utenti di una roggia abbiano demolito un manufatto in essa esistente ed abbassato il livello della roggia medesima onde aumentare il volume d'acqua da loro derivato colla conseguente diminuzione di quello scorrente in altra roggia vicina, all'ammissibilità dell'azione possessoria promossa dagli utenti di questa seconda roggia non è necessario che sia giustificato trovarsi dessi in possesso del manufatto distrutto e delle acque della roggia di cui fu abbassato il livello; nè è pregiudiziale la risoluzione della questione se gli attori fossero in diritto di impedire le opere querelate. — C. Torino, 20 luglio 1881, Congr. Carità di Milano e D' Adda c. Ala-Ponzone, M. trib. Mil., 1881, 919; Annali, 1881, 341.

144. Non è vietato al giudice del possessorio l' esame di qualunque titolo costitutivo di servitù, traslativo di proprietà, per l' effetto di accettare o di escludere l' azione possessoria purchè il giudizio sul possesso non si faccia discendere da ragioni concernenti la proprietà. — C. Roma, 7 gennaio 1881, Morelli c. De Simone; Legge 1881, I, 364; Bett., 1881, 220; Annali, 1881, 165.

145. Per le prestazioni di rendite, come per tutti i diritti suscettivi di possesso, dal giudizio possessorio si può far passaggio a quello petitorio, nel senso che, quella azione ammessa, può la parte soccombente esercitare l'azione negatoria, e quella rigettata, può l'attore far ricorso in seguito alla dimostrazione del diritto.

146. La disposizione dell' art. 445 del codice di procedura civile, che, durante il giudizio possessorio e finchè non si esegua la sentenza definitiva non sia permesso far passaggio al giudizio petitorio, poggia sul principio, che si debba prima reintegrare il possesso da chi l'abbia violato ed eseguir le condanne pronunziate, e poi si possa intentare l'azione petitoria.

147. Perchè l' attore soccombente nel possessorio possa rivolgersi al petitorio solo è necessario che cessi prima quel giudizio. — C. Napoli, 27 settembre 1880, Masucci c. Acquaviva, Gazz. proc., XV, 605.

148. Proposta avanti il pretore azione per turbativa di possesso, e giudicato dal tribunale in appello che il pretore rimaneva competente a fronte pure che il convenuto avesse dedotto, ma lasciato in termini di mera assertiva, una eccezione di continuazione di colonìa; se il tribunale medesimo, in seguito provocato per appello contro la pronuncia in merito del pretore, che aveva ritenuto provocata la turbativa, faccia luogo a nuove prove in contrario, e queste apprezzi unicamente per conoscere se turbativa in effetto vi fosse, ed ommetta di esaminare se il possesso del convenuto fosse fondato su titolo legittimo di colonìa, dicendo tale indagine estranea all'indole del giudizio, la decisione del tribunale si mantiene nei limiti del possessorio.

149. Detta decisione non contravviene nemmeno alla cosa precedentemente giudicata, nè incorre in contradizione dichiarando che la turbativa non sussiste.

150. Neppure manca di pronunziare sulla vera contestazione, astenendosi dallo statuire sulla legittimtà del titolo di colonìa. — C. Firenze, 29 novembre 1880, Rameri c. Bufalini, Temi ven., 1881, 42.

151. Non oltrepassa i limiti del giudizio possessorio l' esame dei titoli che si alleghino al solo effetto di provare l' animo di possedere, colorare il possesso, e spiegare il carattere degli atti possessori, riconnettendoli al titolo ed al fatto da cui originano.

152. Non impugnata la sentenza in quanto potesse nella continenza del giudizio possessorio in manutenzione, ordinare la rimessione delle cose in pristino, male si rimprovera di contradizione la sentenza stessa, che, nel concetto di turbativa alla integrità del precedente possesso con l'opera costruita, ne impone la demolizione.

153. Escluso che si trattasse di quasi possesso di servitù, inopportunamente li allega il principio che l' esercizio della servitù deve limitarsi solo a

A quanto è necessario. — C. Firenze, 3 febbraio 1881, Cogo c. Carli; Temi ven., 1881, 122.

154. Domandato dal parroco il quartese dovutogli, non può l'accoglimento di tale istanza fondarsi sul fatto del possesso in cui si trova il parroco relativamente a tale diritto senza confondere il B possessorio col petitorio. — C. Firenze, 16 marzo 1881, Leoni c. Pierobon, Foro, I, 797 (n).

155. Non esce dalla cerchia del possessorio il pretore che, allo scopo di qualificare il possesso degli attori, e giudicare quindi della sua manutenibilità, ritiene che, per non essersi il convenuto opposto a quel possesso fino ad un dato tempo, abbia avuto principio a favore dell'attore un possesso utile per l'acquisto della proprietà mediante la prescrizione.

156. Nè cumula il petitorio col possessorio il pretore che si fa ad esaminare i titoli prodotti dall'attore relativi alla proprietà, al solo scopo ancora di colorire e qualificare il possesso, purché si limiti a pronunciare sul possesso oltreannale. — C C. Torino, 17 maggio 1881, Valenti c. Comunità di Scopa, M. trib. Mil., 1881, 612; Giur. Tor., 1881, 505; G. pret., 1881, 260.

157. Non cumula il petitorio col possessorio il giudice che costata la natura pubblica dell'acqua, e tiene conto dell'atto di concessione esibito da uno tra due contendenti al possesso esclusivo della medesima acqua.

158. Se il pretore ritiene che sotto l'apparenza di una domanda possessoria si sia proposta un'azione petitoria, deve pronunciare la propria incompetenza e non già respingere assolutamente D la istanza. — C. Torino, 3 dicembre 1880, Gatti c. Montaldo. Giur. Tor., 1881, 204; G. pret., 1881, 53.

159. Il giudice del possessorio non cumula questo col petitorio quando si limita a verificare in tema di manutenzione se veramente si tratti di una E servitù di transito necessaria. — C. Roma, 17 febbraio 1881, Ginanni c. Pasquali, Foro, I, 261 (n).

160. La domanda di commuta di prestazioni in natura e quella di demolizione dei fondi alle stesse soggetti costituiscono due azioni distinte, che hanno fine diverso; il proporle quindi unitamente non induce cumulo del petitorto col possessorio. F — A. Palermo, 27 agosto 1880, Abbate c. Davidone, Circ. giur., 1881, 44; G. pret., 1881, 327.

161. L'art. 445 cod. proc. civ. non ha precisato alcun elemento speciale, al quale debbasi stare per conoscere se la esecuzione della sentenza possessoriale sia interamente compiuta.

162. Se dunque innanti all'autorità del petitorio il convenuto, che vinse nel possessorio, eccepisca l'inammessibilità della domanda petitoriale, pretendendo che tuttora non sia stata eseguita interamente la condanna possessoriale, ed il tribunale, riserbandosi a decidere sul merito dell'una e dell'altra, ordini una perizia sui luoghi, con ciò non va contro al divieto di cumulare il possessorio col petitorio.

163. Segue da ciò che, ordinando quella perizia complessiva tanto della pretesa inesecuzione quanto per le opere che si mirano a fare dall'attore in petitorio, il tribunale non fa che usare del suo prudente arbitrio.

164. Siffatta sentenza meramente istruttoria non implica la virtuale ammissione dell'azione petitoria nè pregiudica la eccezione d'inammissibilità di A questa. — A. Palermo, 7 febbraio 1881, Maggiacomo c. Pirotta, Circ. giur., 1881, 129.

165. Cumula il possessorio col petitorio la sentenza che si vale del diritto per risolvere una questione di possesso e specialmente di quel possesso anche momentaneo che si richiede per l'esercizio del- B l'azione di reintegrazione. — C. Torino, 31 dicembre 1880, Rivarola c. Valle, Foro, I, 767 (n); V. pure M. trib. Mil., 1881, 293.

166. Il giudice del possessorio non può lasciare indefinita la querela per turbativa di possesso, e rimandare le parti al petitorio, accennando ad uno stato dubbioso di possesso reciproco, contraddetto C dalla natura stessa della promossa azione. — C. Napoli, 15 novembre 1880, Com. di Bitonto c. Elia, G. trib. Nap., XXX, 473.

167. Il tribunale, pronunciando in sede petitoria, non può condannare il soccombente nel giudizio possessorio ai danni risultanti dalla sua instanza D possessoria. — C. Torino, 31 dicembre 1880, Costaz. c. Guglielmetti, Giur. Tor., 1881, 158.

168. Il convenuto che presenta titoli per dimostrare la eccepita proprietà, se soccombe al seguito della valutazione fattane, non può dolersene con dire che, come convenuto, nulla dovea provare bastando per la tutela dei suoi diritti il *possideo* E *quia possideo*. — C. Napoli, 23 marzo 1881, Mauriello c. Bianchi, G. trib. Nap., XXX, 555.

169. Sollevata l'eccezione di trattarsi di strada pubblica, indipendentemente dal vedersi se il cittadino avesse diritto *uti singulus* ad esperire azione possessoria, questo si ammette decidendo il F magistrato di trattarsi di un vico privato. — T. Catania, 20 decembre 1880, Nicotera c. Guglielmo, G. pret., 1881, 38.

170. Per l'art. 4 della legge sul contenzioso amministrativo del 20 marzo 1865, quando la contestazione cade sopra un diritto che si pretende leso da un atto dell'autorità amministrativa, i tribunali debbono limitarsi a conoscere degli effetti dell'atto in relazione all'oggetto dedotto in giudizio senza poter revocare o modificare l'atto medesimo. Per la revoca o la modificazione gli interessati non hanno aperto il ricorso se non che alle competenti autorità amministrative.

171. Conseguentemente, non possono provvedersi davanti ai tribunali contro un atto dell'autorità amministrativa con rimedi possessorii; perché soltanto in un giudizio petitorio è dato di emettere una pronunzia, la quale, pur mantenendo e rispettando l'atto, risolva una quistione di diritto G civile in ordine agli effetti dell'atto stesso. — C.

Roma, 10 luglio 1880, Arciconfraternita d'Itria c. Com. di Cagliari, Foro, I, 136 (n).

172. La sentenza favorevole ottenuta in sede possessoria non può dirsi che costituisca una presunzione legale di pertinenza del diritto, da doversi superare in sede petitoria colla prova contraria. — C. Torino, 1 luglio 1881, Mazzocchi c. Galli, M. trib. Mil., 1881, 820; Giur. Tor., 1881, 602.

173. Quando l'attore domanda al pretore che sia ordinato al convenuto di rimettere le cose nello stato primiero e di sospendere frattanto i lavori intrapresi sopra un immobile ed invoca il suo possesso, propone una azione possessoria e non una semplice enunciazione di nuova opera. — C. Firenze, 18 gennaio 1881, Salvadori c. Creati, M. giud. Ven., 1881, 81; G. pret., 1881, 49.

174. È azione *negatoria servitutis*, di carattere petitorio, quella colla quale l'attore, sostenendo la libertà del fondo proprio dalla servitù di passaggio esercitata in atto dal convenuto, chiede che questi sia condannato a cessare da questi atti di turbativa e a risarcirne il danno dato.

175. Non muta tale carattere dell'azione l'eccezione opposta dal convenuto, che cioè il tratto per cui egli esercita il passaggio sia strada pubblica, e non proprietà dell'attore. — C. Torino, 12 novembre 1880, Calmarini c. Calmarini, Giur. Tor., 1881, 205

176. Il fatto posteriore può valere anche come osservanza per schiarire i patti contrattuali e conciliarli qualora sembrino contradditorî.

177. La osservanza, come cosa di fatto, è coerente al giudizio possessorio; nè si possono respingere i mezzi di prova domandati per constatarlo quasi chè fossero con tal giudizio incompatibili. — C. Firenze, 28 luglio 1881, Dindo Costa, Dindo Ronconi c. Dindo, Foro, I, 723 (n).

178. La servitù di passaggio, tutto che potesse acquistarsi mediante prescrizione sotto il dominio di precedenti legislazioni, come nelle provincie venete, può essere fatta valere in giudizio petitorio, ma non può essere oggetto di prova in giudizio possessorio per scalzare l'azione prima che il diritto sia riconosciuto e sanzionato, ed abbia l'appoggio di un titolo idoneo a distruggere la presunzione che trattisi di semplice tolleranza; mentre l'esercizio di servitù di passaggio senza titolo non può, sotto l'impero del codice civile italiano, essere tutelato in giudizio possessorio. — C. Firenze, 4 agosto 1881, Vallenzasca c. Toscani-De Polo, Temi ven., 1881, 425; Bett., 1881, 573; Legge, 1881, II, 654.

179. Non possono invanirsi gli effetti giuridici d'una sentenza emanata in sede semplicemente possessoria e fondata sul possesso e quasi immemorabile se non alla mercè d'una azione di rivendicazione; il titolo nel rivendicante deve scaturire limpido da documenti. — A. Roma, 22 dicembre 1880, Pandolfi-Leati e Annibaldi c. Com. Caprarola, Legge, 1881, I, 594.

V. *Acque* 5, 15, 20, 24 — *Asse ecclesiastico* 6, 8, 80-99, 144, 222 — *Cassazione civ.* (apprezzamento) 28, 72-77 — *Catasto* 3 — *Censo* 4, 7 — *Compensazione* 11, 12 — *Comunione e condominio* 21-23 — *Confini* 9, 10, 12, 13 — *Diritto romano* 10 — *Legato* 21-23, 49 — *Prescrizione civ.* — *Prova civ.* 9, 11, 36 — *Prova test.* 32, 33 — *Rivendicazione* — *Servitù* — *Sostituzione e fedecommesso* — *Strade* 13, 16, 17 — *Successione* — *Titolo al portatore*.

Possesso di stato — [c. c. 118, 119, 171, 174] V., *Filiazione* 35, 36.

Possessorio — V. *Possesso* — V. pure *Cosa giudic. civ.* 77, 78 — *Procedimento civ.* 33.

Posta — [L. 5 maggio 1862; Reg. 21 settembre 1862].

1. Non costituisce infrazione alla privativa postale il caso dell'inserviente d'un opificio che come espresso porti seco lettere con effetti non munite di francobolli, dirette a commercianti per spedire merci per uso dello stabilimento. — C. Roma, 28 gennaio 1881, Cantarelli, Foro, II, 74 (n).

Potere discrezionale — [c. p. p. 478-480] V. *Corte d'assise* — *Dibattimento* — *Testimoni pen.* 73, 75.

Potere esecutivo — V. *Amministrazione pubblica* — *Competenza civile* — *Costituzionalità* — *Stato*.

Potestà maritale — V. *Donna maritata*.

Potestà patria — V. *Patria potestà*.

Poveri.

— agli effetti civili — [c. c. 832] V. *Patrocinio gratuito* — *Successione* 5, 132, 133, 135, 136.

— agli effetti penali — V. *Oziosi, vagabondi e mendicanti*.

Precarietà — [c. c. 686, 687, 2115-2117] V. *Possesso* — *Prescrizione civ.*

Precario.

1. Secondo il codice italiano, il precario è un vero e proprio contratto unilaterale e a titolo gratuito. — T. Piacenza, 5 giugno 1881, Emanuele c. Bramieri, Giur. Tor., 1881, 623.

Precetto — V. *Compensazione* 7 — *Esecuzione in gen.* 22, 84-88, 96, 99-102 — *Esecuzione immob.* — *Esecuzione mob.* 7, 5 — *Prescriz. civ.* 24-27, 31.

— opposizione — V. *Appello civ.* — *Esecuzione in gen.* 91-98, 103, 104 — *Esecuzione immob.* 32-34 *Esecuzione mob.* 16-28, 36-38, 85.

— perenzione — V. *Esecuzione in gen.* 105-107, 112, 113 — *Esecuzione immob.* 1, 2, 43-55, 57, 145-147.

— trascrizione del prec. immob. — V. *Esecuzione immob.* 1, 15, 22, 82, 83.

Prede e riprede — [c. mar. merc. 207-242] V. *Diritto internaz.* 11.

Preenzione — V. *Prelazione*.

Prefetto.

1. È nulla l'ordinanza del prefetto in causa demaniale per essersi inteso il parere di funzionari aggiunti diversi da quelli che furono presenti alla pubblica discussione. — C. Napoli, 15 gennaio 1881, Finanze c. Com. di Villa Piedimonte, Foro, I, 1150, (n); V. pure Legge, 1882, I, 519.

V. *Competenza civ.* 20, 66 — *Comune* 99, 101, 107, 108, 110 — *Conflitto di attribuz.* — *Corte dei conti* 13 — *Diritti promiscui* 12-20 — *Elezioni amm.* 109, 151-154, 186 — *Esazione* — *Processioni* — *Strade* 8, 33, 36.

Prelazione — V. *Enfiteusi* 16, 34-37, 47-49, 92.

Premeditazione.

1. È ben posta la questione di premeditazione coll'essersi dimandato se lo accusato abbia commesso l'omicidio col disegno di uccidere l'armato prima dell'azione. — C. Napoli, 29 novembre 1880, Pucci, Legge, 1881, II, 787.

2. Non è viziosa per incertezza la questione sulla premeditazione se siasi adoperata in proposito una espressione inesatta in ordine al concetto di attentato alla vita. — C. Napoli, 26 agosto 1881, Santoro, Annali, 1881, 215.

3. Nulla è la quistione di premeditazione, la quale siasi fatta consistere nelle minacce profferite dieci giorni prima contro l'ucciso. — C. Napoli, 16 giugno 1880, Ciliberti, Foro, II, 59.

4. La quistione di premeditazione pel mancato omicidio è ben posta col dimandare se lo accusato abbia commesso il reato con la circostanza di averne formato il disegno prima dell' azione. — C. Napoli, 25 febbraio 1881, Scalise, Foro, II, 313.

5. L'antica massima, che nello aguato si presumeva la premeditazione, riprodotta virtualmente nello art. 531 del cod. pen. del 1859, fu rigettata col decreto del 17 febbraio 1861. — A. Trani, 13 luglio 1881, Manca e Capodieci, R. giur. Trani, 1881, 731.

6. Il concetto giuridico della premeditazione è affatto incompatibile colla scusante del vizio parziale di mente nella stessa azione criminosa. — C. Palermo, 22 agosto 1881, Mingiardi e Indicelli, Circ. giur., 1881, 133.

7. Bene è subordinata la questione sulla premeditazione alla negoziazione della scusa della forza semi-irresistibile. — C. Napoli, 30 maggio 1881, Teti, Riv. pen., XIV, 410; Bett., 1881, 260; Filangiori, 1881, 324; Legge, 1882, I, 95; R. giur. Trani, 1882, 84.

8. La premeditazione può coesistere col vizio parziale di mente, e quindi non sono incompatibili le relative questioni al giurì. — C. Firenze, 11 maggio 1881, Ferretti, Foro, II, 357 (n).

9. Non sono inconciliabili, anzi possono bene coesistere il vizio parziale di mente e la premeditazione. Epperò è nullo il verdetto se la questione relativa al vizio parziale di mente sia stata proposta in modo subordinato a quella sulla premeditazione. — C. Roma, 8 giugno 1881, Tiburzi, Foro, II, 193 (n).

10. La circostanza aggravante della premeditazione e lo stato di semi-responsabilità dell' accusato (art. 95 del cod. pen.) non sono fra loro incompatibili.

11. La questione ai giurati intorno a tale stato non si deve quindi subordinare al caso di risposta negativa all'altra questione sulla circostanza della premeditazione.

12. E se i giurati abbiano risposto affermativamente all'una ed all'altra questione, opera illegalmente la Corte che li eccita a rientrare nella camera delle deliberazioni per la rettifica del verdetto. — C. Torino, 20 luglio 1881, Pizzorno, Foro, II, 382 (n).

13. La premeditazione, che qualifica assassinio l'omicidio volontario, è una circostanza subbiettiva che, rapporto al complice, non ne aumenta la pena, se costui non vi abbia partecipato.

14. È quindi erroneo il quesito col quale si chiede al giurì se il complice avesse conoscenza che l'autore del reato agì con premeditazione. — C. Palermo 9 dicembre 1880, D'Amico, Foro, II, 92.

15. — Conf. — C. Palermo, 29 dicembre 1880, Silvestri, Circ. giur., 1881, 14.

V. *Complicità* 6-9 — *Omicidio* 11, 12 — *Provocazione* 11.

Prerogative del Sommo Pontefice — [L. 13 maggio 1871, n. 214].

Presa d'acqua — V. *Acque* — *Servitù*.

Prescrizione in materia civile — [L. 9 marzo 1871, n. 102, concernente la prescrizione degli stipendi ed assegni personali; c. c. 1300, 1302, 2105-2147, 177, 309; c. comm., 58, 88, 241, 282, 538-542; c. p. 149].

SOMMARIO.

BIBLIOGRAFIA.

1. Intorno ad alcune quistioni in tema di prescrizione risolte dalla Corte d'appello di Macerata 3 febbraio 1881. Prof. S. MARSILI, Foro, I, 314.
2. La prescrizione delle azioni personali per crediti secondo i principî del diritto antico e moderno. LA MANTIA Vito, Legge, 1881, II, 213.
3. Sugli art. 146 cod. comm. e 1497 cod. civ. austriaco. DAL FAVERO, Foro, I, 227.

GIURISPRUDENZA.

4. Il possesso per quanto annoso, quando non sia pacifico, non può dar luogo alla prescrizione acquisitiva. — A. Roma, 22 dicembre 1880, Pandolfi Leali e Annibaldi c. Com. di Caprarola, Legge, 1881, I, 594.
5. Non è dubbio in giurisprudenza, potersi acquistare colla prescrizione il diritto di tenere banchi in una chiesa ed in una determinata località di essa.
6. Per contrario il diritto in astratto ad una sede distinta e determinata in una chiesa, in cui si celebrino determinate funzioni religiose, poteva bensì concepirsi sotto il regime feudale, ma oggidì può costituire soltanto una prerogativa annessa a certi offici e dignità, ma non considerarsi quale un diritto *in rem* capace di essere acquistato colla prescrizione.
7. Conseguentemente, la prescrizione acquisitiva potrà radicare il diritto di tener banchi in quella chiesa, nella quale siensi pacificamente tenuti per trent'anni almeno; ma non potrà mai attribuire il diritto di tener banchi in una chiesa di fresco edificata, e nella quale pertanto non vennero mai esercitati quegli atti di possesso. — C. Torino, 30 settembre 1880, Reggenza parrocchiale di San Martino fini di Rosignano c. Mossi, M. trib. Mil., 1881, 318; R. amm., 1881, 246.
8. Per istabilire una rinunzia alla prescrizione basta l'esistenza di fatti, dai quali risulti che il debitore riconobbe la verità dell'obbligazione.
9. In ispecie: contiene una tacita rinuncia alla prescrizione la lettera, colla quale una vedova, che nell'attuale giudizio oppone la prescrizione al coerede chiedente la divisione dell'asse ereditario paterno, promise a quel coerede che lo avrebbe soddisfatto delle sue ragioni al più presto possibile.
10. Non avrebbe efficacia tale rinuncia se la lettera fosse stata scritta pendente il matrimonio senza l'autorizzazione maritale. - A. Casale, 18 gennaio 1881, Mastrelli c. Marchetti, Giur. Casale, 1881, 98.
11. Il pagamento indebitamente fatto dal tutore di una rendita già estinta per prescrizione non vale come atto di ricognizione e di rinuncia tacita all'acquisita prescrizione. — A. Catania, 26 marzo 1881, Fondo culto c. Tuccio Corbino, Giur. Cat., 1881, 71; Bett., 1881, 307; G. pret., 1881, 89.
12. Non può prescrivere a proprio profitto chi cominciò a possedere *nomine alieno*, presumendosi che continui a possedere allo stesso titolo, e non potendo cambiare titolo al medesimo. — C. Roma, 18 febbraio 1880, Murra c. Lino, Legge, 1881, I, 513.
13. Non decorre prescrizione contro la moglie per la dote, lucri e fardello a favore dei figli, quando essa in forza di testamento del marito ha l'usufrutto esclusivo dei beni di lui, convisse sempre dalla di lui morte in comunione coi figli, amministrando da sola il patrimonio stesso, nel quale trovavansi conglobate le sue ragioni per dote ed accessorî.
14. In tali contingenze, non avendo la madre alcun interesse ad agire per la consecuzione delle sue ragioni, il possesso nei figli è equivoco non *animo domini*, e si verifica quella che in linguaggio legale chiamasi *confusione impeditiva* del corso della prescrizione.
15. Quindi le figlie, non ostante il decorso del trentennio dalla morte del padre, possono chiedere ai fratelli la legittima loro spettante sulla eredità della madre. — A. Casale 1 aprile 1881, Buzio c. Buzio, Giur. Casale, 1881, 238.
16. L'enfiteuta, del pari che il possessore precario, è capace di conferire un titolo traslativo della proprietà ed abile per la prescrizione decennale a danno del dominio diretto, allorquando l'acquisitore in buona fede creda d'acquistare la vera e perfetta proprietà.
17. Nè alla prescrizione decennale osta che il venditore sia di mala fede e che il direttario ignori la fatta alienazione. — A. Trani, 12 aprile 1881, Fondo culto c. Giuliani e Caso, R. giur. Trani, 1881, 546; Bett., 1881, 656.
18. Per disposizione nuova del codice italiano, la minore età e le altre cause indicate nell'art. 2120 del cod. civ. non impediscono la prescrizione di 30 anni riguardo al terzo possessore di un immobile o di un diritto reale sopra immobili. — C. Napoli, 14 dicembre 1880, Quarto c. Celagiuri e Corina, Gazz. proc., XV, 583.
19. Nelle materie suscettibili di divisione, comunque attualmente indivise, la sospensione della prescrizione per la minorità di uno non giova agli altri. — A. Trani, 2 febbraio 1881, Montefusco c. Bardoscia, R. giur. Trani, 1881, 360.
20. L'art. 2121 cod. civ. non vieta al giudice di conoscere e apprezzare se siano emerse circostanze di fatto valevoli a interrompere la pre-

scrizione anche in confronto ai terzi possessori, quantunque esse mirassero specialmente a conseguire dal debitore principale l'adempimento dei suoi obblighi. — A. Casale, 16 maggio 1881, Civalieri c. Negri, Giur. Casale, 1881, 177.

21. Il semplice fatto che il debitore si rifiuti di corrispondere delle annualità di pensione sul fondamento che la pensione sia stata soppressa, non vale ad impedire la prescrizione delle medesime, o ad interromperne il corso.

22. Trattandosi di una pensione dovuta dallo Stato ad un privato, i ricorsi in via amministrativa per ottenere il pagamento delle annualità scadute non valgono ad interrompere la prescrizione quinquennale.

23. Anche le rate di pensioni dovute dallo Stato sono soggette alla prescrizione quinquennale; anzi le rate mensuali sono soggette alla prescrizione biennale stabilita dall'art. 30 della legge 14 aprile 1864. — A. Milano, 10 genn. 1881, Finanze c. Besini, M. trib. Mil., 1881, 187; Bett., 1881, 224.

È atto interruttivo della prescrizione:

24. — il precetto, benchè non seguito nei 180 giorni da atti di esecuzione. — A. Palermo, 31 gennaio 1881, Damiani c. D'Oca, Circ. giur., 1881, 233.

25. — il precetto quantunque inefficace. — A. Trani, 23 dicembre 1880, Pellegrino c. Piccirillo, Gazz. proc., XVI, 196.

26. — il precetto e qualunque altro atto dal quale il debitore viene costituito in mora, e chiaramente si appalesa la volontà del creditore alla esecuzione del contratto.

27. — il precetto, anche se diventato inefficace pel decorrimento del suo termine.

28. Le sole dimande giudiziali per recesso, perenzione o rigetto perdono la forza ad esse determinata dall'art. 2128. — A. Trani, 19 settembre 1881, Fondo culto c. Curzio, R. giur. Trani, 1881, 807.

29. — la domanda giudiziale, quantunque sia caduta in perenzione, se nel giudizio perento sono state pronunciate sentenze definitive e interlocutorie nel merito o influenti nel merito di quella domanda. — C. Torino, 15 marzo 1881, Delucchi c. Sanvitale, Giur. Tor., 1881, 398; Legge, 1881, II, 121; Bett., 1881, 461.

30. — la citazione a comparire avanti un tribunale incompetente, e sospende eziandio, fino alla pronunzia d'incompetenza, il termine perentorio stabilito dagli articoli 33, e 485 del cod. di proc. civ. — A. Roma, 4 agosto 1881, Società dei tramvvays c. Baccelli, Temi rom., 1881, 441; Gazz. leg., 1882, 100.

31. Il precetto mobiliare, con cui si mettono in mora gli usurpatori del predio, è valido ad interrompere civilmente la prescrizione.

32. Tutte le volte che da un atto qualunque ne risulti la confessione del diritto altrui, ne segue del pari la interruzione civile della prescrizione.

33. Poco importa la natura dell'atto in cui la confessione si contenga, e poco importa se il proprietario sia o no intervenuto nell'atto. — A. Messina, 9 giugno 1881, Finanze c. Livoti, G. pret, 1881, 455.

34. Le annualità arretrate, se possono cadere sotto la prescrizione quinquennale dell'art. 2144 c. c., può essere questa interrotta dalla ricognizione del debito fatta dal ministero della pubb. istr. coll'avere posta quella spesa nei suoi bilanci annuali, quantunque la partita sia intestata al seminario ginnasio di Berceto, anzichè al seminario semplicemente. — A. Parma, 31 dicem. 1880, Finanze c. Seminario Berceto R. leg., 1881, 74.

35. La domanda di rimozione di ogni ostacolo al libero esercizio della servitù include ogni impedimento che sia frapposto all'esercizio della servitù, senza necessità di comprendere con esplicita conclusione ogni singolo ostacolo od impedimento che si trovi esistente.

36. In conseguenza, la domanda generica suddetta interrompe la prescrizione rispetto ad ogni ostacolo o fatto che, a giudizio di perito, recasse impedimento all'esercizio della servitù al tempo in cui la domanda fu fatta. — C. Torino, 13 luglio 1881, Gillone c. Gillone, Giur. Tor., 1881, 579.

La prescrizione non é interrotta:

37. — dalla rinnovazione di una iscrizione ipotecaria. — A. Trani, 12 aprile 1881, Fondo culto c. Giuliani e Caso, R. giur. Trani, 1881, 546; Bett., 1881, 656.

38. — dagli atti amministrativi, per esempio dalle diffide di pagamento del ricevitore demaniale. — A. Venezia, 7 aprile 1881, Missio c. Finanze, Temi ven., 1881, 354.

39. — dalle trattative bonarie di conciliazione se non quando importino ricognizione del diritto litigioso. — C. Napoli, 26 febbraio 1881, Società Ferr. Meridionali c. La Rocca, Foro, I, 699 (n).

40. — dall'atto con che si notifica una cessione. — C. Napoli, 27 luglio 1881, Caruso c. Viscusi, Gazz. proc., XVI, 400.

41. Per l'art. 104 della legge 25 aprile 1871 e pel decreto 5 gennaio 1873 non rimase interrotta, ma solo sospesa la prescrizione delle imposte arretrate. — C. Roma, 19 gennaio 1881, Fabbricatore c. Finanze, Foro, I, 764 (n).

42. Pel caso delle prescrizioni cominciate e non compiute prima della legge 20 aprile 1871 sulle diverse annualità d'imposte arretrate devesi detrarre il tempo decorso dal dì della pubblicazione della legge stessa sino alla scadenza delle rate fissate dal decreto ministeriale 21 gennaio 1873. — C. Roma, 10 giugno 1881, Finanze c. Sterio, Corte S. Roma, 1881, 639.

43. La prescrizione centenaria e immemorabile tien luogo di titolo legittimo, sana ogni titolo anche originariamente vizioso, e ne fa legalmente presumere l'innovazione.

44. Con essa si può acquistare il diritto di continuare ad esigere un' annualità da secoli sempre corrisposta e riscossa.

45. La sospensione del pagamento pendente qualche periodo non vale ad interrompere la prescrizione, se essa non avvenne per volontà del debitore, ma per ordine del Governo che ingiunse al Comune che la corrispondeva di tenerla a disposizione governativa. — C. Torino, 17 maggio, 1881, Com. Quarti c. Sacchi, Giur. Tor., 1881 544

46. Non si può ammettere una prescrizione senza tener conto delle ingiunzioni fatte per interromperla. — C. Roma, 25 agosto 1880, Fondo culto c. Gangemi e Puglisi, Corte S. Roma, 1880, v. s., 319.

47. Durante l'età pupillare degli eredi, tanto per diritto romano come pel codice Feliciano, s'interrompe il corso della prescrizione incominciata a decorrere contro il proprio autore.

48. In diritto romano il vocabolo *interruptio* usavasi tanto per relazione agli atti che distruggono del tutto il corso di una prescrizione incominciata, quanto per riguardo alle circostanze che ne rendono sospesa la decorrenza.

49. La prescrizione però, sebbene rimanga interrotta durante l'età pupillare, tuttavia può compiersi, e raggiungere il suo corso mercè la riunione del tempo trascorso dopo compìta l' età pupillare e quello trascorso precedentemente contro il proprio autore, qualora i minori non abbiano in tempo invocato il benefizio della restituzione in intiero.

50. In diritto romano non era necessario di giungere fino alla contestazione della lite per ritenere arrestato il corso della prescrizione, ma al contrario essa si arrestava nel giorno in cui veniva notificato il libello introduttivo della lite stessa. — A. Roma, 14 luglio 1881, Mulas Cherchi, Temi rom., 1881, 385.

51. Nei debiti pagabili a rate, l'epoca della scadenza di ciascuna rata addìta il momento in cui si inizia il periodo prescrittivo.

52. In materia di prescrizione, l'interruzione non si estende *de quantitate ad quantitatem*. — A. Trani, 1 luglio 1881, Pitta, Soria, Pierantoni, Guercia, e Lionetti c. Chiomenti, e Com. di Cerignola, Filangieri, 1881, 303; R. giur. Trani, 1881, 814.

Si prescrive in trenta anni:

53. — il palmario agli avvocati dovuto in rimunerazione della riportata vittoria. — A. Catania, 20 dicembre 1880, Squillaci Palmario c. Cosentino, Giur. Cat., 1881, 7.

54. — l'azione del terzo che ha pagato in discarico del debitore prestazioni o imposte soggette a prescrizioni più brevi. — T. Girgenti, 9 dicembre 1880, Finanze c. Vullo, Foro, I, 250 (n).

55. — l'azione del terzo che ha pagato la prediale invece del possessore del fondo, non essendo opponibile la prescrizione quinquennale contro il terzo che ha agito come gestore di negozi. — A. Perugia, 24 febbraio 1881, Finanze c. Gobbetti, Bett., 1881, 180.

56. — la istanza inviscerata nella sentenza a datare dalla sentenza stessa. — A. Catania, 12 settembre 1881, Parisi c. Gravina Tavanto, Giur. Cat., 1881, 185.

57. — l'*actio judicati* sia per le leggi napoletane che per le italiche. — A. Trani, 1 gennaio 1881, Pietrantoni c. Filiasi, R. giur. Trani, 1881, 711.

58. Il condominio di un immobile si può acquistare colla prescrizione trentennaria.

59. Per istabilire tale prescrizione è ammessibile la prova testimoniale. — A. Casale, 5 marzo 1881, Campi c. Vezzosi, Giur. Casale, 1881, 166.

60. La prescrizione liberativa del dritto a pretendere è pregiudiziale alla controversia sulla esistenza del dritto medesimo.

61. È applicabile la prescrizione trentennale in tema di servaggio per prestazioni ex feudali.

62. Trattandosi di prescrizione fondata sul possesso negativo, la prova pei fatti interruttivi è a carico di chi afferma. — A. Napoli, 21 gennaio 1881, Vescovo di Bovino c. Cecconi, Gazz. proc., XVI, 27; Bett., 1881, 227.

63. La domanda di restituzione di una somma pagata in acconto di merci sopravendute, che non furono consegnate, deve considerarsi quale una specie di ripetizione d' indebito contemplato dai § 1435 c. c. austriaco anzichè una vera azione di risarcimento di danno.

64. Conseguentemente va soggetta, alla prescrizione trentennaria del § 1479 c. c. austriaco anzichè alla trienuale del successivo § 1489.

65. A termini del § 1497 detto codice, l'azione, ai riguardi della prescrizione, deve aversi per non regolarmente proseguita, e quindi come non mai esercitata, ogni qual volta la lite rimanga sospesa e giacente per tutto il tempo che basta a proseguire l'azione medesima.

66. Giusta il succitato paragrafo 1497 l'azione è *insussistente* quando con sentenza venga rigettata come *infondata*, e non quando si assolva il convenuto dall' *osservanza del giudizio* proposto colla citazione, e si dichiari nella parte motiva che tale formola *lascia intatta* ogni azione ed ogni eccezione.

67. Si esperisce la stessa azione, sebbene le domande siano diverse, quando prima si chieda la consegna della mercanzia compravenduta, ed in difetto, la restituzione della somma anticipata in pagamento, riservati i danni; e poscia il pagamento, la restituzione di detta somma e il pagamento di altra a titolo di risarcimento di danno. — A. Venezia, 3 marzo 1881, Cordenonsi c. Benedetti, Temi ven., 1881, 218; Bett., 1881, 319.

68. Gli interessi moratori nascenti da sentenza si prescrivono in trenta, e non in cinque anni. —

A C. Palermo, 27 novembre 1880, Montaperto c. Pombe, Circ. giur., 1881, 99; Annali, 1881, 165.

69. — Conf. — C. Palermo, 11 dicembre 1880, Sangiorgio Caffarella c. Guzzardi Tomarelli, Circ. giur., 1881, 146; Bett., 1881, 433.

70. Non soggiacciono alla prescrizione quinquennale gli interessi del legato particolare, quando per volontà del testatore doveansi essi pagare unitamente al capitale nel momento in cui i legatarî pervenissero a determinata età. — C. Napoli, 18 marzo 1881, Longo c. Longo, G. trib. Nap., XXX, 570.

71. Quando il venditore può ottenere la risoluzione del contratto di vendita pel mancato pagamento del prezzo, non può patire la prescrizione quinquennale degl'interessi sul medesimo. — C. Napoli, 10 settembre 1881, Ramirez c. Casa degli Incurabili, Gazz. proc., XVI, 505; G. trib. Nap., XXX, 741.

72. La prescrizione dell'azione di divisione di beni ereditari goduti da più coeredi insieme conviventi non comincia a decorrere che dalla cessazione della comune convivenza.

73. Il possessore che invoca la prescrizione trentennaria sotto l'impero del codice civile italiano, che non richiede la buona fede, non può computare a suo vantaggio il periodo decorso sotto l'impero delle leggi pontificie quando in tale periodo sia stato costituito in mala fede.

74. La prescrizione delle azioni dedotte in giudizio sotto l'impero del diritto comune non si verificava che con il decorso di 40 anni.

74 *bis*. La perenzione, in cui sia incorsa per effetto dei nuovi codici l'istanza giudiziale, proposta sotto l'impero delle leggi pontificie, non le toglie alcuna efficacia in quanto alla costituzione in mala fede del possessore che invoca la prescrizione. — A. Macerata, 3 febbraio 1881, Piscini c. Balzi, Foro, I, 314 (n).

75. La prescrizione del diritto di aprire finestre in un muro da costruirsi da chi ha stipulato tal diritto, incomincia a decorrere dal giorno stesso dell'avvenuta stipulazione, indipendentemente dall'effettiva costruzione del muro. — C. Napoli, 22 aprile 1881, Altamura c. Chicco, Foro, I, 1059 (n).

76. Stipulato il diritto, elevando fabbriche, di aprire in esse vedute di prospetto, è soggetto a prescrizione trentennale il dritto stesso. — A. Napoli, 24 febbraio 1881, Altamura c. Chicco, Gazz. proc., XVI, 52; Bett., 1881, 266; G. pret., 1881, 292.

77 Il ruolo esecutivo per l'esazione delle prestazioni dovute, nelle provincie meridionali, un titolo che conserva tutta la sua efficacia sino a che il debitore non abbia provata l'inesistenza del credito; onde è che il demanio, allo scopo d'interrompere la prescrizione, può, dopo ventotto anni, costringere il debitore a rilasciargli un nuovo titolo ricognitivo del debito stesso. — C. Roma, 3 gennaio 1881, Finanze c. D'Ercole, Bett., 1881, p. sp. 283.

78. Qualunque specie di prescrizione richiedendo, per diritto canonico, il titolo e la buona fede, non potrebbe invocare prescrizione acquisita chi manca di quegli estremi. — A. Bologna, 25 febbraio 1881, Panciatichi e Guidi c. Baccanelli, R. giur. Bol., 1881, 82.

79. Se il creditore del censo non prova il pagamento delle annualità da parte del debitore personale del censo, il suo diritto rimane estinto per la prescrizione di trenta anni.

80. Questa prescrizione decorre dalla data dell'ultimo titolo del censo e non soltanto dalla scadenza degli anni 28 di cui all'art. 2136 cod. civ.

81. Prescritta l'azione contro il debitore del censo, cade l'ipoteca che la guarentiva, e i terzi possessori dei beni gravati ne rimangono liberati. — A. Torino, 10 giugno 1881, Fondo culto c. Bernocco, Giur. Tor., 1881, 533.

82. Per la prescrizione decennale della proprietà esclusiva non può servire un titolo che stabilisce soltanto un condominio.

83. La buona fede pur necessaria per detta prescrizione è esclusa dal fatto che l'acquirente conosceva il seguito giudicio, tuttochè perento, stato poi ripreso e durato per quasi tutto il tempo del suo possesso. — C. Torino, 15 marzo 1881, Deluchi c. Sanvitale, Giur. Tor., 1881, 398; Legge, 1881 II, 121; Bett., 1881, 461.

84. La prescrizione e così la usucapione, di cui all'art. 2137 del cod. civile, la quale *si compie* calcolando il solo tempo decorso dall'attuazione di questo codice, colle condizioni da esso richieste, s'acquista per effetto della legge nuova senza che le possa ostare la legge anteriore, che le rimane intieramente estranea dal momento che non si calcola il tempo che sarebbe sotto questa cominciato a decorrere.

85. Manca di quel giusto titolo e di quella buona fede, richiesti per la prescrizione decennale, il possessore che contrariamente all'istrumento d'acquisto, da cui apparirebbe di sua esclusiva spettanza un'area di cortile sottostante al suo appartamento, fece entro il decennio denunzia all'ufficio delle imposte de' caseggiati per fare invece ritenere quel cortile di proprietà e uso comune del vicino, addossando così a lui parte della tassa suddetta.

86. Per la prescrizione trentennaria non richiedendosi nè titolo nè buona fede, ma il solo possesso, e nel caso quello esclusivo del vicino rivendicante nell'uso del cortile, può ammettersi la prova testimoniale, la cui rilevanza deve desumersi dal complesso dei dedotti antichi ed in ispecie da quello influentissimo che accenna alla chiusura del cortile per parte dell'opponente la prescrizione. — A. Genova, 8 aprile 1881, Raineri c. Fabre, Bett., 1881, 253.

87. La prescrizione di dieci anni, secondo le leggi civili del 1819, il codice francese e il vigente codice italiano, giova all'acquisto, come del do-

minio pieno, sì pure de' diritti reali sopra immobili, tra quali sono le servitù reali.

88. Nell'art. 611 napolet. come nel 629 italiano, è limitata l'applicabilità della prescrizione in generale alle sole servitù continue e apparenti, a differenza delle altre, per l'acquisto delle quali è sempre necessario il titolo; ma per quelle si applica sì la prescrizione di 30 anni come quella di dieci anni, che giova a convalidare il titolo giusto e *non domino*, accompagnato dalla buona fede.

89. Le accennate disposizioni de' nuovi codici sono informate dal principio del dritto giustinianeo su tale materia.

90. La ragion della legge respinge affatto la contraria interpretazione, sia che si guardi alla intrinseca differenza tra la lunga prescrizione e la lunghissima, o si ponga mente alla derivazione del titolo della servitù, ovvero al possesso delle servitù continue e apparenti verso il proprietario dello stabile serviente.

91. Il vigente codice, esigendo la trascrizione del titolo, rimuove qualsiasi ostacolo per la prescri-
A zione decennale. — C. Napoli, 17 maggio 1881, Rispoli c. Viacogliosi, Gazz. proc., XVI, 267; G. pret., 1881, 161; G. trib. Nap., XXX, 658; Bett., 1881, 534; Circ. giur., 1881, 318.

92. La prescrizione acquisitiva, ossia usucapione, non può avere per oggetto che immobili corporali o dritti reali immobiliari: essa è inapplicabile ai dritti di credito.

93. L'art. 5 della legge del 24 gennaio 1864 non fa eccezione al principio suddetto: imperocchè la efficacia data dal detto articolo al possesso ultra trentennale, in mancanza di titolo, ha luogo soltanto per gli effetti di detta legge e nel favore del debitore che vuole affrancare, nel senso cioè che l'affrancazione, in mancanza di titolo, va
B regolata dal possesso di trenta anni. — T. Salerno, 26 marzo 1881, Fondo culto c. Budetta, Gazz. proc., XVI, 139.

94. Il terzo possessore, che voglia, colla prescrizione decennale, rendere libera la sua proprietà da una ipoteca preesistente al suo acquisto, deve dimostrare la sua buona fede anche di fronte al creditore ipotecario; in altri termini, deve egli dimostrare che al momento dell'acquisto ignorava
C l'esistenza della detta ipoteca. — A. Trani, 23 dicembre 1880, Pellegrino c. Piccirillo, Gazz. proc. XVI, 196.

95. Il terzo possessore, anche quando riconosca che del fondo posseduto spetta ad altri la proprietà, non diviene possessore precario.

96. Egli per altro è possessore di mala fede, e col, possesso pacifico per oltre 30 anni può prescri-
D vere il dominio. — C. Torino, 18 giugno 1881, Com. Tortona c Ravazzo, Foro, I, 971 (n).

97. Il calzolaro che si limita a fare le scarpe commessegli o a rattopparle è un artefice e non un commerciante.

98. Perciò l'azione del commerciante che gli ha venduto del cuoio, che ha servito per la sua industria, è soggetta alla prescrizione portata dal terzo capoverso dell'art. 2139 c. c. pel quale si prescrivono col decorso di un anno le azioni dei commercianti per il prezzo delle merci vendute
A a persone che non fanno commercio. — P. S. Agata di Militello, 20 aprile 1881, Piscitello c. Gagliardo, Mon. pret., 1881, 335.

99. La prescrizione quinquennale non è fondata sulla presunzione di pagamento; ma è invece stabilita per sovvenire il debitore, e per impedire contro di lui l'accumularsi degli interessi di molte an-
B nualità.— A.Roma, 19 aprile 1881, Lusena c. Ditta Lusena, Temi rom., 1881, 164; Eco Gen., 1881, II, 376.

100. I salari dovuti ai commessi di negozio, per l'articolo 2144 alinea ultimo del cod. civ., vanno sog-
C getti alla prescrizione di 5 anni. — C. Torino, 1 dicembre 1880, Roascio c. Taramasso, Foro, I, 191 (n); v. pure: Eco Gen., 1881, II, 177; Annali, 1881 226; G. pret., 1881, 129; Giur. comm. Gen., 1881, I, 110.

101. L'azione di rivalsa per alimenti prestati a due
D coeredi si prescrive con cinque anni. — A. Catanzaro, 14 novembre 1880, Saccoliti c. Gerace, Foro calabr., II, 59.

102. Gl'interessi moratorî posteriori alla sentenza di condanna si prescrivono in cinque anni.

103. Quelli anteriori però, dalla dimanda fino alla sentenza, costituiscono un credito soggetto alla
E prescrizione trentennaria. — A. Palermo, 28 maggio 1881, Maria c. Martino, Legge, 1881, II, 202; Bett., 1881, 479.

104. Le annualità di una soggiogazione al di là del quinquennio della data dell'atto interruttivo van
F colpite dalla prescrizione quinquennale. — A. Catania, 20 giugno 1881, Caruso c. Fondo culto, Not. it., 1881, 351.

105. Se dopo un atto interruttivo di prescrizione quinquennale corre un nuovo periodo di 5 anni, perde l'atto la sua efficacia, e la prescrizione si compie per le annualità anteriori all'ultimo quinquennio.
G — A. Messina, 25 febbraio 1881, Finanze c. Santoro e Com. Messina, Temi zancl., 1881, 213.

106. La sentenza che rigetta le nullità di coazione, senza conoscere del merito, e senza emettere alcuna condanna, non nova la natura della obbligazione, e non impedisce che si possa invocare la prescrizione quinquennale, che si poteva invocare prima contro l'azione corrispondente. —
H C. Napoli, 12 febbraio 1881, Finanze c. Jovieno, Gazz. proc., XVI, 168; Bett., 1881, 440; G. pret., 1881, 273.

107. Le decisioni dei consigli d'intendenza, con cui in virtù del decreto 10 novembre 1819 in Sicilia venivano liquidati i debiti dei Comuni, non inducevano novazione al titolo dell'obbligazione, nè mutazione degl'interessi da convenzionali in moratorî, da rendere applicabile la prescrizione trentennale anzichè la quinquennale.

108. La iscrizione di un debito di annualità nei bilanci di un Comune non importa riconoscimento di un debito quantitativo, epperò non trasmuta la prescrizione da quinquennale in trentennale.
A — A. Catania, 29 novembre 1880, Com. di Modica c. Rosso Cerami, Giur. Cat., 1881, 1.

109. La prescrizione quinquennale, di cui all' articolo 2144 cod. civ., non è applicabile quando si tratti di credito, il quale, sebbene originariamente composto di diverse annualità di rendita perpetua e d'interessi, pure, in forza di giudicati, ha perduto della sua origine, ed è diventato quantitativo, cioè credito di unica somma certa e liquida.
B — A. Messina, 15 luglio 1880, Ospedale civico di Messina c. Com. di Barcellona, M. trib. Mil., 1881, 386.

110. La prescrizione di cinque anni non è applicabile all'azione che tende a fare dichiarare simulato un contratto di compravendita che racchiude una
C convenzione di mutuo mascherato. — C. Napoli, 5 agosto 1880, Colasanto c. Venditti, Filangieri, 1881, 3.

111. Trattandosi di un credito soggetto alla prescrizione presuntiva di cui agli art. 2138 e 2140 c. c., se il convenuto pel pagamento si difende, opponendo che il debito non è mai esistito, egli non può dappoi opporre la detta prescrizione, nè è il caso della delazione del giuramento di cui nel-
D l'art. 2142 stesso codice. — C. Torino, 3 marzo 1881, Decardenas c. Pira e Decardenas, M. trib. Mil., 1881, 347; Massime, 1881, 182; Giur. Tor., 1881, 349; Annali, 1881, 183; Bett., 1881, 337.

112. La prescrizione acquisitiva può, come la prescrizione liberativa, essere proposta mediante comparsa, nè occorre all'uopo domanda formolata con atto di citazione.

113. Il diritto di terraggio è prescrittibile. — C. Na-
E poli, 10 novembre 1880, Com. d'Albano c. Miraglia, Foro, I, 215.

114. Il creditore di una rendita o prestazione annua (nella specie, censo bollare) può, allo scopo di provare l'interruzione della prescrizione, fornire la prova degli eseguiti pagamenti, sebbene nel trentennio non abbia chiesto, a norma dell'art. 2136 del cod. civ., la rinnovazione del proprio
F titolo. — C. Napoli, 16 novembre 1880, Salvatore c. Carafa, Foro, I, 255 (n). v. pure G. pret., 1881, 307.

115. L'attore in rivendicazione che, producendo titoli, deduce in pari tempo la prova testimoniale del possesso dichiarando che intende soltanto di stabilire un possesso conforme al titolo e non un possesso, prescrittivo, non può dirsi che abbia con ciò rinunciato alla prescrizione e non possa più invocarla in appresso.

116. Il possesso prescrittivo non si può provare col giuramento decisorio dedotto a colui contro il
G quale la prescrizione sarebbesi compiuta. — A. Torino, 20 giugno 1881, Cocito c. Almando, Giur. Tor., 1881, 609.

117. Quando sia opposta una prescrizione di breve tempo non può deferirsi giuramento per accertare se realmente ha avuto luogo la estinzione del debito; e di questo può farsi anche a meno, ove sia concordato non essere stato il debito soddisfatto; tanto più se la prescrizione fu opposta non dal debitore, ma da altri che il debitore non
A rappresenta, nè è garante di lui. — C. Firenze, 13 giugno 1881, Gattolini c. Com. Codroipo, Annali, 1881, 247; Temi ven., 1881, 375; Legge, 1881, II, 191; R. amm., 1881, 565.

118. Le prescrizioni incominciate prima dell' attuazione del cod. civ. devono regolarsi secondo le leggi anteriori.

119. Pel regolamento gregoriano in vigore nelle Romagne fino al 1860, fra i modi onde l'ipoteca estinguevasi noveravasi pure la prescrizione a termini del diritto comune e della giudiziaria osservanza; e il diritto comune doveva essere moderato secondo il diritto canonico e le costituzioni apostoliche.

120. A riguardo però delle chiese e dei luoghi pii l'imperator Giustiniano da principio non ammetteva prescrizione di sorta, poi la permise, ma di cento anni, e finalmente col diritto novissimo la restrinse a soli quarant'anni. La centenaria rimase unicamente per la chiesa di Roma.

121. Il diritto canonico accettò queste disposizioni del diritto romano, aggiungendo bensì il requisito essenziale della buona fede nel prescrivente. E questo divenne il *jus receptum* nella dottrina e nella giudiziaria osservanza *dell'ex stato pontificio*.

122. Per altro, quando trattavasi di obbligazione di annua perpetua rendita, la prescrizione secondo le leggi romane non poteva aver luogo se non dalla mora di un'annualità susseguita da silenzio e da abbandono del creditore per tutto il tempo atto a prescrivere.

123. Ma la giurisprudenza pontificia in somiglianti casi ritenne talvolta l'imprescrittibilità dell' a-
B zione. — A. Perugia, 24 ottobre 1881, Spalletti c. Broccaloni, Foro, I, 1000.

124. La prescrizione prima d'essere maturata non può considerarsi come un diritto quesito, ma solo come una semplice aspettativa o speranza soggetta a tutte le leggi che vengono emanate durante il lasso del tempo necessario a prescrivere.

125. Perciò una prescrizione incominciata sotto le leggi francesi, ma che sarebbesi dovuta compiere sotto quelle pontificie, deve avere i requisiti che queste ultime esigevano per la prescrizione, quantunque non tutti fossero richiesti dalle leggi sotto le quali essa incominciò a decorrere.

126. Per le precise disposizioni del diritto canonico vigente nelle provincie pontificie nessuna prescrzione, neppure *longissimi temporis*, poteva compiersi senza continua e permanente buona fede.
C — A. Roma, 25 gennaio 1881, Terrinoni c. Fantini, Temi rom., 1881, 30.

127. Le condizioni e i requisiti della prescrizione così acquisitiva, come estintiva, sono retti dalla legge imperante al tempo in cui essa ebbe principio; le leggi successive non possono avere influenza salvo per quanto riguarda la durata della prescrizione nel caso in cui esse stabilissero un termine più breve di quello stabilito dalla legge A anteriore. — C. Torino, 22 giugno 1880, Ferrario c. Cipolla, Giur. Tor., 1881, 41.

128. Dove era in vigore il diritto romano temperato dalle leggi canoniche, per aversi le prescrizioni delle azioni personali e reali incominciate sotto l'impero di quelle leggi oltre la decorrenza di di trent'anni e il giusto titolo abbisogna il concorso della buona fede continua.

129. A seconda delle dette leggi, tanto per le prescrizioni acquisitive, quanto per quelle estintive trigennarie, è necessario l'elemento della buona fede; colla differenza, soltanto, che per le prescrizioni acquisitive la buona fede deve essere manifesta, dove per le estintive basta la buona fede presunta.

130. La presunzione di avere estinto un obbligazione per avvenuto pagamento non può affacciarsi in un giudizio in ordine a prescrizione; ciò sarà valevole in un giudizio di merito ove si pretenda estinta un'obbligazione per *solutum*.

131. Non può presumersi la buona fede quando contro il prescrivente vi è uno stipulato.

132. Allora, perchè sia corsa la prescrizione, occorre B il rigoroso termine di quarant'anni. — T. Forlì, 14 giugno 1881, Golfarelli c. Fontana, R. giur. Bol., 1881, 174.

133. La prescrizione dell'azione di nullità, di che all'art. 1300 del codice civile, cominciata sotto le leggi anteriori è interamente regolata dall'articolo stesso, e quindi il tempo della prescrizione comincia a decorrere dal giorno della cessazione della violenza, e della scoperta dell'errore e del dolo.

134. L'art 47 delle disposizioni transitorie si riferisce non solo al tempo, ma a tutte le altre condizioni dal nuovo codice determinate perchè la C prescrizione abbia luogo. — C. Firenze, 30 dicembre 1880, Rosselli c. Sadun, Legge, 1881, I, 193; Temi ven., 1881, 142; Bett., 1881, 152.

135. Perciò che la patente di pubblicazione del codice civile austriaco disponeva che le usucapioni e prescrizioni già incominciate dovevano essere non regolate, ma giudicate secondo le leggi antiche, è a ritenersi che queste dovessero applicarsi, non solo quando si doveva conoscere del tempo utile a prescrivere, ma ben anche delle cause d'interruzione del termine, e di tutte le altre condizioni inerenti all'acquisto e più alla conservazione del diritto.

136. Il § 1497 del cod. civ. austr. col disporre che la prescrizione s'interrompe quando quegli, cui essa giova, è stato citato in giudizio prima della scadenza del termine, non esige già che la citazione (petizione) sia stata prima di detto termine notificata (intimata), ma vuole soltanto ch'essa (a seconda del sistema procedurale austriaco) sia stata presentata al protocollo.

137. Il contrario sarebbe a dirsi in presenza dei codici francesi, sardo ed italiano, pei quali non vi ha citazione se non è stata notificata alla parte citata.

138. In ordine al principio che, in materia di prescrizione, più che i diritti e gli interessi del prescrivente, devonsi tutelare e proteggere quelli del proprietario, che tende a conservare il suo diritto reale, le altre parole del citato § 1497 « che l'azione sia regolarmente proseguita » (esprimenti un secondo requisito per l'interruzione della prescrizione) vanno intese, non già a carico dell'avente il diritto reale, ma nel senso che non si abbandoni il giudizio, nè si rinunzi agli effetti della citazione, o che alla medesima non tenga dietro la comparsa di tutti o di alcuno dei convenuti citati.

139 In ogni evento non sarebbe a dirsi mancante l'estremo della prosecuzione dell'azione, ove risultasse che la interruzione del giudizio non ha dipeso dalla volontà o dalla negligenza dell'attore, ma dalla sua imperfetta personalità giuridica, e dal conseguente bisogno dell'altrui autorizzazione, o più ancora, dal fatto che i convenuti comparsi hanno dichiarato di riconoscere nell'atto di citazione l'effetto interruttivo della prescrizione.

140. Non solo il decidere, se, in confronto ad un dato testo di legge, basti, o no, la semplice citazione ad interrompere la prescrizione, e quando possa dirsi proseguita in giudizio, oppure no, la relativa azione; ma anche il vedere se dalla imperfetta personalità giuridica dell'ente attore, e dalle dichiarazioni giudiziali dei convenuti, risulti spiegato il contegno dell'attore stesso, e giustificata l'interruzione della causa, importa una indagine di diritto, e quindi un giudizio censurabile in sede A di cassazione. — C. Torino, 27 agosto 1881, Com. di Sabbio-Chiese c. Com. di Salò, Bedizzole, e Com. di Cazzago, Moderno, M. trib. Mil., 1881, 994; Bett., 1881, 608; Annali, 1881, 319.

141. L'annotazione fatta dall'erede nella denuncia di successione di un debito in somma determinata, destinata a far fronte ad un legato perpetuo a carico della successione, vale, in mancanza di atto costitutivo, come titolo di ricognizione, ove sia stato preceduto dal pagamento delle annualità, continuato per lunga serie di anni dallo stesso erede e dal suo autore.

142. Questi pagamenti, continuati per più di 30 anni, indurrebbero la prescrizione acquisitiva a favore B di colui al quale fossero fatti. — A. Genova, 2 agosto 1880, Marchesi Serra c. Fondo culto, Eco 1881, I, 55.

143. La massima *quae temporalia ad agendum, perpetua ad excipiendum* può invocarsi quando colui.

cui compete l'eccezione, non abbia alcun interesse d'istituire l'azione, come avviene in colui che trovasi nel possesso di una cosa, su cui dopo sorga la vertenza.

144. È quindi inapplicabile quella massima quando a chi l'invoca spetti di provocare la lite per ricuperare i beni, dei quali altri trovasi nel possesso. — A. Trani, 2 febbraio 1881, Montefusco c. Bardoscia, R. giur. Trani, 1881, 360.

145. Non può invocarsi la massima *quae temporalia ad agendum, sunt perpetua ad excipiendum* da chi non ha in suo favore il possesso. — A. Trani, 1 luglio 1881, Pitta, Soria, Pierantoni, Lionetti e Chiomenti c. Com. di Cerignola, Filangieri, 1881, 303; R. giur. Trani, 1881, 814.

V. *Acque* 7, 14, 19, 20 — *Anticresi* 12 — *Asse ecclesiastico* 85-99, 149, 150 — *Cassazione civ.* 155 — *Censo* 2 — *Comunione e condom.* 21-23 — *Cosa giudic. civ.* 35, 78 — *Demanio* 2-5, 7 — *Diritto romano* 10 — *Divisione* 43 — *Esazione* 3, 140, 251-264 — *Esecuzione in gen.* 110 — *Ferrovie* 35, 36 — *Giuramento civ.* 18 — *Interessi* 6 — *Ipoteca* 100, 101 — *Patronato* 26, 76, 79, 81 — *Pegno* 12 — *Procedimento civ.* 81 — *Proprietà* 4 — *Prova test.* 6, 62 — *Provincia* 5, 6 — *Quadri esecutivi* 6, 7 — *Rinvio civ.* 9, 10 — *Registro* 6, 177, 178 — *Servitù* — *Società* 48, 49 — *Successione* 152, 184 — *Spese di culto* 1, 2 — *Terratico* 1, 2, — *Tassa di successione* — *Tutela* 47, 48.

Prescrizione in materia penale — [c. p. 137-152].

BIBLIOGRAFIA.

1. L'efficacia della condanna contumaciale sulla prescrizione in materia criminale, secondo il dritto positivo vigente. POLLIO Federico, Filangieri, 1881, 14.

GIURISPRUDENZA.

2. Per regolare il corso della prescrizione, non si deve aver riguardo al titolo del reato, ma alla pena, che per la figura del fatto e le circostanze tutte che lo accompagnano dovrebbe essere applicata. — C. Palermo, 11 ottobre 1880, Mirabella, Circ. giur., 1881, 49.

3. Il periodo della prescrizione vien regolato, non dal titolo del reato, ma dalla pena effettivamente applicata. — C. Palermo, 7 gennaio 1881, Cacopardo, Foro, II, 118 (n).

4. — Conf. — C. Palermo, 13 gennaio 1881, Siligato, Circ. giur., 1881, 24; Legge, 1882, I, 491; G. pret., 1881, 334.

5. La prescrizione dell'azione penale in grado di appello va regolata non dal titolo primitivo della imputazione, ma da quello risultante dalle pene inflitte con la sentenza di primo grado. — C. Palermo, 11 novembre 1880, Fulci, Foro, II, 69 (n).

6. Per l'applicazione della prescrizione si deve prendere per norma la pena correzionale applicata con la sentenza pronunziata in contraddittorio, e non quella criminale inflitta colla sentenza pronunziata in contumacia dell'accusato. — C. Torino, 29 decembre 1881, Combetta, Annali, 1881, 199; M. trib. Mil., 1882, 155; Giur. pen. Tor., 1882, 8.

7. La prescrizione penale, a differenza dalla appellabilità, si regola non già dal titolo d'imputazione, ma dal titolo effettivamente stabilito e ritenuto dalla sentenza di merito.

8. Prescritta l'azione penale, rimane prescritta anche l'azione civile pei danni derivanti dal reato.

9. Conseguentemente, propostasi avanti al pretore un'accusa d'ingiuria pubblica a sensi dell'articolo 572 c. p., il termine per la prescrizione dell'azione penale deve ritenersi di un mese qualora il pretore abbia invece qualificato oggettivamente il reato a sensi della prima parte dell'art. 583 e il P. M. non abbia appellato da quella sentenza.

10. In questo caso, se l'accusato è stato assolto anche dalla minore imputazione, comincia, nei rapporti colla parte civile, a decorrere dalla sentenza del pretore un nuovo termine prescrizionale d'un mese, dimodochè, quand'anche essa abbia appellato agli effetti civili dalla sentenza medesima, la sua azione pei danni deve dichiararsi estinta qualora per un mese non ci siano stati atti di procedura. — C. Torino, 23 marzo 1881, Boido, M. trib. Mil., 1881, 482.

11. La prescrizione dell'azione penale pei reati di ingiuria verbale si regola dal titolo di imputazione, e non dalla pena inflitta. — C. Torino, 16 marzo 1881, Ravizza, M. trib. Mil., 1881, 510; Bett., 1881, 194; Legge, 1881, II, 634.

12. Il carcere e la custodia sono sempre pene correzionali, qualunque sia l'estensione del loro termine e non possono perciò in nessun caso considerarsi come criminali agli effetti della prescrizione. — C. Palermo, 7 gennaio 1881, Cacopardo, Foro, II, 118.

13. Allorchè vi fu una sentenza contumaciale di condanna, può solo aver luogo la prescrizione della pena con essa inflitta, e non già quella dell'azione penale, perchè questa colla seguita condanna già ebbe il suo compimento e raggiunse il suo scopo. — C. Torino, 20 aprile 1881, Simili, Foro, II, 334 (n).

14. Anche pei reati pei quali la prescrizione non è interrotta da atti di procedura, la sentenza non può qualificarsi atto di procedura, e quindi non può cumularsi, agli effetti della prescrizione, il tempo anteriore con quello posteriore alla sentenza; ma dalla data di questa si apre, mercè l'appello, un nuovo periodo. — C. Palermo, 11 novembre 1880, Fulci, Foro, II, 69 (n).

15. Qualunque sentenza di condanna, sostituendo la pena all'azione penale, interrompe la prescrizione dell'azione penale e pone in corso la prescrizione della pena.

16. L'appello prodotto verso la condanna interrompe la prescrizione della pena e fa rivivere l'azione penale, segnando un nuovo punto di partenza della prescrizione dell'azione penale.
17. Epperò, agli effetti della prescrizione dell'azione, non si può cumulare il periodo anteriore alla condanna con quello posteriore; e ciò quand'anche la sentenza di condanna sia stata annullata in appello.
18. La prescrizione dell'azione penale è interrotta dagli atti della procedura di appello, benchè il gravame sia stato prodotto dal solo imputato. A — C. Torino, 21 luglio 1880, Pizzamiglio, Foro, II, 19 (n).
19. L'impedimento del giudice a giudicare la causa non è motivo d'interruzione della prescrizione, ma è necessario a ciò un vero e proprio atto di B procedura. — C. Firenze, 11 dicembre 1880, Scasserle, Legge, 1881, I, 248; Temi, ven., 1881, 160; Bett., 1881, 116.
20. Il procedimento di falso contro uno dei testimoni della causa non sospende la prescrizione del- C l'azione penale. — C. Napoli, 26 maggio 1880, Paolella, Foro, II, 32 (n).
21. Il decreto del pretore che determina il giorno del dibattimento interrompe la prescrizione dell'azione penale.
22. E tale virtù interruttiva non dipende dalla notificazione dell'atto all'imputato; sicchè, se il decreto è emanato prima del compimento del periodo prescritto per la prescrizione, questa resta interrotta benchè la notifica avvenga dopo il D compimento di quel periodo. — C. Firenze, 27 aprile 1881, Della Rossa, Foro, II, 278.
23. Tra gli *atti giudiziari*, che per l'art. 64 del regolamento doganale interrompono la prescrizione del contrabbando e delle altre contravvenzioni in esso regolamento prevedute, va certamente annoverata la requisitoria del pubblico ministero per la citazione diretta dell'imputato. — E C. Roma, 4 luglio 1881, Gatti, Foro, II, 388.
24. La prescrizione dell'azione pen., nascente da un reato di stampa, non si compie collo elasso di tre mesi dalla pubblicazione dell'articolo incriminato, quando vi siano atti successivi di procedura.
25. In questo caso la prescrizione principia a correre dall'istante in cui l'atto di procedura esiste ed è sempre interrotta dai successivi atti di procedura.

25. *bis* L'art. 12 detta legge del 1° dicemdre 1860 sulla stampa non istabilisce alcuna eccezione al principio generale che l'esistenza di atti legitti- F mi vale ad interrompere la prescrizione. — C, Palermo, 6 settembre 1880, Gallo, Circ. giur., 1881, 54.

26. Fra gli atti di procedura che non interrompono il corso della prescrizione di un anno per le contravvenzioni, giusta l'art. 140 del codice penale, non può comprendersi una sentenza, tanto meno A se di cassazione. — C. Roma, 2 dicembre 1881, Petta, Corte S. Roma, 1881, 1194.
27. Trattandosi d'ingiurie profferite in privato, il tempo utile alla prescrizione decorre dal giorno del commesso reato, salvo il caso di procedimento, e non mai dall'epoca in cui il querelante B ebbe contezza delle ingiuriose espressioni. — C. Firenze, 17 marzo 1880, Valentini e Mainetti; Riv. pen., XIII, 217.
28. Per l'applicazione dell'art. 141 c. p. non è a ritenere che l'azione penale per un reato d'ingiurie verbali sia prescritto, se tra il primo e l'ultimo atto del procedimento, cioè tra la querela e la sentenza, era passato più di un mese; ma è soltanto necessario che tra due successivi atti di esso C non corra tale periodo. — C. Palermo, 13 dicembre 1880, Giancani, Circ. giur., 1881, 11; Bett., 1881, 103.
29. La prescrizione può proporsi in qualunque stato di causa, e può anche proporsi per la prima vol- D ta in sede di cassazione. — C. Palermo, 11 novembre 1880, Fulci, Foro, II, 69 (n).

V. *Abuso di bianco segno* 5, 6, — *Bollo* 18 — *Carte da guoco* 4, 24 — *Ingiurie ecc.* 36 — *Lotto e lotteria* 26 — *Macinato* 27, 30 — *Registri pen* 2-4 — *Stampa* 13, 14 — *Verbale in genere* 3.

Presidente.
— sue funzioni nei giudizi civili. — V. *Procedimento civ.* — *Separazione coniugale* 15.
— sue funzioni nei giudizi pen. — [c. p. p. 456, 457, 464, 470-472, 474, 476-480]. V. *Avvertenze all'imputato o condannato, ai giurati, ai testimoni* — *Giurì* — *Potere discrezionale.*

Prestazione annuale — V. *Affrancamento* 1 — *Interessi* 7, — *Ipoteca* 48, 49 — *Legato* 2, 3, 5, 10, 25, 26, 30, 38, 45 — *Prescrizione civ.*

Prestazione feudale — V. *Feudalità, fondi e prestazioni feudali* — V. pure *Competenza civ.* 8, 182 — *Prescrizione civ.* 61.

Prestazioni fondiarie — V. *Decima* — *Rendita.*

Prestazioni d'opera in natura per la costruzione di strade — [L. 30 agosto 1868, n. 4613, art. 2, 5-7; Reg. 16 aprile 1874, n. 1906] V. *Strade.*

Prestiti pubblici,
1. A termini dell'art. 8 della notificazione 2 marzo 1830 della giunta decurionale sopra la Cassa dei censi e prestiti autorizzata colle RR. patenti 12 maggio 1795, e ristabilita dal Consiglio generale della città di Torino col manifesto 4 settembre 1816, la città stessa non è obbligata a ricevere come denaro contante, in pagamento delle obbligazioni del prestito dalla medesima deliberato il 28 maggio 1879, le cedole del prestito che presso la suddetta Cassa aveva aperto E colla precitata notificazione 2 marzo 1830. — C. Torino, 27 luglio 1881, Com. di Torino c. Bossi, M. trib. Mil., 1881, 875; Giur. Tor., 1881, 639.

V. *Lotto e lotteria* 15.

Prestito — V. *Mutuo.*
— a cambio marittimo — [c. comm. 426-445, 461, 285 n. 8, 286 n. 7, 540] V. *Cambio marittimo.*

— su pegno — V. *Pegno* — V. pure *Sicurezza pubblica* 14.

Presunzione. — [c. c. 1349-1354, 1834].

BIBLIOGRAFIA.

1. Le presunzioni. Ricordi giuridici, FULVIO Francesco, Filangieri, 1881, 577.

GIURISPRUDENZA.

2. Nelle questioni di proprietà, ove siano mancati i titoli, si ammettono le presunzioni, e principalmente quella derivante dal possesso. — C. Torino, 28 giugno 1880, Soc. del Rivo Canadella c. Sforzesco, Giur. Tor., 1881, 78.
3. La prova per presunzioni è inammessibile sebbene si tratti di materia commerciale, quando non sia il caso di usare della facoltà attribuita dall'art. 92 cod. comm. di ammettere la prova testimoniale. — A. Milano, 24 ottobre 1881, Sieber c. Herrburgere Rhomberg, Annali, 1881, 369; Filangieri, 1882, 20.
4. Chi esercita un suo diritto si presume che abbia agito con dolo o con frode, dovendo di questa e di quello darsi piena prova da chi l' allega· — A Genova, 28 ottobre 1881, Pittaluga c. Trovati Bett., 1881, 673.
5. La presunzione della legge, *Quintus Mucius* (51 Dig. *De donat. inter virum et uxorem*) non è passata nei codici moderni quale presunzione semplice: e può quindi essere elisa da altre presunzioni semplici. — C. Torino, 22 dicembre 1880, Baldizzone c. Capra, Giur. Tor., 1881, 221; Legge, 1881, 444.

V. *Cassazione civ.* 55 — *Capitano* 8, 11 — *Comunione e condom.* 5, 17 — *Delibazione* 24, 2, — *Frode e simulazione* 2, 3, 7, 18, 22, 27, 28, 37 41, 50-52 — *Patronato* 23 — *Pegno* 5 — *Rinunzia in genere* — *Rinunzia agli atti* 4 — *Scrittura* 9 — *Trasporto* 2, 15, 19-21.

Prete — V. *Sacerdote.*

Preterintenzionalità — V. *Eccesso nel fine.*

Pretore e **Pretura** — [c. p. p., 71-78; c. p. c. 415-447].

BIBLIOGRAFIA.

1. Il nostro progetto sul patrocinio delle cause avanti i pretori. Mon. pret., 1881, 9.
2. Raccolta di tutte le circolari riflettenti gli uffici delle preture a tutto il 1879. L. MANZITTI, Poggibonsi, 1880, Tip. Cappelli.

V. *Competenza civ.* — *Comune* 63 — *Conflitto di giurisdiz. pen.* — *Contumacia civ.* 3, 4 — *Esazione*, 67, 71, 72, 74, 76-78, 133, 161 — *Ordinamento giudiziario* — *Sentenza civ.*

Prevaricazione e altri reati degli uffiziali pubblici nell'esercizio delle loro funzioni — [c. p. 207-246].

1. Non commette il delitto di appropriazione indebita, previsto e punito dall'art. 631 del codice penale, ma il crimine di sottrazione, che il precedente articolo 210 n. 3 punisce colla reclusione estensibile a cinque anni, l'incaricato del pubblico contabile che riscosse le imposte e se ne appropriò per una somma eccedente le lire 600, ma non le mille. — C. Roma, 18 febbraio 1881, Montale, Corte S. Roma, 1881, 932.
2. Elemento sostanziale del reato di concussione si è il dolo.
3. Non sussiste quindi il reato medesimo le quante volte i giudici del merito abbiano con incensurabile apprezzamento ritenuto che il pubblico ufficiale abbia agito in buona fede.
4. Conseguentemente, non possono ritenersi rei di concussione i ricevitori e commessi del lotto, che abbiano venduto a centesimi dodici, anzichè a dieci, al chiudersi delle giuocate minime, i così detti storni, rassicurati in questa loro non regolare procedere dalla inveterata consuetudine. — C. Firenze, 8 giugno 1881, Della Bella, Temi ven., 1881, 358; Bett., 1881, 213.
5. Il fatto di avere il cancelliere di pretura notato diritti non dovuti è insufficiente a costituire la concussione, quando non sia assodato che lo abbia dolosamente praticato.
6. Non costituisce sottrazione la momentanea detrazione fatta dal contabile di denaro dell'erario, se poteva il vuoto ripianarsi e sia in effetto stato ripianato, e non costa dell'intenzione del contabile d'invertire in proprio vantaggio il denaro dell'erario. — C. Napoli, 25 settembre 1880, De Padova, Legge, 1881, II, 61; R. giur. Trani, 1881, 93; Riv. pen., XIII, 491; Bett., 1881, 128.
7. Vi è il reato, di che nell'art. 210 del codice penale sardo, semprechè il depositario, chiamato a rappresentare i fondi consegnatigli, si trovi nella impossibilità di farlo, e di giustificarne l'impiego, e risulti d'altronde della colpevole sua intenzione. — C. Roma, 17 gennaio 1881, Soliveros, Annali, 1881, 67.

V. *Appropriazione indebita* 7-14 — *Contabile* 34, 39-43.

Prevenzione — [c. p. c. 104] V. *Competenza civ.*

Prezzo — V. *Vendita* — V. pure *Esecuzione* — *Espropriazione per p. u.* — *Lesione* — *Pagamento.*

Primogenitura — V. *Sostituzione e fedecommesso.*

Principio di prova V. *Confessione civ.* 13. — *Enfiteusi* 73 — *Prova pen.* 11, 13 — *Prova testim.* 12, 14, 78, 80-101. — *Scrittura* 38, 40, 44.

Privative (generi di).

SOMMARIO.

Bolletta doganale 7.
Calo del sale 22.
Circolari ministeriali 3, 4.
Circostanze attenuanti 8, 37.
Coltivazione del tabacco 9-14.
Contrabbando (significato delle parola) 1.
Deposito 7.
Detenzione abusiva 7, 8.
Perizia 16, 17.
Sale 20, 22.
Sequestro 15-18, 49.
Sottrazione di foglie di tabacco 10-13.
Stranieri 3, 4, 6.
Suggelli 15.
Tabacco 1-18.

1. Agli effetti della legge sulla privativa dei sali e tabacchi del 13 luglio 1862, modificata dalla

successiva legge del 15 giugno 1865 n. 2396 e rifusa in quella di questa stessa ultima data n. 2397, per contrabbandiere s' intende chiunque in qualsiasi modo, anche non odioso, o per la prima volta, ne infranga le disposizioni.

2. Anche a colui che ha commesso un solo e primo contrabbando devono applicarsi simultaneamente la multa fissa e la multa proporzionale. — C. Roma, 13 ottobre 1880, Cappolongo, Dell' Anna, Ferri, Corte S. Roma, 1880, v s. 237.

3. Le circolari ministeriali del 21 aprile 1875 n. 3519, cui ha derogato quella del 29 giugno 1874, non hanno favorito i regnicoli che, prossimi al confine dello Stato, varchino e rivarchino a proprio talento portatori di generi privativi. — C. Roma, 13 ottobre 1880, Lavarini, Corte S. Roma, 1880, v. s. 353.

4. La circolare ministeriale del 21 aprile 1875 n. 3519, che consente il possesso di tabacco di estera provenienza, purchè non ecceda la quantità di 125 grammi, è applicabile esclusivamente ai forestieri in viaggio, nè può estendersi ad altri casi in essa non contemplati. — C. Roma, 13 ottobre 1880, Zatelli, Corte S. Roma, 1880, v. s. 220; Annali, 1881, p. sp. 102.

5. Commette la contravvenzione agli art. 24 e 27 della legge 15 giugno 1865 il cittadino che ritiene in casa del tabacco di estera provenienza sebbene in piccola quantità.

6. Solo allo straniero è tollerato di portare nel regno per proprio uso 125 grammi di tabacco estero. — C. Roma, 28 gennaio 1881, Tomba, Corte S. Roma, 1881, 207.

7. Qualsiasi deposito o detenzione di tabacco estero, sia per uso personale, sia ad oggetto di smercio, sia in magazzeni, sia in casa privata, sia in grande sia in piccola quantità, deve essere legalizzato dalla bolletta doganale di pagamento, di cui la validità dura un mese dalla sua data, se la quantità del tabacco non superi i cinque ettogrammi, e mesi sei se no sia maggiore. — C. Roma, 8 maggio 1880, Pironti, De Rosa e Spadaccini, Corte S. Roma, 1880, v. s. 212.

8. Le circostanze attenuanti, ammesse dall'art. 684 del cod. pen., non possono accordarsi nel caso di contravvenzione alla legge sulle privative dei sali e tabacchi per illegale detenzione dei sigari. — C. Roma, 12 gennaio 1881, Palumbo, Corte S. Roma, 1881, 84.

9. Concedutasi dalla regìa cointeressata de' sali e tabacchi ad un privato la coltivazione di una quantità di piante a determinate condizioni, ne deriva una obbligazione *ex contractu* e non soltanto *ex lege*, quantunque le condizioni della concessione non siano che la riproduzione di quanto trovavasi già disposto nel regolamento generale approvato con regio decreto 1872.

10. La sottrazione (anche non fraudolenta) delle foglie dà luogo, per l'art. 19 del citato regolamento, ad un'azione penale contro il sottrattore, mentre la mancata consegna delle medesime costituisce, a termini del susseguente articolo 20, la violazione de' patti del contratto e dà luogo all'azione civile per risarcimento de' danni.

11. Quindi, se per patto si obbligò alla consegna di un dato numero di foglie, o in caso di deficienza alla refezione dei danni, il concessionario è tenuto dell'azione civile se le foglie siano venute a mancare perchè uno de' coltivatori indebitamente se le appropriò.

12. Va censurata la sentenza che, senza aver risoluto la questione pregiudiziale se l'obbligo del risarcimento per le condizioni del contratto fosse assoluto e da sottoporvisi quand'anche la consegna si rendesse impossibile per fatto indipendente dalla volontà del concessionario, ricerca se una simile impossibilità si verificò nel caso in esame.

13. E va pur censurata se ritenne che l'accettazione da parte della regìa di un coltivatore dal concessionario presentato tolga a quello la qualità di commesso di questo, e che obbligo del committente sia di rispondere de' soli fatti derivanti immediatamente dalla commissione. — C. Roma, 2 luglio 1881, Società anonima italiana per la regìa cointeressata dei tabacchi e Mancinelli c. Ioele, Corte S. Roma, 1881, 663; Gazz. proc., XVI, 530; Bett., 1882, p, sp. 21; Annali, 1882, 47.

14. Al fatto di chi eseguisce o favorisce l'illecita piantagione di tabacco deve applicarsi l'art. 37 della legge 15 giugno 1865, non la legge penale comune. — C. Roma, 18 maggio 1881, Giannelli, Corte S. Roma, 1881, 1151.

15. La formalità di verificare l' integrità dei suggelli sui vasi contenenti il tabacco di contrabbando sequestrato, non è prescritta a pena di nullità, e manca di ogni importanza quando non possano suscitarsi legittimi dubbi sulla identità del genere sequestrato.

16. Il pretore, che nel giudizio orale non ha potuto chiarirsi sulla speciale qualità del tabacco sorpreso all'imputato, può bene disporre che si faccia nuova perizia in altro mandamento da persone addette alla lavorazione dei tabacchi nazionali, e rimandare perciò a giorno indeterminato la causa, da ricominciarsi dopo il giudizio pronunciato dai periti.

17. L'imputato non ha ragione di dolersi per non aver potuto assistere alle perizie disposte ed avvenute estragiudizialmente. — C. Roma, 5 maggio 1880, Bonaccorsi, Corte S. Roma, 1880, v. s. 291.

18. Se, in seguito a sentenza che dichiarò non farsi luogo a procedere per inesistenza di reato, e contro la quale non furono dal pubblico ministero coltivati i rimedi dalla legge concessi, siansi restituiti all'imputato di contravvenzione alla legge sulle privative del 15 giugno 1865 i vasi già sequestrati e il tabacco che v'era contenuto, la ritenzione di questi identici vasi e di questo identico tabacco non costituisce una contravvenzione.

— C. Roma, 14 giugno 1880, Scaglia, Corte S. Roma, 1880, v. s. 27.

19. Anche per le contravvenzioni alla legge del 15 giugno 1865 sui tabacchi, se la pena pecuniaria applicabile non oltrepassi fra multa fissa e multa proporzionale le trecento lire, la competenza a giudicare spetta al pretore. — C. Roma, 24 gennaio 1881, Adornetto, Corte S. Roma, 1881, 1195.

20. Gli obblighi imposti ai rivenditori di sali e tabacchi, di provvedersi nei magazzini designati, e di mantenersi provvisti della quantità di sale sufficiente al consumo secondo i regolamenti, sono fra di loro distinti; cosicchè si cade in contravvenzione mancando all'uno od all'altro di essi.

21. È una questione di fatto, se la quantità di sale ritrovata il giorno del verificamento nell'esercizio del rivenditore era inferiore a quella stabilita nel prospetto cui era condizionata la concessione del suo esercizio. — C. Roma, 12 maggio 1880, Chieregato, Corte S. Roma, 1880, v. s. 287.

22. Nel caso di contrabbando, previsto dall'art. 35 della legge sulle privative del 15 giugno 1865 n. 2397, per essersi nel magazzino di arrivo verificato deficiente, oltre al calo consentito, il carico di sale speditovi dal porto di mare, ove da altro porto con bolletta di cauzione lo si era trasportato, la competenza del giudizio spetta, argomentando eziandio dall'art. 444 del codice per la marina mercantile, al tribunale del porto di arrivo dove i bastimenti carichi fecero capo, dove si compiè il fatto materiale costituente la essenza del reato, e dove lo scopo di frodar la legge sarebbesi ottenuto, se quel fatto non fosse stato scoperto. — C. Roma, 31 maggio 1880, Pericoli, Martolo e Scala, Corte S. Roma, 1880, v. s., 166.

V. *Amnistia* 10, 11 — *Competenza civ.* 21.

Privative industriali e marchi di fabbrica — [L. 31 gennaio 1864, n. 1657; Reg. 31 gennaio 1864 n. 1674; L. 30 agosto 1868 n. 4577; Reg. 7 febbraio 1869, n. 4860].

SOMMARIO.

Buona fede 16, 27, 29.
Cassazione 34, 36, 38.
Confisca 31.
Contraffazione 21, 27, 31, 34, 37, 40, 41.
Decadenza 8-11.
Deposito 19-22, 24.
Descrizione dell'invenzione 6-7.
Domanda di privativa 4-7.
Imitazione 21, 23, 27, 29, 40-46.
Marchi o segni di fabbrica 18-46.
Nullità della privativa 12-16.
Perizia 45.
Prova testimoniale 3.
Pubblico ministero 17.
Straniero 2, 22.
Terzi 9-11, 27.
Trattato colla Francia 30.

1. Per ricompensare l'inventore di una scoperta del servizio che egli presta alla società, la legge gli accorda il diritto di attuare il suo trovato e di trarne profitto esclusivamente nel regno, nei limiti e sotto le condizioni prescritte.

2. Per l'art. 4 della L. 30 ottobre 1859 anche gli stranieri, o aventi causa, sono ammessi a godere della privativa di una invenzione o scoperta, già conosciuta all'estero, ed ivi privilegiata, se non già importata ed attuata nel regno, e se perduri la privativa straniera.

3. Si ammette anche la prova testimoniale per provare o per escludere il fatto della precedente importazione nello Stato. — C. Torino, 13 giugno 1881, Ansaldo c. Brown-Harfield, Annali, 1881, 220; Legge, 1882, I, 151.

4. Sotto il nome di *titolo* nelle domande di privativa industriale viene l'indicazione della scoperta, non la descrizione di essa.

5. Purchè il titolo sia certo ed esatto rapporto all'invenzione propria, non importa se l'enunciazione di essa corrisponda o possa applicarsi ad altri trovati già noti o brevettati.

6. Nella descrizione da unirsi alla domanda di privativa più che alle parole è da badarsi al concetto che si è voluto esprimere.

7. Nella descrizione dell'invenzione non è voluta quella dei dettagli, la cui modificazione anche successiva non potrebbe immutare l'essenza.

8. Se anche per mero sbaglio materiale il Governo avesse pubblicato la decadenza da una privativa, tuttavia i terzi acquistano tostamente il diritto a servirsene, e resta eliminato ogni concetto di contraffazione.

9. Non importa che il terzo sia stato preventivamente diffidato dello sbaglio e della chiestane correzione.

10. Non serve la correzione stessa se operata da una autorità non competente.

11. Non serve neppure la sentenza che reintegri l'inventore. — A. Torino, 18 febbraio 1881, *Zaccheo* c. Nobili e Min. d'Agric. Industria e *commercio*, Giur. Tor., 1881, 331; Giur. comm. Gen., 1882, 190.

12. Ogni cittadino come possibile produttore può, ma nell'esclusivo suo interesse, domandare in giudizio la nullità di un attestato di privativa industriale; e quindi non è necessario all'uopo che egli dimostri esercitare di già la industria, per la cui privativa si contende. — A. Genova, 18 giugno 1881, Waillaume e Comp. delle Miniere c. Diamonti, Foro, I, 823.

13. La questione, se un attestato di privativa sia nullo, può esser proposta tanto in via di azione in un giudizio apposito, quanto in via di eccezione, da chi sia chiamato in giudizio per contraffazione della privativa, ed il giudice deve nello stesso giudizio risolverla.

14. L'eccezione, che una invenzione o scoperta manchi di novità, deve esser provata da chi la trae in campo.

15. Chi allega che una macchina da altri posseduta od usata sia identica a quella munita di attestati di privativa, deve provarlo.

16. Non si fa luogo a nullità di un attestato di privativa per il titolo attribuito alla innovazione o scoperta, se non risulta esservi stato nell'adottarlo malizia da parte di colui che otteneva l'attestato di privativa.

17. Non è necessario l'intervento del P. M. nei giudizi nei quali la nullità di un'attestato di privativa non è eccepito che nell'interesse del con-

A venuto. — A. Venezia, 3 maggio 1881, Marini c. Gaddum, Temi ven., 1881, 294.

18. La legalità dell'uso d'un marchio di fabbrica non nasce dal deposito che altri ne faccia a termini della legge 30 agosto 1868, ma riposa sui principî generali che regolano *l'uso ed il possesso delle cose.*

19. Nè manca detto uso d'essere legale, anche senza il deposito, tuttavolta che cada sopra un marchio di dominio pubblico, da niun altro usato e posseduto.

20. Non v'è uso legale se non vi è buona fede per l'utente, ad escludere la quale basta il fatto che il marchio porti segni caratteristici tali da indicarne altri come legittimo proprietario.

21. Il deposito e la trascrizione di un marchio non sono il titolo costitutivo del diritto, bensì la condizione per agire contro gli imitatori e contraffatori: conseguentemente non vien meno il diritto all'uso esclusivo d'un marchio legalmente usato, pel fatto della trascrizione e deposito del medesimo quando già altri prese ad usarlo.

22. Questo principio si applica eziandio in favore degli stranieri che abbiano ritardato ad operare B il deposito e la trascrizione in Italia. — A. Parma, 2 agosto 1880, Pelaez c. Vercellino, Giur. comm. Gen., 1881, II, 160

23. Vi ha fraudolenta imitazione di marchio di fabbrica tuttavolta che la riproduzione, senz'essere identica all'originale, ne simuli le apparenze in modo da ingannare la buona fede degli acquirenti.

24. La tardività del deposito non pregiudica il diritto all'uso esclusivo di un marchio, ma solo sospende l'esperibilità dell'azione relativa.

25. L'uso d'un marchio di fabbrica non è legale se sia basato sopra un possesso abusivo e sulla usurpazione.

26. Per godere dei privilegi di cui nella legge 30 agosto 1868 non è necessario che il marchio sia direttamente applicato al prodotto; esso può consistere anche in soprafascia al prodotto stesso.

27. Non può mai invocare la buona fede colui che scientemente copre una merce col marchio d'un terzo contraffatto o fraudolentemente imitato. — C A. Milano, 2 agosto 1880, Caviezel c. Magugliani, Giur. comm. Gen., 1881, II, 50.

28. Non può mai dirsi legale ai sensi dell'art. 1 della legge 30 agosto 1868 l'uso di un marchio altrui portante segni caratteristici tali da farne conoscere il legittimo proprietario.

29. In tema di imitazione fraudolenta di marchi non è necessaria per la sussistenza del reato la perfetta identità, ma basta che siasi cercato colla riproduzione di avvicinarsi al vero così da ingannare la buona fede degli acquirenti.

30. Applicazione della convenzione 29 giugno 1862 conchiusa tra la Francia e l'Italia, e della dichiarazione firmata a Roma il 1 giugno 1874 per la protezione reciproca dei marchi nei due paesi

31. Caso di contraffazione di marchi e bottiglie nel quale non fu pronunciata la confisca del A prodotto in queste contenuto. — C. Torino, 19 gennaio 1881, Freund c. Pelaez, M. trib. Mil., 1881, 234; Annali 1881, 39.

32. — Conf. — C. Torino, 19 gennaio 1881, Ulrich, M., B trib. Mil., 1881, 212; Bett., 1881, 88; Annali, 1881, 33; Eco Gen., 1881, II, 161.

33. Il commerciante che pone in vendita un prodotto eguale a quello già prima fabbricato da altro commerciante, accoppiando però al nome comune del prodotto il nome proprio, anzichè quello del precedente fabbricatore, per modo da rendere impossibile la confusione e lo scambio di un prodotto coll'altro, usa del suo diritto, per quanto anche cerchi di vantare il proprio prodotto come di merito pari a quello dell'altro.

34. In ogni caso poi emette un giudizio di mero apprezzamento, e quindi insindacabile in cassazione, il magistrato di merito, il quale ritiene non esservi stata nella specie vera usurpazione, e nemmeno uso illecito e nocivo del nome commerciale C di un prodotto altrui. — C. Torino, 22 ottobre 1881, Branca c. Devecchi, Annali, 1881, 536; Bett., 1882, 142; M. trib. Mil., 1882, 60; Giur. Tor., 1882, 59; Filangieri, 1882, 146.

35. Un marchio o segno distintivo dei prodotti dell'industria è validamente assunto a tutti gli effetti legali se, quantunque non vi concorrano letteralmente tutti gli estremi di cui all'art. 1 della legge 30 agosto 1868, sia però tale da accertare altrimenti la persona, la ditta e lo stabilimento da cui provengono i prodotti.

36. E il giudizio se un marchio raggiunga codesto effetto è un apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione.

37. Non può pretendere di esimersi dalla responsabilità, di cui all'art. 12 della citata legge, per essere stata la contraffazione ideata da altri, colui che l'autorizzò e permise si improntassero D coi marchi contraffatti i propri prodotti. — C. Firenze, 5 novembre 1881, Pagliani Wagner, Foro, II, 405.

38. È giudizio di fatto, incensurabile in cassazione, il ritenere che in base a convenzione stipulata dall'inventore di un pedale meccanico per le macchine da cucire, si fosse stabilito che l'imputato avesse facoltà esclusiva di fabbricarli all'interno, dando per corrispettivo a quello il prezzo di una medaglia da apporsi per contrassegno sui medesimi, e che, sebbene con successiva convenzione si risolvesse la precedente, l'imputato si riservasse tuttavia per suo uso mille medaglie di contrassegno e quindi continuasse nell'anzidetta facoltà sino all'esaurimento delle medesime.

39. Ciò stante, non è violata la privativa industriale per l'avvenuto spaccio da parte del giudicabile di uno dei detti pedali in tempo posteriore alla seconda convenzione, giacchè egli non aveva perduto ancora la facoltà di fabbricarli, e se vi ap-

pose una medaglia non destinata alla fabbricazione interna, nè quindi una delle mille rimastegli, ciò importa un mancamento ai patti secondo cui regolò tra loro l'esercizio della privativa, non già una violazione della privativa stessa. — C. Roma, 28 gennaio 1881, Sangiorgi, Corte S. Roma, 1881, 457.

40. La legge 30 agosto 1868 sui marchi e segni distintivi di fabbrica punisce distintamente la contraffazione e la fraudolenta imitazione del marchio legalmente usato da altri.

41. La contraffazione consiste nell'esatta riproduzione del marchio o segno genuino: l'imitazione invece sta nel riprodurlo in modo più o meno perfetto, ma che si avvicina al vero, dandogli un'apparenza tale da illudere chi non vi presti un'attenta e quasi scrupolosa osservazione.

42. Il reato di imitazione fraudolenta di un marchio o segno distintivo di fabbrica sussiste anche nel caso che il marchio o segno nuovo porti qualche variante od aggiunta a quello legittimo, e quantunque non sia avvenuto alcun danno a chi ha il diritto di uso esclusivo dello stesso marchio legittimo.

43. È una prova della intenzione fraudolenta nell'imitare un marchio, l'avere apposto a prodotti fabbricati in uno Stato un marchio indicante la fabbricazione come fatta in altro Stato.

44 Per stabilire la prova della fraudolenta imitazione di un marchio, al giudice non è necessario munirsi dell'avviso di periti.

45. Quando in giudizio sono presentati prodotti muniti del marchio che si vuole tutelato corrispondente alla descrizione fatta in esecuzione dell'art. 7 dalla legge, nè l'imputato ha impugnato l'identità del marchio presentato con quello indicato nella descrizione, non è necessario presentare altre copie autentiche del marchio legittimo perchè il giudice possa condannare il fraudolento imitatore. — A. Venezia, 2 luglio 1881, Bon c. Wagner Temi ven., 1881, 368; M. trib. Mil., 1881, 837.

Privilegio — [c. c. 1952-1963; c. comm., 285-290].

SOMMARIO.

BIBLIOGRAFIA.

1. Trattato dei privilegi e delle ipoteche. PACIFICI MAZZONI E., Firenze, Carnesecchi.

2. L'art. 1951 del cod. civ. è applicabile alle somme dovute per causa di assicurazione marittima? C. CABELLA, Arch. giur., XXVI, 197.

3. Sull'art. 1951 del cod. civ. e l'art. 285 del cod. di comm. V. PERUGIA, Arch. giur., XXVI, 279.

4. I privilegi del cod. civ., art. 1957, 1958. GUASSARDI G., Mon. pret., 1881, 81.

GIURISPRUDENZA.

5. Sotto l'impero del c. c. ital. non si ammette a favore dei difensori legali il privilegio *super re defensa*, già concesso del diritto comune, che in questa parte è rimasto abrogato. — A. Firenze, 2 febbraio 1881, Del Corona c. Melani, Annali, 1881, 19; Bett., 1881, 228.

6. — Conf. — A. Napoli, 1 luglio 1881, Hallecher, Massari c. Fanelli e Giallocosta, Gazz. proc., XVI, 268.

7. L'art. 1958 n. 3, estendendo il privilegio del locatore sui mobili d'altrui proprietà, i quali trovinsi sul fondo locato, deve ritenersi, che, nella identica condizione di permanenza, il privilegio sia accordato anche sui prodotti della cosa propria del locatore, e da lui non trasmessi all'affittuario, se non alle condizioni del pagamento del fitto; varrebbe meglio negare affatto codesto privilegio sui frutti quando bastasse a distruggerlo la sola alienazione dei frutti stessi ed il locatore per effetto della medesima non avesse potestà di sequestrarli nemmeno allora che esistono tuttora sul fondo locato.

8. Non altrettanto sarebbe a dirsi dei frutti dell'anno consegnati all'acquirente e da questi trasportati fuori del fondo, sia perchè alla perdita del possesso va unita la perdita del privilegio; sia perchè (destinati, siccome sono, ad esser venduti) è per effetto dello stesso contratto di affitto che vuolsi presupporre l'assenso del locatore al trasporto se nella specie la simulazione del contratto non avesse per effetto di far ritornare i frutti venduti nel patrimonio del debitore affittuario. — A. Bologna, 18 giugno 1880, Fiori c. Società delle bonifiche dei terreni ferraresi e Pavanelli, R. giur. Bol., 1881, 2.

9. Il locatore, non può sperimentare il privilegio, di cui al n. 3 dell'art. 1958 cod. civ., sui mobili che fornivano la casa locata, se già i terzi v'abbiano acquistato diritti, dopo il trasporto. — T. Spoleto, 3 ottobre 1881, Adriani c. Leoncilli, Gazz. proc., XVI, 474.

10. Il privilegio di cui al terzo capoverso del n. 3, dell'art. 1958 del cod. civ., non può appropriarsi che al bestiame proprio del conduttore quando tale sostituzione non fosse stata ignorata dal locatore. — A. Torino, 28 marzo 1881, Arnaldi di Balme c. Ghione, Giur. Tor., 1881, 464.

11. Il privilegio del locatore sui mobili dei quali è fornito il fondo locato, tra quali sono compresi gli animali e gli *istrumenta fundi* di ogni sorta, poggia sul fatto della destinazione alla coltura che stabilisce il rapporto tra gl'*instrumenta* e lo stabile; cotale rapporto non cessa pel momentaneo allontanamento degli animali dallo stabile;

però non puossi negare il privilegio al locatore sopra animali che per lui si sostenga di essere destinati alla coltura del suo stabile, sol perchè furono pegnorati fuori lo stabile medesimo, e senza discutere sull'allegata destinazione.

12. Quel privilegio colpisce le cose del fittaiuolo, e pure quelle delle terze persone, eccetto che al tempo della introduzione di esse nello stabile locato avesse il locatore saputo l'aliena spettanza. E codesta notizia al locatore, per gli animali dati a soccida all'affittaiuolo altrui, dev'essere data mediante notificazione.

13. E su le cose aliene quel diritto del locatore dura durante la destinazione, e quante volte dallo stabile locato fossero trasportate altrove, senza il consentimento di lui, il privilegio si conserva, purchè l'azione venga promossa tra 40 giorni dal A trasporto. — C. Napoli, 16 febbraio 1881, Bellelli c. Gerbasio, Gazz. proc., XVI, 95; Legge, 1881, I, 590; Bett., 1881, 334; G. trib. Nap., XXX, 603.

14. Il privilegio, conceduto dalla legge al creditore per le sementi, dà ampia potestà al creditore di sperimentare il suo diritto sui frutti della raccolta dell'anno, ove essi siano ancora nel possesso del debitore, malgrado qualunque vendita o cessione B fattane ad un terzo. — C. Napoli, 17 agosto 1880, Spuntarelli c. Buonassisi, Gazz. proc., XVI, 291.

15. Chi somministra l'acqua ad un fittabile non può pretendere che tale somministrazione goda del privilegio concesso dal n. 5 dell'art. 1958 cod. civ., alle somme dovute per le sementi ed i lavori di coltivazione e raccolta, e quindi non ha privile- C gio sul credito del locatore. — A. Casale, 23 luglio 1881, Gusmani c. Leva, M. trib. Mil., 1881, 1118; Bett., 1881, 593.

16. Non può vantare un credito privilegiato chi produce per titolo una cosa giudicata che canonizza D un credito semplice. — C. Roma, 10 agosto 1881, Giovannini c. Sinibaldi e Cortecci, Legge, 1881, II, 617; Annali, 1881, 400; Gazz. leg, 1882, 215.

17. L'art. 1962 del cod. civ. riguarda soltanto il caso dello esperimento del privilegio dello Stato nel concorso degli altri creditori, e male a proposito s'invoca dai possessori di fondi per sostenere non potersi canonizzare l'azione dell'esattore contro di loro per i tributi arretrati sui fondi stessi, che per le due ultime annate cui va ristretto il privilegio dello Stato, ai sensi dello stesso arti- E colo. — C. Roma, 17 maggio 1881, Piro c. Finanze, Patalano, Calise e Napoleone, Corte S. Roma, 1881, 450.

18. Il privilegio dello Stato pel credito del *tributo* si estende anche alle multe incorse dal contri- F buente per la mora al pagamento. — A. Roma, 23 novembre 1880, Banca generale di Roma c. Roccheggiani, Annali, 1881, 49.

19. — Conf. — T. Napoli, 6 dicembre 1880, Savarese G c. Punzo, Gazz. proc., XVI, 18.

20. Per *anno in corso*, di cui è parola nella prima parte dell' art. 1962 del cod. civ., vuolsi intendere non quello in cui ha luogo l' aggiudicazione dei beni espropriati, nè l' altro in cui si apre il giudizio di graduatoria sul prezzo dei medesimi, ma sì l' anno in cui fu eseguita la trascrizione del precetto esecutivo, pel quale ebbe principio l' espropriazione.

21. Quindi allo Stato compete il privilegio pel credito del tributo fondiario non solo per l' annualità che trovavasi in corso quel giorno, in cui ebbe luogo la trascrizione del precetto, e per l'antecedente, ma eziandio per le successive maturate durante il giudizio di espropriazione.

22. A così ritenere inducono lo spirito della legge A e le regole della interpretazione analogica. — A. Ancona, 6 aprile 1881, Banca Generale di Roma c. Cassa di Risparmio di Civitavecchia, M. trib. Mil., 1881, 394; Bett., 1881, 314; Annali, 1881, 203; Legge, 1881, II, 450.

23. Il privilegio competente allo Stato, provincie, e Comuni per i crediti di tributo fondiario e di sovraimposte provinciali e comunali, si limita sempre e solamente all'anno in corso ed a quello antecedente, senza tener conto se l'anno in corso debba ritenersi quello in cui è avvenuta la trascrizione del precetto, o la aggiudicazione del fondo, o la domanda per graduazione.

24. Il detto privilegio quindi non può estendersi anche agli anni successivi ritenendo per anno in corso quello in cui avviene la trascrizione del pre- B cetto. — A. Roma, 20 luglio 1881, Banca Generale c. Alciati, Temi rom., 1881, 372; Gazz. proc., XVI, 387; Bett., 1881, 649; Annali, 1881, 509; Gazz. proc., XVII, 166; Legge, 1882, II, 704.

25. Il privilegio dello Stato pel tributo fondiario, quando si vuole esercitare sul prezzo dell' immobile, non può estendersi oltre il biennio, ma esiste pur sempre, sia che si tratti di credito per tributo scaduto anteriormente alla trascrizione del precetto, sia per tributo scaduto posteriormente alla medesima, e sino alla vendita C giudiziale del fondo espropriato. — A. Roma, 20 dicembre 1881, Ditta Trezza c. Salvatore, Temi rom., 1881, 544.

26. Il periodo, durante il quale è accordato il privilegio ai crediti per tributo fondiario, prende data dalla trascrizione del precetto immobiliare quando il procedimento esecutivo sia stato introdotto durante il tempo in cui dura l'esattoria, e quando non si ripeta da questa, dopo la vendita del fondo, il pagamento di un credito che avesse trascurato di prima esigere.

27. Non importa decadenza dal privilegio fiscale la circostanza che l'immobile, sul quale era stato trascritto l' avviso d' asta, sia stato venduto dopo scaduta l' esattoria, se la domanda di collocazione fu da questa proposta prima dell' espiro dell' anno, durante il quale, secondo il regio decreto 20 dicembre 1870 n. 3591, i privilegi D fiscali sono mantenuti. — C. Firenze, 11 febbraio

1881, Magnelli c. Esattoria Com. di Firenze, Temi ven., 1881, 186; Legge, 1881, I, 586.

28. Il privilegio concesso dall'art. 1962 cod. civ. pel tributo fondiario dell'anno in corso e dell'antecedente, si può esercitare dall'esattore delle tasse dirette sulle pigioni di una casa, quando anco queste sieno state già dal debitore cedute ai terzi prima del pignoramento. — T. Roma, 16 marzo 1881, Galleani c. Bonoli, Sabatucci, e Ditta Trezza, Temi rom., 1881, 476.

29. Quando in un giudizio di graduatoria si distribuisca il prezzo dell'immobile unitamente al prezzo dei frutti immobilizzati, il credito dello Stato per ragione del tributo fondiario trova la sua collocazione privilegiata sul valore dell'*immobile* per l'*anno in corso* all'epoca della trascrizione del precetto, e per l'*anno precedente*; e la trova poi sul valore dei *frutti* per tutti gli anni consecutivi fino alla vendita.

30. Ma se, non esistendo i frutti, il giudizio di graduatoria abbia per subbietto la distribuzione del prezzo del solo immobile, lo Stato non può ottenere collocazione privilegiata se non che per due annate del tributo, qualunque esse siano, senza riguardo al numero di anni passati fra la trascrizione del precetto e la vendita dello immobile. — A. Roma, 23 novembre 1880, Banca generale di Roma c. Roccheggiani, Annali, 1881, 49.

31. Al credito per rimborso di imposte parziali soddisfatte da un terzo (privato) in sollievo del vero debitore, compete lo stesso privilegio che la legge concede allo Stato per assicurare il pagamento del tributo fondiario. — C. Torino, 8 agosto 1881, Rognoni c. Rigoldi-Tamborini e Gavazzi, M. trib. Mil., 1881, 966; Giur. Tor., 1881, 627; Bett., 1882, 82; Annali, 1882, 259.

32. Il creditore della resta di prezzo per una vendita eseguita sotto l'impero delle abolite leggi non può estendere il suo privilegio anche sui prodotti del fondo venduto.

33. Lo stesso creditore, che non abbia curato di far pubblicare la iscrizione del suo privilegio, mentre la vendita non fu neppure trascritta, non può esser preferito al donatario dell'immobile venduto, che abbia, sebbene nelle more del giudizio, trastritto l'atto di donazione specialmente se fu consentita e pubblicata sull'immobile medesimo l'ipoteca legale per le doti della moglie del donatario. — P. Bajano, 10 aprile 1881, Sgambati e Montella c. Bellojsi e Montecori, Gazz. proc., XVI, 186.

34. Uno spropriato non può fare opposizione al collocamento fra le privilegiate di spese di giudizio cui è stato condannato, quando i creditori si tacciono. — A. Perugia, 4 maggio 1881, Bernardinetti c. Bonafaccia, Annali, 1881, 382.

V. *Assicurazione* 3, 4 — *Commissione* 4 — *Ipoteca* — *Locazione* 106 — *Nave* 1, 10, 12, 15 17, 21, 22 — *Pegno* — *Registro* 168, 169 — *Surrogazione e subingresso* — *Usufrutto* 4.

Privilegio fiscale — V. *Esazione* — *Fondo culto*, — *Quadri esecutivi.*

Procedimento in materia civ. [c. p. c. 155-180, 389-434, 446-455].

SOMMARIO.

BIBLIOGRAFIA.

1. Il codice di procedura civile. — II edizione, F. S. GARGIULO, Napoli, Tip. Marghieri.

2. Codice di procedura civile. E. MAGNI, Firenze, 1880.

3. Guida pratica di procedura civile e commerciale. III edizione, SISMONDO Secondo, Torino, Unione tip. editrice.

4. Del giudizio civile avanti i pretori. BOVARINI A. Mon. pret., 1881, 225.

5. Il massimario dei pretori o dei mandatari giudiziali. Carlo GALLINI, Torino, Unione tip. editrice.
6. Della produzione, comunicazione e restituzione dei documenti nelle cause davanti i pretori dopo il R. decreto 13 maggio 1880. OBICI, Mon. pret., 1881, 321.
7. Sul progetto di riforma al procedimento formale e sommario. MORTARA Lodovico, Gazz. leg., 1881, 185.
8. Del passaggio dal rito formale al rito sommario. CUZZERI Emanuele, Gazz. leg., 1881, 169; G. trib. Nap., XXX, 664.
9. Delle cause sospensive della istanza e del termine utile per la riassunzione. PUCA, G. trib. Nap., XXX, 511.
10. Se, ed in quali casi, si ammette in diritto patrio l'azione *ad exhibendum*. F. RICCI, G. leggi, 1881, 289.

GIURISPRUDENZA.

11. Il procedimento formale, con cui s'inizia un giudizio, non può esser mutato in sommario con semplice decreto presidenziale, ottenuto dall'attore senza il consenso del convenuto.
12. Occorre all'uopo una sentenza del collegio. — T. Firenze, 16 agosto 1881, Vanni c. Parenti, Gazz. proc., XVI, 497.
13 Se con uno stesso atto si provochi non solo lo intervento di un terzo, ma si domandi pure che il procedimento si converta da formale in sommario, il presidente non è competente per accordare questo rito, e per rinviare il merito al tribunale se non nella forma degli incidenti.
14. Avendo provveduto *inaudita parte*, e di moto proprio, come se si fosse trattato di primitiva citazione, il suo decreto è nullo per incompetenza, e per difetto essenziale di forme.
15. La sentenza che sanziona l'operato del presidente non è nulla per vizio di forma, ma è ingiusta e deve revocarsi. — A. Messina, 22 dicembre 1880, Sarzano c. Provenzano, Legge, 1881, II, 133.
16. Non è nulla la citazione in grado di appello, quando cambia il procedimento della causa in sommario, da formale ch'era stato in prima istanza, senza che preceda l'autorizzazione del presidente. — A. Palermo, 18 marzo 1881, Muzio ved. Filiti, Pagano. Economo generale dei benefizi vacanti in Sicilia e Muzio, Circ. giur., 1881, 442.
17. Una causa di sua natura formale deve di regola con questo procedimento proseguire in appello, se non fu dal presidente autorizzato il procedimento sommario.
18. Nondimeno, se l'appello fu proposto e trattato sommariamente, e l'appellato spiegò le sue difese in merito, e la causa è pienamente istrutta, può respingersi, come eccezione meramente dilatoria e senza interesse od utile risultato, la domanda di ritorno al procedimento formale. — A Genova, 11 ottobre 1881, Migone c. Migone, Bett., 1881, 566.
19. Da sentenza interlocutoria è da appellare a procedimento formale in caso che, oltre l'esclusione della prova testimoniale ammessavi, si domandi la decisione definitiva di merito, e l'appellato ha diritto di farvi richiamare la causa *ad viam juris*.
20. Se però la sentenza interlocutoria fosse da confermarsi, viene a mancare così la procedibilità della conclusione di merito, come quella avversaria del procedimento formale, restando con ciò definito il giudizio d'appello. — A. Venezia, 20 luglio 1881, Ferrari c. Canoso, Legge, 1881, II, 190.
21. In materia di esecuzione immobiliare non è nullo l'atto d'appello per essere stato osservato il procedimento formale in luogo del sommario, come è tassativamente prescritto dall'art. 573 cod. proc. civ.
22. L'appellato in questo caso con apposito ricorso al presidente della Corte può far convertire il procedimento da formale in sommario, o, dal momento che la sommarietà è dalla legge stabilita, può citare l'appellante a comparire in quell'udienza che più le piaccia. — A. Roma, 18 maggio 1881, Fondo culto c. Ditta Manzi, De Felici e ceto creditorio, Temi rom. 1881, 304; Giur. Tor., 1881, 452; Gazz. leg., 1881, 380.
23. Non è nullo l'appello avverso la sentenza di pretore, solo perchè proposto con atto di citazione in via formale. — C. Napoli, 9 giugno 1881, Cannavina c. Ferrante, Foro, I, 790.
24. Nei procedimenti sommarî, la comunicazione dei documenti si fa all'udienza direttamente dalle parti, o dai loro procuratori.
25. Tuttavia, se vi concorrono gravi ragioni, se ne può domandare e concedere la comunicazione anche per mezzo della cancelleria. — C. Napoli, 6 dicembre 1881, Pellino c. Auletta, Annali, 1881, 545; Gazz. proc., XVI, 577; Gazz. leg., 1882, 214.
26. Non è vietato nei giudizî sommarî, anzi è conforme allo spirito della legge e alla natura di questo procedimento, che il magistrato ordini alle parti la comunicazione dei documenti da eseguirsi per l'organo della cancelleria. — A. Trani, 19 gennaio 1881, R. Liceo Palmieri di Lecce c. Colella, R. giur. Trani, 1881, 848; Annali, 1882, 18.
27. Gli articoli 166 e 211 cod. proc. civ., relativi alla comunicazione dei documenti, non riflettono i giudizi dinanzi ai pretori: per questi giudizi provvede l'art. 419.
28. L'art. 419 contempla solo i documenti posseduti dalle parti e che perciò possono essere da esse prodotti a sostegno del loro rispettivo assunto: non contempla quindi i verbali relativi alle prove eseguite nel giudizio.
29. Questi verbali, invocati da una parte, devono essere presi ad esame dal giudice sull'originale che sta nella cancelleria pretoriale. — C. Torino,

21 ottobre 1880, Vicini c. Gattico, Giur. Tor., 1881, 187; M. trib. Mil., 1881, 297; Annali, 1881, 124; M. canc. pret., 1881, 185; Gazz. leg., 1881, 194; G. pret., 1881, 66.

30. Prodotti alcuni documenti in giudizio, i medesimi diventano tra le parti comuni.

31. Conseguentemente, se la parte, contro cui si produssero, ne chiegga la presentazione, non è il caso d' indagare se concorrano gli estremi dell' azione *ad exhibendum*. — C. Roma, 2 novembre 1880, Società dell' Acqua marcia c. Negre, Bett., 1881, 28; Gazz. leg., 1881, 394.

32. L' istituto dell' *actio ad exhibendum* vigente in passato non fu mantenuto dalla legislazione italiana che per pochi casi eccezionali.

33. La regola stabilita circa la esibizione dei documenti nei giudizi commerciali non può per analogia essere estesa ai giudizi civili. — A. Ancona, 19 ottobre 1881, Bonora c. Franchi, M. trib. Mil., 1881, 1047; R. giur. Bol., 1882, 4; Legge, 1882, I, 119; Annali, 1881, 467; Cons. amm., 1881, 366.

34. Non ogni interesse è sufficiente a dar base all' azione *ad exhibendum*.

35. Se quindi, cedutosi il fitto di alcuni fondi con regolare scrittura, gli eredi del cedente chieggano al cessionario di esibire i libri della gestione, per trarne argomento a provare che non si tratta di cessione di fitto, ma di donazione, la domanda è inammissibile quando il magistrato escluda che si tratti di donazione. — A. Bologna, 2 luglio 1880, Bonora c. Franchi, Foro, I, 41 (n).

36. La necessità di conoscere i documenti per provare la nullità di una donazione larvata, e la proprietà dei documenti stessi costituiscono interesse e titolo più che sufficienti per dimandarne la esibizione, nè può rifiutarla chi per esibire i documenti ha mestieri cambiare il titolo del possesso a sè medesimo.

37. A chi invoca la esibizione dei documenti per provare che una scrittura di donazione o cessione è nulla, non si può opporre, che la scrittura medesima è nello implicito stato di validità. — C. Roma, 31 gennaio 1881, Bonora c. Franchi, R. giur. Bol., 1881, 115.

38. È irrituale e inammissibile la domanda per la decorrenza degli interessi sugli interessi, proposta con comparsa notificata al procuratore legale e non alla parte. — A. Palermo, 21 giugno 1880, Prefetto di Caltanisetta c. Vita, Circ. giur., 1881, 134.

39. Ogni istanza dovendo proporsi con regolare domanda, non può innestarsi ad altra che non vi abbia alcun rapporto di connessione o continenza di causa. — A. Parma, 26 novembre 1880, Brizzolara c. Guastoni-Prati, Gazz. leg., 1881, 144.

40. Non trattasi di violazione di cosa giudicata, ma di irregolarità d'istanza, quando l' assolto dall' osservanza del giudizio deduca non essere lecito riproporre la stessa domanda con semplice ripresa di istanza, ma occorrere formale citazione in nuovo giudizio.

41. In questo caso la nullità della domanda resta sanata per la comparsa in causa del legittimo procuratore, che non opponga in proposito alcuna eccezione; bene potendo il procuratore *in omittendo* pregiudicare le ragioni del suo rappresentato. — C. Firenze, 4 agosto 1881, Bonfanti c. Trezza, Colloredo, Legge, 1881, II, 401.

42. Per prima comparsa dee intendersi quella con cui per la prima volta si delibera in merito.

43. Le ammissioni contenute in una prima comparsa non possono revocarsi nelle comparse posteriori, ove non si provi le stesse essere state occasionate da errore. — A. Genova, 31 maggio 1881, Malfatano c. Olivieri, Eco Gen., 1881, I, 347; Bett., 1881, 700.

44. In seguito ad una sentenza interlocutoria, la parte, che vuol sia definita la lite di merito trattata a procedimento formale, deve inscrivere la cuausa a ruolo per la regolare decorrenza dei termini.

45. Altrettanto deve dirsi se, durante la discussione del merito della causa, una parte abbia querelato di falso un documento, e sia uscita una sentenza ammissiva di prove per stabilire l' esistenza del falso quindi escluso.

46. Per ciò sarebbe nulla la citazione riassuntiva a udienza fissa fatta dopo l' esaurimento dell' incidente per falso, in luogo di iscrivere nuovamente la causa a ruolo. — A. Venezia, 10 maggio 1881, Cappellari c. Com. di Fosa, Temi ven., 1881, 331; Bett., 1881, 362.

47. Finchè il termine per comparire non sia trascorso per tutte le parti, la causa non può iscriversi a ruolo.

48. Ciò ha luogo anche quando l'appello è interposto contro più persone, delle quali una non sia comparsa, per non essere stata citata in persona propria, se sia stata reiterata la citazione: nel quale caso la causa non può iscriversi a ruolo che dopo la scadenza del termine fissato in via di reiterazione. — A. Torino, 9 marzo 1881, Ferr. Alta Italia c. Agliati, Giur. Tor., 1881, 277.

49. L' iscrizione di una causa al ruolo generale di spedizione non può mai essere atto di per sè nullo, ma è atto annullabile per difetto dei requisiti essenziali richiesti dalla legge.

50. Tali requisiti, o sono soggettivi, e riguardano la forma sostanziale dell' atto d' iscrizione, o sono oggettivi, e dipendono dalle condizioni di fatto, al verificarsi delle quali la legge permette l' iscrizione della causa al ruolo generale di spedizione.

51. Il corso della causa principale, e dei termini relativi, rimane sospeso durante il giudizio incidentale promosso allo scopo di giustificare i diritti delle parti, e durante l' assunzione delle prove all'uopo proposte.

52. Assunte tali prove, sino a che i verbali non siano

depositati nella cancelleria, e il deposito comunicato mediante comparsa, non riprendono il loro corso i termini della causa principale.

53. Deve quindi annullarsi l'iscrizione a ruolo della causa principale, quando fu eseguita prima che fossero trascorsi quindici giorni dalla notifica della comparsa, colla quale fu comunicato il deposito nella cancelleria dei verbali di prova. — A. Venezia, 30 dicembre 1880, Innocente c. Innocente, M. giud. Ven., 1881, 24.

54. Non può far parte degli atti la comparsa notificata allo iscrivente la causa a ruolo dopo i 15 giorni concessi dall' art. 174 cod. proc. civ, quantunque contenga solo la produzione di atti, della quale era stata fatta riserva nella comparsa notificata entro il detto termine. — A. Casale, 19 novembre 1880, Boccaccio c. Cazzulini, Giur. Casale, 1881, 10.

55. Se l'iscrivente la causa a ruolo non risponde alla comparsa notificatagli nei 15 giorni dalla iscrizione, quegli che diede quella comparsa non può più presentare nè una seconda comparsa nè documenti, anche al solo scopo di avvalorare altre prove già acquisite. — A. Casale, 22 gennaio 1881, Ferrari c. Ferrari, Giur. Casale, 1881, 83.

56. Dopo la iscrizione a ruolo si possono produrre documenti, quando scopo unico della produzione sia di opporsi ad un giuramento decisorio dedotto in forza dell'art. 176 della proc. civ. — A. Casale, 7 febbraio 1881. Torielli-Porta c. Torielli-Pronzato, Giur. Casale, 1881, 157.

57. L'iscrivente la causa a ruolo non è obbligato a rispondere alla comparsa notificatagli nei 15 giorni della iscrizione; quindi se in essa lo si interpella se riconosca o no una scrittura privata, il suo silenzio non produce la tacita ricognizione sancita dall'art. 283 cod. proc. civ.

58. Se la comparsa notificata all' iscrivente nel termine utile rimane senza risposta, la iscrizione a ruolo resta ferma, gli effetti di essa risalgono al dì in cui la causa fu iscritta a ruolo, ed è intempestivo qualsiasi incidente sollevato dopo quel giorno.

59. È in facoltà della parte che propose la prova di riproporla nella comparsa conclusionale e di portarla in discussione innanzi al collegio giudicante.

60. In ispecie: dopo la iscrizione a ruolo di fronte al silenzio dello iscrivente non si può proporre nella forma incidentale la verificazione mediante perizia di una lettera inserta negli atti della causa. — A. Casale, 18 dicembre 1880, Galassi c. Montagnini, Giur. Casale, 1881, 80.

61. La parte alla quale venne notificata l'iscrizione a ruolo, può nel termine utile, alla sua volta, eseguire la notificazione di altra comparsa all'avversario, proponendo nuove prove; e nella ipotesi che questa non risponda, rimane ferma la iscrizione.

62. In tale evento non può il proponente la prova elevare il relativo incidente dinanzi al presidente per la sua ammissione, ma, essendo chiusa l' istruttoria, deve esperimentare questo diritto allora quando la causa è portata alla discussione sul merito, facendone preliminare istanza nella sua comparsa conclusionale. — T. Modena, 6 dicembre 1880, Passerini c. Bernabei, R. leg., 1881, 10.

63. Iscritta la causa a ruolo e rimastavi ferma, non può più ulteriormente proporsi incidente, neppure sui fatti dedotti ad apposito capitolo prima dell' iscrizione a ruolo. — A. Genova, 28 gennaio 1881, Ascenzo c. Viale, Eco Gen., 1881, I, 107.

64. Nel procedimento formale gl' incidenti d' istruzione vanno proposti in via principale innanzi al presidente nel corso dei termini a difesa.

65. Chiusi detti termini, ed iscritta la causa a ruolo di spedizione, alla parte cui venne notificata la iscrizione non resta che proporre le domande incidentali d' istruzione nella sola via subordinata alle istanze di merito nelle comparse e conclusioni.

66. Quando però la parte, cui venne notificata la iscrizione, abbia dopo la notificazione proposto l' incidente d'istruzione in via principale, ed il presidente vi abbia dato corso col rinviarlo al tribunale separatamente dal merito, senza che la parte contraria abbia reclamato contro l' ordinanza di rinvio, l' ingresso della domanda incidentale fa col fatto riaprire il periodo istruttorio, e cessare gli effetti della iscrizione a ruolo della causa del merito. — A. Palermo, 21 novembre 1881, Di Napoli c. Crispo, Annali, 1881, 428; Circ. giur., 1882, 155.

67. A termine dell'art. 176 del cod. di proc. civ., è, vietato alle parti, nelle cause formali, dopo rimasta ferma l' iscrizione a ruolo, di fare nuove istanze ed eccezioni; ma questo non toglie che si possono addurre nuovi argomenti e mezzi difensivi a sostegno delle istanze ed eccezioni già proposte. — A. Bologna, 5 aprile 1880, Cacciaguerra c. Petrucci, R. giur. Bol., 1881, 51.

68. Il quasi-contratto giudiziale si forma colla contestazione della lite.

69. Questa si verifica non già col primo scambio degli atti, e molto meno coll'atto di citazione, ma bensì, nei giudizi formali, al momento in cui la causa rimane ferma a ruolo, e nei procedimenti sommari collo scambio delle comparse conclusionali all' udienza, e nei giudizi pretori mercè l'esposizione della domanda coi documenti sui quali si fonda, e la risposta del convenuto. — C. Torino, 8 giugno 1881, Naja c, Bertecco, M. trib. Mil., 1881, 672; Legge, 1881, II, 153; Gazz. leg., 1881, 307; Bett., 1881, 530; Annali, 1881, 350.

70. Iscritta la causa a ruolo e rimastavi ferma, non può il tribunale ordinare, senza il consenso di tutte le parti, la cancellazione all' effetto di abilitare una di esse a produrre nuovi documenti,

ma, ove riconosca le necessità della produzione di questi, deve ordinare un' ulteriore istruzione della causa. — A. Genova, 29 gennaio 1881, Porcella c. Musante, Eco Gen., 1881, I, 110.

71. Quando per la retta risoluzione di una controversia apparisce la necessità di una ulteriore istruttoria, il magistrato deve ordinarla nello interesse della giustizia, quante volte dagli atti stessi del processo non sia esclusa la possibilità nella parte maggiormente interessata di fornire le prove occorrenti. — A. Roma, 9 aprile 1881, Fondo culto c. Berardi, Temi rom., 1881, 150.

72. Colla rimessione delle parti a udienza fissa per la risoluzione di un incidente e anche del merito il procedimento da formale si tramuta in sommario.

73. Perciò non si può negare alle parti di fare nuove produzioni all' udienza di rinvio. — C. Torino, 17 ottobre 1881, Priora c. Cattaneo e Commissione teatrale di Milano, M. trib. Mil., 1881, 1089; Bett., 1881, 712; Giur. Tor., 1882, 45; Legge, 1882, I, 193.

74. — Conf. — A. Lucca, 8 marzo 1881, Agostini della Seta c. Lavoignot D'Alençon e Boccella, Annali, 1881, 103.

75. Una delle parti in lite non può dedurre contro l' altra parte un' eccezione, che sia contraria al suo proprio fatto.

76. E però chi produsse nuovi documenti e propose nuove deduzioni nell'udienza, in cui fu rinviato, per ordinanza presidenziale, un giudizio formale, non può al suo contendente, che faccia altrettanto, opporre l'art. 176 proc. civ. — C. Torino, 30 giugno 1881, Sala c. Smreken, Circ. giur., 1881, 340; Annali, 1881, 281; M. trib. Mil., 1881, 1089; Eco Gen., 1881, II 1; G. pret., 1882, 75; Giur. comm. Gen., 1882, I, 59.

77. All'udienza fissata per la dicussione di una causa a rito formale non può prodursi nessun nuovo documento, nè proporsi nessuna domanda che non sia stata avanzata nel corso dell' istruzione e riassunta nella comparsa conclusionale.

78. Ciò vale tanto più quando all' udienza stabilita per la discussione non siano presenti tutte le parti in causa.

79. Nemmeno la deserzione d'appello, a tenore dell' arcicolo 489 cod. di proc. civ., può chiedersi con postilla aggiunta alla comparsa conclusionale notificata, e in base a un certificato della cancelleria non usato in causa prima che fosse rimasta ferma l' iscrizione a ruolo. — A. Venezia, 18 gennaio 1881, Tonini-Fabris c. Sindaci del fallimento Fabris, M. giud. Ven., 1881, 58.

80. Nella comparsa conclusionale non si può elevare una nuova eccezione. — A. Casale, 1 aprile 1881, Billiani c. Milano, Giur. Casale, 1881, 315.

81. L'eccezione di prescrizione è irricevibile, quando si propone per la prima volta la comparsa conclusionale. — A. Perugia, 8 luglio 1881, Simoncini c. Celli, Annali, 1881, 278.

82. Nella comparsa conclusionale (a rito formale) non possono proporsi per la prima volta istanze riconvenzionali. — C. Torino, 23 settembre 1881, Antona-Traversi c. Consorzio del Cavo Marangone, M. trib. Mil., 1881, 1043; Bett., 1881, 703.

83. — Contr. — A. Trani, 1 luglio 1881, Chiomenti c. Com. di Cerignola: R. giur. Trani 1881, 814; Filangieri, 1881, 303.

84. Si può domandare nella comparsa conclusionale, per la prima volta, il pagamento di rate d' affitto maturatesi in corso di causa, senza incorrere nell'eccezione di domanda nuova, massime quando siasi nella citazione fatta espressa riserva di tale domanda. — A. Venezia, 7 aprile 1881, Missio c. Finanze, Temi ven., 1881, 354.

85. L'oggetto della domanda non potendo essere mutato con la comparsa conclusionale, non si può chiedere con questa la esecuzione di un contratto di cui con la citazione si era chiesta la risoluzione. — A. Messina, 27 dicembre 1880, Fischer c. D' Amico e Cardinale, Foro, I, 162.

86. Le eccezioni, sollevate nel corso di un giudizio formale, e non espressamente riassunte nella comparsa conclusionale, si hanno come tacitamente rinunziate, sebbene ad esse nella detta comparsa si accenni genericamente. — C. Firenze, 7 aprile 1881, Ayò c. Com. di Sarano, Foro, I, 576 (n).

87. Nei giudizi sommari è lecito fare variazioni in udienza ed anche aggiunte alle conclusioni primordiali, semprechè rimanga invariata l' azione promossa ed inalterato il soggetto della controversia precedentemente iniziata. — A. Bologna, 24 gennaio 1881, Società nazionale per gazometri ed acquedotti c. Com. Bologna, R. giur. Bol., 1881, 68.

88. Nel linguaggio giuridico non è da dire *incidente* tutto ciò che avvenga in pendenza o in corso di un giudizio principale. Occorre sibbene il riscontro delle stesse qualità giuridiche e degli stessi rapporti, come elemento precipuo dell' intima relazione tra i due procedimenti. — C. Napoli, 18 novembre 1880, Morcone c. Picano, Gazz. proc., XV, 569; Legge, 1881, I, 160.

89. È obbligatoria la forma degli incidenti per l'ammissione di una prova a procedimento formale, allorchè si chieda in via principale come estrèmo dell' azione.

90. Quando invece la parte creda di non essere obbligata a dare la prova, ma solo s' impegna a farne esperimento per evitare il pericolo della soccombenza nel merito, allora non è necessario l' uso del rito incidentale, ma può chiedere l'ammissione della prova in via subordinata nella comparsa conclusionale. — C. Firenze, 28 febbraio 1881, Donazzoli c. Scarpis, Temi ven., 1881, 149; Legge, 1881, I, 442; Annali, 1881, 99; Bett., 1881, 237.

91. Il rito degli incidenti è applicabile soltanto alle questioni di ordine secondario e di carattere ac-

cessorio che insorgono pendente il corso ordinario della questione principale, non a quelle domande o eccezioni che feriscono direttamente il merito della causa.

92. Non é quindi applicabile la procedura degli incidenti relativamente a una eccezione basata sull'interpretazione di un contratto interceduto fra le parti, dal quale dipenda la soluzione della causa principale. — C. Torino, 13 aprile 1881, Molza c. Cuniberti, Foro, I, 366 (n).

93. Solamente le misure conservatorie che non alterano la posizione giuridica dei litiganti possono domandarsi, *pendente lite*, colle forme degli incidenti. — A. Bologna, 22 ottobre 1881, Principessa dì Montijo c. Consorzio della Roversella, Annali, 1881, 362; R. giur. Bol., 1881, 322; 1882, 22; Bett., 1882, 31.

94. Trattandosi di causa a rito sommario non è il caso di seguire la via degli incidenti per dedurre incombenti e discutere la loro ammissibilità. — C. Torino, 22 giugno 1880, Ferrario c. Cipolla, Giur. Tor., 1881, 41.

95. Dedotta innanzi al giudice delegato a raccogliere una prova testimoniale, la nullità della riprova, codesta eccezione non può formar materia d' un incidente, se il giudizio si svolge a procedimento sommario, ma dev' essere esaminata dalla Corte unitamente al merito. — A. Roma, 27 gennaio 1881, Porta c. Nicolini e Prov. di Roma, Temi rom., 1881, 180.

96. Non s'incorre nullità se per la proposizione e risoluzione di un incidente siasi citata regolarmente la parte avanti il tribunale, anzichè il procuratore avanti il presidente.

97. Spetta al tribunale il giudicare se sia il caso di rimettere le parti avanti il presidente, o, atteso il disaccordo delle parti, il dare esso le opportune disposizioni.

98. Non è questione di nullità, ma di opportunità e di spese. — A. Genova, 28 ott. 1881, Marini-Molfino c. Marini, Bett., 1881, 676; Eco Gen., 1882, I, 47.

99. Non possono riunirsi al merito istanze che non siano proponibili colla forma degli incidenti. — A. Bologna, 6 ottobre 1881, Verardini Ne' Violini c. Verardini, Annali, 1881, 373.

100. Venendo una stessa domanda per due guise contemporaneamente alla conoscenza della Corte, da un lato per l' incidente innanzi la stessa Corte direttamente già elevato, e dall' altro canto per l'appello avverso la sentenza del tribunale, che quella domanda disse inammissibile, deve l' incidente riunirsi al giudizio di appello. - A. Palermo, 21 giugno 1880, Prefetto di Caltanissetta c. Vita, Circ. giur., 1881, 134.

101. Chi si è acquietato all' ordinanza di rinvio dell'incidente insieme col merito, non può muover lamento se questo dal giudice è stato deciso. — C. Firenze, 20 dicembre 1880, Com. di Sona c. Previtali, Temi ven., 1881 , 38, Legge, 1881, I, 124, M. giud. Ven., 1881, 66.

102. Non è nullo il reclamo contro l' ordinanza del presidente proposto *recto tramite* avanti il tribunale, invece che avanti al presidente istesso a norma dell' art. 183 del rito civile.

103. Nel procedimento sommario nei casi d' urgenza, il presidente, prelevando una domanda con la forma dell' incidente, può risolver questo, sentite le parti, e dichiarare esecutiva l'ordinanza, non ostante reclamo con o senza cauzione.

104. In materia d' urgenza per misura conservatrice non osta il giudicato, potendo diventar utile e opportuno ciò che prima non lo era.

105. Non si debbono interpretare alla lettera le espressioni dell' art. 182 del rito civile, con le quali il legislatore prescrive che si sentano le parti, poichè con tal disposto non si é voluto esautorare il presidente a provvedere, data l' urgenza, e sol perché una delle parti nel suo interesse si è resa contumace. — A. Palermo, 24 gennaio 1881, Ciaccio c. Pumilia e Daino, Circ. giur., 1881, 345.

106. Il giudice delegato può sull' istanza della parte rimettere la causa all' udienza del collegio, tanto per la risoluzione dell' incidente, quanto per quella del merito, sebbene nel merito la causa sia stata istrutta col rito formale.

107. In questo caso il magistrato, senza essere vincolato a giudicare in merito, può tuttavia farlo se lo trova maturo a decisione.

108. La rimessione si intende fatta anche pel merito se fu fatta per l'incidente e per quando sarebbe stato maturo a decidersi. — A. Torino, 29 aprile 1881, Magnico c. Bagnasacco, Giur. Tor., 1881, 476.

109. Per decidere anche il merito nel caso di rinvio per il solo incidente, è necessario che ambedue le parti, e non una soltanto, abbiano discusso il merito.

110. In mancanza di tale accordo delle parti, il tribunale non può decidere in merito, ma può bene unire l'incidente al merito, fissando una nuova udienza per la discussione d' entrambi. — C. Torino, 16 agosto 1881, Vergassola c. Casale e Calcagnini, M. trib. Mil., 1881, 891; Annali, 1881, 307; Bett., 1881, 572.

111. Se la causa fu rimessa al tribunale non solo per la decisione dell'incidente sorto pell' ammissione di un incombente, ma anche per la decisione del merito che si trovasse maturo, rettamente procede il tribunale se esamina anzitutto il merito, e, ravvisandolo maturo, giudica su di esso, ritenendo inutile l'occuparsi del nuovo incombente. — C. Torino, 14 febbraio 1881, Parodi c. Boero, Giur. Tor., 1881, 297; Bett., 1881, 325.

112. Se in un mandato si dia al mandatario la facoltà di nominare procuratori alle liti, e il mandante abbia ratificato la nomina, non occorre che la causa venga riassunta per la morte del mandatario.

113. La sostituzione di procuratore può farsi anco dopo che la iscrizione a ruolo è rimasta ferma,

e può colla comparsa conclusionale depositarsi A il mandato relativo. — C. Firenze, 15 marzo 1881, Ugazzi c. De Witt, Bett., 1881, 370; Temi ven., 1881, 215.

114. Quando la citazione è fatta per precetto o permissione di legge al rappresentante di quello che vuolsi convenire in giudizio, la vera parte convenuta è la persona del rappresentante, comunque il vero interessato nella causa sia il rappresentato.

115. Laonde, se per qualsiasi motivo viene a cessare questa rappresentanza, si fa luogo alla riassunzione del giudizio.

116. Se la citazione di chi non ha residenza, domicilio o dimora nel regno, è fatta nella persona del suo procuratore generale, è questo parte in causa, e, se muore, si estingue il mandato che abbia fatto ad un procuratore legale perchè lo rappresentasse in giudizio.

117. La legge prescrive la semplice notificazione del caso che dà luogo alla riassunzione d'istanza non la sua giustificazione, salvochè la esistenza B del caso notificato sia impugnata. — A. Bologna, 22 ottobre 1881, Principessa Montijo c. Consorzio della Roversella, Annali, 1881, 362; Bett., 1882, 31; R. giur. Bol., 1881, 322 e 1882, 22.

118. Sebbene la sentenza di primo grado abbia, senza contradditorio del convenuto, ritenuto erede dell'attore colui che dopo la di lui morte si è incaricato della prosecuzione del giudizio, tuttavia in appello non si può decidere la questione di merito, se prima non costi che il giudizio sia stato riassunto dalla persona, che avrebbe potuto legittimamente farlo.

119. Risultando pertanto in appello che il giudizio, promosso dal defunto attore, non è stato riassunto dal suo vero erede, si devono dichiarar nulli, e come non avvenuti, tutti gli atti e sentenze di merito consumati e pronunciati in suo contradditorio.

120. In specie: colui che in un testamento è stato ritenuto come interposta persona, onde favorire col suo mezzo un incapace a ricevere per testamento, non ha veste giuridica per proseguire un C giudizio già promosso dal testatore. — A. Roma, 29 dicembre 1880, Quattrociocchi c. Caperna., Temi rom., 1881, 72.

121. Quando l'attore comparso alla udienza indetta in citazione prende atto senz'altro della non comparizione del citato ed insta pel rinvio della causa ad altra udienza, facendovi citare lo stesso convenuto per gli effetti dell'art. 382 c. p. c., e se prima di tale udienza il convenuto muore, lo attore deve, a sensi dell'art. 332 c. p. c., rinnovare la citazione in confronto dei suoi eredi, giacchè col semplice rinvio, ed essendosi accordato un nuovo termine a comparire e preparare le sue difese, non può dirsi che il convenuto le abbia abbandonate, e ciò quand'anche la notificazione a sensi dell'alinea dell'art. 382 del c. p.

A c. non fosse necessaria. — A. Parma, 8 marzo 1881, Trecci c. Cosimo, R. leg., 1881, 136.

122. Dopochè la causa è in istato d'essere decisa, la morte di una delle parti non reca alcun ostacolo B alla sua decisione. — A. Casale, 7 marzo 1881, Piccardi c. Gai-Ricci, Giur. Casale, 1881, 202.

123. A norma dell'art. 438 dell'abolita procedura civile napoletana, bastava l'avviso che n'avrebbe dato il patrocinatore in causa a compiere la notificazione della morte di una delle parti, non occorrendo indispensabilmente l'analogo estratto di morte.

124. Al seguito del quale avviso, qualora la causa non fosse stata in grado d'esser decisa, facea mestieri per la regolarità del procedimento, riassumere la istanza, nel cui difetto gli atti posteriori al dato avviso rimanevano colpiti da in- C sanabile nullità. — C. Napoli, 1 settembre 1881, Quintavalle c. Pagliaro, Gazz. proc., XVI, 502; G. trib. Nap., XXX, 742.

125. La riunione di due cause fra loro connesse e portate contemporaneamente alla conoscenza del tribunale o della Corte, può ordinarsi anche di D ufficio. — A. Trani, 18 gennaio 1881, *Com. di Cagnano*, Varano, Forquet, R. giur. Trani, 1881, 217.

126. — Contra — A. Casale, 25 marzo 1881, Percival E c. Banca agricola di Alessandria e Fubini, Bausola Giur. Casale, 1881, 225; Legge, 1881, II, 592; Gazz. leg., 1881, 381.

127. Indipendentemente dalla istanza delle parti, la riunione di due o più cause deve essere ordinata dal magistrato, quando nell'una e nell'altra figurano le stesse persone, havvi una domanda proposta da esse e contro di esse nella medesima qualità, e una sola e medesima è, nella sostanza, F la questione di merito. — A. Roma, 24 maggio 1881, Varzi c. Mililotti e Paganetti, Temi rom., 1881, 246; Eco Gen., 1881, II, 381; Giur. comm. Gen., 1882, II, 132.

128. La domanda per unione di cause non è regolarmente proposta nell'atto conclusionale, ma deve farsi innanzi al presidente.

129. Due cause, trattate in primo grado separatamente contro parti diverse, non debbono in appello unirsi per ciò solo che la parte appellante propone nell'una di esse una domanda condizio- G nata all'esito dell'altra. — A. Bologna, 1 luglio 1880, Spalletti e Trivelli c. Braccaloni, R. giur. Bol., 1881, 5.

130. È necessità risolvere con una sola pronuncia due cause, quando la domanda dell'una costituisce H eccezione a quella dedotta nell'altra. — T. Bologna, 20 giugno 1881, Catucci e Rusconi c. Ludergnani, R. giur. Bol., 1881, 205.

131. Quando unica è la materia controversa di più giudizi, debbono essi andar riuniti, malgrado che l'uno sia di pronta spedizione, e l'altro esiga l'e- I spletamento di mezzi istruttori. — A. Trani, 14 febbraio 1881, Pirandello c. Del Viscio, R. giur. Trani, 1881, 394.

132. V'ha connessità fra due cause aventi per oggetto la domanda di vendita degli stessi immobili, sebbene fatta per crediti diversi, ma dallo stesso creditore, e deve quindi ordinarsene la unione. — A. Bologna, 2 febbraio 1881, Majani c. Barbieri, R. giur. Bol., 1881, 39.

133. Se il primo giudizio fosse petitorio, nell'altro si fosse prima chiesta ed ordinata la sospensione di un'opera nuova, e poi nel merito venisse adito il giudice competente con azione *de damno vitando*, i due giudizi dovranno procedere indipendenti l'uno dall'altro. — C. Napoli, 26 febbraio 1881, Lavagna c. Foti, Gazz. proc., XVI, 87; Legge, 1881, I, 767.

134. L'ordinanza che manda a riunirsi più cause, colle quali diversi attori domandano un'unica e comune declaratoria *juris* che affermi l'obbligo solidale di alcuni convenuti al risarcimento di danni cagionati da un determinato fatto, cessa di aver ragione, e quindi effetto, quando, risoluta la questione di massima unica, comune ed indivisibile, si apra lo stadio delle singole particolari liquidazioni, dividendo l'azione relativa essenzialmente divisibile. — C. Torino, 16 novembre 1880, Autola c. Questa e Repetto, M. trib. Mil., 1881, 431; Giur. Tor., 1881, 93.

135. Se alla domanda di pagamento del fitto, fatta dal locatore, il conduttore opponga ragioni di diminuzione di mercede e di indennizzo per mancato uso della cosa, tale difesa non è a riguardarsi quale una contropretesa illiquida opposta in compensazione di un credito liquido, ma bensì quale una eccezione, che riguarda la sussistenza e liquidità del credito di fitto.

136. Tale eccezione deve essere presa in esame dall'autorità giudiziaria, siccome basata al principio che nei contratti bilaterali non può una delle parti esigere dall'altra l'adempimento della sua obbligazione, ove essa dal canto suo non abbia adempiuto la propria.

137. Il tenere poi uniti o disgiunti i due giudizi, e cioè quello del locatore, pel pagamento della pigione, e l'altro del conduttore, per la diminuzione del fitto e per l'indennizzo, è cosa rilasciata al prudente ed incensurabile arbitrio dei giudici. — C. Firenze, 9 giugno 1881, Zecchin c. Ceresa, Temi ven., 1881, 337; Legge, 1881, II, 49; Bett., 1881, 475.

138. Allorquando il giudizio è integro, non soffre limitazione la regola, che il convenuto può opporre in via di eccezione tutto ciò che avrebbe potuto dedurre in via di azione. — C. Torino, 31 dicembre 1881, Osped. Brescia c. Com. Garda, Annali, 1881, 512; Bett., 1882, 68.

139. Non possono rinviarsi ad altro giudizio quelle eccezioni che sono in rapporto intimo e diretto coll'azione. — C. Napoli, 17 dicembre 1880, Barone c. Corrado, G. trib. Nap., XXX, 529; Gazz. proc., XVI, 219.

140. Il magistrato può invertire l'ordine della discussione delle domande proposte in via principale e riconvenzionale, od anche delle eccezioni, ognora che alcuna di esse racchiuda una questione pregiudiziale, per la quale si possa o si debba mettere termine alla lite. — T. Spoleto, 11 luglio 1881, Recchi c. Cesqui, Gazz. proc., XVI, 413.

141. È contrario all'ordine dei giudizi il voler far precedere alla questione di competenza quella di merito, se i due debitori siano soci fra loro, o semplicemente associati in partecipazione, e perciò se le loro obbligazioni siano o no divisibili. — A. Roma, 6 ottobre 1881, Fontani e Baccheschi c. Benzio, Temi rom., 1881, 538.

142. L'eccezione d'illegittimità di persona deve essere risoluta prima ancora di quella di incompetenza. A. Genova, 17 luglio 1880, Lombardo c. Zeiro, Eco Gen, 1881, I, 11.

143. Nelle controversie intorno a debiti di somme è dovere del giudice di esaminare anzitutto le eccezioni *de soluto*. — A. Casale, 29 gennaio 1881 Ricca c. Oldani, Giur. Casale, 1881, 100.

144. Sono eccezioni pregiudiciali quelle, che tenendo in sospeso l'azione principale, si oppongono alla discussione del merito.

145. Sono eccezioni perentorie quelle che distruggono l'istanza o l'azione.

146. Le eccezioni pregiudiciali debbono esser proposte colla forma degli incidenti, e risolute separatamente dal merito.

147. La eccezione di transazione è eccezione perentoria, ma non pregiudiciale, e può essere risoluta insieme col merito, purchè si tolga ad esame prima di questo, e non sia proposta in via principale, nel qual caso deve separatamente e preliminarmente essere risoluta. — A. Perugia, 19 maggio 1881, Da Montauto c. Rondinelli-Vitelli, Legge, 1881, II, 381.

148. Il solo fatto che una causa, già altra volta discussa in pubblica udienza, sia nuovamente chiamata in spedizione, non autorizza a supporre che ciò sia avvenuto per riprovevole abuso, anzichè per motivi legittimi e nel solo interesse della pronta e retta amministrazione della giustizia; tanto meno si può ciò supporre quando consta che la nuova chiamata della causa fu determinata dalla malattia sopraggiunta ad uno dei giudici che componevano il collegio, dinanzi al quale fu la prima volta discussa la causa. — C. Torino, 8 aprile 1881, Rossi c. Martini, M. trib. Mil., 1881, 500; Giur. Tor., 1881, 446; Bett., 1881, 551; Massime, 1881, 330.

149. Fatta una prima citazione, e questa destinata alla cognizione di una sezione del tribunale, se la parte attrice, prima che la causa fosse stata iscritta a ruolo, rinunzia per la forma alla predetta citazione con atto novello, deve la lite andar decisa da quella sezione, che su questo secondo atto sarà destinata dal presidente. — C. Palermo, 24 febbraio 1880, Artibali c. De-Stefani, Circ. giur., 1881, 161.

150. Non offende nè l'art. 44 della procedura civile,

nè l'art. 103 del regolamento 14 dicembre 1865, il giudice del merito, se interpretando in grado di appello la decisione del magistrato di primo grado, che aveva fissato nel proseguimento della causa un giorno determinato, immediatamente successivo alla scadenza del termine per appellare, dichiari che per non esservi udienza in questo giorno, debba la causa intendersi rinviata al giorno succcessivo. — C. Roma, 17 giugno 1881, Serra c. Putzu e Pinna, Corte S. Roma, 1881, 591.

151. L'art. 402 del cod. di proc. civ., non concerne soltanto le contestazioni che possono sorgere sulla materiale esistenza delle cifre apparenti dai conti scritture, e registri; ma eziandio e più propriamente quelle vertenze che intaccano l'attendibilità delle singole appostazioni, apprezzate giusta le circostanze commerciali e le regole d'arte. — A. Milano, 27 maggio 1881, Mazzucchelli c. Frontini, M. trib. Mil., 1881, 726; Eco Gen., 1881, II, 332; Gazz. leg., 1881, 381.

V. *Cassazione civ.* 67 — *Divisione* 2, 28-34, 36-42, 51. — *Intervento* 33-36 — *Legge* 1, - *Rendiconto.*

Procedimento penale.

BIBLIOGRAFIA.

1. La nullità in materia penale secondo la legislazione italiana e secondo la dottrina. CRIVELLARI G., Riv. pen., XIV, 249.
2. Ostacoli che si opponevano in Italia allo studio di procedura penale. Importanza, metodo, esemplari di questo studio. BUCCELLATI. G. leggi, 1881, 387.
3. Il progetto dell' Onor. Villa di riforma al processo penale. CRIVELLARI Giulio, Riv. pen., XIII, 325.
4. Il processo penale e la riforma. CASORATI Luigi, M. trib. Mil., 1881, 97-121.
5. Sul diritto nei privati ad aver copia degli atti di processi penali. MAINO Luigi, M. trib. Mil., 1881, 1106.
6. Della forme di procedura penale in relazione alle forme di governo. Tullo FERRARESI, Ferrara, 1880, Tip. Taddei.
7. Il codice di procedura penale ed il codice penale. Avv. Isidoro MEI, Napoli, 1881.
8. La polizia giudiziaria e l' istruzione preparatoria dopo la legge del 3 giugno 1876, sui mandati di comparizione, di cattura e sulla libertà provvisoria. Avv. Carlo GATTESCHI, Napoli, 1881, Tip. Vallardi.
9. Revocabilità dell' accusa. CARRARA Francesco, G. leggi, 1881, 204.

GIURISPRUDENZA.

10. In giudizio per contrabbando di tabacco non può domandarsi la nullità per non essersi il tabacco sequestrato custodito nei modi indicati dagli art. 605 e seguenti del codice di procedura penale. — C. Roma, 25 luglio 1881, Giudici, Corte S. Roma, 1881, 829.

V. *Corte d'assise — Diritto penale — Interrogatorio pen. — Istruzione penale — Lettura — Testimoni pen.*

Procedura civile — V. *Procedimento civ.*

Procedura penale — V. *Procedimento pen.*

Processione religiosa.

1. Sebbene competa al prefetto proibire con decreto le processioni religiose, tuttavia il sindaco può, in via d'urgenza permetterle.
2. Epperò non è in contravvenzione al decreto prefettizio il parroco che fa la processione avendone ottenuto il permesso dal sindaco del luogo. — C. Roma, 12 novembre 1880, Lamputi, Foro, II, 143 (n). V. pure Riv. pen., XIII, 510.

Processo. verbale — [c. p. c. 6, 211, 247, 248, 265, 304, 416, 597, 598, 602, 604, 641, 685, 743, 744, 747, 758, 822, 829, 855, 864, 889, 893, 903, 920] V *Verbale.*

Procuratore — [c. c. 136, 158-161, 1458, 2140, 2143; L. 8 giugno 1874] V. *Avvocato e procuratore.*

Procuratore del Re — [c. p. p. 42-55, 260, 452] V. *Ministero pubblico.*

Procuratore generale del Re — [c. p. p. 38-41, 263, 442] V. *Ministero pubblico.*

Prodigalità — [c. c. 359] V. *Inabilitaz. e interdiz.* 23, 24.

Prodizione.

1. La questione dell'aggravante della prodizione è legalmente formulata col chiedere se il prevenuto avesse *con modi simulati* tratta la vittima nelle insidie, benchè non si accenni a simulazione d'amicizia, nè sia altrimenti specificata la simulazione. — C. Roma, 8 novembre 1880, Fannone, Foro, II, 4.

V. *Omicidio* 11, 12 — *Provocazione* 11.

Produzione in giudizio — V. *Documenti.*

Professione liberale in genere — V. *Locazione d'opera.*

Professione religiosa — V. *Voti religiosi.*

Progetti di riforma della legislazione (1) — V. *Diritto.*

Prole [c. c. 138, 139, 147, 159-201, 220-239; c. p. c. 808] V. *Filiazione — Matrimonio — Patria potestà — Successione.*

Promessa — V. *Vendita.*

Promiscuità — V. *Diritti promiscui.*

Proprietà — [c. c. 436-475.

BIBLIOGRAFIA.

1. Delle costruzioni fatte in buona fede sul suolo altrui a saputa e senza opposizione del proprietario del suolo medesimo; intelligenza degli art. 450 e 552 del cod. civ. BELTRANO Giovanni, Filangieri, 1881, 641.
2. Appendici al suo libro, ***Del diritto dei privati al terreno che è sotto l'acqua dei fiumi.*** G. ZILIOLI, Parma, tip. Fiaccadori.

(1) Per gli studi e gli scritti relativi a progetti di leggi speciali, vedi le parole del *Repertorio* corrispondenti alle relative materie.

3. Consuetudine di cingere i campi con muri di pietre a secco. C. PALAMÀ, Taranto, 1880, tip. Paisiello.

GIURISPRUDENZA.

4. Sotto l'impero delle leggi civili e del codice in vigore non era e non è possibile l'acquisto mediante la prescrizione trentennaria del solo dritto sull'erba di un fondo goduto da altri per tutto il dippiù. — C. Napoli, 7 febbraio 1881, Com. di Lagonegro c Gallotti, Gazz. proc., XVI, 143.

5. La legge italiana non interdice la concessione di un diritto di superficie, tostochè ammette l'esistenza distinta di una proprietà sotterranea, e consente all'accordo delle parti tutte le modificazioni possibili sulle relazioni del dominio utile col diretto, salvo la libera trasmissibilità e la redimibilità. — C. Roma, 6 dicembre 1881, Gaiani c. Cuccoli, Annali, 1881, 442; Legge, 1882, I, 2; M. trib. Mil., 1882, 4; Bett., 1882, 95; Massime, 1882, 87.

6. L'art. 452 cod. civ. ital. racchiude disposizione sostanzialmente innovatrice.

7. Non può dunque applicarsi a' fatti compiuti anteriormente alla pubblicazione del detto codice. Lo vieta il principio della non retroattività delle leggi. — C. Napoli, 11 luglio 1881, De Conciliis c. Faza, G. trib. Nap., XXX, 610; Gazz. proc., XVI, 327; Massime, 1881, 379; G. pret., 1881, 385; Bett., 1881, 584; Circ. giur., 1881, 376; Legge, 1882, I, 154.

8. Trattandosi della costruzione di un grande edificio e della occupazione di pochi centimetri nella linea di confine non segnato da termini visibili, si presume la buona fede dell'occupante, e dall'altro lato la scienza del vicino che, presente, non fece alcuna opposizione, e quindi si fa luogo all'equitativo e provvido temperamento dell'art. 452 del cod. civile.

9. Contestata la lite unicamente per l'occupazione di un'area per uso d'intercapedine con dichiarazione dell'attore che il caseggiato erasi eretto sul preciso confine, ed ammessa ed eseguita perizia in questo senso per sentenza passata in giudicato, non può esser lecito allo stesso di estendere la domanda anche alla distruzione di parte del caseggiato.

10. Per includere una simile domanda occorre o una nuova citazione o una rettificazione della prima avanti la contestazione o l'istruzione della causa. — A. Genova, 25 marzo 1881, Chiozza c. Chiozza, Bett., 1881, 255.

11. Il padrone del suolo non acquista per diritto di accessione il dominio dell'edificio che altri vi innalza col di lui consenso ed a patto che addivenga proprietà di chi lo costruisce. — C. Firenze, 7 febbraio 1881, Ramazzotti c. Vigna, Annali, 1881, 61; Legge, 1881, I, 305; Temi ven., 1881, 204; Massime, 1881, 183; Bett., 1881, 200.

12. Il diritto d'accessione a favore del proprietario del suolo per le costruzioni inalzate sullo stesso, non è ammissibile quando tali costruzioni hanno luogo per effetto di una convenzione passata fra il detto proprietario e il costruttore. — A. Genova, 3 dicembre 1880, Raggio c. Finanze, Annali, 1881, 77; Eco Gen., 1881, I, 161.

13. Ai proprietari frontisti di fiumi non spetta ragione d'indennità per la inibizione loro fatta con ordine prefettizio d'allevare piante, far pascolare bestiame ed altro sugli argini del fiume.

14. Spetta invece ragione d'indennizzo per il danno sofferto in causa del taglio ed estirpamento di piante e siepi di loro spettanza che sia stato pure come sopra ordinato. — A. Milano, 21 marzo 1881, Min. LL. PP. c. Bernardelli, Bollettino, 1881, 419; M. trib. Mil., 1881, 410.

15. La domanda diretta a far dichiarare che talune opere sono vietate dalla legge, di grave danno alla proprietà del vicino, e nocive per le esalazioni che tramandano, porta con sè la conseguenza di indagare, se desse siano fatte *jure aut injuria*, e se con esse siasi voluto a danno altrui costituire indebite servitù.

16. In tal caso la rimozione e riduzione in pristino è la conseguenza della dichiarazione del diritto di proprietà violato e dell'obbligo che s'impone di rispettarlo.

17. Un giudizio di questa natura è essenzialmente petitorio, e di competenza del tribunale, qualora il valore della causa superi la competenza del pretore. — A. Roma, 11 maggio 1881, Candiotti c. De Somma, Temi rom., 1881, 311.

18. Le tavole censuali non sono sussistenti per far prova del dominio. — A. Roma, 22 dicembre 1880, Pandolfi Leali Annibaldi c. Com. Caprarola, Legge, 1881, I, 594.

Protutore — [c. c. 264-276] V. *Tutela*.

Prova in genere in materia civile — [disp. prel. c. c. 10; c. c. 1312 e seg.; c. p. c. 206-215; c. comm. 92].

SOMMARIO.

BIBLIOGRAFIA.

1. Della prova per telegrammi. MANCINI P. G., Filangieri, 1881, 129.
2. Se chi è decaduto da un mezzo di prova possa riproporre la stessa azione ed addurre lo stesso mezzo di prova. BIONDI, Mon. pret., 1881, 195.

GIURISPRUDENZA.

3. L' onere della prova non è inalterabilmente imposto ad una delle parti fino dallo iniziarsi del giudizio, ma si alterna fra le parti a misura ch' esse vanno deducendo qualche fatto nuovo.
4. Conseguentemente, per decidere a chi debbasi addossare l' onere della prova, non bisogna vedere se si tratta dell' attore o del convenuto, ma chi è quegli che allega il fatto nuovo.
5. Essendo fatto nuovo quello contrario alla posizione acquistata in giudizio dall' avversario in un dato momento, l' onere della prova incombe a chi vuol escludere il diritto risultante dalla posizione medesima. — C. Torino, 17 maggio 1881, Lafleur c. Bracco, M. trib. Mil., 1881, 1068; Annali, 1881, 345; Bett., 1881, 726; Circ. giur., 1882, 54.
6. Il convenuto che oppone appartenere ad altri e non all' attore il diritto o il titolo sul quale quest' ultimo appoggia la sua azione, non eccepisce diritti di terzo, ma nega l' assunto dell'attore, che per questa negazione resta obbligato a darne la prova. — C. Torino, 22 dicembre 1880, Campassi c. Guerci, M. trib. Mil., 1881, 429.
7. Incombe al debitore di dimostrare che la causale espressa è falsa, onde non si possa presumerne un' altra di vera. — A. Venezia 7 aprile 1881, Missio c. Finanze, Temi ven., 1881, 354.
8. Non presumendosi simulazione o frode, chi allega che si tratti di mutuo mascherato sotto forma di cambiale, e costituzione di pegno e d' ipoteca deve darne la piena prova. — A. Genova, 21 marzo 1881, Finanze c. Banca depositi e sconti, Bett., 1881, 282; Eco Gen., 1881, I, 215.
9. All' attore incombe dare la prova piena della proprietà di un lembo di terreno di confine che intende rivendicare dall' antico possessore.
10. Quando dai documenti non apparisca la designazione certa e precisa dei confini delle rispettive proprietà, è giuocoforza attenersi ai risultati della perizia e della prova testimoniale.
11. Nel dubbio si deve ritenere migliore la condizione del possessore: tanto più se assistito dalla presunzione, che sia suo il terreno circostante alla sua casa, come soggetto a stillicidio. — A. Genova, 28 novembre 1881, Bughino c. Brisca, Bett., 1881, 670.
12. Una riserva o protesta di diritti non vale di per se sola a provarli.
13. Nei giudizi di rivendicazione, ove l' attore non provi la sua pretesa, assolvesi il convenuto.
14. Nei giudizi di divisione, il difetto di prova di una pretesa non trae seco la condanna dell'avversario, ma soltanto il rinvio delle parti a separato giudizio. — A. Bologna, 27 *luglio 1880*, Guidi c. Guidi, Foro, I, 291.
15. L' atto fondamentale d'ogni giudizio è la citazione, la quale ha per suo obbiettivo di far conoscere a quello, contro cui si rivolge, ciò che gli si chiede, onde possa difendersi; di qui deriva, che qualora dai mezzi di pruova della domanda si assodassero circostanze non libellate nella domanda medesima, in questo caso sottentra la massima: *actore non probante reus absolvitur*. — T. Melfi, 23 marzo 1881, Laratro c. Cirenza, Gazz. proc., XVI, 294.
16. Il principio *actore non probante reus debet absolvi* corre quando sia certo che la domanda non possa dimostrarsi, non allora che possa credersi che l'attore abbia i documenti e le prove che abbisognano alla convinzione del giudice, e che intanto non sieno stati esibiti per essersi dalla parte reputati o non necessari o suppliti da altri documenti del processo.
17. A quest'ultima ipotesi provvede l' istituto delle sentenze preparatorie ed interlocutorie. — C. Roma, 23 giugno 1881, Lodola c. Com. Pozzuoli e Bozzo, Legge, 1881, II, 649; Boll. amm. Nap., 1881, 317; Bett., 1881, p. sp., 269; Cons. amm. 1882, 77; Boll., daziario, 1882, 18.
18. La maggiore ampiezza e libertà di difesa fra i litiganti ha un limite naturale e necessario nel principio, *frustra probatur quod probatum non relevat*. — A. Modena, 30 giugno 1881, Fondo culto c. Mensa Reggio Emilia, R. leg., 1881, 224.
19. Non è ammessa la prova di un fatto, escluso e smentito da una prova documentale contraria ed inoppugnabile. — A. Torino, 29 decembre 1880, Vignarolo e Martelli c. Martelli, M. trib. Mil., 1881, 365.
20. Non è inammessibile la prova di un fatto solo perchè non lo stabilisce in un modo diretto, e

solo lo ponga in essere in modo indiretto, costatando che fu ammesso esplicitamente dall' avversario, o implicitamente col suo fatto. — C. Torino, 22 giugno 1880, Ferrario c. Cipolla, Giur. Tor., 1881, 41.

21. Sono inammissibili le prove dedotte in merito a fatti intorno ai quali già fu dato ad un perito l' incarico di riferire. — A. Casale, 15 settembre 1881, Magnani c. Rossi, Giur. Casale, 1881, 318.

22. Quando per giudicare sulla dedotta irrilevanza di un invocato mezzo di prova, occorra aver riguardo non alla sola legge, ma ad altri fatti e documenti da esaminare, si può intanto ammettere il mezzo di prova senza che sia necessario far precedere il giudizio sulla sua rilevanza. — C. Roma, 26 gennaio 1881, Finanze c. Soro, Bett., 1881, 270.

23. Se è vera la massima non dovere il giudice ammettere una prova qualsiasi, quando dall' una delle parti sia sollevata una disputa, che per la sua pregiudizialità, renderebbe superfluo il risultato della prova medesima, vero è del pari che allora soltanto può dedursi la violazione di questa massima in sede di cassazione, quando la pregiudizialità si appalesi così evidente, da poter far rimprovero al giudice di non aver serbato l' ordine delle cognizioni, e d' avere inutilmente protratto il corso di una lite, che poteva esser troncato risolvendo la questione proposta. — C. Firenze, 31 marzo 1881, Lowe c. Lowe, Temi ven., 1881, 214.

24. Gli argomenti ideologici e razionali sono guida assai più sicura pel convincimento del magistrato, che non il deposto dei testimoni, i quali potrebbero ingannarsi o volere ingannare, onde, nella contraddizione fra i primi e il secondo, quelli vanno preferiti. — A. Bologna, 29 luglio 1881, Ancona c. Ditta Bonaventura, Jesi, R. giur. Bol., 1881, 199.

25. Per la giurisprudenza costante, i verbali d' esami testimoniali assunti in altra causa fra le stesse parti, se non possono accettarsi come contenenti una prova testimoniale, possono, ove non contestati, riceversi però quale documento. — A. Venezia, 3 marzo 1881, Cordenossi c. Benedetti, Temi ven., 1881, 217.

26. Una attestazione stragiudiciale, specialmente se emessa da persona autorevole e competente, può fare piena prova quanto essa è sorretta da circostanze di fatto incontroverse, e molto più poi quando non potrebbe negarlesi fede senza ammettere l'inverosimile o l'assurdo. — A. Roma, 15 marzo 1881, Commissione dell' Asse ecclesiastico c. Carimini, Temi rom., 1881, 99.

27. È contradditorio ed inammissibile che una parte invochi in prova a suo favore un certificato dichiarato inattendibile, sulle sue istanze, da una sentenza da essa medesima accettata. — C. Firenze, 9 giugno 1881, Pivato c. Pohich, Temi ven., 1881, 465; Legge, 1881, II, 440.

28. Non può servire come prova di un' obbligazione una lettera confidenziale scritta dal debitore a un terzo e dal creditore trafugata. — A. Napoli, 1 dic. 1880, Ricciulli c. Pugliese, Foro, I, 321 (n)

29. Una bolletta ferroviaria, costatante una merce a trasportare, costitutiva di una lettera di vettura, è un contratto commerciale, e fa prova tra chi spedisce, il commissionario, e il vetturale. — C. Torino, 30 giugno 1881, Sala c. Smreken, Circ. giur., 1881, 340; Annali, 1881, 281; M. trib. Mil. 1881, 1089; Eco Gen., 1881, II, 1; G. pret., 1882 75; Giur. comm. Gen., 1882, I, 59.

30. Quando in commercio si inizia si trasforma, o si discioglie una data impresa, si suole annunciare al pubblico questo fatto col mezzo di *circolari*.

31. La circolare altro non è che una lettera riprodotta in un certo numero di copie che il commerciante spedisce ai propri corrispondenti ed altri commercianti.

32. Da una circolare può dedursi, sia la prova di un fatto, sia quella della sua notorietà, o della cognizione avutane da una parte, ma, per statuire in materia, bisogna di caso in caso esaminare il tenore della circolare, ed avere speciale riguardo alla persona che la spedisce, ed a quella che l'ha ricevuta. — A. Milano, 24 ottobre 1881, Sieber c. Herrburger et Rhomberg, Annali, 1881, 369; Filangieri, 1882, 20.

33. Le attestazioni della Camera di commercio e le ditte commerciali non sono ammesse dalle vigenti leggi quali mezzi probatorii diretti a stabilire il significato che l'uso commerciale attribuisca ad una data espressione o clausola usata in un contratto, e sulla interpretazione della quale siavi dissidio tra i contraenti; e conseguentemente non è neppure ammissibile la prova testimoniale diretta a dimostrare l' autenticità di tali attestazioni. — A. Milano, 31 gennaio 1881, Ditta Adolfo Bert e Comp. c. Ditta Primo Bianchi, M. trib. Mil., 1881, 337; Giur. comm. Gen., 1882, II, 13.

34. Anche le lettere dirette a terzi possono invocarsi in giudizio contro colui che le scrisse. — A. Genova, 6 luglio 1880, Garroni c. Giustiani, Eco Gen., 1881, I, 76.

35. Un contratto seguito con terzi può invocarsi nei rapporti fra le parti litiganti per desumere semplicemente da esso un argomento di convinzione e un motivo di più per dirimere la questione tra loro vertente. — C. Torino, 7 giugno 1881, Leonardi c. Ramati, Giur. Tor., 1881, 527.

36. La massima: « *in antiquis enunciativa probant* » va anche oggidì applicata non solo *inter easdem*, ma eziandio *inter alias partes*, quando si tratti di un titolo estremamente remoto, ed alla vetustà si aggiunga un lungo e costante possesso conforme al titolo stesso. — C. Torino, 14 dicembre 1881, Com. Salbertrand c. com. Oulx, Annali, 1881, 530; M. trib. Mil., 1882, 125; Giur. Tor., 1882, 157; G. pret., 1882, 183.

37. Per provare una convenzione stabilita con atto antico andato perduto si può supplire colle enunciative che si trovino in altri antichi titoli.

38. Così una convenzione stabilita con ordinato comunale (del 1816), che più non si rinviene nell'archivio comunale, si può provare colla produzione del ricorso presentato al Senato per ottenerne l'approvazione delle eseguite conclusioni dell'ufficio dell'avvocato generale e del decreto del Senato, e colla esecuzione della convenzione A seguita per molti anni. — A. Torino, 9 luglio 1880, Tonelli c. Com. Villanova, Giur. Tor., 1881, 65.

39. Imperante nelle provincie venete la repubblica, le denuncie, i catastici, i scodaroli, gli inventari, ed altrettali atti, che il clero redigeva, e conservava in memoria e preservazione dei suoi diritti patrimoniali, avevano un peso gravissimo nella questione di prova del titolo, se pur non la fornivano per intero; e sono a riguardarsi anche attualmente come un mezzo di prova per lo meno ausiliare, massime se antichi, concordi, B e autentici — A. Venezia, 4 agosto 1881, Benedetti-Poli c. Giusti, Temi ven., 1881, 498.

40. Le antiche *platee*, debitamente compilate, fanno fede fino a prova contraria, nè se ne può disconoscere il valore, fino a quando non vengano impugnate di falso.

41. Non si può per conseguenza insorgere contro di esse con ragioni desunte unicamente da critica C storica. — A. Trani, 3 agosto 1881, Arcivescovo di Taranto, Fischetti e Mottolese, R. giur. Trani, 1881, 900.

42. Non può non prestarsi piena fede alle copie di documenti esistenti nella segreteria di un Comune estratte e rilasciate in forma autentica dal se-D gretario comunale. — A. Roma, 4 giugno 1881 Com. Carbognano c. Serventi, Temi rom., 1881, 257.

43. Le sentenze che ordinano l'esibizione di atti originali, senza discutere su la necessità che gli atti originali e non le copie si presentino, non costituiscono giudicato su tale necessità; sicchè, nel caso di comprovata dispersione degli originali, si potranno emettere le copie secondo la rispettiva forza probante.

44. Sì per diritto romano che pe' codici moderni, quando non esiste più il titolo originale, fanno la stessa fede di questo le copie autentiche di prima spedizione e quelle estratte per ordine del magistrato, citate le parti.

45. Codeste copie hanno tal forza probante, indipentemente dalle antichità, la quale attribuisce fede E fuori i casi suespressi. — C. Napoli, 25 gennaio 1881, Capitolo Metropolitano di Bari c. Ferrara; Gazz. proc., XVI, 85.

46. La surrogazione di un giudice delegato all'istruzione di una causa si fa di ufficio dal presidente per via di semplice decreto sull'istanza della parte diligente senza che sia necessaria la citazione dell'altra parte.

47. Non occorre la citazione delle parti per pronunziare il decreto, col quale il giudice delegato destina il giorno in cui deve darsi principio ad una mezzo istruttorio.

48. La comparsa delle parti avanti il giudice delegato nel giorno ed ora stabiliti per la esecuzione dell'ordinata istruzione, sana ogni difetto di no-A tificazione. — A. Catania, 7 febbraio 1881, Fisicaro c. Rinaldi, Giur. Cat., 1881, 31; Gazz. leg., 1881, 160; Bett., 1881, 207; Annali, 1881, 246.

V. *Amministrazione pub.* 18, 19 — *Appello civ.* 293, 294 — *Assicurazione* 12, 18-20, 26 — *Banca* 6 — *Borsa* 7 — *Capitano* 7-9 — *Cassazione civ* — *Catasto* 2-4 — *Cittadinanza* 3 — *Confessione civ.* — *Confini* 15, 16 — *Danni civ.* 13 — *Delibazione* 2 — *Diritti d'autore* 10 — *Domicilio* 1, 3 — *Esecuzione in gen.* 7, 63, 64, 75, 76, 85, 115 — *Filiazione* 12, 14-16, 21, 22, 50, 55 — *Frode e simulazione* — *Giuramento civ.* — *Intervento* 9, 27 — *Libri di commercio* — *Matrimonio* 92 — *Nave* 5, 6, 15, 16, 27 — *Noleggio* 20, 21, 29, 32 — *Notaro* 18-20 — *Notificazione* 3, 10, 12-14 — *Pagamento* 6, 16, 17, 22, 23, 25, 30 — *Pegno* 4, 5 — *Prescrizione civ.* 59, 62, 86, 114-116 *Procedimento civ.* — *Proprietà* 18 — *Registro* 13-15, 159-164, 167 — *Rivendicazione* 6-8 — *Scrittura* — *Servitù* — *Società* 29, 31 — *Successione* — *Tassa di successione* — *Trasporto* 15-17 — *Vendita*.

Prova in genere in materia penale.

1. Alle irregolarità dei verbali di contravvenzione, non è vietato di supplire con altri mezzi di B prova. — C. Roma, 13 giugno 1881, Puxeddu, Foro, II, 289 (n).

2. È risaputo e fermo oramai in giurisprudenza che anche in materia contravvenzionale a leggi speciali, ai verbali irregolari per mancanza o difetto di forme si può supplire con altri mezzi di prova non vietati dalla legge, su cui il magistrato del merito è libero di basare il suo convincimento ed il suo giudizio.

3. L'unica conseguenza giuridica della irregolarità di un verbale di contravvenzione è che esso perde, all'effetto della prova, l'ordinaria sua efficacia, nel senso cioè che non può più da sè solo far piena fede fino a prova contraria; esso però vale C sempre come denuncia. — C. Roma, 4 aprile 1881, Reinaud, Foro, II, 197 (n).

4. In genere nei reati di fatto permanente, ed in ispecie nei reati di sangue, le dichiarazioni non giurate dei lesi, costatanti l'autore delle lesioni, forniscono sempre un elemento apprezzabile di D prova specifica. — A. Lucca, 28 maggio 1881, Spadacci e Mimbelli c. Urbani, Foro, II, 463.

5. La giurisdizione penale ammette ogni genere di prova ed anche le prove civili nelle materie e fatti civili che siano e sono sottoposti alla sua cognizione.

6. La regola in *dubio pro reo* se può essere invocabile in relazione al giudizio sulla colpevolezza dell'imputato di fronte a un conflitto di indizi

che produca incertezza nell'animo del giudice, non lo è mai rispetto a questioni civili, che si risolvono dal giudice d'appello in base a documenti prodotti ed all'effetto di revocare o no la sentenza di primo grado che sia fondata sull'esame e la critica di quei medesimi documenti. — A. Lucca, 30 giugno 1881, Rochat c. Prefetto di Firenze, Foro, I, 642.

7. Sempreché alle altre parti non sia stata negata la facoltà di contrapporvi le proprie difese, può una parte qualunque nel giudizio penale proporre tutti quei documenti che creda opportuni alla difesa del proprio assunto. — C. Torino, 15 dicembre 1880, Caloni, M. trib. Mil., 1881, 18.

8. L'eccezione introdotta dall'art. 848 del cod. di proc. penale al principio che nelle materie penali la prova per testimoni è sempre ammissibile non si estende al caso in cui trattisi di obbligazioni nascenti da delitto o quasi delitto. — C. Firenze, 6 aprile 1881, Andolfi, Legge, 1881, II, 25; Temi ven., 1881, 235; Bett., 1881, 203.

9. Il divieto della prova testimoniale, di cui ai combinati art. 848 cod. p. p., e 1341 cod. civ., è applicabile quando si tratti di provare lecite convenzioni dalle quali dipenda il reato, non quando si tratti di provare il reato stesso.

10. Applicazione al caso di un sindaco, il quale, valendosi di codesta sua qualità, si fece consegnare oltre L. 500 per appoggiare i titoli di un inscritto nelle liste di leva alla esenzione dal servizio militare, col pretesto che i documenti già per lui presentati non fossero sufficienti a giustificare l'esenzione, e mentre esso sindaco sapeva che per difetti fisici l'inscritto doveva senz'altro andare esente dal militare servizio, nel qual caso, avuto anche riguardo all'ignoranza della persona riconvenuta, fu giudicato concorrere gli estremi del reato di truffa. — C. Torino, 21 aprile 1881, Ghio, M. trib. Mil., 1881, 585; Riv. pen., XIV, 196; Legge, 1882, I, 452.

11. A prescindere dall'applicabilità dell'art. 848 proc. pen., in tema di appropriazione indebita, è ammissibile la pruova per testimoni di un'appropriazione indebita di somma eccedente le L. 500, quando vi sia un principio di pruova scritta, il quale può anche risultare dalle contraddizioni in cui incorre l'imputato per giustificare la provenienza degli oggetti furtivi. — A. Napoli, 24 maggio 1881, Carbone c. Sica, Gazz. proc., XVI, 247; Bett., 1881, 467.

12. L'art. 848 cod. proc. penale non è di ostacolo all'ammissibilità della prova testimoniale, che trattandosi di appropriazione indebita tenda a dimostrare, che il debitore abbia carpito con dolo al creditore il suo titolo di debito, e che il creditore glie lo abbia consegnato per l'uso determinato di procurarne la riscossione.

13. Ad ogni modo, la prova testimoniale è sempre ammissibile quando il creditore si trovò nell'impossibilità morale di resistere alla consegna del titolo, quando si tratta di assodare la frode, e quindi il delitto, e quando dalle dichiarazioni e dagl'interrogatori resi nel giudizio penale può ricavarsi un principio di prova scritta dell'obbligazione. — A. Trani, 31 marzo 1881, Pignatelli, R. giur. Trani, 1881, 599; Gazz. proc., XVI, 461.

14. Se a costituire la bancarotta fraudolenta siasi addotta la ommessione nello attivo di un credito precedentemente aggiudicato al fallito, la sentenza con che la Sezione di accusa abbia ritenuto effimero il credito per le risultanze della istruzione, e dichiarato responsabile lo imputato di bancarotta semplice, esprime un convincimento non censurabile davanti la Corte di cassazione, e che non può attaccarsi col sostenere violati i principî riguardanti l'ammissibilità della prova orale e delle prescrizioni, — C. Napoli, 13 giugno 1881, Andreoli, Foro, II, 445.

15. È nulla la sentenza di condanna che abbia tenuto conto, come uno degli elementi per la decisione, di una perizia non letta al pubblico dibattimento.

16. Prodottosi come motivo di appello tale circostanza avvalorata da copia del verbale di dibattimento di primo grado, se nel giudizio di appello sorga dubbio sulla esattezza della copia, non si può, senza coartazione di difesa, rigettare la domanda dell'appellante di far richiamare l'originale verbale. — C. Firenze 28 giugno 1881, Minucci, Foro, II, 404.

V. *Appello pen.* 99-106 — *Bollo* 15, 16, 43, 85 — *Contrabbando* 30-34, 47-49 — *Ingiurie ecc.* 20, 21 — *Istruzione penale* — *Recidiva* 1, 2 — *Testimonianza falsa* 4, 5 — *Verbale del dibattim.* 17, 49.

Prova per iscritto — [c. c. 1313-1331, 1333-1340].
V. *Scrittura.*

Prova testimoniale in materia civile — [c. c. 1341, 1348; c. comm. 92, 93; c. p. c. 229-251, 212-215, 278, 294, 306, 426, 427, 453, 454].

SOMMARIO.

Bibliografia.

1. Della prova per testimoni tanto delle obbligazioni, quanto della loro estinzione secondo il diritto italiano. A. Virgilio, Genova, Tip. Sordomuti.
2. È ammissibile la prova testimoniale per giustificare una domanda proposta in un giudizio successivo, quando essa congiunta a quella proposta nel primo giudizio, non eccede la somma di L. 500. Messeri Luigi, Mon. pret., 1881, 250.
3. La compra-vendita di bestiame, il cui prezzo ecceda le 500 lire, può provarsi con testimoni? Lozzi Carlo, Bett., 1881, 94.
4. Differenza, nei riguardi dell'ammissibilità della prova per testimoni, fra il valore della domanda giudiziale e il valore dell'oggetto della convenzione su cui la domanda è fondata. Monselise Ugo, G. trib. Nap., XXX, 551.
5. Intorno all'ammissibilità della prova testimoniale oltre l'atto scritto in un contratto *a forfait*. D. Dialti, Foro, I, 6.
6. Se coi testimoni possa provarsi il pagamento parziale dei frutti come un fatto interruttivo della prescrizione. Salucci E., Gazz. leg, 1881, 393.
7. Della prova testimoniale a riguardo del contratto di noleggio. Virgilio, Legge, 1881, I, 178.
8. Prova testimoniale, note e commenti, I, §: Il testo unico: § 2. Rifiuto di deporre da parte del causidico. Pitari, Mon. pret., 1881, 273.
9. Se osti al rinnovamento della prova testimoniale esaurita nel termine legale, ma nulla per vizio di forma, la già avvenuta scadenza del termine originario. Manaresi A., Foro, I, 1017.
10. Se la dimanda della proroga del termine per fare gli esami debba esser sempre proposta al giudice delegato. Ricci A., G. leggi, 1881, 228.
11. Alcune osservazioni intorno all'esame a futura memoria. Gianzana Sebastiano, Foro, I, 38.

Giurisprudenza.

È inammissibile la prova per testimoni:

12. — quando con essa si voglia contraddire quello che risulta da un semplice principio di prova per iscritto, non essendo in tal caso applicabile l'art. 1341 cod. civ. — C. Roma, 20 maggio 1881, Finanze c. Levi, Legge, 1881, II, 73, Corte S. Roma, 1881, 560; Bett., 1881, p. sp. 207, *Bollettino*, 1881, 465.
13. — sulla causa di una convenzione eccedente le lire 500, sempre che sia taciuta nella scrittura, che contiene la obbligazione. — A. Trani, 25 aprile 1881, De Paolis c. Carulli, R. giur. Trani, 1881, 556; Bett., 1881, 659.
14. — per istabilire che una lettera di cambio fu simulata tra il traente e il prenditore allo scopo di creare a questo un credito valevole solamente di fronte ai terzi nel fallimento del traente, ed inefficace nei rapporti tra i contraenti: la prova testimoniale in tal caso è tanto più ammessibile se vi è un principio di prova per iscritto. — A. Torino, 23 marzo 1881, Nicola c. Rissone, Giur. Tor., 1881, 488.
15. — per l'impossibilità di produrre il documento, per essere il medesimo ritenuto dalla parte avversaria, oppure smarrito per caso fortuito o per causa non imputabile all'istante la prova. — A. Torino, 1 agosto 1881, Giordano c. Bo, Giur. Tor., 1881, 645.
16. — per dimostrare la seguìta estinzione di un portato debito da scrittura. — C. Torino, 22 dicembre 1880, Filippi c. Acquarone, M. trib. Mil., 1881, 429; Legge, 1881, I, 809.
17. Il valore cui si deve avere riguardo nel giudicare dell'ammissibilità della prova testimoniale, non è solamente del fatto che si vuol provare, ma sibbene della controversia, la cui risoluzione da quello dipende.
18. È perciò inammissibile la prova per testimoni del pagamento di alcune annualità di una rendita che si afferma prescritta, e il cui capitale sorpassi le L. 500, sebbene in complesso le annualità non superino la suddetta somma. — C. Palermo, 30 novembre 1880, Finanze c. Titone, Circ. giur., 1881, 121; G. pret., 1881, 245.
19. Comunque inammessibile la prova orale per dimostrare la simulazione della scrittura, che non

può senza una contro - dichiarazione dimostrarsi, nondimeno è ammessibile per stabilire la mancanza della causa, ed il dolo intervenuto in una obbligazione che si accusa di nullità. — A. Napoli, 24 maggio 1880, Serra c. Sytos, Gazz. proc., XV, 584.

20. La sottoscrizione furtiva di una scrittura è uno dei casi fortuiti e derivanti da forza maggiore, nei quali, a sensi dell' art. 1348 c. c. si può provare con testimoni una convenzione di qualunque valore.

21. Non viola alcuna legge, e non contraddice neppure se stesso, quel magistrato di merito, che, dopo aver detto ammissibile per la considerazione suddetta la prova testimoniale, la dica poi inammissibile per la inconcludenza, o inverosomiglianza dei fatti, che si vogliono provare.

22. È questo un apprezzamento, che la legge permette ai magistrati di merito, e che sfugge del resto alla censura della Corte di cassazione

23. Dichiarata inammissibile la prova testimoniale, ben può il magistrato d'appello decidere, senz'altro, il merito della lite. — C. Palermo, 30 novembre 1880, Correnti c. Mirabella, Circ. giur., 1881, 98.

24. Quando s'impugni un contratto, del quale esista la scrittura, per dolo e violenza, è ammissibile la prova orale di tutti i fatti articolati per provare appunto il dolo e la violenza. — C. Napoli, 15 giugno 1881, Taranto c. Giove, Gazz. proc., XVI, 276; Bett., 1881, 498; Filangieri, 1882, 55; G. pret., 1882, 166; R. giur. Trani, 1882, 315.

25. La disposizione dell'art. 1341 del cod. civ., secondo cui la prova testimoniale non è ammissibile contro o in aggiunta a atti scritti, nè sopra ciò che si alleghi essere stato detto avanti, contemporaneamente o posteriormente ai medesimi, contempla le scritture redatte dalle parti per farne risultare la prova delle loro obbligazioni, non qualunque scritto posto in essere ad altri effetti e scopi diversi. — C. Firenze, 14 febbraio 1881, Natali Guarnieri c. Cocchi, Foro, I, 397 (n).

26. In materia commerciale la prova testimoniale si ammette contro ed oltre il contenuto di un atto scritto.

27. Così è ammissibile la prova testimoniale per stabilire che un recapito cambiario sia stato rilasciato colla sola firma e il *buono* e colla intelligenza che si sarebbe riempito e messo in circolazione nel solo caso in cui si fosse conchiuso un concordato stragiudiziale.— A. Torino, 25 luglio 1881, Rho c. Cantini, Giur. Tor., 1881, 656; Bett., 1882, 1; Giur. comm. Gen., 1882, II, 154.

28. L'art. 1341 cod. civ. vieta la prova testimoniale di una convenzione sopra un oggetto il cui valore ecceda lire 500, non però la prova per testimoni di puri fatti materiali.

29. Il pagamento di una somma costituisce un semplice fatto materiale; e quindi è ammissibile la prova testimoniale, anche quando si voglia provare un pagamento di somma superiore a L. 500. — P. Sassuolo, 29 aprile 1881, Fiandri c. Fiandri, Mon. pret., 1881, 311.

30. Sebbene siasi pattuita la caducità d'un contratto in difetto di puntuale pagamento al domicilio del creditore, tuttavia è da ammettersi la prova testimoniale del debitore, d' avere invece pagato in altro luogo a persona interposta altre volte dal creditore, riflettendo la prova non già una deroga di patto scritto, ma il modo con cui fu il contratto posto in esecuzione dalle parti. — A. Venezia, 20 luglio 1881, Ferrari c. Canoso, Legge, 1881, II, 200.

31. La prova per testimoni non trova ostacolo nell'art. 1341 del cod. civ. quando è diretta a stabilire dei fatti come tali, e non a porre in essere dei convegni.

32. Il giudice che, in causa di rivendicazione d'immobili, ammette la prova testimoniale dedotta dall' attore rivendicante per dimostrare la precarietà, e così l' inefficacia del possesso opposto dal convenuto, riconosce ed applica giustamente il principio sancito negli art. 2365 cod. civ. alb. e 687 cod. civ. ital., secondo il quale è a presumersi che ciascuno possieda per se stesso a titolo di proprietà quando non si provi che siasi incominciato a possedere in nome altrui. — C. Torino, 23 sett. 1881, Confraternita di S. Antonio di Padova in Genova c. Com. Genova, M. trib. Mil., 1881, 1041.

33. Si può essere ammessi a provare con testimoni il possesso da coloni inamovibili dei beni dei luoghi pii ecclesiastici e di chiese. — P. Esperia, 19 marzo 1881, Pardi c. Marsala, Gazz. proc., XVI, 127.

34. È ammissibile la prova testimoniale diretta a dimostrare che non è fedele la consegna d' eredità fatta da colui che ne è al possesso: tanto più se allo stato degli atti vi sono degli indizî che altre attività, oltre quelle consegnate, siano cadute nella eredità.

35. Più facilmente deve ammettersi la prova quando chi la deduce non fu mai al possesso dell' eredità, e questa consiste esclusivamente in mobili, denari, crediti e valori. — A. Torino, 28 febbraio 1881, Bellotti c. Bellotti, Giur. Tor., 1881, 260.

36. Stabilito con contratto scritto il genere di muratura da osservarsi in una data costruzione muraria, e determinatone il prezzo, qualora incominciati i lavori, per circostanze sopraggiunte, sia necessaria una muratura più dispendiosa e diversa da quella prevista nel contratto, il cottimista può con testimoni provare l' esistenza di un nuovo contratto verbale, secondo il quale avrebbe diritto ad una maggiore retribuzione, proporzionata ai nuovi lavori ordinati.

37. Questa prova ammissibile per diritto comune, lo è tanto più in materia commerciale. — C. Roma, 27 novembre 1880, Lazzarini c. Del Vecchio, Foro, I, 6 (n).

38. Malgrado il disposto dell'art. 1314 cod. civ., può ordinarsi la prova della convenzione verbale. — P. Di Bella, 15 febbraio 1881, Ferrone c. Gallo, Gazz. proc., XVI, 498.

39. Le disposizioni del codice civile, relative alla proibizione in certi casi della prova testimoniale, non riguardano che le parti contraenti, e non i terzi.

40. È quindi lecito al terzo di stabilire colla prova testimoniale l'esistenza di un mandato, per tener obbligato il mandante di quanto fu convenuto ed accettata in suo nome dall'asserito mandatario, tanto più se si tratta di affare commerciale. — A. Venezia, 31 maggio 1881, Tavani c. Giusti, Temi ven., 1881, 306.

41. Per l'art. 1341 cod. civ. tuttavolta che l'oggetto della convenzione ecceda il valore di L. 500 non è ammessa la prova testimoniale, ed i contraenti non possono invocarla nè nei rapporti tra loro nè rispetto ai terzi. — C. Roma, 20 maggio 1881, Finanze c. Levi, Legge, 1881, II, 173; Corte S. Roma, 1881, 560; Bett., 1881, p. sp., 207; Bollettino, 1881, 465.

42. Un certificato di segretario comunale sulla natura terraggera dei fondi non osta a che si ammetta in proposito una prova testimoniale, specialmente se riguarda l'interesse dei terzi estranei ad ogni convenzione. — C. Roma, 9 maggio 1881, Genoino c. Com. di Fossacesia, Bett., 1881, 389; Legge, 1881, II, 758; Corte S, Roma, 1881, 925.

43. Non osta il disposto dell'art. 1341 c. c. all'ammissione della prova per testimoni diretta a spiegare e precisare il senso di una dizione generica contenuta in un atto scritto. — C. Torino, 17 ottobre 1881, Diena c. Namias, R. leg., 1881, 357.

44. La disposizione dell'art. 1341 del c. c. non osta a che sia ammessa la prova testimoniale per chiarire le clausole dubbie ed oscure dell'atto scritto. — C. Torino, 20 luglio 1881, Ospizio di carità di Torino c. Pallavicini, M. trib. Mil., 1881, 898.

45. Il fatto che una convenzione per cui le leggi civili e commerciali consentono la prova orale sia stata fatta per iscritto, non induce che debba esclusivamente provarsi per iscritto, nè possa invece, pretermessa la scrittura, ricorrersi alla prova per testi. — A. Genova, 31 dicembre 1880, Soresi c. Traverso, Eco Gen., 1881, II, 203; G. pret., 1881, 247.

46. Il c. c. it. limita il divieto della prova per testimoni alle sole convenzioni eccedenti in valore le L. 500, a differenza del c. c. napoleonico, che estende il divieto alla prova di tutte le cose eccedenti la somma di L. 150.

46. Conseguentemente sotto l'impero della nostra legge il domestico per ottenere il pagamento delle sue mercedi non potrà provare coi testimoni il contratto di locazione d'opera intervenuto fra esso ed il padrone eccedente il valore di L. 500, ma potrà collo stesso mezzo porre in essere il fatto del servizio prestato da cui scaturisce il diritto della mercede. — T. Modena, 28 luglio 1881, Bonettini c. Zironi, R. leg., 1881, 258.

47. Secondo l'art. 1412 del cod. alb. non è necessario l'atto pubblico per provare la società di guadagni, quand'anche avesse per iscopo l'acquisto di stabili, ma può provarsi anche per testi. — C. Torino, 20 gennaio 1881, Tortora c. Ferrari, Giur., Tor., 1881, 300.

48. La difficoltà di trovar testimoni viventi per fatti avvenuti in un tempo antico non rende inammissibile la prova testimoniale, potendovi supplire la prova per tradizione. — T. Palermo, 31 gennaio 1881, Saitta c. Saitta, Circ. giur., 1881, 206; G. pret., 1881, 395.

49. Non si deve rifiutare una prova testimoniale se non quando ne sia intuitiva ed evidente la superfluità o l'impertinenza al soggetto della causa.

50. Nel caso di molte deduzioni tendenti tutte allo stesso scopo, per afferrarne il vero *portato* e giudicare sulla loro ammessibilità, *conviene* raffrontare le une colle altre, ed esaminarle tutte nel loro complesso, non gia staccarle e considerarle separatamente l'una dall'altra. — A. Torino, 28 febbraio 1881, Bellotti c. Bellotti, Giur. Tor., 1881, 260.

51. Una dichiarazione scritta di parecchi testimoni, prodotta per sua giustificazione da un Comune innanzi al tribunale, comunque inattendibile come prova legale, può ben valere come offerta di prova, ad autorizzare il tribunale ed ammettere l'esame testimoniale in base all'implicita domanda risultante dalla produzione stessa. — C. Roma, 26 marzo 1881, De Cicco c. Com. di Villa S. Maria, Foro, I, 586.

52. Chi vi ha interesse può rinunciare a valersi del divieto della prova testimoniale nei casi dalla legge previsti. — A. Genova, 27 novembre 1880, Vatteroni c. Vatteroni, Eco Gen., 1881, I, 38; Gazz. proc., XVI, 65; Bett., 1881, 146; Legge, 1881, II, 420.

È inammissibile la prova testimoniale:

53. — per stabilire una convenzione sopra somma eccedente le L. 500, comunque articolata sotto forma di fatti materiali. — A. Palermo, 31 gennaio 1881, Damiani c. D'Olca, Circ. giur., 1881, 233; G, pret., 1881, 445; Bett., 1881, 546; Legge, 1882, I, 416.

54. — sopra una domanda anche inferiore alle L. 500, quando sia dichiarato che è il residuo od una parte d'un credito maggiore non provato per iscritto, ma non quella diretta a constatare il pagamento del residuo di un debito che originariamente eccedeva la detta somma, ma che per confessione dello stesso attore era già stato ridotto a somma inferiore per pagamenti o convenzioni precedenti. — C. Torino, 22 dicembre

1880, Filippi c. Acquarone, M. trib. Mil., 1881 429; Legge, 1881, I, 809.

55. — sopra la domanda di somma inferiore a L. 500 quando il credito, diminuito in forza di precedenti pagamenti, era superiore in origine a L. 500

56. — Questo principio non è applicabile quando, circa la soddisfazione del residuo debito, fra le parti A è avvenuta novazione. — P. Sassuolo, 29 aprile 1881, Fiandri c. Fiandri, Mon. pret., 1881, 311.

57. — per provare il pagamento di un debito, ecce- B dente L. 500. — A. Venezia, 14 giugno 1881, Minazzi c. Anselmi, Temi ven., 1881, 340; Bett., 1881, 424.

58. — sulla soddisfazione d'un'annata di canone, co- C munque inferiore alle L. 500. — T. Napoli, 22 dicembre 1879, Cuomo c. Pontecorvo, Gazz. proc., XVI, 76.

59. — per dimostrare il pagamento di un debito superiore a L. 500, sebbene l'eccesso della detta D somma sia costituito da spese. — C. Napoli, 14 giugno 1881, Ruffo c. Marrapoli, Foro, I, 784.

60. — diretta a stabilire l'obbligazione assuntasi dal proprietario di uno stabile di pagare al conduttore di esso una somma superiore alle L. 500 a titolo compenso per l'anticipata risoluzione dell'affitto e sgombro dei locali affittati; tanto più poi di fronte ad una convenzione scritta, nella quale il detto conduttore si è, senza alcun cenno a compenso, obbligato al rilascio di quei locali, prendendone poi altri in affitto da persona diversa dal proprietario dei primi.

61. A rendere ammissibile in tal caso la prova contro il doppio ostacolo derivante dall'art. 1341 cod. civ. (valore della convenzione e sussistenza dell'atto scritto) non può validamente invocarsi E la teoria del quasi delitto (art. 1348). — C. Torino, 9 giugno 1881, Bonanomi c. Brunati-Arnaboldi, M. trib. Mil., 1881, 721.

62. — per provare il pagamento di una rendita perpetua, il cui valore eccede le L. 500, quando mirasi così a stabilire un atto di ricognizione interruttivo della prescrizione del diritto ad esi- F gere la rendita stessa. — C. Napoli, 4 agosto 1880, Zarrella e Penta c. Finanze, Gazz. proc., XVI, 145; Legge, 1881, II, 229; G. pret., 1881, 325.

63. — intorno al pagamento d'una decima quando si voglia con esso stabilire un atto di ricognizione del dritto ad esigere la decima stessa. — G C. Napoli, 17 settembre 1881, Gallone c. De Marco, Gazz. proc., XVI, 527; Massime, 1882, 14; Legge, 1882, I, 116; Bett., 1882, 50.

64. — allorchè i testi, più che a deporre intorno ad un fatto, sarebbero chiamati a esprimere un loro H giudizio. — A. Casale, 24 gennaio 1881, Chiomba c. Zanoletti, Giur. Casale, 1881, 151.

65. — quando debba aggirarsi sopra identico oggetto e sulle medesime circostanze sulle quali fu già I ammessa ed esaurita. — C. Firenze, 2 giugno 1881, Bevilacqua, Ziggiotti c. Verlato, Foro, I, 544.

66. — diretta a stabilire, in aggiunta al contenuto nella scrittura di mutuo, l'obbligo assuntosi dal mutuatario di corrispondere interessi, eccedenti A per di più la misura legale. — C. Torino, 8 aprile 1881, Rossi c. Martini, M. trib. Mil., 1881, 500; Giur. Tor., 1881, 446; Bett., 1881, 551; Massime, 1881, 330.

67. A costituire la somma di lire 500, indicata nell'art. 1341 codice italiano, concorrono in materia di pensione e le prestazioni in denaro e quelle in natura.

68. Se quindi a titolo di pensioni sono dovute ogni anno lire 100 e miriagrammi 60 di uva, è inammissibile la prova testimoniale riflettente cinque B annualità di tale pensione. — A. Casale, 31 ottobre 1881, Cavalli c. Aletto e Cavalli, Giur. Casale, 1881, 354.

69. I terzi non possono essere ammessi a provare per testimoni l'esistenza di una società tra al- C tri conchiusa. — C. Palermo, 9 luglio 1881, Borgetti c. Sindaco di Augusta, Circ. giur., 1881, 354; Bett., 1881, 628; Annali, 1881, 375.

70. Chi assume di essersi in qualunque modo, che importi vincolo di dritto, liberato da una obbligazione, se questa eccede le lire 500, non può farne la prova per testimoni.

71. Bisogna distinguere i fatti giuridici dai semplici, mirando i primi direttamente all'immediato e necessario effetto di creare, modificare o estinguere un diritto o una obbligazione; gli altri, non producendo che effetti materiali senza il di segnodi creare un diritto, possono solo per incidente menare al riferito scopo per quanto si rannodino a D giuridiche relazioni. — C. Napoli, 23 luglio 1881, Di Leonardis c. Lospinoso, Gazz. proc., XVI, 398; G. trib. Nap., XXX, 708.

72. In materia civile l'obbligazione solidale dev'essere espressamente stipulata, per la qual cosa la stessa non potrebbe provarsi per mezzo di testimoni, anche nell'esistenza di un principio di E di prova per iscritto. — T. Melfi, 2 febbraio 1881, Sibilla c. Cima, Gazz. proc., XVI, 30.

73. Il disposto dell'art. 92 del codice di commercio, che permette che i contratti commerciali si possano anche provare per testimoni, contiene una facoltà non un obbligo pel giudice circa all'ammessione o non della prova.

74. La prova testimoniale però è inammissibile per provare un determinato contratto, quando la stessa legge commerciale esige pel medesimo la prova scritta.

75. In ispecie: non si ammette per provare una società in accomandita, dicendo l'art. 155 cod. comm. che il contratto di società deve essere F fatto per iscritto. — A. Casale, 9 aprile 1881, Alghera c. Cavagna e Casale, Giur. Casale, 1881 229.

76. La inverosimiglianza di un fatto non è ragione G sufficiente per impedire *a priori* la prova. — A. Torino, 23 marzo 1881, Nicola c. Rissone, Giur. Tor., 1881, 488.

77. Il giudice ha sempre, in materia di prova testimoniale, il diritto di esaminare anzitutto se la proposta prova sia conchiudente; e quando ritenga che ciò non sia, non ha obbligo di occuparsi delle altre eccezioni, ma può senz'altro respingere la prova con giudizio, che, essendo di semplice apprezzamento, è incensurabile in cassazione. — C. Torino, 22 ottobre 1881, Demeiller c. Debenedetti, Annali, 1881, 544; M. trib. Mil., 1882, 76.

78. Il magistrato, se dall'insieme delle varie circostanze, comunque vi sia un principio di prova scritta, ricavi la non concordanza ed inconcludenza dei fatti articolati in prova, non è obbligato di necessariamente disporla. — A. Roma., 9 settembre 1881, Accademia pontificia dei nobili ecclesiastici c. De Angelis, Gazz. proc., XVI, 402; XVII, 285.

79. Dall'art. 91 cod. comm., combinato coi successivi 92 e 725, si ricava che il commerciante quand'è convenuto, deve subire le leggi di commercio in ordine ad ammissibilità di prova per testimoni, e che, per converso, essendo egli attore non può farle subire al suo avversario non commerciante. — T. Bologna, 5 aprile 1881, Verlicchi c. Magnani, R. giur. Bol., 1881, 271.

80. Per la figura giuridica di un *principio di prova in scritto* non occorre che lo scritto da cui esso si desume, giustifichi i fatti specifici che si vogliono stabilire colla prova testimoniale, ma basta che renda visibile la convenzione dedotta in giudizio.

81. La sentenza, che in via dommatica si limita a dichiarare che un atto scritto è inetto a costituire un principio di prova in scritto, senza dirne la ragione, è soggetta ad annullamento per difetto di motivazione. — C. Torino, 17 ottobre 1881, Diena c. Namias, R. leg., 1881, 357.

82. Il principio di prova in iscritto, per ammettere la testimoniale, può desumersi da qualunque scritto che provenga da colui contro del quale si propone la domanda, o da quello che egli rappresenta. — C. Firenze, 30 dicembre 1880, Cendali c. Zanchetta-Frollo, Temi ven., 1881, 63; Legge, 1881, I, 335; Annali, 1881, 75.

83. Il verbale di non prestato giuramento deferito d'ufficio costituisce un principio di prova a favore della parte avversaria relativamente alle circostanze che dovevano giurarsi e non furono giurate. — A. Venezia, 3 marzo 1881, Cordenonsi c. Benedetti, Temi ven., 1881, 217.

84. Le dichiarazioni fatte spontaneamente in giudizio e senza previo interrogatorio costituiscono principio di prova per scritto. — T. Piacenza, 12 ottobre 1881, Callegari c. Tagliani, R. leg., 1881, 377.

85. Le risposte all'interrogatorio costituiscono il principio di prova per iscritto che rende ammissibile la prova testimoniale, anche quando si tratta di somma superiore alle 500 lire. Ma le risposte affermative date ad alcuni capitoli di un interrogatorio non possono costituire principio di prova per iscritto per i fatti giuridici diversi contenuti in altri capitoli, ai quali l'interrogato rispose con un assoluto diniego. — P. Sassuolo, 29 aprile 1881, Fiandri c. Fiandri, Mon. pret., 1881, 311.

86. Chi citato per l'esecuzione di un contratto di affitto, ed interrogato giudizialmente, confessa di averlo concordato bensì, ma con modalità diverse da quelle che l'attore sostiene, quand'anche la divergenza non riguardi le qualità essenziali dell'affitto (cosa, prezzo, durata), non dà per ciò solo all'avversario il fondamento di principicipio di prova per iscritto richiesto dall'art. 1347 del cod. civ. per invocare la prova per testimoni.

87. Questo principio di prova sarebbe fornito dalla confessione allora soltanto che le modalità apposte dal rispondente al contratto fossero inverosimili.

88. In questo caso non potrebbe forse opporsi la inscindibilità della confessione la quale, *stabilita* nel campo delle prove, non può trarsi a quello più libero delle probabilità o verosomiglianze.

89. Così se il convenuto avrà confessato di aver consentito alla locazione col patto che l'inquilino assumesse un onere senza adeguato correspettivo, ed un'alea dispendiosa e pericolosa, si può ammettere la prova testimoniale per l'attore, onde dimostrare che l'affitto fu consentito senza le modalità che vorrebbe apporvi il rispondente. — A. Bologna, 31 maggio 1881, Matteucci c. Lambertini, R. giur. Bol., 1881, 257.

90. La prima comparsa data in causa dal procuratore può valere come principio di prova per iscritto all'effetto di rendere ammissibile la prova testimoniale. — A. Genova, 31 maggio 1881, Malfatano c. Olivieri, Eco Gen, 1881, I, 347; Bett., 1881, 700.

91. Si ammette la prova per testimoni quando esiste un principio di prova per iscritto, e questo si ha nella ricognizione giudiziale di aver ricevuto la somma in controversia, sebbene per causa diversa. — A. Torino, 1 agosto 1881, Giordano c. Bosco, Giur. Tor., 1881, 645.

92. Le dichiarazioni fatte da un analfabeta e raccolte in un atto di un pubblico ufficiale o di un magistrato possono valere come principio di prova scritta per la ammessione della prova testimoniale in base all'articolo 1347 del cod. civ. — C. Napoli, 13 luglio 1880, Sfara c. Macri, Foro, I, 254 (n).

93. Costituisce principio di prova scritta, sufficiente a far ammettere la prova testimoniale per una domanda superiore alle lire 500, una lettera proveniente da colui contro il quale l'azione è proposta, e relativa ai fatti in questione. — A. Casale, 10 dicembre 1880, Debenedetti c. Soave, Giur. Casale, 1881, 203.

94. Lo scritto, dal quale risulta l'esistenza di un

contratto di vendita di vino, può ben costituire principio di prova per iscritto in ordine alle modalità e condizioni del contratto. — C. Napoli, 18 giugno 1881, Sodano c. Bavoschieri, Gazz. proc., XVI, 280.

95. Un principio di prova per iscritto, onde ammettere la prova testimoniale, non può indursi dall'affermata esistenza da una parte di un documento, del quale si enuncia il contenuto, dall'altra parte contraddetto. — C. Torino, 17 settembre 1881, Piccardi c. Finanze, Bett., 1881, 617; Annali, 1881, 484.

96. Non può rinvenirsi principio di prova scritta, intorno allo adempimento di una obbligazione, nello stesso titolo, il quale la conteneva.

87· Lo scritto, che può servire di principio di prova, per rendere ammessibile quella per testimoni, deve provenire da colui contro del quale si vuol provare, o da chi lo rappresenta, e non già da qualunque di coloro, che si trovano interessati nel giudizio. — A. Trani, 31 gennaio 1881, Quinto c. Patruno, R. giur. Trani, 1881, 203.

98. La dichiarazione fatta dall'erede nella denuncia di successione di un debito in somma determinata, destinato a far fronte a un legato perpetuo a carico della successione, costituisce un principio di prova scritta, onde rendere ammissibile la prova del pagamento delle annualità anche col mezzo di testimoni.

99. Ciò dovrebbe dirsi anche se la denuncia di successione fosse fatta dalla madre amministratrice per conto dei figli minori. — A. Genova, 2 agosto 1880, Serra c. Fondo pel culto, Eco Gen., 1881, I, 55.

100. Nelle materie civili il divieto della prova testimoniale costituisce la regola, l'ammissibilità nei casi previsti dall'art. 1347 cod. civ. l'eccezione.

101. Il disegno di un edificio tracciato da un professionista nel proprio brogliazzo, non vale a costituire verun principio di prova di un contratto qualsiasi in ordine all'edificio medesimo. — T. Genova, 3 giugno 1881, Morando c. Carpaneto, Eco Gen., 1881, I, 253.

102. La riprova ha luogo di diritto, senza bisogno di venire preventivamente ordinata dal giudice, e non sono applicabili alla medesima i termini stabiliti in materia di prove testimoniali per i giudizi avanti ai tribunali civili. — P. Belpasso, 30 novembre 1880, Pappalardo c. Bonanno Longo, Mon. pret., 1881, 263.

103. Per controprova testimoniale devesi intendere solo quella che ponga in essere fatti, i quali escludano o neghino assolutamente ciò che l'altra parte ha preteso di dimostrare con la prova diretta.

104. La facoltà di provare fatti nuovi, ammessa dall'art. 229 cod. proc. civ., non compete di dritto.

105. Chi vuol farne uso deve promuovere apposito incidente, affinchè preliminarmente si risolva la disputa sulla pertinenza dei fatti nuovi, o di accordo dalle parti, o, nel loro dissenso, dalla competente autorità.

106. Fatto nuovo, nel senso del citato articolo 229, è quello, che tende a distruggere le conseguenze giuridiche dei fatti, sui quali è caduta la prova diretta, senza impugnarla direttamente.

107. Ma il fatto nuovo, per essere ammissibile, deve avere una necessaria ed intima relazione con la controversia, che si agita, e non deve mutare la fisonomia del giudizio, nè spostare la lite dalle basi, con le quali fu contestata.

108. Per conseguenza, in un giudizio di convalida di sequestro conservativo, nel quale, prodottasi dimanda in separazione di un gregge, venne disposta prova per testimoni, unicamente sulla pertinenza del gregge stesso, non si può dal sequestrante pretendere nella prova contraria, di far rilevare fatti, che menerebbero a stabilire una ragione di privilegio sul gregge medesimo. — A. Trani, 23 febbraio 1881, Ceci c. Carafa, R. giur., Trani, 1881, 383; Gazz. leg., 1882, 117.

109. La prova testimoniale contraria è la negazione diretta e precisa dei fatti articolati dalla controparte, oppure risulta dalla presentazione di circostanze in rapporto immediato con questi fatti, e che tendono a scemarne l'importanza od attenuarne la gravezza.

110. Per l'ammissione della prova contraria, che è di diritto, non occorre elevare apposito incidente, bastando che l'analoga domanda sia proposta nel termine di giorni quindici da quello in cui la sentenza e l'ordinanza che ammise la prova diretta, è divenuta esecutiva.

111. Ad ogni modo, se la parte, che ha proposta la testimoniale principale, e contesta la regolarità del rito seguito dalla controparte per l'ammissione della prova contraria, ha elevata in proposito opposizione dinanzi al giudice delegato, e le parti furono rimesse ad udienza fissa: il tribunale, ammettendo con sentenza la prova contraria, avrebbe sanato quella qualunque irregolarità che potesse obbiettarsi al procedimento. — A. Venezia, 10 maggio 1881, Camerini c. Weill-Weis, Temi ven., 1881, 316; Bett., 1881, 409.

112. Per l'ammissione delle prova testimoniale contraria sopra fatti nuovi non è d'uopo seguire il rito degli incidenti e provocare l'ordinanza d'ammissione.

113. Il termine per eseguire la prova testimoniale contraria non contestata sopra fatti nuovi è quello stesso della prova diretta e decorre temporaneamente. — A. Milano, 17 dicembre 1880, Morisetti c. Morisetti, M. trib. Mil., 1881, 134; Bett., 1881, 163; Gazz. leg., 1881, 284.

114. Non sono fatti nuovi, nel senso dell'art. 229 cod. p. civ., gli articoli di prova testimoniale formulati da colui che deve fare la riprova, se tendono direttamente ad escludere la verità degli articoli ammessi per la prova. — A. Roma, 13 aprile 1881, Raule c. Istituto di S. Spirito, Temi rom., 1881, 158.

115. Dedotto a prova testimoniale il pagamento fatto

in un dato giorno ad un tale personalmente nel proprio negozio, devesi caratterizzare contraria su fatti nuovi quella contro dedotta per stabilire che la persona, cui si pretende fatto personalmente il pagamento, non trovavasi nel negozio, ma a letto nel dì del preteso pagamento, e che il teste della prova principale sia persona di fede dubbia A e di condotta poco buona. — C. Torino, 8 novembre, 1880, Beraldi c. Merano, Giur. Tor. 1881, 27; M. trib. Mil., 1881, 107; Filangieri, 1881 154; G. pret., 1881, 418.

116. La prova contraria per mezzo di fatti nuovi non è un accessorio della prova principale, ma una prova di per sè stante, la quale deve essere proposta ed ammessa con le forme stabilite per gl' incidenti.

117. Conseguenza necessaria di questo principio quella è, che per l' istruzione della prova contraria sul fatti nuovi tempestivamente dedotti, è concesso un termine diverso e distinto da quello relativo alla prova principale, termine che decorre dal giorno in cui è divenuto esecutivo l' atto del magistrato che ha ammesso la detta controprova. — B A. Firenze, 16 marzo 1881, Gualtieri c. Bellucci, Annali, 1881, 142.

118. Trascorso il termine legale per la deduzione dei fatti nuovi di prova contraria, non possono ulteriormente dedursi altri nuovi fatti pur essi C di prova contraria. — A. Genova, 3 giugno 1881, Verni c. Verni, Eco Gen., 1881, I, 292.

119. Sia che vogliasi ritenere obbligata o soltanto facoltizzata la parte che ottenne sentenza d' ammissione d' esami, dichiarata provvisoriamente esecutiva, a promuovere tale esecuzione; non è a dubitarsi che, se essa la promuove, decorre dalla notificazione della sentenza anche a carico dell' altra parte il termine utile per l' esperimento della prova contraria.

120. Se la parte, contro cui fu ammessa la prova, ha interposto appello dalla sentenza relativa, e l'altra parte si appellò incidentalmente, riproponendo in seconda istanza l' eccezione d' incompetenza del tribunale per ragione di territorio, codesto appello incidentale non è in contraddizione coll' esecuzione provvisoria della prova testimoniale, e non può avere l' effetto di autorizzare l'appellante, nel caso di conferma della sentenza, a fare la prova contraria nel termine decorribile dalla notificazione della sentenza d' appello. — D A. Milano, 10 giugno 1881, Ditta Fraschini c. Martinolo, M. trib. Mil., 1881, 763.

121. Non è nullo l' esame di riprova per non essersi, cinque giorni prima di cominciare l' esame in prova, notificata l' indicazione del nome e cognome dei testimoni. Per l' osservanza dell' art. 234 del cod. di proc. civ. basta che la notifica delle generalità dei testi in riprova sia fatta cinque giorni prima del giorno in cui devono essere E esaminati. — A. Roma, 27 gennaio 1881, Porta c. Niccolini e Prov. di Roma, Temi rom., 1881, 180.

122. Stabilito per apprezzamento di fatto, che la parte ammessa alla controprova col produrre la giustificazione dell' impedimento a comparire nella udienza fissata dal pretore per assumerla, abbia implicitamente domandato una proroga del termine non per anche scaduto, non viola la legge il tribunale riconoscendo non decaduta la parte medesima dal diritto di esaurire la controprova A stessa. — C. Firenze, 13 dicembre 1880, Pecchini c. Frasconi, Temi ven., 1881, 56.

123. La prova direttamente contraria, avendo per subbietto gli stessi identici fatti, che formano il subbietto della prova diretta, la determinazione del giorno per gli esami è comune ad entrambe le parti, sia che la relativa ordinanza sia stata provocata dall' una o dall' altra delle parti medesime per gli esami dei rispettivi loro testimoni. B — A. Modena, 12 agosto 1881, Spaletti c. Marconi, R. leg., 1881, 254.

124. La parte che nel notificare la sentenza che ammette la prova testimoniale dichiara di *volerla* senza indugio eseguire, e deduce *tosto articoli di* prova testimoniale, manifesta abbastanza chiaramente la sua intenzione di non volerne appellare, nè per questo si richiede altra più esplicita C dichiarazione. — A. Torino, 22 giugno 1881, F. c. T., Giur. Tor., 1881, 611.

125. L'ordinanza del presidente, che sull'accordo delle parti ammette una prova testimoniale, sebbene pronunciata in presenza dei loro procuratori, deve esser notificata per far decorrere il termine D stabilito per l'esame. — A. Roma, 13 aprile 1881, Raule c. Istituto di S. Spirito, Temi rom., 1881, 158.

126. Ammessa una prova con sentenza non provvisoriamente eseguibile, se, durante i termini per l' appello, viene mediante decreto del pretore, sulla istanza della parte provante, stabilito il giorno dell' esame ed eseguita la prova, non si può più chiedere ed ottenere l'annullamento della detta prova, quando non si è appellato dalla sentenza di ammissione, e si è mancato di chiedere inibitorie al tribunale di appello contro il succitato decreto, nonostante che siano state fatte proteste al momento della esecuzione della prova E ed inserite nel verbale. — P. Belpasso, 30 novembre 1880, Pappalardo c. Bonanno Longo, Mon. pret., 1881, 263.

127. Il termine per lo esame testimoniale disposto con sentenza provvisoriamente eseguibile decorre dalla data della notifica di essa sentenza, tutte volte che la parte intende procedere alla esecuzione di essa, ma non s'incorre in decadenza sol perchè siasi atteso l'esito dell'appello in contra- F rio interposto. — C. Roma, 8 gennaio 1881, Ferrari c. Galletti, Legge, 1881, I, 508; R. giur. Bol. 1881, 161.

128. Il termine per far gli esami testimoniali, quando la sentenza che li ammise fu dichiarata provvisoriamente eseguibile, decorre dalla notifica-

A zione della medesima. — A. Bologna, 30 ottobre 1880, Brazzi c. Magnani, R. giur Bol., 1881, 8.

129. La sentenza non munita di clausola, che dispone un termine per la prova testimoniale decorribile dalla notificazione, non è eseguibile in pendenza B del periodo ad appellare. — A. Napoli, 16 maggio 1881, Imperatrice c. Mariano e Del Gatto, Gazz. proc., XVI, 280.

130. La disposizione dell'ultimo capoverso dell'art. 233 c. p. c. per la quale è detto, che il termine perentorio dei 30 giorni per l' esperimento della prova testimoniale ammessa per consenso dalle parti decorre dalla *notificazione dell'ordinanza*, va intesa ed applicata nel senso che una siffatta notificazione è necessaria quando i procuratori non furono presenti alla pronunciazione della C ordinanza. — A. Ancona, 21 giugno 1881, Tiburzi c. Tiburzi, Annali, 1881. 359; Bett., 1882, 30.

131. L'ordinanza presidenziale per ammissione di prova testimoniale, *non notificata*, e la quale *non porti la menzione di esser stata pronunciata in presenza dei procuratori costituiti in causa*, non fa decorrere il termine dalla legge assegnato all'esaurimento della prova stessa.

132. È in relazione a questo concetto che l' art 206 del regolamento generale giudiziario prescrive che le ordinanze, oltre le indicazioni di cui all'art. 362 codice di procedura, debbano contenere altresì la indicazione, se il provvedimento sia stato emanato *presenti od assenti i procuratori suin-* D *dicati.* — T. Bologna, 19 novembre 1880, Cavazzoni c. Osti, R. giur. Bol., 1881, 46.

133. Quando una sentenza d'appello, ammissiva di esami testimoniali, venga notificata, è da questa notificazione che decorre il termine per gli esami, purchè la notificazione stessa sia fatta in modo da porre la parte in grado di intraprendere immediatamente, e senza bisogno di esaurire altri incombenti, il procedimento tracciato per la esecuzione della prova.

134. Pertanto, ove si renda necessaria la correzione della sentenza a mente dell' art. 473 del cod. di proc. civ., è dal giorno in cui fu eseguita tale correzione che incomincia a decorrere il termine per l'assunzione della prova, quantunque la sentenza sia stata precedentemente notificata.

135. Ciò si verifica tanto più, quando la correzione per virtù di cosa giudicata, doveva eseguirsi nel dispositivo della sentenza, e più precisamente E nella parte contenente i capitoli di prova. — C. Firenze, 16 dicembre 1880, Com. Venezia c. Società gaz di Venezia, M. giud. Ven., 1881, 17; Legge, 1881, I, 15; Temi ven., 1881, 6.

136. L'art. 232 del codice di proc. civ., disponendo che il termine per fare gli esami testimoniali è di trenta giorni, abbraccia il complesso di tutti gli esami, non una sola parte dei medesimi.

137. Tale disposizione non può intendersi in modo che per ogni lista di testimoni ricorra un nuovo termine, e non si abbia a tenere conto delle precedenti proroghe concesse per gli esami dei testimoni, A compresi nelle liste anteriori. — C. Firenze, 7 luglio 1881, Rossignoli c. Rossini, Foro, I, 619.

138. La proroga per l'esame di testimoni deve essere domandata al giudice delegato per esso, non al giudice delegato dal presidente per la risoluzione degli incidenti; la concessione rilasciata da questo rende nullo l'esame.

139. Non autorizza il ricorso al giudice degli incidenti la circostanza dell'assenza od impedimento del giudice delegato per lo esame, nel dì in cui venne chiesta e concessa la proroga e doveva aver luogo l'esame: in questa circostanza devesi provvedere in conformità dell'articolo 210 del cod. di proc. civ.

140. Nè in tale caso si può far ricorso al disposto dell'articolo 249 del cod. di proc. di civ., nè al 209 per invocare la colpa del giudice, o la sanatoria B della parte contraria. — C. Torino, 23 marzo 1881, Banco industriale di Genova c. Banca di Vercelli, Giur. Tor., 1881, 311; M. trib. Mil., 1881, 569; Annali, 1881, 216.

141. L'ordinanza, colla quale il giudice delegato concede irregolarmente una proroga del termine per gli esami testimoniali, come se l'avesse concessa sopra istanza d'una parte senza la citazione dell'altra, diventa irrevocabile se non è impugnata nei tre giorni di cui agli art. 183 e 209 cod. proc. C civ. — A. Torino, 7 aprile 1881, Imperatori c. Imperatori, Giur. Tor., 1881, 473.

142. L'ordinanza, colla quale il pretore, sul ricorso della parte chiedente la fissazione del giorno dell'esame, e la concessione di una proroga del termine, si limita a fissare l' esame ad un giorno di là del termine legale, non può considerarsi come una concessione di proroga, se di questa non è cenno nell'ordinanza, e risulta invece che il pretore ha ritenuto non essere bisogno per allora di proroga, e che questa avesse poi a chiedersi regolarmente in seguito e a concedersi se e quando ne fosse il caso e per giuste ragioni.

143. Nel termine di 30 giorni, stabilito per fare gli esami testimoniali, non può contarsi l' ultimo giorno se questo è festivo; il termine resta allora di pien diritto prorogato sino al prossimo giorno non festivo.

144. In tale caso il corso del termine di dieci giorni, di cui allo art. 233 cod. proc. civ., rimane anch'esso ritardato, e dovrà considerarsi dal giorno dell' effettiva scadenza del termine, e non dal giorno trentesimo se questo è festivo.

145. La notificazione dell'ordinanza di monizione basta sia fatta 10 giorni prima del giorno fissato per l'esame, non è necessario sia fatta dieci giorni prima della scadenza del termine legale.

146. È però necessario che al giorno in cui si ricorre per la monizione siano ancora integri i 10 giorni anteriori alla scadenza legale per fare entro tale termine la notificazione dell'ordinanza, sebbene questa notificazione possa poi ritardarsi a se-

conda del giorno che il pretore fisserà per l'esame.

147. Non s' incorre nella decadenza dell'esame, se il ritardo non è attribuibile a colpa della parte ma al fatto del giudice che fissò l'esame ad un giorno al di là del termine legale. — A. Torino, 25 febbraio 1881, Frassati c. Com. di Gamburzano, Giur. Tor., 1881, 316; Gazz. proc., XVI, 364; Bett., 1881, 609; Legge, 1882, I, 195.

148. Allorchè la domanda per fissare il giorno per la udienza dei testimoni sia presentata infra i trenta giorni, la ricadenza di tale giorno oltre quel termine implica una proroga tacita consentita dal magistrato. — A. Palermo, 8 ottobre 1881, Dinnino c. Quartararo, Circ. giur., 1881, 416; G. pret., 1882, 23; Annali, 1882, 66.

149. Il pretore, delegato dal tribunale a raccogliere una prova testimoniale, non eccede le sue attribuzioni accordando una proroga prima che il termine per l'esame sia scaduto e per giusta ragione. — A. Genova, 4 aprile 1881, Ugo c. Ugo, Bett., 1881, 399; Eco Gen., 1881, I, 289.

150. Allorchè il termine legale degli esami viene sospeso da un incidente, e vien prorogato con sentenza che dichiara dovere ricominciare a decorrere quando essa sia passata in giudicato, venuto questo giorno, deve ricominciarsi a computare il termine legale, che non era decorso quando rimase sospeso.

151. Rimasto per una contestazione incidentale sospeso il termine degli esami, i rinvii della causa fatti d'uffizio dal giudice ne promulgano la sospensione. — C. Firenze, 22 dicembre 1881, Tonini c. Scarpelli, Annali, 1881, 543; Temi ven., 1882, 144.

152. Chi a termini di legge presentò in tempo utile i suoi testimoni non decade dal diritto di farli esaminare, se l'esame è prorogato al di là del termine dal giudice procedente per impedimento d'ufficio.

153. Ma non può far sentire altri testi non prima dati in nota nè presentati in tempo, non ostante che l'ordinanza del giudice procedente abbia fissato lo stesso giorno per l'audizione tanto dei primi, quanto dei nuovi testimoni.

154. In questa seconda parte dell'ordinanza il giudice ha ecceduto i limiti delle sue attribuzioni ed è valido il reclamo contro l'ordinanza stessa, sebbene sia stato proposto dopo i tre giorni prescritti dagli art. 209 e 183 cod. proc. civ. — A. Casale, 29 gennaio 1881, Monzeglio c. Monzeglio Giur. Casale, 1881, 181.

155. Non decade dal diritto di far seguir la prova testimoniale chi, avendo adempiuto in tempo utile a quanto prescrive la legge, non può far sentire i testimoni nel giorno fissato, solo perchè il pretore si rifiutò dall'esaminarli.

156. Il diniego del pretore costituisce un vero caso di forza maggiore, non imputabile alla parte. — A. Casale, 3 dicembre 1880, Gastaldi c. Gado e Cambiaggio, Giur. Casale, 1881, 148.

157. Il difetto di reclamo da un'ordinanza del giudice delegato che, dopo scaduto il termine per fare gli esami, ha destinato il giorno per la loro esecuzione, non convalida l'operato del giudice e non rende quindi ammissibili gli esami — A. Milano, 10 giugno 1881, Ditta Fraschini c. Martinolo, M. trib. Mil., 1881, 763.

158. Quando l'ammissione della prova testimoniale seguì di consenso delle parti, quantunque ordinata per sentenza, anzichè per ordinanza del giudice delegato, il termine per dedurre la prova contraria decorre dalla notificazione di detta sentenza e non dalla dichiarazione di non volerne appellare. — A. Torino, 22 giugno 1881, F. c. T., Giur. Tor., 1881, 611.

159. La morte del procuratore di una parte non è compresa nei casi di forza maggiore, che possono giustificare una seconda proroga.

160. Il consenso per tale proroga deve prestarsi personalmente dalle parti sotto pena di nullità.

161. Innanzi al pretore, funzionante per delegazione avuta dal tribunale, non si può *procedere ad* atto veruno quando uno dei procuratori *manchi* o non sia accertata la contumacia della parte che deve rappresentare.

162. È quindi nulla o non sanabile, neppure colla esecuzione per parte degli interessati, l'ordinanza colla quale il pretore delegato concede una proroga per l'esaurimento di prove, mentre una delle parti non è presente e non si è ancora costituito un procuratore.

163. L'art. 209 del codice di proc. civ., che fissa il termine utile per reclamare contro le ordinanze del giudice delegato, non è applicabile ai casi, come il presente, nei quali il giudice eccede i limiti delle proprie attribuzioni. — A. Casale, 13 ottobre 1880, Carnevale c. Bonacossa, Giur. Casale 1881, 48.

164. Nei giudizî innanzi i pretori non sono perentori i termini per l'espletamento della prova testimoniale. — C. Napoli, 4 aprile 1881, Pizza c. Pisani, Foro, I, 536 (n).

165. — Conf. — C. Torino, 12 febbraio 1881, Parodi c. Tavella, Giur. Tor., 1881, 310; G. pret., 1881, 341.

166. — Contra — P. Frigento, 10 febbraio 1881, Ciampo c. Calò, Mon. pret., 1881, 392.

167. Non sono applicabili ai giudizi pretoriali le regole che governano gli esami testimoniali sia in materia principale che contraria e i termini processuali ordinati per i giudizî innanzi ai tribunali e le Corti d'appello. — C. Torino, 8 novembre 1880, Beraldi c. Merano, Giur. Tor., 1881, 27; M. trib. Mil., 1881, 107; Filangieri, 1881, 154; G. pret., 1881, 418.

168. Non è nulla la prova testimoniale raccolta in affare di giurisdizione dei pretori dopo il termine del mese. — C. Napoli, 15 settembre 1881, Norvegna e Galasso c. Dentice, Gazz. proc., XVI, 516; G. pret., 1882, 2.

170. Non si può ottenere un nuovo termine per sfo-

gare la prova testimoniale quando si è lasciato trascorrere inutilmente quello assegnato dal pretore. — P. Calascibetta, 17 ottobre 1881, Tornabene c. Bruno, Mon. pret., 1881, 383.

171. Riconosciuta da' giudici di merito la non perentorietà de' termini negli esami testimoniali avanti a' pretori, fu vera contraddizione il rifiutar la proroga. Questa presuppone, di logica necessità, il termine perentorio. — C. Napoli, 16 maggio 1881, Cantatore c. Pepe, G. trib. Nap., XXX, 602; Gazz. proc., XVI, 304; G. pret., 1881, 403.

172. Il provvedimento per la surrogazione del giudice delegato alla esecuzione di una prova, che viene emanato dal presidente con le facoltà regolamentari a lui riservate, ha per scopo soltanto la distribuzione e il disbrigo del servizio giudiziario, può essere preso anche d' uffizio, e per la sua efficacia non ha bisogno di essere notificato.

173. A tal provvedimento, d' indole affatto speciale, non può essere esteso il disposto dell' art. 183 dello stesso codice, riferendosi quest' art. unicamente alle ordinanze che, sull' istanza di una parte, con citazione dell' altra, sono proferite dal presidente con la giurisdizione speciale a lui attribuita nella materia degli incidenti. — A. Firenze, 16 marzo 1881, Gualtieri c. Bellucci, Annali, 1881, 142.

174. Quantunque il tribunale abbia delegato un giudice per l'assunzione di una prova, e gli abbia data la facoltà espressa di subdelegare, può tuttavia lo stesso tribunale surrogare il giudice delegato, ed anche nominare un altro giudice per sostituirlo in qualche atto relativo all'esecuzione della prova.

175. La stessa surrogazione e sostituzione può ordinarsi dal solo presidente del tribunale delegante: art. 210 cod. proc. civ., e ciò procede anche nel caso in cui la delegazione del giudice con facoltà di subdelegare si sia fatta dalla Corte d'appello riparando all' ommissione del tribunale, e rinviando a questo la causa e le parti.

176. Similmente, anche quando la delegazione del giudice per gli esami testimoniali fu fatta dalla Corte in sede d' appello con rinvio della causa al tribunale, la proroga del termine può concedersi dal tribunale in concorso col giudice procedente. — C. Torino, 25 marzo 1881, Sala c. Boeri, Giur. Tor., 1881, 425; Legge, 1881, II, 262; M. trib. Mil., 1881, 519.

177. Le ordinanze che si emettono dal giudice delegato per l'esame di testimoni vanno soggette al riesame, non ad appello innanzi al giudice delegante. — C. Napoli, 18 ottobre 1880, Pir c. Mattera, Gazz. proc., XIV, 606; G. trib. Nap., XXX, 700.

178. Per i decreti emersi sopra semplice ricorso di una delle parti dal giudice delegato a raccogliere una prova testimoniale non è stabilito termine per la opposizione, specialmente quando il decreto varcava i limiti delle attribuzioni assegnate al giudice delegato. — A. Trani, 23 febbraio 1881, Ceci c. Carafa, R. giur. Trani, 1881, 383; Gazz. leg., 1882, 117.

179. È nulla la ordinanza del pretore delegato ad esami testimoniali quando fissa un' udienza per la udizione oltre il termine dalla legge a tal fine stabilito. — A. Trani, 3 ottobre 1881, Nicasio c. Dellino, R. giur. Trani, 1881, 804.

180. Non è permesso invocare l' applicazione dell' art. 278 cod. p. c., per l' udizione de' testimoni, che siano presentati sul luogo nel caso di un accesso giudiziale, quando una precedente sentenza abbia disposto una prova ed una perizia per l' intera istruzione della causa. — C. Napoli, 6 novembre 1880, Cosmo c. Persone, Foro, I, 190 (n); v. pure Gazz. proc., XV, 594; Legge, 1881, I, 201; Gazz. leg., 1881, 252.

181. Ammessa con ordinanza la prova testimoniale sopra una serie di fatti, non è vietato al proponente di dedurre in seguito altri articoli in aggiunta, sui quali debbono essere esaminati gli stessi testimoni, purchè la deduzione sia fatta prima che siasi dato principio agli esami sui capitoli già ammessi. — A. Milano, 2 agosto 1880, Ditta Mylius c. Rovida-Buccelati, M. trib. Mil., 1881, 111.

182. Per la notifica dell' ordinanza del giudice delegato, che stabilisce il luogo, il giorno e l'ora per raccogliersi la prova testimoniale, non è necessario che si diano alla controparte dieci giorni liberi, ma in questo termine può comprendersi i *dies ad quem*. — A. Trani, 10 settembre 1880, Salminci c. Longo, R. giur. Trani, 1881, 211.

183. Anche nei giudizi di commercio, quando la parte non comparisca personalmente, ma sia rappresentata da un procuratore legalmente esercente, la notificazione dell'ordinanza, che fissa il luogo, il giorno e l'ora per la udizione dei testimoni, e la notificazione della lista dei testimoni, debbono farsi, sotto pena di nullità, al procuratore, come nei giudizi civili e non già alla parte. — A. Trani, 21 marzo 1881, Magnati c. Lacecilia, R. giur. Trani, 1881, 560; Bett., 1881, 687; Annali, 1882, 159.

184. La nullità comminata nell' art. 233 del cod. di p. c. si riferisce tanto al termine ivi stabilito di dieci giorni, quanto alla notificazione da farsi dell'ordinanza al procuratore. — A. Milano, 8 aprile 1881, Banca di Lecco c. Ditta A. Mella, M. trib. Mil., 1881, 527.

195. Anche trattandosi di causa commerciale, se le parti ebbero a nominare il procuratore, a questo soltanto e non ad esse debbono notificarsi sotto pena di nullità gli atti di cui gli art. 233 e 234 del cod. di proc. civ. — A. Milano, 8 aprile 1881, Banca di Lecco c. Ditta A. Mella, M. trib. Mil., 1881, 527.

186. Se non siasi osservato nella notifica delle generalità dei testimoni da esaminarsi il termine di cinque giorni stabilito dall' art. 234 del codice di

procedura civile, non ne viene ostacolo giuridico alla domanda di rinvio dell'esame, o di proroga del termine, purchè la domanda sia proposta prima della scadenza del termine stesso. — A. Milano, 6 maggio 1881, Brioschi c. Soc. anonima Tramways, M. trib. Mil., 1881, 582; Bett., 1881, 351; Annali, 1881, 400; Gazz. leg., 1882, 139.

187. L'obbligo imposto ai procuratori di notificarsi reciprocamente le generalità dei testimoni cinque giorni prima del loro esame, si può adempiere in tempi diversi e separatamente, purchè sia cinque giorni prima di quello in cui il teste a prova o riprova debba essere esaminato. — A. Roma, 13 aprile 1881, Ràule c. Istituto di S. Spirito, Temi rom., 1881, 158.

189. Se il giudice delegato, nel concordio delle parti, concede proroga a compiere la prova testimoniale, e fissa all'uopo e per l'assunzione della prova contraria un dato giorno, ed in questo ridestina, pure nel concordio delle parti, altra giornata pel compimento della prova, e nessuna delle due ordinanze viene reclamata, non può il deducente la prova eccepire validamente in questo ultimo giorno un teste a riprova, perchè tardi notificato, prima però delle dette due ordinanze.

190. Dottrina e giurisprudenza avvisano che non produce nullità, e non si possa quindi impedire l'esame d'un testimonio, per essere stata errata una di lui qualità nella nota notificata alla parte avversaria, quando tale errore non ingeneri assoluta incertezza sulla sua persona. — A Venezia, 30 dicembre 1880, Tomasi c. Tomasi, Temi ven., 1881, 129; Bett., 1881, 193.

191. Se non sono vietate più liste di testimoni purchè si notifichino cinque giorni innanzi all'audizione di quelli nuovamente introdotti, tutte le liste successive debbono presentarsi in tempo utile per compiere gli esami entro il termine legale o prorogato — C. Firenze, 7 luglio 1881, Rossignoli c. Rossini, Foro I, 619.

192. L'obbligo dei procuratori delle parti, di notificarsi reciprocamente cinque giorni prima di quello dello esame dei testimoni, le generalità dei medesimi, si riferisce ai cinque giorni che precedono l'esame di ogni singolo testimonio, non già ai cinque giorni precedenti a quello fissato per dar principio alla prova. — A. Genova, 31 dicembre 1880, Gambaro c. Casanova, Bett., 1881, 220; Gazz. leg., 1882, 14.

193. Per le leggi di procedura nè giudizî civili del 1819, la lista dei testimoni da esaminarsi doveasi notificare e la citazione per assistere all'esame doveasi fare, sotto pena di nullità, non al patrocinatore, ma alla parte. — C. Napoli, 18 ottobre 1880, Pir c. Mattera, Gazz. proc., XV, 606; G. trib. Nap., XXX, 700.

194. Il procuratore alle liti non può essere presentato qual testimonio dal suo cliente.

195. — Conf. — A. Genova, 16 nov. 1880, Maine c. Lagorio e Ratto, Eco Gen., 1881, I, 63;

196. All'applicazione di questa massima non può sfuggirsi revocando il mandato, dopo che il procuratore ebbe a difendere la causa fino al punto in cui la prova testimoniale fu ammessa. — A. Genova, 16 novembre 1880, Maine c. Lagorio e Ratto, Eco Gen., 1881, I, 63.

197. Neppure può esser presentato per testimonio il sostituto di detto procuratore, il quale in tale qualità abbia promiscuamente col suo capo rappresentato in causa il cliente, firmando comparse e specialmente quella nella quale furono articolati i fatti sui quali egli avrebbe poi a deporre qual testimonio. — A. Torino, 10 ottobre 1881, Peiretti c. Filippa, Foro, I, 1143 (n).

198. L'art. 273 c. p. c. è applicabile anche ai giudizî pretoriali.

199. Nel caso previsto dall'art. 237 c. p. c., quando i motivi di sospetto del testimonio non sono fondati sopra uno scritto, il giudice non può respingerne la prova senza esaminare se per avventura non concorrano le circostanze *gravi*, precise e concordanti, di cui all'art. medesimo. — C. Torino, 8 novembre 1880, Beraldi c. Merano, Giur. Tor., 1881, 27; M. trib. Mil., 1881, 107; Filangieri, 1881, 154; G. pret., 1881, 418.

200. L'allegazione in sospetto dei testimoni già sentiti è regolarmente proposta avanti il giudice delegato per l'esame, sinchè questo dura per gli altri testimoni.

201. Nascendo opposizione, l'incidente va rimesso al tribunale delegante.

202. In mancanza di prova scritta, non basta per poter ammettere la testimoniale l'allegare un fatto grave di subordinazione, ma bisogna specificarlo, deducendo circostanze gravi, precise, e concordanti. — A. Genova, 30 luglio 1881, Giusti c. Banchieri, Bett., 1881, 446.

203. Quantunque i testimoni dati in nota alla parte contraria non siano comparsi all'udienza fissata per l'esame, nulla osta a che, fissata dal giudice nuova monizione per esame di testi, vengano anche i primi compresi nella nuova nota degli esaminandi, e presentandosi vengano esaminati. — A. Torino, 1 agosto 1881, Perotti c. Moro, Giur. Tor., 1881, 671; Bett., 1881, 706.

204. Alla validità dei processi verbali degli esami testimoniali è prescritta la sottoscrizione del giudice e del cancelliere non già a ciascun esame, ma ad ogni processo verbale, che può contenere anche più esami. — C. Torino, 26 luglio 1881, Gnecchi c. Migliavacca, M. trib. Mil., 1881, 874; Bett., 1881, 493; Annali, 1881, 332.

205. È nulla la prova per testimoni raccolta, se nella notificazione dell'ordinanza, che fissava il giorno per la stessa, siasi questa data errata.

206. Quando all'eccezione di nullità della prova si replichi di essere la stessa avvenuta per colpa del pubblico uffiziale, senza offrirsi la prova di tale colpa, senza dimandarsi al giudice la correlativa dichiarazione, nè l'ordine per la ripetizione del-

A l'atto, il giudice non può questa ordinare. — C. Napoli, 18 gennaio 1881, Sofi Calandrucci, Sciarrone, G. pret., 1881, 357.

207. Ultimato e chiuso il processo verbale dell'esame testimoniale, la legge non consente che si addivenga a ripetizioni dell'esame stesso a pretesto di confronti tra testimoni e delle variazioni, che i medesimi possono fare, a quanto ebbero a deporre in seguito ad osservazioni intorno ai fatti dedotti a prova.

208. Se il giudice delegato per gli esami è autorizzato a porre i testimoni a confronto tra loro, *dopochè ebbero a deporre*, ciò è ben lungi dalla facoltà di sottometterli a nuovo esame.

109. Tale disposto eccezionale *del confronto*, dimostra la regola che, all'infuori di tal caso, non sia lecito alla parte di procedere a nuovo esame dei testimoni sui fatti da essi deposti, e raccolti nel B relativo verbale. — A. Casale, 6 dic. 1880, Cavallini c. Cavallini, Legge, 1881, II, 54; Giur. Tor., 1881, 118; Gazz. leg., 1881, 54; G. pret., 1881, 316.

210. Esaurita una prova testimoniale e la prova contraria, non può ammettersi una nuova prova per ribattere quella della C. P. per il principio che non si dà prova contraria di prova contraria.

211. Nondimeno può essere accolta come prova diretta non potendo la stessa prova sugli stessi fatti che formarono il soggetto della precedente proporsi a riprese, ma dovendo presentarsi integralmente innanzi alla sua esecuzione.

212. Lo stesso principio deve essere applicato, anche quando la nuova prova sia proposta in un giudizio di graduazione, da un creditore diverso da quello che propose la prima prova, perocché nei giudizi di esecuzione il creditore agisce nell'interesse comune, rappresenta la massa dei creditori, e ciò tanto più deve ripetersi quando realmente l'interesse di entrambi i proponenti sia comune, e quando siansi associati nelle loro ri- C spettive proposte. — A. Modena, 18 ottobre 1880, Soldini ved. Babbini c. Orsi, R. leg, 1881, 42.

213. L'art. 249 proc civ., in quanto permette il rinnovamento della prova testimoniale, è applicabile a tutti i casi di nullità concernenti il modo e la forma della prova stessa, compreso quello di tardiva notifica dell'ordinanza, di che nell'art. 233 proc. civ.

214. Non osta al rinnovamento della prova testimoniale, esaurita nel termine legale, ma nulla per vizio di forma, la già avvenuta scadenza del ter- D mine ordinario. — T. Bologna, 18 aprile 1881, Zotti c. Topi, Foro, I, 1017 (n).

215. A termini dell'articolo 249 cod. proc. civ. e nei casi da esso previsti, ogni qualunque *esame testimoniale* può essere rinnovato, e quali si siano i vizi che lo travagliano, non quelli soli che si verificano nell'atto di raccogliere la prova.

216. Laonde anche un *esame testimoniale* assunto da un giudice senza delegazione può essere rinnovato. A — A. Bologna, 12 aprile 1881, Gasperini c. Funi, R. giur. Bol., 1881, 209; Annali, 1882, 30.

217. Nelle cause innanzi i pretori se un esame testimoniale venga annullato, benchè per colpa della parte, può essere rinnovato, non essendovi ter- B mine di rigore. — C. Napoli, 13 agosto 1881, Capaldi c. Ruggiero, Gazz. proc., XVI, 408; Bett. 1881, 713.

218. Disposta con giudicato la prova per testimoni non si può, dopo raccolta, disputare ulteriormente C la sua ammessibilità. — T. Napoli, 24 gennaio 1881, Molino c. Del Vasto, Capretti, Filangieri, 1881, 73; Gazz. proc., XV, 609.

219. — Conf. — C. Torino, 10 dicembre 1880, Cattaneo D c. Alebardi, Giur. Tor., 1881, 130.

220. Raccolta una prova orale disposta con sentenza passata in cosa giudicata, nel riprodursi la causa per la spiegazione delle provvidenze definitive, non più si può dedurre l'inammissibilità del detto E mezzo d'istruzione. — C. Napoli, 16 luglio 1881, Misinni c. Stigliano, Gazz. proc., XVI, 395; Annali, 1881, 390; Bett., 1881, 657.

221. Avendo un teste, assunto a futura memoria, deposto rispondendo ad interrogatori fattigli in esaurimento della prova principale sui fatti, che formano oggetto di una deduzione a prova contraria, non può su questi fatti essere più interrogato, nè il rifiuto che dia il giudice ad interrogarlo su tali capitoli menoma il diritto, che ha la parte della prova contraria.

222. Nè la riserva d'impugnare di nullità l'esame assunto dà diritto a che il teste si oda, poichè, quando l'esame fosse realmente nullo, la legge F provvede perché si ripeta. — A. Casale, 6 dicembre 1880, Cavallini c. Cavallini, Legge, 1881, II, 54, Giur. Tor., 1881, 118; Gazz. leg., 1881; 54, G. pret., 1881, 316.

223. Ammessa la prova testimoniale a futura memoria non resta per ciò interdetto alla parte contraria di opporsi alla ammessione definitiva; e quindi il giudice deve occuparsi delle eccezioni perentorie che contro questa ammissione venis- G sero opposte. — C. Firenze, 11 luglio 1881, Com. di Canale c. Com. di Vallada, Legge, 1881, II, 329; Annali, 1881, 255.

224. L'art. 251 proc. civ. non richiama il precedente articolo 233, il quale vuole che l'ordinanza che fissa il giorno dell'esame sia notificata almeno 10 giorni prima di quello stabilito per l'esame, a pena di nullità.

225. Quindi disposta, lite pendente, dal presidente del tribunale una prova *ad futuram*, e delegato il pretore a procedervi, basta che si notifichi all'altra parte l'ordinanza con cui questi fissò il giorno dell'esame, senza che importi interceda tra la notificanza e l'esame un termine qualsiasi, ed occorra si osservi nè il termine ordinario delle prove per testi, di cui all'art. 233, nè quello per la citazione, di cui all'art. 148.

226. L'esame a futura memoria è un procedimento

straordinario e fu veramente savio consiglio. del legislatore l' abbandonare al prudente criterio di chi ordina o dispone la prova di provvedere al miglior modo di una espletazione, ed alle prefissioni dei più congrui termini speciali che armonizzino il più possibile col sistema ordinario A della prova e coll' urgenza del caso. — C. Torino, 10 novembre 1880, Corte c. Tassara, Foro, I, 38 (n).

227. In tema di prove che regolano il diritto transitorio devesi distinguere il diritto di farne uso, che viene regolato dalla legge sotto la quale nacque il diritto medesimo, dalla forma secondo cui le prove si devono esibire, la quale invece è regolata dalla legge del tempo in cui la prova deve esperirsi.

228. In ispecie: in difetto d' atto pubblico sono inammissibili i capi di prova testimoniale dedotti per provare un pagamento di ragioni dotali avvenuto sotto l' impero del codice albertino.

229. Neppure una scrittura privata potrebbe servire in alcun modo quale base giuridica dell' ammis-B sione di quei capitoli. — A. Casale, 31 ottobre 1881, Cavalli c. Aletto e Cavalli, Giur. Casale, 1881, 354.

V. *Appello civ.* 292 — *Cassazione civ.* 47-49, 51, 73 — *Cessione* 15 — *Comunione e condominio* 2, 5, 9 — *Cosa giudicata civ.* 80 — *Deposito* 2, 3 — *Divisione* 13, 14 — *Donazione* 35 — *Donna maritata* 60, 61 — *Effetto cambiario* 66, 92 — *Fallimento* 94 — *Falso civ.* 2, 4, 7 — *Filiazione* 50 — *Frode e simulazione* 7, 32, 33, 41, 45 — *Giuramento civ.* 85, 86 — *Inabilitazione e interdizione* 19 — *Interrogatorio civ.* 25 — *Mandato* 10, 22 — *Nave* 5, 16 — *Noleggio* 21, 29 — *Patria potestà* 2 — *Pegno* 5 — *Prescrizione civ.* 56, 89, 115 — *Prova pen.* 8-13 — *Rendiconto* 13 — *Scrittura* — *Registro* 159, 161-163, 167 — *Servitù* — *Successione* 41, 103 — *Tassa di successione* 36, 49 — *Tutela* 16, 48.

Provincia.

1. L' ente provincia e sua etimologia ci perviene dai Romani. Nei tempi nuovi, quantunque fosse una frazione di un solo corpo politico, la fu sotto il reame di Napoli costituita virtualmente corpo morale nella sua civile amministrazione, sotto la pubblica tutela e sorveglianza attiva del Governo centrale.

2. Nè dalle LL. CC. napoletane, nè dal cod. ital. sono annoverati espressamente tutti gli enti morali, fra cui lo Stato.

3. La provincia attuale nella sua personalità giuridica è la continuazione di quella, quantunque, cessata la stretta tutela, sia passata sotto la curatela dell'attuale Governo.

4. Essa, per altro verso, non potrebbe respingere il pristino creditore per lavori e manutenzione di strada provinciale, di cui si avvantaggiò sotto la passata amministrazione, e caricare tal debito allo Stato moderno.

5. La liquidazione amministrativa del prezzo di quei lavori, e l' accettazione fattane dall' appaltatore costituiscono un conto aggiustato, una novazione fra le parti da impedire la prescrizione quinquennale, subordinandola solamente alla trentennaria.

6. Però opera la prima sugli interessi moratorî di tale capitale.

7. Tali interessi moratorî sono dovuti dal giorno della notificazione dell' atto di mora, anzichè A dalla domanda giudiziale. — A. Palermo, 19 agosto 1881, Scalia Rosso c. Provincia di Caltanissetta, Circ. giur., 1881, 357.

8. Le spese di accasermamento della legione dei carabinieri reali, residenti in Roma, non sono a carico dello Stato, ma bensì a carico della provincia di Roma e delle altre comprese nel Comando della legione.

9. La ripartizione delle dette spese deve farsi in proporzione della popolazione di ciascuna pro-B vincia. — A. Roma, 12 luglio 1881, Provincia dell'Umbria, Macerata, Ascoli, Roma c. *Ministero* dell'Interno, Temi rom., 1881, 355; *Legge*, 1882, II, 662.

10. Municipio e provincia hanno una personalità giuridica ed un' attività enonomica, che rendono l' uno e l' altra capaci di obbligarsi e di obbligare; e da loro e contro di loro si possono far valere le contratte obbligazioni avanti l' autorità giudiziale, senza badare se il loro debito sia iscritto o no in bilancio.

11. Quando un debito è impugnato, l' autorità amministrativa non può ordinare la iscrizione nel bilancio della provincia, se prima l'autorità giudiziale non ne ha riconosciuto la esistenza. La detta mancanza non può ritardare nemmeno la esecuzione coattiva.

12. Se l' autorità giudiziale fosse incompetente nella dimanda di rilievo non la sarebbe per questo nella dimanda principale.

13. L' utilità tecnica delle spese occorrenti ad un pubblico istituto è di competenza amministrativa, mentre compete ai tribunali il decidere cui spetti sostenere le spese stesse.

14. Avendo le nuovi leggi riordinato il sistema economico delle provincie col mettere a loro disposizione nuovi cespiti di rendita, s' intendono abrogati i precedenti provvedimenti borbonici. — C C. Roma, 18 luglio 1881, Provincia di Teramo, Regio Liceo ginnasiale, Convitto Nazionale di Teramo c. Ministero dell' Interno, Corte S. Roma, 1881, 833; Annali, 1881, p. sp. 179; Gazz. proc., XVII, 65.

15. Il principio, che vi ha derogazione tacita allorchè le nuovi leggi provvedono sulle stesse materie delle precedenti, non ha luogo quando si è dichiarato che vi vuole una dichiarazione espressa, lo che si verifica nella legge provinciale per gli art. 174 e 252.

16. La legge provinciale del 1865 non derogò dagli

art. 160-161 della precedente napoletana, che poneva a carico delle provincie le spese di costruzione, riparazione e manutenzione dei locali addetti agli stabilimenti provinciali, e fra questi le caserme dei carabinieri e i fabbricati dei licei, quantunque non appartenessero in proprietà alle provincie.

17. La condizione della legge napoletana, che il ministero dell'interno dovesse somministrare i fondi necessari, venne meno per l' inaugurazione del nuovo sistema economico, che provvide alle spese delle provincie.

18. L' obbligo imposto alle provincie non dipende dalla proprietà dei locali, e il valutarne la estensione appartiene ai tribunali di merito.

19. Non appartiene alla persona obbligata a far dati lavori il giudicare sulla necessità, utilità e A convenienza dei medesimi. — C. Roma, 18 luglio 1881, Provincia di Teramo, Regio Liceo ginnasio nazionale c. Ministero dell' Interno; Corte S. Roma, 1881, 837; Gazz. proc., XVII, 66; Cons. amm., 1882, 121.

20. Il visto d' approvazione ai bilanci provinciali B non compromette i dritti della provincia. — C. Napoli, 21 gennaio 1881, Provincia di Basilicata c. Com. Acerenza, G. trib. Nap., XXX, 514, Gazz. proc., XVI, 230.

V. *Competenza civ.* 105. 106 — *Comune* — *Opere pubbliche* 15 — *Spese di spedalità* — *Storia del diritto* 8 - *Strade* 40, 41, 46-48.

Provocazione — [c. p. 562].

1. In tema di provocazione i giurati devono essere interrogati non solo sul fatto provocatore per sè stante, ma anche sulle modalità che l' inforC mano. — C. Palermo, 29 dicembre 1880, Saggio, Riv. pen., XIII, 516.

2. È bene formulata la questione sulla provocazione in genere con l' indicare il fatto speciale costituente la provocazione.

3. Ma vi è nullità se nella questione subordinata, relativa alla *gravità* della provocazione, siano indicati fatti non compresi nella prima questione relativa alla provocazione in genere.

4. Questa nullità non resta sanata col silenzio delle D parti. — C. Napoli, 21 febbraio 1881, De Carlo; Foro II, 157.

5. Specificati dalla difesa i fatti costitutivi la provocazione, non può dirsi lesiva dei diritti dell'accusato la questione al giurì che indica come fatti provocativi quelli soli che la difesa aveva E indicati. — C. Napoli, 21 giugno 1881, Fortunato Foro II, 306.

6. La questione sull'indole della provocazione non è invalida per la omissione della domanda se F dovesse reputarsi grave. — C. Napoli, 23 ottobre 1880, Vallone, Riv. pen., XIV, 44.

7. La legge non definisce la gravità della provocazione, ma ne rilascia la valutazione all' arbiG trio prudente del giudice. — C. Palermo, 29 dicembre 1880, Saggio, Riv. pen., XIII, 516.

8. Dedotti in termini generali l' eccesso di difesa e la provocazione, bene è la seconda scusa suborA dinata alla negazione della prima. — C. Napoli, 26 maggio 1880, Galasso, Riv. pen., XIII, 165.

9. In tema di assassinio bene sono subordinate le questioni sull' eccesso nella difesa della vita o del pudore e sulla provocazione alla circostanza B qualificativa della prodizione. — C. Palermo, 29 dicembre 1880, Mistretta, Riv. pen., XIII, 499.

10. In tema di omicidio volontario è incompatibile e contraddittorio il concorso simultaneo dell' aggravante dell' aguato e della scusa della provoC cazione. — C. Napoli, 17 dicembre 1880, Viverito, Riv. pen., XIII, 353; Bett., 1881, 56.

11. Premeditazione e provocazione, prodizione e provocazione si escludono a vicenda.

12. Non può esser mai equivoca la risposta dei giurati, quando si propone la questione sulla provocazione in linea subordinata, nella negativa delle questioni sulle aggravanti della premediD tazione e della prodizione. — C. Palermo, 29 dicembre 1880, Fiorello, Circ. giur., 1881, 25.

13. La scusante della provocazione è compatibile con quella del vizio parziale di merito, o della forza semi-irresistibile.

14 Laonde viola la legge il presidente se propone il quesito della provocazione subordinatamente al caso in cui i giurati abbiano esclusa la pazzia parziale o la forza semi-irresistibile. — C. E Torino, 15 ottobre 1880, Migliasso, Bet., 1881, 8.

V. *Corte d' assise* 52 — *Difesa legittima* 2 — *Ingiurie ecc.* 25-27, 35.

Provocazione a commettere reato — [c. p. 468-473].

BIBLIOGAFIA.

F 1. Gli agenti provocatori. CAMPANI Silvio, R. leg., 1881, 325.

GIURISPRUDENZA.

2. Le grida di « viva la repubblica universale, viva l' internazionale, abbasso il Governo », costituiscono il reato di cui all' art. 471 cod. pen. (eccitamento al disprezzo o malcontento contro le istituzioni costituzionali), e spetta quindi alla G Corte di assise di giudicarne. — C. Roma, 21 agosto 1880, Frontali e Piucci, Foro, II, 1.

Provvigione — V. *Console* 10.

Provvisionale in declarandam causam — V. *Appello civ.* 266 — *Cassazione civ.* 70.

Provvista di fondi — V. *Effetto cambiario* 7.

Pubblica sicurezza — V. *Sicurezza pubblica*.

Pubblicazione.

— di legge — V. *Legge*.

— di sentenza — V. *Sentenza civ.* 4. 26 — *Sentenza pen.* 62 — *Verbale del dibattim. pen.* 15.

Pubblico ministero — V. *Ministero pubblico*.

Purgazione (giudizio di) — [c. c. 2040-2053; c. p. c. 727-740].

BIBLIOGRAFIA.

1. Dell'aumento di prezzo in giudizio di purgazione per parte di chi è creditore di uno solo fra i comproprietari precedenti dello stabile venduto. A MORTARA Ludovico, G. trib. Nap., XXX, 629.

GIURISPRUDENZA.

2. Il terzo possessore, che voglia procedere alla liberazione d'un immobile dalle ipoteche, deve offrire ai creditori iscritti di pagare l'intero prezzo del suo acquisto, quale risulta stipulato nel contratto.

3. Le ragioni, che gli competessero verso il venditore per ottenere contro di lui una diminuzione del prezzo, o per crediti compensabili per parte di esso, non danno luogo ad una corrispondente riduzione del prezzo medesimo nell'atto della offerta che deve essere fatta ai creditori iscritti. B — C. Torino, 28 dicempre 1881. Monti c. Polleri De-benedetti, Annali, 1881, 457; Legge, 1882, I, 79; M. trib. Mil., 1882, 137; Giur. Tor., 1882, 141; Massime, 1882, 94; Bett., 1882, 162.

4. L'eccezione di simulazione contro il prezzo apparisce dal contratto di compra-vendita o dichiarato dal nuovo proprietario deve dai creditori iscritti proporsi necessariamente nel termine loro assegnato dall'art. 2045 del codice civile, e perciò nel termine di giorni 40 dalla notificazione del titolo o dalla fatta dichiarazione.

5. Il diritto d'impugnare la collocazione in sottogrado non implica il diritto d'impugnare anche la collocazione in grado principale, essendo la legittimità dell'una affatto indipendente dalla C legittimità dell'altra. — A. Roma, 25 novembre 1880, Serventi c. Carpegna, Temi rom., 1881, 80.

6. Per decidere della validità di una richiesta d'incanti al momento in cui è fatta nel giudizio di purga, non è necessario attenuare la effettiva prestazione della cauzione, ma basta che contenga la offerta della medesima.

7. Stabilito in un contratto di vendita col patto della purgazione, che al sopravvenire di una richiesta d'incanto non debba aver più effetto, se sopravvenga la detta richiesta, non solo diviene inefficace la vendita, ma vien meno anche D il giudizio di purga. — C. Napoli, 20 gennaio 1881, Mercadante c. Sartory, G. trib. Nap., XXX, 523; Gazz. proc., XVI, 205; Massime, 1881, 307; Legge, 1881, II, 123.

8. Il creditore che spontaneamente e senza che il venditore vi abbia data causa alcuna, intende liberare gli immobili dalle ipoteche sugli stessi iscritte, deve sopportare le spese cagionate dal giudizio di purgazione.

9. Nulla osta il timore lontano di molestie per parte dei creditori ipotecari quando la somma restata a mani del compratore, quale delegato a pagare i debiti, è sufficiente ad estinguere le passività E ipotecarie. — A. Casale, 1 aprile 1881, Cassone c. Cassone, Giur. Casale, 1881, 212.

10. Il terzo possessore, che ha nelle mani la parte di prezzo corrispondente ad un credito scritto, non ha diritto di ritentare apposito giudizio per far dichiarare la estinzione del credito medesimo.

11. E neppure può impugnare la qualità del creditore, una volta che questa risulta da rogito non impugnato.

12. Il terzo possessore non è liberato dell'ipoteca iscritta, per ciò solo che il creditore l'ha cancellata da altri beni. — A. Bologna, 1 luglio 1880, A Spalletti-Trivelli c. Braccaloni, R. giur. Bol., 1881, 5.

Quadro o **ruolo** esecutivo.

BIBLIOGRAFIA.

1. Breve rassegna dell'opera dal titolo *Studi legali sui quadri o ruoli esecutivi coll'aggiunta della* B *correlativa legislazione e giurisprudenza*. MIGLIACCIO Franco, Gazz. proc., XVI, 537.

GIURISPRUDENZA

2. Il ruolo esecutivo per le leggi speciali delle provincie meridionali, accordato al demanio per la pronta esecuzione delle prestazioni dovute, è un titolo che produce tutto il suo effetto giuridico, sino a quando il debitore non avrà in un giudizio plenario provata l'inesistenza del credito.

3. Quindi il demanio, creditore di una prestazione in base al ruolo esecutivo, può dopo 28 anni costringere il debitore a rilasciargli un nuovo titolo ricognitivo del debito allo scopo d'interrom- C pere la prescrizione. — C. Roma, 3 maggio 1881, Finanze c. D'Ercole, Corte S. Roma, 1881, 433; Legge, 1881, II, 471; Bollettino, 1881, 506.

4. Per le prestazioni enfiteutiche non era necessario nelle provincie meridionali la rinnovazione dei ruoli perchè essi conservassero la loro effi- D cacia. — C. Roma, 3 maggio 1881, Fondo pel culto c. Com. di Civitella Casanova, Legge, 1881, I, 757; Corte S. Roma, 1881, 485; Bollettino, 1881, 366; Bett., 1881, p. sp., 162.

5. Il quadro esecutivo non rinnovato conserva la sua efficacia dopo trent'anni, quando non sia prescritta l'azione da esso derivante.

6. Non vi è mestieri di rinnovare i titoli od i quadri relativi ai canoni enfiteutici per evitare gli E effetti della prescrizione. — C. Napoli, 3 giugno 1881, Fondo culto c. Brogna, G. trib. Nap., XXX, 634; Legge, 1881, II, 340; Gazz. proc., XVI, 371.

7. Pel procedimento speciale dei ruoli esecutivi la rinnovazione del ruolo mediante la pubblicazione importava essenzialmente la interruzione della prescrizione, anche quando nel ruolo rinnovato si fosse omessa la indicazione degli attuali debi- F tori rappresentanti degli antichi. — C. Roma, 2 febbraio 1881, Fondo pel culto c. Tamburiello, Legge, 1881, I, 292; Corte S. Roma, 1881, 209.

8. Il ruolo dei dissodati, formato dal consiglio comunale ed approvato dalla deputazione provin-

ciale per l'accertamento dei terreni dissodati nel demanio comunale e pel pagamento del corrispettivo dovuto dai possessori dei medesimi terreni, sebbene non sia un quadro esecutivo nel senso di quelli formati per la esazione in via possessoria delle annue prestazioni, pure ha il carattere di titolo in base di cui il cassiere comunale può procedere ad atti coattivi coi privilegi fiscali a norma della legge napoletana del 12 dicembre 1816.

9. Questa coazione non doveva dunque annullarsi, come se fosse mancante di titolo: solo si potevano sospendere gli effetti esecutivi per dar luogo al giudizio di cognizione sulle eccezioni di proprietà dedotte nella opposizione. — C. Roma, 21 aprile 1881, Com. di Castel di Sangro c. Ruggieri, Corte S. Roma, 1881, 453; R. amm., 1881, 321; Boll. amm. Nap., 1881, 142; Bett., 1881, p. sp., 182; Gazz. proc., XVI, 517.

10. È giudizio di fatto, incensurabile in cassazione, il ritenere che in un ruolo esecutivo si trovassero iscritti dei debitori di censi pretesi dal demanio, e che colui contro il quale si procedeva avesse negato di essere loro erede o avente causa.

11. Non è il caso di vedere se pel conveniente apprezzamento di quel quadro o ruolo esecutivo il giudice del merito dovesse tener conto degli estratti del campione prodotto nell'interesse del demanio, se in cassazione non si denunciò il fatto di motivazione della sentenza.

12. Ritenuto il fatto sopra esposto, non può dirsi contraria alla legge la conseguenza che ne trasse il giudice del merito, nel senso che il demanio, volendo giovarsi del ruolo per agire esecutivamente contro l'erede o avente causa dai debitori iscritti, dovesse giustificare in lui tale qualità. — C. Roma, 24 novembre 1881, Finanze c. Sallustio, Corte S. Roma, 1881, 913.

13. Oggidì un titolare di pubblica amministrazione non è più rivestito del potere eccezionale di formare o rinnovare un ruolo di debitori dell'ente morale in conformità de' decreti del 30 gennaio 1817 e 2 maggio 1823. — C. Napoli, 9 giugno 1881, Subeconomo di S. Severino c. Jagace, Gazz. proc., XVI, 316.

V. *Possesso* 25.

Qualifica nei reati — V. *Furto* — *Ricettazione* 2, 3.

Qualità giuridica — V. *Capacità giuridica* — *Cosa giudic. civ.* 19 — *Procedimento civ.* 118-120, 142 — *Rappresentanza*.

Quarantena [c. comm., 509, n. 19, 512, n. 5].

Quasi contratto — [c. c., 1140-1150, 1348].

1. Il quasi contratto, per esempio la gestione di negozio, avviene quando manca il contratto; però se una obbligazione trova fondamento sopra convenzione espressa, è erroneo far ricorso al quasi contratto. — C. Napoli, 9 aprile 1881, Com. di Terlizzi c. De Napoli, Gazz. proc., XVI, 409.

2. Il contratto giudiziario può esser solo possibile quando le parti propongono un sistema di domande, su cui convengano, non quando una data dimanda non sia stata fatta, e sia essa invece supposta ed accolta dal magistrato. — C Torino, 3 settembre 1881, Varese c. Alleri, M. trib. Mil., 1881, 1024.

V. *Gestione d'affari* — *Indebito* — *Locupletazione*.

Quasi delitto — [c. c., 1151-1156, 1306, 1348] V. *Responsabilità civ.*

Quasi possesso — V. *Possesso*.

Querela — [c. p. p. 104-120, 160].

BIBLIOGRAFIA.

1. Se il minorenne possa utilmente rinunziare e desistere dalla querela data dal genitore e paralizzarne le conseguenze giuridiche. MIRALUCE C., R. giur. Trani, 1881, 635.

GIURISPRUDENZA.

2. Anche vivente il padre, compete alla madre il diritto di portar querela per la propria figlia minorenne, all'onore della quale sia stato fatto oltraggio. — C. Firenze, 20 novembre 1880, Signorini, M. giud. Ven., 1881, 15; Annali, 1880, 254; Riv. pen., XIII, 528.

3. Le istanze fatte dalla parte offesa affinchè si procedesse contro più imputati di ferimento grave volontario commesso a suo danno, possono valere come querela contro alcuni di essi che siano risultati colpevoli di semplici percosse od altro reato di azione privata. — C. Torino, 30 marzo 1881, Pelucchi, Legge, 1881, II, 785.

4. La parte, che, lagnandosi presso l'autorità di polizia giudiziaria d'un danno sofferto, denuncia il fatto incriminato, porta una vera querela, anche allora che avesse omesso di usare la parola *querela* nella sua dichiarazione. — C. Torino, 4 maggio 1881, Gattoni, Riv. pen., XIV, 200.

5. Trattandosi di reati di azione privata, non può procedersi in forza di un verbale dei RR. carabinieri. — C. Roma, 11 aprile 1881, Salvatori, Riv. pen., XIV, 395; Annali, 1881, 116.

6. Allora soltanto è improponibile giusta l'art. 7 del c. p. p. una querela per reato di azione privata quando il querelante abbia già istituito un giudizio civile contro l'imputato per risarcimento dei danni derivati dal reato querelato.

7. Applicazione ad un caso di libello famoso avente attinenza con causa civile promossa dal querelante contro persona diversa dall'imputato. — C. Torino, 15 dicembre 1880, Caloni, M. trib. Mil., 1881, 18.

8. Non è prescritto sotto pena di nullità (art. 116 codice proc. pen.) che l'ufficiale che riceve la querela avverta il querelante del diritto che gli compete di desistere. — C. Torino, 20 aprile 1881, Simili, Foro, II, 334 (n).

9. Nessuna disposizione di legge esige che al dibattimento sia rinnovato al querelante l'avver-

timento da farsi, giusta gli art. 116 e 564, all'atto di ricever la querela, sul diritto alla desistenza o sull'obbligo a sopportare eventualmente le spese del procedimento. — C. Torino, 15 giugno 1881, Galli, Foro, II, 324 (n).

10. In giudizio per reato di azione privata, fino a tanto che la parte querelante non desiste, il P. M. ha sempre diritto a spingere innanzi l'azione pen. — C. Roma, 19 gen. 1881, Finzi, Foro, II, 75.

11. Procedutosi dal ministero pubblico ad istanza dell'offeso nei reati di azione privata, ha desso facoltà di ricorrere in cassazione, quantunque l'offeso s'acqueti alla sentenza. — C. Napoli, 24 magg. 1880, Caracciolo e Grassi, Riv. pen., XIII, 174.

13. Il privato querelante, che non si è costituito parte civile, non può esser condannato nelle spese del processo con la sentenza che assolve il querelato, essendo riservato all'erario il ricorso per ottenere il rimborso, terminato il giudizio penale. — A. Venezia, 12 apr. 1881, Cellot, Temi ven., 1881, 323.

13. Escluso il dolo e la colpa in chi portò querela o denuncia, con l'intenzione piuttosto di esercitare un diritto, è inammissibile la domanda dell'imputato prosciolto pel risarcimento dei danni. — A. Venezia, 24 febbraio 1881, Guitto c. Senno-Olivieri, Riv. pen., XIV, 53; Bett., 1881, 212.

14. Assolvendosi per difetto di dolo, il querelante non è tenuto a danni, perchè se il fatto è vero ai giudici no è demandata l'apprezzazione giuridica. — A. Trani, 30 giugno 1881, Iacobellis c. Com. di Grumo, R. giur. Trani, 1881, 576; Bett., 1881, 709.

V. *Buon costume* 8, 9 — *Duello* 2 — *Oltraggio e violenza* 6 — *Sicurezza pubb.* 18 — *Spese del procedim. pen.* 3.

Querela di falso in giudizio civile — [c. p. c. 296-318; c. c. 1317] V. *Falso civile.*

Questioni ai giurati — [c. p. p. 494-498] V. *Giurì* § 2. — V. pure *Corte d'assise* 45-55.

Questione nuova — V. *Domanda nuova.*

Questione di stato — V. *Stato* (questione di).

Questua.

Quietanza — [c. c. 1257, 1258, 1331, 1834] V. *Amministrazione pubblica* 18 — *Asse ecclesiastico* 154-156 — *Bollo* 54 — *Cosa giudicata civ.* 86 — *Esazione* — *Giuramento civ.* 8.

Quota di concorso gravante gli enti ecclesiastici — V. *Asse ecclesiastico.*

Quota litis — [c. c. 1458; c. p. 309] V. *Avvocato e procuratore* 12-14.

Rafferma militare — [L. 26 luglio 1876, n. 3260, art. 136-145].

V. *Militari* 4, 5.

Ragione fattasi — [c. p. 286-288].

SOMMARIO.

BIBLIOGRAFIA.

1. Sull'applicazione della massima *vim vi repellere licet*. Cons. PUPPA, Foro, II, 113.
2. Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e l'azione di reintegrazione in possesso. Avv. D. PALADINI, Napoli, 1881, tip. Orfeo.

GIURISPRUDENZA.

3. Gli art. 286 e 287 cod. pen., relativi all'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, sono affatto indipendenti fra loro.

4. Col primo si punisce l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni fatte con violenze sulle persone, e si accenna genericamente alla turbativa di possesso.

5. Col secondo si prevede il caso in cui l'esercizio arbitrario abbia luogo senza violenza contro le persone, con uno dei mezzi ivi indicati, cioè demolizione di fabbricati, deviazione di acque, abbattimento di alberi, siepi vive o ripari stabili, e non si accenna alla generica turbazione di possesso espresso nel precedente articolo.

6. Epperò, mancando la violenza verso le persone, non costituisce reato l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni commesso con uno dei mezzi diverso da quelli indicati tassativamente nell'art. 287, come ad es., col colmare un fosso allo scopo di esercitare un preteso diritto di passaggio. — C. Torino, 9 novembre 1881, Tresso, Foro, II, 454.

7. Non è semplicemente il farsi ragione da sè, ma il farsi ragione da sè in uno dei modi specificati negli art. 286 e 287 del cod. pen., che costituisce il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

8. Conseguentemente, la amozione di un termine, quantunque commessa allo scopo di esercitare un preteso diritto, costituisce non già il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ma bensì il reato speciale di cui all'art. 671 del cod. pen. — C. Torino, 5 gennaio 1881, Bazzari, M. trib. Mil., 1881, 305; Legge, 1881, I, 537; Riv. pen., XIII, 539; Bett., 1881, 131; Filangieri, 1881, 142.

9. La turbativa del possesso in genere costituisce esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ed i fatti indicati nell'art. 286 sono ipotesi distinte del reato e non esemplificazioni specifiche della turbativa di possesso.

10. L'impedimento recato all'esercizio di una servitù di passaggio costituisce turbativa di possesso ed esercizio arbitrario di ragioni.

11. La coscienza di esercitare un proprio diritto è elemento del reato e non influisce perciò sul grado della pena. — C. Roma, 15 giugno 1881, Bagli, Riv. pen., XIV, 420.

12. L'impedimento violento all'esercizio del passo da chi creda di esserne solo in possesso, costituisce il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

13. Agli effetti penali è inutile ogni ricerca sull'indole, e sulla natura del possesso in ordine alle ragioni civili.
14. È di competenza criminale il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, quando sia accompagnato da violenze. — C. Firenze, 4 dicembre 1880, Zanette, Legge, 1881, I, 386.
15. Vi è il reato di estorsione allorchè le violenze della natura indicata negli art. 601 e 602 del cod. pen. siano state dirette ad un indebito spoglio per solo scopo di lucro; ma se furono dirette a far valere un preteso diritto, ricorrono invece gli estremi del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 286).
16. Che se gli atti posti in essere per far valere il preteso diritto non possono ritenersi compresi sotto la generica denominazione di violenze usata dall' art. 286, per quanto gli atti medesimi siano fra quelli indicati negli art. 601 e 602: si devono applicare, pur confermando il titolo di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, non mai le pene degli art. 601 e 602, ma quelle altre che, giusta la speciale natura e gravità di quegli atti, sono comminate nelle diverse disposizioni del codice penale.
17. Applicazione ad un caso di sequestro di persona (art. 199-202 cod. pen.). — C. Torino, 23 dicembre 1880, Taricco c. Tivano, M. trib. Mil., 1881, 173; Bett., 1881, 82; Legge, 1881, II, 62.
18. La massima « *vim vi repellere licet* », e l'altra « *qui continuat non attentat* », di cui nelle leggi 1 e 3 ff. *de vi et vi arm.*, escludono la esistenza del reato contemplato dagli art. 286, 287 codice penale, e sono applicabili quando risulti che le vie di fatto per mantenersi nel possesso di una cosa, o nel quasi possesso di un diritto reale, furono usate — *incontinenti* — e con *moderazione*, per contrapporsi ad altre vie di fatto poste in essere da chi avrebbe preteso impedire la continuazione di quel possesso, o quasi possesso.
19. Sebbene le parole usate dalla sentenza, onde esprimere il concorso delle due suaccennate circostanze, si prestino a qualche dubbio in contrario, tuttavia debbono, fuori del caso in cui fossero affatto equivoche, accettarsi nel senso in cui apparisce essere state dalla sentenza intese. — C. Firenze, 8 gennaio 1881, De Bea, Foro, II, 113 (n).
20. Non commette turbativa violenta di possesso colui che, ad oggetto di esercitare un preteso diritto, impedisce al novello conduttore di entrare nel fondo, quantunque usi violenze verso persone. — C. Napoli, 15 novembre 1880, Agostinacchio, Foro, II, 236.
21. Chi si oppone all' ingresso di altri nel proprio fondo agisce per la tutela del proprio diritto, e non commette esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
22. Il padrone dell' albero i cui rami protendono sul fondo vicino, non può, per raccoglierne i frutti, introdursi nel fondo limitrofo senza averne ottenuto il permesso e pagata, ove siavi luogo, una indennità.
23. Epperò non commette esercizio arbitrario delle proprie ragioni colui che con vie di fatto e minacce respinga dal proprio fondo il vicino che vi si voglia introdurre per raccogliere i frutti degli alberi che su quel fondo si protendono. — C. Palermo, 22 agosto 1881, Giarratana, Foro, II, 461 (n).
24. La deviazione d' acque, contemplata dall' art. 287 del cod pen. sardo, quando sia stata commessa allo scopo di esercitare un preteso diritto senza violenza alle persone, costituisce non una contravvenzione, ma un delitto punibile con multa non maggiore del doppio del danno recato.
25. A trasformare da delitto in contravvenzione il fatto contemplato dall'art. 287 sopra citato, e a rendere al fatto stesso applicabile il disposto del successivo art. 288, e potere così punirlo coll' ammenda, occorre che sia per i risultati del dibattimento conclusa la prova che all' imputato competeva il diritto predetto.
26. Erra conseguentemente il tribunale di appello, il quale, per le suespresse circostanze, ritenendo applicabile al caso l' art. 353, § 1, della procedura penale, dichiara inappellabile la sentenza di primo grado che giudicò d' un fatto investito esclusivamente dall' art. 287, qualificandolo contravvenzione punibile con l' ammenda. — C. Firenze, 31 dicembre 1881, Gagliardi, Annali, 1881, 207; Riv. pen., XVI, 77; Temi ven., 1882, 434.
27. Commette il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni quel padrone di casa, che, scaduto l' affitto, ne fa aprire violentemente la porta e toglier via i mobili dell' inquilino.
28. È apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione il ritenere o meno la sussistenza del dolo nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. — C. Torino, 9 marzo 1881, Anglesio, Legge, 1881, II, 62; Riv. pen., XIV, 198.
29. Commette reato di ragion fattasi, secondo l'art. 486 del codice penale toscano, il colono che, contro il divieto del padrone e in pendenza di una causa civile, vende un vitello della colonia e si ritiene la metà del prezzo ricavatone nell' intendimento di pagarsi del preteso credito. — C. Firenze, 30 agosto 1880, Petri, Riv. pen., XIII, 241.
30. Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, punibile per l' art. 287 cod. pen. con *multa* eguale al doppio del danno recato, è sempre da considerarsi *delitto*, anche quando per la tenuità del danno la pena pecuniaria di cui è passibile non raggiunga le L. 51.
31. Epperò la relativa sentenza è sempre appellabile. — C. Torino, 19 gennaio 1881, Tebaldi, Foro, II, 135 (n).

V. *Competenza pen.* 46 — *Concorso di reati* 7.

Ragione sociale — V. *Firma e ragion sociale.*

Rapina — V. *Grassazione e rapina.*

Bibliografia.

1. Saggio intorno alla dottrina ed alla repressione A dei reati contro la fede pubblica. Gabba, M. trib. Mil., 1881, 50 — V. *Calunnia* — *False moneta* — *Sottrazione* — *Spergiuro* — *Testimonianza falsa*.

Bibliografia.

1. Intorno al carattere differenziale tra i reati poA litici ed i comuni. Miraglia G., R. giur. Trani, 1881, 757.

V. *Amnistia* 12 — *Concorso di reati* 1, 2, 4 — *Provocazione a commettere reati* 2.

Reato in genere.

Bibliografia.

1. Danno potenziale. Francesco Carrara, G. leggi, B 1881, 242.
2. Del delitto continuato. Carrara Francesco, G. C leggi, 1831, 113.

Giurisprudenza.

3. La contravvenzione agli art. 9 e 10 legge dei 21 dicembre 1873 sul divieto dello impiego dei fanciulli in professioni girovaghe non può, senza D errore, considerarsi reato continuato. — C. Napoli, 3 giugno 1831, Auletta, Riv. pen., XIV, 502; Bett., 1881, 318: Annali, 1881, 199.

V. *Competenza pen.*

Recidiva — [c. p. 118-127].

1. A ritenere la recidiva basta la indicazione del certificato di penalità nella lista di carico, e la discussione fattane in dibattimento, quantunque non se ne sia fatta menzione nell'atto di accusa E e nella sentenza di rinvio. — C. Napoli, 18 maggio 1881, Musca, Riv. pen., XIV, 406.
2. Basta un semplice certificato di cancelleria a costatare la recidiva di un imputato, tanto più F se questi concordò nell' ammetterla. — C. Firenze, 14 luglio 1880, Frisotti, Riv. pen., XIII, 220.
3. Un crimine, anche per gli effetti della recidiva, rimane sempre tale ove la causa sia inviata per effetto di circostanze attenuanti alla cognizione G del trib. correzionale. — A. Parma, 7 luglio 1881, Gandolfi, R. leg., 1881, 260.
4. I provvedimenti sanciti dall'art. 88 del cod. pen. per i minori di anni quattordici, che abbiano

senza discernimento commesso un crimine o delitto (consegna ai parenti, ricovero in un pubblico stabilimento), non hanno carattere di pena, e perciò non possono servire di fondamento ad una dichiarazione di recidiva. — C. Torino, 22 dicembre 1880, Vailati, M. trib. Mil., 1881, 147; Riv. pen., XIII, 380; Annali, 1881, 14; Bett., 1881, 52; Legge, 1881, I, 782.

5. Non basta che uno sia condannato ai lavori forzati a vita, perchè il medesimo commettendo tosto un nuovo reato, ossia prima che la sentenza passi in giudicato, possa considerarsi quale recidivo, e quindi passibile della stretta custodia.

6. E non monta che tra la sentenza ed il giudizio pel nuovo reato la sentenza stessa pel rigetto di cassazione sia divenuta irrevocabile; occorre che la irrevocabilità della sentenza sia concomitante del nuovo reato. — A. Parma, 9 giugno 1881, Pugliese, R. leg., 1881, 216.

7. L'art. 120 del cod. pen. si riferisce unicamente al caso di vera e propria recidiva.

8. Il condannato ai lavori forzati a vita non può adunque essere sottoposto alla stretta custodia per crimini o delitti da lui commessi prima che la condanna ai lavori forzati a vita divenisse irrevocabile.

9. Applicazione al caso di un condannato a vita resosi colpevole di oltraggio al presidente della Corte d'assise immediatamente dopo la lettura della sentenza di condanna. — C. Torino, 1 ottobre 1881, Pugliese, M. trib. Mil., 1881, 1077; Riv. pen., XV, 192.

V. *Ammonizione* 8, 45-48 — *Contrabbando* 42, 47 — *Furto* 4, 41-49, 52.

Reciprocità (diritto di).

Reclusione — [c. p. 13, 54] V. *Pena*.

Reclutamento — V. *Leva*.

Redenzione — [c. c. 1564, 1783] V. *Affrancazione*.

Regalia (diritto di).

Registri e prova risultante da registri — V. *Scrittura* — *Amministrazione pubblica* 18 — *Libri di commercio* — *Pagamento* 25.

Registri penali — (c. p. p., 584, 604].

1. L'art. 604 c. p. p. enuncia dimostrativamente non tassativamente le condizioni volute per la cancellazione dai registri penali.

2. Se dopo la ordinanza della camera di consiglio di non farsi luogo per insufficienza di indizi non è seguìto il procedimento, e passa il periodo di tempo voluto dalla legge per la prescrizione dell'azione penale, l'imputato ha diritto alla cancellazione dai ruoli a termini di detto articolo 604.

3. E la camera di consiglio ha obbligo a pena di nullità di ragionare sulla sussistenza o no della prescrizione affacciata dal petente. — C. Torino, 2 febbraio 1881, S. G., R. leg., 1881, 55.

4. Le condizioni enunciate nell'art. 604 cod. proc. pen., per cui l'imputato può chiedere che si cancelli dai registri penali la imputazione iscritta a suo carico, non sono tassative, ma unicamente dimostrative; e quindi tale facoltà si estende al caso in cui l'azione penale sia estinta o per effetto della prescrizione od in virtù della amnistia. — C. Torino, 2 febbraio 1881, Sereni, Legge, 1881, I, 358; Bett., 1881, 103.

Registro (tassa di) — [L. 13 settembre 1874, n. 2076; Reg. 25 settembre 1874 n. 2127; L. 23 maggio 1875, n. 2511; L. 13 maggio 1880, n. 5430; Reg., 13 maggio 1880, n. 5431].

SOMMARIO.

1. Dall'art. 52 della legge 20 aprile 1874 non è lecito dedurre che il deliberamento fiscale importi un trasferimento di diritti soggetto a condizione sospensiva; e perciò, sebbene il deliberatario non paghi il prezzo fissato, pure egli è tenuto al pagamento della tassa di registro dovuta per l'effettuato trasferimento. — C. Roma, 22 giugno 1881, Poggi c. Finanze, Foro, I, 898 (n).

2. È giudizio di fatto incensurabile in cassazione il ritenere per gli effetti della tassa di registro perfezionato un contratto tra le parti e non soggetto a condizione. — C. Roma, 23 febbraio 1880, Antonini c. Finanze, Corte S. Roma, 1880, v. s. 293.

3. Il contratto di mutuo con patto che in mancanza di pagamento di un'annualità d'interessi il capitale divenga esigibile, e che in questo caso come

in quello della mancata restituzione del capitale, il mutuatario ceda in pagamento al mutuante determinati immobili, non ha i caratteri della promessa di vendita, ma implica una vendita sotto condizione sospensiva, alla quale, pendente la condizione, non può applicarsi tassa proporzionale. — A. Catanzaro, 27 febbraio 1880, Finanze c. Stillitani, Massime, 1881, 11; Foro calabr., I, 340; Not. it., 1881, 104.

4. A senso e per gli effetti dell'art. 80 della legge sul registro 21 aprile 1862, la dichiarazione dello avveramento della condizione sospensiva, a cui l'atto soggetto a tassa è vincolato, deve essere formale ed esplicita, nè può desumersi da equipollenti o da altri mezzi indiretti.

5. Nei rapporti della legge sul registro è a considerarsi quale atto vincolato a condizione sospensiva quello della aggiudicazione in giudizio di espropriazione, condotto a norma della antica legge napoletana del 1828, alla massa dei creditori degli immobili rimasti invenduti; per rimanere la liquidazione e riscossione della tassa proporzionale al valore degli immobili trasferiti nei singoli creditori, sospesa fino a che a questi, pel verbale di divisione, non venga assegnata la propria quota.

6. In conseguenza, ove dal creditore assegnatario non sia fatta la denunzia o dichiarazione entro il termine di tre mesi dall'ordinanza di assegnazione, manca il termine a *quo* per l'inizio della prescrizione, nè può della denunzia, che si richiede esplicita e formale, tener vece la presentazione all'ufficio del registro delle ordinanze di assegnazione, fatta al solo effetto della registrazione. — C. Roma, 3 febbraio 1881, Finanze c. Alberti, Legge, 1881, I, 253; Massime, 1881, 103; Corte S. Roma, 1881, 91; G. trib. Nap., XXX, 598.

7. La stima eseguita giusta la legge sul registro vincola irrevocabilmente l'amministrazione ed il contribuente, sì che non solo non è lecito agli interessati di chiedere altre perizie nello stadio amministrativo, ma lo stesso magistrato nel caso di contestazione giudiziale deve limitarsi ad investigare se i modi, i termini e le forme siano stati osservati.

8. Come è interdetto al magistrato di ammettere in questo caso nuove perizie, così egli non può far uso della facoltà concessa dall'art. 270 del codice di procedura civile: l'avviso dei periti lo vincola e deve pronunziare secondo la emessa perizia. — C. Roma, 9 settembre 1880, Finanze c. Recchia, Foro, I, 11 (n).

9. La domanda di stima in senso dell'art. 24 della legge sulle tasse di registro può farsi al pretore anche anteriormente alla notificazione della relativa richiesta alle parti contraenti.

10. Il termine di 15 giorni fissato dall'art. 25 della legge stessa non è a pena di nullità.

11. Per stabilire il giusto valore di un fondo agli effetti della tassa di registro, il giudizio peritale regolarmente compito in senso degli articoli 24 e 25 della legge è giudizio sovrano, nè può sindacarsi dall'autorità giudiziaria. — A. Genova, 21 dicembre 1880, Raimondo Massaglia c. Finanze, Eco Gen., 1880, I, 146; Bollettino, 1881, 280; G. pret., 1881, 189.

12. Il termine dei 50 giorni, posto dall'art. 24 della legge sulle tasse di registro per potersi chiedere la stima degli immobili trasferiti, è perentorio, e non viene interrotto dalla dimanda anteriormente proposta avanti un pretore incompetente. — A. Catania, 2 maggio 1881, Finanze c. Vinci, Barresi, Giur. Cat., 1881, 89.

13. La legge speciale sulla tassa di registro, avendo regolata la prova del valore degli immobili sul trapasso dei quali devesi pagare la tassa, ha evidentemente derogato alla legge generale del codice di procedura civile in quanto alla stima degli immobili.

14. Ultimato il procedimento di stima colle tre perizie, nè la Finanza, nè il contribuente possono chiedere ulteriore prova peritale per dimostrare la verità di uno dei tre valori fissati da tre periti o di un quarto valore.

15. Esclusa una quarta od ulteriore perizia, niuna altra prova è ammissibile per dimostrare il valore controverso. — C. Roma, 25 febbraio 1880, De Vincenti c. Finanze, Corte S. Roma, 1880, v. s. 296.

16. Non è incensurabile in cassazione la sentenza che ordina la stima di un immobile nelle forme prescritte dalla legge sul registro, sebbene il modo della domanda, e l'autorità innanzi a cui fu proposta, potessero far presumere invocata la perizia come mezzo ordinario d'istruzione e colle conseguenze che le sono proprie nei giudizi comuni.

17. In forza della legge sulle tasse di registro, incombe ai contraenti l'obbligo di denunciare il valore di che si è contrattato; perciò dalla intimazione al pagamento della tassa decorre il termine entro il quale è permesso nel disaccordo delle parti far ricorso alla perizia, e non già dal giorno in cui il ricevitore demaniale ha giustificato l'esaurimento regolare dei provvedimenti amministrativi rivolti ad ottenere dal contribuente la dichiarazione del valore tassabile. — C. Roma, 9 settembre 1881, Finanze c. Caico Bova, Corte S. Roma, 1881, 877; Bollettino, 1882, 57; Boll. cont., 1882, 63; Legge, 1882, II, 443.

18. Quando le parti stipulano una compravendita di un immobile con il corrispettivo di una rendita e stabiliscono d'accordo il capitale di questa rendita, indicano evidentemente che il capitale della rendita è il prezzo della cosa venduta.

19. La tassa di registro quindi per l'art. 18 della legge relativa deve liquidarsi sul prezzo risultante dall'atto, non mai sul capitale formato sul multiplo per 20 della rendita, essendo questo modo prescritto (art. 9) nel solo caso che difetti nell'atto la designazione del prezzo. — A. Pa-

lermo, 26 novembre 1880, Finanze c. Rotolo e Battaglia, Circ. giur., 1881, 313; Bollettino, 1882, 36.

20. Gli oneri, in ragione dei quali, oltre che dei prezzi e corrispettivi, giusta l'art 31 della legge di registro, va applicata la tassa di trasferimento di beni mobili od immobili a titolo oneroso, sono tanto quelli che passano nell' acquirente per delegazione ed assunzione, quanto quelli che passano a carico dell'acquirente *ope legis*.

21. Passano *ope legis* a carico dell'acquirente i debiti ipotecari inscritti sugli immobili compravenduti, dei quali deve rispondere il terzo possessore, per l'articolo 2013 cod. civ., tanto più quando il venditore dichiara nel contratto di non assicurare la libertà dei beni da iscrizioni ipotecarie.

22. Laonde l'ammontare dei crediti inscritti sopra beni venduti deve esser calcolato nell' applicazione della tassa di trasferimento, a meno che i crediti stessi non siano assicurati per la maggior parte anche su altri beni non dedotti nel contratto. — A. Venezia, 3 maggio 1881, De Bona c. Finanze, Temi ven., 1881, 307; Bollettino, 1881, 413.

23. Non difetta di motivazione ed è incensurabile in cassazione la sentenza che, riportata la risposta ad interrogatorio, per gli art. 14, 46 e 74 della legge 14 luglio 1866, ritenne autorizzata la pubblica amministrazione alla esigenza della tassa e sopratassa di un contratto non registrato relativo alla vendita di uno stabile, che si diceva conchiuso in un dato giorno e nello stesso giorno redatto in privata scrittura depositata in terza mano, e non opponibili alla medesima, che agiva contro colui che aveva enunciata in un atto giudiziale la scrittura del medesimo contratto, le eccezioni del compratore, per le quali poteva essere costretta alla restituzione della tassa allora soltanto che da sentenza regiudicata, pronunziata in contraddittorio dei contraenti, fosse quel contratto dichiarato nullo per un vizio radicale fino dalla sua origine, indipendentemente dalla loro volontà e dal loro consenso. — C. Roma, 21 luglio 1881, Anguissola c. Finanze, Corte S. Roma, 1881, 690; Gazz. proc., XVI, 533; Massime, 1882, 5; Bollettino, 1882, 108; Circ. giur., 1882, 314.

24. Per gli effetti della legge sul registro è giudizio di fatto incensurabile in cassazione il riferire una contrattazione a compra e vendita di merci fra commercianti. — C. Roma, 25 aprile 1881, Finanze c. Petruzzelli Pagliorino, Corte S. Roma, 1881, 425.

25. Il contratto di compra-vendita di taglio di boschi, anche se interceda fra commercianti, è soggetto sempre alla tassa proporzionale del 2 0|0, di che al comma secondo dell' art. 1. della tariffa annessa alla vigente legge di registro. — A. Genova, 30 maggio 1881, Società Generale LL. PP. a Parigi c. Finanze, Bollettino, 1881, 315; Eco Gen., 1881, I, 234; G. pret., 1881, 263.

26. Un contratto di vendita di merci, o di somministrazione o fornitura di una determinata quantità di merci, e la cessione dello stesso contratto, non possono dirsi contratti verbali per ciò che siano stati intesi e conchiusi per semplici lettere, e sono quindi soggetti alla tassa di registro di cui all'art. 1 del testo unico e della relativa tariffa.

27. La tassa è dovuta indipendentemente dall' uso che delle lettere voglia farsi in giudizio.

28. Epperciò l'azione giudiziaria è tra le parti interdetta finchè non è giustificato il pagamento della tassa, ancorchè le lettere non si producano, se d'altronde, per interrogatorii dedotti e risposte date, consta che il contratto fu fatto per iscritto. — A. Torino, 15 giugno 1881, Ferrato c. Cavalchini Galleani, Giur. Tor., 1881, 514; Massime, 1881, 392; Bollettino, 1881, 549.

29. Il contratto verbale seguìto all' estero di beni mobili esistenti fuori del regno è per sua natura esente da registrazione e da tassa.

30. Quindi, oltre alla tassa sulla sentenza che vi si appoggia, non può percepirsi altra tassa sul contratto stesso. — A. Torino, 13 aprile 1881, Finanze c. Escher-Wyss, Giur. Tor., 1881, 393; Massime, 1881, 247; Bett., 1881, 373; Bollettino, 1881, 321.

31. Non esclude la ipotesi della speculazione e del lucro in una rivendita commerciale e non fonda sulla esclusione di questo elemento tutta la base della sua dimostrazione la sentenza che, estimando i correspettivi del contratto e volendo dimostrare che quelli additati erano inferiori al vero, si serve di un termine di paragone consistente nel fatto che a brevissimo intervallo, e quasi contemporaneamente alla compera, furono rivendute le cose comprate a prezzo molto maggiore del convenuto nella scrittura, lo aumento era tale che, fatta la più larga parte alla speculazione ed al lucro sotto qualunque forma, non lasciava di presentare la più notevole differenza fra l'uno e l'altro contratto intorno al valor venale dell'oggetto della negoziazione.

32. Ove i correspettivi convenuti fra le parti non fossero conformi alla verità, non è negato al percettore della tassa di registro, e sopra tutto al giudice cui è devoluta la quistione, la facoltà di ricercare quale sia il loro vero valore.

33. Dopo che la sentenza ha ritenuto che quanto dal ricevitore del registro erasi fatto rispondeva precisamente a quella liquidazione che la legge dispone in quella forma e con quegli elementi da essa all'uopo additati, è inutile che dimostri con un ragionamento *ex professo* non essere il caso di rimettere alle parti di provvedersi a termini di legge per la liquidazione della tassa. — C. Roma, 23 febbraio 1880, Antonini c. Finanze, Corte S. Roma, 1880, v. s. 293.

34. La compra e vendita di una macchina tipografica, comunque sia fatta tra commercianti ed abbia per oggetto una merce, è soggetta alla tassa ordinaria e non a quella di favore, se l'acquisto è fatto non con animo di rivendita, ma

al solo scopo di adibire la macchina per l'esercizio della propria industria. — A. Milano, 27 febbraio 1880, Finanze c. Magnoni, Foro, I, 255 (n).

35. Un'officina a gaz-luce è stabilimento fruttifero, ed ove sia venduta, non può esser colpito da tassa che il solo prezzo di vendita.

36. Gli abbuonamenti col municipio, o coi privati per il consumo del gaz, non possono esser colpiti da tassa speciale, ancorchè espressamente contemplati dall'atto di vendita.

37. Gli art. 40 della legge e 49 della tariffa contemplano le cessioni delle locazioni e degli appalti, quando sono fatte come contratto principale, e per sè stante, indipendentemente dalla proprietà della cosa locata, o del diritto a cui si riferisce l'appalto.

38. Il diritto a privativa di illuminazione costituisce un *quid juris*, che, essendo considerato dalla legge come cosa mobile, va sottoposto, in caso di vendita, alla tassa del 2 0[0.

39. Anche alla clientela degli abbuonati si deve applicare la seconda parte dell'art. 7 della legge sul registro, superiormente citata.

40. Ancorchè il municipio abbia conservata la proprietà del terreno ed abbia solo concesso il diritto di costruire sullo stesso l'officina a gaz per conto del concessionario col patto che, mediante il pagamento di una annualità, allo spirare di 50 anni lo stesso municipio resterebbe proprietario dello stabilimento, la proprietà dell'officina, durante questo periodo di tempo, risiede nel concessionario.

41. Se avviene che durante i 50 anni, lo stesso concessionario venda i suoi diritti sull'officina, s'intende venduto un immobile pel quale è dovuta la tassa del 4 0[0. — A. Genova, 3 dicembre 1880, Raggio c. Finanze, Annali, 1881, 77; Eco Gen., 1881, I, 161.

42. La vendita per un prezzo unico di uno stabilimento industriale è soggetta alla tassa proporzionale di registro del due per cento sulla totalità del prezzo, non a tasse diverse secondo la diversità degli enti che compongono lo stabilimento ceduto come un'università, quantunque nell'atto di vendita siansi indicati i correspettivi dei singoli enti, dall'addizione dei quali risultò il prezzo unico totale. — A. Milano, 29 agosto 1881, Bremond e Grimaud c. Finanze, M. trib. Mil., 1881, 1070; Massime, 1881, 510; Bett., 1881, 600; Bollettino, 1882, 83.

43. Le concessioni del diritto di escavare e di prendere materie da terreni o da miniere sono considerate come trasferimenti d'immobili senza distinzione del tempo maggiore o minore della loro estensione, e la concessione del diritto d'esplorare non si deve confondere col diritto di escavare.

44. È giudizio di fatto, incensurabile in cassazione, il ritenere che sia stato ceduto non il solo diritto di esplorazione, ma quello della escavazione di miniere, sebbene al momento della cessione non fosse emanato il decreto di concessione delle miniere. — C. Roma, 6 aprile 1880, Calley Saint Paul direttore della società della Vieille Montagne c. Finanze, Corte S. Roma, 1880, v. s 300.

45. La cessione anche temporanea del godimento di una miniera va soggetta alla tassa proporzionale di registro da cui sono colpiti i trasferimenti dei beni immobili. — C. Roma, 9 apr. 1880, Finanze c. Genuardi, Corte S. Roma, 1880, v. s. 240.

46. Per gli effetti della tassa di registro si deve considerare come un atto di alienazione d'immobili la cessione temporanea o perpetua in genere del godimento del diritto di scavare e prendere materia da terreni e da miniere, sotto tutte le forme di contratto con cui possa manifestarsi, siano vendite, locazioni, od altra specie di convenzione importante lo stesso effetto. — C. Roma, 28 maggio 1880, Finanze c. Fallita Trabonella, Corte S. Roma, 1880, v. s. 246.

47. Le norme di che all'art. 16 della L. *di registro* sono inapplicabili alla trasmissione *dell'usufrutto* per titolo oneroso: in tale caso *i criteri per la* liquidazione della relativa tassa sono quelli di che al successivo art. 33.

48. In specie, cedute per unico complessivo prezzo ragioni mobiliari ed immobiliari, e concordato che il corrispettivo pattuito sia da attribuirsi per una giusta metà alle une ed alle altre di tali ragioni, la tassa per trasmissione immobiliare deve essere applicata sulla metà del correspettivo medesimo; nè solo perchè le ragioni immobiliari consistano (in tutto od in parte) in semplici ragioni di usufrutto, può pretendersi che tale tassa sia liquidata (in tutto od in parte) seguendo i criteri di cui all'art. 16 della legge. — A. Genova 18 marzo 1881, Finanze c. Giovo, Bollettino, 1881, 238; Eco Gen., 1881, I, 165.

49. Corrisposta la tassa fissa sul verbale di provvisoria aggiudicazione, dichiarata poi ferma ed irrevocabile per essersi con sentenza appellabile ed appellata riconosciuto nullo l'offerto aumento del sesto, non può dirsi che l'aggiudicazione sia divenuta definitiva ai sensi dell'art. 36 della legge sulle tasse di registro; e per conseguenza la Finanza non può pretendere che l'aggiudicatario paghi la tassa proporzionale per il trasferimento dell'immobile a suo favore. — C. Roma, 11 luglio 1881, Finanze c. Gardone e Pirandello, Corte S. Roma, 1881, 776; Bollettino, 1882, 49; Legge, 1882, I, 290.

50. Il deliberatario che per patto espresso del capitolato versa nelle mani del segretario dell'intendenza, assistente all'incanto, la somma occorrente per la registrazione dell'atto e per le altre spese agisce regolarmente e non può essere astretto dalla Finanza a rinnovare il pagamento per la non eseguita registrazione dell'atto presso il ricevitore competente. — C. Roma, 4 febbraio 1881, Finanze c. Jola, Massime, 1881, 83.

51. La sentenza, che dichiara rescissa la vendita per avere i contraenti ammessa la lesione oltre la metà del giusto prezzo, non decide una quistione della causa ma dichiara l'accordo dei contendenti.

52. Questa sentenza non produce in modo assoluto la nullità del contratto, fin dalla sua origine per vizio radicale indipendente dalle parti, ma opera un secondo passaggio di proprietà, soggetto perciò alla relativa tassa proporzionale di registro. — C. Roma, 12 decembre 1881, Finanze c. Coppolino, Corte S. Roma, 1881, 1076; Massime, 1882, 35; Bollettino, 1882, 99; Legge, 1882, I, 726; Gazz. proc., XVII, 153; Boll. cont., 1882, 66; Bett., 1882, p. sp. 79.

53. Nell' espropriazione di parte di uno stabile il deprezzamento del fondo che rimane allo espropriato, quale una conseguenza immediata e diretta del fatto stesso dell' espropria, costituisce un valore che va di necessità ad aggiungersi, od aumentare il prezzo della parte che si trasferisce e sullo intero prezzo e dovuta la tassa proporzionale del 4 % a termine dell'art. 95 § 5, n. 26 combinato col art. 4 del registro 21 aprile 1862.

54. In tale deprezzamento vanno comprese anche le servitù che si costituiscono sulla parte non espropriata a vantaggio dell'espropriante.

55. Nelle espropriazioni parziali va soggetta alla tassa del 1 % la somma corrisposta allo espropriato come equivalente dei lavori a farsi per riparare la proprietà che ad esso espropriato resta seguita da espropriazione. — C. Roma, 10 novembre 1880, Com. di Genova c. Finanze, Legge, 1881, I, 38; Massime, 1881, 32; Bollettino, 1881, 118; Corte S. Roma, 1880, v. s. 123.

56. Non può dirsi un dritto patente e fondato su titoli indiscutibili, quando dalle parti è stato conteso in lungo giudizio, su cui poi si transige.

57. La transazione deve essenzialmente contenere il suo dato ed accetto, e perciò questo non costituirebbe una convenzione diversa ed indipendentemente tassabile ai sensi dell' art. 7 della legge sul registro.

58. Non può ritenersi, nell' interesse della Finanza, cessione mascherata di mobili, o immobili, in proprietà, usufrutto, o uso, di cui nelle seconda parte dell'art. 44 della detta legge, la rinunzia della pretesa in controversia contenuta nella transazione, allorquando si riconoscano alcuni debiti, e si stabilisca un obbligo di pagamento.

59. La transazione, che si limita alle rinunzie o condizioni delle reciproche pretese, qualunque ne fosse la natura, va soggetta a tassa fissa, e non già alla proporzionale. — A. Palermo, 23 dicembre 1881, Finanze c. Di Simone, Circ. giur., 1881, 467; Bollettino, 1882, 133.

60. La transazione per metter fine ad un giudizio di lesione enorme in una vendita, colla quale si conviene la restituzione degli immobili al venditore, non è traslativa, ma meramente dichiarativa, e perciò soggetta a tassa fissa, anche quando dal venditore si paghi in corrispettivo della transazione una somma al compratore; salvo ad assoggettare questa alla tassa proporzionale. — C. Roma, 25 giugno 1881, Finanze c. Quadri, Foro, I, 881.

61. L'art. 44 della legge sulle tasse di registro, facendo menzione delle transazioni che contengono una novazione qualunque alle ragioni e ai diritti rispettivamente competenti alle parti e risultanti da titoli anteriori, intende di parlare di novazioni recate alla transazione, ma non già ai titoli stessi che formavano oggetto della contestazione, ma a titoli estranei.

62. Transatta una lite di rescissione della vendita di un immobile per causa di lesione, mediante restituzione dell' immobile da parte del compratore e l'obbligo assunto dal compratore di pagare, oltre il rimborso del prezzo, una somma determinata, non si può dire che la transazione contenga novazione a' sensi e per gli effetti di detto art. 44. della legge di registro; e quindi non si può pretendere di applicare all' atto di transazione la tassa proporzionale di nuovo trasferimento della proprietà dell' immobile dal compratore al venditore, commisurandola sia sulla totalità del prezzo attribuito all' immobile dal venditore nella lite per rescissione, sia soltanto sul corrispettivo della transazione, che lo stesso venditore si obbligò di pagare al compratore; ma si deve colpire unicamente il detto corrispettivo, e colla semplice tassa proporzionale stabilita per le obbligazioni di somme di danaro. — A. Milano, 29 dicembre 1880, Finanze c. Quadri, M. trib. Mil., 1881, 227.

63. Tolta a mutuo una somma colla condizione, che, se entro un dato termine non si fosse estinto il debito o non si fosse adempito al pagamento di una sola rata d'interesse s'intendesse venduto ai mutuanti un fondo per il prezzo da determinarsi da perito nominato delle parti, e quindi per non essersi pagati gl'interessi venduto il fondo ai mutuanti pel prezzo indicato dal perito suddetto, ma poi ridotto in seguito a transazione, la tassa proporzionale di registro è dovuta sulla somma ridotta per transazione e non sulla somma determinata dal perito. — C. Roma, 12 aprile 1881, Finanze c. Nusso, Corte S. Roma, 1881, 359; G. trib. Nap., XXX, 652; Bollettino, 1881, 351.

64. La tassa proporzionale di registro è dovuta solamente sul valore del contratto, e non per l'ipoteca costituita posteriormente in garanzia del medesimo. Quest'atto separato e distinto è soggetto alla tassa fissa, quand' anche possa aver dato occasione a conoscere che l' obbligazione principale non era stata neppure registrata.

65. Questo principio è applicabile anche quando l'obbligazione principale risulti da effetto cambiario, che per legge è esente dalla tassa di registro.

66. pur soggetto a tassa di registro l'atto con cui

si accorda una proroga al debitore di un effetto cambiario. — C. Roma, 11 giugno 1881, Finanze c. Iaccarino, Foro, I, 1163 (n).

67. I crediti cambiari, sottoposti una volta alla tassa graduale di bollo, non vanno più soggetti a quella proporzionale, allorchè vengano di poi garantiti da ipoteca.

68. In questo caso non è dovuta che la tassa fissa per la consentita ipoteca. — C. Roma, 5 dicembre 1881, Finanze c. Sindaci fallim. Guerra, Corte S. Roma, 1881, 1120.

69. La tassa di registrazione per gli atti di costituzione d'ipoteca in garanzia delle lettere di cambio precedentemente rilasciate, non è quella fissa di L. 3; ma la proporzionale di centesimi 75 per ogni 100 lire, art. 28 della tariffa medesima.

70. La costituzione d'ipoteca è un contratto di sua natura civile e non può confondersi con quella di creazione di cambiale o biglietti all'ordine, sebbene anche questi in certi dati casi devono considerarsi come mutui palliati. — A. Macerata, 23 dicembre 1880, Finanze c. Cassa di risparmio di Fermo, R. giur. Bol., 1881, 179.

71. — Contr. — A. Genova, 21 marzo 1881, Finanze c. Banca depositi e sconti, Bett., 1881, 282; Eco Gen., 1881, I, 215.

72. — A. Ancona, 1 giugno 1881, Finanze c. Daretti, Massime, 1881, 253.

73. È applicabile il numero 28 della tariffa annessa alla legge di registro 13 settembre 1874 all'istromento che non contiene una semplice costituzione d'ipoteca in garanzia di cambiali, ma un vero contratto d'apertura di credito per cambiali da mettersi in circolazione e la ipoteca speciale del debitore accordata per sicurtà di chi gli aveva aperto il credito. — C. Roma, 11 luglio 1881, Finanze c. De Blasio, De Palma, e Monsolini, Corte S. Roma, 1881, 946; Legge, 1882, I, 402; Annali, 1882, p. sp., 7; Bollettino, 1882, 172.

74. L'istrumento, col quale uno stabilimento bancario si obbliga verso una ditta, di scontare i di lei effetti di commercio, contiene un vero contratto di apertura di credito soggetto alla tassa proporzionale di registro.

75. Questa tassa è dovuta indipendentemente dalla tassa graduale di bollo che colpisce gli effetti presentati allo sconto, e dalla tassa sulla costituzione di pegno acconsentito per garanzia dello stabilimento medesimo. — A. Brescia, 9 giugno 1881, Finanze c. Glisenti, Bollettino, 1881, 378.

76. Dopo che si è in altri trasferita la proprietà di un immobile, si deviene ad un secondo trasferimento, per gli effetti della tassa di registro, se l'immobile si acquista da un terzo, il quale assume l'obbligo di pagare al primitivo proprietario direttamente il prezzo non pagato dal precedente compratore, con una dilazione, al che le parti dettero il nome di cessione.

77. Il primo proprietario che ha bisogno di quegli atti per sostenere le sue ragioni in giudizio contro ambedue i compratori è tenuto a pagare la tassa sull'uno e sull'altro trasferimento. — C. Roma, 17 marzo 1881, Arcispedale di S. Giovanni di Roma c. Finanze, Corte S. Roma, 1881, 1139.

78. Non è dovuta la tassa di registro più grave nel caso di una cessione d'immobili compresa nello stesso istrumento con la quitanza di crediti preesistenti, se quelle due contrattazioni siano state ritenute dal magistrato di merito tra loro distinte e indipendenti l'una dall'altra.

79. Non è dovuta la tassa di registro per la trasmissione degli immobili sull'intera contrattazione, se il magistrato di merito abbia giudicato non trattarsi di un unico atto di vendita comprendente mobili ed immobili, ma sibbene di una vendita di immobili a cui è stata associata la quitanza di un credito liquidato.

80. Invano si fa appello agli art. 23 e 24 della legge sul registro, se il magistrato di merito ritenga che il contratto contiene elementi sufficienti a poter desumere il valore per la liquidazione della tassa proporzionale. — C. Roma, 10 novembre 1881, Finanze c. Canetto, Corte S. Roma, 1881, 1034; Boll. cont., 1882, 69.

81. Sulla sentenza che attribuisce al creditore le somme spettanti al debitore e dal terzo dichiarate in occasione di pignoramento eseguito, è dovuta la tassa di registro stabilita per la cessione dei crediti.

82. La distinzione tra la cessione *pro soluto* e la cessione *pro solvendo* riguarda le relazioni giuridiche delle parti e non altera per nulla l'obbligo del pagamento della tassa. — T. Salerno, 13 maggio 1881, Vernieri c. Finanze, Gazz. proc., XVI, 260; Massime, 1881, 326.

83. È sottoposto alla tassa di registro come cessione di quota ereditaria l'istromento nuziale nel quale si contiene una assegnazione di quota ereditaria fatta dai fratelli alla sorella in somma determinata, una costituzione di dote fatta da costei al marito della quota stessa, mentre per difetto di danaro quella somma non poteva rappresentare una quota parte dell'eredità, ma doveva considerarsi come il corrispettivo del valore della quota stessa, la cui proprietà pel fatto assegno era passata nei fratelli coeredi dal momento della stipulazione del contratto.

84. Per gli effetti della tassa di registro, il trasferimento della proprietà deve ritenersi compiuto ancorchè uno dei contraenti non fosse legalmente autorizzato a stipulare, fosse o no valido il titolo che si presenta alla registrazione, volesse o no effettuarsi a favore di alcuno in virtù di quello istromento la voltura catastale.

85. L'assegnazione della quota non è traslativa di proprietà in forza dell'art. 25 della legge sul registro quando ciascun condividente riceve la sua quota in quantità e qualità o almeno se ciascuna quota rappresenti il diritto proprio di ciascun condividente.

86. Vi ha trasferimento di proprietà quando si assegna una somma di danaro come corrispettivo ed equivalente alla quota ereditaria, rimanendo agli assegnatari la quota effettiva.

87. È giudizio di fatto incensurabile in cassazione il ritenere che nel patrimonio ereditario non esistessero mobili e crediti certi e liquidi che superassero nel loro ammontare la quota assegnata ad uno dei coeredi.

88. Non è nulla per difetto di motivazione la sentenza che, trovata la tassa di registro in consonanza della legge, non fa altro che dichiararlo. A — C. Roma, 12 gennaio 1881, Tocci-Torelli c. Finanze, Corte S. Roma, 1881, 85; G. trib. Nap., XXX, 573; Bollettino, 1881, 470; M. trib. Mil., 1881, 921; Massime, 1881, 533; Bett., 1881, p. sp. 243.

89. Assegnata ad uno dei coeredi, a tacitazione delle sue ragioni ereditarie, beni mobili ed immobili di valore inferiore al montare della sua quota ereditaria, con dichiarazione che per la differenza si accolla alla eredità indivisa, assegnandole in corrispettivo altrettanti valori mobiliari ereditari una eguale quota di debiti ereditari che farebbe carico al coerede, deve percepirsi su tale assegno per accollo la sola tassa di trasferimento di mobili, se il montare della quota di debiti accollata non eccede il valore dei beni mobili rimasti all'eredità indivisa. B — A. Genova, 26 novembre 1880, Finanze c. Bianchi, Bollettino, 1881, 196; Eco Gen., 1881, I, 133.

90. Non sono applicabili gli art. 31 e 33, ma l'art. 34 della legge sulle tasse di registro nel caso di cessione di un erede di quota indivisa all'altro erede.

91. È giudizio di fatto, incensurabile in cassazione, il ritenere che, quand'anche si voglia ammettere un calcolo proporzionale, i documenti della causa dimostrano che nel compendio ereditario esisteva una somma di crediti superiore al corrispettivo C della cessione. — C. Roma, 26 febbraio 1881, Finanze c. Norsa, Legge, 1881, II, 509; Corte S. Roma, 1881, 252.

92. Per la liquidazione della tassa sulle cessioni da un coerede all'eredità indivisa, devono imputarsi nel prezzo non tutti i mobili e crediti esistenti nella comunione, ma quelli soltanto che si com- D prendono sulla quota ceduta. — C. Roma, 29 novembre 1880, Finanze c. Bensa, Massime, 1881, 148; Legge, 1881, II, 8; Bollettino, 1881, 111; Corte S. Roma, 1880, v. s. 140.

93. Per gli effetti della tassa di registro, trattasi di un maggiore assegno per accollo di un debito comune in quota eccedente quella che altrimenti sarebbe stata a carico degli assegnatari, in modo da doversi imputare a preferenza i mobili, i crediti certi e liquidi e le rendite comprese nelle quote maggiori o in quelle cedute alla comunione o eredità rimasta indivisa, se alcuni dei coeredi prendano dalla eredità mobili ed immobili per un determinato valore, abbandonando la residua quota agli altri coeredi indivisi pel pagamento di parte di un debito ereditario.

94. Nè la parzialità della cessione, nè il prezzo consistente nel maggiore accollo di un debito della eredità comune, nè la dichiarazione del cedente circa il contenuto della quota disapplicano l'art. 34 della legge sul registro.

95. La diversa misura della tassa sulle cessioni di quote ereditarie devesi ricavare dalla imputazione, fatta a preferenza, dei crediti, mobili e stabili, soltanto nelle proporzioni spettanti alle A quote cedute. — C. Roma, 23 decembre 1881, Finanze c. Giaccone, Corte S. Roma, 1881, 1029; Massime 1882, 52; Legge, 1882, I, 544; Boll. cont., 1882, 61; Bett., 1882, p. sp. 124.

96. La cessione dei frutti pendenti dagli alberi (nella specie carrubbi) mediante la corresponsione di una quota-parte a favore del proprietario, costituisce un atto di mezzadria, e come tale soggetto alla tassa di locazione e non a quella di B vendita di frutti pendenti. — A. Catania, 24 agosto 1881, Di Lorenzo, Spitaleri c. Finanze, Giur. Cat., 1881, 166; Bollettino, 1881, 494; Not. it. 1881, 397; Annali, 1881, 387.

97. Nelle divisioni di patrimoni composti di beni mobili ed immobili, comunque siano fatte le singole assegne, e cioè dell'una e dell'altra specie o di ambedue insieme siano i beni onde sono formate, la tassa graduale da applicarsi a concorrenza di ciascuna giusta assegna deve essere liquidata nella misura maggiore, che è dell'1 per 1,000 al di sopra del primo migliaio.

98. La tassa graduale di minore misura, ossia di 50 centesimi per ogni ulteriore migliaio, si applica nel solo caso in cui l'asse dividendo sia compo- C sto di soli valori e mobili. — C. Roma, 27 aprile 1881, Finanze c. Nunziante, Foro, I, 1049 (n).

99. Per l'applicazione della tassa a un maggiore assegno in un contratto di divisione ereditaria, dovendosi imputare di preferenza i mobili e crediti certi e liquidi compresi nel maggiore assegno, la imputazione deve essere estesa anche alle somme che l'assegnatario abbia ricevuto vivente il testatore che da lui siano state conferite alla massa ereditaria anco soltanto ftti- D ziamente. — A. Milano, 9 maggio 1881, Finanze c. Pavesi, Massime, 1881, 301; Bollettino, 1881, 411; M. trib. Mil., 1881, 656.

100. È soggetto alla tassa di semplice quietanza l'atto col quale gli eredi del donante pagano al donatario una determinata somma dal donante stesso elargitagli.

101. Non basta per sostenere avvenuto con tale atto un trasferimento immobiliare l'essere convenuto nell'istrumento di donazione che ove il pagamento non fosse stato fatto dal donante dovesse eseguirsi dagli eredi un assegnamento di tanti stabili o mobili dell'eredità a scelta del donatario E e a prezzo di stima. — C. Roma, 23 marzo 1881, Greppi c. Finanze, Massime, 1881, 175-438; Bollettino,

1881, 289; Not. it., 1881, 362; Corte S. Roma, 1881, 321; Gazz. proc., XVI, 433.

102. Anche la dote costituita dopo contratto il matrimonio gode della riduzione della tassa ai termini dallo art. 45 della legge sul registro. — C. Roma, 16 marzo 1881, Finanze c. Serra, Legge, 1881, I, 471; Corte S. Roma, 1881, 398; Massime, 1881, 153; Bett., 1881, p. s. 95; Bollettino, 1881, 258; Gazz. proc., XVI, 469; Boll. cont., 1881, 161.

103. La disposizione contenuta in un contratto nuziale, colla quale il padre dello sposo, tuttora figlio di famiglia e senza sostanza propria, volendo manifestare la propria cordiale soddisfazione per le nozze, costituisce a titolo di controdote, aumento o lucro dotale, una data somma, che la sposa avrà dritto di domandare a chi di ragione in caso di sopravvivenza sua allo sposo, devesi interpretare non già come una donazione a sensi dell'art. 1050 del cod civ., ma come una costituzione d'aumento dotale condizionato al caso di sopravvivenza della sposa allo sposo.

104. Tale disposizione quindi è soggetta alla tassa fissa di registro contemplata dall'art. 74 della tariffa, e non già a quella di lire 5 per 100, di cui al successivo art. 109 combinato coll'art. 45 al. 2 della legge. — A. Milano, 22 aprile 1881, Finanze c. Polti e De Thoma, M. trib. Mil., 1881, 627; Massime, 1881, 294.

105. La separazione personale dei coniugi non porta per necessità di legge la restituzione della dote alla moglie; quindi se, avvenuta la separazione personale, il marito restituisca l'usufrutto dei beni dotali alla moglie, e stipuli per sè una somma da corrispondergli annualmente, si ha in tale atto una vera cessione soggetta alla tassa proporzionale a norma dell'art. 1 della tariffa. — C. Roma, 16 maggio 1881, Finanze c. Danieli, Foro, I, 1151 (n).

106. Perchè la dichiarazione di mandato vada soggetta alle sola tassa fissa di registro, deve farsi entro tre giorni dall'aggiudicazione provvisoria; quindi se la nomina della persona, nel cui interesse si è offerto all'asta pubblica, è stata fatta dal deliberatario tre giorni dopo l'aggiudicazione definitiva, essa è soggetta alla doppia tassa proporzionale in ragione del doppio trapasso della proprietà. — C. Roma, 16 marzo 1881, Finanze c. Orsini e Menditti, Foro, I. 1165 (n).

107. L'acquirente per persona da nominare deve fare la dichiarazione della persona nel termine convenuto.

108. Scorso tale termine, egli rimane il solo e vero acquirente. — A. Palermo, 1 aprile 1881, Favazzi e Di Maggio c. Finanze, Legge, 1881, II, 385.

109. La dichiarazione di mandato o nomina fatta dallo acquirente per persona da nominare quando non si limiti a designare tali persone, ma proceda ancora a divisione della cosa acquistata con assegnamento a favore di ciascuna di esse di *parti determinate con determinato prezzo*, non è pura e semplice, e deve perciò essere soggetta a tassa proporzionale a termini dell'articolo 42 della legge sulle tasse di registro. — A. Bologna, 25 marzo 1881, Torlonia, Daneri, Boccardo e Schiaffino c. Finanze, R. giur. Bol., 1881, 139.

110. A tenore dell'art. 42 della legge sul registro 13 settembre 1874 (testo unico), è soggetta a tassa proporzionale, e non a semplice tassa fissa o graduale, la dichiarazione di colui, il quale, dopo di aver fatto per persona da nominare l'acquisto di una possessione, composta di parecchi corpi di stabili, in globo e per un solo prezzo, nello sciogliere la riserva, nominando più persone, dichiara, di avere acquistati per una di esse taluni dei detti corpi e per altra i restanti; imperocchè, non essendo la dichiarazione nè pura nè semplice, ed importando per parte del dichiarante assegnamenti parziali e distruzione di comunione d'interessi solidamente stabilita nella riserva si presume avvenuto un secondo trapasso di proprietà. — A. Parma, 12 aprile 1881, *Finanze* c. Piazza Balegno, R. leg., 1881, 165.

111. L'art. 42 della legge sul registro pone a condizione dell'applicabilità della tassa fissa che la facoltà di far la nomina o la dichiarazione derivi dalla legge o sia stata riservata nell'atto che contiene l'acquisto od il contratto.

112. Non si fa eccezione pel caso in cui il contratto fu conchiuso da un procuratore gestore di negozio che abbia promesso la ratifica del contratto in tutta la sua estensione da parte del mandante.

113. Ove quindi il *dominus negotii* ratificando l'operato del *gestor* dichiari che l'affare conchiuso è comune anche ad altri, tale dichiarazione va soggetta alla tassa proporzionale se non fu preceduta da apposita riserva nel contratto; non autorizzando la legge in tal caso la nomina o la dichiarazione.

114. La dichiarazione del mandato quale vien contemplata dalla legge nel citato art. 42 esiste e produce i suoi giuridici effetti senza bisogno di espressa e speciale accettazione da parte di colui, a cui favore la dichiarazione fu fatta.

115. Quindi anche non accettata è soggetta alla tassa proporzionale le quante volte non se ne sia fatta riserva nel contratto.

116. È erroneo il ritenere che la esecuzione delle scritture fatte all'estero avvenga nel regno solamente nel momento in cui sono sottoposte alla formalità del registro, la effettiva esecuzione d'un contratto bene potendo verificarsi indipendentemente dal registro della scrittura che lo contiene. — C. Roma, 27 settembre 1880, Finanze c. Caprani, Legge, 1881, I, 10.

117. Non è perfettamente conforme alla precedente riserva, nè pura e semplice la dichiarazione o nomina, se il procuratore che offrì all'incanto per persona che si riservò di nominare, nomina

due o più persone in deliberatarî di uno o più corpi determinati di terra e per speciale relativo prezzo.

118. La dichiarazione o nomina in tal caso è soggetta a nuova tassa prop orzionale a carico di ognuno dei deliberatarî, a misura del prezzo del rispettivo assegno, in applicazione dell'art. 42 della legge del registro. — A. Parma, 11 febbraio 1881, Finanze c. Dallay e Rabbiosi, R. leg., 1881, 38; Massime, 1881, 464.

119. La dichiarazione del mandato e del nome dello acquisitore circa alla quale non concorrono gli estremi prescritti dall'art. 24 della legge, si presume contenere una nuova trattazione di diritti e quindi l'atto relativo è soggetto a tassa secondo sua natura. — A. Genova, 30 maggio 1881, Società generale L.L. PP. a Parigi c. Finanze, Bollettino 1881, 315; Eco Gen., 1881, I, 234; G. pret., 1881, 263.

120. È atto pubblico l'atto d'usciere; epperò può farsi per atto d'usciere la dichiarazione di mandato, a' termini dell'art. 42 della legge sul registro. — A. Napoli, 6 aprile 1881, Finanze c. Petriccione, Gazz. proc., XVI, 292; Massime, 1881, 369.

121. L'art. 135 della legge sul registro è applicabile a tutti i casi ne' quali l'amministrazione delle finanze non si riconosca istrutta ne' suoi diritti, sia per restituzione sia per supplemento di tassa.

122. Ma dove questi le siano una volta noti, sia per muovere come per respingere l'azione, non fa d'uopo d'ulteriori produzioni, tranne quella in ogni caso, della quitanza della tassa.

123. È apprezzamento di fatto, incensurabile in cassazione, il ritenere che la dichiarazione dei nomi e delle quantità in parti disuguali nei lotti pei quali si era licitato colla riserva della nomina, fu ripetuta nel verbale di aggiudicazione che doveva far parte integrante del contratto, e così accettato dal rappresentante della Finanza.

124. L'amministrazione finanziaria, che fu soccombente in causa, non può essere condannata nelle spese di lite, se potè stimare violata la legge perchè la nomina delle persone a favore delle quali si licitò non era, secondo il suo modo di vedere, pura e semplice, in quanto conteneva dichiarazione di persone concorrenti al lotto in parti ineguali, nè fatta in quella unità di contesto comandata dall'art. 42 della legge sul registro. — C. Roma, 30 aprile 1880, Finanze c. Giamona, Corte S. Roma, 1880, v. s., 25.

125. Non essendo comminata dal capoverso dell'art. 135 della legge di registro alcuna decadenza o nullità pel mancato o ritardato deposito dell'atto su cui si reclama il supplemento o la restituzione di tassa, cotale mancanza o ritardo non rende inammissibile la domanda, ma deve far luogo piuttosto ad una eccezione dilatoria.

126. Non ottemperandosi in proposito alle prescrizioni di legge, e così all'art. 42 legge di registro, sorge la legale presunzione che la dichiarazione di mandato contenga un passaggio di proprietà dal capo di chi la fece in quello della persona nominata, e perciò l'atto è sottoposto a tassa proporzionale.

127. La riserva generica di acquistare per persona da nominare implica naturalmente fra queste una comunanza d'interessi, e determina un'interesse eguale per ciascuna delle medesime.

128. Se pertanto la successiva nomina di più persone aquirenti contiene assegnazione di quote disuguali e prezzi distinti, questa nomina non è conforme alla riserva, e soggiace a quelle misure di legge che la rendono passibile di una nuova tassa proporzionale.

129. La tassa sulle dichiarazioni di comando o mandato che non contengono tutti gli estremi prescritti dall'art. 42, legge sul registro, si deve misurare alla stregua del contratto conchiuso con riserva. — T. Bologna, 19 dicembre 1879 Torlonia, Berti, Donesi c. Finanze, R.giur. Bol., 1881, 168.

130. La società in accomandita per azioni non può considerarsi che esista legalmente come tale e con tutte le caratteristiche proprie a simili specie di società, se non quando sia intervenuto il reale decreto di autorizzazione di che all'art. 156 c. comm.

131. Tuttavia, ove per negligenza dei soci, oppure per qualunque altra causa, siasi trascurato più del necessario lo adempimento di simile formalità, e ciò malgrado nel frattempo la società abbia emesso le sue azioni e dato cominciamento alle proprie operazioni conformemente allo scopo della sua creazione, si viene ad avere quella pratica esecuzione della società, la quale dà diritto alla Finanza di pretendere senz'altro il pagamento della tassa dovuta sul relativo atto di sua costituzione. — A. Genova, 27 giugno 1881, Scerno e Gismondi c. Finanze, Bollettino, 1881, 327; Eco Gen., 1881, I, 225.

132. Costituitasi una società di qualunque specie, ed anche un'associazione in partecipazione, gli oggetti conferiti e somministrati soggiaciono, per l'articolo 77 della tariffa annessa alla legge sul registro, ad una tassa eguale a quella che si dovrebbe, se fossero altrimenti alienati e trasmessi.

133. Quindi se l'appaltatore di un'opera conferisca ad una società od associazione l'appalto che esso aveva assunto da solo, è dovuta la tassa proporzionale anche sulla quota che esso venga a rappresentare sull'oggetto da lui conferito. — C. Roma, 1 febbraio 1881, Finanze c. Perego e Pellegrini, Foro, I, 399 (n); v. pure Bett., 1881, p. sp. 74.

134. L'art. 77 della tariffa annessa alla legge di registro 14 luglio 1866, avendo stabilito per le costituzioni di società di qualunque specie o di associazione in partecipazione la tassa graduale per le somme conferite e la tassa proporzionale

per gli oggetti conferiti diversi da danaro, indarno si ricerca se siasi costituita una associazione in partecipazione od una società civile o commerciale, indarno si ricorre al codice civile e al codice di commercio per introdurre colla distinzione degli effetti delle diverse società, delle limitazioni a quell'articolo che non può riceverne alcuna.

135. È giudizio d'interpretazione e d'apprezzamento, incensurabile in cassazione, il ritenere costituita l'associazione in partecipazione di due società, il convincersi che fu conferito da una società all'altra il possesso e godimento d'immobili, costruzioni e materiali di sua pertinenza, ed il diritto non di esplorare soltanto, ma di escavare o prendere materie dalle miniere, e che fu costituita una associazione le quale non riguardava il presente, ma le future concessioni di altre miniere e gli utili della loro coltivazione, che per espresso patto dovevano dividersi in parti uguali fra le due società.

136. Non si deve tener conto per la liquidazione della tassa de'futuri possibili del niun prodotto delle miniere e dell'abbandono della loro esplorazione.

137. È nulla per difetto di motivazione la sentenza che attribuisce al conferimento di una delle due società il valore tassabile di una data somma sulla quale venne liquidato il supplemento della tassa di registro, se omise di osservare che la metà di quella somma era di pertinenza della medesima società, e quindi il valore dei diritti da essa conferiti era della sola metà. — C. Roma, 6 luglio 1880, Calley Saint Paul direttore della società della Vieille Montagne c. Finanze, Corte S. Roma, 1880, v. s. 297.

138. Chi assume l'impresa di una costruzione ferroviaria e poi consente alla costituzione di una società avente per oggetto l'esercizio dell'appalto stesso, viene a porre in comune con altri quello che prima era suo affare esclusivo, mediante conferimento in società, pel quale è dovuta la tassa proporzionele di registro.

139. Questa tassa è dovuta, sebbene l'appalto non rappresenti un valore effettivo da potere andare in aumento del capitale sociale, ma sia una semplice alea da cui può derivare alla società tanto danno quanto utilità.

140. Appalti di questo genere non possono dirsi affatto inapprezzabili all'effetto di determinare la tassa proporzionale di registro. — C. Roma, 4 gennaio 1881, Finanze c. Ditta Neri, Foro, I, 398 (n).

141. Le società commerciali costituiscono rispetto ai terzi, ma non rispetto ai soci, enti collettivi, separati e distinti dalla persona dei soci.

142. Sicchè l'assegnazione di un appartamento che una società per costruzione di case fa ad un socio non induce trapasso, ma semplice divisione di cosa comune, e conseguentemente non è soggetta alla tassa proporzionale. — C. Roma, 11 giugno 1881, Finanze c. Valente, Bollettino, 1881, 348; Corte S. Roma, 1881, 568; Eco Gen., 1882, I, 33; Legge, 1882, I, 331; Circ. giur., 1882, 88.

143. — Conf. — A. Genova, 16 novembre 1880, Finanze c. Valente, M. trib. Mil., 1881, 251; Eco Gen., 1881, I, 121; Massime, 1881, 132; Giur. comm. Gen., 1881, II, 170.

144. Le società estere di assicurazione sono tenute alla tassa sulle assicurazioni, ma non alla tassa di società pel capitale destinato alle operazioni nel regno. — C. Roma, 12 aprile 1881, Finanze c. Cassa Generale delle Famiglie con sede a Parigi, Foro, I, 712.

145. Una società straniera anonima o in accomandita per azioni. la quale faccia operazioni nel regno diverse dalle assicurazioni (nella specie esercizio dei tranvia) è soggetta alla tassa annuale sul capitale destinato alle operazioni nello Stato, malgrado ignori di aver ottenuto il permesso di autorizzazione e sebbbene non abbia nel regno obbligazioni o titoli in circolazione.

146. Omessa la denunzia nei 30 giorni della prima operazione è dovuta la multa. — A. Torino, 18 setttembre 1880, Finanze c. Società Belga dei Tramways, Massime, 1871, 130.

147. In una società di appalti per la riscossione dei dazi il valore tassabile non può desumersi dal valore dell'immobile dato in garanzia ma da quello dei dazi cumulati per la durata dello intero contratto d'appalto. — A. Catania, 7 febbraio 1881, Ricevitore di Linguaglossa c. Conti, Giur. Cat., 1881, 86.

148. La tassa di registro non è dovuta in ragione del prezzo della cessione di appalto, ma in ragione del prezzo definitivo dell'appalto. — C. Roma, 23 aprile 1881, Finanze c. Cilberti, Corte S. Roma, 1881, 479.

149. È giudizio di fatto il ritenere che dai nuovi documenti prodotti alla Corte di rinvio si provò che l'aggiudicatario e cedente di un appalto ebbe due soci, i quali comparteciparono all'appalto fino dal principio del contratto.

150. Ciò stante, per gli effetti della tassa di registro, devesi concludere che la cessione era per la terza parte dell'interesse che aveva il cedente nell'appalto originario, e non giá ritenere che costui fosse interessato per la sola nona parte, come si asseriva in posteriori dichiarazioni. — C. Roma, 21 aprile 1881, Finanze c. Ciliberti, Corte S. Roma, 1881, 472.

151. La relazione degli arbitri conciliatori, di cui all'art. 402 cod. proc. civ., quando non contiene che il semplice loro avviso, non è che un atto d'istruttoria, sul quale spetta poi all'autorità giudiziaria il pronunciare.

152. Quindi non va soggetta se non alla tassa fissa di L. 1, 20.

153. Ma se l'avviso degli arbitri fu accettato dalle parti, e queste hanno sottoscritto la relazione, questa assume allora il carattere di una con-

venzione che pone termine alla lite, ed avendo per oggetto il pagamento di una somma di denaro, va soggetta alla tassa proporzionale di cui all'art. 28 della tariffa annessa alla legge 13 settembre 1874.

154. Se pertanto tale convenzione non è dal creditore presentata alla registrazione nei termini di legge, egli incorre nella pena della sopratassa e della doppia sopratassa, di cui agli art. 94 e 98 della citata legge.

155. L'applicazione della tassa proporzionale non può considerarsi come tassa suppletiva solo perchè nel presentarsi la relazione alla cancelleria del tribunale fu pagata la tassa fissa di lire 1, 20, mediante l'applicazione di una marca da bollo.

156. Il cancelliere, presso cui gli arbitri hanno depositato la relazione non registrata, è tenuto solidariamente colle parti verso la Finanza al pagamento della tassa e delle sopratasse, ed è tenuto in proprio pella multa, di cui all'art. 104 della legge

157. Il cancelliere però, a cui le parti non hanno somministrato i fondi necessari alla registrazione, ha regresso verso di esse per le tasse e sopratasse.

158. Il regresso non gli spetta per la multa di cui A all'art. 104. — A. Torino, 9 marzo 1881, Crida Pardi c. Finanze, Giur. Tor., 1881, 305; Massime, 1881, 106, 173; Bollettino, 1881, 190; M. canc. pret., 1881, 186.

159. La rinuncia alla prova, consentita dall'art. 120 della legge di registro, atta a stabilire la vera data della presentazione degli atti per la voluta formalità, dispensa la Finanza da qualunque altro mezzo per dimostrare che gli atti stessi furono presentati dal giorno della registrazione, ed è quindi inammissibile la prova testimoniale che B in contrario si volesse invocare. — C. Roma, 16 novembre 1881, Finanze c. Ganassini, Corte S. Roma, 1881, 1163.

160. I registri dell'ufficio di registro sono documenti pubblici.

161. Ciò per altro non rende inammissibile la prova per testimoni, per porre in essere che gli atti, i quali dai detti registri risultano registrati in un dato giorno, siano stati presentati all'ufficio in un giorno anteriore.

162. Neppure può opporsi a tale prova la prescrizione di legge, che l'ufficiale del registro debba accertare il giorno in cui gli atti vengono presentati: non dovendosi confondere il dovere del pubblico ufficiale col fatto dell'effettivo adempimento.

163. E nemmeno quella degli art. 120 della legge 13 settembre 1874, e 40 del regolamento relativo; giacchè se questi dispongono intorno al modo di constatare la data della effettiva presentazione degli atti, non vietano che questa si provi altrimenti; tanto meno poi se la prova testimoniale miri fra le altre cose a stabilire che nell'ufficio mancava il registro prescritto appunto dall'articolo 40 succitato, locchè rendesse impossibile di osservarne il disposto.

164. Chi fa opposizione all'ingiunzione di pagamento di sopratassa per ritardata presentazione di atti alla registrazione, adducendo di averli invece presentati in tempo utile, ha obbligo di fornire A la prova di questo fatto. — A. Milano, 18 febbraio 1881, Ganassini c. Finanze, M. trib. Mil., 1881, 441.

165. Sulle risultanze dei registri di ufficio constatanti che un determinato atto fu registrato quando era decorso il termine utile, la Finanza è in diritto di pretendere alla relativa penalità.

166. Il fatto che il ricevitore del registro abbia ciò malgrado registrato l'atto senza rilevare la incorsa contravvenzione, non pregiudica il diritto della Finanza: tanto meno poi può dal contravventore invocarsi come escludente di pieno diritto la esistenza della incorsa contravvenzione.

167. È però ammissibile la prova, anche per testimoni, che l'atto fu presentato in tempo utile B al ricevitore. — A. Brescia, 18 febbraio 1881, Ganassini c. Finanze, Massime, 1881, 222; Bollettino, 1881, 399.

168. Il contraente, condebitore solidale della tassa di registro, che abbia pagata allo Stato la tassa, non può, per ottenere il rimborso dagli altri contraenti condebitori solidali, invocare il privilegio contemplato dall'art. 90 della legge sul registro.

169. Il diritto di surroga nel privilegio dello Stato, accordato dalla legge a coloro che avranno pagato la tassa per conto delle parti obbligate, compete soltanto agli ufficiali pubblici, di cui all'art. 73 della legge sul registro, che non hanno interesse nell'atto, ma non pertanto sono tenuti in proprio a pagare le tasse per gli atti da essi C redatti. — C. Firenze, 21 febbraio 1881, Banca nazionale toscana c. Banca agricola nazionale, Foro, I, 1081.

170. L'art. 9 della legge sul registro 14 luglio 1866 stabilisce la regola, che non si fa luogo a restituzione di tasse di registrazione, se gli atti si risolvono per eventi posteriori ed anche per effetto di condizione risolutiva.

171. L'art. 10 costituisce la eccezione, per cui alla restituzione si fa luogo quando la sentenza di vendita forzata di immobili è dichiarata nulla per cosa giudicata, quando gli atti sono nulli per loro vizio originale, o quando si verifichi la evizione per effetto di cosa giudicata o di causa preesistente.

172. Il diritto di restituzione deve farsi valere entro sei mesi dalla sentenza definitiva, che pronunziò la nullità dell'atto o la evizione.

173. La relazione fra la sentenza, che fa sorgere il diritto, e quella da cui decorre il termine per l'esercizio del medesimo, è sì intima da doversi identificare l'una coll'altra.

174. La nascita del diritto essendo coeva alla possi-

bilità del suo esercizio, ne segue che il legislatore, nel disegnare per momento della nascita la cosa giudicata e pel momento dell'esercizio la sentenza definitiva, abbia voluto con due diverse parole significare la medesima cosa. — C. Roma, 29 dicembre 1880, Gimignano, c. Finanze, Legge, 1881, I, 724; Bett., 1881, p. sp., 33; Corte S. Roma, 1880, v. s., 105; Gazz. proc., XVI, 109; Bollettino, 1881, 225; Annali, 1881, p. sp., 66.

175. Non è applicabile l'art. 102 della legge sul registro per negare rimborso di multe, quando non vi è patto diretto a defraudare l'erario, ritardando od omettendo la registrazione del contratto di locazione, e molto meno quando le spese furono poste a carico del conduttore e questi, invitato ad adempiere, riconobbe esplicitamente la propria responsabilità, e assunse le conseguenze che potessero derivare da ritardo, promettendo quel rimborso. — T. Bologna, 20 giugno 1881, Catucci e Rusconi c. Ludergnani, R. giur. Bol., 1881, 205.

176. In materia di tassa di registro, non si ha diritto a ripetere le spese giudiziali, se il contribuente omise il reclamo amministrativo, sia che egli domandi il rimborso di una tassa indebitamente pagata, sia che si opponga ad ingiunzione già intimatagli. — C. Roma, 25 aprile 1881, Finanze c. Petruzzelli Paglionico, Corte S. Roma, 1881, 425.

177. La domanda avanzata in via amministrativa ai termini del capoverso dell' art. 84 L. sul reg. del 1862 interrompe il corso della prescrizione della tassa, ma dalla sua presentazione altra se ne inizia immediatamente senza attendersi la risoluzione della vertenza. — C. Roma, 23 settembre 1880, Com. di Pinerolo c. Finanze, Legge, 1881, I, 41; Massime, 1881, 30; Bollettino, 1881, 69; Corte S. Roma, 1880, v. s., 121.

178. La domanda del contribuente per restituzione di tassa non interrompe la prescrizione se non per la somma indicata nella domanda stessa; perciò decorso il termine di prescrizione non è più ammassibile la pretesa di restituzione di una maggiore parte della tassa pagata. — A. Genova, 18 marzo 1881, Finanze c. Giovo, Bollettino, 1881, 238; Eco Gen., 1881, I, 165.

179. Resa esecutoria la ingiunzione per parte del pretore competente firmato all'originale, non occorre che la firma autografa sia ripetuta sulla copia da rimettersi all'intimato, ma basta che vi sia trascritta per copia.

180. Ad ogni modo, se il difetto di tale firma autentica anche sulla copia potesse costituire nullità, questa sarebbe sanata senz' altro col fatto dell' iniziato giudizio di opposizione da parte dello ingiunto.

181. Sebbene il dispositivo di una sentenza si concreti in una declaratoria di diritto, tuttavia quando per effetto di essa ottiene la attribuzione di cose valutabili, nella specie dei diritti inerenti alle scritture o contratti nel dispositivo stesso specificati, la Finanza ha diritto alla applicazione della tassa graduale a sensi dei combinati articoli 58, 61 della legge sulla materia.

182. Si verifica tale attribuzione di diritti, e quindi ha la Finanza il diritto alla detta tassa, sia che la sentenza trovi che l'attore è fondato in ragione nelle sue dimande e dirimendo la contestazione il magistrato provveda accogliendole, sia che il convenuto non abbia fatto opposizione alle domande medesime, e ciò ritenuto, il giudice dichiari senz'altro spettare all'attore quanto pretende.

183. Se la sentenza si fondi sopra una convenzione non registrata, oltre la tassa graduale, è dovuta la tassa alla quale tale convenzione sarebbe stata soggetta, secondo la sua natura, se registrata, e poco importa che si tratti piuttosto di convenzione scritta che di convenzione verbale, non facendo la legge alcuna distinzione al riguardo. — A. Genova, 30 maggio 1881, Società Generale LL. PP. in Parigi c. Finanze, Bollettino *1881, 315;* Eco Gen., 1881, I, 334; G. pret., 1881, 263.

184. Non vi ha contrasto fra gli art. 132 e 134 della legge sul registro; essi si conciliano nel senso, che prima di quindici giorni dall'intimazione della ingiunzione, e prima dell'opposizione giudiziale, si presenti il richiamo in via amministrativa; quella presentazione dà all'opponente ragione di sospendere fino alla risoluzione amministrativa la trattazione in via giudiziale. — A. Milano, 22 aprile 1881, Finanze c. Polti e De Thoma, M. trib. Mil., 1881, 627; Massime, 1881, 294.

185. È inammissibile la opposizione senza il preventivo pagamento della tassa anche quando la opposizione sia rivolta a far dichiarare la tassa non dovuta o riducibile a somma minore. — C. Roma, 9 novembre 1880, Ditta Randini c. Finanze, Legge, 1881, I, 39; Corte S. Roma, 1881, 35.

186. Il termine dei 15 giorni, utile per l'ammissibilità delle opposizioni senza il preventivo pagamento della tassa, decorre, allorché vi è stato reclamo amministrativo, non già dalla data della notificazione dell' ingiunzione, ma da quella in cui è pervenuta alla parte ingiunta legale notizia del rigetto del reclamo avanti l'autorità amministrativa. — A. Catania, 7 febbraio 1881, Ricevitore di Linguaglossa c. Conti, Giur. Cat., 1881, 86.

187. L'*indicazione sommaria dei beni*, voluta dall' art. 111 n. 5 della legge di registro 15 settembre 1874, si riferisce non solo agli stabili, ma eziandio ai beni mobili.

188. Il repertorio, prescritto dall' art. 110 detta legge, deve tenersi ad esclusiva disposizione del ricevitore demaniale.

189. Basta alla esigenza della legge, che il detto repertorio contenga nella relativa colonna la distinzione della specia dei beni, se *mobili* od *immobili*.

190. La penalità, di che nel suddetto art. 110, va appli-

cata soltanto per quelle mancanze od inesattezze sostanziali che rendono meno atto il repertorio allo scopo cui è destinato.

191. Alla indicazione dei beni mobili può supplirsi con equipollenti, purchè riproducano in modo sicuro l'identico concetto. — A. Milano, 25 ottobre 1881, Betti c. Finanze, Annali, 1881, 376; Not. it., 1882, 50.

V. *Appello civ.* 30 — *Cassazione civ.* 113 — *Competenza civ.* 32, 117-119 — *Ferrovie* 26 — *Notaro* 14, 15, 31-33 — *Patrocinio grat.* 2, 9-13. — tassa di successione — V. *Tassa di successione.*

Regiudicata — V. *Cosa giudicata.*

Regolamento in genere — V. *Legge.* — V. pure *Cassazione civ.* 6 — *Ferrovie* 26, 27, 29, 42.

Regolamento di competenza — [c. p. c. 108 e seg] V. *Competenza civ.* — V. pure *Cassazione civ.* 11 — *Competenza civ.* 294, 295.

Regolamento comunale.

SOMMARIO.

BIBLIOGRAFIA.

1. Alcune considerazioni intorno a una sentenza della Cassazione di Firenze 17 gennaio 1881, sul carattere e l'efficacia dei regolamenti comunali. C. F. GABBA, Foro, I, 541.

GIURISPRUDENZA.

2. Il regolamento interno dei Comuni ha un campo assai limitato, e deve più che altro riferirsi alla disciplina delle sedute pubbliche ed all'ordinamento dei servizi interni, non potendo estendersi ad oggetti ai quali ha provveduto la legge. — C. Stato, 2 agosto 1881, Cons. com. di Carrara, Foro, III, 127 (n).

3. Il divieto contenuto in un regolamento municipale di tenere nel recinto daziario maiali, oche e anitre, e di lasciar vagare per le contrade e siti pubblici bestie bovine e cavalline, e tenere pollai e porcili, è eccessivo ed oltrepassa la competenza del consiglio comunale.

4. Rettamente opera la deputazione provinciale rifiutandosi di approvare tale divieto, tanto più quando già colle prescrizioni in vigore possa mettersi un riparo agli inconvenienti lamentati a danno della salute e delle pulizia pubblica. — C. Stato, 31 dicembre 1879, Com. di Mortara, R. amm., 1881, 819.

5. I Comuni possono nei loro regolamenti disporre per lo sgombro delle nevi dalle strade comunali col mezzo delle *comandate*, ossia prestazioni personali obbligatorie, quando manchino in quei Comuni i mezzi per assicurare altrimenti la viabilità. — C. Stato, 29 dicembre 1880, Com. Praduro e Sasso, Foro, III, 47 (n).

6. Il decreto del 22 marzo 1839 con tutte le altre disposizioni precedenti sulle attribuzioni dei consigli edilizi, chiamati pure a giudicare delle relative quistioni e a disporre ancora la demolizione delle opere state eseguite senza la preventiva approvazione del disegno, non è più in vigore.

7. Però i municipi hanno il diritto di fare regolamenti di edilità, a cui la facoltà di edificare dei privati ha il dovere di sottostare, così per provvedere alla sicurezza e all'igiene, come all'ornato esterno delle costruzioni a praticarsi, ma sulle dispute che sorgono la competenza è del potere giudiziario. — A. Napoli, 21 dicembre 1881, Bruno c. Com. di Napoli, Gazz. proc., XVI, 534.

8. I regolamenti di polizia stradale e per l'ornato delle città, sono perfettamente regolari, nè violano l'art. 29 dello statuto, quantunque contengano limitazioni alle proprietà private.

9. Spetta esclusivamente alla autorità municipale di dettare le disposizioni relative all'edilità pubblica e all'ornato della città. — C. Firenze, 11 novembre 1880, Cosma, Temi ven., 1881, 95; Bett., 1881, 66; Legge, 1881, I, 337.

10. I Comuni hanno la facoltà di determinare, mediante speciali regolamenti, il luogo in cui deve eseguirsi la macellazione delle carni, e le cautele giudicate opportune per la introduzione, circolazione, e smercio delle medesime.

11. Quindi le norme dettate a questo effetto nell'interesse dell'igiene pubblica non possono dirsi lesive di alcun diritto civile o politico dei cittadini, nè l'autorità giudiziaria quindi è incompetente a pronunciarne. — A. Genova, 1 luglio 1881, Delle piane Zerega c. Com. Genova, Eco Gen., 1881, I, 370; Cons. amm., 1882, 12 — 341; Annali, 1881, 443; R. amm., 1882, 25; Boll. amm. Nap., 1882, 19; Boll. daz., 1382, 151.

12. L'autorità municipale ha diritto e per sè, e quale rappresentante la generalità dei suoi amministrati, di costituirsi parte civile nei processi per contravvenzione ai regolamenti municipali.

13. Nel concetto di polizia locale entrano tutti i provvedimenti riflettenti gl'interessi, la tutela, e il benessere della cittadinanza.

14. Non è pertanto incostituzionale l'art. 67 n. 1 del relativo regolamento 8 giugno 1862 n. 2321, in quanto concede ai Comuni la facoltà di prov-

vedere all' annona, dichiarando le regole e le norme opportune per la fabbricazione e lo smercio dei commestibili, non che per l' esercizio delle arti relative.

15. Applicazione al regolamento municipale della città di Genova, con cui si proibisce ai venditori di carne fresca di involgerla in carta o altra materia prima di averla pesata. — C. Torino, 27 maggio 1881, Cerruti, R. amm., 1881, 393; M. trib. Mil., 1881, 735; Cons. amm., 1881, 251; Legge, 1881, I, 241.

16. Il municipio di Napoli ha azione contro i contravventori al regolamento edilizio per pretendere in giudizio civile che il magistrato ordini la demolizione delle fabbriche abusivamente innalzate. — T. Napoli, 25 maggio 1881, Capaccio c. Com. di Napoli, Gazz. proc., XVI, 282.

17. I regolamenti edilizi debitamente approvati, possono, senza violare alcuna legge, obbligare i proprietari di case fronteggianti le pubbliche vie ad incanalare in certa maniera le acque colitanti dai tetti.

18. Siffatta prescrizione comprende anche le case già esistenti al tempo della sua emanazione, e non soltanto quelle a costruirsi successivamente.

19. Ricusando il proprietario di ottemperare a tale prescrizione, con ragione il sindaco, previa fissazione di un termine perentorio, e, questo trascorso infruttuosamente, fa eseguire l'opera di propria autorità a spese del riluttante.

20. Tuttociò è applicabile anche quando la casa privata non sia contigua alla strada pubblica, ma ne sia separata da una striscia di privata proprietà, sempre quando però essa presenti tuttavia la fronte sulla pubblica via. — A. Torino, 24 novembre 1880, Rolando c. Com. di Racconigi, Giur. Tor., 1881, 243; Cons. amm., 1881, 113; R. amm., 1881, 244; Bett., 1881, p. sp. 78.

21. Non nuoce alla validità di un regolamento comunale il fatto che il relativo decreto reale di approvazione, regolare in tutto il resto, non sia stato inserito nella raccolta degli atti del governo, nè pubblicato nella gazzetta ufficiale del regno, purchè però il decreto medesimo sia stato portato a notizia dei cittadini del Comune mediante pubblicazione all'albo pretorio. — C. Torino, 6 aprile 1881, Ferrari c. D'Orsara, M. trib. Mil., 1881, 588.

22. I reg. dei dazi e delle imposte comunali e quelli d'igiene, edilità e polizia locale, attribuiti dalla legge ai Comuni, diventano eseguibili appena approvati dalla dep. prov., non essendo richiesta per l'eseguibilità, l'approvazione dei medesimi, da parte del ministero, udito il Consiglio di Stato al quale soltanto è dato di annullarli in tutto od in parte, allorchè siano contrari alle leggi od ai regolamenti generali.

23. In attesa dell'approvazione ministeriale non possono dirsi ineseguibili i detti regolamenti municipali. — C. Palermo, 2 maggio 1881, Argento, R. amm., 1881, 489; Circ. giur., 1881, 79; Annali, 1881, 92.

24. I regolamenti d'igiene, edilità, e polizia locale attingono la loro esecutorietà dalla pubblicazione eseguitane dopo l'approvazione della dep. prov., non dalla omologazione ministeriale.

25. La violazione dei civici regolamenti edilizi apre l'adito alla azione dell'amm. municipale in quanto offende i diritti dei cittadini *uti universi* e schiude la via all'azione dei privati, in quanto lede i diritti che loro competono *uti singuli*.

26. La conciliazione della contravvenzione seguita coll'amm. civica non estingue i diritti che dalla contravvenzione medesima sorgono a fronte dei privati danneggiati.

27. La contravvenzione ai civici regolamenti edilizi offende i diritti dei privati in quanto scemi l'aria e la luce delle loro case. — A. Genova, 31 maggio 1881, Gianello c. De Amicis, Eco Gen., 1881, I, 262.

28. Nel difetto di un verbale di contravvenzione, non v'ha ragione per mandare *impuniti coloro* che vendono al mercato della *carne guasta*, se il pretore se ne convinse all'appoggio del deposto di parecchi testimoni uditi nel pubblico dibattimento.

29. La esistenza di un appaltatore per la somministrazione della carne al pubblico non può condurre alla conseguenza di doversi procedere in sede civile per le vendite di carne guasta previste e punite dal regolamento comunale e di doversi in ogni caso procedere contro il solo appaltatore, quantunque i venditori di quelle carni potessero essere suoi dipendenti. — C. Roma, 9 maggio 1881, De Mura, Sannedda e Muzzu, Corte S. Roma, 1881, 433.

30. Disponendo l'art. 118 della legge com. e prov. che i Comuni hanno facoltà di appaltare l'esercizio con privativa dei diritti di peso e di misura pubblica, purchè questi diritti non rivestano carattere coattivo, ne discende che qualora un tale appalto sia stato a taluno concesso, nessun altro potrà far concorrenza al suo esercizio mediante altra istituzione di peso o misura pubblica, ma non già che ai privati sia interdetto di usare delle proprie misure.

31. Quando pure un regolam. com. avesse attribuito carattere coattivo ai diritti di peso e misura pubblica, l'autorità giudiziaria dovrebbe rifiutarsi di applicarlo nei contingibili casi di contravvenzione, siccome contrario alla legge. — C. Torino, 23 marzo 1881, Magliano, M. trib. Mil., 1881, 485; R. amm., 1881, 337; Cons. amm., 1881, 196; Annali, 1881, 65.

32. Un regolamento comunale sulle pensioni degli impiegati del Comune concerne spese facoltative e non obbligatorie comunali, le quali ultime soltanto, e le relative disposizioni dell'autorità comunale hanno il loro fondamento in una legge, cioè nella legge sull'ammin. comunale provinciale.

33. Conseguentemente non è censurabile in cassazione l'interpretazione data dai giudici del merito ad un regolamento comunale in materia di pensioni degli impiegati del Comune. — C. Firenze, 17 gennaio 1881, Com. di Pisa c. Mengali, Foro, I, 541 (n).

V. *Contravvenzione in genere* 13, 14 — *Espropriazione per p. u.* 63.

Regolamento di confini — V. *Confini.*

Regolamento generale giudiziario per l'esecu-del cod. di proc. civ. e quello di proc. pen. e della legge sull'ordinamento giudiziario — [R. D. 14 dic. 1865, n. 2641].

1. Le disposizioni del regolamento generale giudiziario sono legislative. — A. Venezia, 10 maggio 1881, Cappellari c. Comune di Fosa, Temi ven., 1881, 331; Bett., 1881, 362.

V. *Ordinamento giudiz.* — *Procedimento civ.* — *Tribunale.*

Regresso — [c. c. 1915-1920] V. *Effetto cambiario* 8, 14, 34, 37, 39, 81.

Reimpiego — [c. c. 225, 291, 294, 298, 1406] V. *Dote.*

Reintegra (giudizi di reintegra di demani comunali) — V. *Diritti promiscui.*

Reintegrazione e reintegranda — [c. c. 695-697] V. *Possesso,* 5, 8, 43, 44, 73-95, 97-100, 102, 118, 146, 165.

Relegazione — [c. p. 13, 35]. V. *Pena* 45.

Religione (reati contro la) — [c. p. 183-189].

1. L'indirizzare ad un parroco, nell'atto che sta predicando ai fedeli, delle parole ingiuriose, per le quali segua un turbamento negli stessi fedeli e la interruzione della predica, costituisce il reato di cui all'art. 183 cod. pen. — C. Roma, 5 aprile 1881, Tancredi, Foro, II, 271.

2. Il vescovo durante la sacra-visita non può dirsi permanentemente nell'esercizio delle sacre funzioni. Quindi gl' insulti e gli oltraggi fatti al vescovo nel tempo della sacra visita, ma non nell'esercizio di alcuna delle sacre funzioni, non possono essere puniti a norma dell'art. 187 cod. pen. — A. Catania, 12 settem. 1881, Mauro, Giur. Cat., 1881, 214.

Remissione — V. *Rimessione.*

Rendiconto — [c. c. 302-308, 316, 1747; c. p. c. 319-328, 402].

BIBLIOGRAFIA.

1. Un dubbio sulla procedura per approvazione coattiva del conto. Vitturi Giuliano, G. trib. Nap., XXX, 615; Gazz. leg., 1881, 177.

GIURISPRUDENZA.

2. Non può all' amministratore chiedersi il rendimento di conti, se non quando egli abbia terminato l'ufficio; può per altro il giudice ordinare, a tutela dei diritti degl' interessati, che l'amministratore faccia uno stato dell' amministrazione da lui tenuta. — A. Lucca, 14 giugno 1881, Governo di Tunisi c. Codevilla, Legge, 1881, II, 383; Bett., 1881, 678.

3. La disposizione dell' art. 319 cod. proc. civ. è applicabile soltanto al conto da rendersi giudizialmente, non già a quello che per patto convenzionale è a rendersi stragiudizialmente e in via amichevole.

4. Tra le spese che per l'art. 325 sono a carico di chi pretende il conto, sono a comprendersi anche le spese giudiziali che risultano necessarie alla reddizione del conto. — C. Torino, 18 febbraio 1881, Mina c. Mina, Giur. Tor., 1881, 282.

5. Quantunque un conto non contenga tutto quanto è prescritto dall'art. 320 c. p. c., tuttavia il magistrato, ove creda che esso, malgrado qualche omissione, risponda allo spirito di quella disposizione, non può dirlo nullo.

6. In ispecie non infirma un conto nè il laconismo usato in esso, nè il non aver giustificato qualche partita; nè la mancanza di documenti giustificativi quando si tratta di conto di una impresa continuata per lungo tempo e la parte è disposta a dare comunicazione di tutti i documenti da essa posseduti. — A. Casale, 3 giugno 1881, Lodola c. Ledola, Giur. Casale, 1881, 303.

7. Quando di un conto venga impugnata una parte e il giudice del fatto trovi necessario di ordinare le osservazioni distinte sulla parte impugnata, la sentenza non pregiudica punto il merito dei documenti, che già si fossero presentati, essendo la discussione di essi riunita a quella delle osservazioni. — C. Napoli, 9 aprile 1881, Com. di Terlizzi c. De Napoli, Gazz. proc., XVI, 409.

8. La regola generale per cui chi è tenuto a rendere conto è tenuto a giustificarne le partite di spesa coi documenti giustificativi, va soltanto soggetta ad eccezione nei casi tassativamente enunciati nell'art. 324 cod. proc. civ.

9. Il giuramento, di cui in quest'articolo, non si può pretendere dalla parte che rende il conto, e soltanto può deferirsi d'ufficio dal giudice nel suo prudente arbitrio, concorrendo le condizioni espresse nello stesso art. 324.

10. Non sono comprese nell'art. 324, e devono quindi giustificarsi altrimenti che col semplice giuramento asseverativo, quelle spese che salgono a somma relativamente rilevante, e per le quali è facile e di uso abituale l'esigerne ricevuta. — A. Torino, 6 giugno 1881, Gilino c. Drago, Giur. Tor., 1881, 573; Gazz. leg., 1882, 12.

11. L'art. 324 della proc. civ. devesi solo applicare subordinatamente agli aggiunti e alle circostanze che concorrono o si verificano in ogni singola specie.

12. Chi deve rendere conto non può quindi essere ammesso a giurare contro od in aggiunta ad un conto già reso ed approvato e seguìto da reciproca liberazione.

13. In tale stato di cose è pure inammissibile, perchè inconcludente, la prova per testi diretta a pro-

vare semplicemente che le spese in contesa sono vere e reali. — A. Casale, 14 febbraio 1881, Scarrone c. Ronfani, Giur. Casale, 1881, 295.

14. A termini dell'art. 327 cod. proc. civ., data l'esistenza di un conto (il quale può risultare anche da una lettera sottoscritta da un preposto), esso può bene venir impugnato di errore, di omissione, di falsità o duplicazione di partite; ma non si può pretendere di provare che esiste un conto diverso collo scopo finale di far risultare un debito residuo maggiore a carico del reddente il conto stesso.

15. Poichè la resa di conto costituisce una reciproca ragione di dare ed avere, su cui le parti hanno potuto stralciare le loro ragioni, avviene per essa come per le transazioni: la si impugna, cioè, ma per soli errori di fatto. — C. Torino, 17 maggio 1881, Lafleur c. Bracco, M. trib. Mil., 1881, 1068; Annali, 1881, 345; Bett., 1881, 726; Circ. giur., 1882, 54.

V. *Anticresi* 10 — *Competenza civ.* 286, 288 — *Cosa giudic. civ.* 7, 8, 38 — *Giuramento civ.* 80-83 — *Patria potestà* 22 — *Società* 9-11 — *Successione* 202, 203, 251, 252 — *Tutela* 27, 47, 48.

Rendita — V. *Frutti.*

Rendita costituita e prestazioni annue in genere — [c. c. 1778, 1788, 2090, 2136].

Rendita pubblica — V. *Esecuzione mob.* 41, 44, 54, 55.

Rendita vitalizia — V. *Vitalizio.*

Renitenza alla leva — V. *Leva* 5, 10, 12-14.

Requisitoria del P. M. — V. *Ministero pubblico.*

Requisizione militare — V. *Danni di guerra* 2.

Rescissione — *Risoluzione.*

Rescritto sovrano.

1. Il rescritto del principe assoluto è fatto di legislatore, ha carattere ed autorità di legge, e però sfugge alla censura del magistrato. — A. Messina, 25 febbraio 1881, Finanze c. Santoro e Com. Messina, Temi zancl., 1881, 214.

2. Ogni disputa sulla efficacia di un rescritto del sommo imperante si restringe ad una indagine di volontà.

3. Manca *realmente* la volontà del principe quando la parte istante espone fatti non veri o tace fatti veri influenti nella risoluzione della istanze; e quando e in quanto la disposizione sovrana lede il diritto dei terzi, che dal principe non era contemplato.

4. Manca *presuntivamente* la volontà sovrana quando sono state omesse quelle forme che per regola accompagnano certe speciali sovrane risoluzioni. — A. Roma, 23 luglio 1881, Valorges c. Capogrossi, Foro, 1, 1236.

5. Il giudizio sulle qualità giuridiche di un rescritto pontificio è di diritto, e si desume dalla forma commissaria o graziosa.

6. La forma era *commissaria* quando il pontefice non concedeva nulla direttamente nè dava espresso comando ad un esecutore, ma impartiva al commissario facoltà, dall'uso delle quali questi poteva astenersi.

7. È una delle qualità della forma commissaria, che al delegato si ricordi di aver riguardo alle cose esposte e si comandi di verificare la esistenza di determinate condizioni.

8. È censurabile la sentenza che per interpretare i rescritti pontifici, piuttosto che far fondamento sulle forme dei rescritti stessi e sugli effetti giuridici che ne conseguono, ricorre di preferenza alla filologia, all'ermeneutica, alla conoscenza delle lingue e all'esempio dei prosatori e dei poeti.

9. Quando la forma è commissaria le facoltà scendono all'autorità subalterna dalla suprema fonte dell'autorità pontificia; ma l'uso delle facoltà medesime deve essere fatto dal commissario, e senza questo il rescritto non ha effetto.

10. Il rescritto in forma graziosa non aveva d'uopo che della materiale esecuzione, e faceva subito acquistare un diritto, nè si poteva dir contro, se non implorata *l'aperitio oris.*

11. I rescritti in forma commissaria concernevano d'ordinario affari economici, e importando conoscere le circostanze, la volontà dei supplicanti e l'interesse de' terzi, nonchè una moltitudine di convenienze, investivano di facoltà le autorità locali, che pronunciavano, sentiti gl'interessati, e osservate speciali norme di procedura.

12. Il rescritto commissario, che aveva aggiunta la formola *pro suo arbitrio et coscientia*, importava che il giudizio del commissario fosse discrezionale, un *arbitrium boni viri.*

13. È errore e contraddizione in una sentenza riconoscere la forma commissaria di un rescritto e negarne le giuridiche conseguenze.

14. Errore ancor più grave si è il dire, che la formola *pro suo arbitrio et coscientia* dispensava dall'uso di ogni forma di procedura; e restano per esso violati i §§ 1631 e seg. del regolamento gregoriano, i quali vogliono una vera sentenza, sentite le parti in camera di consiglio.

15. È atto di grazia sovrana e non di giustizia il donare ad un istituto i beni appartenenti ad un altro mantenuto in vita.

16. Un giudizio ed una sentenza formale erano assolutamente necessari allorchè il commissario doveva esaminar fatti, verificare condizioni e derogare ad un precedente rescritto pontificio.

17. I §§ 1631 e seg. del regolamento gregoriano chiariscono l'errore della sentenza, la quale ritiene che gli atti giudiziali, sentenze, decreti ecc. potessero farsi verbalmente e senza scritto.

18. Non è possibile immaginare che si faccia a meno di atti scritti, quando devono fornire titoli per fare volture nei catasti, traslazioni, subingressi nelle ipoteche ecc. — C. Roma, 24 febbraio 1881, Com. di Tolentino c. Fondo culto e Finanze, Corte S. Roma, 1881, 163; Bett., 1881, 288; Legge, 1881 II, 11.

19. I rescritti emanati nel cessato ordine di cose non producevano effetto nei giudizi se le copie non

fossero rilasciate dalle competenti autorità. — C. Napoli, 10 febbraio 1881, Durelli c. Finanze, G. trib. Nap., XXX, 617; Gazz. proc., XVI, 360 Legge, 1881, II, 726.

20. Le bolle o rescritti del principe non sono equiparabili ad una convenzione bilaterale, anche se al concessionario si prescrivano certi e determinati obblighi; e formano titolo e regola del diritto il quale non può essere cambiato da una diversa, sebbene lunga, osservanza, non potendo ammettersi l'acquisto di un diritto maggiore, nè darsi prescrizione contrò il titolo da cui deriva un possesso precario.

21. L'attore deve provare la domanda iniziata in base ad una bolla pontificia, anche quando deduca la osservanza ultrasecolare dei diritti reclamati giudicialmente in base alla medesima.

22. Quindi, prodotta copia della bolla per parte del convenuto senza che l'attore ne impugni formalmente l'autenticità, ma invece, accennando alcune inesattezze o errori grammaticali, la prenda in esame a dimostrazione del preteso diritto di percepire una determinata quota fissa di annui assegnamenti, obbliga il magistrato a discuterla: onde il giudizio sulla sincerità e verità della fattane produzione è, come ogni altro apprezzamento, insindacabile in cassazione. — C. Torino, 31 dicembre 1881, Ospedale Brescia c. Com. Garda Benaco, Annali, 1881, 512; Bett., 1882, 68; M. trib. Mil., 1882, 620.

23. Amministrativamente e costituzionalmente è rivestita di ogni legalità la rivocazione d'un assegno creato per rescritto pontificio, quando sia fatta dal ministro mediante cancellazione del medesimo dal bilancio, una volta che il parlamento abbia approvato il bilancio stesso.

24. La convenzione internazionale 7 dicembre 1866 sul riparto dei debiti pontifici tra l'Italia e la santa Sede non pregiudicò il diritto del Governo italiano di sottoporre ad esame e controllo i titoli individuali di ciascun creditore.

25. L'approvazione del bilancio lascia impregiudicata la questione, se l'assegno da esso cancellato era a titolo oneroso e irrevocabile o gratuito e revocabile, al quale esame è competente solamente l'autorità giudiziaria.

26. La Corte di merito, che interpretando i titoli e documenti su cui si fonda un'assegno, conclude per la gratuità e revocabilità del medesimo, pronunzia un giudizio incensurabile di fatto. — C. Roma, 5 dicembre 1881, Congregazione di carità di Perugia c. Finanze, Corte S. Roma, 1881, 962; Boll. cont., 1882, 56.

V. *Cassazione civ.* 4, 5 — *Cognome e nome* 3 — *Debito pubblico* 5 — *Sostituzione e fedecommesso* 65, 67, 68.

Residenza — [c. c. 16, 17; c. p. c. 139] V. *Domicilio, residenza o dimora.*

Resistenza contro la forza pubblica — V. *Ribellione e resistenza contro la forza pubblica.*

Resoconto — V. *Rendiconto.*

Responsabilità civile — [c. c. 1151-1156; c. p. p. 549-561, 568, 569].

Sommario.

Bibliografia.

1. Principî generali sulla responsabilità civile per delitti e quasi delitti. Enrico Lai, Cagliari, 1880 tip. Timm.

2. L'azione per rifacimento di danni proposta contro committenti che personalmente non cagionarono danno e il fatto doloso del danneggiato, causa del danno patito pel fatto, pure doloso, del commesso. Carrara, Foro, II, 466.

3. Della responsabilità dello Stato per danno dato ingiustamente ai privati da pubblici funzionari nell'esercizio delle loro attribuzioni. C. F. Gabba, Foro, 1881, I, 932.

4. Della responsabilità delle amministrazioni e singolarmente dello Stato per i fatti dei suoi agenti, De Falco, Legge 1881, II, 749.

Giurisprudenza.

5. Quando i danni vengono reclamati per modo principale e non come accessori di altro giudizio, l'attore deve provare singolarmente gli estremi della sua azione.

6. Dopo la giustificazione del danno realmente sofferto, il primo estremo è la colpa nel preteso autore del danno. La colpa deve essere di tale carattere e natura da escludere che l'autore del danno si trovasse nella giusta credulità di potere legittimamente eseguire l'atto, dal quale si pretende derivato un danno.

7. Colui che pretende la rifazione dei danni, risentiti per l'altrui imprudenza, deve giustificare di non aver dato causa o in qualsiasi modo contribuito al fatto colposo.

8. La querela, con cui taluno si duole avanti il magistrato penale di una offesa che egli crede di aver ricevuta, allora soltanto può recare al querelato un danno morale meritevole di essere rifuso, quando il querelante narri fatti non veri.

9. Quando i fatti narrati risultano veri, ma non punibili di fronte alla legge, siamo nei termini di un erroneo apprezzamento, del quale non può essere tenuto responsabile colui che in reato di azione pubblica, non essendosi costituito parte civile, intese di rimettersi al giudizio del magistrato. — A. Roma, 12 luglio 1881, Telfener c. Bellezza, Temi rom., 1881, 395.

10. Trattandosi di fatto volontario e dannoso, la condanna al risarcimento dei danni è di diritto, senza che occorra anche stabilire che il fatto sia colposo, massime se nessuna questione di colpa o di buona fede fu mai sollevata nei giudizi di merito. — C. Torino, 19 febbraio 1881, Sacchini c. Musi-Casa, Giur. Tor., 1881, 325.

11. A contrarre la responsabitità del risarcimento del danno non basta il semplice fatto materiale, ma occorre che sia anche colposo. — C. Roma, 10 dicembre 1880, Conti c. Com. di Calvi e Stamo Legge, 1881, I, 511.

12. Perché taluno debba rispondere delle conseguenze di danno causate col fatto proprio, non è necessario che il fatto stesso sia doloso, ma basta che lo si possa ascrivere a manifesta imprudenza del suo autore.

13. Il far inserire in un giornale un avviso che denunci al pubblico un commerciante quale ostentatore di affari, ai quali non potrebbe dare adempimento, è certamente un fatto produttivo di conseguenze dannose pel commerciante, che ne è colpito.

14. Trattandosi di danno causato colla inserzione di uno scritto in un giornale, la relativa responsabilità incombe all' autore dello scritto ed al gerente responsabile, anche se lo scritto fu pubblicato dopo la firma di questo e nella quarta pagina; ma non può estendersi al direttore del giornale medesimo. — A. Milano, 19 settembre 1881, Cavalieri c. Groulier, Corbellini e Vigoni, M. trib. Mil., 1881, 1001.

15. Non ogni negligenza obbliga al risarcimento, ma quella solamente che sia colposa per la sua abitualità, e per fatti speciali, che tale la qualifichino, la quale è stata causa del danno non solo *omittendo* ma *committendo*

16. Fra la colpa grave del contravventore alle leggi sui lavori pubblici e la negligenza di chi non vegliò, come avrebbe dovuto, all' osservanza di quella, non è a dubitare che l' obbligo dell' indennizzo del danno avvenuto per effetto della contravvenzione cada a preferenza sul trasgressore delle leggi. — C. Palermo, 19 luglio 1881, Benedetti c. Arena, Circ. giur., 1881, 327; Bett., 1881, 625; Annali, 1881, 469.

17. La seduzione di una donna sotto promessa di matrimonio dà luogo ad azione di danni contro il seduttore, a termini dell' art. 1151 del cod. civile.

18. Tale azione non contradice al divieto dell' art. 189, quantunque per fondarla sia necessario addurre gli stessi fatti e le stesse circostanze che servirebbero di base ad una indagine di paternità naturale. — C. Torino, 29 marzo 1881, Rovere c. Rovere, Foro, I, 628 (n).

19. La benigna giurisprudenza che pone in facoltà dei giudici la non condanna ai danni in alcuni casi di annullamento di sequestro per difetto di forma, riguarda il sequestro autorizzato dall'autorità giudiziaria, non il diffidamento arbitrario, che comunque riesce a far rifiutare il pagamento di somma dovuta a disposizione del creditore. — A. Genova, 20 ottobre 1881, Canessa c. Foce, Bett., 1881, 571.

20. In punto di fallimento, come in qualunque altra materia, quando non solo non vi è temerità nel muovere la relativa instanza, ma *colui che la* provocò ha agito in buona fede, *quando l'ingiu*stizia della dichiarazione sia provenuta da un errore scusabile della parte, non può ravvisarsi quella colpa, negligenza ed imprudenza di cui è cenno negli art. 1151, 1152 del cod. civ. — C. Torino, 30 settembre 1881, Villoresi c. Ditta Nervo, Marchand, M. trib. Mil., 1881, 1063; Bett., 1881, 707.

21. La semplice assolutoria riportata in sede penale dall'imputato, con riserva a suo favore di ogni ragione ed azione pel risarcimento dei danni, non costituisce a favore di lui titolo a domanda di danni contro il querelante o la parte civile.

22. Tale titolo non può ravvisarsi che nella mala fede o nella leggerezza con cui venne per avventura presentata la querela.

23. L' apprezzamento di cotale titolo di danni può farsi dal giudice civile, anche quando la sentenza penale non contenga verun elemento in proposito e solo si limiti ad una semplice riserva. — A. Genova, 31 decembre 1880, Boero c. Marcellini, G. pret., 1881, 61; Eco Gen., 1881, I, 68.

25. È responsabile in proprio nome colui che inverte ad uso diverso una somma destinata, per sentenza irretrattabile, ad uso determinato. —C. Napoli, 17 dicembre 1880, Barone c. Corrado, G. trib. Nap., XXX, 529; Gazz. proc., XVI, 219.

26. È proponibile l' azione pei danni contro chi fece sospendere come illegale la costruzione di opere che tali non sono. — A. Casale, 24 gennaio 1881, Chiomba c. Zanoletti, Giur. Casale, 1881, 151.

27. Per i danni arrecati dal figlio, il padre non è ammesso a far valere scusa della propria assenza al momento in cui il di lui fatto nocevole si verificò, quando questo fu preceduto di qualche colpa per parte sua. — A. Genova, 12 aprile

1881, Gaggero c. Deluchi, Bett., 1881, 326; Eco Gen., 1881, I, 251.

28. Affinchè il committente possa essere ritenuto responsabile dei danni cagionati dai proprî commessi, è necessario che il fatto, dal quale il danno è derivato, rientri nella sfera delle incombenze ai commessi medesimi affidate.

29. Viola quindi apertamente la legge il giudice che, senza premettere siffatta disamina, ritiene senz'altro contabile il committente pel fatto del suo commesso. — C. Torino, 7 luglio 1881, Casalegno, Cacace, Ceneri, Mari c. Banca della piccola industria e commercio di Torino, M. trib. Mil., 1881, 846; Giur. Tor., 1881, 567; Legge, 1881, II, 406.

30. L' albergatore non può ritenersi responsabile della sottrazione o della perdita di gioie od altri oggetti di valore, racchiusi in casse o valigie di pertinenza dei viaggiatori, e che dagli stessi non gli fossero stati consegnati o denunciati.

31. Ciò dee tanto più dirsi se le casse o bauli si fossero dai viaggiatori medesimi lasciati in luogo accessibile a qualsiasi persona dell' albergo, e senza neppure porvi l'indicazione del proprio nome. — A. Genova, 2 maggio 1881, Landry c. Simpson, Eco Gen., 1881, I, 362.

32. Lo Stato quando fa atti di amministrazione, e non di sovranità, riscuotendo ed incassando indebitamente delle somme, è tenuto del fatto dei suoi impiegati, o contabili: perchè in tal caso, cessa di essere l' ente politico irresponsabile e diventa eguale ad ogni altra individuale persona. — T. Trani, 15 novembre 1881, Lemma c. Finanze, Gazz. proc., XVI, 496.

33. Lo Stato, come parte litigante, può essere condannato ai danni per colpa che gli fosse imputabile nella esazione di tassa indebita. — C. Roma, 30 luglio 1881, Finanze c. Ditta Scassi Corte S. Roma, 1881, 586; Legge, 1881, II, 506; Gazz. proc., XVI, 517; Bett., 1881, 248.

34. Le amministrazioni governative non sono responsabili degli errori dei propri agenti commessi nell' esercizio delle loro attribuzioni. — A. Torino, 18 febbraio 1881, Zaccheo c. Nobili e Min. di agric. ind. e comm. Giur., Tor., 1881, 331; Giur. comm. Gen., 1881, I, 590.

35. Lo Stato non è responsabile dei danni avvenuti per colpa o dolo dell' uffiziale pubblico, quando questi adempia a funzioni governative per fini propri dello Stato, comunque pur nell'interesse e per conto dei privati.

36. Però la responsabilità dell' esistenza d' un affitto fatto dallo Stato per mezzo di un suo ricevitore, esce dal campo del *ius imperii* stando in quello della gestione, onde ben lo Stato vi è sommesso come ogni altro privato. Tratterebbesi d' un fatto proprio dello Stato, ed in ogni caso la teorica della preposizione potrebbe bene applicarsi, — C. Napoli, 1 ottobre 1881, Finanze c. Duplessis. Gazz. proc., XVI, 567; Legge, 1882, I, 520.

37. Lo [illegible] [illegible] cagionati da [illegible] questi [illegible] combenze loro [illegible]

38. Quindi non ne [illegible] zionario, da cui [illegible] alle sue attribuzioni [illegible] costituisca una usurpazione [illegible]

39. Le leggi e i regolamenti [illegible] tribuzioni dei singoli funzionari [illegible] da osservarsi nelle operazioni [illegible] mandate, non hanno carattere di [illegible] determinate a scopo di disciplina [illegible] terno degli uffici e di responsabilità fra i funzionari, ma bensì di norme da osservarsi [illegible] condizioni essenziali alla validità degli atti.

40. Perciò il privato, che, senza curarsi di dette disposizioni, addiviene con un pubblico funzionario ad un atto che non entrava nelle attribuzioni del di lui ufficio, non può pretendere d'avere a proprio favore impegnata la responsabilità dello Stato.

41. Applicazione al caso di un deposito fatto nelle mani del controllore anzichè del cassiere. — A. Perugia, 10 gennaio 1881, Finanze c. Topi, M. trib. Mil., 1881, 168; Legge, 1881, I, 274; Annali, 1881, 43; Bollettino, 1881, 133; Bett., 1881, 229.

42. Il Governo è responsabile verso un Comune di valori appartenenti a questo e da esso depositati per ordine del Governo presso una autorità governativa a tal uopo designata, e contro ricevuta dalla medesima rilasciata. — C. Torino, 13 aprile 1881, Ministero dell'Interno c. Com. D'Osio Superiore, Foro, I, 932 (n).

43. Gli impiegati finanziari, sorpassando i limiti delle proprie attribuzioni, obbligano se stessi al risarcimento dei danni derivanti dai loro fatti arbitrari, senza alcuna responsabilità delle Finanze dello Stato. — A. Firenze, 18 luglio 1881, Banca naz. toscana c. Finanze, Annali, 1881, 242.

44. La Finanza dello Stato non è responsabile dell'operato dei suoi agenti quando costoro esercitano atti tendenti ad accertare un reato di contravvenzione alle leggi doganali. — A. Napoli, 2 dicembre 1881, Costa c. Finanze, Gazz. proc., XVI, 545; Legge, 1882, I, 486; Bett., 1882, 139.

45. L'invigilare per la scoperta e repressione del contrabbando rientra nella sfera di azione politica dello Stato; onde esso non può rispondere verso i privati dei danni che sono la conseguenza della colpa degli ufficiali incaricati di detta repressione. — C. Roma, 17 febbraio 1881, Finanze c. Iesu, Legge, 1881, I, 362; Corte S. Roma, 1881, 178; Bett., 1881, p. sp., 93; Bollettino, 1881, 254; Riv. pen., XIV, 278.

46. Il Governo che perseguita il contrabbando, impedendo che siano frodate le imposte, opera non *tantum jure gestionis*, ma *jure imperii*. La di-

chiarazione d'inesistenza della contravvenzione non fa ricadere alcuna responsabilità sullo Stato, i cui agenti abbiano fatto la denuncia e compilato il verbale. — C. Roma, 2 marzo 1881, Finanze c. De Filippis, Corte S. Roma, 1881, 211.

47. Lo Stato ha una doppia personalità, politica e civile.

48. La custodia delle merci sequestrate dagli agenti della dogana, attiene alla personalità civile dello Stato. Conseguentemente deve lo Stato rispondere ai privati del danno sofferto per mala custodia di quelle merci. — C. Roma, 28 marzo 1881, Finanze c. Valmaggia, Foro, I, 597 (n).

49. L'art. 10 della L. 17 maggio 1863 dal quale è fatto obbligo al cancelliere e a tutti i funzionari pubblici di eseguire entro un mese nella Cassa dei depositi e prestiti il versamento del denaro, e la consegna dei titoli ricevuti in deposito dai privati, è legge di ordine pubblico a cui non può esser derogato per consenso nè tacito nè espresso dei privati deponenti.

50. Il cancelliere allorchè adempie a cotesto precetto non esercita una funzione giudiziaria, inerente al suo ufficio, ma esegue una incombenza di carattere puramente amministrativo, dipendente da una legge speciale destinata all'organamento dei pubblici servizi puramente amministrativi, dipendenti dal ministero delle finanze.

51. Non ottemperandosi quindi dal cancelliere al prescritto del citato articolo, se per negligenza disattenzione o colpa, o per avvenimento straordinario, non comune, caso fortuito, avvenga che gli oggetti depositati periscano, della perdita risponde lo Stato, anche quando al mancato versamento o consegna per parte del cancelliere abbiano i privati annuito per consenso tacito od espresso. — C. Palermo, 20 settembre 1881, Spina, c. Finanze, Legge, 1881, II, 730; Bett., 1881, 698; Annali, 1882, 106.

52. Lo Stato non risponde della perdita dei depositi giudiziari avvenuta per colpa o negligenza del cancelliere o per caso fortuito.

53. Anche quando potesse ammettersi il contrario, lo Stato non è mai responsabile quando nel conservare il deposito fu usata quella stessa diligenza che si usa nel custodire la cosa propria. — A. Palermo, 1 maggio 1880, Spina c. Finanze, Legge, 1881, II, 736.

54. La Finanza deve ritenersi depositaria delle somme versate nella cancelleria del tribunale civile per cauzione a far vendere un immobile in giudizio di purgazione di ipoteche.

55. Per la restituzione del deposito si ha azione contro la Finanza, e non contro il cancelliere.

56. Sottratte per mezzo di chiave adulterina le somme depositate in cancelleria, e quivi conservate in semplice armadio di legno, ne è responsabile la Finanza per manco di diligenza. — A. Palermo, 17 luglio 1880, Riccio c. Adragna e Finanze, Circ. giur., 1881, 66.

57. Il cancelliere, nel ricevere i depositi che si fanno dagli oblatori nei pubblici incanti, per aumento del sesto, non agisce come contabile dello Stato, nè come mandatario, od impiegato della Cassa dei depositi e prestiti, e non impegna in nessun caso la responsabilità civile dello Stato.

58. L'impegna bensì per la parte equivalente all'importo delle spese.

59. Però se la perdita dei valori, corrispondenti alle dette spese, avviene per forza maggiore, come sarebbe nel caso di un furto con insalizione e scasso, senzachè si possa attribuire all'amministrazione negligenza nella custodia, conviene distinguere: o la perdita si verificò prima dell'aggiudicazione definitiva, ed in quest'ipotesi *res perit domino*, cioè a pregiudizio del depositante, o si verificò dopo, ed in tal caso sta a carico dell'amministrazione. — A. Messina, 17 febbraio 1881, Corvo c Finanze, Legge, 1881, II, 421; Circ. giur., 1881, 368.

60. Il cancelliere non può essere considerato un contabile dello Stato nella ricezione dei depositi richiesti per le pubbliche subastazioni.

61. Di questi depositi non è responsabile lo Stato. — C. Roma, 14 dicembre 1881, Deodato c. Finanze, Corte S. Roma, 1881, 1152; Legge, 1882, II, 19.

62. Lo Stato non è responsabile della perdita o sottrazione dei depositi fatti presso i cancellieri per anticipazione di parte del prezzo di incanto, risponde però dei depositi fatti per tasse giudiziali.

63. Erra il tribunale che, facendo applicazione dell'art. 1153 del cod. civ. allo Stato, ne dichiari in genere la responsabilità per gli errori o colpe commesse dai suoi funzionari. — C. Roma, 29 novembre 1880, Finanze c. Lojacono, Foro, I, 1 (n).

64. — Conf. — C. Roma, 15 giugno 1881, Finanze c. Tortorici e Siena, Corte S. Roma, 1881, 661; Gazz. proc., XVI, 543.

65. — C. Roma, 29 novembre 1880, Finanze c. Scato Legge, 1881, I, 8; Gazz. leg., 1881, 70; Corte S. Roma, 1880, v. s. 177.

66. — C. Roma, 26 maggio 1880, Finanze c. Corvo Corte S. Roma, 1880, v. s. 348.

67. Anche un Comune, il quale arrechi danno per fatto illegittimamente compiuto, è tenuto ad indennizzarlo.

68. Ancorchè il giudice penale nulla abbia statuito sulla rivalsa dei danni, può sempre il danneggiato sperimentare la sua azione innanzi il giudice civile.

69. Se il fatto denunziato dal querelante sussiste, ma l'imputato è stato assolto per difetto di dolo, non può quello essere tenuto ai danni. — A. Trani, 30 giugno 1881, Iacobellis c. Com. di Grumo, R. giur. Trani, 1881, 576; Bett., 1881, 709.

70. La responsabilità pel danno cagionato da un animale incombe al padrone di questo anche quando egli non abbia potuto impedire il danno.

71. Ma la sua responsabilità verso il danneggiato

cessa, se egli dimostra che il danno derivò per colpa stessa di chi lo risentì.

72. In ispecie, il proprietario di un cane non risponde del danno verso colui che ne fu morsicato se risulta che, stando il cane in casa e tranquillamente coricato nel cortile, una turba di monelli s' introdusse nel cortile, e, volendo divertirsi col cane, lo fecero alzare, e, stante la sua resistenza, presero a maltrattarlo tanto che uno di essi ne sia stato morsicato.

73. La responsabilità del padre pel fatto del figlio cessa se quegli non lo ha potuto impedire.

74. Epperò, se il cane fu aizzato dal figlio del padrone, ed altri ne fu morsicato, il padre, che non ha potuto impedire quel fatto del figlio, non è A responsabile del danno. — A. Torino, 16 maggio 1881, Rosso c. Vercellotti, Giur. Tor., 1881, 549; Bett., 1881, 536.

75. La disposizione dell'art. 1156, supponendo l' ipotesi di un fatto imputabile a più persone, non la questione dell'imputabilità per decidere sulla quale fa sempre d'uopo esaminare, nei singoli casi, se il danno arrecato per il fatto di più persone sia imputabile a tutte egualmente in quanto ciaB scuno vi concorse dolosamente. — C. Roma, 10 dicembre 1880, Conti c. Com. di Calvi e Stame, Legge, 1881, I, 511.

76. Ritenuta dai giudici del merito la responsabilità dell'amministrazione delle poste pei pieghi assicurati incendiati insieme al vagone postale per versamento nelle lampade di petrolio, il giudizio C è di fatto, non censurabile in cassazione. — C. Napoli, 4 giugno 1881, Direzione delle poste c. Casertano, Gazz. proc., XVI, 315; Bett., 1881, 667.

77. L'azione civile per i danni può nel giudizio penale essere proposta contro il civilmente responsabile. D — A. Firenze, 28 febbraio 1881, Lazzeri c. Faleri, Legge, 1881, II, 314; Annali, 1881, 118; Giur. Tor., 1881, 367.

78. Coloro che sono civilmente obbligati a rispondere per le contravvenzioni commesse dai loro agenti non possono essere indipendentemente da questi, tradotti e giudicati in sede penale.

79. Iniziatosi legittimo procedimento in via penale, tanto contro colui che contravvenne alla legge, vendendo vino al minuto senza la prescritta licenza, quanto contro al proprietario di detto genere qual civile responsabile; se, avanti che incominci il dibattimento della causa in prima istanza, muoia il primo di essi, vien meno la giurisdizione del giudice penale, e il giudizio E rientra nei poteri del magistrato civile. — C. Roma, 17 gennaio 1881, Alessi c. Grania, Foro II, 119 (n); V. pure Corte S. Roma, 1881, 29; Bett., 1881, 137.

80. Per gli art. 556, 558, 559, 570 del cod. di proc. pen., tutti i benefici competenti agli imputati od accusati sono comuni ai civilmente responsabili.

81. Conseguentemente a questi è applicabile anche l'art. 653 per il quale la parte civile deve interporre il ricorso in Cassazione dentro 24 ore contro l'accusato o imputato assoluto.

82. Ciò si applica anche nel caso in cui l' accusato o imputato fu condannato, ed il civilmente responsabile fu assoluto; il ricorso contro quest'ultimo deve interporsi entro 24 ore; se interposto A dopo, è inammissibile. — C. Firenze, 13 agosto 1881, Urbani c. Mimbelli, Temi ven., 1881, 479.

83. La disposizione dell'art. 638 cod. proc. pen., è applicabile ai rapporti fra la parte civile e l'imputato.

84. Per contrario nessuna disposizione speciale della procedura penale regola l'azione meramente civile della parte civile verso il civilmente responsabile, ma le si devono applicare i principì generali.

85. Pertanto è ammissibile il ricorso della parte civile contro la sentenza della sezione d'accusa, la quale ha dichiarato non luogo a procedere contro B il civilmente responsabile. — C. Firenze, 30 luglio 1881, Logli c. Antonelli, Temi ven., 1881, 482.

86. Quando la parte lesa da un fatto, di cui si conosce in giudizio penale, intervenga in questo ed eserciti l'azione civile per la refazione del danno, la competenza che la legge attribuisce al magistrato penale, quanto alla azione civile, non è limitata alla responsabilità dell' imputato per fatto proprio stabilita dagli art. 1151 e 1152 c. c., ma si estende alla responsabilità del medesimo per fatto altrui determinata dall'art. 1153 del detto codice.

87. Perciò, in tal caso, la facoltà del magistrato penale di condannare l'imputato alla rifazione del danno non è subordinata alla condizione che lo dichiari colpevole del fatto, e gli infligga la pena, ma rimane ferma, anche se lo assolva (in quanto ritenga non avere egli preso parte al fatto dichiarato costante) ognorachè creda sussistente C la di lui responsabilità puramente civile. — A. Firenze, 28 febbraio 1881, Lazzeri c. Faleri, Annali, 1881, 118; Giur. Tor., 1881, 367; Legge, 1881, II, 314.

88. La parte lesa, costituitasi parte civile, che non ha fatto citare nel giudizio penale anche il civilmente responsabile, non ha diritto di citarlo in seguito in giudizio civile per la liquidazione D dei danni. — A. Casale. 30 dicembre 1880, Boccalatte c. Capra, Giur. Casale, 1881, 23.

89. La parte lesa costituitasi parte civile, che non fece citare nel giudizio penale anche il civilmente responsabile, può in seguito citare quest' ultimo in giudizio civile per la liquidazione dei danni.

90. Ad una tale azione non forma ostacolo l'art. 549 del cod. di proc. penale.

91. In questo caso la parte lesa non potrà, nel giudizio civile, invocare contro il civilmente responsabile le risultanze del giudizio penale, svoltosi senza il contradditorio di quest'ultimo, ma dovrà *ex novo* dedurre a prova i fatti che die-

A dero luogo alla sua azione dei danni. — A. Casale, 28 maggio 1881, Patruggo c. Lavagno, Giur. Casale, 1881, 175.

92. La parte lesa, costituitasi parte civile, che non ha fatto citare il civilmente responsabile nel giudizio penale, non decade dal diritto di proporre contro di lui l'azione civile, ma non può opporgli nel giudizio civile gli atti e la sentenza penale.

93. Essa invece deve in contraddittorio del civilmente responsabile stabilire quei fatti che valgono a fondare la sua azione indipendentemente B dagli atti del procedimento penale. — A. Casale, 5 dicembre 1881, Cassa generale società in Genova, c. Costa e Paganelli, Giur. Casale, 1881 381; G. pret., 1882, 124.

94. Ad escludere la responsabilà civile del padre pel fatto del figlio minore condannato per ferimento volontario, è indispensabile ch'egli provi di non avere potuto impedire il fatto commesso.

95. A tale intento non basterebbe che il padre provasse in genere di godere in paese fama di ottimo padre di famiglia e di aver fatto istruire i proprî figli educandoli ai sentimenti del lavoro della tranquillità e del rispetto.

96. Sarebbe invece necessario ch'egli provasse d' avere esercitato sul figlio una vigilanza assidua, adoperati anche i mezzi di rigore richiesti dalla trista natura di lui, e impeditogli con ogni suo potere di andare all'osteria ad accattar brighe e di vagare di notte armato, e particolarmente di uscire di casa nelle circostanze in cui commise il delitto.

97. Sebbene la sentenza penale abbia già condannato il figlio minore al pagamento di una provvisionale a titolo di danni, ciò non impedisce che la parte lesa riproponga la stessa domanda di provvisionale in sede civile contro il padre responsabile, non intervenuto nè chiamato in giudizio penale.

98. Nè occorre che nel giudizio sia chiamato il figlio minore già condannato, e per esso il padre quale suo rappresentante.

99. Quantunque il danneggiato si sia costituito parte civile soltanto contro l'imputato può tuttavia C agire in sede civile. — A. Casale, 7 maggio 1881, Conti c. Perfumo, Giur. Casale, 1881, 281.

100. È responsabile civilmente del fatto dannoso altrui, quegli che è stretto da obbligazione legale a far sì che non avvenga il fatto dannoso stesso.

101. Il committente è civilmente responsabile.

1. Quando abbia la scelta *libera ed insindacabile* del commesso, per metterlo in rapporto con altri in una determinata operazione, assicurandosi della sua probità ed attitudine ad esercitare l'incombenza affidatagli senza altrui nocumento.

2. Quando abbia il potere e l'autorità di dare al commesso o preposto, nel privato suo interesse, libere istruzioni od ordini in modo di eseguire l'incombenza che da sè non può esercitare.

3. Quando il fatto dannoso sia stato eseguito dal commesso o proposto nell' esercizio delle incombenze affidategli; dimodochè l' abuso sia una conseguenza diretta dell'esercizio stesso o meglio una sua estensione abusiva.

102. È *commesso*, nel senso del codice civile, colui che tiene il posto d'un altro nell'incarico affidatogli, e che agisce sotto gli ordini, la direzione e la sorveglianza di un committente, il quale voglia e debba disporne a sua posta.

103. La *guardia campestre privata*, essendo eletta con decreto prefettizio, e dovendo agire non a norma delle istruzioni datele liberamente dai proprietari dei fondi, ma bensì a norma delle leggi e dei regolamenti, non trovasi in rapporti di immediata subordinazione coi proprietari stessi, circa ai modi di eseguire l'incarico, e non è un *commesso* ai termini del codice civile.

104. Essa, trasmodando nell'esercizio delle sue funzioni, non induce la responsabilità civile de' proprietari de' fondi, sia perchè non è nominato *liberamente ed insindacabilmente* da questi, sia perchè non è un vero e proprio *commesso*, sia perchè gli abusi non sono conseguenze dirette dell'ufficio affidatole.

105. La responsabilità civile ne' detti proprietari sorge quando venga provato che essi conoscevano l'indole facinorosa della guardia allorchè ne proposero la nomina alla prefettura; oppure quando venga provato che essi, avuto sentore di abusi commessi dopo la nomina della guardia medesima, non ne provocarono dall'autorità competente la remozione dall'ufficio.

106. L'azione civile per rifacimento di danni proposta contro *committenti*, che personalmente non cagionarono danno, viene respinta sempre dall'eccezione che l'attore danneggiato col proprio fatto doloso è stato causa del danno *patito* dal A fatto, pure doloso, del *commesso*. — A. Lucca, 28 maggio 1881, Spadacci e Mimbelli c. Urbani, Foro, II, 463 (n).

V. *Appalto* 13, 14, 16-18 — *Capitano* — *Cassazione civ.* 81 — *Competenza civ.* 153 — *Comune* 128-130 — *Corte dei conti* — *Danni di guerra* — *Esazione* — *Esecuzione in gen.* 116-120 — *Esecuzione immob.* 3— *Esecuzione provvis.* 26, 27, 29 — *Ferrovie* 3, 4, 13-19, 21, 30, 32, 34, 36, 48-57, 61 — *Firma e ragion. sociale* — *Liti com.* 3, 20 — *Miniere* 10 — *Minore* 3 — *Nave* 19, 20, 23, 26 — *Noleggio* 12-17, 19, 24-27 — *Notaro* 27-29 — *Sequestro* 88-94, 98, 99 — *Sindaco* 2-6, 8-12, 18, 19 — *Società* — *Strade* 37-39 — *Trasporto* 5, 6, 8, 9 — *Tutela* 41-43.

Responsabilità penale — V. *Animali* — *Bollo* 26, 45, 55-59, 61, 62, 64 — *Contravvenzione* — *Ferite e percosse* 5 — *Libertà individuale* 3 — *Medico* — *Omicidio* 9 — *Stampa* 30-36 — *Vizio di mente*.

Restituzione della dote — [c. c. 1409-1417] V. *Dote*.

Restituzione in intero.

Restituzione del titolo — [c. c. 1279] V. *Pagamento* 22, 23, 26, 27.

Retratto litigioso — [c. c. 1546, 1547] V. *Cessione*.

Retroattività della legge — [Dispos. prel. c. c., 2] V. *Legge* 6-8 — V. pure: *Elezioni amm.* 19, 22-25 — *Farmacia* 1.

Rettificazione degli atti dello stato civile — [c. c. 365-367; c. p. c. 845, 846] V. *Stato civile*.

Rettificazione delle sentenze e ordinanze — [c. p. c. 473] V. *Sentenza civile*.

Revisione in materia penale — [c. p. p. 688-694].

1. Non è luogo a revisione della condanna, ognora che la medesima sia soggetta tuttora ad annullamento. — C. Napoli, 27 aprile 1881, Colucci Foro, II, 356.

2. Rinviati alle assise due accusati, quali coautori di grassazione commessa da cinque persone, e condannati con sentenza divenuta irrevocabile, se posteriormente la sezione di accusa, ritenendo sempre il reato consumato da soli cinque, rinvii al giudizio altri quattro per le prove raccolte, e costoro sieno irrevocabilmente condannati, vi ha luogo a giudizio di revisione. — C. Napoli, 18 marzo 1881, Abbamonte, Riv. pen., XIV, 305.

3. Condannati due individui, entrambi quali autori dell'identico reato di furto, con due diverse sentenze passate in cosa giudicata, l'una del tribunale correzionale per l'ammesso concorso di circostanze attenuanti, l'altra della Corte di assise, nella contraddizione delle due sentenze si deve annullarle entrambe, e procedere al giudizio di revisione dinanzi ad altra Corte di assise. — C. Roma, 19 agosto 1881, Bordoni c. Del Conte, Corte S. Roma, 1881, 1172.

Revocazione — V. *Rivocazione*.

Riabilitazione dei condannati — [c. p. p. 834-847].

1. Il parere della sezione d'accusa, con la quale si dichiari non essere il caso di deliberare sovra una domanda di riabilitazione pel motivo di non essere il condannato incorso in alcuna incapacità, non è di ostacolo a che l'autorità regia possa concedere la chiesta riabilitazione. — C. Roma, 14 ottobre 1880, Lamponi, Foro, II, 290.

2. È ammissibile il ricorso in cassazione avverso la pronuncia della Sezione d'accusa la quale rigetti una domanda di riabilitazione ai diritti politici ritenendo che l'instante non possa aspirarvi.

3. Può il condannato a pena non criminale, a differenza del condannato a pena criminale, aspirare alla riabilitazione all'esercizio del diritto di elettorato e di eleggibilità in qualsiasi comizio elettorale. — C. Napoli, 30 marzo 1881, Scoleri, Foro, II, 262 (n); V. pure Filangieri, 1881, 252; Boll. amm. Nap., 1881, 285; Annali, 1881, 128; Bett., 1882, 7; Legge, 1882, I, 483.

4. Per l'art. 841 proc. pen., il P. G. può di sua autorità e senza promuovere l'ordine della Sezione d'accusa, richiedere nuove informazioni sovra le domande di riabilitazione.

5. Epperò non è luogo a deliberare sul ricorso per annullamento prodotto dal P. G. avverso la deliberazione della Sezione d'accusa che rigetta la richiesta di nuove indagini fatta da esso P. G. — C. Napoli, 13 febbraio 1880, Campanella, Foro, II, 128.

V. *Elezioni amm.* 22-25.

Riabilitazione del fallito.

Riapertura del giudizio civ. — V. *Contumacia civ.* — V. pure *Appello civ.* 257 — *Cassazione civ.* 12.

Riassunzione d'istanza — [c. p. c. 332-337] V. *Procedimento civ.* 9, 40, 46, 112-123 V. pure *Contumacia civ.* 5.

Ribellione e resistenza contro la pubblica forza — [c. p. 247-256].

1. Perchè vi sia reato di ribellione è necessario che la resistenza contro gli esecutori della legge sia accompagnata da violenze o da vie di fatto. — A. Modena, 16 dic. 1880, Pasini, R. leg., 1881, 15.

2. Il reato di ribellione è costituito dalla qualità della persona offesa dalle violenze o vie di fatto contro essa usate, dal fine d'impedire la esecuzione delle leggi e degli ordini delle autorità.

3. Le vie di fatto e parole oltraggiose avvenute in unico contesto di azione, lungi dal dare luogo alla imputabilità del reato di oltraggio, sono elementi integranti del reato di ribellione. Ha qualità pubblica e sta per la esecuzione delle leggi ferroviarie il guardasale delle stazioni di ferrovie. — T. Trani, 3 settembre 1881, Settani e Caputi, R. giur. Trani, 1881, 740.

4. Vi è ribellione (resistenza) sempre quando vi è attacco o resistenza con violenza, o vie di fatto contro la forza pubblica, che agisce per l'esecuzione delle leggi e degli ordini delle pubbliche autorità. — C. Roma, 22 luglio 1881, Persico, Annali, 1881, 151; Bett., 1882, 18.

5. Gli art. 247 e 257 cod. pen. metton capo ad un medesimo obbietto.

6. La differenza delle due mentovate disposizioni per la quale si hanno due reati distinti, sta in ciò, che mentre l'ipotesi della prima si arresta all'attacco ecc., senza che si giunga ad ottenere il proposito di distornare l'esecuzione delle leggi ecc.; quella della seconda riguarda e punisce il costringimento per cui si è ottenuto l'intento di fare o non fare eseguire all'ufficiale pubblico un atto del suo ministero. — C. Roma, 11 giugno 1880, Olivastri, Foro, II, 127 (n).

7. La differenza fra il reato di ribellione, e quello di coercizione, previsto dall'art. 257 cod. pen., sta in ciò, che il primo si commette coll'attacco o colla resistenza nel momento che il pubblico funzionario ha già intrapreso un atto del suo ufficio, mentre l'altro si commette contro il funzionario che non ha intrapreso alcun atto per costringerlo colla violenza fisica o morale a farlo

A od a non farlo. — A. Venezia, 31 agosto 1881, Chiesura, Temi ven., 1881, 484.

8. Non si verifica l'uso di armi, in tema di ribellione, quando queste sono arnesi, ossia armi improprie appartenenti a chi le possiede e non B procurate da lui a scopo delittuoso. — A. Modena, 30 dicembre 1880, Grotti, R. leg., 1881, 56.

9. La ribellione commessa in riunione armata di più di dieci persone è punita colla reclusione; la quale può, secondo le circostanze, a giudizio del magistrato, estendersi sino ai lavori forzati a tempo.

10. Può quindi la sezione di accusa, valendosi della facoltà concessale dall'art. 440 del cod. di procedura penale, ed istimando che nel caso speciale debba applicarsi la pena della reclusione nel suo primo grado, e discendersi inoltre per le circostanze attenuanti alla pena del carcere, rinviare il giudizio della causa al tribunale correzionale. C — C. Roma, 4 giug. 1880, Lattanzi, Foro, II, 190 (n).

V. *Macinato* 51 — *Oltraggio e violenza* 11, 13, 14 — *Sicurezza dello Stato* 2.

Ricatto — [c. p. 431-433].

Ricchezza mobile (imposta sulla) -[L. 24 agosto 1877, n. 4021], testo unico; Reg. 24 agoste 1877, 4022].

SOMMARIO.

BIBLIOGRAFIA.

1. Studio sull'art. 6 della legge 14 giugno 1874. D STAFFA Scipione, R. giur. Trani, 1881, 149.

GIURISPRUDENZA.

2. La vera caratteristica della società di mutuo soccorso è la beneficenza ricavata dal comune risparmio messa a cumulo.

3. Nella legge organica 28 luglio 1861 si riscontrano i caratteri della beneficenza e del comune risparmio; la Cassa degli invalidi, che ne è regolata, è quindi una società di mutuo soccorso, e i redditi di essa, sia che provengano dai capitali patrimoniali, sia dalle contribuzioni dei soci, quando sono esauriti nelle sovvenzioni fatte ai soci, vanno esenti dalla tassa di ricchezza mo- A bile. — A. Casale, 21 gennaio 1881, Cassa Invalidi di Marina c. Finanze, Giur. Casale, 1881, 102; Eco Gen., 1881, I, 137.

4. L'imposta di ricchezza mobile non può applicarsi ai capitali infruttiferi, ed ai cespiti d'industria improduttivi.

5. Essa colpisce bensì le somme portate in aumento del capitale, o del fondo di riserva o di ammortizzazione, od erogate in estinzione di debiti, ma non ciò che rappresenta un ricupero di capitale perduto ed infruttifero.

6. Non sono quindi soggette a tassa di ricchezza mobile le spese fatte pel mobilio degli istituti di credito e sua conservazione.

7. Non vi sono neppure soggette le somme destinate a riparare i depreziamenti dei titoli in portafoglio.

8. Non vi è neanco sottoposto l'importo dei titoli cambiari in sofferenza e passati al contenzioso B — A. Genova, 31 dic. 1880, Banca di Genova c. Finanze, Bollettino, 1881, 84; Eco Gen., 1881, I, 97.

9. Non ha la Finanza dello Stato il dritto di esigere per ritenuta la tassa di ricchezza mobile sulle somme che paga a titolo di danni e inte- C ressi. — A. Napoli, 2 maggio 1881, Finanze c. Ditta Trezza, Gazz. proc., XVI, 233.

10. — Conf. — T. Napoli, 17 dicembre 1880, Finanze c. D Ditta Trezza, Gazz. proc., XVI, 233

11. I sussidi corrisposti dalla provincia ai Comuni e ad altri enti morali per supplire alla deficienza delle spese necessarie per l'istruzione pubblica sono soggetti alla tassa di ricchezza mobile. — E C. Roma, 16 febbraio 1881, Finanze c. Provincia di Caserta, Foro, I, 1169 (n).

12. Gli interessi pagati ad una società costruttrice da un Comune, sopra un'assegno o un'indennità da questo a quella data per incorraggimento o compenso di fabbricazione, sono soggetti all'imposta come redditi di categoria A.

13. Il Comune, tenuto a pagare tale imposta salva rivalsa, ha diritto a conseguire dalla società anche gli interessi sulle somme pagate, dal giorno del fatto pagamento.

14. Costituiscono pure redditi di categoria A, gli interessi che la società ha stipulato sul prezzo delle F aree e case da essa vendute. — A. Genova, 4 feb. 1881, Com. di Genova c. Banca di costruzione e Finanze, Bollettino, 1881, 140; EcoGen., 1881, II, 115.

15. Il prezzo della cessione di una concessione, nella specie di una ferrovia a cavalli, non costituisce un capitale, ma un reddito soggetto alla imposta sulla ricch. mob., tanto più se la concessione fu ce- G duta prima della sua attuazione — C. Roma, 7 gen. 1881, Finanze e Tortorici c. Pomar, Foro, I, 265 (n).

16. È soggetto alla tassa di ricchezza mobile il reddito che il proprietario dei molini ritrae dallo esercizio dei medesimi per proprio conto. — C. Roma, 28 maggio 1881, Finanze c. Muto, Foro, I, 589 (n).
17. Non è illegale il sostenere essere dovuta la tassa di ricchezza mobile pei redditi che dalla coltivazione delle miniere e delle cave si ritraggono, dopo essersi ammesso che le miniere e le cave siano da annoverare tra gli oggetti di proprietà immobiliare e che fondiario sia il reddito che se ne ricava.
18. Questi redditi non vanno esenti dalla tassa mobiliare sol perchè la cava o la miniera sia sottoposta alla tassa fondiaria.
19. Il reddito minerario, nei rispetti delle leggi tributarie, è diviso in due parti.
20. Una di esse rappresenta la proprietà ed è già colpita dal tributo fondiario, e l'altra, che è il frutto dell'opera e dei capitali impiegati nella stessa produzione, non viene intaccata dal tributo fondiario.
21. Quest'ultima soggiace alla tassa di ricchezza mobile, sia che la industria si eserciti dal proprietario del fondo, sia che si eserciti da qualche imprenditore. — C. Roma, 12 gennaio 1881, Finanze c. Com. di Roure, Foro, I, 339 (n).
22. — Conf. — C. Roma, 3 febbraio 1881, Finanze c. Ditta Franzolini e Piceni, Foro, I, 901 (n).
23. — C. Stato, 27 marzo 1881, Com. Moggio, Bett., 1881, 104.
24. — Contra — A. Torino, 1 marzo 1880, Finanze c. Com. di Roure, Legge, 1881, I, 202.
25. — A. Torino, 7 giugno 1880, Finanze c. Ditta Franzolini e Piceni, Giur. Tor., 1881, 68.
26. Chi esercita l' industria di estrar l' agro dai limoni di scarto deve pagare per questo nuovo reddito la tassa di ricchezza mobile.
27. Non è censurabile la sentenza per ciò che a tale riguardo non abbia disposto prove ed indagini maggiori, se, in oggetto che cade sott' occhio ad ognuno, dagli atti attinse elementi ritenuti sufficienti.
28. È giudizio di fatto il ritenere che il limone, o di scelta per la esportazione o di scarto per la consumazione locale e pel commercio interno, sia staccato dall' albero, a tempo opportuno, prodotto agrario senz' altro perfetto e commerciabile. — C. Roma, 8 luglio 1881, Pennisi di Floristella c. Finanze, Corte S. Roma, 1881, 686; Bollettino, 1881, 451; Bett., 1881, p. sp., 275; Legge, 1882, I, 255; R. amm., 1882, 152; M. trib. Mil., 1882, 253.
29. Sono soggetti all' imposta di ricchezza mobile i frutti che il creditore percepisce da un fondo dato in anticresi dal debitore. — C. Roma, 26 febb 1881, Finanze c. Pisani e Massamarmille, Foro, I, 1022 (n).
30. L' assegno corrisposto dal marito alla moglie che vive da lui separata è soggetto all' imposta di ricchezza mobile.
31. A nulla rileva che sia tuttora pendente il giudizio di omologazione relativo alla validità ed efficacia della ipoteca concessa per garanzia di tale assegno.
32. La tassa poi è dovuta sul totale assegno convenuto nell' atto di separazione, e così anche su quella parte di esso che la moglie per lo passato, ed anche prima della separazione percepisse dal marito a titolo di spillatico. — A. Roma, 24 febbraio 1881, Finanze c. Pignatelli, Foro, I, 880 (n).
33. La rendita vitalizia assicurata dagli eredi al coniuge superstite del loro autore, costituisce pel detto coniuge un reddito di natura mobiliare soggetto alla imposta di ricchezza mobile.
34. È valido nel rapporto dei contraenti il patto, con che qualunque imposta in termini generali, compresa quella di ricchezza mobile, debba essere a carico del debitore. — A. Napoli, 12 luglio 1881, Finanze c. Musso, Gazz. proc., XVI, 340.
35. Il ricevitore del lotto ha l' obbligo di pagare direttamente allo Stato l' imposta di ricchezza mobile pel suo commesso, cui corrisponde un pagamento per settimana, il quale però ragguagliato ad anno superi od eguagli il minimo imponibile. — C. Roma, 21 maggio 1881, Finanze c. Squillante, Foro, I, 697 (n).
36. È giudizio di fatto, incensurabile in cassazione, il ritener dimostrato da titoli prodotti, da un lato, che le rendite sulle quali chiedevasi la tassa di ricchezza mobile erano annue prestazioni corrisposte al Comune dai quotisti di terreni ex feudali, e dall' altro, che il tributo fondiario, il quale pagasi dal Comune secondo il catasto, si riferiva, non a quelle prestazioni, ma a beni di assoluta proprietà o di natura enfiteutica.
37. Ciò stante, dichiarar devesi la tassabilità dei redditi accertati. — C. Roma, 12 dicembre 1881, Com. di Manoppello c. Finanze, Corte S. Roma, 1881, 1073.
38. Gli impiegati degli aboliti consigli degli ospizi nelle provincie meridionali, dopo la legge 5 febbraio 1881, divennero impiegati governativi, e dopo la legge 3 agosto 1862 e il R. decreto 20 agosto 1864 conservarono almeno la qualità d' impiegati provinciali, ai quali, per gli effetti della imposta di ricchezza mobile, sono applicabili le disposizioni relative agli stipendi degli impiegati governativi e provinciali. — C. Roma, 31 maggio 1881, Finanze c. Provincia di Bari, Corte S. Roma, 1881, 648.
39. Agli effetti della imposta di ricchezza mobile, non sono deducibili dal reddito di una miniera le spese occorse per il suo impianto.
40. Queste spese costituiscono un capitale, e nell' accertamento del reddito annuo si può dedurre soltanto quella parte che ratealmente corrisponda alla annualità in ragione del graduale esaurimento del capitale medesimo. — C. Roma, 9 marzo 1881, Finanze c. Ricci, Foro, I, 770 (n).

41. — Conf. — A. Bologna, 2 aprile 1880, Ricci, Grazi e Petrucci c. Finanze, Foro, I, 465 (n).

42. La indicazione delle spese che si ammettono in deduzione dal reddito di ricchezza mobile non è tassativa, ma semplicemente dimostrativa.

43. In ispecie, trattandosi della industria degli zolfi, va compresa nelle deduzioni la spesa per l'assicurazione degli opifici dagli incendi. — A. Milano, 19 settembre 1881, Società generale degli zolfi in Parigi, succursale di Brescia c. Finanze, M. trib. Mil., 1881, 1004.

44. Non è detraibile dal reddito degli istituti di credito, per l'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile, il deprezzamento dei titoli in portafogli. — A. Casale, 3 dicembre 1880, Finanze c. Banca agricola astigiana, Bollettino, 1881, 42; Giur. Casale, 1881, 21.

45. Dai redditi di ricchezza mobile possono dedursi le annualità passive che hanno una diretta attinenza colla produzione, conservazione od incremento del reddito e quindi tanto a questi attinenti da diminuirne di pien diritto l'ammontare.

46. In ispecie dal reddito netto per diritti di acquarizzi non si possono detrarre le somme dovute quale interesse di un capitale mutuatosi allo scopo di rifare a nuovo la chiusa inserviente alla derivazione delle acque producenti quel reddito. — A. Casale, 10 giugno 1881, Finanze c. Com. di Mortara, Giur. Casale, 1881, 359; Bollettino, 1882, 137.

47. Nel reddito delle società anonime, nella specie di una società ferroviaria, non sono da computarsi, per gli effetti della imposta della ricchezza mobile, le somme destinate in conformità dello statuto sociale all'ammortamento del capitale in azioni. — C. Roma, 28 marzo 1881, Società anonima della S. F. di Alessandria c. Finanze, Foro, I, 257 (n).

48. Il patto, col quale il debitore di un censo si obbliga di pagare l'annua rendita libera e franca da qualunque dazio, gabella, colletta, prestiti forzosi, rata commodi, e qualsivoglia altro peso imposto e da imporsi, e senza diminuzione alcuna, non dà diritto al creditore di poter domandare al debitore il rimborso della tassa di ricchezza mobile da lui soddisfatta.

49. E ciò, sia per la imprevedibilità della tassa all'epoca della convenzione, sia per la nullità intrinseca del patto di fronte alla bolla *Cum onus* di S. Pio V, regolatrice di questi contratti.

50. Questa bolla non è stata abrogata dai successivi Motu-proprio pontifici.

51. Ma quand'anche la si volesse ritenere abrogata, il patto surriferito sarebbe sempre nullo, ognorachè le parti contraenti hanno convenuto espressamente di creare il censo a forma della bolla suddetta. — A. Roma, 5 luglio 1881, Iacovacci c. Comm. dell'asse ecclesiastico, Temi rom., 1881, 341; Legge, 1882, II, 591; Boll. cont., 1883, 16.

52. L'imposta di ricchezza mobile è personale nel senso che, in faccia allo Stato essa colpisce chi gode il reddito.

53. Ma ciò non impedisce che per contratto o per atto d'ultima volontà siffatto onere possa venir addossato ad altri. — A. Milano, 7 marzo 1881, Stoppani c. Albonico, M. trib. Mil., 1881, 409.

54. Gli articoli 6 della legge 11 agosto 1870 e 5 della legge 14 giugno 1874, che creano la responsabilità solidale, in relazione alla imposta di ricchezza mobile, dello antico e nuovo esercente di uno stabilimento industriale, e quindi fanno sì che il ruolo esecutivo contro il primo lo sia parimenti contro il cessionario, non possono ricevere la loro applicazione alle cessioni consumate anteriormente alla pubblicazione di dette leggi. — C. Roma, 16 dicembre 1880, Finanze c. Fraimbaut, Foro, I, 65.

57. Per applicare l'art. 63 della legge 24 agosto 1877, che ritiene il nuovo esercente solidalmente responsabile dell'imposta dovuta da *tutti i precedenti* esercenti, è necessario che l'esercizio dell'industria o commercio passi da uno all'altro individuo, il quale, come nuovo esercente della stessa industria o commercio, abbia con ciò potuto assumere la personalità giuridica degli esercenti anteriori, e quindi la responsabilità della tassa di ricchezza mobile da essi dovuta.

58. A giustificare l'operato dell'esattore che costringeva il nuovo esercente al pagamento della tassa, non è fondato l'opporre che, trattandosi di una tassa segnata sui ruoli per una speciale industria, l'esattore avesse uffizio di curarne la riscossione, senza obbligo d'investigare se fosse o no dovuta. — C. Roma, 28 marzo 1881, De-Dovitiis c. Medici, Corte S. Roma, 1881, 750; Legge, 1881, II, 364; Bett., 1881, p. sp. 234.

59. L'art. 63 della legge sulla tassa di ricchezza mobile, che presume cessionario e quindi responsabile solidalmente della imposta dovuta da tutti i precedenti esercenti, chi nei medesimi locali o in parte di essi esercita quel genere di commercio o d'industria, concede alla Finanza una semplice presunzione *juris*, sì che al presunto cessionario è lecito di ricorrere all'autorità giudiziaria e proporre la prova intesa ad escludere la presunzione legale.

60. È giudizio di fatto incensurabile in cassazione, il ritenere che il nuovo esercente non sia il cessionario dei precedenti conduttori di uno stesso fondaco che da costoro fu abbandonato.

61. L'amministrazione finanziaria dev'essere condannata nelle spese se furono dichiarati illegali gli atti di esecuzione per non essere il nuovo esercente debitore dell'imposta dovuta dagli esercenti precedenti, e se la esecuzione fu intrapresa in base del ruolo rilasciato dalla intendenza di finanza, la quale, avvisata dall'esattore della insorta opposizione, dichiarò non doversi evitare il giudizio. — C. Roma, 26 gennaio 1881, Finanze

c. Ditta Trezza e Scudieri, Corte S. Roma, 1881 184; Annali, 1881, p. sp. 55; Legge, 1881, I, 257; Bollettino, 1881, 126; Bett., 1881, p. sp. 57; Gazz proc., XVI, 220; Boll. cont., 1881, 123.

62. Il commerciante, che succede nell'esercizio di un altro, deve anche del proprio rispondere della imposta di ricchezza mobile da costui dovuta; e non può considerarsi come una terza persona estranea all'imposta, sì da far valere i suoi diritti di proprietà sulle merci pignorate e spettanti già all'altro esercente.

63. La posizione giuridica di questo commerciante è quella di contribuente che insorge contro gli atti esecutivi per farli sospendere ed annullare.

64. Ma avverso a tali atti è solo ammesso il reclamo in via amministrativa; non può esserne sospeso il corso se non con ordinanza del prefetto; e invano si ricorre all'autorità giudiziaria. — C. Roma, 17 agosto 1881, Finanze c. Fallotti, Corte S. Roma, 1881, 894; Legge, 1882, I, 362; Bollettino, 1882, 163; Annali, 1882, p. sp. 25.

65. Chi, in seguito al dichiarato fallimento di un commerciante, ne compra le merci in pubblici incanti ordinati dal giudice delegato ed eseguiti dai sindaci, imprendendo poi nello stesso negozio il medesimo genere di commercio, non può presumersi cessionario dell'esercizio commerciale del fallito.

66. Nulla vieta la prova contraria alla presunzione legale, stabilita dagli articoli 5 della legge 14 giugno 1874 e 6 della legge 11 agosto 1870, che il nuovo esercente dello stesso genere di commercio e nei medesimi locali si ritenga cessionario del traffico precedente. — C. Roma, 24 novembre 1880, Gallia c. Zerega, Corte S. Roma, 1880, v. s. 127 e 357.

67. Sebbene l'esattore debba esigere la tassa sulla rendita di ricchezza mobile da tutti i notati nel ruolo dei contribuenti, se vi vede notato l'antico esercente di una taverna e il suo cessionario non può esigere dal cessionario quella imposta al cedente per l'annata posteriore alla cessione. — C. Firenze, 17 febbraio 1881, Gori c. Lapini, Annali, 1881, 81.

68. Una volta dichiarato per giudicato dell'autorità giudiziaria che il reddito procedente da un dato cespite non è tassabile, tale decisione forma stato anche per gli anni successivi. — A Catania, 4 marzo 1881, Finanze c. Italia, Cons. amm., 1881, 158; Giur. Cat., 1881, 42.

69. Le decisioni delle commissioni amministrative, che decidono le controversie relative all'accertamento dei redditi di ricchezza mobile per l'anno in esercizio, non possono costituire cosa giudicata, e perciò non impediscono di agire davanti l'autorità giudiziaria. — C. Roma, 4 gennaio 1881, Finanze c. Casa di educazione del cuore di Gesù in Monreale, Corte S. Roma, 1881, 60; Legge, 1881, I, 37; Bollettino, 1881, 70; Boll. cont., 1881, 89.

70. Non si può elevare a cosa giudicata una deliberazione della commissione amministrativa per i periodi d'imposta di ricchezza mobile posteriormente accertati. — C. Roma, 26 febbraio 1881, Finanze c. Pisani Massamarmile, Foro, I, 1022.

71. Non è lecito affermare, che avendo l'agenzia delle imposte qualificati per censi i redditi iscritti sul ruolo della ricchezza mobile, debba l'amministrazione, che è in possesso del ruolo, titolo esecutivo il quale ha per se una presunzione di legalità fino a prova contraria, giustificare che si tratti veramente di censi, e non di canoni enfiteutici, come sosteneva il contribuente.

72. O il contribuente aveva pianamente dimostrato il suo assunto, e doveva accogliersi l'opposizione, o ciò non era abbastanza chiarito, e dovevasi a lui, non mai alla Finanza, imporre la prova necessaria. — C. Roma, 16 maggio 1881, Finanze c. Cappa, Corte S. Roma, 1881, 489.

73. Il ricorso all'autorità giudiziaria per ottenere, in seguito a cessazione di reddito, lo sgravio e la restituzione della imposta sulla ricchezza mobile, non è ammissibile se non sia stato preceduto nel reclamo in via amministrativa. — C. Roma, 23 febbraio 1881, Finanze c. Roseti, Corte S. Roma, 1881, 241.

74. Non è di ostacolo alla domanda giudiziale di sgravio in tema di ricchezza mobile l'essere la decisione amministrativa, che la rigettò, diventata definitiva soltanto per difetto di appello.

75. Le norme relative alle domande di sgravio non possono estendersi a quelle di rimborso per tassa su crediti che in giudizio d'ordine non ottennero utile collocazione.

76. L'articolo 110 del regolamento 24 agosto 1877 si riferisce esclusivamente alle rate di tassa che si maturano posteriormente al giudizio d'ordine.

77. Per quelle maturate durante questo giudizio, o la prescrizione applicabile è la trentennaria, o per lo meno, se è la trimestrale, o la semestrale, durante il corso di esso se ne sospende il corso.

78. Sulle tasse indebitamente percette, le RR. finanze sono tenute alla corrisponsione degli interessi. — A. Genova, 10 dicembre 1880, Centurione c. Finanze, Eco Gen., 1881, I, 228.

79. Non è dovuta la seconda tassa di ricchezza mobile sugli assegni dei membri di un capitolo, riscossa dall'amministrazione delle finanze a base ai ruoli nominativi inscritti al Fondo pel culto, se esso Fondo pel culto per rivalersene, abbia ritenuto ai singoli capitolari una parte corrispondente degli assegni medesimi.

80. All'azione spiegata dai capitolari per la ripetizione della ritenuta della suddetta seconda tassa fatta dal Fondo pel culto sui loro assegni, non è applicabile il disposto dell'art. 53 della legge 24 agosto 1877, in forza del quale il diritto di ricorso all'autorità giudiziaria si prescrive in sei mesi dal giorno della pubblicazione del ruolo o della applicazione della ritenuta.

81. Per conseguenza, non è lecito stendere all'am-

ministrazione del Fondo pel culto il privilegio della prescrizione semestrale accordata tassativamente al demanio. — C. Roma, 9 settembre 1881, Trentadue-Giancola c. Finanze e Fondo culto, Corte S. Roma, 1881, 769; Boll. cont., 1882, 15; Legge, 1881, II, 433; Bollettino, 1881, 510; Bett., 1881, p. sp., 254.

82. Invece di ricorrere all' autorità giudiziaria per la cancellazione del reddito imponibile iscritto ad una chiesa, si deve presentare il reclamo alla commissione di prima istanza, la quale deve riconoscere e valutare se fosse stato regolarmente inscritto alla chiesa quel reddito, quantunque siasi dichiarato in atto pubblico che nessun interesse si sarebbe pagato dal debitore sulla somma dei redditi dovuti alla chiesa durante la concessale dilazione. — C. Roma, 9 maggio 1881, Finanze c. Paturzo per la Chiesa dei SS. Prisco e Agnello in Sorrento, Corte S. Roma, 1881, 575.

83. La domanda colla quale i rappresentanti d' una ditta avente doppio nome chiedono che la contribuzione della tassa sia riunita in una sola persona, per essere unico il titolo ed unica la rappresentanza della ditta stessa non tende che alla correzione di un' errore materiale, per la quale non si ricorre all'autorità giudiziaria, ma si provvede ai termini dell' art. 120 del regolamento del 1866. — C. Roma, 11 dicembre 1880, Finanze c. Ditta Bonnet e Perret, Legge, 1881, I, 111; M. trib. Mil., 1881, 363; Cons. amm., 1881, 149.

84. La dichiarazione complessiva dei redditi derivanti dall' esercizio di un' industria può farsi nel Comune ove ha domicilio il contribuente o dove ha sede la società, pagando ivi l' imposta, quantunque il reddito si produca altrove. — A. Torino, 23 maggio 1881, Fratelli Cerino-Zegna c. Finanze, R. amm., 1881, 403; Giur. Tor., 1881, 595; Cons. amm., 1881, 324; Bollettino, 1881, 538.

85. Per disposizione generale della legge di ricchezza mobile, unico testo, i possessori di redditi non possono sperimentare alcun dritto a quelli relativo innanzi l'autorità giudiziaria, senza averne fatta pria la denunzia per l' applicazione della tassa.

86. In difetto della denunzia l' autorità giudiziaria dovrà sospendere ogni provvedimento, relativo ben anco alla clausola di provvisoria esecuzione.

87. La mancata denunzia quindi dà dritto in grado d' appello a fare svestire della clausola provvisionale la sentenza di prima istanza, che ne fu munita in onta a quella disposizione di legge. — A. Palermo, 6 agosto 1880, Crescimanna Scozzari c. Finanze, Circ. giur., 1881, 71; Annali, 1881, 271.

88. Il principio del *solve et repete* proclamato dall' art. 6 secondo capoverso della legge 20 marzo 1865 è generale per ogni specie di controversie sulle imposte che siano portate avanti l'autorità giudiziaria, e non soffre limitazione per il disposto dell' art. 66 della legge 20 aprile 1871.

89. Il principio del *solve et repete* trova applicazione anche nel caso in cui si sollevi contestazione sulla imponibilità di un reddito.

90. L'art. 121 del Regolamento 25 agosto 1870 è perfettamente costituzionale. — C. Roma, 23 aprile 1881, Finanze c. Bellotti-Bon, Foro, I, 778 (n).

91. In tema di tassa di ricchezza mobile l' inamissibilità della opposizione in via giudiziaria per non essersi fatta precedere dal ricorso in via amministrativa, non può dedursi per la prima volta in cassazione, nè il magistrato di merito è tenuto a dichiararlo d' ufficio.

92 Qualificati dall' agenzia delle imposte per censi i redditi iscritti sui ruoli, spetta al contribuente nel giudizio di opposizione ad essi ruoli provare che si tratta di canoni enfiteutici e non di censi all' effetto della esenzione della tassa di ricchezza mobile. — C. Roma, 22 aprile 1881, Finanze c. Cappa, Legge, 1881, II, 4; Bollettino 1881, 362; Bett., 1881, p. sp., 184.

93. L' atto d' appello da decisione della commissione comunale è validamente interposto sebbene sia stato presentato a chi funge le veci di segretario della commissione provinciale, anzichè all' agente delle imposte od al sindaco. — A. Palermo, 20 agosto 1880, Finanze c. Drago, Bollettino, 1881, 230.

94. Non può dirsi che manchi l'appello entro venti giorni successivi alla notificazione della decisione della commissione comunale e consorziale, sì da rendere definitive le somme di reddito da esse stabilite giusto art. 96 del reg. 25 agosto 1870, per ciò solo che l' appello fu presentato non all' agente delle tasse o al sindaco, come prescrive l' art. 187 del regolamento medesimo, ma direttamente alla commissione provinciale.

95. Questa irregolarità verrebbe sanata colla trasmissione dell' appello fatta dalla commissione all' agente delle tasse, e coll' aver questi prodotto, le proprie comparendo. — C. Roma, 10 novembre 1881, Finanze c. Drago, Corte S. Roma, 1881, 864; Legge, 1882, I, 405.

96. In tema di ricchezza mobile l'autorità giudiziaria è semplicemente competente allorchè non si tratta di estimazione di redditi o della loro esistenza, ma si discute invece su una tesi che involge una vera interpretazione della lettera e dello spirito della legge di ricchezza mobile. — A. Casale, 10 giugno 1881, Finanze c. Com. Mortara, Giur. Casale, 1881, 359; Bollettino, 1882, 137.

97. Nelle controversie per tassa di ricchezza mobile, è di competenza esclusiva delle commissioni amministrative risolvere tutte le questioni di fatto, non solo sulla quantità, ma anche sulla esistenza del reddito.

98. È di competenza dell'autorità giudiziaria decidere le questioni di diritto sulla tassabilità del reddito, già accertato in fatto per la esistenza e per la quantità. — C. Roma, 4 aprile 1881, Finanze c. Nebbiolo, Foro, I, 875 (n).

99. Se taluno fu iscritto fra i contribuenti dell'imposta di ricchezza mobile a seguito di cottimo contratto con un' impresa per la escavazione e lavorazione delle pietre necessarie in opere ferroviarie, e l' esattore in base all' art. 63 della legge 24 agosto 1877 intimò alla impresa di pagare l' imposta segnata a carico del contribuente perché, avendo costui abbandonato l' assunto lavoro, l' impresa stessa lo aveva fatto continuare per conto proprio, ben può l'autorità giudiziaria conoscere del reclamo proposto dall' impresa contro la ricevuta intimazione e diretto a sostenere che a lei non fosse applicabile quell' articolo, se la parte reclamante nel corso del giudizio abbia col pagamento della tassa arrestato gli atti esecutivi. — C. Roma, 26 marzo 1881, De Dovitiis c. Medici, Corte S. Roma, 1881, 307; Boll. cont., 1881, 90; Giur. Tor., 1881, 532; Bollettino, 1881, 364; Legge, 1881, II, 365.

100. L'autorità giudiziaria è competente a risolvere le questioni di diritto, se un reddito soggetto a tassa di ricchezza mobile debba essere scritto in una categoria piuttosto che in un' altra.

101. Ma l' autorità giudiziaria non è competente a dichiarare in fatto che il reddito deriva dal solo capitale senza il concorso dell' industria o dell' opera dell' uomo. — C. Roma, 29 novembre 1881, Finanze c. Prattico Corte S. Roma, 1881, 1166; Bollettino, 1882, 51; Bett., 1882, p. sp. 55; Legge, 1882, II, 260; Circ. giur., 1882, 338.

102. In materia d' imposta sulla ricchezza mobile sono soltanto di competenza dell' autorità giudiziaria le questioni di diritto, e sono invece riservate alle commissioni amministrative quelle di fatto riflettenti la quantità ed esistenza dei redditi imponibili.

103. Quindi è incompetente l' autorità giudiziaria a conoscere della domanda diretta a far dichiarare, contro la decisione delle commissioni amministrative, che il ricorrente non esercita per conto proprio operazioni di borsa. — C. Roma, 12 dicembre 1881, Ditta Tedeschi c. Finanze, Corte S. Roma, 1881, 1023.

104. L' autorità giudiziaria non è competente a giudicare dopo che la commissione centrale per la tassa di ricchezza mobile, esaminato il tenore dell' istrumento, ritenne che il capitale donato dal padre al figlio in occasione del matrimonio, sebbene dichiarato infruttifero, nulladimeno doveva ritenersi fruttifero, in quanto che teneva luogo dei frutti, la stipulata prestazione degli alimenti. — C. Roma, 24 marzo 1881, Finanze c. Tarantini, Corte S. Roma, 1881, 658; Gazz. proc., XVI, 544.

105. L' autorità giudiziaria è incompetente a conoscere del bene o male giudicato delle commissioni amministrative in materia di esistenza e cessazione di reddito, soggetto alla tassa di ricchezza mobile. — C. Roma, 16 dicembre 1881, Finanze c. Locurcio, Corte S. Roma, 1881, 1024.

106. L' art. 12 della legge 11 agosto 1870 sulla tassa di ricchezza mobile non ha derogato all' art. 12 della legge 28 maggio 1867; e quindi anche dopo quella legge è inibito di deferire all' autorità giudiziaria qualsiasi decisione della commissione centrale concernente la semplice estimazione dei redditi.

107. Il giudizio sulla semplice estimazione dei redditi, riserbato esclusivamente alle commissioni amministrative, include anche quello sulla loro esistenza, e si estende pure al titolo o causa produttiva dei medesimi. — C. Roma, 10 dicembre 1880, Finanze c. Bortolotti, Legge, 1881, I, 1; Bollettino, 1881, 29; Bett., 1881, p. sp., 16; Corte S. Roma, 1880, v. s., 97, Giur. Tor., 1881, 402; R. giur. Bol., 1881, 319.

108. Le commissioni amministrative come conoscono esclusivamente della estimazione dei redditi soggetti a tassa di ricchezza mobile, giudicano necessariamente anche della loro esistenza. — C. Roma, 19 luglio 1881, Finanze c. Costa, Corte S. Roma, 1881, 697.

109. — Conf. — C. Roma, 11 dicembre 1880, Finanze c. Paternò, Legge, 1881, I, 149.

110. — C. Roma, 9 dicembre 1880, Finanze c. Riccardi, Legge, 1881, I, 113; Corte S. Roma, 1880, v. s., 113; Bollettino, 1881, 265.

111. — C. Roma, 5 dicembre 1881, Finanze c. Rubini, Corte S. Roma, 1881, 1021; Legge, 1882, I, 145; Bett., 1882, p. sp., 97.

112. — C. Roma, 14 decembre 1880, Finanze c. Jannone, Legge, 1881, I, 117; Corte S. Roma, 1881, 31; Gazz. proc., XVI, 100; Annali, 1881, p. sp., 45.

113. È demandato alla cognizione esclusiva delle commissioni amministrative il ricercare se taluno, oltre l' industria di coltivare le terre proprie, eserciti pur quella relativa a prestiti a pegni o a negoziazione di grano, donde ricavi un reddito soggetto per legge alla tassa di ricchezza mobile. — C. Roma, 17 dicembre 1880, Finanze c. Paternò, Corte S. Roma, 1880, v. s., 111.

114. In fatto di prove i poteri delle commissioni amministrative non sono limitati al confronto delle facoltà ordinarie dell' autorità giudiziaria; ma la legge speciale regolatrice della imposta di ricchezza mobile ha data loro ampia facoltà di esaurire senza vincoli e senza restrizioni tutti i mezzi d' indagine conducenti allo scopo dello accertamento dei redditi. — C. Roma, 11 dicembre 1880, Finanze c. Bonnet e Perret, Legge, 1881, I, 111; M. trib. Mil., 1881, 363; Cons. amm., 1881, 149.

115. È nulla per difetto di contraddizione la sentenza la quale sanziona la esecuzione per il pagamento del debito per tassa di ricchezza mobile, e nel tempo stesso riserva la questione se il debito medesimo faccia carico alla persona contro della quale si è proceduto.

116. Il pretore è incompetente a pronunziare sul merito di detta quistione; ed ove la risolva, il tribunale adito in secondo grado di giurisdizione.

deve astenersi dal conoscere della validità del pignoramento, e limitarsi alla dichiarazione della incompetenza del primo giudice. — C. Roma, 16 febbraio 1881, Fizzarotti c. Finanze, Corte S. Roma, 1881, 188.

117. È giudizio di fatto incensurabile in cassazione, il ritenere che il contribuente, pel capitale destinato alla speculazione delle miniere di zolfo, sia stato considerato pel reddito complessivo delle sue operazioni commerciali, pel quale reddito di già pagò la tassa di ricchezza mobile. — C. Roma, 2 dicembre 1880, Finanze c. Ditta Florio e Sapio, Corte S. Roma, 1880, v. s., 222.

118. È giudizio di fatto, incensurabile in cassazione il convincersi che fra la deputazione provinciale e un suo impiegato sia interceduto un accordo sulla ritenuta della tassa di ricchezza mobile. — C. Roma, 12 aprile 1881, Deputazione provinciale di Chieti c. Corsi, Corte S. Roma, 1881, 978.

119. È giudizio di fatto, incensurabile in cassazione, il ritenere che il fatto degli agenti dell'amministrazione dello Stato non lese i diritti del contribuente, il quale deve imputare a sè stesso se risentì danno per la chiusura della sua fabbrica, per non avere egli proceduto a nuova dichiarazione e pagata la tassa corrispondente. — C. Roma, 9 novembre 1880, Finanze c. Gambardella, Corte S. Roma, 1880, v. s., 42.

120. Quantunque l'art. 21 del regolamento 24 agosto 1877 taccia circa l'indennità di trasferta ai commissari che risiedono fuori del capoluogo ove si aduna la commissione consorziale delle imposte dirette, tuttavia è da ritenersi ad essi dovuta, sia per un ovvio principio di equità, sia per le norme sancite dalla nostra legislazione in casi analoghi.

121. Essendo detta indennità obbligatoria, ne consegue necessariamente che per il pagamento si possa far uso dei mezzi coattivi stabiliti dalla legge nei casi in cui i Comuni si rifiutano di pagarle.

122. Non può farsi distinzione fra i membri della commissione che risiedono in luoghi più o meno lontani dal capoluogo, essendo la ragione dell'obbligo la stessa nei due casi; soltanto la misura dell'indennità potrà variare in relazione alla diversa misura delle spese, che i medesimi devono incontrare.

123. Qualora i locali ove ha sede la commissione servano anche per altri usi, la spesa per il fitto dei medesimi non deve essere a carico esclusivo dei Comuni consorziati, ma la quota deve essere ripartita, tenuto conto anche degli altri usi, benchè temporanei, ai quali i locali stessi sono adibiti.

124. Il Governo non può prendere alcun provvedimento sul ricorso motivato da che è troppo elevato lo stipendio assegnato dalla commissione al segretario ed allo inserviente, poichè si tratta di un apprezzamento di competenza della deputazione provinciale, la quale è in grado di giudicare della importanza dei servizi prestati, e di stabilire indi un confronto fra i servizi e la loro rimunerazione. — C. Stato, 23 ottobre 1880, Com. di P. e C., Foro, III, 62 (n).

V. *Affrancamento* 8-15 — *Asse ecclesiastico* 148 — *Censo* 16 — *Competenza civ.* 112 — *Diritti promiscui* 11 — *Enfiteusi* 6 — *Legato* 44, 45 — *Mutuo* 2, 3.

Ricerca di maternità e paternità — V. *Filiazione*.

Ricettazione dolosa, compra o detenzione di oggetti furtivi e violazione delle disposizioni relative ai gioiellieri, osti, chiavaiuoli, rigattieri — [c. p. 638-649].

1. La ricettazione dolosa di cose furtive senza precedente trattato esclude il concetto della complicità nel furto.

2. Epperò non cade sotto la sanzione dell'art. 45 cod. pen., che aggiunge la pena della sorveglianza speciale di p. s. ad alcune condanne per furto. — C. Roma, 10 marzo 1881, Tangherlini, Governatori e Paccapelo, Riv. pen., XIV, 169.

3. Il ricettatore sciente previo trattato non può essere punito qual complice di furto qualificato, senza assodarsi il grado della complicità e scienza delle qualifiche. — C. Napoli, 5 novembre 1880, Bruno, Legge, 1881, I, 639.

4. Non può il ricettatore di oggetti provenienti da furto due volte qualificato, previo trattato coll'autore del maleficio, rispondere altresì delle qualifiche, se per lui non siano state proposte ai giurati le questioni sulla scienza delle qualifiche medesime nel momento di sua cooperazione. — C. Napoli, 30 marzo 1881, Napoletano e Fulgaro, Riv. pen., XIV, 174.

5. La ricettazione, anche senza previo trattato od intelligenza, di oggetti sottratti fra stretti parenti ricade sotto la sanzione dell'art. 635 ult. capov. cod. penale, ed è quindi punibile al pari di ogni altra partecipazione fatta da un estraneo alle sottrazioni fra stretti parenti. — C. Napoli, 2 agosto 1880, Vernice, Foro, II, 11.

V. *Furto* 8 — *Giurì* § III, 19, 20 — *Sentenza pen.* 3, 9.

Ricevitore provinciale — [L. 20 aprile 1871, n. 192, art. 75-79] — V. *Esazione*.

Ricognizione e confronti — [c. p. p. 241-245].

Ricognizione di dominio — V. *Enfiteusi* 8, 14-19, 21-23, 53, 63, 66.

Riconciliazione dei coniugi — [c. c. 153].

Riconoscimento di debito.

1. Revocato un testamento col quale il testatore, nel dar conto dell'amministrazione dei beni di un figlio interdetto, sen dichiara debitore, non si deve intendere revocata anche la dichiarazione di debito. — C. Napoli, 4 febbraio 1881, Rodinò c. Genovese, G. trib. Nap., XXX, 641; Massime, 1881, 470.

V. *Prescrizione civ.* 11, 34, 77, 108 — *Prova testimoniale* 62, 63, 91 — *Tutela* 37-40.

Riconoscimento di figlio — [c. c. 179-186, 188] V. *Filiazione* 1-3, 25-59.

Riconoscimento di scrittura — [c. p. c. 282-295] V. *Scrittura.*

Riconvenzione — [c. p. c. 100, 381].

BIBLIOGRAFIA.

1. Della riconvenzione e del modo di proporla in giudizio. BOLAFFIO Leone, Gazz. leg., 1881, 313.

GIURISPRUDENZA.

2. Il convenuto può proporre domanda riconvenzionale, prima della contestazione della lite, per diritti acquistati dopo la citazione. — A. Perugia, 8 luglio 1881, Simoncini c. Celli, Annali, 1881, 278.
3. La riconvenzione va proposta con citazione e non con semplice comparsa; non sarebbe ammissibile se questa non fosse stata notificata dopo l'iscrizione a ruolo. — A. Venezia, 21 luglio 1881, Moro c. Galanti, Temi ven., 1881, 433; Gazz. leg., 1881, 316; Bett., 1881, 517; G. pret., 1882, 11.
4. Bene è proposta l'azione in riconvenzione con la prima comparsa difensiva nei giudizi formali, e deve quindi rigettarsi la rispettiva eccezione d'inammissibilità. — A. Napoli, 16 febbraio 1881, Landolfi c. Pascariello, Foro, I, 754 (n).
5. La domanda riconvenzionale può proporsi nei giudizi formali con comparsa, e nei sommari colle conclusioni all'udienza. — A. Roma, 30 marzo 1881, R. Commiss. dell'Asse ecclesiastico c. Cavicilli, Temi rom., 1881, 113.
6. L'istanza riconvenzionale può proporsi in comparsa conclusionale. — A. Trani, 1 luglio 1881, Pitta, Soria, Pierantoni, Quercia e Lionetti c. Chiomenti e Com. di Cerignola, Filangieri, 1881, 303; R. giur. Trani, 1881, 303, 814.
7. La dimanda riconvenzionale con la quale si deduca la compensazione può farsi con la comparsa conclusionale in giudizio con rito sommario. — C. Napoli, 8 novembre 1880, Anglisani c. Laporta, Gazz. proc., XV, 580; Legge, 1881, I, 234.

V. *Competenza civ.* 256, 257, 260-264 — *Frode e simulazione* 52 — *Possesso* 98 — *Procedimento civ.* 82, 83, 140.

Ricorso — [c. p. c. 50, 154, 183, 498, 518] V. *Cassazione — Giurisdizione volontaria — Rivocazione — Sequestro.*

Ricorso al Re.

Dichiarata con decreto reale l'irricevibilità di un ricorso per sole ragioni attinenti ad una questione pregiudiziale, quantunque il Consiglio di Stato nel parere precedente al decreto abbia esaminato e deciso il merito del ricorso in senso sfavorevole ai ricorrenti, ed a questi, in un col decreto, siano state notificate con nota ministeriale esplicativa le ragioni del parere, deve tuttavia farsi luogo all'ammissione di un nuovo ricorso per le provvidenze in merito, quando i ricorrenti, colla presentazione di opportuni documenti, abbiano tolta di mezzo l'eccezione pregiudiziale in base alla quale fu dichiarato irricevibile il loro primo ricorso. — C. Stato, 23 ottobre 1880, Petroni, Biagini c. Com. di Livorno, R amm., 1881, 297; Bett., 1881, 69.

Ricusa ed **astensione** di giudice.

1. Intervenendo alla udienza del tribunale un giudice non applicato alla sezione giudicante, non se ne può proporre la ricusazione fuorchè all'apertura del dibattimento. — C. Roma, 6 ottobre 1880, Villa, Corte S. Roma, 1880, v. s., 119.
2. Il fatto semplicemente asserito di avere un giudice dichiarato di astenersi dal prender parte alla risoluzione di una causa per ragioni di convenienza, non è motivo di ricusazione del giudice stesso, se, rimosse quelle ragioni, vi abbia poi in seguito giudicato; massime se dell'esistenza di questa dichiarazione non si dia nessuna prova e la parte che sostiene la ricusazione non abbia sollevata alcuna eccezione o protesta nel vederlo prender parte alla decisione della causa. — A. Roma, 20 aprile 1881, Pieruzzi c. Salvadori, Temi rom., 1881, 354.
3. Contro le sentenze che ammettono la ricusa sia di un giudice, sia di un intiero collegio giudicante, non può proporsi appello dalla parte privata avversaria del ricusante. — A. Genova, 23 aprile 1881, Coppello, Foro, I, 1225.

— in materia civile — [c. p. c. 116-131] V. *Arbitramento* 22 — *Patrocinio grat.* 14-16 — *Rinvio civile* 3.

— in materia penale — [c. p. p., 746-765].

Ricusa di giurati — V. *Giuri* (§ 1) 6.

Ricusa di perito

Riduzione di disposiz. testam. e donazioni — [c. c., 821-826, 1091-1096] V. *Successione.*

Riferimento del giuram. civ. — V. *Giuramento civ.* 38.

Rifiuto di servizio legalmente dovuto — [c. p. 305-308].

1. Il medico se ricusa, senza giusta causa, di prestare l'opera propria a chi legittimamente ne lo richiede incorre nel reato previsto dall'art. 307 c. p.
2. Ma se, interrogato da un ufficiale di polizia giudiziaria sulla gravità di una ferita, si rifiuta di dare immediatamente il suo parere, riservandosi di notificarlo all'autorità entro 24 ore, non può parlarsi di rifiuto nel senso di quell'articolo. — C. Firenze, 12 marzo 1881, Faccioni, Temi ven., 1881, 250; Annali 1881, 49; Bett. 1881, 157; Legge, 1881, II, 564.

Rigetto senza esame — [c. p. c., 489] V. *Appello civ.* 2, 227-264.

Rilascio d'immobili — [c. p. c, 745-749] V. *Esecuzione immob.* 181.

Rilievo — V. *Garanzia e chiamata in garanzia.*

Rimessione di causa da una ad altra Corte o tribunale — [c. p. p. 766-777].

Rimessione di debito — [c. c. 1279-1284] V. *Enfiteusi* 73 — *Pagamento* 23.

Rimessione di pena — V. *Amnistia.*

Rimozione di sigilli — [c. p. c. 847-860].

Rinnovazione.

— di titolo — [c. c. 1340, 1563, 2136] V. *Enfiteusi* 23 — *Possesso* 35 — *Quadri esecutivi* 5-7.

— dell'atto di citazione o di appello — V. *Appello civ.* 168, 230, 262, 263 — *Contumacia civ.* 16 17, 20, 21, 26.

Rinunzia in genere.

1. La rinunzia ad un diritto non si presume mai, ma deve essere provata o chiaramente espressa.

2. Il ritardo pertanto nell'usare di un diritto, da qualunque causa dipenda, non può mai invocarsi per indurne la rinunzia a quel diritto. — A. Casale, 7 febbraio 1881, Mella c. Gambarana, Giur., Casale, 1881, 289.

3. Le rinunzie tacite ai proprî diritti sono ammesse quando vi ha elementi sufficienti di farle logicamente arguire. — A. Ancona, 5 giugno 1880, Burlet c. Paolinelli, Gazz. proc. XVI, 88.

4. Le rinuncie non si presumono, e quindi il dritto fermato sia *ex stipulato*, sia *ex iudicato*, permane in tutta la sua forza per la durata di trent'anni. — A. Trani, 1 gennaio 1881, Pietrantoni c. Filiasi, R. giur. Trani, 1881, 711.

V. *Compensazione* 9, 10 — *Domanda giudiziale* 10 — *Esecuzione in gen.* 96, 99-104

— rinunzia alla successione. — V. *Successione* 54, 170-172, 183-190, 192, 219 — *Tassa di successione* 64-69.

Rinunzia agli atti del giudizio — [c. p. c. 343-345].

BIBLIOGRAFIA.

1. Intorno alla mancanza delle firme delle parti in un atto di rinunzia agli atti. CUZZERI Emanuele, Foro, I, 1058.

GIURISPRUDENZA.

2. Così la rinunzia agli atti del giudizio, come l'accettazione di siffatta rinunzia sono inefficaci, se fatte per mezzo di atto d'usciere contenente la sottoscrizione di due testimoni, ma non quella delle parti stesse rispettivamente rinunzianti ed accettanti.

3. Tanto più poi è quell'atto inefficace se trattisi di rinunzia a diritti fuori giudizio. — C. Napoli, 9 giugno 1881, Verrone c. D'Agosto, Foro, I, 1057 (n).

4. Dal solo fatto di avere l'attore, durante il giudizio, accettato, per la definizione della controversia, la trattativa di essa in via amministrativa o in via privata, se può ritenersi avere il medesimo assunto l'obbligo di attendere lo esaurimento delle operazioni che sono proprie dell'affare e l'esito delle relative pratiche, non è dato per altro argomentare alla definitiva rinunzia alla lite; molto meno poi quando, nell'accettare quella via stragiudiciale ha dichiarato ad ogni buon fine di volere impregiudicati gli effetti della citazione. — A. Roma, 29 lug. 1881, Società veneta c. Min. dei LL. PP., Temi rom. 1881, 410.

5. La rinunzia agli atti del giudizio produce i suoi effetti, quando venga accettata.

6. In mancanza di tale accettazione, essa non può essere imposta all'altra parte, la quale voglia far discutere le sue ragioni. — A. Trani, 14 febbraio 1881, Novelli c. De-Maio, R. giur. Trani, 1881, 567. Annali, 1882, 341.

7. Per la rinunzia alla lite si richiede l'accettazione, non così per la rinunzia all'appello, che opera essenzialmente il passaggio in cosa giudicata della sentenza impugnata.

8. Non è necessaria la pronunzia del magistrato che dichiari l'efficacia della rinuncia o ne dia atto.

9. Il rinunziante deve risarcire le sole spese fatte fino all'atto della rinunzia ed ogni spesa ulteriore deve cadere a peso della controparte, che non ostante la rinunzia credè portar la causa alla conoscenza del magistrato. — A. Catanzaro, 21 febbraio 1881, Cirillo c. Pucci, Foro calabr., II, 43.

10. Qualora il rinunziante agli atti della lite, nel termine stabilito, non offre le spese comprese nella nota specifica intimatagli dall'altra parte, questa può instare per darsi atto della rinunzia con la condanna alle spese, tra le quali devono comprendersi anche quelle posteriori alla rinunzia. — A. Catanzaro, 5 agosto 1880, Piria c. Adornato, Foro calabr., II, 17.

11. Diverse nei suoi giuridici effetti sono la rinuncia agli atti del giudizio e la domanda di essere posto fuori di causa per mancanza d'interesse; essendo la prima parificata alla perenzione, la quale non estingue l'azione, nè gli effetti delle sentenze pronunciate, nè le prove risultate dagli atti; ed estinguendosi per la seconda l'azione che non può esistere senza interesse, e con essa gli effetti di qualsiasi prova e sentenza. — C. Roma, 17 giugno 1881, Serra c. Putzu e Pinna, Corte S. Roma, 1881, 591.

V. *Appello civ.* 4, 204-208.

— rinuncia al ricorso in cassazione — [c. p. c. 550, 551] V. *Cassazione civ.* 260, 261 — V. pure *Patria potestà* 15.

— rinuncia a domande, eccezioni, documenti ecc. — V. *Procedimento civ.*

— rinuncia al giudizio penale. V. *Appello pen.* 32-34.

Rinvio civile per effetto di cassazione di sentenza — [c. p. c. 543, 544, 547].

BIBLIOGRAFIA.

1. Sulla nuova istruttoria dei giudizi di rinvio. RIMINI Carlo, G. trib. Nap., XXX, 528.

2. Se in grado di rinvio possa prodursi appello incidente. NAPOLITANI Vincenzo, G. trib. Nap., XXX, 704.

GIURISPRUDENZA.

3. Non è nulla la sentenza in grado di rinvio nella quale abbia preso parte un giudice ch'era pur concorso alla pronunzia della sentenza annullata dalla Corte di cassazione, se nel secondo giudi-

zio non fu proposto motivo speciale di ricusa e, lo stesso giudice, non avendo posto mente a quella circostanza, non siasi volontariamente astenuto dal giudicare. — C. Napoli, 16 agosto 1880, Beato c. Pontini, Foro, I. 63 (n).

4. La giurisdizione deferita dalla sentenza di rinvio non si limita alla materia che ha formato oggetto della sentenza cassata, ma si estende a tutta la causa, per la quale quindi cessa la giurisdizione del magistrato, la di cui sentenza è stata cassata.

5. Tale principio si applica anche nel caso che quest' ultima sentenza fosse meramente interlocutoria. — A. Parma, 15 ottobre 1880, F. G. c. T. N., M. trib. Mil., 1881, 332.

6. Prodottosi ricorsoin cassazione per vari motivi contro una sentenza; e la Cassazione ammettendone alcuni, e rigettandone altri, annulla però, colla formola terminativa, tutta la sentenza; il riesame in tal caso della causa in grado di rinvio, è da farsi unicamente per la quistione, per cui fu ammesso l' annullamento. — A. Trani, 10 luglio 1880, Aicardi c. Gastaldi, R. giur. Trani, 1881, 46; Giur. comm. Gen., 1881, II, 173; Gazz. proc., XVI, 472.

7. In sede di rinvio possono senza dubbio invocarsi disposizioni legislative non invocate precedentemente. — A. Genova, 8 maggio 1880, Osp. di Torino c. Com. di Torino, Eco Gen., 1881, I, 49.

8. Nei giudizi di rinvio è dato alle parti di proporre tutte quelle deduzioni, eccezioni e difese che sono in genere permesse in grado di appello.

9. Conseguentemente, anche nei giudizi di rinvio è proponibile l' eccezione di prescrizione, senza che possa farsi distinzione fra la prescrizione liberativa e l'acquisitiva. — C. Napoli, 10 novembre 1880, Com. d' Albano c. Miraglia, Foro, I, 215 (n).

10. — Conf. — A. Napoli, 30 luglio 1880, Miraglia c. Com. Albano nella Lucania, Gazz. proc., XVI, 333.

11. La giurisdizione del magistrato di rinvio trova vita dalla legge; essa non è illimitata, ma stabilita dall' indole e dallo scopo del giudizio di rinvio e perciò non può estendersi a quanto è estraneo ai punti di diritto, su cui il magistrato è per legge chiamato a giudicare.

12. Quindi non chiesti in appello gl' interessi, e cassata la sentenza per altri motivi, in sede di rinvio non può proporsi, nè accogliersi la domanda per gli interessi, non stata proposta innanzi al primo giudice. — C. Torino, 8 febbraio 1881, Baraldi c. Massa Saluzzo, Giur. Tor., 1881, 236; Annali, 1881, 55; Bett., 1881, 267; M. trib. Mil., 1881, 518.

13. Non è interdetto domandar l' ammissione delle nuove prove nei giudizi d' appello che si svolgono in sede di rinvio. — C. Firenze, 8 marzo 1881, Mastelli c. Natali, Temi ven., 1881, 185; Legge, 1881, I, 585; Bett., 1881, 258.

14. Davanti la Corte di rinvio dalla cassazione si può produrre nuovi documenti, eccezioni, o difese, ma non è permesso ad uno degli appellati appellare per incidente o aderire all' appello principale per ricavarne un utile per sè, quando non avesse egli esercitati questi diritti in tempo utile innanzi alla Corte che pronunziò la sentenza annullata, massime in causa allora trattata in procedimento formale. — A. Ancona, 16 marzo 1881, Masetti c. Masetti, Gazz. proc., XVI, 90; Bett., 1881, 289; R. giur. Bol., 1881, 109.

15. La domanda di conferma della sentenza appellata non è diversa da quella di conferma del suo dispositivo: epperciò non può dirsi che vi sia cambiamento di conclusioni se in sede di rinvio si chiede la conferma del dispositivo, mentre nel precedente giudicio di merito erasi chiesta la conferma della sentenza, quantunque la parte che accetta il dispositivo combatta i motivi addotti per esso dalla sentenza. — A. Torino 18 settembre 1880, Belliardi c. Ganora, Giur. Tor., 1881, 98.

16. Non è annullabile quella sentenza che in sede di rinvio tien conto di un atto, o di una dimanda posteriore alla sentenza per alcuni capi annullata, quando quell' atto o quella dimanda, sebbene posteriori, pure sono una esplicazione della primitiva domanda generica. — C. Palermo, 3 settembre 1881, Niceforo c. Platania, Circ. giur., 1881, 417.

17. La Corte di rinvio, che ordina un mezzo d'istruzione prima di pronunziare in merito, non si mette in opposizione coi principî di diritto svolti con la sentenza della Corte suprema che dichiarò abolite le antiche esenzioni della tassa di fabbricato. — C. Roma, 24 marzo 1881, Finanze c. Russo, Ghillino, Corte S. Roma, 1881, 344.

18. Non è il caso di doversi la definizione della causa rimandare ai primi giudici, se la Corte di rinvio prima di pronunziare sul merito della quistione riguardante la esenzione dalla tassa dei fabbricati, ordinò di verifcare se gli edifizi furono completati prima o dopo la pubblicazione delle leggi del 1864 e 1865 il qual mezzo istruttorio è rivolto a preparare la decisione della quistione, dalla Corte suprema demandata alla Corte di rinvio. — C. Roma, 20 giugno 1881, Finanze c. Russo, Ghillino, Corte S. Roma, 1881, 628.

19. Quando la Cassazione abbia annullato una sentenza dei giudici di merito per un criterio fallace di diritto sopra una posizione di fatto, questa posizione di fatto non è cosa indeclinabile; ma spetta ai giudici del rinvio esaminare se il fatto posto a base di criterio censurato sia stato giudicato per tal modo assodato da non potere oltre venir discusso.

20. Ciò non accade semprechè alla posizione di fatto corrisponda alcuna esplicita dichiarazione o statuizione dei primi giudici di merito. — A. Napoli, 1 agosto 1881, Drinkvater c. Orfanatrofio militare, Gazz. proc., XVI, 329.

21. Annullata la sentenza con che fu in punto di dritto ritenuto essere, in mancanza di patto speciale, le spese del giudizio di purga a carico del venditore, ben può il magistrato di rinvio, decidendo la causa, ritenere in punto di fatto che comunque manchi il patto speciale, nondimeno dallo insieme del contratto si rilevi la mente dei contraenti, che le spese stesse dovessero andare a carico del venditore, e non del compratore. — C. Napoli, 1 febbraio 1881, Salerno c. D'Amore, Gazz. proc., XVI, 191.

22. Nella sede del secondo rinvio dalla Corte di cassazione, dopo di essersi applicato il principio di diritto dichiarato dal Supremo Collegio a sezioni unite, è dovere del giudice discutere pure le ragioni già nei precedenti stadi presentate a sostegno dell'azione o di alcuna eccezione, le quali in quegli stadi del giudizio non si fossero discusse, sol perchè venivano ammesse le primarie ragioni convergenti allo stesso scopo, quando desse nel secondo rinvio si ripetano. — C. Napoli 10 marzo 1880, De Martinis Montalto, Gazz. proc., XVI, 169.

23. Cassata la sentenza della Corte di rinvio, e rinviata di nuovo la causa ad altra Corte, questa rimane investita di tutta la giurisdizione già a quella appartenente.

24. Spetta quindi a lei il decidere le controversie riguardanti la restituzione di quanto si è conseguito in forza della sentenza cassata. — A. Casale, 30 ottobre 1880, Celesia c. Parodi, Giur. Casale, 1881, 24.

V. *Cassazione civ.*, 248-250, 254-259 — *Perenzione*, 57-59.

Rinvio penale per effetto di cassazione di sentenza — [c. p. p., 668-677].

1. Non è necessario che al giudizio di rinvio assista un cancelliere diverso da quello che assistè al primo giudizio. — C. Palermo, 16 luglio 1880, Viviani e Valenti, Circ. giur., 1881, 31.

2. Discoprendosi dopo l'annullamento, e pendente il rinvio, altri autori e complici o responsabili civili del reato, i medesimi devono anche essi essere giudicati, in conseguenza della delegata giurisdizione, dal magistrato di rinvio. — C. Napoli, 13 settembre 1880, Poli, Gazz. proc., XVI, 428.

3. Annullata una sentenza di Corte d'assise agli effetti della pena, la Corte di rinvio può dichiarare che il fatto accertato dai giurati non costituisca reato, ma non può, per giungere a questo fine, rifare la istruzione, sostituirsi ai giurati e dichiarare non veri in punto di fatto i termini del verdetto. — C. Roma, 12 marzo 1881, Mattia e Masci, Foro, II, 155.

4. Per quanto sia irregolare il sistema tenuto dal presidente, di elevare nel giudizio di rinvio una questione principale riguardo ad uno di parecchi reati, di cui alcuno sia stato accusato, e risoluta negativamente dai primi giudici, pure esso non produce nullità, quando nella sentenza sia stato detto espressamente che di siffatta questione, affermata dai giurati in rinvio, non si teneva conto alcuno nell'applicazione della pena. — C. Palermo, 16 luglio 1880, Viviani e Valenti, Circ. giur., 1881, 31.

5. La Corte d'assise, invitata a giudicare in grado di rinvio sulla sola applicazione, della pena, compie un ufficio meramente passivo qualora accetti il principio di diritto proclamato dalla Corte di cassazione.

6. In tale ipotesi la Corte d'assise deve, quando la pena da applicarsi non ha gradi, strettamente uniformarsi alla durata prefissa alla pena dal supremo Collegio. — A. Napoli, 22 ottobre 1881, Mari, G. trib. Nap., XXX, 709.

7. Pel disposto dell'art. 683 cod. proc. pen., allora soltanto il nuovo giudicante deve uniformarsi alle prescrizioni di diritto stabilite a sezioni riunite dalla Cassazione, quando trattasi di sentenza proferita nella medesima causa fra le stesse parti che agiscano colla medesima qualità.

8 Ma per converso se si tratta di giurisprudenza straordinariamente vacillante, il magistrato ha *il* libero arbitrio, consentitogli dal legislatore, *di* risolvore una questione di diritto coi suoi apprezzamenti, con quei studi e con l'autorità di quei giuristi che onorano la scienza e che stabiliscono una dottrina, che, nei casi nei quali nol nega il legislatore, ha piena facoltà di applicare. — A. Bologna, 18 gennaio 1881, Volta, R. giur. Bol., 1881, 31; Riv. pen., XIV, 32.

V. *Cassazione penale* 91 — *Dibattimento pen.* 45, 50, 52.

Rinvio di imputato o trasmissione di atti per effetto di ordinanze del giudice istruttore e della camera di consiglio o di sentenza della sezione d'accusa. — [c. p. p., 249-255, 257, 258, 435-437, 440, 443, 640] V. *Competenza pen.* — *Conflitto pen.* — *Istruzione penale* — *Libertà provvisoria* — *Sezione d'accusa.*

Riparto di consiglieri comunali e provinciali — V. *Consiglio comunale* 1-16.

Ripetizione (azione di) — V. *Indebito.*

Riporto (contratto di) — V. *Borsa* (operazioni di).

Riprova — V. *Prova testimoniale.*

Risaie.

1. La legge 12 giugno 1866 n. 2967, sulla coltivazione del riso, contempla anche le risaie preesistenti alla attuazione di essa.

2. Il regolameato provinciale approvato col R. D. 2 marzo 1879 n. 4766, per la coltivazione del riso nella provincia di Milano, ha abrogato il precedente regolamento approvato col decreto 19 luglio 1868 n. 4532, tassativamente nelle parti ritoccate ed aggiunte, e non anche in quelle (come l'articolo 17) a cui il nuovo regolamento si è tenuto estraneo.

3. Conseguentemente, va punito come contravventore chi abbia oltre l'anno 1868 conservato preesistenti risaie nel perimetro proibito ed all'infuori

delle condizioni stabilite nell'articolo 18 del regolamento 1879, e cioè non in terreni riconosciuti paludosi dal consiglio provinciale. — C. Torino, 27 gennaio 1881, Rossi, M. trib. Mil., 1881, 309.

4. I regolamenti per la coltivazione del riso nelle diverse provincie del regno, essendo emanati in base all'art. 1 della legge 12 giugno 1866 n. 2967, anzichè all'art. 146 della legge comunale e provinciale, non è applicabile per le contravvenzioni ai medesimi il procedimento della oblazione, di cui all'art. 148 di quest'ultima legge.

5. La legge 12 giugno 1866 sulla coltivazione del riso contempla anche le risaie preesistenti.

6. Va punito come contravventore colui che abbia, nella provincia di Milano oltre l'anno 1868, come era tollerato dall'art. 17 del regolamento 19 luglio 1868 n. 4532, conservato preesistenti risaie nel perimetro proibito, ed all'infuori delle condizioni stabilite dall'art. 18 del regolamento 2 marzo 1879 n. 4766.

7. La disposizione dell'art. 12 di quest'ultimo regolamento, che l'autorizzazione alla coltivazione si intenda concessa per l'anno in corso, quando entro il febbraio non sia notificata la relativa deliberazione, si applica alle domande per coltivazioni a riso *ex novo* fuori delle vietate distanze; e non già alle domande per coltivazione a riso di terreni paludosi entro il perimetro vietato.

8. In questa seconda ipotesi vi ha contravvenzione qualora siasi coltivato in qualunque tempo prima di ottenere la relativa autorizzazione.

9. L'art. 5 della legge 12 giugno 1866 n. 2967, usando l'espressione « *pene pecuniarie* sino alla somma di L. 200 per ogni ettaro di risaia in contravvenzione, comprende tanto la multa quanto l'ammenda; e va perciò cassata la sentenza che nell'applicare la pena sia partita dal concetto di non poter discendere al di sotto di L. 51. — C. Torino, 31 marzo 1881, Mangiagalli, M. trib. Mil., 1881, 637.

V. *Competenza civ.* 55 — *Locazione* 5, 84, 86.

Riscatto — [c. c. 1515-1528, 1602, 2090; c. p. c. 644] V. *Esazione* 38, 44 — *Esecuzione immobiliare* 8 — *Vendita* 125-127, 129-132, 136.

Rischio e pericolo — V. *Trasporto* 7 — *Vendita* 2, 62, 115.

Riscossione delle imposte — V. *Esazione ed esattore*.

Riserva di azione.

1. La parte che si riserva di sperimentare un diritto spettante ad altri verso un terzo, non può dirsi che lo esperimenti di fatto, nè il giudice, concedendo la riserva, può dirsi che riconosca il diritto, in modo che questo diventi indisponibile a colui al quale spetta.

2. Le riserve di diritti nulla tolgono od aggiungono allo stato giuridico delle cose, e perciò torna inconcludente l'aderirvi o l'opporvisi. — C. Torino, 7 maggio 1880, Sorba c. Girardo, M. trib. Mil., 1880, 508; Annali, 1880, 211; Legge, 1880, I, 544; Giur. Tor., 1880, 609.

V. *Appello civ.* 265 — *Cassazione civ.* 8 — *Perenzione* 14 — *Prova in gen.* 12 — *Sentenza civ.* 222.

Risoluzione — [c. c. 1165, 1511].

— di contratti e obbligazioni — V. *Contratto* 10 — *Locazione* — *Locazione d'opera* — *Obbligazione* 5, 27, 42 — *Vendita*.

— delle donazioni — V. *Donazione*.

— dell'enfiteusi — V. *Enfiteusi*.

Rissa — [c. p. 548, 564, 565] V. *Ferite e percosse* 16 — *Oltraggio e violenza* 19 — *Omicidio* 5.

Ritenzione (diritto di) — [c c. 706, 1023, 1469 1528, 1863, 1888, 2020] V. *Dote* — *Enfiteusi* 31 — *Locazione* 19, 27 — *Possesso* 129 — *Vendita* 101, 143, 144.

Ritenzione di armi — [c. p. 457] V. *Armi*.

Rito formale e sommario — V. *Procedimento civ.*

Ritrattazione — V. *Testimonianza falsa*.

Ritrovamento di oggetti — [c. c. 715-718; c. p. 634] V. *Cosa smarrita*.

Riunione armata — V. *Ribellione*.

Riunione di cause — V. *Unione di cause*.

Rivalsa — V. *Effetto cambiario* — *Garanzia e chiamata in garanzia*.

Rivelazione di segreti — [c. p. 587].

Rivendicazione — [c. c. 439, 708, 709].

Bibliografia.

1. Della rivendicazione dei titoli al portatore e dell'esecuzione per ottenerla. Fagiuoli Achille, G trib. Nap., XXX, 582.

Giurisprudenza.

2. L'esercizio dell'azione *rei vindicatoria* presuppone il concorso di due estremi, il dominio cioè da parte dello attore, ed il possesso anche materiale della cosa che si rivendica da parte de reo convenuto.

3. Basta al convenuto dimostrare il *non jus actoris*, la mancanza cioè del dominio nell'attore perchè l'azione debba respingersi, ancorchè esso convenuto non giustifichi il titolo del suo possesso. — C. Roma, 5 gennaio 1881, Marcheggiani c. Marcheggiani, Legge, 1881, I, 509.

4. All'esercizio dell'azione vendicatoria richiedesi la prova del dominio sulla cosa che s'intende rivendicare. — A. Perugia, 13 giugno 1881, Com. Stroncone c. Desideri, Finanze, Legge, 1881, II, 269; Annali, 1881, 266.

5. Due sono gli elementi della rivendicazione: dominio nell'attore e possesso nel convenuto. — A. Messina, 9 giugno 1881, Finanze c. Livoti, G. pret. 1881, 455.

6. Il convenuto nella rivendicazione non può eccepire il difetto di prova contro l'attore adducendo che il titolo da costui esperimentato dimostri una vendita a corpo, e non a misura: l'art. 1474, che contempla queste modalità di una vendita, regola

i rapporti di diritto fra venditore e compratore e contro costui non può invocarsi dal terzo.

7. Nella rivendicazione di un terreno, che attualmente si trova destinato ad uso pubblico, e che vuolsi provare di essere di privata proprietà, se il titolo all' uopo prodotto sia ritenuto siccome un probante, non puossi in sostituzione ammettere la prova del possesso come induttivo di prescrizione.

8. I titoli prodotti in giudizio da una delle parti diventano comuni a quella contro cui si producono; e però, in giudizio di rivendicazione, il magistrato non è dispensato di esaminare i titoli del convenuto in rapporto alla dimanda, sol perchè siano trovati non probanti quelli dell'attore. — C. Torino, 3 dicembre 1881, Marchese c. Com. di Valenza, Annali, 1881, 497; M. trib. Mil., 1882, 618.

9. La esistenza del giudizio di devoluzione del fondo enfiteutico non impedisce il giudizio di revindica per usurpazione del fondo istesso. — A. Trani, 16 agosto 1881, Viti-De Marco, Tomacelli, Corina, R. giur. Trani, 1881, 866.

10. Gli eredi che dimandano all' amministrazione la esibizione dei registri e documenti relativi ad un affitto del loro autore, spiegano una vera vindicazione, nè vien meno il titolo di proprietà se invocano in subalterna tesi la stessa esibizione per provare la nullità di una donazione sotto figura di cessione. — C. Roma, 31 gennaio 1881, Bonora c. Franchi, R. giur. Bol., 1881, 115.

11. L'azione per regolamento di confini non esclude la rivendicazione, quando si domanda la apposizione di termini, previa ricognizione dei veri confini, e quando si viene indicando una linea di confinazione che, ove fosse accolta, toglierebbe al convenuto una parte della proprietà da esso posseduta. — A. Roma, 22 dicembre 1880, Pandolfi-Leali e Annibaldi c. Com. di Craprarola, Legge, 1881, I, 594.

12. I contratti commerciali sono regolati dalle leggi e dagli usi particolari al commercio, e anche dal codice civile per tutti quei principî, ai quali non vien derogato da principî speciali del codice di commercio.

13. L'art. 687 del codice di commercio attribuisce uno speciale diritto di rivendicazione al proprietario di effetti commerciali spediti a persona che dipoi incorra nel fallimento. Codesta speciale rivendicazione non deroga punto all' applicabilità, anche per le rendite commerciali, del diritto di rivendicazione stabilito dall'art. 1513 del codice civile. — C. Napoli, 9 febbraio 1881, Murolo c. Di Rienzo, Gazz. proc., XVI, 85; Legge, 1881, I, 734, Bett., 1881, 331; G. pret., 1881, 289; G. trib. Nap., XXXI, 92; Giur. comm. Gen., 1882, I, 91.

14. È improcedibile una domanda di rivendica proposta in forma di semplice replica resa in giudizio, il cui obbietto sia affatto diverso, facendovi ostacolo il disposto dell'art. 134 del cod. di proc. civ. — C. Torino, 30 maggio 1881, Sartori e Riccoboni c. Opera parrocchiale del Groppo di Albereto e Finanze, M. trib. Mil., 1881, 676.

15. Proposta una rivendicazione, ed opposto *in excipiendo* un titolo di acquisto nullo di per se, non può il magistrato respinger quella, per la ragione che la istanza di nullità, cui l' attore rivendicante mercè *una replicatio* abbia fatto ricorso, dall'un canto costituisca *un praejudicium* dall'altro debba formar l'oggetto di un distinto ed apposito giudizio. — C. Napoli, 20 febbraio 1881, Torres c. Bisceglia, Gazz. proc., XVI, 218.

Rivocazione (giudizio di) — [c. p. c. 494-509].

SOMMARIO.

BIBLIOGRAFIA.

1. Del termine accordato per la rivocazione. RICCI F., Bett., 1881, 1.

2. Ancora sul termine per la revocazione. SCOTTI Antonio, M. trib. Mil., 1881, 313.

GIURISPRUDENZA.

3. Non àvvi motivo a rivocazione quando coloro che la sperimentano non furono soccombenti nella sentenza impugnata, ma consorti di lite con le parti, contro a cui la domandano, in loro rapporto non avendo potuto mai costituirsi il giudicato. — A. Napoli, 8 marzo 1880, Stentalis Zampaglione Tazzoli, Gazz. proc., XV, 574.

4. I casi di rivocazione delle sentenze enunciati nell'art. 494 del cod. di proc. civ. sono tassativi e non soltanto dimostrativi.

5. Il dolo d'una delle parti è motivo di rivocazione sol quando fu diretto a togliere o ad impedire alla parte contraria i mezzi di difesa.

6. Non sarebbe dolo in questo senso l'avere una parte per la tutela del proprio interesse tralasciato di far menzione o di produrre alcuni documenti che avrebbero potuto nuocere alla azione da essa proposta, semprechè non abbia impedito alla parte contraria di farne menzione o di produrli o di fare le sue istanze acciò fossero prodotti dall'attore.
7. La scoperta di nuovi documenti decisivi è motivo di rivocazione soltanto quando non siansi potuti produrre prima per fatto della parte contraria.
8. È incensurabile in cassazione il giudizio col quale si ritiene che il tardivo ricupero dei documenti è da attribuirsi alla mera negligenza della parte e non al fatto del suo avversario.
9. L'errore di fatto è motivo di rivocazione nel solo caso in cui risulti manifestamente dagli atti, e sia il principale fondamento dell'emanata decisione, e infine il fatto non sia stato un punto controverso sul quale abbia dovuto pronunciare il giudice.
10. La sentenza che esclude il concorso di questi caratteri nel preteso errore di fatto, emette un semplice giudizio d'apprezzamento incensurabile in cassazione. — C. Torino, 29 marzo 1881, Fumagalli c. Reggiani, Giur. Tor., 1881, 433; Legge, 1881, II, 514; Gazz. leg., 1881, 389; Annali, 1881, 432.
11. Deve farsi luogo alla rivocazione della sentenza, che omologhi lo stato di graduazione, quando uno dei creditori l'abbia provocata ed ottenuta dopo aver dolosamente allontanato da quel giudizio un altro creditore avente ipoteca anteriore, col produrre all'uopo una opposizione di terzo, che abbia paralizzati gli effetti della sentenza in forza di cui la detta ipoteca anteriore era stata presa. — A. Trani, 29 ottobre 1880, Bari, Carpinelli, Gentile, Gazz. proc., XVI, 223.
12. La prova scritta da cui deve risultare del giorno in cui fu ricuperato il documento o scoperto il dolo, è richiesta dall'art. 497 cod. proc. civ. solo quando la domanda di rivocazione non sia proposta nel termine per appellare a partire dalla notificazione della sentenza.
13. In altre parole: l'art. 497 nella sua prima parte abbraccia tutti i casi di rivocazione di cui all'art. 494, purchè la domanda sia proposta nel termine dell'appello; nel capoverso regola i numeri 1, 2, 3, dell'art. 494 per il caso che la domanda non sia proposta nel detto termine ad computarsi dalla notificazione della sentenza.
14. Perchè si verifichi il caso del n. 3 dell'art. 494, devono concorrere due condizioni: 1. che il documento rinvenuto sia decisivo per guisa che all'appoggio del medesimo la causa debba decidersi in modo diverso da quanto prima si è pronunziato; 2. che la parte soccombente sia stata impedita per fatto del suo avversario dal produrre il documento decisivo. — A. Casale, 11 luglio 1881, Debenedetti c. Debenedetti, Giur. Casale, 1881, 308.
15. Il reclamo contro una sentenza, che ha supposto un fatto non vero, può formare un obbietto di revocazione, non già di ricorso in cassazione. — C. Palermo, 30 novembre 1880, Finanze c. Titone, Circ. giur., 1881, 122; G. pret., 1881, 245.
16. L'errore della sentenza, che ritenne la morte dell'attore originario, mentre era vivente, può ripararsi col rimedio della rivocazione, non col ricorso per cassazione. — C. Roma, 23 giugno 1881, Munafò c. Finanze, Corte S. Roma, 1881, 788.
17. Sarebbe errore di fatto e non di dritto l'affermazione erronea, che fosse fatta di una sentenza quando sull'esistenza di tale giudicato non si fosse controverso.
18. In tale caso compete il ricorso per rivocazione, non quello per cassazione. — C. Napoli, 10 novembre 1880, Colonna c. Di Scala, Gazz. proc., XV, 607; Legge, 1881, I, 524; G. trib. Nap., XXX, 700.
19. L'errore di fatto non costituisce motivo di rivocazione della sentenza, se non quando sia manifesto e risulti dagli atti e documenti su cui la sentenza stessa fu profferita.
20. L'accertamento di un debito nella somma risultante da un conto non stato impugnato può essere viziato di errore di criterio, ma questo non costituirebbe quell'errore di fatto che è considerato dalla legge tra i motivi di rivocazione.
21. Non è evidente l'errore di fatto che non si può dimostrare e verificare in sede di rivocazione, se non col mezzo di una nuova liquidazione di partite per riconoscere la vera somma dovuta. — A. Torino, 18 marzo 1881, Calvi c. Negri, Giur. Tor., 1881, 406; Bett., 1881, 370.
22. È indagine di diritto quella che tende a dimostrare se ciò che la denunciata sentenza riguardò come un errore di fatto da dar luogo alla rivocazione ne contenga veramente gli estremi voluti dall'art. 494 n. 4 alinea c. p. c.
23. L'errore di fatto che dà luogo alla rivocazione deve esser tale da non rendere necessario di riesaminare gli stessi elementi di fatto che furono il soggetto della prima istanza, e discutere le stesse risultanze probatorie che già erano state prese in considerazione.
24. L'errore che dà luogo alla revocazione deve essere materiale di fatto, non di criterio, evidente ed incontestabile, ed il fatto stesso non deve aver formato oggetto di precedente discussione su cui il giudice abbia pronunciato. — C. Torino, 22 dicembre 1880, Battù c. Corti, Giur Tor., 1881, 242.
25. Non può impugnarsi in cassazione la dichiarazione di fatto della sentenza denunciata, di avere cioè una delle parti opposto nel giudizio di merito una determinata eccezione; tale impugnativa può dar luogo a domanda di rivocazione. — C. Firenze, 7 giugno 1881, Veronese c.

Vitulo, Temi ven., 1881, 325; Annali, 1881, 237, Bett., 1881, 444; Legge, 1881, II, 442; Filangieri, 1881, 341; Gazz. leg., 1882, 35.

26. La sentenza che ammette il ricorso per rivocazione, perchè gli errori denunciati non sieno da annoverare tra quelli materiali, nè abbiano la figura di semplici omissioni, e perchè quelli trova sussistenti nei termini dell'art. 494 n. 4 cod. di proc. civ., racchiude pura valutazione di fatti non soggetta a censura per cassazione. — C. Napoli, 26 maggio 1880, Faivano c. Scafarelli, Gazz. proc., XVI, 133.

27. Non in giudizio di cassazione, ma di rivocazione, può censurarsi utilmente la sentenza di merito, per non aver giudicato *secundum acta et probata*. — C. Roma, 21 luglio 1881, Provincia di Catania c. Sindaco di Catania, Rizzari e Paternò Castello, Corte S. Roma, 1881, 1203.

28. Se una sentenza d'appello si pronunzi per la competenza giudiziaria, e la causa sia stata riconosciuta di competenza amministrativa da una decisione proferita dal Consiglio di Stato nel tempo in cui era giudice dei conflitti, la stessa sentenza di appello può essere impugnata in via di rivocazione per contrarietà di giudicati. — C. Roma, 11 novembre 1880, Finanze c. Mina, Legge, 1881, I, 476.

29. Se una sentenza sia contraria ad una precedente decisione della Rota romana pronunciata tra le stesse parti sul medesimo oggetto, e fosse pur munita della clausola *expediatur*, non è il caso della domanda di revocazione.

30. La clausola *expediatur* apposta ad una decisione della Rota Romana chiudeva il campo alla discussione delle parti, ma non era la formula terminativa del giudizio. — A. Ancona, 9 luglio 1881, Leonardi c. Salvati, Legge, 1881, II, 231; Annali, 1881, 272.

31. Onde aversi la regiudicata circa ad una nuova quistione non basta che questa sorga tra le stesse parti, ma è necessario che identico sia l'oggetto della domanda identica la ragione del domandare.

32. Quindi non può appuntarsi una sentenza di contraddizione alla regiudicata da altra precedente per ciò che, avendo questa deciso che la devoluzione dei beni dotalizi di una cappellania ecclesiastica ebbe luogo per eredità intestata tra le due linee della famiglia del fondatore, quella pronunziò che la devoluzione dei beni dotalizi di una cappellania laicale doveva ritenersi avvenuta per eredità testata in favore di una sola delle due linee della famiglia del fondatore stesso.

33. Tanto più così è a dirsi quando la prima sentenza, nel decidere circa la devoluzione dei beni della cappellania ecclesiastica escluse dalla sua statuizione i beni della cappellania laicale. — A. Ancona, 21 giugno 1881, Gazzoli c. Gazzoli, M. trib. Mil., 1881, 729; Legge, 1881, II, 161.

34. Ove più motivi concorrano alla rivocazione di una sentenza, ancorchè taluno si chiarisca insussistente, non si può indagare coll'analisi quale ebbe nell'animo dei giudicanti influenza maggiore, e basta che uno solo, ma vero, fosse all'uopo sufficiente.

35. Quando si rivoca una sentenza, l'art. 508 della proc. civ. dà la facoltà e non impone l'obbligo di giudicare contemporaneamente del merito, in ispecie allorchè si dubiti che si abbiano ancora a regolarizzare gli atti. — C. Roma, 17 lug. 1880, Adriani c. Canonici di Visso, Legge, 1881, I, 727.

36. Proposta una domanda per rivocazione, ed oppostane la inammissibilità per decorrenza del termine, si deve prima di ogni altra questione esaminare la detta eccezione del termine, che si risolve nel vedere se il giudice sia stato legalmente adito.

37. Non si può dichiarare non esservi materia a rivocazione, quando coloro che la sperimentano non furono soccombenti nella sentenza impugnata, ma consorti di lite con la parte, contro a cui la dimandano. — C. Napoli, 13 novembre 1880, Zampaglione c. Zampaglione, Gazz. proc., XV, 567; Legge, 1881, I, 161; Bett., 1881, 168.

38. Il deposito della somma di cui all'art. 499 per chi vuol agire in revocazione dev'essere eseguito a pena di decadenza prima o almeno non più tardi del giorno della domanda di revocazione. — A. Bologna, 14 dicembre 1880, Barbieri c. Gradi e Maiani, R. giur. Bol., 1881, 35.

V. *Conflitto di attribuz.* 9 — *Corte dei conti* 2, 52-55.

Rivocazione.
— della donazione — [c. c. 1078-1090] V. *Donazione* 41, 43, 44.
— del giuramento — V. *Giuramento civ.* 39.
— di disposizioni testamentarie — [c. c. 888-894].
— dei testamenti — [c. c. 916-922] V. *Testamento.*
— del mandato — V. *Mandato* 30.
— del sequestro — V. *Sequestro.*

Rottura di sigilli e sottrazioni commesse nei luoghi di pubblico deposito — [c .p. 291-303].

Rovina di edifizi — [c. c. 1644, 1645, 1646] V. *Locazione d'opera* 15, 17, 18.

Rumori e schiamazzi notturni — V. *Sicurezza pubblica* 11-13.

Ruolo (iscrizione a) — V. *Iscrizione a ruolo.*

Ruolo per la esazione delle imposte — V. *Esazione.*

Ruolo esecutivo per la esazione delle rendite dei corpi morali nelle provincie meridionali. — V. *Quadro o ruolo esecutivo.*

Saccheggio — V. *Devastazione strage e saccheggio.*

Sacerdote — V. *Asse ecclesiastico* — *Ente ecclesiastico* — *Elezioni amm.* 34-38 — *Matrimonio* 4-6, 12, 13 — *Patrimonio sacro* — *Parrocchia* — *Pontefice* — *Religione* (reati contro la) — *Vescovo.*

Sacrilegio.

Saggio di metalli preziosi — V. *Marchio.*

Salario — [c. c. 2139, 2140]. V. *Esecuzione in gen.* 48, 49 — *Nave* 1, 12, 17-20.
Sale — V. *Privative* (generi di).
Salvacondotto — [c. p. p. 526, c. p. c. 754].
Sanatoria di nullità — V. *Nullità sanata*.
Sanità pubblica — [L. 20 marzo 1865; L. 22 giugno 1874, n. 1964; Reg. 8 giugno 1865; 6 settembre 1874; 9 luglio 1876, n. 3228; c. p. 406-419].

SOMMARIO.

BIBLIOGRAFIA.

1. Sulla costituzionalità dell' art. 141 del regolamento sanitario 6 settembre 1874. F. FERRUCCI, Foro, II, 63.
2. Sulla indennità dovuta per le servitù legali imposte dall' art. 65 del reg. 6 settembre 1874 (cimiteri). Avv. Ugo SORANI, Foro, I, 221.
3. Legge sulla sanità pubblica, GIANZANA Sebastiane, Torino, Unione tip. Editrice.

GIURISPRUDENZA.

4. L' art. 141 del regolamento del 6 settembre 1874 è costituzionale, essendo il Governo del re stato autorizzato dall' art. 4 della legge del 22 giugno 1874 ad introdurre delle modificazioni al regolamento sulla sanità pubblica degli 8 giugno 1865. — C. Palermo, 25 febbraio 1881, Fontana, Foro, II, 178 (n).
5. — Conf. — C. Palermo, 15 marzo 1881, Fontana, Circ. giur., 1881, 44; Bett., 1881, 172; Legge, 1881, II, 242; Riv. pen., XIV, 175.
6. — C. Napoli, 18 maggio 1881, Porcelli e Cerchia Riv. pen., XIV, 508; Annali, 1881, 140.
7. — C. Roma, 14 novembre 1881, Giozzi, Corte S. Roma, 1881, 1177.
8. — C. Roma, 9 nov. 1881, Vulpiani, Annali, 1881, p. sp. 189; R. amm., 1882, 107; Munic. It., 1882, 196.
9. È costituzionale il regolamento sanitario 6 settembre 1874.
10. Sono parimenti costituzionali i regolamenti comunali d' igiene contenenti sanzioni penali.
11. Però non trovandosi nel citato regolamento del 1874 sanzioni penali, le contravvenzioni non si possono punire che colla pena sancita dal regomento d' igiene municipale. — C. Roma, 7 ottobre 1881, Melis, Annali, 1881, 208.
12. L' art. 141 del regolamento sulla sanità pubblica 6 settembre 1874 è incostituzionale. — C. Firenze, 7 decembre 1880, Guidoni, Temi ven., 1881, 84.
13. — Conf. — C. Firenze, 7 dicembre 1880, Mattraia, Legge, 1881, I, 282.
14. — C. Firenze, 12 febbraio 1881, Barberi, Riv. pen., XIV, 71.
15. La legge sulla sanità pubblica 20 marzo 1865, allegato C, non contiene sanzioni penali contro le trasgressioni alla medesima, e solo consente ai consigli sanitari provinciali di dettare provvedimenti disciplinari contro gli esercenti le professioni sottoposte alla loro vigilanza, e conserva in vigore le leggi anteriori relative all'esercizio delle farmacie.
16. Scopo della legge 22 giugno 1874, n. 1964 quello si fu di estendere alle provincie venete e mantovane la legge 20 marzo 1865, all. C, e di dar facoltà al Governo d' introdurre nel regolamento alcune modificazioni, onde la legge del 1865 rimase intatta ed inalterata.
17. I mandati legislativi, massime in materia penale debbono essere *espliciti*, e quindi i mandati anco amplissimi di far regolamenti, non possono eccedere i confini della materia regolamentare.
18. La disposizione dell'art. 5 della citata legge del 1874 deve intendersi in modo che stia in armonia con la legge del 1865, che conserva in vigore le leggi anteriori in ciò che attiene all'esercizio delle farmacie.
19. L'art. 141 del regolamento 6 settembre 1874 sulla sanità pubblica è incostituzionale, in quanto commina sanzioni penali. — C. Firenze, 22 gennaio 1881, Palese, Foro, II, 63 (n).
20. La contravvenzione all'art. 94 del regolamento sulla legge di sanità pubblica consiste nell'abituale abusivo esercizio della professione medica o cerusica mediante rimunerazione, e non ha luogo quando per un sentimento di carità o di amicizia si consiglia ad un infermo far uso di uno specifico ritenuto dall'universale capace a far cessare il male od a lenire le sofferenze. — C. Roma, 19 gennaio 1881, Pimpinelli, Foro, II, 97.
21. Se un droghiere vende a un individuo che gli dichiari volersi rinfrescare, una quantità di olio di ricino corrispondente a piccola somma (nella specie centesimi 10) contravviene all'art. 99 del regolamento sanitario 6 settembre 1874, poichè una tale vendita deve dirsi fatta a dose e a forma di medicamento. — P. Modena, 11 maggio 1881, Mori, R. leg., 1881, 149.
22. Giusta l'art. 49 del regolamento 6 settembre 1874 sulla sanità pubblica, è necessario il diploma di idoneità non già per la vendita in genere di sostanze medicinali, ma per la loro vendita in forma e dose di medicamento.
23. Per le combinate disposizioni degli art. 74, 689, 685 cod. pen., la confisca in materia di contravvenzione può aver luogo quando si tratti di commestibili o bevande alterate guaste o corrotte.
24. Caso in cui, giusta gli art. 74, 689 n. 2 e 685 n. 9 del cod. pen. furono giudicati illegali il sequestro e la confisca di sostanze medicinali. — C. Torino, 30 marzo 1881, Dellepiane M. trib. Mil., 1881, 587; Bett. 1881, 191; Annali, 1881, 99.
25. Il trasporto di un cadavere da una ad altra tomba nel cimitero non è contro la legge sanitadel 1865, nè del 1874.

26. Tale materia prende norma dai regolamenti municipali. — T. Piacenza, 4 aprile 1881, Ceresa c. Scotti Anguissola, R. leg., 1881, 207; Legge, 1881, II, 780; Gazz. proc., XVII, 587.

27. Per le leggi e regolamenti in vigore, può procedersi alla cremazione dei cadaveri solo nei singoli casi nei quali è autorizzata e nei modi riconosciuti più adatti.

28. Le ceneri dei cadaveri assoggettati alla cremazione devono essere raccolte nei cimiteri o negli altri luoghi destinati alle inumazioni: e non può essere autorizzato un privato a ritirarle presso di sè.

29. L'obbligo delle inumazioni nei luoghi a ciò destinati non è determinato da sole ragioni d'igiene pubblica, ma altresì da considerazioni di ordine morale, cui nel silenzio della legge non è permesso di derogare. — C. Stato, 18 febbraio 1881, Cuniberti, Foro, III, 57.

30. A costituire la contravvenzione all'art. 65 di detto regol. non è mestieri che la casa sia abitata, ma basta che la medesima sia destinata all'abitazione.

31. Il divieto di detto articolo di costruire edifizi destinati ad abitazione non autorizza il giudice ad ordinarne la demolizione. — C. Roma, 9 novembre 1881, Vulpiani, Annali, 1881, p. sp. 189; R. amm., 1882, 107; Munic. it., 1882, 196.

V. *Espropriazione per p. u.* 71-73 — *Farmacia* — *Medico.*

Scarcerazione finita l'istruzione. — [c. p. p. 253 modificato dalla L. 30 giugno 1876, n. 3183].

Schiamazzi e rumori notturni — V. *Rumori e schiamazzi.*

Scindibilità — V. *Indivisibilità.*

Scioglimento.

— di matrimonio — [c. c. 148-158] V. *Matrimonio.*

— di promiscuità — V. *Diritti promiscui.*

— di società — [c. comm. 166-171] V. *Società.*

Sciopero. — [c. p. 385-388].

Scolo (servitù di) — [c. c. 737, 654] V. *Servitù.*

Scommessa — [c. c. 1802-1804] V. *Giuoco e scommessa.*

Scrittura e prova per iscritto — [c. c. 1315-1317, 1325, 1328, 1329, 1331, 1333-1339; c. p. c. 913 920].

SOMMARIO.

BIBLIOGRAFIA.

1. Se il giudice possa ordinare d'ufficio una nuova perizia in materia di verificazione di scrittura. Cons. PUPPA, Foro, I, 568.

GIURISPRUDENZA.

2. Nel significato volgare l'espressione *cedola* equivale a scritto qualunque contenente obbligazione. — A. Genova, 22 aprile 1881, Marchelli-Scribanis-Acquarone, Eco Gen., 1881, I, 257.

3. Negli atti privati non occorre adibire quelle formalità che la legge notarile esige per gli atti pubblici che si celebrano da uno straniero. — C. Firenze, 16 dicembre 1880, Dade c. Wassmuth, Foro I, 233; V. pure Legge, 1881, I, 266; Temi ven., 1881, 151.

4. Giusta il § 5170 del reg. gen. giud. austriaco erano atti pubblici i contratti d'appalto stipulati dai municipi colla forme stabilite dal § 148 della legge comunale austriaca 12 aprile 1816. — A. Milano, 29 luglio 1881, Valsuani, *Bosia c. Com.* Lodi, M. trib. Mil., 1881, 902; Cons. amm., *1881*, 313.

5. In generale per gli atti indicati nell'art. 1314 cod. civ. la prova scritta è necessaria alla loro essenza.

6. Non ha effetto giuridico il contratto verbale di enfiteusi, comunque la convenzione fosse dimostrata da dichiarazione dell'enfiteuta nei registri catastali. — C. Napoli, 13 agosto 1881, Briganti c. De Lucco, Gazz. proc., XVI, 493; Massime, 1881, 563; Bett., 1882, 81; G. pret., 1882, 38.

7. Per la validità della cessione di crediti personali non occorre l'atto pubblico. — A. Casale, 26 novembre 1880, Gantin c. Garsetto e Fassio, Giur. Casale, 1881, 79.

8. L'atto scritto necessario per la compra-vendita di stabili è richiesto e deve prodursi solo quando il contratto sia contestato od impugnato per mancanza d'atto scritto.

9. Ma quando si tratta soltanto d'indagare se chi è al possesso di un fondo il possegga a titolo di proprietà, non è necessario produrre il titolo d'acquisto, e può il giudice fondarsi sopra argomenti e presunzioni, e specialmente sulla presunzione stabilita dall'art. 687 cod. civ., secondo cui si presume che ciascuno possegga a titolo di proprietà fino a prova contraria. — C. Torino, 20 agosto 1881, Matteodo c. Matteodo, Giur. Tor., 1881, 652; M. trib. Mil., 1881, 1110; Bett., 1882, 13.

10. Posto che a costituir la scrittura privata di cui nell'art. 1314 cod. civ. bastino due atti distinti e successivi, di cui uno contenga la proposta e l'altro l'accettazione, non può d'altra parte il magistrato giudicare valido un contratto di vendita somigliante, quando ad un tempo egli ritiene che nello spazio di tempo interceduto tra l'uno e l'altro siano state trattative verbali per speciali condizioni del contratto stesso non de-

finite e neppur indicate nella scrittura. — C. Napoli, 6 novembre 1880, Bleve c. Capece, Gazz. proc., XVI, 348.

11. Nei contratti, per cui la legge richiede la prova scritta, questa forma è a pena di nullità.

12. In un contratto di enfiteusi, come in ogni altro bilaterale, ciò non basta, bisognando invece che la prova ne risulti da unica scrittura. — A. Napoli, 18 luglio 1881, Braoia Anania c. Liceo Vittorio Emanuele, Gazz. proc., XVI, 506; Legge, 1882, I, 54.

13. Il provvedimento della verifica di scrittura è semplicemente facoltativo qualora da altri documenti già conosciuti e non oppugnati risulti la verità del fatto.

14. Quindi i magistrati hanno facoltà di decidere la questione della impugnativa scritturale con tutti mezzi che meglio rispondano all'uopo, avuto riguardo alle circostanze della causa ed agli elementi probatoriali già raccolti in atti. — T. Pavia, 8 luglio 1881, Bramosi c. Salvaneschi, M. trib. Mil., 1881, 953.

15. Chi produce atti privati non è tenuto ad interpellare formalmente l' altra parte se ne riconosca la scrittura, ma è invece obbligo di questa dichiarare al producente che non la riconosce, se vuole che siano eliminati dal processo. — C. Roma, 25 novembre 1881, Congr. di carità di Bienno c. Finanze, Corte S. Roma, 1881, 994.

16. Negandosi dalla parte, contro cui si produce una privata scrittura, il proprio carattere, si fa luogo alla verificazione, e non soltanto all' incidente di falso.

17. Per negare il carattere non è mestieri che il procuratore sia munito di speciale mandato. — A. Catanzaro, 30 aprile 1880, Galatriea c. Condò, Foro calabr., II, 35.

18. Sebbene per l' art. 285 cod. proc. civ. spetti per regola al giudice delegato della verificazione del carattere, designare le scritture di comparazione, tuttavia non è vietato al tribunale di fare esso questa designazione, salvo al giudice di adibirne altre.

19. Anche una sola firma incontroversa può servire alla verificazione di una scrittura, soccorrendo d'altronde l' avviso dei periti, e la prova testimoniale.

20. Non viola l' art. 294 cod. proc. civ. l' autorità giudiziaria che ammette a riconoscere la scrittura da verificarsi testimoni pratici del modo di scrivere del suo autore. — C. Firenze, 28 feb. 1881, Donazzoli c. Scarpis, Temi ven., 1881, 149; Legge, 1881, I, 442; Annali, 1881, 99; Bett., 1881, 237.

21. L' art. 286 della proc. civ. non devesi interpretare tanto rigorosamente da escludere dai titoli di comparazione un testamento olografo riconosciuto da colui contro il quale è diretta la verificazione di uno scritto, tanto più quando non ci sono altri scritti di confronto. — A. Casale, 10 dicembre 1880, De Benedetti c. Soave. Giur. Casale, 1881, 203.

22. Alle relazioni dei periti per verificazione di scritture è applicabile la disposizione dell' art. 225 proc. civ., onde la relazione dei periti deve essere sottoscritta in presenza del cancelliere o davanti al giudice.

23. Non resta violato l' art. 294 del cod. di proc. civ., per essersi, in tema di verificazione di scritture, ricorso alla prova per testimoni, quando questi possono affermare che il carattere di una scrittura ad essi sottoposta presenti tutte le apparenze d' identità con quello da essi ben conosciuto d' una determinata persona. — C. Torino, 15 decembre 1880, De Luchi c. De Luchi, Circ. giur., 1881, 172.

24. Nel giudizio di verificazione di scrittura, ammessi ed esauriti tutti i tre mezzi di prova indicati dallo art. 284 del codice di proc. civ., non è vietato al giudice di ammettere altri mezzi di prova domandati dalle parti ed anche il giuramento d' ufficio quando ne concorrano gli estremi. — C. Firenze, 1 agosto 1881, Marangoni c. Cenzatti, Legge, 1881, I, 402.

25. L' apposizione di una firma ad una scrittura importa approvazione del suo contenuto, e nel caso di una firma in bianco la consegna fattane ad altri equivale ad un mandato esteso e illimitato che non può ritenersi sorpassato, se il soscrittore non ne fornisca la prova.

26. Se il convenuto nega la firma attribuitagli ai termini dell' art. 289 della passata procedura civile, può ordinarsene la verifica, ma il magistrato di merito può esimersi dall' ordinarla, quando dagli atti e dai fatti della causa si convinca che non sia vera la scrittura, dove la firma è apposta. — C. Palermo, 19 novembre 1880, Sirchia c. Francia, Circ. giur., 1881, 177.

27. Scopo dell' art. 1325 cod. civ. è quello di impedire, per quanto possibile, l' abuso di firme in bianco, e di guarentire le parti contro le sorprese della frode e i pericoli della falsità.

28. Non è necessario, per la piena validità dell' obbligazione di cui al suddetto art. 1325, il buono ed approvato, quando taluno si assume di pagare alcune annualità di affitto, in somma non determinata: e così anche quando la cosa, obbietto dell' obbligazione, sia indicata ovvero valutata in rapporto alla sua qualità.

29. Essendo la disposizione del ripetuto articolo di natura eccezionale, non può venire estesa ai casi non espressamente contemplati.

30. Ad ogni modo, la mancanza del buono ed approvato non rende nulla l' obbligazione, ma le toglie solo la forza di far piena prova a cui può supplirsi nei modi di legge. — A. Venezia, 7 aprile 1881, Missio c. Finanze, Temi ven., 1881, 354.

31. La data certa delle scritture private rimpetto ai terzi può dedursi anche da prove equipollenti.

32. È prova equipollente il ricordo che se ne fa in un documento di data certa. — A. Trani, 18 lu-

glio 1881, Giorgino c. Bisceglia, R. giur. Trani 1881, 702.

33. Il registro è uno degli equipollenti che, a termini dell' art. 1327 del cod. civ., equivalgono alla certezza della data. — T. Bologna, 5 luglio 1881, Rossi c. Manzoni e Malvasia, R. giur. Bol., 1881, 281.

34. Le private quietanze vanno sottoposte alla sanzione dell' art. 1327 cod. civ.; epperò spetta al magistrato, a seconda della specialità dei casi, il decidere se in esse debba ritenersi o no la certezza della data in rispetto ai terzi. — A. Catania, 19 settembre 1881, Wrzy c. Meli, Giur. Cat., 1881, 226.

35. Sotto la cessata legislazione pontificia, la data delle scritture private non era resa certa rispetto ai terzi unicamente colla registrazione, ma anche con prove equipollenti. — A. Roma, 10 febbraio 1881, Vespignani c. R. Commissariato per l' asse ecclesiatico, Temi rom., 1881, 26.

36. Smarritosi l' originale di un atto pubblico, ove un interessato chiegga che una copia esistente a sue mani venga depositata cogli effetti stessi dell' originale presso l' ufficiale pubblico da cui emanò, dee provvedersi in contraddittorio di tutti gli interessati dinanzi al tribunale competente. — A. Genova, 22 marzo 1881, Morice c. Wust, Eco Gen., 1881, I, 299..

37. L'annotazione del mandatario del capitolo sui registri capitolari deve considerarsi quale scritto del capitolo medesimo.

38. Va censurata per violazione dell' art. 1347 del codice civile la sentenza, la quale ritenne che lo scritto di persona diversa dal debitore, anzi rappresentante del creditore, possa valere come principio di prova per iscritto contro il debitore medesimo. — C. Roma, 8 luglio 1881, Fondo culto c. Calabrese e Ceppaglia, Corte S. Roma, 1881, 753; Gazz. proc., XVI, 569; Legge, 1882, I, 292.

39. Prodotta una copia autentica di altra copia autentica di un contratto nuziale, e morta la persona di cui si nega la firma, la prova testimoniale, non essendo prodotto il documento originale, non solo è il mezzo idoneo, ma l'unico e necessario di certificazione della firma medesima.

40. Per ammettere i testimoni a verificare una scrittura non è necessario un principio di prova scritta della sua sincerità. — C. Firenze, 2 giugno 1881, Delise c. Bresigher e Scher, Temi ven., 1881, 327; Legge, 1881, II, 82; Annali, 1881, 185.

41. È questione di diritto, e non di fatto, il decidere se siasi adempito con equipollenti ad una formalità imposta dalla legge per la validità di un atto.

42. Se la formalità consista nell' indicazione della data dell'atto (nella specie di un testamento olografo), gli equipollenti devono trovarsi nella dichiarazione diretta ad esprimere la data.

43. Gli equipollenti non possono desumersi da altre dichiarazioni che non siano fatte a quello scopo, quantunque possano servire indirettamente a stabilire anche la data dell'atto. — C. Torino, 17 marzo 1881, Rampini c. Bricola e Vigo, M. trib. Mil., 1881, 425; Giur. Tor., 1881, 409; Bett., 1881, 358.

44. Per le leggi civili del 1819 (art. 1582) la copia estratta dall'originale senza ordine di magistrato nè per consenso di parti, valeva soltanto come principio di prova, però completata la prima mercè testimoni e prescrizione, l'atto avrebbe avuto sempre efficacia di pubblico strumento. — A. Catania, 17 ottobre 1881, Barresi c. Cassarino, Giur. Cat., 1881, 188.

45. Il ritornare ad approvare una precedente convenzione, di qualunque natura essa sia, col ridurla a pubblico istromento, ne costituisce una vera e propria ratificazione.

46. Il patto di ridurre una scrittura a pubblico istromento, in qualunque luogo si trovi, riveste tutte le convenzioni in essa contenute, qualunque sia l'ordine della scrittura. — C. Roma, 6 aprile 1881, Guidi c. Guidi, Legge, 1881, II, 185; Bett. 1881, 395.

47. La contro-dichiarazione è quell'atto che le parti destinano a rimanere segreto per qualche tempo e col quale spiegano, estendono, o restringono le convenzioni contenute in un precedente atto pubblico.

48. Deve per sua natura, e per lo scopo che si propongono le parti, essere destinata a formare il vero titolo da opporre al titolo precedente.

49. Non può quindi esser contro-dichiarazione una scritta privata di quietanza anteriore di molti anni ad un pubblico istrumento. — A. Parma, 26 novembre 1880, Brizzolara c. Guastoni-Prati, Gazz. leg., 1881, 144.

amm. 12 — *Impiegati com.* 1, 7-14, 16-21 — *Ministero pubblico* 6 — *Oltraggio e violenza* 24, 25.

Seminario — V. *Istruzione pubblica.*

Senato — V. *Parlamento.*

Sensale — V. *Mediatore.*

Sentenza in materia civile — [c. p. c. 356-369, 21, 409, 384, 385, 388, 435-437, 460, 461, 463, 469, 844, 846].

SOMMARIO.

BIBLIOGRAFIA.

1. Se il capo, sul quale la sentenza ha omesso di pronunciare, possa dar luogo allo esperimento dell'azione in un nuovo giudizio. RICCI, G. leggi, 1881, 170.

2. Sulla notificazione della sentenza per pubblici proclami. GALVANI Giuseppe, Gazz. leg., 1881, 233.

3. Della correzione della sentenza passata in giudicato nei casi contemplati dall'art. 473 del c. p. c. AVV. E. CUZZERI, Foro, I, 869.

GIURISPRUDENZA.

4. La disposizione dell'art. 366 del codice di procedura civile, per la quale le sentenze debbono pubblicarsi non più tardi della prima udienza successiva al giorno in cui vennero sottoscritte, è un precetto puramente disciplinare, il cui inadempimento non induce nullità. — C. Firenze, 4 aprile 1881, Branzuoli c. Fraschetti, Foro, I, 929 (n).

5. Ad escludere la legale esistenza della sezione, dalla quale appare pronunciata una sentenza di tribunale, non basta il fatto che quella sezione non figuri nella tabella annessa al reale decreto 14 dicembre 1865 sull'ordinamento giudiziario, dovendosi presumere fino a prova contraria, che quella sezione sia in seguito stata aggiunta al tribunale, di cui si tratta per ragioni di servizio. — C. Torino, 15 decembre 1880, Ballaydier c. Negri, M. trib. Mil., 1881, 352.

6. Se la causa sia stata discussa avanti un numero di giudici maggiore di quello stabilito, debbono, sotto pena di nullità, giudicare della causa e sottoscrivere la sentenza soltanto i giudici più anziani.

7. Ciò procede anche quando il giudice meno anziano, sebbene non fosse relatore della causa, sia stato estensore dei motivi. — C. Firenze, 20 decembre 1880, Duranti c. Brcgi, Foro, I, 253 (n).

8. Non è nulla la sentenza, a cui il primo presidente fece pigliar parte un consigliere meno anziano, dovendosi ritenere che l'altro più anziano, ancorché presente, siasi astenuto o per ragioni sue proprie o per motivi di servizio. — C. Roma, 4 marzo 1881, Bargigli c. Castellani e Marignoli, Legge, 1881, I, 398; Bett., 1881, 294; Giur. Tor. 1881, 460; G. pret., 1881, 180.

9. — Conf. — C. Roma, 11 giugno 1881, Opere pie in Ponterotto e della adunanza al Gianicolo c. Muccioli e Pesci, Corte S. Roma, 1881, 778; Boll. cont., 1882, 30; Legge, 1881, II, 507.

10. Non è nulla la sentenza pretoriale per ciò solo che fu pronunziata da funzionario diverso da quello che assegnò la causa a sentenza. — T. Genova, 27 gennaio 1881, Quaro c. Bozzano, Eco Gen., 1881, I, 124; G. pret., 1881, 74.

11. È nulla la sentenza sottoscritta da uno dei votanti dopo aver cessato di far parte del collegio giudicante.

12. Nella specie è nulla la sentenza sottoscritta da un giudice che al momento della sottoscrizione trovavasi a funzionare come presidente presso

un tribunale diverso da quello che ebbe a proferire la sentenza stessa. — C. Napoli, 7 febbraio 1881, D'Atri c. Tortorano, Foro, I, 439 (n).

13. Non è nulla la sentenza non sottoscritta da un giudice per la morte avvenuta dopo la deliberazione. — C. Roma, 20 giugno 1881, Finanze c. Indica e Perez, Corte S. Roma, 1881, 629; Giur. Tor., 1882, 15; Annali, 1881, p. sp., 180.

14. È nulla la sentenza mancante della sottoscrizione anche d'un solo dei giudici che abbiano concorso alla deliberazione della medesima. — C. Torino, 26 ottobre 1880, N. N., Foro, I, 64 (n).

15. Non altrimenti che con querela di falso in giudicio penale si può stabilire che una sentenza non fu pronunciata e firmata da un giudice nel giorno in essa specificato.

16. Conseguentemente, non sono attendibili gli atti del parlamento nazionale per stabilire che un giudice trovavasi in Roma alla Camera dei deputati nel giorno in cui la sentenza dichiara essere quello in cui lo stesso la firmò in altra città (*Genova*). — C. Torino, 24 novembre 1880, Banca italiana di costruzione c. Favale, Foro, I, 333 (n).

17. Lo scopo della legge nel prescrivere che nella sentenza sia indicato il luogo in cui venne pronunziata è quello di specificarne la individualità, e di determinare la giurisdizione territoriale dell'autorità che l'ha pronunziata.

18. È quindi la menzione del luogo segnata in modo soddisfacente, per lo scopo che la legge si prefigge, quando nella sentenza si addita la città, dove ha la sua sede l'autorità da cui essa promana; non occorrendo che sia pure specificato l'edifizio o la casa dove la pronuncia del giudice fu data. — C. Roma, 6 novembre 1880, Congregazione di carità di S. Pietro Avellana c. Patini, Legge, 1881, I, 73.

19. L'omissione nella copia della sentenza del solo giorno in cui è stata deliberata, quando d'altra parte v'è l'indicazione del giorno in cui è stata pubblicata, e l'originale è in perfetta regola, non è causa sufficiente per dichiarare la nullità della sentenza medesima. — A. Roma, 3 agosto 1881, Ciancarelli c. Serventi e Lazzaroni, Foro, I, 1139.

20. Perchè una sentenza possa dirsi nulla, per difetto della firma del cancelliere, bisogna che tale omissione si riscontri nell'*originale*. — C. Firenze, 16 decembre 1880, Cap. Dade, Intimati Società di assicurazioni la Svizzera c. Società di assicurazioni L'Italia, Foro, I, 233.

21. La sentenza del tribunale ne' giudizî di graduazione non ha d'uopo di trascrivere le questioni poste dal giudice delegato. — C. Torino, 26 gennaio 1881, Figoli c. Marasi, Foro, I, 625.

22. È nulla la sentenza che manca delle conclusioni di una parte in causa. — C. Roma, 17 agosto 1881, Abbadessa Cimino c. Finanze, Corte S. Roma, 1881, 606.

23. Le sentenze dei pretori, quanto alla forma, sono rette esclusivamente dagli art. 436 e 437.

24. Il rinvio fatto nell'art. 447 alle disposizioni concernenti il procedimento formale, è limitato a tutto quanto non sia espressamente contemplato dalle disposizioni concernenti il giudizio dinanzi ai pretori.

25. Quindi la sentenza del pretore non è nulla per ciò solo che siavisi omessa l'enunciazione delle conclusioni ed istanze di una delle parti. — C. Torino, 5 maggio 1881, Gaietta c. Ditta Belfanti, M. trib. Mil., 1881, 523; Giur. Tor., 1881, 528.

26. Niuna disposizione di legge prescrive, e molto meno sotto pena di nullità, che la sentenza contenga la menzione della sua pubblicazione. — C. Torino, 22 aprile 1881, Minetti e Botto c. Pagliettini, M. trib. Mil., 1881, 542; Giur. Tor., 1881, 511; Legge, 1881, II, 807; Gazz. leg., 1882, 5; Annali, 1881, 494.

27. La società anonima non esiste sotto alcun nome o ragione sociale, ma è qualificata dall'oggetto della sua impresa. Quindi è valida la sentenza che condanna una società anonima qualificata dall'oggetto della sua impresa, ancorchè non sieno indicati i nomi dei di lei amministratori attuali. — A. Roma, 4 agosto 1881, Società dei Tramways c. Baccelli, Temi rom., 1881, 441; Gazz. leg., 1882, 100.

28. Le decisioni rotali non erano che opinamenti, i quali acquistavano efficacia di sentenza col rescritto *expediatur*, indipendentemente dalla cedola della sentenza. — A. Roma, 16 marzo 1881, Muti c. Massimo, Temi rom., 1881, 126.

29. Esiste errore da correggersi a senso dell'art. 473 cod. proc. civ. allorchè una sentenza, dopo aver posto a carico di una parte anche le spese del giudizio d'appello, le tassa in base ad una parcella riflettente solo le spese di un incidente — A. Casale, 15 novembre 1880, Astengo c. Gallo, Giur. Casale, 1881, 8.

30. L'espressa menzione che l'art. 473 c. p. c. fa dell'*errore di calcolo* occorso nel dispositivo di una sentenza, non esclude l'applicazione del procedimento in esso stabilito per correggere errori od omissioni diverse occorsi nel dispositivo stesso.

31. La sentenza d'appello che, rigettata l'appellazione, conferma quella di primo grado, e condanna nelle spese del giudizio appellatorio gli appellanti, ma scambia per errore il nome di questi con quello degli appellati, può correggersi in questa parte col procedimento tracciato nell'art. 473 c. p. c. — A. Milano, 8 aprile 1881, Società ferroviaria dell'alta Italia in liquidazione c. Società concessionaria della ferrovia Torre-Berretti al Gravellone, Amm. governativa Ferrovie alta Italia, e Frova, M. trib. Mil., 1881, 465; Bett., 1881, 323.

32. L'art. 473 cod. proc. civ. è applicabile a qualunque sentenza anche passata in giudicato, e per

qualunque errore di scritturazione incorso, anche se nel dispositivo.

33. Può correggersi col procedimento indicato nel cit. art. 473 la sentenza d'omologazione, la quale abbia ripetuto un errore di scritturazione avvenuto nella copia del progetto di graduazione esteso dal giudice delegato.

34. In ispecie deve correggersi una sentenza d'omologazione, passata in giudicato, la quale abbia collocato un creditore pegli interessi di un determinato anno che, per semplice errore di scritturazione (dimostrato dalla minuta del progetto), fu sostituito all'altro indicato nella domanda di collocazione, contro la quale nè il giudice delegato, nè le parti hanno in argomento sollevato obbiezioni. — A. Venezia, 19 agosto 1881, Lazzari c. Truminger, Foro, I, 869 (n).

35. L'omissione nel dispositivo di una sentenza del nome di uno fra i molti convenuti condannati in *solidum*, mentre il nome stesso figura nella intestazione e nei motivi e nella parte del dispositivo che condanna nelle spese, è emendabile col rimedio dell'art. 473 di proc. civ.

36. Perchè vi sia necessità di sentenza a termini degli art. 360 n. 7 e 361 n. 2 occorre che manchi affatto il dispositivo.

37. Nè la lettera, nè lo spirito della legge, permettono che l'ultimo inciso della prima parte dell'art. 473 cod. proc. civ sia inteso nel senso che nel dispositivo di una sentenza si possa correggere unicamente un errore di calcolo. — A. Casale, 4 aprile 1881, Rocca c. Carpaneto Ghio, Giur. Tor., 1881, 334; Giur. Casale, 1881, 183; G. pret., 1881, 409; Gazz. leg., 1882, 11.

38. Non è ad annullarsi la sentenza solo perchè da essa non sia espresso che, in questione di competenza, il pubblico ministero abbia date le sue conclusioni.

39. Questa ommissione non induce la conseguenza necessaria che il pubblico ministero non abbia conchiuso, ma come semplice materiale omissione può ripararsi nella forma dell'art. 473 cod. proc. civ.

40. Perchè possa sostenersi che il pubblico ministero non abbia realmente dato le sue conclusioni, e sia quindi a cassarsi la sentenza, devesi dal ricorrente giustificare il suo asserto colla produzione del verbale d'udienza.

41. L'essersi nella sentenza riferite inesattamente le conclusioni delle parti non è motivo di cassazione, ma costituisce soltanto un difetto sanabile nella forma del citato art. 473. — C. Torino, 19 febbraio 1881, Arborio di Gattinara c. Opera pia Barolo, Giur. Tor., 1881, 299.

42. Chiesta dall'attore la condanna solidale dei convenuti, alla base di una convenzione, se il magistrato ometta di pronunziare sulla solidarietà, e l'attore faccia passare in giudicato la sentenza e l'esegua, non può egli in seguito adire lo stesso magistrato, affinchè, in linea di rettifica di errore materiale, pronunzi sul vincolo solidale.

43. In questo caso la sentenza, divenuta irretrattabile, ha modificato il contratto; nè d'altronde il difetto di pronunzia sulla solidarietà sarebbe un'errore materiale, di cui si fa cenno nell'art. 473 cod. proc. civ. — T. Larino, 25 giugno 1880, Marotta c. Morrone, R. giur. Trani, 1881, 75.

È nulla per *ultra* o *extra petita* la sentenza:

44. — che, in appello, riforma totalmente la sentenza di primo grado, quando l'appellante non aveva chiesto che una riforma parziale. — C. Torino, 16 marzo 1881, Aimonetti c. Molinotti, Giur. Tor., 1881, 423.

45. — che pronunzia sopra una domanda non proposta nella conclusionale, perchè precedentemente abbandonata. — C. Firenze, 15 marzo 1881, Ugazzi c. De Witt, Bett., 1881, 370.

46. — che condanna il convenuto a fare cosa non chiesta dall'attore.

47. — che dichiara tenuto il convenuto a distruggere l'opificio costrutto per servirsi dell'acqua a lui concessa dall'attore allorchè questi si limitava a chiedere la decadenza di quella concessione. — A. Casale, 5 aprile 1881, Clara c. Chivasso, Giur. Casale, 1881, 219.

48. Il giudice, se può apporre nel dispositivo della sentenza quelle aggiunte che discendono quali necessarie conseguenze virtualmente incluse nella domanda delle parti, non può, in sede contenziosa, sotto pena di nullità, uscire dai confini della contesa, e formulare d'ufficio conclusioni affatto diverse da quelle prese dalle parti, e che immutano l'essenza delle domande e della discussione. — A. Venezia, 24 maggio 1881, Finanze c. Fabbriceria di S. Andrea di Padova, Temi ven., 1881, 392.

49. Il potere del magistrato non può eccedere il limite, in cui va circoscritto il piato delle parti; e la sentenza che, alterando i termini entro i quali la lite si è contestata, statuisca su cosa non dimandata, è nulla *ex defectu potestatis*.

50. Il n. 5 dell'art. 517 proc. civ. non suppone il caso in cui una sentenza abbia pronunciato su cosa non domandata, ma quello in cui abbia aggiudicato più di quanto siasi domandato. — C. Torino, 3 settembre 1881, Varese c. Alleri, M. trib. Mil., 1881, 1024.

51. Non giudica *ultra petita* la sentenza che, accolta la domanda per la restituzione dei frutti, dichiara che colui che aveva amministrato i beni è tenuto al rendimento dei conti. — C. Roma, 25 maggio 1881, Mantegazza c. Beretta, Economato dei Benefici vacanti, Coppa e Finanze, Corte S. Roma, 1881, 1037; Legge, 1882, I, 549; Boll. cont., 1882, 76.

52. La domanda della parte di rimettersi alla giustizia del magistrato dovendo intendersi nel senso che questi abbia a giudicare *pro ut de jure*, la Corte di appello ha diritto di riformare una sentenza che ha ordinato un secondo stato di gra-

duazione per determinare il pagamento della differenza di somma fra la prima e la seconda delibera in via di liquidazione di danni a termini dell'art. 693 cod. proc. civ., quantunque l'appellante abbia dichiarato di rimettersi su questo capo della sentenza alla giustizia della Corte. — A. Macerata, 26 aprile 1880, Brunacci e Maiani c. Politi, R. giur. Bol., 1881, 90,

53. Nel campo del puro diritto può bene il magistrato sopperire al difetto delle parti. — A. Trani, 1 luglio 1881, Leobardi c. Cardone R. giur. Trani, 1881, 692.

54. Il principio consacrato dalla legge un., cod. *Ut quae desunt advocatis*, autorizza bensì il giudice a supplire alle ragioni di diritto non invocate o malamente allegate dalle parti, ma non a supplire a domande od eccezioni da esse non fatte. — C. Torino, 19 febbraio 1881, Ferraris c. Ferraris, Giur. Tor., 1881, 281; Bett., 1881, 262.

55. Per l'ammessibilità della eccezione di *ultra petita* si deve attendere non già ai motivi, sibbene al dispositivo della sentenza e da tale raffronto dedurre se vi sia disparità fra ciò che fu chiesto e ciò che fu accordato, fra il libello e la pronuncia. — A. Bologna, 27 novembre 1880, Francia c. Monesi, R. giur. Bol., 1881, 10.

56. — Conf. — C. Firenze, 2 dicembre 1880, Comune di Portoferraio c. Foresi, Temi ven., 1881, 101.

È nulla per omessa pronunzia la sentenza:

57. — che non pronunzia in merito di una domanda o conclusione specifica. — A. Casale, 26 marzo 1881, Jarach c. Pugliese, Giur. Casale, 1881, 250.

58. — che omette di pronunziare sulla domanda degli interessi senza addurre alcun motivo. — A. Casale, 19 novembre 1880, Saracco c. Deambrogio, Giur. Casale, 1881, 40; Eco Gen., 1881, II, 122; Giur. comm. Gen., 1882, II, 50.

59. — che tralascia di pronunziare intorno all'onere di una prova concludente nella causa. — C. Firenze, 21 marzo 1881, Governo di Tunisi c. Samama, Foro, I, 447.

60. — che, travisando la domanda e l'eccezione, e così il fatto costituente la controversia, omette di pronunciare sulla vera questione esistente tra le parti. — C. Torino, 3 marzo 1881, Marcenaro c. Poggio, Giur. Tor., 1881, 355; M. trib. Mil., 1881, 464.

61. — che non si occupa di una dimanda delle parti solo dicendola, senza dimostrazione di sorta, inopportuna. — C. Palermo, 24 febbraio 1880, Artibali c. De Stefani, Circ. giur., 1881, 161.

62. — che in giudizio incidentale non si occupa di tutte le eccezioni pregiudiziali e perentorie contro la domanda principale, nella sussistenza delle quali diverrebbe inutile l'assunzione della prova, oggetto dell'incidente.

63. — che si astiene dal decidere una questione per non trovarla chiara e manifesta, salvo che non si tratti di ordinare una più ampia istruzione. — C. Firenze, 11 luglio 1881, Com. di Canale c. Com. di Vallada, Legge, 1881, II, 329; Annali, 1881, 255.

64. — che non si occupa di una vera e propria eccezione, per quanto la medesima apparisca illegale. — C. Roma, 12 marzo 1881, De Cicco c. Castracane, Legge, 1881, II, 37.

65. La parte, che avendo in primo giudicio opposto diverse eccezioni alla domanda del suo avversario, si limita, appellando, a sostenere alcuna soltanto di esse, dichiarando di lasciare alla saggezza della Corte a statuire sulle altre, non s'intende averle con questo abbondonate e deve perciò la Corte ragionare e statuire anche sopra di esse. — A. Torino, 21 marzo 1881, Nigro c. Vidano, Giur. Tor., 1881, 441.

66. L'ommessa pronuncia sulle conclusioni di una delle parti non può invocarsi dalle altre parti come mezzo di cassazione. — C. Torino, 4 marzo 1881, Weis c. Pratolongo, Giur. Tor., 1881, 414 Eco Gen., 1881, I, 257; Giur. comm. Gen., 1882, I, 5; M. trib. Mil., 1881. 407.

67. Non impugnata coi debiti gravami, di appello o di ricorso in cassazione, una sentenza viziosa per omessa pronunzia sopra un capo di domanda, non può il capo omesso formare oggetto di nuovo giudizio. — C. Roma, 9 febbraio 1881, Cacciaguerra c. Petrucci, Foro, I, 899 (n).

Non è nulla per omessa pronunzia la sentenza:

68. — che non si occupa di una domanda non dedotta a specifica conclusione. — C. Firenze, 20 dicembre 1880, Com. di Sona c. Previtali, Temi ven., 1881, 38; Legge, 1881, I, 124; M. giud. Ven., 1881, 66.

69. — Conf. — C. Roma, 10 agosto 1881, Finanze c. Monte del SS. Crocifisso in Caivano, Corte S. Roma, 1881, 829; Boll. cont., 1882, 28.

70. — A. Casale, 27 novembre 1880, Grignolio c. Vanni e Magnani, Giur. Casale, 1881, 72.

71. — che non giudica intorno alla prescrizione soltanto vagamente accennata e non opposta con specifica conclusione od instanza, nè invocata come mezzo di eccezione o ragione giuridica di difesa. — C. Torino, 19 febbraio 1881, Sacchini c. Musi-Casa, Giur. Tor., 1881, 325.

72. — che tace intorno la prescrizione stata opposta, qualora espressamente dichiari di sospendere il suo giudizio su tutte le questioni di merito; tanto più se la prescrizione venne opposta alla eccezione redibitoria, e se la sentenza ammise delle prove per stabilire la inosservanza del contratto, e quindi per conoscere anche della domanda di risoluzione del medesimo. — C. Firenze, 30 maggio 1881, Fischer Rechsteiner c. De Gazzarolli-Della-Donna, Temi ven., 1881, 350; Legge, 1881, II, 222; Annali, 1881, 190.

73. — che non si pronuncia su quelle eccezioni che non sono opposte nella comparsa conclusionale, ma soltanto in un memoriale trasmesso dopo l'u-

dienza di spedizione della causa. — C. Torino, 19 febbraio 1881, Ferraris c. Ferraris, Giur. Tor., 1881, 281; Bett., 1881, 262.

74. — che si serve della formula generica; « respinta ogni contraria eccezione e istanza », quando dalla parte razionale della sentenza risulti che il giudice non mancò di contemplare nel suo esame tutti i capi di domanda e di eccezione, ed intese rendere i motivi del pronunciato complessivo generale rigetto. — C. Firenze 11 luglio 1881, Vettori c. Schmutz, Temi ven., 1881, 443.

75. — che anche senza speciale motivazione respinse la domanda dell'attore per una seconda perizia, colla formola della sentenza: *reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione dell'attore.* — C. Torino, 27 agosto 1881, Vare c. Borea, M. trib. Mil., 1881, 1026.

76. — che di fronte alla conclusione: respingersi l'appello, preteso nullo per vizio di forma, esprime nel dispositivo la formula: accolto l'appello.

77. — che non risponde ad eccezione di diritto evidentemente vana ed insussistente, che non presenti tema di discussione, come quella che la citazione in appello sia nulla per non indicare sufficientemente i motivi del gravame. — C. Firenze, 25 novembre 1880, Buogo c. Buogo, Temi ven., 1881, 87.

78 — che non pronunzia sopra dimande subalterne concernenti il merito, quando il merito stesso è rinviato. — C. Roma, 17 luglio 1880, Adriani c. Canonici di Visso, Legge, 1881, I, 727.

79. — che non pronunzia sulle imposte dovute per un tempo posteriore ritenendo che oggetto di controversia fossero soltanto altre imposte anteriori. — C. Roma, 17 maggio 1881, Piro c. Finanze, Patalano, Calise, e Napoleone, Corte S. Roma, 1881, 450.

80. La sentenza che si occupa nei motivi della giudiziale eccezione del *solve et repete* proposta dall'appellante nel giudizio di secondo grado, e nel dispositivo rigetta l'appello e rimanda la causa al tribunale per la decisione del merito, s'intende aver respinti tutti i gravami, e tutte le deduzioni dell'appellante, compresa la eccezione del *solve et repete*, sicchè non manca di pronunziar su quella eccezione. — C. Roma, 23 aprile 1881, Com. Piano di Sorrento c. Mazzola, Gargiulo, Corte S. Roma, 1881, 392; Legge, 1881, II, 438.

81. Nella pronuncia generica della sentenza di rigettare le maggiori istanze, si comprende la reiezione di tutte quelle delle quali dai motivi si scorge essersi il giudice occupato. — C. Torino, 26 gennaio 1881, Costa c. Batrèl, M. trib. Mil., 1881, 222.

82. Perchè si possa parlare di nullità di sentenza in senso dell'art. 517 cod. proc. civ. n. 6, è d'uopo che si tratti di un vero capo di domanda distinto, separato obbiettivamente, e per sè stante. — A. Casale, 4 aprile 1881, Rocca c. Carpaneto-Ghio, Giur. Tor., 1881, 334; Giur. Casale, 1881, 183; G. pret. 1881,, 409; Gazz. leg., 1882, 11.

83. Il magistrato che provvede su tutta la materia del contendere, pur omettendo di pronunziare sopra uno dei capi della dimanda, esaurisce la sua giurisdizione, e non gli è consentito ritornare sui suoi passi, senza incorrere nel *bis in idem.* — A. Trani, 1 luglio 1881, Chiomenti c. Com. di Cerignola, R. giur. Trani, 1881, 814; Filangieri, 1881, 303.

È nulla per mancanza di motivazione la sentenza:

84. — che in secondo grado, si limita ad adottare i motivi della sentenza appellata. — C. Roma, 2 aprile 1881, Fondo culto c. Bentivenga, Corte S. Roma, 1881, 1041; Boll. cont., 1882, 93.

85. — che, in appello, confermando la sentenza di prima istanza, abbia implicitamente rigettata una delle domande proposte per conclusione specifica senza addurre nella parte razionale alcun motivo al riguardo, e ciò quantunque detta domanda specifica non figurasse nell'atto di citazione, col quale l'appello era proposto contro la sentenza impugnata genericamente senza specificazione di capi. — C. Torino, 18 dicembre 1880, Dedone c. Rossello, M. trib. Mil., 1881, 432.

86. — che, offerta nelle conclusioni la scelta fra varie forme di pagamento, senza alcuna motivazione condanna ad una sola delle forme offerte. — C. Torino, 26 gennaio 1881, Costa c. Bétral, M. trib. Mil., 1881, 222.

87. — che, revocata una inibizione di nuova opera, condanni il richiedente ai danni senza spendere una sola parola sulla convenienza nel caso di adottare questa misura. — C. Roma, 3 febbraio 1881, Com. di Bonovra c. Falaqui, Foro, I, 332 (n).

88. — che pronunzia intorno agli effetti di un contratto, che una delle parti pretende risoluto, senza aver prima giudicato intorno alla esistenza o meno della risoluzione. — C. Roma, 17 dicembre 1880, Cerimboli c. Duca Caffarelli, Foro, I, 193.

89. — che, senza addurre ragioni, condanna il debitore ceduto a pagare al cedente, e non al cessionario, non ostante la costante e perfetta concordia sugli effetti della cessione del cedente e cessionario. — C. Torino, 15 dicembre 1881, Riccardi c. Facchi, Annali, 1881, 456; Bett., 1882, 42.

90. — che dichiara in colpa il contraente che si rifiutò di prestarsi ad un invito di altro contraente, senza esaminare e decidere se questo invito rivestiva il carattere di un vero ordine, ed era giusto e legittimo. — C. Firenze, 16 dicembre 1880, Pastormo c. Bacci e Ministero della guerra, M. giud. Ven., 1881, 69.

91. — che rigetta la prova testimoniale come riguardante oggetto di valore eccedente le L. 300, secondo il cod. alb., senza esaminare quale sia il valore dell'oggetto della convenzione, e se non sia il caso compreso nelle eccezioni, quando la parte che dedusse la prova abbia ciò opposto. —

A C. Torino, 20 gennaio 1881, Tortora c. Ferrari, Giur. Tor., 1881, 300.

92. — che non dà nella sua parte razionale alcun motivo della reiezione di una delle dimande proposte dalla parte in modo specifico, quantunque concluda nel dispositivo con la generica decla- B ratoria di reiezione d'ogni istanza. — C. Torino, 30 settembre 1881, Tacconet in Peradotto c. Congregazione di carità di Rocca Corio, e Reviglio, e R. Economato dei benefici vacanti di Torino, M. trib. Mil., 1881, 1065; Bett., 1881, 733; Annali, 1882, 43.

93. — che discute la sola interruzione, e non la sospensione della prescrizione che diceasi seguita per l'art. 104 della legge 20 aprile 1871, e pel C decreto 5 gennaio 1873. — C. Roma, 16 aprile 1880, Finanze c. Basile, Corte S. Roma, 1880, v. s. 287.

94. — che non esamina la quistione, proposta dal Fondo pel culto, sulla interruzione della eccepita prescrizione del pagamento di canoni en- D fiteutici. — C. Roma, 12 marzo 1881, Fondo culto c. Polidoro, Corte S. Roma, 1881, 259; Legge, 1881, I, 804; Boll. cont., 1881, 133; G. trib. Nap., XXX, 732.

95. — che afferma semplicemente che in un atto pubblico si contiene una ricognizione di debito per parte del debitore, una dilazione al pagamento concessagli dai creditori ed una cauzione ipotecaria, senza accennare se quella ricognizione fosse espressamente dichiarata da quell'atto pubblico, nè da quali proposizioni fosse dedotta per induzione, nè se per quella ricognizione ai debiti cambiari fosse sostituito un nuovo debito civile, nè se per le risultanze dell'atto suddetto la concessa dilazione non fosse una pura e semplice proroga di mora al pagamento; e con quella sola affermazione dichiara dovuta la tassa proporzionale sulla somma dei singoli debiti risultanti dalle cambiali indicate dall'atto pubblico, senza dare alcuna ragione per la quale la tassa medesima potesse esser dovuta, nonostante che per le lettere di cambio fosse stata pagata la tassa graduale di bollo, e fossero state pagate per la registrazione di quell'atto le altre tasse per la ipoteca consentita e per la dilazione al paga- E mento. — C. Roma, 18 feb. 1881, Credito fondiario di Catania c. Finanze, Corte S. Roma, 1881, 356.

96. — che dichiara devoluti al demanio i maggiori assegni a favore di collegiata soppressa, senza tener conto di importanti documenti relativi alla F natura dell'assegno. — C. Roma, 15 giugno 1881, Chiesa parrocchiale di Randazzo c. Finanze, Corte S. Roma, 1881, 662.

97. — che omette di rispondere alla questione sollevata dall'appellato, se sia luogo o no alla riversione d'un fabbricato del convenuto, in applicazione dell'art. 18 n. 3 della legge 7 luglio 1866. G — C. Roma, 16 aprile 1880, Finanze c. Paternò Castello, Corte S. Roma, 1880, v. s. 232.

98. — che in tema di soppressione, sorta disputa se alcuni beni appartengano ad una chiesa rappresentata dal vescovo, come ente essenzialmente ecclesiastico, o alla chiesa come unione o congregazione di fedeli, si limita a dire che i beni furono acquistati alla « chiesa rappresentata dall'arcivescovo » senza aggiungere alcuna dichiarazione esplicativa della parola *chiesa*, se cioè per essa intendesi congrega di fedeli, o in A senso comprensivo dell'ente diocesi. — C. Roma, 4 febbraio 1881, Guidelli c. Finanze, Corte S. Roma, 1881, 99; Legge, 1881, I, 618.

99. Il difetto di motivazione nelle sentenze appellabili costituisce un gravame di ingiustizia, non di B nullità. — A. Bologna, 22 ottobre 1881, Principessa di Montijo ved. Bonaparte c. Consorzio della Roversella, Annali, 1881, 362; R. giur. Bol., 1882 22; Bett., 1882, 31.

Non è nulla per mancanza di motivazione la sentenza:

100. — che desuma da altre sentenze i fatti che C non sono contraddetti dalle parti. — *C. Firenze*, 4 agosto 1881, Bonfanti c. Trezza *Colloredo*, *Legge*, 1881, II, 401.

101. — che senza specificare dettagliatamente le domande dell'*attore* le respinge per *mancanza di* D *azione*. — C. Firenze, 27 maggio 1881, Giovi c. Sbampato, e Corso, Temi ven., 1881, 329.

102. — che dà sufficiente ragione del giudicato tanto sulle istanze quanto sulle eccezioni delle parti. E — A. Casale, 7 giugno 1881, Dallavalle c. Scarrone, Giur. Casale, 1881, 266.

103. — che direttamente o indirettamente, o in modo anche implicito, risponde alle eccezioni e argo- F mentazioni contrarie. — C. Torino, 10 giugno 1880, Della Chiesa c. Viola, Giur. Tor., 1881, 29.

104. — che abbia esposto tale una ragione di decidere che rivesta ed assolva tutto il tema della con- G troversia. — C. Roma, 12 dicembre 1881, Com Di Manopello c. Finanze, Corte S. Roma, 1881, 1073

105. — che si basa su di un motivo logicamente inchiuso negli altri ragionari o che ne scende come H conseguenza chiara e necessaria. — C. Roma, 21 luglio 1881, Com. di Amatrice c. Com. di Roma, Corte S. Roma, 1881, 790; Legge, 1881, II, 794; Giur. Tor., 1882, 32; Gazz. proc., XVI 558; Annali, 1881, p. sp., 195.

106. — che mancando la sostanza della cosa, non ragiona sulle modalità della medesima e, respinta la premessa, omette di respingere espressamente la I logica e naturale conseguenza. — C. Roma, 21 dicembre 1881, Fabbriceria di S. Maria Assunta in Spezia, e Rattollo c. Tusini e Finanze, Corte S. Roma, 1881, 1000; Legge, 1882, I, 400; Boll. cont., 1882, 53.

107. — che, nel concorso di due domande della stessa parte, delle quali l'una è così contraria all'altra che, decidendosi questa nei motivi, l'altra rimane necessariamente esclusa, non fa alcun espresso ragionamento intorno alla domanda esclusa. —

A A. Casale, 4 febbraio 1881, Pistorius c. Manildo, Giur. Casale, 1881, 116; M. trib. Mil., 1881, 225.

108. — che, chiestosi un accesso con intervento di perito e facoltà di sentire testimoni, rigettando l'incombente dell'accesso non parli della prova testimoniale, la quale viene ad essere dipen-B dente da quella per accesso. — C. Firenze, 11 luglio 1881, Vannini c. Motroni e Fazzi, Legge, 1881, II, 295; Annali, 1881, 276.

109. — che, senza speciale ed esplicita motivazione, respinge un incombente probatorio dedotto, quando la sentenza ritiene e dichiara non fondato in diritto il sistema di difesa, i cui estremi di fatto volevansi con quell'incombente giu-C stificare. — A. Casale, 25 gennaio 1881, Arcelli c. Garbagna e Compagnia Assicurazioni di Venezia, Giur. Casale, 1881, 45.

110. — che, impegnata la disputa su la indole demaniale o privata di un suolo, risolve le questioni dietro analitico esame de' titoli e delle perizie perciocchè nell'analisi in parola, e nella manifestazione del pieno convincimento del magistrato, sta implicata la confutazione de' contrari argo-D menti. — C. Napoli, 30 maggio 1881, Com. Castellabate c. Iacquinto, G. trib. Nap., XXX, 588.

111. — che, ritenuto mancare nel Fondo pel culto il possesso ad esigere, non si intrattenga sulla deduzione di doversi ritenere come efficace la coazione del Fondo pel culto notificata in base del E possesso ad esigere. — C. Roma, 31 dicembre 1880, Fondo culto c. Rosiello, Corte S. Roma, 1880, v. s. 214

112. — che esplicitamente non siasi fermata sulla eccezione di cosa giudicata, quando tale eccezione sia la semplice conseguenza di una premessa di-F mostrata insussistente. — C. Palermo, 5 giugno 1880, Salomone c. Sant'Elia, Circ. giur., 1881, 47.

113. — che, sopra eccezione di cosa giudicata desunta unicamente da una sentenza, non esamina la influenza che aver potrebbero altre sentenze al-G legate ad altro diverso effetto. — C. Firenze, 2 dicembre 1880, Ditta Teixeira c. Ditta Grübe, Foro, I, 226.

114. — che non si limita ad una semplice affermazione circa la concludenza di una prova, ma ne H esprime le ragioni essenziali. — C. Torino, 2 giugno 1881, Vistarini c. Pellegrino-Armitano, Foro, I, 1087 (n).

115. — che risponde a tutte le eccezioni delle parti, ma non a tutti gli argomenti addotti a sostegno I delle medesime. — C. Roma, 25 maggio 1881, Mantagazza c. Beretta, Economato dei benef. vac. Cappa e Finanze, Corte S. Roma, 1881, 1037; Legge, 1882, I, 549; Boll. cont., 1882, 76.

116. — Conf. — C. Firenze, 14 luglio 1881, Galanti c. L Scaramucci, Temi ven., 1881, 413; Legge, 1881, II, 549; Gazz. leg., 1881, 398; Bett., 1882, 27.

117. — C. Torino, 28 luglio 1881, Comoli e Cessina c. M R. Ospizio di Carità in Torino, M. trib. Mil., 1881, 897.

118. — che non abbia discusso tutte le deduzioni ed argomentazioni dei litiganti qualora siasi occu-A pata delle principali. — C. Firenze, 27 giugno 1881, Cautele c. Fallimento Romano, Legge, 1881, II, 330; Bett., 1881, 532; Eco Gen., 1881, II, 303; Giur. comm. Gen., 1882, I, 12.

119. — che non trascrive e commenta anche quelle disposizioni degli atti che siano indifferenti alla soluzione della questione sollevata o di fornire B i motivi dei motivi delle sue deduzioni. — C. Torino, 20 luglio 1881, Ospizio di Carità in Torino c. Pallavicini, M. trib. Mil., 1881, 899.

120. — che in secondo grado non faccia oggetto di specifica motivazione un argomento, che nella sentenza di prima istanza sia accennato per sovrabbondanza, e non in modo decisivo della controversia od al quale non sia stato fatto speciale richiamo nelle definitive conclusioni d'appello. C — C, Torino, 4 febbraio 1881, Deferrari ved. Leveroni c. Deferrari, M. trib. Mil., 1881, 521; Giur. Tor., 1881, 287.

121. — che, dopo esposte le deposizioni testimoniali, enunciate le deduzioni dei contendenti, ed i ragionamenti del primo giudice, esprime il suo apprezzamento sulla esistenza di un contratto definitivo, senza estendersi a confutare tutti gli D argomenti intesi ad escluderlo. — C. Firenze, 24 gennaio 1881, Fabbro c. Toneatto, Temi ven., 1881, 99.

122. — che non dà ragione del perchè faccia suo il pronunciato dei periti, allorquando intorno al medesimo non sia sorta contestazione fra le parti. E — C. Roma, 17 decembre 1880, Cerimboli c. Duca Caffarelli, Foro, I, 193.

123. — che fa suoi i ragionamenti dei periti, tanto più poi se aggiunge speciali considerazioni per dimostrare come il loro giudicio abbia radicato la sua convinzione.

124. — che non esamina e combatte singolarmente tutti i documenti prodotti da una parte per provare la contrastatale proprietà, quando con un ragionamento complessivo e compendioso ritiene che i titoli stessi siano estranei alla pro-F prietà in contesa. — C. Torino, 28 giugno 1880, Soc. Rivo, Canadella c. Soc. Rivo, Sforzesco, Giur. Tor., 1881, 78.

125. — che, essendosi il magistrato convinto di un fatto, dopo minuta analisi delle circostanze della causa, non si versi sopra un determinato documento, esibito, tra gli altri, negli atti del giudizio. — G C. Napoli, 12 novembre 1880, Lamonica c. Frisari, G. trib. Nap., XXX, 490.

126. — che non esamina alcuni documenti, fra i molti presentati, ritenendoli del tutto estranei alla contestazione e contrari all'assunto di chi li pre-H sentò. — C. Roma, 19 agosto 1880, Com. Grazianise c. Barracco, Corte S. Roma, 1880, v. s., 147.

127. — che, dalla sola esposizione del fatto, fa risultare la colpa di chi è tenuto alla refezione del danno e pone a fondamento di responsabilità gli

art. 1151 e seg. del cod. civ., senz'altro. — C. Roma, 22 marzo 1880, ditta Stoffmann c. Bucciarelli e Bellucci, Legge, 1881, I, 192.

128. — che non ragiona sulla qualità di erede usufruttuario in chi domanda lo svincolo dei beni, se dagli atti della causa apparisce la sua qualità di erede proprietaria, quantunque nella notificazione della sentenza impugnata fatta ad istanza di lei si esprima la qualità di erede usufruttuaria e quantunque nelle avversarie comparse conclusionali si dica che essa non poteva nella di lei asserta qualità contestare da attrice la lite.

129. Non è nulla per difetto di motivazione, intorno alla procura per operare lo svincolo, la sentenza che pur ragiona della approvazione relativa, mentre non si elevò questione sulla qualità di procuratore nella persona che rappresentava lo svincolante. — C. Roma, 26 febbraio 1881, Grimaldi-Trigono-Leto ed Aiala-Leto c. Moncada, Notarbartolo di Villarosa, Corte S. Roma, 1881, 298.

130. — che non discute un punto che la parte stessa dichiarava di volere ventilare in altro giudizio di già pendente. — C. Roma, 3 marzo 1881, Bovelacci c. Corradini, Legge, 1881, I, 400; Annali, 1881, 253.

131. — che ampiamente discute le ragioni per le quali accoglie per intero la domanda dell'attore, non senza occuparsi dell'avversaria domanda subordinata, espressa con capo speciale nella comparsa conclusionale, e diretta a far ridurre la condanna a minor somma. — C. Roma, 19 agosto 1880, Com. Grazianise c. Borracco, Corte S. Roma, 1880, v. s., 147.

132. — che, accogliendo l'appello principale, respinge senza esplicito motivo l'eccezione d'inammissibilità dell'appello incidente per pretesa accettazione della sentenza, non dedotta per specifica conclusione. — C. Firenze, 2 dicembre 1880, Com. Portoferraio c. Foresi, Temi ven., 1881, 101.

133. — che non contempla una questione non ritualmente proposta. — C. Firenze, 27 giugno 1881, Verrando c. Cuminetti, Foro, I, 792.

134. La motivazione manca in una sentenza quando consta di due proposizioni ugualmente principali contraddittorie e quindi elidentisi fra loro; ma se contenga più proposizioni che non abbian nesso logico, si potrà censurare come erronea ed inconseguente, ma non chiederne l'annullamento per mancanza di motivazione. — C. Roma, 3 maggio 1881, Gattai e Budini c. Amministrazione militare dello Stato, Corte S. Roma, 1881, 427; Bollettino, 1881, 367; Legge, 1881, II, 253; R. amm., 1881, 590; Bett., 1881, p. sp., 218; M. trib. Mil., 1881, 162; Cons. amm., 1882, 99.

135. Il premettere un sommario di tutti i fatti del giudizio è un metodo ed un sistema che alcune volte si adotta, per poi ritornarvi con le debite valutazioni, ma se può essere commendevole non è per altro imprescindibile, e quando se ne fa di meno, ma non mancano le osservazioni fatte con altro metodo non si offende la legge, nè si può incorrere in una censura, perchè non può dirsi che manchi affatto la motivazione. — C. Napoli, 1 giugno 1881, Bertone c. Di Gennaro, Gazz. proc., XVI, 278; Annali, 1881, 266.

136. Uno o più motivi erronei non viziano la sentenza, se la medesima può sorreggersi per altri indipendenti motivi. — C. Firenze, 17 marzo 1881, Forti c. Felli, Foro, I, 455 (n).

137. — Conf. — C. Firenze, 3 febbraio 1881, Cogo c. Carli, Temi ven., 1881, 122.

138. — C. Firenze, 24 gennaio 1881, Fabbro c. Toneatto, Temi ven., 1881, 99.

139. — C. Torino, 3 maggio 1881, Anforti c. Terni, M. trib. Mil., 1881, 976.

140. — C. Torino, 2 giugno 1881, Vistarini c. Pellegrino-Armitano, Foro, I, 1087 (n).

141. — C. Torino, 24 febbraio 1881, Bossi c. *Bruschini*, Giur. Tor., 1881, 343.

142. — C. Torino, 3 marzo 1881, Associazione *marittima* della prima Società Ungherese c. Beverino, Giur. Tor., 1881, 337; Giur. comm. Gen., 1882, I, 115.

143. Quando il dispositivo di una sentenza è giusto e giuridico, non può essa venir cassata per erroneità dei motivi di diritto. — C. Torino, 16 marzo 1881, Masnata c. Demarchi, M. trib. Mil., 1881, 572.

144. Per rigettarsi l'annullamento d'una sentenza denunciata basta che anche una sola fra le ragioni della motivazione sia riconosciuta salda. E basta che nella risoluzione della causa la sentenza si sia conformata a giusti criteri di diritto, benchè sia partita da un concetto giuridico erroneo sulla obbligazione di cui si tratta. — C. Roma, 12 febbraio 1881, Com. di Castiglione dei Pepoli c. Finanze, Corte S. Roma, 1881, 104; Legge, 1881, I, 584; G. trib. Nap., XXX, 549; Bett., 1881, p. sp., 121.

145. Non è passibile d'annullamento la sentenza sol perchè abbia guasto il suo ragionamento con una frase impropria. — C. Napoli, 5 gennaio 1881, Salvi c. Barba, Legge, 1881, I, 450; G. trib. Nap., XXX, 481.

È nulla per vizio di contraddizione la sentenza:

146. — che, contemporaneamente alla dichiarazione d'incompetenza, rigetta la domanda di merito. — A. Genova, 5 ottobre 1881, Bonavia c. Finanze, Eco Gen., 1881, I, 330; Legge, 1881, II, 734; Bollettino, 1882, 29; Bett., 1881, 620; Annali, 1881, 503.

147. — che, dopo avere stabilito, come apprezzamento di fatto, che sul punto in controversia si fosse già formata la regiudicata, in modo da non poterlo rimettere in quistione senza incorrere nel vizio del *bis in idem*, passa poi a discutere *de plano* e a risolvere in merito la quistione medesima, ancorchè ciò faccia nel senso stesso della regiudicata. — C. Roma, 1 apr. 1880, Finanze c. Boscarini, Piacitto, Corte S. Roma, 1880, v. s. 230.

148. — che consideri da prima doversi per le debite proporzioni condannare uno dei litiganti ad un terzo delle spese e compensare fra di loro gli altri due terzi, per concludere poscia condannando quello al pagamento di due terzi compensando un terzo solo. — C. Roma, 10 agosto 1881, Finanze c. Commissione di stralcio di credito siciliano, Corte S. Roma, 1881, 1171.

149. Erra e si contraddice la sentenza che, avendo affermato nella cessione di un affitto essere inclusa anche quella dei documenti e registri ad essa relativi, poi considera come compresi nella stessa cessione registri e documenti appartenenti ad un affitto diverso.

150. È contraddizione, ed equivale a denegata giustizia, il rifiutare una prova, mercè la esibizione di documenti, quando se ne lamenta il difetto e quando dai fatti ritenuti apparisce assai verosimile, che la prova riesca.

151. V' ha incertezza di criteri, allorchè ragionando del fatto si cerca schermo nel diritto, e ragionando del diritto si cerca schermo nel fatto. — C. Roma, 31 gennaio 1881, Bonora c. Franchi, R. giur. Bol., 1881, 115.

152. Vi ha contraddizione, e quindi nullità di sentenza se nella parte motivatrice il magistrato dichiara di riserbar le spese all'esito del disposto mezzo d' istruzione, e poi nel dispositivo segna per esse la condanna.

153. Per effetto della contraddizione viene a mancare qualsiasi motivazione in ordine a tale condanna. — C. Napoli, 21 marzo 1881, Fabbricatore c Pugliese, G. trib. Nap., XXX, 523; Gazz. proc. XVI, 203.

154. Non si contraddice il magistrato qualora, ordinato un mezzo d' istruzione, e questo non esaurito, pronunzia definitivamente alla base di altri documenti posteriormente prodotti. — C. Napoli, 24 settembre 1881, Jacono c. De Rienzo, G. trib Nap., XXX, 697.

155. Non vi è contradizione nei motivi, e quindi difetto dei medesimi, se la sentenza, dopo di avere premesso che il convenuto venne condannato ai danni che l' attore poteva risentire fino *alla completa esecuzione* di determinati lavori, statuisce quindi che l'attore abbia diritto ai soli danni occorsi fino al giorno, in cui, *autorizzato ad incominciarli*, non vi pose mano.

156. È censurabile però la sentenza, se ritiene che l' attore, col chiedere ed ottenere in giudizio *l'autorizzazione* di fare i lavori, qualora il convenuto non vi abbia dato principio entro un mese, si fosse *obbligato* ad eseguirli, liberando il convenuto stesso dalle conseguenze dell' inadempimento. — C. Firenze, 27 maggio 1881, Ancaiani c. Ferrovie romane, Temi ven., 1881, 338; Annali, 1881, 377.

157. La contradizione allora solo può elevarsi a mezzo d'annullamento quando essa si rinvenga nelle disposizioni della stessa sentenza impugnata, non quando esiste tra questa ed altra sentenza. — C. Roma, 20 dicembre 1880, Imbastaro c. Tonelli. Legge, 1881, I, 510; Annali, 1881, 140.

158. Non può costituire titolo di nullità del giudicato, la incoerenza dei motivi con quelli d' una precedente sentenza preparatoria. — C. Firenze, 11 luglio 1881, Parussati c. Spangaro, Temi ven. 1881, 427; Legge, 1881, II, 656.

159. — Conf. — C. Firenze, 13 giugno 1881, Gattolini c Com. Codroipo, Annali, 1881, 248; Temi ven., 1881, 375; Legge, 1881, II, 191; R. amm., 1881, 565.

160. La contraddizione che, secondo l' art. 517, n. 7, cod. proc. civ., costituisce mezzo di cassazione, è quella che si riscontra tra le varie disposizioni di una stessa sentenza, non la contraddizione fra le disposizioni e i motivi. — C. Torino, 4 febbraio 1881, Gandolfi c. Gandolfi, Giur. Tor., 1881, 274.

161. Il vizio di contraddizione, di cui al n. 7 dell'art. 517 cod. proc. civ., è quello soltanto che si verifica nella parte dispositiva della sentenza.

162. La contraddizione invece che si verificasse fra i motivi della sentenza equivarrebbe a mancanza o a insufficienza di motivi ed è compresa nel n. 2 dello stesso art. 517.

163. Se pertanto fu invocato come violato l'art. 517, n. 7, non può discutersi la questione di contraddizione nei motivi. — C. Torino, 4 marzo 1881, Viganotti c. Carrera, Giur. Tor., 1881, 411.

164. Non riscontrandosi nel cod. di proc. civ. alcuna speciale disposizione per la notificazione delle sentenze pronunziate nei giudizi esecutivi, deve ricorrersi alla regola generale stabilita dall' art. 367, fatta soltanto eccezione per quelle emanate nei giudizi di graduazione alle notificazioni delle quali provvede l'art. 725 detto codice.

165. Validamente si notifica la sentenza al domicilio reale della parte, non essendo la notificazione al domicilio eletto tassativa, e sotto pena di nullità. — C. Firenze, 23 maggio 1881, Marchi c. Orlandini, Foro, I, 617 (n).

166. — Conf. — C. Firenze, 3 marzo 1881, Pardo c. Zangirolami, Foro, I, 397 (n).

167. — A. Firenze, 27 novembre 1880, Bonelli c. Cianferoni, Legge, 1881, I, 630; Filangieri, 1881, 148; Bett., 1881, 294.

168. La sentenza è validamente notificata alla parte nella sua residenza, non ostante che nell'atto di citazione la parte abbia fatto elezione di domicilio. — A. Casale, 21 febbraio 1881, Ronfani c. Gallo, Giur. Casale, 1881, 143.

169. L'elezione di domicilio contenuta in una semplice comparsa di costituzione di procuratore non vale ad obbligare la parte contraria a notificare in quel luogo la sentenza. — A. Genova, 24 gennaio 1881, Mencaccini c. Granai, Eco Gen., 1881, I, 178.

170. La notificazione di una sentenza in grado d' appello eseguita al domicilio reale e non a quello di elezione, non è valevole a far decorrere il ter-

mine stabilito dalla legge per produrre ricorso in cassazione contro la sentenza medesima.

171. È nullà la notificazione della sentenza fatta in una sola copia ai coniugi aventi interessi distinti. — C. Napoli, 16 febbraio 1881, Dino c. Guida, Gazz. proc., XVI, 192; Bett., 1881, 452; Legge, 1881, II, 449.

172. Allorchè la parte non elesse nè dichiarò domicilio, la notificazione di una sentenza deve farsi al procuratore della parte. — A. Casale, 15 settembre 1881, Prati c. Rovani, Giur. Casale, 1881, 372.

173. — Conf. — A. Casale, 7 febbraio 1881, Mella c. Gambarana, Giur. Casale, 1881, 289.

174. Le sentenze si notificano al procuratore sol quando la parte non ebbe dichiarato negli atti la residenza o domicilio. — A. Catanzaro, 27 ottobre 1879, Cardamone c. Petrozza, Foro calabr., II, 57.

175. La regola per la quale, in mancanza della dichiarazione di residenza od elezione di domicilio, la sentenza si notifica al procuratore, deve applicarsi anche quando si tratta del sindaco di un Comune. — A. Torino, 27 aprile 1881, Com. di Piozzo c. Faussone, Giur. Tor., 1881, 381.

176. La notificazione delle sentenze definitive deve farsi alla parte e non al procuratore.

177. La notificazione di tali sentenze in persona propria dello intimato è sempre regolare.

178. La inosservanza di forme nella notifica della sentenza viene sanata dall' atto di appello nel quale non sia eccepita la nullità.

179. Quando manca nei fascicoli prodotti il mandato di procura e la dichiarazione di domicilio nel giudizio di prima istanza di cui agli art. 159 n. 1 e 2 e 390 della procedura non può aversi per dimostrato essersi verificata l' ultima ipotesi dell' art. 367 c. p. c. — A. Roma, 9 marzo 1881, Ospedale di Cisterna di Roma c. Corini, Legge, 1881, I, 525; Gazz. leg., 1881. 239.

180. È nulla la notifica di una sentenza al domicilio eletto presso il procuratore, quando sia fatta non al domicilio attuale del procuratore, ma a quello antecedente, nel quale effettivamente abitava all' epoca dell' elezione del domicilio. — A. Roma, 17 febbraio 1881, Nori c. Piacentini, Temi rom., 1881, 70.

181. Non sorge nullità dalla omessa destinazione dell' usciere per la personale notificazione della sentenza al contumace. — C. Firenze, 25 luglio 1881, Cozza c. Muzzi Dalla Vecchia, Foro, I, 1075.

182. Anche le sentenze contumaciali pronunciate dai pretori devono notificarsi esclusivamente da un usciere destinato dal pretore che profferì la sentenza.

183. La sentenza contumaciale notificata da un usciere non destinato all' uopo, non può per difetto di valida notificazione, costituire titolo esecutivo. — A. Torino, 8 luglio 1881, Devietti c. Martini, Giur. Tor., 1881, 631.

184. È nulla la notificazione di una sentenza eseguita a persona minore degli anni 14. — A. Venezia, 19 aprile 1881, De Benedetti c. Ditta Mancini, Temi ven., 1881, 216; Bett., 1881, 351; M. canc. pret., 1881, 270.

185. In fatto di notificazione di sentenza portante l' effetto della decadenza dal diritto di appello la legge non riconosce equipollente; ed avendo riservato agli uscieri il compimento delle notificazioni degli atti giudiziari, per ragione d' ordine pubblico, nessuno può sostituirsi legittimamente all' usciere per esercitare le funzioni, fosse pure il cancelliere della pretura o del tribunale che proferì la sentenza. — T. Modena, 17 ottobre 1881, Garofoli c. Benassi, R. leg., 1881, 366.

186. L' accettazione tacita di un giudicato, da cui la rinunzia al diritto d' impugnarlo, deve risultare da atti incompatibili e da un fatto qualsiasi che chiaramente riveli la intenzione dello accettante. — A. Trani, 15 giugno 1881, De Nittis c. Dumenil - Leblé, R. giur. Trani, 1881, 686.

187. L' intenzione, che si pretende aver *già manifestata* il ricorrente, di eseguire *la sentenza di* merito, non impedisce l' ingresso al suo ricorso in cassazione. — C. Roma, 4 gennaio 1881, Economato dei benefizi vacanti in Lombardia c. Allodi e Finanze, Corte S. Roma, 1881, 44; Boll cont., 1881, 73.

188. Una sentenza non può dirsi accettata, e quindi non appellabile, sol perchè il debitore condannato ha detto di voler pagare ed ha aperte trattative all' uopo col creditore. — A. Roma, 21 luglio 1880, Ricchi-Quarti c. Guglielmi, Temi rom., 1881, 211.

189. La notificazione della sentenza alla parte contraria non importa acquiescenza al giudicato per la parte, che fa eseguire la notificazione. — C. Torino, 31 dicembre 1880, Furno c. Città d' Ivrea, M. trib. Mil., 1881, 291; Bett., 1881, 314.

190. Non è acquiescenza al giudicato il promuovere nuovo giudizio sopra il medesimo oggetto nel caso fosse respinto il ricorso in cassazione contro la proferita sentenza. — C. Firenze, 9 dic. 1880, Bauffremont-Leroux c. Löw, Temi ven., 1881, 10; M. giud. Ven., 1881, 6; Gazz. leg., 1881, 19; Legge, 1881, I, 154; Bett., 1881, 27; Annali, 1881, 47.

191. Contro chi ricorre in cassazione non si può opporre l' acquiescenza al giudicato per il fatto che il proprio avvocato abbia fatto atto di esecuzione della sentenza denunciata, se per ciò fare non aveva mandato. — C. Torino, 4 dicembre 1880, Caminale c. Negro, Giur. Tor., 1881, 81.

192. — Conf. — C. Torino, 14 dicembre 1880, Fantoli, c. Caccianiga, Giur. Tor., 1881, 235.

193. Il rimborso delle spese giudiziali per parte del soccombente, sebbene non accompagnato da riserve o proteste, non induce acquiescenza al giudicato, nè preclude l' adito a chiedere in cassazione l' annullamento della sentenza. — C. Roma, 22 dicembre 1880, Finanze c. Fondo culto, Blanc, Corte S. Roma, 1880, v. s. 377.

194. — Conf. — C. Roma, 12 luglio 1881, Finanze c. Mele Canonici S. Maria Maggiore di Gioia dal Colle, D'Aprile e Milano, Corte S. Roma, 1881, 738; Boll. cont., 1882, 12.

195. — C. Roma, 16 settembre 1880, Fondo culto c. Collegiata di S. Giusta in Aquila, Corte S. Roma, 1880, v. s. 164.

196. — C. Torino, 1 settembre 1881, Pogliani c. Grassi, M. trib. Mil., 1881, 938; Massime, 1881, 477.

197. È ammissibile il ricorso per cassazione proposto dall'Economato dei benefici vacanti dopo aver egli data esecuzione alla sentenza impugnata e pagate le spese. — C. Roma, 21 aprile 1881, Economato dei benefici vacanti in Tanzarella e Giovine c. Finanze, Corte S. Roma, 1881, 353.

198. Il solo pagamento delle spese di originale eseguito dalla parte senza riserva o protesta induce acquiescenza al giudicato, non il contradittorio prestato dal di lei procuratore alla lite, e neppure la di lui domanda per la liquidazione di esse. — C. Torino, 9 novembre 1880, Preve c. Prieri, Giur. Tor., 1881, 243.

199. Non basta a dimostrare la tacita rinunzia a impugnare una sentenza, resa in secondo grado di giurisdizione e rivestita quindi del carattere di esecutorietà, l'avere il ricorrente, dietro citazione dell'altra parte, presenziato l'istruzione degli ordinati incumbenti, specialmente se ciò abbia fatto dopo espresse proteste e riserve. — C. Roma, 2 dicembre 1880, Min. Guerra c. Manzi, Foro, I, 202.

200. Non importa acquiescenza a una sentenza interlocutoria che abbia ammessa una perizia la circostanza che il procuratore della controparte abbia presenziato il giuramento dei periti. — C. Roma, 21 luglio 1881, Prov. di Catania c. Sindaco di Catania e Rizzari, Corte S. Roma, 1881, 1203.

201. Non è inammissibile l'appello di colui, che abbia con proteste di gravame assistito e presentato i suoi rilievi ad una perizia disposta con sentenza munita di clausola provvisionale. — A. Napoli, 9 settembre 1881, Fiorentino c. d'Apreda, Gazz. proc., XVI, 448.

202. Non si verifica accettazione di sentenza, che valga rinuncia al diritto d'impugnarla, nel fatto, di chi faccia esaminare testimoni a controprova quando la controparte in base a giudicato d'appello, di cui la esecuzione non può sospendersi coi rimedi straordinari, come il ricorso in cassazione, abbia chiesto l'assunzione della prova testimoniale ammessa. — C. Firenze, 4 agosto 1881, Vallenzasca c. Toscani De Polo, Temi ven., 1881, 425; Bett., 1881, 573; Legge, 1881, II, 654.

203. Nella esecuzione di sentenza renduta in grado di appello non può elevarsi a mezzo di forchiusione pel ricorso il difetto di protesta del soccombente sia nel momento della esecuzione, sia nella opposizione, mercè la quale impugnava lo ammontare del debito. — C. Napoli, 3 giugno 1881, Migliacio c. Martinez, G. trib., Nap. XXX, 596.

204. Quando la sentenza è munita della clausola di esecuzione provvisoria, l'esecuzione volontaria della medesima non ne importa accettazione, e non preclude l'adito all'appello. — A. Roma, 15 marzo 1881, Zito c. Spaziano e Finanze, Temi rom., 1881, 119.

205. Il solo fatto della esecuzione volontaria di una sentenza resa in grado d'appello non induce rinunzia al diritto di produrne ricorso in cassazione. — C. Roma, 24 novembre 1881, Finanze c. Spina, Corte S. Roma, 1881, 958.

206. — Conf. — C. Firenze, 1 agosto 1881, Marangoni c. Cenzatti, Legge, 1881, I, 402.

207. L'esecuzione della sentenza non implica rinunzia al ricorso in cassazione, in specie quando di questo siasi fatta espressa riserva. — C. Torino, 23 febbraio 1881, Parisini c. Fiorini, Legge, 1881, I, 587; Massime, 1881, 209.

208. Allora solo si verifica l'acquiescenza al giudicato e rimane preclusa la via al ricorso in cassazione, quando siasi eseguito il giudicato stesso volontariamente.

209. Non è perciò a parlarsi di acquiescenza, quando il pagamento siasi fatto in seguito alla notificazione della sentenza; tanto meno poi se nella quietanza sia stata espressa la clausola che il pagamento si faceva senza pregiudizio del ricorso in cassazione. — C. Torino, 7 luglio 1881, Casalegno, Cacace, Ceneri, Mari, c. Banca della piccola industria e commercio di Torino, M. trib. Mil., 1881, 846; Giur. Tor., 1881, 567; Legge, 1881 II, 406.

210. L'esecuzione della sentenza allora solo non pregiudica il diritto di impugnarla in cassazione quando è fatta sull'instanza della parte avversaria.

211. Ma la parte, che con precetto intimato promuova spontaneamente l'esecuzione del giudicato, più non può impugnarla in cassazione. - C. Torino, 30 giugno 1881, Bosia c. Rivoira, Giur. Tor., 1881 570; Legge, 1882, I, 226.

212. Se la sentenza contiene più capi distinti, l'accettazione di uno di essi non é di ostacolo che si appelli dall'altro. — C. Napoli, 18 febbraio 1881, Com. di Napoli c. Savelli, G. trib. Nap., XXX, 633; Gazz. proc., XVI, 372.,

213. — Conf. — A. Catania 10 agosto 1881, Stagnitti c. La Rosa, Giur. Cat., 1881, 144.

214. La mancanza di gravame da parte del soccombente per un punto della sentenza del tribunale, dà a questo punto la forza di cosa giudicata; nè può rimettersi in questione dal ricorrente. — C. Roma, 16 aprile 1880, Finanze c. Paternò Castello, Corte S. Roma, 1880, v. s. 232.

215. La parte che, quantunque si dica non convinta della sussistenza del credito proposto dall'avversario, riconosce però di non avere mezzi sufficienti di difesa da contrapporre, e quindi dichiara di non persistere nelle opposizioni fatte, può tuttavia appellare dalla sentenza che ha ammesso

il credito, e proporre contro di esso le prove
A sorte posteriormente. — C. Torino, 3 marzo 1881 Carcassola c. Sacchi, Giur. Tor., 1881, 338.

216. La parte dispositiva e la parte motiva di una sentenza si spiegano, si illustrano e si completano
B a vicenda. — A. Roma, 4 agosto 1881, Società dei tramways c. Baccelli, Temi rom., 1881, 441; Gazz. leg., 1882, 100.

217. — Conf. — C. Roma, 8 aprile 1880, Finanze c.
C S. Giorgio dei Genovesi in Palermo, Corte S. Roma, 1880, v. s., 225.

218. Il dispositivo di ogni sentenza va interpretato e messo d'accordo col libello introduttivo, colle conclusioni spiegate in causa e generalmente col tenore e la portata della contestazione avvenuta
D fra i litiganti. — C. Roma, 1 dicembre 1880, Tomassi c. Ciprari, Legge, 1881, I, 115.

219. Al dispositivo di una sentenza non può attribuirsi maggior valore di quello risultante dai termini della contestazione e dalle considerazioni che lo precedono, nella stessa maniera che alla conseguenza di un sillogismo non è lecito concedere più di quanto consentono le sue premesse.
E — A. Perugia, 13 giugno 1881, Com. Stroncone c. Desideri e Finanze, Legge, 1881, II, 269; Annali, 1881, 266.

220. Criterio massimo per la interpretazione delle sentenze delle varie autorità giudiziali si è, che queste nel proferire i giudizi non abbiano mai inteso di varcare i limiti della propria compe-
F tenza. — C. Roma, 6 novembre 1880, Menicucci c. Calabrini, Legge, 1881, I, 302; Annali, 1881, 82.

221. Quando su di una domanda giudiziale vi sia stato accordo tra le parti, deve di questo darsi
G atto nel dispositivo della sentenza. — A. Genova, 28 ottobre 1881, Pittaluga c. Trovati, Bett., 1881, 673.

222. Non vi è interesse ad annullare il capo di una sentenza, che si è limitata a fare una semplice riserva di ragioni, senza nulla riconoscere, nè
H pregiudicare. — C. Roma, 12 febbraio 1881, Bocci c. Bourbon del Monte, Annali, 1881, 91.

223. La formula d'assoluzione dall'osservanza del giudizio è bene applicata quando il giudice non può decidere il merito, sia perchè il convenuto è estraneo all'azione, sia perchè il procedimento iniziato o svolto è irregolare, ma è male applicata, con violazione dell'art. 1312 cod. civ., quando, essendo il convenuto legittimo contraddittore e regolare il procedimento, il quale la pronunzia in luogo dell'assoluzione dalla domanda, onde lasciar aperto l'adito all'attore di poter riproporre la sua azione colle prove che sono
I necessarie a dimostrarne il fondamento. — C. Torino, 29 marzo 1881, Paulet c. Rossi, M. trib. Mil., 1881, 495; Giur. Tor., 1881, 436; Legge, 1881, II, 225; Massime, 1881, 391; Bett., 1881, 581.

224. Nessuna disposizione di legge fa obbligo al giudice superiore di espressamente dichiarare la riforma o la riparazione della sentenza del giudice di primo grado, le quali possono ritenersi implicite nella decisione di secondo grado.

225. Appare manifesta la riforma della sentenza di prima istanza, la quale abbia *rigettato le domande proposte dall'attore colla citazione*, se la decisione di seconda istanza dichiara nel dispositivo di respingere *ogni altra maggiore o contraria domanda ad eccezione* (tra le quali domande eravi quelle del convenuto per la conforma della sentenza appellata) e quindi, *assolve il convenuto dall'osservanza del giudizio pro-*
A *mosso* colla suddetta *citazione*. — A. Venezia, 3 marzo 1881, Cordenonsi c. Benedetti, Temi ven., 1881, 217; Bett., 1881, 319.

226. Una sentenza, perchè possa produrre effetti giuridici, deve contenere una condanna certa e de-
B terminata. — T. Spoleto, 14 luglio 1881, Calabresi c. Amici, Gazz. proc., XIII, 438.

227. Le pronunzie corrispondenti alla contestazione non sono censurabili pel motivo che non siano
C suscettibili di pratica e forzata esecuzione. — C. Torino, 31 dicem. 1881, Ospedale Brescia c. Com. Garda, Annali, 1881, 512; Bett., 1882, 68. M. trib. Mil. 1882, 62.

228. Un pronunciato di autorità giudiziaria, che dirime una controversia fra le parti, quale che sia il modo come venga omesso, ha sempre efficacia e valore di sentenza, non di semplice ordinanza.
D — A. Trani, 17 gennaio 1881, Cortese c. Gasparri, R. giur. Trani, 1881, 188.

229. Chi approvò con atti stragiudiziali l'operato del condomino, che piatisce innanzi ai magistrati per la cosa comune, non può dopo il giudicato
E sconoscerne gli effetti. — C. Roma, 12 marzo 1881, Pironi c. Artioli, Bett., 1881, 347; Legge, 1881, II, 220.

230. Promossa in giudizio di divisione da un coerede la questione se a suo favore concorra una istituzione contrattuale, gli effetti della sentenza
F debbono essere comuni a tutte le parti. — C. Napoli, 26 gennaio 1881, Cotronei, Gazz. proc., XVI, 84; Legge, 1881, I, 735.

231. Non nasce cosa giudicata sopra dimanda di rilievo, se il magistrato rispetto ad essa ordina una perizia per avere maggiori schiarimenti, ma
G riserva espressamente ogni decisione. — C. Roma, 2 marzo 1881, Cuzzaniti c. Finanze, Corte S. Roma, 1881, 287; Bett., 1881, p. sp. 285; Legge, 1881, II, 439; Annali, 1881, 431; G. trib. Nap., XXX, 743

232. Le sentenze che rivestono il carattere di provvisionali non possono, per ciò istesso, conseguir mai autorità di cosa giudicata.

233. Esse possono, per conseguenza, venendo meno la causa per cui furono pronunciate, essere modificate od anche ritrattate dal tribunale che le emanava.

234. In tema di sentenze interlocutorie vige sempre, e generalmente (e così pure in casi come questo) il principio *interlocutoria iudicem non ligat*. —

A. Bologna, 27 novembre 1880, Francia c. Monesi, R. giur. Bol., 1881, 10.

235. La locuzione *sentenza definitiva* e rigore di linguaggio, è quella che definisce tutti i capi della controversia insorta fra le parti; ma si usa anche in senso relativo, per sentenza che risolve una questione incidente.

236. Vera sentenza definitiva è quella che pone termine alla lite, e non dandosi contro di essa alcun rimedio nè ordinario, nè straordinario, forma la vera cosa giudicata.

237. Nè la sentenza che rigetta la rivocazione, nè quella che respinge il ricorso in cassazione formano la cosa giudicata, sì bene quella contro cui siffatti rimedi furono negati. Il termine per l' esercizio di un' azione decorre dal giorno in cui consta che la sentenza definitiva divenne vera cosa giudicata. — C. Roma, 29 dicembre 1880, Gimignano c. Finanze, Legge, 1881, I, 724; Bett., 1881, p. sp. 33; Corte S. Roma, 80, v. s. 105; Gazz. proc., XVI, 109; Bollettino, 1881, 225; Annali, 1881, p. sp. 66.

V. *Appello civ.* — *Cassazione civ.* — *Contumacia civ.* 13-15 — *Cosa giudicata civ.* — *Esecuzione in gen.* — *Esecuzione provvis.* — *Libri di commercio* — *Opposizione di terzo* — *Giuramento civ.* 5, 89 — *Perenzione* — *Registro* (tassa di).

Sentenza in materia penale — [c. p. p. 318-329 342-348, 393-396, 418-420, 429-443, 457-461, 511-523

SOMMARIO.

1. È principio di ragione e di giustizia che nessuno possa essere condannato senza essersi difeso.

2. Nessuno può quindi essere condannato per un reato *diverso e più grave* di quello specificato nella sentenza ed ordinanza di rinvio, ovvero nella citazione diretta.

3. Viola quindi la legge quel tribunale, che, per le risultanze del dibattimento, crede di poter punire e punisce come ricettatore con previo trattato, chi era citato all' udienza come ricettatore semplice. — C. Firenze, 9 luglio 1881, Marchesini, Temi ven., 1881, 578; Annali, 1881. 144.

4. Nei giudizi penali occorre significare chiaramente e con precisione all' imputato il reato che gli si oppone, affinchè egli possa difendersi.

5. Epperò proposta l' imputazione di oltraggio, non può il magistrato improvvisamente, e con pregiudizio dell' imputato che riferì le sue difese esclusivamente a quel titolo, convertirla in quella di ingiuria, e per questo nuovo titolo pronunziar condanna. — C. Torino, 13 luglio 1881, Sansoldi, Foro, II, 372 (n).

6. Se il fatto costituente il soggetto dell' imputazione non può nella sua sostanza esser mutato, e tanto meno venir aggravato a carico dell'imputato, in ordine però alla qualificazione giuridica, ossia alla definizione da darsi al fatto medesimo, non vi ha dubbio che il magistrato giudicante conserva piena ed intera la sua libertà d' apprezzamento e di giudizio secondo le risultanze del pubblico dibattimento.

7. Ma se l' unico errore che si possa rimproverare ad una sentenza della Corte d' appello non muove che da un erroneo giudizio d' interpretazione del capo d' imputazione, e dall' aver essa dichiarato erroneamente di non potersi mutare la definizione del reato, per quanto apparisca esso manifesto e grave, non costituendo il medesimo un vero eccesso di potere, a senso del n. 3 dell' art. 640 del cod. di proc. pen., non dà diritto al pubblico ministero di ricorrere in cassazione; salvo, ben s' intende, il ricorso nell' interesse della legge, e senza recar pregiudizio alla parte assolta o per cui si dichiarò non farsi luogo a procedere. — C. Roma, 8 giugno 1881, Gariglio e Gedei, Foro, II, 341 (n).

8. L' imputato di truffa non ha ragione di lagnarsi di mutazione dei termini della contestazione, se, ritenuti i fatti dell' accusa, vengono questi qualificati dalla sentenza per falsità instrumentale, e così in modo diverso dal titolo ritenuto dalla citazione; essendo la più propria definizione del titolo di reato ufficio del giudice. — C. Firenze, 15 dicembre 1880, Nistri, Temi ven., 1881, 435; Annali, 1881, 23.

9. L' imputato di furto può essere condannato come sciente ricettatore della cosa rubata, quante volte i fatti enunciati nella sentenza della sezione d' accusa che lo rinvia al tribunale, si prestano anche a questo reato, spettando al giudice di merito la definizione giuridica del fatto. — C. Palermo, 14 dicembre 1880, Lo Re, Foro, II, 117 (n).

10. È prescritto a pena di nullità che ogni sentenza debba enunciare i fatti che formano oggetto dell' imputazione; ma non è indicata per questo alcuna formola sacramentale. — C. Torino, 5 maggio 1881, Sismondi, Descalzi e Viale, Riv. pen., XIV, 161.

11. Trattandosi d' ingiurie non si può dire che la sentenza non enuncia il subbietto dell' imputazione, sol perchè le parole ingiuriose non vi siano

espressamonte riportato. — C. Firenze, 19 giugno 1880, Buseghin, Foro, II, 46 (n).

12. Lo scopo essenziale del n° 3 dell'art. 323 del codice di procedura penale è quello unicamente di conoscere qual fu il criterio dal quale il giudice fu guidato nel suo giudizio. — C. Roma, 17 gennaio 1881, Corda, Legge, 1881, I, 354; Bett., 1881, 109; Annali, 1881, 66.

13. Non è censurabile per difetto di motivazione la sentenza, che non abbia motivato su fatti allegati dall'imputato non facienti parte del capo d'imputazione o d'accusa. — C. Torino, 27 aprile 1881, Galanti, Riv. pen., XIV, 326.

14. Si ha per sufficientemente motivata la sentenza che, senza rispondere a tutti gli argomenti dedotti dalle parti, reca le principali ragioni atte a giustificarne il dispositivo. - C. Torino, 7 luglio 1881, Pratolongo e Bisagno, Riv. pen., XIV, 499.

15. La sentenza nella quale sieno espresse le ragioni per le quali il magistrato ha ritenuto provata la colpabilità dell'imputato, non pecca per mancata motivazione per non aver dettagliatamente combattuti tutti gli argomenti in contrario dedotti dalla difesa.

16. Ad effetto che una sentenza possa esser dichiarata nulla per contradizione, è necessario che questa sia nella parte dispositiva, non basterebbe fosse nella sua motivazione.

17. Il magistrato di appello non è tenuto a prendere in considerazione dimande non proposte nè all'atto di appello, nè nei termini utili ulteriormente accordati dalla procedura. — C. Firenze, 4 agosto 1880, Laurino, Temi ven., 1881, 16.

18. Non è nulla per difetto di motivazione la sentenza, la quale sul fatto del contrabbando e sulla colpabilità degli accusati considera che allo stato delle cose non poteva farsi luogo all'ammissione delle nuove prove chieste in appello, giacchè la causa era da ritenersi pienamente istrutta, e quali che si fossero le deposizioni dei testimoni sugli articoli dedotti, non avrebbero mai potuto variare lo stato delle ottenute risultanze.

19. Non difetta di motivazione l'ordinanza, con la quale non si accolse la richiesta pel rinvio del dibattimento ossia di citarsi nuovamente dei coimputati non comparsi, se non siasi mancato di osservare come i medesimi erano stati regolarmente citati, e non occorreva rimandarsi ad altro giorno la causa e disporre una nuova citazione.

20. Non difetta di ragionamento la sentenza che desume la reità degl'imputati, siccome autori, perchè avrebbero compiuto atti consumativi del contrabbando, e per esuberanza di ragioni afferma dover essi ad ogni modo rispondere come agenti principali per aver tutti immediatamente concorso con l'opera loro all'esecuzione del reato e prestato aiuto efficace a commetterlo, come emergeva dalle circostanze di fatto esposte e ritenute costanti in sentenza. — C. Roma, 16 novembre 1881, Paglino-Bozzo e Bruzzi, Corte S. Roma, 1881, 911.

21. È motivata sufficientemente la sentenza, con cui il tribunale ha asserito di essersi convinto che il ricorrente fosse colpevole della contravvenzione alle leggi sulla caccia ascrittagli, perchè le deposizioni dei RR. carabinieri, e quella dei testi a difesa concorsero a stabilire come l'imputato fu visto, subito dopo che si udì la esplosione del fucile, avvicinarsi in atto di caccia alla preda, raccoglierla e poi consegnare ad altri cacciagione e fucile. — C. Roma, 6 ottobre 1880, Villa, Corte S. Roma, 1880, v. s. 119.

22. Non omise di accennare le fonti, da cui attinse la prova della colpabilità del giudicabile, il tribunale che desunse le sue convinzioni dal contenuto del verbale di contravvenzione e dalle testimonianze delle guardie doganali udite nel pubblico dibattimento, senza uopo di indicare nella sentenza i nomi di coteste *guardie*. — C. Roma, 18 maggio 1881, Moro, *Corte S. Roma*, 1881, 515.

23. Il convincimento del magistrato ha dei limiti, che sono stabiliti dall'art. 339 del cod. di proc. pen.

24. Non è peraltro censurabile la sentenza, che, dopo aver disconosciuto questo principio in teoria, in pratica ad esso siasi pienamente uniformata.

25. Può il magistrato, in difetto di documenti e di testimoni, desumere gli elementi della propria convinzione dalle denunzie dell'offeso e dalle dichiarazioni dell'imputato. — C. Firenze, 29 dicembre 1880, Pasquali, M. giud. Ven., 1881, 61; Legge, 1881, I, 604.

26. È nulla per difetto di motivazione la sentenza del tribunale che, « fatto esame delle risultanze del pubblico dibattimento avanti il pretore, trova esistente a sufficienza la prova del reato, nè vede ragioni per disconoscerlo dalla quantità minima che sia del tabacco sequestrato », senza spendere una sola parola per mostrare la inattendibilità degli altri motivi del gravame concernenti i fatti del ricevimento del genere nell'istante del sequestro, della impossibilità della vendita di esso, e dell'essere, in ogni ipotesi, un reato diverso da quello per cui fu pronunciata condanna. — C Roma, 4 maggio 1881, Bonaccorso, Corte S. Roma, 1881, 445.

27. Manca di motivazione, e viola la legge, quella sentenza che ordina una provvisionale a favore della parte civile, senza accennare a considerazione alcuna, che abbia potuto spingere il magistrato a tale aggiudicazione. — C. Palermo, 20 settembre 1879, Albeggiani, Circ. giur., 1881, 48.

28. Difetta di motivazione la sentenza, che omette di pronunciare sulla reiezione di una prova testimoniale, che fu oggetto di speciale incidente nel dibattimento, e che non venne risoluto da speciale ordinanza motivata. — C. Roma, 28 marzo 1881, Meloni, Riv. pen., XIV, 331.

29. Determinata la pena del principale autore del ferimento seguìto da morte in tre anni di reclusione, nulla è la sentenza che senza motivazione abbia condannato ad anni cinque il complice non necessario. — C. Napoli, 20 dicembre 1880, Scalone, Riv. pen., XIII, 505.

30. È nulla per violazione dell'art. 323 n° 4 del cod. di proc. pen. la sentenza che lascia incerta la definizione giuridica del reato. — C. Torino, 18 maggio 1881, Bertuzzi, M. trib. Mil., 1881, 685.

31. In tema di truffa è sufficientemente motivata la sentenza che accenna alla macchinazione adoperata dall'agente. — C. Firenze, 30 aprile 1881, Cambi, Riv. pen., XIV, 326.

32. Non vi è difetto di motivazione in una sentenza quando, indipendentemente dal disordine dei motivi, essa possa sostenersi per altre considerazioni qualsiansi. — C. Roma, 14 febbraio 1881, Chingaro, Riv. pen., XIV, 181.

33. Una locuzione poco esatta non influisce sul motivato della sentenza, quando in essa venga scolpito il vero e preciso concetto del reato. — A. Venezia, 21 ottobre 1881, Zoia e De-Zotti, Temi ven., 1881, 591.

34. Dovendo per necessità di legge applicarsi nel caso contemplato dall' art. 419 c. p. toscano la pena accessoria della sottoposizione alla vigilanza della polizia, non occorre che nella sentenza di condanna se ne faccia una espressa motivazione, nonostante la domanda subordinata della difesa quanto all'assoluzione della detta pena accessoria. — C. Firenze, 15 dicembre 1880, Lemmi, Legge, 1881, I, 58; M. giud. Ven., 1881, 74.

35. Il computo del carcere preventivo, essendo puramente facoltativo, non ha diritto il condannato di ricorrere per nullità in cassazione per difetto di motivazione della sentenza intorno a codesto punto. — C. Torino, 27 maggio 1881, Tassotti, M. trib. Mil., 1881, 711; Annali, 1881, 109.

36. Quando una istanza sia motivata e concordata dalle parti, l' ordinanza del magistrato che l'accoglie, non può impugnarsi per difetto di motivazione, essendo questa virtuale. — C. Palermo, 3 febbraio 1881, Troja, Foro, II, 257.

37. Caso in cui fu ritenuto che, quantunque una sentenza precedentemente pronunciata nella medesima causa non costituisse cosa giudicata, potesse però validamente il magistrato riferirsi ad essa come documento della causa, e farne propri, senza ripeterli, i ragionamenti. — C. Torino, 19 gennaie 1881, Freund c. Pelaez, M. trib. Mil., 1881, 234; Annali, 1881, 39.

38. Nel dispositivo della sentenza proferita in grado di appello si contiene soltanto la riparazione, o la conferma della sentenza appellata, nè ha luogo la riproduzione degli elementi costitutivi il reato ritenuto costante. — C. Firenze, 6 agosto 1881, Malanima, Annali, 1881, 125.

39. La sentenza di appello che, mancante della enunciazione dei fatti formanti il soggetto della imputazione, accenni appena al titolo di contrabbando di sale, e finisca per ritenere gl' imputati colpevoli di semplice deposito non autorizzato fuori della zona doganale, del che non si parlava punto nel capo d' imputazione e nell' appellata sentenza, viola i n. 2, e 3 dell' art. 323 del codice di procedura penale.

40. È nulla per difetto di motivazione la sentenza di appello, se dalla medesima non si apprenda come e perchè i dedotti gravami siano stati respinti. — C. Roma, 12 gennaio 1881, Boncoddo, e Giacopello, Corte S. Roma, 1881, 78.

41. Vuol essere annullata la sentenza d'appello, che non risponde categoricamente ai mezzi addotti nel gravame. — C. Torino, 23 marzo 1881, Corradi, Riv. pen., XIV, 177.

42. È nulla, per difetto di motivazione, la sentenza che dei quattro capi d' appello (difetto cioè di forma nel verbale, mancanza di sorpresa in flagrante spaccio della polvere, insussistenza di spaccio clandestino, illegittimità della confisca) non si curò che del primo ed in maniera molto spiccia e vaga. — C. Roma, 12 marzo 1881, Casella e Pinizzotto, Corte S. Roma, 1881, 473; Gazz. proc., XVI, 272.

43. Attesochè l' imputato appellante ha prodotto quattro distinti e specifici motivi di gravame, e la Corte di appello nella sua sentenza non ragioni che su due dei prodotti motivi, tacendosi affetto sugli altri due, i quali non erano meno importanti, nè meno chiaramente e formalmente spiegati, ella manca al precetto della motivazione imposto, sotto pena di nullità, dall'articolo 323 n. 3 del cod. di proc. pen.

44. Non è lecito il respingere dei motivi di appello senza darvi un' adeguata risposta, senza renderne alcuna ragione, poichè, come sta scritto nel suddetto art. 323 n. 3, ogni sentenza deve contenere i motivi su cui essa è fondata. — C. Roma, 1 aprile 1881, Recupero, Corte S. Roma, 1881, 425.

45. Non e viziata da difetto di motivazione la sentenza, che omette di pronunciare sopra alcuni motivi d' appello, dichiarandoli come rinunciati all' udienza.

46. Ad ogni modo, contro le dichiarazioni della sentenza non può allegarsi il verbale come prova contraria, a ciò fare non potendosi che procedere all' iscrizione di falso. — C. Roma, 21 febbraio 1881, Cianfarra, Riv. pen., XIV, 67; Legge, 1881, II, 522.

47. Sull' istanza di totale o parziale rinnovamento del giudizio in appello non sono i giudici obbligati a proferire esplicitamente, quando nella sentenza si trovano esposti i motivi che confermano la reità dell' appellante. — C. Firenze, 10 dicembre 1881, Lazzeri c. Fieri-Fierli, Annali, 1881, 173; Riv. pen., XV, 349.

48. Non è obbligatoria la motivazione del rigetto d' una istanza diretta ad ottenere nuovamente

la udizione dei testimoni in un giudizio d'appello, quando nella sentenza si espongono le prove che hanno concluso la reità dell'appellante. — A C. Firenze, 30 aprile 1881, Mencarelli, Annali, 1881, 182.

49. Non è necessario che la sentenza enunci di essere stata pronunziata in contumacia, dovendo ciò risultare invece dal verbale d'udienza. — B C. Firenze, 13 novembre 1880, Job, Foro, II, 14.

50. È nulla la sentenza che non adduce la indicazione dell'articolo contenente la sanzione penale, C che si intende applicare. — C. Firenze, 18 dicembre 1880, Leoni-Morali, Temi ven., 1881, 147.

51. Se la pena applicata alla contravvenzione è giusta e conforme alla legge vigente, non si può annullare la sentenza di condanna pel semplice errore materiale avvenuto nella citazione del- D l'articolo di legge che si è applicato. — C. Roma, 8 novembre 1880, Lotti, Foro, II, 72, v. pure Corte S. Roma, 1880, 857; Annali, 1881, p. sp. 18.

52. Non è nulla la sentenza per l'erronea indicazione degli articoli di legge applicati quando sia le- E gittima la pena. — C. Roma, 20 aprile 1881, Murgia, Riv. pen., XIV, 323; Annali, 1881, 98.

53. La sentenza di condanna per contravvenzione agli art. 14 e 25 della legge 28 luglio 1861 e 131 del regolamento 29 ottobre 1874 non deve contenere la indicazione di alcun altro articolo F di legge. — C. Roma, 4 marzo 1881, Bracci, Corte S. Roma, 1881, 370.

54. Non v'è prescritto a pena di nullità che il tribunale nell'ordinare l'esecuzione di una sentenza, perchè dichiarato irricevibile l'appello, usi della formola « in nome di Sua Maestà » non essendo tale pronuncia una vera e propria sentenza. — G C. Firenze, 13 agosto 1881, Maghin, Bett., 1881, 261; Legge, 1882, I, 92.

55. È nulla la sentenza stata pronunciata in as- H senza del pubblico ministero. — C. Torino, 10 marzo 1881, Morelli, M. trib. Mil., 1881, 445; M. canc. pret., 1881, 155; Bett., 1881, 169.

56. Non è nullità se la lettura della sentenza, a causa d'impedimento sopravvenuto al presidente, sia stata, a vece di questo, fatta da un giudice. I — C. Torino, 29 dicembre 1880, Merusi, Foro, II, 67.

57. La pronunciazione delle sentenze penali deve, sotto pena di nullità, esser fatta immediatamente dopo il dibattimento, e non può essere rimandata ad una posteriore udienza.

58. Che se, attesa l'ora tarda, non creda il magistrato di potere immediatamente e nella stessa udienza proferire la sentenza, allora non deve già dichiararsi chiuso il dibattimento, ma convien rimandarne ad altra udienza la continuazione, per poi pronunciare in questa nuova udienza la sentenza dopo aver dato ancora la parola agli L imputati. — C. Torino, 15 dicembre 1880, Caviezel c. Magugliani, Foro, II, 96 (n); v. pure M. trib. Mil., 1881, 115; Giur. pen. Tor., 1881, 20.

59. Sebbene sia regolare trascrivere nella sentenza le conclusioni della parte civile, non vi è però nullità, se tale trascrizione non fu fatta: basta che la sentenza messa a confronto del verbale offra la prova che il giudice ha risposto a tutte A le istanze. — C. Torino, 2 febbraio 1881, Ferrari, Riv. pen.. XIII, 530.

60. Non v'ha nullità se nella firma della sentenza si legge il solo cognome d'alcuno dei giudici, perchè questo si identifica con la qualità di giudice formante parte del consesso, che firmò la sentenza, e con la menzione fattane nel verbale. B — C. Firenze, 11 ottobre 1881, Campebel e Candio, Temi ven., 1881, 576; Annali, 1881, 154.

61. La menzione della sentenza d'essersi sentito il P. M. nelle orali sue requisitorie per l'applicazione della legge, non importa che esso abbia dato un voto esplicito, e non può avere interpretazione diversa da quella del verbale, ove si legga che il P. M., avuta la parola, *dichiarò* di rimettersi alla saviezza della Corte.

62. La sentenza deve, sotto pena di *nullità*, essere pubblicata non soltanto nella sua parte dispositiva, ma anche nella parte contenente i motivi. C — C. Torino, 22 giugno 1881, Rigolone e Viazzo, M. trib. Mil., 1881, 832; Legge, 1881, II, 565; Bett., 1881, 256.

63. Non può ritenersi che il P. M. abbia assistito alla deliberazione, la quale perciò non è nulla, se dal verbale di udienza risulta che la causa era già votata e decisa nel momento in cui il P. M. entrava nella camera di consiglio e che, non appena entrato, il tribunale usciva e pronunciava nell'aula delle udienze la sua sentenza. D — C. Roma, 21 dicembre 1881, Zane, Corte S. Roma, 1881, 1066.

64. Non sono nulli il verdetto e la sentenza, nei quali si rimarchino delle cancellature, abrasioni, e soprapposizioni: il cancelliere però è respon- E sabile e passibile di ammenda. — C. Palermo, 16 maggio 1881, Raja, Circ. giur., 1881, 87.

65. Quando il tribunale riconosce e dichiara che per puro errore si era scambiato l'interrogatorio dell'imputato con una dichiarazione scritta, può esso benissimo correggere l'incorso errore senza ri- F fare il giudicato e cadere in nullità. — C. Roma, 2 marzo 1881, Cardi, Corte S. Roma, 1881, 148; Legge, 1881, II, 275.

66. La sentenza penale emanata in contraddittorio dell'imputato e del pubblico ministero riveste sempre il carattere di *definitiva*, nè può quindi qualificarsi come sentenza proferita *allo stato* G *degli atti*. — A. Firenze, 29 luglio 1880, Rochat c. Prefetto di Firenze, Foro, I, 304 (n).

V *Cassazione pen.* — *Citazione pen.* 25 — *Contumacia pen.* — *Danni pen.* 42 — *Revisione.* — influenza della sentenza penale nel giudizio civ. V. *Giudizio.*

Sentenza straniera — [dispos. prel. c. c. 10; c. c. 1935; c. p. c. 559, 941, 950] V. *Delibazione.*

Separazioni di beni nelle esecuzioni — V. *Appello civ.* 51-53 — *Esecuzione immob.* 175, 177-180 — *Esecuzione mob.* — *Esecuzione provvis.* 15 — *Miniere* 13-15.

Separazione di coniugi — [c. c. 148-158; c. p. c. 806-811; c. comm., 14].

SOMMARIO.

1. Le azioni e i diritti che si esperimentano in base al codice civile sono soggetti alla prescrizione stabilita dal codice civile stesso, nè possono mai applicarsi ad essi le prescrizioni stabilite dalle leggi penali.

2. Conseguentemente, la circostanza che a termini delle leggi penali il coniuge non possa più perseguitare il reato d'adulterio commesso dall'altro coniuge, non può mai essere di ostacolo in sede civile all'azione per separazione personale in causa d'adulterio a sensi dell'art. 150 del cod. civ. — C. Torino, 26 luglio 1881, Gnecchi c. Migliavacca, M. trib. Mil., 1881, 874; Bett., 1881, 493; Annali, 1881, 332.

3. Caso in cui fu dichiarato non imputabile il marito per lesioni improvvise leggiere inferte alla moglie. — P. Borgo a Buggiano, 17 giugno 1881, Sorini, Mon. pret., 1881, 256.

4. La scuola e la giurisprudenza hanno sempre insegnato che gli *eccessi* sono tutti quegli atti di violenza che eccedono ogni misura, e che possono mettere in pericolo la vita del coniuge, mentre le *sevizie* sono atti di crudeltà che se non mettono la vita in pericolo, la tormentano però quasi continuamente.

5. Le *minaccie* poi *gravi*, se vuolsi intendere bene lo spirito della legge, sono tutte quelle che minacciano tal male da potersi dire con ragione che, perdendo per esso l'opinione della propria sicurezza, si perde pure ad un tempo la propria tranquilità; e le *ingiurie gravi* sono le ingiurie atroci, quelle che tendono a distruggere la reputazione del coniuge, che attaccano ed offendono la sua probità, i suoi costumi, il suo pudore; e siccome il valore delle ingiurie diversifica secondo i luoghi, le persone e le circostanze, così l'apprezzamento di esse è tutta opera del magistrato.

6. Laonde per l'art. 150 cod. civ. ital. la moglie non ha diritto di domandare la separazione personale dal marito se non quando vi siano stati atti violenti o crudeli da parte del marito stesso, i quali o mettessero in pericolo, oppure tormentassero quasi incessantemente la vita della moglie.

7. Così, per lo stesso art. 150, non costituisce ingiuria grande per la moglie quella di averle il marito comunicato il *male venereo*, ch'egli aveva contratto avvicinando altra donna: e neppure quella di averle detto che era una *vacca* e che la madre di lei le faceva la *ruffiana;* quando cotesti fatti siano isolati e non ripetuti. — A. Bologna, 28 maggio 1881, Dalmonte c. Fattorini, R. giur. Bol., 1881, 184.

8. La riconciliazione avvenuta fra i coniugi conforme all'art. 808 proced. civile, sopravvenendo fatti nuovi non impedisce al coniuge di riproporre la domanda di separazione e d'invocare i fatti anteriori alla conciliazione allo scopo di avvalorare la gravità di quelli posteriori e di stabilire l'abitudine nel coniuge a ripetere quegli atti.

9. Gli eccessi e le ingiurie gravi, che possono dar luogo alla separazione personale sono quelli provenienti da pravità e malvagità d'animo tali da rendere insopportabile la convivenza coniugale.

10. Fra essi non debbono annoverarsi le espressioni ingiuriose lanciate in un eccesso di rabbia dal marito contro la moglie in una loro corrispondenza privata. — A. Casale, 30 dicembre 1880, N. c. N. Giur. Casale, 1881, 87.

11. Non può lagnarsi della qualità del cibo la moglie, quando esso è adattato alla condizione del marito.

12. Non costituisce motivo di separazione l'aver il marito rinchiusa parecchie volte la moglie in casa, per l'unico motivo che essa non era in grado di custodirla.

13. Non hanno il carattere di gravità necessario per la domanda di separazione le minacce, le diffamazioni e le accuse pronunciate contro la moglie dal marito dopo che, e per la voce pubblica e per le lettere trovate fra gli abiti di lei, è indotto a sospettar male sulla condotta di essa.

14. Non si rende colpevole d'ingiuria, nel senso di porgere al coniuge un motivo di separazione, il marito che a fatti ingiuriosi contro di lui dedotti dalla moglie ne oppone altri per essa assai più gravi e offensivi. — A. Casale, 26 novembre 1880, N. c N., Giur. Casale, 1881, 77.

15. Il compito del presidente, nel caso previsto dall'art. 808 della civile procedura, è limitato al tentativo di conciliazione o, nel caso questa non riesca, a rimettere le parti al tribunale, innanzi

al quale soltanto incomincia la causa di separazione.

16. Costituisce ingiuria grave, e tale da far luogo alla separazione per colpa della moglie, la provata sua condotta scandalosa; nè può farsi carico al marito delle percosse inferte alla moglie in conseguenza del suo mal costume.

17. Non può invocarsi quale conciliazione estinguitrice del diritto di chiedere la separazione l'aver il marito tenuto in casa la moglie per qualche tempo dopo la scoperta fatta della sua cattiva condotta.

18. La donna per colpa della quale è pronunciata la separazione ha solo diritto agli alimenti in caso di bisogno. — A. Casale, 18 febbraio 1881, T. c. F., Giur. Casale, 1881, 200.

19. Lo stabilire se si verifichi quell'abbandono volontario, pel quale l'art. 150 del cod. civ. fa luogo alla separazione personale dei coniugi, è un giudizio di fatto rimesso dalla legge all'apprezzamento dei giudici del merito, epperciò incensurabile in cassazione. — C. Torino, 18 giugno 1881, Barone c. Prevedone, M. trib. Mil., 1881, 696, Giur. Tor., 1881, 556.

20. Non è colpevole di abbandono capriccioso o volontario del domicilio coniugale quel coniuge, che a tale estremo siasi indotto per causa di mali trattamenti patiti per fatto dell'altro coniuge.

21. Non può pronunciarsi la separazione per comune colpa dei coniugi, quando i torti dell'uno non siano, come quelli dell'altro, di tale gravezza da costituire veri e proprî motivi legali di separazione.

22. Per giudicare a quale dei coniugi debbansi affidare i figli durante le separazione, si considera il sesso e l'età della prole, l'affetto, l'onestà e la maggior attitudine dell'uno o dell'altro coniuge a bene educarla, secondo le condizioni della famiglia.

23. Se, per giudizio dei tribunali, i figli debbono rimanere, durante la separazione, presso la madre, il padre è pur sempre tenuto alle spese di loro educazione e mantenimento, nella misura determinata dal giudice.

24. Nell'obbligo imposto per sentenza al padre di consegnare le figlie alla madre loro, affinchè ne abbia cura durante la separazione, è virtualmente compreso anche l'obbligo di consegnare il loro corredo personale, in mobili, biancheria, e vestiario; e la dichiarazione di quest'obbligo può essere chiesta anche al giudice di appello, il quale, nella sua sentenza, può pronunziare la relativa condanna. — A. Bologna, 4 febbraio 1881, Manara c. Molignoni, Foro, I, 302 (n).

25. La pendenza di un giudizio di separazione personale fra i coniugi, e il fatto di una separazione consensuale già omologata non formano condizione necessaria per la proponibilità di una questione di custodia de' figli, o per la competenza nel magistrato a conoscere e giudicare della medesima.

26. Anco di fronte alla semplice separazione di fatto, il determinare presso quale tra i coniugi debbano rimanere i figli comuni riguarda un interesse pubblico, la di cui tutela è dalla legge affidata alla magistratura giudiziaria, che provvedendo al vantaggio della prole ed al buon ordine della famiglia, non viene per questo a riconoscere e sanzionare, con la sua pronunzia, fra i coniugi stessi il loro stato anormale ed alla legge contrario.

27. La patria potestà è sapientemente ordinata dalla legge nell'interesse dei figli, sia che si riguardi come autorità domestica dei genitori nei rapporti degli uffici e diritti di custodia, di educazione e di correzione dei figli stessi, sia che si consideri come istituto di diritto civile inteso alla tutela dei loro oneri ed interessi matrimoniali.

28. Sebbene durante il matrimonio la patria potestà si eserciti dal padre, pure appartiene anco alla madre, che il codice nostro ha voluto risollevare a quel posto cospicuo che la natura le assegna al governo morale della famiglia.

29. Essendo comune in ambedue i genitori l'obbligo di educare ed istruire la prole, è uguale pure in loro il diritto corrispondente tanto nell'ordine morale, come nell'ordine giuridico, per cui la madre ha un diritto alla custodia ed all'educaziono dei propri figli, da poterlo anche far valere giudizialmente quando le sia contrastato, e che tanto più si fa vivo nel caso di separazione personale, anco di mero fatto, fra i coniugi.

30. Il diritto di educazione dei figli come attributo della patria potestà esercibile esclusivamente dal padre durante il matrimonio si riferisce soltanto a quei poteri ed atti di civile autorità, che, per lo scopo appunto dell'educazione, si esercitano sulla persona del figlio, senza che per questo rimanga alterato, o turbato l'esercizio della missione educativa della madre nella famiglia costituente per essa un dovere ed un diritto.

31. Il provvedimento col quale il magistrato ordina di fronte alle particolari circostanze del caso ed alla separazione di fatto tra i coniugi, che venga affidata alla madre, anzichè al padre, la custodia della figlia al suo uscire da un istituto di educazione, non offende minimamente i diritti della patria potestà al padre competenti.

32. L'art. 233 del codice civile è soltanto applicabile al caso di abuso della patria potestà, che si verifichi dopo sciolto il matrimonio.

33. Le circostanze e ragioni da apprezzarsi dal magistrato, per affidare la custodia dei figli alla madre, invece che al padre, devono farsi valere dalla prima giudizialmente contro il secondo, e nelle forme del contradditorio civile, e non mai in via di giurisdizione volontaria, e nel modo stabi-

lito dall'art. 221 del codice civile, che è al caso inapplicabile.

34. La istanza della madre, avanzata per la prima volta in appello onde ottenere la provvisoria consegna della figlia, e portarla ai bagni di mare mentre trovasi ancora nell'instituto di educazione, deve dichiararsi improponibile come domanda nuova in secondo grado di giurisdizione, non costituendo un incidente della causa principale relativa alla custodia della figlia per dopo il suo congedo dall'istituto stesso. — A. Lucca, 16 settembre 1881, Papanti ne' Dal Borgo c. Dal Borgo Netolitzky, Annali, 1881, 312.

35. Disputatosi fra coniugi a quale di essi debbasi affidare un bambino di quattro anni, durante il giudizio di separazione personale, il tribunale non può a meno di decidere codesta questione, massime, se ciascuno dei contendenti ne ha fatto un capo di domanda dedotto per conclusione speciale.

36. Sebbene questa domanda sia stata promossa unitamente a quella per separazione personale, tuttavia il tribunale può sospendere di pronunziare su di essa, e provvisionalmente pronunziare sulla prima.

37. Non il solo presidente, ma anche il tribunale, dopo che la causa è stata sottoposta alla sua giurisdizione, è competente a dare i provvedimenti interinali, in specie quello di ordinare che fino all'esito definitivo del giudizio di separazione un bambino stia presso la sua madre. — A. Roma, 27 gennaio 1881, Pesci c, Mazzoni, Temi rom., 1881, 175.

38. Chiesta dal marito la separazione per adulterio della moglie, possono ammettersi alla prova anche i fatti dedotti dalla moglie, tuttochè non valgano ad escludere la causa della separazione, purchè esercitino una certa influenza sulle altre provvidenze a dare, come l'affidamento della prole minore, gli alimenti e simili.

39. La contestazione della lite nel senso che la separazione si debba pronunciare invece per colpa del marito, non è una vera domanda riconvenzionale, ma una difesa.

40. Tanto ciò è vero che il tribunale investito di tutta la causa potrebbe pronunciare la separazione o per colpa di ambedue i coniugi, o di quello che fece calunniosa e ingiuriosa imputazione all'altro.

41. In pendenza di tale giudizio la moglie ha diritto a una provvisionale alimentaria proporzionata. — A. Genova, 20 giugno 1881, Vacchini c. Serra, Bett., 1881, 411.

42. La domanda di restituzione di mobili ed oggetti di valore avanzata dal marito contro la moglie in pendenza del giudizio di separazione personale è pedissequa a questa, e però non abbisogna di un formale e distinto atto di citazione. Ad ogni modo accettata la discussione anche su tale domanda, l'eccezione d'improponibilità di essa non è deducibile in appello.

43. Tale domanda di restituzione può disgiungersi dal giudizio di separazione personale, e pronunciarsi sulla stessa prima della definizione di questo ogni qual volta tra i coniugi vi sia già separazione di fatto, e la moglie, abbandonando il domicilio conjugale ne abbia portato via i mobili con pericolo di dispersione a danno del marito.

44. Ammettendosi la prova sulla controversa proprietà dei mobili asportati è una misura prudente ed economica rinviare la causa ai primi giudici, affinchè questa causa vada possibilmente unita alla principale di separazione personale. — A. Genova, 1 aprile 1881, Doria c. Vicari, Bett., 1881, 320.

45. La moglie che promuove giudizio per separazione personale non ha duopo della previa autorizzazione del magistrato. — A. Trani, 4 ottobre 1880, Botta c. Fabiano, R. giur. Trani, 1881, 26; Bett., 1881, 298.

46. Dopo la legge 28 novembre 1875 non sono più necessarie le conclusioni del pubblico ministero nelle cause di separazione personale dei coniugi. — A. Torino, 22 giugno 1881, F. c. T., Giur. Tor., 1881, 611.

47. — Contra — A. Lucca, 8 marzo 1881, Agostini della Seta c. Lavoignat d'Alençon e Bonella, Annali, 1881, 103.

V. *Delibazione* 17 — *Donna maritata* 42, 45 — *Registro* (tassa di) 105.

Separazione della dote dai beni del marito — [c. c. 1418-1424; c. comm., 14, 671] V. *Dote* — V. pure *Commerciante* 1.

Separazione del patrimonio del defunto da quello dell'erede — [c. c. 2054-2065; c. p. c. 900, 901] V. *Successione* 20, 68, 237-247.

Sepoltura e **sepolcro.**

1. Il cadavere è capace di tutela in riguardo al dritto di sepolcro e questa è devoluta al più prossimo parente del defunto in preferenza del remoto, specialmente quando il parente più prossimo sia anche l'erede della massima parte del patrimonio relitto dallo stesso defunto. — T. Piacenza, 4 aprile 1881, Ceresa c. Scotti Anguissola, R. leg., 1881, 206; Legge, 1881, II, 780; Gazz. proc, XVII, 587.

V. *Esecuzione in genere* 18-22.

Sequestratario giudiziale — V. *Appello civ.* 60 — *Esecuzione immob.* 183-189 — *Istitore* 7, 8 — *Sequestro* — *Sottrazione* 3-16.

Sequestro conservativo, giudiziale e convenzionale — [c. c. 1869-1877, c. comm., 2, 58, 308, 310; c. p. c. 921-937].

SOMMARIO.

BIBLIOGRAFIA.

1. Intorno al sequestro conservativo sulle cose proprie del sequestrante e quando si possa concedere. Prof. S. GIANZANA, Foro, I, 100.

2. Del giudice competente a pronunziare la conferma del sequestro conservativo in seguito a convenzione fra le parti. FERRUCCI, Legge, 1881, I, 428.

3. Sulla competenza nel giudizio di convalida del sequestro conservativo in pendenza o connessione di lite. AVV. G. SORRENTINO, Messina, Tip. del Foro.

4. Sull'efficacia del decreto d'autorizzazione a sequestro conservativo dopo che ne abbia avuto luogo una prima esecuzione. MORTARA Lodovico, Gazz. leg., 1881, 57.

5. Dell'azione in giudizio esercitata dal sequestratario giudiziario. RICCI F., G. leggi, 1881, 65.

6. Degli atti di esecuzione e del sequestro conservativo a carico dell'eredità beneficiata. MANZONI Domenico, G. leggi, 1881, 305.

7. Della reiterazione del sequestro conservativo. RICCI F., G. leggi, 1881, 122.

8. Se gli arboscelli dei piantonai debbano considerarsi beni mobili e se possano essere colpiti da sequestro conservativo. BIONDI, Mon. pret., 1881, 41.

GIURISPRUDENZA.

9. Per ottenere il sequestro giudiziario in ordine all'art. 1875 c. c., non si richiede l'estremo del pericolo di alterazione, sottrazione, o deteriorazione, ma occorre però che si tratti di controversia seria, che renda ugualmente incerti i diritti delle parti sulla cosa disputata.

10. Nel giudizio diretto a far cessare l'usufrutto per l'abuso che dei suoi diritti faccia l'usufruttuario, non è lecito dimandare incidentalmente il sequestro giudiziario contemplato dal c. c., art. 1875 n. 1, perchè è questo un provvedimento che rientra nella contestazione di merito.

11. Il sequestro giudiziario di cui parla l'art. 921 c. p. c., può ordinarsi indipendentemente *dalla* esistenza di una controversia, quando *siavi* pericolo di sottrazione o di alterazione della cosa, che si ha interesse di conservare.

12. Questo pericolo deve essere attuale; quindi non è dato desumerlo unicamente dai fatti dannosi avvenuti prima della domanda di sequestro.

13. Nel caso di usufruttuario esente da cauzione, che abbia disperso o perduto tutto o gran parte nel suo patrimonio, potrà farsi luogo a provvedimenti preordinati ad assicurare la *proprietà*, senza ledere sostanzialmente il diritto di usufrutto. — A. Bologna 6 ottobre 1881, Verardini ne' Violini c. Verardini, Annali, 1881, 373.

14. Il proprietario, anche esclusivo, di una cosa mobile ha il diritto di domandarne il sequestro nelle mani di un terzo.

15. Un tale sequestro sarà un sequestro giudiziario a mente dell'art. 921 c. p. c. (a nulla montando se la parte chiedente l'abbia per equivoco detto sequestro conservativo) e potrà essere dal magistrato ordinato dietro semplice ricorso della parte. — A. Catania, 4 dicembre 1880, Bruno c. Longo Assorò Lipani, G. pret., 1881, 462.

16. Per l'art. 921 c. p. c. si può domandare il sequestro giudiziale di un immobile, o di una cosa mobile, anche prima che ne sia controverso il possesso, o la proprietà, giusta l'art. 1873 cod. civ. — A. Venezia, 17 febbraio 1881, Roggia c. Graffigna, Gazz. proc., XVI, 74.

17. Per ottenere un sequestro conservativo basta un *fumus boni juris* sulla sussistenza del credito; ed è circostanza atta ad autorizzare il detto provvedimento l'essere i debitori merciai girovaghi, e possessori di poche merci. — A. Roma, 6 ottobre 1881, Fontani e Baccheschi c. Benzio, Temi rom., 1881, 538.

18. La legge non determina quali sieno i documenti e quali i motivi in base a cui il magistrato possa ritenere la sussistenza od il difetto di quell'elemento necessario per la validità del sequestro, che è il pericolo di perdere le garanzie del credito. — C. Torino, 14 dicembre 1880, Martinengo c. Aonzo, M. trib. Mil., 1881, 272.

19. Per giustificare la misura di un sequestro conservatorio non è necessario che esista realmente il pericolo della fuga del debitore o delle sottrazioni di cui parla l'art. 924 c. p. c., ma basta che il creditore abbia giusti motivi per sospettare

delle sottrazioni o della fuga, ancorchè in realtà il pericolo non esistesse.

20. Il giudicare se concorrano i giusti motivi di sospetto è rimesso all'apprezzamento del magistrato e quando esso riconosca che vi concorrono, non è applicabile l'art. 935 c. p. c.

21. Sarebbero giusti motivi di sospetto, per un proprietario che abbia domandato il sequestro degli effetti esistenti nell'appartamento locato la qualità di straniero del locatario, il ritardo nel pagamento del fitto, la vicinanza dei confini dello Stato, il fatto di aver cercato di prendere in affitto un altro appartamento all'estero e l'opinione che a sua insaputa si preparassero le valigie per la partenza.

22. Nel concorso delle suddette circostanze di fatto sarebbe giustificata la domanda del sequestro, quand'anche il fitto non fosse ancora scaduto. — A. Genova, 2 agosto 1880, Merloni c. De Sonza, Eco Gen., 1881, I, 55

23. Il sequestro conservativo può accordarsi per un credito non ancora scaduto.

24. Può eziandio accordarsi per un credito privilegiato. — A. Venezia, 20 novembre 1880, Giacomini c. Mariani, Bett., 1881, 97.

25. A giustificare il sequestro conservativo non basta addurre che lo Stato economico del debitore è meschino ed insufficiente all'adempimento degli obblighi suoi, quando risulta non essere variato dall'epoca di costituzione del credito, ma è necessaria la dimostrazione di un deterioramento avvenuto posteriormente all'epoca stessa, il che solo può costituire il pericolo della perdita delle garantie del credito. — A. Bologna, 18 luglio 1881, Cassarini c. Melloni-Raggi, R. giur. Bol., 1881, 268.

26. Trattandosi di sequestro conservativo, cioè di una semplice misura di conservazione e non di esecuzione, esso può essere concesso, quando anche ignorisi, o sia illiquida la cifra effettiva del *deberi*, bastando all'uopo la semplice probabilità dell'esistenza di un credito. — A. Palermo, 2 luglio 1880, Bertolino c. Agus, Circ. giur., 1881, 247.

27. La sola circostanza che il debitore sia straniero e non abbia nel regno alcuna attività, non vale a legittimare il sequestro conservativo contro di lui. Altrettanto va detto nel caso che debitrice sia la massa d'un fallimento operatosi all'estero — A. Genova, 6 febbraio 1880, Raggio c. Maillard., Giur. comm. Gen., 1881, II, 222.

28. Quando il debitore cambiario è divenuto insolvente, perde il beneficio della mora, e diventa passibile di misure conservative, come se si trattasse di effetto scaduto e protestato. — A. Venezia, 23 dicembre 1880, Muzzi c. Cozza, Temi ven., 1881, 26.

29. Dottrina e giurisprudenza sono concordi nel riconoscere la legittimità del sequestro conservativo, che il creditore pratica in proprie mani, se per caso egli tenga danari od effetti del proprio debitore. — A. Bologna, 19 luglio 1881, Mazzoli c. Marani, R. giur. Bol., 1881, 233.

30. Il sequestro conservativo non costituendo atto di esecuzione può autorizzarsi anche per un credito illiquido. — C. Palermo, 18 gennaio 1881, Ricevitore del Registro di Monreale c. Petta, Foro, I, 1110 (n).

31. Sulle cose proprie, detenute da un terzo, può concedersi non solo il sequestro giudiziario, ma anche il conservativo.

32. Ad ogni modo non può colui presso il quale il sequestro fu eseguito impugnarlo di nullità perchè caduto su cose di proprietà del sequestrante e riservarsi in pari tempo di dimostrare in altra sede che invece la proprietà di quelle cose è sua.

33. Ammesso poi anche non potersi accordare sequestro conservativo su cose proprie, la nullità del medesimo non può desumersi dalla sola dichiarazione di proprietà fatta dal sequestrante, e tanto meno se questa sia basata sulla presentazione di un titolo inabile a trasferire il dominio.

34. Deve a tal riguardo aversi per titolo insufficiente a trasferire la proprietà l'atto di vendita di prodotti agrari a peso, o a scelta, prima che la misurazione o la scelta abbiano avuto luogo effettivamente; e l'atto di vendita in massa se il venditore siasi rifiutato alla tradizione della cosa e ne abbia altrimenti disposto. — A. Bologna, 3 decembre 1880, Marchesini e Bergami c. Vitali, Foro, I, 98.

35. Ricorrendo i casi previsti dall'art. 924 c. p., c. può il sequestro della cosa comune essere accordato ai soci, perchè le parole debitore e creditore del detto art. non vanno prese letteralmente, ma comprendono, secondo lo spirito della legge, qualunque persona ha un diritto da esercitare sulla cosa che si sequestra, e qualunque altra deve rispettare tale diritto. — A. Catania, 4 dicembre 1880, Bruno c. Longo Assoro Lipari, G. pret., 1881, 462.

36. Come è ammissibile il pignoramento, così è ammissibile il sequestro conservativo sopra una eredità beneficiata.

37. E ciò tanto più è a dirsi, quando il sequestro fu eseguito prima della dichiarazione di accettazione col beneficio d'inventario. — C. Roma, 29 dicembre 1880, Garavani c. Baccarini, Foro, I, 139 (n).

38. Anche il creditore, per resto di conto non finalizzato, può far procedere a sequestro conservativo a danno del suo debitore.

39. Quantunque il debitore abbia estese proprietà in regioni lontane, non è vietato al creditore di far procedere a sequestro sopra un cespite a sè vicino, che teme di perdere, per opera dello stesso debitore. — A. Trani, 14 febbraio 1881, Pirandello c. Del Viscio, R. giur. Trani, 1881, 394.

40. Non si può prima della liquidazione concedere un

sequestro conservativo sui beni sociali agli eredi di un socio, quantunque ad essi spetti il diritto ai frutti e a sorvegliare l'amministrazione di quei A beni. — A. Casale, 5 febbraio 1881, Ricca, c. Barbero, Giur. Casale, 1881, 142.

41. In generale non sono ammissibili due sequestri successivi della medesima cosa per l'identico titolo; ma è procedibile un secondo sequestro condizionato all'inefficacia, che venisse dichiarata, dell'anteriore. Nè da tale nuovo sequestro potrebbe indursi una tacita accettazione della sentenza, con cui il primo fu giudicato invalido. B — A. Brescia, 8 giugno 1881, Premoli c. Maccagni, M. trib. Mil., 1881, 804.

42. Il sequestro giudiziario non può concedersi con semplice ricorso *inaudita altera parte*, ma deve esser chiesto ed ordinato in contradditorio de- C gl'interessati, previa regolare citazione. — A. Torino, 6 settembre 1880, Ekler c. Hoenig, Giur. Tor., 1881, 34.

43. Non è contrario alle leggi di procedura, ed anzi è conforme al voto della medesima, l'unione di più creditori nel praticare il provvedimento del sequestro conservativo, a carico del Comune debitore, e sopra gli stessi beni costituenti la garanzia comune; come pure l'unione nel chiederne la conferma, insieme con la condanna al pagamento; specialmente quando il debitore non abbia a dolersi che il giudizio sia intralciato in suo danno, e non chieda la separazione delle domande riunite, per poter discutere disgiuntamente eccezioni diverse che avesse da opporre ai vari D creditori. — C. Firenze, 25 luglio 1881, Cozza c. Muzzi Dalla Vecchia, Foro, I, 1075.
E — Conf. — A. Venezia, 23 dicembre 1880, Muzzi c. Cozza, Temi ven., 1881, 26.

44. Le copie del ricorso e del decreto, che autorizzi il sequestro, possono essere autenticate dall'usciere che ne fa la notificazione al debitore.

45. Nè è necessario che ciascuna copia sia distintamente autentica; basta la dichiarazione e firma dell'usciere in fine dell'atto, che comprenda per disteso, tutto di seguito, e senza interruzione, copia del ricorso e del decreto con la citazione e notificazione, costituenti un solo tutto insepara- F bile. — C. Firenze, 25 luglio 1881, Cozza c. Muzzi Dalla Vecchia, Foro, I, 1075 (n).

46. La citazione per la convalida di un sequestro conservativo fatta innanzi ad un magistrato incompetente, è per se stessa sufficiente a sospendere il termine di cui all'articolo 931 procedura G civile. — A. Catanzaro, 20 settembre 1880, De-Raco c. Gangemi, Foro calabr., II, 38; G. pret., 1881, 265.

47. In materia di sequestro essendo più debitori in causa, il termine di 10 giorni prescritto dallo art. 932 c. p. c. comincia a decorrere da quello in cui fu eseguita la citazione al debitore domiciliato in luogo più lontano.

48. Non è necessario che al terzo sequestratario sia notificata una copia letterale dell'atto di citazione al debitore, sibbene anche un atto che possa renderlo edotto del giorno in cui si discute la A causa di conferma o revoca del sequestro. — T. Modena, 29 novembre 1880, Annovi, R. leg., 1881, 54.

49. L'adizione di un giudice incompetente non sospende la decorrenza del termine perentorio di cui nell'art. 931 proc. civ.

50. È quindi nullo il sequestro conservativo, se la citazione diretta ad ottenerne la conferma, stata prima rivolta a giudice incompetente, siasi rinnovata dipoi avanti all'autorità competente, dopo trascorso il detto termine.

51. In tale caso, è fuori di proposito l'applicazione B dell'art. 2125 del cod. civ. — A. Casale, 25 aprile 1881, Angiolini c. Pazzi, Gazz. leg., 1881, 330; Giur. Casale, 1881, 144.

52. Il sequestro, che si eseguisce in forza di un titolo commerciale, può essere autorizzato dal giudice che ha competenza commerciale, e ad esso può domandarsene la conferma.

53. Ma se un terzo interviene nel giudizio, e domanda la rivendicazione dei mobili sequestrati, la causa diviene di competenza civile, perchè la domanda di rivendicazione è di competenza civile, ed il giudizio di sequestro non può scindersi; e con una sola pronuncia si deve statuire sulla rivendicazione e sulla conferma, nè il giudice di commercio può prorogare la sua giurisdizione a materie civili.

54. Il giudice che ha la doppia competenza commerciale e civile, deve ritenersi che spieghi la competenza civile quando pronuncia in causa di sequestro, dove sia stata domandata la rivendicazione dei mobili sequestrati.

55. Conseguentemente, l'appello di una tal sentenza deve portarsi al tribunale superiore che ha competenza civile, ed il tribunale di commercio è C incompetente a conoscerne. — C. Firenze, 7 giugno 1881, Veronese c. Vitulo, Temi ven., 1881, 325; Annali, 1881, 237; Bett., 1881, 444; Legge, 1881, II, 442; Filangieri, 1881, 341; Gazz. leg., 1882, 35.

56. Quando il pretore in pendenza di lite concede un sequestro conservativo, basta a legittimare *l'urgenza*, per la quale gli è attribuita siffatta facoltà eccezionale, la prova che se ne dà nel giudizio di conferma; nè occorre che lo stesso pretore ne dia la dimostrazione nel suo decreto.

57. E, se vi è urgenza, è valido il decreto del pretore, abbenchè il ricorrente gli abbia taciuto della pendenza di una lite da lui introdotta intorno alla proprietà della cosa da sequestrarsi, ed il giudice ignorasse conseguentemente tale circostanza.

58. Vi è *urgenza* quando chi deve consegnare una merce venduta sia oberato di debiti e dopo averne ricevuto il prezzo da un primo compratore, ne abbia iniziata la vendita con altri; e quando per il ritardo di un solo giorno quella merce stessa potrebbe facilmente essere trafugata.

59. Vi è poi quell' *insolvibilità* che vale a autorizzare il sequestro conservativo nel caso in cui gli immobili del debitore siano gravati di fortissime ipoteche, ed egli ne venda ad altrui i prodotti dopo di aver ricevuto il prezzo di alienazioni precedenti, ed inoltre incarichi un terzo dell' amministrazione dei suoi beni, con facoltà di rimborsarsi delle somme ingenti anticipategli, e paghi alcune urgenti passività ecc. — A. Bologna, 3 dicembre 1880, Marchesini, Bergami c. Vitali, Foro, I, 98 (n).

60. Per decidere se il presidente sia competente ad accordare, ed il tribunale a convalidare un sequestro conservativo, si deve aver riguardo non a ciò che realmente è dovuto, ma a quanto è stato domandato. Quindi se si è domandato un sequestro per somma superiore a lire 1500, spetta al presidente accordarlo, e al tribunale confermarlo.

61. Questa massima non subisce variazione per avere il procuratore dell' attore, trattandosi di due debitori in comunione d' interessi, distinto nelle conclusioni, dopo l' interrogatorio dei medesimi, il debito dell' altro. Questo fatto non importa scissione dell' azione, e perciò non varia la competenza propria della domanda originaria. — A. Roma, 6 ottobre 1881, Fontani e Baccheschi c. Benzio, Temi rom., 1881, 538.

62. L' art. 932 del cod. proc. civ. impone l' obbligo di notificare la copia della citazione oltre che al debitore anche al terzo, quando il sequestro sia stato fatto presso terzi. — A. Palermo, 2 luglio 1880, Bertolino c. Agus, Circ. giur., 1881, 247.

63. Nel sequestro conservativo anche presso i terzi la notificazione dell' atto di sequestro al debitore non è semplice forma, ma elemento sostanziale del sequestro medesimo, mentre la mancanza di quelle lo rende giuridicamente inesistente, e produce la conseguente nullità degli atti stati eseguiti. — A. Lucca, 29 novembre 1881, Zambelli c. Cilli, Annali, 1881, 456.

64. Per la validità del sequestro a mano di terzi, non è necessario che al debitore ne venga per copia notificato il verbale. — A. Genova, 8 giugno 1881, Schiaffino c. Finanze, Eco Gen., 1881, I, 239; Gazz. leg., 1881, 316; G. pret., 1881, 349.

65. Accordato un sequestro sui beni mobili e sulle somme dovute al debitore affittuario non v' è dubbio che il sequestro comprenda anche i prodotti passati ad altri, purchè provenienti dall' afittuario medesimo. — A. Bologna, 18 giugno 1880, Fiori c. Società delle Bonifiche dei terreni ferraresi e Pavanelli, R. giur. Bol., 1881, 1.

66. È inattendibile un certificato del sindaco tendente a dimostrare che il sequestro ebbe luogo fuori il tenimento nel quale poteva procedere l' usciere esecutore: il verbale all' uopo redatto deve far fede fino all' ammissione della querela di falso. — A. Trani, 26 novembre 1880, Carafa c. Mastropasqua e Ceci, R. giur. Trani, 1881, 30; Bett., 1881, 301; Annali, 1881, 212.

67. Una misura conservativa, come il sequestro, in giudizio di divisione ereditaria deve estendersi a tutti i valori posseduti esclusivamente da uno dei coeredi. — A. Genova, 28 ottobre 1881, Marini-Molfino c. Marini, Bett., 1881, 676; Eco Gen., 1882, I, 47.

68. Tanto se il sequestro conservativo siasi ottenuto dal pretore, quanto se lo concedette il presidente della autorità giudiziaria, presso cui pende la causa principale, la sola autorità competente a pronunciarne la validità o a revocarlo, è quella del luogo ove il sequestro venne eseguito secondo la competenza per materia o valore. — A. Venezia, 15 marzo 1881, Tavolotti c. Topparini, Temi ven., 1881, 168; Gazz. leg., 1881, 161; Bett., 1881, 343.

69. Se in causa d' urgenza il sequestro conservativo è chiesto ed accordato dal pretore, la sua conferma va sempre proposta davanti l' autorità giudiziaria del luogo del sequestro competente per materia e valore, anche se la causa principale, a cui è connesso, penda dinanzi la Corte d' appello. — A. Venezia, 22 luglio 1881, Comunità Cadorina c. Costantini, Temi ven., 1881, 432.

70. La causa per convalida di sequestro è naturalmente connessa e va riunita all' altra che ha per oggetto l' adempimento della obbligazione; perchè la prima ha per fine l' assicurazione del contratto principale. — T. Napoli, 4 maggio 1881, Pisa c. Luongo, Filangieri, 1881, 171.

71. Il giudicare sulla conferma o revoca di un sequestro conceduto pendente il giudizio di merito spetta all'autorità giudiziaria che lo ha concesso.

72. È quindi nulla la sentenza del tribunale emessa in conferma di un sequestro conceduto dal presidente della Corte d' appello. — A. Casale, 27 novembre 1880, Grignolio c. Vanni e Magnani, Giur. Casale 1881, 72.

73. Comunque il pretore abbia rilasciato ordinanza di sequestro conservativo per somma superiore alle lire 1500, il giudizio di convalida deve in ogni caso portarsi alla cognizione dell' autorità giudiziaria del luogo del sequestro, competente per materia e valore.

74. Nel caso poi il debitore sequestrato sia domiciliato in altra giurisdizione, il giudice del luogo del sequestro, serbate sempre le norme di competenza per materia e valore, vede solo della conferma, rimettendo a quello del domicilio del debitore il provvedere sul credito. — A. Trani, 17 gennaio 1881, Cortese c. Gasparri, R. giur. Trani, 1881, 188.

75. Nel giudizio di conferma o di revoca del sequestro non si può proporre altra domanda che quella della vendita della cosa sequestrata o della condanna del debitore al pagamento del debito. — A. Casale, 5 febbraio 1881, Ricca c. Barbero, Giur. Casale, 1881, 142.

76. Il termine a comparire in giudizio è identico tanto nel rito formale che nel sommario.

77. E poichè la conferma di un sequestro conservativo va chiesta col rito sommario, ne deriva che il sequestrante non possa senza ordinanza del giudice, assegnare al sequestrato un termine minore di quello che per regola generale e per ogni specie di procedimento trovasi stabilito dall'art. 148 cod. proc. civ. — C. Firenze, 31 marzo 1881, Galvagno c. Zanier, Foro, I, 1086 (n).

78. La facoltà di congiungere alla domanda di convalida di sequestro conservativo quella di pagamento appartiene al solo creditore sequestrante.

79. Non può quindi il debitore sequestrato con istanza riconvenzionale convertire il giudizio per conferma di sequestro in giudizio di liquidazione e verifica definitiva del credito.

80. Per la stessa ragione nel giudizio di convalida non è ammissibile la prova testimoniale nè altri mezzi d'indagine complicata, proposti dal debitore, per impugnare in tutto o in parte la sua obbligazione, o per contrapporvi ragioni di compensazione. — A. Roma, 10 marzo 1881, Società delle Strade ferrate meridionali c. Tritini, Temi rom., 1881, 52.

81. Non può il tribunale, col presupporre che il sequestro domandato sia il giudiziario in luogo del conservativo, quale effettivamente era stato chiesto, pronunciarne d'ufficio la nullità per difetto di forme. — A. Venezia, 22 luglio 1881, Comunità Cadorina c. Costantini, Temi ven., 1881, 432.

82. Per la esecuzione della ordinanza di sequestro, regolata dall'art. 22 della legge sul credito fondiario del 14 giugno 1866, non è necessario che tale ordinanza sia spedita nella forma esecutiva.

83. Se contro l'eseguito sequestro il preteso debitore oppose che essendo egli nella qualità di conduttore e, per titolo legale nel godimento del fondo, non poteva esserne privato in forza di un'ordinanza di sequestro rilasciata contro del locatore, il magistrato giudicante non può dispensarsi dell'esaminare se questo assunto sia o no fondato, ed a tale uopo di porre in rilievo quali potessero essere stati gli effetti dell'eseguito sequestro. — C. Roma, 11 febbraio 1881, Bartocciani c. Finanze, Corte S. Roma, 1881, 890.

84. Nel giudizio di conferma del sequestro conservativo, è legittimo l'intervento in causa, proposto con semplice comparsa, per dimandare la separazione di tutto o parte degli oggetti sequestrati. — A. Trani, 26 novembre 1880, Carafa c. Mastropasqua e Ceci, R. giur. Trani, 1881, 30; Bett., 1881, 301; Annali, 1881, 212.

85. Se il sequestro conservativo, riconosciuto senza causa, è revocato, la condanna ai danni non è conseguenza necessaria ed indeclinabile, ma è lasciata alla prudenza del magistrato, che può pronunziarla sempre che, nella giusta estimazione delle circostanze, ravvisi che il sequestrante abbia usato leggermente il diritto del sequestro. — T. Spoleto, 9 maggio 1881, Polese c. Silvani, Gazz. proc., XVI, 234.

86. La revocazione del sequestro per sola ragione d'incompetenza del fòro adito non dà luogo a risarcimento dei danni, ed in ogni caso deve giudicarne il magistrato competente. — T. Napoli, 4 maggio 1881, Pisa c. Luongo, Filangieri, 1881, 171.

87. Rivocato il sequestro, perchè senza causa, il sequestrante è tenuto al risarcimento dei danni. — A. Casale, 5 febbraio 1881, Ricca c. Barbero, Giur. Casale, 1881, 142.

88. Non vi ha colpa in colui che provoca ed ottiene un sequestro giudiziario, *inaudita parte* e colle norme prescritte pel sequestro conservativo.

89. Il silenzio della legge, la dubbia sua interpretazione, la discrepanza nella dottrina e nella giurisprudenza sul rito da osservarsi in tema di sequestro giudiziario, bastano a costituire il creditore in buona fede e ad escludere in lui qualsiasi colpa.

90. Quindi egli, non ostante che abbia rinunziato all'ottenuto sequestro, e che il sequestro sia stato dichiarato nullo per sentenza, non può essere condannato al risarcimento dei danni. — A. Casale, 3 maggio 1881, Starone c. Poggi, Giur. Casale, 1881, 276; G. pret., 1882, 27.

91. È facoltativa pel giudice la condanna del sequestrante al risarcimento dei danni nel caso che il sequestro conservativo venga revocato per difetto di credito. — C. Firenze, 3 febbraio 1881, Toccafondi c. Calamai, Foro, I, 271 (n).

92. La condanna ai danni non è conseguenza necessaria della revoca del sequestro o della inibizione. — C. Roma, 3 febbraio 1881, Com. di Bonovra c. Falaqui, Foro, I, 332 (n).

93. Revocandosi il sequestro giudiziario, perchè chiesto con forma irregolare, non vi ha luogo a condannare nei danni il sequestrante, il cui errore fu condiviso dal giudice che in tale forma irregolare lo ha conceduto. — A. Torino, 6 settembre 1880, Ekler c. Hoenig, Giur. Tor., 1881, 34.

94. Revocato un sequestro conservativo, è del prudente arbitrio del giudice condannare, o non, il sequestrante al risarcimento dei danni. — A. Roma, 21 aprile 1881, Leggieri c. Parodi e Pandolfi, Temi rom., 1881, 171.

95. Eseguito il sequestro conservativo, si esaurisce la forza esecutiva del relativo decreto che l'autorizzava, nè si può quindi senza nuovo decreto procedere ad un secondo sequestro sopra mobili diversi. — A. Catania, 23 agosto 1880, Puglisi, Messina c. Tabbuso, Foro, I, 64 (n).

96. La domanda di surrogazione del custode agli effetti sequestrati non può dirsi nuova in appello, se già formulata nelle conclusioni in primo grado: e sebbene non compresa nella citazione, non è impedito aggiungerla nella comparsa conclusionale, in procedimento sommario, nonostante la contumacia del citato, trattandosi di provvedimento accessorio e pedissequo al sequestro, il cui bisogno aveva potuto sorgere in progresso della causa.

97. Nè la competenza speciale del pretore, cui accenna l'articolo 602 del cod. proc. civ., procede quando il bisogno della surrogazione si verifichi in pendenza del giudizio di conferma del sequestro avanti a diversa autorità giudiziaria. — C. Firenze, 25 luglio 1881, Cozza c. Muzzi Dalla Vecchia, Foro, I, 1075.

98. Dopo la *missio in bona* in favore dei creditori, era data per diritto romano l'azione pauliana contro il creditore che si pagasse del suo in pregiudizio degli altri.

99. Con più rigore il diritto nuovo dichiara nulla la distrazione illegale di oggetti posti sotto sequestro conservativo, sicchè il creditore che, conoscendo il vincolo, si pagò con quegli oggetti, deve restituirli. — C. Roma, 12 marzo 1881, Pironi c. Artioli, Bett., 1881, 347; Legge, 1881, II, 220.

100. Erra la sentenza che, rigettata la domanda di conferma del sequestro conservativo, dichiara inutile la prova diretta a constatare la esistenza del credito per cui si procede a sequestro. — C. Roma, 29 dicembre 1880, Garavani c. Baccarini, Foro, I, 139.

101. Il sequestratario giudiziale ha diritto a compenso abbenchè non abbia dichiarato preventivamente di volerlo. — C. Roma, 2 aprile 1881, Isidoro c. Micucci, Foro, I, 905 (n).

102. Nei sequestri giudiziari di immobili il custode ha sempre diritto al salario, nonostante non sia stato tra le parti pattuito.

103. La misura di esso è determinata dalle convenzioni delle parti, o dal pronunciato del giudice. — A. Genova, 5 ottobre 1881, Delfino c. Richeri, Eco Gen., 1881, I, 382.

104. Ove in seguito a sequestro conservativo insorga un terzo a rivendicare la proprietà degli oggetti sequestrati in base a titolo commerciale, la competenza a conoscere della opposizione, quando non sia del pretore, è quella del tribunale di commercio. — C. Roma, 25 marzo 1881, Garroni c. Giannelli, Legge, 1881, I, 541; Gazz. leg., 1881, 180; G. pret., 1881, 193; Annali, 1881, 314; Giur. comm. Gen., 1882, I, 70.

105. Ordinando il terzo debitore a versare nelle pubbliche casse le somme sequestrate, il magistrato non può condannarlo nel tempo stesso al pagamento dell'interesse in caso di inadempimento. — A. Napoli, 4 agosto 1880, Di Palma c. Fantoni e Cola, Filangieri, 1881, 44.

— sequestro conservativo.

V. *Cassazione civ.* (apprezzamento) 69 — *Delibazione* 16 — *Fallimento* 21, 41, 64 — *Ferrovie* 34 — *Fidejussione* 26 — *Graduazione* 43, 53 — *Istitore* 3 — *Locazione* 106 — *Opere pubbliche* 15.

— sequestro giudiziario.

V. *Graduazione* 44 — *Legato* 22 — *Successione* 205-208.

Sequestro in materia pen. — [c. p. 144-149, 605-615] V. *Stampa* (reato di) 27, 28, 37, 40.

Sequestro di persona — [c. p. 199 e seg.; c. p. p. 802-804] V. *Estorsione* 4-6 — *Libertà individuale* 4, 7.

Servitù [c. c. 531-672, 700, 1314, 1494, 1932].

SOMMARIO.

BIBLIOGRAFIA.

1. Le servitù per diritto romano e pel cod. civ. italiano. FOSCHINI Gaetano, Mon. pret., 1881, I, 161.

2. Annotazioni pratiche alle servitù prediali secondo il cod. civ. it. con riferimento alle leggi che vi hanno attinenza. E. CARABELLI, Milano 1881, tip. Pirola.

3. Il proprietario del fondo superiore può fare lavori di coltura, dai quali sia aggravata la servitù di scolo naturale delle acque sui fondi inferiori. JANUZZI Riccardo, G. trib. Nap., XXX, 653.

4. Se la opposizione di uno o più proprietari dei singoli piani di edificio nel possesso del quale trovansi riuniti per titoli particolari possa importare divieto assoluto a quello dell'ultimo piano di aggiungere novelle fabbriche sul terrazzo che tiene a livello ed in continuazione dello stesso. CONTE Carlo, Gazz. proc., XVI, 549.

5. Osservazioni sugli articoli 570, 571, 572, del cod. civ. DI MARCO Vincenzo, Circ. giur., 1881, 160.

6. Osservazioni sugli articoli 570, 571, 572 del cod. civ. **Maraffa** Edoardo, Mon. pret., 1881, 217.
7. Dei rapporti giuridici che per la distanza da serbarsi in alcune costruzioni sorgono tra vicini. Lozzi, G.. leggi, 1881, 196.
8. Della servitù delle acque, seconda edizione. Carlo Dionisotti, Torino, Unione tip. editrice.
9. Note alla sentenza della Cassazione di Firenze 28 luglio 1881, in materia di servitù di acque. Cons. Banti, Foro, I, 725.
10. Della servitù di non deviare lo stillicidio. Scarlatti Previtero Rovasio, Filangieri, 1881, 151.
11. La servitù di acquedotto. Studî sugli articoli 598, 602, 606, 613 e seguenti del cod. civ. Varcasia Francesco, Filangieri, 1881, 449.
12. Della destinazione del padre di famiglia nelle servitù discontinue apparenti sotto l'impero del cod. civ. francese e napoletano. Iannuzzi Riccardo, Filangieri, 1881, 489.
13. Le servitù continue ed apparenti possono acquistarsi colla prescrizione decennale accompagnata da giusto titolo e buona fede, art. 629 e 2137 cod. civ. Bilancia Ortensio, Filangieri, 1881, 432.
14. Sulla servitù *oneris ferendi*. Scialoia Vittorio, Arch. giur., XXVII, 145.
15. Le servitù non possono acquistarsi col possesso decennale del giusto titolo. Calvano Cammillo, G. pret., 1881, 97.
16. Chi propone l'azione negatoria è egli deposto dalla prova della libertà, quando il convenuto ha per sè una sentenza di manutenzione nel possesso annuale della servitù? Luparia, Arch. giur. XXVI, 471.

Giurisprudenza.

17. L'art. 536 del codice civile nella sua prima parte altro non fa che riconoscere ed erigere in disposizione di legge una servitù creata dalla natura.
18. Siccome è la natura che crea la servitù di scolo, così ne viene che tutti distintamente i fondi inferiori vi sono sottoposti, senza che valgano per liberarli da quest' onere la qualità ed il carattere della persona o dell'ente che li possiede, nè l'uso a cui sono destinati.
19. Le pubbliche strade, siano poi comunali o provinciali, debbono soffrire la suddetta servitù di scolo; salvo per esse, come anche per gli altri fondi destinati ad uso pubblico, il promuovere la deviazione o il regolamento delle acque per causa di pubblica utilità quando ne sia caso.
20. Havvi aggravamento di servitù di scolo tuttavolta che il proprietario del fondo superiore con qualche lavoro, interverta e turbi l'ordine della natura.
21. Il divieto fatto in proposito al proprietario del fondo superiore deve moderarsi al principio: che mentre è consentito a chiunque di promuovere, nei limiti di legge, il proprio utile, non gli è permesso con ciò di recare sensibile danno all'altrui. — T. Bologna, 8 febbraio 1881, Manara c. Comune d'Imola, R. giur. Bol., 1881, 151.
22. In tema di servitù naturale di acque, la innovazione di alzare il livello di una strada, in maniera che le acque invece di scorrere per tutta la sua superficie nella voragine del fondo serviente, scorrano ristrette in canale posto al lato della stessa, non costituisce aggravamento.
23. A ciascuno è dato servirsi della cosa propria in maniera assoluta, salvo lo uniformarsi alla legge ed al regolamento.
24. La legge non vieta al proprietario del fondo dominante il diritto di facilitare e disvolgere lo scolo naturale delle acque per la conservazione e coltura del fondo, quando non vi è per esse un punto fisso di uscita.
25. La conservazione delle strade impone l'*obbligo* di allacciare le acque in un canale con lo sbocco nel punto medesimo dove da tempo immemorabile si trova.
26. Le voragini di scarico esistenti nel *fondo* servente devono essere mantenute *in buono stato* dal proprietario del fondo: il quale, se per mancanza di pulizia, ne risente danno, non ha diritto di rivolgersi per rifacimento al proprietario del fondo dominante. — A. Trani, 30 maggio 1881, Com. Ugento c. Rovito, R. giur. Trani, 1881, 705.
27. Se in conseguenza dell'alzamento di un argine fatto in fiume pubblico dello Stato, siasi elevato il livello del terreno confinante per opera del proprietario frontista, e con ciò siasi impedito al fondo dominante lo scarico delle acque, che, mediante un sottopassante per la proprietà del frontista, si scaricavano nel fiume pubblico, al proprietario del fondo dominante, pel preteso danno derivante dall'impedito esercizio della servitù, non compete azione di risarcimento contro lo Stato che procedette ai lavori di alzamento dell'argine.
28. Ciò avviene anche se l'acquedotto si scaricasse direttamente nel fiume ove furono eseguiti i lavori, ed in conseguenza dell'innalzamento dell'argine, fatto nell'interesse pubblico e reclamato da forza maggiore, fosse stato impedito l'ulteriore scarico delle acque colaticcie.
29. Le spese necessarie per continuare nell'esercizio di una servitù devono farsi dal padrone del fondo dominante, al quale sono di giovamento, e non dal padrone del fondo serviente, quando per volontà propria ne abbia impedito l'esercizio. — A. Venezia, 22 luglio 1881, Ministero dei LL. PP. c. Cavallini, Temi ven., 1881, 387.
30. La servitù legale di scolo non s'intende rinunciata se non in forza di un titolo, o di un fatto, assolutamente incompatibile con essa.
31. Quindi se fra due proprietari confinanti si pattuisce che sulla linea di confine abbia a formarsi una carrata, o strada privata, per costante transito delle persone e per trasporto dei prodotti

dei due fondi, tale patto non vale ad impedire che nei casi di grosse e straordinarie pioggie le acque del fondo superiore di uno di quei proprietari scolino nel fondo inferiore attraversando la carrata. — A Bologna, 20 aprile 1881, Mazzacorati c. Ratta, R. giur. Bol., 1881, 124.

32. Il diritto di presa di acqua va esercitato a condizione: che rechi utile a colui che vuole usarne, e non danno al proprietario; che l'acqua sia superflua ai bisogni del proprietario; che si paghi la giusta indennità.

33. Come mezzo alla presa di acqua è dovuta anche la servitù di acquedotto nel caso sia necessaria.

34. Il diritto di presa si esercita sulle acque esistenti in atto e non comprende il dritto di rintracciarne, e raccoglierne una maggiore quantità. — A. Catania, 9 settembre 1881, Sindaco di Buccheri c. Bordonali, Giur. Cat., 1881, 161; Circ. giur., 1881, 373, 1882, 121; Bett., 1881, 552; Annali, 1881, 339.

35. Quando si tratta di conoscere della proprietà di un muro che delimita un fabbricato, separandolo da un giardino altrui, non si può dedurre la ragione del decidere dalle disposizioni degli art. 546-547 del codice civile.

36. Il detto muro si presume fino a prova contraria di proprietà del padrone del fabbricato. — A. Milano, 23 dicembre 1881, Ditta Borsa-Bono c. Zazzera, Annali, 1881, 475.

37. Il compratore, che innalza il muro comune, non è tenuto a fare l'inalzamento per tutto il suo spessore. — A. Catania, 8 luglio 1881, Grasso c. Granata, Foro, I, 768 (n).

38. Sono contigui due fabbricati allorchè un pezzo di scoglio lavorato a muro divisorio è comune ai medesimi.

39. È errata la proposizione che afferma, di un pezzo di scoglio lavorato e ridotto non potersi acquistare la proprietà, nè formare un muro comune al quale si applichino le norme proprie a tutti i muri di ordinaria costruzione.

40. Non è necessario che un muro per essere comune abbia costato una spesa ai proprietari. — C. Roma, 22 decembre 1880, Arroni c. Montani, Legge, 1881, I, 546; Annali, 1881, 205.

41. La promessa contrattuale stipulata sotto l'impero della legge austriaca di render comune a richiesta del vicino il muro che si erigesse sul confine, corrisponde alla relativa facoltà portata dal nuovo codice: ma, per rendere operativa l'una e l'altra, necessita l'ulteriore accordo della determinazione del prezzo e del suo pagamento.

42. Sino a che non sia acquistata dal vicino la medianza del muro, al costruttore di esso competono i diritti tutti del pieno dominio dello stesso.

43. La facoltà dell'acquisto della medianza del muro divisorio è meno una servitù che qualcosa di espropriazione forzosa.

44. Il relativo esercizio e l'acquisto del conseguente diritto immobiliare deve constare da prova scritta; nè supplirebbe nemmeno il giudicato che dichiarasse competere la facoltà.

45. Il solo fatto di essersi costruito, da chi aveva la facoltà di rendere comune il muro, sopra il muro dell'altro, se può far presumere la concessione, della servitù *oneris ferendi* non vale a giustificare l'acquisto della comunione.

46. Anche quando la medianza del muro viene effettivamente acquistata, la metà del muro viene trasferita nello stato in cui si trova.

47. Se, tanto prima che dopo l'acquistata comunione del muro, vi fossero stati infissi dei supporti per trasmissione di forza di macchine a vapore, supporti all'estremità tanto visibili che il vicino non potesse ignorarne l'esistenza, non potrebbe esso pretenderne la rimozione sotto pretesto che ne venisse danno alla sua nuova costruzione. — A. Milano, 31 gennaio 1881, Ferrario c. Stabilini, cotonificio Cantoni e ditta Scheller e Cantoni, M. trib Mil., 1881, 857.

48. Nelle case divise a più piani, i muri maestri sono comuni a tutti i comproprietari anche nelle parti circoscritte dal piano di ciascuno.

49. Ciascun condominio può senza obbligo d'indennità immettere anche nella parte di muro maestro circoscritta dal piano degli altri comproprietari tubi di piombo per condotto d'acqua, che loro non rechino danno. — A. Genova, 12 febbraio 1881, Lavarello c. Bertolotto, Eco Gen., 1881, I, 201; G. pret., 1881. 424.

50. I rapporti giuridici fra condomini di un edificio stabiliti in forza della legge del tempo, mutano anch'essi col mutar della legge.

51. I terrazzi orizzontali di una casa, destinati all'uso esclusivo del proprietario del relativo piano, gli appartengono *jure domini et non jure servitutis.*

52. Non si può esser proprietario di un piano senza esserlo del pari dei muri maestri, e delle altre cose che la legge reputa comuni, come i tetti, gli anditi, le porte, i pozzi che riescono indispensabili alle singole parti di un edificio.

53. Non è necessario che nella vendita di un piano si specifichi pure l'alienazione dei muri maestri, del portone, della scala, del pozzo per dedurne, che l'acquirente del piano abbia del pari acquistato la comunione di ciò, che la legge ha stabilito comune, e la cui mancanza non farebbe sussistere la proprietà del piano.

54. L'art. 564 c. c., va applicato non soltanto al caso di lastrici solari (copertura), ma anche ai terrazzi adiacenti alla casa. — C. Napoli, 15 gennaio 1881, Sperindeo c. Girosi, Gazz. proc., XVI, 2; Legge 1881, 346; Bett., 1881, 203; G. trib. Nap., XXX, 602; G. pret., 1881, 214.

55. L'art. 564, e non l'art. 677 c. c., è applicabile quando si tratta dell'alzamento dell'ultimo piano di una casa composta di piani diversi spettanti a diversi proprietari, e molto più quando si tratta di semplici innovazioni in detto ultimo piano e nel tetto che le ricopre.

56. E ciò procede quando anche l'ultimo piano non spetti a un solo proprietario, ma a più, e l'alzamento o l'innovazione voglia farsi ad una sola parte del piano o del tetto dal proprietario suo, purchè in tutti questi casi niun detrimento, sotto ogni aspetto, si arrechi al valore degli altri piani, o parte di piani. — C. Torino, 25 marzo 1881, Forte c. Merli, Annali, 1881, 130; Giur. Tor., 1881, 356; Bett., 1881, 360; M. trib. Mil., 1881, 402.

57. Per stabilire se gli ammucchiamenti indicati nell'art. 558 cod. civ. arrechino danno o no, devesi ricorrere alla perizia, e non alla prova testimoniale. — T. Novara, 5 agosto 1881, Airoldi c. Donati, M. trib. Mil., 1881, 929.

58. Il divieto fatto dall'art. 558 cod. civ., di ammucchiare materie contro il muro comune, come costituisce il comproprietario nell'obbligo di prendere le precauzioni affinché l'ammucchiamento non possa nuocere, così lo grava dell'onere di dimostrare con prova positiva di aver preso quelle precauzioni, quando l'altro comproprietario accusi l'operato da lui come illecito.

59. La disposizione dell'art. 579 ultimo capoverso cod. civ., contempla le piantagioni da farsi degli alberi, non quelle già fatte, e non si applica al caso di alberi piantati prima dell'attuazione del codice stesso, e che a quel tempo avessero raggiunto per naturale sviluppo altezza superiore al livello del muro divisorio, ancorchè per fatto volontario, dopo l'attuazione del codice, le piante fossero ridotte all'altezza del muro. — C. Firenze, 23 novembre 1880, Cresti c. Nozzoli, Temi ven., 1881, 21; Annali, 1880, 539.

60. In tema di servitù legali, la nuova legge opera immediatamente, senza che si possa invocare in contrario il principio della non retroattività.

61. Laonde la questione, se una distanza sia da serbarsi, e in che misura, da chi presentemente voglia edificare sull'area propria, siccome quella che versa in materia di servitù legale, dev'essere risoluta in base alle disposizioni del codice vigente.

62. Il beneficio dell'eccezione sancita nell'alinea dell'art. 556 del cod. civ. non é dato in riguardo all'uso cui gli edifizi stessi sono destinati.

63. Quindi un edifizio, quando pur sia di privato dominio, se viene a ricevere una destinazione che ne faccia pubblico l'uso, rientra perciò solo nella classe degli edifizi pubblici, per i quali è scritta l'eccezione suddetta.

64. Perchè un edifizio si possa dire di uso pubblico agli effetti dell'art. 556, è d'uopo che presenti i caratteri di gratuità, di università e di perpetuità.

65. Questi caratteri si rinvengono in una chiesa, aperta al pubblico, ancorché si tratti di chiesa non monumentale, o di servitù che si voglia imporre senza offenderne l'uso cui si trova destinata.

66. È disposizione di massima regolamentare, quella per la quale si ordina che fra due proprietà confinanti, le costruzioni che si vogliano erigere debbano sempre rimanere tra loro alla distanza di tre metri, quando non si voglia o non si possa rendere comune il muro divisorio.

67. Questa regola torna eziandio applicabile, anche di fronte all'eccezione fatta coll'art. 572 agli edifizi indicati nel capoverso dell'art. 556, quando per questi, leggi e regolamenti particolari che li riguardano in atto non vi sieno.

68. La costituzione di Gregorio XIII – *quae pubblice utilia* - e lo *Statutum urbis*, non eran leggi particolari agli edifizi pubbliqi, cui si richiama l'art. 572, ma erano invece leggi generali costituenti diritto comune per tutti gli edifizi, e che son state abolite con la pubblicazione del codice patrio. — A. Roma, 14 giugno 1881, Charbonnier c. Confraternita del Carmine e Colonna, Temi rom., 1881, 318.

69. Colui che costruisce un edificio deve lasciare la distanza di tre metri dalla fabbrica del vicino, sebbene fra i due fabbricati interceda la proprietà di un terzo. — T. Pavia, 29 novembre 1880, Lavezzi c. Bazzi, M. trib. Mil., 1881, 17.

70. L'art. 578 cod. civ. è destinato a regolare le modalità e le condizioni di opere, che un proprietario eseguisca nel proprio fondo, allo intento che non rechi danno alla proprietà dei vicini.

71. Non potrebbe quindi alcuno, invocando l'art. 578 cod. civ., pretendere di espropriare altri del terreno, che esso ha occupato, dilatando un cavo, e facendovi banchine, benché offra indennità congrua: a ciò non si estende il potere conciliativo dell'autorità giudiziaria.

72. Il proprietario dell'acqua che scaturisce e scorre nel fondo altrui non può procedere nella fontana e canali ivi esistenti ad escavazioni ed approfondimenti maggiori di quelli esistenti, all'oggetto di procacciarsi un più ampio volume d'acqua, sebbene nessun danno fosse per derivare da tali spese al padrone del fondo servente. — C. Torino, 18 giugno 1881, Corbetta - Bellini c. Pescator, M. trib. Mil., 1881, 997.

73. Il criterio assunto dal legislatore italiano coll'art. 579 del cod. civ., nello stabilire diverse distanze alle quali possono essere piantati gli alberi sul confine dei fondi vicini, è l'altezza notevole, o breve dei medesimi, e ciò senza riguardo alla classificazione puramente dimostrativa che esso ha fatto degli alberi stessi.

74. Così si debbono ritenere per alberi di alto fusto i ciliegi, nonostante, la contraria dichiarazione dell'art. 579 n. 2, quando sia provato che essi possono raggiungere un'altezza notevole (15 metri).

75. Quando l'albero sia piantato a distanza minore da quella legale, il vicino ha diritto di pretendere l'estirpazione, la quale non può evitarsi, offrendo di scapezzarli, o di ridurli per innesto, e ciò quand'anche si pratichi di farlo per la consuetudine locale. — C. Torino, 20 dicembre 1881,

Baroni c. Bollani, Annali, 1881, 558; M. trib. Mil., 1882, 90; Giur. Tor., 1882, 73; G. pret., 1882, 43; Legge, 1882, I, 553; Bett., 1882, 177.

76. Ove per prescrizione siasi dal proprietario di un fondo acquistato il diritto di tenere sul confine del fondo stesso un filare di viti a distanza minore di quella prescritta dal n. 3 dell'art. 579 del cod. civ., non può ad esso negarsi la facoltà di sostituire piante nuove a quelle che parzialmente periscono, o sono atterrate. — C. Torino, 6 dicembre 1880, Borello c. Pignone, Foro, I, 157 (n).

77. L'art. 587 del cod. civ., si riferisce solo all'aprimento di vedute o finestre a prospetto sul fondo vicino, e se accenna a balconi e altre opere lo fa in quanto da essi possa esercitarsi il godimento del prospetto.

78. La distanza in esso indicata di un metro e mezzo non è quindi da osservarsi nella costruzione di una galleria, nella quale non siano aperte vedute sul fondo vicino e che non s'inoltri su questo.

79. L'art. 571 del cod. civ., può invocarsi solamente allorchè due costruzioni stanno di fronte e non già quando sono contigue ed addossate ad angolo. — A. Casale, 24 gennaio 1881, Chiomba c. Zannoletti, Giur. Casale, 1881, 151.

80. Non si possono aprire luci o finestre di tolleranza in quella parte di muro innalzato a spese di uno dei vicini sopra un muro tra essi comune.

81. L'art. 586 cod. civ., in tal guisa disponendo, colmò una lacuna delle abolite leggi civili, che non distinguevano tra muro comune e muro inalzato sopra quello comune, e per entrambe le ipotesi governava l'art. 597.

82. La proibizione, di cui è cenno nell'art. 586, riguarda luci o finestre di tolleranza; nè è argomento contrario ch'esso non usa lo stesso linguaggio degli art. 583, 584, perchè non può intendersi altrimenti che di esse, e non di luci o finestre inducenti servitù, le quali vanno specialmente regolate dagli art. 587, 588, 589.

83. La ragione giuridica di tale proibizione sta nel rispetto dovuto alla proprietà esclusiva del muro nella sua maggiore altezza, a cui il vicino non contribuì. — T. Palermo, 21 febbraio 1880, Marcianò c. Mangia, Circ. giur., 1881, 296.

84. Il divieto di aprire vedute dirette a distanza minore di un metro e mezzo dal fondo del vicino comprende anche il divieto di stabilire un'altalena permanente con montanti in legno infissi nel suolo a distanza minore della sopradetta, semprechè per la piccola elevazione del muro divisorio si possa, da chi dondola o siede sui montanti, aver veduta nell'attiguo giardino del vicino e nell'interno della sua casa. — A. Torino, 11 maggio 1881, Torretta c. Dogliotti, Foro, I, 865 (n).

85. Non basta un consenso verbale per autorizzare l'apertura di una finestra che guarda sul fondo del vicino. Questi ha sempre diritto di farla chiudere.

86. Il vicino che ha dato il consenso verbale per l'apertura della finestra e poi ne chiede la chiusura deve sopportare le spese occorse per l'apertura e successiva chiusura della medesima. — P. Sondrio, 26 gennaio 1881, Rossi c. Capararo, Mon. pret., 1881, 263.

87. Concesso il diritto di prospetto ad una persona, ed alla sua famiglia, deve goderne la madre del concessionario, sebbene non coabiti col figlio, ed anzi paghi ad esso la pigione della casa in cui si esercita questo diritto.

88. Nella servitù di prospetto, a differenza della *servitus luminum*, il proprietario del fondo dominante ha diritto di munire la finestra di persiane, di tettoia, e di tutte le altre cose che ne formano il completamento. — A. Palermo, 12 dicembre 1881, Principato c. Marchello, Annali, 1881, 501.

89. La servitù di prospetto racchiude quelle *non aedificandi et non altius tollendi*.

90. Laonde questa servitù investe intero il fondo serviente quanto al libero godimento della veduta che si esercita in ogni parte e in ogni senso, rispetto al fondo suddetto.

91. È veduta diretta quella, che si esercita in un muro parallelo alla linea di separazione dei due fondi, e che permette all'osservatore di vedere il fondo vicino di fronte e senza volgersi lateralmente.

92. È veduta obliqua quella, che si esercita in un muro perpendicolare, o vicino alla linea separativa dei due fondi. — C. Torino, 17 ottobre 1881, Tanzi c. Campiotti, Annali, 1881, 410; M. trib. Mil., 1881, 1113; Giur. Tor., 1882, 14; Bett., 1881, 686; G. pret., 1882, 50.

93. Secondo il diritto romano era lecito di aprire nel muro proprio finestre prospettanti sul contiguo tetto del vicino, ma era lecito al vicino di oscurarle, quando per convenzione non fosse stata stabilita la servitù di prospetto, o al seguito di opposizione allo intrapreso alzamento del contermine edificio non fosse decorsa la prescrizione.

94. L'innalzare il proprio edificio, e il fabbricare nel proprio terreno erano atti meramente facoltativi, ed il mancato loro esercizio importava la semplice tolleranza del prospetto delle finestre, ma non poteva servire di fondamento nè al possesso nè alla prescrizione acquisitiva della servitù *prospectui luminibusve non officiendi*, restando perciò in facoltà del vicino, in qualunque tempo, innalzando il suo edificio libero da quella servitù, di privare l'altro del vantaggio di quel prospetto.

95. L'art. 614 del codice albertino non fa che riportare le accennate disposizioni del diritto romano. — C. Roma, 17 maggio 1881, Diaz c. Morogna, Legge, 1881, II, 362.

96. Quando due fondi vengono separati da una strada o via pubblica, non vi ha più tra essi quella vicinanza cui alludono gli art. 570, 571 del c. c. e conseguentemente il diritto dei rispettivi loro

proprietari non è più regolato a norma delle disposizioni contenute nei §§ 3 e 4 sez. 1, cap. 2, tit. 3 del c. c., ma da quelle che sono determinate da leggi e regolamenti speciali.

97. Nel suddetto caso, di fondi separati da strada pubblica, poichè il diritto di ciascun proprietario ad aprir porte e finestre sulla stessa non deriva già da servitù legale, ma è inerente al diritto di proprietà ed al relativo potere di disporre della cosa, finchè non si urti contro le leggi ed i regolamenti, torna assolutamente inapplicabile l'art. 590 del c. c., quando parla di diritto acquistato per convenzione od altrimenti di aver vedute dirette o finestre a prospetto sul fondo vicino.

98. E quindi il proprietario, che aprì finestre a prospetto sulla strada intermezzante i due fondi non può acquistare per prescrizione il diritto di simile servitù sul fondo posto al di là della strada A medesima. — C. Torino, 2 luglio 1881, Macchetto c. Palladio, M. trib. Mil., 1881, 777; Giur. Tor., 1881, 566; Legge, 1881, II, 372; Bett., 1881, 545; Annali, 1881, 355.

99. Qualora sotto la legislazione pontificia il proprietario di una casa nel muro postico prospiciente nel suolo altrui ha aperte alcune finestre necessarie per avere aria e luce, non può il vicino, sopravvenuta la legislazione italiana, disconoscere un tale diritto, domandando la comunione del B muro. — C. Roma, 10 giugno 1881, Ruspoli c. Buongiorni e Ricci, Foro, I, 577.

100. La servitù di prospetto si estende ai luoghi sottostanti: epperò il proprietario del fondo servente non può credersi autorizzato ad appoggiare un edificio al muro in cui sono le finestre a prospetto, anche tenendone l'altezza limitata al li- C vello delle medesime. — C. Torino, 21 luglio 1881, Apostolo c. Magliola, Foro, I, 969 (n).

101. L'articolo 590 del codice civile italiano, relativo alle servitù di prospetto, è applicabile anche ai D casi verificatisi prima della sua attuazione. — A. Parma, 22 aprile 1881, Giovannini c. Soresina e Ferrari, R. leg. 1881, 136.

102. A termini del diritto comune, perchè per destinazione del padre di famiglia potesse costituirsi la *servitus luminis*, occorreva si trattasse di vedute necessarie.

103. La durata trentennaria, ma senza opposizioni, delle finestre aperte *iure proprietatis* sotto l'impero del diritto comune, non impediva al proprietario del fondo vicino di innalzare contro le finestre stesse una propria costruzione.

104. La prescrizione stabilita dall'art. 590 cod. vig. non può invocarsi riguardo alle finestre in rapporto alle quali già venne proposta, sotto l'impero del cod. alb., domanda di chiusura.

105. A termini del cod. alb. il diritto di chiedere la medianza si applica eziandio ai muri in cui da lungo tempo sussistono finestre col carattere di E aperture eseguite *iure proprietatis*. — A. Genova, 26 novembre 1880, Argentero c. Mantellero, Eco Gen., 1881, I, 13; G. pret., 1881, 459.

106. La servitù legale di passo si stabilisce a carico del fondo vicino pel solo fatto che l'accesso all'altro fondo sia impraticabile, senza eccessivo dispendio o disagio, quand'anche quest' ultimo A fondo sia fiancheggiato da strada pubblica. — C. Torino, 15 luglio 1881, Miegge c. Miegge, M. trib. Mil., 1881, 945; Massime, 1881, 471; Giur. Tor., 1881, 688; Annali, 1881, 392; Bett., 1881, 688; Circ. giur., 1881, 419; Mon. pret., 1882, 13; G. pret., 1882, 6.

107. L'interclusione del fondo per far luogo al passaggio legale non è a intendersi in senso assoluto, ma in senso relativo, e si verifica anche quando già esista un passaggio nel servizio del fondo, ma quello sia malagevole e pericoloso in determinate stagioni.

108. Il diritto spettante a ciascun utente di strada vicinale di promuovere in via amministrativa il riattamento della strada divenuta impraticabile non toglie all'utente il diritto di reclamare dai vicini il passaggio legale, tuttavolta che non si tratti di semplice riparazione della strada vicinale, ma occorra la costruzione di un nuovo tronco di strada.

109. Si ammette la perizia per accertare lo stato di B assoluta impraticabilità della strada. — A. Torino, 16 febbraio 1881, Salvano c. Destefani, Giur. Tor., 1881, 278.

110. Per l'art. 593 cod. civ. si può verificare la necessità di passaggio anche quando se ne avesse altro, ma incomodo ed impraticabile, o per accordarlo praticabile e comodo abbisogni una grande spesa.

111. Quando però in fatto il fondo abbia un'altra uscita, non si può sperimentare l'azione di turbativa, ed è nella sede del giudizio petitorio che si può indagare se essa sia dispendiosa o disage- C vole. — C. Napoli, 13 luglio 1881, Turi c. De Tomaso, Gazz. proc., XVI, 324; G. pret., 1881, 356; Legge, 1881, II, 516; Annali, 1881, 364; G. trib. Nap., XXX, 748.

112. Anche un semplice deposito di materiali scavati da un fiume e da trasportarsi in altra località, previo un lavoro di preparazione, è una industria, e come tale dà diritto a chi la esercisce di chiedere il passaggio a termini dell'art. 593 cod. D civ. — A. Casale, 10 maggio 1881, Ospedale di Alessandria c. Testa, Giur. Casale, 1881, 173.

113. A rendere abusivo il passaggio per servizio di certi fondi determinati, fondato sul possesso di trent'anni, a' sensi dell' art. 649, primo alinea del cod. alb., basta che esista altro passaggio sufficiente per servizio degli stessi fondi, senz'uopo che il medesimo abbia anche il carattere della pubblicità.

114. Quindi aggiunge alla legge la sentenza che suppone necessario cotesto requisito ulteriore nel E passaggio sufficiente. — C. Torino, 27 aprile 1881, Perazzo c. Perazzo, M. trib. Mil., 1881, 564.

115. Costrutta o riparata e resa praticabile una strada consorziale, per la quale il consortista può avere accesso al fondo proprio, deve cessare il passaggio già da lui esercitato *iure necessitatis* per il fondo altrui.

116. Se anche l'uso della strada consorziale non fosse possibile perchè, in seguito a divisione del fondo fatta con altri comproprietari, la porzione assegnata ad uno dei condividenti fosse rimasta interclusa, non sarebbe lecito continuare per questa nel passaggio arteriormente praticato *iure necessitatis*, ma il passaggio pel servizio del fondo intercluso dovrebbe darsi dagli altri condividenti.
A — A. Torino, 29 aprile 1881, Gardois c. Aluffi, Giur. Tor., 1881, 462.

117. L'art. 598 c. c. contempla il passaggio coattivo per l'uso delle acque per la necessità della vita, non la necessità di usare di una sorgente a preferenza di un'altra.

118. È incensurabile in cassazione il giudizio sulla convenienza del passaggio prescielto per l'acquedotto.

119. Il giudice non può spendere l'arbitrio concessogli dall'art. 598 c. c., se non nel caso dall'art. stesso tassativamente indicato, al quale non può
B darsi interpretazione estensiva. — C. Firenze, 20 dicembre 1880, Com. di Sona c. Previtali, Temi ven., 1881, 38; Legge, 1881, I, 124; M. giud. Ven., 1881, 66; Gazz. proc., XVI, 58.

120. Il diritto di acquedotto può esistere nel fondo altrui o *iure proprietatis*, in quanto sia proprio di chi ne trae vantaggio per un suo fondo, o *iure servitutis* ed allora è un diritto incorporale che non attribuisce all'utente il dominio di alcuna parte del fondo su cui il diritto si esercita; e sotto questo aspetto il diritto di acquedotto è *ius*
C *aquae ducendae per fundum alienum*. — C. Firenze, 11 luglio 1881, Vannini c. Motroni, e Fazzi, Legge, 1881, II, 295; Annali, 1881, 276.

121. All'acquisto di una servitù di passaggio non è applicabile la legge 5 giugno 1850, che sottopone all'autorizzazione del Governo l'acquisto di immobili per parte dei corpi morali.

122. La servitù di passaggio coattivo stabilita dall'art. 208 della legge sui lavori pubblici a vantaggio delle ferrovie private di seconda categoria sopra le private proprietà intersecantisi con esse, non può ritenersi soggetta all'eccezione contenuta nel capoverso dell'art. 598, pel quale sono esenti dalla detta servitù le case, i cortili, i giardini e le vie ad essi attinenti.

123. E così non sono applicabili le disposizioni dell'art. 602 del cod. civ., quando si tratti d'interesse pubblico, per essere la ferrovia, stata già approvata dal ministero, destinata anche a ser-
D vire alla ferrovia pubblica. — C. Torino, 17 settembre 1881, Vaccà, Canale, Udini c. Com. di Carrara, M. trib. Mil., 1881, 1019; Legge, 1881, II, 657; Cons. amm., 1881, 369; Bett., 1881, 638; Giur. Tor., 1882, 7.

124. Trattandosi di servitù attiva di passaggio delle acque, bisogna distinguere il caso in cui l'acqua debba passare sui fondi altrui, da quello in cui il passaggio deve avvenire attraverso canali e acquedotti; poichè, mentre nel primo caso la legge vuole che il passaggio richiesto sia il più conveniente ed il meno pregiudizievole al fondo servente, avuto riguardo a tutte le circostanze indicate nell' articolo 602 cod. civ., nel secondo caso esige soltanto che il modo di attuare il passaggio sia il più conveniente ed adattato al luogo pel quale devesi condurre l' acquedotto, ed allo stato del canale da attraversare, ma non subordina punto alla località di questo attraversamento tutto il corso dell' acquedotto.

125. La condotta delle acque attraverso le strade e fiumi è regolata dall' articolo 601 cod. civ., col rimando alle leggi ed agli altri regolamenti spe-
A ciali sulle acque e strade. — C. Torino, 18 agosto 1881, Plezza, Moreo c. Com. di s. Giorgio Lomellina, M. trib. Mil., 1881, 940; Giur. Tor., 1881, 666; Cons. amm., 1881, 381; Legge, 1882, I, 11.

126. Per far passare l' acqua sul fondo altrui a sensi dell' art. 602 cod. civ. non occorre già dimostrare la sufficienza di essa per una irrigazione completa e lodevole del fondo dominante: basta che l'acqua di cui si chiede il passaggio arrechi un vantaggio cospicuo allo stabile irrigato.

127. In ispecie: al possessore di un fondo tenuto ad orto spetta la servitù di acquedotto sul fondo vicino, anche quando è provato che l' acqua cui ha diritto, non è sufficiente ad irrigare completamente il suo fondo, ove lo riduca tutto ad orto.
B — A. Casale, 7 dicembre 1880, Bellinzona c. Borutti, Giur. Casale, 1881, 64.

128. A sensi dell' art. 602 cod. civ. chi vuol far passare l' acqua sul fondo altrui non è tenuto a giustificare che il passaggio richiesto sia il più economico: basta che egli lo dimostri il più conveniente ai due fondi e il meno pregiudicevole al fondo servente.

129. Le espressioni *il più conveniente* non include affatto l' idea del più economico e non può quindi darsi al perito il mandato di valutare la maggiore convenienza del passaggio chiesto tenendo conto della minore spesa per praticarlo in con-
C fronto degli altri passaggi. — A. Casale, 12 aprile 1881, Pavia c. Sannazzaro, Giur. Casale, 1881, 252.

137. La facoltà che il proprietario del fondo servente ha di apporre capisaldi e soglie, di cui all' art. 607 del codice civile, si riferisce a qualunque specie di acquedotto e ciò tanto per le servitù posteriori quanto per le antecedenti al codice ci-
D vile. — C. Torino, 19 maggio 1881, Plezza-Maletta c. Beltramini, Foro, I, 736 (n).

138. Anche una servitù che non si eserciti se non ad intervalli può essere ritenuta continua se per il suo esercizio non è necessario un fatto attuale dell' uomo.

139. Così la servitù d' acquedotto può essere continua, sebbene l' acqua non sia perenne, e sia soltanto alimentata dalle piovane raccolte dai tetti.

140. Se l' estrazione dell' acqua dal serbatoio non si può effettuare che mediante l'aprimento di una chiave stabilita nel muro del serbatoio, ciò non basta a costituire quel fatto attuale dell' uomo che toglie alla servitù il carattere della continuità, semprechè sia stabilito che la chiave non è destinata veramente ad effettuare l' estrazione dell' acqua, ma soltanto a moderarne o sospenderne l' uscita, secondo l' opportunità. — C. Torino, 18 gennaio 1881, Ghio c. Deferrari, Giur. Tor., 1881, 259; M. trib. Mil., 1881, 270; Bett., 1881, 256; Legge, 1881, II, 50.

141. La servitù di presa d' acqua allora solo è prescrittibile e manutenibile, quando è esercitata per mezzo di opere visibili.

142. Non sarebbe tale quella che, comunque da lunghissimo tempo, si fosse esercitata per mezzo di un canale sotterraneo, la cui esistenza non fosse rivelata da verun segno esterno. — C. Torino, 18 marzo 1881, Università Israelitica di Acqui c. Com. d' Acqui, Giur. Tor., 1881, 363; Legge, 1881, II, 16; Bett., 1881, 355; Annali, 1881, 208, M. trib. Mil., 1881, 405.

143. Le servitù *altius non tollendi* è permessa anche sotto il codice italiano, e solo, come per lo innanzi, deve risultare dal titolo. — A. Napoli, 9 settembre 1881, Fiorentino c. D'Apreda, Gazz. proc., XVI, 448.

144. La servitù di tenere una fossa di concime a distanza minore della legale può, quale servitù continua ed apparente, acquistarsi col mezzo della prescrizione.

145. La continuità della servitù non cessa per ciò che la detta fossa volesse vuotarsi in certe stagioni dell' anno come in quella della battitura delle biade, se questo sgombero veniva fatto per mera cortesia verso i vicini, onde facilitare loro la battitura. — A. Casale, 30 dicembre 1880, Monticelli c. Negrino, Giur. Casale, 1881, 193.

146. Le clausole inserte in un contratto di vendita, dicenti che l' acquisto si fa *con tutte le ragioni e passaggi soliti*, o *con tutti i diritti*, *azioni*, *servitù attive e passive*, e *soliti passaggi*, sono stipulazioni generiche e di stile notarile insufficienti a stabilire per titolo un diritto di passaggio sopra un determinato fondo.

147. È possesso immemoriale solo quello che risale ad epoca *cuius initii memoria non extat.*

148. Quindi non può esistere possesso immemoriale quando si conosce il punto preciso in cui si cominciò a possedere.

149. Nel computo del possesso necessario a prescrivere non può calcolarsi quello del precedente proprietario, che possedeva nello stesso tempo e il fondo dominante ed il fondo servente.

150. Non si può acquistare la servitù di passaggio, colla prescrizione trentennaria di cui all' art. 649 codice albertino, se esiste altro passaggio, sufficiente. — A. Casale, 26 marzo 1881, Soria c. Soria, Giur. Casale, 1881, 227.

151. Stabilita con titolo una servitù di passaggio con bestie e persone, non si può, per via d' interpretazione, indurre che essa comprenda il passaggio con carri, molto più se il titolo abbia accennato al minor danno, come limite nel modo di usare la predetta servitù.

152. Nelle convenzioni per se stesse chiare non occorre invocare le regole della interpretazione, e se anche oscure, debbono interpretarsi ristrettivamente, specie nelle materie di servitù, che sono smembramento di proprietà e limitazione al pieno esercizio del dominio.

153. Le servitù discontinue apparenti e le occulte, per le leggi civili del 1819 e pel codice del 1865, non si potevano, nè si possono, acquistare per prescrizione, ancorchè questa cominciata fosse prima delle predette due legislazioni.

154. Consentita una servitù di passaggio *con titolo*, lo elargamento del suo esercizio, che la renda più onerosa, non si può acquistare colla prescrizione, poichè il modo di esercitarla al di là dei limiti della convenzione deve ritenersi come una altra servitù, che richiede parimente il titolo.

155. Nell' ultimo stadio del diritto romano, che formava il diritto comune nelle provincie siciliane prima del 1819, ogni maniera di servitù si acquistava colla prescrizione di lungo tempo; quindi è ammissibile la prova per testimoni, per giustificare il possesso circa il modo più vantaggioso da esercitare una servitù di passaggio, già stabilita con titolo. — T. Palermo, 31 gennaio 1881, Saitta c. Saitta, Circ. giur., 1881, 207; G. pret., 1881, 395.

156. Il possesso immemoriale è quello soltanto *cuius initii memoria non extat*, e non può quindi ravvisarsi tale quello che risale ad una data certissima, sebbene già remota, in ispecie all'anno 1812.

157. A stabilire l' immemoriale in tema di acquisto di servitù colla prescrizione, non può tenersi conto del tempo durante il quale si sono posseduti *iure proprietatis* entrambi i fondi dominante e serviente. — C. Torino, 3 dicembre 1880, Mola c. Baracco, Giur. Tor., 1881, 229; G. pret. 1881, 42.

158. L'uso immemorabile d'una servitù discontinua non può essere provato dal documento, sebbene antico, della sua costituzione, ma può esserlo da documenti che la presuppongano o la dimostrino esercitata in tempo antico. — C. Firenze 20 gennaio 1881, Rastelli c. Comunità di Suvereto, Legge, 1881, I, 265; G. pret., 1881, 57; M. giud. Ven., 1881, 66; Annali, 1881, 23.

159. Il proprietario del fondo serviente di regola è obbligato a tollerare e non a fare, e non può mai essere responsabile dei fatti non suoi, ai quali non abbia dato causa.

160. Il proprietario dominante, che chiamò in giudizio il proprietario del fondo serviente per costringerlo a torre gli ostacoli materiali esistenti sul fondo stesso e da terzi frapposti all'esercizio della servitù, può anche in grado di appello formulare una conclusione subordinata per essere autorizzato a provvedere a proprie spese A egli stesso a levar gli ostacoli. — A Venezia, 18 gennaio 1881, Zacco c. Cernazzi, M. giud. Ven., 1881, 87; Bett., 1881, 249; G. pret., 1881, 57.

161. L'estensione di una servitù deve limitarsi a ciò che è necessario per la destinazione ed il conveniente uso del fondo dominante col minor danno del fondo serviente, e nel modo a questo meno gravoso.

162. In applicazione del principio che in tanto devesi ricorrere alla legge generale, in quanto quella speciale faccia difetto; quando il magistrato di merito abbia con giudizio di fatto ritenuto che la estensione della servitù in contesa sia bastantemente determinata dai termini della convenzione con cui fu costituita, non è più il caso di ricorrere all'art. 585 c. c. per poterla ben de- B terminare. — C. Torino, 28 luglio 1881, Comolli e Cessina c. R. Ospizio di Carità in Torino, M. trib. Mil., 1881, 897.

163. Per autorizzare il proprietario del fondo servente a trasferire l'esercizio di una servitù di passaggio in un luogo diverso da quello in cui fu originariamente stabilita, non basta a senso dell'art. 645 c. c. che il nuovo passaggio offerto apparisca attualmente meno gravoso pel fondo servente, ed ugualmente comodo pel fondo dominante: ma si richiede che, in conseguenza di innovazioni intervenute nella condizione dei fondi dopo la costituzione della servitù, l'esercizio di questa siasi reso più gravoso di quello che poteva essere all'epoca in cui fu costituita. C — C. Torino, 17 novembre 1880, Appendino c. Casale, M. trib. Mil., 1881, 5; Legge, 1881, I, 79; Giur. Tor., 1881 214; G. pret., 1881, 54; Annali, 1881, 48.

164. Cessano le servitù pel necessario non uso derivante dallo stato de' luoghi. Decorso l'anno, il possessore dello stabile che era dominante non vanta più possesso della servitù a suo favore.

165. Si estinguono le servitù pel non uso volontario durato 30 anni, il quale periodo per le servitù discontinue comincia dalla cessazione dell'uso, per le continue dal giorno in cui siasi fatto un atto contrario alla servitù.

166. Le servitù cessate pel necessario non uso risorgono, se lo stato dei luoghi si rimetta in modo che se ne possa nuovamente far uso, salvo quando siasi estinta la servitù per prescrizione.

167. Su la questione, se l'esistenza de' vestigii basti a mantenere nel possesso il possessore dello stabile dominante, traesi contrario argomento dall'art. 669 del cod. civ.; ma in ogni caso a mantenere nel possesso di una servitù continua ed apparente, quelli debbon esser tali, che attestino l'esistenza della servitù e la non assoluta impossibilità dell'uso della stessa. Non provata l'esistenza di cosifatti vestigî e dimostrato il non uso per un anno, il possesso devesi ritener libero nel A possessore dello stabile che era serviente. — C. Napoli, 18 gennaio 1881, Sofi e Calandrucci c. Sciarrone, G. pret., 1881, 357.

168. Assolutamente inutile è la questione teoretica sulla estinzione di una servitù, a motivo dell'avverata distruzione degli edifizî dominante e serviente, quando, ricostruiti i medesimi, erasi con precedente giudizio dichiarata tuttora in vita la ser- B vitù stessa. — C. Napoli, 23 marzo 1881, Mauriello c. Bianchi, G. trib. Nap., XXX, 555.

169. Le servitù apparenti si prescrivono pel non uso col decorso di 30 anni tanto pel codice vigente C quanto per le leggi austriache. — P. Sondrio, 26 gennaio 1881, Rossi. c. Capararo, Mon. pret., 1881, 263.

170. La servitù di presa d'acqua si perde col non uso per tutto il tempo della prescrizione, sebbene abbiano continuato a sussistere le opere costrutte per il suo esercizio.

171. Il decidere, se le opere siano destinate all'esercizio della servitù di presa d'acqua e vi abbiano servito, è giudicio di fatto inceasurabile in D cassazione. — C. Torino, 19 febbraio 1881, Sacchini c. Musi-Casa, Giur. Tor., 1881, 325.

172. Il proprietario di un fondo, che promuove l'azione negatoria contro chi si arroga una servitù sul fondo medesimo, non ha obbligo di provare la inesistenza della servitù, ma basta che provi da una parte il suo il diritto di proprietà, e dall'altra il fatto della turbativa arrecata dal convenuto al fondo, e diretta a ledere, circoscrivendolo, il pieno e libero esercizio del di lui diritto di proprietà, ed il pacifico godimento del fondo.

173. È giudizio di apprezzamento in sede di cassazione quello dei magistrati di merito, col quale, dall'esame dei documenti prodotti e dalle risultanze delle prove assunte, si ritiene aver l'attore provato che il proprio fondo gli pervenne e si è mantenuto sempre libero dalla servitù pretesa dal convenuto, e non aver quest'ultimo provato fatto alcuno capace di fargli acquistare la ser- E vitù medesima. — C. Torino, 5 luglio 1881, Com. di Morbegno c. Guicciardi, M. trib. Mil., 1881, 823; Giur. Tor., 1881, 603.

174. Se dal titolo si ricava, che si volle a favore del fondo dominante stabilire una vera servitù *altius non tollendi* sul fondo servente e per tutta la sua estensione, non può il proprietario di questo costrurre sul suo fondo opera qualsiasi che oltrepassi l'altezza determinata nel titolo.

175. Scopo della servitù *altius non tollendi* è di conservare aria, luce e vista al fondo dominante.

176. Non sono ammissibili prove per escludere la preponibilità di danni, quando *a priori* non è stabilita le esistenza dei medesimi, nè fu avviato

A alcun incombente per provarli. — A. Casale, 14 febbraio 1881, Spriano c. Veglio Franzini, Giur. Casale, 1881, 231.

177. Non può confondersi il caso della servitù *altius non tollendi* con quello di una stipulazione per la quale un muro non possa venire alzato in vista di un' aia destinata alla battitura delle biade.

178. In quest'ultimo caso le conseguenze giuridiche sono determinate e limitate dalle esigenze del-B l'aia. — C. Torino, 4 maggio 1881, Bava c. Brun, M. trib. Mil., 1881, 539.

179. È giudizio di apprezzamento incensurabile in cassazione quello con cui il magistrato di merito, dall'esame di tutte le deliberazioni prese in causa dall'attore, e dalle specifiche sue conclusioni, deduce avere l'attore stesso preteso sempre una vera servitù di passaggio sul fondo del convenuto, e non altrimenti una servitù di acquedotto.

180. Quando abbia ciò ritenuto in fatto, non può il giudice venir accusato nè di aver male applicato l'art. 630 cod. civ., nè di aver violato l'art. 139 codice stesso, della cui applicazione non potevasi C nel caso trattare. — C. Torino, 1 settembre 1881, Ferrero c. Abegg. M. trib. Mil., 1881, 992; Eco Gen., 1882, I, 1.

181. Le convenzioni per le quali le opere e i lavori necessari all'uso e alla conservazione delle servitù vengono posti a carico del proprietario del fondo serviente, importano altrimenti oneri reali inerenti alla servitù, che non possono scambiarsi con le servitù irregolari.

182. La competenza a giudicare delle questioni insorte sulla esecuzione delle opere di ristauro si determina col criterio stabilito dall' art. 79 del cod. di proc. civ. moltiplicando per 50 il tributo di tutto il fondo, e non della parte più specialmente D gravata dalla servitù. — C. Torino, 9 settembre 1881, Casari c. Morando, M. trib. Mil., 1881, 977; Giur. Tor., 1881, 665; Annali, 1881, 324; Bett., 1881, 661.

183. Quando l'acqua del fiume, entrata mediante l'incile nel canale dispensatore, è distribuita in più canali derivatori mediante una chiusa con apertura e cateratte, il canale dispensatore è comune fra gli utenti, e si comprende nel capo effettivo d'acqua.

184. Costituisce servitù affermativa l' uso di tutte le acque invernali di un canale dispensatore, ed il maneggio esclusivo in detta stagione di tutte le cateratte della chiusa del canale medesimo; e le dette cateratte esistenti nella chiusa attribuiscono alla servitù il carattere di continua ed apparente.

185. Il canale dispensatore comune fra più condomini può essere assoggettato a servitù a favore di un fondo proprio esclusivamente di uno dei condomini.

186. Anche quando il condomino non potesse esercitare che l' azione del condominio, gli competerebbe pur sempre l' azione di manutenzione in possesso, basata sull'uso fatto della cosa comune negli anni precedenti.

187. Tanto più devesi attendere la pratica degli anni precedenti, quando nella divisione fu assegnato ad un condomino un molino col diritto alle acque relative da cui il detto opificio veniva animato; espressioni, che non indicando una precisa quantità di acqua, si riferiscono all'uso fino allora praticato, od al bisogno ordinario dell' o-A pificio. — C. Firenze, 28 luglio 1881, Dindo Costa Dindo Ronconi c. Dindo, Foro I, 723 (n).

188. La disposizione dell'art. 642 c. c. all., secondo cui quando si è posseduta per 10 anni una determinata forma di derivazione, non è più ammesso reclamo per eccesso o deficienza dell'acqua, è soltanto applicabile quando la forma posseduta è regolare per modo che la quantità d' acqua sia certa e costante.

189. In conseguenza la detta disposizione *non è applicabile* alle antiche concessioni *d'acqua per un* servizio determinato e mediante una bocca di derivazione che, mancando della briglia o di altro meccanismo atto a moderare la presa, lasciasse variabile la quantità d'acqua da essa erogato.

190. In questo caso, per quanto diuturno sia il possesso di quella forma irregolare di derivazione, è sempre ammesso il reclamo per farla stabilire in modo regolare onde avere per essa tutta l'acqua necessaria al servizio contemplato nella con-B cessione. — C. Torino, 8 aprile 1881, Com. di Bene di Vegienna c. Direttori e Amm. delle Bealera, Giur. Tor., 1881, 484.

191. Il consenso del vicino a fare appoggi sulla parte innalzata da lui del muro comune, vuol essere dato per iscritto a pena di nullità.

192. Istituita una causa per ottenere rimossi siffatti appoggi, il convenuto non può far valere le sue ragioni a rendere comune anche quell'alzamento salvo promovendo in proposito regolare giudizio. C — A. Torino, 2 agosto 1880, Belletti c. Gambaro, M. trib. Mil., 1881, 166.

193. Secondo il diritto romano le servitù personali sono di loro natura temporanee, appunto perchè stabilite per l' utilità individuale di una o di più determinate persone, mentre che le servitù prediali si fondano essenzialmente su di una causa perpetua.

194. L'art. 3 del decreto dittatoriale, 22 ottobre 1860, abolendo la prammatica *De monialibus*, dichiarando non esser di ostacolo per la protezione del dritto comune i giudicati, le convenzioni, le prescrizioni, ed ogni altro atto o fatto compiuto, si riferisce a quelli atti o fatti diretti a dare efficacia al divieto stabilito dalla abolita prammatica *De monialibus*, ma non già alla convenzioni legalmente formate, mercè le quali siasi costituito anche a prò di monasteri femminei un qualunque dritto sulle proprietà contigue.

195. E così, concesso ad un monastero di monache un dritto sui lastrici attigui per convenzione, riveste caratt. re piuttosto di servitù prediale di calpestio, anzichè di semplice uso a prò delle monache, questo diritto non si spegne, e continua tuttavia dopo le nuove leggi. — A. Napoli, 22 dicembre 1880, Finanze c. Ricciardi e Romano, Gazz. proc., XVI, 16.

196. Se in un atto di divisione fra più condomini di un fondo si stabilì che una strada rimanesse comune, a servizio delle rispettive quote, la comunione della strada cessa *ispo facto et jure,* se tutte le dette quote vengono in potere di un solo proprietario.

197. Il mantenimento della strada per parte del medesimo proprietario non può aversi che in conto di servitù per destinazione del padre di famiglia.

198. Questa destinazione per altro non può dirsi mantenuta a benefizio di nuovi proprietari, quando in un giudizio di spropriazione contro l' unico padrone si formano dei lotti, ed i periti descrivono ed apprezzano esplicitamente le reciproche servitù che si debbono a vicenda i nuovi proprietari, senza accennare all'antica strada, specialmente poi, quando si vede che la medesima non era punto necessaria per il godimento e l'uso dei lotti.

199. La penale, che si commina per l' abusivo passaggio sul fondo altrui, sta in luogo del risarcimento del danno, cui avrebbe diritto il proprietario per la molestia infertagli col detto passaggio.

199. *bis.* Nell'azione negatoria di servitù, l' onere della prova del diritto contrastato spetta al convenuto, come gli spetta quest'onere nel caso che si faccia a sostenere che la strada gli appartiene a titolo di condominio.— A Messina, 21 novembre 1880, Salice c. Vadalà-Romano, Legge, 1881, I, 774.

200. Se nella sistemazione di una strada che serviva anche di scolo alle acque, le acque stesse si conducano nel fondo di un privato in maggior copia di quella che prima riceveva, questi ha diritto ad agire coll'azione *negatoria,* o per la riduzione delle cose allo stato in cui erano, o almeno pel risarcimento di danni.

201. Nè giova al Comune, che ha eseguita la sistemazione, lo allegare che quella maggior copia d'acqua derivi dai fondi superiori, i cui proprietari hanno chiuso lo sfogo che le acque avevano per altra parte, perchè il proprietario del fondo, la cui servitù vorrebbe aggravarsi, agisce contro chi ha coll'opera propria convogliate le acque in modo che questo aggravio si verifichi, e non ha obbligo nè opportunità di agire egli stesso contro chi in vece sua avrebbe dovuto ricevere quelle acque.

202. Quando l'attore ha chiesto che il citato sia condannato ad eseguire i lavori occorrenti per lo sfogo delle acque, la sentenza che condanni a pagare all'attore l'importo dei lavori medesimi concede *ultra petita.* — A. Bologna, 21 giugno 1881, Manara c. Com. d' Imola, R. giur. Bol., 1881, 259.

203. Quando su la controversia, se lo spurgo di un'acquedotto, che attraversa stabili alieni, e il getto nei laterali terreni de' materiali, che dal canale si estraggono, si possano o no esercitare senza alcun limite, una prima sentenza abbia ordinato mezzo d'istruzione per sapere se quelle operazioni fossero nei limiti legali dell'esercizio della servitù di acquedotto, o quelli eccedendo, costituissero una servitù diversa, e codesta sentenza siasi accettata, non si potrà di poi impugnare la sentenza posteriore all'istruzione, che limiti il dritto del proprietario dominante nei confini legali della servitù d'acquedotto.

204. Non sarebbe ammissibile la prova per testimoni a dimostrare, che pel possesso tenuto in una servitù di acquedotto siasi acquistato il diritto ad eseguire lo spurgo e il getto oltre i confini legali senza alcun limite, perchè l' eccessivo esercizio costituirebbe una nuova servitù non apparente e discontinua, diversa da quella dell'acquedotto. — C. Napoli, 26 febbraio 1881, Lavagna c. Foti, Gazz. proc., XVI, 87; Legge, 1881, I, 767.

205. È ammissibile la prova diretta a far constare del possesso antichissimo, col quale, secondo la giurisprudenza anteriore al codice albertino, si poteva acquistare la servitù di passaggio.

206. In ispecie: quegli, cui viene contrastato il diritto di passare su di una strada attraversante un fondo altrui, può con testi e con perizia provare che da tempo immemoriale egli e i suoi autori sono in possesso di tale diritto di passaggio e che la strada *de qua* è una strada pubblica comunale. — A. Casale, 22 gennaio 1881, Ferrari c. Ferrari, Giur. Casale, 1881, 83.

V. *Appello civ.* 275, 277, 280 — *Cassazione civ.* (apprezzamento) 29 — *Competenza civ.* 228-236 — *Comune* 15 — *Demanio* 7, 13 — *Diritto romano* 11, 13 — *Miniere* 16 — *Patronato* 5 — *Possesso* — *Prescrizione civ.* 35, 36, 75, 76, 87-90 — *Sanità pubblica* 10, 11, 15-18 — *Strade* 21.

— servitù per utilità pubblica — V. *Espropriazione per p. u.* — V. pure *Comune* 16, 18.

Sezione d'accusa — [c. p. p. 448-452].

1. La sezione di accusa determina la competenza della Corte di assise, a cui deve rinviarsi la causa per esser giudicata; ma non è competente a stabilire se questa debba trattarsi al circolo ordinario o straordinario della medesima Corte. — C. Roma, 19 ottobre 1881, Bianchi, Annali, 1881, 220; Bett., 1882, 43; Corte S. Roma, 1881, 1042.

2. Opera legalmente la sezione d'accusa che per un unico fatto, del quale non può essere stato che un solo l'autore, rinvia successivamente due imputati alle assise, riunendo le accuse, anzi-

chè ritornare sulla prima sentenza di rinvio dopo i risultati del pubblico dibattimento favorevoli al primo imputato. — C. Palermo, 11 novembre 1880, Cammarata, Riv. pen., XIII, 507.

3. Il dubbio sulla qualifica criminosa del reato non può essere competentemente deliberato o eliminato che dalla sola sezione d'accusa. — C. Torino, 2 giugno 1881, Zuliani, Riv. pen., XIV, 414; M. trib. Mil., 1881, 886; Legge, 1881, II, 741; Bett., 1881, 264.

4. La sezione di accusa nel definire il reato può aggiungervi le circostanze materiali che lo aggravano, sebbene la ordinanza della camera di consiglio che le eliminava, non fu opposta dal pubblico ministero.

5. Nol può se queste circostanze costituiscono di per se stesse un reato. — A. Trani, 13 luglio 1881, Manca e Capodieci, R. giur. Trani, 1881, 731.

6. La sezione di accusa, ritenendo, siccome aveva fatto l'istruttore, inammissibile la prova orale a giustificare il contratto, donde dipendeva l'asserta appropriazione, non può mutare la formola terminativa, ed alla inesistenza sostituire la insufficienza d'indizi. — C. Napoli, 23 ottobre 1880, Barillari, Riv. pen., XIV, 40.

V. *Amnistia* 14 — *Competenza pen.* 1, 2 — *Conflitto di giurisdiz. pen.* — *Cosa giudic. pen.* — *Ferite e percosse* 20, 21 — *Istruzione pen.*

Sfratto — [c. c. 1591, 1609; c. p. c. 82] V. *Competenza civ.* 164, 168 — *Esecuzione provvis.* 8 — *Locazione* 113, 117.

Sicurezza pubblica — [L. 20 maggio 1865; Reg. 18 maggio 1865; L. 17 maggio 1866; 6 luglio 1871; 3 luglio 1875].

Bibliografia.

1. La legge di polizia sulle persone sospette, Vincenzo Cionci, Rieti, 1880, Tip. Trinchi.

2. La legge di pubblica sicurezza spiegata nella pratica e nella giurisprudenza. Francesco Bufalini, Torino, 1880, Unione tip. editrice.

Giurisprudenza.

3. Lo spaccio al minuto del vino che non si consuma nei locali della vendita non è soggetto all'obbligo della licenza dell' autorità politica, richiesta dall'art. 35 della legge di pubblica sicurezza.

4. Ma per chi faccia consumare il vino negli stessi locali della vendita non vale ad escludere la contravvenzione alla legge la circostanza che il vino spacciato sia di proprietà sua. — C. Roma, 19 dicembre 1881, Spano, Corte S. Roma, 1881, 1124; R. amm., 1882, 522; Boll. daz., 1882, 136.

5. Il marito che di fatto esercita un' osteria ed in cui confronto è contestata la contravvenzione, non può dichiararne la responsabilità sul motivo che la licenza sia intestata alla moglie. — C. Roma, 13 giugno 1881, Puxeddu, Foro, II, 289.

6. L'obbligo imposto dalla legge di p. s. di tenere di sera una lanterna accesa alla porta delle osterie od altri stabilimenti in cui si venda vino al minuto, ha luogo anche per gli esercizi che siano precipuamente addetti ad uso di pasticceria e che nel contempo attendano, sia pure in modo accessorio, alla vendita o smercio di vino al minuto. — C. Firenze, 30 aprile 1881, Favoretti, Foro, II, 316.

7. Contravviene all'art. 42 della legge di p. s. l'esercente di osteria il quale chiude bensì la porta esterna del negozio all' ora stabilita, ma permette che continuino a trattenervisi gli avventori. — C. Torino, 30 dicembre 1880, Castagnetti, Foro, II, 41 (n).

8. — Conf. — C. Roma, 13 maggio 1881, Marini, Legge, 1881, II, 633; Annali, 1881, 142.

9. Contravviene all'art. 42 della L. di p. s. non solo chi tiene aperto l'esercizio dopo l'ora stabilita, ma anche chi, chiusane in tempo la porta, permette che vi si fermino ulteriormente gli avventori che già vi si trovavano e che continuino nei trattenimenti pei quali vi erano convenuti (p. e. giuocando) quando pure, dopo la chiusura della porta più non abbia servito loro da bere.

10. A nulla influisce l' irregolarità del verbale di contravvenzione, se questa viene stabilita all'udienza. — C. Torino, 6 aprile 1881, Pezzoli, M. trib. Mil., 1881, 486.

11. L'art. 85 della legge di p. s. che vieta di turbare la quiete notturna con clamori, canti e rumori, comprende anche il turbamento mediante suono di strumenti musicali, benchè di questi non faccia espressa menzione.

12. Il reato di cui al suddetto articolo sussiste indipendentemente dall' invito a desistere, di cui all'articolo 96 del regolamento di p. s.; avendo un tale avviso il ben diverso scopo di diffidare i perturbatori che, persistendo essi a disturbare la pubblica quiete, potranno essere arrestati, benchè si tratti di reato punibile con semplici pene di polizia. — C. Torino, 17 ottobre 1881, Conti, Foro, II, 417.

13. Basta a costituire la contravvenzione, di che nell'art. 85 della legge sulla pubblica sicurezza, che i clamori notturni abbiano avuto luogo in un luogo abitato, nelle ore vietate, e fossero atti a disturbare la pubblica quiete, ancorchè alcuni degli abitanti depongano di non essere stati disturbati. — C. Roma, 31 gennaio 1881, Pirazzoli, Foro, II, 338 (n).

14. Cade nella contravvenzione, prevista dall'art. 64 delle legge di S., P. anche chi, sebbene materialmente non istituisca un *ufficio pubblico* di prestiti sopra pegni, per la molteplicità dei prestiti eseguiti nella propria casa, e colla cooperazione di chi per esso custodiva le polizze assicurate, si deve ritenere in permanente infrazione della legge. — C. Firenze, 23 marzo 1881, Rimini, Temi ven., 1881, 346.

15. È soggetto alla pena di cui all'art. 649 cod. pen.

modificato dal D. 26 novembre 1865, non solo colui che è trovato con grimaldelli indosso, ma anche colui che li ha perduti tragitto facendo senza volontà alcuna di spogliarsene. — C. Firenze, 15 gennaio 1881, Conte, Foro, II, 169 (n).

16. Il condannato alla sorveglianza della polizia, che non si ritira in casa sua all'ora prescrittagli dalla autorità di P. S. contraviene alla sorveglianza, senza che serva a scusarlo l'allegato prolungamento del lavoro, cui è addetto, e di una cena coi compagni del lavoro medesimo. — A. Torino, 14 dicembre 1880, Barelli, Giur. pen. Tor., 1881, 16.

17. È colpevole di contravvenzione all'art. 54 della legge di P. S. 20 marzo 1865, colui che stacca prima di un'ora di notte i bandi affissi per le vendite all'asta pubblica.

18. Tale contravvenzione è d'ordine pubblico, e quindi per procedere criminalmente non occorre querela della parte danneggiata. — C. Torino, 30 dicembre 1880, Nizzi, Annali, 1881, 11; M. trib. Mil., 1881, 261.

19. Spetta all'autorità giudiziaria, che è la sola competente a confermare o a sciogliere lo stato di arresto, e non alla autorità di P. S., di punire cogli arresti coloro che esercitano clandestinamente case di prostituzione.

20. Il tenente postribolo clandestino, per tale effetto, commette il reato previsto dall'art. 86 della legge di P. S. 20 marzo 1865, punibile a mente dell'art. 117 della legge stessa. — C. Torino, 26 novembre 1880, Bigi e Bini, Giur. pen. Tor., 1881, 2; M. trib. Mil., 1881, 71; Legge, 1881, I, 60.

21. Incorre nella trasgressione contemplata dall'art. 50, § 2 del reg. di pulizia toscano colui che, nonostante il divieto del parroco, entra con altri e con bandiera in chiesa e cagiona la interruzione delle funzioni sacerdotali. — C. Firenze, 30 luglio 1881, Michelotti, Annali, 1881, 127; Legge, 1882, I, 203.

22. Nelle violenze usate senza motivo personale verso gli aggrediti ed al solo effetto di esercitare vendetta contro gli abitanti di un determinato paese, si ravvisano tutti gli estremi voluti dall'art. 201, lett. *d*, del cod. pen. tosc. — C. Firenze, 12 gennaio 1881, Calvelli, Riv. pen., XIII, 543.

V. *Armi — Oziosi vagabondi e mendicanti.*

Sicurezza pubblica (agenti, delegati, ed applicati di) — [c. p. p. 58-70] V. *Agente di P. S.*

Sicurezza dello Stato (reati contro la) — [c. p. 153-182].

1. Il fatto di una turba di popolo, che, senza motivo, aggredisca e percuota un forastiero, cacciandolo dal paese, e dandogli incarico di riferire simile trattamento ai suoi concittadini, costituisce il reato di ferite e percosse volontarie, non mai quello di attentato alla strage contro gli abitanti in un Comune dello Stato.

2. Parimenti costituisce il reato di ribellione a mano armata, e non quello di attentato, come sopra, il fatto di una turba di popolo, che a furia di sassate e con aperta violenza, sottragga agli agenti della forza pubblica un arrestato, ovvero pratichi violenze e vie di fatto contro la caserma dei RR. carabinieri, allo scopo di ottenere la liberazione di un detenuto, ovvero adoperi coazione contro il sindaco ed i soldati per indurli a consegnare le armi.

3. Per aversi l'attentato alla strage contro gli abitanti di un Comune dello Stato non basta il fatto isolato di un assassinio consumato da una folla di popolo contro un individuo di un paese vicino, col quale esistevano vecchi rancori, alla stessa guisa che mancherebbero gli estremi dei reati di devastazione e saccheggio contro uno o più Comuni dello Stato, se la devastazione ed il saccheggio fossero limitati ad una sola casa.

4. L'elemento intenzionale di siffatto reato non basta che si manifesti contro una sola persona, ma per aversi nella sua giuridica essenza, è necessario che si adoperino mezzi atti ad eseguirlo. — A. Trani, 21 gennaio 1881, Putignano, R. giur. Trani, 1881, 431.

Sigilli — [c. p. c., 847-857; c. c., 928; c. p., 291-303] V. *Successione* 193, 194.

Sila — [L. 25 maggio 1876, n. 3124].

Simulazione in materia civ. — V. *Frode e simulazione* — V. pure: *Esecuzione in gen.* 71 — *Prova testimoniale* 14 — *Vendita* 137.

Simulazione di reato.

Sindacato dei mediatori.

Sindaco — [L. com. prov. art., 97-110].

1. Quantunque il n. 5 della legge comunale e provinciale chiami il sindaco, come capo dell'amministrazione comunale, a stipulare i contratti nell'interesse del Comune, in quanto però sieno stati già deliberati dal consiglio o dalla giunta, dal difetto di questa deliberazione non è ad inferirne la nullità del contratto, quando per l'utile gestione potrebbe il contratto stesso venir sempre ratificato dal consiglio; pur prescindendo, che, se di nullità fosse a parlarsi, la nullità non sarebbe che relativa, quando dal fatto del sindaco non voglia ritenersi vincolato. — A. Napoli, 11 marzo 1881, Mele, Martucci c. Com. Mesagne, Gazz. proc., XVI, 137; Bett., 1881, 402; Cons. amm., 1881, 179.

2. Affinchè l'operato di un sindaco, quale capo della amministrazione comunale, sia legittimo e quindi tale da obbligare l'amministrazione stessa, è necessario provare ch'esso costituiva la esecuzione delle deliberazioni della giunta o del consiglio.

3. Al detto scopo non può ritenersi sufficiente il deliberato del consiglio comunale che, approvando l'operato del sindaco, assuma la responsabilità del medesimo ed autorizzi il sindaco a stare in giudizio, quando il deliberato stesso, oltre ad essere postumo, manchi della vidimazione ed approvazione della prefettura.

4. Gli atti che un sindaco eseguisca oltre i confini

della sua giurisdizione territoriale costituiscono un vero atto arbitrario, incapace di alcun effetto giuridico, sebbene ne sia stato scopo la difesa del proprio territorio.

5. Nella diversa sua qualità di ufficiale del Governo il sindaco non può mai impegnare la responsabilità del Comune, e perchè possa salvare la propria responsabilità personale, é necessario che gli atti eseguiti da lui in tale qualità sieno stati autorizzati dall'autorità prefettizia.

6. Conseguentemente, se il sindaco abbia fatto eseguire a forza un' opera dannosa ad una privata proprietà, senza che consti aver egli in ciò agito o come capo dell' amministrazione comunale o come ufficiale del Governo, dev' egli rispondere in proprio di tutte le conseguenze di danno dal-A l'opera stessa derivate. — A. Casale, 23 luglio 1881, Berzio c. Cazzani, Foro, I, 1216 (n).

7. È tenuto a pagare in proprio le spese pei lavori da lui ordinati nell'interesse del Comune, il sindaco che non ha riportato la precedente approvazione nè dal consiglio, nè dalla giunta municipale; nè il sindaco può invocare una autorizzazione verbale della giunta, dovendo le deliberazioni di questa, come quelle del consiglio, essere redatte in iscritto ai termini della vigente B legge comunale, e provinciale. — P. Orvieto, 3 agosto 1880, Canini c. Com. Porano e Salvatori, Mon. pret., 1881, 104.

8. Il sindaco, che temporaneamente, non per favore od amicizia, ma per motivi di pubblico interesse, sospende l'esercizio di un industria, non assume, nè in tale qualità nè in nome proprio, respon-C sabilità alcuna. — A. Catania, 31 gennaio 1881, Motta c. Sindaco di Catania, Giur. Cat., 1881, 33; Bett., 1881, 225; G. pret., 1881, 407; Circ. giur., 1882, 281.

9. Il sindaco il quale, in vista della minaccia d'imminente inondazione di un fiume, ordina, a fine di salvare le campagne e gli abitanti, che occupato il fondo di un privato, vi sia immediatamente compiuto un argine a difesa, agisce, non come capo dell'amministrazione comunale, nè per privati interessi, ma quale ufficiale del Governo, e quale pubblica autorità amministra-D tiva e tutoria del pubblico interesse. — C. Torino, 11 gennaio 1881, Traversi c. Pizzi, Annali, 1881, 10; M. trib. Mil., 1881, 246; Giur. Tor., 1881, 251; Bett., 1881, 189.

10. Il sindaco che accerta uno stato di cose dal quale può venire pregiudicio alla sicurezza di una strada comunale, deve agire nella conformità prescritta dal combinato disposto degli articoli 76, 80 e 378 della legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865 e degli art. 78 e seguenti del regolamento di polizia stradale, approvato col R. decreto 15 novembre 1868; ma non può, senza aver prima fatto intimare il verbale di accertamento e l'ingiunzione della restituzione in pristino all'interessato, provvedere esso stesso alle opere occorrenti, quando non vi sia espressa urgenza, e pretendere poi che la nota delle spese venga resa esecutoria dal prefetto della provincia.

11. L'irregolarità di questo procedimento non potrebbe venire sanata dall'approvazione data dal sotto-prefetto all'operato del sindaco e dal visto A per l'esecutorietà apposto al relativo decreto. — C. Stato, 19 giugno 1880, Com. di Scannabue, Foro, III, 8 (n).

12. Il sindaco esecutore di un atto nell'interesse della pubblica sicurezza, tuttochè provocato dalla giunta municipale, non può esserne tenuto responsabile B qual capo dell'amministrazione comunale. — A. Catania, 19 settembre 1881, Sindaco di Catania c. Calabrò, Giur. Cat., 1881, 180; Cons. amm., 1881, 399; Legge, 1882, I, 348; R. amm., 1882, 139; *Bol.* amm. Nap., 1882, 109; Man. amm., 1882, 156.

13. Un sindaco, il quale sedendo nel suo gabinetto metta alla porta con vie di fatto un individuo che pretenda un certificato non dovuto, deve ritenersi che agisce nell'esercizio delle sue funzioni, o quanto meno per causa delle medesime.

14. Epperò venendo imputato delle vie di fatto commesse nelle circostanze suddette, *non si può procedere* contro di lui se prima non sia chiesto ed ottenuto lo scioglimento della garanzia amministrativa di cui agli art. 8 e 110 della legge com. C e provinciale. — C. Roma, 7 novembre 1881, Martinelli, Foro, II, 437.

15. La guarentigia accordata ai sindaci dagli art. 8 e 110 della legge comunale e provinciale, non può invocarsi da chi, non in qualità pubblica di sindaco, ma in qualità di persona privata assunse la obbligazione di far pervenire ad un creditore del Comune il pagamento di una somma ritirata dalla cassa comunale, ed è poi chiamato a rendere conto dell'operato.

16. Posto che un sindaco, in qualità di persona privata, abbia assunto la obbligazione di eseguire uno speciale mandato nell'interesse del Comune, diviene responsabile se sostituisce nell' incarico avuto il segretario in caso fuori affatto delle sue ingerenze, e quando per il mandato non era ac-D cordata fiducia al sostituito. — C. Firenze, 13 giugno 1881, Gattolini c. Com. Codroipo, Annali, 1881, 248; Temi ven., 1881, 375; Legge, 1881, II, 191; R. amm., 1881, 565.

17. Per ciò che il sindaco stia in giudizio come rappresentante del suo Comune, non viene meno in lui il diritto e l'obbligo di rilasciare attestati di notorietà che debbano pur servire ed introdursi E nel giudizio stesso in cui egli ha parte. — C. Torino, 17 settembre 1881, Vacà, Canale, Udini, c. Com. di Carrara, M. trib. Mil., 1881, 1019; Legge, 1881, II, 657; Cons. amm., 1881, 369; Bett., 1881, 638; Giur. Tor., 1882, 7.

18. Allorquando un privato abusivamente asporta da un lavatoio o beveratoio, destinato a pubblico servizio l'acqua, di cui può esser capace, con detrimento di tutti gli altri cittadini, è in fa-

coltà del sindaco comunale di ammettere ordinanze per regolare l'uso della detta acqua.

19. Non v'è nulla di personale che ecceda le facoltà di un provvedimento amministrativo, nell'ordine dato dal sindaco al privato di desistere dall'asportare l'acqua dal lavatoio, se con altra posteriore ordinanza quest'ordine sia stato esteso a tutta la popolazione. — A. Roma, 3 febbraio 1881, Com. di Velletri c. Blasi, Temi rom., 1881, 9.

20. La trasgressione agli ordini del sindaco non costituisce reato se gli ordini stessi non hanno il carattere di provvedimento di urgenza.

21. Non ha carattere di provvedimento d'urgenza, ma bensì di continuità e durata, non corrispondente alle facoltà date al sindaco, l'ordine con cui si proibisce ad una banda musicale di suonar per le pubblice vie sino a nuovo avviso. — C. Torino, 9 decembre 1880, Ruffoni, Cons. amm., 1881, 54; M. trib. Mil., 1881, 194; Man. amm., 1881, 77; Annali, 1881, 37; Filangieri, 1881, 93; G. pret., 1881, 44.

22. È incompetente l'autorità giudiziaria a revocare per violato possesso gli atti d'impero che il sindaco abbia compiuti come ufficiale del Governo, non quelli di amministrazione conservativa che abbia fatti come capo dell'amministrazione comunale.

23. Per definire l'atto del sindaco bisogna guardare alla sua natura ed ai motivi addotti come titoli dell'azione; sicchè non può riconoscersi atto di Governo, ove non si sia fatto appello dal sindaco ad alcuna delle cause specificate nell'art. 103 della legge comunale e provinciale. — C. Roma, 27 dicembre 1881, Antona Traversi c. Com. Desio e Castelli, Corte S. Roma, 1881, 996; M. trib. Mil., 1882, 161; Cons. amm., 1882, 101; Legge, 1882, I, 435; Giur. Tor., 1882, 223; R. amm., 1882, 150; Bett., 1882, p. sp. 90; Man. amm., 1882, 103; Boll. cont., 1882, 72.

V. *Competenza civ.* 19, 56, 107 — *Comune* 49, 130 — *Conflitto di attrib.* 5 — *Elezioni amm.* 150 — *Libertà individuale* 3 — *Processione* — *Regolamenti com.* 19.

Sindaco di fallimento — V. *Fallimento* — V. pure *Bancarotta* 18-21 — *Testimone pen.* 62, 63.

Sistema penitenziario — V. *Carceri e sistema penitenziario.*

Soccida — [c. c. 1665-1696].

Se il conduttore di un contratto di locazione a soccida semplice, stipulato col patto particolare di dividere egualmente col locatore perdita ed accrescimento al termine della locazione medesima, sia tenuto alla metà della perdita anche quando il bestiame perisca per caso fortuito. Germano Nicola, G. pret., 1881, 401.

V. *Ferrovie* 52.

Società civile e commerciale —[c. c. 1697-1736; c. comm. 106-187, 514, 699, 715, 723, n. 8; c. p. c. 90, 137].

Sommario.

Bibliografia.

1. Interpretazione degli articoli 151 e 152 del codice di commercio. Ercole Vidari, G. leggi, 1881, 187.
2. Interpretazione dell'articolo 153 del codice di commercio. Vidari Ercole, Temi ven., 1881, 1.
3. Dello scioglimento e liquidazione delle società commerciali. Vito Giustiniani, Bari, tip. Gissi.
4. Se il liquidatore d'una disciolta società commerciale possa obbligare i soci verso il compratore in buona fede di mercanzie da lui vendute, e che non erano nell'asse sociale, o verso il possessore in buona fede d'un biglietto all'ordine, giratogli dal venditore, e rappresentante il prezzo di vendita. Schiavo Salvatore, Circ. giur., 1881 115.
5. Dell'associazione in partecipazione. Avv. G. Errera Bologna, Tip. Fava e Garagnani.
6. Dell' associazione in partecipazione. Bartolini, M. trib. Mil., 1881, 241.
7. Dell'obbligazione in proprio dei componenti un comitato per promuovere l'erezione di un monumento verso l'artefice a cui fu commesso. Scialoja Vittorio, Foro, I, 27.

Giurisprudenza.

8. Il contratto di somministrare il seme serico e percepire il quinto del prodotto costituisce società. — A. Catanzaro, 1 febbraio 1881, Sbraccia c. Mirabelli, Foro calabr., II, 69.

9. Non avendo l'associato del socio alcun rapporto giuridico colla società, non gli compete l'azione *pro socio* contro la medesima, onde esigere il rendimento dei conti, ma spettagli soltanto contro l'ammittente.

10. Il socio ammittente è tenuto a render conto all'ammesso anche quando altri sia stato l'amministratore della società, dovendo rispondere del fatto dei propri soci, come se egli avesse personalmente amministrato.
11. Può tuttavia l'associato per via obliqua rivolgersi contro la società principale, a ciò valendosi delle azioni del socio ammittente in base all'art. 1234 c. c.; come può astringere l'associante a chiedere egli il conto a chi amministrò, od unirsi a lui a questo oggetto. Però, queste sono facoltà, che può, se vuole, spendere l'ammesso; ma non vien meno in lui il diritto ad agire direttamente contro l'ammittente pel rendimento dei conti.
A — A. Lucca, 8 febbraio 1881, Verheyden c. Balduino e Menichetti, Annali, 1881, 65.
12. Nelle società in nome collettivo, è di essenza la formola di una ragion sociale.
13. Equivale ad una ragione sociale qualunque enunciazione che manifesti al pubblico l'esistenza di un certo numero di persone, fra loro associate.
14. Affermata la esistenza di una ragion sociale, la società che rappresentasi presume d'indole commerciale. — A. Roma, 19 aprile 1881, Lusena c, Ditta Lusena, Temi rom., 1881, 164; Eco Gen., 1881, II, 376; Giur. comm. Gen., 1882, III, 95.
B
15. Le società in nome collettivo non costituite per atto scritto non possono stare in giudizio contro chi ne impugna la legale esistenza, benchè notoriamente conosciute.
16. Le relative azioni possono venir esercitate dai soci *uti singuli* od anche dal presidente munito di loro mandato. — A Genova, 31 gennaio 1881, Faveto c. De Lucchi, Eco Gen., 1881, II, 148; Giur. comm. Gen., 1882, II, 9.
C
17. Sono circostanze che, agli effetti dell'alinea dell'art. 158 del cod. comm., fanno ritenere che una società in nome collettivo abbia un secondo stabilimento sociale in luogo diverso dalla sede principale, il deposito che tenga in altra città di macchine da darsi a nolo, la residenza ivi di persona autorizzata a trattare simili affitti e il fatto che la società citata innanzi ai tribunali locali non ne abbia eccepita l'incompetenza.
18. Nè vale in contrario che nell'atto costitutivo non si sia parlato che di una sola sede, quando nell'atto stesso non era vietata la costituzione di altro stabilimento.
19. L'art. 161 del cod. di comm. prescrivendo che l'estratto dell'atto costitutivo sia pubblicato nel giornale degli annunzi giudiziari, non basta che la pubblicazione ne sia fatta nel giornale ufficiale per gli atti amministrativi.
20. Non basta a sanare questa irregolarità la inserzione fatta da un socio nel giornale degli annunzi giudiziari di proteste e diffide, ancorchè questi atti contenessero le principali stipulazioni della scrittura costitutiva della società.
21. L'art. 164 del cod. di comm., che dà facoltà a ciascun socio di recedere dalla società è una disposizione d'ordine pubblico contro la cui inosservanza non valgono implicite sanatorie o rinunzie.
22. Nè l'esser decorsi alcuni anni dalla costituzione della società, nè l'aver prima agito per la sua risoluzione per altri motivi, impediscono al socio di giovarsi della facoltà del recesso. — A. Torino, 3 settembre 1880, Conti e Guglielmetti c. Trucca, Foro, I, 323 (n).
A
23. Per l'art. 164 del cod. di comm., il socio in nome collettivo può recedere dalla società quando non furono adempite le formalità stabilite nei precedenti articoli, ma non lo potrebbe nell'intervallo che corre tra la stipulazione della società e il tempo concesso dalla legge per l'adempimento delle dette formalità.
24. Nella trascrizione dell'estratto della società non è necessario di esprimere il capitale sociale e molto meno si richiede che il contratto sociale sia stato registrato, e si sia pagata la tassa di registro.
25. Non può il tribunale di motu proprio, senza incedere nel vizio dell'*ultra petizione*, dichiarare sciolta una società collettiva per discordia fra i soci, quando lo scioglimento sia stato chiesto per motivi diversi, e non si potrebbe proporre questa domanda in appello dal socio vincitore, senza incorrere contro l'ostacolo dell'art. 490 del cod. di proc. civile.
26. L'esaurimento del capitale sociale, quando questo sia necessario pei fini della società in nome collettivo, e quando sia pattuito fra i soci di non accrescerlo, può esser causa di scioglimento della società, per impossibilità di conseguire lo scopo.
27. Però si deve esaminare se questo esaurimento sia imputabile ad uno piuttostochè ad altro dei soci, poichè nell'ipotesi che fosse imputabile a colpa, o dolo del socio che domanda lo scioglimento, la sua domanda dovrebbe respingersi, ed obbligarlo a reintegrare il capitale, a titolo di rifacimento del danno.
28. L'inadempienza delle obbligazioni assunte nel contratto sociale per parte di taluno dei soci dà diritto agli altri di chiedere lo scioglimento della società, oppure l'adempimento dell'obbligazione e il risarcimento del danno.
29. Però prima di giudicare se vi sia stata inadempienza, si deve ammettere la prova delle singole circostanze di fatto, articolate *hinc inde* per questo intento.
30. Mancando conclusioni specifiche delle parti, circa i provvedimenti interinali durante la lite, il magistrato non può d'uffizio pronunciarli, ma deve lasciare le cose nello stato in cui erano al cominciare della lite, mantenendo il socio amministratore nel possesso delle facoltà e dei diritti che gli erano deferiti dal contratto sociale. — A. Messina, 21 dicembre 1880, Mueller c. De Pasquale, Legge, 1881, II, 489.
B

31. Se è in causa una società in nome collettivo, la morte d'uno dei soci amministratori non ne fa cessare la rappresentanza, salvo patto speciale, e non è quindi sufficiente a produrre la proroga del termine di cui all'art. 16 cod. proc. civ.; art. 166, n. 4, cod. comm.

32. Una società in nome collettivo può essere costituita anche per una determinata impresa, come per l'appalto della costruzione di una ferrovia.

33. Circostanze per le quali fu ritenuta essersi costituita una società in nome collettivo, anzichè A un'associazione in partecipazione. — A. Torino, 1 giugno 1881, Società ferrovia ligure c. Tallacchini e Laschi, Giur. Tor., 1881, 497; Gazz. leg., 1881, 399; Annali, 1881, 447.

34. Passata in giudicato la sentenza dichiarativa di fallimento di una società in nome collettivo non può più contestarsi la legale esistenza della società medesima.

35. I creditori di una società in nome collettivo esistente di fatto e notoriamente conosciuta non B possono impugnare la legale esistenza della società stessa. — A. Genova, 17 luglio 1880, Piantani da Salmon c. Gerra. Eco Gen.. 1881, II, 3; Giur. comm. Gen. 1881, II, 62.

36. L'osservanza delle disposizioni degli art. 48 e 52 del cod. di comm. alb. 155 e 164 cod. di comm. ital., riguardanti l'atto scritto e la pubblicazione del contratto di società, è essenziale, e la loro mancanza rende impossibile la costituzione della società come ente morale e la formazione di un patrimonio sociale distinto e separato da C quello di ciascun socio. — C. Torino, 23 febbraio 1881, Colonna c. Amey, Giur. Tor., 1881, 254; M. trib. Mil., 1881, 466; Bett., 1881, 254; Eco Gen., 1881, II, 209.

37. La società deve risultare da scrittura.

38. Il socio di una già costituita società con la frase « mi obbligo di due porzioni della società » ad una nuova persona, deve intendersi abbia ceduto due terze parti della sua quota o diritto sociale e D null'altro. — A. Trani, 18 luglio 1881, Giorgino c. Bisceglia, R. giur. Trani, 1881, 702.

39. Se, spirato il tempo prefisso della durata della società, continuano i soci, senza nuovi accordi, ad esercitare in comune le operazioni sociali, sorge da ciò una comunione o società di fatto.

40. Da questa comunione qualunque dei soci può in qualunque tempo svincolarsi, rimanendo, ben inteso, irrevocabilmente efficaci gli atti anteriormente fatti in comune.

41. Se la durata d'una società viene prorogata quando non è ancora spirato il tempo stabilito per essa, si ha una semplice modificazione dei patti sociali, ma se la proroga si stipula dopo spirato il termine, si ha la costituzione d'una società nuova, per la quale si richiede l'adempimento delle forme stabilite dalla legge in quel tempo vigente, e non da quella imperante al tempo della primitiva costituzione della società.

42. L'atto scritto, indispensabile per la costituzione di società ultranovennali o a tempo indeterminato, e aventi per oggetto il godimento di beni immobili, è richiesto ugualmente per la proroga della durata della società per un tempo maggiore di nove anni o per un tempo indeterminato.

43. L'atto scritto non è richiesto soltanto *ad probationem* ma *ad substantiam actus*, e senza di esso non avrebbe effetto l'atto di costituzione o l'atto di proroga della società.

44. Deve considerarsi come avente per oggetto il godimento di beni immobili una società che non siasi costituita semplicemente per l'estrazione dei materiali di una miniera, ma per l'esercizio di cave proprie e messe in comune dai soci, e da loro migliorate a spese comuni per aumentarne A la produzione. — C. Torino, 31 dicembre 1880, Micheli-Pellegrini c. Lazzoni, Giur. Tor., 1881, 127; Legge, 1881, I, 269; Annali, 1881, 135; M. trib. Mil., 1881, 620; G. trib. Nap., XXX, 669.

45. Stabilita una società per l'appalto della fornitura del pane ad opere pie, da durare finchè questa non fosse messa a nuovo incanto, verificatasi tale condizione risolutiva, e rimasto deliberatario uno dei soci, non può l'altro pretendere la continuazione del primo contratto già B cessato e risoluto. — A. Genova, 28 ottobre 1881, Pittaluga c. Trovati, Bett., 1881, 673.

46. Il gerente di una società in accomandita può dare in pegno l'intero asse sociale, quando sia costituito da oggetti mobili.

47. I rapporti fra gli accomandanti ed il gerente non hanno alcuna influenza di fronte ai terzi, i quali C riconoscono il solo gerente. — C. Firenze, 30 dicembre 1880, Brown c. Boldrin, Foro, I, 149 (n).

48. La prescrizione quinquennale dell'art. 146, cod. di comm. germanico, deve ritenersi introdotta, relativamente all'azione di responsabilità personale del socio accomandante, in armonia dell'art. 163 dello stesso codice, allorquando, apertosi il concorso dei creditori sulla sostanza della società in accomandita ed opposta dal curatore alle liti detta responsabilità all'insinuazione di un credito dell'accomandante, la sentenza abbia ammessa la liquidità ed aggiunta una declaratoria *juris* sulla costui responsabilità verso quei creditori, che si trovassero nella situazione determinata dall'art. 163 succitato, se non venisse da lui provata la loro scienza nella limitata responsabilità a tenore dell'articolo medesimo.

49. Secondo il n. 1497 cod. civile austriaco, onde la sentenza non interrompa la prescrizione, conviene che abbia *rigettata* l'azione, ossia la ab- D bia dichiarata insussistente. — C. Firenze, 2 dicembre 1880 Ditta Teixeira c. Ditta Grübe, Foro, I, 226 (n).

50. Incorre in errori di diritto, censurabili in cassazione, la sentenza la quale ritiene che una società, sebbene in accomandita semplice, pure, per

la divisione del suo capitale in parti eguali, e per essere stata sostituita l'iscrizione nei registri della società alla forma stabilita dall'art. 1539, del cod, civ. per la intimazione della cessione delle quote degli accomandanti, partecipi dei caratteri propri e di tutti gli elementi costitutivi della accomandita divisa per azioni, la quale, se tale non poteva dirsi, accostavasi più a questa che ad ogni altro genere di società, e doveva perciò andar soggetta agli stessi pesi, senza riguardo al mancatole diritto di emettere titoli in circolazione. — C. Roma, 18 novembre 1881, Soc. Banco Camogliese c. Finanze, Corte S. Roma, 1881, 1044; Legge, 1882, I, 40; Bollettino, 1882, 234.

51. Mancando il reale decreto d'autorizzazione di una società anonima per azioni non si può avere per esistente la società, nè può essere tratta in giudicio, e non possono sortire effetto i giudicati ottenuti contro di lei in persona del suo presidente.

52. Neppure possono avere effetto contro la persona del preteso presidente in proprio.

53. Nel giudicio d'appello da questo promosso per far dichiarare la nullità della sentenza promossa e pronunciata contro la società deve egli, a sua istanza, essere assolto dalla osservanza del giudizio; e non è ammissibile l'instanza che siano chiamate a intervenirvi le altre persone che si dice essere associate. — A. Torino, 9 maggio 1881, Società Omnibus di Moncalieri c. Diatto, Giur. Tor., 1881, 572; Eco Gen., 1882, II, 39; Legge, 1882, I, 309; Giur. comm. Gen., 1882, II, 158.

54. Non possono dirsi approvati dal ministro delle finanze, e quindi aver acquistato la forza di di legge o di regolamento, gli statuti di una società, per la sola circostanza che il ministro, a tutela dell'interesse dell'erario, sia intervenuto come parte interessata all'approvazione di essi.

55. Simili statuti, privi di carattere di legge o regolamento, costituiscono una semplice convenzione privata.

56. L'associazione generale d'irrigazione dell'ovest della Sesia è una associazione di proprietà di beni, non una semplice associazione di persone o di capitali. — C. Torino, 7 dicembre 1880, Associazione generale di irrigazione all'ovest della Sesia c. Magnani, Giur. Tor., 1881, 46; Legge, 1881, I, 765; Giur. comm. Gen., 1881, I, 104.

57. Una società devesi avere per civile o commerciale secondo la forma civile o commerciale da essa assunta, indipendentemente quindi da qualsiasi considerazione sulla natura dell'industria esercitata.

58. La società mutua di assicurazione generale contro gli incendi « *La Nazionale* » è società anonima creata con tutti i requisiti, con tutti i caratteri e con tutte le formalità di cui agli articoli 129 e seguenti del codice di commercio, ed avente perciò una personalità esclusivamente propria e separata da quella delle persone dei soci.

59. È competente a conoscere delle azioni contro la medesima il solo giudice commerciale del luogo ove risiede la società e l'agente che rilasciò la polizza. — T. Bologna, 20 gennaio 1881, R. Istituto di Mendicità V. E. II di Bologna c. Società mutua d'assicurazione generale contro gl'incendi « *La Nazionale* », R. giur. Bol., 1881, 62.

60. La società che ha emesso azioni rilasciando titoli provvisori da convertirsi in definitivi al pagamento dell'ultima rata del prezzo, non può pretendere che l'azionista, il quale chiede il certificato definitivo senza poter restituire il provvisorio, che dice aver smarrito, presti cauzione per garantire la società contro il pericolo di molestie da parte di possibili possessori del certificato smarrito, se di queste molestie non può esistere ragionevole timore.

61. In ispecie non si può pretendere la cauzione se i titoli provvisori non erano girabili, nè negoziabili in borsa, e sebbene potessero cedersi per atto civile, non fu però notificata alcuna cessione a senso dell'art. 1539 cod. civ.

62. In questo caso la società emittente può soltanto esigere che la ricevuta del titolo definitivo venga registrata a spese dell'azionista allo scopo di darle data certa a cautela della società per gli effetti di cui agli art. 1539 e 1540 stesso codice.

63. Lo stesso sarebbe se i titoli provvisorii fossero nominativi; non potendosene operare il trapasso se non nella forma indicata dall'art. 150 codice commerciale e non essendo stata fatta alla società alcuna dichiarazione di cessione in quella forma, non vi sarebbe per lei alcun ragionevole timore di molestie per la non restituzione del titolo provvisorio.

64. Neppure vi sarebbe timore ragionevole di molestia nella supposizione che il titolo provvisorio possa trovarsi in pegno presso terzi, se non risultano osservate le formalità di cui agli art. 189 cod. comm. e 1881 cod. civ. — A. Torino, 7 marzo 1881, Sasso c. Banco Sconto e Sete, Giur. Tor., 1881, 314; Eco Gen., 1881, II, 280; Giur. comm. Gen., 1882, II, 171.

65. La responsabilità dei sottoscrittori di azioni di società anonime cessa col rilascio dei titoli al portatore in cambio dei certificati provvisori.

66. Questo cambio fa cessare il vincolo personale surrogandovi quello dell'azione: perciò contro l'azionista che non paga i successivi versamenti non si può procedere che colla vendita del titolo, a mente dell'art. 153 del cod. di comm.

67. L'azione personale contro il sottoscrittore ha luogo solamente per le azioni nominative. — C. Torino, 17 marzo 1881, Cavalleri c. Costa, Foro, I, 1206 (n).

68. A termini dell'art. 152 del cod. di comm., i sottoscrittori d'azioni di società anonima, sono personalmente obbligati al pagamento delle quote

fino al cambio dei certificati nominativi in azioni al portatore.

69. Avvenuto questo cambio, cessa in essi ogni obbligazione personale pel versamento delle rimanenti quote; e il solo diritto spettante alla società quello si è di far vendere all'asta le azioni.

70. E ciò, tanto se il procuratore sia conosciuto, A quanto se sia ignoto. — C. Torino, 19 marzo 1881, Gianello c. Banca commis. di Genova, M. trib. Mil., 1881, 361; Legge, 1881, I, 663; Annali, 1881, 174; Giur. comm. Gen., 1882, I, 28.

71. Richiesto dallo statuto di una banca che determinati atti debbano essere autorizzati dal consiglio di amministrazione, è in facoltà di questo di delegare in via generale le sue attribuzioni a uno o più dei suoi membri.

72. Nella specie, è valida la radiazione di ipoteca consentita dal direttore e da un consigliere d'amministrazione della società popolare di mutuo credito in Cremona, in forza dell'autorizzazione a compiere tali atti avuta in via di massima B dal consiglio di amministrazione. — A. Brescia, 31 ottobre 1881, Arici c. Cons. ipoteche di Cremona, Foro, I, 976 (n).

73. L'esser stato eletto membro del comitato di controllo di una banca non importa nell'eletto veruna responsabilità di fronte ai terzi per non aver sorvegliato, controllato ed impedito le malversazioni degli amministratori, qualora non consti della accettazione di un tale incarico.

74. Non può dedursi una tacita accettazione del medesimo dal fatto di non averlo nè disdetto nè destinato, se non è provato che gli fu partecipata la nomina nei modi voluti dallo statuto della banca.

75. Il non esser intervenuto a veruna assemblea non essendo neppure azionista, e l'essersi mantenuto sempre completamente estraneo alla gestione della banca sono fatti che escludono maggiormente la non accettazione dell'incarico a- C vuto. — A. Roma, 2 aprile 1881, La Terza c. Marignoli, Temi rom., 1881, 301.

76. Costituisce colpa, ed assoggetta quindi all'obbligo del risarcimento dei danni, il fatto degli amministratori di una società per azioni che, contrariamente allo statuto sociale, abbiano fatte operazioni su propri titoli, od operazioni di borsa, o prestato per esse garanzia, o redatti bilanci di valori fittizi.

77. Ad escludere la responsabilità di taluno fra gli amministratori stessi, non vale l'essersi il medesimo poco occupato degli affari sociali.

78. Il direttore incaricato della gestione generale di una società anonima dee pur esso rispondere coi membri del consiglio di amministrazione del fal- D limento alla società stessa procurato. — A. Genova, 21 febbraio 1881, Azionista della Fallita Cassa S. Giorgio c. Amministratori, Eco Gen., 1881, I, 183.

79. Ritenuto in fatto che i componenti di un consiglio d'amministrazione di una società anonima avessero assunto col nome proprio un'obbligazione per sovvenire ai bisogni della società che per garentia della responsabilità assunta avessero costituito un pegno in loro favore sulla cosa appartenente alla società, che ciò avessero fatto senza dolo e frode, ma in buona fede, e ritenuto d'altra parte, per cosa giudicata, che il consiglio d'amministrazione avesse facoltà di contrarre e di fare contrarre al gerente delle obbligazioni di pegno nell'interesse della società; non può dirsi che, per quelle operazioni, i componenti del consiglio avessero agito *in rem propriam*, A ed il pegno è valido. — C. Palermo, 5 marzo 1881, Credito Siciliano c. Sindacato fallita Trinacria, Circ. giur., 1881, 449; Giur. comm. Gen., 1882, I, 9.

80. Non basta che siasi contrattato un fatto commerciale, e che questo siasi avverato e verificato realmente in vantaggio di una società, perchè il creditore abbia obbligo di volgersi alla società per esser soddisfatto. Se il socio, che con lui contrasse, non espresse la ragione sociale per cui contrattava, o diversamente l'altra parte non accettò invece l'obbligazione sociale, quel socio è tenuto all'obbligazione, salvo i suoi diritti B verso la società. — A. Trani, 14 giugno 1881. Perrelli Minetti c. Rakozi e Solimene, Gazz proc., XVI, 367; R. giur. Trani, 1881, 574; Bett., 1881, 708.

81. Sono cause di risoluzione di una società, tanto l'impossibilità di potersi conseguire lo scopo pel quale fu costituita (come l'incapacità del socio d'industria), quanto l'inimicizia insorta tra soci. C — T. Spoleto, 11 luglio 1881, Recchi c. Cesqui, Gazz. proc., XVI, 413.

82. La convenzione, mediante la quale una società d'assicurazione cede ad un'altra simile società, verso un corrispettivo, tutte le sue attività e passività, non costituisce una sostituzione di debitore, non produce *ipso iure* la cessazione della esistenza della società cedente, nè diminuisce per sè stessa le garanzie di coloro che anteriormente alla cessione contrattarono colla società cedente medesima.

83. Conseguentemente il fatto della avvenuta cessione non può aver per effetto di sciogliere pel futuro gli assicurati dal vincolo delle obbligazioni già contratte colla società cedente, e che devono quindi continuarsi a soddisfare verso la società cessionaria; e ciò specialmente quando risulti dal fatto che le garanzie degli assicurati, tutt'altro che diminuite, si sono anzi accresciute in conse- D guenza della avvenuta cessione. — C. Torino, 21 marzo 1881, Dellaporta c. Compagnia anonima di assicurazioni La Nazione e Azienda assicuratrice di Trieste in Italia, M. trib. Mil., 1881, 544; Eco Gen., 1881, II, 289; Giur. comm. Gen., 1882, I, 40.

84. I liquidatori di una società anonima, che procede a volontaria liquidazione, non possono assimilarsi ai sindaci del fallimento, ed arrestare gli atti

esecutivi che taluno dei creditori separatamente
A esercitì. — A. Palermo, 18 marzo 1881, Catania, e Banca nazionale c. Di Marco, e Coleca, Circ. giur., 1881, 151; Eco Gen., 1881, II, 252; Giur., comm. Gen., 1882, II, 28.

85. Lo stato di liquidazione di una società commerciale non toglie il dritto ai creditori di potere agire esecutivamente per conseguire il pagamento
B del loro avere. — A. Catania, 30 dicembre 1880, Condelli c. Gemmellaro, Giur. Cat., 1881, 9; Massime, 1881, 94; Giur. comm. Gen., 1881, II, 92; Eco Gen., 1881, II, 103; Bett., 1881, 117; Annali, 1881, 88.

86. Gli agenti di una società anonima, passata in liquidazione, rimangono egualmente nell'esercizio regolare delle loro funzioni, ove non sieno revocati; e quindi possono proseguire una lite in nome e nella rappresentanza della società liquidata, senza bisogno di speciale mandato da parte
C degli stralciari. — A. Venezia, 31 marzo 1881, Società di Montagnana c. Società « La Nazione », Azienda assicuratrice, Temi ven., 1881, 189.

87. L'associazione in partecipazione è una convenzione mediante la quale un commerciante assegna ad una o più persone una parte degli utili e delle perdite di una intrapresa commerciale, che egli gerisce da solo e compie nel suo nome esclusivo.

88. L'oggetto dell'associazione in partecipazione può essere tanto un'operazione speciale e determinata, quanto una serie di operazioni dipendenti da uno svariato commercio.

89. Ciò che dee tanto più dirsi sotto l'impero del cod. comm. ital.

90. Anche l'esercizio di una nave può formare oggetto di una associazione in partecipazione.

91. Nel linguaggio grammaticale, giuridico e pratico, *interessare* non è sinonimo di *alienare*, cedere in *proprietà*, ma bensì di mettere a parte degli
D utili e delle perdite di un negozio. — T. Genova, 23 marzo 1881, Zunino c. Serra, Eco Gen., 1881, II, 151; Giur. comm. Gen., 1882, II, 124.

92. L'associazione in partecipazione per una operazione commerciale di sua natura, come per l'acquisto, la lavorazione e la vendita di una quantità di piante, è di carattere commerciale, quantunque i contraenti non sieno commercianti. — C. Torino, 10 giugno 1880, Della Chiesa c. Viola Giur. Tor., 1881, 29.

93. Una società operaia di mutuo soccorso non riconosciuta dallo Stato, unico e naturale tutore dei diritti ed interessi di tutti, non può stare in giudizio, perchè manca dell'individualità collettiva spettante solo ai corpi morali legalmente riconosciuti, giusta l'art. 2 del cod. civ., il quale importa una limitazione al facile avvicendarsi delle associazioni che sotto vario titolo si presentano nelle apparenti forme di corpo collettivo.

94. Tale difetto di esistenza giuridica, sebbene non dedotto dalle parti, deve sollevarsi d'uffizio, perchè le associazioni che non sono persone non godono dei diritti civili (art. 2 cod. civ. a contrario), nè quindi possono invocare la protezione della legge.

95. Le azioni ed eccezioni riguardanti dette associazioni possono essere dirette contro i rappresentanti od amministratori delle medesime come mandatari dei consociati *uti singuli*.

96. Una società operaia di mutuo soccorso non è neppure una società civile perchè manca nei consociati lo scopo di dividere un guadagno (c. c. art. 1597), molto più quando, come nella pluralità dei casi sienvi soci *ad onorem* che non partecipino ad alcun correspettivo; si presenta invece più adeguato il concetto di un deposito volontario di tenui somme che in appresso, e date certe circostanze, possono i deponenti ripigliare a titolo di
A sovvenzione. — T. Modena, 24 febbraio 1881, Masi c. Soc. Operaia di Finale nell'Emilia, Gremoli, R. leg., 1881, 82.

97. Le società commerciali straniere sono, quanto alla capacità di esercitare la loro industria in Italia, subordinate alle stipulazioni internazio-
B nali. — A. Genova, 6 agosto 1881, Morellet c. Banca Nazionale, Eco Gen., 1881, I, 303, Legge, 1882, I, 86; Circ. giur., 1881, 459; Annali, 1882 41; Bett., 1882, 66.

98. Le società commerciali e industriali estere, qualora sieno dal loro rispettivo Governo approvate, hanno facoltà di esercitare nel regno italiano ogni loro diritto e di stare anche in giudizio
C contro chiunque. — A. Roma, 4 agosto 1881, Società Tramways c. Baccelli, Temi rom., 1881, 441; Gazz. leg., 1882, 100.

99. Le società commerciali estere, ed in ispecie le società francesi anonime per azioni, non possono operare nel regno se non ne abbiano ottenuta preventiva autorizzazione dal Governo italiano, e quindi, se non fanno constare di tale autorizza-
D zione, non possono stare in giudizio. — A. Modena, 2 settembre 1881, Società Unione del Gaz di Parigi c. Com. di Modena, R. leg., 1881, 270.

100. Le società estere di assicurazione non sono tenute alla tassa di società sul capitale destinato alle operazioni nel regno, ma devono corrispon-
B dere soltanto la tassa sulle assicurazioni. — C. Roma, 3 marzo 1881, Finanze c. Cassa generale delle famiglie, Legge, 1881, I, 543; Bollettino, 1881, 249; Bett., 1881, p. sp., 123, Gazz. proc., XVI, 412.

101. La nullità dei contratti di assicurazione conchiusi nella Stato dall'agenzia di una società anonima estera, non autorizzata nello Stato da decreto sovrano, si fonda sulla incapacità a contrattare contemplata dall'ultimo comma dell'art. 1106, cod. civ.

102. Tale incapacità produce una nullità semplicemente relativa, e in conseguenza suscettibile di essere sanata quando concorrano le condizioni richieste dall'art. 1309 cod. civile.

103. Indipendentemente da ciò, l'autorizzazione con-

cessa, senza mutare le condizioni della società, prima che la controparte abbia esercitato l'azione di nullità, impedisce l'esercizio di essa azione posteriormente, facendo scomparire il vizio contro cui si vorrebbe reclamare. — A. Venezia, 11 ottobre 1881, Compagnia « La Nation » c. Moschini, Temi ven., 1881, 574.

V. *Appello civ.* 98 — *Banca* — *Bancarotta* 22 — *Cassazione civ.* 222 — *Citazione civ.* 12-16 — *Competenza civ.* 285 — *Consorzio* 1, 2 — *Cosa giudic. civ.* 38 — *Opposizione di terzo* 3 — *Prova testimoniale* 47, 69, 75 — *Registro* (tassa di) — *Ricchezza mobile* 2, 3, 47, 84 — *Sequestro.*

— anonima — [c. comm., 129-154] V. *Assicurazione* 2, 28 — *Giuramento civ.* (dell' amministratore) 19-27 — *Registro* (tassa di).

— associazione commerciale — V. *Nave* 2.

— mutuo soccorso — V. *Associazione in genere* 3, 4 — *Ricchezza mobile* 2, 3.

Socio del socio — [c. comm. 111]. V. *Società* 9-11.

Solidarietà — [c. c. 1184-1201; c. comm. 92, 172-176].

— in materia civile in genere — V. *Capitano* 2 *Danni civ.* 13 — *Diritto romano* 14 — *Effetto camb.* 6, 7, 29, 46, 47, 60, 81 — *Enfiteusi* 59, 97 — *Fideiussione* — *Locazione d'opera* 19 — *Obbligazione* 2, 19, 46-50 — *Prova testimoniale* 72 — *Sentenza civ.* 35, 42, 43 — *Spese giudiz.* 11

— obbligazioni solidali fra marito e moglie — V. *Donna maritata* 2, 24-28, 30, 32-35, 45, 47-53, 56.

— in materia pen. — V. *Bollo* 26, 47 — *Carte da giuoco* 23 — *Contrabbando* 42, 47 — *Danni pen.* 14-18.

Solve et repete — V. *Asse ecclesiastico* 197 — *Dazio consumo* 39, 40, 43 — *Esazione* 45-54, 236, 237 — *Macinato* 31-35 — *Manomorta* 13, 14 — *Registro* (tasse di) 28, 121, 122, 185, 186 — *Ricchezza mobile* 88, 89 — *Tassa di successione* 83-90.

Solvibilità — *Cessione* 17.

Soppressione degli enti ecclesiastici — V. *Asse ecclesiastico* — *Ente ecclesiastico* — V. pure *Parrocchia* 5.

Soppressione e sottrazione di scrittura — V. *Distruzione di documenti.*

Soppressione di stato — [c. p. 506 e seg.; c. p. p. 32] V. *Infante* 7-13.

Sordo muto — [c. c. 340, 786, 787; c. p. c. 213; c. p., 92, 93] V. *Diritto civ.* 17.

Sorveglianza della S. P. — [c. p. p. 778-786] V. *Ammonizione* 42-44 — *Amnistia* 20 — *Ricettazione* 2 — *Sicurezza pubblica* 16.

Sospensione.

— del dibattimento pen. — V. *Dibattimento pen.*

— della esecuzione o vendita di oggetti pignorati, o immobili sequestrati — [c. p. c. 647-649] V. *Esazione* — *Esecuzione in genere* 57, 60, 75, 76 — *Esecuzione immobiliare* 18-21, 108, 109 — *Esecuzione mobiliare.*

— dall'esercizio di una carica o impiego determinato — [c. p. 38, 41-43].

— dall'esercizio di pubblici uffizi — [c. p. 31-33].

— degli effetti della sentenza — V. *Esecuzione in gen.* 59 — *Graduazione* 34, 35 — *Opposizione di terzo* 13-15.

— del giudizio civ. per effetto del giudizio pen. o viceversa — V. *Giudizio* 46-50.

Sospetto e diffamato — [c. p. 447-452].

Sostituzione e **fedecommesso** [c. c. 895-902, 1073; dispos trans. c. c. 24, 25.]

SOMMARIO.

Accrescimento 31.
Agnati e cognati 58-60, 70.
Annualità 24-26.
Benefici ecclesiastici 39.
Cappellania 29, 39.
Cassazione 78.
Chiamati 34, 36, 45, 65-69 72, 75, 79, 81-84.
Codice albertino 6, 7, 18, 19.
» feliciano 55.
Cognome 58, 61.
Comune 80.
Concessione del principe 47.
Condizione 18-20, 28, 32, 36-38, 44, 72, 79.
Coniugi 18.
Curatore 60, 68.
Decadenza dal fedecommesso 72.
Decreto del commissario delle Marche 79.
Descrizione dei beni fedecommissari 55.
Diritto romane 2, 3, 5, 12, 40, 63.
» transitorio 2, 28, 38, 43.
Discendenza mascolina (significato) 61, 62.
Donazione 11, 15.
Dote 29.
Esemplare 3, 4, 9, 10, 14 15.
Famiglia — V. *Cognome.*
Fedecommesso 16-18, 20-22, 25, 27-84.
» lineare 49, 50, 53, 54.
Futuri chiamati — V. *Chiamati.*
Galleria di quadri 73-75.
Imbecillità 4, 10, 14.
Interpretazione 56-64, 71, 88.
Ipoteca 82.
Istituzione condizionale 18-20, 28, 32, 33, 36-38, 44, 72-79.
Istituzione congiuntamente *re et verbis* 71.
Legato 22, 23.
Legge austriaca 20, 21.
» Farini 83.
» francese 46, 48.
» nuova — V. *Sopravvenienza.*
» Pepoli 30.
» pontificia 23, 30.
Madre 8-11, 14, 15, 29.
Maggiore età 12, 13.
Mancanza di autorizzazione 39.
» di prole 13, 21, 27, 28, 35, 36, 64.
Minore 4, 5, 7, 13.
Patria potestà 8, 10, 14.
Patronato 76-78.
Peculio avventizio 11, 15.
Possessore attuale del fedecommesso 57, 64, 69, 74, 75, 80, 81.
Premorienza dell'istituito 15, 38.
Primi chiamati — V. *Chiamati.*
Principio e durata del fedecommesso 50-52.
Pupillare 5-8, 12, 13.
Quasi pupillare 2.
Rendita vitalizia 26.
Rescritto sovrano 65, 67, 68.
Sentenza 49.
Sopravvenienza di eredi 21.
» di leggi nuove 4, 7, 28, 48, 57, 74.
Sostituzione in genere 1-15.
Successioni trasversali 63.
Svincolo dei beni 82.
Transazione 68.
Usufrutto 2 bis, 18, 22-26, 81, 83.
Volgare 20, 24.

BIBLIOGRAFIA.

1. Delle sostituzioni. GUTTAROLO G., Not. it., 1881, 365-439.

2. La sostituzione quasi pupillare in diritto romano e transitorio. Avv. Dario DIALTI, Roma, Tip. Forzani.

2. *bis.* Se un legato mensile in danaro a favore di due persone e da godersi successivemente sia un annualità nel senso dell'art. 901 cod. civ. FILOMUSI GUELFI, Foro, I, 17.

GIURISPRUDENZA.

3. Le sostituzioni, pupillare od esemplare, secondo il diritto romano e le altre leggi moderne che le ammisero, fatte nello stesso atto con cui il padre disponeva del patrimonio proprio, oppure anche con atto distinto, costituivano sempre un solo testamento con quello del padre stesso disponente.

4. Ne consegue che la sostituzione pupillare o esemplare contenuta in un testamento, apertosi sotto l'impero di leggi che l'ammettevano, conserva la sua efficacia anche nel caso in cui il discendente, al quale la sostituzione si è fatta, muoia impubere o in istato d'imbecillità sotto l'impero del codice. — A. Modena, 27 maggio 1881, Maganini c. Tosatti, Foro, I, 843 (n).

5. Secondo il diritto romano la sostituzione pupillare era riguardata quale testamento del figlio, tuttochè impubere, non quale testamento del padre.

6. Lo stesso era della sostituzione, analoga all'antica pupillare, ammessa dall'art. 847 c. c. alb.

7. In conseguenza sebbene il padre sia morto sotto l'impero del cod. civ. alb.; tuttavia la sostituzione non può sortire effetto se il figlio minore istituito da lui è morto dopo l'attivazione del cod. ital., che non ammette più queste sostituzioni. — C. Torino, 9 novembre 1880, Cerrone c. Marino, Giur. Tor., 1881, 207; Legge, 1881, I, 486; M. trib. Mil., 1881, 433.

8. La sostituzione pupillare è un attributo della patria potestà, e per ciò non si permette alla madre.

9. La sostituzione esemplare è fondata sui riguardi di umanità e di affetto dei genitori verso i figli, e quindi è permessa anco alla madre.

10. La sostituzione esemplare ordinata dalla madre non si rende inefficace per la premorienza di essa al figlio mentecatto, e tuttora soggetto alla patria potestà.

11. I beni pervenuti al figlio da atto di liberalità della madre costituiscono peculio avventizio. — A. Roma, 28 luglio 1881, Vittuà, Mancinforte, Sperelli c. Sturani, Temi rom., 1881, 387; Annali, 1881, 419; Legge, 1882, I, 16; Bett., 1882, 52.

12. Secondo il diritto romano, vigente ancora nello Stato veneto nel 1797, la sostituzione pupillare cessava in ogni caso colla pubertà dell'erede istituito.

13. Conseguentemente la sostituzione a favore dei terzi fatta pel caso che l'istituito figlio impubere morisse senza erede e senza testamento, non poteva avere alcuna efficacia, dopo che quel figlio accettò l'eredità e diventò pubere.

14. Tanto meno ancora potrebbe essa sostenersi come nomina diretta di un secondo erede. — C. Torino, 11 dicembre 1880, Fenaroli c. Martinelli, M. trib. Mil., 1881, 274.

16. Non è a parlarsi di fedecommesso quando nessuna parola della disposizione accenna all'obbligo di conservare e trasmettere. — C. Torino, 30 settembre 1881, Tacconet in Paradotto c. Cong. di Carità di Rocca Corio e Reviglio e R. Economato dei benefici vacanti di Torino, M. trib. Mil., 1881, 1065; Bett., 1881, 733; Annali, 1882, 43.

17. La sostituzione vietata dalla legge è quella che in sè contiene i caratteri del conservare e del restituire, ossiano le vocazioni successive.

18. Non è quindi tale quella colla quale sotto il regime del codice albertino la testatrice abbia istituito suo erede nell'usufrutto il proprio marito e nella proprietà di tutta la sostanza ereditaria lo stesso marito, ove muoia con prole, in caso contrario i propri fratelli e sorelle.

19. Tale istituzione è condizionale ed è quella ammessa in modo preciso dall'art. 882 del codice albertino. — A. Casale, 7 marzo 1881, Borgatta c. Guidobono e Antona Traversi, Giur. Casale, 1881, 363.

20. La disposizione testamentaria, colla quale il testatore istituisce erede una persona colla condizione che, morendo questa prima di una certa età, la sostanza si devolverà ad altre persone designate, non contiene una sostituzione fedecommissaria ai sensi del cod. civ. austr. (§ 608), ma bensì una istituzione condizionale d'erede, con sostituzione volgare.

21. La disposizione del § 617 del cod. civ. austr., secondo cui la sostituzione fatta dal testatore al proprio figlio al tempo in cui questi non aveva ancora discendenti, cessa quando al medesimo siano sopravvenuti discendenti abili a succedere, è applicabile non solo alla sostituzione fedecommissaria, ma anche alla volgare. — C. Torino, 17 settembre 1881, Micheli e Porro c. Facchi, M. trib. Mil., 1881, 1000.

22. Il legato di usufrutto lasciato a più persone tutte viventi e capaci a succedere, da *godersi successivamente* dall'una alla morte dell'altra, non partecipa della natura fidecommissaria; non cade perciò sotto il divieto generale dell'art. 899 del cod. civ., ma unicamente sotto quello particolare dell'art. 901 dello stesso codice.

23. Il disposto dell'art. 901 non è applicabile ai legati di usufrutto successivo contenuti in un testamento aperto sotto la precedente legislazione pontificia, per la quale i detti legati erano efficaci di fronte a tutti i chiamati a goderne. — A. Roma, 26 aprile 1881, Petrarca c. Petrarca, Temi rom., 1881, 221.

24. Per *annualità* nel senso dell'art. 901 vuolsi intendere quella, che, al pari dell'usufrutto, è inerente ad un fondo ed annessa al godimento di esso.

25. Il legato di una somma annua da prestarsi a due persone successive non asconde una sostituzione fidecommissaria ai termini dell'art. 899.

26. Il legato di rendita vitalizia successiva non rientra nell'ipotesi dell'art. 901, ed in conseguenza non è vietato dalla legge. — C. Napoli, 12 maggio 1880, Villani c. Prosposito, Foro, I, 17 (n).

27. Implica vera e propria sostituzione fidecommissaria la disposizione con cui viene ordinato il passaggio della eredità ad altri nel caso in cui l'istituito muoia senza figli, o prenda lo stato ecclesiastico.

28. In tale sostituzione l'attuazione del vincolo di conservare per restituire avviene fin dal verificarsi del diritto dello istituito, e non è sospesa dallo avveramento della condizione; onde anche prima di tale avveramento è alla disposizione applicabile la legge abolitiva dei fedecommessi, in ispecie l'articolo 24 delle disposisioni transitorie per l'attuazione del codice civile, quando essa disposizione siasi fatta vigendo leggi anteriori che la permettevano. — C. Roma, 16 feb-

braio 1881, Banca Nazionale c. Sterbini, Legge, 1881, I, 301; Bett., 1881, 198.

29. Importa una sostituzione fidecommissaria la clausola testamentaria per la quale la madre istituì nella sua dote eredi nominatamente in porzioni uguali i cinque suoi figli (tre maschi e due femmine) disponendo che, in caso di morte di taluno di essi senza figli, la parte di lui dovesse devolversi ai maschi, e, morti questi tre, alle due femmine e, morto l'ultimo dei figli, si dovesse coi beni in lui concentratisi fondare una cappellania laicale di giuspatronato.

30. Questa disposizione fidecommessaria, permessa sotto la legge pontificia, cadde al sopravvenire della legge italiana abolitiva dei fedecommessi; epperò se doveva sortire il suo effetto nell'Umbria fu colpita di nullità dalla legge Pepoli 21 ottobre 1810.

31. Non può sostenersi che la soprariferita disposizione contenga un'unica istituzione collettiva in favore dei figli della testatrice accompagnata dal *jus accrescendi*, o *non decrescendi;* perchè tante furono le istituzioni quanti gli eredi e il diritto di accrescimento fra essi fu voluto dalla testatrice, pel solo fine di impedire che ciascun erede disponesse della parte a lui toccata, obbligandolo così a conservarla per trasmetterla alla sua morte con ordine successorio al coerede superstite.

32. Neppure può pretendersi che la suddetta disposizione non fu che una istituzione dipendente dalla condizione *sine liberis;* che perciò l'erede sopravvissuto accogliendo la parte del premorto, non la riceveva da questo, ma sì dal testatore.

33. Una siffatta condizione si consideri o sospensiva oppure risolutiva, dal momento che l'avveramento della medesima non poteva aver luogo che alla morte dell'erede istituito sotto quella condizione, è certo che egli era obbligato a conservare per tutta la sua vita la sostanza ereditata onde passarla al superstite.

34. Quindi una duplice istituzione; l'una in prò del primo chiamato che riceveva la eredità direttamente dal testatore; l'altra in favore del secondo che la riceveva indirettamente dal testatore per mezzo del primo istituito. — A. Ancona, 30 novembre 1880, Banca Romana c. Patrizi, Legge, 1881, I, 133.

35. La disposizione con cui, in caso di morte dell'erede senza figli legittimi, si vuole che la sostanza passi a persone determinate dal testatore, include una sostituzione fedecommissaria.

36. In tal caso, essendo la prole legittima dell'erede istituito posta semplicemente in condizione, ne deriva che, se essa non esisteva al 1 settembre 1881, la condizione *si sine liberis* è da considerarsi come mancata, e devono ritenersi per *primi chiamati* le persone nominate dal testatore quali eredi sostituiti. — A. Venezia, 25 ott. 1881, Gavagnin c. Scaramella, Temi ven., 1881, 558.

37. In una sostituzione fidecommissaria, alla quale il testatore abbia apposta una condizione da verificarsi al tempo della morte del gravato, è da riguardarsi come esistente il vincolo fedecommissario anche prima che tale condizione sia adempita.

38. Per l'applicazione del disposto nel secondo paragrafo dell'art. 24 della legge transitoria, non vi è luogo a distinguere tra una vocazione fedecommissaria subordinata al solo caso ordinario della premorienza del gravato, e quella che il testatore abbia fatto dipendere da altre condizioni speciali. — C. Torino, 28 dicembre 1881, De Terzi Lana, c. De Terzi Lana, Annali, 1881, 458; Giur. Tor., 1882, 270.

39. Una istituzione fedecommissaria, che secondo le leggi del tempo non ebbe esistenza per difetto di sovrana autorizzazione, non potrebbe avere esistenza legale dietro l'approvazione del codice civile italiano e delle leggi di soppressione che non più riconoscono tutte le disposizioni ordinate al fine d'istituire o dotare benefici, cappellanie ed altre simili fondazioni. — A. Catania, 17 ottobre 1881, Spinnato c. Lo Monaco, Giur. Cat., 1881, 195; Bett., 1881, 623; Not. it, 1882, 253.

40. Comunque nel medio evo il fedecommesso di tipo romano venisse alterato da diverse forme, pure il concetto fondamentale di conservare e restituire, sia per vocazione dell'istitutore, sia da un vocato all'altro, non venne mai meno, di guisa che, ove quell'elemento sostanziale difetti, la restituzione non può ritenersi un vero fedecommesso.

41. Nelle numerose creazioni private, che popolavano il mondo giuridico, ve n'erano alcune che avevano tutti i vizi delle sostituzioni e del vincolo perpetuo fedecommissario dei beni senza avere la natura specifica ed individua di un vero fedecommesso; tale era la fondazione di un patrimonio per impiegare le rendite o sostentare persone che si dedicavano agli uffici del Governo civile teocratico.

42. Queste istituzioni potevano caducare; e quelle che riguardavano le istituzioni civili del potere temporale dei pontefici, caducarono effettivamente nel momento in cui cadde la potestà temporale teocratica.

43. In tutti i modi queste istituzioni sono state soppresse dall'art. 24 della legge transitoria pubblicata in Roma nel 1871.

44. Quando a conseguire un fedecommesso, od il godimento temporaneo delle sue rendite, è necessario avere una qualità, o purificare una condizione, se nel momento della soppressione manca l'una e l'altra, non v'è capacità di andare al dominio esclusivo dei beni rimasti liberi, l'effetto della qualità non può giammai retrotrarsi.

45. Caducata per mancanza di condizione e di destinazione una fondazione somigliante, ovvero

soppressa, nella mancanza di possessori e di futuri chiamati, i beni si trasmettono ai congiunti più prossimi del fondatore esistenti in quel momento. — A. Roma, 27 luglio 1880, Ruffo c. Ruffo, Gazz. proc., XVI, 123.

46. Le leggi francesi del 25 ottobre e 14 novembre 1792 pubblicate in Toscana nel 10 luglio 1808, dichiarono coll' art. 2 abolite e senza effetto le sostituzioni fidecommissarie fatte per l' avanti e non ancora aperte.

47. Una sostituzione fedecommissaria fatta da un testatore in forza di una concessione speciale del principe nel 25 dicembre 1803, non potè attribuire alcun diritto quesito ai sostituiti durante la vita del testatore, per il principio che non può esistere eredità di una persona vivente.

48. La disposizione della legge francese, che abolì e dichiarò senza effetto le sostituzioni fidecommissarie non ancora aperte, rese inefficaci tutte le indicate sostituzioni, benchè fatte in origine legittimamente da un testatore mancato di vita dopo la pubblicazione di quella legge. — C. Firenze, 28 marzo 1881, Com. e Congregazione di Borgo a Buggiano c. Tonini, Temi ven., 1881, 226; Legge, 1881, I, 658; Annali, 1881, 169.

49. Se la sentenza, che ritiene la istituzione di un fedecommesso lineale essere stata fatta per dichiarazione esplicita del testatore, aggiunge altri argomenti per farne più manifesta la volontà, non può esser censurata di aver dedotto la esistenza del fidecommesso da mere congetture.

50. Non si può dire, che non siensi determinati il principio e la durata del fedecommesso se fu dichiarato che cominciava ad un dato evento e questo si verificò in epoca determinata, e cessava colla estinzione di una data linea.

51. Dichiarato che un fedecommesso non abbia da incominciare se non alla morte di data persona non si possono, sino alla verificazione dell' evento, acquistare diritti nemmeno abituali al godimento.

52. Per acquistare un diritto essendo necessaria la esistenza, non è chiamato al maggiorasco se non il maggior nato fra gli esistenti al momento in cui cominci.

53. I maggioraschi italiani, a differenza degli spagnuoli, una volta entrati in linea la percorrono sino all'esaurimento, senza cercare in ogni passaggio il maggior nato fra le linee di un medesimo stipite; eccetto che lo zio ceda al nipote.

54. Ma quando il maggiorasco fa ingresso nelle linee, si cerca fra esse il maggior nato.

55. Per il codice di Carlo Felice non decadono per omessa descrizione dei beni fidecommissari coloro che non ne sono al possesso. Non può prescrivere a proprio profitto chi cominciò a possedere *nomine alieno*, presumendosi che continui a possedere allo stesso titolo, e non potendo cambiare titolo a sè medesimo. — C. Roma, 18 febbraio 1880, Murru c. Lino, Legge, 1881, I, 513.

56. Le condizioni apposte alla trasmissione del fedecommesso di grado in grado non si possono per via d' interpretazione estendere a tutte quante le trasmissioni, comprese quelle da una linea ad un' altra. Ciò tanto meno può farsi, quando l' effetto sarebbe contrario allo scopo prefissosi dal fondatore del fedecommesso. — A. Bologna, 27 luglio 1880, Guidi c. Guidi, Foro, I, 291 (n).

57. Il diritto che l'istitutore ha conferito al possessore di una primogenitura, nel caso che questa debba far passaggio ad un' altra linea, nasce anche quando il passaggio si verifica per effetto delle leggi abolitive dei fedecommessi.

57 *bis*. Il diritto di poter disporre di un quarto dei beni conferiti dall'istitutore di un fedecommesso all'ultimo possessore di una linea, equivale ad avergli dato la proprietà della quarta parte dei beni.

57 *ter*. Se all' ultimo possessore fedecommissario di una linea fu attribuita la quarta parte dei beni, ciò non è di ostacolo a conseguire gli ulteriori vantaggi dati al possessore dalle leggi abolitive.

57 *quater*. Le leggi abolitive dei fedecommessi, per interpretazione ricevuta, hanno affrettato talora il passaggio dall' una all' altra linea in casi non contemplati dall'istitutore; ma tuttavia l'ultimo possessore di una linea può godere del doppio vantaggio, che gli danno contemporaneamente la disposizione dell' uomo e quella della legge. — C. Roma, 28 aprile 1881, Guidi c. Guidi, Bett., 1881, 395; Legge, 1881, II, 185.

58. Quando alla parola « famiglia » trovasi aggiunto il cognome sia del testatore sia d'altra persona da lui designata, essa va sempre presa in senso ristretto, esclusivo cioè dei cognati e inclusivo dei soli agnati.

59. In materia fidecommissaria, quando la volontà del fondatore è chiara ed esplicita non è lecito ricorrere alle teorie ed alle norme d'interpretazione dettate dagli scrittori, per dedurre che nella vocazione del fedecommesso sono chiamati anche i cognati.

60. Questa regola trova tanto più ragione sotto la legislazione italiana la quale, vietando le sostituzioni fedecommissarie, ha ripudiato implicitamente tutte quelle teorie dirette più a correggere che ad eseguire la volontà degli istitutori.

61. Sebbene la locuzione « discendenza mascolina » possa in tesi generale comprendere anche i maschi discendenti da femmine, tuttavia ciò deve dirsi escluso, quando volontà del testatore è stata quella di favorire soltanto coloro che erano capaci di conservare il suo casato, ossia i maschi discendenti da maschi.

62. A nulla monta che l'istitutore invece di chiamare agnatizia la primogenitura, l' abbia chiamata mascolina, per dedurre da ciò la vocazione anche dei cognati.

63. La presunta predilezione della propria succes-

sione dedotta da alcuni testi del diritto romano non ha luogo nelle successioni traversali.

64. Si fa luogo alla linea sostituita quante volte al pubblicarsi della legge abolitiva dei fedecommessi il possessore non abbia figli nati nè concepiti. La possibilità che li possa avere, ed anche il fatto che li abbia avuti in seguito, non alterano la massima surriferita. — A. Roma, 9 giugno 1881, De-Soresina Soranzo c. Lavaggi, Temi rom., 1881, 348.

65. Non può essere attaccato come obrettizio o sobrettizio dai terzi, chiamati ad un fidecommesso, quel rescritto sovrano che s'invoca per derogare ad una disposizione fidecommissaria nella ipotesi della reale vocazione dei medesimi.

66. Il diritto dei futuri chiamati ad un fidecommesso non può validamente formare materia di convenzione o di disposizione se quelli non sono rappresentati da un curatore speciale, o se dal sommo imperante non viene *espressamente* derogato alla osservanza di questa forma sostanziale.

67. Quando il principe afferma nel suo rescritto di avere sentito il curatore deputato ai futuri chiamati, ogni ipotesi contraria è inammissibile.

68. Allorchè gli effetti di un rescritto sovrano che dirime ogni pretesa dei futuri chiamati ad un fidecommesso, o la converte in altro diritto certo e determinato, dipendono indeclinabilmente dal fatto di una transazione, che deve stipularsi fra altre persone, come *un evento qualunque*, già preveduto e contemplato dal rescritto del principe, non avvi alcun bisogno per la validità della transazione dell'intervento del curatore alla stipulazione di questo ultimo atto.

69. Sotto il nome di *futuri* chiamati s'intendono tutti coloro che non si trovano nel possesso e godimento attuale del fidecommesso.

70. Quando il testatore ha contemplato letteralmente e unicamente l'*agnazione*, manca ai cognati qualunque primordio di vocazione.

71. La regola che gli eredi instituiti congiuntamente *re et verbis* s'intendono sostituiti reciprocamente non trova luogo quando il testatore ha espressa una contraria volontà.

72. Comminata dal testatore la decadenza dal fidecommesso nel caso di contravvenzione alle sue disposizioni, e chiamate in questo evento altre persone o linee a succedere, il solo fatto della contravvenzione congiunto alla scienza del testamento costituisce una *condizione* pel successivo chiamato, al verificarsi della quale egli acquista immediatamente un diritto perfetto al godimento del fidecommesso. — A. Roma, 23 luglio 1881, Valorges c. Capogrossi, Foro, I, 1236.

73. Quando il testatore dispose in via di fedecommesso particolare dell'uso perpetuo di una sua galleria di quadri in favore dei suoi cittadini e dei forestieri studiosi delle belle arti e con fedecommesso universale del restante suo patrimonio, tali fedecommessi debbono ritenersi distinti tra loro.

74. Per ciò al sopravvenire delle leggi abolitive, se i beni del fedecommesso universale rimasero liberi nell'ultimo possessore, la galleria restò ancora vincolata all'uso perpetuo a cui il testatore ebbe a destinarla.

75. Nè vale fosse stato da lui disposto, che il possesso della galleria formante oggetto del fedecommesso particolare dovesse stare presso gli eredi chiamati al fedecommesso universale, quando sia certo che un tale possesso fu loro dato nella qualità di depositari, di custodi della galleria. — A. Ancona, 12 marzo 1881, Bevilacqua c. Revedin, Comune, Accademia di belle arti di Bologna, e Min. della pubb. istruzione, Legge, 1881, I, 597; M. trib. Mil., 1881, 754; Annali, 1881, 250.

76. La decretale *de iure patronatus* cap. VII, secondo la quale « *ius patronatus consistens in aliqua universitate temporalium transit cum ipsa universitate, nisi patronatus specifice sit exceptum* », provvede al caso di un patronato di sua natura reale, cioè già inerente ad una università di beni, ma non allude alla questione, se nella semplice fondazione di un fedecommesso universale debba ritenersi compreso qualunque patronato competente al fondatore, sia esso o no congiunto, per l'indole della sua istituzione al possesso dei beni cadenti nel fedecommesso.

77. È massima ricevuta da Bartolo in poi che nel fedecommesso universale *simpliciter ordinato* non cade il diritto di patronato, semprechè non consti di una contraria volontà del testatore, deducibile anche da congetture lievi e generali.

78. L'apprezzamento di tali congetture è rimesso ai giudici del merito. — C. Torino, 27 luglio 1881, Giorgi di Vistarino c. Eöttwös, e Dal Pozzo, M. trib. Mil., 1881, 872; Legge, 1881, II, 621.

79. È primo chiamato nel senso del decreto del commissario delle Marche, 18 ottobre 1860, anche il sostituito *sub conditione*.

80. Ove sostituito nel fedecommesso sia un ente morale, in specie un Comune, non può contrastargli dall'attuale possessore il diritto alla metà dei beni ai termini del citato decreto. — T. Pesaro, 14 febbraio 1881, Com. di Pesaro c. Macchirelli, Legge, 1881, I, 418.

81. Se in un fedecommesso elettivo il possessore trasmise con atto irrevocabile tra vivi il dominio dei beni al successore, riserbando a sè l'usufrutto, vivi entrambi al pubblicarsi della legge abolitiva, il proprietario non l'usufruttuario deve considerarsi possessore dei beni agli effetti della legge e per la ulteriore determinazione del primo chiamato.

82. Autorizzato per concessione d'ipoteca, al tempo che il fedecommesso era in vigore, lo svincolo dei beni fino ad una certa somma, i primi chiamati aventi dritto alla metà di quei beni, e non tenuti personalmente al debito, possono chiedere che nella espropriazione si distacchi dal tutto

una parte non oltre il valore per cui lo svincolo fu autorizzato. — C. Roma, 7 dicembre 1881, Balbi c. Ferrari, Foro, I, 1044.

83. Un testatore che istituisce un fedecommesso dividuo agnatizio per la durata di cento ann chiamando al godimento i quattro suoi figli maschi, e successivamente i figli e discendenti maschi di costoro, se alla promulgazione della legge Farini degli 11 novembre 1859, essendo morto il testatore e viventi tutti e quattro i costui figli, de' quali uno solo abbia figli maschi, la metà della nuda proprietà del compendio fedecommesso è a questi come primi chiamati devoluta anche rimpetto ai tre zii: perchè il testatore fondò un unico fedecommesso, e non quattro, e l'addiettivo *dividuo* accenna alla fruizione de' frutti fra i quattro fratelli e all'intento di significare che il fedecommesso contemplava non il solo primogenito, ma tutti indistintamente i discendenti maschi.

84. Indarno i tre fratelli pretendono di essere nell'un tempo i possessori del fedecommesso, ed i *primi chiamati* per trovarsi nella linea maschile; poichè essi costituiscono il primo grado ossia l'origine della linea, e non la linea la quale consta non di uno ma di più gradi. — A Ancona, 16 marzo 1881, Masetti c. Masetti. Gazz. proc., XVI, 90; R. giur. Bol., 1881, 109; Bett., 1881, 289.

V. *Successione.*

— fidecommesso — V. *Asse eccles.* 117 — *Donazione* 32, 36 — *Enfiteusi* 15, 19 — *Ente eccles.* 47, 48.

Sostituzione di persona — V. *Leva militare* 15-17.

Sottrazione in genere. — V. *Appropriazione indebita* 6, 10, 11, 14 — *Giudizio* 4, 33.

Sottrazione commessa nei luoghi di pubblico deposito e sottrazione di cose pignorate.

1. Non costituisce il reato di sottrazione di oggetto da luogo di deposito, previsto dall'art. 298 cod. pen., il fatto di chi abbia sottratto un oggetto per non appropriarselo o disperderlo, ma soltanto per farne un determinato uso.

2. Applicazione al caso di chi abbia sottratto da una biblioteca un manoscritto del quale era vietato prender copia, e dopo averne eseguita a scopo di lucro una copia, lo abbia volontariamente rimesso al suo posto. — C. Torino, 23 settembre 1881, Moglia, Foro, II, 418 (n),

3. La sottrazione delle cose pignorate, commessa dal depositario sebbene ne sia il padrone, è repressa dalla legge come offesa grave alla pubblica giustizia, che, negli ordini suoi, vuol essere rispettata rigorosamente.

4. La sussistenza degli effetti pignorati, fuori del luogo di deposito e del tempo in cui debbono essere, per l'impero della legge, a disposizione della giustizia, equivale e importa una loro sottrazione nel senso della legge stessa.

5. Conseguentemente, il padrone, depositario degli oggetti pignorati, che, notificato del decreto del giudice il quale ordinava la loro vendita in giorno determinato, trasporta altrove gli oggetti medesimi nello stesso giorno, sia pure per proprio uso, e così impedisce che l'asta abbia luogo, si rende colpevole del reato previsto dall'art. 300 cod. penale. — C. Firenze, 11 giugno 1881, De Momi, Temi ven., 1881, 343; Riv. pen., XIV, 420; Bett., 1881, 230.

6. Eseguito un sequestro conservativo dall'ufficiale destinato dalla legge, con tutte le richieste formalità, esso produce i suoi effetti giuridici senz'uopo d'attendere la sentenza di conferma; pone cioè gli effetti sequestrati nelle mani della giustizia fino alla decisione del magistrato sul merito del sequestro.

7. Per ciò si renderebbe colpevole di reato quegli che, nello stadio tra la esecuzione del sequestro e la decisione sulla sua conferma o revoca, distraesse gli effetti sequestrati. — A. Venezia, 3 giugno 1881, Plos, Temi ven., 1881, 371.

8. L'art. 300 c. p. colpisce non soltanto i sequestratari giudiziali di cose mobili, ma anche i sequestratari giudiziali di cose immobili. — C. Firenze, 6 aprile 1881, Rizzolati, Temi ven. 1881, 251; Legge, 1881, II, 563; Bett., 1881, 299.

9. La sottrazione contemplata dall'art. 298 cod. pen., si risolve nella violazione del deposito pubblico di quegli oggetti che furono pignorati, impedendo così l'azione della giustizia e l'esecuzione degli ordini suoi.

10. E quindi si verifica anche nel caso che il custode abbia trasportato maliziosamente altrove tali oggetti, in modo che l'asta non possa aver luogo nel tempo e luogo indicati nel decreto pretoriale già a lui notificato. — A. Venezia, 22 aprile 1881, De Momi, Temi ven., 1881, 347.

11. Chi recide e si appropria alberi di fondi da lui tenuti in locazione, sottoposti ad espropriazione forzata ed affidati ad un sequestratario giudiziale, commette un crimine; e se nel fatto concorrono circostanze tali da dover discendere a pena correzionale, devono essere estimate e riconosciute dalla sezione d'accusa, non dal giudice istruttore. — C. Roma, 18 febbraio 1881, Berardelli c. Di Giacomo, Corte S. Roma, 1881, 969.

12. La sottrazione degli effetti pegnorati, commessa dal custode giudiziario, è crimine. — C. Napoli, 13 maggio 1881, Tizzani, Foro, II, 349.

13. È di competenza criminale il reato di sottrazione di oggetti sequestrati, commesso da chi non ne era proprietario con minaccie a mano armata. — C. Roma, 30 marzo 1880, Napoleoni, Corte S. Roma, 1880, v, s. 71.

14. Eccettuato il caso dell'art. 32 del cod. di p. p., il magistrato penale ha facoltà di risolvere tutte e questioni civili avanti a lui proposte ed aventi influenza nel giudizio sul reato.

15. Applicazione ad un caso nel quale, ad eliminare

l'accusa di sottrazione di effetti pignorati, era stata opposta la perenzione del pignoramento a sensi dell'art. 581 del cod. di p. c.

16. Le eccezioni di nullità contro un pignoramento per quanto possano essere fondate, a differenza della perenzione di cui nell'art. 581 del cod. di proc. civ., non valgono per sè stesse ad eliminare il carattere delittuoso del trafugamento degli enti pignorati. — C. Torino, 6 aprile 1881, Botta, M. trib. Mil., 1881, 557.

V. *Competenza pen.* 52 — *Dazio consumo* 123.

Sottrazione commessa da ufficiali o depositari pubblici — [c. p. 210-214] V. *Prevaricazione* 1, 6.

Sovraimposta — V. *Tasse comunali* — *Tasse imposte e sovrimposte erariali in genere* — V. pure *Comune* 8, 48, 49, 51, 77-81, 90.

Sovrano assoluto — V. *Rescritto sovrano.*

Spedalità — V. *Spese di spedalità.*

Spendizione, uso e introduzione dolosa di monete false — [c. p. 325-327, 329, 331] V. *Falsa moneta.*

Spergiuro — [c. c. 1370; c. p. 374].

Bibliografia.

1. Lo spergiuro: commento all'art. 374 cod. pen. it. F. Sansone, Napoli, 1880, Tip. Indic. gen. del comm.

Giurisprudenza.

2. L'art. 1370 del cod. civ. non ha abrogato l'articolo 374 del cod. pen. intorno alla punizione del falso giuramento.
3. Chi fu danneggiato dalla prestazione di un falso giuramento ha diritto al risarcimento dei danni e può esperirne l'azione anche costituendosi parte civile nel giudizio penale di spergiuro. — C. Torino, 10 febbraio 1881, Cavalli, Foro, II, 190 (n); v. pure Legge, 1882, I, 489.
4. Colui che ha deferito il giuramento decisorio in un giudizio civile può costituirsi parte civile nel giudizio di falsità di detto giuramento. — C. Firenze, 6 aprile 1881, Andolfi, Legge, 1881, II, 25; Temi ven., 1881, 235; Bett., 1881, 203.
5. La falsità del giuramento decisorio prestato in giudicio civile, dichiarata con sentenza penale di condanna, non può distruggere la sentenza civile che, in conformità del giuramento prestato, fu pronunciata.
6. Epperciò non può essere invocata in quel giudicio civile con riassumersi in esso la già estinta istanza.
7. Potrebbe unicamente dar luogo ad un nuovo giudicio civile pel risarcimento del danno avanti l'autorità giudiziaria competente a termini dell'art. 574 cod. proc. civ.
8. Questo giudicio può istituirsi soltanto contro la parte condannata per spergiuro, nè possono in esso trovarsi anche gli altri interessati, che già figuravano nel giudicio civile.
9. Fra i danni a risarcire sono a comprendersi le spese fatte nel giudicio penale dal danneggiato costituito parte civile.
10. Però se egli vi si fece rappresentare da un procuratore esercente presso la Corte d'appello anzichè da uno presso il tribunale del luogo ove ha sede la Corte d'assise avanti cui fu fatto il processo, non è dovuta in ripetizione la spesa di trasferta di tale procuratore.
11. Sono pure da rimborsarsi al danneggiato le spese da lui sostenute nel giudicio civile, così di primo grado, come d'appello, in cui fu soccombente pel giuramento prestato. — A. Torino, 2 settembre 1881, Pepino c. Rostagno, Giur. Tor. 1881, 669; Bett., 1881, 704.
12. Non è ammissibile la prova della falsità del giuramento d'uffizio se non per una delle cause che danno diritto alla revocazione della sentenza.
13. La prova della falsità non si può quindi stabilire che col mezzo di documenti nuovi, decisivi, e che non si fossero potuti presentare prima della prestazione del giuramento per il fatto della parte contraria. — A. Lucca, 6 maggio 1881, Rigotti c. Rigotti, Annali, 1881, 265.
14. Costituisce crimine, e non può quindi deferirsi alla cognizione del tribunale correzionale, il reato di falso giuramento in materia civile, punibile colla interdizione dai pubblici uffici, oltre il carcere e la multa, se non sono ammesse circostanze attenuanti. — C. Roma, 9 novembre 1881, Patrizi, Corte S. Roma, 1881, 1133.

V. *Giudizio* 49.

Spese in genere.

— diritto al rimborso di spese — V. *Successione* 192, 212.

— miglioramenti — V. *Miglioramenti.*

Spese comunali e provinciali — V. *Comune* — *Provincia* 4, 8, 9, 16, 19 — *Regolamento com.* 32, 33 — *Spese di culto* — *Spese di spedalità* — *Strade* 46.

Spese di culto.

1. La chiesa parrocchiale che da tempo immemoriale percepisce dal Comune una annualità per spese di culto, ha acquistato per prescrizione il diritto a quell'annualità, e deve il Comune continuare a stanziarla nei suoi bilanci.
2. Non puossi presumere che l'annualità si pagasse dal Comune per mera liberalità, e che quindi come semplice facoltà non andasse soggetta a prescrizione. — C. Torino, 5 luglio 1881, Com. di Torresina c. Amm. parrocch. di Torresina, Foro, I, 1263 (n).
3. Vigendo tuttora nelle provincie napoletane l'antico diritto pubblico ecclesiastico di quelle provincie, le congrue parrocchiali costituiscono una spesa obbligatoria pei Comuni, che come tale può venir iscritta nel bilancio comunale dalla deputazione provinciale, sempre quando la parrocchia non sia fornita di una dotazione propria e l'obbligo di corrispondere la congrua non sia posto a carico dei patroni. — C. Stato, 30 ottobre 1880, Com. di Mongiano, Foro, III, 94 (n).

V. *Asse ecclesiastico* 122.

Spese di funere — V. *Funerale*.

Spese giudiziali e **Onorari** in materia civile — [c. p. c. 59, 103, 370-379, 439, 684, 693, 716, 979; c. c. 1956, n. 1, 1959, 1961; c. comm. 285, n. 1 286, n. 1].

SOMMARIO.

BIBLIOGRAFIA.

1. Sugli onorari e palmari dovuti agli avvocati secondo il diritto antico e moderno. TOMASSINO Salvatore, Circ. giur., 1881, 72.

2. Il progetto di legge sugli onorari degli avvocati, e procuratori. MORTARA Lodovico, Gazz. leg., 1881, 321.

3. Su di una questione in materia di liquidazione di spese giudiziali ed onorari. BOLAFFIO Leone, Foro, I, 685.

GIURISPRUDENZA.

4. Il rigetto di una eccezione anche pregiudiziale, la quale non include la necessità di una pronunzia separata, indipendentemente dalla pronunzia sul merito, e non sia manifestamente inutile o cavillosa, non costituisce soccombenza valutabile agli effetti delle spese. — A. Roma, 4 agosto 1881, Società dei tramways c. Baccelli, Temi rom., 1881, 441; Gazz. leg., 1882, 100.

5. L'azione che il pubblico ministero promuove in giudizio viene esercitata nel pubblico interesse: quindi se esso sia soccombente, non può essere condannato nelle spese a favore della parte contro la quale ha agito. — A. Genova, 2 aprile 1881, Pubb. Min. c. Fiori, Bett., 1881, 430.

6. La condanna nelle spese è rimessa all'arbitrio discrezionale del giudice; e per la motivazione basta che sia allegato l'articolo 370 cod. di proc. civile. — C. Firenze, 27 maggio 1881, Giovi c. Sbampato, e Corso, Temi ven., 1881, 329.

7. Non è giusta la compensazione delle spese fra le parti litiganti in tema di liquidazione di danni, quando questi sono riconosciuti in genere dalla sentenza che ne porta la condanna. — A. Macerata, 26 aprile 1880, Brunacci e Maiani c. Politi, R. giur. Bol., 1881, 90.

8. Le spese fatte ad istanza della parte civile, e nel solo di lei interesse, non possono considerarsi spese di procedimento, e quindi non sono soggette alle norme di legge, sibbene a quelle dell'articolo 370 del cod. proc. civ.

9. Conseguentemente, pur nel caso di condanna penale dell'imputato, possono le dette spese dichiararsi compensate in tutto o in parte. — C. Torino, 23 marzo 1881, Salazar, M. trib. Mil., 1881, 417.

10. A giudicare se una lite sia temeraria, devesi anche tener conto dello stato psicologico di colui che la sostenne, relativamente a colui contro al quale fu sostenuta. — A. Macerata, 25 luglio 1881, Petrini c. Marini, R. giur. Bol., 1881, 214.

11. Viola l'art. 371 c. p. c. la sentenza che pronunzia, a carico di parti non state condannate per una obbligazione solidale, la condanna solidale per le spese. — C. Torino, 22 ottobre 1881, Marasini c. Ida-Rosa e De Vitalis, M. trib. Mil., 1881, 1084, e 1882, 73; Bett., 1881, 709; Annali, 1881, 434; Giur. Tor., 1882, 75; Legge, 1882, I, 190.

12. Accolto l'appello contro la ritenuta incompetenza, le spese del giudizio debbono rinviarsi al merito. — A. Catanzaro, 22 marzo 1881, Perrotta c. Miceli, Foro calabr., II, 61.

13. Se la comparsa con cui si promuove l'incidente di rettifica di una sentenza che abbia omesso di pronunziare le spese a favore del procuratore che dichiarò di averle anticipate, venga sottoscritta da altro procuratore per suo conto, non è nulla, se il vero interessato interviene in giudizio e ratifica il fatto del suo collega.

14. Siffatta rettifica può dimandarsi dal procuratore avanti la stessa autorità giudiziaria che condannò il soccombente alle spese del giudizio. — T. Spoleto, 9 maggio 1881, Natali c. Sereni, Gazz. proc. XVI, 319.

15. L'azione di rifacimento di spese giudiziarie cui si ha diritto appartiene all'autorità giudiziaria cui fu portata la causa, qualunque sia il valore di essa, e anche agendosi con giudizio *ex integro*. — A. Trani, 30 luglio 1881, Libertini c. Libertini, R. giur. Trani, 1881, 680.

16. Le spese del giudizio devono essere liquidate a norma degli atti e quindi non è ammissibile la denuncia di una somma fissa complessiva per dette spese. — C. Conti, 29 maggio 1881, Com. di Montagna c. Rossi, Foro, III, 106.

17. Il soccombente non va tenuto a pagare le spese degli atti superflui, e molto meno quelle di lusso. Quindi non sono da tassarsi.

18. Se due convenuti abbiano in causa lo stesso interesse verso l'attore, e ciò non per tanto siansi fatti rappresentare da più procuratori e difendere

da più avvocati, non si devono ammettere in tassazione che le spese per un solo procuratore e un avvocato solo. — A. Palermo, 7 marzo 1881, Specchi c. Prefetto di Girgenti, e direttore di quella Banca Nazionale, Circ. giur., 1881, 119; Bett., 1881, 307.

19. Anche nel caso vengano accolte le conclusioni dell'appellante devono essere poste a suo carico le maggiori spese dell'appello, se furon cagionate dalla sua contumacia in prima istanza. — A. Casale, 27 novembre 1880, Duretto c. Banche Unite, Giur. Casale, 1881, 95.

20. Sono dovute le spese giudiziali anche verso i terzi acquisitori che furono costretti e chiamati a concorrere al giudizio, e che solo, vincendo colla lite le contrarie resistenze, hanno potuto ottenere il rinfranco di ciò che era loro dovuto. — C. Roma, 8 aprile 1880, Finanze c. S. Giorgio de' Genovesi in Palermo, Corte S. Roma, 1880 v. s. 225.

21. Quando si riconosca dal giudice necessaria l'opera di un avvocato per la compilazione di un precetto immobiliare, gli onorari dovuti al medesimo possono comprendersi nelle spese del giudizio di espropriazione a carico del debitore. — C. Firenze, 21 luglio 1881, Bevilacqua La Masa, Tedesco c. Roi, Gazz. leg., 1881, 340; Bett., 1881, 723.

22. La copia della comparsa conclusionale non scambiata all'udienza col procuratore contrario, va sempre compresa nella liquidazione delle spese.

23. L'onorario all'avvocato gli è dovuto ancora quando la di lui assistenza non risulti dagli atti della causa. — A. Catania, 13 luglio 1881, Sipione c. Vivera Cassi, Giur. Cat., 1881, 234.

24. È erroneo il ritenere che per essersi in una sentenza tassate le spese senza riserva, queste pagate, sia esaurito ogni altro dovere del soccombente, quando invece in fatto sussista che alcune spese siano state nella tassazione non contemplate od ommesse. — C. Roma, 16 maggio 1881, Finanze c. Assi, Corte S. Roma, 1881, 440; Bollettino, 1882, 110; Legge, 1882, I, 43.

25. Per gli atti o comparse stampate è dovuto il dritto di scritturazione.

26. Il costo della memoria è dovuto.

27. Il compenso è incluso nella condanna nelle spese.

28. Il minimo del compenso in Corte d'appello per la pratica seguita dal consiglio dell'ordine è in lire dugento. — A. Napoli, 15 giugno 1881, Com. di Baiano c. Finanze, Gazz. proc., XVI, 245; Foro, calabr., II, 49; Gazz. leg., 1882, I, 87.

29. Non decade la Finanza dal beneficio accordatole della assoluzione dalle spese della soccombenza se, non avendo preceduto al giudizio la domanda amministrativa e il termine di giorni 40 dalla presentazione relativa colla opposizione nel giudizio e colla insistenza, in appello si dimostrò la inutilità di quel previo esperimento amministrativo. — C. Roma, 26 marzo 1881, Finanze c. Tedeschi, Corte S. Roma, 1881, 255; Legge, 1881, II, 256; Massime, 1882, 104.

30. La copia dell'ordinanza di tassazione di spese giudiziali, che l'un procuratore legale notifica all'altro, sfornita della data, della firma e del nome e cognome del consigliere che la pronunziò, non vale a mettere in mora di eccitare il dritto di reclamo avverso alla stessa.

31. Esse non è una semplice ordinanza di istruzione, che si notifica da procuratore a procuratore, ma un complemento della sentenza di merito, cui s'immedesima e costituisce un solo pronunziato.

32. Ciò posto, il termine di tre giorni a portarne reclamo non corre che dal dì della notificazione fattane alla parte personalmente. — A. Palermo, 7 marzo 1881, Specchi c. Prefetto di Girgenti e Direttore di quella Banca nazionale, Circ. giur., 1881, 119; Bett., 1881, 307.

33. Le opposizioni avverso le ordinanze di tassazione di spese sono di competenza della Corte o tribunale, che le emise.

34. La opposizione avverso l'esecuzione delle dette ordinanze sono di competenza del pretore o del tribunale secondo il valore. — C. Napoli, 15 giugno 1881, Tafuri c. Finanze, Gazz. proc.. XVI, 279; Bett., 1881, 508; G. pret., 1882, 65.

35. Il provvedimento col quale il giudice delegato tassa le spese della causa è un'ordinanza, non già una sentenza.

36. È quindi nullo il reclamo proposto contro di essa dopo trascorso il termine perentorio dei tre giorni.

37. Se il procuratore non è presente alla pronunzia dell'ordinanza, questa deve notificarsi al procuratore medesimo e non già alla parte, e il termine decorre da tale notificazione. — A. Casale, 15 settembre 1881, Prati c. Ravani, Giur. Casale, 1881, 372.

38. È insussistente il reclamo contro la tassazione delle spese se vien fatto direttamente con citazione a comparire a udienza fissa innanzi al collegio giudicante anzichè innanzi al presidente. — A. Casale, 13 gennaio 1881, Farinet e Duclos c. Berard, Giur. Casale, 1881, 20.

39. Delegatosi il consigliere estensore a liquidare le spese ed onorari dovuti dal soccombente, la opposizione da questo sollevata, contro l'ordinanza del giudice delegato, deve essere proposta innanzi al consigliere delegato dal presidente della Corte per la risoluzione degli incidenti. — A. Roma, 10 marzo 1881, Fossati c. Borelli, Temi rom., 1881, 185.

40. Prodottasi opposizione all'ordinanza del giudice delegato, che tassa l'onorario d'avvocato, nel caso di contumacia dell'opponente, non si può rigettare senza esame la opposizione, quando la causa, per avvenuto differimento, si tratta in un'udienza posteriore a quella stabilita dall'atto di opposizione; e tale differimento si è provocato

ad istanza della parte opposta, che erasi resa diligente per la discussione delle opposizioni citando con apposito atto l'opponente.

41. In materia di opposizioni alla tassazione dell' onorario d' avvocato non è necessario addurre alcuna specificazione per la riduzione dell' onorario opposto; essendo sufficiente per l'ammissibilità di esse, che si accenni all'eccessività della tassa, avuto riguardo al valore della causa ed A alla natura stessa. — A. Trani, 28 gennaio 1881, De Peppo c. Maffei, Gazz. proc., XVI, 366, Gazz. leg., 1882, 141.

42. La liquidazione delle spese, quando anche rimessa al giudice delegato, non costituisce materia di nuovo giudizio, ma forma parte della cosa giudicata.

43. Perciò, se la sentenza che condanna alle spese sia resa dal tribunale in grado d' appello, il giudizio sull'opposizione all' ordinanza di tassa del giudice delegato non è suscettibile di ulte- B riore appello avanti la Corte. — A. Roma, 3 febbraio 1881, Finzl c. De Nicola, Temi rom., 1881, 55.

44. Se le spese di sentenza, sua spedizione e notificazione sono necessariamente comprese in quelle del giudizio, cadono quindi, anche senza una espressa disposizione, a carico della parte con- C dannata in queste. — A. Milano, 8 aprile 1881 Società ferr. Alta Italia c. Società concessionaria della Ferrovia Torre-Berretti al Gravellone, Amm. governativa della F. Alta Italia e Frova, M. trib. Mil., 1881, 465; Bett., 1881, 323.

45. La tassazione delle spese ripetibili dalla parte condannata fa stato anche nei rapporti dell'avvocato col suo cliente, quando i titoli delle spese e degli onorari esposti dall'avvocato a carico del proprio cliente sieno gli stessi sui quali furono D tassate le spese repetibili. — A. Milano, 7 marzo 1881, Rognoni c. Arnaboldi, M. trib. Mil., 1881, 726; Gazz. leg., 1881, 378; Bett., 1881, 697.

46. Per ottenere la liquidazione del proprio corrispettivo l'avvocato deve dare la prova dell'opera prestata; ed è quindi opportuna la remissione delle parti al giudice già delegato per la resa di conto da farsi dall' avvocato per l'amministrazione assunta, e a cui appunto si riferiscono le sue prestazioni.

47. Trattandosi di avvocato esercente, e quindi di persona solita a retribuirsi dell'opera che presta a profitto altrui, non può parlarsi di mandato gratuito, anche se si riferisce ad affari di natura diversa da quelli strettamente giudiziari.

48. Le dichiarazioni di gratitudine e disinteresse fatte dell'avvocato al cliente, in ragione dei vincoli fra essi intercedenti, non possono per sè solo escludere l'obbligo del correspettivo per l'o- E pera prestata. — A. Venezia, 28 dicembre 1880, Posini c. Soldà-Bellisai, Temi ven., 1881, 191.

49. Il presidente del tribunale può liquidare le spese e competenze dovute all'avvocato o procuratore dal proprio cliente, non solo per le cause sostenute dinanzi al tribunale, ma, congiuntamente a queste, anche per quelle trattate davanti alle preture del medesimo circondario, e ciò per ragione di connessione.

50. E tanto più ciò è da ammettersi, se la causa giudicata dal pretore fu portata dinnanzi al tribunale in sede d'appello, e dallo stesso venne A decisa. — A. Venezia, 15 luglio 1881, Moro c. Patrese, Foro I, 685 (n).

51. — Contra — A. Venezia, 2 agosto 1881, Piccini c. B Lorenzetti, Temi ven., 1881, 418; Gazz. leg., 1881, 292.

52. Mal si sostiene che, a' termini dell' art. 103 del cod. di proc. civ., sia incompetente il pretore a conoscere di una controversia di spese giudiziarie, quando il titolo a cui si appoggia la domanda di pagamento delle medesime non è la sentenza emanata in altro giudizio, ma una ingiunzione rilasciata con apposito decreto presidenziale, contro il quale non vi fu reclamo, e la contestazione avanti il pretore non si è formata per via di azione, ma in linea di semplice opposi- C zione. — C. Roma, 16 maggio 1881, Finanze c. Assi, Corte S. Roma, 1881, 440; Bollettino, 1882, 110; Legge, 1882, I, 43.

53. Nel silenzio della legge circa il termine, entro il quale è concessa l' opposizione all' ordine di pagamento rilasciato dal presidente a sensi dell' art. 379 del codice di rito, deve ritenersi il termine stesso non essere minore di quello durante il quale può esercitarsi il diritto di opposizione nella procedura esecutiva.

54. Il citato art. 379 del cod. di proc. civ. nulla detrae alle norme di competenza in modo assoluto stabilite dall' art. 103 del cod. stesso, in riguardo alle questioni cui possa dar luogo l' azione per pagamento di spese giudiziali ed onorari ai pro- D curatori. — C. Torino, 28 decembre 1880, Demarchi c. Carlevaro, Foro, I, 462 (n).

55. Nel silenzio della legge, non può nell'ordine di pagamento rilasciato a tenore dell' art. 379 del cod. proc. civ. essere prefisso un termine perentorio per l' opposizione al decreto medesimo,

56. Il termine per la detta opposizione non può essere minore di quello durante il quale può esercitarsi il diritto di opposizione nella procedura esecutiva,

57. La competenza ed il procedimento per le spese giudiziali e di patrocinio gratuito, di cui negli articoli 103 e 379 del citato codice, sono pure applicabili par le spese e gli onorari dovuti per atti di giurisdizione volontaria.

58. Non occorre all' uopo che il procuratore legale sia stato munito di speciale mandato per la trattazione degli affari di giurisdizione volontaria; ma è sufficiente un semplice incarico verbale ricevuto dal proprio cliente o da chi lo rappresenta.

59. È nullo l' ordine di pagamento rilasciato in vir-

rtù nel citato art. 379 del cod. di proc. civ. dal presidente della Corte d'appello, se vi siano comprese spese e onorari per atti fatti avanti i tribunali e le preture.

60. È nullo del pari il detto ordine di pagamento se rilasciato dal consigliere delegato per gli incidenti invece che dal presidente. — C. Torino, 1 luglio 1881, Di Blengini c. Giudice, Foro, I, 548 (n).

61. Se in seguito alla opposizione del cliente contro la nota di pagamento a lui notificata sorgano gravi questioni di diritto, può il tribunale deciderle con formale sentenza in luogo di informarsi al disposto del capoverso dell' art. 260 del reg. gen. giud. — A. Venezia, 15 luglio 1881, Moro c. Patrese, Foro, I, 685.

62. Se il presidente del tribunale ha liquidato le spese dovute al procuratore dal cliente per una lite trattata in sede d'appello dinanzi al tribunale, e questo si sia pronunciato sulla opposizione del cliente all'ordine di pagamento, il provvedimento, siccome emanato in sede d'appello, non può essere portato al giudizio della Corte. — A. Venezia, 2 agosto 1881, Piccini c. Lorenzetti, Temi ven., 1881, 418; Gazz. leg., 1882, 292.

63. Ove, in seguito ad elevazione di conflitto, siasi dalla Cassazione di Roma affermata la incompetenza dell'autorità giudiziaria, per la liquidazione delle spese non tassate dalla Cassazione debbono le parti provvedersi a norma del'articolo 571 del codice di proc. civile, applicabile anche in questo caso, e cioè ricorrere al magistrato presso il quale pendeva il giudizio al momento della elevazione del conflitto. — C. Roma, 26 gennaio 1881, Avv. generale nell'interesse delle Finanze, Legge, 1881, I, 219.

64. È valido il pagamento delle spese di lite fatto al procuratore per ordine espresso del creditore che lo dispensa dal richiedere lo speciale mandato ad esigere. — C. Torino, 31 dicembre 1880, Demelchior c. Rusconi, Giur. Tor., 1881, 108; M. trib. Mil., 1881, 247.

65. L'atto col quale un procuratore alle liti consegna ad altro procuratore gli atti di una lite affinchè proceda alla liquidazione della parcella dei suoi onorari ed esposti non costituisce un sequestro convenzionale degli atti medesimi, ma un deposito volontario.

66. Perciò, sebbene la parte possa sempre ritirare gli atti del proprio procuratore dopo accertato il montare degli onorari ed esposti dovuti, tuttavia il procuratore che ha accettato quel deposito, non può, dopo fatta la liquidazione della parcella, rimettere gli atti ad altri che al procuratore, dal quale li ha ricevuti, e in ispecie non può rimetterli al cliente di lui, se questi non paga contemporaneamente il montare della parcella liquidata, sopratutto se nell'atto stesse del deposito gli si è fatto espresso divieto di rimettere quegli atti al cliente senza il contemporaneo integrale pagamento.

67. La qualità di presidente del consiglio di disciplina non dà diritto al procuratore depositario di rimettere gli atti al cliente, semprechè la liquidazione della parcella non sia stata affidata a lui in detta qualità, ma in via puramente privata e in forma di semplice parere, e la consegna degli atti al cliente non sia stata ordinata con deliberazione della camera di disciplina.

68. Per conseguenza il procuratore deponente ha azione contro il depositario per la restituzione degli atti.

69. L'intervento volontario del cliente nel giudizio tra di loro vertente non può impedire la condanna del depositario a restituire gli atti al deponente, semprechè, non essendo regolarmente e competentemente liquidata la parcella, manchi la condizione necessaria acciò il cliente possa esigere la restituzione degli atti.

70. La condanna alla restituzione degli atti non può essere accompagnata da quella dei danni, se questi non sono giustificati, nè dalla comminatoria del pagamento dell'importo della parcella, ma soltanto sarà proponibile questa domanda quando l'ordinata restituzione degli atti non venisse eseguita.

71. Nel giudizio istituito avanti il pretore per la restituzione degli atti, non può il pretore pronunciare sul montare degli onorari ed esposti dovuti al procuratore deponente nei suoi rapporti col proprio cliente volontariamente intervenuto, se nessuna conclusione da questo venne presa in proposito.

72. Tanto meno potrebbe il pretore pronunciare in proposito se si trattasse di onorari ed esposti per liti vertite avanti autorità giudiziarie superiori. — T. Torino, 9 aprile 1881, Crudo c. Isnardi Novara, Giur. Tor., 1881, 370.

73 Per poter procedere all'esecuzione delle ordinanze di liquidazione di spese è necessario che l'ordinanza stessa sia colla sentenza notificata nelle forme prescritte dall'articolo 562 codice proc. civ. — A. Genova, 5 marzo 1881, Gastando c. Basso, Eco Gen., 1881, I, 173; G. pret., 1881, 173.

— spese giudiziali — V. *Appello civ.* 26, 180 — *Arbitramento* 44 — *Cassazione civ.* 36-39, 187 — *Competenza civ.*, 118, 119 — *Contumacia civ.* 6, 29 — *Elezioni amm.* 212-215 — *Esecuzione in gen.* 97, 98 — *Espropriazione per p. u.* 44, 45 — *Graduazione* 61, 62 — *Intervento* 30, 31 — *Offerta reale* 7 — *Patria potestà* 6 — *Perenzione* 65, 66 — *Registro* (tassa di) 124, 176 — *Rendiconto* 4 — *Rinunzia agli atti* 9, 10 — *Sentenza civ.* — *Spergiuro* 11.

— onorario di avvocato e procuratore — V. *Avvocato e procuratore* 18 — *Avvocatura erariale* 2 — *Corte dei conti* 24-26.

— gratuito patrocinio — V. *Patrocinio gratuito.*

Spese del procedimento penale ed onorari — [c. p. p. 562-569].

BIBLIOGRAFIA.

1. La ipoteca legale a pro dello Stato sopra i beni del condannato per la riscossione delle spese di giustizia, in materia penale, è estensibile a pro della parte civile in qualunque tempo e per qualunque somma vien pubblicata, e non già nella sola ipotesi che si pubblichi prima della condanna e per una somma sufficiente a far fronte alle spese di giustizia dovute allo Stato ed anche A ai danni patiti dalla parte civile. TAFONE Francesco, Gazz. proc., XVI, 189.

GIURISPRUDENZA.

1. *bis* Per l' art. 2 della legge 26 gennaio 1865 le spese che i Comuni sono tenuti ad anticipare nei procedimenti per contravvenzioni ai regolamenti comunali sono quelle soltanto relative all' istruttoria, non già quelle che propriamente diconsi tasse giudiziali, ossia diritti di cancelleria e diritti di uscieri. — C. Roma, 1 giugno 1881, com. d' Arezzo e Cancelliere della pretura d'Arezzo e Finanze, Foro, I, 708 (n). B

2. L' avvocato che, per mancanza di rispetto all'autorità giudiziaria, abbia occasionato il rinvio della causa, bene è condannato alle relative C spese. — C. Napoli, 12 luglio 1880, Rossi c. Milano, Foro, II, 8.

3. Divenuta irrevocabile un' ordinanza di non farsi luogo a procedimento (per causa diversa da quella prevista nella seconda parte dell' alinea dell' art. 563 cod. proc pen.) in ordine ad un reato di azione privata, il cancelliere può procedere contro il querelante pel ricupero delle spese anticipate dall' erario, senza uopo che quell' ordinanza contenga analoga pronuncia a di lui carico, nè di notificazione dell' ordinanza stessa. D — A. Torino, 29 decembre 1880, Bianchi c. Finanze, Bollettino, 1881, 183.

4. Le spese sostenute dalla parte civile nel suo interesse non possono considerarsi quali spese del procedimento; quindi esse sono regolate dall'art. 370 del codice di procedura civile, e può perciò dichiararsene la compensazione nel caso di condanna dell' imputato.

5. Al magistrato penale non è vietato, trattandosi di liquidare gli onorari dovuti all' avvocato d' invitare il consiglio dell' ordine a dare il suo E parere. — C. Torino, 23 marzo 1881, De Vecchi, Bett., 1881, 174.

6. Nessuna disposizione di legge vietà al magistrato di richiedere il parere del consiglio dell' ordine degli avvocati per la liquidazione degli onorari F d' avvocato dovuti nelle cause penali. — C. Torino, 23 marzo 1881, Salazar, M. trib. Mil., 1881, 417.

7. Gli onorari di avvocato per il patrocinio della parte civile, massimamente se trattisi di cifra riflessibile, non possono essere liquidati nella sentenza senza il previo parere del consiglio A dell' ordine degli avvocati. — A. Milano, 13 decembre 1881, Salazar, M. trib. Mil., 1881, 419.

8. Non vi è ragione di respingere la domanda dei testimoni congedati in un giorno, se si presentano in giorni successivi per ottenere il pagamento delle indennità di viaggio, sebbene in forza delle disposizioni relative alla tenuta dei registri di contabilità, i mandati di pagamento debbano essere inscritti per ordine di data, attenendosi a quella dei mandati medesimi, e debbano i registri essere chiusi giorno per giorno. B — C. Roma, 30 maggio 1881, Secchi, Foro, II, 286 (n).

V. *Parte civ.* 9, 18 — *Querela* 12 — *Spergiuro* 9, 10.

Spese di spedalità.

1. Il riparto della spesa degli esposti concordato fra una provincia ed i Comuni, stato sempre seguito per parte della provincia che era maggiormente gravata, deve esser notificato quando le condizioni attuali della provincia sieno ben diverse da quelle in cui essa acconsentì all' o- C riginario e più gravoso riparto. — C. Stato, 30 ottobre 1880, Prov. di Pavia, R. amm., 1881, 189.

2. È competente l' autorità giudiziaria e non l'amministrativa a conoscere sia della sussistenza del diritto reclamato da un Comune, che pretende al gratuito mantenimento dei suoi trovatelli in uno spedale in forza di antiche concessioni o di longeva osservanza, sia della lesione che al preteso diritto possa avere portato l' atto con cui l' autorità amministrativa, procedendo al riparto della contribuzione dovuta dalla provincia e dai Comuni allo spedale pel mantenimento degli esposti, comprese nel riparto anche quel Comune.

3. Sebbene l' autorità giudiziaria, riconoscendo la sussistenza del preteso diritto e la lesione del medesimo, debba limitarsi a farne la dichiarazione, senza poter revocare e modificare l' atto amministrativo del reparto, il Comune ha pur sempre interesse a provocare quella decisione, onde poi ricorrere alla competente autorità amministra- D tiva per le coerenti riparazioni. — C. Roma, 12 marzo 1881, Comune di Ferentino, c. Ospedale di S. Spirito in Roma, Corte S. Roma, 1881, 189; Legge, 1881, II, 257; Bett., 1881, p. sp. 220.

4. Il Comune che pretende il mantenimento gratuito de' suoi trovatelli in uno spedale ha interesse a chiedere la cassazione della sentenza la quale ritenne che, qualora spettasse al Comune il diritto da esso preteso, avrebbe dovuto farlo valere in tempo in cui erasi dall' autorità amministrativa proceduto al riparto tra provincie e Comuni della somma necessaria allo spedale pel mantenimento degli esposti, che il Comune non avendo ciò fatto invano voleva innanzi l'autorità giudiziaria eccepire l'atto del

riparto come lesivo di un suo diritto, perchè all'autorità giudiziaria non competeva il sindacato di un atto d'esclusiva attribuzione dell'autorità amministrativa, che perciò doveva essere respinta tale eccezione rispetto al riparto già fatto, comechè divenuto irretrattabile, colla condanna del Comune al pagamento della somma chiesta dall'ospedale, salvo al Comune medesimo di far valere nei modi consentiti dalla legge la sua pretesa d'esenzione dai riparti ulteriori.

5. Questo interesse si manifesta pure quando per insufficienza di rendite dello spedale siano obbligati a contribuirvi anche i Comuni aventi il diritto di mandarvi gli esposti senza spesa, giacchè nel riparto di tal contribuzione con altri Comuni, che non abbiano egual diritto, sarebbesi dovuto far luogo ad uno sgravio proporzionato al diritto stesso in vantaggio dei Comuni cui spetta. — C. Roma, 12 marzo 1881, Com. di Ferentino c. Ospedale di S. Spirito in Roma, Corte S. Roma, 1881, 193.

6. La dichiarazione della direzione medica dell'ospedale è la sola a cui devesi avere riguardo per ritenere se l'indigente ivi ricoverato come maniaco sia veramente tale.

7. Epperciò, nel caso in cui un ricoverato sia dichiarato alienato di mente dal medico secondario dell'ospedale e poi trovato sano di mente dalla direzione medica dell'ospedale stesso, è a quest'ultima dichiarazione che devesi aver riguardo ed in base alla medesima la spesa di spedalità vuol essere accollata al Comune del domicilio dell'indigente, a tenore delle normali austriache, anzichè alla provincia a cui appartiene. — C. Stato, 8 gennaio 1881, Com. di Schio, R. amm., 1881, 453.

8. La ragione di ogni disposizione legislativa bisogna ricercarla tanto nei principî che regolano la materia o l'istituto cui essa è rivolta a disciplinare, quanto nei precedenti storici della disposizione medesima.

9. Secondo gli ordinamenti che vigevano prima della legge comunale e provinciale del 20 marzo 1865, e segnatamente secondo quelli in vigore nelle antiche province del regno, l'obbligazione che incombeva alle amministrazioni locali, provincie e Comuni, di concorrere al mantenimento dei maniaci poveri, non era determinata dal domicilio civile del maniaco, ma bensì dal suo incolato, cioè dalla dimora reale oltre decennale (art. 70 cod. civ. alb.; circolari del ministero dell'interno 5 ottobre 1835, 29 dicembre 1856, 9 novembre 1861).

10. Nulla vi ha che stia a dimostrare l'intenzione del legislatore di innovare a codesta regola, di sostituire cioè al criterio della dimora abituale il criterio del domicilio civile, quando dichiarò agli art. 172 n. 6, 174 n. 10, della citata legge comunale e provinciale, spettare al consiglio provinciale di provvedere al mantenimento dei mentecatti poveri della provincia, essere tra le spese obbligatorie quella relativa al mantenimento dei mentecatti poveri della provincia. Ad escludere detta intenzione vale anzi la ragione della legge, la quale persuade doversi preferire il criterio della residenza o domicilio amministrativo, a quello del domicilio civile o legale.

11. L'abbandono della residenza non può tenersi volontario, e quindi produttivo di effetti in ordine al disposto da detto articolo 174 n. 10, detta legge com. e prov., quando è compiuto dall'individuo che versa già in istato di mania. — C. Torino, 31 ottobre 1881, Amministrazione provinciale di Porto Maurizio c. Amministrazione provinciale di Torino e direzione del R. Manicomio di Torino, M. trib. Mil., 1881, 1130; Cons amm., 1881, 394; Giur. Tor., 1882, 46; Annali, 1881 428; Bett., 1882, 47; Legge, 1882, I, 516; R. amm. 1882, 111.

12. Nel sistema della legislazione austriaca, e come devesi desumere dal § 16 della Norma di giurisdizione 20 novembre 1852, l'inscrizione nella anagrafe non era una condizione del domicilio legale avendo questo per fondamento il fatto della dimora della persona in determinato luogo coll'intenzione di rimanervi permanentemente, la quale intenzione poteva risultare da altre circostanze indipendenti dalla detta iscrizione.

13. Le norme dettate dal citato § 16 della Norma di giurisdizione austriaca essendo generali, vanno applicate non solo in materia di competenza giudiziale contenziosa; ma eziandio nella soluzione delle questioni che abbiano attinenza colla determinazione del domicilio, e così per istabilire i criteri amministrativi del medesimo.

14. Per istabilire il domicilio legale degli ammalat poveri ricoverati negli ospitali poveri di Lombardia, allo scopo di determinare poi quale fosse il Comune obbligato a rimborsare le spese di cura e mantenimento degli ammalati stessi, dovevano seguirsi (prima dell'unificazione legislativa) i criteri della legge civile comune, e non più quelli indicati nelle varie disposizioni amministrative emanate nelle provincie lombarde anteriormente alla Norma di giurisdizione 20 novembre 1852.

15. È giudizio di apprezzamento, e perciò insindacabile in cassazione, quello con cui il magistrato del merito deduce dalle particolari circostanze di fatto, e dalla intenzione di una persona, quale sia il luogo dell'ultimo domicilio di questa. — C. Torino, 17 giugno 1880, Com di Gornate inferiore c. Comune di Cairate di Tradate e di Lonate Ceppino, M. trib. Mil., 1881, 596.

Spiaggia del mare — V. *Lido e spiaggia.*

Spillatico — V. *Ricchezza mobile* 32.

Spoglio — [c. c. 695-697] V. *Azione possessoria.* V. pure *Asse ecclesiastico* 83.

Sponsali — [c. c. 53, 54].

Stabilimento commerciale e industriale — V. *Registro* (tassa di) 35-42.

Stabilimento incomodo o insalubre.

1. Nei casi di attivazione di officine o di altri stabilimenti che arrechino danni e gravi incomodi a vicini, non possono questi pretendere che tali stabilimenti siano chiusi, salvo che stabiliscano che li medesimi danni ed incomodi lamentati siano siffattamente gravi e rilevanti da doverli, anzichè riguardare quali uniche e necessarie conseguenze del diritto, che ai termini dell'art. 436 del cod. civ. compete ad ogni proprietario di disporre nel modo il più assoluto delle cose sue, ritenere invece come cadenti nel novero dei quasi delitti, ossia dei fatti contemplati dall'altro articolo 1151 del medesimo cod. civ. — A. Casale, 15 novembre 1880, Iarac c. Ghiron e Foà, Giur. Casale, 1881, 129.

V. *Proprietà* 15-17.

Stabilimento di termini fra le proprietà contigue — [c. c. 441] V. *Confine.*

Stallie e controstallie — V. *Noleggio.*

Stampa (reato di) — [L. 26 marzo 1848; L. 6 maggio 1877, n. 3814; c. p. p. 91].

SOMMARIO.

BIBLIOGRAFIA.

1. Sulla legge della stampa. BONASI Adeodato, Bologna, Zanichelli.

2. La legge e la stampa, G. PINCHERLE, Firenze, Edit. Pellas.

3. Il diritto penale della stampa. Studi e proposte. Avv. P. MANFREDI, Milano, 1881, Edit. Hoepli.

4. Della legge sulla stampa, CISOTTI Giambattista, Riv. pen., XIII, 142.

5. La libertà di stampa. TRICONI LA PORTA Filippo, Messina, tip. del commercio, 1880.

6. La libertà della stampa. Relazione sul concorso al premio Ravizza. Milano, 1880, tip. Agnelli.

7. Sulla libertà di stampa. G. GAVAZZI SPECH, Milano, 1881, Edit. Dumolard.

8. La libertà di scrivere e di stampare in Italia. DURANTE. Arch. giur., XXVII, 269; 363.

9. Studio di una quistione di stampa e di una sentenza del tribunale di Trani. TARANTINI Leopoldo, R. giur. Trani, 1881, 517.

10. Una quistione sulla legge della stampa. MIRAGLIA G., Filangieri, 1881, 601.

11. Una questione in materia di stampa (se le espressioni: titolo ufficiale, relazione autentica ecc., usata nell'art. 45 legge sulla stampa, comprendano anche le sentenze dell'autorità giudiziaria). CABERLOTTO E., M. trib. Mil., 1881, 201.

12. Sull'art. 36 della legge sulla stampa. BUCCELLATI Antonio, Riv. pen., XIV, 10.

GIURISPRUDENZA.

13. Il libello famoso, benchè commesso per mezzo della pubblica stampa, è un reato comune e non un vero reato di stampa.

14. Epperò la sua prescrizione è regolata dall'art. 139 del cod. pen. e non dall' art. 12 della legge sulla stampa. — C. Roma. 7 maggio 1881, Sulis-Pes e Porqueddu, Foro, II, 219 (n).

15. Non ogni ingiuria pubblica commessa per mezzo della stampa è reato di stampa.

16. Il reato di ingiuria pubblica commesso a mezzo di stampati non va punito secondo l'art. 28 della legge speciale sulla stampa, ma a norma dell'art. 572 del cod. penale che ha derogato quello sulla stampa. — C. Roma, 11 maggio 1881, Cianini, Legge, 1881, II, 207.

17. L'art. 7 legge sulla stampa è applicabile anche alle stampe destinate ad essere presentate in sezione di accusa a difesa di imputati, firmate e presentate da avvocati difensori.

18. Quindi lo stampatore è tenuto anche esso a presentare la prima copia in procura generale. — T. Trani, 6 giugno 1881, Vecchi, R. giur. Trani, 1881, 462.

19. L'art. 7 legge sulla stampa non è applicabile agli scritti difensivi messi a stampa e firmati da avvocati non pei fini di pubblicità, ma per quelli della causa.

20. Lo stampatore quindi non è tenuto a dare di queste stampe la prima copia al procuratore generale del Re. — C. Napoli, 18 luglio 1881, Vecchi, R. giur. Trani, 1881, 525; Filangieri, 1881, 333.

21. Tuttochè si tratti di stampe periodiche, non solo il gerente è in obbligo di presentare la prima copia in minuta all'ufficio della proc. gen. avanti che segua la pubblicazione del giornale, ma tale obbligo incombe anche allo stampatore. — T. Modena, 3 giugno 1881, Namias, Moneti, Rigattieri, R. leg., 1881, 177.

22. L'art. 36 della legge sulla stampa non distingue fra giornale e giornale; e quindi le formalità da esso articolo indicate devono adempirsi anche per i giornali non politici, ma tecnici e scientifici.

23. Una volta annunziata una pubblicazione come periodica, non vale ad escludere la contravvenzione all'art. 36 il fatto che, dopo pubblicato il primo numero, si sospenda di pubblicare gli altri.

24. Nelle contravvenzioni basta la prova materiale di un fatto positivo o negativo contrario alla legge; le giustificazioni indotte da errore, ignoranza o buona fede, valgono soltanto per la commisurazione della pena nei limiti legali.

25. L'art. 684 del cod. pen., si applica soltanto pei

reati contemplati dal detto codice, oppure da leggi speciali che facciano a questo riferimento. Non è quindi applicabile alle trasgressioni di stampa. — A. Milano, 15 luglio 1881, Rossi, M. trib. Mil 1881, 811.

26. Il fatto che chi intende pubblicare un giornale od altro scritto periodico non siasi uniformato alle prescrizioni degli art. 36 e 40 della legge sulla stampa lo rende passibile delle corrispondenti sanzioni penali, indipendentemente dall'essere riconosciuto dall'autore, o per declaratoria giudiciale che la pubblicazione fosse o meno periodica. — C. Torino, 21 aprile 1881, Morchio, Riv. pen., XIV, 181.

27. La notifica del verbale di sequestro non è dall'art. 59 della legge sulla stampa prescritta sotto pena di nullità.

28. E ad ogni modo non può opporre la sua mancanza l'imputato contro il quale siasi proceduto nelle forme ordinarie, e che abbia avuto agio pertanto di proporre anche contro l'atto di sequestro le sue eventuali eccezioni. — C. Torino, 27 maggio 1881, Pellegrini, M. trib. Mil., 1881, 707; Annali, 1881, 94.

29. Per l'art. 49 della legge sulla stampa, il gerente di un giornale deve rispondere non solo di quella parte che sta al di sopra della sua firma, ma anche di tutto il rimanente, e quindi anche delle pubblicazioni in quarta pagina. — T. Roma, 26 aprile 1881, N. N., Foro, II, 183 (n).

30. In materia di reati commessi colla stampa periodica, la responsabilità del gerente del periodico non esclude l'azione penale contro l'autore anonimo dello scritto incriminato, ognorachè venga esso a conoscersi. — C. Firenze, 13 settembre 1881, Dal Bovo, Legge, 1881, II, 666; Bett., 1881, 344; Temi ven., 1882, 50; Giur. pen. Tor., 1882, 103.

31. L'azione penale per i reati commessi per mezzo della stampa periodica si esercita sempre ed in primo luogo contro l'autore, in qualunque modo venga ad essere conosciuto, salva la condanna del gerente come complice.

32. È soltanto per le trasgressioni disciplinari contemplate dal capo VIII della legge sulla stampa, che la responsabilità penale cade in primo luogo sul gerente, e si estende agli autori degli articoli solo allorchè li abbiano sottoscritti. — C. Roma, 1 giugno 1881, Valentini, Foro, II, 389 (n).

33. Il direttore di un giornale non può, per questa sola sua qualità, esser tenuto responsabile in via penale dei reati commessi col mezzo del suo giornale.

34. Neanco può esser tenuto responsabile come autore dell'articolo incriminato se non nel caso in cui egli lo abbia sottoscritto.

35. Nè infine può esser tenuto responsabile come complice insieme col gerente. — T. Torino, 21 febbraio 1881, Fisco c. il Giornale La Cronaca dei tribunali, Giur. Tor., 1881, 247.

36. Potendo la qualità di direttore e gerente responsabile (per le quali si richiedono anche identici requisiti) riunirsi nella stessa persona, l'azione penale pei reati commessi col mezzo di un giornale bene si può promovere contro colui che, dopo aver fatto constare di avere le qualità necessarie per essere direttore, senza curarsi di nominare un gerente pubblichi il giornale da lui firmato come direttore responsabile.

37. Determinare la natura dei reati spetta esclusivamente all'autorità giudiziaria; e perciò l'azione penale dei reati di stampa non è invariabilmente circoscritta agli articoli di legge citati nell'istanza di sequestro dello stampato, ma può dai giudici dell'istruttoria essere estesa o diversamente definita. — C. Torino, 27 maggio 1881, Biseo, M. trib. Mil., 1881, 708.

38. Il gerente d'un giornale, avendo la rappresentanza passiva di esso giornale nei rapporti civili e penali, deve avere anche la rappresentanza attiva negli enunciati due rapporti a fronte di chiunque per domandare la riparazione del danno o dell'offesa fatta al giornale, promovendo all'uopo le azioni al riguardo nella legge sancite.

39. Le ingiurie ripetute in uno stesso giornale contro la stessa persona, contenute in diversi numeri, costituiscono altrettanti reati d'ingiurie, sempre che però la mente dell'offensore non fosse mossa sempre dalla stessa risoluzione criminosa ed allo stesso scopo, nel qual caso il reato d'ingiurie è continuato. — A. Casale, 16 settembre 1880, Breve, M. trib. Mil., 1881, 216; Legge, 1881, I, 819.

40. Il verdetto assolutorio dei giurati dall'accusa di offesa al buon costume, commessa mediante la stampa, non importa per sè stesso e solo anche la liberazione dal sequestro penale degli stampati, i quali ponno anzi esser confiscati. — A. Milano, 11 aprile 1881, Ambrosoli, M. trib. Mil., 1881, 374.

V. *Cosa giudic. pen.* 1, 2 — *Ingiuria, diffamazione e libello famoso* — *Prescrizione pen.* 24-25 bis.

Statistica.

BIBLIOGRAFIA.

1. Sul nome e sulla etimologia della statistica. CUSUMANO Vito, Circ. giur., 1881, 63.

Stato.

BIBLIOGRAFIA.

1. La dottrina dello Stato di Giorgio Hegel e le altre dottrine sullo stesso argomento. GIELLE, Pavia, 1880, Tip. Bizzoni.
2. Il concetto e la determinazione dello Stato. G. NAPODANO, Napoli, Tip. Argenco.

GIURISPRUDENZA.

4. Lo Stato è unica persona, unico ente, non tante persone ed enti quante sono le sue diverse amministrazioni. — T. Palermo, 17 agosto 1881, Vita, c. Finanze, Circ. giur., 1881, 352.

5. Per dirsi che uno Stato indipendente (tale era

il Veneto prima del trattato di Campoformio) il quale viene incorporato ad un altro, conservi la sua autonomia, è indispensabile che la incorporazione abbia luogo per alleanza più o meno in eguale, o per trattati di protezione. o per ragione di semplice tributo o di feudo, o per unione personale, o per costituzione federativa.

6. Gli scrittori di diritto internazionale pubblico nello svolgere la teorica della sovranità degli Stati, passando a rassegna la condizione politica di tutti gli Stati dell' uno e dell' altro emisfero, concordano nel ritenere che l'aggregato di tanti Stati sotto la monarchia austriaca, diversi per razze, per origine e lingue, formava un tutto per unione reale, e soltanto per l' Ungheria si è ritenuta l'unione personale.

7. Pei debiti contratti dai Governi provvisori del Veneto nel 1848 e 1849 non si ha contro lo Stato azione giuridica esperibile davanti i tribunali.

8. È necessario un atto della suprema potestà del nuovo Stato in cui si sono fusi i sette Stati della penisola italiana, onde adottare provvedimenti consentanei alle necessità finanziarie e politiche in cui si trova la nazione intera.

9. Ragioni politiche e di equità possono consigliare il legislatore a regolare la relazione tra i creditori degli antichi Governi e lo Stato, e dopo un'atto legislativo che imprima al titolo creditorio la forza giuridica si potrà esercitare l'azione tutelare del potere giudiziario; ma allo stato attuale delle cose la lotta tra l' interesse privato contro l'interesse generale della nazione che rappresenta il Governo, non può formare A materia di dibattimenti giudiziari. — C. Roma, 11 gennaio 1881, Min. Finanze e Tesoro c. Armani, Foro I, 350; v. pure Gazz. proc., XVI, 24.

10. Il credito del cittadino verso lo Stato per rifusione di imposte indebitamente esatte su terreni espropriati, non può considerarsi quale effetto della espropriazione.

11. Conseguentemente, se un tal credito surse vigendo la dominazione austriaca, non è a ritenersi rimasto a carico del Governo austriaco in virtù dell'art. 8 del trattato di Zurigo.

12. Esso è invece passato a carico del Governo italiano in virtù dell'art. 8 di detto trattato.

13. In virtù di tale articolo passano a carico del Governo italiano tutte le obbligazioni dello Stato austriaco verso privati cittadini, nascenti da un contratto regolarmente stipulato dall'amministrazione austriaca per oggetto di interesse pubblico.

14. Lo stesso dicasi di ogni e qualunque obbligazione incontrata dall'amministrazione austriaca verso privati cittadini delle provincie cedute al Regno d' Italia.

15. Lo Stato non cessa mai, e i cittadini hanno sempre diritto di far valere contro di esso le loro ragioni, sia derivato da queste o no un utile B allo Stato. — C. Torino, 19 febbraio 1881, Antona Traversi c. Finanze, Foro, I, 553 (n).

16. Pei debiti dei Governi provvisori del Veneto nel 1848 e 1849 non si ha contro lo Stato azione giu- A ridica esperibile davanti i tribunali. — C. Roma, 26 gennaio 1881, Finanze c. Armani, Foro, I, 350 (n).

17. Obbligatasi la rev. camera apostolica, per modo impostole per testamento, a concedere una privativa ad un Comune soggetto all'ex-Stato pontificio, se in seguito alla mutazione di Governo sopravvenuta nel 1860, per le nuove leggi abolitive dei privilegi, detta privativa venne meno, il Governo italiano succeduto, come posto nell'impossibilità di adempiere al modo, non è responsabile verso il convenuto della perdita. — B C. Roma, 11 luglio 1881, Comune di Urbino c. Finanze, Corte S. Roma, 1881, 705; Legge, 1882, I, 6; Bett., 1882, p. sp. 28.

V. *Amministrazione pubblica — Competenza civ.* 1, 2, 14-72 — *Danni di guerra — Demanio — Esecuzione in gen.* 10, 11 — *Opere pubbliche* 1.

— responsabilità dello Stato pel fatto dei suoi funzionari — V. *Responsabilità civ. — Ferrovie* 12, 13, 17.

— successione di Stato a Stato — V. *Danni di guerra.*

Stato di assegnazione e ripartizione — [c. p. c. 654] V. *Esecuzione mobiliare.*

Stato (cambiamento di) — V. *Cambiamento di Stato.*

Stato civile — [c. c. 10, 219, 350-405; c. p. c. 845, 846; R. D. 10 novembre 1865; 26 aprile 1866; 20 aprile 1874].

BIBLIOGRAFIA.

1. L'art. 371 del codice civile italiano. Milano, Tip. C Civelli.

2. Dell' ingerenza del pubblico ministero nella que- D stione di stato civile. GIANZANA S., Temi ven., 1881, 97.

GIURISPRUDENZA.

3. Il cittadino italiano che, avendo avuto prole all'estero omise di denunciarne la nascita sia dinanzi le autorità e giusta le leggi locali, sia dinanzi al regio console e giusta la legge consolare, tornato in Italia deve procedere nel modo stabilito per le rettificazioni degli atti dello stato civile dagli art. 372, e 701 del cod. civ., 845 cod. di proc. civ., e 134 del R. D. 15 novembre 1865.

4. In questo caso, competente a pronunciare sulla domanda di iscrizione è il tribunale di Roma, — E T. Roma, 22 aprile 1881, Vettori, M. trib. Mil., 1881, 508; Cons. amm., 1881, 188.

5. Il p. m. ha azione a chiedere d' uffizio la rettificazione di un atto di nascita, in cui il fanciullo sia ritenuto nato da genitori uniti in matrimonio, e così figlio legittimo, quando non esistendo il supposto matrimonio egli non può essere che figlio *naturale*.

6. Per ottenere questa rettificazione il p. m. deve

adire al tribunale del luogo in cui trovasi il registro da rettificarsi. — A. Venezia, 11 febbraio 1881, De Lorenzi, Tinor, Annali, 1881, 54; Bett., 1881, 156; Temi ven., 1881, 104.

7. La competenza speciale che l'articolo 401 del codice civile stabilisce per le domande di rettificazione degli atti dello stato civile, le quali devono essere proposte davanti ai tribunale da cui dipende l'uffizio dello stato civile ove si trova l'atto di cui si chiede la rettificazione, può essere estesa alla querela di falso principale proposta in via civile contro un atto dello stato civile.

8. La pendenza diretta a far dichiarare la nullità del riconoscimento di un figlio naturale per infermità di mente del dichiarante, non è d'ostacolo a proporre altra causa con cui s' impugni come falso l'atto di nascita contenente il preteso riconoscimento. — A. Milano, 6 dicembre 1880, Visconti di Modrone c. Bracciolini, M. trib. Mil., 1881, 82; Bett., 1881, 99; Legge, 1881, I, 558; e 1882, I, 157.

9. Era consuetudine, che derogava alle strette prescrizioni della legge canonica, invalsa così in Napoli come nelle provincie, che le rettifiche ai libri parrocchiali, sebbene solessero praticarsi con semplici testimoniali presso la curia, nondimeno nel secolo passato e nel principio di questo secolo solevano eseguirsi anche di propria mano dai luogotenenti vicari e provicari generali, dai procuratori fiscali, ed altre volte anche di mano degli stessi parrochi delle parrocchie. — A. Napoli, 22 giugno 1881, Aurienma c. Cascalino, Gazz. proc., XVI, 350; Legge, 1881, II, 557.

Stato di graduazione — [c. p. c. 709] V. *Graduazione*.

Stato (possesso di) — [c. c. 118, 119, 171-174] V. *Filiazione* 35, 36.

Stato (questioni di) — [dispos. prel. c. c. 6; c. p. c. 8] V. *Giudizio* 13, 23, 26.

Statuto fondamentale del Regno d'Italia — [4 marzo 1848] V. *Diritto costituzionale*.

Stellionato.

Stillicidio — [c. c. 591] V. *Servitù*.

Stipendio — V. *Comune* 29, 30 — *Esecuzione in gen.* 2, 38-45 — *Maestro* 6, 8-10 — *Medico*.

Storia del diritto.

BIBLIOGRAFIA.

1. Storia del diritto romano. F. CATTANEO, Pavia, 1880, Tip. Fusi.

2. La scuola Nonantalana di diritto e un frammento di un manuale giuridico del secolo XI. G. SALVIOLI, Modena, Tip. Vincenzi.

3. La legislazione normanno-sveva in rapporto alla moderna società civile. A. BIANCO, Messina, Tip. Lo Turco.

4. Alcune osservazioni sul periodo storico dei postglossatori in Italia, con speciale riguardo al libro dell'avv. Chiapelli intorno al giureconsulto Cino da Pistoja. BRUGI, Arch. giur., XXVI, 401.

5. La polemica contro i legisti dei secoli XIV, XV e XVI. L. CHIAPPELLI, Arch. giur., XXVI, 295.

6. Della pena di morte nella legislazione ebraica. CASTELLI David, Riv. pen., XIV, 457.

7. La costituzione inglese, discorsi storici. G. B. CUNIGLIO, Milano, Tip. Bernardoni.

8. Il Comune e la Provincia nella storia del diritto italiano. A. RINALDI, Potenza, Tip. Magaldi e Della Ratta.

9. I primi statuti sopra la Camera dei conti nella monarchia di Savoia. C. NANI. Torino, Tip. Reale.

10. Storia della magistratura piemontese. DIONISOTTI Carlo, Torino, Tip. Roux favale.

11. Della giurisdizione mercantile in Genova nel medio-evo. BENSA, Arch. giur., XXVII, 281.

12. Il fallimento nel diritto comune e nella legislazione bancaria della repubblica di Venezia. A. LATTES, Venezia, 1880, Tip. del Commercio.

13. Vita e opere giuridiche di Cino di Pistoia. Avv. L. GIAPPELLI, Pistoia, tip. Cino.

14. Le idee politiche del Bartolo. CHIAPPELLI, Arch. giur., XXVII, 387.

15. Di un giudizio poco ponderato sul merito di Antonio Pertile. RINALDI, Arch. giur., XXVI, 450.

Strade — [L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. *F*, R. D. 17 novembre 1865, n. 2633; L. 30 agosto 1868, n. 4613; R. D. 15 novembre 1868, n. 4697; L. 18 agosto 1870, n. 5835; R. D. 11 settembre 1870, n. 6021; R. D. 8 marzo 1874, n. 1844; R. D. 31 marzo 1874, n. 1921; R. D. 29 giugno 1874, n. 2024; L. 30 maggio 1875, n. 2521, R. D. 29 agosto 1875, n. 2671].

SOMMARIO.

Bilancio com. (stanziamento d'ufficio) — V. *Deputazione prov.*
Capistrada — V. *Provincia*.
Cassazione civ. 23, 25.
Classificazione, 14, 42, 43, 47, 48.
Competenza dell'autorità giud. 13-18, 21, 22, 24, 25, 28, 32.
» dell'autorità amministr., 13-18.
» dei conciliatore — V. *Conciliatore*.
» della dep. prov. — V. *Deput. provinc.*
» dichiarazione, 25, 26.
» del prefetto — V. *Prefetto*.
Comune, obbligazioni, 37-39.
» compenso per maggiori spese 44.
Conciliatori, competenza, 2, 7.
Consiglio di stato (nella classificazione), 2, 7.
» superiore dei lav. publ. (nella classific.), 42, 43.
Cosa giudicata, 22.
Deputazione prov., competenza, 8, 29.
Elenco, formazione, 20.
» modificazione, 31.
Incanti (vendita di aree abbandonate), 34, 35.
Indebito, 48.
Legge (obbligatorietà), 45, 47.
Ministero lav. pub. (trasmissione di ricorso c. il prefetto), 9.
Mutui (contrattazione) — V. *Dep. prov.*
Perizie, 19.
Piante (accessorio della strada), 10-13.
Ponti, 15, 46, 48.
Possesso, 13, 16, 17.
Prefetto, 8, 33, 36.
Prestazione d'opera, 2-7.
Proprietà del suolo stradale (competenza), 28.
» (passaggio) 30-35.
Provincia, 40, 41, 46-48.
Responsabilità civ. del Comune, 37.39
Ricorso contro il prefetto, 9.
Sentenza (contradizione), 27.
Servitù di passaggio, 21.
Spese prov. 46.
Strade
» allargamento, 22, 28.
» classificazione 14, 42, 43, 47, 48.
» elenco — V. *Elenco*.
» manutenzione, 24, 44.
» modificaz., di lavori, 16-18.
» obbligatorie, 1, 43.
» proprietà del suolo — V. *Proprietà*.
» riduzione in pristinum, 6, 19, 24.
» vicinali, 12, 20, 21, 29.
Vendita — V. *Proprietà* (passaggio).
Viabilità obbligatoria 1, 43.

BIBLIOGRAFIA.

1. Viabilità obbligatoria. CACCIO G., Palermo, 1880, tip. Lao.

2. La viabilità obbligatoria e la giurisdizione dei

conciliatori sulle prestazioni d'opera. L. Scamuzzi, Biella, 1880, tip. Arnosso.

Giurisprudenza.

3. La tassa di prestazione d'opere è dovuta soltanto da colui che abita nel Comune, o vi tiene il principale suo stabilimento — A. Genova, 3 novembre 1880, Com. Nervi c. Croce, G. pret., 1881, 11; Bollettino, 1881, 200.

4. I Comuni possono esentare in tutto od in parte dalle prestazioni d'opera i capi di famiglia che versano in infelici condizioni economiche, ma tale esenzione deve aver luogo mediante analoga dichiarazione del consiglio comunale, non bastando il semplice fatto dell'averli esclusi dai ruoli.

5. L'elenco degli esentati deve essere pubblicato ai termini degli art. 13 e 14 della legge 30 agosto 1868, insieme con la dichiarazione che giustifica l'esclusione di ciascun tassato. — C. Stato, 28 luglio 1880, Com. di Varzi, Foro III, 23 (n).

6. Le quote esigibili in denaro delle prestazioni di opera per le strade obbligatorie comunali possono essere sempre riscosse nel termine dalla legge prescritto per le tasse dirette, e si possono consumare anche in anni diversi da quelli in cui furono imputate. — C. Stato, 6 aprile 1881 Prefetto di Caserta, Foro III, 67.

7. La competenza del conciliatore in tema di ruoli di prestazioni d'opere è limitata alle quistioni sulla esecutorietà dei ruoli stessi, nè può estendersi alle altre concernenti il merito dell'iscrizione. — A. Genova, 3 novembre 1880, Com. Nervi c. Croce, Bollettino, 1881, 200; G. pret., 1881, 11.

8. In materia di strade comunali obbligatorie la deputazione provinciale non ha competenza a provvedere allo stanziamento d'ufficio e alla contrattazione di mutui passivi a carico del Comune; esclusivamente competente al riguardo sarebbe il prefetto.

9. Qualora si ricorra contro le disposizioni prese dal prefetto, udita la deputazione provinciale, il ricorso deve essere trasmesso al competente ministero dei lavori pubblici. — C. Stato, 29 aprile 1881, Com di Cicagna, R. amm., 1881, 831; Bett., 1882, 11.

10. Le piantagioni esistenti nelle vie pubbliche formano parte ed accessorio delle medesime, perciò le une e le altre soggette alla medesima regola.

11. I provvedimenti dell'autorità comunale relativi a queste piantagioni si debbono ritenere come presi nel pubblico, non già nell'interesse patrimoniale del Comune, vuoi che mirassero al loro abbattimento per rendere più trafficabile le vie, vuoi che tendessero a conservarne l'ombra ai viandanti nei calori estivi.

12. E ciò vale non solo per le vie pubbliche, ma pure per le vicinali, intorno alle quali, tanto per dritto antico, che per moderno, l'autorità amministrativa ha obblighi e dritti ad esercitare.

13. E perciò l'azione possessoria contro i medesimi va respinta tanto per incompetenza del potere giudiziario, quanto per inammissibilità della medesima, senza di che si avrebbe assorbimento del potere amministrativo.

14. Parimenti e per la stessa ragione il potere giudiziario è incompetente a conoscere se bene o male una via siasi aggiunta all'elenco delle vie comunali e se ne sia ancora o no pervenuta la approvazione superiore, perchè nel caso contrario si arresterebbe l'esecuzione del preso provvedimento e si ostacolerebbe la pronunzia dell'altro. — T. Cassino, 1 giugno 1881, Com. d'Itri c. Wincler, Gazz. proc., XVI, 295.

15. Spetta alla esclusiva competenza dell'autorità amministrativa di risolvere la controversia promossa da una provincia, che ad altra provincia chiede il concorso in ragione di metà delle spese per la riparazione, costruzione e manutenzione di un ponte, delineato negli elenchi stradali, deliberati dai rispettivi consigli prov., quantunque non fosse chiesta che la istituzione di un consorzio per le spese di costruzione e conservazione del ponte inserviente ai bisogni ed al commercio di entrambe le provincie. — C. Roma, 3 maggio 1881, Prov. di Milano c. Prov. di Bergamo, Corte S. Roma, 1881, 555.

16. È incompetente l'autorità giudiziaria a pronunziare sulla domanda di riduzione *in pristinum*, trattandosi di lavori stradali fatti eseguire da un Comune in dipendenza d'un provvedimento amministrativo.

17. È del pari incompetente a dare provvedimenti che innovino, o modifichino l'opera di costruzione.

18. Nè basta a rendere competente l'autorità giudiziaria, il dedurre che nell'esecuzione dei lavori non fu osservato il disegno dell'opera stradale approvato dal prefetto, giacchè il sindacare della opportunità o necessità delle variazioni o modificazioni fatte nella esecuzione, rientra nella competenza dello stesso potere amministrativo, che avendo ordinata l'opera pubblica, può solo ingerirsi nella esecuzione della medesima. — C. Roma, 9 dicembre 1880, Amatori c. Com. Maiolati, Corte S. Roma, 1881, 63; Gazz. proc., XVI, 108; Legge, 1881, I, 653; Annali, 1881, p. sp. 128.

19. Eccepita la competenza della autorità giudiziaria, in controversia per riduzione in *pristinum* di una strada che si pretende pubblica, è lecito al magistrato ordinario disporre la nomina di un perito coll'incarico di verificare di che natura sia la strada in disputa, prima di risolvere la quistione di competenza. — C. Roma, 21 luglio 1881, Bello c. Papaleo, Corte S. Roma, 1881, 1119.

20. La formazione dell'elenco delle strade vicinali non è obbligatoria, e perciò all'elenco stesso, come non conforme alla legge, non è tenuta l'autorità giudiziaria di prestare osservanza.

21. È competente l' autorità giudiziaria a decidere sulla proprietà e libertà della servitù pubblica di passaggio d' una strada posta nell' elenco A delle vie vicinali di un Comune. — A. Venezia 11 novembre 1880, Com. di Vigasio c. Lassotovitch, Cons. amm., 1881, 28.

22. Se pur si poteva dubitare della competenza del potere giudiziario nella controversia promossa contro un municipio per occasione e dipendenza dei lavori di allargamento di una strada, deliberati dal consiglio comunale, approvati dalla competente deputazione provinciale e persino sanzionati con decreto reale, un tal dubbio sparisce davanti alla regiudicata, nata appunto sulla eccezione d' incompetenza, respinta dal giudice d' appello.

23. Questo giudicato non può dirsi annullato dalla Corte di cassazione che si occupò esclusivamente di un altro mezzo di annullamento; nè vale ad infirmarlo il fatto di essersi documentato innanzi al tribunale di rinvio che la strada suddetta fosse inscritta negli elenchi delle comunali.

24. Eccede i limiti della sua giurisdizione il tribunale di rinvio che ordina la sospensione e distruzione dei lavori con la condanna del municipio a rimettere entro un dato termine la strada nello stato in cui trovavasi, scorso il quale autorizza i contendenti a ciò fare a danno e spese del municipio.

25. La dichiarazione d' incompetenza dell' autorità giudiziaria può pronunziarsi d' ufficio dalla Corte suprema quantunque nel ricorso non siasi richiamato l' art. 4 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E.

26. Assodata per giudicato la preliminare questione della competenza può rimanere integra ed ampia la discussione sul merito.

27. Non si contraddice la sentenza che, affermato il giudicato già nato sulla competenza dell' autorità giudiziaria, rigetta l' appello principale del B municipio per ragioni di merito. — C. Roma, 12 marzo 1881, Com. di Putignano, De Miccolis, Pugliese c. Prefetto di Napoli, Corte S. Roma, 1881, 323.

28. Il giudizio delle competenti autorità amministrative, che alloga una strada tra le vicinali soggette a servitù pubblica, non cade sotto la revisione dell'autorità giudiziaria, la quale è competente soltanto a conoscere della proprietà del suolo

29. Pel mantenimento delle strade vicinali pubbliche il contributo tra gli utenti è determinato dall' autorità municipale, salvo il reclamo non ai giudici ordinari, ma alla deputazione provin- C ciale. — C. Roma, 25 aprile 1881, Compagnia di assicurazione in Milano c. Com. di Zeno Naviglio, Legge, 1881, I, 649; M. trib. Mil., 1881, 458; Cons. amm., 1881, 186; Gazz. leg., 1881, 195; Corte S. Roma, 1881, 379; Bett., 1881, p. sp. 147; G. trib. Nap., XXX, 701; Gazz. proc., XVI, 448; Annali, 1881, p. sp. 151.

30. Il solo fatto della classificazione o del trasporto di una strada già comunale nella categoria di quelle vicinali, può bensì far passare il suolo di essa nella proprietà privata del Comune, ma non già spogliare il Comune della proprietà stessa, e farla passare *ipso jure* nei frontisti per giu- A sta metà fra di loro. — C. Torino, 26 marzo 1881, Cimma c. Ozino, M. trib. Mil., 1881, 514; R. amm., 1881, 407; Bett., 1881, 448; Legge, 1881, II, 445.

31. Il consiglio comunale senza le formalità di legge non ha facoltà di dichiarare di proprietà privata una strada, nè modificare l' elenco.

32. Divenuto definitivo l' elenco, la quistione di proprietà della strada, finchè nelle forme di legge non sia stato legalmente modificato, non potrebbe da altri decidersi che dall' autorità giudiziaria.

33. In materia di elenchi di strade ogni deliberazione deve sostanzialmente approvarsi dal pre- B fetto. — A. Catania, 30 dicembre 1880, Mantegna c. Speciale, Giur. Cat., 1881, 11.

34. La vendita delle aree abbandonate, secondo il disposto dell' art. 2 lett. *E* della legge 30 agosto 1868 sulle strade comunali obbligatorie, deve eseguirsi per le leggi vigenti necessariamente col mezzo dei pubblici incanti, ed a questo caso non è applicabile l' art. 60 della legge 25 giugno 1865 sull' espropriazione per opere di pubblica utilità.

35. Non sono neppure da invocarsi le disposizioni dell' art. 72 delle R. patenti del 29 maggio 1817, già vigenti nelle antiche provincie del regno, perchè esse furono abrogate dalla legge del 20 C marzo 1865 all. *F*. — C. Stato, 21 agosto 1880, Com. di Castana, Foro, III, 112 (n).

36. Il prefetto, nell'ingerenza che spiega nel procurare l' esecuzione della legge 30 agosto 1868 sulla costruzione e sistemazione delle strade comunali, non procede nè come rappresentante lo Stato, nè come presidente della deputazione provinciale, ma con le proprie ed ordinarie attribuzioni ed in linea di sorveglianza, ma nell' interesse sempre del Comune.

37. È il Comune dunque che deve rispondere delle obbligazioni contrattuali in faccia ai terzi. — D A. Catania, 22 luglio 1881, Pref. Siracusa c. Calabrese, Giur. Cat., 1881, 142; Cons. amm., 1881, 318; Annali, 1881, 322; Legge, 1882, I, 417.

38. Sono responsabili i Comuni dei danni che possono derivare dalle strade fatte costruire nel loro interesse dalla amministrazione provinciale. — E A. Catanzaro, 11 ottobre 1880, Pizzi e Foti c. Com. Bagalati, Melito e S. Lorenzo e Prefetto di Reggio, Foro calabr., II, 50.

39. Di fronte agli appaltatori delle costruzioni di strade obbligatorie, disposte d'uffizio dal prefetto a termini della legge 30 agosto 1868, incombe ai soli Comuni la responsabilità delle conseguenze dei provvedimenti prefettizi, anche quando ordinano la sospensione delle opere appaltate. — F A. Genova, 5 marzo 1881, Capurro c. Prefetto di

Genova e Com. di Nervi, Bollettino, 1881, 235; R. amm., 1881, 406.

40. Se una strada da nazionale passa provinciale, il petrisco che si trovi consegnato alla provincia, dev' esser da questa pagato all' appaltatore.

41. Se la strada medesima non sia tenuta a tempo della consegna nei capistrada a regola d' arte, le spese di riduzione sono a carico della provincia. — C. Napoli, 15 luglio 1881, Provincia di Bari c. Ranieri e Min. LL. PP., Gazz. proc., XVI, 401; Legge, 1881, II, 661; Boll. amm. Nap., 1881, 344; Bollettino, 1882, 12.

42. Perchè una strada, che pria della legge del 1865; era provinciale muti indole per la sopravvenuta legge del 31 agosto 1868, sia cioè classificata tra le comunali, è necessario che si sentano i pareri del Consiglio di Stato, del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e dei Comuni interessati.

43. Tale formalità è essenziale e di ordine pubblico, nè bastano a supplirla, come equipollenti, le forme prescritte dalla legge 30 agosto 1866, che ebbe per iscopo non di mutare l' indole delle strade ma di renderle obbligatorie. — C. Palermo, 22 febbraio 1881, Prefetto di Catania c. Di Stefano Libra, Circ. giur., 1881, 224.

44. I Comuni non hanno diritto a compenso da parte della provincia per le maggiori spese sostenute per la manutenzione delle strade comunali, quando per lavori di riattamento vengono ad essere intercettate quelle provinciali; e ciò perchè ogni specie di strada deve essere aperta a quanti intendono percorrerla, senza che si possa limitare la frequenza dei passeggieri o dei carri. — C. Stato, 23 luglio 1881, Com. di Sermide, R. amm., 1881, 834; Bett., 1882, 12.

45. L' art. 174 della legge com. prov., relativa alle spese provinciali, tenuto in sospeso nel Veneto e Mantovano per effetto del decreto 2 dicembre 1866, entrò in vigore nelle dette provincie il 1. gennaio 1867 essendosi colle tre leggi del 28 maggio 1867, n. 3717, 3718, 3719, compita la unificazione delle imposte retroattivamente al primo gennaio di quell' anno.

46. Quindi la spesa per costruzione, dopo questo giorno, di un ponte, sopra strada nazionale, divenuta provinciale, deve sopportarsi dalla provincia e non dallo Stato.

47. A tale conclusione non fa ostacolo il decreto 14 dicembre 1866, che pubblicando nella Venezia la legge sulle opere pubbliche, ordinò che la classificazione delle strade nazionali dovesse avere effetto, non solo quando le imposte fossero perequate, ma ancora quando fosse stata interamente applicata la legge 20 marzo 1865, il che avvenne nel primo gennaio 1868, perchè il suddetto decreto fu tolto dalla legge 28 maggio 1867 n. 3718, la quale dichiarò che la legge relativa alle spese obbligatorie della provincia era rimasta attivata fino dal 1. gennaio 1867.

48. Non può opporsi allo Stato, che diede in accollo il ponte e ne pagò la spesa, la disposizione del § 1432 c. c. austriaco, per la quale non ha azione per indebito chi abbia pagato sapendo di esser debitore, se allora era incerta la classificazione della strada, se cioè fosse rimasta nazionale o divenuta provinciale. — C. Firenze, 9 dicembre 1880, Deputazione provinciale di Treviso c. Finanze, Temi ven., 1881, 8; M. giud. Ven., 1881, 4; Cons. amm., 1881, 61.

V. *Competenza civ.* 41, 65 — *Consorzio — Diritti promiscui* 16, 17 — *Espropriazione per p. u.* 64, 70 — *Ferrovie* 8-11 — *Liti comunali* 13, 14 — *Nuova opera* 1, 30, 31 — *Opere pubbliche* 15-17 — *Possesso.*

Strade ferrate — V. *Ferrovie.*

Stralcio — V. *Scioglimento e liquidazione di società.*

Straniero ed atti fatti all' estero — [c. c. 3, 6 e seg. 10, 70, 100, 102, 103; c. p. c. 105-107, 941-950; c. p. 7-11].

BIBLIOGRAFIA.

1. Un quesito sull' articolo 3 del codice civile italiano. F. BIANCHI, Siena, tip. dell' Ancora.

2. Della condizione civile delle persone straniere in Italia. Francesco ALBERTI, Genova, 1880, tip. Sordo-Muti.

V. *Cittadinanza — Competenza civ.* 300, 301 — *Competenza pen.* 10-13 — *Corpo morale* 16 — *Delibazione — Diritti d' autore* 4 — *Dote* 74 — *Inabilitazione interdiz.* 6, 7, 13-17 — *Libertà provvis.* 10 — *Oziosi* 1, 2 — *Privativa industriale* 2, 22 — *Sequestro* 27 — *Scrittura* 3 — *Successione* 145 — *Tutela* 3.

Stupro e ratto violento — [c. p. 489-500].

BIBLIOGRAFIA.

1. Se possa essere condannato per stupro il marito che violentemente abusi della propria moglie contro natura. Germano NICOLA, Mon. pret., 1881, 329.

GIURISPRUDENZA.

2. Per lo stupro d' impubere basta l' abuso sessuale mediante il contatto di due sessi diversi, diretti al commercio carnale, quand' anche non accompagnato da deflorazione o pieno congiungimento. — A. Venezia, 9 settembre 1881, Rossi, M. trib. Mil., 1881, 935; Temi ven., 1881, 520; Legge, 1881, II, 602.

3. Non oltraggio al pudore, ma un tentativo di stupro violento commette chi sopraffà una fanciulla con fisica violenza, minacciandola pure di morte a mano armata di coltello, allo scopo di abusarne per sfogo di libidine, senza però riuscire nella corporea congiunzione a causa di circostanze fortuite e indipendenti dalla volontà dell' assalitore. — C. Roma, 19 gennaio 1881, Curreli Cardia, Corte S. Roma, 1881, 950.

4. Caso in cui si ritenne concorrere gli estremi del ratto con frode di persona minore degli anni 21.
5. Differenza tra il ratto di persone minori degli anni 21 (art. 494 cod. pen.) e la seduzione con promessa di matrimonio (art. 500). — C. Torino, 22 giugno 1881, Barone, M. trib. Mil., 1881, 766; Legge, 1882, I, 355.

Subappalto — V. *Appalto.*

Subasta — V. *Esecuzione immob.*

Subingresso — V. *Surrogazione e subingresso.*

Sublocazione — [c. c. 1574] V. *Locazione.*

Subornazione di testimoni — [c. p. 368-371].

1. Il reato di subornazione di testimoni benchè sia un reato *sui generis*, pur non può sussistere indipendentemente dal reato di falsa testimonianza. — C. Torino, 23 settembre 1881, Dimporzano, Foro, II, 368.

Successione legittima e testamentaria — [dispos. prel. c. c. 8; c. c. 720-773, 805-894, 903-911, 923-983, 1001-1049].

SOMMARIO.

BIBLIOGRAFIA.

1. Il diritto successorio in relazione agli ordinamenti sociali. F. BIANCHI, Siena, Tip. dell' Ancora,
2. Gli eredi che ridono. LOMONACO Giovanni, G. leggi, 1881, 154; Gazz. proc., XVI, 573.
3. Instituzione degli eredi. NAPOLITANI V., G. trib. Nap., XXX, 639 e 575.
4. Della qualità e differenza degli eredi. NAPOLITANI V., G. trib. Nap., XXX, 710.
5. Le disposizioni testamentarie a favore dei poveri. LUPARIA Vincenzo, Temi ven., 1881, 237.
6. Sulla capacità a ricevere degli enti morali non ancora riconosciuti. DI MARCO V. Circ. giur., 1881, 268.
7. Ancora delle successioni testamentarie a favore di istituti di utilità pubblica da dover fondare. AURITI F., G. leggi, 1881, 386.
8. Brevi osservazioni sul principio sancito dalla Cassazione romana che la legge vigente nel giorno della destituzione del testamento determina anche gli eredi ai quali i beni del testatore devono essere devoluti. Prof. C. F. GABBA, Foro, I, 415.
9. Il coniuge riservatario. FIMMARIO Gabbriele, Filangieri, 1881, 627.
10. Il coniuge a cui la legge riserva una quota di usufrutto nell'eredità testata del coniuge predefunto, è un erede o un semplice riservatario avente un'azione creditoria per conseguire la sua quota? BOLAFFIO Leone, Foro, I, 757.
11. Se il coniuge superstite nel caso contemplato dall'art. 753 c. c. abbia la qualità d'erede. BIONDI L. Mon. pret., 1881, 105.
12. La successione legittima dei figli naturali. FACELLI Cesare, Roma, Tip. Elzeviriana, 1881.

13. Della successione e del possesso dei beni. NAPOLITANI Vincenzo, G. trib. Nap., XXX, 605.
14. L'articolo 933 cod. civ. SALUCCI, Gazz. leg., 1881, 281; R. giur. Bol, 1881, 251.
15. Del beneficio d'inventario e specialmente dei suoi effetti ne' rapporti tra l'erede beneficiato, i creditori dell'eredità e i legatari secondo il c. c. it. Diego LORENZI, Pescia, Tip. Vannini.
16. Secondo l'attuale legislazione, l'accettazione della eredità col beneficio dello inventario, fatta a tempo debito da uno dei coeredi, è operativa anche in rapporto all'altro coerede che abbia già accettata la medesima eredità puramente e semplicemente. TAVONE Francesco, Gazz. proc., XVI, 21,
17. La cessione dei beni per parte dell'erede beneficiato. MORTARA L., Gazz. leg. 1881, 137, 153; G. trib. Nap., XXX, 678.
18. Brevi osservazioni di diritto transitorio intorno alla sentenza della Cass. di Napoli 10 genn. 1881, in tema di decadenza dal beneficio d'inventario Prof. C. F. GABBA, Foro, I, 355.
19. Trattato teorico pratico delle collazioni ed imputazioni secondo il cod. civ. Prof. P. MELUCCI A. Torino, Unione tip.
20. Degli effetti dell'iscrizione per separazione del patrimonio del defunto da quello dell'erede. CUZZERI Emanuele, G. trib. Nap, XXX, 558.

GIURISPRUDENZA

21. La regola che *nemo pro parte testatus, pro parte intestatus decedere potest*, non era attendibile pei cardinali, rispetto ai quali, non altrimenti che pei militari, era ammesso il testamento in forma privilegiata. — A. Ancona, 21 giugno 1881, Gazzoli c. Gazzoli, M. trib. Mil., 1881, 730; Legge, 1881, II, 161.
22. Nella linea collaterale i pronipoti consuccedono nella eredità del defunto insieme agli zii per gius di rappresentazione; e perciò la quota loro dovuta non può essere che quella che sarebbe spettata *ex jure* proprio al successibile che rappresentano.
23. Essendo più le stirpi chiamate a consuccedere nella eredità del collaterale, la ramificazione che siasi verificata nelle medesime non può dar luogo che alla suddivisione della quota rispettiva fra i compresi nei diversi rami, linee o colonnelli in cui si sieno frazionate le stirpi originarie.
24. Se i beni componenti la eredità siano suscettibili di essere divisi in tante parti quante sono le stirpi chiamate a succedervi, il non essere i beni stessi comodamente suddivisibili in altrettante parti, quanti sono i compresi nelle singole stirpi, non è giusto motivo per ordinare che invece di procedere alla divisione in natura si venda la intiera eredità, quando fra le diverse stirpi ve ne sia alcuna che intenda di ricevere in natura la quota propria. — A. Firenze, 2 agosto 1881, Fantacci c. Braccini, Annali, 1881, 297.
25. Per le abolite leggi civili la regola nell'ipotesi di concorso tra eredi di grado ineguale era il sistema misto, ossia la successione per capi tra i più prossimi che si trovano in grado uguale, la successione in stirpi tra i più remoti che si trovano in grado ineguale. — C. Napoli, 27 agosto 1881, Innecco c. De Salvo, G. trib. Nap. XXX, 673; Gazz. proc., XVI, 445.
26. È principio comune al motu-proprio di Leone XII ed al cod. ital. che nelle eredità dei collaterali, ove non è rappresentanza, il più prossimo di grado esclude il più remoto.
27. L'efficacia di questo principio nella successione ereditaria è tale che nel caso di ambiguità nelle espressioni del testamento si deve sempre applicarlo. — A. Bologna, 5 agosto 1881, Bertazzoli c. Bertazzoli, Legge, 1881, II, 520; R. giur. Bol., 1881, 230.
28. Sotto l'impero del motu-proprio di Pio VII del 1818, alla madre succedevano i figli maschi e femmine con pari diritto. — A. Perugia, *8 luglio* 1881, Simoncini c. Celli, Annali, *1881*, *278*.
29. Nello statuto successorio del *regolamento gregoriano*, per via di regola, stante il concorso dei maschi, le femmine erano escluse dalla successione.
30. Però avevano diritto esclusivo all'eredità i maschi fino al 3° grado inclusivo della computazione civile. Al di là del 3° grado, maschi e femmine agnati e cognati consuccedevano egualmente. — A. Roma, 27 luglio 1880, Ruffo c. Ruffo, Gazz. proc., XVI, 124.
31. La quota ereditaria che nella successione legittima spetta ai fratelli unilaterali del defunto in concorrenza dei fratelli germani è la quota di fatto e non di diritto. — A. Roma, 10 maggio 1881, Colizzi Faccini c. Sesti Falsini, Foro, I, 564 (n).
32. La legittima è quota di beni quando sia lasciata a titolo singolare, od anche a titolo di erede, ma in cose certe e determinate; è per converso porzione di eredità sempre che il lascito ne sia fatto in genere a titolo di erede con o senza determinazione di parti onciarie.
33. Nel primo caso il legittimario come non può esperire le azioni ereditarie, così non può essere convenuto dai creditori dell'eredità; nel secondo caso il legittimario deve rispondere verso i creditori ereditari a guisa di qualunque altro erede. — C. Roma, 9 aprile 1881, Pepari c. Balestra, Foro, I, 423 (n).
34. Secondo il codice albertino per determinare il montare della legittima dovuta alle figlie sulla successione del padre dovevasi tener conto dell'aumento di valore avvenuto nei beni ereditari dopo l'apertura della successione.
35. Se però alla figlia già fosse stato pagato dal padre un acconto della legittima, devonsi stimare i beni ereditari secondo il loro valore al tempo dell'apertura della successione, per riconoscere se con quel pagamento essa sia già stata

soddisfatta della legittima; e indi stimarsi secondo il valore attuale, per determinare il supplemento dovutole nel caso in cui la legittima intera, secondo il primo valore, non fosse ancora stata dal padre soddisfatta. — T. Vercelli, 30 dicembre 1880, Jcrio Picco-Gallone c. Picco, Giur. Tor., 1881, 443.

36. Il diritto di scelta di cui all'art. 810 c. c. non spetta all'erede nel caso di legato della proprietà di beni determinati. — C. Torino, 4 marzo 1881, Premoli c. Premoli, M. trib. Mil., 1881, 353; Annali, 1881, 103; Giur. Tor., 1881, 373; Bett., 1881, 341; Legge, 1881, II, 770.

37. L'art. 811 cod. civ. costituisce una disposizione eccezionale, quindi non è permesso estenderla oltre i casi, che non rilevano la ipotesi medesima di fatto ivi figurata.

38. La vendita quindi fatta dai genitori al loro figlio di un immobile col peso di un'annualità e riserva del dritto di abitazione sopra una parte dell'immobile venduto, non può per ciò solo essere colpita dalla presunzione *iuris et de iure* di simulazione in detto articolo contenuta. — A. Napoli, 24 gennaio 1881, Carotenuto c. Carotenuto, Gazz. proc., XVI, 41; Massime, 1881, 142; Bett., 1881, 222.

39. All'alienazione di beni fatti dal padre ai figli col peso di una rendita vitalizia è applicabile l'art. 811 cod. civ., che la considera come una donazione, ma ciò soltanto nel caso di successione al padre alienante, e all'unico scopo di determinare la quota legittima spettante ai legittimari.

40. Pertanto non sarebbe applicabile la detta disposizione nel caso in cui la successione non fosse ancora aperta e l'alienazione venisse impugnata dal padre stesso come infetta di lesione.

41. In questo caso, escluso che fosse intento del padre di fare ai figli una donazione, si ammette la prova per perizia e per testimoni onde accertare il reddito dei beni alienati e la condizione delle cose al tempo dell'alienazione al fine di rilevare se concorresse o no la lesione. — A. Torino, 13 luglio 1881, Borsotti c. Poulet, Giur. Tor., 1881, 633.

42. La regola stabilita dall'art. 822 del cod. civ., sul modo di determinare o calcolare la porzione disponibile, è generale, e non speciale ai soli casi di riduzione delle disposizioni testamentarie.

43. In virtù di essa l'erede della disponibile, istituito da chi, morendo, lascia figli od altri discendenti aventi diritto alla legittima, ha diritto che per calcolarla vengano riuniti fittiziamente ai beni lasciati dal testatore al tempo di sua morte quelli donati.

44. Le donazioni fatte ai figli o discendenti, senza dispensa dall'obbligo della collazione, devono, anche di fronte ad uno estraneo erede della disponibile, essere imputate alla legittima de' donatari.

45. Il legislatore coll'imporre espressamente nell'art. 1026 al donatario avente diritto ad una porzione legittima l'obbligo di tale imputazione, non altro fece che esigere in regola di diritto un principio di naturale giustizia e di ragione civile riconosciuto già ed ammesso dalla giurisprudenza.

46. L'art. 1026 del cod. civ., sebbene contempli in termini espressi solo il caso che un donatario o legatario avente diritto a legittima, domandi la riduzione di liberalità fatta a favore di un donatario, legatario o coerede anche estraneo, pure, avuto riguardo ai principî da cui muove, ed allo spirito da cui è informato, deve ritenersi che contenga una regola generale nella soggetta materia.

47. Trattandosi, non di collazione, ma d'imputazione nella legittima, non suffraga al figlio o discendente, al fine di escluderla, che le donazioni in parola fossero a lui fatte sotto l'impero del codice civile di Parma. — A. Parma, 18 febbraio 1881, Rondani c. Rondani, R. leg., 1881, 75; Annali, 1881, 133.

48. Il coniuge superstite, cui è devoluta una quota d'usufrutto sull'eredità del defunto, deve ritenersi quale di costui erede. — P. Belvedere Marittimo, 11 febbraio 1881, Siniscalchi c. Gervino e De Luna, Gazz. proc., XVI, 55; Mon. pret., 1881, 239.

49. — Contra. — A. Casale, 31 marzo 1881, Noè c. Emanuel, Annali, 1881, 269; Giur. Casale, 1881, 125.

50. Il diritto di usufrutto, riservato dalla legge al coniuge superstite, non lo investe della qualità di erede, ma non lo costituisce nemmeno un semplice creditore verso l'eredità.

51. Esso si risolve in un *jus in re aliena*, assimilato al diritto dei legittimari, e per ciò facoltizza il coniuge superstite a chiedere l'inventario della sostanza ereditaria e l'assegnazione della propria quota di usufrutto, salvo però all'erede la facoltà di soddisfarlo nei modi diversi contemplati dall'art. 819 del cod. civ. — A. Venezia, 14 giugno 1881, Missana c. Urbani, Foro, I, 757 (n).

52. Il diritto del coniuge superstite, secondo il cod. civile italiano, non è un diritto successorio, ma un diritto riservatogli sull'eredità, che si attua all'apertura della successione, e che si regola colle leggi che a tal'epoca sono in vigore.

53. L'attuazione del diritto del coniuge superstite, quando il coniuge predefunto abbia fatto delle donazioni, non produce l'effetto di far ridurre tali donazioni, ma è l'adempimento di un peso imposto sulla porzione disponibile del patrimonio a dividere, e come è al tempo dell'apertura della successione che il donatario può far valere il suo diritto di concorrere su tal porzione per la ottenuta largizione, così egli deve rispettare i diritti che trova vigenti alla stessa epoca, tra cui quello del coniuge superstite. In tal modo si armonizzano le disposizioni degli art. 27 disp. trans. cod. civ. e 818 codice civile.

54. I figli che hanno rinunziato l'eredità debbono sommarsi con quelli che non l'hanno rinunziata,

quando devesi determinare la quota d' usufrutto spettante al coniuge superstite. — C. Palermo, 23 agosto 1881, Li Destri c Dangarrà, Circ. giur., 1881, 486; Legge, 1882, I, 342; Not. it., 1882, 47.

55. Perchè i diritti del coniuge superstite si riducano alla sola quota riservatagli dal codice nelle successioni testamentarie, non basta l' esistenza di un testamento, ma occorre che questo contenga tali apposite ed espresse disposizioni da potersi dire aversi successione testamentaria.

56. Se quindi il testatore non abbia fatto che annullare tutti i suoi precedenti testamenti, dichiarando di volere che i suoi eredi si attengano, per quanto riguarda la successione, a ciò che stabilisce il codice, sono applicabili le disposizioni riguardanti la successione intestata per tutti i successibili, e quindi anche per il coniuge.

57. Quando poi il testamento sia tale che possa dirsi si abbia successione testamentaria, occorre anche per l'effetto accennato, che il testatore abbia disposto, a vantaggio di altre persone, di tutta la sua eredità. — A. Bologna, 14 settembre 1881, Maresti c. Boari Zanardi, Annali, 1881, 535; R giur. Bol., 1882, 1.

58. Il coniuge superstite avente un semplice dritto di usufrutto su di una porzione della successione non può esser tenuto che proporzionalmente alla rata delle annualità e degli interessi dei debiti, di cui è gravato il patrimonio, non già dei debiti e delle obbligazioni ereditarie.

59 Il figlio divenuto erede della madre confonde il suo credito tutelare per la porzione dovuta dalla madre, la conserva per la porzione dovuta dal secondo marito, coobbligato solidalmente. — A. Catania, 9 maggio 1881, Fronte c. Roccasalvo, Giur. Cat., 1881, 94.

60. Stabilita con giudicato, ed a titolo di diritto successorio irretrattabile, la quota *uxoria* dovuta al coniuge superstite, non può su l' ammontare di essa farsi quistione in prosieguo, per l' avvenuto cangiamento nelle condizioni economiche del coniuge medesimo. — C. Napoli, 25 aprile 1881, Savelli c. Invitti, G. trib. Nap., XXX, 546.

61. L'erede amministratore d'un patrimonio comune sul quale graviti l'usufrutto a favore del coniuge superstite non incontra rapporti giuridici col coerede pel fatto della propria amministrazione,

62. È quindi inammissibile la prova dedotta al coerede per istabilire che durante tale amministrazione venne acquistato un immobile coi frutti del patrimonio comune. — A. Casale, 18 dicembre 1880, Buonvicino c. Buonvicino, Giur. Casale. 1881, 186.

63. La disposizione con cui alla vedova è lasciato un usufrutto « il terzo del patrimonio, e in assoluta proprietà della mobilia ecc. » deve intendersi nel senso che solo il terzo della mobilia sia lasciato in assoluta proprietà.

64. Se la quota ereditaria fu liquidata in una data misura dall'ufficio del registro per l'applicazione della tassa di successione, ciò non impedisce che gli interessati, all' appoggio del testamento e mediante una più esatta sua interpretazione, sostengano che la quota è minore di quella stata liquidata.

65. L'intenzione del testatore non può provarsi con interrogatorio diretto a stabilire dichiarazioni che il testatore avesse fatto verbalmente ad alcuno degli eredi. — A. Torino, 27 giugno 1881, Mariano c. Mariano, Giur. Tor., 1881, 654.

66. Il diritto alla *quarta uxoria*, accordato dalla legge romana, non era un diritto concesso indistintamente e per modo assoluto a tutte le vedove, ma era subordinato alla condizione della dovizia del marito e della povertà della moglie.

67. Per l' esercizio di tale diritto competeva alla vedova un' azione meramente personale. (Condictio ex novella const. CXVII).

68. La vedova che non abbia fatto riconoscere il proprio diritto alla *quarta uxoria*, antecedentemente al giudizio di espropriazione degli stabili costituenti l'eredità del marito, promosso dai creditori di lui, non può far sospendere la vendita, onde prima procedere alla separazione di quanto ad essa può spettare come quarta uxoria; ma può solo far valere i propri diritti sul prezzo, nel giudizio di graduazione.

69. Anche per stabilire l' usufrutto, dovuto come quarta uxoria, si deve fare dai beni ereditari la detrazione di tutte le passività. — A. Roma, 22 dicembre 1880, Balestra, Del Grande, Venturini Paperi, Temi rom., 1881, 40.

70. Le leggi canoniche mentre abolirono tutte le pene nelle quali incorreva la binuba secondo il diritto romano, mantennero però salve tutte le disposizioni non aventi carattere di pena vera e propria emanate contro di essa nell'interesse dei figli di primo letto.

71. La legge *3 foeminae*, cod. *de secund. nuptiis*, riservando alla madre superstite il semplice possesso ed usufrutto delle cose donatele dal marito defunto, col divieto espresso della facoltà di alienare, intese significare che il dominio delle cose donate si è perduto da lei nell'istante medesimo delle seconde nozze per trasmettersi nei figli, nei quali però, in caso di premorienza alla madre, viene a risolversi per ritornare *ministerio iuris* alla stessa donataria. — C. Roma, 1 dicembre 1880, Tomassi c. Ciprari, Legge, 1881, I, 115.

72. L'art. 7 della legge transitoria 30 novembre 1865, nel dichiarare che ai figli naturali sono applicabili le leggi anteriori, accenna soltanto alle leggi relative alla ricerca della paternità, non a quelle che riguardano i diritti sussessorî dei figli naturali.

73. Quindi, sebbene il figlio naturale sia nato sotto le leggi anteriori, tuttavia se la successione del padre naturale si è aperta dopo l'attivazione del cod. ital., i diritti successorî del figlio naturale sono quelli stabiliti dal cod. ital.

74. I diritti successorî attribuiti dall'art. 815 cod. civ. ital., ai figli naturali legalmente riconosciuti non ispettano soltanto ai figli riconosciuti volontariamente dal genitore nella forma di cui all'art. 181, ma a quelli altresì la cui filiazione naturale sia stata dichiarata con sentenza. — C. Torino, 20 luglio 1881, Conservatorio dei sordomuti in Modena c. Della Casa vedova Nobili, Giur Tor., 1881, 673; Bett., 1881, 643; M. trib. Mil., 1881, 990; R. leg., 1881, 262; Circ. giur., 1881, 478.

75. Il figlio naturale nato o concepito sotto l'impero di una legge che lo ammetteva alla ricerca della paternità, e tale dichiarato con sentenza anteriore o posteriore al cod. civ. ora vigente, ha diritto, nei rapporti successorî del padre naturale, al trattamento stabilito dal cod. stesso. — A. Modena, 20 novembre 1880, Istituto sordomuti c. Della Casa, M. trib. Mil., 1881, 140; R leg., 1881, 45; Bett., 1881, 110.

76. I figli naturali nati sotto l'impero di una legge che ammetteva la ricerca della paternità, o tali dichiarati con sentenza anteriore o posteriore alla nuova legge, hanno diritto alla quota di successione loro attribuita dal codice in vigore, quando sia avvenuta sotto il suo impero la morte del loro genitore.

77. L'art. 7 delle disposizioni transitorie per l'attuazione del c. c. italiano riservando il disposto delle leggi anteriori ai figli nati o concepiti prima della sua attuazione, si riferì unicamente ed espressamente alle indagini sulla paternità e maternità, e non ai diritti sui beni dei genitori.

78. Gli art. 743 e 815 dello stesso codice, contemplando il diritto dei figli naturali alla successione dei genitori, quando la lora filiazione sia legalmente riconosciuta o dichiarata, comprendono nella loro dizione e nel loro spirito anche la filiazione dichiarata riguardo ai figli nati prima della sua attuazione, e in conseguenza dalla indagine autorizzata pel citato art. 7 delle transitorie. — A. Modena, 23 novembre 1880, Pollastri, Annali, 1881, 7.

83. Un figlio illegittimo concepito prima dell'attuazione del cod. civ. ital., o che abbia promosso indagini di paternità conformemente al § 163 del cod. civ. austriaco, non potendosi reputare investito, per la dichiarazione ottenuta, d'uno stato civile di filiazione, non può invocare sulla eredità di colui, dal quale si presume generato, apertasi dopo attivato il cod. ital., i diritti di successione da questo codice attribuiti ai figli naturali. — C. Torino, 17 agosto 1881, Novaria c. Attiglio, Legge, 1881, II, 334; Annali, 1881, 292; M. trib. Mil., 1881, 1033; Bett., 1881, 692.

84. Sotto l'impero del codice vigente la dichiarazione di filiazione adulterina contenuta in un testamento, congiunta alla successione di questi figli, è di ostacolo per fare ottenere a' medesimi la eredità in forza di un secondo testamento, che rivocando il primo, ripeta la istituzione di erede tacendo sulla qualità dei chiamati. L'azione di questi ultimi è limitata agli alimenti. — C. Napoli, 19 febbraio 1881, Mesolella c. Biasucci, Foro, I, 612 (n).

85. L'erede fiduciario è semplice erede nominale, incaricato dell'amministrazione della eredità, e dell'impiego dell'attivo di questa nei modi commessi dal testatore alla sua coscienza.

86. La dichiarazione della fiducia imposta agli eredi fiduciari dall'art. 23 delle disposizioni transitorie 27 novembre 1870, deve reputarsi valida o no, nel suo contenuto sostanziale, a seconda della cessata legislazione pontificia e non già del cod. civ. italiano.

87. Rimasta senza effetto la fiducia per dichiarazione emessa a termini della cessata legislazione pontificia, la devoluzione della eredità ai successori legittimi è regolata dalla legge italiana, sotto il cui impero quella dichiarazione venne fatta e rimase senza effetto.

88. Il gius quesito dell'erede sorge nel giorno della delazione della eredità, e in caso di testamento destituito, il diritto dell'erede legittimo sorge nel giorno in cui si compie il fatto che produce la destituzione.

89. La legge vigente nel giorno della destituzione del testamento determina anche gli eredi ai quali i beni del testatore devono essere devoluti. — C. Roma, 2 maggio 1881, Ceccarini c. Tosti, Foro, I, 415 (n).

90. Secondo il cod. civ. vigente non è punto affetta di nullità la istituzione fiduciaria di un erede per adempiere alla volontà manifestatagli dal testatore. In tal caso il vero e solo erede è, agli occhi della legge, la persona come tale nominata nel testamento, di cui non è lecito impugnare l'efficacia per ciò solo che il testatore, confidando pienamente nell'onestà dell'erede, si rimise alla sua coscienza circa l'uso e la destinazione di tutta o parte della sostanza ereditaria.

91. La nullità è comminata soltanto pel caso che l'istituto sia una persona interposta allo scopo di far pervenire i beni a chi è incapace.

92. Non può ritenersi che una istituzione sia fatta per interposta persona a favore di incapaci, quando il testatore abbia espressamente dichiarato e lasciato suo erede universale di tutta la sua sostanza presente e futura una nominata persona fisica, comunicando a questa le proprie intenzioni per l' erogazione della sostanza medesima anche per iscopo di culto, in quanto non vi facessero ostacolo le leggi vigenti, senza però designare alcun istituto o fondazione di culto esistente o da crearsi, cui dovessero essere trasmessi i beni, ma rimettendosi in tutto all'onestà, all'arbitrio ed al beneplacito dell'erede. — C. Torino, 18 giugno 1881, Baglioni c. Corna-Pellegrini, M. trib. Mil., 1881, 694; Legge, 1881, II, 119 e 369; Massime, 1881, 354; Giur. Tor., 1881,

577; Bett., 1881, 519; Circ. giur., 1881, 390; Annali, 1881, 321.

93. La istituzione di un erede fiduciario, con incarico di dichiarare la persona che il testatore *ore tenus* gli ha confidato di voler beneficare, è indizio sufficiente per ritenere il fiduciario persona interposta, massime se questi, prevedendosi il caso della nullità della fiducia, sia stato istituito erede puro e semplice.

94. Per ritenere l'interposizione di persona non si richiede che esista un'altra persona civile, alla quale la legge vieti di conseguire l'eredità, ma basta che il testatore abbia voluto che, per mezzo dell'erede fiduciario, si goda di fatto da un ente soppresso. — A. Roma, 29 dicembre 1880, Quattrociocchi c. Caperna, Temi rom., 1881, 73.

95. Nelle provincie pontificie l'istituito in erede fiduciario aveva l'obbligo di spiegare la fiducia, e di consegnare alla persona indicatagli dal testatore la di lui eredità.

96. In mancanza di spiegazione di fiducia, ogni interessato poteva costringere il fiduciario a palesare il nome dell'erede, malgrado qualunque proibizione in contrario.

97. Era nulla la spiegazione di fiducia, quando il fiduciario dichiarava se stesso erede universale, o quando veniva fatta senza l'osservanza del giuramento.

98. In specie: sono indizi di erede fiduciario escludenti la pretesa qualità di erede vero, l'esser stato con questo nome chiamato dal testatore in diversi punti del testamento; l'esser stato contemporaneamente nominato esecutore testamentario con le più ampie facoltà e col diritto di poter spiegare la fiducia per atto di ultima volontà.

99. La caducità comminata contro i legatari nel caso in cui osassero di obbligare il fiduciario alla spiegazione di fiducia, dandogli in questo caso anche la facoltà di nominarsi erede libero, non importava con sè la conseguenza che si potesse nominare erede vero.

100. Ciò tanto più deve ritenersi, se lo stesso erede fiduciario siasi per tale qualificato nella confezione dell'inventario, e nelle diverse parziali spiegazioni di fiducia: abbia ottemperato al precetto del decreto 27 novembre 1870, e dopo essersi dichiarato nella spiegazione di fiducia erede vero, transige con quegli che sarebbe stato a suo avviso l'erede legittimo e che gli avrebbe potuto muover causa per nullità della spiegazione di fiducia e del testamento.

101. Dichiarati nulli la spiegazione di fiducia e il testamento, ed apertasi quindi la successione *ab intestato*, i diritti successorî vanno misurati alla stregua della legge italiana sotto l'impero della quale venne pronunziata la detta nullità, e non colla legge vigente all'epoca in cui il testamento venne fatto. — A. Roma, 23 luglio 1879, Ceccarini c. Tosti, Temi rom., 1881, 216.

102. Se il fiduciario riveli la fiducia e prometta di eseguirla, viene a contrarre colla obbligazione naturale una obbligazione civile.

103. Ammessa con interlocutoria passata in giudicato la prova testimoniale, onde provare la predetta promessa da parte del fiduciario, non può più eccepirsene la inammissibilità. — C. Firenze, 11 luglio 1881, Mandil-Sbroiavacca c. Linda Bellina, Foro, I, 924 (n).

104. Quando nella scheda oltre il testamento fosse trovato pure incluso un plico chiuso e sigillato a forma di lettera con le parole scritte dal testatore, *si consegni intatto al mio erede fiduciario*, il notaio ignorando, e non dovendo conoscere, se quel foglio fosse o no relativo al testamento quando gli s'ingiungeva di consegnarlo all'erede fiduciario ed ancorché lo avesse sospettato, non aveva il diritto a ritenerlo, perchè non potea egli col suo sospetto scemare quella solenne fiducia che il testatore avea riposto, nello erede fiduciario.

105. Il giuramento istrumentario, cioè la *facoltà* concessa dall'antica legge al notaio *ed al cancelliere* di deferire e ricevere il giuramento, non è più riconosciuta dalla nuova, e perciò si deve intendere tacitamente abrogata una volta che manca all'ufficiale, il quale dovea raccogliere la spiegazione di fiducia, il potere di ricevere il giuramento.

106. La instituzione di erede fiduciario suppone almeno due persone, l'una onorata della fiducia e l'altra dell'eredità del defunto.

107. Una disposizione di un residuo eventuale non può elevarsi mai a qualifica di erede. Attribuisce una tale qualità quella disposizione testamentaria che comprende una universalità, od una quota de' beni del testatore.

108. L'aggettivo *laicale* si adopera nel linguaggio forense per distinguere la specie di una cappellania o di un beneficio, per distinguere cioè la cappellania laicale dalla ecclesiastica, onde questo aggettivo offre argomento per chiarire qual era la pia istituzione desiderata, cioè quella che poteva essere puramente e strettamente laicale cioè un beneficio, od una cappellania, e non mai un altro instituto.

109. Il giuspatronato *est ius ac potestas praesentandi clericum ad beneficium ecclesiasticum vacans*, e quindi suppone assolutamente un beneficio ecclesiastico, od una cappellania, al cui godimento debba farsi la scelta del chierico.

110. Importa poco che l'obbietto del beneficio cada su di una chiesa, su di un monastero, o su di un ospizio, o su qualunque altra opera pia: è necessaria l'esistenza di una cappellania, o del beneficio stesso perchè possa esistere il giuspatronato.

111. La instituzione secondo il diritto giustinianeo non valeva quando riguardava una persona ovvero un ente non compreso in un genere certo, come

a mò d' esempio quando il testatore affidava al terzo la scelta di un romano, d' un fiorentino; per lo contrario valeva se riguardava una persona, od un' ente compreso in un genere certo, come quando il testatore deferiva al terzo la elezione di uno dei suoi parenti, agnati, cognati o consanguinei. Il genere delle persone entro cui poteva esercitarsi l' arbitrio altrui doveva essere determinato e precisato, e non indeterminato, complessivo, od estensivo da abbracciare molte specie incerte.

112. Il genere *pie instituzioni* abbraccia molte specie, che riguardate in se stesse sono generi o non specie. Di fatti nell' ordine morale la pia instituzione può riguardare la religione, la istruzione, le accademie, la carità, il lavoro: nell' ordine materiale il commercio, le arti, l' industria: ciascuna cosa comprende diversi instituti a seconda degli obbietti diversi riguardanti la sola religione, la sola istruzione, la sola carità, il solo lavoro ecc., e questi instituti formano tante specie relativamente a ciascuna delle cose sopranominate, le quali riguardo a loro diventano generi. Donde appare che questo genere di pie instituzioni è per se stesso incerto.

113. Se il testatore avesse determinato un' opera o di religione, o di beneficenza, o d' istruzione entro certi confini, allora si potrebbe in qualche modo credere la sua volontà posata su di un genere determinato complessivo di molte specie, fra le quali avrebbe potuto lasciare la scelta all' erede fiduciario; ma, indeterminata e sconfinata com' è la parola pia instituzione, mostra che il testatore non aveva una mente, un concetto, una opinione chiara e precisa della persona che voleva nominare, e fa credere ch' egli non indicando effettivamente nè un erede determinato, nè un erede determinabile lasciava all' erede fiduciario un'assoluta libertà, con la quale più che di scegliere in un dato genere, conferiva a lui la facoltà di eleggere l' erede dall' immenso numero delle pie instituzioni.

114. L' antico diritto ammise la istituzione di un erede fiduciario arbitratore, ma con questa teorica non volle derogare al principio naturale che la instituzione di erede dovea essere fatta dal testatore, e la limitò semplicemente a completare la volontà del defunto, indicando la specie di un genere certo e determinato.

115. Da questa limitazione non si poteva prescindere in un testamento di causa pia, perchè si sarebbe ammesso l' assurdo che un terzo poteva disporre dei beni di un defunto quando non era certa la sua volontà.

116. Nell' art. 2 delle disposizioni transitorie pubblicate nella provincia romana con decreto del 27 novembre 1870 n. 6030 è prescritto che le disposizioni di ultima volontà « per via di fiducia » confermate con la morte del testatore o disponente, e non ancora spiegate e dichiarate al giorno della attuazione del cod. civ., doveano esserlo nel termine di tre mesi a contare dal detto giorno e che scorso questo termine, la fiducia rimaneva senza effetto e l' eredità doveva devolversi ai successori legittimi ed i legati agli eredi testamentari.

117. La parola « per via di fiducia » comprende tutte le fiducie, perché le fiducie sono specie di un unico genere e sono dal sostantivo « fiducia » tutte quante contemplate. È impossibile supporre che il legislatore, abolendo le fiducie, volesse far eccezione della fiducia arbitrale. — T. Roma, 17 agosto 1881, Antinori, Borsani, Zambelischi, Ambrosini, Gazz. proc., XVI, 507; Temi rom., 1881, 422. (A)

118. Quantunque il testatore abbia dichiarato che la cappellania laicale da lui fondata dovesse venire eretta in titolo; dacchè questa formalità non è propria di una tale cappellania, è a ritenersi che egli intendesse prescrivere la determinazione dei beni costituenti la dote della medesima.

119. Questa interpretazione tanto più è da seguirsi, quando dal complesso delle disposizioni testamentarie si trae a non dubitarne che il disponente volle palliare sotto la forma di una cappellania laicale un fedecommesso famigliare.

120. Criteri da cui si desume una siffatta volontà.

121. Da ciò che il testatore impose ai fiduciari di non palesare le sue disposizioni se non dopo cinque anni dalla sua morte, non conseguita che la efficienza delle medesime fosse subordinata ad una condizione sospensiva. — A. Ancona, 21 giugno 1881, Gazzoli c. Gazzoli, M. trib. Mil., 1881, 729; Legge, 1881, II, 161. (B)

122. Una leggera alterazione del nome dell' istituito fatta dal testatore non vizia l' istituzione, quando risulta essere questo stato un semplice errore materiale, e che precisa intenzione del testatore fu di istituire quella determinata persona od ente.

123. Secondo il codice civile albertino era valida l'istituzione diretta a favore di un' opera pia non ancora esistente e fondata nello stesso testamento.

124. Quest' opera pia quindi può, anche prima di essere eretta in corpo morale, venire istituita erede sotto l' impero del codice italiano.

125. In ogni caso l' erezione in corpo morale con decreto posteriore all' apertura della nuova successione ha effetto retroattivo al giorno della morte del fondatore. — C. Torino, 2 agosto 1880, Opera pia Binaghi c. Cavagnino, Giur. Tor., 1881, 133. (C)

126. Non esiste incertezza dell' onorato di una successione nella istituzione di erede universale di un' opera di beneficenza con scopo di sussidiare i giovani poveri studenti di pittura, a favore dei quali dovesse concedersi tutto il compendio ereditario.

127. La capacità di ricevere per testamento deve esi-

stere, sia nel giorno del testamento, come in quello dell' aperta successione.

128. Sotto la legislazione pontificia per il favore che godevano le disposizioni *ad pias causas* era nel diritto di ogni disponente il dare vita giuridica ad un' opera di beneficenza, e istituirla in erede.

129. Di fronte alla legislazione patria, sotto il cui impero si è aperta la successione di cui oggi si disputa, la istituzione in erede di un' opera di beneficenza, che può essere abilitata a succedere per semplice disposizione del potere esecutivo e della quale i beneficati hanno diritto di sperimentare la domanda di abilitazione, è valida come ogni altra disposizione testamentaria sottoposta a condizione sospensiva. — A. Roma, 5 marzo 1881, Borgognoni ne' Luzi c. Originali, Giordani e Tomassini; Temi rom., 1881, 87; Filangieri, 1881, 135.

130. Il solo fatto della istituzione in erede basta a creare un' opera pia, la quale comincia a vivere nel dì in cui si apre la successione, salvo il decreto governativo il quale deve darle l' esistenza legale.

131. È quindi valida la istituzione in erede di una opera pia da fondarsi dopo la morte del testatore. — A. Casale, 25 giugno 1880, Opera pia Bagini, c. Eredità giacente Bagini, Giur. Casale, 1881, 5; Giur. Tor., 1881, 332.

132. La istituzione dei poveri di un dato luogo in erede all' oggetto di fondare un asilo infantile è valida. — A. Casale, 29 gennaio 1881, Litta c. Castelnovetto e Sacchi, Giur. Casale, 1881, 107.

133. Sotto l' impero del codice civile albertino le disposizioni d' ultima volontà fatte genericamente a pro dei poveri non s' intendevano fatte a favore di persona assolutamente incerta, e perciò erano valide.

134. Nè si può ammettere (senza cadere nell'assurdo) che l' art. 808 del codice predetto dovesse interpretarsi nel senso che la disposizione, di cui sopra, diventasse nulla per verificatasi incertezza di persona, quando il testatore vi avesse aggiunto l' uso che si aveva a fare delle sue sostanze, il pubblico stabilimento o l' opera pia che doveva avere il godimento: mentre lo scopo evidente di un tale articolo si fu quello di supplire al silenzio del testatore intorno a siffatte designazioni, e stabilire che in tal caso la disposizione s' avesse ad intendere fatta in favore dei poveri del luogo del suo ultimo domicilio, e devoluta alla locale congregazione di carità.

135. La disposizione a favore dei poveri non può considerarsi siccome fatta a favore di un ente non ancora esistente alla morte del testatore; in ogni modo sulla validità della istituzione di un tal ente non può più farsi quistione di fronte alla giurisprudenza di questa Corte suprema. — C. Torino, 30 settembre 1881, Tacconet in Peradotto c. Cong. di Carità di Rocca Corio, Reviglio e R. Economato generale dei benefici vacanti di Torino, M. trib. Mil., 1881, 1064; Bett., 1881, 733; Annali, 1882, 43.

136. Le disposizioni fatte con qualsiasi espressione in favore dei poveri non sono mai viziate per incertezza dell' onorato. — A. Genova, 22 aprile 1881, Marchelli, Scribanis Acquarone, Eco Gen., 1881, II, 257.

137. La disposizione contenuta in un atto di ultima volontà, colla quale il testatore assegna determinato fondo affinchè coi frutti dallo stesso percipiendi si celebri ogni anno il di lui anniversario, non costituisce un legato distinto ed antonomo, ma un onere dell' eredità, colla designazione dell' ente da cui poter trarre i mezzi per eseguirlo.

138. Ove il testatore, nominata erede la propria anima, e fatta la speciale disposizione di cui sopra, siasi specialmente affidato per la conversione delle rendite a beneficio della sua anima al parroco della chiesa in cui l' anniversario era da celebrarsi, nominandolo esecutore *testamentario*, con veste però temporanea, e tale *quindi da* poter far transito in altri parroci; non può ammettersi che il parroco stesso abbia potuto prescrivere contro tale stato di cose, mutando ed ampliando il titolo del possesso rimastogli soltanto per tolleranza della congregazione di carità, subentrata per legge nella qualità di erede all' anima propria del testatore.

139. Nè il parroco può pretender della erede che tutti i frutti del fondo disegnato sieno a lui consegnati per impiegarli nella funzione dell' anniversario; non essendo l' assegno di cui si tratta un legato, deve anch' esso disciplinarsi alla stregua degli altri oneri imposti alla erede.

140. La buona fede del parroco, ed il silenzio osservato per tanti anni dalla erede, consigliano però a non esigere dal parroco stesso la resa di conto dei frutti percetti durante il possesso dei beni designati per lo anniversario del testatore. — A. Casale, 1 aprile 1880, Congr. di Carità di Silvano Pietra c. Parroco Giorgi, M. trib. Mil., 1881, 367.

141. Secondo l' art. 882 cod. civ. alb. era valida la disposizione testamentaria, colla quale lasciavasi ad uno l' usufrutto di un fondo e la proprietà ai figli ch' egli lascierebbe a sè superstiti, e, in difetto, ad un terzo sostituito.

142. In questo caso, quando pure l' usufruttuario avesse avuto figli, se questi gli sono premorti senza discendenza, la proprietà del fondo passa per vocazione diretta alla persona sostituita.

143. È quindi nulla la vendita che di detto fondo si fosse fatta dall' usufruttuario, e non avendo ad essa partecipato il legatario della proprietà, questi non è tenuto alla garanzia verso il compratore. — C. Torino, 31 marzo 1881, Anselmi c. Ferrari, Giur. Tor., 1881, 436.

144. L' istituzione in erede del Governo di una data nazione equivale all' istituzione in erede dello Stato relativo.

145. Il godimento dei diritti civili attribuiti ai cittadini italiani, e specialmente il diritto di succedere, spetta in Italia anche ai corpi morali stranieri legalmente esistenti a termini delle rispettive leggi, e non vietati dalle leggi d'ordine pubblico del regno. — A. Genova, 6 agosto 1881, Morellet c. Banca Nazionale, Eco Gen., 1881, I, 303; Legge, 1882, I, 86; Circ. giur., 1881, 459; Annali, 1882, 41; Bett., 1882, 66.

146. Ritenuto con giudizio insindacabile che il testatore abbia nominato un dato individuo qual suo erede universale, è pure a ritenersi che questi e non altri abbia legittima veste per istare in giudizio contro i debitori della eredità, i quali pertanto non possono pretendere l'intervento in causa degli eventuali eredi legittimi, dovendosi questi considerare esclusi affatto, in forza del testamento, da ogni partecipazione alla successione. — C. Torino, 14 giugno 1881, Rovere c. Berlingeri, M. trib. Mil., 1881, 699; Giur. Tor., 1881, 506; Legge, 1881, II, 803; Bett., 1882, 7; Annali, 1882, 38.

147. È principio non contestato che ove taluno si presenti in giudizio giustificando la sua condizione di chiamato per legge alla successione di altra persona, è obbligo di chi la impugna di dimostrare l'esclusione, sia per esistenza di prossimiore, sia per disposizione testamentaria del defunto.

148. Questa massima molto più deve applicarsi quando chi si presenta in giudizio sia un figlio che ha per sè la presunzione di erede, ad escludere la quale non basta la prova della esistenza di un testamento, ma occorre quella della istituzione di un erede estraneo o diverso dal figlio. — A. Modena, 18 ottobre 1880, Soldini ved. Babbini c. Orsi, R. leg., 1881, 42.

149. L'uso perpetuo di una galleria di quadri ordinato in vantaggio degli abitanti di una città è a ritenersi disposto in favore del municipio quale rappresentante della università dei cittadini.

150. La entità giuridica di una siffatta disposizione è da qualificarsi servitù di uso; la quale per ciò che è perpetua, anzichè personale, è a dirsi reale.

151. Al diritto del municipio di reclamare il godimento di quella galleria di quadri e, in dati eventi, la consegna della medesima, non può opporsi la prescrizione dedotta dal fatto di essere la galleria rimasta per oltre settanta anni nel possesso degli eredi del disponente.

152. Un tale possesso in origine precario non potè essere produttivo di prescrizione salvo che sia provato che fu invertito in quello *animo domini*. — A. Ancona, 12 marzo 1881, Bevilacqua c. Revedin, Comune e Accademia di Belle arti di Bologna e Ministero della pubblica istruzione, Legge, 1881, I, 597; M. trib. Mil., 1881, 754; Annali, 1881, 250.

153. È un errore il dire, che l'erede proprietario per i suoi crediti, sia pure di alimenti, abbia un diritto inerente al patrimonio e un' *actio in rem scripta* sulle rendite dovute all'usufruttuario. — C. Roma, 10 maggio 1881, Mazza c. Rossi, Bett., 1881, 386; Annali, 1881, 424.

154. Sui beni assegnati al figlio con divisione *inter liberos* per atto fra vivi può egli consentire ipoteca ed altri patti, senza che per questo venga a stipulare sulla successione futura, sicchè incorra in nullità.

155. Quando si proibisce di vendere, cedere o donare durante la vita d'un determinato individuo, non si comprende in questo divieto quello della ipoteca. — T. Napoli, 20 aprile 1881, Meoli c. Bianco, Gazz. proc., XVI, 198.

156. È giudizio di fatto, incensurabile in cassazione, il ritenere che alcuni beni immobili siano stati dal testatore con autorizzazione del pontefice destinati alla pubblica istruzione elementare.

157. Ciò stante, questi beni, benchè non siano mobili, nè rendita iscritta sono devoluti ai Comuni e non è lecito invocare la reversibilità scritta nel testamento. — C. Roma, 21 maggio 1881, Ricci c. Finanze, Fondo culto e Comune di Ferentino, Corte S. Roma, 1881, 672.

158. L'impossibilità di adempiere l'obbligazione imposta in un testamento all'istituito rende pura e semplice l'istituzione.

159. Quando il modo prescritto dal testatore consiste nell'imporre all'erede o legatario un obbligo personale che ha per oggetto un fatto al quale s'oppone la legge, il modo si ha per non apposto, nè può pretendersi che l'erede vi adempia per equipollente. — C. Roma, 11 luglio 1881, Com. di Urbino c. Finanze, Corte S. Roma, 1881, 705; Legge, 1882, I, 6; Bett., 1882, p. sp., 28.

160. La clausola apposta in un testamento, con la quale il testatore commina ad uno degli istituiti la caducità a favore degli altri nel caso in cui contravvenga al divieto d'impugnare di falso l'atto, sarebbe contraria alla legge, quindi di nessun effetto. — T. Lucera, 25 aprile 1881, Testa in Carulli c. Depaolis, Foro, I, 503.

161. La condizione apposta dal testatore ad una fondazione di beneficenza, in forza della quale la fondazione stessa debba essere libera ed indipendente da qualunque autorità, è una condizione *contra legem*, e si ha per non apposta.

162. Quindi non regge la costituzione di altro erede in luogo di detta fondazione fatta dallo stesso testatore pel caso che non venga mantenuto il suo divieto.

163. Il pontefice nella sua sovranità assoluta poteva autorizzare una fondazione derogando alle leggi vigenti, ma come a lui ed ai suoi successori, così agli attuali poteri legislativi dello Stato era sempre lecito di derogarvi. — A. Bologna, 2 agosto 1880, Blesio e Santini c. Ministero dell'Interno ed Opera Pia Caprara, R. giur. Bol. 1881, 54,

164. La condizione della convivenza in una data casa

imposta dal testatore si ha per adempiuta, quando la stessa, per fatto dell'erede, sia diventata impossibile. — A. Genova, 3 giugno 1881, Verni c. Verni, Eco Gen., 1881, I, 292.

165. Il matrimonio detto *semplicemente religioso* non produce effetti civili; epperciò non fa incorrere nella violazione della condizione di vedovanza, anche quando è imposta dal testatore al coniuge legatario.

166. Tale matrimonio religioso produce la decadenza del legato soltanto quando risulti chiaramente della volontà del testatore di allegare la disposizione alla condizione che non venga contratto neanche il matrimonio religioso.

167. Tale volontà non risulta dalla semplice condizione, imposta al coniuge che si *mantenesse vedovo*. — A. Torino, 17 gennaio 1881, Olivero c. Pilotto, Giur. Tor., 1881, 199.

168. L'erede istituito sotto condizione sospensiva ha interesse, e quindi veste legittima per invocare contro l'usufruttuario dei beni ereditari l'applicazione dell'art. 516 c. c. — A. Bologna, 6 ottobre 1881, Verardini ne' Violini c. Verardini, Annali, 1881, 373.

169. La disposizione con cui il fondatore di un'opera pia a favore dei poveri prescrive nelle tavole di fondazione (testamento) che le rendite dell'opera pia stessa saranno date in riscossione allo esattore comunale, il quale percepirà sulle medesime l'aggio stesso che si è concesso per le rendite comunali, non costituisce un'obbligazione per l'opera, nè un diritto dell'esattore da potersi far valere in giudicio civile; quella disposizione non venne fatta nell'evidente scopo di costituire un vantaggio, un interesse, una liberalità a pro dell'esattore. — A. Casale, 9 aprile 1881, Opera Pia Pelizzari di Valenza c. Marchese, Giur. Tor., 1881, 321.

170. Per decidere dell'accrescimento della quota ereditaria d'un erede legittimo a quella di un altro erede di pari grado, occorre di vedere se il primo abbia regolarmente renunziato la sua parte di eredità intestata, o sia erede beneficiato o decaduto da questo benefizio, per il caso che la rinunzia sia inefficace.

171. Il termine per rinunziare è comune ad ogni erede, anche se minore di età, e comincia senza eccezione alcuna a decorrere dal giorno del possesso reale dei beni, salvo il disposto dell'art. 962 del codice civile. — C. Torino, 16 luglio 1881, Furlotti c. Polo, Annali, 1881, 266; Bett., 1881, 495.

172. In forza della rinunzia alla eredità fatta da un coerede, la sua porzione è dovuta all'altro coerede, se nel testamento siano stati congiuntamente chiamati senza che il testatore abbia fatto tra essi distribuzione di parti. — A. Casale, 8 luglio 1881, Viarengo c. Viarengo, Giur. Casale, 1881, 365.

173. Se il testatore, nell'istituire i suoi eredi universali, abbia dall'eredità escluso un determinato cespite, facendo riserva di disporne in appresso, e sia poi morto senza punto farne disposizione, quel cespite va agli eredi universali testamentari, e non agli eredi successibili. — C. Palermo, 30 giugno 1880, Tasca c. Giardina, Circ. giur., 1881, 5; G. pret., 1881, 201.

174. L'incertezza nel disponente intorno alla facoltà di disporre non impedisce che la disposizione ottenga il suo pieno effetto, quando egli abbia dichiarato di volerla efficace, fin dove la legge permette. — A. Roma, 28 luglio 1881, Wittuà, Mancinforte Sperelli c. Sturani, Annali, 1881, 419.

175. Anche la donna può essere nominata esecutrice testamentaria. — A. Palermo, 30 ottobre 1880, Marchese c. Passantino, Foro, I, 860.

176. È compito precipuo dell'esecutore testamentario di agire in nome proprio, per l'adempimento della volontà del testatore, non essendo esso un mandatario degli eredi e legatari, ma una personalità giuridica che attinge in sè le proprie attribuzioni, e ciò tanto più se il testamento gli attribuisce maggiori facoltà di quelle concesse dalla legge.

177. Il convegno quindi, stipulato da un esecutore testamentario, per riguardo all'amministrazione e sequestro della sostanza a lui affidata è pienamente valido.

178. La volontà del testatore è impotente a creare di per sè un subietto di diritto, un ente giuridico capace di diritti. La esistenza quindi dell'ente medesimo dovrebbe dimostrarsi da chi la sostiene. — A. Venezia, 3 marzo 1881, Cernazai c. Reali e Scrosoppi, Temi ven., 1881, 309.

179. È erede apparente, nel senso del primo capoverso dell'art. 933 del codice civile, colui che, essendo entrato e mantenendosi nel possesso pubblico e pacifico del patrimonio del defunto, come erede, l'amministra e fa da vero erede agli occhi di tutti, in guisa da essere notoriamente considerato tale.

180. Il disposto del primo capoverso dell'art. 933 del codice civile, secondo il quale sono sempre salvi i diritti acquistati dai terzi per effetto di convenzioni a titolo oneroso fatte di buona fede coll'erede apparente, si applica senza distinzione, se questo sia, o no, in buona fede. — C. Torino, 1 agosto 1881, Musso-Ferraris c. Becchia, Annali, 1881, 258; Legge, 1881, II, 443; M. trib. Mil., 1881, 949; Circ. giur., 1881, 443.

181. La disposizione dell'art. 933 del codice civile, per effetto della quale sono salvi i diritti acquistati dai terzi che in buona fede hanno contrattato coll'erede apparente, non solo si applica alle alienazioni, ma anche ai diritti di ipoteca. — C. Napoli, 25 ottobre 1880, Laviano Gaeta c. Credito fondiario, Foro, I, 254, (n); v. pure G. trib. Nap. XXX, 491.

182. La voltura censuaria degl'immobili ereditari e

seguita dall'erede nel termine a deliberare, è un semplice atto conservativo, insufficiente a far presupporre la volontà d'accettare la successione a sensi dell'articolo 934 cod. civ. — C. Torino, 1 settembre 1881, Pogliani c. Grassi, M. trib. Mil., 1881, 937; Massime, 1881, 477.

183. L'erede che rinunzia all'eredità ha dritto ad imputare i beni donati sulla quota disponibile, benchè fossero stati dati per anticipata successione. — A. Catania, 18 novembre 1881, Giordanella c. Scivoletti, Giur. Cat., 1881, 209.

184. Se taluno chiamato a una successione abbia posseduto uno stabile dell'eredità prima, e dopo della rinunzia alla stessa, e convenuto pel rilascio abbia opposto la prescrizione e non la tacita rivocazione della rinunzia, non avrà diritto alla cassazione della sentenza, che rigettava quella eccezione, sostenendo che siasi violato il principio di potersi rivocare la rinuncia non solo espressamente ma pure tacitamente.

185. La facoltà dell'erede, che avesse rinunciato, di accettar dipoi l'eredità, sì per le LL. CC. del 1819, come pel codice italiano vigente, cessava e cessa quando l'eredità o la parte rinunciata si fosse accettata da altri eredi. — C. Napoli, 11 dicembre 1880, Quarto c. Celagiuri e Corina, Gazz., proc., XV, 583.

186. La promessa di rinunziare ad un determinato diritto non equivale a rinunzia; quindi, morto il padre intestato, la figlia può domandare la sua porzione legittima, quantunque abbia promesso di rinunziare alla porzione paterna e materna. — A. Roma, 25 gennaio 1881, Terrinoni c. Fantini, Temi rom., 1881, 30.

187. Non è a confondersi il diritto successorio colla rinuncia contrattuale e corrispettiva che taluno abbia potuto fare validamente nel suo esclusivo interesse ai particolari diritti spettantigli sulla successione di una determinata persona; e quindi non si può applicare a tale rinuncia la massima che le successioni sono regolate dalla legge vigente al tempo in cui si aprono.

188. La rinuncia validamente fatta sotto l'impero d'una legge che la permetteva, non può essere invalidata dalla legge posteriore, se non con un'apposita disposizione, che direttamente la colpisca.

189. Nessuna disposizione trovasi nella legge italiana che invalidi le anteriori rinuncie ai diritti successori tra coniugi, non potendosi a queste estendere quella affatto eccezionale contenuta nell'art. 22 delle disp. trans. 30 novembre 1865.

190. È giudizio di apprezzamento insindacabile in cassazione quello riflettente la vera portata ed estensione di una rinuncia a diritti successori. — C. Torino, 29 luglio 1881, Resnati c. Comune di Gussago, M. trib. Mil., 1881, 845; Legge, 1881, II, 404; Giur. Tor., 1881, 614; Massime, 1881, 451; Annali, 1881, 359; Bett., 1881, 596; 1882, 26.

191. La liquidazione del dritto di vitalizio va fatta secondo il valore dei beni all'epoca dell'apertura della successione. — A. Catania, 18 marzo 1881, Ciancio c. Ciancio, Giur. Cat., 1881, 72.

192. I figli sono tenuti a sopportare le spese per l'inumazione della salma del loro defunto genitore non *uti haeredes*, ma *uti filii*, e *pietatis causa*, e conseguentemente non giova loro l'opporre la rinuncia all'eredità per sottrarsi al rimborso di quelle spese erogate e chieste da un terzo. — C. Napoli, 8 marzo 1881, Savino e De Corato c. Lamuscio, Foro I. 533.

193. Quando vi è un erede testamentario, il quale manifesta la volontà di esercitare di fatto quel possesso che per legge gli appartiene, non può un erede legittimo cui non sia dovuta una quota di riserva, richiedere l'apposizione dei sigilli alle cose ereditarie, e non ha quindi diritto di opporsi alla loro rimozione.

194. Nè ad esercitare simili diritti basta l'assumere la qualità di creditore, ma deve esser tale qualità sorretta da titoli che ne addimostrino un plausibile fondamento, e rendan giustificati i timori che le cose ereditarie possano esser trafugate o sottratte. — A. Catanzaro, 27 agosto 1881, Lorusso c. Veneziani, Annali, 1881, 350.

195. L'erede beneficiato, affinchè possa godere del termine eccezionale di un anno per fare la denunzia di successione, deve fare la dichiarazione di adire l'eredità con beneficio d'inventario entro il termine di quattro mesi dalla aperta successione. — A. Catania, 31 gennaio 1881, Trigona c. Finanze, Giur. Cat., 1881, 31.

196. La presunzione *juris* stabilita nell'art. 952 del cod. civ., può essere distrutta da un fatto contrario, quando sia dimostrato che il possesso dell'erede mette capo e si fonda su di una causa ben diversa dal titolo ereditario.

197. Non può quindi in base alla citata prescrizione reputarsi erede la figlia del *de cuius*, sol perchè ritenne il possesso di parte dei beni che le furono costituiti in dote. — C. Napoli, 3 febbraio 1881, Patella c. De Lise, Legge, 1881, I, 415; Gazz. proc. XVI, 37; Bett. 1881, 223.

198. Il disposto dall'art. 958 cod. civ., per il quale, nel dissenso di più eredi circa l'accettazione dell'eredità con o senza beneficio dell'inventario l'eredità stessa deve essere accettata beneficiariamente, bastando a tal'uopo la dichiarazione anche di un solo coerede, non opera che temporaneamente, e cioè durante i termini per deliberare.

199. Tale disposizione non dispensa quegli eredi, che non si dichiararono, dal deliberare nei modi e termini di legge sul modo di accettare l'eredità, ed in difetto, dall'essere tenuti per eredi puri e semplici; non essendo punto contraria alla legge la ipotesi di più coeredi costituiti in condizione diversa, gli uni cioè eredi puri e semplici, e gli altri beneficiari. — A. Venezia, 10 mag. 1881, Assèr-Begal c. Begal-Invernizzi, Temi ven., 1881, 318.

200. La dichiarazione di accettare l'eredità col beneficio d'inventario non produce effetto se entro il termine prescritto l'inventario non è fatto, ancorchè non vi siano oggetti ereditari da descrivere ed inventariare.

201. L'inesistenza di oggetti ereditari deve farsi constare con atto regolare negativo eseguito dal pubblico ufficiale competente e coll'intervento degl'interessati. — C. Torino, 3 marzo 1881, Chiaffarino c. Garrone, Giur. Tor., 1881, 340; Not. it. 1881, 253.

202. Non decade dal beneficio d'inventario l'erede che manchi di presentare il conto della sua amministrazione nel termine assegnatogli.

203. Finchè resti in mora a rendere il conto può essere costretto al pagamento coi propri beni, ma può redimersi anche da questa penalità presentando il conto più tardi, ed essere ammesso alla purgazione della mora. — C. Firenze, 4 luglio 1881, Federighi c. Tellini, Foro, I, 1189 (n).

204. In una successione aperta vigendo le leggi civili napoletane, e più di un quinquennio prima della pubblicazione del vigente codice civ., si perde la qualità beneficiata, se la vendita degli immobili ereditari, fatta sotto l'impero del detto codice, non sia seguìta nel modo prescritto dall'articolo 973 del medesimo. — C. Napoli, 10 gennaio 1881, Filomarino c. Lucchesi Palli, Foro, I, 355 (n).

205. Il creditore ereditario, che domanda siano estesi in suo favore gli effetti del sequestro giudiziale ordinato a vantaggio di altri creditori od aventi interesse, non ha obbligo di chiedere, che venga precedentemente assegnato un termine agli eredi beneficiati per dare idonee cauzioni a forma dell'art. 975 del cod. civ.

206. La disposizione del citato articolo si riferisce al caso che l'autorità giudiziaria non abbia provveduto; non all'atto che riguardi l'estensione del provvedimento.

207. Coll'estendere gli effetti del sequestro, di cui al citato art. 975, a chi non intervenne nel giudizio, ove fu ordinato, non si disconoscono i principî della cosa giudicata.

208. Le idonee cautele poste a carico dell'erede beneficiato dall'art. 975 del cod. civ., costituiscono una garanzia d'indole generale per la massa dei creditori ed aventi interesse; quindi non possono trasformarsi in una cauzione speciale e limitata. — C. Firenze, 18 luglio 1881, Debbasche c. Nissim Samama, Foro, I, 925 (n).

209. Il notaro proposto dagli eredi alla redazione dell'inventario deve avere la preferenza al cancelliere, e il pretore non può escluderlo senza un motivo abbastanza giustificato. — T. Ancona, 4 aprile 1881, Milesi, Not. it., 1881, 182; Massime 1881, 263.

210. Il notaro proposto dagli eredi all'assunzione dell'inventario deve aver la preferenza sul cancelliere, e il pretore non può escluderlo senza un motivo abbastanza giustificato. — T. Verona, 24 giugno 1880, Bevilacqua, Not. it. 1881, 65; Massime, 1881, 70.

211. Non è suscettivo di opposizione un decreto pretoriale che dispone un inventario in tema di successione e che nomina un notaro per la sua compilazione. — P. Vico Equense, 5 luglio 1881, Aprea c. Volpe, Mon. pret., 1881, 287.

212. L'erede beneficiato non ha diritto di prelevare le spese dagli assegnamenti ereditari, se non quando le abbia commesse nell'interesse della eredità. — A. Lucca, 14 giugno 1881, Governo di Tunisi c. Codevilla, Legge, 1881, II, 383; Bett., 1881, 678.

213. L'erede beneficiario rappresenta attivamente e passivamente la successione anche nei giudizi; e i creditori di questa vi sono per suo mezzo rappresentati in modo che ciò che viene giudicato in suo favore o contro di lui ridonda insieme a vantaggio o danno dei creditori, senza che abbia obbligo di chiamarli in causa, nè di consultarli; salvo per questi la facoltà d'intervenirvi onde vegliare alla conservazione dei beni che formano il loro pegno, e salvo pure *il diritto* di attaccare per motivi di frode, *colla pauliana, o* colla opposizione di terzo, gli atti da lui consentiti, o le sentenze contro di lui proferite.

214. Se pertanto in un giudizio introdotto da un creditore dell'eredità, per pagamenti d'interessi del suo capitale, siasi in contraddittorio e contro l'erede beneficiato, proferita sentenza, passata in giudicato, che respinge l'eccezione di pretesa remissione del debito originario fatta al costui autore, questa sentenza forma stato per modo che, in posteriore giudizio promosso dal creditore suddetto per pagamento di successivo semestre d'interessi, non può da altro dei creditori dell'eredità, intervenuto volontariamente in causa, essere riproposta la surriferita eccezione contro la quale sta appunto la cosa giudicata.

215. E deve ritenersi che tale sentenza faccia stato contro tutti i creditori dell'eredità in discorso anche per un altro principio di diritto e cioè: che nei giudizi pendenti fra un creditore ed il debitore (l'erede beneficiato è sempre un successore *in universum jus defuncti*) gli altri creditori di questo vi figurano dal medesimo debitore legittimamente rappresentati, al punto che essi sono stretti dalle sentenze che lo colpiscono, salvo sempre i casi di dolo e frode; e non avendo, come suoi aventi causa, maggiori diritti di quelli che a lui competono, devono perciò riconoscere e rispettare l'autorità della cosa giudicata. — T. Bologna, 15 giugno 1880, Simoni c. Albicini, R. giur. Bol., 1881, 155.

216. Non basta un decreto di nomina a costituire un curatore all'eredità giacente, se non consti che il nominato abbia accettata la nomina ed esercitate le relative funzioni.

217. La petizione di eredità non si esercita contro un curatore che non ha il possesso in senso giuri-

dico, ma ben può esercitarsi contro chi possiede anche una sola delle cose ereditarie, quando pretenda possederla *pro erede*.

218. Per diritto romano non può tenersi prefisso un solo ed unico termine di trent'anni, per l'adizione di una eredità, a tutti indistintamente gli eredi, a qualunque grado appartengano dell'ordine successorio, ma la prescrizione del diritto di adire una eredità comincia a decorrere sol quando tale diritto sia devoluto ad alcuno degli eredi. — A. Bologna, 25 febbraio 1881, Panciatichi e Guidi c. Baccanelli, R. giur. Bol., 1881, 82.

219. È donazione e quindi imputabile sulla successione la rinunzia fatta durante vita dalla madre in favore della figlia ad una pensione vitalizia a lei dovuta. — A. Catania, 10 agosto 1881, Stagnitti c. La Rosa, Giur. Cat., 1881, 144.

220. Le alienazioni fatte dalla madre sotto la forma apparente di contratto oneroso, e che contengono in realtà una donazione, s'intendono fatte con dispensa da collazione, come quelle regolate dall'art. 834 leggi civili, e 811 cod. ital.

221. Le alienazioni s'imputano sulla quota disponibile, e sono soggette a collazione per la sola parte che eccede la medesima quota. — A. Palermo, 22 novembre 1880, Moncada c. Moncada, Circ. giur., 1881, 3.

222. Il figlio donatario non è tenuto a conferire costruzioni e miglioramenti fatti con suo danaro sullo stabile donatogli. — A. Torino, 7 aprile 1881, Imperatori c. Imperatori, Giur. Tor., 1881, 473.

223. L'art. 916 cod. civ. albert. ha abolito gli ordini successorî contrattuali stabiliti per patto speciale nelle antiche concessioni enfiteutiche.

224. La legge 24 gennaio 1856 non ha fatto che interpretare autenticamente in tal senso la disposizione dell'art. 916.

225. Quindi se la successione fu aperta sotto il codice albertino, anche prima della legge 1856, i beni enfiteutici posseduti dal defunto, e vincolati ad un ordine successorio *ex pacto*, devono computarsi nella sua successione come beni liberi per determinare il montare delle legittime dei discendenti. — A. Casale, 15 gennaio 1881, Massolo c. Massolo, Giur. Casale, 1881, 58.

226. Dovendo il coerede conferire le somme di cui è debitore verso il defunto per titoli anteriori all'apertura della successione, ovvero verso l'eredità per titoli posteriori alla morte del *de cujus*, i coeredi, ai quali la collazione è dovuta, hanno il dritto di prelevare sulla quota ereditaria del coerede debitore una porzione eguale al debito, con preferenza su creditori personali del medesimo, non potendo questi essere in condizione migliore del loro debitore, a danno de' coeredi. — T. Napoli, 6 dicembre 1880, Savarese c. Pungo, Gazz. proc., XVI, 18.

227. Quando, avvenuta una divisione amichevole tra gli eredi apparenti, uno di essi abbia alienato ed altri acquistato di buona fede parte o tutti i beni ereditari di un condividente, e trascritto l'acquisto, questo vale.

228. Però se gli acquirenti sono medesimamente eredi puri e semplici del defunto, che riscosse il prezzo di quegli acquisti, sono tenuti a mettere in massa il prezzo stesso, sia che lo abbiano, sia che non lo abbiano rinvenuto nella eredità. — A. Napoli, 22 giugno 1881, Auriemma c. Cascalino, Gazz. proc., XVI, 350; Legge, 1881, II, 557.

229. L'azione del pagamento di somme dovute da debitori ereditari deve essere proposta da tutti gli eredi, tanto legittimari che successori nella sola parte disponibile. — A. Genova, 31 dicembre 1880, Curotto c. Marrè, Eco Gen., 1881, I, 285.

230. Un debito di soggiogazione o rendita fondiaria gravante l'eredità si divide fra gli eredi.

231. Il coerede, ove per avventura fosse amministratore degli altri coeredi, per rispondere dello intiero, deve essere ingiunto in tale sua qualità e non come semplice coerede. — A. Catania, 20 giugno 1881, Caruso c. Fondo culto, Not. it., 1881, 355.

232. L'inventario giudiziale di una eredità quale atto pubblico fa piena prova della esistenza di un debito, anche contro i fideiussori non firmati nell'inventario. — A. Casale, 26 novembre 1880, Gantin c. Garretto e Fassio, Giur. Casale, 1881, 79.

233. Se dei beni dotali e stradotali, che la moglie portò al marito, essa dispose per testamento, quanto ai dotali, in favore dei figli sì maschi che femmine e, quanto agli stradotali, in favore delle sole femmine, una siffatta disposizione deve produrre il suo effetto e quindi, ove tutti quei beni siano stati pignorati dal creditore di taluni degli eredi, compete agli altri coeredi l'azione in rivendicazione per la parte ad essi spettante.

234. Non può ammettersi che la dote fosse quantitativa e perciò passata in proprietà del marito coll'obbligo di restituire il prezzo, sia pure che egli nel contratto nuziale stipulasse la facoltà di retrocederla in natura o in denaro entro un prescritto termine dalla morte della moglie, quando in effetto lasciò trascorrere un tale termine senza esercitare la detta facoltà.

235. A indurre il passaggio nel marito della proprietà della dote come sopra costituita non può valere la circostanza d'aver egli fatto intestare al catasto in proprio nome i beni dotali.

236. Se il marito, amministrando i beni stradotali della moglie aumenta i medesimi, non è dovuta a lui o a suoi eredi la parte aumentata, avendo egli in ciò agito quale *negotiorum gestor* della moglie. — A. Ancona, 30 novembre 1880, Banca romana c. Patrizi, Legge, 1881, I, 133.

237. L'istituto della separazione del patrimonio del defunto dal patrimonio dell'erede fu introdotto allo scopo di impedire il concorso dei creditori dell'erede sui beni dell'eredità in pregiudizio dei creditori del defunto.

238. Perciò la detta separazione non può riflettere quei beni del defunto che non passano all' erede, e non possono quindi ñé confondersi col patrimonio di questo, nè essere colpiti dalle azioni dei di lui creditori.

239. Conseguentemente, non è valida ed efficace l' iscrizione del privilegio di separazione presa da un chirografario del defunto su di un fondo stato particolarmente legato.

240. La morte del debitore non ha per effetto di dare un diritto reale sui suoi beni al creditore che non l' aveva stipulato.

241. La legge riconosce bensì una causa di prelazione nel diritto di separazione, ma unicamente nei rapporti dei creditori del defunto o legatari coi creditori dell' erede, non rispetto ai creditori del A defunto o legatari fra loro. — C. Torino, 29 aprile 1881, Ferreri c. Bordy e Defilippi, M. trib. Mil., 1881, 594: Massime, 1881, 285; Legge, 1881, II, 196; Giur. Tor., 1881, 508; Annali, 1881, 199; R. leg., 1881, 234; Circ. giur., 1881, 379.

242. Se alcuni tra i creditori del defunto hanno chiesto la separazione dei patrimoni ed altri no, non ne consegue che i primi abbiano diritto di essere pagati integralmente dei loro crediti preferibilmente ai secondi, ma tutti invece concorrono per essere soddisfatti ciascuno in proporzione dei rispettivi crediti, come se la separazione B fosse stata domandata da tutti. — A. Modena, 4 febbraio 1881, Salvioli c. Basola per la Cassa di risparmio di Correggio, Foro, I, 1226 (n).

243. Perché, in base all'articolo 1032 del codice civile, si possainvocare di fronte allo erede, il beneficio della separazione de' patrimoni, é mestieri che sia certa, o per lo meno probabile, in colui che lo invoca, la condizione di creditore del defunto. L'asserta qualifica di creditore, anche quando per farla constare siasi promosso analogo giudizio di pagamento, non basta per le- C gittimare questo provvedimento. — A. Roma, 30 aprile 1881, Matani c. Lucatelli, Temi rom., 1881, 212.

244. Il diritto di separazione del patrimonio del defunto da quello dell'erede è operativo unicamente a favore dei creditori del defunto di fronte ai creditori dell'erede, non già nei rapporti dei creditori del defunto tra di loro.

245. Se pertanto non vi sono creditori dell'erede, il diritto di separazione non ha più ragione di essere: e quindi i creditori del defunto che lo hanno domandato sui mobili (art. 2059), od iscritto sugli immobili dell'eredità (art. 2060), non possono invocarne gli effetti per essere preferiti agli altri creditori del defunto che non hanno esercitato e D conservato in tale modo il loro diritto. — C. Torino, 31 decembre 1880, Morteo c. Cassa di risp. di Cuneo. Foro, I, 800 (n).

246. La separazione del patrimonio del defunto da quello dell'erede non fornisce al creditore chirografario della eredità, che la chiese, una causa di prelazione verso gli altri chirografari che non la domandarono.

247. Quindi il creditore chirografario, che esercita il diritto alla separazione del patrimonio del defunto da quello dell'erede mediante regolare iscrizione in tempo utile del suo credito sugli stabili ereditari specificamente designati con dichiarazione che l'iscrizione è presa a titolo di separazione di patrimonî, non acquista con ciò alcun diritto di essere collocato in via ipotecaria con precedenza sugli altri creditori chirografari che A non promossero la separazione. — A. Casale, 8 febbraio 1881, Benaglio-Mazza c. Strada, Giur. Casale, 1881, 215; Annali, 1881, 238.

248. Gli eredi hanno lo stesso interesse e diritto del loro autore per dare di nullità ad una cessione B o donazione. — C. Roma, 31 gennaio 1881, Bonora c. Franchi, R. giur. Bol., 1881, 116.

249. Non immuta il titolo del suo possesso l'amministratore di una eredità che resiste alle istanze di una coerede, allegando le soverchianti passività dell' asse ereditario.

250. L' amministratore della eredità, del pari che ogni altro possessore di buona fede di questa, deve ai coeredi il rendiconto del prezzo degli stabili ereditari venduti, non già del valore dei medesimi determinato dai periti.

251. L' amministratore della eredità deve conto ai coeredi dei soli frutti percetti, non anche dei percipiendi, né dei frutti dei frutti.

252. Egli deve però render conto dei frutti non percepiti dalla comune eredità per difetto della dili- C genza usata nelle cose proprie. — C. Roma, 7 luglio 1881, Rizzo e Cecchi c. Torlonia, Foro, I, 1155.

253. Il coerede è costituito in mala fede dalla citazione in petizione della eredità contro di lui diretta.

254. La malafede dell' autore può essere invocata D contro il successore universale. — A. Macerata, 3 febbraio 1881, Piscini c. Balzi Foro, I, 314.

255. La solidarietà ed il vincolo di comunela, di cui parlano i § 550, 820, 821 cod. civ. austr., si riferiscono solo ai creditori della eredità ed ai legatari, e nulla hanno quindi a fare coi creditori E particolari di un erede. — C. Torino, 24 febbraio 1881, Mina c. Boschi, M. trib. Mil., 1881, 573.

256. Il retratto successorio non è altro che il dritto di assumere il contratto di un altro e rendersi acquirente in luogo di esso; e quindi ha per obbietto non la rescissione o lo annullamento del contratto già perfezionato, sì bene la surrogazione dello erede al terzo acquirente.

257. L' erede dal momento dell'aperta successione e durante la indivisione si reputa avente dritto *in tota ex qualibet parte* in sino a che la sua quota, mercè divisione, non viene circoscritta è determinata.

258. Se il coerede prima della divisione vende un cespite ereditario e l' altro esercita il retratto successorio, costui rivendica la cosa e la ritira

nella sua integrità. — A. Trani, 1 gennaio 1881, Pietrantoni c. Filiasi R. giur. Trani, 1881, 711.

259. Il diritto al retratto successorio, concesso al coerede dall'art. 1064 codice albertino, si può esercitare anche sotto il codice italiano trattandosi di successione aperta sotto il codice albertino e non ostante che la cessione del coerede all'estraneo sia stata fatta sotto l'impero del codice italiano. — A. Casale, 5 febbraio 1881, Merzari c. Merzari, Giur. Casale, 1881, 118.

260. L'azione per il retratto successorio consentita dall'art. 760 delle abolite leggi civili non può sperimentarsi sotto l'impero dell'attuale codice civile, comunque per successione aperta ed alienazioni seguite al tempo in cui vigevano le dette leggi. — C. Napoli, 7 febbraio 1881, Demmo c. Filotico, Gazz. proc., XVI, 228.

261. Le stipulazioni che riguardano successioni di persone viventi sono nulle per nullità assoluta. Trapassate non di meno tali persone viventi, le cennate stipulazioni divengono capaci di ratifica espressa e della prescrizione quinquennale dell'art. 1300 del cod. civile. — A. Trani, 2 febbraio 1881, Lupoli c. Ciciriello, R. giur. Trani, 1881, 186.

262. L'esecuzione volontaria di una o più disposizioni testamentarie non importa rinunzia ad opporre i vizi di forma dell'intero testamento, massime se codeste disposizioni sono a favore di diverse persone. — C. Torino. 14 luglio 1881, Guelfi Peroni c. Peroni, Foro, I, 1200. (n)

263. La volontaria esecuzione di una disposizione testamentaria per parte dell'erede importa rinunzia a proporre i vizi di forma affettanti il testamento, quando chi lo impugna era in grado di conoscere quei vizi nel tempo in cui l'atto fu condito.

264. In ispecie: l'erede che faceva parte del consiglio di famiglia nel tempo in cui fu provocata la interdizione per infermità di mente in una persona, non può, dopo averne eseguito volontariamente per più anni il testamento, impugnarlo in causa dello stato mentale del testatore.

265. Nulla osta la disposizione dell'art. 1310. c. c. — A. Casale, 25 aprile 1881, Rollino c. Rollino, Giur. Casale, 1881, 134.

266. Per l'applicabilità dell'art. 1311 del cod. civ. non si richiede già una esecuzione completa di quella speciale disposizione testamentaria, della cui convalidazione si tratta; mentre dal testo e dallo spirito di quell'articolo si evince che la volontà degli eredi di convalidare l'atto del loro autore che potrebbero impugnare, può risultare, a prudente apprezzamento dei giudici del merito, tanto dalla esecuzione totale, come da una esecuzione parziale.

267. L'applicazione del citato articolo 1311 cod. civ. non è limitata alla sola convalidazione d'una speciale disposizione testamentaria, ma può ben aver luogo per un intiero testamento.

268. Non può ammettersi disputa in sede di cassazione intorno agli apprezzamenti in base ai quali il giudice del merito ritenne esservi stata da parte degli eredi esecuzione del testamento ed intenzione di rinunciare ad opporre i vizi del medesimo.

269. Come la volontaria esecuzione di una disposizione testamentaria da parte di alcuni soltanto degli eredi non può pregiudicare agli altri che vi rimasero estranei, così l'astensione di questi ultimi non può impedire ch'essa sia operativa rispetto a quelli che vi presero parte.

270. È incensurabile avanti la Corte suprema il giudizio dei magistrati di merito, che, interpretando sovranamente la volontà del testatore, abbiano ritenuto, sia pure contro il senso letterale delle parole dal testatore stesso adoperate, aver esso inteso di legare a taluno non già un immobile venduto ad altri anteriormente al testamento (e quindi una cosa altrui), ma il prezzo del medesimo tuttora insoluto. — C. Torino, 2 settembre 1881, Lucatelli c. Lucatelli, M. trib. Mil., 1881, 988; Legge, 1881, II, 658; Giur. Tor., 1881, 690; Bett., 1881, 690.

V. *Cittadinanza* — *Competenza civ.* 222-224, 298, 299 — *Corpo morale* 8, 9, 15-17 — *Cosa giudic. civ.* 30-32 — *Debito pubblico* 2-4 — *Diritto romano* 20 — *Esecuzione in gen.* 23 — *Monaco* 1, 16, 17, 35 — *Opposizione di terzo* 6 — *Usufrutto*.

Successione di Stato a Stato — V. *Stato* — V. pure *Danni di guerra*.

Sudditanza — V. *Cittadinanza*.

Suicidio.

Superficie (diritto di) — V. *Proprietà* 4, 5.

Supposizione nelle cambiali — [c. comm. 198]. V. *Effetto cambiario*.

Supposizione di parto — [c. p. 506] V. *Infante* 10-13.

Supposizione di persona — [c. p. 343] V. *Falso pen.* 1, 25, 26.

Surrogazione e **subingresso** [c. c. 1251, 1254, 2011, 2022, 1928].

SOMMARIO.

1. La surrogazione convenzionale per essere valida deve essere consentita dal creditore, deve essere

espressa, e deve essere fatta contemporaneamente al pagamento.

2. Non è valida la surrogazione consentita dal cassiere del creditore.

3. La surrogazione fatta a chi paga pel debitore esecutato è limitata ai diritti del cedente sui valori del debitore già sequestrati, e non può estendersi oltre.

4. In specie, sequestrati dal locatore all'affittuario i frutti dello immobile locato, chi paga pel conduttore potrà essere surrogato nei diritti del locatore sui frutti stessi, ma non anche sul deposito fatto dal conduttore al locatore a garanzia del pagamento dello affitto. — A. Roma, 29 marzo 1881, Alessandrini c. Macchi e Santalamazza, Legge, 1881, II, 345; Temi rom., 1881, 266.

5. Affinchè possa aver luogo il subingresso convenzionale a favore del terzo che paga il debito altrui, è indispensabile che la convenzione con cui il subingresso viene stipulato sia almeno contemporanea al pagamento.

6. Pertanto se il pagamento fu fatto anteriormente all'atto di quietanza, non si può con questo consentire il subingresso convenzionale, se questo non fu riservato all'atto del pagamento o con dichiarazione anteriore.

7. In ispecie: se il pagamento fu fatto al cassiere dell'opera pia creditrice, senza che le ricevute da lui rilasciate accennino a condizione di subingresso, nè questa risulti da altro atto anteriore o contemporaneo, non può più il subingresso concedersi nel successivo atto di quietanza rilasciato dall'amministratore dell'opera pia. — C. Torino, 31 marzo 1881, Colombo Morini c. Pallavicini, Giur. Tor., 1881, 485; Legge, 1881, II, 694; M. trib. Mil., 1881, 654.

8. La surrogazione convenzionale, di cui all'art. 1252 n. 1 cod. civ., non può aver luogo a favore del terzo che paga il debito altrui, se il debitore non è intervenuto all'atto di pagamento e di pattuita surrogazione, ed il terzo non altrimenti ha pagato se non in virtù di precedenti accordi seguiti tra lui ed il debitore.

9. In questo caso il subingresso non può aver luogo che in base al n. 2 dello stesso art. 1252 e nei limiti di quegli accordi.

10. Così se per questi accordi il debitore, prendendo a mutuo una somma dal terzo, gli dà ipoteca su un fondo già ipotecato ad altri, e lascia a mani del mutuante la somma affinchè questi, pagando i debiti anteriori, ottenga la cancellazione delle anteriori iscrizioni, in questo caso l'intento delle parti è soltanto di far sì che il mutuante abbia un'ipoteca prima sul fondo indicato: epperciò egli non può avere il subingresso convenzionale nelle ipoteche che ai creditori da lui soddisfatti spettavano su altri beni del debitore.

11. La surrogazione convenzionale, di cui al n. 2 dell'art. 1252, non può aver luogo se non col consentimento del debitore. — A. Torino, 11 febbraio 1881, Tinetti c. Credito fondiario, Giur. Tor., 1881, 275.

12. Non può invocarsi la surrogazione legale ai termini dell'art. 1253 c. c. da chi pagò per un debito suo proprio e personale. — C. Roma, 9 apr. 1881, Papari c. Balestra, Foro, I, 423.

13. Il beneficio del subingresso accordato dall'art. 2011 cod. civ. è comune ai creditori ipotecari anteriori alla nuova legge.

14. Non cessano gli effetti della iscrizione ipotecaria del creditore soddisfatto per non essere stata rinnovata anche contro i donatari, che abbian solo trascritto il loro titolo, ma non eseguita la voltura catastale.

15. Libri censuari sono esclusivamente i registri catastali, non altresì gl' ipotecari.

16. I creditori ammessi al beneficio della surrogazione devono venir soddisfatti col grado della loro iscrizione ipotecaria.

17. In grado d'appello non si può far valere l'ammissione con surrogazione, se la ragione del dimandarla preesisteva, e se in prima *istanza non* sia stata chiesta. — A Napoli, *11 febbraio 1881*, Dino c. Correale, Jennaco, Gazz. proc., XVI, 207; Bett., 1881, 376.

18. Per farsi luogo alla surrogazione concessa dall'art. 2011 cod. civ. nell'ipoteca più ampia del creditore anteriore soddisfatto, è necessario che si tratti di due crediti ipotecari fra loro distinti e di due creditori, uno anteriore all'altro, e così di grado diverso. — C. Torino, 8 giugno 1881, Furlotti c. Levi e Testa, M. trib. Mil., 1881, 671; Giur. Tor., 1881, 554; Massime, 1881, 450; Bett., 1881, 725.

19. L'art. 2011 del cod. civ. non è applicabile per l'effetto della surrogazione, quando il creditore che la invoca abbia un'iscrizione di data posteriore alla trascrizione del passaggio del fondo dal debitore in un terzo. — A. Bologna, 10 giugno 1881, Romagnoli c. Cavalieri, R. giur. Bol., 1881, 293.

20 La surroga di che nell'art. 2011 del cod. civ. è esperibile per parte del creditore evitto sopra gli altri immobili ipotecati al creditore evincente anco quando questi non siano dello stesso debitore, ma appartengano invece a debitori diversi. — A. Lucca, 18 febbraio 1881, Beussi c. Pate e Cinti, Annali, 1881, 86.

21. L'esercizio della surroga ipotecaria è possibile sol quando la ipoteca evincente comprende anche altri immobili non compresi nell'ipoteca evitta, ma che sono pure di pertinenza del debitore, però che su questi beni anche ha diritto colui che subisce una evizione nella sua ipoteca, giusta gli art. 1948 e 1949 del cod. civ., ma non può dirsi lo stesso quando la ipoteca evincente si estendesse ad altri beni di pertinenza di un terzo. — T. Napoli, 6 dicembre 1880, Savarese c. Punzo, Gazz. proc., XVI, 18.

22. La surrogazione legale a favore del creditore

ipotecario perdente, di cui dispone l' art. 2011 del codice civile italiano, ha luogo anche quando si tratti di ipoteche costituite e iscritte sotto le leggi precedenti che a tale surroga non provvedevano, quando la espropriazione del debitore e la graduazione dei creditori sono avvenute sotto l' impero del vigente cod. civ.

23. La massima che l' ipoteca *est tota in toto, et tota in qualibet gleba* corrisponde perfettamente all' altra che *tot sunt hypothecae quot sunt glebae.*

24. La surroga legale, indotta dall' art. 2011 succitato, è un diritto assoluto e non meramente sussidiario.

25. La rinunzia unilaterale ad una iscrizione ipotecaria convenzionale non osta al diritto di surroga proveniente dalla legge sopra gli stessi beni ai quali si estendeva la prima. — A. Roma 28 giugno 1881, Mazzaroni Giri c. Biccelli e Guerrieri, Temi rom., 1881, 312. A

26. Il creditore ipotecario posteriore non ha diritto a surrogare l' anteriore se non ha ipoteca utilmente accesa contro coloro, a carico dei quali vorrebbe esercitare il diritto di subingresso.

27. Non può quindi il creditore personale di un coerede all' appoggio di ipoteche, iscritte sui beni della successione dopo la morte dell' autore, surrogare un creditore anteriore soddisfatto nelle ipoteche da questo possedute contro altri coeredi estranei al giudizio di esecuzione.

28. Il creditore che vuole approfittare del subingresso accordato dall' articolo 2011 codice civile, deve provare che venne per lui meno la garanzia, che erasi assicurata colla sua ipoteca, e che la stessa sarebbe stata atta a garantirgli il soddisfacimento delle proprie ragioni. — A. Casale, 15 settembre 1881, Sforza Fogliani c. Bellinzona, Giur. Casale, 1881, 297. B

29. Salva l' eccezione stabilita dall' art. 2011 del cod. civ., la surrogazione ipotecaria non è ammessa se non quando sia fatta in conseguenza della cessione del credito o del subingresso legale o convenzionale nelle ragioni ed azioni personali del creditore. — A. Modena, 7 dicembre 1880, Garavini c. Ladovini Angeli, M. trib. Mil., 1881, 164, R. leg., 1881, 106, 137; Bett., 1881, 213, Annali, 1881, 228. C

30. La surrogazione allorchè si traduce in atto fa retrocedere e risalire il dritto al punto onde mosse. — A. Trani, 1 gennaio 1881, Pietrantoni c. Filiasi, R. giur. Trani, 1881, 711. D

31. Surrogato un creditore nei diritti ipotecari, che il debitore gode sopra un patrimonio ad altri appartenente, i possessori di quest' ultimo, verso il creditore surrogato, sono responsabili soltanto in linea di garanzia, pel caso in cui il debitore non paghi, e quindi non puossi contro questi ultimi agire con l'azione personale. — A. Palermo, 20 dicembre 1880, Eredi Castronovo c. Finanze, Circ. giur., 1881, 228. E

V. ***Effetto cambiario*** **40, 81, 82 —** ***Esazione*** **229 —** ***Fideiussione*** **16 —** ***Giuramento civ.*** **13 —** ***Pagamento*** **2.**

— in materia d' ipoteche — [c. c. 2011, 3022] — V. *Cessione* 11 — *Contabile* 35 — *Esazioni* 230 — *Esecuzione immob.* 134.

Surrogazione in materia di esecuzione — [c. p. c. 575, 735] V. *Appello civ.* 19-21 — *Assicurazione* 3 — *Esecuzione immob.* 82-87, 91, 92.

Sussistenze militari (reati relativi alle) — [c. p. 398-401].

Svincolo dei beni di enti ecclesiastici di patronato — V. *Patronato* — V. pure *Ente ecclesiastico* 103.

Tabacco — V. *Privative* (generi di) V. pure: — *Competenza civ.* 121 — *Contrabbando.*

Tacche o taglie di contrassegno — [c. c. 1332].

Tariffa giudiziaria civile (R. D. 23 dicembre 1865, n. 2700].

Bibliografia.

1. Le tasse giudiziarie. Osservazioni critiche sul progetto dell' onorevole Villa. Monselise Ugo, Gazz. leg., 1881, 289-297-306. A
2. La tassa unica sostituita ai diritti d' originale. B., Temi ven., 1881, 161. B
3. Del modo migliore di esigere i diritti di originale e gli altri introiti delle cancellerie giudiziarie e di altre riforme nell'ordinamento giudiziario. Issa, Mon. pret., 1881, 362. C
4. Due parole sul disegno di legge per la sostituzione di una tassa unica ai diritti di originale per gli atti giudiziari. Issa, Mon. pret., 1881, 193. D

V. *Spese giudiziali.*

Tariffa.

— giudiziaria pen. — V. *Amnistia* 9.

— doganale — V. *Dogana.*

— ferroviaria — V. *Ferrovie* 27, 29

— notarile — V. *Notaro.*

Tassa sulle assicurazioni e sui contratti vitalizi — [L. 8 giugno 1874, n. 1947; R. D. 23 agosto 6874, n. 2051].

Tassa sul bestiame — V. *Tasse comunali.* — V. pure *Comune* 47, 82.

Tassa di bollo — V. *Bollo.*

Tassa di bonifica (del carlino, moggiatico, plusvalenza ecc.) — V. *Bonifica.*

Tassa per le Camere di commercio — [L. 28 giugno 1866, n. 3022; Reg. 3 febbraio 1867, n. 3612, L. 11 dicembre 1870, n. 6116] V. *Camera di commercio.*

Tassa sui cavalli e vetture — [L. 28 giugno 1866, n. 3022, Reg. 3 febbraio 1867, n. 3612; L. 11 dicembre 1870, n. 6116].

Tassa sulla circolazione e negoziazione delle azioni e obbligazioni — [L. 13 settembre 1874, n. 2077, art. 65-74; Reg. 25 settembre 1874, n. 2128, art. 50, 51].

1. Sono esenti dalla tassa di circolazione le società in accomandita semplice, ancorchè nello Statuto sociale siasi attribuito il nome di *azioni* alle partecipazioni degli accomandanti e, quanto alle

cessioni delle partecipazioni, richiamato l'articolo 1539 del codice civile, siasi stabilito che l'accettazione di esse cessioni rispetto alla gerenza fosse accertata dalla iscrizione del nome del cessionario nei registri della società.

2. Per l'applicazione dell'art. 28 della legge 19 luglio 1868 è necessaria la effettiva emissione di titoli suscettibili di circolazione e negoziazione commerciale, non di semplice contratto civile di cessione, come sono le quote di partecipazione nelle società per accomandita semplice, non ammesse nella lista di borsa, non aventi corso legale, e cedibili soltanto colle forme prescritte dal codice civile. — C. Roma, 17 novembre 1881, Società del Banco Camogliese c. Finanze, Legge, 1881, I, 40; Bollettino, 1882, 234; Corte S. Roma, 1881, 1044.

3. In ordine all'art. 68 della legge del 13 settembre 1874, non può farsi luogo alla liquidazione della tassa di circolazione in base a certificato peritale, se non che quando i titoli tassabili non siano stati nell'anno precedente, o in quel minore tempo a cui risalga la loro emissione, portati alla borsa.

4. Se furono portati, sia pure sotto prezzi nominali, si deve prendere per base la quotazione resultante dai listini. — A. Firenze, 30 agosto 1881 Finanze, e Ricevitore del bollo straordinario c. Società anonima la Fondiaria, Annali, 1881, 308; Bollettino, 1881, 253.

5. Per la valutazione della tassa di circolazione il corso legale di un titolo non manca, semprechè vi abbia anche una sola quotazione in borsa, senza essere necessaria la prova del movimento commerciale del titolo, e della speculazione effettivamente esercitata sul medesimo. — C. Roma, 20 aprile 1881, Finanze c. Com. di Genova, Foro, I, 526.

Tassa sulle concessioni governative e per gli atti e provvedimenti amministrativi — [L. testo unico 13 settembre 1874, n. 2086; Reg. 25 settembre 1874 n. 2132; L. 19 luglio 1880, all. *F*].

Tassa sul consumo — V. *Dazio consumo.*

Tassa sui domestici — V. *Tassa sulle vetture e domestici.*

Tassa ed emolumento di segreteria — [Reg. 8 giugno 1865, n. 3321].

Tassa di entrata nei musei, nelle gallerie di belle arti e negli scavi di antichità — [L. 27 maggio 1875, n. 2554; R. D. 10 giugno 1875, n. 2555; Reg. 11 ottobre 1875, n. 2759].

Tassa di esercizio e rivendita — [L. 11 agosto 1870, n. 5184, all. *O*. Reg. 24 dicembre 1870, n. 6137], V. *Tasse comunali* 7-13.

Tassa sui fabbricati — V. *Fondiaria e fabbricati.*

Tassa di fabbricazione o produzione degl'alcool, birra e raffinazione degli zuccheri — [L. 3 giugno 1874, n. 1952, Reg. 19 novembre 1874, n. 2248; L. 2 giugno 1877, n 3860; L. 31 luglio 1879, n. 5038; Reg. 21 agosto 1879, n. 5040].

1. Pel fabbricante di cicoria, diversamente che pel semplice depositario di questo prodotto, anche i luoghi di custodia della materia prima lavorata, quantunque separata dal locale della fabbricazione, sono da considerarsi quali parte di questo, in quanto riguarda la vigilanza e le tasse disposte dalla legge 3 giugno e dal relativo regolamento 23 luglio 1874. — C. Roma, 28 decembre 1881, Valentini, Corte S. Roma, 1881, 1179.

Tassa di famiglia e focatico — [L. 26 luglio 1868, n. 4513, art. 8] V. *Tasse comunali* 14, 15 — V. pure *Comune* 47.

Tassa fondiaria sui terreni — V. *Fondiaria e fabbricati.*

Tassa sulle fotografie [L. 14 giugno 1874, n. 1961; Reg. 22 ottobre 1874, n. 2185].

Tassa giudiziale — [L. 13 settembre 1874, art 58-64 e tariffa n. 116-134].

Tassa sulle insegne — [L. 14 giugno 1874, n. 1961; Reg. 22 ottobre 1874, n. 2185].

Tassa ipotecaria — [L. testo unico, 13 settembre 1874, n. 2097; Reg. testo unico, 25 settembre 1874, n. 2130].

V. *Fondo culto* 3 bis.

Tassa di licenza — [L. 11 agosto 1870, n. 5784, alleg. *O*; Reg. 24 novembre 1870, n. 6137].

Tassa sul macinato — V. *Macinato.*

Tassa di manomorta — V. *Manomorta.*

Tassa sulle operazioni di anticipazioni sopra pegno — [L. 13 settembre 1874, n. 2077, art. 75, 76; Reg. 25 settembre 1874, n. 2128, art. 53].

Tassa sui passaggi di usufrutto per la presa di possesso dei benefizi e delle cappellanie — [L. 13 settembre 1874; tariffa art. 1157] V. *Tassa sulle successioni* ecc.

Tassa sulle polveri — V. *Polveri.*

Tassa di posteggio — V. *Tassa per le occupazioni di aree.*

Tassa per la prestazione d'opera per le strade obbligatorie — [L. 30 egosto 1868, n. 4613; Regol. 16 aprile 1874, n. 1906].

Tassa sul prodotto lordo dei teatri — [L. 13 settembre 1874, n. 2077, art. 63; Reg. 25 settembre 1874, n. 2128, art. 39-46].

Tassa sul registro — V. *Registro.*

Tassa sulle rivendite — V. *Tassa di esercizio.*

Tassa sulle successioni e sui passaggi di usufrutto per la presa di possesso dei benefici e delle cappellanie — [L. 13 settembre 1874, n. 2076; articolo 49, 57; tariffa p. II, n. 197-115; Reg. 25 settembre 1874, n. 2127.

SOMMARIO.

BIBLIOGRAFIA.

1. Dei debiti ammessi in deduzione dall'asse ereditario nel caso di denuncia di successione. C. BAUDANA VACCOLINI, Roma, 1881, Tip. Pallotta.

2. La istituzione del nascituro e la tassa di successione. G. BONELLI, Roma, Tip. Pallotta.

3. La tassa di successione è dovuta prima che il non concepito instituito erede sia nato? LUPARIA, Arch. giur., XXVII, 294.

4. Delle passività risultanti da cambiali o biglietti all'ordine rispetto all'art. 53 della legge sulla tassa di registro. Foro, I, 343.

GIURISPRUDENZA.

5. La liquidazione della tassa di successione deve sempre farsi in base all'atto in forza del quale si opera il trasferimento dei beni ereditarî.

6. In ispecie: in tema di successione testamentaria la tassa deve liquidarsi sugli elementi forniti dal testamento e non già su quelli dati da una transazione posteriore. — A. Casale, 31 gennaio 1881, Tondini c. Finanze, Giur. Casale, 1881, 106.

7. Durante il giudizio di verificazione del testamento olografo, l'erede istituito non perde la rappresentanza ereditaria, ancorchè l'autorità giudiziaria avesse dato provvedimenti conservativi.

8. Conseguentemente, la tassa di successione si deve liquidare e riscuotere in base della vocazione testamentaria, salvo la restituzione in caso di annullamento del testamento. — C. Roma, 25 aprile 1881, Finanze c. Dell'Aria, Legge, 1881, I, 686; Massime, 1881, 220; Bollettino, 1881, 293; Bett., 1881, p. sp. 251; Annali, 1881, p. sp. 102; Corte S. Roma, 1881, 482; Circ. giur., 1881, 332.

9. Chi ha percepito un emolumento da una successione, anche con titolo singolare, è tenuto al pagamento della rata di tassa di successione, che per questo emolumento gl'incombe, non solo personalmente, ma anche sui beni che non gli derivano dalla successione stessa. — C. Palermo, 19 luglio 1881, Maria c. Sammartino, Foro, I, 974.

10. La istituzione in erede dei figli nascituri da una determinata persona non involve un trasferimento subordinato ad una condizione risolutiva: e non può invocarsi l'art. 13 della legge di registro 13 settembre 1874.

11. Le tasse di una successione, devoluta ai figli immediati di persone viventi alla morte del testatore, devono quindi liquidarsi e pagarsi nel termine ordinario dagli eredi legittimi o dagli amministratori degli eredi instituiti. — A. Casale, 13 ottobre 1880, Fossati c. Finanze, Giur. Casale, 1881, 17; Bollettino, 1881, 162.

12. — Conf. — C. Roma, 2 dicembre 1880, Andreuzzi c. Finanze, Legge, 1881, I, 7; Bett., 1881, p. sp. 10; Corte S. Roma, 1880, v. s. 255.

13. — C. Roma, 19 agosto 1880, Finanze c. Tomassini, Magi, Spinetti, Corte S. Roma, 1880, v. s. 321; Gazz. proc., XVI, 339; Boll. cont., 1882, 10.

14. Nei legati per celebrazione di messe, posti a carico dell'erede, comunque questi per tale celebrazione deleghi parte delle rendite di un fondo, non è dovuta la doppia tassa di successione al demanio. — A. Napoli, [illegible] marzo 1881, Finanze c. Parisio, Gazz. proc., XVI, 255.

15. Quando per causa di morte si trasferisce la proprietà separata dall'usufrutto, la tassa di successione si divide in due quote, l'una che matura e si paga all'epoca del trasferimento, l'altra che matura al termine dell'usufrutto, e dalla riunione di esso colla proprietà.

16. Quest'ultima quota di tassa ha però un'esistenza e identità propria, e sebbene sia intesa ad integrare la tassa dovuta per la successione, deve tuttavia ritenersi come una tassa principale e non come tassa supplementare.

17. La natura principale di questa tassa non viene alterata da una cessione fatta in via di transazione fra l'erede proprietario e quello usufruttuario, sulla quale cessione è stata soddisfatta la tassa di registro propria degli atti a titolo oneroso.

18. La dichiarazione di riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà deve essere fatta nelle forme dalla legge stabilite, nè può esser supplita da equipollenti; in specie non può tener luogo di dichiarazione un atto pubblico di cessione dell'usufrutto fatto dall'usufruttuario all'erede proprietario, mercè il pagamento di una somma *pro una vice tantum.*

19. Ritenuta quindi la tassa di natura principale, e ritenuta la mancanza di dichiarazione prescritta dagli art. 69 e 75 della legge 14 luglio 1866, la detta tassa non è colpita, nè dalla prescrizione annale, nè da quella biennale, nè da quella quinquennale, che è applicabile allorquando si tratta di successioni non denunziate, ma solamente dalla ventennale.

20. È supplementare invece e cade sotto la prescrizione quinquennale la tassa che formando parte di ciò che per legge era fin da principio dovuto dall'erede proprietario, si doveva da lui riscuotere nel momento della liquidazione, e per errore non fu riscosso.

21. Quando alla moglie è stato lasciato per testamento l'usufrutto di una quota dell'eredità, la trasformazione di questo diritto in un legato convenuto fra usufruttuaria ed erede, non altera punto i diritti dell'erario, e perciò bene opera il ricevitore del registro liquidando la tassa sull'usufrutto.

22. La quota di usufrutto spettante alla vedova sulla eredità del *de cujus* è il terzo nei casi contemplati dall'art. 814 del cod. civ.: quindi erra il ricevitore del registro liquidando la tassa di successione per l'usufrutto sul quarto. — A. Roma, 31 maggio 1881, Finanze c. Civelli, Temi rom., 1881, 293; Bollettino, 1882, 65.

23. La presenza dell'erede dell'usufrutto non può alterare le regole della tassazione, che deve colpire l'erede della proprietà. — C. Roma, 19 agosto 1880, Finanze c. Tomassini e Magi Spinetti, Corte S. Roma, 1880, v. s. 321; Gazz. proc., XVI, 339; Boll. cont., 1882, 10.

24. Se il testatore istituì erede il proprio figlio e legò alla moglie un fondo a titolo di restituzione della sua dote, qual fondo però supera il valore del credito dotale, il relativo trasferimento non può considerarsi come dazione in pagamento a titolo oneroso, ma come trasferimento a causa di morte con detrazione del capitale dotale dal valore del fondo legato. — C. Roma, 11 aprile 1881, Finanze c. Lamponi Felici, Corte S. Roma, 1881, 1049.

25. Non è dovuto supplemento di tassa di successione, se non sia revocata in dubbio la consistenza dell'asse ereditario, e che le figlie dotate avevano ricevuto al di là di quello che sarebbe alle medesime spettato per legittima, sì che un dato istrumento non potrebbe contenere alcuna cessione e vendita di ragioni ereditarie per mancarne la materia. — C. Roma, 8 giugno 1881, Galluccio, e Berlingieri c. Finanze, Corte S. Roma, 1881, 657; Gazz. proc., XVI, 543; Massime, 1882, 51.

26. Sui beni di dotazione d'un pio legato rimesso alla coscienza degli eredi non è dovuta doppia tassa di successione fra estranei. — T. Benevento, 19 gennaio 1881, Finanze c. Coscia, Gazz. proc., XVI, 150.

27. La parola *pronipoti*, adoperata nell'articolo 111 della tariffa di registro, non può intendersi nel senso comprensivo anco dei loro discendenti, ossia degli *abnipoti*, *trinipoti* ecc.

28. Questi sono compresi tra gli altri parenti e collaterali fino al decimo grado, dei quali è parola nell'articolo 113.

29. Perciò la tassa da applicarsi alle successioni e legati in favore dei figli di un pronipote è del 9 e non del 6 per 100. — A. Torino, 23 marzo 1881, Finanze c. Pio, Massime, 1881, 304; Giur. Tor., 1881, 419; Bollettino, 1881, 324; Bett., 1881, 441.

30. — Conf. — T. Milano, 1880, 17 gennaio Finanze, c. Mourglie, Massime, 1881, 34.

31. Secondo la lettera e lo spirito degli art. 24 e 25 della legge di registro la stima agli effetti della tassa di successione è esclusivamente affidata all'accordo dei due periti scelti dalla fiducia delle parti.

32. La interferenza del terzo nominato sia dagli stessi periti, sia dal pretore, è limitata ai soli punti in cui ai due periti non è stato possibile mettersi d'accordo.

33. La relazione del terzo perito contenente una nuova perizia, e non soltanto la eliminazione delle divergenze insorte fra i due periti eletti, non ha efficacia legale, nè virtù definitiva per potersi sulla stessa procedere alla liquidazione della tassa. — A. Catania, 7 novembre 1881, Matarazzo c. Finanze, Giur. Cat., 1881, 212; Massime 1881, 549; Bollettino, 1882, 27; Bett., 1881, 718; Annali, 1882, 54.

34. Una perizia seguita semplicemente col consenso del ricevitore del registro non è un documento attendibile per accertare definitivamente il valore dei mobili ereditari, per l'applicazione della tassa di successione.

35. La presunzione che, in difetto d'inventario e di altri atti attendibili, il valore della mobilia per la tassa di successione abbia a ritenersi del 5 per 100 del valore degli altri beni ereditari, può esser distrutta con prova contraria.

36. Sarebbe all'uopo ammissibile la prova per testimoni con cui si volesse stabilire che il defunto non aveva altra mobilia fuori di quella descritta in una data perizia, e che il valore da questa datole è conforme al vero. — A. Torino, 11 luglio 1881, Barbavara c. Finanze, Giur. Tor., 1881, 641; Massime, 1881, 490; Annali, 1881, 360.

37. Quando nella denuncia di una successione sia dichiarato che non esisteva mobilia di sorta, incombe alle Finanze di provarne l'esistenza.

38. Formata questa prova, può la Finanza domandare il pagamento della relativa tassa; ma questa ha carattere, non di tassa principale su cespite omesso, ma di tassa suppletiva per denuncia inesatta, soggetta alla prescrizione triennale.

39. I reclami in via amministrativa interrompono la prescrizione solo quando risultino proposti nelle forme prescritte dall'art. 128 della legge di registro. — A. Roma, 21 luglio 1880, Finanze c. Boffi, Bollettino, 1881, 47.

40. Sono a carico dell'amministrazione finanziaria e non del contribuente le spese di stima occorse per determinare il valore degli immobili ereditari, se il contribuente per evitare dispendi giudiziari aveva già accettato il valore preteso dalla amministrazione.

41. Sono pure a carico dell'amministrazione le spese se il valore dato dai periti agli immobili non eccede l'ottavo di quello dichiarato dal contribuente. — C. Roma, 16 febb. 1881, D'Amico c. Finanze, Corte S. Roma, 1881, 434; Legge, 1881, II, 472; Bollettino, 1881, 469; Annali, 1881, p. sp., 142.

42. Quando l'erede transige su un credito dichiarato di dubbia esigibilità nella denunzia di successione, la tassa rimasta per esso sospesa a norma dell'art. 52 della legge, deve essere applicata sulla somma riscossa per transazione e non sull'intiero credito, a meno che l'erede abbia così agito per frodare la Finanza. — C. Roma, 15 aprile 1880, Giani c. Finanze, Foro, I, 872 (n).

43. Dagli art. 53 e 55 della legge di registro 13 settembre 1874 sono tassativamente determinati i mezzi coi quali debbono essere provati i debiti del defunto, perchè possano essere dedotti dall' asse ereditario.

44. Tali articoli si riferiscono così alla simulazione della esistenza di un debito, come alla simulata estinzione di un credito. — C. Roma, 20 maggio 1881, Finanze c. Levi, Legge, 1881, II, 73; Corte S. Roma, 1881, 560; Bett., 1881, p. sp., 207; Bollettino, 1881, 465.

45. L'art. 53 legge di registro, che contiene modi eccezionali di prova in ordine alla esistenza di passività da dedursi per gli effetti della tassa di successione, non può estendersi per analogia al caso di pretese diminuzioni di attivo ereditario in base, p. e., a private dichiarazioni. — A. Catania, 9 maggio 1881, Finanze c. Guardo, Giur. Cat., 1881, 90; Bett., 1881, 332.

46. La disposizione speciale contenuta nell'articolo 53 della legge 8 giugno 1874, relativa alla prova delle passività ereditarie per gli effetti della tassa di successione, non si estende alla prova dei crediti estinti. — A. Catania, 31 gennaio 1881, Finanze c. Morabito, Foro, I, 1024 (n).

47. La prova della esistenza dei debiti commerciali per essere ammessi in deduzione dall'asse ereditario, ai termini dell'art. 53 della legge 13 settembre 1874, deve risultare dai libri del creditore.

48. Spetta agli eredi del commerciante, che invocano la deduzione dei debiti, il provare che essi risultano dai libri tenuti dal defunto, non già alla Finanza il provare, per la non deducibilità, che essi non vennero annotati nei detti libri. — C. Roma, 20 giugno 1881, Finanze c. Gagliano, Foro, I, 896 (n).

49. In causa di credito estinto deducibile dall'asse ereditario pel pagamento della tassa di successione, se l'assunto precipuo della Finanza tendeva ad escludere, non solo l'esame testimoniale, ma qualunque mezzo di prova che non fosse nei termini degli articoli 53 e 55 della legge di registro, sostenendo essere unica la regola della prova, in tema di tassa di successione, per tutto ciò che valga a diminuire la sostanza ereditaria, sia per accertamento di debiti, sia per pretesa estinzione di crediti, la sentenza che omette di discutere e risolvere siffatta quistione assorbente deve essere annullata per mancanza di motivazione. — C. Roma, 24 agosto 1881, Finanze c. Viterbi, Corte S. Roma, 1881, 941.

50. Se nel testamento si dichiara l'esistenza di alcuni debiti, essi non sono deducibili per gli effetti della tassa di successione, se non sono appoggiati a documenti registrati prima della morte del testatore. — C. Roma, 30 novembre 1880, Finanze c. Sanchelli, Legge, 1881, I, 7; Bollettino, 1881, 32; Bett., 1881, p. sp. 10; Corte S. Roma, 1880, v. s. 139.

51. Nelle eredità composte di beni nel regno ed all'estero, non è deducibile, nè in tutto nè in parte, per la liquidazione della tassa sui beni posti nel regno, il debito che il defunto, in dipendenza di precedente successione, abbia verso lo Stato straniero per la tassa sui beni in esso situati. — C. Roma, 9 maggio 1881, Finanze c. Mazzarino, Foro, I, 775 (n).

52. In deduzione dell'asse ereditario, agli effetti della tassa di successione, debbono ammettersi anche i debiti risultanti da pubblici istrumenti rogati all'estero.

53. Debbono pure ammettersi i debiti risultanti da vendite stipulate all'estero di stabili colà situati.

54. Non può portarsi nell'attivo della successione il credito verso il mandatario straniero residente all'estero per atti colà stipulati e relativi a beni ivi pure situati. — A. Genova, 21 maggio 1881, Finanze c. Puccio, Eco Gen., 1881, I, 301.

55. I titoli del debito pubblico depositati dall'autore della successione per cauzione di un appalto da esso assunto, se di sua proprietà, devono essere iscritti nell'attivo ereditario, nè a concorrenza del loro valore la tassa può rimanere sospesa, solo perchè non siano ancora liquidati i conti dell'appalto, nè sia stato dichiarato lo svincolo.

56. Nemmeno è il caso di una delle deduzioni ammesse dalla legge, perchè la tassa è dovuta anche sui crediti vincolati a pegno, quando il debito assicurato non è certo e liquido. — C. Roma, 11 aprile 1881, Finanze c. Magrini e Giacometti, Foro, I, 715.

57. La disposizione dell'art. 53 della legge sulla tassa di registro non è semplicemente indicativa, ma tassativa; cosicchè non sono ammissibili in deduzione dell'asse ereditario le passività risultanti da cambiali o biglietti all'ordine, e di qualsiasi natura che non si trovino nelle tassative condizioni in esso enunciate. — C. Roma, 10 gennaio 1881, Finanze c. Cappello, Foro, I, 343 (n).

58. La nota delle spese funerarie non può convertirsi in quietanza, se pel difetto del visto di un notaio o del pretore o del sindaco, non sia valevole a fare ammettere la deduzione del suo passivo dall'asse ereditario. — C. Roma, 5 gennaio 1881, Cubeddu, Coriu, e Mannu, Corte S. Roma, 1881, 41.

59. Nella liquidazione della tassa di registro sul passaggio dell'usufrutto degli enti ecclesiastici non può calcolarsi in deduzione il capitale corrispondente alle quote di concorso ed alla tassa di manomorta. — A. Milano, 23 novembre 1881, Finanze e Fondo culto c. Riboldi, Annali, 1881, 409.

60. La infedeltà di dichiarazione punita colla pen del quintuplo della tassa dall'art. 56 della legge di registro presuppone la intenzione di frode.

61. Non è quindi applicabile la detta pena quando la dichiarazione della sussistenza di un debito per somma maggiore di quella effettiva sia la conseguenza di un puro errore involontario. — A A. Genova, 25 gennaio 1881, Pavullo c. Finanze Massime, 1881, 274; Bollettino, 1881, 422.

62. Nelle dichiarazioni per tassa di successione non si fa luogo a sopratassa per omissione avvenuta per ignoranza e in buona fede.

63. E il valore dei cespiti omessi è quello che aveano al tempo dell'aperta successione pel computo della tassa, non già quello che abbiano potuto posteriormente acquistare per incarimento di prezzo B — A. Catanzaro, 29 novembre 1880, Finanze c. Longo, Foro calabr., II, 22.

64. Non può invocarsi il termine di favore accordato dallo art. 79 della legge di registro agli eredi beneficiati per la denuncia della successione dello erede che non fece la dichiarazione di accettare l'eredità col beneficio d'inventario nel termine C di quattro mesi dalla aperta successione. — C. Roma 21 dicem. 1880, Finanze c. Apuzzo, Legge, 1881, I, 114; Corte S. Roma, 1880, v. s. 138.

65. — Conf. — C. Roma, 10 maggio 1881, Finanze c. D Federici, Corte S. Roma, 1881, 784; Legge, 1881, I, 398; Massime, 1881, 462; M. canc. pret. 1881, 321.

66. L'erede che ha fatto la dichiarazione d'accettare l'eredità col beneficio dell'inventario, dopo trascorsi quattro mesi ed infra l'anno dal dì dell'aperta successione, incorre, per effetto dell'art. 79 della legge 8 giugno 1874 sulle tasse di registro, nella sopratassa o multa.

67. L'accettazione provvisoria della liquidazione e della tassa di successione, stabilita d'accordo cogli eredi e senza riserva alcuna, non preclude la via dell'intendente di finanza, per richiedere il pagamento della sopratassa per tardiva de- E nunzia. — A. Palermo, 27 giugno 1881, Costantini c. Finanze, Circ. giur., 1881, 454.

68. — Conf. — C. Roma, 7 luglio 1880, Finanze c. Pi- F gnatelli di Grongoli, Corte S. Roma, 1880, v. s. 354; Gazz. proc., XVI, 459.

69. — C. Roma, 8 marzo 1880, Finanze c. Esposito G vedova Castellano, Corte S. Roma, 1880, v. s. 313

70. Anche i corpi morali, e coloro che non possono adire la eredità se non col beneficio d'inventario, per fruire del maggior termine concesso all'erede beneficiato per la denuncia, debbono emettere l'analoga dichiarazione entro il quadrime- H stre dalla morte del testatore. — C. Roma, 5 dicembre 1881, Istituto sordo-muti di Milano c. Finanze, Bollettino, 1882, 157; Bett., 1882, p. sp. 92; Gazz. proc. XVII, 79; Corte S. Roma, 1881, 935; Legge, 1882, I, 401; Annali, 1882, p. sp., 7.

71. Il debitore per tassa e sovratassa relativa a cagione di ritardato pagamento, il quale ottenne dal ministero delle finanze una dilazione pel pagamento dello intero debito in rate, non può invocare l'amnistia conceduta col regio decreto 22 aprile 1868, pagando la tassa alle scadenze rateali, se non la pagò nei tre mesi dalla pub- A blicazione del decreto suddetto. — C. Roma, 16 maggio 1881, Finanze c. Statello, Massime, 1881, 272; Corte S. Roma, 1881, 497; Annali, 1881, p. sp., 122.

72. Per potersi dire interrotta la prescrizione quinquennale del privilegio che ha lo Stato sui beni ereditari posseduti da un terzo, non basta che vi sia stato un atto o un procedimento interruttivo di fronte a chi è obbligato a pagare la tassa di successione, ma occorre che entro i cinque anni sia stato esercitato il privilegio contro lo B stesso possessore. — C. Roma, 4 gennaio 1881, Finanze, c. Gargiuolo, Foro, I, 345.

73. Le tasse per la rivendicazione e svincolo di benefici, cappellanie e legati autonomi di messe sono vere tasse di trasferimento, e perciò soggette alla prescrizione quinquennale, sebbene i rivendicanti, nell'atto della liquidazione della tassa, abbiano assunto l'obbligo *di pagarla in* C rate. — A. Roma, 30 marzo 1881, Russo c. Finanze, Temi rom., 1881, 186.

74. La prescrizione per la domanda di supplemento della tassa di successione si avvera dopo due anni dal giorno della presentazione della denuncia della successione, quand'anche il pagamento della tassa siasi adempito molto più tardi, e la domanda di supplemento sia stata fatta D entro 50 giorni dal pagamento medesimo. — A. Palermo, 26 marzo 1880, Ortoleva c. Finanze, Not. it., 1880, 142; Circ. giur., 1881, 383; Annali, 1881, 413.

75. È illegittima e quindi non obbligatoria la convenzione per la quale un ricevitore del registro nell'applicare la tassadi successione dichiari contentarsi che sia tassata solo in minima parte la sostanza ereditaria; nè basta lo accordo tra esso ricevitore ed il contribuente perchè la tassa colpisca l'asse ereditario senza che sia depurata E dei debiti che possono gravarla. — C. Roma, 21 maggio 1881, Rossi c. Finanze, Foro, I, 595.

76. Concordato tra il ricevitore del registro e gli eredi lo ammontare netto tassabile dell'asse ereditario, con rinunzia da parte di questi ultimi a tutte le domande di deduzione di passività che potessero scoprirsi, non è lecito dipoi agli eredi medesimi pretendere la restituzione della tassa pagata a pretesto che le passività ereditate, non tutte conosciute al momento della liquidazione, abbiano assorbito l'intero attivo.

77. Sebbene, più essendo gli eredi, un solo di essi abbia concertati tali accordi col ricevitore, firmando però il relativo varbale tanto in nome, proprio che quale rappresentante gli altri eredi, e come amministratore delle eredità, tuttavia gli accordi stessi vincolano tutti i coeredi, massime se questi altri col loro silenzio dimostra-

rono di approvare gli accordi medesimi. — A. Trani, 4 ottobre 1880, Rossi c. Finanze, Bollettino, 1881, 233.

78. La tassa di successione pagata dall'erede non può ripetersi dall'adulterino, a causa ed in ragione dell'assegno alimentario che percepisce. — A. Ancona, 26 gennaio 1881, Cheynet c. Candelari, R. giur. Bol., 1881, 57.

79. L'erede è debitore solidale verso l'amministrazione del registro pel pagamento della tassa di successione liquidata sopra i legati.

80. L'erede pertanto, che abbia pagata la tassa di successione, anche in riguardo ai legati, ha diritto al rimborso immediato verso il legatario della tassa applicata sul legato, valendosi del procedimento privilegiato disposto dall'art. 90 della legge sul registro.

81. Il legatario non può opporsi all'ordine di pagamento, emesso dal pretore, adducendo che la tassa dall'erede pagata pel legato non era dovuta; solo ha azione a reclamare e ripetere dall'amministrazione la restituzione di quanto fosse stato indebitamente pagato relativamente al legato. — A. Venezia, 5 aprile 1881, Com. di Dueville c. Calango, Temi ven., 1881, 308.

82. Se la somma, che era stata precedentemente donata all'erede della quota disponibile, e che doveva essere conferita nella eredità, costituiva un credito della eredità indivisa, devesi ammettere la domanda di restituzione di una quota della tassa che si percepì indebitamente, per non essersi tenuto conto nella cessione della quota del credito conferito nella eredità indivisa. — C. Roma, 24 novembre 1881, Finanze c. Pavesi, Corte S. Roma, 1881, 948.

83. È supplettiva la tassa richiesta sopra valori che essendo stati omessi nella denunzia di successione non formarono oggetto della primitiva liquidazione.

84. Rendesi quindi inapplicabile la eccezione del *solve et repete*. — A. Catania, 9 maggio 1881, Finanze c. Guardo, Giur. Cat., 1881, 90; Bett., 1881, 332.

85. È tassa *principale*, non *supplettiva* quella liquidata sopra un cespite omesso in una denuncia di successione.

86. È quindi applicabile nei casi di opposizione o ingiunzione per tale tassa, il *solve et repete*.

87. E ciò anche quando il ricevitore l'abbia nell'ingiunzione qualificata *supplettiva*, anzichè principale.

88. Non vale a sottrarre l'opponente dall'obbligo del *solve et repete* il sostenere che il credito non denunciato sia di dubbia esigibilità. — A. Genova, 5 ottobre 1880, Olivieri c. Finanze, Bollettino, 1881, 17; Massime 1881, 8; Legge, 1881 I, 167.

89. Non può accogliersi l'eccezione del *solve et repete* dedotta in appello dall'intendente di finanza, molto più quando si contende della sopratassa e della pena pecuniaria, essendo stata già soddisfatta la tassa principale. — A. Palermo, 27 giugno 1881, Costantini c. Finanze, Circ. giur., 1881, 454.

90. La maggior tassa di registro, dovuta in esito a stima provocata dall'amministrazione, non è tassa principale, ma supplemento di tassa; e quindi l'atto di opposizione non ha bisogno, per essere procedibile in giudizio, del preventivo pagamento.

91. Trattandosi di tassa di registro, sui trasferimenti per causa di morte, la stima, domandata dall'amministrazione in confronto di un erede, non è operativa contro gli altri coeredi.

92. Il termine di 50 giorni, entro il quale l'amministrazione può domandare la stima, è perentorio.

93. Alla formale domanda di proporsi e intimarsi nel detto termine non può supplire un atto qualunque che manifesti soltanto l'intenzione di chiedere la stima.

94. Sebbene l'art. 26 della legge di registro, a differenza di quanto dispone l'art. 259 c. p. c., prescriva che i periti giurino all'atto in cui presentano la loro relazione di stima, tuttavia non può pronunciarsi la nullità della perizia per avere i periti prestato invece il giuramento prima di intraprendere le loro operazioni.

95. Tanto meno potrebbe opporre la pretesa nullità la parte che fece istanza per la chiamata del perito a prestare il giuramento prima di procedere alle sue operazioni.

96. Il coerede, con cui fu promossa la stima, non può essere tenuto a pagare, oltre la sua quota di supplemento di tassa, anche le quote degli altri coeredi, contro i quali la stima non fu chiesta, e che perciò sarebbero autorizzati a respingere tanto l'azione di pagamento da parte dell'amministrazione, quanto l'azione di regresso di detto coerede. — A. Messina, 4 aprile 1881, Scullica c. Finanze, M. trib. Mil., 1881, 700; Massime, 1881, 344; Bollettino, 1881, 402; Bett., 1881, 528.

97. L'amministrazione finanziaria non può essere condannata nelle spese se colui, contro il quale fu spedito avviso di pagamento per tassa di successione, non fa precedere la istanza in via amministrativa e non giustifica in quella sede la estinzione dei crediti che dai titoli risultarono di spettanza dell'autore della successione. — C. Roma, 19 novembre 1880, Finanze c. Fumagalli, Corte S. Roma, 1880, v. s. 307.

V. *Amnistia* 8 — *Patronato* 76, 77.

Tassa sugli utenti principali delle strade obbligatorie — [L. 30 agosto 1868, n. 4613].

Tassa del 30 per cento sul patrimonio degli enti ecclesiastici — V. *Asse ecclesiastico* 193-209 — *Ente ecclesiastico* 125 — *Patronato* 67, 75.

Tassa sui trasporti a grande e piccola velocità sulle ferrovie — [L. 6 aprile 1862 n. 542; Reg. 31 aprile 1862, n. 558; L. 14 giugno 1874 n. 1945].

Tassa sul valore locativo — [R. D. 28 giugno 1866, n. 3023, art 16-19; R. D. 31 gennaio 1867, n. 3524] V. *Tasse comunali* 6.

Tassa sulle vetture e sui domestici — [L. 11 agosto 1870, n. 5784, all. *O*; L. 11 dicembre 1870, n. 6116; Reg. 24 dicembre 1870, n. 6137] V. *Comune* 47, 48.

Tassazione di spese e onorari — V. *Spese giudiz.* 12, 14-21 — *Spese del procedim. pen.*

Tasse, imposte e sovrimposte comunali — [L. 28 giugno 1866, n. 3022 e 3023; 22 agosto 1867, n 3874; 8 dicembre 1867, n. 4097; 11 agosto 1870, all. *O*, n. 5784; 14 giugno 1874, n. 1961; 24 agosto 1877, n. 4021, art. 70, 72].

1. Il termine di 15 giorni pel reclamo contro il ruolo delle tasse sul bestiame giusta l' art 12 del regolamento correlativo, non è applicabile anche in quanto alle incorse penalità per l' omessa o infedele rileva.

2. Esaurito il procedimento amministrativo è data l'azione innanti l'autorità giudiziaria per ripetere l'indebito pagato in virtù di coazioni e per A la tassa e per la penalità. — C. Napoli, 12 marzo 1881, Guarini c. Com. di Marsicamuro, Gazz. proc., XVI, 145; Cons. amm., 1881, 175

3. Giusta il disposto della legge 28 giugno 1879, n. 4943, i Comuni danneggiati dalle eruzioni dell' Etna, dai terremoti, dalle inondazioni, possono sospendere la riscossione della imposta diretta, e conseguentemente delle sovrimposte comunali e provinciali, ma non hanno eguale facoltà per quanto riguarda le tasse comunali.

4. È contraria alla legge la deliberazione con cui un consiglio comunale esonera i contribuenti dal pagamento della sovrimposta comunale per un determinato numero di anni.

5. È pure contraria alla legge la deliberazione comunale per l'esonero del pagamento delle tasse comunali iscritte nel bilancio, quando il Comune ha chiesto ed ottenuto di eccedere il limite le- B gale della sovrimposta fondiaria. — C. Stato, 15 dicembre 1880, Com. di Felenica c. Dep. prov. di Mantova, Foro, III, 26.

6. Il sottoprefetto non va esente dal pagamento della tassa sul valore locativo per l'alloggio che gli vien fornito gratuitamente dalla provincia. C — C. Torino, 11 aprile 1881, Com.· di Monza c. Gerli, Foro, I, 804.

7. La tassa fissa comunale di esercizio e rivendita colpisce anche gli esercizi o stabilimenti d' industria.

8. La tassa è dovuta nel Comune in cui è situato lo stabilimento industriale, sebbene la merce prodotta non sia ivi smerciata, ma venga trasportata e venduta in altro Comune ove il produt- D tore ha la sua sede. — C. Torino, 31 dic. 1880, Città di Pallanza c. Muller, Giur. Tor., 1881, 148; Legge, 1881, I, 305; M. trib. Mil., 1881, 218; Boll. amm. Nap., 1881, 52; Cons. amm., 1881, 93; R. amm., 1881, 251; Annali, 1881, 109; Bett., 1881, 239.

9. La tassa di esercizi e rivendite colpisce coloro che nel Comune tengono l' esercizio o la rivendita, od esercitano la professione senza riguardo al domicilio legale o alla loro residenza effettiva.

10. Ad ogni modo l' avvocato, in qualunque luogo abiti o risieda, si considera agli effetti dalla tassa suddetta come residente nel Comune ove ha sede il collegio, quand'anche in questo egli non A tenga aperto studio, nè abbia domicilio. — A. Milano, 25 aprile 1881, Quadrio c. Com. di Lecco, M. trib. Mil., 1881, 472; Cons. amm., 1881, 183.

11. La tassa sugli esercizi è essenzialmente oggettiva e colpisce non tanto la persona, quanto l'esercizio della professione od industria.

12. Tale tassa deve essere corrisposta per tutti e singoli gli esercizi cui una stessa persona si dedica.

13. Le diverse industrie, colle quali una merce viene successivamente aumentata di valore, costituiscono altrettanti cespiti distinti della tassa sugli B esercizi. — A. Genova, 9 luglio 1881, *Fabbricotti* c. Com. Carrara, Eco Gen., 1881, 373; R. amm., 1882, 28; Cons. amm , 1882, 3.

14. Colla legge 26 luglio 1868 la facoltà di redigere i regolamenti per l' applicazione della tassa di famiglia e fuocatico per ciascuna provincia fu attribuita alle singole deputazioni provinciali, salva l'approvazione sovrana da darsi dietro parere del consiglio di Stato.

15. I Comuni poi, in virtù della legge 20 marzo 1865, hanno diritto di redigere i regolamenti per l'applicazione delle imposte comunali, pei quali occorre soltanto l'approvazione della deputazione provinciale.

16. I regolamenti comunali e provinciali, quando sieno emanati ed approvati in conformità delle leggi predette, sono perfettamente costituzionali ed obbligatori anche in quella parte nella quale sia prefinito un termine pei ricorsi in via giudiziaria contro il risultato dei ruoli dei contribuenti le tasse di cui si tratta.

17. I reclami in via amministrativa non hanno efficacia di interrompere il termine prescrizionale stabilito coi detti regolamenti al ricorso in via giudiziaria.

18. Nella espressione « risultato del ruolo », adoperata nei regolamenti per l'applicazione di tasse, si comprendono tutte le operazioni occorrenti alla formazione dei ruoli, compresa la relativa pubblicazione: per cui sarebbe oziosa ed inconferente ogni distinzione fra le operazioni stesse che si volesse fare ai riguardi della decorrenza del termine prescrizionale pel ricorso in via giudiziaria. C — A. Venezia, 20 gennaio 1881, Milanese c. Comune di Bassano, M. trib. Mil., 1881, 578; Cons. amm., 1881, 229; Temi ven., 1881, 380; R. amm., 1881, 568.

19. Trattandosi di vedere se la tassa bestiame sia dovuta ad un Comune piuttosto che ad altro non

influisce a risolvere la quistione l' indagare se è reale o personale.

20. La tassa bestiame imposta in virtù della legge 26 luglio 1868, procede da una giurisdizione territoriale, onde colpisce il bestiame nel territorio, ove si trova e finchè vi si trova.

21. Considerando la tassa bestiame come una forma della tassa di ricchezza mobile, sarebbe d'indole reale, e quindi conforme a ragione che si paghi nel luogo ove si svolge ed aumenta.

22. Quando si surroga una tassa all' altra non vige il principio che il surrogante abbia ad avere la stessa natura del surrogato.

23. Non si deve confondere la tassa sul bestiame col prezzo delle erbe onde si pasce.

24. Non si può negare la ripetizione d'indebito a chi ha pagato sotto la irreparabile pressione di atti esecutivi.

25. A torto si pretende non aver l' autorità giudiziaria competenza a giudicare se meglio si opposero le provincie e i municipi, che sul fondamento dell'art. 8 della legge 26 luglio 1868, in ordine ai centesimi addizionali di ricchezza mobile, imposero una tassa bestiame in guisa da colpire direttamente i proprietari; o le provincie e i municipi che posero direttamente la tassa sui capi di bestiame, in guisa da colpir questi nel territorio ove si trovano, qualunque si fosse e pel tempo in cui vi si trovavano.

26. Il diritto di non pagar tasse che non sieno sancite dalle leggi, essendo meramente civile, deve essere conosciuto dall'autorità giudiziale: nè sulla competenza influisce la qualità dei motivi razionali addottati. L' autorità giudiziale non derogando ad alcuna legge o regolamento, e limitandosi soltanto, mercè della interpretazione, a negar l'azione giudiziale, non oltrepassa i limiti della propria competenza.

27. Giudicandosi, sulla interpretazione della legge e dei regolamenti, che la tassa del bestiame appartiene ai Comuni ove il contribuente dimora in proporzione del tempo, non si procede punto ad alcun riparto di tasse fra i vari Comuni. — C. Roma, 21 luglio 1881, Com. di Amatrice c. Com. di Roma, Corte S. Roma, 1881, 790; Legge, 1881, II, 794; Giur. Tor., 1882, 32; Gazz. proc., XVI, 554; Annali, 1881, p. sp., 195.

28. La tassa sul bestiame nomade è unica ed è dovuta per tutto l'anno, parte al Comune del domicilio del contribuente se e fino a quando il bestiame vi permane, e parte a quello dove lo si mena ad estatare.

29. La competenza sopra di ciò è dei tribunali. — T. Solmona, 3 maggio 1880, Bonanni c. Com. Amatrice, Roma e Marino, Gazz. proc., XVI, 391.

30. È giudizio di fatto, incensurabile in cassazione, il ritenere che la sovrimposta comunale abbia ecceduto la imposta principale.

31. È giudizio d'interpretazione e di fatto, incensurabile in cassazione, il ritenere che con decreto del prefetto non sia stata autorizzata una sovrimposta comunale per sopperire alle spese per la costruzione di strade comunali.

32. Quand' anche l' aumento fosse stato per questo scopo, sempre illegale sarebbe a ritenersi la sovrimposta comunale maggiore dell'imposta principale, per non essere stata autorizzata dalla deputazione provinciale. — C. Roma, 19 agosto 1880, Com. Grazianise c. Barracco, Corte S. Roma, 1880 v. s. 147.

V. *Comune* — *Corte dei conti* 40 — *Esecuzione in gen.* 16.

Tasse e imposte erariali.

BIBLIOGRAFIA.

1. Del principio di equità nell' imposta. P. S. ZECCHINI, Torino, Unione tip. editrice.

GIURISPRUDENZA.

2. Non sono generalmente ammissibili gli equipollenti delle speciali forme di prove prescritte dalle leggi relative alle tasse. — C. Roma, 10 gennaio 1881, Finanze c. Cappello, Foro I, 343.

3. Pubblicati i ruoli delle contribuzioni dirette, è aperto ai contribuenti l' adito allo esperimento dell' azione giudiziaria. — A. Palermo, 28 gennaio 1881, Monroy c. Finanze, Foro, I, 1152 (n).

4. Il termine di sei mesi per la ripetizione delle tasse indebitamente pagate non decorre se non dal giorno in cui la sentenza, che ne ordina la restituzione, passò in perfetta cosa giudicata. — C. Roma, 29 dicembre 1880, Gimignano c. Finanze, Legge, 1881, I, 724; Bett., 1881, p. sp. 33; Corte S. Roma, 1880, v. s. 105; Gazz. proc., XVI, 109; Bollettino, 1881, 225; Annali, 1881, p. sp. 66.

5. In materia di contravvenzione alla legge sulle concessioni governative ben si apre l' adito al giudizio penale, senza prima esaurire il procedimento amministrativo. — C. Roma, 20 dicembre 1880, Nerini, Corte S. Roma, 1880, v. s. 356.

6. L'art. 31 della legge 8 giugno 1874 sulle concessioni governative non è applicabile al titolo I di essa, il quale costituisce da sè solo una legge speciale distinta da quella di cui al titolo II e per materia e per numerazione di articoli. — C. Roma, 9 febbraio 1881, Ciroldi, Corte S. Roma, 1881, 310.

7. La liquidazione od il pagamento della tassa di manomorta rientra negli obblighi degli amministratori dell'ente morale, sia che direttamente ne abbiano la rappresentanza, sia che ne fossero stati investiti dal legittimo rappresentante.

8. Non può il vescovo oppugnare la legittimità della rappresentanza del giudizio contestato dal parroco amministratore dell'ente.

9. Un reclamo amministrativo non impedisce all'amministrazione di poter di seguito intimare l'avviso pel pagamento della tassa, impegnando così la contradizione che dà adito al giudizio avanti l'autorità giudiziaria.

10. La pendenza del giudizio divisorio dei beni pertinenti alla chiesa ed al demanio nella rappresentanza della collegiata soppressa, non impedisce il pagamento della tassa di manomorta sull' intiero patrimonio ancora in possesso della chiesa. — A. Catania, 9 maggio 1881, Cutare c. Finanze, Giur. Cat., 1881, 96.

V. *Interessi* 25, 26.

— *solve et repete* — V. *Solve et repete.*

— prescrizione — V. *Esazione* — *Prescrizione civ.*

— esenzioni — V. *Fondiaria e fabbricati.*

— competenza — V. *Competenza.*

Tavoliere di Puglia (affrancamento di terre) — [L. 26 febbraio 1865, n. 2168].

BIBLIOGRAFIA.

1. Il tavoliere di Puglia. V. NAPOLITANI, G. trib. Nap., 75, XXX, 912.

GIURISPRUDENZA.

2. Nelle terre componenti le locazioni ordinarie del Tavoliere di Puglia possono, quanto alla statonica, incontrarsi diritti di privata spettanza.
3. E cotesti diritti, laddove siano legalmente giustificati, debbonsi rispettare, non essendo stati minimamente pregiudicati dalle leggi speciali per la materia. — C. Napoli, 24 gennaio 1881, Finanze c. Com. Cirignola, G. trib. Nap., XXX, 506; Gazz. proc,, XVI, 180.
4. La legge sul tavoliere di Puglia non creò nuovi domini, sì bene spense quelli che già esistevano e non alterò in nessuna maniera la condizione dei diritti già consolidati.
5. In qualunque modo, colui che esegue il retratto successorio, prende i beni con tutte le accessioni utili ed inerenti, e quindi anche il diritto alla consolidazione del dominio diretto col dominio utile.
6. Colui che eseguiva il retratto non può pretender di più di quanto effettivamente pagava. — A. Trani, 1 gennaio 1881, Pietrantoni c. Filiasi, R. giur. Trani, 1881, 711.

Teatro — [L. S. P.]. V. *Diritti d' autore.*

Telegrafo e telegramma — [c. comm. 16, 24; c.p. 667] V. *Contratto* 8 — *Prova in genere* 1.

Tempo.

— come qualifica nei reati — V. *Furto.*

— relativamente alle applicazioni delle leggi. — V. *Legge.*

Tentativo.

BIBLIOGRAFIA.

1. Atti preparatorî. CARRARA Francesco, G. leggi, 1881, 145.
2. Del tentativo. GEYR Augusto, Riv. pen., XIV, 369.

GIURISPRUDENZA.

3. La legge non ha definito, nè lo poteva, i caratteri degli atti d' esecuzione valevoli a costituire il tentativo punibile, del quale ha stabilito gli elementi essenziali astratti.
4. Valutar quindi le circostanze, per vedere se esse costituiscono per avventura il tentativo punibile, è giudizio di fatto, deferito ai giudici di merito, ed incensurabile in cassazione. — C. Palermo, 8 agosto 1881, Matina c. Pizzo, Circ. giur., 1881, 131.
5. Se in una prima questione ai giurati in tema di omicidio si prospetti il tentativo, non è contraddittorio domandare con una seconda se il tentativo predetto fosse giunto a tali atti di esecuzione che nulla più rimanesse da parte dell' accusato per mandarlo ad effetto. — C. Firenze, 12 febbraio 1881, Cassetta, Riv. pen., XIV,56.
6. È giudizio di diritto, anzichè di fatto, il definire se taluni atti siano di preparazione o di esecuzione di reato.
7. Laonde giustamente il presidente dell' assise riserba alla Corte la decisione su quel punto.
8. Sono atti preparatorî, costituenti conato remoto, e non esecutivi, necessari a costituire il conato prossimo punibile, quelli che possono conciliarsi pur anche con la ipotesi che l' *agente non intenda* commettere il reato, o che *gli consentano* l' adito al pentimento senza lesione del diritto preso di mira, ove per avventura si ravvisino pur diretti al reato.
9. Tali sono a ritenersi, rispetto alla falsificazione di carte di credito pubblico equivalenti moneta, procurare il torchio, la pietra litografica ed altri oggetti indeterminati, e rinvenire i litografi. — C. Napoli, 9 novembre 1881, Barbato, Foro, II, 439 (n).
10. La inidoneità del mezzo, benchè accidentale e dipendente da causa passeggiera anzichè dal difetto intrinseco, toglie la imputabilità del tentativo.
11. Applicazione al caso di tentativo di omicidio commesso mediante un fucile che non prese fuoco all' atto di scaricarlo. — C. Napoli, 2 gennaio 1881, Samengo, Foro, II, 242 (n).

V. *Contrabbando* 25 — *Dazio consumo* 111-113, 116, 118 — *Giurì* § II, 23, 34 — *Veneficio* 3 — *Violazione di domicilio.*

Termine in materia civ. — [c. p. c. 43-47, 466-468].

BIBLIOGRAFIA.

1. Il *dies ad quem* nei giudizi pretoriali e la interpretazione dell' art. 43 c. p. c. GALLINI Carlo. Gazz. leg., 1881, 81.

GIURISPRUDENZA.

2. La disposizione del capoverso dell' art. 47 cod. proc. civ., secondo cui non può accordarsi che una proroga, salvo il caso di forza maggiore o di consenso dato dalle parti, non può estendersi al caso di proroga, di cui si verifichi il bisogno indipendentemente dalla volontà delle parti o loro rappresentanti.
3. In ispecie, non può ritenersi applicabile alle pro-

roghe domandate da periti per compiere le loro operazioni, non essendo dall' art. 263 espressa la proibizione ai periti di domandare una seconda proroga avanti la scadenza della prima. — A. Milano, 8 aprile 1881, Porro c. Amministrazione della lista civile di S. M. il Re d' Italia c. Intendenza provinciale di Como, M. trib. Mil., 1881, 552.

4. Quantunque la prescrizione offra non piccole differenze dalla decadenza di diritti non esercitati entro certo tempo, e ancor più dagli effetti del decorso di termini processuali, tuttavia simili istituti hanno degli elementi comuni.

5. Laonde talune delle regole dettate in materia di prescrizione tornano applicabili anche agli altri modi di perdita de' diritti.

6. In ispecie, la disposizione dell'art. 2125 del cod. civ., per cui la prescrizione è interrotta in forza di una domanda giudiziale, sebbene fatta davanti a giudice incompetente, può estendersi anche ai casi di termini perentorî per esercitare un diritto, o per fare un atto processuale, purchè l'errore circa la competenza si presenti scusabile.

7. In tali casi, sia che la decorrenza dei termini venga ad essere interrotta, sia che rimanga soltanto sospesa (come sembra più esatto), essa riprende il suo corso dalla notificazione della sentenza, con cui il giudice adito ebbe a dichiarare la propria incompetenza.

8. Nè a tale effetto è necessario che la sentenza sia spedita in forma esecutiva. — A. Brescia, 8 giug. 1881, Premoli c. Maccagni, M. trib. Mil., 1881, 804.

V. *Arbitramento* — *Competenza civ.* (regolamento di competenza) 294 — *Contumacia civ.* 26-28, 30 — *Esecuzione immob.* — *Esecuzione mob.* 13, 14, 46-49 — *Espropriazione per p. u.* 40, 41 — *Garantia* 2, 3 — *Giuramento civ.* 15, 35 — *Graduazione* 29, 55 — *Interrogatorio civ.* 22, 23 — *Obbligazione* 30, 34, 35, 54-57 — *Opposizione di terzo* 10, 11 — *Perenzione* 3, 6-38, 44, 57-59 — *Perizia civ.* 2, 19, 23-26, 28 — *Procedimento civ.* — *Prova testimoniale* — *Rivocazione* 1, 2, 12, 13, 36, 38 — *Sequestro* — 46-48, 76, 77.

— ad appellare — V. *Appello civ.* — *Esecuzione immob.* 93, 94.

— pel ricorso in cassazione — V. *Cassazione civ.* 176, 177, 242, 243.

— a comparire — V. *Appello civ.* — *Citazione civ.* — *Esecuzione immob.* 168, 176.

— nelle prove testim. — V. *Prova testimoniale.*

Termine in materia penale — V. *Appello pen.* 2, 30, 31 — *Cassazione pen.* 2, 67, 68, 84-86 — *Citazione pen.* 1-4, 6 — *Esazione* 136, 137 — *Interrogatorio pen.* 10, 12, 13 — *Verbale del dibattimento* 44, 45.

Termine del fondo — V. *Confine.*

Terratico.

1. È soggetto a prescrizione il dritto di terraggio sulle terre *ex feudali.* — C. Napoli, 27 gennaio 1881, Finanze c. Colabella, G. trib. Nap., XXX, 538.

2. Colui che è stato dichiarato proprietario di terre sciolte dal vincolo del demanio comunale per opera di giudicato, utilmente prescrive il peso dell' annua terragiera fatto salvo al Comune, se il Comune non l' abbia riscosso, e non ne abbia sollevato l' azione pel corso di 30 anni, ed in contrario mal si assume la precarietà del possesso e la imprescrittibilità del dritto. — A. Napoli 30 luglio 1880, Miraglia c. Com. Albano nella Lucania, Gazz. proc., XVI, 433.

Territorio (agli effetti della competenza) — V. *Competenza* 9, 10, 270, 289.

Terzo (diritti del) — V. *Cosa giudic. civ.* 96-98 — *Dote* — *Inabilitazione interdizione* — *Intervento* — *Legato* 11, 14, 19, 20 — *Pagamento* 2, 3, 20, 32 — *Surrogazione* — *Trascrizione.*

Terzo (stipulazioni relative al) — [c. c. 1128-1130, 1238] V. *Diritto romano* 18 — *Fideiussione* 1.

Terzo pensionabile — V. *Asse eccles.* 190.

Terzo possessore — [c. c. 2013-2023, 2092; c. p. c. 706] V. *Cessione* 4, 13 — *Esecuzione immob.* 30, 31, 57, 88-90, 175 — *Frode e simulazione* 2, 43, 49, 54 — *Graduazione* 38 — *Purgazione.*

Terzo (esecuzione o sequestro presso il) — V. *Esecuzione in gen.* 11, 48.

Tesoriere comunale — V. *Contabile* 1, 4-6, 37, 38 — *Esazione.*

Tesoro — [c. c. 494, 711, 714].

Testamento — [c. c. 774-804, 916-922].

SOMMARIO.

Alienazione mentale — V. *Sanità di mente.*
Analfabetismo 93-100.
Atto privato 33, 101, 102.
» di soprascrizione 71-73, 77-80, 83.
Capacità di testare — V. *Sanità di mente.*
Cardinali 105.
Cassazione 25, 48, 59, 153, 154.
Causa impulsiva a testare 117.
Chiusura 5-7, 72, 74, 75, 77, 81-85, 87-92.
Codicilli 124.
Conoscenza del testatore e dei testimoni 67.
Contemporaneità di due testamenti 101.
Danni 42.
Data 15-27, 29-32, 111, 123.
Deposito presso notaio 8, 28, 33, 76, 77, 101.
Dichiarazione di volontà 36-39, 44-46.
Dolo 145-148.
Equipollenti 31, 35, 37, 38, 43-60, 67, 73, 74, 84, 86, 87, 89-92, 111.
Falso 65, 68, 78-80, 84, 143
Firma — V. *Sottoscrizione.*
Formalità in genere 4, 14, 15, 43, 49-56, 58-60, 65, 76, 77.
Formulario 1, 2.
Forza probante — V *Atto privato.*
Idoneità di testimoni — V. *Testimoni.*
Implicita nuncupazione 108-110.
Incompatibilità di disposizioni — V. *Rivocazione.*
Interdizione — V. *Sanità di mente.*
Interpretazione 149-156.
Istituzione di erede 125.
Lacerazione 118-120.
Leggi austriache 105 bis-107, 124.
» napoletane 83.
» pontificie 105, 108.
Lettere missive 11-13.
Letture 47, 57, 66.
Malattia contagiosa 103, 104.
Menzione 31, 35-38, 43-60, 67, 73, 74, 84, 86-92, 111.
Modelli — V. *Formulario.*
Notaio 3, 35, 36, 39, 40, 42-46, 48, 52-54, 63-65, 67, 73, 84, 87, 89, 91, 108, 143.
Nullità 10, 27-29, 41, 42, 45, 46, 49, 51, 52, 54, 70, 74, 81, 82, 88, 98, 110, 125, 130, 131, 144, 146, 148.
Olografo 10-13, 16-19, 21-34, 82, 101, 102, 120, 123, 133.
Onere della prova — V *Prova.*
Pluralità di codicilli, 124.
» di fogli 19, 105 bis 107.
Presenza dei testimoni — V. *Testimoni.*
Presunzioni 31, 44, 45, 48, 69, 91, 94, 97, 99, 100, 118, 120-1 2, 142.
Prova 34, 38-40, 44, 45, 48, 53, 79, 80, 94, 95, 98, 100-102, 111, 119, 120, 132-137, 140-143, 147, 148.
» testimoniale 119, 120, 143, 147.
Pubblicazione del testamento — V. *Deposito.*
Pubblico 3, 35, 37, 38, 41, 43-47, 49-51, 53-65, 67-70.
Querela di falso — V. *Falso.*
Responsabilità del notaio 42.
Rivocazione 9, 111-129.
Sanità di mente 40, 69, 130-143.
» di udito 40, 66.
Segreto 4-7, 71-75, 77-79, 81, 83-94, 96-101.
Sigilli 5-7, 72, 74, 75, 77, 81-85, 87-92.
Sordità 40, 66.
Sottoscrizione 3, 17, 19, 21, 27, 41, 52, 61-63, 65, 93, 94, 99, 104-105 bis, 111.
Speciale 103-105.
Suggestioni e raggiri 10, 148.
Testimoni 3, 36, 39, 40, 44, 46, 47, 53, 64, 65, 67, 70, 80, 86, 105 bis 108.
Verificazione 28.
Violenza 144, 148.

Bibliografia.

1. Disposizioni testamentarie. Modelli e ricordi di dottrina e giurisprudenza. Polizzotti G. Not., it. 1881, 115, 231, 334, 444.

2. Formulario per gli atti testamentarî. C. Michelozzi, Firenze, tip. della Gazz. d' Italia.

3. Sulla validità delle firme del notaro e dei testimoni in un testamento pubblico, vergate in margine dell' ultima facciata per mancanza di spazio. Leone Bolaffio, Foro, I, 496.

4. Intorno alle formalità del testamento segreto. Cons. Puppa, Foro, I, 244.

5. Sulla sigillatura del testamento segreto. A. Gavino Mannazzu, Sassari, 1880, tip. Dessi.

6. Della sigillazione richiesta come formalità nel testamento mistico. Ballanti P., Bett., 1881, 67.

7. La sigillatura del testamento segreto. R. leg., 1881, 69.

8. Sulla pubblicazione del testamento olografo che dal testatore sia stato depositato presso un notaio. Nicolini D. Gio., Not. it., 1881, 287.

9. Brevi osservazioni intorno alle contrarietà ed incompatibilità fra le disposizioni testamentarie sufficienti a far revocare l' anteriore testamento. A. M. Foro, I, 818.

10. Della suggestione capace a produrre la nullità di un testamento esaminato in modo speciale in rapporto al testamento olografo. Tomasuolo Francesco, G. trib. Nap., XXX, 607.

Giurisprudenza.

11. Una lettera missiva può costituire testamento olografo se riveste la forma per esso prescritta.

12. L' ultima volontà può essere scritta in più testamenti successivi; epperciò può essere espressa con forma olografa in più lettere missive successive, le quali nel loro complesso assumessero il carattere di unicità.

13. Circostanze per le quali alcune lettere missive, l' una successiva all' altra, vennero ritenute contenere una vera ed efficace istituzione di erede. — A. Torino, 3 dicembre 1880, Finanze c. Scolari, Giur. Tor., 1881, 36; Annali, 1881, 16.

14. Forme estrinseche degli atti, a mente dell'art. 9, al. 1, cod. civ., disposizioni preliminari, sono quelle prestabilite dalla legge onde far constare sia il contenuto della disposizione, sia l' osservanza di ogni altro requisito voluto dalla legge per la validità della disposizione medesima.

15. La data è formalità estrinseca del testamento. — C. Torino, 31 maggio 1881, Lang c. Lampugnani, Foro, I, 630 (n).

16. Ogni disposizione la quale stia a sè, una volta che appaia compiuta, deve avere tutti i requisiti di un valido testamento, nè sarebbe lecito supplire alla mancanza della data coll' applicarvi quella di cui fossero fornite disposizioni successive, scritte sul medesimo foglio, ma quali ulteriori ed autonome manifestazioni di volontà.

17. Qualora invece le disposizioni stiano fra loro in relazione, la data posta in fine delle medesime colla sottoscrizione del testatore le convalida tutte, sebbene alcune fossero già state separatamente firmate, e risultino stese in luogo diverso da quello indicato nella data; perchè nè ragione, nè legge vietano che un testamento si faccia in luoghi diversi.

18. Il testamento deve considerarsi fatto per intiero nell' istante in cui gli venne apposta la data. — A. Brescia, 28 aprile 1881, Bernardi c. Damonti, M. trib. Mil., 1881, 828.

19. Non ostante la pluralità delle date e delle sottoscrizioni di un testamento olografo scritto anche in più fogli, il testamento rimane unico quando il testatore non abbia espressamente dichiarato il contrario, o questo non risulti implicitamente dalle sue disposizioni.

20. La data di esso è quella apposta dopo l' ultima disposizione. — A. Genova, 22 aprile 1881, Marchelli c. Scribanis-Acquarone, Eco Gen., 1881, I, 257.

21. Quando ad un testamento olografo, datato e sottoscritto, il testatore aggiunga in seguito, quantunque nella stessa carta, altre disposizioni contenenti legati, queste debbono considerarsi come disposizioni nuove, e perciò non son valide se, oltre ad essere intieramente scritte e sottoscritte, non sono anche datate dal testatore. — C. Torino, 14 lug. 1881, Guelfi Peroni c. Peroni, Foro, I, 1200 (n).

22. Il testatore adempie alla prescrizione della *data* nel testamento olografo col far conoscere in quale anno, in qual mese dell' anno stesso ed in quale giorno di quel mese, ha scritto il testamento.

23. Ed è valida qualunque maniera di far ciò conoscere, la quale non lasci dubbio che il testamento sia stato da lui scritto in un determinato giorno di un determinato mese ed anno.

24. Una di queste maniere è il riferimento di un fatto, ad un avvenimento così generalmente noto che non lasci dubbio sul vero momento cronologico in cui il testamento è stato scritto.

25. Ed è questione di apprezzamento quella se la maniera usata dal testatore per datare il testamento *indichi* con certezza il giorno, il mese e l' anno in cui lo ebbe a scrivere.

26. Applicazione al caso di testamento olografo datato: *Crema, questo giorno di San Rocco*, 1876. — C. Torino, 4 marzo 1881, Premoli c. Premoli, M. trib. Mil., 1881, 353, Annali, 1881, 103; Giur. Tor., 1881, 373; Bett., 1881, 341; Legge 1881, II, 770.

27. Non è nullo un testamento olografo, nel quale la data trovasi scritta dopo la firma del testatore, quando la data risulti apposta immediatamente dopo la firma ed in unico contesto.

28. Sconosciuto il carattere del testamento olografo legalmente depositato, si deve ordinare la verificazione di esso a carico della parte attrice e che dichiari di non riconoscere il carattere suddetto. — T. Salerno, 28 giugno 1881, Aiello c. Pisanti, Gazz. proc., XVI, 379.

29. La opposizione ad un testamento olografo di una data posteriore alla morte del testatore equivale alla mancanza di data, ed importa nullità del testamento a senso degli art. 775 e 804 del cod. civ.

30. La legge non prescrive che la data del testamento olografo debba essere posta o al principio o alla fine od in altro luogo della scrittura, ma esige che la data si trovi nell' olografo, non bastando che si trovi in altre scritture, fosse pure in un aggiunta fatta al testamento stesso.

31. Ad ogni modo non si ammetterebbero equipollenti desunti per induzioni tratte da altre scritture, o da presunzioni ricavate anche dalle viscere stesse dell' atto, ma sarebbe necessario che vi fosse nell' olografo una espressione, la quale, benchè in termini diversi, mostrasse nettamente e senza ambagi, che esso fu scritto e sottoscritto nel tale giorno, mese ed anno. — A. Casale, 21 maggio 1881, Strada e Medici c. Strada, Giur. Casale 1881, 258.

32. È inutile discutere in merito ad un testamento olografo presentato da uno dei contendenti, quando l' avversario produce un testamento olografo dalla stessa persona fatto in epoca posteriore.

33. Un testamento olografo depositato dagli interessati dopo la morte del testatore, secondo il disposto dell' art. 912 del cod. civ., conserva sempre inalterabile l' indole sua di semplice scrittura privata.

34. In caso di contestazione, l' autenticità e sussistenza devesi stabilire da chi lo invoca. — A. Casale, 10 maggio 1880, Rapetti c. Bosio, Giur Casale, 1881, 65.

35. La formola « richiesto io notaio ho ricevuto questo atto di testamento pubblico da me scritto in pagine due e mezza circa d' un foglio di carta bollata, e dopo datane chiara lettura alla signora testatrice in presenza dei suddetti testimoni, viene il contenuto nel medesimo, dietro interpellanza di me notaro, dichiarato pienamente conforme alla sua volontà » è sufficiente per attestare l' adempimento delle formalità prescritte dall' art. 778 del cod. civ. — C. Torino, 24 maggio 1881, Canonica c. Borgarelli, Foro, I, 799 (n).

36. *La dichiarazione orale* di sua volontà, *fatta dal testatore* al notaio in presenza dei testimoni, è formalità sostanziale del testamento pubblico.

37. Colla locuzione « *dichiarerà* » adoperata dal c. c. albertino e adottata dal c. c. in vigore, invece di quella del c. c. francese « *il leur est dictè* », non intese il legislatore di affievolire il senso intimo e la forza della disposizione surriferita.

38. Quindi non è soddisfatto al precetto della legge, se si provò che il testatore *non altrimenti dichiarò* la sua ultima volontà, *se non rispondendo con semplici monosillabi alle domande a lui rivolte dal notaio* rogante.

39. La semplice espositiva nel rogito « *la testatrice . . . . ha dichiarato a me notaio* alla presenza dei testimoni *la sua ultima volontà nel modo seguente* » non è ostacolo a fare la detta prova.

40. E non è ostacolo a provare per lo stesso mezzo *che la testatrice non era di mente sana,* quando addivenne a quell' atto, l' avere espresso il notaio, che a lui ed ai testimoni *era apparsa sana di mente e di udito.* — A. Parma, 15 marzo 1881, Ranza c. Gualaggini, Annali, 1881, 95; R. leg., 1881, 150.

41. È nullo il testamento pubblico mancante della firma del testatore, ove questi dichiari bensì di non poterlo sottoscrivere, ma non ne esprima la causa.

42. Tale nullità obbliga il notaio al risarcimento dei danni verso le persone onorate con tale testamento. — A. Genova, 31 dicembre 1880, Vico c. Peluffo, Eco Gen., 1881, I, 209; G. pret., 1881, 154.

43. A provare la osservanza delle formalità testamentarie prescritte dagli art. 778 e 779 del cod. civ., basta la dichiarazione fatta in proposito dal notaio rogante, sia essa fatta in uno piuttostochè in altro luogo del testamento. — A. Macerata, 25 luglio 1881, Petrini c. Marini, R. giur. Bol., 1881, 214.

44. Nel testamento pubblico la prova che il testatore abbia dichiarato la sua volontà al notaio in presenza dei testimoni non può desumersi da argomentazioni od indagini, più o meno convincenti, di probabilità o di verosomiglianza; ma deve invece emergere chiaramente e da apposita manifestazione, sia pure con qualsivoglia parola espressa.

45. Ove la formula usata dal notaio non somministri la prova certa, apodittica ed esclusiva di qualsiasi contraria ipotesi sull' osservanza della formalità, di cui deve far fede, ma lasci ancora qualche dubbio, il voto della legge non può dirsi soddisfatto, ed il testamento è nullo.

46. Così è a ritenersi nullo per violazione dell' art. 778 del cod. civ. il testamento pubblico, nel quale sia detto « Nanti di me N. N. notaio ecc., ed in presenza dei quattro infrascritti testimoni. . . . è comparso N. N. ecc. ed ha dichiarato a me notaio la sua volontà nel modo seguente », non potendosi in questa formula ravvisare espressa la menzione che la volontà del testatore sia stata dichiarata al notaio alla presenza dei testimoni.

47. Nè a tale difetto può supplire la chiusa dell'atto, nella quale sia detto ch' esso fu letto al testatore presenti i testimoni.

48. La questione se i termini equipollenti usati dal notaio inducano o no certezza assoluta sulla osservanza delle formalità testamentarie, è di diritto, e quindi il relativo giudizio dei magistrati di merito è censurabile in cassazione. — C. Torino, 12 luglio 1881, Bonanni c. Bonanni M. trib. Mil., 1881, 865; Giur. Tor., 1881, 625; Massime, 1881, 475; Annali, 1881, 328, Bett., 1882, 77.

49. È nullo il testamento pubblico, quantunque si

siano in esse adempite tutte le formalità prescritte dall'art. 778 cod. civ., se della loro osservanza non è fatta menzione espressa nello stesso testamento.

50. Questa menzione espressa non può essere supplita per via di equipollenza per ciò che dal contesto del testamento e dalle varie sue parti, messe in confronto le une colle altre, si raccolgano stringenti argomenti per indurre il convincimento che quelle varie formalità siano state osservate. — C. Torino, 10 agosto 1880, Boni c. Pelloni, Giur. Tor., 1881, 137; R. leg., 1881, 25; Massime, 1881, 88; Legge, 1881, I, 339; Annali, 1881, 57.

51. Non è prescritto a pena di nullità che nel testamento sia fatta espressa menzione dell'avere il notaio curata la riduzione in iscritto della volontà manifestatagli dal testatore.

52. Tanto meno quindi può dirsi nullo il testamento per ciò che tale menzione sia stata fatta prima della firma del notaio, ma dopo quella del testatore e dei testimoni. — C. Torino, 8 agosto 1881, Minini c. Piccoli e Rosmini, M. trib. Mil., 1881, 870; Giur. Tor., 1881, 605; Legge, 1881, II, 620; Annali, 1881, 325; Bett., 1881, 656.

53. Non essendo determinato dalla legge, per la menzione delle formalità richieste alla validità di un testamento, un modo testuale e sacramentale, per dottrina e giurisprudenza costante deve ritenersi che è rimesso al giudizio del magistrato il rilevare in ogni specie se la menzione fatta dal notaio circa le formalità testamentarie sia tale da indurre la prova dell'adempimento delle medesime.

54. La poca precisione delle parole usate dal notaio nel fare una tale menzione non può porgere un mezzo di nullità del testamento, quando e dalle dette parole in sè e dal raffronto con altre del testamento si può argomentare che il notaio eseguì le singole formalità a lui imposte.

55. La trasgressione del precetto della menzione delle formalità testamentarie si verificherebbe soltanto quando il notaio, trascurata qualunque menzione dei fatti giuridici costituenti le formalità testamentarie, si limitasse a dichiarare di avere nella compilazione del testamento adempiuto alle formalità volute dalla legge senza alcuna specificazione delle medesime.

56. La dizione « menzione espressa » è stata adoperata dal legislatore pel fine solo di far conoscere che la prova dell'adempimento delle formalità testamentarie non può risultare da una menzione generica, ma soltanto da una menzione specifica circa ciascuna delle singole formalità.

57. Le parole « fatto, letto e pubblicato » equivalgono alla dichiarazioae che il notaio deve fare di aver letto al testatore il testamento, non che di aver redatto il testamento stesso. — A. Ancona, 30 luglio 1881, Luzzi c. Mori, Foro, I, 742 (n).

58. Il principio di diritto, che deve regolare il giudizio di equipollenza nelle menzioni testamentarie, è che la certezza dell'adempimento delle formalità ordinate con obbligo della menzione debba derivare non da fatti estranei, ma dalle dichiarazioni scritte contenute nello stesso testamento.

59. Laonde, se il giudice di merito esercitando i suoi poteri nell'estimazione del valore delle clausole di un testamento, relative alla menzione della lettura fattane dal notaio al testatore alla presenza dei testimoni, s'informò al concetto vero della equipollenza nelle menzioni testamentarie, e non lo contraddisse nel corso delle sue argomentazioni per l'applicazione in concreto, la sentenza sfugge al sindacato della Corte di cassazione.

60. Non è prescritto dalla legge il luogo del testamento in cui debba farsi menzione dell'adempimento dell'una o dell'altra formalità. — C. Roma, 3 feb. 1881, Fontanella c. De Angelis, Foro, I, 130 (n).

61. Le parole *sottoscrizione* e *sottoscrivere,* usate nella legge, non devono intendersi nel senso grammaticale di scritto sottoposto ad altro scritto ma piuttosto in quello indicante una successione di tempo e di spazio.

62. Conseguentemente, il concetto compreso in quelle voci deve reputarsi soddisfatto, anche se il nome del firmatario di un atto non potè per qualsiasi motivo essere materialmente vergato sotto lo scritto che con esso si volle confermare, qualora però l'accennata successione di tempo e di spazio risulti evidente dalle circostanze del fatto.

63. Applicazione di questo principio al caso di un testamento pubblico, nel quale, essendo occupate tutte le righe dell'ultima facciata con le disposizioni, i due notai roganti aveano fatto firmare i testimoni, e si erano essi medesimi firmati nel margine dell'ultima facciata, unendo con segni materiali le firme al contesto dell'atto.

64. Tale testamento è valido, non solo di fronte all'art. 781 del cod. civ., ma anche del regolamento notarile 17 giugno 1806, vigente al momento della compilazione del testamento, e che, negli atti pubblici, prescriveva, sotto pena di nullità, la sottoscrizione dei testimoni e notai *in fine della matrice*.

65. Per infirmare il detto testamento bisognerebbe, con querela di falso, dimostrare la falsità della dichiarazione del notaio, che cioè, i testimoni e i notai si sottoscrissero dopochè tutte le formalità testamentarie erano state adempiute. — A. Venezia, 17 maggio 1881, Bonaguro e Betazzo c. Bonaguro, Berti e Cattaneo, Foro, I, 495 (n).

66. La formalità della lettura, che l' art. 787 del c. c. prescrive doversi fare dal testatore sordo, è una formalità aggiunta alle altre e non esonera il notaio dall'obbligo della lettura di cui all'art. 778 del cod. civ. — T. Susa, 23 settembre 1880, Berard c. Berard e Molino, Foro, I, 256 (n).

67. Ad accertare la conoscenza che del testatore debbono avere i testimoni basta la menzione « noto a noi notaro e testimoni ».

68. Quando il testamento non sia stato impugnato di falso, non sono permesse le indagini contrarie al tenore dell'atto.

69. Dal tenore dell'atto può bene dedursi lo stato di mente del testatore. — C. Napoli, 31 gennaio 1881, D'Ambrosio c. Gattifarina, Foro, I, 442 (n).

70. L'art. 788 c. c. indica tassativamente le persone che non possono figurare come testimoni pubblici e non essendo compresi fra questi i parenti e affini dell' erede o legatario, se ne induce che non può portare la nullità del testamento l' esservi intervenuto come testimone un affine in terzo grado dell'erede. — T. S. Remo, 15 giugno 1881, Clerici c. Paneri, Not. it., 1881, 282; R. leg., 1881, 288.

71. L' atto di ricevimento del testamento segreto dev' essere materialmente attaccato alla scheda testamentaria.

72. L' atto di ricevimento scritto in carta separata senza descrizione del numero e dell' impronta dei suggelli apposti al medesimo, non risponde ai termini di legge, e quindi non imprime autenticità al testamento. — A. Catania, 15 dicembre 1880, Platania c. La Guidara, Giur. Cat., 1881, 13; Not. it., 1881, 62.

73. Nel testamento segreto non è necessario che il notaio trascriva nell' atto di soprascrizione le precise parole pronunziate dal testatore, essendo sufficiente che con parole sue riferisca la dichiarazione del testatore.

74. L'omissione per parte del notaio dell' indicazione del numero dei sigilli non vizia di nullità il testamento se facilmente si può desumere dal contesto dell'atto.

75. È sufficientemente garantita la chiusura della scheda testamentaria, se è cucita all' intorno con punti di refe assicurato all' estremità da sigilli di cera lacca. — A. Brescia, 18 gennaio 1881, Mainetti c. Chizzola e Mainetti, Foro, I, 811 (n).

76. È indubitato che le formalità, dettate dal legislatore rapporto al deposito dei testamenti, partono dal concetto importantissimo di respingere ogni ombra di frode e di assodare, col massimo della certezza, la identità testamentaria.

77. Fra le formalità essenziali del deposito medesimo havvi quella che la sigillazione della cedola sia già avvenuta allorchè a cura del notaio si scrive l' atto di ricevimento, e che la consegna della suddetta cedola, colla corrispondente dichiarazione del testatore, sia un fatto compiuto nel momento in cui intraprendesi la formazione del detto atto di ricevimento.

78. Perchè sia ammissibile la querela di falso civile contro l' atto di ricevimento di un testamento segreto, non fa duopo vengano precisate tutte le conseguenze giuridiche, che, stabilito il falso, possono derivare, e venga dichiarato che il falso genera la nullità della disposizione testamentaria.

79. A tale scopo è sufficiente che si dimostri la concludenza dei motivi della querela e delle prove dedotte in appoggio della nullità del testamento.

80. Onde dimostrare la falsità dell'atto di ricevimento di un testamento segreto, si possono offrire quegli stessi testimoni che intervennero all' atto. — A. Venezia, 28 dicembre 1880, Ravigniani c. Bernardi e Silvestrelli, Foro, I, 244 (n).

81. La circostanza di essere poco riconoscibile un' arma gentilizia, impressa in cera lacca nei suggelli di una scheda contenente un testamento non porta la nullità di questo, quando risulta che i suggelli sono intatti, nè ulteriore impronta è stata sostituita a quella adoperata dal testatore.

82. Nel testamento olografo non essendo richiesta dalla legge l'apposizione dei sigilli, la loro alterazione, da qualunque causa provenga, non indurrebbe mai la nullità del medesimo. — A. Roma, 5 marzo 1881, Borgognoni ne' Luzi c. Originali, Giordani, e Tomassini, Temi rom., 1881, 87; Filangieri, 1881, 135.

83. Per le leggi civili del 1819, a differenza del cod. civile italiano, non era necessario che il suggello con cui fosse chiuso il testamento mistico avesse portato un' impronta qualunque.

84. Una più o meno esatta descrizione dell' impronta dei suggelli che il notaio avesse aggiunto non sarebbe stato causa d' infirmare l' autenticità dell'atto fino a quando non fosse stato impugnato con la iscrizione in falso. — A. Catania, 17 ottobre 1881, Spinnato c. Lo Monaco, Giur. Cat., 1881, 195; Bett., 1881, 623; Not. it., 1882, 253.

85. La sigillazione diretta con impronta non è l' unico modo legale di chiudere il testamento segreto; basta a questo effetto anche il suggellamento mediato ed indiretto, semprechè raggiunga lo effetto di non potersi aprire nè estrarre il testamento senza alterazione o rottura.

86. La dichiarazione del testatore, che nella scheda da lui consegnata al notaio si contiene il suo testamento segreto, risulta sufficientemente dalla seguente formula: « Il testatore dichiara di consegnarmi, siccome mi consegna, questa scheda chiusa con filo bianco e sigillata alla presenza dei testimoni infrascritti, quale scheda contiene il suo ultimo testamento. » - A. Roma, 12 maggio 1881, Carlini c. Antonelli, Not. it., 1881, 174; R. leg., 1881, 181; Temi rom., 1881, 201.

87. La dichiarazione del testatore, che nella scheda da lui consegnata al notaio si contiene il suo testamento segreto, risulta sufficientemente dalla seguente formola: « Il testatore dichiara di consegnarmi, siccome mi consegna, questa scheda chiusa con filo bianco e sigillata alla presenza dei testimoni infrascritti, quale scheda contiene il suo ultimo testamento ».

88. La sigillazione con l' impronta è l'unico modo di

chiudere i testamenti segreti, che sia riconosciuto dalla legge, e la chiusura altrimenti fatta è nulla. — T. Roma, 30 luglio 1880, Carlini c. Antonelli, Not. it., 1881, 20; R. leg., 1881, 62.

89. L'art. 751 del cod. civ. alb. impone bensì al notaio di far menzione che la carta contenente il testamento segreto gli fu dal testatore presentata chiusa e sigillata, ma non gli prescrive al riguardo alcuna formola sacramentale.

90. L'osservanza di detta formalità può quindi risultare anche per via di equipollenti.

91. L'equipollenza, in tema di formalità testamentarie, non può essere desunta da semplici presunzioni o congetture, essendo necessario che le parole sostituite dal notaio a quelle della legge esprimano indubbiamente lo stesso concetto, e che l'equipollenza sorga dal tenore dell'atto, non da altri atti o fatti.

92. Specie in cui fu ritenuto essersi adempito per equipollenti alle formalità della menzione relativa al fatto della presentazione della carta testamentaria chiusa e sigillata. — C. Torino, 29 aprile 1881, Cagnoni c. Cagnoni, M. trib. Mil., 1881, 562; Giur. Tor., 1881, 524; Bett., 1881, 486; Legge, 1881, II, 479.

93. Perché sia valido il testamento segreto scritto da un terzo è indispensabile che il testatore, che deve firmarlo ad ogni mezzo foglio, sappia leggere.

94. Da che il testatore sapesse fare materialmente il proprio nome e solesse farlo in tutti gli atti pubblici e privati, e lo avesse fatto nel suo testamento segreto, non se ne può indurre che egli sapesse scrivere, e molto meno che sapesse anche leggere.

95. Ma che egli sapesse leggere può argomentarsi dal fatto che solesse firmare le quitanze dei pagamenti a lui presentate da altri, come anche dalla dichiarazione da lui fatta in tempo non sospetto, di saper leggere, specialmente in occasione del censimento.

96. Per poter fare testamento segreto non è necessario che il testatore sappia leggere correntemente.

97. Nel dubbio devesi ritenere che ei sapesse leggere sufficientemente. — A. Torino, 23 febbraio 1881, Carrier c. Garino, Giur. Tor., 1881, 292.

98. L'onere di provare, che il testatore non sapeva e non poteva leggere, spetta a chi per tale motivo impugna di nullità un testamento segreto.

99. L'esistenza della firma nell'atto impugnato porta la presunzione che il testatore sapeva e poteva leggere.

100. A distruggerla non bastano presunzioni contrarie, ma si richiede una prova diretta su fatti riferentisi all'epoca della redazione dell'atto istesso. — T. Piacenza, 22 febbraio 1881, Gandolfi c. Molinari, R. leg., 1881, 115.

101. Nel concorso di due testamenti, uno per atto di notaio, segreto e anteriore, l'altro olografo, posteriore non riconosciuto, sebbene depositato, deve darsi la preferenza al primo, che fa piena fede.

102. Il testamento olografo non merita che la fede dal codice civile attribuita alla scrittura privata; ed ancorché depositato, non acquista la forza probante di atto autentico; onde la prova della sua verità è a peso di chi lo produce, non di chi non lo riconosca. — T. Palermo, 22 agosto 1879, Prefetto di Palermo c. Pistone, Circ. giur., 1881, 139.

103. Il testamento speciale di cui l'art. 789 cod. civ. è ammesso quando l'autorità politica, fin dal primo manifestarsi d'una malattia contagiosa, ordina il rigoroso sequestro di quelli che ne fossero infetti.

104. È nullo il testamento speciale, di cui sopra, quando, non essendo lo stesso sottoscritto dal testatore, non sia fatta menzione della causa per cui non si è adempiuta tale formalità. — A. Venezia, 12 aprile 1877, Chiappino Del Torre c. Chiappino, Foro, I, 683.

105. Ai cardinali, non altrimenti che ai *militari*, sotto la legge pontificia era permesso il *testamento in* forma privilegiata. — A. Ancona, *21 giugno 1881*, Gazzoli c. Gazzoli, M. trib. Mil., 1881, 730; Legge, 1881, II, 161.

105 *bis*. Secondo il codice austriaco (§ 579), per la validità del testamento per atto privato, le sottoscrizioni dei testimoni basta sieno fatte sul documento stesso testamentario, sebbene in foglio diverso da quello che contiene le disposizioni e la sottoscrizione del testatore, purché non siano fatte soltanto sull'involto del testamento.

106. Neppure è prescritto alcun modo determinato e tassativo di collegare fra loro i vari fogli contenenti le disposizioni e le sottoscrizioni del testatore e dei testimoni.

107. In questo si è la legge rimessa alla diligenza del testatore e ai metodi comunemente usati, di guisa che in caso di contestazione non si ha che una questione d'identità di fogli, da risolversi caso per caso secondo il prudente apprezzamento dei giudici del merito. — C. Torino, 15 dicembre 1880, Buffato c. Ospedale Trabattoni, Giur. Tor., 1881, 237; M. trib. Mil., 1881, 324.

108. Per l'art. 34 del regolamento gregoriano, nei testamenti per implicita nuncupazione, fra quali v'erano quelli per *relationem ad schedam*, i notai dovevano osservare le forme e le cautele sino allora usate, e tra queste forme non v'era prescritta quella che dovessero essere presenti all'apertura gli stessi testimoni che avevano assistito alla chiusura. — T. Roma, 17 agosto 1881, Antinori, Borsani, c. Zambelischi, Ambrosini, e Lulani, Temi rom., 1881, 422; Gazz. proc., XVI, 507.

109. Non avendo la legge tassativamente stabilita alcuna forma sostanziale nei testamenti per implicita nuncupazione, il giudizio sulla loro validità dipende tutto dallo apprezzamento delle circostanze di fatto che ne accompagnarono la redazione e la consegna, e dalla convinzione che

pel concorso di tali circostanze il magistrato si formi sulla identità o meno della scheda; basta quindi solo il dubbio della sua identità perchè il testamento resti privo di forza.

110. Circostanze di fatto dalle quali la Corte ha ritenuto la nullità del testamento per incertezza d'identità della scheda. — A. Roma, 5 aprile 1881, Leonetti c. Fortunato, Temi rom., 1881, 241.

111. Se un testatore abbia scritto a tergo del proprio testamento olografo la menzione d'averlo annullato senza avere apposta data e sottoscrizione, non si ha in ciò base sufficiente per sostenere la revocazione del testamento, e neppure lo stesso scopo si ottiene proponendo di completare con altri mezzi la prova dell'intenzione del testatore in proposito. — C. Torino, 15 settembre 1880, De Lucchi c. De Lucchi, Foro, I, 877 (n); v. pure Legge, 1881, I, 483; Annali, 1881, 98, Circ. giur., 1881, 172.

112. La rivocazione della volontà dei testatori può essere o espressa, o tacita, o presunta.

113. Per la rivocazione tacita vuolsi lo stesso grado di certezza che risulta dalla espressa.

114. Laonde il codice ha stabilito tassativi criterî per desumerla, cioè, la contrarietà delle disposizioni del primo testamento con le disposizioni del secondo, o la incompatibilità di quelle con queste.

115. Le disposizioni sono fra loro contrarie, quando le une escludono le altre; e sono incompatibili, quando, senza escludersi, non possono razionalmente stare insieme.

116. La contrarietà è intuitiva, e perciò la rivocazione, che ne nasce, è pressochè materiale, mentre la incompatibilità esige un lavoro di raziocinio, e perciò la rivocazione che se ne deduce è piuttosto intenzionale.

117. La causa finale, e non la impulsiva, è essenzialmente connessa colla liberalità; ma nel silenzio o nel dubbio, la causa si presume impulsiva, perchè più favorevole alla validità della disposizione. — A. Parma, 25 febbraio 1881, Gazzola c. Passafiume, R. leg., 1881, 77; Annali, 1881, 111.

118. Le parziali lacerazioni, gli sfregi e altre vie di fatto, con cui il testatore abbia manomesso il suo testamento olografo, possono indurne la sua tacita rivocazione.

119. Si ammettono i capitoli testimoniali a provare che con tali atti intese realmente il testatore di rivocare il testamento, collo stabilire particolarmente che egli ha gittata la carta in quel modo manomessa nella cesta delle carte destinate ad essere abbruciate.

120. La lacerazione o manomessione del testamento olografo induce la rivocazione anche quando non è fatta dal testatore stesso, ma, di suo ordine, dal terzo a cui aveva dato la carta a custodire, sopratutto se si prova che il suo operato fu indi approvato dal testatore stesso. — A. Torino, 21 marzo 1881, Franchino c. Taramasso, Giur. Tor., 1881, 439.

121. La contrarietà ed incompatibilità fra le disposizioni dell'anteriore e posteriore testamento, da cui l'art. 920 del cod. civ. induce la revoca delle prime, non occorre che risulti letteralmente dai testamenti, ma basta che emerga tacitamente e moralmente da congetture intrinseche ed estrinseche.

122. È però sempre necessario che tale contrarietà e incompatibilità si arguisca e si manifesti in modo pieno e indubitato dalle circostanze. — A. Genova, 28 marzo 1881, Solari - Repetto c. Repetto, Foro, I, 818 (n).

123. Un primo testamento olografo, rivocato con posteriore testamento in tutto contrario all'altro, torna ad aver vigore se a piedi del medesimo il testatore apponga una nuova data posteriore a quella del secondo, con dichiarazione che lo stesso testamento debba valere a preferenza di qualsiasi altro. — C. Napoli, 25 febbraio 1881, Verrone c. Verrone, Foro, I, 1178 (n).

124. Secondo il codice civile austriaco possono più codicilli sussistere insieme, ed il posteriore non toglie i legati od i codicilli precedenti, se non in quanto si oppongano alla nuova disposizione; mentre in ogni altro caso il riferimento che si faccia nel secondo al primo codicillo fa sì che ciò per vale per l'uno debba valere anche per l'altro. — A. Milano, 7 marzo 1881, Stoppani c. Albonico, M. trib. Mil, 1881, 409.

125. La nullità della istituzione di erede non importa necessariamente anche la nullità della clausola rivocatoria nello stesso testamento contenuta.

126. Una revoca isolata ha i caratteri d'una disposizione di ultima volontà, e si reputa fatta a favore degli eredi legittimi.

127. Essa non può considerarsi come il mezzo di cui si valse il testatore per fare la disposizione, che poi fu annullata, ma chiaramente esprime che il testatore non ha più voluto disporre, come aveva da prima disposto.

128. L'art. 918 fu introdotto nel codice italiano per togliere di mezzo la questione agitata nella giurisprudenza francese sulla validità della revoca espressa in un testamento nullo per difetto di forma.

129. Per l'applicabilità dell'art. 931 cod. civ., che dispone aver la revoca pieno effetto ancorchè il nuovo testamento resti senza esecuzione per l'incapacità dell'erede, non è punto richiesto che l'incapacità sia ignorata dal testatore. — A. Venezia, 7 giugno 1881, Mossolin c. Mossolin Sette, Temi ven., 1881, 502.

130. È nullo per insanità di mente il testamento di colui che, al tempo in cui l'ha fatto, trovavasi dominato da passione così intensa di odio e di vendetta contro le persone della sua famiglia, da trascinarlo inconscio ad atti ingiusti contro la medesima. — C. Torino, 18 agosto 1880, Bianchi c. Rubini, Giur. Tor., 1881, 153; Legge, 1881, I, 729.

131. Il testamento fatto da persona che, sebbene non colpita da interdizione, era però, al tempo in cui l'ha fatto, ricoverata in un manicomio per ordine della pubblica autorità, siccome affetta da alienazione mentale, è nullo.

132. In ogni caso, toccherebbe a chi sostiene la validità del testamento di provare che, al momento in cui il mentecatto ha fatto il testamento, egli trovavasi in uno stato di lucido intervallo, od altrimenti il testatore era sano di mente, tuttochè ricoverato nella casa di salute.

133. La prova del lucido intervallo non può risultare dalla semplice iscrizione del testamento, dal tenore del suo contenuto, sopratutto se si tratta di testamento olografo a favore di uno dei custodi del manicomio e addetti al servizio e vigilanza del testatore. — A. Torino, 4 agosto 1880, Vistarini c. Pellegrini, Giur. Tor., 1881, 84; Massime, 1881, 66.

134. La prova dell' incapacità naturale del testatore non interdetto deve somministrarsi piena ed in relazione precisamente al tempo nel quale il testamento fu fatto.

135. Non basta quindi provare che il testatore in tempo più o meno prossimo al testamento fosse mentecatto, e neppure che si trovasse in condizione di abituale infermità di spirito; ma occorre almeno la prova che nel tempo in cui fece testamento egli fosse in condizione di infermità mentale permanente, e così senza lucidi intervalli.

136. L'obbligo della prova nei termini predetti non cessa per la circostanza che, al tempo in cui il testamento fu fatto, il testatore si trovasse in uno stabilimento pei mentecatti.

137. Tale circostanza può essere apprezzata in confronto colle speciali risultanze della causa, ma non può da sè sola costituire piena prova.

138. Per qualunque atto tra vivi o d' ultima volontà si richiede tale stato di mente da lasciar luogo in chi lo compie alla determinazione intelligente e libera della volontà sua; sul qual punto tutto dipende dalle circostanze dei singoli casi. — C. Torino, 2 giugno 1881, Vistarini c. Pellegrino-Armitano, Foro, I, 1087 (n).

139. La disposizione dell' art. 337 cod. civ., secondo cui, dopo la morte di una persona, non possono impugnarsi per insanità di mente gli atti da essa fatti, se non quando prima della morte già si fosse promossa l' interdizione, non è applicabile al testamento dell' infermo di mente non interdetto.

140. Similmente puossi impugnare il testamento dell' infermo di mente non interdetto, sebbene la prova dell' infermità non risulti dal testamento stesso, non ostando il citato art. 337 cod. civ.

141. L' infermità di mente del testatore si può provare col mezzo dei testimoni, purchè vengano articolati fatti precisi.

142. Provandosi l' infermità di mente anteriore al testamento, e posteriore ad esso, presumesi che sussistesse anche al tempo stesso del testamento.

143. La dichiarazione del notaio sulla sanità di mente del testatore può essere combattuta colla prova testimoniale, senza che sia necessaria l' iscrizione in falso. — A. Torino, 27 aprile 1881, Cotto c. Cotto, Giur. Tor., 1881, 448.

144. Sono nulle le disposizioni testamentarie estorte con violenza o carpite con dolo.

145. A differenza dei contratti, formanti un tutto connesso di parti corrispettive, lo scopo di liberalità, che muove la volontà nei testamenti, genera atti distinti e tra loro indipendenti, come sono gli oggetti e le persone cui si riferiscono.

146. In conseguenza, mentre il dolo *causam dans* annulla per intero l' atto contrattuale, non annulla nel testamento che le sole parti dal dolo viziate.

147. In tema di disposizione testamentaria viziata per dolo, la prova testimoniale, ammissibile onde constatare questo, ammette il sussidio di presunzioni gravi, precise e concordanti, con cui la prudenza del giudice possa da fatti *noti risalire allo* ignoto. — C. Roma, 9 febbraio 1881, Menni c. Gaddi-Ercolani, Legge, 1881, I, 289; R. giur. Bol., 1881, 49; Bett., 1881, 185; Circ. giur., 1881, 183; M. trib. Mil., 1881, 159.

148. A provare, in materia testamentaria, la captazione di volontà, necessitano fatti precisi, efficaci, concordanti, i quali concludano al dolo, alla violenza, alla frode: nè basta la dimostrazione di semplici sollecitazioni, preghiere o blandizie. — A. Macerata, 25 luglio 1881, Petrini c. Marini, R. giur. Bol., 1881, 214.

149. Per la risoluzione delle quistioni sulla intelligenza e portata di un testamento, primo criterio da seguirsi è di consultare, non altrimenti che un testo di legge, le parole del testatore. — A. Ancona, 12 marzo 1881, Bevilacqua c. Revedin, Com. e Accademia di Belle arti di Bologna, e Min. della pubb. istruzione, Legge, 1881, I, 597; M. trib. Mil., 1881, 754; Annali, 1881, 250.

150. Negli atti di ultima volontà più che alle parole devesi aver riguardo alla intenzione del testatore. — A. Ancona, 21 giugno 1881, Gazzoli c. Gazzoli, M. trib. Mil., 1881, 729; Legge, 1881, II, 161.

151. Nelle disposizioni testamentarie chiare non si ammette questione di volontà.

152. Quando invece il significato delle parole non sia chiaro, ufficio del giudice è quello di indagare lo spirito delle disposizioni con tutti quei mezzi che dalla dottrina e dalla giurisprudenza sono indicati per istabilire quale veramente sia stata la volontà del disponente.

153. Del resto è riservato incensurabilmente ai giudici del merito il definire se una data formola di testamento sia chiara od oscura, e il riconoscere se le parole usate dal testatore debbano prendersi nel senso grammaticale e ordinario, ovvero in quel significato che risponde all' insieme dell' atto e alle circostanze contingenti.

154. In generale l'apprezzamento dei giudici del merito sulla volontà del testatore non è censurabile in cassazione, se non allora che si dimostri quell'apprezzamento derivare da falsa interpretazione o da erronea applicazione dei principî di diritto.

155. Le regole di interpretazione di un atto d'ultima volontà non sono assolute. — C. Firenze, 6 dicembre 1880, Cortesi Servadio-Regis Picard c. Servadio, M. giud. Ven., 1881, 51.

156. Nelle disposizioni testamentarie la volontà del testatore deve essere sempre rispettata; perciò, verificandosi qualche incertezza intorno al modo d'interpretare una disposizione, è mestieri attenersi al senso in cui questa possa avere effetto, anzichè a quello in cui sarebbe nulla ed inefficace. — A. Bologna, 29 luglio 1881, Tommasi c. Congregazione di carità di Ravenna, R. giur. Bol., 1881, 218; Annali, 1881, 529.

V. *Cassazione civ.* 52, 89 — *Cittadinanza* 3 — *Filiazione* 3, 9, 52, 54 — *Interrogatorio civ.* 12 *Notaro* 26 — *Riconoscimento di debito* — *Scrittura* 21, 42.

— interpretazione — V. *Interpretazione.*

— successione testamentaria — V. *Successione.*

Testimone in materia civile — [c. c. 94, 788, 351; c. p. c. 236, 237, 594, 752; L. 9 dic. 1877, n. 1674].

— prova per testimoni — V. *Prova testimoniale.*

— testimoni per determinati atti — V. *Notaro* 10, 15, 25.

Testimoni in materia penale — [c. p. p. 160-175, 285-311, 723-730].

SOMMARIO.

BIBLIOGRAFIA.

1. Analisi degli indizi e delle qualità dei testimoni in materia criminale. Avv. G. Taranto, Palermo 1880, Tip. Lao.

GIURISPRUDENZA.

1. *bis* I condannati ai lavori forzati per falsificazione di monete si considerano come condannati a pena infamante, e quindi, se chiamati a deporre in giudizio, non possono esser sentiti con giuramento, ma devono soltanto essere uditi a schiarimento. — C. Firenze, 29 dicembre 1880, Landoni, Temi ven., 1881, 159; Riv. pen., XIII, 364; Bett., 1881, 49; Legge, 1881, I, 566; Annali, 1881 56, Filangieri, 1881, 143.

2. Al pretore non è lecito sentire un testimonio senza giuramento, sol perchè subì condanna correzionale ed è ammonito. — C. Roma, 13 luglio 1881, Pettà c. Di Maggio, Corte S. Roma, 1881, 977.

3. Non è vietato di sentire come testimone nel giudizio di rinvio chi nel primo fu accusato del reato, pel quale si procede al novello giudizio, ma vi fu assoluto, ancorchè vi sia stato condannato al carcere per un altro reato a lui speciale, contro la quale condanna egli non abbia proposto ricorso, purchè però non concorra altra ragione d'incapacità fulminata dagli articoli 25 e 374 c. p. — C. Palermo, 16 luglio 1880, Viviani c. Valenti, Circ. giur., 1881, 31.

4. Nulla osta a che il giudice istruttore sia chiamato a deporre in dibattimento, molto più se citato dal presidente in virtù del suo potere discrezionale. — C. Firenze, 10 novembre 1880, Del Vigna, Riv. pen., XIII, 374.

5. Non vi ha nessun ostacolo di legge a che una persona, stata assunta come perito durante l'istruttoria, venga poi citata e sentita al dibattimento come testimonio sopra altre determinate circostanze. — C. Torino, 13 luglio 1881, Aldrighetti, Suardi e Solari, Foro, II, 384 (n).

6. Dovendosi esaminare un teste minore di anni 14, il presidente non ha obbligo di avvertire i giurati che lo esamina a semplice schiarimento — C. Torino, 26 luglio 1881, Mattarozzi, R. leg., 1881, 281.

7. Non osta il disposto dell'art. 286 proc. pen. a che sia udito senza giuramento il fratello dell'imputato nella sua qualità di querelante. — C. Firenze, 18 giugno 1881, Suppi, Riv. pen., XIV, 399.

8. Nel giudizio contro i complici di sottrazioni commesse fra parenti, non è il caso di applicare l'art. 286 p. p. (che vieta di sentire come testimoni gli stretti parenti dell'imputato), a riguardo di quel teste che per avventura avesse vincoli di parentela con l'autore, non imputabile della sottrazione. — C. Torino, 1 giugno 1881, Gominiani, Riv. pen., XIV, 405; Bett., 1881, 243; Circ. giur., 1882, 16.

9. Quantunque il testimone udito sia parente dell'accusato, nondimeno non è ammesso alcun reclamo alla Corte suprema allorchè le parti non si opposero alla sua audizione. — C. Roma, 15 dicembre 1880, Berti, Bett., 1881, 145.

10. È lecito al p. m. segnare in lista i testimoni uditi dallo istruttore, onde siano esaminati in dibattimento, e gli è lecito altresì riportarsene alle

raccolte dichiarazioni come indice dei fatti sui A quali i testimoni debbonsi esaminare. — C. Napoli, 18 luglio 1881, Mele, G. trib. Nap., XXX, 621; Legge, 1881, II, 710; Bett., 1881, 341.

11. Non è vietato di udire alcuno dei testimoni dati in lista, quando si presenti volontariamente, senza essere stato citato; molto più se questo testimonio, non trovato dall' usciere, fu da altri avvertito che la giustizia lo cercava, e se prima della sua deposizione non fu opposta contro di lui al- B cuna eccezione. — C. Roma, 11 aprile 1881, Teofani, Capponi e Quagliottini, Corte S. Roma, 1881, 689; Riv. pen., XIV, 319.

12. Quando un testimone citato non comparisce per infermità é in facoltà del magistrato delegarne l' esame.

13. Ove non creda avvalersi di questa facoltà, dovrà lo stesso magistrato decidere se sia il caso o no di proseguire il dibattimento ad onta della C non comparsa. — C. Napoli, 6 aprile 1881, Naselli c. Garrelli, Riv. pen., XIV, 166.

14. Nel caso di teste citato e non comparso perché malato, non è necessario che il giudice deliberi preliminarmente ed espressamente sul farsi o no luogo a rinvio della causa, e sull' assunzione del teste a domicilio: esso può senz' altro far dare lettura della deposizione, se venga chiesta da D una parte e non combattuta dall'altra — C. Torino, 22 giugno 1881, Rigolone e Viazzo, M. trib. Mil., 1881, 833; Legge, 1881, II, 565; Bett., 1881, 256.

15. Ridotto dal presidente il numero de' testi indicati a sorreggere una posizione difensiva, e mancati gli stessi in dibattimento per infermità, non può la Corte, senza eccesso di potere, dichiararne E non necessaria nè utile la udizione. — C. Napoli, 9 marzo 1881, Marino, Foro, II, 276.

16. La Corte viola il diritto della difesa, se, chiesta dalla medesima la udizione di testi citati e non comparsi per infermità, esprime in forma dubitativa che non sarebbero necessari alla discoverta F del vero e quindi rigetta l' istanza. — C. Napoli, 13 dicembre 1880, Carlino, Foro, II, 203.

17. Dovendosi procedere per delegazione della Corte all'udizione a domicilio di un teste non comparso per infermità (art. 294 proc. pen.), non occorre che sia ammesso il pubblico ad assistere all' e- G same. — C. Firenze, 22 gennaio 1881, Balaò, Foro, II, 363 (n).

18. È in facoltà dell'accusato l'assecondare o meno l' invito del magistrato di farsi rappresentare all' esame dei testi a domicilio, nè per siffatta rappresentanza é richiesto il ministero dell' av- H vocato. — C. Torino, 8 giugno 1881, Briasco, Riv. pen., XIV, 320; M. trib. Mil., 1881, 807.

19. La facoltà che hanno, giusta l' art. 291 del cod. di proc. pen., i pretori, i tribunali e le Corti di rimandare ad altra udienza, ovvero di proseguire la spedizione della causa, va limitata al caso che i testimoni o periti non comparsi siano stati regolarmente citati, o che le liste dei testimoni siano state tardivamente presentate, sicchè sia riuscito impossibile farli citare e comparire alla stabilita udienza.

20. Ma quando le liste furono tempestivamente presentate, e qualche testimonio o perito non fu tuttavia regolarmente citato, i pretori, i tribunali, e le Corti non possono esimersi, dietro analoga istanza delle parti interessate, dal rinviare ad altra udienza le cause, onde si provveda alla regolare citazione di tutti i testimoni e periti in- A dicati nelle liste. — C. Torino, 3 dicembre 1880, Franto, M. trib. Mil., 1881, 117.

21. La facoltà concessa dall'art. 291 del cod. di proc. pen. di procedere oltre alla spedizione della causa, malgrado la non comparizione di un testimone, ha luogo tanto se il testimonio sia stato citato, quanto se non lo sia stato per ne- B gligenza o per qualsiasi altra causa. — C. Roma, 10 gennaio 1881, La Greca e Piantieri, Foro, II, 122 (n).

22. Non è necessario che i testimoni *assenti, di cui* l'art. 311 permette la lettura *delle deposizioni* C scritte, siano stati preventivamente citati. — C. Torino, 22 giugno 1881, Rigolone e Viazzo, M. trib. Mil., 1881, 833; Bett., 1881, 256.

23. Perchè si possa leggere la deposizione scritta di un testimonio che si trovi all'estero, basta che questo testimonio sia stato portato nelle *liste* depositate a termini di legge, e non è anche necessario che sia stato citato a comparire perso- D nalmente al dibattimento. — C. Torino, 13 luglio 1881, Aldrighetti, Suardi e Solari, Foro, II, 384 (n).

24. Non è vietato di dar lettura in pubblica udienza della deposizione scritta di un testimonio ricevuta nel periodo istruttorio dal delegato di P. S. che contestò la contravvenzione alla legge sul lotto, se sia il caso di far risultare dei cangiamenti o delle variazioni sopravvenute nella deposizione fatta all'udienza.

25. Il presidente del tribunale non manifesta preventivamente la sua opinione, nè eccede nei suoi poteri esercitando una indebita intimidazione, se lo eccita a dire il vero, con ammonizione che in caso contrario il tribunale avrebbe dovuto eseguire la istanza del pubblico ministero ed ordi- E nare il di lui arresto. — C. Roma, 11 febbraio 1881, Garbarino, Corte S. Roma, 1881, 242.

26. È vietata la lettura in dibattimento della deposizione di un teste citato e non comparso, perchè malato, assunto dal delegato di p. s.

27. Nè a sanare la nullità vale la posteriore udi- F zione del delegato medesimo. — C. Firenze, 12 febbraio 1881, Barberi, Riv. pen., XIV, 17.

28. Erra la Corte che ritiene in principio essere vietata la lettura delle dichiarazioni scritte dei testimoni, anche per rilevare i cangiamenti e le variazioni sopravvenute nell'orale dibattimento quando non ne sia fatta istanza immediatamente dopo il loro esame nel pubblico giudizio.

29. Però è insindacabile la sentenza della Corte in quanto ritiene la inattendibilità del motivo di appello, con cui chiedevasi la nullità del dibattimento presso il tribunale, per essersi respinta la domanda di lettura delle dichiarazioni scritte di tutti i testimoni uditi nell' orale giudizio. — A C. Roma, 20 giugno 1881, Sagols, Atxer e Viale Rey, Corte S. Roma, 1881, 607.

30. Non viola l'art. 311 del cod. di proc. pen. il presidente che, dopo avere inutilmente cercato di richiamare alla memoria di un testimonio circostanze che questi dichiara d'aver dimenticate, fa dare lettura della di lui deposizione scritta.

31. Allorchè le parti non abbiano in proposito sollevato alcun incidente, spetta al presidente e non alla Corte di assise ordinare la lettura della deposizione scritta di un testimonio per far constare dei cambiamenti sopravvenuti nella depo- B sizione orale. — C. Torino, 13 gennaio 1881, Castagnone, M. trib. Mil., 1881, 304; Annali, 1881, 50.

32. Ove dal verbale del dibattimento non risulti che siasi data lettura della deposizione scritta di un testimonio portato dalla lista del P. M., ma non citato perchè irreperibile, ossia d' ignota dimora, e non risulti che nemmeno le parti abbiano fatta istanza per tale lettura, non se ne può trarre un mezzo di nullità proponibile in cassazione, sia perchè non vi ha alcuno art. di legge che prescriva, a pena di nullità, l'obbligo di leggere le deposizioni scritte dei testimoni d' ignota dimora, sia perchè, in ogni caso, la nullità derivante dalla inosservanza della disposizione contenuta nel n. 3 dell'art. 281 c. p. p., che si riferisce appunto alla audizione dei testimoni, è sanata dal silenzio delle parti.

33. Il che ugualmente deve dirsi ove non risulti dal verbale che siasi sentito uno dei testimoni che si trovasse presente.

34. Il silenzio delle parti fa supporre una tacita rinunzia, e la nullità, seppure incorsa, rimane C sanata. — C. Roma, 7 marzo 1881, Mazzoni, Legge, 1881, II, 136.

35. Il difetto della ammonizione ai testimoni, di cui all'art. 299 del cod. di proc. pen., non importa D nullità. — C. Torino, 20 luglio 1881, Pizzorno Foro, II, 382 (n).

36. Il difetto di ammonizione ai testimoni o periti non induce nullità quando il giuramento fu da E essi debitamente prestato — C, Torino, 9 marzo 1881, Viotti, Riv. pen., XIV, 46.

37. L'ammonizione, di che nell'art. 299 c. p. p., deve sempre precedere il giuramento da prestarsi respettivamente dai testimoni e dai periti, e quindi non può confondersi con la formola con cui, o dagli uni o dagli altri, il giuramento deve essere prestato coerentemente al disposto degli F art. 297 e 298 c. p. p. — C. Firenze, 26 novembre 1881, Maestri, Annali, 1881, 167; Bett., 1882, 43; Riv. pen., XV, 369.

38. È indifferente che il giuramento dei testimoni preceda o segua la dichiarazione delle loro qua- A lità, purchè preceda la loro deposizione. — C. Roma, 28 gennaio 1881, Zeicchina, Riv. pen., XIV, 69.

39. Non vi è nullità per ciò che il giuramento sia stato deferito a tutti i testimoni al principio del dibattimento, anzichè a ciascuno di loro immediatamente prima delle rispettive deposizioni. B — C. Torino, 19 gennaio 1881, Ulrich e Soave, M. trib. Mil., 1881, 212; Bett., 1881, 88; Annali, 1881, 33; Eco Gen., 1881, II, 161.

40. La nullità, derivante dall' assunzione del querelante con giuramento, è sanata ove non sia opposta prima del suo esame.

41. Questo principio non soffre eccezione per il fatto che la qualità di querelante si venga a conoscere dopo l'esame medesimo, e meno poi se la tardiva conoscenza si deve attribuire a colpa C dell'accusato o suoi difensori. — C. Firenze, 23 aprile 1881, Sala, Temi ven., 1881, 321.

42. In difetto di protesta al dibattimento, non può rilevarsi la irregolarità nel giuramento prestato D dal querelante. — C. Firenze, 11 ottobre 1881, Campebel e Candio, Temi ven., 1881, 576, Annali, 1881, 154.

43. Il c. p. p. non riconosce distinzione, nei rapporti del giuramento, fra *parti lese e testimoni.*

44. Esso distingue soltanto fra testimoni e denuncianti, interessati e querelanti.

45. Laonde la parte lesa, non denunciante nè querelante, deve esser sentita con giuramento a E pena di nullità. — C. Torino, 19 novembre 1880, Fumagalli, Giur. pen. Tor., 1881, 3; Legge, 1881, I, 60.

46. Per esser denunciante in un interesse personale non sempre è necessario che si abbia nel fatto un interesse pecuniario, ma può bastare anche solo un interesse morale.

47. L' apprezzamento di questo elemento di fatto dell'interesse personale è demandato al presidente; e, dove duopo, devono le parti elevare apposito incidente perchè ne decida il tribunale o la Corte.

48. Le deliberazioni emesse a questo riguardo sono F incensurabili in cassazione. — C. Torino, 17 novembre 1880, Borrasio, M. trib. Mil., 1881, 67.

49. Il giudizio che la moglie dell' offeso denunciasse il reato per incarico del marito, come apprezzamento di fatto, è incensurabile in cassazione.

50. L'incarico dato come sopra dal marito basta a che questo debba essere considerato quale denunciante, avente interesse, e debba esser sentito G senza giuramento. — C. Firenze, 4 agosto 1880, Laurino, Temi ven., 1881, 16.

51. La parte offesa non dee prestar giuramento, H quantunque non abbia sporto querela. — C. Napoli, 13 decembre 1880, Carlino, Foro, II, 203.

52. Il germano dell'ucciso, citato qual parte lesa senza obiezione della difesa, non dee prestare

giuramento. — C. Napoli, 26 aprile 1880, Russo, Riv. pen., XIII, 182.

53. Se la Corte abbia fatto prestar giuramento all'offeso per lo erroneo rilievo di non avere dato querela, e la difesa non siasi opposta, la nullità ritiensi sanata dal silenzio. — C. Napoli, 2 ottobre 1880, Fusaro, Foro, II, 111 (n).

54. A norma dell'art. 289 cod. proc. pen., il querelante va inteso in dibattimento senza giuramento, anche quando abbia desistito dalla querela. — C. Firenze, 19 gen. 1881, Dainelli, Foro, II, 170.

55. Il testimonio, che, dopo essersi costituito parte civile, revoca prima dell'esame tale costituzione, dev'esser sentito con giuramento. — C. Torino, 29 ottobre 1881, Tamagnone, Foro, II, 452 (n).

56. L'art. 289 del cod. proc. pen. non distingue fra querelanti e querelanti.

57. Quindi anche il querelante costituitosi parte civile può essere ammesso a giurare come testimonio quando l'accusato ne abbia fatta istanza nell'interesse della propria difesa; e la nullità, derivante dall'aver fatto giurare il querelante costituitosi parte civile senza istanza dell'imputato, rimane sanata per il silenzio di questo. — A. Milano, 13 dicembre 1881, Salazar, M. trib. Mil., 1881, 419.

58. Il querelante, anche quando si è costituito parte civile, può essere sentito con giuramento ad istanza del querelato od accusato, e nell'interesse della difesa di questo. — C. Torino, 23 marzo 1881, Salazar, M. trib. Mil., 1881, 417; Bett., 1881, 174.

59. È vero e proprio denunciante, e deve quindi essere sentito senza giuramento, colui che manda i suoi dipendenti alla caserma dei carabinieri a denunciare il reato invece di recarvisi in persona. — C. Torino, 15 giugno 1881, Virgili e Canovi, Legge, 1881, II, 566; Bett., 1881, 296.

60. Non è lecito sentir come testimonio previo giuramento il rappresentante del sindaco interessato come parte offesa nel giudizio di contravvenzione alla legge sul dazio consumo: molto meno è lecito fondare sul deposto di lui la condanna. — C. Roma, 15 luglio 1881, Geronimi, Corte S. Roma, 1881, 631.

61. Vuol essere udito senza giuramento, anche nel procedimento per falsa testimonianza, il querelante nella causa principale, molto più se in essa il querelato comparisca come subornatore. — C. Torino, 9 marzo 1881, Viotti, Riv. pen., XIV, 46.

62. Il sindaco di un fallimento, che non sia querelante o denunziante personalmente interessato (nè costituitosi parte civile), deve essere sentito con giuramento nel dibattimento della causa di bancarotta; nè a farlo considerare querelante o denunziante può bastare la relazione da lui presentata al giudice delegato in virtù dell'art. 590 del cod. di comm.

63. La nullità derivante dall'averlo sentito senza giuramento non è sanata per il silenzio delle parti. — C. Torino, 9 marzo 1881, Noberasco, M. trib. Mil., 1881, 446; Bett., 1881, 160; Legge, 1881, II, 276.

64. Le guardie di finanza, che contestano una contravvenzione alla legge sulla pesca, possono deporre come testimoni con giuramento. — C. Roma, 7 novembre 1881, Cocchi, Corte S. Roma, 1881, 988.

65. Le guardie doganali, che hanno denunciato la scoperta contravvenzione alla legge 15 giugno 1865 sulle regie privative, possono essere chiamate innanzi al tribunale a confermare con giuramento i loro rapporti ufficiali. — C. Roma, 18 marzo 1881, Cogliati, Corte S. Roma, 1881, 622; Gazz. proc., XVI, 404.

66. Nei giudizi per contravvenzione alla legge sul bollo, il ricevitore che ha elevato il verbale non può considerarsi quale denunciante nel proprio interesse e deve perciò essere inteso come testimone con giuramento. — C. Roma, 29 aprile 1881, Buzio, Corte S. Roma, 1881, 1150.

67. I reali carabinieri, che hanno con processo verbale denunciato un fatto pel quale *figurarono* anch'essi come parti lese, senza averne fatto querela, ma solo per obbligo del loro ufficio, non possono considerarsi quali denuncianti aventi personale interesse in causa, cui è proibito deferire il giuramento in giudizio. — C. Firenze 5 novembre 1881, Quaglia c. Danieli, Annali, 1881, 137, Temi ven., 1882, 25; Legge, 1882, I, 131; Bett., 1882, 47; Riv. pen., XV, 333.

68. In applicazione dell'art. 304 del cod. di proc. pen. si può ai testimoni permettere di leggere lettere da loro scritte o ricopiate a fine di richiamare alla loro memoria fatti influenti nel processo.

69. Nella lista dei testimoni basta indicare sommariamente i fatti su cui devono essere interrogati. — A. Venezia, 15 marzo 1881, Ditta Ricordi e Lucca c. Heindl e Carcano, Temi ven., 1881, 180.

70. Non v'è nullità se nel caso di che nell'art. 309 del cod. di proc. pen., il presidente ordini alla forza di far ritirare i testimoni e di guardarli. — C. Roma, 22 gennaio 1881, Franchi, Annali, 1881, 30; Bett. 1881, 147.

71. Dipende dalla facoltà del pretore, giusta l'articolo 341 del cod. di proc. pen., di sentire o no i nuovi tèsti presentati nel corso del giudizio.

72. Avvenuta legalmente la deposizione di un testimone, non la si può invalidare con la eccezione prepostera, ch'egli abbia assistito all'esame dei precedenti testimoni. — C. Roma, 2 dicembre 1881, Petta, Corte S. Roma, 1881, 1194.

73. Ai testimoni chiamati ad esame nel corso del dibattimento dal presidente in virtù dei suoi poteri discrezionali, a senso e per gli effetti dello art. 479 del cod. di proc. pen., non sono applicabili le disposizioni degli art. 171 e 301 del cod. di proc. pen. — C. Roma, 1 luglio 1881, Manconi Mulas, Legge, 1882, II, 354; M. trib. Mil., 1881, 1141; Bett., 1881, 275.

74. Sorto nel dibattimento della causa l'incidente, se

un testimone siasi trovato presente durante l'esame dei testi sentiti in precedenza, esso, interrogato su di questo fatto proprio, non è obbligato a prestare giuramento. — C. Roma, 2 dicembre 1881, Petta, Corte S. Roma, 1881, 1194.

75. Finchè i testimoni non siano stati d'accordo licenziati, le parti hanno il diritto di far tutte le domande che credono, anche se i testimoni siano stati citati in virtù del potere discrezionale del presidente. — C. Torino, 17 novembre 1880, Bianco, M. trib. Mil., 1881, 117.

76. Vi ha eccesso di potere, se il magistrato giudicante neghi di chiedere, sull'istanza della difesa, ai periti schiarimenti, che per avventura possano distruggere precedenti affermazioni e giudizi dei periti medesimi, o se neghi di interrogare un testimone su circostanze incompatibili con elementi di prova generica già raccolta. — C. Napoli, 14 febbraio 1881, Passaro, Riv. pen., XIV, 190.

77. Prodotto un testimone nella lista dell'accusa, l'accusato ne acquista il diritto alla udizione, anche se sia stato rinunziato dal p. m.

78. Epperò, non presentandosi un teste di accusa riconosciuto d'ignota dimora, l'accusato ha diritto di far dare lettura della deposizione scritta, a norma dell'art. 311 proc. pen.; e ciò quand'anche il P. M. abbia rinunziato non so'o alla udizione del teste, ma anche alla lettura della sua deposizione. — C. Palermo, 6 giugno 1881, Chireo, Foro, II, 458.

79. La nullità della dichiarazione di un testimonio, incapace a deporre pel suo stato mentale, non importa la nullità dell'intero giudizio, quando la sentenza è sorretta dalle deposizioni di altri testimoni. — C. Torino, 29 dicembre 1880, Gaffi, Giur. pen. Tor., 1881, 10.

80. Dirsi nel verbale che un testimone abbia prestato giuramento stando in piedi ecc., non equivale alla formula sacramentale, ch'egli abbia giurato di dire tutta la verità, null'altro che la verità.

81. Non può quindi il presidente esonerare dall'obbligo di prestar giuramento nella formula sacramentale un testimone, che non l'abbia adoperata precedentemente nell'istruzione scritta, sia da testimone o da perito. — C. Palermo, 22 agosto 1881, Mingiardi c. Indicelli, Circ. giur., 1881, 133.

V. *Corte d'assise* (potere discrez. del pres.) 23-29 — *Dazio consumo* — *Dibattimento pen.* 56 — *Medico* 2, 3 — *Spese del procedim. pen.* 9 — *Subornazione di testi*.

— lettura delle deposizioni scritte — [c. p p. 311] V. *Dibattimento*.

— falsa testimonianza — V. *Testimonianza falsa*.

— subornazione — V. *Subornazione*.

Testimonianza falsa ed occultazione della verità — [c. p. 364-373; c. p. p. 312-315].

SOMMARIO.

1. Il negare contro la verità di conoscere una determinata circostanza e di averne fatto parola ad altri costituisce il reato di occultazione della verità e non quello di falsa testimonianza. — C. Torino, 26 luglio 1881, Quirico, Foro, II, 322.

2. Sono colpevoli di occultazione della verità i testimoni, che tacquero il vero pel timore di venir coinvolti nella responsabilità degl' imputati.

3. Il pretore non è competente a decidere della occultazione. Per cui, se dalle risultanze processuali il pretore sia messo sull' avviso della occultazione della verità per parte dei testi, non gli incombe l' obbligo di richiamarli al dovere.

4. La legge non prescrive con quali mezzi debba essere stabilita l'occultazione.

5. La prova può dunque essere raggiunta anche mediante dichiarazione stragiudiziale degli occultanti. — A. Venezia, 21 ottobre 1881, Zoja e De Zotti, Temi ven., 1881, 591.

6. Il testimonio, che abbia deposto il falso in un dibattimento per reato di azione privata, dev' essere punito quantunque il querelante abbia poi desistito dalla querela.

7. L' avvertimento, prescritto dall' art. 179 cap. del cod. di proc. pen., non è necessario per poter procedere contro testimoni che abbiano deposto il falso in un pubblico dibattimento, nè per potere a questi applicare la pena nella misura ordinaria è necessario che essi siano stati avvertiti del beneficio accordato dall'art. 372 cod. pen. ai testimoni che si ritrattano o palesano il vero prima della chiusura del dibattimento. — A. Casale, 31 luglio 1880, Danna e Bruno, M. trib. Mil., 1881, 196.

8. L' avvertimento di cui all' art. 179 capov. del cod. di proc. pen., se è necessario nel caso di deposizione falsa fatta nello stadio istruttorio, non lo è invece per poter procedere contro i testimoni che abbiano deposto il falso al pubblico dibattimento. — C. Torino, 30 dicembre 1880, Locatelli e Cavagna, Foro, II, 96 (n); v. pure Giur. pen. Tor., 1881, 19; M. trib. Mil., 1881, 195.

9. — Conf. — C. Torino, 9 marzo 1881, Viotti, Riv. pen., XIV, 46.

10. Il testimonio pei fatti che sono a suo carico non è vincolato dal giuramento, il quale non si riferisce fuorchè ai fatti per cui il teste può realmente testimoniare.

11. Manca quindi uno degli estremi essenziali del falso quando il teste nega la verità, non per nuocere ad altri, ma per salvare sè medesimo.

A — C. Roma, 12 gennaio 1881, Catini, Legge, 1881, I, 386; Riv. pen., XIV, 31; Annali, 1881, 79.

12. Non è punibile la falsa testimonianza resa da chi, benchè indotto come teste, abbia preso parte al reato sulle cui circostanze è chiamato a deporre.

13. E ciò si avvera anche se con precedente sentenza passata in cosa giudicata il teste sia stato definitivamente prosciolto da ogni responsabilità penale relativa ai fatti su cui deve deporre. —
B C. Torino, 20 ottobre 1881, Candelo, Foro, II, 114 (n)

14. Il testimonio, che deponga il falso in giudizio penale per salvare sè stesso, non cessa d'essere testimone agli effetti di cui all'art. 312 del cod. di proc. pen.; e quindi la Corte può ordinarne l'arresto in base al detto articolo.

15 Il rinvio della causa in tal caso è facoltativo
C — C. Roma, 22 gennaio 1881, Franchi, Annali, 1881, 30; Bett., 1881, 147.

16. Il reato di falsa testimonianza sussiste e va punito indipendentemente dall'esito del giudizio
D in cui essa ha avuto luogo. — C. Roma, 17 gennaio 1881, Corda, Legge, 1881, I, 354; Bett., 1881, 109; Annali, 1881, 66.

17. Il sospendere il giudizio ed ordinare che si proceda a carico di testimoni ritenuti falsi costituisce pel magistrato giudicante una facoltà, il cui esercizio è incensurabile.

18. Epperò non vi è luogo a doglianza se il tribunale abbia condannato l'imputato senza attendere alla deposizione di alcuni testimoni, e senza sottoporre i medesimi a procedimento di falsa
E testimonianza. — C. Firenze, 23 febbraio 1881, Ticci, Foro, II, 171 (n).

19. L'espressione dell'art. 372 del c. p., che il colpevole di falsa testimonianza o reticenza, o di falsa perizia, in giudizio penale, non sempre soggiace a pena, sempre che si ritratti o palesi il vero *prima che sia dichiarato chiuso il dibattimento*, si deve intendere limitata al particolare dibattimento in cui è intervenuta la falsa deposizione o perizia.

20. Conseguentemente se la causa principale fu, a sensi dell'art. 314 c. p. p., rinviata per esser trattata insieme con la causa penale contro il testimonio e perito, questi soggiace a pena, quantunque alla nuova udienza, in cui si trattano la causa principale e la sua, palesi il vero o si
F ritratti. — C. Torino, 11 novembre 1880, Ponzo, Legge, 1881, II, 138; M. trib. Mil., 1881, 68; Annali, 1881, 8.

21. Il dibattimento rimandato ad altra udienza, per essersi sottoposti ad accusa di falsa testimonianza taluni testimoni, deve reputarsi chiuso.

22. Epperò la ritrattazione fatta da quei testimoni dopo la detta sospensione, e prima che il nuovo giudizio sulla causa principale venga ripigliato, ovvero nel corso dello stesso, non è efficace ad
G esimerli da responsabilità. — A. Trani, 23 dicembre 1880, Tricarico, R. giur. Trani, 1881, 458.

23. La ritrattazione del testimone o perito falso deve seguire prima che sia chiuso il dibattimento particolare in cui è intervenuta la falsa testimonianza o perizia.

24. Non può quindi essa prendersi in considerazione se abbia luogo nel dibattimento della causa principale stato rinviato per decidersi assieme all'altra causa della falsa testimonianza o perizia.,

25. La diminuzione della pena, contemplata dall'art. 372 alinea 1, non può aver luogo qualora la ritrattazione segua soltanto durante il dibattimento della causa per falsa testimonianza.

26. La ritrattazione poi, perchè possa applicarsi l'art. 372 del cod. pen., deve essere completa, precisa,
A positiva. — C. Torino, 11 novembre 1880, Porini, M. trib. Mil., 1881, 70; Legge, 1881, II, 139. Annali, 1881, 8.

27. L'ordinanza con cui si manda procedere contro un testimonio sospetto di avere deposto il falso in un pubblico dibattimento, equivale per lui alla chiusura del dibattimento: e perciò non è applicabile la disposizione dell'art. 372 cap. del cod. pen., se il testimonio non si sia ritrattato e non abbia palesato il vero prima della pronunciazione di detta ordinanza, quantunque non sia ancora chiuso il dibattimento della causa principale.

28. La disposizione dell'art. 312 del cod. di p. p. che l'istruttoria del processo di falsa testimonianza sia delegata ad uno dei giudici componenti il collegio giudicante, non deroga alla regola dell'art. 81 che l'istruzione dei processi appartiene al giudice istruttore; ma fu scritta per motivi di pura convenienza e non è sancita
B sotto pena di nullità. — C. Torino, 11 maggio 1881, Bianchi, Dolci, e Pizzorno, M. trib. Mil., 1881, 639.

29. La legge fa dipendere la natura e la punibilità del reato di falsa testimonianza dalla natura e carattere che offre la imputazione al momento che la testimonianza viene resa, e giammai dalla pena minore, che si sarebbe potuto applicare all'imputato, quando questo si fosse provveduto in
C appello. — C. Torino, 30 dicembre 1880, Campagnari, Giur. pen. Tor., 1881, 12.

30. Il reato di esercizio abusivo della caccia essendo dalla legge 8 giugno 1874, n. 2086 (art. 49 della tabella) punito con multa di lire 100. è a qualificarsi *delitto*, quantunque dalla legge designato col nome di *contravvenzione*.

31. La falsa testimonianza, commessa in ordine a simile reato, è pertanto a considerarsi intervenuta in materia correzionale, e come tale punibile a
D sensi dell'art. 365, n. 3, del c. p. — C. Torino, 23 settembre 1881, Barberis, Foro, II, 432 (n).

32. L'art. 373 cod. pen., che punisce la falsa testimonianza resa anche senza giuramento, si riferisce soltanto a quei testimoni che irregolarmente ed illegalmente abbiano deposto senza giuramento.

33. Non costituisce quindi reato di falsa testimonianza il mendacio contenuto in un esame che sia nullo per difetto od irregolarità di giuramento. — C. Torino, 23 settembre 1881, Dimporzano, Foro, II, 368.

34. Non è lecito deferire alla cognizione del tribunale correzionale il reato di falsa testimonianza in materia criminale e a favore dell'imputato, punibile con la reclusione non minore d'anni cinque estensibile ai lavori forzati per anni dieci, quantunque si debba diminuire la pena di un grado per le ammesse circostanze attenuanti. — C. Roma, 26 ottobre 1881, Equizi e Cattinera, Corte S. Roma, 1881, 1129.

35. Il testimone arrestato all'udienza pubblica per sospetto di falsa testimonianza, non può ritenersi come arrestato in flagranza, nè quindi è a lui applicabile la disposizione dell'art. 206 n. 2 cod. proc. pen. modif. che vieta in ogni caso di concedere la libertà provvisoria agli arrestati in flagranza di crimine. — C. Palermo, 3 marzo 1881, Motrascia Marsola, Foro, II, 141, (n).

36. Il testimone che, deponendo in giudizio, viene arrestato a norma dell'art. 312 proc. pen. come colpevole di falsa testimonianza, è da annoverarsi tra le persone arrestate in flagranza di crimine, ed al pari di queste non può in nessun caso esser posto in libertà provvisoria, giusta l'art. 206, n. 2, cod. proc. pen. modificato dalla legge 30 giugno 1876. — C. Firenze, 13 settembre 1880, Chialchia, Foro, II, 1882 (n).

V. *Competenza pen.* 18 — *Libertà provvis.* 1, 2 — *Subornazione di testi.*

Timore — [c. c. 1112, 1114].

Titolo — V. *Usurpazione di titoli e funzioni.*

Titolo esecutivo — [c. p. c. 553-562]. — V. *Appello civ.* 14, 31-35, 37-49, 61-65 — *Conciliazione* 5, 6 *Esazione* 133, 159 — *Esecuzione in gen.* — *Esecuzione immob.* 10, 75, 77 — *Fondo culto* 17 19-23 — *Graduazione* 34, 35 — *Libri di commercio* 16 — *Opposizione di terzo* 13-16.

Titolo nobiliare — V. *Nobiltà.*

Titolo al portatore e titolo nominativo.

BIBLIOGRAFIA.

1. Studio sui titoli al portatore. — E. FERRARA, Napoli, 1880, Tip. della Accademia delle Scienze.

GIURISPRUDENZA.

2. Nei giudizi promossi a base di titoli al latore non può eccepirsi al possessore di questi di non esserne il proprietario. — A. Genova, 22 aprile 1881, Carozzino c. Tedeschi, Eco Gen. 1881, I, 193; Bett., 1881, 295; Legge, 1881, II, 778, 1882, 19, Annali, 1881, 458.

V. *Banca* 4, 5 — *Esecuzione mob.* 41, 43, 54, 55.

Tradizione — [c. c. 1125, 1062, 1463-1480] V. *Pegno* 6, 7, 10, — *Vendita.*

Transazione — [c. c. 1764-1777; c. p. c. 316, 881, 889].

1. La transazione consiste nel porre fine ad una lite già cominciata o nel prevenire quella che potesse sorgere, dando, promettendo o ritenendo qualche cosa.

2. Quindi, concorrendo questi due requisiti sostanziali, dee ritenersi che vi sia transazione, quantunque le parti non abbiano espressamente dato all'atto il nome e la qualità di transazione.

3. Non nuoce alla validità di una transazione che siasi rimesso un diritto certo, quando il transigente ebbe piena scienza del medesimo, e non ostante con piena deliberazione venne a rinunziarlo.

4. L'errore, o falso supposto, caduto sopra quelle circostanze circa alle quali i contraenti volevano transigere, non fa venire meno il consenso, e perciò non rende nulla la transazione.

5. Colui che dopo aver acquistato col mezzo di una transazione il diritto di fabbricare in un dato luogo un mulino, viene in appresso ad acquistare lo stesso diritto in forza di legge, rimane obbligato alla transazione, qualora in essa sia stato preveduto questo caso, e siasi dichiarato, che ad onta di ciò, dovesse rimaner ferma. — A. Roma, 25 gennaio 1881, Bonomo c. Colonna, Temi rom, 1881, 11.

6. Può la dubbia lite esser materia di transazione; ma transazione non c'è se mezzo ed effetto della composizione non fu l'*aliquid hinc inde datum, promissum vel retentum.*

7. Non transige ma dona *qui rem certam et indubitatam liberalitate remittit.*

8. Nè dona, nè transige chi, allo scopo di evitare i danni di mal tentata lite, rinuncia a pretensioni di cui vegga certo il rigetto, e non chiede nè ottiene compenso di un atto compiuto nel proprio, non nell'interesse altrui. — C. Roma, 9 febbraio 1881, Radice c. Braschi e Silvestrelli, Annali, 1881, 84; Bett., 1881, 317.

9. La transazione è limitata all'obbietto su cui è caduta. — C. Napoli, 20 giugno 1880, Lembo c. Lembo, Gazz. proc., XVI, 349.

10. Per le regole di diritto comune, per giudicare se fosse intervenuta lesione in un contratto di transazione, si aveva riguardo al valore per cui si sarebbero potute vendere le ragioni litigiose di cui si disputava. — C. Firenze, 28 marzo 1881, Com. e Congregazione di Borgo a Baggiano c. Tonini, Temi ven., 1881, 226; Legge, 1881, I, 658; Annali, 1881, 169.

V. *Cassazione civ.* (apprezzamento) 111, 116 — *Comune* 91 — *Donazione* 48 — *Donna maritata* 42, 43 — *Filiazione* 49 — *Procedimento civ.* 147 — *Registro* (tassa di) 56-63, 153, 154 — *Tassa di successione* 6, 17, 42.

Tranvia — V. *Ferrovie* 1, 2, 8-11 — V. pure: *Registro* (tassa di) 145, 146.

Trascrizione — [c. c. 1932-1947, 955, 1080, 1235, 1308, 1787, 2040, 2041, 2066-2075, 2085; c. p. c., 659, 661, 706, 875-881].

BIBLIOGRAFIA.

1. Sulla antinomia del disposto dello art. 1314 del codice civile col disposto nel n. 8 dello art. 1932 del detto codice. BIAGIONI Alessandro, Filangieri, 1881, 235

2. L'annotamento della sentenza di vendita. RIMINI Carlo, G. trib. Nap., XXX, 520.

GIURISPRUDENZA.

3. In tema di trascrizione il giusto titolo cui accenna la legge, è quello che può aver effetto in riguardo ai terzi, quello cioè trascritto; e per ciò stesso il titolo di acquisto non trascritto non può servire di base alla prescrizione di favore.

4. Tra due acquisitori del medesimo immobile dal vero proprietario non si deve esaminare altra contesa che quella di preferenza, la quale, per testo preciso di legge, viene data a chi tra loro primo trascrisse il suo titolo. — C. Palermo, 20 settembre 1881, Mercorella c. Cimotta, Not. it., 1881, 430.

5. Essendo base della pubblicità dei trasferimenti le persone dei contraenti, e non gli stabili caduti in contratto, non basta a garanzia dell'acquirente, che egli trascriva il suo contratto d'acquisto, ma è necessario che siano trascritti anche i contratti precedenti.

6. Il difetto di trascrizione non altera i rapporti di condominio in cui si trovavano fra loro gli alienanti; quindi dopo l'alienazione non trascritta può il creditore tuttora iscrivere contro l'alienante suo debitore, limitatamente però alla porzione di dominio a lui spettante, non mai nella porzione degli altri condomini. — A. Bologna, 22 luglio 1881, Costanzelli c. Mandolini, R. giur. Bol., 1881, 235.

7. La trascrizione della vendita, a sensi dell' art. 1942 del cod. civ. italiano, toglie effetto alle posteriori iscrizioni ipotecarie soltanto se trattisi di vendita valida, non già se la vendita diventi inefficace per un intrinseco vizio. — C. Napoli, 18 ottobre 1880, Mancaruso c. Lamonica, Foro, I, 266 (n).

8. Sebbene l'acquisitore di un immobile non abbia trascritto il suo titolo, può tuttavia alienare efficacemente lo stesso immobile se il nuovo acquirente diviene proprietario anche rispetto ai terzi e per conseguenza anche rispetto al primo alienante (i quali non abbiano conservato con l'iscrizione i propri diritti) trascrivendo semplicemente il suo titolo, senza essere obbligato a trascrivere anche quello del proprio autore o dei precedenti acquisitori.

9. Se l'acquirente quindi rivende l'immobile senza aver trascritto il suo titolo, e il successivo acquirente operi invece la trascrizione del suo titolo, il primo alienante non può più efficacemente iscrivere la sua ipoteca.

10. E ciò sarà tanto più vero se invece di una semplice vendita volontaria si tratti di vendita giudiziaria a seguito di giudizio di espropriazione contro l'acquirente. — A. Casale, 22 novembre 1880, Aceto c. Bellono, Giur. Tor., 1881, 17; Giur. Casale, 1881, 34; Legge, 1881, I, 561.

11. Se un contratto di affitto, la di cui durata eccede i nove anni, non è stato trascritto, deve ritenersi inefficace per l'epoca eccedente i nove anni, non già per l'intera sua durata. — C. Palermo, 10 agosto 1880, Politi c. Longo Monaco, Foro, I, 96 (n).

12. Le sentenze di vendita di immobili in seguito di incanti per ordine del magistrato, non fra soli condividenti, debbono essere trascritte, tuttochè l'aggiudicazione abbia avuto luogo in persona di uno de' coeredi. — C. Napoli, 25 giugno 1881, Giovine c. Cantandi, Gazz. proc., XVI, 290; Massime, 1881, 376; G. trib. Nap., XXX, 642; Annali, 1881, 336.

13. Se il debitore ha venduto i beni, e l'instromento di vendita fu regolarmente trascritto, è nulla nei rapporti coll'acquirente, e deve mandarsi a cancellare, l'ipoteca che il creditore abbia iscritto sui beni stessi dopo la trascrizione. — A. Casale, 27 giugno 1881, Candelo c. Gambaro, Giur. Casale, 1881, 241.

14. L'iscrizione d'ipoteca convenzionale che sui beni comprati dal debitore si fosse presa prima della trascrizione dell'atto d'acquisto, non può prevalere sull'iscrizione, tuttochè posteriore in data, dell'ipoteca legale del venditore, presa anch'essa prima della trascrizione. — A. Torino, 11 luglio 1881, Turina c. Borello, Giur. Tor., 1881, 631; Annali, 1881, 338.

15. Secondo il regolamento Gregoriano 10 novembre 1834 ed il codice civile vigente è necessaria la trascrizione dell'atto di alienazione per impedire la efficacia delle ipoteche iscritte posteriormente contro l'alienante.

16. Fino alla trascrizione l'immobile alienato, rispetto ai terzi, si considera tuttora nel dominio dell'alienante, come se l'alienazione non fosse seguita. Possono quindi validamente iscriversi contro il detto alienante anche le ipoteche, sorte e conferite posteriormente all'alienazione. — A. Bologna, 22 luglio 1881, Costanzelli c. Mandolini, R. giur. Bol., 1881, 235.

17. La poziorità della trascrizione, se impedisce alla donazione posteriormente trascritta di produrre alcun effetto nei rapporti fra i due donatari, non ha alcuna influenza sopra quelli sorti fra il donante e il donatario che ha trascritto dopo.

18. In ispecie: donato ad una persona la proprietà e l'usufrutto di una casa e in seguito donata ad altri la nuda proprietà della stessa casa, la priorità della trascrizione di questa seconda donazione non priva il primo donatario del diritto d'usufrutto sulla casa.

19. In tale stato di cose la sentenza che dichiara non esser la donazione trascritta posteriormente ca-

pace di effetti fra i due donatari, non dà diritto al donatario, che pel primo trascrisse, di iscrivere ipoteca sulla casa in garanzia delle spese giudiziali, dei danni e dei fitti. — A. Casale, 28 gennaio 1881, Avalle c. Avalle, Giur. Casale, 1881, 132.

20. Per la validità della trascrizione non è necessaria la notificazione di essa al debitore. — A. Genova, 21 ottobre 1880, Ferrari c. Degola, Eco Gen., 1881, II, 113.

V. *Cessione* 2, 11, 13 — *Divisione* 25 — *Dote* — *Enfiteusi* 42, 78, 80, 86 — *Esecuzione immob.* 36, 37, 131, 132, 138-140, 144, 179 — *Frode e simulazione* 48, 49, 54 — *Immobili* 6, 7 — *Ipoteca* — *Legato* 20 — *Surrogazione* 14, 19 — *Vendita* 38, 122, 123.

— del precetto immobiliare — V. *Esecuz. immob.* 2, 15, 22, 82, 83.

Trasporto (contratto di) — [c. comm. 77-88; c. c. 1627, 1633].

BIBLIOGRAFIA.

1. Consegna di merci al destinatario. Ercole VIDARI, G. leggi, 1881, 291.

GIURISPRUDENZA.

2. Il contratto commerciale pel quale non sia prescritta la scrittura (nella specie un contratto di commissione per trasporto) può ritenersi stabilito anche con presunzioni.

3. Il luogo di esecuzione dell'obbligazione contratta da un commissionario di trasporti è quello nel quale deve consegnarsi la merce trasportata.

4. Perciò davanti l'autorità giudiziaria di codesto luogo il committente può proporre le sue azioni, non esclusa quella d'indennità per avarie sofferte dalla merce trasportata, contro il commissionario, a sensi dell'art. 91 alinea del cod. di proc. civ.

5. Giustificato il ritardo nella spedizione, non ne segue che il commissionario possa esimersi dalla responsabilità delle avarie provando semplicemente che nel tempo in cui la merce avrebbe altrimenti viaggiato non sarebbero avvenute.

6. Il committente può spingere contemporaneamente con giudizi separati l'azione di danno contro il commissionario principale e contro il commissionario intermedio, senza che si possa opporre la pendenza di lite. — C. Torino, 5 settembre 1881, Mallet c. Ditta Guerrini, M. trib. Mil., 1881, 986; Giur. Tor., 1881, 693.

7. Non offende veruna ragione di ordine pubblico il patto concordato fra le parti, per cui il pericolo della merce viaggiante è posto a carico del compratore fino dal momento della convenzione, sebbene il contratto non si ritenga perfezionato che colla verifica del peso della merce spedita. — C. Firenze, 21 febbraio 1881, Stroili c. Società ferroviaria Alta Italia, Temi ven., 1881, 204; Legge, 1881, I, 481; G. pret. 1881, 93.

8. Salvo patto in contrario, le società di navigazione adempiono l'obbligo loro depositando le merci nella dogana del porto di destinazione; epperò, eseguito tale deposito, non possono essere tenute alla rappresentazione del valore relativo.

9. Il patto dell'esonero delle compagnie di navigazione da qualsiasi responsabilità per ritardo e danni di trasbordo causati ad avvenimenti naturali, o accidentali, o necessità del servizio postale, od esigenze degli itenerari della compagnia medesima non libera dalla responsabilità per danni cagionati da negligenza del capitano. — T. Napoli, 4 marzo 1881, Bodeo c. Società Navigaz. I. V. Florio, Eco Gen., 1881, II, 267.

10. Il commissionario di trasporti, specialmente marittimi, non ha l'obbligo di consegnare la merce alla persona o al domicilio del destinatario, a meno che ciò gli sia stato imposto nel contratto.

11. Così se, avendo il commissionario spedito al destinatario la polizza di carico e la lettera d'avviso, con invito di presentarsi a ritirare la merce, questi trascurò di presentarsi, e intanto essendosi, come di dovere, depositata la merce in dogana, l'amministrazione doganale l'abbia poi rimessa ad altri, il commissionario non è responsabile della perdita in questo modo avvenuta. — C. Torino, 28 aprile 1881, Laclaire c. Tullo Zuccoli, Giur. Tor., 1881, 541; Legge, 1881, II, 551, Annali, 1881, 472; Bett., 1882, 5.

12. Presupposto essenziale degli art. 536 e 537 del codice di commercio, è che la merce sia stata ricevuta dal destinatario, onde l'azione pel risarcimento dei danni è sempre ammissibile quando non siavi stata ricezione di essa merce.

13. Il citato articolo 536 non ha definito il fatto costituente il ricevimento ed ha lasciata ai tribunali la facoltà di decidere in ciascun caso secondo le circostanze se e quando la merce sia a considerarsi come ricevuta dal destinatario. — C. Roma, 29 luglio 1880, Rubattino c. Borro, Foro, I, 763 (n).

14. Il vetturale che smarrì la merce consegnatagli è tenuto all'indennizzo verso il proprietario della stessa, purchè non giustifichi il caso di forza maggiore. — T. Roma, 27 gennaio 1881, Ferrovie c. Bianchi, G. pret., 1881, 250.

15. La prescrizione ai sei mesi contro il commissionario o vetturale, stabilita dall'art. 68 cod. di comm. per le spedizioni fatte nell'interno del regno, può essere invocata senza bisogno di provare che le merci siano andate perdute.

16. Tocca all'attore di dare la prova della perdita, quale fondamento di fatto dell'azione di danno mossa contro il commissionario di trasporto per la non effettuata consegna della merce.

17. In ogni caso, assumendo l'attore che la non fatta consegna si possa anche non attribuire a perdita, ma ad altra causa, deve pur sempre dare la prova di questa.

18. Del resto la perdita, di cui all'art. 88 citato, non

va intesa nel senso materiale, ma nel senso legale comprendente ogni causa per cui la consegna della merce a destinazione non possa aver luogo.

19. La frode e l'infedeltà del commissionario, all'effetto di escludere la prescrizione da questo opposta, non si presumono, ma devono provarsi da chi le allega, nè tocca al commissionario di escluderle.

20. La stessa prescrizione non può essere interrotta da lettere e scritti rilasciati dopo che la prescrizione già erasi compiuta.

21. Compiuta la prescrizione, il commissionario è liberato da ogni obbligazione, e non può più neppure essere astretto ad esibire i libri delle consegne per constatare la rimessione della merce al commissionario intermedio, e da questo al destinatario, onde potere all'uopo agire contro il destinatario pel pagamento del prezzo della merce A speditagli. — A. Torino, 11 marzo 1881, Mino c. Ferrovie alta Italia, Giur. Tor., 1881, 390; Eco Gen. 1881, I, 263; Bett., 1881, 437.

V. *Prova civ. in gen.* 29.

— trasporto per ferrovia — V. *Ferrovie.*

Trattati internazionali — V. *Convenz. internaz.*

Travisamento di fatto — [c. p. c. 517] V. *Cassazione civ.* 127-144.

Tribunale — (L. 31 dic. 1865 sull'ord. giud.)

1. A rendere legittimo l'intervento di un alunno di cancelleria nel dibattimento penale in luogo del cancelliere o vice cancelliere, giusta la disposizione dall'art. 159 dell'ord. giudiz., non é necessario che dal verbale d'udienza risulti la mancanza od impedimento del cancelliere o vice cancelliere; nè è dato alle parti di discutere sulla convenienza od opportunità dell'essersi assunto l'alunno invece del cancelliere o vice cancelliere, rientrando il relativo provvedimento nelle attribuzioni dei soli capi di uffizio ai quali spetta di B regolare il servizio. — C. Roma, 7 febbraio 1881, Sordi, Foro, II, 100.

2. Il rescritto del 26 agosto 1839, con che fu disposto che nel tribunale di Molise potessero intervenire come giudici due supplenti estranei in caso d'impedimento dei giudici ordinari, ben è interpretato in senso che si applicasse non per quel caso singolare, ma per tutti i casi simili. — C C. Napoli, 1 febbraio 1881, Federici c. Cannavini, Gazz. proc., XVI, 251.

V. *Appello pen.* (composiz. della Corte). 92-98.

— incompatibilità a giudicare e istruire — [L. ord. giud., art. 78] V. *Corte d'assise* 6-12 — *Interrogat. pen.* 8 — *Patrocinio grat.* 14-16 — *Ricusa e astensione di giudice* — *Rinvio civ.* 3 —

— competenza — V. *Competenza.*

Tribunale militare V. *Militare* 2, 3.

Truffa — [c. p. 626-633].

BIBLIOGRAFIA.

D 1. Una questione sulla frode — CARRARA Francesco, G. leggi, 1881, 18.

GIURISPRUDENZA.

2. Il reato di truffa si distingue da quello di appropriazione indebita per ciò che nel primo si ottiene la consegna di una cosa mediante raggiri fraudolenti, mentre nel secondo avviene la consegna a guisa di speciale incarico o per impulso di particolare fiducia.

3. Non è invece a ritenersi come criterio differenziale fra i due reati, che nell'uno avvenga tradizione di proprietà, e nell'altro trasmissione di A possesso. — C. Firenze, 30 agosto 1881, Facci, Temi ven., 1881, 553; Bett., 1881, 330; Legge, 1882, I, 352.

4. Costituisce truffa e non indebita appropriazione il fatto di colui, che con inganno e raggiri si fa restituire una dichiarazione di debito da lui rilasciata e poi ne nega lo adempimento.

5. E quindi è nulla per contraddizione la sentenza che ammette quegli estremi di fatto, ma adotta B la definizione di appropriazione indebita. — C. Napoli, 1 agosto 1881, Pignatelli, Filangieri, 1881, 296; R. giur. Trani, 1881, 926.

6. Commette il reato di truffa e non quello di appropriazione indebita, chi, abusando dell'altrui buona fede, si dichiari abilitato a riscuotere le imposte (e infatti le riscuota rilasciandone quietanza), indipendentemente dalla considerazione della persona o delle persone che dovranno esser C in conseguenza del maleficio indennizzate. — C. Firenze, 12 febbraio 1881, Grumolato, Riv. pen., XIV, 68.

7. Commette il reato di truffa, non quello di furto, chi per via d'inganni, di raggiri fraudolenti, di maneggi ed atti dolosi, abusando dell'altrui buona fede, riuscì ad avere in possesso una borsa dove era riposto del denaro, dandone in cambio un'al- D tra piena di materia di nessun valore. — C. Roma, 13 luglio 1881, Mario e Bertolla, Corte S. Roma 1881, 1101.

8. Colui che facendo credere che un oggetto gli appartenga, se lo fa consegnare da chi rappresenta il proprietario, commette reato di truffa e non E di furto. — C. Torino, 26 luglio 1881, Desestri Foro, II, 366.

9. L'usciere della conciliazione, che, avvalendosi di tale sua qualità, foggia una sentenza definitiva di condanna, la fa presentare al suo debitore, ed ottiene dal medesimo il pagamento dell'asserito debito in una alle spese del giudizio, è responsabile F di truffa nei sensi dell'art. 626 cod. pen. — A. Trani, 10 febbraio 1881, Pelusi, R. giur. Trani, 1881, 451.

10. Commette reato di truffa colui il quale, facendosi credere proprietario di merce da vendere, riceva una somma a titolo di caparra; e ciò quantunque questa gli sia stata offerta spontaneamente dal compratore senza che egli l'avesse richiesta. — G C. Firenze, 30 marzo 1881, Melan, Foro, II, 205.

11. Colui che per carpire denaro usa l'artifizio di dare in pegno dei finti oggetti preziosi, commette

non già il reato di cui all'art. 392 c. p., sibbene, quello di truffa. — C. Torino, 9 marzo 1881, Pozzo M. trib. Mil., 1881, 371; Bett., 1881, 150; Legge, 1881, II, 242.

12. Commette il reato di truffa, ma non dev'essere punito di falsità per mancanza di danno, chi a garanzia di un ottenuto imprestito consegna al creditore due pagherò con incarico di realizzarli, i quali per altro non erano che duplicati scritti dall'imputato con equivoco del nome di uno dei debitori, mentre l'altro debitore si era fatto rilasciare la relativa quietanza. — C. Roma, 26 ottobre 1881, Adicchi, Corte S. Roma, 1881, 1129.

13. È apprezzamento di fatto incensurabile in Cassazione il ritenere che agisse o no con dolo quegli che agevolò la consumazione di una truffa.

14. Imputato taluno di ausilio in una truffa, non è necessario provare quale utilità pecuniaria ne abbia ritratto. — C. Firenze, 4 dicembre 1880 Parenti, Riv. pen., XIII, 394.

15. L'interpellanza giudiciale, nel caso di appropriazione indebita (truffa), è prescritta sol quando manchi la prova che l'imputato, abusando della fiducia altrui, abbia convertito in uso proprio ciò che gli era stato affidato per un determinato scopo.

16. Dedotto in ipotesi della difesa che l'imputato di appropriazione indebita (truffa) restituì l'intiera somma prima che il giudizio fosse introdotto, opera legalmente il magistrato, che, lungi dal decretare la riapertura del dibattimento per l'assunzione delle relative prove, tace altresì sull'annunziata istanza, una volta che ritiene accertata in fatto la parziale, anzichè totale restituzione. — C. Firenze, 15 gennaio 1881, Ciardi, Riv. pen., XIV, 39.

17. Non commette tentativo di truffa, ma un fatto passibile di azione civile, colui che, avendo ricevuto l'incarico di acquistare un oggetto, fa rilasciare dal venditore la dichiarazione di ricevuta di un prezzo superiore a quello sborsato, e di poi la presenta al suo mandante per ottenere il pagamento dell'intiera somma indicata nella ricevuta. — C. Torino, 24 marzo 1881, Elia, Foro, II, 176.

18. Non esiste il reato di truffa contemplato dall'art. 626 cod. pen. nel fatto di chi ottiene una somma di denaro a mutuo, e poscia nel rogito concede ipoteca sui fondi che dice di comproprietà colla moglie, mentre avevali in antecedenza donati a questa, ma senza che l'atto di donazione fosse stato trascritto, e quando era stata invece validamente accesa l'ipoteca a carico del debitore. — T. Piacenza, 30 dicembre 1880, Massari e Barbieri, R. leg., 1881, 20.

V. *Appropriazione indebita* 1, 15, 16, 19 — *Competenza pen.* 3, 4 — *Infante* 8 — *Sentenza pen.* 8, 31.

Turbativa — [c. c. 694] V. *Azione possessoria.*

Tutela e **curatela** — [c. c. 241-309, 322, 329-334, 339, 341, 47-49, 184, 343-349, 769, 300, 1457, 1983, 2119].

SOMMARIO.

BIBLIOGRAFIA.

1. Nozioni elementari di diritto civile. Tutela. Interdizione. Inabilitazione secondo il c. c.; B. PAOLI, Genova, 1881, Tip. Sordomuti.
2. Delle tutele. NAPOLITANI Vincenzo, G. trib. Nap., XXX, 452.
3. La tutela dei minori stranieri e la convenzione del 1862 colla Francia. DE ROSSI Vittorio, G. leggi, 1881, 363.
4. Sulla composizione del consiglio di famiglia. Remigio RUGARLI, Mon. pret., 1881, 210.
5. Sulla composizione del consiglio di famiglia. NOIA Guglielmo, Mon. pret., 1881, 187.
6. Consiglio di famiglia, sua composizione. Il caso dell'art. 251 cod. civ. Suo vero significato. Il tutore, il protutore od il curatore debbono computarsi nei quatttro consulenti quando facciano parte del consiglio in tale qualità. Conseguenze di una diversa interpretazione: obbiezione desunta dagli art. 258 e 259 cod. civ., Confutazione. ROBBO DI MONTICELLI, Mon. pret., 1882, 145.
7. Intorno all'indole, alle funzioni del consiglio di famiglia, e alle attribuzioni del magistrato rispetto ad esso. DEODATI E., Foro I, 672.

GIURISPRUDENZA.

8. La curatela testamentaria istituita a sensi dell'art. 247 c. c. per l'amministrazione dei beni trasmessi ad un minorenne sotto la patria potestà deve limitarsi ai soli beni che costituiscono la quota disponibile. — A. Milano, 20 dicembre 1880, Castini c. Calderara, M. trib Mil., 1881, 64; Legge, 1881, I, 168; Bett., 1881, 119; Massime, 1881, 358.

9. Secondo il preciso disposto dell'art. 330 del co-

dice civile il coniuge maggiore di età non separato legalmente, è tutore *di diritto* dell'altro coniuge interdetto per infermità di mente.

10. Da ciò ne risulta che non può essere da altri a *priori* discussa la sua attitudine o convenienza ad assumere l'ufficio, sia per causa di supposta incapacità, sia di presunto pericolo di danni, dappoichè la tutela è un diritto che gli viene *ministerio legis* e la legge ha provveduto con sufficienti disposizioni a garantire la persona e le sostanze dei tutelati.

11. La tutela, come *munus pubblicum*, è di essenza obbligatoria, e come dovere imposto dalla legge non può formare oggetto di rinunzia. Solamente è ammessa la dispensa per cause determinate ed a favore di alcune persone, ma essa deve farsi nelle forme stabilite dall'art. 275 e 279 del codice civile.

12. Il coniuge il quale esercita la tutela non è esente dall'obbligo di prestare cauzione. — A. Lucca, 25 gennaio 1881, Sbragia e Catalani c. Papanti, Foro, 1, 486.

13. Quantunque l'art. 330 del cod. civ. disponga che il coniuge dell'interdetto per infermità di mente ne sia tutore di diritto, il consiglio di famiglia può sempre esaminare se in lui concorrono le condizioni di capacità per tale ufficio, ed escluderlo se ne manchi.

14. Per la deliberazione della esclusione la legge non stabilisce forme determinate. Essa può quindi risultare da altri fatti che necessariamente la presuppongano: tra i quali principalissimo è quello della nomina di un'altro tutore.

15. Se l'incapacità del coniuge venga dedotta da fatti della natura di quelli enunciati negli art. 268 e 269 n. 3 del cod. civ. ed emergenti dalla sentenza che fece luogo all'interdizione, il coniuge che pretende alla tutela non può opporre che questa non sia stata emanata in di lui confronto.

16. Ed hanno valore a stabilire i fatti stessi le prove testimoniali assunte nel giudizio d'interdizione.

17. Applicazione degli art. 268 n. 3, e 269 n. 3 precitati. — A. Milano, 12 aprile 1881, Cerutti c. Motti, M. trib. Mil., 1881, 506.

18. La tutela imposta all'interdetto per condanna è meramente dativa.

19. Non è applicabile la tutela legale del coniuge superstite riconosciuta nel caso d'interdizione per infermità di mente. — A. Catania, 17 agosto 1881, Spitalieri c. Scamacca Bruca, Giur. Cat., 1881, 149.

20. — Conf. — A. Catania, 17 agosto 1881, Calafiore c. Caruba, Giur. Cat., 1881, 148; Annali, 1881, 368.

21. Sebbene la legge si affidi al prudente criterio del pretore nella scelta dei componenti il consiglio di famiglia, ove manchino i consulenti di diritto; purtuttavia lo esercizio di questa facoltà non è incensurabile, essendo limitata da criteri di possibilità, di convenienza, che consigliano preferire i parenti ed affini, e, solo in mancanza di questi, è autorizzato il pretore a scegliere le persone che abbiano avuto abituali relazioni d'amicizia col genitore del minore, o dell'incapace.

22. È un errore giuridico il ritenere che la semplice amministrazione dei beni e la gestione di fatto degli affari del minore costituiscano una delle cause d'incapacità ed esclusione dagli uffici tutelari, sancite dalla legge nel solo caso in cui esista, o sia possibile una lite con il minore, o si trovi messo in pericolo lo stato del medesimo, od una parte notabile delle sue sostanze. — C. Palermo, 21 aprile 1881, Cultrera c. Passanisi, Foro, I, 557.

23. Quando non vi sono consulenti di diritto, o non vi sono in numero sufficiente, spetta al pretore di scegliere altre persone, a sensi dell'art. 253 cod. civ.

24. Quando egli non abbia scelto tra parenti i prossimiori, devesi presumere, fino a prova contraria, che abbia ciò fatto per impossibilità o per motivi di convenienza, non già supporre un'abuso del potere discrezionale conferitogli dalla legge.

25. In ordine ai consigli di famiglia, a differenza di quanto vale pei fedecommessi, il legislatore non ha riguardo all'agnazione, bensì al sesso.

26. Le sorelle germane non sono comprese fra i parenti che a termini dell'art. 252 del cod. civ. sono e debbono di diritto essere chiamati a formar parte del consiglio di famiglia; bensì fra quelli che ponno essere chiamati in mancanza di consulenti di diritto.

27. L'esonerazione concessa al tutore dall'obbligo di tenere conto dettagliato della spesa da erogarsi annualmente nel mantenimento dell'interdetto, non trova ostacolo in nessuna disposizione di legge, ma è anzi in armonia col disposto dall'art. 324 del cod. di proc. civ. — C. Torino, 13 maggio 1881, Giovo e Verdura c. Giovo, M. trib. Mil., 1881, 577; Giur. Tor., 1881, 557; Annali, 1881, 421.

28. Il consiglio di famiglia nell'esercizio della facoltà che gli riviene dall'art. 237 del codice civile non è tenuto a rispettare la volontà del padre dei minori espressa in una disposizione testamentaria.

29. In siffatta ipotesi quella magistratura domestica provvede con criteri censurabili soltanto nella sede di onoraria giurisdizione.

30. Nel caso previsto dal detto art. 237 non è consentito di sottrarre i figli alla madre che passa alle seconde nozze, e consegnarli ad un congiunto con l'obbligo di allevarli. — T. Catanzaro, 8 giugno 1881, N. N., Legge, 1881, II, 59.

31. Un tutore, cui venga dal consiglio di famiglia imposta la cauzione, dalla quale era stato prima dispensato, non è propriamente un membro della minoranza, perchè anche se intervenuto non avrebbe potuto votare; ma è invece l'interessato

ad opporsi alla deliberazione, siccome colui che ne è direttamente colpito.

32. Niuna legge gl'impedisce di far conoscere al tribunale, in sede onoraria, l'insorto conflitto, affine di scongiurare che la deliberazione divenga esecutoria; essendogli poi aperta senza limiti la via contenziosa.

33. Se il tribunale in sede onoraria, provvedendo sul ricorso per omologazione della deliberazione ingiungente la cauzione e sulla rimostranza del tutore perchè sia negata, pronunzia due decreti, tenendo in entrambi conto dei due atti presentati, incorre soltanto nel difetto di una inutile duplicità, la quale non ferisce essenzialmente il rito e non è quindi cagione di nullità.

34. Quando una deliberazione del consiglio di famiglia deve essere omologata dal tribunale, questi è chiamato a prenderla in disamina senza schiavitù di confini; perciocchè quanto la legge esige l'intervento dell'autorità giudiziaria, non v'è nulla di supremo se non viene dalla stessa apprezzato, o v'intervenga sentenza passata in cosa giudicata ed inappellabile. — A. Venezia, 11 maggio 1881, Alessandri, c. Busetto, Foro, I, 672 (n).

35. La vendita di frutti non ancora pendenti, ma da raccogliersi nell'annata rurale in corso, è un atto di semplice ordinaria amministrazione, che il tutore può fare senza autorizzazione del consiglio di famiglia. — C. Torino, 15 settembre 1880, Menclozzi Padovani c. Longoni Raimondi, Foro, I, 235 (n).

36. Il tutore che ha facoltà di ritirare i capitali dei minori senza autorizzazione, può liberare il debitore, assumendosi egli il peso del pagamento, con o senza correspettivi. — C. Roma, 1 aprile 1881, Borghetti c. Ugolini, Annali, 1881, 517.

37. Secondo la lettera e lo spirito dell'art. 331 codice albertino, corrispondente all'art. 296 del vigente codice civile, il riconoscimento di un debito ereditario a carico del minore tutelato non eccede la facoltà del tutore; e quindi può farlo legittimamente senza l'autorizzazione del consiglio di famiglia.

38. Non è presumibile nè verosimile, che il fratello maggiore, tutore del fratello minore, abbia insieme agli altri fratelli simulato a danno del tutelato un debito ereditario per palliare un mutuo, laddove consti della sussistenza in genere del debito gravante l'eredità del comune genitore per causa commerciale; ed inoltre esso tutore siasi obbligato anche del proprio per la quota del minore.

39. Nell'atto ricognitivo di un debito ereditario, al cui pagamento *pro virili* siano tenuti, come eredi del comune genitore, tanto il tutore che il tutelato, non vi è contrarietà, ma concorrenza dello stesso interesse.

40. L'obbligazione assunta in proprio dal tutore anche per la quota dovuta dal minore non può annullare l'atto ricognitivo, non potendo portare a nessuna opposizione d'interesse. — A. Genova, 12 ottobre 1881, Delfino c. Bado, Bett., 1881, 568.

41. Non è responsabile personalmente il curatore di un interdetto per ciò solo che rilasciò mandato ad un'avvocato, onde intraprendere delle liti, senza prima avere ottenuta l'autorizzazione giudiziale.

42. Conseguentemente, se rimanga soccombente l'interdetto, il curatore non può essere condannato, senza il concorso di speciali circostanze, a pagare nella sua specialità gli onorarî all'avvocato ed a rifonderlo delle spese.

43. L'avvocato, a cui venne rilasciato il suddetto mandato, aveva non solo facoltà, ma obbligo, di provvedere all'interesse del suo rappresentato, provocando egli l'autorizzazione giudiziale. — C. Firenze, 11 luglio 1881, Parussati c. Spangaro, Temi ven., 1881, 427; Legge, 1881, II, 656.

44. Non è nulla la vendita che il tutore di un interdetto avesse fatta ad una persona diversa da quella indicata nella deliberazione del consiglio di famiglia e nel decreto d'autorizzazione giudiziale, se non apparisce di alcuna ragione particolare per cui la vendita non avesse a farsi ad altri che alla persona designata. — A. Torino, 29 aprile 1881, Magnico c. Bagnasacco, Giur. Tor., 1881, 476.

45. Il tutore ha diritto di essere rimborsato delle somme che ha preso a mutuo, anche senza veruna autorizzazione, quando egli le abbia impiegate nell'estinzione di passività del minore.

46. Il riconoscere se siasi fornita la prova di questo impiego è giudicio di fatto incensurabile in cassazione. — C. Torino, 4 marzo 1881, Ghisoli c. Antonioletti, Giur. Tor., 1881, 361; Massime, 1881, 258; Legge, 1881, II, 18.

47. Deve considerarsi azione relativa alla tutela, e quindi esercibile dal minore nei dieci anni a contare dal giorno della maggiore età, ai sensi dello articolo 309 del cod. civ., non solamente quella del rendimento del conto nel caso che non sia stato ancora reso dal tutore, ma eziandio l'altra tendente alla rettifica del medesimo per fatti che si riferiscono all'amministrazione, e che dal consiglio di famiglia furono ignorati o non curati nel momento dell'approvazione definitiva del conto.

48. In questo caso è ammissibile la prova testimoniale per mettere in luce le frodi commesse dal tutore sul patrimonio del pupillo, e sul conto reso al consiglio di famiglia e da questo approvato. — A. Trani, 22 maggio 1881, Macchiarulo c. Rizzi, Gazz. proc., XVI, 493.

— tutore — V. *Donna* — *Frode e simulazione* 52 — *Minore*.

— curatore — V. *Inabilitaz. e interdiz.* 3, 20-21 — *Patria potestà* 22, 23, 27, 28.

Ubbriachezza — V. *Insubordinazione* 1 — *Vizio di mente* 4.

Ufficiale pubblico — V. *Funzionario pubblico.*
— sanitario — V. *Medico e chirurgo.*
— dello stato civile — V. *Matrimonio* 15, 16 — *Stato civile.*

Ultra petita — [c. p. c. 517. n, 4, 5] V. *Sentenza civ.* 44-56 — V. pure *Società* 25.

Unilaterale — [c. c. 740, 741] V. *Fratello.*

Unione di cause.
— in materia civile — V. *Procedimento civ.* — V. pure *Cassazione civ.* 67.
— in materia penale — V. *Procedimento pen.*

Unione (stato di) — [c. comm. 642-653] V. *Fallimento* 82, 87.

Universalità di mobili — [c. c. 707].

Urto di nave [c. comm. 516, 536, 537] V. *Nave* 26, 27, 31, 32 — V. pure *Capitano* 1-3.

Usciere — [c. p. c. 41, 42, 132, 593, 752, 923, 378, 379; c. c. 2139; L. ord. giud. 175; c. comm. 259, 262, 294].

1. È nullo l'appello contro una sentenza del tribunale civile, proposta pel ministero di un usciere dello stesso tribunale nel Comune di residenza degli uscieri della Corte di appello. — A. Napoli, 7 marzo 1881, Ariano c. Finanze, Gazz. proc., XVI, 245; Bett., 1881, 469; Gazz. leg., 1882, 186; Annali, 1882, 541.

V. *Appello civ.* 74, 125, 126 — *Cassazione civ.* 223-229 — *Citazione civ.* 17-25 — *Citazione pen.* 6, 11, 13 — *Esecuzione in gen.* 85 — *Esecuzione mob.* 12, 85-91 — *Notificazione* — *Oltraggio e violenza* 22 — *Sentenza civ.* 181-183 — *Sequestro* — *Truffa* 9.

Usi e consuetudini — V. *Consuetudini.*

Usi civici — V. *Diritti promiscui.*

Uso e abitazione (diritti di) — [c. c. 521-530].

Uso sciente di falsa moneta o carte di credito — V. *Falsa moneta.*

Uso di atti falsi — V. *Falso pen.*

Usucapione — V. *Prescrizione civ.*

Usufrutto — [c. c. 476-520, 885, 901, 1413, 1957].

BIBLIOGRAFIA.

1. L'usufruttuario di un immobile, la cui rendita, salva una quota parte, dal testatore, precedentemente alla disposizione testamentaria, fu già delegata, ceduta ed assegnata in pagamento fino alla soddisfazione del prezzo occorso per la riedificazione della immobile istesso, deve rispettare tale contratto, e, conseguentemente, usufruire delle sole rendite rimaste libere e non cedute dal proprietario testatore. RAIMONDI Lodovico, Gazz. proc., XVI, 57.

GIURISPRUDENZA.

2. L'usufruttuario, specialmente di un'intera eredità, è tenuto a soddisfare i pesi inerenti, annualità perpetue e vitalizie, frutti di debiti ecc., ma ha pure l'esclusiva proprietà dei frutti non divisa con alcuno.

3. È errore il dire, che l'usufruttuario ha la condizione implicita di soddisfare i pesi e le passività annuali; e che appartiene al proprietario quella parte di frutti che serve a soddisfare pesi e debiti.

4. I creditori del defunto e molto meno gli eredi proprietari non hanno alcuna ragione di privilegio o di preferenza sui frutti appartenenti all'usufruttuario in confronto dei creditori di questo, se non fu fatta la separazione dei patrimoni. — C. Roma, 10 maggio 1881, Mazza c. Rossi, Bett., 1881, 386; Annali, 1881, 424; Legge, 1881, II, 255.

5. Secondo l'art. 493 cod. civ. nel caso della cessazione dell'usufrutto a tempo indeterminato, l'affitto stipulato dall'usufruttuario non può durare oltre al quinquennio, tuttochè la coltura sia biennale o triennale. — C. Napoli, 6 luglio 1881, Del Parto c. Mancini, Gazz. proc., XVI, 314; Legge, 1881, II, 407; Bett., 1881, 731.

6. La dispensa dalla cauzione, ordinata dal marito a favore della moglie istituita usufruttuaria, non può estendersi ai beni componenti la legittima che fosse ad altri eredi per avventura dovuta.

7. Ciò si applica anche quando questi eredi intendono eseguire il testamento, ossia non preferiscono chiedere la loro legittima rinunciando alla disponibile.

8. L'anzidetta dispensa ha effetto per ciò che riguarda la disponibile.

9. Per l'applicazione dei provvedimenti riservati all'autorità giudiziaria in senso dell'art. 516 cod. civ., è necessario che l'abuso dell'usufrutto siasi già consumato, nè basta sia solamente temuto. — A. Genova, 26 febbraio 1881, Lavagna c. Ferro, Foro, I, 637 (n).

V. *Asse ecclesiastico* 171, 224 — *Dote* — *Esecuzione immob.* 16, 124-126 — *Ipoteca* 21 — *Legato* 28, 29, 49, 50 — *Prescrizione civ.* 13 — *Possesso* 66 — *Registro* (tassa di) 47, 48 — *Sequestro* 10-13 — *Sostituzione e fedecomm.* 2 *bis*, 18, 22-26, 81, 83 — *Successione* — *Tassa di successione* 15-23, 59.

— usufrutto legale — [c. c. 228-234, 728] V. *Patria potestà* 19, 23 — *Successione.*
— tassa sui passaggi di usufrutto per la presa di possesso dei benefici — V. *Tassa sulle successioni* 59.

Usura — V. *Interessi.*

Usurpazione di titoli e funzioni — [c. p. 289, 290].

1. Il fatto di colui, che indebitamente assume l'abito e le funzioni di sacerdote, ricade sotto la sanzione dell'art. 290 cod. pen. — C. Palermo, 3 maggio 1880, De Salvo, Foro, II, 281 (n).

2. Chi fregiasi di una medaglia commemorativa di una esposizione artistica industriale ecc., concessagli per essere egli stato un espositore, non commette il reato di cui all'art. 290 c. p., non essendo tale medaglia data dall'autorità all'individuo come segnale o distintivo d'onore, nè potendosi quindi riguardare come decorazione. — A. Parma, 7 luglio 1881, Bottoli, R. leg., 1881, 259.

Uterino — V. *Fratello.*

Utile versione — V. *Locupletazione.*

Uxoricidio — V. *Coniugicidio.*

Vagabondaggio — V. *Oziosi, vagabondi e mendicanti.*

Valore.

— agli effetti della competenza — [c. p. c. 71-81] V. *Competenza civile* 5, 6-8, 162-169, 184-247 250.

— in rapporto alla prova testim. — [c. c. 1341-1348] V. *Prova testim.* 2-4, 17, 18, 28, 29, 41, 46, 53, 55, 57, 59, 62, 70.

Valuta — V. *Effetto camb.* 68, 71, 88.

Vedova — [c. c. 14, 18. 57, 128, 237, 315, 1415] V. *Pensione* 30, 31 — *Successione.*

Vedovanza (condizione di) — [c. c. 850].

Vendita — [c. c. 1447-1537 ; c. comm. 95-105, 288-290].

SOMMARIO.

BIBLIOGRAFIA.

1. Della vendita: saggio di esposizione pratica del codice civile italiano. G. B. A., Verona, tip. Colombari.
2. Del rischio e pericolo nella compra vendita. Flaminio ANAU, Bologna, 1880, tip. Fava e Garagnani.
3. Della vendita su campione. VIDARI E., Foro, I, 1070.
4. Ancora della vendita per campioni. VIDARI Ercole, G. leggi, 1881, 42.
5. Della vendita sopra campione a prova e a peso, numero e misura. Avv. G. ERRERA, Bologna, 1881, tip. Fava e Garagnani.
6. Della compra-vendita mediante spedizione. ERRERA, Arch. giur., XXVII, 68.
7. La vendita della cosa altrui. Studio sull' art. 1459 del cod. civ. it. A. LATTES, Venezia, 1889, Tip. del commercio
8. Dell' azione di regresso dell' acquirente verso il venditore quando, per minacciata evizione del fondo, pagò ai terzi una somma di danaro. MIGLIACCIO Giovanni, Mon. pret., 1881, 74.
9. Interpretazione dell' art. 105 del cod. commercio. VIDARI Ercole, G. leggi 1881, 313.
10. Rescissa la vendita per titolo di lesione il compratore ha diritto d'ipoteca per conseguire la restituzione del prezzo pagato? GABBA C. F., Foro, I, 266.

GIURISPRUDENZA.

11. La vendita, come la locazione, per conservare la propria natura non richiede che il prezzo e la mercede siano giusti, basta che siano veri.
12. La disparità del corrispettivo nella vendita o nella cessione dei diritti non basta per mutare la natura del contratto. — A. Bologna, 24 luglio 1880, Bonora c. Franchi, Foro, I, 41.
13. Non può dirsi nullo il contratto di vendita per mancanza di prova stritta, se la redazione della scrittura privata è resa indubitata dalla piena prova della confessione giudiziale. — C. Roma, 21 luglio 1881, Anguissola c. Finanze, Corte S. Roma, 1881, 690; Gazz. proc., XVI, 533; Massime, 1882, 5; Bollettino, 1882, 108; Circ. giur., 1882, 314.
14. Non è necessario l' atto scritto per la promessa con caparra di vendita di beni immobili. — C. Torino, 24 febbraio 1880, Amosso c. Dettoni, Foro, I, 806.
15. La promessa di vendita fatta dall' una ed accettata dall' altra parte, quando contenga reciproco consenso delle parti sulla cosa e sul prezzo, equivale alla vendita.
16. E per conseguenza, di fronte al disposto dell'art.

1314 del cod. civ., la promessa di vendita di uno stabile per aver forza obbligatoria deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata.

17. E, come richiesto *ad solemnitatem* e non *ad simplicem probationem*, lo scritto deve in tali casi essere una scrittura privata propriamente detta formante atto per sè e perfetto colla firma di tutte le parti contraenti.

18. E quindi non può tener luogo della scrittura nel senso inteso dalla legge un semplice scambio di lettere missive fra i contraenti.

19. E se la promessa di vendere è a riguardarsi nell' ipotesi come inesistente agli occhi della legge, non può del pari produrre un'obbligo a risarcimento di danni per causa d' inadempi- A mento della promessa medesima. — A. Torino, 8 luglio 1881, Cora c. Segre, Giur. Tor., 1881, 599.

20. Il patto di preferenza nel caso di vendita di un fondo non è una promessa di vendere, ma costituisce una semplice obbligazione personale di preferire l'altra parte nel caso che il promittente si determini a vendere la cosa, che n' è l' oggetto. Esso quindi non dà luogo ad un'azione reale sulla cosa, ma ad una semplice azione personale per danni ed interessi nel caso d'inadempimento.

21. Cotesto patto, come clausola accessoria di un contratto di mutuo, diventa inefficace dopo che B l' obbligazione del mutuo è stata estinta. — A. Trani, 7 febbraio 1881, Guarnieri c. Tinelli, R. giur. Trani, 1881, 373.

22. Non è contratto pegnoratizio, ma vera vendita sottoposta a condizione sospensiva, quella che si fa dal mutuatario al mutuante pel caso che manchi agli obblighi assunti e pel prezzo da C determinarsi da un perito. — C. Palermo, 11 febbraio 1881, D' Angelo c. Cattaneo e cons. Not. it., 1881, 172.

23. Egli è un giudizio di fatto, devoluto ai giudici del merito, il determinare che sia compra-vendita e non enfiteusi un contratto col quale il municipio concede un suolo comunale *ad aedificandum*, mediante un prezzo elevato a capitale da pagare dopo un dato tempo, e corrispondere intanto un' annua somma.

24. Depurata allora la fondiaria inerente al suolo per la formazione del prezzo, manca di dritto il Municipio a richiedere che si operi in suo favore la ritenuta del quinto nel momento che avviene D il pagamento del capitale. — C. Napoli, 16 maggio 1881, Com. di Bari c. Rocco, G. trib. Nap., XXX, 545.

25. Una scrittura privata, che contiene i due elementi essenziali del contratto di vendita, la cosa che si vuol vendere e il prezzo per cui è stata venduta, non dev'essere considerata come un semplice progetto, ma come un contratto di ven- E dita perfettamente regolare. — A. Roma, 13 ottobre 1881, Fascia c. Patrizi, Temi rom., 1882, 541.

26. Spedita per ferrovia una partita di merci gravata di assegno, il destinatario non ne acquista la proprietà sino a che l' assegno non sia stato A pagato. — C. Firenze, 23 novembre 1880, Berti c. Magnani, Mandelli, e Bartolena, Foro, I, 26.

27. La *caparra*, convenuta in una data somma dopo ed in conferma del contratto (*arrha confirmatoria*), può dirsi da quel momento passata in proprietà del venditore, in vista dell' azione parata per ripeterla finchè il contratto stesso rimanga im- B plicitamente valido. — A. Bologna, 15 marzo 1881, Cristofari c. Cavalieri, R. giur. Bol., 1881, 70.

28. La vendita su campione si ha quando questo siasi costituito dalle parti come unico termine di confronto colla merce da consegnarsi, non già quando siasi convenuto che la cosa debba avere una data qualità, tuttochè un campione siasi fornito; laonde, non avendo la cosa la qualità pattuita, il compratore può rifiutarla, quan- C tunque sia essa conforme al campione. — C. Firenze, 2 maggio 1881, Millin c. Gribaudi, Foro I, 1070 (n).

29. L' arbitro scelto d' accordo in un contratto di vendita per determinare il prezzo della cosa venduta, non può essere sostituito da altri su domanda di una delle parti.

30. La sfiducia in cui è caduto il perito, sia per ragione di parentela con una delle parti, sia a causa di precedenti pareri emessi, di possibili differenze o d' imperizia, non possono limitare la fiducia all' onestà del medesimo già prima impartita.

31. Le cause per le quali avviene che la persona scelta non possa fare la dichiarazione del prezzo, consistono o nel venir meno l'attitudine materiale della medesima od anche l' attitudine in- D tellettuale per infermità di mente. — A. Palermo, 21 febbraio 1881, Blande c. Pollara, Not. it., 1881, 317.

32. L' aver comprato da un minore non può essere argomento di mala fede, nè esclude la *juxta opinio quaesiti dominû*, quando risulta che il tutore abbia garentito in nome proprio il fatto del minore, e che il minore, fatto maggiore di età, abbia ratificato l' operato del tutore.

33. Neppure induce mala fede la circostanza che il terzo possessore, usando maggior diligenza, avrebbe potuto venire in cognizione della qualità E della cosa venduta. — A. Trani 12 aprile 1881, Fondo pel culto c. Giuliani e Caso, R. giur. Trani, 1881, 547; Bett., 1881, 656.

È valida la vendita:

34. — se il venditore ha dato incarico di pagare una F parte di prezzo a chi non si doveva. — C. Roma, 9 settembre 1881, Giunta Liquidatrice c. Crostarosa, Legge, 1881, II, 800; Corte S. Roma, 1881, 930; Bett., 1882 62; Temi rom., 1882, 214.

35. — di un fondo, previa stima a farsi, stipulata in un atto di mutuo pel caso che alla scadenza il mutuatario non adempia al pagamento del ca-

pitale e degli interessi convenuti. — T. Caltanissetta, 20 giugno 1880, Pantaleone c. Bellomo, Not. it., 1881, 18.

36. — delle merci che esisteranno in un negozio in un giorno determinato, sebbene sia in facoltà del venditore di continuarne lo smercio illimitato per suo conto dal giorno della stipulazione del contratto al giorno della consegna. — A. Venezia 31 maggio 1881, Tavani c. Giusti, Temi ven., 1881, 306.

37. — di un fondo dotalizio di una commenda Costantiniana fatta prima della legge del 1873 che sciolse le dette commende. — C. Napoli, 13 decembre 1880, De Magistris c. Cigala, Gazz. proc., XV, 594; Legge 1881, I, 199.

38. È nulla la vendita consentita dal debitore espropriato dopo la trascrizione del precetto. — A. Roma, 20 giugno 1881, Berti c. Altieri, Gazz. proc., XVI, 318; Temi rom., 1881, 340.

39. La vendita della cosa, che il venditore ha in comune con altri, è nulla come la vendita di cosa altrui. — A. Venezia, 15 febbraio 1881, Pegorini c. Bianchi, Bett., 1881, 211.

40. Se con una scrittura privata uno dei condomini prometta di vendere un immobile anche a nome degli altri partecipanti, da ciò non può indursi che ciascuno di costoro abbia inteso di vendere isolatamente la propria quota; epperò, se di cinque condomini, quattro, che non hanno firmato la correlativa scrittura, non accettano il proposto contratto, non può pretendersi l'adempimento della promessa del quinto per la sola sua quota, ma lo si può convenire per danni interessi.

41. Se ad una promessa di vendere siano aggiunte delle obbligazioni da realizzarsi quando dalla scrittura privata si passi all'atto pubblico, prima che questo venga formato, non esiste altro che il patto nudo, capace di produrre solamente obbligazione naturale e non azione. — A. Trani, 8 marzo 1880, Savino c. Carafa, R. giur. Trani 1881, 230.

42. La vendita della cosa altrui è sempre nulla a sensi del codice civile albertino, anche quando sia stata fatta all'asta pubblica in dipendenza di un giudizio di espropriazione.

43. L'eccezione perentoria di decadenza concessa dall'art. 1629 del cod. civ. alb. qualora l'azione per diminuzione o supplemento di prezzo della vendita non venga proposta entro l'anno dal giorno della vendita medesima, può venire opposta soltanto nel caso in cui si disputi della quantità della cosa venduta, ed alla quale si riferiscono gli art. 1623 e segg. cod. stesso; e non può quindi aver applicazione nel diverso caso in cui si tratti di azione per nullità nascente dal fatto di essere stata venduta la cosa altrui, la quale azione rimane soggetta alla ordinaria prescrizione. — C. Torino, 4 febbraio 1881, Deferrari ved. Leveroni c. Deferrari, M. trib. Mil., 1881, 521.

44. La nullità della vendita della cosa altrui, della quale si parla nell'art. 1459 del codice civile, non è assoluta, nè radicale, ma soltanto relativa, e non è dettata da motivi d'ordine pubblico.

45. Quindi se, dopo la vendita, il vero proprietario dichiara di rispettare la vendita, e di rinunziare al diritto di rivendicare la cosa, oppure se il venditore diventa proprietario della medesima, il compratore non ha più azione per far dichiarare nulla la vendita.

46. Lo stesso deve dirsi anche nel caso, che l'azione di nullità sia stata proposta in giudizio, ma che venga a cessare durante lo stesso giudizio e per le suespresse circostanze di fatto, prima che una sentenza irretrattabile sia stata proferita, il motivo dell'azione proposta. — A. Genova, 29 giugno 1881, Canessa c. Musso e Parodi, Legge, 1881, II, 306; Eco Gen., 1881, I, 281; Bett., 1881, 513.

47. Non vi è vendita di cosa altrui solo perchè una parte dell'immobile venduto trovisi nel catasto accolonnata ad un terzo.

48. Il compratore non può impugnare la vendita a pretesto che abbia per oggetto la cosa altrui, fondandosi semplicemente sopra le risultanze di un certificato catastale, e senza provare di essere molestato o di aver ragione di essere molestato nel possesso della cosa vendutagli e consegnatagli. — C. Torino, 7 giugno 1881, Isola c. Barberis, Giur. Tor., 1881, 493.

49. Non vi è vendita di cosa altrui solo perchè una parte dello immobile venduto trovisi nel catasto accolonnata ad un terzo.

50. Il compratore non può impugnare la vendita a pretesto che abbia per oggetto la cosa altrui, fondandosi semplicemente sopra le risultanze, e senza provare di essere molestato o di aver ragione di essere molestato nel possesso della cosa vendutagli e consegnatagli. — A. Torino, 18 maggio 1881, Giorelli c. Bassi, Giur. Tor., 1881, 492.

51. Vigente il c. c. parmense, la vendita della cosa altrui era valida. — A. Parma, 26 novembre 1880, Brizzolara c. Guastoni-Prati, Gazz. leg., 1881, 144.

52. È nullo il patto col quale il venditore vieta, in perpetuo, al compratore di poter consentire servitù di acquedotto sul fondo venduto. — C. Napoli, 15 febbraio 1881, Lo Sardo c. Cammarella, G. trib. Nap., XXX, 635; Gazz. proc., XVI, 373; Massime, 1881, 448.

53. La proposizione di vendita fra assenti *per epistolam aut per nuntium*, non è per sua natura rivocabile sino a che non venga accettata. L'offerente dovrà perseverare durante il termine dato per l'accettazione, o durante il quale egli sia obbligato di non recedere. Codesto termine può essere espresso, ovvero risultare dalla specialità dell'offerta.

54. L'offerta di vendita commerciale per sua natura racchiude siffatto termine, il quale, quando non fosse fissato dall'offerente, va limitato dal giudice, secondo la natura dell'offerta, e la distanza dei luoghi. — C. Napoli, 5 aprile 1881, De Ange-

lis c. Prencipe, Gazz. proc., XVI, 411; Legge, 1881, II, 812; Annali, 1881, 384; Bett., 1881, 744; Eco Gen., 1882, II, 33; Filangieri, 1882, 42; Giur. comm. Gen., 1882, I, 82.

55. La consegna di generi fatta ad un commesso di opificio per servizio dello stesso s'intende come fatta al proprietario od esercente l'opificio ed obbliga costui. — T. Napoli, 24 gennaio 1881, Molino c. Del Vasto e Capretti, Filangieri, 1881, 73; Gazz. proc., XV, 608.

56. Il venditore, che non consegna la cosa al compratore, deve risarcigli il danno *circa rem* o intrinseco; non quello *extra rem* per lucri che non furono preveduti e non potevano prevedersi dai contraenti.

57. Circoscritta la condanna al risarcimento de' danni intrinseci, nel giudizio di liquidazione è inutile la ricerca se fondamento della condanna fu la contravvenzione ad un dovere contrattuale, o la violazione del diritto di condominio, dovendosi restringere l'indagine del magistrato a vedere se i lucri pretesi potevano essere prodotti senza l'industria dell'uomo e se furono preveduti dal compratore. — C. Firenze, 6 dicembre 1880, Masson c. Schmid, Foro, I, 24 (n).

58. Non è a parlarsi di responsabilità del venditore per parziale inadempimento dell'obbligo spettantegli di consegnare al compratore la casa vendutagli in piena e libera disponibilità, quando sia dal giudice ritenuto in fatto, che una parte della casa stessa continuò ad essere da un terzo occupata, non per coutratto col venditore o avente causa da lui, ma per tacito e non dubbio consenso dello stesso compratore, solo ed esclusivo padrone della casa. — C. Torino, 25 agosto 1881, Franceschini c. Monza e Crotto, M. trib. Mil., 1881, 913.

59. In difetto di contraria convenzione, il luogo, in cui la cosa mobile venduta si trova, crea questo rapporto di diritto tra i contraenti, di doversi essa ritenere ivi da chi compra, di non potersi rimuovere da chi vende.

60. Nella vendita per mandato di un immobile, la vendita è come non fatta, se consentita per un prezzo minore di quello imposto dal mandante, secondo ciò che sancisce *la leg.* 1 *Dig. de ecxept. rei venditae.*

61. Nella vendita di mobili, per la loro indole speciale, il trasporto si compie; ma la vendita, che rimane definitiva pel terzo acquirente, lascia responsabile il mandatario del minor prezzo, onde la vendita stessa fu consentita. — C. Torino, 30 giugno 1881, Sala c. Smreken, Circ. giur., 1881, 339; Annali, 1881, 281; M. trib. Mil., 1881, 1089; G. pret., 1882, 75; Eco Gen., 1882, II, 1; Giur. comm. Gen., 1882, I, 59.

62. Il pericolo della merce viaggiante spetta al compratore, salvo il patto della consegna nel luogo dell'arrivo. — A. Catania, 21 febb. 1881, Gaston c. Abate, Giur. Cat., 1881, 82; G. pret., 1881, 249.

63. L'insolvibilità del compratore che autorizza il venditore a rifiutare la consegna delle merci vendute, deve esser reale ed effettiva, e provata con fatti positivi che non lascino dubbio sull'imminente pericolo pel venditore di perdere il prezzo. — A. Genova, 6 agosto 1880, Gandolfo c. Beccari, Giur. comm. Gen., 1881, II, 68.

64. È accessorio necessario del fondo venduto ciò che ne costituisce una parte essenzialmente integrale; e però se ne è sempre implicita la prova nel titolo di acquisto, non può dirsi altrettanto per ciò che costituisce un accessorio accidentale, se nel titolo stesso non sia enunciato. — C. Torino, 3 decembre 1881, Marchese c. Com. di Valenza, Annali, 1881, 497; M. trib. Mil., 1882, 618.

65. Il decidere, nel dubbio lasciato dai termini del contratto, se intenzione delle parti sia stata di comperare e vendere una quantità di terreno ad un tanto la misura nel senso dell'art. 1473 c. c., ovvero uno stabile determinato per un prezzo definitivamente stabilito, accennandovi la misura del terreno secondo l'ipotesi dell'art. 1475, è giudizio di apprezzamento incensurabile in cassazione.

66. Quando si è venduta una quantità da determinarsi, e si è pagato una somma a conto del prezzo che verrà determinato, le azioni che ne nascono per fare rispettivamente determinare e consegnare la quantità, e liquidare e pagare tutto il prezzo, non entrano tra quelle contemplate nell'art. 1478, limitate al supplemento o alla diminuzione del prezzo o alla risoluzione del contratto, quando la quantità e il prezzo furono determinati nel contratto.

67. Quando invece la vendità fu fatta di un corpo determinato per un prezzo totale definito, le azioni di supplemento o diminuzione di prezzo sono soggette alla limitazione, di cui all'art. 1475, e alla prescrizione annale, di cui all'art. 1478.

68. La prescrizione annale riceve la sua applicazione anche quando nel contratto le azioni di supplemento o diminuzione furono espressamente riservate, senza però dichiarare di intendere a tale riguardo le disposizioni della legge. — C. Torino, 3 dicembre 1880, Goss c. Cesano, Giur. Tor., 1881, 222; Legge, 1881, I, 414.

68. Nelle vendite di beni demaniali, la indicazione fatta nell' avviso di asta di alcune cose mobili come immobili per destinazione, non basta per ritenerle già valutate e comprese nel prezzo dello stabile a cui si riferiscono, e liberare il compratore dal pagamento separato delle medesime.

69. Nella vendita a corpo (aversionale), se il compratore non può pretendere diminuzione di prezzo per la diversa quantità della cosa venduta, tuttavia il venditore è tenuto a prestare la cosa indicata nel contratto.

70. Perciò il demanio non può esimersi dall'abbuono del prezzo, se uno dei fondi venduti non possa essere consegnato all' acquirente perchè ad altri

precedentemente venduto. — C. Roma, 6 novembre 1881, Pugliese c. Finanze, Bett., 1882, p. sp. 38; Legge, 1882, I, 109; Bollettino, 1882, 103; Annali, 1881, p. sp. 183.

71. È una delle obbligazioni principali del venditore quella di dimostrare la libertá del fondo venduto, e liberare il compratore da ogni molestia di azione ipotecaria; e quindi non può chiedere il prezzo, se prima non adempia questa obbligazione, tanto più se assunta con patto espresso, colla produzione di un certificato ipotecario, o con simile documento. — A. Genova, 11 ottobre 1881, Migone c. Migone, Bett., 1881, 566.

72. L' obbligo generale della garanzia per l' evizione imposto al venditore non dà diritto al compratore nè di pretendere la cancellazione delle ipoteche esistenti nel fondo, nè di sospendere il pagamento del prezzo, a meno che lo stabile siasi venduto come libero da ogni peso od ipoteca, o si provi la esistenza della molestia lamentata o il pericolo certo di essere molestato prossimamente.

73. Costituisce tale pericolo l' avviso al compratore di presentarsi al ricevitore del registro per regolarizzare un' annualità censuaria costituita sullo stabile acquistato.

74. In tal caso il compratore ha diritto di sospendere il pagamento del prezzo, solo però per la somma sufficiente a far fronte alla annualità censuaria reclamata. — A. Casale, 29 gennaio 1881, Ricca c. Oldani, Giur. Casale, 1881, 100.

75. Chi vende come libero un fondo soggetto a colonia perpetua può essere chiamato a rilievo dal compratore e obbligato a prestare la indennità

76. Quando la cosa venduta non ha la qualità promessa, il compratore ha diritto a compenso. — C. Roma, 2 marzo 1881, Cuzzaniti c. Finanze, Corte S. Roma, 1881, 287; Bett., 1881, p. sp. 285; Legge, 1881, II, 439; Annali, 1881, 431; G. trib. Nap., XXX, 743.

77. Il venditore non è tenuto alla garanzia per la mancanza di una servitù attiva che il compratore pretende spettare al fondo da lui acquistato, se questa servitù non è stata espressamente compresa nel contratto di vendita.

78. A ritenersi nella vendita compresa la servitù attiva non basterebbe che il venditore ne avesse il possesso al giorno della vendita, e che la vendita si fosse fatta genericamente con tutti i diritti e servitù attive e passive inerenti e spettanti, se d' altra parte risulta che quel possesso della servitù era a titolo puramente precario ed un puro possesso di fatto, non già di diritto. — A. Torino, 24 novembre 1880, Armissoglio c. Boyer, Giur. Tor., 1881, 150.

79. Dichiarandosi nullo un contratto di compra-vendita, devesi nello stesso tempo condannare il compratore alla restituzione del prezzo dell' acquisto. — T. Spoleto, 25 aprile 1881, De Luca c. Celesti, Gazz. proc., XVI, 175.

80. Le leggi tutelano il diritto del compratore non soltanto nel caso ordinario che debba raggiungere tutte le indennità dipendenti dalla perdita del possesso per colpa del venditore, ma eziandio nello straordinario caso, che, dopo pagato il prezzo, egli per superiore evento non avrebbe potuto alla cosa aspirare o rivendicarla.

81. Egli, in questo secondo caso speciale, ha pur diritto ad azione contro il detto venditore per la restituzione del prezzo ed interessi legali, benchè non abbia azione per gli altri indennizzi della evizione in genere considerata. — C. Napoli, 25 febbraio 1880, De Grazia c. Beneventi, Gazz. proc., XVI, 456.

82. Il venditore è tenuto a garantire la cosa venduta dai vizi o difetti occulti che la rendono non atta all' uso cui è destinata.

83. È quindi obbligo del venditore di tener rilevato il compratore dalle molestie infertegli per contrastargli l' esercizio dell'unico passaggio che unisce il fondo venduto alla strada pubblica, allorchè la deficienza di passaggi non poteva dal compratore essere avvertita all'epoca del contratto.

84. Le semplici clausole notarili non fissano l' attenzione delle parti e possono essere interpretate contro il venditore.

85. Non può esonerare il venditore dalla dovuta garanzia un documento ignoto al compratore. — A. Casale, 24 giugno 1881, Guglielminetti c. Pogliani, Giur. Casale, 1881, 353.

86. Il venditore, che sia stato condannato a provare entro un termine la proprietà e la libertà del fondo venduto, colla comminazione che altrimenti il compratore potrà depositare il prezzo, sodisfa alla sua obbligazione, eccitando entro il termine il compratore a eleggere il notaio a minutare il contratto, e dichiarando che esibirá i documenti al momento della pattuita stipulazione del pubblico istrumento.

87. Nel suddetto caso, se il venditore tace, e dopo decorso il termine, deposita il prezzo, deve su quello il frutto convenuto anco per il tempo posteriore al deposito. — C. Firenze, 20 dicembre 1880, Uzielli c. Franceschi, Annali, 1881, 13.

88. Nelle vendite di cose mobili non è dato chiedere la rescissione del contratto allorchè si tratti di vizi apparenti, ed il compratore nell' atto della consegna, non solo non protestò, ma ricevette la cosa pagandone anche il prezzo.

89. Nelle vendite di carbon fossile, la cattiva qualità non costituisce un vizio redibitorio per il quale si possa far luogo alla rescissione del contratto. — A. Palermo, 23 decembre 1881, Ditta I. De Hart c. Chinaglia, Annali, 1881, 493.

90. Quando in vista dei difetti della merce venduta siano interceduti accordi tra venditore e compratore per la riduzione del prezzo, non è più il caso d' invocare gli art. 1505 c. c. e 104 c. comm. per derivare il diritto alla riduzione dal fatto e non dalla legge.

91. E nemmeno nella citata ipotesi esclude il diritto alla riduzione il trovarsi nella fattura accompagnante la spedizione della merce espresso di non ammettersi reclami scorsi tre giorni dall'avviso, per essere tale clausola rimasta distrutta dalla convenzione posteriormente firmata. — C. Roma, 8 gennaio 1881, Ferrari c. Galletti, Legge, 1881, I, 508; R. giur. Bol., 1881, 161.

92. Non è facoltativa pel compratore, ma obbligatoria la disposizione dell' art. 165 codice di commercio, con cui si prescrive la perizia nel caso di rifiuto di merci.

93. Onde verificare quindi lo stato delle merci rifiutate, qualora il venditore o chi lo rappresenti non sia presente, è indispensabile il ricorrere alla perizia. — C. Napoli, 13 luglio 1881, Ditta Ehensperger c. Scarano, Foro, I, 1259 (n).

94. Le prescrizioni dell' art. 105 cod. di comm. non sono a pena di decadenza.

95. Il compratore può in ogni altro modo far constare dello stato della merce.

96. Non implica contraddizione nella sentenza l' avere ritenuto contrario all' atto scritto la prova per stabilire che fosse convenuto un diverso luogo di pagamento, e non avere riconosciuto altrettanto, rapporto alle circostanze dello scoprimento e denuncia della viziosa qualità della merce spedita. — C. Firenze, 27 giugno 1881, Verrando c. Cuminetti, Foro I, 792 (n).

97. La prova sull' identità della merce è pregiudiziale all' altra sui vizi della medesima.

98. La menzione del fatto di essere state le merci assoggettate a perizia in paese straniero non importa dichiarazione di validità della perizia stessa, e non è contraddittoria con la menzione di inattendibilità nel giudizio contraddittorio avanti il giudice italiano.

99. Non possono ritenersi apparenti al suo avviso i vizi della merce, quando siasi pattuito di assoggettarla a prova, prima che questa sia escogitata. — C. Firenze, 9 giugno 1881, Pivato c. Ditta Pohich, Temi ven., 1881, 465; Legge, 1881, II, 440.

100. Colui che venne delegato a ritirare il prezzo di una vendita, ed acconsentì senza dichiarazione o condizione alcuna, si sostituisce ad ogni effetto al venditore e non può di fronte ai di lui creditori far valere i diritti attribuiti al compratore che garantì per i casi di evizione.

101. Il prezzo della vendita, pagato che sia, passa nel patrimonio del venditore, ed il terzo delegato a riaverlo non può esercitare diritti di ritenzione, limitati dalla legge a casi tassativi e determinati. — C. Torino, 31 maggio 1881, Peretto c. Curta, Bett., 1881, 431; Annali, 1881, 188

102. Se nell'atto di vendita il venditore si obbligò di far cancellare le ipoteche gravitanti sul fondo venduto, senza alcuna prefissione di termine, rettamente il giudice gli prefigge un termine, entro cui egli debba ottenere la cancellazione. — A. Casale, 1 luglio 1881, Zanatta c. Borgatta, Giur. Casale, 1881, 247.

103. Quando il compratore si è obbligato di pagare il prezzo della cosa vendutagli a richiesta del venditore con semplice preavviso di 15 giorni, l'obbligo di pagare per lui decorre dal 16° giorno, e da quest'epoca stessa incomincia a decorrere a favore del venditore il termine per domandare la risoluzione del contratto in mancanza di pagamento.

104. Dal silenzio di pochi giorni tenuto dal compratore non è lecito arguire il rifiuto di eseguire il contratto, che in ogni ipotesi non si può ritener sciolto senza pronunzia del magistrato. — A. Roma, 13 ottobre 1881, Fascia c. Patrizi, Temi rom., 1882, 541.

105. Poichè nessuno ha mai insegnato che la fattura commerciale debba essere un atto distaccato dalla consegna reale o simbolica della cosa venduta, e che quella debba essenzialmente precedere questa, l'espressione *pagamento prontissima cassa contro fattura* non può significare che il pagamento sia a farsi in anticipazione, e cioè prima di ricevere la merce comperata; ma devesi interpretare nel senso, che il prezzo della merce contrattata dovesse venir pagato contemporaneamente alla consegna della merce stessa al compratore da parte del venditore.

106. Devesi quindi giudicare risolto per colpa del venditore il contratto, quando sia in linea di fatto constatato aver il compratore data esecuzione ai propri obblighi colla offerta reale del prezzo, fatta a condizione della contemporanea consegna della merce, ed essersi il venditore rifiutato a tale consegna pretendendo il pagamento anticipato.

107. Una tale decisione sarebbe in ogni caso suggerita dal disposto dell'art. 1137 del cod. civ., applicabile anche nella fattispecie in forza del principio scritto nell' art. 87 del cod. di comm. — A. Milano, 31 gennaio 1881, Ditta Bert c. Ditta Bianchi, M. trib. Mil., 1881, 337; Giur. comm. Gen., 1882, II, 13.

108. L'art. 97 del cod. di comm. ebbe per iscopo d'introdurre nelle vendite commerciali parità di trattamento e perfetta eguaglianza tra venditore e compratore, estendendo anche a quest' ultimo la disposizione sancita dall'art. 1512 del cod. civ., il quale devesi quindi ritenere applicabile anche alle vendite commerciali.

109. Nelle vendite commerciali, ed in virtù dei combinati art. 97 cod. comm. e 1512 cod. civ., affinchè uno dei contraenti possa reclamare l' esecuzione del contratto ed il risarcimento dei danni, è necessario che provi di aver a suo tempo fatta l'offerta di adempiere alla sua obbligazione; in difetto di che il contratto è sciolto di diritto a favore dell'altro contraente, senza che sia all'uopo necessario che anche quest'ultimo avesse da parte sua fatta la simultanea offerta di adempiere al-

l'obbligo proprio. — A. Genova, 29 dicem. 1880 Bianchi c. Manfredi e Denina, M. trib. Mil., 1881, 580; Eco Gen., 1881, II, 200.

110. Quantunque fosse stato stabilito nel contratto di compra-vendita di cotoni lavorati un termine per la consegna, e non fosse diverso quello pel pagamento del prezzo, pure non si fa luogo alla risoluzione di diritto per mancata consegna di una parte della merce, se il compratore non fece l'offerta del prezzo a norma dell'art. 97 del cod. di commercio.

111. In tal caso, mancando la clausola risolutiva espressa, si può chiedere la risoluzione per la tacita, ch'è insita nei contratti bilaterali, secondo l'art. 1165 cod. civ.

112. La dilazione che in questo caso può accordare il giudice secondo le circostanze, è una deviazione dal sistema adottato dal codice, e però se ne deve far uso parco e discreto, segnatamente nei contratti commerciali. — A. Genova, 8 aprile 1881, Figuri c. Evert, Bett., 1881, 388; Eco Gen., 1881, II, 371; G. pret., 1882, 155; Giur. comm. Gen., 1882, II, 74.

113. Il compratore di un fondo, non avendone soddisfatto il prezzo, è tenuto a pagare sul medesimo gli interessi, quantunque non siano stati convenuti, a meno che non percepisca per intero i frutti del fondo; in questo caso deve essere, in ragione di questo difetto, proporzionalmente esonerato dal pagamento degli interessi.

114. In specie, ciò avviene quando il compratore in forza di un giudicato è stato obbligato a prelevare sul reddito del fondo una prestazione annua a favore di una terza persona. — A. Roma, 3 agosto 1881, Ciancarelli c. Serventi Lazzaroni, Foro, I, 1139.

115. Perchè il compratore (che non assunse il rischio delle molestie) possa dirsi nel diritto di sospendere il pagamento del prezzo, a termini dell'art. 1510 cod. civ., fa d'uopo che il timore d'essere molestato sia fondato e ragionevole; e che egli compratore non si trovi, per la condizione delle cose, garantito a sufficienza.

116. La semplice esistenza di iscrizioni ipotecarie non varrebbe per sè sola a rendere ragionevole il timore, richiedendosi per lo meno la probabilità delle molestie.

117. In proposito deve dirsi garantito a sufficienza quel compratore che, anche pagando una quota di prezzo scaduto, trova nella rimanenza che gli resta da pagare una somma superiore all'importo di quelle garantite colle mentovate ipoteche. — T. Bologna, 24 maggio 1881, Carpi c. Neppi-Modona, R. giur. Bol., 1881, 269.

118. Il compratore che accettò dal venditore di pagare ad un terzo il prezzo dello stabile, non può opporre a questo la parziale evizione del fondo per esimersi dal pagamento, nemmeno quando adduca l'ignoranza di diritto. — A. Casale, 12 aprile 1881, Vacca c. Delorenzi, Giur. Casale, 1881, 139.

119. L'esistenza d'iscrizioni ipotecarie accese sull'immobile acquistato, a cautela di debiti tuttora esistenti, dà ragione al compratore di invocare l'art. 1510 del cod. civ., se l'immobile gli fu venduto libero da ogni debito e ipoteca, e dall'altra parte risulta che questa clausola costituì una condizione essenziale del contratto, e che senza di essa il compratore non si sarebbe determinato all'acquisto. — C. Torino, 17 ottobre 1881, Cane c. Daneo, Annali, 1881, 522; Giur. Tor., 1882, 46.

120. La semplice esistenza di iscrizioni ipotecarie sul fondo venduto di per sè sola e senza alcuna effettiva e probabile molestia, non è sufficiente per legittimare il rifiuto del compratore al pagamento del prezzo.

121. Non costituisce molestia la intimazione di precetti, la cui efficacia viene annullata dai titoli prodotti in causa. — A. Casale, 11 febbr. 1881, Olearo c. Cerruti, Giur. Casale, 1881, 187.

122. Anche nella alienazione d'immobili per contratto vitalizio, come per vendita, la condizione risolutiva che si verifica per l'inadempimento degli obblighi del compratore non pregiudica i terzi che hanno acquistati diritti sopra gli immobili anteriormente alla trascrizione della domanda di risoluzione.

123. Stipulata la risoluzione di pien diritto di una alienazione di stabile pel caso di inadempimento di un patto, in applicazione dell'art. 1511 del cod. civ., se il venditore a vece di chiedere per citazione la dichiarazione di detta risoluzione, spicca direttamente il precetto per l'esecuzione del patto risolutivo, deve far trascrivere il precetto stesso, come avrebbe dovuto far trascrivere la domanda della citazione. — C. Torino, 7 aprile 1881, Allemano c. Casalegno, Giur. Tor., 1881, 458; Massime, 1881, 329.

124. Pattuitasi la vendita di un fondo, con obbligo, fra gli altri, di offrirsi valida ipoteca e cominciar le quote del pagamento dal dì del possesso, e darsi tale ipoteca e possesso passandosi quella privata scrittura ad istrumento, se intanto quel fondo rilasciasi dal venditore, e il compratore ne usufruisce, anche senza dare ipoteca e senza pagare, ciò non basta per chiedersi la risoluzione del contratto, finchè nel procedersi all'istrumento non si verifichi contravvenzione a' patti. — A. Trani, 28 giugno 1881, Granafei e De Angelis, R. giur. Trani, 1881, 578.

125. La parola *azione*, contenuta nell'art. 1518 cod. civ., deve intendersi siccome equivalente all'altra di *diritto* di riscatto.

126. Basta quindi che nel termine convenuto il venditore dichiari al compratore di voler operare il riscatto, senza bisogno di offerta reale del prezzo. Il rimborso del prezzo dovrà effettuarsi prima del rilascio.

127. La dichiarazione però deve essere seria, nel senso di poter far ritenere non solo la volontà del riscatto, ma anche la potenza del rimborso del

prezzo. Ma di questa serietà non può dubitarsi se la dichiarazione fu seguita da offerta reale e dal deposito del prezzo, malgrado si disputi sulla regolarità dell'offerta.

128. Ove la dichiarazione sia negata dal compratore, deve provarsi per iscritto se l'ammontare del prezzo oltrepassi le lire cinquecento. — A. Venezia, 4 ottobre 1881, Pivadori-Merluzzi c. Zai e Angeli, Temi ven., 1881, 561; Bett., 1881, 578; Annali, 1881, 435.

129. Un atto di citazione intimato nel quinquennio manifesta sufficientemente la volontà del venditore di esercitare il diritto di riscatto, nè occorre la contemporanea offerta di restituzione del prezzo capitale ed accessorì, essendo questa compresa virtualmente nella denuncia di voler esercitare il riscatto. — A. Torino, 24 aprile 1881 Bozon c. Duclos, Giur. Tor., 1881, 358; Bett., 1881, 349.

130. Il compratore con patto di riscatto può rinunziare ai rimborsi cui gli dà diritto l'art. 1528 del cod. civ.

131. Per rinunziare però al valore dei miglioramenti occorre una rinunzia espressa o tale, che gli includa necessariamente.

132. Il compratore soggetto al riscatto non può pretendere, se non i miglioramenti dipendenti dalle opere e dalle spese da lui sostenute. Gli aumenti naturali e altri dipendenti da circostanze estranee alla volontà e all'opera del compratore non sono refettibili dal venditore riscattante. — A. Roma, 6 giugno 1881, Macci c. Donati, Temi rom., 1881, 307.

133. L'azione di rescissione per causa di lesione nelle compre-vendite, di cui parla l'art. 1531 cod. civ., non esercitata ne' due anni, dà luogo ad una vera prescrizione.

134. Anche contro tale azione è applicabile il disposto dell'art. 47 della legge transitoria del 30 novembre 1865 per l'applicazione del cod. civile. — A. Roma, 26 luglio 1881, Monti c. Antonelli, Foro, I, 1137.

135. Col principio *quae temporalia* non può giustificarsi l'ammissibilità dell'azione di rescissione per lesione intentata sotto l'impero delle abolite leggi dal venditore dopo il biennio dal dì della vendita, tuttochè si trovi nel possesso del fondo. — C. Napoli, 5 agosto 1881, Manocchio c. Manocchio, G. trib. Nap., XXX, 674; Gazz. proc., XVI, 446.

136. Una vendita convenuta sotto l'impero del cod. civile del 1866 col patto di ricompra, colla locazione dell'immobile al venditore e con asserta viltà di prezzo, non rilevata per altro coll'azione di lesione oltre il quarto, non può essere impugnata sotto il pretesto del pignoratizio.

137. Infatti permessa oramai qualunque misura negl'interessi del capitale, non ha più ragione di essere la simulazione dell'usura, e riprendono impero i principî, pei quali un contratto non si può impugnare di simulazione per mezzo di presunzioni solamente. — A. Palermo, 8 luglio 1881, Gibilaro c. Gerardi, Circ. giur., 1881, 435; Not. it., 1882, 136.

138. Rescissa la vendita per titolo di lesione, il compratore non ha diritto d'ipoteca per conseguire la restituzione del prezzo pagato.

139. Pel conseguimento di tale prezzo il compratore nel giudizio di graduazione apertosi sullo stabile venduto può essere collocato soltanto colla data della iscrizione. — C. Napoli, 18 ottobre 1880, Mancaruso c. Lamonica Foro, I, 266 (n).

140. Quando il compratore si è obbligato di rispettare l'affitto, e tra le clausole del contratto di locazione si permette il subaffitto col consenso scritto del locatore, se con la data precedente alla vendita siano state fatte delle sublocazioni, quantunque registrate posteriormente, il compratore è tenuto a rispettarle, salvo il caso di dolo. — C. Napoli, 3 dicembre 1881, Manuti Del Zio, Gazz. proc., XVI, 516; Bett., 1882, 22; G. pret. 82, 85.

141. Date in *solutum* talune proprietà immobiliari, ed annullatosi in seguito questo contratto per incapacità di uno dei contraenti, nella specie della venditrice, l'acquirente non può godere del possesso dei fondi insino a quando non sia stato constatato in giudizio che le sue antistazioni di danaro sono andate a vantaggio della venditrice, e del suo credito non si è ancora potuto ricoprire con i frutti del fondo.

142. La dazione in *solutum* è un contratto traslativo di proprietà; e perciò, annullatosi per l'incapacità a contrattare d'uno dei contraenti, ambedue ritornano nei propri diritti; per il compratore rivivono i suoi diritti di credito, per l'incapace il diritto di ritornare in possesso de' suoi stabili.

143. In questo caso non può esercitarsi dal compratore il *jus retentionis*, sebbene non siasi ancora ricoperto delle somme da lui sborsate.

144. Il *jus retentionis*, secondo la più corretta teorica moderna, allora soltanto può competere quando il credito sia nato in occasione del possesso che si ha della cosa, e vi sia una mutua connessione tra questa e quello. — A. Roma, 15 marzo 1881, Cecchini c. Palmieri, Temi rom., 1881, 145.

145. La data d'una fattura di merci consegnate o spedite non può essere quella stessa del pagamento o saldo successivo, fatto in mani del commesso viaggiatore incaricato a riscuotere nelle sue girate da una ad altra piazza.

146. Uno sconto, che simile commesso avesse nell'atto di riscuotere l'importo dalla fattura accordato al compratore in una misura maggiore della pattuita, costituirebbe un'eccesso del mandato, e quindi un'azione di ripetizione d'indebito lucro per parte della casa venditrice. — A. Genova, 11 aprile 1881, Ditta Clara c. Scarzollo, Bett., 1881, 305; Eco Gen., 1881, II, 247.

147. Duplice è nel commercio l'aspetto dello sconto, per rapporto al pagamento e per rapporto alle persone.

148. Sotto il primo si verifica quando il prezzo dovuto viene pagato a pronta cassa o prima della scadenza del termine: è per solito proporzionato all'interesse del danaro, e costituente *l' interusurium*.

149. Sotto il secondo ha luogo per una preferenza al commerciante che acquista per rivendere; è più elevato, ed è dovuto senza riguardo al tempo del pagamento, e quand' anche questo avvenga scaduto il termine; salvi sempre gli eventuali danni A interessi. — T. Milano, 26 marzo 1881, Medica c. Ditta Tondani e Ceriani, M. trib. Mil., 1881, 980.

150. Gli arbitratori tecnici incaricati di fissare il prezzo di un dato oggetto non sono paragonabili agli arbitri di cui agli art. 8 e seguenti della procedura civile, nè sono ad essi applicabili le regole ivi stabilite.

151. Convenutosi in un contratto di rimettere al giudizio di determinate persone lo stabilire il prezzo di uno stabile col patto di sottostare inappellabilmente al giudizio dei periti incaricati, non si può ricorrere ai tribunali per revocare il giudizio dei periti, invocando gli articoli che regolano il compromesso.

152. In questo caso la legge da applicarsi alla controversia è quella del contratto, sull'interpretazione del quale spetta di giudicare al magistrato del B merito. — C. Torino, 23 marzo 1881, Almerini c. Com. di S. Remo, Foro, I, 459.

V. *Anticresi* 4 — *Asse ecclesiastico* 157 — *Atto di commercio* 2, 5, 7, 12, 13, 19. — *Cassazione civ.* (apprezzamento) 114 — *Commissione* — *Competenza civ.* 87, 282 — *Comune* 15, 28 — *Danni civ.* — *Demanio* 13, 14. — *Dote* — *Esecuzione mob.* 59 - 62. — *Frode e simulazione* 9-11, 13, 18, 23, 44, 46 - 50, 54 — *Interessi*, 14 - 16 — *Ipoteca* — *Miniere* 6 — *Mutuo* 4 — *Nave* — *Successione* — *Trascrizione* — *Tutela* 35, 44.

— evizione — [c. c. 1482-1497] V. *Evizione*.

— inalienabilità — [c. c. 1556-1458] V. *Inalienabilità e imprescrittibilità*.

— vendita di beni demaniali e dell'asse eccles. — V. *Asse eccles.* — *Demanio*.

— di beni di minori — V. *Minore*.

— della nave — V. *Assicurazione* 17.

— riscatto — [c. c. 1515-1528] V. *Riscatto*.

— vendita giudiziale [c. p. c. 623-646, 662-687] V. *Esecuzione*.

Veneficio — [c. p. 553, 531].

1. In tema di veneficio è inconcepibile l'ipotesi del concorso a determinare la morte di altra causa che non fosse il veleno.

2. La causa preesistente o sopravvenuta è ammessa nel solo caso di ferimento seguito da morte, di C cui all'art. 541 cod. pen. — C. Roma, 20 aprile 1881, Carnevali, Foro, II, 145.

3. L'atto consumativo del veneficio consistendo nell' ingerimento della vivanda avvelenata, basta che la vittima ne abbia trangugiata tanta da da doverne risentire sconcerti fisici perchè il fatto debba qualificarsi delitto mancato, e non tentativo, avendo l' agente posto in essere tutto ciò che occorreva alla consumazione, che non è avvenuta indipendentemente dalla sua volontà, e dal suo modo di operare.

4. Trattandosi di veneficio, non è viziosa, nè per complessità, nè per suggesto, la questione sul fatto principale, tuttavolta chè con questa non sia stato il presidente che lo abbia asserito, ma sieno stati i giurati che abbiano dichiarato se la sostanza propinata fosse venefica, se venne somministrata in tanta quantità da potere cagionare la morte.

5. L' atto consumativo del veneficio consistendo nell' ingerimento della vivanda avvelenata, basta che la vittima ne abbia trangugiata tanta da doverne risentire sconcerti fisici, perchè il fatto debba qualificarsi delitto mancato, e non tentativo, avendo l' agente posto in essere tutto ciò che occorreva alla consumazione, che non è avvenuta indipendentemente dalla sua volontà e A dal suo modo di operare. — C. Firenze, 28 giugno 1881, Fagiuoli c. Mannelli, Temi ven., 1881, 422.

Verbale in genere in materia civile. — V. *Conciliazione* 2-6 — *Elezioni amm.* 118-123, 196 — *Esecuzione in gen.* (verbale di conciliazione) 3, 67 — *Procedimento civ.* (comunicazione e deposito di verbali) 28, 29, 52, 53 — *Prova civ. in gen.* 25 — *Prova testimoniale* 83 — *Sequestro* 63, 64, 66

1. Invano si contesta in sede di cassazione la data della perquisizione domiciliare indicata nel processo verbale di contravvenzione, se contro di B questa non siasi proposta querela di falso — C. Roma, 7 gennaio 1880, Chiaretta, Corte S. Roma, 1880, v. s. 317.

2. È attendibile, e fa fede in giudizio come *denunzia*, il verbale di accertamento di trasgressione al reg. di polizia ferroviaria del 31 ottobre 1873, quantunque steso e firmato da un guardiano che non fu presente al fatto costituente la detta trasgressione.

3. Quindi non è opponibile la prescrizione sul fondamento che il predetto verbale, non essendo steso e firmato da quel guardiano che aveva fatta la denuncia dell' avvenuta contravvenzione, non abbia efficacia per dare movimento all' azione penale C — C. Firenze, 19 novembre 1881, Scarcella e Massart, Annali, 1881, 175; Temi ven., 1882, 85.

V. *Difensore e difesa* 17 — *Interrogatorio pen* 14, 15 — *Macinato* 36, 65, 98, 113, 114, 116 — *Pesi e misure* 24, 26, 27 — *Prova pen.* 1-3.

Verbale in genere in materia penale.

Verbale del dibattimento penale [c. p. p. 316, 113]

SOMMARIO.

1. Il difetto di menzione nel verbale di dibattimento della ammonizione ai periti non induce nullità. — C. Roma, 13 giugno 1881, Piccone-Bellandi e Nucci, Riv. pen., XVI, 496; Bett., 1881, 325.

2. Non induce nullità il semplice riferirsi che si faccia nel verbale alla formola di giuramento contenuta nell'art. 297 del codice di procedura penale, mediante la citazione dell'articolo, invece della sua estesa enunciazione. — C. Roma, 14 gennaio 1881, Albini, Corte S. Roma, 1881, 199.

3. I testimoni sono stati ammoniti ed hanno giurato nei modi prescritti, se dal verbale di dibattimento risulta come il giudice li ammonisse sulla importanza del giuramento, rammentando loro le pene comminate contro i testimoni falsi o reti centi, e che essi poi deposero mediante il giuramento che prestarono a senso di legge, prima avendo promesso di dire tutta la verità, null'altro che la verità. — C. Roma, 19 gennaio 1881, Biggio, Corte S. Roma, 1881, 629.

4. Il modo più sicuro per accertare che i testi hanno giurato a termine di legge, prima del loro esame, si è quello di riferire la formula da loro pronunciata, o di attestare che giurarono secondo la formula di cui nell'art. 297 c. p. c.

5. È nullo il dibattimento se il verbale d'udienza attesti soltanto che: introdotti l'uno dopo l'altro i testi, questi, previo giuramento, deposero ecc, — C. Torino, 20 aprile 1881, Zanni, R. leg., 1881, 174; Riv. pen., XIV, 157.

6. La menzione nel verbale d'udienza che i testimoni, previa ammonizione, prestarono giuramento, può esser fatta in modo complessivo. — C. Torino, 2 giugno 1881, Fogliatto, Riv. pen., XIV, 324.

7. Non vi è nullità nella dichiarazione *collettiva* fatta nel verbale, che tutti i testimoni giurarono prima di deporre.

8. È irregolare, ma non induce nullità, che con una sola complessiva dichiarazione si faccia constare della prestazione del giuramento da parte dei testimoni sentiti al dibattimento.

9. Risulta a sufficienza della pubblicità del dibattimento (benchè siano meno regolari le espressioni), quando è detto nel verbale che la Corte si è adunata, e l'udienza si è aperta nella sala delle udienze pubbliche, e non risulti d'altronde che sia stato chiesto ed ordinato che si facesse il dibattimento a porte chiuse. — C. Roma, 6 luglio 1881, Senes, Annali, 1881, 136.

10. Nei dibattimenti che si protraggono per più giorni, i verbali delle singole udienze formano altrettanti atti distinti e separati l'uno dall'altro, sicchè non si possa, a dimostrazione dell'osservanza delle formalità che dovevano adempirsi in un giorno, ricorrere a quanto è annotato a tale riguardo nel verbale di un giorno diverso. — C. Torino, 19 gennaio 1881, Ulrich, M. trib. Mil., 1881, 212; Bett., 1881, 88; Annali, 1881, 33; Eco Gen., 1881, II, 161.

11. Seppure un dibattimento dura più giorni, il verbale ne risulta un tutto indiviso.

12. Pertanto non v'è nullità se in alcuna tornata apparisca la firma del cancelliere col solo cognome, quando se ne abbia nel contesto ripetuto anche il nome. — C. Firenze, 11 ottobre 1881, Campebel e Candio, Temi ven., 1881, 576; Annali, 1881, 154.

13. Quando il dibattimento si svolga in più udienze successive, i relativi verbali si considerano come compilati in un solo e medesimo contesto.

14. Basta quindi che i nomi dei giurati siano indicati semplicemente con riferimento al verbale del primo giorno. — C. Roma, *19 ottobre 1881*, Bianchi, Annali, 1881, 220; Bett., 1882, 43; *Corte* S. Roma, 1881, 1042.

15. Benchè il verbale di dibattimento nel menzionare le parti alla cui presenza fu pubblicata la sentenza non faccia cenno del cancelliere, pure non vi è nullità quante volte dalla firma apposta al verbale e dal contesto del medesimo risulti che esso cancelliere dovè necessariamente esser presente. — C. Firenze, 23 febbraio 1881, Ticci, Foro, II, 171.

16. All'adempimento di quanto è disposto dall'art. 322 del cod. di proc. pen., per la lettura della sentenza, basta che il processo verbale constati che dal presidente fu letta ad alta voce.

17. Chi sostiene in cassazione che ne fu letta soltanto una parte, deve prima iscrivere in falso il verbale, non potendo attendersi la contraria affermazione di testimoni, tuttochè fatta avanti notaio. — C. Firenze, 31 agosto 1880, Pieruccetti, Riv. pen., XIII, 195.

18. Se le funzioni del cancelliere furono al dibattimento disimpegnate da uno scrivano di cancelleria, basta che dal verbale risulti che prestò giuramento a tenore di legge, senza che occorra riprodurvi la formola testuale. — C. Torino, 30 marzo 1881, Dolcini, Riv. pen., XIV, 87.

19. Chi intervenne senza contestazione in giudizio penale come rappresentante il pubblico ministero deve presumersi che ne avesse i titoli, benchè nulla si dica in proposito nel verbale.

20. Non occorre indicare nel verbale di dibattimento il nome dell'usciere. — C. Roma, 21 gennaio 1881, Forcini, Foro, II, 149.

21. Non può dedursi la violazione dell'art. 316 proc. pen., perchè non fu registrata in verbale l'ordinanza di prosecuzione di giudizio, nonostante l'assenza di qualcuno degl'imputati o dei difensori, quando risulti che fu adottato un semplice

provvedimento senza che fosse tradotto in vera e propria ordinanza, ed al quale fecero acquiescenza le parti. — C. Firenze, 22 maggio 1880, Rapetti, Riv. pen., XIII, 518.

22. Non vi ha nullità se il verbale del dibattimento, facendo menzione che il presidente ha interrogato l'accusato sui fatti costituenti il soggetto dell'accusa, non ne riferisca le risposte. — C. Firenze, 7 dicembre 1881, Erranti, Annali, 1881, 212.

23. Non vi è nullità per non essersi nel verbale d'udienza specificati quali siano i documenti letti al dibattimento. — C. Roma, 29 novembre 1880, Barbaresi Moretti, Annali, 1881, 32.

24. — Conf. — C. Roma, 24 giugno 1881, Giacobini e Rossi, Foro, II, 295.

25. Non è prescritto a pena di nullità che nel verbale di udienza siano menzionate le interrogazioni ai testimoni, di cui all'art. 302 del codice di procedura penale, e le relative risposte. — C. Roma, 6 ottobre 1880, Villa, Corte S. Roma, 1880, v. s. 119.

26. È nullo il dibattimento se dal verbale non risulti che i giurati, oltre all' aver toccàta ciascuno con la destra la formola del giuramento, abbiano anche pronunciato ciascuno le parole « lo giuro ». — C. Palermo, 13 dicembre 1880, Di Stefano, Foro, II, 210.

27. È nullo il dibattimento se nel relativo verbale siano stati enunciati i soli cognomi dei giudici, omettendo l'enunciazione dei nomi, tantopiù se pari omissione si riscontri nella sentenza. — C. Roma, 21 febbraio 1881, Lattaro, Foro, II, 194.

28. Nel verbale del dibattimento devono a pena di nullità essere precisate, sia pure in modo succinto, le difese spiegate a pro dell'imputato.

29. Epperò è nullo il dibattimento se il verbale si limiti a dire che l'imputato e il difensore han preso la parola ed han sostenuto l'un dopo l'altro i mezzi di difesa, senza però precisare quali furono i mezzi difensivi e le conclusioni della difesa. — C. Palermo, 23 dicembre 1880, Bua e Rosario, Foro, II, 180 (n).

30. La nullità del verbale di dibattimento, perchè mancante delle conclusioni prese dalla difesa, può essere eccepita in grado d'appello anche dopo spirati i termini per produrre i motivi aggiunti, ed anche all'udienza, e lo si deve elevare di ufficio come quello che interessa l'ordine pubblico. — T. Cassino, 24 gennaio 1881, Coletti, Gazz. proc., XVI, 43.

31. È sufficiente l'annotazione in verbale che la difesa concluse col domandare si facesse diritto all'appello. — C. Firenze, 21 luglio 1880, Bargellini, Riv. pen., XIII, 221.

32. Se nel verbale sia constatato di avere il difensore di uno tra i coaccusati parlato dopo la replica del pubblico ministero, non vi ha nullità pel difetto di menzione della parola data anche agli altri difensori. — C. Napoli, 26 marzo 1881, Mariani, Riv. pen., XIV, 293.

33. Le disposizioni dei testi nei dibattimenti innanzi le assise di regola non si debbono enunciare nel verbale. — C. Roma, 22 novembre 1880, Sciola, Riv. pen., XIII, 487.

34. Nei verbali dei dibattimenti avanti le Corti non debbono i cancellieri enunciare le deposizioni dei testi — C. Roma, 10 gennaio 1881, Gazzetti, Corte S. Roma 1881, 128.

35. Nei verbali di dibattimento avanti le Corti il cancelliere non deve enunciare le risposte dell' imputato senza ordine del presidente o senza richiesta di taluna delle parti. — C. Roma, 31 gennaio 1881, Ghiandoni, Corte S. Roma, 1881, 215.

36. Non è a ritenersi violato l' art. 317 del rito sol perchè il verbale del dibattimento innanzi alla Corte d' appello non enunci le risposte date dall' appellante. — C. Firenze, 24 novembre 1880, Belli, Riv. peñ., XIII, 371.

37. Le disposizioni degli articoli 316 e 317 della proc. pen., sulla tenuta del verbale d' udienza, si riferiscono ai dibattimenti innanzi a tutte le Corti, e non alle sole Corti d' appello. — C. Torino, 27 aprile 1881, Adamoli; Riv. pen., XIV, 154.

38. La disposizione dell' art, 317 proc. pen., per la quale nei dibattimenti avanti le Corti d' appello non occorre enunciare nel verbale le deposizioni dei testimoni, si applica anche al caso in cui si proceda a nuovo dibattimento innanzi alla Corte per essersi annullate quelle seguite innanzi al tribunale. — C. Firenze, 23 febbraio 1881, Ticci, Foro, II, 171 (n).

39. L' enunciazione nel verbale d' udienza delle dichiarazioni dei testimoni non è richiesta a pena di nullità per le cause penali in appello davanti le Corti, quantunque, per l' annullamento della sentenza appellata, si proceda ad un nuovo legale dibattimento. — C. Torino, 24 novembre 1880, Pellegri, Giur. pen. Tor., 1881, 3.

40. La regola sancita dall' art. 317 del cod. di proc. pen., che nel verbale dei dibattimenti avanti le Corti non si debbano enunciare le dichiarazioni dei testimoni e dei periti, soffre eccezione allorchè le parti ne facciano richiesta all' oggetto di accertare qualche circostanza speciale, deposizione o dichiarazione.

41. Non è prescritto dalla legge che la richiesta di inserzione a verbale di una dichiarazione di testimonio (o perito) venga fatta immediatamente dopo che la dichiarazione medesima fu emessa. — C. Torino, 17 novembre 1880, Bianco, M. trib. Mil., 1881, 117.

42. Non è vietato il prender nota nel verbale di udienza delle deposizioni e dichiarazioni dei testimoni innanzi alle Corti d' assise, ed anzi ciò è imposto a pena di nullità quando si tratti di spiegazioni da essi date alle precedenti dichiarazioni, e sia ciò ordinato dal presidente. — C. Firenze, 13 luglio 1881, Pagliai; Annali, 1881, 157.

43. Non è vietato al cancelliere della corte di servirsi

della forma certificativa nel verbale della pubblica discussione. — C. Palermo, 2 maggio 1881, Sabato, Circ giur., 1881, 82; Bett., 1881, 219.

44. La legge non prescrive alcun termine perentorio per la compilazione del verbale dei dibattimenti.

45. Perciò non vi è nullità se nel giorno successivo alla prolazione della sentenza detto verbale non era completamente compilato. — C. Torino, 23 ottobre 1880, Morena, Foro, II, 144 (n); V. pure M. trib. Mil., 1881, 149; Legge, 1881, I, 746.

46. La sovrapposizione di parole ad altre cancellature non produce la nullità del verbale.

47. La mancanza di menzione nel verbale di avere il cancelliere letto *ad alta voce* la sentenza di rinvio alla Corte di assise non produce nullità, se non vi sia stata opposizione o protesta da parte della difesa. — C. Palermo, 30 maggio 1881, Pollina, Circ. giur., 1881, 143; Annali, 1882, 24.

48. Inutilmente si deduce alla Corte di cassazione, da chi con sentenza di pretore e di tribunale fu condannato per caccia con reti in tempo proibito, che nel verbale del dibattimento innanzi al pretore siansi fatte delle aggiunte interlineari non approvate, che vi manchi la firma di esso, e che vi sia omessa la deposizione di un teste, di cui si dica soltanto aver egli deposto come il precedente, se di queste pretese nullità non siasi detta parola nè nei motivi di appello, nè nel dibattimento seguito innanzi al tribunale. — C. Roma, 14 gennaio 1881, Albini, Corte S. Roma, 1881, 199.

49. L'indicazione della data nel verbale di dibattimento e nella sentenza merita fede fino all'inscrizione di falso. — C. Roma, 21 giugno 1880, Fiocchi, Corte S. Roma, 1880, v. s. 366.

50. È l'originale verbale di dibattimento e non la copia che fa fede dello adempimento di tutte le formalità. — A. Catania, 11 giugno 1881, Policastro Nicotra, Giur. Cat., 1881, 152.

V. *Dibattimento pen.* 6 — *Giurì* § I, 30, § III, 30, 31. — *Ministero pubblico* 12, 15 — *Ordinanza pen.* 5 — *Sentenza pen.* 46, 49, 59 — *Testimone pen.* 44.

Verdetto — V. *Giurì* § 3.

Verificazione di crediti — V. *Fallimento.*

Verificazione e comparazione di scritture. — V. *Scrittura* 1, 13-16, 18-24, 26, 40.

Versione utile — V. *Locupletazione.*

Vescovo.

1. Se il vescovo, nominato dal Sommo Pontefice, non ha ottenuto il regio *exequatur*, in vece sua dev' essere citato il vicario capitolare. — C. Roma, 30 luglio e 24 agosto 1881, Arcivescovo di Chieti c. Cong. di carità di Chieti, Corte S. Roma, 1881, 1173 e 855; Legge, 1882, 510; Annali, 1882, 49.

2. Per canoni del concilio di Trento e per il concordato del 1818 i vescovi nello ex regno delle due Sicilie hanno la rappresentanza giuridica dei seminari da loro dipendenti, nè puossi invocare uso in contrario per escludere tale legittima rappresentanza. — A. Catania, 28 novembre 1881, Arcivescovo di Siracusa c. Alagona, Giur. Cat., 1881, 223.

V. *Asse ecclesiastico* — *Benefizio vacante* — *Opera pia* 37 — *Patronato* 9, 14 — *Religione* (reati contro la).

Vetturale — [c. c. 1629-1633; c. comm. 82-88] V. *Ferrovie* — *Trasporto* (contratto di).

Via (servitù di) — V. *Servitù.*

Vicino — V. *Servitù.*

Vidimazione — V. *Autenticazione.*

Violazione di domicilio — [c. p. 205, 206].

1. Anche il reato di violazione di domicilio ammette il tentativo. — C. Torino, 9 dicembre 1881, De Luchi, Annali, 1881, 193; Giur. pen. Tor., 1882 7.

Violazione di segreto.

Violazione di sepolcro — [c. p. 519].

1. Il becchino salariato di un Comune, che apre un sepolcro, e rubi le scarpe al cadavere, commette violazione di tomba e non già un furto qualificato. — C. Napoli, 15 novembre 1880, De Stefano, Riv. pen., XIII, 356; Annali, 1881, 10; Bett., 1881, 57; R. giur. Trani, 1881, 80.

2. Le cose dei cadaveri non sono a considerarsi come *res nullius*, essendo la *res nullius* quella che non ha mai appartenuto ad alcuno.

3. Costituisce reato di violato sepolcro il fatto di avere aperta una tomba e perturbato le ceneri dei defunti; riesce inutile ogni indagine intorno al fine. — A. Trani, 4 febbraio 1881, Cagnetti, R. giur. Trani, 1881, 425.

V. *Furto* 2.

Violenza in materia civile.

- agli effetti del consenso — [c. c. 1111-1114, 725, 1038].
- agli effetti del possesso — [c. c. 689, 695] V. *Possesso.*

Violenza in materia penale.

- personale — [c. p. 561-569] V. *Ferite e percosse* — *Ragione fattasi.*
- contro i depositari dell'autorità e della forza pubblica — [c. p. 257-266] V. *Oltraggio e violenza.*

Visite domiciliari e perquisizione — [c. p. p. 142-151].

Visite sul luogo — V. *Accesso.*

Vitalizio — [c. c. 1789-1801].

Bibliografia.

1. Se il vitalizio può trattarsi come costituzione di rendita. Battaglia Tommaso, Not. it., 1881, 453.

Giurisprudenza

2. L'alea è condizione sostanziale del contratto di vitalizio.

3. Se la corrisposta vitalizia non superi la rendita ordinaria del capitale o del fondo ceduto, manca la base del contratto. — A. Bologna, 29 luglio 1880, Nanni c. Mingarelli e Faccioli, R. giur. Bol., 1880, 280.

4. Anche nel contratto di rendita vitalizia è efficace il patto importante condizione risolutiva, senza che osti la speciale disposizione dell'articolo 1797 c. c.
5. Questa provvede quando le parti non dispongano diversamente; e il possono perchè quella non è disposizione di ordine pubblico.
6. L'art. 1797 impedisce che sia applicato al contratto vitalizio il beneficio concesso dall'art. 1165, come il patto commissorio e la clausola risolutiva espressa impediscono l'applicazione dello stesso art. 1797.
7. Se il vitaliziario stipulò la facoltà di rescindere il contratto, o di chiedere una garanzia in caso di ritardato pagamento delle rendite, può provocare la dichiarazione di scioglimento senza che l'altra parte possa opporgli che è pronta a fornire la cauzione, e fargli l'offerta reale delle rendite scadute. — A. Bologna, 5 novembre 1879 Barbieri c. Magagnoli, R. giur. Bol., 1880, 8.

V. *Ipoteca* 39 — *Ricchezza mobile* 33.

Vizio della cosa — [c. c. 1481-1506, 1577, 1639].

— del suolo e difetto di costruzione — [c. c. 1639, 699] V. *Locazione d'opera.*

— redibitorio — [c. c 1498-1506] V. *Vendita* 82, 83, 88-97, 99.

Vizio o privazione di mente — [c. p. 94, 95].

1. Ai termini delle leggi vigenti, perchè il vizio parziale di mente possa costituire circostanza attenuante, fa mestieri che non sia riconosciuto tale da rendere non imputabile l'azione.
2. E quindi il presidente, nel proporre la questione ai giurati su tal proposito, deve comprendere questa circostanza, che è un vero elemento del vizio personale, ancorchè la difesa non ne abbia fatto cenno. — C. Palermo, 13 dicembre 1880, Giamporcaro, Circ. giur., 1881, 53.
3. Non disconosce il disposto dello art. 95 del cod. pen. e si uniforma agli art. 494 e 495 del cod. di proc. pen. quel presidente delle assise, il quale proponga la questione sul vizio di mente con l'aggettivo *parziale*, e con la soggiunta: però non tale da privare completamente dell'uso di ragione. — C. Napoli, 13 luglio 1881, Garisto, G. trib. Nap, XXX, 638.
4. La piena ubriachezza, per l'art. 95 del cod. pen. sardo, è causa minorante, ma non escludente l'imputabilità, e quindi la formula delle questioni è quella stabilita dalla prima, e non dalla seconda parte dell'art. 495 del cod. p. p. — C. Roma, 29 novembre 1880, Alessandrini, Annali, 1881, 25.
5. Rettamente è posta la questione intorno alla responsabilità dell'accusato in modo alternativo di forza quasi irresistibile o di quasi morboso furore, bastando l'ammissione di una sola di queste due circostanze a far conseguire il beneficio accordato dalla legge, che è unico e non può moltiplicarsi. — C. Firenze, 11 maggio 1881, Ferretti, Foro, II, 357.

V. *Pena* 46-51 — *Premeditazione* — *Provocazione* 13, 14.

Voltura catastale — V. *Catasto* 5, 6 — *Esecuzione immob.* 131, 132 — *Surrogazione* 14.

Voti religiosi — V. *Monaco* 1, 7, 9, 12 — *Filiazione* 25.

Zolfara — V. *Miniere* 17 — *Ricchezza mobile* 42, 43. 117.

II. — INDICE ALFABETICO

dei nomi degli autori di opere, monografie e articoli di diritto

indicati nella parte bibliografica del Repertorio

N. B. — I numeri corrispondenti alla colonna del Repertorio: le lettere marginali alla linea in cui trovasi lo scritto indicato. Vedi inoltre le avvertenze in principio del Repertorio.

III. — INDICE ALFABETICO

dei nomi delle parti litiganti di cui nelle sentenze riferite nel Repertorio

NB. — I numeri corrispondono alla colonna del Repertorio: le lettere marginali alla rispettiva linea in cui trovasi la sentenza. Vedi le avvertenze in principio del Repertorio.

B

C

D

E

F.

G

H

I

M

N

O

Q

R

S

T

U

V

W

X

Z

IV. — INDICE CRONOLOGICO

delle decisioni riassunte nel Repertorio

NB. — I numeri e le lettere corrispondono alla colonna del Repertorio ed alla linea in cui trovasi la sentenza.
L'asterisco indica che la sentenza è stata riportata dai giornali sotto date diverse; in questo caso la sentenza è stata collocata sotto la data reputata esatta, e sotto le altre è stato posto un richiamo ad essa.
Vedi inoltre le avvertenze in principio del Repertorio.

SENTENZE DELLE CORTI DI CASSAZIONE.

SENTENZE CIVILI.

Giorno	CORTE di CASSAZIONE	Colonna
	1879	
	Aprile	
6	Pal.	190 g, 919 a
	Novembre	
27	Palermo	291 f
	Dicembre	
20	Pal.	20 c, 189 c
	1880	
	Gennaio	
5	Roma	346 b
7	Napoli	462 d
27	Roma	512 c
27	»	774 c
27	»	192 d
27	»	117 a
	Febbraio	
13	Napoli	44 i
17	Roma	660 a
18	»	982 c,
		1255 c
20	»	825 a
23	»	1078 c
		1082 c
24	Pal.	23 d, 656 b,
		1026 g, 1167 l
25	Napoli	1394 a
25	Roma	241 i
25	»	535 a
25	»	1080 c
	Marzo	
5	Roma	348 a
8	»	1331 g
8	»	174 d
8	»	788 b
10	»	19 c
10	Napoli	942 l,
		1143 b
19	»	665 f
19	»	119 e
20	Palermo	868 f
22	Roma	180 b,
		1175 a
23	»	665 l
	Aprile	
1	Roma	1176 o
2	»	486 i
5	»	663 g
5	»	476 d
6	»	552 i
6	»	1084 a
8	»	108 b,
		1183 c, 1265 c
8	»	231 g, 437 d
8	»	535 b
9	»	1084 b
9	»	665 a
9	»	118 e
10	»	664 b
12	»	123 c
12	»	V 12*
		agosto
13	Napoli	218 b
14	»	178 n
14	Roma	261 e
15	»	98 d
15	»	553 a
15	»	1329 a
15	»	122 a
16	»	179 g
16	»	118 a
16	»	557 a
16	Roma	1171 g,
		1182 i
16	»	1171 c
16	»	115 c
17	»	348 c
20	»	152 c
21	»	117 d
28	»	17 b
28	»	111 b
29	Palermo	462 a
29	Torino	647 a
30	Roma	1093 d
	Maggio	
7	Torino	1145 c
9	»	879 b
12	Napoli	1252 d
12	Roma	834 a
14	»	816 c
14	»	553 d
26	»	1116 f
26	Napoli	172 e,
		1151 a
28	Roma	1084 c
	Giugno	
1	Roma	559 a
3	»	514 a
3	Napoli	58 c
4	Roma	112 b
4	»	518 d
5	Palermo	35 e,
		183 n, 571 a,
		1173 f
8	Napoli	65 e
9	Roma	817 a
10	Tor.	93 f, 191 e,
		1172 f, 1247 e
14	Roma	346 c
17	Torino	1274 b
19	Pal.	69 b, 186 f,
		752 c
20	Napoli	1370 c
21	Roma	105 b
21	»	105 c
21	»	900 c
22	»	245 g
22	Torino	171 i,
		993 a, 1021 c,
		1033 a
23	»	597 a, 878 d
23	»	191 c, 551 d
25	Roma	370 a
25	»	509 a
26	»	379 e
28	Torino	174 b,
		999 b, 1174 f
30	Palermo	254 a,
		1308 a
30	Roma	588 h
	Luglio	
6	Roma	1095 a
6	»	509 c
7	»	929 b
7	»	1331 f
7	Napoli	899 c
9	Roma	99 a
9	»	107 b
10	»	976 g
10	Torino	175 b,
		192 h
13	Napoli	1048 e
15	Roma	648 b
17	»	1152 a,
		1169 e
24	»	531 c
27	»	103 a
27	Palermo	464 c
29	Roma	664 e
29	»	1374 c
29	»	V. 14*
		agosto
29	Torino	170 e
30	Napoli	438 f
31	»	256 d, 264 c
31	Roma	241 b
	Agosto	
2	Torino	57 f,
		1302 c
4	Napoli	1045 f
5	»	674 b, 991 c
5	»	645 g
6	»	240 b
9	Roma	V. 9*
		sett.
10	»	826 c
10	»	235 f
10	»	521 a
10	»	61 d, 549 c
10	»	234 a
10	»	822 b
10	»	25 a, 532 b
10	Palermo	1372 b
10	Torino	581 e
10	»	1347 a
12*	Roma	39 b
12	»	V. 18* a-
		gosto
12	»	513 f
12	»	534 b
12	»	242 g
16	Napoli	256 c
16	»	1141 a
17	»	1009 b
17	Palermo	187d-g
17	Roma	487 a
18	Torino	180 p
		772 b,
18	»	1354 e
18	»	130 a, 882 b
19	Roma	844 a
19	»	846 d
19	»	537 a
		1175 d
19	»	1174 h
		1338 a,
19	»	1326 c
		1327 b,
25	»	657 e
25	Roma	814 b
25	»	514 b, 985 b
28	Palermo	45 f
30	Napoli	946 g
	Settembre	
1	Paler.	248 a
3	Tor.	964 a, 973 f
7	Napoli	863 c
9*	Roma	1079 c
11	»	V. 16* sett.
11	Palermo	446 f
11	Torino	694 e
13	Napoli	279 a
13	»	906 c
15	Torino	1353 b
15	»	1381 b
15	»	695 a
15	»	181 c, 564 d
		694 d
16	Roma	V. 23*
		settem.
16*	»	663 b, 834 c
		1181 b,
18	Nap.	962 e
20	Palermo	670 b,
		751 d, 753 b
23	»	573 b
23	Roma	184 e 218
		a, 363 a
23	»	117 b
23	»	801 e
23*	»	1099 d
23	Torino	21 c
25	»	446 d, 918 b
27	Napoli	253 d,
		974 a
27*	Roma	1092 c
29	»	660 d
29	»	116 d
29	»	116 e
29	»	120 b, 909 d
29	»	48 e, 219 d

Giorno | CORTE di CASSAZIONE | Colonna

30 Torino 337 e, 981 e
30 » 127 b

Ottobre

8 Torino 619 c
17 Napoli 456 c
18 » 1371 e, 1400 b
18 » 773 b, 1057 e, 1059 f,
21 Palermo 465 g
21* » 772 c
21 Torino 1014 g
21 » 43 d
22 » 132 a, 239 d
22 » 63 b
25 Napoli 1308 f
25 Roma 478 a
26 Torino 251 d, 1163 c
27 Roma 487 i
27 » 607 b
27 » 510 a
27 » 927 c

Novembre

2 Roma 949 d 1015 a,
6 » 665 i
6 » 549 d
6 » 258 d, 794 d, 1163 e
6 » 189 e, 208 c 362 a, 1183 f,
6 » 477 f
6 » 486 h
6 Napoli 1058 c
6 » 1157 a
6 Palermo 365 a
8 Napoli 1137 g
8 Torino 905 d
8 » 42 b, 47 d, 1051 a, 1056 g, 1060 i
8 » 468 d
9 » 70 h
9 » 1181 e
9 » 471 a
9 » 1251 a
9 » 62 g
9 » 920 g
9 Roma 1100 c
9 » 1135 d
10 » 1085 b
10 » V. 2* dic.
10 Nap. 35 g, 183 e 1150 c,
10 » 991 e, 1141 e
10 Torino 217 b
10 » 605 a
10 » 1063 a
10 » 400 d
11 » 469 a
11 Firenze 1102 d
11 Roma 234 b 1151 b,
12 » 586 b
12 » 110 a
12 Napoli 696 e
12 » 49 d
12 » 614 a
12 » 71 f, 873 b
12 » 1174 g
12 Torino 178 h, 909 g
12 » 255 c, 977 c
13 Napoli 1152 b
13 » 875 a
13 Pal. V. 4* dic.
13 Roma 492 g
15 Napoli 976 c
16 » 991 f
16 » 336 b,
16 Palermo 947 c
16 Roma 253 f, 870 f,
16 Torino 857 a 1025 c
17 » 182 m, 254 d, 1225 c,
17 Roma 970 c
18 » 264 g
18 » 176 m
18 Napoli 971 d 1020 g,
19 » 973 c
19 Palermo 184 b, 627 a, 1158 c
19 Roma 1334 c
19 Tor. 50 b, 219 b
19 » V. 30* nov.
20 » 899 b
20 Napoli 176 c
22 » 423 f
22 Palermo 186 b 190 a, 574 a
22 Roma 346 a
23 » 909 e
23 » 909 b
23 Firenze 65 b, 1388 a
23 » 1215 c
24 Roma 531 h, 543 a
24 » 533 a, 1129 b
24* Torino 785 d, 1163 d
24 » 756 d
24 » 579 a
24 » 583 c
25 » 572 e
25 » 46 g
25 » 356 c
25 Firenze 946 e
25 » 973 a
25 » 1169 d
25 Napoli 177 d 518 c, 930 a
25 Roma V. 14* dicembre
25 » V. 9* dicem.
26 Napoli 407 d
27 Palermo 987 a
27 Roma 1042 f
27 » 575 d, 945 c
29 » 1089 d
29 » 1116 e
29 Roma 1116 c
29 Firenze 974 b
29 » V. 6* dicem.
29 Napoli 138 c
30 Palermo 1040 l, 1150 a
30 » 1041 b
30 Roma 1330 a
30* Torino 767 a

Dicembre

1 Roma 52 o
1 » 438 c, 966 e
1 » 775 a, 1183 d 1296 e
1* Torino 990 c
2 Firenze 968 b 970 e, 1167 e, 1175 e
2 » 359 b, 1173 g 1242 d
2 » 728 b
2 Napoli 801 b
2 » 786 b, 967 a
2 » 671 b
2 Roma V. 21*. decembre
2* » 602 c, 1181 f
2 » 1326 b
2 » 851 b
2 » 1135 b
3 » 26 a, 122 c
3 » 346 e
3 Napoli 646 a
3 Torino 1224 c
3 » 1392 c
3 » 964 b, 975 d
3 » 188 h
3 » 577 a
3 » 758 d
4 » 505 d
4 » 178 m
4 » 173 b, 1180 h
4 » 753 f
4 Napoli 965 g
4* Palermo 911 a
4 Roma 527 d
4 » 486 c, 493 a
6 » V* Firenze
6 Firenze 1391 b
6* » 613 b
6* » 65 c
6 » 772 d, 1357 a
6 Napoli 175 f
6 Torino 12c, 1741 175 g
6 » 1217 a
6 » 183 h, 185 b, 752 d
7 » 1243 c
7 » 357 b
7 » 12 b
9 Roma 657 e
9 » 1134 d
9 » 351 e
9* » 1284 e
9 Firenze 562 d, 1180 g
9 » 1288 a
10 Tor. 69 f, 174 i
10 » 461 f, 1062 d
10 Napoli 258 a
10 Roma 1134 a
10 » 301 c
10 » 247 g, 1111 c, 1117 b
11 » 191 h, 264 b, 1131 c, 1134 b
11 » 1134 c
11 Napoli 1309 c
11 » 971 c
11 » 805 d
11 Paler. 59 d, 64 a
11 » 501 f
11 » 333 c
11 » 987 b
11 Torino 332 a, 869 f
11 » 1251 c
12 Roma 240 e
12 » V. 27* sett.
13 » 109 e, 665 d
13 Firenze 528 b
13 » 356 a
13 » 1052 a
13 Napoli 1389 c
13 » 135 c
14 » 868 d
14 » 982 f
14* Roma 1134 f
14 » 123 d
14 Torino 41 f, 1180 i
14 » 163 a, 862 a
14 » 791 c, 1200 e
15 » 763 d
15 » 1352 d
15 » 1162 e
15 » 1158 a
15 Napoli 837 e
15 » 247 f
16 Firenze 1053 e
16 » 500 a
16 » 1170 h
16* » 67 f, 163 b, 187 l, 949 e, 1156 c, 1163 g
16 Roma 242 h
16 » 1128 b
16 » 26 b
17 » 515 a
17 » V. 7* genn.
17 » V* Napoli
17 » 88 g, 250 e, 792 b, 1170 f 1174 e
17 » 1134 g
17 » 528 f
17 » 486 d, 493 c
17* Napoli 771 g
17 » 1025 f, 1112 e
17 Torino 969 a, 970 d
18 » 1170 c
18 » 67 a, 571 b,
18 » 642 b
18 » 293 d, 963 g
18 » 448 c
18 Roma 377 a
20 » 183 d, 966 c, 1178 a
20 Firenze 1394 c
20 » 1021 h, 1168 f, 1221 b
20 » 1162 f
20 Napoli 422 c
21 Tor. V. 31* dic.
21 Pal. V. 21* ott.
21 Roma 552 h
21 » 592 c, 947 b
21* » 1331 c
22 » 826 d
22 » 870 b
22 » 1213 e
22 » 1180 l
22 Torino 1040 i, 1044 h
22 » 191 g, 1150 e
22 » 999 e
22 » 795 b, 1031 d
23 » 45 e
23 » 313 a
23 Fir. 224 a, 359 d
23 Palermo 14 c
24 Fir. 42 b, 188 c
27 Torino 856 c
27 » 259 d, 462 c
28 » 168 d, 180 m, 373 a
28 » 88 h
28 » 432 e
28 » 1268 d
29 Pal. 184 f, 452 h
29 » 963 a, 973 d
29 Roma 735 d, 906 a
29 » 1202 e, 1209 c
29 » 109 b
29 » 1099 a, 1185 b, 1338 e
30 » V* Firenze
30 Fir. V. 16* dec.
30 » 212 b, 855 a
30 » 698 e
30 » 173 d, 450 d, 470 b, 1047 e
30* » 931 a, 1242 c
30 » 187 i, 993 c
30 » 916 a
31 Torino 255 b
31 » 63 a
31 » 976 d
31 » 1335 d
31 » 598 e, 967 e
31 » 967 d, 970 l, 976 b
31 » 180 d
31 » 182 h, 880 c, 1180 f
31 » 1242 a
31 » 173 m, 184 h, 672 c
31 » 561 e, 1269 e
31* » 1315 d
31 Roma 243 f
31 » 246 c
31 » 25 g, 70 b
31 » 346 g
31 Roma 382 a
31 » 174 a, 1173 e

1881

Gennaio

3 Nap. 848 b
3 Roma 987 h
4 » 522 a, 666 b
4 » 42 i
4 » 1129 e
4 » 778 c
4 » 114 a, 1180 d
4 » 816 a-e, 828 e
4 » 249 e
4 » 1095 b
4 » 116 c
4 » 1332 b
5 » 528 a, 552 l
5 » 910 c
5 » 173 g, 785 b
5 » 25 f
5 » 109 a
5 » 1146 b
5 Napoli 717 c, 760 a
5 » 329 c, 885 b, 1176 m
5 » 179 f
7 » 465 d
7 Roma 15 e
7 » 219 a, 493 b
7* » 1124 g
7 » 241 l
7 » V. 12*. febb.
7* » 505 e
7 » 536 a
7 » 188 b
7 » 965 a, 973 h
8 » 236 a
8 » 242 e
8 » 970 n
8 » 235 a
8 » 564 e, 1052 f, 1395 a
8 Nap. 71 a, 804 c
10 Roma 1330 e, 1338 c
10 » 386 a
10 Firenze 48 a
10 Napoli 920 f
10 » 253 e
10 » 720 g, 1311 c
11 » V. 26* genn.
11 Roma 236 d, 1279 a
11 Tor. 742 a, 969 b, 1235 d
12 » 358 b
12 Napoli 360 e, 907 d
12 Roma 1125 b
12 » 553 b, 553 e
12 » 246 d
12 » 243 h
12 » 232 g
12 » 1089 a
14 » 793 c

Giorno	CORTE di CASSAZIONE	Colonna
14	Torino	579 c, 720 e
15	Napoli	1214 c
15	»	258 c, 466 b
15	»	978 c
17	Firenze	776 e, 1105 a
18	»	977 b
18	Napoli	172 i, 1061 a, 1226 a
18	Palermo	1202 b
18	Roma	192 c, 247 a
18	»	136 d
18	»	530 e
18	Torino	182 e, 1223 a
19	»	V. 19' febbr.
19	»	V. 28* genn.
19	»	777 d, 896 a
19	Roma	984 h
19	»	509 f, 520 c
20	Firenze	278 a, 1224 d
20	»	642 e
20	Nap.	352 c, 804 e
20	»	1067 d
20	Torino	1044 b, 1171 a
21	»	286 c
21	Napoli	788 f, 1065 b
21	Roma	244 c
21	»	102 a
21	»	552 a
21	»	110 b
22	»	609 a
22	»	264 d
22	»	920 e
22	Torino	883 b
22	Nap.	564 a, 946 b
24	»	1339 c
24	Fir.	179 i, 831 a, 1174 d, 1176 d
25	Napoli	447 c
25	»	183 o, 923 b, 1035 e
25	Roma	767 b
26	»	1269 d
26	»	216 b, 1280 a
26	»	241 d
26	»	924 b
26	»	1128 d
26	»	v* penale
26	»	1033 c
26	»	389 b
26	Napoli	179 c, 184 a, 455 b, 1184 f
26	»	434 c
26*	»	884 d
26	Torino	857 c
26	»	180 i, 1169 h, 1170 d
26	»	189 b, 763 c, 1163 h
27	Firenze	335 e
27	Napoli	1341 c
27	»	682 b
28	»	744 f
28	Napoli	540 c
28	»	790 h
28	Roma	100 b
28	»	552 e
28	»	765 c
28	»	V. 4* marzo
28	Tor.	169 b, 358 a, 745 b
28*	»	185 c, 698 g
29	Napoli	227 d
29	»	49 c
31	»	1349 a
31	Roma	441 a, 1015 d, 1147 c, 1177 b, 1316 b
31	»	818 a, 821 d
31	Torino	536 d
	Febbraio	
1	Nap.	1143 a
1	»	1375 c
1	Roma	1094 c
1	»	835 a
2*	»	928 b
2	»	1068 f
3	»	174 f
3	»	1125 c
3	»	1079 b
3	»	1348 a
3	»	178 o, 1170 e, 1208 e
3	Firenze	746 f, 1208 d
3	»	175 e, 965 f, 975 a, 1176 c
3	Napoli	572 c
3	»	804 d
3	»	187 f
3	»	1310 e
4	»	963 d
4	»	1136 f
4	Roma	V. 7* gennaio
4	»	1084 f
4	»	117 a
4	»	1172 a
4	Torino	180 o, 1174 c, 1389 g
4	»	453 c
4	»	878 c, 1178 d
5	»	602 a
5	Roma	171 l
5	»	541 d
6	»	V. 12* febb.
6	»	513 b
7	»	507 a
7	»	243 b
7	»	893 a
7	Fir.	406 b, 725 b, 756 g, 1029 f
7	»	53 c, 627 c
7	Napoli	1317 c
7	»	66 i, 176 l
7	»	1163 a
7	»	1029 a
8	»	170 f, 857 b
8	Pal.	238 a, 670 c
8	Pal.	407 c, 646 c
8	Torino	459 c
8	»	1141 g
8	»	190 c, 362 e
9	»	297 d
9	»	186 c, 353 c
9	Nap.	45 a, 907 a
9	»	590 e, 1147 e
9	Roma	236 f
9	»	264 h, 534 d
9	»	1370 b
9	»	1168 e
9	»	1356 b
9	»	398 e
9	»	526 f, 532 a
9	»	532 d, 535 c
9	»	310 a
10	»	118 c
10	»	V. 16* marzo
10	Napoli	1109 a
10	Tor.	V. 23' feb.
11	Firenze	1010 d
11	Napoli	184 g
11	»	618 d
11	Palermo	447 a, 1387 c
11	Roma	1207 d
12*	»	184 d, 540 d, 663 e, 1176 l
12	»	149 e, 150 d, 169 c, 1183 h
12'	»	925 b
12	Napoli	673 e
12	»	990 h
12	Tor.	93 e, 1056 e
14	»	257 f
14	»	173 a, 785 a, 1022 d
14	»	289 d
14	Firenze	608 c
14	»	1041 d
14	Roma	207 e, 570 e
15	Napoli	212 f
15	»	1390 e
16	»	1009 a
16	»	507 b, 884 c
16	»	190 i, 1179 a
16	Roma	542 e
16	»	1328 d
16	»	177 h
16	»	1252 e
16	»	1124 e
16	»	101 e
16	»	1135 a
16	»	300 d, 779 a
16	»	301 a
16	Torino	440 f
17	Firenze	70 a
17	»	1129 c
17	Napoli	178 e
17	Roma	1114 e
17	»	15 e
17	»	965 b, 975 e
18	»	1171 e
18	Napoli	1182 g
18	Torino	1106 a
19*	»	178 l, 1167 c, 1169 a
19	»	1279 b
19	Tor.	367 a, 1165 c
19	»	178 g, 180 e, 1111 b, 1168 i, 1226 d
19	Napoli	1298 a
19	Roma	174 g
20	Nap.	94 c, 313 c, 744 d, 777 h
20	»	1148 b
21	»	446 a
21	Firenze	1098 c
21	»	687 a
21	»	171 a, 188 d, 1373 e
22	Palermo	233 d, 1287 b
23	Napoli	421 c, 646 b, 788 g
23	Roma	247 b, 347 e
23	»	V. 4' marzo
23	»	486 f
23	»	493 e
23	»	1130 c
23	Torino	180 g, 1182 d
23	»	773 d
23*	»	452 f, 457 e, 614 d, 1241 c
23	»	237 f
23	»	261 b
23	»	616 a
24	»	1386 o
24	»	169 d
24	»	141 b, 182 a, 1176 g
24	»	615 c
24	»	744 a, 831 e, 1316 e
24	Roma	122 b
24	»	1108 a
24	»	215 b
24	»	103 b, 104 a, 176 i, 510 e, 663 f
24	»	542 d
24	»	844 e
25	Napoli	1354 b
26	»	175 a, 261 d, 1025 b, 1230 b
26	»	984 f
26	»	761 d
26	Roma	1125 h, 1130 a
26	»	1089 c
26	»	1175 b
27	Tor.	171 h, 239 c, 785 e
28	Fir.	190 b, 465 f
28	»	777 a
28	»	1020 h, 1157 f
28	Roma	541 c
28	»	824 c
	Marzo.	
2	Roma	530 d, 1115 a
2	»	1184 g, 1393 d
3	»	569 e, 1175 c
3	Roma	1248 e
3	»	V. 3* mag.
3	Firenze	684 c
3	»	1178 g
3	Torino	1167 i
3	»	1311 a
3	»	69 d, 172 h, 173 h, 1183 a
3	»	991 d
3	»	859 a, 1176 h
3	»	683 d
3	»	858 c
3	»	183 f, 360 f
4	»	1382 d
4	»	128 e, 183 i
4	»	293 a
4	»	361 a
4	»	1293 b, 1344 d
4	»	696 b
4	»	251 c, 257 e
4	»	61 f, 180 a, 613 c, 1178 e
4	»	160 d, 1168 d
4	Napoli	718 b
4*	Roma	260 e, 1162 g
4	»	251 f
5	»	V. 29' mar.
5	Napoli	681 f
5	Paler.	1246 a
5	»	869 a
5	»	70 c, 797 b, 944 c
5	Torino	692 c
7	Firenze	219 e
7	»	653 d
7	Napoli	945 e
7	Roma	381 c, 396 b
7	»	246 f, 381 d
8	»	345 d
8	Fir.	785 c, 1141 h
8*	Napoli	1310 b
8	Torino	600 f
8	»	605 c
9	Napoli	440 g
9	Roma	1126 f
9	»	921 a
9	»	377 b
9	»	244 e
9	»	533 c, 537 b
9	»	476 c
9	»	242 c
9	»	242 f
9	»	119 b
9	»	305 a, 664 d, 896 e
10	Firenze	641 d
11	Napoli	943 a
11	»	717 b
11	Roma	40 a
11	Torino	333 f
12	»	968 c
12	»	68 a, 670 d
12	Napoli	1335 a
12	»	874 a
12	»	V. 8' marzo
12	Palermo	855 c
12	Roma	1272 d
12	»	1273 a
12	Roma	» 499 b, 1171 d
12	»	664 c
12	»	674 e, 850 b, 1168 b
12	»	964 e, 973 b
12	»	1285 b
12	»	1184 e, 1209 b
14	»	V. 24* marzo
14	Firenze	900 a
15	»	185 e, 186 c, 451 a, 832 c, 848 d, 852 a, 1023 a, 1166 c
15	Napoli	215 a
15	Torino	463 f
15	»	354 c, 945 a, 983 f, 988 c
16	»	137 a, 843 f, 1176 i
16	»	186 a, 949 f, 1166 b
16*	Firenze	975 b
16	Nap.	57 d, 333 h
16*	Roma	1091 a
16	»	551 c
16	»	1091 d
16	»	121 e
17	»	1088 a
17	Firenze	850 a
17	»	693 c, 1176 b
17	Torino	1244 c
17	»	1160 a
18	»	175 h, 787 d, 1223 b
18	Nap.	773 e, 987 c
18	Roma	245 f
19	»	257 c
19	»	33 a
19	»	242 b
19	Torino	1245 a
21	»	1246 d
21*	Firenze	223 h, 1167 h
21	Napoli	1177 c
21	Roma	54 a
22*	»	V. 21 mag.
23	»	693 b
23	»	382 e, 393 c
23	»	1090 e
23	Napoli	612 d
23	»	976 e, 1226 b
23	Torino	1401 b
23	»	945 b
23	»	695 c
23	»	433 c
23	»	1054 b
23	»	580 d
23	»	190 h, 759 e
24	»	968 d
24	»	329 a
24	Firenze	465 e
24	»	V. 16* mar.
24	Roma	243 e
24	»	1133 d
24	»	346 h, 530 g
24	»	243 g
24	»	345 c
24	»	589 d
24	»	118 d

Giorno | Corte di Cassazione | Colonna

24 Roma 1142 d
25 » 1209 f
25 » V. 28ʼ mar.
25 Torino 1057 d
25 » 1215 a
26 » 440 e
26 » 1286 a
26 Roma 1266 a
26 » 548 c
26 » 1133 a
26 » 841 c, 1044 e
27 Napoli 93 b
28 » 973 e
28 Fir. 186 d, 434 a
28 » 188 a, 444 f,
844 g, 849 d
28 » 168 e, 1255 b,
1370 d
28 Roma 242 d
28* » 1115 b
28 » 1128 c
29 » 1127 e
29 » 245 a
29* » 662 a
29 » 605 b
29 Torino 1149 a
29 » 212 c
29 » 1112 a
29 » 538 a, 690 g
29 » 1183 i
30 Nap. 717 d, 759
d, 763 b, 932 d
31 Firenze 249 d
31 » 1033 d
31 » 1207 a
31 Roma 244 a
31 » 244 b
31 » 909 f
31 Torino 1304 c
31 » 1319 b

Aprile

1 Napoli 570 d
1 Roma 905 e,
1381 c
1* » 966 f
1 Torino 264 a
2 Napoli 943 d
2 Roma 121 d,
1170 b
2 » 1209 d
4 » 1132 f
4 » V. 1* aprile
4 » 522 c
4 Fir. 185 d, 716 c,
1162 d
4 » 968 a, 971 a
4 Napoli 1056 d
4 » 720 f
5 » 328 d, 1390 f
5 Tor. V. 8* apr.
6 Napoli 253 g
6 Rom. 179 b, 444
b, 1160 c
7 » 301 b
7 Firenze 1020 e
7 Nap. 297 g, 695 b
7 Torino 44 o
7 » 1398 c
8 Torino 745 c,
1026 f, 1046 a
8 » 423 e
8 » 241 a
8 » 1228 b
8* » 298 b
8 Roma 244 g
9 » 1292 f, 1320 a
9 » 53 h
9 Nap. 178 i, 367 b,
462 b, 1069 d,
1106 c
11 Roma 1327 c
11 » 1330 d
11 » 825 b
11 » 124 b
11 Torino 1335 c
12 » 903 f
12 Roma 1086 c
12 » 926 b
12 » 378 c
12 » 136 c
12 » 241 g
12 » 1096 b
12 » 870 c
12 » 1135 c
12 » 188 e, 909 a
13 » 546 a
13 » 478 b, 492 h
13 » 246 a
13 » 265 a
13 Torino 1021 a
13 » 1114 b
19 » 128 a
19 Firenze 731 f
20 Napoli 901 c
20 Roma 171 c,
1323 c
20 Tor. 131 f, 171 m
20 » 369 a
21 Fir. V. 25ʼ apr.
21 Palermo 449 b
21 » 1380 a
21 Roma 192 a,
1096 f
21 » 1069 a
21 » 1181 d
21 » 398 b
22 » 1132 b
22 Napoli 987 f
22 » 247 d
22 » 407 b
22 » 172 f
22 Torino 187 c
22 » 225 d, 1164 b
22 » 210 a
23 Napoli 448 e
23 » 19 b
23 Roma 506 d
23 » 1096 e
23* » 474 c, 487 e-f
23 » 1132 a
23 » 476 g, 487 c-
d-g
23 » 514 d
23 » 530 c, 1169 g
23 » 115 d, 179 l
23 » V. 13* mag.
23 » V. 30* apr.
25 » 243 a
25 Roma 1325 f
25 » 1081 c, 1099 c
25 » 244 d
25 » 245 c
25 » 963 b, 1285 c
25 » 422 e
25 » 243 c
25* Firenze 879 d
25 » V. 21ʼ mar.
25 » V. 28 apr.
25 » V. 2 magg.
25 Napoli 1295 d
25 » 292 e
25 Torino 322 b
25 » 877 h
26 » 180 l, 226 g,
328 f
26 Roma 107 a
26 » 662 b
27 » 208 a
27 » 1090 c
27 » 212 d, 377 e
27 Napoli 178 d
27 Torino 1220 e
28 » 182 l
28 » 848 f
28 » 172 b, 183 g,
1374 b
28 Fir. V. 5ʼ mag.
28* » 45 d
28 » 922 d
28 » 191 b, 558 c
28 Roma 233 a
28 » 943 b
28 » 246 e
28 » 884 a,
1256 b
28 » 508 b
29 » 422 b
29 Torino 1351 b
29 » 1315 a
30 Napoli 453 a
30* Roma 603 a
30 » V. 25* magg.

Maggio

2* Firenze 972 a
2 » 297 c
2 » 1388 c
2 Napoli 254 c,
751 e
2 » 287 a,
910 b
2 Roma V. 16* magg.
2 » 393 g
2 » 264 i
2 » 245 d
2 » 245 e
2 » 794 b
2 » V. 23ʼ apr.
2 » V. 16* magg.
2 » 1298 b
3 » 512 d
3 » 665 c, 1068 d
3 » 534 c
3 Roma 899 a
3 » 241 c
3 » 242 a
3* » 180 c,
1175 g
3 » 1068 c
3 » 928 c
3 » 1284 b
3 Torino 466 a,
1176 e
3 » 622 a
4 » 848 e
4 » 298 f
4 » 1227 b
4 » 540 a
4 Roma V. 10ʼ a-
gosto
5 » 956 c
5 » 16 a
5* Firenze 256 b
5 Torino 1164 a
6 » 642 a
7 Napoli 614 c
7 » 901 e
7 » 170 c
7 Roma V. 1* giug.
9 » 1131 b
9 » 1330 b
9 » 506 b
9 » 241 f
9 » 67 e,
800 a, 1043 d
9 » 183 l, 604 b
9 Firenze 647 b
9 » 251 b
9 Napoli 44 b
10 Roma 101 b,
122 d
10 » 908 c,
917 d, 1306 a
1384 a
10 » 498 c
10 » 1331 d
11 » 16 b
11 » 123 b
11 » 99 b
11 » 509 b
11 Torino 56 e
11 » 743 f
11 » 187 a
12 » 176 d,
358 c, 961 l
12 Roma V. 21* magg.
12 » 834 d
13* » 815 b
13 Firenze 355 g,
362 b
13 Napoli 257 d
13 Torino 1380 b
14 Napoli 642 d
14 » 892 a
14 Roma 231 a
16 » 240 g
16 » 237 a, 265 c
16 » 264 l
16 » 1130 b
16 » 929 d
16* » 928 b
16* Roma 259 a,
1265 f, 1268 c
16ʼ » 1091 c
16 » 1332 a
16 » 177 f
16 » 835 b
16 Firenze 593 a
16 Napoli 1387 d
16 » 1057 b
17 » 989 a
17 Roma 61 b,
185 a, 1009 e,
1169 f
17 » 962 g,
1218 d
17 Torino 985 a
17 » 975 c
17 » 176 b,
1031 c,
1107 b
18 Napoli 131 e
18 » 950 e
18 » 453 b
18 Roma 542 c,
665 b
18 » 120 a
19* » 15 b
19 Torino 1222 d
20 » 185 g
20 » 970 f
20 » 970 g
20 » 383 b
20 Napoli 367 c
20 Roma 547 b
20 » V. 31* magg.
20 » 1040 e,
1043 c,
1329 b
21ʼ » 1126 c
21 » 1306 c
21 » 1332 e
21 » 245 b
21 » V. 23* giug.
21 Napoli 333 e
23 » 408 b
23 Firenze 1178 f
24 Torino 1345 c
24 » 212 a,
877 g
25 Napoli 297 b
25 Roma 241 e
25* » 526 a,
538 c, 539 c
25 » 168 f, 929 e,
1166 g,
1173 i
27 » 875 d
27 » 191 d
27 Firenze 176 n,
675 c, 774 a,
1172 d, 1263 f
27 » 183 c, 885 e,
1177 e
27 Napoli 185 i,
187 e
27 Torino 629 a
27 » 141 a
27 » 863 a
27 Torino 189 a
28 Roma 1125 a
28 » V. 11* giug.
30 » 15 d
30 » 445 f
30 Firenze 1168 l
30 Napoli 1173 d
30 Torino 314 c
30 » 336 e,
441 d, 1148 a
31 » 277 d
31 » 257 a,
1395 e
31 » 786 a
31 » 1343 n
31 Napoli 250 c
31 Roma 1126 e
31* » 172 a
31 » 26 c,
111 c
31 » 374 a

Giugno

1 Napoli 1176 a
1 » 422 a
1 » 848 a
1* Roma 1271 b
1 » 476 b
2 » V. 16* mag.
2 » 531 f-g
2 » 895 b
2 Firenze 1159 f
2 » 698 d, 1045 i
2 Napoli 227 c
2 Tor. 173 f, 1173
h, 1176 f, 1355 b
3 Nap. 49 e, 239 g
3 » 176 e, 1181 l
3 » 1068 e
3 Roma 47 a, 438
b, 564 g
3 » V. 13* giug.
4 » 44 m, 125 a
4 Nap. 649 a
4 » 1117 c
6 Fir. V. 20* giug.
6 » 170 a, 467 a,
784 d
7 » 189 f, 240 a,
871 d, 1150 f,
1204 c
7 Roma 105 e
7 Torino 13 b
7 » 178 f, 884 e,
1034 f
7 » 207 c, 1390 b
7 » V. 30* giug.
8 » 437 b, 1018 e
8 » 1320 c
8 Nap. V. 28* giu.
8 Roma 513 a
8 » 1327 d
9 Firenze 1025 d
9 » 225 f
9 » 176 h, 1033
h, 1395 d
9 Napoli 1014 d
9 » 135 f

Giorno	CORTE di CASSAZIONE	Colonna
9	Napoli	1069 c
9	»	1139 e
9	Torino	1045 e
10	»	358 e, 894 a
10	Napoli	261 c
10	»	V. 10* agosto
10	Roma	179 a
10	»	218 e, 984 i
10	»	1219 b
10	»	560 a
11	»	109 d
11	»	422 d
11	»	817 b
11	»	1095 c
11	»	1087 a
11	»	178 b
11*	»	176 a, 335 g,
		1162 h
13	»	389 d
13	»	891 d
13*	»	512 a
13	Fir.	787 b, 992 a,
		1178 c, 1236 d
14	Tor.	70 d, 177 a,
		1004 a, 1305 b
14	Napoli	297 a
14	»	1045 d
15	»	1041 c
15	»	1266 c
15	»	696 d
15	Roma	264 m
15	»	109 c, 1171 f
15	»	1116 d
15	»	607 a
15	»	552 d
15	»	236 e
15	»	636 d
15	»	15 a, 301 d
15	»	527 a, 533 b
15	Torino	181 b
15	»	192 g
17	»	697 e
17	Napoli	132 b
17	»	665 h
17	Roma	347 a
17	»	593 c
17	»	174 c, 1027
		a, 1140 d
18	»	537 e
18	Napoli	1049 a
18	»	504 a
18	Palermo	365 b
18	Torino	1298 c
18	»	873 c
18	»	406 d, 961 m,
		989 d
18	»	1195 b
18	»	1216 c
18	»	190 e
20*	Firenze	918 e
20	Roma	548 b
20	»	513 d, 1163 b
20	»	1142 e
20	»	1329 e
20	»	666 c
20	»	528 d, 546 e
21	Torino	455 h
21	»	464 e
22	»	430 a
22	Napoli	561 d
22	Roma	V. 21 lug.
22	»	824 a
22	»	775 e
22	»	1078 b
23*	»	381 a, 292 d,
		395 b, 1032 d
23	»	1150 b
23	Napoli	728 a
25	»	1372 c
25	»	35 b
25	»	595 b
25	»	172 g, 176 f
25	Roma	373 b
25*	»	1086 a
27	Fir.	177 c, 336
		d, 776 a, 929 c
27	»	616 b, 1174 a
27	»	168 c, 169 f,
		173 c, 182 d,
		1175 f, 1395 c
28	Napoli	725 d
28*		964 d
28	Palermo	812 c
28	Roma	111 e
28	»	597 f
28	»	382 d
28	»	V. 9* sett.
28	»	101 d
28	Tor.	V. 20* lug.
28	»	684 b
28	»	467 e
30*	»	226 f, 830 b,
		1019 e, 1034 b,
		1391 d
30	»	1182 f
30	»	464 a
30	Firenze	450 a
30	Roma	V. 16 lu
	Luglio	
1	Napoli	320 a
1	»	174 h
1	Torino	1269 a
1	»	977 a
2	»	182 o,
		1219 a
2	Roma	1002 a
2	»	242 i
2*	»	116 a
2	»	120 e
3	Napoli	805 a
4	»	367 d
4	»	333 g
4	Firenze	1311 h
5	Roma	71 h
5	Torino	1262 d
5	»	1226 e
6	»	259 e, 366 d
6	Napoli	370 b
6	»	182 b
6	»	1384 b
6	»	870 e
7	»	126 g, 790 l
7	Firenze	1054 a,
		1059 d
7*	Roma	1316 c
7	Tor.	358 d, 1113
		a, 1182 e
7	»	764 a
7	Tor.	190 d, 442 d
8	Roma	530 b
8	»	252 a
8	»	380 d
8	»	660 c, 1125 g
8	»	173 l, 1159 e
8	»	763 a
8	»	373 c
9	Pal.	188 f, 1046 c
11	Fir.	882 e, 1169 b
11	»	187 b
11	»	1178 b, 1382 b
11	»	1300 a
11	»	967 b, 1173 b
		1221 c
11	»	1062 g, 1168 a
11	Napoli	1029 d
11	»	185 h
11	»	572 b
11	Roma	116 b
11	»	816 d
11	»	1084 e
11	»	176 o, 1280 b,
		1306 d
11	»	315 d
11	»	V. 18 agosto
11	»	149 f, 1087 f
12	»	662 c, 1181 a
12	»	532 c
12	»	380 c, 405 e
12	»	246 b
12	»	177 e
12	Torino	V. 29*
		luglio
12	»	1346 d
13	»	14 a, 66 f
13	»	262 c
13	»	58 f, 607 c
13	»	606 a
13	»	984 c
13	»	691 f, 694 a
13	Napoli	831 f,
		1395 b
13	»	1220 c
14	Firenze	48 d,
		830 c, 1173 l
14	Torino	1317 e,
		1344 c
15	»	1220 a
15	Napoli	1287 a
15	»	930 c
16	»	1062 e
16	Roma	316 d
16*	»	729 b
16	Torino	753 a
		1307 e
18	Firenze	1311 d
18	»	693 d
18	Napoli	179 d
18	»	560 e
18	Roma	115 a
18	»	1064 c
18	»	1065 a
18	»	300 e
18	»	346 f
19	»	1134 b
19	»	V. 25 giug.
19	Palermo	218 c,
		1111 e
19	»	588 f, 1325 g
20	Napoli	902 d
20	Torino	653 c
20	»	838 a
20*	»	654 a 1297 a
20	»	181 d, 1043 f,
		1174 b
20	»	172 c, 963 f,
		973 g
21	»	1219 c
21	Fir.	V. 4* ag.
21	»	1265 d
21	Roma	539 b,
		1151 a, 1181 g
21	»	1081 b, 1386 n
21	»	1172 h
21	»	1337 a
21	»	1284 d
22	Torino	179 h
23	»	V. 27 ag.
23	»	V. 17 ag.
23	Napoli	1046 d
23	»	188 g, 641 a
23	»	36 a
23	Roma	V. 7*
		luglio
25	Firenze	332 d,
		471 b, 1179 h,
		1203 d-f,
		1209 a
26	Torino	173 e,
		1060 f, 1193 a
27	»	1258 b
27	»	181 a, 998 e
27	»	694 b
27	Napoli	945 d,
		984 g
27	»	568 d
28	»	946 f
28	Firenze	169 e,
		261 f
28	»	171 g, 185 f
		962 f, 970 h,
		971 b, 977 d,
		1228 a
28	Roma	71 e,
		256 f
28	»	177 b, 774 b
28	Torino	252 c
28	»	180 q, 1173
		m, 1225 b
29*	»	1309 e
29	Napoli	46 d
29	»	837 f
30	Roma	175 i,
		965 e, 1407 g
30	»	347 b, 531 b
30	»	436 c, 1113 d
30	»	436 d
	Agosto	
1	Firenze	172 l,
		697 c, 1158 b,
		1182 c
1	»	64 f, 331 l
1	Torino	1398 e
1	»	37 a, 175 c
4	Firenze	248 b
4	»	446 e
4	Firenze	191 a,
		977 e, 1181 i
4*	»	51 a
4	»	1016 a, 1172 c
4	Napoli	187 h
5	»	1399 e
6	»	35 c
6	»	962 b
6	»	247 e, 950 b
8	Torino	180 h,
		184 c, 190 f
8	»	169 a, 829 a
8	»	172 m, 180 f,
		806 b
8	»	18 f, 42 c
8	»	558 a
8	»	1347 b
8	»	180 n, 718 c,
		757 c, 1011 c
8	»	655 a
10	»	183 a, 248 c
10*	Napoli	588 d
10	Roma	120 d
10	»	119 c
10	»	436 a
10	»	436 b
10	»	V. 18* agos.
10	»	733 b
10	»	527 c
10	»	593 b, 1009 d
10	»	300 c
10	»	243 d
10	»	171 e, 182 c,
		946 a
10	»	98 b
10	»	177 g, 1168 g
10	»	26 e
10	»	106 b, 187 d
10	»	231 e
10	»	553 f
10	»	183 b
10	»	538 d
10	»	1177 a
11	Torino	213 a
13	Napoli	970 i
13	»	442 a
13	»	1062 b
13	»	720 d
13	»	583 a
13	»	1156 e
16	Torino	406 c
16	»	1022 c
17	»	654 b
17*	»	1297 d
17	Roma	519 b
17	»	25 h, 853 c
17	»	236 c
17	»	535 d, 549 a
17	»	192 b, 1129 a
17	»	552 g
17	»	241 h
17	»	530 f
17	»	240 f
17	»	1163 i
18*	»	538 b
18	Torino	966 b
18	»	283 c
18	»	967 c
18	»	466 d
18	»	314 b, 1222 a
20	Torino	795 e
20	»	182 n, 362 c,
		1156 g
20	»	794 c
20	Napoli	919 e
20	»	434 d, 902 b
20	»	578 b
22	Tor.	V. 2* sett.
23	»	894 c
23	Palermo	1295 a
24	Roma	897 d
24	»	235 c
24	»	478 d
24	»	234 c
24	»	1329 f
24	»	827 b
24	»	509 c
25	Tor.	173 i, 192 i,
		1391 c
27	»	994 a
27	»	294 a, 1169 c
27	Napoli	591 a
27	»	798 d
27	»	916 c
27	»	1292 a
27	»	921 b
27	»	573 a
	Settembre	
1	Napoli	1024 c
1	»	947 d
1	Torino	1181 c,
		1309 a
1	»	357 d, 1227 c
1	»	111 a, 172 n
2	»	1318 a
3	»	1070 a, 1166 f
3	Palermo	1142 c
5	Torino	1373 d
5	»	171 f, 966 a
5	»	967 f
9	»	1227 d
9	Roma	98 c
9	»	378 d
9	»	486 g
9	»	1080 d
9	»	758 a
9*	»	1131 a
9	»	244 f
9	»	1388 f
9	»	178 a
9	»	107 c
9	»	518 a
9	»	552 f
10*	Napoli	987 d
14	Roma	510 b
15	Napoli	1056 h
17	»	65 f
17	»	946 d, 1045 g
17	Torino	798 c,
		1049 b
17	»	171 b, 179 e,
		183 m, 831 d
17	»	1252 b
17	»	389 e
17	»	932 a
17	»	68 b
17	»	786 c, 1221 d,
		1236 e

Giorno — CORTE di CASSAZIONE — Colonna

17 Torino 454 d
20 Palermo 1371 c
20 » 1115 c
21 Roma 354 b
21 » 793 a, 885 a
23 Tor. 171 d, 314 a, 316 b, 1020 a
23 » 304 d, 1042 c
24 Napoli 1177 d
27 Torino 722 b
30 » 655 b, 1171 b, 1251 d, 1303 d
30 » 1112 c

Ottobre

1 Napoli 1113 f
3 Torino 576 c
3 » 186 g, 795 d
11 Firenze 837 g
17 Torino 1019 c
17 » 745 f
17 » 50 d, 1218 c
17 » 1043 e, 1047 d
17 Torino 1398 a
22 » 297 e, 1047 a
22 » 651 c, 745 e, 1264 d
22 » 1006 c
25 Roma 390 c
26 Torino 499 d
31 » 1274 a

Novembre

1 Roma 102 c
7 » 666 a
7 » 107 d
7 » 529 c
8 » 397 b
9 » 536 e
10 » 1132 d
10 » 192 f
10 » 1088 b
10 » 547 a
10 » 407 e
10 Roma 101 a
11 » 478 c
11 » 537 f
14 » 550 b
16 » 1097 b
17 Firenze 653 a
17 Roma 1323 a
18 » 505 f
18 » 1243 a
18 » 665 e
21 Torino 182 i
22 Roma 530 a
22 Torino 651 b
23 Roma 493 d
23 » 493 g
23 » 493 f
24 » V. 29° nov.
24 » 774 d
24 » 1333 d
24 » 119 a, 1182 b
24 » 1069 b
25 » 174 e, 1157 d
26 Torino 691 e
28 Rom. V. 6° dic.
29° Roma 1133 b
30 » 551 a

Dicembre

1 Fir. 23 e, 652 b, 653 e
3 Napoli 593 e, 1400 c
3 Torino 1147 a, 1392 b
5 » 42 a, 67 c, 352 e
5 Roma 827 c
5 » 1087 b
5 » 513 e
5 » 1109 c
5 » 379 d
5 » 1134 e
5 » 1331 h
6° » 117 e, 1393 a
6 » 962 a, 1029 c
6 » 279 c
6 Nap. 432 c, 901 a, 1014 e
7 Roma 1259 a
7 » 590 a
7 » 209 d, 665 g
9 » 232 e
9 Fir. 791 a. 799 b
10 Napoli 170 d
12 Roma 247 c
12 » 1133 c
12 » 533 d
12 » 817 c
12 » 1085 a
12 » 1126 d, 1172 g
13 » V. 27° dic.
14 » 1116 b
14 Torino 300 a, 1034 g
15 » 170 b, 175 d, 182 f, 1170 g
16 Roma 1133 e
16 » 264 n
16 » 264 e, 788 e
16 » 134 a, 534 a
16 » 17 c
16 » 346 d
20 Torino 172 d, 1216 d
21 Roma 520 b, 1172 i
22 Firenze 1055 d
23 Roma 661 b
23 » 192 e
23 » 231 b, 235 b, 277 c
23 » 1090 a
23 » 930 b
23 » 531 a
27 » 231 f
27° » 349 a
27 » 1237 c
27 Fir. 178 c, 298 a
27 » 45 c-g
28 Roma 44 n
28 Torino 969 c
28 » 1254 a
28 » 1067 b
31 » 521 b, 1025 e, 1109 b, 1184 c

SENTENZE PENALI.

1879

Settembre

20 Palermo 1188 f

1880

Gennajo

5 Roma 643 a
5 » 958 b
7 » 326 f, 1402 b
7 » 818 e
13 Palermo 77 f

Febbrajo

6 Roma 813 a
9 Palermo 197 a
13 Napoli 1122 a
20 Roma 270 a

Marzo

13 Roma 958 e
15 » 818 d
15 » 827 a
17 » 376 b
17 Firenze 998 b
22 Roma 826 b
30 » 1260 g
31 » 638 c

Aprile

7 Roma 326 i
11 Torino 414 d
14 Roma 159 b
19 » 266 c
19 Roma 934 d
19 » 303 e
21 Napoli 198 g
23 » 904 c
26 » 198 h, 344 g, 710 a, 1363 a
26 Roma 158 a
28 » 828 b

Maggio

3 Palermo 635 a, 1384 d
3 Roma 272 e
5 » 1002 c
7 » 322 e
8 Firenze 631 d
8 Roma 1001 e
12 » 1003 c
19 » 327 g
19 Firenze 677 h
19 » 80 e, 678 b
21 Roma 679 h
21 » 737 a
22 Fir. 79 d, 221 b, 417 h, 1405 a
24 Napoli 135 g, 1071 c
24 Roma 270 c
26 Firenze 414 f
26 Napoli 1066 a
26 » 997 c
29 Roma 435 g
29 » 630 a
29 » 638 f
31 » 1003 d

Giugno

2 Firenze 330 h
2 Roma 267 e
2 » 739 d
4 » 1123 c
5 Fir. 27 l, 28 f
5 » 79 c
7 Rom. 326 g, 632 a, 888 g
9 » 387 d
9 Firenze 705 a
11 Roma 1122 e
11 » 956 b
14 » 1003 a
16 Firenze 631 a
16 Nap. 411 f, 412 c, 889 f, 950 g, 979 c
18 » 890 a, 935 a
18 Roma 822 a
18 » 157 a
18 » 385 a
19 Firenze 1187 a
21 Roma 959 f, 1407 e
28 » 268 h
28 » 819 d
28 Napoli 702 c
30 » 440 c, 713 c, 750 d
30 Roma 959 e

Luglio

1 Pal. 274 f, 704 h
2 Roma 159 c
3 Firenze 203 o
5 Palermo 643 c
5 Roma 904 a, 955 c
5 » 323 e
7 » 958 a
7 Firenze 203 b
7 » 198 f
7 Nap. 411 e, 417 a
10 Firenze 331 a
12 Napoli 136 a, 1271 c
12 Roma 736 b
12 » 374 c
14 » 270 e
14 » 273 b, 334 e, 386 c
14 Fir. 81 f, 203 h, 1076 f
16 Pal. 34 a, 833 b, 1143 d, 1144 a, 1358 c
16 Roma 267 d
16 » 156 a
19 » 158 e
19 » 159 d
19 » 30 b
19 Napoli 645 c
21 » 364 b
21 » 769 b
21 » 302 f
21 Firenze 1405 l,
21 Torino 997 a
23 Nap. 340 b, 341 h, 711 a
23 Roma 667 c
23 » 148 d
28 » 159 e
28 Napoli 302 e

Agosto

2 Napoli 200 g, 1136 e
4 Firenze 199 c, 1187 e, 1362 g
11 Roma 302 d
12 » 677 l
21 » 1066 g
28 Firenze 298 d
28 » 679 f
29 » 625 d
30 » 1074 d
31 » 140 c, 200 a, 1404 e

Settembre

6 Palermo 195 c
6 » 997 f
11 Roma 272 a
11 » 956 d
13 Firenze 782 h, 1369 d
13 Napoli 1143 e
18 » 872 a
25 » 1000 c
30 Torino 631 b

Ottobre

2 Napoli 302 b
2 » 937 f, 1363 b
6 Roma 156 b, 201 g
6 » 957 e
6 » 384 a
6 » 31 e
6 » 1138 b, 1188 b, 1405 e
11 Palermo 995 d
13 Roma 934 b
13 » 1001 b
13 » 322 d
13 » 823 c
13 » 1001 c
13 Roma 828 a
13 » 33 b
13 » 934 c
13 » 1001 a
13 » 959 d
13 » 818 c
14 » 474 e, 1121 d
15 Torino 1066 e
20 Roma 269 g
20 » 200 i
20 » 842 b
20 » 635 e
23 » 933 i
23 Napoli 1231 d
23 » 268 b, 706 a, 1065 f
23 Torino 624 d
23 » 420 c
23 » 343 e, 1407 b
25 Napoli 206 d
26 Roma 836 c
26 » 269 b
26 » 156 c
26 » 194 e
26 » 680 f
30 Napoli 196 b, 364 d

Novembre

3 Palermo 888 b
3 » 341 c
3 » 84 b
3 » 82 e
3 » 708 a
5 Napoli 409 d, 707 b, 724 c, 1136 c
6 Firenze 155 a
6 » 343 c, 677 g

Giorno	Corte di cassazione	Colonna
6	Firenze	197 g, 220 e, 667 b
8	Roma	343 d, 460 c, 1028 b
8	»	155 h, 158 c, 1191 d
10	»	934 i
10	Firenze	847 a
10	»	1358 d
10	Napoli	783 c
11	Palermo	995 g, 996 f, 998 d
11	»	1231 a
11	Roma	157 e
11	Torino	1368 a
11	»	1367 f
11	»	711 b
11	»	625 b
12	Napoli	937 c
12	»	194 g
12	»	368 f
12	Roma	809 f
12	»	1028 a
12	»	295 a, 637 c-d, 705 c, 937 g
12	»	151 d
12	»	148 b
13	Firenze	194 b-h, 1191 b
15	Napoli	1408 c
15	»	195 f
15	»	1073 d
15	Roma	83 b
17	»	644 a
17	»	32 e
17	»	77 b
17	Torino	1365 b, 1406 h,
17	»	912 f
17	»	202 a
17	»	746 a
17	»	342 e, 623 b, 1362 f
18	Palermo	203 c, 634 a
19	Napoli	709 d
19	»	412 h
19	Torino	334 d, 1362 e
19	»	666 h
20	»	V. 26 nov.
20	Firenze	1070 c
22	Napoli	28 c
22	Roma	V. 22* gennaio
22	»	1406 a
24	Firenze	1406 d
24	»	27 h
24	»	889 h
24	»	96 f
24	Torino	1406 g
25	»	273 a
26*	»	1233 d
27	Fir.	81 g, 87 b
29	Nap.	343 a, 979 a
29	»	79 a
29	»	96 g
29	Roma	268 d
29	»	341 b, 715 b, 1405 c
29	Roma	702 e, 1410 c
30	»	486 l
	Dicembre	
1	Firenze	740 f
1	»	80 a
1	»	78 c
1	Napoli	419 a
1	Roma	957 b
1	»	827 d
1	»	266 g
1	»	194 d, 204 f
1	»	95 b
1	»	159 a
1	Tor.	199 d, 912 d
2	Palermo	679 c
3	Napoli	633 d
3	Roma	143 c
3	»	74 c
3	Tor.	194 a, 638 h
3	»	82 f, 638 e
3	»	1360 a
4	Firenze	937 b
4	»	274 d
4	»	643 b
4	»	1377 c
4	»	1073 a
6	Napoli	78 e
6	»	935 g
6	Roma	950 f
6	»	414 b
6	»	156 d
6	»	701 a, 723 d
6	»	200 c, 957 d
6	»	707 d
6	»	386 d
6	»	151 e
6	»	820 e
7	Firenze	1153 m
7	»	414 g
7	»	1153 l
7	»	196 e
9	Palermo	980 b
9	Torino	633 c
9	»	231 c, 1237 b
9	»	889 c
9	»	73 h
10	Roma	955 d
10	»	222 b
10	»	157 f
10	»	222 e
10	»	393 a
10	»	936 c
11	Firenze	340 f, 409 i, 700 c
11	»	997 b
11	»	777 c
11	»	749 d
11	»	344 d, 636 b,
13	Napoli	737 b
13	»	411 h, 1359 f, 1362 h
13	Palermo	1405 f
13	»	1410 a
13	»	636 g, 842 d, 998 c
13	Roma	82 d
13	»	959 a
13	Roma	76 b
13	»	155 g
13	»	825 d
14	»	768 c
14	Palermo	1186 d
15	Fir.	206 a, 1189 f
15	»	635 c, 1186 c
15	Napoli	709 a
15	Roma	824 e
15	»	28 e
15	»	411 d, 1358 i
15	Torino	31 b
15	»	666 g
15	»	75 h, 195 d
15	»	409 h, 411 b
15	»	203 f, 223 a, 741 e, 1037 b, 1070 g
15	»	1191 l
15	»	222 d, 738 e
17	Roma	960 a
17	Napoli	1066 c
17	Torino	95 g
18	Firenze	223 e, 1191 c
18	»	340 g, 410 d, 700 f, 703 b
19	Torino	715 a
20	Napoli	412 f, 706 b, 1189 a
20	Palermo	872 b
20	Roma	823 e
20	»	197 d, 1338 f
20	»	327 a
22	»	164 b
22	Napoli	196 f
22	»	934 f
22	Torino	1077 a
22	»	74 e
23	»	1073 b
23	Palermo	201 f
23	»	700 d, 936 a
23	»	1405 h
23	»	710 b
24	Firenze	28 d, 30 a
24	»	29 e
25*	Roma	808 b
27	Palermo	300 b
29	»	704 f
29	»	769 e
29	»	414 e
29	»	709 c, 980 c
29	»	413 f
29	»	708 d, 1066 d
29	»	913 e
29	»	704 g
29	»	1066 b
29	»	1065 c-g
29	Firenze	905 a
29	»	344 c, 1358 a
29	»	1188 d
29	Roma	952 e
29	»	148 a, 330 g
29	»	957 c
29	»	821 a
29	Torino	77 c
29	»	198 c
29	»	887 f
29	»	1191 i
29	Torino	203 l, 1365 e
30	»	1366 d
30	»	1368 c
30	»	1233 c
30	»	1232 b
30	Fir.	200 h, 630 c
31	»	75 d
31	»	193 b
	1881	
	Gennaio	
2	Fir.	V. 29* gen.
2	Napoli	1340 d
5	Roma	825 c
5	»	325 c
5	»	326 c
5	»	1330 f
5	»	143 d
5	»	807 l
5	Torino	1072 d
5	»	86 c, 710 e
5	»	77 d
5	»	85 d
7	Pal.	995 e, 996 d
7	Roma	342 a, 936 d
7	»	384 b, 385 c
8	Firenze	1073 c
8	»	28 g
10	Napoli	302 c
10	Roma	821 c, 1406 b
10	»	1360 a
10	»	82 a
11	Napoli	271 c
12	Firenze	76 c, 195 a, 1233 f
12	»	268 c, 338 c
12	Roma	199 f
12	»	1367 a
12	»	1190 a
12	»	387 f
12	»	819 a
12	»	33 f
12	»	1001 f
13	Palermo	937 h, 995 f
13	»	81 d
13	Torino	196 d
13	»	888 e
13	»	202 d, 846 f
13	»	1361 b
14	Roma	1403 b, 1407 d
14	»	146 c
14	»	824 d
14	»	150 a
14	»	203 m
14	»	384 d, 394 a
14	»	435 f
15	»	934 a
15	Firenze	1377 d
15	»	1233 a
17	Palermo	273 e
17	Roma	1117 e
17	»	934 g
17	»	1187 b, 1367 d
17	»	151 b
17	Roma	413 c, 1000 d
19	»	164 d
19	»	820 d
19	»	166 c
19	»	157 b
19	»	371 d, 1071 b
19	»	1154 b
19	»	379 b, 394 d, 1403 c
19	»	1288 f
19	Firenze	1363 c
19	Torino	85 b, 1006 b, 1362 b, 1404 a
19	»	689 a, 846 g, 1006 a, 1189 i
19	»	1074 e
21	Roma	887 a
21	»	323 f
21	»	387 e, 1404 g
21	»	268 g
22*	»	912 b, 1364 g, 1367 c
22	Firenze	414 a, 750 e, 809 e, 1359 g
22	»	1154 a
22	»	867 e
24	Roma	325 a
24	»	1003 b
26	»	888 c
26	»	809 e
26	»	143 a
26	»	723 g
26	»	269 a
26	»	821 b
26	»	388 d
26	Firenze	206 b, 935 l
26	Napoli	632 c
26	»	374 b
26	Torino	368 b
26	»	904 f
27	»	1145 a
27	Palermo	334 c
28	Napoli	74 a
28	»	203 a
28	»	778 b
28	Roma	412 d, 707 f, 1362 a
28	»	1007 a
28	»	978 a
28	»	166 a
28	»	1001 d
29*	Firenze	10 a
31	Roma	807 b, 809 d, 1406 c
31	»	1232 f
31	»	267 a
	Febbraio	
1	Napoli	952 d
2	Roma	143 e
2	»	201 e
2	»	270 f
2	»	32 b
2	»	1077 d
2	»	95 d
2	Roma	1078 a
2	»	708 e
2	»	736 c
2	»	551 b
2	»	202 e, 741 a, 1192 a
3	»	768 b
3	Palermo	81 b
3	»	414 h, 1189 h
4	Napoli	78 b
4	Roma	887 b
4	»	703 a
5	Firenze	413 b
6	Napoli	723 b
6	»	609 b
7	Palermo	637 h, 703 d
7	»	418 d
7	Roma	165 c
7	»	148 c, 409 f, 1375 b
9	Napoli	749 g
9	Firenze	84 a, 182 g
9	»	82 h
9	»	85 a
9	Roma	1338 g
9	»	819 b
9	»	327 b
9	»	221 c
9	Torino	334 f
9	»	680 a, 934 h
9	»	890 d
10	»	1261 c
10*	»	677 f
10	»	73 c, 415 d
11	Napoli	709 i
11	Roma	326 h
11	»	81 a
11	»	1360 e
11	»	149 d
11	»	680 e
12	Firenze	1340 b
12	»	1376 c
12	»	1153 n, 1360 f
12	»	636 e
12	Tor.	V. 10* feb.
14	Fir.	V. 21* feb.
14	Napoli	1365 c
14	Roma	807 c, 809 a
14	»	630 b, 1189 d
14	»	156 f
16	»	327 d
16	»	201 d
16	»	201 c
16	Napoli	723 e, 724 a
17	Torino	370 d
17	»	411 m
18	Napoli	714 d, 734 d
18	Roma	1260 e
18	»	1000 a
18	»	935 f
18	»	955 b
18	»	954 f
18	»	954 d
19	»	303 d

Giorno	Corte di cassazione	Colonna
21	Roma	74 f
21	»	1405 g
21	»	324 e
21	»	158 f
21	»	1190 e
21	»	270 h
21	»	823 a
21*	Firenze	372 a
21	Napoli	707 c
21	»	1065 d
21	Palermo	749 h
21	»	274 b
23	Firenze	707 e
23	»	83 d,
		1367 e, 1404 d,
		1406 f
23	Napoli	339 d
23	»	675 c
23	Roma	843 c
23	»	413 l,
		700 i
23	»	205 b
23	»	157 c
23	»	164 e
23	»	826 a
23	Torino	73 b,
		913 b
25	Napoli	199 h,
		979 d
25	Palermo	890 f
25	»	1153 d
25	Roma	810 e
25	»	272 f
26	»	677 e
26	Firenze	888 h
28	Roma	954 e
28	»	953 e
28	»	954 b
	Marzo	
2	Firenze	200 d
2	Roma	823 b
2	»	951 g,
		1192 f
2	»	166 d
2	»	958 f
3	Palermo	782 g,
		1369 c
4	Napoli	33 h,
		200 f
4	Roma	146 b
4	»	1191 f
4*	»	145 a,
		222 a, 416 a
7	»	303 c
7	»	410 f,
		704 e, 713 a
7	»	625 c, 1361 c
7	Napoli	724 b
9	»	272 c
9	»	1359 e
9	Firenze	18 c
9	Torino	V. 10*
		mar.
9	»	1074 c
9	»	82 g
9	»	1361 e,
		1363 i, 1366 e
9	»	714 a

Giorno	Corte di cassazione	Colonna
9	Torino	1364 a
9	»	680 b
9	»	1377 a
9	»	780 d
10	»	75 f
10*	»	416 f,
		1191 h
10	»	668 b
10	Palermo	340 a
10	Roma	341 f,
		703 e, 712 a,
		951 a, 1136 b
12	»	324 c
12	»	958 c,
		1190 c
12	»	147 b
12	»	1143 f
12	»	396 c
12	Firenze	27 l
12	»	1138 e
12	»	96 b
14	»	156 g
15	Palermo	341 g
15	»	1153 e
15	»	645 b
15	»	416 e
16	Firenze	338 a
16	Napoli	33 g
16	»	28 h, 29 c
16	Roma	166 b
16	»	204 c,
		363 c
16	»	411 a
16	»	166 a-e
16	»	157 d
16	Torino	223 b
16	»	417 d,
		996 c
16	»	741 c
18	»	710 f,
		713 b, 889 g
18	Napoli	1121 b
18	»	364 c
18	»	935 c
18	Roma	157 g
18	»	151 f
18	»	1364 c
21	»	954 c
21	»	953 b
21	»	165 b
21	Napoli	340 e
21	»	636 a
23	»	202 b
23	Firenze	75 c
23	»	198 e, 1232 g
23	Roma	820 c
23	»	629 d
23	Torino	1190 b
23	»	371 b, 1271 e
23	»	868 c-e
23	»	742 b, 1264 b
		1271 f, 1363 f
23	»	1104 c
22	»	889 a
23	»	714 b
23	»	996 b
24	»	624 e
24	»	1377 e
24	»	139 f
24	»	339 b

Giorno	Corte di cassazione	Colonna
25	Roma	391 d
25*	»	147 c
25	»	197 b
25	»	951 d
25	»	636 c
25	»	204 d
26	Napoli	194 f,
		342 b, 413 h,
		1405 m
27	Palermo	220 c
28	Roma	84 d,
		1188 g
28	»	809 c
28	»	220 a, 955 e
28	»	147 a
30	»	34 b, 271 e
30	»	204 i
30	Firenze	630 d
30	»	1376 g
30	Napoli	1136 d
30	»	1121 e
30	Torino	81 h,
		1070 d
30	»	738 c
30	»	279 b
30	»	919 f
30	»	1404 f
30	»	409 g
30	»	1154 d
31	»	1145 b
	Aprile	
1	Napoli	28 a
1	»	679 b
1	Roma	808 c
1	»	201 b
1	»	1190 d
2	Firenze	85 c
4	Roma	78 a
4	»	145 b
4	»	152 a
4	»	198 b
4	»	414 i, 1035 c
5	»	1105 c
6	»	150 b
6	»	383 d
6	»	496 b
6	»	330 d
6	»	221 a
6	»	78 f
6	Firenze	1037 c,
		1261 d
6	»	1260 c
6	Napoli	872 c,
		890 e, 1359 c
6	»	872 d
6	Torino	783 b
6	»	1261 a
6	»	904 e
6	»	1232 d
6	»	1103 d
6	»	417 i
6	»	194 c
7	»	630 e, 635 g
7	Firenze	73 e,
		415 e
8	Napoli	935 b
8	Roma	82 c,
		205 d-i, 411 g

Giorno	Corte di cassazione	Colonna
8	Roma	204 g,
		206 e, 396 d
8	»	953 d
8	»	275 a
8	»	204 e
9	Firenze	73 d,
		415 f
9	»	701 e
11*	Roma	327 c
11*	»	392 b
11	»	272 d
11	»	807 h, 1359 b
11	»	1070 f
11	»	270 i
11	»	677 i
11	»	807 e
11	»	33 i
11	Torino	76 a
11	»	78 g
12	Roma	269 c
20	»	1401 c
20	»	1191 e
20	Firenze	933 h
20	»	676 a
20	»	633 f
20	»	76 d
20	»	196 c
20	Napoli	632 d
20	Torino	154 f,
		996 e, 1070 h
20	»	836 b
20	»	1403 d
21	»	1037 d
21	»	780 b
21	»	1277 b
22	Roma	138 f
22	»	416 d
22	»	914 a
22	»	272 g
22	»	164 a
22	»	638 g
22	»	959 c
23	Fir. 706 d, 1362 c	
25	Napoli	339 c
25	Roma	327 e
25	»	144 a
25	»	392 c
27	»	154 e
27	»	144 c
27	Firenze	997 d
27	»	912 c
27	Napoli	339 e,
		769 f, 1121 a
27	»	220 g, 933 e
27	Torino	1406 e
27	»	1187 c
27	»	83 e
27	»	303 b
28	»	331 b
29	Napoli	340 d,
		412 g
29	Roma	149 b
29	»	819 c
29	»	326 a
29	»	391 b
29	»	205 h, 330 c
29	»	1364 d
30	Firenze	1191 a
30	»	749 f, 1189 c
30	»	1232 a

Giorno	Corte di cassazione	Colonna
	Maggio	
2*	Palermo	139 d
2	»	1103 e
2	»	413 m
2	»	274 c
2	»	609 c
2	»	700 g, 912 a,
		937 d, 1407 a
2	»	81 c
2	Roma	954 g
2	»	807 f
2	»	268 e
4	»	158 b
4	»	812 a
4	»	1188 e
4	»	324 a
4	»	V. 4* marzo
4	»	415 b
4	Firenze	679 a
4	»	V. 4* giugno
4	Napoli	273 c
4	Torino	1070 e
4	»	681 c
4	»	933 g
5	»	76 f
5	»	295 b, 781 c
5	»	418 c, 738 d,
		1186 e
6	Napoli	304 b
6	»	678 a
6	»	784 b
6	Roma	823 d
6	»	413 e, 417 c,
		701 d, 704 c
6	»	156 e
7	»	1276 c
7	Firenze	737 e
9	Roma	269 d
9	»	1104 b
9	»	383 a
9	»	V. 11* aprile
11	»	828 c
11	»	413 i
11	»	1276 d
11	»	158 d
11	»	937 a
11	Firenze	368 e
11*	»	979 h, 1410 d
11	»	223 d
11	Torino	1368 b
11	»	937 e
11	»	612 c
11	»	73 a
11	»	74 d, 416 c,
		938 a
12	Roma	323 c
13	»	324 b
13	»	1232 c
13	Napoli	1260 f
13	»	296 a, 409 e
13	»	303 g
14	Firenze	195 e,
		413 g
14	»	363 d
14	»	V. 11* magg.
15	Roma	394 e
16	Napoli	84 e
16	Palermo	411 n,
		1192 e

Giorno	Corte di cassazione	Colonna
18	Napoli	709 h,
		935 i, 951 c,
		1076 e
18	»	749 e, 1153 f
18	Rom. 951 f, 1002 b	
18	»	1188 c
18	»	267 b
18	»	149 c
18	»	95 e, 295 c
18	Torino	203 g,
		689 b
18	»	1189 b
18	»	625 a,
		709 e, 710 d,
		712 f, 715 c
19	»	638 a
19	»	412 a
20	Roma	146 d
20	»	388 e
21	Firenze	420 b
23	Roma	146 e
25	»	959 b
25	»	199 g, 221 e,
		385 f
25	»	147 d
25	»	810 a
25	Torino	V. 29*
		maggio
25	»	680 d
27	»	1189 g
27	»	701 g, 750 a
27	»	1103 a
27	»	1277 c
27	»	1278 a
27	Roma	808 a
27	»	224 f
28	»	V.* civile
29*	Torino	417 b
30	Napoli	412 b,
		979 g
30	»	769 a
30	Palermo	419 b,
		1407 c
30	»	780 f
30	Roma	330 b
30	»	1272 b
30	»	326 d
30	»	75 g, 268 f,
		326 e
	Giugno	
1	Roma	781 b
1	»	1277 f
1	»	811 d
1	Torino	638 b
1	»	1358 h
1	»	904 b
1	»	369 e, 637 d
1	»	205 e, 702 b
2	»	220 d
2	»	741 d
2	»	1403 e
2	»	678 c, 1231 b
2	Pal. 344 e, 410 a	
3	Napoli	769 d
3	»	1076 d
3	Roma	205 c
4	Tor. V. 8* giug.	
6	Palermo	1365 d

Giorno	CORTE di CASSAZIONE	Colonna
8	Firenze	1000 b
8	Roma	1186 b
8	»	822 d
8	»	822 d
3	»	379 a
8	»	979 i
8	Torino	645 d
8*	»	1395 h
8	»	702 b
8	»	709 g
10	Napoli	713 d
10	»	782 e
10	Roma	311 a
10	»	475 b
10	»	197 e, 957 a
11	Firenze	29 h
12	»	1260 a
17	«	342 g, 412 i
11	»	644 b
11	»	415 g, 667 a
11	Napoli	705 d
13	»	1038 b
13	Roma V. 1° lug.	
13	»	1036 b, 1231 h
13	»	705 b, 935 h, 1403 a
15	»	807 i
15	»	197 c
15	»	391 e 415 c
15	»	77 a
15	»	1072 e
15	Firenze	9 a
15	Torino	843 e, 1363 g
15	»	266 f, 742 c, 1071 a
15	»	741 d
17	»	418 a
17	Palermo	130 d, 412 e
17	Roma	387 c
17	«	781 e
18	Firenze	1358 g
20	Nap.	637 f, 935 e
20	Palermo	782 f
20	Roma	160 a
20	»	325 b, 1361 a
20	»	825 e
21	Napoli	637 g, 1065 e
22	Firenze	196 a
22	»	131 a, 411 l, 701 c
22	»	271 d
22	Roma	205 a
22	»	85 f
22	Torino	418 a
22	»	1289 a
22	»	846 h, 1359 d
22	Torino	1192 c, 1360 c
22	»	411 c, 712 d
24	Roma	197 f
24	»	341 e, 411 i, 624 c, 704 b, 715 e, 1405 d
24	»	644 d
28	Firenze	1038 c
28	»	706 e, 1402 a
28	»	200 e
28	Torino	74 b
	Luglio	
1	Roma	205 g
1	«	706 c, 951 e, 1364 i
1*	»	955 a
1	»	18 b
4	»	143 b
4	»	997 e
6	»	95 a
6	»	738 a
6	»	342 c, 704 d, 1403 f
6	»	810 b
6	Firenze	369 d
6	Torino	203 n
6	»	715 d, 723 c, 903 g
7	»	708 f
7	»	712 c
7	»	635 f
7	»	1187 d
8	Roma	387 a
8	» V. 27 luglio	
8	»	159 f
8	»	73 f, 416 b
9	Firenze	708 c
9	»	1185 c
11	Palermo	274 a
11	»	84 c, 749 c
11	Roma	644 c
11	»	323 b
11	»	811 a
11	»	326 b
13	»	392 a
13	»	202 f, 384 e, 389 c, 1358 b
13	»	1376 d
13	»	323 d
13	»	740 c
13	»	164 c, 952 a
13	»	165 d
13	Fir.	342 d, 417 f, 712 b, 1046 i
13	Napoli	1410 b
13	Torino	370 c
13	Torino	344 b
13	»	679 e
13	»	631 c, 911 f
13	»	678 d
13	»	344 a
13	»	199 b, 415 a, 699 f, 701 f, 1358 e, 1360 d
13	»	1186 a
15	Roma	386 b, 1363 h
15	»	808 e
15	»	392 e, 394 b, 846 e
15	»	633 a
18	Napoli	770 a, 1359 a
18	»	1276 f
20	Firenze	701 b
20	Roma	272 b
20	»	678 f
20	»	384 c, 394 c, 395 a
20	»	807 d, 811 b
20	»	809 b
20	Torino	980 a, 1361 d
22	Roma	82 b, 1122 d
22	»	206 c
22	»	157 h
22	»	677 d
22	»	269 f
23	»	201 a
23	Firenze	890 b
25	Roma	1027 n
26	Tor.	702 f, 709 f, 1358 f
26	»	1366 a
23	»	667 f
26	»	154 d
26	»	303 f, 1376 e
27	Nap.	624 a
27*	Roma	389 a
27	»	146 a
27	»	381 b, 396 a
27	»	388 c, 393 f
27	»	460 b
28	»	385 b
29*	Torino	886 f
29	»	80 f, 81 e, 83 f, 633 b
30	Firenze	1233 e
30	»	372 d, 847 c, 1118 b
	Agosto	
1	Nap.	413 a 1376 b
3	»	274 e-g, 714 c
5	Napoli	723 a
6	Firenze	1189 l
8	Palermo	204 a, 1340 a
13	Firenze	77 e, 1191 g
13	»	271 b, 1118 a
16	Palermo	83 a
16*	Torino	919 g
18	Palermo	769 c
18	Roma	624 b
18	»	30 e
19	»	1121 c
22	Palermo	304 c
22	»	1074 a
22	»	273 d, 979 f, 1365 f
23	Roma	668 c
26	Napoli	710 c, 979 b
27	Firenze	196 g
27	»	200 b, 203 e, 637 a
29	»	193 c, 410 c, 417 g
29	Palermo	707 a, 723 f
29	»	610 a
30	Fir.	194 l, 203 d, 847 b, 1376 a
30	»	700 a, 701 h
	Settembre	
10	Fir.	193 d, 330 f
10	»	645 a
10	»	29 d
10	Roma	888 d
10	»	270 b
10	»	681 a
10	»	302 g
10	»	303 a
13	Firenze	1277 e
16	Tor.	11 a, 911 g
22	Roma	266 d
23	Torino	936 b
23	»	1259 c
23	»	1368 d
23	»	1289 b, 1369 a
23	»	634 b
23	»	31 a
23	»	631 f
	Ottobre	
1	Torino	1077 c
7	Roma	1153 i
7	»	33 e
7	»	750 c
8	Firenze	933 f
8	»	681 e
8	Torino	668 a
8	» V. 20 ott.	
11	Firenze	704 a
11	»	83 c, 195 b, 414 c, 1192 b, 1362 d, 1404 b
12	Rom.	80 d, 954 a
12	»	810 c
12	»	205 f
12	»	33 d
13	Palermo	343 b
17	Torino	1232 e
17	»	914 b
19	Roma	1230 d, 1404 c
19	»	268 a
20	Torino	1367 b
22	»	199 a, 410 e
22	»	633 e
26	Roma	87 a
26	»	935 d
26	»	204 b
26	»	10 c
26	»	632 b
26	»	1377 b
26	»	1369 b
29	Torino	1363 d
31	Palermo	364 a
	Novembre	
5	Firenze	1006 d
5	»	702 a, 710 g, 1364 e
7	Palermo	708 b
7	Roma	304 a
7	»	72 e, 207 f
7	»	271 a
7	»	730 e, 888 a
7	»	203 i, 1364 b
7	»	912 e, 1236 c
9	»	324 d
9	»	165 a
9	»	1153 h, 1155 c
9	»	73 g
9	»	147 e
9	»	33 c
9	»	393 d
9	»	1262 c
9	Napoli	1340 c
9	Torino	1072 c
11	Roma	270 d
11	»	958 d
11	»	269 e
11	»	953 c
12	Fir.	688 e, 787 a
12	»	677 c
14	Roma	152 b
14	»	437 a
14	»	166 f
14	»	151 c
14	»	934 e
14	»	342 h
14	»	1153 g
16	»	207 a, 1188 a
16	Firenze	28 b
18	Roma	387 b
18	»	327 f
18	»	810 d
18	»	383 c, 388 a
19	Fir.	223 c, 644 e, 1402 e
21	Roma	638 d
21	»	807 a
23	»	271 f
23	»	385 d
25	»	780 e
26	Fir.	341 a, 342 f, 700 e, 704 i, 709 b, 951 b, 1361 f
28	Roma	391 f
28	»	10 b
	Dicembre	
2	Roma	204 h
2	»	199 e, 998 a, 1364 h, 1365 a
5	»	221 d
7	»	198 a, 380 a
7	Fir.	703 c, 750 b, 1405 b
9	Roma	843 d
9	»	270 g
9	Torino	1408 b
10	Fir.	160 c, 1190 f
12	Roma	386 e
12	»	323 c
14	»	202 a
14	»	956 c
16	»	779 a
19	»	96 c
19	»	1231 g
19	Palermo	679 d
21	Firenze	678 e
21	Roma	734 c
21	»	385 e, 393 e
21	»	198 d, 391 e, 393 b, 1192 d
28	»	1324 a
28	»	220 b
29	Torino	996 a
30	Roma	391 a
31	Fir.	847 d, 1074 b
31	»	712 e

TRIBUNALE SUPREMO DI GUERRA E MARINA.

1880 Settembre 27 — 410 b, 413 d, 904 d | **Novembre** 22 — 742 e, — 22 — 742 d.

Giorno — CORTE di APPELLO — Colonna

SENTENZE DELLE CORTI D'APPELLO.

SENTENZE CIVILI.

1877

Aprile

12 Venezia 1352 b

1879

Febbraio

3 Trani 626 c

Marzo

3 Trani 56 b

Maggio

23 Napoli 59 c

Giugno

3 Trani 828 f

Luglio

23 Roma 1299 b

Ottobre

10 Trani 232 a, 841 e
13 » 761 f
27 Catanz. 1179 d

Novembre

5 Bologna 1409 a

Dicembre

20 Anc. 48 f, 217 d, 445 h, 733 e

1880

Gennaio

14 Messina 24 b
20 Trani 672 b
21 Messina 106 d, 510 d
25 Casale 618 b

Febbraio

6 Genova 1201 e
22 Trani 292 d
25 Messina 25 d
27 Catanz. 1079 a
27 Milano 1083 a

Marzo

1 Torino 1125 e
3 Messina 553 c, 553 g,
6 Trani 278 d
8 » 1389 f
8 Napoli 1148 e
17 » 927 b
19 Venezia 886 a
26 » 238 f
26 Palermo 1332 d

Aprile

1 Casale 1304 b
2 Bologna 1127 a
5 » 1018 d
12 Palermo 604 a
26 Macerata 586 c, 745 a, 1167 a, 1264 a
28 Roma 100 a
30 Catanz. 1157 e

Maggio

1 Palermo 14 b
1 » 773 a
1 » 1115 d
3 Torino 942 h
8 Bologna 495 a
8 Genova 398 a, 892 c, 1141 d
10 Casale 1345 b
14 Trani 944 g
15 Pal. 47 b, 54 f
19 Genova 784 e
22 Roma 93 h
24 Nap. 41 h, 239 b, 468 b, 734 a, 1041 a
29 Trani 626 b

Giugno

1 Roma 92 a
5 Ancona 398 d, 399 a, 1139 b
7 Torino 744 b, 1125 f
14 Genova 128 f
18 Bologna 1008 e, 1205 f
21 Palermo 361 c, 1015 e, 1021 g
21 Torino 260 f, 438 g
25 Cas. 66 c, 1303 b
25 Genova 88 c
26 » 571 d, 574 c
26 Roma 131 d, 238 d
30 Genova 22 a

Luglio

1 Bologna 1024 g, 1068 a
2 » 215 c, 440 d, 790 m, 1015 c, 1386 m
2 Casale 90 d
2 Modena 556 e
2 Pal. 217 f, 859 e, 1201 d, 1205 c
3 Ancona 926 c
6 Genova 694 c, 1034 e
6 » 864 b
7 Tor. 211 d, 595 c
8 Catanz. 640 d
9 » 348 b
9 Torino 397 d, 1035 a
10 Trani 619 d, 1141 c
12 Palermo 459 a
14 Torino 832 b
14 » 619 b
15 Mess. 25 b, 290 b, 991 b
16 Torino 732 d
17 Genova 399 c, 837 a, 1026 c
17 » 1241 b
17 Palermo 1115 e
19 Torino 287 b
21 Roma 745 d, 1180 e
21 » 1328 c
22 Bologna 333 d
27 » 439 b, 1032 b, 1256 a
27 Roma 515 b, 1255 a, 1292 d
29 » 608 a
29 Bologna 1408 f
29 Firenze 685 a, 1192 g
30 Napoli 1141 f, 1342 a
30 » 48 b
30 Trani 442 c

Agosto

2 Bologna 1306 f
2 Genova 994 b, 1049 d
2 » 1201 a
2 Milano 1058 d
2 » 1005 c
2 Parma 1005 b
2 Torino 874 c, 1228 c
3 Roma 511 a
4 Firenze 52 m
4 Napoli 240 c, 721 c, 1209 g
4 Torino 832 d
4 » 1355 a
5 Catanz. 1140 c
6 Genova 612 e
6 » 659 c
6 » 1392 a
6 Palermo 1131 e
20 » 1132 c
20 » 443 d
23 Catania 1208 h
23 Milano 307 d
27 Palermo 355 d, 503 e, 975 f
27 » 139 a
27 » 613 a
27 Trani 448 d
27 » 443 c

Settembre

3 Torino 1240 a
6 » 1203 c, 1208 f
6 Napoli 105 a
9 Casale 474 b
10 Palermo 538 e
10 Trani 48 c
10 » 1058 e
17 Genova 837 d
17 Torino 606 b
17 Trani 52 g, 505 c
17 » 478 e
18 Bologna 214 b, 744 c, 881 e
18 Catanz. 540 b, 589 b
18 Tor. 57 g, 58 n, 61 a, 922 a, 1142 b
18 » 1096 c
20 Catanz. 871 a, 1203 g
22 Catania 505 a
29 Casale 721 a

Ottobre

4 Trani 22 b, 1198 b
4 » 1333 a
5 Genova 1333 f
6 Cagliari 287 c
6 Cas. 488 a, 489 a
7 » 378 e
11 Catanz. 1286 e
11 » 52 i
12 Genova 692 d
12 Potenza 727 b
13 Brescia 716 b
13 Casale 1056 c
13 » 1326 a
13 Torino 477 a
14 Casale 798 b
14 » 359 h, 558 d
14 » 233 c
15 Parma 22 c, 746 c, 1141 b
15 Trani 423 d
18 Modena 717 a, 756, c, 1061 c, 1305 c
19 Genova 476 f
19 » 854 c, 893 d
19 » 560 b
21 Genova 527 b, 536 c, 576 b,
21 » 571 e, 1373 b
22 Modena 476 h, 487 b, 488 d
22 Trani 433 c
25 Aquila 945 g
25 Catanz. 758 b
28 Catania 476 i
29 Torino 481 a
29 Trani 719 g, 1149 b
29 Venez. V. 4° dic.
30 Bologna 1053 a
30 Casale 945 f
30 1143 c
30 Casale 114 b
30 Palermo 652 d, 1308 c

Novembre

3 Genova 135 d
3 » 565 d
3 » 1283 b-e
3 » 466 c
4 Catanz. 568 a, 574 g
4 Milano 641 c, 803 a
5 Catania 121 a
6 Firenze 480 c
9 Venezia 332 e
11 » 1285 a
12 Lucca 93 g, 617 c, 756 b
12 Milano 803 b
12 Palermo 646 e
13 Roma 105 d
14 Catanz. 990 d
15 Brescia 448 a, 565 b, 691 b, 880 a
15 » 920 b
15 Casale 1275 a
15 » 1164 e
15 Catania 239 f
15 Torino 479 d, 486 b, 488 e, 491 g,
15 » 467 b
16 Genova 1096 a
16 » 1059 g, 1060 a
16 Messina 232 b, 290 a
16 *Venezia 161* b
18 Brescia *67 g, 431* b
19 Casale 454 c
19 » 617 b, 743 d, 1167 g
19 » 613 e
19 » 556 f
19 » 24 c, *361 e, 1017 b*
19 Genova 94 b
19 » V. 27° nov.
19 Napoli 652 e
19 Torino V. 19° dicembre
20 Modena 1297 b
20 Venezia 1201 b
21 Messina 1229 b
22 Casale 761 a, 1372 a
22 Genova 366 e
22 Pal. 1313 e
23 Casale 591 b
23 Modena 654 cc, 777 g, 1297 c
23 Roma 1009 f, 1011 b
24 Tor. V. 24 d d
24 » 733 c
24 » 1103 e
24 » 1393 a,
24 » 454 a
25 Bologna 871 b
25 Perugia 54 b, 584 d
25 Roma 54 c, 59 a, 1067 c
25 Venezia 591 c
26 Casale 650 a, 1156 f, 1314 d
26 » 878 a, 1194 c
26 » 617 a
26 » 943 f
26 Catania 501 c
26 Genova 1089 b
26 » 1219 e
26 Palermo 1080 e
26 » 845 b
26 Parma 415 b, 560, d, 674 a

Giorno	Corte di Appello	Colonna
12	Roma	923 d
13	» V. 28° lugl.	
13	Catania	1265 e
13	Messina	918 f
13	Torino	1293 d
14	Roma	985 c
14	Trani	433 a
15	Firenze	80 h
15	Venezia	1268 a, 1269 b
17	Cat.	47 c, 719 f
18	»	328 h, 864 c
18	»	950 a
18	Bol.	881 a, 1201 c
18	Firenze	531 d, 1114 c
18	Napoli	1157 b
18	»	293 c
18	Trani	447 b
18	»	1158 e, 1241 d
19	Bologna	1202 a
19	Roma	115 b
19	Venezia	470 a
19	»	695 d
20	»	1014 b, 1042 b
20	Modena	757 a
20	Rom.	926 a, 943 g
20	»	1010 b
21	Firenze	932 c
21	Ven.	430 e, 445 d, 849 b
21	»	127 c
21	»	1137 c
22	»	1212 c
22	»	1206 c, 1207 c
22	Bologna	1371 d, 1372 f
22	Catania	35 f
22	»	1286 d
22	Trani	376 c
23	Casale	474 a
23	»	1009 c
23	»	1235 a
23	Genova	735 c
23	Roma	1107 d, 1257 b
25	Macer.	1264 c, 1346 c, 1356 c
25	Nap.	447 g, 759 b
25	Tor.	555 f, 569 d
25	»	748 d, 1041 e
26	Roma	1399 d
27	Catania	950 d
27	Tor.	316 a, 761 h
27	Trani	43 b, 554 c
27	Venezia	555 b
28*	Roma	1251 b, 1308 b
29	»	39 a, 1139 f
29	Bol. V. 5° ag.	
29	Bologna	50 e, 771 f, 1357 b
29	»	1033 e
29	Casale	473 c
29	Milano	491 f
29	»	42 d, 1156 d
29	Tor.	290 d, 405 b
29	»	440 b, 557 b
29	Ven.	560 f, 583 d, 855 d
30	Ancona	1347 c
30	Firenze	32 b
30	Gen.	237 d, 791 b
30	»	1060 d
30	Trani	1264 g
	Agosto	
1	Bologna	522 b
1	Napoli	972 d, 1142 f
1	»	107 e
1	Tor.	59 e, 739 a
1	»	432 a, 1040 h, 1048 d
1	»	621 c
1	»	592 a, 1060 e
2	Firenze	1291 l
2	Trani	787 c, 947 e
2	Venez.	1268 b, 1269 c
3	Roma	1163 f, 1397 c
3	Trani	1035 c
4	Rom.	90 b, 983 g, 1164 c, 1183 b, 1248 c, 1263 d
4	Ven.	209 b, 497 g, 501 g, 1035 b
5	Bologna	920 b, 1292 b
5	Catania	475 d
5	Napoli	226 d, 611 m
5	Pal.	70 e, 228 a, 328 i, 790 i, 802 c
6	Gen.	337 a-b, 777 e, 1248 b, 1305 a
6	»	235 d
8	Catania	52 a
9	Venezia	594 c
9	»	920 d
10	Catania	1182 h, 1313 b
10	»	814 a
10	Firenze	476 a
12	»	475 e
12	Modena	943 e, 1052 b
14	Roma	445 c
15	»	478 g
16	Trani	508 a, 943 c, 1147 b
17	Catania	734 b
17	»	647 c
17	»	1379 d
17	»	1379 c
18	Casale	766 b
19	Pal.	62 d, 788 d
19	»	777 b, 1064 a
19	Venezia	1165 a
22	Catania	446 c
22	Pal.	162 f, 859 b
24	Casale	793 b
24	»	211 c
24	Cat.	49 g, 459 b
24	»	762 a
24	»	1090 b
25	Genova	24 a
26	Nap.	475 c, 481 c, 488 g
27	Bologna	188 c
27	Catanz.	1310 c
29	Milano	1083 c
30	Firenze	1323 b
30	Roma	589 d
31	Cas.	361 b, 671 c
31	Torino	474 d
31	»	53 a, 388 b
	Settembre	
1	Catania	854 e
1	Napoli	442 e
2	Genova	620 b
2	Luc.	736 a, 770 c, 777 f
2	Modena	1248 d
2	Torino	1262 a
5	Messina	400 a
5	Milano	731 e
5	Napoli	730 d, 754 b
5	Palermo	519 a
5	Tor.	559 e, 588 i
5	Trani	249 g
5	»	54 d, 556 c
6	Genova	504 c
6	Roma	238 c, 590 b
6	Venezia	897 a
9	Catania	1213 b
9	Napoli	1181 h, 1223 c
9	Roma	1047 b
9	Roma	36 c
10	Mes.	447 f, 797 a
10	Torino	658 a
12	Cat.	831 b, 862 e
12	»	944 d, 986 b
12	Catanzaro	61 h
12	»	379 c
13	Firenze	401 a
14	Bologna	1295 b
14	Venezia	457 c
15	Casale	1321 b
15	»	795 a
15	»	476 m, 488 c, 492 e
15	»	250 b, 1033 b
15	»	1179 b, 1266 d
16	Lucca	230 l, 1197 a
16	Messina	55 b
16	Torino	46 e
17	Bologna	365 d, 574 d
19	Catania	231 d, 1236 b
19	»	1159 b
19	»	944 b
19	»	643 d
19	Genova	861 e
19	Milano	1127 b
19	»	220 f, 267 c, 366 b, 1111 d
19	»	251 e
19	Trani	586 e
19	»	217 c, 983 e
20	Lucca	372 c, 687 b
20	Venezia	803 c
25	Bologna	642 c
26	Catania	457 d
26	»	503 c
28	Ancona	232 d
28	Nap.	476 n, 486 e, 489 c, 492 b
	Ottobre	
1	Catania	120 f
3	»	722 f
3	»	613 d
3	Trani	1058 b
4	Venezia	866 a
4	»	1399 a
5*	Genova	17 a, 237 b, 1176 n
5	»	1209 e
5	Milano	432 g
6	Bologna	57 m, 1021 f, 1200 a, 1307 c
6	Modena	450 b, 675 a
6	Roma	1026 b, 1200 d, 1205 b
8	Palermo	697 b, 1055 b
10	Catania	512 b
10	Torino	1060 b
11	Genova	68 c, 1014 a, 1393 b
11	Milano	480 b
11	Venezia	1249 a
11	»	52 e, 360 c, 567 l
11	»	718 a
12	Genova	1382 a
13	»	622 b
13	Bologna	526 b, 579 d
13	Roma	445 e, 751 f, 881 c, 1387 e, 1396 a
13	Venezia	866 b
15	Catania	881 b
17	»	465 b
17	»	608 b
17	»	1160 b
17	»	1254 b, 1350 c
17	»	698 b
17	»	775 c
17	»	907 g
18	Genova	13 a
19	»	948 e
19	»	218 d, 438 d
19	Ancona	441 b, 1015 b
20	Genova	908 b, 1112 b
22	Bologna	1021 b, 1023 b, 1172 b
24	Catania	52 l, 880 f
24	»	333 a
24	Milano	999 c, 1034 c
24	Perugia	136 g, 762 d, 992 b
25	Messina	20 d
25	Milano	1101 a
25	Venezia	1253 b
27	»	162 b
28	Genova	999 d, 1183 g, 1242 b
28	»	1021 e, 1206 a
28	Torino	479 a, 488 b, 490 c
29	Bologna	14 d, 875 b
29	Genova	66 h
29	Palermo	658 c
31	Brescia	1245 b
31	Casale	452 e, 1046 b, 1063 b
	Novembre	
2	Brescia	150 c
4	Torino	774 e
7	Catania	812 b
7	»	1328 a
7	»	449 d
8	Venezia	455 e
8	»	448 b
8	»	55 c
8	»	905 c
18	Catania	1309 b
18	Napoli	50 a, 898 d
19	Casale	262 e
21	Palermo	1018 c
22	Roma	557 d
22	Trani	59 b, 456 b, 457 a, 882 c
23	Milano	1330 g
25	Casale	760 c
28	»	682 a
28	Catania	1408 a
28	Genova	845 c
28	»	1032 a
29	Lucca	1205 d
29	Roma	476 e, 486 m
	Dicembre	
1	Milano	473 d, 489 e, 492 a
2	Genova	858 a
2	Napoli	1114 d
5	Casale	1119 b
7	Catania	449 e
12	Palermo	1218 b
16	Catanzaro	43 a, 584 c
16	Genova	748 b
16	»	721 b
19	Palermo	773 c
20	Roma	1010 c
21	Catania	862 d
21	»	883 c
21	Milano	628 a
21	Napoli	607 e, 1102 c
23	Milano	1213 c
23	Palermo	1394 d
25	»	1085 c
30	»	423 a

SENTENZE PENALI.

Giorno	Corte di Appello	Colonna
1880		
Marzo		
30	Casale	140 f-g, 615 e
Aprile		
3	Roma	160 b
Maggio		
12	Trani	32 d
Giugno		
6	Palermo	30 d
19	Trani	86 a
Luglio		
1	Palermo	140 a
5	Trani	80 b
8	»	677 e
12	Milano	783 a
20	Palermo	735 a
31	Casale	1366 c
Settembre		
2	Cas.	474 f, 494 d
16	Casale	1278 b
Ottobre		
27	Casale	680 c
Novembre		
17	Milano	713 b
18	Trani	10 d
27	Messina	32 c
27	Perugia	667 d
Dicembre		
9	Tor.	95 c, 890 c
10	Venezia	820 a
11	Torino	913 c
13	Catania	140 b
14	Torino	1233 b
14	»	96 a
15	Venezia	95 f
16	Modena	1122 b
16	Torino	27 g
16	»	31 c
18	Venezia	781 d
20	Torino	80 g
23	Trani	1367 g
28	Palermo	913 a
30	Modena	887 d, 1123 b
1881		
Gennaio		
11	Genova	683 c
13	Modena	843 b
15	Peru.	29 a, 32 a
15	Torino	140 a
17	»	699 e
18	Bologna	807 g, 1144 c
21	Trani	1234 a
25	Milano	953 a
29	Napoli	75 b
Febbraio		
3	Trani	139 g
3	»	634 d
4	»	676 g, 1408 d
8	Roma	475 a
10	Trani	1376 f
24	Venezia	1071 e
28	Firenze	686 b, 913 d, 1117 d, 1118 c
Marzo		
10	Trani	780 a
15	Venezia	420 a, 1364 f
23	Trani	86 b
24	Fir.	738 f, 749 b
31	Trani	86 d, 1038 a
Aprile		
7	Trani	645 e
8	Torino	370 e
11	Milano	1278 c
12	Venezia	1071 d
21	Modena	887 c
22	Venezia	1260 d
28	Trani	780 c
Maggio		
13	Venezia	194 i
24	Napoli	266 e, 1037 e
26	Messina	667 e
28	Lucca	1036 d, 1120 a
28	Roma	79 b
Giugno		
3	Venezia	1260 b
4	»	154 c
8	Modena	30 c
9	Parma	1077 b
11	Cat.	417 e, 429 a, 1407 f
14	Lucca	623 a
15	Venezia	9 b
25	Roma	740 d
Luglio		
2	Roma	V* civile
2	Venezia	1007 b
5	Cat.	820 b, 828 d
6	Venezia	369 c
7	Parma	1384 e
7	»	1076 g
12	Roma	85 g
13	Trani	979 e, 1231 c
15	Milano	1277 a
25	Roma	368 g
28	Napoli	634 c
Agosto		
9	Venezia	681 d
17	»	679 g
19	Mil.	222 c, 737 c
23	Roma	31 d
31	Venezia	1123 a
Settembre		
2	Venezia	808 d
9	Ven.	154 b, 1288 e
12	Catania	1105 d
23	Milano	631 e
23	»	344 f, 635 b, 700 h
30	»	420 d
Ottobre		
13	Milano	130 e
21	Venezia	1189 e, 1366 b
22	Napoli	341 d, 784 a, 1144 b
26	Trani	138 e, 635 d
26	»	637 e
Novembre		
9	Lucca	80 c
15	Cat.	75 a, 271 g
16	Lucca	75 e
17	Parma	887 e
Dicembre		
2	Modena	888 f
7	»	76 e
13	Mil.	369 f, 740 a, 1272 a, 1363 e

SENTENZE DELLE CORTI D'ASSISE.

1880 Novembre 25 Ravenna 700 b
Id. Id. 26 Catania 140 d

1881 Maggio 11 Milano 368 c
Id. Novembre 26 Milano 368 d, 849 e

Giorno	TRIBUNALE	Colonna	Giorno	TRIBUNALE	Colonna	Giorno	TRIBUNALE	Colonna	Giorno	TRIBUNALE	Colonna	Giorno	TRIBUNALE	Colonna	Giorno	TRIBUNALE	Colonna

SENTENZE DEI TRIBUNALI.

SENTENZE CIVILI.

SENTENZE PENALI.

Giorno	PRETURA	Colonna	Giorno	PRETURA	Colonna	Giorno	PRETURA	Colonna	Giorno	PRETURA	Colonna	Giorno	PRETURA	Colonna	Giorno	PRETURA	Colonna

SENTENZE DELLE PRETURE.

SENTENZE CIVILI.

SENTENZE PENALI.

PARERI E DECRETI DEL CONSIGLIO DI STATO.

Giorno	Consiglio di Stato	Colonna
	1879	
	Dicembre	
31	1102	a
	1880	
	Gennaio	
8*	289	a
31	283	f
	Marzo	
13	285	h
	Aprile	
14	280 c, 308	a
	Maggio	
21	896	b
	Giugno	
19	1236	a
26	306	c
30	285	a
	Luglio	
28	1283	c
	Agosto	
11	403	d
18	277	a
21	1286	c
24	404	g
	Settembre	
30	316	c
	Ottobre	
14	284	c
14	485	b
14	307	c
14	283 g, 728	e
23	285	g
23	1138	a
23	1136	a
23	280	a
27	484	a
27	278	c
27	484	b
30	1272	c
30	482	c
30	1262	e
30	404	b
	Novembre	
6	336	a
6	485	a
6	318	b
6	481	d
13	277	b
20	403 c, 544	c
20	544	d
20	541	e
20	283	h
	Dicembre	
9	282 b, 288	c
9	281	d
9	788	a
15	404	a
15	1335	b
15	727	a
15	282	a
18	310	c
18	307	b
18	281	e
22	494	f
29	278	e
29	1102	b
	1881	
	Gennaio	
4	844	b
8	161	a
8	1273	b
8	485	f
8	403	a
11	485 d, 489	f
14	310	e
14	829	b
17	288	d
21	284	a
21	377	c
21	285	b
21	285	c
21	840	e
26	161	c
28	405	d
28	545	b
	Febbraio	
2	486	a
2	281	b
5	404	d
5	285 e, 403	b
5	543	c
11	481 b, 491	a
11	726	a
11	726	b
11	278	b
11	286	b
18	483	c
18	542	b
18	640	b
18	1155	b
18	490	b
19	278	f
	Marzo	
5	483	a
11	898	b
18	478 m, 479	b
18	841	a
18	289	b
23	485	e
23	404	c
27	1125	d
	Aprile	
1	289 c, 402	c
1	487 l, 490 e, 492	c
6	1283	d
8	404	e
8	283	e
13	306	b
13	404	f
13	284	b
22	482	b
22	730	c
22	306	a
22	288	e
29	307	a
29	310	f
29	1283	f
	Maggio	
3	288	a
20	841	b
	Giugno	
3	490	a
3	483	b
4	315	c
10	482	a
10	337	d
10	494	e
10	941	b
10	485	c
17	280	b
17	893	b
25	315	b
25	310	b
	Luglio	
9	406	a
23	726	c
23	283	d
23	1287	c
25	377	f
	Agosto	
2	1101	c
2	896	c
6	283	b
6	280	d
9	281 c, 285	d
18	402	b
25	310	d
25	283	a
	Settembre	
24	405	c
24	281 c, 287	d
24	283	i
	Ottobre	
1	279	d
1	285 f, 286	a
15	829	c

DECISIONI DELLA CORTE DEI CONTI.

DECISIONI DELLE SEZIONI UNITE E DELLA III SEZIONE.

DELIBERAZIONI
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DELLA GIUNTA PER LE ELEZIONI.

NOTA

DELLE SENTENZE NON RIFERITE NEL PRESENTE VOLUME DEL REPERTORIO

Oltre alle sentenze indicate nel precedente *Indice cronologico*, sono state pubblicate dai diversi periodici giudiziari d'Italia nel corso dell'anno 1881 le seguenti 66 decisioni, che non furono comprese nel presente *Repertorio* perchè destinate ad essere riportate nell'annata 1882 del Foro Italiano, e quindi a far parte del settimo volume del *Repertorio Generale*.

CORTI DI CASSAZIONE - Sentenze civili

Palermo	6 aprile	1881	Transirico c. Li Chiavi
Napoli	9 giugno	»	Ferrovie Merid. c. Correa
Roma	25 giugno	»	Ministero del Tesoro c. Berna
»	26 »	»	Crisafulli c. Ditta Ainis
»	10 agosto	»	Evangelisti c. Pericoli
Palermo	13 »	»	Salvati c. Calafati
Torino	7 settembre	»	Borsiglia c. Guastalla
Napoli	10 »	»	Salvatore c. Santoro
»	15 ottobre	»	Campanella c. Perrella
Roma	20 »	»	Ferlini Selti c. Beccaria
»	7 novembre	»	Fondo pel culto c. D'Avanzo
»	10 »	»	Finanze c. Drago
Firenze	24 »	»	Comune di Fratta-Polesine c. Bolzoni
Roma	24 »	»	Finaze c. Ruggini
Torino	25 »	»	Ostinelli-Coduri c. Coduri
Roma	5 dicembre	»	Congregazione Carità di Caserta c. Laudando
»	23 »	»	Finanze c. Danese e Sanguedolce

CORTI DI CASSAZIONE - Sentenze penali

Roma	26 gennaio	1881	Leone
»	31 »	»	Cavelli
»	2 febbraio	»	Petracchini
»	11 »	»	Stefanini e Ceccarelli
»	28 »	»	Di Bartolo
»	2 marzo	»	Ometto
»	27 aprile	»	Messentini e Tiberi
»	2 maggio	»	Dè Grassa
Firenze	4 »	»	Pittino
Roma	4 »	»	Santanello
»	4 »	»	Pellerano
»	18 »	»	Marchione
»	30 »	»	Schermi
»	1 giugno	»	Inglese
»	1 »	»	De Filippo
»	15 »	»	Di Cesare
Roma	15 giugno	1881	Marchionda
Napoli	22 »	»	Landolfi
Palermo	11 luglio	»	Spina
»	11 »	»	Di Lorenzo e Sgroi
Roma	11 »	»	Bufalari
»	20 »	»	Zavaglia
Napoli	3 agosto	»	Baccari
Firenze	16 »	»	Angoloni
Napoli	2 settembre	»	Infantino
Roma	22 settembre	1881	Gasparini
Palermo	7 novembre	»	Di Letizia
Roma	7 »	»	Ditischeim
»	11 »	»	Ardito
Palermo	14 »	»	Maniscalco
Firenze	16 »	»	Venturelli
Roma	18 »	»	Iesu
»	21 »	»	Nicci
»	21 »	»	Tomassini
»	25 »	»	Marcellini
Firenze	26 »	»	Lazzeri
Palermo	15 dicembre	»	La Mantia
Roma	19 »	»	Iscurusu

CORTI DI APPELLO - Sentenze civili.

Catania	26 marzo	1881	Granata c. Persoglia.
Napoli	18 luglio	»	Comune Solopaca c. Seminario di Cerreto.
Bologna	27 agosto	»	Bologni-Amorini c. Cesari.
Roma	27 ottobre	»	Vulpiani c. Pitone.
Catania	7 novembre	»	Motta c. Conti.
Genova	28 »	»	Dellepiane c. Sindaci del fallimento.
Catanzaro	29 »	»	Finanze c. Contestabile e Gaetani.
»	6 dicembre	»	Foresta c. Pucci.
Catania	19 »	»	Raciti c. Strano.

CORTI DI APPELLO - Sentenze penali.

Parma	24 agosto	1881	Ferrari.

CORTE DEI CONTI.

(Sez. unite)	1 febbraio	1881	Terzi.

PROSPETTO NUMERICO DELLE SENTENZE

pubblicate nell'anno 1881 dai 40 periodici giuridici d'Italia e riferite nel presente Repertorio generale

DEL

FORO ITALIANO

CORTI DI CASSAZIONE

	Sentenze civili	Sentenze penali	Totale
Firenze	139	169	308
Napoli	305	123	428
Palermo	55	84	139
Roma	759	562	1321
Torino	406	212	618
Totale	1664	1150	2814

TRIBUNALE SUPREMO DI GUERRA E MARINA . . . 3

CORTI D' APPELLO

	civili	penali	Totale		civili	penali	Totale		civili	penali	Totale
Ancona	25	»	25	*Riporto*	484	13	497	*Riporto*	943	47	990
Aquila	3	»	3	Genova	191	2	193	Parma	12	4	16
Bologna	72	1	73	Lucca	20	4	24	Perugia	15	2	17
Brescia	12	»	12	Macerata	7	»	7	Potenza	1	»	1
Cagliari	2	»	2	Messina	26	2	28	Roma	156	7	163
Casale	192	5	197	Milano	63	11	74	Torino	131	10	141
Catania	123	5	128	Modena	25	7	32	Trani	85	19	104
Catanzaro	31	»	31	Napoli	56	4	60	Venezia	116	20	136
Firenze	24	2	26	Palermo	71	4	75				
Da riportarsi	484	13	497	*Da riportarsi*	943	47	990	Totale	1459	109	1568

CORTI D' ASSISE . . . 4

	civili	penali	Totale		civili	penali	Totale
TRIBUNALI	188	21	209	PRETURE	41	10	51

			Sez. III	Sez. un.	Totale
CONSIGLIO DI STATO	140	CORTE DEI CONTI	27	9	36
		CAMERA DEI DEPUTATI E GIUNTA PER LE ELEZIONI	»	»	3

RIASSUNTO

Parte giudiziaria

	Civili	Penali
Sentenze di Cassazione	1664	1150
» del Tribunale S. di G. e M.	»	3
» di Corti d' appello	1459	109
» di Corti d' assise	»	4
» di Tribunali	188	21
» di Preture	41	10
Totali	3352	1297

Parte amministrativa

Decisioni e pareri del Consiglio di Stato	140
» della Corte dei conti	36
Camera dei deputati e giunta per le elezioni	3
Totale	179

Totale sentenze civili e penali	4649
» decisioni e pareri amministrativi	179
Totale sentenze e decisioni giudiziarie e amministrative	4828

V. — INDICE PER ARTICOLI

dei codici e delle leggi speciali

NB. — Vedi le avvertenze in principio del Repertorio.

Disposizioni sulla pubblicazione, interpretazione ed applicazione delle leggi in genere.

Codice civile.

Segue **Codice civile.**

Ségue **Codice civile.**

Art.	Colonna del Repertorio
780	866 e, 1343 c
781	866 e, 1343 c, 1348 b
782	1343 d, 1351 c
783	1343 d-e-f-g, 1349 c-d, 1350 a-b-c-d, 1351 a
784	1351 c-d
785	1351 c-d
787	1348 c
788	1349 a-b
789	1352 b
804	1343 n, 1344 d, 1345 a, 1346 a-d, 1347 a-c, 1348 a, 1349 d, 1352 b
808	758 e, 1292 f, 1293 a
810	1293 b, 1384 c
811	1293 c-d, 1313 c
812	824 a, 1290 i, 1295 a
813	1290 i
814	223 h, 1290 i
815	653 c, 1297 a-b-c-d
818	1295 a, 1307 d
819	1290 l, 1294 d
820	1290 l, 1294 d
822	1294 a
823	771 c
824	771 c
825	771 c
826	771 c
Lib. III, tit. II, cap. II, sez. V	1290 c
827	1310 c
829	1290 f-g, 1298 c, 1299 a-b, 1300 a
830	771 d-e, 1302 c, 1303 a-c, 1305 a
831	771 f-g, 1303 d
832	892 a, 1290 e, 1303 b-d, 1304 a
833	771 g, 894 a, 1299 a, 1303 b
834	771 e, 772 a, 1305 a
835	772 a, 1305 a
836	1302 c
837	772 b, 1318 a
838	772 b
840	1344 c
841	1318 a
842	772 c
843	918 e
844	772 d
847	772 e
849	892 a, 1306 e-f
850	1307 b
862	773 b
863	773 a-b
864	773 b
865	773 c
867	773 d
879	439 a, 1307 e-f, 1308 a
880	439 a, 1307 f, 1326 a
882	1312 c
883	1308 a
884	773 f
885	432 c, 773 f
888	1353 c
890	1251 d, 1252 a, 1305 c
892	1353 c
895	1250 a
899	773 g, 1251 d, 1252 a-c-e, 1253 a-b, 1255 a, 1257 a
900	773 g
901	771 b-g, 773 g, 1250 c, 1252 c-d
902	771 g, 773 g, 927 b, 1250 a, 1252 d, 1308 c
903	1308 d
908	1308 d
912	1343 h, 1345 b, 1352 a
913	1343 h
914	434 c, 1352 a
917	1353 b-c-d, 1354 b
918	1353 c, 1354 d
919	1354 b
920	1343 i, 1353 c, 1354 a-b
921	1354 d
923	431 c
925	773 b, 1291 a, 1310 c, 1317 a
926	1291 a
927	1291 a, 1310 c
Lib. III, tit. II, cap. III, sez. II	1291 c
932	893 e, 894 b
933	1291 b, 1308 e-f
934	1309 a
945	1309 b
948	1294 d
950	1309 c
952	1310 e
954	1309 d-e
955	1310 f, 1331 c
957	1311 a
958	464 c, 1291 d, 1310 f
960	1311 a
962	1307 e
964	1312 c
968	1310 f
969	1311 b-c, 1312 c
972	773 e
973	1291 e-f, 1311 c
975	1202 e, 1311 d
Lib. III, cap. III, tit. II, sez. III	429 d
984	429 c
988	1372 c
989	429 c
990	429 c 431 d, 432 a-b-d
995	430 b, 434 d
996	1290 l, 1294 d
998	1291 l
1000	801 c-d
1001	443 b, 1313 b
1007	918 e
1018	1313 d
1019	1313 d
1025	433 c
1026	1294 a
1027	1290 l, 1294 d, 1295 c, 1314 c
1032	1315 a-c-d
1033	1295 c
1034	430 a-b-c-d-e-f, 431 a-b, 58 e-f, 1317 a
1035	4337c
1038	433 d, 434 a
1049	457 b
1050	439 b 440 a-b-d-f, 443 d
1051	440 a-b, 441 a, 457 b
1054	440 c, 443 d
1055	440 c
1056	440 a-d-e-f-g, 441 b, 457 b
1057	755 h-i, 756 a-b-e
1059	441 c
1060	441 c, 894 b
1062	1316 b
1064	443 a
1068	442 a
1071	442 c-d
1073	442 e, 443 a
1074	443 b
1075	918 e
1078	443 c
1080	761 a
1081	443 c
1091	844 e
1092	1309 d
1099	393 g
1102	378 a
1103	884 e
1104	791 b, 877 g-h, 1390 e
1106	848 e, 877 c
1107	849 b
1109	398 d
1110	434 a, 1246 d
1113	453 a
1115	1356 b
1116	555 e-f, 758 b
1117	791 b
1118	1309 e
1119	617 b, 746 c-d, 877 h, 878 a-c-d-e, 879 a, 930 d
1120	441 b, 1040 f-g
1121	1031 e, 1040 f
1122	746 c-d, 877 h, 878 d-e, 879 a, 1390 e
1123	36 d, 616 a, 790 g, 791 a, 803 b, 859 a, 877 d, 879 b, 930 d, 1392 c
1124	215 b, 790 g, 791 a, 803 b
1125	791 a
1128	328 d
1129	647 a, 803 b
1131	329 b-c-d-e, 461 f, 1089 a
1135	328 i, 790 h, 863 a
1136	1189 a
1137	550 d, 879 c, 1186 c, 1188 c, 1396 b
1138	378 a, 1189 a
1141	682 c-d
1143	790 g
1144	682 d
1145	735 b
1146	735 b-c, 743 e
1147	735 b-d, 736 a, 743 e, 906 a, 1374 b
1148	735 b-d, 791 a, 906 a
1149	735 b
1150	278 d, 735 b, 792 d
1151	162 a, 235 c, 366 b, 369 c, 370 e-f, 371 a-b-c, 528 d, 564 f, 565 a, 567 c, 598 g-h, 599 b, 640 d, 683 d, 684 a, 837 i, 844 e, 855 d, 863 b, 969 a, 976 d, 1006 c, 1110 a-d, 1111 b-d-e, 1112 a-b-c, 1113 a-d, 1114 b, 1115 b-c-e, 1116 a-c-d-f-g, 1118 c, 1119 b-c, 1208 c, 1235 a, 1261 c, 1286 d-e-f, 1356 b
1152	278 d, 366 b, 370 e, 393 g, 528 d, 565 a, 599 b, 640 d, 683 d, 684 a, 837 i, 844 e, 1110 a-d, 1111 d-e, 1112 b-c, 1113 b-d, 1114 b, 1116 a-d-g, 1118 c, 1261 c, 1286 d-e-f
1153	366 b, 369 c, 549 a, 640 d, 642 b, 644 e, 645 a, 805

Segue **Codice civile.**

Segue **Codice civile.**

Segue **Codice civile.**

R. D. 30 novembre 1865, n. 2606

disposizioni transitorie per l'attuazione del codice civile.

Codice di procedura civile.

Art.	Colonna del Repertorio
4	684 a, 688 a
7	293 d-e-f, 911 g
Tit. prel. Cap. II, 87 c	
8	88 f, 1401 b
11	88 c-h, 1401 b
12	88 f-g, 89 a, 1401 b
14	93 a
16	1241 a
21	92 a-b
24	87 e, 88 a-b-h, 92 a, 93 b-c-g-h
26	94 b
28	87 d, 93 d
29	87 d
30	93 d
31	688 a
32	87 d-e, 88 a, 93 a-e-f-g-h
34	90 a-b-c-d-e-f, 91 a, 92 a-b
35	379 e, 725 a, 1265 f
36	136 e-f-g, 137 a, 169 c-f, 170 a-b-c, 379 e, 719 b, 725 a, 788 c, 901 b, 912 a 1183 h
37	437 b-c-d, 438 a, 1015 e-f, 1016 a, 1137 c, 1137 d-e-f-g, 1227 a
38	432 g
39	49 f
40	561 c
43	49 b, 1055 a, 1340 e
44	52 o, 65 c, 1027 a, 1055 a
45	48 d, 693 c
46	1057 b
47	693 c 948 a 1055 c-e, 1057 b, 1341 a
49	1141 g
50	871 c
54	978 c
56	50 g, 51 a, 52 a-b-d-e-f-g-h-i-m-n, 93 a, 217 b-c-d, 540 c, 1014 d
57	56 e, 217 e
63	1197 a
67	1265 f
69	261 a, 1265 f
70	247 d
71	229 c, 248 c-d, 249 a-b-c-d-f-g, 250 a-c-f, 255 c-d, 532 c, 533 d
72	230 a, 247 g, 250 d-e, 251 a-b-c-d-e-f, 254 b, 255 c-d, 1159 d
73	216 b, 217 a, 247 g, 251 f, 252 a-b-c-d, 253 a-b
74	216 b, 217 a, 229 e, 251 f, 1203 d
76	226 g, 229 c, 230 c, 253 c-d-e-f-g, 254 a, 497 c
79	230 b-c, 253 f, 254 c-d-e, 255 a-b-c-d, 256 a-b-c, 497 c, 1030 c
80	254 b-c
81	254 b, 497 c
82	247 e-f-g, 248 a-b-c, 960 a, 876 b, 960 d
84	237 d-e-f, 238 a-b, 239 d-e-f-g, 240 b-d, 249 a-b-c, 250 c, 532 c, 1157 d
85	237 d-e-f, 238 a-b-d-e-g, 239 a-b-c-d, 240 d, 1205 b
87	1157 d
90	330 d, 260 f
91	153 a, 230 e-g, 259 c-d-e, 260 a-b, 837 h
93	252 b, 260 c-d, 860 a, 875 d
96	260 e, 314 a
97	260 f, 438 g
98	276 d
99	229 d, 238 f, 1206 c, 1264 g
100	229 d, 238 f, 256 f, 257 a-b-c-d-e, 258 a-b-c-d-e, 1264 g
101	229 d, 257 e-f, 258 a-b-c
102	229 d, 257 f, 258 c
103	348 c, 563 a, 1264 g, 1265 f, 1268 a
104	174 l, 261 b-c-d, 1199 b
105	330 g, 262 a-b
109	139 c, 911 f
110	546 a
111	261 e-f
112	261 e-f
114	169 e
116	81 b, 89 c, 921 a, 1138 b-d, 1141 a
119	921 a, 1138 c, 1141 a
124	1138 c
128	1138 d
129	1138 d
131	921 a
Lib. I, tit. III, cap. I, 216 a	
133	53 c
134	25 e, 49 d-e, 50 e-f-h, 53 e-f-g-h, 54 a, 55 e, 56 b, 57 b, 217 b-c-d-e-f, 219 b-c, 562 d
N. 4	49 c
135	50 e, 53 f, 57 d, 189 b, 219 b 562 d
136	53 d, 219 a, 918 a
137	218 a-b-c
139	24 d, 57 d, 189 b, 218 d-e-f, 219 a-b, 527 d, 528 a, 553 e-f-g, 870 b-c-d, 871 a
140	57 a, 561 c
141	188 h, 870 e
142	188 h
145	24 d, 49 d-e, 50 f-g-h, 53 a, 56 a, 61 h, 189 b, 217 b-c-d-e, 445 h, 789 a, 918 a, 1014 d, 1383 a
N. 2	49 c
146	835 a, 1058 b, 1162 b
148	1014 d, 1063 a
N. 2	1206 g
153	51 a, 52 a-b-c-d-e-f-g-h-i-m-n-o
155	57 a, 1013 g-h-i, 1014 a-b-d
156	50 g, 64 f, 149 b, 832 a
158	63 c, 333 f, 832 d
159	55 e, 332 a, 832 d
162	1137 c-d-e-f-g
166	1014 e-f-g, 1017 b
173	1016 c-d, 1017 a-b-e
174	946 e, 1017 b-e, 1018 a
175	1017 b-c, 1018 a-b-c-d-e, 1019 a-b-c-d
176	277 d, 946 e, 1017 c-d, 1018 b-c-d-e, 1019 a-b-c-d-e-f-g-h, 1020 a-b-c-d-e-f, 1285 a
177	832 d
181	1019 c-d, 1020 g, 1021 a-b-c-d-e-f, 1022 b-d, 1266 e-f
182	1022 a
183	47 f, 333 d, 1021 h, 1022 a, 1053 a, 1054 c, 1057 c, 1266 d-e-f
184	1266 e
185	628 a
186	1266 f
187	259 a, 261 d, 264 a-b-c-d-e-f-g-h-i-l-m-n, 265 a-b, 301 b, 1265 f, 1268 c
190	53 a-d, 54 b, 56 a-c-d, 57 a, 219 c d-e, 562 a-b, 574 d, 591 b, 835 a
191	50 c
192	219 f, 226 g
193	682 a
196	682 a
198	61 d, 682 b
201	318 c, 592 d, 750 f, 751 b-c-d-e, 753 c-d
202	750 f, 753 b
203	750 f, 752 a
204	750 f, 751 a, 753 c-d-e-f, 754 b
205	546 c, 750 f, 751 a, 752 a-b, 753 f
206	1018 b, 1020 h, 1021 c-d
209	47 f, 693 a, 748 b, 1051 d, 1054 b-c, 1055 e, 1056 c, 1058 b
210	1036 a, 1054 b, 1057 c-d
211	1014 g, 1017 a
215	762 d
216	748 a, 1054 b, 1057 d
217	748 b
218	748 c, 749 a
220	690 a, 691 d-e, 692 d, 693 e, 694 a-b-c-d-e, 695 a
222	693 a-e, 694 a-b-c-d, 695 a
223	693 b-c
225	690 c-d, 693 c-e, 694 a-b-c-d, 790 f
226	690 b, 694 e, 695 a
227	1201 f
229	733 a, 1045 i, 1049 f, 1050 a-b-c-d, 1051 a-b-c-e, 1052 c, 1057 c
230	762 d, 1040 c
232	1050 c, 1051 d, 1052 a-f, 1053 a-c-e, 1054 a, 1056 a-b-d-e-f-g-h, 1057 a-b-c, 1058 b, 1059 b
233	1051 e, 1055 a-b, 1058 e-f-g-h, 1061 d, 1063 a
234	1051 e, 1057 c, 1058 f-h, 1059 a-b-d-e, 1060 e
236	1059 g, 1060 a-b
237	173 e, 1059 g, 1060 a-b-c-d-f
243	128 e
245	599 a
246	1040 c, 1051 e, 1052 a, 1055 a-b-c-d-e-f, 1057 c, 1058 b
249	1051 c, 1061 d, 1062 a
250	912 f
251	1062 g, 1063 a
252	950 d, 1055 f
253	641 b, 948 c
260	912 f, 950 a
263	948 b, 1341 a
264	1158 a

Segue **Codice di procedura civile.**

Segue **Codice di procedura civile.**

Segue **Codice di procedura civile.**

Codice di commercio.

Segue **Codice di commercio.**

Codice della marina mercantile.

Codice penale.

Segue **Codice penale.**

Codice penale toscano.

Codice di procedura penale.

Segue **Codice di procedura penale.**

Leggi e Decreti.

Segue **Leggi e Decreti.**

Segue **Leggi e Decreti.**

Segue **Leggi e Decreti.**

Segue **Leggi e Decreti**.

Segue Leggi e Decreti.

Segue **Leggi e Decreti.**

Segue **Leggi e Decreti.**

Segue **Leggi e Decreti.**

Segue Leggi e Decreti.

Segue **Leggi e Decreti.**

Segue **Leggi e Decreti.**

FINE